

# 1

*Gennaio-Marzo*

*2013*

*Anno 12*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Bestie funebri*
- *Concessioni cimiteriali e concessioni marittime*
- *Norme antisismiche e cimiteri*
- *Il testamento nell'era digitale*
- *Servizi mortuari ospedalieri e imprese funebri*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Antonio Dieni,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto,  
Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara

Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222

E-mail: redazione@euroact.net

**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:

35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per via postale:

125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trimestre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva di inviare il periodico anche per il periodo successivo.

La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti.

Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.

I numeri del periodico non pervenuti possono essere richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 02/01/2013.

**INDICE****EDITORIALE****Bestie funebri**..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 4  
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere** ..... 8  
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org**..... 11  
a cura di Carlo Ballotta**Concessioni cimiteriali: può esservi un “diritto d’insistenza”?** ..... 14  
di Sereno Scolaro**ATTUALITÀ****Le costruzioni cimiteriali e la normativa antisismica “tra costruzioni nuove e gestione dell’esistente”** ..... 18  
di Marzio Malagutti**L’Arte Funeraria per animali** ..... 22  
di Bruno Azzolini**Della polizia mortuaria: persone, luoghi ed impressioni. Storia di due giorni vissuti “pericolosamente” in obitorio a scuola di tanatocosmesi** ..... 25  
di Carlo Ballotta, Mauro Ugatti**DOCUMENTAZIONE****L.R. Abruzzo 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”** ..... 28**Consiglio di Stato, Sez. 3<sup>^</sup>, sent. n. 4933 del 17/9/2012. Servizi mortuari di strutture ospedaliere, sanitarie ed assimilabili ed affidamento a soggetti terzi**..... 40  
Circolare SEFIT Federutility n. 3427 del 02/10/2012**ATTUALITÀ****L’estumulazione nelle sepolture perpetue (Parte II). La “ri-tumulazione” del feretro**..... 49  
di Carlo Ballotta**INFORMATICA****Il testamento nell’era digitale**..... 56  
di Nicola Bortolotti**CULTURA****Mosca: cimiteri e politica**..... 59  
di Emanuele Vaj**RECENSIONI****“I segni della guerra. Lapidi e monumenti, in Provincia di Ferrara, ai caduti italiani nel XX secolo”** ..... 64  
di Elisa Meneghini**“Une révolution rituelle”** ..... 64  
di Elisa Meneghini**“Handbook on Cremation”** ..... 65  
di Elisa Meneghini

Editoriale

## Bestie funebri

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Stavo pensando su quale delle notizie degli ultimi tempi fosse meritevole di essere approfondita nel consueto editoriale per questa rivista, ed ero indeciso se dedicarlo agli ultimi provvedimenti di un Governo tecnico che ha mostrato grandi limiti o alla situazione sempre più complicata del settore funerario, anche per la crisi economica generale, quando vedo la seguente notizia, che non può non passare inosservata:*

*A Rossano (Cosenza) imprese funebri si contendono i corpi di sei romeni, morti in un incidente stradale-ferroviario. Di seguito la sintesi, ma si può vedere il pezzetto peggiore di questa sceneggiata su You-Tube al seguente link: <http://www.funerali.org/?p=6696>*

*«Pugni e calci davanti ai parenti, tra gli operatori e titolari delle ditte funebri, che rivendicavano l'esclusiva dei cadaveri, mentre i vigili del fuoco estraevano i corpi dilaniati dalle lamiere: "Quelli sono tutti miei, sono stato avvisato dall'ospedale per primo, se viene qualcuno che non è di Rossano qui succede un casino. Questa è roba nostra, non vogliamo gente da Corigliano o da Mirto".*

*"Sono esseri umani" gridavano le persone accorse sul luogo dell'incidente.*

*L'altra ditta di pompe funebri: "No, facciamo uno a testa". Ma nessuno delle due parti voleva mollare i morti, e così la rissa raccapricciante continuava, con spintoni, barelle lanciate per aria, fino al superamento del limite della morale umana, mentre un operatore delle onoranze funebri, stava trasportando una delle salme, dando in escandescenze, fa cadere a terra una barella con la salma. O un morto o tutto il pacchetto. Il tutto, sempre davanti agli sguardi attoniti dei parenti, amici e delle Forze dell'Ordine, che oltre al dolore della perdita dei propri cari, hanno dovuto assistere a questo episodio raccapricciante. Continuano gli insulti, le minacce, ceffoni e qualche pugno. Finché un parente non comincia ad urlare: "Vergognatevi, questo è il mio sangue, non sono dei cani questi sono esseri umani". Cominciano gli spintoni davanti ai Carabinieri, che invano hanno tentato di calmare gli animi: "Avete già preso quello che vi serve".*

*Ma gli operatori delle ditte continuavano ad accaparrarsi i cadaveri per terra: “Fate schifo, tutto questo per 4.000 euro, siete degli sciacalli”, continuavano a gridare i familiari.*

*Raccolti i corpi in fretta, come se stessero rubando, scappano via con il malloppo. Tutto per avere l'esclusiva del morto, nell'arroganza più totale, per guadagnare soldi facili, senza guardare in faccia neanche alla morte.»*

*Questa sceneggiata rappresenta (nella sua crudezza estrema) la situazione in cui vive buona parte del sistema funebre italiano!*

*La gara per accaparrarsi i morti avviene ogni giorno e in ogni parte d'Italia, spesso non davanti agli occhi attoniti delle persone e dei parenti, talvolta con mezzi più subdoli (denaro e regalie) tal'altra con vere e proprie intimidazioni, ma sempre di quello stiamo parlando: come fregare il morto all'altro impresario funebre; come arrivare primi.*

*Ci auguriamo che le Forze dell'ordine, presenti, abbiano fatto un circostanziato verbale di quanto accaduto e che l'Autorità Giudiziaria competente individui le “bestie funebri” a cui contestare il reato di vilipendio di cadavere, di cui all'articolo 410 del codice penale, vilipendio che non può solo riferirsi sull'aspetto fisico del cadavere, ma a parere dello scrivente, anche al rispetto che occorre portare ad un corpo inanimato.*

*Passato qualche giorno il Comune di Rossano, d'intesa con la Prefettura, ha comunicato di aver revocato l'autorizzazione ad operare come imprese funebri alle due ditte che erano coinvolte.*

*Personalmente ritengo che questo fosse un atto dovuto a quelle persone schifate che hanno assistito a questa immonda commedia.*

*Lo dobbiamo innanzitutto a sei persone, che non si meritavano da morte un trattamento simile.*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Presto il nuovo crematorio a Cremona

La Giunta comunale di Cremona ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del Nuovo Polo per la Cremazione al Civico Cimitero, per un importo complessivo di 1,7 milioni di euro. Considerata la particolarità dell'opera, è stato ritenuto opportuno adottare due distinte procedure di affidamento:

- la prima, relativa alla fornitura e installazione dell'impianto di cremazione approvata il 10 maggio 2012 (conclusasi con l'aggiudicazione della fornitura alla Gem Matthews International srl);
- la seconda, per l'edificio sulla base del progetto esecutivo da redigere.

Con tale scorporo in due appalti si potrà controllare meglio, secondo il Comune, la qualità costruttiva dell'impianto di cremazione e mettere perfettamente a fuoco le caratteristiche progettuali dell'edificio.

### Sorveglianza ai cimiteri di Roma

Al Verano, oltre al personale specializzato dell'Ama, prestano servizio di sorveglianza le guardie giurate armate ed anche i carabinieri in congedo.

Le telecamere di sorveglianza sono venticinque: *"I controlli*

*sono costanti. – spiega il Dott. Borghini, direttore dei servizi cimiteriali di AMA – Bisogna ricordare che i primi responsabili sono gli eredi, è per questo motivo che ogni volta che troviamo tombe in stato di abbandono o danneggiate invitiamo le famiglie a sistemarle".*

Il 70 per cento degli oggetti che vengono rubati nei cimiteri è in bronzo. Anche il rame è particolarmente ricercato sul mercato clandestino: *"Negli ultimi anni la situazione è migliorata. – spiega Borghini – Da tre, quattro anni, ovvero da quando abbiamo istituito una sorveglianza mirata soprattutto ai cancelli, le denunce di tombe depredate sono diminuite sensibilmente".* Eccetto il sabato, infatti, ad ogni auto o furgone che entra al Verano viene registrata la targa per schedare i mezzi in ingresso e in uscita. L'altro cimitero che viene tenuto maggiormente sotto controllo è il Flaminio di Prima Porta. Con i suoi 146 ettari è tra i più grandi d'Europa. Ed è proprio da Prima Porta che partirà un progetto sperimentale di videosorveglianza che riguarderà anche Ostia Antica e Laurentino. Si tratta di speciali colonnine SOS dotate di telecamere che si aggiungeranno ai trenta impianti di sorveglianza esistenti (otto verranno installate al camposanto Flaminio, due ad

Ostia Antica ed una al Laurentino).

### Il crematorio di Brescia chiuso 3 mesi per ristrutturazione

Nel 2011 le cremazioni effettuate nel crematorio a Brescia sono state 763, oltre il 38% dei 1.972 deceduti complessivi in città e praticamente il triplo rispetto al 2004, primo anno di entrata in funzione del forno a Sant'Eufemia. Nella maggior parte dei casi (87% nell'ultimo anno) le ceneri vengono tumulate nei cimiteri; significativo anche il numero (11,5%) di affidi ai familiari, mentre residuale è la dispersione in natura. Tra le cause della crescita di cremazioni incide sicuramente l'aspetto culturale ma una parte la gioca anche il risparmio. Se in città la percentuale di cremazioni ha raggiunto il 38% del totale, a livello provinciale (escluso il capoluogo) si è intorno al 10%. Come è stato annunciato il 29 ottobre scorso dall'assessore ai Lavori pubblici, il tempio di Sant'Eufemia verrà ristrutturato e reso più accogliente, sostituendo i due forni esistenti con altri due più potenti (con un potenziale di 5.000 cremazioni all'anno) e più efficienti sotto il profilo ambientale.

L'assessore ha spiegato che: *"A migliorare sarà però anche la*

*capacità ricettiva, la riservatezza del rito del commiato, il flusso degli utenti”.*

Gli investimenti complessivi per le opere impiantistiche ed edili ammontano a circa 1,2 milioni di euro e saranno interamente sostenuti dalla Ser.Cim, la società concessionaria del tempio. I lavori sono iniziati l'1/12/2012, mentre il 25/3/2013 è prevista la prima cremazione con quelli nuovi. Gli altri interventi di miglioramento della struttura proseguiranno fino al 30/8/2013: per quella data il tempio crematorio rimesso a nuovo sarà migliore e più ospitale.

Nel periodo di chiusura del crematorio di Brescia (dal 27 dicembre 2012 al 24 marzo 2013) i bresciani potranno essere cremati nel forno crematorio di Parma con uno sconto del 15%.

### **Ora a Torino si naviga in internet anche al cimitero**

Quest'anno la Commemorazione dei Defunti ha portato un nuovo servizio per un paio di cimiteri di Torino. Debutta la rete *wi-fi* all'interno del camposanto, per consentire ai visitatori dotati di smartphone di localizzare le tombe dei loro cari con l'accesso alla banca dati «Ricerca defunto» (l'anno scorso il servizio è stato testato al cimitero Monumentale e quest'anno è stato esportato anche al Gerbido). Basterà connettersi alla rete, disponibile a tutti gli ingressi, ed accedere alla banca dati per ottenere sul proprio telefono la mappa e l'itinerario per raggiungere la tomba dei propri cari.

Per chi invece non ha un telefonino connesso a internet sono allestiti punti informativi, con distribuzioni di piantine e mappe dei campi, e una decina totem che consentono di ottenere la po-

sizione della tomba del defunto con un sms.

### **A Modena in funzione il nuovo crematorio**

L'ara crematoria del cimitero di San Cataldo di Modena è entrata in funzione alla fine dello scorso novembre, dopo l'inaugurazione avvenuta in data 20 novembre, alla presenza di autorità comunali sia di Modena che di Carpi, le due amministrazioni che ne hanno promosso la realizzazione.

L'impianto, che occupa parte di un immobile storico restaurato in occasione dell'intervento, ha una superficie di oltre mille metri quadri distribuiti su tre piani. Al piano terra si trovano i due forni ed il nuovo punto informazioni ed accoglienza, che consentono la continuità del rito: funerale, cremazione e destinazione delle ceneri, tutto nell'arco di poche ore. Per l'utilizzo della sala del commiato, in cui sono stati effettuati lavori di adeguamento, è previsto un costo aggiuntivo (nella sala è stato inserito anche un monitor per seguire le prime fasi della cremazione dei defunti). L'investimento complessivo, pari a 2 milioni e 152 mila euro è stato totalmente a carico del concessionario, un raggruppamento temporaneo di imprese (Consorzio Co&Ge di Imola, Officine Meccaniche Ciroidi di Ganaceto, Studio Ti di Rimini e Ser.Cim di Bologna) al quale è stata affidata la progettazione, la costruzione e la gestione dell'impianto per 15 anni.

L'ara crematoria serve tutta la provincia modenese, con priorità per i residenti di Modena e Carpi per i quali non ci saranno liste d'attesa. Le tariffe, stabilite dalle amministrazioni comunali in base al tariffario nazionale, non prevedono distinzioni tra residenti e non residenti.

### **Situazione insostenibile al cimitero di Messina**

Libero Gioveni, consigliere della terza Circoscrizione del Comune di Messina, ha denunciato nuovamente la preoccupante ed insostenibile condizione igienico-sanitaria presente all'interno del deposito del cimitero monumentale messinese di via Catania (noto come Gran Camposanto), dove sono accatastati non meno di 400 feretri.

In primavera ed estate l'aria all'interno del deposito diventa irrespirabile e malsana. A ciò si aggiunge la vista della moltitudine di bare, alcune addirittura nei sottoscala, poste una accanto all'altra, a terra, a formare una sorta di "tappeto" che costringe i visitatori a fare lo slalom per poter raggiungere i propri defunti o, peggio ancora, a guardarli a distanza per l'impossibilità di arrivarci. Inoltre – evidenzia Gioveni – anche le restrizioni e i vincoli previsti nell'attuale Regolamento comunale sull'assegnazione dei loculi non aiuta a snellire le procedure e quindi a svuotare il deposito.

Il consigliere Udc ha richiesto quindi un provvedimento d'urgenza del Commissario Luigi Croce (a cui fa appello) che, di concerto con il Consiglio Comunale – a cui spetterebbe il compito di modificare il vigente Regolamento – possa ridare decoro al deposito del Gran Camposanto onorando nel contempo la memoria dei defunti.

### **A Jesi si analizza la possibilità di realizzare un crematorio**

All'assessore ai lavori pubblici del Comune di Jesi (AN) è stato dato mandato di verificare la fattibilità della realizzazione di un tempio crematorio, la cui costruzione avverrà senza oneri a carico del Comune. In questo modo

potrà essere data risposta a quanti danno disposizione di essere cremati dopo la morte, fatto questo che oggi impone ai congiunti di doversi servire delle strutture di San Benedetto del Tronto o Perugia.

La Giunta Municipale ha inoltre deciso di assumere la gestione diretta delle lampade votive cimiteriali a partire da gennaio 2013, attività che era stata affidata finora a Jesiservizi srl.

I circa 250 mila euro annui che derivano dai canoni delle lampade votive, saranno utilizzati sia per il rifacimento dell'impianto elettrico che presenta criticità, sia per finanziare parte degli altri lavori ai cimiteri previsti dal piano delle opere pubbliche che riguardano, come noto, una adeguata manutenzione volta anche ad eliminare le infiltrazioni d'acqua e ripristinare le strutture in cemento armato, la realizzazione di nuovi loculi e del nuovo ossario, la sistemazione delle aree esterne e la realizzazione di una nuova strada di accesso per evitare l'attraversamento delle auto tra le due strutture cimiteriali.

### **Punizione alternativa a Potenza: studenti che bigiano la scuola a pulire il cimitero**

Hanno abbandonato la scuola inventandosi un "ponte" non autorizzato e questa li ha puniti con lavori socialmente utili di pulizia nel cimitero, nel carcere minorile ed in alcune zone verdi del capoluogo lucano. L'Istituto professionale di Potenza "Giovanni Giorgi", alla sospensione (con obbligo di frequenza) inflitta ai 74 studenti, ha fatto seguire una sanzione di tipo sociale, da scontare con una mattinata di lavoro. Divisi in gruppi, alcuni hanno lavorato insieme a don Antonio Palo – cappellano del cimitero comunale e dell'istituto peniten-

ziario minorile – effettuando attività di pulizia, altri insieme a Legambiente per la piantumazione di aiuole in giardini e zone verdi.

### **Marsala: chiesto un sistema di videosorveglianza cimiteriale**

Il Consigliere comunale di Marsala (TP) Pino Carnese, indirizza un'interrogazione al sindaco, al Presidente del Consiglio e all'assessore preposto, sui furti e sugli scippi che frequentemente accadono dentro le mura del cimitero. Carnese (Consigliere del Pdl, gruppo misto), vuole sapere se il sindaco e la Giunta, intendono intervenire con tempestività per la sicurezza del cimitero:

- installando un sistema di video sorveglianza per scongiurare il ripetersi degli atti e per individuare gli autori;
- collocando lungo i viali, appositi pulsanti per la chiamata urgente del personale e cartelli che rendano facilmente individuabile l'ufficio degli operatori addetti;
- adottando un diverso sistema per l'avviso al pubblico circa la chiusura del cimitero.

### **Crematorio per animali domestici in Sardegna**

Arriva il primo impianto per la cremazione degli animali domestici in Sardegna, che serve tutta la regione. Si trova in località S'Abbixedda, alle porte della città di Cagliari e prevede anche la restituzione delle ceneri al proprietario (in urna o sacchetto, a discrezione del padrone).

Il progetto si chiama 'Cinere' e nasce da un'iniziativa imprenditoriale tutta cagliaritano, targata EcoTeam e Taxizoo.

L'impianto, di realizzazione inglese, ha comportato un investimento di circa 250 mila euro.

Cinere consente cremazioni singole o plurime di cani e gatti.

Il costo del servizio (tutto incluso, dal prelievo a domicilio della salma fino alla consegna dell'urna) varia da 130 a 200 euro a seconda delle dimensioni dell'animale e del tipo di contenitore scelto.

### **Il peggior giorno della mia vita: quello in cui morirò**

"Il peggior Natale della mia vita", sequel de "La peggiore settimana della mia vita" di Alessandro Genovesi, farà ridere con le gag di Ale e Franz sul mondo delle pompe funebri e sui funerali. Il lungometraggio – che vede riconfermato lo stesso cast campione d'incassi, Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi in testa – narra la storia di Alberto Caccia, un ricco imprenditore (interpretato da Diego Abatantuono) che, colto da un malore mentre sta facendo spese, si appoggia ad un carro funebre. Viene quindi invitato ad entrare nell'agenzia di pompe funebri per riposarsi su una brandina. L'agenzia provvede poi ad informare la famiglia dell'accaduto, generando il malinteso comico con veglia funebre e pianti annessi. L'apparato funebre è interamente sponsorizzato da una impresa di pompe funebri romana ed i becchini sono ben interpretati da Ale e Franz.

### **La cremazione nel mondo**

Nel 2010 tre quarti dei 566.000 morti dell'Inghilterra sono stati cremati. Negli Stati Uniti il numero delle cremazioni è passato da 47 nel 1885 a più di un milione nel 2010, ovvero il 42% del totale dei decessi.

La cremazione è una pratica strettamente legata alla religione e alla cultura. Se osserviamo la

tendenza all'interno degli Stati Uniti risulta che negli stati come il Nevada e Washington le percentuali raggiungono rispettivamente il 72 e il 71 per cento. Mentre in Alabama e Mississippi, dove la Bibbia è un elemento pregnante della cultura, le percentuali scendono al 17% e 14%. In Giappone la religione di stato, shintoismo, richiede la cremazione dei defunti e dunque la quasi totalità dei morti vengono cremati.

In Italia, nel 2010, la cremazione ha raggiunto le 76.800 cremazioni, pari al 13,1% (nel 2011 la percentuale di cremazioni è salita al 14,3% e si stima che nel 2012 superi il 15,5%).

#### **Il programma dei lavori EFFE per il 2013**

L'8 novembre 2012 si è svolta a Vienna (Austria), l'annuale Assemblea della EFFE (Federazione Europea dei Servizi Funerari), preceduta, il giorno prima, dalla riunione del Comitato direttivo (*Board*). L'Assemblea ordinaria è stata dedicata in particolare alla approvazione del bilancio e anche ad altre incombenze amministrative. Tra queste sono stati presentati i lavori dei pochi comitati tecnici ancora operanti (Formazione, Cimiteri, Tanatoprassi). È stato inoltre valutato il programma dei lavori per il prossimo esercizio ed orientata l'azione della Presidenza e Segreteria generale sull'ennesimo tenta-

tivo (in ambito UE) di adeguare le norme sui trasporti internazionali di salme.

I prossimi appuntamenti internazionali in ambito EFFE saranno:

- riunione del *Board* a Dusseldorf (Germania) il 6 marzo 2013;
- altro meeting del *Board* a Bruxelles (Belgio) tra marzo e novembre 2012, in relazione all'evolversi dei contatti per l'adeguamento delle norme sul trasporto internazionale delle salme;

- riunione del Comitato tecnico per i cimiteri a Madrid (Spagna), nella seconda metà di settembre 2013, che verterà, in particolare, sull'analisi delle pratiche di sepoltura dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo;

- Assemblea EFFE per il rinnovo della cariche per il biennio successivo a Barcellona (Spagna) il 28 novembre 2013, preceduta il giorno precedente dal *Board*.

#### **In Germania un cimitero per patiti del calcio**

Lo Schalke 04, società polisportiva tedesca di Gelsenkirchen nota per la sua sezione calcistica, ha annunciato la costruzione di un cimitero a poco più di un chilometro dalla Veltins Arena (stadio), dove potranno essere seppelliti i tifosi del Koenigsblauen. L'opera dovrebbe essere completata entro dicembre.

Ender Ulupinar, a capo del progetto ed ex giocatore della squadra dilettantistica dello Schalke

ha fatto sapere di aver già ricevuto diverse richieste in proposito.

La necropoli dello Schalke 04 avrà la forma di un campo di calcio con due piccole porte e delle piante di erica a formare la scritta S04. Costruito su un'area di 4 mila metri quadrati, potrà ospitare fino a 1904 tombe, numero che richiama l'anno di fondazione del club.

#### **In Bulgaria sigarette di contrabbando usando strutture di pompe funebri**

Sequestro-record in un deposito clandestino nel quartiere Druzhba di Sofia, nel corso di un'operazione dei reparti speciali delle Dogane bulgare: il direttore delle Dogane Vanio Tanov ha precisato che sono state scoperte anche diverse bare nelle quali i criminali nascondevano le sigarette per trasportarle dalla capitale in varie località del Paese, a bordo di autovetture per pompe funebri ed autoambulanze false.

Stando ai primi risultati delle indagini, le sigarette – del valore di quasi due milioni di euro – sarebbero state prodotte a Dubai e trasportate in Bulgaria attraverso la Grecia.

Tanov ha detto di ritenere che *“nessuno avrebbe rischiato di investire una tale quantità di denaro in un traffico illegale senza avere la protezione ai livelli alti del potere in Bulgaria”*.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Nuove norme per i servizi di illuminazione votiva**
- **Anche la Provincia di Bolzano legifera sulla cremazione**
- **Verso standard UNI per le bare**
- **Ricambiano le norme sui servizi pubblici locali**



Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. L'assessore ai cimiteri del Comune di ..., sito in Lombardia, ha chiesto all'Ufficio Cimiteri di inserire nel regolamento cimiteriale comunale in via di revisione la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze con tubi in materiale ecologico.**

L'Ufficio chiede di avere notizie in merito a questa prassi, visto che dalle ricerche effettuate non ha trovato nulla.

**R.** La dispersione deve essere effettuata nei modi stabiliti dal defunto, consentiti dalla legge e dai regolamenti.

In Lombardia non è prevista la inumazione di urna cineraria dal regolamento regionale.

Mentre la dispersione delle ceneri è prevista dall'art. 2 del regolamento regionale Lombardia n. 6/2004, che viene così definita:

*"dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;"*

Pertanto non si ritiene possibile la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze all'interno di tubi o forma di qualunque materiale biodegradabile.

La norma prevede la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze e quindi sulla terra, nella terra, sull'erba.

**Q. Ultimamente, nel nostro Comune, va sempre più consolidandosi la prassi della cremazione dei resti mortali; di conseguenza aumentano, da parte dell'utenza dei servizi cimiteriali, le richieste inerenti la possibilità di posizionare la cassetta di zinco contenente i resti mortali del congiunto all'interno del loculo, in posizione attigua al feretro di altro familiare (richiesta che implica la rottura del tumulo in muratura previsto dall'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90).**

**Ad oggi lo scrivente Servizio comunale autorizza il posizionamento della cassetta dei resti mortali nello spazio compreso tra il tumulo e la lapide esterna, di spessore sufficiente – circa 30 cm. – a contenere la cassetta di zinco.**

**Si chiede pertanto se esista normativa che consenta la rottura della muratura ed il posizionamento della cassetta accanto al feretro, così come ri-**

**chiesto dall'utenza, rimanendo nell'alveo della liceità.**

**R.** I resti mortali cremati sono contenuti in urna cineraria avente i requisiti di cui alla lettera f) del comma 2 del D.M. Interno, di concerto Sanità, del 1° luglio 2002: *"e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;"*.

Per le caratteristiche dell'urna, queste sono integrate dalla precedente circolare Min. Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 che prevede al paragrafo 14.1, punto 2, lettera d): *"d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l'urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;"*.

Invece le ossa sono da raccogliere nelle cassette di zinco di cui al comma 2 dell'art. 36 del D.P.R. 285/90: *"Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere*

*raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.”.*

Il riferimento normativo è contenuto nel paragrafo 13.3 della circolare Min. Sanità 24/1993, che di seguito riporto: “... *omissis ... 13.3. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro. ... omissis ...*”

In realtà la circolare non specifica che vi debba essere una separazione tra il feretro e urna o cassetta di resti mortali, quindi si potrebbe collocarli (in relazione alla dimensione e allo spazio restante) anche all'interno del tamponamento.

Nella pratica, per le nuove tumulazioni di feretro, si cerca di spingere lo stesso il più possibile verso il fondo e poi di effettuare un tamponamento con lastra in cemento armato vibrato di spessore cm. 3 o (meglio) di materiali compositi di cm. 1 (circa). In tale maniera il vano che resta tra il tamponamento e la lastra di marmo (se si è in presenza di cassetta di ossa) può essere destinato a tale scopo.

Più raramente si effettua il doppio tamponamento (quello subito accanto al feretro e poi quello della nuova immissione di cassetta di resti ossei); e infine l'apposizione della lastra di marmo inchiavardata.

Si ritiene che in presenza di urna cineraria, dovendo garantirsi da eventuale profanazione (vedasi anche comma 2 dell'art. 343 del T.U. Leggi Sanitarie: “2. *Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.*”),

questa debba o essere interna al tamponamento e vicina al feretro (cosicché se si ha una rottura della cassetta di zinco si inzacchera pure l'urna ...) o meglio si debba usare il doppio tamponamento come sopra specificato.

Il tamponamento è altresì necessario, internamente all'apposizione della lastra di marmo inchiavardata, qualora l'urna cineraria sia collocata all'interno di un ossarietto o di una nicchia cineraria. In pratica non deve essere semplice togliere il marmo e impossessarsi dell'urna cineraria (ma logica vorrebbe anche di cassetta di ossa ...).

In caso di feretro già tumulato è quindi giocoforza – almeno per le urne cinerarie – procedere alla rottura del muro di tamponamento e alla sua ricostituzione. Se manca spazio, si può sostituire il muro con lastre di materiale composito il più possibile limitate in spessore (ma dotate di adeguata resistenza).

**Q. A questo ufficio comunale viene spesso chiesto da parte dei familiari, una volta effettuata l'estumulazione dei loro cari, di poter portare a casa le lapidi, per poter riutilizzare le eventuali sculture incise e/o a rilievo poste su esse (angeli, santi, ecc.).**

**Noi riteniamo che, in base al D.Lgs. 152/2006, tali sculture siano da considerarsi rifiuto e quindi da smaltire come rifiuti inerti. Chiediamo però se esista una normativa che ne preveda il riutilizzo al di fuori del cimitero.**

**R.** Dipende da cosa è scritto nel regolamento di polizia mortuaria comunale.

Se questo prevede che tutto ciò che entra in un cimitero resta di proprietà del Comune, non si può fare quello che voi dite: se la lapide è stata data dal Comune al

momento della concessione, non può poi essere consegnata ai familiari.

Se invece il regolamento di polizia mortuaria comunale tace in materia o addirittura lo consente esplicitamente, visto che il familiare chiede un altorilievo o comunque un oggetto che ha pagato lui, non si è più nella normativa dei rifiuti (proprio perché è rifiuto tutto ciò di cui ci si disfi o non sia richiesto o che la legge identifica come rifiuto).

Se invece il bassorilievo e/o la lapide si è rotta nel corso delle operazioni di estumulazione, è un rifiuto e a nulla vale la richiesta del familiare di averla intera, a meno che questo familiare non provveda a proprie spese alla asportazione dell'altorilievo o dell'oggetto collocato prima della estumulazione.

Si consiglia di chiarire esplicitamente la destinazione di tali oggetti o nel regolamento di polizia mortuaria comunale o, più semplicemente, con una ordinanza sindacale (o dell'assessore) che regola esumazioni ed estumulazioni.

**Q. L'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali può essere data previo recepimento della volontà del coniuge o, in mancanza di esso, dai parenti o pluralità di persone nello stesso grado? Tale dichiarazione di volontà deve riguardare la maggioranza assoluta anche per i resti mortali (così come nella cremazione di salma? La dichiarazione di volontà deve essere espressa solo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile o può anche essere fornita attraverso certificato sostitutivo di atto notorio? Qualora alcuni parenti fossero residenti in altri Comuni, detti certificati o dichiarazioni di volontà hanno valore anche se spediti**

**via fax con allegato documento o devono essere recepiti in originale?**

**R.** Per quanto riguarda la cremazione di resti mortali si ritiene che con la L.R. Marche 3/2005 si sia data attuazione alla L. 130/2001, che parla in maniera generale di autorizzazione alla cremazione (senza distinguere tra resti mortali e cadaveri, attribuendola come autorizzazione allo stato civile).

Dal punto di vista sostanziale però la questione è trattata all'art. 3, comma 1, lett. h) della L. 130/2001 laddove si prevede esplicitamente che per le salme inumate da più di 10 anni o tumulate da più di 20 anni (non c'era ancora la definizione di resto mortale), si deve acquisire l'assenso dei soggetti di cui alla lett. b), punto 3) – e quindi maggioranza assoluta dei parenti di pari grado – e se non si trovano occorre la pubblicazione all'albo

pretorio del Comune di specifico avviso per 30 giorni. Si ritiene che la competenza autorizzata sia passata in capo ora al Comune ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 254/2003, mentre la competenza alla pubblicazione all'albo pretorio debba essere dello Stato civile.

La espressione di volontà può essere propria dei familiari o dei familiari che riportano la volontà del *de cuius*.

La questione da Lei posta è stata oggetto della circolare SEFIT n. 5397 del 3/9/2004 "Circolare Ministero Interno 37/04 su manifestazione volontà cremazione di salma e applicabilità delle norme del D.P.R. 445/2000".

**Q. Nel 1985 è stato inumato in fossa il defunto X. Si è poi cercato di provvedere all'esumazione ordinaria:**

- nel 2000 (il cadavere era indecomposto);

- nel 2005 (essendo il cadavere ancora indecomposto, il servizio comunale preposto ha utilizzato il prodotto per accelerare i processi di scheletrizzazione);

- nel 2011 (parte dello sterno era indecomposta, la cassa toracica si presentava con parti secche e biancastre, mentre il rimanente erano resti ossei).




**Si chiede se è possibile inumare un'altra salma nella stessa fossa del defunto X, oppure se è necessario attendere che questo sia completamente scheletrizzato.**

**R.** No, ogni fossa deve contenere un solo feretro.

Pertanto o si crema l'inconsunto liberando completamente la fossa, o si sposta l'inconsunto in un campo inconsunti e utilizza la fossa liberata per la inumazione di un nuovo feretro.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="869 1568 1157 1834">  <p>Figura 1</p> </div> <div data-bbox="1157 1568 1444 1834">  <p>Figura 2</p> </div> </div>
---	---

Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di esumazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)  
Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Rubrica

**Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)**

a cura di Carlo Ballotta

*Michele* scrive:9 novembre 2012 alle 09:56

Salve, dovrò riesumare mio fratello e la data è già stata fissata dal Comune. Premesso che la sepoltura legale è assolta (20 anni fa la tumulazione, 10 anni inumato e risepolto per la decomposizione dei resti mortali) e supposto che rimanga finalmente unicamente ossame, posso (previo appuntamento col forno crematorio, e tutte le autorizzazioni del caso richieste alla Polizia Mortuaria/Stato Civile) occuparmi personalmente del trasporto fino all'impianto di cremazione (evitando le pompe funebri)?

Chiedo inoltre di sapere chi deve occuparsi di procurare un contenitore per l'ossame?

*Carlo* scrive:10 novembre 2012 alle 11:49

Il metodo di confezionamento idoneo per le cassette di resti ossei da destinare alla cremazione è il seguente: è d'obbligo racchiudere le ossa in cassetta di zinco, così come definita dall'art. 36, comma 2 del D.P.R. 285/1990. Giunti a destinazione la cassetta di zinco viene eliminata e le ossa riposte in un contenitore di legno, cartone o altro materiale facilmente combustibile e cremate.

Per favorire il trasbordo, si consiglia di inserire le ossa prima della partenza all'interno di un sacchetto di plastica, poi nella cassetta di zinco; questo per evitarne la diretta manipolazione nel successivo trasferimento. È anche possibile che il contenitore di ossa sia contenuto nella cassetta di zinco fin dall'origine. Ad esempio si può usare un contenitore di cartone in cui vengono inserite le ossa e poi il tutto inserito nella cassetta di zinco. Non essendovi problemi dal punto di vista igienico-sanitario, le cassette di zinco di resti ossi possono essere consegnate ai privati familiari previa autorizzazione al trasporto rilasciata dall'ufficio comunale della polizia mortuaria, quindi al trasporto alla volta del forno crematorio può provvedere lo stesso familiare del *de cuius*, senza bisogno di avvalersi di un'impresa funebre, purché questi (cioè il familiare) sia titolare del decreto di trasporto *ex artt.* 23 e 24 D.P.R. 285/1990, in cui sia specificato:

- 1) il trasportatore;
- 2) l'oggetto del trasporto (le ossa);
- 3) il veicolo impiegato;
- 4) la destinazione (= l'impianto di cremazione prescelto);
- 5) il tragitto che si andrà a percorrere.

All'atto dell'esumazione gli oneri per la fornitura della cassetta di zinco di cui all'art. 36 D.P.R. 285/1990 sono a carico di chi la richiama in funzione del trasporto fuori del perimetro del cimitero di prima sepoltura.

È, infine, il gestore del cimitero, ossia colui che materialmente attende all'operazione cimiteriale, a procurare per conto dei familiari del *de cuius* la suddetta cassetta di zinco (di solito, almeno, è così, altrimenti bisogne-

rà rivolgersi ad un'impresa funebre, fermo restando che il trasporto dell'ossame potrà esser garantito anche da un soggetto diverso rispetto all'agenzia di pompe funebri).

---



Dario scrive:

11 novembre 2012 alle 14:46

Premesso che io sono il figlio e mio padre è il deceduto, vorrei sapere se devo ritirare la copia del Mod. I-STAT presso l'ASL di Napoli, se posso fare una delega per il ritiro o se devo andarci di persona.



Carlo scrive:

11 novembre 2012 alle 15:50

Al mero ritiro della Scheda ISTAT – purché in busta chiusa e sigillata, affinché il suo contenuto, quale dato sensibile per la privacy (D.Lgs. 196/2003), debba rimanere inviolato anche ai sensi dell'art. 103, comma 1, lett. b) Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/1934, senza poi considerare la normativa sul segreto statistico (artt. 10 e 11 D.Lgs. 6/9/1989, n. 322) – può provvedere, senza dubbio, anche l'impresa funebre a ciò delegata, in quanto essa agisce nel mandato di disbrigo pratiche amministrative tipico dell'agenzia d'affari ex art. 115 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza.

---



Paola scrive:

14 novembre 2012 alle 10:37

Mio suocero ha acquisito una concessione dal Comune di Napoli per un loculo. Premesso che lui ha già un altro loculo libero dove “soggiornare” quando avverrà, il mio quesito è questo. Si vorrebbe dare la possibilità di trasferire alla attuale moglie la concessione del loculo. È però in corso un procedimento di annullamento del matrimonio e divorzio civile, entrambi i procedimenti ancora non completati. Può a questo punto mio suocero trasferire la concessione alla sua prima moglie, subordinando il diritto di sepoltura in caso di sua morte o di quella della prima moglie, indicando quindi la stessa come titolare di un diritto di sepoltura? In tal caso quale forma deve essere utilizzata? Non si farebbe per lucro naturalmente.



Carlo scrive:

15 novembre 2012 alle 12:44

La situazione soggettiva di stato civile di suo suocero (matrimonio da annullare, divorzio e relativi procedimenti in atto) non rileva minimamente ai fini di dirimere la questione in oggetto, in quanto la concessione cimiteriale (di area, edificio o porzione dello stesso) attiene ad un bene demaniale (il cimitero infatti, ex art. 824, comma 2 Cod. Civile, appartiene al demanio comunale) ed è, pertanto, sottratta ad atti negoziali *inter vivos* di contenuto privatistico, ai sensi dell'art. 823 Cod. Civile. Così, dal 20 ottobre 1941, quando, cioè entrano in vigore gli artt. 823 ed 824 Cod. Civile, è implicitamente vietata la trasmissione o, meglio ancora, la commerciabilità dello *jus sepulchri*. Nello *jus sepulchri*, allora, si succede unicamente *jure sanguinis*, cioè per diritto di consanguineità e *mortis causa*, laddove, come ha giustamente notato la Suprema Corte di Cassazione, una volta estintasi la dinastia del primo concessionario il sepolcro s'intenda trasformato da familiare (*sibi familiaeque suae*) in ereditario. Ogni cessione dello *jus sepulchri* (= diritto d'uso sul sepolcro) per *acta inter vivos* è, pertanto, nulla di diritto e non può esser fatta valere in nessuna sede. Anche una ipotetica donazione, così da evitare il fine di lucro o di speculazione ai sensi dell'art. 92 comma 4 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, non sortirebbe gli effetti sperati, poiché l'avente causa subentrerebbe solo negli obblighi manutentivi del sepolcro ex art. 63, comma 1 D.P.R. 285/90, e non nel diritto d'uso, fondamentale invece, per ricevere sepoltura in quella data tomba. Non è, dunque, possibile un cambio di intestazione nella titolarità del loculo. L'unica soluzione legale, allora, è la retrocessione del loculo al Comune, il quale provvederà a riassegnarlo secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento comunale.

---



Giorgio scrive:

24 novembre 2012 alle 16:29

Come dirigente medico legale “addetto ai lavori” pongo il seguente quesito: Premesso che gli oneri della richiesta di cremazione sono a carico del richiedente (fatti salvi i casi gratuiti previsti dalla legge), come quantificare le procedure connesse alla pratica ed a chi addebitare il costo complessivo del tempo e delle operazioni del personale sanitario ASL impiegato per il prelievo di annessi cutanei e liquidi biologici, nonché per la conservazione degli stessi (dieci anni stoccaggio in cella frigorifera, registrazione, oneri amministrativi, gestionali, etc.) attualmente, in pratica, del tutto in capo alla ASL di riferimento?



Carlo scrive:

24 novembre 2012 alle 19:10

Da un’attenta panoramica non ci risulta che (per fortuna) l’obbligo del prelievo di liquidi biologici ed annessi cutanei di cui alla L. 130/2001 sia già vigente, né sia stato, tanto meno, attuato a livello di leggi regionali; ciò non toglie che sia, dal momento in cui potrebbe divenire operativo, una difficoltà notevole. Le stesse AUSL hanno opposto fortissime resistenze. Secondo la più autorevole dottrina, investiti di questo compito dovrebbero esser gli istituti di medicina legale (ossia gli unici dotati degli impianti e strumentazioni necessarie). Da più parti ci si sta adoperando per evitare che entri in vigore e, a quanto pare, il Ministero della Salute sia intenzionato ad abrogare la norma o, quanto meno, a depotenziarla.

Quanto all’onerosità di queste operazioni molto macchinose, poi, si ritiene non debba aver riflessi sull’utenza, suo malgrado, dei servizi necroscopici, in quanto l’obbligo del prelievo sorge in capo al medico necroscopo e l’attività di medicina necroscopica è compresa nei L.E.A. di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 29 novembre 2001 e, quindi, quale servizio di medicina pubblica, è da ritenersi gratuita per il cittadino.



Bruno scrive:

24 novembre 2012 alle 19:50

In virtù della risposta sopra riportata che per comodità ripeto: “... *così da preservare le ceneri da atti di vilipendio, profanazione o semplice sversamento accidentale.*” vi chiedo se riporre le ceneri in un sacchetto di tessuto (che soddisfa le caratteristiche di cui sopra) è sufficiente o deve necessariamente essere un contenitore infrangibile.



Carlo scrive:

25 novembre 2012 alle 12:59

Un sacchetto meglio se di plastica, affinché le ceneri, quale polvere finissima, non trafile fra le trame di un eventuale tessuto, purché debitamente sigillato e recante gli estremi anagrafici del *de cuius* può esser un sistema di raccolta ceneri idoneo ed atto a soddisfare i requisiti tecnici imposti dalla legge (paragrafo 14 della circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24 e D.M. 1° luglio 2002) per la consegna del prodotto da completa incinerazione del feretro (così almeno recita l’art. 343 R.D. 1265/1934). Il contenitore interno è, quindi, un involucrio, anche se non necessariamente rigido, che il gestore del crematorio è tenuto a fornire come naturale conclusione del processo di cremazione. Detto contenitore può essere omesso e sostituito, oppure integrato all’esterno, dall’urna cineraria di pregio estetico avente, tuttavia le caratteristiche di legge: deve infatti esser resistente ed infrangibile.

Rubrica

## Concessioni cimiteriali: può esservi un “diritto d’insistenza”?

di Sereno Scolaro

### Introduzione

Dal fatto che nell’ordinamento giuridico possano enuclearsi dei c.d. “principi generali”, fa sì che, abbastanza numerose volte sia possibile fare ricorso a “strumentazioni” la cui fonte riguardi materie apparentemente non pertinenti o, almeno, non immediatamente pertinenti.

Questa premessa considera la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI<sup>1</sup>, n. 3160/2011 del 26 maggio 2011, relativa a questioni sorte in materia di concessioni di demanio marittimo e, specificatamente, sia di spazi acquei che di aree a terra, dove, tra gli altri aspetti, vi era stato l’acquisto di immobili realizzati sull’area, a terra, in concessione, rispetto a cui i soggetti acquirenti aspiravano, venuta a scadere la concessione dell’area demaniale, autonomi e diretti titolari di una concessione sull’area demaniale medesima, argomentandosi, quale titolo preferenziale, sull’abrogato, recentemente, c.d. “diritto d’insistenza”, di cui all’art. 37, comma 2, ultimo periodo (<sup>1</sup>) Codice della navigazione (<sup>2</sup>). Nella sentenza, si legge: “*In secondo luogo, siffatto diritto di preferenza deve escludersi anche limitatamente alle unità immobiliari oggetto di proprietà superficaria costituita in loro favore dalla concessionaria principale (a ciò autorizzata dalla concedente amministrazione ai sensi degli artt. 45-bis e 46 cod. nav.; v. art. 8 della concessione principale). Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui non v’è motivo di discostarsi (v., per tutte, Cons. St., sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5765; Cons. St., sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168), il c.d. diritto di insistenza conferito dall’art. 37 cod. nav. in favore del titolare della concessione demaniale*

*marittima in scadenza, in occasione del suo rinnovo, non può considerarsi tale da determinare sempre e comunque la prevalenza dell’insistente rispetto agli altri eventuali concorrenti, che abbiano prodotto regolare istanza di concessione in relazione agli stessi spazi demaniali, non potendo tale previsione normativa, secondo un’interpretazione conforme ai principi di concorrenzialità di derivazione comunitaria, essere intesa come un meccanismo capace di elidere ogni confronto concorrenziale tra più istanze in competizione (orientamento, sostanzialmente recepito sul piano legislativo dall’art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in l. 26 febbraio 2010, n. 25, che, modificando l’art. 37 cod. nav., ha eliminato ogni diritto di preferenza, in sede di rinnovo, in favore del precedente concessionario). Ne consegue che in capo alle ricorrenti in primo grado poteva, tutt’al più, configurarsi un’aspettativa di mero fatto – né differenziata da quella di qualsiasi altro operatore economico del settore, né qualificata da una norma di diritto sostanziale – a partecipare alla procedura di evidenza pubblica in sede di rinnovo della concessione all’originaria scadenza, a prescindere dal rilievo che, a fronte dell’attuale unitarietà del compendio oggetto della concessione principale, in capo alle originarie ricorrenti, in sede rinnovo della concessione, non è enucleabile alcun diritto al frazionamento (dell’oggetto della gara in rinnovo alla scadenza) con riguardo alle unità immobiliari oggetto di proprietà superficaria, essendo ogni relativa decisione rimesso alle future determinazioni discrezionali dell’amministrazione concedente (in occasione della scadenza del 23 maggio 2051)”. In altre parole, trascurandosi la sopravvenuta abrogazione, per altro nota dal giudice amministrativo, si considera come il c.d. “diritto d’insistenza” non sia in sé un titolo, preferenziale, ma operino i principi di concorrenza, enucleabili dal diritto dell’Unione europea, in cui non vi è differenziazione rispetto a*

<sup>1</sup>) Che prevedeva: «È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze». Tale formulazione era stata abrogata dall’art. 1, comma 18, ultimo periodo del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, in L. 26 febbraio 2010, n. 25.

<sup>2</sup>) Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e succ. modif.

qualsiasi altro operatore economico del settore, dovendosi una nuova concessione aversi attraverso la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica. Per inciso, neppure è ritenuto accoglibile l'assunto di un possibile frazionamento (leggi: diritto al frazionamento) dell'oggetto della concessione, oggetto di gara in rinnovo alla scadenza della concessione in atti sussistente, con riguardo ad entità immobiliari per cui sussista una proprietà superficiale, in quanto si tratta di aspetti che l'amministrazione concedente, in quanto titolare del demanio (marittimo, nella fattispecie considerata dalla sentenza) potrà determinare, del tutto discrezionalmente.

### Una "traslazione" in ambito cimiteriale

Se si consideri l'art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il comune, sempre ch   che ci   sia previsto nel piano regolatore cimiteriale <sup>(3)</sup>, ha la facolt  , ove lo ritenga, di concedere aree cimiteriali, tra quelle comprese nell'art. 59 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, a privati ed enti al fine della costruzione di sepolcri a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettivit   <sup>(4)</sup>.

In tali ipotesi, si determina un rapporto di concessione che ha, quale proprio oggetto, l'area, la superficie, mentre la costruzione del manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione    a carico del soggetto concessionario, che ne rimane proprietario, quanto meno fino alla scadenza della concessione, propriet   da cui derivano, tra gli altri, anche gli obblighi di cui all'art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In realt  , si tratta di una propriet   che non    del tutto piena, essendo in qualche modo "condizionata" nei fini, dato che il manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione che venga costruito, dal concessionario, sull'area ha una finalit   del tutto specifica, quella dell'accoglimento delle persone che, in conseguenza dell'atto di concessione, si trovino nelle condizioni rientrare nella "riserva" di cui all'art. 91, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (oppure, del tutto eccezionalmente, di poter trovarsi in una delle condizioni di ampliamento della possibilit   d'uso, che pu   essere consentita (e semprech   il concessionario lo richieda, espressamente) nei casi del successivo comma 2), tanto che non    ammissibile che vi sia accoglimento di feretro di defunto non rientrante nell'anzidetta "riserva" o – eccezio-

nalmente – nell'ipotesi del comma 2, condizioni che il comune, o il soggetto gestore del cimitero, non pu   derogare dall'accertare in via preventiva (Consiglio di Stato, Sez. V<sup>^</sup>, sent. n. 4081/2010 del 25 giugno 2010) e che, comunque se ci   avvenga, costituisce fattore di decadenza dalla concessione, come conseguenza di un tale suo indebito utilizzo. Altrettanto "condizionata" lo    per il fatto che, trattandosi di concessione su beni demaniali (l'area cimiteriale oggetto della concessione), ogni diritto di terzi su di essa (art. 823, comma 1 C. C. ) non pu   che sorgere, e persistere, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, cio   delle norme del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per le aree cimiteriali (o, in relazione alla pronuncia del Consiglio di Stato da cui si prende spunto, dal Codice della navigazione per il demanio marittimo, oppure, per altri beni demaniali, dalla specifiche norme che li regolano e, specificamente, regolano la concessione <sup>(5)</sup>).

Nel caso delle concessioni di aree cimiteriali, essendo "oggetto" della concessione l'area, viene a costituirsi, in buona sostanza, un diritto di superficie, per la durata prevista e dal Regolamento comunale di polizia mortuaria <sup>(6)</sup> e dall'atto di concessione, non astratto, bens   del tutto finalizzato, dove il fine immediato    la costruzione del sepolcro a sistema di tumulazione, mentre il fine ultimo,    l'uso di tale sepolcro per la tumulazione dei defunti aventi titolo, in quanto rientranti nella "riserva" di cui all'art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Vigente il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 <sup>(7)</sup>, l'art. 71 prevedeva (commi da 2 a 4) l'ammissibilit   della concessione o della trasmissione del diritto d'uso sui sepolcri privati, "... tanto per atto tra i vivi quanto per atto di ultima volont  , a terzi, salvo che la cedibilit   o la trasmissibilit  , in tutto o in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti." Di seguito, si prevedeva come: "La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal comune all'originario titolare della concessione.", ed, infine, che: "In ogni caso, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, il comune pu   non riconoscere come nuovo concessionario l'avente causa del titolare della concessione,

<sup>(3)</sup> Art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(4)</sup> Si trascura qui, intenzionalmente, l'ipotesi considerata dall'art. 90, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, se non altro per il fatto che, in essa, il solo manufatto che possa essere presente    l'adeguato ossario, oppure, in conformit   alle speciali norme dei regolamenti comunali, i monumenti e/o lapidi che siano, eventualmente, ammessi.

<sup>(5)</sup> Ad esempio, le concessioni di derivazione delle acque, giusto per richiamare altre situazioni di demanialit  .

<sup>(6)</sup> Anche se non va sottovalutata od esclusa la possibilit   che questa fonte regolamentare attribuisca al sistema tariffario la determinazione della durata della concessione, considerandosi come la stessa possa ben essere qualificata quale una componente della tariffa.

<sup>(7)</sup> Entrato in vigore il 1<sup>o</sup> luglio 1943.



*A tal fine gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di cessione o trasmissione al comune, il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto alla cessione o alla trasmissione.*"

Si trattava di norme che, in loro stesse, contrastavano con la natura demaniale dei cimiteri, positivamente (cioè, con norma scritta) sorta a decorrere dal 28 ottobre 1941<sup>(8)</sup>, che potevano giustificarsi solo se ed in quanto si argomentasse che: *a)* il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 avesse natura di norma di rango primario, *b)* che, associato questo, costituisse "norma speciale" ed, in quanto tale, prevalesse sul C. C. Con alcune conseguenze, prima di tutto quella per cui, se avesse avuto natura di norma di rango primario, una sua modifica, una volta entrata in vigore la Costituzione, essa non potesse che aversi se non per legge, oppure, in alternativa, nei modi e forme dell'art. 77, comma 1 Cost.<sup>(9)</sup>. Trascorrendo, per il momento (ma si veda *infra*), la disposizione del comma 2, può essere del tutto interessante porre l'accento sul comma 3, dato che una "cessione", o "trasmissione", del diritto d'uso non faceva venire meno gli obblighi in capo al concessionario "originario", determinandosi con ciò una situazione di solidarietà<sup>(10)</sup>. Ammesso che vi fosse una "vendita", il "venditore" non cessava di essere soggetto obbligato: si può ben cogliere qui come o quanto si sia lontani dal concetto stesso di "proprietà"<sup>(11)</sup>, nel senso civilistico del termine. Infine, il comma 4, richiedeva un intervento, attivo, del comune (titolare, gestore della demanialità) nel senso di attribuirgli l'obbligazione di valutare<sup>(12)</sup> se sussistessero le condizioni per "riconoscere" o "non riconoscere" il nuovo concessionario, il ché poneva, vigente quelle

disposizioni, anche altre questioni, prima di tutte quella se il mancato "riconoscimento" da parte del comune del nuovo concessionario (che importava, comunque sia, il fatto che questi non acquisisse diritti di sorta sulla concessione, né sul manufatto insistente) avesse o meno l'effetto di rendere inefficace l'atto di "cessione" o "trasmissione", potendosi avere una situazione di non agevole soluzione, come quella per cui un atto di compravendita<sup>(13)</sup> in sé perfetto ed efficace – tra le parti contraenti – non produceva effetti rispetto al cimitero ed al suo demanio, tanto più che non si poteva, salva espressa indicazione nell'atto stipulato a tal fine<sup>(14)</sup>, ipotizzare una causa, prima sospensiva, poi estintiva, del contratto concluso. Con la conseguenza, ad esempio, che l'acquirente non poteva legittimamente reclamare la risoluzione del contratto, salvo, e forse, non avvalersi degli istituti di cui agli artt. 1463 e ss. C. C.

Tuttavia, ben più interessante è il comma 2, in precedenza non affrontato, dove oggetto della "cessione", o del "trasferimento", non è il sepolcro, quanto meno inteso come manufatto sepolcrale eretto sull'area avuta in concessione, quanto il "diritto d'uso" del comma precedente, cioè del comma 1, che prevedeva come: *"Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario."* Si nota senza grandi difficoltà come tale formulazione presenti una – sostanziale – identità con l'attuale art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (manca, invero, il secondo periodo, concernente il limite, ovvio, della capienza del sepolcro): A questo punto, un conto è parlare della proprietà del manufatto sepolcrale eretto sull'area avuta in concessione, ben altro considerare il diritto d'uso "riservato" a persone determinate, dove l'appartenenza alla famiglia del concessionario non ha, né può avere, natura patrimoniale, bensì del tutto personale, al punto da non essere intaccata neppure da un'(eventuale) condizione di indegnità a succedere<sup>(15)</sup>. Era, allora, ammissibile "cedere", o "trasferire", un diritto che, per la sua natura perso-

<sup>(8)</sup> Data di entrata in vigore del Libro III C.C.

<sup>(9)</sup> Il ché non risulta proprio, dal "Preambolo" del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 ..., mentre, sarebbe stato abbastanza fuori di discussione che il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 abbia avuto natura di norma di rango primario, sulla base dello Statuto. In altre parole, si è avuto un "salto" di rango normativo (passando dal primario al secondario) di cui, oggi, è difficile *a posteriori* ricostruire le argomentazioni ed i "meccanismi".

<sup>(10)</sup> Dal che discende che se vi siano state, nel periodo 1943 – 1975, "cessioni", o "trasferimenti" del diritto d'uso ed emergano situazioni di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, tipicamente quelli (es.) di cui all'art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (o disposizioni corrispondenti precedenti), non si debba fare riferimento unicamente al concessionario attuale, od agli aventi causa di questi, ma altresì al concessionario originario, cosa che non sempre potrebbe essere molto agevole, ma ciò non di meno non può essere evitata.

<sup>(11)</sup> Art. 832 C.C.

<sup>(12)</sup> Aspetto di cui persiste traccia, quanto meno nel linguaggio a volte utilizzato, dove più o meno propriamente (o, meglio, senz'altro impropriamente), non manca di parlarsi di "vulture" e simili, termini che dal 10 febbraio 1976 sono pacificamente inammissibili ed erronei.

<sup>(13)</sup> Si fa ricorso solamente a questo istituto, per ragioni sia di brevità espositiva, ma soprattutto per il fatto che esso costituiva, in tale ipotesi, quello che presentava maggiori "criticità", effettuali.

<sup>(14)</sup> Qualche notaio, ben pochi per la verità, avendo presente queste disposizioni, avevano l'avvertenza di includere nell'atto una clausola di questo tipo.

<sup>(15)</sup> Art. 463 e ss. C.C.

Infatti, nella successione rilevano aspetti del tutto patrimoniali, e non personali, salvo che come presupposto nel caso della successione legittima oppure della posizione dei legittimari, in caso di successione testamentaria.

nale, coinvolgeva altre persone in quanto appartenenti alla famiglia? Oppure, una tale “cessione”, o “trasferimento”, faceva venire meno la “riserva” precedentemente operante per le persone appartenenti alla famiglia del concessionario, originario? Una soluzione poteva, allora, individuarsi, e forse, considerando come il “diritto di uso” del sepolcro non sia propriamente un diritto, in senso tecnico, ma una posizione soggettiva che diviene diritto quando ... cessano i diritti (dato che, con la morte viene meno anche la capacità giuridica <sup>(16)</sup>), oltre che, intuitivamente, la capacità di agire <sup>(17)</sup>. Non solo, ma, considerando anche l’aspetto della capienza del sepolcro, il suo esercizio non può esercitarsi se questa difetti, per cui, alla fin fine, forse tale “diritto d’uso” si avvicina fortemente al concetto di una mera aspettativa, per quanto legittima, essendo il relativo esercizio (a questo punto, oltretutto “passivo”) subordinato alla co-presenza di una pluralità di condizioni.

#### Possibili situazioni attuali

Data la difficoltà, almeno in certi contesti, di cogliere come i sepolcri non siano un bene patrimoniale, e men che meno disponibile secondo i principi del diritto civile <sup>(18)</sup>, questioni che, in prospettiva, possono anche ampliarsi data la frequenza crescente del fenomeno, specie in presenza di opere realizzate in *project-financing*, dove il promotore non “vende”, in senso tecnico, il sepolcro, ma che può porre in essere atti di “vendita” del manufatto, in termini decisamente molto simili a quelli con cui una delle parti nel giudizio deciso dal Consiglio di Stato, Sez. VI<sup>^</sup>, n. 3160/2011 del 26 maggio 2011, citata inizialmente, aveva acquistato beni immobili, eretti dal concessionario dell’area demaniale e su di essa realizzati, il ché solleva una problematica, spesso non adeguatamente considerata negli atti di regolazione dei *project-financing*, attorno a quali siano, o possano essere, i rapporti, nel momento in cui venga a cessare, magari per naturale scadenza dei termini, il rapporto tra comune (titolare, gestore della demanialità del cimitero) ed il promotore, dovendosi sollevare la questione se il comune possa o debba riconoscere una sorta di “diritto d’insistenza”, *mutatis mutandis*, nei riguardi dei soggetti che hanno “acquisito” dal promotore del *project-finan-*

*cing* un titolo d’uso, riconoscimento che presupporrebbe, quanto meno, che il promotore abbia riversato, o riversi alla scadenza, le somme *pro rata* riscosse (ed attuarializzate? Evidentemente, sì) in relazione al periodo eccedente la durata del *project-financing* e che, in ogni caso, l’ipotesi di un tale riconoscimento sia espressamente prevista negli atti di regolazione del *project-financing* (e, comprensibilmente, indicata anche, richiamando questi, negli atti posti in essere dal promotore nei suoi rapporti con i privati).

In difetto di un’esplicita indicazione, si dovrebbe concludere che, alla scadenza del *project-financing*, vengano meno anche i rapporti da questi instaurati con i privati, i quali avrebbero una mera aspettativa, meramente di fatto, di proseguire nell’uso del sepolcro, che dovrebbe essere oggetto di rassegnazione, secondo i criteri eventualmente stabiliti dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, previa corresponsione al comune delle tariffe previste per quella determinata tipologia di sepolcro <sup>(19)</sup>, al pari delle costruzioni realizzate dal comune, poiché, a tale scadenza, il comune diviene proprietario, ad ogni effetto, dei manufatti realizzati dal promotore del *project-financing*.

Si tratta di aspetti che, fin troppo spesso, non sono punto presi in considerazione quando vi sia una proposta di *project-financing*; ma che ogni soggetto, quale ne sia il ruolo, chiamato ad esaminare una proposta di questa natura, non dovrebbe trascurare di prendere in considerazione, per trarne le conseguenze del caso. Incidentalmente, si è avuto modo di vedere una proposta in cui, sotto la voce di “Inadempienze”, da parte del promotore, non si prevedeva una penale (cosa che è normale in ogni rapporto contrattuale che preveda prestazioni tra le parti), ma solo il fatto che il comune fosse “autorizzato” (invertendosi i rapporti tra chi autorizza e chi sia destinatario di un’autorizzazione) a provvedere direttamente, in luogo del promotore inadempiente, alle opere previste dal progetto, predisposto dal promotore.

<sup>(16)</sup> Art. 1 C.C.

<sup>(17)</sup> Art. 2 C.C.

<sup>(18)</sup> Il ché trova una certa rappresentazione nel linguaggio comune in cui si parla di “acquisto (dal comune) di sepolcri” i simili espressioni, a volte estese all’acquisizione di un titolo di utilizzo di spazi cimiteriali, realizzati dal comune o dal gestore del cimitero, in cui si fa frequente ricorso a termini propri del diritto civile, per non dire commerciale.

<sup>(19)</sup> In difetto, si concretizzerebbe la fattispecie di cui all’art. 93 del testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Cultura

## Le costruzioni cimiteriali e la normativa antisismica “tra costruzioni nuove e gestione dell’esistente”

di Marzio Malagutti (\*) (\*\*)

*Intervento presentato al forum “Sefit 10”, organizzato da Federutility SEFIT il 20 settembre 2012 a Roma.*

Gli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia hanno dimostrato ancora una volta la fragilità del territorio italiano anche in quei contesti che si distinguono per la ricchezza dello sviluppo economico e delle infrastrutture.

L’impatto della scossa sismica ha provocato infatti danni ingenti sia sulle costruzioni risalenti ai secoli scorsi (chiese, campanili, palazzi storici ...) che sulle moderne. In particolare hanno sofferto crolli e vittime gli edifici industriali in prefabbricato di recente edificazione.

Anche l’edilizia cimiteriale è stata duramente colpita nelle strutture edilizie di superficie ed insidiata da un fenomeno connesso alla pressione sismica sulla falda e denominato liquefazione.




Figura 1 – Cimitero di Concordia

La seconda constatazione è che, come affermato dall’aggiornamento della classificazione sismica a partire dal 2003, non vi è area del nostro Paese che non sia soggetta al rischio sismico.

Prima di addentrarsi nell’esame dell’impatto della normativa sismica sulla edilizia nuova ed esistente è necessario condividere alcuni concetti che aiutano a definire cosa si intende per rischio sismico così come viene definito nel sito nazionale della Protezione Civile.

### Le definizioni

Il rischio sismico viene determinato dal prodotto di vari fattori quali la pericolosità, la vulnerabilità e la esposizione, e rappresenta la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo in base al tipo di sismicità di una determinata area, di resistenza del costruito e del livello di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti all’evento sismico).

Dei suddetti fattori la pericolosità sismica rappresenta una misurazione convenzionale (metodo Cornell) della probabilità che in un territorio si verifichi un evento sismico di una certa magnitudo nell’intervallo considerato. Sarà tanto più elevata quanto maggiore è la suddetta probabilità.

La sismicità è una caratteristica fisica attribuibile a uno specifico territorio in base alla frequenza e for-

za con cui si manifestano i terremoti ed è rappresentata nelle mappe della classificazione sismica.

La vulnerabilità rappresenta il deficit di resistenza degli immobili alle oscillazioni sismiche dovuto a tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità dei materiali e modalità di costruzione, scarsa manutenzione, ecc..

La esposizione indica la maggiore o minore presenza di beni a rischio e quindi la potenziale possibilità di subire danni di vite umane, beni economici, beni culturali.

### La normativa

Le norme sismiche che individuano le caratteristiche tecniche delle costruzioni, ma anche le zone sismiche del Paese hanno da poco superato i 38 anni e sono quindi molto più recenti della maggior parte del patrimonio edilizio esistente evidentemente realizzato senza tener conto di tali cautele.

La prima norma, Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), è stata nel tempo più volte aggiornata ed integrata:

- D.M. 3 marzo 1975, approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
- Circ. LL.PP. n. 895 del 2 novembre 1981, interpretazione della normativa transitoria in materia di edilizia antisismica;
- D.M. 16 gennaio 1996, norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
- Circ. Min. LL. PP. n. 65 del 10 aprile 1997, istruzione per l'applicazione delle norme tecniche;
- D.M. 30 marzo 2005, norme tecniche per le costruzioni;
- O.P.C.M. n. 3274 del 8 maggio 2005, criteri per la individuazione delle zone sismiche e delle normati-

ve tecniche;

- O.P.C.M. n. 3431 del 10 maggio 2005, modifica ed integra la precedente;
- D.M. 14 settembre 2005, nuove norme tecniche per le costruzioni;
- D.P.C.M. 12 ottobre 2007, direttiva per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni;
- D.M. 14 gennaio 2008, approvazione delle nuove norme tecniche e termini di applicazione;
- D.P.C.M. 9 febbraio 2011, valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008;
- Circ. cons. Sup. LL.PP. n. 617 del 2 febbraio 2012, istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008.

Datando quindi una determinata costruzione è possibile risalire alla normativa applicata.

È interessante in proposito osservare le mappe sismiche del 1984 (in vigore fino al 2005) e quella del 2003 ancor oggi in vigore.

Gli aggiornamenti della mappa della classificazione sismica corrispondono ai terremoti del 1980 in Irpinia e del 2009 in Abruzzo.

La classificazione del 1984, che riportava vaste aree dell'Italia non classificate ai fini sismici, resta in vigore fino al 2005. È da notare che il sisma 2012 impatta proprio su tali aree investendo quindi una realtà edilizia che solo per le costruzioni degli ultimissimi anni adottava, pur se lievi, coefficienti di sicurezza sismica.

La mappa del 2003, recepita dalle Regioni nel 2005, ha classificato tutto il territorio nazionale pur se con diversi livelli di pericolosità.




Figura 2 – La mappa del 1984



Figura 3 – La mappa del 2003

### La normativa sismica applicata alle nuove costruzioni e a quelle già esistenti

La normativa cimiteriale, di cui al D.P.R. 285/90, all'art.76, comma 4, richiama specificamente per le nuove costruzioni l'applicazione della normativa sismica vigente ovvero, ad oggi, il D.M. 14.01.2008 (norme tecniche). Alcuni Regioni (Es: Emilia Romagna, Umbria) hanno emesso direttive per alcuni a-

spetti di dettaglio nella realizzazione dei sepolcri che comunque devono soddisfare la norma generale che, a sua volta, prevede il possesso dei requisiti di:

- sicurezza nei confronti di stati limiti ultimi strutturali;
- sicurezza nei confronti di stati limiti di esercizio;
- robustezza nei confronti di azioni eccezionali.

Per le costruzioni esistenti il riferimento normativo è l'art 8 dello stesso D.M. 14.01.2008 che detta le misure da adottare quando si intervenga con opere edilizie su costruzioni non conformi alla normativa vigente.

Le costruzioni esistenti debbono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche solo una delle seguenti situazioni:

- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa anche solo per alcune parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve ...), degrado dei materiali strutturali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni ...), usi anomali, cedimento del terreno di fondazione;
- riscontro di gravi errori di progetto o di costruzione;
- cambio di destinazione di uso;
- interventi che comunque interagiscono con il comportamento strutturale.

La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se l'uso della costruzione possa proseguire senza limitazioni, se debba essere modificato con limitazioni e cautele ovvero se sia necessario intervenire con opere di consolidamento.

Vengono individuate tre diverse tipologie di opere:

- 1) Interventi di adeguamento atti a conseguire livelli di sicurezza strutturale adeguati alla norma. Le tipologie per le quali è fatto obbligo di adeguare la struttura alla norma tecnica riguardano la sopraelevazione, l'ampliamento e la variazione d'uso che comporti un aumento dei carichi maggiore del 10% ovvero interventi di modifica strutturale.
- 2) Interventi di miglioramento strutturale. Per questi non è previsto il raggiungimento dei livelli previsti dalla normativa tecnica vigente. L'intervento di miglioramento comporta comunque la relativa valutazione della sicurezza.
- 3) Interventi di riparazione o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza. La relazione del relativo progetto dovrà comunque documentare eventuali carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all'uso della costruzione.

L'art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) prevede per gli immobili con vincolo storico ed architettonico, situati in aree a rischio sismico, che il restauro comprenda l'intervento di miglioramento strutturale.

Le "Linee guida" del 9 febbraio 2011, riferite ai soli edifici in muratura soggetti a vincolo, declinano un percorso di conoscenza, valutazione del livello di sicurezza in caso di sisma per la progettazione degli eventuali interventi opportunamente adattata alle esigenze e peculiarità del patrimonio culturale.

La finalità è quella di formulare, nel modo più oggettivo possibile, il giudizio finale sulla sicurezza e sulla conservazione garantite dall'intervento di miglioramento sismico.

La conoscenza del manufatto (Cap. 4 del suddetto D.Lgs.) dovrà essere acquisita secondo le indicazioni del punto C8A della circolare n. 617/2009 in conformità a quanto previsto dal programma per il monitoraggio dello stato di conservazione dei beni architettonici tutelati.

Al Cap. 6 sono inoltre descritti i criteri da seguire per il miglioramento sismico, ovvero per la riduzione delle vulnerabilità accertate a seguito della conoscenza, della modellazione e dell'osservazione degli eventuali danni.

Per ciascuna problematica sono infine indicate le possibili tecniche di intervento, che vengono esaminate criticamente in relazione alla loro efficacia, al loro impatto sulla conservazione ed ai costi.

### **Le conseguenze del terremoto del maggio 2012**

Il sisma di quest'anno ha evidenziato diverse ed importanti criticità molte delle quali già ben conosciute:

- cedimento di fabbricati sia storici che industriali (anche di recente edificazione);
- perdite di numerose vite umane fra i lavoratori avvenute in gran parte durante la seconda scossa; ciò per la carenza di procedure di verifica del rischio e di formazione a comportamenti elementari di cautela in caso di terremoto;
- interruzione dei sistemi di comunicazione (telefonia fissa e mobile) con conseguenti difficoltà di coordinamento dei primi interventi d'urgenza da parte delle autorità locali e dei gestori di servizi pubblici;
- presenza in alcuni siti di fenomeni di liquefazione del sottosuolo potenzialmente molto distruttivi.

Il Governo si è trovato quindi nella necessità di intervenire in via legislativa con il D.L. n.74 del 6 giugno 2012, convertito successivamente con la Legge n. 122 del 1° agosto 2012.

Con tale normativa sono stati adottati provvedimenti e procedure per regolamentare ed efficientare la ripresa delle attività nei comuni colpiti.

In particolare all'art. 3 vengono pure individuate precise responsabilità a carico dei datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 (testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro):

- comma 7, obbligo per i fabbricati produttivi danneggiati di procedere alla verifica della sicurezza ed acquisire il certificato di Agibilità Sismica;

- comma 8, vengono ulteriormente specificati i casi in cui è fatto obbligo del certificato ovvero per scollamento tra strutture verticali ed orizzontali, tamponamenti prefabbricati con ancoraggio inadeguato, scaffalature in altezza non controventate;

- comma 9, determina in sei mesi dal 08.06.2012 il termine per eseguire la Verifica della Sicurezza tramite tecnico abilitato;

- comma 10, sono esonerati dalla verifica gli edifici industriali che hanno subito una accelerazione spettrale > 70% senza danno. Se il livello di sicurezza < 60% di quanto previsto dalla norma devono essere attuati interventi di miglioramento sismico entro 4

anni se < 30%, entro 8 anni se < 50% e tra 4 e 8 anni per interposizione lineare se il danno è compreso tra il 30% e il 50%.

La considerazione più immediata che scaturisce da tale normativa è che per il datore di lavoro l'interesse alla tutela delle proprie responsabilità porta comunque alla opportunità di adottare per tutti i luoghi di lavoro la verifica del rischio sismico, l'adeguamento dei piani di evacuazione e l'informazione dei comportamenti da adottare in caso di sisma; a maggior ragione ove vi sia interazione con il pubblico come accade nei cimiteri.

(\*) *Dirigente TEA s.p.a. Mantova*

(\*\*) *Per la stesura dell'articolo sono stati accolti suggerimenti da parte dell'Ing. Marcello Bianchini, funzionario tecnico del Comune di Parma, esperto in ingegneria sismica.*

**www.EuroAct.net**  
 IL PRIMO PORTALE DEL SETTORE FUNERARIO

>> **Acquisto CD-ROM corsi**

Per ordinare il Cd-Rom compilare ed inviare il modulo d'ordine scaricabile qui: [Modulo d'ordine](#)

Titolo	Luogo, Data	Docente	Descrizione	Destinatari	CD -Rom
<b>Rifiuti cimiteriali e da crematori (Norme post riforma Parte IV T.U. Amb., Estensione responsabilità degli enti ad 'alcuni' reati ambientali, Sistri dopo la legge finanziaria)</b>	Ferrara, 17/11/2011	Mascio	Il Corso si propone di fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la ...	Responsabili dei cimiteri e dei crematori, Operatori dei crematori e del settore ambientale sia in termini di gestione che di controllo, Rappresentanti di So, Crematori	<a href="#">Dettagli</a>
<b>Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte II</b>	Ferrara, 16/11/2011	Gaeta	Corso basilare per poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle ...	Operatori cimiteriali, Imputati, Custodi, Funzionari e funzionari comunali di gestione	
<b>Aspetti cerimoniali ed operatività nel cimitero e nel crematorio</b>	Ferrara, 20/09/2011	Gombia	Il corso fornisce gli strumenti e le conoscenze per coniugare la gestione operativa e le esigenze cerimoniali nei cimiteri e nei crematori	Gestori, Responsabili, Mortuari	

**Acquista il CD-rom dei corsi di formazione svolti in aula da Euro.Act srl**

Ogni CD-ROM contiene la dispensa preparata dal docente, la normativa statale per esteso, l'elenco della normativa regionale vigente, ed eventuali materiali aggiuntivi, quali le presentazioni utilizzate in aula, i testi di circolari, articoli o altri documenti specifici

- CD-Rom corso di formazione (per abbonati al sito)..... € 100,00 IVA compresa
- CD-Rom corso di formazione (per NON abbonati al sito)..... € 200,00 IVA compresa

**Visualizza i corsi disponibili su <http://www.euroact.net/cd>**

per info: [euro.act srl](mailto:info@euroact.net) ♦ tel. 0532-19.16.111 ♦ Fax 0532-19.11.222 ♦ e-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

Attualità

## L'Arte Funeraria per animali

di Bruno Azzolini (\*)

L'animale domestico (tecnicamente "Animale da Compagnia o Animale d'Affezione") è ormai comunemente riconosciuto e considerato come appartenente alla famiglia.

Effettivamente l'animale partecipa alla quotidianità della vita familiare. S'instaura con esso, un rapporto d'affetto reciproco, diventa un complice, un confidente e un amico.

È in quest'ottica e per questo motivo, che, da più parti, sono arrivati anche in Italia, chiari segnali dell'esigenza di onorarne degnamente la memoria dopo il decesso.

È bene ricordare che la normativa Europea, esistente fin dal 2002 (e aggiornata nel 2009 e 2011), obbliga a provvedere alla sistemazione definitiva del corpo di un animale deceduto vietandone l'abbandono, lo scarico o l'eliminazione incontrollata (in Italia, questa violazione prevede una sanzione amministrativa che può arrivare fino a € 28.000,00).

Ma non è per questo che, sempre più spesso, i proprietari di animali domestici, s'interessano di sepoltura, cremazione, restituzione e conservazione delle ceneri.

Alimentata dai media di ogni genere (tv, radio, giornali, web ...) sta crescendo la cultura del rispetto e del ricordo e l'abitudine di non considerare più gli animali come oggetti o giocattoli ma, semplicemente come esseri viventi.

Di conseguenza non si pensa più di "disfarsi" del corpo del proprio animale lasciandolo nelle mani del veterinario e disinteressandosi del suo destino definitivo.

Il metodo standard dello smaltimento non individuale della carcassa, prevede la cremazione collettiva, cioè l'incenerimento di più salme in contemporanea o, in alternativa, la "spremitura", procedura que-st'ultima che consiste nello schiacciamento dei corpi con presse idrauliche, allo scopo di ridurre i

corpi stessi in poltiglia per renderli più facilmente smaltibili.

È facile intuire che, chiunque venga a conoscenza di questi sistemi (in particolar modo quello della spremitura), non sia disposto a lasciare che il proprio animale, (ribadiamo compagno e amico di una vita), abbia questo destino finale.

La soluzione migliore per ovviare a tutto ciò è la cremazione individuale (o singola) che prevede l'incenerimento di un solo corpo per volta con la restituzione delle ceneri.

Per seguire questa pratica, è, ovviamente, necessario trasportare il corpo dell'animale fino a un centro di cremazione.

Sono presenti, su tutto il territorio nazionale italiano, strutture specializzate munite di appositi mezzi per il trasporto delle salme.

Questi "addetti ai lavori" devono rispettare una serie di disposizioni. Nessuna particolare norma igienico-sanitaria è prevista invece per il trasporto della salma da parte dei privati.

Si ritiene legittimo quindi, considerare ancora attuale la linea guida del Regolamento CE del 2002 che impone, solo nel caso di decesso per malattia o eutanasia, la compilazione, da parte di un veterinario, di un certificato sanitario attestante la non contagiosità della malattia stessa.

Una copia di tale certificato deve essere conservata per almeno 2 anni.

In base alla normativa vigente, non è obbligatorio, ma si consiglia fortemente, l'utilizzo di un apposito sacco porta salma monouso anche nel caso di trasporto privato.

Per gli "addetti ai lavori", alcuni articoli specifici della normativa Europea, stabiliscono gli accorgimenti da tenere nel caso di trasferimento all'impianto crematorio di più esemplari contemporaneamente.

Esistono, infatti, come già detto, due tipi di cremazione: quella collettiva e quella singola.

La cremazione collettiva, a fronte di un minor costo, ha l'enorme svantaggio di non poter diversificare le ceneri risultanti. È così negata la possibilità di ricevere, per disperdere o conservare, i resti del nostro amico deceduto.

Chi sente questa esigenza, deve però ricordare che esiste la possibilità di effettuare cremazioni singole accordandosi direttamente con i gestori degli impianti, oppure rivolgendosi a quegli impianti specifici a volte ubicati, o in qualche modo collegati, ai cimiteri per animali.

Impianti e cimiteri che stanno avendo un concreto sviluppo.

L'attuale normativa europea non fornisce nessuna indicazione sullo smaltimento delle ceneri risultanti. Anche in questo caso, è legittimo, quindi, considerare ancora attuale la linea guida del precedente Regolamento CE che identificava le ceneri come *residui*, non stabilendo nessuna procedura di smaltimento delle stesse (salvo che non vi sia stata contaminazione radioattiva).

Essendo inesistente anche in Italia una normativa specifica, si ritiene che, possano essere applicate alle ceneri derivanti da cremazione animale, le stesse norme riguardanti la cremazione umana.

È quindi possibile la dispersione delle ceneri, nel rispetto delle leggi che disciplinano questa pratica, o la loro conservazione in apposito contenitore denominato "urna cineraria".

L'urna cineraria può essere sotterrata o conservata anche al di fuori di un cimitero.

La conservazione è consentita in contenitori di qualunque forma e dimensione, purché adatti a contenere le ceneri ed evitarne un'involontaria dispersione. A tale scopo, l'urna cineraria per animali, deve essere chiusa (sigillata) ma non richiede una chiusura a tenuta stagna e non è obbligatoria l'apposizione di etichetta per l'identificazione delle ceneri.

È consentita anche la sepoltura dell'urna.

In questo caso l'urna stessa deve essere di materiale biodegradabile (in analogia con quanto previsto per l'inumazione di feretri) ad esempio, legno, cellulosa e cartone, con spessori minimi, proprio per facilitarne la naturale decomposizione a contatto con il terreno.

Non essendo soggetto a restrizioni, anche lo spostamento delle ceneri, può essere effettuato da chiunque. Anche da un privato cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.

L'unica ragionevole eccezione potrebbe essere rappresentata, come già detto, dal caso piuttosto remoto, di ceneri contaminate radioattivamente.

È utile ricordare che, secondo la legge Italiana, le ceneri di un cadavere umano, costituiscono un'unità inscindibile e non possono quindi essere solo parzialmente tumulate o disperse o ripartite in più contenitori. Nulla invece è specificato per quanto riguarda le ceneri degli animali. Ne consegue che per questi ultimi, è consentito l'uso di *keepsake*, piccole (o piccolissime) urne atte alla conservazione di una parte delle ceneri o alla spartizione delle stesse.

La pratica crematoria non è però l'unica possibilità di dare un degno riposo eterno ai nostri amici.

Il regolamento della Comunità Europea deroga, infatti, ai singoli Stati membri, la facoltà di permettere l'interro degli animali da compagnia deceduti.

È quindi consentita la sepoltura nei cimiteri per animali legalmente autorizzati (presenti su tutto il territorio nazionale) ed è attualmente consentito il sotterramento in aree private, in attesa dell'imminente emanazione di linee guida ministeriali.

Come per quasi tutti gli altri stati europei, anche la legislatura italiana, è molto lacunosa riguardo alle disposizioni che regolano la sepoltura di animali.

Ciò che è certo, è che è rigorosamente vietato gettare i corpi degli animali deceduti nei cassonetti, o abbandonarli con qualunque altra modalità, perché questa pratica incivile, potrebbe diventare causa del diffondersi di malattie.

Due sono le regole fondamentali (dettate anche dal buon senso) per la sepoltura in terreni privati:

- la prima, e la più importante, impone l'obbligo di accertare preventivamente che nel terreno non siano presenti falde acquifere onde scongiurare il pericolo d'inquinamento della stesse;
- la seconda, autorizza l'interro della salma soltanto nel terreno di proprietà del detentore o proprietario dell'animale o in altro terreno privato ma con il consenso del proprietario del terreno stesso.

È vietata, quindi, la sepoltura in terreni comunali, statali, di demanio o pubblici.

In alternativa, è possibile l'inumazione in un cimitero per animali.

Il naturale riferimento è ancora il precedente regolamento CE che indica, in questo caso (sepoltura in cimitero per animali) la necessità della certificazione di un Medico Veterinario, che attesti la totale assenza di malattie infettive e diffuse della specie.

Il feretro (bara), di qualunque tipo esso sia, (inteso come cassa, contenitore o sacco) deve essere di materiale biodegradabile al fine di favorirne la decomposizione.

Sono, pertanto vietate casse di metallo o di qualunque altro materiale non biodegradabile.

Non esiste nessuna restrizione per quanto riguarda la decorazione delle tombe.



Anche i cimiteri per animali, così come quelli per umani, sono sottoposti alla vigilanza comunale.

Il Ministero della Salute, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 tra il Ministero stesso, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dello schema di linee guida (attualmente in via di definizione), ha previsto che siano le singole Regioni a fissare eventuali criteri particolari per il seppellimento degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo. Molte hanno già provveduto. S'invita, pertanto, a voler contattare il Servizio veterinario della zona di residenza (Ufficio Comunale preposto e/o servizio veterinario U.S.L.) per le informazioni dettagliate in merito.

La normativa che regola la cremazione e la sepoltura di animali d'affezione, in Italia, è determinata a livello comunale. La documentazione richiesta varia quindi da comune a comune.

Nella stragrande maggioranza dei casi, i documenti richiesti sono:

All'atto del conferimento dell'animale alla struttura che effettuerà la cremazione:

- documento d'identità del proprietario dell'animale e codice fiscale del proprietario dell'animale.

L'impianto che effettua la cremazione ha l'obbligo di rilasciare certificazione dell'operazione svolta (certificato di smaltimento carcassa).

Se l'animale era iscritto all'anagrafe specifica, è necessario comunicarne il decesso, per consentirne la cancellazione dai registri dell'anagrafe stessa, entro un periodo stabilito dal comune di residenza (che varia fra i 3 e i 15 giorni) presentando:

- documento d'identità del proprietario dell'animale;
- modulo di decesso messo a disposizione dal comune di residenza del proprietario;
- certificato di smaltimento della carcassa rilasciato dall'impianto che ha effettuato la cremazione o equivalente dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) o, nel caso d'inumazione, certificato di morte redatto da un qualsiasi medico veterinario iscritto all'ordine;
- richiesto solo da alcuni comuni = dichiarazione in autocertificazione che l'animale morto non ha provocato o subito lesioni a/di persone o animali.

(\* Web Manager e Amministratore Delegato di Kronos s.r.l., Parma




## NOTA INFORMATIVA


**KCAPP**: DISPOSITIVO BREVETTATO E CERTIFICATO PER IL CONTENIMENTO E/O LA NEUTRALIZZAZIONE DEI GAS PRODOTTI DALLA DECOMPOSIZIONE DI UNA SALMA CONTENUTA IN UN COFANO MORTUARIO TUMULATO.




- \* **KCAPP** con BIOVASCA per feretri già tumulati in **loculi stagni** con controcassa in zinco difettosi agli umori e/o aromi (in alternativa al rivestimento esterno in zinco).
- \* **KCAPP** con BIOVASCA per feretri da tumulare in **loculi stagni** con controcassa in zinco (consigliato come prevenzione).
- \* **KCAPP** con BIOVASCA per feretri da tumulare in **loculi stagni** senza controcassa in zinco (ove previsto dalle norme regionali per il recupero dei vecchi loculi stagni).
- \* **KCAPP** con BIOVASCA per feretri da tumulare in **loculi areati** senza controcassa in zinco (ove previsto dalle norme regionali).

- **KCAPP** in materiale composito semi-rigido con misura interna cm 215x80x45.
- **KCAPP** certificata TUV Italia e PH srl.
- Applicazione rapida senza saldatura.
- L'applicazione corretta dei Dispositivi sotto riportati vale per entrambi i lati di tumulazione (corto e lungo).
- Con l'applicazione del manufatto **KCAPP** è possibile tralasciare la ricostruzione del frontale in laterizio (muratura).
- Princi attivi a tempo indeterminato.





Garanzia  
Certificata



# KCAPP


depuratrice

+

# BIOVASCA

Prodotto Italiano





Coccato & Mezzetti  
www.coccatomezzetti.it

Rubrica

## Della polizia mortuaria: persone, luoghi ed impressioni

### Storia di due giorni vissuti “pericolosamente” in obitorio a scuola di tanatocosmesi

di Carlo Ballotta, Mauro Ugatti

*Oggi in Occidente il mondo moderno e secolarizzato frapponne fra sé ed i morti degli schermi, che secondo Ariés “sono di triplice natura: la bara, il sepolcro, le recinzioni del cimitero”. Scopo visibile di questi diaframmi è la paura della profanazione delle tombe, un desiderio di igiene, una rappresentazione estetica del potere detenuto in vita dal defunto. Il rapporto tra i vivi ed il cadavere cambia da Paese a Paese in relazione allo stadio di complessità raggiunto dalla società. Secondo Urbain “dovunque, quasi sempre, lo spettacolo della tanatomorfosi, della decomposizione è motivo di ribrezzo, anzi di paura, ed è fondamentale, per mantenere la funzionalità delle mitologie rassicuranti, impedirne la vista”. L’esposizione estetica dei cadaveri è parte integrante di molte tradizioni culturali ed etniche. Vari studiosi di tanatologia ritengono che render visita ai morti aiuti il processo d’emancipazione dalla figura dell’estinto aiutando l’animo a riconoscere la realtà della morte: ecco come si imponga progressivamente nei nostri costumi una strana eppure quasi naturale, connaturata alla nostra stessa esistenza, figura professionale del post mortem: il tecnico preparatore di salme.*

Nei giorni 13 e 14 novembre dell’anno appena trascorso, Euro.Act. s.r.l. – la stessa casa editrice di questo magazine sul quale, abitualmente, scriviamo – ha organizzato, grazie al decisivo contributo di ADE Servizi s.r.l. <sup>(20)</sup> due giornate formative *in house* per il personale necroforo della stessa ADE Servizi s.r.l., presso il padiglione di necroscopia dell’Ospedale Maggiore di Parma, cui, tra l’altro, hanno partecipato anche gli stessi addetti obitoriali, dipendenti dell’AUSL, in servizio presso la cosiddetta camera mortuaria ospedaliera di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, dove si sono tenute tutte le lezioni articolate su due turni, entrambi, nei fatti, di durata ben superiore alle sei ore canoniche preventivamente concordate, dato il buon interesse mostrato dagli allievi.

<sup>(20)</sup> ADE Servizi s.r.l. è una società partecipata totalmente da ADE s.p.a., a sua volta società interamente controllata dal Comune di Parma. ADE Servizi s.r.l. è pertanto configurabile come società partecipata c.d. di “terzo livello”, rientrante nel sistema delle partecipazioni del Comune di Parma, come peraltro evidenziato dal riconoscimento della coerenza con le finalità istituzionali dell’ente locale, con la deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 2009.



Entrare, da privati cittadini, nel *sancta sanctorum* della polizia mortuaria del nosocomio non è stata impresa facile; sono occorse diverse autorizzazioni da parte dei famigliari dei defunti (una sorta di nulla osta al trattamento degli stessi) e della stessa direzione ospedaliera, anche per tutelare la *privacy* di questo luogo ai più inaccessibile, per ovvie ragioni etiche e di logistica.

L'obiettivo del corso, incentrato su una metodologia meramente applicativa e "sul campo", a diretto contatto con salme e cadaveri da manipolare ed abbigliare, è stata quello di fornire ai partecipanti gli strumenti teorici ed operativi per saper riconoscere e gestire i processi del "post mortem" durante le fasi della vestizione e della veglia funebre, sino alla chiusura del cofano ed al suo confezionamento in relazione al trasporto ed alla destinazione del feretro. Diversi gli argomenti trattati, siccome si è svariato dalle nozioni di igiene e profilassi sino ad alcune nozioni di diritto penale sulla tutela del cadavere, naturalmente senza dimenticare elementi di estetica funeraria, le tecniche di vestizione e la tempistica degli adempimenti amministrativi in seguito ad un decesso.

Vi proponiamo, a riassunto di questi intensissimi due giorni travissuti in camera mortuaria, alcuni *flash*, come se fossero dei piccoli bozzetti a "tutto tondo", senza la pretesa di esser esaustivi oppure omnicomprensivi, altrimenti, parafrasando il Cap. XXI del Vangelo di Giovanni per descrivere *in toto* quest'esperienza unica, forse non basterebbero tutte la pagine di letteratura funeraria e di settore scritte negli ultimi decenni qui su "I Servizi Funerari".

"Sfortunatamente" (sappiamo di esser empi e quasi blasfemi o, peggio ancora, "deliranti", ma tutto sommato *mors gaudet succurrere vitam* o ... più cinicamente *mors tua vita mea*?) la mortalità nei vari reparti, durante i due giorni è stata abbastanza elevata, così abbiamo avuto a disposizione un buon numero di salme che accusavano problematiche differenti, il caso più emblematico è stato un defunto il quale presentava sul volto, all'altezza della fronte, una ferita lacero-contusa.

Da sempre i morti suscitano angoscia e paura, ma nello stesso tempo la loro visione solleva un'inspiegabile e morbosa curiosità verso enigmatica maschera di tragica serenità che si imprime sul volto dei defunti irrigidita nell'eternità di un istante, forse in quell'ultimo atto di vanità e consumo rappresentato dal desiderio legittimo (o forse ... dal diritto?) di esser belli anche nella propria dipartita terrena. Dopo i necessari adempimenti amministrativi e legali (certificati necroscopici e schede ISTAT per ottenere il cosiddetto provvedimento interno di "salma libera") introduciamo, subito, con poche note schematiche i lavori, così da entrare subito *in medias res* e cimentarci con la prima vestizione mortuaria, la quale avviene senza particolari difficoltà. Ci concentriamo, allora, sul maquillage.

Il buon necroforo deve dimostrare anche nei frangenti più critici una visione globale del proprio lavoro e del particolare contesto in cui è chiamato a fornire i propri servizi mortuari. Un professionista della tanatocosmesi non dimenticherà mai di introdurre innanzi tutto la famiglia nella camera ardente per la presentazione estetica della salma, e si dimostrerà sempre disponibile per eventuali correzioni da apportare subito in base ai desideri dei dolenti. Una pettinatura sbagliata o troppo avventurosa, assieme ad alcune imprecisioni nell'applicazione del make-up potrebbero compromettere la qualità complessiva delle prestazioni funerarie offerte dell'impresa d'estreme onoranze.

Tra facezie, asprezze cupe e nigre (abuso di caffè, al distributore automatico, durante il coffee-break, sigarette fumate di fretta) e qualche battutaccia seria ed inopportuna sul mondo muliebre, prosegue il nostro peregrinare tra un vortice di norme regionali e piccoli "trucchi" di cosmesi funeraria.

Il linguaggio adottato, con qualche concessione a tecnicismi manieristici, è prettamente minimale, metropolitano, ben lontano da quello del docente cattedratico e pomposo, distante dall'ufficialità e immerso, in un mondo quasi "naïf", nello slang cittadino: in quel modo di parlare che è proprio di chi rifiuta la cultura dell'accademia a favore di quella dell'uomo della strada.

Emerge, poi, questo quesito piuttosto spinoso: per le salme di persone affette da handicap fisico e localizzato negli arti, si pensi ai casi di braccia o gambe rattrappite per atrofia muscolare è molto più critico, e quasi impossibile, rompere la rigidità cadaverica.

Tecnicamente si potrebbe incidere l'articolazione per recidere i legamenti e distendere così la massa fibrosa rappresentata dal muscolo.

La giuntura diverrebbe molto più malleabile e sciolta, così da poter agevolmente comporre il corpo?

Il tanatoesteta si troverebbe, però, dinnanzi ad una questione di coscienza al di là degli ovvi riflessi di natura penale: è, infatti, giusto intervenire nel *post mortem* per ripristinare un'illusione di normalità?

Ha un senso slogare, ferire un corpo pur di renderlo nella morte così come non era mai stato in vita?

Perché violentare la natura già di per sé dolorosa di un soggetto affetto, quando era in vita, da malformazioni.

Non esiste nessuna difficoltà operativa nella scelta della cassa che possa spingere ad azioni illegali di questo tipo e poi, di solito, una persona affetta da

handicap presenta semmai gli arti atrofizzati e, quindi, più corti rispetto alla norma, o presunta tale. Tutte le imprese funebri sono dotate di casse particolari, anche per i casi fuori misura poi, tra l'altro, bisogna considerare come la cassa non debba esser subito pronta, magari 10 minuti dopo il decesso.

Dalla morte al servizio funebre debbono trascorrere almeno 24 ore e con i moderni mezzi di trasporto l'impresario può chiedere ed ottenere in sei o sette ore qualsiasi tipo di cofano dal costruttore di fiducia presso cui si serve.

Il problema, dunque, è squisitamente morale: sin dove può spingersi il legittimo e sincero desiderio di cambiare lo stato di una salma, in modo da renderla più presentabile e decorosa?

L'attività di tanatocosmesi deve sempre aprirsi con il riconoscimento della salma, ed il termine identificazione non ha solo il valore anagrafico.

Il necroforo, infatti, per agire correttamente ha il dovere capire e saper leggere "la storia" di quella salma, anche dalla condizione in cui essa si trova.

Chi, per tragedia del destino, non ha avuto da vivo la possibilità di una vita come gran parte dei propri coetanei non deve per forza subire un ennesimo affronto anche da morto.

Nella camera mortuaria, incorniciata da arredi sacri componibili forniti dalle imprese funebri si lavora con ritmo frenetico e percussivo e, quasi ossessivamente si rinnova la buia scena del Calvario tipico soggetto della Pietà, che si ripete, ossessivamente, ogni giorno presso le camere ardenti, nei luoghi teatro di sinistri ed incidenti, con la pietosa deposizione delle salme ed il mesto corteo che si avvia al cimitero, dove una vita, una storia umana irripetibile, a noi il più delle volte sconosciuta, è spinta per sempre nel buio di una cella muraria, tra le fiamme o nel freddo di una terra smossa e violentata dalla pala di un escavatore. Getto un ultimo sguardo su un feretro appena chiuso di squisita fattura: Se si osserva con attenzione si nota un'incredibile raffinatezza di tutti i dettagli. Non c'è un angolo retto, non c'è una superficie piana, non ci sono due rette parallele. Tutte le superfici e gli spigoli sono svergolati nello spazio e

accompagnano l'aria con movimenti sinuosi e morbidi.

Nel riverbero del tramonto scorrono lacrime perlacee, tra sorrisi sinistri, di circostanza, e sgomento degli ultimi dolenti che s'affollano nelle camere ardenti, d'improvviso mi sovviene un'ultima riflessione: questo nostro vituperato mestiere costituisce un colpo formidabile, vibrato contro la morale dei benpensanti.

Tale urto è non è costruito su disgusto e repulsione, siccome ha la forza di suscitare un fascio di emozioni violente che spaziano dalla dolcezza amara dell'amore sofferto per un lavoro troppo spesso ingrato e mal considerato, all'energia dirompente di una chi vive un'esperienza assoluta, al di là del bene e del male, non più come orgogliosa bandiera di ribellione, ma quale sfida introspettiva, ritorta su se stessa con, a volte, lo sghignazzo greve ad illustrare la desolazione. Questi due giornate in obitorio sono state una turbinosa navigazione tra sentimenti esasperati e contraddittori, una passione per l'estetica mortuaria salutata con stupore infantile, e un angosciata solitudine si sovrappongono a provocazioni trucidate ed angelico candore, mentre ancora modello sulle labbra cristalline e livide dei miei "adorati" cadaveri espressioni maledette e disperate; sto ancora ragionando su queste "realtà ultime e quasi metafisiche" quando penso che per non finire anzi tempo come il materiale umano (cioè i cadaveri) oggetto di questa lunga trasferta didattica dovrei smettere di fumare e mentre ci rifletto sopra mi accendo l'ennesima, forse l'ultima, sigaretta.

*Anche il cielo sembra vuoto,  
lo riempiono strane forme:  
forse gioca con l'ignoto ...  
e io penso a lei che "dorme".  
Il buio è una voragine  
dove il giorno si consuma,  
come un libro senza pagine,  
nella notte che profuma [...]*

Documentazione

**L.R. Abruzzo 10 agosto 2012, n. 41****“Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”**

(Pubblicata sul B.U.R. Abruzzo n. 46 del 29 agosto 2012)

**TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI)****Art. 1 (Finalità, oggetto e principi)**

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.

2. In particolare, la presente legge: a) definisce le funzioni della Regione ed individua i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;

b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria;

c) regola le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

3. Ai fini della presente legge:

a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Sistema sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attività di medicina necroscopica, la dotazione di deposito di osservazione ed obitorio;

b) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;

c) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

4. La Regione promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

**Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

b) attività funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:

1) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;

2) fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri;

3) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

4) trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalità indicate nella presente legge;

5) recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati;

c) autofunebre: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;

d) autopsia: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;

e) bara o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere;

f) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;

g) casa funeraria: luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione del cadavere;

h) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

i) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;

j) cinerario: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;

- k) cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- l) cofano-contenitore per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;
- m) cofano-contenitore di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione;
- n) colombaro o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei;
- o) cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- p) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;
- q) dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- r) esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
- s) feretro: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;
- t) impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- u) inumazione: sepoltura del feretro nella nuda terra;
- v) medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- w) obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni anti-gieniche;
- x) operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre;
- y) ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- z) ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- a) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
- b) riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- c) struttura per il commiato: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato;
- d) salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- e) tanatocosmesi: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;

- f) traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;
- g) tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
- h) urna cineraria: contenitore di ceneri.

## TITOLO II (FUNZIONI E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI IN AMBITO NECROSCOPICO E CIMITERIALE)

### CAPO I (FUNZIONI REGIONALI)

#### **Art. 3 (Funzioni della Regione)**

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sull'intero territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni.
2. La Regione, d'intesa con l'ANCI e le associazioni di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali e delle società che svolgono attività funebre.

#### **Art. 4 (Poteri sostitutivi)**

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti ai Comuni, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento a quanto previsto dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta competente per materia, assegna all'Ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva.
3. Le spese relative all'attività del Commissario sono poste a carico dell'ente inadempiente.

### CAPO II (FUNZIONI E COMPITI DEI COMUNI)

#### **Art. 5 (Norme in materia di cimiteri)**

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori.
2. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel titolo VI del R.D. 27.7.1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).

4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:

- a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
  - b) l'eventuale necessità di ampliamento;
  - c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
  - d) il rispetto delle attività di culto.
5. In ogni cimitero sono presenti almeno:

- a) un campo di inumazione;
- b) un campo di inumazione speciale;
- c) una camera mortuaria;
- d) un ossario comune;
- e) un cinerario comune.

6. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

- a) loculi per la tumulazione di feretri;
- b) celle per la conservazione di cassette ossario;
- c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
- d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

7. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

8. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

9. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

#### **Art. 6 (Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale)**

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale i Comuni, in forma singola o associata, esercitano le funzioni ad essi conferite in ambito necroscopico e cimiteriale attraverso apposito regolamento da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge; in caso di accertata inerzia trova applicazione l'art. 4.

2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:

- a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle strutture per il commiato e delle case funerarie;
- b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
- c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
- d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
- e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;

f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3. I servizi in ambito necroscopico e cimiteriale sono gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di servizi pubblici locali con modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione, soprattutto nel rispetto sempre dei principi di equità e decoro.

4. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche, di quelle private accreditate e dei cimiteri non possono essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al titolo IV. Le gestioni che risultano essere in contrasto con la presente disposizione cessano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I Comuni provvedono a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riguardo agli aspetti economici ed alle diverse pratiche funerarie consentite dall'ordinamento.

6. Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle strutture per il commiato di cui all'art. 36 e delle case funerarie di cui all'art. 37. I Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici locali le aree idonee per la realizzazione delle strutture per il commiato e delle case funerarie.

7. I Comuni provvedono a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dalla presente legge.

8. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

9. Il Comune assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari. In caso di disinteresse da parte dei familiari resta fermo l'obbligo di recupero delle spese sostenute dal Comune a carico degli aventi causa. Il Comune assicura, altresì, il servizio di raccolta e di

trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

10. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

**TITOLO III (NORME DI POLIZIA MORTUARIA)****CAPO I (ADEMPIMENTI E TRATTAMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE)****Art. 7 (Organizzazione delle attività di medicina necroscopica)**

1. Le strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa. Tali strutture intervengono in particolare nei casi di morte improvvisa o per cause ignote e provvedono, altresì, al riscontro diagnostico, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica, o comunque deceduti fuori dall'ospedale, e negli altri casi per i quali si renda necessario l'accertamento.

2. La funzione di medico necroscopo è svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle ASL, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.

3. Tutte le funzioni attribuite al "coordinatore sanitario" della ASL nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), si intendono trasferite al Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che vi assolve attraverso l'organizzazione propria del servizio, con esclusione della proposta di ridurre il periodo di osservazione (art. 10 del D.P.R. 285/1990) che compete invece al medico necroscopo.

**Art. 8 (Dichiarazione, accertamento di morte e denuncia delle cause di morte)**

1 Dopo la dichiarazione e l'avviso di morte secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, l'accertamento di morte è effettuato:

a) dal Direttore sanitario o da un medico suo delegato, qualora il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;

b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o in altro luogo, comprese le strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali.

2. L'accertamento di morte è effettuato dal medico necroscopo non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990, e comunque non oltre le 30 ore.

3. Il medico necroscopo, contestualmente all'accertamento di morte, rilascia il nulla osta al trasporto di cui al capo II del titolo III e alla sepoltura.

4. La denuncia delle cause di morte è effettuata, secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa

nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

5. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante il quale provvede a compilare la scheda di morte Istat.

6. Qualora il medico curante non sia reperibile, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico necroscopo sulla base di adeguata e comprovante documentazione sanitaria da cui si possa evincere la malattia o l'evento traumatico che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto al decesso, con compilazione della relativa scheda di morte Istat.

7. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

**Art. 9 (Decesso per malattia infettiva e diffusiva)**

1. Il medico, che nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8, ritiene che la causa del decesso sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva ovvero sospetta di esserlo, deve comunque notificarla all'autorità sanitaria competente, provvedendo altresì ad adottare, a tutela della salute pubblica, le misure che si rendono di volta in volta necessarie per limitarne la diffusione. Tali misure devono comunque essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, del D.P.R. 285/1990.

2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, al fine di evitare il contatto con liquidi biologici.

**Art. 10 (Periodo di osservazione)**

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore, salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 285/1990.

3. Qualora si tratti di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei per lo svolgimento del periodo di osservazione, ovvero quando sia richiesto il riscontro diagnostico, l'autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali.

4. Il deposito di salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

5. A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

a) alla sala del commiato;

b) all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;



c) all'abitazione propria dei familiari;  
d) alla casa funeraria.

6. Ai fini della presente legge, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado.

7. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

8. Le spese per il trasporto della salma ai sensi del comma 5 sono a carico dei richiedenti.

9. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Comune può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, case funerarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

#### **Art. 11 (Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)**

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente le Autorità comunali che ne danno subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL.

#### **Art. 12 (Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio)**

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione alla ASL.

2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

#### **Art. 13 (Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri)**

1. Gli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri devono rispettare i requisiti minimi strutturali, impiantistici e di attrezzature previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari degli obitori e sulla loro funzionalità compete al Direttore Sanitario di Presidio, in caso di obitorio ospedaliero, ovvero al responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica delle ASL, qualora l'obitorio abbia una sede extraospedaliera.

#### **Art. 14 (Imbalsamazione)**

1. I trattamenti di imbalsamazione del cadavere possono essere richiesti dai coniugi, dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero dagli ascendenti, discendenti, collaterali e affini fino al terzo grado e pos-

sono iniziare solo dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte dell'Autorità comunale, previo parere della ASL, Servizio di Medicina Legale e Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, non prima che sia trascorso il periodo di osservazione della morte.

2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione viene presentata al Comune e alla ASL competente per territorio. Deve essere corredata dalla dichiarazione di un medico, legalmente abilitato all'esercizio professionale, incaricato dell'operazione, che indica il procedimento che intende utilizzare, il luogo e l'ora in cui la effettuerà. Deve essere inoltre corredata dal certificato del medico necroscopo e dal certificato del medico curante che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. I Servizi di Medicina Legale e di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL, rilasciano il parere di competenza e assicurano la vigilanza sulle operazioni.

4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

#### **Art. 15 (Tanatocosmesi)**

1. I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'art. 8.

#### CAPO II (TRASPORTO FUNEBRE)

#### **Art. 16 (Trasferimento di salma)**

1. Il trasferimento di salma è previsto:

a) nei casi di decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l'osservazione;

b) su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso.

2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale (art. 12 D.P.R. 285/1990) o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare la salma può essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 5 dell'art. 10.

3. Il trasporto della salma da un'abitazione non idonea è disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo.

4. Su richiesta dei familiari dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art.

10, il Direttore Sanitario dell'Ospedale dove è avvenuto il decesso può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle strutture per il commiato, alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere.

5. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, il medico necroscopo può auto-

rizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso alle strutture per il commiato, alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico che interviene anche prima delle quindici ore; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.

6. Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale.

7. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

8. Se la salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, purché nell'ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 che rilasciano l'autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

#### **Art. 17 (Trasporto di cadavere)**

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalità indicate per le salme di cui al comma 6, dell'art. 16.

2. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune. Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto rilasciato dal medico necroscopo nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

4. Il cadavere deve essere collocato in una bara avente i requisiti richiesti in relazione al tipo di trasporto e al destino del feretro; il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di idonea auto funebre e deve essere effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle

vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

5. L'esatto adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri è delegato all'incaricato del trasporto. L'incaricato redige un verbale dell'operazione eseguita e dichiara l'identità del defunto e il corretto adempimento di tutte le procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo di trasporto e al destino del feretro. Il predetto verbale costituisce documento di accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti di autorizzazione del Comune dove è avvenuto il decesso, per il trasporto, il seppellimento o la cremazione. In una copia del predetto verbale deve essere annotato il ricevimento del feretro da parte del servizio di custodia cimiteriale in caso di sepoltura.

6. In caso di trasporto di cadaveri all'estero si applicano le norme vigenti (artt. 27 e 29 D.P.R. 285/1990).

7. I trattamenti antiputrefattivi sono disciplinati dal medico necroscopo; sono eseguiti sotto la sua responsabilità e vigilanza e devono essere limitati ai casi di effettiva necessità.

8. Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del DPR 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.

#### **Art. 18 (Trasporto di resti mortali)**

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto a particolari prescrizioni igienico-sanitarie.

2. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Comune competente per territorio.

3. Il trasporto di parti anatomiche per la sepoltura in cimitero o la cremazione deve essere sottoposto al nulla osta della ASL competente per territorio e autorizzato dal Comune.

#### **Art. 19 (Prodotti del concepimento)**

1. L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

2. Il Comune autorizza il trasporto di cui al comma 1.

3. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

#### **Art. 20 (Vigilanza igienico sanitaria)**

1. Il Comune deve comunicare tempestivamente al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio via fax, per posta elettronica o telefonicamente, tutte le autorizzazioni al trasporto rilasciate.

2. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18, 19 è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere

il trasferimento della salma nell'ambito della medesima struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto non può essere svolto da personale dipendente, a qualsiasi titolo, da un soggetto esercente l'attività funebre.

**Art. 21 (Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse)**

1. Le auto funebri destinate al trasporto di salme e cadaveri su strada, sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, che deve essere nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile, facilmente sanificabile e disinfettabile, e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

2. Le rimesse devono essere in possesso di specifica certificazione di agibilità e devono essere dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri.

3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito.

4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente alla ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3, un'autocertificazione sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti previsti e sul permanere del luogo di abituale rimessaggio, e ne allega copia al libretto di idoneità.

**Art. 22 (Trasporto funebre tra Stati)**

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10.2.1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10.2.1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo di cui al comma 1, tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dalla ASL.

CAPO III (INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI CIMITERIALI)

**Art. 23 (Diritto di sepoltura)**

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:

a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;

d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui agli artt. 19 e 25.

**Art. 24 (Identificazione della sepoltura)**

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

2. Ogni sepoltura, sia in caso d'inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

**Art. 25 (Autorizzazione all'inumazione e tumulazione)**

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la vigente normativa statale.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate alla sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove avviene la sepoltura, previo nulla osta della ASL.

3. Per i prodotti abortivi di età gestazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati denunciati come nati morti, si procede nel seguente modo:

a) i genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera della possibilità di richiedere la sepoltura;

b) qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

**Art. 26 (Esumazione ed estumulazione ordinarie)**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione del loculo, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

3. Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria sono regolate dal Comune nel rispetto della presente legge attraverso il regolamento di cui all'art. 6.

4. Il Comune invia il piano annuale dei turni di rotazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione alla ASL competente per territorio.

5. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione il responsabile del servizio di custodia cimiteriale vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e provvede ad annotarle nel registro previsto al comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

6. In caso di esumazione ordinaria i resti mortali possono essere raccolti in una cassetta di zinco per essere collocati in un loculo o in un colombaio, oppure possono essere collocati nell'ossario comune.

7. In caso di estumulazione allo scadere della concessione è consentita la riduzione, con successiva ritumulazione (previa raccolta in una cassetta di zinco) o collocazione nell'ossario comune, esclusivamente quando sia accertata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale; qualora la mineralizzazione risulti incompleta, il responsabile del servizio di custodia cimiteriale dispone l'inumazione per cinque anni al fine di consentire la completa mineralizzazione.

#### **Art. 27 (Esumazione ed estumulazione straordinarie)**

1. In caso di esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall'Autorità giudiziaria, l'operazione si svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale del Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa Autorità giudiziaria; le operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria devono essere effettuate all'interno delle strutture obitoriali. Il personale sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria.

2. In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della ASL. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

3. Le esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo ricompreso tra il primo maggio e il trenta settembre. Qualunque sia la successiva destinazione, il feretro esumato deve essere collocato in una cassa metallica a meno che non risulti perfettamente integro. La cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.

4. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di

custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.

5. Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a venti anni, e sia orientata al recupero-riutilizzo del loculo, si provvede all'inumazione del feretro per almeno cinque anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione. Se durante l'operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale, questi potrà disporre la raccolta dei resti.

#### CAPO IV (CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI)

##### **Art. 28 (Cremazione)**

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.

2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

##### **Art. 29 (Autorizzazione alla cremazione)**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della legge 30.3.2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

3. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, finalizzato ad eventuali indagini per causa di giustizia, è effettuato dal medico necroscopo. Le modalità di conservazione e custodia dei prelievi saranno individuate e stabilite con apposito regolamento interno a ciascuna ASL.

##### **Art. 30 (Crematori)**

1. Per la realizzazione e la gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui alla legge 130/2001.

##### **Art. 31 (Espressione di volontà)**

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della L. 130/2001.

##### **Art. 32 (Registro per la cremazione)**

1. È istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione.

2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civi-

le; a tale scopo il Comune predispose un modello di dichiarazione.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

#### **Art. 33 (Consegna e destinazione finale delle ceneri)**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'art. 32 sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.

6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune.

#### **Art. 34 (Dispersione delle ceneri)**

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge 130/2001, è consentita:

a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

b) in natura;

c) in aree private.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

c) nei fiumi;

d) in mare;

e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33.

7. I soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri.

8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

9. Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.

10. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

11. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

12. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

**TITOLO IV (ATTIVITÀ FUNEBRE)****Art. 35 (Attività funebre)**

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
- d) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
- e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di seguito individuati al comma 3.

3. I soggetti che intendono svolgere attività funebre devono possedere i seguenti requisiti:

- a) che l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  - b) che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
    - 1) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un carro funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;
    - 2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia;
    - 3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
    - 4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari;
  - c) che le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la Scia prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.
4. Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti l'attività funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della du-

rata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza.

5. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

6. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato.

7. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

**Art. 36 (Strutture per il commiato)**

1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono essere utilizzate, su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto di cui al comma 6 dell'art. 10, per la custodia e l'esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato.

2. Le strutture per il commiato sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.

4. L'autorizzazione all'apertura delle strutture per il commiato è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.

5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.

6. Le strutture per il commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatocosmesi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa nazionale vigente.

**Art. 37 (Casa funeraria)**

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie delle strutture per il commiato.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi

mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.

3. L'autorizzazione all'apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.

4. Le case funerarie non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.

**Art. 38 (Rifiuti cimiteriali)**

1. I rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Sono definiti nel D.P.R. 15.7.2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179) e sono classificati come "rifiuti urbani" nell'art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

**Art. 39 (Sanzioni)**

1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 35, ai commi 4 e 5, dell'art. 36 e agli articoli 10, 13, 16, 17, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.

2. L'inosservanza delle altre disposizioni di cui al Capo II, Titolo III comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00.

3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle strutture del commiato e delle case funerarie di cui alla presente legge e la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.

4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle san-

zioni amministrative in materia sanitaria) e successive modifiche ed integrazioni.

5. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre.

**Art. 40 (Prestazioni delle ASL)**

1. Gli interventi del personale della ASL non sono onerosi per coloro che li richiedono.

**TITOLO V (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)****Art. 41 (Regime transitorio)**

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 35, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 di detto articolo, entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge.

2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.

3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge, i Comuni istituiscono il registro di cui all'art. 32, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive modificazioni.

**Art. 42 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 123/2 del 31.7.2012, ha approvato la presente legge.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*. La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 10 Agosto 2012

Il Presidente GIOVANNI CHIODI



# La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

## THANOS BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



## THANOS LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.




## THANOS FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.




Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cofano in cellulosa biodegradabile

Per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.

Prodotta con nuovo tipo di cartone rinforzato con portata di 70 kg.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net



Documentazione

## Consiglio di Stato, Sez. 3<sup>^</sup>, sent. n. 4933 del 17/9/2012 Servizi mortuari di strutture ospedaliere, sanitarie ed assimilabili ed affidamento a soggetti terzi

Circolare SEFIT Federutility n. 3427 del 02/10/2012

Il Consiglio di Stato, Sezione 3<sup>^</sup>, con la sent. n. 4933 del 17 settembre 2012 (Allegato 1), si è pronunciato all'ammissibilità, ma soprattutto gli effetti, di "linee guida" regionali, volte ad escludere dalla partecipazione alle gare per l'affidamento della gestione dei servizi mortuari degli ospedali, strutture sanitarie e simili le imprese di onoranze funebri, in funzione di prevenire criticità sotto il profilo della libertà di concorrenza in questo ambito di attività.

La decisione presenta indicazioni e spunti di un certo interesse, rappresentati in Allegato 2, non senza rile-

varsi come essa si collochi in un ambito di ben più estesa portata che non quello rispetto a cui è stata decisa.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Adolfo Spaziani)

### ALLEGATO 1

#### Consiglio di Stato, sez. 3<sup>^</sup>, sent. n. 4933 del 17 settembre 2012 - Servizi mortuari di strutture ospedaliere, sanitarie ed assimilabili ed affidamento a soggetti terzi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10127 del 2011, proposto da:

CATTOLICA 2000 S.r.l.,

in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Roma, via G.P. da Palestrina, 47,

#### **contro**

- l'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri,

in persona del legale rappresentante p.t.,

costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Brunetti e Francesco Sacchi ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Crescenzo, 19;

- la Regione Lazio,

in persona del legale rappresentante p.t.,

costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv.to Rosa Maria Privitera ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente, in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

- il Presidente della Regione Lazio, nella qualità di Commissario ad acta nominato con delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010;

- il Consiglio dei Ministri,

in persona del Presidente p.t.;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze,

in persona del Ministro p.t.;

- il Ministero della Salute,

in persona del Ministro p.t.,

costituiti in giudizio, *ex lege* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

#### **per la riforma**

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE III QUATER n. 08647/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIO-

NE E ATTIVITÀ CONNESSE AL DECESSO DEI PAZIENTI IN AMBITO OSPEDALIERO E GESTIONE DELLA CAMERA MORTUARIA.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Vista l'Ordinanza n. 230/2012, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 20 gennaio 2012, di accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 15 giugno 2012, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Francesco Cardarelli per l'appellante, l'avv. Francesco Scacchi per l'Azienda Ospedaliera, l'avv. Rosa Maria Privitera per la Regione Lazio e l'avv. Massimo Santoro dello Stato per le Amministrazioni Statali appellate;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

1. – L'oggetto del presente giudizio è costituito dalla procedura di gara indetta dalla l'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri di Roma nell'agosto 2011 per l'affidamento del servizio di gestione delle attività connesse al decesso dei pazienti in ambito ospedaliero e della camera mortuaria.

2. – Avverso il bando di gara, nonché avverso le presupposte linee-guida regionali sulle modalità di gestione dei decessi ospedalieri e delle camere mortuarie (decreto del Commissario *ad acta* n. U0102 in data 17 dicembre 2010) è insorta in primo grado la ricorrente (azienda che incontestatamente afferma di operare ormai da oltre dieci anni nell'ambito dei servizi funebri e di offrire a diverse strutture ospedaliere pubbliche servizi di competenza aziendale relativi alla cura delle salme ed alla gestione dei locali morgue) con tre distinti motivi di impugnazione:

- il primo era diretto a contestare il divieto di partecipazione imposto a carico delle imprese di onoranze funebri ovvero di quelle ad esse collegate per vincoli di parentela degli amministratori, mediante denuncia della relativa prescrizione della legge di gara sia per vizi propri che per vizio di illegittimità derivata dalle linee guida regionali laddove prevedono che, in caso di gara per l'affidamento in appalto di tale servizio, "le Aziende Sanitarie dovranno avvalersi del divieto di partecipazione alla gara per le imprese di onoranze funebri ...";

- con il secondo motivo di ricorso si lamentava l'illegittima commistione, in sede di bando, fra i requisiti di ammissione alla selezione ed i criteri di valutazione delle offerte;

- con il terzo, infine, si contestava l'assoluta inadeguatezza del prezzo posto a base d'asta, atteso, si affermava, che nel novero delle prestazioni richieste era ricompreso non solo l'espletamento dei servizi strettamente inerenti

alla cura dei decessi in ambito ospedaliero, ma altresì la effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che di adeguamento alla normativa vigente, dei locali adibiti all'esercizio dell'attività.

Nel giudizio di primo grado si costituivano, per resistere, la Regione Lazio e l'Azienda Ospedaliera.

3. – Con l'impugnata sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma:

- ha esaminato, e respinto, il primo motivo di ricorso, concernente la legittimità delle clausole di gara (e delle presupposte linee-guida regionali), nella parte in cui impediscono alla ricorrente di partecipare alla gara in questione (nonché ad altre gare aventi oggetto similare) in quanto impresa esercente servizi di pompe funebri;

- ha dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi, in quanto "la definitiva esclusione o l'accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara (ipotesi alle quali è assimilabile quella in cui versa l'attuale ricorrente) impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abilita ad impugnare la *lex specialis* di gara" (pag. 5 sent.).

4. – Con atto ritualmente notificato e depositato l'originaria ricorrente ha interposto appello, contestando criticamente, anche con successiva memoria, le statuizioni della sentenza di primo grado.

5. - Si sono costituiti in giudizio, per resistere all'appello, la Regione Lazio, il Presidente della Regione Lazio in qualità di commissario ad acta per il ripiano del disavanzo nel settore sanitario, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute e l'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri.

6. – In particolare la Regione Lazio e l'Azienda Ospedaliera, con le rispettive memorie, hanno analiticamente controdedotto alle censure avversarie.

7. – Con Ordinanza n. 230/2012, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 20 gennaio 2012, è stata accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.

8. – Con memorie rispettivamente in data 29 e 30 maggio 2012 tanto l'Azienda Ospedaliera quanto l'appellante hanno meglio illustrato le rispettive argomentazioni difensive.

Con memorie rispettivamente in data 3 e 4 giugno 2012 tanto l'appellante e l'Azienda Ospedaliera hanno svolto sintetiche repliche alle più recenti deduzioni avversarie.

9. - La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 15 giugno 2012.

10. – Va, preliminarmente, respinta l'eccezione, sollevata dall'Azienda Ospedaliera appellata, di inammissibilità per difetto di interesse delle censure, proposte in primo grado e riproposte in appello, rivolte avverso le linee guida regionali, in quanto, come dalla stessa appellata espressamente ammesso (v., da ultimo, mem. repl. del 4 giugno 2012), con la contestata disciplina di gara l'Azienda ha "inteso recepire le linee guida regionali", sì che esse si pongono alla stregua di atto generale presupposto, suscettibile di assumere carattere direttamente le-

sivo per l'interessata con l'adozione dell'atto applicativo (nella specie l'impugnata *lex specialis*) sul primo fondato.

Ciò posto, nel merito l'appello è fondato e dev'essere accolto, nei limiti di cui appresso.

10.1 - Il *thema decidendum* centrale (nell'esame del quale, per ragioni di comodità espositiva, si può prescindere dalla tassonomia delle questioni come poste con l'atto di appello) è quello della legittimità della disciplina della gara de qua avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione delle attività connesse al decesso dei pazienti in ambito ospedaliero e della camera mortuaria (nonché delle presupposte linee-guida regionali), nella parte in cui reca un divieto di partecipazione a carico delle imprese di onoranze funebri.

Tale divieto viene invero individuato, nell'impugnato decreto del Commissario *ad acta*, fra gli strumenti idonei ad ottenere nel settore in questione "la netta separazione delle attività igienico-sanitarie da quelle di natura imprenditoriale"; necessità, questa, in relazione alla quale le linee-guida sottolineano la convergenza di interventi e decisioni di organi giurisdizionali o di garanzia (Consiglio di Stato con decisione n. 1639/2005; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con AS 392/2007; Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con pareri 147/2007; varie decisioni di TT.AA.RR.), nonché di leggi e regolamenti ad hoc varati dalle Regioni Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna: e ciò al fine, ivi si afferma, di "evitare situazioni profondamente distorsive della concorrenza e atte a determinare condizioni di pregiudizio economico ai cittadini".

10.2 - Ritene il Collegio che la veduta prescrizione di gara (così come la corrispondente indicazione contenuta nell'atto generale regionale presupposto) si appalesi illegittima per le seguenti ragioni:

a) l'attività di onoranze funebri (esercitabile in forza di autorizzazione ex art. 115 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 e di licenza ex art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426: Cons. St., V, 30 novembre 2000, n. 6362) si sostanzia in quelle prestazioni volte ad apprestare le ultime onoranze alle salme ed è attività di natura squisitamente commerciale offerta ad una utenza indifferenziata, per cui il relativo esercizio va lasciato al mercato (Cons. St., VI, 27 dicembre 2006, n. 7950), in un ambito contrassegnato dalla più ampia libertà di concorrenza;

b) il servizio correlato ai decessi in ambito ospedaliero (e quindi tutte le attività che riguardano: il trasporto delle salme dal reparto alla camera mortuaria e, quando richiesto, dalla camera mortuaria alla camera settoria; la custodia dei cadaveri, per i tempi previsti dal DPR 285/90 o secondo quanto disposto dal medico necroscopo o dall'Autorità Giudiziaria; la consegna delle salme ai necrofori per le onoranze funebri nel rispetto delle scelte dei dolenti), del cui affidamento qui si discute, ha invece i connotati di un servizio pubblico (si tratta, invero, di un servizio che ha i connotati della indispensabilità, attese le gravi conseguenze di carattere igienico-sanitario che si

avrebbero in caso di suo mancato esercizio e che pertanto soddisfa un bisogno insopprimibile della collettività), ascrivibile alla cura dei soggetti pubblici preposti alla tutela della salute e da esercitarsi da parte di questi mediante gestione a mezzo personale alle dirette dipendenze delle Aziende Sanitarie, ovvero mediante suo affidamento all'esterno previa procedura di gara;

c) nel caso di scelta di tale seconda opzione gestionale ed organizzativa, l'assenza, che si riscontra nella legge di gara che viene nel caso concreto qui in considerazione, della previsione di una tariffa o di un canone a carico dell'utenza indifferenziata e la fissazione invece di un corrispettivo a carico della stazione appaltante valgono indubitabilmente a qualificare il servizio come svolto a favore dell'amministrazione appaltante, con conseguente assoggettamento alle regole proprie dell'affidamento dei servizi in appalto, di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (del resto, negli atti amministrativi oggetto del giudizio non si è mai dubitato che di appalto di servizi si tratti: né nell'atto di indirizzo regionale, ove si fa riferimento alla prassi dell'affidamento in appalto come modalità di esternalizzazione del servizio; né nel bando di gara emanato dall'Azienda Ospedaliera, dove in più punti, a cominciare da quello concernente l'oggetto dell'avviso, si fa riferimento ad un "appalto pubblico"; né nel capitolato speciale d'appalto, cui l'avviso rinvia, ove si parla di "oggetto dell'appalto", "durata e ammontare dell'appalto", di "appalto" che comprende "l'esecuzione delle seguenti attività ...");

d) la giurisprudenza in tema di appalti pubblici di servizi condivide il principio, secondo cui la stazione appaltante può esigere requisiti idoneativi più severi rispetto a quelli individuati dagli artt. 41-42 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di requisiti di capacità economica e tecnica, nonché l'ulteriore principio di tassatività delle cause di esclusione dalle procedure di selezione dei contraenti negli appalti pubblici, come elencate all'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006;

e) il citato potere discrezionale di eterointegrazione dei requisiti idoneativi per la partecipazione alle gare deve essere esercitato secondo i criteri, non discriminatorii, di logicità, ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla specificità del servizio oggetto di appalto, in modo da restringere non oltre lo stretto indispensabile la platea dei concorrenti (Cons. St., V, 19 marzo 1996, n. 279; C.G.A.R.S., 9 giugno 1998, n. 399).

10.3 - Alla stregua di tali coordinate, invero, rileva il Collegio che, se è vero che la specificità, peculiarità e delicatezza del servizio de quo (di custodia dei cadaveri, di trasporto della salma dai reparti alla camera mortuaria, di trattamento conservativo delle salme, ecc.), presidiato dal Regolamento di polizia mortuaria n. 285 del 1990, richiedono che sia evitata ogni commistione fra l'attività pubblica di svolgimento di talune operazioni di polizia mortuaria e quella privata di onoranze funebri, ciò certamente giustifica l'abbandono di quegli schemi negoziali (quale quello precedentemente in corso proprio tra le

parti del presente giudizio) che una tale commistione realizzino mediante inglobamento nella stessa procedura selettiva, e nel successivo rapporto contrattuale, di oggetti assolutamente eterogenei, quali la gestione dell'attività igienico-sanitaria di cura delle salme di degenti in ambito ospedaliero e della camera ardente ospedaliera (di competenza della p.a. e dalla stessa esternalizzata secondo i modelli contrattuali all'uopo previsti dall'ordinamento) ed il servizio imprenditoriale privato (come tale lasciato al libero mercato) delle pompe funebri (v., in tal senso, AS 392 in data 23 maggio 2007 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; pareri n. 77 in data 21 aprile 2011 e n. 147 in data 13 dicembre 2007 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ma certamente non giustifica di per sé (e non vale a rendere legittima) la clausola, della cui conformità all'ordinamento qui si discute, inibitoria della partecipazione alla gara (avente ad oggetto i soli servizi di polizia mortuaria) di imprese di pompe funebri.

Ritiene in proposito il Collegio che, una volta che per la partecipazione all'appalto di cui si tratta siano stati richiesti determinati requisiti tecnici che presuppongono un'organizzazione di mezzi e di personale specializzato idonea ad operare nel settore specifico oggetto dell'appalto, l'esclusione dalla possibilità di partecipazione alla gara stessa di imprese fondata sulla sola circostanza oggettiva ch'esse, pur in possesso di tali requisiti di capacità, hanno nel loro oggetto sociale anche quello di "onoranze funebri", si ponga in contrasto con i principii comunitari in materia di tutela della concorrenza (di libertà di stabilimento, di prestazione dei servizi, ecc.), nonché di quello nazionale di rango costituzionale, che salvaguarda la libertà di iniziativa economica.

Giova osservare, in primo luogo, che, quando il legislatore ha voluto escludere dalla partecipazione alle gare alcuni soggetti od enti in ragione della loro composizione o delle specifiche caratteristiche della loro attività, lo ha espressamente stabilito, con norme di carattere eccezionale e di stretta e tassativa interpretazione, nel senso ch'esse sono soggette ad una interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata, con l'esclusione di applicazioni analogiche; sicché, nella specie, non può costituire elemento pregiudicante per la ricorrente il divieto di cumulo di attività introdotto con mero atto amministrativo, se pur volto ad evitare un potenziale conflitto di interessi a salvaguardia del corretto gioco della concorrenza, peraltro in un settore, quello delle onoranze funebri, diverso da quello oggetto dell'appalto (nel senso, del resto, della necessità a tal fine di interventi normativi è lo stesso AS 392 AGCM posto insistentemente a base delle difese delle appellate).

Va poi rimarcato che lo stesso interesse pubblico alla tutela della concorrenza e dei consumatori, cui viene dalle appellate stesse ricondotta la contestata clausola di esclusione, non può essere perseguito in violazione del principio comunitario di proporzionalità, che richiede non soltanto la dimostrazione dell'idoneità della misura a rag-

giungere lo scopo perseguito, ma anche la dimostrazione della sua adeguatezza, nel duplice senso della corrispondenza alla situazione presa in considerazione e della non eccedenza rispetto ad essa, in modo che la stessa risulti corrispondente a quanto è strettamente necessario per raggiungere lo scopo.

In proposito, occorre considerare che l'esclusione di una determinata categoria di operatori economici (quelli esercenti servizi di onoranze funebri) dal mercato degli appalti di gestione di determinati servizi pubblici di polizia mortuaria, da un lato viola il principio comunitario di favor per la massima partecipazione alla gara d'appalto che riguardi tale secondo mercato, dall'altro eccede lo stesso scopo dichiarato di voler evitare il costituirsi di posizioni di privilegio che nel primo mercato si verrebbero potenzialmente a realizzare in capo alla ditta (esercente su detto libero mercato servizi di pompe funebri) che ottenga l'affidamento in appalto di servizi mortuari; ed infatti l'esercizio congiunto dell'attività di pubblica utilità appaltata con quella imprenditoriale delle onoranze funebri deve, per poter realizzare il paventato rischio di alterazione della concorrenza, tradursi in specifiche attività di sviamento poste indebitamente in essere da addetti al servizio oggetto di appalto pubblico, ben individuabili dall'Amministrazione appaltante mediante l'attivazione (del resto prevista dalle stesse linee guida regionali qui pure in considerazione) di idonei strumenti di controllo durante la fase di esecuzione del rapporto e che, ove accertati, ben possono portare allo scioglimento del vincolo contrattuale per violazione degli obblighi previsti a carico dell'appaltatore, oltre che alla segnalazione all'ente locale di competenza per l'attivazione dei poteri di polizia amministrativa allo stesso spettanti, in materia di licenze di agenzie di affari e di quelle di onoranze funebri in particolare, in ipotesi di comportamenti scorretti atti a creare turbativa delle attività delle concorrenti e sviamento di clientela.

Sotto altro profilo, va anche osservato che gli atti di concorrenza sleale non sarebbero comunque collegabili alla posizione di aggiudicataria del servizio pubblico in sé considerata, ma all'eventuale successivo comportamento antiggiuridico della ditta aggiudicataria, che, in dipendenza di tale posizione, potesse in essere atti scorretti suscettibili di arrecare danno, anche solo potenziale, alle imprese concorrenti nel settore delle pompe funebri; e le imprese concorrenti potranno difendersi da tali comportamenti con la tutela apprestata dagli artt. 2598, n. 3, 2599 e 2600 cod. civ. (Cons. St., V, 30 novembre 2000, n. 6362).

10.3 – Del tutto inconsistente è, poi, il rilievo del T.A.R., secondo cui il riferimento operato dalla ricorrente all'art. 41 Cost. sarebbe "improprio" ("atteso che la distinzione operata dalla *lex specialis* tra le due suddette attività non comporta alcun limite all'esercizio della libera attività da parte dell'impresa ricorrente nell'ambito della propria competenza professionale, ma al contrario evita illegittime invasioni negli ambiti ... che rientrano nell'esclusiva

competenza delle strutture ospedaliere, che legittimamente e responsabilmente predispongono rimedi atti ad evitare incursioni mercantilizate all'interno degli stessi": pag. 4 sent.), dal momento che il principio ritraibile dall'invocata norma costituzionale si espande invero in pieno allorché, come enunciato dalla stessa resistente Regione nelle sue difese, l'attività di natura pubblicistica venga esternalizzata mediante affidamento ad operatori privati attraverso il meccanismo dell'evidenza pubblica, creando così un mercato di riferimento sicuramente soggetto non all'incursione, quanto piuttosto al libero dispiegarsi dell'iniziativa privata entro limiti di ragionevolezza e logicità delle relative regole di accesso, sicuramente superati, come s'è visto, dalla clausola di esclusione, della quale qui si discute.

Né, per finire, si rivela conferente il richiamo, operato dall'Azienda Ospedaliera resistente nelle sue prospettazioni difensive, dell'art. 8 della legge n. 287/1990, la quale impone alle imprese operanti in regime di monopolio, che intendano svolgere attività in mercati diversi, di svolgere tale seconda attività mediante società separate, giacché la norma si applica alle imprese, che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato; e tale non è certo la posizione di un appaltatore di un pubblico servizio.

10.4 – In definitiva, la pur indefettibile e necessaria distinzione delle due attività che vengono qui in considerazione (quella di natura pubblicistica diretta ad adempiere agli obblighi che discendono dalle disposizioni di polizia mortuaria ispirate solo da esigenze di carattere igienico sanitario e quella di natura economica ed imprenditoriale sottoposta alle regole del mercato di assicurare lo svolgimento degli adempimenti conseguenti al decesso) non consente (e tanto meno richiede ai fini della sua effettiva realizzazione), pur col "nobile" intento di evitare un qualsivoglia effetto di distorsione della concorrenza, di introdurre, in una gara avente ad oggetto la prima, una clausola escludente dei soggetti operanti sul libero mercato per lo svolgimento della seconda, dovendosi piuttosto, come s'è visto, utilizzare, in assenza di uno specifico intervento del legislatore, altri, diversi, strumenti, volti a garantire, nella pratica quotidiana dell'eventuale esercizio di entrambe le attività da parte del medesimo soggetto, il corretto e fisiologico esplicarsi della concorrenza.

L'appello, dunque, così come il corrispondente ricorso di primo grado, vanno sul punto accolti.

10.5 – Quanto, invece, ai restanti due motivi del ricorso di prime cure, che il T.A.R. ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse in capo alla ricorrente una volta affermata la legittimità della veduta clausola escludente e che l'appellante ha in questa sede riproposto, una volta venuta meno, per effetto del *decisum* di cui sopra, la preclusione d'ordine processuale rilevata dal Giudice territoriale:

- va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse

concreto ed attuale a ricorrere, il motivo, con cui si denuncia una indebita commistione tra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione dell'offerta, avente ad oggetto una disposizione della *lex specialis* suscettibile di rivelarsi per la partecipante alla gara lesiva solo all'esito della sua concreta applicazione in sede di espletamento della gara e di aggiudicazione della stessa, anche per effetto di tale concreta applicazione, ad altra concorrente;

- va pure dichiarata inammissibile la doglianza, con la quale si deduce l'incongruità ed inadeguatezza dell'importo posto a base di gara "per un servizio della durata di 18 mesi, dall'oggetto invero assai complesso ed articolato": ed invero, da un lato la censura si appalesa perplessa e contraddittoria, in quanto in palese contrasto con quanto altrove affermato nel corpo dello stesso ricorso ("essendo la base d'asta per il solo servizio pubblico del tutto adeguata": pag. 15 app.); dall'altro essa è comunque generica e sfornita di qualsiasi elemento di prova, dal momento che l'appellante non ha fornito al Giudice alcun termine di paragone (con correlati elementi costitutivi) dell'importo, che, a suo avviso, sarebbe dovuto essere posto a base d'asta nella procedura di affidamento di cui si tratta.

11. – L'appello, in conclusione, è da accogliere nei limiti di cui sopra, con conseguente parziale accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi, stante l'eterogeneità di indirizzi sul *thema decidendum* centrale, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

#### P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, in parte accoglie ed in parte dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 15 giugno 2012, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente  
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore  
Bruno Rosario Polito, Consigliere  
Angelica Dell'Utri, Consigliere  
Hadrian Simonetti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2012

**ALLEGATO 2****Consiglio di Stato, sez. 3<sup>a</sup>, sent. n. 4933 del 17 settembre 2012 - Servizi mortuari di strutture ospedaliere, sanitarie ed assimilabili ed affidamento a soggetti terzi – CONSIDERAZIONI**

Uno dei settori di criticità presenti, neppure da epoca recente, nella componente funebre è dato dal fatto che numerose strutture ospedaliere, sanitarie ed assimilabili, per vari ordini di motivazioni, ricorrono abbastanza spesso all'esternalizzazione dei propri servizi mortuari, frequentemente con il ricorso all'istituto dell'appalto, seppure questo non sia il solo istituto cui viene fatto ricorso, non mancando altre forme contrattuale, talora estese anche alla realizzazione di opere. Le criticità non sorgono dal ricorso a modalità di esternalizzazione di quello che costituisce un vero e proprio, quanto ineliminabile, servizio "d'istituto" delle strutture ospedaliere, sanitarie ed assimilabili, quanto dal fatto che in numerosi casi l'aggiudicazione di questi contratti vede quali parti aggiudicatarie aziende che svolgono l'attività di impresa di onoranze funebri (o, nelle regioni che così l'abbiano definita, di esercenti l'attività funebre), con ciò generando promiscuità tra tipologie di prestazioni aventi natura diversa.

Non è il caso di ricordare come, in alcune realtà, si abbiano situazioni di questo tipo risalenti, a volte con rapporti contrattuali scaduti (talora meramente oggetto di proroga (ammesso che l'istituto del rinnovo, specie se tacito, contrattuale possa essere stato ammissibile – art. 6 L. 24 dicembre 1993, n. 537) in altri casi proseguiti per mere situazioni "di fatto"), considerando unicamente come queste modalità di gestione dei servizi mortuaria delle strutture ospedaliere, sanitarie ed assimilate od assimilabili (quali, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: case di cura, case di riposo, R.S.A.) non solo favoriscano le imprese di onoranze funebri localmente aggiudicatarie, ma abbiano dato adito a fenomeni di indebiti condizionamenti, giunti all'evidenza delle cronache o all'attenzione dell'autorità giudiziaria, od entrambe. Anche nei casi migliori, cioè laddove non si registrino fenomeni al limite dell'illecito o costituenti illecito, la gestione dei servizi mortuari da parte di imprese di onoranze funebri comporta, abbastanza oggettivamente, una situazione di favor in capo al soggetto loro gestore, non solo in ragione della tempestività delle informazioni sul momento del decesso, ma altresì per il fatto che i familiari interessati possono trovare più agevole rivolgersi alla medesima impresa aggiudicatarie, e gestrice dei servizi mortuari, specie quando, come può accadere nelle maggiori città, i familiari provengano da altre località e non dispongano di informazioni sulle imprese operanti localmente.

Comprensibilmente, si tratta di criticità, in tema di concorrenza nel mercato, che non hanno riguardo alle relazioni tra soggetti gestori dei servizi mortuari ed imprese di onoranze funebri, quanto tra imprese di onoranze funebri che, nelle singole strutture, siano – anche – gestrici dei servizi mortuaria e imprese di onoranze funebri che non lo siano, rispetto alla specifica struttura sanitaria in cui lo sia la prima tipologia di imprese gestrici, cioè, in altri termini, la fattispecie concorrenziale si può sviluppare tra soggetti esercenti analoga attività economica.

Le situazioni in cui sono emerse anomalie in proposito hanno spesso costituito motivazione per interventi, d parte di leggi regionali (pur se interventi di questa natura siano estranei alle materia di potestà legislativa regionale, avendo riguardo alla materia della concorrenza e del mercato – art. 117, comma 2, lett. e) Cost.) volti ad introdurre talora veri e propri divieti, altre volte, e più frequentemente, obblighi di separazione societaria tra le imprese di onoranze funebri (o, esercenti l'attività funebre) e soggetti gestori dei servizi mortuari degli ospedali, strutture sanitarie ed assimilabili, così come rispetto a soggetti esercenti servizi pubblici aventi altra natura.

Si potrebbe osservare, nel merito, come questi approcci non siano, in loro stessi, del tutto sufficienti a prevenire le promiscuità che costituiscano i lamentati fattori di criticità, meno ancora ad ostare al fatto che vi siano, persistenti, modalità anomale nell'acquisizione dei mandati per lo svolgimento dei servizi funebri, dato che anche la separazione societaria (anche se talora "rafforzata" da altre componenti, come la separazione proprietaria o con richiami ad una "non riconducibilità" e simili) sono decisamente quanto agevolmente eludibili, traducendosi spesso in meri alibi formali.

In particolare, nella regione Lazio ed all'espresso fine di contrastare queste criticità, si era avuta l'emana-zione di "Linee guida" regionali sulle modalità di gestione dei decessi ospedalieri e delle camere mortuarie (decreto del Commissario ad acta n. U0102 in data 17 dicembre 2010) che fornivano l'indirizzo secondo cui, in caso di gara per l'affidamento in appalto di tale servizio, le Aziende Sanitarie dovranno avvalersi del divieto di partecipazione alla gara per le imprese di onoranze funebri. Conseguentemente, a seguito di un bando per gara d'appalto della gestione dei servizi mortuaria, in cui era presente questa clausola di esclusione dalla partecipazione nei riguardi di imprese di onoranze funebri, un'impresa aveva presentato ricorso al competente T.A.R. contro tale clausola di esclusione, ricorso respinto, cui ha fatto seguito ricorso, in secondo grado, al Consiglio di Stato per ottenere la riforma della pronuncia emessa in primo grado, ricorso dichiarato parzialmente fondato (e, quindi, accolto) e

parzialmente dichiarandosi l'inammissibilità di alcuni motivi, tra cui quello dell'inadeguatezza del prezzo con riferimento alle prestazioni richieste (includendosi opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di adeguamenti a normative specifiche). Non si approfondiscono oltre le motivazioni sulla base delle quali il Consiglio di Stato abbia dichiarato una tale inammissibilità, essendo sufficiente rinviarvi opportunamente alla sentenza medesima, pur considerandosi con quanta frequenza si possa constatare l'utilizzo di tali motivi, spesso sconfinanti in valutazioni di merito, magari sul presupposto che il giudice amministrativo sia, autonomamente, nelle condizioni di valutare la congruità e l'adeguatezza degli importi assunti a base di gara, senza, tendenzialmente, fornire, da parte dei ricorrenti, elementi di valutazione, in qualche modo fondati su elementi oggettivi. Per non citare atti processuali, formulati dalle parti, in cui è stato affermato come la concorrenza sia lesa dalla sola esistenza di altro soggetto, ricavandone la conseguenza che elidendo questa esistenza sia tutelata la posizione sul mercato, in termini di concorrenza, della parte che eccepisce queste affermazioni.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza qui considerata, ha ritenuto che la condizione preclusiva, prevista nel bando di gara (in conseguenza delle "linee guida" regionali sulle modalità di gestione dei decessi ospedalieri e delle camere mortuarie), vada valutata quale illegittima per più ordini di motivazioni.

Infatti, è stato considerato come l'attività di onoranze funebri costituisca attività di natura squisitamente commerciale (pur se richiedente, anche, la comunicazione (un tempo, "licenza" di cui all'art. 115 T.U.LL. P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 7773 e succ. modif., attività inerente alla materia della pubblica sicurezza) offerta ad un'utenza potenzialmente indifferenziata che va lasciata al mercato in termini della più ampia concorrenza. Incidentalmente, si osserva come, nella sentenza, sembri non farsi distinzione tra l'attività oggetto di una tale comunicazione (ex "licenza"), e attività chiaramente di natura economica, come la vendita di casse e le attività di trasporto, distinzione che, al contrario, è stata ben presente (da ultimo) nella decisione del T.A.R. per la regione Puglia, sede di Lecce, Sez. 2<sup>a</sup>, sent. n. 693/2012 del 16 aprile 2012. Del resto, la sua citazione affiancata a quella della L. 11 giugno 1971, n. 426 (abrogata dall'art. 26 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), potrebbe indurre a pensare ad una mera citazione, riferita a situazioni antecedenti.

Al contrario o, meglio, distintamente, il servizio afferente alle gestione dei servizi mortuari ha le caratteristiche di un servizio pubblico, imputabile ai soggetti pubblici preposti alla tutela della salute i quali possono esercitarlo tanto a mezzo personale alle dirette di-

pendenze delle Aziende Sanitarie, quanto mediante l'affidamento di tale servizio pubblico all'esterno, previa procedura di gara o, in altri termini, ferma restando la titolarità del servizio, in quanto servizio pubblico, con le diverse forme di esercizio di un servizio pubblico previste od ammesse dall'ordinamento giuridico.

Oltretutto, nel caso considerato non vi è un affidamento del servizio in senso tecnico di affidamento, quanto un rapporto qualificabile nei termini dell'appalto del servizio. Appalto che può richiedere la determinazione, in sede di bando di gara (lex specialis), anche l'individuazione di requisiti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti, in via generale, potere d'individuazione da esercitare, dalla stazione appaltante, secondo i criteri, non discriminatori, di logicità, ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla specificità del servizio oggetto di appalto, in modo da restringere non oltre lo stretto indispensabile la platea dei concorrenti.

La Sezione del Consiglio di Stato ha altresì considerato con la medesima sentenza come lo specifico servizio, per la sua specificità, peculiarità e delicatezza del servizio de quo, richieda che venga evitata ogni commistione fra l'attività pubblica di svolgimento di talune operazioni di polizia mortuaria e quella privata di onoranze funebri, in conseguenza di che certamente si giustifica l'abbandono di quegli schemi negoziali che possano realizzare una tale "commistione", secondo il termine utilizzato nella sentenza, mediante inglobamento nella procedura selettiva, e nel successivo rapporto contrattuale, di oggetti assolutamente tra loro eterogenei, quali la gestione dell'attività igienico-sanitaria di cura delle salme di degenti in ambito ospedaliero e della camera ardente ospedaliera (di competenza della pubblica amministrazione e dalla stessa pubblica amministrazione esternalizzata secondo i modelli contrattuali all'uopo previsti dall'ordinamento giuridico) e l'attività imprenditoriale privata (in quanto tale lasciata al libero mercato) delle onoranze funebri, esigenza che certamente non giustifica di per sé (né vale a rendere legittima) la clausola, della cui conformità all'ordinamento oggetto della pronuncia, inibitoria della partecipazione alla gara di imprese di pompe funebri. Nel caso, è stato ritenuto che, una volta che per la partecipazione alla gara d'appalto siano stati richiesti determinati requisiti tecnici che presuppongono un'organizzazione di mezzi e di personale specializzato idonea ad operare nel settore specifico oggetto dell'appalto stesso, l'esclusione dalla possibilità di partecipazione alla gara di imprese fondata sulla sola circostanza oggettiva ch'esse, pur in possesso dei requisiti, abbiano nel loro oggetto sociale anche quello di "onoranze funebri" (evitando di approfondire se questa indicazione sia presente unicamente nell'ogget-

to sociale, oppure se sia effettivamente esercitata, pur avendone dichiarato l'effettivo esercizio, pluriennale, cioè ponendosi il giudice adito su di un piano di astrattezza), si ponga in contrasto con i principi comunitari in materia di tutela della concorrenza (di libertà di stabilimento, di prestazione dei servizi, ecc.), nonché di quello nazionale di rango costituzionale, che salvaguarda la libertà di iniziativa economica. In sostanza, privilegiando quest'ultima rispetto alle esigenze sopra affermate.

Si può constatare la contraddittorietà tra l'assunto circa l'esigenza di evitare "commistioni" tra l'attività economica di natura privatistica e l'esercizio, attraverso gli istituti dell'appalto, di un servizio qualificato come pubblico, ed imputabile a soggetti pubblici, cosa che porta alla conseguenza di una sostanziale prevalenza delle condizioni di partecipazione alla gara rispetto all'esigenza di evitare situazioni di "commistione" tra attività che si collocano ontologicamente su piani radicalmente distinti. La stessa Sezione del Consiglio di Stato osserva come lo stesso interesse pubblico alla tutela della concorrenza e dei consumatori, cui viene dalle stesse parti appellate ricondotta la contestata, in sede di tale giudizio, clausola di esclusione, non può essere perseguito in violazione del principio comunitario di proporzionalità, che richiede non soltanto la dimostrazione dell'idoneità della misura a raggiungere lo scopo perseguito, ma anche la dimostrazione della sua adeguatezza, nel duplice senso della corrispondenza alla situazione presa in considerazione e della non eccedenza rispetto ad essa, in modo che la stessa risulti corrispondente a quanto è strettamente necessario per raggiungere lo scopo. Una tale clausola di esclusione da un lato viola il principio comunitario di favor per la massima partecipazione alla gara d'appalto che riguardi tale secondo, e differente, mercato, dall'altro eccede lo stesso scopo dichiarato di voler evitare il costituirsi di posizioni di privilegio che nel primo mercato si verrebbero potenzialmente a realizzare in capo alla ditta operante anche quale impresa di pompe funebri e che ottenga l'affidamento in appalto di servizi mortuari, considerando, non senza ingenuità ed astrattezza, come l'esercizio congiunto dell'attività di pubblica utilità appaltata con quella imprenditoriale delle onoranze funebri deve, per poter realizzare il paventato rischio di alterazione della concorrenza, tradursi in specifiche attività di sviamento poste indebitamente in essere da addetti al servizio oggetto di appalto pubblico, ben individuabili dall'amministrazione appaltante mediante l'attivazione di idonei strumenti di controllo durante la fase di esecuzione del rapporto e che, ove accertati, ben possono portare allo scioglimento del vincolo contrattuale per violazione degli obblighi previsti a carico dell'appaltatore, oltre che

alla segnalazione all'ente locale (?) di competenza per l'attivazione dei poteri di polizia amministrativa allo stesso spettanti, in materia di licenze di agenzie di affari e di quelle di onoranze funebri in particolare, in ipotesi di comportamenti scorretti atti a creare turbativa delle attività delle concorrenti e sviamento di clientela. L'approccio, come si vede, è del tutto formale quando non formalistico, solo che si consideri come la Sezione del Consiglio di Stato osservi che gli atti di concorrenza sleale non sarebbero comunque collegabili alla posizione di aggiudicataria del servizio pubblico in sé isolatamente considerata, ma all'eventuale successivo comportamento antiggiuridico della ditta aggiudicataria, che, in dipendenza di tale posizione, potesse in essere atti scorretti suscettibili di arrecare danno, anche solo potenziale, alle imprese concorrenti nel settore delle pompe funebri; e le imprese concorrenti potranno difendersi da tali comportamenti con la tutela apprestata dagli artt. 2598, comma 3, 2599 e 2600 C. C., solo che si consideri come l'azione, avanti al giudice civile, prevista a tutela degli atti di concorrenza sleale richieda, quanto meno, l'adduzione di elementi probatori che, nella fattispecie, sono spesso carenti o, comunque, difficilmente acquisibili nei termini cui debbano rispondere gli elementi di prova nel giudizio civile. Per non dire che, anche quando possano esservi elementi di prova ritenuti dal giudice adito idonei ed apprezzati, potrebbe conseguire sentenza che inibisca, per il prosieguo, determinati comportamenti (più articolato l'aspetto circa l'eliminazione degli effetti prodottisi), mentre ai fini risarcitori (ponendosi il giudizio risarcitorio su di un piano di autonomia rispetto all'azione di tutela da atti di concorrenza sleale, richiedendo o un distinto, e separato quanto successivo, giudizio o, quanto meno, un motivo di petitum concorrente e conseguente a quello principale) si renderebbe necessario documentare, oltre agli atti di concorrenza sleale, altresì gli elementi che consentano un'adeguata individuazione della portata del danno, subito dalla parte attrice dell'azione per atti di concorrenza sleale. Ad esempio, atti consimili che non consentissero di individuare, singolarmente, i soggetti imprenditoriali – singolarmente – lesi, né si avessero gli elementi per una qualche quantificazione documentata e documentabile del danno, singolarmente, subito, elementi ancora una volta singolarmente lesi, potrebbe conseguire altresì l'insussistenza ad agire in sede giudiziale per l'azione conseguente ad atti di concorrenza sleale, per carenza d'interesse (art. 100 C.P.C.) e quindi carenza di legittimazione processuale attiva. Per trascurare la possibilità che si abbiano le condizioni per una contro-azionata azione temeraria (art. 96 C.P.C.), con ciò portando l'attore, che si ritenga danneggiato, ad un opposto risarcimento. Ne con-



segue che la considerazione per cui questo potrebbe essere il rimedio ad eventuali atti di concorrenza sleale emerga abbastanza debole per argomentare, tout court, una prevalenza del principio di libertà dell'iniziativa economica (anche tenendo conto del principio per cui è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato, dalla legge), di cui all'art. 41, comma 1 Cost., non può essere sciolto ed operare in contrasto con l'utilità sociale o in danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41, comma 2 Cost.).

L'assunto per cui una tale "commistione" potrebbe anche sussistere in quanto opererebbero siffatte tutele, per altro del tutto deboli, porta a dover considerare come il principio così argomentato non possa che avere portata generale, applicandosi anche agli altri casi, pur se, temporaneamente, ancora fondati su questa o quella normativa regionale, in cui è stato tentato di rimuovere le possibili condizioni di "commistione", con vari mezzi e con riguardo a differenti fattispecie, potendo valere anche per le gestioni cimiteriali.

Per altro, si un certo rilievo è la considerazione attorno alla portata dell'art. 8 L. 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo all'istituto della separazione societaria, applicabile alle imprese operanti in regime di monopolio, che intendano svolgere attività in mercati diversi, poiché questa disposizione si applica alle imprese, che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, situazione insussistente in capo ad un appaltatore di un pubblico servizio. Infatti, per quanto riguarda la gestione (e le sue forme) dei servizi mortuari degli ospedali, strutture sanitarie ed assimilabili, non vi è monopolio, in quanto si è in presenza di un servizio pubblico, imputabile alla pubblica amministrazione (A.S.L., A.S.O., ecc., in molti casi) o, per le strutture sanitarie ed assimilabili private, al soggetto che ne sia titolare, al pari di altri servizi che la struttura deve assicurare, per poter operare. In altre parole, i servizi mortuari costituiscono un obbligo per il soggetto che ne ha la titolarità, obbligo che non comporta una situazione di monopo-

lio in capo al soggetto su cui un tale obbligo grava. Ne consegue come le stesse previsioni sull'espedito, che di questo si tratta, delle separazioni societarie escono fortemente indebolite, se non intaccate.

La Sezione del Consiglio di Stato non fa cenni di sorta (salvo i non meglio definiti rinvii al diritto dell'Unione europea e al diritto interno, in materia di libertà di svolgimento delle attività economiche), probabilmente in ragione dei termini temporali (il bando di gara risale all'agosto 2011, mentre le "Linee guida" regionali al dicembre 2010) alle disposizioni dell'art. 3, commi 1, 8 e 9 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, cui ha fatto seguito l'art. 34 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ulteriormente l'art. 1 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27, che, fatti salvi gli aspetti relativi ai termini di decorrenza, portano a dover considerare come impostazioni di questa natura ricadano nell'ambito abrogativo, anche se contenute in norme di legge regionali (ed, a maggiore ragione, quando in norme regolamentari oppure, come è anche avvenuto, in atti amministrativi tanto adottati dagli organi esecutivi che da organi burocratici). Oltretutto, gli effetti abrogativi vengono a coinvolgere una platea decisamente molto ampia di norme e statuizioni regionali, anche molto recenti, i cui effetti sembrano non essere del tutto colti nella loro interezza. Queste ultime notazioni portano a considerare come l'approccio agli istituti sulle c.d. "liberalizzazioni" possa essere esposto a vedere, nell'immediato, solo alcuni aspetti, e non anche altri, che non sempre possono essere apprezzati, costituendo una sorta di boomerang per chi abbia altre aspettative, con un insieme di effetti di sgretolazione di tentativi di costituire fattispecie di riserve e di posizioni specificamente oggetto di tutela, su base soggettiva. In fondo, la libertà di concorrenza non può essere invocata, e valere, solo a senso unico, ma comporta effetti in più direzioni, a prescindere dalla natura soggettiva di chi attui un'attività economica.

## Rubrica **L'estumulazione nelle sepolture perpetue (Parte II)** La "ri-tumulazione" del feretro

di Carlo Ballotta

L'inveterata pratica della "ri-tumulazione", invero molto diffusa nell'esperienza italiana, ed invalsa da tempo immemorabile, è considerata tutt'oggi, sotto il profilo formale, dalla circ. Min. Sanità n. 10/1998 e comportava, almeno prima dell'emanazione del D.P.R. 254/2003, profili di dubbia legittimità<sup>(21)</sup>, e notevoli criticità operative, almeno secondo alcuni giuristi, e gli stessi necrofori in servizio presso i nostri cimiteri; dopo tutto una semplice circolare è solo un atto istruttivo e non una fonte del diritto.

Tutto questo breve studio, a livello nazionale, è, allora, incentrato sulla circ. Min. sanità 31 luglio 1998 n. 10 esplicativa del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e sui "riflessi sananti", a posteriori, che su di essa ha avuto l'art. 3 comma 5 D.P.R. 254/2003, trattando la materia di cui stiamo ragionando, sotto l'aspetto autorizzativo.

È, dunque, consentaneo, in via preliminare, un accenno alla natura e al ruolo svolto dalle circolari. Ad avviso della dottrina prevalente, tale termine non indica una determinata categoria di atti contrassegnata dal loro contenuto, ma individua lo strumento di diffusione e di propagazione di disposizioni:

a) promananti da un organo della pubblica amministrazione ed indirizzate ad una serie di altri organi normalmente della stessa branca e periferici, nell'ambito di un rapporto di supremazia gerarchica;

b) emesse dall'autorità titolare di una potestà di controllo, di indirizzo, di direttiva o di coordinamento nei confronti degli enti e degli uffici che a tale imperio soggiacciono;

c) poste in essere da un determinato organo o soggetto nell'esercizio del diritto di autoregolamentazione al medesimo spettante o riconosciuto. Pertanto si è negata alle circolari la natura di atto amministrativo sostanziale, facendole, invece, rientrare nel novero delle misure di notificazione. Le circolari operano con efficacia coercitiva, non *erga omnes*, ma soltanto nei confronti degli organi sott'ordinati, senza assurgere al rango di fonti dell'Ordinamento e perciò non sono vincolanti per tutti i consociati e per i giudici, il giudice, infatti, è soggetto solo alla Legge *ex art.* 101 comma 2 Cost.

Esse possono essere sia atti con i quali l'autorità centrale, o, comunque, titolare del potere di supremazia gerarchica identifica, in via astratta e predeterminata, la risposta più idonea al soddisfacimento dell'interesse



<sup>(21)</sup> La ri-tumulazione nella stessa sede non è stata presa in considerazione dal legislatore nazionale, almeno se ci atteniamo alla lettera del D.P.R. 285/90. Anche il regolamento lombardo n. 6/2004 contempla, però, espressamente, la facoltà di ri-tumulare gli inconsunti, e rinvia al proprio art. 18 recante norme sul confezionamento delle casse da tumulazione. Secondo il regolamento lombardo n. 6/2004 (art. 16, comma 3) la ri-tumulazione del resto mortale è, quindi, pratica del tutto legittima.

pubblico nell'ambito di facoltà discrezionali il cui esercizio è rimesso ai singoli organi decentrati o comunque inferiori; sia atti con i quali l'autorità medesima fissa il significato e la portata di norme da applicare e da osservare nell'espletamento dell'attività demandata agli organi predetti (cd. circolari interpretative).

Ora non v'è dubbio che le AA.SS.LL. siano tenute ad osservare le istruzioni disposte dalle circolari del Ministero della Sanità e dei competenti Organi regionali, laddove, magari sia intervenuta apposita riforma, su base locale, della polizia mortuaria.

A nulla rileva il silenzio del D.P.R. 285/1990 sulla fattispecie in esame: infatti, lo scopo che la circ. Min. sanità n. 10 del 31 luglio 1998 si è prefissata, consiste appunto nell'interpretazione delle disposizioni ambigue e nel completamento di quelle lacunose.

Entriamo, ora, *in medias res* esaminando questa figura.

I resti mortali, ossia gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo per effetto di mummificazione, corificazione o adipocera, così come definiti, in via amministrativa, prima dal paragrafo 15 della circolare ministeriale 24 giugno 1993, n. 24, poi dal paragrafo 1 della circolare ministeriale 31 luglio 1998 n. 10 ed infine dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 una volta disseppelliti, siccome è scaduto il loro periodo di sepoltura legale, possono esser ancora tumulati?

Lo scopo ultimo della sepoltura in cimitero di un cadavere e di tutte le sue trasformazioni di stato intermedie, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 57 commi 5 e 6, 58 comma 2, 60 comma 2, 67, 68, 75, 82 commi 2 e 3, ed 86 comma 2 del D.P.R. 285/1990, dovrebbe esser la completa mineralizzazione delle parti molli sino al rinvenimento delle sole ossa da avviare all'ossario comune o racchiudere in cassetta di zinco (artt. 36 comma 2 ed 85 D.P.R. 285/1990), per la loro deposizione in un sepolcro privato.

È La tumulazione in loculo stagno e cofano ermetico (l'unica ammessa dal D.P.R. 285/1990), poco si presta



alla scheletrizzazione, essendo una forma di sepoltura mirata soprattutto alla conservazione dei corpi, il legislatore, infatti, con l'art. 86 comma 2 del D.P.R. 285/1990 sembra imporre, dopo l'estumulazione, un periodo aggiuntivo di rotazione in campo di terra proprio per facilitare il riavvio di questi processi di disgregazione della materia organica, che il nastro metallico, invece, rallenta o blocca del tutto, raccomandando ai comuni con l'art. 58 comma 2, meglio esplicato, poi, dal paragrafo 10 della circolare ministeriale 24 giugno 1993 n. 24, di considerare questo ulteriore bisogno di superficie nei campi di terra in sede di determinazione del "fabbisogno cimiteriale".

Si notano, però, nella evoluzione storica della normativa, alcune incoerenze:

Nella seconda parte del punto 3 della circ. Min. sanità n. 10/1998, si afferma che, dopo l'estumulazione, è altresì consentita la tumulazione nella stessa sepoltura. La perplessità nasce da questa constatazione: tale previsione, infatti, non risulta completamente in linea con quanto effettivamente statuito dal Regolamento Nazionale. L'art. 86 comma. 2, come precedentemente evidenziato, richiede per i feretri estumulabili (ossia quelli non provenienti da tombe date in concessione perpetua) un turno di inumazione supplementare.

Una lettura molto rigida di questo disposto potrebbe significare, addirittura, un'inibizione dello *Jus Sepulchri* per i resti mortali cui dar nuova sepoltura in tumulo, essendo d'obbligo l'interro in campo indecomposti, ma quest'ipotesi dottrinarica così estrema è altresì sconfessata dall'art. 3 comma 5 D.P.R. 254/2003, come vedremo meglio in seguito.

Si ravvisa, quindi, una margine di discrezionalità affidato o alla ordinanza sindacale emanata solitamente di concerto con l'ASL per normare le operazioni cimiteriali oppure all'orientamento stesso degli operatori sanitari, laddove sia ancora l'ASL a vigilare su esumazioni ed estumulazioni (per maggiori approfondimenti si potrà proficuamente consultare l'articolo intitolato "Il mondo dei cimiteri visto da un medico" pubblicato sul numero 3 de "I Servizi Funerari"; del 2005 a firma del Dr. Andrea Poggiali). La ri-tumulazione nella stessa sede, quindi, non è stata originariamente presa in considerazione dal legislatore. Anche nel frangente di resti mortali esumati il problema pare porsi negli stessi termini, come precisato dalla circolare ministeriale n. 10/1998. In base a quanto riportato nella citata circolare al paragrafo 2. all'atto della esumazione ordinaria è possibile rinvenire: o un cadavere (parzialmente) incorrotto, oppure semplici ossa. Per l'ossame il trattamento è quello solitamente legato all'istanza dei familiari: l'unica alternativa procedibile d'ufficio è lo sversamento in ossario comune.

Per i resti mortali (corpi inconsunti) secondo la circolare si potrà:

- farli permanere nella stessa fossa o lo spostamento in altra in campo inconsunti;

- farli cremare.

Ragion per cui il Ministero, non sembra ammettere alla esumazione ordinaria la tumulazione dell'incon-sunto. Il più recente D.P.R. 254/2003, invece, è una fonte di pari rango rispetto al regolamento nazionale di polizia mortuaria e può caducarne, integrarne o, ancora, sostituirla le norme, specie se incomplete, come, appunto, accade in questo caso.

La tumulazione in loculo, tomba a sterro, cappella gentilizia, colombario, nicchia si configura sempre come una sepoltura privata che trae origine da un atto di disposizione in termini di pietas e diritti personalissimi legati ai vincoli di consanguineità sintetizzati, per interpretazione estensiva, dall'art. 79 comma 2 D.P.R. 285/1990 e trova fondamento giuridico nello *Jus Sepulchri* il quale deriva, pur sempre, dalla presenza di un "regolare atto di concessione" ex art. 98 comma 1 D.P.R. 285/1990.

Il diritto sussiste:

- a) se pre-esiste la concessione;
- b) se la spoglia mortale ha titolo sulla base del regolamento comunale di polizia mortuaria e del contratto di concessione;
- c) previo avvenuto integrale pagamento del canone fissato dal comune ai sensi degli artt. 95 e (... "retro-attivamente") 103 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

L'art 3 comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 così recita: "Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del Comune in cui sono esumati o estumulati" dalla formulazione del suddetto art. 3 comma 5 D.P.R. n. 254/2003 possiamo, quindi, dedurre come la tumulazione (o la ri-tumulazione per resti già precedentemente racchiusi in duplice cassa e murati in vano impermeabile a gas e liquidi) sia estesa anche ai resti mortali esumati o estumulati.

Questo è pure l'orientamento della Regione Lombardia con l'art. 20 comma 5 del Suo regolamento regionale n. 6/2004 in materia di polizia mortuaria.

Non dobbiamo, mai dimenticare, tuttavia, come in forza della emanazione del D.P.R. 254/2003 suffragato anche dalla nota di p.n. 400.VIII/9Q/3886 del Ministero della Salute i cadaveri estumulati e rinvenuti ancora integri possano direttamente esser cremati senza dover per forza permanere almeno 5 anni in campo di terra. Questa possibilità (occorre ex art. 3 comma 1, lett. g) L. 130/2001 almeno l'assenso degli aventi titolo a pronunciarsi ed il disinteresse manifesto e protrat-

to per un congruo tempo vale come tale) molto conveniente e "drasticamente risolutiva" diraderebbe ogni dubbio ermeneutico sull'opportunità della "ri-tumulazione".

Il corretto confezionamento del feretro dipende da come si presenti il resto mortale: il rifascio con cassone di metallo è di rigore solo se si ravvisi il pericolo di percolazione dovuta ai liquami cadaverici (paragrafo 3 circ. Min. Sanità n. 10/1998), altrimenti basterebbe pure la sola cassa di legno, altri chiosatori si spingono oltre considerando legittimo tumulare i resti mortali racchiusi nei contenitori di cui alla Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004.

Analizziamo, adesso, i problemi, anche interenti allo smaltimento dei rifiuti prodotti da attività cimiteriale ex D.P.R. 254/2003 intrinsecamente legati a questa consuetudine *praeter legem* ed ora finalmente regolarizzata, in modo definitivo, dal D.P.R. 254/2003.

I familiari, richiedono l'estumulazione della bara e la successiva apertura, ex art. 75 comma 2 D.P.R. 285/1990, solo per accertare lo stato di mineralizzazione della salma, non essendo minimamente intenzionati né ad inumarla, giusta l'art. 86 comma 2 D.P.R. 285/1990, né a trasportarla in altra sepoltura ex art. 88 D.P.R. 285/1990, nella pia illusione di guadagnare spazio per la futura tumulazione di un nuovo feretro: se la salma è mineralizzata, si procede alla raccolta delle ossa ai sensi dell'art. 86 comma 5 D.P.R. 285/1990, liberando, così, effettivamente un posto, mentre, se non è ancora scheletrizzata, (i tempi sono lunghissimi!) si procede ad avvolgimento con un cassone esterno di lamiera e ri-tumulazione nello stesso loculo.

Queste operazioni, a parte il risvolto imbarazzante di sfasciare brutalmente casse, non di rado, quasi intatte, presentano degli inconvenienti. Può accadere, infatti, che utenti dei servizi cimiteriali sprovveduti o mal consigliati richiedano tale ricognizione sull'avvenuta decomposizione del cadavere anche quando la possibilità di riduzione della salma sia remota: in tal caso il tutto si risolve in uno spreco di soldi per i familiari e di tempo (e fatica!) per necrofori ed affossatori.

Lo sperpero di energie e risorse può anche essere notevole: molte tombe antiche, infatti, non sono a norma, e non presentano un vestibolo esterno libero, ex art. 76 comma 3 D.P.R. 285/1990, per il diretto accesso al feretro in ogni loculo; può rendersi, così, necessario estrarre numerosi cofani per raggiungere quella oggetto della domanda di ispezione sul feretro.

Se poi queste casse risultassero deteriorate (ad es. a causa di infiltrazioni di acqua), sarebbe necessario rifasciarle con cassone esterno di zinco prima di ricollocarle nel loro loculo, con i conseguenti problemi di spese ed anche di ingombri in volumi tombali già colmi, tali da dover, poi, ricorrere al complesso degli adempimenti di “deroga” dell’art. 106 D.P.R. 285/1990 con relativo allegato tecnico di cui al paragrafo 13 della circ. Min. Sanità n. 24/1993, anzi una simile istanza di estumulazione, secondo alcuni commentatori, potrebbe, addirittura, produrre la dichiarazione di decadenza.

Non va, inoltre, sottovalutato il rischio a cui sono esposti i necrofori: certo, smurature e faticosa movimentazione dei feretri sono parte del loro ingrato mestiere, ma non è questo un motivo valido per autorizzare qualunque tipo di lavori cimiteriali (certa gente è davvero inaccettabile e poi...come dicevano gli Antichi Romani “*appetitus oboediant rationi*”!) È per le ragioni sullodate che, nel territorio di diverse ASL, in passato, non si accettavano più da anni domande di “verifica feretro”.

Esse, però, si sono puntualmente ripresentate a seguito della circ. Min. Sanità n. 10/1998.

Sussiste qualche dubbio anche sull’interpretazione del penultimo capoverso, laddove il rifascio della cassa è obbligatorio solo se vi è constatazione di parti molli della salma, con pericolo di fenomeni percolativi. Significa forse che una salma corificata può essere ritumulata lasciando la cassa squarciata? Ma, se la tumulazione avvenisse in altra sede, come provvedere per il trasporto?

A di là di queste pertinenti osservazioni, occorre valutare quali metodologie e tipologia di sepoltura adottare, o esperire, per risolvere i problemi di carenza di tombe nei cimiteri e di alta incidenza di inconsulti dopo periodi di tumulazione anche rilevanti (30-40 anni). La circolare, visto l’art. 86/2 (inumazione per non meno di 5 anni di rigore ed inderogabile <sup>(22)</sup>), se non per gravi motivi di ordine pubblico, come ad esempio la saturazione del cimitero), prima dell’avvento del D.P.R. 254/2003 e, dunque, della reale facoltà di cremare subito gli indecomposti estumulati, individuava una seria alternativa recependo ed adattando quanto, nei fatti, era e viene praticato tutt’oggi in molti cimiteri d’Italia (definito anche con la perifrasi di “ispezione feretro”).

Dopo 20 anni di tumulazione siamo in presenza di resti mortali (anche tumulati) e quindi si agisce su questi con sostanze biodegradanti: il risultato è apprezzabile: anziché occupare terra per 5 anni, si usa il tumulo per

<sup>(22)</sup> Prima del D.P.R. 254/2003 il Ministero della Salute, in risposta a due distinti quesiti di Comuni (p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003), aveva ribadito la vigenza a tale data del comma 2 dell’art. 86 del D.P.R. 285/90, e quindi che “non era consentita la cremazione di resti mortali derivanti da tumulazione senza procedere ad inumazione, anche se sono decorsi 20 anni dalla tumulazione”.



altri 2 anni. Sembra quindi soluzione, tutto sommato, ragionevole. La questione del rifascio solo in caso di presenza di parti molli è una conseguenza dei motivi che stanno alla base della constatazione della perfetta tenuta o sistemazione del feretro (art. 88). In effetti, i motivi della tenuta o impermeabilità del feretro sono finalizzati a:

- 1) preservare da miasmi e contagio (nei primi tempi dopo il decesso);
- 2) a racchiudere il defunto (sia per favorirne la traslazione, sia per nascondere alla vista dei frequentatori del cimitero il cadavere stesso).

Se non si hanno “parti molli” le uniche funzioni occorrenti sono quelle dette, cioè di pura ritenuta. Laddove il feretro richieda solo caratteristiche di semplice contenimento meccanico (e quindi di occultamento del cadavere) è superfluo il rifascio di zinco. Se invece sussistono pericoli per la salute (sia dei necrofori sia del pubblico) l’ASL che sovrintende alla salubrità dei campisanti, determina le cautele da assumere.

L’ordinanza del sindaco (Autorità Sanitaria Locale tenuta ad applicare le disposizioni che il Ministero della Sanità dirama anche con circolare) è lo strumento principe con cui regolare questo complesso di situazioni, pure piuttosto scabrose: essa è perfettamente *secundum legem* e prevista dal regolamento di polizia mortuaria nazionale (art. 86 comma 1 D.P.R. 285/1990) è, quasi, auspicabile formalizzare il nuovo comportamento introdotto dalla circolare proprio con l’ordinanza del sindaco.

È comunque chiaro che l’ordinanza è indispensabile solo se deve modificare un comportamento difforme stabilito da precedente ordinanza e cambiato per via di circolare, altrimenti sarebbe sufficiente un semplice ordine di servizio, qualora, invece, si debba incidere, con apposita modifica, sul regolamento comunale di polizia mortuaria si richiama l’art. 345 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 per la necessaria omologazione.

Focalizziamo, adesso, l’attenzione sulle cosiddette “sogliole” nei cimiteri. Siamo a conoscenza di questo fatto: alcuni Comuni con ordinanza del Sindaco, forse

anche dopo aver sentito la locale ASL, autorizzano, a seguito di estumulazione di salme, alla scadenza delle concessioni cimiteriali, risultate indecomposte, le cosiddette “sogliole” (salme non mineralizzate inserite in casse di zinco della lunghezza delle casse normali ma molto più basse di spessore ed altezza laterale) che vengono inserite come se fossero delle cassettoni ossario nei loculi con la salma di parente prossimo ivi già tumulato, fino all’estinguersi del rapporto concessorio, magari pure rinnovabile e, permettono, così di dilatare ed ottimizzare la capacità ricettiva degli avelli di cui all’art. 93 comma 1 II Periodo D.P.R. 285/1990, oltre la quale si esaurisce lo stesso *Jus Sepulchri*.

Ciò è motivato dalle problematiche sempre più urgenti relative all’insufficiente mineralizzazione dei defunti provenienti soprattutto dai loculi all’esaurirsi del rapporto concessorio (dopo 40 e a volte anche 50 anni), dalla scarsità degli spazi a terra ove effettuare le reinumazioni di salme inconsunte per arrivare alla loro completa mineralizzazione e anche dalla difficoltà con cui, ancora oggi, prende piede nei comuni di dimensione medio-piccola la cremazione dei resti mortali (salme inconsunte), considerato il costo delle suddette operazioni; tutte, ovviamente, a titolo oneroso. Siccome questo *modus operandi* non è espressamente previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, sorge il quesito se la procedura delle “sogliole” sia conforme alla legge, anche perché con essa si sovverte il principio del cosiddetto “rifascio” eliminando *in toto* la cassa di legno, e se eventualmente, all’occorrenza, si possa seguire l’esempio dei comuni che l’hanno autorizzata.

Già sulle pagine de “I Servizi Funerari”, nel n. 4/2007, si parlava (è inelegante auto citarsi!) di questa metodologia di confezionamento dei resti mortali come di “Una tecnica di tumulazione “spuria” non contemplata da nessuna norma positiva”, ma solo nella prassi, per altro *contra legem*, siccome *ex art. 77 D.P.R. 285/1990* la tumulazione di cadavere richiede sempre la duplice cassa di cui all’art. 30 D.P.R. 285/1990, mentre per la ri-tumulazione del resto mortale precedentemente estumulato è necessario il “rifascio” della bara con cassone zincato *ex art. 88 D.P.R. 285/1990* solo quando l’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo presenti ancora parti molli, con conseguente percolazione di liquidi post mortali ai

sensi del paragrafo 3, III Periodo circ. Min. Sanità n. 10/1998.

Sui feretri “sogliola” cioè casse di solo metallo, a tenuta stagna, in cui racchiudere i cadaveri indecomposti (rinvenuti allo scadere o della concessione, quando *ex art. 86 comma 1 D.P.R. 285/1990* si effettua l’estumulazione, oppure dopo il periodo legale di sepoltura pari a 20 anni *ex art. 3 comma 2 lettera b) D.P.R. 254/2003*) si potrebbe persino esser più possibilisti; in questo senso.

La circostanza segnalata è diffusa in diverse realtà territoriali laddove la mancanza di adeguati spazi nei campi di terra non permetta l’ulteriore inumazione al fine di completare il processo di mineralizzazione delle salme, o meglio, dei resti mortali ordinariamente estumulati. Alla mancanza di aree da adibire ad inumazione degli indecomposti – che con una buona programmazione non dovrebbe verificarsi (si vedano a tal proposito gli artt. 58 comma 2, 59 e 91 D.P.R. 285/1990) – si aggiunge spesso la farraginosità procedurale e la lentezza dei (pochi) forni crematori funzionanti i quali, spesso, posticipano la cremazione dei resti mortali, finanche per diversi mesi, inficiando, così, l’iter semplificato, per cremare i resti mortali da estumulazione, introdotto con il D.P.R. 254/2003.

Ad ogni modo, condividendo le corrette considerazioni critiche che conseguono ad una mancata regolamentazione dell’atipica disciplina dei cosiddetti feretri “sogliola” si ritiene opportuno suggerire di limitare tale confezionamento degli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo solo agli effettivi casi di mancanza aree da adibire a campo indecomposti, previa approvazione, possibilmente, di una regolamentazione organica ad hoc, in sede di novella del regolamento comunale di polizia mortuaria, tale da uscire finalmente dall’emergenza e, così, da subordinare l’effettivo impiego di casse di lamiera ribassate solo all’adozione di specifica ordinanza sindacale *ex art. 86 comma 1 D.P.R. 285/1990*. Infine si condivide l’opportunità di acquisire, prima dell’approvazione delle norme formali di diritto positivo (ordinanza o regolamento), il relativo parere igienico-sanitario della competente ASL, soprattutto oggi, quando, per effetto di Leggi, o provvedimenti regionali, viene omessa l’obbligatorietà di presenza del personale sanitario durante le operazioni cimiteriali.

[I programmi dei corsi sono in fase di aggiornamento e potrebbero subire piccole variazioni]

**27 marzo 2013 e 12 giugno 2013**

## Processi trasformativi cadaverici e modalità di intervento. Le conoscenze essenziali per poter praticare la tanatocosmesi

**FINALITÀ:** Fornire ai partecipanti gli strumenti teorici ed operativi per saper riconoscere e gestire i processi del Post Mortem durante le fasi della vestizione e della veglia funebre, sino alla chiusura del cofano ed al suo confezionamento in relazione al trasporto ed alla destinazione del feretro.

**DESTINATARI:** Operatori funebri, Addetti alle onoranze funebri, Responsabili di attività funebre.

**RELATORE:** Mauro Ugatti (1), Carlo Ballotta (2) – **PROGRAMMA:**

**A cura di Mauro Ugatti:** • I principi del lavoro di tanatoesteta, etica professionale • Il rapporto con i dolenti • Interventi in strutture sanitarie o a domicilio • Nozioni d'igiene: il rischio biologico, malattie infettive particolari e dispositivi di protezione individuale • Modalità di tolettatura mortuaria: preparazione del corpo e vestizione della salma (disinfezione, lavaggio, tamponatura di orifici naturali) • Elementi di estetica funeraria e tecniche di vestizione. In particolare il trattamento del viso e delle mani • Trucchi e segreti per una perfetta vestizione • Copertura di ferite e casi particolari • Strumenti e materiali utilizzati. Rifiuti derivanti dal trattamento • **A cura di Carlo Ballotta:** • Cosa si può e cosa non si può fare in base alla normativa italiana • Elementi di diritto penale: la tutela del cadavere • Appunti di medicina necroscopica • La tempistica degli adempimenti amministrativi in seguito ad un decesso • Cenni di tanatocosmesi nella storia

(1) Operatore funebre, con esperienza ventennale in tanatocosmesi, AMSEF srl

(2) Giornalista, Collaboratore della rivista "I Servizi Funerari" e del sito funerali.org

**16 maggio 2013**

## Rifiuti cimiteriali e da cremazione:

- Analisi contenute norme post riforma Parte IV T.U. Ambientale
- Estensione della responsabilità degli enti ad "alcuni" reati ambientali (D.Lgs. 231/2001 e 121/11) • Adempimenti prima e dopo l'effettiva operatività del SISTRI • Aspetti sanzionatori

**FINALITÀ:** Fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la raccolta, il deposito, lo smaltimento, con la identificazione dei codici CER applicabili e le modalità di confezionamento, registrazione.

**DESTINATARI:** Responsabili di cimiteri e crematori, Operatori di crematori, Operatori di settore ambientale, in termini di gestione e di controllo, Rappresentanti So.Crem..

**RELATORE:** Dott.ssa Michela Mascis (4) – **PROGRAMMA:**

**Inquadramento generale:** • Definizione di rifiuto (nuova definizione per effetto D.Lgs 205/10) • Classificazione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e attribuzione codice CER (con classificazione parzialmente modificata per effetto D.Lgs 205/10) •

**Rifiuti cimiteriali:** • Identificazione e classificazione • D.P.R. 254/2003 • **Rifiuti del crematorio:** • Identificazione e classificazione • **Gestione dei rifiuti:** • Nuova definizione • Analisi diverse fasi di "gestione" dei rifiuti: raccolta, smaltimento, "preparazione al riutilizzo", "riutilizzo" • Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione rifiuti • Figura del "Delegato" nel SISTRI • Deleghe aziendali in materia ambientale • "Commercianti" ed "intermediari" come definiti ex novo • Albo Naz. Gestori Ambientali • **Deposito dei rifiuti:** • Forme di deposito dei rifiuti (deposito temporaneo, attività di stoccaggio, deposito incontrollato o abbandono di rifiuti) • Effetti pratici della riscrittura della definizione di "deposito temporaneo" • **Terre e rocce da scavo:** • Accenni sui criteri di esclusione dalla disciplina base dei rifiuti • **Adempimenti ambientali per rifiuti cimiteriali e rifiuti del Crematorio:** • Deposito temporaneo: idoneità del sito, modalità di raggruppamento, tempi di deposito, registrazioni • Trasporto • Scelta della destinazione finale • Tracciabilità dei rifiuti tra la pregressa documentazione cartacea ed il nuovo sistema informatico SISTRI • Esempi pratici • **Disciplina sanzionatoria:** • Sanzioni amministrative e penali • Il nuovo sistema sanzionatorio relativo al SISTRI

(4) Tecnico della Prevenzione Esperto-Referente Indagini Giudiziarie - ARPA

Emilia Romagna Sez. prov.le Ferrara

**14 maggio 2013**

## Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 1a

**FINALITÀ:** Poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.

**DESTINATARI:** Operatori del settore funebre e cimiteriale, Operai e capi operai, Impiegati dell'ufficio cimiteri o della polizia mortuaria, custodi cimiteriali, Responsabili e funzionari degli Uffici tecnici comunali, Quadri e impiegati di gestori cimiteriali o di confraternite, marmisti, impresari funebri e necrofori.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (3) – **PROGRAMMA:**

• Inquadramento normativo: norme cimiteriali • Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro • Fenomeni cadaverici • Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale • Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza • Caratteristiche dei feretri e dei contenitori utilizzati per trasporto di salme/ cadaveri/ resti/ ceneri

**15 maggio 2013**

## Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 2a

**FINALITÀ:** Vedi corso 'Operaz. cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 1a'.

**DESTINATARI:** Vedi 'Operaz. cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 1a'.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (3) – **PROGRAMMA:**

• Inumazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Traslazioni • Dispersione ed affidamento ceneri, accenni • Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza • Cremazioni, cenni sulla sicurezza.

(3) Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federutility SE-

**21 maggio 2013**

## Concessioni cimiteriali: aspetti amministrativi

**FINALITÀ:** Il corso affronta la tematica, sempre complessa ed articolata, sulle concessioni cimiteriali, con specifico riferimento sia con riguardo a quelle fatte a "privati", sia a quelle fatte ad "enti" (confraternite, associazioni ed aggregazioni di varia natura), dove frequentemente, specie nelle seconde, si ha la presenza di duplici, e distinti, rapporti tra comune/concedente e concessionario/appartenente all'ente.

**DESTINATARI:** Impiegati degli Uffici di Polizia mortuaria e cimiteriali, Operatori dei Servizi Demografici ed Ufficiali di Stato Civile, Gestori di cimiteri e So.Crem., Imprese di pompe funebri, Impiegati degli Uffici Tecnici comunali, Impiegati di Confraternite e Congreghe che gestiscono celle cimiteriali.

**RELATORE:** Dott. Sereno Scolaro (5) – **PROGRAMMA:**

• Natura dei cimiteri e conseguente natura delle concessioni cimiteriali • Concorrenza di elementi di diritto privato e di diritto pubblico, con conseguenti "duplici" riferimenti • Ambito delle concessioni cimiteriali, nel quadro dei c.d. "sepolcri privati", come distinti dalle sepolture "normali" • Pre-condizioni per far luogo a concessioni cimiteriali • Tipologie di concessioni cimiteriali per oggetto e per soggetto • Natura del regolare atto di concessione • Durata e altre situazioni che sorgono dalla concessione cimiteriale, inclusa la possibilità di imposizione di obblighi specifici • Limiti non derogabili che interessano le concessioni cimiteriali • Esercizio del diritto d'uso come "riserva" • Posizione del concessionario, nonché suoi diritti, doveri, divieti o limiti • Il diverso rapporto tra concessionario/comune e tra concessionario/terzi, nelle concessioni fatte ad "enti" • Il venire meno del concessionario e i suoi, possibili, effetti • Condizioni estintive della concessione cimiteriale (scadenza del termine di durata, rinuncia da parte del concessionario, revoca, decadenza, estinzione della famiglia/ente, estinzione della concessione) • Approfondimento sulla decadenza e la revoca di concessioni cimiteriali (le basi giuridiche, le motivazioni, le procedure, la giurisprudenza, gli schemi di provvedimento di pronuncia della decadenza) • Il caso del venire meno del concessionario, nell'ipotesi di concessioni fatte ad "enti" • Effetti della cessazione della concessione cimiteriale • Il regime afferente alle concessioni cimiteriali originariamente concesse in perpetuità • Destinazione dei manufatti già riferiti alla concessione cimiteriale cessata • Sepolcri privati fuori dai cimiteri (cenni) • Il caso della soppressione del cimitero (cenni)

(5) Responsabile SEFIT, Libero professionista

22 maggio 2013

### Come far quadrare i conti dei cimiteri

**FINALITÀ:** In periodi in cui l'intera economia del Paese risente di una profonda e duratura depressione, anche i servizi cimiteriali e di cremazione ne risentono, in una situazione aggravata, in talune aree del Paese, dalla crescita impetuosa della cremazione e dal passaggio a forme di gestione a mezzo terzi. La giornata di studio si focalizzerà sui cambiamenti che inevitabilmente ricadono sui servizi funerari e sulle modifiche alla tradizionale impostazione di controllo di gestione e tariffaria del settore, con particolare riferimento alle concessioni cimiteriali.

**DESTINATARI:** Direttori dei cimiteri, Uffici di polizia mortuaria, Responsabili delle Ragionerie dei Comuni, Responsabili dei gestori dei cimiteri, Affidatari del servizio di cremazione, Confraternite e Misericordie che gestiscono cimiteri e crematori.

**RELATORE:** Ing. Daniele Fogli (6) – **PROGRAMMA:**

• Costi, tariffe e prezzi in ambito cimiteriale • L'influenza data dalla natura giuridica di servizi in parte rivolti al mercato e quindi attività economica, e in gran parte svolti in esclusiva e quindi con la concorrenza per il mercato • I servizi gratuiti per gli indigenti, le famiglie bisognose e nei casi di disinteresse • Qualità del servizio (implicita, espressa, latente) • Le basi giuridiche, i condizionamenti del marketing cimiteriale e le soluzioni pratiche per la definizione della politica tariffaria nei cimiteri (operazioni cimiteriali e concessioni) e nei crematori • Il mantenimento del cimitero in un periodo storico di aumento della cremazione

(6) Presidente Comitato Tecnico Cimiteri EFFS (Fed. Europea Servizi Funerari)

4 giugno 2013

### Cremazione, conservazione e affidamento ceneri

**FINALITÀ:** Lo sviluppo della cremazione e l'introduzione in molte regioni della possibilità di dispersione e affidamento delle ceneri ha evidenziato l'impreparazione per tali cambiamenti. Il corso di propone di chiarire le procedure ed illustrare un possibile schema di regolamentazione locale.

**DESTINATARI:** Uffici comunali e di Stato civile, Custodi dei cimiteri, Gestori di crematori, Imprese funebri.

**RELATORE:** Dott. Gabriele Righi (7) – **PROGRAMMA:**

• Cremazione in Italia: i dati caratteristici del fenomeno • Posizione della Chiesa • Riferimento alla nuova edizione italiana del Rito delle esequie • Ragioni del documento "Linee guida SEFIT per l'installazione di crematori in Italia" • Legislazione regionale: quadro comparativo • Caratteristiche urne cinerarie • Autorizzazione alla cremazione • Cremazione parti anatomiche, prodotti abortivi, ossa • Destinazione ceneri: dispersione, affidamento familiare dell'urna • Dispersione ceneri in cimitero/natura • Tumulazione urna • Interramento urna • Cremazione resti mortali • Affidamento urna cineraria • Trasporto urna cineraria

(7) Dirigente Comune di Parma, Vice-Presidente ICF, Federazione Internazionale Cremazione

5 giugno 2013

### Dare dignità all'ultimo saluto nei crematori o nei cimiteri

**FINALITÀ:** Fornire gli strumenti e le conoscenze per la migliore gestione operativa di un impianto di cremazione.

**DESTINATARI:** Gestori ed operatori di crematori, Società di cremazione, Responsabili uffici di polizia mortuaria e di gestione cimiteriale, Imprese di pompe funebri.

**RELATORI:** Dott. Fabrizio Gombia (8) – **PROGRAMMA:**

**Rapporti con l'utenza, ritualità e operatività nei cimiteri:** • Accettazione dei feretri nel cimitero • Accoglienza della famiglia • Rito di commiato dal feretro • Rito per tumulazione/inumazione feretro e consegna urna cineraria • Carta dei Servizi del Cimitero/Crematorio, brochure illustrative, conferenze periodiche informative • L'importanza della qualità del servizio offerto • **Cremazione, sicurezza del lavoro, valutazione dei rischi ed operazioni di emergenza nel crematorio:** • Crematorio: ambienti ed impianti necessari • Fasi di una cremazione • Raccolta di ceneri umane e separazione dai rifiuti • Polverizzatore di ceneri umane e tracciabilità • Tipi di urne e modalità di inserimento di ceneri umane. Sigillatura • Manuale di gestione del crematorio • Tipologia feretri e cremazione • Cautele e presidi da usare ai fini della sicurezza nel crematorio • Verifiche e controlli per la cremazione feretri • Gestione delle emergenze (cosa fare se si superano i parametri massimi di cremazione)

(8) Direttore operativo So.Crem. Torino

23 maggio 2013

### Modalità di gestione da parte degli Enti Locali dei servizi cimiteriali, di cremazione e di illuminazione elettrica votiva. L'attività funebre consentita

**FINALITÀ:** Le norme sui servizi pubblici a rilevanza economica cambiano con ritmo incessante. Da ultimo con la pronuncia 199/2012 da parte della Corte Costituzionale della illegittimità dell'art. 4 del D.L. 138/2011 e smi. Che fare? Quali modalità gestionali sono ora consentite? Le in house sono tornate una scelta possibile o sono penalizzate? E possono ancora svolgere attività funebre i Comuni, in concorrenza con l'imprenditoria privata? I riflessi possibili della recente sent. Cons. Stato n. 4933 del 17/9/2012, che ha ammesso la possibilità anche per imprese funebri di concorrere a gare per la gestione di servizi mortuari ospedalieri. Effetti della libertà di iniziativa economica sull'attività funebre. Questi ed altri i temi trattati durante il corso, ... sperando che nel frattempo non cambino ancora le norme! Nel qual caso verranno analizzate e commentate in anteprima per i corsisti.

**DESTINATARI:** Direttori di cimiteri, Uffici di polizia mortuaria, Responsabili delle Ragionerie dei Comuni, Responsabili dei gestori dei cimiteri, Affidatari del servizio di cremazione, Impresari funebri, Direzioni sanitarie.

**RELATORE:** Ing. Daniele Fogli (6) – **PROGRAMMA:**

**Attività economiche libere e servizi pubblici locali in esclusiva (la concorrenza nel mercato e quella per il mercato):** • Sintesi della evoluzione normativa statale • La Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'art. 4 del D.L. 138/2011 e smi • Attività strumentali • Vincoli dati dalla partecipazione pubblica al capitale • Procedure comunali per identificare i settori dei servizi sottratti al libero mercato e per i quali sussiste l'esclusiva • Clausola di salvaguardia sociale per personale del gestore cessante • Gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica con azienda speciale • **Criteri per valutazione della concorrenzialità dei servizi funebri, cimiteriali, di illuminazione elettrica votiva, di cremazione, alla luce delle norme e degli indirizzi dell'Antitrust:** • Attività in esclusiva e attività liberalizzabili in ambito cimiteriale • Attività di monopolisti in mercati diversi e in concorrenza • Attribuzione di un mercato • Proprietà e valorizzazione dei beni • **Liberalizzazione dell'attività d'impresa funebre e di strutture per il commiato (art. 3, 6 D.L. 138/11; art. 1 D.L. 1/12):** • Evoluzione storica del concetto di attività funebre e del suo ambito di operatività • L'attività funebre è ora classificata come attività economica • Effetti su attività economiche funebri e cimiteriali libere ed in esclusiva • Sentenza Cons. Stato n. 4933 del 17/9/2012: effetti sulle imprese funebri e per la gestione di servizi mortuari ospedalieri • Situazione a regime per singoli comparti funebri e cimiteriali • **Recenti tendenze date dalla evoluzione normativa:** • Il contratto di disponibilità • Il project financing e la concessione di costruzione e gestione • L'artificio dell'uso di società strumentali

6 giugno 2013

### Come gestire il rapporto con i dolenti nell'attività professionale. Consigli pratici per gli operatori funebri e cimiteriali

**FINALITÀ:** Il dolore è un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole propria dell'essere vivente; del tutto soggettiva pur essendo una realtà di tutti. L'esperienza del dolore è determinata dalla dimensione affettiva e cognitiva, dalle esperienze passate, dalla struttura psichica e da fattori socio-culturali. Per chi opera in attività che richiedono esposizione continua alla realtà di sofferenza è alto il rischio di "contagio emotivo", con sintomatologia anche importante (stress lavoro correlato). Il contatto con la morte e il lutto richiede capacità di gestione non solo degli aspetti "pratici" ma anche del carico emotivo, difficilmente condivisibile nella personale quotidianità dato l'aspetto di "tabù" di quanto concerne la morte.

**DESTINATARI:** Responsabili di cimiteri, anagrafe e stato civile, di crematori e di uffici di polizia mortuaria, Addetti alle onoranze funebri e personale di imprese funebri, Responsabili di ASL e Assessorati regionali competenti.

**RELATORE:** Dott.ssa Daniela Rossetti (9) – **PROGRAMMA:**

• Dolore e condizione umana • Lutto: fasi ed elaborazione • Il rapporto con i dolenti (gestione dello stress nella relazione e conoscenza degli effetti di talune scelte, importanza della comunicazione verbale e non verbale nella relazione con i dolenti, modalità e tecniche di comportamento): lutti traumatici: come confrontarsi, capire ed elaborare le morti per incidente o per suicidio/omicidio/azioni criminali: approccio al dolente nell'immediatezza del decesso, durante e subito dopo il funerale, in caso di cremazione, durante la sepoltura; lutto e dispersione delle ceneri; elaborazione del lutto in presenza di affidamento familiare di urna cineraria; Rilevanza degli aspetti sociali ed economici nella scelta dei famigliari • L'operatore a confronto con la propria esperienza di contatto con il dolore in ambito lavorativo (in famiglia, con gli amici) • Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell'Accordo Europeo 8/10/2004, pubblicati con Decreto 13559 del 10/12/2009 e il burn-out in ambito funebre, cimiteriale e di cremazione

(9) Psicologa e Psicoterapeuta presso 'Montecatone Rehabilitation Institute' di Imola

## Modulo di iscrizione:

► richiedetelo via mail a: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

► scaricatelo dal link: [www.euroact.net/formazione](http://www.euroact.net/formazione)

► oppure chiamate la segreteria organizzativa al p. 0532-1916111



Informatica

## Il testamento nell'era digitale

di Nicola Bortolotti

Anche le “bufale” a metà possono contribuire a sollevare problemi assai seri.

È il caso della notizia, risalente al settembre scorso, secondo la quale il celebre attore (nonché apprezzato musicista) Bruce Willis avrebbe fatto causa al colosso Apple a causa delle condizioni d'uso di iTunes Store, il fortunato servizio di scaricamento (legale e a pagamento) di brani musicali. L'articolo della versione online dell'inglese Daily Mail (reperibile all'URL <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2197248/Bruce-Willis-fights-leave-iPod-tunes-family-Actor-considering-legal-action-Apple-battle-owns-songs-downloaded-iTunes.html>) ha fatto, in breve, il giro del mondo, fino ad essere ripreso anche da parecchi quotidiani nazionali. Dal Corriere della Sera – all'indirizzo [http://www.corriere.it/scienze\\_e\\_tecnologie/12\\_settembre\\_03/bruce-willis-apple-il-testamento-digitale-itunes\\_c7b2caee-f5c5-11e1-b714-22a5ae719fb5.shtml](http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/12_settembre_03/bruce-willis-apple-il-testamento-digitale-itunes_c7b2caee-f5c5-11e1-b714-22a5ae719fb5.shtml) – sino alla testata specializzata ZeusNews – link <http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&cod=18194> – in molti hanno fatto da cassa di risonanza al (presunto) disappunto della star hollywoodiana, causato dal non potere lasciare in eredità alle proprie figlie i numerosissimi brani acquistati su iTunes per un controvalore di svariate migliaia di dollari.

Poco importa se, su Twitter, l'attuale moglie di Willis – la modella Emma Heming – abbia, poco dopo, smentito la volontà del marito di far causa al colosso di Cupertino (<https://twitter.com/EmmaHeming/status/242631258310594562> “non è una storia vera”). Il problema sollevato, se non da Willis da un astuto concorrente di Apple, esiste ed è assai

concreto anche se, data la relativa “giovinezza” della civiltà digitale, non si è ancora presentato in modo diffuso; la questione, inoltre, non riguarda solo Apple ma anche altri colossi, come il leader dell'editoria smaterializzata Amazon.

### Clausole sibilline, al limite del vessatorio

Dopo essere stati abituati per generazioni a comprare libri stampati su carta e musica registrata su supporti altrettanto tangibili come dischi di vinile, nastri magnetici, Compact Disc, DVD – così come a riceverli come eredità e ricordo, talora di inestimabile valore, dai propri congiunti – è lecito chiedersi cosa si acquisti – in realtà – quando si scarica a pagamento da un sito un file protetto contro le duplicazioni con sistemi di tipo DRM (Digital Rights Management – Gestione digitale del diritto d'autore). Nel caso del libro su carta, infatti, è ben noto il fatto che non si possa fotocopiare interamente e che – con l'acquisto – non si acquisisca alcun diritto sul testo stampato, ma è altrettanto chiaro il diritto di poter prestare, rivendere, regalare o lasciare in eredità la propria copia; stessa cosa per dischi, cassette, CD e DVD. Più sottile è il discorso del software ma, data la rapida obsolescenza tanto dei programmi quanto dei sistemi operativi, il problema dell'eredità non si è mai posto né mai si porrà.

Cosa cambia per testi e musica nell'era degli “store” online?

I “Termini e condizioni” di iTunes Store riportati sul sito di Apple possono aiutare a capire quanto diversa e più complessa sia la situazione nel caso di

prodotti d'autore "smaterializzati" (<http://www.apple.com/legal/itunes/it/terms.html#SERVICE>):

*"(...) Come utente registrato del Servizio, Lei può aprire un account ("Account"). Non dovrà rivelare le informazioni sul suo Account a nessuno (...) (i) Da un Account, Lei può scaricare automaticamente Contenuti iTunes Consegnati Automaticamente o scaricare Contenuti Idonei iTunes previamente acquistati su un massimo di 10 Dispositivi Associati, purché non più di 5 siano computer autorizzati iTunes. (ii) Un Dispositivo Associato può essere associato con solo un Account per volta. (iii) Lei può cambiare Account su un Dispositivo Associato solo una volta ogni 90 giorni. (iv) Lei può scaricare contenuti gratuiti, previamente acquistati, su di un numero illimitato di dispositivi quando sono gratuiti nel Servizio iTunes, ma non più di 5 computer autorizzati iTunes. (...) Lei è consapevole che il Servizio e certi Prodotti iTunes, contengono un dispositivo di sicurezza che adotta una tecnologia di protezione delle informazioni digitali e limita il Suo utilizzo di Prodotti iTunes secondo determinate condizioni di utilizzo ("Dispositivo di Sicurezza") stabilite da iTunes e dai suoi concessionari di licenza e che, siano o meno i Prodotti iTunes protetti da un Dispositivo di Sicurezza, Lei dovrà usare i Prodotti iTunes in conformità alle condizioni di utilizzo stabilite da iTunes e dai suoi licenzianti ("Regole d'Uso") (...) (iv) Lei è autorizzato a masterizzare una lista di brani audio fino a sette volte. Lei potrà utilizzare il CD sul quale Lei ha masterizzato i Suoi Prodotti iTunes nello stesso modo in cui Lei potrebbe utilizzare un CD acquistato da un rivenditore, ai sensi delle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia. (v) Lei non è autorizzato a masterizzare Prodotti iTunes video o Prodotti iTunes suono se non a fini di backup (...)".*

In sostanza, è possibile masterizzare un proprio CD a soli fini di backup, il che stride con il comma precedente, che afferma che il CD può essere utilizzato "nello stesso modo" in cui si "potrebbe utilizzare un CD acquistato da un rivenditore".

Ammettendo l'interpretazione più estensiva, comunque, sembrerebbe possibile includere nel lascito testamentario almeno i CD masterizzati, anche se poi sarebbe più che arduo dimostrarne la lecita provenienza una volta trapassato il titolare dell'account.

Ciò che non sembra comunque lecito fare, però, è il passare i brani sull'iPod dei figli.

Anche il "tweet" di suggerimento che ha innescato la risposta della moglie di Willis, quello di RichieD,

al secolo Richard Davis, blogger tecnico e consulente informatico, ossia quello di lasciare i propri login e password alle figlie, non sembra attuabile ai sensi delle clausole di Apple, laddove si dice che "non dovrà rivelare le informazioni sul suo Account a nessuno".

### **Non va meglio con i libri**

Le condizioni d'uso di Amazon Kindle Store sono persino più restrittive di quelle di Apple. All'indirizzo [http://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/ref=hp\\_left\\_sib?ie=UTF8&nodeId=201056880](http://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_sib?ie=UTF8&nodeId=201056880) si può, infatti, leggere: *"(...) Con il download del Contenuto Kindle e con il pagamento dei relativi corrispettivi (comprese le tasse applicabili), il Fornitore di Contenuti ti concede il diritto non esclusivo di vedere, usare e visualizzare tale Contenuto Kindle per un illimitato numero di volte, esclusivamente sul dispositivo Kindle o sull'Applicazione di Lettura, oppure con le diverse modalità previste per il tipo di Servizio, unicamente sul numero di dispositivi Kindle o di Dispositivi Supportati specificati nel Kindle Store ed esclusivamente per tuo uso personale e non commerciale. Il Contenuto Kindle ti viene concesso in licenza d'uso e non è venduto dal Fornitore di Contenuti. (...) Salvo diversa specifica indicazione, non potrai vendere, dare in noleggio o affitto, distribuire, trasmettere, concedere in sublicenza o altrimenti trasferire qualsiasi diritto relativo al Contenuto Kindle o qualsiasi parte dello stesso a terzi, e non potrai togliere o modificare alcuna informazione o etichetta circa la proprietà riportata sul Contenuto Kindle. Inoltre, non potrai bypassare, modificare, annullare o eludere i dispositivi di sicurezza che proteggono il Contenuto Kindle. (...)".*

Il fatto che non si possa "altrimenti trasferire qualsiasi diritto relativo al Contenuto Kindle", ossia riguardante il "contenuto digitale ottenuto attraverso il Kindle Store, quali libri, quotidiani, riviste, giornali, blog, feed RSS, giochi e altri contenuti elettronici statici e interattivi", esclude ogni possibilità di lasciare in eredità quanto acquistato, senza nemmeno lasciare – in questo caso – la possibile scappatoia di una masterizzazione "di backup".

È chiaro che, con queste limitazioni – al di là della praticità d'uso che un dispositivo di lettura come Kindle può offrire a chi ha bisogno di portarsi appresso la propria biblioteca, è difficile capire perché si dovrebbe pagare, ad esempio, 8,99 euro per una copia digitale non trasferibile de "Lo Hobbit" di Tolkien anziché 9,35 euro per la copia su carta in

brossura, perfettamente trasferibile, sulla quale si possono scrivere note intime e realmente private, che non vengono memorizzate su server dei quali nemmeno si conosce l'ubicazione e che – per eventuali malfunzionamenti – potrebbero anche perdere irrimediabilmente intuizioni degne di Fermat o rendere pubbliche le più recondite riflessioni ...

### Il post mortem digitale

Più volte, su queste pagine, si sono poste in risalto le problematiche legate al *post mortem* nell'era digitale, con particolare riguardo alla posta elettronica certificata. La questione "Bruce Willis", sia stata o meno sollevata realmente da lui, si aggiunge a una serie di quesiti irrisolti non solo in Italia ma in tutto il mondo, per i quali sarebbe quantomai opportuno l'interesse del legislatore, che appare tuttavia in tutt'altre faccende affaccendato in questi tempi cupi.

In assenza di un quadro normativo certo, è dunque più che apprezzabile lo sforzo compiuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e compendiato nelle "10 cose da sapere" circa la "eredità digitale", scaricabili in formato PDF all'indirizzo [http://www.notariato.it/export/sites/default/en/highlights/news/archive/pdf-news/Ereditx\\_Digitale.pdf](http://www.notariato.it/export/sites/default/en/highlights/news/archive/pdf-news/Ereditx_Digitale.pdf) e il cui incipit della versione del luglio 2012 è: "L'identità digitale, fatta di dati, fotografie, contatti è qualcosa di ereditabile? Gli eredi possono ricostruire la memoria del caro estinto e amministrarne i beni muovendosi agilmente nel caos virtuale?".

In particolare, va tenuto presente il punto 4: "Affidate a una persona di fiducia le vostre credenziali d'accesso (username e password per es.) con istruzioni chiare su cosa fare in caso di decesso: distruggere i dati in tutto o in parte, o consegnarli a soggetti indicati da voi. Si chiama mandato post mortem ed è ammesso dal nostro diritto. Se cambiate le password, come è buona regola di sicurezza, ricordate di aggiornare le istruzioni".

Proprio questo punto, tuttavia, richiede massima attenzione, in quanto – in assenza di precise istruzioni scritte e depositate – la persona di fiducia potrebbe

essere penalmente perseguibile per accesso abusivo a sistema informatico, o peggio. Senza contare l'eventuale accesso a dati sensibili protetti dal codice della privacy, per il quale il lasciare a un terzo – non avente né titolo né incarico al trattamento dei dati – le credenziali di accesso potrebbe essere di per sé sanzionabile; è sicuramente preferibile, in questo ed altri casi, scrivere user e password nella classica busta chiusa affidata ad un notaio. Sulla base dell'esperienza, poi, al punto 7 si afferma testualmente che: "Condividere la password con il proprio partner non sembra essere una buona idea, in genere".

Interessante, al punto 6, è l'avvertimento concernente quei servizi dei quali si è avuto modo di parlare anche su queste pagine: "Alcuni siti web promettono, in caso di morte, di recapitare le password alle persone da voi indicate (ad esempio Deathswitch o My Last Email). Negli Stati Uniti è capitato che alcuni di essi siano stati chiusi improvvisamente, ad esempio MYWEBWILL.COM: se scegliete di usare questi servizi quindi prestate molta attenzione all'affidabilità nel lungo termine".

Attenzione al punto 5, laddove si afferma: "Se una volta i documenti venivano conservati nelle cassette e per recuperarli si faceva ricorso a un fabbro, oggi, allo stesso modo, ci si può comportare per i dati conservati sotto password in risorse fisiche, come computer, tablet, smartphone, chiavette USB, dischi esterni. Se nessuno dispone delle password, ci si può rivolgere a servizi specializzati che possono tentare di violare le protezioni e accedere ai dati. L'inconveniente è che questo tipo di servizi è molto costoso. Meglio affidare questi dati a una persona di fiducia".

Se i dati sono crittografati in modo "forte", però, essi possono risultare inaccessibili e irrecuperabili anche rivolgendosi a servizi specializzati, per quanto costosi possano essere.

Cultura

## Mosca: cimiteri e politica

di Emanuele Vaj

*La notizia riportava che per i comuni mortali lo spazio nei cimiteri di Mosca non si trova oramai da 30 anni. Fino a poco tempo fa, per i personaggi illustri come il leader sovietico Nikita Khrusciov o il primo presidente della Russia Boris Eltsin, si riuscì a trovare a malapena un pezzo di terreno nel cimitero monumentale del monastero Novodevichij, l'ultima dimora per l'élite politica e culturale della Russia. Ma prima o poi tutto finisce (anche per i grandi di questa terra) e sarà aperto un nuovo cimitero (di 44.000 mq) per l'élite, purtroppo in una lontana periferia della capitale russa. Il nuovo cimitero sarà riservato a coloro "che hanno dato un significativo contributo alla sfera umanitaria o alla cultura, scienza e società".*

*Incuriositi, abbiamo voluto approfondire la storia dei cimiteri d'élite di questa grande metropoli con intriganti risultati. Infatti, i cimiteri sono copie della società, con i suoi sistemi di valori, tradizioni e credenze e i cimiteri di Mosca forniscono interessanti spunti sulla struttura sociale della società sovietica e riflessioni sui drammi e la portata della storia russa del secolo scorso.*

Tutti i cimiteri sono – in genere – oasi di cultura, civiltà oltre che di raccoglimento, ma quelli russi (in generale) e della capitale (in particolare) hanno qualcosa in più e di profondamente diverso: sono luoghi d'importanza e selezione sociale.

Contrariamente alla legge bolscevico-sovietica che proclamava il principio dell'uguaglianza, lo Stato Sovietico manteneva rigidamente le gerarchie sociali. Questa stratificazione sociale è rimasta la regola, anche oltre la tomba. I cimiteri dell'élite sovietica sono una replica della società dei viventi, santificando il potere politico della leadership preservando l'ordine sociale in cui l'élite – per sempre – ha uno status superiore nei confronti dei comuni mortali. Tale struttura non rispondeva ai desideri dei defunti. Infatti, il defunto era "importante" nello schema e non aveva nessuna necessità di giustificare il proprio status.

Mentre la Rivoluzione Russa imponeva l'uguaglianza proletaria come regola, i vivi "usavano" il defunto come mezzo di controllo sociale all'interno della nuova società, quindi il principio dell'uguaglianza tanto "sbandierato" fu presto dimenticato e le élite dello Stato e del Partito affermarono la loro condizione privilegiata nella società che divenne così gerarchica. Anche i cimiteri riflettono questo cambiamento.

I defunti delle élite dei sovietici erano "premiati" con funerali solenni e inumati in luoghi speciali, lontano dai comuni mortali. Anche con questa "pianificazione" delle sepolture si affermava sempre più il potere delle élite politiche.

Nel 1920 gli alti quadri del Partito e funzionari del governo riposavano in modo separato dagli altri cittadini sovietici: diversi in vita, diversi dopo la morte (e l'uguaglianza?).

Gli illustri defunti erano selezionati ed utilizzati come pedine che servivano agli interessi dello stato: le loro sepolture proprietà dello stato e le loro salme strumenti di controllo sociale sulle masse.

Entrare nel cerchio dell'alta nomenclatura del governo o nei posti "che contano" del Partito diventava parte integrante dell'élite e la sepoltura in un luogo importante era parte del "pacchetto" di privilegi.

Infatti, come tutto il resto in Unione Sovietica, anche i luoghi di sepoltura facevano parte di un proprio sistema di assegnazione a seconda del privilegio. Le élite culturali e politiche godevano di una selezionata ed esclusiva varietà di negozi, ospedali specializzati, edifici speciali, e – naturalmente – dacie. Tutti quei "luoghi speciali" erano "assegnati" secondo la graduatoria interna alle varie élite. Ad esempio, tutti i capi di stato sovietici sono sepolti presso le mura del Cremlino. L'unica eccezione è

Nikita Krusciov – la cui caduta in disgrazia è evidente nella sua sepoltura presso il cimitero di Novodevichy. Un altro esempio è il cantante folk ed attore Vladimir Vysotsky – che godeva di grande popolarità tra il popolo sovietico, ma è stato “retrocesso” al cimitero Vagankovo.

Molte delle figure culturali sepolte nei cimiteri speciali sono state tutt’altro che favoriti del regime, e hanno ottenuto le loro sepolture, non attraverso l’assegnazione di privilegi dal partito, ma per la loro grande popolarità tra la gente. Se lo stato avesse potuto farne a meno, Vysotsky sarebbe stato sepolto in un cimitero lontano e sconosciuto, perché temeva che la sua tomba sarebbe potuto diventare un luogo di richiamo di ammirazione e anche di protesta contro il regime. Eppure, in un paese dove i cimiteri facevano (fanno?) parte dei “benefit” della nomenclatura, il potente partito non ha avuto il coraggio di seppellire l’artista in un luogo assolutamente poco importante e ha dovuto accontentarsi di una semplice “retrocessione” nella indicazione del cimitero.

Alcuni interessanti paradossi si potevano determinare quando l’assegnazione ad un “cimitero d’élite” era conseguente non alla posizione nell’apparato statale, ma dall’apprezzamento da parte del pubblico. Il paradosso consisteva nel fatto che le élite artistiche sovietiche potevano essere sepolte accanto ai loro oppressori, censori e critici dall’apparato del partito.

Ne è esempio Nikita Krusciov: il suo monumento fu realizzato dallo scultore Neizvestnyi Ernst, il cui lavoro Krusciov aveva sempre criticato come “arte degenerata”.

### Lo status dell’élite anche dopo la morte



Ma – e potrebbe sembrare una trovata umoristica se non fosse tragicamente vero – la fine “biologica” di un appartenente all’élite era meno importante di quella sociale.

Era fondamentale conservare lo status dopo la morte. Alle persone importanti che morivano ancora “al potere” era

assicurata una sepoltura adeguata al grado. La pensione, invece, era un “evento sfortunato”: le probabilità di essere “appropriatamente” sepolto erano, infatti, molto esigue. Solo 6 dignitari sovietici furono sepolti nella Piazza Rossa anche se “pensionati”. Avranno senz’altro dato un contributo alla causa così prezioso che non poteva essere negata loro una “prestigiosa” sepoltura. Perciò, vivere a lungo poteva essere “azzardato”! Per la nomenclatura sovietica era quindi meglio morire “in carica”. Persino chi

moriva in guerra o per incidenti di servizio aveva una sepoltura migliore dei pensionati. L’alternativa era “disastrosa” sarebbero dovuti giacere per sempre circondati solo da gente comune ...

### I cimiteri

Il primo cimitero “politico” d’élite fu la Piazza Rossa. L’origine di questa sistemazione è abbastanza tragica (come peraltro molti degli eventi che caratterizzarono la Rivoluzione veri e pochi spazi dove seppellirli. Ecco che fu deciso di usare la Piazza Rossa e vennero scavate delle fosse comuni attorno alle mura del Cremlino (esattamente tra le torri Senate e Nikolskaya) dove il 10 Ottobre 1917 – dopo un pubblico funerale – furono sepolte 238 salme di “rivoluzionari” patrioti. In seguito, fu deciso di utilizzare questo luogo per le salme dei “capi” bolscevichi (prima) e sovietici (poi) fino al 1985, divisi in due “postazioni”: in una sono inumati i più illustri membri del Partito e del governo, nell’altra quelli cremati tumulati nel muro sul quale 114 targhe li ricordato.

Oltre a note figure politiche – come Bresnev, Stalin e il generale Zukov – vi sono anche il primo astronauta Yuri Gagarin <sup>(1)</sup> e lo scrittore americano John Reed <sup>(2)</sup> simpatizzante della Rivoluzione.

All’interno del Cremlino, comunque, erano stati già seppelliti appartenenti all’alta élite, quali gli zar, principi ed eminenti religiosi.

Nella seconda metà del 1900, i “viventi” si trovarono dinanzi a un grande dilemma: troppa “gente importante” e poche sepolture disponibili. La Piazza Rossa non era più in grado di ... soddisfare la domanda!

Per molti importanti membri del Partito, la sepoltura al Cremlino – anche se desiderata – rimase un obiettivo irraggiungibile: Krusciov, Bulganin, Molotov e Yeltsin, malgrado il loro alto grado, furono “dirottati” nel cimitero Novodevichy. Bisognava trovare un’altra soluzione ugualmente prestigiosa che fu il cimitero NOVODEICHIY. Una scelta logica se si considera che esso era già noto sin dal 16° secolo per i suoi “famosi” ospiti rappresentanti la nobiltà,

<sup>(1)</sup> Fu il primo essere umano ad andare nello spazio. Il 12 aprile 1961 a bordo della capsula Vostok-1 orbitò a 327 km di altezza e alla velocità di 2700 km/h. Gli venne riconosciuto il titolo di Eroe dell’Unione Sovietica e venne eretto a Mosca un monumento alto 40 m. Non fece altri lanci e morì a soli 34 anni durante il collaudo di un aereo MIG15.

<sup>(2)</sup> Nato negli USA nel 1867, divenne giornalista simpatizzando per la causa socialista. Nel 1915-16 fu corrispondente di guerra e poi partecipò all’idea pacifista. Andò molte volte in Russia dove dal febbraio 1917 assistette alla Rivoluzione, sulla quale scrisse un famosissimo libro “Dieci giorni che sconvolsero il mondo”. Ammalatosi, morì a Mosca nell’ottobre 1920 a 33 anni.

il clero ma – soprattutto – gli artisti (poeti, musicisti, scrittori), oltre agli scienziati. Come primo atto diverse tombe molto antiche furono svuotate e rese disponibili all'élite russa che utilizzò il cimitero piuttosto massicciamente se si pensa che in 80 anni (1927-1987) furono inumate circa 26,000 persone (in media 325 all'anno) delle quali 249 alti membri e funzionari del Partito.

Appare evidente che la società sovietica era basata sulla disuguaglianza e le gerarchie nelle quali l'élite del Partito e dello stato avevano un diverso status e privilegi non disponibili ai comuni cittadini sovietici. Sepolture speciali per perone speciali ...

Le loro tombe erano proprietà dello stato.

Visitando i cimiteri d'élite ciò che colpisce sono soprattutto i monumenti e le epigrafi. Ogni monumento è rigorosamente diverso dagli altri, diverso è il design (a volte di un famoso scultore), la forma, le diciture. Alcuni visualizzano – anche in modo ostentato – il modo come il defunto SI considerava o LO vedevano gli altri.

Alcuni sono molto evocativi, come i comandanti militari raffigurati con i loro carri armati o un leggendario clown con una sigaretta in bocca e il fido cane a fianco. Ma, a ben guardare questa diversità può significare la ricerca dell'individualità.

Per decenni l'Unione Sovietica ha evidenziato (e imposto) l'uniformità. Lo dimostra l'edilizia dimessa e grigia, le automobili (due marchi, due modelli e due colori disponibili per la "gente normale") i vestiti, le scarpe e molti altri prodotti sovietici. La gente ha trovato il modo di sfuggire a questa plumbea uniformità cercando di abbellire i loro tristi appartamenti o di modificare i propri abiti. Ma anche i monumenti funebri e le epigrafi che "raccontano" la storia di chi vi è sepolto, possono essere un modo di distinguersi dalla folla e di affermare la personalità unica del defunto. È però triste pensare che uno dei modi con cui il popolo sovietico abbia cercato di affermare la propria individualità sia stata la morte.

### Cremazione

Con decreto del 7 dicembre 1918, la cremazione fu resa legale in Russia, ma a quel tempo le tecnologie necessarie non esistevano in questo Paese, anche se qualche esperimento – determinato dal grande numero di morti – fu fatto a Pietrograd durante la guerra civile. Nel 1919 si iniziò a progettare il primo forno crematorio moscovita che fu poi costruito su un terreno confiscato al Monastero Donskoi (trasformando una chiesa interna) e che entrò in funzione nell'ottobre 1927 (e – fino al 1973 – rimase il primo ed unico cimitero di Mosca).

Dal quel momento i leader bolscevichi furono cremati e le loro ceneri tumulate nelle mura del Crem-

lino, con l'eccezione di Stalin (+1953) che – come già Lenin – venne imbalsamato (ma poi cremato nel 1961). Ma si dovette attendere il 1935 perché si programmasse la costruzione di crematori in altre importanti città.

Aggiungiamo che nel 1973 venne costruito a Mosca il crematorio Nicolo-Arkhangelsky su una superficie di poco superiore a 2 km diventando il più grande in Europa.

Con l'intenzione di creare un nuovo esclusivo rito funebre sovietico e in sostituzione di quello religioso, a partire dal funerale di Krusciov (1971) ma perfezionato con quello di Brshnev (1980), questo fu adottato (e reso obbligatorio) da tutti i maggiori crematori. Dal 1980 la cremazione era la sola (e più economica) opzione per molti abitanti delle grandi città russe.

\*\*\*\*\*

A conclusione di questo "racconto" sui cimiteri e politica nella Russia Sovietica, ecco qualche informazione sui luoghi di sepoltura dei quali abbiamo accennato.

### Novodevichy

È senz'altro il cimitero più conosciuto e famoso di Mosca. Sorge vicino al convento che porta lo stesso nome. Il convento è del 16° secolo, mentre il cimitero fu realizzato nel 1898. Dal 2004 riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Tra i molti illustri personaggi sepolti ne citiamo alcuni, come Anton Chekov (scrittore), Sergei Eisenstein (regista) NicolI Gogol (drammaturgo), Aleksev Tolstoy (scrittore), Sergey Prokofiev (compositore) Galina Ulanova (stella della danza del Bolscioi), Sergey Ilyushin e Andrei Tupolev famosi ingegneri e costruttori aeronautici e i politici Nikolai Bulganin, Andrei Gromyko, Nikolai Podgorni, Boris Yeltsin ma anche – collegate alla politica – Nadezhda Alliluyeva (moglie di Stalin) e Raisa Gorbachyova (moglie di Gorbaciov).

### Kuntsevo



Esso è sito nel quartiere omonimo sulle rive del fiume Setun.

Qui è sepolto Georgy Malenkov e Ramòn Mercader (assassino di Trotski).

Per pura coincidenza (oppure no?) vi sono sepolte anche persone che fecero il "doppio gioco" durante la Seconda

Guerra Mondiale. Delle spie, insomma. Il più famoso è Kim PHILBY, inglese che collaborò sia con M15 inglese e KGB sovietico. Nel 1963 dovette ri-

fugiarsi nell'URRS dove morì nel 1988. Su questa vicenda John Le Carrè scrisse un grande romanzo "La Talpa", dal quale fu tratto anche un film. Oltre a Philby, riposano qui anche Morris COHEN e sua moglie Lona americani che operarono per il KGB. Sull'argomento, citiamo anche un altro americano, Glenn Michael SOUTHER appartenente alla Marina USA che disertò rifugiandosi tra i sovietici.

### **Vagankovo**

Uno dei più vasti, fu aperto nel 1771 durante l'epidemia di peste, si trova nel quartiere moscovita di Krasny Presnya. Oltre a molti sportivi (i cui nomi ci sono sconosciuti, tranne quello di Lev Yashin leggendario portiere della nazionale di calcio URRS), vi è quel Vladimir VYSOTSKY, cantante folk ed attore di cui abbiamo già riferito nel testo. Per inciso, aveva sposato in seconde nozze l'attrice francese Marina Vlady.

### **Khovanskoye**

Situato nel distretto periferico Leninsky, aperto nel 1972 e – con i successivi ampliamenti, il più grande cimitero europeo con quasi 2 milioni di mq. Nel 1988 vi fu costruito anche un crematorio. L'unico defunto conosciuto è Ruslana KORSHUNOVA, famosa modella che sfilò per alcune delle più importanti case di moda internazionale, oltre a posare per diverse riviste di moda. Morì suicida a New York a soli 20 anni.

Non possiamo terminare questa "carrellata" sui cimiteri di Mosca senza citare altri due luoghi di sepoltura di personaggi importanti e/o famosi. Uno è la Cattedrale di Dormition (costruita nel 1480 dall'architetto italiano Aristotele Fioravanti su incarico del Duca Iván III) sita nella centrale piazza vicino al Cremlino. Vi riposano 3 Patriarchi della Chiesa Ortodossa Russa e il Metropolita della Chiesa Madre della Russia moscovita, Macarius.

L'altro il cimitero Donkoi costruito sul terreno del monastero omonimo (del 1591) dove erano stati sepolti i defunti di molte delle famiglie più illustri della Russia nobile assieme alle vittime della polizia segreta cremate nell'adiacente crematorio. Dopo la fine del comunismo, personaggi della cultura che fuggirono all'estero o furono espulsi sono stati riesumati dai vari cimiteri stranieri e inumati qui.

Oltre a questi cimiteri (anche prima del 1917) la varietà era grande e selettiva: uno per gli "indesiderabili", gli stranieri nel cimitero tedesco. E poi, i morti russi di varie confessioni religiose erano sepolti lontano dagli altri, Mosca aveva sette cimiteri per i cristiani e due per le altre fedi. Anche Armeni, Tartari e Mussulmani avevano cimiteri separati.

Una citazione a parte merita il progetto del Pantheon. Alla morte di Stalin il Partito e il Governo decisero la costruzione di un Pantheon a Mosca senza però indicare dove. Nelle intenzioni sembrerebbe di fronte al Cremlino su una banchina del fiume.

Ma il progetto di ispirava al Pantheon di Parigi, e l'idea originale era di trasferirvi tutti i defunti (salme e ceneri) dalla Necropoli di Muro del Cremlino ed essere aperto alle grandi masse di visitatori.

Ma il progetto non fu mai realizzato e poi definitivamente abbandonato quando nel 1974 fu decretata la protezione dei monumenti storici prospicienti il Cremlino (compresi la Necropoli e il Mausoleo di Lenin).

Negli ultimi 20 anni (1991-2011), questi cimiteri hanno visto diminuire il controllo selettivo e aumentare il numero degli "aventi diritto". È evidente, quindi, che lo spazio si stia progressivamente esaurendo. Ecco che – per porvi rimedio – Mosca ha progettato il suo primo cimitero solo-élite per una nuova generazione di ricchi e famosi defunti (che prima era in ordine inverso: famosi e ricchi).

**www.EuroAct.net**

Il primo portale italiano del settore funerario



**Sempre Aggiornato!**

*Lo strumento indispensabile per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario*

### Servizi gratuiti

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

### Servizi a pagamento

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale.

230,00 €

Abbonamento professionale al sito, annuale.

575,00 €

Abbonamento alla rivista cartacea *I Servizi funerari*, annuale.

125,00 €

e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

tel.: 0532.1916111

fax: 0532.1911222




Recensione

## I segni della guerra (Volume II)

Lapidi e monumenti, in Provincia di Ferrara, ai caduti italiani nel XX secolo  
 Andrea Poggiali, Claudio Nanni Editore, Novembre 2012, pag. 343

di Elisa Meneghini



Il secondo volume di Andrea Poggiali, che conclude la rassegna dei manufatti dedicati ai caduti di guerra in territorio ferrarese, si apre con un omaggio alla gente delle zone terremotate in Emilia Romagna. Il recente sisma ha riportato alla mente immagini che si credevano dimenticate:

scene di oltre sessanta anni fa, con gli edifici in macerie e la disperazione degli abitanti. Sono prove che, nella loro drammatica dimensione, hanno fatto comunque emergere il meglio di una comunità: lo spirito di iniziativa, la solidarietà, l'orgoglio di partecipare allo sforzo collettivo della ripresa.

Il richiamo ai danni del terremoto ha un ulteriore risvolto: c'è infatti il rammarico dell'autore per non avere fotografato in tempo alcune lapidi andate ir-

rmediabilmente perdute. Alle ragioni che giustificano l'impegno per la catalogazione di lapidi e monumenti si aggiunge quindi la consapevolezza che tali opere, nate per perpetuare il ricordo, sono in ugual modo esposte al rischio della perdita. Questo può avvenire sia per circostanze eccezionali (come appunto il terremoto) che per semplice trascuratezza: è il caso, documentato dall'autore, di due suggestive lapidi abbandonate negli scantinati di una scuola a Bondeno, rintracciate grazie alla "memoria storica" del personale ausiliario scolastico.

La chiusura del volume è affidata ad una poesia sui caduti nelle missioni di pace all'estero: si tratta di un capitolo poco conosciuto del XX secolo, che parte dalla strage di Kindu nell'ex Congo Belga e si prolunga fino ai nostri giorni, con i militari italiani schierati in Afghanistan. Tra i morti di Kindu ci fu anche un giovane ufficiale originario di un comune ferrarese: il suo nome è segnato sul marmo.

Recensione

## Une révolution rituelle

Accompagner la crémation

François Michaud-Nerard, De L'Atelier Editore, Settembre 2012, pag. 200, €20,00

di Elisa Meneghini



In Francia la cremazione ha avuto un'espansione incredibile: si è passati dall'1% nel 1980 al 30% nel 2010.

La popolazione francese ha oggi idee molto chiare sulla scelta della pratica funebre per il proprio funerale: la maggioranza sceglie la cremazione e molti la dispersione delle ceneri.

Allora perché ciò che un tempo era considerata la peggiore umiliazione – essere bruciati e non avere diritto alla sepoltura – è diventata ora un fenomeno

sociale? Quali sono le motivazioni di tale scelte? Si può conciliare la richiesta essenziale di chi parte con le esigenze antropologiche di chi resta? In che maniera la nuova legislazione sulle ceneri ha tentato di ridar loro un peso simbolico? Il settore funerario, particolarmente per quanto riguarda la cremazione, può essere un settore economico competitivo come gli altri?

Molto documentata ed accessibile, l'opera di François Michaud Nerard, Direttore generale dei Servizi Funerari pubblici della città di Parigi, dà risposta a tali quesiti.

Dopo aver ricordato come la rivoluzione dei riti funebri abbia un forte impatto sulla totalità degli indi-

vidui, ed aver spiegato come gli sviluppi nella società odierna abbiano sconvolto il nostro rapporto con la morte, l'Autore ci mostra la cremazione per quello che è: un'*escamotage* della morte. Il futuro defunto, che decide per la prima volta nella storia umana del destino del proprio cadavere, prima di tutto desidera pesare il meno possibile dopo la sua morte. E quindi organizza il suo funerale, richie-

dendo il massimo della semplicità o addirittura la totale mancanza di ossequi. E così, l'esigenza del *de cuius* va a scontrarsi con la necessità di riti e spiritualità di chi rimane, dei dolenti.

In sostanza la morte rimane un tabù e pochi sono coloro che, soprattutto nel mondo politico, si avvicinano alle questioni sensibili sollevate dalla cremazione.


Recensione

## Handbook on Cremation

Commemorative publication for the 75th anniversary of the International Cremation Federation (ICF)

AA.VV., Rolf Lichtner Editore, Ottobre 2012, pag. 312, €. 45,00

di Elisa Meneghini



Nel 2012 la Federazione Internazionale della Cremazione (ICF) festeggia il suo 75° anniversario e per l'occasione pubblica un manuale sulla cremazione in lingua inglese intitolato *Handbook on Cremation*.

Il volume riporta i contributi di esperti del settore provenienti da tutto il mondo.

La prima parte del libro riporta un articolo di Todd van Beck sulla storia della cremazione, uno di Roger Arber sullo sviluppo di tale pratica e dati statistici connessi a livello globale; uno di Henry J. Keizer di presentazione della ICF e dei suoi obiettivi.

Vengono di seguito affrontati gli aspetti etici della cremazione: Douglas J. Davies scrive sui fondamenti etici della cremazioni nelle religioni; Jan Gabriels sugli aspetti legali ed etici dell'uso dei metalli dopo la cremazione; Shoji Eguchi descrive la cre-

mazione in Giappone; Peter McLean riassume gli aspetti operativi e di pianificazione dei crematori.

Poi vi è la sezione dedicata alla tecnologia crematoria odierna, come i progetti per la costruzione di un forno (Dr. Gebhard Schetter, Dieter Zahn), e per la tecnologia del filtro (Dr. Ole Petzoldt), le emissioni ed il loro controllo (Benjamin Wiechmann/Markus Gleis), gli sviluppi nelle tecniche di filtraggio dei crematori e di risparmio energetico/sviluppo sostenibile (Andrew Mallalieu), la tecnologia di misurazione e controllo per le emissioni (Bruno Vater), i requisiti sanitari dei crematori (Dr. Gabriele Righi/Dr. Edda Guareschi).

L'ultima parte del libro è intitolata 'Norme e qualifiche' e riporta diversi pezzi, come quello sulla standardizzazione dei crematori (Peter Plegnière), sulla loro controllo di qualità (Svend Jörk Sobolewski), sulla formazione professionale degli operatori di crematori (Duncan McCallum), e sugli aspetti educativi (Dr. Rolf Lichtner, editore del libro).

Il volume è disponibile dal 4 ottobre scorso.

# 2

*Aprile-Giugno*

*2013*

*Anno 12*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Concessione di aree cimiteriali ed effetti default Ente*
- *Comparazione di norme regionali per i loculi aerati*
- *Decesso e funerale nell'etica ebraica*
- *Crisi economica imprese funebri*
- *Cimitero senza reparto d'inumazione?*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Antonio Dieni,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto,  
Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara

Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222

E-mail: redazione@euroact.net

**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:

125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si ri-  
serva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 22/03/2013.

**INDICE****EDITORIALE****Dalla crisi economica può nascere un nuovo modo di fare  
l'impresario funebre? .....** 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero .....** 5  
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere .....** 9  
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org.....** 12  
a cura di Carlo Ballotta**Concessione di aree cimiteriali: effetti di un default del-  
l'ente .....** 15  
di Sereno Scolaro**ATTUALITÀ****Sistemi per loculi aerati. Regolamenti reg.li a confronto.....** 21  
di Mauro Mantovani**Decesso e funerale nell'etica ebraica .....** 27  
di Elena Messina**DOCUMENTAZIONE****Statistica sulle operazioni cimiteriali e cremazioni effettua-  
te nel 2012.....** 30  
Lettera del Consorzio dei Comuni Trentini del 5/2/2013**P.A. di Bolzano. D.P.G.P. n. 46 del 17/12/2012 "Regola-  
mento di esecuzione della legge provinciale in materia ci-  
miteriale e di cremazione" .....** 33  
Circolare Federutility SEFIT n. 3132 del 30/1/2013**Intese ai sensi dell'art. 8 Cost. aventi effetti in ambito fu-  
nerario .....** 42  
Circolare Federutility SEFIT n. 3551 del 21/01/2013**Regione Abruzzo – L.R. 10 agosto 2012, n. 41 "Disposizio-  
ni in materia funeraria e di polizia mortuaria" .....** 44  
Circolare Federutility SEFIT n. 3403 del 03/09/2012**ATTUALITÀ****Emilia Romagna, art. 2, co. 2 Regolamento Reg.le 4/2006:  
camposanto senza reparti d'inumazione? .....** 56  
di Carlo Ballotta**INFORMATICA****Un tweet ci sopravvivrà? .....** 63  
di Nicola Bortolotti**CULTURA****Riti funebri degli Indiani d'America .....** 66  
di Emanuele Vaj**Il Cimitero delle monache Clarisse sull'isola d'Ischia .....** 70  
di Laura Bertolaccini**RECENSIONI****"I materiali della memoria" .....** 72  
A cura della Redazione**"I Died Laughing" .....** 72  
di Elisa Meneghini

Editoriale

## Dalla crisi economica può nascere un nuovo modo di fare l'impresario funebre?

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*È noto che in Italia l'impresa funebre è per definizione quel soggetto che: effettua, professionalmente e con finalità di lucro, un'attività di intermediazione a favore di terzi, con assunzione e trattazione di affari di altri, nel settore delle pompe funebri e con prestazione di servizi e cessione di beni in occasione di un funerale. Ordinariamente l'impresa svolge congiuntamente le seguenti tre attività:*

- disbrigo pratiche amministrative inerenti il decesso;*
- fornitura di articoli funebri in occasione del funerale;*
- trasporto della salma dal luogo di decesso al luogo in cui viene "osservata". Trasporto funebre vero e proprio (del feretro).*

*Negli anni passati si confrontarono a lungo due scuole di pensiero: quella che optava per una definizione di impresa funebre come impresa strutturata (con dei requisiti minimi sia in materia di personale, di auto funebre, formazione, ecc.) e l'altra scuola di pensiero, molto più tollerante, che favoriva la struttura d'impresa nei centri di servizio e manteneva in piedi una serie di operatori funebri (in gran parte non strutturati) che procacciavano il lavoro. Nel tempo la numerosità degli operatori funebri è stata tale che nei fatti è oggi impossibile tornare alle posizioni di partenza di circa venti anni fa. Si aggiunge che sia per effetto delle norme allora esistenti, sia per la successiva emanazione di norme favorevoli alla libertà di intrapresa, l'attività funebre può essere svolta anche per singoli segmenti, rivolgendosi ad altri per la organizzazione e fornitura delle altre componenti del servizio.*

*Non è che con tempo le difficoltà ad operare in questo settore siano calate, anzi. Mentre si scrivono queste note le principali difficoltà sono così riassumibili:*

- ambiente molto competitivo in cui si opera, in particolare per la proliferazione degli aspiranti a svolgere attività nel settore funebre;*
- mancato riconoscimento sociale (e spesso legale) di un'attività professionale complessa;*

- carenze normative (vi è una serie di norme regionali, spesso mal fatte, frutto di spinte localistiche e corporative);
- carenze formative (in altri Paesi la formazione è vera, di durata considerevole, con scuole capaci e metodi e sistemi di verifica dei risultati scolastici). In Italia la formazione “deve passare” per scuole riconosciute a livello di ogni regione, talvolta vere e proprie etichette su corsi confezionati da livelli associativi del settore o da terzi interessati. FAD, inizialmente ammessa e poi impedita;
- carenze informative, visto che contrariamente a quanto avviene in molti Paesi europei l’informazione tecnica di settore è per lo più anomala, formalmente gratuita (ma in effetti pagata dalla pubblicità) e con limitata capacità critica (o meglio, la limitata critica è funzionale ai sistemi di potere e di pubblicità retrostanti);
- e ora anche dai problemi che si sono aperti a seguito della “lunga crisi” economica (aumento della concorrenza, difficoltà a recuperare i crediti, calo del fatturato medio per funerale, carenza di liquidità)

Se a queste valutazioni aggiungiamo l’osservazione del termometro della domanda di lavoro in questo settore, (il sito [www.funerali.org](http://www.funerali.org) ha una specifica sezione dal nome CERCO/OFFRO, che permette di valutarne la dinamica viste le oltre 500 inserzioni), possiamo affermare che negli ultimi due/tre anni è fortemente aumentata la quantità di proposte di persone in cerca di lavoro. Pochi i casi di persone con già una certa esperienza di lavoro alle spalle e invece molte richieste di persone che si dicono piene di buona volontà e disposte a sacrifici per poter fare questo lavoro.

Molti, attratti dalla nomea che questo sia un servizio redditizio, che la morte non va mai in cassa integrazione, e così via ...

Di certo un problema considerevole, in cui le tanto invocate norme regionali (che in tempi passati diversi apprendisti stregoni – che ora ne disconoscono o quanto meno dimenticano la paternità – hanno sponsorizzato per forzare in questa o quella direzione norme statali) sono state incapaci non solo di arginare, ma in diversi casi lo hanno esaltato.

Molti, ora, e anche tra coloro che più si dannarono in passato per bloccare il regolamento statale in materia funebre e cimiteriale, pensano che la soluzione della funeral home (con contorno di patate: tanatoprassi e forno crematorio all’interno) sia l’unica soluzione possibile.

Ovvero il governo del settore funebre prima in mano dei consorzi di servizi (di trasporto e fornitura di bara) dovrebbe passare a chi ha la disponibilità di funeral home. Il parco buoi, ovvero gli operatori funebri procacciatori di servizi, passerebbe così sotto un nuovo padrone. A questi si aggiungerebbero i piccoli impresari funebri, incapaci di avere una struttura finanziaria alle spalle capace di sostenere lo sforzo economico per realizzare una funeral home. Strano che mentre all’estero le multinazionali del settore funebre hanno bloccato nuovi investimenti per la costruzioni di funeral home, in Italia si continui con questo mantra!

*Il problema maggiore, che è la caccia al morto negli ospedali, nelle strutture sanitarie in genere e nelle case di riposo, non viene affrontato con decisione e conseguentemente debellato. Si saldano invece due interessi, difficili da smantellare: essere il primo impresario funebre a contattare una famiglia (che il più delle volte non ha armi per difendersi) con l'interesse di infermieri, portantini, talvolta medici, che cercano di arrotondare (eufemisticamente parlando) lo stipendio vendendo notizie di prima mano o addirittura promuovendo questa o quella impresa funebre.*

***Fuori dagli ospedali, deve essere una parola d'ordine per tutti, ma non basta!***

*Occorrono provvedimenti che limitino la numerosità delle imprese funebri operanti e controlli rigorosi.*

*Oggi, in media, un'impresa funebre iscritta alla Camera di Commercio fa circa 125 funerali annui. Un valore troppo basso per essere economicamente in grado di sostenere una impresa funebre strutturata (che deve superare la media dei 200 funerali l'anno). Si pensi che nel 2000 in Italia vi erano 4.188 attività riconducibili al settore funerario. Nel 2011 le Camere di Commercio ne hanno contato 6.203, di cui 4.784 imprese funebri. Troppe. Occorre tendere a più che dimezzarle.*

*Ma occorre anche rivedere profondamente il sistema:*

***Oggi sono tutti contro tutti.*** *Troppi operatori non possono che farsi una concorrenza esasperata; e quindi l'impresa funebre che cerca di entrare nei mercati contigui (quello dei marmi e quello cimiteriale), creando conflitti continui e, anche se con minor intensità, anche il viceversa.*

*I mercati devono essere, invece, adeguatamente salvaguardati. Paradossalmente questo è un NON mercato, dove non valgono le regole classiche della concorrenza: è anelastico, non comparativo, soggetto a posizioni dominanti (l'impresa funebre al momento della trattazione del funerale è in grado di far fare qualunque cosa a chi ha davanti e che è indifeso).*

***Pertanto occorre investire molto in regole e in etica.***

*Spiace infine riconoscere che non vi siano più, all'interno del settore funebre italiano, figure che riescano a condurre il ragionamento in altra direzione, che – ad avviso di chi scrive – è sempre stata la drastica limitazione numerica degli operatori abilitati ad operare. Aggiungiamo:*

- sarebbe utile la creazione di un albo degli operatori funebri abilitati;*
- e la sola possibilità di operare a titolo di procacciamento d'affari se dipendente di quell'operatore funebre o come agente dello stesso.*

*Quel che sta succedendo in diversi Paesi esteri è la concentrazione tra operatori funebri. Perché non provare a farlo anche in Italia?*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Inchiesta pubblica finale UNI su 2 progetti di norme su bare

Dal 22 febbraio scorso sino al 23 aprile 2013, sei nuovi progetti di norma UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) vengono sottoposti alla fase di inchiesta pubblica finale, fase fondamentale del processo di elaborazione delle norme con il quale il documento viene messo a disposizione di tutti gli operatori al fine di raccogliere eventuali commenti e ottenere così un consenso il più allargato possibile.

Tra questi vi sono anche due progetti di interesse per tutti gli operatori del settore funebre, cimiteriale e della cremazione italiani, elaborati dalla commissione tecnica Legno dell'UNI:

- il primo U40005940 definisce una sequenza di metodi di prova che le casse di legno per cofani funebri di tipo non-CSP devono superare ai fini della verifica della loro idoneità all'impiego (i cofani non-CSP sono tutti quelli destinati al trasporto nonché alla inumazione, tumulazione o cremazione di cadaveri e salme, che presentino differenze rispetto ai modelli CSP – Conformi Senza Prove – realizzati in conformità al progetto U40005950);

- il secondo U40005950 definisce invece la nomenclatura delle parti principali, le modalità di costruzione, i requisiti prestazionali e l'etichettatura di casse di legno per cofani funebri destinati

al trasporto, sepoltura o cremazione di cadaveri e salme.

L'Italia, con queste due norme UNI, colma il *gap* con diversi Paesi europei dove già esistono tali standards (Francia, Portogallo, Spagna, Germania).

Tutti i documenti sono consultabili online ed i commenti devono essere inviati utilizzando l'apposito *form* a disposizione sul sito internet nelle pagine dell'inchiesta pubblica finale.

### Termoli punta in futuro ad un nuovo cimitero col *project financing*

L'amministrazione comunale di Termoli ha deciso di approvare un ulteriore investimento per cercare di adeguare l'offerta di loculi alla domanda che proviene dalla cittadinanza. L'investimento approvato è di 400mila euro, attinti da capitoli di bilancio specifici, che saranno destinati alla realizzazione del quinto lotto di costruzioni all'interno del cimitero comunale. Nelle intenzioni del sindaco Di Brino e della maggioranza, vi è ora l'ipotesi di realizzare una partnership con un privato a cui affidare la realizzazione e la costruzione di un nuovo camposanto.

### Torino: area per confessioni acattoliche diverse da ebraica, evangelica e islamica

Il 17 gennaio scorso il Consiglio Comunale di Torino ha approva-

to una delibera con la quale viene individuata presso il Cimitero Parco di Torino (nei campi 43 e 44, limitrofi al muro di cinta) una superficie di 31.000 mq. per ospitare i defunti delle confessioni religiose non cattoliche con personalità giuridica.

*“Un'intesa all'avanguardia in ambito nazionale – hanno spiegato il vice sindaco e l'assessore all'Urbanistica – per giungere a un Regolamento che diventi un modello di riferimento”.*

I rappresentanti della giunta hanno precisato che le singole comunità chiederanno al Comune l'area in concessione (del costo annuale di 1 euro al mq.) fino a novantanove anni. Viene anche prevista l'edificazione di luoghi di culto, a condizione che non superino i 60 mq. di ampiezza.

L'operatività dell'area cimiteriale sarà garantita da AFC Torino s.p.a., la società che gestisce i cimiteri torinesi, mentre la manutenzione dell'area spetta ai concessionari, che dovranno rispettare gli orari del resto del cimitero. Questa area si aggiunge ad altri spazi cimiteriali riservati ad altre confessioni religiose (ebraica, evangelica e islamica).

### P.A. Trento: Statistica su operazioni cimiteriali e cremazioni svolte nel 2012

Lo scorso febbraio il Consorzio dei Comuni Trentini ha inviato a tutti gli oltre 220 Comuni della



Provincia Autonoma di Trento una lettera contenente la richiesta di compilazione da parte di questi ultimi di una scheda di rilevazione riferita alle operazioni cimiteriali e di cremazione effettuate nell'arco del 2012.

Questa indagine ufficiale consentirà al Consorzio di avere, per la prima volta in assoluto, un quadro completo e reale sulle pratiche di sepoltura quali inumazione e tumulazione, sugli esiti delle operazioni di esumazione ed estumulazione, nonché sulla cremazione e la destinazione delle ceneri.

I dati raccolti verranno utilizzati per valutare i fabbisogni futuri di ampliamento e/o ridimensionamento delle aree cimiteriali, nonché a quantificare in modo attendibile il fenomeno della cremazione, in vista della prossima realizzazione dell'impianto di cremazione nel Comune di Trento. La lettera del Consorzio dei Comuni Trentini ed il modello di rilevazione statistica sono riportati nella sezione 'Documentazione' di questo numero.

#### **Liguria: vietato installare sale videolotteries vicino ai cimiteri**

Secondo il Tar Liguria anche i cimiteri possono essere considerati luoghi sensibili, dunque è legittimo che una amministrazione locale vieti l'avvio dell'attività di una sala ritenuta troppo vicina ad un luogo di culto.

È quello che è successo ad una sala videolottery (con slot potenziate con jackpot fino a 500 mila euro) che aveva già ottenuto la licenza di pubblica sicurezza dalla Questura di Recco, ma che è stata bloccata dal Comune proprio perché sita a meno di 300 metri dal cimitero del Comune confinante di Camogli.

*"Il cimitero è strutturalmente e funzionalmente destinato a luogo di culto dei defunti"*, si legge

nella sentenza, un valore *"laico e religioso"* che è *"parte integrante della nostra tradizione storico-culturale e cattolica che, come tale, prescinde dalle circoscrizioni amministrative che delimitano il singolo territorio comunale"*.

In merito all'eccesso di potere del Comune – visto che la competenza sul gioco è riservata allo Stato – il Tar si esprime dicendo che il divieto di inizio attività non è assoluto, ma è *"in relazione all'assetto del territorio urbano"*: il regolamento comunale *"individua l'area e gli interessi"* che devono essere salvaguardati *"dagli effetti nocivi del gioco"*. Secondo i giudici liguri il regolamento del Comune, e il conseguente divieto ad operare imposto alla sala, non presenta neanche profili di incostituzionalità, visto che in materia la Consulta si è espressa dando il via libera a una normativa simile adottata dalla Provincia di Bolzano.

#### **Una tomba per Lucio Dalla nell'area della Certosa in cui sono sepolti i bolognesi illustri**

Rumors percepiti a Bologna portano a ritenere che alla fine dell'estate 2013 Lucio Dalla riposerà accanto al poeta Giosuè Carducci. Il Comune di Bologna, infatti, avrebbe deciso di concedere a titolo gratuito – per 90 anni ma rinnovabili – uno spazio nel campo Carducci all'interno del cimitero della Certosa di Bologna. La tomba del cantautore bolognese, morto il 1° marzo 2012 per un attacco cardiaco, riposerà a fianco di altri bolognesi illustri, come Giosuè Carducci, Ottorino Respighi e Giorgio Morandi. La costruzione è affidata agli eredi di Dalla, che dovranno rispettare i canoni di Comune e Sovrintendenze (altra condizione è che la salma venga sepolta insieme ai genitori, Giuseppe Dalla

e Jole Melotti, i cui resti saranno traslati).

#### **Controlli della DIA in lavori di ricostruzione e ristrutturazione cimiteriale dopo il sisma**

Gli investigatori della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) di Bologna hanno fatto visita al cantiere aperto per la ricostruzione del cimitero di Cortile di Carpi, trovandone la piena regolarità. I controlli rientrano in una più ampia attività di contrasto alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel *business* della ricostruzione dopo il terremoto del maggio 2012. Durante i controlli le forze dell'ordine hanno acquisito carte e documenti per ricostruire rapporti di appalto e subappalto di quattro diverse imprese presenti.

Nel 2012 la DIA aveva fatto altri controlli nei Comuni più colpiti della Bassa di Bologna, a Mirandola e a Sant'Agostino.

#### **Giardino dei bimbi mai nati a Monopoli**

Il Comune di Monopoli (BA) ha individuato, nel cimitero comunale, un'area dedicata alla sepoltura di feti dei bambini da aborto terapeutico o spontaneo, denominandola *"Il Giardino dei bambini mai nati"*.

La fossa comune all'interno del cimitero è stata voluta dall'Amministrazione comunale e dal Movimento per la vita.

L'inaugurazione del Giardino, avvenuta il 1° marzo scorso, è stata l'occasione per seppellire i primi due feti e le prime tre sacche contenenti liquido amniotico ed embrioni (materiale racchiuso in tre piccole urne bianche trasportate dall'ospedale al cimitero dai volontari del Movimento).

Immediata la presa di posizione del gruppo SEL (Sinistra Ecologia e Libertà) alla Regione Pu-

glia, che ha sottolineato come questa sia l'iniziativa di un "partito di morte" e che "la vergogna di questo atto è ancor più grave in quanto permetterebbe, caso unico in Italia, la sepoltura anche degli embrioni".

#### **Al cimitero di Pescara estumulazioni dopo soli 14 anni**

Il Comune, nella persona dell'assessore Del Trecco, ha chiesto spiegazioni alla società Fidia, gestore dei due cimiteri di Pescara, dopo aver ricevuto una lettera amareggiata di una cittadina che ha raccontato la sua vicenda, di seguito riassunta in sintesi.

La donna ha assistito alla riesumazione delle salme di suoi tre cari (nonno, padre e fratello) ed alla riduzione in resti solo della salma più 'anziana' (poiché le altre due erano ancora intatte), pagando per il servizio 1.500 euro. Quando poi si è recata negli uffici amministrativi della società per capire quanto doveva effettivamente pagare, considerato che solo la salma del nonno era stata ridotta in resti, si sarebbe sentita chiedere altri 1.200 euro per la concessione della risepoltura a terra di padre e fratello, costo determinato dallo scavo e dall'accertamento delle condizioni delle salme. Del Trecco ha chiesto le carte dell'appalto in concessione per verificare i tempi di scadenza degli spazi di sepoltura dice inoltre di non comprendere perché la Fidia abbia chiesto alla cittadina di effettuare e pagare l'estumulazione della salma del padre morto da appena 14 anni, quando il periodo di sepoltura previsto dal regolamento comunale di polizia mortuaria è di 30 anni.

"A questo punto - spiega Del Trecco - si è reso evidentemente necessario un approfondimento del 'caso' specifico e soprattutto della politica aziendale applica-

ta dalla società che gestisce i due cimiteri cittadini".

#### **Sassari: passo avanti per l'eliminazione di barriere architettoniche nel cimitero**

È passato almeno un anno da quando alcune associazioni di disabili hanno raccontato al Comune le difficoltà dei loro iscritti nel raggiungere i loculi più alti posizionati nella parte vecchia del cimitero. Dodici mesi nei quali l'Amministrazione locale ha cercato il modo migliore per consentire a tutte le persone con problemi di deambulazione di non imbattersi in nessuna barriera architettonica all'interno del cimitero. Così, a seguito di alcuni interventi migliorativi richiesti all'attuale gestore degli impianti elevatori, verranno aperti al pubblico e potranno essere liberamente utilizzati dall'utenza quattro ascensori (dotati di sistema di comunicazione bidirezionale per il pronto intervento del gestore, assicurato 24 ore su 24).

L'Amministrazione comunale ha ringraziato le associazioni per questa manifestazione di cittadinanza attiva e propositiva.

#### **Cimitero dei Lupi a Livorno: de profundis per la diffusione musicale**

L'impianto che diffondeva musica nel cimitero dei Lupi, a Livorno, è stato spento dopo le numerose proteste. Nel 2007 il Comune acquistava l'impianto e otto diffusori, a forma di sasso per mimetizzarsi meglio nell'ambiente circostante, con l'obiettivo di abbellire il cimitero. Nel 2008 partiva il servizio musicale, non gradito però dagli abituali frequentatori del camposanto. Il rumore delle note, per quanto si tratti di musica classica, disturba chi vuole pregare in silenzio (ed arrivano contestazioni sul fatto di

come l'importo speso per il servizio musicale poteva essere invece destinato alla sistemazione del cimitero). Dopo la manomissione di due amplificatori, avvenuta l'estate scorsa, il servizio (prima solo sospeso) è stato definitivamente spento.

#### **A Cervignano del Friuli in studio la realizzazione di un cimitero per animali**

Il sindaco di Cervignano del Friuli, Gianluigi Savino, ha comunicato di voler prendere in considerazione la proposta di realizzare un cimitero per animali, dopo la ricezione di diverse richieste da parte dei cittadini. Già contattati l'ufficio tecnico e l'Ausa Multiservizi, gestore dei servizi cimiteriali, resta ancora da definire il luogo in cui sarà realizzato il nuovo cimitero per animali.

Nelle intenzioni del sindaco potrebbe essere costruito a Scodovacca, poco distante dal camposanto, oppure a Strassoldo, nella zona del piccolo cimitero di Cà Bolani. La sua scelta però fa discutere. Da una parte esultano gli animalisti, dall'altra insorge l'opposizione in C.C., che ricorda al sindaco che, in tempi di crisi, ci sono interventi più urgenti da realizzare.

#### **Sponsorizzazione d'effetto da parte di AMIR Rimini**

L'AMIR Rimini (la partecipata comunale per le onoranze funebri) sponsorizzerà, come annunciato dall'Amministrazione Comunale, la riqualificazione della pista da skateboard al parco Cerchi di via Bramante a Rimini.

La società coprirà 20.000 euro dei 75.000 euro totali di costo dell'intervento, mentre il restante sarà coperto dal Comune e da un finanziamento della Provincia. AMIR Onoranze funebri, si leg-

ge nella determina, potrà poi apporre sull'opera il proprio nome, marchio o segno distintivo scelto. Una sponsorizzazione senza dubbio d'effetto per una impresa funebre!

### **Germania: troppe cremazioni, i cimiteri diventano parchi**

Il fenomeno delle cremazioni, ormai diffusosi su larga scala, sta mettendo in crisi i cimiteri tedeschi. Rolf Lichtner, presidente dell'Associazione tedesca delle imprese di pompe funebri, spiega che "ormai un morto su due viene cremato" e questo fenomeno ha "conseguenze gravi per i cimiteri e per i Comuni", sia perché le urne cinerarie occupano poco spazio, ma soprattutto perché i costi relativi alle sepolture tradizionali sono molto elevati.

Il giornale 'Sueddeutsche Zeitung' rivela la gravità del problema per le finanze comunali di quasi tutte le città tedesche: Hannover registra perdite annuali di 6 milioni di euro, a causa delle spese fisse del personale (che ha sempre meno tombe da mantenere), Duisburg chiude lo storico cimitero di Essenberg, Bochum vuole ridurre di un terzo la superficie dei suoi camposanti. Ma è a Berlino, che vuole ridurre da 179 a 93 il numero dei suoi cimiteri, la città dalle scelte più drastiche. I suoi cimiteri di St. Marien e St. Nikolai, nel centralissimo quartiere alla moda di Prenzlauer Berg, sono stati tra-

sformati in "Leisepark", i parchi del silenzio, prati su cui distendersi con amache ed attrezzi per il gioco.

Il giornale riporta inoltre che sul terreno di altri suoi due cimiteri, St. Simeon e St. Luka, sorgerà un supermercato; nell'ex cimitero di Neukoelln verranno invece costruite 400 abitazioni.

Si ricorda che per la legge tedesca è possibile destinare un cimitero ad altro scopo solo se negli ultimi 30 anni non si è effettuata alcuna sepoltura al suo interno.

### **Cambogia: la cremazione del "re padre"**

Nel palazzo reale della capitale cambogiana, Phnom Penh, si è tenuta la cerimonia della cremazione de re Norodom Sihanouk, scomparso il 15 ottobre scorso all'età di 89 anni.

L'elaborata cerimonia, trasmessa dalla tv statale, è stata oscurata un attimo prima dell'accensione della pira funebre, in segno di rispetto verso il defunto, le cui ceneri saranno custodite a palazzo reale in uno "stupa" (monumento religioso dedicato al culto di Buddha, costituito da un basamento a cupola sormontato da una struttura a pianta quadrata). Sihanouk aveva abdicato definitivamente nel 2004, mantenendo, come previsto dalla Costituzione cambogiana, che non contempla l'abdicazione, la funzione di "re padre". L'eredità storica di Sihanouk è controversa: scelto dai

colonizzatori francesi per la sua malleabilità, ma rivelatosi poi un patriota carismatico, l'ex sovrano contribuì con il suo sostegno alla salita al potere dei ribelli Khmer rossi nel 1975 e del loro regime, responsabile di 1,7 milioni di morti. Lo stesso Sihanouk perse cinque dei suoi 14 figli in quegli anni. Da allora il sovrano, amato soprattutto dalle generazioni meno giovani, aveva perduto potere di fronte all'emergere del primo ministro Hun Sen, che governa il Paese con piglio autoritario dal 1985.

### **USA: corteo funebre si ferma al Burger King**

Il veterano di guerra Davide Kime, spentosi all'età di 88 anni, aveva una grande passione: il cibo della nota catena di *fast food* 'Burger King'. Questo è il motivo per cui amici e familiari, il giorno del funerale, hanno guidato l'intero corteo – carro funebre in testa – ad un punto vendita della catena Burger King in Pennsylvania, dove ogni partecipante ha ordinato un 'Whopper', il panino preferito da Davide.

La figlia del defunto ha commentato l'insolita tappa dicendo che dopo la scomparsa della moglie, circa 25 anni prima, il veterano aveva cominciato a mangiare quello che voleva, soprattutto il 'Whopper' (che è stato ordinato per lui anche il giorno delle sue esequie e poi posto sopra la bara).

### ***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Operazioni cimiteriali e cremazioni in Provincia di Trento**
- **Effetti della *spending review* sul settore funerario**
- **Rifiuti provenienti da crematori**
- **Regole europee frenano l'uso della formalina**

Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. L'ufficiale di stato civile del Comune di ..., sito in Lombardia, sottopone un quesito in merito alla dispersione delle ceneri, in riferimento alla L.R. Lombardia 22/2003 ed il Regolamento reg.le 6/2004: un foglio di agenda firmato dal de cuius ed autenticato da notaio corrisponde alla definizione di disposizione testamentaria di cui all'art. 3 della L. 130/2001, richiamata dai provvedimenti succitati oppure no? È inoltre necessaria la pubblicazione di detto foglio da parte del notaio alla stregua di un testamento olografo?**

**R.** La L. 30 marzo 2011, n. 130 prevede, all'art. 2, quanto segue: «1. All'articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*“Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.*

*La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita*

*con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni”.*»

Sulla natura della espressa volontà del *de cuius* si hanno diverse correnti di pensiero, per le più aperturiste basta una qualunque espressione di volontà: andrebbe quindi bene anche uno scritto di pugno del *de cuius*, nemmeno con firma autenticata dal notaio o addirittura la prova con testimonianze davanti ad un giudice della volontà espressa anche verbalmente dal *de cuius*.

Lo scrivente appartiene invece alla corrente di pensiero che ritiene – proprio per la rilevanza penale di una dispersione svolta ... disinvolatamente – sia necessaria (a parte il caso di iscrizione alla So.Crem.) una disposizione testamentaria e laddove si abbia un semplice scritto occorra la pubblicazione del testamento olografo, per poter dar luogo alla eventuale emersione di possibili volontà del defunto espresse in data posteriore a quella di sottoscrizione del primo scritto.

Questa la situazione normativa statale. Ma la Regione Lombar-

dia ha poi chiarito come applicare questa norma (talvolta eccedendo il proprio ruolo e potere in materie non proprie, come quelle di stato civile).

E, verificando il contenuto del modulo per la dispersione delle ceneri approvato dalla Regione Lombardia, è chiaramente indicato che la espressa volontà del defunto risulta da:

a) disposizione testamentaria (e quindi nel suo caso testamento olografo con necessità di pubblicazione);

b) volontà espressa dal defunto, iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione, che le proprie ceneri siano disperse.

Pertanto la Regione Lombardia ha aderito alla interpretazione più restrittiva.

**Q. È abbastanza facile esumare/estumulare una salma se gli eredi non pagano, ma ho molti dubbi sulla correttezza di tale operazione (possono infatti esserci problemi con questi ultimi).**

**Tra l'altro il servizio cimiteriale del nostro Comune viene esternalizzato ad una società che non ha mai svolto detti servizi ed è estremamente faticoso far capire le varie problematiche ai nuovi addetti.**

**R.** Non è assolutamente facile esumere o estumulare se gli eredi non pagano. È peggio che tagliare l'acqua o la luce a persone che non hanno i soldi per pagare le bollette. È per quello che deve essere prevista la procedura nel regolamento di polizia mortuaria comunale e nel dettaglio nella ordinanza sindacale che regola esumazioni ed estumulazioni. Bisogna pretendere che il personale della società che farà il servizio (o almeno il responsabile e il/i capisquadra) siano formati sulle operazioni cimiteriali e sul regolamento di polizia mortuaria statale, regionale e comunale.

**Q. Nel cimitero del Comune di ... , sito nelle Marche, si trova una tomba ad 8 posti sovrapposti (4 in verticale disposti su due lati). La concessione della tomba è in scadenza e, in funzione delle disposizioni ASL in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 626/94), non si possono più fare sepolture in profondità oltre i due feretri. Di conseguenza anche il rinnovo verrebbe concesso a valori ridimensionati in base al tariffario in vigore.**

**Esistono norme od indicazioni relative a come procedere al rinnovo della concessione nei casi di cui sopra?**

**R.** La questione si pone in questi termini:

- a) La tomba, per propria conformazione, è priva di diretto accesso al feretro per tutti i posti.
- b) Pertanto nel rinnovo l'amministrazione comunale deve tener presente che nel tempo si sono modificate norme che riducono

oggettivamente (comprimendola) la capacità di tumulazione di feretri. Facendo riserva – dato che non si è valutato la pianta e la sezione della tomba – in questi casi di norma la tomba viene riclassificata per tumulazione fino a 4 feretri ed un numero di cassette di ossa e urne cinerarie date al massimo dal volume del vano di accesso diviso la cubatura minima per la collocazione di tali manufatti. In questo modo si utilizza una corsia delle due in verticale per la movimentazione dei feretri, rientrando nella norma regionale e statale.

c) È possibile anche il ricorso alla deroga di cui all'articolo 16 del regolamento regionale Marche 3/2009 alle condizioni tutte ivi previste, ma è limitata temporalmente.

d) La questione dell'operare in sicurezza è indipendente dal rinnovo, nel senso che sta al concessionario avvalersi del soggetto gestore del cimitero per la collocazione del feretro nella tomba, in condizioni di sicurezza, e se le procedure del gestore impediscono di operarvi (non è tanto un problema di ASL, quanto di Responsabile di sicurezza) alla luce della attrezzatura esistente, il concessionario o ricorre a sue spese ad una ditta equipaggiata per compiere l'operazione (autorizzata dal Comune, sia l'operazione che la ditta) o usa la tomba per la sola collocazione di urna cineraria. Per completezza si precisa che la normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro da lei citata (D.Lgs. 626/94) è superata (D.Lgs. 81/2008) e che la norma non indica mai che non si può eccedere le due tumulazioni in verticale. È invece il documento di sicurezza e quindi la valutazione dei rischi che ha fatto il gestore che ha stabilito, in base alle attrezzature utilizzate e alle circostanze che quella è la soluzione possibile. Ma oggi esi-

ste normalmente la possibilità di calarsi a quei livelli di profondità: generalmente si utilizzano sistemi di imbracatura del feretro (ad es. con rete contenitiva sostenuta da capra o treppiedi) per evitare rischi di caduta del feretro in testa all'operaio e segnalettori di carenza di ossigeno oltre soglia in particolari situazioni.

e) Quindi, in ultima analisi, l'amministrazione dovrebbe determinare una tariffa specifica connessa all'utilizzo consentito dalla normativa ora vigente di polizia mortuaria. Sulla base di questa tariffa il concessionario valuterà se provvedere al rinnovo o alla traslazione di feretri e urne, cassette resti in altra tomba (di nuova concessione e costruzione).

**Q. Vorremmo sapere, in merito all'inumazione, se prima di posizionare la lapide il marmista può coprire la buca con il cemento.**

**R.** La buca col cemento assolutamente no.

In genere si utilizzano 2 metodi per il sostentamento della lapide: 1) n. 2 travetti di cemento armato di limitata sezione incassati nel terreno che supportano il peso della lapide e si estendono leggermente fuori della buca;

2) un manufatto in cemento armato di altezza limitata, fatto a ciambella con sezione rettangolare (bucato in mezzo). La lapide poggia sui bordi della ciambella. Il buco permette che vi sia scambio tra il terreno e l'aria.

Esiste una circolare del ministero della sanità che vieta che la fossa sia coperta per oltre i 2/3 della stessa per ridurre i problemi che hanno i cadaveri nella decomposizione.

In molti luoghi il divieto è stato portato ad 1/3 di copertura della fossa. In pratica se la fossa deve essere per legge 0,8x2,20 metri,

occorre che sia sempre arieggiata l'area della fossa di non meno di 2/3 di 0,8x2,22 (e in alcune realtà il coefficiente 2/3 diventa 1/3, quindi poco marmo e molta terra (o ghiaino di copertura del terreno).

**Q. Nel caso in cui venga richiesta dai familiari la cremazione di due feti gemelli, il crematorio di ... chiede se sia corretto procedere con due cremazioni distinte.**

**R.** La risposta deriva sia dalle scelte a monte per l'incassamento, sia dall'obbligo a valle di avere la distinzione delle ceneri (dati anagrafici delle ceneri contenute nell'urna).

Poiché ogni feto deve essere contenuto in una distinta bara di legno, e visto che ogni cremazione prevede che sia introdotto un solo feretro per volta nel forno, ne consegue che la cremazione di due feti gemelli deve

essere compiuta distintamente, anche ai fini della raccolta separata delle ceneri (per quel che è raccogliabile). Ed anche ogni urna deve essere distinta.

**Q. Un gestore di pompe funebri ha chiesto al Comune l'agibilità per la messa in funzione della sua camera funeraria (attività artigianale). Il Comune si trova in difficoltà perché suo regolamento di polizia mortuaria tale camera deve essere collocata all'interno dell'area cimiteriale e non riesce ad individuare, oltre al D.P.R. 285/90, altre disposizioni che consentano di inquadrare il tipo di procedimento e le autorizzazioni necessarie per svolgere tale attività.**

**R.** È ovvio che non si tratta della camera mortuaria di cui al D.P.R. 285/90, trattandosi questa di dotazione essenziale e propria del cimitero.

È invece stata chiamata impropriamente "camera mortuaria" quella che in talune regioni italiane è stata disciplinata come casa funeraria o struttura per il commiato o ancora servizio per il commiato (negli USA è nota come *funeral home*).

Tale struttura è consentita unicamente nelle regioni che lo hanno previsto con propria normativa. È un sostituto a tutti gli effetti del deposito di osservazione previsto dal D.P.R. 285/90 e del servizio mortuario proprio degli ospedali, gestito da operatori in concorrenza con le altre strutture.

Oltre a questo vi è la problematica dell'autorizzazione al trasporto di salma.

Pertanto se è in una regione dove è consentita la realizzazione e gestione di strutture per il commiato bene, segua la normativa regionale, altrimenti non è autorizzabile alcunché.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

<p>Tubo per la fuoriuscita dei gas depurati Filtro a carboni attivi posto all'interno del loculo</p> <p>Feretro senza la cassa di zinco</p> <p>Vaschetta "Sottovas" per raccolta liquami cadaverici con all'interno "Thanos Fungel" prodotto a base batterico-enzimatica</p> <p>Tamponamento con piastra in c.a./materiale plastico</p> <p>Lapide marmorea</p>	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="869 1590 1157 1856"> <p>Figura 1</p> </div> <div data-bbox="1157 1590 1444 1856"> <p>Figura 2</p> </div> </div> <p>Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.</p>
--	---

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Rubrica

## Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta

*Daniele* scrive:19 dicembre 2012 alle 23:15

La mia domanda è la seguente: dopo aver aperto il feretro in seguito ad estumulazione ed aver constatato la corificazione dei resti mortali, in caso di ritumulazione si può rimettere la stessa cassa nel loculo, considerando che lo zinco superiore viene eliminato e non è possibile richiudere la cassa, ma ci si può solo appoggiare sopra il coperchio? In caso non fosse possibile la procedura prima indicata, in quali modi alternativi può essere confezionato il feretro per la ritumulazione?

*Carlo* scrive:20 dicembre 2012 alle 09:41

All'atto dell'estumulazione, se non finalizzata ad una semplice traslazione ex Art. 88 D.P.R. 285/1990) si rimuove il coperchio metallico ai sensi dell'Art. 86, comma 2 D.P.R. 285/1990 (che richiama l'Art. 75, comma 2) proprio per verificare se si sia in presenza di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, cioè di un cadavere corificato così come definito con doppio criterio temporale/amministrativo e medico-legale dall'Art. 3, comma, 2 lettera b) D.P.R. 254/2003. Successivamente si segue la procedura dettata dal paragrafo 3 della Circolare Ministeriale 31 luglio 1998 n. 10.

È, infatti, altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura del feretro estumulato.

In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'ASL (o direttamente gli operatori cimiteriali, qualora sia intervenuta apposita riforma della polizia mortuaria su base locale), il quale sovrintende alle operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio" con cassone esterno di zinco.

Quindi se il resto mortale è del tutto prosciugato non occorre l'avvolgimento con un nuovo nastro di zinco, bastando per la ri-tumulazione la sola cassa di legno, purché ancora sufficientemente integra.

*Giuseppe* scrive:31 dicembre 2012 alle 14:19

Abito nel Comune di Abbiategrasso (MI) e vorrei essere cremato e che le mie ceneri venissero disperse nel cimitero della mia città. Sono solo al mondo: a chi mi devo rivolgere perché le mie volontà siano esaudite? Vorrei fare un contratto con l'impresa funebre, è possibile?



Carlo scrive:

3 gennaio 2013 alle 19:32

Nella sua Regione si potrà chiedere la cremazione del proprio corpo e le ceneri potranno essere disperse – come prevede la legge nazionale n. 130 del 2001 – nel rispetto della volontà del defunto, ma unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private.

Si rappresenta che, in caso di disinteresse o anche mancanza di parenti, la produzione del testamento o della dichiarazione di volontà alla cremazione (per gli iscritti alle So.crem.) può aversi anche a cura di qualche esecutore testamentario o del Presidente della So.Crem. di iscrizione. La dispersione delle ceneri potrà essere eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

Nel Suo caso, allora, conviene, per tempo, nominare un esecutore testamentario o iscriversi ad una So.Crem..

---



Veronica scrive:

16 gennaio 2013 alle 17:56

Buongiorno, vorrei un'informazione: un mio parente è deceduto all'estero, isola caraibica. L'hanno cremato sull'isola senza avere l'autorizzazione dei parenti stretti, dicendo che il consenso era stato dato da un ufficio dell'isola di competenza. Hanno agito correttamente o, essendo cittadino italiano, dovevano aspettare il consenso dei genitori per poter procedere alla cremazione?



Carlo scrive:

16 gennaio 2013 alle 19:51

Tutto dipende dalla legislazione in materia di polizia mortuaria dello Stato Estero in cui è avvenuto il decesso e dove è stata eseguita la cremazione del *de cuius*. Senza questa informazione è difficile esser più dettagliati e precisi. Se in quella determinata nazione caraibica la cremazione è soggetta ad autorizzazione, come, ad esempio, accade in Italia, qualcuno legittimato dalla Legge Locale avrà pur dovuto manifestare la volontà di cremare il defunto: è pressoché impossibile che le Autorità del posto si siano attivate d'ufficio.

A parti invertite (cremazione in Italia di cittadino straniero) la Legge Italiana prevedrebbe una sorta di clausola di reciprocità con l'Art. 24 della Legge sul diritto internazionale privato 31 maggio 1995, n. 218, essendo l'opzione cremazionista, così come lo *jus sepulchri*, da intendersi in senso ampio, un diritto della personalità. Ad ogni modo la Giurisprudenza Italiana, sconta l'ovvio limite della competenza geografica, poiché si applica solo su territorio italiano, essendo in vigore il principio implicito e, quindi, fondativo, della sovranità tra Stati.

---



Antonio scrive:

28 gennaio 2013 alle 09:53

A chi va consegnata una copia del verbale di consegna urna ai familiari? Al Comune di residenza o decesso?



Carlo scrive:

28 gennaio 2013 alle 16:33

Come al solito regna la confusione più totale ... d'altra parte siamo in Italia, dove in campo funerario vige l'anarchia più totale: dipende, comunque da quale regione Lei mi scrive, perché le leggi regionali regolano diversamente l'istituto dell'affido delle ceneri. Volendo cercare una norma unificante, anche se residuale, non possiamo prescindere dall'Art. 81 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, secondo cui copia del verbale di avvenuta cremazione e consegna delle ceneri va trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che ha autorizzato la cremazione (cioè a quello di decesso), perché nell'ordinamento italiano fulcro di tutto il procedimento istruttorio è sempre il Comune di decesso, il quale ha competenza non solo funzionale, ma anche territoriale. Attenzione, però, il sullodato Art. 81 D.P.R. 285/1990 non considera minimamente la possibile fuoriuscita delle urne dal circuito cimiteriale, in altre parole non ne contempla l'ipotesi, invero oggi del tutto



legittima, di affido familiare/personale, perché nello spirito del D.P.R. 285/1990 le ceneri possono solo essere tumulate in cimitero (Art. 80, comma 3) o disperse in cinerario comune ex Art. 80, comma 6.

Diventa così necessaria, per uscire dall'*empasse* procedurale, la laboriosa (ed artificiosa????) costruzione di un "doppio binario", ragion per cui se l'urna è depositata in un colombario del cimitero si segue il percorso delineato dal pur sempre valido ed applicabile Art. 81 D.P.R. 285/1990, mentre se le ceneri saranno collocate presso un domicilio privato ai sensi del D.P.R. 24 febbraio 2004, poi implementato dalle diverse leggi regionali o, addirittura dai regolamenti comunali, copia dell'atto di affido (= verbale di consegna) sarà consegnata all'affidatario delle ceneri, mentre una seconda copia permarrà agli atti del Comune che materialmente avrà autorizzato l'affido. Se l'affido avverrà in un Comune diverso da quello di decesso, il quale autorizza solo la cremazione ed il trasporto, il Comune di decesso si limiterà ex Art. 26 D.P.R. 285/1990 a perfezionare e rilasciare i titoli di cremazione, autorizzando solamente il trasporto delle ceneri presso il comune terzo, luogo di stabile destinazione delle medesime, colà si provvederà in base alla normativa locale all'atto di affido.



*Pippo* scrive:

19 febbraio 2013 alle 19:32

Io e mia moglie abbiamo deciso già da diversi anni che, quando verrà il nostro turno, vorremmo essere cremati e le ceneri sparse in mare. Abitiamo a Catania e mi sono informato sull'argomento, ma mi hanno detto che ad oggi, Catania non è attrezzata per la cremazione, pertanto bisogna trasportare la/le salma/e al forno più vicino che è Battipaglia. Quanto ci costerebbe una cremazione? Ed ancora, esiste la possibilità di prenotare il servizio funebre, che comprende il tutto, fino alla consegna dell'urna cineraria, al congiunto prescelto?



*Carlo* scrive:

Ad oggi la tariffa massima vigente e, quindi applicabile, per la cremazione di cadavere, regolata dal D.M. 1° luglio 2002, è di Euro 587,26 IVA compresa. Si rammenta come sia previsto l'aumento dell'aliquota ordinaria IVA al 22%, dal 1° luglio 2013 (art. 21 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convert., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 135 e smi). Di conseguenza, se tale aumento effettivamente avrà luogo, dal 1° luglio 2013 cambieranno gli importi delle tariffe massime comprensive di IVA. A questo importo bisogna poi aggiungere il costo del trasporto piuttosto lungo e disagiata; non esiste, però, dopo le recenti liberalizzazioni in materia, un tariffario standardizzato sui trasporti funebri il cui importo varia molto in base alle diverse realtà territoriali e pertanto non sappiamo essere più precisi. Bisogna, poi, considerare altre variabili del servizio funebre: cassa *in primis* e poi fiori, addobbi, necrologie ... Le conviene rivolgersi, per un preventivo, ad un'impresa funebre di fiducia, anche se in Italia la cosiddetta "previdenza funeraria" (una sorta di assicurazione per il *post mortem*) non è pratica molto diffusa, a differenza di altri Paesi.



*Daniele* scrive:

13 febbraio 2013 alle 09:12

Come occorre comportarsi in caso di neve nei cimiteri per effettuare una inumazione? Esiste una normativa a riguardo?



*Carlo* scrive:

13 febbraio 2013 alle 16:44

Se non sono state emanate specifiche ordinanze sindacali, magari contingibili ed urgenti, dato il caso delle abbondanti nevicate del tutto eccezionali per altro, che sono sempre possibili ed, in qualche modo, persino auspicabili (ad esempio: chiusura del cimitero per motivi precauzionali), in linea generale valgono comunque le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto non si procede alle operazioni cimiteriali che vengono, appunto sospese, se non possono essere garantiti gli standards minimi di sicurezza per i necrofori, stabiliti dalla legge ed è legittima l'astensione da prestazioni lavorative oggettivamente pericolose. I feretri in attesa di inumazione potranno sostare nel locale tecnico adibito proprio al ricevimento delle bare, di cui all'art. 64 D.P.R. 285/1990, ossia in camera mortuaria.

Rubrica

## Concessione di aree cimiteriali: effetti di un *default* dell'ente

di Sereno Scolaro

### Introduzione

In un comune, attorno agli anni '60, vi è stata la concessione di un'area cimiteriale in favore di un ente, nella specie una confraternita ecclesiastica (quanto, nel *C.J.C.* è definito come "associazione di fedeli"), che aveva, prima, ottenuto, l'imprescindibile riconoscimento della personalità giuridica "agli effetti civili" (pre-condizione per far luogo alla concessione stessa), deliberata (allora) dal consiglio comunale, in considerazione che, delimitate le aree per i campi d'inumazione, costituenti il c.d. "fabbricco" (art. 47 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880), rimanendo nel cimitero spazio disponibile (art. 68 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880) potevasi far luogo ad una tale concessione, la quale aveva ottenuto il nulla-osta del prefetto (art. 69 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880), in conseguenza del quale era stato stipulato regolare atto di concessione, fatta in perpetuità.

L'ente concessionario, provveduto alla costruzione del manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione, aveva provveduto ad utilizzarlo, per i fini per cui era stato eretto, per la tumulazione delle persone appartenenti alla confraternita. Nel tempo, il manufatto sepolcrale è venuto a saturarsi nella propria capienza, anche se rimanevano a carico dell'ente (confraternita) tutti gli obblighi di manutenzione dell'edificio costituente la cappella, per l'intera durata – cioè in perpetuo – della concessione, manutenzione che, nel corso del tempo, venivano a costituire un'esigenza indifferibile. Per altro, poiché l'ente concessionario aveva provveduto a riscuotere

dai confratelli e consorelle le quote annuali di adesione/contribuzione, nonché un'ulteriore quota corrisposta in occasione di ogni singola tumulazione, è venuto a trovarsi privo di risorse per provvedervi, carenza di risorse, oltretutto aggravata dal fatto che a partire da una certa fase temporale nella quale il numero dei posti disponibili era venuto a ridursi, a causa delle tumulazioni effettuate e, a maggiore ragione, una volta raggiunta la saturazione dei posti feretro a disposizione, era venuta meno l'adesione di nuovi confratelli e consorelle, non avendosi corrispondenza tra quest'adesione e la possibilità di usufruire delle "prestazioni" della confraternita, cioè della possibilità, materiale, di trovarvi tumulazione. Anche con un effetto, consequenziale, per cui le persone variamente interessate comprensibilmente tendevano ad aderire ad altri enti, pur sempre concessionari di aree cimiteriali per la (avvenuta) costruzione di cappelle a sistema di tumulazione, che presentavano maggiore disponibilità di posti feretro.

Le due componenti (riduzione del numero di aderenti, pregressa contribuzione avente le caratteristiche del versamento in un'unica soluzione, iniziale) hanno determinato la conseguenza che l'ente (confraternita) sia venuta a trovarsi in condizioni di indisponibilità di risorse, cioè quanto si definisce, sotto il profilo economico, una situazione di *default*, tanto da indurre gli organi dell'ente a valutare soluzioni alternative, inclusa la prospettiva di una soppressione (scioglimento/estinzione) dell'ente (confraternita).

Un prima ipotesi era stata proprio quella della soppressione dell'ente (sia sotto il profilo canonico, sia sotto il profilo degli effetti civili (che è poi quello che qui interessa), facendo sorgere la questione di quale fosse, o potesse essere, un (eventuale) ente subentrante, cui conferire, in conseguenza della soppressione, i beni ed i rapporti giuridici precedentemente (o, se si vuole: originariamente) facenti capo all'ente concessionario dell'area. Una sommaria indagine effettuata in ambito ecclesiastico, tra le diverse altre confraternite aventi concessione di aree nel cimitero, faceva evidenziare come non vi fossero alti enti (confraternite) disposte a succedere all'ente in predicato di soppressione/scioglimento/estinzione, per il fatto che si sarebbe trattato di assumere unicamente oneri, stante la situazione di saturazione dei posti feretro presenti nella cappella. Per non dire come, in sede locale, anche altri enti concessionari di aree si trovassero in una situazione non molto dissimile, specie quelli più o meno coevi, anche questi ormai prossimi alla saturazione.

Per questo, gli organi dell'ente hanno avviato "contatti" con il comune, per verificare la possibilità di una "cessione" della cappella al comune, eventualmente dichiarando una propria disponibilità a ché una tale "cessione" potesse, anche, avvenire a titolo gratuito.

In relazione a quest'ultima ipotesi, andrebbe – ma poi si ritorna sulla questione – da osservare come un'eventuale cessione, al comune, a titolo oneroso (ammesso – del tutto accademicamente – che ciò possa considerarsi legittimo) comporterebbe che l'ente sopprimendo/sciogliendo venisse ad acquisire un certo patrimonio, ulteriore a quello costituito dalla cappella, quello derivante dall'onere che il comune assumerebbe, patrimonio che ri-aprirebbe la questione della successione dell'ente, estesa, a questo punto, alla successione anche del patrimonio risultante al momento della soppressione/scioglimento (o, forse, estinzione) dell'ente (confraternita). Il comune si è posta la problematica di come affrontare, eventualmente, tale situazione, anche con riguardo ai rapporti riguardanti i defunti tumulati, in quanto appartenenti, al momento del decesso, all'ente (confraternita), non trascurando di tenere presente come il rapporto di concessione originariamente sorto presentasse il carattere della perpetuità.

#### **Le concessioni ad enti ed il "duplice" rapporto**

Quando si sia in presenza di una concessione di area cimiteriale effettuata nei confronti di un ente

(quale ne sia la natura), occorre tenere presenti – e del tutto distinti – i diversi rapporti che con l'atto di concessione sorgono. O, meglio, il fatto che con l'atto di concessione sorge un rapporto giuridico unicamente tra comune ed ente, ed è questo rapporto che, nella situazione rappresentata, presenta il carattere della perpetuità. Non rileva più di tanto valutare se una tale perpetuità rispondesse a valutazioni di prospettiva o meno, dato che, all'epoca, tale istituto era, espressamente, ammesso.

Diverso dal rapporto giuridico – di concessione – sorto con il relativo regolare atto di concessione è il rapporto intercorrente tra l'ente e le persone ad esso appartenenti, che ha una propria autonomia ed è del tutto indipendente dal rapporto di concessione, anche per le modalità del suo esercizio. Infatti, l'ente che sia titolare (come nel caso di specie) di un rapporto di concessione dell'area cimiteriale, determina sulla base del proprio ordinamento quali siano le persone che debbano qualificarsi come appartenenti, quali siano le persone che possano usufruire delle "prestazioni" conseguenti o connesse con una tale appartenenza, ma anche le relative modalità: ad esempio, l'ente (confraternita) potrebbe prevedere, nel proprio ordinamento, una determinata durata della tumulazione, in termini diversi da quello che è, nel concreto, la durata del rapporto di concessione, ovviamente con il solo limite per cui questa durata debba necessariamente essere minore (o, coincidente) rispetto alla durata del rapporto di concessione, il ché potrebbe rilevare in modo particolare nell'ipotesi di concessioni cimiteriali a tempo determinato, con la conseguenza che, in queste, di dover regolare in qualche modo le tumulazioni che, avendo durata secondo l'ordinamento dell'ente, intervengano in un momento in cui la durata residua della concessione possa risultare inferiore. Quest'esigenza non sorge, al contrario, nelle concessioni in perpetuità. Potremmo quindi definire il rapporto che venga a sorgere tra ente ed i propri appartenenti come un rapporto "interno" all'ente (o, meglio, all'ordinamento dell'ente) che non è, né può essere influenzato dal rapporto che intercorre tra comune ed ente (confraternita), cioè dal rapporto di concessione avente ad oggetto l'area cimiteriale. Per questo motivo si era parlato di un "duplice" rapporto, in funzione di evidenziare l'autonomia ed indipendenza tra le due relazioni, l'una (il rapporto di concessione vero e proprio) di diritto pubblico, la seconda di diritto "particolare".

### L'ipotesi della "cessione" al comune della cappella dell'ente

Se, vigente il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, il suo art. 71, commi 2 e ss. consentiva una qualche "cessione" del diritto d'uso, che poteva essere tanto totale che parziale, anche per atto tra vivi (escludendosi, nella fattispecie, gli atti di ultima volontà per l'elementare considerazione che un ente non può porre in essere atti di ultima volontà, tipicamente propri delle persone fisiche), prevedendo che la "cessione" lasciasse "inalterati gli obblighi imposti dal comune all'originario titolare della concessione", cosa che fornirebbe, se ammissibile, una prima risposta ad una delle problematiche che vengono a porsi, occorre considerare come questa disposizione non possa essere ulteriormente ipotizzabile in epoche successive all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, il quale, seppure tardivamente (rispetto al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, nonché al Codice civile) ha preso atto di come, dal 21 ottobre 1942 <sup>(1)</sup>, i cimiteri fossero stati, ed intenzionalmente, dichiarati assoggettati al regime dei beni demaniali <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Data di entrata in vigore del Libro III del codice civile.

<sup>(2)</sup> Tanto da non mancare posizioni, per altro minoritarie, che tenderebbero ad argomentare come le sopracitate disposizioni del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 sarebbero state, per così dire, abrogate prima ... di essere emanate o, altrimenti, norme inapplicabili per contrasto con il codice civile. Tale questione, oltretutto, nel solleva altra, cioè quella sulla natura del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, che può essere sintetizzata sul fatto se tale fonte avesse carattere di norma primaria o di rango secondario, in quanto emanato in vigenza dello Statuto (o, altrimenti, prima dell'entrata in vigore della Costituzione), contesto nel quale la "forma" del R.D. ben poteva essere utilizzabile per atti normativi di rango primario, impostazione che, se sussistente, evidenzerebbe qualche criticità in relazione al successivo D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, che – se la norma antecedente fosse stata norma di rango primario – avrebbe richiesto una modifica legislativa o, almeno, una legge delega (art. 76 Cost.), in attuazione della quale si avrebbe avuta, comunque, l'emanazione di un "D.P.R.", essendosi in epoca ben antecedente rispetto alla L. 23 agosto 1988, n. 400, dato che solo dopo quest'ultima data, gli atti normativi emanati dal Governo in attuazione di una legge di delega hanno assunto la forma del "D.Lgs.", mentre la forma del "D.P.R." ha continuato ad essere utilizzate per gli atti normativi di rango secondario (norme regolamentari. Tra l'altro, se il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 avesse avuto effettivamente natura di norma di rango secondario, la "disapplicazione" delle predette norme sarebbe dovuta essere ineluttabile (art. 15 Disposizioni sulla legge in generale, c. d. *Preleggi*), mentre se avesse avuto natura di norma di rango primario, si poteva, allora, considerare che, quale norme parordinata al codice civile nonché ad esso successiva dovesse prevalere. Di fatto, ben pochi, allora, così come di seguito, hanno ponderato queste problematiche, al punto che l'emanazione del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 è avvenuta dando, per così dire, come scontato, che avesse natura di norma secondaria. Oltretutto, dal momento che vi sono ampi argomenti per

Quello che qui rileva non è tanto, né non solo, la questione dell'inammissibilità di ogni e qualsivoglia cessione, ma soprattutto il fatto che, cessata l'efficacia di tali disposizioni, consegue altresì l'effetto per cui non possa considerarsi che l'eventuale soggetto cessionario venga ad assumere gli obblighi imposti (dal comune) al concessionario iniziale e cedente. Per altro, anche ammettendosi, astrattamente, una siffatta ipotesi, ne conseguirebbe che, nel caso di specie, tali obblighi verrebbero del tutto a cessare per effetto, dell'istituto della confusione (art. 1253 c.c.), per non considerare come tali obblighi non potrebbero che avere riguardo che a quelli derivanti dal rapporto di concessione, cioè dal rapporto sorto con il regolare atto di concessione, tra comune ed ente (confraternita), mentre gli obblighi sorti tra questa ed i propri appartenenti non ne sarebbero proprio influenzati, trattandosi di rapporti di diritto "particolare", e rispetto a cui il comune (indifferentemente, prima o dopo l'ipotetica "cessione") non potrebbe che rimanere estraneo.

L'avvenuto venire meno delle disposizioni dell'art. 71, commi 2 e ss. R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 determina altresì l'ulteriore conseguenza che una tale (astrattamente parlando) "cessione" non possa essere a titolo oneroso, dato che, proprio per l'illiceità di una tale (eventuale) condizione, determinerebbe sia la nullità del negozio di "cessione" (inclusa l'accettazione da parte del comune), sia, a maggiore ragione, illegittimità della corresponsione di qualsiasi somma a corrispettivo di una tale (ipotizzata, astrattamente) "cessione", determinando una palese situazione di responsabilità contabile, patrimoniale, sanzionabile dalla giurisdizione contabile <sup>(3)</sup>.

Considerazioni del tutto analoghe possono farsi per un'(eventuale) ipotesi di "cessione" a titolo gratuito, salvo che per le conseguenze concernenti gli aspetti di responsabilità contabile, patrimoniale. Andrebbe posta anche la questione se l'ente concessionario sia legittimato a porre (se fosse ammissibile) in essere un atto *inter vivos* di "cessione", dal momento che questa potrebbe avere riguardo (se

sostenere la natura di norma di rango primario, diventa, ormai, stante il tempo trascorso, cui è altresì seguita l'emanazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ormai "definitivamente" avente natura di norma secondaria, mera esercitazione accademica affrontare questi temi, in quanto ormai non più suscettibili di portare a conseguenze, ed effetti, diversi:

<sup>(3)</sup> Ricordando, per inciso, che, nell'ambito della responsabilità contabile non solo sussiste l'obbligo della segnalazione alla Sezione regionale della Corte di Conti, ma altresì che l'omessa, o

ancora fosse sussistente l'anzidetta normativa, abrogata) unicamente al solo diritto d'uso, ma non agli obblighi sorti con la concessione nei confronti del comune, tra cui quelli dell'art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che, se tali norme fossero tuttora vigenti, rimarrebbero a carico dell'ente concessionario (il ch  palesemente contrasta con le motivazioni che stanno alla base dell'ipotesi). In ogni caso, non potrebbero essere "ceduti" i rapporti, di diritto particolare, in atto con gli appartenenti all'ente, essendo questi regolati, pressoch  in via esclusiva, dall'ordinamento dell'ente stesso. Ne consegue come quest'ipotesi non produca effetti di sorta, ma, forse, produca effetti perfino non voluti (quale, es., la persistenza degli oneri manutentivi in capo all'ente (confraternita) "cedente" (ferma restando l'inammissibilit  attuale di ogni "cessione"), quando essa sarebbe motivata proprio dall'impossibilit  di farvi fronte in cui si   venuto a trovare l'ente.

Si dovrebbe, infine, aggiungere l'effetto decadenziale che sorge, di diritto, fin dalla sola formulazione di una qualche proposta di "cessione", laddove formulata in forma scritta.

### Quali altre possibili soluzioni?

Esclusa, stante la sua sopravvenuta inammissibilit  ogni ipotesi di "cessione" della cappella eretta dall'ente concessionario, occorre considerare quali altre ipotesi possano essere percorribili.

Stante il rapporto, e la sua natura di concessione perpetua, il comune non potrebbe che verificare se la cappella eretta sull'area in concessione sia tenuta in condizioni manutentive idonee e, qualora ci  non sussista (o quando venga accertata l'esigenza a che sia provveduto ad interventi di manutenzione, indifferentemente se si tratti di manutenzione ordinaria che straordinaria, provvedere a diffidare gli organi aventi rappresentanza dell'ente (confraternita) a provvedere, assegnando un termine, decorso, infruttuosamente, il quale procedere alla imprescindibile dichiarazione di decadenza dalla concessione. In conseguenza della dichiarazione di decadenza, atto ricognitorio avente effetti dallo spirare del termine per provvedere all'adempimento, una diversa ed in altra sede sistemazione dei feretri in precedenza tumulati, nonch  il riadattamento del manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione, sarebbe a carico dell'ente concessionario, potendo, qualora, per inerzia dello stesso ente concessionario, vi provveda il

---

ritardata, segnalazione, fa sorgere la responsabilit  – solidale – in capo al soggetto tenuto ad una tale segnalazione.

comune in via surrogatoria (artt. 2128-2132 codice civile), aversi la ripetizione delle somme anticipate, inclusi gli interessi, mediante riscossione anche coattiva, con le modalit  proprie delle entrate patrimoniali del comune, ipotesi del tutto astratta, dato che anche l'esecuzione forzosa dovrebbe fare i conti, in qualche modo prendendone atto, con la situazione d'insolvenza dell'ente concessionario.

Una seconda ipotesi   quella che l'ente rinunci alla concessione medesima, rinuncia che – a stretto rigore – richiede quale proprio presupposto che – prima – provveduto a dare (o, a far dare da parte dei familiari) diversa sistemazione ai feretri tumulativi, restando influente se a ci  provveda, con oneri a proprio carico, l'ente, oppure i familiari aventi titolo (oppure, che liberalmente vi provvedano) dei defunti tumulativi, in quanto presupposto affinche il comune possa prendere in considerazione, ed, eventualmente, accettare una tale rinuncia,   quello che il manufatto insistente sull'area oggetto di concessione, sia stato liberato e su tale area vi sia unicamente il manufatto eretto e che questo sia in condizioni di funzionalit  per un'immediata assegnazione a terzi. Tra l'altro, andrebbe aggiunta un'ulteriore condizione, cio  che, se necessario, il manufatto sia stato debitamente riadattato con le opere ed interventi di manutenzione che si rendano, caso per caso, necessari ad una sua fruizione, da parte di eventuali soggetti terzi, a partire dal giorno successivo al prodursi degli effetti dell'accettazione, da parte del comune, dell'eventuale rinuncia della concessione (avente ad oggetto l'area) da parte dell'ente (confraternita) concessionario. Ipotesi che, nei fatti, sono ben difficili a realizzarsi.

### Uno degli effetti della rinuncia

In entrambe le ipotesi, cio  sia che si abbia decadenza per inadempimento degli obblighi, che di rinuncia, consegue che il comune rientri nella disponibilit  dell'area, su cui, per altro, insiste il manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione (c.d. cappella), rispetto al quale si hanno effetti diversi, a seconda che si sia in presenza di dichiarazione di decadenza, oppure di rinuncia, formalmente accettata dal comune. Nel caso di decadenza, il manufatto viene ad divenire parte del demanio comunale, per effetto dell'istituto dell'accessione (art. 935 e ss. c.c.) senza altri effetti integrativi od aggiuntivi, in considerazione della natura anche sanzionatoria dell'istituto decadenziale. Altrettanto, quando vi sia rinuncia, formalmente accettata, ma, in questa fattispecie, con qualche differenziazione negli effetti,

operando, in tal caso, anche l'art. 936 c.c., con l'avvertenza che una rimozione (a spese dell'ente concessionario, sempre) non è ammissibile, sia in relazione all'art. 936, comma 4 c.c. (anzi, la concessione aveva a proprio oggetto proprio il fine di eseguire, costruire un tale manufatto), sia per la constatazione che il manufatto non è rimuovibile. O, per essere più precisi, esso lo sarebbe, in termini (es.) di demolizione, cosa che farebbe cessare la funzione stessa del manufatto. In tale ipotesi, quindi, il comune non potrebbe che ritenerle, corrispondendo la somma che si determini ai sensi dell'art. 936, comma 2 c.c., la quale, per il principio nominalistico dell'art. 1277 c.c., non potrebbe che essere che la somma impiegata all'epoca della costruzione del manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione, senza attualizzazioni<sup>(4)</sup>, il ché richiede che la somma sia comprovata da titoli idonei, quali fatture, pagamenti a mezzo bonifico bancario, certificati di pagamento, debitamente quietanzati, rilasciati dal direttore dei lavori all'epoca incaricato per la realizzazione del manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione o altri titoli idonei, sia sotto il profilo contabile che fiscale (pur se questi aspetti vadano valutati in relazione all'epoca della costruzione fatta). Incidentalmente, va osservato come, in una tale ipotesi (forse realisticamente poco probabile) l'ente in situazione di *default* venga a trovarsi un certo quale, per quanto probabilmente molto contenuto, patrimonio, da conferire al soggetto che eventualmente, in conseguenza e per effetti della sua soppressione/scioglimento/estinzione vi subentri.

#### **Gli effetti per quanto riguarda i feretri tumulati**

Se una richiesta di rinuncia dovrebbe, a stretto rigore e come in precedenza già osservato, poter essere esperibile solo una volta che sia stata data diversa sistemazione ai feretri precedentemente tumulati, oltretutto essendo questa una co-condizione (o, precondizione) a ché la rinuncia possa essere accettata dal comune, non può non considerarsi come, nei fatti, vi siano ben scarse possibilità che l'ente vi provveda, per cui occorre affrontare le questioni di fronte alle quali il comune venga a trovarsi rispetto alla situazione di fatto.

Dato che tra comune e familiari dei defunti interessati non vi è, né vi è mai stato alcun rapporto giuridico sotto il profilo del diritto d'uso dei posti-feretro, nel momento in cui il manufatto sepolcrale

a sistema di tumulazione (cappella) sussistente nell'area in concessione (o, già in concessione) all'ente diventi parte del demanio cimiteriale, si determinerebbe (il condizionale si motiva col fatto che precondizione per una rinuncia della concessione dell'area è e rimane quella per cui sia stato provveduto alla piena liberazione dai feretri del manufatto e all'esecuzione delle opere necessarie ai fini di un'immediata assegnazione a terzi) – di fatto – una situazione di occupazione *sine titulo*, che potrebbe (forse ...) essere affrontata dal comune, e sempre ché il Regolamento comunale di polizia mortuaria lo consenta o, almeno, non lo escluda<sup>(5)</sup>, instaurando, previa stipula di regolare atto di concessione, nuovi rapporti di concessione, alle tariffe vigenti e per le durate corrispondenti a questa tipologia di concessione, decorrenti dalla data di acquisizione del manufatto sepolcrale da parte del comune.

La soluzione ideale potrebbe essere quella per cui, di fronte ad un'istanza di rinuncia presentata dai soggetti aventi rappresentanza legale dell'ente concessionario, questa venga accolta "con riserva", subordinandone gli effetti al perfezionamento dei rapporti di concessione sorgenti *ex novo* con i familiari potenziali aventi titolo, così da perfezionare, concludere l'accettazione della rinuncia, una volta del tutto conclusi tali procedimenti, per cui, operativamente, si potrebbe considerare producano i medesimi effetti che se si avesse avuto, come doveva essere, e prima della rinuncia, una completa liberazione dei posti feretro e quanto connessovi.

Occorre osservare come un tale percorso presenterebbe innegabili differenziazioni, come nei casi dei defunti tumulativi al momento più o meno iniziale dell'utilizzo della cappella, rispetto a quelli tumulati in periodo intermedi, fino ad arrivare alle tumulazioni più recenti, che, nei rapporti che vengono a sorgere, del tutto *ex novo*, con il comune verrebbero ad avere orizzonti temporali uniformi (corrispondendo all'attuale durata delle concessioni "comunali" per questa tipologia di concessioni, cioè per la concessione del diritto d'uso, a tempo determinato, di posti a tumulazione già costruiti). Ma questo aspetto di differenziazione, in larga parte considerabile quale fisiologico, potrebbe scontrarsi con la "percezione soggettiva" dei familiari dei defunti interessati, i quali, in termini di *bona fide*, potrebbero ritenere che le condizioni, anche sotto il

<sup>(4)</sup> La sola operazione da effettuare è quella della conversione dalla valuta dell'epoca (lire) nella valuta odierna (euro), art. 1277, comma 2 c.c..

<sup>(5)</sup> Come potrebbe essere nel caso in cui questa fonte normativa definisca particolari modalità o criteri per la concessione di posti feretro a sistema di tumulazione o, in via più generale, di posti di sepoltura in sepolcri privati nei cimiteri.

profilo delle durata dell'utilizzo, originariamente sorte in conseguenza dell'appartenenza del defunto, in vita, all'ente concessionario (e, magari, le somme a suo tempo a ciò destinate) possano avere fatto sorgere una sorta di "diritto", considerando come possa anche non sempre cogliersi, di primo acchito, la distinzione ed autonomia tra il rapporto di concessione sorto tra comune ed ente concessionario da un lato, dall'altro il distinto ed indipendente rapporto sorto tra l'ente concessionario ed i propri appartenenti. "Diritto" che se ritenuto sorto i familiari potrebbero far valere unicamente nei confronti dell'ente di appartenenza, ma che, in una situazione consimile, sarebbe poco esercitabile, anche in sede giudiziale, in ragione della situazione di *default*, d'insolvenza dell'ente (confraternita) e, anche qualora, il comune corrispondesse, a seguito di rinuncia (nell'ipotesi della decadenza, nulla sarebbe dovuto), le somme relative al valore delle opere, determinate sul loro valore "storico" (sempre che sussistano i titoli di prova di un tale valore), si sarebbe in presenza di un "patrimonio" probabilmente del tutto insufficiente a dare una quale soddisfazione risarcitoria per il "diritto" a suo tempo sorto nel rapporto familiari e ente (forse, perfino inferiore, alle spese del giudizio, potendosi far valere queste pretese solo in via giudiziale). Nella situazione considerata va tenuto sempre presente come il rapporto tra ente e persone ad esso appartenenti sia un rapporto di "diritto particolare", rispetto a cui il comune è stato, come rimane, del tutto estraneo, con la conseguenza che tali persone non possono che far valere eventuali proprie pretese che nei riguardi dell'ente stesso e, comunque, nei termini dell'ordinamento dell'ente medesimo.

Oltretutto, anche la tumulazione non determina (neppure nei riguardi dell'ente concessionario, se o fin quanto persistente) un vero e proprio diritto, dal momento che l'appartenenza ad un tale ente non si configura quale rapporto avente natura contrattuale, ma possono trovare, sussistendone le altre condizioni, tutela nell'ambito del diritto privato, anche in applicazione dell'art. 23 c.c.

Andrebbe da considerare, oltretutto, come lo stesso diritto a trovare tumulazione nella cappella sia, in realtà, ben poco "diritto", in quanto esso sorge, con l'appartenenza – in vita – all'ente, in termini di riserva ai sensi dell'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, riserva che è una legittimazione, soffrendo in ogni caso di un limite oggettivo, quello della capienza fisica del sepolcro, determina-

ta sulla base del progetto di costruzione (art. 94, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), limitazione oggettiva che è influenzata pressoché unicamente dal momento, non prevedibile, del decesso degli appartenenti all'ente concessionario, per cui si potrebbe dire che, più che di un diritto, si tratti di una mera aspettativa (tanto più che esso sorge, nei fatti, nel momento in cui una persona, con la morte, cessa di essere titolare di diritti). Tuttavia, anche superando questo aspetto (qui, di scarso rilievo), è del tutto sostanziale ritornare, ancora una volta, sul fatto che a questo rapporto di "diritto particolare" (che non denominiamo neppure in termini di diritto, in senso giuridico, proprio per il fatto di essere diritto particolare, associativo) era, e rimane, estraneo il comune. Certamente, i familiari potrebbero instaurare azione di responsabilità (art. 22 c.c.) nei riguardi di chi abbia avuto poteri di rappresentanza dell'ente concessionario, anche se gli esiti possano risultare contrastanti con il principio di proporzionalità, laddove l'ente medesimo si trovi in condizioni di *default*, d'insolvenza, non senza considerare come questi rispondano anche a titolo personale, ma limitatamente al periodo in cui hanno rivestito un ruolo di rappresentanza dell'ente, per cui, ipotizzando che la situazione di *default*, possa essere fatta risalire nel tempo, eventuali azioni, proposte avanti al tribunale civile, dovrebbero essere esercitate nei riguardi delle diverse persone che, *pro tempore*, hanno rivestito cariche di rappresentanza dell'ente, non escludendo come alcune di queste possano, probabilmente, trovarsi in condizioni di intervenuta prescrizione delle (eventuali responsabilità connesse alla carica, oppure anche, a propria volta, d'insolvenza, quanto meno per gli aspetti patrimoniali collegati. Ma anche questa eventuale azione di responsabilità non porterebbe a risultati di sorta, rispetto a quello che è il "nodo" centrale della questione cui i familiari dei defunti tumulati possono essere ritenuti, immediatamente e direttamente, interessati, cioè alla conservazione del feretro nel sito in cui esso è stato a suo tempo tumulato, oppure, in via più generale ed in ogni caso a proprio onere, ad una collocazione, seppure in altro sito, del feretro stesso, anche in relazione alle condizioni in cui possa eventualmente trovarsi, qualora possa individuarsi una diversa tipologia di collocazione cimiteriale fino alla, non escludibile, collocazione delle ossa, quando completamente scheletrizzate, in ossario comune.

## Attualità **Sistemi per loculi aerati** Regolamenti regionali a confronto

di Mauro Mantovani (\*)

Per i pochi che ancora non lo sapessero, un loculo aerato è un loculo con le stesse caratteristiche di uno tradizionale, cioè stagno, ma collegato con l'esterno attraverso un foro per l'evacuazione dei gas preventivamente filtrati. Siccome nei loculi aerati, il feretro deve essere sprovvisto della contro-cassa di zinco, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta dei liquidi, durature nel tempo, attraverso soluzioni fisse o mobili capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi cadaverici, opportunamente trattati con adeguate quantità di materiale assorbente a base batterico-enzimatica, biodegradante.


I Paesi dove i loculi aerati sono utilizzati da oltre un ventennio (ad es. Francia e Spagna), ci insegnano che un cadavere sepolto in un loculo aerato raggiunge la completa scheletrizzazione, in condizioni normali, in meno di 5 anni.

Ecco che, nella realtà italiana, dove la concessione minima per i loculi aerati è di 10 anni, abbiamo la garanzia che al termine della concessione il loculo potrà essere liberato; quindi, questo sistema permette di fare una programmazione certa sugli spazi che si andranno a liberare in futuro per il nuovo turno di sepolture.

Questo sistema, ad oggi, è stato adottato da cinque regioni italiane che nell'ordine cronologico di emanazione del regolamento attuativo sono: Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Piemonte.

Nelle altre Regioni l'introduzione della tumulazione aerata, finché non interviene specifica norma, può essere consentita con il ricorso alla deroga ex art. 106 D.P.R. 285/90.

La Regione Lombardia ha dettagliato il sistema con l'articolo 16 e l'allegato 2 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in mate-



**Figura 1 – Loculo aerato standard**

ria di attività funebri e cimiteriali”, come variato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1.

L'introduzione dei loculi aerati in Emilia Romagna è avvenuta con l'articolo 2 del Regolamento Regionale 23 maggio 2006, n. 4 "Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 19/2004".

La Regione Marche ha emanato il Regolamento Regionale 9 febbraio 2009 n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale 1° febbraio 2005, n. 3".

La Regione Toscana, ha previsto la soluzione loculi aerati con la Legge Regionale n. 31 del 23 giugno 2009 "Modifiche alla Legge Regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri)", attuata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 aprile 2011, n. 13/R.

Infine, il Piemonte disciplina, tra le altre cose, i requisiti e le procedure per la realizzazione dei loculi aerati con l'articolo 3 dell'allegato A del Regolamento Regionale del Piemonte n. 7/R dell'8 agosto



2012 (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15).

Nello specifico, la Regione Lombardia è il precursore della normativa che infatti è stata ripresa anche dalla maggior parte delle altre regioni, solamente la Regione Emilia Romagna si è discostata dalla linea base, emanando un Regolamento che nella parte riguardante i loculi aerati delega alle ASL il parere sull'utilizzo di una determinata tecnologia per il trattamento dei liquidi e dei gas.

Si riportano di seguito i testi integrali dei regolamenti regionali sulla realizzazione dei loculi aerati.

## LOMBARDIA

### **Requisiti per i loculi aerati**

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.

2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute.

7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattare almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

## EMILIA ROMAGNA

17. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.

I progetti di costruzione di loculi aerati devono essere specificamente approvati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, il cui parere favorevole è subordinato alla valutazione positiva delle soluzioni tecniche, anche costruttive, adottate nella realizzazione di loculi per il trattamento dei liquidi e dei gas.

## MARCHE

### **c) Requisiti per i loculi aerati**

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.

2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di de-

purazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti da enti di formazione, a fini di controllo.

7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

## TOSCANA

### **Articolo 3. Requisiti per i loculi areati (art. 4 ter della l.r. 18/2007)**

1. Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

2. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

3. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

4. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biolo-

gico oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro deve garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera di gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

5. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute ai fini di controllo.

6. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta durature nel tempo di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno cinquanta litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradabile.

7. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici devono essere garantite condizioni durature di raccolta di eventuali percolazione di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato, in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

8. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

9. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

## PIEMONTE

### **Articolo 3. Requisiti per i loculi aerati**

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.

2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica me-

dante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fini di controllo.

7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

Come si può notare le Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Piemonte prevedono che i loculi aerati debbano essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, mentre la Regione Toscana non prevede questo particolare consentendo quindi la realizzazione di queste tecnologie a macchia di leopardo all'interno dei cimiteri.

Inoltre, cosa molto importante, mentre le Regioni Lombardia e Toscana prevedono che i filtri debbano riportare impresso il marchio del fabbricante e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, lasciando quindi la responsabilità al costruttore di filtri sul buon funzionamento degli stessi, le Regioni Marche e Piemonte, oltre al marchio del fabbricante, richiedono le caratteristiche possedute secondo criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di

normazione, ciò vuol dire che è necessario che i filtri installati nei loculi aerati di queste due regioni siano in possesso della relativa certificazione rilasciata da ente certificatore.

Concludendo, a prescindere dalle differenze con le quali le varie regioni hanno approcciato al sistema per loculi aerati, la buona riuscita del processo di scheletrizzazione avviene se utilizzati nel modo corretto i vari prodotti che compongono il sistema.

Inizialmente in Francia furono testate installazioni di loculi aerati artificialmente con una macchina unica operante per l'intero complesso (vedasi Nizza), poi nei fatti superate quasi ovunque dalla ventilazione naturale. In Italia, la ventilazione forzata in tempi moderni è solo stata testata a Trieste, ma per effetto della particolarità propria delle celle sotterranee in cui erano alloggiati loculi senza il diretto apporto di aria. In Spagna, invece, il sistema è sempre stato basato sulla ventilazione naturale.

Non tutti sanno che nel loculo si crea ventilazione in modo naturale, sfruttando la differenza di temperatura fra il giorno e la notte tra l'ambiente esterno e l'interno del loculo e la pressione stessa data dalla produzione di gas putrefattivi. Per ottenere un lento scambio di aria tra l'interno e l'esterno del loculo, si utilizza un particolare filtro contenente sostanze adsorbenti, costruito in modo tale da garantire che in questi flussi e riflussi si abbia la sicurezza che i gas provenienti dalla decomposizione vengano depurati prima della loro immissione in atmosfera.

Il sistema deve essere garantito da caratteristiche costruttive dei loculi che assicurino valori di permeabilità all'aria ed all'acqua predeterminate.

In Francia l'AFNOR (organismo di normalizzazione) ha emesso un'apposita norma, denominata "cripta prefabbricata in cemento" con indice di classificazione NF P98-049 revisionata nel settembre 1994. Il filtro deve rispettare i limiti fissati da tale norma, per il periodo temporale indicato, cioè deve garantire la seguente efficacia rispetto ai principali composti volatili rinvenibili nei gas di putrefazione:

- 95% +/- 5% per ammoniaca (NH<sub>3</sub>) e acetone (CH<sub>3</sub>-CO-CH<sub>3</sub>);
- 99% +/- 1% per l'etilmercaptano (CH<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>-SH).

(\*) Argema s.r.l.

[I programmi dei corsi sono in fase di aggiornamento e potrebbero subire piccole variazioni]

**27 marzo 2013 e 12 giugno 2013**

## Processi trasformativi cadaverici e modalità di intervento. Le conoscenze essenziali per poter praticare la tanatocosmesi

**FINALITÀ:** Fornire ai partecipanti gli strumenti teorici ed operativi per saper riconoscere e gestire i processi del Post Mortem durante le fasi della vestizione e della veglia funebre, sino alla chiusura del cofano ed al suo confezionamento in relazione al trasporto ed alla destinazione del feretro.

**DESTINATARI:** Operatori funebri, Addetti alle onoranze funebri, Responsabili di attività funebre.

**RELATORE:** Mauro Ugatti (1), Carlo Ballotta (2) – **PROGRAMMA:**

**A cura di Mauro Ugatti:** • I principi del lavoro di tanatoesteta, etica professionale • Il rapporto con i dolenti • Interventi in strutture sanitarie o a domicilio • Nozioni d'igiene: il rischio biologico, malattie infettive particolari e dispositivi di protezione individuale • Modalità di tolettatura mortuaria: preparazione del corpo e vestizione della salma (disinfezione, lavaggio, tamponatura di orifici naturali) • Elementi di estetica funeraria e tecniche di vestizione. In particolare il trattamento del viso e delle mani • Trucchi e segreti per una perfetta vestizione • Copertura di ferite e casi particolari • Strumenti e materiali utilizzati. Rifiuti derivanti dal trattamento • **A cura di Carlo Ballotta:** • Cosa si può e cosa non si può fare in base alla normativa italiana • Elementi di diritto penale: la tutela del cadavere • Appunti di medicina necroscopica • La tempistica degli adempimenti amministrativi in seguito ad un decesso • Cenni di tanatocosmesi nella storia

(1) Operatore funebre, con esperienza ventennale in tanatocosmesi, AMSEF srl

(2) Giornalista, Collaboratore della rivista "I Servizi Funerari" e del sito funerali.org

**16 maggio 2013**

## Rifiuti cimiteriali e da cremazione:

- Analisi contenute norme post riforma Parte IV T.U. Ambientale
- Estensione della responsabilità degli enti ad "alcuni" reati ambientali (D.Lgs. 231/2001 e 121/11) • Adempimenti prima e dopo l'effettiva operatività del SISTRI • Aspetti sanzionatori

**FINALITÀ:** Fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la raccolta, il deposito, lo smaltimento, con la identificazione dei codici CER applicabili e le modalità di confezionamento, registrazione.

**DESTINATARI:** Responsabili di cimiteri e crematori, Operatori di crematori, Operatori di settore ambientale, in termini di gestione e di controllo, Rappresentanti So.Crem..

**RELATORE:** Dott.ssa Michela Mascis (4) – **PROGRAMMA:**

**Inquadramento generale:** • Definizione di rifiuto (nuova definizione per effetto D.Lgs 205/10) • Classificazione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e attribuzione codice CER (con classificazione parzialmente modificata per effetto D.Lgs 205/10) •

**Rifiuti cimiteriali:** • Identificazione e classificazione • D.P.R. 254/2003 • **Rifiuti del crematorio:** • Identificazione e classificazione • **Gestione dei rifiuti:** • Nuova definizione • Analisi diverse fasi di "gestione" dei rifiuti: raccolta, smaltimento, "preparazione al riutilizzo", "riutilizzo" • Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione rifiuti • Figura del "Delegato" nel SISTRI • Deleghe aziendali in materia ambientale • "Commercianti" ed "intermediari" come definiti ex novo • Albo Naz. Gestori Ambientali • **Deposito dei rifiuti:** • Forme di deposito dei rifiuti (deposito temporaneo, attività di stoccaggio, deposito incontrollato o abbandono di rifiuti) • Effetti pratici della riscrittura della definizione di "deposito temporaneo" • **Terre e rocce da scavo:** • Accenni sui criteri di esclusione dalla disciplina base dei rifiuti • **Adempimenti ambientali per rifiuti cimiteriali e rifiuti del Crematorio:** • Deposito temporaneo: idoneità del sito, modalità di raggruppamento, tempi di deposito, registrazioni • Trasporto • Scelta della destinazione finale • Tracciabilità dei rifiuti tra la pregressa documentazione cartacea ed il nuovo sistema informatico SISTRI • Esempi pratici • **Disciplina sanzionatoria:** • Sanzioni amministrative e penali • Il nuovo sistema sanzionatorio relativo al SISTRI

(4) Tecnico della Prevenzione Esperto-Referente Indagini Giudiziarie - ARPA

Emilia Romagna Sez. prov.le Ferrara

**14 maggio 2013**

## Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 1a

**FINALITÀ:** Poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.

**DESTINATARI:** Operatori del settore funebre e cimiteriale, Operai e capi operai, Impiegati dell'ufficio cimiteri o della polizia mortuaria, custodi cimiteriali, Responsabili e funzionari degli Uffici tecnici comunali, Quadri e impiegati di gestori cimiteriali o di confraternite, marmisti, impresari funebri e necrofori.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (3) – **PROGRAMMA:**

• Inquadramento normativo: norme cimiteriali • Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro • Fenomeni cadaverici • Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale • Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza • Caratteristiche dei feretri e dei contenitori utilizzati per trasporto di salme/ cadaveri/ resti/ ceneri

**15 maggio 2013**

## Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 2a

**FINALITÀ:** Vedi corso 'Operaz. cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 1a'.

**DESTINATARI:** Vedi 'Operaz. cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 1a'.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (3) – **PROGRAMMA:**

• Inumazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Traslazioni • Dispersione ed affidamento ceneri, accenni • Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza • Cremazioni, cenni sulla sicurezza.

(3) Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federutility SE-

**21 maggio 2013**

## Concessioni cimiteriali: aspetti amministrativi

**FINALITÀ:** Il corso affronta la tematica, sempre complessa ed articolata, sulle concessioni cimiteriali, con specifico riferimento sia con riguardo a quelle fatte a "privati", sia a quelle fatte ad "enti" (confraternite, associazioni ed aggregazioni di varia natura), dove frequentemente, specie nelle seconde, si ha la presenza di duplici, e distinti, rapporti tra comune/concedente e concessionario/appartenente all'ente.

**DESTINATARI:** Impiegati degli Uffici di Polizia mortuaria e cimiteriali, Operatori dei Servizi Demografici ed Ufficiali di Stato Civile, Gestori di cimiteri e So.Crem., Imprese di pompe funebri, Impiegati degli Uffici Tecnici comunali, Impiegati di Confraternite e Congreghe che gestiscono celle cimiteriali.

**RELATORE:** Dott. Sereno Scolaro (5) – **PROGRAMMA:**

• Natura dei cimiteri e conseguente natura delle concessioni cimiteriali • Concorrenza di elementi di diritto privato e di diritto pubblico, con conseguenti "duplici" riferimenti • Ambito delle concessioni cimiteriali, nel quadro dei c.d. "sepolcri privati", come distinti dalle sepolture "normali" • Pre-condizioni per far luogo a concessioni cimiteriali • Tipologie di concessioni cimiteriali per oggetto e per soggetto • Natura del regolare atto di concessione • Durata e altre situazioni che sorgono dalla concessione cimiteriale, inclusa la possibilità di imposizione di obblighi specifici • Limiti non derogabili che interessano le concessioni cimiteriali • Esercizio del diritto d'uso come "riserva" • Posizione del concessionario, nonché suoi diritti, doveri, divieti o limiti • Il diverso rapporto tra concessionario/comune e tra concessionario/terzi, nelle concessioni fatte ad "enti" • Il venire meno del concessionario e i suoi, possibili, effetti • Condizioni estintive della concessione cimiteriale (scadenza del termine di durata, rinuncia da parte del concessionario, revoca, decadenza, estinzione della famiglia/ente, estinzione della concessione) • Approfondimento sulla decadenza e la revoca di concessioni cimiteriali (le basi giuridiche, le motivazioni, le procedure, la giurisprudenza, gli schemi di provvedimento di pronuncia della decadenza) • Il caso del venire meno del concessionario, nell'ipotesi di concessioni fatte ad "enti" • Effetti della cessazione della concessione cimiteriale • Il regime afferente alle concessioni cimiteriali originariamente concesse in perpetuità • Destinazione dei manufatti già riferiti alla concessione cimiteriale cessata • Sepolcri privati fuori dai cimiteri (cenni) • Il caso della soppressione del cimitero (cenni)

(5) Responsabile SEFIT, Libero professionista

22 maggio 2013

### Come far quadrare i conti dei cimiteri

**FINALITÀ:** In periodi in cui l'intera economia del Paese risente di una profonda e duratura depressione, anche i servizi cimiteriali e di cremazione ne risentono, in una situazione aggravata, in talune aree del Paese, dalla crescita impetuosa della cremazione e dal passaggio a forme di gestione a mezzo terzi. La giornata di studio si focalizzerà sui cambiamenti che inevitabilmente ricadono sui servizi funerari e sulle modifiche alla tradizionale impostazione di controllo di gestione e tariffaria del settore, con particolare riferimento alle concessioni cimiteriali.

**DESTINATARI:** Direttori dei cimiteri, Uffici di polizia mortuaria, Responsabili delle Ragionerie dei Comuni, Responsabili dei gestori dei cimiteri, Affidatari del servizio di cremazione, Confraternite e Misericordie che gestiscono cimiteri e crematori.

**RELATORE:** Ing. Daniele Fogli (6) – **PROGRAMMA:**

• Costi, tariffe e prezzi in ambito cimiteriale • L'influenza data dalla natura giuridica di servizi in parte rivolti al mercato e quindi attività economica, e in gran parte svolti in esclusiva e quindi con la concorrenza per il mercato • I servizi gratuiti per gli indigenti, le famiglie bisognose e nei casi di disinteresse • Qualità del servizio (implicita, espressa, latente) • Le basi giuridiche, i condizionamenti del marketing cimiteriale e le soluzioni pratiche per la definizione della politica tariffaria nei cimiteri (operazioni cimiteriali e concessioni) e nei crematori • Il mantenimento del cimitero in un periodo storico di aumento della cremazione

(6) Presidente Comitato Tecnico Cimiteri EFFS (Fed. Europea Servizi Funerari)

4 giugno 2013

### Cremazione, conservazione e affido ceneri

**FINALITÀ:** Lo sviluppo della cremazione e l'introduzione in molte regioni della possibilità di dispersione e affidamento delle ceneri ha evidenziato l'impreparazione per tali cambiamenti. Il corso di propone di chiarire le procedure ed illustrare un possibile schema di regolamentazione locale.

**DESTINATARI:** Uffici comunali e di Stato civile, Custodi dei cimiteri, Gestori di crematori, Imprese funebri.

**RELATORE:** Dott. Gabriele Righi (7) – **PROGRAMMA:**

• Cremazione in Italia: i dati caratteristici del fenomeno • Posizione della Chiesa • Riferimento alla nuova edizione italiana del Rito delle esequie • Ragioni del documento "Linee guida SEFIT per l'installazione di crematori in Italia" • Legislazione regionale: quadro comparativo • Caratteristiche urne cinerarie • Autorizzazione alla cremazione • Cremazione parti anatomiche, prodotti abortivi, ossa • Destinazione ceneri: dispersione, affidamento familiare dell'urna • Dispersione ceneri in cimitero/natura • Tumulazione urna • Interramento urna • Cremazione resti mortali • Affidamento urna cineraria • Trasporto urna cineraria

(7) Dirigente Comune di Parma, Vice-Presidente ICF, Federazione Internazionale Cremazione

5 giugno 2013

### Dare dignità all'ultimo saluto nei crematori o nei cimiteri

**FINALITÀ:** Fornire gli strumenti e le conoscenze per la migliore gestione operativa di un impianto di cremazione.

**DESTINATARI:** Gestori ed operatori di crematori, Società di cremazione, Responsabili uffici di polizia mortuaria e di gestione cimiteriale, Imprese di pompe funebri.

**RELATORI:** Dott. Fabrizio Gombia (8) – **PROGRAMMA:**

**Rapporti con l'utenza, ritualità e operatività nei cimiteri:** • Accettazione dei feretri nel cimitero • Accoglienza della famiglia • Rito di commiato dal feretro • Rito per tumulazione/inumazione feretro e consegna urna cineraria • Carta dei Servizi del Cimitero/Crematorio, brochure illustrative, conferenze periodiche informative • L'importanza della qualità del servizio offerto • **Cremazione, sicurezza del lavoro, valutazione dei rischi ed operazioni di emergenza nel crematorio:** • Crematorio: ambienti ed impianti necessari • Fasi di una cremazione • Raccolta di ceneri umane e separazione dai rifiuti • Polverizzatore di ceneri umane e tracciabilità • Tipi di urne e modalità di inserimento di ceneri umane. Sigillatura • Manuale di gestione del crematorio • Tipologia feretri e cremazione • Cautele e presidi da usare ai fini della sicurezza nel crematorio • Verifiche e controlli per la cremazione feretri • Gestione delle emergenze (cosa fare se si superano i parametri massimi di cremazione)

(8) Direttore operativo So.Crem. Torino

23 maggio 2013

### Modalità di gestione da parte degli Enti Locali dei servizi cimiteriali, di cremazione e di illuminazione elettrica votiva. L'attività funebre consentita

**FINALITÀ:** Le norme sui servizi pubblici a rilevanza economica cambiano con ritmo incessante. Da ultimo con la pronuncia 199/2012 da parte della Corte Costituzionale della illegittimità dell'art. 4 del D.L. 138/2011 e smi. Che fare? Quali modalità gestionali sono ora consentite? Le in house sono tornate una scelta possibile o sono penalizzate? E possono ancora svolgere attività funebre i Comuni, in concorrenza con l'imprenditoria privata? I riflessi possibili della recente sent. Cons. Stato n. 4933 del 17/9/2012, che ha ammesso la possibilità anche per imprese funebri di concorrere a gare per la gestione di servizi mortuari ospedalieri. Effetti della libertà di iniziativa economica sull'attività funebre. Questi ed altri i temi trattati durante il corso, ... sperando che nel frattempo non cambino ancora le norme! Nel qual caso verranno analizzate e commentate in anteprima per i corsisti.

**DESTINATARI:** Direttori di cimiteri, Uffici di polizia mortuaria, Responsabili delle Ragionerie dei Comuni, Responsabili dei gestori dei cimiteri, Affidatari del servizio di cremazione, Impresari funebri, Direzioni sanitarie.

**RELATORE:** Ing. Daniele Fogli (6) – **PROGRAMMA:**

**Attività economiche libere e servizi pubblici locali in esclusiva (la concorrenza nel mercato e quella per il mercato):** • Sintesi della evoluzione normativa statale • La Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'art. 4 del D.L. 138/2011 e smi • Attività strumentali • Vincoli dati dalla partecipazione pubblica al capitale • Procedure comunali per identificare i settori dei servizi sottratti al libero mercato e per i quali sussiste l'esclusiva • Clausola di salvaguardia sociale per personale del gestore cessante • Gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica con azienda speciale • **Criteri per valutazione della concorrenzialità dei servizi funebri, cimiteriali, di illuminazione elettrica votiva, di cremazione, alla luce delle norme e degli indirizzi dell'Antitrust:** • Attività in esclusiva e attività liberalizzabili in ambito cimiteriale • Attività di monopolisti in mercati diversi e in concorrenza • Attribuzione di un mercato • Proprietà e valorizzazione dei beni • **Liberalizzazione dell'attività d'impresa funebre e di strutture per il commiato (art. 3, 6 D.L. 138/11; art. 1 D.L. 1/12):** • Evoluzione storica del concetto di attività funebre e del suo ambito di operatività • L'attività funebre è ora classificata come attività economica • Effetti su attività economiche funebri e cimiteriali libere ed in esclusiva • Sentenza Cons. Stato n. 4933 del 17/9/2012: effetti sulle imprese funebri e per la gestione di servizi mortuari ospedalieri • Situazione a regime per singoli comparti funebri e cimiteriali • **Recenti tendenze date dalla evoluzione normativa:** • Il contratto di disponibilità • Il project financing e la concessione di costruzione e gestione • L'artificio dell'uso di società strumentali

6 giugno 2013

### Come gestire il rapporto con i dolenti nell'attività professionale. Consigli pratici per gli operatori funebri e cimiteriali

**FINALITÀ:** Il dolore è un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole propria dell'essere vivente; del tutto soggettiva pur essendo una realtà di tutti. L'esperienza del dolore è determinata dalla dimensione affettiva e cognitiva, dalle esperienze passate, dalla struttura psichica e da fattori socio-culturali. Per chi opera in attività che richiedono esposizione continua alla realtà di sofferenza è alto il rischio di "contagio emotivo", con sintomatologia anche importante (stress lavoro correlato). Il contatto con la morte e il lutto richiede capacità di gestione non solo degli aspetti "pratici" ma anche del carico emotivo, difficilmente condivisibile nella personale quotidianità dato l'aspetto di "tabù" di quanto concerne la morte.

**DESTINATARI:** Responsabili di cimiteri, anagrafe e stato civile, di crematori e di uffici di polizia mortuaria, Addetti alle onoranze funebri e personale di imprese funebri, Responsabili di ASL e Assessorati regionali competenti.

**RELATORE:** Dott.ssa Daniela Rossetti (9) – **PROGRAMMA:**

• Dolore e condizione umana • Lutto: fasi ed elaborazione • Il rapporto con i dolenti (gestione dello stress nella relazione e conoscenza degli effetti di talune scelte, importanza della comunicazione verbale e non verbale nella relazione con i dolenti, modalità e tecniche di comportamento): lutti traumatici: come confrontarsi, capire ed elaborare le morti per incidente o per suicidio/omicidio/azioni criminali: approccio al dolente nell'immediatezza del decesso, durante e subito dopo il funerale, in caso di cremazione, durante la sepoltura; lutto e dispersione delle ceneri; elaborazione del lutto in presenza di affido familiare di urna cineraria; Rilevanza degli aspetti sociali ed economici nella scelta dei famigliari • L'operatore a confronto con la propria esperienza di contatto con il dolore in ambito lavorativo (in famiglia, con gli amici) • Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell'Accordo Europeo 8/10/2004, pubblicati con Decreto 13559 del 10/12/2009 e il burn-out in ambito funebre, cimiteriale e di cremazione

(9) Psicologa e Psicoterapeuta presso 'Montecatone Rehabilitation Institute' di Imola

## Modulo di iscrizione:

► richiedetelo via mail a: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

► scaricatelo dal link: [www.euroact.net/formazione](http://www.euroact.net/formazione)

► oppure chiamate la segreteria organizzativa al p. 0532-1916111

## Rubrica **Decesso e funerale nell'etica ebraica**

di Elena Messina (\*)

Il concetto di morte è indissolubilmente parte dello stesso concetto di vita. Tali concetti si costituiscono quali estremi di un *continuum*, qual è l'esistenza, sebbene la loro polarità sia soltanto presunta in quanto l'etica e la scienza definiscono entrambi come processi piuttosto che come momenti. La morte segna il vissuto individuale e si costituisce quale dato esistenziale con cui ogni cultura si confronta. Il valore sociale della morte è conseguenza del fatto che essa distrugge una persona che è inserita in una comunità, in un contesto culturale, in una rete relazionale, sia essa familiare o affettiva. Allo stesso tempo la morte ha anche un significato soggettivo ed individuale, poiché il vissuto di ogni persona è unico e irriducibile. Ogni società si è, da sempre occupata della morte e dei propri morti, codificando interventi sulle salme, rituali funebri ed elaborazioni del lutto che variano infinitamente da una cultura ad un'altra; ogni comunità ha rappresentato e si è rappresentata la morte che è così divenuta parte del concetto di vita e momento definente il significato di sé.

Da sempre la morale ebraica si interroga sul significato della morte:

*«Ancora perseveri nella tua probità? Benedici Iddio e muori».*

*Ma Giobbe a lei: «Tu parli come parlerebbe una scimmia. Noi accettiamo pure il bene dalla mano di Dio, e perché non accettarne il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra»* <sup>(1)</sup>.

Una tra questioni talmudiche più dibattute è precisamente relativa all'eventualità che vi sia o meno morte senza peccato ed afflizione senza trasgressione alcuna. Tali considerazioni non spettano all'ebreo, il quale è chiamato ad occuparsi dei soli problemi concernenti questo mondo e non di ciò che esula i limiti terreni.

Secondo le fonti, la vita è considerata essere l'occasione irripetibile fornita all'uomo perché egli osservi i precetti divini. Così i versetti:

*Ma eseguite i miei statuti per norma di vostra condotta: sono io il Signore Iddio vostro. Osservate dunque i miei statuti e i miei decreti, che danno vita a chi li pratica: sono io il Signore;*

vengono generalmente interpretati come autorizzazione a sospendere l'osservanza di qualsiasi prescrizione di fronte al *pikkuach nefesh* <sup>(2)</sup>, pericolo di vita, ad eccezione delle tre trasgressioni capitali quali, quali omicidio, incesto – adulterio ed idolatria <sup>(3)</sup>.

Così, ogni medico è autorizzato esclusivamente a migliorare la vita del paziente e mai a sopprimerla. Tale considerazione riassume il concorde rifiuto dell'intero insegnamento rabbinico verso ogni forma di eutanasia o suicidio assistito <sup>(4)</sup>.

Il periodo che va dall'agonia alla morte è il momento che rende l'individuo defunto, e dunque incapace di acquisire dei meriti. Tale considerazione viene sottolineata dall'usanza di confezionare i *takhrikhim* (vesti funebri, generalmente costituite di due parti, una camicia ed un pantalone che copra anche i piedi) con lana e lino insieme, contrariamente alle prescrizioni della *Torah* <sup>(5)</sup>.

Una volta che la morte sia sopraggiunta, esiste un accordo di collaborazione che la comunità ebraica sottoscrive con i presidi sanitari e che prevede che ad occuparsi della salma (igiene, trasporto, vestizione e composizione della salma nel feretro) siano addetti appartenenti alla comunità ebraica (i cui nominativi sono precedentemente comunicati dalla stessa comunità all'ospedale). Occorre quindi garantire la minima

<sup>(2)</sup> Lett. Salvaguardia dell'anima.

<sup>(3)</sup> Alberto Moshe Somekh, *Essere comunità*, Edizioni Morasha, Milano, 2002, p.123 – 124.

<sup>(4)</sup> *Ibidem*.

<sup>(5)</sup> *Ibidem*.

<sup>(1)</sup> Giob. 2: 9,10.

interferenza da parte del personale ospedaliero con la salma; il personale sanitario deve limitarsi a eseguire la rimozione dei presidi medici.

È necessario che la salma sia coperta interamente (compreso il viso) con un lenzuolo di lana e lino, siano chiusi gli occhi e la bocca, quindi il personale scelto dalla comunità ebraica <sup>(6)</sup> proceda con l'abluzione rituale, detta *taharà* (lett. purificazione). Si deve precisare che la necessità di coprire anche il volto con il lenzuolo viene generalmente spiegata con il fatto che non si voglia in nessun modo ledere la dignità del defunto. L'origine della prescrizione è, in realtà, un'altra. Secondo un racconto talmudico, in passato il volto dei ricchi era lasciato scoperto mentre quello dei poveri veniva coperto affinché non fosse possibile notare i segni della fame; i poveri si ritenevano però discriminati da tale precetto, perciò si stabilì che il volto del defunto venisse coperto sempre, per rispetto alla dignità dei non abbienti <sup>(7)</sup>.

La necessità di chiudere gli occhi è invece diversamente spiegata dai cabalisti che la riferiscono a particolari concezioni mistiche legate a particolari visioni che l'agonizzante avrebbe in punto di morte e in nessun modo devono essere turbate da estranei.

La *taharà* è fondamentale e sempre obbligatoria, essa è legata all'idea di rinascita e di nuova vita connessa con il decesso: così come un bimbo appena nato deve essere lavato, così deve essere lavato colui il quale è stato ammesso al Mondo a Venire <sup>(8)</sup>. Dell'abluzione rituale si occupa la *chevrà kaddishà*, in assoluto silenzio, per rispetto al defunto.

La prima parte della *taharà* si definisce *rechitzà* (lavanda); essa consiste nel lavare con acqua tiepida le parti della salma, secondo un meticoloso cerimoniale, che prevede la recitazione di appropriati versetti che esaltino la sacralità di ciascuna delle funzioni corporee e della purificazione stessa <sup>(9)</sup>. Quindi, si procede al taglio delle unghie ed alla rasatura della barba <sup>(10)</sup>.

Segue la fase di *taharà* vera e propria, che comporta il sollevamento della salma, attraverso l'utilizzo di un argano, in questo modo la salma viene posta in posizione quasi verticale. Su di essa vengono versati, senza interruzione, 9 *kabbin* d'acqua (circa 24 litri). La salma non deve mai essere scoperta interamente, al fine di salvaguardarne la dignità <sup>(11)</sup>. Generalmente ogni presidio sanitario è dotato di una struttura adatta che permette lo svolgimento dell'abluzione attraverso degli scarichi a terra. Al lavaggio segue la vestizione della salma; non occorre comunicare ai familiari la

necessità di consegnare il vestiario al personale delle camere mortuarie, ad esso provvederà il personale della comunità.

L'unico caso in cui la *taharà* non è obbligatoria è costituito dall'eventualità che si sia trattato di morte violenta; se infatti è rimasto del sangue sul corpo, all'ebreo è proibito lavarne. In questo caso, ci si deve limitare a coprire il corpo con un lenzuolo, senza privarlo degli abiti che esso indossa.

Ulteriori interventi sul cadavere sono totalmente proibiti, sezionamenti ed autopsie dunque risultano essere vietati. L'intervento diagnostico deve necessariamente essere esterno. L'autopsia può essere svolta solo nel caso in cui sia stata disposta da un'autorità giudiziaria. Tale prescrizione rientra nel divieto definito *nivvùl ha – met* (lett. sezionamento del cadavere) <sup>(12)</sup>, che si riferisce a qualsiasi pratica che possa ledere la dignità del corpo, con particolare riguardo ad eventuali mutilazioni. Inoltre, la salma è sottoposta alla *hana' à min ha – met*, che implica il divieto di trarre vantaggio dalla salma ed alla *halanat ha – met*, (lett. Pernottamento del cadavere) per il quale la salma deve essere sepolta il più presto possibile.

Esistono situazioni specifiche che possono ritardarne la sepoltura, quali l'arrivo di parenti da lontano, eventuali onori da tributare al defunto e l'impossibilità di seppellire durante il sabato <sup>(13)</sup>. Il diritto ebraico vieta la sepoltura nel periodo che va dal tramonto del venerdì alla comparsa delle stelle il sabato sera. A ciò si aggiunga che in alcuni comuni italiani non è possibile procedere alla sepoltura nella giornata di domenica, per cui essa sarebbe posticipata nella giornata del lunedì. Inoltre, vi sono periodi (in particolare tra Dicembre e Gennaio), in cui le numerose festività cattoliche potrebbero ricadere di lunedì, ed in tal caso implicherebbero un ulteriore slittamento della sepoltura. Se si defunge in un mese caldo, un anche minimo rallentamento nella sepoltura, può comportare complicazioni rispetto al trattamento della salma. Qualora la sepoltura venga ritardata, la salma viene tenuta in casa, ciò provoca alcune complicazioni rispetto a coloro che vivono con essa. Numerose prescrizioni regolano il comportamento di chi convive con il defunto, tra queste l'impossibilità di mangiare di fronte ad esso.

È sempre vietato ricorrere alla cremazione come pratica di trattamento della salma. Sebbene vi siano stati vari casi di appartenenti alle comunità ebraiche che abbiano scelto la cremazione, la pratica di incenerimento della salma non è in nessun modo consentita. Quello sulla cremazione è, di fatto, argomento di dibattito interno alla comunità, contro il quale si schiera l'insegnamento rabbinico. Secondo le fonti, la cremazione, o combustione del cadavere, è prassi assolutamente contraria alla tradizione ebraica. In primo luogo si tratta di una pratica pagana; in secondo luogo

<sup>(6)</sup> *Chevrà kaddishà* (lett. Confraternita sacra) composta generalmente, 4 – 6 persone.

<sup>(7)</sup> *Ibidem*.

<sup>(8)</sup> *Ivi*, p. 128.

<sup>(9)</sup> *Ibidem*.

<sup>(10)</sup> Riccardo Di Segni (et al.), *Regole ebraiche di lutto*, Carucci Editore, Roma, 1980, pp. 17 – 18.

<sup>(11)</sup> Alberto Moshe Somekh, *Essere comunità*, Edizioni Morashà, Milano, 2002, pp. 125 – 126.

<sup>(12)</sup> *Sanhedrin* 46.

<sup>(13)</sup> Intervista Rabb. A. Moshe Somekh, 17/03/2012.

l'inumazione del corpo è una *mitzvà* (obbligo) da osservare persino nel caso di condannati a morte. Infatti, nel Deuteronomio è scritto:

*Quando un uomo avrà una colpa con giudizio di morte, sarà fatto morire e lo appenderai a un albero. Non far pernottare il suo cadavere sull'albero, ma lo seppellirai il giorno stesso, perché il cadavere appeso è un'offesa al Signore e non renderai impura la tua terra che il Signore tuo Dio dà a te in possesso* (<sup>14</sup>).

Il cadavere appeso è un'offesa al Signore poiché l'uomo, nonostante sia reo, è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. In tale precetto è perciò contenuta la preoccupazione per il rispetto dell'uomo e della terra creata da Dio.

La cremazione, dunque, trascura un precetto affermativo. Infine, il noto versetto della Genesi recita *polvere sei e alla polvere ritornerai*; poiché la polvere, cioè la terra è atta a germogliare, la cenere negherebbe quella prospettiva di continuità oltre alla morte, che è invece implicata nell'idea di ritorno della salma alla terra.

In un articolo intitolato *Il cimitero*, comparso sul testo *Essere comunità* (2002) il rabb. A. Moshe Somekh, della comunità ebraica di Torino, scrive:

*(...) Credo che noi ebrei di fine Novecento abbiamo un motivo in più per rigettare vibratamente la cremazione, ed è la memoria dell'Olocausto. Molti dicono di fare la scelta apposta per identificarsi idealmente con le vittime dei forni crematori. La Kedushà dei martiri, nella sua unicità, non si presta ad emulazioni o surrogati. La nostra risposta deve essere invece l'antitesi assoluta, come replicò Abramo a Lot:*

*«Se tu andrai a sinistra io andrò a destra, se tu andrai a destra io andrò a sinistra»* (<sup>15</sup>).

Perciò, l'unico atteggiamento corretto da osservare di fronte alla morte è rappresentato dalla necessità di seppellire il corpo e nel più breve tempo possibile.

Al momento della sepoltura segue il periodo dell'elaborazione del lutto, *avelùt*, che è nelle fonti suddiviso in cinque periodi, durante i quali il dolente può esprimere il suo dolore e placare con regolarità le tensioni accumulate in seguito ad esso.

La *avelùt* ha il preciso scopo di accompagnare i familiari dolenti al reinserimento completo nella società; la comunità ebraica ha, ovviamente, un ruolo fondamentale.

Il primo periodo, va dalla morte alla sepoltura. Il dolore è al massimo dell'intensità e viene espresso attraverso l'atto della *keri'à*, lacerazione degli abiti, sempre proibita di *Shabbàt*, sabato. Nella Bibbia, l'espressione del dolore viene spesso manifestata in questo

modo, e non unicamente in caso di morte, ad esempio nel ricevere notizie relative ad una sconfitta di guerra o nell'udire bestemmie pronunciate da un ebreo. Ancora ai dolenti è proibito bere vino e mangiare carne (<sup>16</sup>). Essi sono inoltre esentati da tutti i comandamenti affermativi, poiché impegnanti nelle onoranze al defunto.

Il secondo periodo è costituito dai tre giorni successivi la sepoltura, destinati secondo le fonti alla lamentazione.

Il terzo periodo è definito *shiv'à* (lett. sette), esso è relativo ai primi sette giorni successivi alla sepoltura. Si tratta del momento nel quale al dolente è permesso ricevere visite, poiché egli è ora in grado di parlare della perdita e di accettare conforto e parole di consolazione da parte di amici e vicini. Alcune prescrizioni rimangono in vigore, fra queste il divieto di indossare calzari di cuoio e l'obbligo di sedere su sgabelli bassi (<sup>17</sup>).

Il quarto periodo è detto degli *sheloshim*, ovvero dei trenta giorni che seguono la sepoltura. I dolenti sono ora incoraggiati ad uscire e a reinserirsi in società, sebbene permangano alcuni segni esteriori tra i quali ad esempio il divieto di radersi (<sup>18</sup>).

Trascorsi dodici mesi dalla sepoltura, ha conclusione anche il quinto ed ultimo periodo, terminato il quale è proibito dalla *Torà* prolungare il lutto.

Una considerazione a parte merita il suicida. Egli si rende colpevole di un atto condannato dalla tradizione ebraica ed è definito *colui che distrugge se stesso consapevolmente*. Per il suicida in nessun caso si procede alla lacerazione delle vesti, alle orazioni funebri ed al lutto (<sup>19</sup>). Si deve precisare, però, che non sono considerati suicidi coloro i quali si tolgono la vita perché sottoposti a violenze maggiori (il caso eclatante è rappresentato dal Re Saul), i minorenni, i malati di mente, ed in alcuni casi coloro i quali ricorrono al suicidio per espiare i propri peccati (<sup>20</sup>). In ogni caso, il giudizio deve essere dato da un'autorità competente, quale ad esempio il rabbino capo della comunità.

*(\*) Ha conseguito la laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti, ed alle ritualità funebri.*

<sup>(16)</sup> *Ivi*, pp. 134 – 135.

<sup>(17)</sup> *Ibidem*.

<sup>(18)</sup> Cfr. Riccardo Di Segni (et al.), *Regole ebraiche di lutto*, Carucci Editore, Roma.

<sup>(19)</sup> *Ivi*, p. 69.

<sup>(20)</sup> *Ibidem*.

<sup>(14)</sup> Deut, 21: 22 – 23.

<sup>(15)</sup> Alberto Moshe Somekh, *Essere comunità*, Edizioni Morasha, Milano, 2002, p.133 – 134.



Documentazione

## Statistica sulle operazioni cimiteriali e cremazioni effettuate nel 2012

Lettera del Consorzio dei Comuni Trentini del 05/02/2013

Ai Comuni trentini  
LL.SS.

Con la presente trasmettiamo una scheda di rilevazione riferita alle operazioni cimiteriali effettuate nell'arco del 2012 con preghiera di compilare i campi richiesti con i dati in Vostro possesso e di restituirci, il prima possibile, il questionario completato.

Il formulario, predisposto dal nostro sportello di consulenza sui servizi funerari e cimiteriali, raccoglie i dati che riteniamo indispensabili per conoscere lo stato dei cimiteri trentini: i numeri delle pratiche di sepoltura (inumazione/tumulazione) nonché gli esiti delle operazioni di esumazione ed estumulazione con particolare attenzione al fenomeno della cremazione.

Le informazioni che vorremmo ottenere sono dirette a fotografare il dato reale per valutare i fabbisogni futuri di ampliamento e/o ridimensionamento delle aree cimiteriali (e relative ipotesi di finanziamento) e, in vista della prossima realizzazione dell'impianto di cremazione localizzato nel Comune di Trento, a quantificare in modo attendibile il fenomeno della cremazione per poter calibrare la portata dell'intervento rispetto alle necessità locali anche ai fini della determinazione dei costi di gestione.

Attualmente per le cremazioni non vengono effettuate rilevazioni dettagliate per cui ogni comune conosce solamente i dati relativi alla propria realtà sulla scorta delle autorizzazioni rilasciate e pertanto non è possibile avere una quadro attendibile del fenomeno su scala provinciale.

Una volta ricevuti tutti i dati il Consorzio provvederà all'elaborazione e alla pubblicazione dei risultati aggregati a beneficio di tutti: saranno a disposizione le informazioni riferite sia alla cremazione che alle usuali pratiche di inumazione e tumulazione al fine di ricavare indicazioni sui fabbisogni futuri di sepoltura in relazione alle varie tipologie.

Il questionario si sofferma infine sulla destinazione delle ceneri, indagando in particolare sulla portata delle nuove modalità introdotte dalla L.P. 7/2008, quali l'affidamento e la dispersione con lo scopo di quantificare in maniera precisa tale fenomeno e calcolare, con un buon grado di approssimazione, i futuri bisogni in termini di cellette osario-cinerarie da parte di ciascun comune.

Si chiede pertanto di compilare i campi del questionario secondo le indicazioni di seguito precisate:

### SEZIONE A)

I campi presenti si riferiscono al nome del comune, agli abitanti residenti, nonché al numero di decessi distinti in base alla destinazione della salma a seconda che sia cremata oppure sepolta (nel numero dei decessi vanno considerati i residenti anche se deceduti fuori comune, mentre sono esclusi i deceduti nel comune qualora siano residenti altrove).

### SEZIONE B)

Il numero complessivo dei deceduti viene suddiviso nelle due categorie "salme" e "ceneri": per ciascuna categoria vanno indicate le destinazioni; la somma del totale delle due categorie deve ovviamente coincidere con il numero totale dei deceduti residenti (indicato nella sezione A).

### SEZIONE C)

Va riportato il numero totale delle operazioni effettuate e di seguito distinto in esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie. Si precisa che ogni operazione si riferisce ad un solo cadavere e, nel caso di tomba composta da più defunti, vanno indicate tante operazioni quanti sono i defunti in essa presenti. Qualora il comune non abbia effettuato alcuna delle suddette operazioni nel corso dell'anno 2012 il questionario è concluso.

### SEZIONE D)

Detta sezione va compilata solamente da chi ha effettuato operazioni di esumazione/estumulazione nell'anno 2012. Per ciascuna categoria "resti ossei" ed "inconsunti" vanno indicate le destinazioni degli stessi, ivi compresa l'eventuale scelta della cremazione ed in tal caso anche la conseguente destinazione delle ceneri. La somma del totale delle due categorie deve naturalmente coincidere con il numero totale delle operazioni indicate nella sezione C.

Lo sportello di consulenza rimane a disposizione ogni primo lunedì del mese dalle ore 10 alle 12 per fornire assistenza nella compilazione del formulario e per qualsiasi chiarimento ritenuto opportuno. Tutto il materiale inviato è pubblicato sul nostro sito internet all'indirizzo [www.consulenza.comunitrentini.tn.it](http://www.consulenza.comunitrentini.tn.it)

Cordiali saluti.  
Il Presidente (Dott. Marino Simoni)



Consorzio dei  
Comuni Trentini

Via Torre Verde, 23 – 38122 Trento – Tel. 0461 987139 – Fax 0461 981978-238886  
info@comunitrentini.it – consorzio@pec.comunitrentini.it – www.comunitrentini.it  
P.I. e C.F. 01533550222 – iscritta al Registro delle Imprese 143476

## MODELLO DI RILEVAZIONE STATISTICA SULLE OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2012

### Sezione A – DECESSI e CREMAZIONI

<b>COMUNE DI .....</b>		ABITANTI RESIDENTI		
DECEDUTI (residenti e anche fuori comune)	N.	di cui CREMATI	N.	%
		di cui SALME	N.	%

### Sezione B – SEPOLTURE (in occasione del funerale)

#### SALME:

INUMATE IN AREA IN CONCESSIONE	N.
INUMATE IN CAMPO COMUNE	N.
TUMULATE IN TOMBA DI FAMIGLIA/ CAPPELLA/LOCULO SARCOFAGO	N.
TRASPORTATE FUORI COMUNE	N.
<b>TOTALE</b>	<b>N.</b>

#### CENERI:

INTERRATE IN AREA IN CONCESSIONE	N.
INTERRATE IN CAMPO COMUNE	N.
TUMULATE IN TOMBA DI FAMIGLIA/ CAPPELLA/LOCULO SARCOFAGO/CELLETTA	N.
AFFIDO FAMILIARE	N.
DISPERSE IN CINERARIO COMUNE	N.
DISPERSE IN APPOSITA AREA ALL'INTERNO DEL CIMITERO	N.
DISPERSE IN NATURA ALL'ESTERNO DEL CIMITERO	N.
TRASPORTATE FUORI COMUNE	N.
<b>TOTALE</b>	<b>N.</b>

### Sezione C – ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI ORDINARIE/STRAORDINARIE

OPERAZIONI EFFETTUATE IN <b>TOTALE N.</b>			
di cui:			
<b>ESUMAZIONI</b> ORDINARIE	N.	<b>ESTUMULAZIONI</b> ORDINARIE	N.
<b>ESUMAZIONI</b> STRAORDINARIE	N.	<b>ESTUMULAZIONI</b> STRAORDINARIE	N.
<b>TOTALE</b>	<b>N.</b>	<b>TOTALE</b>	<b>N.</b>

### Sezione D – ESITO E DESTINAZIONE RESTI MORTALI

provenienti dalle operazioni di esumazione/estumulazione ordinarie/straordinarie

<b>RESTI OSSEI:</b>			<b>INCONSUNTI (resti mortali inconsunti – cadaveri):</b>		
OSSARIO COMUNE	N.		CAMPO DI MINERALIZZAZIONE	N.	
SEPOLTURA PRIVATA	N.		SEPOLTURA PRIVATA	N.	
FUORI COMUNE	N.		FUORI COMUNE	N.	
CREMAZIONE	CINERARIO COMUNE	N.	CREMAZIONE	CINERARIO COMUNE	N.
	SEPOLTURA PRIVATA	N.		SEPOLTURA PRIVATA	N.
	ALTRO	N.		ALTRO	N.
<b>TOTALE</b>	<b>N.</b>		<b>TOTALE</b>	<b>N.</b>	



è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 450 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

**Altre informazioni** ➔ [www.crematori.org/riciclo](http://www.crematori.org/riciclo)

**Chi contattare in Italia** ➔ **Euro.Act srl** • Tel: 0532.1916111

Mail: [orthometals@crematori.org](mailto:orthometals@crematori.org)

Documentazione

## **P.A. di Bolzano. D.P.G.P. n. 46 del 17/12/2012 “Regolamento di esecuzione della legge provinciale in materia cimiteriale e di cremazione”**

Circolare SEFIT Federutility n. 3528 del 07/01/2013

La Provincia autonoma di Bolzano – in esecuzione all’art. 11 L.P. (Bolzano) 19 gennaio 2012, n. 1 – ha approvato il regolamento di esecuzione a tale legge provinciale. Va ricordato come nella Regione Trentino-Alto Adige, per effetto dello speciale statuto di autonomia, le Province autonome abbiano, anche, competenza legislativa, con una peculiare ripartizione di competenze legislative tra la Regione e le Province autonome.

In **Allegato 1** si riporta il testo del Regolamento provinciale.

In **Allegato 2** si formulano considerazioni attorno al regolamento provinciale stesso.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Adolfo Spaziani)

### **ALLEGATO 1**

**Provincia Autonoma di Bolzano – Decreto Presidente Giunta Provinciale 17/12/2012, n. 46  
“Regolamento di esecuzione della legge provinciale in materia cimiteriale e di cremazione”**  
(Bollettino Ufficiale n. 52/I-II del 27/12/2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
vista la deliberazione della Giunta provinciale del 26 novembre 2012 n. 1764  
EMANA il seguente regolamento:

#### **Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto dei cadaveri e delle ceneri, l’autorizzazione alla cremazione, le caratteristiche dei feretri e delle urne cinerarie, nonché i luoghi di dispersione delle ceneri, in attuazione della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1, recante le disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione.

#### **Art. 2 (Trasporto della salma)**

1. Fatto salvo il caso in cui ricorrano esigenze di giustizia, il medico che ha accertato la morte in base al vigente regolamento di polizia mortuaria rila-

scia il nulla osta al trasporto della salma al luogo di osservazione cimiteriale, ovvero consente la veglia funebre a domicilio, qualora non sussistano motivi igienici ostativi. Il trasporto della salma avviene secondo modalità che non impediscano eventuali manifestazioni di vita.

2. Il trasporto della salma al luogo di osservazione cimiteriale può altresì essere autorizzato dal medico di urgenza.

3. Ferme restando le disposizioni della normativa nazionale ed internazionale in materia di trasporto della salma fuori dal territorio provinciale, per il trasporto all’interno del territorio della provincia di Bolzano sussiste l’obbligo dell’iniezione conservativa e della duplice cassa – una di metallo e l’altra di tavole di legno massiccio – in caso di cremazione o di inumazione del cadavere, solo su prescrizione del medico di cui al comma 1.

4. Deve essere in ogni caso garantita l’impermeabilità del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria. A tal fine possono essere utilizzati anche un involucro di materiale biodegradabile da porre all’interno della cassa di legno e uno strato di materiale assorbente da porre sul fondo della cassa medesima.

5. Nel caso in cui la morte sia stata causata da malattia infettiva e diffusiva, il medico di cui al comma 1 adotta, a tutela della salute pubblica, le misure che si rendono di volta in volta opportune a seconda del caso specifico. Tali misure devono essere coerenti con le consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'osservanza delle procedure che prevedono l'avvolgimento della salma in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

### **Art. 3 (Autorizzazione alla cremazione)**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico di cui all'articolo 2, comma 1, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Non è richiesta l'autenticazione della firma del medico che rilascia il predetto certificato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dalla persona defunta o, in mancanza, della volontà espressa dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria della persona defunta, tranne nei casi in cui venga presentata una dichiarazione autografa della medesima contraria alla cremazione, redatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad un'associazione riconosciuta che ha, tra i propri fini statutari, quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, a meno che non venga presentata una dichiarazione autografa contraria, redatta della persona defunta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Ai fini della cremazione l'iscrizione all'associazione prevale sulla volontà dei familiari;

c) la dichiarazione della persona defunta rilasciata al comune di ultima residenza;

d) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsivoglia altra manifestazione di volontà riconducibile al defunto, vale la volontà del coniuge ovvero della coniuge o, in mancanza della stessa, la volontà del parente più prossimo individuato in base alle disposizioni del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, vale la volontà della maggioranza assoluta di essi. La volontà è manifestata al comune di decesso o al comune di ultima residenza del defunto. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata al comune di decesso, questo ne dà immediata comunicazione al comune di ultima residenza del defunto;

e) per i minori e per le persone interdette, vale la volontà manifestata dai legali rappresentanti.

3. In caso di insufficienza di aree dedicate alla sepoltura, il comune, trascorso il prescritto periodo di rota-

zione, autorizza la cremazione dei resti mortali delle salme inumate o tumulate, previo assenso dei parenti in base ai principi del codice civile o, in caso di disinteresse degli stessi, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'apposito avviso all'albo pretorio del comune, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.

### **Art. 4 (Feretri)**

1. I feretri conferiti all'impianto di cremazione devono essere di legno non trattato. Gli altri materiali al suo interno sono tali da ridurre al minimo sia le emissioni inquinanti che i tempi di cremazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4.

### **Art. 5 (Modalità di conservazione delle ceneri)**

1. Nel caso in cui la persona defunta non abbia disposto la dispersione delle ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, di materiale resistente ai fini della conservazione, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della persona defunta.

2. L'urna di cui al comma 1, nel rispetto della volontà della persona defunta, può essere:

a) tumulata all'interno del cimitero in loculi salma o collocata in appositi loculi cinerari;

b) interrata, anche in una tomba di famiglia;

c) consegnata al soggetto affidatario.

### **Art. 6 (Affidamento dell'urna cineraria)**

1. In caso di affidamento dell'urna cineraria, il comune di residenza della persona defunta annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario e quelle della persona defunta, rilasciando altresì all'affidatario un'autorizzazione recante il nome ed il cognome della persona defunta e del soggetto affidatario, nonché la destinazione finale dell'urna cineraria. L'autorizzazione vale quale unico documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

2. Il soggetto affidatario o i suoi eredi possono rinunciare all'affidamento dell'urna, tramite dichiarazione resa al comune che ha disposto l'affidamento, che la annota nell'apposito registro.

3. In caso di rinuncia, l'urna è conferita al cimitero del comune che ha disposto l'affidamento, fatta salva la disponibilità di un comune o di una frazione diversi di prendere in consegna l'urna. Il comune dispone la custodia dell'urna in un apposito loculo cinerario, la tumulazione o l'interramento, ovvero la dispersione delle ceneri nel cinerario del comune, ne tiene nota nell'apposito registro e ne dà comunicazione al comune che ha disposto l'affidamento.

### **Art. 7 (Trasporto delle ceneri)**

1. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

**Art. 8 (Dispersione delle ceneri)**

1. La dispersione delle ceneri è soggetta ad autorizzazione del comune ove essa viene effettuata, nel rispetto della volontà della persona defunta.
2. La dispersione delle ceneri è consentita all'interno del cimitero:
  - a) in aree a ciò appositamente destinate;
  - b) nella tomba di famiglia, mediante interrimento di un contenitore in materiale biodegradabile destinato ad accoglierle.
3. La dispersione è altresì consentita a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi, così come definiti dalla normativa urbanistica, nei seguenti luoghi:
  - a) nei fiumi nei tratti liberi da natanti e manufatti;
  - b) nelle aree naturali appositamente individuate dai comuni;
  - c) nelle aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. Il comune in cui sono disperse le ceneri annota la destinazione finale dichiarata dal soggetto affidatario

e ne dà comunicazione al comune che ha disposto l'affidamento.

**Art. 9 (Senso comunitario della morte)**

1. Affinché non venga perso il senso comunitario della morte, il soggetto affidatario dell'urna cineraria può chiedere che nel cimitero del comune di residenza o di decesso venga tenuta memoria dei dati anagrafici del defunto.

**Art. 10 (Rinvio)**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento ed in quanto compatibile con esso, si applica la normativa statale.
- Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 dicembre 2012

Il Presidente della Provincia

DOTT. LUIS DURNWALDER

**ALLEGATO 2****Provincia autonoma di Bolzano. D.P.G.P. n. 46 del 17 dicembre 2012 "Regolamento di esecuzione della legge provinciale in materia cimiteriale e di cremazione"**

Con circolare n. 3132/2012/AG del 30 gennaio 2012 si segnalava l'adozione, da parte della Provincia autonoma di Bolzano, della Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione" (pubblicata sul B.U. della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 24 gennaio 2012), legge che, per alcuni punti, faceva rinvio ad un emanando regolamento, in particolare (art. 11) per la determinazione:

- a) dei soggetti che accertano la morte,
- b) dei soggetti che redigono la denuncia di morte,
- c) delle norme tecniche relative al trasporto dei cadaveri e delle ceneri,
- d) della disciplina dell'autorizzazione alla cremazione,
- e) delle norme tecniche relative ai feretri e all'urna cineraria,
- f) della disciplina dell'affidamento dell'urna cineraria, nonché
- g) della disciplina e dei luoghi di dispersione delle ceneri.

Il prefato regolamento è stato approvato con la D.G.P. n. 1764 del 26 novembre 2012, adottato con D.P.G.P. n. 46 del 17 dicembre 2012 e pubblicato sul B.U.R. della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 27 dicembre 2012.

All'art. 1 il regolamento definisce il proprio ambito di applicazione considerando larga parte delle materie oggetto di rinvio a norma di rango secondario, ma senza affrontare le prime due (art. 11, lett. a) e lett. b) L.P. Bolzano 19 gennaio 2012, n. 1).

L'art. 2 considera il trasporto di salma, in attuazione dell'art. 5 della legge provinciale, integrandolo con l'ipotesi dell'urgenza, quando il trasporto della salma abbia luogo verso il deposito (o, meglio, luogo) di osservazione, attribuendone la competenza al medico che ha accertato la morte (cioè al medico necroscopo, come conseguenza dell'art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285): tale aspetto potrebbe sollevare criticità laddove non vi sia, o non ancora, la presenza del medico – come ad es. nei casi di sinistri od accidenti di diversa natura – ma solo l'intervento di quella che la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 definisce, al Punto 5), quale "pubblica autorità".

Il comma 3 dell'art. 2 limita, per quanto riguarda il trasporto di salma che si svolga nell'ambito del territorio provinciale, l'obbligo dei trattamenti conservativi, nonché dell'impiego della duplice cassa, ai soli casi in cui essa sia prescritta dal medico. Nella legge provinciale, così come nel suo regolamento, non vi è una esplicita qualificazione di "salma", lasciando, per più motivi, indurre a considerare come non si sia introdotta la differenziazione, anche definitoria, tra "salma" e "cadavere" (adottata da alcune regioni, ma anche riusata da altre), che ha consentito, laddove vi sia stato fatto ricorso, di differenziare le procedure e le modalità per il trasporto di salma (altrove, definito, anche, quale: trasferimento di salma, prima del periodo di osservazione) rispetto al trasporto di cadavere. Una tale indistinzione solleva possibili incertezze interpretative, sulle competenze in materia di trasporto di feretro, cioè una volta completato il periodo di osservazione, che possono risolversi, quanto meno in relazione all'art. 2, comma 1 (ed, altresì, comma 2) del regolamento, considerandosi la destinazione della salma verso luoghi espressamente individuati, mentre può sorgere in relazione alle fattispecie del comma 3, pur se sia-

no fatte qui salve le norme nazionali, ed internazionali, specifiche. In tale contesto, appare abbastanza evidente come il trasporto considerato riguardi i feretri, una volta completato il periodo di osservazione dei cadaveri. Per altro, la previsione della prescrizione da parte del medico necroscopo sulla esecuzione dei trattamenti conservativi e dell'impiego, quando occorrente, del confezionamento del feretro in duplice cassa, appare essere un aggravamento delle procedure, nei casi in cui la duplice cassa sia comunque necessaria o in relazione alla distanza del percorso interessato al trasporto, oppure, principalmente, quanto ricorra l'ipotesi della tumulazione, in relazione all'art. 77, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Va considerato, tra l'altro, come nel comma 4 la previsione dell'assicurazione dell'impermeabilità del feretro, garantibile anche con l'impiego di materiale biodegradabile, richieda che una tale condizione di impermeabilità debba durare per il periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria (aspetto che potrebbe presentare differenti situazioni, proprio in relazione alle diverse pratiche funerarie). Infatti, se quando sia richiesta la cremazione il periodo sufficiente potrebbe essere, stante la sua prevedibile durata, anche garantito con tali modalità alternative, meno agevole diventa assicurare una tale garanzia nel caso sia richiesta l'inumazione, salvo non considerare conclusa tale pratica con l'introduzione del feretro nella fossa e il ricoprimento della stessa fossa; analogamente, per la tumulazione, e, anche, in tal caso, salvo non considerare assolta la pratica funeraria con la chiusura del sito di tumulazione, caso nel quale, anche accedendo ad una tale linea interpretativa, verrebbe meno la prassi per cui, nella tumulazione, non solo il loculo debba essere impermeabile ai liquidi ed ai gas, ma lo debba essere anche il feretro, dato che il sopracitato art. 75, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, prescrive particolari caratteristiche costruttive e di confezionamento. Per altro, la salvaguardia della normativa nazionale, e internazionale, in materia di trasporto di salma, in quanto limitata, in conseguenza dell'art. 5, comma 2 L.P. (Bolzano) 19 gennaio 2012, n. 1, induce a considerare come le disposizioni dell'art. 2, commi 3 e 4 regolamento, trovino applicazione unicamente nei casi di trasporto di salma (o, meglio, di feretro) al di fuori del territorio provinciali.

Infine, l'art. 2, comma 5 "alleggerisce" la prescrizione dell'art. 18, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, disposizione che, per la verità, non ha applicazione "rigida", a causa del possibile conflitto che una sua "rigida" applicazione comporterebbe sotto il profilo della pietas. Nel caso, un tale "alleggerimento" è introdotto in forma esplicita, approccio del tutto da valutare in termini positivi.

L'art. 3, comma 1 del regolamento ripropone (e con norma di rango secondario), sotto il profilo sostanziale, la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130, così come il comma 2 si richiama alla stessa disposizione nazionale, lett. b), introducendo elementi, per così dire, aggiuntivi, come è il caso della previsione della lett. c). Prima di affrontare questo istituto, si evi-

denzia come alla lett. d), ultimo periodo, sia stato sostanzialmente riprodotta l'incongrua previsione dell'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3) L. 30 marzo 2001, n. 130, senza coglierne l'improprietà, dato che questa previsione avrebbe senso se formulata nel senso opposto, cioè come dichiarazione che, quanto resa nel Comune di residenza, debba essere trasmessa al Comune di decesso, essendo questo competente al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. Ritornando all'art. 3, comma 2, lett. c) (dichiarazione della persona defunta rilasciata al Comune di ultima residenza) non possono che osservarsi le criticità che possono sollevarsi in relazione alla forma di una tale "dichiarazione", nonché ad altri eventuali requisiti cui questa debba rispondere. Oltretutto, nel caso, si tratta di aspetti che, attendo alla materia dell'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. 1) Cost.), comportano la sussistenza di una competenza (legislativa ed esclusiva) dello Stato, con difetto di sussistenza di competenza legislativa regionale (e, nelle Province autonome di Bolzano e Trento va tenuto conto come sussista competenza legislativa provinciale che si potrebbe definire, pur correndo il rischio di una qualche grossolanità giuridica, come ripartita tra le due province autonome, spettando alla Regione, per il proprio Statuto, potestà legislativa in materie pre-determinate) e, a maggiore ragione, non regolabili con norma di rango secondario. Tuttavia, la questione della forma che possa essere richiesta ad *substati* per una tale dichiarazione da parte del defunto, ovviamente da rendersi in vita, non appare secondaria, se non altro per il fatto che deve essere esclusa l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 47 testo unico, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., non avendo a proprio oggetto stati, qualità personali o fatti, quanto una volontà destinata ad avere attuazione in futuro, rispetto al momento in cui una tale dichiarazione venga resa, volontà riferita ad atti di disposizione, post mortem, del proprio corpo. Oltretutto, la questione della forma di una tale dichiarazione proietta i propri effetti anche a proposito della qualificazione dell'organo comunale competente a riceverla. In parte, una possibile soluzione potrebbe ravvisarsi, in via interpretativa, ricorrendo alla previsione finale del primo periodo della successiva lett. d), la quale lascia, per altro, aperte le questioni in precedenza sollevate, che non si porrebbero se questa avesse, meramente, riprodotto il testo dell'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3) L. 30 marzo 2001, n. 130, come sembrava di voler fare, considerandosi come tale norma nazionale individui:

- a) il soggetto funzionalmente competente,
- b) il soggetto territorialmente competente,
- c) la forma (processo verbale),

aspetti che nel regolamento sono assenti.

L'art. 3, comma 3 del regolamento sembra richiamare, in parte, la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, con alcune differenziazioni, sostanziali. Come noto quest'ultima norma consente la cremazione delle salme una volta decorso un termine, diverso in relazione alla pratica funeraria, con il mero assenso (o con modalità alternativa, nel caso di irreperibilità) degli aventi titolo a disporre, laddove un tale assenso non ha il carattere di una manifestazione di volontà alla cremazio-

ne, ma, appunto, di mero assenso (in qualche modo, un'acquiescenza). In particolare, una tale ammissibilità non è, per tale disposizione, collegata allo stato in cui si trovi il corpo. Anche se l'art. 3, comma 3 regolamento appaia riproporre, o riferirsi, a tale istituto, presenta alcuni elementi di differenziazione del tutto rilevanti, nei loro effetti. Dapprima, ne subordina l'ammissibilità del ricorso ad una situazione di insufficienza di aree, secondo un'impostazione presente anche nell'art. 7, comma 6 L.R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22 – oggi, art. 73, comma 6 L.R. (Lombardia) 30 dicembre 2009, n. 33 – e che, per inciso, era presente anche, in fase iniziale, nel P.d.L. che è poi divenuto la L.R. (Marche) 1° febbraio 2005, n. 3 (ma che, nel corso dei lavori consiliari, è stata espunta in quanto considerata poco rispettosa dei defunti, con la conseguenza che nella Regione Marche opera pienamente la norma nazionale qui di riferimento). Va considerato, rispetto a questa condizione, come una situazione d'insufficienza di aree dedicate alla sepoltura non potrebbe, a rigore, potersi avere, salvo non siano intervenuti eventi impreveduti ed imprevedibili (pur da mettersi in conto) che abbiano comportato un rilevante numero di sepolture a sistema d'inumazione, dato che se, ad di fuori di eventi eccezionali, essa vi sia, dovrebbe trarsi la conseguenza che il Comune ha inadempito agli obblighi cui era tenuto in relazione al c.d. "fabbisogno cimiteriale", alla luce dell'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con ciò sollevandosi questione attorno alle responsabilità di quanti abbiano concorso al determinarsi di una tale situazione di insufficienza. Per altro, superando una tale questione, una tale condizione viene a costituire una condizione di preclusione al ricorso della cremazione dei resti mortali, anche quando sia richiesta dagli aventi titolo. La seconda questione che si pone è quella del riferimento, appunto, ai resti mortali, la cui definizione è data dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, per la quale i resti mortali non sono solo i corpi dei defunti decorsi un dato periodo, variabile in relazione alla pratica funeraria utilizzata, ma richiedono che a questo elemento temporale concorra altresì la presenza di fenomeni conservativi (fenomeni conservativi del tutto non considerati dall'art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130). Infine, non può trascurarsi di osservare come l'assenso sia previsto per i parenti, se reperibili, trascurando ogni ipotesi relativa al coniuge, il cui rapporto giuridico con il defunto è, nella materia, prevalente sul rapporto di parentela (il ché comporterebbe, sotto il profilo testuale, un'esclusione del coniuge, che probabilmente non si intendeva fare).

L'art. 4 del regolamento sembra rispondere abbastanza palesemente ad esigenze, per così dire, di ordine ambientale, salvo che doversi osservare la sostanziale indeterminatezza della previsione sul "legno non trattato", non essendo esplicito se possano ad es. impiegarsi vernici (e, nel caso, di quale natura ed in quali quantità), ma soprattutto se ciò escluda ogni trattamento del legno o si limiti a specifici trattamenti. La previsione solleva, oltre che quanto già osservato, anche il tema su chi e con quali

modalità debba verificarsi l'impiego di un feretro piuttosto che di altro.

Sotto il profilo delle modalità di conservazione delle ceneri, l'art. 5 del regolamento, prevenendo quasi come default la disposizione, da parte del defunto, per la dispersione delle ceneri, prevede che, qualora una tale disposizione manchi, le ceneri siano raccolte in un'urna, sigillata e recante gli elementi identificativi del defunto. La conservazione dell'urna cineraria può avere plurime destinazioni, purché nel rispetto della volontà del defunto, cioè essere: a) tumulata in un cimitero, b) interrata, c) consegnata all'affidatario. Rispetto alla prima ipotesi di conservazione (tumulazione), pur se, testualmente, siano considerate le sole fattispecie della tumulazione in loculi salma o collocata in appositi loculi cinerari, si ritiene che possa accedersi all'interpretazione per cui la tumulazione possa aversi anche in sepolcri a sistema di tumulazione non individuali, nonché che alla funzione di loculi cinerari possano essere adibite anche cellette ossario (o, meglio, manufatti a sistema di tumulazione costruiti a questo fine) alla sola condizione che la volumetria interna del manufatto lo consenta (si ricorda come in alcune regioni, segnatamente Lombardia e Piemonte, norme regolamentari abbiano previsto misure differenziate a seconda che i manufatti siano destinati ad accogliere cassette ossario, oppure urne cinerarie). La seconda modalità di conservazione dell'urna cineraria (interramento) sembra richiamare la presenza, in sede locale, di concessioni di aree a sistema di inumazione per l'impianto di campi ad inumazione per famiglie o, forse anche, la presenza di concessioni di aree sempre a sistema d'inumazione per sepolture individuali. La questione dell'interramento solleva altra, cioè se questa pratica sia una modalità di conservazione, oppure una modalità, surrettizia, di dispersione delle ceneri, ma, poiché l'art. 5, comma 1 del regolamento, la qualifica come una delle modalità di conservazione, dovrebbe conseguire che non solo l'urna debba essere costituita in materiale durevole (quanto meno per l'intera durata della concessione dell'area), ma propone altresì la questione se un tale interramento richieda la predisposizione di un manufatto, interrato, in cui collocare l'urna cineraria o possa consentire di collocare l'urna cineraria direttamente a contatto con il terreno. Per altro, l'ipotesi dell'interramento quale forma, surrettizia, di dispersione delle ceneri è – espressamente – considerata all'art. 9, comma 2, lett. b) del regolamento, dove l'indicazione di tomba di famiglia (coordinata con le previsioni dell'art. 5, comma 2, lett. b)) lascia abbastanza trasparentemente intendere che il termine sia riferibile ad aree avute in concessioni per sepolture, familiari, a sistema d'inumazione. Si dovrebbe concludere come l'interramento possa essere una modalità fruibile, localmente, tanto in termini di una modalità di conservazione, quanto di una modalità, surrettizia, di dispersione delle ceneri, richiedendosi prescrizioni differenti a seconda dei casi (e sempre nel rispetto della volontà del defunto). Oltretutto, queste ipotesi aprono ad altra, cioè se l'urna cineraria (sia che vi sia un manufatto apposito o meno) possa essere collocata in una fossa in cui vi sia già altro feretro o



possa, in futuro, accogliere altro feretro, oppure se debba farsi ricorso ad una fossa distinta. Sotto questo ultimo profilo, considerandosi l'art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dovrebbe concludersi per l'inammissibilità di una promiscuità nell'utilizzo della medesima fossa, in presenza (attuale o futura) di feretro, mentre maggiori possibilità, specie se in presenza di appositi manufatti, potrebbero considerarsi sussistenti per l'interramento di più urne cinerarie, in particolare se si tratti di aree oggetto di concessione, assumendosi come, in questo ultimo caso, potrebbe parlarsi di un "sepolcro" a carattere familiare. Meno, o per nulla, sostenibile l'ipotesi dell'interramento (e, nella fattispecie, di un'unica urna cineraria) dell'urna cineraria nelle fosse dei c.d. campi comuni, in quanto queste sono destinate elettivamente ad accogliere feretri.

La terza modalità di conservazione dell'urna cineraria consiste nella sua consegna al soggetto affidatario, modalità meglio definita dal successivo art. 6, con cui viene regolato l'istituto dell'affidamento dell'urna cineraria. L'elemento che emerge immediatamente riguarda la carenza di individuazione del soggetto funzionalmente, quanto territorialmente, competente ad autorizzare l'affidamento dell'urna cineraria, né le eventuali condizioni ed altro, aspetti su cui, per altro, neppure l'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, definisce molto, salva l'usuale formula sul rispetto della volontà del defunto, rinviando, evidentemente, per questi aspetti preconizzate modificazioni al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con cui inizia lo stesso art. 3. Nel caso di specie, l'art. 6, comma 1 attribuisce una tale competenza al Comune di residenza del defunto, che non necessariamente può coincidere con il luogo di conservazione dell'urna cineraria (infatti, l'affidamento costituisce il "titolo" per una conservazione dell'urna cineraria in luogo diverso dal cimitero, con la conseguenza che l'oggetto, sostanziale, dell'autorizzazione all'affidamento non è propriamente l'affidamento – che altro non è se non un titolo – quanto la conservazione dell'urna cineraria in un luogo diverso dal cimitero, per cui, secondo principi generali dell'ordinamento giuridico, avrebbe dovuto individuarsi una competenza in capo al Comune in cui una tale conservazione sia prevista avvenire). L'attribuzione della competenza al Comune di residenza, in vita, del defunto, prescinde totalmente da queste considerazioni, con la conseguenza che la conservazione potrebbe avvenire in Comune diverso, ed anche in Comune appartenente ad altra provincia. Tra l'altro, l'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria, rilasciata dal Comune di residenza del defunto, vale anche quale titolo per il trasporto dell'urna cineraria stessa: considerando come ben possa aversi una non coincidenza tra il Comune di residenza, in vita, del defunto, Comune nel cui cimitero si trovi l'impianto di cremazione, Comune di conservazione dell'urna cineraria (Comuni che non necessariamente possono essere siti nella Provincia autonoma di Bolzano), sono evidenti le criticità che possano conseguirne. Si faccia ad es. l'ipotesi di un defunto che, residente in vita fuori dalla Provincia autonoma, sia oggetto di cremazione a Bolzano. Sulla base

dell'art. 6, comma 1 del regolamento potrebbe pervenirsi a considerare che l'affidamento dell'urna cineraria, in questi termini, possa intervenire unicamente per i defunti residenti nella Provincia autonoma di Bolzano, elemento di criticità non di poco conto, considerandosi come in altra Provincia autonoma e in altre regioni siano presenti norme che, in proposito, possono essere ben differenti. Il ché vale anche per l'autorizzazione all'affidamento quale "titolo" per il trasporto dell'urna cineraria (o, più esattamente, per il suo trasporto dall'impianto di cremazione al Comune di conservazione, con ciò derogandosi dalla previsione dell'art. 26 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). Poiché, oltretutto, non si considerano i requisiti soggettivi per l'affidamento dell'urna cineraria, si deve concludere, sulla base delle norme in proposito della L. 30 marzo 2001, n. 130, che operi l'istituto dell'affidamento ai familiari, con ciò non potendosi fare applicazione, nella Provincia autonoma, di norme di altre regioni che ipotizzano altre ipotesi (dall'affidamento personale, all'affidamento anche a soggetti terzi, o alle del tutto indeterminate conservazioni in ambito privato). Neppure si interviene sulle modalità di conservazione dell'urna da parte dell'affidatario, cioè se tale conservazione importi l'applicazione piena dell'art. 343, comma 2 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., oppure le modalità di conservazione possano anche essere differenti, aspetti per cui, forse, dovrebbe farsi riferimento, se del caso, alle disposizioni localmente vigenti (sempreché ve ne siano) nel luogo di conservazione dell'urna cineraria. Luogo che, oltretutto, potrebbe non essere neppure a conoscenza di una tale conservazione, in quanto autorizzata da altro Comune. Anche nella Provincia autonoma di Bolzano si prevede un (apposito) registro per quanto riguarda gli affidamenti dell'urna cineraria, per altro tenuto dal Comune di residenza, in vita, del defunto, aspetto che risulta ben poco funzionale. In pratica, considerando il complesso delle norme emanate in proposito dalla diverse regioni, va messo in conto di come ben possano aversi situazioni di conservazione di urne da parte di affidatari di cui venga a mancare ogni tracciabilità (ad esempio: neppure si affronta l'ipotesi che il soggetto affidatario sposti il luogo di conservazione dell'urna cineraria che abbia in affidamento, ponendo, tra altre, la questione, del titolo per effettuare il trasporto dell'urna cineraria, con ampia possibilità che questo avvenga, materialmente, senza che vi sia neppure alcuna comunicazione al Comune di residenza del defunto, ai fini di una eventuale annotazione del nuovo sito di conservazione nel registro relativo), ma, soprattutto, di cui i Comuni in cui la conservazione dell'urna cineraria ha luogo neppure abbiano elementi di conoscenza di questo. Piuttosto, è interessante la previsione, non sempre presente in tutte le norme regionali intervenute (debitamente od indebitamente) in materia, circa la possibilità di una rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria, probabilmente memori del fatto che la conservazione dell'urna cineraria da parte dei familiari può creare risvolti di vario ordine, anche psicologico, sull'affidatario. La rinuncia non richiede particolari motivazioni, quanto unicamente una dichiarazione – senza definirne la forma – resa al

Comune di residenza in vita del defunto (cosa che potrebbe costituire un fattore critico, specie quando questo sia diverso dal Comune in cui si trovi il soggetto affidatario). Dato che non è definita la forma di una tale dichiarazione si deve ritenere, in via interpretativa, che essa non debba necessariamente rispondere a specifici requisiti di forma, qualificandosi come una scrittura privata (art. 2702 C. C. e non art. 2703 C.C.) e tale da non richiedere altre formalità (quali, es., quelle dell'art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., norma che, per altro, entra in gioco considerando questa – espressamente – le “dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione”, con la conseguenza che questa disposizione trova inequivocabilmente applicazione), e che essa possa trasmessa con le diverse modalità ammissibili, principalmente quelle dell'art. 45 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modif.. La rinuncia all'affidamento è oggetto di annotazione sull'apposito registro, ma appare maggiormente rilevante la conseguente destinazione dell'urna cineraria, dato che – di norma – essa dovrebbe essere conferita al cimitero del Comune di residenza, in vita, del defunto, pur se, subordinatamente ad una “disponibilità”, possa esserlo anche ad altro Comune (o frazione (...), in altro sito: il richiamo a Comune o frazione porta a considerare come, probabilmente, il riferimento ad una tale disponibilità a prendere in consegna l'urna cineraria sia riferita a cimitero di altro Comune o di altra frazione (ma per le frazioni agisce sempre il Comune). Circa questa “disponibilità”, merita qualche osservazione, nel senso che essa non è, normativamente, qualificata, consentendo di concludere come essa costituisca sostanzialmente una facoltà di accoglimento che il Comune (anche nel caso delle frazioni, cioè dei cimiteri frazionali) possa valutare in relazione alle condizioni dei luoghi, della disponibilità di siti di conservazione dell'urna cineraria, ma anche sulla base, ove presenti, di criteri di accoglimento, adottati ad integrazione di quelli dell'art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e senza che il soggetto affidatario che rinuncia possa trovarsi in alcuna specifica situazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo in conseguenza della dichiarazione di rinuncia, poiché queste posizioni richiederebbero, quanto meno, la sussistenza di una delle condizioni del testé citato art. 50. In tutti i casi, il Comune (o frazione) che prende in consegna l'urna cineraria a seguito di una rinuncia all'affidamento, provvede (il regolamento usa il termine “dispone”) per una delle modalità di conservazione previste dall'art. 5 regolamento, oppure per la dispersione delle ceneri contenutevi nel cinerario comune: poiché le modalità di conservazione sono necessariamente sempre a titolo oneroso, è da dedurre che la dispersione delle ceneri nel cinerario comune abbia luogo quando l'affidatario (ma si veda di seguito) non provveda ad altra destinazione, in termini di conservazione dell'urna cineraria. Qui emerge un'ulteriore criticità consistente nel fatto che la persona affidataria potrebbe essere solo una delle persone aventi titolo a disporre dell'urna cineraria (si pensi al caso di pluralità di parenti nel grado più prossimo), ipotesi nella quale quello di questi che sia (ormai, sia stato) affidatario non sarebbe il solo soggetto titolare di una potestà dispo-

sitiva. In tutti i casi, i provvedimenti adottati (o, meglio le operazioni eseguite) sono oggetto di comunicazione, ai fini dell'annotazione sull'apposito registro, al Comune di residenza, in vita, del defunto.

L'art. 7, concernente il trasporto delle ceneri (o, meglio, dell'urna cineraria) non va oltre alla riproduzione della previsione dell'art. 36, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'istituto della dispersione delle ceneri è affrontato dall'art. 8 del regolamento che, per alcuni versi, si rifà all'art. 3, comma 1, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130, considerando, tra le altre possibilità, come già osservatosi in relazione all'art. 5 regolamento. Di un certo rilievo, nel caso di dispersione in natura (trascurandosi i riferimenti ai centri abitati riferiti agli strumenti urbanistici, anziché alle perimetrazioni del Codice della Strada), la previsione dell'art. 8, comma 3, lett. b) del regolamento, laddove si considerano “aree naturali appositamente individuate dai comuni” – formulazione che richiama alla memoria le abbastanza (ma non totalmente) similari disposizioni dell'art. 4, comma 1, lett. b) L.R. (Campania) 9 ottobre 2006, n. 20, nonché dell'art. 5, comma 2, lett. b) L.R. (Basilicata) 28 aprile 2009, n. 14) – che, coordinata con la previsione dell'immediatamente successiva lett. c), porta a considerare come anche le aree private possano essere qualificate, talora, quali aree naturali, per cui andrebbe sollevata la questione se le prime possano essere necessariamente individuabili unicamente nelle aree di proprietà di soggetti pubblici o ricadenti in forme di comunione indivisa (es.: beni di uso civico), per le quali ultime l'individuazione da parte del Comune non potrebbe prescindere da un quale co-intervento, quanto meno in termini almeno di parere (magari nella fase istruttoria del provvedimento di individuazione), dei comitati di amministrazione separata o, in difetto, degli altri organi, eventualmente inclusa l'assemblea delle associazioni od organismi titolari di tali beni comuni. Va anche considerato, sempre in relazione all'art. 8, comma 3, lett. b) del regolamento, come l'individuazione delle aree naturali debba essere riferita alle competenze dei consigli comunali, in applicazione dell'art. 26, comma 3, lett. b) testo unico, D.P.Reg. (Trentino-Alto Adige) 1° febbraio 2005, n. 3/L e succ. modif.. Di ulteriore rilievo è l'art. 8, comma 4 del regolamento per cui il Comune di dispersione delle ceneri, quale ne sia il luogo, è tenuto ad annotare (presuntivamente su un apposito registro destinato alle dispersioni delle ceneri) la destinazione finale dichiarata (il ché porta a presupporre che non vi siano verifiche, controlli o altro sull'effettiva esecuzione della dispersione, del luogo né del soggetto che vi proceda), dove il “dichiarata” è riferito al soggetto affidatario, dandone comunicazione al Comune di ultima residenza in vita, del defunto. A parte la proliferazione di “appositi registri”, qui si rileva come tra cremazione e dispersione venga inserito, in termini funzionali intermedi, l'istituto dell'affidamento dell'urna, con la conseguenza che, all'autorizzazione alla cremazione (rilasciata dal Comune di decesso), vi dovrà essere l'autorizzazione all'affida-

mento (rilasciata dal Comune di residenza in vita, del defunto) e successivamente la mera dichiarazione circa il luogo di dispersione delle ceneri (resa al Comune di prevista dispersione delle ceneri). O, altrimenti, non potrà aversi, localmente, la sola autorizzazione alla dispersione delle ceneri (e, ovviamente, la concettualmente precedente autorizzazione alla cremazione), con un evidente aggravamento procedimentale.

In materia di dispersione delle ceneri, può osservarsi come dalle premesse alla D.G.P. (Bolzano) n. 1764 del 26 novembre 2012, di approvazione del regolamento, risulti che, nella fase istruttoria, il Consiglio dei Comuni avesse espresso un parere favorevole, ritenendo, ... però che la dispersione delle ceneri debba essere effettuata solamente nel Comune, nel quale il/la defunto/ta abbia acquisito il diritto di sepoltura. Per dirimere ogni dubbio, lo stesso Consiglio ha quindi proposto di inserire nel regolamento di esecuzione una disposizione del seguente contenuto: "il Comune disciplina con proprio regolamento il diritto di sepoltura per tutte le pratiche funerarie." La Giunta provinciale, in sede di approvazione del testo regolamentare, ha ritenuto che non fosse necessario accogliere tale indicazione, con l'inserimento esplicito di suddetta disposizione, valutando che la normativa vigente preveda già la possibilità dei Comuni di regolamentare il diritto di sepoltura sul proprio territorio nel rispetto della normativa provinciale. Pare sul punto che vi sia un equivoco nel senso di qualificare la dispersione delle ceneri come una "sepoltura", quanto ne costituisce esattamente l'opposto, equivoco presente sia nell'indicazione formulata dal Consiglio dei Comuni in sede di deliberazione approvativa (ma, principalmente nella prima), dall'altro il mancato accoglimento di quest'indicazione, che avrebbe comportato una limitazione circa le possibilità di scelta circa i luoghi di effettuazione della dispersione delle ceneri, non parrebbe neppure sostenibile che i Comuni possano, alla luce dell'art. 9, comma 4 del regolamento, regolamentare questo aspetto (ad es. limitando la possibilità di dispersione delle ceneri, nei luoghi in cui sia ammessa, in termini di avvenuta acquisizione del diritto di sepoltura), poiché questa specifica norma non va oltre al prescrivere l'annotazione sulla destinazione finale, oltretutto "dichiarata" dal soggetto affidatario e l'adempimento amministrativo della comunicazione al Comune di residenza in vita, del defunto. In altre parole, non si rinvergono elementi normativi nel regolamento, così come non si rinvergono nella legge provinciale, che legittimino i Comuni ad adottare propri norme regolamentari in tal senso, quanto meno per quanto attenga all'istituto della dispersione delle ceneri. Non è da escludere che la Giunta provinciale abbia fatto ricorso ad una tale argomentazione per sottrarsi dall'accogliere una formulazione che sarebbe stata oltre modo limitativa.

Anche la Provincia autonoma di Bolzano è stata attratta dalla sirena del c.d. "senso comunitario della morte", prevedendo (art. 9 del regolamento) come il soggetto affidatario abbia la facoltà di chiedere che, o nel cimitero del Comune di residenza, in vita, del defunto o nel cimi-

tero del Comune di decesso, "venga tenuta memoria dei dati anagrafici del defunto", senza null'altro aggiungere, il che consente ai Comuni di adottare le misure che, a tal fine, ritengano più appropriate (fermo restando che, trattandosi di prestazioni "a richiesta", non possono che essere, sempre e comunque, a titolo oneroso).

Tra le misure, e modalità adottabili potrebbe esservi anche quella ipotizzata nell'art. 5, commi 1 e 2 L.R. (Sicilia) 17 agosto 2010, n. 18 (ed il cui tenore è: "1. Affinché non sia perduto o affievolito il senso comunitario della morte, ogni Comune cura che in seno al giardino della memoria sia reso disponibile all'utenza un archivio informatico delle biografie dei defunti, adiacente al cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nell'archivio di cui al comma 1 può assegnarsi uno spazio per l'inserimento di cenni biografici e di immagini, secondo la normativa predisposta dall'amministrazione comunale. Le inserzioni sono autorizzate, previo esame ed approvazione da parte di un'apposita commissione, con procedure analoghe a quelle attinenti i tradizionali epigrammi e le strutture sepolcrali.")

cioè ricorrendo a modalità anche informatiche, dove, tra l'altro, la norma della Regione Sicilia prevede ben oltre che una "memoria". Ma ciò non esclude che possa farsi ricorso anche ad altre metodiche. Il richiamo alle modalità informatiche, potrebbe consentire, anche, l'attivazione di qualche sito web, o di sezioni nel sito web istituzionale del Comune, in funzione di provvedere all'applicazione dell'art. 9 regolamento.

Il regolamento conclude con una semplice norma di rinvio (art. 10) alla normativa statale per quanto da esso non disciplinato.

In applicazione dell'art. 12, comma 2 L.P. (Bolzano) 19 gennaio 2012, n. 1 l'adeguamento, da parte dei Comuni, dei regolamenti comunali di polizia mortuaria, qualificati come "regolamenti cimiteriali" (sempre che sia necessario) deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento. Va qui osservato come una tale previsione di adeguamento possa aversi se ed in quanto sia necessaria, dal momento che in molti casi potrebbe considerarsi come il regolamento comunale in atti vigente non richieda adeguamenti, in tutti i casi la legge provinciale ed il suo regolamento possano trovare applicazione senza in modo indipendente dalle previsioni del regolamento comunale. Incidentalmente, si osserva come l'efficacia dei regolamenti comunali sia tuttora correlata al completamento del procedimento considerato dall'art. 345 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif, per cui il termine per l'eventuale adeguamento dovrebbe, in via interpretativa, essere tenuto in considerazione per l'adozione, da parte dei consigli comunali, delle norme di adeguamento che siano necessarie, dal momento che i termini successivi, ai fini dell'efficacia, esulano dalla titolarità dei Comuni.



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS BIOFUN

Complexo batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



### THANOS LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.




### THANOS FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.




Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cofano in cellulosa biodegradabile

Per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.

Prodotta con nuovo tipo di cartone rinforzato con portata di 70 kg.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Intese ai sensi dell'art. 8 Cost. aventi effetti in ambito funerario

Circolare SEFIT Federutility n. 3551 del 21/01/2013

Facendo seguito, per pertinenza di materia, alla circolare n. 3394/2012/AG del 28 agosto 2012, si informa come la Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013, abbia pubblicato due leggi relative ad Intese, stipulate ai sensi dell'art. 8 Cost. (leggi in vigore dal 1° febbraio 2013).

Si tratta di:

- Legge 31 dicembre 2012, n. 245 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”;
- Legge 31 dicembre 2012, n. 246 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione

dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”.

Tali ulteriori Intese presentano una norma, molto simile nelle due, relativa al trattamento delle salme ed ai cimiteri, norme per le quali in **Allegato 1** si riporta una breve illustrazione.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Adolfo Spaziani)

### ALLEGATO 1

**Norme in materia di trattamento delle salme e di cimiteri – L. 31 dicembre 2012, n. 245 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione), nonché L. 31 dicembre 2012, n. 246 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione)”**

Come noto, l’art. 16 L. 8 marzo 1989, n. 101 e l’art. 23 L. 30 luglio 2012, n. 127, illustrate con precedente circolare n. 3394/2012/AG del 20 agosto 2012, prevedono specifiche disposizioni in materia di cimiteri, in attuazione, anche, dell’art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Le più recenti Intese (o, meglio, leggi con cui le singole Intese sono approvate), prevedono anch’esse disposizioni in queste materie, ma con un approccio largamente differente rispetto ai precedenti.

Infatti, l’art. 9 L. 31 dicembre 2012, n. 245 (Intesa con UBI) e l’art. 10 L. 31 dicembre 2012, n. 246 (Intesa con UII), prevedono, con tue testi sostanzialmente analoghi, per non dire del tutto identici, sotto la rubrica “*Trattamento delle salme e dei cimiteri*”, quanto segue:

*“1. Agli appartenenti all’UBI (o, UII, nella seconda legge) è assicurato il rispetto delle regole della propria tra-*

*dizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.*

*2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri a-ree riservate ai sensi della normativa vigente.”*

Rispetto alle intese precedenti, e già ricordate, queste nuove norme si differenziano per 2 elementi:

- A) la presa di considerazione del trattamento delle salme,
- B) una certa quale attenuazione del ricorso all’istituto dei reparti speciali nei cimiteri di cui all’art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

In relazione al punto A) – **TRATTAMENTO DELLE SALME** – si può considerare come sia prevista l’assicurazione del rispetto delle singole tradizioni per quanto riguarda il trattamento delle salme, anche se subordinatamente (... *in conformità* ...) alle norme vigenti: la formulazione è tale da fasciar intendere una coerenza tra “tradizioni proprie” e “norme vigenti”, che porta a considerare come, applicandosi le “norme vigenti”, potrebbe conseguire una constatazione di ridondanza della formula, poiché, osservate queste, nulla limiterebbe il rispetto delle tradizioni proprie. Per altro, la questione risulta meno scontata, quando si ritenga di prendere in considerazione particolari pratiche funerarie, considerando all’interno del concetto di trattamento di salme anche il ricorso alle diverse pratiche funerarie fruibili, come può essere il caso del ricorso alla cremazione, potendosi ricordare come si siano

già avute situazioni in cui per persone buddhiste sia stata richiesta la cremazione “a cielo aperto” (cioè non utilizzando gli impianti tecnologici a ciò funzionali, quanto ricorrendo, nel rispetto delle tradizioni, appunto, alla cremazione su cataste lignee), situazioni in cui si sono poste non poche problematiche. Ad esempio, in tali ipotesi diventerebbero difficilmente osservabili le disposizioni dell’art. 8 L. 30 marzo 2001, n. 130 in materia di limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici (che non ci sarebbero), quando queste disposizioni vengano a trovare attuazione, ma anche sotto il profilo autorizzatorio, dal momento che la vigente normativa non va oltre al prevedere le procedure amministrative per autorizzare la cremazione dei cadaveri, ma non interviene minimamente sulla possibilità o meno di cremazioni effettuate in localizzazioni diverse dagli impianti di cremazione. Sarebbe stato auspicabile che questa previsione di assicurazione del rispetto delle regole della propria tradizione avesse esplicitato questo aspetto, qualora tali tradizioni lo considerino come rilevante, in modo da superare ogni difficoltà, anche attuativa. Probabilmente, da parte degli organismi confessionali interessati (UBI per l’una, UII per l’altra) non è stato ritenuto opportuno chiedere una tale esplicitazione, presumibilmente in funzioni di evitare di sollevare questioni che potrebbero avere ostacolato la stipula dell’Intesa, mentre, altrettanto probabilmente, da parte governativa poteva anche non esserci stata cognizione dei contenuti delle tradizioni circa il trattamento delle salme.

Avendosi, inoltre, presente come norme, a volte legislative altre regolamentari, regionali abbiano introdotto la differenziazione terminologica tra “salma” e “cadavere”, sembrerebbe che, nel caso di specie, l’utilizzo del termine “salme” sia tale da prescindere da queste differenziazioni definitorie, di matrice regionale, ma vada, per il contesto, considerato come riferito in termini indistinti, tanto alle prime che ai secondi, o altrimenti e meglio, riferito al corpo del defunto, senza altre specificazioni. Ed è proprio da questa considerazione che si trova fondamento l’ipotesi fatta circa il fatto che il trattamento delle salme comprenda anche le pratiche funerarie.

Per quanto riguarda il punto **B)** – REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI – può notarsi la differenza rispetto alle norme delle precedenti Intese che hanno inteso avere ad oggetto, tra le altre misure di regolazione dei rapporti con lo Stato, anche la materia cimiteriale, dato che in queste 2 Intese, l’atteggiamento delle parti stipulanti appare meno pretenzioso, parlandosi di possibilità e di facoltà di aree riservate, senza far sorgere in capo ai comuni obblighi giuridici a provvedere, sia in termini di modificazioni dei piani regolatori cimiteriali, sia di concessione delle aree così destinate. In tal modo, ogni valutazione viene rimessa alla sede locale e alle previsioni dei singoli piani regolatori cimiteriali, in termini facoltativi e, prima, di valutazione della possibilità, aspetti che, comprensibilmente, potranno risentire anche delle possibili consistenze in sede locale di comunità di persone aderenti o all’UBI o all’UII, a seconda dei casi.



## NOTA INFORMATIVA



**KCAPPA: DISPOSITIVO BREVETTATO E CERTIFICATO PER IL CONTENIMENTO E/O LA NEUTRALIZZAZIONE DEI GAS PRODOTTI DALLA DECOMPOSIZIONE DI UNA SALMA CONTENUTA IN UN COFANO MORTUARIO TUMULATO.**

\* **KCAPPA** con BIOVASCA per feretri da tumulare in **loculi stagni** con controcassa in zinco (consigliato come prevenzione).  
 \* **KCAPPA** con BIOVASCA per feretri da tumulare in **loculi stagni** senza controcassa in zinco (ove previsto dalle norme regionali per il recupero dei vecchi loculi stagni).  
 \* **KCAPPA** con BIOVASCA per feretri da tumulare in **loculi areati** senza controcassa in zinco (ove previsto dalle norme regionali).

- **KCAPPA in materiale composito semi-rigido con misura interna cm 215x80x45.**  
 - **KCAPPA certificata TUV Italia e PH srl.**  
 - **Applicazione rapida senza saldatura.**  
 - **L'applicazione corretta dei Dispositivi sotto riportati vale per entrambi i lati di tumulazione (corto e lungo).**  
 - **Con l'applicazione del manufatto KCAPPA è possibile tralasciare la ricostruzione del frontale in laterizio (muratura).**  
 - **Princi attivi a tempo indeterminato.**



**Prodotto Italiano**



Garanzia  
Certificata



# KCAPPA

de pur a tr ice

+

# BIOVASCA




Documentazione

## Regione Abruzzo – L.R. 10 agosto 2012, n. 41 “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”

Circolare SEFIT Federutility n. 3403 del 03/09/2012

Il B.U.R. della regione Abruzzo n. 46 del 29 agosto 2012, pubblica la L.R. (Abruzzo) 10 agosto 2012, n. 41 “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”, riportata in **Allegato 1** (N.d.R. Viene omesso di seguito il testo in quanto già riportato nella sezione Documentazione de I Servizi Funerari, n. 1/2013).

In **Allegato 2** si formulano alcune osservazioni ed analisi su di una tale legge regionale.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Adolfo Spaziani)

### **ALLEGATO 2**

#### **Regione Abruzzo – L.R. 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” (in B.U.R. n. 46 del 29 agosto 2012) – OSSERVAZIONI**

##### **PREMESSA**

Dopo le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, con un del tutto diverso riparto di competenze, per materie, tra le competenze legislative (esclusive) dello Stato e le competenze legislative (concorrenti o esclusive) delle regioni, si è determinata una situazione che ha visto un ormai del tutto ampio numero di regioni adottare leggi regionali aventi ad oggetto il settore funerario (comprendente il “funebre”, il “cimiteriale”, la “cremazione”, nonché l’illuminazione votiva). Come largamente noto, non si è in presenza di un qualche comparto più o meno unitario, quanto di “segmenti” di attività che presentano, quale elemento di unificazione, l’ambito a cui si rivolgono, cioè ai trattamenti, prestazioni, servizi, ma anche opere che, in qualche modo, hanno al centro la tematica dei defunti.

Questi interventi delle regioni, spesso non esenti da stimoli e blandizie da parte di portatori d’interessi economici abbastanza ben definibili (fermo restando, ovviamente, come le attività di *lobbies* siano in sé stesse sem-

pre pienamente legittime, salvo quando non sconfinino in altro), sono stati argomentati sulla base del fatto che l’antecedente normativa di settore era, precedentemente, quella del Regolamento di polizia mortuaria, a propria volta Regolamento attuativo del Testo unico delle leggi sanitarie, normativa principalmente incentrata nell’ambito “cimiteriale”, facendo discendere da ciò una ritenuta pertinenza alla materia della “tutela della salute”. Questo riferimento al Regolamento di polizia mortuaria è stato favorito, oltretutto, dalla legge sulla cremazione e dispersione delle ceneri, che aveva previsto, per la propria attuabilità, un rinvio a modifiche al Regolamento di polizia mortuaria, cioè una sorta di “delega” a modifiche regolamentari, in funzione di costruire, per così dire, un *alibi* per quelle componenti parlamentari che potevano avere esigenze di non ostentare un’adesione piena a ipotesi della legge, tipicamente in materia di dispersione delle ceneri.

Dall’altro lato, il livello legislativo regionale è apparso come maggiormente “accessibile” rispetto a quello nazionale, facendo veicolare su questo livello legislativo aspettative proprie di interesse, specie considerando come, partendo dal presupposto che si trattasse di materia attinente alla “tutela della salute”, gli interlocutori privilegiati sui livelli regionali divenivano gli assessorati alla

sanità, che non avevano, per la propria specifica professionalità, elementi idonei a valutare altri aspetti, per cui appariva possibile raggiungere risultati che non si sarebbero potuti raggiungere interloquendo con altre articolazioni organizzative regionali. Spesse volte, la stessa tematica della cremazione e dispersione delle ceneri è stata utilizzata quale *Troian horse* per raggiungere altri esiti e, comunque, in funzione di costruire “riserve” di attività in capo a determinati soggetti, non senza porre limitazioni ad altri.

Un’analisi, anche del tutto sommaria e superficiale del Regolamento di polizia mortuaria consente di evidenziare come gli aspetti che effettivamente attengono alla materia della “tutela della salute” siano ben pochi, essendo ben maggiori quelli che attengono ad altro, in particolare ad aspetti di gestione cimiteriale, cioè di impianti, caratterizzati dalla demanialità, posti a servizio della popolazione locale.

Nel panorama nazionale si nota come le diverse legislazioni, per altro neppure omogenee, spesso incoerenti, con differenziazioni anche di rilievo e con formulazioni che, in molti punti, sono contraddittorie, hanno affrontato temi di regolazione dell’attività economiche (materia propria della concorrenza e del mercato), prevedendo l’individuazione di vere e proprie “riserve” di attività a favore di operatori privati, l’introduzione di istituti a maggiore valore aggiunto allocabili nella fase “funebre” (che si esaurisce in orizzonti temporali brevi, 2-3, a volte 4 giorni), promuovendo bisogni “nuovi” non sempre realmente esistenti nella popolazione, utilizzando interventi normativi attorno alla cremazione e destinazioni delle ceneri come strumento di legittimazione, ma contemporaneamente contrastando l’impianto proprio dei servizi pubblici locali, non solo attraverso tentativo di spostamenti delle risorse dalla fase “cimiteriale” alla fase “funebre”, ma anche ponendo delle vere e proprie “restrizioni” all’attività qualificanti quali servizi pubblici locali. Ora una regolazione delle attività funebri costituisce, indubbiamente, un obiettivo importante, se essa consenta di “valorizzare” quest’attività, sia in termini di professionalità, di responsabilità, di adeguatezza delle strutture aziendali, in termini di ordinaria remuneratività dell’attività, superando situazioni di polverizzazione, di bassi profili professionali e quanto altro, come condizione – oltretutto – per un contrasto, per quanto possibile, di fenomeni deteriori che, qui o là, talora emergono anche dalle cronache, giudiziarie.

Dall’altro lato, prescindendo dalle opzioni culturali ed ideali di ciascuno, l’attuazione della legge sulla cremazione e dispersione delle ceneri, si colloca in quel contesto dei c.d. *diritti di cittadinanza*, ricercando un giusto equilibrio tra rispetto delle volontà personali, ma anche di uniformità delle modalità attuative di queste scelte, mentre con la proliferazione, del tutto non omogenea, di norme regionali, spesso eccedenti dalle competenze legislative regionali, si è determinata, nei fatti, una situazione che vede trattamenti, comportamenti, procedimenti

del tutto differenziati, nelle diverse regioni e, contemporaneamente, neppure facilmente gestibili, per le superficialità con cui questi temi sono stati affrontati e formulati.

Infine, pressoché tutte le regioni hanno avuto difficoltà a discriminare norme di rango primario (legge) e norme di rango secondario (regolamenti), spesso riprendendo disposizioni antecedenti, di rango secondario, e riformulandole in termini legislativi, cioè con processi che sono andati nella direzione opposta a quella di anni addietro, dove vi era la tendenza alla c.d. “desertificazione” normativa, cioè a privilegiare, quando possibile, il ricorso a norme di rango secondario, rispetto a quelle di rango primario. Oltretutto, una tale differenziazione, avrebbe potuto consentire di intervenire su specifici aspetti, probabilmente con maggiore efficacia.

Altri aspetti che vanno segnalati, sempre in termini di una visione generale delle diverse legislazioni, sono stati quelli della tendenza delle regioni a non considerare come le proprie norme abbiano efficacia regionale, nonché un atteggiamento a volte “gerarchico” nei riguardi dei comuni. Se sotto il primo profilo questo possa comportare differenziazioni di trattamento, sotto il secondo non mancano norme regionali che hanno inciso, anche in modo rilevante, sulle prerogative delle Autonomie Locali (fino a incidere sull’autonomia finanziaria (e non solo) di questi ultimi).

### La relazione della Commissione

Il Consiglio regionale della regione Abruzzo, nella seduta del 31 luglio 2012, ha approvato il testo, derivante dalla confluenza di una proposta di legge e di un disegno di legge, rubricato: “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”. Nella relazione della 5<sup>a</sup> Commissione consiliare si dà atto, inizialmente, come si tratti di materie, necessariamente al plurale, che presentano “intersezioni” tra una pluralità di normative, argomentandosi come nella materia della tutela della salute sia esclusa la sussistenza di una potestà regolamentare in capo allo Stato, spettando detta potestà regolamentare, ed in via esclusiva, alle regioni, affermazione in sé stessa ineccepibile, salvo che essa, nello specifico, trascura come già riguardi la potestà regolamentare, ma non la potestà legislativa, e la potestà regolamentare nelle materie di competenza regionale concorrente o residuale (ed esclusiva) di cui all’art. 117, commi 3 e 4, il che evidentemente contrasta proprio con il fatto che si sia in presenza di una legge regionale e non di norme aventi natura regolamentare. Per non considerare come i diversi istituti affrontati nella legge regionale attengano, come, del resto, riconosciuto dalla stessa Relazione a materie tra loro molto diverse, di cui solo in minima parte riferibili alla tutela della salute.

### Articolo 1

Comma 2, lett. c): va osservato come la regolamentazione delle attività economiche attenga alla materia della concorrenza e del mercato, di competenza legislativa, e-



clusiva, dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.), nonché come le condizioni ed i requisiti per lo svolgimento di attività economiche, di servizi, ricada nell'ambito di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno del 12 dicembre 2006 (in fase di revisione nell'ambito dell'Unione europea), attuata con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Inoltre, in materia di esercizio di attività economiche, non possono trascurarsi le più recenti disposizioni dettate dall'art. 3, commi 8 e 9 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, dall'art. 34 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché nell'art. 1 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27.

## Articolo 2

**Comma 1, lett. b):** In via abbastanza diffusa, nella prevalenza delle norme regionali sono considerate le attività qui individuate dai n. 1), 2) e 4). Già questa individuazione presenta criticità in quanto vengono considerate, assieme, attività che hanno natura profondamente diversa. Infatti, l'attività di cui al n. 1) rientra nell'ambito della materia di pubblica sicurezza, con riferimento all'art. 115 T.U.L.L.P.S. (incidentalmente, oggetto di modificazioni da parte dell'art. 13 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35), funzioni conferite dai comuni dall'art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e, in quanto funzioni di P.S., esercitate dal sindaco nella propria funzione di autorità locale di P.S. (art. 1, comma 3 T.U.L.L.P.S.), mentre le altre due comprendono attività economiche, oggi interessate dall'art. 3, commi 8 e 9 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, poi dall'art. 34 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, e, quindi, dall'art. 1 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27. Va, infine osservato come l'attività di cui al n. 4 rientri, in quanto espressamente richiamata, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Ciò rende difficilmente praticabile, se non impraticabile, ipotizzare un'unica autorizzazione, anche in relazione al fatto che le funzioni dell'autorità locale di P.S. non possono essere assolve dalle strutture di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

= Inoltre, l'attività di cui al n. 4), considerando, accanto all'ipotesi del trasporto di salma o di cadavere, anche altre fattispecie, costituisce una vera e propria "riserva" di attività, che non risponde a logiche di razionalità, considerandosi come per il trasporto di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri non siano necessari mezzi speciali di trasporto, il cui utilizzo importerebbe un maggiore onere. Si pensi, al fatto che i familiari verrebbero posti nella condizione di non poter trasportare, autonomamente, cassette ossario od urne cinerarie, che per le dimensioni e

l'assenza di fattori che possano importare l'adozione di specifiche misure cautelari di natura igienico-sanitaria (art. 36, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché art. 3, comma 1, lett. f) L. 30 marzo 2001, n. 130, ed, altresì, art. 18, comma 2 di questo stesso testo, nonché si osservi, anche, quanto previsto dall'art. 19, comma 3 del medesimo testo) appaiono non irragionevoli e ponendosi, in contrasto, con le previsioni del successivo art. 33, commi 2 e ss. dello stesso testo, salvo non ipotizzare, in contrasto con ogni logica di semplificazione, che i familiari consegnatari debbano viaggiare sul mezzo speciale (il che contrasterebbe altresì con il fatto che i mezzi speciali potrebbero trasportare persone se ed in quanto conducenti o appartenenti all'azienda che ne sia titolare e strumentalmente necessari al trasporto). Tra l'altro, considerando i soli prodotti abortivi, con ciò si ha in coerenza con la previsione del successivo art. 19, comma 1, ma anche si determinerebbe un vincolo ed un onere aggiuntivo a carico delle ASL della regione.

= In relazione al n. 3) va osservato come si determini, anche qui, una "riserva" di attività, che sottrae alle famiglie la possibilità, ove lo vogliano, di prestare le cure al corpo del proprio defunto, non senza considerare come vi siano culture, presenti in Italia (costituendo la seconda religione per numero di aderenti) per cui la preparazione del cadavere costituisce attività rituale, riconducibile a rilevanti precetti religiosi, che contrasta con quel rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini affermato all'art. 1, comma 1. Osservazione che non porta a escludere che gli operatori interessati possano porre in essere queste prestazioni di servizio, quando a ciò richiedi, commissionati dai familiari, ma solo rende incongrua la previsione che essere costituiscono attività da assolvere necessariamente "congiuntamente".

= In relazione, quindi, al n. 5) si è in presenza di un'ulteriore "riserva", perché va ad inibire la possibilità per i soggetti che siano titolari di queste funzioni di provvedervi secondo modalità e procedure autonomamente determinate, magari con mezzi e personale propri e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. Trattandosi di scelte che rientrano nell'autonomia organizzativa, l'introduzione di una tale "riserva" lede le titolarità dei soggetti cui spetti assicurare tali prestazioni di servizio, oltre che la regolazione delle forme e procedure per l'acquisizione di prestazioni di servizi e forniture.

**Comma 1, lett. aa):** si è in presenza di una riproduzione, in norma di legge, di una pre-esistente definizione, data da norma regolamentare, cioè quella dell'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, con un evidente "irrigidimento" del rango normativo, che non risponde ad alcuna finalità o funzionalità.

## Articolo 3

**Comma 2):** Il ricorso ad un codice deontologico, per altro accademicamente apprezzabile, presenta elementi di criticità, laddove non se ne definiscano la "forza" e le con-

seguenze di eventuali inosservanze, in particolare considerandosi come si tratti di uno strumento necessariamente ad adesione spontanea.

#### Articolo 4

Comma 1: andrebbe considerata l'ipotesi che vi possano essere inadempienze da parte delle AS L. In generale, meriterebbe di essere ponderato se, in questi ambiti, possa aversi la titolarità di un potere sostitutivo.

#### Articolo 5

Comma 5, lett. b): vi si prevedono i campi di *inumazione speciale*, termine privo di definizione e che, per altro, non trova ulteriore riscontro nel testo. La regione che vi ha fatto ricorso, poi seguita da altra che ne ha mutuato, in parte, i contenuti, aveva data una qualificazione quali destinati all'inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione (leggansi: scheletrizzazione) dei resti mortali (la cui definizione è – sempre – quella data dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) e prevedendo per questi un'abbreviazione del periodo di rotazione del terreno.

Comma 7: il termine di “sepolcra” appare del tutto improprio, segno di un approccio del passato che ancora sembra non distinguere tra *inumazione* e *tumulazione*.

Comma 8: la parola “*mineralizzate*” risulta evidentemente erranea, risultando più corretta e pertinente il termine di “*scheletrizzate*”, se non altro perché i processi trasformativi cadaverici non determinano mineralizzazione, processo che richiede ben altre condizioni.

Comma 9: andrebbe osservato come il cinerario comune possa anche essere interessato a richieste specifiche di utilizzo, quanto meno se si abbia presente l'art. 80, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Articolo 6

Comma 1: non risulta chiaro se il termine per l'adozione (o aggiornamento od adeguamento) del Regolamento comunale di polizia mortuaria, debba essere riferito alla sua adozione (in senso proprio), oppure alla sua entrata in efficacia. Infatti, intenzionalmente trascurandosi i tempi spesso necessari per la formazione degli atti deliberativi, di esclusiva competenza dei consigli comunali, per l'adozione delle norme aventi natura regolamentare, l'efficacia del regolamento comunale medesimo è subordinata all'intervenuta approvazione da parte del Ministero della salute (cfr., anche, D.M. 18 novembre 1998, n. 514, richiamandosi sul fatto che quest'approvazione non è un'autorizzazione (a cui si potrebbe, forse, applicare le disposizioni del D.P.C.M. 26 maggio 2000), né una forma di controllo) e, intervenuta questa, ad una successiva pubblicazione per 15 giorni (art. 345 T.U.L.L.S.S.). Per inciso, va osservato come questa approvazione potrebbe essere stata “avocata” dalla regione o, anche (pur se ciò comporterebbe un probabilmente poco funzionale aggravamento procedimentale, ipotesi per questo motivo da

sconsigliare) potrebbe essere stato previsto come un'eventuale “approvazione” regionale concorrente con quella ministeriale. La tematica sulle condizioni e procedure per l'acquisizione dell'efficacia delle norme regolamentari comunali, in queste materie, dei regolamenti comunali è, spesso, del tutto obliterata.

Comma 2, lett. b): l'attribuzione ai comuni, pur se in sede regolamentare, della definizione dei turni di rotazione è preoccupante, poiché, seppure ciò possa, in astratto, consentire di valutare i tempi che, nelle sedi locali, possano consentire il completamento dei processi di scheletrizzazione, espone al rischio che una tale definizione venga fatta a scapito del “fabbisogno” di superficie destinata alle inumazioni (che, accanto alla disponibilità di cimitero, costituisce il solo obbligo giuridico per i comuni), da determinare secondo i criteri dell'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che, non presentando il testo diverse o alternative previsioni, continuerà ad applicarsi per effetto dell'art. 41, comma 4.

Comma 2, lett. c): si evidenzia forte improprietà di prevedere che le tariffe delle concessioni siano fissate in sede regolamentare, che comporta una comprensibile rigidità, mentre sarebbe stato del tutto più opportuno prevedere, semmai, che il regolamento determinasse i criteri generali per la loro fissazione (art. 42, comma 2, lett. f) T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.).

Comma 2, lett. d): l'attribuzione ai comuni, in sede regolamentare, di una potestà di disciplina delle attività funerarie e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre appare in contrasto con le disposizioni dell'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost., non potendo i comuni, neppure nell'esercizio della potestà regolamentare, intervenire nella materia della concorrenza e del mercato, tanto più che i comuni, semmai, sono tenuti (art. 34 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché art. 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27), così come le regioni, ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di libero esercizio delle attività economiche, ma (non ostante ciò) altresì si presta a produrre effetti di differenziazione tra comuni e comuni, nella medesima regione. Oltretutto, non dimenticandosi come, avendo questi aspetti pertinenza esclusiva alla materia della concorrenza e del mercato sussista la competenza legislativa, esclusiva, dello Stato, oltretutto, a propria volta, subordinata, per così dire, in termini di attuazione o di esecuzione, alle disposizioni del diritto dell'Unione europea.

Comma 2, lett. e): forti perplessità suscita questo periodo, sia per il fatto che l'istituto dell'affidamento dell'urna cineraria rientra, per molti versi quando non per tutti, nella materia dell'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), sia per il fatto che le “prescrizioni” sarebbero, o sono, già individuate dal T.U.L.L.S.S., richiamato all'art. 5, comma 3, al suo art. 343, comma 2, prevedendosi come debba esservi la presenza di un “sepolcro privato”, cioè la previa disponibilità, presso l'affidatario

dell'urna, di un apposito manufatto avente queste caratteristiche.

Comma 2, lett. f): andrebbe osservato come alcune di queste caratteristiche siano già definite (es.: per la camera mortuaria dall'art. 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; per le sepolture a sistema d'inumazione, dagli articoli da 68 a 73 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; per le sepolture a sistema di tumulazione, dall'art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; ecc.).

= Incidentalmente, si rileva come nel testo non si affronti la possibilità di ammettere, accanto alle tumulazioni a mezzo di *loculi stagni*, anche le tumulazioni a mezzo di *loculi aerati*, ipotesi che potrebbe fornire soluzioni efficienti e trovare positivo apprezzamento anche da parte delle famiglie.

Comma 4: Come si evidenzierà anche agli artt. 35, 36, 37 e 41 questa disposizione è palesemente in contrasto con quelle dell'art. 3, commi 8 e 9 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, poi dall'art. 34 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, e, quindi, dall'art. 1 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27, nonché con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno del 12 dicembre 2006 e sue norme "nazionali" di attuazione (D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59). Oltretutto, essa appare ignorare altresì quanto disposto dall'art. 8, commi 2-bis e ss. L. 10 ottobre 1990, n. 287, quali introdotte dall'art. 11 L. 5 marzo 2001, n. 57.

Comma 5: si è in presenza di una previsione ridondante, poiché un tale obbligo è già del tutto vigente, dal 3 maggio 2001, per effetto dell'art. 7 L. 30 marzo 2001, n. 130.

Comma 8: l'ipotesi considera la c.d. "tumulazione privilegiata" (art. 341 T.U.LL.SS., nonché art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), rispetto a cui meriterebbe di essere osservato come le relative autorizzazioni, originariamente di competenza ministeriale, indi conferite alle regioni (D.P.C.M. 26 maggio 2000), meriterebbero di non essere rimesse alle autorità nel luogo in cui la "tumulazione privilegiata" debba realizzarsi, in considerazione delle forti componenti di discrezionalità che sussistono, specie sulla valutazione dei motivi di giustificazione, che potrebbero esporre a pressioni o portare a esiti poco coerenti, quanto più il soggetto che li valuti sia "prossimo". Si tratta di aspetti, pur se di merito, che avrebbero potuto suggerire un qualche contenimento dei principi di sussidiarietà verticale.

#### Articolo 7

Comma 3: il periodo è meramente ed inutilmente riproduttivo di norme già vigenti, essendo, come noto, la figura del "coordinatore sanitario", stata soppressa fin dall'art. 3, comma 7, ultimo periodo D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. modif. Probabilmente, la stessa virgolettatura cui ha fatto ricorso la legge regionale può essere valutata come una percezione di tale ormai venten-

nale soppressione, senza che alla percezione abbia fatto seguito un qualche approfondimento.

#### Articolo 8

Comma 1: A stretto rigore, anche se nella maggioranza dei casi avvenga altrimenti, l'accertamento della morte non sarebbe – giuridicamente – condizionato, temporalmente, all'avvenuta dichiarazione di morte o all'avviso di morte (per inciso, la congiunzione "e" meritava di essere sostituita dalla disgiunzione "o"), avendo natura e funzioni differenti, oltre che essere istituti del tutto autonomi. Pur se la casistica possa essere solo eventuale, quanto rarefatta, ma non escludibile, la connessione temporale che si determina con il "Dopo" iniziale, potrebbe produrre, nell'eventualità che se ne abbia la fattispecie, ciò lascerebbe precedere possibili criticità.

Comma 3: Si deve constatare come si conservi, come anche nell'art. 17, comma 2, secondo periodo, ancora la memoria dell'impostazione per cui il trasporto funebre richiederebbe un qualchenulla-osta, preventivo e generalizzato, quando, almeno da una settantina d'anni, il trasporto funebre è liberamente eseguibile, salvo che con l'avvertenza, e quando nel singolo caso necessario, non siano stabilite l'osservanza di specifiche prescrizioni.

#### Articolo 9

Comma 1: La previsione risulta ridondante, stante l'obbligo di cui all'art. 254 T.U.LL.SS.

#### Articolo 10

Comma 4: Trattandosi di un servizio obbligatorio dei comuni, spetta a questi, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, riconosciuta dall'art. 119 Cost., ogni determinazione su aspetti che attengano alle modalità di utilizzo, cioè al corrispettivo, a eventuali agevolazioni, fino a possibili condizioni di gratuità, con l'individuazione delle risorse necessarie alla copertura delle eventuali agevolazioni o gratuità. Inoltre, poiché i comuni possono, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sostenere oneri per prestazioni e servizi sociali, tra i quali rientrano anche questi, relativamente ai propri residenti (art. 6 L. 8 novembre 2000, n. 328), appare quanto meno fuori luogo l'attribuzione di un onere da parte di altro livello di governo, senza che questo ultimo attribuisca anche le risorse necessarie.

Comma 6: se può comprendersi, in un'ottica evolutiva delle relazioni familiari o para-familiari, l'inclusione nel nucleo familiare delle situazioni di stabile convivenza (che, con un approccio ulteriormente evolutivo, potrebbe suggerire, a quanti vi aderiscano, la soppressione anche delle parole *more uxorio*), andrebbe meditato se gli affini possano essere considerati aventi titolo, a questi fini, considerando come l'elaborazione giurisprudenziale attorno alle figure aventi titolo a disporre delle spoglie mortali, abbia considerato, e oltretutto in termini di *po-ziorità* (istituto che appare qui "sfumato", se non escluso da ogni considerazione), unicamente i rapporti di coniu-

gio o, in difetto, di parentela, non considerandosi in alcun caso le relazioni di affinità. Per non dire come la limitazione al solo 3° grado violi l'art. 77 C.C. Non andrebbe sottovalutato, sotto questi profili, l'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. Per quanto riguarda il principio di pozionalità, va rappresentato come una sua non considerazione esponga a possibili, spesso frequenti, situazioni di litigiosità. La questione si pone in relazione anche all'art. 14 comma 1, nonché all'art. 29, comma 1.

**Comma 7:** si osserva che, con la formulazione utilizzata, il trasferimento avvenga, sostanzialmente, *sine titulo*, avendosi una comunicazione evidentemente solo a posteriori (oltretutto lasciando imprecisato se i soggetti destinatari di tale comunicazione siano quelli nel comune di decesso, di avvenuto trasferimento, od entrambi, salvo non propendere, in via abbastanza latamente interpretativa, per l'ultima ipotesi). Da un lato, il soggetto che provvede al trasferimento viene a trovarsi senza titolo, cosa che potrebbe portare all'applicazione dell'art. 339 T.U.L.L.SS., ma anche prescindendo da (eventuali) situazioni che possano avere effetti in materia di salute pubblica o dalla presenza di situazioni rilevanti ai fini di giustizia. Per altro, questi aspetti vengono, di seguito, affrontati, all'art. 16, cui si rinvia, con la conseguenza di determinare una duplicazione delle medesime fattispecie, con possibili effetti di conflittualità.

#### Articolo 11

Si è in presenza della riproposizione, in norma di legge regionale ed oltretutto con minore dettaglio, di una norma pre-esistente, di rango regolamentare, cioè l'art. 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anche in questo caso con un inutile "irrigidimento" nel rango normativo.

#### Articolo 13

**Comma 1:** Si è in presenza di una disposizione, oltretutto in norma di legge regionale, del tutto ridondante.

#### Articolo 14

**Comma 2:** la duplice presentazione dell'istanza non è coerente con la tendenza a semplificazioni nei procedimenti amministrativi, che comporta altresì l'unificazione del soggetto "responsabile" del procedimento; maggiormente lineare, apparirebbe la presentazione della richiesta ad un unico soggetto, che, fermo restando il parere dell'ASL, potrebbe essere individuabile tanto nel soggetto titolare delle competenze autorizzatorie, quanto nel soggetto che ha competenze istruttorie, anche se l'autorizzazione sia rilasciata da altro soggetto. Oltretutto, si riproduce, nella sostanza, in norma di legge una pre-esistente disposizione di natura regolamentare, cioè l'art. 46 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Articolo 16

In parte, si è in presenza di una fattispecie abbozzata già all'art. 10, commi 7 e 8, ma qui affrontata con maggiore organicità.

**Comma 4:** qualora il luogo di destinazione sia l'abitazione del defunto e, comunque, in tutti i casi in cui questo luogo si trovi fuori dall'ambito territoriale (es: in altro comune, della regione) la figura medica che "autorizza" potrebbe non disporre di elementi di valutazione sulle condizioni d'idoneità del luogo di destinazione. Per altro, andrebbe sollevata la questione sulla coerenza, proprietà di utilizzare il termine di "autorizzazione" (anche con riguardo ai commi 5 e 8), quanto piuttosto che "certificazione" o simile, attestante l'assenza di pericolo per la salute pubblica e l'esclusione di motivi di giustizia ostativi al trasferimento della salma, che assolve, anche, alla funzione di "titolo" di effettuazione del richiesto trasferimento di salma: ciò in relazione alle disposizioni dell'art. 339 T.U.L.L.SS., nonché, ricorrendone alcune condizioni, all'art. 347 C.P.

#### Articolo 17

**Comma 1:** Il secondo periodo appare privo di motivazioni. Infatti, una volta accertata la morte, non potrebbero esservi manifestazioni di vita (salvo non ammettere che l'accertamento della morte sia avvenuto in modo del tutto anomalo). Non è da escludere che il periodo sia maliziosamente frutto d'istanze volte a effettuare il c.d. "trasporto a cassa aperta", in funzione di una successiva, magari in altro comune nella regione, del cadavere, in modo da eludere quanto previsto al comma 3, per il quale la chiusura del feretro consegue al completamento del periodo di osservazione, di cui all'art. 10.

**Comma 2:** si osserva la ridondanza del richiamo ad un unico provvedimento, solo se si consideri quanto prevedano gli artt. 24 e 26 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

= Il secondo periodo andrebbe soppresso, in quanto costituisce un aggravamento nei procedimenti, poiché eventuali prescrizioni sono ammissibili solo nei casi considerati dagli artt. 18 e 25 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in termini di cautele e modalità da osservare, ma non quali cause ostative all'effettuazione di un trasporto di cadavere, non potendosi avere, in via generale, istituti a carattere preventivo, quale tipicamente è un nulla-osta, ma unicamente, quando ne ricorrano le condizioni, le prescrizioni e, soprattutto, la loro attuazione, in termini autonomi rispetto alle autorizzazioni amministrative. Un tale aggravamento procedimentale, oltre che contrastare con il principio di cui all'art. 1, comma 2 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., non risponde sotto il profilo funzionale ad alcuna motivazione e appesantisce le competenze delle ASL e loro personale.

**Comma 5:** appare improprio il termine "*il seppellimento*", in luogo di: "*l'inumazione o la tumulazione*", trattandosi di pratiche funerarie del tutto distinte, sotto una pluralità di profilo.

**Comma 8:** appare abbastanza ridondante, oltretutto non sembrando considerarsi come, in proposito, l'Ufficio legislativo del Ministero della sanità (oggi, Ministero della salute), reiteratamente, a partire dal D.M. 5 febbraio 2002 e numerosi successivi, abbia considerato come il

provvedimento di cui all'art. 31 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, .... *configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerte ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria»;*

#### Articolo 18

**Comma 1:** essendo i *resti mortali* definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, appare indefinita quanto indefinibile l'aggettivazione "assimilabili", poiché o sussiste la condizione data da una tale definizione o non sussiste.

**Comma 3:** è palese il contrasto con l'art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, emanato in attuazione dell'art. 24 L. 31 luglio 2002, n. 179. Trattandosi di disposizione che attiene, in via principale, alla materia della tutela dell'ambiente (art. 117, comma 2, lett. s) Cost.), dovrebbe considerarsi come la legge regionale non avrebbe potuto derogarvi, non sussistendone competenza per materia.

#### Articolo 19

**Comma 1:** si continua ad utilizzare l'erroneo termine di "seppellimento" in luogo di *inumazione e tumulazione*.

**Comma 2:** l'attribuzione di competenza, per questo ambito, al comune contrasta con la formulazione dell'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e la corrispondente disposizione del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803), ma soprattutto diventa incoerente con le disposizioni dell'art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, trattandosi, sotto il profilo sostanziale seppure non sotto quello meramente formale (analogia, per altro, anche formulata, del tutto espressamente, al successivo art. 25, comma 3, lett. b) ), di una fattispecie riconducibile al medesimo ambito di materia. Oltretutto, tale disposizione contrasta con i principi dell'art. 1, comma 2 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif..

**Comma 3:** vanno richiamate le osservazioni fatte in relazione all'art. 2, comma 1, lett. b), n. 4, rilevandosene le incoerenze.

#### Articolo 20

**Comma 1:** tale disposizione, oltre che costituire un inutile aggravamento del procedimento e, come tale, in violazione al principio già richiamato di cui all'art. 1, comma 2 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., risulta incoerente con quanto in precedenza previsto all'art. 17, comma 2, secondo periodo, né risponde a funzionalità particolari, salvo che non si sia inteso rendere questa comunicazione funzionale all'assolvimento dei compiti considerati dall'art. 16, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma, anche in questo caso, rimuovendo il fatto per cui una "informazione", "notizia" in proposito sia già presente "in ambito ASL", in relazione alle funzioni considerate al precedente art. 8, ponendosi, al più,

questione di definizione, anche con atti di natura organizzativa, di flussi d'informazione "interni" tra unità organizzative della stessa ASL, cui, a rigore, non potrebbe assolversi attribuendo oneri, di procedimento (ma anche i procedimenti comportano oneri finanziari) in capo a soggetti terzi (senza citare l'istituto di cui all'art. 2041 C. C., o simili). Andrebbe, inoltre, ricordato (pur se sia aspetto di lieve spessore) come l'art. 45 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sia stato modificato dall'art. 31, comma 1 D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

#### Articolo 21

**Comma 2:** non sono considerate o, forse, sono semplicemente ignorate, le prescrizioni in materia di prevenzioni antincendi, né le disposizioni, in materia, aventi natura di P.S. (cioè, l'art. 86 T.U.LL.P.S., nonché l'art. 196 Regolam. T.U.LL.P.S., questo ultimo abrogato in quanto, oggi, sostituito dal D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480).

#### Articolo 22

Appare ridondante, e ripetitivo, in quanto, la materia era già stata altrimenti approntata dal precedente art. 17, comma 6 (che, per inciso, sembra avere dimenticato il caso dell'introduzione dall'estero). Oltretutto, quanto meno i commi da 1 a 3 non sono propriamente coerenti con le norme richiamate all'art. 17, comma 6, facendo sollevare la questione della prevalenza delle une o delle altre, aspetto di potenziale conflittualità trattandosi di norme di pari grado. Inoltre, dovrebbero richiamarsi il fatto che queste disposizioni si collocano nell'ambito della materia di cui all'art. 117, comma 2, lett. q) Cost. Si trascura qui l'obliterazione dell'Accordo, bi-laterale (tra la Città del Vaticano e l'Italia), fatto a Roma il 28 aprile 1938, ratificato con R. D. 16 giugno 1938, n. 1055.

#### Articolo 23

**Comma 1, lett. c):** andrebbe osservato come questa fattispecie atterrebbe alla potestà regolamentare – esclusiva – dei comuni, alla luce dell'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost., con ciò determinandosi una certa quale "ingerenza" in un ambito di competenza di altro livello di governo, considerandosi come (art. 114 Cost.) tra i livelli di governo di cui si costituisce la Repubblica Italiana non sussistono relazioni di ordine gerarchico, quanto di pari ordinazione, tanto più che, anche, l'art. 129 Cost., che poteva, nel passato, indurre a valutazione forse, in piccola parte, differenti, è stato abrogato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. In linea generale, l'art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, da cui questa disposizione appare sostanzialmente ripresa nel proprio impianto, individua, o individuava, le tipologie di "accoglibili", determinando, per il comune, un vero e proprio obbligo di accoglimento, ma che consentiva, una volta assolto, al comune di poter determinare (in sede di regolamento comunale, cioè esercitando la potestà regolamentare sua propria) eventuali ulteriori tipologie, secondo criteri che il comune ritenga opportuni od utili, fino, all'estremo, non e-

scludendosi la possibilità di non porre limiti di sorta all'accoglimento. Scelte regolamentari che dovrebbero rispondere a obiettivi di idonea, e funzionale, gestione cimiteriale. Per inciso, questa fattispecie non è considerata tra quelle dell'art. 6, comma 2 (che, oltretutto, neppure considera altri aspetti del tutto sostanziali ... e propri del regolamento comunale) La previsione del testo, determina, sostanzialmente due effetti: da un lato amplia gli obblighi di accoglimento in capo ai comuni, dall'altro, fa sì che il comune non possa, esercitando la potestà regolamentare che gli è propria, prevedere situazioni differenti, in "ampliamento" rispetto agli obblighi di accoglimento.

Comma 1, lett. e): va tenuto presente come la fattispecie riguardi, unicamente, il comune in cui i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi siano stati espulsi o determinati, salvo, e forse, una diversa determinazione da parte dei genitori.

#### Articolo 24

Anche in questo caso si trasla una norma regolamentare pre-esistente in una norma di legge, con palese "irrigidimento" nel rango delle fonti normative.

#### Articolo 25

Comma 2: valgono qui le considerazioni fatte in relazione all'art. 18, comma 3, cui si rinvia.

Comma 3, lett. b): si persiste nell'uso dell'improprio termine di "sepoltura", quando sarebbe stato necessario specificare distinguendo, e citando le tre distinte pratiche, tra *inumazione o di tumulazione o di cremazione*.

#### Articolo 26

Comma 1: Vi è qui un contrasto con quanto previsto all'art. 6, comma 2, lett. b), salvo non dare a questa disposizione il senso che le esumazioni ordinarie si eseguano decorsi 10 anni dall'inumazione, indifferentemente da quale sia il turno di rotazione delle inumazioni definito nel regolamento comunale di polizia mortuaria, cosa che appare, quanto meno, non coerente.

Comma 3: il rinvio alla fonte regolamentare costituisce un aggravamento non di poco conto, considerandosi come il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ne preveda la regolazione con atto amministrativo (di competenza dirigenziale o, nei comuni privi di figure dirigenziali, del soggetto cui sia stato attribuito, con apposito atto, l'esercizio delle funzioni e compiti di cui all'art. 107, comma 3 T.U.E.L., non sussistendo più (rispetto al mero testo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) competenza del sindaco in materia, non avendo questi atti di regolazione pertinenza alla sua funzione di autorità sanitaria locale, per il loro contenuto fortemente, quando non esclusivamente, organizzativo.

Comma 4: appare del tutto poco comprensibile, non solo per il fatto che costituisce un evidente quanto inutile aggravamento procedurale, in contrasto con ogni principio di semplificazione, oltretutto incoerente, se non anche in violazione, dei principi (principalmente, quelli dell'eco-

nomicità e dell'efficacia) dell'azione amministrativa di cui all'art. 1, comma 1 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., tanto più che, qualora dovessero esservi esigenze di intervento dell'ASL, soccorre specificatamente la previsione del successivo comma 5.

Comma 6: Sembra darsi per scontato che in occasione di esumazioni ordinarie si rinvenivano ossa completamente scheletrizzate, cosa che la pratica suggerisce non sia poi così generalizzata, non senza considerare come, se ciò si riscontri, non si avrebbero "resti mortali" (stante la definizione datane all'art. 2, comma 1, lett. aa) ), non senza considerare come, nei casi in cui si abbiano "resti mortali", le pratiche considerate sconfinano nella fattispecie dell'art. 410 C.P. (cfr.: art. 87 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), Oltretutto, questa disposizione, ancora una volta, riproduce, qui in parte, norma regolamentare pre-esistente (si tratta dell'art. 83 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), elevandola a norma di rango legislativo, e, oltretutto, con minore specificità.

Comma 7: fermo restando che l'estumulazione si esegua alla scadenza della concessione ed a parte l'improprietà del termine mineralizzazione (*rectius*: scheletrizzazione), la formulazione porta a escludere l'ipotesi di una ritumulazione, se, eventualmente, richiesta dai familiari, o quella della cremazione, riproponendo problematiche presenti, prima dell'emanazione del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, ma che, soprattutto, appare in contrasto sia con l'art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, così come con l'art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, pur con le differenze tra gli "oggetti" considerate da queste due disposizioni. Così formulata la norma, soprattutto per il fatto di essere norma di legge, come tale prevalente, sulle norme regolamentari, si dovrebbe dedurre che i "resti mortali", in senso tecnico, non possano essere oggetto di cremazione. Oltretutto, in molte situazioni di non completa scheletrizzazione, spesso il ricorso alla cremazione costituisce l'unica pratica effettivamente in grado di dare una qualche risposta alle criticità che si hanno con la presenza di fenomeni conservativi, dato che la sola inumazione non sempre consente di raggiungere la condizione di completa scheletrizzazione, con ciò richiedendo un ulteriore periodo d'inumazione, e, spesso, così via di seguito, inumazione che è, in ogni modo, sempre e comunque a titolo oneroso (per l'elementare considerazione che per gli estumulati non possono in alcun caso aversi condizioni di gratuità). Non si spendono molte parole sull'ipotesi della ritumulazione, che pur dovrebbe essere considerata ammissibile (il che richiederebbe una maggiore riformulazione nel testo), in quanto comporterebbe, spesso senza particolari esiti sotto il profilo dell'ottenimento di una completa scheletrizzazione, il riutilizzo della tumulazione, per la durata ordinaria prevista per la specifica tipologia di sepolcro a sistema di tumulazione, cosa che non consentirebbe un utilizzo per altri feretri. Ferma restando, anche in tal caso, la piena onerosità.

**Articolo 27**

**Comma 3, terzo periodo:** va ricordato come l'asportazione, o anche il solo taglio o pratica di aperture, della cassa in zinco sia, attualmente, ammissibile unicamente nei casi considerati dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e che la cremazione comporti l'introduzione del feretro nella propria integrità, che, seppure non esplicitamente, traspare anche dall'art. 28, comma 2. Pur se in numero ridotto, non va dimenticato come vi siano impianti di cremazione tecnologicamente idonei alla cremazione anche di feretri costituiti da duplice cassa, per cui non può, almeno astrattamente, escludersi che la cremazione avvenga in uno di questi. Inoltre, lo zinco di risulta, essendo stato sottoposto a processi (aspetto che rileva anche per il comma 4), assume la qualità di rifiuto speciale, soggetto a specifiche (e onerose) modalità di trattamento e smaltimento. Andrebbe anche affrontato l'aspetto, se le operazioni di cui all'art. 75, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possano avvenire in luogo diverso da quello d'inumazione e, se si faccia ricorso ad altre parti che, anche in luoghi diversi dal cimitero di estumulazione.

**Comma 5:** per alcuni aspetti occorre rinviare alle osservazioni fatte con riferimento all'art. 26, comma 7. Per altro, qui s'introduce una previsione che presenta anomalie, sotto più profili, il primo dei quali è quello per cui il recupero-riutilizzo del loculo sarebbe a rigore ammissibile solo successivamente all'ordinaria scadenza della concessione, il secondo quello per cui una (eventuale) ammissibilità di questa pratica, seriamente (ma si dovrebbe aggiungere: forse) proponibile per le concessioni perpetue, rientra nell'ambito della potestà regolamentare propria dei comuni (art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost.): Oltretutto (correndo il rischio di sconfinare in considerazioni di merito), una tale ipotesi potrebbe prestarsi ad un utilizzo "disinvolto" dei posti feretro a sistema di tumulazione da parte degli stessi concessionari (o, loro aventi titolo), che potrebbe risultare in contrasto con il principio, affermato all'art. 1, comma 1, del rispetto della dignità dei defunti, oltre che far sorgere la fattispecie dell'art. 410 C.P.

**Articolo 29**

**Comma 1:** la previsione opera evidentemente per le autorizzazioni alla cremazione rilasciate ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130, nonché, congiuntamente, dell'art. 74, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., cioè riguardanti la cremazione di cadaveri nell'immediato *post mortem*. Perplesività, non di poco conto, vanno sollevate circa la volontà, in difetto di quella espressa dal defunto, da parte di altri soggetti, poiché qui viene meno, modificandolo, l'ambito di legittimazione considerato dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, sia non considerandosi il criterio, da ritenere indefettibile, della pozzorità, sia attribuendo legittimazione a persone che non hanno relazioni, giuridiche, con il defunto (casi di stabile conviven-

za), sia considerandosi altresì gli affini (questione quest'ultima già rilevata con riferimento all'art. 10, comma 6. Una tale modifica nel *panel* dei soggetti legittimati solleva questioni di sussistenza della competenza legislativa regionale, in quanto si tratta di materia attinente all'ordinamento civile, rientrando nella competenza legislativa, esclusiva, dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.). Oltretutto, il successivo art. 30, comma 1 fa espresso rinvio alle modalità del citato art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130.

**Comma 2:** si tratta di una previsione già presente, e per questo inutilmente ripetitiva, nell'art. 3, comma 6 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, disposizione che oltretutto, come già osservato con riferimento agli artt. 18 e 25, non è derogabile a livello regionale.

**Articolo 30**

Come per l'art. 13, comma 1, si è in presenza di una disposizione, oltretutto in norma di legge regionale, del tutto ridondante.

**Articolo 32**

In via generale, andrebbe posta la domanda circa quali funzioni assolva, o possa assolvere, il registro comunale per la cremazione, tanto più che esso appare "registrare" le sole modalità attraverso cui il defunto (ovviamente, in vita) abbia manifestato la volontà alla cremazione, dal momento una conoscibilità delle modalità non produce effetti particolari, sia per il fatto che, spesso, il luogo di morte non ha coincidenza con il luogo di residenza, ma, soprattutto, sulla considerazione che la conoscenza, o conoscibilità, di tali modalità non sostituisce le forme di manifestazione della volontà, che rimangono regolate dall'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130 (come previsto anche dall'immediatamente precedente art. 31), forme che rilevano *ad substantiam* in sede di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. Oltretutto, la principale delle modalità che possano assumere le forme di manifestazione della volontà alla cremazione è quella del testamento, che, come noto, si articola nelle due forme del testamento per atto di notaio, sia pubblico che segreto, cui va aggiunta la forma del testamento olografo, il quale, per altro, non è eseguibile se non previa pubblicazione (art. 620, comma 5 C.C., condizione di eseguibilità che si estende anche al testamento per atto di notaio segreto), oggetto di deposito, da parte di notaio. Altrimenti, potrebbe aversi la manifestazione di volontà collegata all'iscrizione a SO.CREM. che, al pari dell'ipotesi della forma testamentaria per atto di notaio, fa considerare come il registro comunale per la cremazione non produca effetti, salvo quelli di un'inutile, quanto inefficace, proliferazioni di scritturazioni.

**Comma 3:** dato il richiamo, esplicito, alle forme prescritte dall'art. 602 C.C. si è in presenza null'altro che di un testamento olografo, il quale richiede di essere integralmente scritto, e datato, di pugno dal testatore oltre che essere sottoscritto da questi, autografica che contrasta

con l'utilizzo di "modelli" predisposti dal comune, salvo che questi modelli non assumano la valenza di "tracce" destinate ad essere trascritte, integralmente di pugno, dal testatore. Per altro, la consegna di tale documento al comune (spettando al regolamento comunale di cui all'art. 48, comma 3 T.U.E.L. l'individuazione dell'unità organizzativa responsabile per queste attività) fa sorgere una situazione di conservazione di testamento, in capo ad un soggetto diverso dal notaio (artt. 608 e 685 C.C., nonché artt. 28, comma 3 e 61 L. 16 febbraio 1913, n. 89 e succ. modif.). Oltretutto, questa, per quanto indebita (per le motivazioni dianzi indicate) consegna al funzionario comunale di ciò incaricato, del testamento olografo, non produce particolari effetti, poiché questo atto non è eseguibile se non intervenga il procedimento di pubblicazione (art. 620, comma 5 C.C.), comportando comunque che tale funzionario, in quanto in possesso del testamento olografo debba provvedere a presentarlo a notaio per la pubblicazione non appena abbia notizia della morte, con ciò avendosi effetti di ordine organizzativo sul comune, ma anche, probabilmente, attribuendo al comune possibili nuovi oneri nell'ipotesi che il testatore, consegnando il testamento, non abbia fornito (aspetto che richiederebbe definizioni di maggiore dettaglio da parte del regolamento di contabilità del singolo comune) anche la provvista necessaria per gli oneri di pubblicazione, o avendola fornita, eventualmente nella misura determinabile al momento della consegna, questa risulti inferiore a quella necessaria al momento della pubblicazione, aspetto che incide direttamente sull'autonomia finanziaria dei comuni, e con oneri che sono estranei a funzioni comunali.

**Comma 4:** il comma 4 è strettamente collegato al precedente, dato che sotto il profilo degli effetti, la richiesta della cancellazione delle annotazioni, concernenti le modalità (si ricorda) di manifestazione della volontà, non determinano la cessazione degli effetti di queste, per cui è richiesto semmai altra procedura, e che il "ritiro" non determina particolari effetti, essendo il testamento olografo consegnato ancora privo di carattere di eseguibilità. Oltretutto, forse, non andrebbe dimenticato che quanto l'art. 608, comma 3 C.C. considera l'ipotesi del testamento conservato presso un pubblico registro, fa riferimento agli archivi notarili distrettuali che detengano gli atti ai sensi degli artt. 106e ss. L. 16 febbraio 1913, n. 89 e succ. modif.

### Articolo 33

**Comma 2:** l'espressione "aventi titolo" è del tutto indefinita. Induttivamente potrebbe pensarsi come riferita ai soggetti di cui all'art. 29, comma 1 (per cui vi si rinvia), ipotesi nella quale si ha l'inidoneità chela consegna dell'urna cineraria possa essere fatta a soggetti terzi, o, se si ritenga ammissibile, occorrerebbe definire le modalità e le forme con cui i soggetti considerati all'art. 29, comma 1 legittimino terzi ad ottenere la consegna dell'urna cineraria. Ovviamente, la previsione opera per gli impianti di cremazione operanti o che siano in futuro ope-

ranti nella regione, in quanto per gli impianti di cremazione presenti in altre regioni, le modalità di consegna e i soggetti legittimati ad ottenere la consegna dell'urna cineraria non potranno che essere sottoposti se non alle norme localmente vigenti. Parimenti presenta criticità il riferimento alla "conservazione in ambito privato", che potrebbe far pensare all'istituto dell'affidamento ai familiari, oppure anche alla conservazione in altri siti considerati dall'art. 343, comma 2 T.U.LL.SS., ma rimane in posizione di estrema genericità essendo del tutto indefinita quanto indefinibile. Oltretutto, quest'ultima previsione, è esposta al rischio che possa essere utilizzata, eventualmente utilizzando strumentalmente la prima delle ipotesi considerate dal successivo comma 7, per farne oggetto di attività di lucro e speculazione, nel significato codicistico di questi termini.

**Comma 3:** per quanto riguarda l'affidatario dell'urna, dal contesto sembrerebbe trattarsi del soggetto cui l'urna è consegnata (a mente del comma precedente), utilizzando per altro un termine che richiama l'istituto dell'affidamento dell'urna cineraria ai familiari.

**Comma 4:** considerandosi l'interramento come una modalità di conservazione dell'urna cineraria, occorre considerare come questa modalità non sia individuata quale un, peculiare, modo di dispersione, quanto quale, espressamente, una modalità di conservazione dell'urna, aspetto che comporta l'utilizzo di urne cinerarie costituite da materiali idonei ad assicurare questa conservazione, per l'intera durata della concessione, e che, ovviamente, non possa che avvenire se non in aree avute in concessione ed a questo fine debitamente previste nel piano regolatore cimiteriale (art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), essendo del tutto da escludere la possibilità di interrimento nei campi ad inumazione in campo comune di cui all'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 i quali sono destinati, in via esclusiva, all'accoglimento dei cadaveri, nonché dei feretri estumulati alla scadenza della concessione della precedente loro tumulazione.

**Comma 5:** non è chiaro che questa disposizione intenda regolare quella "conservazione in ambito privato" accennata al comma 2, ma se così fosse, si avrebbe contrasto con l'art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130 che considera l'affidamento ai familiari, amplificandole tipologie di affidatari. Se questa non sia l'impostazione della norma, si dovrebbe concludere come, nei fatti, l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria non sia, nella regione, regolato, o rimesso alla mera interpretazione, oppure, con maggiore probabilità, sia materia del tutto impropriamente, rimessa al regolamento comunale in applicazione dell'art. 6, comma 2, lett. e), cui fa fatto rinvio. In ogni caso, le previsioni circa le annotazioni sul registro comunale per la cremazione appaiono duplicatorie rispetto alle registrazioni comunque da tenere di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non senza sottovalutare come il registro comunale per la cremazione (art. 25) sembrerebbe dover essere tenuto dal comune di residenza della persona (ponendo la questione dei pro-



cedimenti eventualmente da attivare quando questi muti residenza), che non sempre, meno ancora necessariamente coincide con il comune di decesso, con il comune di conservazione dell'urna, di abitazione dell'affidatario dell'urna cineraria, del luogo di eventuale dispersione delle ceneri ...

**Comma 6:** forse il riferimento all'autorizzazione è riferita all'autorizzazione considerata all'art. 3, comma 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130, nonché, congiuntamente, dell'art. 74, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., sottovalutandosi come, specie nei casi di non coincidenza tra i comuni a vario titolo interessati o per motivazioni di ordine temporale, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri o la distinta autorizzazione per l'affidamento dell'urna ai familiari (ma, qui, sembrerebbe anche ad altri soggetti) o, comunque, a quell'indefinita "conservazione in ambito privato" potrebbero aversi in comuni diversi. Salvo non pensare, con rilevante superficialità, che tutto ruoti attorno al comune di decesso.

#### Articolo 34

**Comma 1:** il rinvio fatto alla L. 30 marzo 2001, n. 130, evidentemente con riferimento al suo art. 2, consente l'individuazione funzionale, ma non determina la competenza territoriale. Per la quale dovrebbe ricordarsi anche la pronuncia del T.A.R. per la regione Toscana, Sezione 2<sup>a</sup>, sentenza n. 2583/09 del 2 dicembre 2009, la quale è pervenuta alla conclusione, abbastanza indiscutibile, per la quale la competenza all'autorizzazione alla dispersione delle ceneri spetta all'Ufficiale dello stato civile del comune in cui la dispersione debba eseguirsi.

**Comma 7:** considerandosi il termine temporale, ne consegue che la dispersione delle ceneri ha un tempo di latenza rispetto alla cremazione, comunicazione che comporta come il comune in cui debba avvenire la dispersione delle ceneri (e che, per quanto ricordato con riferimento al comma 1 dovrebbe essere titolare del rilascio dell'autorizzazione alla dispersione stessa) abbia termini per accordarla, per cui, in difetto di altra determinazione (adottata ai sensi dell'art. 29 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.), dovrebbe operare quanto previsto dall'art. 2, comma 2 L. 7 agosto 1990, n. 241, n. 241.

Opinando, in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale richiamato al comma 1, per una competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri da parte di Ufficiale dello stato civile di altro comune, presuntivamente quello di decesso, non è definito quale sia, o possa essere, il comportamento del comune in cui è prevista avvenire la dispersione delle ceneri, cosa che induce a ritenere come venga a trovare applicazione l'art. 20 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., con la conseguenza che il silenzio-assenso viene a formarsi una volta decorso il termine del già ricordato dall'art. 2, comma 2 L. 7 agosto 1990, n. 241, n. 241 e succ. modif.

#### Articolo 35

**Comma 1:** preliminarmente vanno richiamate le osservazioni già precedentemente formulate con riferimento all'art. 2, comma 1, lett. b), che, oltretutto, vengono qui del tutto "duplicate".

**Comma 2:** in conseguenza dell'indistinzione tra funzioni operanti in materia di pubblica sicurezza e attività economiche, non si tiene conto delle modifiche apportate all'art. 115 T.U.L.L.P.S., dall'art. 13 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35, né del fatto che questa, oggi, comunicazione (che risulta del tutto più "snella" sotto il profilo dei procedimenti amministrativi, rispetto all'ordinaria S.C.I.A.), non può rientrare nelle competenze delle strutture di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Incidentalmente, va ricordato come per l'attività rientrante nell'ambito dell'art. 115 T.U.L.L.P.S. sia esclusa la possibilità di applicazione dell'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., per espressa indicazione presente nello stesso art. 19. Per altro, non s'ignora come questo impianto di promiscuità sia presente in pressoché tutte le altre norme regionali intervenute in materia, anche se il fatto che il Governo non si sia, finora, avvalso della facoltà di cui all'art. 127 Cost. non importa, di per sé stesso, la costituzionalità delle disposizioni a vario titolo emanate su questi aspetti.

**Comma 3:** se da un lato risulta necessario definire i requisiti tecnico-organizzativi per lo svolgimento dell'attività, secondo criteri che possano concretizzare la fattispecie di "impresa adeguatamente attrezzata", ricorrendo a formulazioni testuali del diritto dell'Unione europea, e avendo questi aspetti pertinenza esclusiva alla materia della concorrenza e del mercato (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.), cioè a materia di competenza legislativa dello Stato che, forse, nella fattispecie, potrebbe essere non del tutto esclusiva (lo è nel contesto nazionale), considerando come la stessa potestà legislativa dello Stato non possa non tenere conto del diritto (ma anche della giurisprudenza) dell'Unione europea, andrebbe sollevata la questione se una tale definizione dei requisiti tecnico-organizzativi possa essere oggetto di regolazione da parte di norma regionale. Per altro, si è in presenza di norma di legge regionale che contrasta con le già richiamate disposizioni dell'art. 3, commi 8 e 9 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, dell'art. 34 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'art. 1 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27, a cui le regioni (nonché i comuni) devono adeguare i propri ordinamenti (senza qui neppure indicare il termine, prossimo, per un tale adeguamento), oltretutto con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno del 12 dicembre 2006 e sue norme "nazionali" di attuazione (D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59).

**Comma 6:** Anche questa previsione contrasta con i principi di libero svolgimento dell'attività economica, sia quelli sovra riportati, ma anche con l'art. 8 L. 10 ottobre 1990, n. 287.

#### Articolo 36

**Comma 1:** l'inciso “, realizzate da soggetti pubblici o privati, ” appare probabilmente del tutto inutile. Probabilmente, risulta dalla “memoria” di norme di altre regioni che, inizialmente, avevano previsto riserve a favore di alcune tipologie di operatori, che, perché illegittime, hanno poi dovuto essere oggetto di modifiche legislative. Per altro, una tale “memoria” non si giustifica in una regione che intervenga originariamente in materia.

**Comma 5:** valgono anche qui le considerazioni formulate in relazione all'art. 6, comma 4, nonché all'art. 35, comma 6, cui si rinvia.

#### Articolo 37

**Comma 1:** richiamando il concetto di “memoria” cui è stato fatto cenno in relazione all'articolo 36, comma 1, l'indicazione “gestita da soggetti privati” (per inciso, la legge regionale che, un tempo, l'aveva previsto è stata, doverosamente, oggetto di modifica) costituisce una palese violazione delle disposizioni richiamate all'art. 35, comma 6, costituendo una restrizione, una versa e propria “riserva” *contra legem* (statale e dell'Unione europea).

**Comma 3:** valgono le medesime considerazioni già formulate, in precedenza, con riferimento all'art. 35, comma 6 e all'art. 36, comma 5, rinviandovi.

#### Articolo 38

Trattandosi di materia pertinente alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sussiste la competenza legislativa, esclusiva, dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s) Cost.).

#### Articolo 39

Si rileva come, tra l'altro, siano oggetto di sanzione le violazioni all'art. 35, comma 4 ....

#### Articolo 41

**Comma 2:** valgono anche qui le considerazioni formulate in relazione all'art. 6, comma 4, all'art. 35, comma 6, all'art. 36, comma 5, nonché all'art. 37, comma 3, cui si rinvia integralmente. Si rileva, inoltre, come la formulazione “separazione societaria con proprietà diverse”, sia totalmente priva di significato, oltretutto dal momento che, al precedente art. 6, comma 4 era stata utilizzata la più coerente e corretta formulazione di “società controllate o collegate”. Infatti, la separazione societaria con proprietà diverse, non trova riscontro in norme di diritto positivo, anche se, a volte, è utilizzata da non tecnici per indicare le separazioni proprietarie relativamente alle so-

cietà, e poiché essa è assunta con riferimento a gestioni cimiteriali il riferimento normativo proprio dovrebbe essere all'art. 8 L. 10 ottobre 1990, n. 287, che, a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 11 L. 5 marzo 2001, n. 57, prevede:

“1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.

2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.

2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni.” Appare evidente, oltretutto in materia di concorrenza e mercato, stante il richiamo legislativo di riferimento, come un'eventuale limitazione, da parte della legge statale, non possa andare oltre quella della separazione societaria.

**Comma 3:** il termine di 90 giorni non è coerente con il termine considerato all'art. 6, comma 1, oltretutto su una tematica che comporta, qui, un rinvio alle considerazioni fatte in quella precedente sede, circa i processi di formazione, e acquisizione dell'efficacia, del regolamento comunali in materia.

Attualità

## Emilia Romagna, art. 2, co. 2 Regolamento Reg.le 4/2006: camposanto senza reparti d'inumazione?

di Carlo Ballotta

Quando si parla di costruzioni cimiteriali ci si riferisce:

- alla realizzazione ed all'espansione dei campisanti, nonché;
- agli impianti cimiteriali veri e propri ed alle opere accessorie di cui all'art. 56 D.P.R. 285/90, (senza, poi, considerare, altre tipologie di edilizia sepolcrale), le quali, per altro, vanno escluse dai computi relativi al dimensionamento delle aree cimiteriali destinate al metodo obbligatorio di sepoltura di cui i comuni devono assicurare la disponibilità (inumazione).

Tali ulteriori corpi di fabbrica possono riguardare gli edifici (epigei o ipogei) pensati per:


- la tumulazione;
- la conservazione delle ossa (ossari);
- la custodia delle urne cinerarie (cinerari);

Il modello cimiteriale italiano, così per come lo conosciamo, si è plasmato, negli ultimi due secoli, attorno al dettato dell'Editto Napoleonico di Saint Cloud, ma se vuole sopravvivere alla crisi endemica che lo attanaglia per la cronica mancanza di spazi e di ritualità (poi la cremazione con i suoi istituti corollari, almeno per il mondo anglosassone, come dispersione delle ceneri o loro conservazione fuori del perimetro cimiteriale, è divenuta agguerrita ed aggressiva concorrente rispetto ad altre e più tradizionali pratiche funebri come inumazione e tumulazione) deve sottoporsi ad un profondo processo di razionalizzazione sia architettonica, ma soprattutto funzionale; insomma occorre, ormai, ragionare in termini globali e... di insieme.

Ad esempio, l'art. 2 del buon Regolamento Regionale Emiliano-Romagnolo n. 4/2006 in tema di polizia cimiteriale così recita: *"Nel caso in cui il Comune disponga di due o più cimiteri, la superficie complessiva destinata ad inumazione in campo comune può anche essere garantita in un solo cimitero, o in modo differenziato fra i diversi cimiteri, quindi il "fabbisogno" può essere assicurato anche in un solo cimitero (per*

*l'intero comune) e non singolarmente per ciascun cimitero presente nel comune"*.

La novità consiste in questo: il legislatore regionale ha preso atto, con tutta evidenza, del netto ridimensionamento, nel tempo, della forma di sepoltura a sistema di inumazione.



Quando il centro urbano da servire è di notevoli dimensioni, in effetti, non è, mai, opportuno basarsi su un solo cimitero, al fine di non accentrare le sepolture in un'unica struttura; si rischierebbe così di realizzare un organismo di entità macroscopiche, privo di quei caratteri di intimità e di raccoglimento, tipici della nostra tradizione culturale. È pertanto auspicabile operare un saggio decentramento in più cimiteri di dimensioni non eccessive, tenendo, però, presente che un notevole numero di insediamenti cimiteriali, ubicati nella fascia esterna del centro abitato, potrebbe, con il tempo, creare intralcio all'espansione stessa della città. Occorre, infine, segnalare come alcuni centri urbani, nel loro processo di progressiva dilatazione, si vedano costretti ad inglobare frazioni ed abitati limitrofi che già possiedono un loro piccolo cimitero. In questo caso la programmazione del nuovo sviluppo urbano deve prevedere l'ampliamento dello esistente campo-

santo con la predisposizione di un apposito nuovo piano regolatore.

Il sistema cimiteriale di ogni comune (in quanto ogni singolo comune può disporre di più cimiteri e, così, si esamina, ormai, la situazione in termini complessivi) deve assicurare la funzione pubblica, e, come tale, non surrogabile da terzi, specie se privati, dell'addetto al servizio di custodia per la tenuta dei registri cimiteriali ed il buon governo della macchina cimiteriale di cui riferire al Sindaco, in quanto Autorità Sanitaria Locale ex L. 833/75, D.Lgs. 112/1998 e D.Lgs. 267/2000.

Con il comma 3 dell'art. 16 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 in tema di servizi necroscopici, funebri, cimiteriali e, dunque, di polizia mortuaria<sup>(1)</sup> la Regione Emilia Romagna richiama espressamente la applicabilità di tutta la normativa nazionale in materia funeraria non confliggente con la propria legislazione locale (e con i provvedimenti da questa derivanti) e si tratta, in particolare, del D.P.R. 285/90. Lo stesso Reg. Reg. 23 maggio 2006 n. 4 emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 L.R. 19/2004 con l'ultimo suo art. 6 ribadisce questo concetto, siccome per tutto quanto non considerato o non diversamente disposto (e dalle leggi e direttive regionali precedentemente emanate) richiama la piena vigenza ed operatività delle norme del D.P.R. 285/90 e, si aggiunge, ovviamente, del T.U.LL.SS. e delle altre normative di settore, si pensi, in particolare alla disciplina sui rifiuti cimiteriali dettata dal D.P.R. 254/2003.

Sembra particolarmente importante la questione dei rapporti tra la L.R. 19/2004 ed il regolamento nazionale, l'indirizzo seguito dalla regione è questo: le norme regionali "sostituiscono" il D.P.R. 285/90, sovrapponendosi ad esso e quest'ultimo, eventualmente, residua, con andamento "carsico", per ogni aspetto non regolato da quest'ultime. Non si interviene – intenzionalmente – con considerazioni se tale tecnica legislativa abbia fondamento giuridico o meno (scelta, per altro, non affrontabile in modo netto ma tenendo conto della complessità e dell'articolazione che discende da una materia per sua stessa natura fortemente "trasversale" per quanto riguarda le competenze), limitandoci (non senza qualche sforzo) a constatare la "filosofia" che traspare dai vari provvedimenti regionali.

La scelta della Regione ex art. 4 comma 1 L.R. 19/2004 è inequivocabilmente a favore del regime pubblico<sup>(2)</sup> di cimiteri e crematori (ed altrimenti non

<sup>(1)</sup> Nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza, indirizzo, pianificazione e di controllo, cioè la funzione pubblica, da parte degli enti competenti, in quanto pubblica autorità

<sup>(2)</sup> La legge conferisce l'attributo della demanialità soltanto a beni di proprietà di enti territoriali – Stato, Regioni, Province, Comuni (artt. 822-824 C.C., art. 119 Cost., art. 11 L. 281/70). Gli enti territoriali, infatti, rappresentano le rispettive collettività e i beni demaniali sono stati storicamente assoggettati a un regime particolare proprio in quanto posti al servizio della collettività. Deter-

potrebbe essere, salvo non modificare norme statali di rango primario come appunto lo stesso Cod. Civile e la L. 130/2001!), in termini sia di proprietà ai termini art. 824 comma 2 Cod. Civ., sia di volontà di creare nuovi cimiteri crematori (ex art. 6 commi 1 e 2 L. 130/2001). Tale possibilità è riservata al Comune singolo o associato.

Con il riferimento contenuto nel comma 3 dell'art. 16 L.R. 19/2004 si mantiene valido il pregresso per i cimiteri particolari, dove il Comune ha compiti di polizia mortuaria. Per tali cimiteri particolari si valgono, comunque, le norme generali valide per ogni cimitero demaniale.

Va, subito, ricordato come il comune abbia sì l'obbligo di disporre di almeno un cimitero, ma rigorosamente a sistema di inumazione (art. 337 T.U. LL.SS. e art. 49 D.P.R. 285/90), di idoneo dimensionamento, e che l'art. 50 stabilisce il dovere legale, per il comune, di ammettere alcune categorie di persone: premilinarmente quelle decedute nel comune (in attuazione del postulato secondo cui la sepoltura dovrebbe avvenire "naturalmente" nel luogo di morte) e secondariamente quelle aventi in vita la residenza nel comune (in forza del principio per il quale le funzioni del comune sono rivolte, in primis, alla propria popolazione<sup>(3)</sup>) ex art. 13 D.Lgs. 267/2000.


Oltre a queste due categorie di defunti le quali hanno diritto d'accesso ai campi ad inumazione, titolo che genera un vero e propria necessità di accettazione per il comune, vi è un ulteriore vincolo giuridico di accoglimento: esso deriva dal fatto che il comune abbia dato in concessione sepolcri privati nei cimiteri, in cui l'ammissione nella tomba ... "privata" (è bene ribadire il concetto!) si sostanzia come esecuzione delle obbligazioni sinallagmatiche sorte alla stipula della concessione, ma quest'ultima presenta caratteristiche di alternatività rispetto all'incombente<sup>(4)</sup> principale in capo al comune, ossia garantire un sufficiente spazio (*rectius*: "fabbisogno") nei reparti ad inumazione, in quanto l'interro in campo comune è considerato dal Nostro Ordinamento come la metodologia di sepoltura più classica e tradizionale.

minati beni rivestono carattere demaniale solo se appartengono ai Comuni (a titolo di proprietà individuale o di comunione tra più Comuni): essi sono i cimiteri ed i mercati (art. 824 comma 2 C.C.).

<sup>(3)</sup> Laddove la residenza non venga provata in via amministrativa con le certificazioni previste (artt. 43, 44 C.C., art. 31 Disp. Attuazione al codice civile, L. 24 dicembre 1954, n. 1228 e D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), può supplirsi con sentenza del giudice (art. 2907 C.C.). Perché sussista la registrazione amministrativa della residenza e conseguentemente sussista la possibilità di darne prova in via amministrativa, occorre che il relativo procedimento sia stato perfezionato. La dichiarazione di trasferimento di residenza ha il solo effetto di dare avvio al procedimento relativo e non costituisce titolo di prova in via amministrativa (lo potrebbe essere in sede giurisdizionale)

<sup>(4)</sup> Voce rara e dotta: leggasi: "dovere d'ufficio".

Il Comune non è, pertanto, tenuto, in modo coercitivo, a concedere aree per l'erezione di sepolcri privati all'interno del cimitero né, tanto meno, a procedere direttamente alla costruzione di sepolture private da concedere in uso e, quando vi provvede, agisce in termini di mera facoltatività, anche se, dalle concessioni che liberamente ponga in essere, assume, poi, gli oneri corrispondenti sulla base del regolamento comunale di polizia mortuaria e dell'atto di concessione.



Le tumulazioni, quali allocazione dei feretri in luogo diverso dal campo comune, sono quindi sempre sepolcri privati nei cimiteri.

Il rapporto a prestazioni corrispettive (= *lo Jus Sepulchri*) di cui all'art. 50, lettera c) D.P.R. 285/90 nasce, allora, dall'adempimento delle condizioni di concessione, fermo restando che, in ogni caso, il diritto di sepoltura nel sepolcro privato deve essere sorto prima del decesso della salma (nonché, ovviamente, condizionato dalla capienza fisica del sepolcro privato ex art. 93 D.P.R. 285/90).

Le salme dei residenti in vita nel comune o dei soggetti deceduti in territorio comunale hanno sì diritto ad essere accettate nel cimitero, ma nel campo ad inumazione, mentre nella collocazione in loculo, in quanto sepolcro privato, il diritto sussiste:

- a) se pre-esiste la concessione;
- b) se la persona ha titolo sulla base del regolamento comunale di polizia mortuaria e dell'atto di concessione;
- c) previo avvenuto integrale pagamento della tariffa stabilita.

Possiamo, dopo questa lunga e necessaria premessa, sottoporre al lettore questo quesito: se già l'art. 4 della L. 130/2001 contemplava una deroga, poi estesa a tutte le altre tipologie di cimitero ex art. 28 L. 166/2002, alla fascia di rispetto per i cimiteri di sole urne; per effetto della normativa emiliano-romagnola, possono sussistere campisanti a solo sistema di tumulazione e, dunque, consistenti in sole sepolture private, contravvenendo alla disposizione (o ... aggirandola?), di por-

tata generale, di cui all'art. 337 Testo Unico Leggi Sanitarie?

Sì, la risposta è positiva, ma, allora, quali sono i passaggi tecnici ed amministrativi per trasformare le quadre di terra di un cimitero da superfici ad inumazione ad aree edificabili, seppur finalizzate alla sepoltura e, quindi, entro il recinto cimiteriale?

Per il cambio di destinazione di porzione di cimitero da campo di inumazione a lotti da adibirsi a costruzione di loculi o da attribuire in concessione a privati, non si applica l'art. 96 del D.P.R. 285/90.

Difatti, detta norma riguarda la soppressione del cimitero, cioè il cambio di finalità d'impiego di un bene appartenente al demanio comunale, ex art. 824 comma 2 Cod. Civile, per trasferirlo verosimilmente al patrimonio disponibile, ad esempio per essere avviato alla costruzione di fabbricati per la residenza. Per il caso in esame è invece applicabile la normativa del capo XVIII del D.P.R. 285/90. Il Comune, quindi, anche delle aree cimiteriali, come in genere di tutti gli altri beni demaniali, può disporre, ma in modo che l'uso del bene attribuito a terzi non contrasti con l'interesse pubblico e sempre nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti preposti a disciplinare la materia.

L'ente locale deve elaborare ed attuare il piano regolatore cimiteriale, trasferendo la zona del vecchio campo comune a terreno per l'elevazione di loculi o per assegnazione di tombe gentilizie. Ovviamente, in forza della norma locale, per un cimitero di soli tumuli, non sussiste più il rispetto degli standards minimi e tassativi previsti dall'art. 58 D.P.R. 285/90.

In assenza di piano regolatore cimiteriale <sup>(5)</sup> (ma questo strumento, indispensabile per il buon governo del cimitero, era già richiesto espressamente dal D.P.R. 803/1975, entrato in vigore il 10/02/1976!) il comune può assumere una procedura d'urgenza limitandosi al cambio di finalità d'uso con atto di G.M., o meglio, se erige direttamente i fabbricati a loculo, potrebbe ricorrere al momento dell'assenso definitivo al progetto per cambiare la destinazione d'uso.

Dal punto di vista operativo, la porzione di campo comune destinata a manufatti a sistema di tumulazione dovrà essere soggetta ad esumazione delle salme inumate, con traslazione degli eventuali indecomposti in altra zona del cimitero. Le ossa che si rinvergono durante le esumazioni devono essere avviate all'ossario comune a meno che gli interessati non dispongano per altra sepoltura. All'atto dello scavo delle fondazioni ci si troverà di fronte a terreno di due tipi:

<sup>(5)</sup> A giudizio di autorevole dottrina (BRUSCHI-PANETTA, Nuovo regolamento di polizia mortuaria, Editrice S.E.P.E.L., Minerbio (BO), 1990, 55 ss.) il piano regolatore cimiteriale non avrebbe natura di strumento urbanistico quanto piuttosto di piano particolareggiato avente lo scopo di rappresentare il presente e disciplinare per il futuro lo sviluppo dei cimiteri stessi.

- a) un strato che normalmente costituisce un franco di circa 1,50 m. dal livello di campagna, che è da trattare senza alcuna precauzione;
- b) uno spessore di terra che è attorno al feretro per 20 cm. circa (o più a seconda dei terreni), esso è bluastro e contenente residui organici della decomposizione dei corpi.

Circa il terreno di cui al punto a), esso può essere trattato nel modo che si crede più opportuno in relazione alle volontà dell'Amministrazione. Per quello, invece, di cui al punto b), esso, va avviato a discarica destinata alla ricezione di materiali lapidei, se si intende trasferirlo fuori del cimitero.

In alternativa si potranno utilizzare tali zolle come sottofondo di vialetti o riempitivo nelle zone scavate per le fondazioni una volta che queste siano ultimate o ancora per costituire aiuole di verde. Il consiglio, per evitare inutili costi per l'Amministrazione, è di seguire l'ultima delle soluzioni.

Col tempo il terreno tenderà da solo a bonificarsi. Se si intende accelerare detto processo, esistono prodotti specifici capaci di correggerne e depurarne la composizione chimico-fisica. Infine, i resti lignei della bara, gli oggetti ed elementi metallici del feretro, gli avanzi di indumento, sono da considerarsi rifiuti da attività cimiteriale, soggetti alle norme del D.P.R. 254/2003. Emerge, qui, in tutta la sua centralità, l'importanza del piano regolatore cimiteriale.

In osservanza delle disposizioni indicate dal Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/34, del D.P.R. 285/90, e delle legislazioni regionali in materia, la pianificazione cimiteriale ha, infatti, sostanzialmente per oggetto la fissazione di politiche comunali relative ai servizi cimiteriali, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e colombari destinati a sepoltura privata nonché loro vigilanza, e su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita alla custodia di cadaveri e di tutte le loro trasformazioni di stato.

Per l'intima natura dei cimiteri, quali particolari impianti per "smaltimento" di materiale biologico umano (definizione empia, brutale, ma quanto mai efficace!), la costruzione di un cimitero, l'estensione dello stesso o l'edificazione di un blocco di loculi è opera igienico-sanitaria, da "varare" da parte del Consiglio Comunale (art. 55 del D.P.R. 285/90 e paragrafo. 11 della circ. Min. Sanità n. 24/93<sup>(6)</sup>). Anche se temporal-

mente precedente (ecco uno dei tanti elementi spia della *postmaturità* del D.P.R. 285/90 rispetto alle norme coeve), mentre la L. 142/1990, fonte del diritto di rango superiore, ascriveva il compito alla G.M., laddove l'opera fosse stata prevista nei piani poliennali di finanziamento. Inoltre, va ricordato che, trattandosi di opere igieniche di interesse locale, le relative funzioni amministrative sono di competenza delle regioni, alla luce del trasferimento di funzioni operato con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Come annotato dalla giurisprudenza, T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 27 febbraio 2002, n. 843 "*Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante approvazione del regolamento di polizia mortuaria, occorre distinguere tra progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi, per i quali si applica la normativa citata, e mero aumento dei lotti cimiteriali, ferma restando l'estensione complessiva del cimitero*".

Valutando come l'art. 55 D.P.R. 285/90 prescrive che i progetti di ampliamento<sup>(7)</sup> dei cimiteri siano autorizzati a norma delle leggi sanitarie questo intervento non dovrebbe richiedere, in sé, alcuna esigenza di ottenerne l'agibilità, dovendo essere sufficiente la certificazione di collaudo e di conformità, sia tecnica (statica?) sia igienico-sanitaria, quest'ultima di competenza dell'ASL, al progetto regolarmente approvato. Tale atto costituisce *condicio sine qua* non e presupposto imprescindibile per la concessione di aree e per la successiva autorizzazione dei piani di costruzione di edicole o quant'altro, (indipendentemente dalla denominazione) da erigere da parte dei privati che abbiano ottenuto la regolare concessione dell'area. Secondo la legislazione vigente sotto il profilo urbanistico i cimiteri sono opere pubbliche essenziali di urbanizzazione e quindi esenti ai sensi dell'art. 9 lett. f della L. 28.01.77, n. 10 dal contributo di urbanizzazione che, non è pertanto dovuto per la costruzione di cappelle da parte dei privati.

A lavori ultimati e prima che tali edicole o nicchie murarie, comunque denominate, possano essere poste in uso, dovrà esserne accertata l'agibilità od usabilità, comprendente anche il rispetto delle disposizioni tecnico costruttive richieste per la tipologia di sepoltura per cui i manufatti sono stati eretti (artt. 76 e 90 comma 3 D.P.R. 285/90)

<sup>(6)</sup> Ora il procedimento di approvazione dei progetti dovrà seguire in base all'art. 52/2 del D.P.R. 285/90, quanto specificato dall'art. 228 del T.U.L.L.S.S. e s.m.i. (art.3 L. 21 marzo 1949 n. 101, art.1 Legge 20 luglio 1952 n. 1007, art. 27 D.P.R. 10 giugno 1955 n. 850, nonché art. 2 D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8). Il D.P.R. 8/1972 ha disposto il trasferimento, tra l'altro, alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di opere igieniche di interesse locale (tra cui i cimiteri). Ciascuna Regione disciplina pertanto la materia con appositi atti legislativi. Circa il parere della Consiglio provinciale della Sanità è la Regione a stabilire il nuovo

Organo e a dettare in merito ai modi e i tempi di esercizio dell'occorrente parere previsto dalla legge, tenuto anche conto del Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali.


<sup>(7)</sup> Il TAR Veneto (29/11/98 n. 1567 Sez. I) ha precisato che le opere di ampliamento cimiteriale ben possono essere incluse nella categoria delle "opere di edilizia civile" di cui all'art. 52 del R.D. 2537/1925, la progettazione delle quali spetta tanto all'ingegnere quanto all'architetto. Opere di edilizia civile sono infatti, non soltanto le opere inerenti al singolo edificio, ma anche le opere connesse all'abitato nel suo complesso.

Le tumulazioni in dette edicole o colombari possono avvenire una volta effettuato tale accertamento, spesso consistente in apposita certificazione di fruibilità per i concessionari e per l'esercizio del loro *Jus Sepulchri* attivo e passivo. In Emilia Romagna, con il comma 1 dell'art. 4 Reg. Reg. 23 maggio 2006 n. 4 si limita il la potestà autorizzativa alla costruzione di sepolture private al solo Comune (viene quindi depotenziata la disposizione di cui al art. 94 comma 1 del D.P.R. 285/90, che obbligava a conformarsi al parere della ASL e della commissione edilizia).

Trattandosi di opera pubblica valeva l'art. 4, commi 16 e 17, del D.L. 5710/1993 n. 398 convertito con modificazioni con L. 4/12/1993 n. 493 sostituito dall'articolo 2, comma 60, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dall'articolo 10 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall'articolo 11 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, e dall'articolo 11, comma 2-bis dello stesso decreto legge, introdotto in sede di conversione dalla L. 23 maggio 1997, n. 135). Si veda anche il Testo Unico sull'Edilizia D.P.R. 380/2001<sup>(8)</sup> con cui detto art. 4 è stato abrogato ex art. 136 del sullodato D.P.R. 380/2001.

Diventa, così, fuori luogo e ben inapplicabile la previsione per la quale l'ultima statuizione sull'opera in oggetto concernerebbe il consiglio comunale, come riporta testualmente il D.P.R. 285/90 sia in relazione all'art. 42 comma 2 D.Lgs. n.267/2000 sia alla L. 11 febbraio 1994 n.109 e loro successive modificazioni o integrazioni. Si tratta di un altro aspetto che segnala inadeguatezza nominativa<sup>(9)</sup> del D.P.R. 285/1990 quando individua compiti, ruoli e ambiti d'intervento all'interno degli organi della macchina comunale e rispetto al quale va posto il problema della successione delle norme nel tempo, della gerarchia tra le stesse, e degli altri ordinari parametri che regolano in via generale la vita e lo sviluppo degli ordinamenti giuridici moderni, la loro interpretazione e la loro capacità di

produrre effetti, al fine di individuare quale sia la reale competenza soggettiva.



Andrebbe, poi, posta l'interrogativo, tutt'altro che teorico, sulla distinzione tra la deliberazione finale e la semplice approvazione del progetto, siccome per quest'ultima si rinvia alle Leggi Sanitarie in termini così generici e generalisti da sollevare non poche perplessità, tenendo presente come la fattispecie "cimitero" rientri nell'ampia categoria delle opere igieniche di interesse locale, in ciò assimilate agli acquedotti, alle fognature, ai mattatoi (D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6 ed art. 87 D.P.R. 24 luglio 1997, n. 616) e parificati unitamente agli impianti cimiteriali di cui all'art. 56 D.P.R. 285/90 alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 L. 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall'art. 44 L. 22 ottobre 1971 n. 865 (art. 26-bis, D.L. 28 dicembre 1989 n. 415<sup>(10)</sup> convertito con modificazioni nella L. 28 febbraio 1990 n. 39). Si tratta di aspetti e temi che l'estensore del D.P.R. 285/1990 proprio non ha valutato. Dei campisanti, poi, deve esser tenuta aggiornata a disposizione degli uffici comunali una planimetria<sup>11</sup> in scala 1:500 del perimetro cimiteriale e dei terreni circostanti rica-

<sup>(8)</sup> Il T.U. di cui al D.P.R. 6/6/2001, n. 380 è norma di carattere generale, mentre le disposizioni di cui agli artt. 91, 3 e 94 D.P.R. 10/9/1990, n. 285 (e, di conseguenza, anche del Regolamento comunale di polizia mortuaria) hanno carattere speciale (e, quindi, prevalgono). Oltretutto, anche la disposizione sull'applicabilità del T.U. di cui al D.P.R. 6/6/2001, n. 380 sull'edificazione da parte di privati su aree demaniali ha carattere di norme generale; non solo, ma considerando le definizioni di interventi edilizi (art. 3), è abbastanza diffusa l'opinione per cui il testo unico debba cedere alle norme speciali (del Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei piani regolatori cimiteriali, pre-condizione per far luogo a concessione di aree cimiteriali; art. 91 D.P.R. 285/1990) dato che la trasformazione del territorio si è già avuta, con l'impianto del cimitero.

<sup>(9)</sup> il ripetuto richiamo a determinati organi comunali da parte del D.P.R. 285/1990, principalmente al sindaco, ma non solo, non favorisce l'immediata individuazione di competenza funzionali in capo ai diversi organi del comune, cosa che può dare adito a prassi non sempre pienamente conformi alle norme secondo la loro gerarchia e prevalenza all'interno delle fonti del diritto.

<sup>(10)</sup> In base al D.L. 28/12/1989 n. 415, art.26 bis in vigore dall'1/3/1990: "1) Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall'art.44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. 2) Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1°si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'art.54 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 e successive modificazioni".

<sup>(11)</sup> Non appare sostenibile (anche in relazione al principio affermato all'art. 22, comma 3 L. 7/8/1990, n. 241, ma si veda anche il succ. art. 25, comma 3) l'argomentazione sulla natura "informale" delle planimetrie, stante la definizione di "documento amministrativo" data dall'art. 22, comma 1, lett. d) L. 7/8/1990, n. 241, in cui non rileva, ai fini di una tale qualificazione, l'aspetto "formale", quanto quello funzionale (cioè quanto serva all'attività della P.A.), impianto ribadito, ed accentuato, anche dall'art. 1, comma 1, lett. a) D.P.R. 28/12/2000, n. 445. A maggiore ragione, se si consideri come l'art. 54 D.P.R. 10/9/1990, n. 285 non richieda minimamente la rispondenza a requisiti formali delle planimetrie cimiteriali, ma – solo – la loro tenuta.

denti nella fascia di rispetto, quest'ultima comprendente gli edifici eretti all'interno del cimitero, ivi inclusi i sepolcri privati, deve esser costantemente rivista ed adeguata ogni 5 anni oppure quando siano stati costruiti nuovi sepolcreti, ampliati i preesistenti o siano state apportate modificazioni (come nel caso oggetto di questo breve saggio) al loro assetto interno (ad esempio una differente sistemazione dei diversi reparti o una variazione della viabilità<sup>(12)</sup> interna).

Si può, ora, proficuamente meditare su questo pronunciamento del giudice amministrativo: *T.A.R. Sicilia, sez. Catania, 18 febbraio 1981, n. 86 (si veda anche Cass., 2 marzo 1983) "l'attività edilizia all'interno dei cimiteri è regolata in via primaria non dalla normazione urbanistica, ma dalle norme contemplate sotto i titoli 10 e 18 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 ed in via secondaria non dagli strumenti urbanistici generali ma dal piano regolatore cimiteriale che ai sensi dell'art. 53 del citato D.P.R. 803 ogni comune è tenuto ad adottare; pertanto, per lo svolgimento di attività edilizia all'interno dei cimiteri anche da parte di privati non occorre il rilascio della concessione edilizia, essendo sufficiente il giudizio da parte del sindaco di conformità del progetto alle prescrizioni edilizie contenute nel piano regolatore cimiteriale ai sensi dell'art. 95 D.P.R. 803 cit."*

Il Reg. Reg. emiliano romagnolo dedica ai Piani cimiteriali il proprio art. 1, disposizione eclettica, tra l'altro, di architettura molto complessa. Con l'articolo in parola vengono individuati:

- a) gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali (che sono specificatamente elencati);
- b) l'obbligo di adozione da parte di ogni comune del piano cimiteriale (che interviene sia sull'assetto interno del/dei cimitero/i) sia sulle relative aree di rispetto;
- c) i riferimenti di bacino per la pianificazione cimiteriale, fondati sulla mortalità dei residenti che deve avere assicurata sepoltura per una durata di 20 anni (almeno);
- d) l'ottemperanza agli obblighi di legge (tra i quali le

dotazioni obbligatorie di un cimitero e la copertura del fabbisogno minimo legale di fosse ad inumazione in campo comune) e della programmazione in materia di crematori (di carattere provinciale, ai sensi art. 3 della L.R. 19/2004, con eventuale intervento sostitutivo della Regione, trascorso il termine di legge, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della citata L.R. 19/2004);

e) Alla lettera g) del comma 1 la necessità di adeguamento dei cimiteri ai contenuti del regolamento regionale con l'adozione del primo piano cimiteriale.

La compilazione di un piano cimiteriale è effettuata dal comune (in base al comma 2), sentita la ASL competente (con parere necessario in quanto ad acquisizione, ma è possibile non adeguarsi<sup>(13)</sup>, tranne per la parte relativa alle zone di rispetto, con adeguata motivazione). L'ASL si esprime sugli aspetti igienico-sanitari del piano. Si ritiene che l'organo comunale competente sia la Giunta comunale nella fase di stesura per l'invio del documento all'ASL e il Consiglio comunale per l'adozione del provvedimento conclusivo. Se il piano cimiteriale determina la variazione di zona di rispetto i termini nei quali la ASL competente per territorio deve esprimersi sono quelli stabiliti dal comma 6 dell'art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie come modificato dall'art. 28 della L. 166/2002 (cioè entro due mesi, col vincolo del silenzio-assenso).

Si richiama in materia il contenuto dell'articolo 4 della L.R. 19/2004, nonché della circolare regionale 21 gennaio 2005, n. 1493.

Si rammenta che, nel caso di variazione delle zone di rispetto dovuta a esecuzione di uno studio per un cimitero ex novo o un ingrandimento di una precedente sepolcreto, o, ancora, per installazione di crematorio, il limite minimo non può ridursi sotto i 50 metri e deve essere adottato il piano cimiteriale.

L'aggiornamento del piano cimiteriale è effettuato periodicamente, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 1 del Reg. reg. 4/2006. La periodicità dell'aggiornamento (almeno planimetrico) è stabilita in 5 anni (ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 285/90).

<sup>(12)</sup> Ai sensi del comma 1 dell'art. 75 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (in S.O. della G.U. del 28 dicembre 1992 n. 303) le norme relative ai segnali stradali si estendono anche ai cimiteri.

<sup>(13)</sup> Un parere igienico-sanitario è senz'altro necessario nel caso di costruzione o di ampliamento di cimiteri, nel qual caso esso risulta obbligatorio, ma va tenuto conto dell'art. 139 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, rinviando all'art. 16 legge 7/8/1990, n. 241, quale modificato dall'art. 11 L. 15 maggio 1997, n. 127. Evidentemente, e sempre salva diversa previsione della legge regionale, si è in presenza di un parere da considerare quale facoltativo.





**Servizi gratuiti:**

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

**Servizi a pagamento:**

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale. **230,00 €**  
 Abbonamento professionale al sito, annuale. **575,00 €**



**Strumenti utili per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario.**

**I Servizi Funerari**

Quaderno di informazione tecnico-giuridica del settore funerario



La rivista si avvale dei maggiori esperti del settore e riporta i testi di leggi ed atti ufficiali (sentenze, circolari, orientamenti, interpellanze ed altro) in forma integrale.

**Aree tematiche trattate:**

- Legislazione.
- Giurisprudenza.
- Architettura Cimiteriale.
- Progettazione.
- Amministrazione.
- Informatica.
- Risposte a quesiti.
- News di settore.
- Storia e arte funeraria.
- Medicina Necroscopica.

**Abbonamento alla rivista cartacea**

**I Servizi funerari, annuale. 125,00 €**



**euro.act s.r.l.**

web: [www.euroact.net/vende](http://www.euroact.net/vende)

e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

Via Valle Zavelea, 22 44124 Ferrara

Tel.: 0532.1916111

Fax: 0532.1911222

Informatica

## Un tweet ci sopravvivrà?

di Nicola Bortolotti

Si chiama “Wired” una delle più celebri e più longeve riviste che abbiano affrontato i temi legati ad Internet e alle nuove tecnologie, tanto da essere stata da alcuni definita, con una certa enfasi, “La Bibbia della rivoluzione digitale”.

“Wired”, ossia “collegato”, o “connesso”: un’esigenza – quella di rimanere “connessi” alla rete senza soluzione di continuità – che è sempre più sentita dall’uomo d’oggi, sia in ambito professionale che nella sfera della vita privata.

La straordinaria sinergia tra Internet e telefonia cellulare, attualmente sintetizzata in tablet e smartphone – ma con i rivoluzionari occhiali “Google Glass” alle porte (<http://www.google.com/glass/start>) – ha indubbiamente cambiato il modo non solo di lavorare ma anche di intendere e gestire i rapporti interpersonali; vent’anni sono trascorsi dalla nascita della rivista “Wired” e non è eccessivo affermare che la possibilità di poter comunicare con continuità (e con un’interattività non necessariamente in tempo reale) abbia cambiato il *modus vivendi* di larga parte della popolazione mondiale; è sufficiente guardare un film di pochi decenni fa per realizzare pienamente quanto l’essere “wired” abbia stravolto la nostra quotidianità: certe sceneggiature, oggi, sarebbero del tutto improponibili, a meno di non includere nella trama un periodo di traumatico “black out” della rete.

La vera sfida dell’uomo d’oggi – paradossalmente – non è l’essere connesso, ma il trovare la forza, la volontà, il tempo e la possibilità di disconnettersi;

prova ne sia il vedere la platea di un qualsiasi teatro di una qualsiasi città italiana: non c’è rappresentazione – nemmeno se qualità assoluta e di rilevanza internazionale – che possa trattenere una parte non irrilevante degli spettatori dal distrarsi con lo smartphone lasciato perennemente acceso, quasi che la comunicazione non potesse aspettare il quarto d’ora che separa dall’intervallo, incuranti del disturbo arrecato al vicino o a chi sta nei palchetti o persino sul palcoscenico.

In questo quadro di connettività ormai pervasiva e invasiva, che talora si trasforma da “strumento” a “fine”, ha destato una certa sensazione e un interessante dibattito la nascita di alcuni servizi di “social networking” – per così dire – “post mortem”, diretti a chi non vuole disconnettersi nemmeno dopo lo “shutdown” della propria esistenza terrena.

### Un tweet dall’oltretomba

DeadSocial (<http://www.deadsoci.al/>) è uno strumento gratuito che consente a chiunque di creare preventivamente una serie di messaggi che verranno distribuiti solo dopo la propria morte nei cosiddetti social network, segnatamente Facebook e Twitter. Tale distribuzione può anche essere programmata, ad esempio in occasione di un particolare anniversario o trascorso un determinato tempo dalla morte. Il fine dichiarato è quello di consentire di dare l’estremo addio e di estendere la cosiddetta “eredità digitale” anche a tutti gli amici di Facebook e ai “followers” di Twitter. Come recita il sito di Dea-

dSocial, “nel mondo d’oggi abbiamo molti gruppi di amici sia online che offline”. Questo servizio gratuito (che tale rimarrà nel futuro, come si può leggere nella homepage) “ci consente di creare messaggi segreti che saranno diffusi solo dopo la nostra dipartita. Questo evoca ricordi e discussioni su di noi e amplifica la voce che avevamo quando eravamo in vita”. Un’ulteriore possibilità è quella di rilasciare anche filmati, tracce audio e fotografie inedite.

Sul sito ufficiale vengono anche citati alcuni commenti dedicati a DeadSocial da parte di autorevoli testate, dall’Huffington Post (“DeadSocial vi aiuta a contattare gli amici e la famiglia dall’oltretomba”) al Wall Street Journal (“un modo per twittare dall’oltretomba”).

Un aspetto oltremodo interessante legato a DeadSocial è il fatto che – dopo essersi registrati e una volta creato il primo messaggio che dovrà essere distribuito dopo la propria morte – vi è la necessità di designare una sorta di “esecutore testamentario per i social media”, in pratica un amministratore dell’account *post mortem* al quale sarà delegato l’ingrato compito di notificare al sistema la scomparsa dell’iscritto, dando il via alla spedizione dei messaggi: tale persona, si legge nella documentazione, dovrebbe essere “degno di fiducia e affidabile”, in quanto il nulla osta alla trasmissione del materiale sarà nelle sue mani. Tale “esecutore”, è ovvio pensare, dovrà essere un parente stretto ma non troppo, in quanto non dovrà seguire la sorte dell’“amministrato” in caso di decesso traumatico; per evitare questa eventualità, tuttavia, è sufficiente designare più di un esecutore: il sistema consente di indicarne fino a sei diversi, che vengono avvisati via email e devono dare esplicita conferma di accettazione dell’incarico.

Sul sito c’è anche un brevissimo video che spiega, in modo molto elementare, anche se – per ora – solo in inglese, quanto sia immediato gestire un account e quanto sia agevole, per uno degli esecutori designati, adempiere alla spiacevole incombenza della conferma del decesso.

L’idea di DeadSocial, semplice ma innovativa, apre – in realtà – alcune questioni di non poco conto. Si pensi, ad esempio, all’impatto che potrebbero avere dei messaggi troppo privati, o che rivelino – anche se in modo criptico – dei segreti inconfessati durante la propria vita, per non parlare di potenziali attività di stalking *post mortem* o – più in generale – in odore di rilevanza penale o suscettibili di risarcimento in sede civile.

Un articolo di “The Guardian” (reperibile all’indirizzo <http://www.guardian.co.uk/media/shortcuts/2013/feb/18/death-social-media-liveson-deadsocial>) cita la psicologa Pamela Rutledge, direttrice del “Media Psychology Research Centre” in Massachusetts, che definisce un servizio come DeadSocial una sorta di “estensione digitale” di chi lascia lettere destinate ad essere lette dopo la propria morte; a tale proposito non si può, tuttavia, non sottolineare come – a parte gli epistolari di personaggi famosi – la visibilità di una lettera manoscritta rimanga ben inferiore a quella di un messaggio inviato ad un “social network”, per cui tale paragone – se compiutamente riportato – sembra quantomeno semplicistico e riduttivo.

Una via per prevenire possibili abusi potrebbe essere quella di un controllo preventivo dei messaggi da parte di DeadSocial (opzione, tuttavia, onerosa e pressoché impraticabile) o da parte degli esecutori designati, ma questo porrebbe ulteriori problemi di riservatezza, in quanto le ultime volontà verrebbero “violare” prima della morte. La problematica, quindi, rimane aperta, anche per quanto concerne la responsabilità di eventuali abusi *post mortem*.

Tutto ciò che un esecutore si trova davanti, oltre al nome del deceduto (e alla sua eventuale foto), è un pulsante di “attivazione dei messaggi” e un promemoria di sei punti, richiamante il fatto che l’azione non è revocabile e riassuntivo del meccanismo di spedizione dei messaggi; non c’è, quindi, nessun riferimento a cosa e quando verrà trasmesso, né su quale piattaforma di “social networking” (per ora, come già scritto, le due principali, ossia Facebook e Twitter).

Nel momento in cui uno degli esecutori attiva le “social media will”, ossia le ultime volontà rivolte ai “social media”, il primo messaggio viene pubblicato immediatamente. Gli altri messaggi programmati saranno successivamente spediti nelle specifiche date scelte, ignote all’esecutore.

### Un alter ego *post mortem*

Se alcune potenziali implicazioni di DeadSocial possono suscitare perplessità, la “app” per Twitter annunciata per lo scorso marzo, LivesOn (<http://www.liveson.org/>), presenta alcuni aspetti decisamente inquietanti.

Sulla homepage, nella quale viene utilizzata la grafia maiuscola `_LIVESON` per il servizio, sono riassunti i punti essenziali di questo prodotto assai innovativo: l’account twitter LivesOn continuerà a “cinguettare” anche dopo la dipartita del titolare,

ma non proponendo messaggi lasciati come “eredità digitale” secondo una determinata sequenza temporale bensì generandone di nuovi ed originali, in modo del tutto automatico, basandosi sull’analisi dello “storico” del flusso twitter principale del sottoscrittore. Utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale, LivesOn promette di “imparare” dall’analisi dei twitter “autentici” i gradimenti, i gusti e la sintassi di redazione dei messaggi (limitatamente all’inglese, è facile supporre). Sulla base di questa disamina automatizzata, LivesOn inizierà a produrre una serie di tweet “simulati” che il titolare potrà via via migliorare fornendo il proprio feedback, in modo tale da creare un vero e proprio alter ego in grado di sopravvivere al proprio “istruttore”.

Il meccanismo di gestione dell’account LivesOn dopo la morte del sottoscrittore è simile a quello di DeadSocial e consiste nella preventiva nomina di “esecutori testamentari”, che potranno decidere se mantenere “vivo” l’account “alter ego” LivesOn.

*“When your heart stops beating, you’ll keep tweeting”* è il motto di LivesOn, ossia: *“Quando il vostro cuore smetterà di battere, voi continuerete a twittare”*.

Ancor prima che il “cuore” di questa applicazione twitter cominciasse a battere, però, avevano cominciato a battere le notizie le agenzie di stampa mondiali e i commentatori specializzati. Sul citato articolo del “Guardian”, ad esempio, Pamela Rutledge ha manifestato le sue perplessità circa le applicazioni che generano messaggi artificiali per conto del defunto, che avrebbe – peraltro – potuto estendere anche al caso di DeadSocial: “Cosa fare se qualcuno utilizza questa nuova estensione temporale in un modo tale da tormentare o molestare chi riceve? La morte è la mancanza definitiva di responsabilità”. E, si chiede l’articolaista, se il futuro delle piattaforme di “social media” sarà infestato da fantasmi digitali, chi mai vi accederà più?

Gli sviluppatori di LivesOn sono consci delle problematiche sollevate a livello etico e filosofico e, senza dubbio, soddisfatti della pubblicità che ne deriva. In modo innegabilmente pragmatico, ha così sintetizzato il suo pensiero Dave Bedwood della “Lean Mean Fighting Machine” – l’agenzia che sta lavorando al lancio di LivesOn – al giornalista del “Guardian”: “è qualcosa che divide: c’è chi si offende e chi ne è deliziato. Immaginate se la gente comincerà a vederlo come un modo legittimo ma abbordabile per continuare a vivere: l’ibernazione costa una fortuna; questo è gratuito e sarei pronto a scommettere che funzionerà meglio di una testa congelata”.

### **Il problema dell’eredità digitale**

Come si è già iniziato a discutere nel numero scorso, il problema dell’eredità digitale diventerà ben presto di primaria importanza, tanto da costringere i legislatori dei vari paesi ad affrontarlo, auspicabilmente (ma non c’è da sperarlo, visti i precedenti) in un modo coordinato e razionale.

Le clausole di utilizzo di molti servizi Internet vietano espressamente a chiunque – e, dunque, anche ai parenti sopravvissuti – di utilizzare le credenziali di accesso del defunto. Anche ammettendo di poter entrare nell’account, il salvataggio “offline” dei materiali diffusi in rete, specialmente sui “social network”, è spesso difficoltoso e assai tedioso.

Tema ulteriore è la presa d’atto che – con Internet – anche la morte è cambiata: se, prima della rete, il trapasso di un personaggio non pubblico rimaneva un fatto eminentemente privato, oggi la situazione è mutata in modo radicale. Il solo fatto di accedere ad un “social network” rende pubblico – più o meno consciamente – molto di ciò che una volta si manteneva – più o meno volutamente – nella sfera privata, morte compresa.

Cultura

## Riti funebri degli Indiani d'America

di Emanuele Vaj

I Pellerossa sono uno dei più noti e interessanti popoli divenuti oggi minoranza etnica negli Stati Uniti. La grande maggioranza di noi conosce i Pellerossa (chiamati impropriamente "Indiani") esclusivamente per averli visti nei film western. In questi film, oltre alle continue battaglie con gli uomini bianchi dell'epico 7° Cavalleria, poco è stato raccontato della vita normale e quotidiana delle molte tribù esistenti sul territorio nord americano. Per la verità, negli ultimi tempi qualche timido tentativo è stato fatto, con film che raccontavano gli avvenimenti visti "dalla parte degli indiani", ma l'impressione è che – anche qui – la verità sia stata abbastanza ... romanzata.

Non tocca a noi e non è questa la sede adatta per fare la loro storia, ma – invece – ci siamo interessati al modo con il quale onoravano e seppellivano i loro morti.

Va detto che le nostre ricerche si sono concentrate principalmente nel 1800; infatti, nel secolo successivo l'integrazione è stata via via maggiore e questo ha comportato il progressivo "adattamento" agli usi e costumi "moderni", anche se il "fascino" della terminologia ha ancora la sua "attrazione": vi sono diverse imprese funebri (specie negli stati meridionali) che hanno nomi indiani <sup>(1)</sup> e che reclamizzano "una particolare attenzione alle tradizioni indiane" e alcune hanno inserito nel moderno servizio funebre qualche specifico antico rituale, tramandato dagli antenati.

È poi abbastanza frequente vedere delle sepolture effettuate da persone che indossano abiti e copricapo tradizionali.

Detto questo, ecco quanto abbiamo saputo sui riti funebri dei "Native Americans", come queste etnie sono oggi definite negli Stati Uniti.

Le tribù ufficialmente riconosciute dallo stato federale sono ben 562, anche se quelle più importanti e famose sono quelle Apache (*con i capi Cochise e Geronimo*), Araphao, Cherokee, Cheyenne (*Aquila Grigia*), Comance (*Aquila Bianca*), Creek (*Aquila Rossa*), Hopi, Kiowa (*Satanta, Lupo Solitario*), Navajo, Ojibwa, Seminole (prevalentemente in Canada), Nez Percé (*Aquila Nera, Giuseppe* <sup>(2)</sup>), Shawnee, Shoshone e Sioux (*Cavallo Pazzo, Nuvola Rossa e Toro Seduto*).

Gli indiani considerano la vita come un movimento – con moto circolare e non lineare – e quindi la morte non è altro che un "cambiamento sia dei mondi che delle forme", perché è un "cerchio dalla nascita alla morte, alla rinascita".

In passato, i costumi funerari e i rituali funebri erano molto diversi perché erano differenti le credenze religiose e spirituali delle molte tribù. È però comune per tutte l'importanza di aiutare il defunto a stare bene nell'aldilà e questa convinzione ha influenzato i loro rituali.

E i rituali comuni includono la collocazione di armi e utensili vicino alla salma perché il defunto li possa usare nella sua vita ultraterrena, fumare la tradizionale pipa da cerimonia (il famoso "Calumet"), la gente che canta e balla in circolo a simboleggiare il cerchio della vita (la morte non fa paura perché essa fa parte della natura). In alcune tribù si credeva che il defunto fosse arrabbiato con i vivi e si temeva che il suo spirito sarebbe tornato a creare problemi a co-

<sup>(1)</sup> Come Sitting Bull Funeral Home oppure Oyate Tawicohan Funeral Home.

<sup>(2)</sup> La tribù dei Nez Percé (nasi forati) aveva un capo di nome Joseph, ma che era meglio conosciuto come Giuseppe.

loro che avrebbero potuto usufruire dei suoi beni. Questa convinzione portava a bruciare la casa del defunto e distruggere tutti i suoi beni. Addirittura, la famiglia si spostava in una nuova casa per sfuggire allo spirito della persona morta. A proposito poi di “bruciare”, solo qualche tribù della California praticava la cremazione.

Tra le credenze degli indiani vi era quella di non impedire allo spirito del defunto di trovare la strada per l'aldilà, ma – invece – di aiutare e agevolare l'ascesa dello spirito. Quindi, per questo scopo si poteva non seppellire il corpo, oppure sistemarlo su un albero o una piattaforma sopraelevata ad almeno 2 metri da terra <sup>(3)</sup>, e se sepolto lasciare uno spiraglio, seppellire un cavallo in modo che lo possa trasportare nell'altra vita, non pronunciare mai il suo nome ad alta voce per paura che possa ritornare sulla terra. Le salme dei bambini piccoli erano poste in cestini ed appesi agli alberi. La pratica della “sospensione” su alberi e piattaforme sopraelevate è maggioritaria ed ha la radice nelle credenze degli indiani.


La terra – così come la natura – è una parte spirituale degli indiani d'America, e le persone sono una parte della terra. La gente deve vivere in armonia con le piante, gli animali, la terra e le altre persone. Vivere in armonia significa rispettare i sentimenti e le culture di altre persone, anche se sono diverse. In questo modo il corpo viene restituito agli elementi da cui – secondo la credenza indiana – proveniva; i venti, le piogge, gli uccelli e la Terra stessa tutti hanno interesse ad “assorbire” il corpo.

Come detto più sopra, oltre alle tradizioni e rituali funebri comuni, ogni tribù aveva i propri; non potendo ovviamente riportarli tutti (ricordiamo che le tribù ufficialmente censite e riconosciute sono ben 562), eccone alcuni.

Gli SIOUX preparavano il corpo lavandolo e dipingendo il viso di rosso (“*il colore della vita*”) e poi rivestendolo accuratamente.

Anche gli SHWANEE vestivano il morto completando l'operazione mettendogli i mocassini ai piedi perché potesse camminare bene nel mondo degli spiriti) e quindi era tenuto coperto all'interno dell'abitazione per mezza giornata dopo la morte. Una ciocca di capelli veniva tagliata e purificata utilizzando fumo di erbe dolci, poi la si avvolgeva in un

<sup>(3)</sup> In realtà, la scelta tra seppellimento e “sospensione” aveva anche una motivazione pratica. Infatti, se la tribù era installata in una zona il cui terreno era roccioso e/o difficile da scavare, la “sospensione” era obbligata. In altre situazioni geologiche vi era, invece, la possibilità di scelta.



pezzo di pelle di daino, appeso all'interno della tenda (il *tepee* che in lingua sioux significa “*la propria casa*”) perché la proteggesse.

Negli OJIBWA se il defunto era un bambino gli venivano tagliati dei capelli per farne una piccola bambola – chiamata la “*bambola del dolore*” – che la mamma portava sempre con sé per un anno.

I NAVAJO inizialmente mettevano il corpo su un albero abbastanza lontano dal villaggio, poi sono passati alla sepoltura: il corpo era avvolto in una variopinta coperta nuova, caricato su un bel cavallo e portato lontano dal villaggio. Qui il corpo era sepolto assieme al suo cavallo che era ucciso sul posto. Poi l'area circostante la sepoltura era accuratamente pulita per eliminare qualsiasi orma che potesse ingannare lo “spirito guida” e aiutare altri morti. Poi, chi era venuto a contatto con un cadavere doveva sottoporsi ad un lungo e costoso rito di purificazione.

Gli APACHE seppellivano i loro morti molto rapidamente, e parenti e amici, per evidenziare il lutto, non portavano ornamenti e si scurivano il volto per qualche tempo.

I CHOCTAW ponevano il cadavere su un ripiano all'aperto lasciando che si decomponesse naturalmente. Poi veniva raccolto il teschio ed alcune ossa lunghe erano conservate per essere esibite alla festa in onore del defunto, organizzata due o tre anni dopo la sua morte.

Tra i COMANCHE, i vecchi e gli ammalati erano abbandonati da tutti ad eccezione delle loro famiglie. Non già per crudeltà, ma nella convinzione che gli spiriti stavano invadendo i loro corpi. Quando un Comanche moriva, le ginocchia venivano piegate e legate con strisce di pelle di bufalo (assumendo così la classica posizione degli indiani seduti) e il corpo accuratamente lavato. Poi rivestito con i suoi vestiti migliori e la faccia dipinta di rosso (come tra gli Sioux) e gli occhi coperti con un leggero strato di argilla. Quindi lo si avvolgeva in una coperta e legato sempre con strisce di pelle di bufalo, caricato sul cavallo e portato al luogo della sepoltura, di solito una grotta, un burrone o una fessura tra le rocce.



Gli HOPI (Arizona) credevano che il quarto giorno dopo la morte, il defunto si sarebbe mosso verso un luogo chiamato “Mondo Inferiore”, cioè in un’altra forma di esistenza, ma questo non significava però la fine di tutti i collegamenti con il mondo dei viventi. Gli Hopi erano convinti che il defunto sarebbe ritornato sotto forma di nubi o pioggia.

E la cremazione? Essa era abbastanza comune, soprattutto per coloro che vivevano sul versante occidentale delle Montagne Rocciose, anche se vi sono prove che sia stata praticata anche tra altre tribù più orientali. Comunque, sembra che i “numeri” non siano significativi.

Un altro rituale di sepoltura era quello in vigore presso le tribù degli indiani dell’Oregon e del territorio di Washington.

Questi, essendo abili a navigare sul fiume con canoe che essi stessi costruivano, adagiavano la salma vestita nel tipico costume (unitamente alle sue armi e oggetti vari) in una di queste canoe che venivano poi sorrette da quattro pali alti circa 2 metri.

Quando il tempo aveva ridotto il corpo a scheletro, le ossa venivano raccolte e poi sepolte in un cimitero recintato con gli altri morti della tribù. Questi cimiteri, spesso decorati con sculture in legno, e di dimensioni che li facevano sembrare villaggi in miniatura, sorgevano sulle rive del fiume o piccoli isolotti. Alcune tribù, però, eseguivano una vera e propria sepoltura “acquatica” abbandonando la canoa sulle acque del fiume, ma in genere siccome l’acqua era scarsa e si attingeva anche dal fiume, gli indiani facevano molta attenzione a non inquinare i corsi d’acqua o le sorgenti nei pressi dei quali vivevano. Quindi, un rito poco seguito.

Ogni cultura, nazione, religione e comunità ha stabilito comportamenti e rituali che regolano le loro azioni quando una persona muore. Essi – in genere – si basano su credenze e tradizioni religiose e la convinzione che c’è vita (e che tipo) dopo la morte,

cosa accade del corpo e dell’anima dopo la morte, superstizione sulla morte, connessione tra i vivi e i morti.

Ecco, riassunte in breve, le differenze nei rituali funebri degli Indiani d’America. In questa analisi si evidenzia che – in questo per tutte le tribù – non vi è nessuna vera e propria cerimonia funebre, se non si vuole considerare tale la veglia con il canto delle nenie funebri, la danza sacra<sup>(4)</sup> o il trasporto verso il luogo di sepoltura. Per loro, la morte è un momento privato, il villaggio partecipa solo visitando il morto e rivolgendosi (ognuno per proprio conto) al Grande Spirito (il famoso Manitù).

Dobbiamo però far presente che nelle nostre ricerche abbiamo costatato come per la morte di un capo tribù o di un famoso guerriero (specie se caduto in battaglia) le “*esequie*” sono particolari e coinvolgono tutto il villaggio con manifestazioni di massa. Aggiungiamo che, nel caso dei guerrieri, si faceva ogni sforzo per recuperarne i corpi, perché era una grande mancanza di rispetto verso i valorosi lasciare le loro salme sul terreno senza adeguate onoranze al proprio villaggio.

Abbiamo iniziato quest’articolo ricordando l’epopea del glorioso west Americano e terminiamo con un cenno sulle sepolture di alcuni dei personaggi famosi che hanno avuto un posto importante in questa epopea, con la precisazione che i cimiteri indiani “originali”, quelli con i morti adagiati su barelle di legno poste a più di 2 metri da terra per preservarli dagli animali non ci sono più. Esistono solo delle “ricostruzioni” e poste a “tiro di turista” (alcune così ben fatte da sembrare “antiche e originali”), vi sono – però – molte stampe e qualche vecchia foto. I capi indiani di cui è possibile visitare la tomba sono diversi.

GERONIMO nel *Beef Creek Apache Cemetery* a Lawton (Oklahoma), NUVOLO ROSSA nella *Red Cloud Indian School* del Nebraska). Di TORO SEDUTO – uno di quelli che sconfissero Custer – esiste solo il monumento commemorativo (dove sia la salma non vi sono notizie certe) sito a Mobridge (South Dakota).

CRAZY HORSE nel *Fort Robinson Cemetery* a Crawford (Nebraska), il corpo di COCHISE è disperso nelle Dragoon Mountains in Arizona, SATANTA (Orso Bianco) si trova nel *Captain Byrd Cemetery* a

<sup>(4)</sup> La Danza del Sole era una cerimonia che coinvolgeva digiuno e danza durante diversi gironi (in genere quattro) ed è fatta per contribuire ad alleviare la sofferenza dei membri della comunità. Era considerata un mezzo per aiutare gli altri nei momenti di sofferenza spirituale o dolore.

Huntsville (Texas), AQUILA NERA nel *Calvary Cemetery* di St.Louis (Missouri), AQUILA ROSSA riposa nel *Chief Red Eagle monument* a Tensaw (Alabama). Il capo GIUSEPPE è a Nsespelem (Washington) in un luogo dove sono sepolti molti altri componenti la sua tribù.

L'unico vero ed originale cimitero esistente è quello storico con i soldati del 7° Cavalleria – quelli al comando del colonnello Custer – morti nell'epica battaglia con le tribù indiane guidate da Toro Seduto e avvenuta a Little Big Horn (Montana) il 25 giugno 1876. Senz'altro l'evento più celebrato della conquista dell'ovest americano (tra i pochi sopravvissuti al massacro vi furono anche sei italiani, residenti negli Stati Uniti ed arruolati nell'esercito).

Il cimitero si trova su una piccola collina, lapidi bianche nell'erba gialla. In origine vi era anche la tomba di Custer, poi trasportato nell'Accademia Militare di West Point. Di lui, qui, rimane solo un cippo commemorativo.

Concludiamo riferendoci ancora al Far West con un ricordo personale di un monumento perlomeno singolare: la tomba VERA (infatti altre località asseriscono di averla loro: ma così non è) del famoso pi-

stolero soprannominato "Billy the Kid", sita all'*Old Fort Sumner cemetery* (New Mexico). La tomba è racchiusa in una gabbia di ferro per evitare eventuali "manomissioni" o furti da parte di qualche visitatore o collezionista.

#### Nota demografica

I *Native Americans* (come il nome indica) erano i VERI abitanti del continente Nord-Americano e nel 1600 erano stimati in circa 10 milioni. Poi l'arrivo degli "uomini bianchi" (in maggioranza Inglesi, Olandesi, Irlandesi e Spagnoli, ma anche Tedeschi e Giapponesi) e l'inizio dei conflitti territoriali come il diffondersi di malattie a loro ancora sconosciute ne aveva drasticamente ridotto il numero. Infatti, il totale della popolazione indiana nel 1800 era stimato in 800.000 individui che poi, a seguito delle continue guerre, era sceso a 250.000 dopo l'ultimo conflitto nel 1907. Oggi, finite le guerre, i *Native Americans* sono aumentati sino ad oltre 2.000.000 e la maggioranza risiede in California, Oklahoma e Arizona. Comprendendo le etnie dell'Alaska e Canada il numero lievita circa 4 milioni.

**www.EuroAct.net**  
Il primo portale del settore funerario

**Acquista il CD-rom dei corsi di formazione svolti in aula da Euro.Act srl**

>> **Acquisto CD-ROM corsi**

Per ordinare il Cd-Rom compilare ed inviare il modulo d'ordine scaricabile qui: [Modulo d'ordine](#)

Titolo	Luogo, Data	Docente	Descrizione	Destinatari	CD -Rom
<b>Rifiuti cimiteriali e da crematori (Norme post riforma Parte IV T.U. Amb., Estensione responsabilità degli enti ad 'alcuni' reati ambientali, Sistri dopo la legge finanziaria)</b>	Ferrara, 17/11/2011	Mascio	Il Corso si propone di fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la ...	Responsabili dei cimiteri e dei crematori, Operatori dei crematori e del settore ambientale sia in termini di gestione che di controllo, Rappresentanti di So, Crematori	<a href="#">Dettagli</a>
<b>Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte II</b>	Ferrara, 16/11/2011	Gaeta	Corso basilare per poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle ..	Operatori cimiteriali, Impianti cimiteriali, Custodi cimiteriali e funzionari comunali di gestione	
<b>Aspetti cerimoniali ed operatività nel cimitero e nel crematorio</b>	Ferrara, 20/09/2011	Gombia	Il corso fornisce gli strumenti e le conoscenze per coniugare la gestione operativa e le esigenze cerimoniali nei cimiteri e nei crematori	Gestori cimiteriali, Responsabili crematorio	

**Ogni CD-ROM contiene la dispensa preparata dal docente, la normativa statale per esteso, l'elenco della normativa regionale vigente, ed eventuali materiali aggiuntivi, quali le presentazioni utilizzate in aula, i testi di circolari, articoli o altri documenti specifici**

- CD-Rom corso di formazione (per abbonati al sito)..... € 100,00 IVA compresa
- CD-Rom corso di formazione (per NON abbonati al sito)..... € 200,00 IVA compresa

**Visualizza i corsi disponibili su <http://www.euroact.net/cd>**

per info: euro.act srl ♦ tel. 0532-19.16.111 ♦ Fax 0532-19.11.222 ♦ e-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)



Cultura

## Il Cimitero delle monache Clarisse sull'isola d'Ischia

di Laura Bertolaccini (\*)

L'isola d'Ischia, una delle perle del Mediterraneo, è situata all'imbocco settentrionale del Golfo di Napoli, a poche miglia dalla costa e ancor meno dall'isola di Procida, di rimpetto a Capri che "chiude" invece l'accesso al Golfo da sud. La sua posizione avanzata sul mare, avamposto di Napoli, l'ha resa per lunghi secoli soggetta ad invasioni e assalti. L'isola per lungo tempo non ha avuto un sistema difensivo efficace. I suoi abitanti, alla vista delle navi nemiche, erano costretti a cercare rifugio nelle grotte naturali situate sulle pendici dell'Epomeo, il vulcano spento che con i suoi 788 metri domina gli insediamenti posti lungo la linea costiera, oppure riparo nella fortezza di Ischia, una costruzione fortificata costruita nel 474 a.C. dal greco siracusano Gerone I, accorso in aiuto dei Cumani nella lotta contro i Tirreni, su un isolotto di roccia formatosi in seguito ad una violenta eruzione vulcanica situato nel versante orientale dell'isola, noto dai documenti come *Gerone*, dal nome del fondatore della fortezza, oppure come *Insula Minor* per distinguerla dall'intera Ischia, denominata fino in età medievale *Insula Major* o *Insula* (dalla cui forma dialettale, *Iscla*, l'isola deriva il suo attuale toponimo). In seguito anche la fortezza, verrà espugnata, dai Partenepei prima e dai Romani poi che qui fondarono nel 315 a.C. la colonia di *Aenaria*. Nei lunghi secoli delle invasioni – dai Visigoti, ai Vandali, agli Ostrogoti, sino ai Normanni, agli Svevi e agli Angioini – la fortezza, per le sue intrinseche caratteristiche di "isola nell'isola", vide progressivamente accrescere le sue funzioni protettive andando via via ad arricchirsi di costruzioni atte ad ospitare anche per lunghi periodi gli isolani in fuga. Qui si rifugiò la popolazione anche quando nel 1301 l'ultima eruzione dell'Epomeo distrusse la città di



Figura 1 – Veduta del Castello Aragonese a Ischia

Geronda situata in prossimità della fortezza, in quei terreni dove oggi sorge una rigogliosa pineta.

Sul finire della prima metà del XV secolo Ischia vive un periodo di pace e di rinnovamento. Nel 1442, infatti, Alfonso I d'Aragona, noto come il Magnanimo, riconquista il Regno di Napoli. La sua corte, affascinata dalle bellezze naturali del posto, farà dell'isola un luogo più sicuro incrementando l'intero sistema difensivo con torri di avvistamento, bastioni e cinte murarie. Consoliderà poi l'antica fortezza, tramutandola in un castello dalle linee architettoniche decise e dirompenti: verrà interamente racchiusa da poderose mura quadrangolari con torri angolari su modello del Maschio Angioino di Napoli; saranno realizzati saloni e ambienti per i reali e per la corte; il collegamento all'isola maggiore, con la sponda ove ora sorge Ischia Ponte, sarà assicurato da un ponte in legno (in seguito sostituito da uno in pietra).

Nel XVI secolo il Castello, ora conosciuto come Aragonese, ebbe un periodo di grande splendore: si narra che alla corte della poetessa Vittoria Colonna (che nella Cattedrale del Castello nel 1509 aveva


sposato Francesco Ferrante d'Avalos, marchese di Pescara, erede della famiglia di origine spagnola dominante Ischia dal 1495) furono ospitati alcuni tra i più importanti artisti e letterati del tempo, come Michelangelo Buonarroti, Ludovico Ariosto o Annibale Caro.

Fondamentale per la ricostruzione delle vicende storiche di quegli anni il testo *De' rimedi naturali che sono nell'isola di Pithecusa oggi detta Ischia* pubblicato nel 1588 da Giulio Iasolino, medico calabrese e professore di anatomia all'Università di Napoli che, nell'indicare le qualità terapeutiche delle acque minerali isolane, tratteggia una singolare storia dell'isola accompagnata anche da una significativa carta topografica

intitolata *Insula Aenaria hodie Ischia* elaborata nel 1586 in collaborazione con l'incisore romano Mario Cartaro. In questa carta, a sottolineare il valore urtico del luogo, al castello è dato il nome di *Iscla Civitas*.

Nel 1575 per volontà di Beatrice Quadra, nobildonna napoletana, vedova d'Avalos votata alla vita monastica, all'interno del Castello era sorto anche un Convento delle monache Clarisse provenienti dall'eremo di San Nicola situato sull'Epomeo. Una quarantina suore, perlopiù primogenite di nobili famiglie, venivano qui relegate alla vita di clausura per lasciare libero l'asse ereditario al figlio maschio.

Tra le strutture conventuali interne al Castello vi era anche il Cimitero sotterraneo delle Clarisse, posto nelle vicinanze della Cappella di San Francesco (che sorgeva dove nel 1737 verrà realizzata la Chiesa dell'Immacolata) e destinato ad una anomala forma di sepoltura. I corpi ormai senza vita delle suore venivano infatti assisi su sedili in pietra detti "scolatoi", opportunamente conformati perché durante le fasi di decomposizione i liquami potessero essere raccolti in bacini in coccio posti al di sotto delle sedute. Le cronache raccontano che ogni giorno le consorelle si recavano in preghiera in quel luogo (probabilmente in una cappelletta adiacente le stanze di sepoltura), per meditare sulla caducità del corpo umano e sulla relatività della vita terrena. Al di là dei pensieri più macabri che la visione oggi di quei dieci sedili accostati l'uno all'altro in due angusti vani ipogei naturalmente induce, è evidente



**Figura 2 – Una delle camere sepolcrali del Cimitero delle Clarisse nel Castello Aragonese di Ischia**

che questo sistema di sepoltura attraverso essiccazione del cadavere (tipico, al tempo, di tante altre realtà conventuali; si pensi, solo per fare un noto esempio, ai "colatoi" delle Catacombe dei Cappuccini a Palermo) trovava la sua ragion d'essere proprio nella presenza costante delle suore, che non avevano soltanto l'obbligo di preghiera, quanto piuttosto il compito di curare la "salubrità", in ogni accezione che allora questo vocabolo potesse avere, del luogo, provvedendo periodicamente a svuotare i bacini. Il ciclo di essiccazione (le camere sepolcrali sotterranee erano provviste anche di camini di aereazione verso l'esterno), lungo circa un anno, si concludeva poi con la raccolta delle ossa, deposte in un ossario comune collocato nei sotterranei del con-

vento.

Il Convento delle monache Clarisse nel Castello Aragonese dell'isola di Ischia rimase attivo per oltre due secoli, sino al 1801, quando venne soppresso in seguito alla legge emanata da Gioacchino Murat per la secolarizzazione degli istituti religiosi del Regno di Napoli.

Nel 1809 l'assedio inglese ai danni degli occupanti francesi portò alla quasi completa distruzione degli edifici del Castello che crollarono sotto i fuochi dei cannoni. Non molto tempo dopo, nel 1823, l'intera fortezza venne ridotta a carcere borbonico, quindi a carcere politico e in seguito a luogo di reclusione per ergastolani (rimarrà tale sino al 1860 quando, in seguito all'annessione di Ischia al Regno d'Italia il carcere verrà soppresso). Nel 1912 venne decisa la vendita all'asta del bene la cui gestione passò quindi in mano ai privati. Attualmente il Cimitero delle Clarisse, e parte di ciò che resta del Castello Aragonese (spettacolari i resti della Cattedrale dell'Assunta aperti al cielo e al mare; di rilievo la Chiesa di S. Pietro a Pantaniello a pianta esagonale, aperta al culto nel 1564 e attribuita a Jacopo Barozzi da Vignola), è visitabile. Un passeggiata di straordinaria bellezza attraverso la storia di un luogo eccezionale affacciato sul Mediterraneo.

(\* *Architetto, dottore di ricerca in "Storia della Città", Roma*

Recensione

## I materiali della memoria

### Degrado e conservazione dei beni sepolcrali del cimitero monumentale della Villetta di Parma

AA.VV., Monte Università Parma Editore, 2012, pag. 388, €. 22,60

a cura della Redazione



Il volume è parte di una ricerca interdisciplinare finalizzata al Piano Particolareggiato per la tutela ed il recupero dell'Ottagono monumentale della Villetta.

Il volume è il risultato di un progetto di studio dei materiali e delle forme di degrado dell'Ottagono, al quale hanno lavorato il Comune di Parma, l'Università degli Studi di Parma (Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e Facoltà di Architettura) e la società Metodo snc. Lo studio presenta i seguenti obiettivi:

– valutazione dello stato di conservazione dei sepolcri del settore Prato e degli archi del Portico mediante indagini chimiche, fisiche e petrografiche, sui materiali e sulle forme di degrado;

– individuazione, mediante saggi stratigrafici, dei materiali e dei colori originari del Portico;

– individuazione delle migliori tecniche manutentive;

– elaborazione di linee-guida per la conservazione e valorizzazione dei manufatti.

L'analisi scientifica dei materiali e delle forme di degrado dell'Ottagono è indispensabile per poter fornire indicazioni di manutenzione e restauro rispettose dei mate-

riali, che non danneggino ma contribuiscano alla conservazione delle architetture, delle decorazioni e dei sepolcri e, di conseguenza, del valore storico che essi racchiudono (i risultati delle analisi vengono riportati negli allegati allo studio).

Degli oltre 850 sepolcri attualmente presenti, 135 sono stati schedati come sepolcri-campione. Per ogni materiale presente in ciascun sepolcro analizzato, è stata compilata una scheda che riporta molteplici informazioni: data di esecuzione della schedatura, indicazioni per l'identificazione del sepolcro, datazione del sepolcro; descrizione del materiale in esame, elenco degli elementi architettonici che, nel sepolcro, sono stati realizzati con il materiale in esame, tipo di lavorazione, stato di conservazione complessivo, elenco dei fenomeni di degrado presenti, con relativa foto, ed indicazione dell'area superficiale di estensione.

Gli Autori si auspicano che le proposte di manutenzione e intervento descritte nel volume possano essere utili per regolare e uniformare gli interventi conservativi, dando ai titolari dei sepolcri più consapevolezza, sia della necessità della manutenzione e del periodico controllo dello stato di conservazione, sia dell'importanza di conoscere le caratteristiche dei materiali in opera e dei mezzi e prodotti con i quali su di essi si interviene.


Recensione

## I Died Laughing

### Funeral Education with a Light Touch

Lisa Carlson, Upper Access Inc., Marzo 2011, pag. 96

di Elisa Meneghini



Chi non ama parlare della morte e dei suoi misteri apprezzerà questo piccolo volume.

La maggior parte delle persone che vengono colpite da un lutto sono impreparate ad affrontare la parte organizzativa che un decesso implica, vale a dire l'organizzazione del funerale e ciò che ne consegue. Questo piccolo volume, senza avere la pretesa di rendere il lettore un

esperto in materia di funerali, lo aiuta ad affrontare questa circostanza, offrendo ad esempio consigli su come sostenere i primi colloqui con le *funeral home*, sulle informazioni che queste sono tenute a

dare per legge in forma scritta, prima di prendere qualsiasi decisione.

Informazioni e consigli forniti – su tombe, cofani, cremazione, ecc. – vengono corredati da un vasto assortimento di storie ed osservazioni umoristiche: ultime parole famose, vignette, barzellette, epitaffi divertenti, poesie e ricordi. Ciononostante questo libro non è in alcun modo irriverente o irrispettoso dei morti e di coloro che li piangono, dimostra solamente che la morte può avere anche risvolti divertenti.

L'autore è un avvocato a difesa dei consumatori nei loro rapporti col comparto funebre ed attualmente è direttore esecutivo della FEO, *Funeral Ethics Organization* (Organizzazione Etica Funebre).

# 3

*Luglio-Settembre*

*2013*

*Anno 12*

*Pubblicità inferiore al 45%*  
*ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Dati dei defunti sul web: si o no?*
- *Compiti, ruoli e funzioni del custode del cimitero*
- *Statistiche cimiteriali della Provincia di Trento*
- *Ritualità funebre islamica in ambito migratorio*
- *Camminando verso la tomba di Ton Tonino Bello*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Antonio Dieni,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto,  
Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara

Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222

E-mail: redazione@euroact.net

**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:

125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.

I prezzi sindacati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.

Chiuso in redazione il 03/07/2013.

**INDICE****EDITORIALE****Sempre più complicato far quadrare i conti cimiteriali** .....2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** .....4  
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere** .....8  
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org** ..... 11  
a cura di Carlo Ballotta**Quanto è ammissibile porre on line una funzionalità di “Ri-  
cerca Defunti”?** ..... 14  
di Sereno Scolaro**ATTUALITÀ****I numeri delle operazioni cimiteriali in Trentino per guardare  
oltre: la rilevazione del Consorzio dei Comuni Trentini, la  
prima in Italia** .....21  
di Marino Simoni**Statistica sulle operazioni cimiteriali e cremazioni effettuate  
nel 2012 nei Comuni della Provincia Autonoma di Trento** .....22  
di Carmelo Passalacqua**La ritualità funebre islamica in ambito migratorio** .....29  
di Elena Messina**Il percorso verso la tomba di Don Tonino Bello nel cimitero  
di Alessano** .....32  
di Luigi Nicolardi, Patrizia Bovinelli**DOCUMENTAZIONE****Provincia autonoma di Trento. L.P. (Trento) 16 aprile 2013,  
n. 6 di modifica alla L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7** .....36  
Circolare Federutility SEFIT n. 3693 del 23/04/2013**Regione Lazio – Dispersione delle ceneri – Regolamentazione  
comunale – Inutilità – Sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Ro-  
ma, Sez. 2-bis, n. 3407 del 4 aprile 2013** .....40  
Circolare Federutility SEFIT n. 3688 del 22/04/2013**ATTUALITÀ****Considerazioni sulla gestione dei materiali da scavo in appli-  
cazione del D.M. 161/12** .....47  
di Michela Mascis**Il custode del cimitero: compiti, ruolo e funzioni** .....53  
di Carlo Ballotta**INFORMATICA****Diffondere o non diffondere i dati dei defunti sul web?** ..... 61  
di Nicola Bortolotti**CULTURA****Gastronomia e morte** .....64  
di Emanuele Vaj**Il bosco delle ceneri. Una nuova interfaccia per il Metrobosco  
di San Pietro in Casale** .....67  
di Alessandra Borghi, Lia Simonatto**RECENSIONI****“After we die: the life and times of the human cadaver”** ..... 70  
di Elisa Meneghini

Editoriale

## Sempre più complicato far quadrare i conti cimiteriali

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*È proprio vero che la fame (di tasse) aguzza l'ingegno! In Israele il quotidiano Yediot Ahronot ha anticipato che "il governo di Benyamin Netanyahu si accinge ad imporre tasse municipali anche alle tombe e ai loculi nei cimiteri. Gli eredi dei defunti saranno chiamati dal 2014 a pagare tasse annuali per ogni tomba di famiglia, anche se vecchia di decine di anni. Ad esempio, una tomba nel cimitero di Holon (una popolosa città a sud di Tel Aviv, dove il prezzo dei terreni è elevato) verrebbe tassata di 1200 shekel annuali, circa 240 euro. Molto più conveniente la sepoltura nel deserto del Neghev, dove si dovrebbe pagare solo 200 shekel all'anno per tomba. Il giornale non precisa come sarà affrontata la situazione dei defunti che non abbiano lasciato eredi".*

*Questa notizia mi dà la possibilità di tornare a parlare di un argomento che anche in Italia, da almeno 20 anni, viene discusso a mezza voce tra i responsabili dei cimiteri, cioè di una "tassa posto salma" per recuperare parte dei costi gestionali cimiteriali. Difatti dagli anni sessanta e settanta fino alla fine del secolo scorso, spesso, le tariffe di concessione di aree, loculi e tombe in genere in Italia erano ben inferiori a quelle che sarebbero servite per coprire i costi gestionali futuri. Allora ci si accontentava, in molti casi, di aggiungere ai costi di costruzione un 20-30% del loro importo (sto pensando ai loculi), quando il calcolo corretto avrebbe dovuto portare tali cifre ben oltre il 100% (per tener conto dei costi manutentivi di concessioni di durata oltre i 30 anni e della remunerazione del capitale investito).*

*Ne consegue che ora tutti i nodi vengono al pettine e, con la crescita della cremazione, il calo delle nuove concessioni cimiteriali, si assiste ad un impoverimento progressivo delle entrate comunali e quindi vi è il concreto rischio di cimiteri sempre più trascurati dal lato manutentivo.*

*Già le cronache quotidiane riservano accorati appelli al mantenimento del cimitero o a sottolineare lo stato di degrado di tombe (private e pubbliche) o di parte o intere zone cimiteriali, quasi che il cittadino non comprenda che oltre alla sua di crisi (economica) c'è pure quella dello Stato e dei Comuni.*

*Sembra di assistere ad un comportamento schizofrenico quando si ascolta di persone che inveiscono contro i costi dell'apparato pubblico e poi quando sono toccati personalmente dalle ricadute dei tagli alle risorse pubbliche si lamentano pure di questo. Forse è giunto il tempo di un esame di coscienza collettivo che porti a ridefinire il corretto livello di welfare e al tempo stesso incidere sui veri sprechi di denaro pubblico e non su tagli indiscriminati alle risorse pubbliche. Ma il lodevole intento è più facile a dirsi che a farsi!*

*Gli addetti ai lavori salutarono con piacere e al tempo stesso con un po' di scetticismo la norma regolamentare della Regione Emilia Romagna che dava la possibilità di imporre una sorta di tassa sulle tombe concesse in epoche passate (art. 4 comma 6 del Regolamento regionale cimiteri 23 maggio 2006, n.4 <sup>(1)</sup>). Ad oggi non ci risultano applicazioni significative o almeno sperimentali di tale principio, se non uno studio in alcuni comuni del ravennate, non tradottosi in provvedimenti attuativi.*

*Poi quando venne introdotta la TARSU, immediatamente, venne in mente che tra i servizi indivisibili vi è proprio il mantenimento delle parti comuni dei cimiteri per garantire all'intera popolazione la frequentazione degli spazi della memoria.*

*Abbiamo visto come è stata affrontata la questione dell'IMU e della TARSU sia da cittadini che dalla politica.*

***E a questo punto ci si domanda: chi pagherà i costi di gestione dei cimiteri?***

*Lo si continuerà ancora a fare principalmente con gli introiti connessi alle sepolture annuali (leggasi con i margini lordi da concessione cimiteriale)? Impossibile con la crisi attuale e con la tumultuosa sostituzione della tumulazione di feretro con la cremazione.*

*Se non si inventa rapidamente qualche cosa di nuovo e non episodico ho proprio idea che si rischi parecchio per garantire la memoria del passato alle generazioni future!*

---

<sup>(1)</sup> 6. Nel caso di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata presenti all'interno delle aree cimiteriali, il Comune può disciplinare le modalità di partecipazione da parte degli aventi diritto agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale, secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento.

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### Marghera: reparto islamico al cimitero

Lo scorso aprile è stata inaugurata l'ala islamica del cimitero di Marghera (Venezia), uno spazio di 100 posti riservato dal Comune ai credenti di fede islamica.

Al termine della breve cerimonia di apertura, durante la quale è stata scoperta una insegna con la scritta in arabo e italiano, i presenti si sono ritrovati all'interno della sala laica del cimitero.

A fare gli onori di casa il responsabile del Servizio immigrazione comunale Gianfranco Bonesso; ha poi preso la parola il presidente della comunità islamica di Marghera, Bach Abdallah, che, dopo aver introdotto il tema e salutato i presenti, ha tradotto l'intervento dell'imam Mahamed Hamad.

### Dichiarazione del Comune di Palermo in merito alla fornitura di servizi cimiteriali

Gabriele Marchese, dirigente dei servizi cimiteriali del Comune di Palermo, in merito ad alcuni articoli apparsi sulla stampa nei giorni scorsi, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

*“Apprendo dalla stampa cittadina che qualche impresario funebre si accrediterebbe come ge-*

*store di pratiche che riguardano i Servizi Cimiteriali del Comune di Palermo. Fermo restando il diritto di tutte le imprese del settore a svolgere le attività secondo quanto previsto dalla legge, si ricorda che ogni informazione ai cittadini in merito alle attività dell'Ufficio Gestione Impianti Cimiteriali può essere attinta esclusivamente dall'Ufficio di riferimento sito in via Lincoln 144, nonché attraverso il portale online dei Servizi Cimiteriali raggiungibile attraverso il sito [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it) ... Ogni eventuale altro soggetto che si accredita come “sostituto degli uffici” – conclude Marchese – è da considerarsi millantatore ed elemento distortivo della legittima concorrenza tra diverse imprese che operano nel settore.”*

### Riaperta al pubblico la parte più antica del cimitero di Mirandola

Il 15 maggio scorso è stata riaperta la parte più antica del cimitero di Mirandola (MO), denominata “vecchio urbano”, fortemente danneggiata dai terremoti di un anno fa. I cittadini potranno ora accedervi transitando sui percorsi ammessi, per evitare di incorrere in situazioni di perico-

lo. *“Le persone che hanno un caro sepolto nella parte antica del cimitero cittadino – spiega l'Assessore a Semplificazione e Rapporto con i Cittadini Anna Martinelli – potranno ora recarsi a farvi visita, attenendosi scrupolosamente al rispetto delle norme di sicurezza, al fine di evitare inutili situazioni di pericolo. Sarà infatti impedito il passaggio sotto il colonnato. I lavori di messa in sicurezza di questa parte del cimitero, trattandosi di opere pubbliche, sono stati finanziati dalla Regione Emilia Romagna, che ha avuto come priorità scuole, case e imprese”.*

Ai fini della ricostruzione delle parti crollate e lesionate, si sta procedendo al trasferimento di parte delle salme e dei resti mortali collocate all'interno dei loculi maggiormente danneggiati dai crolli. Operazione indispensabile, sia per evitare rischi dal punto di vista igienico-sanitario, sia per consentire, in prospettiva, l'esecuzione dei lavori per il pieno ripristino delle strutture.

L'elenco delle salme in questione è visibile sul sito internet del Comune e agli ingressi del cimitero del capoluogo; prima di procedere all'operazione, il Comune sta provvedendo a contattare preventivamente i familiari, ove



possibile, così da consentir loro di scegliere tra le varie opzioni disponibili. Qualora però non si riesca a contattarli, o nel caso in cui questi non comunichino al Comune la destinazione dei loro cari entro la data predetta, si procederà in ogni caso al trasferimento dei defunti in sepolture individuate presso altri cimiteri comunali (con oneri a carico dall'Amministrazione comunale).

### **Cimitero di Bari: Sala del commiato per funerali laici**

All'ingresso del cimitero monumentale di Via Crispi, a Bari, è stata inaugurata la sala del commiato per funerali laici. Una sala senza simboli religiosi, per dare la possibilità anche a chi non è credente – o appartiene ad una fede diversa da quella cattolica – di ricevere l'estremo saluto di parenti ed amici.

Il progetto è stato realizzato dall'amministrazione comunale dopo anni di richieste e petizioni da parte delle associazioni laiche che sottolineavano la necessità di uno spazio 'neutro' da adibire a cerimonie laiche o di altre confessioni religiose.

### **Il Cimitero Monumentale di Milano set per un film**

Il giovane regista Andrea Sgaravatti ha realizzato per la Brandon Box (casa di produzione specializzata in contenuti per il web) un film per internet dal titolo "Gli abiti del Male", interamente girato all'interno del Cimitero Monumentale di Milano, in cui la trama è ambientata. La registrazione dei cortometraggi è stata possibile grazie ad una autorizzazione che permetteva la ripresa per cinque giorni dalle ore 8.30 alle 15.00 (solo di lunedì,

giorno di chiusura settimanale del cimitero).

Si tratta di 8 episodi di 8 minuti ciascuno a cadenza settimanale, il primo dei quali è stato inserito in rete l'8 maggio (l'ultimo il 26 giugno). Le puntate sono visibili alla seguente url: <http://it.screen.yahoo.com/gli-abiti-del-male/>.

### **Carenza di loculi a Sassari**

Antonio Cardin, capogruppo del Psd'Az nel consiglio comunale di Sassari, ha chiesto alla giunta municipale, con due distinte mozioni, che venga fatta chiarezza sul rischio di restare senza sepolture disponibili nei cimiteri del Comune di Sassari. In seguito al lavoro della prima e della quarta commissione consiliare, infatti, è emerso che il cimitero cittadino dovrebbe esaurire i loculi in due mesi e quello dell'Argentiera ha invece già terminato da tempo lo spazio a disposizione.

*"Si parla di una crisi del mercato che renderebbe non competitivo il vecchio progetto del cimitero di Sassari – ha scritto Cardin – sembrerebbe infatti che necessiti di una particolare rimodulazione nei parametri e nei contenuti"*. Per quanto riguarda il camposanto dell'Argentiera, invece, oltre a non esserci più posto *"sono state realizzate tombe non conformi alle leggi e in relazione a questi fatti la soprintendenza ha bloccato qualsiasi lavoro"*. Secondo Cardin gli abitanti della borgata del Comune di Sassari sono preoccupati: *"L'impossibilità di poter seppellire i propri cari in un luogo vicino crea sgomento se non addirittura "panico" tra chi non è autonomo nei collegamenti, ma anche tra chi sa delle carenze strutturali del servizio pubblico nella zona"*, ha dichiarato Cardin. Per questi motivi i consiglieri chiedono un deciso intervento della

giunta: sia per risolvere il problema dell'Argentiera (e nel caso costruire una nuova struttura), sia per fare chiarezza sul progetto del cimitero situato in città.

### **Vasto: rifiuti cimiteriali smaltiti in modo difforme dalla legge**

In un cassonetto dell'immondizia vicino al cimitero di Vasto stati trovati casse da morto, fiori e terriccio, cioè rifiuti che per legge devono essere smaltiti differenzialmente da quelli urbani e trasportati in appositi imballaggi. Ma qualcuno deve essersene dimenticato, agendo in spregio alle chiare disposizioni.

L'opposizione polemizza ed il sindaco di Vasto Luciano Lappenna, ha ordinato un'inchiesta immediata al Comando di polizia municipale per accertare le responsabilità.

*"Quanto accaduto è gravissimo – fa sapere il sindaco – Nessuno può procedere senza le autorizzazioni degli uffici comunali che, decisa la data, impartiscono ai cittadini interessati le indicazioni finalizzate al corretto smaltimento dei resti. Una cosa è certa, quei resti non dovevano trovarsi in un normale cassonetto e, pertanto, chi ha sbagliato deve essere perseguito nelle sedi opportune"*.

### **Indennizzo per fermo impianto di cremazione di Arezzo**

Il Consiglio d'amministrazione di Arezzo Multiservizi, a seguito della sospensione del servizio di cremazione, ha deliberato di contribuire parzialmente alle spese che i cittadini dovranno sostenere per il trasferimento della salma in un impianto di cremazione di un'altra provincia (fino alla data di riattivazione dell'impianto la società ha previsto l'eroga-

zione di un contributo economico pari a 150 euro).

Potranno farne richiesta tutti i residenti del Comune di Arezzo che abbiano dovuto fare ricorso a impianti di altre città nel periodo intercorrente tra il 10 maggio e la data della regolare rimessa in funzione dell'impianto.

Nel frattempo la Società comunica che sono state attivate le procedure atte ad accertare le cause che hanno portato all'emissione di diossina sopra i limiti consentiti, in modo da poter procedere alle necessarie verifiche e accertamenti indispensabili per procedere quanto prima alla riattivazione del servizio di pubblica utilità per l'intera cittadinanza (N.d.R. ULTIMA ORA: risolto il problema tecnico, si riprende a cremare ad Arezzo).

### A Camaiore la Pluriservizi in difficoltà

La società *in house* del Comune di Camaiore che gestisce tributi e affissioni, cimiteri, farmacie e palazzetto dello sport – nota come Camaiore Pluriservizi – è in crisi. Nel 2012 ha avuto una perdita di quasi 400mila euro, il doppio dell'anno prima (i dati mostrano che ad andare in rosso sono un po' tutti i rami della azienda).

A fronte di questa situazione il Comune è intervenuto limitando le spese relative a consulenze, acquisti e personale. Alla domanda di che fare di questi servizi risponde il sindaco Alessandro Del Dotto: *“La prima ipotesi è di continuare coprire con trasferimenti comunali i deficit della Pluriservizi, sperando che la situazione non si aggravi. Ma non pare una soluzione, anche perché i dati finanziari parlano di un peggioramento continuo di anno in anno. La seconda ipotesi, che non vorrei mai attuare, è*

*quella di mettere la società in vendita: salvare i servizi e l'impegno e non rischiare di gettare tutto all'aria. La terza ipotesi è quella sua cui stiamo puntando. Una ristrutturazione pesante dell'azienda. Che vuol dire mantenere i servizi e il personale, ma rivedere tutta la gestione dell'azienda, partendo da un piano aziendale a lungo termine e respiro”*. L'ipotesi a cui guarda il sindaco è la “privatizzazione della gestione” dei vari rami d'azienda, ma anche l'aumento delle tariffe di palestra e piscina.

**San Miniato al Monte: il priore propone il cimitero come location per video di band musicale**  
*“Grandissimi Baustelle, perché non venite qui da me, a San Miniato al Monte, a girare il video di Monumentale nel cimitero monumentale delle Porte Sante? Sarebbe una location fantastica, degna della vostra stupenda musica e del bellissimo testo di questa splendida canzone!”*.

Padre Bernardo Francesco Gianni, priore di San Miniato al Monte, ha postato l'invito sulla sua bacheca di Facebook offrendo gli antichi sepolcri del camposanto fiorentino adagiato sulle colline che circondano la città, sopra piazzale Michelangelo, come *location* per un eventuale videoclip del gruppo.

Inaugurato nel 1848 dopo dieci anni di lavori, il cimitero delle Porte Sante è una sorta di equivalente fiorentino di Père Lachaise a Parigi: vi sono sepolte infatti grandi personalità fiorentine della storia, dell'arte, della moda dello spettacolo.

### Cimitero per atei a Copenhagen?

Un'associazione di atei di Copenhagen ha chiesto alle autorità

cittadine di allestire uno spazio separato del cimitero privo di simboli religiosi e dedicato a loro. Nella loro petizione affermano che: *“Il pluralismo ideologico che esiste a Copenaghen richiede che gli atei possano esser seppelliti allo stesso modo in cui hanno vissuto, e cioè liberi dalla religione”*.

Se la domanda dovesse essere soddisfatta il costo dei lavori sarà approssimativamente 400 mila euro.

### A Jaffa, in Palestina, alcune tombe danneggiate con scritte intimidatorie

Alcune tombe del cimitero cristiano ortodosso di Jaffa sono state danneggiate con scritte intimidatorie tracciate in ebraico, nella notte, si pensa, tra il 12 ed il 13 giugno. I vandali – secondo quanto riporta l'agenzia Fides – hanno tracciato sulle lapidi di diverse tombe le scritte *“vendetta”* e *“il prezzo da pagare”*, formula con cui dai primi mesi del 2012 vengono “firmate” le azioni vandaliche ai danni di luoghi di culto cristiani e musulmani perpetrate da gruppi di coloni estremisti come ritorsione davanti allo smantellamento di insediamenti ebraici illegali. In un comunicato, il Consiglio delle Istituzioni religiose della Terra Santa ha espresso indignazione per l'attacco al cimitero. Anche la polizia, tramite il suo funzionario Galit Ziv, ha espresso il suo pensiero in merito: *“La polizia tratta le azioni intimidatorie attribuite a gruppi estremisti di coloni come “crimini nazionalistici” ideologicamente motivati.”*

### Sono “becchine” le protagoniste di un reality show

La tv americana ci ha abituati agli show eccessivi (come ad es. il

reality sui bambini indemoniati) ma questa volta il network TLC è andato oltre, lanciando il programma “Fabulous Woman of the Funeral Industry” (le favolose donne delle pompe funebri). Dopo il successo di “Best Funeral Ever” – in cui si mostravano le sepolture più sfarzose e particolari – TLC ha deciso di promuovere il progetto, trasformandolo in un *reality* vero e proprio, che punta i riflettori sulle donne più interessanti dell’industria delle pompe funebri.

“Credi che i funerali siano per vivere e non solo per morire ... e pertanto vuoi fare in modo che ogni tuo servizio sia memorabile? – si legge nel comunicato, dedicato alle aspiranti “becchine” televisive – Hai uno stile innato per le situazioni drammatiche e un tocco speciale che lascia sia il caro estinto che i familiari senza parole? È giunto il momento per te e per il tuo business di risplendere”.

#### **Gli *homeless* danesi si possono ritrovare insieme da morti**

Dal prossimo settembre in Danimarca gli *homeless*, cioè i senzatetto, riposeranno in pace ed insieme al cimitero. È stato infatti deciso che una parte del cimitero Assistens Kirkegård di Co-

penaghen sarà riservata ai residenti senza fissa dimora.

L’iniziativa Gravplads per Gødens Folk, possibile grazie allo sforzo dell’associazione Giv din hånd, nasce dall’esigenza di un luogo di appartenenza dopo la morte per questa speciale categoria di cittadini, spesso senza legami familiari. Le sepolture degli *homeless* sono a carico del Council Affair, che di norma li assegnava ad un cimitero a caso. Da settembre, tutte le loro sepolture avverranno in una zona specifica del cimitero di Copenhagen, sistemata grazie alla raccolta di finanziamenti privati. Le spese di interrimento e manutenzione saranno a carico della Chiesa Vor Frue Kirke.

In base agli ultimi dati del centro nazionale di ricerca sociale danese, Det Nationale Forskningscenter per Velfærd, nel 2011 in Danimarca vivevano per strada da almeno un anno 5.290 persone; non sono però noti i numeri delle morti annue.

#### **La morte nell’America del 19esimo secolo: mostra e convegno a New York**

La fotografia dei morti era una pratica comune tra il 19esimo e il 20esimo secolo, una sorta di ‘imbalsamazione’ dei cari, una ‘mummificazione visiva’. A vol-

te davvero incredibile: foto di gruppo, abbracci, pose ad occhi aperti, con il corpo sistemato in modo da apparire vivo. Pratica nata in epoca vittoriana ed esauritasi intorno agli anni ’40, la fotografia *post mortem* era l’unico modo che le persone meno abbienti avevano di farsi ritrarre: uno scatto (che all’epoca si faceva con il dagherrotipo) costava molto, e quindi l’unico che ci si permetteva era assieme ai propri cari, defunti. C’è anche da considerare che all’epoca la mortalità infantile era molto alta, e per tanti genitori la foto *post mortem* era la prima e unica con il proprio figlio. Negli anni lo stile cambiò: inizialmente si fingeva che il defunto fosse vivo, in alcuni casi si truccavano addirittura le gote per farlo apparire in salute; successivamente si cominciarono a ritrarre nelle bare. Il New York City Museum ha deciso di dedicare a questo soggetto sia la mostra *A Beautiful Way to Go: New York’s Green Wood Cemetery*, che un incontro (tenutosi lo scorso 21 maggio prossimo) con il dottor Stanley B. Burns, luminare di medicina e psichiatria, che ha collezionato ed archiviato negli anni un cospicuo ammontare di materiale sul tema delle fotografie *post mortem*, pubblicando tre libri (la serie *Sleeping Beauty*).

#### ***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- Tecniche di tanatocosmesi: la bocca
- Rifiuti cimiteriali e da crematorio
- Ritualità funebre buddhista
- Il bosco delle ceneri (Parte II)

Rubrica

## Quesiti e lettere

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. È possibile ricavare nel manufatto marmoreo (come insieme di copritomba e lapide) che sovrasta una area in concessione a privati, uno o due vani in cui collocare urne cinerarie per la durata della concessione?**

**R.** Sì, trattandosi di tumulazione epigea si va semplicemente ad autorizzare la creazione del tumulo. Unica avvertenza: l'urna non può essere a vista, ma contenuta dentro un vano chiuso (tumulo).

Il tumulo non deve essere facilmente apribile (perché la norma art. 343 T.U. Leggi Sanitarie prevede che i luoghi di conservazione delle urne cinerarie debbano essere in grado di garantire dalla profanazione) e deve avere destinazione stabile (in sostanza è sufficiente che le pareti siano congiunte con materiale siliceo o con altro simile).

Poi occorre garantire che vi siano le dimensioni minime interne dove riporre l'urna cineraria. Quelle consigliate su scala nazionale sono contenute nella circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993, paragr. 13.2, che si riporta: "13.2. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro

*libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0,30 e m 0,50.*

*Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici."* Nel permesso di costruzione dovranno essere riportati la numerosità massima delle urne cinerarie consentite (in base alle misure di cui sopra).

Con la stessa procedura si possono autorizzare anche tumuli a destinazione plurima (ad es. per

cassetta di ossa/urne cinerarie) e quindi basta che il vano abbia la dimensione minima prevista per gli ossari.

Sempre occorre inserire le iscrizioni nella lastra tombale (nome, cognome, data di nascita e di morte).

**Q. Esiste una definizione normativa di "attività cimiteriale" ed un'elencazione delle relative operazioni? In particolare, la realizzazione di nuovi loculi rappresenta un'attività cimiteriale o rientra nell'attività edilizia in termini generali? E la realizzazione di altre strutture a servizio del cimitero (quali ad esempio magazzini per il ricovero di attrezzature o automezzi)?**

**R.** Sussistono due distinte norme per quanto riguarda la definizione di "attività cimiteriale":

1) una norma statale, generica (D.P.R. 285/1990), nella quale vengono individuate e descritte le operazioni cimiteriali. Essa identifica pure gli immobili e i servizi (tra cui l'inumazione in campo comune) che devono sussistere per poter essere un cimitero (in sostanza l'accreditamento di un cimitero). Poi vi sono le

costruzioni accessorie, dentro il perimetro cimiteriale, tra cui magazzini ed altro.

In particolare si richiama l'art. 56 del D.P.R. 285/90: *“eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici”*. Quindi, per poter definire un manufatto come dedicato alla attività cimiteriale, deve essere compreso all'interno del perimetro (muro) del cimitero.

Ed inoltre questi fabbricati dovrebbero essere riportati in un progetto approvato, meglio nella planimetria del piano regolatore cimiteriale (D.P.R. 285/90, art. 56, comma 3: *“Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.”*).

2) norme regionali: vi sono norme che individuano con esattezza la definizione di “attività cimiteriale” sia in Emilia Romagna (art. 1, comma 3, lett. e) della L.R. 29/7/2004, n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”) sia in Puglia (che ha ripreso in gran parte la normativa emiliana).

Per quanto riguarda invece la realizzazione di loculi o altre strutture cimiteriali, all'interno dei cimiteri vale una norma speciale (che ne fanno una enclave urbanistica): la norma speciale di polizia mortuaria.

Per realizzazioni cimiteriali occorre una deliberazione almeno di Giunta Municipale (occorre il Consiglio Comunale quando si modifica la zona di rispetto).

Il Consiglio Comunale delibera circa il piano regolatore cimiteriale e quindi anche sulla destinazione delle varie zone (campo comune, area da concedere a

privati, area su cui costruire manufatti a loculi). Con l'approvazione del piano regolatore cimiteriale si ha la stessa situazione della approvazione di piano regolatore di una città.

Poi per l'attuazione del singolo intervento (art. 94 D.P.R. 285/1990) occorre:

- su area cimiteriale in concessione a privato: permesso del Sindaco (ora dirigente competente);

- su area cimiteriale con realizzazione a cura di un gestore cimiteriale terzo rispetto al Comune: permesso del Sindaco (ora dirigente competente).

Se a realizzare la costruzione cimiteriale è il Comune in gestione diretta occorre la deliberazione di G.M. (ma stiamo parlando di costruzioni cimiteriali dedicate a sepoltura, quindi loculi e altro come ossarietti, nicchie cinerarie, edicole, e similari).

Cosa diversa per realizzare un edificio tecnico o di servizio. La norma parte dal concetto che essendo il cimitero demaniale, quindi proprietario il Comune, non può che essere lo stesso a decidere il da farsi. E conseguentemente si ritiene che debba sussistere o un progetto generale già approvato con realizzazione a stralci o un progetto nuovo per ogni intervento (da approvarsi da parte della G.M.). Solo nel caso di crematorio è necessaria la approvazione del Consiglio Comunale (art. 79 D.P.R. 285/1990).

**Q. Sono il titolare di una impresa di onoranze funebri e vorrei aprire nella mia città (n.d.r. sita in Sardegna), una casa funeraria.**

**Vorrei quindi sapere quali sono le autorizzazioni necessarie e a chi richiederle, nel caso in cui la nostra regione non abbia già adottato una specifica regolamentazione al riguardo**

**R.** A quanto ci risulta non esiste normativa specifica in materia di casa funeraria in Sardegna. Pertanto valgono le sole norme di cui al D.P.R. 285/90.

Il defunto parte dal deposito di osservazione, dal servizio mortuario ospedaliera, dall'abitazione unicamente con l'autorizzazione al trasporto funebre del comune ed in bara confezionata in relazione alla destinazione (inumazione, tumulazione, cremazione).

Potete esporre nei vostri locali una bara (chiusa), se autorizzati al momento del trasporto dal Comune.

Non può essere esposto un cadavere a bara aperta, se non nei luoghi a ciò deputati (deposito di osservazione, obitorio, servizio mortuario di struttura sanitaria).

In pratica se il sindaco del vostro comune regolarizza la possibilità di trasporto alla vostra ditta con l'ordinanza di cui all'art. 22 del D.P.R. 285/90 e ogni volta che viene autorizzato il trasporto viene anche autorizzata la sosta nella vostra ditta (art. 24 al D.P.R. 285/90), la cosa è possibile.

In sostanza è come se si trattasse di un trasporto funebre con sosta in chiesa.

**Q. In merito ai prodotti abortivi/prodotti del concepimento, l'art. 4 della circ. reg.le Lombardia n. 21/SAN/2005 prevede che, qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili. Considerato che tale articolo tratta di inumazioni e tumulazioni, siamo a richiedere se è possibile considerare valido lo stesso concetto anche in merito alla cremazione.**

**R.** Il punto 4 della circolare Regione Lombardia 21/2005, come

pure l'articolo 11 del reg. reg.le Lombardia n. 6/2004 si riferisce esclusivamente al caso di volontà di sepoltura in terra o in tumulo da parte di chi ne ha titolo. E ne hanno titolo i familiari che dispongono per la inumazione o la tumulazione dei prodotti abortivi entro il periodo di tempo loro consentito dalla norma. Decorso tale periodo di tempo decide la struttura sanitaria in cui è avvenuta la espulsione del prodotto abortivo. Poiché La normativa regionale non fa che rimandare a quella statale, tranne per l'aumento del periodo temporale che viene ampliato da 24 a 48 ore, per la scelta da parte della famiglia circa la soluzione da dare (inumazione, tumulazione, cremazione) e, stante proprio il limitato periodo di tempo consentito, la conoscenza preventiva ai familiari delle norme in mate-

ria perché possano assumere le decisioni meditate e con cognizione di causa. Laddove i familiari non decidano, la struttura sanitaria ha la facoltà di scegliere, tra le soluzioni consentite, quella che ritiene migliore, in genere in funzione dei termini economici sottesi, per il destino dei prodotti abortivi che vengono equiparati alle parti anatomiche riconoscibili (e cioè al di fuori del trattamento stabilito per le parti anatomiche non riconoscibili che è avvio obbligatorio a impianti di termodistruzione, come rifiuti sanitari potenzialmente infetti).

La Regione Lombardia ha così inteso ampliare per il proprio territorio la nozione di parti anatomiche riconoscibili (ampliando la definizione in sede locale delle parti anatomiche riconoscibili data dal comma 1, lett. a),

dell'art. 3 del D.P.R. 254/2003 e cioè "parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;"). Ma tale ampliamento di definizione è stato fatto nel contesto di una circolare illustrante (per il punto 4) la materia della inumazione o tumulazione di prodotti abortivi. Non si vede però come si possa limitare tale interpretazione al solo caso di prodotti destinati a sola sepoltura. Difatti la Regione equipara il prodotto abortivo alla parte anatomica riconoscibile e la riconoscibilità è da intendersi indipendentemente dal destino successivo della parte anatomica riconosciuta. Conseguentemente si applica alla materia quanto stabilito ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del D.P.R. 254/2003.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p>
	<p>Figura 1</p> <p>Figura 2</p>
<p>Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.</p>	

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Rubrica

## Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta

*Claudio* scrive:29 marzo 2013 alle 16:24

La ex moglie divorziata può detrarre la spesa funebre dell'ex marito?

*Carlo* scrive:29 marzo 2013 alle 17:13

Con il divorzio, a differenza della separazione coniugale, si ottiene lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Conseguentemente si ritiene che non si possano detrarre le spese funebri dell'ex marito.

*Rosario* scrive:28 marzo 2013 alle 20:05

Chi paga le spese di tumulazione o estumulazione in un manufatto all'interno di un cimitero comunale gestito da una confraternita?

*Carlo* scrive:29 marzo 2013 alle 12:28

Con la formula linguistica di "cimitero gestito da una confraternita" si possono intendere due fattispecie:

- 1) Un cimitero particolare o "privato" che dir si voglia, di proprietà della stessa confraternita, impiantato antecedentemente all'entrata in vigore del T.U. Leggi Sanitarie ed oggi regolato dall'Art. 104 comma 4 D.P.R. 285/1990. È un'ipotesi abbastanza rarefatta ma significativa: in questo caso tale cimitero particolare è comunque sottoposto alla vigilanza del Comune attraverso anche l'obbligatoria osservanza del regolamento comunale di polizia mortuaria da parte del proprietario. Sono comunque ammessi pure regolamenti interni per disciplinare, in modo residuale, il diritto d'uso sulle sepolture e la relativa ripartizione degli oneri.
- 2) Un cimitero comunque pubblico, comunale (Artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1934) e, quindi, demaniale (Art. 824, comma 2 Cod. Civile), ma condotto ed amministrato, per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni cimiteriali e la tenuta dei registri mortuari di cui agli Artt. 52 e 53 D.P.R. n. 285/1990, da una confraternita (affidataria del servizio nei modi di legge).

Nel frangente di sepolcri in concessione ad enti, vi è, spesso, un duplice rapporto, l'uno intercorrente tra il Comune e l'ente (confraternita od altra denominazione) e l'altro intrattenuto tra l'ente e le persone che appartengono all'ente stesso. La durata di questo secondo rapporto, è regolata dall'ordinamento dell'ente.

Prescinderei anche dall'art. 1 comma 7-bis D.L. 392/2000 (L. 26/2001), sull'onerosità delle operazioni cimiteriali, siccome un tale principio sussisteva anche prima di tale norma.

Infatti, trattandosi di sepolcri privati, ogni onere non può che essere a carico dei familiari, non potendosi avere che tale tipologia di sepoltura comporti oneri a carico del bilancio comunale. In nessuna evenienza.

Quindi sono, ed erano a titolo oneroso le estumulazioni, le spese di pulizia e sanificazione del loculo, la sostituzione della lapide (in modo che, dal giorno successivo alla scadenza possa esservi assegnazione a terzi), l'onere dell'inumazione post-estumulazione, l'eventuale cremazione, incluse le operazioni di collocamento nell'ossario comunale, quando possano eseguirsi. L'onere grava sul concessionario per le prime, mentre per le seconde sul coniuge o, se manchi, sui parenti nel grado più prossimo e, in caso di pluralità, tutti solidalmente. Gli affini sono ... estranei (a questi fini), salvo non intendano, spontaneamente, compiere atti di liberalità. Se il gestore è esterno occorre verificare l'atto di affidamento e il connesso contratto di servizio al fine di verificare se questi oneri (che, poi, sono spese) debbano/possano essere riscossi direttamente dal gestore, oppure se debbano essere introitati dal Comune e poi, trasferiti, nella misura prevista dagli atti contrattuali, al gestore. Se si tratti di un appalto, nel senso proprio del termine, il soggetto gestore (si presume per l'esecuzione delle sole operazioni) opera per conto del Comune e dovrebbe essere il Comune a pagare i corrispettivi delle singole operazioni, nei termini contrattuali (avendo "coperto" tali corrispettivi con le somme già introitate con le relative tariffe, stabilite in misura non inferiore a quanto risulti dall'applicazione dei criteri dell'art. 117 T.U.EE.LL., inclusa la sua lett. d).



Riccardo scrive:

6 aprile 2013 alle 11:55

Ritornato a Siracusa per una breve vacanza non trovo più la tomba di mia madre. A parte lo sconcerto e lo stupore, mi sono chiesto come è possibile cancellare una sepoltura a terra senza avvisare i familiari, oltre tutto la sepoltura è stata effettuata in un periodo che comprende 13 anni. Dove mi devo rivolgere per sapere dove sono i resti?



Carlo scrive:

6 aprile 2013 alle 16:15

Dal tenore del Suo quesito mi par di intuire che il sepolcro di cui Lei mi parla sia una fossa di terra in campo comune d'inumazione. Ora per le tombe a sistema di inumazione, purché in campo comune (in assenza, quindi, di un rapporto concessorio) il periodo legale di sepoltura è ordinariamente fissato in 10 anni, con questa conseguenza: l'esumazione ordinaria e dunque d'ufficio, cioè con *motu proprio* del Comune e senza che vi sia istanza di parte, può avvenire anche il giorno seguente, una volta trascorsi completamente i 10 anni e senza l'onere di preavviso. Se, invece, si trattasse di una concessione (ad esempio un tumulo) il disseppellimento del feretro, quanto a tempistica, potrebbe aver luogo solo alla scadenza della stessa, eccezion fatta per alcune ipotesi rarefatte, ma significative come revoca della concessione stessa per interesse pubblico, decadenza o soppressione del camposanto. In queste tre fattispecie sarebbe comunque dovere del Comune avvertire la cittadinanza offrendo adeguata pubblicità-notizia a questi provvedimenti che andrebbero ad incidere su situazioni giuridiche in sé perfette e non modificabili unilateralmente.

Ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/1990, non esiste un espresso obbligo di informare i congiunti, tuttavia è sembrato opportuno farlo sia attraverso la pubblicazione annuale, in occasione della ricorrenza dei defunti, all'ingresso dei cimiteri, dell'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate, sia attraverso l'apposizione di appositi cartelli direttamente sui campi da esumare. Più raro il caso del preavviso di inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria pubblicato nell'albo pretorio o l'avviso recapitato al domicilio degli interessati. Oggi la situazione è diversa, in quanto è divenuto interesse del Comune accertarsi che l'avviso delle operazioni citate giunga ai congiunti. Infatti la circ. Min. Sanità n. 10 del 31/7/98, prevede che, nel caso in cui la salma non si sia mineralizzata, essa possa essere avviata a cremazione solamente con l'assenso degli aventi diritto. Pertanto spetta al Sindaco stabilire, con oneri a carico del Comune, se procedere alla cremazione dei resti mortali o se invece destinarli ad inumazione in campo inconsunti; nel caso opti per la cremazione deve poi decidere quali procedure adottare perché l'avviso agli aventi diritto pervenga in modo rapido ed efficace. Ciò può essere fatto sia con



un'apposita ordinanza, che tenga conto di quanto stabilito dalla circ. Min. Sanità citata, oppure inserendo i principi generali della materia nel regolamento di polizia mortuaria comunale. A richiesta dei parenti si può procedere a cremazione, con oneri a carico di questi.

Sui registri cimiteriali (si tratta, appunto di pubblici registri direttamente consultabili dalla cittadinanza, in quanto tenuti e formati da pubblico ufficiale quale il responsabile del servizio di custodia) devono esser annotati accuratamente ed in modo diligente tutti gli spostamenti in ordine a feretri, ceneri, ossa e resti mortali frutto delle operazioni cimiteriali. Conviene, pertanto consultare attentamente lo schedario depositato presso l'ufficio del cimitero. Se le ossa, in modo promiscuo ed indistinto sono state sparse o gettate in ossario comune non sono più recuperabili, in quanto irriconoscibili rispetto alla massa dell'ossame ivi depositato.

---



*Riccardo scrive:*

8 aprile 2013 alle 19:42

Come è possibile andare al cimitero e non trovare più la tomba a terra dove è sepolta mia madre? Ero convinto che le sepolture a terra durassero almeno vent'anni, quindi pensavo che qualche anno prima della scadenza ci sarebbe stata la possibilità di sistemare i resti in qualche loculo. Quello che mi chiedo: il Comune può fare questo senza un minimo di preavviso ai parenti più prossimi?



*Carlo scrive:*

9 aprile 2013 alle 18:59

Ma le esumazioni non dovrebbero eseguirsi dopo 10 anni dall'inumazione (provocazione: 10 anni + 1 giorno)? Trattandosi di esumazioni ordinarie, cioè decorso il turno decennale di inumazione (e che avrebbero dovuto avvenire subito dopo il turno ordinario di rotazione), non vi è alcun obbligo di comunicazione agli interessati, essendo del tutto sufficiente il solo provvedimento (dirigenziale) di regolazione delle esumazioni. Una comunicazione potrebbe esser necessaria (non dal punto di vista dei familiari, ma del Comune) dal punto di vista del recupero spese, in quanto i familiari sono obbligati a sostenere l'onere dell'operazione cimiteriale (dal 2/3/2001 le esumazioni ordinarie sono a titolo oneroso). In difetto di pagamento, si provvede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.

---



*Bianca scrive:*

16 aprile 2013 alle 09.41

Ho da poco dato sepoltura a mio papà e la società delle pompe funebri, dopo un iniziale preventivo di 5 mila euro, me ne ha chiesto seimila. Inoltre sostiene che se io volessi fattura di questi seimila euro, dovrei pagare io l'Iva. Quindi il 21 % in più di seimila ... Stanno realmente così le cose?



*Redazione scrive:*

16 aprile 2013 alle 12.47

La fattura concernente le spese di pompa funebre sono esenti IVA (cioè non deve pagare alcunché di Iva). Per cui se la società che le ha fornito i servizi di pompe funebri giustifica la richiesta di non emettere fattura dicendo che poi ci sarebbe l'Iva e quindi è meglio per lei non avere la fattura, dice il falso. Soluzione semplicissima: contatti il locale comando della Guardia di Finanza e gli spieghi la situazione. Si accordi con loro per come intervenire. Le consigliamo di insistere sul pagamento SOLO di quanto preventivato (5.000 euro non sono proprio pochi) e di fare solo pagamenti tracciabili (con bonifico bancario).

---

Rubrica

## Quanto è ammissibile porre *on line* una funzionalità di “Ricerca Defunti”?

di Sereno Scolaro

### Premessa

Alcuni cimiteri, dotatisi di *software* per la gestione dei dati, in particolare per quella dei defunti, delle sepolture, del loro posizionamento, dell'accoglimento dei feretri, ecc., hanno valutato la possibilità di utilizzare le banche dati così costituite, originariamente ai fini della gestione interna, per consentire ai visitatori la ricerca dei defunti e del sito in cui siano stati collocati, individuandolo come un fattore di qualità del servizio per l'utenza, tanto che non sono mancati bandi di affidamento del servizio cimiteriale che hanno considerato queste possibilità quali componenti d'innovazione da valutare sotto il profilo delle procedure di gara per l'affidamento quando si seguisse il criterio dell'aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Queste soluzioni possono essere le più diverse, potendosi andare dalla consultazione del sito di collocazione dei defunti presso l'ufficio informazioni del cimitero (se vi sia), a punti isolati di consultazione (c.d. *totem* o altre denominazioni, talora registrate), fino a prevedere il collocamento di una tale funzionalità nei siti *web* dei cimiteri (o dei servizi cimiteriali), in alcuni casi avendosi anche il ricorso a tecnologie *cloud*.

Non sono mancate aziende che offrivano specifici *software*, finalizzati, magari proponendo di provvedere al rilievo delle situazioni nei cimiteri, a volte integrando il rilievo con sistemi di gestione territoriale geolocalizzata e/o con apparati iconografici (quali, es.: le fotografie dei singoli sepolcri), che spesso potevano costituire una risposta “utile” per i comuni, specie nei casi in cui le registrazioni cimiteriali precedenti fossero state tenute in modo inefficiente. Infatti, in numerose realtà, era o è possibile che le diverse registrazioni non siano proprio perfette. Ad esempio, con l'assenza di planimetrie, pur se obbligatorie, oppure con planimetrie non sempre aggiornate, quando non anche pri-

ve di elementi coerenti di cartografia (es.: planimetrie non in scala), assenza o carenza di registrazioni sulle concessioni e singoli sepolcri, o altri elementi di scarsa qualità dei dati, tanto che non sempre è agevolmente individuabile la situazione effettiva delle collocazioni dei singoli feretri, per cui l'offerta a ché un soggetto terzo rilevi la situazione di fatto può risultare allettante per sanare situazioni variamente venutesi a formare nel tempo (senza alcuna considerazione sulle responsabilità, in quanto riferibili ad epoche più o meno lontane).

In tutti i casi, una volta venutasi, comunque, a formare una banca dati avente un buon grado di qualità, magari anche collegata a elementi geo-referenziati, la prospettiva della sua “accessibilità” diventa un passo in qualche modo fisiologico. Oltretutto, se l'“accessibilità” può essere veicolata quale fattore di qualità dei servizi all'utenza, essa produce anche effetti organizzativi, che possono ridurre alcuni costi nella gestione, quali il superamento di strutture d'informazione, che potrebbe essere o solo parziale, ma, se le condizioni complessive lo permettano, anche totale.

### Alcune criticità

Uno dei casi in cui la funzione di “Ricerca Defunto” attraverso il *web* era stata offerta dai Cimiteri Capitolini (gestiti da AMA S.p.a., a Roma), con la dizione “La città dei ricordi”, che si cita solo per il fatto che, all'incirca ad ottobre 2010, tale servizio è stato interrotto, in qualche modo con argomentazioni di c.d. tutela della *privacy*, anche se alcune verifiche, informali, hanno consentito di accertare che le motivazioni erano di tutt'altro ordine.

Inoltre, è emerso come siti *web* commerciali abbiano proceduto ad acquisire, in alcuni casi senza neppure informare i titolari dei cimiteri (e, soprattutto, delle banche dati), proprio avvalendosi di queste funzionali-

tà, dei dati accessibili *on line* propri dei cimiteri che avevano introdotto queste funzionalità in funzione dell'utenza, per offrire servizi a pagamento basati sulle banche dati così, in qualche modo, acquisite. In altre parole, un servizio nato come funzione rivolta all'utenza, è stato trasformato in un'occasione per attività economiche (trascurandosi qui ogni valutazione circa il fatto che l'utente possa percepire queste ultime come quello che effettivamente sono, oppure che possa trarre la convinzione che si tratti di un servizio "ulteriore" proposto dal gestore del cimitero, tanto più che nel settore sono abbastanza presenti comportamenti di operatori privati che operano in modo da indurre a pensare che si sia in presenza di un servizio proprio di soggetti pubblici, a volte con veri e propri "camuffamenti" aventi questo scopo, che per molti elementi possono valutarsi come intenzionali e, per questo, non esenti da fattori fraudolenti).

#### **La questione dell'ammissibilità della funzione "Ricerca Defunti"**

Appare, a questo punto, opportuno valutare se e quanto possa considerarsi ammissibile il ricorso a tali funzionalità, sia in via generale, sia considerando se l'ammissibilità sia, o debba essere, subordinata a condizioni o modalità particolari, con specifico riferimento alle norme in materia di c.d. *privacy*, essendo questa stata (come segnalato) questione sollevata. Non a caso, si utilizza il termine di "ammissibilità", che è del tutto presente proprio nella normativa regolata dal Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif., che potrebbe anche essere letto in termini di "legittimità", considerando come operazioni di trattamento non "ammissibili" costituiscono fattispecie, in alcuni casi anche di rilievo penale.

Come prima cosa, occorre ricordare alcune definizioni, quali quella di "trattamento" di dati, che comprende una serie di operazioni (17), che trova definizione nell'art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif. o quella di "dato personale", definita dalla stessa norma alle lett. b), di "dato identificativo" (lett. c), di "dato sensibile" (lett. d)). Rispetto a questo ultimo, essendo, così come i "dati giudiziari" (lett. e)) oggetto di particolari modalità di trattamento, deve subito affermarsi come i dati potenzialmente presenti in una banca dati finalizzata alla (o, anche alla) gestione della funzione "Ricerca Defunti" non possano ricadere in tale ambito, anche se vi siano componenti che possano rilevare sotto questo profilo: si pensi all'ipotesi di un defunto sepolto in un'area in concessione a comunità di persone professanti un determinato culto (art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), che costituirebbe, in sé, un fattore rappresentativo di convinzioni religiose, oppure, quando alla funzione "Ricerca Defunti" sia associata una rappresentazione iconografica, in cui potrebbe essere visibile la

presenza di simboli religiosi, situazioni che sono riconducibili all'oggettività della collocazione cimiteriale, Esasperando la portata dei "dati sensibili" non si dovrebbe trascurare di ricordare come alcuni "dati personali", o "dati identificativi" possano, in certi casi, venire qualificati come dati sensibili, come potrebbe essere nel caso di defunti appartenenti al popolo sikh, che presenta la particolarità per cui il cognome, identico per tutti gli uomini, ma distinto dal cognome, altrettanto identico, per tutte le donne, qualifica, contemporaneamente, sia l'appartenenza etnica, sia l'appartenenza religiosa. Se si esasperasse (appunto) la portata della tutela prevista per i "dati sensibili", dovrebbe conseguire che anche i "trattamenti" del cognome di tali persone dovrebbe osservare le prescrizioni proprie dei "dati sensibili", con i conseguenti, quanto immaginabili, effetti su tutta una serie di registrazioni amministrative, inclusi i documenti d'identificazione personale (es.: passaporto), i titoli di soggiorno, la patente di guida, e quanto altro. Intenzionalmente, si omettono considerazioni attorno a (possibili) "dati sensibili", connessi o collegabili con le cause di morte, in quanto, a stretto rigore, nondovrebbero neppure essere presenti in banche dati cimiteriali.

Sempre sotto il profilo delle definizioni, sono rilevanti quelle di "comunicazione" (lett. l)), e di "diffusione" (lett. m)), poiché la prima considera l'ipotesi di una conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, mentre la seconda quella di una conoscibilità dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

Infatti, dato che le funzioni "Ricerca Defunti" possono aversi, grosso modo, con due modalità, quella del ricorso a sistemi "puntuali", allocati nel cimitero stesso, oppure con il ricorso a sistemi "diffusi", come nel caso della messa a disposizione della funzione sui siti *web* istituzionali (considerandosi, per il momento, solo l'ipotesi del servizio attivato dal cimitero), la distinzione può avere una propria rilevanza. Sotto questi due profili, se la funzionalità utilizzi il *web* è possibile parlare di "diffusione" oppure di "comunicazione", a seconda che l'utilizzo sia previsto in modo non condizionato, oppure subordinato (es.) ad una qualche registrazione, anche *on line*, ed a maggiore ragione se la registrazione sia ammessa nei riguardi di particolari soggetti (es.: nelle ipotesi in cui l'accessibilità sia limitata ai concessionari, o familiari, in relazione al solo sepolcro in concessione, ipotesi per altro rara per il fatto che presenterebbe un'utilità del tutto scarsa, oppure, ancora, nei casi in cui l'accesso alla funzione sia previsto per operatori professionali). Più articolata la situazione dei "punti d'informazione", comunque commercialmente denominati, poiché in tal caso potrebbe aversi tanto l'utilizzo di soggetti predeterminati, o predeterminabili, ma, e più frequentemente, essi

sono posti alla fruizione di soggetti non predeterminati, o indeterminati, cioè ai visitatori, anche occasionali, cosa che porta a propendere per una qualificazione in termini di “diffusione”, che non in termini di “comunicazione”. Per altro, tali distinzioni possono, nel concreto, anche superarsi, considerando come con larga frequenza le modalità da osservare sono le medesime (pur se con qualche lieve eccezione).

#### Questione soggettiva

Considerando i temi della “comunicazione” e della “diffusione” dei dati personali, va affrontata anche la questione soggettiva, in quanto i cimiteri sono gestiti o da comuni o da soggetti affidatari di servizi pubblici locali a rilevanza economica, il ch  fa porre la questione del soggetto gestore, sotto il profilo della loro ammissibilit , in relazione all’art. 18, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif., con cui si affrontano le questioni collegate ai trattamenti (una o pi  delle operazioni considerate dalla sua definizione, tra le quali rientrano anche la “comunicazione” e la “diffusione”), distinguendo tra *soggetti pubblici* ed altri soggetti, con l’avvertenza di escludere dall’applicazione dei principi applicabili ai soggetti pubblici gli enti pubblici economici. Pur con una formula pi  sintetica, vi   una forte analogia con la definizione di amministrazioni pubbliche presente all’art. 1, comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif., considerandosi come gli enti pubblici economici siano esclusi da entrambi i contesti. Se i comuni, quando gestori dei cimiteri, siano quindi soggetti pubblici, anche per quanto riguarda l’applicazione delle *regole ulteriori* applicabili ai soggetti pubblici (sopracitato, art. 18 e ss.), quando la gestione sia stata oggetto di affidamento, il soggetto gestore non ha in alcun caso natura soggettiva quale soggetto pubblico, con la conseguenza che si applicano solamente le regole di ordine generale e non anche le regole ulteriori applicabili ai primi.

Quando il gestore sia soggetto pubblico, qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici   consentito (art. 18, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.) *soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali*, cio  per funzioni che sono attribuite, da legge o regolamento (cio  da norme) al soggetto pubblico, trattamento che   ammesso anche in assenza di norma di legge, o di regolamento, che lo preveda (espressamente; art. 19, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.), se finalizzato all’anzidetto svolgimento delle funzioni istituzionali, mentre la “comunicazione” (facendosi rilevare come si consideri solo questa) da un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico (cio , la comunicazione intercorrente tra due soggetti, entrambi pubblici), sia ammessa (art. 19, comma 2 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.) in due ipotesi, la prima, preliminare, quando sia prevista da norma di legge, o di rego-

lamento, la seconda, subordinata all’assenza della prima, quando sia “*comunque necessaria*” per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ipotesi soggetta a condizioni, quanto ad un previo procedimento di ammissibilit , che coinvolge anche il Garante per la protezione dei dati personali. La condizione del “comunque necessaria”, importa il richiamo al principio di “*necessariet *”, dove l’avverbio assume un evidente carattere rafforzativo. La necessit    quella condizione nella quale un certo comportamento non pu  non avvenire, tendenzialmente per motivazioni oggettive e rispetto a cui il soggetto agente   estraneo, cio  una condizione cui il soggetto agente non pu  sottrarsi, per cui vi   una netta distinzione rispetto alla situazione di utilit , di funzionalit . Se questi principi riguardano la “comunicazione” (anzi, va aggiunto: la comunicazione tra soggetti entrambi pubblici), quando la “comunicazione” avvenga da un soggetto pubblico a privati (o, ad enti pubblici economici, i quali, a questi fini, sono trattati quali “privati”)   ammessa – unicamente – quando sia prevista da norma di legge, o di regolamento (art. 19, comma 3 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.), regime, o, se si vuole, condizione di ammissibilit , che si estende, comprendendola, anche alla “diffusione” di dati personali.

Quando la gestione sia stata oggetto di affidamento, non essendo, a questi fini, il soggetto gestore un soggetto pubblico, a prescindere dalla natura del soggetto affidatario, vengono ad applicarsi le regole comuni, di ordine generale, aspetto che, per quanto riguarda, la “comunicazione” e la “diffusione” porta a richiamare il divieto di cui all’art. 25 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif., per cui, non considerandosi, *ratio materiae*, il primo dei due divieti posti, potrebbe, forse ed a certe condizioni, operare unicamente il divieto nel caso in cui esse (comunicazione e/o diffusione) avvengano per finalit  diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento (ovviamente, nei casi in cui la “notificazione” sia prescritta). Ora, la notificazione   regolata dagli artt. 37 e ss. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif., con riferimento ad una serie di dati personali che sono del tutto non pertinenti alla fattispecie, cosa che consente di escludere che possa operare anche questa previsione ostativa alla comunicazione e/o diffusione.

#### La questione del consenso

A questo punto, va affrontata la questione del c.d. “*consenso*” al trattamento dei dati, considerando come anche qui sia opportuna la distinzione tra soggetti pubblici e soggetti privati, od equiparati ad essi a questi fini, dato che nel primo caso, il trattamento dei dati   consentito, come visto, soltanto per lo svolgimento di funzioni istituzionali, situazione nella quale la questione del consenso non si pone. Nella seconda ipotesi (soggetti privati o assimilabili a questi fini), essa viene a porsi, operando l’art. 23 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.

196 e succ. modif., da coordinare con l'immediatamente successivo art. 24, individuante i casi nei quali possa essere effettuato il trattamento senza consenso, dei quali si richiamano solo alcuni, mantenendo, ai fini di una maggiore chiarezza, la notazione presente nello stesso art. 24: *a)* è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; *b)* è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; *c)* riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; (... *omissis* ...). Trascurando, per il momento, le situazioni considerate alle lett. *a)* e *c)*, oltretutto le altre già qui non considerate in quanto non pertinenti, si osservano alcuni aspetti, cioè quello che porta a considerare come nei cimiteri, sempre con riferimento alla funzione "Ricerca Defunti", ed indipendentemente dal fatto che la gestione avvenga da parte di soggetto pubblico oppure a seguito di affidamento del servizio, vi siano situazioni non contrattuali, come si ha nel caso dell'inumazione in campo comune (art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), così come situazioni che possono definirsi quali "contrattuali", che riguardano tutte le altre allocazioni cimiteriali diverse dall'inumazione in campo comune, e dove il termine "contrattuali" richiede una prima specificazione, partendo, dapprima, dalla situazione della gestione da parte di soggetto pubblico. Anche se nel linguaggio diffuso si parli, anche con frequenza, di "contratto di concessione", in realtà si dovrebbe parlare di "atto di concessione", in considerazione che si è in presenza di un rapporto giuridico tra soggetti non tra loro pari ordinati (art. 823, comma 1 C. C.), ma dove l'uso del termine, lievemente improprio, di "contratto di concessione" costituisce la spia di una situazione di promiscuità nella regolazione di questo rapporto tra norme di diritto pubblico e norme di diritto privato (art. 823, comma 2 C. C.), aspetto che, incidentalmente, ha assunto portata ben più generale, con l'art. 1, comma 1-*bis* L. 7 agosto 1990, n. 241, quale introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. *b)* L. 11 febbraio 2005, n. 15, fermo restando come, nel contesto, questa promiscuità abbia, fin dall'origine, un carattere ontologicamente indefettibile, in relazione, e conseguenza, dell'art. 824, comma 2 C. C.

Quando vi sia affidamento della gestione del servizio possono aversi situazioni differenti, che vanno dall'ipotesi che il soggetto pubblico (comune, quale titolare del servizio) conservi le funzioni relative a tali rapporti giuridici, magari attribuendo fasi istruttorie al soggetto affidatario gestore, oppure che il soggetto gestore affidatario sia legittimato, sulla base dell'atto di affidamento e connesso quanto conseguente contratto di

servizio, a porre egli stesso in essere rapporti "contrattuali", a volte per la generalità delle "concessioni" (che, in tal caso, dovrebbero qualificarsi diversamente), altre volte per alcune loro tipologie, potendosi quindi avere una pluralità di situazioni giuridiche. La situazione del tutto meno complessa potrebbe essere quella dell'affidamento del servizio d'illuminazione votiva in cui il soggetto affidatario stipula ordinari contratti, totalmente di diritto privato, con quanti intendano avvalersi del servizio, mentre diventa più articolata, talora anche maggiormente complessa sotto il profilo giuridico, per altre tipologie di rapporti, in particolare per quelli concernenti il diritto d'uso dei sepolcri.

### **La questione della titolarità e della responsabilità del trattamento**

Quando la gestione avvenga in economia diretta, ammesso che possa ancora essere ammissibile e comunque quando presente, anche in via di fatto, inerzialmente rispetto a situazioni del passato, da parte del comune, ed avendo questo soggetto natura di soggetto pubblico, la questione della "titolarità" circa il trattamento dei dati personali, porta ad un mero richiamo all'art. 28 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif., rispetto a cui basti ricordare, qui, come titolare del trattamento dei dati personali sia l'ente, il soggetto pubblico, in quanto tale. Per altro, anche in questa ipotesi, possono aversi situazioni articolate, sotto il profilo della "responsabilità" del trattamento, dato che la figura (o, le figure, nel caso di pluralità di responsabili) può legittimamente essere tanto "interna" all'organizzazione del soggetto pubblico titolare, quanto "esterna", come può essere nel caso (esempio) di affidamenti di alcune funzioni di trattamento, quali potrebbero essere la (sola) gestione del *software*, la sua manutenzione ed assistenza, aspetti che non dovrebbero comportare effetti peculiari, se si considera come il responsabile deve comunque operare sulla base di istruzioni impartite, in forma scritta, da parte del titolare del trattamento di dati personali.

Più articolato il caso della gestione derivante da un affidamento, dove si potrebbe avere la necessità, ai fini della gestione del servizio, di "comunicazioni" da parte del soggetto pubblico al soggetto gestore, che fa operare quanto stabilito dall'art. 19, comma 3 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif., cioè l'esigenza che tale comunicazione sia prevista da norma di legge o regolamento. Per rendere maggiormente evidente la situazione che può porsi, si consideri la situazione, spesso diffusa, nella quale, ferma restando la gestione da parte del soggetto pubblico (comune, quale titolare del servizio cimiteriale), questi provveda ad affidare, ricorrendo ad un comune contratto di appalto (art. 1655 e ss. C. C.), l'esecuzione di alcune operazioni nei cimiteri ad un soggetto terzo, e, per semplificare al massimo grado la fattispecie, si ipotizzi che oggetto

dell'appalto siano unicamente le operazioni d'inumazione, in campo comune. In tale ipotesi, il soggetto gestore del cimitero (nella fattispecie, il comune, quale titolare del servizio cimiteriale) dovrà, in funzione di consentire all'esecutore del contratto di appalto, comunicare a questi dati personali, che, per se nei termini strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti (art. 11, comma 1, lett. *d*) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.), il ché, a rigore, non costituirebbe fattispecie di ammissibilità alla luce dell'art. 19, comma 3 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif. Potrebbe tentarsi di argomentare come si sia in presenza della necessità ai fini dell'adempimento di obblighi contrattuali (art. 24, comma 1, lett. *b*) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.), se non fosse che i dati personali oggetto di una tale comunicazione riguardano un soggetto che non è parte contrattuale, rispetto a tale contratto d'appalto. Dal ché si potrebbe, o dovrebbe, giungere alla conclusione per la quale non possano essere forniti (comunicati) all'appaltatore dati personali, ma unicamente dati, per così dire, "tecnici", quali (es.) il campo interessato, la fila e il numero della fossa ... (sempreché non siano argomentabili altre linee interpretative).

#### **Il concetto di interessato, nel caso di specie**

Nell'ambito di una gestione cimiteriale sono presenti quanto meno due tipologie di dati personali, che fanno riferimento a due del tutto distinte tipologie di *interessati*, nel senso che il termine ha secondo la definizione dell'art. 4, comma 1, lett. *i*) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.

La prima tipologia è quella che riguarda taluni dati relativi al singolo defunto, il quale, ovviamente quanto comprensibilmente, si troverebbe in una qualche difficoltà a formulare un consenso al trattamento dei (propri) dati personali, ma anche ad essere destinatario dell'informativa (art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.) e, nel complesso, ad esercitare i diritti di cui l'interessato è titolare, diritti che hanno natura di diritti soggettivi e, soprattutto, personali (art. 7 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.). Andrebbe, a questo punto, posta la questione, del tutto conseguente, se il defunto continui a essere titolare di diritti, cosa che contraddice palesemente con la cessazione della sua capacità, non solo di agire, ma altresì giuridica, come effetto della morte, fatti salvi i diritti collegati o collegabili alla *pietas* dei defunti, oggetto di tutela da parte del Libro II, Titolo IV, Capo II "Delitti contro la pietà dei defunti" (artt. 407 e ss. C. P., dove è considerata la violazione del sepolcro, il vilipendio delle tombe (da intendersi in senso molto ampio), il turbamento del funerale o servizio funebre (sarebbe interessante approfondire le differenze), il vilipendio di cadavere, la distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, l'occultamento di cadavere, l'uso illegittimo di cadavere, cioè di tutele che prendono in

considerazione "oggetti", ma non le persone, quanto la posizione soggettiva dell'interessato, sotto il profilo della protezione dei dati personali si colloca nella sfera dei diritti della persona o, altrimenti, dei diritti personali. Il ché, per inciso, esclude per definizione che possano operare istituti di rappresentanza, o se ammissibile il ricorso a istituti di rappresentanza (tutela, curatela, amministrazione di sostegno), questa non può andare oltre il momento della morte, continuando a mantenere una sorta di ultra-attività.

La seconda tipologia di dati personali riguarda i familiari del defunto e, per le concessioni cimiteriali (cioè, per tutte le allocazioni cimiteriali diverse dall'inumazione in campo comune), anche i concessionari.

Nel contesto di un'operatività della funzione "Ricerca Defunti", i dati personali sono quelli che attengono alla prima tipologia, cioè i dati personali relativi al defunto.

#### **I dati personali relativi alla funzione "Ricerca Defunti"**

Per quanto riguarda i dati personali che possano essere utilizzati in tale funzione, merita di richiamarsi il già ricordato art. 24, comma 1, lett. *a*) per un verso, e lett. *c*) per altro verso, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif., norma riguardante i casi in cui può essere effettuato il trattamento di dati personali senza il consenso dell'interessato. La duplice citazione trova fondamento nel fatto che la prima (lett. *a*)), ha attinenza alla "necessarietà" dell'adempimento di un obbligo di legge (art. 340 T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.) o di regolamento (artt. 50 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), che importa anche una definizione di quali dati si tratti, in sostanza quelli individuati specificatamente all'art. 52 stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, individuazione che, nel caso del ricorso alla pratica funeraria dell'inumazione in campo comune, va integrata dai dati personali (del defunto) prescritti dall'art. 70, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Trascurando, per il momento, i dati personali dei defunti individuati dall'art. 52, sopra citato, ci si sofferma su questi ultimi, dal momento che le prescrizioni del secondo, cioè dei dati che *devono, per norma di regolamento*, essere indicati sul cippo distintivo della fossa, divengono, per ciò stesso oggetto di "diffusione", sempre secondo la definizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. *m*) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif. in quanto, con l'adempimento, da parte del comune, di tale obbligo regolamentare, divengono oggetto di conoscenza, o conoscibilità, da parte di soggetti del tutto indeterminati.

Il precedente, e temporaneo, rinvio di considerazioni attorno ai dati personali individuati dall'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, altra fonte, regolamentare, che impone un obbligo di trattamento, presenta ulteriori caratteristiche, non solo per il fatto che questi dati personali sono – quantitativamente – maggiori ri-

spetto ai dati, ben più sintetici, individuati dall'art. 70, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dati che (si trascura una, lieve, criticità che presentano qui dati, dal momento che la prescrizione concernente l'"età" è eccedente, essendo anche prevista la "data di nascita", pur risalendo essa a prassi abbastanza lontane, di norma antecedenti alla L. 31 ottobre 1954, n. 1064) definiscono l'aspetto contenutistico di queste registrazioni. Ciò porta a dover considerare quale sia la natura dei registri considerati all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, natura che non può che essere univocamente individuata in quella di "pubblici registri", come si ricava sia dalla previsione, presente nello stesso art. 52, della loro previa vidimazione (non influisce su questo aspetto, costituendone una modalità di assolvimento, l'indicazione, presente al Punto 12) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993), tanto che (successivo art. 53, comma 2) uno dei due esemplari di detti registri è destinato, non appena decorso l'anno, ad essere depositato nell'archivio comunale. Ne consegue che se i predetti registri hanno natura di "pubblici registri", trova riferimento anche la seconda (lett. c)), la quale, oltretutto, trova riferimento anche per altre considerazioni. Infatti, non si può non considerare anche quale sia la funzione di questi registri che non può essere individuata unicamente nell'assolvimento di un obbligo di ossequio della norma regolamentare, ma neppure quella di un uso esclusivamente "interno" al soggetto gestore del cimitero, ma assolve fisiologicamente anche ad una ulteriore funzionalità, quella delle conoscibilità da parte di chiunque. Obliterando, intenzionalmente, la questione sulla funzione "Ricerca Defunti", che costituisce l'oggetto sostanziale di queste considerazioni, si consideri – per affrontare un'argomentazione *ab contrariis*, cioè ricorrendo ad un approccio che consente, spesso, di far emergere aspetti altrimenti poco percepibili – l'ipotesi del comune (o, anche, di uno dei cimiteri del comune, in caso di pluralità) che non disponga di alcuna strumentazione informatica, che conservi e tenga aggiornati tali registri con modalità esclusivamente cartacee. Qualora una persona, del tutto indeterminata, sprovvista di interessi, in senso giuridico, di sorta, chieda informazioni circa il sito di "sepoltura" di un defunto, oppure, anche, di defunti indeterminati "sepolti" in una certa data o in un certo arco temporale, viene a porsi la questione se le informazioni così richieste siano "conoscibili da chiunque" (sempre lett. c) dell'art. 24 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.) oppure se possano essere accessibili unicamente a soggetti che possano individuarsi quali "interessati" (questa volta non più nel senso dato dall'art. 4, comma 1, lett. i) D.Lgs. 30 marzo 2003, n. 196 e succ. modif., bensì in quello presente all'art. 22, comma 1, lett. b) L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.), cioè dei soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un inte-

resse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, che, se sostenibile, dovrebbe far considerare anche la posizione dei "controinteressati" (stesso art. 22, comma 1, lett. c) L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., dovendosi, poi ed anche, fare riferimento, anche ai fini delle modalità e procedure, per l'esercizio del diritto di accesso alle disposizioni del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, fatta salva l'ipotesi in cui il comune non abbia altrimenti regolato, in attuazione dell'art. 29, comma 2 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., e, prima, dell'art. 10 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., con apposito regolamento le modalità e procedure per l'esercizio del diritto di accesso, consistente nella presa visione o nell'estrazione di copia, a tali documenti amministrativi, costituiti dai registri di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Dal ché deriverebbe che il richiedente una tale informazione debba comprovare l'interesse connesso alla richiesta, dimostrare la propria identità (e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato, come potrebbe essere il caso in cui una persona chieda l'informazione in nome e per conto di altra) e sempre ché non consti l'esistenza di controinteressati, cosa che escluderebbe una richiesta di accesso c. d. informale, che può essere anche verbale, richiedendosi, in tal caso, una richiesta formale, e conseguentemente scritta, la quale avendo ad oggetto l'emanazione di un provvedimento, a sua scritto, che autorizza l'accesso ai tali documenti amministrativi, rientrerebbe nella previsione dell'art. 3 Tariffa, Parte 1<sup>^</sup>, allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. modif. Si coglie, con questo ragionamento, come detto volutamente costruito *ab contrariis*, un'ulteriore conferma di quella che sia la natura giuridica rivestita dai registri di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Giunta a questa conclusione, cioè che i dati, nei limiti delle tipologie, anche sotto il profilo dei contenuti, dei dati personali considerati dall'art. 52, ma anche dall'art. 70, comma 2, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si può concludere come essi vengano a presentare la caratteristica di poter essere oggetto sostanzialmente non sottoposti a limitazioni, sotto il profilo della "comunicazione" e/o della "diffusione", da parte del soggetto titolare del loro trattamento (cioè da parte del comune e/o del soggetto gestore del cimitero), mentre una maggiore attenzione potrebbe essere richiesta qualora si trattasse di dati ulteriori. Il ché prescinde dalle modalità attraverso cui questa "comunicazione" e/o "diffusione" possa aversi, cioè restando indifferente se si tratti della mera notizia acquisibile presso l'ufficio informazioni del cimitero (se esistente), oppure attraverso sistemi puntuali di consultazione, oppure attraverso l'utilizzo di un *software* che ne consenta l'accesso anche via *web*.

### L'uso "commerciale" di dati personali derivanti dalla funzione "Ricerca Defunti"

Il fatto che risulti come vi siano stati operatori commerciali che abbiano acquisito dati di questa natura, a volte utilizzando proprio le funzioni di "Ricerca Defunti", in particolare quanto accessibile via *web*, formando proprie banche dati sulle quali innestare servizi a pagamento, pone alcune questioni. Da un lato si potrebbe, astrattamente, considerare come tali acquisizioni, comunque avvenute, possano essere imputabili a valutazioni, in termini di buona fede, che potrebbero avere la propria origine nella sopra citata disposizione dell'art. 24, comma 1, lett. c) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif., relativa alla casistica sugli ambiti in cui opera la possibilità di effettuare operazioni di trattamento dei dati senza necessità di consenso, dall'altro lato porta a considerare come essa appaia, quanto meno, del tutto ingenua, in quanto non considera, più o meno coscientemente, altri aspetti. Infatti, l'art. 13, comma 4 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif., in materia dell'informativa che va data all'interessato, la quale costituisce una pre-condizione di legittimità del trattamento dei dati personali (Infatti, va ricordato come il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici sia ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato; art. 23, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.), preveda come, quando i dati personali non siano raccolti presso l'interessato, l'informativa, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato *all'atto della registrazione dei dati* o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione, informativa che, in questi termini e fasi operative, può essere derogata solo in alcuni, ben specificati, casi, nessuno dei quali può essere assunto a riferimento nella fattispecie. Oltretutto, ricordando quanto detto in precedenza, la stessa informativa non può avvenire essendo l'interessato deceduto e non potendo tale condizione essere superata

da un eventuale consenso al trattamento dei dati da parte di altri, fossero pure familiari od altri aventi causa del defunto, dato che i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif. hanno natura di diritti personali.

Ne consegue, evidentemente, come si sia in presenza di un trattamento illecito di dati personali che connota la fattispecie, di rilevanza penale, considerata dall'art. 167, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.

Ne consegue che, seppure i dati personali (sempre nei limiti contenutistici presenti nell'art. 52, e nell'art. 70, comma 2, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) siano suscettibili di "comunicazione" e/o di "diffusione", indipendentemente dalle modalità con cui avvengano da parte del comune e/o del soggetto gestore del cimitero a seguito di affidamento, rispondendo il trattamento dei dati personali da parte di questi soggetti tanto all'adempimento di obblighi di legge (e/o di regolamento), allo svolgimento di funzioni istituzionali, quanto ad adempimenti di obbligazioni di ordine contrattuale e altro, aspetti che qualificano la legittimità (e, l'ammissibilità) di queste operazioni di trattamento, altrettanto non può dirsi, anche quando i dati personali siano oggetto di "diffusione", vengano, con varie modalità, acquisiti da soggetti terzi, i quali sono comunque tenuti a osservare tutte le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif. In altre parole, il fatto che tali dati personali siano abbastanza liberamente accessibili, non significa che siano *res nullius* e che possano divenire oggetto di appropriazione da parte di terzi, specie quando una tale appropriazione avvenga al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno. Se l'ipotesi del recare danno potrebbe dover far introdurre aspetti attorno al dolo del comportamento dannoso, l'aspetto del profitto, tanto per il soggetto che in tal modo se ne appropria, quanto per altri ha natura oggettiva.



Attualità

## I numeri delle operazioni cimiteriali in Trentino per guardare oltre: la rilevazione del Consorzio dei Comuni Trentini, la prima in Italia

di Marino Simoni (\*)

*Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera.*

Le parole di Salvatore Quasimodo, in una delle sue poesie più conosciute ma anche più pregne di semplice e cruda verità, sono l'essenza di come la vita a un certo punto diventi morte. Non è semplice parlare di morte ai giorni nostri, quando tutto attorno ci sembra dimostrare che il famoso raggio di sole non debba tramontare mai. Ne sono testimonianza i luoghi dove si soffre e si riposa: chiusi quasi a non volere disturbare chi gode la vita.

Sul muro del cimitero di Casso, il paese lambito dall'onda assassina del Vajont, una frase recita a imperitura memoria: *Ero come siete, sarete come sono*. Poche parole d'effetto, che ci ricordano, ancora, come la morte faccia parte del nostro essere e che noi, Amministratori, abbiamo l'obbligo di confrontarci con essa, anche se per mere questioni urbanistiche, sanitarie, tecniche ... Ma lo facciamo sempre con grande sensibilità per gli estinti, le loro famiglie, la comunità e il territorio.

È per questo che abbiamo cercato di avere una visione d'insieme il più completa possibile della realtà trentina: abbiamo coinvolto tutti i Comuni in una banca dati sulle sepolture che ci aiuti a determinare i nuovi indirizzi delle politiche cimiteriali. Sono numeri importanti che rispecchiano la volontà in merito alla destinazione del corpo ormai senza vita. Scelte che, tra sepoltura e cremazione, danno indicazioni concrete nel determinare le aree cimiteriali sempre più bisognose di nuovi spazi. I dati confermano come la scelta della cremazione cresca ogni anno e si attesti globalmente su un 30 per cento. Anche prese nel dettaglio sono percentuali significative che aiutano sensibilmente le Amministrazioni nel programmare gli interventi futuri risparmiando spazi e risorse preziose.

È comunque ovvio che, in questo particolare settore, tutto non possa essere ricondotto solo a una logica di risparmio. Se oggi la cremazione si rivela un'opportunità per i Comuni, è altrettanto vero che soprattutto adesso è necessario riportare il concetto di morte nel giusto alveo. Fin dall'antichità il cimitero o, meglio, il campo santo è il luogo ordinato a simbolo terreno del Paradiso. Qui, non bisogna dimenticare, si celebra il culto del ricordo; sono luoghi sacri riservati alla memoria e alla commemorazione. Vi regnano il silenzio e la meditazione che favoriscono la pace e la riconciliazione. Non è possibile

alterare questa dimensione senza stravolgere il concetto stesso di cimitero: la riconoscibilità del luogo è imprescindibile.

Cito l'*Editto napoleonico di Saint Cloud* del 1804, che vietò la sepoltura entro le mura cittadine e impose l'uniformità delle lapidi, perché esso mi dà l'opportunità di richiamare l'opera foscoliana *Dei sepolcri*. Foscolo si sofferma sul significato e sulla funzione che la tomba viene ad assumere per i vivi. Egli imposta il carne come una celebrazione dei valori e degli ideali che possono dare un significato alla vita umana. Questo non lo dobbiamo scordare, mai! Neppure quando le ceneri vengono disperse oppure conservate in un'urna per l'affido familiare. Una libera scelta che anche io, come l'Arcivescovo di Trento Monsignor Luigi Bressan, rispetto ma non condivido.

Torniamo al tema della cremazione. Vista la sua valenza in termini numerici, si imporrà l'accelerazione della costruzione del Tempio di Trento: per la realizzazione, il Tempio potrà contare sul fondo di Finanza Locale, una risorsa condivisa. Per quanto riguarda i costi del servizio, il ragionamento presso il Consorzio dei Comuni Trentini è già partito e prevede una taratura democratica per l'utente, indipendentemente dalla distanza tra Comune di provenienza della salma e capoluogo. L'obbiettivo è predisporre una convenzione certificata.

Infine, senza entrare nei dettami progettuali del tempio di Trento rifacendomi però ai sentimenti che devono trasparire anche dalla sua costruzione, vorrei citare il Tempio crematorio di Torino che ha al suo ingresso il *Luogo del ricordo*: un'area verde con tre fontane che si ergono sopra giardini rocciosi costruiti con pietre di Luserna. Una scelta che è anche un messaggio a non dimenticare. Là, sugli altipiani trentini, nel maggio del 1916 si combatté una delle battaglie più furiose della Grande Guerra e la pietra bianca si bagnò del sangue di migliaia di giovani vite. Adesso, su quelle pietre, sono sparse le ceneri, poi una piccola cascata d'acqua le disperde nella terra sottostante, ma non le cancella.

(\*) *Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini*

Attualità

## Statistica sulle operazioni cimiteriali e cremazioni effettuate nel 2012 nei Comuni della Provincia Autonoma di Trento

di Carmelo Passalacqua (\*)

### Premessa

Nei primi mesi del corrente anno, il Consorzio dei Comuni Trentini (realità associativa presente nel territorio della provincia autonoma di Trento a cui aderiscono tutti i 217 Comuni ubicati nel territorio provinciale), su sollecitazione dell'Associazione Tridentina per la Cremazione (Socrem) ha avviato in via sperimentale una interessante e quanto mai utile iniziativa: una rilevazione statistica a livello provinciale sulle operazioni cimiteriali e le cremazioni effettuate nell'anno 2012; tale iniziativa è stata caldeggiata anche dal Comune capoluogo che fra un paio di anni potrà assistere finalmente, dopo circa 15 anni di attesa tra contenziosi a variazione di localizzazione, all'entrata in funzione del tempio crematorio attualmente in fase di progettazione, e che quindi guarda con grande interesse alla possibilità di poter disporre di dati quantitativi certi che fotografano il dimensionamento del fenomeno al fine di poter calibrare in maniera adeguata gli interventi organizzativi per una gestione ottimale delle operazioni di cremazione che secondo quanto dichiarato da tempo dall'amministrazione comunale di Trento che gestirà, analogamente agli altri servizi funerari e cimiteriali, in economia diretta anche l'impianto e le relative operazioni, dovranno essere caratterizzate da una grande sacralità ipotizzando quale servizio standard la cremazione a seguire il funerale con consegna o tumulazione delle ceneri dopo circa tre ore dall'inizio del funerale.

Dell'iniziativa in parola si è occupata anche questa rivista nel numero precedente con una informativa sulla rubrica "Brevi dall'Italia e dall'estero" e con la pubblicazione, nella sezione documenti, della circola-

re a firma del Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini e dell'allegato modello di rilevazione statistica.

L'iniziativa che al momento sembra essere l'unica nel suo genere in tutto il panorama nazionale, si propone quale obiettivo, dichiarato anche nella circolare testé citata, di indagare, partendo dai dati della mortalità, sulle scelte fra cremazione e sepoltura e con riguardo a quest'ultima fra inumazione e tumulazione, nonché sulla destinazione delle ceneri nella consapevolezza che la conoscenza di questi dati costituisce un elemento indispensabile per calcolare il fabbisogno futuro delle varie tipologie di sepolture evitando in tanti casi l'ampliamento ingiustificato di cimiteri per la realizzazione di nuovi posti per inumazione quando invece la richiesta, condizionata dalla scelta della cremazione è orientata verso le cellette ossario-cinerarie (per inciso l'unica statistica esistente oggi in materia di cremazione è quella effettuata, a livello nazionale, annualmente da SEFIT-FederUtility mediante rilevazione delle operazioni registrate direttamente dagli impianti di cremazione e i cui dati vengono messi poi in relazione con quelli della mortalità registrati dall'Istat per calcolare la percentuale di cremazione; da questa rilevazione, proprio perché effettuata, come si diceva "a valle" e cioè presso l'impianto di cremazione, sfugge però la provenienza dei defunti che vengono annotati magari in una regione diversa da quella di residenza come avviene per i circa 400 defunti del Comune di Trento e le diverse centinaia di altri Comuni della provincia di Trento che annualmente vengono cremati presso l'impianto di Mantova e che pertanto rientrano statisticamente nelle cremazioni della Lombardia).

### Il modulo di rilevazione statistica

Il modulo di rilevazione che, come detto prima, è stato pubblicato nel numero precedente della rivista, nella sua semplicità e facilità di compilazione che non richiede eccessivo dispendio di tempo da parte dei responsabili cimiteriali chiamati alla compilazione, trattandosi di dati immediatamente disponibili in forma più o meno ordinata, fornisce una panoramica completa delle dinamiche cimiteriali con uno scenario piuttosto esaustivo: la prima rilevazione costituisce una fotografia dell'esistente, molto utile per comprendere la portata di ciascun fenomeno; con le sequenze successive si potranno meglio comprendere ed intuire anche le tendenze prevenendo così i fabbisogni futuri.

Il modulo, pur presentandosi su un unico foglio, può essere idealmente diviso in due parti: la prima relativa a decessi e sepolture e la seconda alle operazioni di esumazioni ed estumulazioni; nella prima parte la sezione A evidenzia il numero di deceduti residenti (anche se deceduti fuori comune) distinti fra quanti hanno scelto la cremazione e quanti le tradizionali forme di sepoltura. La sezione B indaga invece sulla destinazione delle salme (inumate in campo comune, inumate in area in concessione, tumulate in tomba di famiglia-cappella-loculo) e delle ceneri derivanti dalla cremazione (interrate in area in concessione o in campo comune, tumulate in tomba, cappella, loculo, celletta, disperse in cinerario comune, in apposita area del cimitero o in natura, trasportate fuori comune o custodite previo affidamento in abitazione privata); l'indagine si presenta quindi ad ampio spettro non limitandosi quindi solamente ai dati della cremazione, ma fornisce anche i dati su tutti gli altri aspetti consentendo un dimensionamento preciso delle varie fattispecie con particolare riguardo alle cosiddette "nuove pratiche" (dispersione in natura e affidamento familiare) che come è risaputo fra i gestori di cimiteri rappresentano una criticità nella tenuta del sistema cimiteriale: conoscere il fenomeno sulla scorta dei dati reali e non solamente delle "impressioni", poter quantificare con un buon grado di approssimazione sulla scorta del *trend* degli anni precedenti può dare un quadro reale sulla portata di queste pratiche evitando, se del caso, ingiustificati allarmismi, ovvero adottando per tempo le dovute contromisure per far fronte, sia in termini economico-finanziari, ma anche di spazi cimiteriali, alle conseguenze di uno sviluppo diffuso di tali pratiche.

La seconda parte della rilevazione indaga invece sulle operazioni cimiteriali di esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie: la sezione C richiede i dati analitici e complessivi riferiti alle quattro casistiche sopraindicate mentre la sezione D analizza gli esiti e la destinazione dei resti mortali, divisi per l'appunto in resti ossei ed inconsunti ovvero come meglio definiti normativamente "esiti da fenomeni cadaverici trasformativi conservativi". Questa parte della rileva-

zione assume poi un valore e una importanza particolare specie in una regione, come per l'appunto il Trentino Alto Adige, dove per consolidata tradizione non si è mai proceduto alla decennale esumazione ordinaria (fatto salvo le richieste esplicite), ma per circa due secoli, dall'avvento dei cimiteri napoleonici è stata adottata la singolare tecnica dello "sfasamento" dei campi comuni (dove prima c'era la fossa nel nuovo campo creato a seguito della rotazione adesso c'è il vialetto e viceversa). Tutti i campi comuni dei vari cimiteri risentono dell'appesantimento derivante da una decina di rotazioni sovrapposte che hanno trasformato i campi medesimi in una sorta di "ossario comune diffuso" dove l'accumulo di residui da decomposizione ha di fatto progressivamente inibito la funzione di scheletrizzazione demandata alla sepoltura in terra. Solo in questi ultimi anni alcuni Comuni ed *in primis* quello di Trento hanno iniziato, nell'ottica di una regolarizzazione delle operazioni e di una bonifica dei campi di inumazione, ad effettuare le esumazioni massive avvalendosi anche degli istituti disciplinati nella circolare 10/1998 (cremazione d'ufficio). Questa parte d'indagine intende per l'appunto mettere a fuoco questi aspetti e segnatamente quanti e quali Comuni hanno iniziato in questa politica gestionale di regolarizzazione dei campi di inumazioni, quante operazioni sono state effettuate nel 2012, cosa è stato rinvenuto (resti ossei o inconsunti), come sono stati trattati gli inconsunti (cremazione o campo di mineralizzazione), dove sono stati conservati i resti ossei e le ceneri provenienti da cremazione di inconsunti (sepoltura privata o ossario e cinerario comune).

### I risultati

Nei mesi scorsi il Consorzio dei Comuni ha ricevuto e raccolto le schede di rilevazione, ha controllato e verificato i dati contenuti e all'occorrenza ha interpellato i singoli Comuni per eventuali precisazioni o rettifiche, ed ha quindi caricato a sistema i dati procedendo all'elaborazione sia in forma aggregata su scala provinciale con riferimento quindi a tutti i Comuni ma anche a livello di Comunità di Valle (organismo intermedio tra Provincia e Comuni) e nei primi giorni del mese di giugno ha restituito in forma pubblica tramite apposita conferenza stampa i risultati della rilevazione (i dati sia per singolo Comune che aggregati su scala provinciale e di comunità di valle sono disponibili sul sito del Consorzio dei Comuni Trentini: [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it)).

Prima di questa indagine il fenomeno della cremazione in provincia di Trento poteva essere ricavato solamente attraverso stime più o meno attendibili, partendo dai dati certi che annualmente il Comune di Trento mette a disposizione in rete e che fanno registrare per i residenti del Comune oltre il 40% di cremazioni e per i non residenti deceduti nel Comune (peraltro in quan-

tà piuttosto significativa legati alla presenza nel territorio delle strutture ospedaliere a valenza provinciale) circa il 25%. Applicando tale percentuale sugli altri decessi nel territorio provinciale il fenomeno poteva essere stimato attorno a 1.200-1.300 cremazioni all'anno a fronte di circa 4.700 decessi con una percentuale stimata quindi attorno al 27% su scala provinciale.

I risultati della rilevazione confermano *ad abundantiam* questa percentuale che per il 2012 si attesta oltre il 30% con 1.431 cremazioni a fronte di 4.744 decessi come risulta dalla Tabella 1 dove vengono esposti i

che al resto dell'Italia ed in un territorio molto legato alle tradizioni religiose. Sicuramente il mutato atteggiamento della Chiesa nell'ultimo decennio nei confronti di chi si avvale della cremazione con l'apprestamento del "rito delle esequie" aggiornato nel 2012 e di appositi rituali e liturgie di "accompagnamento" ha indubbiamente rimosso gli ostacoli di natura psico-religiosa esistenti fino alla fine dello scorso millennio, posto che pur in presenza delle disposizioni successive al concilio vaticano secondo, che consentono anche ai cattolici di avvalersi della cremazione, la Chiesa continuava a mantenere in forma più o meno latente una

<i>Territorio di riferimento</i>	<i>Popolazione residente</i>	<i>N. decessi</i>	<i>N. cremazioni</i>	<i>Percentuale</i>
Provincia di Trento	536.584	4.744	1.431	30%
Comune di Trento	117.151	947	378	40%

dati su scala provinciale assieme ad una estrapolazione relativa al Comune capoluogo che per popolazione e numero complessivo di decessi rappresenta quasi un quarto dell'intero territorio provinciale e pertanto assume una certa significatività ai fini statistici:

Il primo dato che emerge e che rappresenta per certi versi una sorpresa anche per gli addetti ai lavori è costituito per l'appunto dalla percentuale di cremazione su scala provinciale superiore alle stime: mentre per il Comune di Trento era noto da qualche anno il superamento della soglia del 40%, per tutto il territorio provinciale si stimavano percentuali di gran lunga inferiori al 30%. Se poi si guardano attentamente i dati analitici relativi ai singoli Comuni ed alle aggregazioni per comunità di valle si può osservare un altro aspetto per certi versi singolare: l'immaginario collettivo portava a pensare di essere in presenza di una "forbice" piuttosto ampia fra i dati relativi alla cremazione riferiti al Comune capoluogo e agli altri grossi centri (Rovereto, Pergine, Riva del Garda) nei confronti dei piccoli Comuni delle vallate trentine considerati quasi come una sorta di realtà omogenea: i dati invece ci dicono che esiste una situazione variegata tra le varie valli ed all'interno di queste fra i vari Comuni potendosi rilevare in alcune comunità di valle (come analiticamente illustrato nella successiva tabella n.4) percentuali addirittura superiori a quelle del capoluogo (è il caso per esempio della comunità Alto Garda e Ledro che fa registrare il 53% con il Comune di Riva al 63% o della comunità di Fiemme con il 47%) mentre in alcune valli (Cembra 8% e Sole 11%) il fenomeno conserva ancora le caratteristiche della residualità. Sorge quindi spontanea una riflessione su quali possono essere le leve motivazionali che portano allo sviluppo della cremazione in maniera così disomogenea all'interno dello stesso territorio legato da caratteristiche e tradizioni comuni: siamo in presenza di una cultura che per quanto riguarda i temi ambientali e di tutela e conservazione del territorio guarda più al nord-Europa

"diffidenza" diffusa su questa scelta ed ha contribuito, forse più della presenza sul territorio di associazioni cremazioniste, in maniera determinante allo sviluppo della pratica; ma ciò non spiega la disomogeneità registrata all'interno dello stesso territorio provinciale, ed allora sembra prendere sempre più credito la teoria della cosiddetta "propagazione per emulazione" che parte dalle singole famiglie per propagarsi poi, man mano, nei paesi e nelle comunità; la teoria è piuttosto semplice: se una famiglia in occasione di un lutto si avvale per la prima volta della cremazione, quasi sicuramente al lutto successivo riutilizzerà questa pratica (anche in termini di famiglia allargata o di cerchia di amici più stretti) specie se questa scelta è supportata da buone pratiche e dalla presenza di opere cimiteriali destinate alla custodia delle ceneri (difficilmente in un Comune il cui cimitero che non dispone di cellette osario-cinerarie può registrarsi un significativo sviluppo del fenomeno); questa sorta di "passaparola", che non risente di alcun ostacolo di tipo politico o ideologico, ma che fa i conti solo con le proprie convinzioni personali (dei parenti più stretti ovviamente) sembra essere l'elemento trainante in questo processo di cambiamento delle scelte.

Nella Tabella 2 vengono riportati i dati relativi alla destinazione dei cadaveri non cremati per i quali è stata scelta la forma tradizionale di sepoltura evidenziando in particolare come la forma di sepoltura predominante sia l'inumazione (sia in campo comune 51,6%, ma anche in posti in terra in concessione 22,6%; va peraltro osservato come questa forma di sepoltura privata risulta essere la più richiesta fra le varie tipologie di concessione). La tumulazione in posto in muratura (tomba o cappella di famiglia o loculo) costituisce una pratica residuale (14%) sia per una consolidata tradizione storica ma anche per l'assenza o la limitata presenza nei cimiteri (specie in quelli piccoli) di tale tipologia di strutture (queste sepolture sono per lo più pre-

senti nei cimiteri monumentali e trattasi delle vecchie tombe di famiglia assegnate prevalentemente in concessione perpetua al momento della costruzione del cimitero, in molti casi costituiscono la parte perimetrale del cimitero specie in quelli “napoleonici”; qual-

cimiteriale (0,14%): in questo caso va detto però che tanti Comuni, ivi compreso il capoluogo non hanno ancora apprestato l'area e per cui il dato ha scarsa significatività.

L'ultima annotazione riguarda infine la dispersione in

<i>Inumati in area in concessione</i>	<i>Inumati in campo comune</i>	<i>Tumulati in tomba di famiglia o loculo</i>	<i>Trasportati fuori comune</i>	<b>Totale</b>
751 (22,6%)	1.710 (51,6%)	461(14%)	391 (11,8%)	<b>3.313</b>

che cimitero poi negli anni 70 ha realizzato dei blocchi di loculi”scatolari “ per far fronte al grave collasso delle aree cimiteriali verificatosi in quel periodo a seguito dell'aumento dei decessi dovuti all'esaurimento del “buco della grande guerra”).

La Tabella 3 riporta i dati relativi alla destinazione delle ceneri dei 1.341 cadaveri sottoposti a cremazione dalla quale si evince che per oltre 53% è stata scelta la tumulazione (tomba di famiglia, loculo o celletta) mentre nel 25% dei casi si è proceduto all'inumazione (o in area in concessione o nel campo comune; al riguardo appare doverosa una precisazione e cioè che in provincia di Trento in base ad apposita norma diretta alla tutela delle tradizioni locali è consentita una gestione del campo comune non improntata ai criteri fissati nel D.P.R. 285/90; succede quindi che in tanti cimiteri, soprattutto in alcune valli, ogni tomba del campo comune fa riferimento ad una famiglia, quasi una sorta di concessione non formalizzata; le sepolture non avvengono quindi con la sequenza cronologica dei campi comuni, ma con il sistema dello “scavo a gruvera”: si scava nella tomba di quel defunto in mezzo al campo con evidenti maggiori costi gestionali dovuti allo scavo fatto a mano e allo spostamento del-

natura che nel 2012 ha fatto registrare n. 29 casi pari al 2,03% dei quali n. 22 riferiti al Comune di Trento e che quindi risentono delle peculiarità culturali ed etniche sopraccennate proprie della città (che è anche sede di università); la percentuale su scala provinciale va quindi ridimensionata prendendo atto come al momento trattasi di una pratica del tutto marginale.

Le Tabelle 4, 5, 6 (*N.d.R.* vedi pag. seguente) riportano i dati appena commentati divisi per singola comunità di valle dalle quali si riescono a cogliere le disomogeneità a cui si accennava prima sia per quanto riguarda la scelta della cremazione ma anche per i sistemi di sepoltura e la destinazione delle ceneri.

#### **Le operazioni cimiteriali: esumazioni ed estumulazioni**

La seconda parte della rilevazione riguarda, come già accennato, le operazioni di esumazione ed estumulazione sia ordinarie che straordinarie. La Tabella 7 evidenzia i dati numerici su scala provinciale mentre le Tabelle 8 e 9 indagano rispettivamente sulla destinazione dei resti ossei e degli inconsunti. Prima di pre-

<i>Interrate in area in concessione</i>	<i>Interrate in campo comune</i>	<i>Tumulate in sepoltura privata</i>	<i>Affidamento familiare</i>	<i>Disperse in cinerario comune</i>	<i>Disperse in apposita area cimiteriale</i>	<i>Disperse in natura</i>	<i>Trasportate fuori comune</i>	<b>Totale</b>
191 (13,35%)	180 (12,58%)	766 (53,53%)	155 (10,83%)	12 (0, 83%)	2 (0, 14%)	29 (2,03%)	96 (6,71%)	<b>1.431</b>

le lapidi adiacenti per evitarne il cedimento; in queste situazioni i Comuni ammettono anche l'interramento dell'urna nella fossa che a tutti gli effetti rientra nel campo comune anche se gestita come fosse una sepoltura privata).

Un dato che merita attenzione è quello relativo all'affidamento familiare, pratica che pur non facendo parte della cultura locale, fa registrare n. 155 casi pari ad oltre il 10%; se si analizzano poi in maniera disgregata i dati partendo dai singoli Comuni emerge che oltre la metà degli affidamenti (81) fanno capo ai soli Comuni di Trento e Rovereto (città multiculturali e multietniche) che registrano circa un quarto delle cremazione, pertanto il dato riferito al restante territorio provinciale va ovviamente ridimensionato. Insignificanti risultano poi le percentuali relative alla dispersione in cinerario comune (0,83%) o in apposita area

sentare con breve commento i dati occorre rimarcare ancora una volta come in questa regione, in passato non sono state mai effettuate esumazioni e solamente da qualche anno alcuni Comuni hanno iniziato l'opera di regolarizzazione nella gestione dei cimiteri incominciando ad effettuare alla “bisogna” e non allo scadere del decennio le relative operazioni. Analizzando i dati analitici dei singoli Comuni emerge che più della metà dei Comuni lo scorso anno non ha effettuato alcuna operazione alle quali sono stati interessati invece solamente una ottantina di Comuni.

Ciononostante le operazioni effettuate da questi Comuni assommano complessivamente a 3.615 (3.494 esumazioni di cui 158 straordinarie e 121 estumulazioni di cui 22 straordinarie) per cui in numero superiore a tutte le sepolture(inumazioni e tumulazioni) effettuate da tutti i Comuni (3.313).

Territorio di riferimento	Popolazione residente	N. decessi	N. cremazioni	Percentuale
C.V. n 1: Fiemme	20.114	180	84	47%
C.V. n 2: Primiero	10.146	93	11	12%
C.V. n 3: Valsugana e Tesino	27.486	311	55	18%
C.V. n 4: Alta Valsugana e Bersntol	53.521	365	114	31%
C.V. n 5: Cembra	11.348	84	7	8%
C.V. n 6: Non	39.602	412	90	22%
C.V. n 7: Sole	15.801	154	17	11%
C.V. n 8: Giudicarie	37.715	424	88	21%
C.V. n 9: Alto Garda e Ledro	49.491	450	237	53%
C.V. n 10: Vallagarina	90.329	798	212	27%
C.V. n 11: C.G. Fascia	10.035	83	25	30%
C.V. n 12: Altipiani Cimbri	4.605	56	13	23%
C.V. n 13: Rotaliana-Konigsberg	29.511	241	72	30%
C.V. n 14: Paganella	4.921	35	5	14%
C.V. n 15: Territorio Val d'Adige	121.317	976	387	40%
C.V. n 16: Valle dei Laghi	10.742	82	14	17%
<b>Totale</b>	<b>536.584</b>	<b>4.744</b>	<b>1.431</b>	<b>30%</b>

Territorio di riferimento	Inumati in area in concessione	Inumati in campo comune	Tumulati in tomba di famiglia o loculo	Trasportati fuori comune	Totale
C.V. n. 1: Fiemme	14 (15%)	67 (70%)	5 (5%)	10 (10%)	96
C.V. n. 2: Primiero	42 (51%)	29 (35%)	8 (10%)	3 (4%)	82
C.V. n. 3: Valsugana e Tesino	129 (50%)	57 (22%)	46 (18%)	24 (10%)	256
C.V. n. 4: Alta Valsugana e Bersntol	52 (21%)	156 (62%)	25 (10%)	18 (7%)	251
C.V. n. 5: Cembra	18 (23%)	54 (70%)	1 (2%)	4 (5%)	77
C.V. n. 6: Non	92 (29%)	120 (37%)	77 (24%)	33 (10%)	322
C.V. n. 7: Sole	29 (21%)	87 (64%)	13 (9%)	8 (6%)	137
C.V. n. 8: Giudicarie	30 (9%)	196 (58%)	28 (8%)	82 (25%)	336
C.V. n. 9: Alto Garda e Ledro	30 (14%)	91 (42%)	46 (22%)	46 (22%)	213
C.V. n. 10: Vallagarina	84 (14%)	350 (60%)	81 (14%)	71 (12%)	586
C.V. n. 11: C.G. Fascia	1 (2%)	44 (76%)	5 (8%)	8 (14%)	58
C.V. n. 12: Altipiani Cimbri	20 (47%)	4 (9%)	7 (16%)	12 (28%)	43
C.V. n. 13: Rotaliana-Konigsberg	45 (27%)	64 (38%)	21 (12%)	39 (23%)	169
C.V. n. 14: Paganella	16 (53%)	9 (30%)	5 (17%)	0 (0%)	30
C.V. n. 15: Territorio Val d'Adige	140 (24%)	335 (57%)	93 (16%)	21 (3%)	589
C.V. n. 16: Valle dei Laghi	9 (13%)	47 (69%)	0 (0%)	12 (18%)	68
<b>Totale</b>	<b>751 (22,6%)</b>	<b>1.710 (51,6%)</b>	<b>461 (14%)</b>	<b>391 (11,8%)</b>	<b>3.313</b>

C.V. Num.	Interrate in area in concessione	Interrate in campo comune	Tumulate in sepoltura privata	Affidamento familiare	Disperse in cinerario comune	Disperse in apposita area cimiteriale	Disperse in natura	Trasportate fuori comune	Totale
1	19 (22,7%)	25 (29,7%)	31 (37%)	4 (4,7%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,2%)	4 (4,7%)	84
2	5 (45,4%)	1 (9,1%)	4 (36,4%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (9,1%)	11
3	12 (21,8%)	10 (18,1%)	21 (38,1%)	6 (11%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (11%)	55
4	15 (13,1%)	9 (7,8%)	70 (61,5%)	12 (10,6%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0,9%)	7 (6,1%)	114
5	1 (14,2%)	3 (42,9%)	3 (42,9%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	7
6	23 (25,5%)	29 (32,3%)	27 (30%)	4 (4,5%)	0 (0%)	1 (1,1%)	1 (1,1%)	5 (5,5%)	90
7	5 (29,5%)	1 (5,8%)	10 (58,9%)	1 (5,8%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	17
8	5 (5,6%)	25 (28,4%)	32 (36,3%)	9 (10,2%)	1 (1,2%)	0 (0%)	1 (1,2%)	15 (17,1%)	88
9	13 (5,4%)	21 (8,8%)	166 (70%)	14 (6%)	0 (0%)	1 (0,5%)	1 (0,5%)	21 (8,8%)	237
10	11 (5,1%)	19 (9%)	123 (58,1%)	46 (21,6%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (1%)	11 (5,2%)	212
11	2 (8%)	6 (24%)	12 (48%)	1 (4%)	1 (4%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (12%)	25
12	0 (0%)	7 (53,8%)	4 (30,8%)	1 (7,7%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (7,7%)	13
13	7 (9,7%)	15 (20,8%)	40 (55,6%)	3 (4,2%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	7 (9,7%)	72
14	1 (20%)	4 (80%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5
15	71 (18,3%)	2 (0,6%)	218 (56,3%)	52 (13,4%)	10 (2,6%)	0 (0%)	22 (5,6%)	12 (3,2%)	387
16	1 (7,2%)	3 (21,4%)	5 (35,7%)	2 (14,3%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (21,4%)	14
<b>Tot.</b>	<b>191 (13,55%)</b>	<b>180 (12,58%)</b>	<b>766 (53,53%)</b>	<b>155 (10,83%)</b>	<b>12 (0,83%)</b>	<b>2 (0,14%)</b>	<b>29 (2,03%)</b>	<b>96 (6,71%)</b>	<b>1.431</b>

Questo dato va quindi letto in senso più ampio rispetto a quello che normalmente ci si immagina e cioè nel senso che alcuni dei Comuni che hanno effettuato operazioni non si sono limitati ad esumare per il temporaneo fabbisogno di sepolture ma hanno iniziato una opera di bonifica e riorganizzazione dei cimiteri (come nel caso del Comune di Trento che oltre alle ordinarie esumazioni per far posto alle nuove sepolture ha liberato un intero campo di circa 500 fosse per rendere disponibile l'area per l'impianto di cremazione). Per quanto riguarda gli esiti va osservato come nel 20% dei casi (n. 673) sono stati rinvenuti degli inconsunti a fronte di 2.942 resti ossei dei quali circa il 50% sono

il valore delle indagini statistiche prevedendo per l'appunto all'art. 7 che "al fine di raccogliere elementi utili ai Comuni per una corretta programmazione e gestione cimiteriale, la provincia mediante la struttura competente in materia di statistica promuove una rilevazione periodica volta a monitorare il fenomeno della cremazione; sentito il consiglio delle autonomie locali sono definiti gli oggetti della rilevazione statistica". Con questo articolato viene di fatto resa ufficiale e obbligatoria questa statistica avviata per il 2012 in via sperimentale dal Consorzio dei Comuni. L'auspicio è che detta iniziativa possa essere estesa a tutto il territorio nazionale magari attraverso una nor-

Tab. 7 – Esumazioni ed estumulazioni effettuate nel 2012 (dato riferito a tutta la provincia)						
<i>Esumazioni ordinarie</i>	<i>Esumazioni straordinarie</i>	<i>Totale esumazioni</i>	<i>Estumulazioni ordinarie</i>	<i>Estumulazioni straordinarie</i>	<i>Totale estumulazioni</i>	<i>Totale Operazioni</i>
3.336	158	3.494	99	22	121	3.615

Tab. 8 – Esiti da esumazioni o estumulazioni: destinazione resti ossei (dato riferito a tutta la provincia)						
<i>Ossario comune</i>	<i>Sepoltura privata</i>	<i>Fuori comune</i>	<i>Cremazione: cinerario comune</i>	<i>Cremazione: sepoltura privata</i>	<i>Cremazione: altro</i>	<i>Totale resti ossei</i>
1.455 (49,5%)	1.290 (43,7%)	31 (1,1%)	5 (0,2%)	110 (3,7%)	53 (1,8%)	2.942

Tab. 9 – Esiti da esumazioni o estumulazioni: destinazione inconsunti (dato riferito a tutta la provincia)						
<i>Campo di mineralizzazione</i>	<i>Sepoltura privata</i>	<i>Fuori comune</i>	<i>Cremazione: cinerario comune</i>	<i>Cremazione: sepoltura privata</i>	<i>Cremazione: altro</i>	<i>Totale inconsunti</i>
81 (12,1%)	30 (4,4%)	3 (0,5%)	152 (22,5%)	332 (49,3%)	75 (11,2%)	673

stati conferiti nell'ossario comune e riguardano di norma quelle effettuate d'ufficio e per le quali i familiari hanno manifestato disinteresse non optando per una sepoltura privata, mentre relativamente agli inconsunti va osservato il ricorso massiccio alla cremazione (oltre l'80% limitando a poco più del 10% la re-inumazione in campo di mineralizzazione).

### Conclusioni

Indubbiamente gli strumenti statistici offrono un grande aiuto nella programmazione: la conoscenza dei dati che fotografano le varie realtà ed anticipano gli sviluppi dei fenomeni consentono al gestore del cimitero di valutare e calibrare al meglio gli interventi sulla scorta dei dati reali: la redazione dei piani regolatori cimiteriali si basa per l'appunto sulle statistiche cimiteriali.

Anche il legislatore della Provincia Autonoma di Trento, consapevole di tale importanza, nella novella L.P. 16 aprile 2013 n. 6 contenente modifiche alla legge 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale) ha rimarcato

ma di rango nazionale in modo che da un lato ciascun territorio sia in grado di leggere i bisogni in materia ed agire di conseguenza, e nel contempo si possono avere a disposizione dei dati aggregati a livello nazionale per comprendere meglio gli sviluppi dei fenomeni e le diversificazioni esistenti fra le varie zone del paese. In un momento particolare come quello attuale in cui le gestioni cimiteriali risentono pesantemente della grave crisi finanziaria e dei sempre più esigui fondi che i Comuni riescono a mettere a disposizione per questa finalità, avere quantomeno la consapevolezza di quello che sta accadendo può essere d'aiuto nelle scelte che il gestore è chiamato a fare, sia in termini di politiche tariffarie che di gestione degli spazi cimiteriali.

(\*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*

**www.EuroAct.net**

Il primo portale italiano del settore funerario



*Lo strumento indispensabile per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario*

### Servizi gratuiti

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

### Servizi a pagamento

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale.

230,00 €

Abbonamento professionale al sito, annuale.

575,00 €

Abbonamento alla rivista cartacea *I Servizi funerari*, annuale.

125,00 €

e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

tel.: 0532.1916111

fax: 0532.1911222



Rubrica

## La ritualità funebre islamica in ambito migratorio

di Elena Messina (\*)

Quando si scrive di Islam, è prima di tutto necessario e fondamentale contrastare quelle rappresentazioni dogmatiche e monolitiche che ne fanno qualcosa di omogeneo e sempre uguale a se stesso, al fine di sottolineare la ricchezza delle esperienze religiose quotidianamente vissute e così, la complessità e la diversità delle singole tradizioni popolari. Si converrà allora con l'idea che il mondo musulmano consista di un rapporto di reciproca influenza che lega grande tradizione, ovvero la tradizione scritta islamica a valori, istituzioni e pratiche locali. Oltre a ciò, si deve ricordare che tale insieme di tradizioni che si suppone monolitico è invece implicato in tutte quelle trasformazioni che sono parte di quel processo di globalizzazione, che ha cambiato il volto del mondo; così, in ogni società è possibile ravvisare nuovi spazi religiosi e culturali, nei quali si diffondono spinte riformiste sempre più evidenti, soprattutto nell'ambito di contesti di immigrazione e pluralismo.

In forza di ciò, la morte avvenuta nell'ambito del contesto migratorio aggiunge certamente interrogativi ulteriori a quelli che di solito pone l'evento a chiunque vi si confronti <sup>(1)</sup>.

L'insieme delle ritualità funebri rientrano in quell'insieme di pratiche che il migrante conduce con sé nel Paese d'arrivo, allo scopo di poterle ripetere, sebbene trasformate. Scopi primari di tale apparato rituale sono costituiti *in primis*, dalla ricostruzione dei legami lacerati in seguito alla perdita

(<sup>1</sup>) A. Gussman, *Altri Addii: trasformazione dei riti funebri in contesto migratorio*, in *Gli altri addii. Morte e ritualità funebri nelle comunità immigrate del Piemonte* (a cura di A. Gussman), Fondazione Ariodante Fabretti, Torino, 2010, p. 12.

di un componente del gruppo, quindi, dalla contestualizzazione della morte in una dimensione di comprensibilità tale per cui si rende possibile il superamento del caos che irrompe nella vita del singolo, in seguito all'evento di morte <sup>(2)</sup>.

Esistere significa in primo luogo comprendere la necessità della morte. Nell'ambito della rivelazione coranica, la morte è considerata essere momento di verità, attraverso il quale l'uomo assume la responsabilità delle proprie azioni davanti a Dio:

«Allah conosce quello che palesate e quello che celate» <sup>(3)</sup>.

La morte non appare mai come la fine di tutto, quanto piuttosto come inizio di una nuova vita che pur manifestando un legame di continuità con questo mondo, è di esso migliore:

«(...) Coloro che fanno il bene in questa vita avranno il bene in questa vita, ma la dimora nell'altra vita è certo migliore. Quanto deliziosa sarà la dimora dei timorati» <sup>(4)</sup>;

ancora,

«Entreranno nei Giardini dell'Eden (...) e avranno quello che desidereranno, così Allah compensa coloro che Lo temono» <sup>(5)</sup>.

(<sup>2</sup>) *Ibidem*.

(<sup>3</sup>) Hamza R. Piccardo (a cura di), *Il Corano. Edizione integrale, Sura XVI. An Nahl (Le Api)*, Newton and Compton Editori, Roma, 1996, p. 231.

(<sup>4</sup>) *Ivi*, p. 232.

(<sup>5</sup>) *Ibidem*.

Nel corso intervallo che va dall'agonia alla morte, al morente, che si trovi all'interno di un ospedale piuttosto che nella propria dimora, vengono lette parti del testo coranico, con particolare riferimento alla *Sura XXXVI, Ya Sin*, che così si conclude:

«Gloria a Colui nella Cui mano v'è sovranità sopra ogni cosa, Colui al Quale sarete ricondotti»<sup>(6)</sup>.

Si dovrebbe sempre fare in modo che il morente possa essere posto nelle condizioni di pronunciare la *Shahaadah*, (Testimonianza di Fede) prima del termine della propria vita; questa azione permetterebbe al morente di accedere al Paradiso, indipendentemente dalle azioni che egli ha compiuto nel corso della sua vita<sup>(7)</sup>.

Una volta che la morte sia sopraggiunta, il corpo deve essere direzionato verso la Mecca, le braccia devono essere riposte lungo i fianchi e gli occhi devono essere chiusi. Tale usanza sembrerebbe essere spiegata con una frase attribuita al Profeta, nella quale si asserisce come una volta che l'anima abbia abbandonato il corpo di un uomo, la vista la segua<sup>(8)</sup>. Poiché gli occhi non sarebbero più asserviti allo scopo di vedere, allora verrebbero chiusi. A questo punto il corpo deve essere preparato per il lavaggio rituale che si costituisce quale *Fard Kifaayah*<sup>(9)</sup>, per ogni musulmano.

A tale scopo viene contattato l'*Imam* della Moschea di riferimento, che ha il compito di assistere ed in alcuni casi guidare il rituale che regola il lavaggio del corpo. La regola generale vuole che tali gestualità debbano essere effettuate da una donna nel caso in cui il defunto sia una donna e da un uomo nel caso in cui il defunto sia un uomo. Non si dovrebbe mai contravvenire a tale precetto, uniche eccezioni possono essere rappresentate dal fatto che una moglie può occuparsi del corpo del marito e dal fatto che una madre possa occuparsi del corpo del figlio minore<sup>(10)</sup>. In ogni caso, il corpo del defunto deve necessariamente essere toccato solo da persone di religione musulmana ed ogni operazione, così come avviene per la norma ebraica, deve essere compiuta nel più breve tempo possibile. Coloro i quali si occupino del lavaggio del corpo devono conoscere molto bene la procedura, e laddove questo non fosse possibile, si deve necessariamente contattare persone molto religiose.

<sup>(6)</sup> *Ivi*, p. 385.

<sup>(7)</sup> <http://www.missionislam.com/knowledge/funeral.htm>

<sup>(8)</sup> *Ibidem*.

<sup>(9)</sup> Obbligo comunitario, Intervista a Khaled Elsadat, referente GMI (Associazione culturale *Giovani Musulmani d'Italia*), Torino, 25.04.2013.

<sup>(10)</sup> Intervista a Rana Nahas, mediatrice culturale, OIRM Sant'Anna, Torino, del 04.04.2013.

Conoscere la procedura dell'abluzione rituale e prenderne parte è un atto meritorio, perciò ogni musulmano è incoraggiato a conoscerne i gesti. Il corpo deve essere lavato almeno tre volte, e solo dopo queste prime tre abluzioni esso può essere cosparsa di sostanze profumate. Anche i capelli devono essere lavati e profumati, quindi del cotone deve essere utilizzato per chiudere gli orifizi del corpo. Solo nel caso del martirio, il corpo non deve essere lavato; in questo caso, tale atto non sarebbe necessario, poiché nel Giorno del Giudizio, (*Yaum Al Qyama*, oppure *Al Yaum al Akher*<sup>(11)</sup>) ognuna delle ferite che ricoprono il corpo del martire emanerà profumo di muschio<sup>(12)</sup>. Le unghie devono essere tagliate, così i peli pubici; deve quindi essere recitata una frase per ogni parte del corpo<sup>(13)</sup>.

Dopo aver svolto la *wudu*<sup>(14)</sup>, il corpo può essere coperto ed avvolto in un lenzuolo bianco, completamente privo di disegni (*kaftan*<sup>(15)</sup>), che è recuperabile gratuitamente presso ogni moschea<sup>(16)</sup>.

Il corpo deve, a questo punto, essere condotto presso la moschea, per la recitazione della preghiera funebre, *Salaat-ul Janaazah*.

È preferibile che le persone pie e religiose non prendano parte alla preghiera rituale, se questa è svolta per accompagnare alla morte coloro i quali, nel corso della loro vita, siano stati corrotti dall'utilizzo di droghe ed alcolici o siano stati adulteri. Tale precauzione deve fungere da monito per l'intera comunità<sup>(17)</sup>.

Se un musulmano muore in una terra straniera, ove non vi siano altri musulmani che possano pregare per lui, allora è consentito, alla comunità musulmana della terra natale, pronunciare la *salat-ul Ghaaib*, ovvero la preghiera per l'assente.

La norma islamica vieta qualsiasi forma di lamentazione funebre ed in generale, espressioni di dolore troppo eccessive. Si ritiene infatti, che il lamento possa disturbare il morto durante la sepoltura<sup>(18)</sup>.

<sup>(11)</sup> Intervista a Khaled Elsadat, referente GMI (Associazione culturale *Giovani Musulmani d'Italia*), Torino, 25.04.2013.

<sup>(12)</sup> <http://www.missionislam.com/knowledge/funeral.htm>

<sup>(13)</sup> Intervista a Khaled Elsadat, referente GMI (Associazione culturale *Giovani Musulmani d'Italia*), Torino, 02.03.2013.

<sup>(14)</sup> Abluzione rituale.

<sup>(15)</sup> Il lenzuolo è detto anche *kafn*, cfr. L. Oliva, Morte e rituali funebri nella comunità marocchina di Torino, in A. Gussman, *Altri Addii: trasformazione dei riti funebri in contesto migratorio*, in *Gli altri addii. Morte e ritualità funebri nelle comunità immigrate del Piemonte* (a cura di A. Gussman), Fondazione Ariodante Fabretti, Torino, 2010.

<sup>(16)</sup> Intervista a Khaled Elsadat, referente GMI (Associazione culturale *Giovani Musulmani d'Italia*), Torino, 02.03.2013.

<sup>(17)</sup> <http://www.missionislam.com/knowledge/funeral.htm>

<sup>(18)</sup> L. Oliva, Morte e rituali funebri nella comunità marocchina di Torino, in A. Gussman, *Altri Addii: trasformazione dei riti funebri in contesto migratorio*, in *Gli altri addii. Morte e ritua-*

Tale pratica, sebbene vietata dalla norma, viene generalmente praticata, almeno nei paesi del Maghreb, ove vi sono delle donne, chiamate *aaddadat*, che hanno il compito di guidare il pianto e la lamentazione delle altre donne<sup>(19)</sup>.

Inoltre, è consentita quale unica pratica di sepoltura l'inumazione. Il ricorso a qualsivoglia altra pratica, prima fra queste la cremazione è sempre vietato; si tratta di un principio che è accettato, rispettato e condiviso in tutto il mondo islamico.

Racconta un *hadith*<sup>(20)</sup>:

«C'era prima di voi un uomo che chiese ai suoi figli di cremarlo e di spargere la cenere nel mare e nel deserto. Egli disse: "Se Dio mi farà risorgere, mi punirà come non farà con nessuno". Allora i suoi figli fecero esattamente come egli aveva chiesto. Dio lo fece risorgere, quindi gli chiese il motivo dell'azione da lui commessa. Egli rispose: "Ho agito così per timor tuo, Dio", rispose, allora, Allah "Per questo ti perdono"»<sup>(21)</sup>.

È generalmente preferibile e consigliato che il corpo sia inumato nella terra soltanto, senza l'ausilio della bara; esso deve fare ritorno alla terra<sup>(22)</sup>.

Un aspetto sistematicamente evidenziato in numerose delle ricerche condotte è quello delle difficoltà legate alla pratica più che diffusa del rimpatrio della salma.

Generalmente, i migranti di prima generazione manifestano maggiormente tale volontà; proprio per questo motivo sono generalmente gli appartenenti a gruppi di migrazione molto recenti a fare ricorso a questa procedura. Il caso francese mostra come, nel corso del tempo e della stabilizzazione della comunità migratoria nel Paese d'arrivo, questa pratica sia destinata a modificarsi<sup>(23)</sup>. È necessario precisare come, la restituzione del corpo in terra natale, di fatto si scontri con alcuni precetti fondamentali della ritualità funebre islamica, quali quello di inumare il corpo laddove esso è morto e quello di procedere alla ritualità funebre il più presto possibile<sup>(24)</sup>.

---

lità funebri nelle comunità immigrate del Piemonte (a cura di A. Gussman), Fondazione Ariodante Fabretti, Torino, 2010, p. 25.

<sup>(19)</sup> *Ibidem*.

<sup>(20)</sup> Al Bukhari, 7058.

<sup>(21)</sup> Intervista a Khaled Elsadat, referente GMI (Associazione culturale Giovani Musulmani d'Italia), Torino, 02.03.2013.

<sup>(22)</sup> Intervista a Rana Nahas, mediatrice culturale, OIRM Sant'Anna, Torino, del 04.04.2013.

<sup>(23)</sup> A. Gussman, *Altri Addii: trasformazione dei riti funebri in contesto migratorio*, in *Gli altri addii. Morte e ritualità funebri nelle comunità immigrate del Piemonte* (a cura di A. Gussman), Fondazione Ariodante Fabretti, Torino, 2010, p. 18.

<sup>(24)</sup> *Ibidem*.

Si può concludere, allora, che la pratica del rimpatrio della salma implichi una situazione di *doppia negoziazione*, che il migrante deve compiere con la propria religione e con le leggi dello Stato nel quale egli vive<sup>(25)</sup>, giungendo così ad un compromesso culturale e giuridico con i due sistemi di significato, nei quali si trova inserito, a seguito della migrazione.

Negli anni recenti, in Piemonte si sono stabiliti i primi accordi con le comunità musulmane presenti sul territorio regionale, aventi lo scopo di creare aree cimiteriali dedicate come presso il Cimitero – Parco di Torino, oppure di edificare un cimitero musulmano separato, come è avvenuto nel comune di Alessandria<sup>(26)</sup>. Si tratterebbe di un'area costruita secondo i dettami della religione islamica, dove risulterebbe possibile svolgere le pratiche necessarie all'inumazione ed alla *wudu*.

L'integrazione passa necessariamente dalla comprensione di quelle pratiche che il migrante conduce con sé allo scopo di reinterpretare il mondo al quale giunge. Tale comprensione è raggiungibile solo attraverso la conoscenza di quelle esigenze pratiche che sebbene, spesso, non risultino essere né globali, né uniformi, sono reali<sup>(27)</sup>.

(\*) *Ha conseguito la laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti, ed alle ritualità funebri.*

---

<sup>(25)</sup> A. Aggoun, *Les musulmans face à la mort en France*, L'Arcaniste, Laboutariè, 2006, p. 74.

<sup>(26)</sup> A. Gussman, *Altri Addii: trasformazione dei riti funebri in contesto migratorio*, in *Gli altri addii. Morte e ritualità funebri nelle comunità immigrate del Piemonte* (a cura di A. Gussman), Fondazione Ariodante Fabretti, Torino, 2010, p. 19.

<sup>(27)</sup> Cfr. C. Geertz, *Interpretazione di culture*, Il Mulino, Bologna, 1998.

Attualità

## Il percorso verso la tomba di Don Tonino Bello nel cimitero di Alessano

di Luigi Nicolardi, Patrizia Bovinelli (\*)

I lavori di ristrutturazione del cimitero di Alessano e delle strutture a servizio della Tomba del Vescovo Don Tonino Bello, sono resi possibile grazie ad un finanziamento di 270.000 euro concesso al Comune di Alessano dalla Regione Puglia.

Il progetto nasce da un'idea dell'architetto Luigi Nicolardi che dirige i lavori insieme alla giovane collega Antonella Carluccio, e prende le mosse dal discorso pronunciato da Don Tonino il 30 Aprile 1989 all'Arena di Verona. In quella occasione Don Tonino nel delineare gli elementi necessari alla costruzione di un percorso di pace, riprendendo una intuizione del Profeta Isaia mette insieme e in sequenza queste tre azioni: salvaguardia del creato, giustizia e pace.

*“Quello della tutela dell'ambiente non è l'ultimo ritrovato della nostra furbizia brontolona o delle nostre strategie del consenso. Non è ammiccamento alle mode correnti. Ma è compito primordiale che ci sovrasta come partner dello Spirito Santo, affinché la terra passi dal “Xàos”, cioè dallo sbadiglio di noia e di morte al “Xòsmos”, cioè alla situazione di trasparenza e di grazia. Tra otto giorni celebriamo la festa della Pentecoste e noi ripeteremo l'invocazione «Manda il tuo Spirito. Signore, tutto sarà ricreato, e rinnoverai la faccia della terra.» La faccia della Terra. La crosta della Terra. La Pelle di questa nostra terra, deturpata dagli inquinamenti, invecchiata dalle nostre manipolazioni, violentata dalle nostre ingordigie. Ebbene, questa*




Figura 1 – Planimetria generale del cimitero

*pelle diventerà fresca come la pelle di un adolescente. E si realizzerà la splendida intuizione di Isaia che, addirittura invertendone l'ordine, aveva collegato insieme salvaguardia del creato, giustizia e Pace. «In noi sarà infuso uno Spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino, e la giustizia regnerà nel giardino, e frutto della giustizia sarà la pace» (Is 32,15-17). Il deserto, quindi, diventerà un giardino. Nel giardino crescerà l'albero della giustizia. Frutto di quest'albero sarà la pace ...”.*




Figura 2 – Portali tematici. Scorcio prospettico

Partendo dal presupposto che la *“Pace ... È cammino. E, per giunta, cammino in salita.”* il progetto si prefigge di realizzare un sentiero, un percorso a tappe, una sorta di “via crucis” lungo la quale all’interno di “portali tematici” saranno scanditi i temi del messaggio di Don Tonino. Un vero e proprio “percorso della memoria” di avvicinamento al giardino della giustizia rappresentato dalla tomba di Don Tonino.

Due sono gli elementi che caratterizzano il progetto:

#### • Il percorso della memoria

Un doppio viale ortogonale, che allude alla simbologia della croce, si snoda dopo aver varcato il portale di ingresso posto a sud dell’ingresso principale; ne definisce i limiti dell’intervento e mette idealmente in collegamento il nord con il sud, l’est con l’ovest. Grande importanza è attribuita al viale, al quale è riservato il ruolo di conferire valenza simbolica e carattere di unitarietà al progetto. Il viale è caratterizzato dalla presenza di due elementi, la pavimentazione e il solco. La pavimentazione, realizzata con un battuto in terra naturale stabilizzata, ottenuto dall’amalgama della terra con una soluzione salina ecologica in combinazione con l’uso di una quantità limitata di leganti idraulici, capace di assicurare il consolidamento e la stabilizzazione dell’impasto, avrà il compito di simulare quella “crosta terrestre”, deturpata dagli inquinamenti che è necessario curare. Il solco, realizzato in calcestruzzo bianco autocompattante leggermente sagomato sulla faccia a vista da una smussatura triangolare,

vuole simbolicamente rappresentare quel solcare la terra, che dovrà trasformare il deserto in giardino, dove la giustizia regnerà sovrana una volta che le *“lance si saranno tramutate in aratri”*.

#### • I portali tematici

Realizzati in cemento bianco autocompattante, sono delle vere e proprie cornici, delle dimensioni esterne di 4,00 mt x 4,00 mt, che delimitano e comprimono lo spazio e costringono l’osservatore a concentrare l’attenzione sulla scena che verrà rappresentata all’interno, dove una serie di opere d’arte (sculture, pitture ecc.) rappresenteranno i temi del messaggio di Don

Tonino. I portali tematici, ritmano lo spazio e il tempo del percorso, ne definiscono la sua marcia, il suo rallentamento, le sue accelerazioni, le sue soste, e accompagnano il visitatore lungo il percorso fino al raggiungimento della meta rappresentata dalla tomba di Don Tonino. L’idea di fondo sviluppa il tema della porta, che può essere considerato fondamentale per tutte le tradizioni religiose e per quella cristiana in particolare, in quanto, così come riportato dall’evangelista Giovanni, nella tradizione cristiana Gesù Cristo si identifica attraverso una porta *“... Io sono la porta: se uno entra attraverso di me sarà salvo”*. In questo senso i portali non delimitano uno spazio completamente chiuso sulla scena che viene rappresentata al proprio interno, ma una leggera apertura lungo il perimetro della parete di fondo, rimanda all’idea del passaggio e mette in comunicazione la dimensione terrena e quella spirituale.

\*\*\*\*\*




Figura 3 – Portali tematici. Scorcio prospettico

**Chi è Don Tonino Bello** [fonte: Wikipedia]

Don Tonino bello, al secolo Antonio Bello, figlio di un carabiniere e di una casalinga di una famiglia del basso Salento, trascorse l'infanzia in Alessano, un paese a prevalentemente economia agricola. Assistenti alla morte dei fratellastri e del padre.

Dopo gli studi presso i seminari di Ugento e di Molfetta, DonTonino venne ordinato presbitero l'8 dicembre 1957 e incardinato nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. Due anni dopo conseguì la licenza in Sacra Teologia presso la Facoltà teologica dell'Italia settentrionale e nel 1965 discusse presso la Pontificia Università Lateranense la tesi dottorale intitolata I congressi eucaristici e il loro significato teologico e pastorale.

Nel frattempo, gli era stata affidata la formazione dei giovani presso il seminario diocesano di Ugento, del quale fu per 22 anni vice-rettore. Dal 1969 fu anche assistente dell'Azione Cattolica e quindi vicario episcopale per la pastorale diocesana.

Nel 1978 il vescovo Michele Mincuzzi lo nominò amministratore della parrocchia del Sacro Cuore di Ugento, e l'anno successivo parroco della Chiesa Matrice di Tricase. Qui avrebbe mostrato una particolare attenzione nei confronti degli indigenti, sia con l'istituzione della Caritas sia con la promozione di un osservatorio delle povertà.

Il 10 agosto 1982 fu nominato vescovo della diocesi di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi e, il 30 settembre dello stesso anno, vescovo della diocesi di Ruvo. Ricevette l'ordinazione episcopale il 30 ottobre 1982 dalle mani di monsignor Mincuzzi, arcivescovo di Lecce e già vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, coconsacranti il vescovo Aldo Garzia, che aveva lasciato pochi mesi prima la cattedra di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi, e l'arcivescovo Mario Miglietta, della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca.

Sin dagli esordi, il ministero episcopale fu caratterizzato dalla rinuncia a quelli che considerava segni di potere (per questa ragione si faceva chiamare semplicemente Don Tonino) e da una costante attenzione agli ultimi: promosse la costituzione di gruppi Caritas in tutte le parrocchie della diocesi, fondò una comunità per la cura delle tossicodipendenze, lasciò sempre aperti gli uffici dell'episcopio per chiunque volesse parlargli e spesso anche per i bisognosi che chiedevano di passarvi la notte. Sua la definizione di "Chiesa del grembiule" per indicare la necessità di farsi umili e contemporaneamente agire sulle cause dell'emarginazione.

Nel 1985 venne indicato dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a succedere a monsignor Luigi Bettazzi, vescovo di Ivrea, nel ruolo di

guida di Pax Christi, il movimento cattolico internazionale per la pace. In questa veste si ricordano diversi duri interventi: tra i più significativi quelli contro il potenziamento dei poli militari di Crotone e Gioia del Colle, e contro l'intervento bellico nella Guerra del Golfo, quando manifestò un'opposizione così radicale da attirarsi l'accusa di istigare alla diserzione.

A seguito dell'unificazione delle diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo, disposta dalla Congregazione per i Vescovi il 30 settembre 1986, viene nominato primo vescovo della nuova circoscrizione ecclesiastica pugliese.

Nel settembre 1990 fondò, coadiuvato dal movimento Pax Christi, a Molfetta (Bari) la rivista mensile Mosaico di Pace.

Benché già operato di tumore allo stomaco, il 7 dicembre 1992 partì insieme a circa cinquecento volontari da Ancona verso la costa dalmata dalla quale iniziò una marcia a piedi che lo avrebbe condotto dentro la città di Sarajevo, da diversi mesi sotto assedio serbo a causa della guerra civile. L'arrivo nella città assediata, tenuta sotto tiro da cecchini serbi che potevano rappresentare un pericolo per i manifestanti, fu caratterizzato da maltempo e nebbia. Don Tonino parlò di "nebbia della Madonna" (celebrata, appunto, in data 8 dicembre).

Tra il 1990 e il 1992 ha scritto alcuni articoli sul quotidiano 'Il Manifesto'.

Morì a Molfetta il 20 aprile 1993, e l'anno successivo gli fu conferito il Premio Nazionale Cultura della Pace alla memoria.

Il 27 novembre 2007 la Congregazione per le Cause dei Santi ne ha avviato il processo di beatificazione. In data 30 aprile 2010 si è tenuta la prima seduta pubblica nella cattedrale di Molfetta alla presenza di autorità religiose e civili.

**Le riflessioni di Don Tonino sulla sepoltura di un ladro** [fonte: Wikipedia]

Ero all'inizio del mio ministero episcopale, quando abbiamo celebrato la Giornata della gioventù. Il giorno dopo hanno ammazzato un giovane. Io l'ho saputo da un ritaglio di giornale. Non era stato identificato. Ho telefonato al cimitero e ho parlato con il cappellano. "Hanno portato qui e domani lo seppelliamo". Il giorno dopo sono andato al cimitero e ho voluto celebrare le esequie. Nessuna campana suonava per questo giovane; aveva ventidue anni. Poi sono andato a vedere colui che l'ha ammazzato: un metronotte. L'aveva ucciso perché era un giovane ladro. Comunque quando sono tornato a casa ho scritto questa lettera:

«Ho saputo per caso della tua morte violenta, da un ritaglio di giornale. Mi hanno detto che ti avrebbero seppellito stamattina e sono venuto di buon'ora al cimitero a celebrare le esequie per te.

Ma non ho potuto pronunciare l'omelia perché alla mia Messa non c'era nessuno, solo Don Carlo, il cappellano, che rispondeva alle orazioni.

E il vento gelido che scuoteva le vetrate.

Sulla tua bara, neppure un fiore. Sul tuo corpo, neppure una lacrima.

Sul tuo feretro, neppure un rintocco di campana.

Ho scelto il Vangelo di Luca, quello dei due malfattori crocifissi con Cristo, durante la lettura mi è parso che la tua voce si sostituisse a quella del ladro pentito: "Gesù, ricordati di me!..."

Povero Massimo, ucciso sulla strada come un cane bastardo, a ventidue anni, con una spregevole refurtiva tra le mani che rotolava nel fango con te! Povero randagio. Vedi: sei tanto povero, che posso chiamarti ladro tranquillamente senza paura che qualcuno mi denunci per vilipendio o rivendichi per te il diritto al buon nome.

Tu non avevi nessuno sulla terra che ti chiamasse fratello, oggi, però, sono io che voglio rivolgerti, anche se ormai è troppo tardi, questo dolcissimo nome.

Mio caro fratello ladro, sono letteralmente distrutto.

Ma non per la tua morte. Perché stando ai parametri codificati della nostra ipocrisia sociale forse te lo meritavi. Hai sparato tu per primo sul metronotte, ferendolo gravemente e lui si è difeso. E stamattina quando sono andato a trovarlo in ospedale, mi ha detto piangendo che anche lui strappa la vita con i denti. E che, con quei quattro luridi soldi per i quali rischia ogni notte la pelle, deve mantenere dieci figli: il più grande quanto te, il più piccolo di un anno e mezzo.

No, non sono amareggiato per la tua morte violenta. Ma per la tua squallida vita.

Prima che giustamente ti uccidesse il metronotte, ti aveva ingiustamente ucciso tutta la città. Questa città splendida e altera, generosa e contraddittoria che discrimina, che rifiuta, che non si scompone. Questa città dalla delega facile. Che pretende tutto

dalle istituzioni. Che non si mobilita dalla base nel vedere tanta gente senza tetto, tanti giovani senza lavoro, tanti minori senza istruzione. Questa città che finge di ignorare la presenza accanto a te che cadevi, di tre bambini che ti tenevano il sacco!

Prima che giustamente ti uccidesse il metronotte, ti avevano ingiustamente ucciso le nostre comunità cristiane che, sì, non sono venute a cercarti, ma non ti hanno saputo inseguire. Che ti hanno offerto del pane, ma non ti hanno dato accoglienza. Che organizzano soccorsi, ma senza amare abbastanza. Che portano pacchi, ma non cingono di tenerezza gli infelici come te. Che promuovono assistenza, ma non promuovono una nuova cultura di vita. Che celebrano belle liturgie, ma faticano a scorgere l'icona di Cristo nel cuore di ogni uomo. Anche in un cuore abbruttito che è fosco come il tuo, che ha cessato di battere per sempre.

Prima che giustamente ti uccidesse il metronotte, forse ti avevo ingiustamente ucciso anch'io, che l'altro giorno, quando c'era la neve e tu bussasti alla mia porta, avrei dovuto fare ben altro che mandarti via con diecimila miserabili lire e con uno scampolo di predica.

Perdonaci, Massimo.

Il ladro non sei tu. Siamo ladri anche noi perché prima ancora della vita, ti abbiamo derubato della dignità di uomo. Perdonaci per l'indifferenza con la quale ti abbiamo visto vivere, morire e seppellire.

Perdonaci se, ad appena otto giorni dall'inizio solenne dell'anno internazionale dei giovani, abbiamo fatto pagare a te, povero sventurato, il primo estratto conto della nostra retorica.

Addio, fratello ladro.

Domani verrò di nuovo al Camposanto, e sulla tua fossa senza fiori in segno di espiazione e di speranza accenderò una lampada.»

(\*) Architetti liberi professionisti, in Alessano (LE)

Documentazione

## Provincia autonoma di Trento

### L.P. (Trento) 16 aprile 2013, n. 6 di modifica alla L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7

Circolare SEFIT Federutility n. 3693 del 23/04/2013

La Provincia autonoma di Trento, con la legge provinciale in oggetto, ha modificato la L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7, con riguardo ad alcuni aspetti concernenti la cremazione ed istituti connessi.

In **Allegato 1** si riporta il testo della legge provinciale in oggetto ed in **Allegato 2** alcune considerazioni in merito.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Adolfo Spaziani)

#### **ALLEGATO 1**

**Provincia autonoma di Trento – L.P. (Trento) 16 aprile 2013, n. 6 “Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008 n. 7 (Disciplina della cremazione ed altre disposizioni in materia cimiteriale)”**

[B.U.P. n. 17-I del 23 aprile 2013]

IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga

la seguente legge:

#### **Art. 1 (Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale 20 giugno 2008, n.7 ‘Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)**

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2008 le parole: “manifestata all' ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza” sono sostituite dalle seguenti: “ manifestata all' ufficio competente del comune di decesso anche via fax o con l' utilizzo di strumenti telematici o informatici.

#### **Art. 2 (Modificazione dell'art. 5 della legge provinciale n. 7 del 2008)**

1. Nel comma 2 dell' articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2008 dopo le parole:

“nella manifestazione di volontà scritta del defunto” sono inserite le seguenti: “o da persona da loro delegata”.

#### **Art. 3 (Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale n. 7 del 2008)**

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2008 è sostituito dal seguente:

“1. Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dei familiari o conviventi individuati nella manifestazione di volontà le ceneri sono affidate su richiesta da parte degli aventi titolo a un familiare o convivente per essere custodite nella stessa abitazione”.

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2008 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale n.7 del 2008 è sostituito dal seguente:

“4. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario per qualsiasi motivo rinuncia all'affidamento dell'urna contenente le ceneri esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, per la dispersione, nel cinerario comune previsto dall' articolo 9, se entro sei



mesi dalla predetta rinuncia nessuno degli aventi titolo richiama la consegna dell'urna per un nuovo affidamento. Il recesso dell'affidamento è annotato nel registro.

*In caso di decesso dell'affidatario l'urna contenente le ceneri va consegnata a cura degli eredi all'ufficio comunale competente per la conservazione in un cimitero o per la dispersione nel cinerario comune o per un nuovo affidamento ed altro soggetto avente titolo.*

**Art. 4 (Modificazioni dell'art. 10 della legge provinciale n. 7 del 2008)**

1. La rubrica dell'articolo 10 della legge provinciale n. 7 del 2008 è sostituita dalla seguente: *“Loculi, cellette cinerarie e ossarie”*.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 7 del 2008 è inserito il seguente:

*“2bis. Per favorire il processo spontaneo di mineralizzazione dei cadaveri tumulati, i loculi di nuova costruzione e l'adattamento di loculi esistenti devono essere realizzati con sistemi di aerazione naturale. Con regolamento sono definiti i requisiti tecnico-costruttivi dei loculi.”*

**Art. 5 (Modificazione dell'art. 11 della legge provinciale n.7 del 2008)**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n.7 del 2008 è inserito il seguente:

*“2 bis. Dopo la realizzazione del primo impianto di cremazione previsto nel comune di Trento, che costituisce la dotazione minima indispensabile a livello provinciale, l'eventuale realizzazione di altri impianti da parte dei comuni è subordinata a specifica autorizzazione da parte della Giunta provinciale sulla scorta di appositi studi da parte dei comuni proponenti, che tengono popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, tendenti a dimostrare la sostenibilità economica del nuovo impianto.”*

**Art. 6 (Modificazione dell'art. 14 della legge provinciale n. 7 del 2008)**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 2008 sono inserite le seguenti parole: *“un' informativa qualificata è effettuata con riferimento alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o di conservazione delle stesse.”*

**Art. 7 (Inserimento dell'art. 14.1 nella legge provinciale n.7 del 2008)**

1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 2008 è inserito il seguente:

*“Art. 14.1 (Informazioni sull'attuazione della legge)*

*1. Dopo 3 anni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, la Giunta provinciale con il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione per valutare il fenomeno della cremazione, in particolare rilevando la percentuale di cremazioni effettuate sul totale dei defunti e le tipologie di sepolture prescelte.*

*2. Al fine di raccogliere elementi utili ai comuni per una corretta programmazione e gestione cimiteriale, la Provincia mediante la struttura competente in materia di statistica promuove una rilevazione periodica volta monitorare il fenomeno della cremazione; sentito il Consiglio delle autonomie locali sono definiti gli oggetti della rilevazione statistica.*

*3. Dall'applicazione di quest' articolo non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 15.10.110 (Assegnazioni al servizio statistica per il funzionamento) per i fini della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento)”*.

*La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 16 aprile 2013*

**ALLEGATO 2**

**Provincia autonoma di Trento – L.P. (Trento) 16 aprile 2013, n. 6 “Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008 n. 7 (Disciplina della cremazione ed altre disposizioni in materia cimiteriale)”**

[B.U.P. n. 17-I del 23 aprile 2013]

Dopo circa 4 anni dall'approvazione della L.P. n. 7/2008 riguardante la disciplina della cremazione e degli istituti ad essa collegati (dispersione ed affidamento familiare delle ceneri), il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento ha apportato, con la L.P. (Trento) 16 aprile 2013, n. 6, alcune modifiche puntiformi ad alcuni passaggi dell'originaria L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7 e succ. modif., con il fine di ren-

derli più aderenti alla realtà e consentire una più agevole applicazione, introducendo nel contempo anche alcuni nuovi istituti di indubbia utilità, attualmente non previsti nella norma vigente.

Ci si riferisce in primo luogo alla possibilità di realizzare i “loculi aerati” (**art. 4**): la nuova legge provinciale introduce la possibilità di realizzare nella provincia autonoma di Trento questa nuova tipologia di loculi, sia in sede di nuova costruzione, sia anche con l'adattamento di quelli preesistenti. Un apposito regolamento comunale stabilirà i requisiti tecnico-costruttivi per la realizzazione di queste nuove tipologie di strutture che indubbiamente rappresentano un passo avanti sia dal punto di vista ambientale (con l'elimina-

zione dello zinco), ma anche dal punto di vista gestionale per i Comuni (facendo venir meno il grosso problema della gestione degli inconsunti alla scadenza delle concessioni e dei conseguenti costi connessi alla necessità di dover procedere alla cremazione dei resti).

La legge prevede, inoltre, all'**art. 7**, l'attivazione di una statistica annuale provinciale che, partendo dai dati della mortalità, va ad indagare in termini percentuali sulle scelte fra cremazione e sepoltura e con riguardo a quest'ultima fra inumazione e tumulazione, nonché sulla destinazione delle ceneri. La conoscenza di questi dati costituisce un elemento indispensabile per calcolare il fabbisogno futuro delle varie tipologie di sepolture, evitando in tanti casi l'ampliamento ingiustificato di cimiteri per la realizzazione di nuovi posti per inumazione o tumulazione, quando invece la richiesta, condizionata dalla scelta della cremazione potrebbe essere orientata verso le cellette ossario-cinerario.

Collegato alla programmazione c'è anche un articolo (**art. 5**), ripreso dai principi della L. 30 marzo 2001, n. 130 circa la programmazione dei crematori. Infatti, l'originario testo dell'art. 11 L.P. (Trento) 2008, n. 7 e succ. modif., viene integrato prevedendo al riguardo che, dopo la realizzazione dell'impianto di cremazione nel Comune di Trento, attualmente in fase progettuale, qualificato quale dotazione minima a livello provinciale, l'eventuale realizzazione di ulteriori impianti debba essere autorizzata dalla Giunta provinciale sulla scorta di appositi studi presentati dai Comuni proponenti relativi ai bacini di utenza e alle percentuali di cremazione che dimostrino la sostenibilità economica del nuovo impianto.

La legge, come già accennato, contiene poi delle modifiche puntiformi all'impianto originario contenuto nella L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7 e succ. modif., che rappresentano alcuni "ritocchi" tecnici migliorativi per renderne più agevole l'applicazione e che di seguito si riassumono brevemente.

Con l'**art. 1** viene leggermente modificato l'ultimo periodo dell'art. 2 L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7 e succ. modif., intervenendo, in particolare, sulla manifestazione di volontà dei familiari alla cremazione, il cui testo originario presentava una formulazione ritenuta poco corretta (in materia di competenza funzionale), ma anche cogliendo la non indispensabilità di una presenza fisica del dichiarante presso gli uffici comunali (potendo la medesima essere acquisita via fax o utilizzando strumenti telematici o informatici, in applicazione del C.A.D., ai sensi art. 45 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modif., pur conservandosi, nella Provincia autonoma, l'ammissibilità dell'utilizzo del fax). Il nuovo articolato elimina le incongruità presen-

ti prevedendo altresì l'acquisizione della manifestazione di volontà anche con tali modalità di trasmissione.

L'**art. 2** interviene sul comma 2 dell'art 5 L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7 e succ. modif., originariamente prevedente che la dispersione venisse effettuata materialmente dal soggetto individuato nella manifestazione di volontà; non sempre però, specie nei casi in cui il luogo prescelto sia impervio, la persona individuata risulta essere in grado di effettuare l'operazione o, per diversi motivi, non ritenga di procedervi; la modifica consente pertanto che l'operazione materiale possa essere delegata dall'aveute titolo ad altra persona di fiducia.

Con l'**art. 3** in materia di affidamento a familiari e conviventi viene riscritto il precedente art. 6 L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7 e succ. modif., dove era presente una formulazione ritenuta dal legislatore poco chiara, specie per quanto riguarda l'affidamento ad un convivente in assenza di manifestazione scritta (comma 1) di individuazione, ora prevedendola, così come risultava contraddittorio il contenuto del comma 2 che rimandava ad un precedente articolo che disciplina altre fattispecie, ed in ogni caso l'affidatario non poteva disporre liberamente dell'urna, ma attenersi alle prescrizioni ricevute, comunicando al Comune l'eventuale intenzione di modificare la tipologia di conservazione. Anche il comma 4 presentava qualche criticità potendosi ravvisare una sorta di successione del provvedimento di affidamento, che invece va fatto a persona identificata: Inoltre in caso di rinuncia all'affidamento, qualora non venga scelta una sepoltura privata, i dieci anni previsti per il conferimento delle ceneri nel cinerario comune sembravano eccessivi ed incoerenti, specie se raffrontato a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. b) L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7 e succ. modif., circa il conferimento delle ceneri provenienti dalla cremazione per le quali i familiari non hanno provveduto diversamente, direttamente nel cinerario comune senza alcun periodo d'attesa: con la nuova formulazione vengono eliminate le incongruenze e gli aspetti contraddittori presenti e viene ridotto notevolmente il tempo di attesa (6 mesi) per il conferimento delle ceneri nel cinerario comune a seguito di rinuncia dell'affidamento familiare. Rimane non modificato il comma 6.

Con l'**art. 6** viene rafforzata la previsione contenuta nell'art. 14 della L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7 e succ. modif. (ed altresì nell'art. 7 L. 30 maggio 2001, n. 130) circa l'informazione ai Cittadini sulle pratiche funerarie con particolare riguardo a cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.



# La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

## THANOS BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.



## THANOS LIQUOFUN

Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.




## THANOS FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Calafereetri Cormorano e Cormorano Plus

Il calafereetri cormorano, è un'attrezzatura cimiteriale utilizzata per calare il feretro dentro alla fossa. Questo articolo può essere fornito in due versioni: il modello base oppure il modello plus, cioè completo di rulli per lo scorrimento del cofano.




Calafereetri Cormorano

Il cormorano plus è dotato di un rullo di mm. 460 sulla testata, di quattro rulli agganciati ai tubi portanti del calatore Ø 60x160, e di un fermo cassa. Il cofano scorre sulle rulliere, facilitando l'operazione di trasferimento del cofano, senza il suo sollevamento.

I rulli e le cinghie si abbassano per mezzo di un meccanismo ad ingranaggio con cricchetto. È fornito di cinghie, utilizzabili fino ad una profondità della fossa di m. 2,40 (le cinghie possono essere fornite di varie misure); la resistenza delle cinghie allo strappo è di Kg. 1.800. Il peso del calafereetri è di circa Kg. 50.

L'apparecchio è molto robusto e dispone di un sicuro meccanismo di funzionamento. Il dispositivo di frenaggio garantisce una velocità di interrimento costante; il cofano scivola silenziosamente nella fossa e con delicatezza. Il dispositivo di sgancio è installato per praticità da entrambi i lati dei tubi longitudinali. Le cinghie possono essere tolte con un solo movimento. L'apparecchio si adatta a qualsiasi tipo di cofano: dai cofani per bambini ai cofani fuori misura e voluminosi, può essere utilizzato per le seguenti dimensioni: in lunghezza ed in larghezza: da cm. 66x170 fino a cm. 101x242.



Calafereetri Cormorano Plus

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150



Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti. Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cofano in cellulosa biodegradabile

Per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.

Prodotta con nuovo tipo di cartone rinforzato con portata di 70 kg.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Regione Lazio – Dispersione delle ceneri – Regolamentazione comunale – Inutilità – Sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. 2-bis, n. 3407 del 4 aprile 2013

Circolare SEFIT Federutility n. 3688 del 22/04/2013

Il T.A.R. per la regione Lazio, con la sentenza richiamata in oggetto, si è pronunciato in materia di rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, argomentando come, nella regione Lazio, tale istituto non sia condizionato dall'adozione di specifiche norme regolamentari comunali.

In **Allegato 1** si riporta il testo della pronuncia in oggetto.

In **Allegato 2** si formulano alcune considerazioni, con particolare riferimento alla questione circa le forme e

modi con cui possa manifestarsi la volontà del defunto ai fini della dispersione delle ceneri.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Adolfo Spaziani)

### **ALLEGATO 1**

**TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 4 aprile 2013, n. 3407**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2012, proposto da: Giambarda Perla e Leonardo Casu, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Mirabile e Alessandro Mannocchi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Borgognona, 47;

*contro*

Comune di Pomezia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Pascone e Adriano Rocco, con domicilio eletto presso l'avv. Fabio Lucchesi in Roma, via Parioli, 63;

*per l'annullamento*

- del provvedimento del Comune di Pomezia contenuto nella nota del 15 dicembre 2011, prot. n. 109117/2011, con la quale è stata respinta l'istanza presentata il 26 ottobre 2010 dalla sig.ra Perla Giambarda avente

ad oggetto la dispersione delle ceneri del defunto marito;

- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Pomezia n.59 del 31 marzo 2011, nella parte in cui ha disposto la modifica dell'articolo 5 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2008;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, successivo e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti espongono che nella qualità di moglie e figlio del sig. Casu deceduto in data 12 ottobre 2007 ed eredi dello stesso, al fine di adempiere alla volontà del *de cuius*, avevano provveduto alla cremazione della salma ed a chiedere

le modalità per poter procedere alla dispersione delle ceneri. Nonostante il Comune rappresentasse l'impossibilità di acconsentire poiché non vi era un regolamento in materia, i ricorrenti rinvenivano sul sito dell'amministrazione il modulo per la richiesta di dispersione e presentavano domanda in data 26 ottobre 2010. Il Comune, tuttavia, rimaneva inerte. Solo in data 15 dicembre 2011, con il provvedimento gravato, il Comune, premesso che la disciplina della dispersione delle ceneri prevista dal Regolamento comunale risultava discordante con il disposto della normativa nazionale di cui alla l. n. 130 del 2001, informava di aver proceduto a modificare la predetta disciplina integrandola con l'art. 5 che prevede che *"La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficio dello Stato civile del Comune di Pomezia, tanto nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso, quanto nel caso in cui nel medesimo territorio siano collocate le ceneri al momento della richiesta per la dispersione. La volontà del defunto deve risultare:*

*- da disposizione testamentaria;*  
*- da dichiarazione olografa previamente pubblicata da un notaio;*

*- ovvero, per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, da prestazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e data, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti detta volontà. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti indicati dal defunto mediante una delle modalità di cui al precedente capoverso. In mancanza, da:*

*- esecutore testamentario;*

*- coniuge;*

*- in difetto, dal parente più prossimo secondo gli artt. 74 e segg. del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;*

*- ancora dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articoli".*

Pertanto, denegava l'autorizzazione.

I ricorrenti, conseguentemente, impugnavano il predetto provvedimento negativo, deducendo che nel modulo presente sul sito internet era specificamente prevista la possibilità, in caso di mancanza di manifestazione di volontà del defunto, di procedere sulla base della dichiarazione del coniuge o del parente più prossimo in ordine alla volontà manifestatagli. Sicché solo il ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento aveva impedito agli istanti di ottenere l'autorizzazione prima che intervenisse la modifica regolamentare indicata.

Per quanto esposto, gli istanti censuravano il diniego per i seguenti motivi:

1 – violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del Regolamento comunale di cui alla deliberazione n. 52 del 31 luglio 2008, dell'art. 2, l. n. 241 del 1990, del combinato disposto dalla l. 30 marzo 2001, n. 130 e dall'art. 162, l. reg. 28 aprile 2006 n. 4, degli artt. 3 e 97 Cost., eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche;

2 – illegittimità della delibera n. 59 del 31 marzo 2011 per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dalla l. n. 130 del 2001 e dall'art. 162, l. reg. n. 4 del 2006 che sono dirette alla tutela della volontà del defunto, nonché violazione dell'art. 1, l. n. 241 del 1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. ed eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche per aggravamento dell'attività amministrativa.

Gli istanti, chiedevano, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego con conseguente riesame della domanda alla luce della previgente disciplina ed, in via meramente gradata, il risarcimento del danno esistenziale conseguente alla mancata autorizzazione.

Si costituiva il Comune chiedendo la reiezione del gravame ed affermando la legittimità della nuova norma regolamentare, che sarebbe, peraltro, sottratta al sindacato giurisdizionale in quanto espressione di una valutazione di interessi pubblici unicamente spettante all'amministrazione.

Nella specie, peraltro, sarebbe predominante la necessità dell'autorizzazione del competente ufficio comunale stante l'attinenza ai profili igienicosanitari della materia della dispersione delle ceneri.

La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 7 febbraio 2013.

## DIRITTO

1 – Osserva il Collegio che, ai fini della decisione, si impone una premessa in ordine all'individuazione del quadro normativo applicabile; infatti, non si può prescindere nella specie all'attenzione nei confronti della normativa vigente al momento in cui avrebbe dovuto essere concluso il procedimento in esame.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che il principio del *tempus regit actum* governa ordinariamente il procedimento amministrativo e pretende che la legittimità del provvedimento finale, per qualsiasi aspetto che riguardi la sua essenza, la struttura o i requisiti, sia raffrontato al paradigma legale del tempo in cui è posto in essere.

La questione che si pone oggi al Collegio riguarda la possibilità di individuare un corollario di tale principio – che sostanzialmente costituisca applicazione dei principi dettati dalla Costituzione a tutela del buon andamento dell'azione della pubblica amministrazione ed ormai fissati anche dalla normativa generale sul procedimento amministrativo – in forza del quale, nell'ipotesi di ingiustificata e prolungata inerzia dell'am-

ministrazione, debba aversi riguardo alla disciplina applicabile al momento in cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso, senza che possano gravare sul privato gli aggravamenti procedurali successivamente introdotti.

Nel caso di specie, non è controverso che al momento della domanda di autorizzazione alla dispersioni delle ceneri e, dunque, nel periodo previsto per la conclusione dell'iter procedimentale, non era stato introdotto il nuovo art. 5 nel Regolamento comunale, che escludeva la possibilità di acquisire la volontà del defunto tramite la dichiarazione dei familiari. Del resto, contrariamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, una tale preclusione non trova la sua ratio nella disciplina nazionale, che anzi prevede che *"in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto"* possa valere *"la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza"* (art. 3, comma 1, n. 3, l. n. 130 del 2001); neppure trova riscontro nella normativa

regionale che richiama la disciplina statale nelle more dell'emanazione di un'organica normativa regionale della materia (art. 162, l. reg. Lazio n. 4 del 2006).

2 – Giova a riguardo richiamare l'orientamento espresso da questo TAR, sez. II ter, con la sentenza n. 2420 del 17 marzo 2008, evidenziata dalla parte ricorrente, con cui si è precisato che, nel caso di una chiara violazione dei termini di conclusione del procedimento, *"il 'lunghissimo silenzio dell'amministrazione', che ha lasciato pendente il procedimento senza concluderlo come prescrive l'art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241 non può ritorcersi a danno del cittadino nelle ipotesi di provvedimenti sopravvenuti"*.

Sicché, seppur è noto che i termini di conclusione del procedimento non hanno carattere perentorio ma sono di natura ordinatoria, la Sezione richiamava quanto già ribadito con la sentenza n. 1968/2007, affermando – in quel caso – che *"la conclusione del procedimento ritardata di quasi tre anni che ha comportato il rigetto dell'istanza per la sopravvenienza della delibera comunale che ne impedisce un esito favorevole (delibera n. 119/05 approvata dopo circa 15 mesi dalla presentazione della domanda) non può non ricadere sulla stessa valutazione di legittimità del relativo provvedimento negativo, pena l'assoluta inutilità della norma procedimentale violata"*.

Nella fattispecie che occupa, a fronte della domanda presentata il 26 ottobre 2010, attraverso la compilazione del modulo previsto dallo stesso Comune, allegando la dichiarazione rilasciata il 22 ottobre 2007, il provvedimento era emanato solo in data 15 dicembre 2011 e comunicato il successivo 28 dicembre.

Ne consegue che se il Comune avesse rispettato i tempi procedurali, avrebbe valutato la richiesta ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 31 luglio 2008, prima dell'intervento della modifica all'art. 5, operata dalla deliberazione n. 59 del 31 marzo 2011.

Né vale opporre, al riguardo, il fatto che la ricorrente avrebbe potuto attivare il rito speciale del silenzio, in quanto, seppure si tratti di un rimedio posto a favore dell'interessato per tutelarsi di fronte all'inerzia dell'amministrazione, la mancata attivazione di tale strumento non può comunque costituire una esimente per l'ente pubblico dietro la quale celarsi quando omette di esercitare il potere che ha il dovere di esercitare.

Si rivela, pertanto, fondato il primo motivo proposto dall'interessato tanto che il successivo riesame dell'istanza da parte del Comune dovrà essere effettuato, al fine di verificare la compatibilità del progetto con la situazione viabilistica della zona, alla luce della delibera n. 52 del 2008.

3 – Ai fini della decisione del ricorso appare assorbente quanto sin qui considerato, mentre non rileva per la tutela della posizione dei ricorrenti il secondo motivo attraverso cui gli stessi hanno impugnato l'atto generale sopravvenuto.

4 – In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui sopra con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti assunti dall'amministrazione resistente.

Nulla deve disporsi sulla domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte ricorrente solo in via graduata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento di cui alla nota del 15 dicembre 2011 impugnata, fatti comunque salvi gli ulteriori provvedimenti assunti dal Comune di Pomezia. Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente, che sono determinate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013

con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 04/04/2013

**ALLEGATO 2****Dispersione delle ceneri – Regione Lazio – T.A.R. per la regione Lazio, sede di Roma, Sez. 2-bis, sentenza n. 3407 del 4 aprile 2013 – CONSIDERAZIONI****Contesto generale**

La L. 30 marzo 2001, n. 130 presenta la caratteristica per cui per le proprie disposizioni di maggior rilievo ha fatto ricorso alla tecnica del rinvio a modifiche regolamentari, che probabilmente, all'epoca, potevano trovare fondamento nella presupposizione secondo cui il processo di revisione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, già avviato da anni, forse nella sua fase finale, ma soprattutto per la preoccupazione che, in fase finale di legislatura, potesse non raggiungersi una maggioranza di voti sufficiente all'approvazione della legge, il cui iter formativo si era sviluppato, in più legislature, per 9 anni. Sussistendo questo rischio, forse neppure molto potenziale, il rinvio consentiva a quelle componenti parlamentari che potevano esprimere posizioni ostative, un certo quale alibi, potendo argomentare come il proprio voto favorevole era stato dato su "principi", anche se va osservato come questo rinvio a modifiche di norme regolamentari, in termini di attuazione della legge, abbia visto una redazione che ha fatto ricorso a "principi", oltretutto di così puntuale dettaglio da poter essere valutati come tali da non richiedere, operativamente, norme regolamentari attuative (salvo che, appunto, per lo strumentale ricorso alla tecnica del rinvio).

Dopo l'emanazione della legge, si è avuto da un lato un processo che ha inibita la revisione, allora in corso, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, tra l'altro sulla prospettiva di un diverso testo normativo, tradottosi in un D.d.L., non tradottosi in legge, neppure in legislature successive, ma – soprattutto – l'entrata in vigore della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che ha profondamente innovato il quadro normativo, non solo per quanto riguarda la potestà legislativa, ma altresì per quanto riguarda la potestà regolamentare, con la conseguenza che ogni eventuale revisione di queste ultime avrebbe richiesto un previo discernimento tra le disposizioni pertinenti alla potestà statale, rispetto a quelle rientranti nelle potestà regionali. Per altro, non vi è stata elaborazione, anche di massima, volta a considerare le diverse norme presenti nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 collocandole ciascuna in un quadro di ripartizione tra competenze statali e regionali, in modo da enucleare quali di queste potessero essere nella competenza dell'uno o dell'altro tra i due livelli di governo, ripartizione che avrebbe consentito di far emergere un disegno normativo diverso, ma, anzi, da alcune parti si è puntato, abbastanza acriticamente, sulla superficiale asserzione della pertinenza delle predette norme regolamentari a materia di potestà legislativa regionale, secondo un'impostazione del tutto

tradizionale. Da ciò, si è originato altresì il fenomeno dell'introduzione di leggi regionali in materia, che, per altro, non sono intervenute anche in ambiti non pertinenti alle potestà legislative (e regolamentari) regionali, come è stato per le norme concernenti le attività funerari (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.) e la pratica della cremazione.

Per quanto riguarda quest'ultima, va evidenziato come il termine coinvolga una pluralità di aspetti, che vanno dalla scelta di tale pratica (coinvolgendo quindi anche le forme di manifestazione della volontà ad accedervi), le condizioni di accesso (es.: possibili quanto eventuali motivi di giustizia), le competenze, funzionali e territoriali, al rilascio della relativa autorizzazione, le operazioni di cremazione in senso stretto, fino alle diverse destinazioni finali delle urne, sia in termini di conservazione (all'interno della quale rientra anche l'istituto dell'affidamento dell'urna cineraria a familiari), sia in termini di dispersione delle ceneri, se questa fosse stata la volontà del defunto.

Tra tutti questi aspetti ben pochi rientrano nelle competenze legislative regionali, almeno sotto il profilo della tutela della salute, salvo probabilmente il solo aspetto delle competenze di determinate figure mediche in materia di accertamento della morte e di certificazione di esclusione dal sospetto che la morte possa essere stata dovuta a reato, considerandosi come per la cremazione, in quanto tale, rilevano piuttosto aspetti di ordine ambientale, con conseguente potestà legislativa, e regolamentare, statale (art. 117, comma 2, lett. s) Cost.).

Gli aspetti di maggior pregio ai fini dell'accesso alla cremazione sono altri, cioè quello sulla libertà di scelta delle persone ad accedere alla cremazione, le forme ed i modi con cui questa libertà va esercitata, nonché la regolazione delle "destinazioni" dell'urna cineraria, una volta effettuata l'operazione di cremazione, aspetti tutti rientranti nella materia dell'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.) e tali da presupporre che non potesse che aversi un trattamento uniforme, indipendentemente da quello che può essere il luogo di decesso, di cremazione, di "destinazione" finale delle ceneri, poiché ogni differenziazione, specie se sulla base di questi fattori, spesso accidentali, avrebbe comportato una disparità di trattamento dei cittadini non tollerabile. Per altro, è ben noto come quando avvenuto abbia portato a situazioni tutt'altro che uniformi, incidendo, non poco, su quello che è indubbiamente un "diritto di cittadinanza", per utilizzare espressione corrente.

**La dispersione delle ceneri**

Se l'introduzione dell'ammissibilità di inserire nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto della dispersione delle ceneri, è stata una delle motivazioni fondanti della L. 30 marzo 2001, n. 130, come risulta dalla sua stessa rubricazione, il legislatore ha ritenuto sostanzial-

le prevedere che la dispersione delle ceneri fosse collegata alla “espressa volontà del defunto”, come emerge dal suo art. 2, avente ad oggetto la modifica all’art. 411 C. P., dove la dispersione delle ceneri rimane fattispecie di reato, salvo che quando sia stata autorizzata (individuandone una competenza funzionale, ma non territoriale) e, appunto, “sulla base di espressa volontà del defunto”, rimanendo, come noto, fattispecie di reato quando: a) non autorizzata, b) effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto. Si può evidenziare come l’espressa volontà del defunto rilevi non solo ai fini della dispersione delle ceneri, in quanto tale, ma si estenda anche all’indicazione delle modalità della sua effettuazione. Ciò assunto, l’art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, in materia di dispersione delle ceneri, non va oltre dall’individuare, nel rispetto della volontà del defunto (formula che richiama le previsioni del sopra citato art. 2), i “luoghi” in cui sia consentita la dispersione delle ceneri, nonché i soggetti legittimati, o legittimabili, ad eseguirla. Per inciso, il rispetto della volontà del defunto rileva anche per le diverse modalità di conservazione dell’urna cineraria, cioè ogni qual volta il defunto non abbia espressa la volontà alla dispersione delle proprie ceneri.

Si può rilevare come per la cremazione (e rilascio della relativa autorizzazione), l’art. 3 citato sia estremamente dettagliato nel regolare le modalità di manifestazione della volontà alla cremazione, prevedendo modalità plurime, che non fanno riferimento alla sola volontà del defunto, ma anche a quella (eventualmente) dei familiari, legittimazione presente tanto all’art. 3, comma 1, lett. b) nel suo incipit (“... rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso ...”), quanto successivamente (n. 3 della stessa lett. b)), dove si considera: “... in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi ...”: vi è qui l’emergere della rilevanza, accanto alla volontà propria del defunto, di una volontà – sussidiaria – in capo ai familiari (trascurando qui gli aspetti dei rapporti, anche di pozionalità, tra più familiari), che in tal modo vengono a trovarsi nella possibilità di esercitare una titolarità loro propria in materia di disposizione del defunto, secondo i principi generali frutto dell’elaborazione giurisprudenziale in materia. Rispetto a quest’ultima posizione, non può non ricordarsi, pur nelle sue criticità, la circolare telegrafica del Ministero dell’interno n. 37 del 1° settembre 2004 che, riferendo una valutazione altrui, ha ritenuto come il contenuto della manifestazione di volontà da parte dei familiari possa essere qualificabile quale “rappresentazione” di una volontà del defunto, espressa in termini non formali e/o non rientranti nelle diverse forme considerate dall’art. 3, comma 1, lett. b) L. 30 marzo 2001, n. 130. Oltretutto, quest’interpre-

tazione era stata stipolata da fattori di basso profilo, nel senso che, laddove la L. 30 marzo 2001, n. 130 non potesse ancora essere attuabile e, per questo, dovendosi applicare l’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (norma tuttora di riferimento, per l’autorizzazione alla cremazione di cadaveri, in Piemonte e Sicilia, rispettivamente per effetto dell’art. 2, comma 2 L.R. (Piemonte) 31 ottobre 2007, n. 20 e succ. modif. e per l’art. 2, comma 1 L.R. (Sicilia) 17 agosto 2010, n. 18), sussiste la richiesta della formalità dell’autenticazione della firma sulla dichiarazione resa dai familiari, la quale è soggetta, fin dall’origine, all’imposta di bollo, mentre laddove la L. 30 marzo 2001, n. 130 sia attuabile, questa formalità non sussiste, in quanto l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3) richiede la forma del processo verbale, il quale si colloca al di fuori del campo di applicazione della predetta imposta, aspetto di cui la sopra citata circolare non ha tenuto conto, così come non è stato tenuto conto di come, anche nel contesto regolato dall’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilevasse “... la volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo ... ecc.”. Dove è abbastanza evidente come si sia in presenza di una volontà propria del familiare.

Per altro, il punto di maggiore rilevanza non è tanto (o, solo) questo, cioè se si tratti di una volontà del defunto o dei familiari, alla cremazione, quanto nella differenza intercorrente in materia di autorizzazione alla cremazione (dove rileva la volontà espressa dal defunto o, sussidiariamente, dai familiari) e autorizzazione alla dispersione delle ceneri, dove è considerata unicamente la volontà espressa dal defunto.

Questo ha portato ad orientamenti interpretativi non uniformi, avendosi linee interpretative volte a distinguere le due fattispecie (sulla base delle diverse norme che regolano l’una e l’altra), oppure a ritenere che le forme di manifestazione di volontà, e di legittimazione dei soggetti agenti, dovessero essere considerate identiche sia per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, sia per il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

#### **La dispersione delle ceneri nella regione Lazio**

La regione Lazio è intervenuta in questa materia con l’art. 162 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale 2006), prevedendo (comma 2) come: “... L’autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari....”. Una tale formulazione sembrerebbe lasciare intendere che la norma statale (cioè, la L. 30 marzo 2001, n. 130) definisca le modalità di espressione della volontà, non solo per la cremazione, ma altresì per la dispersione delle ceneri, favorendo, se non confer-



mandola (nella regione), l'interpretazione della parità, seppure in via sussidiaria, della volontà espressa dai familiari anche per la dispersione delle ceneri. Non si entra nel merito se la norma regionale de quo sia coerente o meno rispetto alla L. 30 marzo 2001, n. 130, né se attraverso questo ampliamento della fattispecie la regione abbia ecceduto rispetto alla propria potestà legislativa, in quanto nella regione, a seguito dell'art. 162 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4, si è registrato un fenomeno del tutto particolare, consistito nell'assunto per cui, una volta che la legge regionale (legge, non regolamento!) abbia dato, per così dire, attuazione alla L. 30 marzo 2001, n. 130, la stessa legge regionale non sarebbe stata applicabile, se non fossero intervenute ulteriori norme, regolamentari, cioè se i singoli comuni non avessero adottato, a propria volta, regolamenti comunali (indifferentemente se specifici o attraverso tecniche di modifiche e/o integrazioni dei regolamenti comunali di polizia mortuaria pre-esistenti). In altre parole, generandosi un fenomeno, abnorme, per cui una norma (di rango primario) non sarebbe applicabile, se non ne intervenga altra, attuativa, e quindi ulteriore norma attuativa, con una serie di rinvii a cascata.

Probabilmente, non guasterebbe considerare, rileggendone il testo, il parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. 1<sup>a</sup> n. 2957/2003 del 29 ottobre 2003, espresso nel contesto di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in particolare sul punto in cui si considera come non sia sostenibile che la mancata emanazione di norme "a valle", dopo un certo tempo, privi la legge della propria efficacia.

Il punto di rilevanza sostanziale nella vicenda è la questione della necessità, o meno, di un Regolamento comunale (sia che si tratti di regolamento specifico, sia che si tratti di modifiche od integrazioni di regolamenti comunali pre-esistenti), cioè se l'adozione di questo ulteriore strumento regolamentare sia essenziale, sostanziale, ai fini dell'applicazione dell'art. 162 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4 (e, "a monte" di questa, della L. 30 marzo 2001, n. 130), oppure se questa costituisca un'impostazione errata, magari non trascurando di segnalare, incidentalmente, come il citato art. 162, al comma 5 preveda che, nel caso dell'affidamento dell'urna cineraria, questo possa avvenire ad un "affidatario, unico, previamente indicato in vita dal defunto", aspetto su cui poco si discute, oppure che è stato affrontato attraverso atti amministrativi di vario ordine e contenuto, anche ammissibili quando rimangono nell'alveo delle misure organizzative, non quando incidano sui c.d. diritti di cittadinanza e connesse esigenze di uniforme trattamento dei cittadini. Obiettivamente, la norma legislativa regionale, almeno sul punto considerato dall'art. 162, comma 2, non richiede proprio norme ulteriormente attuative, ma soprattutto non può considerarsi come, in questo ambito di regolazione, neppure sussistano i presupposti per

l'esercizio della potestà regolamentare da parte dei comuni, sia che la si valuti alla luce dell'art. 7 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., sia che la si valuti alla luce dell'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost.

È ben vero che l'art. 162, comma 5 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4, dopo avere considerato nel primo periodo la questione del soggetto potenzialmente affidatario, e al secondo periodo alcune registrazioni dell'affidamento dell'urna cineraria, al terzo periodo prevede un "regolamento comunale", cui è attribuita la definizione di alcuni aspetti: a) le dimensioni delle urne, b) le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e c) ogni altra prescrizione di carattere igienico sanitario, nonché d) le modalità di rinuncia all'affidamento, e) di consegna dell'urna cineraria al comune in caso di decesso dell'affidatario o di rinvenimento dell'urna stessa da parte di terzi. Come si vede, il contenuto di un tale "regolamento comunale" si colloca su piani rispetto a cui l'istituto della dispersione delle ceneri è del tutto, e chiaramente, estraneo.

#### La sentenza

La sentenza del T.A.R. per la regione Lazio, sede di Roma, Sez. 2-bis, n. 3407 del 4 aprile 2013, sorge da un atto di rifiuto al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ed opposto da un comune della regione argomentato sulla base dell'argomentazione secondo cui difettava, all'epoca della richiesta, norma regolamentare che consentisse di autorizzare la dispersione delle ceneri, in una situazione, oltretutto, aggravata dal mancato rispetto, da parte del comune, dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, aspetto di cui il giudice amministrativo evidentemente ha tenuto anche conto.

L'assunto della pronuncia considera, dandovi attuazione, anche il principio del *tempus regit actum*, rilevando come una successiva regolamentazione comunale (per altro, come visto, del tutto *inutiliter data*, tanto che il T.A.R. neppure si è posto la questione della sua disapplicazione, annullando il provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri), osservando come sussistesse normativa, tanto statale che regionale, tale da ammettere l'ammissibilità dell'istituto della dispersione delle ceneri e, conseguentemente, la legittimazione al rilascio della relativa autorizzazione.

Interessante fare rilevare come il comune interessato, affermata la legittimità della nuova (e successiva) norma regolamentare comunale, avesse eccepito come questa sarebbe sottratta al sindacato giurisdizionale in quanto espressione di una valutazione di interessi pubblici unicamente spettante all'amministrazione, eccezione su cui il T.A.R. ha ritenuto che non rilevi per la tutela della posizione dei ricorrenti il secondo

motivo attraverso cui gli stessi hanno impugnato l'atto generale sopravvenuto (cioè l'inutile regolamento comunale, successivamente adottato).

Per altro, la pronuncia non consente di affrontare, in un senso od in altro, la questione, precedentemente posta, derivante dalle due interpretazioni, cioè se, ai fini dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri debba considerarsi unicamente la "volontà espressa dal defunto", oppure se, come ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri, possa ricorrersi, in difetto di volontà espressa dal defunto, possa sussistere una legittimazione in questo senso anche da parte dei familiari, questione che probabilmente il T.A.R. non ha proprio affrontato avendo presente il sopra citato art. 162, comma 2 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4, che come osservato in precedenza porta a supportare la seconda tesi, quella di analogo trattamento delle due tipologie di autorizzazioni. Tale questione non può generalizzarsi, come se la pronuncia del T.A.R. avesse effetti, magari solo d'indirizzo, proiettabili in ambito nazionale, in quanto essa si colloca, né potrebbe essere diversamente, nel contesto regionale, alla luce – anche – della legge regionale, mentre la medesima questione non può che essere affrontata, in ciascuna singola regione, facendo riferimento alle singole leggi regionali, prescindendo, al momento (cioè fino a che non intervenga, eventualmente, una pronuncia di illegittimità costituzionale di singole norme regionali), da ogni valutazione interpre-

tativa circa il fatto che sussistesse o meno competenza legislativa delle singole regioni.

Oltretutto, se così sia, potrebbe considerarsi anche l'aspetto che il ricorso sia stato presentato, congiuntamente, dal coniuge e dal parente (sembrerebbe unico) nel grado più prossimo del defunto, senza considerare la ridondanza dell'intervento del parente nel grado più prossimo (figlio), dal momento che, tanto sulla base della L. 30 marzo 2001, n. 130, che per rinvio della norma regionale, i parenti nel grado più prossimo sono in posizione di legittimazione attiva solo quando difetti il coniuge, secondo gli ordinari principi che regolano queste titolarità.

Per quanto possa valere, la situazione presente in cui l'uniformità di trattamento rispetto a diritti di cittadinanza e alla esigenza di un rispetto, profondo, della libertà di scelta delle persone risulta intaccata e lesa da normative regionali di vario contenuto, non sempre meditate nelle proprie formulazioni, richiederebbe, quando meno *de jure condendo*, un qualche intervento che vada nella direzione di un suo superamento, non essendo punto ammissibile che le persone, ed il lutto, siano esposti a condizionamenti di ordine territoriale (non senza dimenticare quelli di ordine interpretativo) legati ai diversi luoghi (decesso, cremazione, conservazione dell'urna o dispersione delle ceneri) che, oltre ad essere spesso accidentali, non giustificano minimamente un diverso trattamento delle persone e delle loro spoglie.

**KCAPPА - FILTRO PER LOCULI AREATI**  
DISPOSITIVO BREVETTATO E CERTIFICATO PER IL CONTENIMENTO E/O LA NEUTRALIZZAZIONE DEI GAS PRODOTTI DALLA DECOMPOSIZIONE DI UNA SALMA CONTENUTA IN UN COFANO MORTUARIO IN LOCULO AREATO

Cod. 1643

**KCAPPА**  
de pur a tr i c e  
*Prodotto Italiano*



**TUV SUD** **pH**  
GARANZIA CERTIFICATA

**BREVETTATA**  
PROPERTY

- OPPURE -



**KCAPPА + BIOVASCA PER LOCULI STAGNI**  
PER FERETRO GIÀ TUMULATO CON CONTROCASSA IN ZINCO DIFETTOSA CON PERDITA DI LIQUAMI e/o ODORI (applicazione rapida senza saldatura)

Cod. 1647-2

**BIOVASCA**  
*Prodotto Italiano*

**Coccatto & Mezzetti**  
www.coccattoemezzetti.it

Attualità

## Considerazioni sulla gestione dei materiali da scavo in applicazione del D.M. 161/12

“Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento alle casistiche cimiteriali”

di Michela Mascis (\*)

Il problema della gestione delle terre e rocce da scavo ha origini remote e la normativa di riferimento ha subito molteplici modifiche negli anni, non senza contraddizioni e difficoltà applicative.

Precedentemente all'emanazione del c.d. Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97), norma che ha rappresentato il primo riordino in materia dei rifiuti, le terre e rocce da scavo erano considerate rifiuti ed era previsto il loro recupero in procedura semplificata.

Inizia ad essere affrontato il tema della deroga alla disciplina dei rifiuti per tali materiali con la prima versione del Decreto Ronchi che includeva fra i rifiuti speciali gli inerti derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e i rifiuti pericolosi da attività di scavo, mentre escludeva i materiali non pericolosi derivanti da attività di scavo dal campo della disciplina dei rifiuti.

Si susseguirono abrogazioni (<sup>1</sup>), modifiche, interpretazioni Ministeriali (<sup>2</sup>), norme specifiche (<sup>3</sup>) fino a giun-

(<sup>1</sup>) Una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea determinò la soppressione della deroga così come espressa nell'originario D.Lgs. 22/97.

(<sup>2</sup>) Circolare del Ministero dell'Ambiente (28/07/2000).

(<sup>3</sup>) L. 93/01: escludeva dal regime normativo dei rifiuti le terre e rocce da scavo che fossero destinate all'effettivo utilizzo per riempimenti, rilevati e macinati con esclusione dei materiali provenienti dai siti inquinati e da bonifiche, ma senza precisare chiaramente le concentrazioni limite degli inquinanti.

L. 443/2001 (Legge Lunardi) che escludeva dalla disciplina dei rifiuti, dettata dal decreto Ronchi, le terre e rocce da scavo contenenti inquinanti in concentrazione inferiore ai limiti del D.M. 471/99 previsti per i siti commerciali ed industriali (colonna B), o limiti più restrittivi in base a destinazioni urbanistiche diverse da quelle suddette ed a condizione della previsione del loro effettivo utilizzo. D.Lgs. 152/06 art. 186 prima stesura, poi modificato dal correttivo 4/2008 ed infine D.M. 161/12.

gere all'art. 186 del D.Lgs. 152/06, presto modificato per effetto del correttivo 4/2008, recentemente abrogato dallo specifico Regolamento di cui al D.M. 161/12.

La disciplina in deroga delle terre e rocce da scavo si applica a tali materiali ottenuti quali sottoprodotti (<sup>4</sup>), purché rispettino determinate condizioni e soddisfino specifici criteri.

La produzione di terre e materiali da scavo rappresenta un fenomeno intrinseco all'attività cimiteriale.

Oltre a quelli derivanti dalla specifica attività cimiteriale rappresentata in particolare dalle operazioni col-

(<sup>4</sup>) **D.Lgs. 152/06** (modificato dal D.Lgs. 205/10) – **Art. 184-bis**

“1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. **All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.**”

legate alla sepoltura, altri materiali da scavo sono prodotti anche da tutti quei lavori di costruzione, demolizione e manutenzione che al pari di qualunque altro luogo, sono svolte anche nell'ambito della struttura dei cimiteri; mi riferisco a tutte quelle opere edilizie che sono funzionali all'organizzazione dei servizi funebri e cimiteriali, quali ad esempio la costruzione di fabbricati: uffici, magazzini, autorimesse, camere mortuarie, impianti di cremazione ed alla realizzazione di ampliamenti per la costruzione di nuovi lotti di loculi o celle.

Pertanto possiamo distinguere due casistiche di materiali da scavo all'interno dei cimiteri o più in generale nell'ambito delle strutture atte a fornire servizi funebri e cimiteriali:

- 1) materiali da scavo derivanti dalle attività cimiteriali in senso stretto;
- 2) materiali da scavo generati dalla realizzazione d'interventi edilizi realizzati nei "cimiteri" e nelle loro pertinenze.

Vi è, quindi, la necessità di esaminare attentamente entrambe le situazioni al fine d'impostare e condurre correttamente la gestione di tali materiali.

Il primo aspetto che bisogna chiarire è se essi siano rifiuti o sottoprodotti.

Solamente dopo aver chiarito questo punto sarà possibile individuare la prevista normativa ed adoperarsi per gestirli rispettando le prescritte disposizioni.

Nel D.P.R. 254/03 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31/07/2002, n. 179" sono riportate le definizioni dei rifiuti provenienti da attività di esumazione ed estumulazione e quelle dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali<sup>(5)</sup>. Le terre da scavo sono inserite alla voce (f) "rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali"; insieme ai materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari.

Nel c.d. Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06) i rifiuti in parola sono compresi fra i rifiuti urbani<sup>(6)</sup>.

<sup>(5)</sup> D.P.R. 254/03 – Art. 2

"e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
- f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, **terre di scavo**, smurature e similari;
- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;"

<sup>(6)</sup> D.Lgs. 152/06 – Art. 184, comma 2, lett. f)

"2. Sono rifiuti urbani:  
(... omissis ...)

Stando a tali definizioni tutte le terre da scavo prodotte in ambito cimiteriale sono classificate come rifiuti urbani e pertanto rientrano nella normativa contenuta nella parte IV del T.U.A.

Un'ulteriore conferma della loro natura di rifiuti, deriva dalla lettura dell'art. 185 contenente le esclusioni dall'ambito di applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/06: esso non riporta nessun riferimento ai materiali da scavo derivanti dalle operazioni d'inumazione. Non trovano collocazione nemmeno nel punto in cui è prevista l'esclusione del suolo non contaminato o altro materiale allo stato naturale derivante da scavi purché sia utilizzato in situ, poiché tale esclusione riguarda esplicitamente il materiale escavato nel corso di attività di costruzione ed riutilizzato ai fini di costruzione<sup>(7)</sup>.

f) rifiuti provenienti da **esumazione od estumulazione**, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale."

<sup>(7)</sup> D.Lgs. 152/06 – Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione)

"1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

**c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;**

- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati,

Lo stesso D.P.R. 254/03, detta le modalità di gestione di tali rifiuti prevedendo due situazioni: riutilizzo all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni, oppure l'avvio a recupero o smaltimento presso impianti autorizzati <sup>(8)</sup>.

Chiarita la loro natura di rifiuti, si può ora fare un'ulteriore valutazione: esiste la possibilità di gestire tali terre in deroga dalla disciplina dei rifiuti?

Per rispondere a tale quesito è necessario verificare se sussistono i presupposti per classificarli quali sottoprodotti e poterli gestire in base alle disposizioni oggi contenute nel vigente D.M. 10 agosto 2012, n. 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" in vigore dal 06/10/2012, che ha abrogato l'art. 186 del D.Lgs. 152/06.

In primo luogo bisogna stabilire se esse rientrano nel campo di applicazione del Decreto.

Il regolamento si applica ai materiali da scavo <sup>(9)</sup>.

I materiali da scavo sono definiti come il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera <sup>(10)</sup>.

---

devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter."

<sup>(8)</sup> D.P.R. 254/03 – Art. 13 (Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali)

"1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2)."

<sup>(9)</sup> D.M. 161/12 – Art. 3 (Ambiti di applicazione ed esclusione)

"1. Il presente regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006."

<sup>(10)</sup> D.M. 161/12 – Art.1, comma 1, lett. b)

"1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, nonché le seguenti:

(... omissis ...)

b) «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;
- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non commessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliaccrilamide).

La definizione di opera è: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 <sup>(11)</sup>, e successive modificazioni. (ex D.M. 161/12, art. 1, comma 1, lett. a).

Prima di passare ad esaminare le condizioni che devono essere soddisfatte affinché il materiale in esame possa essere un sottoprodotto anziché un rifiuto, è utile ricordare che nel previgente art. 186 non si faceva riferimento alla provenienza delle terre e rocce da scavo, perciò, quantomeno per il campo di applicazione, tale articolo comprendeva entrambe le casistiche sopra evidenziate, prodotte in ambito cimiteriale.

Tuttavia, per poter derogare alla disciplina dei rifiuti, per entrambi i casi dovevano essere rispettate tutte le altre condizioni dettate dall'articolo suddetto <sup>(12)</sup>.

---

- I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;"

<sup>(11)</sup> D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) – Art. 3, comma 8

"8. I «lavori» di cui all'allegato 1 comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2008)."

<sup>(12)</sup> D.Lgs. 152/06 – Art. 186 (Terre e rocce da scavo) (articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 23, d.lgs. n. 4 del 2008)

"1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: [alinea così modificato dall'articolo 20, comma 10-sexies, legge n. 2 del 2009]

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del me-

desimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.

7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivan-

Diversamente, stando al campo di applicazione del D.M. 161 appare chiaro che esso non comprende i materiali da scavo derivanti dalla specifica attività cimiteriale rappresentata in particolare dalle operazioni collegate alla sepoltura, poiché la realizzazione di tale intervento non rappresenta un' "opera" come definita dalla norma.

Invece, i materiali da scavo generati dalla realizzazione d'interventi edilizi realizzati nei "cimiteri" e nelle loro pertinenze possono rientrare nel campo di applicazione del Regolamento, poiché prodotte nella realizzazione di un'opera così come definita.

Dopo aver verificato l'appartenenza al campo di applicazione della norma, è necessario che siano soddisfatte tutte le condizioni da essa dettata affinché il materiale possa essere un sottoprodotto.

Riporto di seguito alcuni punti salienti delle condizioni:

- **Prima condizione** è la sua provenienza: solo materiale da scavo generato durante la realizzazione di un'opera di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo non è la produzione di tale materiale.

- **Seconda condizione**: deve essere utilizzato in conformità al piano di utilizzo nel corso di esecuzione della stessa opera che li ha generati o di un'opera diversa per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava.

- **Terza condizione**: Il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, cioè quelle operazioni finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche per rendere l'utilizzo del materiale da scavo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace, quali: selezione granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce (da concordare con ARPA).

- **Quarta condizione**: deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale. Essa è determinata in base alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (C.S.C.).

Le procedure di caratterizzazione chimico fisiche e l'accertamento delle qualità ambientali non sono lasciate all'autonoma scelta da parte di tecnici di volta in volta incaricati allo scopo, ma sono dettagliatamente illustrati nell'all. 4.

---

ti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto. [comma introdotto dall'articolo 8-ter della legge n. 13 del 2009]

L'allegato 5, riporta i contenuti del piano di utilizzo che rappresenta il documento fondamentale per dar corso alla procedura prevista dal Regolamento: esso prova la sussistenza delle condizioni che il nuovo regolamento richiede affinché il materiale passi da rifiuto a sottoprodotto.

Il piano di utilizzo, in estrema sintesi deve riportare:

1. ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi;
2. ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo;
3. operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da scavo;
4. modalità di esecuzione e risultati della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo eseguita in fase progettuale, indicando in particolare:
  - gli esiti dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento ;
  - le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi (allegati 2 e 4) ;
  - l'indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e delle modalità della loro esecuzione (allegato 8, parte a);
5. ubicazione dei siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo e l'indicazione dei tempi di deposito;
6. individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo.

Inoltre, per tutti i siti interessati, da quello di produzione a quello di destinazione, comprendente anche le aree di deposito, il piano di utilizzo deve contenere:

1. l'inquadramento territoriale:
  - a) denominazione e ubicazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
  - c) estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
  - d) corografia;
  - e) planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare;
2. l'inquadramento urbanistico:
 

Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente;
3. inquadramento geologico ed idrogeologico;
4. descrizione delle attività svolte sul sito:
  - a) uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;

- b) definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento ;
  - c) identificazione delle possibili sostanze presenti;
  - d) risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimiche fisiche;
5. piano di campionamento e analisi.

Anche se tali materiali vengono gestiti in deroga alla disciplina dei rifiuti, alle condizioni suddette, per essi è comunque previsto un sistema di tracciabilità rappresentato dal documento di trasporto e dagli adempimenti comunicativi propedeutici al trasporto (all. 6), oltre alla conclusiva dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.U.A.) da compilarsi al termine dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di avvenuto utilizzo (all. 7).

Appare chiaramente che la normativa in esame, regolamenta in maniera più puntuale la gestione dei materiali da scavo impostando una disciplina che pur tutelando le risorse naturali appare rigorosa e attenta a impedire illecite gestioni di rifiuti o di materiali da scavo potenzialmente pericolosi per l'ambiente.

Se da un lato può sembrare più permissiva rispetto al previgente art. 186, poiché consente ad esempio la possibilità di realizzare stoccaggi intermedi, di eseguire alcuni trattamenti determinati, ammette la presenza di inclusioni antropiche entro limiti stabiliti (max 20% in massa), dall'altra affronta in maniera assai più rigorosa la valutazione della compatibilità fra i materiali da scavo e la loro destinazione di utilizzo, regolamentando quei principi che di fatto erano già contenuti nel citato art. 186.

Il Regolamento non contempla la specifica disciplina della gestione dei materiali da scavo derivanti da piccoli cantieri che producono meno di sei mila metri cubi di materiali da scavo: per essi bisogna ancora aspettare la specifica disciplina statale prevista dall'art. 266, comma 7 del D.Lgs. 152/06.

Nota: L'articolo è stato redatto in base alla normativa vigente alla data del 18/5/2013.

(\*) *Tecnico della Prevenzione Esperto-Responsabile Unità Operativa Supporto Indagini Giudiziarie, ARPA Emilia Romagna Sezione provinciale di Ferrara*



OrthoMetals® è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 450 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

**Altre informazioni** ➔ [www.crematori.org/riciclo](http://www.crematori.org/riciclo)

**Chi contattare in Italia** ➔ **Euro.Act srl** • Tel: 0532.1916111

Mail: [orthometals@crematori.org](mailto:orthometals@crematori.org)



Rubrica

## Il custode del cimitero: compiti, ruolo e funzioni

di Carlo Ballotta

Inizio questo breve studio con una piccola provocazione: nell'attuale legislazione statale, ma anche regionale, il custode del cimitero, considerato, invece dai vecchi regolamenti di polizia mortuaria come soggetto chiamato allo svolgimento di determinati compiti in ambito di polizia mortuaria, non esiste più, mentre permane la vetusta ed incoerente ipotesi (invero del tutto astratta!) di un'abitazione per il custode (... ormai abitata da fantasmi???). Accantoniamo, per un attimo, la mia solita ironia seria ed inopportuna, così da entrare subito in *medias res* e procediamo, dunque, con ordine. In ogni Comune deve essere disponibile per popolazione residente e per lo stesso distretto geografico di riferimento dell'Ente Locale, ex art. 13 D.Lgs. 267/2000, almeno un cimitero con un campo di inumazione di adeguato dimensionamento (art. 337 R.D. 1265/1934) e le strutture di servizio indispensabili annoverate dal D.P.R. 285/90 (camera mortuaria, custodia in senso amministrativo <sup>(1)</sup>, ossario comune, cinerario comune). Questi sono gli impianti indispensabili per ogni Comune: essi determinano la necessità di investimenti per realizzarli e conseguentemente dei costi di gestione.

Per quanto attiene ai servizi cimiteriali, la giurisprudenza ha innanzitutto cercato di delinearne in modo compiuto la nozione, siccome correntemente si è soliti indicare con la locuzione "gestione cimiteriale" una serie di operazioni che spaziano dalla custodia del sepolcreto alla pulizia e alla cura del

verde, all'aggiornamento dei registri cimiteriali e del catasto cimiteriale alla sepoltura/dissepoltura o cremazione dei corpi all'illuminazione votiva. In secondo luogo, i rilievi dei Tribunali Italiani si sono concentrati sulla qualificazione dei servizi cimiteriali in termini di servizi pubblici locali giusta la L. 440/1987. In particolare, nel considerare come servizio pubblico solo le prestazioni eseguite in favore della collettività ed a fronte del pagamento di una tariffa imposta dal soggetto esercente, si è ritenuto che i servizi di custodia, pulizia e giardinaggio non siano da annoverare fra i servizi pubblici locali (T.A.R. Valle d'Aosta, 15 ottobre 2003, n. 180). In tal senso, pure la tenuta dei registri e del catasto è stata esclusa dall'ambito dei servizi pubblici, poiché giudicata attinente all'ufficio certificativo <sup>(2)</sup> dell'anagrafe e dello stato civile.

*"Tutti cimiteri devono essere provvisti di un servizio di custodia, siano essi tanto comunali, quanto consorziali",* così recita l'art. 52 comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Il termine di "*servizio di custodia*" consente di conferire una rilevanza differente rispetto alla sorveglianza di tipo tradizionale, in cui vi era un particolare attenzione al ruolo del custode, pressoché assente, salve le previsioni concernenti l'abitazione del custode

<sup>(2)</sup> Solo il cimitero in quanto tale deve essere riportato nelle mappe catastali ed appartiene ad una categoria ben precisa (E8: fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, sepolcri e tombe di famiglia). Il Comune è obbligato (art. 52 D.P.R. 285/90) a tenere il registro cronologico delle sepolture (è un'anagrafe dei morti) ed a tener conto di tutte le concessioni date, dei cambi di intestazione (volute). È quindi una sorta di catasto dei cimiteri.

<sup>(1)</sup> Vds. Paragrafo 12 della circ. Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.

rivenibili negli artt. 56 e 64 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così si è passati dal custode, come figura individuale e di norma persona fisica, ad un servizio, ponendo l'accento sull'aspetto organizzativo. La mansione di custodia può infatti avere un significato materiale e concreto, ma anche un'accezione funzionale che diviene decisamente più ampia e coinvolge compiti gestionali più complessi ed articolati nel laborioso meccanismo della "macchina cimiteriale". Se nei precedenti regolamenti succedutisi in epoca post-unitaria, ad esempio, il custode svolgeva anche funzioni più eclettiche, di ordinaria amministrazione del cimitero, come nel caso della regolazione delle esumazioni ordinarie, tale potestà, ora, è stata assegnata all'autorità comunale dall'art. 82, comma 4, D.P.R. 285/90, togliendo alla custodia cimiteriale anche questo livello di autonomia (e qui – volutamente – senza entrare nel merito di tale scelta), così da ridurne, l'incarico ad un campo molto più operativo ed esecutivo rispetto al passato. Il servizio di custodia viene, tuttavia, a costituire un insieme di attività di maggior respiro rispetto ad una mera concezione tangibile e strumentale della guardia stessa, interessando varie fasi e momenti. Ciò comporta questo risvolto: il responsabile del servizio può essere individuato in un addetto amministrativo senza che necessariamente abbia la propria sede <sup>(3)</sup> in prossimità del cimitero. Il responsabile del servizio di custodia potrebbe, quindi, operare in modo nettamente separato rispetto al cimitero, avendo sede presso gli uffici comunali a condizione che svolga un lavoro di organizzazione e sovrintendenza verso personale necroforo in servizio presso il cimitero. Se ne può desumere, pertanto, che non sussiste più alcun onere esplicito di designare nella pianta organica del personale il profilo "ad hoc" di una persona preposta alla "custodia e guardia" del cimitero. Anzi, alcune operazioni di natura meramente manuale potrebbero anche prestarsi a venire assicurate con tecniche che prescindano per la gran parte dall'intervento umano, come nel caso dell'apertura e chiusura degli accessi per i quali potrebbe farsi ricorso a sistemi in qualche modo automatizzati o comandati a tempo da impianti meccanici o, comunque, robotizzati. La normativa at-

tuale prende in considerazione principalmente la fase dell'esercizio spostando la propria attenzione sul servizio di custodia, inteso come un plesso di attività che comprende anche quelle di manovalanza, ma non solo quest'ultime. Se il D.P.R. 285/90, pur nella propria post-maturità lessicale rispetto ad altre fonti del diritto, anche di rango superiore, coeve rispetto alla sua stessa emanazione, supera la classica impostazione del custode del cimitero, prendendo in considerazione piuttosto il responsabile del servizio di custodia del camposanto, cioè incentrando l'attenzione sull'aspetto amministrativo, per certi versi giuridico, il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 fa, addirittura, riferimento (art. 17) alla professione del responsabile del cimitero. Forse, in numerosi casi, i due profili di responsabili (del servizio di custodia e del cimitero) possono venire, gestionalmente, a coincidere, ma non va esclusa la possibilità, specie negli organigrammi di maggiori dimensioni, che vi sia distinzione, probabilmente con la collocazione del "servizio di custodia" come uno dei "servizi" del cimitero e, conseguentemente, in tale evenienza, con la subordinazione del relativo responsabile al responsabile generale del cimitero, nella sua completezza e pluralità di servizi operanti. La distinzione, quando organizzativamente presente, non è solo nominalistica e può diventare dirimente considerando come il responsabile del cimitero sia destinatario dell'incarico di sovrintendenza sul rispetto delle disposizioni del Regolamento di cui sopra, cioè è titolare della responsabilità legale connessa alla sua applicazione con relativo apparato di diritto punitivo. Tra l'altro, non si tratta di una disposizione particolarmente innovativa, se si ha presente l'intera architettura normativa del vecchio D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dei suoi provvedimenti attuativi ora abrogati dall'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e confluiti nel Testo Unico Leggi Ambientali, così come novellato, nella sua Parte IV dal D.Lgs. 205/2010 e s.m.i.. Innovativa è, però, la sua individuazione, in termini così espliciti. Andrebbe anche osservato come un'analogha attribuzione di responsabilità sia abbia riguardo alle strutture sanitarie, siano esse pubbliche e private, distinzione quest'ultima non presente per il cimitero, stante la sua scontata demanialità ex art. 824, ultimo comma Cod. Civile. Nell'eventualità che la gestione del cimitero non sia diretta da parte del Comune, ma avvenga con una delle forme di esercizio dei servizi pubblici locali, di cui al titolo V D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (tra l'altro, non sottovalutando gli scenari che sembrano determinarsi in prospettiva a seguito delle più recenti modificazioni delle specifiche norme sulla gestione dei servizi pubblici locali, le quali potrebbero

<sup>(3)</sup> Consiglio di giustizia Amm., Regione Sicilia, 18 marzo 1967 n. 108 Ai sensi del penultimo comma dell'art. 114 del regolamento cimiteriale di Messina e del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con R.D. 25.8.1892 n. 448, il direttore del cimitero della predetta città esercita effettivamente le mansioni di custode e deve risiedere presso il cimitero, mentre il personale da lui dipendente con la qualifica di custode deve considerarsi suo delegato; pertanto è al direttore del cimitero che spetta l'alloggio ivi esistente e non ai custodi suoi dipendenti.

portare ad un più o meno definitivo superamento dell'erogazione degli stessi in economia diretta), l'occupazione del responsabile del cimitero va plasmata ed interpretata in relazione al modello di conduzione adottato, in quanto il riferimento è chiaramente a chi abbia la responsabilità della gerenza del cimitero stesso. Diviene, allora, fondamentale, nel processo di avvio dell'azione di polizia cimiteriale sul territorio del comune, ciclica per sua intima essenza e senza soluzione di continuità (... induttivamente: art. 96 D.P.R. 285/90), l'individuazione da parte della Giunta comunale dell'ufficio preposto al buon governo del camposanto attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici di cui agli art. 48 comma 3 ed 89 D.Lgs. 267/2000, senza mai dimenticare come, in ultima analisi, il sindaco sia pur sempre autorità sanitaria locale e come tale debba vigilare sulla polizia cimiteriale ex art. 51 D.P.R. 285/90 avvalendosi dell'AUSL, quale interfaccia tecnica, per le questioni igienico-sanitarie.

Tale potere in capo alla Giunta Comunale comporta che quest'ultima potrà decidere di conferire detta competenza anche al responsabile del cimitero. In attesa della emanazione del suddetto regolamento interno si procede con Ordinanza del Sindaco (o ... con ordine di servizio???) ad individuare le figure a ciò deputate generalmente coincidenti con il Responsabile del cimitero, cui ai sensi dell'art. 17, è affidato l'incarico di sorveglianza e osservanza delle disposizioni del D.P.R. 254/2003. Il responsabile del camposanto deve assicurare l'ordine, il controllo ed il buon andamento della polizia cimiteriale gestendo al meglio l'archivio cimiteriale (si veda anche la "legge archivistica" di cui D.P.R. 1409/1963, che impone tempi molto lunghi di permanenza agli atti del cimitero [40 anni] di tutta la documentazione prima di avviare la procedura di scarto o di riversamento presso l'Archivio di Stato).

Questa mancanza, nel caso in cui il responsabile del servizio di custodia sia intenzionalmente venuto meno ai suoi doveri, integra la fattispecie di reato di cui all'art. 328 Codice Penale, Se l'evento è, invece, stato causato da semplice trascuratezza o indolenza (deve comunque esserci l'elemento soggettivo della colpa) egli sarà passibile della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 358 R.D. 1265/1934, il cui importo è stato aggiornato dall'art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196, ovviamente fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 L. 689/1981. L'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, dispone che il responsabile del servizio di custodia debba prender nota molto diligentemente di tutti i movimenti in ordine alle sal-

me, inumate ed esumate, tumulate ed estumulate, cremate, trasportate altrove. La doverosa registrazione di ogni operazione cimiteriale è contemplata dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90. La norma originaria imponeva il duplice registro cartaceo, ma oggi è possibile anche la scrittura informatica in forza di un chiarimento con circolare ministeriale. Le modalità sono precisate al paragrafo 12 della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24 che si riporta per esteso: "[...] 12. *Indicazioni relative al servizio di custodia. Registros con sistemi informatici Non è più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 295/1990, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 a questo vengono specificatamente ascritte. È consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. In tal caso i registri di cui all'art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità. Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records.*"

In linea di massima, l'amministrazione dell'archivio cimiteriale non potrebbe, però, essere oggetto di affidamento a terzi, La redazione dei registri di cui all'art. 52 D.P.R. 285/1990 (si veda anche il paragrafo 12 della circ. Min. Sanità n.24/1993) è, in effetti, una pubblica funzione ed è esercitata dall'addetto al servizio di custodia e secondo alcuni commentatori costui (o costei) dovrebbe esser necessariamente dipendente comunale. Tuttavia, molto dipende dal contratto di servizio, perché in esso potrebbe anche materialmente rientrare, tra le attività materia di affidamento, quella di compilazione dei registri cimiteriali a condizione che vi siano sistemi di verifica e di controllo (e sanzioni) idonei ad assicurarne un'adeguata natura pubblica.

I registri <sup>(4)</sup> di cui all'art. 52 D.P.R. 285/1990 hanno, infatti carattere di pubblico registro. Ad oggi, solo la Regione Lombardia con l'art. 10 della L.R.

<sup>(4)</sup> I registri di cui all'art. 52 non sono tenuti dal custode, ma dal responsabile del servizio di custodia (e anche altrove si fa sempre riferimento tale figura "responsabile" (es.: art. 87), incluso l'art. 17 D.P.R. 15/7/2003, n. 254). In altri termini, attualmente il riferimento è al "servizio" ed al suo "responsabile".

22/2003 poi confluita nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie Regionali (art. 76, comma 2, lett. b) L.R. 33/2009) demanda alla Regione il compito di stabilire le modalità di tenuta dei registri cimiteriali. Non si parla di possibili modelli uniformi, scelta che potrebbe essere logica (anche ai fini statistici), ma delle regole di registrazione, cioè di adempimenti amministrativi la cui titolarità è propria dei comuni (e che non sembra riconducibile al contesto dell'art. 4 o dell'art. 5 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, per altro, richiederebbe fonte legislativa e non di rango secondario). Non si ha, però, ad oggi, ancora notizia di qualche decreto d'implementazione della norma in oggetto. Da tempo m'arrovello e mi lambicco il cervello, senza ottenere apparente soluzione o risposta su questo quesito: ma i registri cimiteriali di cui all'art. 52 D.P.R. 285/1990 hanno davvero la qualità di pubblici registri direttamente consultabili dalla cittadinanza? IL D.P.R. 285/1990 nulla dice a tal proposito, c'è qualche norma formale dello *jus positum* cui appigliarsi? Il problema si complica perché questa questione s'interseca fortemente con la normativa sulla privacy, siccome essi contengono dati sensibili. Sul sito di A.n.u.s.c.a leggo di un'opinione diversa volta ad escludere il diretto accesso (*ex* D.P.R. 184/2006?) ai registri cimiteriali da parte del privato cittadino, poiché questi "schedari" sarebbero atti interni al circuito comunale della polizia mortuaria. Ho preso un abbaglio mostruoso o in queste parole c'è un barlume di verità? Azzardo una possibile risposta: sull'entità pubblica dei registri cimiteriali si rinvia all'art. 2699 Cod. Civile, essi sono infatti atti formati da un pubblico ufficiale <sup>(5)</sup> ed anche in questo frangente ci viene in soccorso la giurisprudenza:

1) Cassazione penale, Sez. VI, 4 febbraio 1999 n. 443 *"Il custode del cimitero, pur se formalmente inquadrato nell'ambito della III qualifica funzionale del pubblico impiego (riservata a soggetti con autonomia limitata "all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate"), svolge tuttavia funzioni non riconducibili al livello di "semplici mansioni di ordine" e di "prestazione di opera meramente materiale" ed è pertanto da qualificare, ai fini penalistici, come incaricato di pubblico servizio."*

2) T.A.R. Campania, Sez. III, Napoli, 11 settembre 1987 n. 200 *"In base alle vigenti disposizioni di legge le mansioni del custode del cimitero comunale non si esauriscono nell'apertura e chiusura della*

*struttura pubblica ma si concretano in attività ben più complesse (es. presa in consegna di cadaveri, tenuta di apposito registro dei movimenti delle salme, etc.); trattandosi, dunque, di mansioni di carattere prevalentemente amministrativo, alle stesse dev'essere correlata la IV qualifica funzionale."*

3) T.A.R. Puglia, Sez. Bari, 31 gennaio 1983 n. 28 *"In base alla declaratoria delle mansioni dei vari livelli previsti dal D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, al dipendente che esercita le funzioni di custode del cimitero, non espressamente previsto nella detta declaratoria, spetta il quarto livello, e non il terzo, in considerazione della posizione di autonomia e responsabilità riconosciutagli (tenuta di pubblici registri e cura del pio luogo)."*

4) Cassazione penale, Sez. III, 15 giugno 1974 n. 4102 *"Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con R.D. 21.12.1942, n. 1880, stabilisce che ogni cimitero deve avere almeno un custode, compiti primari di quest'ultimo sono: la ricezione dei cadaveri, accompagnati dalla necessaria documentazione, la determinazione del loro seppellimento, secondo il duplice sistema della inumazione e della tumulazione; la disciplina della esumazione e delle estumulazioni in base ai criteri regolamentari vigenti; e, infine, la documentazione in registri a duplice esemplare (da compiersi personalmente) di ogni operazione relativa ai cadaveri accolti nel cimitero. Per ciò che attiene a quest'ultima mansione, la legge precisa che il custode debba dare atto, nel doppio registro, oltre che delle generalità esatte della persona, cui appartenne in vita il cadavere, di ogni altra circostanza (locale e temporale), idonea a documentare il lungo e spesso complicato iter, cui la spoglia umana sia stata in concreto assoggettata. Date le specifiche modalità della regolamentazione, risulta chiaro che il legislatore ha inteso attribuire al custode funzioni di carattere pubblicistico (custodia del cimitero, comunale o consorziale), in esse compresa quella di documentare personalmente il movimento dei cadaveri nell'ambito del cimitero, nonché le molteplici vicende subite da ciascuno dei medesimi, per disposizione e per diretta sorveglianza del funzionario a ciò preposto. L'atto pubblico, previsto dal regolamento, è destinato a rispecchiare, per certificazioni dirette del pubblico ufficiale investito del compito, anche ciò che è stato da lui fatto, onde va attribuita al documento in questione la natura di atto pubblico fide faciente (fattispecie di falsificazione dei registri del cimitero da parte del custode)."*

<sup>(5)</sup> Il custode del cimitero, talora qualificato come pubblico ufficiale, Per la Cassazione Penale Sez. VI 4 febbraio 1999 è ritenuto incaricato di pubblico servizio.

In merito, poi, ad una possibile, inosservanza del principio di riservatezza su informazioni personali, ancorché dei defunti, mi sovviene un dubbio: davvero i registri cimiteriali le conterrebbero? Il problema sorge siccome alcune (vecchie) impostazioni richiedevano elementi ed notizie non necessari (anzi!) diversi, ed eccedenti, rispetto a quelli minimali prescritti dall'art. 52 D.P.R. 285/1990 (es.: indicazioni circa la causa di morte, le quali non dovrebbe proprio essere presenti). Un possibile rimedio, per altro molto semplice, è questo: se la modulistica in uso ammette ancora queste annotazioni, le relative colonne vanno lasciate in bianco, non compilate, mentre (per gli anni futuri) si potranno acquistare registri idonei.

La questione, semmai, si pone per i registri pregressi, per i quali non si può non rinviare alle disposizioni di cui all'art. 20 e segg. D.Lgs. 196/2003. L'incombente della registrazione, quindi, insiste (art. 52 D.P.R. 285/90); sul responsabile del servizio di custodia; occorre, allora, necessariamente, rinviare al Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del comune. Non sembrano esservi elementi ostativi a che il lavoro del responsabile del servizio di custodia si sovrapponga con quello del custode (sempre tenendo conto del Regolamento anzidetto e del CCNL). Tra l'altro, il vincolo imposto, in via generale, al responsabile può essere attuato con specifica disposizione nei confronti del custode a provvedere, comando, dato lo stato di soggezione tipico di ogni lavoratore subordinato, cui quest'ultimo non si può sottrarre (art. 2104, comma 2 Cod. Civile), salvo non incorrere in una chiara violazione disciplinare. Piccola nota storica: Al Congresso generale d'igiene svoltosi a Bruxelles nel settembre 1852 (appunto...l'altro ieri!), sulla Questione III, art. 2, si deliberava, tra l'altro, quanto segue: “§ 12. *L'Autorità amministrativa dovrà tenere esatto registro del luogo, e della data di ogni sepoltura fatta, dietro un modello che verrà dato*”.

La normativa nazionale, a partire dal R.D. 8/6/1865, n. 2322, ha costantemente richiesto quelle registrazioni oggi considerate dall'art. 52 D.P.R. 285/1990, con la conseguenza che dovrebbe sempre risultare quali siano i feretri inumati in campo comune o tumulati in un dato sepolcro, a maggior ragione se ragioniamo su questo elemento di diritto: per ogni tumulazione, trattandosi di sepolcro privato, deve essere stato preventivamente documentato, ed autorizzato, lo *Jus Sepulchri*, ossia il titolo di accoglimento nel sepolcro stesso: tuttavia, non sempre ciò accade se pensiamo a quante tumulazioni *sine titulo* avvengono nei nostri campisanti. Volgiamo, ora, lo

sguardo su alcuni casi concreti in cui si trovi a muoversi il responsabile del servizio di custodia nella sua veste propria di pubblico ufficiale. L'inizio <sup>(6)</sup> delle operazioni cimiteriali, quando il corteo funebre abbia varcato i cancelli del camposanto, è fissato con l'accettazione del feretro nel cimitero da parte del Responsabile del servizio di custodia, il quale verifica la documentazione che accompagna la bara e la stessa tipologia di feretro in funzione della destinazione (inumazione, tumulazione, cremazione). Questo passaggio fondamentale è stabilito dall'art. 23 del D.P.R. 285/1990. A volte è prassi stilare un verbale di ricevimento nel cimitero del feretro, non si vede, tuttavia nello *jus positum*, la sussistenza di tale obbligo giuridico. L'addetto al servizio di custodia del cimitero controlla la regolarità delle autorizzazioni (decreto di trasporto e titoli di sepoltura <sup>(7)</sup>) anche ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 285/1990) consegnate unitamente al feretro, poi si assicura che i sigilli sul cofano non siano stati manomessi <sup>(8)</sup> e corrispondano a quello riportato nell'attestato di garanzia al trasporto, *ex* paragrafo 9.7 Circ. Min. Sanità n. 24/1993. L'accertamento dell'infrazione, ma non l'applicazione, può avvenire anche a mezzo del custode del cimitero, che segnala l'infrazione, per via gerarchica, all'A.USL competente per territorio, perché salvo l'evenienza di trasgressione dell'ordinanza sindacale sui trasporti mortuari, in genere, la vigilanza sul trasporto funebre, se non attratta, tramite apposita disciplina regionale, nella sfera della polizia mortuaria comunale, è ancora affidata all'Autorità Sanitaria che attraverso i propri servizi ispettivi (vigilanza sanitaria) accerta l'infrazione e la eleva, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 del D.P.R. 285/90. Di norma, raramente, vi è una verbalizzazione delle singole operazioni cimiteriali (pratica che sarebbe oltremodo opportuna, ma non è – formalmente – prescritta o sancita dal D.P.R. 285/1990, né da altra legislazione regionale, fatte salve, a volte, disposizioni particolari dal regolamento comunale di polizia mortuaria, mentre sono necessarie le registrazioni delle stesse negli schedari cimiteriali (art. 52 D.P.R. 285/90). Certo la regolazione nel dettaglio delle esumazioni/estumulazioni spetterebbe, tutto

<sup>(6)</sup> È obbligatorio procedere ad una valutazione del rischio da parte del personale operante, ma anche per i visitatori. Questo dovere è separato, ma integrativo rispetto a quanto stabilito con D.P.R. 285/90. Il responsabile dei cimiteri è anche responsabile della sicurezza *ex* D.Lgs. 81/2008

<sup>(7)</sup> Come prima cosa va precisato che il custode del cimitero non è, in alcun modo, legittimato a porre in essere atti di concessione amministrativa di sepolcri privati nel cimitero, richiedendosi per questi, l'intervento, formale, degli uffici comunali.

<sup>(8)</sup> Non si sottovaluti la fattispecie penale di effrazione dei sigilli di cui all'art. 349 Cod. Penale.

sommato, al dirigente (art. 107 comma 3 D. LGS n. 267/2000 o, in ultima istanza concernerebbe per sempre la persona del sindaco ai termini del combinato disposto tra gli artt. 82 comma 4 e 86 comma 1 D.P.R. 285/1990)? Per la stesura dell'eventuale rapporto di chiusura delle operazioni cimiteriali non c'è (fortunatamente) un modello ufficiale od ufficioso, per cui, qualora si ritenesse utile adottarlo, vi sarebbe, in ogni modo, la massima libertà di forme, ma in nome del principio di economicità *ex* L. 241/1990, secondo cui è (... o sarebbe?!!) proibita la ridondanza, o, peggio ancora, l'inutile aggravamento del procedimento amministrativo, occorre davvero un resoconto (... "sul campo") di quanto deve, comunque, essere oggetto di trascrizione nei "libri cimiteriali" *ex* art. 52 D.P.R. 285/1990, essendo quest'ultimi, comunque, dei pubblici registri? Spetta, poi, soprattutto nei cimiteri di piccole dimensioni, al custode presenziare direttamente alle singole operazioni cimiteriali. Ad esempio in un'estumulazione, volta a tentare la riduzione delle ossa in cassetta ossario *ex* art. 36 D.P.R. 285/1990, egli deve appurare che: la tomba oggetto dell'intervento sia quella corretta, la salma sia proprio quella ed eventualmente effettuare anche le operazioni materiali di apertura della tomba, estrazione del feretro, apertura dello stesso ...) e denunciare all'Autorità Giudiziaria *ex* art. 87 D.P.R. 285/1990 operazioni poco ortodosse sui resti mortali, tali da configurare la fattispecie di reato di cui all'art. 410 Cod. Penale. Gli unici trattamenti consentiti, sono, in effetti, dettati dalla Circ. Min. Salute n. 10/1998.

La valutazione circa la esecuzione di atti o gesti vietati tassativamente dall'art. 87 del D.P.R. 285/90 incombe proprio al responsabile del servizio di custodia cimiteriale. È inoltre previsto il parere del personale sanitario per la fattispecie, molto problematica, di cui al comma 5 dell'art. 86 D.P.R. 285/90. In taluni comuni è invalso l'uso di disciplinare in via generale dette situazioni con ordinanza del Sindaco, sentito il parere del servizio AUSL di polizia mortuaria, così da richiederne la presenza effettiva solo nei casi dubbi o quando si debba procedere a ripristinare l'ermeticità del feretro (art. 88 D.P.R. 285/90). Pertanto, di norma, sono gli addetti cimiteriali a identificare i resti ossei in base alla collocazione, alla presenza di targhette nel cofano, con quant'altro l'esperienza ed il buon senso possano

suggerire. Nei casi dubbi occorre la presenza sia del responsabile dei servizi di custodia cimiteriale sia del medico legale. Interessante un'ultima postilla sul sistema sanzionatorio cui è sottoposto il responsabile del servizio di custodia cimiteriale. Questi se omette le registrazioni di cui all'art. 52 D.P.R. 285/1990 è soggetto (art. 107 D.P.R. 285/1990) alle sanzioni del T.U.L.L.SS. e, in sostanza, all'art. 358 comma 2 T.U.L.L.SS., ma – altresì – va applicato il Codice disciplinare, dovendo essere avviato (anche, in aggiunta ed a complemento, non essendovi alternative) il procedimento disciplinare. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero che, ricevendo un feretro, consegnatogli senza o l'una o l'altra delle autorizzazioni necessarie (od entrambe), non segnali al proprio superiore gerarchico tale irregolarità sostanziale, incorre in una palese violazione disciplinare. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero che, ricevendo un feretro privo del titolo di viaggio e di quello di sepoltura, provveda ugualmente all'inumazione o alla tumulazione di quest'ultimo, a maggior ragione, quale incaricato di pubblico servizio *ex* art. 358 Cod. Penale è, anch'egli, soggetto alle sanzioni di cui all'art. 358 comma 2 R.D. 1265/1934 e visto l'art. 331 Cod. Proc. Penale non può sottrarsi al dovere della segnalazione del fatto alla Procura della Repubblica anche ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 396/2000. Per quanto riguarda gli ultimi casi di specie, essi possono concorrere, non essendo tra loro incompatibili. Sono da considerare a parte le eventuali norme regionali che affrontino aspetti sanzionatori in relazione a fatti e situazioni sopra considerate, per cui occorre fare riferimento ad esse, tenendo presente come, per alcune regioni, esse concorrano (= si sommino) con le norme "nazionali", in altre siano alternative ad esse. Ora, se tali inadempienze sono il frutto di operazioni compiute in conformità ad ordini e direttive impartite dal dirigente del servizio oppure sono state compiute in assenza di disposizioni da parte della medesima autorità comunale, la responsabilità è da ascrivere a quest'ultima perché ha diramato ordini illegittimi oppure è rimasta inerte rispetto all'impegno di organizzare e dirigere i propri subalterni. Risponde invece, in prima persona, sollevando da questa responsabilità il dirigente, chi abbia materialmente agito senza rispettare le direttive e gli ordini comunali relativi alla procedura di polizia cimiteriale.

[I programmi dei corsi sono in fase di aggiornamento e potrebbero subire alcune variazioni]

**8 ottobre 2013 (mar)**

## Come gestire il rapporto con i dolenti nell'attività professionale. Consigli pratici per gli operatori funebri e cimiteriali

**FINALITÀ:** Il dolore è un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole propria dell'essere vivente; del tutto soggettiva pur essendo una realtà di tutti. L'esperienza del dolore è determinata dalla dimensione affettiva e cognitiva, dalle esperienze passate, dalla struttura psichica e da fattori socio-culturali. Per chi opera in attività che richiedono esposizione continua alla realtà di sofferenza è alto il rischio di "contagio emotivo", con sintomatologia anche importante (stress lavoro correlato). Il contatto con la morte e il lutto richiede capacità di gestione non solo degli aspetti "pratici" ma anche del carico emotivo, difficilmente condivisibile nella personale quotidianità dato l'aspetto di "tabù" di quanto concerne la morte.

**DESTINATARI:** Responsabili di cimiteri, anagrafe e stato civile, di crematori e di uffici di polizia mortuaria, Addetti alle onoranze funebri e personale di imprese funebri, Responsabili di ASL e Assessorati regionali competenti.

**RELATORE:** Dott.ssa Daniela Rossetti <sup>(1)</sup> – **PROGRAMMA:**

● Dolore e condizione umana ● Lutto: fasi ed elaborazione ● Il rapporto con i dolenti (gestione dello stress nella relazione e conoscenza degli effetti di talune scelte, importanza della comunicazione verbale e non verbale nella relazione con i dolenti, modalità e tecniche di comportamento): lutti traumatici: come confrontarsi, capire ed elaborare le morti per incidente o per suicidio/omicidio/azioni criminali; approccio al dolente nell'immediatezza del decesso, durante e subito dopo il funerale, in caso di cremazione, durante la sepoltura; lutto e dispersione delle ceneri; elaborazione del lutto in presenza di affido familiare di urna cineraria; Rilevanza degli aspetti sociali ed economici nella scelta dei famigliari ● L'operatore a confronto con la propria esperienza di contatto con il dolore in ambito lavorativo (in famiglia, con gli amici) ● Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell'Accordo Europeo 8/10/2004, pubblicati con Decreto 13559 del 10/12/2009 e il burn-out in ambito funebre, cimiteriale e di cremazione

<sup>(1)</sup> *Psicologa/Psicoterapeuta al 'Montecatone Rehabilitation Institute' di Imola*

**10 ottobre 2013 (gio)**

## Dare dignità all'ultimo saluto nei crematori o nei cimiteri

**FINALITÀ:** Fornire gli strumenti e le conoscenze per la migliore gestione operativa di un impianto di cremazione.

**DESTINATARI:** Gestori ed operatori di crematori, Società di cremazione, Responsabili uffici di polizia mortuaria e di gestione cimiteriale, Imprese di pompe funebri.

**RELATORI:** Dott. Fabrizio Gombia <sup>(2)</sup> – **PROGRAMMA:**

**Rapporti con l'utenza, ritualità e operatività nei cimiteri:** ● Accettazione dei feretri nel cimitero ● Accoglienza della famiglia ● Rito di commiato dal feretro ● Rito per tumulazione/inumazione feretro e consegna urna cineraria ● Carta dei Servizi del Cimitero/Crematorio, brochure illustrative, conferenze periodiche informative ● L'importanza della qualità del servizio offerto ● **Cremazione, sicurezza del lavoro, valutazione dei rischi ed operazioni di emergenza nel crematorio:** ● Crematorio: ambienti ed impianti necessari ● Fasi di una cremazione ● Raccolta di ceneri umane e separazione dai rifiuti ● Polverizzatore di ceneri umane e tracciabilità ● Tipi di urne e modalità di inserimento di ceneri umane. Sigillatura ● Manuale di gestione del crematorio ● Tipologia feretri e cremazione ● Cautele e presidi da usare ai fini della sicurezza nel crematorio ● Verifiche e controlli per la cremazione feretri ● Gestione delle emergenze (cosa fare se si superano i parametri massimi di cremazione)

<sup>(2)</sup> *Direttore operativo So.Crem. Torino*

**9 ottobre 2013 (mer)**

## Rifiuti cimiteriali e da cremazione:

- Analisi contenuti norme post riforma Parte IV T.U. Ambientale
- Estensione della responsabilità degli enti ad "alcuni" reati ambientali (D.Lgs. 231/201 e 121/11)
- Adempimenti prima e dopo l'effettiva operatività del SISTRI
- Aspetti sanzionatori

**FINALITÀ:** Fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la raccolta, il deposito, lo smaltimento, con la identificazione dei codici CER applicabili e le modalità di confezionamento, registrazione.

**DESTINATARI:** Responsabili di cimiteri e crematori, Operatori di crematori, Operatori di settore ambientale, in termini di gestione e di controllo, Rappresentanti So.Crem..

**RELATORE:** Dott.ssa Michela Mascis <sup>(2)</sup> – **PROGRAMMA:**

**Inquadramento generale:** ● Definizione di rifiuto (nuova definizione per effetto D.Lgs 205/10) ● Classificazione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e attribuzione codice CER (con classificazione parzialmente modificata per effetto D.Lgs 205/10) ● **Rifiuti cimiteriali:** ● Identificazione e classificazione ● D.P.R. 254/2003 ● **Rifiuti del crematorio:** ● Identificazione e classificazione ● **Gestione dei rifiuti:** ● Nuova definizione ● Analisi diverse fasi di "gestione" dei rifiuti: raccolta, smaltimento, "preparazione al riutilizzo", "riutilizzo" ● Responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione rifiuti ● Figura del "Delegato" nel SISTRI ● Deleghe aziendali in materia ambientale ● "Commercianti" ed "intermediari" come definiti ex novo ● Albo Naz. Gestori Ambientali ● **Deposito dei rifiuti:** ● Forme di deposito dei rifiuti (deposito temporaneo, attività di stoccaggio, deposito incontrollato o abbandono di rifiuti) ● Effetti pratici della riscrittura della definizione di "deposito temporaneo" ● **Terre e rocce da scavo:** ● Accenni sui criteri di esclusione dalla disciplina base dei rifiuti ● **Adempimenti ambientali per rifiuti cimiteriali e rifiuti del Crematorio:** ● Deposito temporaneo: idoneità del sito, modalità di raggruppamento, tempi di deposito, registrazioni ● Trasporto ● Scelta della destinazione finale ● Tracciabilità dei rifiuti tra la pregressa documentazione cartacea ed il nuovo sistema informatico SISTRI ● Esempi pratici ● **Disciplina sanzionatoria:** ● Sanzioni amministrative e penali ● Il nuovo sistema sanzionatorio relativo al SISTRI

<sup>(2)</sup> *Tecnico della Prevenzione Esperto-Referente Indagini Giudiziarie - ARPA Emilia Romagna Sez. prov.le Ferrara*

**13 novembre 2013 (mer)**

### **Ritualità nelle sepolture di islamici, ebrei ed ortodossi**

**FINALITÀ:** Il corso si propone di indagare le pratiche rituali relative alla cerimonia funebre, messe in atto dalle comunità islamica, ebraica ed ortodossa, allo scopo di comprendere il processo di rielaborazione del lutto in contesto migratorio e le dinamiche di sostegno ed integrazione attuate ed attuabili nel contesto ospitante.

**DESTINATARI:** Impiegati degli Uffici di Polizia mortuaria e cimiteriali, Operatori dei Servizi Demografici ed Ufficiali di Stato Civile, Impiegati degli Uffici Tecnici comunali, Custodi dei cimiteri, Gestori di cimiteri e So.Crem., Imprese di pompe funebri.

**RELATORE:** Elena Messina <sup>(5)</sup> – **PROGRAMMA:**

● Introduzione – Concetto di morte e rituale funebre. Trasformazione del rito in un contesto altro (*Tutte le società umane riflettono sulla morte e si occupano dei morti, il rito funebre, gli interventi sul cadavere e la maniera di rappresentare, pensare e percepire la morte variano profondamente da una cultura all'altra; Teoria di Lifton: rituale funebre come bisogno di immortalità*) ● Alterità, diffidenza e pregiudizio; Ritorno in patria e concetto di doppia assenza ● Morte e decesso nell'etica ebraica. Itinerario storico-culturale ● Morte e ritualità funebri della comunità musulmana ● Comunità cristiano-ortodossa: morte e commemorazione dei defunti ● Morte laica e cremazione. Limiti alla pratica ● Morte e ritualità funebri: *best practices*

<sup>(5)</sup> Ha conseguito la laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti ed alle ritualità funebri. Attualmente tali ricerche sono in corso d'opera.

**14 novembre 2013 (gio)**

### **Processi trasformativi cadaverici e modalità di intervento. Le conoscenze essenziali per poter praticare la tanatocosmesi**

**FINALITÀ:** Fornire ai partecipanti gli strumenti teorici ed operativi per saper riconoscere e gestire i processi del Post Mortem durante le fasi della vestizione e della veglia funebre, sino alla chiusura del cofano ed al suo confezionamento in relazione al trasporto ed alla destinazione del feretro.

**DESTINATARI:** Operatori funebri, Addetti alle onoranze funebri, Responsabili di attività funebre.

**RELATORE:** Mauro Ugatti <sup>(6)</sup>, Carlo Ballotta <sup>(7)</sup> – **PROGRAMMA:**

**A cura di Mauro Ugatti:** ● I principi del lavoro di tanatoesteta, etica professionale ● Il rapporto con i dolenti ● Interventi in strutture sanitarie o a domicilio ● Nozioni d'igiene: il rischio biologico, malattie infettive particolari e dispositivi di protezione individuale ● Modalità di tolettatura mortuaria: preparazione del corpo e vestizione della salma (disinfezione, lavaggio, tamponatura di orifici naturali) ● Elementi di estetica funeraria e tecniche di vestizione. In particolare il trattamento del viso e delle mani ● Trucchi e segreti per una perfetta vestizione ● Copertura di ferite e casi particolari ● Strumenti e materiali utilizzati. Rifiuti derivanti dal trattamento ● **A cura di Carlo Ballotta:** ● Cosa si può e cosa non si può fare in base alla normativa italiana ● Elementi di diritto penale: la tutela del cadavere ● Appunti di medicina necroscopica ● La tempistica degli adempimenti amministrativi in seguito ad un decesso ● Cenni di tanatocosmesi nella storia

<sup>(6)</sup> Operatore funebre, con esperienza ventennale in tanatocosmesi, AMSEF srl, Ferrara

<sup>(7)</sup> Giornalista, Collaboratore rivista "I Servizi Funerari" e del sito funerali.org

**12 novembre 2013 (mar)**

### **Concessioni cimiteriali: aspetti amministrativi**

**FINALITÀ:** Il corso affronta la tematica, sempre complessa ed articolata, sulle concessioni cimiteriali, con specifico riferimento sia con riguardo a quelle fatte a "privati", sia a quelle fatte ad "enti" (confraternite, associazioni ed aggregazioni di varia natura), dove frequentemente, specie nelle seconde, si ha la presenza di duplici, e distinti, rapporti tra comune/concedente e concessionario/appartenente all'ente.

**DESTINATARI:** Impiegati degli Uffici di Polizia mortuaria e cimiteriali, Operatori dei Servizi Demografici ed Ufficiali di Stato Civile, Gestori di cimiteri e So.Crem., Imprese di pompe funebri, Impiegati degli Uffici Tecnici comunali, Impiegati di Confraternite e Congreghe che gestiscono celle cimiteriali.

**RELATORE:** Dott. Sereno Scolaro <sup>(4)</sup> – **PROGRAMMA:**

● Natura dei cimiteri e conseguente natura delle concessioni cimiteriali ● Concorrenza di elementi di diritto privato e di diritto pubblico, con conseguenti "duplici" riferimenti ● Ambito delle concessioni cimiteriali, nel quadro dei c.d. "sepolcri privati", come distinti dalle sepolture "normali" ● Pre-condizioni per far luogo a concessioni cimiteriali ● Tipologie di concessioni cimiteriali per oggetto e per soggetto ● Natura del regolare atto di concessione ● Durata e altre situazioni che sorgono dalla concessione cimiteriale, inclusa la possibilità di imposizione di obblighi specifici ● Limiti non derogabili che interessano le concessioni cimiteriali ● Esercizio del diritto d'uso come "riserva" ● Posizione del concessionario, nonché suoi diritti, doveri, divieti o limiti ● Il diverso rapporto tra concessionario/comune e tra concessionario/terzi, nelle concessioni fatte ad "enti" ● Il venire meno del concessionario e i suoi, possibili, effetti ● Condizioni estintive della concessione cimiteriale (scadenza del termine di durata, rinuncia da parte del concessionario, revoca, decadenza, estinzione della famiglia/ente, estinzione della concessione) ● Approfondimento sulla decadenza e la revoca di concessioni cimiteriali (le basi giuridiche, le motivazioni, le procedure, la giurisprudenza, gli schemi di provvedimento di pronuncia della decadenza) ● Il caso del venire meno del concessionario, nell'ipotesi di concessioni fatte ad "enti" ● Effetti della cessazione della concessione cimiteriale ● Il regime afferente alle concessioni cimiteriali originariamente concesse in perpetuità ● Destinazione dei manufatti già riferiti alla concessione cimiteriale cessata ● Sepolcri privati fuori dai cimiteri (cenni) ● Il caso della soppressione del cimitero (cenni)

<sup>(4)</sup> Responsabile SEFIT, Libero professionista

## **Modulo di iscrizione:**

- richiedetelo via mail a: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)
- scaricatelo dal link: [www.euroact.net/formazione](http://www.euroact.net/formazione)
- chiamate la segreteria organizzativa: **0532.1916111**



Informatica

## Diffondere o non diffondere i dati dei defunti sul web?

di Nicola Bortolotti

Fino a che punto è lecito pubblicare i dati dei defunti sul web ossia, secondo le definizioni del Garante, “diffonderli”, ossia “divulgare dati personali al pubblico o, comunque, ad un numero indeterminato di soggetti”?

Questa domanda può sembrare oziosa, se non addirittura provocatoria o di retroguardia: più volte – anche su questa rivista – si è avuto modo di constatare quanto la tecnologia pervasiva di Internet abbia accorciato tempi e distanze in modo drastico, consentendo di localizzare le tombe dei propri cari e conoscenti nel tempo di un clic e dando modo di partecipare a distanza – ove impossibilitati – al dolore di congiunti e amici.

La questione, tuttavia, è diventata di grande attualità dopo la denuncia presentata nel marzo scorso dalla signora Barbara Bordon nei confronti del sito [www.inmiamemoria.com](http://www.inmiamemoria.com), di proprietà di una società statunitense con base in Delaware, la Lindmark International LLC. Da tale denuncia è nato un quesito al Garante per la Privacy che – nel momento in cui viene redatto questo articolo – non ha ancora avuto risposta.

### Il caso

Tutto è nato da una ricerca in rete della signora Bordon di Torino, che ha trovato sul sito [www.inmiamemoria.com](http://www.inmiamemoria.com) una lapide virtuale dedicata al padre Maurizio, ex presidente della Sagat (Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino S.p.A.) dal 1986, arrestato per concussione nel marzo 1993.

Ciò che ha irritato la signora Bordon è il fatto che a tale lapide virtuale (così come alle molte altre ospitate dal sito) fosse associata un'attività commerciale, consistente nella vendita di spazi pubblicitari (a-

ziende o professionisti legati al mondo *pre e post mortem*), di oggetti votivi “virtuali” – dai fiori alle candele (19 euro per tre mesi) – fino a giungere a proposte assai più onerose consistenti nell'apposizione fisica di un codice “QR” alla lapide, codice che contiene il link al “luogo dei ricordi”, ossia un “contenitore internet interamente dedicato alla persona cara scomparsa”.

Nulla di originale, in verità: di queste attività commerciali o gratuite che virtualizzano il camposanto – idee “web” che non hanno incontrato molta fortuna, perlomeno nel nostro paese – si parla da anni su tutti i quotidiani e riviste del mondo, questa compresa. Nemmeno il codice QR è una novità: si veda, ad esempio, l'articolo apparso su I Servizi Funerari 2/2008 (“Quando un codice a barre incontra una lapide”).

### L'aspetto innovativo

Il lato veramente nuovo dell'approccio del sito [www.inmiamemoria.com](http://www.inmiamemoria.com) (e degli altri appartenenti a Lindmark International) è la modalità di raccolta dei dati, abbastanza spregiudicata; la signora Bordon, infatti, non aveva inserito i dati del padre nel sito, né alcun altro l'aveva fatto. Astutamente, con apposite applicazioni, tali dati erano stati “catturati” dalla “Banca Dati Cimiteriale” del comune di Torino, online dal 2009 (<http://www.comune.torino.it/servizionline/cimiteri/user.php>).

Come recita il “disclaimer” del sito alla voce “Privacy” (<http://www.inmiamemoria.com/disclaimer>): “La gran parte dei materiali (scritti, immagini, video, pdf, etc.) presenti su ‘InmiaMemoria.com’ è stata prelevata da internet e, essendo a disposizione nostra come di tutti, secondo la normativa europea

è da considerarsi di pubblico dominio e liberamente fruibile.

Altri materiali ci vengono invece inviati da parenti e amici che rilasciano contestualmente la propria autorizzazione alla pubblicazione.

Ove però alcuni soggetti avessero da obiettare sulla presenza di un'immagine o di un qualsiasi altro materiale, potranno segnalarlo alla redazione all'indirizzo [info@inmiamemoria.com](mailto:info@inmiamemoria.com) che, sebbene non sia obbligata a farlo, provvederà per sensibilità (vista la delicatezza degli argomenti trattati) alla rimozione delle immagini in oggetto."

E ancora, alla voce "Copyright":

"Se gli autori e/o i proprietari dei materiali fotografici e audiovisivi sono indicati nella fonte dalla quale li abbiamo tratti, provvederemo a segnalarli a nostra volta, oltre al nome stesso della fonte. In nessun modo sarà quindi a noi imputabile alcuna violazione del Copyright."

E, infine, alla voce "Esattezza dei contenuti":

"In mia Memoria' si impegna a prestare il massimo scrupolo, ma non può offrire alcuna garanzia – espressa o implicita – riguardo l'esattezza dei contenuti, la loro completezza, legalità, affidabilità. Le informazioni, infatti, provengono interamente dalla lettura di quotidiani e testi presenti in internet."

### L'aspetto legislativo

Dopo il notevole clamore suscitato dalla denuncia della signora Bordon (si vedano, ad esempio, l'articolo pubblicato sulla cronaca di Torino di Repubblica [http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/03/09/news/una\\_denuncia\\_contro\\_il\\_sito\\_che\\_guadagna\\_con\\_i\\_defunti-54158426](http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/03/09/news/una_denuncia_contro_il_sito_che_guadagna_con_i_defunti-54158426), la ripresa nella cronaca nazionale <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/03/10/sito-dei-defunti-interviene-il-garante-della.html> e quanto apparso sulla stampa specializzata <http://www.zeusnews.it/index.php?ar=stampa&cod=18982>), la liceità del *modus operandi* del sito della società statunitense con concessionaria italiana e server in Francia è stata parzialmente confermata anche dal Comune di Torino, finito suo malgrado nel pieno del ciclone mediatico. Si può infatti leggere sul periodico *cittAgorà* del consiglio comunale torinese, quale *excusatio petita*, all'indirizzo [http://www.comune.torino.it/cittagora/article\\_11706.shtml](http://www.comune.torino.it/cittagora/article_11706.shtml):

"La tutela della privacy non termina con la fine della vita. Il problema si pone soprattutto in relazione all'utilizzo che aziende commerciali potrebbero eventualmente fare di dati anagrafici, dopo la morte di un individuo.

Nei mesi scorsi una società americana, con sede in Umbria, ha tentato di violare gli archivi cimiteriali del Comune di Torino che, una volta ricevuta rispo-

sta da parte del Garante sulla privacy, valuterà eventuali azioni legali.

Ma i dati sui defunti sono pubblici? Dipende dagli ordinamenti. In quello italiano, è previsto che le Amministrazioni comunichino i nominativi dei defunti, ma non sono ammesse finalità di lucro. Cosa, invece, consentita negli Stati Uniti, dove la morte risulta essere un fatto puramente "privatizzato", in uno scenario commerciale che interessa solo le imprese e non lo Stato.

Il nostro Regolamento comunale assicura la più ampia diffusione sull'ubicazione dei defunti e sulle attività di sepoltura.

Una legge Regionale sulla dispersione e sull'affido ceneri prevede poi la tutela del senso comunitario della morte anche per chi ha scelto di non essere sepolto in cimitero.

Indicazione, questa, recepita nel regolamento comunale dei servizi cimiteriali che hanno previsto un'apposita segnaletica, nel cimitero Monumentale, con i dati anagrafici di coloro che hanno scelto di essere cremati e le cui ceneri sono state disperse o affidate agli aventi diritto.

In più una delibera prevede la costituzione di "misure etiche di garanzia" da offrire alla pietà dei visitatori dove si possa pensare che ogni defunto della comunità rimanga insieme a tutti gli altri, mantenendo la propria individualità di persona.

La Città di Torino, nel 2004, aveva attivato, presso i cimiteri, totem con i dati relativi alla ricerca dei defunti. Sul sito del Comune, dal 2009, è possibile ricercare i nomi dei defunti con relativa ubicazione. Questo perché il nostro ordinamento prevede l'interesse pubblico su tutti i decessi e considera la memoria e la tutela del ricordo come beni comuni che devono essere assicurati universalmente. Il servizio cimiteriale è il custode della memoria e del ricordo.

Siamo, in ogni caso, di fronte a una materia in evoluzione, che deve conciliare memoria e diritto all'oblio in un'epoca in cui la rete informatica, attraverso un semplice motore di ricerca, consente di riportare alla luce, in qualunque momento, nomi e fatti legati a una persona."

Sono diversi i punti di questo editoriale "ufficiale" datato 29 marzo 2013 – sostanzialmente in risposta alla denuncia – meritevoli di commento specifico. Innanzitutto il fatto che si parli di "tentativo di violazione degli archivi cimiteriali del Comune di Torino", il che costituirebbe una fattispecie penale assai grave.

In realtà, dalle informazioni che possono essere desunte, l'attività di raccolta dei dati effettuata dai gestori di [www.inmiamemoria.com](http://www.inmiamemoria.com), sembra essere stata effettuata senza alcuna violazione (o tentativo

di violazione) degli archivi ma, semplicemente, mediante interrogazioni ripetute e automatizzate al database online.

Come si può vedere dalle Figure 1 e 2, che rappresentano due istantanee della pagina di consultazione degli archivi cimiteriali della città di Torino risalenti rispettivamente al 5 giugno 2012 e al 6 luglio 2012, conservate nel prezioso archivio della memoria di Internet <http://web.archive.org>, solo tra giugno e luglio del 2012 sul sito del Comune è stato introdotto il classico meccanismo che impedisce un'agevole interrogazione automatica dei database da parte di specifiche applicazioni web, ossia il cosiddetto "captcha", che consiste nell'obbligo di inserire una risposta a quesiti posti in maniera causale e a cui una macchina difficilmente riesce a replicare in modo corretto (ad esempio il riconoscimento di caratteri obliqui su un fondo "sporco", come in questo caso).

Fino a giugno 2012, quindi, sarebbe stato assai facile per [www.inmiamemoria.com](http://www.inmiamemoria.com) o per altri siti collezionare in modo automatico e senza alcuna violazione degli archivi tutte le informazioni necessarie, cosa del resto ammessa nel citato "disclaimer" del sito.

Il punto basilare è, invece, l'utilizzo che si fa di tali informazioni. Alcuni ricorderanno, parecchi anni fa, il clamoroso sgambetto al gestore telefonico italiano che fece una società straniera: di fronte all'inerzia di fornire elenchi in formato digitale, essa inserì il contenuto di tutti gli elenchi cartacei in un Cd-Rom che ebbe enorme successo. Il trasferimento dei dati avvenne in modo lecito, ma il successivo contenzioso si basò sulla possibilità di utilizzarli commercialmente.

L'eventuale tallone di Achille di [www.inmiamemoria.com](http://www.inmiamemoria.com), quindi, è nell'utilizzo a fini di lucro che viene fatto dei dati dei defunti, anche se la consultazione in senso stretto è gratuita.

### Impossibile l'oblio

Curioso, però, è notare la differente risposta del pubblico e del privato di fronte all'istanza della signora Bordon di rimuovere il nome di suo padre dal servizio di ricerca online. Come riferito dal citato articolo della cronaca di Torino di Repubblica, la risposta dell'amministrazione è stata infatti del tutto negativa: *"No – mi hanno detto – se vuole che lo togliamo deve traslare la salma in un cimitero fuori Torino". E Bordon aggiunge: 'Nessuno mi ha chiesto il consenso, ma mi hanno risposto che non serve, che i nomi non sono tutelati da privacy perché fanno parte di registri pubblici.'* Al che la replica della signora: *"Un conto è far parte di un registro, un conto è che il nome di un proprio caro o di un amico finisca in rete e che qualcuno provi a guadagnarci sopra."*

Possibilista, invece, il sito privato, quando nel "disclaimer" afferma che *"Ove però alcuni soggetti avessero da obiettare sulla presenza di un'immagine o di un qualsiasi altro materiale, potranno segnalarlo alla redazione all'indirizzo [info@inmiamemoria.com](mailto:info@inmiamemoria.com) che, sebbene non sia obbligata a farlo, provvederà per sensibilità (vista la delicatezza degli argomenti trattati) alla rimozione delle immagini in oggetto"*.

Con queste premesse, è assai probabile che anche il pronunciamento del Garante per la Privacy non sarà conclusivo e non potrà mettere fine in tempi brevi alla vicenda.



Figura 1



Figura 2

Cultura

## Gastronomia e morte

di Emanuele Vaj

*Il cibo è simbolo, metafora, lavoro. Estetica. Soprattutto festa. E la gastronomia è – per definizione – fonte di vita e di piacere. Essa, però può essere molto più vicina alla morte di quanto si possa immaginare. Infatti, i collegamenti cibo-morte sono sempre molto presenti nella vita degli uomini.*

Se pensiamo al cibo e alla morte, spontaneamente ci viene in mente “l’ultima cena”: sia quella rappresentata nel Vangelo che quella che veniva (viene ancora?) richiesta dai condannati a morte poco prima della loro esecuzione.

Ma vi sono altri “accostamenti” o “intrecci” che fanno parte della storia dell’umanità e che hanno origine nell’antichità, ma sono presenti anche ai tempi nostri.

### Cerimonie funebri

Nel passato, i riti funebri hanno avuto il cibo come elemento importante. Sappiamo che era usanza porre cibo nella tomba per nutrire il defunto nell’aldilà. In particolare i legumi, perché nell’immaginario collettivo arcaico i legumi, così come anche i semi, erano connessi alla sfera del mondo dell’Oltretomba. In particolare le fave, perché questo legume, dall’Egitto alla Grecia, da Roma all’India, fino al lontano Perù, era protagonista di antichissimi riti funerari. Si riteneva – in sostanza – che le fave fossero veicolo delle anime dei morti.

Ancor oggi gli orientali seguono il rito di “nutrire” le immagini dei propri defunti.

Le cronache ci hanno poi riportato che moltissimi popoli terminavano le loro cerimonie funebri riunendosi per mangiare. “Tradizione”, questa, che è stata rispettata e ancor oggi seguita in varie parti del mondo, anche se in forme diverse (di questa usanza tratteremo più dettagliatamente nell’appendice).

Oltre a questo, vi sono dei particolari “prodotti” che sono tipici di specifiche occasioni delle quali la più conosciuta e senz’altro l’annuale Commemorazione dei Defunti. Questa celebrazione ha “originato” diversi prodotti gastronomici che – poco a poco – si sono ridotti ai dolci. Non solo quelli messicani (o latino-americani) a forma di scheletrini o teschi che vediamo sempre su giornali e riviste, ma anche altri di produzione locale di molte località Italiane. Qualche esempio regionale: il *Pane dei morti* in Lombardia, i *Cavalli* in Alto Adige, gli *Ossi da Morto* in Veneto, gli *Stinchetti dei Morti* in Umbria, le *Dita di Apostolo* in Calabria e i *Seni della Vergine* in Sicilia.

Questa offerta di cibo va fatta risalire alla credenza secondo la quale, nel giorno della loro festa, i defunti ritornerebbero tra i vivi per dividerne la mensa. In tutte queste usanze si individua chiaramente l’eco di quei banchetti funebri, i cosiddetti “refrigeria”, che gli antichi romani consumavano intorno alle tombe dei propri defunti, ma anche del “mnemosino”, la merenda funebre che, ancora oggi, si consuma durante il funerale greco-ortodosso.

### Il veleno: l’arma pulita

Ma il cibo non dà solo piacere ...

La storia, la politica, la vita, sono ricche di episodi di lotte di potere risolte offrendo all’avversario cibi e/o bevande avvelenati e in cui il ricorso al veleno ha rappresentato la soluzione “ottimale”: col veleno

si procura una morte invisibile, pulita, molte volte impunita.

Partendo dalla Roma repubblicana e imperiale <sup>(1)</sup> attraverso il Medioevo, fino all'era moderna e contemporanea, i "veleni nella storia" hanno avuto una parte importante. L'"usanza" proseguì nel Medioevo, ma fu nel '400 che essa divenne una costante fin troppo abusata per "regolare" gli intrighi e le rivalità che caratterizzarono le corti dell'epoca, costellate di omicidi, vendette e violenze di ogni tipo, quando bastava un piccolo rancore o una parola sbagliata o un gesto inappropriato per essere condannati a morte certa dal signore di turno. Una pratica sbrigativa diffusa in tutta Europa, perché sicura, oltre che senza visibile mandante. Ma fu l'Italia nel Rinascimento la patria dei veleni, tanto da far dire a Machiavelli, che *"erano diventati una consuetudine così radicata da non suscitare più interesse o indignazione da parte degli italiani"*.

Due i principali elementi delle pozioni velenose: il cianuro e poi l'arsenico detto *"il re dei veleni, il veleno dei re"*, poiché reperibile in modo relativamente facile e soprattutto in quanto la sua presenza all'interno di un corpo era molto difficile da rilevare, quindi da dimostrare.

Nei loro laboratori artigianali, gli alchimisti si sbizzarrivano nella preparazione di micidiali miscugli realizzando liquidi da aggiungere a minestre, carni e nelle bevande e in questa "opera" le donne ebbero una buona parte, oltre ad una bella "inventiva" nel predisporre questi "intrugli". Una è certamente celebre, Lucrezia Borgia (peraltro degna rappresentante della sua famiglia) <sup>(2)</sup>, ma altre ve ne furono di più modeste origini, ma di letale "creatività".

Per esempio nel 1600 tale Giulia Tofana, romana, che elaborò la formula per un'acqua (conosciuta poi come acqua tofana), un veleno inodore e insapore; o nel 1700 Giovanna Bonanno, donna siciliana "specializzata" nella produzione di particolari e mortali "carabelle". I "prodotti" di queste "signore" fecero morire centinaia di persone (per lo più – si dice – mariti di cui le mogli volevano disfarsi ...).

<sup>(1)</sup> Fra gli episodi rimasti famosi è da ricordare quello dell'avvelenamento dell'imperatore Claudio da parte della moglie Agrippina, al fine di far salire al trono il proprio figlio Nerone che essa aveva avuto in prime nozze. La tecnica fu quella di mescolare il succo di un velenosissimo fungo ad un saporito piatto di ovuli di cui l'imperatore era ghiotto.

<sup>(2)</sup> La famiglia dei Borgia: Papa Alessandro VI e i suoi figli Cesare e Lucrezia, oltre a macchiarsi di ogni genere di turpitudine, ricorsero più volte all'avvelenamento per togliere di mezzo gli avversari; non a caso, il loro nome è associato a un vistoso e famosissimo anello che sarebbe stato ricolmo all'interno di cantarella, un veleno letale. Proprio una bella famiglia!

Oggi sarebbe impensabile andare a cenare a casa di alcuni amici portando un assaggiatore, cioè uno che prova prima di noi ciò che ci offre il padrone di casa, ma in passato la "consuetudine" di eliminare qualcuno era talmente utilizzata che già i Romani avevano trovato un rimedio (così applicando la locuzione *"mors tua, vita mea"* = la tua morte è la mia vita) nel *praegustator*, una persona che prova prima il cibo che viene portato in tavola (sia per gli ospiti che – di solito – per il proprio padrone). E quest'usanza divenne abituale per i reali e le classi privilegiate, al punto da non risultare nemmeno offensiva. Anzi, diventò un segno di ostentazione che arrivò a far parte delle relazioni sociali. Si trattava di uomini o donne schiavi che, senza formazione né conoscenza alcuna sulle sostanze tossiche, assaggiavano alimenti e bevande giocandosi la vita ogni volta. Se si ammalavano gravemente o morivano, erano rimpiazzati da altri e la vita (così come il servizio) continuava. Se il cibo non era intossicato, l'assaggiatore poteva dire di aver vissuto una giornata in più ... oltre che mangiato bene.

Però, non per fare del macabro umorismo, se gli assaggiatori fossero ancora *"in servizio"*, forse Pisciotta (1954) e Sindona (1986) non sarebbero morti per un caffè al cianuro e, più recentemente (Londra 2006), Litvinenko per un the al polonio. Potremmo dire quindi che il cibo può anche nascondere la morte ...

### Letteratura

Un altro capitolo è quello letterario.

Quanti romanzi – in tutte le epoche – hanno avuto una cena (o un pranzo) come episodio centrale, dal quale poteva anche originarsi un delitto? Alcuni autori furono maestri del genere, come Agatha Christie (Dieci piccoli indiani, ad esempio), Gerges Simenon, Edgard Wallace ecc.. Tra libri e film senz'altro moltissimi.

E poi, quanti personaggi celebri e celebrati hanno avuto successo risolvendo – a tavola – misteri o crimini con indagini poliziesche? Ricordiamo solo Sherlock Holmes, Hercules Poirot e il commissario Maigret.

Come abbiamo visto molti sono gli "intrecci" tra il cibo e ... l'ultimo viaggio, due "momenti" importanti della condizione umana.

\*\*\*\*\*

### Appendice: La tradizione del banchetto funebre

Offerto dai familiari del defunto, rappresentava sia una forma di onore della persona venuta a mancare, ma forse era anche considerato un rito necessario a gratificarla con ciò che di bello c'era in vita ed accompagnarla serenamente nell'altro mondo: in questo modo sarebbe stato calmato il suo spirito e i demoni dell'oltretomba sarebbero stati meno insidiosi. Alle volte è stato anche un modo per ostentare ricchezza da parte della famiglia del defunto. Usanza comune in tutto il mondo antico, era praticata da tutte le classi sociali e la sua tradizione è stata tramandata quasi fino ai nostri giorni in alcune parti di Italia e nel Nord Europa.

Nella Grecia antica il banchetto funebre era una vera e propria "festa" e serviva per riunire parenti e conoscenti del defunto i quali in tal modo, lo evocavano parlando di lui: un sistema per riavvicinarlo alla vita mortale.

Nella Roma antica il "Silicernium" era un modo con cui la famiglia si purificava dalle lacrime versate. Infatti in quella occasione i congiunti abbandonavano le vesti del lutto e talvolta organizzavano anche dei giochi.

Il cristianesimo adottò l'usanza pagana del banchetto: il cosiddetto *refrigerium* era molto diffuso, preparare cibi e bevande in occasione dei funerali appariva una cerimonia utile per rinfrancare l'anima.

La Chiesa, che ammetteva l'usanza, si scagliò contro gli eccessi alimentari, soprattutto quando prese l'abitudine di organizzare i convitti nelle chiese. Così, a Milano, Sant'Ambrogio, nella seconda metà del 300, proibì con fermezza ogni banchetto nelle basiliche; il vescovo di Verona San Zenone, a cavallo tra 300 e 400, accusò coloro che andavano per cimiteri offrendo pranzi ai defunti.

La tradizione proseguì nei secoli: in Italia era diffusa ancora nell'Ottocento, soprattutto in Sardegna, dove il banchetto funebre continuava ad essere un rituale molto sentito. Spesso i banchetti erano piuttosto imponenti, per dimostrare la potenza della famiglia e allo stesso tempo glorificare il defunto. Questo momento era esteso a tutti i compaesani e alcune volte, le offerte di cibo si protravevano per giorni. Si credeva, che il defunto stazionasse dietro la porta della sua casa fino a che non fosse stato completamente sazio.

**www.EuroAct.net**  
Il primo portale del settore funerario

**Acquista il CD-rom dei corsi di formazione svolti in aula da Euro.Act srl**

**>> Acquisto CD-ROM corsi**

Per ordinare il Cd-Rom compilare ed inviare il modulo d'ordine scaricabile qui: [Modulo d'ordine](#)

Titolo	Luogo, Data	Docente	Descrizione	Destinatari	CD -Rom
<b>Rifiuti cimiteriali e da crematori (Norme post riforma Parte IV T.U. Amb., Estensione responsabilità degli enti ad 'alcuni' reati ambientali, Sistri dopo la legge finanziaria)</b>	Ferrara, 17/11/2011	Mascia	Il Corso si propone di fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la ...	Responsabili dei cimiteri e dei crematori, Operatori dei crematori e del settore ambientale sia in termini di gestione che di controllo, Rappresentanti di So, Crematori	<a href="#">Dettagli</a>
<b>Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte II</b>	Ferrara, 16/11/2011	Gaeta	Corso basilare per poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle ..	Operatori cimiteriali, Imputati, Custodi, Funzionari comunali di gestione	
<b>Aspetti cerimoniali ed operatività nel cimitero e nel crematorio</b>	Ferrara, 20/09/2011	Gombia	Il corso fornisce gli strumenti e le conoscenze per coniugare la gestione operativa e le esigenze cerimoniali nei cimiteri e nei crematori	Gestori cimiteriali, Responsabili mortuari	

Ogni CD-ROM contiene la dispensa preparata dal docente, la normativa statale per esteso, l'elenco della normativa regionale vigente, ed eventuali materiali aggiuntivi, quali le presentazioni utilizzate in aula, i testi di circolari, articoli o altri documenti specifici

- CD-Rom corso di formazione (per abbonati al sito)..... € 100,00 IVA compresa
- CD-Rom corso di formazione (per NON abbonati al sito)..... € 200,00 IVA compresa

**Visualizza i corsi disponibili su <http://www.euroact.net/cd>**

per info: [euro.act.srl](http://euro.act.srl) ♦ tel. 0532-19.16.111 ♦ Fax 0532-19.11.222 ♦ e-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

Rubrica

## Il bosco delle ceneri

Una nuova interfaccia per il Metrobosco di San Pietro in Casale

di Alessandra Borghi, Lia Simonatto (\*)


Il progetto di tesi del *Metrobosco* di San Pietro in Casale (Bologna) nasce dall'incontro decisivo fra ideali e competenze tecniche che ha visto coinvolto il CITER (Laboratorio di Progettazione Urbana e Territoriale) e la Facoltà di Architettura di Ferrara in un workshop che ha dato l'opportunità a noi studenti di compiere una delle prime esperienze di urbanistica partecipata. L'occasione di lavoro è stata fornita dall'Associazione "*Amici del Metrobosco e del Parco di San Pietro in Casale*" che riflettendo sul confine precario tra essere un paese residenziale ed essere un paese dormitorio hanno elaborato una proposta politica incentrata su un progetto di sviluppo i cui contenuti prevedono: la creazione di un ambiente particolarmente attraente per la vita quotidiana dei residenti e non solo dei residenti; il contenimento dell'attuale meccanismo d'espansione edilizia a macchia d'olio e la riqualificazione edilizia del centro urbano; la capacità di attirare investimenti qualificati del terziario.

Una fascia boscata attorno alla città sembrava la soluzione più adeguata, ed anche quella storicamente più percorsa, per realizzare questi obiettivi.

Attraverso la ri-elaborazione di questo modello storico tenendo conto degli strumenti urbanistici vigenti, abbiamo formulato la nostra proposta di bosco passando da organismo verde isolato a organi-

simo verde infrastrutturale. Un bosco quindi che perde il suo significato naturale e acquisisce un significato urbano, metropolitano, ovvero un *Metrobosco*.

Al giorno d'oggi si fa fatica a parlare di città, si parla sempre più spesso di metropoli ovvero di un'insieme che racchiude vari centri e che sposta i suoi confini verso i margini con le campagne; viceversa lo spazio naturale vive in quegli spazi che le vengono ritagliati all'interno delle città: i margini delle strade, le piazze, i parcheggi e talvolta i parchi. Abbiamo perciò preso atto di questo stato di fatto del territorio e pensato ad una strategia che potesse basarsi sulla rivitalizzazione degli spazi aperti presenti a San Pietro, in una prima fase, lavorando sull'interno e sui margini, implementando le aree dedicate alla vita pubblica dei cittadini (le piazze, i parcheggi, ecc.) e aggiungendo nuove zone dedicate alla vita collettiva attraverso l'elemento naturale (orti urbani, fattorie didattiche, serre). È prevista poi una fase successiva in cui si andranno a creare delle trame verdi di connessione fra questi due ambiti ed un'ultima fase, di sviluppo, in cui le connessioni sviluppate fra gli spazi centrali e quelli di margine si estenderanno al di fuori del Comune di San Pietro per diventare dei corridoi verdi in direzione dei principali comuni limitrofi.



**Figura 1 – Planimetria del Bosco delle Ceneri, comprensiva dell'inquadramento (in alto a sinistra) nel paese di San Pietro in Casale**

Il Metrobosco si propone di studiare un nuovo approccio alla problematica dello *sprawl* edilizio incontrollato e alla vivibilità dei piccoli centri suburbani. Nello specifico proponendo una riconfigurazione dei margini abitati che si qualifichi come un'interfaccia fra la città e la campagna, destinata poi a svilupparsi verso le frazioni limitrofe garantendone inoltre la connessione attraverso un'apposita viabilità verde.

Si vuole evidenziare che le problematiche e le soluzioni emerse nel corso della ricerca per questo piccolo comune, non esulano dalla scala più ampia a livello europeo. Anche le città europee soffrono degli stessi sintomi: bloccare lo *sprawl* e costruire una politica di sviluppo ambientale più rispettosa della natura sono tematiche centrali del contesto attuale.

La nostra tesi si pone come uno strumento di riorganizzazione dei caratteri del territorio fornendo delle linee guida in grado di proporre uno sviluppo alternativo senza la necessità di

consumare il suolo costruendo, ma piuttosto promuovendo uno sviluppo della qualità ambientale in grado di attrarre ricchezza. Proponiamo quindi a San Pietro in Casale una strategia di investimento, sul verde, volta ad acquisire una maggiore vivibilità nei prossimi decenni.

Tra le diverse aree individuate nel progetto di tesi, quella adiacente all'attuale cimitero di San Pietro è

quella che più si presta ad essere soggetta ad un primo intervento di interfaccia tra lo spazio che ospita la città e quello che invece costituisce la campagna.

L'area si situa subito a ovest rispetto al centro storico e alle principali attività cittadine (scuole, strutture sanitarie, ecc.). Ragione per cui questo brano di città potrebbe essere a tutti gli effetti all'origine di un sistema boscato che si protrae per varie fasi successive verso aree più esterne.

Quindi, viste le attitudini del luogo, ovvero il fatto che San Pietro in Casale non possiede un crematorio, per cui sono le strutture di Ferrara e Bologna che provvedo-

no alle richieste della zona e non solo, spesso arrivano richieste da altre regioni. Tutto ciò crea una situazione di congestione di queste strutture di ignizione che portano a tempi di attesa lunghi. La particolare posizione che occupa San Pietro, a metà strada fra Bologna e Ferrara, potrebbe essere un'occasione da sfruttare per rispondere alle richieste di questo settore.

Inoltre, prendendo in considerazione ed esaminando la crescente richiesta di cremazioni al posto delle inumazioni per quanto concerne la pratica funeraria (secondo FederUtility-SEFIT aggiornato all'11 giugno 2012 in Emilia-Romagna si è passati da un 11,5% del 2008 ad un 17,7% del 2011), si propone di creare un ampio giardino in cui consentire la dispersione libera delle ceneri dei propri defunti.

La legge n. 130 del 30 Marzo 2001 in "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001 all'articolo 3, comma 1 prevede che *"la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro [...]"*.



Permette dunque di poter ora disperdere le ceneri ovunque si abbia ottenuto il permesso comunale.

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici in relazione all'area di rispetto cimiteriale ci siamo attenuti alla Lettura coordinata di L.R. 19/04 (art. 4) e L. 166/2002 (art. 28) che prevede: una fascia di rispetto di norma 200 metri; riducibile fino a 50 metri, in caso di ampliamento del cimitero o costruzione di crematori, sulla base di un piano cimiteriale che valuti le esigenze nell'arco di almeno venti anni; sono ammessi alcuni tipi di intervento sugli edifici esistenti; l'area di rispetto è altresì riducibile per realizzare opere pubbliche o nuove previsioni urbanistiche o edilizie, attraverso apposito atto deliberativo del Consiglio comunale, assunto previo parere favorevole dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, e la adozione dei necessari strumenti urbanistici.

Alla luce di tutto ciò si è pensato assieme ai membri dell'Associazione "Gli amici del Metrobosco" che sarebbe di doppia utilità accoppiare la dispersione delle ceneri con la piantumazione degli alberi per integrare e far crescere il Bosco.



**Figura 2 – Alcune viste fotorealistiche del Bosco delle Ceneri**

In questa maniera si sostituisce il rito della sepoltura con quello della piantumazione, e quello della vita abbandonata con quello del benvenuto ad una nuova forma di vita.

Per proporre ciò si avvertiva la necessità di creare uno spazio che non riproponesse il classico cimitero con le lapidi ma ne mantenesse in egual modo l'atmosfera di sacralità.

Abbiamo deciso di lavorare con gli elementi della natura. In particolare sulla base del sistema di raccolta delle acque pre-esistente abbiamo disegnato un circuito d'acqua. Sulla base di questo abbiamo ricreato un disegno del terreno atto a creare delle isole all'interno delle quali ritrovare dei piccoli boschetti sacri. Le curve del terreno e gli elementi d'acqua tuttavia non costituiscono solamente un mero disegno del paesaggio ma si pongono anche come ostacoli naturali e si sostituiscono alle solide barriere artificiali (quali cancelli, ringhiere, muri).

(\*) *Tesi di laurea: Metrobosco: un "paesaggio" per il territorio di San Pietro in Casale, conseguita presso la facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Ferrara.*

Recensione

## The Final Bath

Amber Lenore Winckler, Sassy Britches Publishing, Ottobre 2009, pag. 276

di Elisa Meneghini



L'Autrice, laureatasi nel 1995 al *College of Mortuary Science* di Cypress, in California, ha poi ottenuto la licenza di impresario di pompe funebri, imbalsamatore e direttore di crematorio della California, ed è stata inoltre la prima donna ad aver lavorato come assistente di autopsia forense presso l'ufficio del medico patologo di San Diego.

Non ci si deve far trarre in inganno dalla copertina del volume, che appare decisamente greve, perché il testo, al contrario, è sorprendentemente toccante e ricco di sfumature.

Il volume è un'illustrazione convincente, sincera, a volte divertente, dell'esperienza di un giovane impresario funebre, preparato e serio, che lascia al lettore un'impressione di onestà e di rispetto.

All'inizio può sembrare che l'Autrice sia, nel suo lavoro, molto clinica – e conseguentemente non molto affettuosa – ma proseguendo nella lettura si avverte chiaramente che questo è l'approccio che ha scelto per gestire gli aspetti emozionali del suo lavoro, che comporta il rapporto con il lutto e le persone che lo vivono, costantemente.

La sua umanità si percepisce anche dal modo in cui termina ogni capitolo significativo, e cioè con frammenti di poesia: il disorientamento nato dal contrasto di prosa e versi incontra perfettamente la tensione surreale generata dalla contraddizione del vivere semplicemente immersi nella morte, alla ricerca di risposte, mentre si lavora così intimamente con un grande mistero.

È una buona lettura ed un'affascinante finestra su un mondo dal quale la maggior parte delle persone sono affascinate, ma da cui, di norma, rifuggono.

# 4

Ottobre-Dicembre

2013

Anno 12

Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96

35 €

# *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- ***Tecniche di tanatocosmesi: la chiusura della bocca***
- ***Morte e buddhismo***
- ***Cremazioni in Italia nel 2012***
- ***Sepolcri privati fuori dal cimitero, ma ad esso aderenti***
- ***Trasporto di cadaveri in Emilia-Romagna: una procedura che non funziona***

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**  
Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Nicola Bortolotti

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**  
Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**  
Nicola Bortolotti, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini

**COLLABORATORI**  
Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini,  
Daniele Cafini, Antonio Dieni,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto,  
Emanuele Vaj

**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**  
Via Valle Zavelea, 22  
44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111 Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net

**ABBONAMENTI**  
E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**  
Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara

**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.  
Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 25,00 €.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale:  
125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.  
I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.  
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo.

La disdetta non è comunque valida se l'abbonato  
non è in regola con i pagamenti.

Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista  
non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nes-  
sun effetto.

I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 150 copie.  
Chiuso in redazione il 24/09/2013.

## INDICE

### EDITORIALE

**Dalle Regioni allo Stato** ..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

### RUBRICHE

**Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 4  
a cura di Elisa Meneghini

**Quesiti e lettere** ..... 8  
a cura di Daniele Fogli

**Chiedilo a www.funerali.org** ..... 11  
a cura di Carlo Ballotta

**Sepolcri privati fuori dai cimiteri, ma in aderenza alla recinzione  
cimiteriale. Alcune problematiche**..... 14  
di Sereno Scolaro

### ATTUALITÀ

**Il sentiero che conduce alla conoscenza. Morte e buddhismo** ..... 18  
di Elena Messina

**Tecniche di tanatocosmesi: la chiusura della bocca**..... 21  
di Carlo Ballotta, Mauro Ugatti

### DOCUMENTAZIONE

**T.A.R. per la regione Veneto, Sez. 1<sup>^</sup>, sent. n. 884 del 21/6/2013 –  
Cremazione e volontà** ..... 24  
Circolare FederUtility SEFIT n. 3767 del 26/06/2013

**Impianti di cremazione e condizioni per l'applicazione dell'ali-  
quota ridotta IVA** ..... 28  
Circolare FederUtility SEFIT n. 3781 del 05/07/2013

**Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel  
2012** ..... 32  
Circolare FederUtility SEFIT n. 3812 del 01/08/2013

**Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione an-  
no 2014**..... 36  
Circolare FederUtility SEFIT n. 3818 del 19/08/2013

**Emilia-Romagna: Risoluzione Supp. Giuridico, Sanità Pubblica  
e Veterinaria, Dir. Generale Sanità del 20/6/2013**..... 37  
in risposta a specifico quesito FENIOF

**L.R. Campania 24 novembre 2001, n. 12 'Disciplina ed armoniz-  
zazione delle attività funerarie'** ..... 41  
come modificata dalla L.R. Campania 25 luglio 2013, n. 7

### ATTUALITÀ

**Emilia-Romagna: trasporto di cadavere, determinazione n. 4693  
del 29/5/2009: una procedura che non funziona**..... 51  
di Carlo Ballotta

**Trasporti internazionali di urne. Istruzioni per l'uso**..... 57  
di Giovanni Primavesi

### INFORMATICA

**Le tante lapidi del cimitero di Google**..... 59  
di Nicola Bortolotti

### CULTURA

**Il cimitero circolare di Fontechiari** ..... 62  
di Laura Bertolaccini

**Lo spazio dell'assenza**..... 66  
di Alessandra Borghi, Lia Simonatto

### RECENSIONI

**"Passeggiate nei prati dell'eternità"**..... 68  
di Emanuele Vaj

**"Does This Mean You'll See Me Naked?"** ..... 68  
di Elisa Meneghini

Editoriale

## Dalle Regioni allo Stato

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*In data 20 giugno 2013 è stata data risposta da parte del Supporto Giuridico in ambito di Sanità Pubblica e Veterinaria della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna ad un quesito formulato dalla FENIOF. Il quesito verteva essenzialmente su due aspetti:*

- a) quando fosse lecito servirsi di lavoratori a chiamata;*
- b) come fare per quelle imprese funebri che, in assenza di personale formato secondo i crismi della Regione, si trovano a non avere inizialmente o a perdere successivamente i requisiti per svolgere l'attività funebre.*

*La risposta integrale ai quesiti è possibile leggerla nell'area Documentazione di questo numero della rivista. Mi preme però affrontare in questa sede una serie di riflessioni.*

*La risposta della Regione al primo quesito è sostanzialmente scontata. Il lavoratore a chiamata non può essere conteggiato per raggiungere la quota di personale minimo per definire strutturata una impresa funebre e conseguentemente consentirgli di operare. Può essere utile per fronteggiare esigenze di punte di lavoro.*

*Ma perché una risposta logica arriva ora, su attivazione di una Federazione di imprese funebri? Il perché è dato dal fatto che in Italia quando si fa una legge anziché adeguarsi alla normativa con le strumentazioni più semplici si inventa di tutto pur di aggirare la norma. E i contratti a chiamata (ma non solo, l'italico genio si è sbizzarrito nell'inventarsi altre forme più o meno corrette) sono solo un artificio per lasciare le cose come stanno. Ogni impresa funebre cerca di evitare con ogni mezzo di trovare soluzioni che comportino la condivisione effettiva di una gestione strutturata (sia questa a mezzo di società di capitali, di persone, consorzi o altro).*

*In Italia "ognuno vuol ballare con sua nonna" si dice dalle mie parti. E forse questo è sintomo della incapacità imprenditoriale, ma anche di talune opacità proprie del sistema funebre che evita ibridazioni o sistemi societari talvolta per ... motivi fiscali*

*(leggasi per farsi in santa pace i propri affari in nero). Merito quindi alla Federazione che ha inteso far chiarezza in questo ambito.*

*Veniamo ora al secondo punto, quello sui corsi di formazione. Pur essendo stata data dalla Regione Emilia Romagna una risposta logica, ora la palla passa ai Comuni che potranno o meno seguire l'indicazione di una risoluzione quasi ignota (senza fino ad ora diffusione esterna a mezzo di circolare o meglio di determina dirigenziale regionale).*

*La questione vera, che intendo proporre in tutta la sua evidenza, è però quella che non ha senso una formazione regionale, in quanto già per Lombardia ed Emilia Romagna, dopo la fase iniziale, non sussistono le condizioni economiche per procedere a corsi formativi regionali.*

*Sarebbe ben più logica una formazione di livello statale in cui chi ha un certo attestato (operatore funebre, addetto a trattazione funerali, direttore d'impresa funebre) lo possa far valere nelle varie Regioni.*

*A quel punto vi potrebbe essere anche la possibilità di fare, con adeguata periodicità, corsi validi per l'intero territorio nazionale e non lasciare le imprese funebri e i Comuni (che dovrebbero autorizzare e sanzionare comportamenti difformi) nell'attuale situazione di incapacità ad operare!*

*E ovviamente la cosa non vale solo per la Regione Emilia Romagna o Lombardia, ma per tutte le Regioni.*

*E infine una annotazione amara: questa è una ulteriore conferma della necessità di avere un'unica legislazione nazionale in materia funebre e ancora una volta una sottolineatura dell'errore di talune federazioni di categoria le quali consapevolmente, per scardinare il sistema e introdurre norme favorevoli, hanno puntato su normative regionali difficilmente gestibili a posteriori, ma più facilmente gestibili in termini di consenso politico. Qualcuno ha il buon senso di ammettere l'errore. Altri meno.*

*Chissà se c'è ancora la possibilità di recuperare gli errori commessi e di avviare un processo di ritorno di competenze dalle Regioni allo Stato (e non solo in questo settore)?!*

Rubrica

## Brevi dall'Italia e dall'estero

a cura di Elisa Meneghini

### A Torino, accordo tra Comune, AFC e Protezione civile per guardiania in altri 3 cimiteri minori

L'AFC ha siglato un accordo per garantire maggiore sicurezza ai frequentatori di tre dei cimiteri da lei gestiti: Abbadia, Cavoretto e Sassi, cimiteri minori di Torino, corrispondenti alle circoscrizioni Sei, Sette e Otto. A far rispettare l'ordine e ad aiutare il prossimo saranno i volontari alpini, che forniranno un presidio – voluto dal Comune di Torino con la collaborazione di AFC – per garantire la sicurezza dei cittadini che si recano in quei cimiteri. Dopo le polemiche dell'anno scorso si è così deciso di venire incontro a quei cittadini che chiedevano una guida per la tutela dell'ordine pubblico. Dei 200 associati una sessantina di volontari ha aderito all'iniziativa. I volontari presidieranno i cimiteri in coppia, svolgendo un lavoro di assicurazione, dall'apertura dei cancelli fino alla loro chiusura: un servizio gratuito dove è previsto solo un rimborso spese.

*“Nei cimiteri non vi è mai stato un problema reale di ‘sicurezza’, ma di ‘percezione della sicurezza’ – spiegano da AFC - Tuttavia la presenza dei volontari tra i viali e tra i loculi rassicurerà*

*senza ombra di dubbio i visitatori”.*

Lo stesso servizio viene già fornito nei cimiteri principali della città (il Parco e il Monumentale), dai volontari dell'ANC, Associazione Nazionale dei Carabinieri del Generale dalla Chiesa. In caso di emergenza i volontari sono tenuti a informare subito le guardie della sicurezza AFC che controllano i cimiteri dalla sala operativa. In alcuni casi è possibile allertare anche le forze dell'ordine ed i soccorsi. *“I cancelli – continua AFC – sono a chiusura automatizzata, inoltre sono funzionanti 24 ore su 24 le telecamere e il citofono. In aggiunta c'è anche il numero per le emergenze, 011.0865444, operativo giorno e notte”.*

### A Prato un ampliamento cimiteriale da 1 milione di euro

*“Una promessa mantenuta verso i cittadini di Iolo che hanno atteso troppo a lungo che le loro necessità fossero ascoltate”.* Con questa parole l'assessore Roberto Caverni commenta la partenza dei lavori per l'ampliamento del cimitero di Iolo (Prato). Un'operazione che da molti anni era al centro di un contenzioso con i proprietari dei terreni, i quali più

volte, ricorrendo a vie legali, erano riusciti a bloccare i piani delle precedenti amministrazioni comunali.

*“Stavolta la G.M. – commenta soddisfatto Caverni – è riuscita a fare partire l'operazione d'ampliamento anche grazie all'approvazione in consiglio comunale, un passaggio quest'ultimo mancante in passato e che portò i legali dei proprietari dei terreni ad impugnare la delibera della giunta precedente”.*

Nella nuova porzione del cimitero troveranno spazio 280 nuovi posti a terra, 300 loculi, 650 osarini e 10 cappelle private.

Il progetto porterà ad un ampliamento della struttura di 3mila metri quadri, per un costo complessivo che si aggira intorno al milione di euro (nel quale sono compresi anche il ribasso d'asta, il costo degli espropri e l'Iva).

Si prevede che la nuova struttura venga terminata entro la primavera del prossimo anno.

### Genova: il Comune tiene conto della crisi economica per i rinnovi di concessione cimiteriale

Nel settembre scorso sono scadute per la prima volta le concessioni di colombari (378) e pavimenti 40nnali (2) concessi dopo

l'entrata in vigore del regolamento comunale di polizia mortuaria del 1973. Nel 2014 le concessioni che giungeranno a scadenza riguarderanno 1.517 colombari e 32 pavimenti.

*“L'Amministrazione – ha precisato Elena Fiorini, assessore ai servizi civici, demografici e cimiteriali di Genova – come in altri settori di attività, ritiene che un'offerta differenziata, anche per quanto riguarda i servizi cimiteriali, possa andare incontro alle esigenze dei cittadini in un momento di generalizzata difficoltà economica”.*

Il Comune ritiene quindi opportuno offrire la possibilità di rinnovare le concessioni temporanee di ossari, fosse, colombari e pavimenti anche per una durata di 10 o 20 anni, quindi inferiore a quella ordinaria, istituendo a tal fine specifiche tariffe.

Per il trasferimento dei resti in altre sepolture, si prevede l'istituzione di apposite tariffe, i cui importi varierebbero in funzione della tipologia di intervento necessario, fra 126 e 466 euro, a fronte di tariffe ordinarie comprese fra 271 e 756 euro.

In linea con quanto già avviene in molti Comuni italiani è prevista l'introduzione di tariffe – a mera copertura dei costi amministrativi – per le autorizzazioni all'affido, alla dispersione e al cambio di destinazione delle ceneri (tra i 50 e i 30 euro).

### **Il cimitero nuovo di Siracusa attende**

Un ricorso al TAR di Catania ferma da oltre otto mesi l'avvio del progetto per la realizzazione del nuovo cimitero di Siracusa, in *project financing*. Il progetto prevede un nuovo cimitero che si estende su un'area di 3 ettari lungo la strada “Maremonti”. A rivolgersi al TAR è stata l'ATI

formata da “Cedelt costruzioni edili” e “Blu Costruzioni”, dopo l'assegnazione avvenuta a giugno 2013 dell'opera che sostituirà il vecchio cimitero di contrada Fusco, al consorzio “Ciro Menotti” di Ravenna insieme alla cooperativa “Acmar”.

L'opera affidata dall'amministrazione in *project financing* prevede un investimento da 39 milioni di euro, interamente privati. Il nuovo cimitero conterrà 14 mila loculi, ossarietti, aree di inumazione, con una sezione destinata ai loculi a due posti e alle cappelle familiari, che potranno essere a 6, 8 o 12 posti.

Inoltre saranno previste due aree distinte: una per la sepoltura dei cittadini non cattolici ed una di 2 mila metri quadrati, esterna al cimitero, per quella degli animali. Il nuovo cimitero sarà dotato di un'area parcheggio di 850 posti auto.

### **Bari: Vigili controllano aree cimiteriali e scoprono laboratorio clandestino di lavorazione dei marmi**

Nell'ambito delle attività di riqualificazione dei cimiteri della città di Bari, sono state incentivate le operazioni di verifica a campione nelle diverse necropoli cittadine da parte della Ripartizione Patrimonio del Comune.

Durante un sopralluogo effettuato la mattina del 16 luglio 2013 è stata riscontrata l'attività illecita di un operatore di settore (marmista) che, senza alcuna autorizzazione, aveva adibito uno spazio pubblico di un'area cimiteriale periferica a deposito personale. Gli agenti della polizia municipale hanno proceduto al sequestro dei materiali rinvenuti all'interno del locale dopo aver rintracciato il responsabile dell'illecito. Tutti gli atti dell'operazione

saranno a breve inviati alla Procura della Repubblica.

*“Secondo una precisa scelta politica – ha dichiarato l'assessore al Patrimonio Floriana Gallucci – i controlli sono diventati metodici e serrati. Devo ammettere che è spiacevole riscontrare la presenza di attività non autorizzate all'interno di un'area come quella cimiteriale. Voglio dunque esprimere la mia gratitudine e dell'amministrazione comunale ai vigili distaccati nelle sedi cimiteriali per il prezioso supporto che stanno dando a me e al direttore della mia ripartizione”.*

### **L'Aquila: ridotte le fasce di rispetto cimiteriale**

Pietro Di Stefano, assessore alla Ricostruzione del Comune dell'Aquila, afferma in una nota quanto segue: *“L'approvazione della delibera di C.C. dell'Aquila sulla ridefinizione della fascia di rispetto del cimitero del capoluogo sbloccherà una serie di interventi nella zona, ponendo fine a una paralisi durata più di dieci anni”.*

*“Le riduzioni operate, a 100 o a 50 metri, a seconda delle situazioni oggettive, sono state definite nella delibera tenendo conto dell'esito dei ricorsi alla magistratura amministrativa, di due circostanziati pareri dell'Asl e del nostro ufficio legale e del quadro degli interventi pubblici già realizzati nel corso degli anni, impianti sportivi, scuole, edifici pubblici in generale”.*

Per Di Stefano, *“il via libera del Consiglio comunale mette ora i privati nelle condizioni di verificare le possibilità di mandare avanti quegli interventi che avevano programmato e che rimasti fermi da anni. ... Il prossimo passo sarà quello di dettare le norme per quella parte del territorio che residua, cioè quella in-*



*terna alla fascia di rispetto cimiteriale – conclude – e, finalmente, per tutta la zona Est dell'Aquila terminerà un'incertezza durata tanto, troppo tempo”.*

#### **Valenza (AL): crematorio in funzione tra un anno circa**

Il Comune di Valenza ha autorizzato i lavori per la costruzione di un crematorio per una spesa complessiva di 2 milioni e 669 mila euro. I lavori sono stati aggiudicati in questi giorni al raggruppamento temporaneo “Cerruti Costruzioni edili” con sede in città. Si tratta di un intervento realizzato mediante *project financing*, comprensivo quindi di progettazione, costruzione e gestione (sia economica che funzionale) di un crematorio che sorgerà in strada Oche, nelle adiacenze del cimitero cittadino.

Il progetto ha riscosso diversi consensi perché in provincia di Alessandria attualmente non è attivo nessun tempio crematorio, nonostante negli ultimi decenni sia andata aumentando la richiesta di poter usufruire di questo servizio (oggi bisogna recarsi in provincia di Torino).

La realizzazione di questo impianto a Valenza, oltre a richiamare tutta l'utenza della provincia di Alessandria, potrebbe servire anche parte della vicina Lomellina ed altre zone.

#### **Sesto San Giovanni (MI): a gara la operatività di un anno dei suoi cimiteri**

Il Comune di Sesto San Giovanni ha messo a gara la operatività cimiteriale nei suoi 2 cimiteri per un anno. La gara d'appalto ha riguardato l'esecuzione di tutte le opere e servizi occorrenti per la gestione dei due cimiteri comunali e si è chiusa l'8 ottobre scorso. La base d'asta, soggetta a e-

ventuale ribasso, è stata di euro 647.850. Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito web ufficiale del Comune di Sesto San Giovanni.

#### **Indagine della Procura a Pozzuoli (NA) sulla gestione di operazioni cimiteriali**

La gestione delle inumazioni e delle esumazioni, avvenute negli ultimi anni nel cimitero di Pozzuoli, sono finite al centro di una inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Napoli.

Al vaglio degli inquirenti sono finiti, in particolare, gli atti relativi al servizio prestato, negli ultimi cinque anni, dai dipendenti del Comune di Pozzuoli nel cimitero cittadino. Gli inquirenti hanno acquisito anche i documenti che fanno riferimento allo stato di servizio e alle mansioni svolte, sempre negli ultimi cinque anni, dai vari dipendenti che si sono succeduti nel servizio.

La denuncia parte dal nuovo direttore del cimitero.

#### **A Senigallia (AN) previsto project financing cimiteriale**

All'interno del bilancio di previsione 2013 del Comune di Senigallia, recentemente discusso in Consiglio Comunale, nel piano delle opere triennali 2013-15 è riportata una cifra di 19 milioni di euro.

Si tratta dell'importo derivante dall'esternalizzazione della gestione del cimitero cittadino, che comprende anche la realizzazione di tutte le opere connesse.

#### **A Borgomanero (NO) le concessioni dei loculi si pagano anche col Bancomat**

Terminati i lavori di ampliamento del cimitero di San Marco a Borgomanero, che hanno portato

alla costruzione di 90 loculi e 237 cellette ossario, è ora possibile richiedere in concessione questi nuovi manufatti.

La novità sta nell'inserimento di una nuova modalità di pagamento dell'importo dovuto: oltre ai contanti ed al bonifico bancario, sarà possibile utilizzare anche il Bancomat (presso l'Ufficio Urbanistica), anche se sono da evitare Carte di Credito e BancoPosta.

#### **Ragusa: anziani accompagnati gli al cimitero**

La Giunta Municipale di Ragusa ha approvato la delibera, come atto d'indirizzo, con la quale si è deciso di sostenere il progetto presentato dalla Cooperativa sociale Pegaso riguardante il servizio di accompagnamento degli anziani in visita nei cimiteri della città. Condividendo il progetto presentato, la G.M. ha così deciso di avviare il servizio in questione per un periodo di prova di sei mesi, dando mandato al Dirigente del Settore VI del Comune di predisporre gli atti amministrativi necessari per far partire tale progetto.

#### **Furti nei cimiteri di otto paesi del bergamasco**

Ben otto i paesi bergamaschi (Pumenengo, Antegnate, Fontanella, Barbata, Covo, Cortenuova, Torre Pallavicina e Fara Olivana) che sono di recente stati oggetto di furti nei loro cimiteri. Prima con la razza di canali e grondaie in rame, a seguire di statue ed opere in bronzo.

Il comune denominatore è la modalità dei furti: vengono scelte in genere statue di piccole e medie dimensioni; anche gli orari sono sempre gli stessi, generalmente in tarda mattinata o nel primo pomeriggio. I primi furti,

dalle testimonianze raccolte, sono cominciati il 10 luglio.

Il più colpito è stato finora il cimitero di Barbata, come spiega il sindaco Aurelio Fratus: *“Il primo furto è avvenuto il 12 luglio, i ladri hanno strappato una statua e delle croci. Nei giorni successivi sono state prese di mira altre quattro tombe. In un primo momento abbiamo disposto la chiusura durante la pausa del mezzogiorno, ma è stato inutile”*.

Nel frattempo la paura di essere derubati ha portato alcuni parenti a togliere, per precauzione, le statue dalle tombe dei cari.

#### **In Ghana si diffonde la previdenza funeraria**

In Ghana le cerimonie funebri durano alcuni giorni e le famiglie spendono molto in cibo, bevande e intrattenimento, poster, fotografie, opuscoli e riprese video. Non sempre, però, i soldi bastano, così nel ‘business’ sono entrate anche le assicurazioni.

*“Quando ci siamo accorti che la gente era pronta a spendere così tanto per i funerali da dover ricorrere a dei prestiti in banca abbiamo capito che c’era spazio per le assicurazioni”* ha affermato C.C. Bruce, direttore esecutivo di Enterprise Life, unità di Enterprise Group.

La polizza assicurativa per il funerale, ‘prodotto di punta’ della società, rappresenta il 65% delle entrate, coprendo 900 mila gha-

nesi, su una popolazione di 24,7 milioni di abitanti.

#### **Vienna: antiche lapidi ebraiche dissotterrate in un cimitero**

Almeno 20 antiche lapidi ebraiche, alcune delle quali risalenti al XVI secolo, sono state recentemente dissotterrate a Vienna durante i lavori di rinnovamento di un piccolo cimitero. Le lapidi furono sepolte nel 1943 dai pochi ebrei rimasti a Vienna, che le vollero nascondere dai nazisti. Secondo le autorità della città, è possibile che sotto terra, nello stesso cimitero, vi siano altre centinaia di lapidi antiche.

Lo ha comunicato Raimund Fastenbauer, della comunità ebraica locale, secondo cui il significato della scoperta è paragonabile alle tombe dell’antico cimitero ebraico di Praga, uno dei luoghi più visitati nella capitale della Repubblica Ceca.

#### **USA: capre utilizzate per pulire cimitero storico**

Il *Congressional Cemetery*, sito a Washington DC, è un cimitero storico fondato nel 1807 che ospita le tombe di molti membri del Congresso degli Stati Uniti, di un vice presidente e vari alti funzionari governativi, tra i quali anche Edgard Hoover.

Poiché lo stato di incuria della struttura è evidente (il sito è quasi sepolto dalle erbacce), l’organizzazione no-profit che lo gesti-

sce ha trovato una maniera alquanto particolare per ripulirlo e nel contempo attirare l’attenzione su questo monumento nazionale dimenticato: ha ‘reclutato’ per una settimana un gregge di 55 capre, libere di pascolare tra vecchie lapidi e statue, per ripulirle da edere ed erbacce che ne stanno mettendo a rischio la stabilità. L’*Association for the Preservation of Historic Congressional Cemetery* ha opportunamente pubblicizzato l’arrivo delle capre al cimitero, garantendo così la più ampia eco mediatica.

#### **Rinvenuto in Polonia presunto cimitero di vampiri**

A Gliwice, cittadina nel sud della Polonia vicina al confine con la Repubblica Ceca, un gruppo di archeologi sostiene di aver rinvenuto un ‘cimitero di vampiri’. Sono stati riportati alla luce quattro scheletri decapitati, con la testa posizionata in mezzo alle ginocchia: testimonianze di antiche comunità slave portano a ritenere che chi era accusato di vampirismo veniva decapitato o impiccato fino a che la testa non si staccava dal corpo.

Il direttore del museo nazionale di Bulgaria, Bozidhar Dimitrov, sostiene che circa cento cadaveri di vampiri siano stati trovati nella zona negli ultimi anni, spiegando che essi *“Mostrano una pratica che era comune in alcuni villaggi bulgari fino al primo decennio del ventesimo secolo”*.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Norme statali e norme regionali: il peso della tradizione**
- **Trattamenti anti-putrefattivi e norme UE sui biocidi**
- **Professione funeraria come relazione di aiuto**
- **Affidamento a mezzo gara e gli oneri di servizio**

Rubrica

**Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Il Servizio Cimiteriale del Comune di ... nelle Marche, sta avendo ritardi nell'effettuazione di operazioni cimiteriali (prevalentemente traslazioni, ma non solo) per le quali è prevista per legge la presenza dell'Ufficiale Sanitario, volta a garantire che l'operazione venga eseguita nelle opportune ed adeguate condizioni igienico-sanitarie.**

Tali ritardi – dovuti alla mancanza di disponibilità del medico competente dell'ASL – hanno portato all'esecuzione, negli ultimi mesi, solo di operazioni cimiteriali saltuarie o a carattere d'urgenza, provocando giustamente da parte dell'utenza.

In una di queste, un utente segnalava la possibilità di sopperire alla indisponibilità dell'ASL ricorrendo ad altro personale medico o addirittura allo stesso Sindaco o suo delegato, in qualità di Organo Sanitario competente per territorio, con potenzialità di presiedere alle operazioni cimiteriali.

Si chiede quindi se questo suggerimento possa essere accolto.

**R.** In merito alla presenza di personale ASL alle estumulazioni, esumazioni straordinarie, si ricorda che la cosa è ormai superata in diverse regioni italiane, sia di fatto, sia con ordinanza sindacale che regola le esumazioni e le estumu-

lazioni, sia con provvedimento regionale.

Le norme regionali delle Marche non sono intervenute in questa materia e pertanto rimane la previsione del D.P.R. 285/90, cioè occorre la presenza di personale individuato dall'ASL.

**Q. Il Signor ... muore nel Comune A ed il cadavere viene trasferito dall'impresa di onoranze funebri incaricata al deposito di osservazione situato nel Comune B, luogo di residenza.**

Poiché i familiari richiedono la cremazione di detta salma, questa dovrà essere fatta in un terzo Comune C, considerato che in nessuno dei due Comuni A e B è presente un impianto di cremazione (tutti e tre i Comuni sono veneti).

Ciò premesso si chiede qual è il Comune a cui compete autorizzare il trasporto dal Comune B (ove si trova il cadavere) al Comune sede dell'impianto di cremazione.

**R.** Onestamente, si premette che l'interpretazione può non essere univoca, stante la "originalità" della norma veneta, che si è voluta distinguere dalle norme statali (che invece oggi sono chiare), per via di circolare interpretativa. Di seguito quindi si riporta la inter-

pretazione ritenuta maggiormente aderente alla situazione veneta, ma anche ai principi generali vigenti. Innanzitutto si aderisce alla interpretazione fornita dall'Ufficio Giuridico della Regione Veneto con nota 28/5/2010 di protocollo 300978/90.03. Tale nota chiarisce sostanzialmente che permangono, anche dopo la emanazione (letteralmente non corretta) dell'art. 23 L.R. 18/2010, le distinte competenze dell'Ufficiale di stato civile (per la cremazione o – se del caso – alla inumazione o tumulazione) e del Sindaco (o dipendente comunale individuato al bisogno) per il trasporto funebre di cadavere.

Secondo il paragrafo 5.2 della circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24, la competenza al rilascio della autorizzazione al trasporto funebre (di cadavere) è del sindaco del Comune di decesso. Detta circolare si riferisce alla applicazione del D.P.R. 285/90, di approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria.

Per effetto della possibilità – esercitata dalla Regione Veneto – di legiferare in materia concorrente nella sanità, la stessa regione ha emanato una legge (L.R. Veneto 18/2010) e disposizioni attuative della stessa (D.G.R. Veneto 27 luglio 2010) che, laddove siano in contrasto con la norma statale sa-

nitaria (non di stato civile) di pari grado, prevalgono su di essa e a maggior ragione sulla interpretazione data da una circolare.

L'art. 26 del D.P.R. 285/90, inoltre, prevede espressamente la necessità di autorizzazione del sindaco per il trasporto di un cadavere avviato a cremazione e pertanto la norma regionale concorrente non può che attuare detta necessità autorizzatoria (di cui agli articoli 26 e 34).

Può intervenire per cambiare esplicitamente la competenza (ove il trasporto si esaurisca dentro la regione) attribuendola diversamente dal Comune di decesso (ad es. al Comune di partenza del feretro, se diverso da quello di decesso), ma ciò non sembra effettuato dal comma 1 dell'art. 23 della L.R. 18/2010, che si limita a parlare di autorizzazione del Comune.

Si è inoltre del parere che la norma regionale non possa intervenire per eliminare una competenza autorizzatoria del sindaco per attribuirli ad un addetto al trasporto funebre (art. 23, comma 3 L.R. 18/2010). Pertanto la funzione dell'addetto al trasporto è unicamente quella di informazione alle autorità preposte alla autorizzazione o alla sorveglianza.

È inoltre da considerare che la regione ha stabilito nel modello uniforme allegato alla D.G.R. Veneto 27/7/2010, le incombenze dell'incaricato del trasporto di cadavere, che sono, tra le altre: "...omissis... altre copie vengono inviate, anche a mezzo telefax o altro sistema telematico, al comune e al dipartimento di prevenzione dell'AUSL di partenza, ed al comune di destinazione."

Dal tenore letterale della modulistica uniforme regionale – dovendo essere informato il solo Comune di partenza e non quello di decesso – potrebbe arguirsi implicitamente che sia il Comune di partenza titolato a rilasciare la autorizzazione al trasporto di cadavere, laddove la stessa non sia stata

rilasciata precedentemente. La cosa è opinabile per il motivo che la comunicazione potrebbe essere invece fatta solo per motivi di sorveglianza comunale nel percorso del trasporto funebre sul territorio comunale, restando invece fermo l'obbligo di rilascio dell'autorizzazione al trasporto in capo la Comune di decesso, che ha avuto la comunicazione del trasferimento della salma al luogo di osservazione.

A questo punto soccorre l'interprete unicamente il contenuto dell'art. 23 e della interpretazione dell'ufficio giuridico regionale, che sostanzialmente dice che la norma si interpreta nel senso che i due distinti soggetti (ufficiale di stato civile e sindaco) forniscono due autorizzazioni su uno stesso foglio, pur essendo soggetti separati. E questo fa prevalere la interpretazione che il trasporto funebre di cadavere debba essere autorizzato dal Comune di decesso, rientrando nell'alveo della applicazione della normativa statale.

Allo stesso risultato si perviene anche con il chiarimento contenuto nel paragrafo sul "Trasporto funebre" della D.G.R. Veneto 27 luglio 2010, laddove è detto "*...omissis ... L'autorizzazione comunale al trasporto funebre resta pertanto formalmente prevista solo nei casi diversamente contemplati (esempio trasporto di cadavere da cimitero ad altro cimitero).*", unificando nel citato documento le due distinte autorizzazioni.

In conclusione si propende per la interpretazione che sia competente al rilascio della autorizzazione al trasporto di cadavere il Comune di decesso, anche nel caso da voi prospettato.

Infine, considerando la distinzione tra autorizzazione alla cremazione e autorizzazione al trasporto, dovendo avere, per autorizzare il trasporto, una istanza da parte di un cittadino e conseguentemente il Comune procedere al rilascio della autorizzazione stessa, ne deriva

che vi è la necessità della presentazione di istanza in bollo e di rilascio di autorizzazione in bollo (si veda in proposito la Risoluzione 75/E del 3 giugno 2005, dell'Agencia delle Entrate).

**Q. Il signor X vorrebbe avere informazioni riguardanti la presunta cremazione di un bimbo nato morto alla fine di agosto 2012 presso l'ospedale ..., conoscendone le generalità anagrafiche.**

**R.** Per avere notizie su un bimbo nato morto deve rivolgersi:

- all'ufficio di stato civile del Comune di decesso, se la morte è stata denunciata come nato morto (oltre i sette mesi di gestazione): in tal caso per la cremazione era necessaria la richiesta di ambedue i genitori, se in vita;

- all'azienda USL del territorio, competente ad autorizzare trasporto, cremazione o sepoltura, se si tratta di feto o di prodotto abortivo (sotto i sette mesi di gestazione).

Si chiarisce inoltre che, ove non richiesto dai familiari (entro 48 ore dalla espulsione del feto), chi decide circa il seppellimento o la cremazione è la direzione sanitaria dell'ospedale/casa di cura.

**Q. Nel Comune di ..., a causa del forte aumento del ricorso all'inumazione, è sorto un problema. I familiari, trascorsi i sei mesi previsti dall'autorizzazione delle inumazioni, hanno presentato istanza di posizionamento delle lapidi. Nel regolamento comunale di polizia mortuaria sono previste le dimensioni, ma non la tipologia e/o colore, rimandando ad un disciplinare di competenza.**

**Il disciplinare è stato approvato con una determina nel mese di xxx 2013, mentre le istanze dei familiari sono state presentate nel mese di yy 2012: la conse-**

guenza è che i cittadini interessati stanno realizzando le opere che vogliono (e nei colori che vogliono) nei campi comuni e questo per l'inerzia di un ufficio comunale.

Ciò premesso, il Comune vorrebbe sapere se il cittadino, rifacendosi all'istituto del silenzio-assenso, può realizzare il monumento nei colori e nelle forme che ritiene (non avendo l'ufficio tecnico comunale risposto entro 60 gg. sulla richiesta di posa in opera di lapide/monumento e non avendo il Comune approvato un disciplinare *ad hoc*).

R. 1) Il disciplinare detta le caratteristiche di lapidi, copritomba e di quant'altro, dal momento della sua entrata in vigore. Pertanto prima di tale data – visto che nel regolamento vi è scritto “può” – era possibile collocare lapidi, copri tomba, ecc. anche senza caratteristiche rientranti nel disciplinare. Pertanto si doveva essere nella situazione di presentazione di i-

stanza di collocazione di lapide e copritomba perché il Comune (attraverso il competente ufficio) procedesse a valutare se le dimensioni erano rientranti in quelle massime. E in sostanza vi doveva essere una sorta di verifica sulla documentazione pervenuta. Se non vi era verifica in quella fase, occorre che la verifica avvenisse in fase successiva, per capire se quanto posato in opera fosse corrispondente a quanto dichiarato. Dopo la presentazione della istanza, il competente ufficio comunale nulla poteva dire sui colori.

2) Vi è poi da considerare il periodo di entrata in vigore della nuova normativa comunale. Dalla entrata in vigore del disciplinare il competente ufficio (anche per istanze precedenti) avrebbe dovuto verificare pure i colori dei materiali, tra quelli ammessi. Per questo periodo di transizione, forse ci sarebbe stato bisogno di una norma transitoria ma, in assenza, il comportamento è quello che si è

descritto sopra e se l'interessato non era d'accordo si rivolgeva al giudice e sarebbe stato questi a decidere definitivamente.

3) Dopo il periodo transitorio sicuramente la norma applicabile è quella, indipendentemente dal fatto che si sia risposto o meno entro i 60 giorni ad una istanza. Si ritiene che un parere del segretario generale comunale potrebbe essere dirimente in materia. Cosa diversa è se il cittadino, non avendo risposto entro i 60 giorni (o quelli che il Comune avrà fissato in materia per questa tipologia di autorizzazione) si rivale sull'Amministrazione comunale. In quel caso c'è una responsabilità dell'Amministrazione, ma pure del funzionario nei confronti dell'amministrazione stessa.

4) Circa l'inerzia di un ufficio comunale, è necessario che venga fatta la segnalazione a chi di dovere per via gerarchica e far applicare le sanzioni comportamentali previste.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p>
	<p>Figura 1</p> <p>Figura 2</p>

Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)  
Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Rubrica

**Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)**

a cura di Carlo Ballotta



Remo scrive:

18 agosto 2013 alle 04:12

Una mia sorella ha costruito una cappella nel cimitero e ci ha trasportato le ossa di mio padre e mia nonna. Sopra la porta c'è scritto "Famiglia ...", cioè il nome e cognome di mio padre. Poi ha venduto diversi loculi a persone del tutto estranee alla famiglia. Un'altra mia sorella ha dovuto pagare per il loculo. Mia sorella ha dovuto pagare per un loculo per suo marito defunto e per sé stessa. Già da anni mia madre ha pagato per il suo loculo in quella cappella, altrimenti non avrebbe potuto esserci sepolta. Mia madre è morta recentemente ed è sepolta lì. Quindi quella sorella si è ritrovata con la cappella completamente pagata da altri. Due mesi dopo quella sorella ha fatto estumulare mia madre e l'ha messa in un altro loculo della stessa cappella per certe convenienze sue. Inoltre, per ragioni di conflitto familiare, quella sorella si rifiuta di dare la chiave della cappella a me e a diverse altre sorelle, perché dice essere di sua proprietà sua. Domande:

- può quella sorella vendere legalmente quei loculi?
- è giusto e legale che mia madre paghi per essere sepolta in quella cappella dedicata a mio padre?
- può quella sorella negarci la chiave e quindi l'accesso alla cappella per visitare i nostri genitori?
- può quella sorella estumulare quei defunti come le pare e piace?



Carlo scrive:

19 agosto 2013 alle 00:21

Rispondo, in modo schematico e stringato, alla Sua missiva, articolando le mie considerazioni sui singoli punti tematici da Lei proposti.

1) L'unico soggetto legittimato a cedere, a titolo oneroso, tra l'altro, il diritto d'uso sui beni sepolcrali è solo ed esclusivamente il Comune: nella concessione, infatti, è vietato il fine di lucro o speculazione (art. 90, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) da intendersi come attività finalizzata all'incremento patrimoniale, così come definita dal Cod. Civile. Tra privati, sono, così, vietati gli atti negoziali a contenuto privatistico, sia *inter vivos*, sia *mortis causa*, e questo perché:

- a) l'art. 74 del R.D. 1880/1942, che appunto avrebbe permesso la trasmissione dello *jus sepulchri* per *acta inter vivos* o *mortis causa* è stato espressamente abrogato;
- b) il cimitero è demaniale (e si mediti sul significato di demanialità!) ex art. 824, comma 2 Cod. Civile e ad esso si applica la disciplina speciale di cui all'art. 823 Cod. Civile.

La compravendita di loculi è pertanto nulla di diritto, in quanto proibita dalla Legge, ed esigere la corresponsione di una somma di denaro per accordare lo *jus sepulchri* (il quale, ribadisco, è un diritto personalissimo, non a contenuto patrimoniale) si configura come una grave violazione unilaterale delle obbligazioni sinalagmatiche contratte dal concessionario ed il Comune, quale ente concedente punibile d'ufficio con la decadenza della concessione stessa.

2) Una volta avvenuta la tumulazione, la relativa estumulazione è ammessa solo alla scadenza della concessione (art. 86, comma 1 D.P.R. 285/1990).

Un'eventuale estumulazione richiesta in applicazione dell'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 dovrebbe essere richiesta dai soggetti che hanno titolo di disporre delle spoglie mortali, cioè, al solito, dal coniuge o, in mancanza di questi, dai parenti nel grado più prossimo e, in caso di pluralità di parenti nel grado più prossimo, da tutti costoro. L'estumulazione, dunque, deve sempre esser richiesta da soggetti legittimati *jure sanguinis* ed autorizzata dal Comune sulla base di questo titolo.

3) La sorella "cattiva" e dispettosa non può negarvi l'accesso alla tomba, non consegnandovi le chiavi, perché con questo comportamento arbitrario e capriccioso lederebbe il Vostro diritto secondario di sepolcro, cioè la facoltà di fruire del sepolcro per porre in essere atti di *pietas* e devozione verso i Vostri defunti, in materia vi è giurisprudenza costante. Il diritto secondario di sepolcro è tutelabile in sede civile.



Rita scrive:

9 agosto 2013 alle 13:27

Se non sussiste alcun testamento per la volontà di essere cremato, chi se ne deve assumere la responsabilità, se si è nubili o celibi?

Sussistono sanzioni a cremare qualcuno senza che questo abbia lasciato testamento di volontà?



Carlo scrive:

18 agosto 2013 alle 16:21

Assumo a riferimento per la risposta al suo quesito solo la normativa statale attualmente applicabile, senza soffermarmi su quella regionale, siccome non conosco da quale Regione lei mi scriva.

1) art. 79, comma 2 D.P.R. 285/1990: la volontà di cremazione, nel silenzio testamentario del *de cuius*, può esser manifestata, nelle forme dell'atto sostitutivo di notorietà (così, almeno si è espresso il competente Ministero degli Interni, con Circolare 1° settembre 2004, n. 37) dai familiari, individuati, secondo ordine di "poziarietà" (= potere di scelta coniugato con la preminenza decisionale) dagli artt. 74, 75, 76 e 77 Cod. Civile; in buona sostanza vale la dichiarazione dei congiunti sino al sesto grado di parentela, con la logica conseguenza che i consanguinei più stretti, nell'ordine prevalgono e così escludono quelli di grado più lontano.

2) La dichiarazione mendace, ex art. 76 D.P.R. 445/2000 integra la fattispecie di illecito penale rubricata come "falso privato in atto pubblico".

La cremazione eseguita abusivamente, senza cioè la necessaria autorizzazione comunale, o, in ogni caso, con un'autorizzazione patologicamente viziata da un difetto di volontà da parte dei soggetti legittimati ad esprimersi, oltre a configurare il reato di distruzione di cadavere, è, comunque, soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 358, comma 2 del Testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 e recentemente novellata nel suo importo dall'art. 16 D.Lgs. 196/1999. Ovviamente questa sanzione è elevata con modalità e procedure di cui alla L. 689/1981 e in opposizione ad essa è, pur sempre, ammesso il ricorso amministrativo, così come configurato dalla stessa L. 689/1981.

Attenzione: cremare un defunto, *contra voluntatem eius*, significa arrecare anche un danno esistenziale, risarcibile in sede civile, ai suoi discendenti, che vedrebbero così ingiustamente violato il loro diritto secondario di sepolcro.



Giuseppe scrive:

1° agosto 2013 alle 10:58

Un chiarimento per la mia situazione, cortesemente. Mia madre muore nel 2009 (50enne) e viene tumulata in un loculo nella cappella di famiglia. Ora, per diverse motivazioni, il suddetto loculo deve essere liberato.

Nel valutare il da farsi, vorrei fermamente escludere l'acquisto di un nuovo loculo in un altro punto del cimitero. Mi chiedevo se è possibile cremare la salma, anche se sono passati 4 anni. E come funziona in questo caso, anche dal punto di vista di permessi e concessioni. Non ci sono volontà scritte della defunta, ma nemmeno una non-volontà. La scelta sarebbe dei suoi figli, tutti concordi. Faccio presente che, al momento della morte di mia madre, il crematorio regionale non era stato ancora costruito, mentre pochi mesi prima era stata emanata la legge regionale in materia.



Carlo scrive:

1° agosto 2013 alle 12:19

Non so da quale regione lei mi scriva, così per maggior *brevitas* e sintesi, assumerò a riferimento solo le norme nazionali vigenti, ad oggi, in tema di cremazione postuma, dopo un primo periodo di diversa sepoltura in loculo.

Di solito è poco dopo il decesso, prima della sepoltura, che gli aventi titolo esplicitano la volontà (propria o del *de cuius*) di procedere a inumazione, tumulazione o cremazione. È, infatti, in quella fase che si acquisisce agli atti la loro istanza per una scelta o per l'altra. Cosicché il caso in questione può presentarsi unicamente per rinvenimento postumo di volontà del *de cuius* di essere cremato o altra analoga situazione (ad. es. presentazione della volontà del *de cuius* da parte della So.Crem., venuta a conoscenza dopo qualche tempo della morte dell'associato). In questi casi si è tenuti a provvedere ad esumazione straordinaria (o estumulazione se in tumulo) e cremazione, operazioni tutte a titolo oneroso per i richiedenti, essendo unicamente gratuita la prima operazione cimiteriale (in campo comune). L'autorizzazione alla cremazione può essere rilasciata solo previo accertamento delle condizioni di cui all'art. 79/4 D.P.R. 285/90. Si sottolinea l'importanza di tale accertamento al fine di escludere il sospetto che la morte fosse dovuta a reato.

In dottrina, però, sussistono interpretazioni più possibiliste e favorevoli, secondo le quali è (o sarebbe???) del tutto legittimo dar luogo a cremazione in un secondo tempo, anche alla luce del paragrafo 4 della Circ. Min. Salute 31 luglio 1998, n. 10 purché si acquisiscano agli atti:

- a) una dichiarazione di tutti i familiari circa la loro volontà alla cremazione;
- b) una dichiarazione degli stessi familiari di mancanza di espressa volontà contraria del *de cuius* alla cremazione.

Per il resto ci si comporta come se ci si trovasse di fronte al caso di un cadavere. Pertanto occorre sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato e la piena applicazione dell'art. 79, commi 4 e 5 D.P.R. 285/90.

È, poi, necessaria, in via complementare, l'autorizzazione alla estumulazione e al trasporto del feretro in crematorio, nonché dell'urna cineraria nel luogo di sepoltura prestabilito.



Gualtiero scrive:

4 luglio 2013 alle 19:11

Entro quanto tempo l'impresa funebre è tenuta obbligatoriamente alla restituzione dell'urna cineraria?



Carlo scrive:

29 luglio 2013 alle 09:59

Aggiungo solo alcune considerazioni: in alcune Regioni sono state emanate recentemente anche delle leggi regionali, molte delle quali presentano aspetti di criticità (molto forti!) nella loro applicabilità, rendendo difficile la loro esecuzione e complesso lo scenario, sotto il profilo giuridico.

Una riflessione sorge spontanea: si è in presenza di diritti "intimi" che riguardano la sfera del lutto e degli affetti, senz'altro qualificabili in termini di diritti civili e sociali che debbano essere garantiti a tutti, ma la situazione – attuale – è solo quella della confusione, di scelte condizionate da diversi fattori, affrontate in modo assolutamente disomogeneo e, qui o là, volontaristico o velleitario. Ciò contraddice con la natura stessa del problema. È assurdo.

Operativamente, senta il Comune direttamente interessato ... sperando, siccome a livello nazionale né il D.P.R. 285/1990, cioè il regolamento nazionale di polizia mortuaria, né la L. 130/2001 stabiliscono un tempo massimo entro cui procedere alla consegna delle ceneri: si tratta, infatti, di normazione di dettaglio, propria, per fonte e competenza, del regolamento comunale di polizia mortuaria.



Rubrica

## Sepolcri privati fuori dai cimiteri, ma in aderenza alla recinzione cimiteriale. Alcune problematiche scarsamente valutate

di Sereno Scolaro

### Introduzione

Se il Capo XXI D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 abbia, quale propria rubricazione, i sepolcri privati fuori dai cimiteri, talora possono rilevarsi, *de facto*, situazioni di sepolcri eretti, fuori dai cimiteri, su aree di proprietà, la cui costruzione sia stata eseguita in aderenza alla recinzione cimiteriale, in particolare quando si tratti di costruzioni avvenute nel passato, spesso anche abbastanza lontano. Non mancano, per altro, situazioni anche (relativamente) recenti, come quelle di un comune in cui, fino agli anni '60, il sindaco "riceveva" i cittadini all'osteria, tra una partita di bocce e l'altra rilasciava "certificati", utilizzando la modalità documentale del "*come ti chiami, quando sei nato, come si chiama tua moglie, ...*", ritenendo i relativi stampati nella tasca (debitamente gualciti) ma già muniti del sigillo comunale. Altrettanto, avveniva (prima della c.d. legge ponte urbanistica, L. 6 agosto 1967, n. 765), per le (allora) licenze edilizie, che, spesso avevano, localmente, forma rigorosamente .... orale. In una simile realtà, non può stupire che alcuni proprietari di terreni adiacenti ad un cimitero frazionale, abbiano provveduto, su debita "licenza" orale del sindaco, a costruirsi un certo numero di posti feretro a tumulazione, ripartendosi (principio di sussidiarietà *ante litteram?*) i posti, individuati nominativamente, in ragione della propria partecipazione, tra quanti avevano concorso alla realizzazione, cioè con la messa a disposizione dell'area, con la fornitura dei materiali, con l'opera manuale dell'edificazione, ecc., generando una situazione che è stata destinata ad emergere dopo alcuni decenni, quando gli "scenari" complessivi erano del tutto mutati, oltretutto intervenuta la soppressione del precedente comune, con l'aggregazione ad altro che, per le maggiori dimensioni, era abituato a operare facendo riferimento ad atti, documenti, autorizzazioni e simili istituti, poco comprensibili per quanti fossero

stati abituati a procedure ben più snelle e "semplificatrici", specie quando fosse ventilata una qualche indebitezza di tale situazione, affermandosi sia di avere avuto autorizzazione, sulla parola, da parte del sindaco e, soprattutto, con la preoccupazione che si incidesse su una proprietà ritenuta del tutto intangibile, di fronte alla quale ogni "carta" (titoli, autorizzazioni, licenze, catasto, ecc.) dovesse essere considerare insignificante.

### Situazioni di fine sec. XIX

Per altro, queste ultime situazioni vanno citate, ormai (si spera), solo come "episodi", collocabili in specifici contesti, e sostanzialmente poco significativi. Di maggiore interesse situazioni antecedenti al T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., o, per rendere il tutto più semplice, a situazioni della fine del sec. XIX, quando non era del tutto definita la natura dei cimiteri, ma – soprattutto – dei sepolcri privati, specie quando siti fuori dai cimiteri stessi.

La questione può venirsi a porre allorché, il sepolcro privato realizzato, poniamo (*e.g.*) attorno al 1899 da un "fondatore" attraverso l'acquisto di un'area, di circa 80 mq, in adiacenza alla recinzione del cimitero comunale, terreno per altro all'esterno da questo. Avvenuto l'acquisto dell'area, il "fondatore" ha chiesto, ed ottenuto, l'autorizzazione per procedere alla costruzione di un sepolcro privato in comunicazione con il cimitero comunale, cioè avente accesso direttamente dall'interno del cimitero comunale, previa demolizione di un tratto della muratura di recinzione del cimitero per consentire un tale accesso alla cappella esclusivamente dall'interno del cimitero.

Sono disponibili l'atto notarile di acquisto del terreno, registrato e trascritto, e la documentazione di autorizzazione alla costruzione, mentre non risulta essere in-

tervenuta alcuna autorizzazione prefettizia ad una tale costruzione, ma unicamente l'approvazione del progetto di costruzione, inclusi i sopralluoghi preliminari, atti tuttora a disposizione degli interessati.

Nella specifica situazione qui considerare, il bene (sepolcro privato) è identificato al solo catasto terreni con un proprio numero di mappale, adiacente in mappa al complesso cimiteriale che è invece contraddistinto da una lettera, come da prassi.

### L'evoluzione nel tempo del sepolcro privato

La cappella nel tempo è stata oggetto di successione testamentaria e legittima e sempre dichiarata nelle successioni. Inoltre nel tempo è sempre stata visitata e mantenuta. Alcuni anni addietro, un "comproprietario" ha formalizzato, presso gli uffici comunali, un atto di rinuncia al diritto di sepoltura per sé e aventi causa, con conseguente accrescimento degli altri co-titolari, ma, ulteriormente di seguito tale "rinunciante" intenderebbe "cedere" (o "vendere" o "donare") la propria quota di proprietà ad altro familiare, sollevandosi così questione che richiede un approfondimento della natura di un tale sepolcro, anche al fine di valutare la sussistenza di una legittimità di provvedere ad una tale prospettata "cessione" di questo genere (quale ne possa essere il *nomen juris*), magari con atto pubblico rogato da notaio, alla stregua di un qualunque bene immobile, questione che riporta alla questione se i sepolcri abbiano o possano avere natura patrimoniale.

### Un esame della situazione *de quo*

Di primo acchito, sembrerebbe trattarsi di un c.d. sepolcro privato gentilizio (ossia, familiare) fuori dai cimiteri, attualmente regolato dall'art. 104 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Per altro, il fatto che l'accesso avvenga dall'interno del cimitero può far sorgere qualche perplessità sulla natura, resa ulteriormente incerta dalla classificazione catastale, nonché dai successivi atti di disposizione (evidentemente a carattere patrimoniale).

Inoltre, data l'epoca della costruzione, diventa necessario fare riferimento alle norme dell'epoca, in sostanza alla L. 22 dicembre 1888, n. 5849 e al successivo R.D. 25 luglio 1892, n. 448 (rimasto vigente fino al 30 giugno 1943). Gli artt. 97 e ss. del R.D. 25 luglio 1892, n. 448 prevedevano che, quando l'estensione dell'area del cimitero lo permettesse, il comune potesse concedere posti a chi ne faccia domanda per sepolcri individuali o di famiglia e che (art. 98) tali sepolcri particolari, comunque siano costruiti, non potranno mai avere comunicazione diretta col di fuori. Tali concessioni erano oggetto di autorizzazione prefettizia, previa documentazione circa il fatto che tali concessioni di aree, indipendentemente dal fatto che avessero durata determinata o indeterminata (perpetua), non limitassero il fabbisogno delle aree cimiteriali da

utilizzare la per normale pratica dell'inumazione. Autorizzazione la cui carenza, presuntivamente anche imputabile allo stesso comune che, all'epoca, può avere valutata la situazione in modo incongruo, potrebbe portare a considerare, a stretto rigore, come illegittima la costruzione realizzata (ma autorizzata dal comune stesso).

Per altro, qui viene considerata l'area cimiteriale in quanto tale, dove, nel caso, si tratta di area esterna al cimitero, con la sola particolarità dell'accesso dal suo interno, Il successivo art. 109 ammetteva la possibilità dell'uso di sepolcri particolari eretti da privati in terreni di loro proprietà per deporvi cadaveri o ceneri di persone appartenenti alla loro famiglia, secondo le norme stabilite negli articoli 110, 111 e 112, cosa che derogava, ampliava la previsione dell'art. 58, comma 2 L. 22 dicembre 1888, n. 5849 che limitava l'ipotesi (oltre che ad illustri personaggi cui il Parlamento avesse decretato onoranze nazionali) alle "*cappelle private o gentilizie non aperte al pubblico e collocate ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita per i cimiteri*".

Dato il rinvio, si riportano le norme di riferimento:

*"Art. 110. I cimiteri e i sepolcri particolari, di cui negli articoli 107, 108, 109 devono rispondere a tutti i requisiti prescritti pei cimiteri comunali, e la loro costruzione sarà consentita solo quando siano attorniti per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà degli enti o delle famiglie che fanno la domanda di concessione, o sui quali gli stessi acquistino il privilegio di non lasciarvi costruire abitazioni, opifici od altro delizio destinato a riunioni di persone.*

*Art. 111. La costruzione di cimiteri o di sepolcri particolari, di cui sopra, dev'essere subordinata all'autorizzazione a darsi dal prefetto della provincia, inteso prima il voto del consiglio comunale e quello del consiglio provinciale di sanità, in base alla relazione di visita praticata secondo quanto è stabilito per i cimiteri comuni.*

*Art. 112. Chi domanda l'autorizzazione per l'impianto o il riconoscimento di un cimitero o di un sepolcro particolare deve sottostare alle spese della visita relativa da praticarsi."*

osservandosi solamente:

- a) la fascia di rispetto dei 200 metri non era, né è neppure attualmente, suscettibile, di riduzione,
- b) a partire dal 1° luglio 1943, l'art. 82, comma 3 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 ha previsto che la fascia di rispetto richiedesse il vincolo di inedificabilità (auto assunto e debitamente trascritto a cura del proprietario/concessionario) e che,
- c) venendo meno la dimensione della fascia di rispetto o il vincolo d'inedificabilità, decadde il diritto d'uso delle cappelle.

Potrebbe, per altro osservarsi, come queste ultime disposizioni (in parte tuttora sussistenti, salvo che per

l'aggiunta dello ulteriore vincolo dell'inalienabilità (art. 105, comma 2 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803) e sempre con i medesimi effetti di decadenza in caso di venuta meno delle condizioni) possano valere per le nuove realizzazioni, restando, più o meno, le preesistenti regolate come in precedenza.

Nel caso in esame, si deve osservare – per inciso – come la costruzione, fatta fuori dal cimitero in quanto in aderenza ad esso potrebbe avere costituito una violazione dell'inedificabilità sulla fascia di rispetto del cimitero, anche se non può escludersi (con disponendo del decreto prefettizio di autorizzazione e, forse, della documentazione relativa alla sua istruttoria) che sia stata considerata l'aderenza e, conseguentemente, rideterminata la fascia di rispetto dell'intera struttura (cimitero + cappella esterna), fermo restando che questa non poteva non essere circondata da fondi, nelle dimensioni dell'art. 110 R.D. 25 luglio 1892, n. 448, di proprietà e su cui il proprietario/concessionario aveva assunto, e trascritto, il vincolo d'inedificabilità.

#### **Possibili valutazioni consequenziali**

Così stando le cose, potrebbe accedersi ad una natura particolare del sepolcro, ponendosi unicamente la questione se questo, per quanto di proprietà della famiglia che l'ha realizzato (o delle famiglie che, congiuntamente, l'hanno ab origine realizzato, visto che si parla di "comproprietari"; non potrebbe parlarsi di comproprietà a seguito di successioni, trattandosi di un bene che deve considerarsi come non divisibile; Cfr.: Corte di Cassazione, Sez. 2<sup>a</sup>, sent. n. 2100 del 4 febbraio 2004, per quanto pronunciata attorno ad altro diritto a carattere personale e familiare).

Ammettendosi, accademicamente che possa essere oggetto di atti di disposizione di diritto privato, si tenderebbe ad escludere l'ammissibilità di quote, non solo per l'indivisibilità, ma anche per il fatto che se vi sia stata rinuncia, il soggetto rinunciante non ha più titolarità che possa esercitare. Infine, sempre accademicamente ammettendone la legittimità, l'eventuale cessione di quota non porterebbe al cessionario (e suoi familiari) diritto di esservi sepolto dato che il diritto di sepoltura è riservato al concessionario (e suoi familiari), ponendosi in qualche modo in posizione autonoma, e del tutto distinta, rispetto alla comune proprietà del manufatto. Il che determina che il cessionario verrebbe ad acquisire, nella pratica, gli oneri di conservazione del monumento, magari pro-quota, fermo restando che debba assicurare l'esercizio del diritto di sepolcro, primario e secondario, a chi ne abbia titolo.

Conclusivamente, è abbastanza difficile formulare un'indicazione netta ed esente da incertezze, ma si propende per una soluzione tendenzialmente negativa, magari non evitando di escludere che, in sede giudiziale, possano aversi esiti diversi. Infatti, in ambito giurisdizionale non può escludersi di imbattersi in interpretazioni condizionate da concezioni di natura pa-

trimonialistica, come se i sepolcri fossero null'altro che manufatti, beni immobili o simili e non assolverebbero ad una funzione in cui gli elementi di diritto privato siano del tutto strumentali.

Per altro, dal momento che l'ipotesi della "cessione" da parte della persona "rinunciataria", a propria volta co-titolare del sepolcro per effetto degli eventi successivi derivanti dal fondatore del sepolcro, andrebbe posta in relazione alla finalità di non essere tuttora, dopo la rinuncia al diritto di essere accolto in un tale sepolcro, tenuto a sostenere le obbligazioni che derivano dalla propria posizione soggettiva di "erede" del fondatore del sepolcro (anzi, di erede di eredi di questo, probabilmente a seguito di più successioni ereditarie), finalità che già da sola evidenzia come sia stata abbastanza correttamente colta la distinzione tra la posizione "patrimoniale" rispetto al sepolcro familiare, rispetto alla posizione "personale" di appartenenza alla famiglia del titolare del sepolcro, che potrebbe avvenire solo con un atto di rinuncia all'eredità (art. 519 e ss. C.C.; per i termini della rinuncia, si fa rinvio all'art. 480 C.C.), atto che per altro non potrebbe essere che universale e non limitato a parte dell'asse ereditario (art. 520 C.C.).

In aggiunta a ciò, si dovrebbe anche considerare un effetto, raramente considerato, di una tale "cessione" di ritenute quote di titolarità sul sepolcro (ammesso che possa legittimamente parlarsi di "quote"), nel senso che essa non apporterebbe un beneficio *a pro* dei cessionari (beneficio, consistente nel c.d. accrescimento, dovuto al fatto che con la rinuncia ad essere tumulato in detto sepolcro, si è avuta una dilatazione dei titoli degli altri familiari, specie in relazione a quella che posse essere la possibile capienza del sepolcro), quanto un onere aggiuntivo, avendosi, se ciò sia ammissibile, una traslazione di una quota degli oneri di conservazione e mantenimento del sepolcro. Così stando le cose il "cedente" dovrebbe riconoscere agli eventuali cessionari il maggiore onere che con ciò questi verrebbero a patire. In altre parole, l'ipotesi genererebbe una sorta di "inversione" di un normale rapporto di cessione (o di "vendita", se il termine possa utilizzarsi) in cui dovrebbe essere il "venditore" a ristorare l'"acquirente", divenendo quest'ultimo ad essere corrispondentemente gravato di un maggiore onere rispetto a quello cui sarebbe soggetto se una tale "cessione" non avvenisse. In tal caso, una quantificazione dell'onere a carico, a questo punto, del "cedente" (ammesso che una tale "cessione" possa legittimamente aversi) potrebbe avvenire sulla base delle previsioni dell'art. 971 C.C., applicabile in via analogica, cioè ricorrendo all'istituto dell'affrancazione, da operare mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale.



OrthoMetals® è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 450 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

**Altre informazioni** ➔ [www.crematori.org/riciclo](http://www.crematori.org/riciclo)

**Chi contattare in Italia** ➔ **Euro.Act srl** • Tel: 0532.1916111

Mail: [orthometals@crematori.org](mailto:orthometals@crematori.org)

Rubrica

## Il sentiero che conduce alla conoscenza. Morte e buddhismo

di Elena Messina (\*)

So,

*I'll continue to continue to pretend**My life will never end,*

And

*Flowers never bend with the Rainfall.**(Paul Simon – Flowers never bend with the Rainfall)*

Le parole della splendida canzone di Paul Simon sembrano riassumere con forza e precisione ciò che costituisce l'essenza del pensiero buddhista, quale, la morte come origine del dolore. Più precisamente, tale essenza è rappresentata dal fatto che l'uomo, non solo il buddhista, anela all'eternità e all'infinito, ma contiene in sé il principio che contraddice tale desiderio, rappresentato dalla percezione del limite dell'esistenza personale.

La comprensione di un simile stato di cose, induce angosce che variano di intensità a seconda degli individui e dei momenti della vita in cui essi vivono il lutto. Ciò detto, l'approccio che ognuno ha verso la morte è sempre culturalmente costituito. La caducità, ovvero la percezione della fine ha da sempre condotto l'uomo a interrogarsi sulla vita e sul suo senso. Nelle società la morte si configura sempre ed anche come evento collettivo, rappresenta un trauma per l'intera comunità, poiché rescinde il legame affettivo e sociale del singolo con la comunità nel quale è inserito.

Il rituale funebre ha, quale scopo, l'inserimento di un evento così traumatico all'interno di un universo di simboli precostituiti, che pongono la morte all'interno di un preciso sistema di significato, tale da rendere l'evento socialmente accettabile.

Il buddhismo, come molte altre grandi religioni non si configura quale fenomeno semplice; esso è piuttosto l'insieme di innumerevoli forme differenti di espressione che costituiscono l'*ortoprassi* buddhista, ovvero l'insieme di pratiche necessarie al corretto e completo apprendimento della materia. Tali

differenti modalità espressive <sup>(1)</sup> hanno un'unica fonte, rappresentata dalla vita di Gautama (svoltasi tra il V e il IV secolo a.C. in una regione che è oggi situata nel Nepal centrale), denominato il Buddha, una volta raggiunta l'Illuminazione.

All'origine del concetto di morte nel buddhismo vi sarebbe la storia familiare di Gautama e del percorso formativo attraverso il quale giunse alla conoscenza della verità delle cose del mondo. Secondo la tradizione, Gautama nacque e crebbe all'interno di un palazzo, protetto, per volere del padre, da qualsiasi esperienza che avrebbe potuto turbarlo o causargli dolore, circondato da bellezza arte e cultura. Un giorno, decise di uscire da questo luogo dal quale ogni forma di dolore era stata allontanata, così la realtà che gli si presentò davanti divenne fonte di turbamento. Egli incontrò, un malato, un anziano ed un cadavere. Soffrì, poiché comprese l'esistenza del dolore. Quindi, decise di uscire ancora una volta da Palazzo, forse nel tentativo di poter scorgere un rimedio ai turbamenti che le recenti visioni gli avevano provocato ed incontrò *un uomo, dal capo rasato, un itinerante che indossava una veste color zafferano*. Chi ha presente il celebre racconto di H. Hesse,

<sup>(1)</sup> Le principali scuole buddhiste sono rappresentate in Italia dal buddhismo *theravada*, (diffuso soprattutto in Sri Lanka e nell'Asia sudorientale) e il buddhismo *mahayana*, diffuso soprattutto in Corea, Cina e Giappone. Nel corso di questo articolo sarà principalmente messa in luce la concezione theravada, anche se si potranno trovare anche brevi accenni al buddhismo mahayana. Cfr. J. Bowker, *La morte nelle religioni: ebraismo, cristianesimo, islam, induismo, buddhismo*, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo, 1996.

ricorderà certamente alcuni aspetti di questo racconto.

L'uomo *dalla veste color zafferano* era un asceta; l'asceti (dal greco *askesis*, esercizio) e l'estremo rigore che la pratica ascetica prevede rappresentarono un primo tentativo per Gautama di accedere alla via per la liberazione dalla sofferenza <sup>(2)</sup>.

Ben presto, Gautama dovette rendersi conto del fatto che per quanto la pratica ascetica e la meditazione si costituiscono quali mezzi per avvicinarsi ad una condizione di rinascita, tale condizione non è durevole. Nessuna condizione umana è durevole, poiché invece ogni cosa è soggetta alla transitorietà e così al cambiamento ed al dissolvimento (*anicca*). Da tale transitorietà deriva la sofferenza ed il dolore (*dukkha*). La consapevolezza che tutto è destinato al cambiamento, nulla è durevole, ed in ultima istanza, è soggetto alla morte, si costituisce quali origine del dolore. La morte è dunque fonte di dolore.

Il buddhismo ha dunque costruito la cifra del proprio pensiero sul concetto di morte, considerandola come l'evento che più in assoluto condiziona la nostra esistenza. Ogni essere vivente ha, per sua natura, timore della morte, poiché sebbene si tratti di un evento incerto nei tempi e nelle modalità, esso è certo nel suo verificarsi. Il buddhismo ha perciò esplorato con grande apertura e profondità tale concetto e tali timori, costruendo e delineando con precisione quali ragioni legano la morte al dolore ed alla sofferenza.

La novità di tale scoperta non risiede nel *semplice* assunto che lega il dolore alla morte, quanto piuttosto alla tesi che ne deriva: poiché tutto è soggetto all'impermanenza e dunque al dissolvimento ed alla morte, allora tutto è fonte di dolore. I piaceri che l'uomo ricerca sono anch'essi fonte di dolore, nessuna delle cose del mondo è scevra dalla sofferenza. L'Illuminazione risiede precisamente in questa comprensione.

*Conobbi la realtà: questa è il dukkha; è il sorgere del dukkha; è la cessazione del dukkha. Conobbi la realtà [...]. L'ignoranza era distrutta, era sorta la scienza, dissipata l'oscurità, guadagnata la luce, mentre con serio intendimento, strenuo, risoluto, io vi dimoravo.*

[*Vin.-p. 1,1,7*].

Se è vero che la morte riguarda ogni cosa ed ogni aspetto al mondo, è altrettanto vero che ogni individuo è principalmente preoccupato dalla percezione della caducità della propria esistenza. Al fine di de-

<sup>(2)</sup> La descrizione di quanto avvenne in seguito e di quanto dure fossero le pratiche alle quali Gautama decise di sottoporsi sono brevemente descritte nel *Majjhima-nikaya* (1, 77 - 79).

finire e spiegare che cosa sia la morte nell'ambito del buddhismo si rende necessario chiarire chi e che cosa sia soggetto alla morte. L'umana apparenza (*puggala*) <sup>(3)</sup> è costituita dalla aggregazione di cinque *khanda* (il termine *khanda* è generalmente tradotto con il sostantivo *aggregato*), quali, *rupa* (ovvero i materiali costituenti l'uomo), *vedana* (ovvero le sensazioni), *sanna* (ovvero le modalità organizzative delle stesse sensazioni), *sankhara* (ovvero, l'insieme degli stati mentali) e *vinnana* (ovvero, la concezione persistente di distacco, privo di appagamento) <sup>(4)</sup>.

*Quando si dice io, accade che ci si riferisce a tutti quanti i khanda o a uno di essi e che ci si illuda che quello è l'«io». Proprio come non si può dire che la fragranza del loto stia nei petali, nel colore o nel polline, così non si può dire che il rupa sia l'«io», o che la vedana sia «io» o che qualsiasi altro khanda sia «io».*

[*Sam.-nik. 3, 130*].

Quando i *khanda* scompaiono, giunge la morte. Ad essa non consegue, come invece avviene nell'induismo, la trasmigrazione dell'anima; il buddhismo non riconosce il *samsara*, ovvero quel concetto chiave proprio delle religioni e filosofie indiane che designa il ciclo delle rinascite considerato eterno e senza inizio. Tale aspetto si configura quale principale discriminante tra la filosofia indiana-induista e quella buddhista.

Nel buddhismo, non esiste un sé che si re-incarna, sebbene ogni *puggala*, apparenza umana <sup>(5)</sup>, sia precisamente il risultato e l'espressione di una storia precedente e preesistente. Ciò che attraversa la vita e passa da una vita ad un'altra non è un sé, inteso come singolo individuo. Ogni formazione di aggregati, una volta scomposta, è origine di successive forme di aggregazioni, ma tra le prime e le successive non vi è alcun legame. Un testo classico della meditazione buddhista *theravādin*, il *Visuddhimagga* di Buddhaghosa (IV-V sec. d. C.) recita:

*In verità, la durata della vita di un essere vivente è estremamente breve, durando solo lo spazio di un pensiero.*

[*Vishuddimaggā, 8*]

<sup>(3)</sup> Cfr. J. Bowker, *La morte nelle religioni: ebraismo, cristianesimo, islam, induismo, buddhismo*, San Paolo Edizioni, Ciniello Balsamo, 1996.

<sup>(4)</sup> [http://www.buddhanet.net/e-learning/history/glossary\\_fk.htm](http://www.buddhanet.net/e-learning/history/glossary_fk.htm)

<sup>(5)</sup> Cfr. J. Bowker, *La morte nelle religioni: ebraismo, cristianesimo, islam, induismo, buddhismo*, San Paolo Edizioni, Ciniello Balsamo, 1996.

Dunque, esiste una continuità, che è priva di sostanza e dunque di coscienza. Ogni *puggala* è il preciso risultato di un'esistenza; nel fluire delle successive esistenze non avrà origine una formazione di aggregati coincidente con la precedente.

La consapevolezza che il proprio sé, ciò che ognuno di noi definisce «io» non corrisponde ad un'anima o ad un'essenza e che ciò che ognuno percepisce di sé corrisponde piuttosto ad una fuggevole sequenza di momenti e di pensieri, implica l'accettazione che nessuna esistenza è permanente. La morte, *cuti*, si configura quale estremo di tale fuggevole sequenza, simile per sua natura ai precedenti momenti costituenti tale *continuum* <sup>(6)</sup>.

Per il buddhismo, dunque, la morte è una trasformazione, in senso più ampio di quanto ci si potesse aspettare. Il momento in cui essa sopraggiunge è estremamente importante; infatti, si tratta del momento in cui appare alla coscienza del morente ciò che sarà, poiché egli diviene cosciente del proprio *karma*, (o *karman*). Nella filosofie orientali, tale termine indica l'azione nel suo aspetto morale e la concatenazione causale di azione e reazione <sup>(7)</sup>. Si parla di *karma* positivo, con riferimento alle azioni encomiabili, o di *pu ya*, ovvero *karma* negativo, risultante da infrazioni o azioni malvagie, *pāpa* o *adharmā* <sup>(8)</sup>.

*Come avviene anche per altre religioni, in numerose forme di buddhismo la morte non è un momento quanto piuttosto un processo. La transizione dunque non è immediata. Vi sarebbe un momento, un intervallo, <sup>(9)</sup> nel quale il flusso di energia derivante dagli aggregati che stanno per dissolversi, si accumula in vista di una nuova apparenza <sup>(10)</sup>.*

*Chi è vivo ed ha assistito il morente deve allora proseguire nel suo servizio, accompagnando alla morte chi è appena morto, con canti, preghiere (ovvero recitazione di sutra), che possano essere fonte di serenità per colui il quale sta procedendo al distacco dal corpo. Più precisamente, il processo di distacco dal corpo potrebbe richiedere, per alcune tradizioni, fino a settantadue ore <sup>(11)</sup>.*

Sarà certamente noto ai più il *Libro tibetano dei Morti*, testo che comprende l'insieme delle pratiche e dei canti recitativi, cui fare ricorso in occasione di un rituale funebre. Si tratta di una forma di accom-

pagnamento alla morte che ha lo scopo di conferire serenità agli ultimi istanti della vita e della morte di ognuno, per facilitarne il passaggio alla successiva apparenza. Essa è il risultato di pratiche e concezioni che sono comuni all'intero universo buddhista e non esclusivamente a ciò che è noto come buddhismo tibetano.

A questo proposito, è di chiara derivazione buddhista la struttura, ormai diffusa negli stati Uniti ed in Europa nota come Zen Hospice. **Frank Ostaseski**, insegnante, direttore e fondatore del Zen Hospice Project di San Francisco è il fondatore di una serie di strutture nelle quali si procede alla pratica di accompagnamento alla morte dei malati terminali.

Nel buddhismo non esiste negazione alcuna degli dei. Sia nella tradizione *theravada* che nel *mahayana*, vi è una straordinaria attenzione agli dei <sup>(12)</sup>. Gli dei esistono, essi hanno anche facoltà di intervento nelle vicende umane, ma come ogni forma di esistenza, anche la loro è soggetta al cambiamento. Essi cioè, come avviene in ambito induista, non sono immortali. Le loro esistenze sono lunghissime, ma mai infinite. Nulla è privo di inizio, nemmeno l'esistenza divina.

In generale ogni rapporto che lega religione e morte può sembrare approssimativo, se lo si considera letteralmente; esso diviene meno approssimativo quando lo si lega alle esigenze che l'hanno originato e plasmato e dunque alla sua funzionalità.

*L'uomo ha bisogno di [...] fonti simboliche di illuminazione per trovare la sua strada nel mondo, perché quelle di tipo non simbolico, inserite nel suo corpo costituzionalmente, gettano una luce troppo soffusa.*

[C. Geertz, *Interpretazione di culture*]

*(\*) Ha conseguito la laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti, ed alle ritualità funebri.*

<sup>(6)</sup> Ivi, p. 235.

<sup>(7)</sup> Dizionario di Filosofia (2009) consultabile al link: [http://www.treccani.it/enciclopedia/karma\\_\(Dizionario\\_di\\_filosofia\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/karma_(Dizionario_di_filosofia)/)

<sup>(8)</sup> *Ibidem*.

<sup>(9)</sup> J. Bowker, *La morte nelle religioni: ebraismo, cristianesimo, islam, induismo, buddhismo*, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo, 1996, p.236.

<sup>(10)</sup> *Ibidem*.

<sup>(11)</sup> Intervista monaca E. Seishin Viviani, 06/07/2012.

<sup>(12)</sup> J. Bowker, *La morte nelle religioni: ebraismo, cristianesimo, islam, induismo, buddhismo*, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo, 1996, p-253.

Attualità

## Tecniche di tanatocosmesi.

### La chiusura della bocca

di Carlo Ballotta, Mauro Ugatti (\*)

*Nota degli autori:*

1. *Specifichiamo apertis verbis ed una volta per tutte la differenza semantica e funzionale tra la cosmesi funeraria, sempre possibile anche nel nostro Paese, purché i necrofori siano adeguatamente formati, e la più invasiva tanatoprassi ad oggi fortunatamente vietata in Italia ai sensi dell'art. 410 Cod. Penale. L'unico trattamento conservativo contemplato dall'Ordinamento Giuridico Nazionale è la siringazione cavitaria ex art. 32 ed art. 48 D.P.R. 285/1990 o, in alternativa, è anche ammessa l'imbalsamazione, stante gli artt. 46 e 47 D.P.R. 285/1990, ma tale trattamento del post mortem, essendo molto cruento (comporta dissezione di tessuti e l'eviscerazione del cadavere) può essere eseguito solo da un medico.*

2. *Raccomandiamo al nostro potenziale pubblico di non improvvisarsi tecnico preparatore di salme ponendo in essere sui defunti azioni irreversibili senza il necessario nulla-osta del medico necroscopo e con l'avvertenza che non basta scorrere distrattamente le poche righe di un libello o di un opuscolo funerario per padroneggiare tecniche anche molto complesse ed in sé delicatissime.*

#### **Introduzione**

Nell'antichità, come in tempi più recenti, il fine ultimo, ricercato dalla tanatocosmesi, è sempre stato la semplice preservazione della spoglia mortale dall'ingiuria della putredine. Non ci si preoccupava molto di dare al corpo una parvenza di vita.

Ai giorni nostri esistono molteplici motivi per ricorrere alla tanatoestetica. I principali sono l'igiene e la conservazione, ma ne esiste un altro, altrettanto importante, ed è l'aspetto del viso.

Eh sì, signori, la tolettatura mortuaria è molto più di un semplice lavoro, è divenuta un'arte.

Come l'artista si trova davanti ad una tela con il pennello ed i colori in mano, tentando di trasformare questo amorfo quadrato di stoffa bianca in una scintillante magia di colori, così il tecnico preparatore di salme deve tramutare un volto ancora contratto nella smorfia della morte, con segni indelebili della malattia e delle sofferenze che hanno preceduto il decesso, in una maschera dai tratti naturali, dalla quale si propaghi un'immagine di calma e di serenità.

Ecco perché uno degli obiettivi principali della tanatoprassi (laddove praticabile, mentre in Italia è ancora vietata ex art. 410 Cod. Penale) è il permettere, in tutta sicurezza, alla famiglia di vivere un ultimo contatto intimo con il defunto che lascerà loro un'impressione

di calma e di sollievo e offrirà un ritratto meno crudele della morte.

Per giungere a questo obiettivo, un certo arrangiamento nei tratti somatici diventa indispensabile per ridare a quel viso l'aspetto di un tempo.

Le labbra sono, forse, sotto l'aspetto dell'estetica funeraria, la parte più importante da sagomare perché conferiscono naturalezza al sembiante del defunto.

È questo risultato a determinare principalmente il buon lavoro del tecnico preparatore di salme.

#### **Quando chiudere la bocca nel trattamento di tanatoprassi (laddove sia consentito)**

È molto importante chiudere la bocca immediatamente dopo l'asepsi (= la disinfezione del corpo) o, se si preferisce, assolutamente prima di procedere con l'iniezione arteriosa di soluzione acquosa contenente formalina.

Invertire l'ordine di queste due operazioni sarebbe del tutto deleterio.

Il motivo è semplice e si riassume in due punti:

a) se la bocca è rimasta aperta durante l'iniezione, può prodursi un rigonfiamento che non sarà sempre impercettibile;

b) La bocca chiusa durante l'iniezione evita la formazione di pieghe antiestetiche agli angoli di quest'ultima.



Dunque, se si vogliono evitare brutte sorprese al momento della chiusura della bocca, abbiamo tutto l'interesse ad eseguire tale intervento prima dell'iniezione, e, talvolta, anche prima della rasatura.

### **Fattori da considerare al momento della chiusura**

Esistono diverse tecniche per chiudere la bocca, ma, prima di utilizzarle, è necessario tener conto dei due fattori elencati qui di seguito, essi possono essere corretti allo stesso modo, poco importa il metodo inizialmente utilizzato:

a) Prima di chiudere la bocca, il tecnico dovrà considerare come, da vivo, il soggetto non avesse sicuramente i denti serrati. Se, dunque, non si vuole conferire al viso un'espressione contratta, bisogna ricordarsi di questo particolare e prevedere una leggera spaziatura tra l'arcata dentaria superiore e quella inferiore.

b) Quando l'operatore funebre si trova in presenza di un soggetto privo di dentatura e che non è dotato di protesi dentarie, può formare un piccolo rotolo di ovatta e disporlo tra le gengive prima di chiudere la bocca. Tuttavia, non deve dimenticare di mantenere una distanza appropriata tra le gengive. Esistono anche certe piastrine modellabili che ricalcano l'impronta interna del cavo orale, determinati produttori dell'industria funeraria si sono proposti di lanciarle sul mercato, ma, al momento esse si sono rivelate veramente poco efficaci, per la loro intrinseca instabilità.

Per facilitare il proprio compito, il tecnico potrà sempre rimuovere provvisoriamente le protesi dentarie mentre lavora sulla bocca.

### **Modalità per chiudere la bocca**

Nel corso degli anni, diverse tecniche si sono susseguite per garantire il corretto fissaggio delle labbra. Oggi ne conosciamo alcune, confermatesi presso le più importanti scuole di cosmesi funeraria.


#### **Ago-filo**

Per attendere con successo a tale operazione, ci si serve di un ago ricurvo, grosso e solido e di un filo chirurgico. Questo metodo consiste nel costruire un legame "invisibile" tra il setto nasale e la mandibola. Ecco la procedura da seguire:

1) L'ago viene innanzitutto infilato davanti agli incisivi della mandibola, il più vicino possibile all'osso per uscire attraverso la pelle, sotto il mento (nella piega del mento) L'ago deve scorrere nella profondità dei tessuti così da esser facilmente occultabile. La punta dell'ago viene allora inserita nello stesso buco ed attraversa la mandibola, per uscire di nuovo sotto la lingua, dietro gli incisivi.

Una volta compiuto questo primo passaggio, prima di procedere alla fase successiva è molto importante prendere i due capi del filo e produrre un movimento

avanti e indietro, allo scopo di segare il muscolo, allentandone la resistenza opposta allo scorrimento dello stesso spago, così da riavvicinare il più possibile il filo dall'osso della mascella.




Questa operazione consiste nell'arrotolare il filo dall'inizio dell'operazione attorno all'indice, passando principalmente dalla parte superiore del dito. Il secondo capo del filo, al quale è necessario togliere l'ago ricurvo per operare in piena sicurezza, viene arrotolato attorno al mignolo, facendo passare il filo dalla parte inferiore della mano per poi attraversare lo spazio tra il mignolo e l'anulare. Con il perno costituito dalla mano (pugno chiuso) verso la mascella, il filo rilegato all'indice passerà sul dorso della mano, proteggendo così le dita da ogni ferita risultante dalla frizione dei fili. È importante proteggere il labbro inferiore durante il movimento "avanti e indietro", esercitando una pressione contraria sul mento, con l'altra mano.

2) Successivamente, con il capo del filo che si trova inserito dietro gli incisivi della mandibola, facciamo penetrare l'ago sotto il labbro superiore davanti a un canino, dirigendo la punta attraverso una narice. Quando il filo ha penetrato la narice, inseriamo l'ago in profondità attraverso il setto nasale e seguendo la direzione della seconda narice discendiamo tra i denti e il labbro superiore, davanti all'altro canino.

L'ago non deve mai trascorrere direttamente dalla narice al setto e dal setto all'altra narice.

È necessario far uscire completamente l'ago tra un passaggio e l'altro. Inoltre, bisogna prestar molta attenzione a che l'ago sia ben inserito in profondità, perché se no, al momento dell'esposizione, i visitatori avranno la sgradevole sorpresa di scorgere un capo del filo attraverso una narice.



3) Allacciamo, quindi, più volte i due capi di filo insieme, poi li tendiamo per richiudere la bocca. Successivamente, converrà stringer un nodo o, meglio ancora limitarsi ad una semplice anella, che in seguito permetterà di riaprire la bocca in caso di necessità, per poi richiuderla di nuovo una volta finito il lavoro.

**VANTAGGIO:** Tiene efficacemente chiusa la bocca quando il soggetto è sdentato o porta protesi dentarie.

**SVANTAGGI:** Questo metodo può lacerare certe fibre muscolari, può produrre fuoriuscite di liquido dai fori di transito del filo ed il buco praticato dall'ago sotto il mento può esser intravisto se si osserva da vicino la salma.

In caso di grande idropisia e/o di uremia, questo metodo non sarebbe consigliabile, per via di continue fuoriuscite di liquidi biologici che si verificherebbero durante l'esposizione del corpo.

### Metodo speciale

Per questo trattamento occorre, come per il metodo precedente, di un ago ricurvo così come di un filo chirurgico. tale sistema consiste nel creare un legame tra il setto nasale e il setto del labbro inferiore.

Ecco la procedura da seguire:

- 1) L'ago viene inserito attraverso il setto del labbro inferiore costeggiando la gengiva orizzontalmente, il più vicino possibile all'osso della mandibola.
- 2) Stessa descrizione del passaggio B del metodo ago-filo (passaggio del filo attraverso il setto nasale).
- 3) Stessa descrizione del passaggio C del metodo ago-filo (fare un legame con i due capi del filo).

**VANTAGGIO:** Il solo vantaggio di questo metodo è quello di permettere la chiusura delle bocche munite di denti troppo lunghi.

**SVANTAGGI:** Questo metodo non favorisce la perfetta presentazione estetica del labbro inferiore, siccome tende a sollevarlo, può, inoltre, provocare lo sfilac-

ciamento di alcuni muscoli, assieme a fastidiose fuoriuscite di fluido dai buchi di passaggio del filo.

### Altri metodi possibili: filo metallico

Si tratta del legame della dentatura superiore e di quella inferiore per mezzo dell'apertura di un foro nella parte superiore e di un altro buco nella parte inferiore corrispondente.

La sottilissima fibra metallica è metallo introdotta nei due buchi.

### Avvicinamento delle labbra

Una volta completata la chiusura della bocca, il lavoro non è ancora terminato.

Con l'aiuto della pinzetta, dobbiamo avvicinare dolcemente le labbra e, con pazienza ed osservazione, individuare le malformazioni e le cavità, per sagomare la bocca, inserendo piccole bande di cotone ovattato sulle gengive, là dove ci sono cavità oppure improvvisi affossamenti della pelle, così da ridare un aspetto naturale e simmetrico alla bocca, fornendo un supporto o un sostegno alla bocca stessa, senza, però, dover mai ricorrere ad antiestetische mentoniere.

**PRECAUZIONI:** Non bisogna dimenticare che le labbra, prima di esser avvicinate in un'espressione di sorriso, devono venir ricoperte con un buono strato di crema idratante tanto sul lato interno quanto su quello esterno. Questo unguento ha come scopo il tenere le labbra chiuse e di impedire ogni disseccamento per disidratazione o bruciatura per via dei fluidi impiegati al momento dell'iniezione. La formaldeide, infatti, è molto aggressiva sulle parti molli del corpo umano.

In America, invece, si usa una speciale gomma che viene facilmente applicata con il dorso di un uncino aneurisma.

Al termine dell'iniezione, dobbiamo di nuovo sistemare la bocca, sia inserendo nuove bande di cotone ovattato sia rimuovendo quelle vecchie e scomposte, sempre in base alla situazione effettiva.

Poi, quale ultima operazione sagomiamo di nuovo le labbra con la pinzetta.

Da questo momento in avanti il viso non deve più esser toccato, se non per millimetriche correzioni.

(\* Operatore funebre, con esperienza ventennale in tanatocosmesi, AMSEF srl

Documentazione

## T.A.R. per la regione Veneto, Sez. 1<sup>^</sup>, sentenza n. 884 del 21/06/2013 – Cremazione e volontà

Circolare SEFIT FederUtility n. 3767 del 26/06/2013

Come noto, l'art. 3, comma 1 della L. 30 marzo 2001, n. 130, nel regolare le procedure di accesso alla cremazione, individua – alla lett. *b)* – una pluralità di forme di manifestazione della volontà alla cremazione, tutte in funzione di assicurare il rispetto della volontà della persona defunta.

Il T.A.R. per la regione Veneto, Sez. 1<sup>^</sup>, sent. n. 884 del 21 giugno 2013, riportata in **Allegato 1**, è stato chiamato a pronunciarsi su di una controversia sorta attorno ad un'autorizzazione alla cremazione, riguardante persona deceduta da circa un anno, rilasciata sulla base di una dichiarazione resa dal coniuge, ma contrastata da altri familiari, questi ultimi

assumendo come la cremazione non rispondesse alla volontà della persona defunta.

In **Allegato 2** si formulano alcune considerazioni circa le conclusioni, cui è pervenuto il giudice amministrativo adito.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Coordinatore (Adolfo Spaziani)

### **ALLEGATO 1**

#### **TAR Veneto, Sez. I, 21 giugno 2013, n. 884**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 655 del 2013, proposto da:

Ernesto De Marchi, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Raccanello, Chiara Menegon, con domicilio eletto presso Chiara Menegon in Asolo, via Enrico Fermi, 14/H; Carla Osellame, Robert De Marchi, rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Menegon, con domicilio eletto presso la segreteria dell'intestato TAR ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a), del c.p.a.;

*contro*

Comune di Volpago del Montello;

*nei confronti di*

Danilo Cietto;

*per l'annullamento*

dell'ordinanza AUT. n. 43/2013 e n. 138/2013 del 10 maggio 2013 -prot. 7211 avente ad oggetto l'autorizzazione alla cremazione della salma della sig.ra De Marchi Patrizia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. Con ricorso ritualmente notificato, E. De Marchi, C. Osellame e R. De Marchi, rispettivamente padre, madre e fratello della defunta P. De Marchi, hanno impugnato, con contestuale richiesta di sospensione cautelare dell'efficacia, l'ordinanza in data 10.05.2013 emessa dall'Ufficiale di stato civile del

Comune di Volpago del Montello di autorizzazione alla cremazione della salma della loro congiunta (fissata per il 7.06.2013).

2. Espongono i ricorrenti di essersi opposti (con memoria presentata all'Ufficiale di Stato Civile nel termine di legge) al procedimento di cremazione della salma avviato a seguito di specifica istanza del coniuge della defunta (D. Cietto), rappresentando che la volontà espressa in vita dalla loro congiunta era quella di non essere cremata.

3. Tuttavia, l'Ufficiale di stato di civile, con l'ordinanza impugnata, pur dando atto della memoria in questione e delle «22 dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai familiari e conoscenti della defunta ... attestanti che la medesima aveva espresso la volontà di non essere cremata in caso di decesso», ma «preso atto» della dichiarazione effettuata dal sig. Cietto secondo la quale «la defunta moglie non aveva mai dichiarato la volontà di non essere cremata», ha tuttavia autorizzato la cremazione della salma richiesta dal coniuge «considerato ... che, a fronte di dichiarazioni contrastanti circa la volontà espressa in vita da De Marchi P. di essere cremata o meno in caso di decesso, non è possibile evincere l'effettiva volontà della defunta in modo inequivocabile».

4. I ricorrenti hanno impugnato tale provvedimento sotto tre profili deducendone:

- a) errata interpretazione ed applicazione della legge n. 130 del 2001;
- b) difetto di istruttoria atta a determinare l'effettiva volontà della defunta in qualsiasi forma espressa;
- c) difetto di motivazione e contraddittorietà dello stesso.

4. Né il Comune di Volpago del Montello né il sig. Cietto si sono costituiti in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del ricorso.

5. Alla camera di consiglio del 6 giugno '13, in sede di decisione della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione sussistendo i presupposti di cui all'art. 60 del c.p.a.

6. Il ricorso è fondato.

6.1. L'autorizzazione impugnata trae origine dalla richiesta presentata dal coniuge della defunta, a circa un anno dal decesso, di volerla cremare in forza del disposto di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

6.2. In base a tale disposto normativo, l'autorizzazione alla cremazione che spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso «è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiara-

zione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari; 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza (...); 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette».

6.3. Sulla base del disposto di cui all'art.3, comma 1, n. 3), sopra richiamato, dunque, ai fini della autorizzazione in questione, assume ruolo centrale e decisivo la volontà del defunto in ragione della natura personalissima del diritto in questione, in quanto tale non disponibile da parte di altri soggetti. Volontà che può essere espressa o in forma scritta, mediante disposizione testamentaria, o per *facta concludentia*, mediante iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, ovvero in forma verbale, mediante qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto.

6.4. Solo subordinatamente al caso di «mancanza» di alcuna «espressione di volontà da parte del defunto», la legge assegna valore alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

6.5. Ebbene, a prescindere dal fatto che, per la natura del diritto alla cremazione – come evidenziato dalle stesse linee interpretative fornite dal Ministero dell'Interno (cfr. circolare 1 settembre 2004, n. 37) –, il coniuge o i parenti del *de cuius* non esprimono un personale atto di volontà, ma si fanno in ogni caso portatori del desiderio del defunto in merito alla cremazione della propria salma, dalla documentazione in atti emergono numerose dichiarazioni testimoniali rese da «familiari e conoscenti» della defunta dalla quali è possibile trarre univocamente e concordemente che la volontà espressa in vita da quest'ultima fosse nel senso di non voler essere cremata (cfr. doc. da 5 a 22 di parte ricorrente).

6.6. Tali dichiarazioni rese da soggetti del tutto disinteressati rispetto al tema della causa ed estranei ai rapporti fra i ricorrenti e il coniuge della defunta debbono essere ritenuti elementi senz'altro idonei per accertare la reale volontà (negativa) della defunta rispetto all'esercizio del diritto personalissimo alla cremazione.

6.7. Del resto, a smentire e/o a contrastare tale ricostruzione della volontà dell'interessata, non potrebbe in alcun modo esser fatta valere la dichiarazione del coniuge di non aver mai ricevuto dalla defunta un'espressa dichiarazione di «volontà di non essere cremata», poiché tale difetto non equivale certo a dimostrare, in positivo, che esistesse una siffatta volontà.

6.7. Pertanto l'ordinanza impugnata si fonda su un'errata applicazione dell'art. 3 della legge n. 130 del 2001, oltre che su una contraddittorietà intrinseca del provvedimento, poiché, da un lato, ha ritenuto la sussistenza di «dichiarazioni contrastanti» sulla reale volontà della defunta, pur non potendosi trarre da alcun elemento fra quelli acquisiti ed emersi in sede istruttoria che fosse stata espressa dall'interessata, in vita, una volontà positiva di essere cremata, dall'altro, sulla base di un presunto (quanto insussistente) contrasto fra dichiarazioni ha

assegnato alla volontà del coniuge un valore preminente rispetto a quello espresso in vita dalla defunta così come emergente dalla dichiarazioni rese da familiari e conoscenti di quest'ultima.

7. Tanto considerato il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza di autorizzazione alla cremazione impugnata.

8. Tuttavia, in ragione della peculiarità e novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata.

Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Silvia Coppari, Referendario, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 21/06/2013

**www.EuroAct.net**  
Il primo portale del settore funerario

**Acquista il CD-rom dei corsi di formazione svolti in aula da Euro.Act srl**

**>> Acquisto CD-ROM corsi**

Per ordinare il Cd-Rom compilare ed inviare il modulo d'ordine scaricabile qui: [Modulo d'ordine](#)

Titolo	Luogo, Data	Docente	Descrizione	Destinatari	CD -Rom
<b>Rifiuti cimiteriali e da crematori (Norme post riforma Parte IV T.U. Amb., Estensione responsabilità degli enti ad 'alcuni' reati ambientali, Sistri dopo la legge finanziaria)</b>	Ferrara, 17/11/2011	Mascio	Il Corso si propone di fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la ...	Responsabili dei cimiteri e dei crematori, Operatori dei crematori e del settore ambientale sia in termini di gestione che di controllo, Rappresentanti di So, Crematori	<a href="#">Dettagli</a>
<b>Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte II</b>	Ferrara, 16/11/2011	Gaeta	Corso basilare per poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle...	Operatori cimiteriali, Imputati, Custodi, Funzionari comunali di gestione	
<b>Aspetti cerimoniali ed operatività nel cimitero e nel crematorio</b>	Ferrara, 20/09/2011	Gombia	Il corso fornisce gli strumenti e le conoscenze per coniugare la gestione operativa e le esigenze cerimoniali nei cimiteri e nei crematori	Gestori cimiteriali, Responsabili mortuario	

Ogni CD-ROM contiene la dispensa preparata dal docente, la normativa statale per esteso, l'elenco della normativa regionale vigente, ed eventuali materiali aggiuntivi, quali le presentazioni utilizzate in aula, i testi di circolari, articoli o altri documenti specifici

- CD-Rom corso di formazione (per abbonati al sito)..... € 100,00 IVA compresa
- CD-Rom corso di formazione (per NON abbonati al sito)..... € 200,00 IVA compresa

**Visualizza i corsi disponibili su <http://www.euroact.net/cd>**

per info: euro.act srl ♦ tel. 0532-19.16.111 ♦ Fax 0532-19.11.222 ♦ e-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

**ALLEGATO 2****Cremazione e modalità di manifestazione della volontà alla cremazione – T.A.R. per la regione Veneto, Sez. 1<sup>^</sup>, sent. n. 884 del 21 giugno 2013 – CONSIDERAZIONI**

Il T.A.R. per la regione Veneto, con la sentenza in epigrafe, è stato chiamato ad affrontare la controversia sorta in ordine ad un'autorizzazione alla cremazione rilasciata sulla base di "dichiarazione" del coniuge della persona defunta, ma contrastata da altri familiari, assumendo il difetto del rispetto della volontà del defunto.

Nel caso, la persona era deceduta da circa un anno (aspetto non particolarmente rilevante), ricordandosi anche come l'art. 47 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e succ. modif., preveda come: "*1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.*", rinvio cui consegue che in proposito possa farsi riferimento in via esclusiva all'art. 3, comma 1, L. 30 marzo 2001, n. 130 e, sul punto delle forme e modalità di prova della volontà del defunto, al cui rispetto i provvedimenti autorizzativi devono essere improntati, in particolare alle previsioni della lett. b).

I familiari, diversi dal coniuge della persona defunta, avevano presentato memoria, oppositiva, affermando che la persona defunta avesse espresso, in vita, volontà di non essere cremata, oltretutto documentando tale volontà espressa, oltre che con l'espressione di volontà loro, anche con dichiarazioni conformi da parte di terzi conoscenti, opposizione della cui presentazione l'ufficiale dello stato civile aveva dato conto, ma prendendo atto della dichiarazione del coniuge che la persona defunta non aveva mai dichiarato la volontà di non essere cremata, considerando inoltre come in presenza di dichiarazioni contrastanti circa la volontà espressa dalla persona defunta, non fosse possibile evincere, in modo non equivoco, l'effettiva volontà della defunta. È da ritenere, inoltre, che l'ufficiale dello stato civile abbia tenuto in conto anche la posizione di poeriorità del coniuge, rispetto ad altri parenti, per quanto di grado più prossimo (il ricorso è stato proposto da parenti di 1° grado, in linea retta ascendente, ma altresì parenti in linea collaterale di 2° grado, aspetto questo ultimo non considerato dal giudice amministrativo).

Il giudice – che, per inciso, si è pronunciato in sede di udienza cautelare (art. 60 C.P.A.) con decisione assunta il giorno antecedente a quello in cui era sta-

ta programmata la cremazione – ha considerato come solo in mancanza di una espressa volontà espressa nella forma testamentaria o per sussistente adesione a SO.CREM. o per altri fatti concludenti, la legge (L. 30 marzo 2001, n. 130) assegni valore alla volontà del coniuge o, in difetto del coniuge, dei parenti nel grado più prossimo.

Su questo ultimo aspetto viene richiamato anche l'orientamento, a suo tempo espresso, con la circolare telegrafica n. 37 del 1° settembre 2004 dal Ministero dell'interno, interpellata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, secondo cui il coniuge o i parenti del *de cuius* non esprimono un personale atto di volontà, ma si fanno in ogni caso portatori del desiderio del defunto in merito alla cremazione della propria salma: senza entrare nel merito di questo approccio, che, come noto, aveva altre motivazioni, non di particolare spessore (come noto la questione si poneva tra l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo delle dichiarazioni relative), la presenza di una pluralità di dichiarazioni, di soggetti diversi, circa l'effettiva volontà della persona defunta è stata considerata dal giudice, anche sulla considerazione della natura di dichiarazione provenienti da soggetti disinteressati e, per questo, ritenuti di maggiore attendibilità.

Per altro, considerato che l'autorità amministrativa non è legittimata ad assumere a fondamento dei propri provvedimenti forme di prova testimoniale, mentre il giudice può far ricorso ad ogni mezzo di prova che ritenga, nella singola fattispecie, probatorio, vi è da considerare – nel caso di specie – il fatto che il coniuge superstite, al fine di comprovare la volontà del coniuge defunto, ha (o, avrebbe) fatto riferimento ad una formulazione espressa "in negativo", dichiarando che la persona defunta non aveva mai dichiarato la volontà di non essere cremata, invertendosi così, in un certo qual senso, l'assunto su cui si fonda l'art. 3, comma 1, lett. b) L. 30 marzo 2001, n. 130 (ma anche l'art. 47 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e succ. modif.), cioè di una volontà, in positivo, alla cremazione.

Appare evidente, come così posta la questione, che il T.A.R. non potesse che accogliere il ricorso, lasciando impregiudicata la questione nel caso in cui il coniuge superstite avesse dichiarato che la volontà, in positivo, espressa in vita dalla persona defunta fosse quella di accedere alla pratica della cremazione.

Documentazione

## Impianti di cremazione e condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta IVA

Circolare SEFIT FederUtility n. 3781 del 05/07/2013

A seguito di una richiesta di chiarimenti pervenuta da soggetti terzi, vi è stata l'esigenza di approfondire il regime di applicazione delle aliquote IVA con riguardo alle fattispecie in cui possa trovare applicazione l'aliquota ridotta (al 10%), in luogo di quella ordinaria, pervenendo alle considerazioni riportate in **Allegato 1**, costituendo materia di diretto interesse per gli Associati, quando gestori di impianti di cremazione o nella prospettiva di futuri interventi in questo segmento di servizio.

Su tali considerazioni è stato ritenuto opportuno richiedere un confronto con uno Studio Tributario,

convenzionato con FederUtility, per un maggiore approfondimento.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Coordinatore  
(Adolfo Spaziani)

### **ALLEGATO 1**

#### **Impianti di cremazione, costruzione, forniture e condizioni per l'applicazione dell'ali-quota IVA in misura ridotta (10%)**

L'impianto di cremazione, intendendosi con tale definizione il crematorio come insieme di immobile e attrezzature tecnologiche, non è citato direttamente (o, esplicitamente) tra le opere per le quali sussiste il diritto ad aliquota IVA agevolata (attualmente al 10% in Italia).

Si rammenta che per i cimiteri vale l'IVA ad aliquota agevolata per le sole costruzioni (non per i servizi come le operazioni cimiteriali) e per effetto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. modif., e precisamente per quanto specificato nelle norme riportate in calce.

È solo con una modifica legislativa specifica intervenuta nel 1990, e con successiva interpretazione autentica del 1991, che vi è stato ai fini fiscali la parificazione ad opera di urbanizzazione primaria e

secondaria di impianti cimiteriali di cui all'art. 54 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 – oggi, divenuto D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (compresi i manufatti per la sepoltura, le aree destinate alla costruzione o all'ampliamento dei cimiteri, le vie di accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno, le costruzioni accessorie come: camera mortuaria, sala di autopsia, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, abitazione del custode).

Ne consegue che trova applicazione l'aliquota ridotta non solo nella cessione di un intero crematorio, ma anche per solo forno o servizi per il suo montaggio, in quanto il solo aspetto che rilevi è che le forniture e prestazioni servano per un crematorio dentro un cimitero (cosa che dovrebbe essere in via generale, ma, talora, vi sono realizzazioni che, indebitamente, sono avvenute altrimenti), mentre rimangono escluse le forniture e prestazioni di servizi aventi natura di manutenzioni, siano esse ordinarie

che straordinarie, degli impianti, per cui l'agevolazione non opera, ma trova applicazione l'aliquota IVA ordinaria.

Si tratta di una situazione che interessa anche associati, siano essi aziende partecipate che comuni in gestione diretta, che gestiscono (o intendano gestire) impianto di cremazione, tanto più che la questione dell'aliquota IVA si estende alle ipotesi di manutenzione, tanto ordinaria che straordinaria, di un forno esistente o per sostituzione di forno preesistente con forno nuovo. Aspetto non secondario sotto il profilo dei ricavi dalla gestione dell'impianto.

Si ritiene di riportare integralmente altresì il parere formulato dalla Studio Tributario consultato:

*Il punto 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, infatti, prevede l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10% alle "opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".*

*L'art. 4 da ultimo citato non menziona espressamente gli impianti cimiteriali, tuttavia l'art. 26-bis del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, dispone che gli stessi "sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati dall'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni".*

*A tale riguardo, come espressamente chiarito dal legislatore con la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 14, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, l'aliquota Iva agevolata di cui al predetto n. 127-quinquies si applica agli immobili indicati nell'art. 54 del predetto D.P.R. n. 803 (oggi sostituito dall'art. 56 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), vale a dire l'area, la via di accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno, le eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché alle aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri.*

*I successivi nn. 127-sexies) e 127-septies) della medesima tabella allegata al D.P.R. n. 633, inoltre, estendono l'applicazione dell'aliquota agevolata*

*anche ai beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies) nonché alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al citato n. 127-quinquies.*

*In altri termini, l'agevolazione, oltre che alla cessione tout court di impianti cimiteriali e delle aree destinate alla costruzione o all'ampliamento dei cimiteri, si applica anche agli appalti relativi alla costruzione o all'ampliamento degli stessi nonché alla cessione di beni - escluse le materie prime - forniti per la loro realizzazione.*

*Quanto al regime Iva applicabile agli interventi di recupero espletati sugli impianti cimiteriali o su parti di essi, il n. 127-quaterdecies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (vale a dire interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia o urbanistica), esclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'aliquota ridotta si applica anche alle forniture dei beni, escluse le materie prime e semilavorate, necessarie per la realizzazione degli interventi in parola.*

*Alla luce di quanto indicato, dunque, sembra possibile ritenere che l'aliquota agevolata trovi applicazione anche con riguardo ai forni crematori nella loro duplice veste di "opere di urbanizzazione primaria" (quali "immobili indicati dall'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria", oggi art. 56 del D.P.R. n. 285/1990), da un lato, e di beni finiti forniti durante i lavori di costruzione, ampliamento o recupero degli impianti cimiteriali, dall'altro.*

#### **Appendice normativa (in ordine cronologico)**

##### **• Legge 29 settembre 1964, n. 847**

*"Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della l. 18 aprile 1962, n. 167."*

##### **Art. 4**

Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;



g) spazi di verde attrezzato.

Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo [1];
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere [2] [3].

[1] Lettera così sostituita dall'art. 17, L. 11 marzo 1988, n. 67.

[2] Comma aggiunto dall'art. 44, L. 22 ottobre 1971, n. 865.

[3] Vedi l'art. 1, comma 434 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

• **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. modif.**

Art. 16 – Aliquote dell'imposta [1]

L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 21 per cento della base imponibile dell'operazione. L'aliquota è ridotta al 4 e al 10 per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'art. 34, ed è elevata al 38 per cento (ora unificata al 21 per cento con l'aliquota ordinaria) per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B.

(... *omissis* ...)

(Le aliquote del 4% e del 10% sono frutto di coordinamento, rispettivamente, con le aliquote di cui alla parte II e alla parte III della tabella A, aggiornate con le modifiche intervenute successivamente)

[1] Si tengano presenti le modifiche introdotte dall'art. 11, comma 1 D.L. 28 giugno 2013, n. 76, in corso di conversione.

• **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e succ. modif.**

Tabella A – Parte III

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%

(... *omissis* ...)

127-*quinquies*) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;

(... *omissis* ...)

• **D.L. Legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1990, n. 38**

Art. 26-bis – Impianti cimiteriali

1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni.

• **D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, in L. 6 febbraio 1992, n. 66**

Art. 1, comma 14

14. La disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Nota: Nel testo viene fatto riferimento esplicito agli immobili indicati nell'art. 54 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, ora art. 56 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Tra questi immobili è citato (art. 56, comma 2) il "forno crematorio", presumibilmente intendendo per tale l'intero impianto di cremazione (o crematorio) e non la sola componente tecnologica (il forno).

Se ci si limitasse a tale lettura l'aliquota ridotta sarebbe così applicabile alla sola cessione dell'intero impianto crematorio (ad es.: Comune che appalta la costruzione di un crematorio).

Ma occorre anche leggere le successive lettere della Tabella A concernente le opere e servizi soggetti ad aliquota ridotta e cioè:

127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);

127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);

E quindi si ritiene sussistente l'estensione dell'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% anche al caso di cessione di beni – e il forno e l'attrezzatura tecnologica corrispondente indubabilmente lo è (a condizione che non siano materie prime o semilavorate) forniti per la costruzione di impianti ed edifici di cui al numero 127-quinquies (tra cui vi sono pure gli impianti di cremazione). Vale eguale applicazione di aliquota ridotta per le prestazioni di servizi corrispondenti.

Si giunge alla conclusione che anche per cessione del solo forno crematorio in Italia si applichi l'aliquota IVA ridotta, non tanto in virtù del n. 127-quinquies, quanto dei due numeri successivi.

### Appendice di prassi tributaria

• **Agenzia delle entrate – Risoluzione n. 14/E del 17 gennaio 2006**

“Istanza d’interpello – DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Tabella A parte III n. 127 sexiesdecies, quinquies, sexies e septies – Attività di gestione rifiuti e realizzazione degli impianti – XY soc. consortile per azioni.”

• **Agenzia delle entrate – Risoluzione n. 111/E del 9 ottobre 2006**

“Istanza d’interpello – DPR 26 ottobre 1972, n.633 – Cessione di lapidi – ALFA SNC di Beta & C.”

Tali Risoluzioni affrontano la prima che chiarisce, con riguardo ad altra opera di urbanizzazione (come gli impianti tecnologici per i rifiuti), che si applica l'aliquota ridotta non solo al complesso dell'impianto, bensì anche alle parti di cui è costituito, la seconda che affronta la questione della equiparazione degli impianti cimiteriali (e di ciò che in esso è contenuto – come il crematorio) ad opera di urbanizzazione primaria, con ciò che ne consegue.

**KCAPPA - FILTRO PER LOCULI AREATI**  
DISPOSITIVO BREVETTATO E CERTIFICATO PER IL CONTENIMENTO E/O LA NEUTRALIZZAZIONE DEI GAS PRODOTTI DALLA DECOMPOSIZIONE DI UNA SALMA CONTENUTA IN UN COFANO MORTUARIO IN LOCULO AREATO

Cod. 1648

# KCAPPA

d e p u r a t r i c e

*Prodotto Italiano*



**TUV**  
SUD

**pH**

GARANZIA CERTIFICATA

- OPPURE -



**KCAPPA + BIOVASCA PER LOCULI STAGNI**  
PER FERETRO GIÀ TUMULATO CON CONTROCASSA IN ZINCO DIFETTOSA CON PERDITA DI LIQUAMI e/o ODORI (applicazione rapida senza saldatura)

Cod. 16472

# BIOVASCA

*Prodotto Italiano*



**Coccatto & Mezzetti**  
www.coccattoemezzetti.it

Documentazione

## Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel 2012

Circolare SEFIT FederUtility n. 3812 del 01/08/2013

La scrivente Federazione da diversi anni effettua una raccolta sistematica di dati statistici sullo sviluppo della cremazione.

Con la presente si rendono noti, in **Allegato 1**, i dati consuntivi sulle cremazioni di cadaveri effettuate nell'anno 2012 nei crematori italiani in funzione, predisposti sulla scorta dei modelli a suo tempo inoltrati ai Comuni sede dell'impianto ed ai gestori degli stessi.

Le cremazioni effettuate nel corso del 2011 sono cresciute del 15% rispetto all'anno precedente, traducendosi in un aumento di 13.300 unità.

Nel 2012 si sono registrate a consuntivo 101.842 cremazioni di feretri, contro le 88.542 del 2011. In ciò ha influito considerevolmente il cambio di propensione dei cittadini, per lo più dovuto alla presenza di un maggior numero di impianti sul territorio e la crisi economica.

L'ISTAT ha recentemente diffuso i dati sulla mortalità e popolazione 2012, anno in cui si sono registrati 612.883 decessi. Quindi l'incidenza effettiva della cremazione sul totale delle sepolture, per l'anno 2012, è del 16,62%.

Analizzando il dato territoriale si può valutare che le regioni dove la cremazione è più sviluppata – in termini di rapporto percentuale delle cremazioni eseguite sul territorio rispetto al dato nazionale – sono: Lombardia (25,7%), Piemonte (13,7%) e Veneto (12,3%). Le regioni che hanno visto la crescita percentuale maggiore nel 2012 rispetto al 2011 sono invece: Sardegna (+63,9%), Emilia Romagna (+32,8%) e Umbria (+31,7%). Incidono in queste variazioni soprattutto la messa in funzione o il fermo/rallentamento operativo di uno o più impianti

Le regioni che rispetto all'anno precedente hanno registrato una crescita numerica più elevata sono state: Emilia Romagna (+3.003), Lombardia (+2.993) e Piemonte (+ 2.665).

Il ricorso alla cremazione continua ad avvenire soprattutto al Nord, che ha una maggiore presenza di impianti, ma anche al Centro.

Roma, Milano e Genova si riconfermano, come negli anni precedenti, le città col maggior numero di cremazioni di cadaveri effettuate, rispettivamente con 9.078, 8.238, 5.895 (anche se è bene chiarire che si tratta di cremazioni svolte per un'area che spesso è almeno provinciale, se non ancor più estesa), mentre Torino (3.706) viene superata da Livorno (4.815) e Mantova (3.950).

La regione in assoluto dove si crema di più è, come sempre, la Lombardia (che è tra quelle meglio dotate di impianti di cremazione), con 26.191 cremazioni, seguite da Piemonte (13.968) e Veneto (12.541).

In **Allegato 2** si trasmette inoltre l'elenco – a nostra conoscenza – dei crematori operanti in Italia (con indirizzi, telefoni e fax come presenti nei nostri archivi). Si chiede gentilmente di comunicarci eventuali errori, modifiche o integrazioni dei dati presenti nella documentazione in allegato, in modo da costituire una base dati aggiornata a disposizione di tutti gli interessati. La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore (Adolfo Spaziani)

**ALLEGATO 1****CREMAZIONI DI CADAVERI ANNI 2010-12 (distinte per località di impianto di esecuzione)**

Regione	Comune	2010		2011		2012		2012/2011	
		N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	+/- N° Crem.	+/- % Crem.
Valle d'Aosta	Aosta	418	0,5%	697	0,8%	603	0,6%	-94	-13,5%
	<b>Tot. Valle D'A.</b>	<b>418</b>	<b>0,5%</b>	<b>697</b>	<b>0,8%</b>	<b>603</b>	<b>0,6%</b>	<b>- 94</b>	<b>-13,5%</b>
Trentino A.A.	Bolzano	1.429	1,8%	1.456	1,6%	1.693	1,7%	237	16,3%
	<b>Tot. Trent. A.A.</b>	<b>1.429</b>	<b>1,8%</b>	<b>1.456</b>	<b>1,6%</b>	<b>1.693</b>	<b>1,7%</b>	<b>237</b>	<b>16,3%</b>
Friuli V.G.	Cervign. del Friuli	-	-	-	-	7	0,0%	7	-
	Pordenone (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trieste	1.813	2,3%	2.002	2,3%	2.413	2,4%	411	20,5%
	Udine	1.120	1,4%	1.164	1,3%	937	0,9%	-227	-19,5%
	<b>Tot. Friuli V.G.</b>	<b>2.933</b>	<b>3,8%</b>	<b>3.166</b>	<b>3,6%</b>	<b>3.357</b>	<b>3,3%</b>	<b>191</b>	<b>6,0%</b>
Piemonte	Bra	563	0,7%	487	0,6%	795	0,8%	308	63,2%
	Domodossola	2.016	2,6%	1.008	1,1%	1.548	1,5%	540	53,6%
	Mappano	-	-	-	-	798	0,8%	798	-
	Novara (2)	785	1,0%	510	0,6%	542	0,5%	32	6,3%
	Piscina	1.251	1,6%	1.572	1,8%	1.949	1,9%	377	24,0%
	Torino	3.348	4,3%	3.678	4,2%	3.706	3,6%	28	0,8%
	Treccate	511	0,7%	3.088	3,5%	3.772	0,0%	684	22,2%
	Verbania	1.015	1,3%	960	1,1%	858	0,8%	-102	-10,6%
	<b>Tot. Piemonte</b>	<b>9.489</b>	<b>12,2%</b>	<b>11.303</b>	<b>12,8%</b>	<b>13.968</b>	<b>13,7%</b>	<b>2.665</b>	<b>23,6%</b>
Lombardia	Albosaggia (3)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bergamo	1.316	1,7%	1.800	2,0%	1.699	1,7%	-101	-5,6%
	Brescia	2.645	3,4%	2.524	2,9%	2.164	2,1%	-360	-14,3%
	Busto Arsizio	-	-	-	-	836	0,8%	836	-
	Cinisello Balsamo	2.469	3,2%	2.585	2,9%	2.633	2,6%	48	1,9%
	Como	1.543	2,0%	1.396	1,6%	1.508	1,5%	112	8,0%
	Cremona	341	0,4%	394	0,4%	486	0,5%	92	23,4%
	Lodi	-	-	685	0,8%	1.341	1,3%	656	95,8%
	Mantova	3.286	4,2%	3.897	4,4%	3.950	3,9%	53	1,4%
	Milano	7.794	10,0%	7.512	8,5%	8.238	8,1%	726	9,7%
	Pavia	1.268	1,6%	1.286	1,5%	2.013	2,0%	727	56,5%
	Varese	800	1,0%	1.119	1,3%	1.323	1,3%	204	18,2%
	<b>Tot. Lombardia</b>	<b>21.462</b>	<b>27,5%</b>	<b>23.198</b>	<b>26,2%</b>	<b>26.191</b>	<b>25,7%</b>	<b>2.993</b>	<b>12,9%</b>
Veneto	Padova	1.130	1,5%	1.223	1,4%	1.478	1,5%	255	20,9%
	Spinea	2.345	3,0%	3.041	3,4%	3.482	3,4%	441	14,5%
	Treviso	1.056	1,4%	1.238	1,4%	1.426	1,4%	188	15,2%
	Venezia	2.577	3,3%	2.122	2,4%	2.228	2,2%	106	5,0%
	Verona	1.953	2,5%	2.718	3,1%	3.016	3,0%	298	11,0%
	Vicenza	778	1,0%	891	1,0%	911	0,9%	20	2,2%
	<b>Tot. Veneto</b>	<b>9.839</b>	<b>12,6%</b>	<b>11.233</b>	<b>12,7%</b>	<b>12.541</b>	<b>12,3%</b>	<b>1.308</b>	<b>11,6%</b>
Liguria	Genova	4.973	6,4%	5.162	5,8%	5.895	5,8%	733	14,2%
	La Spezia	324	0,4%	372	0,4%	565	0,6%	193	51,9%
	Sanremo (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Savona	1.098	1,4%	1.423	1,6%	1.088	1,1%	-335	-23,5%
	<b>Tot. Liguria</b>	<b>6.395</b>	<b>8,2%</b>	<b>6.957</b>	<b>7,9%</b>	<b>7.548</b>	<b>7,4%</b>	<b>591</b>	<b>8,5%</b>

<b>Emilia Rom.</b>	Bologna	520	0,7%	596	0,7%	2.494	2,4%	1898	318,5%
	Cesena	-	-	481	0,5%	1.382	1,4%	901	187,3%
	Faenza	1.778	2,3%	1.216	1,4%	1.248	1,2%	32	2,6%
	Ferrara	2.710	3,5%	2.805	3,2%	2.696	2,6%	-109	-3,9%
	Modena	-	-	-	-	24	0,0%	24	-
	Parma	1.875	2,4%	1.747	2,0%	1.718	1,7%	-29	-1,7%
	Ravenna	428	0,5%	1.489	1,7%	1.500	1,5%	11	0,7%
	Reggio Emilia	468	0,6%	820	0,9%	1.095	1,1%	275	33,5%
<b>Tot. Emilia Rom.</b>	<b>7.779</b>	<b>10,0%</b>	<b>9.154</b>	<b>10,3%</b>	<b>12.157</b>	<b>11,9%</b>	<b>3.003</b>	<b>32,8%</b>	
<b>Toscana</b>	Arezzo	-	-	368	0,4%	858	0,8%	490	133,2%
	Firenze	2.097	2,7%	2.199	2,5%	2.301	2,3%	102	4,6%
	Livorno (4)	2.808	3,6%	4.317	4,9%	4.815	4,7%	498	11,5%
	Massa	369	0,5%	486	0,5%	565	0,6%	79	16,3%
	Pisa (5)	1.067	1,4%	566	0,6%	-	-	-566	-100,0%
	Pistoia	1.216	1,6%	1.111	1,3%	616	0,6%	-495	-44,6%
	Siena (6)	253	0,3%	-	-	5	0,0%	5	-
	<b>Tot. Toscana</b>	<b>7.810</b>	<b>10,0%</b>	<b>9.047</b>	<b>10,2%</b>	<b>9.160</b>	<b>9,0%</b>	<b>113</b>	<b>1,2%</b>
<b>Marche</b>	Ascoli Piceno	164	0,2%	318	0,4%	534	0,5%	216	67,9%
	San Ben. Tronto	633	0,8%	961	1,1%	1.076	1,1%	115	12,0%
	<b>Tot. Marche</b>	<b>797</b>	<b>1,0%</b>	<b>1.279</b>	<b>1,4%</b>	<b>1.610</b>	<b>1,6%</b>	<b>331</b>	<b>25,9%</b>
<b>Umbria</b>	Perugia	561	0,7%	586	0,7%	772	0,8%	186	31,7%
	<b>Tot. Umbria</b>	<b>561</b>	<b>0,7%</b>	<b>586</b>	<b>0,7%</b>	<b>772</b>	<b>0,8%</b>	<b>186</b>	<b>31,7%</b>
<b>Lazio</b>	Roma	7.361	9,4%	8.180	9,2%	9.078	8,9%	898	11,0%
	Viterbo	797	1,0%	719	0,8%	1.380	1,4%	661	91,9%
	<b>Tot. Lazio</b>	<b>8.158</b>	<b>10,5%</b>	<b>8.899</b>	<b>10,1%</b>	<b>10.458</b>	<b>10,3%</b>	<b>1.559</b>	<b>17,5%</b>
<b>Campania</b>	Cava dei Tirreni (7)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Montec. Pugl. (8)	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Tot. Campania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Puglia</b>	Bari	484	0,6%	633	0,7%	800	0,8%	167	26,4%
	<b>Tot. Puglia</b>	<b>484</b>	<b>0,6%</b>	<b>633</b>	<b>0,7%</b>	<b>800</b>	<b>0,8%</b>	<b>167</b>	<b>26,4%</b>
<b>Sicilia</b>	Messina (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Palermo (4)	187	0,2%	435	0,5%	166	0,2%	-269	-61,8%
	<b>Tot. Sicilia</b>	<b>187</b>	<b>0,2%</b>	<b>435</b>	<b>0,5%</b>	<b>166</b>	<b>0,2%</b>	<b>-269</b>	<b>-61,8%</b>
<b>Sardegna</b>	Cagliari	41	0,1%	299	0,3%	501	0,5%	202	67,6%
	La Maddalena (4)	23	0,0%	55	0,1%	68	0,1%	13	23,6%
	Sassari (9)	125	0,2%	145	0,2%	249	-	104	71,7%
	<b>Tot. Sardegna</b>	<b>189</b>	<b>0,2%</b>	<b>499</b>	<b>0,6%</b>	<b>818</b>	<b>0,8%</b>	<b>319</b>	<b>63,9%</b>
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>77.930</b>	<b>100,0%</b>	<b>88.542</b>	<b>100,0%</b>	<b>101.842</b>	<b>100,0%</b>	<b>13.300</b>	<b>15,0%</b>	

Fonte: FederUtility Servizi Funerari (SEFIT) – Aggiornamento: 30/07/2013

**Note:**

- (1) Non operativo
- (2) Operativo fino al 16.9.2011 (per sostituzione)
- (3) Operativo dal 11.2.2013
- (4) Dati relativi al 2010 stimati (si è assunta l'ipotesi teorica della costanza numerica rispetto al 2009) poiché non forniti dal gestore dell'impianto
- (5) Chiuso dal 5.9.2011 (non a norma)
- (6) In ristrutturazione: cremazioni effettuate ai fini di collaudo
- (7) Operativo dal 4.6.2013
- (8) Dati non forniti dal gestore dell'impianto
- (9) Operativo dal 7.1.2010

**ALLEGATO 2 (... omissis ...)**



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS BIOFUN



Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.


L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.

### THANOS LIQUOFUN



Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.

### THANOS FUNGEL




Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere.

Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Lastre di chiusura loculi

Lastra di chiusura per loculi in fibra di cemento, in ottemperanza al DPR n. 285 del 10.09.90 e Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93.



Dimensioni: cm. 70x75 (oppure a richiesta) spessore cm. 0,8

Peso Kg. 7 circa.

Colore: beige

La lastra di chiusura dei loculi costruita con materiali resistenti all'azione corrosiva dei liquami cadaverici, garantisce resistenza e durata del prodotto e una perfetta impermeabilità ai liquidi e ai gas in maniera da consentire la sigillatura ermetica dei loculi. Inoltre, la forma della lastra appositamente studiata senza battuta, permette il corretto posizionamento in ogni tipo di loculo; con l'utilizzo di speciali schiume poliuretatiche iniettate tra il bordo esterno della lastra e la spalla del loculo, grazie anche alla estrema maneggevolezza della lastra, è possibile posare il manufatto in pochi minuti.

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150




Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastro per chiusura e a richiesta di busta porta documenti.

Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cofano in cellulosa biodegradabile

Per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.

Prodotta con nuovo tipo di cartone rinforzato con portata di 75 kg.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2014

Circolare SEFIT FederUtility n. 3818 del 19/08/2013

L'articolo 5 del D.M. Interno, di concerto con la Salute, 1° luglio 2002 (G.U. 13/8/2002), stabilisce le tariffe massime valevoli per il territorio nazionale. Tale articolo 5 ha fissato i valori al 1° maggio 2002 e – a partire dal 2003 – il meccanismo di rivalutazione, basato sulla variazione in base al tasso di inflazione programmato dal Governo. Ogni tre anni con specifico decreto si provvede al riallineamento tra inflazione programmata ed inflazione reale.

In realtà venne solo effettuato un riallineamento, e precisamente con la rivalutazione triennale (2002-2004) delle tariffe.

Tale riallineamento tariffario tra inflazione programmata e inflazione reale al 31/12/2005 è stato determinato con D.M. 16 maggio 2006, con il quale sono state rese note le nuove tariffe base relative a cremazione e dispersione ceneri (vedasi circolare FederUtility SEFIT di p.n. 587 del 20/06/2006).

Da quell'anno la rivalutazione è sempre stata effettuata solo in base alla inflazione programmata per diversi motivi, sia legislativi, sia di ritardo ministeriale nell'adempiere al dettato normativo <sup>(1)</sup>.

Al presente, non è ancora stato emanato il D.M. per il riallineamento tariffario anzidetto e conseguentemente anche per il 2014 si prevede il limite tariffario massimo delle tariffe, relative alla cremazione, calcolato sul tasso di inflazione programmato (2014 su 2013).

Ciò premesso si comunica che il tasso di inflazione programmata da parte del Governo, stabilito nel DEF, deliberato (anche in applicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228) dal Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013, per il 2014 è stato fissato nel 1,5%. Per cui il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 citato è 1,1592376.

In tal modo, dal 1° gennaio 2014 i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale divengono provvisoriamente i seguenti <sup>(2)</sup>.

Per l'anno 2014 si tiene conto delle disposizioni dell'art. 11 D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (in corso di conversione), per quanto riguarda l'aliquota IVA e quindi si mantiene l'aliquota ordinaria per il 2014, ove applicabile, al 22%.

Anno 2014	Incid. perc.le	Imponibile	IVA (*)	Totale
<b>Cremazione</b>				
a) di cadavere	100,0%	492,62	108,38	601,00
b) di resti mortali	80,0%	394,10	86,70	480,80
c) di parti anatomiche riconoscibili	75,0%	369,47	81,28	450,75
d) di feti e prodotti del concepimento	33,3%	164,21	36,13	200,34
<b>Dispersione di ceneri in cimitero</b>	100,0%	199,04	43,79	242,83

(\*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

<sup>(1)</sup> Il successivo riallineamento tariffario triennale al 31/12/2008 non è stato adottato, in quanto il Ministero dell'Interno, Dipart. Aff. Int. e Territ., Direzione Centrale per la Finanza Locale, ha ritenuto, con nota prot. n. 2635 dell'8 maggio 2009, che le disposizioni dell'art. 3, comma 1 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modif., nella L. 28 gennaio 2009, n. 2) avessero effetto preclusivo, fino al 31 dicembre 2009, all'adozione del necessario decreto ministeriale, conseguendone che, allo stato, rimane attuabile la rivalutazione annuale ai sensi dell'art. 5 D.M. 1° luglio 2002. Il termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2009, è stato, di seguito ri-determinato nel 31 dicembre 2010 (art. 5, comma 7 D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convert. in L. 26 febbraio 2010, n. 25), differendosi così ulteriormente la possibilità di riallineamento tariffario ai valori del potere d'acquisto dell'euro.

Dette disposizioni sono state oggetto di proroga, con il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (Tabella 1), convertito, con modif., in L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, quindi, di ulteriore proroga con il D.P.C.M. 25 marzo 2011, relativamente ai termini proposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

È del tutto ovvio che modificandosi tale aliquota cambiano anche i valori massimi ivati di tabella.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Coordinatore (Adolfo Spaziani)

<sup>(2)</sup> Finché non si renda attuabile il riallineamento triennale (2006-2008 e successivi) tra inflazione programmata e inflazione reale, stabilito con nuovo specifico D.M., con il quale si procederà di nuovo alla rivalutazione monetaria in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti dall'I.S.T.A.T.

**Documentazione****Regione Emilia Romagna – Risoluzione del Supporto Giuridico in ambito di Sanità Pubblica e Veterinaria della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali del 20 giugno 2013, in risposta a specifico quesito FENIOF**

Si premette che gli obiettivi di qualificazione, stabilità e trasparenza perseguiti dal legislatore regionale devono essere tenuti presenti anche e soprattutto in ordine al personale. Secondo la normativa regionale le imprese devono disporre di almeno 4 operatori funebri adeguatamente formati e possono acquisire tale personale con le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente (tra le quali anche quelle previste dal D.Lgs. 276/2003). Esse devono poter documentare l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro, in modo da dimostrare che dispongono effettivamente del personale previsto (coerente con il volume dell'attività svolta dall'impresa).

Si ritiene peraltro che le modalità evidenziate, vale a dire l'utilizzo dei contratti a chiamata di cui al D.Lgs. citato, non paiono conformi, posto che (a parte la verifica circa l'appartenenza di questi soggetti alle categorie individuate dal D.Lgs. in questione) può di certo verificarsi occasionalmente e saltuariamente l'esigenza di avvalersi di personale per svolgere questi servizi, ma non può essere la regola per evitare di assumere a tempo pieno. In sostanza l'impresa non può utilizzare il contratto a chiamata per raggiungere il numero di operatori richiesti.

In ogni caso la vigilanza sul rispetto della specifica normativa sul punto spetta alle Direzioni provinciali del lavoro.

Riguardo l'ultimo quesito posto, il personale deve essere obbligatoriamente formato secondo le modalità previste dalla Regione. Deve quindi partecipare ai corsi di formazione regionale, ma, data la periodicità dei medesimi, potrà essere comunque utilizzato senza avere partecipato a detti corsi, purché ciò avvenga transitoriamente e sia stato già predisposto il piano di formazione per il conseguente avvio definitivo delle mansioni.

Si ritiene pertanto che il Comune possa – vista la difficoltà di reperire personale già in possesso di requisiti e data la scarsità di corsi – avvallare l'utilizzazione di personale che non ha svolto il percorso formativo obbligatorio qualora venga allegata la dichiarazione di impossibilità di formare il personale in questione per mancanza di corsi documentata da formali richieste scritte (di bisogno formativo) avanzate dall'impresa in proprio o tramite la propria associazione, alla provincia, ente competente in materia di formazione, e agli enti di formazione accreditati o autorizzati dalla medesima.

Naturalmente l'utilizzazione di personale non formato, che deve avvenire sotto la vigilanza di altro personale esperto, non può comunque che essere transitoria e parziale (fino alla data di effettuazione dei corsi che la provincia dovrà indicare da trasmettere al Comune e da inserire nel piano di formazione).



[I programmi dei corsi sono in fase di aggiornamento e potrebbero subire alcune variazioni]

## 8 ottobre 2013 (mar) – FERRARA

### Come gestire il rapporto con i dolenti nell'attività professionale. Consigli pratici per gli operatori funebri e cimiteriali

**FINALITÀ:** Il dolore è un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole propria dell'essere vivente; del tutto soggettiva pur essendo una realtà di tutti. L'esperienza del dolore è determinata dalla dimensione affettiva e cognitiva, dalle esperienze passate, dalla struttura psichica e da fattori socio-culturali. Per chi opera in attività che richiedono esposizione continua alla realtà di sofferenza è alto il rischio di "contagio emotivo", con sintomatologia anche importante (stress lavoro correlato). Il contatto con la morte e il lutto richiede capacità di gestione non solo degli aspetti "pratici" ma anche del carico emotivo, difficilmente condivisibile nella personale quotidianità dato l'aspetto di "tabù" di quanto concerne la morte.

**DESTINATARI:** Responsabili di cimiteri, anagrafe e stato civile, di crematori e di uffici di polizia mortuaria, Addetti alle onoranze funebri e personale di imprese funebri, Responsabili di ASL e Assessorati regionali competenti.

**RELATORE:** Dott.ssa Daniela Rossetti (1) – **PROGRAMMA:**

- Dolore e condizione umana
- Lutto: fasi ed elaborazione
- Il rapporto con i dolenti (gestione dello stress nella relazione e conoscenza degli effetti di talune scelte, importanza della comunicazione verbale e non verbale nella relazione con i dolenti, modalità e tecniche di comportamento): lutti traumatici: come confrontarsi, capire ed elaborare le morti per incidente o per suicidio/omicidio/azioni criminali; approccio al dolente nell'immediatezza del decesso, durante e subito dopo il funerale, in caso di cremazione, durante la sepoltura; lutto e dispersione delle ceneri; elaborazione del lutto in presenza di affido familiare di urna cineraria; Rilevanza degli aspetti sociali ed economici nella scelta dei famigliari
- L'operatore a confronto con la propria esperienza di contatto con il dolore in ambito lavorativo (in famiglia, con gli amici)
- Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell'Accordo Europeo 8/10/2004, pubblicati con Decreto 13559 del 10/12/2009 e il burn-out in ambito funebre, cimiteriale e di cremazione

(1) *Psicologa/Psicoterapeuta al 'Montecatone Rehabilitation Institute' di Imola*

## 10 ottobre 2013 (gio) – FERRARA

### Cimitero e crematorio: come cambiare i servizi offerti, dall'essenziale all'utile

**FINALITÀ:** Fornire strumenti, conoscenze e spunti utili per una diversa idea dei servizi cimiteriali e del crematorio. Ottenere risorse aumentando e migliorando l'offerta e la qualità dei servizi: dall'essenziale all'utile.

**DESTINATARI:** Gestori ed operatori di crematori, Società di cremazione, Responsabili uffici di polizia mortuaria e di gestione cimiteriale, Imprese di pompe funebri. **RELATORE:** Dott. Fabrizio Gombia (3) – **PROGRAMMA:**

**Accoglienza nel cimitero e nel crematorio: rapporti con l'utenza, come comunicare, i servizi del cimitero e del crematorio, la ritualità e l'operatività:**

- **Rapporti con l'utenza** (trasparenza del servizio, codice etico, utilizzo di sistemi di tracciabilità delle ceneri, carta dei servizi, sito internet, brochure illustrative, rapporto con le imprese funebri)
- **I servizi di cimitero e crematorio** (accoglienza famiglia ed accettazione feretri nel cimitero, rito di commiato dal feretro, rito per sua tumulazione o inumazione, figura del Cerimoniere e la sua formazione, "sala del commiato" e sua predisposizione, rito di consegna dell'urna e predisposizione sala, sala per veglia del defunto, sala per cerimonie private, il racconto di una vita: video e libri in memoria, servizi musicali, servizi di conforto, assistenza telefonica
- **Cremazione, gli ambienti, gli impianti necessari, il rispetto per l'ambiente, sicurezza del lavoro, valutazione dei rischi ed operazioni di emergenza nel crematorio:**
- Il crematorio: gli ambienti e gli impianti necessari
- Elementi funzionali da non trascurare nella progettazione
- Forno crematorio: il processo di cremazione e le tecniche usate
- Fasi di una cremazione
- Raccolta e tracciabilità delle ceneri umane
- Tipologia dei feretri e la cremazione
- Manuale di gestione del crematorio
- Verifiche e controlli per la cremazione dei feretri
- Quali cautele e presidi usare ai fini della sicurezza nel crematorio

(3) *Direttore operativo So.Crem. Torino*

## 9 ottobre 2013 (mer) – FERRARA

### Rifiuti cimiteriali e da crematori (NEW):

- **Classificazione e avvio a smaltimento dei rifiuti cimiteriali**
- **La normativa specifica per i rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione**
- **Come classificare, mantenere in deposito in attesa del conferimento e smaltire i rifiuti da crematorio**
- **Adempimenti documentali**
- **Aspetti sanzionatori: come prevenirli**

**FINALITÀ:** Fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori, illustrando gli elementi necessari per provvedere al corretto adempimento delle disposizioni normative calandole nella specifica realtà quotidiana del settore. Il corso offrirà gli elementi necessari ad organizzare ed effettuare la corretta gestione pratica ed operativa dei rifiuti così come prevista dal IV correttivo. Infine sarà trattata la problematica dei materiali da scavo cimiteriali, inquadrandola nella normativa vigente di riferimento: disciplina rifiuti (Parte IV T.U.A.) e D.M. 161/12 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", "Decreto del fare" D.L. 69/13 convertito in legge con L. 9 agosto 2013, n. 98.

**DESTINATARI:** Responsabili di cimiteri e crematori, Operatori di crematori, Operatori di settore ambientale, in termini di gestione e di controllo, Rappresentanti So.Crem..

**RELATORE:** Dott.ssa Michela Mascis (2), Ing. Daniele Fogli (2a)

**PROGRAMMA:**

**DOTT.SSA MASCIS (ORE 9.30-11.30) – Inquadramento generale:**

- Classificazione dei rifiuti (rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e attribuzione codice CER
- **Rifiuti cimiteriali:**
- Identificazione e classificazione
- Applicazione della normativa prevista dal D.P.R. 254/2003
- **Gestione dei rifiuti:** Analisi diverse fasi di "gestione" dei rifiuti: raccolta, smaltimento, "preparazione al riutilizzo", "riutilizzo"
- **Tracciabilità dei rifiuti**
- **Deposito dei rifiuti:**
- Forme di deposito dei rifiuti (deposito temporaneo, attività di stoccaggio, deposito incontrollato o abbandono di rifiuti)
- **Terre e rocce da scavo:**
- Accenni sui criteri di esclusione dalla disciplina base dei rifiuti
- Accenni sui criteri di esclusione dalla disciplina base dei rifiuti
- **Esame del D.M. 161/12 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"**
- Art. 41 e 41 bis del c.d. decreto del fare convertito in legge con L. 98 del 09/08/2013
- **Disciplina sanzionatoria:**
- Sanzioni amministrative e penali

**ING. FOGLI (ORE 11.45-13.00) – Rifiuti del crematorio:**

- Identificazione e classificazione di tali rifiuti
- **Adempimenti ambientali per i rifiuti cimiteriali e per i rifiuti del crematorio:**
- Il deposito temporaneo: idoneità del sito, modalità di raggruppamento, tempi di deposito, registrazioni
- Il trasporto
- Scelta della destinazione finale

**ING. FOGLI (ORE 14.00-15.30) – Il possibile recupero di rifiuti metallici o contenenti metalli non pericolosi derivanti da crematorio**

**DOTT.SSA MASCIS (ORE 15.30-16.30) – Rifiuti metallici o contenenti metalli derivanti da crematorio:** verifiche propedeutiche all'avvio a recupero a carico del produttore del rifiuto

(2) *Tecnico della Prevenzione Esperto-Referente Indagini Giudiziarie ARPA Emilia Romagna Sez. prov.le Ferrara*

(2a) *Amministratore di Euro.Act srl, Presidente del Comitato Tecnico Cimiteri della EFFS 'Federazione Europea dei Servizi Funerari'*

**12 novembre 2013 (mar) – FERRARA**

**Concessioni cimiteriali:  
aspetti amministrativi**

**FINALITÀ:** Il corso affronta la tematica, sempre complessa ed articolata, sulle concessioni cimiteriali, con specifico riferimento sia con riguardo a quelle fatte a "privati", sia a quelle fatte ad "enti" (confraternite, associazioni ed aggregazioni di varia natura), dove frequentemente, specie nelle seconde, si ha la presenza di duplici, e distinti, rapporti tra comune/concedente e concessionario/appartenente all'ente.

**DESTINATARI:** Impiegati degli Uffici di Polizia mortuaria e cimiteriali, Operatori dei Servizi Demografici ed Ufficiali di Stato Civile, Gestori di cimiteri e So.Crem., Imprese di pompe funebri, Impiegati degli Uffici Tecnici comunali, Impiegati di Confraternite e Congreghe che gestiscono celle cimiteriali.

**RELATORE:** Dott. Sereno Scolaro <sup>(4)</sup> – **PROGRAMMA:**

- Natura dei cimiteri e conseguente natura delle concessioni cimiteriali
- Concorrenza di elementi di diritto privato e di diritto pubblico, con conseguenti "duplici" riferimenti
- Ambito delle concessioni cimiteriali, nel quadro dei c.d. "sepolcri privati", come distinti dalle sepolture "normali"
- Pre-condizioni per far luogo a concessioni cimiteriali
- Tipologie di concessioni cimiteriali per oggetto e per soggetto
- Natura del regolare atto di concessione
- Durata e altre situazioni che sorgono dalla concessione cimiteriale, inclusa la possibilità di imposizione di obblighi specifici
- Limiti non derogabili che interessano le concessioni cimiteriali
- Esercizio del diritto d'uso come "riserva"
- Posizione del concessionario, nonché suoi diritti, doveri, divieti o limiti
- Il diverso rapporto tra concessionario/comune e tra concessionario/terzi, nelle concessioni fatte ad "enti"
- Il venire meno del concessionario e i suoi, possibili, effetti
- Condizioni estintive della concessione cimiteriale (scadenza del termine di durata, rinuncia da parte del concessionario, revoca, decadenza, estinzione della famiglia/ente, estinzione della concessione)
- Approfondimento sulla decadenza e la revoca di concessioni cimiteriali (le basi giuridiche, le motivazioni, le procedure, la giurisprudenza, gli schemi di provvedimento di pronuncia della decadenza)
- Il caso del venire meno del concessionario, nell'ipotesi di concessioni fatte ad "enti"
- Effetti della cessazione della concessione cimiteriale
- Il regime afferente alle concessioni cimiteriali originariamente concesse in perpetuità
- Destinazione dei manufatti già riferiti alla concessione cimiteriale cessata
- Sepolcri privati fuori dai cimiteri (cenni)
- Il caso della soppressione del cimitero (cenni)

<sup>(4)</sup> Responsabile SEFIT, Libero professionista

**13 novembre 2013 (mer) – FERRARA**

**Ritualità nelle sepolture di islamici,  
ebrei ed ortodossi**

**FINALITÀ:** Il corso si propone di indagare le pratiche rituali relative alla cerimonia funebre, messe in atto dalle comunità islamica, ebraica ed ortodossa, allo scopo di comprendere il processo di rielaborazione del lutto in contesto migratorio e le dinamiche di sostegno ed integrazione attuate ed attuabili nel contesto ospitante.

**DESTINATARI:** Impiegati degli Uffici di Polizia mortuaria e cimiteriali, Operatori dei Servizi Demografici ed Ufficiali di Stato Civile, Impiegati degli Uffici Tecnici comunali, Custodi dei cimiteri, Gestori di cimiteri e So.Crem., Imprese di pompe funebri.

**RELATORE:** Elena Messina <sup>(4)</sup> – **PROGRAMMA:**

- Introduzione – Concetto di morte e rituale funebre. Trasformazione del rito in un contesto altro (*Tutte le società umane riflettono sulla morte e si occupano dei morti, il rito funebre, gli interventi sul cadavere e la maniera di rappresentare, pensare e percepire la morte variano profondamente da una cultura all'altra; Teoria di Lifton: rituale funebre come bisogno di immortalità*)
- Alterità, diffidenza e pregiudizio; Ritorno in patria e concetto di doppia assenza
- Morte e decesso nell'etica ebraica. Itinerario storico-culturale
- Morte e ritualità funebri della comunità musulmana
- Comunità cristiano-ortodossa: morte e commemorazione dei defunti
- Morte laica e cremazione. Limiti alla pratica
- Morte e ritualità funebre: *best practices*

<sup>(5)</sup> Ha conseguito la laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti ed alle ritualità funebri. Attualmente tali ricerche sono in corso d'opera.

**14 novembre 2013 (gio) – FERRARA**

**Processi trasformativi cadaverici e modalità  
di intervento. Le conoscenze essenziali  
per poter praticare la tanatocosmesi**

**FINALITÀ:** Fornire ai partecipanti gli strumenti teorici ed operativi per saper riconoscere e gestire i processi del Post Mortem durante le fasi della vestizione e della veglia funebre, sino alla chiusura del cofano ed al suo confezionamento in relazione al trasporto ed alla destinazione del feretro.

**DESTINATARI:** Operatori funebri, Addetti alle onoranze funebri, Responsabili di attività funebre.

**RELATORE:** Mauro Ugatti <sup>(6)</sup>, Carlo Ballotta <sup>(6a)</sup> – **PROGRAMMA:**

**A cura di Mauro Ugatti:**

- I principi del lavoro di tanatoestetista, etica professionale
- Il rapporto con i dolenti
- Interventi in strutture sanitarie o a domicilio
- Nozioni d'igiene: il rischio biologico, malattie infettive particolari e dispositivi di protezione individuale
- Modalità di tolettatura mortuaria: preparazione del corpo e vestizione della salma (disinfezione, lavaggio, tamponatura di orifici naturali)
- Elementi di estetica funeraria e tecniche di vestizione. In particolare il trattamento del viso e delle mani
- Trucchi e segreti per una perfetta vestizione
- Copertura di ferite e casi particolari
- Strumenti e materiali utilizzati. Rifiuti derivanti dal trattamento

**A cura di Carlo Ballotta:**

- Cosa si può e cosa non si può fare in base alla normativa italiana
- Elementi di diritto penale: la tutela del cadavere
- Appunti di medicina necroscopica
- La tempistica degli adempimenti amministrativi in seguito ad un decesso
- Cenni di tanatocosmesi nella storia

<sup>(6)</sup> Operatore funebre, con esperienza ventennale in tanatocosmesi, AM-SEF srl, Ferrara

<sup>(6a)</sup> Giornalista, Collaboratore rivista "I Servizi Funerari" e sito funerali.org

**15 novembre 2013 (ven) – SCHIO (VI)**

**Stesura del regolamento di polizia mortuaria comunale.  
Aspetti gestionali dei servizi cimiteriali comunali**

**FINALITÀ:** La Regione Veneto è intervenuta con L.R. 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", sull'intera materia del settore funebre e cimiteriale. Ad essa hanno fatto seguito alcuni provvedimenti attuativi (D.G.R. n.1909 del 27 luglio 2010, D.G.R. n.1807 del 8 novembre 2011 ed altri di minore importanza). Diventa rilevante adeguare le regolamentazioni comunali ai dettati normativi regionali, individuando soluzioni aderenti ai principi regionali e statali, capaci di massimizzare la capacità ricettiva cimiteriale, tenuto conto anche dei cambiamenti derivanti dal crescere della domanda di cremazione. Il corso, realizzato con il supporto del Comune di Schio, è indirizzato ad una vasta platea di utenti, pubblici e privati..

**DESTINATARI:** Dirigenti comunali; Funzionari ASL; Operatori degli Uffici demografici e cimiteriali, di polizia mortuaria, tecnici comunali e di Stato civile; Gestori di cimiteri e crematori; Imprese di pompe funebri, Marmisti.

**RELATORE:** Ing. Daniele Fogli (?) – **PROGRAMMA:**

• Come affrontare la scrittura del regolamento e che impostazione dare: fare o copiare? • Base giuridica di riferimento per la stesura del regolamento, alla luce dell'introduzione della legge regione Veneto n. 18/2010 e provvedimenti attuativi • L'iter approvativo del regolamento • L'attribuzione dei compiti e delle responsabilità anche con riferimento all'ufficio di stato civile • Cremazione di cadavere, dispersione delle ceneri e affido di urna ai familiari • Cremazione dei resti mortali • Piano regolatore cimiteriale e norme tecniche attuative • Utilizzo ottimale delle sepolture nei cimiteri • Utilizzo ciclico del cimitero: recupero delle sepolture private a seguito di revoca, decadenza, estinzione dei titolari. problematiche giuridiche in ordine al procedimento e problematiche tecniche in ordine alla messa a norma dei manufatti • Costi e tariffe in ambito cimiteriale; servizi gratuiti per indigenti, famiglie bisognose e in caso di disinteresse

(?) *Amministratore di Euro.Act srl, Presidente del Comitato Tecnico Cimiteri della EFFE 'Federazione Europea dei Servizi Funerari'*

**20 novembre 2013 (mer) – FERRARA**

**Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza.  
Parte 1a**

**FINALITÀ:** Poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.

**DESTINATARI:** Operatori del settore funebre e cimiteriale, Operai e capi operai, Impiegati dell'ufficio cimiteri o della polizia mortuaria, custodi cimiteriali, Responsabili e funzionari degli Uffici tecnici comunali, Quadri e impiegati di gestori cimiteriali o di confraternite, marmisti, impresari funebri e necrofori.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (?) – **PROGRAMMA:**

• Inquadramento normativo: norme cimiteriali • Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro • Fenomeni cadaverici • Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale • Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza • Caratteristiche dei feretri e dei contenitori utilizzati per trasporto di salme/ cadaveri/ resti/ ceneri

(?) *Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federutility SEFIT*

**21 novembre 2013 (gio) – FERRARA**

**Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza.  
Parte 2a**

**FINALITÀ:** Poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.

**DESTINATARI:** Operatori del settore funebre e cimiteriale, Operai e capi operai, Impiegati dell'ufficio cimiteri o della polizia mortuaria, custodi cimiteriali, Responsabili e funzionari degli Uffici tecnici comunali, Quadri e impiegati di gestori cimiteriali o di confraternite, marmisti, impresari funebri e necrofori.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (?) – **PROGRAMMA:**

• Inumazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Traslazioni • Dispersione ed affidamento ceneri, accenni • Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza • Cremazioni, cenni sulla sicurezza.

(?) *Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federutility SEFIT*

**Modulo di iscrizione:**

- ▶ richiedetelo via mail a: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)
- ▶ scaricatelo dal link: [www.euroact.net/formazione](http://www.euroact.net/formazione)
- ▶ chiamate la segreteria organizzativa: **0532.1916111**

Documentazione

**L.R. Campania 24 novembre 2001, n. 12*****Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie***

come modificata dalla L.R. Campania 25 luglio 2013, n. 7, pubblicata in B.U.R.C. n. 43 del 5 agosto 2013

(le modifiche, sostituzioni, aggiunte ed integrazioni sono riportate in neretto)

CAPO I  
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1  
(Finalità)

La Regione Campania in conformità alla legge delega in materia di Sanità pubblica di cui al D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616, alla Legge di Riforma Sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, alla Legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 istitutiva delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 di disciplina degli Enti Locali, promuove in collaborazione con i Comuni, gli Enti e gli Istituti nonché i soggetti interessati:

- a) l'armonizzazione delle attività funerarie e cimiteriali sul territorio della Regione Campania;
- b) l'adozione di strumenti di controllo delle attività funerarie e cimiteriali;
- c) la istituzione di un Istituto Regionale di Thanatologia;
- d) lo studio per la istituzione di appositi corsi professionali destinati alla formazione degli operatori di attività funerarie nonché per la programmazione di interventi volti ad un potenziamento delle attività ed alla migliore conoscenza delle culture funerarie;
- e) la salvaguardia del rispetto e della conservazione dei riti funebri dei vari gruppi culturali, degli stranieri residenti nonché il buono stato di conservazione dei cimiteri e la conservazione degli edifici storici ed artistici posti all'interno dei complessi cimiteriali;
- f) lo sviluppo della pratica della cremazione dei cadaveri;
- g) la istituzione di Registri per la classificazione ed identificazione degli operatori delle attività funerarie.

Articolo 2

(Programmazione ed Interventi)

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale stabilisce gli obiettivi, gli indirizzi generali e la priorità degli interventi da realizzare per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1.
2. La Giunta regionale delibera le convenzioni destinate a realizzare le opportune forme di coordinamento in esecuzione delle decisioni consiliari di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, tenuto conto delle proposte della consulta di cui al Capo II e, sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, adotta gli atti per l'attuazione delle linee di programma atte a conseguire gli scopi di cui al comma 1 **e approva le linee di programma per le autorizzazioni indicate nell'articolo 8-*quater*, comma 1, lettere a), b) e c), deliberate dai Comuni, previo parere della Consulta regionale delle attività funerarie, di cui all'articolo 3<sup>(1)</sup>.**  
**3-bis. La Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con apposita delibera, definisce i requisiti strutturali e le disposizioni per la realizzazione e la gestione delle case funerarie e delle sale private del commiato da parte di imprese autorizzate all'esercizio delle attività funebri e delle strutture obitoriali.<sup>(2)</sup>**
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, dispone la partecipazione a progetti Interregionali, Nazionali o Internazionali.

<sup>(1)</sup> Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. a) L.R. (Campania) 25 luglio 2013, n. 7, nelle note seguenti "L.R. 7/2013".

<sup>(2)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) L.R. 7/2013.

CAPO II  
ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE

Articolo 3

(Consulta regionale delle attività funerarie)

1. È istituita la Consulta regionale delle attività funerarie e cimiteriali.

2. ~~Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:~~

~~a) esprimere parere sulla condizione di salvaguardia igienico-sanitaria nelle attività funerarie e formulare proposte che ottimizzino l'impatto ambientale delle aree cimiteriali e le operatività cimiteriali; osservare l'attuazione delle normative vigenti inerenti le attività di sepoltura, la pianificazione dei cimiteri ed il trasporto di cadaveri;~~  
~~b) predisporre conferenze periodiche sulle attività funerarie.~~

**2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:**

**a) esprimere parere sulla condizione di salvaguardia igienico-sanitaria nelle attività funerarie e formulare proposte che ottimizzino l'impatto ambientale delle aree cimiteriali e le operatività cimiteriali;**  
**b) osservare l'attuazione delle normative vigenti inerenti le attività di sepoltura, la pianificazione dei cimiteri e il trasporto dei cadaveri;**  
**c) predisporre conferenze periodiche sulle attività funerarie.** <sup>(3)</sup>

Articolo 4

(Composizione della Consulta)

La Consulta regionale di cui all'articolo 3, è composta come segue:

a) il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato-presidente e componente;  
b) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia designato da tale Associazione componente;  
c) da un medico specialista della medicina legale scelto dalla Giunta su una terna di nomi designata dal Preside della Facoltà di Medicina Legale e del Lavoro della Università degli Studi di Napoli componente;  
d) da un medico specialista in Patologia Generale scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dall'Ordine Professionale di appartenenza – componente;  
e) da un architetto scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dall'Ordine Professionale componente;  
f) da un geologo scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dall'Ordine Professionale componente;  
~~g) dal Presidente dell'Associazione regionale delle imprese funebri componente;~~  
**g) da due rappresentanti delle maggiori organizzazioni di categoria, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), in qualità di**

**componenti;** <sup>(4)</sup>

h) da un rappresentante dei lavoratori del settore funerario designato dalle organizzazioni sindacali regionali – componente;

i) da un esperto in materia di culti o un antropologo scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dalla Curia per la prima figura professionale o dal Preside della Facoltà di Antropologia della Università degli Studi di Napoli per la seconda figura professionale – componente;

j) da un medico specialista in Igiene e Sanità pubblica scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dall'Ordine professionale-componente;

k) da un funzionario regionale di ruolo scelto dalla Giunta in funzione di Segretario.

Articolo 5

~~(Costituzione – Funzionamento e durata in carica della Consulta)~~

~~1. La Consulta è nominata, all'inizio di ogni legislatura, per l'intera sua durata, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore che sovrintende all'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria – Settore Prevenzione.~~

~~2. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un componente della Consulta si procede alla sua sostituzione, in conformità all'articolo 4 ed al comma 1 del presente articolo.~~

~~3. La Consulta è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e votanti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.~~

~~4. Il Presidente convoca, con almeno dieci giorni di preavviso, le riunioni della Consulta stabilendo l'ordine dei lavori.~~

~~5. La Consulta è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno o quando ne faccia richiesta la metà dei suoi componenti.~~

~~6. La partecipazione alle sedute della Consulta nella qualità di Presidente, Componente e Segretario, comporta la liquidazione di un gettone di presenza nella misura stabilita per i componenti della Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO), giusta Legge regionale 14 giugno 1993, n. 21.~~

Art. 5

**(Costituzione – Funzionamento e durata in carica della Consulta)**

**1. La Consulta regionale è nominata, all'inizio di ogni legislatura e per l'intera sua durata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera di Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e rimane in carica fino all'insediamento della nuova Consulta.**

<sup>(3)</sup> Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) L.R. 7/2013.

<sup>(4)</sup> Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. c) L.R. 7/2013.

2. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un componente si procede alla sua sostituzione in conformità al comma 1.

3. La Consulta regionale si dota di un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza dei componenti.

4. La Consulta regionale è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno o quando ne faccia richiesta la metà dei suoi componenti. L'assenza di un componente a tre sedute consecutive ne determina l'automatica decadenza.

5. Ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – Manovra economica 1 – Decreto anticrisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011), la partecipazione alle sedute della Consulta regionale delle attività funerarie è a titolo onorifico. <sup>(5)</sup>

#### Art. 5-bis

(Osservatorio regionale per la legalità e la trasparenza delle attività funerarie e cimiteriali)

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per la legalità e la trasparenza delle attività funerarie e cimiteriali, di seguito, denominato Osservatorio regionale.

2. L'Osservatorio regionale svolge le seguenti attività:

a) monitora e controlla il libero, corretto e trasparente svolgimento delle attività funerarie e cimiteriali da parte dei soggetti pubblici e privati che operano in questi due settori;

b) promuove e supporta le amministrazioni comunali nella formulazione dei regolamenti di polizia mortuaria;

c) raccoglie le segnalazioni di violazioni alla presente legge e ai regolamenti comunali di polizia mortuaria, le valuta ed eventualmente le trasmette alle autorità competenti. <sup>(6)</sup>

#### Art. 5-ter

(Composizione dell'Osservatorio regionale delle attività funebri e cimiteriali)

1. L'Osservatorio è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, in qualità di presidente;

b) il Presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di sanità e sicurezza sociale o un suo delegato;

c) il Presidente della commissione consiliare anti-camorra o un suo delegato;

d) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

e) un rappresentante della struttura amministrativa competente in materia di sanità, designato dall'assessore regionale competente;

f) un rappresentante della struttura amministrativa competente in materia di attività produttive, designato dall'assessore regionale competente;

g) un rappresentante della struttura amministrativa competente in materia di politiche di sicurezza, designato dall'assessore regionale competente;

h) due rappresentanti delle associazioni regionali antiracket ed antiusura maggiormente rappresentative;

i) due rappresentanti delle maggiori organizzazioni di categoria delle attività funebri presenti nel Cnel.

2. La partecipazione dei componenti e del funzionario segretario, prevista nell'articolo 5 quater, comma 5, è a titolo onorifico e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente. <sup>(7)</sup>

#### Art. 5-quater

(Costituzione, funzionamento e durata in carica dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio regionale è nominato all'inizio di ogni legislatura e per l'intera sua durata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera di Giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e rimane in carica fino all'insediamento del nuovo osservatorio regionale.

2. L'assenza di un componente a tre sedute consecutive ne determina l'automatica decadenza.

3. Il ruolo di componente dell'Osservatorio è incompatibile con quello di componente della Consulta di cui all'articolo 3.

4. L'Osservatorio si dota di un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza dei componenti.

5. Un funzionario della struttura amministrativa regionale competente svolge le funzioni di segretario. <sup>(8)</sup>

#### Art. 5-quinques

(Clausola valutativa)

1. L'Osservatorio, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Consiglio regionale, annualmente, una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti dalle attività svolte. <sup>(9)</sup>

<sup>(5)</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) L.R. 7/2013.

<sup>(6)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e) L.R. 7/2013.

<sup>(7)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e) L.R. 7/2013.

<sup>(8)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e) L.R. 7/2013.

<sup>(9)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e) L.R. 7/2013.

CAPO III  
INDIVIDUAZIONI SOGGETTI  
PROFESSIONALI ALL'ESERCIZIO DI  
COMPITI FUNERARI SPECIFICI

Articolo 6

(Organizzazione dei Servizi Sanitari di Necropsia)

1. I Comuni, anche in consorzio tra loro, concordano con le Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la riorganizzazione dei Servizi di Polizia Mortuaria previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. In particolare deve essere istituito un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R.285/1990.

2. I Direttori Sanitari delle A.S.L. hanno facoltà di delegare le funzioni previste nel D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 a personale medico o specialisti della materia funeraria.

**2-bis. Le strutture obitoriali, le case funerarie e le sale del commiato sono attrezzate in conformità dei requisiti strutturali minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, previsti dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 801 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).<sup>(10)</sup>**

**2-ter. Le strutture per il commiato e le case funerarie possono essere collocate anche nella zona di rispetto cimiteriale.<sup>(11)</sup>**

**2-quater. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).<sup>(12)</sup>**

**2-quinques. Il trattamento di cui al comma 2-quater è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.<sup>(13)</sup>**

**2-sexies. Il trattamento antiputrefattivo, se prescritto ai sensi del comma 2-quinques, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento.<sup>(14)</sup>**

<sup>(10)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) L.R. 7/2013.

<sup>(11)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) L.R. 7/2013.

<sup>(12)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) L.R. 7/2013.

<sup>(13)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) L.R. 7/2013.

<sup>(14)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) L.R. 7/2013.

Articolo 7

(Formazione di Operatori Funerari)

1. La Giunta regionale delibera la istituzione di appositi corsi professionali per operatori funerari e cimiteriali regolamentandoli con apposite normative che attingono alla formazione e l'aggiornamento professionale.

2. La Regione istituisce in collaborazione con Enti ed Istituti Scientifici l'Istituto Campano di Thanatologia, di Thanatoprassi e di trattamento e conservazione dei cadaveri.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle proposte della consulta di cui al Capo II, delibera la istituzione presso la regione Campania del registro dei soggetti esercitanti l'attività funebre e di trasporto salme, autorizzati dai comuni a tale esercizio (sezione prima), nonché degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale in possesso del titolo di qualifica professionale (sezione seconda), **e delle aggregazioni di imprese previste dall'articolo 1-bis, comma 3, dell'allegato A<sup>(15)</sup>** regolamentandoli con apposita normativa. La tenuta del registro è a carico degli iscritti<sup>(16)</sup>.

**3-bis. L'inclusione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, delle aggregazioni di imprese, abilitate all'esercizio dai Comuni, e degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale costituisce titolo ad operare nei Comuni della regione.<sup>(17)</sup>**

**3-ter. Gli operatori funerari e cimiteriali, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7, partecipano, ogni tre anni, ad un corso di aggiornamento professionale e psicoattitudinale.<sup>(18)</sup>**

Articolo 8

~~(Codice Deontologico delle imprese di pompe funebri)~~

~~Entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Legge, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Consulta di cui al Capo II e le Associazioni dei consumatori più rappresentative in Campania, emanava il Codice Deontologico delle imprese di pompe funebri di cui all'allegato "A" alla presente legge.~~

Art. 8

(Codice delle attività e delle imprese funebri)

**1. Le imprese che svolgono attività funerarie sono tenute al rispetto delle regole disposte dal Codice delle attività e delle imprese funebri, allegato A.<sup>(19)</sup>**

<sup>(15)</sup> Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. g) L.R. 7/2013.

<sup>(16)</sup> Comma inserito dall'art. 1, comma 75, lett. a) L.R. (Campania) 21 gennaio 2010, n. 2.

<sup>(17)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g) L.R. 7/2013.

<sup>(18)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g) L.R. 7/2013.

<sup>(19)</sup> Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) L.R. 7/2013.

**Art. 8-bis****(Controlli e sanzioni amministrative)**

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

2. Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 da imputare sul titolo III, tipologia 200, l'impresa che nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:

- a) viola le disposizioni previste dall'articolo 7, commi 3-bis e 3-ter, e dall'articolo 8;
- b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;
- c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;
- d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
- e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;
- f) non osserva o viola le disposizioni dei regolamenti comunali di polizia mortuaria e delle norme in materia.

3. Il Comune in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto nell'articolo 7, l'atto di sospensione o di revoca. Il responsabile del registro regionale ne dà comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri.

4. La sospensione temporanea prevista nel comma 2, ripetuta per tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'attività funebre.

5. È interdotta in via definitiva dall'attività funebre l'impresa che:

- a) non osserva le prescrizioni previste nell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 8, lettere a), b), c) dell'allegato A e le disposizioni indicate nell'articolo 7, comma 3 ter;
- b) non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;

c) non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis dell'allegato A;

d) non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro. <sup>(20)</sup>

**Art. 8-ter****(Destinazione della riscossione delle sanzioni)**

1. Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni stabilite all'articolo 8 bis sono destinate alla cura delle aiuole, alla pulizia e ad alcune opere di piccola manutenzione ordinaria, alla pulizia dei piazzali e delle aree di pertinenza dei cimiteri comunali e confluiscono nella missione 12, programma 9, titolo I <sup>(21)</sup>

**Art. 8-quater****(Autorizzazioni)**

1. I Comuni, nel rispetto delle linee di programma adottate dalla Giunta regionale, previste nell'articolo 2 e dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, autorizzano:

- a) l'esercizio delle attività funerarie;
- b) la costruzione e il funzionamento delle strutture del commiato;
- c) la costruzione e il funzionamento dei cimiteri per animali d'affezione. <sup>(22)</sup>

**CAPO IV****ARMONIZZAZIONE DELLA PRASSI FUNERARIA E DISPOSIZIONI SU CIMITERI E SEPOLTURE****Articolo 9****(Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria)**

1. Ogni Comune della Regione Campania con popolazione superiore ai cinquemila abitanti deve munirsi di apposito regolamento comunale di polizia mortuaria.

1. I Comuni sono obbligati ad approvare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, apposito regolamento comunale di polizia mortuaria, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 285/1990. In caso di inadempienza delle amministrazioni comunali il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi nominando un Commissario ad acta. <sup>(23)</sup>

2. I comuni devono disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funebri e dei lavori cimiteriali assicurando che tali attività siano espletate da impresa che garantisce, in via comunicativa e funzionale, il possesso di locali e mezzi idonei stabiliti dal regola-

<sup>(20)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i) L.R. 7/2013.

<sup>(21)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i) L.R. 7/2013.

<sup>(22)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i) L.R. 7/2013.

<sup>(23)</sup> Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l) L.R. 7/2013.



mento comunale e con alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato e continuativo, personale in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7, comma 1, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n.963. La dotazione minima di personale per le imprese svolgenti l'attività funebre deve essere di un direttore tecnico, per ogni sede o filiale, e quattro operatori funebri, che può variare in aumento in relazione alle dimensioni del comune dove si esercita ed al numero dei servizi eseguiti. Le imprese già esercenti devono adeguarsi ai predetti requisiti entro il 31 marzo 2013<sup>(24)</sup>.

**2. I Comuni disciplinano nei propri regolamenti l'attività dei servizi funebri e cimiteriali e assicurano che le attività siano svolte da imprese che dispongono, in via continuativa e funzionale, di locali, mezzi e personale qualificato. I Comuni, annualmente, verificano la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) anche per il direttore tecnico previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera d) dell'allegato A e verificano, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.**<sup>(25)</sup>

3. I progetti dei regolamenti comunali di polizia mortuaria devono essere sottoposti all'esame preventivo della Consulta regionale di cui al Capo II che esprimerà il parere entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. Ogni Comune nel cui territorio trovasi un cimitero deve dotarsi di un piano cimiteriale nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi IX e X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. La pianificazione cimiteriale deve in ogni caso comprendere:

- a) la rappresentazione dello stato di fatto quale base di partenza per la valutazione di piano;
- b) la considerazione della totalità dei cimiteri del Comune qualora ne esistessero più di uno, rispetto alla osservanza del fabbisogno legale degli spazi destinati alla inumazione in campo comune;
- c) la relazione tecnico-sanitaria del luogo con particolare attenzione alla situazione dell'orografia e della natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica;
- d) una planimetria in scala adeguata al territorio del singolo cimitero dell'area di ampliamento o di costruzione.

<sup>(24)</sup> Comma sostituito dall'art. 1, comma 75, lett. b) L.R. (Campania) 21 gennaio 2010, n. 2 e successivamente modificato dall'art. 52 L.R. (Campania) 27 gennaio 2012, n. 1, come modificato dall'art. 1

L.R. (Campania) 10 maggio 2012, n. 11 e, da ultimo, modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. (Campania) 31 dicembre 2012, n. 41.

<sup>(25)</sup> Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l) L.R. 7/2013.

6. Il piano cimiteriale di cui al comma 4, deve inserirsi nel contesto civile della città e raccordarsi al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) della stessa in funzione delle aree che circondano il cimitero e le attività, anche mercantili, che lo interessano.

7. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale in caso di inerzia dell'Amministrazione comunale adotta i poteri sostitutivi conferendo ad un Commissario *ad acta* le competenze previste per la redazione del piano cimiteriale di cui al comma 4.

8. Le spese per la redazione dei piani cimiteriali restano a carico del Comune ove ha sede il cimitero ovvero dei Comuni consorziati per l'uso del cimitero.

9. I Comuni devono provvedere, anche in consorzio tra di loro a stabilire gestioni di servizi cimiteriali tali da consentire l'esecuzione ottimale degli stessi.

10. Nella disposizione dei servizi cimiteriali, il Comune deve distinguere le prestazioni rese in forma gratuita da quelle erogate in forma onerosa a domanda individuale, provvedendo, per quest'ultima gestione, alle necessarie coperture di spesa.

11. Nella ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai cimiteri, gli Enti Locali hanno l'obbligo di provvedere anche alla buona tenuta dei manufatti cimiteriali di particolare interesse artistico e religioso.

#### Articolo 10

(Costruzione di cimiteri – Ampliamenti cimiteriali)

1. La Regione Campania favorirà la edificazione di nuovi cimiteri consortili e gli ampliamenti di quelli esistenti che prevedono la costruzione nella propria area di reparti speciali per l'uso di sepolture di persone professanti culti diversi da quelli tradizionali, ovvero, di reparti riservati a comunità di stranieri residenti.

2. La Regione Campania favorirà la installazione di forni per la cremazione di cadaveri tenuto conto che tale forma di mineralizzazione contribuisce al contenimento delle aree cimiteriali.

3. Nella costruzione di nuovi cimiteri e nell'ampliamento di quelli esistenti, deve tenersi conto degli spazi da riservare a sepoltura di cittadini di diversa cultura funeraria favorendo l'accorpamento di tali sepolture e la concessione ad Enti, Associazioni ed Organizzazioni autofinanziate che ne curino il buono stato di manutenzione.

4. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti. È fatto obbligo ai Comuni di istituire, anche attraverso consorzi, ed in coordinamento con le Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) di competenza territoriale il servizio di smaltimento dei detti rifiuti approntando opportune regolamentazioni di salvaguardia e prevenzione igienica.

**Art. 10-bis****(Realizzazione della sala pubblica del commiato)**

1. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individuano, con delibera, nel proprio territorio almeno una sala pubblica del commiato, i cui requisiti strutturali sono definiti dalla Giunta regionale.

2. La sala pubblica del commiato assicura lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari. I Comuni privi di spazi pubblici da destinare alla realizzazione della sala pubblica del commiato possono stipulare apposite convenzioni con i Comuni limitrofi. <sup>(26)</sup>

**Art. 10-ter****(Gestione della sala pubblica del commiato)**

1. Il Comune, con convenzione, affida la gestione della sala pubblica del commiato ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia, non aventi scopo di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità.

2. L'utilizzo della sala del commiato è disciplinato da regolamenti comunali emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. <sup>(27)</sup>

CAPO V  
NORME FINALI

**Articolo 11**

La presente Legge non comporta oneri finanziari sull'esercizio corrente. Agli oneri per i futuri esercizi finanziari si provvederà con la Legge di bilancio.

**Articolo 12****(Pubblicazione e Obbligo di Osservanza)**

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

**Allegato A**

**CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE  
FUNEBRI**

**Codice delle attività e delle imprese funebri <sup>(28)</sup>****Articolo****(I Servizi funebri)**

1. Le imprese private e i servizi pubblici di onoranze funebri devono garantire servizi decorosi ed applicare prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Codice, col termine di "Impresa funebre" si farà riferimento alle

imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di Onoranze e Trasporti funebri.

3. Sarà vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste delle necessarie autorizzazioni previste dalle normative che regolano la materia.

**Art. 1****(Attività funerarie)**

1. Le imprese private o pubbliche che svolgono attività funebre garantiscono servizi decorosi ed applicano prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate.

2. L'attività funebre consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati congiuntamente, di seguito indicati:

a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;

b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;

d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;

e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;

f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;

g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

3. È vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente.

4. È vietato alle imprese funebri:

a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;

b) l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;

c) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.

5. Il Comune può richiedere alle imprese che esercitano l'attività funebre di effettuare una turnazione al fine di assicurare:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

<sup>(26)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m) L.R. 7/2013.

<sup>(27)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m) L.R. 7/2013.

<sup>(28)</sup> Titolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) L.R. 7/2013.

6. I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede.

7. Il trasporto del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione obitoriale, è svolto unicamente da personale della struttura.

8. L'abilitazione all'esercizio di filiale è rilasciata dal Comune all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di autorizzazione del titolo abilitativo e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della legge. L'impresa autorizzata per l'esercizio della filiale dispone in via continuativa e funzionale di:

- a) un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 7 della legge;
- b) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7 della legge e assunti con regolari contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;
- c) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia. <sup>(29)</sup>

**Art. 1-bis  
(Imprese funebri)**

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre dispongono di almeno:

- a) una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale, conformi alle prescrizioni stabilite dai regolamenti comunali in materia;
- b) un'autofunebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del regolamento comunale in materia e al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
- c) adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, conforme alle prescrizioni del regolamento comunale, del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
- d) un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della l.r. 12/01) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel ri-

spetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.

2. La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre di cui al comma 1, lettere b) e d), varia in aumento, in relazione al numero dei servizi eseguiti. Il direttore tecnico può svolgere, inoltre, previa autorizzazione del comune, attività di operatore in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti.

3. Le imprese abilitate che svolgono attività funebre possono costituirsi in consorzi, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile o in società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile o in reti d'impresa.

4. I Comuni verificano annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre. <sup>(30)</sup>

**Articolo 2  
(Informazioni)**

1. Le imprese funebri devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre prezzi relativi senza influenzarne le scelte.

2. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente.

3. Le imprese e le aziende di onoranze funebri devono fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relativo al decesso.

**Articolo 3  
(Tipologie di funerali)**

1. I servizi di onoranze funebri si distinguono in

- a) funerali con prestazioni standardizzate;
- b) con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori adempimenti di ordine amministrativo e/o richieste dal cliente;
- c) funerali con prestazioni diverse da quelle previste alle lettere a) e b).

2. Per i funerali con prestazioni standardizzate viene determinato dall'impresa funebre un prezzo da pubblicizzare all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative. Copia di quanto pubblicizzato nella sede dell'impresa deve essere fatta pervenire all'ufficio municipale di Polizia Mortuaria.

3. Nella determina dei funerali con prestazioni standardizzate si farà conto di un servizio completo di carro, bara e personale necroforo per le seguenti tipologie:

- a.1 – funerale di tipo economico da inumazione;
- a.2 – funerale di tipo economico da tumulazione;

<sup>(29)</sup> Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) L.R. 7/2013.

<sup>(30)</sup> Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c) L.R. 7/2013.

a.3 – funerale di tipo medio da tumulazione.

4. Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a.1, a.2, a.3, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.

**4-bis. Le imprese funerarie comunicano alla Consulta regionale il listino dei prezzi dei servizi standardizzati e lo rendono pubblico con spesa a carico dell'impresa interessata.** <sup>(31)</sup>

Articolo 4  
(Pubblicità)

1. La pubblicità delle imprese funebri sui servizi che queste sono in grado di offrire deve essere chiara e semplice.

2. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionalistiche, mendaci o indecorose.

Articolo 5

(Ordinativi di servizio e documentazione contabile)

1. Di regola, l'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico. A tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ed altri servizi successivamente richiesti.

2. Il rilascio delle ricevute e/o delle fatture a servizio eseguito deve osservare le disposizioni di legge previste al riguardo, in materia.

Articolo 6  
(Condotta professionale)

1. La scelta dell'impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio, costituisce violazione al presente Codice di etica professionale. <sup>(32)</sup>

~~2. Ai fini della responsabilità di quanto sopra stabilito si precisa quanto segue: — solo i responsabili delle imprese funebri, i loro rappresentanti legali ed il personale dipendente qualificato, potranno trattare con gli interessati gli ordinativi dei servizi; — è fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa funebre nell'esecuzione dei servizi di onoranza e trasporto funebre; di corrispondere mance o ricompense a terzi affinché acquisiscano funerali all'impresa.~~

**2. Ai fini delle responsabilità previste al comma 1 si precisa che:**

**a) solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi;**

**b) nell'esecuzione dei servizi di onoranza e trasporto funebre è fatto divieto di utilizzare persona-**

<sup>(31)</sup> Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d) L.R. 7/2013.

<sup>(32)</sup> Parole soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 1) L.R. 7/2013.

**le sprovvisto della qualifica professionale prevista nell'articolo 7 della legge, non dipendente dell'impresa funebre e di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali all'impresa.** <sup>(33)</sup>

Articolo 7  
(Sede dell'impresa)

1. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di onoranze funebri, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richieda espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe stabilite dall'articolo 3, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa. **È comunque vietato ricevere l'incarico all'inter-no di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.** <sup>(34)</sup>

2. È assolutamente vietato alle imprese di onoranze funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

Articolo 8  
(Personale delle imprese funebri)

1. Le regole contenute nel presente Codice debbono essere portate a conoscenza del personale delle imprese funebri.

2. Il personale impiegato dalle imprese funebri deve essere debitamente qualificato all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti. In particolare:

- il personale delle imprese funebri nell'esercizio delle loro funzioni deve presentare un aspetto decoroso e sobrio, deve essere munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell'ambiente in cui opera, non deve chiedere mance.

3. Le continue infrazioni al presente Codice da parte del personale dell'impresa funebre portano alla responsabilità diretta dell'impresa.

Articolo 9  
(Controllo)

~~1. Per assicurare il rispetto dei principi e delle regole espresse nel presente Codice di comportamento viene istituito il controllo da parte della Consulta di cui~~

<sup>(33)</sup> Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2) L.R. 7/2013.

<sup>(34)</sup> Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. f) L.R. 7/2013.

all'articolo 3 della Legge regionale di Disciplina delle Attività funerarie e Cimiteriali in Campania.

2. La Consulta delibererà sulle infrazioni accertate e proporrà agli Organi competenti le sanzioni opportune.

**Art. 9  
(Compiti)**

1. Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto accertano:

- a) l'identità del cadavere;
- b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
- c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
- d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.

2. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

3. L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sono rilasciate al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto.

5. Nelle autorizzazioni di cui al comma 4 sono riportate:

- a) le generalità del defunto;
- b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
- c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1 della legge;
- d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3-ter della legge.

6. Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni indicate al

comma 5 e la conformità di quanto indicato nel verbale di cui al comma 2 e comunica al comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni. <sup>(35)</sup>

**Articolo 10  
(Regolamento)**

1. Entro sei mesi dal suo insediamento, la Consulta di cui all'articolo 3 della Legge regionale di Disciplina delle Attività funerarie, proporrà alla Giunta regionale un regolamento disciplinare sulle infrazioni al presente Codice di comportamento per le imprese funebri. <sup>(36)</sup>

\*\*\*\*\*

*Nota: La L.R. Campania 25 luglio 2013, n.7, conclude con gli artt. 3 e 4, il cui testo è il seguente*

**Art. 3  
(Risorse finanziarie)**

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

**Art. 4  
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

<sup>(35)</sup> Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g) L.R. 7/2013.

<sup>(36)</sup> Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. h) L.R. 7/2013.

Rubrica

## Emilia-Romagna: trasporto di cadavere, determinazione n. 4693 del 29/5/2009: una procedura che non funziona?

di Carlo Ballotta

*Con l'approvazione della determinazione dirigenziale n. 4693 del 29 maggio 2009, la Regione Emilia Romagna ha esteso la possibilità di compiere trasporti funebri "a cassa aperta", cioè senza la sigillatura del feretro, oltre che per i trasporti di salma, anche per i trasporti di cadavere, purché la morte sia stata accertata con il "tanatografo" (paragrafo 3, Circ. Min. Sanità 24/1993).*

### Premessa

Il trasporto "a cassa aperta", normato, a livello nazionale, dal solo art. 17 D.P.R. 285/90, è una delle grandi innovazioni introdotte dalle recenti riforme regionali. Nello spirito del D.P.R. 285/90, normalmente, l'osservazione deve tenersi nel luogo di decesso; il trasporto durante il periodo d'osservazione, secondo la lettura più restrittiva della disposizione, definito anche trasporto "a cassa aperta" dovrebbe avvenire solo nei frangenti di:

- decesso in luogo pubblico, su pubblica via o per accidente anche in luogo privato (paragrafo 5.1, Circ. Min. Sanità 24/1993);
  - inidoneità del luogo ove si è consumato il decesso a fungere da deposito d'osservazione per intrinseca pericolosità della salma, mancanza delle condizioni minime d'igiene, presenza di soggetti facilmente impressionabili alla vista di un defunto (art. 12, comma 1, lett. a) D.P.R. 285/90);
  - trasferimento presso l'obitorio per riscontro diagnostico o autopsia (art. 13 D.P.R. 285/90);
- e, comunque, sempre "intra moenia", ossia all'interno del Comune di decesso. Il D.P.R. 285/90 è rigido e categorico nell'individuare i luoghi dove debba tenersi l'osservazione delle salme. I bisogni della società moderna, anche dinanzi al lutto, si sono, tuttavia, evoluti, nel frattempo, ed in molte zone d'Italia (soprattutto nelle grandi città) il trasporto "a cassa aperta", prescindendo dalle ragioni igienico-sanitarie sempre prevalenti, in caso di conflitto tra desideri dei dolenti ed interesse pubblico, comincia

ad esser avvertito come una forma di libertà per meglio organizzare la cerimonia delle esequie. Lo spostamento di una salma, prima della chiusura della cassa, magari in un ambiente più spazioso, più accogliente o, semplicemente, meglio predisposto per l'esposizione estetica dei defunti diventa, così, funzionale al funerale stesso, perché permette una veglia prolungata per il tributo di speciali onoranze o, molto più prosaicamente, fa uscire i morti dall'ingombrante ristrettezza delle mura domestiche, così da socializzare il fenomeno morte. Si pensi a quanti malati terminali vorrebbero chiudere la loro giornata terrena nel proprio domicilio, tra gli affetti famigliari e le cose amate, ma i congiunti si oppongono, forse, anche, inconsciamente, proprio per evitare la scabrosa preoccupazione del morto in casa e di tutte le farraginose inerzie procedurali per rimuoverlo subito, senza aspettare il giorno del funerale.

### La novella emiliano-romagnola

La L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" ha introdotto un'importante distinzione semantica tra "SALMA" (il corpo umano rimasto – anche apparentemente – privo di segni di vita, prima della visita necroscopica e del completo decorso del periodo d'osservazione) e "CADAVERE" (il corpo rimasto definitivamente scevro delle funzioni cardiorespira-

torie e cerebrali, ex L. 29 dicembre 1993 n. 578 <sup>(1)</sup>, dopo l'acclaramento sull'incontrovertibilità della morte), dettando diversità di confezionamento della cassa mortuaria a seconda che l'oggetto del trasporto, ossia il defunto (o ... presunto tale!) rientri nella prima categoria o nella seconda. Per la definizione tecnica di "cadavere" si veda anche il paragrafo 15 della Circ. Min. Sanità 24/1993. In particolare, per il trasporto, con determinazione del Responsabile del Servizio Sanità n. 13871 del 6 ottobre 2004, era già stato ammesso il trasferimento della salma a "cassa aperta" <sup>(2)</sup>, vale a dire in condizioni tali da non inibire il manifestarsi di eventuali, ancorché flebili segni di vita, e senza suggellamento del feretro, previa autorizzazione rilasciata dal medico intervenuto in occasione dell'*exitus*. Il sanitario, dunque, oltre a porre diagnosi di morte, deve escludere altresì, su propria responsabilità <sup>(3)</sup>:

a) pericoli per la salute pubblica durante il trasporto stesso come, ad esempio accadrebbe per morte a causa di grave patologia infettivo-diffusiva <sup>(4)</sup> (D.M. 15 dicembre 1990 <sup>(5)</sup>);

b) indizi, o tracce di morte violenta, o peggio ancora dovuta a delitto, in modo da non inquinare eventuali elementi di reato al vaglio dell'Autorità Giudiziaria (art. 3 D.P.R. 285/90, art. 76 D.P.R. 396/00);

in maniera tale da autorizzare, celermente, lo spostamento del corpo esanime, dalle abitazioni, anche se non inadatte e pericolose, e soprattutto, su semplice richiesta dei congiunti, senza, quindi, la necessità di un ulteriore parere medico-legale, per di più obbligatorio, fino a:

a) obitori (art. 13 D.P.R. 285/90);

b) depositi d'osservazione (art. 12 D.P.R. 285/90);

c) servizi mortuari di nosocomi (D.P.R. 14 gennaio 1997 ed in Emilia-Romagna Delibera Giunta Regionale n. 327 del 23 febbraio 2004), o strutture sanitarie <sup>(6)</sup>, purché accreditate, ad essi assimilabili;

<sup>(1)</sup> Si vedano anche i DD.MM. 22 agosto 1994, n.582 e 11 aprile 2008.

<sup>(2)</sup> Già, per altro, possibile, sebbene in modo più limitato, in regime di art. 17 D.P.R. 285/1990.

<sup>(3)</sup> Non si dimentichino gli artt. 361 e 365 Cod. Penale e gli artt. 331, 332, 334, 348, 359, 360 Cod. Proc. Penale.

<sup>(4)</sup> In Emilia-Romagna in caso di morte dovuta a malattia infettivo-diffusiva è il medico necroscopo ad adottare, di volta in volta, le misure necessarie. La Regione, pertanto, disapplica sul suo territorio l'obbligatorietà del comma 1 dell'art. 18 del D.P.R. 285/90.

<sup>(5)</sup> Si consulti anche, per maggiori dettagli, il documento sulla semplificazione delle procedure in materia sanitaria approvato dalla Conferenza dei Presidenti Giunte regionali il 9 febbraio 2006.

<sup>(6)</sup> Si veda il D.M. 5 agosto 1977, in attuazione dell'art. 51 L. 12 febbraio 1969, n. 132, con cui si subordina l'autorizzazione all'apertura delle case di cura private da parte delle regioni al possesso di determinati servizi e requisiti, tra cui un servizio mortuario – art. 16, comma 2, lettera i) – che deve rispondere ad alcune carat-

d) case funerarie (art. 24, comma 2, L.R. 19/2004);

(e, oggi, anche viceversa?) e permettere l'esposizione estetica della persona deceduta <sup>(7)</sup>, per l'ultimo saluto da parte di parenti e conoscenti.

In realtà, ci troviamo dinanzi ad un primo interrogativo di difficile soluzione, a meno di non ricorrere a sofisticate interpretazioni analogiche e ricostruzioni giuridiche sul filo del diritto.

In effetti, la prima formulazione della determina dirigenziale n. 13871 del 6 ottobre 2004 statuiva la trasferibilità delle salme solo in direzione di obitorio/deposito di osservazione, servizio mortuario di strutture ospedaliere pubbliche o private, strutture per il commiato e ciò in forza di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. Emilia Romagna 19/2004, su richiesta dei familiari o conviventi. Tale circostanza era ulteriormente ribadita dall'ultimo comma del paragrafo "il trasporto di salma" della Det. Servizio Sanità E.R. 6/10/2004, n. 13871.

In tutt'onestà, non si capiva, all'entrata in vigore della novella legislativa emiliano-romagnola sulla polizia mortuaria, il motivo di quest'illogica e perniciosa asimmetria, in quanto non vi è, certo, un problema di ingombro per la presenza di un morto in casa se ciò corrisponde davvero alla volontà dei parenti e non imbarazza. In passato, ad esempio, e, ancor oggi, in buona parte dell'Italia Meridionale, si ha la veglia del defunto a casa. Una volta il feretro era trasportato in diverse regioni in chiesa per la veglia anche con qualche sotterfugio legale. In buona sostanza, quindi, non si riscontra alcuna vera difficoltà logistica (semmai solo di opportunità) nel trasporto "a cassa aperta" da luogo di decesso a casa, come da casa alla volta di deposito di osservazione/obitorio, *funeral home* ...

L'unico vero ostacolo è rappresentato da quello igienico sanitario o di inamovibilità per motivi dettati da indagini di giustizia. Questo "percorso accidentato" sulla mobilità delle spoglie mortali, durante l'osservazione, si risolve con l'attestazione del medico intervenuto se la norma regionale prevede che basti solo tale atto autorizzativo per movimen-

teristiche minime – art. 25, comma 1, lettera e – siccome si prevede consista di locali esclusi alla vista dei degenti e dei visitatori, con separato accesso dall'esterno, destinati all'osservazione, al deposito ed alla esposizione delle salme, nonché ad eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici, ai sensi L. 15 febbraio 1961, n. 83. <sup>(7)</sup> Anche gli edifici religiosi, come le chiese, allora, possono, se debitamente autorizzati, fungere da deposito d'osservazione, nel senso letterale del termine ossia da luogo preposto alla veglia funebre, la quale, secondo tradizione deve rigorosamente tenersi con il defunto già vestito e deposto nel cofano, ma mostrato "a cassa aperta"? La lettera della norma emiliano-romagnola sembrerebbe escluderlo, eppure, nei fatti, non è così ...

tare una salma. Ricordiamo, infatti, che il vincolo burocratico più impegnativo da superare era legato, in solo regime di D.P.R. 285/90, alla tempistica dell'autorizzazione del comune per il trasporto funebre (a cassa aperta o chiusa) e ora, in diverse regioni, questo nuovo istituto, con connesso *modus operandi* è stato codificato con successo. Invece, il trasporto di cadavere (a cassa chiusa) sarebbe potuto avvenire anche verso l'abitazione (comma 6, art. 10 L.R. 19/2004).

Pertanto, qualora si fosse trasportata una salma presso un domicilio privato, si sarebbe incorso in una violazione dell'allora norma vigente, da sanzionare da parte del Comune come indicato dagli artt. 6 e 7 della citata legge regionale e con le modalità di cui alla L. 689/1981. Questo nell'ipotesi più verosimile, secondo cui, a parere della dottrina prevalente, l'art. 10 L.R. 19/2004 avrebbe, tacitamente, abrogato l'art. 17 del D.P.R. 285/90 (come si ritiene anche in questa sede). La differenza fra trasporto di salma e quello di cadavere ruota proprio attorno alla definizione di salma (cioè il corpo inanimato prima dell'accertamento necroscopico).

Laddove, dunque, fosse stato svolto l'accertamento necroscopico, si sarebbe stati in presenza di cadavere, ed il trasporto di cadavere altro non può se non essere autorizzato esclusivamente dal comune e con le norme del trasporto funebre di cui al Capo IV D.P.R. 285/90 e cioè "a cassa chiusa".(una volta compiuto il periodo di osservazione, ed avvenuta la sigillatura della bara, quest'ultima non è più suscettibile di azioni d'apertura, manomissioni o sostituzioni, altrimenti si integrerebbe il reato di cui all'art. 349 C.P.).

Con determinazione n. 4693 del 29/5/2009, la regione Emilia-Romagna, ha, però, modificato la precedente direttiva n.13871/2004 adottata ai sensi dell'art. 10, comma 13 L.R. 19/2004 in materia di disciplina del trasporto di salme, cadaveri e resti mortali. Oggi, allora, se aderiamo ad una lettura estensiva della norma è lecito un doppio circuito nel trasporto "a cassa aperta", senza dubbio dall'abitazione verso un luogo terzo, istituzionalmente predisposti per osservazione dei defunti, ma anche da quest'ultimo verso un domicilio privato, sempre che non ci atteniamo, in maniera molto fiscale (e pedissequa?), alla lettera della Legge, supponendo che il trasporto verso casa "a cassa aperta" sia possibile solo per quei corpi umani già certificati come "cadaveri", e ciò in forza di qualche indubbia e sottile questione operativa molto interessante per il personale necroforo in servizio presso le imprese funebri.

Andiamo con ordine ed entriamo in *medias res*: la tipologia del decesso (morte violenta?) e la stessa causa di morte influiscono notevolmente sullo stato di una salma, anche pochi minuti dopo il trapasso, si possono infatti verificare rigurgiti, emorragie, perdita di materiale dagli orifizi o dalle ferite (si pensi alle piaghe da decubito).

Trasportare un corpo interessato da questi fenomeni cadaverici dell'immediato *post mortem* non è assolutamente né igienico né decoroso. Potrebbero, addirittura, esservi gli estremi perché il medico che sottoscrive l'attestazione del trasporto "a cassa aperta" possa rifiutare la firma. Paradossalmente si traslerebbe in un'abitazione privata una salma non in condizioni di sostarvi normalmente secondo lo stesso spirito, piuttosto dirigista, del D.P.R. 285/90. Converrebbe, allora, svolgere tutte le operazioni preliminari di pulizia e cura della salma quando si è ancora in ospedale. Si affaccia, allora, un diverso tema: l'utilizzo di attrezzi ed apparecchiature interni alla camera mortuaria ospedaliera, come, appunto, i tavoli anatomici ed i contenitori per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del D.P.R. 254/2003 è a titolo gratuito oppure oneroso? Chi ha qualche esperienza di vestizioni sa benissimo come su un normale letto sia pressoché impossibile eseguire svuotamento con successiva tamponatura delle cavità corporee dove ristagnano liquidi organici maleodoranti. La rimozione di cateteri o altre sonde può, poi, provocare schizzi improvvisi oltre ad odori sgradevoli. Durante lo spostamento, poi, un corpo morto, se non prima sistemato, in modo adeguato, tende, naturalmente, a scomporsi, accentuando certe reazioni poco gestibili *ex post* come, appunto, la perdita di umori cadaverici. Il ricorso a bendaggi, assorbenti, siringhe e mentoniere, dinanzi agli occhi esterrefatti e sgomenti dei dolenti, riesce sempre particolarmente difficile anche, e soprattutto, sul piano relazionale, perché denoterebbe una scarsa professionalità dell'impresa. Il servizio mortuario consentirebbe, invece, agli addetti alla vestizione, di lavorare bene, ed in tutta tranquillità, con un procedimento di profonda igienizzazione di tutta la salma, non solo delle sue parti scoperte come viso e mani. Una salma ben trattata con le sole tecniche della tanatoestetica (senza, dunque, il bisogno di determinati interventi invasivi o cruenti per altro vietati ex art. 410 C.P.) è molto più presentabile e può reggere, senza troppe noie, i tempi di una veglia anche leggermente protratta oltre le canoniche 24 ore. La salma, verrebbe, così rassettata in ospedale. Per la tamponatura degli orifizi occorrerà la previa autorizzazione del medico



necroscopo, ma, appunto, con il tanatogramma, la visita necroscopica può avvenire subito dopo l'*exitus*, quindi l'impresa funebre, o gli addetti del servizio mortuario ospedaliero ricevuto il "via libera" del medico necroscopo, con cui si accantona definitivamente anche la sola parvenza di morte apparente, potrebbero provvedere di conseguenza, e terminare con l'incassamento della stessa. Se l'accesso alla rampa delle scale è difficoltoso per via dei ballatoi troppo angusti (manovrare "a spalla" una bara non è semplicissimo) si potrà proficuamente ricorrere ad una barella (meglio di un sacco da recupero siccome avendo il fondo rigido stabilizza l'assetto della salma) più leggera e maneggevole. In Lombardia, invece, tutto questo complesso iter è stato notevolmente semplificato ed il trasporto della salma dal luogo del decesso a quello della veglia funebre, può essere completato sì, solo nell'ambito regionale, come in Emilia-Romagna, del resto, ma non importa se si sia provveduto o meno all'accertamento di morte, l'essenziale è che venga condotto a termine entro il periodo di osservazione, il quale, di rigore, è di 24 ore<sup>(8)</sup>. (art. 39, comma 4 del regolamento lombardo n. 6/2004 e paragrafo 7 della circolare 30 maggio 2005 n. 2). Le profonde ed incisive integrazioni dell'Emilia Romagna alla propria disciplina riguardano le situazioni<sup>(9)</sup> in cui all'accertamento della morte si provveda strumentalmente e con tempestività da parte del medico incaricato delle funzioni di necroscopo. Ebbene, esse consentono, nonostante la previsione tassativa dell'art. 1, comma 3, lett. a) e b) L.R. Emilia-Romagna 29/7/2004, n. 19 e succ. modif., senza poi dimenticare l'art. 30 D.P.R. 285/90, centrale in tutta l'architettura del regolamento nazionale di polizia mortuaria, che il trasporto del corpo del defunto, dopo l'avvenuta certificazione di morte, se prodotta, con l'ausilio di ECG, possa avvenire anche con contenitore impermeabile non sigillato; invero, le uniche due condizioni spazio-temporali, davvero vincolanti, sono queste:

1) la percorrenza del tragitto, infatti, non può mai superare i 300 km;

<sup>(8)</sup> In Lombardia, il periodo d'osservazione è ordinariamente di 24 ore e la L.R. 22/2003 (oggi T.U. Leggi Sanitarie Regionali) con l'art. 4, comma 1 sembra aver cancellato l'estensione del periodo d'osservazione a 48 ore nei casi di morte improvvisa oppure ove vi sia il fondato sospetto di morte apparente ex art. 9 D.P.R. 285/90.

<sup>(9)</sup> La Regione torna, ora, sull'argomento per estendere la possibilità di dar luogo trasporti "a cassa aperta" anche ai cadaveri quando l'accertamento della morte sia stato effettuato con tanatografo, cioè con l'apposito strumento che, tracciando un elettrocardiogramma protratto per 20 min., dimostri la persistenza dell'arresto cardiaco.

2) il trasporto deve esser completato non oltre le 24 ore dal decesso.

L'intervento normativo si è reso necessario per colmare una lacuna legislativa, in maniera da favorire, anche nell'evenienza di rapido<sup>(10)</sup> accertamento della morte, ex art. 8 D.P.R. 285/90, l'esposizione della persona deceduta e lo svolgimento delle onoranze di rito, seppur in luogo diverso rispetto a quello dove è avvenuto il decesso.

Si potrebbe ricordare come vi possano anche essere stati interventi (o, pressioni lobbistiche) di soggetti interessati a conservare più a lungo condizioni di "esponibilità" del cadavere in funzione esequiale, ben oltre il periodo d'osservazione (fattispecie costantemente esclusa, almeno, sin dal R.D. 2322/1865 e fino a questi cambiamenti, per cui vi sono aperture anche in Toscana, i quali, nei fatti, mirano ad ottenere il trasferimento in strutture del commiato, anche di cadaveri. In altre parole, tale modifica appare non estranea a ragioni di assicurare non tanto un "servizio" alla popolazione, ma nuove aree di *business* per taluni operatori, che, evidentemente, possono avere, ed hanno avuto, la capacità di esercitare ingerenze nelle sedi legislative.

Le 24 ore, però, rappresentano un termine che non sempre potrebbe essere coerentemente rispettato, se consideriamo come il trasporto di cadavere, pur se eseguito con tali modalità "intermedie", proprie del trasporto "a cassa aperta" riguardante, più propriamente, le salme, sia soggetto a specifica autorizzazione comunale, la cui assenza determina la fattispecie illecita dell'art. 339 T.U.L.L.SS. o, comunque, la violazione delle norme sul trasporto funebre di cui agli artt. 23, 24 e segg. D.P.R. 285/90 perfettamente vevoli anche in Emilia Romagna, in forza del combinato disposto tra gli artt. 10 e 16 comma 3 L.R. 29 luglio 2004 n. 19 (e non potrebbe esser altrimenti: il problema è capire come, in quest'andamento carsico del D.P.R. 285/90, s'intersechino i vari ambiti normativo, quello nazionale e quello locale).

I tempi intercorrenti tra il decesso, l'accertamento strumentale della morte, l'istanza e il conseguente rilascio dell'autorizzazione comunale al trasporto del cadavere, nonché il suo compimento, nell'arco di 24 ore, potrebbero essere non sempre agevoli, per motivazioni contingenti e non imputabili ad al-

<sup>(10)</sup> Quando la salma, quindi, diventa cadavere, ogni successivo trasporto è soggetto alle comuni, quanto note, norme del D.P.R. 285/90 e non può non avvenire se non a cassa chiusa (per cui, a questo punto, la vestizione è già avvenuta), con la conseguenza che, a questo punto, l'esposizione riguarderebbe solo il feretro.

cuno (tanto più che deve essere esclusa ogni possibilità di influsso, diretto od indiretto, sugli orari degli uffici comunali fissati dal sindaco *ex art.* 50 comma 7 D.Lgs. 267/2000 o dal regolamento per l'organizzazione di uffici e servizi di cui all'art. 48 comma 3 D.Lgs. 267/2000.).

La determina regionale stabilisce, quindi, che, nel caso di cadavere, tale trasporto "a cassa aperta" sia, comunque, espletato previa "autorizzazione del Comune": detta autorizzazione non rientra certamente tra i compiti attribuiti all'Ufficiale di Stato Civile, ma tra quelli burocratici, assegnati, in base all'art. 107 comma 3, lett. f) D.Lgs. 267/2000, ai dirigenti/responsabili degli uffici e questo potere non è derogabile se non per espressa previsione di legge (art. 107, comma 4 D.Lgs. 267/2000 ed art. 4, comma 3 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Si veda, a tal proposito anche l'art. 17 D.Lgs. 165/2001 per il ruolo degli apicali negli articolati plessi comunali.

In effetti, il trasporto di cadavere, verso il luogo di sepoltura, o cremazione, come ogni operazione funeraria, soggiace sempre a preventiva autorizzazione comunale (art. 13 D.Lgs. 267/2000), e la mancanza di quest'ultima comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli artt. 339 e 358, comma 2 T.U.L.L.SS.: non è, quindi, propriamente materia di Stato Civile, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 267/2000, in quanto il rilascio di detto provvedimento autorizzatorio, quale atto gestionale, spetta, in esclusiva, al dirigente preposto ai servizi di polizia mortuaria *ex art.* 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 267/2000, poi è altrettanto vero che il regolamento per l'organizzazione degli uffici, interno alla "macchina comunale", approvato dalla Giunta, di cui agli artt. 48, comma 2 ed 89 D.Lgs. 267/2000, potrebbe contemplare anche un'attribuzione di questa competenza al dipendente il quale assolve anche le mansioni di Ufficiale di Stato Civile; gli adempimenti di Stato Civile, tuttavia, traggono fonte e legittimazione da un diversa fonte normativa: il D.P.R. 396/00 e non già dal regolamento nazionale di polizia mortuaria, ragion per cui sarebbe bene non sovrapporre o confondere indebitamente i diversi profili, anche se a formare e sottoscrivere i documenti sarà, materialmente, la stessa persona fisica (dipendente comunale), incaricata di più funzioni <sup>(11)</sup>.

<sup>(11)</sup> Il dirigente non può delegare, nel senso tecnico del termine, funzioni proprie ed esclusive, ma può attribuire, anche nella sua qualità di datore di lavoro titolare della funzione dispositiva di cui all'art. 2104 C.C., l'incarico a sottoscrivere gli atti di autorizzazione di cui all'art. 24 suddetto, e non solo, a personale dipendente, rimanendo comunque responsabile giuridico dell'atto emanato.

Emerge, tuttavia lo spinoso dilemma di come accordare tale autorizzazione fuori dagli orari di servizio degli addetti comunale, posto che le richieste di trasporto di cui alla nuova disciplina regionale, avverranno inevitabilmente anche in orario pomeridiano, notturno e festivo. Resta anche da chiarire il contenuto della documentazione da presentarsi al Comune ai fini del perfezionamento dell'autorizzazione stessa: nella certificazione medica attestante il decesso (si tratta della cosiddetta constatazione di morte) sarà necessario eccettuare per sempre, o verificare espressamente, con esame più approfondito, eventuali prove di crimine, compito che ai sensi dell'art. 74, comma 2 D.P.R. 396/2000 competerebbe soprattutto al medico necroscopo (... ma anche a qualunque sanitario *ex art.* 365 C.P.!)?

E, in tal evenienza, sarà ancora necessario l'intervento del medico necroscopo, il quale sarebbe chiamato a certificare fatti già precedentemente attestati da altro medico <sup>(12)</sup>?

Si impone, ora, alla nostra attenzione, un secondo rischio di impasse, già sollevato da diversi comuni emiliano-romagnoli sulla pagine della rivista specializzata di settore "I Servizi Demografici", Edizioni Maggioli. La faccenda si sostanzia in questo quesito che riportiamo fedelmente dalle pagine del sullodato magazine:

*"Dopo la determinazione n. 4693 del 29/5/2009 del dott. Macini servizio sanità pubblica dell'Emilia-Romagna riguardante il trasporto a feretro aperto del cadavere ed in particolare il paragrafo riguardante il caso di accertamento di morte effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, che prevede "previa autorizzazione del comune" il trasporto verso luogo prescelto ..., si chiede se dall'emanazione della determinazione altri, oltre al sottoscritto, abbiano sollevato problemi di applicazione della norma in questione, o se esistono già contatti con l'autorità competente per rendere tale norma più aderente ad una sua corretta applicazione, in quanto e sempre più diffusa la pratica dell'accertamento con il tanatogramma, e se ci si trova a dover soddisfare una legittima richiesta di trasporto del cadavere in altro luogo di quello del decesso durante i fine settimana, l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune come prevede la norma entro le 24 ore successive al decesso è praticamente impossibile da ottenerci, per l'impossibilità della presenza del funzionario o del dirigente che deve firmarla.*

<sup>(12)</sup> L'art. 74, comma 2 D.P.R. 396/2000 opera a prescindere anche dall'art. 116 D.Lgs. 271/1989.

*A tal fine, si chiede se esistono soluzioni che nella sostanza risolvano il problema del succitato permesso, o non è forse meglio chiedere all'autorità regionale una integrazione alla norma prevedendo che oltre al comune il permesso al trasporto possa essere rilasciato dal medico necroscopo che accerta la morte con l'esecuzione del tanatogramma?"*

Effettivamente, la complicazione prospettata sussiste. Infatti, con la direttiva, oggetto di questo breve saggio, che corregge ed amplia la portata della precedente, viene a concretizzarsi un "ibrido" (con le modalità previste per il trasporto di salma) che consente il trasporto di "cadavere", e conseguentemente con le normali autorizzazioni comunali necessarie per il trasporto di cadavere, ma senza la chiusura del feretro, potendosi configurare, alle condizioni enunciate nella direttiva, un trasporto, sostanzialmente, "a c.d. cassa aperta", in funzione di consentire l'esposizione del defunto per un lasso di tempo superiore rispetto al canonico periodo d'osservazione. Non va nascosto come tale direttiva sia pure l'esito d'interessate attenzioni da parte d'impresе funebri finalizzate ad una valorizzazione di proprie strutture del commiato, spinte anche da comprensibili (da quel punto di vista), "esigenze mercantili" pur se questo "*monstrum*" (*vel prodigium?*) sia tale da ingenerare altre ambiguità amministrative ed incoerenze di ordine procedimentale. Conseguentemente, vi erano stati contatti con associazioni rappresentative di tali operatori, per ricercare soluzioni comuni, anche emendative, tali da consentire di superare lo stato di forte incertezza così determinatosi, contatti concordati a novembre 2009, iniziati il 19 gennaio 2010, poi il 22 febbraio 2010, successivamente sollecitati e tuttora rimasti senza altri esiti. Difatti, si riteneva, allora, quanto meno opportuna una qualche forma di intesa con le federazioni coinvolte e che, per quanto noto, a suo tempo si erano rese promotrici di questo auspicato chiarimento. Contemporaneamente, qualche comune (citando a memoria, Modena) ha assunto provvedimenti, ma anche il comune di Piacenza, con nota del 9 giugno 2010 aveva definito alcuni protocolli applicativi. Il comune di Parma aveva inoltrato all'Assessore regionale una nota – antecedente, risalente al 19 maggio 2009 – di richiesta di delucidazioni su alcuni

aspetti in materia di trasporti funebri, che non ci risultano, ad oggi, avere avuto riscontri.

Va considerato, per altro, come il termine delle 24 ore, cui sembra, qui, farsi riferimento, abbia riguardo al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (cioè le autorizzazioni all'inumazione oppure distintamente alla tumulazione), ma non intrattenga relazioni funzionali di sorta con l'autorizzazione al trasporto del cadavere. Non si può, per altro, dimenticare, come, in numerosi comuni, possa essere presente un orientamento, quanto meno di mera e consolidata prammatica, in cui si tenda a considerare il rilascio dell'autorizzazione al trasporto quale successiva, temporalmente e procedimentalmente, al rilascio dell'autorizzazione all'inumazione (oppure, alla tumulazione), in quanto essa sarebbe prodromica a qualsiasi trattamento irreversibile *ex art. 8 D.P.R. 285/90*, sul defunto, come appunto l'apposizione dei coperchio (o dei coperchi) sulla bara, in base alla tipologia o lunghezza del trasferimento stesso ed alla sua destinazione ultima, con la sigillatura di garanzia *ex* paragrafo 9.7 Circ. Min. Sanità 24/1993, preliminare, a sua volta, al trasporto del feretro, accompagnato sempre dalla relativo decreto (titolo di viaggio).

Si tratta di orientamenti i quali, forse, non hanno, poi, molto fondamento normativo, ma che sono fortemente influenzati, e condizionati, dalla prassi. In ultima analisi, si deve considerare come la regione non abbia titolo alcuno ad intervenire sulla determinazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, aspetto che concerne, in via esclusiva, ciascun comune, mentre potrebbe pronunciarsi, secondo Costituzione (art. 117, comma 3), su singoli punti che attengano alla materia igienico-sanitaria ed alla tutela della salute umana (o veterinaria).

*L'Autore rivolge un sentito ringraziamento al collega Mauro Ugatti. per la preziosa e proficua collaborazione nella stesura di quest'articolo.*

Cultura

## Trasporti internazionali di urne

### Istruzioni per l'uso

di Giovanni Primavesi (\*)

Il trasporto delle ceneri si differenzia da quello delle salme sostanzialmente per due fattori:

A) sono trasportabili con qualsiasi mezzo;

B) la documentazione NON è regolata dall'Accordo di Berlino.

#### Il trasporto

Le urne delle ceneri – adeguatamente sigillate – si possono trasportare liberamente a mezzo auto, treno aereo (anche come *bagaglio a mano*). L'urna – di qualsiasi materiale si fatta – deve contenere un'urna metallica che verrà sigillata prima della consegna al “trasportatore”.

Stante la particolare attenzione verso possibili atti di terrorismo, il trasporto in aereo come bagaglio a mano (definito *cabin baggage*) deve sottostare ai controlli di sicurezza come tutti gli altri bagagli. Queste misure variano da nazione a nazione (e anche da aeroporto a aeroporto) e possono arrivare anche all'apertura (come può accadere negli Stati Uniti: infatti, in caso di arrivo dall'estero e proseguimento con un volo nazionale, il controllo è conforme alle norme USA – TSA, *Transport Security Administration* – che prevedono anche l'ispezione all'interno dell'urna.

Recentemente (26/07/2013) sono entrate in vigore le nuove normative emanate dalla CATSA (*Canadian Air Transport Security Administration*) che prevedono l'obbligo che controllo radiografico dell'urna, ma – al contrario di quelle Statunitensi – in caso di scarsa visibilità al monitor, questa non potrà essere aperta se non con l'autorizzazione del viaggiatore che dovrà aprirla personalmente dopo aver dichiarato che è vuota<sup>(1)</sup>. Va evidenziato che sia i canadesi come gli americani suggeriscono l'uso di *temporary containers* (solitamente in plastica leggera) per i viaggi aerei e di trasferirne il contenuto in un'urna definitiva una volta giunti a destinazione.

Evidentemente il controllo radiografico è ormai prassi consolidata anche per le partenze dagli aeroporti italiani. Oltre al trasporto come bagaglio a mano, le urne possono essere spedite per via aerea come merci, nel qual caso esse dovranno essere rivestite esternamente con una copertura resistente e imbottita: legno (ormai non più usato) oppure con tela di juta, un telone o speciali contenitori in cartone.

Ovviamente anche le urne spedite come merci passano attraverso un controllo radiografico appositamente concepito e che consente una maggior “penetrazione” nell'oggetto in esame.

#### La documentazione

Come già accennato, il trasporto di ceneri richiede la documentazione prevista dall'art. 29 del vigente D.P.R. 285/1990 per l'estradizione verso Paesi non convenzionati (non aderenti, cioè, all'Accordo di Berlino), con l'aggiunta di quello di avvenuta cremazione.

Non sono applicabili gli artt. 30 e 32.

Per l'emissione del Passaporto Mortuario è inoltre necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Diplomatica (Ambasciata/Consolato) del Paese di destinazione, la quale autorità può richiedere anche una documentazione supplementare e l'apposizione di un proprio sigillo sull'urna (nel qual caso bisognerà portarla materialmente).

Ovviamente, per l'introduzione in Italia di ceneri, la documentazione necessaria è prevista dall'art. 28 del già citato D.P.R. 285/1990.

#### Nota:

Si precisa che dal 13 Marzo 2003 sono: “*abrogate le disposizioni relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto, per fargli subentrare negli stessi compiti il Sindaco.*”.

E “*anche per il rilascio dell'autorizzazione contemplata dall'art. 28 del D.P.R. n. 285/90 (introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione di Berlino) deve ora ritenersi competente il Sindaco, e non più il Prefetto.*”

Vedi la circolare Ministero dell'Interno n. 4/2003, avente per oggetto “*Competenza al rilascio delle autorizzazioni contemplate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, conferite alle Regioni ai sensi degli articoli contenuti nel Titolo IV – Capo I del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 26 maggio 2000.*”.

<sup>(1)</sup> Nel caso l'urna non passi il controllo, la CATSA suggerisce di consegnarla ad un parente che non parte (!) o di prenotare un altro volo in modo da avere il tempo di scegliere un'altra soluzione.

(\*) Consigliere FeNIOF incaricato per i rapporti con l'estero, rappresentante italiano in EFFS e FIAT-IFTA, già responsabile Commissione Normativa & Trasporti di EFFS

**www.EuroAct.net**

Il primo portale italiano del settore funerario



*Lo strumento indispensabile per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario*

### Servizi gratuiti

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

### Servizi a pagamento

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale.

230,00 €

Abbonamento professionale al sito, annuale.

575,00 €

Abbonamento alla rivista cartacea *I Servizi funerari*, annuale.

125,00 €

e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

tel.: 0532.1916111

fax: 0532.1911222

Informatica

## Le tante lapidi del cimitero di Google

di Nicola Bortolotti

Fin dall'etimologia della parola "lapide" si può cogliere il tentativo (sovente riuscito) di superare la morte: la radice proviene, infatti, dal latino "lapis", ossia pietra, un materiale che può essere fragile ma anche oltrepassare indenne l'ingiuria dei millenni, tanto che – ancora oggi – possiamo ammirare, pressoché inalterati, piccoli manufatti in pietra risalenti addirittura a milioni di anni fa.

Concrete e resistenti espressioni di un anelito di immortalità che pervade la nostra esperienza terrena, le opere in pietra sopravvivono, non di rado, al loro autore, siano esse monumenti, edifici, ponti, architetture sorprendenti e ardite o lapidi funerarie dalle più modeste dimensioni, peraltro preziosissime fonti di informazioni anche quando sono ridotte a frammenti.

La tecnologia delle costruzioni e dell'architettura, pur nella sua straordinaria evoluzione, recentemente acceleratasi grazie all'utilizzo del calcolatore e allo sviluppo di nuovi materiali, affonda le sue radici nella storia e rappresenta da sé un monumento imperituro e quasi autoreferenziale – seppure non volutamente – all'ingegno umano, una sfida alla caducità della realtà, una fuga dall'alienazione provocata dal continuo cambiamento e dall'incessante divenire in contrapposizione a un "panta rei" fonte di crescita ma anche di insicurezza.

Tecnologie più recenti non godono di altrettanta longevità ed alcune sono, all'opposto, caratterizzate da un'obsolescenza rapidissima, con diverse gradazioni e tipicità: in alcuni casi, infatti, è la vita del singolo "pezzo" o manufatto ad essere limitata a pochi decenni (si pensi, ad esempio, al motore a

combustione interna di un'automobile), ma l'idea – se vincente – può facilmente sopravvivere al singolo esemplare (sui cicli "Otto" e "Diesel" si fondano, ancora oggi, larga parte degli automezzi circolanti sulle strade mondiali a quasi centocinquanta anni dal deposito dei brevetti); in altri casi, invece, soprattutto dopo la "rivoluzione" telematica, sono le idee stesse ad avere vita estremamente limitata.

Paradigmatico di quanto possa essere breve l'esistenza di una intuizione innovativa nell'era di Internet è il caso del colosso Google, una fucina inesauribile di novità destinate, tuttavia, a subire una sorta di feroce e assai rapida "selezione naturale".

### Venti lapidi per Google

Un impietoso riassunto di quanto la "scure" di Google si sia pesantemente abbattuta sulle sue stesse creazioni è stato compilato, in gradevole ed efficace forma grafica, dalla società WordStream (<http://www.wordstream.com/>), specializzata nella gestione di servizi PPC, ossia "Pay-Per-Click") nella arguta immagine "Google graveyard" (cimitero di Google) ripresa dal sito web di attualità Mashable, in occasione dell'ultima dismissione, nell'articolo "RIP: Every Product Ever Axed By Google" ossia "Riposa in pace: tutti i prodotti tagliati da Google" (<http://mashable.com/2013/06/30/axed-by-google/>). Sono ben venti – tra il serio e il faceto – le lapidi presenti nel file PNG, di cospicue dimensioni verticali (975 x 5211), tanto che di questo "Resting Place for Great Ideas", ossia "luogo di riposo per grandi idee" è possibile riportare in Figura 1 la sola parte superiore.




Figura 1

Non si tratta, come è ovvio immaginare, di una collezione ufficiale di insuccessi con l'imprimatur di "Google Research" ma – ciò nondimeno – si basa su informazioni affidabili e di pubblico dominio, tanto che, in calce alla stessa immagine, vengono riportati i link alle principali quattro fonti utilizzate: la prima è la prestigiosa testata PCWorld, con un articolo di Tom Spring del maggio 2008 reperibile all'indirizzo [http://www.pcworld.com/article/146101/top\\_10\\_google\\_flubs\\_flops\\_and\\_failures.html](http://www.pcworld.com/article/146101/top_10_google_flubs_flops_and_failures.html); seguono due "pezzi" del 2010 <http://searchengineland.com/lets-celebrate-googles-biggest-failures-48165/> e <http://techcrunch.com/2010/08/04/google-wave-eric-schmidt/> per finire con l'immane Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_Google\\_products](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Google_products), che presenta una lista di prodotti e servizi Google "discontinued", ossia interrotti, ben più corposa, comprendente anche esperimenti assai poco noti e per uso interno, e ne conta addirittura un'ottantina.

Anche limitandosi alle venti principali lapidi dell'immagine creata da WordStream, comunque, l'elenco è consistente. In ordine cronologico:

- **"Google Answers"**, "ucciso" nel lontano dicembre 2006, fu la risposta di Google all'omonimo servizio di Yahoo, con l'eloquente sottotitolo "Ask a question. Set your price. Get your answer", nel quale gli utenti potevano sottoporre domande ad esperti proponendo un compenso in cambio della loro autorevole risposta. In un mondo come Internet, nel quale gli utilizzatori preferiscono tutto ciò che è gratuito (anche se non "certificato"), la fine del servizio è stata inevitabile.
- **"Zeitgeist"**, ossia lo "spirito del tempo", un aggregatore delle ricerche più popolari, venne chiuso nel maggio 2007 (anche se vi sono dati disponibili sino al 2011 compreso) e rimpiazzato da "Hot Trends", incluso in "Google Trends".

- **"Google Page Creator"** era un ausilio alla creazione di pagine web che non richiedeva la conoscenza dell'HTML, il cui sviluppo si è concluso nel 2008.
- **"Google Lively"**, un programma di chat animata tridimensionale con utilizzo di avatars, disponibile solo per Windows, è defunto nel dicembre 2008.
- **"Jaiku"**, servizio di microblogging e social networking stile Twitter, così denominato per l'assonanza con gli haiku, è stato interrotto nel 2009.
- **"Dodgeball"**, un servizio di social networking basato sulla geolocalizzazione tramite dispositivi mobili, fu rimpiazzato nel 2009 da "Google Latitude".
- **"Google Search Wiki"**, che permetteva agli utenti registrati di annotare e riordinare i risultati delle proprie ricerche, venne eliminato nel marzo 2010.
- **"Google Wave"**, un ambiente di comunicazione integrato, che riuniva email, messaggistica istantanea, wiki e social network, a causa della mancanza di interesse è stato bloccato nell'agosto 2010.
- **"Google Labs"**, un sito nel quale veniva offerta agli utilizzatori più avventurosi la possibilità di sperimentare e fornire suggerimenti su nuovi prodotti ancora allo stadio di prototipo, è stato depennato nel luglio del 2011.
- **"Google Dictionary"**, un servizio di dizionario online, è stato bloccato nell'agosto 2011 integrando parte delle sue funzionalità nel motore di ricerca mediante la chiave "define:". Ad esempio, per cercare il significato della parola icosaedro è sufficiente digitare "define:icosaedro". Tale possibilità è, comunque, di utilità abbastanza ridotta, in quanto un utilizzo standard del motore di ricerca è sufficiente ad ottenere risultati equivalenti.
- **"Google Notebook"**, un'applicazione gratuita che consentiva agli utenti di salvare scampoli di informazione in una sorta di "blocco note" online, è stata interrotta nel settembre 2011 per poi essere ripresa nel marzo 2013 con un prodotto analogo denominato "Google Keep".
- **"Sidewiki"**, una barra laterale aggiuntiva che dava la possibilità agli utenti di contribuire con informazioni su ogni pagina web, è stata eliminata nel settembre 2011 assieme ad un congruo numero di altri prodotti dallo scarso successo.
- **"Aardvark"**, un motore di ricerca "sociale" in grado di mettere in contatto fra di loro amici e amici degli amici – anche via chat – al fine di trovare risposte alle domande poste, dopo essere stato acquistato da Google per ben cinquanta milioni di dollari nel febbraio del 2010, è stato abbandonato nel settembre 2011.
- **"Google Buzz"**, uno strumento di social networking, microblogging e messaggistica integrato al-

l'interno di Gmail, è stato dismesso nel dicembre 2011.

- **“Picnik”**, un editor online di immagini che veniva utilizzato da Flickr, è stato acquistato da Google nel 2010 per essere poi chiuso nell'aprile del 2012.
- **“Knol”** ha rappresentato il tentativo di Google di porsi come alternativa a Wikipedia, consentendo agli esperti e agli utenti comuni di scrivere articoli su vari argomenti, ma i suoi contenuti non sono più accessibili dall'ottobre 2012.
- **“Google Health”** ha permesso agli utenti di memorizzare, gestire e – all'occorrenza – condividere (ad esempio con i propri medici curanti) i dati concernenti la salute e il benessere, in una sorta di cartella medica su web comprensiva di tutta la propria storia sanitaria. A tal fine, Google aveva anche stretto accordi con alcuni ospedali americani affinché l'aggiornamento della cartella potesse avvenire automaticamente. Lo sviluppo di questo notevole e ambizioso progetto, ritagliato specificamente sulle esigenze dell'utenza statunitense, è cessato nel giugno 2011. Il servizio è rimasto accessibile sino al gennaio 2012 ed è stato possibile scaricare i dati fino al gennaio 2013.
- **“Google Talk”** ha rappresentato un servizio di messaggistica istantanea, anche vocale, sino a quando non è stato rimpiazzato da “Google Hangouts” nel maggio di quest'anno.
- **“iGoogle”** (lanciato nel 2005 con un altro nome) ha dato la possibilità di personalizzare la propria homepage Google, con notizie, previsioni meteo, altri “web feeds” e Google Gadgets. Nei prossimi mesi il servizio verrà disattivato, in quanto superato da altre tecnologie e piattaforme espressamente rivolte alla telefonia cellulare.
- **“Google Reader”**, è stato per lungo tempo un diffuso e amato “aggregatore di notizie” in grado di leggere flussi RSS e atom, con una base di utenti assai fedele ma in grado di generare un volume di traffico insufficiente agli occhi di Google, che ne ha decretato la chiusura nello scorso luglio.

### Google al servizio delle lapidi

La feroce “selezione naturale” operata da Google lascia in vita solo i servizi più robusti e, tra questi, uno che è ben lungi dall'essere chiuso è sicuramente “Google Maps”, che ben si presta ad essere messo al servizio del cimitero.

Nonostante la risoluzione delle viste da satellite italiane non sia paragonabile a quella offerta in alcune zone degli Stati Uniti, essa può – comunque – essere sufficiente a mostrare, seppure non nel dettaglio, l'ubicazione di una tomba.

Tramite “My Maps”, cliccando sulla mappa o introducendo latitudine e longitudine tramite GPS è possibile creare dei marcatori che indichino luoghi di sepoltura di particolare interesse e renderli disponibili ad altri, una volta richiesta la chiave Google Maps API (gratuita per applicazioni di prova e non commerciali). In figura 2, ad esempio, è mostrato l'elenco di 84 giocatori di baseball della massima serie tumulati in Kansas. Ad ogni “marker” è associato il nome del giocatore, il cimitero, l'anno di morte, le coordinate GPS e una mappa del cimitero. Ad alcuni marcatori, riconoscibili da un colore diverso, sono collegate anche delle fotografie.

Per creare in modo facilitato questi marcatori associati a “Google Maps” sono disponibili diverse applicazioni online, ad esempio:

- CommunityWalk <http://www.communitywalk.com/>
- TripperMap <http://www.trippermap.com/> e
- MapBuilder (<http://www.mapbuilder.net/>).




Figura 2



Cultura

## Il cimitero circolare di Fontechiari

di Laura Bertolaccini (\*)

*“Esisteva in questo Comune di Schiavi, diocesi di Sora tra Oriente e Mezzogiorno, un tumulo senza recinto di muraglia, chiamato cimitero di S. Onofrio, nella distanza di poco più mezzo miglio dal paese. Nell’anno 1839 si pensò di munirlo di recinto di muraglia alta dodici palmi napoletani in forma circolare del diametro di circa palmi 38 con porta e chiave. L’antico tumulo è profondo, e largo a guisa di grotte, e resta a lato sinistro di chi entra, a lato destro il tumulo dei Bambini facente, due altri di qualche profondità, e larghezza, tutti pel comune. In tempo del colera si farà uso dell’antico tumulo non solo per quei colpiti dal colera, ma anche per tutti gli altri. Nessuno era seppellito in Chiesa: ma da un’anno (sic) in poi si seppellisce in chiesa, dove non vi è più luogo.*

*Nel presente disegno di camposanto, sebbene incompleto, si dichiara, che tutto ciò che è disegnato co’ puntini è quello che manca, cioè la cappella, il tumulo de’ preti, quello dei Bambini, e tutti i tumuli de’ privati, che hanno promesso di costruirli a pro-*



**Figura 3 – Il cimitero circolare di Fontechiari (Fr)**

*prie spese, ciascuno per la sua famiglia, con munirli di volta di mattoni, di porta, e non lasciarli a cielo scoperto, come quei del Comune, dandosi la facoltà a quanti de’ privati, che volessero principiare nuovo giro, lasciando tra l’uno e l’altro giro un corridoio largo circa palmi cinque, e raddoppiare altri tumuli. Si disse dall’Ingegnere, cha fu a vistarlo per ordine dell’Egregio Intendente della Provincia di lasciare spazio di due tumuli laterali alla Cappella a beneficio del Comune”.*

Così un anonimo commentatore descriveva il progetto per il nuovo camposanto di Schiavi, oggi Fontechiari <sup>(1)</sup>, piccolo centro del Lazio meridionale situato nella Valle di Comino, nell’entroterra di Cassino, allora sotto il dominio del Regno delle due Sicilie, sotto l’egida dei Borbone.

Già nel 1817, recependo i dettami dell’editto napoleonico di Saint-Cloud, lo stato borbonico aveva deciso di applicare la legge che decretava l’espulsione dei cimiteri dall’abitato. Formalmente aveva richiesto ai comuni dei diversi distretti che componevano il suo territorio di costruire un quadro completo della situazione, rendendo noto alle autorità competenti se esistevano chiese rurali in cui consentire ancora la tumulazione dei cadaveri e a quale distanza questi edifici si trovavano dall’abitato, in

<sup>(1)</sup> Il Comune di Schiavi cambiò nome in Fontechiari nel 1862. L’antico toponimo probabilmente faceva riferimento ad un antico insediamento di Slavoni (o Schiavoni), stirpe di origine slava, mentre quello postunitario ha le sue origini nella presenza di una fonte (*Fons Clara*). Il piccolo centro, caratteristico anche per la presenza di una torre medievale posta al centro del nucleo urbano, si trova in provincia di Frosinone, nel Lazio meridionale.

attesa della realizzazione di nuovi sepolcreti *extra moenia* (nel caso di nuova edificazione bisognava anche specificare quali e quanti fondi erano già nelle casse comunali per portare a compimento i progetti). Fin da allora il Comune di Schiavi aveva provveduto alla elaborazione di un progetto “(nel quale) altro scopo non si è avuto – come si legge nella relazione allegata firmata da B. Boltiglieri, – che la semplicità e comodo, secondo lo spirito della legge dell’11 marzo 1817”. Analizzate diverse aree, era stato selezionato il luogo più adatto, situato in un’area nei pressi della chiesetta rurale di S. Onofrio “la quale convince sia per dare gli ultimi uffici religiosi, come per il deposito dei cadaveri ... come il regolamento ministeriale prescrive”. “Il locale prescelto – continua la relazione – dista poco più di un quarto di miglio dall’abitato, in situazione che il miasma non puole venire trasportato dalla corruzione dei venti nell’abitato del Comune. Ha poca distanza la chiesetta rurale di Sant’Onofrio ove anche riattandosi, si ha l’abitazione per il custode. La strada è comoda, decretandosi riattare quella parte che porta alla chiesetta a nuovo Camposanto, circostanze tutte, che lo rendono preferibile ad ogni altro dei locali osservati”.


La vicinanza alla chiesa di Sant’Onofrio costituiva indubbiamente un motivo determinante nella selezione del luogo. L’eremo di Sant’Onofrio è, infatti, luogo sacro e ricco di storia dove, si narra, nel 1222 avrebbe soggiornato san Francesco, in pellegrinaggio a Montecassino durante un suo viaggio sulle orme di san Benedetto verso Monte Sant’Angelo sul Gargano (la presenza del poverello d’Assisi sarebbe comprovata anche dalla presenza di alcune importanti reliquie nel convento francescano di Vicilvi, poco distante da Fontechiari, ove il santo avrebbe fatto sgorgare acqua dalle rocce, creando una fonte)<sup>(2)</sup>.

Allegata alla relazione del Boltiglieri era la *Pianta geometrica del nuovo Camposanto da eseguirsi nel*

<sup>(2)</sup> L’eremo di Sant’Onofrio è costituito da tre grotte scavate nella roccia, in una delle quali era ricavata la chiesetta rurale. Le grotte, ancora oggi visitabili, hanno pareti interne ed esterne mirabilmente affrescate con dipinti devozionali databili tra l’inizio del XV e la fine del XVI secolo, affiancati da graffiti in stile ben più tardo che richiamano la tradizione cristiana. L’altare della chiesa è decorato da un ciclo di affreschi seicenteschi che richiamano la vita di sant’Onofrio, in analogia con quanto, in quello stesso scorcio di secolo, era stato realizzato in occasione del Giubileo del 1600 nel convento romano dedicato al santo dal Cavalier d’Arpino (il “pictor unicus, rarus et excellens ac primarius et reputatus”, nato proprio in quelle terre del frusinate ma presto trasferitosi a Roma, dove avrebbe svolto la sua importante carriera).

*Comune di Schiavi nel fondo della venerabile Chiesa nel luogo e vicino la Chiesetta di Santo Onofrio.* Vi è mostrato un impianto quadrangolare, con 24 filari per inumazioni posti in quattro riquadri; il recinto è un semplice muro; i percorsi interni definiscono una croce di strade; l’ingresso è appena segnato da due cippi, privi di particolari aggettivazioni. La semplicità dell’impianto ascrive anche questo progetto tra quelli di “utilità” che venivano elaborati in molte realtà italiane all’indomani della estensione dell’editto napoleonico. Rifuggendo da ogni declinazione stilistica, questo piccolo cimitero suburbano offriva indubbiamente una corretta risposta al problema delle sepolture urbane. Ma, forse proprio a causa della estrema essenzialità di questa proposta, così lontana da una certa iconografia della morte, al progetto di Boltiglieri non venne dato alcun seguito.

Nel 1820 Luigi de’Medici, ingegnere direttore dei Camposanti del Distretto di Sora, da cui Schiavi dipendeva, elabora una sua proposta progettuale: *Per Camposanto del Comune di Schiavi nel fondo del sacerdote don Giov. Batt. Cioffi nel sito lungo detto confine vado Caldoppi.* Ancora un recinto quadrangolare, ma di dimensioni ben più rilevanti, con due grandi settori destinati all’inumazione, cappella per le funzioni religiose sull’asse principale e strutture di ingresso (casa del custode e deposito salme). Sul muro di cinta verso la cappella il disegno allegato al computo metrico racconta di una teoria di cappelle da realizzare a carico dei privati che ne avrebbero fatto richiesta. Il progetto è approvato il 22 agosto 1820, e immediatamente bandita la gara per la realizzazione delle opere. Malgrado ciò, anche questo progetto sarebbe rimasto sulla carta. Ancora negli



**Figura 2 – Piantato del Camposanto a S. Onofrio del Comune di Schiavi a ciel scoperto, eccettuata la Cappellina, e tutt’i tumuli de’ Particolari, che saranno costruiti a proprie spese all’intorno, 1838. Comune di Fontechiari, Archivio Storico**

anni a seguire diverse circolari emanate dall'Ufficio degli Affari Interni dell'Intendenza della Provincia di Terra di Lavoro, a cui Schiavi apparteneva, avrebbero cercato di spingere i comuni dei diversi distretti a dotarsi di cimiteri fuori le mura dell'abitato. Nel caso di Schiavi è anche probabile, sebbene non vi sia certezza documentale, che nei terreni nei dintorni della chiesetta di Sant'Onofrio, anche per la presenza di questo eremo e per la suggestione della sua storia, fosse già in atto la pratica delle sepolture. In direzione di questa ipotesi alcune frasi rintracciate su lettere di risposta del sindaco a sollecitazioni da parte dell'Intendenza, nelle quali si afferma, ad esempio, che: *“fuori dall'abitato non vi è chiesa adatta per le tumulazioni de cadaveri, ma esiste un cimiterio alla distanza di mezzo miglio lontano da case (...) dove si sono sempre portati i cadaveri”*.


Ancora, nel marzo 1833, in una circolare del marchese di S. Agapito, Intendente delle Terre e Lavoro, si legge: *“Il Consiglio provinciale di Capitanata, nella sua riunione dell'anno scorso, convinto per esperienza dell'utilità dell'istituzione dei Campisanti, si dolse che, in diversi Comuni, per effetto de' vecchi malfondati pregiudizi, spesso mascherati col pretesto della mancanza de' fondi, queste opere lentamente progredivano. A quel oggetto supplicò la M. del Re, Signor Nostro, affinché si fosse benignata prescrivere in preferenza la costruzione: e che, senza derogarsi alle disposizioni del Real Decreto de' 12 dicembre 1828, si raccomandasse agli Amministratori Comunali di anteporre il metodo dell'inumazione, che presenta minori inconvenienti,*

*e dispendio minore di quello della tumulazione (...)*”. Si apprestava quindi a riunire tutti i sindaci del suo Distretto per esaminare *“lo stato in cui trovansi l'opera del Camposanto, (mettendo in atto) tutti gli strumenti per portarla a termine, preferendo il sistema dell'inumazione (...) e proponendo i fondi necessari per la spesa, la quale qualora non potrà eseguirsi nell'anno corrente, potranno intanto prepararsi i progetti per avere effetto nell'entrante anno”*.

In realtà altre disposizioni sarebbero state diffuse e molte altre ordinanze emanate prima di giungere al 1837, anno nel quale il Comune di Schiavi elabora il progetto – *Pianta del Camposanto del Comune di Schiavi* – per un cimitero in forma circolare da erigere su un terreno in prossimità dell'eremo di Sant'Onofrio. Come riportato nella relazione citata all'inizio di questo resoconto, il cimitero si erge su un “antico tumulo”, lo stesso, siamo portati a ritenere, in cui probabilmente si era seguito a seppellire in tutti gli anni passati, ovvero quello *“dove si sono sempre portati i cadaveri”*.

Ed è proprio il tumulo a dare al cimitero la forma circolare.

Una tomba, dunque, prima ancora che un cimitero, per ospitare i defunti di una comunità di poche anime quale quella di Schiavi. Appare indubbiamente questo il riferimento più diretto per chi, in quel lontano 1837, impostò questo disegno. Non tanto, dunque, i cimiteri circolari di Parigi o di Roma, enormi recinti dalle dimensioni così esagerate da renderne impossibile la comparazione con il piccolo esempio di Schiavi, ma neanche quelli di Verona o di Piacenza, suggestive elaborazioni di cui però nel 1837 si conoscevano certamente i limiti e le insormontabili difficoltà attuative. Non i precetti sul cerchio come forma perfetta, nella quale non vi è ristagno d'aria (situazione comunque difficile da attuare in una corte a cielo aperto che è appena più grande di una stanza). Non la letteratura sui cimiteri circolari, di cui l'anonimo redattore del disegno e della relazione forse non ebbe mai conoscenza. Ma, se vogliamo molto più liricamente, molto più efficacemente, il cimitero-tomba, eretto proprio nel luogo già destinato alle sepolture, traducendo in pietra le forme del tumulo, coniugate con il desiderio di sacralità. Così, lo scarno recinto cimiteriale della prima ipotesi del Boltiglieri diviene una sorta di chiesa circolare scoperchiata, circondata da cappelle private (per i prelati la cappella centrale, per i notabili del luogo quelle laterali). E, al di sotto del pavimento dell'aula, introdotte da lastre tombali, proprio



**Figura 1 – Pianta del Camposanto del Comune di Schiavi, 1837. Comune di Fontechiari, Archivio Storico**

come è nelle chiese, un sistema di cavità sotterranee nelle quali, attraverso quattro “bocche di fossa” sarebbero stati calati i cadaveri.

Non a caso usiamo il termine “bocche di fossa”, che non compare in alcun documento relativo al cimitero conservato nell’Archivio del Comune di Fontechiari, mutuandolo da un altro progetto, attuato a Napoli proprio sotto l’egida di Carlo di Borbone per mano di Ferdinando Fuga nel 1762. È, infatti, dal cimitero delle Trecentosessantasei Fosse che il cimitero di Schiavi trae la sua essenza “paleoilluminista”, borbonica prima ancora che napoleonica <sup>(3)</sup>. È nella definizione astratta del suo impianto, nella introversione di uno schema che non cerca e non vuole relazioni con l’intorno, con la città o, tanto meno, con la natura. È nella razionalità del suo schema di “smaltimento” dei cadaveri, calati in camere sepolcrali da ricoprire di calce viva e riaprire solo dopo molto tempo, quanto bastava per aver garantita la decomposizione del corpo (366, una per ogni giorno dell’anno, compresi i bisestili, per accogliere i defunti della Napoli metropolitana; solo 3 nella piccola Schiavi). È, a nostro avviso, nell’assenza di elementi di personalizzazione, nella cancellazione di ogni pretesa individuale, nella estrema laicizzazione e razionalizzazione dell’istituzione sociale che emerge la componente più innovativa e rilevante di questo impianto realizzato in un tempo in cui ben altre esperienze erano già state compiute. Da qui emerge la forza, ancora attuale, di questo piccolo cimitero i cui segni più forti, e tra questi indubbiamente la sua forma circolare, rimandano a un sentimento più antico, primitivo, quando i membri di una comunità erano tali anche da morti, quando la tomba era un semplice tumulo.

I lavori di costruzione del cimitero di Schiavi iniziarono nel 1839, dopo la donazione del suolo da parte di Michele Agostini, che ne era proprietario, e dopo aver reperito i 138,50 ducati stimati necessari alla sua realizzazione. Nel 1838, rispetto al disegno dell’anno precedente, le quattro bocche di fossa vennero ridotte a tre <sup>(4)</sup>, come riportato anche in un’altra planimetria (firmata Antonio Canini, costruttore incaricato di svolgere i lavori, molto pro-

tabilmente l’anonimo autore del resoconto iniziale), nella quale, seguendo il profilo della corte circolare, è la dicitura: *Piantato del Camposanto a S. Onofrio del Comune di Schiavi a ciel scoperto, eccettuata la Cappellina, e tutt’i tumuli de’ Particolari, che saranno costruiti a proprie spese all’intorno*. Nel 1840 venne incaricato l’ingegnere Salvatore Bellini della redazione del progetto esecutivo e della verifica delle opere eseguite. La prima sepoltura nel nuovo cimitero avvenne il 12 maggio 1844 anche se la benedizione ufficiale non si avrà che nel 1847 (*Stato relativo al Camposanto richiesto con ufficio del Sottointendente del distretto del dì 27 marzo 1847: “Il Camposanto è stato ultimato e inaugurato; sennonché vi manca il quadro della Cappella: con tutto ciò è posto in uso”*). Delle otto cappelle gentilizie radiali ne verranno completate solo sei. Il cimitero smise ufficialmente di essere utilizzato nel 1888, anche se numerose testimonianze spostano questo termine all’inizio del Novecento; poi, in un terreno adiacente, si sarebbe dato inizio alla costruzione del nuovo cimitero.

Durante la seconda guerra mondiale i tedeschi ne fecero un avamposto per controllare la strada tra Fontechiari e Casalvieri, e ancora oggi sulle mura del cimitero circolare sono visibili i segni di quell’improprio uso militare.

<sup>(3)</sup> Il cimitero di Fontechiari è comunemente noto con la definizione, a nostro avviso impropria, di “cimitero napoleonico”. Tutti i documenti citati nel testo sono conservati presso l’Archivio Storico del Comune di Fontechiari.

<sup>(4)</sup> Le tre bocche ancora oggi presenti, in realtà non ricalcano propriamente la geometria regolare del disegno di progetto. Una delle tre, quella posta leggermente a sinistra appena varcato l’ingresso, è la fossa preesistente la realizzazione del cimitero circolare.

(\*) Architetto, dottore di ricerca in “Storia della Città”, Roma

Rubrica

## Lo spazio dell'assenza

di Alessandra Borghi, Lia Simonatto (\*)

La recente mostra organizzata all'Urban Center di Bologna e intitolata *Tanato\_Space Exhibition. Una casa funeraria per Bologna? Spazi per la ritualità funebre tra archetipi e neotipi* (a cura di Luigi Bartolomei e Alberto Bortolotti del Dipartimento di Architettura, Università di Bologna) testimonia la volontà da parte degli architetti di occuparsi di un tema solitamente taciuto o trattato con discrezione.

Sarà utile ripercorrere brevemente la storia per capire come la pratica della sepoltura sia cambiata nel corso dei secoli fino ad assumere oggi nuove forme.

Nella Roma antica vediamo anticipati due aspetti che sono presenti anche tra i caratteri del cimitero moderno: il seppellimento all'esterno delle mura cittadine e la costruzione di tombe "individualiste", che celebrano l'identità del defunto.

Un passaggio decisivo si avrà con l'estendersi delle catacombe, che fungevano da sepoltura per i cittadini meno abbienti e presto privilegiate dai cristiani perché ospitavano alcune tombe di Santi. I primi cristiani introducono una nuova cultura della morte legata al culto per i martiri.

Questa tendenza si fa totale nel Medioevo: le sepolture diventano anonime, e si concentrano nei pressi delle chiese, cioè tra i vivi. L'approccio medioevale alle sepolture ebbe lungo corso, tuttavia era soggetto ad entrare in crisi durante le epidemie (es. la peste nera già nel XIV secolo) che rendevano necessarie improvvisi e ampi spazi di sepoltura.


Il cimitero moderno quindi nasce di fronte ai problemi di igiene che si acuiscono nelle grandi città. Non va dimenticato che all'epoca le chiese erano luoghi affollati, ospitavano perfino mercati, e tutto si svolgeva tra ossa e seppellimenti precari.

Il paese-guida nel rinnovamento delle consuetudini cimiteriali sarà la Francia: un decreto del Parlamento di Parigi nel 1763 vieta di seppellire nelle chiese e prevede la creazione fuori città di otto grandi cimiteri parrocchiali con fossa comune.

A poco a poco tutta l'Europa attua le stesse misure. Le prime a vietare le tumulazioni nelle chiese sono le leggi mortuarie asburgiche, emanate nel 1743 dai sovrani di Austria - Ungheria, Maria Teresa e Francesco Stefano d'Asburgo-Lorena. In Spagna nel 1787 Carlos III vieta le sepolture nelle chiese e ordina di costruire cimiteri all'esterno delle città. Infine, il celebre editto napoleonico di Saint Cloud, promulgato in Francia nel 1804 ed esteso alle province italiane, vietava la sepoltura nelle chiese e imponeva la costruzione di cimiteri fuori dai centri abitati, aggiungendo una disposizione egualitaria: le lapidi dovevano essere tutte uguali, e collocate non sopra le tombe ma lungo il muro di cinta.

Il fatto è che la nascita del cimitero moderno risponde non solo a ragioni igieniche, ma anche culturali. I cimiteri versavano in stato di abbandono, e solo con i nuovi luoghi di sepoltura poteva avere piena affermazione il culto borghese per l'individuo.

Tuttavia gli inglesi, manterranno un forte rapporto con la natura, in controtendenza rispetto ai cimiteri francesi e italiani. Tanto che nell'Ottocento si delineano, insomma, tre grandi tipi di cimitero occidentale: nell'Europa del Nord e del Nord Ovest, il churchyard all'inglese, inserito nel villaggio intorno alla chiesa, con stele di pietra su area erbosa, popolando la città di monumenti sempre più ambiziosi; nell'Europa meridionale al contrario, il paesaggio lapidario, che associa gli imponenti *panteones funerales* (come si dice in Spagna) dei notabili, e alle volte delle confraternite, alle tombe individuali e più ancora a quelle strutture verticali di loculi sovrapposti dove si collocano le sepolture dei poveri, in architetture ereditate dall'antico camposanto. Tra



**Figura 1 – Erik Gunnar Asplund e Sigurt Lewerentz, Woodland cemetery, Stoccolma 1915-1940, schizzi progettuali in cui viene studiata la sequenza di percezione dello spazio**



**Figura 2 – Toyo Ito & Associati, crematorio “Meiso no Mori”, Kakamigahara, Gifu, Giappone 2004-2006, veduta d’insieme del padiglione che racchiude le strutture per i servizi funebri; da un lato si addossa alla collina come per esserne il prolungamento, dall’altro si specchia nel lago prospiciente**

queste due zone, intermedio, il modello francese o tedesco, più diversificato, associa tombe individuali, monumenti e cripte di famiglia che adottano spesso in Francia l’aspetto di cappelle funerarie, piccole case in miniatura, facendo della città dei morti, con i suoi quartieri e le sue gerarchie, un calco della città dei vivi.

Oggi le tombe non sono più costruite come una piccola chiesa ma imitano sempre più la casa moderna: il cimitero si mimetizza, assomigliando alla città dei vivi.

Del resto, la stessa scelta di costruire i cimiteri lontano dalla città è stata ormai vanificata dall’espansione urbana. Già a metà Ottocento le case lambiscono i nuovi cimiteri delle metropoli europee, e oggi i cimiteri monumentali sono riassorbiti entro i confini dell’abitato, anche se restano periferici rispetto al cuore cittadino. Sono diventati come delle isole avulse dal contesto e che solitamente vengono ignorate da chi ci abita se non nel momento del bisogno. Nessuno riesce a guardare alla morte ed ai luoghi ad esso dedicati senza provare un senso di remore. Tuttavia i dati sull’aumento delle richieste di cremazione rispetto a quelle dell’inumazione e sulla volontà di avere una cerimonia laica piuttosto che una religiosa, portano a interrogarsi su come concepire nuovamente i luoghi dedicati al rito funebre.

Al riguardo l’architetto svedese Asplund riflette su come sia diventata ormai moderna usanza considerare lo scendere della bara sotto il pavimento poco gradevole, dal momento che ci rimanda in termini fittizi alla comune sepoltura. Si è tentato di muovere la bara in senso orizzontale, di collocarla in un vano illuminato in modo che possa essere vista, vano di cui sia possibile chiudere le porte alla fine della cerimonia. Ma queste orme di separazione appaiono un poco teatrali, e pertanto inadatte all’atmosfera della cerimonia. È allora molto meglio lasciare la bara sul catafalco e fare in modo che la gente esca prima che questa venga calata.


Il *Woodland cemetery* (1915) da lui progettato mira pertanto a risvegliare una consapevolezza dell’estetica

dell’assenza e lo fa ricreando un legame simbolico tra la natura e la morte. Così come lo fa Toyo Ito con il crematorio *Meiso no Mori* in cui l’edificio risulta quasi sospeso tra i movimenti del terreno, collocato nel paesaggio e rimodellato come se fosse una nuvola.

Allo stesso modo la ricerca svolta sulle ipotesi progettuali di una *Casa Funeraria per la città di Bologna* propone un modello formato di elementi isolati volti a promuovere la celebrazione dell’individualità della persona. Il risultato, piuttosto che una Casa Funeraria, disegna un profilo da cittadella del commiato, pensata in questo caso ad uso pubblico e resa possibile da accordi pubblico-privati perché tutte le imprese funebri ne possano utilizzare gli spazi. Oltre alle camere del commiato, i progetti prevedono anche una sala dell’addio, uno spazio dato allo svolgimento di riti in presenza di più persone.

Una seconda sezione della mostra presente allo Urban Center di Bologna invece espone in anteprima gli esiti del primo Workshop sull’Architettura Funeraria, organizzato in Umbria in collaborazione con il Monastero Agostiniano di Santa Chiara della Croce. I partecipanti, divisi in team di progettazione, hanno elaborato in solo quattro giorni una proposta progettuale per una Casa Funeraria “pret à porter”, di alta qualità spaziale, ma con tecnologie costruttive semplici e costi competitivi, volendo dimostrare che alla domanda sociale si può rispondere con strutture tecnologicamente ordinarie, ma di alto profilo concettuale e qualitativo.

Una riflessione invece su come collegare il tema del commiato al tema paesaggistico in Italia è stata svolta invece nella tesi *Metrobosco: un “paesaggio” per il territorio di San Pietro in Casale* che abbiamo analizzato nel numero precedente.



**Figura 3 – Locandina della Mostra “Tanato Space Exhibition” presentata allo Urban Center di Bologna dal 25 giugno al 31 agosto**

(\*) *Neo-laureate in Architettura presso l’Università degli Studi di Ferrara con la Tesi Metrobosco: un “paesaggio” per il territorio di San Pietro in Casale*

Recensione

## Passeggiate nei prati dell'eternità

Valeria Paniccia, Ugo Mursia Editore, 2013, pag. 308, € 18,00

di Emanuele Vaj



Un altro libro sui cimiteri? Sì, ma questo è una curiosa guida letteraria che ci conduce attraverso luoghi pieni di memorie. Tra star del cinema e poeti immortali. Questo volume di Valeria Paniccia (scrittrice, regista e performer, collabora con il "Corriere della Sera" e con la RAI) prende in considerazione i cimiteri mo-

numentali del mondo: luoghi carichi di storia e colmi di leggende dove personaggi famosi – ma anche solo anonimi individui – riposano il sonno eterno tra varietà di fiori, angeli ombreggianti, *memoriabili* di fans, mausolei *kitsch* e solenni.

È un dettagliato viaggio in punta di piedi in questi luoghi che – a dispetto della loro funzione – appaiono ameni, sereni e pieni d'ispirazione. Dal Verano e dall'Acattolico di Roma alla Certosa di Bo-

logna, dal mitico Père Lachaise di Parigi (tempio del più acceso romanticismo) al San Michele di Venezia fino all'Hollywood Forever, di Los Angeles, in ogni cimitero viene svelato sepolcro dopo sepolcro grazie anche all'aiuto di guide d'eccezione come Massimo Cacciari, José Saramago, Giorgio Albertazzi, Pupi Avati, Giovanni Sartori, Toni Servillo, Demetrio Volcic e altri ancora.

Però – come detto all'inizio – le tombe non riguardano solo grandi letterati e pensatori: infatti, nell'Hollywood Forever Cemetery, con la guida del regista Gabriele Muccino, troviamo star del cinema come Rodolfo Guglielmo Valentino (il primo italiano che ha conquistato Hollywood), Cecil B. De Mille (il regista "inventore" del cinema *kolossal*), o lo scrittore Billy Wilder, la cui epigrafe è in "tono" con le sue commedie: "*Sono uno scrittore, ma nessuno è perfetto*".

Un interessante e originale libro, di piacevole lettura.

Recensione

## Does This Mean You'll See Me Naked?

Field Notes from a Funeral Director

Robert Webster, Sourcebooks, Maggio 2011, pag. 256

di Elisa Meneghini



Perché qualcuno dovrebbe voler passare la maggior parte del proprio tempo con i cadaveri?

Con aneddoti curiosi ed incredibili verità, ce lo spiega l'impresario funebre Robert Webster, offrendo al lettore storie divertenti e stravaganti provenienti da una vita vissuta attorno alla morte e molto più.

L'Autore, in maniera molto chiara e con uno stile amichevole e coinvolgente, chiarisce le molteplici sfaccettature della sua professione, sfatando anche qualche disinformazione. Racconta ciò che succede

'dietro le quinte' di un funerale: la diversa maniera in cui il lutto viene affrontato dalle persone, le rivalità all'interno delle famiglie, alcune situazioni paradossali che si verificano all'atto del commiato.

Webster chiarisce inoltre il coinvolgimento fisico e psichico che tale lavoro comporta, fornendo nel contempo informazioni utili all'utenza (i prodotti disponibili sul mercato, i tipi di servizi offerti, le insidie che si possono incontrare e come evitarle).

Ma soprattutto l'Autore ci ricorda come la morte può (e dovrebbe) essere affrontata compassionevolmente da tutti i professionisti del settore, cosa che purtroppo non sempre accade.

# 1

*Gennaio-Marzo*

*2014*

*Anno 13*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Ridare i servizi pubblici locali ai legittimi proprietari*
- *Evoluzione delle modalità di elaborazione del lutto*
- *Tradizione, mercato e concorrenza*
- *Cremazione di straniero*
- *Jus sepulchri e tumulazione privilegiata*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**



**DIRETTORE EDITORIALE**  
Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**  
Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**  
Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini

**COLLABORATORI**  
Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj

**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**  
Via Valle Zavelea, 22 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388

**ABBONAMENTI**  
E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**  
Youcanprint self-publishing  
Via Roma, 73 – 73039 Tricase (LE)  
<http://www.youcanprint.it>

**Publicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per  
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo. La disdetta non è comunque valida se  
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto  
o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costi-  
tuiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 21/12/2013.

## INDICE

### EDITORIALE

**Ridare i servizi pubblici locali ai legittimi proprietari** .....2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

### RUBRICHE

**Brevi dall'Italia e dall'estero** .....3  
a cura di Elisa Meneghini

**Quesiti e lettere** .....7  
a cura di Daniele Fogli

**Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)** .....10  
a cura di Carlo Ballotta

### ATTUALITÀ

**Evoluzione delle modalità di elaborazione del lutto. Sull'o-  
peratore funerario – alcune considerazioni** .....14  
di Elena Messina

**Il settore funerario come attività: il peso della tradizione e le  
componenti di mercato e concorrenza; i rapporti tra norme  
nazionali e regionali** .....17  
di Carmelo Passalacqua

**Gli affidamenti a mezzo gare e gli oneri di servizio pubblico** ....22  
di Marzio Malagutti

### DOCUMENTAZIONE

**Regione Piemonte, D.P.G.R. 6 agosto 2013, n. 7/R - Differi-  
mento dei termini** .....25  
Circolare SEFIT FederUtility n. 3826 del 02/09/2013

**Pareri dell'A.G.C.M. in materia di affidamenti di costruzione  
e gestione di strutture cimiteriali, nonché di attività funebre** ....27  
Circolare SEFIT FederUtility n. 3832 del 09/09/2013

**D.L. 21/6/2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio  
dell'economia”. Disposizioni in materia ambientale: terre e  
rocce da scavo** .....33  
Circolare SEFIT FederUtility n. 3846 del 16/09/2013

**D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del pae-  
saggio” – Cimiteri ed interventi sulle sepolture e sui sepolcri** ....38  
Circolare SEFIT FederUtility n. 3875 del 14/10/2013

**“Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione”** .....42  
P.A. Bolzano – Circolare prot. n. 504923 del 19/09/2013

### APPROFONDIMENTI

**Cremazione di straniero, affidamento dell'urna cineraria e  
sepolcri privati fuori dai cimiteri** .....45  
di Sereno Scolaro

**Jus Sepulchri e tumulazione privilegiata** .....50  
di Carlo Ballotta

### CULTURA

**Antiche disposizioni cimiteriali** .....57  
di Emanuele Vaj

**Le scritture ultime. Parte I** .....59  
di Laura Bertolaccini

### RECENSIONI

**“Il mistero delle 366 fosse”** .....63  
di Andrea Poggiali

**“Curtains: Adventures of an Undertaker-in-Training”** .....63  
di Elisa Meneghini

Editoriale

## Ridare i servizi pubblici locali ai legittimi proprietari

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Nel turbinio di norme che ha interessato i servizi pubblici locali negli ultimi 5 anni, il sistema dei servizi pubblici locali è sostanzialmente apparso passivo, sulla difensiva, quasi si sentisse senza più scopi per intervenire nella società.*

*E quel che era peggio è sensazione diffusa che la proprietà comunale non creda più come in passato nel sistema dei servizi pubblici. Li vedesse quasi come un corpo estraneo e che, tutto sommato, è più interessante gestirne la vendita, piuttosto che favorirne l'efficienza ed economicità.*

*Appare sempre più che a credere nel servizio pubblico locale è rimasto soprattutto il cittadino che lo usa (visto l'esito referendario), critico per il livello di prezzi raggiunto e talvolta per la scarsa qualità ricevuta e per la distanza dal management (sempre più impegnato in razionalizzazioni e sempre meno attento ai bisogni).*

*Management che, a sua volta, si sente abbandonato a sé stesso, ma che nella maggior parte dei casi è ancora il baluardo rispetto a tentativi di smobilitazione.*

*È in questo contesto che alcuni studiosi, tra cui chi parla, hanno ipotizzato una nuova forma di gestione dei servizi pubblici locali, particolarmente interessante per il settore funebre e cimiteriale, ma che potrebbe essere di esempio anche per altri settori.*

*Ciò deriva dalla considerazione che esiste una tipologia di servizi pubblici locali con caratteristiche a metà strada tra quelle spiccatamente industriali (come ad es. il gas e l'energia, i trasporti pubblici e ora anche l'igiene urbana) e quelle fortemente sociali e che il settore funerario si collochi proprio in questo settore intermedio, a cavallo tra concorrenza e monopolio, con forti connotazioni moralizzatrici e calmieratrici.*

*E così è nata l'idea delle **imprese collettive**, cioè imprese che abbiano una forte connotazione sociale e che si radichino nel territorio, coinvolgendo nella gestione i lavoratori e la cittadinanza interessata ad entrare nel capitale, ma non solo.*

*Politiche tariffarie e modalità gestionali per minimizzare gli sprechi, limitare l'utile ad un giusto livello, riversare parte di esso in miglioramento dell'impresa e dei servizi erogati.*

*I capitali del Comune, possono servire probabilmente nella fase iniziale, ma poi dovrebbero cedere il passo, per ridursi a entità percentuali mai di controllo.*

*Inoltre l'idea principe è quella che non ha senso l'applicazione del Patto di stabilità, le limitazioni operative (in particolare per il personale), a queste tipologie di imprese collettive, se garantiscono di avere bilanci sani e quindi in utile (in un arco di tempo predeterminato).*

*Imprese collettive che facciano da volano per un processo aggregativo di scala territoriale sovra comunale, tendenzialmente con bacino di riferimento quello dell'ASL.*

*Anche una risposta all'idea di annientamento del sistema dei servizi pubblici locali: una politica industriale capace di coniugare socialità con imprenditorialità. Il ritorno allo spirito innovatore del socialismo municipale.*

## Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

### **Spoletto: polizia mortuaria fatta dagli stessi funzionari di stato civile**

Dallo scorso 1° ottobre il servizio di Polizia Mortuaria del Comune di Spoleto viene portato assieme all'Ufficio di Stato Civile del Comune (stessi funzionari) che dovrà programmare, unitamente alla Cooperativa Il Poliedro (affidataria in concessione dei Servizi Cimiteriali), le operazioni relative ad esumazione, estumulazione, traslazione, ecc., comunicando all'ASE s.p.a. le operazioni per i compiti di rispettiva competenza.

I cittadini interessati non dovranno più recarsi presso gli uffici dell'ASE s.p.a., ma direttamente allo Sportello dell'Ufficio di Stato Civile, negli orari di apertura in Via Antonio Busetti 36. Sarà cura del custode del Cimitero (ASE s.p.a.), provvedere all'aggiornamento dei Registri Cimiteriali relativi all'anagrafe cimiteriale.

### **Anci: Crisi di governo è un danno gravissimo per i Comuni. Riflessi anche per le gestioni cimiteriali**

*“L'apertura di una crisi di governo rappresenterebbe per tutti i Comuni, anche quelli governati dal centrodestra, un danno gravissimo”.*

Il presidente dell'Anci Piero Fasino è intervenuto sulla crisi di governo, dichiarando alle principali agenzie di stampa che con la caduta dell'esecutivo *“si bloccherebbero provvedimenti sulla finanza locale senza i quali i Comuni non sarebbero in grado di dare corso a impegni di spesa, pregiudicando la erogazione di servizi fondamentali per la vita dei cittadini”.*

Il presidente Anci ha quindi auspicato *“che si abbia ancora un sussulto di responsabilità e si eviti di mettere in ginocchio il Paese e i Comuni”.*

Anche in ambienti SEFIT FederUtility si commenta la crisi con l'allontanamento della possibilità di far affluire risorse per la gestione cimiteriale. In particolare la richiesta di concorrere al riparto della *service tax* per coprire i costi indivisibili dei servizi cimiteriali, rischia di cadere nel vuoto.

### **A Potenza apre nuovo cimitero**

Con una cerimonia svoltasi il 12 ottobre 2013, in contrada Montocchino, è stato aperto il cimitero nuovo di Potenza, che sorge su un'area di 120 mila metri quadrati. È la giunta comunale che ne ha deciso la denominazione – *“Cimitero Nuovo Giovanni Paolo II”* – accogliendo la

proposta del vescovo metropolita di Potenza, monsignor Agostino Superbo.

Il primo lotto funzionale del cimitero comprende una rotatoria con la strada di accesso e il parcheggio, alcune strutture (tra cui la *“casa del commiato”* per funerali laici) e il primo nucleo di tombe e colonnati, per un totale di 2.885 loculi e 3.140 ossari.

### **Merano avrà il reparto islamico nel proprio cimitero**

Recentemente, al camposanto di Via San Giuseppe di Merano (BZ), gli assessori comunali Nerio Zaccaria e Giorgio Balzarini, assieme ai rappresentanti della consulta dei cittadini stranieri, hanno effettuato un sopralluogo per individuare in maniera definitiva l'area cimiteriale da destinare ai defunti di religione islamica, che dovrebbe avere dimensioni sufficienti per una cinquantina di defunti.

*“Lo spazio sarà però messo a disposizione – puntualizza l'assessore Zaccaria – non appena saranno stati completati i lavori di costruzione del nuovo muro di cinta perimetrale, che sancirà l'allargamento dello spazio disponibile. Dobbiamo prima di tutto garantire, stando alle norme di polizia mortuaria, uno spazio ampio che dovrebbe esse-*

re utilizzato per sepolture di massa qualora si verificasse una catastrofe di dimensioni considerevoli”.

L'individuazione dell'area destinata al cimitero islamico e la discussione dei tempi di attuazione del progetto effettuata nel corso del sopralluogo da seguito all'impegno che era stato preso in consiglio comunale dall'amministrazione a poche settimane dal rinnovo della consulta stranieri. Il cimitero islamico in via San Giuseppe, andrà ad affiancare quelli già esistenti in città dedicati alle altre confessioni religiose, partendo dal rito cattolico a quello protestante, anglicano, evangelico, ortodosso ed ebraico.

### **Con il crematorio di Acqui Terme aumentano le strutture in Piemonte**

Dopo un lungo iter iniziato nel 2007, il crematorio di Acqui Terme (in provincia di Alessandria) è stato inaugurato il 7 ottobre 2013 ed inizierà ad operare. Il tempio crematorio, che sorge all'interno del cimitero comunale in località Cassarogna, è tecnologicamente all'avanguardia: è munito di una linea di cremazione e dotato di una sala del commiato e di una sala autoptica che verrà messa a disposizione del Comune.

Si tratta di un impianto realizzato in *project financing* dalla società Tempio Crematorio di Acqui Terme s.r.l. facente parte del Gruppo Altair che già gestisce le strutture di Domodossola (VB) e Trecate (NO).

Il nuovo crematorio sarà al servizio soprattutto del Basso Piemonte (togliendo utenza a quelli di Savona e Genova, dove in effetti viene svolta la maggior parte delle pratiche affidate alle agenzie di pompe funebri della zona), ma potrà attirare anche

cremazioni da territori confinanti. La concessione che disciplina i rapporti fra il privato ed il Comune ha durata trentennale ed il costo di una cremazione ammonta a euro 440,82 (352,66 per i residenti ad Acqui Terme).

### **A Lucca manutenzione ordinaria dei cimiteri al volontariato**

Il sindaco di Lucca, insieme al Presidente di Gesam, ha ricevuto il 1° ottobre scorso le Associazioni volontaristiche che si occupano della manutenzione dei cimiteri. Una piccola cerimonia durante la quale il Sindaco ha voluto ringraziare tutti i volontari che si prendono quotidianamente cura dei luoghi dove riposano i defunti dei lucchesi. Con l'occasione il sindaco ha voluto consegnare ad ogni Associazione l'assegno che contribuisce in parte alle spese per l'attività svolta, per un importo complessivo di 48mila euro. Sono 55 i cimiteri delle frazioni, alcuni grandi, altri piccoli, che vengono curati da 45 Associazioni di volontariato: tradizione esemplare della città di Lucca, che è stata formalizzata da anni in un rapporto convenzionale fra Comune, Gesam ed Associazioni. Le Associazioni, che con il loro impegno garantiscono a tutti i cittadini lucchesi il mantenimento del proprio cimitero localizzato nella frazione, si occupano di mantenere ordinati i vialetti, le aree verdi interne ed esterne, i locali di servizio e le cappelline. Mentre alla Gesam competono gli aspetti tecnici rilevanti e la manutenzione straordinaria.

### **Degrado al cimitero della Castagna Genova-Sampierdarena**

Resti umani a terra, razzie delle salme da parte di animali selvatici e tombe aperte al cimitero del-

la Castagna Genova-Sampierdarena: questo quanto denunciato da Francesco Bruzzone, capogruppo della Lega Nord nel consiglio regionale della Liguria, che ha presentato in proposito un'interrogazione urgente.

Secondo Bruzzone *“è impossibile ignorare la situazione di abbandono e vergognoso degrado in cui versa il cimitero della Castagna a Genova Sampierdarena. Duole prendere atto che, al momento, l'unica soluzione individuata dal Comune di Genova è quella di rilasciare permessi speciali per chi vuole raggiungere le tombe e prestare visita ai defunti e, data la situazione a dir poco raccapricciante, mi rivolgo al governatore Burlando e alla sua amministrazione, per quanto di competenza, per sapere se presso il cimitero della Castagna, ove capita spesso di trovare 'resti umani sparsi a terra' siano rispettate le previste condizioni igienico-ambientali e sanitarie”*.

### **Al Cimitero Monumentale di Torino tombe all'asta**

L'amministrazione comunale di Torino ha deciso di vendere all'asta alcune tombe storiche del Cimitero Monumentale, il più grande e importante a Torino. Si tratta di una serie di tombe, circa 600, appartenute a famiglie ormai estinte.

Qualche mese fa, è stato avviato il recupero delle tombe, mettendone all'asta 10, di cui vendute 3. Con la vendita di 3 immobili che hanno portato alle casse del Comune 194mila euro. Per la tomba più economica sono stati incassati 51mila euro, mentre per le altre due rispettivamente 69 e 74mila euro. Sull'ingresso principale della tomba dovrà rimanere il nome dei precedenti proprietari. A carico dei nuovi proprietari rimarranno anche gli o-

neri di sistemazione in altre parti del cimitero delle spoglie conservate nella tomba acquistata. I Servizi Cimiteriali di AFC insieme all'Anagrafe di Torino stanno conducendo delle ricerche storiche per individuare eventuali eredi di tombe anche attraverso avvisi affissi all'Albo Pretorio. Ad oggi sono state dichiarate decadute 156 tombe, mentre la pratica risulta in corso per altre 141 di cui sono già stati rintracciati gli eredi dei proprietari di 17 tombe.

#### **A Caserta ordinanza per mantenere pulito il cimitero**

Il Sindaco di Caserta interviene con fermezza per mantenere un certo decoro al Cimitero.

A quanto pare infatti cappelle, edicole funerarie e terreni privati sono spesso abbandonati dalle famiglie dei defunti e così in poco tempo si riempiono di erbacce, piante e fiori ormai seccatisi e sporczia in generale.

Così con un'ordinanza del sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, è stato imposto ai proprietari delle cappelle e ai concessionari dei terreni di ripulire quanto prima possibile le tombe dei loro cari. Altrimenti incorreranno in multe abbastanza salate.

Nell'ordinanza sindacale si legge che le famiglie dovranno garantire "la regolare manutenzione" altrimenti la polizia municipale, che vigilerà sulla situazione, punirà i trasgressori con sanzioni che andranno dai 100 ai 500 euro.

#### **A Savona nuovo forno crematorio**

Il 26 settembre 2013 il consiglio comunale di Savona ha deliberato l'affidamento della gestione "in house" del servizio di cremazione ad ATA s.p.a., partecipata

dal Comune. Nella seduta di giunta comunale del 2 ottobre sono invece stati approvati nel dettaglio i progetti in linea tecnica ed i costi preventivi per l'opera. Ad ATA è stata affidata la gestione degli impianti per la realizzazione del nuovo polo della cremazione e la gestione degli stessi per 21 anni. Il costo presunto dell'opera è prossimo ai due milioni di euro.

Verrà creata una sala del comitato, che prevede un impiego di circa 240mila euro, in grado di accogliere circa 60 persone e potrà ospitare piccole cerimonie ed anche piccole salette di attesa.

L'opera finale dovrebbe essere consegnata in 18 mesi: dei due milioni di euro, 730 mila sono destinate alle opere edili, mentre 830mila ai forni crematori.

Il nuovo impianto (che sarà dotato di due forni) sostituisce quello esistente, ormai vetusto, e verrà realizzato in altro luogo cimiteriale.

#### **Ostello nel cimitero di San Michele**

Fa discutere la vicenda della foresteria scoperta nel Cimitero di Venezia, in Isola San Michele.

A gestire il singolare sistema di soggiorni nell'isola di San Michele, il Comitato danese pro-Venezia *Danske Cultur Institut*, che nel 2005 sottoscrisse con il Comune una convenzione per la concessione gratuita trentennale dell'ex-infermeria del Convento. Il sito del Comitato spiega come le persone che desiderino questo particolare soggiorno debbano presentare una richiesta via mail motivata da progetti di studio (da vagliare attentamente a fronte dell'esiguità dei posti disponibili). Tuttavia – spiega il sito – sono possibili anche altre tipologie di ospitalità: i membri del Circolo degli Amici della Casa Danese

(iscrizione con quota annuale aperta a tutti) possono per esempio risiedere in isola "a condizione che vi sia spazio" pagando 1500 corone danesi (circa 200 euro) a settimana, ma soltanto dopo l'adesione di un anno all'associazione (vincolo però derogabile – viene spiegato - nella fase iniziale).

Le stanze pubblicizzate con foto sono 7, di cui 3 doppie. E le regole per gli ospiti chiare: niente bambini, né animali, né visitatori in ore notturne se non autorizzati, accesso *wifi* gratuito, spazzature a fondo scale, elettrodomestici in comune e consegna di 2 chiavi per l'entrata/uscita dal cimitero.

#### **A Licata potenziato il servizio di trasporto pubblico per i cimiteri comunali**

In occasione della ormai immminente commemorazione dei defunti del 2 novembre, che richiama diverse migliaia di visitatori, il servizio di trasporto pubblico per i due cimiteri comunali di Licata (AG) – Cappuccini e Marianello – verrà potenziato.

Lo ha reso noto il vicesindaco Angelo Cambiano, a seguito di un incontro con uno dei titolari della Società Ibla Tour, gestore del servizio di trasporto pubblico urbano di Licata, al termine del quale sono stati effettuati sopralluoghi, al fine di meglio determinare le modalità in cui assicurare il servizio di trasporto pubblico per i cimiteri.

#### **Riti funebri solo in Chiesa per la Chiesa cattolica in Belgio**

Basta con le messe in crematorio: dal 2015 in Belgio i sacerdoti cattolici potranno celebrare i riti funebri solo in chiesa. I preti potranno andare nei crematori solo per brevi preghiere.

Questo quanto ordinato dal primate cattolico del Belgio, monsignor Andrew-Jospeh Leonard, con una lettera pastorale.

Obiettivo non è quello di fare guerra alle cremazioni – ormai molto diffuse nel Paese – ma, stando a monsignor Leonard, di “far tornare i credenti nelle chiese in occasione dei funerali”.

### **Lo Shutdown americano colpisce pure il sacrario militare di Nettuno, in Italia**

Il sacrario militare americano di Nettuno, punto di riferimento della memoria della seconda guerra mondiale, chiude per la mancanza di fondi. Un avviso sul sito dell'*American Battle Monument Commission*, l'ente che gestisce i cimiteri militari, ha annunciato che la mancanza di fondi impedisce lo svolgimento dei normali servizi di informazione e che le normali operazioni potranno essere riprese quando il Congresso americano approverà una nuova misura di finanziamento.

A Nettuno riposano 7.862 soldati, radunati dalle battaglie dello sbarco in Sicilia, a Salerno, Anzio e Nettuno.

### **Tour notturno guidato al cimitero di Stoccolma**

Il 2 novembre il cimitero di Stoccolma patrimonio dell'Unesco, Skogkyrkogården, si veste

di migliaia di luci per celebrare i defunti. Dopo il tramonto la tradizione vuole che le persone vadano nei cimiteri a deporre ghirlande fatte di pino e candele creando un'atmosfera unica nel suo genere. Stoccolmaviaggi propone un tour notturno guidato al cimitero di Skogkyrkogården, dove è sepolta anche Greta Garbo, per partecipare alla cerimonia delle candele (info reperibili su [www.stoccolmaviaggi.it](http://www.stoccolmaviaggi.it)).

### **Ceneri lanciate nel firmamento**

In Giappone i riti funebri alternativi rischiano di soppiantare la cerimonia qui preferita, quella buddista. La proposta di disperdere le ceneri nello spazio, di fronte all'esigenza di ridurre i costi e le aree cimiteriali, sta riscuotendo un crescente successo tra la popolazione.

La compagnia americana *Elysium Space*, la prima impresa funebre spaziale, ha inventato un nuovo cerimoniale, tutto sommato a prezzi contenuti. In Giappone, per fornire un posto ai propri cari nel firmamento celeste, bastano 1.990 dollari, che comprende l'urna nella quale riporre le ceneri del proprio defunto, che verrà lanciata nello spazio (una *app* per *smartphone* permette di seguire il viaggio dell'urna cineraria attorno alla Terra in tempo reale). *“La Elysium mobile app è il filo diretto che ti lega al tuo caro – si legge sul sito web della*

*compagnia – Tutti i membri della famiglia potranno vivere questo momento assieme a lui. Riposi in pace mentre la Via Lattea sorge all'orizzonte”*.

A seconda dell'altitudine del lancio, la durata del viaggio intorno al pianeta può variare da pochi mesi a alcuni anni, al termine dei quali *“in un finale momento poetico, l'urna cineraria rientrerà nell'atmosfera disintegrandosi come una stella cadente”*.

### **Di che misura sei?**

Un'agenzia funebre austriaca con sede ad Innsbruck, la *“Bestattung backstage”* ha proposto una giornata di porte aperte per scegliere la propria bara preferita e prenotarla per il giorno del proprio funerale.

L'impresa funebre, a quanto riferisce, dice che sta avendo un ottimo riscontro e ha tenuto a precisare che la *“pensata”*, oltre che pubblicitaria, è nata per esorcizzare la paura della morte. Tra le offerte spiccano una sorta di *“prova materasso”* in una bara, che può anche essere pitturata con colore e pennello secondo i propri gusti. Inoltre, se nessuna bara di quelle in catalogo soddisferà le richieste dei clienti, si potrà farne una su misura: ma con giudizio, poi occorre evitare di ingrassare troppo per non far ... brutta figura al momento giusto!

### ***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **2015: dentro patto di stabilità controllate e aziende speciali. Condizioni**
- **Ancora sulla normativa di cremazione in Provincia di Bolzano**
- **Opera omnia in materia di normativa funebre e cimiteriale**
- **Rapporto medico/morte**
- **Pathos e allegoria**

## Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

### Comunicato della casa editrice

Dal numero 1/2014 la rivista *I Servizi Funerari* ha un nuovo Direttore responsabile. Si tratta di Carlo Ballotta, giornalista ben noto nell'ambiente funerario e animatore del sito funerali.org. Un benvenuto al nuovo Direttore e al tempo stesso un ringraziamento sentito al Direttore uscente, ing. Nicola Bortolotti, che ha accompagnato felicemente l'avventura editoriale per oltre un decennio. Il cambio è contemporaneo alla variazione della stamperia (sia cartacea che digitale) ora garantita da "Youcanprint self-publishing". Cosicché, accanto alla rivista cartacea, con l'evoluzione dei mezzi tecnici e informatici, è ora disponibile la stessa rivista in formato digitale per la consultazione su PC o su tablet (formati PDF, EPUB e MOBI).

**Q. Il Servizio cimiteriale del Comune di ... dall'anno prossimo verrà esternalizzato ad una società. Sia questa che il Comune avrebbero intenzione di concedere in concessione dei loculi per un periodo di 30 anni anche a riserva (senza limiti di età).**

**Se al momento del decesso della persona a cui è riservato il loculo, esiste un periodo residuo di concessione inferiore ad anni 20, è possibile tumulare ed estumulare la salma prima dei 20 anni, in concomitanza con la scadenza naturale della concessione (con successiva inumazione)?**

**R.** Se non lo vieta espressamente il regolamento di polizia mortuaria comunale (cioè se non vi è l'obbligo di prolungamento della residua concessione ad almeno 20 anni), l'avente titolo ha il diritto di tumulare il feretro di un avente titolo alla sepoltura in quel posto, anche se la durata della concessione è inferiore a venti anni.

Vorrà dire che al termine della concessione, con oneri estumulativi a carico sempre del parente, dovrà esservi o una traslazione in altra sepoltura in quello o in

altro cimitero, purché in tomba in cui abbia diritto di essere sepolto il feretro, o inumato in campo comune (o cremato, ma non come resti mortali).

Si suggerisce una soluzione più semplice: trasformare il loculo da stagno ad aerato, con uso del kit di aerazione. Questo potrebbe ridurre la durata minima di tumulazione a 10 anni e, se la salma non fosse ancora scheletrizzata al termine del periodo, ci si troverebbe in presenza di resti mortali, cremabili più facilmente.

**Q. Esiste una normativa sull'ubicazione dei forni crematori che attesti che gli stessi non possono essere costruiti a una distanza inferiore a 500 mt. da punti sensibili (ad es. scuole)?**

**R.** Non si conosce la regione dalla quale ci viene inviato il quesito, ma bisogna tenere in considerazione che una normativa dettagliata per i crematori a livello regionale esiste solo in Lombardia.

In tutte le regioni vale comunque la norma statale, che prevede che un crematorio debba essere rea-

lizzato all'interno di un cimitero, il quale deve distare – come perimetro – ordinariamente almeno 200 metri dall'abitato, tranne i casi in cui si sia ridotta la zona di rispetto fino ad un minimo di 50 metri, con provvedimenti specifici (di Consiglio Comunale e con parere dell'ASL).

Pertanto, in linea di massima, se la localizzazione di un crematorio è distante almeno 200 metri dall'abitato, non sussistono problemi.

Se è al di sotto di 50 metri la localizzazione è impossibile.

Se è compresa tra 50 e 200 metri riteniamo sia sufficiente la valutazione tecnica in merito, ad es., a dove i venti dominanti portano le emissioni e tutt'al più uno studio sulla ricaduta delle emissioni.

Circa la potenzialità un impianto di cremazione, questa è assimilabile ad una centrale termica di un medio condominio, quindi del tutto compatibile con le abitazioni.

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera, vengono previsti in tutti i moderni forni crematori sistemi filtranti particolarmente efficaci (e capaci di restare am-

piamente all'interno dei limiti massimi consentiti dalla legge).

**Q. Con la presente si chiede quali siano le prescrizioni in merito alla realizzazione del muro di confine ed alla sua altezza? Deve essere realizzato in calcestruzzo pieno o potrebbe invece utilizzarsi il grigliato metallico? Si precisa che il confine cimiteriale non si trova su pubblica via, ma su un tratto di strada che prevede l'accesso solo di mezzi di soccorso.**

**R.** La norma statale prevede, all'art. 61 del D.P.R. 285/90, che *"Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna."*

Ciò premesso si ritiene che il grigliato metallico possa essere considerato quale recinzione idonea.

**Q. Presso il crematorio di ..., in Lombardia, vengono conferiti da parte di varie ASL cassoni contenenti svariate parti anatomiche riconoscibili.**

**Recentemente altra ASL differente da queste (emiliana) ci ha chiesto di cremare un cassone contenente diversi prodotti abortivi. Ciò premesso si chiede se sia possibile cremare più prodotti abortivi o feti in uno stesso contenitore.**

**R.** Essendo i prodotti abortivi originatisi in Emilia Romagna, questi vanno considerati alla luce della norma ivi vigente, che – per quanto noto – è solo quella nazionale, non essendo intervenuta in materia diversa specificazione regionale.

È quindi l'ASL di partenza che, individuando il materiale conferito "parte anatomica riconoscibile", determina il trattamento a

valle. Se però l'ASL specifica che si tratta di prodotti del concepimento o di feti non richiesti, ne discende che il crematorio di ... non può cremarli, in quanto non ha titolo per farlo, non essendo stato autorizzato come inceneritore per rifiuti potenzialmente infetti.

Personalmente si ritiene che anche le placente ed i prodotti abortivi debbano essere (se non richiesti dai genitori) equiparati a parti anatomiche riconoscibili (anziché a rifiuti sanitari potenzialmente infetti), ma ciò non è corroborato da quanto la legge stabilisce in materia, vale a dire l'art. 3 del D.P.R. 254/2003:

*"1. Si definiscono: a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;... omis- sis ...*

*2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.*

*3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata."*

Invece per quanto riguarda cassoni conferiti al crematorio da strutture sanitarie della Lombardia, valendo la equiparazione regolamentare tra prodotti del concepimento e feti non richiesti da aventi titolo a parti anatomiche riconoscibili, è possibile l'accettazione e la cremazione, come stabilito dall'art. 11, comma 1-quater del Reg. reg.le Lombardia 6/2004 e s.m.i.: *"In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili"*.

**Q. Il proprietario di una nuova tomba di famiglia sita in un cimitero comunale vorrebbe sapere se l'immobile deve essere accatastato presso il NCEU della città.**

**R.** La tomba di famiglia non si accatasta. È accatastato l'intero cimitero o grosse porzioni di esso, come un corpo di loculi.

Per la identificazione della categoria da attribuire al cimitero:

- Immobili a destinazione particolare: GRUPPO E (Unità immobiliari a destinazione particolare che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)

- E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti (ad es. chiesa dentro il cimitero)

- E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia (pertanto si tratta degli immobili di servizio e i corpi di loculi costruiti dal comune, crematorio, similari)

**Q. Si chiede se esiste la possibilità, in Piemonte, di affidare le ceneri risultanti dalla cremazione di un prodotto del concepimento di 20 settimane di gestazione – magari equiparandolo a "bimbo" e quindi facendolo rientrare nella normativa e nelle indicazioni di quest'ultima – oppure se si debba applicare quanto previsto dalla normativa dei prodotti del concepimento (e quindi effettuare la tumulazione).**

**R.** Si premette che non si è a conoscenza di altri casi del genere. La normativa sull'affidamento delle ceneri è materia (sulla base delle vigenti norme statali) di regolamento di polizia mortuaria comunale e addirittura sulla base di semplice autorizzazione comunale, indipendentemente dalla presenza o meno di regolamentazione.



Mentre a livello nazionale si ritiene che si possa fare l'affidamento di ceneri di prodotto abortivo (stante la lacunosità dei principi della L. 130/2001 in materia), in Piemonte, per come è scritta la norma (L.R. 20/2007 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"), si direbbe che non si può.

Questa la posizione in assenza di norma regionale (o comunale) contraria:

1) Le autorizzazioni al trasporto e cremazione sono competenza dell'Asl, invece quella per l'affido – non essendo prevista per il livello sanitario dal D.P.R. 254/2003 è competenza comunale (non di Stato Civile, ma del competente ufficio comunale; lo Stato Civile ha competenza per l'autorizzazione alla cremazione di cadaveri e per la dispersione). Poiché su richiesta di ambedue i genitori è possibile per un pro-

dotto del concepimento la sepoltura (inumazione, tumulazione e anche la cremazione), essendo l'affidamento una estensione delle possibilità offerte dalla legislazione delle tradizionali forme di sepoltura, ritengo che sia possibile l'autorizzazione comunale di affido unico. (la volontà dei due genitori deve coincidere nella identificazione di un affidatario solo, familiare).

Solo il Comune decide se farlo solo in presenza di regolamentazione locale, oppure con autorizzazione di volta in volta.

Quindi non è un diritto dei familiari ottenere l'affido, ma possono solo presentare istanza al Comune e quindi disporre di trattenere l'urna con le ceneri in crematorio in attesa di una decisione per un tempo definito. Già con la specificazione nell'istanza che se non vi fosse risposta entro, ad es., 30 giorni, l'urna deve


essere tumulata in sepolcro di cui si disponga.

2) Se sono intervenute norme regionali occorre seguire quelle. E il Piemonte ha esplicitamente demandato (nel 2007) allo Stato Civile anche questo compito di autorizzazione all'affidamento di ceneri (eccedendo rispetto ai suoi poteri, stante il fatto che lo stato civile è materia statale *in toto*). Ma fino a che qualcuno non impugna la norma, questa vale. In più la Regione ha stabilito che occorre (art. 2, comma 5, L.R. 20/2007) la volontà espressa dal defunto, nei modi indicati dalla legge: un prodotto del concepimento di 21 settimane non è in grado di esprimere un volontà direttamente e nemmeno i familiari possono riferire della volontà dello stesso ...

Conseguentemente in Piemonte non si possono affidare le ceneri di un prodotto del concepimento a chicchessia.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.



Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.



Figura 1



Figura 2

Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

**Rubrica Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)**

a cura di Carlo Ballotta

*Barbara* scrive:

8 ottobre 2013 alle 17:37

Buongiorno, sono da poco stata assunta presso una pubblica amministrazione per portare a termine la stipula degli atti di concessione per una nuova struttura realizzata, di circa 1.000 loculi e mi si chiede di avviare tutte le pratiche contrattuali, senza che sia stata dichiarata l'agibilità della struttura in questione (l'unica documentazione presente è quella del collaudo provvisorio). Io a questa procedura sono contraria: ho chiesto che prima di dare avvio alle pratiche, venisse effettuata l'agibilità e se questo non fosse stato possibile, di essere esonerata tramite documentazione scritta, da qualunque responsabilità. Mi hanno risposto (verbalmente) che non corro nessun rischio, poiché non sono io a firmare le pratiche, ma sono solo incaricata a predisporle e a farle firmare ai concessionari in mia presenza. Premetto, inoltre, che nonostante non vi sia l'agibilità, il Comune ha iniziato a tumulare già da qualche mese le salme. Potete per cortesia chiarirmi le idee in merito a queste procedure? Grazie

*Carlo* scrive:

8 ottobre 2013 alle 18:53

In buona sostanza le questioni sono due, ossia:

- a) a chi competa concedere in uso un manufatto sepolcrale;
  - b) quale sia la procedura corretta per verificare l'idoneità dei loculi in oggetto all'accoglimento dei feretri.
- Parto, per comodità dalla prima domanda, cioè dalla più semplice: adozione e sottoscrizione del provvedimento amministrativo da cui sorge quel "regolare atto di concessione" di cui all'art. 98 D.P.R. 285/1990, quale titolo per poter legittimamente vantare da parte del privato diritti personalissimi ed anche di natura reale e patrimoniale su area o porzione di fabbricato cimiteriale è il dirigente di cui all'art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 267/2000. Si veda, per maggior completezza anche l'articolato del D.Lgs. 165/2001. Dall'entrata in vigore della L. 142/1990 poi abrogata dalla cosiddetta Legge Bassanini Bis a sua volta confluita nel D.Lgs. 267/2000, il legislatore nel dettare norme sul diritto degli enti locali ha nettamente separato l'indirizzo politico-amministrativo proprio degli organi elettivi (Sindaco, Giunta, Consiglio comunale ...) dagli atti meramente gestionali, come appunto la formazione ed il perfezionamento degli atti concessori affinché il privato cittadino divenga titolare dello *jus sepulchri* su suolo cimiteriale attraverso, appunto, l'istituto della concessione amministrativa (Capo XVIII D.P.R. 285/1990). Ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990 il dirigente, essendo in ultima analisi titolare della funzione dispositiva verso i dipendenti comunale suoi subordinati, può individuare all'interno del proprio ufficio un soggetto cui affidare l'istruttoria (= raccolta dati e fase preliminare) del procedimento, ma rimane personalmente responsabile dell'atto adottato. Il dirigente, cioè non può, delegare, nel senso tecnico del termine, mansioni sue proprie previste esplicitamente per legge (art. 107, comma 5 D.Lgs. 267/2000), ma per snellire l'azione amministrativa della macchina comunale può materialmente affidare ad un lavoratore suo sottoposto la firma dell'atto di cui egli stesso, per il principio d'imputazione, pur sempre risponde, ed è bene rimarcare questo concetto.
- Considerando come l'art. 55 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 preveda che i progetti di ampliamento dei cimiteri siano approvati a norma delle leggi sanitarie, si può ritenere che l'ampliamento non richieda in sé alcuna esigenza di ottenerne l'agibilità, dovendo essere sufficiente la certificazione di collaudo e di conformità, sia tecnica che igienico-sanitaria, quest'ultima di competenza dell'ASL, al progetto regolarmente approvato. Tale atto costitui-

sce presupposto condizione per la concessione di aree e per la successiva approvazione dei progetti di costruzione di manufatti sepolcrali (edicole o quant'altro, indipendentemente dalla denominazione) da erigere da parte dei privati che abbiano ottenuto la regolare concessione dell'area. A lavori ultimati e prima che tali edicole o manufatti, comunque denominati, possano essere posti in uso, dovrà esserne accertata l'agibilità od usabilità, comprendente anche il rispetto delle disposizioni tecnico costruttive previste per la tipologia di sepoltura per cui i manufatti sono stati eretti. Le tumulazioni in dette edicole possono avvenire una volta effettuato tale accertamento, spesso consistente in apposita certificazione di agibilità.



*Novella* scrive:

8 ottobre 2013 alle 11:12

Arriva dall'estero una cassetta coi resti mortali di un caduto in guerra (deceduto nel '44 e finora inumato). La cassetta è doppia (metallo interno più legno esterno) e sigillata, ma di dimensioni nettamente superiori alle nostre misure abituali delle cassette resti. I parenti, per far "entrare" i resti nel colombaro a loro disposizione, vorrebbero far aprire l'attuale cassetta e "cambiare contenitore", se possibile, inserendo i resti in una cassetta di dimensioni "standard". È possibile fare questa operazione o si viola qualche disposizione, magari militare (non me ne intendo, non so se esista una particolare disciplina di "rispetto" per i caduti, magari l'obbligo di tenere intatti i sigilli o qualcos'altro.).



*Carlo* scrive:

8 ottobre 2013 alle 11:50

Queste operazioni poco ortodosse sono purtroppo all'ordine del giorno nei nostri cimiteri, tuttavia in conformità alla linea legalitaria sempre tenuta da questa redazione (che io stesso condivido pienamente) debbo rilevare come l'eventuale violazione/effrazione dei sigilli apposti sulla cassetta ossario, se non disposta d'imperio dall'Autorità Giudiziaria o da quella Sanitaria, integri la fattispecie di reato di cui all'art. 349 Cod. Penale. Il Comune non ha titolo ad autorizzare l'apertura della cassetta ossario, la quale deve rimanere sigillata. Mi spiego meglio: soprattutto in caso di trasporto proveniente dall'Estero a garanzia dell'integrità del pietoso oggetto del trasporto funebre stesso (cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri) le Autorità Locali Straniere e la Stessa Autorità Consolare Italiana applicano dei sigilli, non tanto per la pericolosità del trasporto, quanto proprio per evitare che nel contenitore funebre, durante il viaggio, siano trasbordate sostanze vietate dalla legge oppure oggetti indesiderati (armi, stupefacenti, preziosi di contrabbando, narcodollari ...).

Per questa ragione la normativa spesso richiede di imprimere il sigillo, assieme ad un accurata verbalizzazione sul confezionamento della bara, della cassetta ossario o dell'urna cineraria.

Secondo me, almeno, lo sversamento delle ossa in una cassetta di dimensioni minori è, pertanto, vietato *expressis verbis*, cioè per espressa previsione del Cod. Penale e poi, non dimentichiamo, come lo *jus sepulchri* si eserciti legittimamente sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva del sepolcro, *ex art. 93, comma 1, Il periodo D.P.R. 285/1990*, raggiunta la quale (= punto di saturazione della tomba) il titolo di accoglimento non produce i suoi effetti e si estingue naturalmente, pur essendo in sé un diritto personalissimo e come tale imprescrittibile.

Se, materialmente non c'è posto ... chi prima muore meglio alloggia!



*Marco* scrive:

29 settembre 2013 alle 12:15

Vorrei gentilmente porre alla Vostra attenzione un quesito abbastanza delicato: sono orfano di padre (assieme a due sorelle) da 20 anni. Mio padre ha convissuto pubblicamente e pacificamente con mia madre negli ultimi 20 anni della sua vita, ma non ha mai divorziato dalla prima moglie (da cui ha avuto 4 figli). Ora è sepolto nella tomba di appartenenza di mia zia (la sorella di mio padre). Un domani che muoia la prima ed unica moglie di mio padre e lei voglia essere sepolta accanto al marito, noi figli riconosciuti possiamo opporci? Abbiamo qualche diritto riconosciuto dalla legge? Grazie mille in anticipo a chiunque voglia rispondermi.



Carlo scrive:

6 ottobre alle 10:33

Per giurisprudenza costante in materia, e per norma positiva (art. 79, comma 2 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) al coniuge superstite, anche se in stato di separazione (così, almeno, il paragrafo 14 della Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24) spetta il titolo privilegiato per decidere ed adottare eventuali atti di disposizione sulla spoglia mortale di marito o moglie premorti. I figli, anche se nati fuori del regolare matrimonio (ma, comunque, sempre di figli, a tutti gli effetti, si tratta, anche perché la L. 219/2012 ha superato l'anacronistica distinzione tra la filiazione legittima e quella "naturale") non possono opporsi a questo diritto che riguarda intimamente il rapporto di coniugio e non la semplice convivenza *more uxorio*.

La moglie di suo padre, quando sarà il momento (... e senza fretta alcuna!) potrà chiedere l'avvicinamento alla tomba del defunto marito se e solo se sarà titolare, al momento della morte, dello *jus sepulchri* in quella particolare tomba, ossia del titolo di accoglimento che, eccetto la fattispecie della benemerenzia ex art. 93 comma 2 Reg. Naz. Polizia Mortuaria, da definirsi tramite il regolamento comunale, si acquisisce solo ed unicamente *jure sanguinis* o *jure coniugii*. Bisogna quindi essere o parenti consanguinei (gli affini non c'entrano!) o coniugi del concessionario per poter vantare lo *jus sepulchri* in un sepolcro privato dato in concessione, come appunto accade per una tomba di famiglia.



Monica scrive:

20 settembre 2013 alle 10:02

Vorrei sapere se le ceneri possono essere conservate in casa a tempo indeterminato e se chi ne è affidatario deve seguire determinate norme per consentire le visite dei parenti del defunto. Grazie.



Carlo scrive:

21 settembre 2013 alle 11:54

Almeno nello spirito della L. 130/2001, poi diversamente implementato dalle diverse Leggi Regionali, anche con indubbe forzature velleitaristiche, l'affido delle ceneri è di tipo familiare o secondo altre legislazioni locali, addirittura personale. Si tratta in ogni caso di un atto autorizzativo *ad personam* che produce i suoi effetti a tempo indeterminato, sino a quando l'affidatario non rinunci o deceda. E qui si aprirebbe lo spinoso problema del subentro nella titolarità dell'atto di affido con relativa ed ulteriore destinazione delle ceneri.

In ogni caso, anche nelle modalità di conservazione delle ceneri presso un domicilio privato, magari con designazione dell'affidatario attraverso disposizione testamentaria prevale sempre la volontà del *de cuius*, quando, ovviamente non in contrasto con la legge. L'affidatario, comunque, dinnanzi al Comune quale titolare ultimo ed istituzionale della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1937 ed art. 51 D.P.R. 285/90) contrae i seguenti obblighi in quanto deve:

- 1) allestire un colombario con le caratteristiche di sicurezza ex Art. 343 R.D. 1265/1934 (l'autorizzazione all'affidamento non costituisce, in sé, autorizzazione alla realizzazione di quest'ultimo, costruzione soggetta ad altra e diversa normativa);
- 2) permettere l'accesso, (anche se tra parenti, spesso, sbollita l'emotività "buonista" tipica dei funerali, non intercorrono quasi rapporti proprio idilliaci, anche e soprattutto per motivi di successione *mortis causa*) ai congiunti del *de cuius* perché essi possano esercitare il loro diritto secondario di sepolcro (visita alla tomba del defunto per atti rituali e di suffragio); si tratta, in altre parole di tutelare il cosiddetto diritto secondario di sepolcro, poiché a tutti gli effetti, il luogo di sistemazione definitiva delle ceneri diverrà un piccolo sepolcro "domestico".
- 3) Sottoporsi attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio alla vigilanza da parte del personale comunale all'uopo preposto;
- 4) Rispondere penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento.
- 5) se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all'affidamento dell'urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione provvisoria in cimitero previa acquisizione dell'autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l'urna affidata.



è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 450 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

**Altre informazioni** ➔ [www.crematori.org/riciclo](http://www.crematori.org/riciclo)

**Chi contattare in Italia** ➔ **Euro.Act srl** • Tel: 0532.1916111

Mail: [orthometals@crematori.org](mailto:orthometals@crematori.org)

## Attualità **Evoluzione delle modalità di elaborazione del lutto. Sull'operatore funerario – alcune considerazioni**

di Elena Messina (\*)

*[...] Perciò è necessario che io partecipi del suo dolore come tale, che io senta il suo dolore come di solito sento il mio, e che perciò io voglia direttamente il suo bene come di solito voglio il mio. Ma ciò esige che io mi identifichi in qualche modo a lui, cioè che ogni differenza tra me e un altro, sulla quale si fonda il mio egoismo, sia, almeno in un certo grado, soppressa. Questo complesso di pensieri qui analizzato non è né fantastico, né campato in aria, ma è realissimo e nemmeno raro: è il fenomeno della pietà, cioè della partecipazione, immediata e incondizionata, ai dolori altrui, e perciò alla cessazione o alla eliminazione di questi dolori, nella quale consiste ogni contentezza, ogni benessere e felicità. Questa pietà è l'unica base effettiva di una giustizia spontanea e di ogni carità genuina. Appena questa pietà si fa viva, il bene e il male degli altri mi stanno immediatamente a cuore allo stesso modo, se non proprio allo stesso grado, del mio stesso bene: così ogni differenza fra lui e me non esiste più. Questo evento è misterioso: è un fatto, di cui la ragione non può render conto direttamente e le cui cause non si possono scoprire mediante la esperienza. [...]. Se una persona fa l'elemosina senza pensare ad altro che ad alleviare la miseria che opprime un infelice, ciò è possibile solo se sappia che è lui stesso quello che gli appare sotto quel miserabile aspetto, e riconosca il suo proprio Intimo essere in quell'apparenza estranea.*

(Definizione di *Compassione*, A. Schopenhauer)

Numerosi studi, concernenti l'evoluzione della specie umana, dimostrano come la comparsa dell'*Homo Sapiens* sia direttamente connessa con la nascita e con lo sviluppo di forme di attenzione rituale, anche complesse, per i defunti e per i loro corpi <sup>(1)</sup>. Tali forme rituali riguardano le modalità di sepoltura, i corredi funebri ed ancora, specifiche posture nelle quali sono stati rinvenuti resti. Tale considerazione permette di far emergere un aspetto caratterizzante le ritualità della morte, ovvero la loro assoluta universalità.

Non esiste società che non si sia preoccupata di definire precise modalità di comprensione della morte; tali modalità sono certamente infinitamente differenti e distinte le une dalle altre, in forza del fatto

che ogni cultura è infinitamente differente e distinta dall'altra; in questo caso però, variabilità ed universalità si configurano quali aspetti complementari di uno stesso principio.

Ciò detto, come molti studiosi hanno evidenziato nel corso delle proprie ricerche, nel mondo occidentale ci si trova di fronte ad un approccio alla morte ed al morire, per molti versi, *nuovo*.

L'uomo contemporaneo tende a rifuggire la morte e le manifestazioni ad essa legate.

La morte ha preso il posto della sessualità <sup>(2)</sup>, divenendo, di fatto, il principale *tabù*; così essa rappresenta oggi qualcosa di cui non si parla, con cui non ci si confronta e che l'uomo tratta quale avvenimento occasionale, spogliandolo del suo carattere necessario.

<sup>(1)</sup> A. Favole, *Il rito funebre: alcune considerazioni introduttive*, in Fondazione Ariodante Fabretti (a cura di) *Il rito del commiato*, Il Quadrante srl, 2004, Torino, p. 11.

<sup>(2)</sup> Cfr. M. Vovelle, *La morte e l'occidente*, Laterza, Roma - Bari, 2000.

A questa constatazione si aggiunga il fatto che fino alla metà del secolo scorso si moriva prevalentemente in casa e i familiari avevano il compito, morale e sociale, di assistere il morente e di sostenerlo. Così, la veglia funebre, il pianto rituale, i testamenti di vita si configuravano come azioni atte a facilitare l'entrata in contatto con l'evento di morte e a familiarizzare con esso, ponendolo nella sfera della *inevitabilità* e mai in quella della *possibilità*.

I rituali previsti in occasione di simili eventi definivano i compiti di ognuno.

Tale complesso di azioni socialmente condiviso si costituiva come elemento culturale fondamentale, poiché definiva i contorni di momenti specifici per confrontarsi con la perdita di un familiare e per affrontare e superare il lutto; esso dunque si qualificava quale complesso di azioni *rassicuranti*.

Il fatto che oggi, spesso la morte sopraggiunga in ospedale, all'interno di case di cura, oppure *hospice*, testimonia con forza la grande trasformazione avvenuta <sup>(3)</sup>.

La scarsa valorizzazione degli aspetti affettivi, psicologici e spirituali corrisponde ad una effettiva privatizzazione della morte che si costituisce come negazione estrema della sua esistenza e necessità <sup>(4)</sup>.

Se è vero che parte della ritualità funebre stia di fatto scomparendo, soprattutto nei contesti metropolitani più grandi, è altrettanto vero come sia possibile assistere ad un effettivo cambio di mentalità negli *addetti ai lavori*.

Infatti, chi per lavoro si confronta costantemente con questo aspetto della vita umana conosce il dolore dei dolenti, l'onda d'urto emotiva che si origina dalla morte di un familiare. Spesso, i dolenti per la scomparsa di un familiare sono persone spaesate, che non solo non conoscono l'*iter* burocratico di riferimento ma che non hanno nemmeno idea di come procedere alla sepoltura.

Così gli operatori del settore funerario (termine che può comprendere sia i servizi necroscopici che quelli funebri e cimiteriali) hanno nel corso del tempo, manifestato la volontà di approfondire lo studio delle modalità di approccio ai dolenti che riesca a tener conto della situazione emotiva e di *spaesamento*, nell'ottica di un continuo miglioramento del servizio offerto ed a seguito di una effettiva presa di coscienza del fatto che si tratta di una

professione faticosa, che pone il professionista spesso in condizioni di forte *stress* emotivo.

Rispetto alla manifestazione di tale volontà si deve precisare che in alcune regioni, tra queste il Piemonte, sono state emanate specifiche leggi in materia di formazione del personale (si veda B.U. 11 Agosto 2011, n. 32).

Questa norma prevede all'Articolo 13, punto 2 quanto come,

*Coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge non esercitano da almeno cinque anni l'attività di impresa funebre in qualità di titolari o legali rappresentanti o soci, nonché di addetti allo svolgimento dell'attività funebre, seguono un corso professionale con il relativo superamento di un esame di verifica finale.*

Inoltre, all'articolo 15 è prevista la necessaria emanazione di un apposito regolamento che riguarderà la gestione dei corsi di cui all'articolo 13 (si veda art. 15 voce *h*).

Si tratta dunque di una necessità manifestata dagli addetti ai lavori e resa, almeno in alcuni casi, un obbligo giuridico dalle Pubbliche Amministrazioni, in forza del suo carattere di bisogno culturale ed evidentemente sociale.

Secondo una cornice terminologica piuttosto nota, la professione dell'operatore funerario può essere inserita all'interno della definizione di *relazione di aiuto* che comprende quelle professioni nelle quali si rende evidente lo scopo di mantenere e ripristinare lo stato di salute e di benessere <sup>(5)</sup>.

Una simile azione di ripristino è il risultato di una mediazione tra la presa di coscienza da un lato, del fatto di dover offrire un servizio che intercetta ed in qualche modo determina lo svolgersi del passaggio più delicato dell'umana esistenza e dall'altro, di tutti quei problemi psicologici e relazionali ad essa connessi.

Lavorare in simili condizioni richiede grande sensibilità ed attenzione ma anche il superamento di un disagio psicologico personale. Infatti, la relazione d'aiuto di cui l'operatore funerario è parte integrante si svolge a partire dalla consapevolezza di dover contribuire ad attenuare il trauma che inevitabilmente ogni morte comporta.

È possibile definire la relazione di aiuto come un rapporto asimmetrico, nell'ambito del quale uno dei soggetti coinvolti, per ragioni della più varia natura,

<sup>(3)</sup> D. Boschetti, *La dimensione soggettiva e quella collettiva della morte*, in Fondazione Ariodante Fabretti (a cura di), *Progetto CARONTE. Una nuova formazione per la funeraria, aspetti psicologico-relazionali*, Copy Card Center, 2003, san Donato Milanese, Milano, pp. 26-28.

<sup>(4)</sup> *Ibidem*.

<sup>(5)</sup> M. De Luca, *La famiglia e il rito funebre*, in Fondazione Ariodante Fabretti (a cura di), *Progetto CARONTE. Una nuova formazione per la funeraria, aspetti psicologico-relazionali*, Copy Card Center, 2003, san Donato Milanese, Milano, pp. 26-28.

fra queste maturità, salute, conoscenza, è in condizioni di offrire e gestire un aiuto e decide di porre questa sua *competenza* al servizio di un altro invece portatore di bisogni a causa di immaturità, deficit di risorse emotive, indigenza, oppure ancora, malattia<sup>(6)</sup>.

Lo spazio relazionale che viene a determinarsi è complesso, costituito di gesti, parole e spesso richieste implicite.

L'operatore funerario è chiamato a farsi carico di tali richieste assumendo un ruolo di sostegno a fronte di una situazione difficile, ove gli individui sono fragili e dispongono di un numero limitato di risorse per far fronte ad una simile situazione<sup>(7)</sup>.

Inoltre, il rapporto con l'operatore funerario non sempre è chiaro e disteso. I dolenti potrebbero vivere con ambiguità tale relazione, investendo gli operatori di sentimenti anche contrastanti, quali ad esempio, gratitudine e contemporaneamente, rabbia.

Questo aspetto della relazione *operatore – dolente* è conseguenza del fatto che se da un lato il professionista è visto come colui che si fa carico di tutti gli aspetti concernenti la morte e la sepoltura, dall'altro, è anche colui che allontana definitivamente il defunto, ponendo il termine ultimo di contatto reale e simbolico con esso.

È chiaro perciò come, quotidianamente, i professionisti che operano in tale contesto siano investiti di livelli di sofferenza tale da implicare anche profondo disagio, che in alcuni casi è qualificabile come sindrome del *burn out*. Tale formazione patologica può manifestarsi nel tempo attraverso diverse fasi e con aspetti differenti, quali ad esempio, la percezione delle proprie scarse risorse per fronteggiare il dolore altrui – che può produrre sensazioni di frustrazione ed impotenza, oppure la fredda distanza dai clienti con atteggiamenti concernenti la perdita di motivazione.

Inoltre, per gli operatori che ne sono colpiti non è sempre facile riconoscere ed ammettere di trovarsi di fronte alla anche evidente presenza di simili aspetti patologici.

Senza dubbio, la possibilità di incorrere in un simile crollo emotivo è conseguenza della delicatezza del lavoro svolto. Infatti, ogni relazione d'aiuto può suscitare un'ampia gamma di emozioni, di cui è fondamentale, per il benessere psicofisico del *prestatore d'aiuto*, essere consapevole. Solo la consapevolezza permette di riconoscere reazioni disfunzionali,

di disagio, a seguito di eventi critici e conseguentemente di affrontarle.

Ognuna delle professioni che richieda per il suo svolgimento la costruzione di ciò che è stato definito relazione aiuto si costituisce sempre come esperienza di crescita e di maturazione personale, poiché amplia la gamma delle possibili emozioni vissute ed avvicina emotivamente i soggetti coinvolti in essa, parallelamente, però, essa si qualifica anche quale fonte di rischio per il proprio equilibrio psichico.

Corsi di formazione e consapevolezza dei rischi sono elementi importanti e utili per limitare le conseguenze dello *stress*, in alcuni casi inevitabili.

Il cambiamento nell'ambito della percezione della professione di operatore funerario evidenzia con forza come ciò che è variato nel corso del tempo non è tanto rappresentato dalla paura e dall'inquietudine che la morte suscita, quanto dalle modalità di affrontarla e di approssimarsi emotivamente di fronte ad essa<sup>(8)</sup>.

Oggi, raramente, lo spazio ed il tempo della morte si configurano quali strumenti utili per indagare il rapporto con la vita; la tolleranza per le lacrime è limitata e si tende a fare spazio alla normalità quanto prima, quasi come se la morte potesse in qualche modo non lasciare alcun segno e come se fosse sempre possibile affrontare il percorso emotivo nell'interiorità dell'individuo.

Chi è in lutto spesso percepisce chiaramente l'invito della società a mantenere decoro e a non mostrarsi debole o abbandonarsi alla disperazione.

Eppure, ogni morte inevitabilmente incide con forza il vissuto emotivo di ognuno e va riconosciuto come spesso siano gli operatori funerari i primi a doversi fare carico di un simile stato di cose.

(\*) *Ha conseguito la laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti, ed alle ritualità funebri.*

<sup>(6)</sup> Cfr. G. Crocetti, R. F. Gerbi, S. Tavella, *Psicologia dell'accudimento nelle relazioni d'aiuto. Manuale per operatori sanitari e socio-assistenziali*, Armando Editore, Roma, 2012.

<sup>(7)</sup> *Ibidem*.

<sup>(8)</sup> *Ivi*, p. 53.



**Attualità** **Il settore funerario come attività: il peso della tradizione e le componenti di mercato e concorrenza; i rapporti tra norme nazionali e regionali**

di Carmelo Passalacqua (\*)

*Intervento presentato in occasione del convegno 'Sefitdieci 2013 – Il futuro nel settore funerario: dal servizio all'impresa', organizzato da SEFIT FederUtility il 27 settembre 2013 a Roma.*

Come si evince dal titolo, il mio intervento si articola sull'approfondimento di due aspetti: il settore funerario e le norme regionali, che possono sembrare a prima vista slegati ma che invece hanno un denominatore comune e cioè la necessità di avere delle norme chiare su come svolgere questo servizio.

Il tema che mi è stato assegnato nella prima parte potrebbe sembrare alquanto contraddittorio ed anche un po' provocatorio rispetto al titolo del convegno stesso, che prospetta il futuro del settore funerario con un passaggio, che sembrerebbe quasi obbligato, dal "servizio" all'"impresa", mentre io mi accingo a fare alcuni ragionamenti e a condividere alcune suggestioni che attengono alla centralità del servizio pubblico con risvolti di tipo sociale che caratterizzano tutto il settore funerario, a prescindere dalle divisioni più o meno pretestuose o di comodo circa le "attività istituzionali" e "quelle commerciali", distinzioni che attengono semmai alla sfera economica e, per conto mio, create su misura da quanti, in questi anni, hanno man mano cercato di demolire quelle gestioni pubbliche di servizi che destavano appetiti privati (anche quelle che funzionavano bene) in ossequio a quella logica dominante negli ultimi decenni di "privatizzare" gli utili e "socializzare" le perdite.

Io vi racconto di una piccola realtà, quasi di confine, Trento ed il Trentino (ma penso che il ragionamento, con le dovute distinzioni connesse alle pro-

prie peculiarità, possa essere esteso anche a Bolzano e Provincia), realtà che quindi, proprio per le ridotte dimensioni risulta poco significativa nello scenario del contesto nazionale, ma che però può aiutare far vedere la questione da un'altra angolatura, privilegiando, prima ancora delle ragioni economiche connesse, che rappresentano pur sempre un aspetto imprescindibile per la gestione di qualunque servizio, il punto di vista del cittadino-utente (e nel caso specifico dolente) e conseguentemente l'erogazione di un servizio di qualità secondo le modalità e gli usi diretto a soddisfare i bisogni e le istanze degli utenti, rappresenta la *mission*, senza ovviamente trascurare la compatibilità economica, necessaria e indispensabile, ma che non rappresenta e non dovrebbe rappresentare il fine ma il mezzo (lo scopo ultimo nella gestione di questo servizio non dovrebbe essere quello di fare utili, ma di soddisfare i bisogni degli utenti nel miglior modo possibile). Nella nostra realtà il Comune da sempre, dopo l'avvento delle riforme napoleoniche che hanno sottratto la competenza alla chiesa per assegnarla alla società civile, si è occupato dell'evento morte in senso ampio e cioè non solamente della tenuta dei cimiteri e delle funzioni di polizia mortuaria che le vigenti normative assegnano ai Comuni, ma anche dell'organizzazione e dello svolgimento dei funerali: la morte per tradizione consolidata non rappresenta una questione individuale, ma ha una valenza sociale che investe tutta la comunità. Testimonianza

di ciò è data dall'attenzione rivolta dai cittadini ai cimiteri che non rappresentano, come spesso accade, esclusivamente il luogo di, passatemi il termine, "smaltimento" dei morti, ma viene vissuto quale luogo di riconoscimento ed identificazione della comunità locale e pertanto assume una grande importanza, a cui nessuno può e vuole rinunciare, la tenuta in ordine dei cimiteri salvaguardando il decoro e la sacralità che questi luoghi meritano.

Negli ultimi decenni le gestioni pubbliche dei servizi funebri hanno subito dei pesanti attacchi in termini di normative e procedure "ingessate" che hanno praticamente portato all'annientamento delle gestioni in economia diretta, con la trasformazione di quelle che sono resiste, in un primo momento in municipalizzate e dopo, stante anche i pesanti vincoli imposti a queste forme di gestione, in società di capitali a partecipazione pubblica.

Anche queste forme di gestioni non hanno avuto vita facile: prima è stata introdotta la questione dell'incompatibilità tra l'esercizio dell'attività funebre con quella cimiteriale (incompatibilità a ben vedere del tutto pretestuosa, introdotta solo per impedire al pubblico la gestione delle attività funebri, posto che invece le due attività risultano complementari e la loro gestione integrata consente sicuramente di erogare un servizio di qualità superiore). La difesa a questo attacco è stata la separazione societaria ovvero la creazione di due distinte società per la gestione separata delle attività cimiteriali da quelle funebri. Emerge poi successivamente che non è più sufficiente la separazione societaria per sanare la presunta incompatibilità essendo invece necessaria la separazione proprietaria che, per un ente pubblico come il Comune, proprietario del demanio cimiteriale, di fatto equivale ad abbandonare il ramo di attività funebre.

Le nuove norme di questi ultimi anni sulla gestione dei servizi pubblici locali, hanno dato il colpo di grazia rendendo di fatto impraticabile l'affidamento *in house*.

La logica di queste strategie va individuata nel tentativo di estromettere definitivamente la presenza pubblica in questo settore che erroneamente o pretestuosamente viene considerato, in termini di mercato, un servizio a rilevanza economica alla stregua di tanti altri e che pertanto va lasciato all'imprenditoria privata, dimenticando però i risvolti di tipo sociale riscontrabili in questo delicato settore.

Appare dopo abbastanza singolare il fatto che da un lato si sostenga l'incompatibilità da parte dei Comuni, gestori dei servizi cimiteriali, delle attività funebri (intendendosi per tali, l'organizzazione del

funerale la cessione di articoli funebri a partire dai cofani ed il trasporto) e dall'altro si imponga ai Comuni stessi di svolgere tale funzione dove non ci sono interessi economici (funerali a carico). Sembrerebbe quindi che non trattasi di incompatibilità di funzioni e che invece si è in presenza di una incompatibilità selettiva ovvero, in presenza di un interesse economico (nel gergo dove c'è il grasso che cola) il pubblico deve fare un passo indietro, mentre laddove c'è solo da perdere il Comune è obbligato a svolgere o direttamente o mediante affidamento tale servizio.

Nella nostra esperienza quotidiana noi possiamo constatare come alcuni servizi vengono gestiti sia in forma pubblica che privata senza la sussistenza di incompatibilità di alcun genere ed anzi con una sorta di integrazione tra pubblico e privato; a titolo meramente esemplificativo potremo citare per esempio la sanità dove gli ospedali pubblici convivono con le cliniche private (riconosciute ed accreditate) o la scuola dove le istituzioni private affiancano quelle pubbliche integrandosi a vicenda: sarebbe impensabile in questi settori ipotizzare delle presunte incompatibilità, sempre nell'ottica della tanto proclamata salvaguardia del mercato e tutela della concorrenza, quali per esempio limitare le prestazioni sanitarie pubbliche agli interventi di pronto soccorso e all'assistenza agli indigenti rendendo obbligatorio per gli altri il ricorso alla sanità privata o che nel settore della scuola si consentisse l'accesso al servizio pubblico solamente studenti appartenenti a fasce di reddito basse.

Ma non vorrei dilungarmi più di tanto su questi ragionamenti, ma soffermarmi invece su come viene erogato e come viene percepito il servizio svolto in forma integrata fra le varie funzioni.

Devo dire innanzitutto che nella nostra realtà sarebbe inimmaginabile e conseguentemente inaccettabile il differimento della sepoltura dal momento del funerale, come avviene invece nelle altre realtà dove soggetti diversi svolgono separatamente le due funzioni e dove di norma finito il funerale, il feretro viene sistemato nelle camere mortuarie (o stivato in qualche magazzino) in attesa della sepoltura da effettuarsi nei giorni seguenti; per tradizione consolidata da noi il funerale termina con la sepoltura: dopo la cerimonia, sia essa religiosa che laica, tutti i partecipanti accompagnano il feretro alla fossa o al loculo, rendendo l'ultimo saluto anche gestuale con la deposizione di un pugno di terra o di petali di rose; ciò è possibile perché lo stesso soggetto gestisce con lo stesso personale entrambe le funzioni calendarizzando al momento del funerale anche la successiva ed immediata sepoltura.

L'unico aspetto che al momento risente di una interruzione del cerimoniale è quello legato alla cremazione; come è noto fra gli associati la città di Trento che fa registrare circa il 40% delle cremazioni e su scala provinciale il 30% (che in termini numerici corrispondono a circa 400 cremazioni per la città e a 1.300 su scala provinciale), per una serie di vicissitudini di natura politica e giudiziaria, che in questa sede non è necessario approfondire, non dispone ancora di un impianto di cremazione nonostante i primi progetti risalgano ad oltre 15 anni fa, e pertanto risulta necessario avvalersi di un impianto fuori regione. Al momento il Comune di Trento utilizza il crematorio di Mantova, che pur rispettando i tempi concordati per la consegna delle ceneri non può far venir meno l'interruzione del cerimoniale posticipando la consegna o la tumulazione delle ceneri di quasi una settimana dal funerale, senza contare poi che gli oltre 100 chilometri di distanza che separano Trento dalla sede dell'impianto fanno sì che quasi nella totalità dei casi il defunto affronta l'ultimo viaggio senza alcun accompagnamento ed entra nella sala tecnologica in forma anonima (salvo l'identificazione sul cofano) senza ricevere neanche un ultimo saluto: e questo è un grande dolore per i cittadini di Trento. Adesso che l'*iter* per la realizzazione dell'impianto sembra finalmente spianato e che nel giro di un paio d'anni la città potrà usufruire di questa indispensabile opera che verrà gestita tramite i servizi funerari in economia diretta ed in forma integrata con le altre funzioni, l'amministrazione comunale ha già attivato un tavolo di concertazione aperto a tutte le componenti della società civile, finalizzato a coadiuvare l'amministrazione comunale tramite suggerimenti e proposte nella messa a punto di procedure e cerimoniali condivisi e rispettosi delle varie componenti presenti nella comunità, dichiarando fin da subito l'intenzione di recuperare l'unitarietà del cerimoniale, procedendo alla cremazione subito dopo il funerale e quindi a seguire la consegna delle ceneri o la tumulazione, il tutto entro tre ore dall'inizio del funerale; e si badi bene questa procedura non riguarda "le urgenze" come qualcuno ha cercato di fare con maggiorazione di tariffa, ma un servizio standard per tutti i residenti in città e per quanto compatibile anche dei Comuni limitrofi. Con due macchine operative le simulazioni ci portano ad ipotizzare fino ad un massimo di otto funerali al giorno con cremazione al seguito. Questa ipotesi è percorribile solamente perché è lo stesso soggetto che gestisce le varie funzioni, dal calendario dei funerali, alla programmazione dell'impianto, alla gestione della tumulazione. Tutti possono comprendere che la cosa non è praticabile ma non è neanche immaginabile

nei casi in cui sono tre soggetti diversi che gestiscono le varie fasi (funerale, cremazione e tumulazione). Pertanto se noi guardiamo questi aspetti dal punto di vista dei cittadini, emergono chiaramente gli indubbi vantaggi che una gestione integrata delle funzioni comporta, oltre ai vantaggi di tipo economico legati all'assenza di ogni scopo di lucro da parte del Comune; se la cosa come invece si è soliti affrontare, viene vista dal punto di vista del cosiddetto mercato, ecco allora che emergono delle presunte incompatibilità legate più che altro alla sottrazione di risorse all'imprenditoria privata; eppure la gestione in forma integrata, sempreché il modello organizzativo sia improntato a criteri di efficienza, oltre a consentire al cittadino di usufruire di tariffe sicuramente più basse di quelle praticate da altri operatori, consente al Comune tramite economie di scala realizzate con l'utilizzo dello stesso personale per le varie funzioni di chiudere la gestione funeraria in pareggio, andando a coprire anche le operazioni non soggette a tariffa e la manutenzione dei cimiteri senza aggravio per il bilancio comunale.

Vorrei chiudere questa prima parte del mio intervento ribadendo che quello che ho presentato riguarda una piccola realtà ed è il frutto di antiche tradizioni, e quindi sono consapevole che non si presta ad emulazioni o ad esportazioni, ma sicuramente rappresenta un punto di vista diverso dando il giusto valore allo spirito di servizio che molto spesso risulta invece immolato sull'altare del profitto. Allora il senso del mio intervento è quasi una sorta d'invito a tutti i gestori pubblici di questo delicato servizio di non trascurare mai il punto di vista del cittadino e di cercare di salvaguardare quelle gestioni pubbliche "virtuose" che rappresentano delle eccellenze del settore e che forniscono dei servizi di qualità (ricordo in proposito che il Comune di Trento da circa dieci anni dispone di una carta dei servizi funerari, da diverso tempo ha allestito un sito dedicato contenente tutte le informazioni necessarie per accedere ai servizi ivi compresi i costi di prodotti e operazioni, da quattro anni ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2008 sia per quanto riguarda il funebre che il cimiteriale e periodicamente, ogni tre anni, effettua una indagine di *customer* che ha sempre dato ottimi risultati anche sul modello organizzativo di gestione integrata che ha raccolto circa il 99% dei consensi da parte degli intervistati).

E allora penso che non debba essere buttato al vento questo patrimonio di tradizione, esperienza e professionalità in nome di un mercato evoluto che ha messo quasi al bando le gestioni in economia diretta e a discapito dei cittadini; io penso che se c'è anco-

ra qualche Comune che non vuole abbandonare i propri cittadini nel momento della morte, ma vuole continuare ad offrire, come da tradizione, l'ultimo servizio, deve poterlo fare, specie se non rappresenta un costo per la comunità; auspico quindi che le nuove norme che tutti invociamo da tempo cerchino di salvaguardare queste realtà.

La seconda parte del mio intervento riguarda il rapporto tra la normativa nazionale e le varie e numerose norme regionali intervenute in quest'ultimi anni. L'argomento era stato già oggetto di approfondimento in occasione dell'edizione dello scorso anno di Sefidieci, nel corso del quale erano state evidenziate le difficoltà operative ed interpretative dovute alla presenza di norme di rango locale diverse l'una dall'altra, ma che hanno tutte (o quasi) la pretesa o presunzione di una applicazione su tutto il territorio nazionale. Posto che, a distanza di un anno, nulla è cambiato e che pertanto restano sempre valide le osservazioni e le considerazioni fatte lo scorso anno, in questa sede non è mia intenzione riproporre le argomentazioni dello scorso anno, ma mi limiterò ad apportare ulteriori spunti di riflessione.

Va necessariamente ricordato come il proliferare in questa materia della normativa regionale nasce dalla riforma costituzionale che ha attribuito alle regioni la competenza in materia di sanità, in virtù di questo passaggio di competenze la Legge 130/2001, definita come legge di principi, e che ha effettivamente introdotto nel nostro ordinamento giuridico alcuni istituti prima inesistenti, quali l'affidamento delle ceneri e la dispersione, che anzi nel previgente ordinamento rappresentavano un violazione delle norme penale, non ha avuto il seguito che si proponeva ovvero la modifica del D.P.R. 285/90 secondo i principi in essa enunciati e quindi con una disciplina di dettaglio dei nuovi istituti omogenea ed unitaria su tutto il territorio nazionale; in questa logica veniva legittimamente previsto che i provvedimenti autorizzativi per la dispersione e l'affidamento delle ceneri fossero adottati, analogamente al permesso di seppellimento e all'autorizzazione alla cremazione, dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso (si ricorda al riguardo che sulla materia dello stato civile esiste in base all'art 117 punto i della costituzione una competenza esclusiva dello stato); ma non essendo poi intervenuto, nei termini previsti il provvedimento statale di modifica del D.P.R. 285/90, sono subentrate le normative regionali che con una singolare tecnica legislativa hanno praticamente ricopiato i principi della legge nazionale riportandoli tali e quali nelle disposizioni loca-

li, dimenticando però i limiti di competenza territoriale della legislazione regionale, le competenze esclusive dello stato ecc.; ed ecco allora che molte regioni pongono determinati adempimenti a carico di ufficiali di stato civile (incompetenza per materia) di altre regioni (incompetenza per territorio). Ho già avuto modo di osservare come la maggior parte di tale legislazione, ancorché non impugnata, risulta sostanzialmente illegittima nelle parti in cui si danno nuovi oneri a carico degli ufficiali di stato civile e nelle parti in cui si travalicano i limiti regionali pretendendo prestazioni o adempimenti da parte di altre regioni in virtù di una propria legge regionale. Le conseguenze a livello operativo, soprattutto quando la pratica esce dai limiti regionali (come dice qualcuno non è vero che i morti stanno fermi, ma si spostano continuamente) sono piuttosto pesanti: accade infatti che ufficiali di stato civile di determinate regioni pretendono in base al dettato della propria legge regionale che l'autorizzazione alla dispersione venga rilasciata dal Comune di decesso, anche se appartiene ad una regione in cui l'istituto non ha ancora una disciplina legislativa e pertanto la richiesta autorizzazione si configurerebbe come una violazione al codice penale o che autorizzino l'affidamento familiare in abitazione in un Comune di altra regione dove magari esiste una disciplina diversa; il tutto a discapito del cittadino che si trova ad affrontare, per far valere i propri diritti, estenuanti contenziosi con la pubblica amministrazione, a volte anche in sede giudiziaria, per questioni che ineriscono la sfera dei diritti squisitamente personali.

Mi sembra a questo punto doveroso fare una piccola osservazione. La potestà legislativa si compone di due momenti: la decisione politica su cosa legiferare che spetta all'organo legislativo competente e la stesura tecnica che dovrebbe essere fatta a regola d'arte da parte di tecnici preparati che all'occorrenza ascoltino gli "addetti ai lavori"; si deve però prendere atto come non sempre la decisione politica risulti lineare e coerente riscontrandosi spesso dei "corpi estranei" introdotti magari all'ultimo momento da qualche spinta lobbistica, e non sempre nella stesura tecnica si riscontra quella attenzione e precisione che invece sarebbe necessaria: non è infrequente prendere atto di palesi contraddizioni, sbavature, aspetti poco chiari e di difficile e dubbia applicazioni e financo di aspetti che destano ilarità (possibilità di dispersione in mare da parte di una regione non bagnata dal mare, conservazione delle ceneri mediante interrimento purché in urna biodegradabile; processo di sublimazione nei loculi aerei); anche le *new entry* nella normativa regionale

non smentiscono queste caratteristiche; si veda al riguardo (una per tutte) la recente normativa della provincia autonoma di Bolzano che presenta dal punto di vista della stesura tecnica palesi ed evidenti contraddizioni che rendono la norma in alcuni passaggi di difficile e dubbia interpretazione. Anche nel merito ci sono delle previsioni che si discostano, non si sa se volutamente o per errore, perfino dai principi della L. 130/2001; mi riferisco in particolare all'“affidamento familiare” introdotto nell'ordinamento giuridico italiano per l'appunto dalla L. 130/2001, ma che in provincia di Bolzano si è “evoluto” in una sorta di affidamento “personale” (*“qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà può essere soggetto affidatario dell'urna cineraria”* così recita il primo comma dell'art 8 della legge); e qui ci si trova di fronte non ad una questione di termini, ma di sostanza; forse neanche lo stesso legislatore si è reso conto della portata di questa previsione né degli scenari che si potrebbero verificare; magari voleva solamente risolvere il problema delle coppie di fatto e cioè di chi giuridicamente non è “familiare” e quindi ha ritenuto di non utilizzare il termine “familiare” ma parlare genericamente di “affidatario” non pensando minimamente alla portata di tale previsione.

Non manca poi anche qualche aspetto grottesco e ne cito solo uno alla stregua di quello della sublimazione “se non addirittura meglio” e che io ho definito quello “del morto che parla”. Siamo nel campo dell'autorizzazione alla cremazione. Tutti sappiamo che il rilascio di tale autorizzazione è subordinato a due presupposti: certificato medico attestante che la morte non sia causata da reati ovvero dal nulla osta della procura e dalla manifestazione di volontà del *de cuius*. In merito a questo aspetto le varie norme a partire dal D.P.R. 285/90 alla L. 130/01 hanno individuato una gerarchia piuttosto costante (leggermente modificata dalla L. 130/01 solo nella parte che riguarda i parenti dello stesso grado prevedendone la maggioranza anziché la totalità) che prevede *in primis* la volontà testamentaria del defunto e, a seguire quella manifestata dai parenti e quindi l'iscrizione alla Socrem o ad altre associazioni con identico fine. Orbene l'art 3 del regolamento della provincia di Bolzano, stravolge questa gerarchia introducendo addirittura al primo posto una nuova e singolare modalità di acquisizione della manifestazione di volontà e cioè quella espressa direttamente

dal defunto. Ci si domanderà come farà il defunto ad esprimere questa volontà visto che per l'appunto è “defunto”. La risposta giustificativa che possiamo tutti dare benevolmente è quella che l'articolo è stato scritto male e che con questa dicitura si intendeva il testamento. E qui come si suol dire casca l'asino perché l'articolo recita dopo che in mancanza (della volontà espressa, che dalla lettura sembrerebbe quindi essere espressa contestualmente), secondo altre modalità di cui la prima è proprio il testamento e, a seguire, con un ordine diverso, l'iscrizione ad enti e la volontà dei parenti. A questo punto sorge spontanea una domanda: ma se il testamento viene in subordine, come si fa ad acquisire la volontà espressa del defunto, forse mediante seduta spiritica? E forse ci sarà anche qualche ligio ufficiale di stato civile che nella stesura dell'autorizzazione darà atto nelle premesse che non è riuscito ad avere la manifestazione espressa del defunto e pertanto si avvale della seconda modalità e cioè del testamento.

A scanso di qualsiasi equivoco vorrei precisare che questo mio intervento, che potrebbe sembrare ingeneroso, non vuole assolutamente demonizzare la legislazione regionale alla quale invece gli operatori ed i cittadini devono essere grati avendo consentito l'applicazione dei nuovi istituti previsti dalla più volte citata L. 130/2001 ed in definitiva l'esercizio di nuovi diritti per i cittadini, ma vuole evidenziare come la persistente latitanza da parte della normativa centrale, in assenza di una norma quadro di riferimento, abbia dato carta bianca alle regioni per legiferare a 360 gradi con le conseguenze testé illustrate.

Pertanto, e concludo, per il rispetto dei diritti dei cittadini e nel contempo per dare certezze agli operatori, non possiamo che auspicare che quanto prima possa essere operativa una normativa chiara ed omogenea su tutto il territorio nazionale. Spero che la strategia messa in atto dall'associazione di puntare su provvedimenti separati possa finalmente dare i frutti desiderati.

(\*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*

Attualità

## Gli affidamenti a mezzo gare e gli oneri di servizio pubblico

di Marzio Malagutti (\*)

*Intervento presentato in occasione del convegno 'Sefitdieci 2013 – Il futuro nel settore funerario: dal servizio all'impresa', organizzato da SEFIT FederUtility il 27 settembre 2013 a Roma.*

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 199/2012, che ha cancellato l'art. 4 del D.L.138/2011, ha chiuso un periodo molto travagliato relativamente alla normativa da applicare per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, azzerando la complessità della disciplina già elaborata.

Escludendo quei settori che dispongono di normativa dedicata (distribuzione energia elettrica e del gas, trasporto ferroviario regionale, gestione delle farmacie), per gli altri servizi (compreso quello cimiteriale) l'unica normativa di riferimento ad oggi è quella comunitaria.

È opportuno puntualizzare che la UE non impone la privatizzazione dei servizi pubblici locali e pertanto ogni ente è libero di adottare o meno questa scelta applicando però i principi comunitari in materia di concorrenza e le conseguenti procedure ad evidenza pubblica. È possibile quindi, per ora, mantenere la gestione pubblica dei servizi locali, né è più prevista una soglia minima di partecipazione dei privati nelle società miste.

Le modalità di affidamento restano quelle già consolidate nella normativa nazionale, ovvero:

- gara ad evidenza pubblica applicando le procedure per gli appalti o la concessione di servizi (art. 30 del Codice Appalti);

- società mista mediante selezione con gara a doppio oggetto (partecipazione nel capitale e operatività) del socio privato della società pubblica che gestisce il servizio affidato senza gara. Si applicano in questo caso le disposizioni previste per il Partenariato Pubblico Privato, senza vincoli sulla percentuale di capitale detenuto dal privato;
- gestione in "house providing" nel rispetto però dei principi comunitari (controllo analogo e prevalenza dell'attività della società a totale capitale pubblico a favore dell'ente stesso);
- gestione mediante Azienda speciale (ove ne ricorrano le condizioni);
- gestione in economia diretta qualora l'ente ritenga appropriata e conveniente tale modalità (art. 125 del Codice degli Appalti).

Con il D.L. 179/2012 (convertito in Legge n. 221/2012) all'art. 34, dal comma 20 al 27, il legislatore ha dettato alcuni comportamenti che gli enti devono adottare al fine di: assicurare il rispetto della normativa europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e la informazione alla collettività. In particolare sono tenuti a dichiarare le motivazioni che guidano la scelta di affidamento adottata, indicando gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale e le eventuali compensazioni economiche.

Vengono inoltre indicati i termini da rispettare per gli affidamenti in corso non conformi alla normativa europea (di regola il 31 dicembre 2013; per le sole società quotate il 31 dicembre 2020). Ancora il medesimo articolo, al comma 26, indica per il servizio di illuminazione votiva le modalità di assegnazione che devono corrispondere all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 (concessione) ovvero, se ne ricorrono le condizioni, all'art. 125 (servizi in economia).

I Servizi Cimiteriali sono sicuramente identificabili fra quelli a valenza economica e quindi sono tenuti ad adempiere alla suddetta normativa. La frammentazione su ogni Comune e la modestia del *business* economico portano ad una prevalenza delle gestioni in economia o tramite affidamenti diretti a società pubbliche partecipate. È inoltre frequente l'appalto di servizio per singole attività (manutenzione, cura del verde, operazioni cimiteriali, pulizie ...).

Considerando la situazione contingente di ristrettezza economica e di contenimento della spesa (e di personale) per gli enti pubblici è evidente una crescente difficoltà a mantenere adeguati standard qualitativi, una gestione economica equilibrata e un efficace controllo della gestione del servizio.

La concessione del servizio cimiteriale, comprensiva delle attività di cremazione e illuminazione votiva, può rappresentare per i Comuni di adeguate dimensioni ovvero nel caso di unione del servizio fra più enti, una scelta opportuna qualora venga effettuata con un adeguato studio dei bisogni e di un piano finanziario pluriennale.

Va ricordato in proposito che, dal punto di vista normativo, i piccoli Comuni dovrebbero aver già promosso le associazioni da perfezionare entro il 31 dicembre 2013.

Qualsiasi scelta sulla modalità di gestione non può prescindere da una adeguata manutenzione degli strumenti pianificatori e regolamentari locali e quindi dall'aggiornamento del Piano Cimiteriale e del Regolamento di Polizia Mortuaria. Lo sviluppo della cremazione, l'introduzione di nuove modalità di sepoltura quale quella areata o la dispersione delle ceneri possono rappresentare in prospettiva elementi di grande criticità per la gestione cimiteriale; se affrontati tempestivamente e inseriti nella pianificazione possono trasformarsi in opportunità di nuovi servizi ai cittadini.

Gli obblighi di servizio pubblico devono trovare nel contesto della programmazione del servizio una adeguata valutazione dell'impatto economico e degli aspetti sociali rilevanti.

Il mantenimento di adeguati spazi obitoriali (spesso delegati alle strutture ospedaliere o alle case di riposo locali), le prestazioni istituzionali in caso di disinteresse, il servizio di custodia cimiteriale e di registrazione dei defunti, fino al rilascio delle concessioni rappresentano fattori fondamentali del servizio pubblico che devono essere previsti e temperati nella gestione anche per un corretto sviluppo degli equilibri economici.

La esternalizzazione della gestione cimiteriale può rappresentare per gli enti un vantaggio qualora consenta di trasferire a un gestore qualificato i fattori tipici di una attività di impresa: la organizzazione, i rischi dell'attività, gli investimenti necessari allo sviluppo del servizio, la riscossione delle tariffe ... ecc. Resta però indispensabile il controllo puntuale ed esperto esercitato dall'ente tramite i propri uffici sul contratto di servizio che lega il gestore all'affidatario.

Il contenuto di tale contratto è essenziale per garantire costi e qualità dei servizi erogati e va attentamente definito nella fase di predisposizione della gara ponendo la dovuta attenzione non solo agli aspetti normativi ma anche alle caratteristiche locali del servizio attese dai cittadini.

I principali contenuti di un contratto di servizio sono da ricercare in:

- Le caratteristiche qualitative e i volumi di attività;
- Le tariffe richieste all'utenza;
- Le tariffe per i servizi istituzionali;
- Le modalità e gli strumenti di monitoraggio, verifica, controllo e promozione della qualità e le procedure per la tutela degli utenti nel caso di eventuali inadempienze;
- Le cause che comportano l'applicazioni di penali, fino alla risoluzione del contratto;
- I casi impreveduti ed imprevedibili nonché i limiti entro i quali è possibile la rinegoziazione del contratto da parte del gestore;
- Le modalità del rapporto del gestore con gli utenti: dai servizi di informazione, alla applicazione delle tariffe, alla loro riscossione.

Con la stipula del contratto di servizio il gestore dovrà garantire l'erogazione del servizio nel rispetto

dei parametri qualitativi e quantitativi offerti in gara. Da parte dell'ente committente verrà riconosciuto il corrispettivo per gli oneri derivanti dal servizio che nel caso della concessione di servizi cimiteriali è costituito in prevalenza dall'incasso diretto delle tariffe offerte ed approvate dal Comune.

Rispetto al puro contratto di appalto di servizi o alla convenzione un contratto di servizio in concessione richiede la valorizzazione e qualificazione dei soggetti incaricati che si devono impegnare a garantire determinati standard per i servizi da loro erogati. Ciò comporta lo sviluppo di procedure di qualità all'interno delle loro organizzazioni atte a garantire gli impegni assunti verso l'utenza mediante la Carta dei Servizi.

Qualora il servizio sia svolto da società partecipate non quotate, per l'ente locale discendono ulteriori oneri di controllo e di indirizzo secondo quanto previsto dall'art. 147-quater del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000). I controlli sono previsti scaglionati nel tempo a seconda della dimensione dell'Ente (da subito oltre i 100.000 abitanti, dal 2014 oltre i 50.000 abitanti, dal 2015 oltre i 15.000 abitanti) e sulla scorta degli obiettivi gestionali assegnati secondo parametri qualitativi e quantitativi. Viene richiesta inoltre la organizzazione *“di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società ...”*.

Ad ulteriore rafforzamento di tali controlli l'art. 6, comma 4, della L. n. 135/2012, dispone che: *“a de-*

*correre dall'esercizio finanziario 2012 i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci ...”*. Ed ancora: *“evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione ... adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.”*.

È evidente dalle sopra citate disposizioni la volontà del legislatore di sanare rapidamente e definitivamente le gestioni in passivo dei servizi locali.

La situazione economica nazionale nel contesto europeo non lascia margini per temporeggiare e, come sempre, la miglior difesa dell'interesse generale sta nella tempestività delle decisioni.

Rispetto ai grandi interessi mobilitati intorno ai servizi pubblici “a rete” i servizi cimiteriali rischiano di rimanere marginalizzati e sottovalutati la loro importanza sociale e culturale; per questo meritano una particolare attenzione da parte degli enti locali che hanno la piena responsabilità e capacità di adottare le necessarie azioni.

(\*) TEA s.p.a., Mantova



Documentazione

**Regione Piemonte, D.P.G.R. 6 agosto 2013, n. 7/R  
Regolamento regionale recante: “Modifiche agli artt. 2,  
3 e 11 del reg. reg.le 8/8/2012, n. 7/R (Regolamento in  
materia di attività funebre e di servizi necroscopici e  
cimiteriali)” – Differimento dei termini**

Circolare SEFIT FederUtility n. 3826 del 02/09/2013

A seguito di D.C.R. (Piemonte) n. 244-25134 del 31 luglio 2013, il D.P.G.R. (Piemonte) 6 agosto 2013, n. 7/R (pubblicato sul B.U.R. n. 32 dell'8 agosto 2013, in **Allegato 1**), ha modificato gli artt. 2, 3 e 11 del precedente Reg. reg.le (Piemonte) 8 agosto 2012, n. 7/R (cfr. la circolare SEFIT n. 3399/2013/AG del 28 agosto 2012), differendo, di 3 mesi, i termini originariamente previsti.

L'art. 2 riguarda i termini per l'adeguamento ai requisiti per le imprese funebri già operanti alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, l'art. 3 i termini per l'attuazione del principio di separazione societaria per i soggetti di servizi pubblici

cimiteriali e necroscopici che svolga altresì attività funebre, mentre l'art. 11 l'eventuale gestione ad operatori, pubblici o privati, svolgenti l'attività funebre di servizi mortuari di strutture sanitarie od assimilabili ed obitori comunali.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato è presente, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Coordinatore (Adolfo Spaziani)

**ALLEGATO 1**

**Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2013, n. 7/R**

**Regolamento regionale recante: “Modifiche agli articoli 2, 3 e 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2012, n. 15 ‘Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali’).**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 3 agosto 2011, n. 15;

Visto il regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 244 – 25134 del 31 luglio 2013

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Modifiche degli articoli 2, 3 e 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebri e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n.15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”)”.

**Art. 1 (Modifica all’articolo 2 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R)**

1. Al comma 4 dell’articolo 2 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R, le parole: “entro dodici mesi”, sono sostituite con le seguenti: “entro quindici mesi”.

**Art. 2 (Modifica all’articolo 3 del regolamento regionale 8 agosto 2012, 7/R)**

1. Al comma 9 dell’articolo 3 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R, le parole: “entro dodici mesi”, sono sostituite con le seguenti: “entro quindici mesi”.

**Art.3 (Modifica all’articolo 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n.7/R)**

1. Al comma 9 dell’articolo 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R, le parole: “entro dodici mesi”, sono sostituite con le seguenti: “entro quindici mesi”.

**Art. 4 (Urgenza)**

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 6 agosto 2013.

Roberto Cota



>> **Acquisto CD-ROM corsi**

Per ordinare il Cd-Rom compilare ed inviare il modulo d'ordine scaricabile qui: [Modulo d'ordine](#)

Titolo	Luogo, Data	Docente	Descrizione	Destinatari	CD -Rom
<b>Rifiuti cimiteriali e da crematori (Classificazione e avvio a recupero, Normativa specifica, Adempimenti documentali, Aspetti sanzionatori: come prevenirli)</b>	Ferrara, 09/10/2013	Mascis, Fogli	Fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la raccolta, il deposito, ...	Responsabili dei cimiteri e dei crematori, Operatori dei crematori e del settore ambientale sia in termini di gestione che di controllo, Rappresentanti di So.Crem.	<a href="#">Dettagli</a>
<b>Come gestire il rapporto con i dolenti nell'attività professionale. Consigli pratici per gli operatori funebri e cimiteriali</b>	Ferrara, 08/10/2013	Rossetti	Chi opera in attività che richiedono esposizione continua alla realtà di sofferenza ha un alto rischio di “contagio emotivo”, con sintomatologia anche importante (stress lavoro correlato). Il contatto con la morte e il lutto richiede capacità di ...	Responsabili e stato civile di polizia mortuaria, prefunerarie, Assessorati r	
<b>Dare dignità all'ultimo saluto nei crematori o nei cimiteri</b>	Ferrara, 05/06/2013	Gombia	Fornire gli strumenti e le conoscenze per coniugare la gestione operativa e le esigenze cerimoniali nei cimiteri e nei crematori	Gestori ed op Società di cr uffici di polizia gestione cimiteri funebri	

**Acquista il CD-rom dei corsi di formazione svolti in aula da Euro.Act srl**

Ogni CD-ROM contiene la dispensa preparata dal docente, la normativa statale per esteso, l'elenco della normativa regionale vigente, ed eventuali materiali aggiuntivi, quali le presentazioni utilizzate in aula, i testi di circolari, articoli o altri documenti specifici

- CD-Rom corso di formazione (per abbonati al sito)..... € 100,00 IVA compresa
- CD-Rom corso di formazione (per NON abbonati al sito)..... € 200,00 IVA compresa

Visualizza i corsi disponibili su <http://www.euroact.net/cd>

per info: euro.act srl ♦ tel. 0532-19.16.111 ♦ Fax 0532-19.11.222 ♦ e-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

Documentazione

## Pareri dell'A.G.C.M. in materia di affidamenti di costruzione e gestione di strutture cimiteriali, nonché di attività funebre

Circolare SEFIT FederUtility n. 3832 del 09/09/2013

L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, con due pareri (AS 1055 in **Allegato 1**, nonché AS 1056 in **Allegato 2**) del 14 giugno 2013, ha espresso proprie valutazioni circa alcune situazioni locali, riguardanti l'affidamento di costruzione e gestione di strutture cimiteriali, nonché di attività funebre, in tal caso affrontando fattispecie differenti. In **Allegato 3** si formulano considerazioni in proposito.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Coordinatore (Adolfo Spaziani)

### **ALLEGATO 1** **AGCM, Parere AS 1055 (Bollettino n. 24 del 24 giugno 2013)**

AS1055 – COMUNE DI AVELLINO – DISCIPLINA SERVIZI FUNEBRI

Roma, 14 giugno 2013

Comune di Avellino

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 5 giugno 2013, ha inteso svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, in merito alle restrizioni nella disciplina dei servizi funebri derivanti sia dal Contratto per l'ampliamento e gestione del cimitero comunale di Avellino e Bellizzi, stipulato con l'ATI costituita dalle imprese Votiva Flamma S.r.l., Francesco Giordano e C. S.n.c., Edilmorsa e Sandullo Costruzioni, sia dal regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 10 settembre 2004.

In particolare, il Contratto in questione affida per la durata di venticinque anni sia la progettazione e costruzione dell'ampliamento dei Cimiteri di Avellino e

Bellizzi, sia la loro gestione e manutenzione. Inoltre, l'art. 95 della Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 10 settembre 2004 subordina l'esercizio dell'attività di trasporto funebre nel territorio comunale al possesso di requisiti dimensionali (numero consistente di mezzi, strutture e dipendenti) e organizzativi (proprietà o leasing dei mezzi, disponibilità continuativa di almeno tre sale di osservazione e di un'autorimessa, rapporto continuativo con l'impresa etc.), aggiuntivi rispetto a quelli previsti per finalità igienico-sanitarie dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante il regolamento statale di polizia mortuaria.

L'Autorità, sul punto, osserva che il quadro regolatorio e fattuale illustrato appare idoneo ad ostacolare ingiustificatamente l'accesso degli operatori economici al mercato liberalizzato dei servizi funebri e del trasporto funebre.

In primo luogo, infatti, la durata venticinquennale stabilita dal Contratto per ampliamento e gestione del cimitero comunale di Avellino e Bellizzi appare idonea ad attribuire al beneficiario un ingiustificato vantaggio concorrenziale, a danno dei potenziali operatori concorrenti, impedendo all'amministrazione medesima di conseguire i vantaggi di efficienza derivanti da

una maggiore alternanza, nel tempo, nella gestione dei servizi pubblici in questione. Anche la Direttiva Servizi, all'art. 12, espressamente chiarisce che l'autorizzazione/concessione deve essere *“rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”*. Pertanto, si auspica che il Comune di Avellino ridefinisca la durata contrattuale, in ossequio al principio di proporzionalità che impone di definire la durata stessa *“in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole”*. A tal fine, si ricorda che l'Autorità ha più volte ribadito che la durata delle concessioni non deve necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività, in quanto, al momento della gara, il valore degli investimenti già effettuati dal concessionario può ben essere posto a base d'asta <sup>(1)</sup>.

Inoltre, il regolamento di P.M. n. 69/04 e, in particolare, l'art. 95, subordina l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di trasporto funebre al possesso di requisiti troppo onerosi e restrittivi, da un punto di vista dimensionale e organizzativo, che risultano idonei a restringere indebitamente il numero di operatori. Da un lato, infatti, proprio al fine di non compromettere l'effettiva liberalizzazione dell'attività in questione, l'Autorità aveva già ritenuto sufficiente la disciplina dettata dall'articolo 20 del D.P.R. n. 285/90, che prevede l'accertamento dell'idoneità sanitaria degli automezzi <sup>(2)</sup>. Dall'altro, l'art. 1, commi 2 e 4, del D.L. n. 1/12 (c.d. Cresci Italia) 3 ha imposto di interpretare e applicare le norme restrittive che restano in vigore in senso proconcorrenziale e, dunque, in maniera restrittiva e proporzionata a finalità di interesse generale e *“alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità”*.

Pertanto, nella misura in cui l'art. 95 del regolamento di P.M. n. 69/04 pone requisiti “tecnici” ulteriori e non necessari, esso è idoneo a limitare ingiustificata-

<sup>(1)</sup> Cfr., ex multis, la segnalazione del 20 ottobre 1998, AS152, Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative, nonché, con specifico riferimento alle concessioni di beni demaniali marittimi; nonché le segnalazioni AS551, Concessioni demaniali marittime della regione Calabria, in Boll. n. 28/09; AS481, Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreativa, in Boll. n. 39/08; S1511, Servizi di balneazione (legge reg. Calabria n. 14/2012, Concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive); S1551, L.R. Abruzzo n. 22/2012 – Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.

<sup>(2)</sup> Cfr. il parere del 2 luglio 1998 sulla Regolamentazione dei servizi funebri (AS147), in Boll. n. 27/98.

mente l'iniziativa economica privata, in contrasto con quanto affermato dal D.L. c.d. Cresci Italia <sup>(3)</sup>.

In conclusione, l'Autorità, nel richiamare l'attenzione di codesta amministrazione all'esigenza di evitare che i propri provvedimenti introducano restrizioni della concorrenza, auspica che le osservazioni formulate possano costituire la base per un riesame della durata del Contratto per l'ampliamento e gestione del cimitero comunale di Avellino e Bellizzi nonché del regolamento di polizia mortuaria.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

---

## ALLEGATO 2

### AGCM, Parere AS 1056 (Bollettino n. 24 del 24 giugno 2013)

AS1056 – COMUNE DI TAVAGNACCO (UD)-  
SERVIZI FUNEBRI A TARIFFE AGEVOLATE

Roma, 14 giugno 2013

Comune di Tavagnacco

Con riferimento alla richiesta di parere concernente la possibilità per l'Amministrazione Comunale di Tavagnacco di stipulare una convenzione con le imprese di onoranze funebri per l'esecuzione di servizi funebri “tipo” a prezzi contenuti, pervenuta in data 24 aprile 2013, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, nella sua riunione del 5 giugno 2013, ha inteso formulare le seguenti considerazioni.

In particolare, l'Autorità ricorda che, secondo il proprio orientamento sulla regolazione dei servizi funebri <sup>(4)</sup>, affinché convenzioni come lo schema proposto dal Comune di Tavagnacco siano in linea con i principi a tutela della concorrenza, occorre che l'adesione alla stessa sia aperta e facoltativa e che le tariffe previste siano intese come tariffe massime, derogabili al ribasso. L'Autorità auspica, inoltre, che la determinazione dei prezzi avvenga sulla base di un'analisi di mercato che tenga conto delle dinamiche competitive presenti nel mercato delle onoranze funebri.

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

---

<sup>(3)</sup> D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, nella legge 24 marzo 2012, n. 27.

<sup>(4)</sup> Cfr., ex multis, il parere del 3 maggio 2012, Comune di Piacenza – Stipula accordo con le imprese di onoranze funebri (AS984), in Boll. n. 36/12.

**ALLEGATO 3****Pareri dell'A.G.C.M. AS 1055 e AS 1056 del 14 giugno 2013, in materia di affidamenti di costruzione e gestione di strutture cimiteriali, nonché di attività funebre**

A) Dei due pareri qui considerati, pubblicati sul Bollettino dell'A.G.C.M. n. 24 del 24 giugno 2013, il primo (AS 1055) ha ad oggetto: "Comune di Avellino – Disciplina servizi funebri" ed affronta due questioni tra loro distinte, sotto il profilo della valutazione di eventuali ostacoli alla libera concorrenza.

A.1) La prima riguarda l'affidamento, di durata venticinquennale, ad un'A.T.I. dell'attività di progettazione e costruzione di ampliamenti cimiteriali, nonché della loro gestione e manutenzione. L'A.G.C.M. ritiene, senza alcun riferimento alle norme del Codice degli appalti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.), che una durata venticinquennale del contratto stipulato tra il Comune e l'A.T.I. costituisca fattore in sé stesso idoneo ad attribuire al beneficiario un ingiustificato vantaggio concorrenziale, a danno dei potenziali operatori concorrenti, limitando il Comune nella possibilità di conseguire i vantaggi di efficienza derivanti da una maggiore alternanza, nel tempo, nella gestione dei servizi in questione, richiamandosi all'assunto per cui la durata del rapporto dovrebbe essere definita "*in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole*", ricordando come la stessa A.G.C.M. sia in precedenza già intervenuta per precisare come la durata delle concessioni non debba necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività, in quanto, al momento della gara, il valore degli investimenti già effettuati dal concessionario può ben essere posto a base d'asta. L'indicazione circa il fatto che, in sede di gara, il valore di investimenti già effettuati dal concessionario possa essere posto a base d'asta, appare o contraddittorio, oppure tale da considerare come vi sia una gara avente oggetto un nuovo, ed ulteriore, affidamento, potenzialmente interessante concessionario diverso da precedente (e che ha realizzato pregressi investimenti), impostazione quest'ultima che poteva avere fondamento nel contesto dell'art. 4, comma 11, lett. c) D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148 (e successive ed ulteriori modificazioni), disposizioni di cui, come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, pregresse disposizioni in cui, oltre ad affermare il principio per cui la durata dell'affidamento dovesse essere commisurata alla

consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore, prevedeva, altresì, che essa non potesse essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti. Nel caso concreto, non solo non viene considerata quale sia, nel caso specifico, la tipologia del rapporto contrattuale tra il Comune e l'A.T.I. parte, ma non si considera minimamente alcun riferimento agli ammortamenti degli investimenti.

Se si considera, inoltre, quanto preveda l'art. 34, commi 20 e ss. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, non può non constatarsi come l'attuale normativa (intervenuta dopo l'anzi ricordata dichiarazione di illegittimità costituzionale) non consideri l'aspetto né del recupero degli investimenti, né quello degli ammortamenti, né quello, soprattutto, della determinazione della consistenza degli investimenti che dovrebbero essere assunti, per la gestione, dal soggetto successivamente affidatario, questioni, nel passato, considerate dall'art. 23-bis, comma 10, lett. i) D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133 (e ulteriori successive modificazioni), con cui, tra le altre disposizioni, si attribuita all'Esecutivo l'emanazione di norme regolamentari volte, anche, a disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio, disposizioni anche queste non assumibili a riferimento a seguito dell'esito dei referendum popolari (in particolare, Quesito n. 1) del 12 giugno 2011 (art. 1 D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113). Per altro, sia la cessione dei beni da parte del gestore precedentemente affidatario, sia la loro assunzione da parte del gestore subentrante, aprirebbe scenari che presuntivamente potrebbero assumere valenza ostativa alla concorrenza non consentendo a soggetti imprenditoriali di poter contare su di un recupero degli investimenti e connesso, imprescindibile, utile d'impresa, in termini adeguati, non senza considerare come la (non intervenuta) disciplina sulla disciplina della cessione dei beni di proprietà del soggetto cessante, potrebbe essere (stata) tale da ridurre gli elementi di concorrenzialità, con la possibile conseguenza di inerzie propositive o di non partecipazione a gare in cui, per la durata non congrua, avessero esposto, fin dalla partecipazione della gara, ad esiti incongrui, sotto il profilo imprenditoriale.

Oltretutto, essendo il parere del 14 giugno 2013, non può non osservarsi l'improprietà di fare, implicitamente, riferimento, a impostazioni normative che, per vari motivi, non sono più presenti nell'ordinamento.

A.2) La seconda questione prende in esame una disposizione del Regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune interessato (che verrebbe riferita come inserita da deliberazione della giunta comunale n. 69

del 10 settembre 2004, trascurando come la potestà regolamentare sussistente in capo ai Comuni rientri nella competenza consiliare; per altro, la citata deliberazione della giunta comunale ha costituito la fase preliminare, di formazione del Regolamento, poi approvato, concluse le fasi istruttorie, dal Consiglio comunale con deliberazione n. 138 del 30 dicembre 2009 e senza, qui, affrontare i procedimenti di efficacia propri dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria), cioè l'art. 95, che, secondo quanto risulta dal parere AS 1055 "*subordina l'esercizio dell'attività di trasporto funebre nel territorio comunale al possesso di requisiti dimensionali (numero consistente di mezzi, strutture e dipendenti) e organizzativi (proprietà o leasing dei mezzi, disponibilità continuativa di almeno tre sale di osservazione e di un'autorimessa, rapporto continuativo con l'impresa etc.)*, aggiuntivi rispetto a quelli previsti per finalità igienico-sanitarie dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante il regolamento statale di polizia mortuaria.", ritenendo i requisiti previsti troppo onerosi, ma altresì considerando come, ai fini dell'attività di trasporto funebre (che non sempre o non necessariamente, anche quanto prevalentemente ciò avvenga, comprende anche quella di onoranze funebri o, per usare la terminologia presente in materia di IVA, di pompe funebri) risulti sufficiente la normativa di cui all'art. 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Considerando unicamente il richiamo ad alcuni, non tutti, dei requisiti fatto dall'A.G.C.M., si dovrebbe considerare come le sale di osservazione, oltretutto quantificate in almeno tre, non costituiscano pertinenze proprie delle funzioni delle imprese di onoranze funebri, quando servizi, obbligatori, dei Comuni (di decesso) alla luce degli artt. 12 e 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, traendosi la conseguenza come questo requisito, oltre che eccedente, risulti perfino indebito, ed al punto che, in difetto di altro, potrebbe qualificarsi come idoneo a far sorgere la fattispecie considerata dall'art. 347 C.P., salvo che la legge regionale non disponga diversamente (ammesso e concesso che questi aspetti possano attenersi alle competenze legislative regionali). Ora, nel caso di specie, la legge regionale cui fare riferimento è la L.R. (Campania) 12 novembre 2001, n. 12 e succ. modif., la quale, quanto meno su questi aspetti, non vi è intervenuta interviene minimamente. Per altro, interventi in materia sono riferibili alle proposte modificative, approvate dal Consiglio regionale il 3 luglio 2013 (L.R. (Campania) 25 luglio 2013, n. 7), prevedendo, tra l'altro, una modifica all'art. 2, con l'aggiunta dei commi 5 e 6, dove questo ultimo, attribuisce ai Comuni funzioni autorizzatorie, incluse quelle, tra altre, per l'esercizio dell'attività funebre e per la costruzione e funzionamento delle strutture del commiato, nonché l'aggiunta di un comma 3 all'art. 6 che attribuisce alla giunta regionale l'emanazione di atto amministrativo di definizione dei

requisiti strutturali e delle disposizioni relative alla condizione (...) delle strutture obitoriali, e delle case funerarie (in precedenza non considerate) e strutture per il commiato private gestite da imprese di onoranze funebri (aspetto che costituisce una evidente "restrizione", in termini di riserva di attività economiche).

Semmai, va considerato (per quanto materia che non poteva essere affrontata, sotto il profilo delle titolarità soggettive dell'A.G.C.M., cui non compete una valutazione su taluni aspetti, quale l'attribuzione di potestà regolamentare ai Comuni, mentre potrebbe competere una valutazione su norme regionali che abbiano dettato, pur in presenza delle disposizioni dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost., norme legislative favorevoli restrizioni e/o riserve) come l'art. 9 L.R. (Campania) 12 novembre 2001, n. 12 e succ. modif., nel testo antecedente, prevedeva (comma 2) come i Comuni dovessero "... disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funebri e dei lavori cimiteriali assicurando che tali attività siano espletate da impresa che garantisca, in via comunicativa e funzionale, il possesso di locali e mezzi idonei stabiliti dal regolamento comunale e con alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato e continuativo, personale in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7, comma 1, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n.963. La dotazione minima di personale per le imprese svolgenti l'attività funebre deve essere di un direttore tecnico, per ogni sede o filiale, e quattro operatori funebri, che può variare in aumento in relazione alle dimensioni del Comune dove si esercita ed al numero dei servizi eseguiti. Le imprese già esercitanti devono adeguarsi ai predetti requisiti entro il 31 marzo 2013. ...". Anche questa previsione è stata interessata dal più recente intervento legislativo, definendo alcuni requisiti minimi (un'autofunebre, rimessa, direttore tecnico, quattro operatori, ecc.). Da ciò è derivata l'esigenza di verificare l'effettiva portata della norma regolamentare richiamata dall'A.G.C.M. nel suo parere/segnalazione AS 1055, che pertanto si riporta, unicamente all'art. 94.

**"Città di Avellino – Regolamento di Polizia Mortuaria ...**

#### **Articolo 94**

##### **Autorizzazione permanente all'esercizio dell'attività di trasporto funebre**

1. *Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri devono essere in possesso delle prescritte licenze o titoli, comunque denominati, per l'esercizio di attività commerciale, nonché della licenza stabilita dall'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773.*

2. *Le imprese debbono altresì avere i requisiti ed essere iscritte nell'elenco di cui ai successivi articoli.*

**Articolo 95****Requisiti per ottenere l'autorizzazione permanente all'esercizio dell'attività di trasporto funebre.**

1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di trasporto funebre nel territorio del Comune devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la propria sede o una sede secondaria nell'ambito del territorio comunale ed avere, nell'ambito di tre chilometri dal territorio comunale, la disponibilità continuativa di una autorimessa con almeno dieci carri funebri per trasporto di cadaveri, con almeno otto autofunebri per trasporto di fiori e almeno due furgoni chiusi, mezzi che debbono essere stati dichiarati idonei a termini dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e che debbono disporre dei requisiti prescritti dal codice della strada. I carri, le auto pubbliche per trasporto fiori, i furgoni chiusi sopra specificati debbono essere di proprietà della impresa o in leasing ad essa;

b) avere nel territorio comunale o nei tre chilometri da esso una sede con un proprio responsabile dell'impresa e personale dipendente in misura non inferiore a quindici unità con qualifica di necroforo. Il personale ed il responsabile debbono avere rapporto continuativo con l'impresa e non con terzi; il rapporto deve essere conforme alle disposizioni di collocamento, contributive, assicurative e deve svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro; non è equiparabile al personale dipendente il rapporto part-time e quello inerente a prestazioni occasionali. È equiparato al personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio coadiuvante in forma prevalente e continuativa;

c) avere la disponibilità continuativa di almeno tre sale di osservazione nel territorio comunale o ad una distanza non superiore a tre chilometri dal territorio comunale in cui trasportare le salme i cui familiari, o per esigenza o per scelta, ne facciano richiesta per rispettare il previsto periodo di osservazione;

d) avere presso le sedi la dotazione di servizi di telecomunicazione (telefono, fax ed eventuale altra strumentazione) e avere servizi igienici distinti per il personale e per il pubblico;

e) essere in possesso di certificazione conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO9001:2000 (ISO9001:2001) per il campo applicativo EROGAZIONE DI SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI, rilasciato da organismo accreditato SINCERT.

2. Per il trasporto della salma, prima del periodo di osservazione, che dal luogo del decesso è diretta alla sala di osservazione privata, è necessaria l'autorizzazione del Comune, che viene rilasciata a seguito della richiesta di un familiare, in cui espressamente si dia incarico all'impresa di effettuare il trasporto ed in cui espressamente sia richiesto il trasferimento imme-

diato dal luogo del decesso alla sala di osservazione privata per il rispetto del previsto periodo di osservazione. Per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto dal luogo del decesso alla sala di osservazione privata, non va investita la competente A.S.L. locale per esprimere un proprio parere sanitario.

3. L'impresa autorizzata al trasporto deve effettuare il trasporto con carro chiuso e bara non sigillata, con specifico documento. L'autorizzazione per il trasporto della salma dal luogo del decesso alla sala di osservazione privata dovrà essere richiamata sulla autorizzazione al successivo trasporto al cimitero. In caso di sala di osservazione ubicata fuori dal territorio comunale, l'autorizzazione al trasporto al cimitero va comunque rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso.

4. Sono fatti salvi i requisiti che potranno essere stabiliti a mente della legge regionale 24 novembre 2001, n.12.”

Considerando tali disposizioni (e ricordando come siano state approvate dal Consiglio comunale alla fine del 2009), non può esimersi dal considerare come obiettivamente alcuni dei requisiti appaiano particolarmente eccedenti (si valutino, solo, i mezzi e il personale, in termini quantitativi), quasi come se fossero stati “costruiti su misura” di specifiche situazioni, ma, anche, come il Comune sia intervenuto a prevedere, con fonte regolamentare, in sostanza l'ammissibilità di case funerarie, oltretutto anche fuori dal Comune, purché entro un perimetro di prossimità di 3 chilometri, non senza prevedere aspetti impropri, quali l'individuazione, nominativa, di un soggetto certificatore in materia di qualità, o su competenze delle ASL (comma 2, parte finale), materia che spetta in via esclusiva alla regione. Per altro, occorre considerare come, anche prescindendo da eccedenze ed improprietà, il Regolamento comunale abbia, con queste disposizioni, regolato aspetti che erano estranei alla potestà regolamentare comunale, sia che essa vada considerata alla luce dell'art. 7 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., sia che vadano considerati, per pertinenza, alla luce dell'art. 117, comma 6, terzo periodo Cost..

Per altro, in particolare sul tema dei requisiti per l'attività funebre, dove è evidente come, nel caso concreto, vi siano effettivamente barriere all'ingresso di una certa rilevanza (e non solo per le sale di osservazione – che, a stretto rigore, sono servizi obbligatori per i Comuni e non per terzi), per alcuni aspetti anche del tutto eccedenti, non guasterebbe che l'A.G.C.M. provveda ad una sana istruttoria, possibilmente coinvolgendo i diversi soggetti che possano portare contributi conoscitivi, meglio se evitando approcci differenziati o discriminatori, per approfondire, uscendo da considerazioni, in sostanza, “astratte” o condizionate da portatori d'interessi del tutto particolari, gli aspetti

oggettivi di contesto in cui un'azienda, degna della qualificazione d'impresa, possa ragionevolmente operare, in termini (per l'appunto) imprenditoriali, secondo logiche di adeguatezza e proporzionalità ed in presenza di dotazioni che assicurino, quanto meno, i requisiti minimali per la garanzia delle prestazioni e servizi necessari ad un dignitoso svolgimento del servizio, non dimenticando che la tutela della concorrenza non contrasta, quanto concorre, con la tutela delle famiglie dei dolenti.

**B)** Il secondo parere (AS 1056) ha ad oggetto: "Comune di Tavagnacco (UD) – Servizi funebri a tariffe agevolate", non va oltre al ribadire le indicazioni della stessa A.G.C.M. espresse nel parere AS 984 del 3 maggio 2012, su questione simile proposta dal Comune di Piacenza. Per altro, se l'indicazione della libertà e facoltatività dell'adesione da parte di imprese funebri a convenzioni che prevedano tariffe (in realtà, prezzi) agevolate appare del tutto implicita per non dire del tutto scontata, non può evitarsi di esprimere perplessità circa la previsione che questi "valori" debbano considerarsi quali "massimi", eventualmente derogabili applicando misure inferiori, in quanto sembra

che essere stato percepito che le questioni poste riguardino la determinazione delle tariffe (leggi: prezzi) in via generale (magari in attuazione della previsione dell'art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), mentre non sia colto lo spirito, che motiva i Comuni allorché accedono a proporre convenzioni di questo contenuto, sia fondato sul contenimento dei prezzi praticati a tutela delle famiglie dei dolenti, attraverso l'individuazione di un *panel* di servizio, dignitoso, in funzione di calmiera rispetto ad altre modalità di formazione dei prezzi, a volte non collegato a criteri aziendalistici oggettivi, ipotesi rispetto a cui non mancano, laddove queste esperienze siano già presenti, indicazioni degli operatori economici interessati che, di seguito all'adesione, argomentano come le misure stabilite in sede convenzionale (cui le imprese stesse hanno aderito liberamente) vengano di rilevarsi inadeguate o non più abbastanza adeguate, dolendosi di una carenza di seppur minima remuneratività, anche se sopravvenuta al momento dell'adesione a questa tipologia di "convenzioni", per cui appare poco proponibile che, contenuti i prezzi al momento dell'adesione, possano, di seguito aversi ulteriori ribassi.

**KCAPPA - FILTRO PER LOCULI AREATI**  
DISPOSITIVO BREVETTATO E CERTIFICATO PER IL CONTENIMENTO E/O LA NEUTRALIZZAZIONE DEI GAS PRODOTTI DALLA DECOMPOSIZIONE DI UNA SALMA CONTENUTA IN UN COFANO MORTUARIO IN LOCULO AREATO

Cod. 1648

# KCAPPA

d e p u r a t r i c e

*Prodotto Italiano*



- OPPURE -



**KCAPPA + BIOVASCA PER LOCULI STAGNI**  
PER FERETRO GIÀ TUMULATO CON CONTROCASSA IN ZINCO DIFETTOSA CON PERDITA DI LIQUAMI e/o ODORI (applicazione rapida senza saldatura)

Cod. 1647-2

# BIOVASCA

*Prodotto Italiano*



**Coccatto & Mezzetti**  
www.coccattoomezzezzetti.it



Documentazione

## D.L. 21/6/2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con modif., in L. 9 agosto 2013, n. 98. Disposizioni in materia ambientale: terre e rocce da scavo

Circolare SEFIT FederUtility n. 3846 del 16/09/2013

Tra le diverse disposizioni del D.L. in oggetto, gli artt. 41, 41-bis, 41-ter e 41-quater intervengono in materia ambientale. In particolare con l’art. 41-bis si riaffronta la materia delle terre e rocce da scavo, materia oggetto di plurimi interventi normativi.

In particolare, l’art. 41-bis individua le condizioni sulla base delle quali le rocce e terre da scavo sono sottoposte al regime di cui all’art. 184-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif., cioè quello dei c.d. “sotto prodotti”.

Va opportunamente osservato come l’art.41-bis, comma 7 disponga che il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 integri, a tutti gli effetti, le disposizioni in materia di disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif..

Poiché nel contesto delle operazioni cimiteriali sono presenti attività che comportano la presenza di terre e rocce da scavo, la disposizione merita qualche approfondimento, formulato in **Allegato 1**, specificatamente riguardante la specifica fattispecie.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Coordinatore  
(Adolfo Spaziani)

### **ALLEGATO 1**

#### **Terre e rocce da scavo (art. 41-bis D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 69), in ambito di operazioni cimiteriali**

L’art. 184 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif., nel definire una classificazione, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, considera quali “rifiuti urbani” (comma 2), tra gli altri (lett. e)), anche: “e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;”, nonché (lett. f)) i “f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e)”,.

Tali aspetti erano già stati, prima del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cioè in vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sostanzialmente conforme sul punto, af-

frontati nel Capo III “Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento”, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (emanato, in attuazione dell’art. 117, comma 2, lett. s) Cost., su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute), in particolare agli artt. 12 <sup>(1)</sup> e 13 <sup>(2)</sup>, va solle-

#### **<sup>(1)</sup> D.P.R. 254/2003 – Articolo 12 (Rifiuti da esumazione e da estumulazione)**

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano ne-

vata la questione se le disposizioni recenti, in vigore dal 21 agosto 2013, prevalgano, o vi si affianchino, sulle norme, di rango secondario, del citato D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, anche richiamando come l'art. 17 di questo ultimo attribuisca al responsabile del cimitero (sul punto) il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni dello stesso regolamento.

Il richiamo iniziale fatto all'art. 266, comma 7 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif. porterebbe a considerare che la deroga introdotta dall'art. 41-*bis* D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, venga a trovare applicazione con riguardo alle terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni (la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di materiale) fermo il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.

Pertanto, si tratta ora di valutare se, in caso di recupero/rimodellamento delle terre di scavo cimiteriale provenienti (es.: da campi di inumazione), che hanno una norma speciale prevista dall'art. 13 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, citato, valgono i criteri stabiliti per le terre da scavo in generale (e quindi sostanzialmente quanto previsto dall'art. 41-*bis*, comma 1, lett. *b*) D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98) o meno, non senza considerare come si abbia distinzione, ed autonomia, tra "autorizzazione" (non prevista esplicitamente dal citato D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) e la "dichiarazione" (prevista dal comma 2 dell'art. 41-*bis*) e soprattutto valutare se il rimodellamento, il riempimento o il recupero in-

---

*cessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.*

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5).

6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

<sup>(3)</sup> D.P.R. 254/2003 – **Articolo 13 (Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali)**

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).

**terno al cimitero determinino la necessità di svolgere indagini sui valori di soglia per non contaminare il terreno. Mentre difatti si ritiene del tutto logico assoggettare alle norme usuali per le terre da scavo quelle provenienti da siti cimiteriali destinate all'esterno di essi, non avrebbe particolare senso fare analisi chimico batteriologiche di terre che già sono all'inter-no di un cimitero e che vengono ivi riutilizzate, poiché il cimitero, in quanto tale, deve soddisfare a determinati requisiti circa le caratteristiche del suolo e delle falde (come, oltretutto, "storicamente", considerato negli artt. 55 e 56 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.**

**I principi ermeneutici dovrebbero fondarsi sulle considerazioni per cui quando terra da scavo sia destinata al trasferimento al di fuori del cimitero debba trattarsi quale normale terra da scavo, mentre quando venga riutilizzata nel medesimo cimitero (riutilizzo esplicitamente previsto dall'art. 13, comma 1 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, nonché, altrettanto esplicitamente, anche dall'art. 186 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif.), non sono richieste particolari, o specifiche, operazioni, neppure per l'eventuale misurazione dei valori delle concentrazioni considerate soglia di contaminazione, non determinandosi effetti diversi da quelli preesistenti alle operazioni di trattamento delle terre e rocce da scavo, in qualche modo riconducibili, nel contesto, alla categoria dei "sotto prodotti" (art. 184-*bis* D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 1582 e succ. modif.).**

**L'ambito di applicazione del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 (ora, qualificata quale fonte integratrice, a tutti gli effetti, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif. dall'art. 41, comma 7 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98), non considera (art. 1, comma 1, lett. *b*) <sup>(3)</sup> D.M. 10 agosto 2012, n. 161, le terre da**

---

<sup>(3)</sup> D.M. 161/2012 – **Articolo 1, comma 1, lett. *b***

*b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:*

*scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra;*

*materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;*

*residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).*

*I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Re-*

scavo derivanti da operazioni cimiteriali, potendosi, semmai, farsi riferimento ai casi di terre derivanti da scavi realizzati (anzi e meglio, da realizzarsi) nell'ambito di cantieri funzionali all'esercizio cimiteriale, quali (es.) la costruzione di un nuovo fabbricato per usi diversi: uffici, autorimessa, crematorio, ecc.), potendosi concludere come, in via generale, la gestione delle terre da scavo come rifiuti segua la disciplina dettata dalla Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif., mentre, solo nel caso in cui si vogliono gestire in deroga dalla disciplina dei rifiuti, esse devono soddisfare i criteri del "sotto prodotto". Il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 e, in precedenza, il già citato 186 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif., stabiliscono le condizioni per rientrare in una disciplina derogatoria, cioè quali siano le caratteristiche che devono possedere le terre in funzione dei siti di produzione e di utilizzo, le modalità per accertarle e per gestirle. Lo stesso D.M. 10 agosto 2012, n. 161 non contempla la fattispecie dei piccoli cantieri (produzione di terre e rocce da scavo inferiore a 6.000 metri cubi) e contemporaneamente ha, sotto il profilo effettuale (art. 15), abrogato il previgente art. 186, mentre ora, con l'art. 41-bis D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, **si prendono, o, meglio, riprendono, in considerazione anche i c. d. piccoli cantieri, per i quali vengono ripristinate, in proposito, le disposizioni originarie dell'art. 186 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif., per quanto operi l'integrazione individuata dal comma 7 di questo ultimo art. 41-bis.**

Rimanendo sul tema, merita di ricordarsi come, alla luce di una recente sentenza (Corte di Cassazione, Sez. 3<sup>a</sup> Pen., sent. n. 28350 del 1° luglio 2013), in caso di riduzione volumetrica dei rifiuti vegetali in assenza di idonea autorizzazione, sia stato ritenuto ravvisabile il reato di gestione non autorizzata dei rifiuti previsto e punito dall'art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif., ritenendo che anche un mero trattamento di riduzione volumetrica dei rifiuti (nella fattispecie si trattava di rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde urbano) attraverso la triturazione costituisca operazione di smaltimento e pertanto deve essere regolarmente autorizzata.

Di seguito si riporta per esteso il testo della sentenza *de quo*.

**Corte di Cassazione, Sentenza n. 28350 del 1° luglio 2013**

*La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, Composta da (omissis) ha pronunciato la seguente Sentenza*

---

*golamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;*

*sul ricorso proposto da (omissis) avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 29/06/2011; visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere (omissis); udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale (omissis), che ha concluso per l'inammissibilità;*

**Ritenuto in fatto**

*1. Con sentenza del 29 giugno 2011 il Tribunale di Cagliari dichiarava (omissis) colpevole del reato di cui all'articolo 256, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 152 del 2006 per avere, quale presidente della cooperativa "Sa Striggiula", effettuato, in assenza di autorizzazione, attività di gestione di rifiuti vegetali.*

*2. Ha proposto ricorso l'Imputato.*

*Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 183 lett. m), 206, 230 e 256 del Dlgs n. 152 del 2006; richiama innanzitutto la sentenza della Corte di Cassazione n. 33866 del 2007 con cui la stessa, intervenendo in fase cautelare nel procedimento in oggetto, ha, tra le altre argomentazioni, ritenuto irrilevante la proposta questione della qualificazione del verde comunale quale infrastruttura cittadina, connettendosi all'inapplicabilità dell'articolo 230 del Dlgs cit. all'inesistenza della valutazione tecnica cui la norma è finalizzata. In altri termini, secondo detta pronuncia, occorre verificare innanzitutto se la manutenzione del verde pubblico potesse intendersi quale manutenzione di una infrastruttura e, successivamente, se i rifiuti vegetali fossero o meno riutilizzabili, se i registri di carico e scarico fossero stati tenuti regolarmente, e se su tali rifiuti fosse stata effettuata o meno la valutazione tecnica prima di un eventuale loro trattamento. Secondo il Tribunale, nella specie, si versava in ipotesi di manutenzione di una infrastruttura con la conseguente applicazione della *fictione iuris* ex articolo 230 cit.; inoltre, prima di qualsiasi trattamento, i rifiuti vegetali erano sottoposti al vaglio del direttore tecnico della cooperativa e, altrettanto certamente, quest'ultima aveva regolarmente compilato i registri di carico e scarico dei rifiuti vegetali. Ciò posto, era allora necessario accertare se, una volta fatta la valutazione tecnica sui vegetali ed effettuata la scelta di quelli idonei ad essere riutilizzati e di quelli destinati ad essere smaltiti, fosse possibile per la cooperativa ridurre la dimensione dei vegetali da destinare allo smaltimento senza incorrere in violazione di legge penalmente rilevante. Sul punto il testimone (omissis), direttore tecnico della cooperativa, aveva riferito che il materiale veniva ridotto di misura perché in discarica non venivano accettati pezzi grandi. Sicché la riduzione volumetrica dei vegetali dopo la valutazione tecnica sugli stessi doveva essere considerata cosa lecita.*

3. Con un secondo motivo lamenta la insussistenza dell'elemento psicologico del reato; dopo avere ricordato che la fattispecie contravvenzionale in esame è punita quanto meno a titolo colposo, precisa che la sentenza non ha espresso alcuna motivazione sul punto. Nella specie evidenzia invece la propria buona fede atteso che, anche a fronte della necessità di considerare le difficoltà interpretative connesse alla non semplice questione della manutenzione della infrastruttura, egli aveva osservato quanto la complessa normativa ambientale imponeva alla cooperativa da lui presieduta; nella specie poi l'elemento della buona fede dovrebbe essere indotto dalla implicita imposizione della pubblica amministrazione di ridurre di dimensione il vegetale da conferire allo smaltimento pena l'impossibilità di smaltimento stesso, da ciò derivando anche l'inesigibilità di un contrario comportamento.

#### **Considerato in diritto**

4. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte, intervenuta nella fattispecie in esame in relazione alla fase cautelare, ha già escluso, contrariamente all'assunto del ricorrente, con la sentenza n. 33866 del 08/06/2007, Balloi, Rv. 237217, la possibilità di applicazione della disciplina ex articolo 230 del Dlgs n. 152 del 2006 riguardante i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture poste che, a prescindere dalla possibilità di ricomprendere o meno nella nozione di infrastruttura cittadina le aree comunali adibite a verde pubblico, difetta in ogni caso il presupposto, cui è condizionata la equiparabilità al luogo di produzione dei rifiuti del luogo di concentramento ove il materiale viene trasportato, che in tale ultimo luogo avvenga esclusivamente l'individuazione del materiale effettivamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza l'effettuazione di alcun trattamento. Nella specie, infatti, i rifiuti vegetali rinvenuti nell'area assoggettata a sequestro non erano, come già osservato sempre dalla Corte, in alcun modo riutilizzabili e venivano altresì sottoposti ad un trattamento di riduzione volumetrica mediante triturazione costituente già una fase di smaltimento. L'impugnata sentenza, dopo avere ritenuto di annoverare tra le infrastrutture anche le aree adibite a verde pubblico la cui manutenzione era stata data in appalto anche alla cooperativa rappresentata dal ricorrente, ha osservato essere stato accertato che nel luogo ove i vegetali venivano ammassati si procedeva, oltre che alla separazione degli stessi dai rifiuti organici, anche alla triturazione onde pervenire ad una significativa riduzione volumetrica; di qui, in applicazione del principio sopra ricordato, la corretta esclusione sia dell'applicabilità dell'articolo 230 del Dlgs n. 152 del 2006

sia, conseguentemente, della ravvisabilità di una condotta di deposito temporaneo ai sensi del previgente testo dell'articolo 183 lett. m) del Dlgs cit.

5. Il secondo motivo è inammissibile giacché, nel sollevare formalmente una pretesa mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, introduce in realtà, sul presupposto della natura complessa della normativa in oggetto, una pretesa di scusabilità di ignoranza della legge penale che si pone, in assenza di elementi indicativi della inevitabilità della stessa, in contrasto con il dettato dell'articolo 5 C.p.; va in proposito rammentato che presupposto della responsabilità penale è la conoscibilità, da parte del soggetto agente, dell'effettivo contenuto precettivo della norma dovendo considerarsi, secondo la sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale (in relazione alla previsione dell'articolo 5 C.p.), quale limite alla responsabilità personale soltanto l'oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto (cd. ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale) anche in relazione alla veste del soggetto agente e al grado di conoscenza, per ragioni professionali, della materia in oggetto. Nella specie, a fronte di motivazione, che, nell'analizzare la condotta posta in essere dall'imputato ha, per ciò stesso, implicitamente ritenuto l'elemento soggettivo della contravvenzione, caratterizzato dalla colpa, nessun indice, tra quelli già considerati dalla giurisprudenza quali rilevanti al fini della sussistenza della buona fede, il ricorso appare avere, in realtà, indicato.

6. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilità, ivi compresa l'estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione (cfr., per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca).

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'articolo 616 c.p.p.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 21 maggio 2013

Depositato in cancelleria il 1° luglio 2013



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS BIOFUN



Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.

### THANOS LIQUOFUN



Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.


### THANOS FUNGEL



Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere. Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Lastre di chiusura loculi

Lastra di chiusura per loculi in fibra di cemento, in ottemperanza al DPR n. 285 del 10.09.90 e Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93.



Dimensioni: cm. 70x75 (oppure a richiesta) spessore cm. 0,8

Peso Kg. 7 circa.

Colore: beige

La lastra di chiusura dei loculi costruita con materiali resistenti all'azione corrosiva dei liquami cadaverici, garantisce resistenza e durata del prodotto e una perfetta impermeabilità ai liquidi e ai gas in maniera da consentire la sigillatura ermetica dei loculi. Inoltre, la forma della lastra appositamente studiata senza battuta, permette il corretto posizionamento in ogni tipo di loculo; con l'utilizzo di speciali schiume poliuretatiche iniettate tra il bordo esterno della lastra e la spalla del loculo, grazie anche alla estrema maneggevolezza della lastra, è possibile posare il manufatto in pochi minuti.

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150




Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti.

Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cofano in cellulosa biodegradabile

Per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.

Prodotta con nuovo tipo di cartone rinforzato con portata di 75 kg.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” – Cimiteri ed interventi sulle sepolture e sui sepolcri

Circolare SEFIT FederUtility n. 3875 del 14/10/2013

Come noto, il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. modif. ha riguardo al c.d. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Poiché i cimiteri presentano, frequentemente, caratteristiche di monumentalità, di valenza storico-artistica, tale da ricondurli spesso nell’ambito di applicazione delle disposizioni del prefato “Codice”, si segnala come la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, a ciò interpellata da un comune, abbia formulato un proprio parere, riportato in **Allegato 1**, con il quale si formulano indirizzi che possono costituire utile elemento di valutazione.

In **Allegato 2** si formula un breve commento di sintesi.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Massimiliano Bianco)

### **ALLEGATO 1**

**Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, Parere del 23/09/2013**

*Oggetto: BADIA POLESINE (Rovigo) – Cimitero monumentale, sito in via Migliorini snc catastalmente distinto al C.T. foglio 3, particella A e Cimitero di Crocetta, sito in via Cà Giovanelli snc, catastalmente distinto al foglio 3, particella A, di proprietà del Comune di Badia Polesine (Rovigo) – Decreti dirigenziali generali 20 settembre 2010 e 16 marzo 2011 – QUE-SITO.*

Al Comune di Badia Polesine  
Piazza Vittorio Emanuele II, 279  
45021 BADIA POLESINE (RO)

All’Associazione regionale Comuni del Veneto  
Via Cesarotti, 17  
SELVAZZANO DENTRO (PADOVA)

E p.c. Alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, VERONA

E p.c. Alla Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, VERONA

E p.c. Alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, PADOVA

Con foglio prot. 6050 dell’11 aprile 2013 codesto Comune ha interpellato la scrivente al fine di dirimere alcune incertezze sull’operatività delle disposizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 3, lett. a) e 12, commi 1

e 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente ai siti cimiteriali in oggetto, dichiarati d'interesse culturale con i provvedimenti dirigenziali generali più sopra richiamati.

Le questioni sottoposte all'attenzione di questa Dirigenza regionale, come esposte ai punti da 1 a 6 del succitato quesito, possono essere riassunte come segue:

i) se le attività di scavo necessarie all'inumazione o all'esumazione di cui al vigente regolamento di polizia mortuaria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, soggiacciono o meno alle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 1, e 21, commi 1, lettera a), e 4 del succitato decreto legislativo 42/2004 (1), concernenti, rispettivamente, gli *Interventi vietati e gli Interventi soggetti ad autorizzazione*. In proposito codesto Comune assume che i campi di inumazione dei siti cimiteriali in oggetto, ancorché ricompresi nel perimetro dell'immobile identificato dal provvedimento dichiarativo, non siano sottoposti alla tutela codicistica di cui alle norme sopraccitate, *"trattandosi di pura terra"* (2), e che, nella generalità dei casi, le predette attività di scavo, ad effettuarsi nei campi di inumazione di cui al capo XIV del citato D.P.R. 285/1990, debbano ritenersi comunque sottratte all'obbligo della previa autorizzazione di cui al citato art. 21 del decreto legislativo 42/2004, *"in quanto vi è l'obbligo legale di alternare le inumazioni e le esumazioni con cadenza decennale"* (3), rilevando altresì, a sostegno di tale affermazione, che tali campi non sarebbero menzionati, unitamente agli arredi votivi delle sepolture, nei citati provvedimenti dichiarativi del loro interesse culturale (4);

ii) se gli arredi votivi di cui al precedente punto i), laddove rivestano interesse culturale ed appartengono a soggetti diversiva quelli indicati all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, debbano essere destinatari, ai fini del loro assoggettamento alla tutela codicistica, di un provvedimento dichiarativo espresso, da emanarsi ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 3, lettera a) e 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo (5 e 6).

A tale proposito la scrivente rende noto quanto segue:

(i) l'autorizzazione di cui al sopraccitato articolo 21 del Codice riguarda sia *"la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostruzione, dei "beni culturali"* (comma 1, lettera a), sia *"l'esecuzione di opere o lavori di qualunque genere"*. Quest'ultima locuzione, di formulazione ampia ed estensiva, parrebbe idonea a sorreggere, in via astratta generale, un'interpretazione volta a legittimare la possibilità di sussu-

mere in tale categoria le predette attività di scavo, necessarie all'inumazione o all'esumazione, trattandosi, *strictu sensu*, di azioni suscettibili di incidere sulla consistenza materiale del bene culturale, del quale, diversamente da quanto argomentato da codesto Comune, i campi di inumazione – laddove ricompresi nel perimetro cimiteriale in forza di idoneo provvedimento amministrativo che ne abbia riconosciuto l'interesse storico o artistico – costituiscono parte integrante.

Il provvedimento dichiarativo dell'interesse culturale esplica infatti i suoi effetti sull'interessa della cosa mobile o immobile che ne forma oggetto, seppure in misura proporzionata alla rilevanza delle sue parti costitutive ( quale eventualmente desumibile dalla motivazione del relativo provvedimento) ma a prescindere dall'espressa loro menzione, in quanto, ai fini della sufficienza degli oneri motivazionali atti a legittimare il provvedimento stesso, non ne è richiesta, per consolidata giurisprudenza, una loro elencazione analitica.

In ogni caso le predette attività di scavo, sulla scorta di un'interpretazione sistematica e logica della norma, vanno ascritte non già alla categoria delle opere o dei lavori sui beni culturali, bensì, anche in ragione di quanto disposto dall'art. 57, comma 5, del più volte citato D.P.R. 285/1990 (*"Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto fino alla profondità di metri 2,50"*), a quella dei loro usi, sulla quale il citato art.20 interviene, al comma 1, non consentendone quelli *"non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione"*.

Sulla scorta della considerazione di cui sopra non pare possibile porre in dubbio la circostanza che le inumazioni e le esumazioni, effettuate sui campi in terra a ciò funzionalmente adibiti ed eseguite con le modalità di cui al vigente regolamento di polizia mortuaria, costituiscano tipica manifestazione degli usi immobili cimiteriali.

Restano ovviamente impregiudicate le conseguenze di eventuali rinvenimenti fortuiti di cose d'interesse culturale che dovessero comunque verificarsi nel corso delle attività di scavo in argomento, per le quali, ferma restando la cogenza delle disposizioni di cui all'art. 90 del decreto legislativo 42/2004, si rinvia alle circolari della scrivente n. 19/2012 del 28 marzo 2012 (prot. 6050), n. 24/2012 del 4 maggio 2012 (prot. 8325) e n. 46/2012 del 14 novembre 2012 (prot.. 21007), tutte consultabili in Ufficio.

(ii) gli arredi votivi di cui al precedente punto (i), intendendosi ascrivibili a tale categoria i monumenti o ricordi funebri, le lapidi, le iscrizioni e ogni altro manufatto o cosa realizzato o posta in opera per commemorare i defunti, siano essi o meno di ragione dei soggetti elencati all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, sono destinatari senz'altro, rispettivamente, della verifica di culturalità di cui al successivo

art. 12 ovvero della dichiarazione di cui all'art. 13, a condizione gli stessi posseggano l'interesse di cui al succitato art. 10, commi 1 e 3, e non rientrino nelle esclusioni di cui al successivo comma 5 del medesimo articolo, ovvero quando siano "opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni", se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili" (cose di ragione "pubblica") o, con riferimento al comma 3, lettera a), quando "siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad altri cinquanta anni" (cose di ragione "privata").

Un caso particolare di assoggettamento alla tutela è rappresentato, infine, dal cosiddetto interesse "storico-relazionale" di cui al comma 3, lettera d), del sopracitato art. 10, il cui accertamento presuppone un provvedimento amministrativo espresso (quale che ne sia la proprietà), svincolato dalla sussistenza dei requisiti "oggettivi" più sopra richiamati.

Alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 82 e seguenti del DPR 285/1990, le quali stabiliscono che le esumazioni abbiano luogo, di norma, trascorso un decennio dall'inumazione, appare ragionevole presumere che gli arredi funebri di cui al quesito in esame risultino sprovvisti, nella generalità dei casi, dei requisiti "oggettivi" testé rammentati, mentre questi ultimi possano rintracciarsi nei manufatti realizzati a seguito dei provvedimenti comunali di concessione d'uso, ad una o più persone (fisiche o giuridiche, "private o "pubbliche"), di aree demaniali, ubicate all'interno del complesso cimiteriale, destinate a raccogliere e custodire i resti dei defunti. Dette concessioni, che, antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, potevano essere "perpetue", determinano in capo al concessionario il consolidarsi di un diritto soggettivo – assimilabile al diritto di superficie – la cui manifestazione tipica è rappresentata dapprima dall'eventuale edificazione, al di sopra o al di sotto del suolo, di una costruzione, o, comunque, di un manufatto, destinati a sepolcro, e poi dalla loro disponibilità.

È evidente dunque come, in tali casi, sia l'appartenenza della cosa a orientare e strutturare, laddove sussistano i rammentati requisiti previsti dalla legge, l'eventuale procedimento dichiarativo, a mezzo della verifica di culturalità o della dichiarazione di interesse particolarmente importante, nel mentre assumono un rilievo del tutto peculiare gli effetti del venire meno alla concessione in argomento (revoca).

A tale proposito, in disparte il dibattito dottrinario sulle condizioni che comportano la decadenza delle concessioni "perpetue" (attualmente il limite temporale della concessione è stabilito, sia per le tumulazioni sia per le inumazioni di cui all'art. 90 del DPR 285/1990, in 99 anni, rinnovabile), è necessario porre in luce

come, in tutti i casi in cui le concessioni *de quibus* esauriscano i loro effetti, con conseguente acquisizione alla proprietà e alla disponibilità del comune dei manufatti realizzati dal concessionario, trovino applicazione le disposizioni di cui al combinato disposto dagli articoli 10, comma 1, e 12, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, ovvero se si dispieghino su di essi gli effetti della tutela interale di cui al comma 1 del predetto art. 12, e, pertanto, ne sia preclusa non solo la distruzione, il deterioramento o il danneggiamento ma anche l'eventuale esecuzione di opere o lavori su di essi che non sia stata preventivamente autorizzata.

In virtù della previsione normativa *de qua*, resta vietata altresì l'alienazione, ai sensi del successivo dei cosiddetti "diritti reali limitati" di cui all'art. 952 e seguenti del Codice civile, sui quali si rinvia alla circolare della scrivente n. 21/2013 del 27 giugno 2013 (prot. 11588).

A tale riguardo si segnala l'introduzione, in alcuni regolamenti di polizia cimiteriale, di disposizioni volte all'adozione di cautele nei riguardi di "monumenti e ricordi funerari" ritenuti di rilevante pregio artistico o storico, come nel caso di quello del Comune di Milano, approvato il 22 novembre 2011.

Una forma di protezione senz'altro applicabile alle cose in esame, ed anzi, si può presumere, introdotta dal legislatore in ossequio all'esigenza di conservazione anche degli arredi cimiteriali, è rappresentata infine dalle disposizioni di cui al combinato disposto dagli articoli 11, comma 1, lettera a) e 50, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, le quali, nell'assoggettare alle disposizioni espressamente richiamate "gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici" ne vietano, senza l'autorizzazione del Soprintendente, il "distacco".

La formulazione della norma in esame, nel consentire di restringerne la destinazione ai manufatti sepolcrali ascrivibili alla categoria delle "costruzioni" propriamente dette (cappelle o tombe familiari) rende opportuna, in tutti i casi di rimozione, una preventiva comunicazione al Soprintendente, preordinata a conoscere l'effettiva sussistenza della necessità del rilascio della predetta autorizzazione e, nell'affermativa, ad ottenere l'autorizzazione.

L'Associazione regionale dei comuni del Veneto è invitata a valutare l'opportunità di segnalare ai proprio associati la presente circolare, che sarà pubblicata sul sito istituzionale della scrivente Direzione regionale.

Il Direttore regionale  
(Arch. Ugo SORAGNI)



**ALLEGATO 2****Codice dei beni culturali e del paesaggio – Cimiteri ed interventi sui sepolcri, incluse l'esecuzione di operazioni cimiteriali**

Un Comune ha richiesto alla territorialmente competente Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, dipendente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previo parere relativamente alle misure da adottare per l'esecuzione delle operazioni di inumazione e susseguenti operazioni di esumazione dai campi cimiteriali (art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), al fine di approfondire se tali operazioni possano, o meno, rientrare tra gli interventi vietati, nei cimiteriali oggetto di provvedimento ricognitivo della qualificazione del cimitero quale monumentale o se soggetti a preventiva autorizzazione o se si collochino nelle operazioni praticabili.

In secondo luogo, se gli eventuali elementi votivi presenti sulle fosse ad inumazione, allorquando rivestano carattere culturale ed appartengano a soggetti terzi debbano o possano essere destinatari di provvedimento dichiarativo, espresso, da parte della Sovrintendenza territorialmente competente.

La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, con nota prot. n. MBAC-DR-VEN-DIR-UFF 0016515 del 23 settembre 2013, indirizzata, per conoscenza, anche alle Soprintendenze dipendenti dalla Direzione regionale, nonché all'ANCI regionale – Allegato 1 – ha ritenuto che le prime (operazioni di scavo per l'esecuzione di inumazioni ed esumazioni), sulla scorta di un'interpretazione sistematica e logica della norma, andavano ascritte non già alla categoria delle opere o dei lavori sui beni culturali, bensì a quella dei loro usi, per cui non pare possibile porre in dubbio la circostanza che le inumazioni e le esumazioni, effettuate sui campi in terra a ciò funzionalmente adibiti ed eseguite con le modalità di cui al vigente regolamento di polizia mortuaria, costituiscano tipica manifestazione degli usi degli immobili cimiteriali.

Per quanto riguarda il secondo aspetto (arredi votivi di soggetti terzi), vengono rammentate alcune condizioni

di esclusione dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. modif. (tra cui quella di ordine temporale).

In questo ambito, la Direzione regionale affronta anche il tema, eccedente gli arredi votivi eventualmente presenti nelle fosse ad inumazione, considerando il regime delle concessioni, per le quali essa non dimentica come, fino al 9 febbraio 1976, potevano aversi concessioni perpetue (o di durata eccedente ai 99 anni), per le quali possono venire ad applicarsi le disposizioni di cui al combinato disposto dagli artt. 10, comma 1, e 12, comma 2 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. modif. per cui si abbiano gli effetti della tutela interinale di cui al comma 1 del predetto art. 12, e, pertanto, ne sia preclusa non solo la distruzione, il deterioramento o il danneggiamento ma anche l'eventuale esecuzione di opere o lavori su di essi che non sia stata preventivamente autorizzata.

Il parere si conclude, oltre ad invitare l'ANCI regionale alla diffusione della nota (circolare), considerando come la formulazione della norma in esame, nel consentire di restringerne la destinazione ai manufatti sepolcrali ascrivibili alla categoria delle "costruzioni" propriamente dette (cappelle o tombe familiari) rende opportuna, in tutti i casi di rimozione, una preventiva comunicazione al Soprintendente, preordinata a conoscere l'effettiva sussistenza della necessità del rilascio della predetta autorizzazione e, nell'affermativa, ad ottenerne l'autorizzazione.

Se la richiesta di parere possa ascrivere a probabili esigenze di cautela, in qualche modo decisamente eccedenti (quanto meno sul primo punto sollevato), il secondo solleva, riaprendo questioni spesso affrontate anche in un rapporto di leale e coerente collaborazione con le Soprintendenze locali, dal momento che anche i sepolcri aventi caratteristiche storico artistiche e/o ultracinquantennali possono essere suscettibili di interventi, quali (es.) quelli volti all'esecuzione di iscrizioni a memoria di defunti di più o meno recente tumulazione.

Documentazione

## P.A. Bolzano – Circolare prot. n. 504923 del 19 settembre 2013 “Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione”

Gentili Signore e Signori,

la legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1 (in seguito denominata “L.P. n. 1/2012”) e il relativo regolamento di esecuzione Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46 (in seguito denominato “D.P.P. n. 46/2012”) hanno introdotto disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione.

La presente circolare, elaborata in collaborazione con il Consorzio dei Comuni e con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ha lo scopo di favorire un’omogenea applicazione delle succitate disposizioni provinciali.

### **1) Nullaosta per il trasporto della salma al luogo di osservazione oppure per la veglia funebre a domicilio**

(Art. 5 L.P. n. 1/2012 / Art. 2 D.P.P. n. 46/2012)

Ai sensi della normativa provinciale vigente il trasporto della salma dal domicilio al luogo di osservazione e la veglia funebre a domicilio sono effettuati previo nulla osta del medico competente.

Tale nulla osta consiste nella valutazione degli aspetti igienico sanitari in seguito riportati e non sostituisce l’autorizzazione al trasporto rilasciata dal sindaco.

Il nulla osta al trasporto della salma al luogo di osservazione segue la constatazione del decesso e l’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. Sarà cura del medico indicare, in particolare agli addetti al trasporto della salma, eventuali misure precauzionali (ad esempio in caso di morte dovuta a malattia infettiva e diffusiva).

Il nullaosta per la veglia funebre a domicilio presuppone una sommaria valutazione dal punto di vista igienico-sanitario dell’idoneità dell’abitazione ad ospitare il defunto (una stanza dedicata, idonea aerazione del locale, idonea temperatura, ecc). Se necessario, il medico fornisce ai familiari indicazioni specifiche in merito (per esempio chiusura delle tapparelle in caso di diretta esposizione al sole, ecc).

In caso di morte intervenuta a domicilio del defunto, il nulla osta di cui sopra viene rilasciato dal medico che constata il decesso che oltre al medico necroscopo può essere anche o il medico d’urgenza o altro medico intervenuto sul posto che ha constatato il decesso.

Il nullaosta è a forma libera. Esso può quindi essere semplicemente:

- annotato in calce al verbale di intervento;
- essere redatto mediante l’utilizzo del modulo allegato;

- essere espresso in qualsiasi altra forma.

## 2) Obbligo della duplice cassa in caso di tumulazione

L'obbligo della duplice cassa (l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio) è stato abolito sia in caso di cremazione che in caso di inumazione.

L'obbligo della duplice cassa rimane tuttavia fermo in caso di tumulazione non areata ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 285/1990.

## 3) Cremazione

(art. 6 L.P. n. 1/2012 / Art. 3 D.P.P. n. 46/2012)

La volontà di voler essere cremati può essere espressa nei seguenti modi:

- a) per iscritto presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza;
- b) per testamento o mediante altra manifestazione di volontà;
- c) con l'iscrizione ad un'apposita associazione riconosciuta di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) del D.P.P. n. 46/2012.

La manifestazione di volontà di cui alla lettera a) o la modifica della stessa viene registrata dal comune di residenza.

In caso di cambio di residenza all'interno della provincia di Bolzano il comune di emigrazione provvede d'ufficio ad inoltrare la manifestazione di volontà al comune di nuova residenza.

In caso di cambio di residenza in un comune che si trova al di fuori della provincia di Bolzano vigono le disposizioni che regolano la cremazione nel luogo di nuova residenza.

In mancanza di una disposizione testamentaria o di altra manifestazione di volontà espressamente riconducibile al defunto, vale la volontà del coniuge ovvero della coniuge ovvero la volontà del parente più prossimo.

La volontà del coniuge o del parente più prossimo di cremare la persona defunta è manifestata tramite un'istanza di autorizzazione alla cremazione da far pervenire all'ufficio di stato civile del comune di decesso o del comune di ultima residenza del defunto. All'istanza si applica quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

L'istanza depositata nel comune di ultima residenza viene inoltrata d'ufficio al comune di decesso.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal sindaco del comune di decesso, nel rispetto della manifestazione di volontà di cui sopra e dopo l'acquisizione dei certificati di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.P. n. 46/2012.

Il sindaco autorizza la cremazione in qualità di ufficiale dello stato civile.

Norme di dettaglio relative alle dichiarazioni di volontà e all'autorizzazione alla cremazione nonché relativa modulistica sono contenute nel regolamento tipo che il Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige mette a disposizione dei Comuni ai fini dell'adeguamento dei vigenti regolamenti cimiteriali (in seguito denominato "regolamento cimiteriale del Consorzio dei Comuni").

## 4) Destinazione delle ceneri

Le ceneri possono, nel rispetto della volontà della persona defunta, essere conservate o disperse.

La conservazione delle ceneri può avvenire all'interno del cimitero oppure, a determinate condizioni (vedasi punto 5) anche al di fuori di esso.

Le modalità di conservazione delle ceneri all'interno del cimitero (tramite tumulazione in nicchie per urne cinerarie o tramite inumazione) in caso di mancanza di una specifica manifestazione di volontà della persona defunta, sono stabilite dai congiunti della stessa.

Relative norme di dettaglio sono contenute nel regolamento cimiteriale del Consorzio dei Comuni.

## 5) Affidamento dell'urna cineraria

(Art. 8 L.P. 1/2012 / Art. 6 D.P.P. n. 46/2012)

Tenuto conto della volontà del defunto, le ceneri possono essere conservate anche al di fuori del cimitero a cura dell'affidatario.

L'autorizzazione per l'affidamento dell'urna cineraria viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

L'autorizzazione, recante il nome ed il cognome della persona defunta e del soggetto affidatario, nonché la destinazione finale dell'urna cineraria vale quale unico documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

L'ufficiale dello stato civile annota in un apposito registro i dati personali dell'affidatario e della persona deceduta.

Il regolamento del Consorzio de Comuni contiene norme in dettaglio in merito.

L'affidatario o i suoi eredi possono rinunciare all'affidamento dell'urna secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.P n. 46/2012.

## 6) Dispersione delle ceneri

(Art. 9 L.P. n. 1/2012 /Art. 8 D.P.P. n. 46/2012)

Con il concetto "dispersione" si intende una unione definitiva tra le ceneri e gli elementi terra e/o acqua.

In tal senso anche l'interramento delle ceneri nella tomba di famiglia in un contenitore in materiale biodegradabile è da intendersi quale dispersione nell'ottica di un'unione definitiva delle ceneri con l'elemento terra.

La dispersione deve essere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio avviene la dispersione delle ceneri.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri può essere concessa soltanto in presenza di un'esplicita dichiarazione di volontà dal defunto, compatibilmente con quanto disposto dalla normativa vigente (area dedicata, distanza minima dai centri abitati, ecc).

Si rammenta che la dispersione delle ceneri del defunto non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, costituisce reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale.

Nel caso in cui la persona defunta non si sia espressa sulle modalità di dispersione scelte contrastino con le disposizioni vigenti, saranno le persone indicate all'art. 9, comma 2 della L.P. n. 1/2012 nell'ordine ivi indicato, a scegliere le modalità di dispersione delle ceneri.

L'ufficiale dello stato civile del comune in cui sono disperse le ceneri annota la destinazione finale dichiarata dal soggetto affidatario e ne dà comunicazione al comune che ha disposto l'affidamento.

Norme di dettaglio relative alla dispersione all'interno dei cimiteri sono contenute nel regolamento cimiteriale del Consorzio dei Comuni.

## 7) Delega ai servizi di onoranze funebri

In un'ottica di subordinazione l'Azienda Sanitaria può delegare le seguenti attività ai servizi di onoranze funebri pubblici o privati:

- la chiusura e sigillatura del feretro;
- l'espianto del defibrillatore o dello stimolatore cardiaco;
- le misure antiputrefattivo.

## 8) Moduli prestampati

In allegato si trovano moduli che possono essere utilizzati nel compimento delle attività previste in attuazione della legge provinciale e del regolamento di attuazione:

- certificato necroscopico (inclusa l'esclusione del sospetto che il decesso sia riconducibile ad un'ipotesi di reato);
- nulla osta al trasporto della salma al luogo di osservazione.

Per eventuali informazioni si prega di contattare:

### ▪ per questioni igienico sanitarie:

- il Servizio di Igiene e salute pubblica dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, Comprensorio di Bolzano (Tel. 0471 909219);
- l'Ufficio Provinciale Igiene e salute pubblica (Tel. 0471 418160);

### ▪ per questioni amministrative riguardanti l'applicazione a livello comunale:

- il Consorzio dei Comuni (Tel. 0471 304669)

Distinti saluti

L'Assessore (DR. RICHARD THEINER)

Approfondimenti

## Cremazione di straniero, affidamento dell'urna cineraria e sepolcri privati fuori dai cimiteri

di Sereno Scolaro

### Introduzione

Il tema richiede l'esposizione di un fatto, in modo da disporre dei necessari ed opportuni elementi di riferimento. In un comune (regione Lazio, per notizia, ma non solo, dato che, per alcuni aspetti, occorre tenere presente la normativa regionale) viveva, da tempo, una persona anziana, di cittadinanza australiana, che ha, quali familiari, un figlio, abitante in Francia, una figlia abitante in Brasile ed altro figlio negli U.S.A. Tale persona muove nell'ospedale del comune capoluogo, dove rimane a disposizione dei familiari ed a distanza di, circa, una settimana, quello tra i figli che risiede in Francia si presenta al comune di residenza in vita della madre chiedendo il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione della defunta e, preso atto che nel comune potevano esservi disponibili, per il collocamento dell'urna cineraria, unicamente posti a sistema di tumulazione individuali (loculi), valutando eccessivamente onerosa la tariffa di concessione (in realtà, avente misura che, grosso modo, risulta circa la metà di quella che sarebbe stata seriamente da ipotizzare), ha richiesto l'affidamento dell'urna cineraria, formulando la prospettazione del suo collocamento nell'abitazione precedentemente abitata dalla madre e, in prospettiva, destinata a rimanere a disposizione, salvo utilizzi "stagionali" (ferie estive e simili). Alla prospettazione che poteva anche valutarsi l'ipotesi di un trasporto dell'urna in Francia, ha opposto che, in tal caso, avrebbe dovuto conferire l'urna al cimitero, ma non conservarla in termini di affidamento ai familiari (effettivamente, l'articolo L-223-1, comma 1 del *Code général des collectivités territoriales*, quale modificato dall'art. 14 della *Loi* n. 2008-1350 del 19 dicembre 2008, prevede che i comuni, singoli od in forma associata, debbano disporre di un *sito ci-*

*nerario* per l'accoglimento delle ceneri da cremazione, avendosi con tali modifiche legislative superata la precedente ammissibilità dell'affidamento delle urne cinerarie, anche a seguito di consultazioni con l'Associazione nazionale (più o meno corrispondente a quanto in Italia è l'Ordine professionale) degli psicologi e psichiatri, che aveva rilevato i possibili effetti, sotto i profili di pertinenza di tali professioni sanitarie, in termini di criticità nella c.d. elaborazione del lutto). Tale situazione consente una pluralità di considerazioni.

### La competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

La prima considerazione, tutto sommato di lieve rilievo, riguarda il fatto che la competenza, territoriale, al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri è riferita all'autorità a ciò competente del comune di decesso e non a quello del comune di residenza, in vita, della persona defunta. Trattandosi di cremazione di cadaveri, rilasciata in luogo dell'autorizzazione all'inumazione oppure, distintamente, alla tumulazione (art. 74, commi 1 e 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif.), cioè dell'autorizzazione considerata allo stesso art. 74, ma al comma 3, che rinvia ad una fonte, da intendere, nel caso, "traslata" sull'art. 3, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130, applicabile localmente in conseguenza dell'art. 162, comma 1 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4, e non di cremazione successiva all'inumazione o, distintamente, alla tumulazione, né di cremazione di resti mortali (per la cui definizione va fatto riferimento all'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254), si ritiene che non occorra aggiungere altro.

### **Il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di persona avente cittadinanza diversa da quella italiana**

Poiché l'accesso alla cremazione si colloca tra i diritti, personali (per non dire personalissimi) che riguardano gli atti di disponibilità del proprio corpo *post mortem*, essa si colloca tra i diritti della personalità, i quali sono regolati, per il rinvio fattone all'art. 24 L. 31 maggio 1995, n. 218, dalla legge nazionale della persona, cioè del defunto. Per inciso, qualora si trattasse di persone aventi più cittadinanze, estere, tale rinvio riguarda – singolarmente – ciascuna delle cittadinanze possedute. Ne consegue che ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione deve farsi riferimento alle disposizioni della legge nazionale del defunto (nella fattispecie, alla legislazione australiana) in materia di condizioni (e, in parte, anche modalità), non potendosi fare applicazione della legge locale (italiana) vigente nel luogo di cremazione – per inciso, potrebbe aversi anche l'ipotesi che la cremazione venga eseguita in regione diversa da quella di decesso – se non che per alcuni aspetti, non derogabili quali quelli (eventualmente) penalistici (o, se si vuole, per così dire: “di giustizia”), in quanto la legge penale trova applicazione secondo principi di ordine territoriale e non personale: qui il riferimento, è alla certificazione, rilasciata dal medico necroscopo, con cui si escluda il sospetto che la morte possa essere stata dovuta a reato, oppure ricorrendone il caso (morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria), l'esigenza che sia prodotto il nulla osta dell'A.G., recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato (art. 3, comma 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130).

Non può, inoltre, omettersi di fare cenno che, quando si tratti di defunti aventi la cittadinanza italiana, i diritti della personalità rientrano nella materia del c.d. ordinamento civile, con la conseguenza che essa è materia di competenza legislativa, esclusiva, dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.) e che non sussiste alcuna competenza legislativa, sia essa concorrente che esclusiva (o, residuale) delle regioni a regolare aspetti propri della materia dell'ordinamento civile (anche se, ciò sia avvenuto, stante la superficialità che ha caratterizzato, e caratterizza, molte norme regionali emanate in questi ambiti), aspetto questo su cui non si ritorna oltre, ma che va tenuto presente.

Per quanto riguarda, invece, le forme di manifestazione della volontà alla cremazione, sia quando vi sia volontà del defunto, sia quando – mancando – vi possa essere (per la normativa italiana) l'ammissibilità di una volontà di terzi (familiari), proprio perché si è in presenza di esercizio di diritti della

personalità, trova applicazione, esclusiva, la legge nazionale del defunto. In altre parole, non può farsi riferimento, per i defunti aventi cittadinanza diversa da quella italiana, alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) L. 30 marzo 2001, n. 130, nelle sue articolazioni nei diversi numeri (da 1 a 4), quanto alle disposizioni pertinenti della legge nazionale applicabile. Non dovrebbe sottovalutarsi come alcuni Stati non consentano, o vietino, la cremazione dei propri cittadini, casi nei quali diventa non ammissibile ogni rilascio dell'autorizzazione alla cremazione (e, conseguentemente, la sua esecuzione in Italia).

Per quanto riguarda le modalità di prova e documentazione della legge di altro Stato, anche solo in termini di sua conoscibilità, occorre precisare come spetti in via esclusiva alla cura e diligenza di chi richieda la cremazione (art. 2697 C. C.) presentare idonea documentazione (non importa come possa essere denominata), rilasciata dalle autorità a ciò competenti dello Stato la cui legge nazionale debba trovare applicazione (Cfr., anche: art. 3, comma 4 testo unico, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.), avente i requisiti di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e succ. modif. (per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, vale il medesimo principio, sulla base della constatazione che solamente l'autorità competente di un determinato Stato ha titolo a fornire prova e documentazione della legislazione dello Stato di appartenenza, principio che ammette una sola deroga, quella risultante dall'art. 52 D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 e succ. modif., che non risulta qui pertinente dovendosi tale normativa essere comprovata in Italia), da cui risultino le condizioni, le modalità e le procedure stabilite dalla legge nazionale applicabile ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. Il che comporta, tra l'altro, che se l'autorità competente sia la rappresentanza diplomatico o consolare dello Stato estero residente (cioè avente competenza territoriale) in Italia, debba trovare applicazione l'art. 33, comma 4 D.P.R. testo unico, 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. (salva l'eccezione per cui si tratti di Stato aderente alla Convenzione fatta a Londra il 7 giugno 1968), oppure, se autorità competente sia autorità “interna” dello Stato di riferimento, tale documentazione richiede la legalizzazione (salvo che non si tratti di Stato aderente alla Convenzione, fatta a L'Aja il 5 ottobre 1961, caso nel quale, in luogo della legalizzazione è sufficiente che l'atto o documento sia munito di *apostille*).

Merita di essere precisato che la competenza delle autorità dello Stato estero a rilasciare un tale atto,

comunque denominato o denominabile, è, a propria volta, regolata dalla legge dello Stato estero.

Inoltre, e distintamente, in tutti i casi in cui un tale atto e documento non sia redatto in lingua italiana, esso dovrà essere corredato da una traduzione in forma ufficiale in lingua italiana, secondo le modalità stabilite dall'art. 33, comma 3 D.P.R. testo unico, 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

Come già incidentalmente avuto modo di osservare, nell'ipotesi in cui il defunto fosse in possesso di una pluralità di cittadinanze, questo rinvio alla legge nazionale va fatto per ciascuna singola cittadinanza posseduta, aspetto che potrebbe determinare criticità nei casi, non escludibili, in cui le più leggi nazionali presentino elementi di differenziazione o incompatibilità, a volte rilevanti, non potendosi applicare un criterio di prevalenza (criterio di prevalenza che può essere unicamente oggetto di accertamento giudiziale, richiedendo sentenza, passata in giudicato), secondo la previsione dell'art. 19, comma 2, primo periodo, L. 31 maggio 1995, n. 218, dal momento che esso è inapplicabile ai diritti della personalità.

La situazione non muta se vi sia la scelta dell'inumazione, oppure della tumulazione, solo che, in tali ipotesi, la normativa italiana non richiede alcuna valutazione circa la volontà del defunto a ricorrere all'una o all'altra pratica funeraria (ed è questa una sostanziale differenza che distingue, e separa, l'accesso alla cremazione rispetto all'accesso ad una delle altre due pratiche funerarie), con la conseguenza, operativa, che non è richiesta alcuna prova circa la portata della legge nazionale applicabile.

#### **L'istituto della dispersione delle ceneri di persona avente cittadinanza diversa da quella italiana**

Considerazioni del tutto analoghe, in termini di rinvio alla legge nazionale del defunto, operano anche per la scelta, da parte del defunto della dispersione delle ceneri, nonché per l'indicazione, da parte del defunto (non certo da parte di altri (Cfr.: art. 411, comma 4 C. P.)) delle modalità di effettuazione della dispersione.

#### **L'istituto dell'affidamento dell'urna cineraria contenente le ceneri di persona avente cittadinanza diversa da quella italiana**

L'istituto dell'affidamento dell'urna cineraria ai familiari (secondo la L. 30 marzo 2001, n. 130, non trascurandosi di avere presente come, in alcune regioni, si sia fatto ricorso ad altro, quale l'affidamento personale o a del tutto anomale formulazioni del tipo "conservazione in ambito privato" ed altro) costituisce una delle, possibili, modalità di destinazio-

ne delle ceneri. In realtà, il termine "affidamento" rischia di essere esposto ad equivocità, dal momento che l'autorizzazione all'affidamento (ma, in alcune regioni, potrebbe argomentarsi che non sia neppure necessario un qualche titolo autorizzatorio) ha come contenuto non il suo (solo) momento iniziale, quanto ha ad oggetto la *legittimazione a conservare* l'urna cineraria in un sito diverso dall'ambito cimiteriale, in qualche modo dando attuazione a quanto prevede l'art. 343, comma 2 T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. Infatti, oggetto sostanziale dell'"affidamento" è proprio una tale "conservazione", essendo l'affidamento unicamente il suo momento iniziale o, se lo si voglia, il "titolo" di legittimazione.

Anche in questo caso, si è in presenza di un diritto della personalità, come atti di disponibilità alla destinazione del corpo (o quanto ne residui a seguito della cremazione) *post mortem*, con la conseguenza che anche questo istituto è regolato in via esclusiva dalla legge nazionale della persona defunta, rinviando, anche per le forme probatorie, alle medesime considerazioni fatte in precedenza con riguardo al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

Per altro, questo rinvio alla legge nazionale del defunto potrebbe presentare aspetti di diversità, forse anche profonda, quanto la legge nazionale applicabile presenti regolazione diversa, oppure, più semplicemente, che non ammettano l'istituto (per rimanere nel caso della Francia, solo in quanto sopra citato, poiché la legislazione francese ha ormai escluso l'istituto dell'affidamento dell'urna cineraria ai familiari, questo non può essere autorizzato quando si sia in presenza di urna cineraria di defunto di cittadinanza francese, anche se la conservazione (conseguente all'autorizzazione all'affidamento) sia prevista avvenire in Italia, e, in essa, in regione che l'ammetta). In caso, l'ammissione al ricorso all'affidamento a familiari dell'urna cineraria sia ammessa dalla legge nazionale del defunto, ma lo sia con modalità, procedure o condizioni diverse da quelle previste dalla legislazione italiana, dovrà provvedersi in ossequio della legislazione nazionale del defunto. Per altro, non si deve neppure sottovalutare una comparazione tra le norme, cioè tra quelle della legge nazionale del defunto e quelle della legislazione italiana, dato che alcune di queste sono non derogabili, tra cui, tipicamente, quelle stabilite dal già ricordato art. 343, comma 2 T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. È difficile esemplificare quali possano essere le differenze tra legislazioni in materia, ma si formula un unico esempio, fantasioso (ma non poi tanto), in cui si parte dalla impostazione per cui l'urna cineraria deve avere destinazione stabile e vi sia garanzia contro

ogni profanazione, il ché porta ad escludere (*e.g.*) che il contenuto dell'urna possa essere conservato in modo "sfuso" (cosa che richiederebbe, per altro, l'apertura dell'urna con connessa infrazione dei sigilli, avente rilevanza penale (Cfr.: artt. 349 e 350 C.P.), come potrebbe aversi se la legge nazionale del defunto ammettesse (*e.g.*) la possibilità di utilizzare le ceneri per formarci una sorta di *mandala*, ipotesi che, specie quando per esigenze cromatiche, vengano utilizzate anche altre sostanze, determinerebbe una profanazione (anche quando possa non essere percepita come tale nel contesto culturale estero).

### **L'affidamento dell'urna cineraria nella regione Lazio**

Rimanendo sul tema dell'affidamento dell'urna cineraria, va anche richiamata la normativa regionale specifica, cioè l'art. 162, comma 5 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4, il quale regola le possibili destinazioni delle ceneri, nei casi in cui non sia stata richiesta la dispersione delle ceneri, prevedendo differenti possibilità, tra cui quella dell'affidamento, come si prevede (secondo periodo) che l'affidatario unico sia stato *previamente indicato in vita dal defunto*, aspetto rispetto a cui non sempre è presente debita attenzione.

Per altro, l'imprescindibile condizione della preventiva indicazione, fatta in vita, da parte del defunto dell'affidatario unico costituisce norma che è applicabile ai defunti di cittadinanza italiana in quanto norma propria dell'ordinamento civile, mentre, qualora il defunto abbia cittadinanza diversa da quella italiana, l'imprescindibile rinvio alla legge nazionale del defunto porta a dover fare riferimento, anche per questo, a tale legge di Stato estero.

Al contrario, presenta carattere squisitamente territoriale quanto previsto al terzo periodo dello stesso art. 162, comma 5 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4, che attribuisce ad apposito (*sic!*) regolamento comunale di stabilire: *a)* le dimensioni delle urne, *b)* le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e *c)* ogni altra prescrizione di carattere igienico sanitario, nonché *d)* le modalità di rinuncia all'affidamento, *e)* di consegna dell'urna cineraria al comune in caso di decesso dell'affidatario o di rinvenimento dell'urna stessa da parte di terzi. Questo carattere territoriale emerge direttamente ed inequivocabilmente dal contenuto del periodo, soprattutto considerando come si tratti di fattori che si concretizzano, hanno attuazione nel singolo comune, e, in particolare per quanto consi-

derato dalla lett. *b)*, del comune di conservazione dell'urna in sito, allocazione fuori dal cimitero.

In via incidentale, non può non osservarsi l'improprietà della previsione dell'art. 162, comma 6 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4 (che presenta una formulazione non isolata essendo presente anche in altre norme regionali, quanto meno sotto il profilo sostanziale), per cui la consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari (comma 5; per, oltretutto, considera l'affidatario unico ...) dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri, documento che viene conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, da cui si ricava che, forse, non vi sarebbe neppure una previa autorizzazione all'affidamento (quasi che questo diventi una sorta di auto-affidamento o, meglio, dell'esercizio, abbastanza discrezionale (arbitrario?) di una titolarità sussistente in capo all'affidatario unico ...), sostituita da una dichiarazione resa dall'affidatario presso l'impianto di cremazione (*sic!*), ma – soprattutto – che neppure si menziona il comune in cui debba conservarsi l'urna cineraria in conseguenza di un tale affidamento, comune che rimane quindi ignaro del fatto che, nel proprio territorio, è conservata un'urna cineraria. Il ché rende quanto meno poco probabile che questo comune possa debitamente vigilare se siano osservate le prescrizioni in proposito dettate dal proprio, apposito, regolamento comunale, non potendosi escludere neppure che la conservazione dell'urna cineraria avvenga in comune che non si sia (ancora) dato un tale regolamento comunale, dal momento che l'affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto, potrebbe abitare in comune che, pro tempore, non vi abbia ancora provveduto o, avendo provveduto alla sua adozione, il regolamento comunale specifico non abbia ancora acquisito efficacia.

### **L'ipotesi del trasporto all'estero dell'urna cineraria**

Qualora sia richiesto il trasporto all'estero dell'urna cineraria, il comune di decesso provvede a rilasciare la prescritta autorizzazione, tenendo presente, sotto il profilo operativo, anche le indicazioni del Punto 8.1) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

### **L'ipotesi dell'affidamento a familiari dell'urna con conservazione in abitazione non occupata**

Dato che nella fattispecie da cui si è partiti, era emersa, tra l'altro, la prospettiva di chiedere, ed ottenere, l'affidamento dell'urna cineraria con l'inten-



zione di conservarla nell'abitazione in vita occupata dalla persona defunta, abitazione in cui non risiede l'affidatario, prescindendo dalla motivazioni (contenimento degli oneri), è stato altresì eccepito come la norma regionale (il sopra ricordato art. 162, comma 5 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4) non consideri che l'affidatario unico debba risiedere in un dato comune, affermandosi che questi (nella fattispecie, il figlio abitante in Francia) avrebbe l'intenzione di visitare, periodicamente, l'abitazione non occupata in cui venga collocata l'urna cineraria. Dal punto di vista formale (o, formalistico) tale norma non considera effettivamente la residenza dell'affidatario, cosa che appare ben poco rilevante in quanto l'istituto dell'affidamento ai familiari importa, ontologicamente, che l'affidatario unico conservi presso di sé l'urna cineraria oggetto dell'affidamento poiché, se così non fosse, non si avrebbe affidamento, quanto collocamento in un "sepolcro privato", per utilizzare la formulazione dell'art. 343, comma 2 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., con ciò determinandosi, in assenza della presenza dell'affidatario, la fattispecie o dell'art. 104, commi 1, 2 e 3 o dell'art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e, se lo si voglia, anche quella dell'art. 340 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., norma quest'ultima che ha rilevanza di ordine pubblico. Appare evidente come la fattispecie dell'art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sia, nel caso, fuori luogo, mentre quella dell'art. 104, commi 1, 2 e 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 richieda che la relativa autorizzazione (concessione?) debba essere preventiva, sempreché sussistano, tutte, le condizioni necessarie quanto imprescindibili. Seppure possa essere valutazione di merito, non si può non constatare come, essendo le motivazioni di queste pretese unicamente quelle del contenimento degli oneri, forse l'assunzione dei vincoli di inedificabilità ed alienabilità, richiedendo atto pubblico unilaterale e conseguenti trascrizioni (art. 2643 C.C.) potrebbe alla fin fine risultare, da sola, incongrua con le motivazioni di partenza (sempre ché, inoltre, che la casa non occupata destinata a tale finalità sia contornata da area, di proprietà, per il raggio di 200 metri, non riducibili, cosa che determinerebbe, oltretutto, anche la cessazione della sua funzione abitativa, neppure in momenti stagionali ..., in quanto la funzione sepolcrale non è compatibile con la funzione abitativa). L'ipotesi cade, per altro, divenendo neppure

proponibile, in tutti i casi difetti la condizione dell'area di proprietà nelle dimensioni previste.

Del resto, l'ipotesi di una frequentazione periodica è aspetto che caratterizza proprio i sepolcri e che costituisce oggetto del c.d. diritto secondario di sepolcro, mentre l'istituto dell'affidamento ai familiari dell'urna cineraria presenta connotazioni del tutto proprie e non meramente riconducibili a quelle sussistenti, in via generale, per i sepolcri.

#### **Un'ulteriore ipotesi di successivi riti di suffragio**

Nella fattispecie, avendo il comune di residenza, in vita, della persona defunta prospettata la possibilità di richiedere la concessione di un sepolcro a sistema di tumulazione individuale (loculo), oltretutto per l'assenza di disponibilità di cellette ossario o nicchie cinerarie (manufatti che, al pari dei loculi o di aree finalizzate alla costruzione, da parte dei concessionari, di sepolcri a sistema di tumulazione, il comune non ha – mai – obbligo di assicurare disponibilità, anche se siano venute a sorgere percezioni diffuse di altro contenuto), prospettazione non particolarmente apprezzata (per motivazioni relative all'onerosità), è stata, nel caso, anche formulata altra richiesta, cioè, considerandosi che dopo alcuni mesi poteva aversi una presenza in loco di uno o più degli altri figli, di trasportare l'urna in luogo di culto, allo scopo di celebrarvi riti di suffragio.

A parte la considerazione che eventuali riti di suffragio ben possono celebrarsi anche in assenza dell'urna cineraria, non si può non considerare come, se essa venga tumulata in loculo, non vi sono argomentazioni ostative ad autorizzarne l'estumulazione, prima della scadenza della concessione, autorizzarne il trasporto nel luogo di culto in cui sia prevista la celebrazione dei riti di suffragio ed il successivo trasporto (o, ri-trasporto) al cimitero, con conseguente nuova tumulazione nel loculo avuto in concessione, previo assolvimento delle tariffe stabilite in via generale per queste operazioni ed autorizzazioni.

Infatti, trattandosi di urna cineraria, considerando sia l'art. 36, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che l'art. 162, comma 7 L.R. (Lazio) 28 aprile 2006, n. 4, non vi è assoggettamento a particolari misure precauzionali igieniche, come quelle previste per il trasporto delle salme o dei cadaveri, per cui l'ipotesi è decisamente accoglibile, ferme restando le procedure amministrative per le istanze ed autorizzazioni necessarie.

## Approfondimenti *Jus Sepulchri* e tumulazione privilegiata

di Carlo Ballotta

### Premessa

Se gli Italiani sono (o, si dicevano essere), per eccellenza, un popolo di eroi, poeti, santi, navigatori e quant'altro (... ma quando mai?!), la tumulazione privilegiata (art. 341 T.U.LL.SS. R.D. 1265/1934, ed art. 105 D.P.R. 285/90) considera proprio queste categorie sociali superiori, quasi degne dell'attributo di "superuomo" tanto caro a Nietzsche, ma, per una volta almeno, non in versione nichilistica.



**Figura 1 – Rimozione della lastra di zinco, all'atto dell'estumulazione solenne, dalla bara di Padre Pio da Pietrelcina, per una ricognizione sulle mortales exuviae del Santo**

Si tratta di una forma di sepoltura "sui generis", "uti singuli" ed "esclusiva", se consideriamo la particolarità dei frangenti, invero, piuttosto estremi, per cui può essere autorizzata (ed essa è connotata da un forte margine di elevata discrezionalità). In effetti, l'art. 340 del Testo Unico Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al di fuori dei cimiteri con una norma tassativa e categorica che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè, inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria <sup>(1)</sup>, ma importa necessaria-

<sup>(1)</sup> Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000 e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero (art. 340, comma 3, R.D. cit.).

mente anche il ripristino dello *status quo ante* così indebitamente alterato, ammettendo, del tutto straordinariamente, la sola deroga del successivo art. 341 T.U.LL.SS. (e, in sua attuazione, dell'art. 105 D.P.R. 285/90) cioè la tumulazione privilegiata, la quale implica la valutazione di "giustificati motivi di speciali onoranze", con la logica conseguenza che la sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire fenomeno consueto e di massa, dopo tutto *a communi observantia non est recedendum*. Dopo una forte "tempesta del dubbio", tormentata e tormentosa, di mazziniana memoria, durata mesi, ho deciso di render pubblico, sotto forma di un testo unitario e sistemico (una volta, ottenute, ovviamente le dovute autorizzazioni con relativo *imprimatur*) l'intenso carteggio intercorso, nella passata estate, tra il Vescovo della Diocesi di Luni (Esarcato Ortodosso d'Italia, con sede a Pistoia, perciò in Toscana) – Presule di cui, da lunga data, sono amico personale – ed il sottoscritto. In questo "stranissimo" dialogo epistolare, trascurando, per una volta, l'alta fantasia teologica dantesca, con le sue vette liriche, protagonista assoluto, ancora una volta, è stato il mio dolce cruccio più sublime, qui sulle pagine de "ISF", ossia lo *Jus Sepulchri*; declinato, però, in un istituto, retaggio storico, di un passato remoto (superato, *de facto*, con l'Editto Napoleonico di Saint Cloud), di "quando le cattedrali erano bianche", poco conosciuto, ma di grande fascino simbolico: la tumulazione privilegiata.

\*\*\*\*\*

*Caro Carlo,*  
*Per noi cristiani ortodossi è diritto sancito dalla legge [lex umana vel divina???] che i Vescovi possano essere sepolti nella cattedrale ed anche gli Abati, in quanto equiparati ad un Vescovo (per intendersi tutti quelli che hanno il diritto di officiare con mitria e bastone pastorale) nella loro Chiesa Abbaziale. In effetti, qui, i Vescovi Cattolici di Pistoia riposano tutti, fino all'ultimo morto tre anni fa, nella cattedrale, senza che nessuno abbia mai avuto da ridire e così gli Abati di Monte Oliveto vicina a Siena o gli Abati di Vallombrosa. Solo che la cella ove si pone la bara, a diffe-*

renza della Grecia, deve essere di cemento armato e la cassa deve essere zincata e sigillata. Poi, come disse uno, se voi, dopo che il funzionario comunale ha sigillato la bara, tagliate lo zinco con l'“apriscatole”, prima di inumarla, e ci gettate sopra la terra; poi stendete sopra un bel pavimento in cemento armato con la lapide e a nessuno verrà in mente di controllarla! Diversamente, mi spiegarono, sarebbe bene la mia salma venisse imbalsamata, ma a Pistoia chi troverei capace di farlo, anche perché, per legge, deve essere un medico! Tra l'altro, fra la nostra Chiesa Abbaziale e la proprietà del vicino non ci sono 200 m. Potrei, quindi, chiedere l'edificazione di una cappella cimiteriale sempre nel nostro terreno ma in una zona ove ci fossero, tutto intorno 200 m. da delimitare, magari, con un muro e che fosse una piccola cappella con una cripta dove tumulare i vescovi e gli abati. Credo che questo non dovrebbe essere difficile anche attesa la normativa che, certo, mi esporrai, naturalmente tale diritto da costituirsi dovrà esser tale da venire, al momento, esercitato con l'obbedienza alla legislazione condita e condenda. Quale'è la tua opinione a tal proposito?

+ Vescovo Silvano

Eminenza <sup>(2)</sup>, *Da mihi factum, dabo tibi ius*. Prima di entrare in medias res, chiedo, anticipatamente, perdono per l'abuso ingiustificato del “latinorum” e per la mia verbosa e fluviale prolissità, da indomito leguleio, ancorché fallito, ma oggi mi sento particolarmente virtuoso e con la mente finalmente sgombra dai soliti pensieri ossessivi riguardo all'escatologia, al trascendente, ed alla morte. Ho l'ardir di parlare e scrivere anche se pratico queste questioni “giuridichesi” da perfetto profano <sup>(3)</sup>, sono, difatti, solo un semplice giornalista (invero nemmeno tanto quotato sul mercato dell'informazione funeraria) affetto da diaboliche parafilie mortuarie. Non si adiri, allora, se profferirò mostruosità di diritto privato <sup>(4)</sup>. *Quid juris*, dunque? Nella Sua richiesta ravviso un notevolissimo *fumus boni juris*. Nei cimiteri comunali e, quindi, demaniali, *ex lege*, il profilo più rilevante dei sepolcri privati è la loro natura concessoria, *intuitu personae*, giusta il combinato disposto tra gli artt. 823 ed 824 comma 2 Cod. Civile. Alcuni commentatori, sulla base anche di un orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione, assimilano lo *Jus Sepulchri*, che nasce in forza di una concessione amministrativa, con obbligazioni sinallagmatiche, ad un diritto di superficie con natura ora traslativa, ora costitutiva. Il direttore editoriale de: “I Servizi Funerari”, questo magazine su cui spes-

so compaiono i miei articoli seri(osi?) ed inopportuni, così come tutta la dottrina prevalente, propende per la prima teoria. Ora, lo *Jus Sepulchri* racchiude un complesso di situazioni giuridiche che potremmo sintetizzare in questo specchietto:

<b>Jus Sepeliendi</b>	Diritto passivo ad esser sepolto in un determinato sacello <u>privato</u>
<b>Jus Inferendi Mortuum in Sepulchrum</b>	Diritto attivo a dar sepoltura
<b>Diritto Secondario di Sepolcro</b>	Potere personalissimo, che sorge in capo ai consanguinei del <i>de cuius</i> , per rendergli i dovuti onori funebri, con pratiche di pietas e devozione verso i propri morti.

Vi è, poi, secondo alcuni giuristi, anche una quarta fattispecie, cioè il diritto sul sepolcro in sé, sulla *res* e sul *corpus compositum* di opere murarie ed arredi votivi di cui consta il sepolcro stesso <sup>(5)</sup>, si tratta, in effetti, della componente patrimoniale (secondo la Cassazione lo *Jus Sepulchri* ha anche carattere reale e patrimoniale, tutelabile in via possessoria) ma trattandosi di un diritto prima di tutto personale, o sin anche personalissimo, al pari del nome, dell'onore, i fattori materiali suscettibili di valore economico, pur presenti, sono strumentali, intermedi e, teleologicamente, finalizzati all'esercizio ultimo dello *Jus Sepeliendi* ed dello *Jus Inferendi Mortuum in Sepulchrum*, dai quali, poi, discende anche il diritto secondario di sepolcro, inteso sia *come iter ad sepulchrum* <sup>(6)</sup>, sia come potere di opporsi a modificazioni unilaterali della tomba, tali da pregiudicarne accesso e fruibilità. Se volessimo ricapitolare le preminenti peculiarità degli *Jura Sepulchri*, essi, allora, sono:

- **essenziali**: tutelano le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale della persona
- **assoluti**: come tali sono diritti opponibili *erga omnes*
- **non patrimoniali**: non sono valutabili economicamente
- **personalissimi**: avendo ad oggetto un modo di essere della persona sono collegati ad essa in maniera inscindibile
- **inalienabili**: non avendo carattere patrimoniale ed essendo personalissimi non possono essere ceduti ad altri soggetti, nemmeno attraverso rinuncia, transazione o, invia indiretta, per il mezzo della confessione

<sup>(2)</sup> I Vescovi Ortodossi hanno diritto a questo appellativo per noi cattolici, invece, così ... “cardinalizio”.

<sup>(3)</sup> Non sono, infatti, laureato in giurisprudenza né un giureconsulto, ma per nemesi e vendetta del destino di queste cose, pur sempre, mi occupo.

<sup>(4)</sup> Esame che, per vile paura, ai miei tempi, nemmeno sostenni.

<sup>(5)</sup> Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: 1. CARRESI, Sepolcro (Diritto vigente), in Nss. D.I., XVII, 1970, 33 ss. 2. CARRESI, Aspetti privatistici del sepolcro, in Riv. dir. civ., 1970, II, 270 ss..

<sup>(6)</sup> Nel Diritto Romano questa figura si traduceva in una limitazione al diritto di proprietà, posta nell'interesse privato e consistente nel diritto di passare attraverso un fondo altrui, per raggiungere il sepolcro.

- **intrasmisibili:** non fanno parte del patrimonio della persona, e quindi non possono essere trasmessi per atto tra vivi o *mortis causa*
- **imprescrittibili:** possono essere fatti valere in qualsiasi momento non si prescrivono per il non uso e non possono essere oggetto di usucapione
- **originari o innati:** si acquistano in seguito alla nascita o in seguito a mutamento di status e indipendentemente da un qualsiasi atto di trasferimento

Orbene, nella tumulazione privilegiata non sussiste quel rapporto concessorio, per di più a titolo oneroso, di cui agli artt. 95 e [retroattivamente] 103 D.P.R. 285/90, di solito intercorrente tra l'Ente Locale titolare della funzione cimiteriale ex artt. 337, 343, e 394 R.D. 1265/1934 ed il privato (persona fisica o giuridica) comunemente definito come concessionario primo, o fondatore del sepolcro.

Lo *Jus Sepulchri* come titolo di destinazione in un dato sepolcro privato, *extra moenia*, quale è appunto la tumulazione privilegiata, stante la sua eccezionalità di vero e proprio privilegio tecnico-giuridico (o prerogativa? Il *nomen juris*, per una volta almeno, è davvero sintomatico!), in deroga all'art. 340 T.U.LL.SS., non origina, però, da quel regolare atto di concessione (formula aulica, ma molto efficace!) di cui all'art. 98, comma 1 D.P.R. 285/90, il quale è *condicio sine qua non* per poter rivendicare legittimamente diritti su area cimiteriale o porzione di edificio sepolcrale (diritto di superficie o diritto d'uso). Dunque, in ogni caso, ex art. 50 comma 1 lettera c) D.P.R. 285/90 lo *Jus Sepulchri* deve preesistere allo stesso ingresso della salma nel sepolcro, perché, come qualunque altro diritto della personalità, si acquisisce con la nascita, quando sorge la capacità giuridica, ai sensi dell'art. 1 Cod. Civile.

Se aderiamo a questa interpretazione lo *Jus Sepulchri* da vivi è una mera e legittima aspettativa e si concretizza, nel suo reale esercizio, solo in proiezione dell'oscuro *post mortem*. Insomma non è mai il morto ad esser titolare, in quanto tale, dello *Jus Sepulchri*, perché per esser portatori di un diritto la capacità giuridica non deve essersi estinta. Se è così (e non ne dubito!) tutte le concessioni rilasciate non *ex ante*, ma *ex post*, in occasione di un decesso, e solo al momento del funerale, dovrebbero (qui il condizionale è d'obbligo, perché sono certo di asserire un'illogica enormità, smentita dalla realtà dei fatti!) esser bellamente fuori legge, siccome nessun cadavere dovrebbe o potrebbe mai divenire, nel proprio *post mortem*, titolare di un diritto di sepolcro.

Quando i defunti si trovino nella situazione dell'art. 50, lett. a) o b) D.P.R. 285/90, l'ipotesi di una concessione che sorga "post mortem" non appare, però, irrazionale, ne' illegittima, trattandosi solo di una diversa "allocazione" del feretro. Più critica l'evenienza della concessione "post mortem" di persona che non si trovi

in una di queste condizioni, con la conseguenza di un titolo d'accettazione più problematico, il quale potrebbe essere perfino non ammissibile, fatto sempre salvo quanto consenta il Regolamento comunale di polizia mortuaria, che – assicurati i doveri minimi, derivanti dall'art. 50 citato – potrebbe ampliare, più o meno estesamente, i criteri di accogliibilità.

Io, poi, personalmente, avrei persino qualche dubbio sulla comune osservazione secondo cui un diritto non potrebbe essere assegnato *post mortem*. Per esempio, le riabilitazioni pubbliche ufficiali, i riconoscimenti al valore, gli stessi funerali di Stato sono riconosciuti ed espletati quando il titolare del diritto non è più persona giuridica ed, in tanti casi, le circostanze ingeneranti non sarebbero nemmeno state prefigurabili. In via generale, esistono azioni a difesa del diritto alla tutela dell'immagine pubblica (art 10 Cod. Civile) di ciascuno, che non si esaurisce con il decesso, e questo per unanime convenzione (diritto naturale?).

Ora, si potrebbe azzardare questo paradosso: se io, in vita, non ho acquisito diritto alla sepoltura, si potrebbe tranquillamente gettare il mio cadavere in un fosso: basterebbe che, chi lo facesse, ne desse pubblica notizia, per non commettere reato di occultamento di cadavere. Ma, così i miei "generali" diritti *ante mortem*, incluso quella alla tutela della mia immagine pubblica, non risulterebbero irreversibilmente conculcati? E poi, non dimentichiamo, come un defunto non sia mai una *res nullius* o una *res derelicta*, perché l'ordinamento giuridico gli accorda una protezione addirittura di natura penale (artt. 407 e segg. Cod. Penale)

Nell'evenienza di Abati e Vescovi, almeno nel *Codex Juris Canonici* del 1983, ma direi sia così anche nell'Ordinamento della Chiesa Ortodossa, lo *Jus Sepulchri* in cattedrale nasce "ex ante" per il solo fatto che un determinato soggetto ricopra la carica e l'ufficio di Episcopus o Padre Superiore (Igumeno/Archimandrita???) di un certo Monastero. Onore alla comunità monastica di San Serafino, alla Sua parrocchia, alla Diocesi tutta (ed al Suo Vescovo!) per aver affrontato l'istituto, invero, piuttosto rarefatto, ma significativo della tumulazione privilegiata, magari in prospettiva di un sua dilatazione (sempre entro i limiti della ragionevolezza). Anche Lombardia (art. 28 Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6 così come modificato dal Reg. Reg. 6 febbraio 2007 n.1) ed Emilia Romagna (art. 6, comma 2 L.R. 29 luglio 2004, n. 6) si sono poste la questione. Lasciando alla normativa ecclesiastica (con particolare riferimento all'art. 1242 del Codice di Diritto Canonico) il proprio ambito di specialità, spesso, infatti, la tumulazione privilegiata s'interseca con uno *Jus Sepulchri* esercitabile in edificio consacrato, adibito al culto (magari di proprietà ecclesiastica ex L. 20 maggio 1985, n. 222); per la legislazione "civile" il riferimento è l'art. 105 D.P.R. 285/90, con l'avvertenza che, per effetto del D.P.C.M. 26/5/2000 (il quale è operativo dal 1/1/2001 per le regioni a sta-

tuto ordinario), la relativa competenza è stata conferita alle regioni (e, alcune, l'hanno a loro volta trasferita, con Legge Regionale, ai comuni, lavandosene le mani, in perfetto stile pilatesco). Per quanto noto, le regioni, divenute titolari del procedimento, altro non hanno deciso se non di "farsi passare" dal Min. della Salute le indicazioni tecnico-costruttive da questi adottate (si veda l'all. 2 alla circ. Sefit n. 4427 del 28.02.2001 e la circ. del Min. Sanità n. 206 del 4.12.1970, prot. n. 400.5, purtroppo non reperita). Di fatto, sull'istituto della tumulazione privilegiata, si ha la sensazione che le regioni non abbiano tanto elaborato un insieme di prescrizioni (e le procedure di accesso), quanto si siano limitate a far propria la 'prassi' (si sottolinea l'aspetto di mera prammatica) precedentemente utilizzata dal Ministero della Sanità, divenuto Dicastero della Salute con L. 13 novembre 2009, n. 172, senza alcun aggiornamento "intelligente", almeno per norme che erano mutate, già prima del passaggio alle regioni a statuto ordinario (per le regioni a statuto speciale occorrerebbe sviluppare riflessioni specifiche, per ciascuna singola regione) di compiti ed attribuzioni, avvenuto con il D.P.C.M. 26 maggio 2000. "*De jure condendo*" meglio, comunque, un quadro normativo ancora unitario, sebbene troppo rigido, piuttosto di un inutile proliferare incontrollato di norme, disposizioni e codicilli locali in nome della devolution sballata "all'italiana" ben sintetizzata dall'anarcoide slogan: "*cuius regio eius religio*"! La tumulazione privilegiata, ugualmente, può riguardare feretri e cassette ossario, si applica lo stesso criterio per le ceneri, poiché anch'esse possono uscire dal circuito cimiteriale, si veda, difatti, l'art. 343 del Regio Decreto 27 luglio 1937 n. 1265, da una cui interpretazione (Consiglio di Stato parere n. 2957/3 del 29 ottobre 2003) origina, tra l'altro il D.P.R. 24 febbraio 2004 sulla possibilità di attuare l'affido delle urne presso domicili o abitazioni private, previsto dalla L. 30 marzo 2001, n. 130.

Le ceneri, però, se non erro, non hanno ancora titolo di sepoltura in Chiesa, quindi una loro eventuale "tumulazione privilegiata" avrebbe effetto solo in edifici civili come sedi di partiti politici, associazioni, fondazioni. Com'è ovvio, unicamente in caso di reliquiario per soli resti ossei o di urna cineraria non dovrà esser garantita la perfetta ermeticità dell'avello, basterà una tamponatura "leggera" ex paragrafo 13.3 Circ. Min. n. 24/1993, tale da garantire le *mortales exsuviae*, oggetto di *pietas* da parte dei fedeli, da atti vandalici, profanazioni, o gesti di tipo osceno e sacrilego contro il sacro ed il venerabile. Il tumulo può esser "a pavimento" (ossia ipogeo, si pensi, ad esempio, alla tomba di Giovanni Paolo II, nelle Grotte Vaticane) oppure ricavato in una nicchia muraria, magari nella navata di una cattedrale, soluzione molto in voga nel Medioevo, quando anche nobili, altolocati, ed altri potenti vantavano il diritto di sepolcro entro le mura sacre ed inviolabili dei templi cristiani. Le sepolture "*ad sanctos*",

ossia in prossimità dei sepolcri di Santi e Martiri, rappresentano, forse, la prima forma, ancorché embrionale e latente, dello *Jus Sepuchri*, nell'evo cristiano, legato non alla consanguineità, ma alla contiguità spaziale, così garantirsi la salvezza nel *Dies Irae*, proprio in virtù della vicinanza fisica del sepolcro del comune peccatore a quello del Santo o del predestinato alla beatitudine eterna. In ogni caso, una tumulazione privilegiata, si configura sì come una sistemazione delle spoglie mortali a tempo indeterminato (altro grande momento di privilegio), ma non preclude la possibilità di trasferimenti in altri siti, si pensi, ad esempio, alla proposta di traslare la spoglia mortale di San Pio da Pietrelcina nella nuova basilica, naturalmente se anche questi costituiscono tumulazione privilegiata dovranno sempre esser autorizzati dalla competente autorità (civile o ecclesiastica, civile ed ecclesiastica insieme).

A rigore, il potere di disposizione della salma e/o dei resti mortali spetterebbe sempre, secondo poiorità (art. 79, comma 2 D.P.R. 285/90), ai parenti nel grado più prossimo, attenendo alla sfera diritti personali. Il procedimento per autorizzare la tumulazione privilegiata ha, certamente, luogo dopo il decesso, su impulso di parte (tutte le operazioni di polizia mortuaria, infatti, sono sempre soggette a preventiva autorizzazione) e segue la tempistica di cui al D.M. 18 novembre 1998, n. 514 (max 180 giorni d'istruttoria prima di giungere all'adozione del relativo provvedimento autorizzativo). Dati i tempi piuttosto biblici (ma cosa sono 180 giorni di fronte all'eternità?) il feretro confezionato con la doppia cassa di legno e metallo ex artt. 30, 31 e 77 D.P.R. 285/90 così da riuscire impermeabili a liquidi e miasmi cadaverici, potrà proficuamente sostare il camera mortuaria cimiteriale ex art. 64 D.P.R. 285/1990, questa, difatti, è il suo scopo editabile, o in un sepolcro provvisorio, dal quale, perfezionato il titolo di accoglimento nella tomba definitiva, il *de cuius* potrà esser finalmente traslato. Alcune Regioni (non mi pare tra esse si annoveri la Toscana) subordinano il rilascio dell'autorizzazione in parola, al completo decorso di un certo arco di tempo. Si tratta di una scelta sommamente politica (nel senso nobile del vocabolo!).

[... omissis ...] "*Per altro, più che da ragioni "tecniche" o "tecnico-costruttive", quest'ultima sembra essere motivata dalle medesime motivazioni le quali, in altri ambiti (es.: intitolazioni di strade, monumenti, ecc.; RDL 10 maggio 1923, n. 1158 convert. in L. 17 aprile 1925, n. 473; L. 23 giugno 1927, n. 1188), richiedono che passi un certo numero di anni tra la morte e il riconoscimento di particolari meriti per speciali onoranze (per citare l'art. 341 TULLSS). Ciò al fine di sottrarre l'istituto della tumulazione privilegiata dalle influenze emotive che si potrebbero determinare a ridosso del decesso e consentire una maggiore ponderazione complessiva. (Serenio Scolaro)". È d'uopo una precisazione di ordine legale: il riferimen-*

to a Giovanni Paolo II non riesce del tutto consentaneo, in quanto, essendo la sua sepoltura avvenuta nella Città del Vaticano, è fuori luogo fare riferimento alla tumulazione privilegiata italiana (art. 341 T.U.LL.SS. e art. 105 D.P.R. 285/90), siccome in quello Stato Sovrano non opera tale serie di disposizioni, almeno così per come le conosciamo qui, in Italia. Per altro, si tratta di “raffinatezze”, poiché lo spirito della citazione era quello dell’esemplificazione *docendi causa*. Sulla tumulazione privilegiata di Vescovi ed Abati in chiesa e non, come ordinariamente accade, in cimitero (tale istituto è contemplato dagli artt. 340 e 341 del R.D. 1265/1934 ed implementato, poi, a livello regolamentare dall’art. 105 del D.P.R. 285/90) ho poco da aggiungere, anche per la scarsa letteratura disponibile in materia, se non che, oggi, la relativa autorizzazione, dopo l’emanazione del D.P.C.M. 26 maggio 2000, provvedimento conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. 112/1998, è di competenza, non più statale, ma regionale, se la regione, a sua volta, con sub-delega ex art. 3 comma 5 D.Lgs. 267/2000 non ha, nel frattempo, trasferito questa potestà al Comune e quest’individuazione di responsabilità sarebbe anche logica, perché titolare della funzione cimiteriale e di polizia mortuaria, come visto prima, è, appunto, il Comune. Sarebbe proficuo consultare anche il regolamento comunale di polizia mortuaria della Sua città, siccome esso, per le materie di propria pertinenza, agisce su un piano di pari ordinazione rispetto al D.P.R. 285/90 e ciò, addirittura, per previsione di rango costituzionale (art. 117, comma 6 III Periodo Cost.). Per normare, nel dettaglio, la tumulazione privilegiata, in Toscana è stata adottata Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2002, n. 395. Ricordo, poi, come allo stato attuale della vigente legislazione statale e di conseguenza regionale le uniche eccezioni (oggi) al cimitero comunale siano quelle:

- del cimitero “privato” o “particolare”, purché preesistente al 24 agosto 1934 (data di uscita del T.U. Leggi Sanitarie) ai sensi dell’art. 104, comma 4 D.P.R. 285/90;
- del camposanto di guerra (di proprietà statale – stante gli artt. 265 e segg. D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 – recante il Codice Ordinamento Militare – e rientranti nell’ambito del patrimonio indisponibile della Repubblica), ma, in questo caso il titolo di ammissione è condizionato al decesso, in servizio militare, avvenuto durante tragici eventi bellici;
- della tumulazione privilegiata (prevista dentro le chiese, edifici pubblici e similari, ma in casi rarissimi, che segue l’art. 105 del D.P.R. 285/90), tra l’altro normata anche, a livello regionale, in Toscana;
- della cappella privata e gentilizia per la sepoltura di salme di persone della famiglia proprietaria dei fondi per un intorno di almeno 200 metri, detto terreno assume, inoltre, il vincolo di inedificabilità e non vendi-

bilità (art. 101 e segg. D.P.R. 285/90) con le procedure stabilite nella norma.

Io sarò pure barocco, nei miei baloccamenti normativi, ma mi ostino, anche nella mia miserrima “catechesi funeraria” su [www.funerali.org](http://www.funerali.org), a predicare l’assoluto rispetto della Legge e, quindi, nella tumulazione privilegiata la bara non può esser inumata, ma solo tumulata e deve esser confezionata con la tenuta stagna garantita dalla saldatura della cassa metallica, anche se ciò confligge, ed impinge non poco, con il precetto della Chiesa Ortodossa, secondo cui la sepoltura deve esser a contatto con la nuda terra, come appunto accade nella classica inumazione in campo di terra.



**Figura 2 – Si procede al tamponamento dell’avello mortuario con lastra in pietra naturale ex art. 76, comma 9 D.P.R. 285/90**

Attenzione: violare i sigilli di ceramica impressi sul feretro al momento della chiusura ex art. 30 D.P.R. 285/90 e, di riflesso, paragrafo 9.7 Circ. Min. n. 24/1993 integra, addirittura, una fattispecie di natura penale (non si sottovaluti, infatti, l’art. 349 Cod. Penale). La via maestra da seguire “ferocemente”, a mio modestissimo avviso, rimane il perseguimento (ahimè assai faticosa!) dell’Intesa tra Stato Italiano e Chiesa Ortodossa di Giurisdizione Greca, ex art. 8 Cost., affinché anche voi siate formalmente riconosciuti come una tra le Confessioni Ufficiali della Repubblica, quando, cioè il Vostro diritto canonico fosse parificato a quello di Santa Romana Chiesa, il problema non si porrebbe più, in quanto sarebbe richiesto, per la tumulazione privilegiata, in luogo consacrato, extra *moenia coemiterialia*, il nulla osta dell’Autorità Religiosa, come atto prodromico alla formale autorizzazione finale di polizia mortuaria.

In altre parole: Il Vescovo di Luni e Abate di San Serafino di Sarov autorizza la tumulazione del proprio predecessore nella chiesa abbaziale e, per converso, l’attuale Vescovo di Luni e Abate di San Serafino istituisce nelle forme stabilite dalla legge, lo Jus Sepulchri *sibi* e per i propri successori.

Eminenza, come Ella avrà certo notato, gli *Jura Sepulchri* sono una cavillosa battaglia burocratica sul filo del diritto, e poi consoliamoci, a Roma, noi “maledetti” <sup>(7)</sup> cattolici romani siamo riusciti dell’aberrante impresa da “*matta bestialitate*”, come direbbe Dante, di dar sepoltura in Sant’Apollinare, a Roma (basilica di proprietà ecclesiastica, ma che insiste su suolo italiano) ad un delinquente patentato come il capo della sanguinaria Banda della Magliana. Quindi, dopo tutto, c’è ancora speranza, non certo indarno! Sarà, poi, vera gloria? Come direbbe il Manzoni “*ai posteri l’ardua sentenza*”!


Ovviamente, eventuale rifiuto, da parte della preposta Autorità Comunale, ad accordare il relativo permesso potrà essere impugnato, dinanzi al T.A.R., nei termini e con le procedure di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, o comunque, al di là della sede giurisdizionale, potrà esser esperito l’alternativo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e ss. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, secondo il principio sancito da antico brocardo latino: *electa una via non datur recursum ad tertiam*.

Lei, quale Abate del Monastero, è senz’altro titolare dello *Jus Sepulchri* in chiesa, a patto che si seguano le regole italiane della tumulazione stagna di cui al capo XV D.P.R. 285/90. Non valgono, di conseguenza le norme regionali sulla tumulazione areata, pur possibile in Toscana, ma limitatamente ai cimiteri, ai sensi dell’art. 4ter L.R. 18/2007, il quale rinvia all’art. 3 del Reg. Reg. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 aprile 2011, n. 13/R. Se partiamo dal presupposto di una tumulazione difficoltosa, perché magari la cella sepolcrale è scavata in una massa muraria priva di vestibolo, ossia di diretto accesso al feretro (art.76 D.P.R. 285/90) e la movimentazione della bara diviene oggettivamente difficoltosa le procedure da seguire dovrebbero essere quelle di “deroga” dettate dal paragrafo 16 della Circ. Min. Sanità n. 24/1993 (in breve: cassa di zinco rinforzata e realizzata come una “monoscocca”, eccetto i casi di “fuori misura”, valvola depuratrice, vaschetta di contenimento con sostanze assorbenti ...). Nella tumulazione privilegiata, ossia in nicchia muraria realizzata in area di “sedime” cioè nella parte o porzione di suolo su cui insista una costruzione, ovvero nella parte di un terreno occupato da

un manufatto edilizio, così da renderlo non permeabile, oppure, ancora, entro un edificio pubblico, adibito a luogo di culto, non si applica la regola dei 200 m di distanza, necessaria, invece per i sepolcri privati e gentilizi, anche essi sempre e solo a sistema di tumulazione, posti al di fuori del perimetro cimiteriale, di cui al capo XXI del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Ribadisco il concetto: nel caso in esame l’idea, in sé geniale e strategica, della cappella gentilizia in cui tumulare Vescovi ed Abati, di cui, tra l’altro agli artt. 340 e 341 R.D. 1265/1934 non è, purtroppo, né praticabile, né percorribile, perché mancherebbe l’elemento della familiarità, la cappella gentilizia, infatti, si prospetta come un sepolcro di tipo familiare,

cioè basato su vincoli di sangue o di coniugio, tra il fondatore del sepolcro e le persone riservatarie, in esso, dello *Jus Sepulchri ex art. 93*, comma 1 D.P.R. 285/90. Tra l’altro ad essa non si applicherebbe nemmeno la novella sulla cosiddetta “fascia di rispetto” introdotta (art. 28 L. 166/2002) con la nuova formulazione dell’art. 338 T.U.L.L.SS che, incide, *ex se*, sull’art. 57 D.P.R. 285/90. In ultima analisi, quindi, il tema sin qui enucleato, *in nuce*, si sostanzia in questi termini: la concessione dell’autorizzazione alla sepoltura privilegiata è solo una pura facoltà in capo al Comune o, al contrario, *sic stantibus rebus*, consiste in un atto (quasi) dovuto? In Toscana, ad oggi, l’autorizzazione alla tumulazione privilegiata, prima regionale, per effetto del D.P.C.M. 26 maggio 2000, è, ora, divenuta comunale, in forza

della D.G.R. 22 aprile 2002, n. 395 varata in conformità all’art. 5 comma 1 L.R. 25.2.2000 n. 16. Se, poi, per il Comune di Pistoia nulla osta, e non si riscontrano ulteriori ed ingiustificati aggravamenti procedurali, per altro vietati *ex art. 1*, comma 2 Legge n. 241/1990 (è il cosiddetto principio di “non eccedenza”, rinvenibile, per certi versi, anche nell’art. art. 11, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 196/2003), oppure cause plausibili di diniego, all’istanza di tumulazione privilegiata, si provvederà “d’ufficio”, quando, appunto, sarà il momento e senza nessuna fretta. Alla fine, come dicevano gli antichi Romani *si pacem [aeternam] vis para bellum [funerarium]*, aggiungo io, e poi...perché pensare già alla Sua dipartita terrena? Non vorrà mica lasciarmi, anzitempo, qui, da solo, *in hac lacrimarum valle!*



**Figura 3 – Originario sepolcro di Papa Giovanni Paolo II, nelle Grotte Vaticane, prima della sua definitiva traslazione nella navata DX della Basilica di San Pietro, a Roma**

<sup>(7)</sup> Tra le due confessioni religiose, purtroppo, corre antipatia dall’epoca del Grande Scisma d’Oriente, da più, quindi, di mille anni.

**www.EuroAct.net**

Il primo portale italiano del settore funerario



*Lo strumento indispensabile per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario*

### Servizi gratuiti

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

### Servizi a pagamento

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale.	230,00 €
Abbonamento professionale al sito, annuale.	575,00 €
Abbonamento alla rivista cartacea <i>I Servizi funerari</i> , annuale.	125,00 €

e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

tel.: 0532.1916111

fax: 0532.1911222



Cultura

## Antiche disposizioni cimiteriali

di Emanuele Vaj

Il famoso “EDITTO” napoleonico di Saint-Cloud – che regolava (finalmente) la materia cimiteriale – fu emanato (proprio da Saint-Cloud, località a circa 7 km da Parigi) il 12 Giugno 1804 come “*Decrét Impérial sur les Sepultures*”. Fu poi esteso alle “province” napoleoniche estere come il Regno d’Italia che lo adottò il 5 Settembre 1805 come “*Regolamento di Polizia Mortuaria*”.

Perché facciamo riferimento a questo Editto del quale abbiamo già trattato in un precedente articolo?

Una casuale occasione ci ha consentito di entrare nell’Archivio Storico della Provincia di Brescia e di esaminare degli antichi documenti riguardanti il settore mortuario e cimiteriale.


Scorrendo i documenti ingialliti – che per lo più si riferivano a singoli problemi locali – abbiamo trovato un paio di interessanti “circolari” emanate proprio con riferimento specifico all’applicazione dell’editto del 1805, citato all’inizio.

La prima – con il n. 1232 – datata 14 Ottobre 1808 emanata dal *Dipartimento del Mella* (vedi nota), firmata dal Prof. Mosti (quale vicepresidente della Commissione Dipartimentale) e indirizzata a tutte le Deputazioni Comunali di Sanità del Dipartimento. Essa riguarda in particolare i criteri e le disposizioni per le dimensioni delle fosse e la sistemazione delle salme.

Ne riportiamo alcuni passi originali che abbiamo trascritto nella lingua italiana e nelle forme dell’epoca (più di 200 anni fa!).

*Inerendo agli Ordini di Sua Eccellenza il Sig. Ministro dell’Interno nel Dispaccio 5 corrente N.23667 rimesso in copia conforme dal Sig. Commendatore Prefetto con ordinanza 10 andante suddetto N.22606 a questa Commissione, deve la medesima Commissione prescrivere quanto segue, incaricando con particolare premura le Deputazioni Sanitarie Comunali, affinché facciano vigorosamente osservare si gelose, ed importanti disposizioni.*

**I. Le Fosse mortuarie dovranno avere la necessaria profondità, onde interrando i morti non succeda il danno**



*so inconveniente, che questi possano essere disumati da Bestie voraci, segnatamente da Lupi, i quali con ciò divengono ghiotti della carne umana, viepiù si rendono feroci, e proclivi ad avventarsi all’uomo.*

**II. Non è sufficiente per ottenere questo intento approfondire le dette Fosse almeno tre braccia <sup>(1)</sup>: ma egli è necessario di maggiormente fare attenzione nel ricoprirle, in modo che il terreno sovrapposti non sia di leggeri amovibile, anzi reso in maniera compatto, battendolo bene, che tolga l’adito a consimili animali per attentare il disordine di cui si tratta.**

**III. Non è ignoto alla Commissione, che in alcuni comuni di questo Dipartimento dove si sepelliscono i trapassati nel nudo terreno. Tale operazione vi è praticata nei modi più informi; cosicché appena i Cadaveri sono ricoperti di terra, e quindi bene spesso, o per le piogge, o per altre circostanze vengono poscia scoperti, perlocché, oltre il grave danno che per gli effluvi risulta all’umana salute, si dà luogo alle sopraddette Bestie ed anche a’ Cani ed a’ Maiali di satollare la loro carnivora voracità.**

*Questo inconveniente ben contrario ai principj Sanitarij debb’essere assolutamente tolto, e le Deputazioni di Sanità Comunali daranno a questo uopo gli ordini più risoluti, ed efficaci ai Beccamorti, all’oggetto che le umazioni de’ Cadaveri siano eseguite nella conveniente forma, Le une, e gli alti saranno del pari strettamente responsabili di tutto ciò che in seguito emergesse al proposito.*

**V. Siccome alcune delle mentovate Deputazioni Sanitarie hanno esposto alla Commissione che l’adempimento di cosiffatte Discipline non sarebbero mai conseguito, quando loro non fossero destinati mezzi della forza armata: così giova l’avvisarle, che anche senza il bisogno di far uccidere tutti i Cani trovati vaganti, basta indagarne con diligenza i proprietari o custodi, ed applicare ai medesimi inalterabilmente la multa prefissa all’articolo II. dell’Avviso suddetto, con che si metterebbe un sufficiente riparo ai tanti disordini, che tutto giorno nascono in simile argomento.**

E terminava con:

**VI. Affinché da nessuno sia allegata ignoranza intorno alle Discipline, di cui si parla, le Deputazioni di Sanità Comunali renderanno noto al pubblico il tenore della**

<sup>(1)</sup> Una braccia = m.0,58.

presente Circolare, facendola leggere in Chiesa nel maggior concorso di pubblico.

Non dubita la Commissione di veder pienamente assecondate le sue premure dallo zelo e dalla vigilanza con cui si distinguono le Deputazioni Sanitarie ...

La seconda – n. 15839 – emessa a Brescia dal Prefetto del Dipartimento del Mella (Tornielli) in data 5 Luglio 1809 e indirizzata come la prima, riguarda espressamente la costruzione/gestione dei “campi santi” e la realizzazione delle sepolture (con dettagliatissime disposizioni ...).



Dovendo essere attivati nelle comuni di questo dipartimento i campi santi costruiti a termine dell'articolo 75 del reale decreto 5 settembre 1806, mi affretto di comunicare alle deputazioni di sanità comunali le seguenti discipline generali da osservarsi esattamente nella tumulazione dei cadaveri nei campi santi medesimi, giusta le istruzioni emesse dal cessato magistrato centrale di sanità con dispaccio 25 luglio 1807.

**I.** Dovendosi economizzare quanto è possibile il latifondo dei campi santi, si andranno perciò disponendo successivamente i cadaveri colla direzione di tante linee parallele, cominciando in uno dei lati del cimitero, né si principierà la seconda linea se non dopo terminata la prima, e così a mano a mano. Ciascun cadavere sarà collocato rispettivamente al suo vicino in modo che i piedi dell'uno sieno paralleli al capo dell'altro.

**II.** La profondità della fossa mortuaria sarà di braccia tre, ossia metri 1,785: la lunghezza e latitudine dee essere proporzionata alla mole del cadavere da seppellirvisi. Fra una fossa e l'altra vi dovrà essere un intervallo di once tre, ossia metri 0,149 circa. La fossa verrà diligentemente otturata battendo ben bene il sovrapposti terreno in modo che la superficie di esso rimanga piana, e non presenti coll'andar del tempo montuosità, o cavità, che apportino impedimento all'evaporazione colla raccolta d'acque stagnanti. In egual modo avrassi l'avvertenza di far otturare tutte le fessure riflessibili se mai se ne facessero, come ben spesso succede nei terreni argillosi, e in molti altri, massime in tempo di siccità.

**III.** È proibito il coprire dette fosse con qualsivoglia sorta di pietre o lapidi sepolcrali, opponendosi queste pratiche alla pronta decomposizione dei cadaveri. Tutto al più si possono permettere delle iscrizioni di mediocre grandezza lungo i muri del campo santo, ed una piccola croce di legno sul luogo dove è sepolto il cadavere per farvi annotazione del nome, cognome, età e giorno di morte, quando sia questo il desiderio dei dolenti.

**IV.** Le deputazioni di sanità comunali faranno sorvegliare i sepolcristi, affinché nell'interramento dei morti non si permettano la menoma libertà nel non eseguire le succi-

tate discipline, come parimenti che nessuna porzione del terreno del campo santo sia fatta servire ad uso d'agricoltura o a pascolo d'animali. In egual guisa provvederanno a qualunque disordine improvviso, da cui potesse nascere alterazione alle pratiche, colle quali è regolato il progredimento delle tumulazioni.

**V.** La chiave del campo santo è affidata al sepolcristo in ogni comune o parrocchia, sotto l'ispezione delle rispettive deputazioni di sanità secondo le incombenze, e le circostanze locali, ed approvata da questa Prefettura.

**VI.** Compiuta l'erezione del campo santo, le deputazioni di sanità comunali faranno chiudere tutte le sepolture esistenti nelle chiese, nei conventi, nei sagrati, ed in ogni altro luogo ... Ogni deputazione di sanità, due mesi dopo attivato il campo santo, inoltrerà alla Prefettura l'elenco di tutte le sepolture fatte chiudere.

**VII.** L'otturazione dei sepolcristi si farà in quella guisa che viemmeglio renda certo che non si possano se non difficilmente aprire, cioè apponendo alle lapidi delle cambre di ferro <sup>(2)</sup> bene impiombate, almeno in due apposti lati. Questa misura è provvisoria. Dovendo coll'avvicinarsi della fredda stagione aver luogo un otturamento dei tumuli in modo che li costituisca indefinitamente inservibili, e saranno quindi a suo tempo emesse le necessarie disposizioni all'uopo. Frattanto le deputazioni di sanità comunali, ed i signori fabbricieri d'ogni parrocchia invigileranno acciocché dopo attivato il campo santo nessuna cadavere venga umato nei sepolcristi, essendo strettamente chiamati responsabili del menomo arbitrio che in ciò succedesse.

**VIII.** Le deputazioni di sanità comunali, avranno l'avvertenza nel contratto da farsi col sepolcristo di prefiggere con un apposito capitolo, che debba in anticipazione, segnatamente nella stagione dell'inverno, aver escavate fosse, onde poter indilatatamente interrarvi i cadaveri. Diffatti nella fredda stagione protrebbe incontrar l'ostacolo del terreno gelato, e quindi difficilmente riuscire nell'escavazione di tali fosse, e potraere più del bisogno, ed in onta alle discipline gelose di sanità l'umanazione dei morti.

#### Nota

Il Dipartimento del Mella fu costituito nel 1798 durante la Repubblica Cisalpina e rimasto in essere (passando dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica Italiana e al Regno d'Italia) sino alla costituzione del Regno Lombardo-Veneto nel 1815 quando divenne quindi la Provincia di Brescia.

Prendeva il nome dal fiume Mella ed aveva come capoluogo Brescia. Era divisa in 4 'cantoni': Brescia, Chiari, Verolanuova e Salò.

La popolazione complessiva era di circa 500.000 abitanti.

<sup>(2)</sup> Cavallotti filettati.

## Cultura **Le scritte ultime** (Parte I)

di Laura Bertolaccini (\*)

Tra i testi più importanti, a mio modesto avviso, che hanno affrontato studi sulla morte, in ogni sua possibile declinazione, si deve annoverare *Le scritte ultime. Ideologie della morte e strategie dello scrivere nella tradizione occidentale* di Armando Petrucci (Roma 1932), filologo, paleologo e medievista, docente in diversi atenei italiani e in prestigiose università straniere, nonché conservatore dei manoscritti alla Biblioteca dell'Accademia nazionale dei Lincei. Da una rapida ricerca su internet, questo volume, edito da Einaudi nel 1995, risulta essere oggi pressoché introvabile (ma, per chi sarà interessato ad approfondirne la lettura, va detto che è conservato in numerose biblioteche italiane). Da qui l'idea di ripercorrerlo, certi del suo valore e consapevoli che quello della scrittura funeraria, dei testi e dei caratteri che la compongono, è ancora un tema distintivo della morte per le civiltà occidentali (ed è significativa, in tal senso, l'immagine riprodotta sulla copertina, la tomba al cimitero parigino del Père-Lachaise di Jim Morrison, cantante-poeta "maledetto" dei *Dogs*, morto in circostanze ancora misteriose il 3 luglio del 1971). È, quello di Petrucci, un racconto sviluppato in sedici capitoli che si dipana seguendo un itinerario di millenni, tra luoghi e realtà svariati, e che ha come

protagonista la tomba, a partire dalla preistoria e sino a tempi più recenti, in tutte le sue molteplici declinazioni, dal tumulo alla stele, al monumento funerario nelle chiese, alla scultura, e le iscrizioni funerarie, attraverso le quali poter comprendere, come già aveva indicato Viollet-Le-Duc, la storia dell'umanità. Si potrebbe dunque dire che si tratta non tanto, o non solo, di una "storia della morte" quanto di una "storia dei morti" (perché, come ha ricordato Michel Vovelle, noto storico francese e autore del celebre, fondamentale, *La morte e l'Occidente dal 1300 ai giorni nostri*, «non c'è nulla di più ineguale della morte»), delle persone, degli uomini che hanno agito e di coloro che hanno elaborato frasi e iscrizioni per commemorare il defunto.

Scrivono Petrucci nella *Premessa* al volume: «è mia convinzione che l'introduzione e l'uso dello scritto abbiano costituito e costituiscano un elemento di grande importanza nella definizione della "politica della morte" propria delle tradizioni culturali che mi sono proposto di prendere in esame». Il suo racconto si snoda, dunque, identificando figure, cerimonie e regole che hanno determinato i caratteri di quella "politica della morte", definita, secondo le parole di Jean-Paul Vernant, storico delle religioni e antropologo francese, studioso



**Figura 1 – Monumento funebre a Jim Morrison, (1971), Parigi, Cimitero del Père-Lachaise**

dell'antichità classica e, in particolar modo, della mitologia greca, quella che «ogni gruppo sociale per affermarsi con i suoi tratti specifici, per durare nel tempo nelle sue strutture e nei suoi orientamenti, deve instaurare e gestire con continuità secondo regole che gli sono proprie». E riportando la storia alla parola scritta. «Da quando – rileva Petrucci – forse nel secolo XIV a.C., nell'Egitto della XVIII dinastia si è cominciato a porre scrittura sulle tombe, lo si è fatto perché quanto era stato scritto fosse letto da qualcuno ... ma da chi? ... poiché, se all'inizio, nella cultura egiziana antica, lo scritto funerario era prevalentemente rivolto agli dèi e al defunto, poi, nell'Atene democratica, esso fu rivolto ai cittadini; e nella cultura cristiana alla comunità dei fratelli in Cristo ma anche a Dio; e quindi, nel tardo medioevo e nell'Europa moderna, insieme a chiunque e a nessuno, ad un pubblico potenziale reale e al tempo stesso fittizio; e oggi ad una società frammentaria e indifferente, che si riconosce soltanto negli atomizzati rapporti ristretti di nuclei familiari all'interno dei quali il messaggio scritto della morte sembra svolgere una minimale funzione». L'apposizione di scritte sulle tombe risulta dunque essersi conformata come una pratica di viventi rivolta ad altri viventi, dunque una pratica "politica" volta a ricordare il defunto, la sua posizione sociale, le sue glorie, il suo prestigio o il suo potere, e al sua famiglia rispetto alla comunità di appartenenza.

Nel primo capitolo, *La tomba e i suoi segni*, Petrucci ripercorre la storia più antica delle sepolture, dalle prime tombe, individuali e collettive che l'uomo di Neanderthal, alcune migliaia di anni fa, tra il 70000 e il 35000 a.C., realizzò per culto o per timore del defunto, alle prime pietre di segnalazione apposte durante il paleolitico superiore (fra il 35000 e l'8500 a.C.), rappresentando «un avanzamento enorme delle capacità di ragionamento e di astrazione dell'uomo, che evidentemente proprio allora cominciò a munirsi di strategie di controllo e di esorcizzazione del più terribile evento che lo colpiva direttamente nella struttura familiare cui apparteneva e che minacciava la sua stessa proiezione vitale», ponendo così le base di pratiche funerarie che sarebbero poi durate per millenni. I morti continuavano la vita in un altro mondo, e per questo motivo i viventi offrivano loro doni e offerte, evitandogli così di "uscire" dal luogo deputato. I cumuli di pietre che in seguito verranno apposti sulle sepolture serviranno proprio a impedire questa "fuga" e a segnalare ad altri viventi la loro presenza. Fra il neolitico e l'età del bronzo, affinandosi il sistema agricolo e dunque formandosi i primi nuclei urbani, tra i tumuli spiccheranno alcune tombe speciali, si pensi

ai *dolmen* per interi nuclei familiari o ai *tholos* circolari per i re micenei, strutture a cui era affidato un messaggio evidente (ricchezza, potere, forza...) rivolto alla società nella sua interezza. Ma la prima civiltà ad adoperare la scrittura anche a fini funerari fu quella egiziana, secondo un duplice registro, da una parte rivolgendosi all'interno del sepolcro, per accompagnare il defunto nella sua vita futura, dall'altra verso l'esterno, per richiamare il pubblico alle offerte per la sopravvivenza del suo "Ka", la forza vitale di ciascun individuo.

Nel secondo capitolo, *Dal segno al testo*, Petrucci muove dall'analisi dei poemi omerici, «poemi di morte, dove defunti, funerali, tombe sono molto presenti». È nei versi dell'*Iliade* e dell'*Odissea* che si comprende come nel mondo greco la stele fosse il simbolo dell'onore che si reca ai morti («*l'è oneravano i fratelli e compagni / di tomba e di stele; questo è l'onore dei morti*» Il. XVI, 456-57) e si può immaginare che forma avesse («*come sta immota una stele, che presso la tomba / d'un uomo defunto sia stata piantata o di una donna*» Il. XVII, 434). Con le steli, sulle quali Omero non ci dice vi fossero scritte, «*si mise in atto –precisa Petrucci – un sistema comunicativo che, per la prima volta, era rivolto non tanto al defunto stesso o agli dèi degli Inferi, ma ai viventi, che ai viventi serviva e che per loro e nel loro linguaggio e per loro umanissimi e politici fini era stato elaborato*». Su quelle steli vennero poi incisi i nomi. Primi esempi di steli scritte risalenti al VII secolo si trovano nella necropoli di Sellàda (Santorino). All'inizio il nome occupa l'intera pietra, le lettere disposte prevalentemente in sequenza dall'alto verso il basso, in qualche caso a cornice, a seguire il profilo superiore semicircolare della pietra. Ben presto si aggiunsero i testi, spesso racconti delle circostanze in cui avvenne




Figura 2 – “Tomba del fornaio”, monumento funerario di Marco Vergilio Eurisace, I sec. a.C., Roma

la morte, inglobando in essi il nome del defunto. È il caso della base di stele di Deinias a Corinto, probabilmente risalente agli inizi del VII secolo, dove in un breve scritto è detto che l'uomo morì durante una tempesta. Parallelamente, le lastre di pietra incominciarono a venire scolpite con raffigurazioni dei defunti. In molti dei casi più antichi, ci dice Petrucci, le scritture andarono allora a disporsi occupando luoghi diversi della stele non scolpita, senza seguire un preciso ordine ma, piuttosto «una cultura del segno che non una cultura della comunicazione letterale attraverso lo scritto». Più rari i casi rinvenuti nei quali raffigurazione e testo si dispongono suddividendosi in modo razionale lo spazio della pietra. Così nella stele di Tanagra, dedicata a due giovani fratelli morti in guerra, Dermis e Kittilos, raffigurati l'uno accanto all'altro al di sopra di un basamento su cui è inciso l'esametro dedicatorio. *L'ordine del testo*, come recita il titolo del terzo capitolo, si sarebbe affermato in Atene nella seconda metà del VI secolo a.C., stabilendo una netta separazione nella stele, tra l'area alla figurazione e quella dedicata allo scritto, e norme per la redazione dell'iscrizione, da ora lineare, orizzontale, unidirezionale (da sinistra a destra), su righe sovrapposte, con lettere e parole spaziate tra loro. «Si tratta di scelte che da allora sarebbero rimaste quasi tutte patrimonio invariato della scrittura esposta per millenni, sino ad oggi; e che molto probabilmente allora furono adottate per influenza del modello scrittoria librario, in cui l'impaginazione lineare in senso orizzontale, la disposizione destrorsa dello scritto, la sovrapposizione regolare delle righe in colonne, il tracciato uniforme e sostanzialmente sottile erano necessità ovvie all'interno di un contenitore quale il libro-volume in forma di rotolo». Attraverso la normalizzazione della scrittura, le parole ora possono arrivare a tutti i viventi: «è proprio nell'Atene aristocratica, ma ricca, potente, viva e aperta dell'età pisistratica che per la prima volta il messaggio scritto che segnala il deposito funebre viene disposto in modo da favorire la lettura da parte di un pubblico urbano potenziale cui essa era evidentemente rivolta». L'Atene democratica del V secolo avrebbe ereditato tutto ciò da quella aristocratica e tirannica, portando inoltre ai più alti gradi la leggibilità delle epigrafi attraverso una sistematica operazione di regolarizzazione geometrica della scrittura, squadrando le forme, uniformando i tratti, razionalizzando l'impaginazione dello spazio scritto rispetto ai vuoti. Se la parte scritta poteva comunque essere prevalente nelle steli collettive (sino ad annullare la raffigurazione nel caso di lunghi elenchi di caduti in battaglia), nelle sepolture singole l'eccesso di scrittura era considerato improprio. È

lo stesso Platone nelle *Leggi* a stabilire che i tumuli non dovessero essere troppo alti e che le iscrizioni non avrebbero dovuto superare i quattro versi epici. Ma è sicuramente a Roma che la scrittura funebre trova una sua compiuta formulazione. L'epigrafe diviene allora un vero e proprio componimento commemorativo, un *elogium* composto da una parte di lode e una di storia. Nel capitolo *L'ordine della memoria*, Petrucci stabilisce nell'età repubblicana la nascita del modello dell'iscrizione funeraria dell'uomo pubblico, «scandita anagraficamente sulle tappe della sua carriera pubblica, seccamente costruita secondo un formulario fisso di tipo documentario, ricca di abbreviazioni allusive, leggibili solo per gli addetti ai lavori, che servivano a compattare il testo e a renderlo, nella complessità simbolica dei segni, ancora più solenne». Questo schema sarà in seguito, dall'età augustea in poi, graficamente geometrizzato e regolarizzato. «Chiusa nella cornice rilevata della targa rettangolare, divisa su più righe impaginate secondo sapienti alternanze di linee ora più lunghe, ora più corte, mossa dall'uso sapiente di moduli diversi, anche tre o quattro, ora più grandi, ora più piccoli, l'iscrizione funeraria dell'uomo pubblico assume nella Roma imperiale, e nella sua stessa plurisecolare immagine, il valore simbolico di modello, ancora influente nell'epigrafia dell'Europa moderna e contemporanea». Si sviluppa allora il culto della memoria del defunto; secondo Angelo Brelich, storico delle religioni e antropologo «La sopravvivenza della memoria, della fama – che può consistere semplicemente nella sopravvivenza del nome – fu sentita dall'uomo antico come una specie di immortalità». Sino all'età augustea, a tale “immortalità” non avevano però diritto gli umili. Allora si andò stabilendo una sorta di “diritto al ricordo” che investiva anche rappresentanti delle classi meno elevate, degni comunque di essere ricordati per i loro servizi alla collettività: è emblematica di ciò la famosa “Tomba del fornai”, il sepolcro di Marco Vergilio Eurisace, dove la scritta commemorativa corre lungo tutto il fregio di un massiccio ordine architettonico, tra elementi che rimandano ad un forno, evidente richiamo al lavoro del defunto. «Anche i Cristiani impararono assai presto a scrivere i loro morti, ma all'interno di una prospettiva generale e con strategie comunicative ed espressive assai diverse rispetto a quelle proprie della tradizione pagana presa nel suo complesso». Certamente, come è descritto nel capitolo *I nomi e le croci*, nei grandi ipogei sotterranei le scritture subirono adattamenti dovuti agli spazi particolarmente esigui ritagliati tra loculi e arcosoli. Proprio per questo, frequente era il ricorso a simboli (il monogramma costantiniano, il

pesce, la colomba ecc.); più rare le incisioni, perlopiù povere nella realizzazione su semplici lastre di terracotta, e semplici nel testo. *«Il testo – scrive Petrucci – era ridotto all’essenziale; e lo era per evidenti ragioni ideologiche di ostentata umiltà, anche l’enunciazione del nome del defunto ... il che ben corrispondeva alla visione della catacomba come di un’area cimiteriale comune, ove tutti i fratelli fossero uguali davanti a Dio e ai confratelli, degni delle medesime cure e in attesa del medesimo miracoloso processo di reincarnazione... non può meravigliare che in una prospettiva tutta mirata al futuro della vita ultraterrena a volte il nome del defunto non venisse neppure scritto sul loculo o venisse sostituito da sequenze alfabetiche di significato puramente magico»*. Un caso particolare era poi costituito dalle tombe dei martiri, “i defunti per eccellenza”, i cui nomi venivano ripetutamente scritti nel tempo a graffito dai visitatori sui muri del sepolcro, sovrapponendosi l’uno all’altro senza alcuna preoccupazione per la leggibilità. Scrivere “sui” morti era allora una pratica assai diffusa, che incarnava l’idea che la prossimità al santo avrebbe portato “benefici” non tanto ai vivi quanto ai defunti: *«Il messaggio, che raccomandava all’intermediazione del martire l’anima dello scrivente, o, molto spesso, quella di persone defunte a lui care, non era infatti diretto agli altri visitatori, non era diretto ai viventi, bensì soltanto all’intermediario prescelto che, ovviamente, non avrebbe avuto difficoltà a riceverlo, anche se sovrapposto ad altri»*.

Furono poi ovviamente i pontefici, in particolare papa Damaso, raffinato letterato, a diffondere durante il suo pontificato (366-384) nuovamente verso l’esterno la scrittura funeraria, facendo incidere su lastre di marmo, in caratteri capitali monumentali di rigorosa geometria e rigore formale caratterizzati dalle tipiche “grazie” al piede, brevi carmi dedicati alle tombe dei martiri nelle catacombe da lui restaurate. Nei “secoli bui” dell’alto medioevo la scrittura scomparve quasi del tutto dalle sepolture. L’arte funeraria del periodo prediligeva comunemente altri codici espressivi mentre la scrittura rimase riservata a gruppi di eletti, prevalentemente ai più elevati gradi della gerarchia ecclesiastica o ai governatori delle città, e limitata alla chiesa, luogo delle sepolture privilegiate. L’epigrafia funeraria del tempo ricalcava il modello antico, riproducendone la metrica ma in uno stile grafico decisamente “moder-

no”. Laddove tuttavia il modello classico non era stato presente, o non era stato così forte da influenzare le generazioni seguenti, come nei centri minori dei regni, si svilupparono nuove soluzioni nelle quali la scrittura si mischiava con la figurazione di croci, colombe, decorazioni geometriche. Ma, ci dice Petrucci nel capitolo *Scrivere i grandi*, le maggiori novità epigrafiche si svilupparono nell’area di Pavia, al tempo capitale del regno dei Longobardi. Consistevano in un nuovo rapporto tra motivi ornamentali di tradizione tardoantica collocati a fare da cornice allo scritto posto ad occupare, su una o due colonne, il campo interno. Anche i caratteri grafici, esili e molto stretti, presentavano novità soprattutto in alcune lettere arricchite da ornamenti “alla greca”. Un altro episodio di grande rilevanza per la storia della scrittura funeraria è costituito dall’epitaffio di Adriano I, nemico dei Longobardi e amico e alleato dei Franchi, morto il giorno di Natale del 795: per la prima volta (nonché ultima, ci dice Petrucci) l’epitaffio funebre di un papa non venne elaborato a Roma, ma qui arrivò direttamente dalla Francia; e così fu esposto a San Pietro, dove ancora si trova. Realizzato su marmo nero, questo epitaffio costituì un elemento di grande novità. Scrive Petrucci: *«splendidamente impaginato su quaranta righe (consta di venti distici elegiaci) incorniciate con una fascia di motivi ornamentali fitomorfi disposti a spirale, esso dà immediatamente una impressione di ritorno all’antico per la forma equilibratamente geometrizzata delle lettere, per l’occupazione sapiente dello spazio di scrittura, per la triangolazione dei tratti. Ma i nessi fra lettere contigue, l’innalzamento delle T, gli elementi ornamentali presenti in alcune lettere, fanno pensare ad una ispirazione basata non tanto sull’imitazione diretta di lapidi solenni di età classica, quanto piuttosto a codici di lusso tardoantichi in capitale monumentale»*.


(\*) Architetto, dottore di ricerca in “Storia della Città”, Roma

Recensione

## Il mistero delle 366 fosse

Carlo Giordano, Pironti Editore, Settembre 2011, pag. 176, €. 12,00

di Andrea Poggiali



Un ispettore della Questura di Napoli in crisi familiare, con la moglie che lo tradisce (per giunta con scarso entusiasmo) e la figlia in piena ribellione adolescenziale. Un serial killer di prostitute che gli invia messaggi di sfida. Un mite vedovo che confonde gli investigatori lasciando dei teschi in bella vista nei cimiteri, in realtà senza alcun rapporto con gli omicidi. Il romanzo di Carlo Giordano ruota sulle vicende di questi personaggi.

Siamo nell'ambito di un giallo costruito più o meno bene: questione di gusti. A renderlo interessante sono le descrizioni dei cimiteri e delle catacombe di Napoli, cominciando dall'incredibile opera dall'architetto settecentesco Ferdinando Fuga: il cosiddetto "Cimitero delle 366 fosse" richiamato nel titolo. Questo luogo testimonia di un periodo magico della cultura napoletana, nel quale parve possibile affron-

tare con spirito razionalista gli enormi problemi della città: non ultimo, l'obbligo morale di assicurare una sepoltura decente alle masse di diseredati. Il fascino di quel secolo è legato anche allo strano connubio di razionalismo ed esoterismo, non a caso sorto in ambienti massonici. Il progetto di Fuga coniugava i due aspetti, con uno schema di sepoltura che assicurava risultati ottimali ispirandosi al ciclo della rivoluzione terrestre attorno al sole.

Tornando alla trama del libro, inutile seguirne per filo e per segno gli sviluppi: arriviamo subito al finale, per la verità piuttosto scontato. L'assassino viene catturato, nella famiglia dell'ispettore torna l'armonia e anche il vedovo trova la serenità.

Cosa ci rimane, terminata la lettura? La voglia di visitare Napoli, per vedere i posti descritti e per scoprire quella ritualità funeraria unica al mondo che l'autore, con pochi accenni, riesce a rendere molto bene.


Il libro è stato ripubblicato nel n.11 della collana "Noir Italia" del Sole 24 Ore.

Recensione

## Curtains: Adventures of an Undertaker-in-Training

Tom Jokinen, Da Capo Press, Marzo 2010, pag. 288

di Elisa Meneghini



Questo libro svela il volto mutevole del settore funebre, accompagnando il lettore in una sorta di *tour* informativo che si rivela mordente, ma mai morboso.

L'Autore è Tom Jokinen, oggi produttore radio e video-giornalista, che ha lavorato anche come operatore funerario e che

proprio quest'ultima esperienza ha voluto raccontarci. Come il suo primo giorno da stagista, avvenuto a 44anni, presso il crematorio canadese di Winnipeg, gestito da Neil Bardal che gli dice: "il funerale tradizionale se ne è andato e non tornerà mai più". Jokinen si è trasformato da quel momento in 'fata della morte', facendo l'apprendistato per un anno per un impresario di pompe funebri di terza

generazione. E in questo lasso di tempo, in cui ha eseguito ogni incombenza dovuta, ha visto mutare la paura iniziale per il corpo del defunto in rispetto ed ammirazione.

Ma non lasciatevi tranne in inganno, perché questa è una lettura sì profonda, ma anche spiritosa.

Osservazioni ironiche e rivelazioni sulla mortalità e sull'industria che questa ha generato, evocano una giovanile avventura verso l'ignoto: non solo il mistero filosofico della morte, ma anche il 'buco nero' tra l'ultimo respiro e la riapparizione al funerale o cimitero, in cofanetto o urna.

Questo rapporto, che fornisce anche dati tecnici specifici inerenti il settore, offre uno sguardo astuto e misurato sull'industria moderna funeraria, aggiornando il volume *The American Way of Death* di Jessica Mitford del 1963, ormai diventato un classico.

# 2

*Aprile-Giugno*

*2014*

*Anno 13*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Onerosità della estumulazione*
- *Cremazione di prodotti del concepimento*
- *Legge di Stabilità 2014: mobilità del personale*
- *Evoluzione del concetto di morte*
- *Decreto del fare e disfare*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**



**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Youcanprint self-publishing  
Via Roma, 73 – 73039 Tricase (LE)  
http://www.youcanprint.it**Pubblicazione registrata al Tribunale di Ferrara  
il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per  
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo. La disdetta non è comunque valida se  
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto  
o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costi-  
tuiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 17/03/2014.

**INDICE****EDITORIALE****Responsabilità cercasi** ..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 4  
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere** ..... 8  
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org** ..... 11  
a cura di Carlo Ballotta**ATTUALITÀ****Evoluzione del concetto di morte. Morte e tecnica, natura ed etica..** 15  
di Elena Messina**“Decreto del fare e del disfare”: Legge n. 98 del 9 agosto 2013, di  
conversione del D.L. n. 69 del 19 giugno 2013** ..... 17  
di Michela Mascis**Linee guida sugli elementi minimi da inserire nei contratti di  
servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali**..... 19  
di Carmelo Passalacqua**Legge di stabilità 2014 e applicazione della mobilità del personale ..**23  
di Mario Calzoni**DOCUMENTAZIONE****P.A. Bolzano – Circolare provinciale n. 504923 del 19 settembre  
2013 “Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione”, con-  
seguente alle legge e regolamento provinciali**..... 30  
Circolare SEFIT FederUtility n. 3881 del 18/10/2013**Regione Toscana – L.R. 12 novembre 2013, n. 66 “Affidamento,  
conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla crema-  
zione dei defunti. Modifiche alla l.r. 29/2004.”** ..... 37  
Circolare SEFIT FederUtility n. 3911 del 26/11/2013**Regione Abruzzo – L.R. Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 51 “Mo-  
difiche alla L.R. 10/8/2012, n. 41”, nonché modifiche di cui  
all'art. 6 L.R. Abruzzo 23/12/2013, n. 54** ..... 41  
Circolare SEFIT FederUtility n. 3968 del 20/01/2014**Illuminazione elettrica votiva, natura di servizio pubblico a rile-  
vanza economica – Cessazioni “senza necessità di apposita deli-  
berazione” – Problematiche connesse e derivantevi** ..... 45  
Circolare SEFIT FederUtility n. 3966 del 15/01/2014**APPROFONDIMENTI****Sulla cremazione dei prodotti abortivi, feti o prodotti del conce-  
pimento** ..... 51  
di Sereno Scolaro**L'onerosità dell'estumulazione per il concessionario ed i suoi a-  
venti causa** ..... 57  
di Carlo Ballotta**CULTURA****Le scritture ultime. Parte II** ..... 64  
di Laura Bertolaccini**RECENSIONI****“Manuale di polizia mortuaria”** ..... 68  
di Daniele Fogli**“Death, Dismemberment, and Memory: Body Politics in Latin  
America”** ..... 69  
di Elisa Meneghini

**Editoriale** **Responsabilità cercasi**

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Con poche decine di righe, una norma nata per regolare il rapporto di debito e credito tra municipalizzate ed Enti Locali proprietari rischia di essere la killer application per il settore dei servizi pubblici locali e di consentire alle gestioni cimiteriali di voltare definitivamente pagina (calcolando gli effettivi costi di gestione).*

*Andiamo con ordine. Di quale norma si tratta?*

*Della Legge di stabilità 2014, L. 147/2013, che con la solita tecnica dell'articolo unico e centinaia di commi (necessaria per ottenere l'approvazione con la fiducia nel minor tempo possibile), dal comma 550 al comma 569, dice semplicemente questo:*

*- fine dei divieti di possedere quote societarie pubbliche da parte dei Comuni. Ora l'attenzione si sposta sui risultati d'esercizio e nei rapporti tra controllante e controllato;*

*- d'ora in poi rispondono delle perdite e degli squilibri economici delle municipalizzate (ivi comprendendovi le partecipate, con diverse graduazioni in relazione alla partecipazione di maggioranza o totalitaria) gli amministratori (e i dirigenti, visto che sono poi loro a fare i conti e a proporli in CdA) che rischiano una decurtazione del 30% delle prebende e, udite udite, il licenziamento per giusta causa (a seconda dei casi con 2 o 3 esercizi in perdita consecutivi). E nei casi peggiori la liquidazione della società (4 esercizi su 5 in perdita);*

*- se vi sono perdite, sussiste l'obbligo per i Comuni, in futuro, di accantonare a bilancio (per le partecipate aziende speciali, istituzioni e società) le perdite di esercizio non immediatamente ripianate;*

*- è introdotta la mobilità obbligata di personale tra municipalizzate, prima di nuove assunzioni, per smaltire eccedenze di personale di una nell'altra;*

*- e altre norme minori, che qui per brevità non si richiamano, che assoggettano anche le municipalizzate (escluse le quotate) al Patto di stabilità interno.*

*La Legge di stabilità 2014 obbliga il settore cimiteriale italiano – si veda bene sia le cosiddette municipalizzate, sia i concessionari di costruzione e gestione e il project financing – a rivedere totalmente i piani economico-finanziari. Difatti devono essere verificati e resi compatibili con i sistemi di misurazione per il Patto di stabilità i modi di*

*contabilizzazione dei risultati di esercizio, ma anche ridefinite le politiche tariffarie, economiche e finanziarie di breve, medio e lungo termine.*

*Emerge prepotentemente la problematica della contabilizzazione di proventi da concessioni cimiteriali pluriennali in funzione di durate di affidamento del servizio, limitate nel tempo al gestore, sia nel caso di affidamento che di project financing cimiteriale.*

*E questo poiché sussiste un disallineamento tra i principi contabili riferiti al bilancio civilistico e le indicazioni (in materia di introiti da concessione di manufatti sepolcrali) fornite dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 149/E dell'8/7/2003 e risposta a quesito giuridico del 9/9/2004) ai fini delle imposte dirette, che complicano ulteriormente il quadro di riferimento tra diritto speciale, civile e fiscale. Specie se si considerano i principi contabili SIOPE per i Comuni, ai fini del rispetto del Patto di stabilità.*

*Nella Legge di stabilità 2014 non sono state previste norme transitorie tra il precedente regime e l'attuale, con tutte le difficoltà (intanto di acquisire la necessità del cambiamento e poi di operarlo) che tale aspetto comporterà per i Comuni e per i soggetti gestori.*

*La Legge di stabilità 2014 non distingue le cause delle perdite gestionali, cioè se queste derivino da mala gestione dell'organo esecutivo o se siano conseguenza di scelte tariffarie "politiche", o ancora da sottocapitalizzazione della società, o infine da ritardi di pagamenti dei trasferimenti dovuti dal Comune alla società.*

*E quindi Dirigenti e Amministratori saranno chiamati proprio a separare le loro responsabilità da quelle dell'Ente locale proprietario.*

*In questo vi sarà (forse, secondo gli scettici) la vera rivoluzione: cioè l'assunzione di responsabilità della classe dirigente per i servizi gestiti.*

*Detto per inciso, con un altro veicolo legislativo, il cosiddetto Milleproroghe, approvato definitivamente sul finire del mese di febbraio 2014, vi è stato pure lo spostamento del termine ultimo (al 30/6/2014), per l'applicazione della verifica di cui ai commi 20 e 21 dell'art. 34 della L. 221/2012, concernente la modalità di gestione prescelta, congrua rispetto alla normativa europea, e della necessità di ottemperarvi, pena l'intervento prefettizio sostitutivo di cui all'art. 13 del D.L. 150/2013.*

*Detta non in burocratese: è l'ultima spiaggia, a livello comunale; o si mettono date certe al termine degli affidamenti di servizio pubblico e si sceglie la forma di gestione tra quelle consentite a livello europeo o si sarà soggetti (per questi atti) al commissariamento del Prefetto. Capito gente? È meglio muoversi.*

## Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

### **Terminata la procedura amministrativa per due *project financing* cimiteriali al Comune di Napoli**

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato le delibere relative all'attuazione dei progetti esecutivi degli ampliamenti del cimitero di Soccavo e del cimitero di Pianura, per l'importo complessivo di oltre 10 milioni di euro a totale carico del Concessionario, la Società di Progetto Neà Cropolis s.p.a, vincitrice del *project financing* per i lavori.

Dopo che si è conclusa la fase di esproprio dei terreni, il Concessionario ha predisposto due progetti-stralcio esecutivi, uno per il Cimitero di Soccavo e l'altro per quello di Pianura. *“L'approvazione di questi progetti di ampliamento dei cimiteri cittadini – ha spiegato l'Assessore competente – è il segno tangibile dell'impegno della Giunta a dare risposte concrete a tutti i cittadini napoletani che con forza ci chiedono di garantire dignità e rispetto per i propri cari che riposano in pace”*.

La Convenzione, sottoscritta tra l'Amministrazione Comunale e la Società di Progetto Neà Cropolis s.p.a. nel 2010, prevede che il Concessionario provvederà al-

la cessione delle concessioni dei loculi e dei tumuli alle tariffe in vigore già stabilite dal Consiglio Comunale e i contratti saranno conclusi in nome e per conto dell'Amministrazione. A fronte delle tariffe in vigore, il concessionario riconoscerà al Comune un aggio medio pari al 10% della tariffa applicata.

### **Palermo: ordinanza requisizione loculi per far fronte all'emergenza sepolture**

Sono state vibranti le proteste, a Palermo, per la decisione, da parte del Comune, di usare i loculi privati per far fronte alla mancanza di posti nei depositi cimiteriali.

L'emergenza cimiteriale di Palermo viene da anni tamponata ricorrendo alla requisizione di loculi vuoti concessi in epoche passate. Ora addirittura per cercare di svuotare la camera mortuaria stracolma di feretri in attesa di essere tumulati.

L'ordinanza Sindacale che appunto requisisce i loculi vuoti per pubblico interesse sta destando non poche polemiche.

Il problema nasce dalla mancanza di posti dove seppellire le bare e, di conseguenza, le salme re-

stano in deposito fino a 18 mesi, creando una situazione di sovrappollamento. Le lamentele maggiori sono di coloro che pongono la seguente domanda: *“E se poi una persona ha necessità del posto per tumulare un proprio familiare?”*.

Il Comune risponde affidandosi alla probabilità di morte: vengono requisiti solo il 50% dei posti liberi e se dovesse essere necessario si estumulerà un “inquilino” sopravvenuto per far posto ad un “familiare morto”.

Ma le assicurazioni comunali lasciano ancora dubbi: meglio disporre di una quantità di loculi e di posti a terra come offerta sufficiente a garantire la domanda. Ma ci si chiede come, visti i tagli ai Comuni per il patto di stabilità.

### **A Pistoia PM stroncano mercato parallelo di lapidi mortuarie**

La procura della Repubblica di Pistoia ha compiuto una indagine da cui è emerso un riciclaggio di lapidi e arredi funebri nei cimiteri comunali di Pistoia.

I reati ipotizzati sono al momento quelli di peculato e abuso d'ufficio, quest'ultimo contestato solo a un ispettore comunale ad-

detto alla vigilanza sui servizi cimiteriali. Gli altri indagati sono due dipendenti della cooperativa che gestisce i servizi cimiteriali per conto del Comune e tre imprenditori del settore.

L'indagine è partita lo scorso marzo 2013 a seguito alle denunce di alcuni cittadini che si erano visti proporre lapidi a prezzi scontatissimi per le tombe dei loro cari.

### **Prove tecniche di funzionamento del crematorio di Messina**

In data 16 gennaio 2014 è partita la fase di accensione sperimentale del crematorio al Gran Camposanto di Messina, con la cremazione gratuita, su richiesta dei parenti, delle prime salme giacenti al deposito.

Le prove tecniche sono state positive e sono state cremate cinque salme rispetto alle tre programmate inizialmente.

In base alla disponibilità manifestata dalle famiglie, che hanno avuto accesso gratuitamente al servizio – stante l'operazione di collaudo – tutte hanno chiesto di avere la riconsegna delle ceneri dei propri cari, così come consente il regolamento approvato dal consiglio comunale (che ne permette la conservazione domestica o anche la dispersione).

### **A Luino raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali**

Da gennaio 2014, la Città di Luino (Varese) ha predisposto un nuovo sistema di raccolta differenziata anche all'interno dei cimiteri: la Comunità Montana Valli del Verbano è delegata alla raccolta dal Comune di Luino e ha concordato questa opportunità con la società a cui ha appaltato l'incarico.

A Luino, quindi, sarà possibile differenziare i rifiuti prodotti all'interno dei quattro cimiteri (Biviglione, Colmegna, Luino Centro, Voldomino), semplicemente separando i rifiuti vegetali (fiori recisi, piante ecc.) dalle altre tipologie di rifiuti (ceri, lumini, vasi rotti, ecc.).

Per agevolare gli utenti saranno messi a disposizione all'interno dell'area cimiteriale, due tipologie di cassonetti in cui poter conferire, separandoli, i rifiuti di genere diverso. Così differenziare sarà molto semplice.

va rientra nella campagna di sensibilizzazione della cittadinanza verso una maggiore cultura e cura ambientale, avviata ormai da tempo dall'Amministrazione Comunale e consentirà di raggiungere ottimi risultati qualitativi e quantitativi di raccolta differenziata.

### **Regione Marche blocca progetto Comune di Fano per realizzare cimitero per animali**

Michele Silvestri, assessore ai servizi cimiteriali del Comune di Fano (PU), aveva proposto la creazione anche a Fano di un cimitero per animali.

A tal proposito lo stesso Silvestri qualche tempo fa aveva individuato un'area di circa 10mila metri quadrati adiacente al Cimitero dell'Ulivo, dove poter realizzare questo cimitero e aveva dato incarico di redigere una apposita variante che ne prevedesse l'ubicazione.

Lo strumento urbanistico approvato dalla Giunta comunale è stato però bocciato dalla Regione Marche che ha bloccato l'iter procedurale del Comune di Fano poiché un regolamento prevedeva l'esclusione dei cimiteri per animali a stretto ridosso dei cimiteri comunali.

Di fronte a questa novità che stravolge il progetto originario, l'assessore Michele Silvestri sottolinea: *“Non mi darò per vinto e provvederò quanto prima ad individuare un altro terreno comunale per la creazione di questo progetto condiviso da moltissimi cittadini”*.

### **Cremata a Bologna la salma del Maestro Claudio Abbado**

Si è svolta a mezzanotte di mercoledì 22 gennaio 2014, dopo la chiusura della camera ardente nella basilica di Santo Stefano, a Bologna, la liturgia di commiato del Maestro Claudio Abbado.

La salma del Maestro è stata poi trasportata al cimitero di Borgo Panigale, a Bologna, per essere cremata nel corso della notte.

La benedizione si è tenuta in forma strettamente privata e si è conclusa con un breve concerto all'una.

Erano presenti i familiari del Maestro, gli amici più stretti e don Giovanni Nicolini, il prete amico del direttore d'orchestra e senatore a vita, che ha presieduto la liturgia.

### **Libro sui cimiteri di Genova: 34 musei all'aperto**

Il 16 gennaio scorso è stato presentato a Palazzo Ducale di Genova il libro di Corinna Praga dal titolo *“Trentaquattro musei all'aperto. I cimiteri negli antichi Comuni della Grande Genova”*.

Il volume (uscito per Italia Nostra e sotto il patrocinio del Comune) è una facile guida dedicata ai trentaquattro cimiteri ancora esistenti nel territorio del Comune di Genova, escluso quello monumentale di Staglieno, universalmente famoso e oggetto di studi e pubblicazioni.

I cimiteri descritti – spesso più antichi di quello di Staglieno –

nascono nei venticinque Comuni che, dopo il 1926, vennero inglobati nel policentrico Comune di Genova. La guida è un invito a visitarli uno per uno, raccontando la loro storia e quella dei loro antichi borghi. Si tratta in alcuni casi di veri e propri musei a cielo aperto attraverso i quali leggere la storia della nostra città, delle sue famiglie, delle sue vicende economiche e sociali, della sua vocazione artistica. La guida è corredata da una ricca cartina e da trentaquattro itinerari insoliti e alla portata di tutti.

### **San Michele Salentino: rifiuti da esumazione ed estumulazione non correttamente raccolti e depositati**

Lo scorso febbraio un'operazione di polizia giudiziaria, condotta dal Comando Stazione Forestale di Brindisi, ha permesso di individuare ed accertare un'illecita gestione di rifiuti condotta dal Comune di San Michele Salentino (BR) all'interno del cimitero comunale.

Dalle indagini è emerso, infatti, che tutti i rifiuti cimiteriali provenienti dalle attività di esumazione ed estumulazione praticate all'interno del cimitero – consistenti principalmente in scarti di metallo, legno delle bare e relative imbottiture, nonché i resti degli indumenti dei defunti – venivano illecitamente trattati e depositati in un immobile ed in un'area non confinate e non autorizzate allo stoccaggio all'interno delle pertinenze del cimitero comunale.

Per tali rifiuti, a causa della mancanza delle registrazioni imposte dalla legge, non era possibile ricostruire la tracciabilità temporale di produzione ed i tempi di permanenza all'interno dell'area cimiteriale utilizzata per il deposito. Tali aree, prive

dei requisiti normativi prescritti dalla legislazione ambientale, sono state pertanto sottoposte a sequestro penale dagli uomini del Corpo Forestale di Brindisi su disposizione del magistrato di turno. Sono stati altresì deferiti in stato di libertà alla autorità giudiziaria il Sindaco, rappresentante legale pro tempore dell'ente ed il Responsabile del Settore Ambiente e della Polizia Mortuaria dello stesso Comune, per aver violato il Testo Unico ambientale avendo realizzato uno stoccaggio non autorizzato di rifiuti cimiteriali.

I responsabili ora rischiano la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro, oltre alle sanzioni amministrative che saranno comminate a carico del Comune.

### **Consigliere comunale sardo a favore di luoghi di sepoltura anche islamici**

Claudio Cugusi, consigliere comunale di Cagliari di La Base, raccoglie l'appello dei musulmani residenti nel sud della Sardegna per avere un luogo di sepoltura islamico. La comunità musulmana infatti ha lanciato un appello *“affinché il prossimo presidente della Regione – si legge in un documento – richieda la competenza legislativa sui cimiteri della Sardegna, affinché sia possibile aprire anche qui cimiteri per i fedeli musulmani. In attesa di ciò la Regione svolga un ruolo di mediazione con i Comuni entro i cui confini si trovano terreni ex demaniali individuati come adatti a diventare aree cimiteriali”*.

*“Questa è una battaglia di civiltà. Per questo – spiega Cugusi – farò mia questa richiesta e mi faccio promotore dell'appello della comunità musulmana”*.

### **Festival internazionale della canzone funebre**

Il “Festival internazionale della canzone funebre”, che si svolge a Rivignano (Udine) ed è organizzato dall'associazione Musicisti delle Tre Venezie ha lanciato il proprio bando per la presentazione delle canzoni.

La tradizione nasce dall'usanza locale di commemorare i morti nelle piazze, la sera, per cacciare paure e tristezze. Al concorso, che inizierà il 2 novembre prossimo, in concomitanza quindi con la Commemorazione dei Defunti, ogni partecipante potrà presentare due brani: uno rigorosamente a tema funebre, il secondo a piacere.

Il tema sarà l'eterno oblio tra la vita e la morte (per iscriversi e ricevere informazioni si può inviare una mail a: [musicistitrevenezie@alice.it](mailto:musicistitrevenezie@alice.it)).

### **Tentano di trafugare a Londra urna cineraria con le ceneri di Freud**

Ignoti hanno tentato di trafugare l'urna contenente le ceneri di Sigmund Freud e della moglie Martha in un cimitero a nord di Londra. Lo ha rivelato la polizia britannica, secondo cui l'urna, che risale al terzo secolo prima di Cristo, è stata seriamente danneggiata nel tentativo di furto avvenuto nella notte di Capodanno al cimitero di Golder's Green.

*“Si è tratto di un atto spregevole – ha commentato il commissario Daniel Candler – Anche lasciando da parte il valore finanziario di un'urna insostituibile e il significato storico di coloro ai quali è collegata, il fatto che qualcuno voglia portare via un oggetto sapendo che contiene gli ultimi resti di una persona è veramente disdicevole”*.

### Ad Infinitum

Il progetto fotografico *Ad Infinitum* è una selezione di oltre 1000 immagini che il fotografo Kris Vervaeke ha raccolto scattando fotografie ai ritratti sulle lapidi in un cimitero di Hong Kong.

Vervaeke, nato in Belgio ma residente a Singapore, racconta che in Cina i cimiteri sono luoghi importanti – in quanto simbolicamente legati con “l’aldilà” – ma poco frequentati, se non durante le feste dedicate ai morti come il Qingming Festival e il Chung Yeung.

Vervaeke ha creato un vasto catalogo di volti umani, che è stato tradotto in un libro curato dal graphic designer Hugo Puttaert, con circa 300 pagine dove i ritratti sono impaginati al vivo e senza dati riferiti alle persone.

### USA: pace maker smette di funzionare e paziente viene dichiarato morto

Lascia perplessi quanto successo a Lexington, in Mississippi, dove un uomo di 78 anni si è risvegliato poco prima di venire sottoposto alle pratiche di tanatoprassi. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, i familiari di Walter Williams, avendo trovato l’anziano completamente immobile all’interno della sua abitazione avevano pensato fosse morto. È così infatti è stato in

seguito dichiarato dal medico legale (*coroner*) arrivato in loco.

Trasportato quindi alla *funeral home*, l’uomo ha cominciato a muoversi nel suo sacco prima che gli addetti cominciassero a praticargli la tanatoprassi.

L’anziano, ritenuto inizialmente morto, è stato poi immediatamente portato in ospedale. Secondo il medico legale quando accaduto potrebbe essere ricondotto ad un malfunzionamento del *pacemaker*, fermatosi per un lasso di tempo per poi tornare a funzionare.

### Il cimitero delle balene in Cile

In Cile nel 2011, accanto alla che, durante gli scavi per allargare la Panamericana, strada che attraversa il deserto di Atacama, i paleontologi fecero una scoperta straordinaria: un cimitero di balene risalente a 5 milioni di anni fa. Finora gli studiosi non riuscivano a spiegarsi come un simile numero di reperti del Miocene superiore potesse trovarsi in un solo luogo – una quarantina di scheletri appartenenti alla famiglia delle balenottere e altre specie estinte come il delfino a faccia di tricheco – ma ora gli scienziati dello *Smithsonian Institution* sono arrivati ad una soluzione. Secondo le analisi effettuate a Cerro Ballena (Collina delle balene, come è stato chia-

mato il sito) ci sono forti evidenze, anche se non prove certe, che i cetacei siano rimasti avvelenati da alghe tossiche. Le carcasse e gli animali morenti sono stati trasportati dalle onde e dalle correnti alle foci di un fiume, dove sono stati spiaggiati e poi ricoperti dalla sabbia. Questa moria di massa è avvenuta quattro volte nel corso di migliaia di anni, in un’area del deserto di Atacama ben conosciuta per la conservazione di resti fossili di balena. L’ingestione di alghe tossiche è ancora oggi tra le principali cause degli spiaggiamenti di massa dei cetacei.

### Ressa a cerimonia funebre in India: 18 morti e molti feriti

È di almeno 18 morti e un numero imprecisato di feriti il bilancio della adunata oceanica che si è svolta a Mumbai (India) in occasione della veglia funebre del capo di una setta ad ispirazione musulmana, Syedna Mohammed Burhanuddin, morto alla veneranda età di 102 anni.

Sul posto, per rendere omaggio al leader della comunità che vanta milioni di adepti in tutta l’India, si erano recate quasi 400mila persone. Al momento non si conosce la dinamica che ha innescato il fuggi fuggi generale, con persone calpestate dalla folla impaurita.

#### Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:

- Contabilizzazione dei proventi cimiteriali
- Nuove norme in Piemonte per il settore funerario
- Trasporto funebre disgiunto da attività funebre
- Morte e catechismo della Chiesa cattolica

## Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. È possibile accettare dalla struttura ospedaliera, alle condizioni richiamate nell'art. 4 della circ. reg.le Lombardia n. 21/SAN/2005, dei cassoni contenenti un numero imprecisato di prodotti del concepimento conferiti nelle medesime modalità delle parti anatomiche riconoscibili, allo scopo di avviarli poi alla cremazione?**

**R.** In materia la situazione non è espressamente regolamentata. In normativa sussistono richiami circa il confezionamento art. 18 regolamento regionale Lombardia 6/2004 e s.m.i., che richiama a sua volta l'allegato tecnico sulle caratteristiche di bare e prodotti utilizzabili. Esiste anche il divieto di cremazione di parti anatomiche riconoscibili (e conseguentemente anche di prodotti abortivi) portatori di radioattività (art. 12, comma 6 del reg. reg.le).

Viene poi specificato dall'art. 19, comma 5 del reg. reg.le, che le parti anatomiche riconoscibili (ergo i prodotti abortivi) devono essere introdotti nel forno con accorgimenti idonei alla identificazione delle ceneri.

Si propende per la equiparazione delle soluzioni tese al trasporto dei prodotti abortivi dal luogo di espulsione (struttura sanitaria) a quello di sepoltura (cimitero) o di cremazione. E conseguentemente si ritiene possibile (sempre che sia autorizzato dalla competente Asl) il confezionamento plurimo di

prodotti abortivi in unico contenitore destinato a cremazione. Il contenitore deve essere confezionato e avere le caratteristiche di cui all'allegato tecnico n. 3 al reg. reg.le e introdotto (il contenitore) nel forno con accorgimenti idonei a identificare le ceneri derivanti dalla cremazione come quelle proprie dell'insieme dei prodotti abortivi introdotti.

**Q. In Emilia-Romagna, dove vige interamente l'art. 4 D.P.R. 285/90, se un decesso avviene presso case di cura private, si chiede se la redazione del certificato necroscopico spetta sempre al medico pubblico nominato dall'Ausl o se questa può essere procedura interna allo stesso ospedale privato.**

**R.** Nelle case di cura private deve intervenire, ordinariamente, il medico necroscopo dell'AUSL, non essendo la casa privata un ospedale. Ma nulla toglie (se la norma regionale lo permette) che l'AUSL nomini ad es. il direttore sanitario della clinica privata come medico necroscopo: ne ha facoltà. Vedasi l'art. 4 D.P.R. 285/1990:

*Art. 4. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo*

*è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. ... omissis ...".*

**Q. Un quesito relativo alla volturazione di concessione sulle quali sono state costruite tombe di famiglia (Comune di ...).**

**In merito a ciò, premetto che L'Amministrazione Comunale ha recentemente regolarizzato alcune situazioni di concessioni (o donazioni) parziali o totali di tombe di famiglia i cui atti notarili sono avvenuti prima del 1996, anno in cui è stato adottato il regolamento di polizia mortuaria comunale.**

**Nel caso in cui un privato chieda all'Amministrazione comunale la volturazione di una concessione di di porzione di cappella funeraria (effettuata con atto notarile datato 1990), si chiede se e quale percentuale di area cimiteriale possa essere intestata al beneficiario dell'istanza di volturazione, ovvero se la stessa deve essere proporzionale alla percentuale di loculi oggetto della volturazione stessa.**

**R.** Innanzitutto si comincia col distinguere tra quanto succede alla concessione di area e quanto al costruito (di proprietà del concessionario originario) sull'area concessa, poiché nel tempo le norme statali sono cambiate. La concessione di area cimiteriale (ora limitata al massimo a 99 anni, salvo



rinnovo a far tempo dal 10 febbraio 1976) è di una parte di bene demaniale (cimitero). Per sua natura il bene demaniale è inalienabile e fuori commercio e conseguentemente si parla non di cessione di una porzione di terreno, ma di concessione area, cioè del diritto di superficie per un certo periodo di tempo con l'obbligo di costruirvi una tomba. La concessione è in capo all'originario concessionario e nella sua intestazione subentrano i nuovi concessionari se questo è previsto dal regolamento di polizia mortuaria comunale. In caso contrario non è previsto dalla norma statale voltura o subentro. Pertanto – circa la voltura – valgono le sole regole stabilite dal vigente regolamento di polizia mortuaria del Comune (sia dal momento in cui entra in vigore in poi, sia per gli effetti pregressi ove lo stesso regolamento lo abbia precisato).

Il costruito su un'area cimiteriale era ed è di proprietà di chi lo costruisce (in genere il concessionario originario). E questo lo precisa – indipendentemente dal regolamento comunale – il regolamento di polizia mortuaria statale vigente: artt. 63 e 99 D.P.R. 285/90. Il Comune può divenire proprietario del costruito solo con la soppressione del cimitero, o in caso di revoca della concessione dell'area sottostante (ma con un indennizzo) o per decadenza della concessione di area (e quindi per accessione del costruito sopra). E infine per rinuncia da parte dei concessionari. La norma statale quindi fa riferimento al fatto che la proprietà del costruito segue la sorte dei concessionari.

Circa la serie di norme statali intervenute in passato e poi abrogate, esse valgono nel periodo in cui sono vigenti e cessano dal momento in cui sono abrogate, ma gli effetti passati (avuti nel corso di vigenza) permangono. Si segnala l'art. 71 del R.D. 1880/1942, che non riguarda tanto la proprietà del costruito, quanto la cessione del

diritto di uso di una sepoltura (che quindi poteva essere allora parzialmente o totalmente ceduto a terzi). Vi era una procedura specifica ed una espressa previsione di legge (che poteva essere impedita se lo vietava il regolamento comunale o lo stesso atto di concessione originario). Pertanto il lucro e la speculazione non erano e non sono possibili per le concessioni cimiteriali, ma era però consentita la vendita del diritto d'uso a particolari condizioni.

Per essere più chiari: fino al 10 febbraio 1976 – giorno di entrata in vigore del D.P.R. 83/1975 che abrogato il precedente regolamento statale ed ogni disposizione contraria o comunque incompatibile coi nuovi principi – la proprietà seguiva la sorte della concessione di area cimiteriale quanto a titolarità (quindi per completa vendita per effetto di atto *inter vivos* o a seguito di eredità, per atto *mortis causa*). Laddove vi fossero state cessioni parziali del diritto d'uso di una sepoltura, se accettate dal Comune, queste restavano in vigore e si esaurivano sostanzialmente nel tempo (con la morte dell'acquirente il diritto di sepoltura e con il suo utilizzo).

Dal 10 febbraio 1976 in avanti la norma statale non contempla più la cessione *inter vivos* del diritto di sepoltura (e a maggior ragione della intera concessione). Le nuove concessioni sono al massimo di durata limitata (99 anni salvo rinnovo) e permangono in vigore le precedenti concessioni perpetue. A far tempo da tale data, vista la non presenza esplicita di norma statale che deroga al divieto di cessione per atto *inter vivos* (per il divieto di cui al combinato disposto del comma 4 dell'art. 93 e dell'intero art. 94 – riproposto poi anche nel D.P.R. 285/90 – resta la sola possibilità della trasmissione per atto *mortis causa* (oltre alla rinuncia a favore del Comune o, se regolamentato, a favore di altri aventi diritto a quella sepoltura).

Ciò premesso, si ritiene che sia possibile accogliere volture (o subentri nella intestazione) per effetto di morte di uno dei concessionari, se il concessionario era titolare di un diritto perfetto (e cioè se la cessione con atto notarile era intervenuta prima della abrogazione della norma del R.D. 1880/1942 e cioè fino al 10 febbraio 1976 al massimo). Se oltre tale data è rimasto in vigore il regolamento comunale con norme che consentivano la compravendita tra privati, tali norme sono, a parere dello scrivente, da considerarsi abrogate sia dapprima con l'art. 109 del D.P.R. 803/1975 e confermate poi con la entrata in vigore del D.P.R. 285/90 (che all'art. 108 dice la stessa cosa). È comprensibile che qualche pratica possa essere stata trattata oltre la data di entrata in vigore dell'abrogazione con D.P.R., poiché tra la entrata in vigore di una norma statale e la modifica regolamentare comunale è possibile mettere in conto 1 o al massimo 2 anni – ma certamente non è possibile mettere in conto che vi sia un mantenimento fino al 1996, a distanza di 20 anni dalla abrogazione.

**Q. Per quanto riguarda l'affidamento, delle ceneri ai familiari, il ns. regolamento prevede che:**

**“1. L'Ufficiale dello Stato civile, sulla base di espressa volontà del defunto, manifestata secondo le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo, autorizza l'affidamento e la conservazione delle ceneri ai familiari.**

**2. L'autorizzazione di cui al precedente comma, viene rilasciata a seguito di istanza presentata dal familiare del defunto, nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso, nei modi di cui al comma 2 del precedente articolo, la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione competente.**

**te; il luogo di conservazione; l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri se diverso dalla residenza."**

**Si chiede in che modo debbano essere custodite le ceneri, quali precauzioni devono essere adottate nel luogo di conservazione e se l'autorizzazione rilasciata da parte dell'Organo competente per l'affidamento è soggetta al nulla osta sanitario da parte dell'ASL.**

R. Il vostro regolamento erroneamente prevede l'attribuzione all'Ufficiale di Stato civile della competenza autorizzatoria in materia di affidamento di urna cineraria a familiare.

La L. 130/2001 non attribuisce tale competenza all'Ufficiale di Stato civile, ma tace in merito e conseguentemente è attribuita al dipendente comunale (anche svolgente le funzioni di stato civile, ma non in quanto ufficiale di stato

civile), secondo quanto individuato dal regolamento comunale in materia.

Non può essere attribuita una funzione di stato civile né da una norma regionale, né da un regolamento comunale, trattandosi le competenze di stato civile, sia per indirizzo che per dettaglio, competenza esclusiva dello Stato.

Circa la modalità conservativa, questa sarebbe stato opportuno regolamentarla in sede comunale. Secondo quanto stabilito dell'art. 343, comma 2 R.D. 1265/1934, l'urna deve essere collocata in un colombaro privato nel luogo di affidamento (in genere la residenza o la dimora abituale): è necessario che non sia un vano aperto, per garantire l'urna cineraria da ogni profanazione. Deve avere destinazione stabile (e quindi non può essere amovibile).


Potrebbe quindi bastare un vano ricavato nel muro, chiuso da parete cieca o trasparente (ma infrangibile).

Circa la questione dell'autorizzazione dell'ASL, si ritiene che non debba essere chiesta ogni volta.

È l'ASL stessa che in determinate ed eccezionali contingenze (ad es. una morte in un incidente nucleare o cose del genere) a conoscenza del potenziale pericolo anche delle ceneri, prevede particolari cautele nella confezione dell'urna (ad es. in piombo). Ma poiché si tratta di eventi rarissimi e noti a priori all'ASL, tanto da far pensare che anche la cremazione sia inibita e che sia consentito unicamente la tumulazione del feretro in loculo e con cassa non di zinco, ma di piombo, si ritiene che il problema non si ponga. Tranne questo caso, non si è a conoscenza di elementi inibitori il trasporto di urne cinerarie dal punto di vista igienico-sanitario. Per cui si ribadisce che non si tiene necessario richiedere preventivamente all'ASL il nulla osta prima di ogni affidamento familiare di urna cineraria.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.



Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

**Rubrica** Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta

*Felice* scrive:19 febbraio 2014 alle 10:05

Nella Circolare Min. Sanità n. 24 del 24/06/1993, viene scritto: “1. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.”. Cosa si intende con parole elementari? Grazie

*Carlo* scrive:21 febbraio 2014 alle 16:30

In linea astratta, le indicazioni della circolare non fanno che riconfermare una possibilità già preesistente, specie laddove il regolamento comunale di polizia mortuaria individuasse l'ambito dei soggetti destinatari del diritto passivo ad essere sepolti nelle tumulazioni riferito ai singoli sepolcri privati, magari senza particolari distinzioni circa la capienza o indipendentemente dal fatto che questi siano tumulazioni individuali o tumulazioni per famiglie estendendo tale diritto alla sepoltura non solo ai feretri, ma anche a tutte le trasformazioni di stato che un corpo umano subisce dopo la morte, cioè ossa, resti mortali, e ceneri. Come da *ex art.* 76, comma 1 D.P.R. 285/1990 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria), in ogni loculo può esser deposto uno ed un solo feretro, ma anche diverse cassette ossario oppure urne cinerarie, sino al raggiungimento della massima capacità recettiva del sepolcro stesso ai sensi dell'art. 93, comma 1, II periodo D.P.R. 285/1990, oltre la quale lo *jus sepulchri* non è più esercitabile e si estingue *ex se*. In questo modo anche il singolo loculo monoposto diviene un piccolo tumulo di carattere familiare, e non più singolo, massimizzando, così, in maniera ottimale, lo sfruttamento dello spazio disponibile.

*Michel* scrive:19 febbraio 2014 alle 02:39

Se i genitori di mia moglie falsificano la mia firma per cremare e anche per disperdere le ceneri, come devo procedere, dove devo fare la denuncia e che tipo di reato ciò costituisce? Sono finalmente risalito alla documentazione che è stata presentata al gestore del servizio ed ho visto con dispiacere che i familiari si sono impossessati della fotocopia della mia carta di identità, hanno falsificato delle firme nelle richieste e atti di notorietà. Il tutto fatto tramite agenzia: anche l'agenzia d'onoranze funebri e considerata complice?

*Carlo* scrive:21 febbraio 2014 alle 16:18

Sì. Falsificare la firma è un reato perseguibile penalmente su istanza di parte. Il reato di firma falsa (476-493bis) si concretizza nel caso in cui si violano i presupposti di fiducia e di tutela che il nostro ordinamento giuridico at-

tribuisce a determinati e specifici documenti. In materia di protezione penale per i documenti si fa riferimento a qualunque scritto su un determinato e idoneo sostegno e supporto, il cui compito è quello di sorreggere una richiesta di carattere giuridico o di evidenziare un episodio che possieda rilievo giuridico i reati ipotizzabili, quindi, sono almeno: 1) falso in atto sostitutivo di atto di notorietà punibile *ex art. 76 D.P.R. 445/2000*, e relative leggi speciali attuative, quale dichiarazione mendace; 2) falso privato in atto pubblico. Sarei più cauto sulla fattispecie di soppressione o distruzione di cadavere. La dispersione delle ceneri non in conformità con la volontà espressa dal *de cuius* e non surrogabile da soggetti terzi (trattandosi di un'assai *estrema electio sepulchri* e, come tale, irreversibile) è sanzionata dall'art. 411 Codice Penale. Le conviene sporgere denuncia all'Autorità Giudiziar



Laura scrive:

15 febbraio 2014 alle 00:07

Volevo sapere se è obbligatorio pagare le spese con bonifico per poter usufruire delle detrazioni e se il bonifico deve essere effettuato dalla persona intestataria della fattura oppure può essere fatto da un altro familiare. Grazie



Carlo scrive:

15 febbraio 2014 alle 10:12

No, non è obbligatorio pagare le spese funebri con un bonifico per usufruire della detrazione fiscale, se il prezzo del funerale è inferiore al limite per il quale *tutti* i pagamenti devono essere effettuati con bonifico o altro mezzo tracciabile. Ma visto che un funerale costa (il limite di tracciabilità dei pagamenti ora è 1.000 euro, ma tendenzialmente decrescerà) in genere circa 2.500-3000 euro, è ovvio che occorre la tracciabilità del pagamento. E il pagamento frazionato non vale a bypassare la norma sulla tracciabilità. Pertanto sì, nella stragrande maggioranza dei casi occorre un sistema di tracciabilità (ad es. carta di credito, bonifico bancario) per pagare un funerale. Il bonifico deve riportare gli estremi identificativi del funerale e quindi della relativa fattura, che quindi vi verrà inviata con la dicitura "quietanzata" o "saldata" o "pagato" o similare. Può effettuare il pagamento, in caso di difficoltà finanziaria momentanea dell'intestatario, un parente o altro incaricato. Poi sussistono due casi: o il parente del defunto (tra quelli che hanno titolo alla detrazione per spese funebri) detrae dalla sua dichiarazione dei redditi al parte che ha pagato (con una dichiarazione sul retro della fattura intestata a lei che è proprio così) oppure lei, con un sistema di tracciabilità restituisce i soldi che le sono stati (di fatto) prelevati appena può. Lei resta intestataria della fattura, ha titolo a detrarre le spese funebri dal la sua dichiarazione dei redditi. Unica avvertenza: la tracciabilità e i pagamenti devono essere fatti nell'anno fiscale relativo alla dichiarazione dei redditi. Infine, *ad abundantiam*, specifichiamo che il totale di detrazione fiscale è per ciascun defunto. Nella malaugurata ipotesi che lei avesse due persone familiari defunte in uno stesso anno, ha titolo alla detrazione fiscale per 2 defunti.



Antonio scrive:

24 gennaio 2014 alle 12:20

Mio padre è stato tumulato grazie al contratto di concessione firmato da mio cognato (attualmente in fase di separazione da mia sorella) con il Comune. Ora scrive chiedendo il trasferimento della salma entro tot giorni e la liberazione del loculo. Le responsabili del servizio al Comune sostengono che non può farlo in quanto il loculo "appartiene" alla salma, mentre il nostro avvocato è convinto che può farlo e che un'eventuale causa verrebbe persa di sicuro e ci farebbe spendere solamente molti soldi. Chi ha ragione?



Carlo scrive:

24 gennaio 2014 alle 17:18

In poche parole Suo cognato vorrebbe, magari per ripicca, immagino, dati i rapporti poco idilliaci instauratisi di recente, "sfrattare" il morto, ricorrendo all'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. E pensa pure di aver ragione, ma, in realtà sbaglia grossolanamente. Egli può solo, con atto unilaterale e ricettizio rinunciare alla concessione, provocandone la prematura estinzione. Il concessionario (o, un concessionario) non ha titolo, una volta stipulato

l'atto di concessione, a disporre del sepolcro, o di singoli posti, meno ancora consentire la tumulazione di persone terze, fatti salvi i casi di convivenza di cui all'art. 93 comma 2 D.P.R. 285/90 (si trascura la qualità di persone benemerite per il concessionario, trattandosi di fattispecie che opera solo se ed in quanto il regolamento comunale di polizia mortuaria definisca, in via generale, i relativi criteri per il riconoscimento di tale *status*). Il concessionario è semplicemente titolare del diritto di uso, *sibi familiaeque suae*. Il diritto di disposizione delle spoglie mortali attiene a tutt'altro rapporto giuridico e si colloca sul piano dei diritti personali. Quando non vi sia sovrapposizione, il concessionario non può ostacolare o, per converso IMPORRE, l'esercizio del diritto di disposizione delle spoglie mortali da parte di chi ne sia titolare. Sempre facendo salve eventuali specifiche previsioni del Regolamento comunale, specie per quanto riguarda gli aspetti del procedimento, il titolo a disporre della salma/cadavere/resti mortali, in quanto diritto della personalità, prevale sulle posizioni giuridiche concernenti il sepolcro (come manufatto) che sono strumentali all'esercizio del diritto (personale) di sepoltura. La salma che sia stata tumulata in un sepolcro privato (come sono tutte le tumulazioni) in quanto appartenente alla famiglia del concessionario non diventa, per questo, sottratta al titolo di disposizione dei familiari. Forse, si dovrebbero distinguere le posizioni del titolare del sepolcro rispetto ai diritti di disposizione della salma/resti mortali. Questi ultimi, in quanto diritti della persona, sono riconosciuti solo al coniuge o, in difetto, ai parenti secondo il grado di prossimità e, quando siano più di uno, tutti gli aventi diritto debbono esser coinvolti.

---



Maria Teresa scrive:

12 febbraio 2014 alle 21:38

Sono la signora ... e il 29/01/2014 è venuto a mancare il mio convivente, il quale mi ha nominato sua erede universale. Vorrei sapere se, accettando l'eredità, mi spetta anche il compito di cremarlo e tenere le ceneri, visto che siamo stati conviventi dal 1999. Il Comune (toscano) non permette che lo cremi io. Fatemi sapere, grazie.



Carlo scrive:

13 febbraio 2014 alle 11:54

In linea generale la cremazione è un diritto della personalità che sorge, *in primis*, in capo al *de cuius* ed in secondo luogo ai suoi più stretti familiari, e tale potere non è surrogabile da soggetti terzi, estranei quindi, alla cerchia dei congiunti. Ogni atto di disposizione per il *post mortem* (*jus sepulchri* attivo e passivo e *jus eligendi sepulchrum*) segue la regola dello *jus sanguinis* e non dello *jus haereditatis* che invece si applica nella successione *mortis causa* per i rapporti di carattere patrimoniale. Di conseguenza hanno titolo a pronunciarsi, in materia di cremazione la stessa persona interessata (quando, ovviamente sia ancora in vita attraverso disposizione testamentaria o iscrizione a So.Crem.) o, in suo difetto, i suoi familiari e mai il convivente, in Italia, infatti, la coabitazione *more uxorio* non è riconosciuta dalla legge e, pertanto, non produce effetti di natura civile. Qui, poi, la faccenda si complica, perché la L.R. Toscana 12 novembre 2013, n. 66 opera una divaricazione tra le persone titolate a richiedere la cremazione (dichiarando la volontà del *de cuius* e non la propria, così almeno si evince dalla Circ. Min. Interno 1° settembre 2004, n. 37) e quelle, invece, legittimate ad accedere all'istituto dell'affidamento delle ceneri. Il principio dello *jus sanguinis*, in effetti, è inderogabile, tassativo e categorico in materia di cremazione, mentre l'affidatario dell'urna può esser individuato anche in persona esterna al nucleo familiare (potrebbe persino essere un'associazione o una persona giuridica), elemento centrale, comunque, è l'assoluto rispetto del desiderio del defunto, nel suo silenzio, a nulla valgono purtroppo le relazioni affettive anche di lunga durata, in quanto non riconosciute dalla legge. Lei, dunque, non ha alcun titolo a pronunciarsi sulla cremazione della salma, mentre, con il consenso scritto dei familiari del *de cuius* potrebbe divenire affidataria dell'urna cineraria, purché essi rinuncino a questo loro diritto di sepolcro, seppure così atipico, com'è, appunto, la custodia delle ceneri presso un domicilio privato.

---



OrthoMetals® è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 450 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

**Altre informazioni** ➔ [www.crematori.org/riciclo](http://www.crematori.org/riciclo)

**Chi contattare in Italia** ➔ **Euro.Act srl** • Tel: 0532.1916111

Mail: [orthometals@crematori.org](mailto:orthometals@crematori.org)

## Attualità **Evoluzione del concetto di morte. Morte e tecnica, natura ed etica.**

di Elena Messina (\*)

*Credete a chi cerca la verità, non credete a chi la trova.  
[André Gide]*

«Un uomo molto povero pregò la Morte di fare da padrino a suo figlio. La Morte acconsentì e prese a voler bene a quel bambino. Un giorno lo condusse in un bosco e gli insegnò a riconoscere un'erba molto rara, con grandi capacità terapeutiche. "Ti farò diventare un grande medico" gli disse, "ma stai bene attento: ogni volta che sarai chiamato al capezzale di un malato, io sarò lì con te e solo tu potrai vedermi. Se mi vedi alla testa del letto, dai al tuo paziente questa erba e lui guarirà. Ma se mi vedi ai suoi piedi, non fare nulla: quell'uomo è destinato a morire". Ben presto il giovane divenne un medico ricco e famoso, grazie alle sue prognosi infallibili e fu chiamato dal re a ricoprire il ruolo di medico della Casa Reale. Un giorno la figlia del re si ammalò gravemente. Il dottore, chiamato a visitarla, vide la Morte ai piedi del letto. "Dottore, morirà?" gli chiese il re. "Non preoccupatevi, io la salverò" e, così dicendo, girò il letto di 180 gradi. La principessa guarì, ma alla Morte questo giochetto non andò giù. Così, adirata, trascinò il suo figlioccio in una profonda caverna dove ardevano migliaia e migliaia di candele. "Vedi queste candele, o medico sciocco? Queste sono le vite degli uomini: le più grandi, quelle appena iniziate, sono le vite dei bambini, quelle che si stanno consumando sono quelle dei vecchi". "E la mia dov'è?" "Eccola, la vedi?" gli disse la Morte indicandogli un moccolo ormai quasi completamente consumato. In quel momento la fioca fiammella si spense e il medico cadde a terra senza vita».

Nonostante il concetto di morte rechi con sé notevoli implicazioni etiche e morali, esiste una reale e concreta necessità medico-scientifica di definirne gli aspetti almeno da un punto di vista fisiopatologico, delineandone ed unificandone i criteri di diagnosi. Se, da una parte, la morte umana ha che fare con la perdita di coscienza e parallelamente con la perdita irreversibile

della capacità di respiro, dall'altra non è possibile per la scienza medica prescindere dalla precisa e tangibile definizione dei parametri che conducono ad una simile diagnosi<sup>(1)</sup>.

La difficoltà di giungere ad una certezza della diagnosi è conseguenza del fatto che la morte non avviene in un istante; essa è piuttosto un processo<sup>(2)</sup>, la cui comprensione è complicata e dipendente dalle conoscenze a disposizione. Tale definizione deve essere fondata su schemi evidenti, scientificamente accettati e riconosciuti.

Da un punto di vista medico è possibile definire la morte come il momento in cui si perde l'interessanza dell'essere umano, prima che le sue funzioni biologiche cessino definitivamente<sup>(3)</sup>. In quest'ottica, la morte si può considerare come l'estinzione dell'individualità corporea, non tanto dei singoli elementi che la compongono, quanto delle necessarie correlazioni tra organi e funzioni.

La diagnosi di morte ha subito notevoli trasformazioni nel corso della sua storia.

I primi criteri fondanti la diagnosi di morte si definiscono somatici o tanatologici; essi potevano essere dimostrati e compresi attraverso un'ispezione esterna del corpo e dei suoi segni cadaverici. Si tratta di modalità di esame fondate sull'analisi dei fenomeni post-

<sup>(1)</sup> *Ibidem.*

<sup>(2)</sup> Si veda, Comitato Trapianti del Consiglio d'Europa, *Manuale. Corso Nazionale Coordinatori alla Donazione e al Prelievo di Organi e Tessuti. VII edizione*, Centro Nazionale Trapianti, Bologna, 2012 e *British Journal of Anaesthesia* 108, D. Gardiner, S. Shemie, A. Manara, H. Opdam, *International perspective on the diagnosis of death*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p.14-19.

<sup>(3)</sup> Cfr. Comitato Trapianti del Consiglio d'Europa, *Manuale. Corso Nazionale Coordinatori alla Donazione e al Prelievo di Organi e Tessuti. VII edizione*, Centro Nazionale Trapianti, Bologna, 2012, pp.119-134.

*mortali* della struttura organica e dello stato fisico-chimico cui va incontro il corpo dopo la morte.

Rientra nelle modalità di ispezione di morte la constatazione della presenza o meno di respiro spontaneo.

Il riconoscimento di un legame tra l'assenza di respiro e la morte è quanto mai antico, testimoniato all'interno di numerosi testi; fra questi, si legge nella Bibbia:

«[...] allora il Signore Iddio formò l'uomo con polvere del suolo e gli soffiò nelle narici un alito di vita, e con ciò fu l'uomo un'anima vivente» <sup>(4)</sup>,

e nel Qur'an:

«[...] quindi gli ha dato forma e ha insufflato in lui del Suo Spirito. Vi ha dato l'udito, gli occhi e i cuori. Quanto poco siete riconoscenti» <sup>(5)</sup>

Tali criteri di esame dello stato di morte sono stati lungamente mantenuti e si può dire che fino agli anni 50 e '60 del secolo scorso, la diagnosi di morte si fondava su tre differenti constatazioni; in primo luogo, il medico poneva il fonendoscopio sul petto, se il cuore non batteva, esso era morto. In secondo luogo, uno specchietto veniva posto davanti alle labbra del paziente; se esso non si appannava, l'individuo era morto, poiché incapace di respirare. Infine, le sue pupille venivano illuminate con un lumino o una pila, se esse non si contraevano la diagnosi di morte era completata e certa.

L'insieme di tali constatazioni costituiva i criteri somatici di constatazione dell'avvenuta morte, dunque, l'osservazione del corpo permetteva al medico e l'individuazione dello stato tanatologico.

L'osservazione di numerosi casi di morte, ha permesso in epoca recente la costruzione di un insieme di parametri, noti come *standard neurologico*.

Criterio fondante lo standard neurologico è la morte, intesa come *cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo*, dove per encefalo si intende l'insieme del cervello propriamente detto e del tronco encefalico. Considerazione fondante tale assunto è quella che descrive la morte dell'organo supremo e della sua funzione di integratore dell'organismo come morte dell'individuo, in quanto ad essa consegue la cessazione delle funzioni cardiocircolatoria e respiratoria <sup>(6)</sup>.

<sup>(4)</sup> Istituto Pontificio Biblico di Roma, *La Sacra Bibbia*, Genesi 2, 7, Casa Editrice A. Salani, Firenze, MCMLXI, p.51.

<sup>(5)</sup> Unione delle comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia, H. R. Piccardo (a cura di), *Il Corano, Sura As-Sajda, La Prosterazione*, 32, 9, 1999, Newton & Compton editori, Roma, p.359.

<sup>(6)</sup> Cfr. F. Procaccio, P.P. Donadio, A. M. Bernasconi, A. Giannelli Castiglione, A. Nanni Costa, Determinazione di morte con standard neurologico, Centro Nazionale Trapianti, Bologna, 2012, in Comitato Trapianti del Consiglio d'Europa, *Manuale. Corso Nazionale Coordinatori alla Donazione e al Prelievo di*

Già nel 460 a.C. Ippocrate sosteneva fosse necessario che:

«[...] gli uomini sappiano che da null'altro provengono i piaceri e la serenità e il riso e lo scherzo, se non dal cervello, e così i dolori, le pene, la tristezza e il pianto. E soprattutto grazie ad esso conseguiamo saggezza e conoscenza e vediamo e udiamo e giudichiamo sul brutto e sul bello sul cattivo e sul buono, sul piacevole e sullo spiacevole» <sup>(7)</sup>.

Le linee guida dello *standard neurologico* vengono definite nel 1968 dalla Commissione Medica di Harvard; tale definizione si è resa possibile attraverso lo studio di numerosi casi clinici precedenti ed è indubbio che la medicina dei trapianti abbia fortemente contribuito a tale definizione.

In conclusione, quelle elencate possono essere considerate quali pragmatiche deduzioni di una verità che rimane sostanzialmente celata ed in forza di ciò resta fondamentalmente incompresa. La conoscenza della medicina è destinata ad aumentare e visioni più ottimistiche vedono in ciò la possibilità di giungere un giorno all'effettiva conoscenza. Altre posizioni rispetto a questa tematica rimangono più scettiche di fronte alle effettive probabilità di crescita del sapere. Se è vero che non esistono fatti ma solo interpretazioni secondo il celebre assunto di F. Nietzsche, è altrettanto vero che i criteri appena delineati si costituiscono quali più plausibili interpretazioni della realtà tanatologica.

Si vuole concludere questo capitolo con un breve riferimento alla frase con la quale si è deciso di iniziarlo. Si tratta del noto aforisma parmenideo che recita: «*Se esiste parte dell'essere, v'è l'essere*» <sup>(8)</sup>.

Esiste forse logica più profonda?

Probabilmente no. Ma si può forse aggiungere, in una prospettiva certamente più eraclitea che parmenidea, che quando due concetti si oppongono essi esistono, in quanto esiste la loro idea; in forza di ciò vita e morte rientrerebbero nello stesso concetto di esistenza, diventandone semplici attributi.

(\* *Ha conseguito la laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti, ed alle ritualità funebri.*

*Organi e Tessuti. VII edizione*, Centro Nazionale Trapianti, Bologna, 2012, p. 119-123.

<sup>(7)</sup> Cfr. Ippocrate, A. Roselli (a cura di) *La Malattia Sacra*, Marsilio, Venezia, 2009.

<sup>(8)</sup> Cfr. M. Untersteiner, G. Reale, *Testimonianze e frammenti. Testo greco a fronte*, Bompiani, Milano, 2011.



**Attualità** **“Decreto del fare e del disfare”**: Legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del D.L. n. 69 del 19 giugno 2013

**Nuove considerazioni sulla gestione dei materiali da scavo in applicazione degli art. 41 e 41bis**

di Michela Mascis (\*)

Nel numero 3/2013 di questa rivista erano state pubblicate le prime considerazioni sulla gestione dei materiali da scavo in applicazione del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo di cui al D.M. 161/12.

Quell'articolo terminava affermando: *“Il Regolamento non contempla la specifica disciplina della gestione dei materiali da scavo derivanti da piccoli cantieri che producono meno di sei mila metri cubi di materiali da scavo: per essi bisogna ancora aspettare la specifica disciplina statale prevista dall'art. 266, comma 7 del D.Lgs. 152/06”*.

Ebbene, non solo tale casistica è stata presto disciplinata con la Legge n. 98 del 9.8.2013, di conversione del D.L. n. 69 del 19.6.2013, entrata in vigore il 20/08/2013 (S.O. alla G.U. n.194 del 20/8/2013), ma gli articoli 41 e 41bis hanno apportato importanti modifiche in relazione alla gestione complessiva delle terre e rocce da scavo.

L'art. 41 circoscrive il campo di applicazione del D.M. 161/2012 agli interventi che per tipologia progettuale sono assoggettati alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) <sup>(1)</sup> o all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) <sup>(2)</sup> (Titoli III e III bis, della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

L'art. 41bis (commi da 1 a 5) regola gli altri interventi relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo (quelli non assoggettati a VIA o AIA), indipendentemente dai volumi di materiale da scavo prodotti. Fin da subito si avverte la necessità di alcune interpretazioni legislative da parte del Ministero competente

<sup>(1)</sup> La procedura per la valutazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante disciplinata dalla direttiva 85/337/Cee.

<sup>(2)</sup> Autorizzazione integrata Ambientale: è un' autorizzazione pubblica che disciplina l'attività degli impianti industriali che presentano un elevato potenziale di inquinamento e contempla in un unico atto amministrativo il permesso alle emissioni, agli scarichi, ogni altra autorizzazione settoriale pertinente e viene rilasciata solo previo rispetto di precise condizioni ambientali.

quale, ad esempio quella che possa chiarire se i cantieri sotto ai 6.000 mc., cioè i così detti piccoli cantieri, possano utilizzare il regime semplificato introdotto dall'art. 41bis anche se realizzati in impianti assoggettati alle procedure di VIA o AIA.

D'altra parte invece, appare già chiaro che l'art. 41bis sia applicabile anche per cantieri superiori ai 6.000 mc, cioè non vi è un limite di soglia superiore, ma il criterio di esclusione dall'applicazione del 41bis consiste nell'assoggettabilità a VIA od AIA dell'opera da cui derivano i materiali da scavo.

Per quest'ultime casistiche permangono le disposizioni contenute nel D.M. 161/12 *“Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*.

Va assolutamente precisato che entrambe le disposizioni citate prevedono i requisiti e le condizioni da soddisfare affinché i materiali da scavo siano classificati come sottoprodotti: in mancanza di tali requisiti e/o nel mancato rispetto delle prescritte condizioni, detti materiali rimangono nella loro natura di RIFIUTI e come tali disciplinati dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

I requisiti da soddisfare affinché i materiali da scavo possano rientrare nei regimi derogatori previsti sia nel D.M 161/1, che nell'art. 41bis, sono:

- la provenienza (il materiale da scavo deve derivare da attività di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo non sia la produzione di tale materiale);
- la destinazione (siano previsti utilizzi sul suolo, per reinterri – riempimenti – rimodellazioni – rilevati e recuperi o ripristini ambientali, ma anche in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava);
- il loro diretto utilizzo ed il possesso dei requisiti di qualità ambientale (con riferimento alle concentrazioni soglia di contaminazione riportate nella tabella 1 allegato 5 al titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06, in funzione del sito di destinazione);
- oltre a non determinare rischi per la salute e per l'ambiente.

La differenza sostanziale fra le due norme sta nella procedura prevista per la gestione dei materiali lo scavo: quelli disciplinati dal D.M. 161 sono sottoposti a procedura autorizzativa, quelli rientranti nell'art. 41bis ad una procedura "dichiarativa".

Per i materiali da scavo rientranti nel campo di applicazione del D.M. 161/12 deve essere presentato, preventivamente alla realizzazione dello scavo, il piano di utilizzo del materiale da scavo che rappresenta il documento che prova la sussistenza delle condizioni affinché il materiale passi da rifiuto a sottoprodotto: i contenuti del piano di utilizzo sono dettati nell'allegato 5 del D.M. in parola e sono stati già illustrati nel precedente articolo apparso sul n. 3/13.

Per i materiali da scavo rientranti nel campo di applicazione dell'art. 41bis è prevista solo la presentazione di una dichiarazione all'ARPA locale, attestante la sussistenza delle condizioni dettate dal citato articolo.

Ormai in tutti i siti delle diverse ARPA sono pubblicati i moduli da redigere a tale scopo, intitolati "*Dichiarazione di riutilizzo terre e rocce da scavo*", ma anche altri modelli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà possono essere utilizzati dal proponente/produttore purché contengano quanto previsto dall'art. 41 bis in merito alle informazioni minime da rendere.

Essendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (e non una domanda a poter svolgere un'attività), non è prevista una tempistica per l'eventuale richiesta di integrazioni da parte dell'Agenzia (ARPA), tale richiesta sarà comunque possibile nel caso in cui si rilevino d'ufficio irregolarità od omissioni non costituenti falsità. In tutti gli altri casi dubbi sulla veridicità di quanto affermato, lo strumento che l'organo di controllo può e deve utilizzare per ottenere riscontro sarà l'effettuazione del controllo sull'intervento.

La dichiarazione deve riportare che i materiali di scavo possiedono le caratteristiche del sottoprodotto di cui all'art. 184 bis, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., quindi tutte le quattro condizioni previste per il sottoprodotto devono essere soddisfatte al momento della presentazione della dichiarazione:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione

della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Relativamente ad eventuali dichiarazioni di riutilizzo di materiali, ove si indichino superamenti di valori di soglia di contaminazione dovuti a valori di fondo naturali, spetta esclusivamente al proponente/produttore produrre la documentazione necessaria atta a dimostrare tale affermazione, diversamente dalla procedura con D.M. 161/12 che prevedeva fosse ARPA a confermare questo aspetto prima di poter procedere, previa presentazione di specifica richiesta all'Agenzia da parte del proponente/produttore.

A conclusione dei lavori di scavo e riutilizzo, come previsto dal comma 3, dell'art. 41bis, il produttore dovrà confermare alle autorità competenti, ARPA e Comune, il completo utilizzo dei materiali da scavo secondo le previsioni comunicate.

Per ultimo giova precisare che le disposizioni contenute nell'art. 41bis non derogano di certo dai controlli e nemmeno li limitano alla sola verifica documentale, ma saranno sempre possibili ispezioni e campionamenti sia casuali, cioè scelti a campione fra le diverse dichiarazioni ricevute dall'organo di controllo, ma soprattutto nei casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva.

Va sottolineato che l'iter procedurale previsto dall'art. 41bis pur semplificando ed alleggerendo la procedura amministrativa per l'utilizzo dei materiali da scavo in deroga alla disciplina dei rifiuti, non esime il produttore dalla responsabilità di procedere correttamente verificando l'idoneità di tali materiali in base alle disposizioni tecniche normative. Anzi, dovrà preoccuparsi di non fornire false dichiarazioni, poiché tutta la procedura si incentra e nasce su un'autodichiarazione e si ricorda che in regime di autodichiarazione le informazioni fornite alla Pubblica Amministrazione, in termini sanzionatori sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, qualora sia accertata la falsità della dichiarazione prodotta, che si aggiungono alla parte sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i rifiuti non correttamente gestiti, vi è l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria secondo quanto disposto dall'art. 331 c.p.p.).

(\* *Tecnico della Prevenzione Esperto-Responsabile Unità Operativa Supporto Indagini Giudiziarie, ARPA Emilia Romagna Sezione provinciale di Ferrara*

## **Attualità** Linee guida sugli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali

di Carmelo Passalacqua (\*)

Nella Gazzetta Ufficiale di martedì 29 ottobre 2013 è stato pubblicato l'accordo 26 settembre 2013 della Conferenza Unificata Stato- Regioni avente titolo "Accordo ai sensi dell'art 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al Ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Come è facile intuire dai riferimenti normativi presente nel titolo (Legge 244/2007: legge finanziaria 2008) i contenuti dell'accordo non costituiscono delle novità nel panorama normativo di settore non aggiungendo elementi nuovi rispetto alla situazione come già delineata dalla fonte normativa citata, ma forniscono delle indicazioni operative per l'attuazione di una legge che oggi risulta, oltre ad essere quasi del tutto inapplicata, alquanto datata, risalendo per l'appunto a sette anni fa.

Prima di entrare nel merito con una breve disamina di quanto previsto nell'accordo e delle conseguenti incombenze a carico degli enti locali e delle aziende che gestiscono i servizi pubblici locali, sembra opportuno chiarire preliminarmente il contesto giuridico di riferimento che ha portato alla formalizzazione dell'accordo in questione.

L'accordo, come si legge dal titolo, viene fatto ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; detto decreto avente per titolo "definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

*le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali"* all'articolo 9 definisce le competenze della conferenza unificata prevedendo fra l'altro (comma 2 lett. c.) "promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune".

L'articolo 2, comma 461 della L. 244/2007 a cui si ispira l'accordo aveva individuato, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, alcune disposizioni da inserire nei contratti di servizio e segnatamente:

- a) la previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una carta della qualità dei servizi da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate; detta carta deve contenere gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza in caso di inottemperanza;
- b) la consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- c) la verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, dell'adeguatezza dei

parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) la predisposizione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri previsti nel contratto di servizio e nella carta di qualità dei servizi; detto monitoraggio deve essere svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale e con la partecipazione delle associazioni dei consumatori;

e) l'istituzione tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori, di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi nella quale si dia conto dei reclami e delle proposte o osservazione pervenute da parte dei cittadini a ciascun soggetto partecipante;

f) la previsione che le attività di consultazione e monitoraggio di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio di importo predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

Come ben si comprende le disposizioni normative sopra richiamate risultavano immediatamente applicabili dall'entrata in vigore della L. 244/2007 senza la necessità di un accordo da parte della conferenza unificata, ma, purtroppo, come spesso accade, detta norma è rimasta pressoché inapplicata fatto salvo poche eccezioni di amministrazioni virtuose tant'è che proprio nelle premesse dell'accordo si legge per l'appunto che l'obiettivo del lavoro della conferenza unificata è quello di far sì che *“l'applicazione della L 24 dicembre 2007, norma di settore da anni parzialmente disattesa, si diffonda in maniera omogenea in tutti i Comuni e in tutte le Province del Paese”* sia per riportare al centro del rapporto con i cittadini il tema fondamentale della qualità dei servizi pubblici locali, ma anche per evitare che una norma così importante per il sostegno dell'attività delle associazioni dei consumatori rimanga *“lettera morta”*.

Le linee guida tracciate nell'accordo hanno lo scopo di individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte della qualità dei servizi con particolare riferimento agli elementi da rendere oggetto di specifico confronto con i soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi (diversamente definiti *stakeholders*). Le stesse si mantengono su un livello generale di indirizzo senza assumere alcun carattere di obbligatorietà e senza entrare nel dettaglio delle misure o degli elementi che restano oggetto di esclusiva ed autonoma

competenza della regione o dell'ente locale in fase di contrattazione con le aziende.

Il documento si articola in due parti: una parte generale contenente i principi e le regole di indirizzo per la elaborazione dei contratti e delle carte di servizio e una parte operativa formata da tre schede tecniche tipo che si configurano come delle utilities non obbligatorie, ma di supporto e direttamente fruibili dalle regioni o dagli enti locali per agevolare il compito di applicazione del più volte citato comma 461 dell'art 2 della legge finanziaria 2008 e nel contempo per favorire la comparabilità intra e infra regionale.

Nello specifico le tre schede tecniche consistono rispettivamente in:

1) un modello di protocollo tra comune o azienda e associazione dei consumatori contenente termini e modalità di collaborazione con le associazioni dei consumatori per un corretto ed efficace monitoraggio;

2) una serie di ipotesi di riferimento ed esemplificazioni da utilizzare liberamente per l'elaborazione di indicatori per la rilevazione dei livelli di qualità dei servizi;

3) un modello di protocollo di conciliazione contenente gli strumenti atti a dare certezza sugli adempimenti previsti nelle carte di servizio, quali la garanzia all'indennizzo in caso di disservizio.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione viene precisato che i principi e le regole di indirizzo presenti nell'accordo si applicano nella fase di affidamento dei servizi o di rinnovo dei contratti di servizi. Pertanto le nuove disposizioni, ancorché molti adempimenti fossero già previsti dal comma 461 dell'art. 2 citato, si applicano solamente ai servizi che ancora devono essere affidati o ai contratti che devono essere rinnovati, ma non a quelli in corso.

Ai fini dell'applicazione dei principi contenuti nell'accordo i servizi pubblici locali sono suddivisi nelle seguenti 3 categorie:

1) Servizi disciplinati da una Autorità indipendente, quali l'AEEG, ed in particolare per il servizio idrico integrato per i quali l'applicazione delle linee guida è comunque del tutto residuale rispetto alle disposizioni regolatorie già adottate o in corso di adozione da parte di tale autorità indipendente competente, disposizioni che in ogni caso prevalgono sulle linee guida stesse.

2) Servizi per i quali l'Autorità è in “fieri” quale l'Autorità dei Trasporti e delle Infrastrutture, compreso anche il trasporto ferroviario, regionale e ur-

bano. Anche in questo caso l'applicazione delle linee guida è del tutto recessiva rispetto alle disposizioni regolatorie che saranno adottate da parte di tale Autorità indipendente competente, disposizioni che in ogni caso prevalgono sulle linee guida stesse.

3) Servizi che non dipendono da alcuna autorità indipendente ma la cui gestione è in capo alle singole Autorità d'ambito quali i rifiuti e altri servizi (cimiteriali, farmacie comunali, parcheggi, illuminazione pubblica, servizi sociali, asili nido, mense scolastiche) e, in generale, eventuali altri servizi a rilevanza economica.

Il documento, sempre nella parte generale, individua dei principi generali e traccia delle linee di indirizzo sui contenuti minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi.

In merito al primo aspetto i principi individuati risultano essere i seguenti:

a) Partecipazione degli stakeholders: il documento stabilisce che devono essere garantite ed agevolate forme di partecipazione dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, a partire dalla costituzione di comitati a livello regionale con la partecipazione dei Comitati Regionali Consumatori Utenti delle ANCI regionali, delle Camere di Commercio e delle Province o altre forme alternative nel caso in cui le Regioni non abbiano ancora istituito il Comitato Regionale Consumatori Utenti.

b) Certezza ed efficacia del processo di partecipazione: deve essere assicurata la consultazione preventiva degli stakeholders al fine di selezionare gli elementi migliorativi rispetto alle linee guida. Ne documento viene previsto che tale consultazione debba avvenire almeno sei mesi prima dell'affidamento del servizio e /o della predisposizione del bando di gara al fine di valutare gli aspetti quantitativi e qualitativi del servizio e gli oneri per l'attività di monitoraggio sul rispetto degli standards.

c) Trasparenza, circolarità e terzietà del monitoraggio della qualità dei servizi: per garantire tali aspetti il documento prevede che le aziende devono presentare con cadenza almeno annuale i dati ai Comuni che a loro volta li metteranno in consultazione ai comitati e alle associazioni dei consumatori, le quali, ai fini della confrontabilità potranno svolgere con metodologie identiche analoghi monitoraggi sul rispetto degli standards, che saranno poi consegnati ai comuni appaltanti.

d) Economicità e sostenibilità del sistema di monitoraggio e di partecipazione degli stakeholders: va garantita la previsione di cui alla lett. f) dell'art 2 comma 461 della legge finanziaria 2008 anche me-

dante l'istituzione di fondi a livello istituzionale, la cui gestione sarà regolata da accordi sottoscritti tra le istituzioni aderenti e le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale e/o regionale.

La parte generale del documento si conclude con delle indicazioni operative con la proposta di alcuni elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte della qualità dei servizi per garantire una corretta attuazione della più volte citata fonte normativa.

Nello specifico viene proposto quanto segue:

1) Inserimento chiaro nei contratti di servizio di quanto previsto dal comma 461 dell'art 2, norma che va intesa non come concertazione ma come partecipazione ed in particolare di quanto previsto dalla lett. f) circa l'obbligo di finanziamento a carico dei soggetti gestori delle spese relative alle consultazioni e al monitoraggio; si suggerisce al riguardo di valutare la possibilità di inserire fra tali spese anche quelle necessarie per una sorta di rimborso spese per le attività delle associazioni dei consumatori di assistenza nelle eventuali procedure di conciliazione o per eventuali altre attività che vedano le associazioni coinvolte in attività di miglioramento dei servizi pubblici locali interessati.

2) Individuazione di forme di gestione della partecipazione delle associazioni dei consumatori suggerendo a seconda dei casi o l'istituzione di un tavolo con le ANCI regionali per prevedere un apposito regolamento o la sottoscrizione di un protocollo d'intesa o per i comuni la sottoscrizione dell'apposito protocollo (allegato 1 dell'accordo) fra comune e associazione dei consumatori o fra azienda e associazioni stesse a seconda se trattasi di un servizio gestito direttamente dal comune o erogato tramite apposita azienda.

3) Standard minimi di qualità e obiettivi di miglioramento: viene previsto di indicare per ogni singolo aspetto e per ogni singolo servizio la definizione del monitoraggio e del miglioramento degli standards minimi di qualità e la definizione delle componenti dei prezzi e delle tariffe e delle loro dinamiche e l'elaborazione annuale dei margini di miglioramento, o di eventuali servizi accessori, sulla base di quanto risultante dagli indicatori di partenza ed in relazione al contesto economico e sociale di riferimento.

4) Copertura dei costi dei servizi: nei settori in cui non è presente una autorità di regolazione che di norma stabilisce anche la tariffa viene proposto per i servizi di natura industriale, un meccanismo di dinamica tariffaria incentivante l'efficienza, che possa riconoscere elementi premiali in corrispondenza

di miglioramenti qualitativi o quantitativi del servizio rispetto agli standards.

5) Sistema di monitoraggio: vengono individuati ai fini di un efficiente ed efficace sistema di monitoraggio tre principi generali e precisamente la cadenza almeno semestrale, il coinvolgimento delle associazioni sia a monte che a valle del processo e l'applicabilità a tutti i contratti in fase di rinnovo. Viene quindi proposta la scheda tecnica (allegato 2 dell'accordo) contenente un blocco di indicatori (generali e per ciascun settore) utili ai fini della valutazione e del monitoraggio. Per quanto riguarda nello specifico gli indicatori relativi ai servizi cimiteriali si rimanda all'allegata tabella n1 di seguito riportata.

6) Sistema di risoluzione delle controversie e indennizzi automatici: si ipotizza un sistema snello e celere prevedendo nelle carte dei servizi alcuni elementi minimi quali la garanzia del diritto all'indennizzo, il margine sullo standard minimo oltre il

quale scatta l'indennizzo automatico, le modalità di richiesta, il soggetto erogatore, i tempi, la misura dell'indennizzo e la modalità di risoluzione delle controversie, rimandando per questa ipotesi al modello di protocollo tipo (allegato 3 dell'accordo).

7) Copertura delle spese: si propone di porre a carico dei soggetti gestori le spese relative a consultazione verifica e monitoraggio nonché quelle sostenute dalle associazioni dei consumatori in tale ambito. A tal proposito si suggerisce l'istituzione di un apposito fondo o presso le sezioni regionali dell'Anci, o presso ciascuna azienda o presso il comune.

(\*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*

**Tabella n.1 – Indicatori Servizi cimiteriali di cui all'allegato n. 2 dell'accordo**

<i>Generali</i>	<i>Settoriali</i>
a) tutela dell'ambiente: 1. presenza di attività di prevenzione, sensibilizzazione e incentivo alla tutela ambientale di tipo normativo 2. presenza di attività di prevenzione, sensibilizzazione e incentivo alla tutela ambientale di tipo fiscale  b) comunicazione, informazione e customer: 1. sito web. 2. brochure. 3. info in bolletta. 4. attività e sistemi di rilevazione di customer. 5. coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nelle rilevazioni e nelle controversie. 6. esistenza di procedure extragiudiziali.  c) dinamica dei prezzi ed efficienza economica: 1. presenza sistemi di integrazione tariffaria. 2. presenza di agevolazioni per le famiglie	1. popolazione servita- bacino d'utenza 2. n. cimiteri 3. presenza analisi e verifica capienza 4. recuperi concessioni cimiteriali 5. sistemi di trasparenza nelle concessioni 6. dispositivi tv a circuito chiuso 7. autorizzazioni per accedere ai cimiteri 8. indicazioni circa la presenza di telecamere 9. presenza custode; orari e/o numero delle visite 10. n. atti vandalici 11. orario di apertura e differenziazione stagionale 12. strutture di accesso ai disabili 13. presenza servizi accessori 14. presenza cestini; frequenza svuotamento. 15. area raccolta rifiuti; frequenza raccolta. 16. manutenzione edilizia e are verdi. n. interventi 17. punti luce. 18. accesso informazioni. 19. tempi medi predisposizione contratti. 20. presenza tariffari anche on line. 21. tempi di attesa tumulazioni. 22. presenza servizi di cremazione. 23. presenza sportelli informativi 24. eventuali altri indicatori o parametri relativi alla tempistica di esecuzione dei operazioni cimiteriali

## Attualità **Legge di stabilità 2014 e applicazione della mobilità del personale**

di Mario Calzoni (\*)

**SOMMARIO:** **1.** Il c. 563: sulla mobilità del personale e relative esimenti – **1.1.** L'accordo tra le società – **1.2.** Le esigenze sui processi di mobilità del personale – **1.3.** Le esigenze di fabbisogno del personale – **1.4.** Le finalità di cui ai successivi cc. 564 e 565 – **2.** Il c. 564: gli indirizzi da parte degli enti locali che controllano le società in esame – **2.1.** Le esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati – **3.** Il c. 565: l'informativa sulle eccedenze di personale – **4.** Il c. 566: l'attività di riallocazione a cura dell'ente controllante – **5.** Il c. 567: gli accordi con le OO.SS. più rappresentative – **6.** Il c. 568: il favor per le società interessate alle forme di mobilità a favore del personale – **7.** Il c. 569: sulle partecipazioni vietate di cui all'art. 3, c. 29, L. 244/2007 – **8.** Le delibere di Consiglio dell'ente locale socio

### **1. Il c. 563: sulla mobilità del personale e relative esimenti**

Il comma in rubrica recita: «563] *Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni».*

La locuzione «società controllate» a totale partecipazione pubblica diretta ed indiretta, dovrebbe escludere un coinvolgimento delle società miste o della concessione a totale partecipazione pubblica ovvero di controllo già con un piano industriale allegato al bando di gara comunitaria e migliorato dagli offerenti ai sensi dell'art. 30, c. 7, D.Lgs. 163/2006.

L'accordo è tra le società (sopraddette dei SPL, strumentali, della cartolizzazione, STU e del patrimonio) sulla base degli indirizzi degli organi istituzionali competenti dell'ente locale socio (art. 42 [Attribuzioni dei consigli], c. 2, lett. «g», D.Lgs. 267/2000).

I cc. 1 e 3, art. 2112 (*Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda*)<sup>(1)</sup>, C.C. recitano:

«1] *In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano»;*

<sup>(1)</sup> In materia di art. 2112 C.C. si rinvia, in dottrina, alle seguenti opere CINELLI M., DE CRESCENZO U., FANFANI P., PASSALACQUA P., PROSPERETTI G., SILVESTRI P., STANCHI A., TARTAGLIONE L. (a cura di RUSSO C.), *Il trasferimento dell'impresa in Diritto del lavoro*, Il Sole-24 Ore, Milano, 2001; FIORE G.- CLASER A., *Il trasferimento d'azienda*, II edizione, Maggioli E., Rimini, 2000; NUZZO V., *Trasferimento di azienda e rapporto di lavoro*, Cedam, Padova, 2002; PASSARELLI G.S., FOGLIA R. (a cura di), *La nuova disciplina del trasferimento d'impresa. Commento al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18*, Ipsoa, Milano, 2002; TESSAROLO C., *Trasformazione delle aziende speciali in s.p.a.*, Edizioni Edilizia Popolare, Roma, 1999; ROMEI R., *Il rapporto di lavoro nel trasferimento dell'Azienda, art. 2112*, in *Il Codice civile*. Commentario diretto da SCHLESINGER P., Giuffrè E., 1993, pagg. 3 – 88; RAFFI A., *Tutela del lavoratore nel trasferimento di azienda tra normativa nazionale e normativa comunitaria*, Giuffrè E., Milano, 2004, pagg. 77 – 96; SANTORO – PASSARELLI S.G., FOGLIA R., *La nuova disciplina del trasferimento d'impresa*, IPSOA, Milano, 2002, pagg. 3 – 14; RUSSO C. (a cura di), *Il trasferimento dell'impresa*, in *Collana del lavoro*, Il Sole – 24 Ore, Milano, 2001, pagg. 1 – 14; NUZZO V., *Trasferimento d'azienda e rapporto di lavoro*, in *Enciclopedia – Diritto privato* – collana diretta da CENDON P., Cedam, Padova, 2002, pagg. 39 – 55; SANTORO – PASSARELLI, *Trasferimento d'azienda e rapporto di lavoro*, Giappichelli E., Torino, 2004, pagg. 1 – 38.

e quindi:

«3] Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello».

La previa informativa sul personale eccedente (ai sensi dell'art. 47, cc. da 1 a 4, L. 428/1990 e dell'art. 28, L. 300/1970) avrà luogo almeno 25 giorni prima dell'efficacia del trasferimento, coinvolgendo le OO.SS. firmatarie del CCNL applicato.

Sussistono le esimenti per le società quotate e loro controllate (art. 2359, C.C.).

L'informativa interessa della cedente e della cessionaria le RSU o RSA, le OO.SS. e le Associazioni di categorie firmatarie del CCNL in presenza delle figure istituzionalmente competenti della cedente e della cessionaria.

Il successivo c. 565 affronta in parte il contenuto dell'informativa alle OO.SS.

La norma interesserà tutte le partecipate degli enti locali – senza eccezione alcuna – a prescindere dall'oggetto sociale (SPL di rilevanza/privi di rilevanza economica, strumentali, patrimoniali, STU, della cartolarizzazione).

Dovrà senz'altro sussistere un piano triennale della cedente (di risanamento) e della cessionaria (industriale) che metterà in evidenza la situazione *ex ante* ed *ex post* al trasferimento del personale eccedente/assumendo e relativi riflessi sul risultato di esercizio.

La norma non riguarda le aziende speciali e le istituzioni (le fondazioni e le associazioni).

Il consiglio dell'ente locale socio facoltativamente delibera in merito agli indirizzi tra la cedente e la cessionaria.

### 1.1. L'accordo tra le società

L'accordo tra le società (controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali) sarà sviluppata tra i relativi organi esecutivi (o amministratori delegati), senza alcun vincolo per i successivi indirizzi degli enti locali di cui trattasi (art. 42 [Attribuzioni dei consigli], c. 2, lett. «g», D.Lgs. 267/2000).

L'accordo interesserà:

- 1) i processi di mobilità del personale;
- 2) in relazione al fabbisogno di personale;
- 3) in relazione alle finalità dei successivi cc. 564 e 565;
- 4) le società (atteso che la mobilità non potrà avvenire tra la società e l'ente locale socio).

Su tale accordo si innesteranno le delibere dei rispettivi consigli degli enti che controllano le due società interessate (cfr. sul punto anche il successivo c. 564).

### 1.2. Le esigenze sui processi di mobilità del personale

Circa le esigenze di mobilità del personale esse risultano motivate alla luce dei parametri *standard* di cui al precedente c. 553.

Risulterà pertanto fondamentale evidenziare quali sono state le cause che hanno generato come effetto il mancato rispetto dei parametri: 1) economici; 2) finanziari; 3) di rendimento.

Tali cause saranno ovviamente da riprendersi nelle delibere dell'organo esecutivo della società e del massimo consesso dell'ente locale che detiene il controllo, per poi essere oggetto di «*previa informativa*» alle RSA o RSU ed alle OO.SS. firmatarie del CCNL.

L'oggettività e la proporzionalità del rapporto «causa–effetti» risulterà particolarmente delicata, potendosi sempre *ex ante* dimostrare come attraverso il processo di mobilità – a regime – sarà ripristinato l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della (sana) gestione.

L'accordo entrerà poi motivatamente nel merito del *favor economico e fiscale* di cui al successivo c. 564.


### 1.3. Le esigenze di fabbisogno del personale

La materia è ovviamente di competenza (in via prodromica) dell'organo esecutivo della società cessionaria e (in via definitiva) del relativo ente locale che ne detiene (a livello diretto o indiretto) il controllo.

### 1.4. Le finalità di cui ai successivi cc. 564 e 565

Circa le finalità in rubrica si rinvia ai commenti di cui ai commi interessati.

Riepilogando si ha:



Ovviamente il coinvolgimento delle RSA o RSU e delle competenti OO.SS. avverrà esclusivamente a seguito dell'accordo definitivo tra gli enti locali *sub* A e B.

### 2. Il c. 564: gli indirizzi da parte degli enti locali che controllano le società in esame

Il comma in rubrica recita: «564] Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563».



La norma non è riferita a tutti gli enti locali soci delle società di cui al comma precedente ma ai soli «enti che controllano la società» <sup>(2)</sup>.

La locuzione «*e di risanamento economico-finanziario*» presuppone pertanto che trattasi per la cedente di società in perdita di esercizio già attratte ad un piano di risanamento che include tale eccedenza di personale, mentre per la cessionaria si farà riferimento (per l'attività di «razionalizzazione») al piano industriale ovvero (per le necessità di «risanamento economico-finanziario») al piano di risanamento (sempre della cessionaria).

Il c. 564 in esame si deve ritenere che valga per gli indirizzi che gli enti locali che controllano la cessionaria (*id est*, l'acquirente il personale) dovranno assumere con propria delibera e trasferire alla medesima – sussistendo le circostanze fattuali ivi indicate – ai sensi generali dell'art. 97 Costituzione e particolari di cui all'art. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), L. 241/1990 e particolari degli artt. 147-*quater* (*Controlli sulle società partecipate non quotate*); 148-*bis* (*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*), c. 2; 152 (*Regolamento di contabilità*), c. 2; 172, c. 1, lett. «b», D.Lgs. 267/2000.

La lettura del c. 564 risulta viepiù articolata e meritevole di talune riflessioni.

La prima, di tipo ermeneutico, è da collegarsi al fatto che la norma (n collegamento con il precedente c. 563 ed il successivo c. 568) non si applicherà *tout court* per ogni nuova assunzione, viceversa si svuoterebbe di significato l'*incipit* riferito ai prodromici indirizzi dell'ente locale controllante direttamente o indirettamente le società di cui al c. 563 in relazione (nell'ipotesi dei servizi pubblici locali):

- 1) alla riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati;
- 2) alle esigenze di riorganizzazione,
- 3) alla razionalizzazione delle spese;
- 4) al risanamento economico-finanziario;
- 5) secondo appositi piani industriali.

*Pertanto il Consiglio dell'ente controllante dovrà prima (ai sensi dell'art. 42 [Attribuzioni dei consigli], c. 2, lett. «g», D.Lgs. 267/2000 [TUEL] e del c. 564, art. 1, L. 147/2014 [legge di stabilità 2014]) aver affrontato la platea dei sopraccitati quattro punti ed aver approvato il piano industriale che li acclara ... e che (qui sotto il profilo sostanziale) porrà in evidenza la necessità di assunzione di personale da parte della controllata (nel ruolo di cessionaria).*

*Dall'altra parte è pur vero che, in simmetria informativa con il successivo c. 568, il favor economico e fiscale ivi previsto si applica a favore della cessionaria sulla base: i) di preventivi accordi tra gli enti controllanti la cedente e la cessionaria; ii) tra queste due società che «possono» [...]; iii) atteso che la cedente potrà farsi carico del favor ivi previsto a favore della cessionaria ... se sussistono (per la cedente) le correlate disponibilità di bilancio.*

*Non trattasi pertanto di norma di immediata applicazione in quanto la platea dei presupposti è da valutarsi ed applicarsi caso per caso.*

*Il c. 568 in esame ed il c. 564 richiamano entrambi il c. 563 ai fini di correttamente individuare le «società» soggette alle disposizioni di cui trattasi.*

*Nulla vieta che i trasferimenti di cui al c. 568 siano diversi (in peius) per misura («non superiori al») e per periodicità («per un periodo massimo»).*

*Pertanto i quattro presupposti applicativi del c. 564 sopra illustrati saranno oggetto di prodromica motivata delibera dei rispettivi consigli degli enti che controllano rispettivamente la cedente e la cessionaria, ai sensi: a) dell'art. 42 [Attribuzioni dei consigli], c. 2, lett. «g»; 147-*quater* (*Controlli sulle società partecipate non quotate*), sussistendone le circostanze demografiche; 152 (*Regolamento di contabilità*), c. 2; 172 (*Altri allegati al bilancio di previsione*) c. 1, lett. «b», D.Lgs. 267/2000; b) dell'art. 1, cc. 564 e 568, giusto il rinvio al precedente c. 563, L. 147/2013; c) dell'art. 97 Costituzione; d) dell'art. 3 (*Motivazione del provvedimento*), L. 241/1990.*

### 2.1. Le esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati

Il dettato in rubrica lascia intendere (con pochi margini di errore) che trattasi di esigenze riferite ai soggetti che gestiscono funzioni o servizi strumentali di cui all'art. 13, L. 248/2006 (Bersani) e art. 4 (*Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*), cc. 4 e 10, L. 135/2012 (*spending review 2*) e relativo DPCM del 6/4/2013.

In diritto positivo sui servizi strumentali vedasi il parere Corte dei conti, sez. reg. controllo Lazio, n. 143/2013/ PAR del 26/6/2013.

### 2.2. Le esigenze di organizzazione

*Le esigenze di organizzazione della cedente porranno in evidenza le cause (endogene ed esogene) che hanno generato come effetto l'eccedenza di personale.*

*Ibidem* per la cessionaria circa le necessità di assunzione di personale.

Necessiterà poi verificare (ai sensi dei principi di «sana gestione» di cui al c. 553) i «parametri standard dei rendimenti» con particolare riferimento ai parametri del lavoro con/senza la somma dei servizi esterni (classe B7 di conto economico art. 2425 C.C.), escludendo i costi capitalizzati (classe A4 di conto economico) per incidenza sul valore della produzione e *trend*, costo medio del lavoro per unità e *trend*, ecc.

### 2.3. Le esigenze di razionalizzazione delle spese

Le esigenze di razionalizzazione delle spese (e quindi dei costi della gestione operativa ed extraoperativa) saranno da motivarsi – *in primis* – apprezzando il *trend* dei ricavi (classe A1 di conto economico) rispetto a quello di ogni voce di spesa caratteristica (classe B di conto economico) ed extracaratteristica (finanziaria ed impositiva), af-

<sup>(2)</sup> *Rectius*: cfr. il 1° periodo del precedente c. 563: «per le finalità dei cc. 564 e 565».

finché il *trend* dei costi risulti pari o inferiore al *trend* dei ricavi.

La possibilità di consolidare i debiti a breve potrà poi ridurre (per es.) il costo del denaro; i recuperi di economicità, efficacia ed efficienza sulle voci di costo intervenendo per eccezioni (qui lavoro escluso) su quel 20% delle voci dei costi operativi (classe B di conto economico) che genera l'80% dei costi, rappresenta una buona base di partenza per razionalizzare (e cioè per rendere coerenti i costi) sia in relazione al *trend* sopraccitato sia in relazione ai dati di *benchmarking* <sup>(3)</sup> di cui al precedente c. 553.

Si deve poi ritenere che le esigenze di razionalizzazione interessino, nella fattispecie, sia la cedente sia la cessionaria.


#### 2.4. Le esigenze di risanamento economico-finanziario

Le esigenze di risanamento economico-finanziario troveranno causa nei parametri standard di cui al c. 553 ovvero nella relativa analisi di *benchmarking* atta a porre a confronto le performances della cedente (e non – si deve ritenere – della cessionaria) con il panel di riferimento.

Il risanamento economico nasce pertanto dal confronto: i) con i ricavi; ii) con i parametri assunti dall'ente locale di controllo come standard di sana gestione (tra costi e rendimenti dei fattori produttivi).

Le esigenze di risanamento finanziario non potranno prescindere dal livello di capitalizzazione (Lc) della società (Lc = capitale di terzi/capitale proprio ≤ 1,7 media nazionale) rispetto ai valori comparativi.

Una eventuale sottocapitalizzazione risulta penalizzante per la società sia in termini d'indebitamento, costi della provvista e garanzie. Il risanamento finanziario tra pertanto effetto: i) in un correlato livello di capitalizzazione; ii) nel consolidamento del debito a breve; iii) nell'applicazione della gestione della Tesoreria su base previsionale di dodici mesi mobili.



<sup>(3)</sup> Sull'attività di *benchmarking* cfr. l'opera di SOTTOSANTI F., *Benchmarking. Il confronto aiuta a crescere*, in *Mission*, Newstecca, Roma, n. 5/2007, pagg. 37-40; BOCCHINO U., *Il benchmarking. Uno strumento innovativo per la pianificazione ed il controllo strategico*, Giuffrè E., Milano, 1994.


#### 2.5. Secondo appositi piani industriali

La locuzione «*appositi*» lascia ragionevolmente ad intendere che per la cedente trattasi di un piano di risanamento *tout court* e per la cessionaria di un piano industriale.

Con il piano di risanamento sono individuate, approvate ed applicate le azioni a rientro delle perdite.

Con il piano industriale sono individuate, approvate ed applicate le azioni (i *drivers*) a sostegno dello sviluppo dei ricavi.

Come si potrà notare gli indirizzi esplicitati dal c. 564 devono quindi trovare ragionevole applicazione negli strumenti programmatici sopraccitati.



#### 2.6. Viceversa

Viceversa si applicano le disposizioni dei cc. 1 e 2, art. 18, L. 133/2008.

Il citato art. 14, c. 7, L. 135/2012 (*spending review* 2) prevede che: «7] Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*» (quale norma però applicabile all'ente locale).

L'incipit del c. 565 nel rinviare per *expressis verbis* ai soggetti di cui ai precedenti cc. 563 e 564, applica le previsioni in esame non a tutte le società con una incidenza delle spese (*rectius*: costi) del personale pari o superiore al 50% delle spese correnti (*rectius*: del costo della produzione) ma solamente a quelle che hanno attivato le procedure del c. 563 (in quanto cedente) o che – comunque – rilevino eccedenze di personale (in quanto cedente)

o hanno ricevuto dagli enti locali gli indirizzi (in quanto cessionaria) sulle assunzioni di personale proveniente da contesti di mobilità e come tali risultano interessate alle informazioni di cui al c. 565 in esame (si deve ritenere da pubblicarsi sul proprio sito istituzionale) sia della società sia dell'ente locale controllante).

### 3. Il c. 565: l'informativa sulle eccedenze di personale

Il comma in rubrica recita: «565] Le società di cui al comma 563, che rilevano eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Come noto la nozione di «spesa corrente» è estranea ad un bilancio di competenza economica: si deve pertanto ritenere che si farà riferimento ai costi della produzione (classe B, art. 2425, C.C.)<sup>(4)</sup>.

Ovviamente vi entrano in tali realtà *labour intensive* che potrebbero rilevare eccedenze di personale (qui a mero titolo esemplificativo) le società del TPL passeggeri su strada, del trasporto alunni, i servizi cimiteriali operativi, i trasporti funebri (non la pompa funebre) e verosimilmente diverse società del settore RSU orfane dello smaltimento e diverse società strumentali.

Come si potrà notare il legislatore applica un algoritmo matematico in via indifferenziata rispetto al complesso scenario delle realtà di riferimento.

L'informativa interessa:

- 1) denominazione/dati/anagrafici/attività della cedente;
- 2) CCNL applicato;
- 3) la collocazione aziendale del personale (categoria, livello, ruolo, ecc.);
- 4) il numero di persone interessate (in quanto ricomprese nell'«eccedenza di personale»);
- 5) il profilo professionale (declaratorie, età fisica ed età aziendale, retribuzione annua di 1° livello e di 2° livello dell'anno precedente, ecc.)<sup>(5)</sup>.

<sup>(4)</sup> Il calcolo prevederà pertanto: «Costo dei lavori/costi della produzione» • 100» ovvero «(classe B9/classe B) • 100».

<sup>(5)</sup> Per quanto occorrere possa si ricorda che i cc. da 1 a 4, art. 47 (Trasferimenti di azienda), L. 428/1990 prevedono che «1] Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo artico-

### 3.1. Le circostanze che rendono applicabile il disposto in esame

L'*incipit* del 1° periodo del c. 565 prevede pertanto che esso si applica nei confronti delle società di cui al precedente c. 563, le quali rilevano:

a) eccedenze del personale, in relazione alle esigenze funzionali (c. 563) o ai casi di cui al c. 564 (per la cessionaria);

ovvero:

b) in cui l'incidenza delle spese (del costo) di personale sarà pari o superiore al 50% delle spese correnti (del costo della produzione).

Pertanto il dispositivo non è da collegarsi alle società con eccedenza di personale ovvero in cui l'incidenza del personale è quella sopraccitata, bensi è da porsi in relazione alle società di cui al c. 563 che previo accordo prodromico tra le stesse e definitivo indirizzo del consiglio dell'ente che ne detiene (in via diretta o indiretta) il controllo, hanno avviato la procedura ivi prevista.

### 4. Il c. 566: l'attività di riallocazione a cura dell'ente controllante

Il comma in rubrica recita: «566] Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Si ap-

lo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. 2] Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. 3] Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 4] Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi».

plica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni».

Non è chiara la locuzione «a cura dell'ente controllante».

L'art. 3, c. 19, L. 92/2012 prevede che «19] Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati».

Pertanto il personale eccedente (se questa è l'interpretazione corretta):

- a) risulta destinatario di forme flessibili di gestione del tempo di lavoro nell'ambito della stessa società;
- b) *ibidem* ma presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali; adottando le modalità del precedente c. 563.

#### 5. Il c. 567: gli accordi con le OO.SS. più rappresentative

Il comma in rubrica recita: «567] Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale».

La locuzione «altre società dello stesso tipo» dovrebbe riguardare le società a parità di *mission* aziendale (strumentali con strumentali, e così via).

È pertanto necessario disporre degli indirizzi degli enti controllati e delle società partecipate (di cui al precedente c. 563) sia della cedente sia della cessionaria.

Quest'ultima potrà essere collocata:

- all'interno
- all'esterno

del territorio della regione della società cedente.

#### 6. Il c. 568: il favor per le società interessate alle forme di mobilità a favore del personale

Il comma in rubrica recita: «568] Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul

reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Si deve pertanto ritenere – se questa è la corretta interpretazione – che le somme previste dal c. 568 a favore della cessionaria (seppur nell'ambito delle disponibilità di bilancio della cedente) non concorrono al calcolo del reddito imponibile ai fini dell'Ires e dell'Irap.

#### 7. Il c. 569: sulle partecipazioni vietate di cui all'art. 3, c. 29, L. 244/2007

Il c. 569 in esame «569] Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile».

Le partecipazioni di cui trattasi, ai sensi del c. 27, art. 3, L. 244/2007 (legge finanziaria 2007) in vigore dall'1/1/2007 sono esclusivamente quelle riferite alle società strumentali di cui all'art. 13 (Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza), L. 248/2006 (Bersani), essendo «sempre ammessa, la costituzione di società che producono servizi d'interesse generale».

Il citato c. 29, art. 3, L. 244/2007 recita: «29] Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni».

Le scadenze del c. 27 così come previste dal c. 29, art. 3, L. 244/2007 sono, come da c. 569, art. 1, L. 147/2013, prorogate al 30/4/2014.

Il c. 2 dell'art. 2437-ter, C.C. in relazione ai criteri richiamati dal c. 569 recita «Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni».

Vi è poi da tenere presente che il c. 559 ha (finalmente) chiarito che l'alienazione della partecipazione ivi prevista avviene «mediante procedura ad evidenza pubblica» (cfr. per es. l'art. 113, c. 12, TUEL).

#### 8. Le delibere di Consiglio dell'ente locale socio

Gli enti locali interessati sono gli enti locali territoriali (regione, provincia, comune) che detengono il controllo nelle società a totale capitale pubblico o a controllo pubblico, miste a controllo pubblico e nelle concessionarie

rie (partecipate dai citati enti che ne detengono il controllo).

E ciò a valere per le società dei SPL, strumentali, della cartolarizzazione, del patrimonio e delle STU, controllate direttamente o indirettamente da detti enti.

Sono escluse le società quotate, le istituzioni, le aziende speciali.

Due le delibere d'indirizzo del massimo consesso dell'ente locale socio: una facoltativa ai sensi del c. 563 per pervenire ad un accordo sulla mobilità del personale tra la società cedente e la società cessionaria (se esistente o ai sensi del successivo c. 564); l'altra ai sensi del c. 564 da parte dell'ente locale controllante a favore della cessionaria <sup>(6)</sup> sussistendo le circostanze fattuali richiamate in quest'ultimo comma (cfr. la tav. 13, Appendice «B»).

Sui cc. 563 e ss. in esame, è bene tenere presente che tutte le garanzie sul personale nei SPL a rete (gas, idrico, rifiuti e TPL passeggeri su strada) previste dalle leggi di settore sono anteriori alle disposizioni previste in diritto positivo sul punto dall'art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali), c. 2, L. 148/2011 (manovra finanziaria di ferragosto 2011).

In diritto vissuto è inevitabile il rinvio alla recentissima sent. TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. II, n. 780 del 23/9/2013.

Il citato c. 2, art. 3-bis, L. 148/2011 recita: «2] In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta».

(\*) Amministratore delegato Lothar s.r.l., Formigine (MO)

<sup>(6)</sup> Si rinvia agli atti dei seguenti seminari: CALZONI M., *La legge di stabilità 2014 (un solo articolo, pochi commi, una grande rivoluzione)*, Cispel Lombardia Services, Milano, gennaio 2014 (1<sup>a</sup> edizione) e febbraio 2014 (2<sup>a</sup> edizione); CALZONI M., *La normativa di riferimento per l'azienda speciale sino alla legge di stabilità 2014*, ALA Servizi, Ladispoli (Roma), febbraio 2014; CALZONI M. (con introduzione FOGLI D.) *La legge di stabilità 2014 riflessa nel settore cimiteriale*, Milano, febbraio 2014.

# Sigma INFO



## Soluzioni Informatiche su Misura

GESTIONE CIMITERIALE - LUCE VOTIVA - IMPIANTI DI CREMAZIONE  
 TRASPORTI ONORANZE FUNEBRI E FIORERIA  
 VERDE PUBBLICO E DISINFESTAZIONE - PARCHEGGI

**[www.sigmainfo.it](http://www.sigmainfo.it) - [info@sigmainfo.it](mailto:info@sigmainfo.it)**

**Documentazione** **Provincia Autonoma di Bolzano – Circolare provinciale n. 504923 del 19 settembre 2013 “Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione”, conseguente alle legge e regolamento provinciali**

Circolare SEFIT FederUtility n. 3881 del 18/10/2013

Di seguito alla L.P. (Bolzano) 19 gennaio 2012, n. 1 e relativo regolamento, D.P.P. (Bolzano) 17 dicembre 2012 n. 46, la Provincia autonoma di Bolzano ha emanato la circolare prot. n. 504923 del 19 settembre 2013 “*Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione*”, riportata in **Allegato 1**. In **Allegato 2** si formulano alcune considerazioni ed approfondimenti.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.  
Il Direttore Generale (Massimiliano Bianco)

**ALLEGATO 1**

(N.d.R. Si omette l’Allegato 1 in quanto già pubblicato su ‘I Servizi Funerari’, n. 1/2014).

**ALLEGATO 2**

**Provincia autonoma di Bolzano – Circolare prot. n. 504923 del 19 settembre 2013 “Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione”**

Detta circolare è stata formulata in collaborazione con il Consorzio dei Comuni e con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e si propone l’obiettivo di favorire un’applicazione omogenea della L.P. (Bolzano) 9 gennaio 2012, n. 1, nonché del suo regolamento di esecuzione, D.P.P. (Bolzano) 17 dicembre 2012, n. 46.

I diversi aspetti affrontati, fanno riferimento a singole norme della legge provinciale e del suo regolamento, con espresso richiamo.

In via del tutto generale, non guasta ricordare come le norme di legge si collochino, nel contesto delle fonti del diritto e loro gerarchia, sul piano delle norme di rango primario, mentre quelle regolamen-

tari sul piano delle norme di rango secondario e che, per questo, non hanno, né possono avere forza derogatoria delle norme di rango primario (anche quando ne costituiscono norme di esecuzione).

Le circolari non hanno natura di fonti del diritto, costituendo istruzioni, a carattere amministrativo, generalmente sprovviste di carattere vincolante, salvo che quando tra il soggetto che emani le circolari e il soggetto destinatario sussista un rapporto di natura gerarchica (organica o funzionale), ma, anche in questa ipotesi senza che le istruzioni amministrative possano derogare o modificare le norme di legge e/o dei regolamenti di esecuzione della legge.

Nella fattispecie, un tale rapporto relazionale può essere individuabile tra la Provincia autonoma e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (si considerino i soggetti cui la circolare è diretta), ma è del tutto esclusa con riguardo ai Comuni, e loro forme associative, in relazione all’art. 114, commi 1 e 2 Cost., dato che tra i diversi livelli di governo che costituiscono la Repubblica non si hanno relazioni di sovraordinazione, tanto più che l’art. 129 Cost. (per il

quale, comma 1: “*Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.*”) è stato abrogato, unitamente ad altri, dall’art. 9, comma 2 L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

### **A) Nulla osta al trasporto di salma**

L’art. 5 L.P. (Bolzano) 19 gennaio 2012, n. 1 (di seguito, abbreviato in: L.P.) prevede l’ipotesi del trasporto della salma a domicilio per la veglia funebre o dal domicilio al luogo di osservazione cimiteriale, subordinandola ad un nulla-osta del medico competente che l’art. 2, comma 1 del regolamento di esecuzione, D.P.R. (Bolzano) 17 dicembre 2012, n. 46 (di seguito, abbreviato in: reg. prov.) collega, fatte salve eventuali esigenze di giustizia, all’insussistenza di motivi igienici ostativi.

Con la circolare è precisato che tale nulla-osta, avendo ad oggetto la valutazione di aspetti igienico-sanitari, non sostituisca l’autorizzazione al trasporto rilasciata dall’autorità comunale (prima Sindaco, ora dirigente competente o suo delegato).

È pertanto con la ordinanza del Sindaco, di cui all’art. 22 del **D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285** che viene regolata la materia (tra cui le modalità), potendo lo stesso Sindaco, nei casi di trasporto di salma nell’immediatezza del decesso specificare che, nel territorio del proprio Comune, si considera autorizzato il trasporto di salma nell’immediatezza del decesso in base al Nulla-Osta del medico intervenuto che funge da autorizzazione al trasporto al deposito di osservazione sito nel Comune.

In caso di trasporto ordinato dall’Autorità Giudiziarica o da quella sanitaria, è necessario acquisire detto Ordine di trasporto (continuando a potersi fare riferimento alle indicazioni della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, Punto 5.). Laddove si sia in presenza di trasporto di salma nell’immediatezza del decesso, da un Comune ad altro Comune, per il combinato disposto degli articoli 17, 19 e 24 del **D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285**, è necessaria oltre al citato Nulla-Osta del medico competente anche l’autorizzazione al trasporto del Comune di partenza.

Se il Sindaco non specifica con l’ordinanza citata che il Nulla-Osta rilasciato dal medico competente costituisce il solo titolo di legittimazione al trasporto della salma, nel suo territorio, nei due casi previsti, allora tale Nulla-Osta viene ad atteggiarsi come solo titolo prodromico al rilascio dell’autorizzazione al trasporto della salma da parte del Comune.

La circolare considera come l’eventuale rilascio del Nulla-Osta nei due casi previsti segua, funzionalmente, alla *constatazione* di morte (nonché all’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato), ri-

chiamando ad un istituto probabilmente derivante da prassi locale.

In occasione del rilascio del Nulla-Osta, il medico competente è legittimato a indicare ai soggetti che debbano effettuare il trasporto della salma, nei due casi previsti, le prescrizioni e misure precauzionali da adottare nel singolo caso.

Il rilascio del Nulla-Osta non riguarda solo la situazione relativa al defunto, nel luogo di decesso, ma considera, nel caso di trasporto della salma a domicilio ai fini di svolgervi la veglia funebre, anche le condizioni e caratteristiche dei locali in cui la veglia funebre possa avere luogo.

Tra l’altro, un tale Nulla-Osta è previsto anche nel caso di decesso avvenuto nel domicilio ed in cui la veglia funebre sia prevista avvenire in tale luogo.

Per quanto riguarda la forma del Nulla-Osta, nei due casi previsti, se ne afferma la libertà di forma, anche se si ravvisa come non prescindibile la forma scritta, per quanto libera, per ovvie esigenze di ordine documentale.

### **B) Feretri**

La circolare, richiamandosi al fatto che l’art. 2, comma 3 reg. prov. preveda, per i trasporti di cadavere che si esauriscano nell’ambito del territorio della Provincia autonoma, che l’obbligo dell’iniezione conservativa e della duplice cassa – una di metallo e l’altra di tavole di legno massiccio – in caso di cremazione o di inumazione del cadavere, sussiste solo se vi sia prescrizione del medico che ha effettuato l’accertamento della morte, ma riformula quest’indicazione regolamentare affermando un’abolizione, per i casi di cremazione od inumazione (nel territorio provinciale).

Oltretutto, si considera la persistenza dell’obbligo della duplice cassa nei casi di tumulazione non areata (cioè, loculi stagni).

### **C) Cremazione**

#### **1) Titolarità autorizzatoria**

La L.P. specifica e il reg. prov. conferma la titolarità autorizzatoria come segue:

Art. 6 L.P. “*L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso ...*”

Art. 8 L.P. “*L’affidamento ... (nдр: di urna cineraria) è autorizzato dal Comune di residenza del defunto, che tiene altresì l’apposito registro.*”

Art. 9 L.P. “*La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune.*”

Pertanto:

a) o la Provincia di Bolzano ha inteso ignorare e addirittura discostarsi con propria legge dai principi contenuti nella L. 30 marzo 2001, n. 130 (e non si

vede come lo possa fare, viepiù intervenendo in materia anche regolata da codice penale);

b) o la Provincia di Bolzano ha inteso utilizzare il termine “autorizzazione rilasciata dal Comune”, per non entrare nella autonomia propria statale e comunale circa l’attribuzione di funzioni.

Il problema è che con circolare dell’Assessorato alla sanità della Provincia di Bolzano si specifica che tutte queste autorizzazioni e anche il registro per gli affidamenti e le manifestazioni di volontà, siano state poste funzionalmente in capo allo stato civile.

Con comunicazione del Consorzio dei Comuni, n. 100/2013 del 20 settembre 2013, p.n. 3621 il Consorzio, pur trasmettendo uno schema di regolamento che riprende esattamente la circolare dell’Assessorato alla sanità provinciale, nella nota di trasmissione prende posizione difforme:

*“In particolare è stata definita nel modello di regolamento la competenza in materia di cremazione all’interno del Comune, attribuendo la stessa, in analogia a quanto previsto dall’articolo 411 del codice penale, il quale disciplina la dispersione delle ceneri, all’ufficiale dello stato civile ovvero al sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile. I comuni sono però liberi di attribuire i compiti inerenti alla cremazione, non disciplinati dal predetto articolo del codice penale, ad altri uffici”*

Si è del parere che la circolare in questione abbia ecceduto il potere proprio dell’Ente emanante (assessorato alla sanità) e che conseguentemente ogni Comune ha titolo a regolare la materia difforme dalla circolare, ma in aderenza a quanto presente nei principi della L. 30 marzo 2001, n. 130 e conseguentemente:

- 1) le autorizzazioni di competenza proprie dello stato civile sono le sole indicate esplicitamente dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 e cioè autorizzazione alla cremazione e autorizzazione alla dispersione delle ceneri;
- 2) l’autorizzazione all’affidamento di urna cineraria è propria del Comune, che la attribuisce per via regolamentare;
- 3) il registro in cui si raccolgono le manifestazioni di volontà alla cremazione è competenza comunale (e non di stato civile);
- 4) il registro in cui si raccolgono le localizzazioni delle urne cinerarie affidate è di competenza comunale, soggetto a regolamentazione comunale.

Ciò non toglie che nella organizzazione comunale lo stesso funzionario (cioè, la stessa persona fisica) incaricato di stato civile, possa essere incaricato per le materie proprie comunali.

## 2) Modalità di espressione della manifestazione di volontà e autorizzazione alla cremazione

L’art. 3, comma 2 reg. prov. si è richiamato, per l’autorizzazione alla cremazione, in larga parte alle disposizioni concernenti la manifestazione di volontà presenti nell’art. 3, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130, ampliandole.

Cosicché in Provincia di Bolzano valgono le seguenti manifestazioni della volontà alla cremazione (con o senza atti di disposizione delle ceneri che ne derivano):

- espressa nella forma testamentaria;
- per adesione a SO.CREM.;
- che non presentano fattori di criticità, ferme restando le condizioni di eseguibilità (art. 620, comma 5 C.C.);
- espressa oralmente e riportata al soggetto autorizzante quale volontà del *de cuius* da familiare avente titolo;
- espressa (non contro la volontà rinvenibile del defunto) al soggetto autorizzante dal coniuge o, in sua assenza, da parenti aventi titolo (maggioranza assoluta).

A cui viene aggiunta anche la possibilità del *de cuius*, in vita, di esprimere la dichiarazione di manifestazione di volontà alla cremazione al Comune di ultima residenza.

La circolare si addentra nell’individuazione di una competenza funzionale, da cui era stata scesura la L.P. e il reg. prov., prevedendone, oltre alla forma scritta, che sia resa “presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza”, cioè intervenendo, e con circolare, in una materia che non solo presenta una riserva di legge, ma altresì per la quale sussiste la competenza legislativa – esclusiva – dello Stato, e prevedendo un registro di stato civile per tale materia (mentre la L.P. e il reg. prov. si limitavano alla istituzione di registro comunale). Viene inoltre specificato che il trasferimento della residenza in altro Comune (quando sito all’interno della Provincia autonoma di Bolzano), comporta che il Comune che abbia “registrata” la volontà di disposizione crematoria provveda, d’ufficio, ad inoltrarla al Comune di nuova residenza.

Nell’ipotesi che il trasferimento della residenza in Comune sito al di fuori del territorio della Provincia autonoma di Bolzano, vi è un rinvio alle disposizioni vigenti nel Comune di residenza.

Non può non rilevarsi, l’inidoneità di definire questi aspetti con circolare (ma altrettanto varrebbe se si fosse provveduto con il reg. prov. o con la L.P.).

Cosicché si ritiene che tali aspetti debbano essere previsti dal regolamento di polizia mortuaria comunale con l’istituzione di registro comunale e con at-



tribuzione della competenza al funzionario comunale competente. Per le situazioni demografiche rinvenibili in molti comuni della Provincia autonoma di Bolzano spesso coincideranno le figure di Ufficiale di Stato civile con quella del funzionario comunale incaricato per dette materie.

Per quanto riguarda la fattispecie della mancanza di volontà testamentaria o di altra forma manifestazione di volontà riconducibile al defunto, la circolare prevede che la volontà dei familiari di cremare la persona defunta venga manifestata tramite un'istanza, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. Si rammenta che, in proposito, l'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3) L. 30 marzo 2001, n. 130 aveva previsto processo verbale da parte dell'ufficiale di stato civile.

Con tutta probabilità la circolare ha inteso aumentare gli strumenti disponibili per comunicare all'Amministrazione comunale la volontà crematoria.

Cosicché si ritiene ammissibile, oltre al processo verbale, pure la trasmissione per via telematica di istanza con annessa dichiarazione delle persone titolate ad esprimersi circa la volontà crematoria, inoltrata nelle forme consentite dalla legge.

Meglio sarebbe quindi specificare nel regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune di decesso, competente al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, quale sia la residenza in vita della persona defunta, la serie di modalità ammesse di manifestazione di volontà (non limitandosi quindi solo all'istanza).

Infine, non può trascurarsi di ricordare come la circolare preveda come una tale "istanza", quando "depositata" nel Comune di residenza, debba venire inoltrata, d'ufficio, al Comune di decesso, quale Comune competente al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, di cadavere. La qual cosa, in quanto obbligo, non è condivisibile. In via breve si è appurato che sono allo studio soluzioni telematiche per facilitare tale scambio di conoscenze, che non possono prescindere dalla individuazione, a parere della scrivente, di protocolli per lo scambio di dette informazioni tra sistemi telematici differenti.

### 3) Soggetto che autorizza la cremazione

La circolare attribuisce al sindaco, specificando che egli agisce in questo ambito, quale Ufficiale dello Stato civile, il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, in parte derogando dalle previsioni dell'art. 3, comma 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130, con una formulazione che si discosta anche dalle previsioni dell'art. 1 (nonché artt. 2 e 4) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif..

Si tratta di un irrigidimento procedurale, sotto il profilo delle competenze funzionali, che appare

privo di motivazioni oggettive, non senza considerare l'insussistenza di una potestà della Provincia autonoma a regolare tale materia. Da anni vi è separazione tra compiti di indirizzo e compiti di gestione, tra cui quelli autorizzatori, che sono in capo ai dirigenti o loro delegati e non al Sindaco.

### 4) La funzione di indirizzo del Consorzio dei Comuni

In materia di stato civile, oltretutto con il ricorso allo strumento della circolare, è singolare il rinvio a "norme di dettaglio" contenute in uno schema di regolamento-tipo, messo a disposizione del Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige.

Difatti il meritorio ruolo del Consorzio non può eccedere quello della "traccia", dello strumentale "*ausilio*" ai comuni, e quindi non può assumere carattere di cogenza, in quanto ciò comporterebbe un *vulnus* all'Autonomia stessa dei comuni, nell'esercizio della loro potestà regolamentare (art. 116, comma 6, terzo periodo, Cost.). E che si tratti di indicazioni non vincolanti viene riconosciuto dalla stessa nota di trasmissione dello schema di regolamento tipo ai comuni da parte del Consorzio.

### 5) La modulistica

La definizione della modulistica è opportuno che non trovi collocazione nei regolamenti comunali di polizia mortuaria, bensì in atti esenti da natura regolamentare (quali potrebbero essere, esemplificativamente, determinazioni dirigenziali (o di soggetti che ne assolvano alle funzioni, nei comuni che siano privi di figure dirigenziali) o misure organizzative, al fine di assicurarne una maggiore flessibilità, non potendosi escludere che possano, nel tempo, sorgere esigenze tali da suggerire una modificazione della strumentazione amministrativa (modulistica).

### 6) Destinazione delle ceneri

In materia di destinazione delle ceneri, distinguendo tra "conservazione" e "dispersione", si prevede, nella prima, sia la modalità della tumulazione che dell'inumazione, in ciò richiamandosi sostanzialmente alle previsioni dell'art. 5, comma 2 reg. prov. e, prima, all'art. 7, comma 2 L.P.

Anche sul questo punto si ha un rinvio alle "norme di dettaglio" contenute nel regolamento cimiteriale del Consorzio dei Comuni, per cui valgono le considerazioni sopra espresse.

### 7) Affidamento dell'urna cineraria

L'art. 8 L.P. prevede che affidatario dell'urna cineraria possa essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto (o da chi ha

titolo a manifestarne la volontà) e che l'affidamento sia autorizzato dal Comune di residenza del defunto, cui compete anche tenerne un apposito registro.

È poi previsto che l'affidatario possa chiedere che nel cimitero (di residenza o di decesso) sia "tenuta memoria" dei dati anagrafici del defunto.

L'art. 6 reg. prov. prevede, per il caso di affidamento dell'urna cineraria, che il Comune di residenza del defunto annoti in un apposito registro le generalità dell'affidatario e quelle della persona defunta, autorizzi l'affidamento, indicando nell'autorizzazione la destinazione finale dell'urna cineraria, autorizzazione che, oltretutto, vale quale unico documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

Con queste disposizioni non si considera come la destinazione finale possa trovarsi in Comune diverso da quello di residenza del defunto, quando (almeno di norma) una competenza autorizzatoria sarebbe riferibile all'autorità a ciò competente nel luogo in cui quanto oggetto dell'autorizzazione debba venire eseguito.

È pertanto il regolamento comunale a ripristinare la correttezza della norma, chiarendo che la competenza autorizzatoria di affidamento è propria del Comune in cui l'urna fisicamente è nelle disponibilità dell'affidatario.

Altrimenti il Comune di destinazione finale dell'urna cineraria, nella sostanza, ignorerebbe l'avvenuto affidamento dell'urna cineraria (e quindi privandolo dei poteri di controllo e sanzione propri in caso di violazione degli obblighi di legge).

L'affidamento, e la sua autorizzazione, costituisce unicamente il momento iniziale (o, il "titolo", quando ci si riferisca all'autorizzazione) per una conservazione dell'urna cineraria in luogo diverso dal cimitero, in attuazione dell'art. 343, comma 2 T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, ed art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130, per cui l'oggetto – sostanziale – dell'autorizzazione è la conservazione dell'urna cineraria in luogo diverso dal cimitero, che è propria del Comune nel quale avviene.

La circolare ricorda la possibilità di rinuncia all'affidamento, considerando altresì l'ipotesi degli eredi dell'affidatario, che non solo è fisiologica, ma consente di precisare come gli eredi dell'affidatario non avrebbero neppure titolo alla conservazione dell'urna cineraria, se non ne fossero stati liberamente scelti a tale fine, ai sensi dell'art. 8, comma 1 L.P..

Nella revoca all'affidamento si fa rinvio all'art. 6 reg. prov., il cui comma 3 prevede il conferimento al cimitero del Comune che ha disposto l'affidamento, che ben può essere diverso rispetto a quello

in cui l'affidatario (o i suoi eredi, quando accidentalmente vengano a trovarsi in tale condizione *de facto*) conservi l'urna cineraria.

Viene, comunque, fatta salva, dal reg. prov., l'ipotesi di una disponibilità di un Comune o di una frazione diversi di prendere in consegna l'urna. Per altro che quest'ultima salvaguardia possa consentire, quando vi sia disponibilità, il conferimento dell'urna anche nel cimitero del Comune (o sua frazione) in cui si avesse, prima della rinuncia, la sua conservazione, la circolare prevedrebbe che la dichiarazione di rinuncia venga resa al Comune che ha autorizzato l'affidamento dell'urna cineraria, cioè al Comune di ultima residenza del defunto, individuando una competenza, anche territoriale, che non sembra essere particolarmente rispondente ad alcuni dei principi cui deve ispirarsi l'attività amministrativa (art. 1, comma 1 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.), né al principio della semplificazione nei procedimenti.

Se per altri aspetti, così come (es.) per le modalità di manifestazione della volontà alla cremazione, era stato tenuto conto delle fattispecie che interessassero comuni siti fuori dalla Provincia autonoma di Bolzano, questa prospettiva non è considerata in relazione all'istituto dell'affidamento dell'urna cineraria. Ed è quindi da prevedere per via di regolamento comunale.

Autorizzazione all'affidamento di urna cineraria vale quale documento di accompagnamento delle ceneri

La previsione dell'art. 6, comma 1, ultimo periodo reg. prov., per il quale l'autorizzazione all'affidamento (rilasciata dal Comune di residenza) "... vale quale unico documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri." crea delle criticità perché si pone in contrasto con la norma statale che prevede (art. 26 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che rinvia poi al 24), la autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria.

Sotto questo profilo di particolare criticità appare l'individuazione (con circolare) della competenza, funzionale, in capo all'Ufficiale dello stato civile, e con la sottrazione ai comuni interessati di risorse tariffarie determinate da rilascio di autorizzazione al trasporto (ben diverse dai diritti di stato civile).

Si consiglia pertanto di mantenere nel regolamento comunale di polizia mortuaria comunale la titolarità funzionale in capo al Comune, di prevedere la tariffa per rilascio di autorizzazione al trasporto di urna cineraria. Ciò non toglie che fisicamente possa essere uno stesso stampato che riporta da un lato l'autorizzazione all'affidamento e dall'altro quella al trasporto, con la citazione dei riferimenti normativi propri e con l'applicazione delle tariffe proprie.

### 8) Dispersione delle ceneri

Probabilmente per un refuso la circolare, dopo avere qualificato l'interramento come una modalità di "conservazione" (Punto 4), muta prospettiva considerando "dispersione" anche l'interramento delle ceneri in tomba di famiglia, quando l'urna cineraria sia data da contenitore in materiale biodegradabile.

Quest'indicazione porta a dover considerare come nella Provincia autonoma di Bolzano possa aversi che l'interramento dell'urna cineraria possa assolvere tanto ad una funzione di "conservazione", quanto ad una funzione di "dispersione", funzioni che sono collegate ai materiali e modalità tecnico-costruttive impiegabili per le urne cinerarie.

Dal momento che la dispersione delle ceneri è oggetto di autorizzazione da parte del Comune in cui è previsto debba avvenire (art. 8, comma 1 reg. prov.), spetterà a tale Comune (anche se essa debba avvenire mediante interramento) autorizzarla, con la conseguenza che gli aventi titolo a richiedere tale autorizzazioni dovranno specificare, nell'ipotesi di interramento le caratteristiche tecnico-costruttive ed i materiali dell'urna cineraria. Sempreché con regolamento comunale (come si auspica) non si chiarisca che interramento di urna è solo la fattispecie destinata a dispersione <sup>(1)</sup>. Mentre la conservazione è possibile, sotto terra, con la tumulazione ipogea, che fornisce adeguate garanzie di durabilità.

La circolare specifica che l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciabile soltanto in presenza di un'esplicita dichiarazione di volontà del defunto (e non anche di quella dei familiari legittimati ai fini della surrogatoria espressione di volontà alla cremazione, dei cadaveri).

E inoltre è del tutto chiaro che la effettuazione della dispersione debba avvenire rispettando le modalità stabilite dal defunto, purché in termini di compatibilità con le altre disposizioni concernenti la dispersione delle ceneri <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Per altro, dovendo appurare prima di autorizzare la dispersione delle ceneri se sussista la volontà del defunto, ciò porta ad escludere che i famigliari (o i concessionari della "tomba di famiglia") possano autonomamente optare se attribuire a tale interramento il carattere della "conservazione" oppure quello della "dispersione", attraverso l'impiego di una data tipologia di urna cineraria o di altra, potendosi utilizzare urna cineraria costituita da contenitore biodegradabile, soltanto in presenza di un'esplicita dichiarazione di volontà del defunto in tal senso.

<sup>(2)</sup> L'assunto trova argomentazione nell'art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130 (con cui sono stati aggiunti i commi 3 e 4 all'art. 411 C.P.), che considera, per l'appunto, l'espressa volontà del defunto e la sanzionabilità della dispersione delle ceneri non solo quando non previamente non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, ma, altresì, quanto effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto (formulazioni non a caso, si ritiene, testualmente richiamate nella circolare).

### D) Possibilità di delega ai servizi di onoranze funebri

Se l'art. 3 L.P. ammetteva una ipotesi di delega per l'espianto dello stimolatore o del defibrillatore cardiaco (ove presente), in termini che potevano richiamare l'art. 48 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il punto 7) della circolare va oltre, parlando espressamente dei soggetti destinatari di una tale delega (servizi di onoranze funebri pubblici o privati), ma altresì estendendo l'ambito oggettivo delle attività che possono costituire oggetto di delega, includenti, oltre a quanto previsto dalla norma della L.P. citata, anche la chiusura e sigillatura del feretro e l'esecuzione delle misure antiputrefattive, quando prescritte (art. 2, comma 3 reg. prov.).

Mentre la cosa è comprensibile per la verifica feretro e la sigillatura dello stesso, non si ritiene legittima la previsione di costituzione di monopolio per talune altre attività delegate, essendovi altri soggetti titolati a svolgerle.

Cosicché si nutrono profonde perplessità sia di metodo che di merito per l'espianto di defibrillatore o dello stimolatore cardiaco.

Innanzitutto sarebbe da precisare che tale obbligo vale solo nel solo caso di cremazione del cadavere.

Inoltre che l'espianto possa essere svolto solo da personale medico o infermieristico a ciò incaricato dalla famiglia del defunto, anche per il tramite di impresa funebre.

Si potrebbe aggiungere che è equiparato ad infermiere il tanotoprattore che abbia conseguito nel territorio della Unione Europea diploma specifico, riconosciuto, con formazione adeguata, in particolare in anatomia.

Ovviamente la delega richiede la forma scritta e l'indicazione dei nominativi dei delegandi.

### E) Moduli prestampati provinciali

Alla circolare della Provincia di Bolzano sono allegati due moduli tipo, da utilizzare da parte dei medici (del resto, la circolare è diretta alle figure mediche e strutture organizzative sanitarie della Provincia autonoma), in particolare riguardanti il nulla-

Per altro, dopo un tale assunto, la circolare prosegue, considerando una sua attenuazione, prendendo in considerazione l'ipotesi che il defunto non si sia espresso sulle modalità di dispersione (o quando queste contrastino con norme non derogabili), consentendo l'esercizio, in via surrettizia, della potestà di definizione delle modalità di dispersione delle ceneri ai familiari, con un rinvio, in analogia, alle norme sulla cremazione, dei cadaveri.

Va sottolineato come questa attenuazione riguardi la definizione delle modalità di dispersione delle ceneri, ma non si estenda alla volontà concernente la dispersione in quanto tale, che richiede sempre un'esplicita dichiarazione di volontà in tal senso da parte del defunto.

osta al trasporto di salma al luogo di osservazione e il certificato necroscopico riguardante l'accertamento della morte.

Sul primo si osserva come, alle indicazioni delle generalità del defunto, segua un richiamo all'art. 17 "del Decreto sopra citato", che, per quanto mancante, appare chiaramente riferibile all'art. 17 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per motivazioni di contesto.

Inoltre le informazioni minimali contenute sono da integrare per tener conto degli altri incombenti previsti da norme provinciali e dalla stessa circolare.

Sul secondo, è presente un richiamo all'art. 79, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che parrebbe maggiormente riferibile all'art. 3, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130, anche se questo consente di ricordare come né la L.P., né il reg. prov. abbiano mai citato quest'ultima, pur mutandone previsioni, in modo più o meno esteso, e neppure la circolare ne prevede richiamo o citazione, espressa.

#### F) Considerazioni finali


Per quanto la L.P. (Bolzano) 19 gennaio 2012, n. 1 sia rubricata quale "Disposizioni in materia cimite-

riale e di cremazione", non si può non prendere atto come essa, poco, se non nulla, intervenga in materia cimiteriale, così come il suo regolamento di esecuzione, D.P.P. (Bolzano) 17 dicembre 2012, n. 46.

Va ricordato come l'art. 12, comma 2 L.P. preveda come i comuni debbano adeguare i propri regolamenti cimiteriali entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, che, in quanto pubblicato il 27 dicembre 2012, è entrato in vigore l'11 gennaio 2013, per cui il termine di adeguamento è entro il 10 gennaio 2014. Il termine non è perentorio, ma ordinario e non sussistono sanzioni in caso di mancato rispetto.

Mancato rispetto che è quasi certo considerando che la circolare esplicativa è stata emanata meno di tre mesi dal termine indicato, e i tempi materiali per la revisione dei regolamenti comunali e per la loro approvazione (ed esecutività) sono ordinariamente per superiori a tre mesi.

Si richiamano, infine, le precedenti circolari SEFIT prot. n. 3132/2012/AG del 30 gennaio 2012 e successiva prot. n. 3528/2013/AG del 7 gennaio 2013.



**>> Acquisto CD-ROM corsi**

Per ordinare il Cd-Rom compilare ed inviare il modulo d'ordine scaricabile qui: [Modulo d'ordine](#)


Titolo	Luogo, Data	Docente	Descrizione	Destinatari	CD -Rom
<b>Rifiuti cimiteriali e da crematori (Classificazione e avvio a recupero, Normativa specifica, Adempimenti documentali, Aspetti sanzionatori: come prevenirli)</b>	Ferrara, 09/10/2013	Mascis, Fogli	Fornire un quadro quanto più possibile completo ed aggiornato sulla gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematori. Dopo un inquadramento normativo a livello nazionale verranno affrontati tutti gli aspetti concernenti la raccolta, il deposito, ...	Responsabili dei cimiteri e dei crematori, Operatori dei crematori e del settore ambientale sia in termini di gestione che di controllo, Rappresentanti di So.Crem.	<a href="#">Dettagli</a>
<b>Come gestire il rapporto con i dolenti nell'attività professionale. Consigli pratici per gli operatori funebri e cimiteriali</b>	Ferrara, 08/10/2013	Rossetti	Chi opera in attività che richiedono esposizione continua alla realtà di sofferenza ha un alto rischio di "contagio emotivo", con sintomatologia anche importante (stress lavoro correlato). Il contatto con la morte e il lutto richiede capacità di ...	Responsabili e stato civile di polizia mortuaria, Assessorati	
<b>Dare dignità all'ultimo saluto nei crematori o nei cimiteri</b>	Ferrara, 05/06/2013	Gombia	Fornire gli strumenti e le conoscenze per coniugare la gestione operativa e le esigenze cerimoniali nei cimiteri e nei crematori	Gestori ed op Società di cr uffici di polizia gestione cimite funebri	

**Acquista il CD-rom dei corsi di formazione svolti in aula da Euro.Act srl**

**Ogni CD-ROM contiene la dispensa preparata dal docente, la normativa statale per esteso, l'elenco della normativa regionale vigente, ed eventuali materiali aggiuntivi, quali le presentazioni utilizzate in aula, i testi di circolari, articoli o altri documenti specifici**

- CD-Rom corso di formazione (per abbonati al sito)..... **€ 100,00 IVA compresa**
- CD-Rom corso di formazione (per NON abbonati al sito)..... **€ 200,00 IVA compresa**

**Visualizza i corsi disponibili su <http://www.euroact.net/cd>**

per info:  euro.act srl ♦ tel. 0532-19.16.111 ♦ Fax 0532-19.11.222 ♦ e-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

**Documentazione** **Regione Toscana – L.R. 12 novembre 2013, n. 66**  
**“Affidamento, conservazione e dispersione delle**  
**ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.**  
**Modifiche alla l.r. 29/2004.”**

Circolare SEFIT FederUtility n. 3911 del 26/11/2013

Il B.U.R.T. n. 54 del 15 novembre 2013, alle pagg. 22 e ss., pubblica il testo della legge regionale in oggetto, riportato in **Allegato 1**, mentre in **Allegato 2** si riporta il testo della L.R. (Toscana) 31 maggio 2004, n. 29, come coordinato con le modifiche così introdotte (testo coordinato tratto da fonti della regione interessata).

In **Allegato 3** si formulano alcune considerazioni in merito.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Massimiliano Bianco)

**ALLEGATO 1** (... omissis ...)

**ALLEGATO 2**

**L.R. (Toscana) 31 maggio 2004, n. 29, come coordinato con le modifiche così introdotte (testo coordinato tratto da fonti della regione interessata)**

*Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29*

*“Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.”*

[B.U. n. 21, parte prima, del 7 giugno 2004]

**Art. 1 (Oggetto e finalità)**

1. La presente legge disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. La presente legge, per i suddetti aspetti connessi al decesso, ha il fine di salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

**Art. 2 (Cremazione e affidamento delle ceneri) <sup>(1)</sup>**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa del defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della l.

130/2001, previa acquisizione del certificato necroscopico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della medesima legge. Il certificato, redatto e sottoscritto dal medico necroscopo, non necessita di alcuna autenticazione.

2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, indica gli eventuali affidatari dell'urna cineraria.

3. Soggetto affidatario dell'urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della l. 130 /2001.

4. Il soggetto affidatario dell'urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), in cui viene indicato il luogo di destinazione dell'urna cineraria; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

5. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

6. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da

<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66, art. 1.

dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione.

7. In caso di rinuncia all'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80, commi 3 e 6, del d.p.r. 285/1990.

#### **Art. 3 (Modalità di conservazione)**

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) tumulata;
- b) inumata qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
- c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990 ;
- d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.

#### **Art. 3 bis (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri) <sup>(2)</sup>**

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della l. 130/2001, è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell'espressa volontà del defunto da parte dell'ufficiale di stato civile.

2. La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, e il nullaosta del comune nel quale è effettuata la dispersione.

3. Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.

#### **Art. 4 (Luoghi di dispersione delle ceneri) <sup>(3)</sup>**

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi individuati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 130/2001.

2. I comuni possono prevedere, nel rispetto della volontà del defunto, che la dispersione delle ceneri avvenga in apposite aree naturali dei territori di loro pertinenza.

#### **Art. 4 bis (Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati) <sup>(4)</sup>**

1. La cremazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001 può avvenire senza necessità di acquisire il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della l. 130/2001.

#### **Art. 5 (Regolamenti comunali)**

1. I regolamenti comunali disciplinano quanto disposto all'articolo 4 e la violazione delle disposizioni ivi contenute comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto le-

gislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

#### **Art. 6 (Piano regionale di coordinamento) <sup>(5)</sup>**

1. Il piano regionale di coordinamento definisce, sulla base della popolazione residente, del tasso di mortalità, e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, le linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in forma associata, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della l. 130/2001.

2. Il piano regionale di coordinamento disciplina anche la creazione di cinerari comuni e strutture del commiato.

3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

4. Il piano regionale di coordinamento è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).

#### **Art. 7 (Senso comunitario della morte)**

1. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

2. Devono essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

#### **Art. 8 (Informazione ai cittadini)**

1. I comuni e la Regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere, anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla Regione e dai comuni.

<sup>(2)</sup> Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66, art. 2.

<sup>(3)</sup> Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66, art. 3.

<sup>(4)</sup> Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66, art. 4.

<sup>(5)</sup> Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66, art. 5.

**Art. 9 (Clausola valutativa)**

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della stessa.
2. Nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale è tenuta a effettuare una comunicazione alla Commissione consiliare competente, che indichi:
  - a) il numero delle rinunce di affidamento di cui all'articolo 2, comma 4, registrate nel periodo di vigenza della legge;
  - b) il numero dei nuovi crematori realizzati nel periodo di vigenza della legge.
3. La Commissione consiliare competente adotta le misure opportune di informazione sulla comunicazio-

ne di cui al comma 2 nel caso di risultati particolarmente significativi.

**Art. 9 bis (Disposizioni per l'approvazione del primo piano regionale di coordinamento) <sup>(6)</sup>**

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2013, n. 66 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla l.r. 29/2004), la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il primo piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 6.

<sup>(6)</sup> Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66, art. 6.

**ALLEGATO 3****Regione Toscana – Modifiche alla L.R. (Toscana) 31 maggio 2004, n. 29, a seguito della L.R. (Toscana) 12 novembre 2013, n. 66**

La L.R. (Toscana) 12 novembre 2013, n. 66 apporta alcune modificazioni alla precedente L.R. (Toscana) 31 maggio 2004, n. 29

L'articolo 2, novellato, attribuisce una competenza territoriale, oltre che funzionale, all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri, estendendo (comma 2) a quest'autorizzazione anche l'indicazione degli eventuali affidatari dell'urna cineraria.

Ricordando come i Comuni di:

- a) residenza,
- b) decesso,
- c) cremazione,
- d) conservazione dell'urna cineraria a seguito di affidamento,
- e) dispersione delle ceneri,
- f) conservazione dell'urna cineraria in tumulazione (cimitero),

possano essere diversi, ma, anche, siti in regioni diverse. Sotto questo profilo, in particolare nelle ipotesi di diversità di regione, porta a richiamare la pronuncia del T.A.R. Toscana, Sez. 2<sup>^</sup>, sent. n. 2583/09 del 2 dicembre 2009, che (in una situazione interessante l'istituto della dispersione delle ceneri) ha ritenuto che le relative autorizzazioni debbano essere rilasciate dall'autorità a ciò competente, funzionalmente, nel Comune di prevista dispersione delle ceneri, secondo un principio di portata generale, in ambito amministrativo, secondo il quale, quando una determinata "attività" sia oggetto di autorizzazione, questa spetti all'autorità a ciò, funzionalmente, competente nel luogo in cui l'"attività" debba essere svolta/avvenire.

Rimane, anche se non se ne colga la *ratio*, la previsione per la quale il documento afferente all'avvenuta consegna dell'urna cineraria (da effettuarsi presso

l'impianto di cremazione, dal momento che il rinvio all'art. 81 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non può portare che a questa "localizzazione" della consegna dell'urna cineraria) venga conservato anche da parte del comune di decesso, così come la prescrizione per la quale, in caso di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria, questa rinuncia debba essere resa all'Ufficiale dello stato civile che l'ha autorizzato, cioè a quello del comune di decesso, che ben può essere diverso dal comune in cui, nell'ambito della regione, la conservazione dell'urna cineraria abbia luogo in conseguenza dell'affidamento. Anche sul documento relativo alla consegna dell'urna cineraria non può evitarsi di considerare come questo possa essere diverso, sia dal comune di decesso, sia dal comune di conservazione dell'urna cineraria eventualmente oggetto di affidamento, sollevando problematiche operative, tra cui quelle per cui essa va effettuata, con la sottoscrizione del relativo documento unicamente da parte del soggetto, liberamente scelto dal defunto o dai suoi familiari, quale affidatario, inibendosi la consegna a soggetti terzi.

Il nuovo articolo 3-bis sembra voler superare l'impostazione interpretativa data dalla sopra ricordata pronuncia del T.A.R. Toscana, Sez. 2<sup>^</sup>, sent. n. 2583/09 del 2 dicembre 2009, prevedendone sempre la competenza, territoriale, in capo al comune di decesso (senza specificazioni sulla competenza funzionale, che trova fonte nell'art. 411, comma 4 C.P.), ma con la previsione, aggiuntiva, della necessità di un nulla-osta da parte del comune di prevista effettuazione della dispersione delle ceneri, qualora diverso dal comune di decesso. In tal caso, si ravvisa che un tale nulla-osta non costituisca atto preliminare al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, quanto titolo necessario ai fini dell'effettuazione della dispersione delle ceneri medesima. Vi è la previsione che, in caso di prevista dispersione delle ceneri in mare, il predetto nulla-osta spetti al comune d'imbarco, sempre se sia diverso dal comune di decesso. Mancano per altro indicazioni circa un'eventuale previa verifica dell'acqui-

sizione di un tale nulla-osta, che, conseguentemente, trova tutela unicamente nell'art. 411, comma 4 C.P., se ed in quanto applicabile: infatti questa disposizione considera due ipotesi che ne fanno sorgere la rilevanza penale:

- a) l'effettuazione della dispersione delle ceneri senza previa autorizzazione, oppure
- b) la sua effettuazione con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, cosa che rende decisamente poco applicabile un rinvio ad una tale tutela penale.

L'articolo 4 consente ai comuni di prevedere la destinazione di apposite aree naturali, fuori dai cimiteri, quali potenziali destinatarie ai fini della dispersione delle ceneri, previsione già per altro vigente.

L'articolo 4-bis, in materia di cremazione ed affidamento di resti mortali, sembra non tenere conto di come ciò sia già previsto dall'art. 3, commi 5 e 6 d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (comunque applicabile in tutte le regioni).

In materia di piano regionale di coordinamento, dovrebbe considerarsi come appaia quanto meno improprio che esso disciplini anche i cinerari comuni che sono (almeno, formalmente) un "impianto" obbligato-

rio in ogni cimitero (non in ogni comune, ma in ogni cimitero) dal 27 ottobre 1990. Anche per le strutture del commiato non mancano criticità, nel senso che queste sono previste, almeno per i crematori nuovi, nel contesto dalla L. 30 marzo 2001, n. 130. Non si nasconde la preoccupazione che questa formulazione vada nella direzione di legittimare (una sorta di cavallo di Troia), in regione, le strutture del commiato (e/o case funerarie) dato che vi sono già state realizzazioni, ma senza supporto di legislazione regionale. Anche se l'esclusione dell'impiego di crematori mobili sia prevista in altre regioni (Emilia-Romagna, Puglia), riesce difficile comprendere le motivazioni di questa esclusione. Non è questione di grande spessore, ma potrebbe essere un'ipotesi, in certe condizioni.

Per altro, questa previsione consente un ulteriore differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi cui le regioni sono state tenute ai sensi dell'art. 6, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130, il cui termine era, per altro, ordinario, cioè fino al 30 novembre 2014, termine per la sua presentazione al Consiglio regionale, per l'approvazione che, conseguentemente, non potrà che aversi successivamente ad una tale presentazione.

**KCAPPA - FILTRO PER LOCULI AREATI**  
DISPOSITIVO BREVETTATO E CERTIFICATO PER IL CONTENIMENTO E/O LA NEUTRALIZZAZIONE DEI GAS PRODOTTI DALLA DECOMPOSIZIONE DI UNA SALMA CONTENUTA IN UN COFANO MORTUARIO IN LOCULO AREATO

Cod. 1648

**KCAPPA**  
depuratrice  
*Prodotto Italiano*



TUV 500  
pH  
GARANZIA CERTIFICATA

INTELLECTUAL  
BREVETTATA  
PROPERTY

- OPPURE -



**KCAPPA + BIOVASCA PER LOCULI STAGNI**  
PER FERETRO GIÀ TUMULATO CON CONTROCASSA IN ZINCO DIFETTOSA CON PERDITA DI LIQUAMI e/o ODORI (applicazione rapida senza saldatura)

Cod. 1647-2

**BIOVASCA**  
*Prodotto Italiano*

 **Coccatto & Mezzetti**  
www.coccattoemezzetti.it



**Documentazione** **Regione Abruzzo – L.R. Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 51**  
**“Modifiche alla L.R. 10/8/2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)”, nonché modifiche di cui all’art. 6 L.R. Abruzzo 23/12/2013, n. 54**

Circolare SEFIT FederUtility n. 3968 del 20/01/2014

La Regione Abruzzo, con due letture (3 e 18 dicembre 2013) ha adottato legge regionale di ulteriore (ricordandosi la L.R. Abruzzo 18 giugno 2013, n. 17) modifica della pre-vigente L.R. Abruzzo 10 agosto 2012, n. 41 – riportata in **Allegato 1**, ed in vigore dal 28 dicembre 2013, successivamente parzialmente modificata dall’art. 6 L.R. (Abruzzo) 23 dicembre 2013, n. 54.

In **Allegato 2** si riporta il testo della legge regionale, quale risultante dalle distinte e successive modifiche così apportate (c.d. testo coordinato).

In **Allegato 3** si formulano alcune osservazioni sulle più recenti modifiche, richiamando anche la precedente circolare SEFIT n. 3403/2012/AG del 3 settembre 2012, per le parti non ora modificate.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Massimiliano Bianco)

**ALLEGATO 1**

**L.R. (Abruzzo) 23 dicembre 2013, n. 54 “Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa e modifica alla legge regionale approvata con verbale 167/9 del 3.12.2013 recante “Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)”**

**Art. 6**

**(Modifica alla legge regionale approvata con verbale n. 167/9 del 3.12.2013)**

1. Il comma 2, dell’art. 4, della legge regionale approvata con verbale n. 167/9 del 3.12.2013 recante “Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)” è sostituito dal seguente: “2. *al n. 3 della lettera b), del comma 3, dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole “tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro”.*”

**ALLEGATO 2**

(... omissis ...)

**ALLEGATO 3**

**Regione Abruzzo – L.R. (Abruzzo) 18 dicembre 2013, n. 51 “Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)”**

Le modifiche introdotte con la L.R. (Abruzzo) 18 dicembre 2013, n. 51 alla precedente L.R. (Abruzzo) 10 agosto 2012, n. 41, non sono tali da intaccare, nella sua sostanziale,

za, le considerazioni formulate con la precedente circolare SEFIT n. 3403/2012/AG del 03/09/2012, cui pertanto si fa rinvio. Semmai, non può non lasciare perplessi il fatto che, con l’art. 6 L.R. (Abruzzo) 23 dicembre 2013, n. 54, avente oggetto chiaramente non pertinente, si sia proceduto ad una sostituzione, di parte delle precedenti modifiche, tanto che le due leggi regionali entrano in vigore contemporaneamente.

Il primo intervento modificativo può, per molti versi, considerarsi anche ridondante ed implicito, dal momento che rientra nell’ordine delle cose che il soggetto competente (ASL) disponga della titolarità ad adottare misure organizzative per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il secondo interviene sull’impropriamente definito “diritto di sepoltura”, che meglio poteva esprimersi come presupposti di accoglimento nei cimiteri, dato che la norma oggetto di modifica (art. 23) ha riguardo all’oggetto che, prima della L.R. (Abruzzo) 10 agosto 2012, n. 41, era regolato, anche in regione, dall’art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con cui si individuavano le condizioni di accoglimento, in termini di obbligo di accoglimento (fatta salve le diverse scelte dei familiari), impostazione che, per altro rimane. La modifica viene a non considerare più un qualche titolo di accoglimento relativamente alle ossa ed alle ceneri (leggansi: urne cinerarie), cosa che potrebbe far sorgere alcune difficoltà interpretative, nell’eventualità che si venga a riscontrare la situazione di cui all’art. 11 legge regionale, difficoltà che possono essere superate considerando come il testo, come ora modi-

ficato, sia decisamente “prossimo” all’art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, da cui si differenzia per la mera sostituzione dell’aggettivo “stesso” con le parole “scelto dai familiari del defunto”. In ogni caso, la scelta da parte dei familiari non può che essere connessa che con la disponibilità, in altro comune di un sepolcro privato rispetto a cui il defunto abbia titolo ad essere accolto.

La modifica all’art. 29, comma 3 risulta funzionalmente collegata all’istituto del trasferimento di salma (art. 16 legge regionale), senza che sia stata approfondita (cosa che forse non poteva neppure pretendersi da parte delle strutture regionali, men che meno da altri) la questione se le disposizioni dell’art. 3, comma 1, lett. h) L. 30 marzo 2001, n. 130, possa, o meno, ritenersi ancora attuale oppure se non debba ritenersi implicitamente (art. 15 Disp. legge in gen.) abrogata per effetto della L. 30 giugno 2009, n. 85 “*Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.*”, legge che prevede, tra l’altro (art. 9), i casi di prelievo di campioni biologici, aprendo la questione se i casi così individuati debbano essere considerati solo ai fini dell’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, oppure debbano essere valutati come di applicazione generale, non dimenticando, inoltre, come, intervenuto il decesso e, per questo, cessata la capacità giuridica (art. 1 C.C.), non vi siano particolari motivi per tutelare diritti, tesi che non può sostenersi più di tanto, dato che travolgerebbe, quanto meno, le previsioni del Libro II, Titolo IV, Capo I del C. P. (artt. 407-413 C.P.). Questo porta, tra l’altro, a considerare sussistente una tale incoerenza, non solo quanto considerata in termini universali (riferita a tutti i defunti, quale ne sia la pratica richiesta), ma anche quando venga proposto che l’obbligo del prelievo sia limitato ai soli casi in cui vi sia la scelta per la pratica della cremazione. Si tratta di una questione non di poco conto, articolata e complessa, ma che appare di un certo rilievo.

Le modifiche introdotte con l’art. 5 L.R. (Abruzzo) 18 dicembre 2013, n. 51 hanno riguardo all’attività funebre (e, per inciso, hanno anche visto pronunce mediatiche da parte di assessore regionale), specificandosi, con rinvii alla funzionalità, il concetto di disponibilità di “strumentazione” minimamente necessaria, ma anche di requisiti afferenti al personale, rispetto a cui non può non osservarsi come il fatto di richiamare (in particolare con le

modifiche successivamente introdotte) un inquadramento “nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro” appaia fortemente generica. Si tratta di aspetto che, nella seduta del 3 dicembre 2013, aveva visto una certa formulazione, relativamente ai requisiti per lo svolgimento dell’attività funebre e – in particolare – con riferimento al personale, e che con la modifica introdotta dall’art. 6 L.R. (Abruzzo) 23 dicembre 2013, n. 54, che evidentemente porta ad una attenuazione dei requisiti in materia di personale, che non favorisce percorsi di crescita imprenditoriale, quanto favorisce l’incremento di una polverizzazione degli operatori, senza una “visione d’impresa” degna di questo nome. La “velocità” con cui sono state attuate, ma anche il veicolo normativo utilizzato, lasciano considerare come gli ambiti regionali siano vieppiù esposti a pressioni di diversi *stakeholders*, e a interessi non sempre uniformi, evidenziando, ancora una volta, l’esigenza di un quadro di riferimento nazionale ed imprenditoriale.

Rilevante, per i comuni, la modifica che prevede la periodicità – annuale – nella verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per lo svolgimento dell’attività funebre, che non consentirà approcci campionari, né risulta particolarmente congruente con l’art. 35, comma 2 L.R. (Abruzzo) 10 agosto 2012, n. 41, e richiederà che i comuni adottino le misure organizzative a ciò necessarie.

Per quanto riguarda il regime transitorio, questo viene fissato, di fatto prorogato, alla data del 30 giugno 2015.

L’ultima modifica estende le attribuzioni del competente Servizio della Giunta regionale alla definizione della modulistica necessaria per l’esercizio dell’attività, cioè quella che attiene alla SCIA e, si deve presumere, anche le indicazioni di corredo costituita dalla documentazione e dalle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività funebre, quasi che un operatore economico, in quanto tale, non avesse la strumentazione per provvedervi autonomamente, necessitando di ausili di matrice esterna, costituendo ormai componente essenziale e diffusa per ogni attività d’impresa. Per altro, anche considerando possibili, ed eventuali esigenze di uniformità, deve rilevarsi come una tale attribuzione costituisca uno “spreco normativo”, in contrasto con principi di non eccedenza, per essere disposta con norma di rango primario, quando a tal fine ben poteva sussistere una titolarità sulla base delle disposizioni dell’art. 4, comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, senza che fosse necessaria norma, tanto di rango secondario quanto, a maggiore ragione, di rango primario. Per altro, in questi ambiti non mancano, come non sono mancate, impostazioni per cui è stata operata l’incongrua scelta di ricorrere a norme di rango primario, a volte per sostituire (spesso, riproducendole, nella sostanza) norme di rango secondario o regolando con norme quando le medesime finalità costituivano oggetto di titolarità amministrativa, in larga parte propria delle figure dirigenziali, per loro propria natura.

**2 aprile 2014 (mer) – MILANO****Cremazione, conservazione  
e affido delle ceneri**

**FINALITÀ:** Lo sviluppo della cremazione e l'introduzione in molte regioni della possibilità di dispersione e affidamento delle ceneri ha evidenziato l'impreparazione per tali cambiamenti. Il corso si propone di chiarire le procedure ed illustrare un possibile schema di regolamentazione locale.

**DESTINATARI:** Uffici comunali e di Stato civile, Custodi dei cimiteri, Gestori di crematori, Imprese funebri.

**RELATORE:** **Daniele Fogli (\*)** – **PROGRAMMA:**

- Cremazione in Italia: i dati caratteristici del fenomeno
- Posizione della Chiesa
- Riferimento alla nuova edizione italiana del Rito delle esequie
- Ragioni del documento "Linee guida SEFIT per l'installazione di crematori in Italia"
- Legislazione regionale: quadro comparativo
- Caratteristiche urne cinerarie
- Autorizzazione alla cremazione
- Cremazione parti anatomiche, prodotti abortivi, ossa
- Destinazione ceneri: dispersione, affidamento familiare dell'urna
- Dispersione ceneri in cimitero/natura
- Tumulazione urna
- Interramento urna
- Cremazione resti mortali
- Affido urna cineraria
- Trasporto urna cineraria

(\*) *Amministratore di Euro.Act srl, Libero professionista*

**3 aprile 2014 (gio) – MILANO****Dare dignità all'ultimo saluto  
nei crematori o nei cimiteri**

**FINALITÀ:** Fornire gli strumenti e le conoscenze per la migliore gestione operativa di un impianto di cremazione.

**DESTINATARI:** Gestori ed operatori di crematori, Società di cremazione, Responsabili uffici di polizia mortuaria e di gestione cimiteriale, Imprese di pompe funebri.

**RELATORE:** **Dott. Fabrizio Gombia (\*)** – **PROGRAMMA:**

**Rapporti con l'utenza, ritualità e operatività nei cimiteri:**

- Accettazione dei feretri nel cimitero
- Accoglienza della famiglia
- Rito di commiato dal feretro
- Rito per tumulazione/inumazione feretro e consegna urna cineraria
- Informazione: la Carta dei Servizi del Cimitero/Crematorio, brochure illustrative, conferenze periodiche informative
- L'importanza della qualità del servizio offerto
- **Cremazione, sicurezza del lavoro, valutazione dei rischi ed operazioni di emergenza nel crematorio:**
- Crematorio: ambienti ed impianti necessari
- Fasi di una cremazione
- Raccolta di ceneri umane e separazione dai rifiuti
- Polverizzatore di ceneri umane e tracciabilità
- Tipi di urne e modalità di inserimento di ceneri umane. Sigillatura
- Manuale di gestione del crematorio
- Tipologia feretri e cremazione
- Cautele e presidi da usare ai fini della sicurezza nel crematorio
- Verifiche e controlli per la cremazione feretri
- Gestione delle emergenze (cosa fare se si superano i parametri massimi di cremazione)

(\*) *Direttore operativo So.Crem. Torino*

**6 maggio 2014 (mar) – MILANO****Come gestire il rapporto con i dolenti nell'attività professionale.  
Consigli pratici per gli operatori funebri e cimiteriali**

**FINALITÀ:** Il dolore è un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole propria dell'essere vivente; è un'esperienza del tutto soggettiva pur essendo una realtà di tutti. L'esperienza del dolore è determinata dalla dimensione affettiva e cognitiva, dalle esperienze passate, dalla struttura psichica e da fattori socio-culturali. Per chi opera in attività che richiedono esposizione continua alla realtà di sofferenza è alto il rischio di "contagio emotivo", con sintomatologia anche importante (stress lavoro correlato). Il contatto con la morte e il lutto richiede capacità di gestione non solo degli aspetti "pratici" ma anche del carico emotivo, difficilmente condivisibile nella personale quotidianità dato l'aspetto di "tabù" di quanto concerne la morte.

**DESTINATARI:** Responsabili di cimiteri, di anagrafe e stato civile, di crematori e di uffici di polizia mortuaria, Addetti alle onoranze funebri e personale di imprese funebri, Responsabili di ASL e Assessorati regionali competenti.

**RELATORE:** **Dott.ssa Daniela Rossetti (\*)** – **PROGRAMMA:**

- Il dolore e la condizione umana
- Il lutto: fasi ed elaborazione
- Il rapporto con i dolenti (gestione dello stress nella relazione e conoscenza degli effetti di talune scelte): lutti traumatici: come confrontarsi, capire ed elaborare le morti per incidente; l'approccio al dolente nell'immediatezza del decesso, durante e subito dopo il funerale, in caso di cremazione, durante la sepoltura; lutto e dispersione delle ceneri; elaborazione del lutto in presenza di affido familiare di urna cineraria
- Gli indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell'Accordo Europeo 8 ottobre 2004 (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), pubblicati con Decreto 13559 del 10 dicembre 2009 della Direzione Generale Sanità e il burn-out in ambito funebre, cimiteriale e di cremazione

(\*) *Psicologa e Psicoterapeuta presso 'Montecatone Rehabilitation Institute' di Imola*

**7 maggio 2014 (mer) – MILANO**

**Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza.  
Parte 1a**

**FINALITÀ:** Poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.

**DESTINATARI:** Operatori del settore funebre e cimiteriale, Operai e capi operai, Impiegati dell'ufficio cimiteri o della polizia mortuaria, custodi cimiteriali, Responsabili e funzionari degli Uffici tecnici comunali, Quadri e impiegati di gestori cimiteriali o di confraternite, marmisti, impresari funebri e necrofori.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (\*) – **PROGRAMMA:**

- Inquadramento normativo: norme cimiteriali
- Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro
- Fenomeni cadaverici
- Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale
- Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza
- Caratteristiche dei feretri e dei contenitori utilizzati per trasporto di salme/ cadaveri/ resti/ ceneri

(\*) Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federutility SEFIT

**8 maggio 2014 (gio) – MILANO**

**Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza.  
Parte 2a**

**FINALITÀ:** Poter conoscere come operare in un cimitero e in particolare per svolgere le operazioni cimiteriali. Il corso punta a fornire le conoscenze pratiche per poter svolgere l'attività cimiteriale, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.

**DESTINATARI:** Operatori del settore funebre e cimiteriale, Operai e capi operai, Impiegati dell'ufficio cimiteri o della polizia mortuaria, custodi cimiteriali, Responsabili e funzionari degli Uffici tecnici comunali, Quadri e impiegati di gestori cimiteriali o di confraternite, marmisti, impresari funebri e necrofori.

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (\*) – **PROGRAMMA:**

- Inumazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza
- Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza
- Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza
- Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza
- Traslazioni
- Dispersione ed affidamento ceneri, accenni
- Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza
- Cremazioni, cenni sulla sicurezza.

(\*) Dirigente Servizi Funerari Hera Bologna, Gruppo Coordinamento Federutility SEFIT

**14 maggio 2014 (mer) – PARMA**

**Le appostazioni contabili nel settore cimiteriale  
e la relazione comunale per l'affidamento di nuovi servizi**

**FINALITÀ:** La legge di stabilità 2014, art. 1, cc. da 550 a 555 ha reso viepiù cogente le corrette appostazioni di bilancio nel settore cimiteriali onde evitare perdite di esercizio e le conseguenze estreme che detta legge comporta. In tal senso il seminario affronta nella prima parte le varie ipotesi contabili connesse alla concessione amministrativa per l'accesso all'area cimiteriale demaniale da parte del soggetto gestore e per la concessione a terzi dei manufatti sepolcrali. La seconda parte è invece dedicata alla relazione che l'ente locale di riferimento deve pubblicare in sede di nuovi affidamenti di servizi pubblici locali, alla luce dei chiarimenti sul punto ottenuti dagli organi istituzionali competenti.

**DESTINATARI:** Gestori pubblici/privati di cimiteri/crematori, con affidamento in house, con gara per scelta del socio privato o con affidamento a gara del servizio, aziende speciali. Gestori in *project financing* di cimiteri/crematori, So.Crem. Dirigenti comunali Servizi Finanziari, Gestori in economia diretta di cimiteri e crematori.

**RELATORE:** Dott. Mario Calzoni (Introduce Ing. Daniele Fogli) – **PROGRAMMA:**

**Parte 1°: La contabilizzazione dei manufatti sepolcrali di proprietà del gestore o del comune:** ● La fattispecie riferite all'assetto proprietario di manufatti sepolcrali ● L'accesso all'area demaniale cimiteriale ● Le manutenzioni straordinarie sui beni di terzi (normalmente il Comune) ● L'appostazione dei costi tra costi di esercizio e costi da capitalizzarsi ● Le appostazioni dei ricavi per la concessione dei manufatti ● Correlazioni tra durata della società del soggetto gestore, del contratto di servizio, del contratto di accesso all'area demaniale cimiteriale e della miglioria sui beni di terzi (normalmente del Comune) e quindi della concessione a favore dei terzi dei manufatti sepolcrali ● I riflessi delle sopraccitate casistiche ai fini dei risultati di esercizio di cui ai cc. da 550 a 555, art. 1, L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ● La concessione di costruzione e gestione

**Parte 2a: La relazione per i nuovi affidamenti di cui all'art. 34, c. 20 e 25, L. 221/2012:** ● Il quadro ordinamentale e giurisprudenziale ● In particolare: Il rispetto dell'affidamento, L'analisi comparativa per vantaggi/svantaggi e riflessi sul conto economico tra i tre moduli gestori vigenti (*in house* sussistendo il controllo analogo, mista con gara a doppio oggetto, in concessione a terzi)

**Analisi dei quesiti al termine di ogni singolo capitolo**

(\*) Aziendalista, esperto di tecniche contabili, Lothar s.r.l.

**Modulo di iscrizione:**

- ▶ richiedetelo via mail a: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)
- ▶ scaricatelo dal link: [www.euroact.net/formazione](http://www.euroact.net/formazione)
- ▶ chiamate la segreteria organizzativa: **0532.1916111**

Documentazione

## Illuminazione elettrica votiva, natura di servizio pubblico a rilevanza economica

### Cessazioni “senza necessità di apposita deliberazione” – Problematiche connesse e derivantevi

Circolare SEFIT FederUtility n. 3966 del 15/01/2014

Per quanto si sia, progressivamente, venuto a formare un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che qualifica il servizio l'illuminazione elettrica votiva quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, non sono venute meno le condizioni per contenziosi in materia.

Tra l'altro, non rileva solo l'anzidetta qualificazione, ma anche altro, tanto che il T.A.R. per la regione Lombardia, sede di Brescia, Sez. 2<sup>a</sup>, sent. n. 1132 del 14 dicembre 2013 (**Allegato 1**), è stato chiamato a pronunciarsi su un'intervenuta cessazione “senza necessità di apposita deliberazione”, determinatasi per effetto di disposizioni di legge, pro-

nuncia che approfondisce anche ulteriori aspetti, di particolare rilievo.

In **Allegato 2** si formulano alcune considerazioni in proposito.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Massimiliano Bianco)

#### **ALLEGATO 1**

(... omissis ...)

#### **ALLEGATO 2**

##### **Illuminazione votiva, servizio pubblico locale, a rilevanza economica – Cessazioni “senza necessità di apposita deliberazione” – Problematiche connesse e derivantevi**

Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri, in particolare quando assicurato quale illuminazione elettrica votiva, costituisce una delle componenti dell'attività cimiteriale che spesso ha dato origine a contenziosi, specialmente, e prevalentemente, in termini di giustizia amministrativa. Si potrebbe osservare come possa anche ritenersi che non si tratti di una componente dell'attività cimiteriale, se a ciò si attribuisca la valenza di componente propria,

quanto piuttosto quella di un servizio aggiuntivo che, per sua stessa destinazione, non può che aversi se non all'interno del cimitero, oltretutto in termini di eventualità (essendo l'illuminazione votiva del tutto eventuale, in quanto presente non in tutti i cimiteri, quanto in quelli in cui essa si è radicata per uso locale e tradizione). Un tale carattere di eventualità coinvolge altresì le modalità, dato che, quando tale uso consuetudinario sia, localmente, presente, essa può avvenire ricorrendo a più modalità (es.: lumini, punti di illuminazione auto-alimentati – anche qui con differenti tecnologie – ecc.), delle quali quella maggiormente strutturata è l'illuminazione elettrica votiva a rete.

L'origine dell'illuminazione votiva presenta il carattere degli atti di memoria, di *pietas*, come segno materiale e visibile del fatto che i familiari conser-

vano la memoria del proprio caro, spesso affermandovi una “imperitura” memoria, al punto che in alcune realtà si parla di “luce perpetua”, proprio ad affermare questo approccio da parte dei familiari.

Poiché, almeno in linea di massima, l’illuminazione votiva assicurata con modalità diverse da quella elettrica strutturata a rete, non ha dato luogo a particolari contenziosi giudiziali, di seguito si privilegerà quest’ultima, pur dovendosi considerare come alcuni degli aspetti che si affrontano in questa sede potrebbero, per quanto poco, riguardare anche l’illuminazione votiva realizzata con altre modalità.

Negli ultimi anni, si sono venuti a consolidare (pur con qualche pronuncia difforme, come è fisiologico sia) orientamenti giurisprudenziali, in sede di giustizia, amministrativa, e sia da parte di T.A.R. che, in sede di reclamo, del Consiglio di Stato, per i quali l’illuminazione elettrica votiva, a rete, costituisce un servizio pubblico locale, e, dopo l’introduzione della distinzione tra questi rispetto a quelli che avessero rilevanza industriale o meno (art. 35 L. 28 dicembre 2001, n. 448), rilevanza ri-denominata quale “economica” (art. 14, comma 1 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326), quale *servizio pubblico locale a rilevanza economica*.

Tale ormai uniforme quanto consolidata giurisprudenza evidentemente ha determinato la conseguenza per cui le forme di gestione dovessero necessariamente rispondere a quelle previste per i servizi pubblici locali a rilevanza economica. Sul punto, non può omettersi di prendere atto di come la materia delle forme di gestione dei servizi pubblici locali sia venuta a costituire quella parte del testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., che è stata interessata, con maggiore frequenza e, spesso, “velocità”, da mutamenti normativi, talora prevedendo termini per cessazioni, per così dire, “automatiche” di “affidamenti” (ricorrendo alla formula “... cessano ..., senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, il ...”, a volte, con un cautelare “..... improrogabilmente ...”, o formule simili; senza qui, volutamente, considerare il termine per una tale cessazione che l’art. 113, comma 15-bis testo unico D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – quale introdotto dall’art. 14, comma 1, lett. h) D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni in L. 24 novembre 2003, n. 326 – fissava, inizialmente, al 31 dicembre 2006, per altro con possibilità di differimento, in presenza di talune condizioni (tra l’altro, una tale previsione, circa la “cessazione senza necessità di apposita deliberazione”, è stata presente in norme ulteriormente successive,

anche in materie non strettamente riferibili a quella delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, a rilevanza economica (o meno): si pensi, a mero titolo di esempio e senza pretese di esaustività, all’art. 13, comma 3 D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 2006, n. 248 (nel testo iniziale), ma anche altre, in alcuni casi sanzionando l’osservanza della norma con la nullità degli atti posti in essere, nelle ipotesi di inadempienza). Un tale impianto è presente, più recentemente, nell’art. 34, comma 22 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Per quanto riguarda il servizio pubblico locale a rilevanza economica dell’illuminazione elettrica votiva, non possono non darsi atto di come, nelle singole realtà, e con una certa frequenza, siano state carenti le condizioni di “affidamento”, sia per le procedure poste in essere (es.: ricorsi, più o meno propri, a metodi riconducibili alla trattativa privata, a volte anche con durate del tutto rilevanti), nonché per promiscuità e fraintendimenti rispetto ad istituti del testo unico, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif., valutandosi ora che si fosse in presenza di un contratto di costruzione e gestione, talaltra di gestione di un servizio, in cui la componente della “costruzione” fosse minoritaria, e strumentale, rispetto a quella della gestione, altre volte ancora argomentandosi se tale attività sia riconducibile alle concessioni di costruzione, oppure ai c.d. appalti di servizio. Di fatto, in numerosi casi, veniva sottovalutata la natura dell’illuminazione elettrica votiva quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, qualificazione che avrebbe, forse di per sé stessa, portato a valutare le forme di gestione pertinenti alla bisogna (e ciò giustifica come il termine “affidamento/i” sia stato virgolettato e, quando occorrente, sarà). Gran parte della giurisprudenza, specie amministrativa, in questa materia ha trovato alimento proprio in questa non piena chiarezza sulla natura del servizio d’illuminazione elettrica votiva.

Il fatto che fossero presenti fraintendimenti o elementi di scarsa chiarezza, talora anche del tutto strumentalmente utilizzati, trova un esempio decisamente esplicito nell’art. 34, comma 26 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, laddove:

- a) si interviene, sopprimendo le parole “*e illuminazioni votive*” sul n. 18 del D.M. (Interno) 31 dicembre 1983, e
- b) traendone la conseguenza (...) per cui, “... per l’affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislati-

vo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125. ...”.

Occorre osservare come il D.M. (Interno) 31 dicembre 1983 non presenti attinenza alcuna con i servizi pubblici, in via generale, men che meno con i servizi pubblici locali a rilevanza economica, ma costituisca un'individuazione dei servizi pubblici locale a domanda individuale aventi rilievo (fino a che tale disposizione è rimasta operante, per tutti i comuni) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 6, comma 3 D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, norma che prevedeva come gli E.E.LL. dovessero definire la misura percentuale di copertura di alcuni costi complessivi di servizi pubblici a domanda individuale. Il cui costo complessivo doveva essere coperto in misura non inferiore ad una data percentuale (progressivamente prevista in crescita) dai ricavi delle tariffe per la loro fruizione corrisposte dagli utilizzatori. Dalla norma appare evidente come non si trattasse di servizi rivolti alla generalità della popolazione, quanto unicamente ai singoli fruitori in quanto tali. Si tratta di disposizioni che, nel tempo, sono venute meno, in quanto una percentuale di copertura, da ricavi derivanti da tariffe, è ormai presente solo per gli E.E.LL. strutturalmente deficitari o in stato di dissesto (art. 243 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) o, più recentemente, interessati da procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (artt. 243-*bis* e ss. testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), al punto che vi è stato chi, non digiuno di problematiche di finanza locale, ha sollevato, quanto meno accademicamente, la questione se possa ancora farsi riferimento al D.M. (Interno) 31 dicembre 1983 come a fonte ancora assumibile a riferimento (quanto meno al di fuori dei casi sopra ricordati).

Per altro, l'intervento sul D.M. (Interno) 31 dicembre 1983 rende evidente la superficialità del percorso logico seguito, mirando essa ad intervenire sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, a rilevanza economica, materia che non è certo regolata, né regolabile, con un atto amministrativo, quale è il D.M. citato, ma richiede (almeno) norma, oltretutto innegabilmente di rango primario, sulla base di riserva di legge enucleabile sulla base degli artt. 23, 43 e 117, comma 2, lett. p) Cost.. Oltretutto, neppure avendosi tenuto presente come, nelle premesse al D.M. citato si prende atto, con una specificazione forse neppure necessaria, che: *“Ritenuto che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per*

*i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55;”*, premessa dove il riferimento al “carattere produttivo”, porta a considerare, sotto il profilo sostanziale, quelli che poi (dal 1° gennaio 2002) sono divenuti servizi pubblici locali a rilevanza industriale e, ulteriormente, di seguito, servizi pubblici locali a rilevanza economica, richiamando, per quanto con termini differenti, il medesimo concetto di fondo. A parte questo ultimo aspetto, maggiormente importante risulta esse la questione della riserva di legge, per cui si dovrebbe (o, deve?) trarre la conseguenza che un intervento di tale contenuto non abbia avuto forza di incidere sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Ma, a questo irrituale primo periodo dell'art. 34, comma 26 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, segue un secondo per il quale, si dedurrebbe – *conseguentemente* – come l'affidamento del servizio (facendosi rilevare l'uso del termine “affidamento”, ma anche quello di “servizio” utilizzato senza altre specificazioni, dovrebbe avvenire in applicazione dell'art. 30 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. o – qualora ne ricorrano le condizioni – del successivo art. 125. Ora la prima di essere riguarda le concessioni di servizi più che gli affidamenti, mentre il secondo ha ad oggetto i lavori, servizi e forniture in economia, che, per il fatto di essere esercitati in economia escludono un affidamento. Nel secondo caso si tratta, abbastanza chiaramente, di un rinvio ad alcune pronunce, rimaste abbastanza isolate, secondo cui un modesto importo dell'intervento portava ad escluderne la natura di servizio (pubblico locale) avente rilevanze economica, cioè per le quali la rilevanza economica era, più o meno, parametrabile rispetto all'entità dell'intervento, non alla natura oggettiva del servizio e, soprattutto, alla presenza di una pluralità di possibili operatori. Se ne ricava come questo “conseguentemente”, presente nel secondo periodo, costituisca una forzatura (intenzionale?) avente la finalità di sottrarre, in termini fattuali, dalla disciplina propria dei servizi pubblici locali a rilevanza economica le situazioni caratterizzate da un modesto importo dell'intervento.

Per altro, anche qui non difetta il fraintendimento (che, a ben vedere, è quello che sottende l'intero comma 26) di fondo circa le fonti normative proprie della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, disciplina che, per le forme, non trova certo fonte nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. È già stato osservato, in precedenza,

come il Titolo V della Parte 1<sup>a</sup>, testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. sia stato interessato a plurime modifiche normative, alcune delle quali interessate anche dai *referendum* popolari (in particolare, facendosi qui, sommariamente – giusto per memoria, constatandosi come la frequenza e velocità delle modifiche normative possa favorirne un suo ottundimento – riferimento principalmente al Quesito n. 1) del 12-13 giugno 2011, cui ha fatto seguito l'art. 4 D.L. 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, in L. 14 settembre 2011 n. 148, a propria volta oggetto di ulteriori successive modifiche e di cui la Corte Costituzionale, con sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni), conseguendone che, allo stato (ricordando, altresì e per quanto rilevante, l'art. 1, commi da 550 a 569 L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Legge di stabilità – 2014"), la disciplina degli affidamenti dei servizi pubblici locali, incluse le loro forme di gestione, è riconducibile alle disposizioni dell'art. 34, commi da 20 a 27 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Per altro, proprio le irrituali forme di "affidamento", i rapporti contrattuali relativi al servizio d'illuminazione elettrica votiva sono stati interessati a "cessazioni", in alcuni casi anche con riferimento a termini temporali antecedenti rispetto a quella prevista negli atti contrattuali in precedenza stipulati. La pronuncia del T.A.R. per la regione Lombardia, sede di Brescia, Sez. 2<sup>a</sup>, sent. n. 1132 del 14 dicembre 2013 (Allegato 1), viene a collocarsi in un tale contesto, affrontando la situazione di una concessione del servizio d'illuminazione elettrica votiva risalente al 1983, avvenuta con trattativa privata ed oggetto (1989) di proroga fino al 30 dicembre 2020, rispetto a cui era intervenuta comunicazione di cessazione del rapporto di concessione, con effetto dal 31 dicembre 2010, in applicazione dell'art. 23-*bis*, comma 8 D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n. 133. all'epoca vigente.

Il T.A.R. inizialmente distingue le questioni, sollevate dalla ditta ricorrente, che attengono alla proprietà della rete d'illuminazione elettrica votiva (e connesse problematiche circa la quantificazione della misura per un suo riscatto, aspetto che esula dall'ambito di conoscibilità della giurisdizione amministrativa) rispetto al rapporto sorto con la concessione del servizio medesimo (in via del tutto incidentale, può segnalarsi come sia considerata altre-

si l'ipotesi, in termini di plausibilità, che gli oneri circa il valore del riscatto della rete possano essere posti a carico di un eventuale futuro concessionario (o, più correttamente, affidatario del servizio) purché vi sia una specifica determinazione in tal senso da parte dell'amministrazione, che, nella fattispecie, è carente).

Per quanto riguarda la natura del servizio d'illuminazione votiva, rilevante sotto il profilo del rapporto di concessione, è assunto il principio per cui siano considerabili servizi privi di rilevanza economica quelli resi, agli utenti, in termini di mera erogazione, senza richiedere organizzazione d'impresa, mentre l'illuminazione elettrica votiva è riconducibile ai servizi (pubblici locali) a rilevanza economica, restando a questo ultimo fine non rilevante l'eventuale modesta misura di utile che consegua dall'esercizio del servizio. Non solo, ma, in presenza di un pubblico servizio, viene a conseguire l'inapplicabilità delle norme di cui agli artt. 30 e 143 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif..

Inoltre, valutando la parte ricorrente come il rapporto di concessione del servizio d'illuminazione elettrica votiva sia difficilmente quantificabile quale concessione di servizi a terzi, così fuoriuscendo dal contesto di applicazione dell'(allora vigente) art. 23-*bis* D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n. 133, asserto cui la sentenza si discosta, non solo affermando come le modifiche intervenute al D.M. (Interno) 31 dicembre 1983 sono ininfluenti, ma, soprattutto, considerando come le disposizioni dell'art. 34, commi da 20 a 27 D.L. 27 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, non abbiano natura ricognitiva, quanto innovativa, con ciò riconducendo l'attività dell'illuminazione elettrica votiva nell'ambito delle concessioni di servizio pubblico.

Per inciso, il T.A.R. affronta anche, nella fattispecie, la valutazione della data di cessazione della concessione, valutando le modifiche normative sopravvenute, pervenendo ad una ri-determinazione della data degli effetti di una tale cessazione con riferimento al 31 dicembre 2013, con conseguente prolungamento del periodo transitorio, anche alla luce dell'art. 34, comma 21 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221.

La vicenda considerata, per quanto riguardante (nel caso così deciso) l'illuminazione elettrica votiva, fornisce per altro elementi di valutazione anche per altre attività, in particolare per quelle attività che hanno assunto un carattere di attività economica



(come potrebbe essere la fattispecie dell'attività funebre, che, in origine (o, storicamente), aveva trovato fondamento tanto nell'art. 1, n. 8) testo Unico, R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e/o nell'art. 91, lett. c), n. 11) T.U.L.C.P., R.D. 3 marzo 1934, n. 383, per quanto limitato e, talora, con la sovrapposizione tra una componente (trasporto) e il complesso dell'attività, fino a giungere all'articolo unico, n. 18) D.M. (Interno) 31 dicembre 1983, il quale considera non solo il trasporto ma altresì le pompe funebri, richiamando, per altro, la portata di questo atto amministrativo di individuazione dei servizi pubblici locali a domanda individuazione, cui si sono in precedenza fatte considerazioni specifiche), scemandosi nel tempo alcuni elementi che (forse) in origine potevano qualificarle quali servizi pubblici, e che, per questo, difettano delle condizioni per un affidamento. Se in questo ambito possano porsi anche altre questioni, la più rilevante riguardante la persistenza o meno delle condizioni di ammissibilità di un loro svolgimento da parte degli EE.LL. (aspetto per il quale si va rinvio all'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. 3<sup>a</sup>, ordin. n. 5241 del 30 ottobre 2013, con cui sono state rimesse alla Corte di Giustizia dell'Unione europea due questioni del tutto rilevanti<sup>(1)</sup>, rimessione che porta a non formulare, in questa sede, argomentazioni di sorta). Per altro, in tali casi, viene a porsi la questione circa gli effetti "automaticamente" caducatori derivanti dall'art. 34, comma 21, primo periodo, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, anche sul presupposto di come possano, e con una certa frequenza, non esservi neppure affidamenti, come conseguenza che si tratta di attività (non più, e da tempo) qualificabili quali servizi pubblici locali a rilevanza economica: Salvo il caso (probabilmente remoto quanto astratto) che l'ente locale, con proprio atto, adottato ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., pro-

ceduto – ed espressamente – ad "attribuire" una qualificazione quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, ipotesi oltretutto neppure facile, per ragioni di coerenza con la natura di attività economica, l'evoluzione normativa sopra richiamata solleva seri dubbi sull'ammissibilità dello svolgimento di tale attività oltre il 31 dicembre 2013, questione su cui, per quanto segnalata, si è riscontrata scarsa attenzione, non solo da parte dei soggetti esercenti tali attività, ma – soprattutto – da parte degli EE.LL., che, attorno a questi temi, appaiono essere stati ampiamente poco propensi a formulare argomentazioni sulla base delle quali adottare decisioni pertinenti, anche *a pro* delle proprie Comunità locali, in funzione di assicurare loro condizioni che siano volte al soddisfacimento di bisogni primari ed essenziali e di equità.

---

<sup>(1)</sup> Le questioni rimesse alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sono state:

[1] *"Dica la Corte di Giustizia se l'art. 1 della direttiva 50/1992, letta anche alla luce del successivo art. 1 par. 8 della direttiva 18/2004, ostano ad una normativa interna che fosse interpretata nel senso di escludere l'odierna appellante, in quanto azienda ospedaliera avente natura di ente pubblico economico, dalla partecipazione alle gare"*, nonché

[2] *"Dica la Corte di Giustizia se il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici – in particolare, i principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità – osti ad una normativa nazionale che permetta ad un soggetto, del tipo dell'azienda ospedaliera appellante, che beneficia stabilmente di risorse pubbliche e che è affidataria in via diretta del servizio pubblico sanitario, di lucrare da tale situazione un vantaggio competitivo determinante nel confronto concorrenziale con altri operatori economici - come dimostra l'entità del ribasso offerto - senza che siano previste al contempo misure correttive volte ad evitare un simile effetto distorsivo della concorrenza."*



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS BIOFUN



Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.

### THANOS LIQUOFUN



Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.

### THANOS FUNGEL




Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere.

Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Lastre di chiusura loculi

Lastra di chiusura per loculi in fibra di cemento, in ottemperanza al DPR n. 285 del 10.09.90 e Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93.



Dimensioni: cm. 70x75 (oppure a richiesta) spessore cm. 0,8

Peso Kg. 7 circa.

Colore: beige

La lastra di chiusura dei loculi costruita con materiali resistenti all'azione corrosiva dei liquami cadaverici, garantisce resistenza e durata del prodotto e una perfetta impermeabilità ai liquidi e ai gas in maniera da consentire la sigillatura ermetica dei loculi. Inoltre, la forma della lastra appositamente studiata senza battuta, permette il corretto posizionamento in ogni tipo di loculo; con l'utilizzo di speciali schiume poliuretatiche iniettate tra il bordo esterno della lastra e la spalla del loculo, grazie anche alla estrema maneggevolezza della lastra, è possibile posare il manufatto in pochi minuti.

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150




Tutti i modelli sono confezionati in poliolefino naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti.

Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cofano in cellulosa biodegradabile

Per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.

Prodotta con nuovo tipo di cartone rinforzato con portata di 75 kg.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

**Approfondimenti**

## Sulla cremazione dei prodotti abortivi, feti o prodotti del concepimento

di Sereno Scolaro

### Introduzione

A partire dal D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, entrato in vigore il 10 febbraio 1976, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un istituto del tutto non precedentemente presente. Si tratta dell'art. 7, poi sostanzialmente riprodotto nell'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'elemento d'innovazione riguardava l'attribuzione di competenza funzionale all'(allora) ufficiale sanitario circa i permessi di trasporto e di seppellimento dei prodotti abortivi e feti (ma, vi includiamo anche i prodotti del concepimento, potendosi argomentare come la norma riguardasse, così come la norma regolamentare attuale, sostanzialmente quanto derivante da una situazione di gravidanza, escludendovi solo il caso del nato-morto).

Nella situazione precedente al 1975 (1976, se si considera l'entrata in vigore), la normativa, nel suo complesso, non considerava minimamente la fattispecie, ma considerava solo l'ipotesi del nato-morto, considerandosi solo i cadaveri, per i quali era previsto il rilascio del permesso di seppellimento, allora, previsto dall'art. 141 Ordinamento dello stato civile, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, nella competenza funzionale dell'Ufficiale dello stato civile, dove alla figura del cadavere era, di fatto, assimilato anche quella del nato-morto, come conseguenza delle disposizioni dell'art. 74 Ordinamento dello stato civile citato, aspetto su cui si ritorna.

Tra l'altro, l'art. 6, comma 2 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, entrato in vigore il 1° luglio 1943,

assoggettava alla medesima autorizzazione di cui all'art. 141 Ordinamento dello stato civile sopra citato, anche ai fini della sepoltura nel cimitero delle membra, pezzi di cadavere od ossa umane contemplate dall'art. 5, cioè quelle eventualmente oggetto di "rinvenimento".

Per altro, il permesso di seppellimento di cui all'(allora) art. 141 Ordinamento dello stato civile citato, oggi autorizzazione, distinta per pratica funeraria richiesta, di cui all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif. non ha riguardo alle autorizzazioni al trasporto, di competenza dell'autorità comunale, in quanto queste attengono alle funzioni amministrative dei comuni in applicazione dell'art. 13 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., esulando – sempre – dalle funzioni proprie del servizio dello stato civile che costituisce un servizio di competenza dello Stato (competenza, non interesse), ai sensi dell'art. 14 stesso 13 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., materia per cui sussiste potestà legislativa – esclusiva – dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. i) Cost. Il ché esclude che l'Ufficiale dello stato civile abbia, in alcun caso, competenza al rilascio di un'autorizzazione al trasporto di cadavere (anche se, specie nelle realtà minori, potrebbe aversi la situazione per cui la medesima persona fisica organizzativamente assolva sia alle funzioni di Ufficiale dello stato civile, che alle funzioni di autorità comunale titolare della competenza funzionale all'autorizzazione al trasporto di cadavere).

Per altre fattispecie, nulla era considerato, né si fa riferimento a normativa antecedente al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, poiché di poca, anzi nulla, utilità.

### La fattispecie del nato-morto

L'affermazione circa l'assimilazione, ai fini delle autorizzazioni amministrative alla "sepoltura" (termine, palesemente improprio) del nato-morto al cadavere discendeva dalla previsione che, oggi, trova fonte abbastanza simile (se non anche identica) nell'art. 37, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif. e che, in precedenza (fino al 29 marzo 2001) era presente nell'art. 74 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. Prima di quest'ultimo, vi era un istituto abbastanza simile nell'art. 374, comma 4 C.C. 1865 (R.D. 25 giugno 1865, n. 2358), che prevedeva: *"Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non fosse vivo, l'ufficiale dello stato civile esprimerà questa circostanza, senza tener conto della dichiarazione che si facesse da comparenti, che il bambino sia nato vivo o morto."*, norma che andava, all'epoca, coordinata, con gli art. 56 e 57 del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, i quali prevedevano: *Art. 56 – (I) Se il bambino non è vivo al momento della dichiarazione di nascita, l'ufficiale dello stato civile si limita ad esprimere questa circostanza nell'atto, e tralascia di stendere alcuna dichiarazione di morte nel registro a ciò destinato. (II) La dichiarazione di morte si stende però nel caso in cui il neonato venga a morire nell'atto che si dichiara la nascita.*" (dove il "venga a morire" significava "sia venuto a morire prima della dichiarazione di nascita, essendo per altro nato vivo") e *Art. 57 – L'Ufficiale non può tener conto della dichiarazione che dai comparenti si facesse che il bambino sia nato vivo o morto. Può bensì nell'interesse della statistica raccogliere notizie intorno alle varie condizioni dei nati morti, se cioè siano morti prima, durante o subito dopo il parto.*". La citazione di queste norme consente di ricordare come, all'epoca, non si avessero registrazioni o documentazioni "sanitarie" sulla nascita, aspetto di cui si rinveniva (e fino all'entrata in vigore del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif.!) traccia nell'art. 67, commi 2 e 3 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, traccia abbastanza poco praticata, dal momento che il successivo art. 70, comma 4 (prima delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1 L. 15 maggio 1997, n. 127), prevedeva come – ma solo nei casi in cui la dichiarazione di nascita non fosse resa da medico o levatrice – dovesse essere esibito (esibito, non prodotto, poiché la produzione aveva altro destinatario) (per inciso, il termine "levatrice" è stato sostituito da quello di "ostetrica" per effetto

dell'art. 3, R.D.L. 1° luglio 1937, n. 1520, modificazione che, per quanto apparentemente nominalistica, è stata ignorata dal R.D. 9 luglio 1930, n. 1238 ...) il *"certificato sanitario, di cui all'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128"*, norma questa tuttora vigente anche se non vi sia più la sua esibizione dell'Ufficiale dello stato civile. Questo consente di ricordare come se, nel 1865, le registrazioni di stato civile delle nascite assolvessero ad una funzione di ricognizione di eventi aventi anche rilievo "sanitario" (per altro, l'assenza di menzione del fatto che si trattasse di nato-morto, nato vivo ma morto prima della dichiarazione di nascita, oppure di nato vivo e morto successivamente era, all'epoca, poco rilevante, dato che eppure era prevista, fino al 1° gennaio 1940, alcuna annotazione di morte della persona da eseguirsi sull'atto di nascita), una volta introdotta una registrazione o documentazione riguardanti i parti, non avrebbe avuto più significato, né utilità, la previsione dell'art. 74 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, per i nati-morti e nati vivi, ma deceduti prima della dichiarazione di nascita, disposizione che può essere stata prevista solo per un immeditato "trascinamento" inerziale, magari redatto in termini di maggiore organicità. Ne dovrebbe aver conseguito che la situazione del nato-morto, a rigore, non aveva più senso essere oggetto di registrazioni di stato civile, dal 1° gennaio 1940, tanto più che, non essendosi allora colta questa evoluzione, la formazione dell'atto di nascita di un nato-morto, in quanto, dovendosi in tal caso formare l'atto di nascita come se vi fosse stata nascita, veniva ad indicarsi altresì un prenome e ciò risultava (e risulta) non coerente con il fatto che neppure si era avuta la condizione della capacità giuridica di cui all'art. 1. C.C. Sembrerebbe che si dimentichi, o si sia dimenticato, come "oggetto" delle registrazioni di stato civile o, meglio, del *servizio di stato civile* in quanto tale sono le persone dal momento in cui acquistano la capacità giuridica e fino al suo venire meno e non certo altro (situazione che – forse – poteva anche essere diversa nel 1865, considerandosi come all'Ufficiale dello stato civile fossero allora state connesse competenti (alcuni dei quali persistenti ...) che nulla hanno – oramai – a che vedere con il servizio dello stato civile, al punto che pochi sembrano, cosa anche oggi comprensibile dato il tempo decorso (sarebbe mera accademia), focalizzare in qualche modo l'attenzione sul fatto che l'atto di nascita neppure prevedesse annotazioni di sorta circa il successivo evento della morte). Provocatoriamente, sarebbe come se si prevedesse che l'Ufficiale dello stato civile formi un atto in conseguenza, ed a prova, di un'esumazione od estumulazione! Aspetti che, evidentemente, non

sono stati considerati neppure in sede di redazione del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, non integralmente riferibile all'Amministrazione che, in precedenza, esercitava la vigilanza e che, per questo, poteva presumersi disporre di una qualche "memoria storica" nella materia, ipotesi che può considerarsi maggiormente comprensibile, derivando da una avvenuta, a causa del tempo trascorso, della "memoria" circa la *ratio* originaria dell'art. 74 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. Oltretutto, neppure trascurando come l'art. 30, comma 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., facendo riferimento alla persistenza di un istituto che (a rigore) doveva considerarsi venuto meno (dal 1° gennaio 1940), escluda l'ipotesi da quelle per cui la dichiarazione di nascita possa essere ricevuta dalla direzione sanitaria (o, dal direttore sanitario ...) dell'ospedale o centro di nascita.

Per inciso, ogni considerazione attorno al nato-morto non può sottrarsi dall'avere presente l'art. 1 C.C., per il quale la capacità giuridica si acquista con la nascita (e, implicitamente (art. 456 C.C.), cessa con il decesso), con la conseguenza che il nato-morto non dovrebbe neppure conseguire un qualche diritto al nome (art. 6 C.C.), che, per altro, in via amministrativa, viene, di fatto, attribuito in conseguenza della previsione per cui, formandosi l'atto di nascita da parte dell'Ufficiale dello stato civile, per quanto con la menzione prescritta dall'art. 37, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif. (sulla cui obsolescenza si valuta opportuno in rinvio ad approfondimenti di maggiore consistenza, in altra sede), formazione che comporta (artt. 1, 8 e 9 D.M. 27 febbraio 2001, ma – anche – art. 30, comma 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif.) l'utilizzo dei Moduli C oppure D (relativi ai registri di stato civile per gli atti di nascita rispettivamente da iscrivere in parte 1<sup>^</sup>, serie A, oppure in parte 1<sup>^</sup>, serie B), stabiliti con il D.M. 7 luglio 1958 e succ. modif., questi moduli prevedono che al "nato" (trattandosi di nato-morto, il ricorso alla virgolettatura diventa opportuno, se non anche necessario) sia attribuito un nome (*rectius*: prenome), prescindendo qui, in quanto non rilevanti, dalle disposizioni che regolano il prenome, i prenomi, nonché dalle loro modificazioni, anche conseguenti alla L. 10 dicembre 2012, n. 219). Per altro, questa prassi che porta all'attribuzione del prenome (aspetto che coinvolgerebbe anche il cognome) anche (e inevitabilmente) al nato-morto, non determina effetti particolari, potendo, per effetto dell'art. 1 C. C, essere qualificata del tutto come *tamquam non esset*, tanto più che non produce pregiudizi di sorta.

Oltretutto merita di essere precisato come il nato-morto, proprio per effetto dell'art. 1 C.C., non venga ad acquisire alcuna residenza (art. 7, comma 1, lett. a) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. modif.), cosa che: a) motiva la previsione dell'art. 30, comma 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., b) rende sempre inapplicabile l'art. 12, comma 8 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., norma questa che fa riferimento alla residenza della persona (ma il nato-morto, non acquisendo la capacità giuridica, neppure può essere qualificato quale persona) cui l'atto si riferisce (a differenza di quanto, un tempo, previsto dall'art. 78 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238).

Nel caso di nato-morto da genitori non coniugati (tra loro), l'ipotesi del riconoscimento dovrebbe essere esclusa, sia in relazione all'art. 255 C.C., ma – soprattutto e principalmente – per il fatto che il nato-morto, non acquisendo la capacità giuridica, non può proprio essere effetto di riconoscimento di filiazione nata fuori dal matrimonio. Infatti, nella fattispecie non si ha una nascita (oltretutto non essendovi neppure la nascita, il che motiva la virgolettatura nella titolazione), quanto un parto di un feto (utilizzando qui il termine presente nel modello stabilito con il già ricordato D.M. 16 luglio 2001, n. 349) le cui funzioni vitali erano precedentemente (al parto) cessate.

Per altro, poiché in queste evenienze operano, comprensibilmente, aspetti affettivi non certo di scarso rilievo (si tratta sempre di situazioni che coinvolgono emotivamente, anche in termini di lutto e cordoglio, i genitori, a prescindere dal fatto se essi siano tra loro coniugati o meno, ma anche nel caso in cui vi sia un solo genitore), l'eccepire, per quanto in modo formalmente corretto, un'inammissibilità di un tale riconoscimento di filiazione fuori dal matrimonio, porterebbe a un aggravamento della situazione di lutto, che non trova motivazioni.

Fermo restando che un riconoscimento di nato-morto debba qualificarsi come del tutto privo di effetti, se non propriamente inesistente, per carenza del proprio "oggetto" (sia permesso), tuttavia non si può non considerare come possa "fingersi" di ignorare le norme legislative, accedendo all'istituto. Con una sostanziale estensione, anche per questo secondo aspetto, a quell'indirizzo presente nel sopra ricordato art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che "valorizza" la posizione dei genitori (che, giuridicamente, non possono considerarsi neppure come tali, a prescindere dal fatto che siano (tra loro) coniugati o meno, considerazione che motiva il punto di domanda precedentemente (ma anche di seguito) utilizzato con riferimento all'art. 7, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Nel passato, formulando considerazioni pertinenti a questo proposito con un collega, ormai defunto ma che alcuni ricordano ancora per la professionalità e signorilità che lo contraddistingueva, il (fu) Carlo MANCINELLI, si considera per l'appunto come, pur risultando quest'ipotesi decisamente inammissibile, la sua eventuale attuazione non determinava pregiudizi di sorta, nei confronti di alcuno, non esplicando effetti di sorta se non perfino valutandosi un tale riconoscimento radicalmente viziato d'inesistenza e, tutto sommato, verrebbe rispettato il principio del *neminem laedere*.

#### Le fattispecie dell'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Se il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 sia stato citato, inizialmente, come il momento iniziale di una diversa regolazione delle differenti situazioni che possano riscontrarsi in una situazione di gravidanza quando non vi si concluda con quella riconducibile a quella del nato-morto, in cui il fattore di innovazione non è stato unicamente quello di un'attribuzione di competenza funzionale all'(allora) Ufficiale sanitario, ma maggiormente quello di prendere in considerazione anche queste situazioni.

Ora, citando solo la norma successiva, richiamando l'art. 7, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (fermo restando come il comma 1 rinvii e salvaguardi altre norme, quelle relative ai nati-morti), si può constatare come il riferimento all'età gestazionale non sia in sé stesso assoluto, considerando anche l'ipotesi per cui è ipotizzata la situazione che non vi sia stata dichiarazione all'Ufficiale dello stato civile quale nato-morto. Si tratta di una norma che presenta, comunque, un'equivocità, considerando apparentemente come nella fascia di età gestazionale compresa tra 20 e 28 settimane vi sia un approccio (apparentemente) assoluto, mentre l'eventuale dichiarazione all'Ufficiale dello stato civile quale nato-morto possa considerarsi solamente per i feti (mutando denominazione da "prodotto abortivo" in quella di "feto") di presunta età gestazionale di 28 settimane, compiute.

Da tali norme potrebbe ricavarsi e costruirsi una TABELLA, in cui si considera, anche, il termine temporale presente nella L. 22 maggio 1978, n. 194,

poiché non è mai inutile avere una visione che esca da orizzonti eccessivamente specializzati.

Probabilmente, questa distinzione va considerata come del tutto fondata, anche se la formulazione dubitativa trova la propria motivazione nel fatto che si è in presenza di aspetti che richiedono sempre una valutazione medica, fatta caso per caso e non generalizzabile, meno ancora con criteri formalistici (che, oltretutto, sono sempre liminari). Oltretutto, essendo – sempre – rimesso alla scienza medica ogni valutazione, caso per caso, se si sia in presenza di un nato-morto o meno. Risulta che in una situazione in cui la presunta età gestazionale sia stata di 22 settimane, il medico abbia qualificato questa quale nato-morto, evidentemente su di una valutazione riferita a fattori non meramente riguardanti la durata presunta delle gestazione.

Andrebbe, per quanto ormai possa valere, da considerare come prima del D.M. 19 aprile 1978 (relativo all'allora "nuovo" modello di certificato di assistenza al parto; oggi, andrebbe fatto rinvio al D.M. 16 luglio 2001, n. 349, in cui, tra l'altro, si usa il termine "feto" nella *Sezione D – Informazioni sulle cause di nati-mortalità – Malattia principale del feto*), Sezione da compilare relativamente ai nati-morti, per l'art. 2 D.M. istitutivo) i riferimenti alla presunta età gestazionale fossero computati in termini di mesi, utilizzandosi (nel passato) grosso modo il crinale dei 6 mesi di gravidanza come criterio (uno dei criteri, fatta, sempre, salva la valutazione medica caso per caso) per una sommaria discriminazione rispetto al nato-morto dei 6 mesi di gravidanza, mentre l'utilizzo dell'unità di misura della settimana è stata derivata da indicazioni di matrice O.M.S. La questione dell'uso del termine "feto" viene, in questo caso, riferita ad un nato vivo, ma anche ad un nato-morto (casistica un cui va redatto il certificato di assistenza al parto, che non va redatto nel caso di feti, prodotti abortivi o prodotti del concepimento (nei termini risultanti dalla precedente TABELLA), segno che il loro significato sconta promiscuità.

Tra l'altro, l'intero art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (ma le medesime considerazioni potevano farsi fin dal D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803), con cui è stata attribuita una competenza all'ASL per de-

Età gestazionale, presunta (settimane)	Tipologia	Rinvii e condizioni
(non rilevante)	nato-morto	D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif.
> 28	feti	Se non dichiarati quali nati-morti
20 – 28	prodotti abortivi	
< 20	prodotti del concepimento	
< 90 giorni (circa: 12-13 settimane)		IVG (L. 22 maggio 1978, n. 194)

terminate autorizzazioni amministrative, separandola (rispetto alla situazione precedente) da competenze di figure incardinate nell'organizzazione comunale) presenta più peculiarità: infatti, considerando, anche, il suo comma 3, dove si ammette, a richiesta dei genitori (?), l'accoglimento nel cimitero (del luogo di evento) anche di *prodotti del concepimento* (anche qui con un mutamento terminologico, rispetto ai precedenti "*prodotti abortivi*" e "*feti*") di presunta età gestazionale inferiore alle 20 settimane, si ricava una conclusione per cui l'art. 7 citato considera "qualcosa" come destinatario di trattamenti (oltretutto di autorizzazioni amministrative di competenza di una figura, piuttosto che di altra) cui provvedere, per così dire, d'ufficio, ma consideri, date le particolarità delle diverse situazioni, anche l'esercizio di una qualche volontà (e, non secondario, affetto) di soggetti che ne abbiano titolo, con un approccio che può definirsi di rispetto per il lutto, che, in un certo qual modo, supera i formalismi regolati dalla norma e, si ritiene, anche per quanto riguarda la presunta età gestazionale.

#### La cremazione dei feti

Obiettivamente, quanto meno dal punto di vista strettamente letterale, l'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non fa cenno di sorta all'ipotesi della cremazione di feti, ma considera unicamente la "sepoltura", pur comprendendo i permessi anche per il trasporto, oltre che per il seppellimento.

Quest'indicazione, merita un cenno, anche per il fatto che già in precedenza è stato indicato come il termine "sepoltura" debba qualificarsi quale improprio. Infatti, il sistema cimiteriale italiano è improntato, ancora oggi sotto il profilo giuridico, nel senso di qualificare quale forma normale di "sepoltura" la pratica funeraria dell'inumazione (e, tendenzialmente, da effettuarsi nel comune di decesso (Cfr.: art. 50, comma 1, lett. a), nonché art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma, prima (temporalmente e sotto il profilo del rango tra le fonti del diritto, art. 337, comma 1 T.U.L.L.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.), tanto che il trasporto del cadavere in comune diverso da quello di decesso è soggetto ad autorizzazione amministrativa (Cfr.: art. 339 T.U.L.L.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché artt. 23 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, rispetto a queste norme, avendo presente che, a decorrere dall'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142 (e, per maggiore precisione, tenendo conto dell'art. 64 di quest'ultima), la competenza autorizzatoria in proposito spetta non più al sindaco, quanto al dirigente comunale (art. 51 L. 8 giugno 1990, n. 142 e, oggi, art. 107, comma 3, lett. f) testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

succ. modif.) o, nei comuni privi di figure dirigenziali, ai responsabili degli uffici e servizi, risultanti dal regolamento comunale di cui all'art. 48, comma 3 stesso testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e/o dagli atti organizzativi di attuazione di un tale regolamento comunale, a cui siano state attribuite queste funzioni, in applicazione dell'art. 109, comma 2 stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

In questo contesto, il ricorso alla pratica della tumulazione risultava, e risulta tuttora sotto il profilo giuridico, come una deroga rispetto all'ordinaria, normale inumazione, cioè una pratica meramente ammessa, ma che non fa in alcun caso sorgere obblighi per i comuni di assicurarne la disponibilità, anzi ne subordina il ricorso a espresse previsioni nel piano regolatore cimiteriale (art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Con l'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif. è stato, per quanto tardivamente rispetto alle concrete realtà di fatto, preso atto dei fenomeni che hanno, nel tempo, visto crescere il ricorso alla pratica della tumulazione, prevedendo distinte autorizzazioni a seconda che venga richiesta l'inumazione o la tumulazione, pur in presenza di un procedimento di rilascio del tutto omogeneo (commi 1 e 2). Altrettanto, con il comma 3, che ricorre ad un rinvio ad altra normativa, autonoma caratterizzazione ha assunto l'autorizzazione alla cremazione.

In questo contesto, l'assenza di riferimenti alla cremazione dei feti (ed assimilabili, sotto questo profilo) può ragionevolmente motivarsi come riferibile a motivazioni di ordine, per così dire, storico, potendosi considerare anche come, se si accedesse ad interpretazione del tutto letterale, si dovrebbe pervenire alla conclusione per la quale i feti (e quanto a questo fine loro assimilabile) possano essere oggetto unicamente di inumazione, nel comune in cui i feti sono stati espulsi, escludendosi anche la possibilità di una loro eventuale tumulazione, anche quando eventualmente richiesto dai genitori (?). Oltretutto, non può non ricordarsi come l'art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 citi (lett. d) "... d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7; ...", non parlando di feti, né di prodotti abortivi (giusto per richiamare come non sempre si possa contare su di un uso di termini particolarmente attento, tanto che questi termini non possono essere sempre valutati sotto un profilo unicamente letterale, quando sostanziale). Se si escludesse l'ammissibilità al ricorso alla tumulazione, si potrebbe considerare come ciò non sarebbe coerente con quello "spirito" che permea l'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che, formulate ipotesi di

trattamenti, da operare d'ufficio, consente, per altro, anche un debito apprezzamento di quelle componenti (del tutto comprensibili) di affetto e lutto che in queste specifiche situazioni possano aversi.

Questo consente di pervenire a considerare ammissibile, tanto il ricorso alla tumulazione che alla cremazione, allorquando richiesti (ma, altresì, disposti d'ufficio dall'ASL qualora nel luogo in cui vi sia l'espulsione del feto sia presente impianto di cremazione). Per altro, non mancano qui o là ASL che avviano alla cremazione, per la sua esecuzione in forma indistinta, un certo numero di feti (o assimilabili), talora in attuazione di specifici indirizzi di matrice regionale in materia di trattamento dei rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie.

Semmai, dovrebbero formularsi considerazioni di altra natura le quali rischiano di sconfinare nel merito. Principalmente quella per cui quando vi sia cremazione di un singolo feto (o, sotto questo profilo, figura assimilabile) dovrebbe valutarsi (per quanto possibile ...) come essa sia del tutto poco efficiente e con larghe probabilità che dalla cremazione non residuino particolari quantità di ceneri, atte ad assicurare i fattori di individualità che sono presenti nella cremazione di cadavere (o, anche, di resti mortali, quali definiti – sempre – dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254), risultando, sotto questo profilo, come spesso eccessiva, per non aprire ad altre prospettive, come quelle in cui, eseguita la cremazione, non residuino neppure ceneri.

#### **La connessione con il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254**

A ben considerare, la situazione considerata dall'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non si discosta, sotto il profilo sostanziale, rispetto alle fattispecie regolate dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e, nel particolare, a quella che è considerata dalla definizione dell'art. 3, comma 1, lett. a) di questo, dove è presente un impianto del tutto simile (stante anche la, sostanziale, identità degli "oggetti" considerati), in cui è presente, anche qui, l'individuazione di modalità di trattamento (anche per quanto riguarda le pertinenti autorizzazioni amministrative) da attuare sostanzialmente d'ufficio, pur riconoscendo una potestà dispositiva alla persona interessata. In pratica, si potrebbe argomentare che se la persona amputata richieda, espressamente, di avvalersi della facoltà di cui al citato art. 3, comma 4 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, ciò sposta, per così dire, l'onere del trattamento richiesto dall'interes-

sato, che altrimenti sarebbe a carico della struttura individuata all'immediatamente precedente comma 3.

In ogni caso, indipendentemente da chi provveda, l'art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, considera (comma 2) " ... le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione ..." e in termini di competenza territoriale, distinta dalla struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

#### **La questione del trasporto *post-cremazione***

Ferma restando la competenza dell'ASL in materia di trasporto dei feti sia quando si tratti della sola tratta dalla struttura sanitaria in cui sia avvenuta l'espulsione al cimitero del medesimo comune ai fini dell'inumazione ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sia quando (su richiesta degli aventi titolo) venga richiesta l'autorizzazione al medesimo trasporto per la collocazione in altro cimitero, considerazioni che valgono anche quando sia richiesta la tumulazione, nel caso di ricorso alla cremazione, considerandosi come gli impianti di cremazione non siano presenti in ogni singolo comune (o, comune in cui vi sia la struttura sanitaria interessata) appare evidente come debba prendersi in considerazione anche la tratta dall'impianto di cremazione al cimitero di destinazione finale dell'urna. Tra l'altro ciò potrebbe aversi anche quando vi sia localmente impianto di cremazione, ma la destinazione finale dell'urna sia richiesta in altro cimitero nel medesimo comune.

Infatti se, ricorrendosi all'inumazione, oppure alla tumulazione, si ha di norma un'unica tratta, nel caso della cremazione devono considerarsi pressoché sempre, salve accidentali coincidenze, quanto meno le due tratte del trasporto, quella dalla struttura sanitaria all'impianto di cremazione e quella da questo al cimitero (o, sito) di destinazione finale, aspetto che, per i cadaveri, è considerato all'art. 26 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, prevedendosi un unico titolo autorizzatorio, pur se avente oggetti diversi, il cadavere per la prima tratta, l'urna cineraria per la seconda, individuandone la competenza funzionale in capo al soggetto competente per la prima, anche per la seconda, prospettiva coerente con la prescritta unicità del titolo di autorizzazione.

Anche se il testé citato art. 26 abbia riguardo al trasporto del cadavere al fine della cremazione, si ritiene che non possa che argomentarsi come questo principio venga ad operare anche quando si tratti di cremazione di "resti mortali", nonché, nella fattispecie di cremazione di feti.



Approfondimenti

## L'onerosità dell'estumulazione per il concessionario ed i suoi aventi causa

di Carlo Ballotta

Nell'anno 2001, la promulgazione di due specifici atti legislativi, per giunta di rango primario, per il settore funebre e cimiteriale come:

1. l'art. 1, comma 7-bis L. 28 febbraio 2001, n. 26 di conversione in legge, con modif., del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;

2. l'art. 5 L. 30 marzo 2001, n. 130 recante "Disposizioni in tema di cremazione e dispersione delle ceneri";

decretò importanti rivolgimenti, tra l'altro, nel regime tariffario e contabile dell'intero comparto, in prospettiva, subito, dell'approvazione dei bilanci comunali. In particolare, a circa tredici anni dall'entrata in vigore di queste due norme così puntuali e stringenti, gli effetti riflessi di tale coraggiosa, anche se impopolare riforma, riguardano, ancor oggi:

1. la classificazione dei servizi ai fini dell'applicazione della normativa di finanza locale;

2. il passaggio generalizzato alla onerosità del servizio, fatte salve le fattispecie di gratuità residuale individuate, però, espressamente dalla legge;

3. le modalità di gestione della cremazione.

Difatti, dopo l'entrata in vigore (dal 2 marzo 2001) dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27/12/2000, n. 392 conv. con modif. in L. 28/2/2001, n. 26 (d'ora in poi, per *brevitas* tale norma sarà indicata solo come art. 1, comma 7-bis) si può, o meglio – in realtà – è

di rigore, sostenere, che le entrate delle diverse attività cimiteriali debbano esser tali da pareggiare le spese; anzi esse debbono esser leggermente superiori, almeno, quanto sia sufficiente alla copertura degli oneri che il servizio sociale del Comune (e non più l'ufficio della polizia mortuaria <sup>(1)</sup>) deve accollarsi per i (pochi) restanti casi di gratuità delle sepolture (da intendersi in senso lato, cremazione compresa!). Per i Comuni non si tratta tanto di una mera facoltà o di un artificio ragionieristico, giusto per far quadrare i conti, quanto di una vera e propria prescrizione che "*factum principis*" (mi sia consentita, seppur a sproposito, questa citazione mutuata dal linguaggio giuridico di tipo privatistico), archivia "*l'ancien régime*" della gratuità estesa *erga omnes*; essa, per altro, sconta i tempi di transizione rispetto al recente passato, quasi si trattasse di norme a diversa velocità di recepimento, proprio per la

<sup>(1)</sup> Va considerato come, con la normativa attuale, ormai non vi siano più valide motivazioni per le quali il Comune abbia, a carico del bilancio, oneri dovuti all'obbligo di assicurare il servizio cimiteriale, salvo forse solo nel caso di inumazioni di indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari (ma anche in questo caso le tariffe dovrebbero essere determinate in modo da consentire una copertura di tale onere, di pertinenza del centro di spesa dei servizi sociali, salvo diverse scelte di politica sociale locali). In ogni caso, le situazioni di indigenza, bisogno o disinteresse non possono essere fatte valere quando si sia in presenza di estumulazioni, dato che l'istituto del sepolcro privato (quale è, tra gli altri, ogni tumulazione) contraddice tali pre-condizioni.

loro geometria variabile. La dottrina é divisa su queste due grandi opzioni di “filosofia funeraria”: tali prestazioni per il *post mortem* sono valutabili come servizi a domanda individuale (e, quindi, rientranti nell’ambito di garanzia, anche in termini di sostegno parziale della spesa, secondo l’applicazione dell’art. 243 D.Lgs. 267/2000) oppure sono servizi pubblici locali (e, quindi, assoggettabili all’art. 117 D.Lgs. 267/2000)? Personalmente, mi sentirei di sostenere la seconda ipotesi...ma il dibattito è apertissimo! Da questa “rivoluzione concettuale ed economica” discende, allora che l’onere delle inumazioni, intese come “processo” graduale fino all’esumazione ordinaria compresa (quella a seguito della quale i resti ossei sono collocati nell’ossario comune in forma anonima, massiva e per adesso, almeno, ancora gratuita), debba essere tale, attraverso il raggiungimento del cosiddetto *break even point* (ossia punto di pareggio di bilancio) da assicurare la sostenibilità delle uscite e l’autofinanziamento della funzione cimiteriale stessa, comunque necessaria ai termini del combinato disposto tra gli Artt. 337, 343, 394 R.D. 1265/1934 e il Capo IX D.P.R. 285/1990 (si vedano anche, tra l’altro, il D.M. 28 maggio 1993, l’art. 3, comma 1, lett. a), n. 6 D.Lgs. 216/2010, l’art. 21, comma 3 L. 42/2009) per ogni Comune, quest’ultima, altrimenti, per sostentarsi dovrebbe pur sempre attingere all’erario comunale, agendo sulle leve della fiscalità generale. L’inumazione è, dunque, definita quale servizio, in quanto non comprende solo lo scavo della fossa, il collocamento in essa del feretro, la ricopertura della stessa e la fornitura del cippo identificativo, ma altresì la sua conservazione per il turno ordinario di rotazione ed ogni altra attività manutentiva cimiteriale (custodia, mantenimento dei viali, sfalcio del verde, la dotazione di acqua ed ogni altro onere connesso e conseguente). Per i sepolcri privati nei cimiteri di cui al Capo XVIII D.P.R. 285/1990, cioè per tutte le sepolture (tecnicamente leggasi: allocazione di cadaveri e loro trasformazioni di stato intermedie) diverse dall’inumazione in campo comune, va considerato come le relative tariffe già, e da sempre, dovrebbero essere state modulate così da assicurare la copertura delle spese “complessive”. Si veda anche l’art. 4, comma 2 D.M. 1/7/2002, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 2 L. 130/2001, con cui, dettando i principi computistici nella sfera della conduzione cimiteriale, L’Esecutivo Centrale (Min. Interno di concerto con quello della Salute) vuole che i canoni di concessione degli spazi sepolcrali (aree, edifici funerari o porzioni degli stessi) siano annuali, anche se ricossi in un’unica soluzione (ossia contabilizzabili nel titolo III e non nel titolo IV del bilancio!), e constino di due componenti:

a) il canone d’uso e b) il canone di recupero delle spese gestionali cimiteriali. Qualora, per altro, le tariffe del passato fossero state fissate in modo diverso e quando dovessero sussistere ancora, ad oggi, regolari atti di concessione pre-esistenti, perfettamente validi e produttivi di tutti i loro effetti giuridici, in quanto formati sotto il dominio di una diversa disciplina, per gli ovvi e logicissimi principi dell’affidamento e del *tempus regit actum* non potrebbero, in alcuna maniera, essere introdotte modifiche unilaterali, men che meno, d’imperio, da parte del Comune in veste di autorità amministrativa (e parte pubblica contraente nel rapporto concessorio), e, così, i relativi oneri verrebbero a concorrere con quelli generali, comunque da recuperare (ma a carico delle “nuove” <sup>(2)</sup> concessioni di sepolcri privati e delle inumazioni ed esumazioni ordinarie). Per questa ragione si è parlato di faticoso, ma epocale “strappo” e cambio drastico di mentalità rispetto ad un passato ancora prossimo, quando, già in epoca contemporanea, non più tardi, quindi, dell’art. 12, comma 4 D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440 la cremazione era un servizio pubblico locale gratuito parificato all’inumazione in campo comune, la quale, nel nostro ordinamento di polizia mortuaria costituisce pur sempre la metodologia di “smaltimento” (ci si perdoni l’empia, ma efficace, brutalità del termine) ed il trattamento istituzionale *post mortem* per i cadaveri umani. L’attuale onerosità dell’inumazione non ha, però, determinato la mutazione di questo tipologia di sepoltura, considerata “fisiologica” dal sistema cimiteriale italiano, in una concessione, cioè in una qualche forma di sepolcro privato quale definito al Capo XVIII D.P.R. 285/1990. La relativa onerosità si traduce unicamente nel versamento una mera tariffa (forse, ormai, assimilabile ad un prezzo, non inferiore al costo di erogazione del servizio). Non si pone, quindi, alcuna questione di formalizzare con un atto contrattuale, di natura pubblica, quella che è, e rimane, la sepoltura convenzionale nel nostro ordinamento di polizia mortuaria. Ciò vale anche per le salme interessate all’inumazione *ex art.* 86, comma 2 e segg. D.P.R. 285/1990, salve le (evidenti) maggiori difficoltà ad incassare l’importo, problemi i quali, di fronte ad una probabile ritrosia del cittadino a collaborare, non possono che determinare l’iscrizione “*a ruolo*” (D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come modificato con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 e si

<sup>(2)</sup> Nella Legislazione Regionale unica pregevole eccezione, non si sa, però, quanto legittima, a questo principio è data dall’art. 4, comma 6 del Regolamento Reg.le Emilia-Romagna 23 maggio 2006, n. 4.

veda, anche il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal già citato D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326) di quest'ultimo in termini di riscossione coattiva di proventi derivati dal godimento "uti singuli" di beni demaniali.

Altro elemento da segnalare è quello relativo agli oneri che conseguono alla scadenza della concessione dei sepolcri privati: se si pondera l'art. 86, comma 2 e segg. D.P.R. 285/1990, all'estinguersi della concessione (cioè quando non vi sia più molta propensione a sostenere oneri) si coglie come sia prescritta una successiva inumazione, la quale oggi, è a completo carico dei familiari (aspetto di cui occorre tenere conto in sede di decisione <sup>(3)</sup> delle tariffe relative a concessioni di sepolcri privati "nuovi" (sembra, invece, che su tali conseguenze vi sia ancora poco approfondimento). Alla deriva nel cyberspazio, mentre come un'anima prava (e, come sempre, molto necrofila!) vagavo sul web, in una notte buia e tempestosa, alla disperata ricerca di qualche idea forte, da cui muovere, per la stesura di questo pezzo da proporre, poi, sulla pagine de: "ISF" mi sono casualmente imbattuto, sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, in questa massima, redatta dal funzionario istruttore Isabella Citossi che vorrei, qui, riproporre integralmente proprio per il suo alto valore didattico ed esplicativo. Orbene, in risposta ad un preciso quesito di questo tenore: "L'amministrazione del Comune di XYZ, in relazione alla scadenza delle concessioni trentennali dei loculi cimiteriali, chiede un parere in merito all'individuazione del soggetto cui fanno carico le connesse spese di estumulazione e consequenziali inumazione o cremazione, precisando che il regolamento comunale di polizia mortuaria nulla statuisce in merito, mentre, nei contratti stipulati con i cittadini, è specificato soltanto come [... omis- sio ...] Alla scadenza del trentesimo anno, il Comune rientrerà in pieno possesso del loculo e dell'os- sario senza che i parenti possano vantare ulteriori diritti sul manufatto" il Servizio per gli Affari Istituzionali ed il Sistema delle Autonomie Locali della Regione Friuli Venezia Giulia così puntualizza, argomenta e palesa la propria linea ermeneutica: "Co-

<sup>(3)</sup> La determinazione delle tariffe segue un certo percorso (criteri generali ⇒ consiglio comunale), determinazione ⇒ giunta comunale; con successiva allegazione alla delibera di approvazione del bilancio); per altro, non mancano casi in cui, impropriamente, le tariffe siano stabilite (con una soluzione "suicida") in sede regolamentare, e ciò comporta, quando ricorra, il procedimento di modifica regolamentare (la cui efficacia è sempre regolata ex art. 345 TULLSS). In via più generale, la determinazione delle tariffe dovrebbe avere caratteri generali e non "particolari" o "contingenti". Su ipotesi di riduzioni, specie quando temporanee, forse non guasterebbe tenere presente l'art. 93 D.Lgs. 267/2000.

loro i quali guardano alla ratio pubblicistica sottesa alla normativa cimiteriale – assicurare l'igiene e la salute della collettività nonché, in sede di manutenzione dei cimiteri, un'ordinata gestione e rotazione delle sepolture – pongono le spese di estumulazione a carico dell'ente locale. Sarebbe, tuttavia, possibile osservare che anche la sepoltura ad inumazione e la conseguente esumazione ordinaria corrispondono all'interesse pubblico di una sistematica e strutturata conduzione delle aree cimiteriali, nonché all'interesse di ordine pubblico e di controllo, anche sotto il profilo igienico, della collocazione delle spoglie mortali delle persone decedute: pertanto, sarebbe illogico che, nonostante l'evidenziata identica ratio, l'esumazione ordinaria fosse posta, per regola generale, a carico del cittadino, mentre l'estumulazione ordinaria restasse a carico del bilancio comunale. A fronte della lacuna legislativa esistente e delle connesse difficoltà interpretative, si suggerisce di disciplinare, nel proprio regolamento di polizia mortuaria, la questione dell'onerosità o meno delle operazioni conseguenti alle estumulazioni ordinarie".



**Figura 1 – L'estumulazione, per il suo tragico impatto emotivo, può riuscire particolarmente dolorosa per i dolenti**

In effetti la questione, nel silenzio del legislatore, si pone; tuttavia, replica plausibile alla predetta domanda può essere elaborata ai sensi dell'ormai mitico e "famigerato" art. 1, comma 7-bis L. 26/2001. Si anticipa, però, altresì la difficoltà di fornire una risposta univoca al quesito, stante l'assenza di significative pronunce giurisprudenziali e la diversità di posizioni assunte, al riguardo, in dottrina. Si ritiene, comunque, di formulare, in merito, le seguenti osservazioni, precisando, *in primis*, la portata applicativa ed estensiva della richiamata disposizione. Il citato comma 7-bis stabilisce che il servizio di cremazione e quello di inumazione in campo comune siano gratuiti limitatamente alle operazioni di

cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria, nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. La norma non menziona, invece, le due fattispecie della tumulazione ed estumulazione. Il comma 7-bis è, inoltre, norma di interpretazione autentica della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 12, D.L. 359/1987: con esso, lo Stato, intervenendo con una serie di disposizioni urgenti per gli enti locali e, quindi, anche al fine di risanare i bilanci di questi ultimi, ha precisato la nozione ed i limiti di gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri, nonché del servizio di inumazione ed esumazione in campo comune. Avendo come obiettivo tale finalità, il comma 7-bis prefato distingue, infatti, due diverse situazioni: quella della gratuità ove, pertanto, detti servizi gravano sul bilancio dell'ente locale e quella dell'onerosità del servizio pubblico la cui spesa deve, pertanto, essere sostenuta dal cittadino. Rientrano nella prima categoria i casi in cui il servizio di cremazione ed il servizio di inumazione in campo comune ed esumazione ordinaria siano espletati nell'evenienza tassativa di salma di persona indigente ovvero appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Al di fuori di tali fattispecie, normativamente circoscritte e definite, il legislatore, *expressis verbis*, ha statuito il titolo oneroso del servizio. È, quindi, possibile affermare che viga, in materia, un principio generale di onerosità, per il cittadino, dei servizi cimiteriali di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria.

L'eccezione a tale postulato, ammessa dal comma 7-bis, è limitata sotto un duplice profilo:

- 1) oggettivo, perché la gratuità è ristretta alle sole operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria;
- 2) soggettivo, siccome di tale gratuità beneficiano solo tre categorie di soggetti.

Per cogliere l'origine ed il senso profondo del comma 7-bis si apprezzi, ulteriormente, quanto evidenziato dalla manualistica specializzata<sup>(4)</sup>: l'inumazione è stata, per molto tempo, un sistema di sepoltura assicurato gratuitamente, a carico della collettività, così come il trasporto funebre in privativa (art. 1, comma 1, punto 8 R.D. 2578/1925 ora abrogato con l'art. 35, comma 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448) e la stessa provvista dei feretri, oltre all'ovvia realizzazione e manutenzione dei cimiteri (art. 824 ,comma 2 Cod. Civile, art. 51 comma 1, D.P.R. 285/1990, art. 91, lett. f), punti 11 e 14 T.U.L.P.C.

<sup>(4)</sup> Si legga Sereno Scolaro, "La polizia mortuaria", terza edizione, Maggioli Ed., pagg. 162-166.

approvato con R.D. 383/1934<sup>(5)</sup>, Capitolo IV R.D. 2322/1865 e, soprattutto Allegato C L. 2248/1865) corrispondente ad una concezione reputata normale, per la quale la sepoltura dei cadaveri costituisce un incumbente della comunità locale; così che anche lo stesso impianto ed esercizio dei cimiteri è stato elevato a compito istituzionale, indispensabile per i Comuni, in tutta la legislazione italiana post unitaria, sino ai giorni nostri. Con il comma 7-bis, tale schema concettuale è radicalmente stravolto e così, paradossalmente è il familiare, e non più la collettività, a riappropriarsi dello *jus inferendi mortum in sepulchrum* inteso come intimo atto di disposizione sulla salma *del de cuius*, ossia come obbligo non solo morale, ma anche legale a provvedere ad una degna sepoltura per un corpo umano esanime, il quale cessa di essere *res nullius* (... ma non è mai stato *res derelicta*, in quanto ogni persona è, pur sempre, portatrice dell'insopprimibile *Jus Sepulchri!*) per divenire oggetto di lutto individuale, secondo quella "*corrispondenza d'amorosi sensi*" di foscoliana memoria. Come sopra evidenziato, la stesura testuale della norma rende l'inumazione gratuita, cioè a carico del bilancio comunale, solo per le salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari. Il riferimento del comma 7-bis anche all'esumazione ordinaria (quella che importa, di solito, il collocamento dei resti scheletrici in osario comune) come soggetta normalmente all'onere e gratuita soltanto se sussistano i presupposti anzi detti, fa sì che l'onerosità dell'inumazione non possa essere risolta nella sola operazione materiale del collocamento del cadavere *in humus*, ma debba essere valutata come comprensiva degli oneri di mantenimento della sepoltura per il turno ordinario di rotazione. In altri termini, l'onere ed il suo gravare sui familiari o sul bilancio comunale riguarda il complesso delle azioni che, nel tempo, ruotano attorno alla sepoltura nei campi ad inumazione. Questa disposizione ha, di fatto, caducato, in capo al Comune, la generale assunzione, in prima persona, dell'onere nello svolgimento dell'attività dei cimiteri ad inumazione<sup>(6)</sup>.

<sup>(5)</sup> Abrogato in parte già dalla L. 142/1990 e integralmente dall'art. 274 D.Lgs. 267/2000.

<sup>(6)</sup> Nel parere datato 24 febbraio 2009, consultabile sul sito [www.ancirisponde.ancitel.it](http://www.ancirisponde.ancitel.it), l'Anci ha precisato che le sepolture possono essere: a) ad inumazione ordinaria, con esumazione obbligatoria, dopo il periodo fissato dal Comune, mediante regolamento e salvo proroga, nel caso il cadavere non risultasse mineralizzato; b) mediante concessione cimiteriale (sepolcri privati, loculi, eccetera). Per le sepolture di cui alla lettera a), si prevedevano gli oneri a carico del Comune. Successivamente, con il decreto legge 392/2000 (articolo 1, comma 7-bis), la normativa in materia di polizia mortuaria è stata interpretata nel

L'evento cui si riferisce l'ente locale istante è, invece, quello della tumulazione avvenuta sulla base di atti concessori, quindi, *ex se*, onerosi per l'utente. Il Comune, alla scadenza del termine previsto in concessione, si trova ad affrontare il lavoro di recupero e manutenzione dei loculi.



**Figura 2 – L'onere dell'estumulazione deve, necessariamente, comprendere anche le spese per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali individuati ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. f) T.U. Ambiente e dell'art. 2 D.P.R. 254/2003**

Come noto, l'istituto concessione cimiteriale, a favore di privati, per la sepoltura a sistema di tumulazione, è governato dal regolamento nazionale di polizia mortuaria (normativa quadro) ed è solitamente sviluppato, nello specifico di ogni singola realtà locale, dai regolamenti comunali di polizia mortuaria. I feretri estumulati sono soggetti ad inumazione ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.P.R. 285/1990. Pertanto, per esplicita previsione legislativa, qualora, a seguito dell'estumulazione, permangano resti inconsunti, detti esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo saranno avviati all'inumazione. Ed, invero, poiché la tumulazione è un sistema di sepoltura in cui gli elementi di conservazione prevalgono su quelli di naturale degradazione e decomposizione dei tessuti organici, allo scadere della concessione, il feretro è destinato alla successiva inumazione, tendenzialmente per un turno pari a quello dell'inumazione ordinaria. Si ha, quindi, l'uso del loculo per la durata della concessione ed, infine, la successiva occupazione della superficie ad inumazione (art. 58, comma 2 D.P.R.

sensu che la gratuità del servizio in campo comune è limitata alle operazioni di inumazione ed esumazione ordinaria, nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

285/1990), come se, virtualmente, il feretro fosse sepolto per la prima volta <sup>(7)</sup>.

In merito al punto fondamentale del quesito, concernente l'individuazione del soggetto, pubblico o privato, in capo a cui imputare le spese di inumazione, consequenziali ad una estumulazione ordinaria, si è già anticipato come, al riguardo, non vi sia univocità di opinioni.

Così, l'Anci <sup>(8)</sup> ha evidenziato come le operazioni di estumulazione siano regolamentate al fine di garantire l'igiene e salute pubblica. Ed, invero, l'art. 86 del D.P.R. 285/1990 impone che le estumulazioni si eseguano allo scadere del periodo della concessione. L'estumulazione ordinaria non dovrebbe, pertanto, comportare oneri aggiuntivi per i privati, perché si tratta di intervento finalizzato ad una miglior gestione del servizio cimiteriale (= rotazione dei posti feretro), in relazione al quale gli interessi tutelati sono quelli dell'igiene, della salute pubblica e della garanzia del rispetto per i defunti <sup>(9)</sup>. L'Anci ha, invece, sottolineato che un'operazione di estumulazione prima della scadenza della concessione, ad iniziativa degli aventi titolo, debba avvenire a cura e spese dei medesimi.

In altre circostanze, tuttavia, la stessa Anci ha assunto una diversa posizione. Essa ha, infatti, rilevato come, a fronte dell'estumulazione che, necessariamente, conclude il tempo della concessione, a rigore normativo e di logica, l'interessato sarebbe tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute per l'estumulazione e la raccolta dei resti mortali (compreso il nuovo cofano *ex* paragr. 2 Circ. Min. Sanità 10/1998 e Risoluzione Min. Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/03/2004, nei termini contemplati dal regolamento di polizia mortuaria e verificati dai servizi ispettivi di polizia sanitaria-mortuaria. In ulteriore occasione, l'Anci ha precisato che, attualmente, anche le spese d'inumazione, di esumazione e, a maggior ragione, di tumulazione ed estumulazione, sono a totale carico delle parti interessate mentre solo per inumazioni ed esumazioni, troverebbe applicazione uno speciale regime di esenzione, nei confronti dei soggetti non abbienti.

<sup>(7)</sup> In tal senso, Sereno Scolaro, "La polizia mortuaria", terza edizione, Maggioli Ed., pagg. 201-208.

<sup>(8)</sup> In tal senso, il parere del 23 maggio 2003. Nel parere datato 24 settembre 2005, l'Anci ha precisato che la normativa vigente, data dal D.P.R. 285/1990, è finalizzata alla tutela del rispetto per i defunti e che l'iniziativa del Comune in ordine alla estumulazione è necessitata dall'interesse pubblico di recuperare spazi per le nuove sepolture. Si scorrono, inoltre, anche i pareri del 29 novembre 2006, 29 settembre 2004, 3 dicembre 2003.

<sup>(9)</sup> Parere del 22 agosto 2005. Nel quesito, il Comune domandava se fosse legittimo porre a carico del concessionario, che non intenda rinnovare il contratto, le spese per l'operazione di estumulazione ed eventuale relativa inumazione.

Come emerge dalla rassegna sopra svolta, chi osserva il fenomeno funerario dall'ottica squisitamente pubblicistica, di cui è materiata la stessa normativa cimiteriale, cioè assicurare l'igiene e la salute della collettività nonché, in sede di manutenzione dei cimiteri, un'ordinata gestione e rotazione delle sepolture – pone le spese di estumulazione a carico dell'ente locale. Al riguardo si potrebbe anche rimarcare questo aspetto: le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della pubblica amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico. Si potrebbe anche ribadire che quella dei cimiteri costituisce una spesa obbligatoria per ogni Comune <sup>(10)</sup>, mentre gli oneri relativi alla costruzione e alla manutenzione dei cimiteri <sup>(11)</sup> gravano sul bilancio comunale.

Sarebbe, tuttavia, possibile riscontrare come anche la sepoltura ad inumazione e la conseguente esumazione ordinaria corrispondano all'interesse pubblico di una sistematica e strutturata conduzione delle aree cimiteriali, nonché all'interesse di ordine pubblico e di controllo, anche sotto il profilo igienico, della collocazione delle spoglie mortali delle persone: pertanto, sarebbe illogico che, nonostante l'evidenziata identica *ratio*, l'esumazione ordinaria fosse posta, per regola generale, a carico del cittadino, mentre l'estumulazione ordinaria restasse a carico del bilancio comunale. A fronte della lacuna legislativa esistente e delle correlate difficoltà di una sua corretta decodifica, si suggerisce, pertanto, al Comune di disciplinare, nel proprio regolamento di polizia mortuaria, la questione dell'onerosità o meno delle operazioni conseguenti alle estumulazioni ordinarie; in ultima istanza, dopo questo dettagliato esame, prescinderei persino dall'art. 1,

comma 7-bis L. 26/2001, e dall'*analogia legis* sin qui invocata, perché un simile principio sussisteva, implicitamente, anche prima di tale norma positiva. Infatti, trattandosi le tumulazioni tutte di sepolcri privati, ogni onere altro non può essere se non a carico dei familiari/concessionari<sup>12</sup>, siccome non si può proprio ammettere che tale tipologia di sepoltura privata comporti oneri a carico del bilancio comunale (art. 93 D.Lgs. 267/2000?); mai e in nessun frangente. *A fortiori razione* oggi sono, pertanto, (ma erano così già prima), a titolo oneroso le estumulazioni, le spese di pulizia e sanificazione del loculo, la sostituzione della lapide (in maniera che, dal giorno successivo alla scadenza possa esservi assegnazione a terzi), l'onere dell'inumazione post-estumulazione, l'eventuale cremazione, incluse le operazioni di collocamento nell'ossario comunale, quando possano lecitamente eseguirsi (art. 87 D.P.R. 285/1990 ed art. 410 Cod. Penale, ma anche, per converso, Cass. Penale Sent. n. 958/1999).

L'onere grava sul concessionario per le prime, mentre per le seconde sul coniuge o, se manchi, sui parenti nel grado più prossimo e, nell'eventualità di pluralità, tutti solidalmente <sup>(13)</sup> sono obbligati. Non si dimentichi come le concessioni cimiteriali, quale ne sia la tipologia e la specie, costituiscano sempre sepolcri privati nei cimiteri, con conseguente "sottrazione" del relativo spazio cimiteriale alla fruizione da parte della comunità locale, da questo dato oggettivo consegue come non possano derivarne, in alcun caso, oneri a carico del Comune, neppure per quanto riguarda il necessario recupero delle spese gestionali cimiteriali.

<sup>(10)</sup> "Novissimo Digesto Italiano", UTET, voce cimiteri, pag. 230.

<sup>(11)</sup> Facendo rientrare nel concetto di manutenzione cimiteriale anche l'attività di estumulazione ed inumazione in occasione della scadenza dei termini concessori.

<sup>(12)</sup> Bisogna pur constatare come un obbligo giuridico possa individuarsi unicamente nelle persone che hanno titolo a disporre delle spoglie del defunto cioè coniuge o, in difetto di questi, i parenti nel grado più prossimo (e in caso di loro pluralità, tutti).

<sup>(13)</sup> Senza perdersi in considerazioni complicate, si potrebbe fare semplicemente riferimento all'art. 1292 Cod. Civile.

**www.EuroAct.net**

Il primo portale italiano del settore funerario



*Lo strumento indispensabile per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario*

### Servizi gratuiti

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

### Servizi a pagamento

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale.	230,00 €
Abbonamento professionale al sito, annuale.	575,00 €
Abbonamento alla rivista cartacea <i>I Servizi funerari</i> , annuale.	125,00 €

e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

tel.: 0532.1916111

fax: 0532.1911222

## Cultura **Le scritture ultime** (Parte II)

di Laura Bertolaccini (\*)

Nel settimo capitolo, *I libri e le lastre*, del volume *Le scritture ultime* di Armando Petrucci, di cui abbiamo iniziato la lettura nello scorso numero di *I Servizi Funerari*, l'autore analizza lo svolgersi durante il medioevo europeo di due "generi" di scrittura funeraria: il libro scritto, "necessario supporto alla memoria, fondamentale, almeno da un certo periodo in poi in campo documentario", e le lastre tombali. Avviene in quel momento un radicale mutamento rispetto alle pratiche funerarie del passato e, di conseguenza, la scrittura funebre registra i cambiamenti, adeguando stili e modi. Il culto dei martiri e dei defunti assume dimensioni talmente rilevanti da richiedere mutamenti di pratiche consolidate. Scrive Petrucci: "via via che il tempo passava la folla dei defunti il cui nome doveva essere pronunciato durante le cerimonie religiose diveniva sempre più grande e la memoria dei viventi non bastava più a contenerla". Così si iniziò a fra ricorso a soluzioni che consentissero da una parte elencazioni molto lunghe e, dall'altra, che offrissero una sorta di registrazione, di ordinamento di vivi e morti. "Lo si fece gradualmente e progressivamente, a partire dal IX secolo, e soprattutto dal X secolo in avanti, separando tra loro le varie liste e creando serie di nomi per i viventi e per i defunti, per i martiri e per i vescovi e così via. L'ordine, d'altra parte, venne garantito adottando come contenitore delle singole registrazioni il libro, che offriva ampi spazi di scrittura, manipolabilità quasi infinita, facile possibilità di aggiungere, pratica e sicura conservabilità ... Nascono così i necrologi e gli obituari, e la memoria dei defunti da commemorare divenne uno dei tanti generi di scrittura da libro, trasferendo così il ricordo scritto di alcune categorie di non viventi dalle competenze e dalle pratiche dei lapidici a quelle degli amanuensi, dalle

*officine lapidarie e dai cimiteri agli scriptoria e alle biblioteche".*

In questi volumi, i defunti venivano registrati secondo il giorno della morte; ma solo il giorno, non l'anno, particolarità che ha portato ad una sovrapposizione, scrittura e riscrittura, di nominativi di defunti morti in epoche diverse (esempio significativo, il *Liber memorialis* del monastero benedettino femminile di Remiremont, in Lorena, codice oggi conservato alla Biblioteca Angelica di Roma, dove sono scritte dal IX al XII secolo, molto spesso le une accanto alle altre in un ordine del tutto casuale, con ben 11.500 nomi di defunti e viventi). Accanto ai lunghi elenchi di nomi riportati nelle pagine dei libri commemorativi, simboli e abbreviazioni evidenziavano poi se si trattasse di defunti da commemorare in una lettura pubblica oppure di persone che tramite lasciti ed elemosine avessero partecipato alla celebrazione.

Molto interessante il parallelo che conduce Petrucci, tra libri e luoghi delle sepolture (da immaginare come aree addossate alle chiese o spazi ricavati all'interno di queste): "I libri memoriali dei morti corrispondevano esattamente ai cimiteri, perché in essi, come nei cimiteri, venivano ordinatamente ospitati, sia pure nominalmente, i defunti; e poi, via via che lo spazio veniva a mancare, le registrazioni si facevano più disordinate, debordavano nei margini, si accavallavano, finché si restituivano vergini allo scritto alcuni settori, svuotandoli delle registrazioni che li avevano occupati fino ad allora, o si sceglieva un nuovo contenitore di registrazioni e di memoria funeraria".

Nei secoli i necrologi avrebbero assunto forme più ordinate, per garantire armonia e leggibilità, ricorrendo a volte a grafie particolari o a colori per evidenziare i nomi degli uomini più illustri, oppure seguendo un ordine gerarchico in una struttura tabellare. Saranno



comunque il prodotto di più mani, probabilmente dei membri delle comunità religiose a cui questi libri appartenevano.

Una delle pratiche più singolari che caratterizzarono il culto dei morti nell'Europa settentrionale nel XII secolo fu certamente quella dei cosiddetti "rotoli dei morti" consistenti in una lunga pergamena avvolta intorno ad un bastone di legno nella quale una comunità invitava i membri di un'altra ad essa associata nella preghiera, a dedicare le proprie orazioni di suffragio al defunto. A sua volta, la comunità ricevente avrebbe poi esteso a pregare per i propri defunti, così che anche questi rotoli, in origine istituiti per commemorare un solo defunto si trasformarono in lunghi elenchi di nomi. Sono noti 320 rotoli e, tra questi, il più famoso e prezioso dal punto di vista paleografico è indubbiamente quello compilato in occasione del decesso del beato Vitale, fondatore dell'abbazia francese di Savigny, morto il 16 settembre 1122. È composto da quindici pergamene cucite tra loro a formare un rotolo lungo quasi dieci metri nel quale sono riportate le adesioni di 207 comunità religiose, situate tra il nord della Francia e le regioni meridionali dell'Inghilterra, alcune scritte in forma semplice, altre in guisa di poemetti, alcune in semplice grafia, altre con caratteri estremamente complicati.


È quello tra la fine dell'XI e la prima metà del XII secolo il periodo in cui la grafia funebre subisce grandi cambiamenti. Mutano i caratteri che perdono le derivazioni romane e carolingie per assumere forme note come "gotiche". Anche la disposizione dello scritto, prima incorniciato in lastre, si definisce in una forma più vicina al modello librario. "Dalla targa – scrive Petrucci – si era passati alla pagina". Ma non solo.

*"Un'altra nuovissima disposizione dello scritto funerario, anch'essa priva di riferimenti nella tradizione antica, veniva imponendosi nell'Europa del nord, in Germania, in Francia, in Inghilterra e via via anche in Italia: la lastre terragna in cui lo scritto si disponeva nella cornice esterna della lastra, correndo, fitto e continuo, lungo i suoi quattro lati ... si era passati dalla targa alla striscia, secondo suggestioni non librarie, ma piuttosto delle arti dedite alla produzione di oggetti di piccole dimensioni: l'oreficeria, innanzitutto, e poi anche la lavorazione dell'avorio, gli smalti, i tessuti ... contemporaneamente, secondo una tendenza che si afferma già nel corso dell'XI secolo, nell'epigrafia funeraria viene rotto il predominio assoluto della testualità; al testo si unisce, ancora*

*una volta, la figurazione, e in particolare il ritratto del defunto, dapprima raffigurato genericamente, quindi personalizzato".*

Questi cambiamenti, radicali anche se gradualmente, coincisero indubbiamente con processi diffusi di alfabetizzazione e di urbanizzazione. Per molto tempo ancora lastre terragne e monumenti funebri con figure di defunti giacenti avrebbero caratterizzato il culto dei morti nell'Europa tardomedievale. Nello svolgersi dei secoli il rapporto figurazione/scritto avrebbe subito ulteriori cambiamenti, prevalentemente a vantaggio della prima, fino alla affermazione netta della raffigurazione del corpo sulla parola scritta.

E proprio di questo, controverso, rapporto tratta il capitolo seguente, significativamente intitolato *Monumento e documento*. L'incipit del capitolo è affidato ad una suggestiva citazione dal *Candelabrum eloquentiae* scritto da Boncompagno da Signa nel 1227 nella quale è descritto il monumento a baldacchino con defunto giacente, forma artistica che ampia diffusione avrà in Italia nell'età gotica che in qualche modo richiama le sepolture ad *arcosolium* delle catacombe paleocristiane: *"I sepolcri delle persone eccellenti e degli uomini più sapienti frequentemente sono adornati come letti nuziali; su di essi vengono costruiti bei baldacchini di pietra ornati da colori diversi, si apppongono epitaffi e si compongono carmi, con i quali si ricordano ai posteri le grandezze e i meriti dei defunti; e sempre si conclude con il motivo di disprezzo del mondo; si dipingono anche le immagini di Dio, della beata Vergine o dei santi o della sante, ad onore dei quali le chiese sono istituite; si dipingono pure i santi e gli Angeli che presentano le anime dei morti alla Maestà divina; ma un tempo si facevano sculture mirabili in sceltissimi marmi con le parole abbreviate che oggi non siamo più in grado di leggere interamente e di comprendere. In Grecia i sepolcri di alcuni imperatori si fanno di oro purissimo, ornati di pietre preziose; il sepolcro di Maometto il saraceno, che consegnò ai suoi la legge dell'errore, è di ferrò andanico; i loro satrapi con inenarrabile perizia e segreti calcoli lo collocarono nella loro massima città chiamata Mech in modo tale che esso rimane costantemente sospeso nell'aria senza sostegno visibile. Recentemente anche il popolo Romano ha edificato sul Campidoglio con mirabile costruzione il sepolcro di Giovanni Capocci. Infine c'è da precisare che cinque sono le cose che inducono i posteri ad ornare i sepolcri: la consuetudine, la devozione, l'amore, i meriti delle persone e il vano desiderio di gloria".*



**Figura 1 – Tomba monumentale di Cangrande della Scala, Verona**

Significativa anche la conclusione del testo citato, in cui Boncompagno da Signa enuncia i cinque motivi che sono all'origine del monumento funebre, che, ricordiamo, deve ha origine nell'etimo latino *monumentum* (derivato da *monere*), che vuol dire ricordo, monito, memoria e, dunque, sepolcro. È intorno alla metà del XIII secolo che si definisce il nuovo monumento funebre a parete e Roma, che sta tornando ad essere grandiosa *caput mundi* culturale per l'azione di alcuni papi romani, è il luogo in cui questa forma artistica trova terreno per il suo più florido sviluppo. E il monumento funebre a parete diviene *"lo strumento di un programma di glorificazione della Chiesa di Roma attraverso al glorificazione dei suoi rappresentanti sulla terra: dei papi, dei cardinali, dell'alto clero urbano di curia"*. Una forma artistica che può essere considerata una creazione squisitamente ecclesiastica: *"Il processo celebrativo – prosegue Petrucci – si sviluppava attraverso un preciso programma iconografico, fondato innanzi tutto sul ritratto, realistico e perciò riconoscibile, del defunto; sulla sua raffigurazione solenne ed ufficiale del potente dormiente; sull'innalzamento da terra del suo corpo e del suo doppio, il ritratto; sulla sua collocazione comunque centrale nel complesso monumentale; sulla ubicazione circolarmente subalterna agli altri motivi iconografici, raffigurassero pure santi o la Vergine; sulla rigida distribuzione degli spazi; sulla destinazione allo scritto di uno spazio ridotto, al fine di non turbare l'alternarsi equilibrato dei motivi figurativi e soprattutto per non distogliere l'occhio e l'attenzione dello spettatore dal monumento al documento, dall'immagine, di per sé eloquente, anche perché realistica, al testo"*.

E ancora: *"Secondo l'espressione di Boncompagno, il monumento funebre era (in assoluto è) un monumento di "memoria" finalizzato a rendere eterno il ricordo di un "grande" defunto, della sua famiglia, del suo ruolo sociale; una "memoria" di cui, in qualche caso, altri viventi vollero partecipare per legare al nome del celebrato il proprio: i committenti e gli artisti esecutori; e lo fecero intervenendo non tanto sul piano figurale – che di norma era riservato al defunto e al teatro della sua celebrazione – ma su quello scrittoria, che aveva sì il valore complementare, ma anche autentico, di "documento", insomma, se non di "monumento"*. Il monumento funebre "a parete" (a anche isolato nello spazio) rappresentò un importante fenomeno culturale di autocelebrazione di un'aristocrazia ecclesiastica di governo, presto utilizzato anche da "grandi" laici. Per volere restare in Italia, di grande importanza sono gli imponenti monumenti funebri degli Scaligeri a Verona; isolati (non più appoggiati ad una parete) e disposti all'aperto, negli spazi urbani della città capitale dello stato (e non più nel chiuso delle chiese), essi rappresentano per ciò stesso un grande elemento di novità. La scrittura, che vi gioca un ruolo documentario e celebrativo di notevole rilievo, vin trova una col-


locazione bassa, che garantisce, pur nel fittume della tipologia grafica gotica e della disposizione, una sicura leggibilità". È questo il caso della celebre tomba di Cangrande della Scala (morto il 22 luglio 1329) eretta all'ingresso della chiesa di Santa Maria Antica a Verona, dove un vigoroso baldacchino ad arco è sostenuto da turgide colonne, mentre il sarcofago che riporta l'effigie del defunto dormiente è sorretto da quattro cani che reggono le effigi della casata, e sulla sommità del tetto troneggia invece la statua di Cangrande ritratto vivissimo, a cavallo, guerriero con elmo e mantello svolazzante. Lo spazio destinato alla scrittura celebrativa si riduce ad una semplice lapide posta ai piedi del sarcofago, solo un corollario nella grande rappresentazione commemorativa dell'arca scaligera.

Petrucci, nel capitolo *Il corpo il sapere il danaro*, analizza forme e modi di celebrazione di "altri" defunti, non regnanti, né alti prelati, ma figure emergenti nella società del tardo duecentesco. Tra questi, i professori, "gli eroi della nuova aristocrazia del sapere". A Bologna, ad esempio, si impose il costume di ospitare le spoglie dei più illustri docenti del locale ateneo in solenni monumenti pubblici situati all'aperto in prossimità di chiese prestigiose. Leggiamo allora che: *"Il modello prescelto fu quello di una struttura che garantisse l'innalzamento da terra delle spoglie mortali del defunto, come già avveniva nei monumenti a parete per i grandi ecclesiastici; e che simboleggiasse, perciò, anche mediante l'isolamento all'aperto, al superiorità dell'aristocrazia del sapere, così come nella liturgia della lectio l'innalzamento della cattedra la confermava quotidianamente nella prassi. Il corpo, conservato in un'arca di pietra, veniva infatti collocato in una struttura a colonne, spesso a doppio ordine, sormontate da una piramide. La soluzione era del tutto nuova, anche se richiamava alla lontana quella dei ciborii romanico-gotici, nella loro imponente altezza e nella conclusione cuspidata; e impressionò i contemporanei"*. Parallelamente anche lo scritto andava modificandosi per onorare uomini che *"abbiano ben meritato per morti in battaglia, per fatti di pubblico rilievo o per sapienza, non per ricchezza"*. Tra gli autori più prestigiosi di epitaffi, il Petrarca a cui si devono due iscrizioni dedicate alla memoria dell'amato nipote Francesco, morto prematuramente a Pavia, una lunga e commemorativa in distici, l'altra solo informativa per la lastra tombale.

Tutte le costruzioni iconografiche erano però destinate a svanire di fronte alla grande strage provocata dalla peste nera che tra il 1347 e il 1353 devastò città e campagne di tutta l'Europa. Si ricorse allora, come fu nei secoli passati, alle sepolture in massa nelle chiese, nella speranza di ottenere protezione dal santo o dal martire. L'inquietudine, l'orrore, per la morte, per la malattia, e la crisi, sociale e morale, si riflette nelle raffigurazioni funebri che assumono l'aspetto sconvolgente dei cosiddetti "transi", corpi nudi in decom-

posizione, spesso con il volto, gli occhi, il petto divorati da grandi vermi, come dimostrano gli esempi più significativi rinvenuti in Francia e in Belgio.

Sarà solo a partire dal terzo decennio del Quattrocento che si affermeranno anche nella scultura funeraria quelle tipologie grafiche umanistiche che si erano già diffuse in ambito librario. Scrive Petrucci nel capitolo *Firenze e Roma*: “L’approdo in campo epigrafico della maiuscola antica alla fiorentina, sia pure nell’ambiguità della scelta del modello romanico e non classico, segnò una tappa importante nel processo di rifiuto del canone grafico moderno, cioè gotico, avviato dai primi umanisti fiorentini. Da allora in avanti, a malgrado di residue resistenti, il linguaggio grafico della morte scritta sarebbe stato, in Italia, un altro rispetto al passato e avrebbe obbedito a tendenze di gusto destinate a restare nell’uso per secoli”. E se fondamentale fu l’imponente monumento sepolcrale per l’antipapa Giovanni XXIII (deceduto il 22 dicembre 1419) eretto nel battistero di Firenze da Donatello e



**Figura 2 – Monumento funebre a parete per l’antipapa Giovanni XXIII, Firenze, Battistero**

Michelozzo fra il 1425 e il 1428, una tomba a parte che per molti aspetti riprendi stilemi consolidati, ma che risulta innovativa proprio nella collocazione e funzione dello scritto, inserito come un cartiglio sorretto da putti sul lato del sarcofago, è Roma il centro della nuova epigrafia sepolcrale “la grande Roma di Sisto IV, la Roma di Andrea Bregno e della sua bottega, di Bartolomeo Sanvito e delle sue scritture: l’uno scultore, l’altro supremo calligrafo. Il Bregno e i suoi collaboratori – continua Petrucci – proposero ed imposero nella Roma immediatamente presistina e sistina un modello di espressione della morte scritta che trasformò il monumento a parete di tradizione medievale e umanistico-fiorentina in qualcosa di profondamente diverso: un complesso architettonico, scultoreo e grafico in cui ciascun elemento, preso singolarmente, aveva origini e stilizzazione antiche, mentre l’insieme costituiva un complesso sostanzialmente nuovo, molto vicino, per il ricorso raffinato all’ornato vegetale, per le citazioni antiche accuratamente poste in rilievo, per l’uso abbondante e formalissimo della scrittura di tipo epigrafico classico, anche se con modulazioni manieristiche (...), alle pagine iniziali dei

più ricchi codici prodotti allora a Roma dai migliori copisti e miniatori per le biblioteche del papa e dei cardinali”.

Una storia ricchissima, fatta di esempi notevoli realizzati tra i primi anni settanta e la fine del Quattrocento, situati nelle più importanti chiese dell’Urbe – tra questi ricordiamo il monumento funebre di Pietro Riario († 1474) in Sant’Apostoli, quello di Jacopo Albertini († 1476) nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva, realizzata utilizzando un antico sarcofago, o le tombe di Giovanni della Rovere († 1483) o di Marco Antonio Albertoni († 1485) entrambe nella chiesa di Santa Maria del Popolo – destinata a chiudersi con la tomba di papa Sisto IV, realizzata dal fiorentino Antonio del Pollaiuolo tra il 1484 e il 1493 secondo il modello che Donatello aveva utilizzato proprio per la tomba dell’antipapa Giovanni XXIII rinnovando lo schema medievale del giacente su lastra. Da Firenze a Roma. Da Roma a Firenze. “Richiami, ricalchi, citazioni – conclude Petrucci – tutta la vicenda dell’arte funeraria quattrocentesca italiana, rinnovata dagli

umanisti e dagli artisti anticheggianti secondo una nuova retorica delle parole, delle forme, dello scritto, è segnata da un gioco continuo di riprese, di rinvii, di ritorno all’indietro, costruito da e per un pubblico colto e attento di squisiti addetti ai lavori; che a loro volta si identificavano nella funzione sociale di celebratori pubblici di una sempre più ristretta élite di governo, di potere, di danaro, fatta di ecclesiastici e di laici, di grandi signori e di avventurieri della finanza e della guerra, cui la nuova moda della morte scritta “all’antica” risultava assai gradita come consacrazione ideale e identificazione sociale delle loro fortune sulla terra”.

(\*) Architetto, dottore di ricerca in “Storia della Città”, Roma

Recensione

## Manuale di polizia mortuaria

Sereno Scolaro, Maggioli Editore, Settembre 2013, pag.900, €. 89,00 (volume con Cd-Rom)

di Daniele Fogli



Per molto tempo, la materia della polizia mortuaria era stata oggetto di disciplina abbastanza uniforme, sulla base di norme di legge e regolamento. A partire dal 2003 sono invece intervenute norme regionali, del tutto variegata, che hanno determinato una perdita di unitarietà,

differenziando i riferimenti su basi territoriali.

In questo contesto il Dr. Sereno Scolaro ha realizzato una sorta di opera omnia, articolata per argomenti, utilizzando per ciascuno di essi sia le norme di livello nazionale, sia le norme di livello regionale, con l'idea di confrontare le varie produzioni normative e di giungere in qualche modo e maniera una comparazione e alla enucleazione delle continuità, delle omogeneità, ma anche delle differenziazioni, talora lievi, talora consistenti, in modo da offrire un inquadramento complessivo dei diversi istituti.

L'Autore si è superato, rispetto a precedenti e copiose analisi normative, realizzando un'opera realmente completa (alla data di redazione), che tiene conto di tutte le innumerevoli e diversificate attività incluse nella generica definizione di polizia mortuaria: dalla dichiarazione di morte alle pratiche funerarie e necroscopiche, dal trasporto funebre alla sepoltura, fino alla regolamentazione, gestione e vigilanza delle aree cimiteriali.

Il manuale individua, rispetto ad ogni singola fattispecie, funzioni, compiti, adempimenti e responsabilità dei vari enti e soggetti competenti, facendo puntuale riferimento, non solo alla normativa nazionale, ma anche alle varie specifiche legislazioni regionali.

Il Cd-Rom allegato, infine, contiene una banca dati della normativa nazionale e regionale di riferimento, oltre ad una versione "elettronica" del manuale ampliata con ulteriori approfondimenti.

Dopo la lettura di un simil tomo (circa 900 pagine!!) si comprende sempre più la inutilità della legislazione regionale in materia funebre e cimiteriale, servita per lo più a creare confusione e non certamente ad adattare in sede locale principi e indirizzi nazionali.

Una conferma in più, se mai dovesse ancor essercene bisogno, della necessità di por mano alla ripartizione di funzioni tra Stato e Regioni, per non dire proprio della utilità delle Regioni nell'attuale panorama normativo europeo.


Il Dr. Sereno Scolaro è libero professionista, già dirigente comunale, docente in convegni e seminari di studio, autore di numerose pubblicazioni nelle materie dei servizi demografici e curatore di una specifica rubrica, seguita ed apprezzata, all'interno di questa rivista.

Recensione

## Death, Dismemberment, and Memory: Body Politics in Latin America

Lyman L. Johnson, University of New Mexico Press, Albuquerque, Novembre 2004, pag. 382

di Elisa Meneghini



Il ricordo degli eroi, e delle loro gesta, vengono conservati, nel mondo, con modalità differenti: luoghi che ne portano il nome, feste patriottiche, immagini stampate su denaro e francobolli, canzoni popolari, santuari, ecc..

Comprendere l'origine ed il significato di queste forme di venerazione da parte delle

masse è un modo per comprendere culture e religioni popolari.

La commemorazione rituale dei martiri in America Latina, argomento su cui è incentrato questo volume, assume un carattere distintivo in questi Paesi, dove questi eroi deceduti, che soventemente hanno utilizzato il linguaggio della protesta sociale e della resistenza agli sfruttatori stranieri, sono solo biologicamente morti, poiché politicamente vivi nei cuori dei loro seguaci.

Gli autori dei saggi presenti in questo volume esaminano infatti le forme in cui questi corpi vengono venerati e ricordati ed il significato simbolico che essi hanno acquistato.

Fin dal colonialismo, in America Latina, sia i governi che i loro nemici politici hanno lottato per controllare od appropriarsi dei potenti poteri simbolici associati ai corpi venerati di questi eroi.

I primi esempi discussi in questo libro sono Cuauhtémoc (sovrano azteco giustiziato dal conquistador spagnolo Hernán Cortés nel 1524) e Túpac Amaru (sovrano Inca ribelle giustiziato da un viceré spagnolo in Perù nel 1572): in entrambi i casi i corpi sono stati negati ai loro seguaci dalle autorità, ma simbolicamente reclamati dalle successive generazioni che hanno trovato un significato duraturo nelle sofferenze di questi martiri.

Nonostante la maggior parte di questi martiri sia stata assassinata o giustiziata (a volte orribilmente), a volte si è trattato di suicidio (Presidente brasiliano Gettúlio Dornelles Vargas +1954) o di morte naturale (First Lady argentina Evita Peron +1952); ciò premesso ognuno di loro continua ad essere venerata, perché la loro morte viene idolatrata come sacrificio eroico estremo.

Alcuni eroi defunti hanno subito una specie di verifica ufficiale non dissimile dalla canonizzazione della Chiesa cattolica, processo con cui una persona viene riconosciuta Santo, eseguito solo a Roma. Molti di questi martiri infatti sono stati esumati (rivoluzionario cubano Che Guevara +1967), venerati presso santuari edificati per tale scopo (Presidente messicano Alvaro Obregon +1928) o addirittura onorati con feste e processioni (rivoluzionario messicano Emiliano Zapata +1919).

# 3

*Luglio-Settembre*

*2014*

*Anno 13*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Ambiti territoriali ottimali per i cimiteri*
- *Hospice e pratiche di accompagnamento alla morte*
- *Difficoltà nei trasporti funebri internazionali*
- *Cambiamenti allo statuto dopo recente direttiva UE*
- *Cremazione di prodotti abortivi. Dove vanno le ceneri*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**  
Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**  
Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**  
Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini

**COLLABORATORI**  
Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj

**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**  
Via Valle Zavelea, 22 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388

**ABBONAMENTI**  
E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**  
Youcanprint self-publishing  
Via Roma, 73 – 73039 Tricase (LE)  
<http://www.youcanprint.it>

**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per  
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo. La disdetta non è comunque valida se  
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto  
o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costi-  
tuiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 25/06/2014.

## INDICE

### EDITORIALE

**Ambiti territoriali ottimali cimiteriali** ..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

### RUBRICHE

**Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 4  
a cura di Elisa Meneghini

**Quesiti e lettere** ..... 8  
a cura di Daniele Fogli

**Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)** ..... 11  
a cura di Carlo Ballotta

### ATTUALITÀ

**Lo sviluppo degli hospice e delle pratiche di accompagna-  
mento alla morte** ..... 15  
di Elena Messina

**Carte dei servizi e indagini di customer satisfaction** ..... 17  
di Carmelo Passalacqua

**Gli adeguamenti di statuto sociale dopo la nuova Direttiva  
comunitaria sull'in house** ..... 22  
di Roberto Calzoni

**L'attività della EFFS** ..... 27  
di Giovanni Primavesi

**Difficoltà nei trasporti funebri internazionali** ..... 29  
di Daniele Fogli

### DOCUMENTAZIONE

**Definizione dei requisiti dei cimiteri di cui all'art. 2, com-  
ma 2, lettera a) della L.R. 4 marzo 2010 n. 18** ..... 36  
D.G.R. Veneto 4 aprile 2014, n. 433

**Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 ago-  
sto 2012, n. 7/R** ..... 39  
D.G.R. Piemonte 13 gennaio 2014, n. 13-7014

**Dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei de-  
funti** ..... 48  
L.R. Molise 12 novembre 2013, n. 19

**Attività di trasporto funebre, disgiunto dall'attività fune-  
bre – Un parere del Ministero dello Sviluppo Economico ....** 52  
Circolare SEFIT FederUtility n. 4005 del 18/02/2014

### APPROFONDIMENTI

**Cremazione di feti, prodotti abortivi o del concepimento:  
dove vanno le ceneri?** ..... 57  
di Sereno Scolaro

**Jus Nomini Sepulchri, un'ingiustizia tutta ... al maschile? ...** 62  
di Carlo Ballotta

### RECENSIONI

**“Nero napoletano. Viaggio tra i misteri e le leggende di  
Napoli”** ..... 69  
di Andrea Poggiali

**“The Theology of Death”** ..... 70  
di Elisa Meneghini

Editoriale

## Ambiti territoriali ottimali cimiteriali

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Secondo alcuni commentatori “il sistema cimiteriale italiano nell’ultimo mezzo secolo ha retto grazie a questo implicito patto tra amministrazione ed utenti: tu ti accontenti di servizi mediocri ed io mi impegno a non farti pagare nulla (come succedeva sino al 2000 per inumazione e cremazione) oppure a fissare una tariffa politica”.*

*Questo meccanismo non funziona più da poco più di una decina d’anni, cioè da quando i servizi cimiteriali sono divenuti ordinariamente a titolo oneroso, ma poi nell’ultimo triennio, con le politiche di spending review e con la grande crisi economica, il settore cimiteriale è entrato in una crisi sistemica e, onestamente, non sarà semplice uscirne se non vengono fatte scelte innovative.*

*È bene sottolineare come anche in Comuni di poche centinaia di abitanti il cimitero finisce con l’essere il luogo nel quale l’intera comunità si identifica e conserva monumenti della propria memoria condivisa.*

*È difficile sopprimere qualche cimitero, per razionalizzarne la numerosità in nome dell’efficienza, anche se tecnicamente è possibile, nel senso che vi è la previsione normativa di cosa fare in caso di soppressione di un cimitero (si veda il Capo XIX del regolamento statale di polizia mortuaria D.P.R. 285/1990), ma non so quanti realmente si siano cimentati con processi di razionalizzazione cimiteriale.*

*Personalmente l’ho fatto, circa 30 anni fa: era ancora il tempo dell’inumazione ed esumazione gratuita, della cremazione assente o quasi.*

*Sulla carta era tutto come da manuali economici: minori costi di gestione e minori investimenti per un sistema cimiteriale comunale in cui vi erano quasi quaranta cimiteri, con alcuni di essi microscopici, grandi cioè come una villetta con giardino; talvolta a uno o due chilometri l’uno dall’altro.*

*Niente da fare! Ogni piccola comunità voleva il suo cimitero funzionante ed era disposta (molto a parole) anche a pagare profumatamente questo servizio.*



*Le assemblee fatte con la popolazione interessata (allora si discuteva con la gente e non si calavano le scelte dall'alto) hanno prodotto conseguenze sul livello politico tali da far sì che la scelta della soppressione di alcuni cimiteri era una strada impraticabile.*

*Non parlo qui degli effetti politici in termini di voti persi dai partiti che appoggiarono l'operazione di razionalizzazione e che alla prima elezione fecero retromarcia.*

*Da quella esperienza ho tratto la convinzione che per razionalizzare la spesa cimiteriale, l'unica strada percorribile sia:*

*– da un lato dare servizi di qualità, facendoli pagare il giusto, guadagnandoci (poco, o meglio il giusto) sopra;*

*– dall'altro che occorre individuare un livello di gestione sovracomunale, per efficientare il sistema: la soluzione è praticata in molti altri servizi, come acqua, gas, rifiuti, trasporti pubblici, ecc., ed è nota come identificazione di ambiti territoriali ottimali (ATO).*

*Probabilmente è l'unica risposta credibile, tra l'altro favorita dalla vigente legislazione di finanza locale, per dare una risposta seria ai problemi attuali.*

*Oggi abbiamo in Italia quasi 16.000 cimiteri, gestiti da circa 8.000 Comuni.*

*Quindi circa 8.000 diverse gestioni, con almeno il 90% dei casi in economia diretta, cioè con le regole dei bilanci, degli acquisti e delle assunzioni proprie dei Comuni.*

*Difficoltà ad assumere, farraginosità negli acquisti di beni e servizi, tempi biblici tra la decisione di costruire dei loculi e la loro disponibilità reale, semmai con in mezzo dei ricorsi alla magistratura per beghe di assegnazione di appalto (il secondo arrivato, ormai fa sempre ricorso ...).*

*E pagando poco e male, si hanno pure servizi di bassa qualità. È indubitabile.*

*Occorre uscire da questo tunnel e la parola d'ordine è quella del superamento della gestione cimiteriale nel singolo Comune.*

*Cosicché anche per i servizi cimiteriali occorre procedere con un'azione di riordino, con il superamento delle micro gestioni municipali e puntare ad un'articolazione territoriale su dimensioni di scala idonee a coniugare efficienza con efficacia ed economicità.*

*L'obiettivo è passare dalle 8.000 gestioni cimiteriali attuali a 300 o al massimo 400 enti di gestione.*

*Facile dirlo, più difficile farlo. Tempi necessari, almeno dieci anni.*

*Ma occorre provarci.*

## Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

### **Lutto nel mondo funerario italiano. È mancato Nino Leanza**

È deceduto il 9 aprile 2014, dopo aver lottato per mesi contro un male incurabile, Nino Leanza, Presidente di Conference Service, noto soprattutto come l'organizzatore di Tanexpo, la Fiera italiana del settore funerario, ed editore di OltreMagazine.

Nino Leanza ha portato Tanexpo ai vertici mondiali delle Fiere di settore.

La esposizione del feretro per il saluto da parte delle persone che lo hanno conosciuto ed apprezzato si è tenuta negli uffici della società che dirigeva Leanza, a Bologna, dalle 10 alle 15 di venerdì 11 aprile 2014. I funerali si sono svolti dalle 15.30 nella chiesa di San Giovanni in Monte. L'occasione ha visto un susseguirsi di visite di impresari funebri, amici, produttori di beni e servizi del settore funerario italiano e non solo. L'occasione per rendere omaggio ad una persona che ha profondamente inciso nel settore funebre e cimiteriale italiano degli ultimi venticinque anni.

Alla famiglia di Nino Leanza e ai suoi collaboratori vanno le condoglianze più sentite anche della redazione di "I Servizi Funerari", di euroact.net e di funerali.org.

### **A Bolzano nuovo regolamento comunale in materia funeraria**

Il Comune di Bolzano ha recentemente approvato l'aggiornamento del regolamento comunale per le attività funebri e cimiteriali, che è diventato esecutivo il 4 aprile scorso. L'adeguamento del 'vecchio' regolamento (approvato solo nel 2005) si è reso necessario a causa delle avvenute modifiche normative statali e, più recentemente, provinciali (L.P. 19/1/2012, n. 1 e D.P.G.P. 17/12/2012, n. 46)

La revisione del regolamento consente inoltre di recepire gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 del 17-20 luglio 2012 in materia di servizi pubblici locali.

L'aggiornamento del testo alla nuova disciplina statale e locale di settore è stata l'occasione per adeguare alcune previsioni dello stesso in riferimento alle procedure che consentirebbero un miglioramento del servizio all'utente da parte dell'Ufficio, sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi anni.

Ulteriori modifiche si sono rese necessarie per il notevole incremento del ricorso alla cremazione e quindi alla necessità di rivedere la tipologia di sepolture richiamate dal regolamento per adeguarle a quelle previste dal

recente piano regolatore cimiteriale, le durate massime delle concessioni cimiteriali, nonché chiarite talune procedure regolamentari sulla base dell'esperienza operativa.

Sotto il profilo urbanistico cimiteriale si è aggiornato il testo regolamentare facendo riferimento alle norme di edilizia cimiteriale approvate con la recente variante di Piano Regolatore Cimiteriale del 2012 (delibera consiliare n. 81 del 9 ottobre 2012).

### **A Chieti approvato progetto preliminare per *project financing* cimiteriale**

Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Chieti – ha dichiarato l'Assessore Colantonio – con apposita determina dirigenziale, ha approvato il progetto preliminare relativo al *project financing* denominato "Realizzazione e gestione nuovo Cimitero in Chieti Scalo" in località Santa Filomena per un importo complessivo pari ad euro 21.338.463,52 aggiudicato all'ATI Socomer Grandi Lavori s.r.l. ed altri.

L'atto, formalizzato successivamente alla verifica e validazione, è il primo passo concreto verso la realizzazione di tale importante e necessaria opera che, a causa delle ben note resistenze di talu-

ni, si protrae fin dal giugno 2011, quando l'Amministrazione approvò lo studio di fattibilità dell'intervento.

Un'opera fortemente voluta dall'Amministrazione del Sindaco Di Primio per risolvere l'annoso problema di capienza del Cimitero di Chieti Alta e fondamentale per una parte della città nella quale vive il 60% dell'intera popolazione teatina che potrà finalmente avere un luogo cimiteriale facilmente accessibile e raggiungibile per il culto dei propri defunti.

La realizzazione del nuovo cimitero sanerà le gravi carenze e necessità di reperimento loculi di cui ormai soffre il Cimitero di S. Anna, saturo sia per area ma soprattutto per orografia, date le forti pendenze del terreno su cui sorge. I successivi passi amministrativi ed esecutivi riguarderanno la formalizzazione della convenzione tra Amministrazione Comunale e l'ATI aggiudicataria e, quindi, con tempi contingentati successivi, verrà depositata la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera.

### **Rimini sfrutta le coperture del cimitero per risparmiare oltre 15.000 euro l'anno**

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su parte della copertura del cimitero che, su proposta dell'Energy Manager del Comune di Rimini, dovrà essere realizzato da Anthea srl, in qualità di società *in house* a cui è affidata la gestione del patrimonio comunale.

Questo intervento di riqualificazione, che permetterà al cimitero monumentale di Rimini di ridurre la sua spesa energetica annua di 15.700 euro, potrà inoltre beneficiare di contributi da parte

della Regione pari all'8% della spesa. Nel 2011, infatti, il Comune di Rimini e la Regione Emilia Romagna hanno stipulato una convenzione per l'attuazione del Piano denominato "Rimini per Kyoto verso il 3x20" con la quale, a fronte della realizzazione di una serie di interventi di riqualificazione energetica che comportino un risparmio complessivo di 500 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) annui, la Regione riconosce al Comune dei contributi a fondo perduto.

### **Il Comune di Parma discute il bilancio di ADE spa**

Il Consiglio comunale di Parma ha discusso e approvato il bilancio 2013 e il piano industriale 2014/2016 di Ade s.p.a., che gestisce i servizi cimiteriali e funebri.

Ade s.p.a. ha chiuso l'esercizio 2013 in attivo di 426 mila euro. Il direttore, Roberto Burchielli, ha sottolineato: *"Ade ha subito una contrazione dei ricavi per minori concessioni cimiteriali a causa di un maggiore ricorso alle cremazioni ... Le nostre tariffe sono più basse del 20% rispetto al resto del mercato ma, per recuperare gli anni in cui non ci sono stati aumenti, nel 2015 abbiamo previsto una maggiorazione del 3,5%. Sono previsti 4 milioni e 500 mila euro per la riparazione dei tetti cimiteriali, ed è necessario individuare un partner privato"*.

### **Il cimitero di Nola riconosciuto come monumentale**

Nell'ultima Giunta comunale di Nola (NA) è stata approvata una delibera per valorizzare il Cimitero di Nola trasformandolo in "Museo del Cimitero Monumento di Nola".

Nel 1764 gli amministratori trasferirono le sepolture in aperta campagna (sito che poi diventerà il nucleo originario del Cimitero di Nola). I lavori interrotti per un lungo periodo, vennero ripresi nel 1820 e dalla cripta/ossario sottostante la Chiesa "madre" dell'attuale viale centrale, si edificarono, nei vialetti adiacenti, numerose cappelle gentilizie. Nel secondo dopoguerra si passò ad ampliare il cimitero ad ovest, partendo dall'attuale Crocifisso. Il cimitero di Nola, per l'eleganza del disegno e per il regolare compartimento, è di particolare importanza, in quanto i monumenti sepolcrali privati, per forme stilistiche architettoniche e l'elevata fattura, rappresentano una diversità ricca e artisticamente bella. Presenze di stile Eclettismo, Umbertino, Neo Rinascimento, Liberty, Art-Decò, Neo Gotico, Neo Barocco, Neo Romanico, rendono il Cimitero di Nola un patrimonio culturale di stili architettonici che vanno valorizzati attraverso la predisposizione di atti e procedure amministrative che consentono di investire economicamente sull'intera area cimiteriale di Nola. Insieme ad un censimento delle Cappelle gentilizie, anche per individuare se vi sono necessità di vincoli, si provvederà ad un censimento delle nicchie nella parte centrale del cimitero.

### **Cresce in Lazio il ricorso a *project financing*, anche nei cimiteri**

Gli ultimi dati dell'Osservatorio regionale del Partenariato Pubblico Privato ([www.siop-lazio.it](http://www.siop-lazio.it)), relativi al 2013 nel Lazio, parlano di 156 gare (il valore più alto dal 2002), per un volume d'affari di 358 milioni (un valore superato solo nel 2011 e nel 2009).

Rispetto al 2012 il bilancio è in crescita: +4,7% il numero di gare, che passano da 149 a 156; addirittura +102,7% il volume d'affari, passato da circa 177 milioni a oltre 358 milioni di euro. Risultati che sono in controtendenza con la frenata che si rileva a livello nazionale: -5% il numero complessivo delle gare e -34% il dato sugli importi.

Nel Lazio, quindi, la domanda di PPP nel 2013 cresce e i motori trainanti sono le gare delle Amministrazioni locali, in primo luogo i Comuni, per interventi nei settori commercio e artigianato, strutture cimiteriali, impianti sportivi, edilizia scolastica e ambiente.

#### **A Cervignano del Friuli cimitero per animali entro l'anno**

Anche i cittadini di Cervignano del Friuli (UD) e dei Comuni contermini dell'Associazione intercomunale cervignanese potranno presto contare su un cimitero dedicato agli animali.

Si tratterà del secondo impianto del genere realizzato in regione dopo l'apertura, all'inizio degli Anni '90, del piccolo cimitero dedicato agli animali da affezione a Cassacco (UD).

L'iniziativa, come sottolineato dal sindaco Gianluigi Savino, sarà finanziata col sistema del *project financing*: *“La sensibilità verso gli animali è cresciuta molto in questi anni, a volte forse troppo, ma è indubbio che le bestiole da affezione godono di molto più rispetto. Quando muoiono per molti si presenta il problema di cosa fare della carcassa, soprattutto per chi non può contare su spazi verdi di proprietà e, dunque, la creazione di un luogo dove tumularli è un servizio molto sentito”*. *“La scelta dell'area, individuata accanto al forno crematorio entrato in*

*funzione lo scorso anno, dove già esiste una fascia di rispetto, è parsa essere la più ovvia. L'area sarà recintata e dotata di piccole lapidi, con uno spazio riservato agli animali più piccoli, per i quali la sepoltura sarà gratuita. La sepoltura per gli animali di maggiori dimensioni sarà invece a pagamento e la struttura sarà realizzata a cura e spese della società che ha già ricevuto in gestione l'impianto di cremazione. In futuro, nella stessa area, è già stato individuato anche lo spazio per un piccolo impianto di cremazione, mettendo così a disposizione un'opzione ulteriore per chi non intende seppellire il proprio animale”*.

I tempi di realizzazione del piccolo cimitero saranno ragionevolmente brevi, anche perché le Autorità sanitarie non hanno posto ostacoli ed i lavori da effettuare sono di modesta entità.

#### **Spoletto: Cappella funebre restaurata per errore**

Un signore di Spoleto ha acquistato, nel cimitero cittadino, una piccola cappella funeraria richiedente un importante intervento di ristrutturazione. Non avendo però particolari urgenze, ha deciso di non provvedere ai lavori.

Provate quindi ad immaginarvi la sua sorpresa quando, recandosi al camposanto dopo un paio di settimane, ha trovato la sua cappella completamente ristrutturata, con la serratura cambiata.

Il mistero è stato svelato quando si è recato negli uffici preposti, i quali, dopo alcune verifiche, hanno scoperto che la cappella da restaurare sarebbe dovuta essere un'altra, di proprietà di un altro spoletino. Un errore, insomma, che sarebbe stato compiuto dagli uffici pubblici, nonostante tutte le strutture siano nu-

merate proprio per evitare errori e garantire la riconoscibilità.

Così ora c'è il rischio che nasca addirittura un contenzioso sulla vicenda tra i due privati, che sarebbero entrambi incolpevoli di quanto accaduto: il privato che si è ritrovato la cappella ristrutturata, a sua insaputa, quei lavori non li voleva; l'altro privato, ritrovandosi senza lavori fatti, riuole indietro il denaro sborsato.

#### **Scandalo per cadaveri nell'interesse della scienza accatastati in università di Madrid**

Nella cantina della facoltà di Medicina dell'Università di Madrid, giornalisti del quotidiano *El Mundo* hanno scoperto 250 cadaveri-cavia abbandonati: corpi destinati alla cremazione, non prima però di essere stati utilizzati dagli studenti universitari per i loro esperimenti di anatomia.

A destare scandalo in Spagna sono le modalità con cui i corpi sono stati trattati: nelle foto scattate dai reporter, i cadaveri, nonostante siano coperti da teli, giacciono uno sopra l'altro, accatastati.

Secondo quanto riferisce Ramon Merida, direttore del dipartimento di Anatomia ed Embriologia Umana II della facoltà, la causa è la mancanza di personale: *“Il dipendente del forno crematorio è andato in pre-pensionamento e non può essere sostituito”*.

Segue poi la denuncia dei sindacati, per i quali non ci sarebbero le condizioni per emettere un nuovo bando di concorso: il forno crematorio infatti emette gas nocivi che si diffondono nell'atmosfera con batteri e virus pericolosi. Problemi che non influiscono comunque sulle donazioni di cadaveri alla facoltà, che ogni anno ne riceve una decina.

Dopo la scoperta l'università ha avviato un'inchiesta informativa sulla situazione, della quale, secondo le fonti dell'ateneo citate, il rettorato non era a conoscenza.

### **Gran Bretagna: Aumentano le concentrazioni di imprese funerari**

Laurel Funerals, società controllata da Duke Street, ha acquistato la società di funerali di Birmingham, WH Scott&Son e la Earl&Co., nel Kent.

Le due acquisizioni, scrive RealDeals, permetteranno la crescita della presenza del business delle esequie di Laurel Funerals in tutta la Gran Bretagna.

Entrambe le aziende sono a conduzione familiare da oltre 100 anni, e hanno più sedi nelle rispettive regioni, nonché piani per nuove aperture di filiali.

Gli ultimi due acquisti fanno parte della strategia di aumentare la propria presenza regionale nel mercato dei funerali nel Regno Unito. Duke Street acquisì Laurel Funerals da Sovereign Capital nel 2012.

### **Cina, obbligo di cremazione causa suicidi**

Sei sono gli anziani cinesi che, dall'inizio di maggio, si sono tolti la vita ad Anqing, nella provincia cinese dell'Anhui, dove dal 1° giugno è in vigore un nuovo regolamento che prevede

l'obbligo di cremazione dei defunti. La misura punta a recuperare terreni coltivabili arginando l'ampliamento dei cimiteri, ma rappresenta un passo troppo grande per gente legata a una tradizione millenaria di commemorazione degli avi, che prevede la sepoltura in bara e la costruzione di una tomba.

Secondo il Beijing News, una donna di 91 anni, Wu Zhengde, si è impiccata il 5 maggio non appena venuta a conoscenza del nuovo regolamento. Un altro anziano si è gettato in un pozzo ed un altro ancora si è avvelenato. Zheng Shifang, 83 anni, si è uccisa dopo aver visto un funzionario che segava in due la sua bara, acquistata in anticipo come è di norma fra gli anziani in Cina.

Secondo gli avvocati a difesa delle famiglie che si oppongono all'obbligo di cremazione, si tratta di un provvedimento illegale.

### **Nei cimiteri di Stato uzbeki, dietro pressioni degli imam, vietate le sepolture ai cristiani**

Alcuni imam uzbeki, con il sostegno delle autorità locali, hanno negato il permesso di sepoltura a fedeli non-musulmani nei cimiteri di proprietà dello Stato; negli ultimi tempi si sono verificati già tre casi, che hanno coinvolto cristiani protestanti e rilanciato il problema della libertà religiosa in Uzbekistan.

È quanto denuncia il sito d'informazione Forum18, impegnato a documentare le violazioni alla libertà religiosa in Asia centrale. Il rifiuto ha colpito tre persone che, in passato, si erano convertite dall'islam. Per questo, in punto di morte, è stato imposto alle famiglie il bando dai tradizionali luoghi di sepoltura delle famiglie. In queste vicende fondamentali sono risultate le azioni dei leader islamici locali, secondo i quali coloro che accettano una religione diversa, non possono essere sepolti nello stesso cimitero con i musulmani. Basti pensare che l'88% della popolazione uzbeka è di fede musulmana sunnita mentre i cristiani costituiscono l'8%.

In Asia centrale il culto dei morti è radicato nel profondo ed è importante essere sepolti nei luoghi in cui riposano gli altri parenti, con il saluto partecipe della comunità locale.

Nel Paese però la libertà confessionale è soggetta a forte limitazione da parte del governo. La legge uzbeka considera illegale la detenzione di letteratura religiosa "solo se questa è collegata all'estremismo e incita l'odio". Ma le autorità giudiziarie spesso dispongono di distruggere il materiale confiscato nelle abitazioni dopo il parere positivo di alcuni esperti del settore, che di regola definiscono "estremisti" tutti i libri che parlano di religione.

### ***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Valorizzazione turistica dei cimiteri**
- **Il crematorio nel bosco di Stoccolma**
- **Sale del commiato in crematorio**
- **Statistiche di mortalità e cremazione**

## Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Si chiede se sia competenza o meno del Comune di residenza provvedere al trasporto funebre e al seppellimento di persona per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. E, conseguentemente quale sia la procedura corretta per provvedervi.**

**R.** La risposta al primo quesito è affermativa, in particolare se la persona in vita era assistita dai Servizi sociali del Comune di ultima residenza. I provvedimenti, così come l'accertamento della condizione di indigenza, spettano al Comune di residenza per effetto dell'art. 6 L. 328/2000.

Poiché la competenza è del Comune di residenza, spetta però a questi stabilire dove seppellire il defunto e con quale impresa funebre provvedere al trasporto funebre. Infatti il defunto può essere inumato sia in cimitero del Comune di ultima residenza, sia in cimitero del Comune di decesso.

Non spetta ad una qualsiasi impresa funebre svolgere il servizio e poi chiedere al Comune di essere pagata per una cifra comunque non concordata.

Non spetta alla RSA disporre, a meno che non intenda provvedere direttamente con totali oneri a

proprio carico, al trasporto funebre e alla sepoltura.

Nel caso specifico, la questione è che il vostro Comune non ha dato nessun mandato all'impresa funebre (*in primis* quest'ultima non poteva e non doveva essere scelta dalla RSA, ma dall'Amministrazione comunale, poi avrebbe dovuto essere definito il livello di spesa ammesso e il luogo di seppellimento).

Si ritiene che l'onere chiesto dall'impresa funebre sia troppo elevato: una bara della fattura più semplice, il tempo per il suo confezionamento, il trasporto funebre nel più vicino cimitero e le operazioni di sepoltura, nonché il recupero di spese generali e un ragionevole utile, sono sotto i 1.200 euro totali come prezzo). Poiché si pensa che in questo caso il pagamento venga fatto con la cassa economale, non si vede come si possa bypassare la procedura prevista dal regolamento comunale per le spese di questo tipo o gli impegni contrattuali in essere (ove esistenti) con altre imprese funebri.

Pertanto se il preventivo e il mandato all'impresa funebre sono stati sottoscritti dalla RSA, l'impresa funebre si dovrà rivolgere per il pagamento a quest'ultima. Eventualmente il Vs.

Comune potrebbe accollarsi un importo pari a quello già assunto in passato in casi simili a questo (e la differenza la metterò la RSA). Ove non sussistesse un impegno scritto della RSA, l'impresa funebre non ha titolo a chiedere al vostro Comune una prestazione che non risulta mai essere stata commissionatagli. Il Comune di decesso aveva l'obbligo di accogliere il feretro in un cimitero del suo territorio e rilasciare l'autorizzazione al trasporto funebre.

**Q. L'Amministrazione Comunale è intenzionata a modificare parte del regolamento cimiteriale inserendo il seguente articolo: "Se alla scadenza della concessione non è ancora trascorso il periodo minimo previsto di tumulazione pari a 20 anni, è d'obbligo il prolungamento della durata dell'originaria concessione per il periodo temporale occorrente al raggiungimento del predetto periodo con la relativa integrazione economica calcolata sulla base delle tariffe vigenti in quel momento."**

**Quanto esposto nell'articolo indicato può essere possibile?**

**R.** L'obbligo può essere solo per le nuove concessioni, cioè per quelle che sono rilasciate dopo l'entrata in vigore della modifica regolamentare.

Per quelle già in essere è meglio mettere una formula in cui si ha la facoltà del concessionario di prolungare la concessione a quelle condizioni.

Inoltre è bene chiarire che le spese di estumulazione per la eventuale sepoltura/cremazione dei resti mortali a fine concessione, sono a carico degli aventi titolo.

**Q.** Si chiede un approfondimento in merito alle concessioni perpetue stipulate prima del 1975 e che ora devono essere volturate dagli eventi titolo, essendo deceduto il fondatore del sepolcro (concessionario), al fine di mantenerle attive.

**Il regolamento comunale, risalente al 2008, prevede che la voltura mantenga la perpetuità della concessione stessa; chiediamo se a seguito delle attuali normative nazionali tale disposizione rimane corretta.**

**R.** L'attuale normativa (statale e regionale) non consente la cessazione della perpetuità della concessione di sepoltura, tranne i casi già da voi previsti nel regolamento e cioè per decadenza e, ricorrendone i casi, per revoca e per soppressione del cimitero. Invece il subentro nella intestazione della originaria concessione mantiene la durata originaria della concessione.

Si può prevedere un importo tariffario per il subentro elevato, ma non declassare da perpetuo a tempo determinato la originaria concessione.

Una soluzione un po' assurda, dal punto di vista gestionale, l'ha prevista il TAR Lazio con una sentenza della quale si riporta la massima: "*Le concessioni perpe-*

*tue non rientrano tra quelle disciplinate dal primo periodo del comma 2 dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che riguarda esclusivamente le concessioni cimiteriali a tempo determinato, di durata eventualmente eccedente i 99 anni; le concessioni perpetue sono richiamate dall'art. 98, comma 1, dello stesso D.P.R. che prevede, solamente in caso di soppressione del cimitero, l'unica modalità di trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato della durata di 99 anni.*

*Deriva da quanto sopra che le concessioni perpetue rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, si trovano in situazione di diritti acquisiti e non sono soggette a revoca. Dette concessioni mantengono il carattere di perpetuità, mentre si estingue la potestà di esercitare il diritto di sepoltura una volta esaurita la capienza del sepolcro.*

*Così qualora il titolare della concessione intendesse successivamente procedere a nuove tumulazioni nello stesso sepolcro, si dovrebbe procedere all'estumulazione di una delle salme presenti nel sepolcro, per le quali dovrebbe essere richiesta una nuova concessione, integrativa della precedente, di durata non superiore a 99 anni. (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 14 gennaio 2009, n. 138)"*

In sostanza permarrebbe la perpetuità fino a completamento della capienza del sepolcro e poi alla estumulazione farebbe seguito una nuova concessione di durata non superiore a 99 anni.

La cosa diventerebbe di una difficoltà gestionale evidente, ma impraticabile per aree in concessione per costruirvi sopra capelle e con creazione di problematiche nuove (sepolcro a durata

mista perpetua/tempo determinato) che sinceramente sconsigliamo di seguire siffatte impostazioni.

**Q.** Il Comune di ... sta valutando la possibilità di dotare di un impianto di abbattimento dei fumi di zinco uno degli esistenti forni di cremazione. Alcuni amministratori ritengono questa scelta poco adeguata a causa del rischio di inquinamento che potrebbe esservi correlato, altri invece la avvalorano in vista soprattutto della scadenza, a breve termine, di un considerevole numero di concessioni di colombari (con conseguente necessità di incenerire i relativi cofani).

L'Amministrazione comunale chiede quindi di conoscere quale sia l'opzione da ritenere più idonea.

**R.** Si fronteggiano due esigenze: 1) ridurre gli effetti sulle emissioni in atmosfera e la produzione di rifiuti pericolosi da parte del crematorio;

2) ridurre per gli operai cimiteriali l'onere psicologico e operativo dello scassare i resti mortali in camera mortuaria prima dell'avvio alla cremazione, con anche possibili riflessi in termini di norme sulla sicurezza nel lavoro.

Fra le due esigenze si propenderebbe per avere un forno che sia in grado di cremare anche feretri con zinco (tra l'altro, essendo il Comune vicino al confine francese, esiste anche la problematica degli arrivi per cremazione di deceduti all'estero, che per legge abbisognano di cassa di zinco).

Il costo è superiore, ma non di molto, visto che ormai i sistemi filtranti devono essere in grado di operare per garantirsi dalle emissioni di diossina e dal mercurio (le tecniche usate garantiscono anche per le emissioni di

ossidi di zinco). Certo, la cremazione costa di più (tra il 20% e il 30%): ci vuole più tempo e si consuma più gas, i filtri si usano più facilmente, i refrattari si usurano maggiormente, ma alla fine il beneficio per gli operatori cimiteriali è considerevole.

**Q. L'Amministrazione comunale ha deliberato la modifica del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, introducendo quanto segue:**

**a) canone annuo: il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei cimiteri, ivi compreso il mantenimento del verde e delle essenze arboree, per la quale è istituito un canone annuo a carico dei concessionari delle sepolture private e dei loculi perpetui, secondo le modalità e le tariffe approvate dalla Giunta;**

**b) revoca: quando non vi sia stato il versamento per due anni consecutivi del canone di manutenzione previsto per i loculi in concessione perpetua e per le sepolture private.**

**R.** In primo luogo la fissazione delle tariffe non è materia di Giunta Municipale, ma di Consiglio Comunale.

Se non si provvede al pagamento per due anni, non si tratta di revoca, ma di decadenza della concessione.

Sarebbe inoltre da regolare tutta la materia del cosa fare di cadavere / resto mortale se gli aventi titolo non pagano ...

**Q. Si chiede se esista una norma di legge che preveda l'obbligo, all'interno dei cimiteri, di una zona da riservare alle calamità naturali, e se sì, quale.**




**R.** Gli eventi eccezionali sono normati dall'art. 58 del D.P.R. 285/90, che si riporta di seguito:

*"1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.*

*2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni."*

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="909 1568 1101 1736">  <p>Figura 1</p> </div> <div data-bbox="1212 1568 1404 1736">  <p>Figura 2</p> </div> </div>
<p>Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.</p>	

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net



Rubrica

## Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta



Marisa scrive:

5 maggio 2014 alle 18:18

È possibile effettuare la traslazione di un feretro a distanza di due anni dalla tumulazione per trasferirlo in un altro loculo all'interno dello stesso cimitero? È necessaria la presenza di personale sanitario?



Carlo scrive:

5 maggio 2014 alle 19:09

Sì, in linea di massima, è possibile. Si segue, infatti, il dettato dell'art. 88 del D.P.R. 285/1990, recante l'approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, in questo caso però con le eventuali limitazioni previste dal regolamento locale di polizia mortuaria del suo Comune.

Il Regolamento comunale di polizia mortuaria (non si entra nel merito delle specifiche disposizioni), opera, su di un piano di pari ordinazione (art. 117 comma 6, III periodo Cost.) rispetto al D.P.R. 285/1990, ovviamente per le parti non regolate da questo. O, meglio, i due livelli regolamentari sono attivi in ambiti differenti e non sovrapponibili.

In relazione alla norma di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990, per ogni esumazione di feretro destinato ad essere trasportato in altra sede occorre sia l'autorizzazione del Sindaco (ora del dirigente comunale competente ex art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 267/2000 o suo delegato ex D.Lgs. 165/2001) che viene rilasciata a questa condizione: il sanitario, infatti, deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare, con certificazione sanitaria non surrogabile da soggetti terzi ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 445/2000 che la sua traslazione in diverso luogo può essere effettuata senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Ove necessario è il sanitario che ordina idonea sistemazione del feretro, magari lesionato, attraverso il suo avvolgimento in un nuovo cassone esterno di zinco.

In diversi Comuni viene legittimata l'assenza del sanitario attraverso due distinte ipotesi:

- ordinanza del sindaco (o assessore competente) che regola le esumazioni ed esumazioni – con il parere preventivo del sanitario che sia d'accordo nel non presenziare all'operazione cimiteriale, ma egli deve, parimenti, stabilire i criteri generali a cui devono attenersi gli operatori (comunali o del gestore del cimitero);
- provvedimento amministrativo regionale o meglio ancora Legge Regionale, magari implementata da apposito regolamento, che varia la norma statale, abrogandola parzialmente, nel senso di non richiedere più la funzione di vigilanza da parte del personale sanitario per l'applicazione integrale dell'art. 88 citato.

In tali situazioni resta il sindaco, come autorità sanitaria locale la quale sovrintende ex art. 51 D.P.R. 285/1990 alla polizia cimiteriale, che decide chi sia competente per le verifiche ex art. 88 D.P.R. 285/1990.



Sara scrive:

4 maggio 2014 alle 13:00

Salve, ho intenzione di aprire una attività dedita al servizio di onoranze funebri di animali domestici, recupero e trasporto ed eventuale cremazione/seppellimento delle spoglie di animali. Mi sapete dire quali attrezzature, mezzi e quant'altro sia necessario per iniziare questa attività? Grazie in anticipo.



Carlo scrive:

4 maggio 2014 alle 18:28

Il *corpus* normativo di riferimento è dettato dal combinato disposto tra il Regolamento Nazionale di Polizia Veterinaria (Capo VII, in particolare per le funzioni di trasporto carcasse) approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e soprattutto dal Regolamento Comunitario (CE) n. 1774/2002 emanato dal Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002.

L'entrata in vigore (30 aprile 2003) del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, fa sì che le sue disposizioni vengono a prevalere, se del caso, su quelle del D.P.R. 320/1954 "Regolamento di polizia veterinaria", non solo per il principio della successione delle norme nel tempo, ma altresì, e prima, perché il Regolamento CE ha natura di norma di rango primario vincolante per tutti gli Ordinamenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea.

Orbene, il regolamento nazionale italiano di polizia veterinaria come, del resto la normativa comunitaria sopra citata affronta la materia dal punto di vista dello smaltimento delle carcasse degli animali, definendo come sottoprodotti di origine animale anche i corpi interi, oltre che le loro parti, di animali quando non destinati al consumo umano, oltretutto prevedendosi che gli animali da compagnia (in ambito comunitario è utilizzato questo termine, mentre in ambito nazionale si ricorre al termine "animali d'affezione") rientrino nei sottoprodotti di origine animale di categoria 1) che sono oggetto di eliminazione mediante incenerimento o coincenerimento in impianti di bassa capacità (a cui non si applica la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti (in G.U.U.E. n. L 332 del 28 dicembre 2000), dall'Italia attuata con D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133.

Per gli animali da compagnia è ammesso (art. 24) che possano essere eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento, su decisione dell'autorità competente (definita, all'art. 1, lett. i) come: "*autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente a garantire l'osservanza del presente regolamento, o qualsiasi autorità da essa delegata a tale scopo, segnatamente per il controllo dell'alimentazione degli animali, o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo;*".

Dato che tale materia, attenendo alla polizia veterinaria, rientra nell'alveo della cosiddetta "tutela della salute", cioè è oggetto della competenza legislativa regionale concorrente, rispetto a cui la potestà regolamentare è esclusivamente regionale, considerando come le norme di rango primario siano individuabili nel Regolamento (CE) n. 1774/2002 sopraccitato, si deduce come le regioni possano esercitare la propria potestà regolamentare, senza che sia strettamente necessaria l'adozione di alcuna norma legislativa. Salvo che le regioni non ritengano di individuare, in termini di norma legislativa, aspetti che non siano già regolati dello specifico diritto comunitario vigente.



Daniele scrive:

30 aprile 2014 alle 12:59

Scrivo dall'Emilia Romagna. In caso di cremazione di resto mortale (quindi dopo 20 anni dalla tumulazione) portatore di pacemaker, a chi tocca l'onere della rimozione? Può essere eseguito dagli operatori cimiteriali? Come si smaltisce il pacemaker?



Carlo scrive:

30 aprile 2014 alle 17:13

Si segue, *in toto*, il dettato dell'art. 12 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 secondo cui la vigilanza sulle operazioni cimiteriali transita in capo allo stesso gestore del camposanto. Solo per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, in particolari situazioni, si potrà richiedere il parere igienico sanitario.

Si segnala però la necessità di normare in sede comunale le modalità delle esumazioni ed estumulazioni, individuando anche la figura sostitutiva per la verifica del rispetto delle condizioni regolamentate dal Capo XVII D.P.R. 285/1990, che la L.R. già individua nel personale da cui sono effettuate le operazioni cimiteriali, purché esso sia adeguatamente formato.

Sarà quindi necessaria l'emanazione di una specifica normativa in materia (ordinanza del Sindaco ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 82, comma 4 e 86, comma 1 D.P.R. 285/1990 o regolamento di polizia cimiteria-

le) e conseguentemente prevedere uno specifico percorso d'addestramento per i necrofori-affossatori, anche per risolvere situazioni dubbie di questo tipo.

La questione dello stimolatore cardiaco è annosa, rilevata soprattutto per gli apparecchi di vecchia concezione, alimentati a nuclidi radioattivi, perché durante la cremazione potrebbero, per il forte calore, esplodere, provocando ingenti danni alle pareti del forno, realizzate con materiale refrattario.

Ponzio Pilato (noto igienista il quale sui problemi di giustizia terrena e natura cristologica si lavava bellamente le mani) suggerirebbe:

a) di far firmare a chi richiede la cremazione del resto mortale, su propria responsabilità, civile soprattutto, ma anche penale *ex art. 76 D.P.R. 445/2000* una dichiarazione, nella forma dell'atto sostitutivo di atto di notorietà, in cui escluda la presenza del pacemaker sul corpo da incinerare o comunque la sua intrinseca pericolosità.

b) di reperire presso i famigliari del defunto la documentazione sanitaria in cui si attesti la tipologia del pacemaker impiantato, eccettuando, così, *ab origine*, la malaugurata ipotesi di batteria a radio nuclidi, assolutamente deleteria per l'impianto di cremazione.

La soluzione di cui al punto b) sarebbe la più ragionevole, veritiera e certa, anche ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 445/2000 secondo cui le attestazioni sanitarie non sono surrogabili da soggetti terzi attraverso l'autocertificazione, ma per interventi d'impianto molto risalenti nel tempo è assai improbabile poter produrre agli atti tutte le necessarie certificazioni sanitarie, anche perché, dati i decenni ormai trascorsi, il medico che eseguì l'applicazione dello stimolatore cardiaco, potrebbe anche non esser più rintracciabile o reperibile.

Si ritiene che in sede di ricognizione sul mancato stato di avvenuta mineralizzazione del cadavere, quando cioè si schiude la cassa di zinco e si rinviene il defunto ancora o parzialmente integro compete a chi esegue questa operazione, invero, piuttosto scabrosa (di solito, quindi, al caposquadra necroforo) la rimozione di eventuale pacemaker (l'AUSL nella stesura dell'ordinanza sindacale di cui sopra potrebbe suggerire anche, magari *a latere*, in modo particolare per quanto riguarda raccolta e smaltimento del rifiuto, un piccolo protocollo operativo cui i necrofori dovranno scrupolosamente attenersi).

Sarebbe molto proficuo interessare l'AUSL, per una sua valutazione complessiva sulla procedura da adottare, siccome casi di questo genere, con l'appressarsi delle estumulazioni massive di feretri sepolti negli anni '80 in avelli dati in concessione con durata trentennale (siamo ben oltre i 20 anni fissati dalle legge come tempo minimo di permanenza nel sepolcro) il fenomeno è destinato a ripresentarsi puntualmente ed in modo sempre più frequente.

Se c'è anche il solo sospetto di una possibile contaminazione con i radionuclidi della pila è d'obbligo la segnalazione all'AUSL, la quale provvederà alla rimozione, in tutta sicurezza con proprio personale, anche se qui da noi, in Emilia Romagna le AUSL si stanno progressivamente spogliando delle funzioni di polizia mortuaria, in forza del processo di de-medicalizzazione della stessa, iniziato ben prima e non so quanto legittimamente, della promulgazione della L.R. 19/2004. Il pacemaker espantato è, a tutti gli effetti, rifiuto solido pericoloso (a rischio infettivo anche in quanto è entrato direttamente a contatto con i liquidi cadaverici?) e come tale va trattato, dopo opportuna sterilizzazione ai sensi del D.P.R. 254/2003.



Piero scrive:

28 aprile 2014 alle 10:49

Le spese di cremazione dei resti non mineralizzati di congiunti (padre, nonno) possono essere considerate spese funerarie e come tali inserite nelle detrazioni?



Carlo scrive:

28 aprile 2014 alle 11:35

Le spese per cremazione resti mortali non sono detraibili.



OrthoMetals® è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 450 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

**Altre informazioni** ➔ [www.crematori.org/riciclo](http://www.crematori.org/riciclo)

**Chi contattare in Italia** ➔ **Euro.Act srl** • Tel: 0532.1916111

Mail: [orthometals@crematori.org](mailto:orthometals@crematori.org)

## Attualità **Lo sviluppo degli hospice e delle pratiche di accompagnamento alla morte**

di Elena Messina (\*)

*Ogni uomo che muore ha, in generale molte cose da farsi perdonare ma morirà bene chi ha un'eredità da lasciare, costituita non tanto dalle sue cose, quanto da se stesso. Per questo egli muore di meno, perché vi è qualcuno che lo raccoglie in sé, non portandone luttuosamente il ricordo, che peraltro presto si spegne ma, piuttosto incarnandone il valore, perfezionandone l'opera come se quella vita non fosse davvero finita. Non è facile morire così tuttavia non è impossibile. Non è detto che l'epoca o la cultura lo vieti incondizionatamente...dipende anche e soprattutto da come si vive.*

*Certo le vite sono inseparabili dalle epoche ma per allentare la strettoie del tempo non vi è altro da fare che portarsi alla sua altezza, che andare laddove esso chiama. Un'epoca la si trascende solo se la si comprende. È forse questo il modo più adatto per trasformare le ambiguità del tempo in opportunità, i limiti in cui siamo iscritti e da cui non possiamo fuggire in risorse.*

(Salvatore Natoli)

La morte costituisce la linea estrema della vita. In quanto confine estremo, essa si colloca tra la fine e l'oltre. La caducità ha spinto da sempre gli uomini a interrogarsi sui valori della vita, sul suo senso, sul suo destino. Fin dalle epoche arcaiche, la morte era concepita *in primis* quale evento collettivo, che si rappresentava in un trauma che colpiva la comunità.

Tale trauma recava insieme carattere sociale ed individuale, in quanto riguardava i legami e le relazioni costruite all'interno di una collettività e riguardava anche la particolare esistenza del singolo, il cui vissuto è unico ed irriducibile.

Tale aspetto caratterizzante l'esperienza della morte è reso in modo particolarmente efficace dal filosofo tedesco Martin Heidegger che nella sua opera più famosa, *Essere e Tempo*, sostiene come l'uomo trovi nella morte misura della sua autenticità.

Egli, non può essere sostituito solo nella morte, rispetto ad essa, egli è unico ed irripetibile <sup>(1)</sup>.

La concezione della morte e delle modalità per affrontare tale evento hanno subito e subiscono modificazioni che dipendono dal contesto socio-culturale, dall'epoca e dalle caratteristiche personali e relazionali dell'individuo.

Ciò detto, a fronte del fatto che l'evento di morte è insieme collettivo ed individuale, il modo di morire ai nostri giorni si costruisce su due dimensioni, ambivalenti e complementari, che colgono sempre sia il morente sia coloro che gli sopravvivono.

Secondo il sociologo tedesco Norbert Elias è possibile individuare due diverse tendenze che procedono in direzioni diverse in materia di morte. Da un lato maggior coinvolgimento emotivo, dall'altro invece un fenomeno sempre più diffuso di rimozione e spettacolarizzazione della morte.

Tali considerazioni, come è ovvio, non posso privare la morte dello strazio della pena. Infatti, tra gli esseri che muoiono, gli uomini sembrerebbero essere gli unici per i quali la morte costituisce un problema<sup>2</sup>.

A tale considerazione consegue quanto lucidamente esposto nello scritto di Norbert Elias, *La solitudine del morente*, ovvero l'allontanamento della morte e dei morti dalla nostra vista, come se attraverso la negazione della sua necessità, fossimo improvvisamente in grado di allontanare dalla nostra mente dilemmi esistenziali e considerazioni relative alla vita ed al suo senso.

Se è vero che in passato, i discorsi delle persone comuni toccavano spesso l'argomento della morte, non nascondendone neppure gli aspetti più ripugnanti, permettendo così alla morte di rientrare nell'esperienza quotidiana di tutti, oggi essa è nascosta, irrimediabilmente, alla vista ed alla parola.

Oggi, che possiamo contare su un'aspettativa di vita più ampia rispetto alle epoche passate, si muore per lo più isolati, in asettiche stanze di terapia intensiva, dove i professionisti della salute cercano di correggere le anomalie

(<sup>1</sup>) Cfr. M. Heidegger, *Essere e Tempo*, Mondadori, Milano, 2011.

(<sup>2</sup>) N. Elias, *La solitudine del morente*, edizioni Il Mulino Bologna, 1985, p. 212.

dei singoli organi e di prolungare la vita oltre il lecito (forse?), ignorando tuttavia quasi sempre il benessere complessivo della persona assistita e le sue esigenze più profonde.

Scrive Elias:

«L'ospedale, come il carcere e il manicomio, è anche il luogo dove si tengono sequestrati coloro che non sono ritenuti idonei per partecipare alle attività sociali ortodosse [...] esso svolge una funzione simile di separazione e di occultamento della vita sociale di talune esperienze fondamentali – la malattia e la morte»<sup>(3)</sup>.

La morte per usare le parole di Salvatore Natoli «esige l'intensità e mai la folla».

Per coloro che svolgono professioni di cura diventa importante conoscere i diversi significati attribuiti a questo evento per essere accanto con maggior consapevolezza ai pazienti e ai loro familiari in questa fase della vita; soprattutto perché, sempre più frequentemente l'esperienza della morte viene *esternalizzata* ed affidata ad esperti.

Tali considerazioni sottendono lo sviluppo e l'evoluzione dell'utilizzo delle cure palliative per malati terminali e la sempre più rilevante diffusione degli *hospice*, prima nel mondo anglosassone e poi nel nostro paese.

Si deve a *Dame Cecily Saunders* la nascita del primo *hospice* nel 1967.

L'idea di Saunders era quella di costruire dei luoghi adatti alla cura dei malati terminali, ove fosse possibile somministrare cure *ad hoc* e insieme creare un'atmosfera positiva e confortevole per il malato. L'apertura del *St. Christopher Hospice*, nella periferia di Londra rappresentava la costruzione di un luogo nuovo, che legava insieme l'ospedale e la casa. L'approccio della Saunders fu da subito considerato convincente; i malati recuperavano presto la dignità che i dolori della malattia aveva tolto. Essi potevano così essere accompagnati alla fine della vita, attraverso modalità di cura, che non erano unicamente rappresentate dalle cure mediche e terapeutiche, atte solo all'eliminazione del dolore *vivo*.

Solo due anni dopo, Elizabeth Kubler-Ross<sup>(4)</sup> poté dimostrare come fosse preferita la morte assistita in casa piuttosto che in ospedale, da parte dei malati terminali; di qui lo sforzo di rendere gli *hospice* luoghi sempre più accoglienti ed adatti ad accompagnare il morente alla morte.

Relativamente all'Italia, la nascita degli *hospice* fa parte della storia più recente. Il primo *hospice* è stato aperto a Brescia, presso la casa di cura *Domus Salutis*, fondato da Giovanni Zaninetta, oggi presidente della Società Italiana Cure Palliative (SICP).

Lo sviluppo degli *hospice* ha permesso di spostare l'attenzione dalla cura della singola disfunzione patologica alla cura del malato, inteso e considerato prima di tutto come persona – il cui concetto, in antropologia, rinvia *sempre* al modo in cui l'individuo entra in relazione con il mondo sociale di cui fa parte.

È proprio questo aspetto che permette presso gli *hospice* come presso altre realtà, di volgere verso una nuova *umanizzazione della medicina*. A questo proposito, Daniela Muggia, tanatologa e docente presso l'Università Roma Tre, oltre che referente e responsabile dell'Associazione torinese Tonglen<sup>(5)</sup>:

«Sembra una contraddizione nei termini, perché non dovrebbe esserci nulla di più umano della medicina, essendo questa nata per aiutare l'uomo. Ma tra il giuramento di Ippocrate e la realtà esiste un mondo di nevrosi, di turni massacranti, di aspettative irragionevoli e di accanimenti terapeutici ... Insomma, la medicina va ricondotta alla sua prima vocazione, e il prima possibile. I primi a soffrirne sono tanto i curanti quanto i pazienti, e poi, naturalmente, le famiglie intere. [...]. E capire l'interdipendenza di tutti i fenomeni aiuta a capire anche questo».

A ciò si aggiunga come è interessante e fondamentale scoprire che proteggendosi dalla sofferenza altrui [...] si va contro natura: siamo animali empatici, e gli sforzi per tenere su gli scudi di protezione ci sfiniscono.

Anche questo è stato ampiamente studiato. La soluzione è riappropriarsi dell'empatia con un apposito addestramento all'accompagnamento alla morte: mi lascio toccare dalla sofferenza dell'altro ma questo non mi danneggia, perché sono perfettamente presente a ciò che faccio»<sup>(6)</sup>.

In conclusione, se è vero che lo scopo della medicina è quello di curare e dunque di promuovere degli interventi aventi lo scopo di rimuovere la malattia al fine di produrre guarigione e prolungamento della vita, il fatto che un paziente presenti una malattia inguaribile rappresenta in un certo senso una *sconfitta*. Lo sviluppo della medicina palliativa e delle pratiche di accompagnamento alla morte così come degli *hospice* rappresenta *in primis* la volontà di uscire da tale concezione tradizionale di medicina. Tali approcci mostrano con forza di rifiutare la rappresentazione di un paziente terminale come colui per il quale non c'è più nulla da fare, in favore della consapevolezza che per un paziente terminale c'è ancora da fare tutto ciò che in qualche modo *resta da fare*.

(\*) Ha conseguito la laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti, ed alle ritualità funebri.

<sup>(3)</sup> *Ibidem*.

<sup>(4)</sup> Elizabeth Kubler-Ross è autrice del testo *On death and Dying*, ove descrive le fasi specifiche di elaborazione del lutto.

<sup>(5)</sup> Tonglen è un'associazione di volontariato senza scopo di lucro, apartitica e laica, sebbene ispirata agli insegnamenti del buddhismo tibetano.

<sup>(6)</sup> Intervista a Daniela Muggia, responsabile dell'Associazione Tonglen, Torino, 21/03/2013.

**Attualità** Carte dei servizi e indagini di *customer satisfaction*

di Carmelo Passalacqua (\*)

Nel numero precedente della rivista sono stati esaminati dettagliatamente gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali previsti nell'accordo 26 settembre 2013 della Conferenza Unificata Stato-Regioni; in tale contesto veniva peraltro precisato come l'obbligo per i soggetti gestori di servizi pubblici locali di dotarsi di una carta dei servizi o, come diversamente definita, della qualità, non costituisca una novità per il contesto giuridico di riferimento, essendo tali previsioni già presenti nell'art 2, comma 461 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, legge alla quale per l'appunto si ispira l'accordo medesimo e il cui scopo dichiarato è di far sì che *"l'applicazione della L. 24 dicembre 2007, norma di settore da anni parzialmente disattesa, si diffonda in maniera omogenea in tutti i Comuni e in tutte le Province del Paese"* e di riportare al centro del rapporto con i cittadini il tema fondamentale della qualità dei servizi pubblici locali, ma anche per evitare che una norma così importante per il sostegno dell'attività delle associazioni dei consumatori rimanga "lettera morta".

A ben guardare si deve però osservare come il quadro normativo sulle "carte dei servizi" rappresenta una annosa questione che va al di là delle date sopraindicate, rinvenendosi i primi provvedimenti in materia addirittura nel vecchio millennio (1994); nel corso di questi vent'anni l'argomento è stato poi ripetutamente oggetto di interventi normativi di varia natura, prevalentemente legislativa (fra le norme in vigore se ne contano circa una decina) che stanno a denotare le grandi difficoltà da parte di questa norma ad affermarsi e rispetto alla quale è stata ravvisata periodicamente la necessità di una sua rei-

terazione, magari con qualche modifica o integrazione, per contrastarne l'ampia e diffusa disapplicazione.

In questo articolo vorrei quindi soffermarmi, con un taglio squisitamente pratico, non su cosa dovrebbe contenere a livello teorico una carta dei servizi né su quali indicatori dovrebbero essere individuati per costruire una indagine di *customer satisfaction*, ma su come hanno operato e come stanno operando quelle realtà che si sono adeguate fin dalla emanazione della prima norma in materia, ovvero il D.P.C.M. del 27 gennaio 1994, meglio conosciuto come "direttiva Ciampi" che all'indomani delle grandi riforme epocali della pubblica amministrazione sulla trasparenza e il diritto di accesso, andava a dettare i principi su cui si doveva uniformare l'erogazione dei servizi pubblici, a tutela dei cittadini e nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità.

Con la suddetta direttiva, come è noto, facevano la propria comparsa nello scenario della pubblica amministrazione gli "uffici relazioni con il pubblico" previsti dal D.Lgs. 29/1993 quale obbligo per i soggetti erogatori di servizi. Ma non solo. La direttiva Ciampi contiene già sostanzialmente quello che vent'anni dopo viene ripreso nell'accordo del 2013 della Conferenza Unificata Stato-Regioni, tracciando in maniera precisa e puntuale, principi contenuti della carta dei servizi.

La carta, che costituisce un vero e proprio patto fra gestori di servizio ed utenti, viene definita come un documento con il quale ogni ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza in merito ai servizi offerti, alle modalità di erogazione, agli standard da garantire e alle

forme di tutela degli utenti medesimi. La carta, così come tracciata dalla direttiva Ciampi, si fonda su alcuni principi cardine quali l'eguaglianza, l'imparzialità, la continuità, il diritto di scelta, la partecipazione, l'efficienza ed efficacia ed indica altresì gli strumenti da utilizzare, necessari per il perseguimento degli obiettivi fissati. Fra questi, in particolare primeggia quello relativo all'adozione degli standard prevedendo l'obbligo a carico dei soggetti erogatori di individuare i fattori da cui dipende la qualità del servizio e sulla base di tali fattori di adottare e pubblicare degli standard di qualità e quantità di cui devono assicurarne il rispetto. Gli standard vengono divisi in due categorie: quelli generali che rappresentano obiettivi di qualità che si riferiscono al complesso delle prestazioni rese e quelli specifici riguardanti le singole prestazioni rese all'utente che può quindi verificarne direttamente il rispetto.

Altri strumenti previsti dalla direttiva ed inseriti nei contenuti delle carte sono rappresentati dalla semplificazione delle procedure, dall'informazione e dai rapporti con l'utenza e soprattutto dal dovere di valutare la qualità dei servizi attraverso indagini periodiche fra gli utenti (indagini di *customer satisfaction*) da effettuare tramite appositi questionari o a mezzo di interviste a campione immediatamente dopo l'erogazione di un singolo servizio.

A completare il quadro delle indicazioni contenute nella direttiva c'è il capitolo relativo alle tutele in cui vengono disciplinate le procedure per la presentazione di reclami e l'obbligo del rimborso da parte del soggetto erogatore nei casi in cui è possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore per qualità, quantità e tempestività rispetto agli standard pubblicati.

Nonostante, come si evince agevolmente, la direttiva contenesse elementi precisi e puntuali tali da consentire l'adozione da parte dei soggetti erogatori di una carta dei servizi completa ed esaustiva, e nonostante la direttiva stessa prevedesse un sistema sanzionatorio per l'inosservanza dei principi in essa contenuti (per i servizi erogati dalla pubblica amministrazione la mancata osservanza costituisce illecito disciplinare e per i servizi erogati in regime di concessione o convenzione e comunque erogati da soggetti non pubblici l'inosservanza dei principi costituisce inadempimento contrattuale), poche sono state le amministrazioni che si sono adeguate direttamente o a mezzo dei soggetti preposti all'erogazione dei servizi, mentre la stragrande maggioranza ha disatteso le indicazioni tant'è che, come si è detto precedentemente, la norma è stata periodicamente reiterata e rinforzata con numerosi ulteriori provvedimenti, ultimo dei quali per l'appunto l'accordo

26 settembre 2013 della Conferenza Unificata Stato-Regioni <sup>(1)</sup>.

In questa sede intendo quindi prendere in esame a livello concreto l'operato di quanti si sono adoperati per recepire i principi della più volte citata direttiva e si sono dotati da subito senza aspettare il susseguirsi delle norme successive, di una carta dei servizi, cercando di fornire qualche utile elemento dal punto di vista operativo su come si costruisce e si gestisce una carta dei servizi riferita ai servizi funerari e cimiteriali, sul come si progetta e si realizza una indagine di *customer satisfaction* con particolare riferimento agli elementi oggetto di valutazione dei vari settori operativi (cimiteriale, funebre e cremazione); per far questo al meglio parto da una situazione che conosco bene e cioè quella dell'ente dove presto la mia opera, il Comune di Trento, che gestisce in economia diretta ed in forma integrata i servizi funerari e cimiteriali (al momento non gestisce direttamente le operazioni di cremazione non disponendo della struttura che risulta in fase di realizzazione e che pertanto si avvale dell'impianto di Mantova), e che dispone da oltre un decennio di una carta dei servizi riferita ai vari settori ivi compresa la cremazione seppur con i limiti sopraccennati del non gestire direttamente l'impianto. In ottemperanza a quanto previsto dalla carta, il Comune di Trento si è dotato da tempo di un apposito sito internet dedicato per l'appunto ai servizi funerari, contenente tutte le informazioni sia di tipo conoscitivo che operativo per garantire la piena accessibilità ai servizi da parte degli utenti. Attraverso il sito web dei servizi funerari, accessibile dalla *home page* del sito del Comune è possibile infatti conoscere il costo di un funerale, ricercare la tomba di un parente o di un amico, conoscere gli orari dei funerali in programma sul territorio, visualizzare localizzare e consultare la scheda descrittiva dei ventuno cimiteri del Comune, consultare le norme che regolano le concessioni cimiteriali, vedere attraverso la mappa interattiva se una tomba è occupata e

---

<sup>(1)</sup> Fra le varie norme successive alla direttiva Ciampi vanno ricordate fra l'altro l'art 2 D.L. 12 maggio 1995, n. 163 convertito nella L. 11 giugno 1995, n. 273 che puntualizza in una norma di rango superiore l'obbligo previsto dalla direttiva, di adozione da parte di ciascun soggetto erogatore di una propria specifica Carta dei Servizi, ispirata e conforme ai principi contenuti nella direttiva medesima, il D.Lgs. 286/1999 che individua nell'art 11 la fonte normativa primaria che stabilisce l'obbligo per le imprese e gli erogatori di servizi pubblici di improntare la propria attività al rispetto dei parametri qualitativi individuati all'interno delle carte dei servizi e il D.Lgs. 206/2005 meglio conosciuto come "Codice del Consumo" che all'art. 2, lett. g) sancisce il diritto degli utenti all'erogazione di servizi pubblici rispondenti a standard di qualità ed efficienza.



da chi e se invece è libera e può essere quindi richiesta in concessione.

Si tratta indubbiamente di un servizio utile sia per chi si trova nella spiacevole situazione di dover provvedere a un funerale, sia per chi ha bisogno di conoscere l'ubicazione di un cimitero, la localizzazione di una tomba o ha necessità di consultare luoghi e orari delle cerimonie; con un apposito applicativo è possibile infatti accedere al catasto cimiteriale che come si diceva consente di localizzare in mappa con possibilità di stampa una determinata sepoltura o alla programmazione dei funerali con la quale è possibile consultare da casa, e in anticipo rispetto alla pubblicazione dei necrologi, luoghi e date delle cerimonie del giorno stesso e dei giorni successivi.

Particolarmente importante ed in sintonia con quanto previsto dalla carta è la voce "cosa fare per" che contiene istruzioni semplici e precise su come comportarsi nel momento in cui si debba ricorrere al servizio funerario. Dalla voce "onoranze e trasporti funebri" è possibile consultare modalità e costi dei singoli elementi relativi ai servizi funebri con diverse simulazioni di preventivi di funerali divise per fascia (economica, media e alta).

Nel sito sono poi illustrate procedure e costi relativi ai servizi di sepoltura, cremazione, esumazione, rilascio di concessioni cimiteriali e sono presenti vari documenti quali la carta dei servizi, i risultati delle indagini di soddisfazione degli utenti, il regolamento comunale di polizia mortuaria e tutta la normativa in materia nonché le schede dedicate ai singoli cimiteri che riportano, per ogni struttura, indirizzo, indicazioni per raggiungerla con i mezzi pubblici, superficie, numero di posti in campo comune, periodo di rotazione e programma delle esumazioni, disponibilità di posti in terra e di cellette (nel caso di mancanza di disponibilità viene fornita l'indicazione relativa all'attuale graduatoria), i lavori effettuati negli ultimi anni o quelli di prossima realizzazione. Come è facile intuire, l'adozione di una carta dei servizi non costituisce e non può costituire un punto d'arrivo di un percorso per l'assolvimento di un obbligo normativo ma rappresenta un presupposto necessario per un radicale mutamento di visione nel processo di erogazione dei servizi che mette al centro dell'attenzione il punto di vista del cittadino utente. Testimonianza di ciò è lo sforzo fatto in questi anni dai vari provvedimenti normativi di dare un ruolo attivo nella concertazione per la costruzione delle carte proprio agli utenti attraverso le associazioni dei consumatori o altri soggetti portatori di interessi diffusi. Il processo di dotazione di una carta dei servizi non si esaurisce quindi con la sua adozione ma ovviamente presuppone che vengano

messe in atto tutte quelle azioni che assicurano l'erogazione dei servizi secondo criteri di qualità documentata ed accertata ivi comprese le indagini periodiche di *customer satisfaction*.

Dal punto di vista pratico la Carta dei Servizi Funerari e Cimiteriali rappresenta un patto tra l'Amministrazione comunale ed i suoi cittadini, ovvero tra il soggetto erogatore e gli utenti attraverso la quale l'Ente informa sulle attività che svolge in questo particolare e delicato ambito di intervento e rende esplicite le modalità con cui si impegna ad erogare i propri servizi in una prospettiva di miglioramento continuo. Essa rappresenta cioè una dichiarazione di impegno di qualità valutabile ed esigibile ed un'opportunità per i cittadini di contribuire a controllare e correggere il servizio ed a farlo evolvere. In particolare, la Carta dei Servizi Funerari e Cimiteriali, definisce i principi fondamentali a cui si ispira l'Ente nella sua attività a sostegno dei cittadini in momenti particolari della loro vita e gli standard di qualità che il Comune, o il soggetto gestore intende garantire nella gestione del servizio in coerenza con le disposizioni dei Regolamenti comunali di Polizia Mortuaria e della normativa di rango superiore.

La Carta dei Servizi Funerari e Cimiteriali è di solito costituita da una premessa nei quali vengono esplicitati gli obiettivi dell'ente, la missione, i valori a cui si ispira l'azione e la politica della qualità adottata, da una parte generale di descrizione della struttura organizzativa, della tipologia di servizi offerti con indicati gli standard di qualità garantiti e dei rispettivi indicatori misurabili e da una parte "variabile", composta da "schede annuali" che riportano informazioni che possono variare ogni anno ivi compresi gli obiettivi di miglioramento.

Nella carta dei servizi non può ovviamente mancare la valorizzazione dell'apporto e del contributo dei cittadini, che anzi deve essere favorito e stimolato attraverso una serie di strumenti quali l'analisi delle segnalazioni, dei suggerimenti e dei reclami, la verifica periodica degli standard indicati e la verifica periodica della soddisfazione degli utenti.

Particolare attenzione va prestata nell'individuazione degli standard che non possono essere generici, ma devono essere specifici, individuabili e soprattutto misurabili sia per quanto riguarda la categoria degli standard generali riferiti cioè al complesso delle prestazioni rese che a quelli specifici propri quindi di ciascun singolo servizio.

Nell'individuazione dello standard va preliminarmente individuato il "fattore di qualità" ovvero l'attività che si intende svolgere, come per esempio la pulizia dei viali dei cimiteri; va quindi stabilito lo standard (ogni due o tre giorni o tutti i giorni o una

volta la settimana) e quindi l'indicatore di misurazione (che può essere a seconda dei casi o quante volte lo standard è stato rispettato o, se più semplice, quante volte è stato disatteso); è ovvio quindi che la gestione della carta presuppone anche una attività di controllo e registrazione di eventuali non conformità ai fini della misurazione degli standard. Chi da tempo si è addentrato nei sistemi evoluti di qualità certificata come per l'appunto il Comune di Trento che dopo l'adozione della carta dei servizi e l'effettuazione delle indagini di *customer satisfaction* (dall'adozione della carta ha già ripetuto l'indagine per ben tre volte) da cinque anni ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, è consapevole che la gestione della carta dei servizi e della qualità in generale presuppone la tenuta di una apposita documentazione di sistema, quale per esempio il registro delle non conformità, nel quale vanno registrati gli scostamenti dagli standard previsti dalla carta dei servizi e le azioni di miglioramento messe in atto per evitare il reiterarsi dello scostamento.

Per quanto riguarda il cimiteriale si riporta di seguito una tabella a titolo esemplificativo (ma ovviamente non esaustiva) contenente gli standard generali che potrebbero essere individuati: (*N.d.R. veda si tabella a fondo pagina*)

Ogni singola realtà può integrare la tabella prendendo in esame tutti gli elementi che si ritiene possano avere un ruolo nel fattore qualità a partire dalle dotazioni strumentali a quelle umane agli orari di apertura dei cimiteri e degli uffici ecc.. Analoghe tabelle vanno poi costruite, se del caso, anche per la parte del funebre e della cremazione individuando in primo luogo i vari fattori di qualità che si inten-

dono valorizzare e quindi gli standard che si vogliono fissare per ciascun fattore. (Fattori di qualità per il funebre potrebbero essere rappresentati dall'assortimento del campionario, dalla dotazione dei carri funebri, dalla possibilità di scelta degli orari dei funerali ecc, mentre per la cremazione dalla dotazione dell'impianto, quali sale d'attesa, sale del commiato, impianto a circuito chiuso che consente di vedere l'introduzione del feretro nella macchina). Una volta presi in considerazione tutti gli standard generali ovvero quelli che si riferiscono al complesso delle prestazioni rese bisogna prendere in esame gli standard specifici di ogni singolo servizio (per quanto riguarda l'organizzazione di un funerale i fattori di qualità potrebbero essere individuati nei singoli prodotti ceduti o nelle prestazioni promesse quali ad esempio la cassa, gli addobbi floreali, l'eventuale pubblicazione di necrologi e l'esecuzione del funerale, mentre per quanto riguarda il cimiteriale, a titolo esemplificativo potrebbero essere individuati i tempi dopo il funerale per l'esecuzione della sepoltura o della tumulazione, mentre per la cremazione i tempi per la consegna delle ceneri). In tutti questi casi lo standard è rappresentato da quanto promesso in sede di vendita (caratteristiche qualitative e quantitative per i prodotti e tempi per le prestazioni) e l'indicatore di misurazione è rappresentato dallo scostamento dello standard ovvero dall'aver fornito un prodotto diverso da quello promesso o di qualità inferiore o dall'aver eseguito una prestazione non rispettando i tempi concordati. La Carta dei servizi, per quanto riguarda gli standard specifici che sono facilmente verificabili dagli utenti deve poi individuare i casi in cui al non rispetto degli standard all'utente compete o il rimborso della

spesa sostenuta o la corresponsione di un indennizzo. La partecipazione a questi processi da parte delle associazioni dei consumatori serve per l'appunto a creare un percorso condiviso che eviti contenziosi, facendo scattare una sorta di automatismo in caso di mancato rispetto degli standard.

Ultimo aspetto che va preso in considerazione nella stesura della carta dei servizi è la previsione di una indagine periodica di *customer satisfaction* con lo scopo di monitorare e rilevare la soddisfazione degli utenti dei vari servizi.

Anche in questo caso vorrei rifarmi all'esperienza del Servizio Funerario e Cimiteriale del Comune di Trento che nel corso di poco meno di un de-

<b>Fattore di qualità</b>	<b>Standard del Servizio</b>	<b>Indicatore di misurazione</b>
Pulizia e manutenzione aree e fabbricati all'interno del cimitero	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Viali dei cimiteri comunali e parcheggi di pertinenza: spazzatura e pulizia settimanale</li> <li>▪ Colonnati del cimitero: spazzatura quindicinale e lavatura almeno una volta al mese</li> <li>▪ Vetrate, corrimano e porte di accesso ai loculi: due volte l'anno</li> <li>▪ Ecc.</li> </ul>	Rispetto delle attività previste
Esecuzioni di manutenzioni urgenti	Entro tre giorni dalla segnalazione	Rispetto dei tempi previsti
Disponibilità di fontane	Entro 50 metri dalla tomba	Mantenimento della disponibilità o aumento
Disponibilità di parcheggi gratuiti	N. posti disponibili	Mantenimento della disponibilità o aumento
Raccolta rifiuti	É garantita la raccolta differenziata con svuotamento ogni tre giorni	Rispetto della frequenza

cennio ha effettuato in ottemperanza a quanto previsto dalla propria carta dei servizi ben tre indagini per appurare il grado di soddisfazione degli utenti nei confronti del servizio ricevuto. Nella progettazione di una indagine di *customer* il primo aspetto importante, che assume un ruolo fondamentale è la costruzione di un apposito questionario che non deve essere eccessivamente lungo, ma nel contempo deve essere esaustivo rispetto agli elementi su cui si intende indagare. Non trattandosi poi di una iniziativa una tantum, stante la periodicità dell'indagine il questionario dovrebbe mantenere nel complesso la sua fisionomia in modo da poter misurare gli eventuali cambiamenti nei giudizi espressi dai cittadini in merito alla loro percezione della qualità del servizio, così da consentire all'Amministrazione comunale la verifica nel tempo dell'evoluzione degli standard di qualità dei servizi offerti, in conformità agli impegni assunti con la Carta dei servizi.

Dall'esperienza del Comune di Trento le cui indagini con i relativi risultati sono consultabili sul sito internet emerge che gli elementi indagati attengono proprio all'erogazione del servizio prendendo in esame sia le prestazioni rese dal personale (informazioni chiare ed esaurienti, personale rispettoso del momento, personale competente e professionale, personale cortese e disponibile) che i beni e servizi forniti (adeguatezza del campionario, locali confortevoli, possibilità di scelta degli orari ecc.).

All'interno del questionario possono poi trovare posto un paio di domande "di orientamento" con le quali si chiede l'opinione del cittadino in merito a determinate tematiche (percezione della sicurezza all'interno del cimitero, modalità di gestione dei servizi ecc). Opportuno risulta dopo lasciare un apposito spazio per eventuali osservazioni. L'analisi delle varie osservazioni consente infatti di focaliz-

zare l'attenzione su alcuni aspetti che magari in sede di questionario non erano stati presi in esame ma che gli utenti hanno ritenuto di sottolineare consentendo così all'amministrazione di adottare eventuali contromisure rispetto a determinati problemi latenti. È ovvio che affinché il circuito virtuoso della qualità giri per il verso giusto le eventuali criticità che emergano o dalle indagini di *customer* o dagli altri strumenti quali l'analisi dei reclami e delle non conformità devono tradursi in azioni di miglioramento che consentano effettivamente di migliorare la qualità del servizio con il superamento delle criticità evidenziate. Diversamente se tutte queste procedure vengono messe in atto solamente per assolvere agli adempimenti normativi, perdendo di vista il fine ultimo che è il benessere del cittadino, allora viene proprio da chiedersi se il "gioco vale la candela" come è successo ripetutamente in questo ventennio in cui le norme sulle carte dei servizi sono state in generale disapplicate essendo stato per l'appunto quasi perso di vista il fine ultimo e la *mission* di chi eroga un servizio pubblico, offuscato e collocato forse in una posizione subalterna rispetto alle compatibilità economiche che in questi ultimi anni sono diventati il grande problema di chi è chiamato a gestire un servizio pubblico locale.

(\*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*

Attualità

## Gli adeguamenti di statuto sociale dopo la nuova Direttiva comunitaria sull'*in house*

di Roberto Calzoni (\*)

**SOMMARIO:** 1. La nuova direttiva sull'*in house* 2014/24/Ce pubblicata in GUCE il 28/3/2014 – 2. Rispetto alle tre circostanze previste dal diritto comunitario qual'è quella che – caso per caso – interessa? – 3. In punto di diritto vissuto – 4. In ragione di quanto sopra previsto quali sono i presupposti di controllo analogo sul servizio al quale l'affidamento diretto risulta subordinato? – 5. Le più probabili modifiche di statuto sociale – 6. Il piano industriale per la ricerca del socio finanziatore – 7. Concludendo

### 1. La nuova direttiva sull'*in house* 2014/24/Ce pubblicata in GUUE il 28/3/2014

L'art. 12 (Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico) della Direttiva 2014/24/Ce settori ordinari, prevede l'esimente dal regime degli appalti degli affidamenti *in house*, settori ordinari.

Detto articolo 12 prevede che:

«§1] Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle

disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice.

§2] Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

§3] Un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Ai fini del primo comma, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;

ii) agli amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.

§4] Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.

§5] Per determinare la percentuale delle attività di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), al paragrafo 3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto.

Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi,

non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile».

## 2. Rispetto alle tre circostanze previste dal diritto comunitario qual'è quella che – caso per caso – interessa?

Lo statuto sociale del soggetto gestore *in house* dovrà esattamente enucleare a quale delle tre circostanze previste dai §§ 1, 2 e 3, art. 12, della Direttiva 2014/24/Ce, si farà riferimento, verificati i presupposti di cui successivo § 5 dell'art. 12 citato.

Sotto il profilo del *format* si avrà un affidamento a soggetto:

1. *in house* monocomunale a partecipazione diretta, con/senza socio finanziatore (art. 12, § 1)
2. *in house* monocomunale a partecipazione indiretta, con/senza socio finanziatore (art. 12, § 1 e 2)
3. *in house* pluricomunale a partecipazione diretta, con/senza socio finanziatore (art. 12, § 3)
4. *in house* pluricomunale a partecipazione indiretta, con/senza socio finanziatore (art. 12, §§ 3 e 2)

Siccome il controllo analogo non è materia di diritto ordinario è **necessario** che il perimetro di tale previsioni sia anch'esso previsto nello statuto sociale del soggetto gestore <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Per quanto occorrere possa vedasi poi le previsioni sulla composizione dell'organo esecutivo di cui all'art. 4, L. 135/2012 (*spending review*) e sulle pari opportunità tra i generi di cui alla L. 120/2011.

L'art. 3 (Società a controllo pubblico), L. 120/2011 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati), al c. 1 specifica che: «1] Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, costituite in Italia, **controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359**, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati».

La norma si applica pertanto, alle **pubbliche amministrazioni**, ai sensi dell'art. 1 (*Finalità ed ambito di applicazione*), c. 2, D.Lgs. 165/2001 (*Testo unico sul pubblico impiego*). Detto art. 1, c. 2, recita: «2] Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione or-

Si ricorda poi che la direttiva 2014/24/Ce sull'*in house* (art. 12) oggi norma in via comunitaria ciò che dal 1999 era stato previsto in via giurisprudenziale dalla sentenza Teckal.

La Direttiva sopraccitata prevede poi che il controllo analogo è riferito al servizio (e non alla *governances*). In particolare dovrà essere regolata tutta la materia del controllo analogo affinché – dalla mera verifica anche a distanza dello statuto – sia possibile desumerne la piena sussistenza dei requisiti comunitari (anche nel concreto).

I maggiori *vulnus* statutari si rilevano:

- 1) sull'estensione del controllo analogo ai soci minoritari;
- 2) sulla esatta perimetrazione della principale attività di ordinaria amministrazione;
- 3) sull'organismo deputato al controllo analogo (sottoforma di trasferimento/assunzioni di deleghe, competenze, documentazione dell'attività, riunioni e verbali), ecc.;
- 4) nei parametri quantitativi e qualitativi ricompresi nel contratto di servizio per ogni servizio pubblico locale (SPL) <sup>(2)</sup>;
- 5) sull'esistenza della carta dei servizi;

---

*ganica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».*

Il richiamo al c. 2 dell'art. 2359 C.C. lascia presagire che la norma si applica anche alle società a partecipazione indiretta.

A sua volta il D.P.R. 251/2012 (*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120*) dettaglia il contenuto dell'art. 3 della L. 120/2011.

La possibile proposta di modifica di statuto potrebbe essere la seguente:

*«Ai sensi dell'art. 3, L. 120/2011 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nel caso in cui la società fosse tenuta per la nomina degli organi a composizione collegiale di amministrazione e di controllo, secondo modalità tali da garantire il genere meno rappresentato, per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.*

*Per ogni altro aspetto, sostituzioni comprese, mandati successivi, si applica il dettato di legge e relativo regolamento».*

<sup>(2)</sup> Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, *Rilevazione della qualità percepita dai cittadini*, Direttiva 24/3/2004, Roma; FACCHINI C., *Come realizzare un'indagine di «customer satisfaction»*, in *Azienditalia*, n. 10/2004, pagg. 639 e ss., Ipsoa, Milano; CALZONI M., *Il contratto di servizio nelle aziende dei servizi pubblici locali*, in Atti del seminario Cispel Lombardia Services, 2004, Milano; GABBUTI S. (a cura di), *Il contratto di servizio. Elementi per la redazione e la gestione*, collana *Strumenti Formez n. 21*, Formez-Dipartimento della funzione pubblica per l'efficienza delle amministrazioni, Napoli, 2004; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Linee-guida sottoforma di «Accordo» del 26/9/2013, conferenza unificata, atti n. 94/LU (atteso che per i soli fini del monitoraggio come ivi riportato della qualità e dell'efficienza dei SPL oggetto delle linee-guida di cui trattasi, la carta dei servizi ed i contratti di servizio sono considerati equipollenti) da applicarsi in sede: 1) di nuovi affidamenti dei SPL con preventivo coinvolgimento degli *stakeholders* almeno sei mesi prima; 2) di rinnovo dei contratti di servizio.

6) sull'attività di *benchmarking* ai sensi dell'art. 1, c. 553, L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) <sup>(3)</sup>;

7) nel passaggio dall'eventuale piano industriale a quello di risanamento.

Si rende pertanto necessario distinguere negli statuti: i) un articolo sulla *governances* e sulla pianificazione, controllo e *report*; ii) un articolo sul controllo analogo riferito al servizio.

### 3. In punto di diritto vissuto

Così come del resto già precisato, è necessario che gli obblighi riferiti al controllo analogo (di natura speciale e non civile) siano riportati nello statuto sociale.

**Tale aspetto risulta fondamentale**, così come del resto già delineato dalla vigente giurisprudenza alla quale si farà riferimento caso per caso (per ultimo cfr. la fondamentale sent. Corte di cassazione, sez. I, n. 23381 del 15/10/2012 la cui massima (di portata dirimpante) espressamente riferita al socio pubblico di maggioranza, recita:

*«In tema di revoca del mandato di amministratore di una società a partecipazione pubblica.*

*In tema di revoca del mandato di amministratore non vige un diverso regime giuridico nel caso in cui la società sia a partecipazione pubblica.*

*Al fine di integrare una giusta causa di revoca del mandato il venir meno del rapporto di fiducia è rilevante solo quando i fatti che hanno determinato il venire meno dell'affidamento siano oggettivamente valutabili come fatti idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore.*

*Nel caso di specie, i fatti dedotti come lesivi del pactum fiduciae (il rifiuto opposto dagli amministratori ad alcuni consiglieri comunali che avevano richiesto di accedere agli atti della società, il non aver ottemperato a direttive impartite alla società dal Comune, l'aver proposto citazioni in giudizio per crediti vantati dalla società ma contestati dal Comune, l'inottemperanza agli indirizzi formulati dall'assemblea, la mancata presentazione della situazione reddituale e della relazione semestrale richieste dal bando per l'incarico di gestione del servizio affidato alla società) **non sono stati ritenuti** indicatori di un comportamento inadempiente, o inadeguato sotto il profilo delle capacità gestionali, degli amministratori».*

---

<sup>(3)</sup> Detto art. 1, c. 553, L. 147/2013 prevede che «553] A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la **sana gestione dei servizi** secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato».

Ne consegue che **lo statuto sociale dovrà espressamente prevedere gli strumenti programmatici** sui quali innestare gli indirizzi di Consiglio dell'ente locale socio, diretta ed indiretta, veicolati attraverso l'Assemblea dei soci e previa delibera giuntale.

*La Corte suprema di cassazione, con sent. 5083 del 27/2/2008 ha statuito che in una società mista sussiste la responsabilità erariale del socio pubblico di maggioranza (ma trattasi ovviamente di una sentenza che vale anche per le società a totale partecipazione pubblica), «per aver imposto indirizzi incompatibili con il perseguimento di un risultato positivo di esercizio e per non aver comunque adottato le iniziative volte a impedire le perdite della predetta società per azioni».*

*È pacifico che l'approvazione di un bilancio di previsione in perdita da parte dell'ente locale socio o dall'assemblea derubrica l'attribuzione di tale risultato di esercizio negativo in capo all'organo esecutivo del soggetto gestore.*

Nel contempo sarebbe privo di ogni fondamento imputare all'organo esecutivo una perdita di esercizio diversa dalla *mala gestio* per sovraordinate decisioni del massimo consesso comunale (*amplius*: dell'ente locale di riferimento), ovvero per mancata applicazione delle previsioni sul controllo analogo, per il complesso dei corrispettivi e tariffe in asimmetria informativa con il dettato dell'art. 117 [Tariffe dei servizi], TUEL (Testo Unico Enti Locali), il quale prevede che:

*«1] Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.*

*2] La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.*

*3] Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici», per sottocapitalizzazione, et similia.*

In altri termini si deve ritenere che se la perdita non è imputabile a circostanze (cause) di *mala gestio* ma a

fatti (o eventi) esterni alla gestione dinamica del soggetto gestore (per quanto qui interessa), altrettanto la perdita (l'effetto) non potrà essere "addebitata" all'organo esecutivo. Ovviamente non rientrano tra i così detti fatti esterni il cd. rischio da domanda, da regolamentazione e da gestione.

Se così del resto non fosse perderebbe di significato la *voluntas legis* di penalizzare (prima con la riduzione delle indennità e poi con la revoca del mandato per giusta causa) i fatti gestionali negativi imputabili all'organo amministrativo da ogni altro fatto o circostanza non riferibile a tale organo.

#### **4. In ragione di quanto sopra previsto quali sono i presupposti di controllo analogo sul servizio al quale l'affidamento diretto risulta subordinato?**

Lo statuto sociale dovrà riportare i presupposti del controllo analogo sul servizio dopo aver individuato la fattispecie dell'*in house* prevista nei §§ 1, 2 e 3 dell'art. 12, Direttiva 2014/24/Ce.

Siccome il modulo *in house* di cui al fondamentale art. 34, c. 20, L. 221/2012 fa espresso riferimento alla «**sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelto**», i presupposti del controllo analogo sul servizio dovranno essere già specificati nella relazione di affidamento di cui alla norma sopraccitata.

Il tutto coniugando il dettato del § 1 con quello del § 5 della sopraccitata direttiva.

È poi pacifico che lo statuto (qui con riferimento al § 5 dell'art. 12 della Direttiva 2014/24/Ce di cui sopra) dovrà chiarire come sarà determinata la percentuale quantitativa che qui interessa (es. § 1 lett. «b», c. 1 della citata Direttiva) a livello storico ed a consuntivo dell'esercizio.

Con riferimento al fatturato, necessiterà per esempio:

- 1) decidere se includere in tale calcolo solo i ricavi classe A1 o anche A5 (seppur sempre con riferimento al fatturato) di conto economico art. 2425 C.C.;
- 2) individuare quali sono i ricavi non destinati all'utenza diffusa a domanda differenziata o indifferenziata;
- 3) decidere se i tre anni precedenti all'aggiudicazione dell'appalto *in house* faranno esclusivo riferimento ai bilanci consuntivi ovvero ad altro motivato parametro (es. a causa della data di costituzione come da c. 2 del § 5 di cui trattasi);
- 4) gestendo esclusivamente i SPL;
- 5) ecc..

Si deve quindi ritenere che se la società *in house* (compatibilmente alle proprie previsioni e prudenze statutarie) partecipasse a gare di concessione del servizio o di partenariato pubblico – privato istituzionalizzato (PPPI) <sup>(4)</sup> essa non potrà comunque realizzare

<sup>(4)</sup> In diritto vissuto cfr. *ex multis* TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. II, sent. n. 780 del 23/9/2013.

ricavi in *extra moenia* superiori al 19,9% dei ricavi totali (ininfluenti i dividendi).

Ovviamente la sopraccitata rilevazione quantitativa assume **carattere fondamentale** per disporre dei presupposti comunitari per l'utilizzo del *format* dell'*in house*.

### 5. Le più probabili modifiche di statuto sociale

Si ha ragione di ritenere che le più probabili modifiche di statuto interesseranno la sussistenza *ex ante* e nel tempo dei presupposti quantitativi per l'impiego del modulo gestorio *in house* e quindi la concreta applicazione del controllo analogo, superando i *vulnus* riconducibili alle società a totale partecipazione pubblica plurisocie (soprattutto con soci di ultra – minoranza che detengono quote modestissime del capitale).

Verosimilmente non sarà a priori rigettata l'ipotesi del socio finanziatore che **non partecipa alla governances**, individuando il modello econometrico per il calcolo della durata della *partnership* (per es. e se del caso, sulla base dei parametri quantitativi e qualitativi di valutazione, pari al tempo necessario per recuperare attraverso i dividendi attesi al netto del tasso passivo per il prestito di capitale, la differenza tra i tassi correnti medi di mercato per la provvista del denaro ed il tasso offerto da detto socio in sede di confronto competitivo).

È poi pacifico che la presenza di un socio finanziatore oltre che a contribuire alla realizzazione dei finanziamenti (quale fonte della provvista del capitale di prestito) contribuirà anche alla riduzione del rischio d'impresa e quindi – nel complesso – ad aumentare il valore dell'azienda.

### 6. Il piano industriale per la ricerca del socio finanziatore

Il piano industriale dovrà poi specificare i fabbisogni (diversi dell'autofinanziamento) <sup>(5)</sup> di capitale circolante netto e per investimenti in immobilizzazioni tecniche al quale riferire il capitale di prestito a carico del

socio finanziatore, verificando *ex ante* il risultato di esercizio che il conto economico offre dopo:

- 1) i nuovi ammortamenti;
- 2) i costi di esercizio incrementali rispetto ai nuovi investimenti;
- 3) i connessi oneri finanziari;
- 4) ecc..

Verosimilmente si aprirà il complesso capitolo delle “garanzie” a favore di tale socio finanziatore.

### 7. Concludendo

Sulla base del rinvio – per i moduli gestori – al diritto comunitario da parte dell'art. 34, c. 20, L. 221/2012 (sviluppo *bis*) <sup>(6)</sup> le disposizioni della direttiva 2014/24/Ce sono già (per tale modulo *in house*) operative: ciò comporta un inevitabile assestamento degli statuti dei soggetti gestori che adottano tale figura gestoria, ben valutando – quale *driver* di sviluppo – la presenza del *partner* finanziario (da individuarsi con confronto competitivo) a livello di società *holding* (a partecipazione diretta dell'ente locale) e/o società di filiera (a partecipazione indiretta dell'ente locale).

(\* ) Dottore in giurisprudenza, partner Lothar s.r.l.

<sup>(5)</sup> Qui inteso come autofinanziamento stretto (*cash flow*) gemmato dalla somma degli ammortamenti e del risultato di esercizio.

<sup>(6)</sup> Detto comma prevede: «20] Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza **dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo** per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste».

In dottrina cfr. MIDIRI M., *Tutela della concorrenza e giurisdizione*, Editoriale scientifica, Napoli, 2013.



## Attualità **L'attività della EFFS**

di Giovanni Primavesi (\*)

Quest'anno la EFFS (*European Federation of Funeral Services*) compie 20 anni.

Infatti fu fondata il 29 Novembre 1994 a Vienna con la fusione delle due associazioni europee esistenti (EBU, *Europäische Bestatter-Union* e AET, *Association Européenne de Thanatologie*) e rappresenta gli organismi nazionali professionali di 29 Paesi Europei. Per l'Italia FeNIOF e SEFIT.

Detto questo, e espresse le congratulazioni per l'anniversario, è utile conoscere come si è sviluppata e si sviluppa l'attività di questa Federazione Europea.

La EFFS è la sola organizzazione che rappresenta tutti i Paesi dell'Unione Europea ed ha l'esperienza in tutte le questioni che riguardano il settore funerario.

Proprio per la sua caratteristica "Europea", essa si interessa ai "temi" funerari che coinvolgono gli operatori funebri dello "Spazio Europeo", cioè l'Unione Europea.

Gli argomenti che più degli altri hanno focalizzato (e tutt'ora focalizzano) l'attività della Federazione sono:

- a) i trasporti internazionali di salme;
- b) i cimiteri;
- c) la cremazione;
- d) la tanatoprassi.

per i quali sono stati creati appositi Gruppi di Lavoro e senza dimenticare, però, i problemi fiscali e sanitari che si presentano di volta in volta.

Un traguardo molto importante è stato raggiunto con la realizzazione dello Standard Europeo EN15017 sui servizi funebri realizzato dal CEN. Questo documento riguarda ogni singola attività, mansione e strumento concernente il servizio funebre.

I trasporti internazionali di salme sono, da sempre, oggetto dell'attenzione della EFFS.

Infatti, le incongruenze delle normative esistenti (sia dei trattati europei che nazionali) si traduce non solo in maggiori costi del rimpatrio di persone decedute all'interno dell'UE, ma anche in ulteriori inutili spese burocratiche e pertanto possibili ritardi nel rimpatrio, che sono evitabili. Gli operatori funerari coinvolti nel trasferimento del defunto devono affrontare anche questi problemi, quando le tecnologie e i mezzi di trasporto sono cambiati considerevolmente e consentono soluzioni molto più veloci e convenienti.

Pertanto da tempo sono in essere contatti e documenti sia con i Dipartimenti specifici della Commissione Europea (a Bruxelles) sia con il Parlamento Europeo (a Strasburgo). Le difficoltà di giungere ad un risultato favorevole – una direttiva specifica per semplificare i trasporti intracomunitari – derivano dagli ostacoli di interpretazione e dalla burocrazia (purtroppo imperante anche a livello europeo). Comunque la speranza è che – ove il Deputato Martin Schulz dovesse essere il prossimo Presidente della Commissione Europea – questo potrebbe (forse) agevolare il cammino della pratica, in quanto Schulz tedesco, ha buoni rapporti con la Federazione nazionale tedesca.

Uno dei Gruppi di Lavoro particolarmente attivi è quello dei Cimiteri (CWC, *Cemetery Working Committee*), da anni ottimamente presieduto dall'Ing. Daniele Fogli. Questo comitato ha prodotto vari documenti su tutte le problematiche relative ai luoghi di sepoltura.

Inoltre, il CWC ha recentemente realizzato una proposta per uno Standard europeo per le bare, che sarà inserito in occasione di un'imminente revisione del già citato EN15017.

La EFFS ha costanti contatti con la Federazione europea di cremazione (ICF).

Una indagine sui Paesi membri della EFFS ha evidenziato che in diverse capitali europee la percentu-

ale di cremazione è sopra il 70%. Il tasso dipende anche dalla struttura religiosa della società. In regioni con maggioranza cattolica il tasso è generalmente sotto il 50%. Un'altra ragione può essere che in certe zone non vi siano crematori e pertanto la sepoltura sia la normale e unica possibile forma di destinazione delle salme.

Abbiamo citato problemi sanitari e fiscali affrontati dalla EFFS.

Per quelli fiscali ricordiamo l'azione per mantenere le attuali facoltà di riduzione (o esenzione) IVA per i servizi funebri.

Per quelli sanitari se ne è recentemente presentato uno specificamente riguardante la Tanatoprassi.

Infatti, nell'anno 2012 la Commissione Europea è intervenuta con una Direttiva sui Biocidi considerando la Formaldeide (Formalina) potenzialmente cancerogena, quindi da mettere al bando.

Questo, però, è il prodotto usato dai tanatoprattori, che si troverebbero in grossa difficoltà nel loro lavoro.

Quindi la EFFS è intervenuta a Bruxelles per evidenziare le potenziali difficoltà pratiche che tale di-

vieta comporterebbe per la categoria funebre, con l'obiettivo di avere un'eccezione per il settore funebre (come avviene per il settore medicale) per l'utilizzo di formaldeide.

La Commissione ha risposto che – alla luce di queste precisazioni – la classificazione potrebbe anche essere rivista in senso favorevole.

Il Gruppo di lavoro EFFS continuerà a monitorare e con attenzione lo sviluppo di questo problema e nel frattempo però una industria francese focalizzata sulla tanatoprassi ha brevettato (sul mercato francese) un prodotto che potrebbe essere alternativo alla formalina.

Ma – nell'Europa sempre più Unita (sono ora 27 i Paesi membri) e che ha consentito la libera circolazione, di persone e merci e liberalizzato la concorrenza – esiste un problema, e che problema.

(\* *Consigliere FeNIOF incaricato per i rapporti con l'estero, rappresentante italiano in EFFS e FIAT-IFTA, già responsabile Commissione Normativa & Trasporti di EFFS*

**KCAPPA - FILTRO PER LOCULI AREATI**  
DISPOSITIVO BREVETTATO E CERTIFICATO PER IL CONTENIMENTO E/O LA NEUTRALIZZAZIONE DEI GAS PRODOTTI DALLA DECOMPOSIZIONE DI UNA SALMA CONTENUTA IN UN COFANO MORTUARIO IN LOCULO AREATO

Cod. 1648

**KCAPPA**  
de pur a tr i c e  
*Prodotto Italiano*



TUV  
SUD

pH

GARANZIA CERTIFICATA

- OPPURE -



**KCAPPA + BIOVASCA PER LOCULI STAGNI**  
PER FERETRO GIÀ TUMULATO CON CONTROCASSA IN ZINCO DIFETTOSA CON PERDITA DI LIQUAMI e/o ODORI (applicazione rapida senza saldatura)

Cod. 1647-2

**BIOVASCA**  
*Prodotto Italiano*



**Coccatto & Mezzetti**  
www.coccattoomezzezzetti.it

## Attualità **Difficoltà nei trasporti funebri internazionali**

di Daniele Fogli (\*)

### 1. NORME APPLICABILI

I trasporti internazionali di salme sono regolati da diversi accordi, che erano stati pensati per ridurre e uniformare i requisiti e le formalità richieste dallo stato di partenza e di arrivo e semplificare i controlli che venivano effettuati ai passaggi delle varie frontiere.

Quelli che hanno una reale importanza operativa per l'Italia sono due:

- l'Accordo Internazionale di Berlino, firmato il 10 Febbraio 1937 e ratificato in Italia il 21.12.1937 (dove è poi entrato in vigore il 1° Giugno 1938);
- l'Accordo di Strasburgo, firmato il 26 Ottobre 1973 e MAI ratificato dall'Italia.

Sussiste poi un accordo che regola i limitatissimi trasferimenti tra Italia e Stato del Vaticano.

Le principali peculiarità di tali accordi sono:

- assenza di autorizzazione da parte del Paese di destinazione;
- precisi requisiti minimi per la bara.

Per tutti i Paesi per i quali non vale l'Accordo di Ber-

lino (oltre al Vaticano) si utilizzano le norme residuali previste dagli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/1990. Si noti poi che con il trasferimento di talune competenze dal livello statale a quello locale, competenze del Prefetto sono state trasferite al Sindaco territorialmente competente.

Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 affronta il trasporto internazionale di salme con tre disposizioni (*N.d.R.* vedasi tabella a fondo pagina).

La Convenzione di Berlino, correttamente "Accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, fatto a Berlino il 10 febbraio 1937", è stata ratificata con Legge 1° luglio 1937, n. 1379 ed è in vigore dal 1° giugno 1938. Gli stati aderenti sono i seguenti: Austria, Belgio, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia. L'Italia non è firmataria dell'Accordo del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 26 ottobre 1973 sul trasporto delle salme.

Fonte	Partenza	Destinazione	Modalità	Documenti di viaggio	Competenza
Art. 27	Trasporti di salme in partenza dall'Italia	Dirette in Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937	Il trasporto internazionale ha luogo con l'osservanza delle prescrizioni della convenzione	Passaporto mortuario	Sindaco (quale delegato dal Ministero della sanità, oggi della salute)
	Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino	Il trasporto internazionale ha luogo con l'osservanza delle prescrizioni della convenzione	Passaporto mortuario	Autorità locale competente	
	Italia	Stato della Città del Vaticano	Convenzione circa i servizi di polizia mortuaria, fatta a Città del Vaticano il 28 aprile 1938 (Legge 16 giugno 1938, n. 1055)	Autorizzazione del Governatore dello Stato della Città del Vaticano	Governatore dello Stato della Città del Vaticano
	Stato della Città del Vaticano	Italia	Convenzione circa i servizi di polizia mortuaria, fatta a Città del Vaticano il 28 aprile 1938 (Legge 16 giugno 1938, n. 1055)	Autorizzazione prefettura di Roma	Sindaco
Art. 28	Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino	Italia	Domanda al consolato	Autorizzazione del sindaco del comune di destinazione	Sindaco
Art. 29	Italia	Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino	Autorizzazione del sindaco del comune di partenza	Sindaco	

### 1.1. Prescrizioni per il trasporto delle salme tra i paesi aderenti alla Convenzione di Berlino

La Convenzione si applica al trasporto dei corpi, prevedendo uno speciale passaporto (passaporto mortuario) il più possibile conforme al modello che costituisce allegato alla Convenzione e rilasciato dall'autorità competente del luogo di decesso o di inumazione, se si tratta di resti esumati. Ne deriva che essa ha riguardo sia ai cadaveri che ai resti esumati e, per il caso di trasporti di ceneri e resti mortali completamente mineralizzati. Di seguito si sintetizzano le principali norme da seguire per i trasporti numericamente più consistenti e cioè quelli su strada e quelli per via aerea.

#### 1.1.1. Prescrizioni tecniche ed igienico-sanitarie da osservare in via generale

Il corpo sarà posto in feretro metallico sul cui fondo dovrà essere posto uno strato di circa 5 cm di materiale assorbente (torba, segatura, carbone di legna in polvere, ecc) addizionato di sostanza antisettica.

In caso di morte dovuta a malattia contagiosa, il corpo sarà avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione antisettica.

Il feretro metallico sarà chiuso ermeticamente mediante saldatura e collocato, in maniera fissa, in una bara di legno dello spessore di almeno 3 cm. Le giunture dovranno essere ben chiuse e il coperchio assicurato con viti distanti non più di 20 cm e consolidata con bande metalliche.

Non può essere autorizzato immediatamente, ma almeno dopo un anno dal decesso il trasporto delle salme morte a seguito di: peste, colera, vaiolo, tifo esantematico.

#### 1.1.2. Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti su strada

Oltre alle prescrizioni generali, il trasporto dovrà avvenire con furgone funerario speciale o in furgone ordinario chiuso. Non possono essere trasportati col feretro altri oggetti, salvo, eccezionalmente, corone o mazzi di fuori.

#### 1.1.3. Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti per via aerea

Oltre alle prescrizioni generali, il trasporto dovrà avvenire su un aeromobile dedicato a questi trasporto o in uno scompartimento unicamente riservato, se su un aeromobile ordinario.

Non possono essere trasportati con feretro altri oggetti, salvo, eccezionalmente, corone o mazzi di fuori.

Trovano anche applicazione le specifiche prescrizioni I.A.T.A..

#### 1.1.4. Procedimenti amministrativi per il rilascio del passaporto mortuario

Per la Convenzione, il rilascio del passaporto mortuario spetta alle autorità competenti sulla base di un e-

stratto dell'atto di morte autentificato e delle dichiarazioni ufficiali stabilenti che il trasporto non solleva obiezione alcuna dal punto di vista igienico o dal punto di vista medico legale e che il corpo è stato collocato nella bara in conformità alle prescrizioni della Convenzione.

Operativamente, la prescrizione convenzione si attua in Italia con le seguenti modalità:

- domanda di rilascio del provvedimento amministrativo di autorizzazione (passaporto mortuario) diretta all'autorità competente;
- estratto per riassunto dell'atto di morte;
- certificazione dell'ASL attestante l'avvenuta osservanza delle disposizioni previste dalla Convenzione, nonché di quelle dell'art. 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (trattamento antiputrefattivo).
- autorizzazione all'inumazione, oppure autorizzazione alla tumulazione, rilasciata ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, oppure autorizzazione alla cremazione.

## 2. LA NUMEROSITÀ DEI TRASPORTI FUNEBRI INTERNAZIONALI

Ma quanti sono i casi di trasporto funebre internazionale?

I trasporti funebri internazionali originano in particolare da decessi di persone venute in Italia o uscite dall'Italia per turismo, affari, per viverci più o meno stabilmente (migranti).

Studi in materia se ne trovano ben pochi e quindi si è interpellata la competente Direzione del MAE, Ministero Affari Esteri, che ha gentilmente fornito (e si ringrazia per la tempestività e cura) il dato di rimpatri di salme di italiani curati da loro (cioè il dato dei rimpatri di italiani morti all'estero). Nel 2012 tali rimpatri sono stati 1.3.10. Nel 2013 sono stati 1.328, quindi di poco discosti.

È poi possibile calcolare dai dati ISTAT i decessi di stranieri (di vario tipo) in Italia. Al momento non sono disponibili i dati per il 2013, per cui occorre fare riferimento al solo 2012.

**Tavola 1 - Bilancio demografico della popolazione straniera residente per regione. Anni 2003-2012**

ANNI	CANCELLATI		Popolazione straniera al 31.12	Popolazione media	Tasso mortalità per mille
	Morti				
2003	2.559		1.990.159		
2004	2.931		2.402.157	2.196.158	1,33
2005	3.133		2.670.514	2.536.336	1,24
2006	3.447		2.938.922	2.804.718	1,23
2007	3.670		3.432.651	3.185.787	1,15
2008	4.278		3.891.295	3.661.973	1,17
2009	4.768		4.235.059	4.063.177	1,17
2010	5.124		4.570.317	4.402.688	1,16
2011	5.624		4.052.081	4.311.199	1,30
2012	5.554		4.387.721	4.219.901	1,32

E quindi la situazione del totale dei rimpatri di salme da e per l'Italia è la seguente, nel 2012:

- rimpatrio di salme di italiani morti all'estero: 1.310;
- rimpatrio di stranieri morti in Italia: 5.554.

### 3. PROBLEMI APERTI

Abbastanza recentemente la EFFF (Federazione Europea dei Servizi Funerari) ha rappresentato alle Autorità politiche della Unione Europea una serie di problematiche emerse dai singoli Paesi. L'obiettivo era quello di pervenire ad una uniforme normativa applicabile per tutti i trasporti funebri da e per la UE.

Si è nelle condizioni di rappresentare la serie di problematiche emerse in Italia, a seguito di un sondaggio effettuato ad operatori del settore e delle ipotesi di soluzione prospettate alla EFFF.

*1) Impraticabilità della procedura di cui al comma 2 dell'art. 28 e del comma 2 e 3 dell'art. 29 del D.P.R. 285/90. Si richiama l'attenzione sul fatto che ora le competenze prefettizie sono ora in capo al sindaco del comune territorialmente competente (con ovvie e ulteriori problematiche applicative).*

Soluzione: Sono norme obsolete, da cancellare, attraverso un intervento nei confronti dei competenti Ministeri italiani.

*2) Opportunità che prima della partenza del trasporto funebre internazionale venga acquisita la disponibilità di sepoltura in cimitero italiano. Altrimenti vi è il rischio che il feretro soste in camera mortuaria di un cimitero in attesa che si provveda. In tale maniera si potrebbe confezionare il feretro anche in funzione della futura sepoltura italiana.*

Soluzione: Necessita specifica norma internazionale.

*3) Che per gli ingressi di feretri da Paese non aderente alla Convenzione di Berlino è obbligatoria cassa confezionata come stabilito dalla norma italiana (art. 30 del D.P.R. 285/90), con problematiche notevoli. Se arriva un feretro con caratteristiche non coerenti con la norma italiana si dovrebbe effettuare il trasbordo del cadavere (in quali condizioni e con quali problematiche sanitarie) in camera mortuaria in altra cassa regolamentare italiana.*

Soluzione: È opportuno cercare di uniformare il tipo di bara richiesta secondo uno standard comune europeo o addirittura con accordo internazionale (che comprenda Paesi europei e non europei).

*4) La assenza di norme e la necessità che vi siano per il trasporto internazionale di urne cinerarie (le problematiche sono diverse: dal confezionamento, alla possibilità o impossibilità di apertura dell'urna a fini di controllo, a regole per il trasporto come bagaglio a mano o invece in stiva, ecc.).*

Soluzione: Partendo dalle norme IATA in materia sarebbe opportuno definire una specifica norma internazionale per il trasporto di urne cinerarie.

*5) La carenza normativa circa l'autorità competente ad autorizzare la cremazione di persona deceduta all'estero, già rientrata in Italia come feretro. La norma italiana prevede che l'autorizzazione alla cremazione compete al comune (Stato Civile in quasi tutte le regioni) di decesso. Ma essendo il decesso avvenuto all'estero il territorio italiano di riferimento è il consolato o l'ambasciata estera.*

Soluzione: modifica della norma italiana prevedendo che in tali casi l'autorizzazione alla cremazione compete al comune nel quale si provvede alla cremazione.

*6) In almeno un caso che feretri provenienti da Paesi esteri (nel caso specifico la Spagna) erano accompagnati da certificazione di utilizzo a fini di tanatoprassi di particolari sostanze con segnalazione che una o più di esse erano altamente infiammabili. In tal caso, essendo il feretro destinato a cremazione, venne sospesa la cremazione per possibile pericolo all'impianto. La questione venne risolta con l'intervento di specialisti de crematorio che hanno seguito passo a passo la cremazione per evitare danneggiamenti al forno.*

Soluzione: verifica preventiva delle sostanze ammesse per la tanatoprassi, non dannose per trattamenti a valle (inumazione, tumulazione stagna o areata e cremazione). Utili indirizzi in tal senso della EFFF alla propria commissione tanatoprassi.

*7) Che in taluni casi arrivano dall'estero (in particolare da Paesi dell'Est Europa) carri funebri con caratteristiche difformi da quanto previsto dalla legislazione italiana per l'autofunebre.*

Soluzione: Standard minimi per le auto funebri a livello europeo.

*8) Che sarebbe utile sostituire la controcassa di zinco con un materiale moderno e meno inquinante, di adeguato spessore, tenuto conto delle distanze e dei tempi da percorrere nei trasporti funebri internazionali.*

Soluzione: standards europei in materia di bare e accessori che prevedano l'utilizzo di materiali innovativi al posto dello zinco.

*9) Talvolta l'autofunebre proveniente dall'estero è condotta da persone che non sono in possesso dei titoli che la legge italiana prevede per lo svolgimento del trasporto funebre. Analogamente viene segnalato che taluni Paesi (Francia) non permettono l'entrata di auto funebri italiane con conduttore italiano (in possesso dei titoli abilitativi alla professione in Italia).*

Soluzione: patente europea per il trasporto funebre che abiliti alla libera circolazione in Europa.

*10) La difficoltà di contatto con alcuni consolati (scarsa conoscenza delle norme e disomogeneità applicativa).*

Soluzione: Periodico aggiornamento del personale interessato.

Per alcune di queste osservazioni le soluzioni sono di livello europeo, per altre di livello nazionale (quelle di cui ai punti 1), 5), 10)).

La soluzione migliore per gli operatori funebri sarebbe l'adozione da parte della Unione Europea di una specifica direttiva sul trasporto funebre.

Una soluzione poco complicata potrebbe essere quella di prevedere un *addendum* con variazioni limitate all'Accordo di Strasburgo (adottato in seno al Consiglio Europeo) per renderlo più moderno e vicino alle attuali esigenze. Poi, con una direttiva della UE, si fa proprio l'accordo di Strasburgo obbligando in questo modo tutti i Paesi europei a recepirlo nel proprio ordinamento entro una certa data. La cosa può partire parallelamente, per guadagnare tempo.

#### 4. FACILITARE I TRASPORTI FUNEBRI INTERNAZIONALI

Nel frattempo gli operatori del settore si stanno attrezzando autonomamente per ridurre al minimo i disagi attraverso la predisposizione di specifiche piattaforme che permettano di ridurre le difficoltà ad agire in Paesi sconosciuti, attraverso operatori di cui non si conosce a priori la affidabilità. E quindi stanno emergendo piattaforme telematiche e di assistenza come interfacce tra imprese funebri e operatori assicurativi, che sempre più assicurano non solo sulle spese sanitarie per viaggi all'estero, ma anche per eventi luttuosi intervenuti all'estero.

#### 5. AGEVOLAZIONI REGIONALI PREVISTE PER IL RIMPATRIO DI SALME

(N.d.R. Vedasi tabella a fondo pagina).

AGEVOLAZIONI	CONTATTI
<b>ABRUZZO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Contributi per le abitazioni</li> <li>✓ Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica</li> <li>✓ Inserimento nell'ordinamento scolastico</li> </ul>	<p>www.regione.abruzzo.it  staff@relay.regione.abruzzo.it (ufficio emigrazione)  assfp@relay.regione.abruzzo.it (assessorato)  C.R.E.I.: c/o Assessorato all'Emigrazione della Regione, Viale Bovio n. 425, 65100 Pescara, Tel 085/76189</p>
<b>Basilicata</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sussidi straordinari per il rientro/trasporto delle salme degli emigrati e dei loro familiari, deceduti all'estero; al comune presso il quale viene tumulata la salma è delegata l'erogazione di tali contributi</li> <li>✓ Contributi spese di viaggio e di trasporto delle masserizie sostenute dagli emigrati rientrati e dai familiari</li> </ul>	<p>www.regione.basilicata.it  Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociali, Servizi alla persona e alla Comunità  Ufficio Gestione  Terzo settore Enti No Profit  Concessioni benefici economici</p>
<b>Calabria</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie per sé e i propri familiari e alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune della Calabria</li> <li>✓ Sussidi straordinari in caso di particolari e documentate situazioni di bisogno</li> <li>✓ Contributi per le spese di trasporto delle salme degli emigrati deceduti all'estero</li> <li>✓ Corsi e iniziative per la per la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e di quelli immigrati delle loro famiglie;</li> <li>✓ Riscatto contributi previdenziali</li> </ul>	<p>www.regione.calabria.it  www.calabresi.net (Stato e diritti→rimpatrio)</p>
<b>Campania</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Contributi connessi alle spese per il rientro, con funzione di intervento e di ausilio per la prima sistemazione, per le spese di viaggio e trasporto delle masserizie</li> <li>✓ Contributi per spese sostenute e documentate per la traslazione delle salme dei deceduti all'estero e dei loro familiari</li> </ul>	<p>www.regione.campania.it  Alfonsina De Felice (assessore alle politiche sociali)  <b>Sede:</b> Palazzo Armieri, Via Nuova Marina, 19 C, 80133 Napoli  <b>Telefoni:</b> 081 796 3808 / 3622 - fax 081 7963745  E-mail: ass.defelice@regione.campania.it</p>
<b>Emilia Romagna</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Contributi in caso di definitivo rientro a corregionali emigrati di origine italiana che versano in condizioni di accertata indigenza;</li> </ul>	<p>www.emilianoromagnolinelmondo.it/wcm/emiliano romagnolinelmondo/info_servizi/ info_cittadinanza/ contributi.htm</p>

✓ Concorso alle spese di traslazione in regione delle salme di corregionali deceduti all'estero e dei loro familiari.	
<b>Friuli Venezia-Giulia</b>	
✓ Contributo per le spese di traslazione in regione delle salme e delle ceneri dei corregionali deceduti all'estero;	www.emigrazione.regione.fvg.it (sezione progetti)
✓ Sostegno al reinserimento dei corregionali rimpatriati e dei loro familiari che hanno fatto definitivo rientro in regione da non più di due anni	www.regione.fvg.it Direzione centrale istruzione, formazione e cultura Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero Responsabile Bruna Zuccolin E-mail: bruna.zuccolin@regione.fvg.it
<b>Lazio</b>	
✓ favorire la formazione e la riqualificazione professionale degli emigrati rimpatriati	www.regione.lazio.it Urp LAZIO Sede di Roma urp@regione.lazio.it <b>Telefono:</b> 800 01 22 83 (lun-ven / 8.00-20.00)
✓ favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati, agevolando l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un alloggio nel territorio regionale mediante la concessione di contributi sugli interessi per mutui contratti a tale fine, con priorità per le iniziative cooperative, ovvero favorendo l'assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili	Sede di Rieti urpriet@regione.lazio.it <b>Telefono:</b> 0746 264455 /52/ 54 <b>Sede di Frosinone</b> urpfrosinone@regione.lazio.it <b>Telefono:</b> 0775 851404 /70
✓ agevolare la prima sistemazione degli emigrati rimpatriati, anche concedendo contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle masserizie sostenute per se e per i propri familiari	
✓ contribuire alle spese per la traslazione nella Regione delle spoglie degli emigrati e dei loro familiari deceduti all'estero, nonché rimborsare le spese stesse, non coperte da assicurazioni, in caso di decesso per infortuni sul lavoro	Per qualsiasi informazione rivolgersi ai Comuni
<b>Liguria</b>	
✓ Contributi per il rientro definitivo di cittadini italiani, dei coniugi, figli ed eredi emigrati all'estero	www.regione.liguria.it (sezione Turismo e cultura, Comunità liguri nel mondo) Dipartimento Sviluppo Economico. Settore Politiche dell'immigrazione, dell'emigrazione e della Cooperazione allo sviluppo. E-mail: immigrazione.emigrazione@regione.liguria.it
<b>Lombardia</b>	
✓ I contributi a favore degli <b>emigrati lombardi</b> per il loro <b>rientro definitivo</b> in <b>Lombardia</b> riguardano la copertura delle <b>spese</b> relative al: - <b>viaggio</b> - <b>trasporto</b> delle <b>masserizie</b> - <b>trasporto</b> delle <b>salme</b>	www.famiglia.regione.lombardia.it Attilio Citrano Tel. 02-67653548 E-mail: attilio_citrano@regione.lombardia.it Mirella Marangoni Tel. 02-67653578 mirella_marangoni@regione.lombardia.it
✓ Le <b>domande</b> per la richiesta di contributo vanno inviate a: Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, U.O. Sistema Sociale, via Pola 9/11 - 20124 Milano	
<b>Marche</b>	
✓ Contributi per le spese sostenute dai corregionali emigrati all'estero per il viaggio di rientro definitivo in Italia	www.regione.marche.it Servizio: Internazionalizzazione, promozione, cooperazione allo sviluppo e marchigiani nel mondo E-mail: servizio.internazionalizzazione@regione.marche.it
✓ Contributi per le spese di trasporto nei Comuni di origine delle salme dei lavoratori emigrati e dei loro familiari	Comune di Ancona Servizi sociali, Unità operativa Disagio Interventi per i marchigiani all'estero. Condizioni, requisiti e modalità per ottenere il servizio www.comune.ancona.it/ankonline/Target/Straniero (interventi a favore dei marchigiani all'estero) Moduli per: - Domanda e Dichiarazione per le spese di viaggio e trasporto - Domanda e Dichiarazione trasporto salme

<b>Molise</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gli interventi socio-assistenziali sono di competenza dei comuni dove viene fissata la residenza, che possono concedere contributi per:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) spese sostenute per il viaggio comprese anche quelle per i familiari;</li> <li>b) spese di trasporto per le masserizie sostenute per il definitivo rientro;</li> <li>c) spese di prima sistemazione;</li> <li>d) spese per la traslazione nella regione delle salme degli emigrati e dei loro familiari deceduti all'estero;</li> <li>e) situazioni di particolare bisogno.</li> </ul>               I finanziamenti per i contributi sono erogati trimestralmente dalla Regione.             </li> <li>✓ Inserimento scolastico e riqualificazione professionale</li> </ul>	<p><a href="http://www.consigliomolisaninelmondo.com/leggi2.php">http://www.consigliomolisaninelmondo.com/leggi2.php</a></p> <p>Regione Molise, Direzione Generale VI, Servizio per i rapporti con i molisani nel mondo Via Toscana, 51, Cb Tel 0874 424341 424397 424383 Fax 0874 424363 E-mail: <a href="mailto:molisaninelmondo@regione.molise.it">molisaninelmondo@regione.molise.it</a> - <a href="mailto:onorato@regione.molise.it">onorato@regione.molise.it</a></p>
<b>Piemonte</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Contributo per le spese di viaggio e trasporto delle masserizie</li> <li>✓ Contributo per la prima sistemazione</li> <li>✓ Contributo per il trasporto delle salme</li> <li>✓ Contributo per l'incentivazione di attività produttive</li> </ul>	<p>Regione Piemonte <a href="http://www.regione.piemonte.it/emigrazione">http://www.regione.piemonte.it/emigrazione</a></p> <p>Piemontesi nel mondo <a href="http://www.regione.piemonte.it/piemontesinelmondo/index.htm">http://www.regione.piemonte.it/piemontesinelmondo/index.htm</a></p> <p>Osservatorio sull'immigrazione in Piemonte <a href="http://www.piemonteimmigrazione.it">http://www.piemonteimmigrazione.it</a> (Home→Normativa Regionale→Emigrati di ritorno)</p>
<b>Puglia</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Interventi e sostegno finanziario per il reinserimento sociale abitativo e produttivo dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie che rientrano definitivamente nella regione. Ai comuni nei quali i corregionali rimpatriati hanno fissato la propria residenza è trasferita la competenza in tal materia.</li> </ul>	<p><a href="http://www.regione.puglia.it">www.regione.puglia.it</a> Servizio politiche per le migrazioni Area: Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità. <a href="http://www.pugliesinelmondo.net">www.pugliesinelmondo.net</a></p>
<b>Sardegna</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rimborso delle spese di viaggio (documentate)</li> <li>✓ Corsi di formazione professionale</li> <li>✓ Agevolazioni per favorire l'attività economica</li> <li>✓ Reinserimento abitativo</li> </ul>	<p>Regione Autonoma della Sardegna (Servizi→Procedimenti→Contributi agli emigrati che tornano a vivere in Sardegna) <a href="http://www.regione.sardegna.it/j/v/23?s=1&amp;v=9&amp;c=240&amp;c1=355&amp;idscheda=287892">http://www.regione.sardegna.it/j/v/23?s=1&amp;v=9&amp;c=240&amp;c1=355&amp;idscheda=287892</a></p>
<b>Sicilia</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Contributi a titolo di rimborso per spese di viaggio e trasporto masserizie per i lavoratori emigrati che ritornano definitivamente in Sicilia</li> <li>✓ Erogazione di un contributo pari all'80% della spesa relativa alla traslazione in Sicilia della salma dell'emigrato deceduto all'estero o di un componente del suo nucleo familiare, comprensiva delle spese di viaggio del familiare che accompagna la salma</li> </ul> <p>L'erogazione dei suddetti contributi è operata dal Comune di residenza del corregionale o del Comune nel quale si decide di tumulare la salma</p>	<p>Comune di Ragusa <a href="http://www.comune.ragusa.it">www.comune.ragusa.it</a></p> <p>Settore: Servizi Sociali ed Assistenza Area servizi: Servizi Economici Link: Assistenza diretta agli emigrati ed alle loro famiglie</p> <p>Modulistica: richiesta del servizio</p>
<b>Toscana</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Contributi spese rientro definitivo</li> <li>✓ Formazione scolastica</li> <li>✓ Interventi di carattere socio-assistenziale</li> </ul>	<p>Regione Toscana- Consiglio regionale <a href="http://www.consiglio.regione.tos.it/home.asp">http://www.consiglio.regione.tos.it/home.asp</a> (Home→Banche dati→Raccolta normativa per materia →Assistenza sociale) L. R. 9 aprile 1999, n.19</p>
<b>Trentino Aldo Adige (Trento)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rimborso delle spese di viaggio</li> <li>✓ Rimborso delle spese di trasporto degli effetti e dei beni per-</li> </ul>	<p>Mondo Trentino <a href="http://www.mondotrentino.net/rimpatrio_definitivo/">http://www.mondotrentino.net/rimpatrio_definitivo/</a></p>



sonali ✓ Concessione di contributi assistenziali	Martina Saltori Tel. 0461 493179 Fax 0461 493155 E-mail: martina.saltori@provincia.tn.it
<b>Trentino Alto Adige (Bolzano)</b>	
✓ Rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per le masserizie, i macchinari e gli strumenti di lavoro indispensabili per l'attività professionale ✓ Rimborso parziale delle spese di traslazione delle salme degli altoatesini emigrati e deceduti all'estero.	www.mondotrentino.net (sezione:rimpatrio definitivo)
<b>Umbria</b>	
✓ Contributi a titolo di indennità di prima sistemazione ✓ Contributi per la concessione di borse di studio per il reinserimento scolastico ✓ Contributi fino al 50% sulle spese sostenute per il rientro di salme dall'estero ✓ Contributi su mutui per l'acquisto o la costruzione di strutture finalizzate all'avvio nella Regione di attività imprenditoriali volte alla produzione di beni o alla fornitura di servizi, nonché per l'avvio di attività libero professionali ✓ Contributi sui mutui stipulati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di una casa di civile abitazione nella regione	Contatto Umbria <a href="http://www.regione.umbria.it/contattoumbria/providenze.htm">http://www.regione.umbria.it/contattoumbria/providenze.htm</a>
<b>Valle d'Aosta</b>	
✓ Mutui agevolati	Regione Valle d'Aosta <a href="http://notes2.regione.vda.it/urp/urp.nsf/WebElencoSchedexCatITA?OpenForm&amp;cat=aiutaltri&amp;">http://notes2.regione.vda.it/urp/urp.nsf/WebElencoSchedexCatITA?OpenForm&amp;cat=aiutaltri&amp;</a> (Sostegno agli immigrati) Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica Tel. 0165/272604-272761- 272825-272639 Fax. 0165/272635 E-mail m.bisazza@regione.vda.it - s.bettinelli@regione.vda.it - c.vigna@regione.vda.it
<b>Veneto</b>	
✓ Alloggio ✓ Incentivazione di attività produttive ✓ Interventi socio-assistenziali ✓ Spese sostenute per il viaggio comprendenti anche le spese del nucleo familiare che viaggia assieme agli aventi diritto o che agli stessi si riunisca entro un periodo massimo di sei mesi; b) spese di trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, della mobilia e di attrezzature varie; c) spese di prima sistemazione; d) il riscatto ai fini previdenziali di periodi di lavoro prestato all'estero in paesi privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Tale contributo è finalizzato al raggiungimento dei minimi pensionistici; e) situazioni di particolare bisogno. ✓ Formazione e riqualificazione professionale. ✓ Inserimento scolastico	Consiglio regionale del Veneto <a href="http://www.consiglioveneto.it">http://www.consiglioveneto.it</a> (Leggi regionali: L.R. 9 gennaio 2003, n.2)

(\*) *Responsabile Attività Internazionali SEFIT FederUtility*

Documentazione

**D.G.R. Veneto 4 aprile 2014, n. 433****Definizione dei requisiti dei cimiteri di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria"**

B.U.R.V. n. 41 del 18 aprile 2014

## LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RICHIAMATI i principi costituzionali ed in particolare l'articolo 117, comma 8 Cost., come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 1/1997 e l'articolo 4 della L.R. n. 54/2012;

Visto l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. n. 18 del 4/03/2010, "Norme in materia funeraria";

VISTA la D.G.R. 27 luglio 2010, n. 1909 "Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 – Norme in materia funeraria – Linee Guida di Prima Applicazione";

*delibera*

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il documento "Disposizioni applicative della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" – Requisiti dei Cimiteri", elaborato dal gruppo regionale costituito per esaminare tutti gli aspetti concernenti l'applicazione della normativa, contenuto all'Allegato "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica dell'esecuzione del presente atto;
5. di incaricare la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica alla diffusione del presente atto alle Aziende Sanitarie e Comuni;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

**ALLEGATO A alla D.G.R. n. 433 del 4 aprile 2014**  
**Disposizioni applicative della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria"**  
*(articolo 2, comma 2, lettera a)*

Documento elaborato dal Gruppo Tecnico composto da medici legali e igienisti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS n.1, n.12, n.18 e n.21, da un rappresentante della Direzione Urbanistica, da un rappresentante dell'ANCI Veneto e da un rappresentante dell'UPI Veneto, costituito presso la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica (già Direzione Prevenzione), in ordine alle requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 18/2010.

**REQUISITI STRUTTURALI DEI CIMITERI**

Le presenti disposizioni si applicano nel caso di:

- a. costruzione di nuovi cimiteri;
- b. ampliamento dei cimiteri esistenti.

Ogni cimitero deve essere recintato lungo tutto il suo perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,00 dal piano esterno di campagna.

Ai sensi dell'articolo 30 della L.R. n. 18/2010 in ogni cimitero sono presenti almeno:

- a) un campo di inumazione;
- b) un campo di inumazione speciale;
- c) una camera mortuaria;
- d) un ossario comune;
- e) un cinerario comune.

In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero possono essere realizzati:

- a) loculi per la tumulazione di feretri;
- b) celle per la conservazione di cassette ossario;

- c) celle per la conservazione di urne cinerarie;  
d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di idonei servizi igienici rispondenti ai requisiti previsti dalle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dalle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

### **Piani cimiteriali**

Ogni Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura di cui all'art. 27, comma 2, della l.r. 18/2010.

I piani cimiteriali sono approvati dal consiglio comunale previo parere dell'Azienda ULSS competente per territorio.

I piani sono aggiornati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso.

Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

### **Terreno cimiteriale**

#### Terreno destinato alle inumazioni

I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica, al fine di consentire la completa mineralizzazione del cadavere.

Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

### **Sepulture per inumazioni**

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,00.

Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri.

Le fosse per inumazione di ciascuna fila devono distare almeno 0,30 metri l'una dall'altra. La distanza tra le file deve consentire in ogni caso le normali operazioni cimiteriali.

Il regolamento comunale di polizia mortuaria definisce la superficie della fossa priva di eventuale coper-

tura lapidea al fine di favorire i processi naturali di mineralizzazione del cadavere.

Per le inumazioni si utilizzano casse di legno o altri contenitori biodegradabili e combustibili, autorizzati ai sensi all'articolo 31 del D.P.R. 285/90.

### **Sepulture per tumulazioni**

#### Loculi sigillati

I manufatti per loculi, nicchie ossarie e cinerarie, ipogei od epigei, possono essere realizzati su più file.

I loculi devono essere perfettamente impermeabili ai gas ed ai liquidi.

Il piano d'appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi, con pendenza del 3% longitudinalmente e del 6% quando i feretri sono posti trasversalmente.

La struttura dei manufatti per loculi, nicchie ossarie e cinerarie, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alla classificazione sismica del comune ove si trovano. Nei loculi, il piano orizzontale d'appoggio del feretro deve essere dimensionato per un sovraccarico di almeno 200 kg/mq.

È ammessa la realizzazione di loculi costruiti anche con materiali innovativi, le cui caratteristiche tecniche e di durabilità per almeno tre turni di rotazione sono certificati dal costruttore.

Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro ed in relazione allo spazio disponibile, possono essere collocati una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie. Nelle nicchie ossarie e cinerarie, in relazione allo spazio disponibile, possono essere accolte una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie.

Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione del feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

I manufatti esistenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento e costruiti prima del 24/06/1993 che non rispettano le dimensioni interne minime previste dalla Circolare del Ministero della Salute 24 giugno 1993 n. 24 possono continuare ad essere utilizzati, compatibilmente con le dimensioni dei feretri da tumulare, delle cassette ossario e delle urne cinerarie.

Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è consentita la tumulazione di nuovi feretri, anche in loculi, cripte o tombe privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza congiunta delle seguenti caratteristiche:

- a) confezionamento del feretro con le caratteristiche di loculo stagno munito di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;

b) presenza di idoneo supporto separatore tale da scongiurare la sovrapposizione dei feretri.

Sono sempre consentite le tumulazioni di urne cinerarie e di cassette ossari, nei limiti di capienza del tumulo.

È ammessa la collocazione ipogea di una o più urne cinerarie in un apposito manufatto di contenimento, adeguatamente collocato all'interno del franco di terreno sopra un feretro inumato nel campo inumatorio, a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocarne nel tempo lo sfondamento e nel rispetto della volontà espressa degli aventi diritto.

### Loculi aerati

È ammessa la costruzione di loculi aerati in manufatti di nuova costruzione o appositamente ristrutturati. In tal caso devono essere adottate soluzioni tecniche e costruttive tali da trattare i liquidi ed i gas provenienti dai processi trasformativi del cadavere, nel rispetto delle norme vigenti in materia ambientale.


La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta all'interno del loculo mediante soluzioni tecniche di raccolta sotto il feretro, durature nel tempo, anche mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e con impiego di adeguate quantità di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante. La neutralizzazione dei liquidi può altresì avvenire

all'esterno: in tal caso devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, opportunamente dimensionato e impermeabilizzato.

La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per loro gruppi. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivati da composizione cadaverica mediante l'impiego di filtro adsorbente con adeguate caratteristiche fisico-chimiche o da filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, ai fini del controllo.

Il loculo deve essere impermeabile a liquidi e gas fatta eccezione per le canalizzazioni di raccolta dei liquidi e i sistemi di evacuazione dei gas.

Per la tumulazione in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.



Il primo portale del settore funerario

**>> Acquisto CD-ROM corsi**

Per ordinare il Cd-Rom compilare ed inviare il modulo d'ordine scaricabile qui: [Modulo d'ordine](#)


Titolo	Luogo, Data	Docente	Descrizione	Destinatari	CD -Rom
<b>Le appostazioni contabili nel settore cimiteriale e la relazione comunale per l'affidamento di nuovi servizi</b>	Parma, 14/05/2014	Calzoni	La legge di stabilità 2014, art. 1, cc. da 550 a 555 ha reso viepiù cogente le corrette appostazioni di bilancio nel settore cimiteriali onde evitare perdite di esercizio e le conseguenze estreme che detta legge comporta. In tal senso il seminario affronta nella <i>prima parte</i> le varie ipotesi contabili connesse alla concessione amministrativa per l'accesso all'area cimiteriale demaniale da parte del soggetto gestore ...	Gestori pubblici e privati di cimiteri e crematori, con affidamento in house, con gara per scelta del socio privato o con affidamento a gara del servizio, aziende speciali. Gestori in project financing di cimiteri e crematori	<a href="#">Dettagli</a>
<b>Dare dignità all'ultimo saluto nei crematori o nei cimiteri</b>	Milano, 03/04/2014	Gombia	Fornire gli strumenti e le conoscenze per coniugare la gestione operativa e le esigenze cerimoniali nei cimiteri e nei crematori	Gestori pubblici e privati di cimiteri e crematori	<a href="#">Dettagli</a>

**Acquista il CD-rom dei corsi di formazione svolti in aula da Euro.Act srl**

Ogni CD-ROM contiene la dispensa preparata dal docente, la normativa statale per esteso, l'elenco della normativa regionale vigente, ed eventuali materiali aggiuntivi, quali le presentazioni utilizzate in aula, i testi di circolari, articoli o altri documenti specifici

- CD-Rom corso di formazione (per abbonati al sito)..... € 100,00 IVA compresa
- CD-Rom corso di formazione (per NON abbonati al sito)..... € 200,00 IVA compresa

**Visualizza i corsi disponibili su <http://www.euroact.net/cd>**

per info:  euro.act srl ♦ tel. 0532-19.16.111 ♦ Fax 0532-19.11.222 ♦ e-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

Documentazione

**D.R.R. Piemonte 13 gennaio 2014, n. 13-7014**

**Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"). Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R**

B.U.R.P. n. 3 del 16 gennaio 2014

A relazione degli Assessori Porchietto, Ghiglia, Cavallera:

Vista la legge regionale 3/8/2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della l.r. del 31/10/2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri");

Visto, in particolare, l'articolo 15 della l.r. 15/2011, il quale dispone che il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, dia attuazione con apposito regolamento alla stessa legge;

Visto il regolamento regionale n. 7/R del 8/8/2012 (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3/8/2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali") approvato dal Consiglio regionale con DCR n.183-30761 del 27/7/2012, come modificato dal regolamento regionale n. 7/R del 6/8/2013 (Modifiche degli articoli 2, 3 e 11 del r.r. 8/8/2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della l.r. 3/8/2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali");

Preso atto delle numerose richieste di chiarimenti pervenute principalmente dai Comuni e dalle Associazioni delle diverse categorie di settore interessate dalla suddetta normativa circa alcuni aspetti applicativi di carattere operativo urgente del regolamento n. 7/2012, necessari ai fini della corretta e uniforme applicazione

su tutto il territorio regionale e per puntualizzare alcuni aspetti che hanno suscitato dubbi interpretativi, soprattutto per ciò che concerne l'esercizio dell'attività di impresa funebre;

Ritenuto pertanto indispensabile provvedere a fornire alcuni primi chiarimenti inerenti le richieste pervenute dal territorio regionale;

Considerato che, in collaborazione con il Consiglio regionale, sono stati elaborati i primi indirizzi applicativi del regolamento regionale n. 7/R del 8/8/2012, sottoposti alla valutazione di un tavolo tecnico composto dagli Assessorati competenti nelle diverse materie oggetto di trattazione nel presente documento;

Preso atto che con Regolamento emanato con DPGR n. 10/R del 7/11/2013 si è dato mandato alla Giunta Regionale di emanare gli indirizzi applicativi del Regolamento Regionale 8/8/2012 n. 7/R entro 17 mesi dalla data di pubblicazione del Regolamento stesso, ovvero entro l'8 gennaio 2014;

Tenuto conto dell'urgenza e dell'indifferibilità dell'assunzione di tali indirizzi applicativi;

Stante quanto sopra premesso; la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

– di approvare i Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8/8/2012, n. 7/r (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge re-

gionale 3/8/2011, n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”), di cui all’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

– di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del r.r. 7/R dell’8/8/2012, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 183-30761 del 27/7/2012, la sostituzione dell’Allegato C dello stesso Regolamento con l’Allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, relativo al modulo di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività da parte delle imprese funebri.

*La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010.*

(... omissis ...)

## **ALLEGATO A**

**Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/r (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”)**

### **1. IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI CHE DISCIPLINANO L’ATTIVITÀ DI IMPRESA FUNEBRE**

Le disposizioni contenute nel Capo II del r.r. 7/2012, inerenti l’attività funebre, concernono le imprese pubbliche o private che intendono svolgere o svolgono attività funebre, come definita all’art. 5 della l.r. 15/2011 e all’articolo 2 del r.r. 7/2012 e ulteriormente precisata al successivo paragrafo 2. Tali disposizioni non disciplinano invece le attività dei “centri di servizi funebri” in quanto si tratta, di norma, di aziende che non organizzano servizi funebri per i dolenti, bensì forniscono servizi alle imprese funebri.

Si ribadisce, inoltre, quanto già stabilito dal r.r. 7/2012 (articolo 2, comma 6, r.r. 7/2012): il Comune deve vigilare sullo svolgimento dell’attività da parte delle imprese esercenti l’impresa funebre e verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti per esercitare la stessa; fatti salvi i poteri dell’autorità giudiziaria, il Comune vigila, altresì, sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali. I Comuni, nell’ambito delle citate funzioni di vigilanza sullo svolgimento dell’attività delle imprese esercenti attività funebre e nell’esercizio della loro potestà regolamentare in materia (art. 2, comma 5, del r.r. 7/2012), possono sollecitare le predette imprese ad esporre in maniera visibile presso le loro sedi gli orari di apertura

delle stesse.

Le disposizioni del r.r. 7/2012 si applicano a tutte le imprese regionali e non, operanti stabilmente sul territorio regionale.

Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dallo stesso Regolamento, continuano ad applicarsi le normative statali e regionali vigenti.

### **2. DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ FUNEBRE**

Il r.r. 7/2012, in conformità a quanto sancito dalla l.r. 15/2011, definisce l’attività funebre come un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
- c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

La vendita di casse mortuarie prevista alla suddetta lettera b) include anche la vendita su catalogo.

Nell’ambito della vendita di articoli funebri possono rientrare la vendita di accessori cimiteriali come vasi, lumini e la vendita di fiori, purché ciò avvenga in forma congiunta con le altre prestazioni e forniture di cui sopra.

Il regolamento non specifica se nell’ambito delle prestazioni sopra elencate possa essere compreso anche il servizio di recupero delle salme su ordine dell’Autorità giudiziaria. Prevede però che il Comune assicuri il servizio di raccolta e trasferimento all’obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico (art. 8, comma 11, r.r. 7/2012) e alle strutture sanitarie di ricovero accreditate (art. 11, comma 3, del regolamento). In conformità a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della sanità 24/6/1993, n. 24 (Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90: circolare esplicativa) le salme possono essere trasportate anche al locale identificato dal comune come deposito di osservazione.

Come stabilito nel regolamento regionale, sono a carico del Comune la fornitura del feretro, dove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto. Ciò è confermato anche dalla circolare del Ministero della Giustizia, ufficio legislativo, prot. 4/2-780 del 14/12/2007, che ha chiarito che gli oneri dei recuperi e trasporti devono essere a carico del comune in cui è avvenuto il decesso in ogni caso, precisando altresì che ciò riguarda sia i casi nei quali i cadaveri vengano rinvenuti all’interno di luoghi chiusi che su strada. Spetta pertanto al Comune individuare le imprese cui affidare il servizio di recupero salme sul territorio comunale, ricorrendo alla turnazione delle stesse, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

È da considerarsi esclusa, dall’ambito delle attività di impresa funebre, ogni altra prestazione non prevista

dalla legge 15/2011 e dal Regolamento 7/2012, quali, a titolo esemplificativo, le prestazioni di posa in opera degli articoli funebri, trasporto materiali lapidei.

### 3. REQUISITI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

#### 3.1. Requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere al momento della presentazione della segnalazione certificata attività (SCIA)

I requisiti stabiliti dall'articolo 3 del regolamento regionale per lo svolgimento dell'attività funebre di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) (e cioè, la disponibilità continuativa di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre, la disponibilità di almeno un mezzo funebre in proprietà o contratto di leasing nonché, infine, la disponibilità di un responsabile dell'attività funebre e di almeno quattro operatori funebri) debbono essere posseduti in forma congiunta, unitamente anche ai requisiti precisati alle lettere a) e d) dello stesso articolo 3, comma 1, al momento della presentazione al Comune competente della segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA). Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del r.r. 7/2012 comunicano in forma scritta al Comune competente gli adeguamenti dalle stesse effettuati ai requisiti previsti dal citato regolamento.

Il regolamento regionale però, nell'intento di garantire il rispetto del principio di libera concorrenza tra imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, consente di acquisire i requisiti individuati dalle citate lettere b), c) ed e) dell'articolo 3, comma 1 del regolamento, anche attraverso il ricorso a consorzi tra imprese o a contratti di agenzia o di fornitura di durata e contenuto idonei, vale a dire tali da assicurare in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività dell'impresa per almeno sei mesi.

La predetta normativa non esclude la possibilità per l'impresa esercente attività funebre di ricorrere ad un'agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, che sia costituita in conformità alla normativa vigente. A riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del r.r. 7/2012 *“Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle normative statale e regionale vigente.”*

Si evidenzia, inoltre, che il requisito relativo al responsabile dell'attività funebre di cui all'art. 3 comma 1, lettera e), non potrà essere ottenuto attraverso il ricorso a strumenti di aggregazione aziendale o contratti di agenzia o di fornitura, ma tale personale dovrà essere in disponibilità diretta da parte delle singole imprese. L'impresa che esercita attività funebre, secondo quanto previsto all'articolo 3 del r.r. 7/2012, deve essere costituita da almeno n. 1 responsabile dell'attività

funebre, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell'impresa e almeno n. 4 operatori funebri (o necrofori, termine utilizzato nella l.r. 15/2012, da intendersi, ai fini della stessa l.r. 15/2012 e del r.r. 7/2012, come equivalente a quello di operatore funebre).

Il personale è acquisito mediante la stipula di regolare contratto di lavoro tra il soggetto esercente l'impresa di attività funebre e il lavoratore o tra quest'ultimo con altro soggetto di cui l'imprenditore si avvale in forza di un formale contratto, purché ciò avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Ciò significa che la disponibilità di personale può essere acquisita attraverso la stipulazione di contratti previsti dalla normativa nazionale vigente, comunque in grado di garantire in via continuativa l'espletamento dell'attività.

Il Comune competente dovrà altresì attentamente verificare che le forme prescelte per l'acquisizione dei requisiti di cui alle suddette lettere b), c) ed e) dell'articolo 3, comma 1, del r.r. 7/2012, risultino compatibili con gli obiettivi di qualificazione e trasparenza delle imprese funebri propri della l.r. 15/2011. Il Comune è chiamato, inoltre, a vigilare affinché lo strumento prescelto risulti coerente con il volume delle prestazioni svolte, esercitando i poteri istituzionali di controllo ad esso spettanti sull'attività funebre ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del r.r. 7/2012, con la finalità di verificare che il concreto esercizio dell'attività avvenga in conformità a quanto dichiarato dall'impresa in sede di presentazione della SCIA e che il numero complessivo degli operatori risulti quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento complessivo delle prestazioni da parte delle imprese. Ai fini dell'attività di verifica il Comune acquisisce opportuna documentazione, a titolo esemplificativo, atto costitutivo e statuto del Consorzio, contratti stipulati o documenti equipollenti.

Per quanto riguarda il caso in cui l'impresa funebre non sia in grado di provvedere in modo autonomo al trasferimento del defunto durante il periodo di osservazione o al trasferimento del cadavere o di ceneri e di resti mortali, oltre alle possibilità previste, in via generale, al comma 3 dell'articolo 3, potrà, in alternativa, dimostrare la partecipazione in società, consorzi o strutture per la fornitura di personale da adibire alla movimentazione dei feretri (come previsto dal comma 2 dell'articolo 3), requisito che dovrà essere anch'esso autocertificato al momento della presentazione della SCIA.

Il mezzo funebre di cui alla suddetta lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 7/2012, può trovarsi anche in un Comune diverso da quello presso il quale viene presentata la SCIA, in quanto è la sede dell'impresa che deve essere nel comune in cui si presenta la segnalazione. Resta ferma comunque la necessità che l'impresa interessata sia organizzata in

modo tale da essere in grado di garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento della propria attività. Per quanto riguarda le autorimesse, il regolamento regionale 7/2012 non disciplina in maniera specifica le caratteristiche delle stesse. Pertanto, come già ribadito, per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal Regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente. Nella fattispecie, le disposizioni sono quelle contenute all'articolo 21 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" che così recita:

*"1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.*

*2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.*

*3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente."*

Tali disposizioni si applicano contestualmente alle disposizioni del r.r. 7/2012 che, a riguardo, precisa che *"La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari."* (articolo 8, comma 14, r.r. 7/2012).

### 3.2. Apertura di nuove sedi

Le imprese che svolgono già attività funebre per poter aprire altre sedi nel Comune ove si trova la sede principale (art. 3, comma 4, r.r. 7/2012), devono possedere:

a) la disponibilità continuativa di locali idonei al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse mortuarie e articoli funebri e a ogni altra attività connessa al funerale, e regolarmente aperti al pubblico;

b) un preposto responsabile dell'unità locale in possesso di sufficienti conoscenze tecniche in attinenza alle specifiche mansioni svolte, inquadrato secondo le normative di legge e nel rispetto del CCNL di categoria, diverso da quello preposto alla sede principale o ad altre sedi. Si precisa che possono essere preposti anche altri soggetti (ad esempio, soci o coadiuvanti) facenti parte dell'impresa, non già qualificati come responsabile della sede principale.

Dette imprese sono tenute a presentare al Comune competente, oltre all'autocertificazione dei requisiti di cui alle suddette lettere a) e b), che dovrà comprendere

anche il nome del preposto alla nuova sede, copia della documentazione prodotta al momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio dell'attività attestante il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento con riguardo alla sede principale dell'impresa. Pertanto, il Comune competente non dovrà compiere una nuova istruttoria sui requisiti per l'esercizio dell'attività funebre. L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal regolamento, per poter aprire una sede in un altro Comune deve presentare una nuova SCIA che attesti il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento con riguardo alla sede principale dell'impresa, con particolare riferimento alla necessità di garantire lo svolgimento dell'attività in via continuativa.

Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del Regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro diciassette mesi dalla entrata in vigore dello stesso. Ciò comporta però, che qualora un'impresa già operante intenda aprire una nuova sede in un Comune diverso da quello in cui già svolge la propria attività, deve presentare, ai sensi del regolamento, una nuova SCIA che certifichi il possesso in quel momento dei requisiti previsti dall'articolo 3. I requisiti previsti alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 del regolamento regionale nonché alla lettera a) dello stesso comma, "aggiuntivi" rispetto ai requisiti da autocertificarsi al momento della presentazione della SCIA, devono essere posseduti al momento in cui si procede all'apertura di una nuova sede nello stesso Comune.

Nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della Regione Piemonte, ma che esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre sul territorio regionale, queste ultime dovranno presentare una SCIA al comune ove si trova la sede per la trattazione degli affari o dove si trova la sede principale nel caso di impresa operante su più sedi.

### 3.3. Sul divieto di intermediazione nell'attività funebre

Il r.r. 7/2012 vieta il ricorso alla intermediazione nello svolgimento dell'attività funebre (art. 3, comma 6, r.r. 7/2012). Tale divieto significa che non è consentito ad intermediari o ad altri soggetti comunque diversi dall'impresa che possiede tutti i requisiti stabiliti dalla normativa vigente, organizzare e svolgere attività di onoranze funebri. A riguardo, a precisazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del regolamento regionale, si evidenzia che il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, per la vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale, si svolgerà presso la sede dell'impresa recante i requisiti stabiliti nel regolamento e, comunque, mai all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obito-



riali e di cimiteri.

Le disposizioni che vietano il ricorso alla intermediazione non implicano però il divieto di mandato tra imprese, in particolare per quanto concerne le imprese con sede in Comuni diversi della Regione Piemonte o in altre Regioni.

Per quanto riguarda invece, i requisiti delle imprese che gestiscono i servizi pubblici cimiteriali o necroscopici, il r.r. 7/2012 non ha integrato la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto in merito alla incompatibilità tra l'esercizio dell'attività funebre e la gestione dei servizi pubblici cimiteriali e necroscopici, per cui si rinvia al paragrafo 3.4.

### 3.4. Introduzione dell'obbligo di separazione societaria

La l.r. 15/2011 (art. 6, comma 1) stabilisce che *“La scelta dell'impresa funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto”*. Si evidenzia però che nel caso di sepoltura di persone indigenti tale scelta compete al Comune su cui incombe l'onere.

Lo stesso articolo 6 della legge regionale e il relativo regolamento attuativo stabiliscono che nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria. Ciò vale, chiaramente, anche nell'ipotesi contraria: vale a dire nel caso in cui il soggetto esercente l'attività funebre gestisca anche i servizi pubblici cimiteriali o necroscopici. La Regione ha fatto in tal modo proprio un orientamento assunto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali ad imprese di onoranze funebri, che ha auspicato interventi legislativi a livello nazionale e regionale, volti a sancire *“la chiara separazione e incompatibilità fra i servizi di onoranze funebri e i diversi servizi pubblici che si connotano per un prevalente interesse igienico-sanitario o di carattere pubblico-sociale. Ciò al fine di assicurare un corretto confronto concorrenziale fra gli operatori di onoranze funebri presenti nei diversi mercati locali, evitando il conseguimento di improprie posizioni di vantaggio che consentano l'accesso privilegiato alla clientela.”* (tra gli altri, si veda il Parere AS392 del 17/5/2007 (Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali ad imprese di onoranze funebri).

La predetta separazione societaria comporta pertanto che la gestione dei servizi cimiteriali o necroscopici sia svolta da persone giuridiche distinte rispetto a quelle che svolgono l'attività funebre, il che comporta una distinta gestione contabile e commerciale.

Inoltre, la normativa regionale è finalizzata ad assicurare l'incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di

pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali, in quanto attività svolte in regime di concorrenza e pertanto non compatibili con lo svolgimento congiunto di servizi pubblici quali i servizi cimiteriali o necroscopici. La predetta normativa regionale si applica anche alle ditte individuali.

### 4. FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ FUNEBRE, DEI CERIMONIERI DELLE STRUTTURE PER IL COMMIO, DEGLI ADDETTI ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI E DEL PERSONALE DEI CREMATORI

L'articolo 4, comma 5, del r.r. 7/2012 stabilisce che solo *“Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non esercitano da almeno cinque anni l'attività di impresa funebre in qualità di titolari o legali rappresentanti o soci nonché di addetti allo svolgimento dell'attività funebre, sono tenuti a seguire un corso di formazione (...) prima di poter definitivamente svolgere le relative mansioni o gli incarichi operativi.”*

Pertanto, le imprese già esercenti attività funebre al momento dell'entrata in vigore del Regolamento (10/8/2012), ma prive del requisito stabilito al sopra citato articolo 4, comma 5, del r.r. 7/2012, si devono adeguare entro diciassette mesi dalla entrata in vigore dello stesso (art. 2, co. 4, del r.r. 7/7/2012).

Il mancato adeguamento, comporterà per l'impresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, in conformità a quanto stabilito all'articolo 32 del regolamento regionale.

Il rispetto della normativa regionale vigente in materia di formazione presuppone che vengano definiti per i corsi previsti dalla l.r. 15/2011 e dal r.r. 7/2012, con apposita deliberazione di Giunta regionale, gli standard formativi e di erogazione e gli specifici profili sulle varie figure professionali previste dalla normativa citata, che saranno pubblicati sulla vetrina informatica degli standard della direzione Istruzione, formazione e lavoro (attualmente pubblicati all'indirizzo internet [www.collegamenti.org](http://www.collegamenti.org)).

Nella deliberazione sopracitata, dovranno essere meglio puntualizzati vari aspetti che la legge e il regolamento lasciano indefiniti: tra cui, la durata dei vari corsi per le varie figure, le caratteristiche dell'esame, le condizioni di equivalenza o di riconoscimento crediti formativi per i corsi svolti presso altre regioni.

Lo svolgimento dei corsi di formazione è affidato unicamente a soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. Detti corsi devono essere erogati all'interno del sistema della formazione professionale, il quale prevede sia corsi autorizzati e finanziati che corsi riconosciuti (ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13/4/1995, n. 63 *“Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”*).

I corsi eventualmente svolti in mancanza del predetto accreditamento e non autorizzati o riconosciuti dalla Regione Piemonte non valgono ai fini della formazione richiesta ai sensi della l.r. 15/2012 e del r.r. 7/2012. Nelle more dell'approvazione di tale deliberazione e della definizione dei profili, il titolare dell'impresa funebre, al momento della presentazione della SCIA oppure, per le imprese già operanti alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento regionale, al momento dell'invio della comunicazione di adeguamento ai requisiti richiesti dal r.r. 7/2012 si impegna, attraverso una specifica dichiarazione da allegare alle stesse, a svolgere e a far svolgere ai dipendenti, se non possiedono al momento dell'entrata in vigore del Regolamento, l'esperienza professionale di almeno cinque anni nel settore richiesta dalla normativa regionale, i suddetti corsi, secondo le modalità stabilite dalla l.r. 15/2011 e dal relativo regolamento di attuazione, non appena l'Assessorato competente definirà i suddetti requisiti e sarà disponibile la relativa offerta formativa. Il titolare dell'impresa funebre dovrà inoltre provvedere alla presentazione di una specifica richiesta di partecipazione ai corsi di cui sopra entro novanta giorni dall'effettiva disponibilità dell'offerta formativa, che sarà portata a conoscenza delle categorie interessate attraverso le modalità divulgative più idonee. Anche le imprese già svolgenti l'attività funebre, ove interessate, dovranno presentare la predetta specifica domanda di partecipazione ai corsi entro novanta giorni dall'effettiva disponibilità dell'offerta formativa.

Al pari di quanto stabilito per i soggetti esercenti attività di impresa funebre, anche i soggetti gestori dei cimiteri, di impianti crematori e delle strutture per il commiato sono tenuti a far svolgere ai dipendenti che non posseggano al momento dell'entrata in vigore del r.r. 7/2012 una esperienza quinquennale nel settore specifico, i corsi previsti all'articolo 13 della l.r. 15/2011 e dal relativo regolamento di attuazione, secondo le stesse modalità e tempistiche sopra indicate.

##### 5. TRASPORTO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il trasporto del defunto durante il periodo di osservazione (cd. "a cassa aperta") è normato a livello nazionale dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90 recante il Regolamento di polizia mortuaria, il quale stabilisce che *"il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita."*

Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, è di 24 ore dal momento del decesso (portato a 48 ore nei casi di morte improvvisa o con dubbi di morte apparente).

La l.r. 15/2011, integrando la normativa nazionale,

stabilisce, all'articolo 3 che il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione, con le modalità stabilite dalla normativa nazionale, può avvenire:

- dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, situata anche in un altro comune della Regione;
- dal luogo del decesso ad un deposito di osservazione, sito anche in altro comune della Regione;
- dal luogo del decesso ad una struttura per il commiato, sita anche in altro comune della Regione;
- se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30/5/1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso.

La salma, durante il trasporto, va riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

L'articolo 11, comma 6, del regolamento precisa che su richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso anche alla struttura del commiato o all'abitazione del defunto o dei familiari. Ciò deve avvenire secondo le previsioni del DPR 285/1990 e solo a condizione che il trasporto della salma venga effettuato in maniera tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e da non arrecare danno alla salute pubblica nonché previa apposita autorizzazione del servizio sanitario o dell'autorità giudiziaria competenti.

In ogni caso, l'esercente l'attività funebre che esegue il trasferimento deve comunicare tempestivamente all'ufficiale di stato civile la nuova sede ove la salma verrà trasferita per l'osservazione. Analoga comunicazione deve essere effettuata all'ASL della sede di ricevimento della medesima salma.

Viene proposto in fine, all'Allegato I, il modulo per il trasporto salma durante il periodo di osservazione, allo scopo di snellire ed uniformare le procedure connesse al predetto trasporto.

##### 6. APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO, IN TALUNE SPECIFICHE CIRCOSTANZE

L'articolo 8, comma 3, del regolamento stabilisce che *"Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute"*. Questo può avvenire, nel rispetto della specifica normativa nazionale, sotto il controllo

del titolare dell'impresa funebre (o di suo delegato) e, comunque, in presenza di personale necroforo in numero adeguato a subentrare in qualsiasi momento si rendesse necessario, nell'operazione di trasporto funebre e a garantirne il buon esito.

#### 7. TRASPORTO FUNEBRE

Il fatto che il regolamento preveda, all'articolo 8, comma 1, che *"Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati"*, non comporta l'esclusività in capo alle imprese funebri del trasporto delle urne cinerarie né dei resti mortali che sono completamente mineralizzati. Per quanto riguarda le prime, ciò consegue all'applicazione del principio per cui il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Tale principio è sancito dalla legge 30/3/2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). In merito alla verifica, alla chiusura del feretro, dell'apposizione dei sigilli, l'art. 8, comma 8, del regolamento stabilisce che *"All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione"*. Si precisa a riguardo che deve trattarsi degli addetti effettivi al trasporto, di cui almeno uno presente al momento della chiusura del feretro.

#### 8. PIANO DI AUTOCONTROLLO DEL MEZZO FUNEBRE

L'art. 8, comma 6, del r.r. 7/2012 prevede solo la predisposizione di un piano di autocontrollo da tenere a disposizione per controlli che possono essere solo eventuali, in quanto le attività di verifica dei carri funebri ex artt. 20 e 21 del DPR 285/1990 sono state sospese perché pesantemente condizionanti l'attività delle ASL (vedere DGR 5/8/2002, n. 115-6947 Norme contenute negli articoli 16, 18, 20, 21, 25, 30, 83, 84, 86, 88, 94 e 101 del D.P.R. n. 285/90: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" – Provvedimenti).

Piena libertà è lasciata alla predisposizione del piano di autocontrollo da parte del proprietario del mezzo funebre, che si sostanzia, pertanto, nella tenuta di un registro recante, come indicato nella legge regionale, luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione del mezzo e gli estremi delle operazioni effettuate, inclusa la data di effettuazione. Si fa presente, tuttavia, che ciò vale solo nell'ambito del territorio della Regione

Piemonte e che in altre Regioni potrebbe essere richiesta la certificazione di idoneità sanitaria singole autofunebri.

#### 9. SERVIZIO DI VESTIZIONE DEL DEFUNTO DECEDUTO PRESSO UNA STRUTTURA SANITARIA O DI RICOVERO

Il comma 10 dell'articolo 8 del regolamento stabilisce che in caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, alla vestizione e alla composizione del defunto provvedono, con il consenso dei familiari, i responsabili della struttura sanitaria o di ricovero in cui è avvenuto il decesso, previo corrispettivo deliberato dall'ASL competente. In alternativa, i familiari possono provvedere in proprio alla vestizione direttamente o ricorrendo a personale appositamente e formalmente delegato. Si ricorda a tal proposito che alle imprese funebri è precluso, e pertanto sanzionato dalla normativa regionale, lo svolgimento in ambito ospedaliero di ogni attività finalizzata al procacciamento di servizi di onoranze funebri. La già citata Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiamando le pronunce del Consiglio di Stato e di alcuni Tribunali amministrativi regionali [Cfr., tra gli altri, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Decisione n. 1639/05; TAR Campania, Sentenza n. 1704/01; TAR Emilia Romagna, Sentenza n. 599/02; TAR Liguria, Sentenza n. 1781/03 ], ha infatti evidenziato al riguardo, che *"la presenza di una società di onoranze funebri all'interno di strutture ospedaliere è suscettibile di determinare una situazione di vantaggio competitivo a favore dell'impresa aggiudicataria, consentendole un accesso privilegiato alla clientela, ossia ai parenti dei defunti. Tale circostanza, peraltro, oltre a limitare il confronto competitivo tra gli operatori funebri attivi nei mercati locali, si ripercuote negativamente sui clienti dei servizi funebri, posto che determina una limitazione delle loro possibilità di scelta e, come diretta conseguenza, un aumento del prezzo di tali servizi"* (parere AGCOM, Parere AS392 del 17/5/2007 Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri).

#### 10. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Nelle strutture residenziali sanitarie, socio sanitarie e assistenziali pubbliche/private in cui non è presente il Direttore sanitario o non risulta previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, l.r. 15/2011 il quale stabilisce che l'accertamento della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e private viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (in primo luogo i medici delle strutture di medicina legale, anche perché a ciò deputati e comunque per evitare dop-

pioni con i conseguenti aggravii di spesa), ovvero, in loro assenza, dai medici di medicina generale. Anche in questa fattispecie le Strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, della L.R. 15/2011.

Si precisa che il modello su cui va riportato l'accertamento di morte di cui all'Allegato B del comma 4 dell'articolo 10 del regolamento regionale ha valore esemplificativo ed è, pertanto, consentito integrarlo con le indicazioni contenute nel modello di certificato di cui all'Allegato II al presente provvedimento. Viene proposto il certificato allegato in fine, allo scopo di snellire numerose procedure conseguenti al decesso mantenendo il complesso dei dati anagrafici, ecc. indispensabili per il corretto espletamento delle medesime. Il medico che sottoscrive il suddetto certificato deve apporre firma leggibile corredata da timbro identificativo.

L'art. 30, comma 1, del Regolamento prevede che i cadaveri portatori di protesi elettroalimentate possono essere chiusi in cassa e destinati alla cremazione anche senza la rimozione di protesi, eccetto il solo caso di protesi elettroalimentate da radionuclidi.

Tuttavia, anche in caso di protesi elettroalimentate non da radionuclidi, si potrà procedere alla rimozione secondo le procedure e il tariffario peraltro previsti dalla vigente normativa regionale, e questo sia in caso di cremazione in impianti non aggiornati tecnologicamente, sia in caso di trasporto in altre Regioni che lo richiedano, e comunque su richiesta e ad onere dell'avente titolo.

#### 11. DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

I depositi di osservazione di cui all'articolo 11 del r.r. 7/2012 sono disciplinati già a livello nazionale dal Regolamento di polizia mortuaria (approvato con d.p.r. 285/1990) al Capo III. Il regolamento regionale fa salva, per tutto quanto non previsto o non diversamente regolato dalla normativa regionale, l'applicazione delle predette disposizioni nazionali. Per quanto riguarda, in particolare, il trasporto delle salme presso i suddetti depositi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della l.r. 15/2011. In base a tali norme, per il trasporto dal luogo del decesso ad un deposito di osservazione, la salma deve essere riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

#### 12. STRUTTURE PER IL COMMiato

Le strutture per il commiato sono realizzate da soggetti pubblici o privati autorizzati all'esercizio dell'attività funebre (come previsto dall'art. 8, comma 3, l.r. 20/2007). I comuni ne stabiliscono l'ubicazione. Tali strutture non possono comunque essere collocate nell'ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie

pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali (art. 8, comma 4 bis, l.r. 20/2007).

Le strutture per commiato sono strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono svolgersi le cerimonie per il commiato.

Tali strutture devono consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre e possono essere utilizzate anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri. Sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.

Qualora le strutture per il commiato vengano utilizzate per svolgere il periodo di osservazione e per effettuare trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi, come previsto all'articolo 3 della l.r. 15/2011, le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia.

La materia relativa alle suddette strutture per il commiato viene demandata al piano regionale di coordinamento cimiteri, previsto dall'articolo 14 della l.r. 15/2012, in quanto competente a disciplinare questa tematica.

#### 13. TRATTAMENTI SUL CADAVERE

In merito alla previsione dello svolgimento dei trattamenti di imbalsamazione, la normativa regionale prevede che il trattamento avvenga nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente, pertanto in conformità in particolare alle modalità stabilite dal Capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Il regolamento di polizia mortuaria disciplina già la possibilità di effettuare trattamenti di imbalsamazione (artt. 46 e 47). In tal senso, la normativa regionale si limita a recepire le disposizioni del d.p.r. 285/1990.

#### 14. SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'organo preposto all'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite nel regolamento, è il Comune, ed in particolare la Polizia municipale, come si può evincere anche dal disposto dell'articolo 2, comma 6, del r.r. 7/2012, il quale sancisce che tra le funzioni dei Comuni vi sono quelle dell'ordine e della vigilanza sull'attività funebre, salvo che il fatto non costituisca reato (art. 32, comma 1, r.r. 7/r).

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative previste dal regolamento regionale all'articolo 32, queste

sono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24/11/1981, n. 689.

L'accertamento delle violazioni delle norme del regolamento è effettuato dai soggetti legittimati in conformità ai principi ed alle modalità stabilite dagli articoli 13 e 14 della l. 689/1981.

Pertanto, anche le valutazioni in merito al carattere disdicevole o ingannevole della pubblicità di un'impresa funebre competono ai soggetti individuati dalla normativa statale vigente in materia. In caso di violazione delle disposizioni del regolamento non specificatamente individuate dall'art. 32 del r.r. 7/2012, salvo che non costituiscano reato, quali ad esempio, le disposizioni che prevedono, tra i requisiti per lo svolgimento della propria attività da parte del personale delle imprese esercenti attività funebre, dei cerimonieri delle strutture per il commiato, degli addetti alle operazioni cimiteriali e del personale dei crematori, una formazione specifica, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 32 sopra citato, comma 2, laddove prevede che in caso di reiterata violazione delle disposizioni regolamentari da parte delle imprese funebri è disposta la cessazione dell'attività, intendendo

per "reiterata violazione", l'aver commesso almeno due volte la medesima violazione. Non sono invece da ritenersi sanzionabili le eventuali carenze dei requisiti richiesti, rispettivamente, alla lettera c) (disponibilità continuativa di un mezzo autofunebre) ed e) dell'articolo 3, comma 1, del r.r. 7/2012 (disponibilità continuativa di almeno 4 operatori funebri) e da acquisire secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo, che si verifichino in prossimità o nella stessa giornata dello svolgimento del servizio funebre, solo previa tempestiva comunicazione al Comune competente per territorio ed esibizione dei documenti giustificativi (ad esempio, certificato medico attestante lo stato di malattia degli operatori funebri).

Resta inteso, in base a quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, del regolamento, che per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dallo stesso, si deve fare rinvio alla normativa statale e regionale già vigente nella materia interessata (incluso, ad esempio, il controllo sul rispetto delle norme igienico sanitarie per la chiusura loculi).

(... omissis ...)

# Sigma INFO



## Soluzioni Informatiche su Misura

GESTIONE CIMITERIALE - LUCE VOTIVA - IMPIANTI DI CREMAZIONE  
 TRASPORTI ONORANZE FUNEBRI E FIORERIA  
 VERDE PUBBLICO E DISINFESTAZIONE - PARCHEGGI

**[www.sigmainfo.it](http://www.sigmainfo.it) - [info@sigmainfo.it](mailto:info@sigmainfo.it)**

Documentazione

## L.R. Molise 12 novembre 2013, n. 19

### “Dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”

Pubblicata nel B.U.R. Molise n. 30 del 16 novembre 2013

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

##### (Finalità)

1. La presente legge detta disposizioni in ordine all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e mira alla salvaguardia della dignità di ogni persona, della sua libertà di scelta, delle sue convinzioni religiose e culturali.
2. La disciplina di cui alla presente legge è conforme ai principi enunciati nella legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

#### Art. 2

##### (Affidamento e dispersione delle ceneri)

1. Il soggetto affidatario dell'urna, persona fisica, ente o associazione, è individuata nel rispetto della volontà del defunto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della stessa legge. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in alternativa, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1), lettera d), delle legge n. 130/2001.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale atto, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diverse indicazioni dell'autorità sanitaria.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di uno di questi non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

**Art. 3****(Modalità di conservazione)**

1. L'urna sigillata contenenti le ceneri può essere:
- tumulata;
  - inumata qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
  - conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.P.R. n. 285/1990;
  - consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.

**Art. 4****(Luoghi idonei alla dispersione delle ceneri)**

1. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della legge n. 130/2001, nei luoghi di seguito indicati:
- in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. n. 285/1990;
  - in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
  - in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
  - nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
  - nei fiumi;
  - in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai Comuni, dalle Province, dalla Regione;
  - in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

**Art. 5****(Regolamenti comunali)**

1. I regolamenti comunali disciplinano quanto disposto dall'articolo 4 e la violazione delle disposizioni ivi contenute comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

**Art. 6****(Senso comunitario della morte)**

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto o degli altri soggetti individuati dalla normativa vigente, è posta nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. Gli oneri sono posti a carico dei richiedenti.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

**(Art. 7)****Informazione ai cittadini**

1. I Comuni e la Regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere, anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla Regione e dai Comuni.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.*

*Campobasso, 12 novembre 2013*

## BOLZANO

◆ 30 settembre 2014 (mar)  
**I rischi inerenti l'operatività  
sia funebre che cimiteriale**

**RELATORI:** **Dott. Alessandro Finco** (Consulente Aziendale in materia di Sistemi di Gestione per la Qualità e Sicurezza nei luoghi di lavoro), **P.I. Alberto Santato** (Correlatore R.S.P.P. qualificato ed abilitato in ogni macrosettore, Consulente in materia di Sistemi di Gestione per la Qualità), entrambi titolari di agenzia funebre, Trecenta (RO).

**CREDITI FORMATIVI:** Le 6 ore di formazione erogate con questo corso possono valere come aggiornamento periodico per la formazione del personale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni in materia. Per tale tipologia formativa, una volta svolta la formazione iniziale (generale + specifica), è previsto un aggiornamento periodico quinquennale della durata di 6 ore, che può considerarsi quindi svolto a conclusione del presente corso.

**PROGRAMMA** (proposto in conformità all'accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011; gli argomenti saranno trattati in modo da coinvolgere i partecipanti ed al termine della giornata formativa è prevista una verifica di apprendimento dei temi trattati): ● **Il contesto normativo: D.Lgs. 81/2008:** concetti di rischio, danno; prevenzione, protezione e organizzazione ● **Organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della protezione:** le figure coinvolte nella gestione della prevenzione aziendale; la Valutazio-

ne dei Rischi (DVR, DUVRI); diritti e doveri delle varie figure loro responsabilità e relative sanzioni ● **I rischi specifici del settore funebre e ci-miteriale:** rischi per mansioni e per lavorazioni; rischio chimico e rischio biologico; la movimentazione manuale dei carichi; altri rischi; misure di tutela ed emergenze ● **Rischi specifici degli operatori funebri** (Rischi derivanti da movimentazione manuale dei carichi (spostamento salme, feretri, allestimenti camera ardente, processioni funebri con trasporto feretro a spalla o con carrello ecc); il rischio derivante da agenti chimici, rischi da rumore e vibrazioni eventualmente presenti nelle attività di allestimento del cofano funebre (anche a seguito di utilizzo di attrezzature quali pistola sparachiodi, rischio vibrazioni a corpo intero presente nell'utilizzo di automezzi), il rischio biologico (presente in tutte le operazioni di recupero delle salme e della loro preparazione e vestizione); il rischio chimico (presente qualora siano utilizzati prodotti per tanatoestetica e per la conservazione della salma). ● **Rischi specifici degli operatori cimiteriali** (Rischi biologici (presente durante le fasi di esumazione ed estumulazione dei cadaveri), di movimentazione dei carichi (apertura di tombe e loculi), escavazione e movimento terra con mezzi manuali e meccanici (scavo di fosse), rumore e vibrazioni (presenti nel caso siano svolti lavori di pulizia e manutenzione delle aree verdi cimiteriali come sfalcio erba con mezzi meccanici, taglio siepi ecc), rischi connessi ad attività edili per posizionamento lapidi, chiusura tombe e loculi) ● **L'organizzazione degli organi di vigilanza, controllo e assistenza:** il ruolo delle ASL; altri enti deputati al controllo ● **Verifica di apprendimento finale mediante test**

## FERRARA

◆ 9 ottobre 2014 (gio)  
**Cremazione, conservazione,  
affido ceneri**

**RELATORE:** **Ing. Daniele Fogli** (Presidente del Comitato Tecnico Cimiteri della EFFE 'Federazione Europea dei Servizi Funerari', Libero professionista)

**PROGRAMMA:** ● Inquadramento normativo: norme cimiteriali ● Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro ● Fenomeni cadaverici ● Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale ● Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza ● Caratteristiche dei feretri e dei contenitori utilizzati per trasporto di salme/ cadaveri/ resti/ ceneri

◆ 10 ottobre 2014 (ven)  
**Processi trasformativi cadaverici e modalità  
di intervento. Le conoscenze essenziali  
per poter praticare la tanatocosmesi**

**RELATORE:** **Mauro Ugatti** (Operatore funebre, con esperienza 20.1e in tanatocosmesi, AMSEF srl, Ferrara), **Carlo Ballotta** Giornalista, Collaboratore rivista "I Servizi Funerari" e sito funerali.org)

**PROGRAMMA:** **A cura di Mauro Ugatti:** ● I principi del lavoro di tanatoestetista, etica professionale ● Il rapporto con i dolenti ● Interventi in strutture sanitarie o a domicilio ● Nozioni d'igiene: il rischio biologico, malattie infettive particolari e d.p.i. ● Modalità di tolettatura mortuaria: preparazione del corpo e vestizione della salma (disinfezione, lavaggio, tamponatura di orifizi naturali) ● Estetica funeraria e tecniche di vestizione (trattamento di viso e mani ● Trucchi e segreti per una perfetta vestizione ● Copertura di ferite e casi particolari ● Strumenti e materiali utilizzati. Rifiuti derivanti dal trattamento ● **A cura di Carlo Ballotta:** ● Cosa si può fare e non in base alla normativa italiana ● La tutela del cadavere ● Appunti di medicina necroscopica ● La tempistica degli adempimenti amministrativi in seguito ad un decesso



◆ 7 ottobre 2014 (mar)

**Le novità sull'affidamento *in house* di cui alla nuova Direttiva appalti 2014/24/UE**

**RELATORI:** Dott. Mario Calzoni (Aziendalista, esperto di tecniche contabili, Lothar s.r.l.), Introduce Ing. Daniele Fogli

**PROGRAMMA:** **Aspetti generali:** • Dalla sentenza Corte di giustizia UE Teckal del 1999 alle attuali disposizioni nazionali sull'*in house* (Ricognizione del diritto positivo nazionale sull'*in house*, diritto vissuto nazionale sull'*in house*, del diritto vissuto Corte di giustizia UE) • Le nuove direttive appalti pubblicate in GUUE il 28/3/2014 (La direttiva 2014/23/UE: concessioni, e società miste con gara a doppio oggetto; settori ordinari, settori speciali) • La direttiva 2014/24/UE sull'esimente appalti per gli affidamenti (I *considerandi* riferiti all'*in house*, L'art. 11 *Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo*, L'art. 12 *Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico*) – **Aspetti particolari:** • Aspetti introduttivi alla nuova *in house* (Dall'*in house* nutrito dalla giurisprudenza all'*in house* disciplinato dalla normativa comunitaria, La platea degli enti locali affidanti il servizio pubblico locale di rilevanza economica *in house*, I soggetti che possono fruire degli affidamenti *in house* tra partecipate dirette e partecipate indirette dell'ente locale, Ricognizione dei presupposti essenziali qualitativi e quantitativi per godere dell'esimente appalti negli affidamenti *in house*) • Le fattispecie dell'*in house* previste nella novella direttiva 2014/24/UE (da parte di un monocomune a partecipazione diretta, di una pluralità di comuni a partecipazione diretta, di liera mono o pluricomunale a partecipazione indiretta senza che la capogruppo risulti affidataria *in house*) – **Focus:** • Il socio finanziatore non stabile • I presupposti del controllo analogo nella direttiva 2014/24/UE • I presupposti quantitativi • Principali collegamenti con il quadro ordinamentale nazionale • Lo statuto vigente del soggetto gestore (L'opportunità di disporre di tre articoli statutari : l'uno sul controllo riferito alla *governances*, l'altro sul controllo analogo riferito al servizio, l'ultimo sugli aspetti interferenziali su tali due categorie di controlli, Cenni sulle modifiche allo statuto quando il servizio è affidato dall'ente di governo d'ATO) – **Analisi dei quesiti al termine di ogni singolo capitolo**

◆ 18 novembre 2014 (mar)

**Come gestire il rapporto con i dolenti nell'attività professionale. Consigli pratici per gli operatori funebri e cimiteriali**

**RELATORE:** Dott.ssa Daniela Rossetti (Psicologa e Psicoterapeuta presso *Montecatone Rehabilitation Institute* di Imola, BO)

**PROGRAMMA:** • Il dolore e la condizione umana • Il lutto: fasi ed elaborazione • Il rapporto con i dolenti (gestione dello stress nella relazione e conoscenza degli effetti di talune scelte): lutti traumatici: come confrontarsi, capire ed elaborare le morti per incidente; l'approccio al dolente nell'immediatezza del decesso, durante e subito dopo il funerale, in caso di cremazione, durante la sepoltura; lutto e dispersione delle ceneri; elaborazione del lutto in presenza di affido familiare di urna cineraria • Gli indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell'Accordo Europeo 8 ottobre 2004 e il burn-out in ambito funebre, cimiteriale e di cremazione

◆ 19 novembre 2014 (mer)

**Ritualità nelle sepolture di islamici, ebrei ed ortodossi**

**RELATORE:** Dott.ssa Elena Messina (Ha conseguito la laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti ed alle ritualità funebri. Attualmente tali ricerche sono in corso d'opera)

**PROGRAMMA:** • Introduzione – Concetto di morte e rituale funebre. Trasformazione del rito in un contesto altro (*Tutte le società umane riflettono sulla morte e si occupano dei morti, il rito funebre, gli interventi sul cadavere e la maniera di rappresentare, pensare e percepire la morte variano profondamente da una cultura all'altra; Teoria di Lifton: rituale funebre come bisogno di immortalità*) • Alterità, diffidenza e pregiudizio; Ritorno in patria e concetto di doppia assenza • Morte e decesso nell'etica ebraica. Itinerario storico-culturale • Morte e ritualità funebri della comunità musulmana • Comunità cristiano-ortodossa: morte e commemorazione dei defunti • Morte laica e cremazione. Limiti alla pratica • Morte e ritualità funebre: *best practices*

◆ 26 novembre 2014 (mer)

**Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 1a**

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (Dirigente Bologna Servizi Cimiteriali srl, Gruppo Coordinamento FederUtility SEFIT)

**PROGRAMMA:** • Inquadramento normativo: norme cimiteriali • Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro • Fenomeni cadaverici • Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale • Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza • Caratteristiche dei feretri e dei contenitori utilizzati per trasporto di salme/ cadaveri/ resti/ ceneri

◆ 27 novembre 2014 (gio)

**Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 2a**

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (Dirigente Bologna Servizi Cimiteriali srl, Gruppo Coordinamento FederUtility SEFIT)

**PROGRAMMA:** • Inumazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Traslazioni • Dispersione ed affidamento ceneri, accenni • Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza • Cremazioni, cenni sulla sicurezza

**Modulo di iscrizione:**

- ▶ richiedetelo via mail a: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)
- ▶ scaricatelo dal link: [www.euroact.net/formazione](http://www.euroact.net/formazione)
- ▶ chiamate la segreteria organizzativa: **0532.1916111**

**Documentazione** **Attività di trasporto funebre, disgiunto dall'attività funebre – Un parere del Ministero dello Sviluppo Economico**

Circolare SEFIT FederUtility n. 4005 del 18/02/2014

Per quanto non recente, è stata reperita una nota del Ministero dello Sviluppo economico, espresso a seguito di una richiesta di chiarimenti presentata da un Comune, che si riporta in **Allegato 1**.

In **Allegato 2** si formulano alcune considerazioni ed approfondimenti.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Massimiliano Bianco)

**ALLEGATO 1**

**Ministero dello Sviluppo Economico – Nota n. 139445 del 18 giugno 2012**

**Oggetto: Attività di trasporto funebre – Quesito**

Con nota prot. N. 2371 del 24/04/2012, codesto Comune espone quanto segue:

Si chiede un parere relativamente al disbrigo di una pratica pervenuta all'Ufficio Commercio per il tramite della SUAP.

Si tratta della presentazione di una SCIA per l'esercizio di trasporto funebre disgiunto dall'attività funebre (tra l'altro presentata ai sensi della L.R. 19/2004 della Regione Emilia-Romagna).

L'istante chiede di avere la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre, immatricolato come tale, di cui cita la targa e allega relativa carta di circolazione, per il quale, a suo parere, sussiste l'esonero da autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie.

Alla domanda allega i seguenti documenti: fotocopia documento identità e visura CCIAA di Latina (registro imprese). Dichiarò inoltre di allegare anche l'attestato AUSL per idoneità delle auto funebri, ma la documentazione ne è carente.

Si chiede se la trattazione di questa materia soggiace alla legge 21/92 di autonoleggio con conducente o se soggiace a qualche altra normativa.

A tale riguardo, scusandosi per il ritardo con cui si risponde, dovuto al carico di lavoro, e premettendo che

la materia non rientra tra quelle di stretta competenza di questa Divisione, si ritiene possibile, comunque, formulare le considerazioni che seguono.

L'attività di trasporto funebre è regolata, a livello nazionale, dal D.P.R. 285/1990, regolamento di polizia mortuaria, ed in particolare dagli articoli 16 e seguenti dello stesso.

Diverse Regioni, a quanto risulta, hanno provveduto ad "integrare" il predetto regolamento con proprie leggi regionali e relativi regolamenti attuativi.

Nel caso della Regione Lazio, tuttavia, sembrerebbe che l'unico provvedimento adottato in materia sia la Delibera di giunta 737/2007 (recante "D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 'Regolamento di Polizia Mortuaria'. Sospensione di procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie") con cui, per quanto qui rileva, si è disposta la sospensione "nelle more dell'approvazione del regolamento regionale di polizia mortuaria" di alcune disposizioni del predetto D.P.R. 285, ed in particolare "delle attività di verifica delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri di cui agli articoli 20 e 21".

Il regolamento regionale di polizia mortuaria non risulta sia stato, in seguito, adottato; per cui, salvo diverse statuizioni contenute nell'eventuale regolamento comunale, la materia risulterebbe attualmente regolata, nella regione Lazio, dal ridetto D.P.R. 285/90 come integrato dalla predetta Delibera della giunta regiona-

le. Nel caso in esame, inoltre, va evidenziato che l'impresa richiedente non intende svolgere la complessiva attività di onoranze funebri, ma la sola attività di trasporto funebre.

Non sembrano quindi ricorrere i presupposti per richiedere la licenza per lo svolgimento dell'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del TULPS, in quanto l'impresa non intende svolgere attività di disbrigo delle pratiche amministrative connessa all'attività di onoranze funebri.

Non sembra inoltre ricorrere il presupposto per la sottoposizione alle disposizioni in materia di commercio di cui al decreto legislativo 114/1998, in quanto l'impresa non intende procedere al commercio degli oggetti (cassa, ecc.) connessi con le onoranze funebri.

Non sembra, altresì, ricorrere il presupposto per la sottoposizione alla disciplina dell'attività di noleggio con conducente di cui alla legge 21/1992, salvo che così sia disposto nell'eventuale regolamento comunale.

Sembra, pertanto, in base al – piuttosto disomogeneo – quadro normativo sopra ricostruito, che gli unici adempimenti amministrativi richiesti nell'ambito della Regione Lazio – e salve specifiche disposizioni dei regolamenti comunali – ai fini dello svolgimento della sola attività di trasporto funebre, senza attività di onoranze funebri, sia la disponibilità continuativa di un carro funebre immatricolato come tale (con libretto di circolazione annotato per il trasporto) e di un'autorimessa, conformi alle indicazioni del citato D.P.R. ma sottratti, vista la sopra richiamata delibera regionale, alla verifica di idoneità da parte della competente ASL di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. medesimo.

Il presente parere viene trasmesso, per opportuna conoscenza e per eventuali puntualizzazioni, alla Regione Lazio ed al Ministero dell'Interno.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfranco Vecchio)

## **ALLEGATO 2**

### **Ministero dello Sviluppo Economico – Nota n. 139445 del 18 giugno 2012**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internalizzazione, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI, Registro delle imprese, con nota n. 139445 del 18 giugno 2012 si è espresso riscontrando una richiesta di chiarimenti proposta da un Comune, nella regione Lazio, cui era stata presentata una S.C.I.A., per inciso, sulla base di legge regionale di altra regione (nella fattispecie, della L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.), concernente l'attività di trasporto funebre disgiunta dall'esercizio dell'attività funebre. In particolare, il quesito proposto verteva sull'eventuale applicabilità, alla fattispecie, delle disposizioni della L. 15 gennaio 1992, n. 91 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" e succ. modif.

Non si entra nel merito dei termini con cui il Ministero interpellato ha dato riscontro, in particolare in relazione alle disposizioni dell'art. 19, comma 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., e della prossimità temporale al termine di 60 giorni, per l'(eventuale) adozione dei "*motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni ...*", prossimità rispetto a cui non si va oltre al prenderne atto. La nota ministeriale per altro consente alcuni approfondimenti specifici.

La nota considerata parte dalla considerazione per la quale l'attività di trasporto funebre sia regolata dalle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, considerando come siano intervenute norme legislative (e, in alcuni casi, regolamentari) regionali, considerate "integratrici".

Va qui considerato come l'anzi richiamata "integrazione" può essere valutata come improprio riferimento, e non a caso virgolettata, poiché alcune regioni hanno assunto l'orientamento secondo cui alcune o, perfino, tutte le materie precedentemente regolate dal predetto D.P.R. 10 settembre 1995, n. 285 siano, dopo l'entrata in vigore della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, rientrino nella competenza legislativa regionale, in alcuni casi in termini di legislazione regionale concorrente, in altri casi in termini di legislazione regionale esclusiva, con la conseguenza che, se ed in quanto sia effettivamente sorta una tale competenza legislativa e, conseguentemente, anche regolamentare) in capo alle regioni, questa non verrebbe ad assumere un ruolo d'"integrazione", quanto piuttosto di normazione *ex novo*, tanto che, in alcune leggi regionali, si evidenzia una sorta di clausola di salvaguardia, per la quale ... *per quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (o formulazioni sostanzialmente simili)*, in cui è palese il carattere "sostitutivo" e non "integrativo" attribuito alla legislazione regionale.

Si potrebbe osservare come, tra le diverse norme del regolamento di polizia mortuaria ben poche possano essere riconducibili oggettivamente alla materia di competenza legislativa (e, per questo, regolamentare) regionale concorrente, mentre più articolato è il ri-

chiamo alla legislazione regionale esclusiva, come residuale rispetto alla prima e, ulteriormente, alle materie oggetto di competenza legislativa – esclusiva – dello Stato, con riferimento all'art. 117, comma 2 Cost. Per altro, proprio con riferimento all'art. 117, comma 2 Cost. non può non osservarsi come le attività economiche, e la loro regolazione, rientrino abbastanza chiaramente nell'ambito della lett. e) e, per questo, nella competenza legislativa – esclusiva – dello Stato, il che motiva il fatto che il comune abbia proposto quesito ad Amministrazione dello Stato (considerazione abbastanza simili, potrebbero essere fatte, questa volta con riferimento all'art. 117, comma 2, lett. l) Cost., per altri aspetti spesso oggetto di legislazione regionale, come alcune norme attorno alla cremazione e destinazioni delle ceneri da cremazione, in particolare sugli aspetti che attengono al c.d. diritti di cittadinanza). Per non dire che, in alcuni casi, le norme regionali sono intervenute in ambiti rientranti nella potestà regolamentare dei comuni, alla luce dell'art. 117, comma 6, 3° periodo Cost.), potestà regolamentare che va ritenuta altrettanto esclusiva, in quanto estranea alle competenze legislative, siano esse concorrenti che esclusive, delle regioni. Per altro, le leggi (e, a valle, regolamenti) regionali hanno forza di legge, quanto meno fino a che non intervenga dichiarazione d'illegittimità costituzionale.

Il Ministero dello sviluppo economico si è opportunamente premurato di verificare la eventuale presenza, nella regione in cui si trova il comune che ha proposto il quesito, di eventuali norme regionali in materia, rilevando la presenza unicamente di un atto amministrativo (privo di natura legislativa o regolamentare), che è intervenuto in materia che (a stretto rigore) è rimasta regolata dall'anzidetto D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Oltretutto, l'atto amministrativo richiamato è, nella sua sostanza, rivolto alle A.S.L., nulla precedendo per i soggetti diversi da queste, i quali (a rigore) rimangono soggetti alle norme del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che quando non osservate, determinano una situazione di infrazione (sanzionabile a mente dell'art. 107 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in assenza di sanzione nominativa, conseguentemente dell'art. 358, comma 2 T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ., modif., anche nella regione qui di riferimento, dal momento che un atto amministrativo non ha forza derogatoria di norme di rango primario o di rango secondario). Si è in presenza di una situazione che presenta un'anomalia, non di poco conto, in quanto, "sospese" le attività espressamente indicate da tale atto amministrativo da parte delle A.S.L., nulla è definito, regolato rispetto ai soggetti terzi che, comunque, siano tenuti ad osservare le disposizioni oggetto di una tale "sospensione" da parte delle A.S.L.

Dal momento che l'impresa che ha presentato la S.C.I.A. intende svolgere la sola attività di trasporto funebre, in modo disgiunto dall'attività funebre (o, in altri contesti, di "pompe funebri"), la nota valuta l'estraneità dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 115 T.U.L.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modif. (norme che, per inciso, attengono alla competenza legislativa – esclusiva – dello Stato, in applicazione dell'art. 117, comma 2, lett. h) Cost.), altrettanto considerando per quanto riguarda l'applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e succ. modif., stante l'assenza, nella fattispecie, di attività di natura commerciale.

Rispetto all'applicabilità della L. 15 gennaio 1992, n. 91, la nota propende per la sua esclusione, facendo salva un'eventuale diversa previsione nel regolamento comunale (avente ad oggetto i trasporti di persone non di linea), prospettiva che si richiama, evidentemente, alle disposizioni dell'art. 5 legge citata.

La nota conclude ritenendo come, nella regione interessata, le condizioni e requisiti per lo svolgimento della (sola) attività di trasporto funebre richieda la disponibilità del mezzo di trasporto funebre, coerentemente immatricolato a tal fine, e quella della disponibilità della rimessa, i quali, entrambi (autofunebre e rimessa) devono essere conformi alle indicazioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto sottratti alla verifica dell'idoneità da parte dell'A.S.L. in conseguenza dell'atto amministrativo regionale già in precedenza richiamato.

Si osserva, su questo ultimo punto, come una tale esenzione dalla verifica sanitaria possa operare limitatamente al territorio regionale, per quanto, per le considerazioni già fatte, sussistano, pienamente efficaci, le disposizioni che le A.S.L. non vengono più ad assolvere in conseguenza della "sospensione" derivante dalla D.G.R. richiamata, non cessando di essere efficaci nei riguardi di terzi: ora se le rimesse non presentano fattori di mobilità (salvo loro trasferimento in altra regione), non altrettanto può dirsi per le autofunebri, la cui funzione è propriamente quella di una mobilità, non *a priori* limitabile alla singola regione.

Per altro, la, corretta, assunzione del riferimento normativo alla fonte del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, introduce un fattore di criticità dal momento che questo rinvio, per altro corretto, non può esimere dal considerare le indicazioni, per quanto costituenti indirizzi amministrativi, date dal Ministero della salute, con la circolare n. 24 del 24 giugno 1993, sostanzialmente "specificativa" delle disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria, in cui (Punto 5.3) il trasporto di cadaveri è previsto (come, del resto, stabilito dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) dover avvenire con l'impiego di mezzi che abbiano i requisiti dell'art. 20. Di ben maggiore interesse risulta il Punto 5.4) del-

la citata circolare attuativa, specificativa, che, come noto, prevede:

*“5.4. Per incaricato del trasporto della salma di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:*

*a) da impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;*

*b) da un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.*

*La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, ed il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.”*

Dal ch  deriva che il soggetto esercente unicamente attivit  di trasporto funebre, venga ad operare necessariamente “su commissione” di un'impresa funebre, aspetto che rende ben meno lineare la fattispecie considerata. In altri termini, il soggetto esercente l'attivit  di (solo) trasporto funebre, in forma disgiunta da quella dell'attivit  funebre (o, in altri contesti: “pompe funebri”) abbia a pre-condizione della propria attivit , oltre che la disponibilit  di autofunebre e rimessa, anche un rapporto contrattuale attribuitogli da soggetto esercente l'attivit  funebre (e non dalla famiglia), “commissione” che richiede prova documentale, al fine dell'assunzione della qualit  di incaricato del trasporto.

Inoltre, in particolare per le rimesse, ferma restando la presa d'atto circa gli effetti della D.G.R. (Lazio) n. 737 del 28 settembre 2007, non si pu  non richiamare come l'art. 21 D.P.R. settembre 1990, n. 285, salvaguardi l'osservanza delle pertinenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza e antincendi, per cui appare opportuno ricordare come l'art. 49, comma 4-*quater* D.-L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, abbia prevista l'emanazione di norme regolamentari di semplificazione, tradottesi, per quanto riguarda i procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, nel D.P.R. 1  agosto 2011, n. 151 e succ. modif., mentre per le prime (disposizioni di competenza dell'autorit  di pubblica sicurezza) occorre ricordare come la materia rientri nelle disposizioni dell'art. 86 T.U.L.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. modif., nonch  dell'art. 196 del relativo regolamento di esecuzione allo stesso T.U.L.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e succ. modif., norma regolamentare quest'ultima abrogata dal D.P.R. 19 di-

cembre 2001, n. 480 “*Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attivit  di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse*” (che, per inciso, ha parzialmente modificato altres  l'art. 86, comma 1 T.U.L.L.P.S., citato), con ci  richiedendo una specifica S.C.I.A., per quanto anche contestualmente a quella relativa all'attivit  di (solo) trasporto funebre. Va osservato come l'attivit  di rimessa di veicoli porti, in qualche modo nuovamente, a richiamare la L. 15 gennaio 1992, n. 21, rispetto a cui potrebbe sollevarsi la questione se il trasporto di cadaveri costituisca trasporto di persone, oppure trasporto di cose, questione che rinvia a norme differenti a seconda della soluzione che se ne dia e che, in ogni caso, non appare essere stata affrontata, almeno in questi termini.

Va considerato, inoltre, anche il fatto che proprio queste disposizioni rendono debole affermare come la disponibilit  dell'auto funebre e della rimessa costituiscano gli unici adempimenti amministrativi richiesti nell'ambito della regione Lazio.

Per inciso, andrebbe ricordato come l'attivit  di “pompe funebri” (attivit  differente rispetto al, solo e disgiunto, trasporto funebre) sia considerata, con una duplice negazione che porta ad un'affermazione in positivo (in termini di assoggettamento), anche dall'art. 6b del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e succ. modif., con cui   stata data attuazione, in ambito nazionale della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e relativa ai servizi nel mercato interno.

Infine, si pu  rilevare come il Ministero dello Sviluppo Economico, si sia sottratto da ogni considerazione circa l'applicabilit  in una regione di norme di altra regione o almeno non l'ha fatto se non implicitamente, allorch , nella parte conclusiva, precisa, come gi  ricordato: “... *unici adempimenti amministrativi richiesti nell'ambito della regione Lazio* ...”. A ben vedere, una esplicita affermazione circa l'inapplicabilit , in un dato territorio regionale, di norme emanate da altra regione contrasterebbe con il principio, di ordine del tutto generale, per cui le norme regionali trovano il proprio limite in termini di efficacia (e non solo) esclusivamente nell'ambito del territorio della regione che le abbia emanate, risultando sempre e comunque sprovviste di forza normativa al di fuori di esso. Per altro, il fatto che vi siano soggetti che non colgano questo, del tutto elementare, principio, costituisce un fattore di difficolt  operativa derivante da una carenza di approcci sotto il profilo delle norme, loro natura, portata ed efficacia, frutto anche della progressiva destrutturazione registratasi nell'ultimo decennio nel settore e di cui stanno emergendo, ormai con forza, gli effetti concreti.



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS BIOFUN



Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.


L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.

### THANOS LIQUOFUN



Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.

### THANOS FUNGEL




Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere.

Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Lastre di chiusura loculi

Lastra di chiusura per loculi in fibra di cemento, in ottemperanza al DPR n. 285 del 10.09.90 e Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93.



Dimensioni: cm. 70x75 (oppure a richiesta) spessore cm. 0,8

Peso Kg. 7 circa.

Colore: beige

La lastra di chiusura dei loculi costruita con materiali resistenti all'azione corrosiva dei liquami cadaverici, garantisce resistenza e durata del prodotto e una perfetta impermeabilità ai liquidi e ai gas in maniera da consentire la sigillatura ermetica dei loculi. Inoltre, la forma della lastra appositamente studiata senza battuta, permette il corretto posizionamento in ogni tipo di loculo; con l'utilizzo di speciali schiume poliuretatiche iniettate tra il bordo esterno della lastra e la spalla del loculo, grazie anche alla estrema maneggevolezza della lastra, è possibile posare il manufatto in pochi minuti.

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150




Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastro per chiusura e a richiesta di busta porta documenti.

Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cofano in cellulosa biodegradabile

Per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.

Prodotta con nuovo tipo di cartone rinforzato con portata di 75 kg.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Approfondimenti

## Cremazione di feti, prodotti abortivi o del concepimento: dove vanno le ceneri?

di Sereno Scolaro

### Introduzione

In qualche modo seguendo una sorta di continuità con precedente intervento sul tema della cremazione dei prodotti abortivi, dei feti e dei prodotti del concepimento, che rappresentano fattispecie del tutto peculiari rispetto alla cremazione dei cadaveri, in senso stretto, o di quanto consegua a processi trasformativi cadaverici (che, quando presentino fattori conservativi, si denominano quali “resti mortali”), appare opportuno affrontare il tema delle “destinazioni” delle relative ceneri.

Infatti, queste risentono della particolarità della fattispecie, *in primis* considerandosi come non sia sorta la capacità giuridica (art. 1 C. C.), per altro non sottovalutando come vi sia – pur sempre – una componente rilevante, e del tutto degna di rispetto, di lutto anche in termini di affettività e coinvolgimento emozionale.

### La questione delle “destinazioni” delle urne cinerarie contenenti ceneri di feti (ed assimilabili)

Nel caso di urne cinerarie contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione di feti (ed assimilabili), si ritiene che queste non possano che avere se non che le medesime “destinazioni” delle urne cinerarie contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri. Certo, potrebbe argomentarsi che i feti, in quanto non aventi acquisito la capacità giuridica, non possano qualificarsi nel medesimo modo e che, per questo, non possa parlarsi di ceneri di cadaveri. Ma così facendo cadrebbe la costruzione su cui si fonda l’art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ritornando (forse ...) ad una situazione simile a quella pre-esistente all’art. 7 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, dove, non considerando queste fattispecie, comportava che questi “oggetti” (si

perdoni l’espressione) non fossero altro che rifiuti da attività ospedaliera (o, in via più generale, sanitaria), facendo così venire meno quell’attribuzione di valore introdotta, innovativamente, con questa disposizione, valorizzazione che ha comportato, quanto meno sotto il profilo fattuale, come i feti (ed assimilabili) abbiano iniziato ad avere un trattamento prossimo a quello dei cadaveri. Del resto, in parte, già nell’art. 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel caso di “rinvenimento”, si consideravano, come assimilabili, sotto questi profili, ai cadaveri, le parti di cadavere e le ossa umane (l’art. 5 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, considerava “... *le membra e i pezzi di cadavere*” ... e, con riferimento alle ossa umane era presente un indicativo: “... *soltanto* ...”).

Del resto, le disposizioni del Libro II, Titolo IV, Capo II “*Dei delitti contro la pietà dei defunti*”, del C.P., hanno ad oggetto una pluralità di fattispecie: tomba, sepolcro, urna, cose destinate al culto dei defunti o a difesa e ornamento dei cimiteri, funerale o servizio funebre, cadavere, parte di cadavere, ceneri, segno che la tutela penale è approntata all’interno di una visione del tutto ampia, al punto che, introdottosi, successivamente al C.P., dapprima l’art. 7 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (e norma corrispondente successiva), e quindi l’art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, non può che pervenirsi che alla constatazione che la tutela penale sia estesa anche a queste fattispecie. Per altro, se (art. 3 testé citato) l’interpretazione evolutiva di quanto rientri in tale tutela penale può essere abbastanza agevole per le “parti anatomiche riconoscibili” (*alias*. arti superiori o inferiori o parti di essi, tanto di persona che di cadavere, evidenziando il doppio termine persona/cadavere, cosa che sottolinea la vivenza o meno

dell'amputato, oltretutto osservando come non abbia molto senso l'amputazione di un cadavere) e per i "resti mortali", in quanto, più o meno dal momento che vi è un riferimento, anche diretto, con il corpo umano, nei casi considerati dall'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, a questo risultato si perviene dando atto e in conseguenza della valorizzazione semantica introdotta con tale norma. Il processo di valorizzazione si è avuto anche in altri contesti, si pensi, in via del tutto accidentale, all'art. 11, comma 1-bis (introdotto con l'art. 1 reg. reg. (Lombardia) 6 febbraio 2007, n. 1) reg. reg. (Lombardia) 9 novembre 2004, n. 6, che prevede un'informazione ai genitori (?) circa la possibilità di "richiedere la sepoltura" per "i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane", estendendo anche a queste fattispecie la procedura implicitamente derivante dall'art. 3, comma 4 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Dalle considerazioni che precedono può abbastanza tranquillamente giungersi alla conclusione per la quale le urne cinerarie contenenti ceneri derivanti dalla cremazione di feti (ed assimilabili) possano avere "destinazione" finale nell'accoglimento in cimitero in tumulazione (si trascura qui l'ipotesi dell'interramento in area cimiteriale in concessione, cosa che aprirebbe una discussione se questa abbia natura "conservativa" oppure costituisca una forma peculiare di "dispersione" delle ceneri, richiedendo un'eccessiva ampliamento della tematica, non particolarmente pertinente a quanto si vuole affrontare, in particolare di seguito),

È da escludere l'ammissibilità alla dispersione delle ceneri, sia che essa avvenga in apposite aree a ciò dedicate, dal piano regolatore cimiteriale, all'interno dei cimiteri (inclusa l'ipotesi, non affrontata dell'interramento qualora costituente particolare modalità di dispersione delle ceneri), sia che essa sia prevista al di fuori dei cimiteri, nelle localizzazioni in cui sia consentita, perché la pratica della dispersione delle ceneri presuppone avvenga *nel rispetto della volontà del defunto* (art. 3, comma 1, lett. c) L. 30 marzo 2001, n. 130, rispetto della volontà del defunto che trova puntualizzazione nell'art. 2 stessa L. 30 marzo 2001, n. 130, con cui sono stati introdotti i commi 3 e 4 all'art. 411 C.P., per cui *la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile* (con l'avvertenza che qui si ha un'attribuzione di competenza funzionale, ma nulla si dice sulla competenza territoriale) *sulla base di espressa volontà del defunto*, ma, altresì, che sia *effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto*. Poiché, evidentemente, il feto (ed assimilabili) non ha la capacità di agire (art. 2 C.

C.), non avendo neppure la capacità giuridica (come in precedenza osservato) non è nelle condizioni di formulare alcuna espressa volontà alla dispersione delle proprie ceneri e indicare le modalità con cui questa debba essere effettuata. Accademicamente, si potrebbe valutare se e quanto possa farsi ricorso agli istituti di rappresentanza degli incapaci (categoria che, per altro, considera quanti abbiano conseguito la capacità giuridica ma siano privi della capacità di agire), eventualmente ricorrendo ad un'applicazione, del tutto estensiva, di quanto preveda l'art. 3, comma 1, lett. b), n. 4 L. 30 marzo 2001, n. 130, se non fosse che l'intera lett. b) (così come la precedente lett. a)) ha a proprio oggetto la cremazione dei cadaveri, cioè dei nati vivi (quale ne sia l'età al momento del decesso) e, per la impropria persistenza della previsione di cui all'art. 37, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., estesa anche ai nati-morti.

Esclusa l'ammissibilità nella fattispecie della dispersione delle ceneri e richiamando anche l'art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130, per cui "... le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari; ...", se non vi sia tumulazione (o interrimento, ipotesi non affrontata per motivazioni di brevità espositiva), va considerata anche la modalità di conservazione consistente nell'affidamento ai familiari.

#### **L'affidamento ai familiari delle urne cinerarie contenenti ceneri di feti (ed assimilabili)**

La L. 30 marzo 2001, n. 130 non va oltre, con riguardo all'istituto dell'affidamento dell'urna cineraria ai familiari, dal prevederlo, senza darvi regolazione di sorta. Al momento dell'emanazione della legge, essa ha fatto ricorso (non serve ormai molto ricordare le motivazioni che hanno indotto il legislatore a questa scelta, così come alle indicazioni formulate, nel corso dei lavori parlamentari, con cui si segnalavano le criticità di un tale rinvio, criticità che, a posteriori, sono risultate perfino più ampie di quanto in precedenza preconizzato) ad un rinvio, quello risultante dall'*incipit* dell'art. 3, consistente in modifiche di norme di rango secondario (anche qui non ha ormai senso formulare facili considerazioni circa le cause che hanno, di seguito, inibito l'attuazione di questo rinvio).

Per quanto l'istituto dell'affidamento dell'urna cineraria ai familiari costituisca materia propria dell'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), cioè materia di competenza legislativa – esclusiva – dello Stato, il fatto che l'anzidetto rinvio considerasse modifiche al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (norma di rango secondario che, storicamente, era stata ritenuta



come afferente alla tutela della salute, anche se ad un'analisi, per quanto sommaria, si può constatare come le sue disposizioni aventi oggettivamente contenuti igienico-sanitari o di tutela della salute non siano poi molte) ha determinato l'emanazione di plurime norme (leggi e/o regolamenti) regionali, anche per aspetti che esulano del tutto dalla competenza legislativa, sia essa concorrente che esclusiva, delle regioni (ancora una volta, ormai non ha pregio argomentare sulle motivazioni per cui il Governo non si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 127 Cost. non solo per il fatto che essa ha natura facoltativa, ma, soprattutto, per il fatto che l'esercizio di una tale facoltà non si ha unicamente sulla base di argomentazioni giuridiche, che pure devono sussistere, ma anche sulla base di valutazione di altra natura). In questo contesto, si hanno norme regionali che hanno trasformato l'affidamento ai familiari in affidamento personale, altre che hanno ampliato la platea degli affidatari, talora prevedendo l'individuazione dell'affidatario fatta, in vita, dal defunto, altre volte riconoscendone una legittimazione ai familiari per fare ricorso a questo istituto, altre che hanno fatto ricorso ad anomale formulazioni del tipo "conservazione in ambito privato", ma altresì si sono formulate indicazioni di procedimento spesso non coerenti, come nei casi in cui l'affidamento debba risultare attraverso la presentazione, in 3 esemplari, al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, un determinato documento oppure precedendo che il consegnatario (cioè la persona che, avendone titolo, ottiene la consegna dell'urna cineraria da parte del soggetto gestore dell'impianto di cremazione dove questa sia avvenuta) possa disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento, caso nel quale il comune (quale? Comune di decesso, comune di cremazione, comune di conservazione dell'urna cineraria a seguito del suo affidamento?) annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico (ma non mancano casi in cui l'affidatario sia previsto non necessariamente unico), con la conseguenza che sembrerebbe che il soggetto che, avendone titolo, riceva dall'impianto di cremazione sia esso a disporre per l'affidamento, cioè non avendosi alcuna autorizzazione (o titolo comunque denominato) emesso da una pubblica autorità, indicativamente comunale. In altri casi, si prevede che la consegna dell'urna cineraria sia effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri (spesso prevedendosi come tale documento sia conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune di decesso (non considerandosi proprio il comune in cui debba avvenire la conservazione dell'urna cineraria a seguito dell'affidamento), documento costituente, altresì do-

cumento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri, cosicché, anche in queste ipotesi, difetta ogni autorizzazione amministrativa.

In altri casi ancora, dopo un'attribuzione al regolamento comunale della definizione delle prescrizioni (*sic!*) per l'affidamento, dell'istituto non viene ulteriormente fatto cenno, prevedendosi che, a richiesta (e se non vi sia richiesta?), l'urna sigillata possa (facoltà per il soggetto gestore dell'impianto di cremazione?) essere consegnata agli aventi titolo (soggetti, nello specifico contesto, privi di qualificazione o elementi di qualificazione) per la conservazione in cimitero, *per la conservazione in ambito privato* o per la dispersione, anche qui precisandosi alcune procedure, come quelle per cui il verbale di consegna dell'urna cineraria sia consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna (ancora una volta ignorandosi il comune in cui debba avvenire la conservazione dell'urna cineraria in conseguenza di ciò).

Non senza trascurare le creatività avutesi con l'istituzione di "registri per la cremazione", in cui è difficile discernere quale sia il comune territorialmente competente, specie nei casi in cui questi possano accogliere registrazioni di dichiarazioni e manifestazioni di volontà fatte in vita, considerandosi come la coincidenza territoriale in capo ad un unico comune sia del tutto raramente probabile (come di registrazione, comune di residenza in vita al momento della morte, comune di decesso, comune di cremazione, comune di "destinazione" finale dell'urna ...).

Infine, a rendere (ironicamente) più semplice il tutto, non può non considerarsi come i diversi comuni possano trovarsi in regioni differenti. In particolare, quando ricorra l'ipotesi per cui l'impianto di cremazione scelto dalla famiglia, non da terzi, si trovi in regione diversa da quella di decesso (e/o di ultima residenza in vita) del defunto, possano aversi differenze, anche consistenti, nelle normative cui dare applicazione. Per altro, anche nelle ipotesi di più o meno apparenti omogeneità testuali tra norme regionali, non è possibile applicare in una regione norma di altra regione, per quanto possano essere tra loro simili, dal momento che le norme regionali trovano il proprio limite di applicazione nell'ambito regionale loro proprio.

Il ché evidentemente contrasta con esigenze imprescindibili di uniformità, su base nazionale, di trattamento per quelli che sono diritti di cittadinanza, non essendo ammissibile che in questo ambito i cittadini abbiano trattamenti diversificati in relazione a "luoghi" in cui si abbiano determinati eventi (residenza, decesso, cremazione, "destinazione" finale), violando

più di una delle disposizioni della Costituzione, inclusi alcune costituenti principi fondamentali.

### Alcune criticità

In questo quadro carente di uniformità, sembrerebbero emersi comportamenti irrituali (ma non si tratta solo di questo) in quanto in alcune località l'ASL si limiterebbe, in applicazione dell'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e, pur aderendo ad una sua interpretazione evolutiva, considerando anche le richieste di tumulazione o di cremazione dei feti (ed assimilabili) ad autorizzare il trasporto e la cremazione, talora limitandosi, con riguardo al trasporto, alla sola tratta intercorrente tra la struttura sanitaria in cui sia avvenuta l'espulsione e il luogo in cui si trovi l'impianto di cremazione. In precedenza, con riferimento al trasporto, si è già avuto modo di considerare come debba essere considerata anche la tratta relativa al successivo trasporto dall'impianto di cremazione al comune di "destinazione" finale delle ceneri.

Tra l'altro, e per inciso, considerando come l'art. 23, comma 2 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e succ. modif., così come l'art. 23, comma 2 L. R. (Friuli-Venezia Giulia) 21 ottobre 2011, n. 12, prevedano come l'autorizzazione ... "valga" anche come titolo (autorizzazione) al trasporto, valenza che, per altro (anche se negli ambienti regionali si pretenda di attribuire una valenza estesa all'intero territorio regionale, argomentando questo orientamento sulla base del comma 3 del medesimo articolo<sup>(1)</sup>), non può che operare se non solo nel caso in cui vi sia coincidenza tra comune di decesso e comune di cremazione, l'ipotesi che, effettuata la cremazione, non vi sia un titolo autorizzatorio avente ad oggetto il trasporto dell'urna cineraria al sito di "destinazione" finale, solleva ulteriori problematiche.

In un tale caso, si pone, o si porrebbe, la questione circa il rilascio dell'autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria, post-cremazione, e fino al luogo di sua "destinazione" finale, la quale non potrebbe che risultare in capo che all'autorità a ciò competente nel comune in cui si trovi l'impianto di cremazione, essendo avvenuta la precedente tratta di trasporto sulla base di idoneo titolo. Infatti, ogni qualvolta vi sia stato un trasporto, debitamente autorizzato, ogni successiva competenza, funzionale e territoriale, per un ulteriore trasporto, non può che far capo che al comune in cui quanto "oggetto" del successivo trasporto si trovi. Situazione patentemente disfunzionale, Non solo ma se

l'impianto di cremazione si trovi in comune di regione la cui legge regionale preveda che la consegna dell'urna cineraria avvenga a (indeterminati ed indeterminabili) aventi titolo, si pone anche la questione per cui essa non potrebbe che essere consegnata a questi aventi titolo, non essendovi (almeno non agevolmente) i presupposti per una consegna a soggetti terzi, ma anche che gli aventi titolo, indicativamente, nella fattispecie, i genitori (?) sarebbero i soli legittimati (a rigore, salvo non far operare altri istituti giuridici), per richiedere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto presso il comune nel cui cimitero si trovi l'impianto di cremazione scelto dai familiari.

Per altro, considerandosi come, in precedenza si sia fatto riferimento alle leggi regionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, non può ignorarsi come quest'ultima (art. 42, comma 1 L. R. (Friuli-Venezia Giulia) 21 ottobre 2011, n. 12), preveda come l'affidamento delle ceneri sia autorizzato dal comune (trascurandosi qui il secondo periodo che rinviando, per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri al *soggetto competente individuato dalla normativa statale vigente*, sembra trascurare (o dare come scontato altro) come la normativa statale cui si fa rinvio proprio non individui alcuna competenza, sotto il profilo territoriale, ma unicamente sotto il profilo funzionale (art. 411, commi 3 e 4 C.P., quali introdotti dall'art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130). Per altro, il successivo comma 2 considera, aspetto abbastanza raro se non isolato nel contesto delle diverse norme regionali, una "comunicazione" al comune di "destinazione" finale dell'urna (per il caso dei feti (ed assimilabili) dovrebbe considerarsi altresì il comma 3, cui ci si sottrae per motivazioni desumibili dalle considerazioni in precedenza formulate sulla non ammissibilità, nella fattispecie dei feti (ed assimilabili), del ricorso alla dispersione delle ceneri.

Il fatto che il testé citato art. 42, comma 1 L. R. (Friuli-Venezia Giulia) 21 ottobre 2011, n. 12 attribuisca al comune il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri (per altro, con una formulazione che non consente, salve superficialità diffuse), di individuare quale sia il comune, ma che, prevedendo una "comunicazione" al comune di "destinazione" finale, lascia intendere che non sia questo ultimo (salva accidentale coincidenza), pone due questioni. La prima, da parte delle ASL potrebbe, forse anche ragionevolmente se si adotti un approccio meramente testuale, argomentarsi una propria non competenza funzionale, la seconda, avente portata ben più generale, sui criteri di competenza generale.

Per la prima questione, competenza o incompetenza dell'ASL, deve osservarsi come tale norma abbia a riguardo l'affidamento delle urne cinerarie di ceneri di cadaveri, quanto l'art. 25 stessa L. R. (Friuli-Venezia

<sup>(1)</sup> Questione affrontata in altra sede. S. SCOLARO, *L'autorizzazione dell'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "vale anche come" autorizzazione al trasporto?*, in *I Servizi Demografici*, n. 4, aprile 2012. (scusandosi per l'auto-citazione, sempre inelegante, ma che è in funzione solo di un rinvio, motivato da ragioni di brevità).

Giulia) 21 ottobre 2011, n. 12 (con cui la norma, di rango secondario, dell'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è stata irrigidita, sotto il profilo del rango normativo, in norma di rango primario, oltretutto con minore articolazione, per cui possa argomentarsi che introdotta (dal 1975–1976) una differenziazione nelle competenze funzionali tra feti (ed assimilabili) e cadaveri /inclusi anche i nati-morti), questa non possa che essere che comprensiva delle diverse autorizzazioni che, nei singoli casi, siano necessarie.

Va osservato, oltretutto, come l'interpretazione, probabilmente corsa, fondata sul mero tenore letterale dell'art. 42, comma 1 (primo periodo) L. R. (Friuli-Venezia Giulia) 21 ottobre 2011, n. 12 possa, forse, avere determinato effetti peculiari, come quella per cui alcuni genitori (?) abbiano proceduto a conservare presso di sé l'urna cineraria contenente le ceneri derivanti dalla cremazione di feti (ed assimilabili), senza titolo di sorta, situazioni che, se avvenute, sarebbero state facilitate proprio dal fatto che, avuta, in quanto aventi titolo, l'urna cineraria possono non avere attivato (cosa che dovrebbe per altro essere precedente) alcun procedimento amministrativo volto ad ottenere l'autorizzazione all'affidamento dell'urna, tanto più che le incoerenze delle diverse normative può avere originato questi comportamenti, anche in condizioni del tutto di *bona fide*. Si tratta di situazione che, se verificatesi, costituiscono indubitabilmente gli elementi oggettivi (non si entra nel merito di quelli soggettivi – dolo – dato che la valutazione di questi spetta, in via esclusiva al giudice, in sede penale) della fattispecie considerata all'art. 412 C.P., ascrivibile ai genitori (?), ma anche, in termini di concorso, a quanti abbiano favorito, magari solo omettendo informazioni o inadempendo a proprie funzioni, a determinare queste potenziali prassi. Oltretutto, poiché la fattispecie penale considerata dall'art. 412 C.P. è perseguibile d'ufficio, viene ad operare l'obbligo per il pubblico ufficiale o per l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile di ufficio, di farne denuncia per iscritto (obbligo che sussiste anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito), obbligo da assolvere e il cui inadempimento determina, questa volta a carico del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che

l'ometta, o lo ritardi, il reato considerato dall'art. 361 C.P. Appare evidente come quanti abbiano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricato di pubblico servizio, non possano sottrarsi dal fornire ogni informazione e/o dall'adempiere a proprie funzioni, quando ciò sia in funzione di prevenire a che i genitori (?) possano venirsi a trovare in una situazione costituente fattispecie di reato, per quanto possa non escludersi la *bona fide*, oltretutto valutandosi come comportamenti diversi potrebbero presentare connotazioni di concorso nel reato.

Circa la seconda questione, non meno importante o, meglio, maggiormente importante, il fatto che si consideri una “comunicazione” al comune di conservazione finale dell'urna cineraria, lasciando conseguentemente intendere che il comune competente, territorialmente, per una tale autorizzazione sia tendenzialmente diverso da quello di conservazione dell'urna cineraria a seguito del suo affidamento ai familiari, porta a dover richiamare ad un principio – elementare – proprio del diritto amministrativo e che sopporta poche eccezioni, le quali, comunque, richiedono fonte legislativa espressa, cioè il principio per cui quando vi sia un'attività soggetta ad una qualche autorizzazione (o titolo di pari effetto, comunque denominato, come potrebbero essere i casi di D.I.A., oppure di S.C.I.A.) amministrativa, questa compete all'autorità amministrativa a ciò competente nel luogo in cui una tale attività debba svolgersi. In materia di dispersione delle ceneri, può citarsi la pronuncia del T.A.R. per la regione Toscana, Sez. 2<sup>a</sup>, sent. n. 2583/2009 del 9 dicembre 2009, originata proprio da un contenzioso, sorto tra comuni di diverse regioni, dove uno pretendeva l'applicazione della legge regionale relativa a questo comune da parte di comune sito in altra regione. Tale pronuncia non è particolarmente innovativa, men che meno evolutiva, ma si fonda esattamente sul principio che le autorizzazioni amministrative competono, territorialmente, all'autorità, funzionalmente competente, nel luogo di esecuzione.

Si tratta di aspetti che non sempre vengono adeguatamente considerati, quando non obliterati, ma che appaiono del tutto imprescindibili, salvo non uscire da un contesto ordinamentale, in cui sia ammesso tutto ed il suo contrario, con l'esasperazione di un'arbitrarietà che prescinda da ogni approccio di sistema.

## Approfondimenti Jus Nomini Sepulchri, un'ingiustizia tutta ... al maschile?

di Carlo Ballotta

*Lo Jus Sepulchri rappresenta un complesso di situazioni giuridiche, corrispondenti a separati ed autonomi diritti, tra questi spicca, senza dubbio, il diritto alla intestazione del sepolcro (c.d. Jus Nomini Sepulchri); esso si estrinseca nel potere di apporre il proprio nome sul sepolcro da parte del fondatore e di tutti gli aventi diritto tumulati nel sepolcro stesso, data l'individualità "dedicata" della sepoltura; tant'è vero che una delle cause per dichiarare lo stato di abbandono ed incuria di un avello è proprio la mancanza o l'illeggibilità delle iscrizioni recanti gli estremi anagrafici del de cuius.*

*Orbene, questo breve studio verterà proprio sullo Jus Nomini Sepulchri, inteso come diritto all'intitolazione della tomba e sulla possibile discriminazione di genere (maschile/femminile) nell'uso del sepolcro in base al cognome, soprattutto se soppesiamo come lo Jus Sepulchri primario (Jus Sepeliendi e Jus Inferendi Mortuum in Sepulchrum) si differenzi e si sostanzia in due affascinanti figure prime, non ulteriormente scomponibili, in ragione della loro marcata tipicità: il sepolcro gentilizio (o familiare) ed il sepolcro ereditario.*

L'Ente Locale XYZ riferisce della concessione di un lotto di terreno, senza termine di durata, rilasciata nel 1941, per la realizzazione di un sepolcro a sistema di tumulazione ipogea, ai sensi del regolamento statale di polizia mortuaria n. 448/1892, ad un cittadino, alla cui morte è seguita quella della moglie, lasciando, così, due figli, un maschio e una femmina, con relativi rami familiari. Si è appreso, inoltre, per le vie brevi, che pure il figlio maschio è deceduto, e i suoi aventi causa sono la vedova e due figlie, una nubile e una coniugata. Chiede, dunque, il Comune, una valutazione tecnica in merito al decorso della concessione per la sepoltura e alle modalità della sua trasmissione *mortis causa*, tramite l'eventuale istituto del subentro; atteso che entrambi i rami familiari ne sostengono l'esclusiva titolarità, l'una parte (discendente maschio) motivando l'acquisizione *jure sanguinis*, l'altra (discendente femmina) in parte *iure hereditario* e in parte per atto *inter vivos* (sin quando, almeno, questa modalità di trasferimento degli *Jura Sepulchri* sia stata lecita).

Vale a dire, in estrema sintesi, adesso chi ha diritto ad essere tumulato o a tumulare i propri congiunti? Giusto per generalizzare, decontestualizzando, così da conferire un più ampio respiro ad un quesito così particolare ed intrusivo: in un'occorrenza analoga, una volta venute a mancare le figlie femmine del concessionario, la successione e, quindi, il diritto di sepoltura transita solamente in capo ai discendenti dei figli maschi del fondatore o continuerà, introducendo anche i discendenti delle figlie femmine dello stesso? Nel caso in cui divenissero concessionari anche i discendenti delle figlie femmine, per ogni tumulazione sarà necessaria l'autorizzazione di tutti concessionari? Domanda, inoltre, l'Ente un parere riguardo alla titolarità di presentare l'istanza per l'esecuzione di opere di sepoltura (ristrutturazione della tomba di famiglia) e alla procedura per l'estumulazione di salme/resti mortali, così da liberare spazio per nuove immissioni, principalmente di feretri.

\*\*\*\*\*

Il diritto d'uso sui manufatti sepolcrali, essendo il cimitero un bene demaniale, ex art. 824 Cod. Civile, è disciplinato, *in primis*, dal regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore quando le parti contraenti sottoscrivono l'atto di concessione e, poi, dalle norme interne allo stesso atto di concessione. Vale sempre, in via generale l'irretroattività della norma giuridica, ma l'atto di concessione può anche prevedere che situazioni future siano regolate e risolte alla luce dei nuovi regolamenti comunali che si succederanno nel tempo, in fondo, come dicevano i giuristi latini, *tempus regit actum*. Come prima osservazione, per quanto concerne la durata, risultando l'atto di concessione privo della relativa indicazione temporale, sarà utile un'analisi delle specifiche norme in tema, succedutesi nelle diverse fasi della legislazione postunitaria.

La concessione è stata perfezionata nel 1941, in vigore del R.D. 448/1892 – regolamento speciale di polizia mortuaria – il quale all'art. 100 così recitava: “*Il posto per sepolture private potrà essere concesso per tempo determinato o a perpetuità*”. Anche il successivo R.D. 1880/1942, recante l'approvazione del nuovo regolamento statale, il quale, normando *ex novo* tutta la materia funeraria, dettò espressamente, per incompatibilità sopravvenuta, l'abrogazione del R.D. 448/1892 citato, non eccettuava che le concessioni d'uso di aree cimiteriali potessero essere perpetue, stabilendo all'art. 70, comma 1 “[...omissis] *le concessioni cimiteriali si distinguono in temporanee, ossia per un tempo determinato, e perpetue. Queste ultime si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto nel seguente art. 76*”.

Solo con i successivi regolamenti nazionali di polizia mortuaria (D.P.R. 803/1975 e l'attuale D.P.R. 285/90) il presupposto per la perpetuità delle concessioni di aree cimiteriali è stato superato e cassato, mentre è stata, altresì introdotta la facoltà, per i Comuni, di revocare le concessioni “a tempo determinato”, di durata eventualmente eccedente i 99 anni, accordate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975. Le concessioni perpetue sono, per tanto, intangibili. È evidente, allora, come il rapporto concessorio di cui sopra trovi la sua naturale regolazione nelle norme regolamentari vigenti all'epoca dei fatti narrati; le quali, sebbene ora caducate, per una sorta di ultrattività continuano a produrre tutti propri effetti giuridici, in ragione del principio generalissimo della *bona fides*, del *tempus regit actum* e dell'ordinaria irretroattività delle norme giuridiche <sup>(1)</sup>.

La cornice normativa delineata sembra indurci a ritenere *sub specie aeternitatis* la tipologia della concessione fatta dal Comune nel 1941, in un'epoca in cui la perpetuità era consentita dalla normativa di settore, non potendosi, invero, identificare una scadenza temporale, perché non è contemplato alcun esplicito termine di durata, né dall'atto di concessione, né, tantomeno, dal regolamento municipale in vigore al momento del sorgere della concessione stessa.

Si conviene, sconfinando nel merito, come le concessioni perpetue costituiscano, evidentemente, un limite nel buon governo cimiteriale, questo obbligo di mantenimento in capo al Comune del tutto legittimo, ben inteso, ma oggi assai gravoso e, forse anacronistico, magari non era stato percepito al momento originario quando la concessione fu posta in essere, probabilmente in ragione della (allora) ridotta incidenza quantitativa delle concessioni perpetue, ma anche di una visione (miope) per cui non si sarebbero potute soppesare con lungimiranza le esigenze future di spazio, favorendo indiscriminatamente un modello ad accumulo e non a rotazione. Trascorrendo, poi, alla questione della modalità di trasmissione della concessione (intesa come titolarità della tomba, con annessi oneri manutentivi e *Jura Sepulchri* da essa provenienti) per la sepoltura, è bene muovere dal suo inquadramento giuridico. La Giurisprudenza chiarisce come la concessione amministrativa (comunale), su un'area di terreno di un cimitero pubblico, ovvero demaniale, per la costruzione di sepolture, costituisca in capo al concessionario un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, assimilabile al diritto di superficie <sup>(2)</sup>, che la disciplina codicistica configura come diritto di edificare e di mantenere sul suolo altrui, o nel sottosuolo altrui, un proprio fabbricato (c.d. *jus ad aedificandum* ex art. 952 Cod. Civile.). Dalla concessione amministrativa, osserva la dottrina, scaturiscono diritti aventi significato oggettivo, specificamente il diritto di uso, la capacità, cioè, di erigere sulla superficie concessa manufatti funerari, di installare monumenti, lapidi e altri elementi decorativi, e diritti personali, segnatamente lo *Jus Sepulchri*. Quest'ultimo, in tutte le sue poliedriche ed eclettiche articolazioni, ossia il diritto ad essere tumulato (o tumulare altri) nel sepolcro, attiene ad una fase di impiego del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante l'elevazione della cappella, o nel nostro caso lo scavo della cripta, soggiace all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria, degradando a diritto affievolito (cioè ad interesse legittimo) di-

<sup>(1)</sup> Il TAR Emilia Romagna, n. 616/1993, ritiene illegittimo il provvedimento con il quale il Comune sottopone una concessione di terreno pubblico nel cimitero comunale per l'uso perpetuo di privato sepolcro, rilasciata nel 1933, alle più restrittive prescrizioni in materia di tumulazione dei feretri introdotte da un regolamento di polizia mortuaria entrato in vigore nel 1990. I principi *tempus*

*regit actum* e della irretroattività delle norme giuridiche ammettono “*deroghe da parte dell'amministrazione comunale solo nel caso in cui la norma subentrante sia diretta a migliorare la posizione giuridica dei suoi destinatari (art. 11 delle Disposizioni preliminari al codice civile*” (cfr.: TAR Sicilia Catania, n. 2675/1997).

<sup>(2)</sup> Cons. Stato, n. 5294/2002, Corte Cass. Sez. Un., n. 8197/1994.

nanzi alla *potestas imperii* dell'Autorità Comunale, e si atteggia come un diritto reale opponibile nei confronti dei terzi. Lo *Jus Sepulchri* presenta così i tratti *sui generis* di un diritto catalogabile quale reale, patrimoniale e soprattutto personalissimo, in quanto la sua componente materiale è teleologicamente orientata al consentire il concretarsi, in termini di *pietas*, del diritto di sepoltura. Dallo *Jus Sepulchri* su stabile cimiteriale promanano due diversi istituti, tra loro correlati, con una sorta di geometria variabile: il sepolcro ereditario ed il sepolcro familiare, o gentilizio (destinato dal fondatore *sibi familiaeque suae*), a seconda che il prefato diritto spetti a qualcuno nella condizione rispettivamente di erede o di familiare del fondatore.

La scelta di fondo è riservata, come enunciazione di principio, solo al fondatore del sepolcro; in sede di stipula dell'atto di concessione:

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, 29 SETTEMBRE 2000 N. 12957 – “*L'individuazione della natura di una cappella funeraria come sepolcro familiare o gentilizio oppure come sepolcro ereditario costituisce apprezzamento di mero fatto non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, qualora sorretto da sufficiente motivazione ed immune da vizi logico-giuridici*”.

Nell'evenienza di un suo silenzio, o di solo dubbio nell'interpretazione della sua volontà, si presume egli abbia voluto istituire un sepolcro di tipo familiare<sup>(3)</sup>. Nell'edicola familiare, l'identificazione dei soggetti titolari del diritto primario di sepoltura, inteso nella sua accezione di diritto alla tumulazione in un dato luogo sepolcrale, è ottenuta in base alla volontà del concessionario primo, in stretto riferimento alla cerchia dei suoi familiari, i quali acquistano il diritto *iure proprio* e *iure sanguinis* (e non *iure successionis*), al momento della nascita, in forza del legame di sangue con il fondatore. Ma l'idea di famiglia (mononucleare, allargata, patriarcale ...) potrebbe anche essere sancita, in astratto, dalla stessa amministrazione locale nell'implementazione concreta del proprio potere regolamentare nella sfera della polizia mortuaria<sup>(4)</sup>; come *extrema ratio*, poi, potrebbe operare di *default* il combinato disposto tra l'art. 93, comma 1 D.P.R. 285/90 e gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Cod. Civile. In mancanza di indicazione, da parte del fondatore, dei destinatari del sepolcro familiare, una giurisprudenza non proprio recentissima e fors'anche un po' “*rètro*”, richiama norme di diritto consuetudinario, in base alle quali afferma il diritto ad esservi seppelliti a tutti i discendenti

maschi del fondatore per linea maschile e loro mogli, alle discendenti femmine per linea maschile rimaste nubili, con l'eccezione, in ogni caso, dei mariti delle discendenti femmine e dei collaterali, anche se fratelli del fondatore, a meno che, limitatamente però a questi ultimi, il fondatore sia morto senza figli o altri discendenti. Il diritto in oggetto è, inoltre, riconosciuto alla moglie del fondatore, che non potrà trovarsi, ovviamente, in una condizione peggiore rispetto alle mogli dei discendenti maschi del fondatore stesso (Corte Cass., n. 5015/1990). Il sepolcro familiare si evolve in ereditario con la morte dell'ultimo componente della cerchia dei familiari aventi diritto, qualunque fosse il suo vincolo di parentela con il fondatore; e così dalla morte e in riferimento all'apertura della successione di detto soggetto<sup>(5)</sup>, lo *Jus Sepulchri* diviene trasmissibile per via ereditaria<sup>(6)</sup>. Quando si parla di mutazione del sepolcro di famiglia (detto, appunto anche, gentilizio) in ereditario, deve tenersi presente come la posizione di erede non derivi solo da testamento, ma anche da successione legittima. Ne consegue che, a seguito del decesso delle persone prima concessionarie (le quali si presume siano subentrate all'originario concessionario/fondatore del sepolcro nei modi e forme fissati, per un tale avvicendamento, dal regolamento comunale), e se non vi sia testamento (da parte dell'ultimo concessionario in vita), il sepolcro da gentilizio diviene ereditario, e si dovrà far riferimento alle persone che siano eredi dell'ultimo concessionario, secondo le regole proprie della successione legittima statuite dal Cod. Civile.

Per quanto riguarda l'eventuale transizione del sepolcro da gentilizio in ereditario, va ricordato come questo passaggio avvenga quando la famiglia del concessionario (quale indicata, a tale fine, dal regolamento comunale ed, in subordine, dallo stesso atto di concessione) venga ad esaurirsi (Corte di Cassazione, sez. 1<sup>a</sup> civ. sent. n. 1672 del 16 febbraio 1988; Sez. 2<sup>a</sup> civ., sent. n. 5015 del 29 maggio 1990; Sez. 2<sup>a</sup> civ., sent. n. 112957 del 29 settembre 2000; Sez. 2<sup>a</sup> Civ. sent. n.

<sup>(3)</sup> La Cassazione (Corte Cass., n. 5015/1990) osserva che lo *Jus Sepulchri* si esaurisce e viene ad estinguersi per ciascun titolare nel momento stesso in cui il suo cadavere viene deposto in quel determinato sepolcro, sicché non può che aversi riguardo, per l'estinzione della classe degli aventi diritto al sepolcro, al momento della morte dell'ultimo superstite che vi sia compreso, nelle mani del quale si sia concentrato lo *Jus Sepulchri*, momento che può verificarsi sia a breve distanza temporale dalla morte del fondatore, sia a lunga distanza col decesso dell'ultimo dei suoi discendenti maschi o della vedova dell'ultimo discendente maschio. Sarebbe assurdo, prosegue la Corte, riportare il mutamento del carattere del sepolcro da familiare in ereditario, nei suoi effetti, indietro nel tempo, alla morte del fondatore – risalendo talvolta lungo tutta una serie interminabile di discendenti.

<sup>(6)</sup> Corte Cass., n. 5015/1990. Nel sepolcro ereditario lo *Jus Sepulchri* si trasmette nei modi ordinari per atto *inter vivos* o *mortis causa* dall'originario titolare come qualsiasi altro bene, anche a persone non facenti parte della famiglia.

<sup>(3)</sup> Cassazione civile, Sez. II, 29/11/2000, n. 12957. Nel caso in cui manchi una diversa volontà espressa del fondatore, il sepolcro si deve presumere destinato “*sibi familiaeque suae*”, per cui il diritto alla sepoltura spetta “*iure sanguinis*” a tutti i discendenti del fondatore medesimo nonché ai rispettivi coniugi, indipendentemente dalla sorte che l'edificio sepolcrale subisca per diritto successorio.

<sup>(4)</sup> TAR Palermo, Sicilia, n. 9208/2010.

1789 del 29 gennaio 2007, tra le altre), ma in passato (es. art. 71 e segg. R.D. 1880/1942) sarebbe stato anche possibile disporre del proprio *Jus Sepulchri per acta inter vivos* e pure attraverso scheda testamentaria, quindi per successione *mortis causa*. Il diritto di sepoltura è circoscritto e delimitato, per legge, ai sensi dell'art. 93 comma 1 D.P.R. 285/90 al concessionario e alle persone facenti parte della di lui famiglia.

Il punto nevralgico e dirimente è il concetto di famiglia: esso a questi fini, va precisato nel Regolamento comunale di polizia mortuaria e non solo in teoria, altrimenti, per *default* opererebbero, pur sempre gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Cod. Civile, come visto precedentemente. Poiché un sepolcro, *ab origine* familiare, si "tramuta" in ereditario quando vi sia estinzione della famiglia del concessionario, nel caso di specie, gli eredi conseguono la condizione di titolari del sepolcro, assumendo così (salva diversa specificazione nel regolamento comunale che, per altro, qui si afferma essere silente) anche la qualificazione di concessionari e, in caso di loro pluralità, di co-concessionari, in termini di indivisibilità, dato il regime di comunione solidale che si instaura nel rapporto concessorio, il quale sorge sempre "*intuitu personae*", è bene non dimenticarlo. Comprensibilmente, l'impiego dei posti feretro residuanti ed ora disponibili, sarà decretato dall'ordine (non preconnizzabile, ma comunque certo!) di ... riempimento in base alla cronologia degli eventi luttuosi, sempre nell'ottica del massimo volume ricettivo della tomba, insomma se non c'è materialmente spazio per immettere nuovi feretri nel tumulo il diritto di sepolcro si esaurisce *ex se* e chi prima muore...meglio alloggia! La questione posta è un po' complessa, siccome, in linea di massima, dovrebbe sussistere nella titolarità della concessione tra più persone una comunione indivisibile, anche se possano esservi "regolazioni" pattizie tra diversi soggetti (regolamento su cosa comune ex art. 1106 Cod. Civile?), sempre se ed in quanto dichiarate ammissibili o consentite dal Regolamento comunale. In tale ipotesi, l'utilizzo, pro indiviso, si verifica in conseguenza di fattori esterni alla volontà degli interessati, cioè all'evento del decesso di persone aventi diritto, in quanto concessionarie o appartenenti alla famiglia del concessionario, e fino al raggiungimento della saturazione del sepolcro stesso. È tradizione che vi sia una sorta di divisione dei posti in base alla quota di proprietà del sepolcro, ma questo non è elemento di diritto. Fermo restando il necessario rinvio al Regolamento comunale (che, in questi casi, senza mai dimenticare l'art. 117 comma 6 III Periodo Cost. assume/svolge un ruolo importante, quando non assoluto), potrebbe – forse – anche riuscire comprensibile un intervento giudiziale di "regolazione", del diritto di sepolcro; qualora il giudice acceda a questa tesi detto frazionamento, per altro, com-

porterebbe una sorta di compressione dei diritti di ciascuno degli altri soggetti interessati, venendosi così ad alterare il postulato per cui il titolo ad essere sepolti andrebbe ponderato in occasione del suo immediato utilizzo. Il regolamento municipale, però, è "fonte" spesso lacunosa, in merito all'istituto del subentro nell'intestazione di un rapporto concessorio, ed in questa sfortunata ed esiziale circostanza si deve considerare quale unico concessionario ancora il fondatore del sepolcro, mentre coniuge e discendenti sarebbero solo persone aventi diritto di sepoltura e, quindi, sprovvisti della qualità/titolarità a disporre per testamento, almeno per quanto riguarda il sepolcro, proprio per il fatto di non essere a loro volta concessionari a pieno titolo e nel senso proprio del vocabolo giuridico). Se c'è il vero subentro, invece, *jure haereditatis* gli eredi non divengono titolari solo degli obblighi manutentivi concernenti gli aspetti patrimonialistici del sepolcro (la proprietà del manufatto, pur sempre vincolata alla funzione sepolcrale, in sé è sempre intermedia e ontologicamente finalizzata al godimento dello *Jus Sepulchri* che è diritto di tipo personale), ma anche del diritto primario di sepolcro, attivo e passivo; quest'operazione amplia a dismisura la rosa delle persone ivi aventi diritto alla tumulazione, soprattutto in caso di co-intestazione dello *Jus Sepulchri* da cui potrebbe discendere uno "spacchettamento" in quote di quest'ultimo, con dilatazione, nel tempo, del novero degli aventi diritto, e probabile insorgere di vertenze o conflitti. Ora, venendo al caso di specie: non si ravvisa, dalla documentazione agli atti, un diverso volere del fondatore circa l'essenza *jure sanguinis* o *jure successionis*, del sepolcro, che si presume, dunque, essere familiare; non risulta una identificazione da parte del fondatore dei familiari destinatari del sepolcro, assente, del resto, anche nel regolamento comunale, il quale contiene solo una norma generale secondo cui il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, mentre, in ogni caso, di tale diritto ci s'avvale fino al completamento della capienza del sepolcro, secondo quindi, (e non potrebbe esser altrimenti, data la tassatività della norma statale) il disposto uniformante di cui all'art. 93, comma 1, II periodo D.P.R. 285/90. Nell'acquisto dello *Jus Sepulchri*, quale diritto personale, lo *Jus Sanguinis* primeggia sempre sullo *Jus Haereditatis*, come confermato a più riprese dal Giudice della Nomofilachia, cioè dalla Corte di Cassazione; sembrerebbe, dunque, potersi dedurre, alla luce dell'orientamento dei Tribunali Italiani citato, e delle norme consuetudinarie ivi richiamate, che lo *Jus Sepulchri* possa riconoscersi, *jure sanguinis*, alla vedova del discendente maschio e alla sua discendente femmina rimasta nubile, i quali parrebbero, dunque, subentrare nei diritti di esercizio del-

la concessione, specificamente nel diritto di uso, e, dunque, nella possibilità di presentare la denuncia di inizio attività per i lavori di sepoltura ed adeguamento del sepolcro ex art. 106 D.P.R. 285/90.

Per autorevole letteratura <sup>(7)</sup> poiché la concessione cimiteriale è un “oggetto” dotato di propria caratterizzazione, ben individuato ed individuabile (quella determinata area), attorno cui ruotano diritti, il problema del subentro si pone sostanzialmente non tanto rispetto alla concessione, quanto ai diritti e doveri che da essa nascono e si connettono all’esistenza stessa della concessione, riferendosi ai diritti di tipo personale (*Jus Sepulchri*) e di gerenza (diritto di uso). Nel dettaglio, per la questione della voltura nella concessione, alla morte del concessionario, l’autore prospetta due percorsi: il primo consiste nella limitazione del subentro per il solo diritto di *Jus Sepulchri*, fermo restando la posizione del concessionario (leggasi fondatore del sepolcro) nella persona originariamente firmataria dell’atto concessorio, il secondo, invece, comporta il subentro nello *Jus Sepulchri* ed anche nelle prerogative del concessionario (c.d. concessionario mobile).

L’autore, per la scelta dell’una o dell’altra, massimamente “politica”, sottolinea il ruolo centrale del regolamento comunale di polizia mortuaria, il cui silenzio dovrebbe far propendere, a suo avviso, per la soluzione del fondatore quale unico concessionario (c.d. concessionario fisso). Si mediti, però, attentamente su questi pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione e dei diversi periodi storici in cui queste sentenze sono state emesse:

1) CASSAZIONE CIVILE, 7 AGOSTO 1941 – “Quando non risulti una contraria volontà del fondatore del sepolcro familiare in relazione anche all’atto di concessione da parte del Comune integrato, occorrendo, dalle disposizioni del regolamento comunale, le figlie maritate di esso, fondatore, hanno diritto di essere inumate. La sola iscrizione sepolcrale con l’indicazione del nome della famiglia non basta a fare ritenere che la volontà del fondatore sia stata quella di limitare il diritto al sepolcro ai membri della propria famiglia che continuassero a portare lo stesso cognome.

2) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, 19 MAGGIO 1995 N. 5547 – “La costituzione di un sepolcro familiare, ove non risulti una diversa volontà del fondatore, conferisce il diritto alla sepoltura (“*ius inferendi mortuum in sepulchrum*”) al fondatore medesimo ed a tutti i suoi discendenti, facenti parte della famiglia, per cui (salva l’eventuale contraria volontà del fondatore) anche i discendenti di sesso femminile, benché coniugati e con diverso cognome, acquistano (“*iure proprio*”) il diritto alla sepoltura in quanto facenti parte della fa-

*miglia, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato ed accetto, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome”.*

Ad ogni modo, distinzioni di sesso delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario non possono più sussistere, almeno dall’entrata in vigore della Costituzione (art. 3). Per le persone che hanno, in quanto membri della famiglia del concessionario, titolo ad essere accolte nel sepolcro non è, né può essere richiesta autorizzazione di sorta da parte di concessionari o co-concessionari, fermo restando l’ (ovvio) limite della capienza del sepolcro. La questione dell’appartenenza di genere e di perpetuazione di un dato cognome nello *Jus Nominis Sepulchri*, non ha, quindi, alcun fondamento logico né tanto meno legale, se non in forza di diverse clausole (palesamente discriminatorie) inserite nell’atto di concessione, delle quali, non si è a conoscenza. Tuttavia, l’atto di concessione, anche se, nella sua originaria stesura, dovesse risentire di un retaggio ottocentesco e quindi molto improntato al concetto del *pater familias*, con supremazia dell’uomo sulla donna nei rapporti sociali (ed anche ... sepolcrali) deve esser comunque letto, per sua intima cedevolezza, rispetto a norme di grado superiore, in senso storico-evolutivo alla luce delle novelle sul diritto di famiglia via via seguitesi nel tempo (Riforma del diritto di famiglia varata con L. 151/1975 e recentissima L. 219/2012, con conseguente D.Lgs. 154/2013 d’attuazione, sulla filiazione naturale o legittima. Come abbiamo detto, il diritto di sepoltura non è collegato solo all’appartenenza alla famiglia del fondatore del sepolcro (ambito di famiglia quale descritto dal Regolamento comunale), ma anche all’ampiezza contenitiva del sepolcro, si deve, allora, constatare come per i membri della famiglia il diritto venga ad esser effettivo non sul versante teorico (legittima aspettativa?), quand’essi siano ancora in vita, ma al momento del decesso (prima rimane solo un mero desiderio in proiezione dell’oscuro *post mortem*). In altre parole, se al momento del decesso, la persona deceduta è appartenente alla famiglia ha titolo ad essere sepolta nella tomba data concessione. Relativamente al problema, da ultimo affacciato, relativo alla denuncia di inizio attività per lavori di ristrutturazione del sacello mortuario e soprattutto alla legittimazione nel ottenere la preventiva estumulazione dei defunti in esso collocati, si ritiene di dover precisare almeno questi aspetti procedurali e di diritto:

1) Il T.U. di cui al D.P.R. 380/2001 è norma di portata generale, mentre le disposizioni di cui agli artt. 91, comma 3 e 94 D.P.R. 285/90 (e, di conseguenza, anche del Regolamento comunale di polizia mortuaria)

<sup>(7)</sup> Sereno Scolaro, La polizia mortuaria. Guida pratica alla gestione funeraria e cimiteriale, Maggioli, 2007, p. 309 p. 309-310.



hanno carattere peculiare (e, quindi, predominano). Oltretutto, anche la disposizione sull'applicabilità del D.P.R. 380/2001 per l'edificazione, da parte di privati, su aree demaniali ha valore di norma comune; non solo, ma prendendo in esame le definizioni di interventi edilizi (art. 3), è abbastanza diffusa l'opinione per cui il Testo Unico debba soccombere alle norme speciali (del Regolamento comunale e dei piani regolatori cimiteriali con relativi strumenti attuativi (pre-condizione, quest'ultimi, per far luogo a concessione di aree cimiteriali; ex art. 91 D.P.R. 285/1990).

2) Il concessionario (o, un concessionario) non ha titolo, una volta stipulato l'atto di concessione, a deliberare sulla sorte del sepolcro per *acta inter vivos*, o di singoli posti, meno ancora di consentire la tumulazione di persone terze, fatti salvi i casi di convivenza di cui all'art. 93, comma 2 D.P.R. 285/90 (si trascura la classificazione di persone benemerite per il concessionario, trattandosi di deroga che interviene solo se ed in quanto il regolamento comunale di polizia mortuaria espliciti in via complessiva, ma altresì molto capillare, i relativi criteri per il riconoscimento di tale status ex art. 93, comma 2 D.P.R. 285/90). Il concessionario è semplicemente titolare del diritto di uso, con l'ulteriore restrizione del "*sibi familiaeque suae*". Egli può solo, con atto unilaterale, abdicativo e non ricettizio<sup>(8)</sup> (si tratta pur sempre di un diritto di rilevanza anche reale e patrimoniale, oltreché personale) rinunciare al rapporto concessorio, provocandone la prematura cessazione, con relativi oneri di riattamento del sepolcro a proprio carico, cosicché la tomba rientri nella piena disponibilità del Comune, e questi possa nuovamente riassegnarla. Il diritto di decidere sulle spoglie mortali inerisce a tutt'altra relazione giuridica e si colloca sul piano dei diritti personali di *pietas*. Quando non vi sia sovrapposizione tra queste due diverse legittimazioni, il concessionario non può ostacolare o, per converso, imporre l'atto disposizione sulle spoglie mortali verso chi ne sia titolare, coartando la sua libertà di agire. Sempre facendo salve eventuali particolari previsioni del regolamento comunale, specie per quanto riguarda gli aspetti del procedimento, il titolo a disporre della salma/cadavere/resti mortali, in quanto diritto della personalità, prevale sulle posizioni giuridiche concernenti il sepolcro (come mero manufatto) le quali sono solo funzionali al diritto (personale) di dare o ricever sepoltura. La salma che sia stata tumulata in un dato sepolcro privato (come sono tutte le tumulazioni) in quanto appartenente alla famiglia del concessionario non diventa, per questo, sottratta al

titolo di disposizione dei familiari più stretti. Forse, si dovrebbe separare lo stato del titolare del sepolcro rispetto ai diritti di disposizione della salma/resti mortali. Questi ultimi, in quanto diritti della persona, sono riconosciuti e riconducibili solo al coniuge superstite (*jure coniugii*) o, in difetto di quest'ultimo ai parenti secondo il grado di maggior prossimità e, quando costoro siano più di uno, tutti gli aventi diritto a pronunciarsi debbono esser attivamente coinvolti ex art. 79 comma 2 D.P.R. 285/90. Di solito il regolamento comunale attribuisce al concessionario un diritto di disposizione (autorizzazione) sullo *Jus Sepulchri*, rispetto alle persone appartenenti alla famiglia, solo ed unicamente "in ingresso", ossia in relazione all'accogliimento dei feretri nella sepoltura stessa, si pensi estensivamente all'art. 102 D.P.R. 285/90 e tale autorizzazione deve esser accuratamente vagliata dal Comune, per impedire eventuali abusi. ai sensi dell'art. 92 comma 4 D.P.R. 285/90. Comunque, quando tra più familiari, parimente titolati (= aventi diritto, cioè portatori dello *Jus Sepulchri*) insorgano ostilità, spetta solo a quest'ultimi risolvere la controversia, magari dinanzi al Giudice, in sede Civile, rimanendo il Comune estraneo ai contenziosi "endo-familiari". La titolarità della cappella, dunque non ha necessariamente, ed in modo automatico, attinenza con la titolarità a disporre delle salme, che sono/saranno estumulate alla scadenza della concessione (art. 86 comma 1 D.P.R. 285/90) (oppure mai estumulate, se si tratti, come prima dimostrato, di concessione perpetua); anzi, questi diritti possono, spesso, divergere tra loro ed un'eventuale richiesta di riduzione dei resti mortali potrebbe anche essere percepita come una violazione al *modus* di conservazione delle spoglie mortali (c.d. "tomba chiusa") imposto con una precisa clausola dell'atto di concessione: in capo ai nuovi concessionari persisteranno, fino alla scadenza della concessione, *sine die*, in questo frangente, unicamente tutti gli oneri di manutenzione ex art. 63 comma 1 D.P.R. 285/90 e art. 2053 Cod. Civile).

<sup>(8)</sup> Sulla questione posta, tenderei a vedere la rinuncia come un atto personale, dove l'eventuale accettazione (o come possa chiamarsi) da parte del concedente assume un carattere meramente dichiarativo.

**www.EuroAct.net**

Il primo portale italiano del settore funerario



**Sempre Aggiornato!**

*Lo strumento indispensabile per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario*

### Servizi gratuiti

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

### Servizi a pagamento

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale.

230,00 €

Abbonamento professionale al sito, annuale.

575,00 €

Abbonamento alla rivista cartacea *I Servizi funerari*, annuale.

125,00 €

e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

tel.: 0532.1916111

fax: 0532.1911222

Recensione

**Nero napoletano****Viaggio tra i misteri e le leggende di Napoli**

Marcello D'Orta, Marsilio Editori, Marzo 2004, pag. 234, €. 6,80

di Andrea Poggiali



Il libro è datato: rimane però uno dei pochi che affrontano, a livello divulgativo, il profondo tema della ritualità funeraria partenopea. L'alternativa è costituita dai testi di antropologia, a volte piuttosto pesanti sotto il profilo della leggibilità. Lo stile di Marcello D'Orta è al contrario brioso, spumeggiante: non

per niente questo autore raggiunse il successo con *"Io speriamo che me la cavo"*, tragicomica esperienza personale di insegnante in una scuola del sud, alle prese con i compiti scritti più sgrammaticati che si possano immaginare.

C'è un'introduzione, nella quale viene spiegato l'intento del libro: parlare dei morti senza annoiare, cogliendo il lato bizzarro e perfino divertente che essi ricoprono nella cultura napoletana.

Poi inizia la successione dei capitoli, chiamati "litanie" e numerati da I a X. Perché litanie? Non ne viene data spiegazione, ma immagino che sia in omaggio al tema funerario. Ogni capitolo tratta di una zona di Napoli che accoglie un cimitero, o delle catacombe, o una chiesa. D'Orta non si limita a descrivere il "mondo dei morti", ma lo collega al modo dei vivi: i vicoli, la gente che li affolla ed il rapporto con i defunti. Le manifestazioni di affetto per i trapassati sono decisamente fisiche, tattili. Verrebbe da dire che certe pratiche sono concepibili solo in una comunità estroversa come quella napoletana: a pensarci bene, non è così. Sicuramente non si ha riscontro, in altre regioni, di forme di mi-

neralizzazione del cadavere sull'esempio delle sedie scolatoie: pratica peraltro abbandonata, che consisteva nel lasciare liberamente scolare i fluidi cadaverici sul pavimento di una cripta tufacea. Vi sono invece altre consuetudini, quali le manifestazioni di devozione verso i teschi e il dialogo con i defunti, che presentano singolari analogie con quanto osservabile in regioni del nord.


Io cominciai la mia rubrica di recensioni per *"I Servizi Funerari"* presentando, nel N.4/2002, un libro sui cimiteri della Carnia: rammento che uno degli autori esprimeva rimpianto per come i moderni regolamenti di polizia mortuaria avevano estinto il culto carnico dei teschi colorati con tinte vivaci.

Nel N.4/2011 presentai *"All'ombra dei pioppi. Cimiteri nel forese di Ferrara"*, che riserva un capitolo al cimitero di Goro (FE) e alla tradizione di sedersi di fronte alle tombe per colloquiare con i propri morti. successivamente, durante la preparazione di un libro sulle lapidi e monumenti ai caduti di guerra della provincia di Ferrara, visitai il cimitero di Goro. Non trovai nulla da fotografare relativamente alla mia ricerca, ma vidi le sedie. Poche, ma c'erano. Abbandonate nei vialetti, erano apparentemente indice di scarsa cura, di trasandatezza: al contrario, per chi conosceva il loro intimo significato erano il segno di una tradizione sopravvissuta all'età moderna. Pare che gli abitanti di Goro non ne parlino volentieri, per timore di essere considerati strani. Preoccupazione che, stando al racconto di Marcello D'Orta, non sfiora neanche lontanamente i cittadini napoletani.

## Recensione **The Theology of Death**

Douglas Davies, Ed. Bloomsbury Academic, 2008, pag. 197

di Elisa Meneghini



Questo volume invita il lettore a riflettere profondamente sulle due grandi incognite di ogni uomo – la morte e la vita – fornendo, attraverso uno studio ben costruito, una serie di collegamenti inequivocabili tra le due.

È senza dubbio un esauriente trattato sulla morte e sulle

nostre diverse attitudini verso questo inevitabile evento, ma la sua unicità deriva dall'esaminare sì in maniera diretta questo tabù culturale, ma confrontandolo con esperienze umane, influenze religiose e contesti storici.

Il libro è suddiviso in dieci capitoli ed è completato da un'imponente bibliografia.

Gli elementi 'tradizionali' di escatologia, giudizio, inferno, paradiso, purgatorio, vengono visualizzati all'interno di un diverso, meno sistematizzato approccio, più integrato con la vita stessa, che rende la lettura accattivante. Nel corso dei capitoli, il libro ci invita a scoprire la realtà della morte, in particolare modo nel mondo occidentale, prendendo in considerazione gli usi e costumi relativi a cadavere, bara e croce, tomba, cremazione, sepoltura ...

Allo stesso tempo, il volume mette in evidenza le sfide che affrontano le chiese cristiane e il modo in

cui queste possono continuare a mantenere la fede radicale nella vita che Cristo porta. Analizza la nascita e l'incoraggiamento alla speranza – il cui tema è un elemento chiave del volume – all'interno delle tradizioni cristiane.

La parte iniziale del volume, incentrata su argomenti biblici e sulla teologia storica e filosofica, cerca di stabilire diversi schemi di teologia della morte, correlati ad es. al contesto culturale ebraico della Cristianità iniziale, alla fede nella risurrezione di Cristo, a temi di fede millenari ed alla pratica liturgica emergente. Successivamente vengono discussi alcuni modelli contemporanei della teologia della morte: l'accettazione tradizionale di un altro mondo dopo la morte e l'analisi terrena della vita eterna, considerata una qualità dell'esistenza contemporanea priva di qualsiasi stato futuro.

La parte finale sviluppa una visione ecologica del mondo, visto come creazione divina, ed esplora il significato di nascita della vita e della morte in un ambiente divino.

L'autore è Douglas J. Davies, professore in Studio della Religione e Direttore del Centro per gli studi su morte e vita dell'Università di Durham, Regno Unito, che nei suoi precedenti libri sulla morte ha ampiamente dimostrato la sua abilità sia come antropologo della religione che teologo.

# 4

*Ottobre-Dicembre*

*2014*

*Anno 13*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *DDL/AS1611 – Disciplina delle attività funerarie*
- *Certificazione di qualità nel settore funerario*
- *La seconda vita dei cimiteri: musei all'aperto*
- *Sale del commiato in crematori che svolgono funzioni cerimoniali*
- *Antitrust sull'affido del servizio di cremazione*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Via Valle Zavelea, 22 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Youcanprint self-publishing  
Via Roma, 73 – 73039 Tricase (LE)  
<http://www.youcanprint.it>**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per  
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo. La disdetta non è comunque valida se  
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto  
o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costi-  
tuiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 31/10/2014.

**INDICE****EDITORIALE****Cambio di programma** ..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 5  
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere** ..... 8  
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)** ..... 10  
a cura di Carlo Ballotta**ATTUALITÀ****L'uomo - morto in potenza. Retorica del rito funebre religioso** ..... 12  
di Elena Messina**Le certificazioni di qualità: la ISO 9001: 2008** ..... 14  
di Carmelo Passalacqua**Il turismo nei cimiteri. Il fenomeno della "seconda vita dei cimi-  
teri"** ..... 19  
di Massimo Feruzzi**Trasporti internazionali – I trattati: origini e applicazione.****Parte 1** ..... 25  
di Giovanni Primavesi**DOCUMENTAZIONE****D.d.l. d'iniziativa del Senatore Vaccari "Disciplina delle attività  
funerarie"** ..... 28  
Senato della Repubblica – XVII Legislatura**Definizione dei requisiti di cui all'art. 2, co. 2 della L.R. 4 marzo  
2010 n. 18 Norme in materia funeraria e revisione della D.G.R.  
n. 1807 dell'8/11/2011** ..... 48  
D.G.R. Veneto 17 giugno 2014, n. 862**Affidamento del servizio di cremazione. Parere dell'Antitrust del  
21/7/2014 AS1140** ..... 53  
Circolare SEFIT FederUtility n. 4203 del 15/09/2014**PROGETTAZIONE****Sale del commiato nei crematori che svolgano funzioni cerimo-  
niali** ..... 58  
di Daniele Fogli**Il nuovo crematorio nel Woodland Cemetery di Stoccolma. Solu-  
zioni tecnologiche italiane d'avanguardia** ..... 62  
di Francesco Plazzi**APPROFONDIMENTI****Le autorizzazioni in materia di trasporto funebre, cremazione e  
consimili ed imposta di bollo** ..... 65  
di Sereno Scolaro**Il "non uso" prolungato ed ingiustificato di una tomba comporta  
di "default" la pronuncia della decadenza ex art. 92, comma 3  
D.P.R. 285/90?** ..... 69  
di Carlo Ballotta**RECENSIONI****"Tra pathos e allegoria. I monumenti funerari di Giovanni Putti  
alla Certosa di Bologna"** ..... 72  
di Andrea Poggiali**"The rites of passage"** ..... 72  
di Elisa Meneghini

Editoriale

## Cambio di programma

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Direte, che razza di titolo è questo? Ebbene nei miei programmi vi era l'idea di dedicare questo editoriale a due fatti:*

*In questo trimestre cade il **venticinquesimo anno di pubblicazioni di "questa" rivista**, dapprima chiamatasi Antigone, edita dal Centro Studi Antigone, poi Nuova Antigone, edita da M&B Publishing, poi I Servizi Funerari, edita da Maggioli, testata infine acquistata da Euro.Act che è l'attuale editore. Era, infatti, l'anno 1989, quando uscì il primo numero di questo trimestrale, che mi ha visto contribuire con scritti o editoriali per tutto il periodo, ma che si deve riconoscere ha seguito per una generazione l'evoluzione di un settore bistrattato e dimenticato dai più. Un magazine di qualità, in cui privilegiare i contenuti alla pubblicità. Questo è stato il limite e, al tempo stesso, la ricchezza di questa testata, che in piena crisi economica cerca sempre strade nuove per sopravvivere.*

*Cade, sempre quest'anno, il **decennio della nascita di funerali.org**, il sito web più trafficato d'Italia con notizie di attualità, commenti e informazioni per tutti, cioè dall'operatore funebre o cimiteriale, all'impiegato comunale, al semplice cittadino in cerca di informazioni, al marmista. Un successo inatteso e gratificante, che si combina con l'altro portale euroact.net, di natura esclusivamente professionale, ma vera miniera di informazioni per chi vi accede ed esempio unico nel panorama europeo.*

*E, invece, in questi giorni ruba la scena e impone un cambio di programma, la presentazione in Senato dell'AS1611, Disciplina delle attività funerarie, disegno di legge di iniziativa parlamentare, ma sponsorizzato dalla Presidenza del Consiglio, vera e propria riforma del settore.*

*Poiché dobbiamo andare "in macchina" per stampare la rivista nel momento stesso in cui viene presentato alla stampa, abbiamo rivoluzionato l'impostazione di questo numero per essere tra i primi a diffondere il testo dell'AS1611.*

*Non riusciremo invece a commentarlo, rimandando i servizi di approfondimento al primo numero del 2015, ma non siamo lontani dalla realtà nel dire che la parola che ci viene in mente per descrivere quello che ci attenderà è: **cambiamento**. E il cambiamento maggiore lo dovrà fare, se passerà questo testo nella formulazione attuale, soprattutto il comparto pubblico, che è chiamato ad una grande cura dimagrante in termini numerici, ad un aumento della efficienza, efficacia ed economicità delle prestazioni. Per darvi una idea in due parole: si passa da circa 6.000 gestori di cimiteri a meno di 400. Si creano le condizioni per la realizzazione di un ampio piano di dotazioni infrastrutturali di cremazione in tutto il Paese che lo avvicini agli standard europei e quindi il passaggio da 60 a 150 crematori almeno.*

*Infine un ammodernamento del ruolo e del modo stesso di concepire l'impresa funebre, riconoscendo da un lato sia l'impresa strutturata, sia il consorzio di servizi, e introducendo la figura dell'agenzia funebre. È inutile che mi dilunghi. Non trovo altro sistema per sintetizzare ai nostri lettori i contenuti del provvedimento, se non riportando l'esatto testo dell'abstract di presentazione in conferenza stampa. Buona lettura e, mi raccomando, non svenite!*

**AS1611: l'Italia guarda all'Europa per rifondare il modello di gestione cimiteriale e per combattere l'evasione fiscale e le pratiche concorrenziali in ambito funebre.**

*Il DDL AS1611 contiene norme che possono portare, in un arco di tempo stimabile in una generazione, il livello qualitativo dei servizi funebri e cimiteriali italiani prossimo a quello dei maggiori Paesi europei.*

*Il guanto di sfida che gli operatori funerari italiani possono raccogliere, se vorranno e se ne avranno le capacità, potrà produrre quel salto di qualità che è fortemente richiesto. E chi se ne avvantaggerà, oltre agli imprenditori che interpreteranno al meglio il cambiamento, sarà il destinatario ultimo di questo provvedimento, cioè il cittadino colpito da un evento luttuoso.*

*Nei maggiori Paesi europei, diversamente dall'Italia, l'operatore funebre medio ha un livello importante di formazione e si ha trasparenza nelle regole e nei comportamenti.*

*Chi opera nei cimiteri non è più la figura tuttofare del custode cimiteriale, oggetto in Italia anche di qualche recente film di successo. La gestione cimiteriale è questione complessa e che richiede buone competenze operative, amministrative e solidità economico-finanziaria.*

*Le dimensioni d'impresa nei maggiori Paesi europei, anche in campo funebre e cimiteriale, sono medie, se non grandi. E conseguentemente le economie di scala sono importanti.*

*In diversi Paesi europei è diffusa la previdenza funebre e, anche se in misura minore, quella cimiteriale, intesa come garanzia al momento del decesso di avere denaro o servizi prestabiliti, per provvedere al funerale e al mantenimento della sepoltura, per non essere impreparati anche economicamente al decesso.*

*Altresì un sistema che implicitamente riduce la cosiddetta "caccia al morto", valutando per tempo come e con chi svolgere il funerale, affidandosi ad operatori competenti e impiegando risorse alla portata delle proprie tasche.*

*Il contrario di quanto è ampiamente diffuso in Italia e cioè che l'esecuzione di un funerale è preda dell'impresa funebre che viene a sapere per prima del decesso o che tira la giacchetta con maggiore forza.*

*O peggio, che impone la legge delle zone d'influenza, diffuse in diverse parti del Paese e in particolare dove mafia e camorra controllano anche questo mercato.*

*Infine dove personale sanitario compiacente e che ha il proprio interesse economico a farlo, vende le informazioni sui morti all'impresa funebre miglior offerente. O quando dipendenti comunali infedeli truffano l'Ente per il quale lavorano, cedendo sottobanco posti cimiteriali e lucrando su attività di particolare delicatezza.*

*Questo DDL contiene norme di medio e lungo termine, sia per il settore funebre sia per quello cimiteriale, che determinano il passaggio dalla micro impresa ad operatori di dimensione economica maggiore, più strutturati. È data dignità a un settore spesso bistrattato e si mettono in moto investimenti soprattutto privati destinati a strutture per la cerimonialità funebre, quali sono le Case Funerarie e le sale del commiato.*

*Si pensi al meccanismo individuato per il settore funebre, che vede l'impresa funebre strutturata al centro di un sistema di fornitura di servizi, che utilizza a valle regolari agenzie e a monte, se occorre, fornitori di beni e servizi aggregati per ottimizzare i costi.*

*Contemporaneamente, si intende procedere ad una razionalizzazione del sistema cimiteriale italiano (poco meno di 16.000 cimiteri), gestiti da oltre 6.000 entità nelle più diverse forme, con la nascita di ambiti territoriali ottimali cimiteriali. Come altri settori dei servizi pubblici locali è giunto il momento anche per i cimiteri di avviare una riduzione dei gestori a non più di 400, ottenendo insieme economie di scala e omogeneizzazione regolamentare e tariffaria tra territori contigui, e per i cittadini una maggiore sicurezza di disporre di tombe quando necessitano.*



*Gli standard nazionali per la localizzazione dei crematori, ipotizzati dal DDL, garantiranno da un lato una maggior facilità per le popolazioni ad accedervi e, con attenzione all'economicità di gestione calibrata su bacini ottimali di 4.000 defunti/anno (la media europea), si garantisce anche il loro sostentamento economico. Ciò determinerà un forte impulso alla realizzazione di crematori nelle aree scoperte del Paese, e cioè Centro e Sud Italia.*

*Assi portanti di questo provvedimento sono quindi: economicità, trasparenza e controllo.*

*Decisiva sarà una diversa declinazione in Italia della direttiva 2006/112/CE riguardante l'IVA. (si rimanda alla tabella comparativa dell'IVA di settore nella UE).*

*È un cambio di sistema fiscale sia per il settore funebre che cimiteriale, togliendo le esenzioni IVA esistenti, calando dal 22% l'IVA dei servizi oggi ad aliquota intera e allineando l'intero comparto alla aliquota agevolata del 10%. Più chiarezza per i cittadini e minori occasioni di evasione. Parallelamente estensione delle categorie di beni e servizi detraibili, oggi limitate in occasione del funerale alla componente «spese funebri» ampliandola a: «spese funebri, opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre», con l'aumento della spesa detraibile da 1.549,37 a 7.500 euro, pur in presenza di una detraibilità percentuale per singola fattura dimezzata. Il che si traduce per singolo funerale in un passaggio potenziale dalla detrazione massima di 294,38 (19% di 1.549,37 €) a 712,5 (19% del 50% di 7.500 €). In realtà il beneficio per il cittadino è inferiore poiché la spesa media per ogni funerale è mediamente inferiore a quella massima ammissibile.*

*La copertura economica della misura viene sia dal riallineamento contemporaneo di aliquote Iva, sia dalla emersione di fatturato sommerso e dal recupero di contribuzioni di lavoratori prima irregolari.*

*Sono quindi misure che hanno l'obiettivo di favorire la richiesta della fatturazione integrale al cittadino di quanto va a spendere.*

*Alle misure sopra ricordate, che concorrono al momento di un funerale, si affiancano ora una serie di altri strumenti di detrazione, che intervengono prima del funerale e dopo di esso.*

*Difatti vengono introdotte agevolazioni fiscali per un cittadino che si assicura preventivamente per spese funebri e cimiteriali future, potendo così detrarre i premi nei periodi fiscali nei quali sostiene la spesa.*

*E si estende il bonus oggi riconosciuto per ristrutturazione di case ed abitazioni, esattamente nella stessa misura percentuale, anche alla ristrutturazione di tombe. L'effetto è, ad un tempo, l'emersione di importanti valori economici oggi sommersi, e il favorire un piano pluriennale di interventi di ripristino cimiteriale, creando così nuova occupazione ed evitando che cimiteri, considerati veri e propri musei all'aperto, accentuino il degrado a cui sarebbero altrimenti avviati. Ma anche un aiuto economico ai cittadini che investono nel mantenimento dei sepolcri di famiglia.*

*È solo riducendo al minimo le occasioni di formazione di nero che parallelamente si riducono le provviste finanziarie delle imprese funebri scorrette, che saranno sempre più impossibilitate a pagare in nero mance e tangenti, e anche a fruire di personale non in regola.*

*E si stima che l'insieme delle misure messe in campo, concorra a regolarizzare circa un terzo degli attuali operatori, soprattutto nel settore funebre e marmoreo. Le stime non sono semplici, proprio perché si tratta di zone opache o del tutto grigie di economia sommersa, ma non si è lontani dalla realtà nell'affermare che non meno di 10.000 lavoratori potranno passare da un regime di occupazione più o meno legale ad un regime contrattuale regolare.*

## Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

### **Comune di Merano alle prese con scelte riorganizzative, che interessano anche il comparto funebre**

*“Non si può continuare a tagliare. Per fronteggiare le continue riduzioni del bilancio dobbiamo fare una ristrutturazione complessiva dell'apparato comunale a Merano (BZ): bisogna cominciare a pensare all'accorpamento di qualche ufficio”.*

Questo il concetto precisato dal vicesindaco Klaus Ladinsler nel corso di una giunta straordinaria dedicata al bilancio alla quale, oltre al direttore generale Helmut Moroder, hanno partecipato anche i capi ripartizione. Il vicesindaco si è infatti mostrato preoccupato per i costi del personale in continuo aumento, a fronte di un costante calo delle risorse.

Il Comune di Merano si trova a dover varare una manovra correttiva da 15 milioni di euro rispetto al bilancio 2014 approvato solo ad aprile che pareggiava sulla cifra di 190 milioni.

Il vicesindaco starebbe ipotizzando anche un'esternalizzazione di servizi come Estate ragazzi e le pompe funebri comunali (in realtà più un servizio di trasporto funebre), soluzioni criticate dalla loca-

le Rifondazione comunista: *“Le pompe funebri sono in pareggio e garantiscono delle tariffe concorrenziali ... Così come sono scettico sui benefici delle esternalizzazioni. Sulla carta sembra sempre la scelta vincente, ma poi quando, a distanza di tempo, si va a verificare il rapporto costi-benefici ci si accorge che non è tutto oro quello che luccica”.*

### **Il Comune di Roma approva il bilancio: leggeri aumenti anche per cimiteri e cremazione**

Alle 3.33 del 1° agosto 2014, l'Assemblea capitolina ha approvato con 28 voti favorevoli, 12 contrari e 1 astenuto – senza la partecipazione del Movimento cinque stelle, che per protesta ha abbandonato l'aula Giulio Cesare, ma alla presenza del sindaco Ignazio Marino, della Giunta e della maggioranza al completo – il bilancio previsionale 2014 di Roma Capitale.

La manovra, con un valore complessivo di circa 6,5 miliardi di euro, porta in dote una *spending review* di circa 150 milioni in totale, senza apportare però alcun taglio ai Municipi.

Maggiori entrate previste per 244 milioni, con un leggero aumento

di diverse tariffe, dalle strisce blu alla tassa di soggiorno, fino ad asili, sepolture cimiteriali, Tasi e Cosap per grandi eventi e camion bar, e anche dal varo del nuovo Prip, con incassi previsti raddoppiati rispetto allo scorso anno.

Ritoccate all'insù pure le tariffe dei loculi nei cimiteri, con un aumento di quasi 30 euro per una tumulazione in prima fila, così come le tariffe per le cremazioni, passate da 327 a 331 euro per i residenti e da 473 a 479 euro per i non residenti.

### **Chiuso l'accesso al cimitero monumentale di Ravenna**

Dallo scorso 5 settembre non si può più accedere alla parte monumentale del cimitero di Ravenna, chiusa, in via temporanea e cautelativa, per motivi di sicurezza. La decisione è stata presa dall'Amministrazione Comunale a seguito di sopralluoghi effettuati, da personale tecnico del Comune, alla struttura dell'edificio monumentale. Dai controlli è emersa, infatti, l'esigenza di approfondire con dettagliate indagini il reale stato di conservazione del monumento e delle sottostanti nicchie di sepoltura. Al momento non sono noti i

termini della durata del provvedimento di chiusura, ma *“l’impegno del Comune – afferma l’assessore ai lavori pubblici Andrea Corsini – è di trovare soluzioni compatibili con la riapertura del cimitero monumentale in occasione delle festività dei morti”*.

Nei mesi scorsi la società Azimut, ha sottoposto al Comune uno studio di fattibilità per il restauro e il recupero funzionale del cimitero monumentale. Ai fini di tale studio è stata svolta una ricerca storico-anagrafica sulle 1.481 concessioni, cui corrispondono 3.500 salme.

A breve è previsto un incontro fra Comune e Azimut per fare il punto sulla realizzazione del progetto di recupero integrale della struttura che restituirà alla comunità ravennate un importante patrimonio artistico, storico e culturale.

#### **Termoli (CB): oltre 200 loculi e circa 180 ossarietti in arrivo**

A Termoli sono ormai conclusi i lavori di ampliamento cimiteriale. Sono arrivati i certificati relativi al collaudo dei 216 loculi e 184 nicchie per le ceneri/ossa, così come anche il nulla osta igienico-sanitario dell’Asrem. Quanto prima cesserà quindi l’attuale penuria di posti salma. La nuova ala del cimitero, per cui è stato stanziato un investimento di circa 400.000 euro, sarà fruibile in tempi rapidissimi, anche se non pare che a Termoli ci sia la ressa per poterli utilizzare anzitempo ... Ma la quantità di costruzioni è appena sufficiente per poter avviare un nuovo ampliamento cimiteriale, dati i tempi necessari dal momento della decisione di effettuarlo a quello della realizzazione della sua agibilità.

#### **Messina: crematorio operativo**

Con deliberazione n. 18/c del 22 luglio scorso, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per la cremazione dei defunti, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazio-

ne ed il tariffario per il 2014, confermando ed integrando quanto già contenuto nel vigente Regolamento cittadino di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funerari.

L’Ara Crematoria è realizzata all’interno del Gran Camposanto e l’organismo architettonico risulta composto da quattro corpi di fabbrica tra loro giuntati e due livelli, di cui uno seminterrato, che racchiude un ampio porticato, destinato all’arrivo dei carri funebri, all’accoglienza ed al raccoglimento dei familiari, sul quale si affacciano la cappella per le funzioni, il cinerario comune e l’ala con le nicchie cinerarie.

L’impianto di cremazione di Messina può cremare sia feretri di materiale combustibile, sia feretri con doppia cassa (legno e zinco). Il crematorio è già stato attivato durante il collaudo, in via sperimentale, procedendo alla cremazione di 122 salme, contenute sia in cassette di legno naturale/sacche biodegradabili, che in cassette con rivestimento di zinco. La potenzialità dell’impianto è media, poiché vi si potranno cremare 5 salme al giorno, dal lunedì al venerdì, con orario di apertura e chiusura analoghi a quello del cimitero, salvo specifiche deroghe dirigenziali.

#### **A breve in funzione anche il crematorio di Asti**

Il sindaco Brignolo e l’assessore Alberto Bianchino del Comune di Asti hanno annunciato il collaudo a settembre 2014 del Tempio crematorio.

Il crematorio, realizzato e gestito dalla ASP di Asti, è dotato di una elegante sala che consentirà l’effettuazione di una cerimonia di commiato. Sindaco e Assessore specificano: *“e forse non tutti sanno che il cimitero è dotato di una struttura in cui nei giorni precedenti la cremazione o la sepoltura, per chi continua a preferire la tumulazione tradizionale, la salma del defunto può essere veleggiata dai propri cari”*.

La possibilità di fruire del servizio di cremazione ad Asti consentirà anche di risparmiare spazio cimiteriale (le urne possono essere sistemate in loculi più piccoli di quelli riservati alle sepolture tradizionali e, per chi lo vuole, essere disperse), per cui per i prossimi anni si potranno realizzare i nuovi loculi necessari all’interno del perimetro del camposanto, senza la necessità di doverlo ampliare.

#### **Il cimitero Staglieno di Genova si aggiudica il certificato di eccellenza Travellers Choice 2014**

Dopo l’Acquario di Genova, anche il cimitero monumentale cittadino di Staglieno ha ricevuto da TripAdvisor, la community di viaggiatori più famosa del Web, il *Travellers’ Choice 2014*, certificato di eccellenza che ogni anno viene riconosciuto ai luoghi e alle attrazioni con il maggior numero di recensioni positive.

Fino ad oggi sono più di 200 le persone che dopo aver visitato il cimitero hanno deciso di recensirlo, più della metà delle quali lo hanno giudicato “eccellente”. Pochissimi i giudizi negativi, in prevalenza dovuti allo stato d’incuria in cui versano alcune zone.

Per chi volesse fare una visita guidata a questo vero e proprio museo all’aperto è sufficiente acquistare un biglietto (5 euro l’intero, 4 euro i bambini e persone con età superiore ai 65 anni).

#### **Il cimitero di Rimini si rifà il trucco ...**

La Giunta Comunale di Rimini ha approvato interventi per 400 mila euro finalizzati al miglioramento funzionale e l’adeguamento normativo dei settori nord e ponente del cimitero monumentale e civico di Rimini.

I lavori permetteranno di risolvere diversi dei problemi oggi esistenti: tra questi, le infiltrazioni nel piano interrato della galleria nord; i parapetti dei balconi in vetro, che

versano in precario stato conservativo; i parapetti delle scale che saranno innalzati a più di un metro di altezza per ragioni di sicurezza. Nel settore di Ponente, invece, saranno oggetto d'intervento di ripristino le impermeabilizzazioni delle coperture rifinite in laterizio, le grondaie e i pluviali incassati nelle strutture murarie delle facciate delle cappelle e dei loculi. Saranno inoltre totalmente rifatte le linee elettriche dell'impianto che alimenta oltre 750 lampade votive.

### **Ucraina, la guerra non ferma i chassidim**

La guerra in Ucraina non ferma il pellegrinaggio dei chassidim, ebrei ultraortodossi in gran parte israeliani ma anche provenienti dagli Usa, seguaci del Rebbe di Breslov. Oltre 26 mila persone hanno raggiunto la sua tomba nella città ucraina di Uman, ignorando i moniti del governo israeliano riguardo la carenza di sicurezza (Uman è una città di circa 100 mila abitanti che si trova in Ucraina centrale non troppo distante dalle regioni investite dai combattimenti fra governativi e separatisti).

Questo pellegrinaggio, che i chassidim ritengono possa facilitare l'espiazione dei peccati commessi, si rinnova dal 1811, quando Nathan di Breslov si recò in preghiera sulla tomba del nonno in coincidenza con il Capodanno ebraico.

Durante la Seconda Guerra Mondiale i nazisti sterminarono i 17 mila ebrei che vivevano a Uman, distruggendo anche il cimitero con la tomba del Rebbe, ma nel dopoguerra alcuni seguaci riuscirono a rintracciarla, preservandola nel periodo sovietico fino a quando l'Urss, nel 1988, consentì la ripresa del pellegrinaggio.

### **In Liberia cremazione obbligata ai deceduti per ebola**

La Liberia ha ordinato che tutti i corpi delle persone uccise dal virus ebola siano cremati. Lo riferisce la Bbc. La decisione, continua l'emittente, è stata presa dopo il rifiuto di diverse comunità locali del Paese di seppellire i cadaveri sul proprio territorio.

Le tradizioni funebri in Africa includono frequentemente il lavaggio del corpo prima della sepoltura, cosa che spesso causa il contatto con sangue e altri fluidi corporei infetti. Gli operatori sanitari che lavorano nella regione non sono stati in grado di ridurre l'incidenza di queste pratiche: è una questione che mette le esigenze di controllo sanitario in conflitto con credenze culturali e religiose. A questi aspetti si aggiunge il fatto che è la prima volta che questa regione dell'Africa viene colpita da un'epidemia di ebola e non c'è memoria collettiva di ciò che si può fare per fermare l'epidemia.

Con la cremazione obbligatoria e la riduzione al minimo delle pratiche funebri, si cerca di combattere il propagarsi di questo virus.

Ai primi di agosto il bilancio della diffusione del virus ebola in Africa è il seguente: 887 morti e oltre 1.600 casi di contagio (le vittime sono 358 in Guinea, 255 in Liberia, 273 in Sierra Leone e 1 in Nigeria).

### **Berlino: spazio per l'arte in un ex-crematorio prussiano**

Tra le strade di Wedding, quartiere berlinese che sta vivendo la sua rinascita culturale, si nasconde un insolito ed affascinante spazio dedicato all'arte: si tratta di un vecchio crematorio prussiano, edificio sacro di inizio '900, spento nel 2001 per motivi di natura igienica e urbanistica.

Il crematorio, che rischiava di rimanere un elemento di archeologia urbana, abbandonato e vuoto, è stato rivalorizzato attraverso la trasformazione dei suoi 'austeri' spazi in un luogo di esposizione e produzione artistica.

L'edificio, che si sviluppa su diversi piani e livelli, permette agli artisti di confrontarsi con un luogo, non solo, ricco di simbolismi e dall'architettura unica, ma anche, grazie al sapiente lavoro di recupero, con uno spazio multidimensionale e flessibile adatto alla sperimentazione.

### ***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Primi commenti sull'AS1611, la riforma del settore**
- **Trasporti funebri internazionali: I trattati**
- **Decadenza di concessioni cimiteriali**
- **Cimiteri nel bosco in Gran Bretagna**

## Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
[www.euroact.net](http://www.euroact.net)

**Q. Si chiede come debbano essere i locali destinati al deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalle operazioni cimiteriali di estumulazione e esumazione, compresi resti metallici di casse (zinco e piombo) e dove possano essere posizionati (all'interno o all'esterno del cimitero).**

**Si pongono tali quesiti in quanto la normativa di settore (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) non indica nulla in merito.**

**R.** Esiste una specifica normativa in materia: il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Si consiglia la lettura degli artt. 2, 3 e 4. Per la gestione dei rifiuti da esumazione, degli artt. 12 e 13.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere direttamente insaccati a bordo campo o fabbricato loculi, dopo la esumazione o estumulazione avviati subito per lo smaltimento. Ma quasi tutti i Comuni prevedono un luogo interno al cimitero (previsto dall'art. 12) dove collocarli temporaneamente, in attesa che vengano poi raccolti dal gestore del servizio urbano dei rifiuti.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione sono raccolti dentro contenitori flessibili di colore diverso da quelli ordinariamente utilizzati per gli altri rifiuti urbani e riportanti all'esterno la scritta 'Rifiuti da esumazione ed estumulazione'. Sussistono precise regole di attribuzione dei codici CER a tali tipologie di rifiuto.

Il deposito temporaneo deve evitare che si determinino inquinamenti del suolo, per cui basta che sia su

un battuto di cemento o comunque sussista un sistema impermeabile rispetto al suolo. Anche se non è scritto quasi tutti i Comuni individuano il luogo di deposito in zona schermata rispetto al resto del cimitero (con siepe, ad es.). Si ricordi che c'è necessità di un pozzetto per la raccolta delle acque e del colaticcio e che tale pozzetto deve essere autorizzato.

Infine le responsabilità: esse sono del responsabile del cimitero in base all'art. 17.

**Q. Nella nostra attività di onoranze funebri ci è capitato a volte di essere interpellati da parenti o direttamente dai servizi cimiteriali per rispondere in merito alla perdita di liquidi organici dai cofani da noi forniti e tumulati presso i cimiteri.**

**Visto che questi episodi si sono verificati sempre dopo almeno due/tre anni dalla tumulazione, chiediamo come poter valutare fino a che epoca estendere la garanzia, vale a dire la nostra responsabilità su quanto venduto – zinco e valvola di sicurezza – alla luce della deteriorabilità del materiale stesso (diventa infatti difficile stabilire a causa di quale difetto si è verificato il problema: costruzione, confezionamento del cofano, mancata tenuta del muro di tamponamento, ecc.).**

**Ciò premesso chiediamo se la normativa si è espressa in merito e se è possibile avere una li-**

**nea guida da seguire in questi casi così delicati.**

**R.** Si forniscono di seguito alcune considerazioni:

1) Il legislatore è pienamente consapevole che, nella cosiddetta tumulazione stagna, possono avvenire fatti che determinano percolazioni e cattivi odori, tanto che ha elaborato una serie di norme per contrastare questo fenomeno:

- partendo dalla cassa che è composta di 2 involucri (uno di legno e l'altro di metallo): artt. 30 e 77 D.P.R. 285/90;

- prevedendo un confezionamento particolare del feretro e cioè inserendo tra la cassa di legno e quella di zinco un materiale assorbente: art. 30 comma 2 D.P.R. 285/90;

- prevedendo l'impermeabilità ai liquidi e ai gas del loculo: art. 76 D.P.R. 285/90;

- garantendo l'inclinazione del piano di posa feretro nel loculo verso l'interno, per evitare percolazioni esterne.

È quindi l'insieme di queste misure che riducono gli effetti di una situazione che è da considerare prevedibile, soprattutto quando vi sia alternanza tra caldo e freddo, tra il loculo assolato e non, ecc..

2) Un cittadino acquista delle forniture, un servizio di confezionamento a regola da parte di una impresa funebre. Inoltre paga la concessione di un loculo che deve essere stato realizzato a regola d'arte, infine, paga una tumulazione con relativo tamponamento a regola d'arte. Egli è il concessionario dell'uso di un manufatto e lo sversamento esterno (di liquidi e

gas) è immediatamente a lui imputabile, salvo rivalsa di quest'ultimo su tutti i soggetti che hanno provveduto a dargli le forniture sopra menzionate.

3) Se il gestore del cimitero provvede anche al tamponamento del loculo e se il loculo non è realizzato come prescritto dalla norma (ad es. il piano d'appoggio pende verso la lastra di chiusura) si consiglia di fornire il servizio di bonifica senza oneri per il cittadino, in quanto sarebbe agevole il ricorso all'Autorità giudiziaria per ottenere il rimborso delle spese avute, con in più quelle legali.

Difatti in base all'art. 76, comma 3 D.P.R. 285/90, il loculo stagno (visto che è permesso anche quello aerato), deve essere realizzato in modo da essere impermeabile ai liquidi e ai gas, con costruzione realizzata dopo la entrata in vigore del D.P.R. 803/75. Pertanto il mancato rispetto della impermeabilità ai liquidi è imputabile a di-

fetti costruttivi e, in ultima analisi, al concedente.

4) Negli altri casi la mancata impermeabilità è una concausa, mentre il non corretto confezionamento della bara è difficile da dimostrare.

È infatti possibile che sussistano difetti nell'involucro di zinco (o nella saldatura). In genere ciò avviene nelle parti metalliche che hanno subito uno stiramento (cioè agli angoli e sul fondo) dovuto alla piegatura. È infatti nelle parti stirate che è più facile che parta l'effetto corrosivo dei liquami cadaverici.

Più raro il caso di saldature mal fatte. Vi è anche uno studio che aggiunge una possibile causa nell'effetto "anodo sacrificale" della cassa di zinco in presenza di umidità e ferro del cemento armato.


Si propende, invece, per l'alternanza di temperatura fra giorno e notte, specie in loculi/tombe esposte al sole.

L'alternanza determina variazioni di pressione dei gas interni alla bara e l'applicazione della valvola può ridurre, ma non azzerare il problema. Tra l'altro il rilascio di liquidi cadaverici interni alla bara è massimo attorno ai dodici mesi dalla morte. Non esiste quindi una soluzione alla problematica posta. Si può solo suggerire di comunicare, ai soggetti ai quali la bara viene venduta, che possono determinarsi (nel loculo stagno) determinati problemi e che la ditta risponde fino ai primi due anni (che è in genere il periodo temporale in cui ogni venditore in UE fornisce garanzia della merce venduta). Poi, come si fa ad es. per altri prodotti, si può chiedere un pagamento di sovrapprezzo per estendere tale garanzia ad es. a 5 anni.

Un motivo in più per adottare il metodo dei loculi aerati, o la sottoposizione di vaschetta al feretro in quelli stagni.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.



Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.



Figura 1



Figura 2

Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

**Rubrica** Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta



Angelica scrive:

1° settembre 2014 alle 16:41

Salve, mio zio si è sposato con mia zia in seconde nozze. Dalla prima moglie ha avuto due figlie e nessun figlio ha avuto da mia zia. Durante il primo matrimonio ha acquistato un terreno cimiteriale sul quale ha costruito una cappella funeraria durante il secondo matrimonio (alle cui spese per la costruzione ha partecipato mia zia). Vorrei sapere adesso che mio zio è morto a chi spetta l'intera cappella funeraria, a mia zia o alle figlie di primo letto di mio zio defunto? E inoltre, le figlie posso seppellire la loro madre nella tomba costruita anche da mia zia, nonostante il volere contrario di mio zio defunto e la seconda moglie?



Carlo scrive:

1° settembre 2014 alle 16:47

Nell'atto costitutivo del sepolcro privato e gentilizio, e solo in questo momento, il fondatore stabilisce il novero dei soggetti aventi diritto alla sepoltura in quel particolare sacello *ex art. 93 comma 1 D.P.R. 285/1990*. Modifiche unilaterali, per ampliare o restringere questa rosa, in un secondo tempo non sono più ammissibili, se non ricorrendo ad una novazione (art. 1230 Cod. Civile) del rapporto giuridico instauratosi precedentemente (i titolari dello *jus sepulchri*, spesso sono espressamente indicati nell'atto di concessione o nella convenzione che sovente l'accompagna, in cui le parti contraenti fissano le rispettive obbligazioni sinallagmatiche, altrimenti nella sfortunata ipotesi di un silenzio in tal senso sia del contratto concessorio sia del regolamento comunale opererebbe pur sempre di default l'art. 93, comma 1 D.P.R. 285/1990 il quale, per le relazioni di parentela rinvia implicitamente agli artt. 74, 75, 76 e 77 Cod. Civile).

La concessione cimiteriale si configura come una comunione "sui generis" solidale ed indivisibile, quindi nella mancanza di un atto di regolazione (se consentito dalla fonte regolamentare comunale) per disciplinare diversamente l'ingresso delle salme nella tomba sarà la naturale cronologia degli eventi luttuosi fra gli aventi diritto a determinare l'uso dei posti feretro sino alla saturazione della massima capacità ricettiva del sepolcro stesso, oltre la quale lo *jus sepulchri* si estingue *ex se*, ai termini dell'art. 93, comma 1, II Periodo D.P.R. 285/1990 ... Insomma finché c'è posto, chi prima muore meglio alloggia!

Fermo restando che ogni definizione – a questi fini – della "famiglia del concessionario", cioè delle persone *Jure Sanguinis*, portatrici dello *Jus Sepulchri* è rimessa, in via esclusiva, al Regolamento comunale di polizia mortuaria, così come a questa fonte regolamentare spetta, sempre in via esclusiva, la regolazione delle titolarità in conseguenza del decesso del concessionario primo (fondatore del sepolcro), ci si sofferma su questi aspetti: quando tra moglie e marito sia già intervenuta sentenza di divorzio, con apposita annotazione sui registri di Stato Civile (art. 10. L. 1° dicembre 1970, n. 898), lo scioglimento definitivo del matrimonio fa perdere la qualità di coniuge sotto ogni profilo, pertanto la prima moglie non è più titolare dello *Jus Sepulchri*, in quanto non più legata al fondatore del sepolcro da vincolo di coniugio.



Teresa scrive:

27 agosto 2014 alle 00:21

Il Comune intende effettuare dei costosi lavori di manutenzione alle tombe perpetue, costruite alla fine dell'800, site nel cimitero comunale. A tal fine ha chiesto un consistente contributo economico alla famiglia. Siccome non tutti i componenti sono intenzionati a pagare, vorrei sapere come potermi tutelare dai diritti di sepoltura di chi non intende pagare (tenga presente che la tomba in questione si trova in Emilia-Romagna).



Carlo scrive:

28 agosto 2014 alle 14:24

L'istituzione di un canone annuo destinato alla manutenzione non sarebbe possibile (salvo per la Regione Emilia-Romagna) per le tombe precedentemente concesse. Potrebbe, invece, esserlo per le nuove concessioni, per le quali si può prevedere un canone composto di due voci di calcolo (una tantum + canone periodico). In effetti, in Regione Emilia-Romagna questa forte innovazione (lodevole nell'intenzione, ma non so quanto legittima per i puristi del diritto, poiché l'art. 23 Cost. per l'imposizione di prestazioni di natura patrimoniale stabilisce una riserva di legge e non di semplice fonte secondaria, come, appunto accade per un regolamento) è contenuta nel comma 6 dell'art. 4 del Reg. Reg.le 23 maggio 2006, n. 4, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2 L.R. 29 luglio 2004, n. 19 con cui, per la prima volta in Italia, si introduce la possibilità da parte del Comune di disciplinare nel regolamento comunale le modalità di partecipazione da parte degli "aventi diritto" agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale.

Le sepolture che possono essere oggetto di tale modalità di partecipazione (il quale si estrinseca nel far pagare uno specifico diritto cimiteriale) sono:

- a) le sepolture in concessione perpetua (indipendentemente dal fatto che siano state o meno costruite dal Comune o dal concessionario originario) e quindi a titolo esemplificativo sia loculi, tombe a due o più posti a sistema di tumulazione di feretro, ceneri, ossa, fosse concesse per inumazione feretro;
- b) le sepolture private, concesse anche per una durata determinata.

I destinatari di tale possibile prelievo sono gli aventi diritto, con ciò intendendosi l'originario concessionario o quelli subentrati a seguito di successione legittima o testamentaria.

Si noti che è avente diritto anche chi ha ricevuto, fino a che la norma lo consentiva, il trasferimento della sepoltura per atto *inter vivos* a seguito di quanto stabilito dall'art. 71, commi 2 e segg. del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880. In caso di co-intestazione nella titolarità di una concessione cimiteriale (e se non vi siano, nell'atto di concessione, altre indicazioni) si ha una sorta di comunione indivisa tra i co-intestatori, i quali, a questo punto, sono obbligati in solido *ex art. 1292 Cod. Civile* nell'assunzione (spontanea o meno) degli oneri manutentivi straordinari.

Chi non vuole sostenere tali spese ha un'unica possibilità per esser sollevato da quest'incombente, magari anche molto gravoso: rinuncia, con atto unilaterale, alla propria frazione di *jus sepulchri*, con conseguente retrocessione dello stesso al Comune, il quale, poi, provvederà d'ufficio all'accrescimento integrativo delle rimanenti quote di *Jus Sepulchri* per le persone ancora titolari della concessione.

Attenzione: con la rinuncia, che è atto irrevocabile, si perde ogni diritto d'uso sulla tomba in questione, inteso come duplice diritto di dare o ricever sepoltura.



Marco scrive:

21 agosto 2014 alle 22:26 pm

A causa di un disguido tra me e mio fratello ci siamo accorti che né io né lui abbiamo portato in detrazione le spese funerarie sostenute per nostro padre, deceduto nel dicembre del 2006.

Vorrei sapere se c'è un limite temporale per portare in detrazione queste spese sostenute.



Carlo scrive:

22 agosto 2014 alle 07:24

No, non è possibile ora. La detrazione o avviene con la dichiarazione dei redditi dell'anno in cui si paga la fattura o si perde il diritto. Funziona col criterio di cassa.



Attualità

## L'uomo – morto in potenza. Retorica del rito funebre religioso

di Elena Messina (\*)

La morte è paradossale: nonostante le innumerevoli riflessioni e rappresentazioni che le religioni e le culture ne hanno elaborato, essa, non è traducibile in alcuna esperienza. Ognuno sperimenta la propria morte nel solo momento del suo compimento mentre assiste, inevitabilmente, alle morti altrui.

Freud non nutriva alcun dubbio intorno al fatto che il senso della religione si ritrovasse nell'evento del morire. La morte, cioè, si costituiva quale punto di partenza per ogni elaborazione teorica e culturale relativa alla fine della vita e all'immortalità. Ancora, essa rappresentava il prodotto psicologico più specifico e profondo della coscienza di ogni umana civiltà.

Anche per Louis Vincent Thomas, uno dei fondatori della tanatologia, la cultura e così la religione, altro non sarebbero altro che un insieme organizzato di credenze e di riti costruiti nel tentativo di lottare contro il potere distruttivo della morte.

Nel mito, l'uomo può essere associato ad un essere *ibrido*, che contiene in sé il sapere e la morte. Si distingue dagli dei, ai quali è ascritto ogni sapere e i quali in nessun modo contemplan la morte e, così, dagli animali, i quali non hanno sapere alcuno e sono mortali.

Scriva Marsilio Ficino: *“Nell'uomo troppo è il sapere e troppo poco il tempo per vivere”*.

Così, il mondo naturale nel quale l'uomo si trova a vivere non è sufficiente. Egli ha necessità di costruirsi *uno nuovo, artificiale* ove condurre la propria esistenza. Tale nuova realtà è in *primis* rappresentata e costituita dalle religioni e dalle culture, le quali *umanizzano* il mondo dell'uomo, rendendolo più adatto alle sue necessità. Poiché l'uomo è un essere ibrido ed incompleto, la cultura e la religione hanno quale scopo ultimo quello di limitare tale sensazione di incompletezza ed inquietudine attraverso la costruzione di strumenti pertinenti a tale scopo. I dispositivi rituali che l'uomo costruisce e che prevedono nuove forme di rappresentazione della morte, eventualmente dell'immortalità e nuove attribuzioni di senso agli eventi della vita hanno precisamente questo fine <sup>(1)</sup>.

In ogni tempo e in tutte le civiltà, congedarsi da chi muore ed elaborare il lutto, coltivando il ricordo di chi è scomparso, rappresentano i tratti distintivi del rapporto che ognuno di noi intrattiene con la morte. L'apparato rituale cui ognuno di noi fa riferimento in questi casi sottende l'esistenza di un rapporto che condiziona la nostra vita, per tutta la sua durata.

Ciò detto, è stato notato come la civiltà occidentale abbia una ridotta, quando non trascurabile, familiarità con la morte e si rassegni malvolentieri all'angoscia determinata dalla sua attesa, temendone l'interferenza con le attività dei viventi.

A questo proposito, già nel 1666 Jacques-Bénigne Bossuet, nel suo *Sermone sulla morte*, scriveva:

*È una singolare debolezza dello spirito umano il fatto che la morte non gli sia mai presente, per quanto gli si metta in mostra da ogni parte e in mille modi ... I mortali si preoccupano di seppellire il pensiero della morte con la stessa cura con cui sotterrano i morti.*

Dunque, sebbene ciò che l'uomo e così le società che egli costruisce sognano è di vivere in un eterno l'improvvisa irruzione del lutto distrugge tale utopia: la morte si configura così come il solo vero potere che esiste al mondo, e l'uomo è potente proprio nella misura in cui può dare o dominare la morte.

Pertanto, le uniche armi di cui l'uomo dispone sono le religioni e gli apparati rituali ad esse legati, unici strumenti in grado di costruire nuovi orizzonti di senso in cui l'uomo può rifugiarsi nel momento del lutto.

Dalla reincarnazione al transito in una beatitudine eterna o in un mondo infernale che alimenta paura e disperazione, sono molti i sistemi creati dall'uomo per sottrarsi in qualche modo al dramma della fine biologica. Ognuna di tali elaborazioni è accompagnata dalla costruzione di rituali anche molto complessi in grado rendere reali tali elaborazioni.

Si può definire il rito come un insieme di azioni, formule o preghiere fissate da una tradizione scritta o orale, spesso costituenti un codice convenzionale utilizzate da una comunità per affrontare determinati momenti considerati

<sup>(1)</sup> Si rimanda a F. Remotti, *Sull'incompletezza*, in AA.VV., *Figure dell'umano. Le rappresentazioni dell'antropologia*, Roma, Melte-

mi, 2005, pp. 21-22 e a F. Remotti (a cura di), *Forme di umanità*, Torino, Paravia, 1999.

importanti per il vivere comune. La morte rientra ovviamente tra tali momenti e sono più che numerose le elaborazioni rituali ogni società ha prodotto nel corso del tempo.

Il rito si costituisce insieme come forma di introspezione dell'uomo sulla società in cui vive e come una finestra, verso la realtà nuova a cui accompagna.

Di fatto, il rito costruisce uno spazio di confine dove due differenti realtà, la vita e la morte, si incontrano. La ritualità cui si ricorre al momento del lutto produce livelli diversi di percezione e intensificazione delle emozioni. Essa smuove le energie più nascoste del nostro potenziale psichico e spirituale.

Sebbene la ritualità funebre si costituisca quale codice predefinito di atti ed azioni, esso non è mai uguale a se stesso. Il pregiudizio che il rito sia sempre rigido, e stereotipato è assolutamente erroneo.

In primo luogo ogni azione rituale ha uno spazio delimitato, un inizio e una fine, un programma organizzato, una serie di esecutori, un pubblico, un luogo e una circostanza che non possono mai perfettamente essere uguali ed identici

Inoltre, esiste un coinvolgimento corporeo e psichico che cambia di momento in momento e offre sempre nuovi significati all'azione che viene rappresentata.

Dunque, il rito non è l'espressione di una *logica continuistica*, una produzione di azioni sempre uguali a se stesse, quanto piuttosto un «ordinatore dell'esperienza di

senso»<sup>(2)</sup> e uno specchio che riflette storia e vissuti dell'uomo e della comunità tra loro sempre costantemente diversi.

Tale considerazione pone le basi per concentrarsi sull'evoluzione cui pratiche e ritualità funebri delle comunità religiose nuove e non solo, sono soggette, nella tradizione e nella modernità, che spesso si costituisce quale risultante del fenomeno migratorio in città. Le coordinate sulle quali si snoda ogni forma di ritualità – funebre e non – erano e sono principalmente due, lo spazio ed il tempo.

Così, si può sostenere che la religione e così le innumerevoli forme culturali scaturiscono dalla consapevolezza della morte e dell'essere mortali; esse sono il tentativo di creare uno spazio e un tempo nel quale l'uomo possa prolungare il suo limitato orizzonte di vita ed aspirare all'infinito.

*(\*) Ha conseguito la laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti, ed alle ritualità funebri.*

<sup>(2)</sup> *Ibidem.*



**>> Acquistato CD-ROM corsi**

Per ordinare il Cd-Rom compilare ed inviare il modulo d'ordine scaricabile qui: [Modulo d'ordine](#)


Titolo	Luogo, Data	Docente	Descrizione	Destinatari	CD -Rom
<b>Le appostazioni contabili nel settore cimiteriale e la relazione comunale per l'affidamento di nuovi servizi</b>	Parma, 14/05/2014	Calzoni	La legge di stabilità 2014, art. 1, cc. da 550 a 555 ha reso vieppiù cogente le corrette appostazioni di bilancio nel settore cimiteriale onde evitare perdite di esercizio e le conseguenze estreme che detta legge comporta. In tal senso il seminario affronta nella <i>prima parte</i> le varie ipotesi contabili connesse alla concessione amministrativa per l'accesso all'area cimiteriale demaniale da parte del soggetto gestore ...	Gestori pubblici e privati di cimiteri e crematori, con affidamento in house, con gara per scelta del socio privato o con affidamento a gara del servizio, aziende speciali. Gestori in project financing di cimiteri e crematori.	<a href="#">Dettagli</a>
<b>Dare dignità all'ultimo saluto nei crematori o nei cimiteri</b>	Milano, 03/04/2014	Gombia	Fornire gli strumenti e le conoscenze per coniugare la gestione operativa e le esigenze cerimoniali nei cimiteri e nei crematori	Gestori pubblici e privati di cimiteri e crematori.	<a href="#">Dettagli</a>

**Acquista il CD-rom dei corsi di formazione svolti in aula da Euro.Act srl**

Ogni CD-ROM contiene la dispensa preparata dal docente, la normativa statale per esteso, l'elenco della normativa regionale vigente, ed eventuali materiali aggiuntivi, quali le presentazioni utilizzate in aula, i testi di circolari, articoli o altri documenti specifici

- CD-Rom corso di formazione (per abbonati al sito)..... € 100,00 IVA compresa
- CD-Rom corso di formazione (per NON abbonati al sito)..... € 200,00 IVA compresa

**Visualizza i corsi disponibili su <http://www.euroact.net/cd>**

per info:  euro.act srl ♦ tel. 0532-19.16.111 ♦ Fax 0532-19.11.222 ♦ e-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

**Attualità** **Le certificazioni di qualità: la ISO 9001: 2008**

di Carmelo Passalacqua (\*)

Nei due numeri precedenti della rivista è stata fatta una disamina su quello che può essere definito il percorso “verso l’eccellenza” nella erogazione di pubblici servizi affrontando, non solamente dal punto di vista teorico e normativo, ma privilegiando anche e soprattutto gli aspetti pratici ed operativi, tutte le questioni connesse all’adozione della carta dei servizi o meglio della carta di qualità dei servizi, a partire dagli elementi minimi che essa deve contenere, nonché tutte le fasi relative alla gestione ed ai monitoraggi ivi comprese le indagini di *customer satisfaction*.

Per completare il discorso affrontiamo adesso l’ultimo tassello di questo percorso e cioè quello relativo alle certificazioni di qualità con particolare riferimento ovviamente al settore dei servizi funerari e cimiteriali; come di consueto i miei ragionamenti affronteranno necessariamente *in primis* gli aspetti teorici e normativi (contenuto delle norme ISO ivi compreso qualche accenno alle modifiche in corso che porteranno presumibilmente entro il 2015 ad un aggiornamento della ISO 9001, manuale della qualità, enti certificatori, ecc.), ma si soffermeranno poi sugli aspetti pratici operativi, prendendo spunto dall’esperienza concreta del Comune di Trento che, per quanto riguarda i servizi funerari, da cinque anni dispone della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 sia per il settore funebre, ma anche per il cimiteriale.

Va subito precisato che in questa sede ci occuperemo solo delle norme e delle relative certificazioni inerenti i sistemi di qualità, quelle riconducibili alla serie ISO 9000 prendendo in esame in particolare la ISO 9001 e tralasciando completamente, salvo un piccolissimo accenno in termini di definizioni e per inquadrare la questione, le certificazioni ambientali riconducibili alla ISO 14001 e al regolamento EMAS (acronimo di *Eco-Management and Audit Scheme*, ovvero Sistema di Ecogestione e Audit).

La certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 fa parte delle normative internazionali ISO 14000 emanate

dall’*International Organization for Standardization* (ISO) e rappresenta uno strumento di adesione volontaria per migliorare la gestione ambientale all’interno di una organizzazione. L’adesione alla norma, non essendo obbligatoria per legge, è rimessa alla volontà e alla strategia di crescita della singola organizzazione. La norma ISO 14001 ha lo scopo di fornire una guida pratica per la realizzazione e il mantenimento di un sistema di gestione ambientale con l’obiettivo di migliorare nel tempo le *performance* ambientali delle proprie attività e di sviluppare la comunicazione con i cittadini circa gli impegni assunti in tal senso.

La certificazione EMAS è riconducibile invece al Regolamento n. 1221 del 2009 con il quale l’Unione Europea ha definito il proprio standard normativo per dare riconoscimento alle organizzazioni che dimostrano attenzione ai temi ambientali. Come per la norma ISO 14001 anche per la certificazione EMAS trattasi di uno strumento di adesione volontaria e non obbligatoria e rappresenta una novità importante nell’approccio dell’Unione Europea allo sviluppo sostenibile; l’elemento che contraddistingue EMAS dalla ISO 14001 è rappresentato dalla comunicazione esterna che prevede la stesura di un documento denominato “Dichiarazione Ambientale”. Questo documento contiene in modo chiaro e conciso tutti i dati e le informazioni di carattere ambientale inerenti l’organizzazione ivi compresa la politica ambientale intrapresa corredata dagli aspetti più significativi e dalle azioni e dagli obiettivi di miglioramento adottati.

La Dichiarazione Ambientale costituisce un importante documento pubblico che deve essere reso accessibile a chiunque ne faccia richiesta; essa viene valutata da diversi enti, pubblici e privati, indipendenti tra loro (verificatore esterno, ARPA, Comitato nazionale EMAS, Ministero dell’Ambiente) e rappresenta uno strumento fondamentale per la costruzione di una politica di sviluppo sostenibile coerente e di lungo periodo.

Dopo questa breve divagazione sulle certificazioni ambientali, che come si è visto non attengono strettamente ai sistemi di qualità ma dettano regole e principi per una corretta gestione ambientale dei servizi erogati ai cittadini e dei processi produttivi aziendali per una condivisione di responsabilità nella gestione delle problematiche ambientali, ritorniamo all'argomento oggetto della nostra analisi e cioè le norme relative ai sistemi di qualità rientranti nel gruppo delle ISO 9000; con questa sigla vengono individuate una serie di norme e linee guida sviluppate dall'organizzazione internazionale per la normazione (ISO) le quali definiscono i requisiti per la realizzazione all'interno di una organizzazione di un sistema di gestione della qualità al fine di guidare i processi aziendali, migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione dei prodotti e nella erogazione dei servizi con lo scopo di incrementare la soddisfazione degli utenti.

Appare utile precisare innanzitutto, anche ai fini di una maggiore comprensione per quanti non hanno eccessiva dimestichezza con queste tematiche, il significato delle sigle che di solito accompagnano la ISO e cioè UNI ed EN. Come si è già detto ISO è l'organismo internazionale di standardizzazione (*International Organization for Standardization*) e pertanto con la sigla ISO vengono individuate le norme elaborate dal suddetto organismo. Queste norme sono un riferimento applicabile in tutto il mondo. Ogni paese può decidere se rafforzarne ulteriormente il ruolo adottandole come proprie norme nazionali, nel qual caso la sigla diventa UNI ISO o UNI EN ISO se la norma è stata adottata anche a livello europeo.

EN identifica le norme elaborate dal CEN (*Comité Européen de Normalisation*). Le norme EN devono essere obbligatoriamente recepite dai paesi membri e la loro sigla di riferimento diventa nel caso dell'Italia UNI EN.

UNI è l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, soggetto privato senza scopi di lucro che partecipa in rappresentanza dell'Italia all'attività normativa degli organismi internazionali di normazione ISO e CEN. Se la norma contiene solo la sigla UNI vuol dire che la medesima è stata elaborata direttamente dalle Commissioni UNI o dagli enti federati, mentre nel caso in cui sia presente la sigla UNI EN viene identificata una norma elaborata dal CEN e recepita in Italia ed infine nel caso di sigla completa UNI EN ISO si è in presenza, come già accennato, di una norma elaborata dall'organismo internazionale (ISO) e recepita in Italia.

Alla serie delle ISO 9000 appartengono le seguenti tre norme:

1) ISO 9000 dal titolo *Sistemi di gestione per la qualità-Fondamenti e vocabolario*. Questa norma è stata emessa nel 2000 ed è stata sottoposta all'ultima revisione nel 2005 (ISO 9000:2005); detta norma che è stata poi recepita sempre nel 2005 dall'UNI diventando così UNI EN ISO 9000:2005 descrive il vocabolario e i principi essenziali dei sistemi di gestione della qualità e delle loro organizzazioni.

2) ISO 9001 dal titolo *Sistemi di gestione per la qualità-Requisiti*. È stata emessa per la prima volta nel 1987 e

sottoposta a revisione prima nel 1994 e successivamente, in maniera più sostanziale, nel 2000; l'ultima revisione a cui fa riferimento l'attuale sigla risale al 2008 (ISO 9001:2008); nello stesso anno è stata recepita in Italia dall'UNI diventando così UNI EN ISO 9001:2008. Questa norma definisce in maniera completa e dettagliata i requisiti necessari per la messa a punto di un sistema di gestione della qualità all'interno di una singola organizzazione. I requisiti, dovendosi applicare alle più svariate tipologie di organizzazione sono necessariamente espressi con delle caratteristiche generali con possibilità di implementazione in relazione alle peculiarità e alle specificità della singola organizzazione.

3) ISO 9004 dal titolo *Gestire un'organizzazione per il successo durevole – l'approccio per la gestione della qualità*. È stata emessa nel 1994 e revisionata in maniera sostanziale nel 2000. l'ultima revisione risale al 2009 (ISO 9004:2009) anno in cui è stata recepita anche dall'UNI (UNI EN ISO 9004:2009). Il documento non si configura come una norma vera e propria ma costituisce una sorta di linea guida per favorire in una organizzazione il conseguimento del successo durevole per mezzo della gestione dei sistemi di qualità.

Va inoltre ricordato che in precedenza esistevano anche le norme ISO 9002 e 9003 sostituite ed assorbite dalla ISO 9001 e che la loro certificazione non è più riconosciuta in ambito nazionale ed internazionale in quanto ritirate definitivamente nel 2003.

L'unica norma della famiglia delle ISO 9000 che consente ad una azienda di essere certificata è la ISO 9001; le altre, come abbiamo visto, sono delle guide facoltative utili per favorire la corretta applicazione ed interpretazione della 9001. La 9000 individua in particolare il "lessico" che nel corso della revisione del 2005 è stato rivisto ed ampliato in modo da poter permettere l'applicazione anche in altri ambiti non prettamente aziendali in senso stretto, quali pubbliche amministrazioni, università, società di servizi, ecc..

Le norme contenute nella ISO 9001 sono universali e la loro applicabilità prescinde dalla dimensione o dal settore di attività potendo indifferentemente essere applicate ad aziende o a qualsiasi altro tipo di organizzazione; tali norme definiscono i principi generici che l'ente o l'azienda devono seguire ma non il modo in cui deve produrre un determinato prodotto o erogare determinati servizi. Per questo, quando si parla di certificazione di qualità ci si riferisce alla certificazione delle procedure e non del prodotto o del servizio erogato; le norme non si riferiscono al prodotto o al servizio, ma all'ente o all'azienda che li produce o li eroga; in questa ottica la ISO 9001 garantisce il controllo del processo produttivo e la sua efficacia, ma non la sua efficienza rispetto alla quale occorrono necessariamente altri strumenti.

La norma, come si è già detto dal titolo "*Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti*" è composta da una introduzione e da otto capitoli; nella parte introduttiva un primo paragrafo è intitolato "generalità" ed in esso spicca un concetto molto importante che sta alla base di tutta la strategia del sistema della qualità e cioè che "l'ado-

zione di un sistema di gestione della qualità dovrebbe essere una decisione strategica di una organizzazione”: ciò vuol dire che chi affronta il percorso dei sistemi di qualità dovrebbe farlo con tale consapevolezza e non solamente, come capita spesso, per ottenere la certificazione, necessaria magari per partecipare alle gare e stare quindi sul mercato; in altre parole, conseguire la certificazione di qualità dovrebbe rappresentare un mezzo per il costante miglioramento dell’organizzazione ai fini della maggior soddisfazione degli utenti attraverso un processo di crescita in tal senso che coinvolga tutti i membri dell’organizzazione; molto spesso si assiste invece alla messa in piedi di un sistema finalizzato esclusivamente all’ottenimento dell’agognata certificazione, requisito a volte indispensabile per poter operare sul mercato, limitandosi solamente agli adempimenti formali e trascurando completamente l’aspetto relativo alla crescita della “cultura” della qualità che passa necessariamente attraverso il coinvolgimento di tutti i membri dell’organizzazione. Nel secondo paragrafo “approccio per processi” viene esplicitato uno dei passaggi che può essere considerato un punto cardine di tutta la norma e cioè la connessione delle varie attività tramite per l’appunto un approccio per processi, intendendo per tale una attività o un insieme di attività collegate. Questo tipo di approccio consente di tenere sotto continuo controllo la connessione tra i singoli processi nell’ambito del sistema così come la loro combinazione ed interazione.

I primi tre capitoli dal titolo rispettivamente “scopo e campo di applicazione”, “riferimenti normativi” e “Termini e definizioni” forniscono delle utili indicazioni per una corretta lettura ed interpretazione della norma mentre nel capitolo quarto “Sistema di gestione per la qualità” si entra nel vivo dell’argomento elencando una serie di requisiti generali riferiti sia all’organizzazione (paragrafo 1) che alla documentazione (paragrafo 2). Per quanto riguarda il primo aspetto la norma stabilisce che l’organizzazione deve determinare i processi necessari per il sistema di gestione della qualità e la loro applicazione in tutta l’organizzazione, determinando altresì la sequenza e l’interazione dei suddetti processi e individuando i criteri per assicurare il funzionamento ed il controllo dei medesimi con particolare riferimento al monitoraggio finalizzato all’effettuazione delle azioni necessarie per il conseguimento dei risultati pianificati e il miglioramento continuo dei processi che devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dalla norma. Per quanto riguarda i requisiti relativi alla documentazione vengono elencati i documenti di sistema obbligatori ed in particolare la politica della qualità ovvero una dichiarazione documentata rispetto alla politica della qualità dell’organizzazione e agli obiettivi che si intendono conseguire, il manuale della qualità che deve contenere il campo di applicazione del sistema di qualità con le eventuali esclusioni, le procedure documentate per la gestione del sistema e la descrizione delle interazioni fra i vari processi all’interno del sistema di gestione della qualità. È altresì indispensabile la tenuta sotto controllo dei documenti previsti dal sistema tramite la predisposizione di

una apposita procedura che tenga sotto controllo anche le registrazioni.

Il capitolo quinto “responsabilità della direzione” descrive in maniera piuttosto dettagliata i compiti ed il ruolo della direzione dell’organizzazione nell’attuazione e nello sviluppo di un sistema di gestione della qualità stabilendo *in primis* che deve fornire evidenza (trattasi di una evidenza documentata; quando la norma utilizza questa dicitura va inteso che devono sussistere dei riscontri documentali) del proprio impegno in tal senso comunicando a tutta l’organizzazione l’importanza della soddisfazione del cliente, stabilendo la politica della qualità e gli obiettivi da conseguire, conducendo i riesami ed assicurando la disponibilità delle risorse necessarie.

A tale scopo la direzione deve designare un membro della struttura (referente per la qualità) che indipendentemente da altri ruoli e responsabilità, deve avere l’autorità per assicurare il funzionamento e la promozione del sistema. Di particolare importanza è il “riesame” della direzione: la norma prevede infatti che l’alta direzione, ad intervalli pianificati, deve riesaminare il sistema per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia indicando nel contempo quali sono gli elementi da prendere in considerazione ai fini del corretto riesame.

Nel sesto capitolo viene trattata la gestione delle risorse prevedendo che l’organizzazione deve preliminarmente determinare e fornire le risorse necessarie per attuare, mantenere e migliorare continuamente il sistema ed accrescere la soddisfazione degli utenti. Deve in particolare individuare le competenze necessarie per svolgere tale attività provvedendo se del caso alla formazione e all’addestramento del personale destinato a tale attività. La norma prende in esame anche le risorse strumentali necessarie quali gli edifici, le apparecchiature e l’ambiente di lavoro.

Il settimo capitolo è dedicato alla “realizzazione del prodotto”, prevedendo che l’organizzazione debba preliminarmente pianificare e sviluppare i processi necessari per la realizzazione del prodotto coerentemente con i requisiti degli altri processi come indicati nel capitolo 4, tenendo in debita considerazione sia i requisiti del prodotto ma anche quelli del cliente. Trattasi di un capitolo abbastanza ampio che affronta le diverse sfaccettature della questione ivi comprese le fasi della progettazione e dello sviluppo e delle relative verifiche e dei riesami, le fasi relative all’approvvigionamento con valutazione dei fornitori e la messa in atto di tutte le attività necessarie, ivi comprese le ispezioni per assicurare che il prodotto approvvigionato soddisfi i requisiti richiesti. Un peso importante viene attribuito poi alla comunicazione con i clienti ai quali vanno date tutte le informazioni relative al prodotto ivi compresi quelle relative agli approvvigionamenti e, da questi recepire le informazioni di ritorno ivi comprese le lamentele e i reclami che vanno adeguatamente esaminati e trattati. Il capitolo affronta anche tutte le tematiche e le procedure necessarie per garantire la tracciabilità e la corretta conservazione del prodotto.

L’ultimo capitolo è infine dedicato alla “misurazione, analisi e miglioramento”. A tal proposito l’organizzazione deve pianificare ed attuare i processi di analisi,

monitoraggio e misurazione atti a dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti e ad assicurare la conformità del sistema di gestione della qualità. Deve inoltre individuare idonei strumenti per ottenere informazioni circa la percezione e il grado di soddisfazione degli utenti nonché condurre, ad intervalli pianificati, degli *audit* interni per verificare la costante conformità del sistema ai requisiti previsti dalla norma e il suo corretto stato di attuazione e mantenimento. L'ultima parte del capitolo, e della norma nel suo complesso, è dedicata al trattamento ed alla tenuta sotto controllo del "prodotto non conforme" (le cosiddette non conformità) con l'introduzione dei concetti di azioni correttive e azioni preventive (le prime per ovviare al ripetersi di non conformità già accertate e le seconde per prevenire eventuali non conformità) il tutto nell'ottica del continuo miglioramento del sistema, principio cardine su cui si basa tutta la norma.

Le norme ISO sono soggette a periodiche revisioni da parte dell'organismo internazionale (di norma ogni cinque anni); anche per la 9001 risulta attualmente in corso l'iter di revisione che dovrebbe essere ultimato nel 2015 con l'adozione della nuova versione ISO 9001:2015.

Gli obiettivi che gli organismi tecnici internazionali si sono dati in questo processo di revisione sono sostanzialmente i seguenti:

- mantenere la propria pertinenza ai sistemi di gestione della qualità;
- integrarsi con le altre norme dei sistemi di gestione utilizzando un format comune;
- offrire un approccio integrato alla gestione organizzativa;
- riflettere la crescente complessità del contesto nel quale operano le organizzazioni;
- riflettere le necessità di tutti i potenziali gruppi di utenti;
- accrescere la capacità di una organizzazione di soddisfare i propri clienti.

I primi elaborati da parte degli organi tecnici propongono una struttura della norma leggermente diversa rispetto a quella attuale con l'accorpamento di alcuni capitoli e la creazione di altri con alcune modifiche anche abbastanza importanti specie per quanto attiene agli *audit*, ma anche per quanto riguarda per esempio i requisiti della documentazione di cui al punto n. 4.2 della vigente norma: nella nuova edizione la documentazione viene considerata un mezzo ed è funzionale al sistema di gestione, ma non è il sistema di gestione e pertanto non sono più richiesti né il manuale, né le procedure documentate.

Avere la certificazione di qualità vuol dire che il sistema della qualità e tutte le sue procedure sono conformi alla norma. Per ottenere la certificazione occorre rivolgersi ad un organismo di certificazione (in Italia vi sono diverse decine di società che svolgono questo ruolo). Per ga-

rantire l'omogeneità di comportamento e per la credibilità della certificazione gli organismi di certificazione devono operare secondo le indicazioni di specifiche norme ISO e sono soggetti al controllo di un apposito ente indipendente (ente di accreditamento) che ne verifica il comportamento e quando accerta che operano in conformità con le norme di riferimento, rilascia l'accredito. Dal 2009 in Italia svolge il ruolo di Ente Unico Nazionale di Accreditamento, designato dal governo, la società Accredia; nelle certificazioni che vengono emesse oltre all'organismo di certificazione che l'ha rilasciata figura anche il logo di Accredia a garanzia proprio del fatto che trattasi di un organismo conforme ed accreditato. La certificazione viene rilasciata dopo un *audit* iniziale (*audit* di certificazione) preceduto da un esame della documentazione predisposta dall'azienda e può articolarsi in uno o più *stage*.

Nel corso della valutazione vengono esaminate le evidenze aziendali e vengono accertate le eventuali non conformità; all'*audit* iniziale di certificazione seguono degli *audit* annuali di sorveglianza fino alla scadenza della certificazione (tre anni dall'emissione).

In termini pratici l'azienda che intende ottenere la certificazione del sistema di qualità deve predisporre o con proprio personale adeguatamente formato e preparato o tramite l'ausilio di un consulente esperto nel settore, la documentazione prevista dalla norma testé illustrata, ivi compreso il manuale della qualità e la politica della qualità, le procedure di sistema i registri delle non conformità e delle azioni preventive e correttive ed ogni quant'altro previsto ivi compresi gli *audit* interni e il riesame e rivolgersi ad un organismo di certificazione.

Come si diceva prima, la decisione di sviluppare un sistema di gestione della qualità dovrebbe essere una scelta strategica per l'azienda finalizzata al miglioramento ed in definitiva alla sempre maggior soddisfazione del cliente. Ciò a maggior ragione dovrebbe valere per un ente o una azienda pubblica la cui mission dovrebbe essere per l'appunto l'erogazione di un pubblico servizio, di qualità e con soddisfazione da parte dell'utente. Purtroppo non sempre tale mission appare così scontata dovendosi in questi ultimi anni fare i conti con altre problematiche molto più gravi che mettono addirittura a rischio la permanenza dell'azienda sul "mercato" facendo perdere di vista il fine ultimo ovvero la soddisfazione dell'utente. In questo contesto non si può neanche escludere che ottenere la certificazione per qualche azienda può non rappresentare una scelta strategica ma uno strumento per poter partecipare alle gare alle quali sempre più frequentemente è richiesta la certificazione. In questi casi l'intervento viene ridotto al minimo



senza sviluppare all'interno dell'organizzazione una vera cultura della qualità ma limitandosi solamente alla predisposizione, in maniera esclusivamente burocratica della documentazione di sistema. Che dire? È una occasione persa per consentire una crescita dell'organizzazione e rivalutare il ruolo dei servizi pubblici erogati direttamente dall'amministrazione o dalle sue aziende, la cui immagine in questi ultimi anni risulta piuttosto offuscata. Puntare poi sul sistema di qualità per migliorare la soddisfazione degli utenti significa guardare il servizio pubblico dalla parte dei cittadini specie in un settore così delicato come quello funerario in cui si intrecciano interessi economici e sentimenti; puntare su un servizio di qualità che tenga conto delle esigenze dei cittadini utenti e che li salvaguardi anche da eventuali speculazioni o anomalie presenti nel mercato, penso sia proprio il motivo di una presenza pubblica in questo settore.

E sicuramente in questo contesto il sistema di gestione della qualità, fatto come scelta strategica, e non solo a scopo strumentale, rafforza ulteriormente lo spirito di servizio. E per chiudere non posso non citare l'esperienza diretta in questi processi all'interno del Comune di Trento che da cinque anni dispone della certificazione sia per l'attività funebre che per la gestione cimiteriale. Orbene i servizi funerari del Comune di Trento non avevano la necessità di una formale certificazione non do-

vedo partecipare a nessuna gara essendo la gestione in economia diretta: la scelta è stata proprio di tipo strategico rappresentando un ulteriore tassello nel percorso di eccellenza intrapreso da diversi anni con l'adozione della carta dei servizi e proseguito con le indagini di *customer satisfaction*. L'adozione del sistema di qualità e dei suoi strumenti (manuale della qualità, trattamento delle non conformità, azioni correttive e preventive) ha sicuramente contribuito a migliorare ulteriormente le performance qualitative nell'erogazione dei servizi, ma ha contribuito anche a diffondere in maniera capillare in tutti gli operatori la cultura della qualità e della soddisfazione degli utenti con indubbi riflessi positivi sia in termini di servizio che di immagine. Sono quindi fermamente convinto che chi decide di adottare il sistema di gestione della qualità non debba limitarsi ad ottenere la certificazione riducendo le incombenze burocratiche solo ad un piccolo gruppo di addetti ai lavori, ma deve sviluppare il sistema in maniera diffusa in tutta l'organizzazione: i risultati saranno sicuramente soddisfacenti.

(\*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*



# Coccatto & Mezzetti

[www.coccattoemezzetti.it](http://www.coccattoemezzetti.it)



## KCAPPA

de purat r i c e

Cod.1648

+

## BIOVASCA

Cod.1647-2

**FILTRO PER LOCULI AREATI**

Dispositivo brevettato e certificato per il contenimento e/o la neutralizzazione dei gas prodotti dalla decomposizione di una salma contenuta in un cofano mortuario in loculo areato.



**...PER LOCULI STAGNI**

Per feretro già tumolato con controcassa in zinco difettosa con perdita di liquami e/o odori (applicazione rapida senza saldatura).

*Prodotto Italiano*

Chiedeteci il Catalogo Generale a:  
[coc-mez@coccattoemezzetti.it](mailto:coc-mez@coccattoemezzetti.it) o al fax 0321.807942



GARANZIA CERTIFICATA



Puoi contare su di noi 365 giorni l'anno.

Attualità

## Il turismo nei cimiteri

### Il fenomeno della “seconda vita dei cimiteri”

di Massimo Feruzzi (\*)

Se è vero che le basiliche, i duomi, le chiese e le abbazie, ma anche le catacombe ed i mausolei sono da sempre attrattori turistici, è d'altra parte evidente come, a fianco di queste visite culturali legate ai percorsi di fede e religione vi sia, negli ultimi anni, l'esplosione di un altro fenomeno, più particolare: il turismo nei cimiteri.

*“Si tratta di un segmento turistico decisamente unico – afferma Massimo Feruzzi, Amministratore Unico di JFC e responsabile della Ricerca – che agisce sul mix possibile, esistente solo in questi luoghi, tra cultura ed architettura, visite a personaggi storici e ricerca interiore. Il turismo dei cimiteri può coinvolgere, in pochi anni, 90 siti nazionali ed interessare 400.000 Italiani e 7 milioni di residenti nei Paesi di origine anglosassone, contro i soli 45.000 visitatori dell'anno 2013”.*

L'ultimo luogo di riposo dei morti, il cimitero, sta quindi diventando anch'esso un'attrazione turistica: sono infatti sempre di più le destinazioni al mondo che stanno cominciando a promuovere tour e visite ai cimiteri per attrarre questo nuovo segmento di visitatori.

Potrebbe, questa, essere considerata una forma assai bizzarra di turismo, oppure un macabro viaggio nei luoghi della sepoltura: in realtà il “turismo dei cimiteri” è una forma di scoperta legata al valore storico, architettonico e culturale dei cimiteri, ma anche ad una “visita” a personaggi famosi che lì, in quel particolare sepolcro, sono stati tumulati.

Sono infatti queste le due tematiche principali che spingono le persone a visitare i cimiteri al di fuori della visita più tradizionale legata alla Commemorazione dei Defunti del 2 novembre di ogni anno, vale a dire:

- L'ASPETTO CULTURALE E MUSEALE: soprattutto i cimiteri Monumentali sono veri e propri musei a cielo aperto per la quantità e qualità dei beni artistici ed architettonici che racchiudono al proprio interno. Dalle necropoli romane alle tombe dai richiami classici, dalle statue ai fregi bizantini, gotici e rinascimentali, sino ai portici, ai giardini all'italiana ed ai monumenti alla memoria. I cimiteri sono sempre di più in grado di attrarre turisti interessati a scoprire il legame esistente tra la cultura del luogo e la sua espressione artistica, attraverso la visione di un patrimonio culturale non consueto, manifestato in luoghi non comuni;

- L'ASPETTO DI AFFINITÀ con *personaggi famosi*: sono molti i cimiteri che “ospitano” le spoglie di personaggi famosi, e proprio per questo motivo vengono “sacralizzati” da coloro che hanno sviluppato un legame di vario tipo con questi personaggi. Cantanti ed artisti, scrittori e statisti, ma anche sportivi e politici generano, da sempre, interesse e visite, con flussi anche consistenti in occasione di commemorazioni e date particolari, legate ad una canzone, alla nascita, etc. del personaggio stesso.

Emerge quindi che i cimiteri, nel mondo, possono davvero rappresentare una fonte di interesse turistico e, se ciò è valido per i Paesi esteri, ancora di più lo è per l'Italia. È infatti palese come i valori architettonici, storici e monumentali siano, in Italia, un fattore predominante del “sistema cultura”, e ciò si riverbera anche nei cimiteri.


Si calcola siano 417 A LIVELLO MONDIALE I CIMITERI DI POTENZIALE INTERESSE TURISTICO <sup>(2)</sup>, la maggior

<sup>(2)</sup> I criteri di selezione sono riportati nella metodologia.



parte dei quali si trova in Europa: ben l'83,5% del totale, pari a 348 cimiteri. La restante quota è suddivisa tra Asia (9,8%), America (5,8%) e Oceania (1%).


#### Cimiteri di potenziale interesse turistico - Mondo



Analizzando nello specifico i cimiteri a livello europeo, risulta come sia assolutamente primaria la posizione dell'Italia: I CIMITERI ITALIANI DI POTENZIALE INTERESSE TURISTICO SONO IL 55,2% DEL TOTALE EUROPEO, pari a 192 cimiteri dislocati nelle varie regioni. A seguire, la Spagna con 29 cimiteri (8,3%), la Francia con 22 (pari al 6,3%) ed il Regno Unito con 20 cimiteri (5,7%).

Leggermente inferiori le quote della Germania (che ha 16 cimiteri di potenziale interesse turistico, pari al 4,6%), dei Paesi Scandinavi e dei Paesi del Mediterraneo Orientale (Albania, Croazia, Grecia, etc.), ambedue con 15 cimiteri ed una quota pari al 4,3% sul totale europeo. Poi, ancora, i Paesi dell'Est Europa (Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, etc.) con una quota del 3,4% (pari a 12 cimiteri).

#### Cimiteri di potenziale interesse turistico - Europa




Ma queste sono le potenzialità e non i dati reali <sup>(3)</sup>, che divergono in maniera consistente. Ed anche in questo settore si evidenzia come l'Italia non sia in grado di sfruttare le proprie risorse turistiche, anche "innovative". Si nota infatti come la maggiore quota di cimiteri che già oggi offrono servizi e circuiti, propongono visite e SI PROMUOVONO A FINI TURISTICHI

<sup>(3)</sup> Elaborazioni su dati ASCE.

NON SIA IN ITALIA MA IN SPAGNA, CHE OCCUPA L'ATTUALE LEADERSHIP "COPRENDO" IL 22,1% di questa particolare offerta turistica, pari a 21 cimiteri.

#### Cimiteri di reale interesse turistico - Europa




L'Italia segue, in seconda posizione, con 18 cimiteri ed il 18,9% dell'offerta su base europea; poi viene il Regno Unito con il 10,5% (pari a 10 cimiteri), la Svezia con (8 cimiteri, pari all'8,4%) e la Germania e la Francia con le stesse quote: 6 cimiteri ognuna, che rappresentano il 6,3% dell'offerta.

Non tutti i cimiteri, però, possono avere una finalità turistica: scendendo infatti nello specifico dei cimiteri in Italia, emerge come I CIMITERI DI POTENZIALE INTERESSE TURISTICO (192 in totale) SIANO LOCALIZZATI IN PREVALENZA IN TOSCANA (13% del totale nazionale), in Sicilia (10,4%) ed in Emilia Romagna (9,9%). Poi, ancora, in Piemonte (8,3%), Lazio e Lombardia (rispettivamente con il 7,3% del totale nazionale).

Minore, invece, il numero dei cimiteri di potenziale interesse turistico dislocati nelle altre regioni italiane: Valle d'Aosta, Molise e Basilicata sono le regioni con il minor numero di cimiteri di valore turistico.


#### Cimiteri di potenziale interesse turistico - Italia



In Italia i dati potenziali non si differenziano dai dati reali, sebbene i cimiteri che già oggi o si stanno posizionando sulla tematica turistica, offrendo anche servizi e circuiti per i visitatori, o posseggono le caratte-

ristiche per avviare immediatamente questo “percorso” sono meno della metà (90 contro 192): di questi solo una minima parte (18) fanno parte dell’ASCE<sup>(4)</sup>.

Risulta quindi che LA REGIONE CON LE MAGGIORI ATTUALI CAPACITÀ di attrarre flussi turistici legati al “turismo ai cimiteri” sia la Toscana (13,3%), seguita dalla Sicilia (11,1%) e dall’Emilia Romagna (10%), sul totale nazionale.



A questo punto è importante scendere nello specifico di questa forma di turismo, per capire quali sono le MOTIVAZIONI che spingono gli Italiani a visitare un cimitero. Come già accennato in apertura, le visite si suddividono sulla base di due motivazioni principali: quella “culturale” e quella legata ai “personaggi” che riposano in quello specifico cimitero.

Per quanto riguarda L’ASPETTO CULTURALE E MUSEALE, la motivazione primaria è quella legata alla “partecipazione ad un evento”, valida per il 17,2% degli Italiani.




Si nota quindi come sia un elemento attrattivo esogeno al cimitero (appunto un evento, uno spettacolo, una manifestazione, etc.) il fattore primario che spinge gli Italiani a frequentare un cimitero per motivi per così dire “non canonici”. Seguono poi altre motivazioni, quali: un “interesse generico e la curiosità”, valido nel 15,3% dei casi; l’“esclusività della visita”, indicato dal 13,5% degli Italiani, la “scoperta di aspetti architettonici non comuni”, motivo valido nel 9,6% dei casi.

Seguono poi altre motivazioni, come il fattore “studio e lezione” (9,2% dei casi), “arricchimento dell’esperienza individuale” (8,3%), il “fascino dell’ambiente nel suo complesso”, indicato dal 7,9% degli Italiani.

Entrando nello specifico della tematica primaria, vale a dire la “partecipazione ad un evento”, è interessante notare come IL FATTORE PIÙ ATTRATTIVO sia quello legato all’organizzazione di “visite guidate, a tema”, che raccoglie il 19,3% delle preferenze. Seguono i “concerti e spettacoli” (17,6%), le “visite generiche” (15,2%), i “convegni e le conferenze” (14,9%), le “presentazioni” (11,9%), le “proiezioni ed i filmati” (8,6%), gli “incontri formativi” (7,1%), etc..

Eventi che vengono realizzati in sinergia con gli enti del territorio: dagli uffici Iat alle Pro Loco, sino a specifiche Istituzioni (ad esempio, a Bologna la valorizzazione culturale della Certosa è affidata a Bologna Musei), Fondazioni e Comitati. A Roma il cimitero Verano, unico esempio in Italia, ha dato vita ad una società di Esperti per la valorizzazione del patrimonio culturale. A questi appuntamenti partecipano in media 33 persone (media nazionale).




Esaminando invece le motivazioni che spingono gli Italiani a visitare i cimiteri per questioni legate alla presenza di tombe di PERSONAGGI FAMOSI, emerge che il fattore primario sia quello relativo alla “specifica visita alla tomba del personaggio”, indicata nel 35,3% dei casi. Segue poi la visita intesa come “viaggio di ricerca interiore”, che è la motivazione primaria del 17,1% degli italiani e, ancora, la “visita di interesse personale”, motivazione primaria, sebbene generica, indicata dal 13,6%.

(4) Association of Significant Cemeteries in Europe.



In questo caso si è voluto comprendere quali siano I PERSONAGGI CHE, PIÙ DI ALTRI, CREANO INTERESSE PER UNA VISITA anche dopo la loro morte. Si rileva che “musicisti e cantanti” e “poeti e scrittori” rappresentino le due categorie di personaggi più “ricercati”, coprendo rispettivamente il 25,9% ed il 25% dell’interesse degli Italiani. Seguono poi “artisti e pittori” con il 14,2%, “registi ed attori” con il 10,8% e, ancora, gli “sportivi” con l’8%, i “politici e statisti” con il 7,4%, gli “industriali” con il 4,6%, etc..




Sono i cimiteri che ospitano personaggi storici, poeti e letterati, filosofi stranieri – soprattutto di origine anglosassone – ad attirare invece la maggior quota di visitatori dall’estero.

Da Livorno a Roma, da Firenze a Bagni di Lucca o Sanremo, sono molti i cimiteri acattolici in Italia, e sono infatti questi quelli PIÙ VISITATI DAGLI STRANIERI: americani ed inglesi, canadesi e francesi, ma anche tedeschi, polacchi e russi frequentano questi cimiteri per un fattore culturale legato, però, sempre ai personaggi che riposano in questi luoghi. Per loro, una visita sulle cripte dei personaggi che studiano o hanno studiato sui libri diventa un valore unico, legato anche alla scoperta di un’epoca, quella ottocentesca, che si esprime in maniera autentica in questi cimiteri. Basti pensare che il solo cimitero degli Inglesi di Firenze ospita ben 1409 tombe di personaggi ed autorità di 16 diverse nazioni, soprattutto inglesi. Gruppi di studenti universitari americani, coppie di giovani inglesi che per motivi romantici visitano le tombe dei poeti, famiglie di russi che cercano i propri discendenti, etc. sono

alcuni dei sempre più numerosi visitatori di questo piccolo angolo di cultura.

Rimane comunque bassa la quota di VISITATORI STRANIERI ai cimiteri Italiani, ed è pari al 13,2% sul totale dei visitatori (il restante 86,7% è la quota dei visitatori residenti in Italia). Se invece si considerano i soli cimiteri acattolici, la quota di visite straniere “esplode” sino a toccare il 68% del totale. Nel complesso, si tratta di visitatori provenienti soprattutto dagli Stati Uniti (24,5%) e dal Regno Unito (18,9%). Buona la quota dei tedeschi (15%); a seguire francesi (11,3%), canadesi (10,1%), polacchi (8,2%) e russi (7%).




Per quanto riguarda gli ITALIANI, coloro che visitano i cimiteri a fini turistici provengono in prevalenza dal territorio (66,6%) e dall’area provinciale (21,2%), da una distanza massima di 50 km. Diminuisce la quota di coloro che giungono dall’area extra-provinciale (indicata in un range tra i 50 ed i 100 km), che rappresentano il 4,6% del totale dei visitatori, mentre è più interessante la percentuale di coloro che provengono da oltre 100 km (7,5%). Solo per questi ultimi si può quindi parlare di turismo, perché negli altri casi trattasi di escursionismo.




Sempre con riferimento agli Italiani, emerge che la quota dei frequentatori dei cimiteri a fini turistici sia rappresentato, PER L’81,7% DEI CASI, DA PERSONE CON UN’ETÀ SUPERIORE AI 50 ANNI. La restante quota è suddivisa tra coloro che hanno tra i 35 ed i 50 anni (14%) e quelli con un’età compresa tra i 20 ed i 35 anni (4,3%). Queste due ultime fasce di età sono quel-

le che frequentano i cimiteri, in maniera prevalente, per partecipare ad appuntamenti, eventi, spettacoli, etc., generalmente serali.



Infine, sempre con riferimento agli Italiani, LA TIPOLOGIA DI VISITATORI: si tratta in prevalenza di “visitatori individuali o in coppia” (73,8%), poi di “piccoli gruppi” (17,8%) ed, infine, di “gruppi più numerosi” per l’8,4%. Per quanto riguarda questi ultimi, vale a dire i gruppi composti in media da circa 22 persone, trattasi in prevalenza di senior in gite organizzate da cral ed associazioni. Mancano, tra i target interessati alla visita ai cimiteri, le famiglie con bambini.



Si stima che i visitatori interessati a questa tematica, se ben integrata con i suoi valori culturali ed architettonici in percorsi che prevedano anche la visita a tombe di personaggi famosi, possa interessare un numero variabile tra i 350MILA ED I 400MILA ITALIANI, ma ben più interessante è l’interesse potenziale di residenti all’estero. Per loro, infatti, la visita ai cimiteri italiani è cultura, legame con i propri avi, storia della propria civiltà, etc. ed interessa oltre 7 MILIONI DI PERSONE, SE CONSIDERIAMO I SOLI PAESI DI ORIGINE ANGLOSASSONE. Nel 2013 si stima siano stati 38.000 i visitatori complessivi nei 90 cimiteri italiani di reale interesse turistico: visitatori che hanno superato, nel 2013, quota 45.000.


*Ma i cimiteri Italiani sono pronti ad accogliere questi flussi turistici? I “gestori” di questi veri e propri musei all’aperto hanno consapevolezza delle potenzialità*

*offerte dal mercato? E soprattutto, offrono servizi di tipo turistico?*

Dalla ricerca emerge che sono ancora pochissimi, in Italia ma anche all’estero, le “gestioni” che credono in questa opportunità, che si sono strutturate con servizi di tipo turistico e che sono in grado di monitorarne i flussi.

La difficoltà della maggior parte dei cimiteri è proprio questa: essendo aperti al pubblico, i gestori non riescono a distinguere tra coloro che frequentano il cimitero per visitare le tombe dei propri cari e coloro che, invece, hanno interessi di altro tipo (architettonico, culturale, di visita a tombe di personaggi famosi, etc.).

Tuttavia i cimiteri che si sono approcciati alla tematica turistica hanno messo a disposizione dei visitatori una serie di SERVIZI, soprattutto “visite guidate con guide specializzate” (34,4%) e “eventi, appuntamenti, incontri, etc.” (30,4%). A seguire, “guide cartacee” (16,1%), per permettere ai visitatori di prendere visione dei luoghi da non perdere. Sono stati inoltre sperimentati “percorsi di visita tra più cimiteri” (4,7%). Vi sono poi altri servizi, come ad esempio gli “info box all’ingresso dei cimiteri” (6,2%) ma anche “pannelli informativi e segnaletica” (4,8%).



In termini promozionali emerge il cimitero Staglieno di Genova, che sta predisponendo un servizio di visite con l’utilizzo di codici QR o la realizzazione di App per gli smartphone.

A margine di queste tematiche di servizio, aumentano anche ALTRE TIPOLOGIE DI RICHIESTE, quali:

- fotografi, professionisti e non, che chiedono permessi per poter eseguire *fotografie* all’interno dei cimiteri. In questo caso la maggior richiesta proviene dai turisti stranieri;
- regie televisive per l’utilizzo dei cimiteri quale *set cinematografico* (da Zeffirelli a Salvatores, sino a Pupi Avati) o *televisivo*, sia emittenti italiane (ad esempio la Rai) che estere (da National Geographic a Russia 1);

- organizzare *cene e barbecue*, per creare momenti davvero unici che facciano da sfondo all'addio al nubilato/celibato, in una sorta di "addio per sempre alla libertà";
- poter effettuare *matrimoni* nelle chiese interne ai cimiteri, soprattutto in quelle di grande valore architettonico (come avviene al Cimitero Santo Spirito di Palermo, dove è alta la richiesta, non esaudita, di celebrazioni di matrimoni nella Chiesa dei Vespri risalente al 1400).

Anche all'estero i cimiteri diventano veri e propri LUOGHI DI AGGREGAZIONE. Basti pensare che al cimitero Green-Wood di Brooklyn sono stati programmati dei concerti di pianoforte, mentre in altri cimiteri vengono organizzati corsi di fotografia, proiezioni di film, etc.. Il cimitero nazionale di Arlington offre ai visitatori un'app per permettere ai turisti di gestire personalmente il proprio tour tramite smartphone. Anche un matrimonio è stato celebrato al cimitero di Sleepy Hollow di New York nella notte di Halloween.

Al cimitero più "turistico" di Francia, il Père-Lachaise di Parigi, è possibile essere guidati nella visita anche da pensionati che si sono inventati questa NUOVA PROFESSIONE: guide per tour cimiteriali, accompagnando appunto gli interessati non solo a vedere l'aspetto architettonico ma anche a scoprire le tombe di Oscar Wilde, Maria Callas, Jim Morrison, Balzac, Marcel Proust, Chopin, Rossini e tanti altri personaggi.

E, come tutte le forme di turismo, anche questa SEGUE I NORMALI CANALI DI PROMOZIONE: dai siti ai comunicati stampa, dalle brochure promozionali alla promozione sui circuiti video, etc.. Vi sono alcuni cimiteri che hanno una propria programmazione turistica: ad esempio, il cimitero Staglieno di Genova ha elaborato un piano di comunicazione e promozione, in collaborazione con l'Università.

Ma oggi anche sui siti di recensione, accanto a quelli degli hotel e dei ristoranti, compaiono i giudizi e le recensioni sui servizi e sui luoghi da visitare nelle località turistiche: basta quindi cercare "cemetery" ed emergono delle recensioni per molti versi inaspettate, che vanno dal cimitero di St. Peter's di Salisburgo al cimitero Monumentale di Milano, dal Key West Cemetery in Florida allo Staglieno di Genova.

Anche i siti web di GRUPPI DI ACQUISTO inseriscono, all'interno delle loro offerte di coupon scontatissime ed accanto all'abbonamento a riviste o al cellulare di ultima generazione, le visite guidate ai cimiteri. E poi i cral e le associazioni, ma anche i Tour Operator che, sempre di più, si stanno organizzando per proporre, all'interno dei propri tour, visite guidate ai cimiteri.

## Metodologia

Per la Ricerca "La seconda vita dei cimiteri – il fenomeno del turismo nei cimiteri" l'analisi è stata condotta nei periodi 1/22 ottobre 2013 e 10/19 marzo 2014 attraverso elaborazioni e stime di JFC in base alle seguenti fonti:

- Interviste telefoniche CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) precedute da una fase di pre-testing;
  - 11 Cimiteri Europei facenti parte dell'ASCE<sup>(5)</sup>;
  - 6 Cimiteri Italiani facenti parte dell'ASCE;
  - 12 Cimiteri Italiani non facenti parte di alcuna associazione ma valutati come di reale interesse turistico;
  - 23 Cimiteri Italiani non facenti parte di alcuna associazione ma valutati come di potenziale interesse turistico;
  - 4 associazioni/cral italiani che organizzano viaggi, all'interno dei quali sono programmate anche visite ai cimiteri;
- Interviste on line CAWI (Computer Assisted Web Interviews) precedute da una fase di pre-testing;
  - 8 Cimiteri Europei facenti parte dell'ASCE;
  - 2 Cimiteri Italiani facenti parte dell'ASCE;
  - 11 Cimiteri Italiani non facenti parte di alcuna associazione ma valutati come di reale interesse turistico;
  - 9 Cimiteri Italiani non facenti parte di alcuna associazione ma valutati come di potenziale interesse turistico;
- Interviste dirette PAPI (Paper and Pencil Interview) precedute da una fase di pre-testing;
  - 174 visitatori italiani che hanno frequentato i 5 cimiteri italiani considerati i più rilevanti a fini turistici. Interviste esterne al cimitero, prima della partenza dei visitatori;
  - 121 visitatori stranieri che hanno frequentato i 5 cimiteri italiani considerati i più rilevanti a fini turistici. Interviste esterne al cimitero, prima della partenza dei visitatori;
- Questionario compilato dai visitatori, realizzato dall'Istituzione Bologna Musei, e somministrato ai visitatori del cimitero monumentale della Certosa;
- Ricerca on line dei siti e delle informazioni sul turismo nei cimiteri;
- Rilevazione su sito dell'ASCE;
- Elaborazioni fonti varie (dichiarazioni, comunicati stampa, articoli, etc.);
- Banca dati JFC.

La selezione dei cimiteri a livello mondiale è stata effettuata considerando quelli Monumentali e quelli che, pur non essendo tali, hanno al proprio interno valori architettonici e storici tali da poter generare una visita. Sono stati anche considerati i cimiteri che ospitano personaggi famosi, mentre sono stati esclusi tutti quei cimiteri che non hanno nessuna delle due caratteristiche indicate. Per la selezione dei cimiteri considerati di "potenziale interesse turistico" in Italia è stato definito un apposito sistema di analisi basato su 14 criteri strutturali e 12 criteri immateriali.

La Ricerca "La seconda vita dei cimiteri – il fenomeno del turismo nei cimiteri" è stata realizzata da:

JFC srl – Palazzo Bandini – Via XX Settembre, 29 – Faenza (RA) – tel. 0546 668557 – info@jfc.it – www.jfc.it

*Diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, riproduzione e adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Per informazioni: info@jfc.it*

(\* Amministratore unico JFC Tourism & Management s.r.l., Faenza (RA)

<sup>(5)</sup> Association of Significant Cemeteries in Europe.

## Attualità **Trasporti internazionali – I trattati: origini e applicazione**

### Parte I

Giovanni Primavesi (\*)

Due trattati internazionali:

- 1) l'Accordo di Berlino del 1937, firmato e ratificato dall'Italia;
- 2) Convenzione di Strasburgo del 1973; regolano i trasporti internazionali delle salme (escludendo la Convenzione Italia-Vaticano, R.D. n. 1056 del 16/06/1938).

Come si vede il più datato è quello di Berlino <sup>(6)</sup> – firmato il 10/2/1937 e reso esecutivo in Italia con R.D. 1379/1937, ma entrato effettivamente in vigore il 1° giugno 1938 – che però ebbe il merito di codificare e semplificare per primo la materia dei rimpatri di salme (eliminando, tra l'altro, la necessità dell'autorizzazione del Paese di destinazione) come evidenziato nel preambolo che recita:

*“Animati dal desiderio di evitare gli inconvenienti causati dalle differenze esistenti fra i diversi regolamenti relativi al trasporto dei cadaveri e tenuto conto dell'opportunità i creare in questo campo un regolamento uniforme, i Governi firmatari dichiarano di impegnarsi ad ammettere l'entrata o il passaggio in transito, sui loro rispettivi territori, dei cadaveri di persone morte sul territorio di uno degli altri paesi contraenti, a condizione, tuttavia, che siano osservate le prescrizioni previste.”*

L'accordo di Berlino stabilisce (art. 2) che:

#### **Art. 2**

*Il paese destinatario o quello di transito non esigerà, oltre i documenti prescritti dalle Convenzioni internazionali relative ai trasporti in generale, altri atti all'infuori del passaporto mortuario previsto dall'articolo che precede. L'autorità responsabile non rilascerà quest'ultima che verso presentazione:*

1. di un estratto autentificato del certificato di morte;
2. di attestazioni ufficiali dalle quali risulti che il trasporto non solleva obiezione alcuna né dal punto di vista igienico né da quello medico-legale e che il cadavere è stato messo nel feretro conformemente alle prescrizioni della presente Convenzione.

Norma che è stata riportata nell'art 27 del D.P.R. 285/90:

#### **Art. 27**

*I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.*

*Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale*

(6) Promosso dalla Società delle Nazioni, antesignana dell'ONU ed esistita dal 1920 al 1946 con sede a Ginevra.

è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

**N.B.** Per effetto dalla circolare n. 4 del 12 marzo 2003, emanata dal Ministero per gli Affari Interni, debbono intendersi implicitamente abrogate le disposizioni relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto, per fargli subentrare negli stessi compiti il sindaco.

Ciò è stato anche confermato dalla circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24 che precisa “sarà il sindaco a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese”.

E, ancora: “La documentazione da presentare è la seguente:

- estratto dell’atto di morte in bollo;
- certificato dell’unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 e in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli articoli 18 e 25;
- autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.”

Fu un accordo (valido solo tra i Paesi firmatari) che comprendeva, oltre a Paesi Europei (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia<sup>(7)</sup>, Svizzera e Turchia), anche altri di diverse zone del globo (per l’Africa: Egitto e Zaire, oggi Rep. Dem. del Congo e per il continente Americano: Cile e Messico).

In realtà non hanno poi ratificato l’accordo il Cile, la Danimarca, l’Olanda, per i quali oggi l’accordo non vale.

Questo accordo rimase l’unico sino al 26 Ottobre 1973, quando il Consiglio d’Europa predispose un altro trattato (chiamato Convenzione di Strasburgo) che fu sottoscritto da 24 stati (tutti Europei) e dei quali 13 avevano già aderito anche all’Accordo di Berlino. Nel confronto (vedi tabella) tra gli aderenti ai due trattati, si vede che solo l’Italia non ha sottoscritto la Convenzione del 1973.

#### ACCORDO DI BERLINO

Europa: Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Svizzera e Turchia

Africa: Egitto e Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo)

Continente Americano: Messico

#### CONVENZIONE DI STRASBURGO

Andorra, **Austria, Belgio**, Cipro, Estonia, Finlandia, **Francia, Germania**, Grecia, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, **Paesi Bassi (Olanda), Portogallo, Rep. Ceca, Slovacchia**, Slovenia, Spagna, Svezia, **Svizzera, Turchia**

Anche se l’Italia non ha firmato la Convenzione di Strasburgo, è però interessante osservare le differenze tra i due Trattati (*N.d.R.* vedere la tabella riportata alla pagina seguente).

(\* *Consigliere FeNIOF incaricato per i rapporti con l’estero, rappresentante italiano in EFFE e FIAT-IFTA, già responsabile Commissione Normativa & Trasporti di EFFE*

<sup>(7)</sup> La Rep. Ceca e la Slovacchia firmarono separatamente nel 1993, in sostituzione della Cecoslovacchia firmataria originale.

	ACCORDO DI BERLINO	CONVENZIONE DI STRASBURGO
<b>Preambolo</b>	Si propone di "unificare" la regolamentazione dei trasporti internazionali.	Ha come scopo quello di "semplificare" le formalità
<b>Applicazione</b>	Impegna i firmatari ad accettare l'entrata o il transito sui propri territori di persone decedute in altro Paese firmatario.	La clausola è molto generica perché le parti firmatarie applicheranno la convenzione "nelle relazioni tra di loro".
<b>Esclusioni</b>	Esclude le ceneri e il trasporto entro i limiti delle regioni frontaliere.	Esclude solo le ceneri.
<b>Collegamenti con regolamenti nazionali</b>	Prevede che "le prescrizioni dell'Accordo non contrastano in nessun caso con i regolamenti interni in vigore nei singoli Paesi in materia di inumazione e esumazione".	Non prevede nessun collegamento con le regolamentazioni nazionali nei singoli Paesi aderenti.
<b>Altri articoli</b>	L'art 11/1 stabilisce da quando l'Accordo è applicabile.	L'art 1/c definisce i concetti fondamentali per l'applicazione.
<b>Condizioni massime</b>	Entrambi precisano che la disposizioni sono condizioni massime e pertanto i Paesi possono accordare facilitazioni maggiori. Esclude i trasporti frontalieri	All'art. 2 riferentesi alle condizioni, precisa che "le parti contraenti sono libere di accordare facilitazioni maggiori per l'applicazione sia di accordi bilaterali si per decisioni prese di comune accordo in casi specifici, in particolare quando si tratti di trasporti frontalieri. Comunque per l'applicazione di tali accordi e decisioni in casi singoli, è richiesto il consenso di tutti gli Stati interessati".
<b>Formalità / Informazioni richieste</b>	Entrambi non obbligano l'uso del passaporto mortuario nel testo del fac-simile allegato, ma richiedono che il documento utilizzato deve contenere un minimo di informazioni. La causa della morte è obbligatoria.	Precisa che bisogna indicare la causa di morte "se possibile" – anche impiegando il codice cifrato dell'O.M.S. della classificazione internazionale delle malattie – e giustifica l'eventuale omissione come rispetto del segreto professionale. Nella compilazione del passaporto mortuario richiede che il testo degli artt. 3 (il trasporto deve essere accompagnato dal passaporto mortuario) e 5 (conferma che tutte le prescrizioni, sanitarie e della bara, sono state rispettate) siano integralmente riportati sul retro del documento.
<b>Lingue</b>	Entrambi esigono che il passaporto mortuario sia redatto in diverse lingue, oltre alla lingua ufficiale del paese dove esso è rilasciato. Anche in una delle lingue "più utilizzate nelle relazioni internazionali".	"in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa".
<b>Autorità competente al rilascio del passaporto mortuario</b>	Viene rilasciato dall'autorità competente del luogo di decesso	Indica, invece, quelle del luogo di partenza.
<b>Condizioni per il rilascio</b>	Deve rispettare gli altri articoli dell'Accordo (es. incassamento).	La bara deve essere conforme alle caratteristiche definite agli artt. 6 e 7 della Convenzione. In più, l'art. 5 precisa ciò che può essere contenuto nella bara.
<b>Bara utilizzata (esterno)</b>	Precisa che la bara esterna in legno deve avere uno spessore di "almeno 3 cm".	Dà facoltà di utilizzare uno spessore di 2 o 3 cm.
<b>Filtro (valvola)</b>	Non ne fa menzione.	Prevede che, se le autorità competenti dello stato di partenza lo ritengono necessario, la bara metallica interna deve essere munita di un "apparecchio epuratore per compensare la pressione interna e esterna". La valvola è invece obbligatoria quando il trasporto si effettua a mezzo aereo (nota: per spedizioni aeree, sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta con la scritta "maneggiare con precauzione").
<b>Autofunebre</b>	All'art. 6 precisa che il trasporto via terra deve essere effettuato a mezzo auto funebre o furgone speciale chiuso.	Non dà indicazioni sul mezzo di trasporto.
<b>Restrizioni</b>	Stabilisce che il trasporto di persone decedute per peste, colera o tifo esente mantico è autorizzato "solo dopo un anno dal decesso".	Non ne fa menzione.
<b>Obblighi di comunicazione</b>	Non ne fa menzione.	Prevede che tutti i Paesi firmatari devono comunicare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa la designazione dell'autorità competente al rilascio del passaporto.
<b>Relazione tra gli Stati</b>	Mancante, perché risale a 36 anni prima ed era – pertanto – l'unico accordo esistente.	Prevede che "Se una traslazione concerne uno Stato terzo partecipe della Convenzione di Berlino, ogni Stato Contraente del presente Accordo può chiedere a un altro Stato Contraente di prendere le misure necessarie per permettere al primo di questi Stati Contraenti di adempiere gli obblighi che gli incombono in virtù della Convenzione di Berlino." (8)
<b>Disposizioni finali</b>	Fatta in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo germanico e le cui copie, certificate conformi, saranno consegnate per via diplomatica a ciascuna delle alte Parti contraenti.	Fatto in francese e in inglese, entrambi i testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato firmatario e aderente.

(8) La Spagna si è avvalsa di questa facoltà nei riguardi dell'Italia.



Documentazione

## Disegno di Legge n. 1611 “Disciplina delle attività funerarie”

d’iniziativa dei senatori VACCARI, FEDELI, RUSSO, D’ADDA, VATTUONE, PEZZOPANE, MATTESINI, LAI, BORIOLO, MANASSERO, ALBANO, LO GIUDICE, DI GIORGI, VOLPI E CROSIO

(Comunicato alla Presidenza il 10 settembre 2014)

SENATO DELLA REPUBBLICA – XVII LEGISLATURA

ONOREVOLI SENATORI. Le attività funerarie costituiscono un ambito di esercizio di imprese private e di funzioni di regolazione e gestione in capo ad enti locali volto ad assicurare un diritto individuale e universale quale è quello di poter svolgere atti di pietà e di memoria nei confronti dei propri defunti, che va considerato al pari degli altri diritti primari di «cittadinanza».

L’ordinamento funerario italiano, frutto di pochi articoli del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di diversi regolamenti statali di polizia mortuaria, di cui l’ultimo attualmente vigente è il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede ancora oggi un impianto che poco si discosta da quello consolidatosi sul finire dell’Ottocento. Né le innovazioni che sono state introdotte dalle legislazioni regionali che sono intervenute nell’ultimo decennio hanno contribuito a modernizzarlo efficacemente.

In più parti d’Italia, purtroppo, l’attività funebre e cimiteriale si è deteriorata divenendo oggetto di indagini di organi di polizia o della magistratura e le cronache, quasi ogni settimana, documentano di reati o di raggiri messi in atto da operatori sanitari o da imprese funebri ai danni delle famiglie, di allarmi sociali più o meno estesi derivati da cattive gestioni cimiteriali, di confische a clan camorristici anche di imprese funebri o di loro influenza nella gestione dei cimiteri.

Tuttavia la repressione dei reati, una volta che essi siano posti all’attenzione dell’autorità giudiziaria, non può che cercare di sopprimere singoli effetti di cause più generali che, oggettivamente, derivano dalla mancata regolazione del settore e da una sostanziale impossibilità di controllo da parte dei comuni che, oltre a non avere organici adeguati al presidio di attività così capillarmente diffuse, si

trovano ad avere le mani normativamente legate da effetti perversi dal combinato disposto della liberalizzazione delle attività commerciali e da crescenti vincoli al sistema pubblico.

Eppure l’ambito delle attività funerarie impiega, in forme più o meno regolari, migliaia di addetti e nel contesto economico nazionale assume un rilievo non di poco conto: la spesa totale delle famiglie e il volume degli interventi pubblici nel settore funebre e cimiteriale è quantificabile annualmente in oltre tre miliardi di euro.

In questo scenario, sostanzialmente fuori controllo, si sono radicati ed estesi fenomeni endemici di evasione fiscale a scapito dei soggetti virtuosi che vorrebbero lavorare, invece, in un contesto trasparente e di parità di condizioni concorrenziali. Nello stesso tempo, sotto il profilo dell’utilizzo delle risorse pubbliche, l’assenza di un quadro organico di riferimento, ha favorito comportamenti distorti e opachi all’insegna dell’urgenza.

Su tali fenomeni di così rilevanza e portata è tempo che lo Stato assuma di nuovo in sé il ruolo di regolazione e di armonizzazione e quindi con il presente disegno di legge si intende prendere compiutamente atto della significatività sociale, innanzitutto, ed economica del settore funerario italiano:

- andando a definire i soggetti che vi possono operare identificandone altresì i requisiti soggettivi di moralità, di competenza e di professionalità e quelli oggettivi di dotazione di strutture e mezzi;
- moralizzando l’ambito funebre e cimiteriale in un efficace contrasto ai fenomeni di procacciamento abusivo dei servizi e delle operazioni;
- combattendo l’evasione fiscale, malcostume diffuso e che inquina il contesto di reale competizione delle imprese verso il miglioramento delle proprie gestioni;

- riordinando il sistema cimiteriale oggi al limite del collasso economico e gestionale;
- regolando le installazioni di crematori, pianificandone la dotazione sul territorio nazionale;
- individuando linee di azione che possano determinare in pochi anni un profondo cambiamento delle condizioni di offerta dei servizi e del numero e delle caratteristiche strutturali dei soggetti operanti nel settore.

Il provvedimento fa perno su dieci scelte che sono ritenute decisive per costituire nuove regole di sistema al fine di modernizzare il settore funerario e qualificarlo in maniera almeno pari a quanto da decenni si è già fatto in altri contesti europei.

1. Riorganizzare la tipologia di operatori privati cui è consentito svolgere attività funebre: impresa funebre strutturata, agenzia di impresa funebre, centro di servizi. Si regola la loro attività su precisi requisiti di affidabilità, di formazione e di professionalità, di dotazioni strutturali. Tale ristrutturazione dovrebbe consentire in un arco di tempo limitato di ridurre il numero degli attuali operatori a circa la metà, dimensionalmente ed economicamente equilibrati. Il riequilibrio si stima che non solo mantenga il numero di addetti regolari esistenti, ma permetta la emersione di almeno un terzo dell'attuale personale non regolarmente inquadrato.

2. Prefigurare spazi adeguati e dignitosi per l'accoglienza dei defunti e per l'esercizio di pratiche cerimoniali, come la veglia ed il commiato, riconoscendo che l'insufficienza dell'attuale complesso delle strutture sanitarie pubbliche e private conduce all'impossibilità del loro compimento, reso altrimenti arduo dagli attuali contesti abitativi delle famiglie.

3. Adottare regole che difendano l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto, assicurando loro una corretta informazione nel momento del bisogno o la possibilità di contrarre preventivamente polizze assicurative per poter con fiducia scegliere in un contesto di maggiore serenità.

4. Riconfigurare il complesso delle attribuzioni pubbliche di settore facendo leva su un minor numero di soggetti con la competenza su dimensioni territoriali più vaste, condizioni queste per assicurare efficacia nelle scelte ed efficienza ed economicità di sistema:

- le Asl per quanto riguarda l'ambito funebre per le sue evidenti implicazioni di ordine sanitario e giudiziario;
- le nuove Autorità di ambito cimiteriale ottimale (città metropolitane o consorzi obbligatori di funzioni comunali nei comuni di minori dimensioni) per quanto riguarda le gestioni cimiteriali comunali, sempre più avvertite dalle singole amministrazioni come un problema ai limiti della governabilità e sempre a rischio di «esplosione» per irrisolte o irrisolvibili patologie lasciate dalle generazioni precedenti.

5. Combattere il malaffare e, al tempo stesso, garantire le famiglie in lutto e l'attività regolare degli operatori

funebri aggiornando, in modo contestuale e coordinato, il trattamento fiscale e tributario delle spese funebri e cimiteriali con norme che comportino:

- l'allineamento delle aliquote IVA dell'intero settore funebre e cimiteriale, indipendentemente dalla natura del soggetto, al livello più basso tra quelli consentiti come aliquota ridotta (e cioè attualmente al 10 per cento) e ciò per combattere i diffusi fenomeni di evasione;
- un incentivo per le famiglie a diventare alleati dello Stato e non degli operatori irregolari potendo contare su una detraibilità delle spese funebri e cimiteriali realistica e non figurativa.

Non si tratta di richiamare astrattamente il principio di legalità, ma l'immediato effetto di queste innovazioni sarebbe quello di ridurre gli scambi di somme «in nero», impedendo così agli operatori funebri senza scrupoli di assicurarsi una provvista monetaria funzionale al proscioglimento dei funerali.

6. Regolare in modo omogeneo sul territorio nazionale le scelte di cremazione, divenuta una pratica in impetuosa crescita nell'ultimo decennio in molte zone del Paese, mentre molte altre lamentano la carenza di impianti provocando disagi alle famiglie che devono spostare i propri cari per centinaia di chilometri.

7. Riportare ad una disciplina organica il complesso di norme per gestire i cimiteri e risanarne la gestione economico finanziaria mediante l'applicazione di principi contabili che impongano l'accantonamento di proventi per le obbligazioni contratte per il futuro e modalità di determinazione di tariffe più realistiche rispetto ai costi di funzionamento. Il comparto cimiteriale ha una componente di servizi offerti che ha natura di servizi indivisibili e conseguentemente ha titolo alla compartecipazione del gettito TASI. La conduzione di aree cimiteriali storiche, dalle quali non è più possibile ricavare proventi dall'operatività ordinaria, deve essere considerata servizio indivisibile ed in quanto tale partecipare al riparto del gettito della TASI con una aliquota percentuale pre-determinata.

8. Prefigurare la costituzione di imprese a capitale misto pubblico/privato che possano vedere il concorso dei lavoratori del settore o di altri soggetti privati. È facile prevedere che le restrizioni finanziarie in cui si dibatte il sistema pubblico porteranno di qui a poco alla dismissione anche delle migliori esperienze gestionali funebri e cimiteriali. Ciò lascerebbe un vuoto pericoloso poiché l'esperienza ha dimostrato che ove sono presenti imprese pubbliche sono contenuti il livello di malaffare e l'evasione fiscale. Con le norme che si propongono sarebbe possibile consentire, in modo trasparente, che il capitale pubblico da totalitario passi, nel tempo, a minoritario e in taluni casi sparisca per far posto, secondo principi di sussidiarietà e di concorrenzialità, a quello dei lavoratori o delle popolazioni locali.

9. Superare in maniera organica l'attuale quadro normativo, frammentato in norme statali, regionali, comunali e talvolta norme internazionali, tramite l'emanazione, in

tempi contenuti, di una regolamentazione statale di dettaglio che possa servire come indirizzo certo per una coerente produzione di disposizioni attuative e di buone pratiche da parte dei livelli di governo locale.

10. Assoggettare tutta la produzione di atti, provvedimenti, modulistiche del settore all'osservanza delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il testo del disegno di legge si compone di cinque titoli, di cui uno con tre capi, per complessivi ventiquattro articoli.

#### Titolo I – Finalità e definizioni

Con l'articolo 1 (Finalità e campo di applicazione) sono definiti il perimetro delle attività e funzioni disciplinate dalla legge in un contesto di riordino del ruolo dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali.

Con l'articolo 2 (Definizioni) si introducono nozioni univoche per le attività funerarie al fine di un loro omogeneo esercizio nell'ambito del Paese.

#### Titolo II – Disciplina dell'attività funebre

Con l'articolo 3 (Dell'impresa funebre) le attività funebri sono qualificate come attività economiche da svolgere secondo principi di concorrenza nel mercato in un contesto di tutela della libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto. Secondo questi principi, alla libertà dell'impresa di fissare i prezzi delle proprie forniture e dei propri servizi, fanno da contraltare tanto l'individuazione di strumenti di regolazione generale tramite i quali sono assicurati efficacemente agli utenti i necessari diritti all'informazione, quanto norme di separazione societaria che impediscano a soggetti economici di esercitare distorsive posizioni di dominio o di controllo negli ambiti paralleli alle attività funebri.

Con l'articolo 4 (Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati) vengono regolamentati i perimetri di azione dei diversi soggetti che concorrono alle attività funebri, tanto nella forma primaria dell'impresa funebre quanto in altre configurazioni ad essa sussidiarie quali quelle dell'agenzia funebre e del centro servizi funebri, dei quali vengono definiti i requisiti strutturali minimali.

Con l'articolo 5 (Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati) vengono fissati requisiti morali, qualitativi e di competenza professionale per i soggetti che partecipano alle attività funebri ai fini di tutela dei principi di concorrenza nel mercato e di salvaguardia delle famiglie in lutto.

Con l'articolo 6 (Mandato) vengono definiti requisiti imprescindibili di trasparenza e di informazione per il libero ed informato esercizio del diritto di scelta delle famiglie. Nello stesso tempo viene fatto divieto che possano svolgersi transazioni commerciali in luoghi inappropriati o dove, per la vicinanza con il defunto o l'immediatezza dell'evento, chi ha necessità di avvalersi di prestazioni funebri possa trovarsi in una condizione di oggettiva riduzione della proprie facoltà di discernimen-

to. Sono altresì contrastati e repressi i cosiddetti «abusi di marchio», in funzione di maggiori tutela e trasparenza del mercato attraverso una individuazione abbastanza precisa dei titoli di qualificazione all'esterno (carta intestata, biglietti da visita, inserzioni pubblicitarie, eccetera), ed il procacciamento di servizi funebri.

Con l'articolo 7 (Trasporti funebri) sono disciplinati i trasporti dei defunti anche immediatamente dopo il decesso e, per superare le attuali farraginosità burocratiche, sono conferiti poteri dispositivi immediatamente efficaci all'autorità sanitaria intervenuta nell'occasione.

Con l'articolo 8 (Case funerarie, sale del commiato e servizi mortuari) è definito un contesto unitario di riferimento all'esercizio di strutture di accoglienza temporanea di defunti che sono state variamente e, a volte, contraddittoriamente regolamentate da molte regioni.

Con l'articolo 9 (Tanatoprassi), sulla scorta delle esperienze maturate in contesti europei, si introduce nell'ordinamento mortuario italiano la possibilità di praticare sul corpo del defunto attività che ne consentano una esposizione meno dolorosa per i familiari. Si rimanda ad un ulteriore provvedimento l'emanazione delle concrete specifiche tecniche e di professionalità degli operatori incaricati.

Con l'articolo 10 (Trasparenza ed informazione) si individuano condizioni generali di diffusione dell'informazione sui costi delle principali scelte funebri. Tra queste misure, con il concorso delle associazioni di categoria, rientrano tanto l'adozione di criteri di chiarezza commerciale e comparabilità del listino prezzi dell'impresa funebre e dell'agenzia funebre, quanto la formulazione di uno schema di riferimento, valido per l'intero territorio nazionale, con l'indicazione analitica minimale delle prestazioni di beni e servizi da prevedersi in preventivo e fatturazione.

Con l'articolo 11 (Attività collaterali o aggiuntive e integrative) si chiarisce che i soggetti imprenditoriali dell'ambito funebre che svolgano attività ad esso collaterali, come ad esempio il puro trasporto di cadavere, oppure il noleggio di attrezzature per l'allestimento di camere ardenti, la fornitura di addobbi floreali, sono tenuti a disporre dei titoli caso per caso previsti dalle normative in vigore. Di maggiore spessore il comma 2 con cui si supera l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Con l'articolo 12 (Vigilanza e sanzioni) si identifica nell'Azienda sanitaria locale il perno di un efficace sistema di vigilanza e di controllo sull'attività funebre. Per sopperire ai costi derivanti dall'esercizio di tali funzioni vengono individuati proventi che possono derivare tanto dall'applicazione delle sanzioni quanto da un minimo contributo fisso da corrispondersi per ogni funerale. Si determina altresì un chiaro schema sanzionatorio di riferimento per l'inosservanza alle disposizioni della presente legge.

### Titolo III – Disciplina dell'attività cimiteriale e della cremazione

#### *Capo I – Aspetti generali e specificità cimiteriali*

Con l'articolo 13 (Ambiti territoriali ottimali) si disegna il nuovo modello gestionale con il passaggio del complesso dei servizi cimiteriali riferito ad ogni singolo comune ad un sistema basato su ambiti territoriali ottimali cimiteriali (ATOC). Viene così a costituirsi, con il concorso di tutti i comuni ivi territorialmente ricompresi, una Autorità di ATOC nella forma di consorzio obbligatorio di funzioni con poteri di regolazione e affidamento della gestione delle attività. L'individuazione dell'ATOC configura un modello di riorganizzazione delle funzioni pubbliche per la gestione di servizi d'area vasta con una portata analoga al riordino dei poteri locali intervenuto con le norme sulle città metropolitane e la nuova strutturazione delle funzioni provinciali. Sono inoltre previsti strumenti partecipativi delle comunità comprese nell'ambito cimiteriale. Per sopperire ai costi derivanti dall'esercizio di tali funzioni vengono individuati proventi che derivano, oltre che dall'applicazione delle sanzioni, da un minimo contributo fisso da corrispondersi per ogni operazione cimiteriale o cremazione. Con l'articolo 14 (Piani regolatori cimiteriali) si conferiscono alle Autorità di ATOC poteri concernenti la pianificazione delle strutture cimiteriali entro orizzonti temporali che vanno da un minimo di venti a un massimo di quaranta anni oltre a funzioni di regolazione dei profili qualitativi dei servizi cimiteriali e di formulazione dei contratti di servizi con i soggetti gestori, di rapporto con le associazioni dei consumatori o infine inerenti l'uso, la catalogazione e la valorizzazione delle sepolture private. Con l'articolo 15 (Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri) si interviene per definire le caratteristiche della tumulazione aerata sull'intero territorio nazionale, mentre oggi è diffusa solo in alcune regioni principalmente del Nord e del Centro. Inoltre vengono stabilite le caratteristiche delle bare da utilizzare in occasione delle sepolture e delle cremazioni, conseguenti a funerale, allineandosi a recenti standard dell'ente italiano di normazione (UNI) sulla materia.

Con l'articolo 16 (Affidamento della gestione dei servizi cimiteriali) si definiscono in un ambito di garanzie certe per il sistema pubblico le modalità di affidamento dei servizi cimiteriali prevedendo un adeguato periodo transitorio per la conclusione o trasformazione delle attuali gestioni. Per ovvi motivi di razionalizzazione e contenimento dei costi si promuove la costituzione di soggetti gestori di aree sovracomunali o di intero ambito cimiteriale.

Con l'articolo 17 (Oneri manutentivi e gestionali cimiteriali) si individuano norme per garantire nel tempo un contesto di equilibrio economico-finanziario delle gestioni cimiteriali. I costi di mantenimento dei servizi indivisibili cimiteriali, e a maggior ragione di strutture cimiteriali secolari, vengono coperti col riparto per quanto di competenza dei gettito proveniente dalla TASI.

#### *Capo II – Aspetti concernenti la cremazione*

Con l'articolo 18 (Scelte ed autorizzazioni concernenti la cremazione) si disciplinano organicamente le scelte ed i procedimenti autorizzativi in materia di cremazione, uniformando l'applicazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, per l'intero territorio nazionale e superando le modifiche, in gran parte contra legem, operate da diverse regioni con propri provvedimenti emanati negli scorsi anni.

#### *Capo III – Rilevazioni statistiche*

Con l'articolo 19 (Rilevazioni statistiche e segnalazioni alla Agenzia delle entrate) si prevede la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a tutte le operazioni funebri e cimiteriali con l'indicazione del soggetto incaricato di eseguirle. L'Istat viene inoltre incaricato di formulare un quadro di capillare rilevazione statistica delle attività funerarie e della diffusione dei dati aggregati tanto a livello comunale che di ATOC.

### Titolo IV – Previdenza funeraria e misure fiscali

Con l'articolo 20 (Previdenza funeraria e cimiteriale) si introducono nell'ordinamento nazionale, al pari della maggior parte dei Paesi europei e mondiali, forme assicurative in ambito funebre e cimiteriale per contribuire a formare una scelta delle famiglie libera dalle urgenze e dai condizionamenti che scaturiscono nell'immediatezza della perdita, nonché una opportunità per persone a vita sola di poter serenamente decidere delle proprie esequie e del mantenimento della propria sepoltura.

Con l'articolo 21 (Misure fiscali) si affronta il tema del trattamento fiscale delle spese funebri e cimiteriali prevedendo, in coerenza con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il superamento dell'attuale esenzione per alcuni servizi ed il loro assoggettamento all'IVA ad aliquota ridotta. Nel contempo viene innalzata la soglia di deducibilità delle spese funebri e cimiteriali e vengono previste particolari agevolazioni fiscali per agevolare la diffusione della previdenza funeraria e cimiteriale. Verrebbero così favoriti soggetti economici con caratteristiche imprenditoriali oggi sottoposti alla competizione senza regole con una moltitudine incerta di operatori precariamente strutturati. Il recupero delle risorse che verrebbe da queste misure di incentivazione per i cittadini, interessati ad avere idonea documentazione delle spese sostenute esercitando così un effettivo contrasto all'evasione fiscale, consente di formulare la previsione che si determinerebbe un effetto positivo per l'Erario. Sono analogamente incentivate da talune agevolazioni le spese di mantenimento e di recupero dei sepolcri, preservando e valorizzando lo smisurato patrimonio artistico e storico di tombe private esistente nei cimiteri italiani oggi in una situazione di quasi totale abbandono.

### Titolo V – Partecipazioni societarie pubbliche, adeguamento delle normative esistenti e norme finali

Con l'articolo 22 (Misure sulle partecipazioni societarie pubbliche) si prefigura la possibilità di costituire impre-

se pubbliche miste pubblico/privato con il sempre maggiore concorso nel capitale dei lavoratori o di altri soggetti privati. Per tali società sono previste limitazioni all'utile di esercizio e forme di parziale sua distribuzione a fini sociali, nonché il controllo delle diseconomie, dovendo essere società ordinariamente in utile. La loro costituzione avviene soltanto una volta approvato un piano economico-finanziario di durata almeno quinquennale e per bacini di gestione di non meno di 300 decessi annui. Con l'articolo 23 (Adeguamento delle normative e regolamento di attuazione), per superare l'attuale frammen-

tazione delle disposizioni regionali e locali, si riservano allo Stato, d'intesa con le diverse Conferenze con le regioni e le autonomie locali, l'emanazione di linee di indirizzo e di specifici regolamenti attuativi di settore.

Con l'articolo 24 (Norme transitorie e finali) si definisce un periodo di due anni per l'adeguamento del settore e per la piena operatività della norma e nel contempo, a fini di semplificazione, si assoggetta completamente al Codice dell'amministrazione digitale ogni atto scaturente dalla applicazione della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi.

## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I – FINALITÀ E DEFINIZIONI

#### **Art. 1 (Finalità e campo di applicazione)**

1. La Repubblica assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.

2. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali a principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni.

3. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni dello Stato, della regione e degli enti locali ed individua in particolare i compiti dei comuni e delle aziende sanitarie locali e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e dei loro servizi;

b) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari;

c) armonizza nell'ambito della polizia mortuaria le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;

d) regola le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'impresa funebre, da parte di soggetti pubblici e privati, sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

4. I cimiteri sono considerati servizio pubblico essenziale e, per loro natura, assoggettati al regime dei beni demaniali, nonché costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche ai fini di assolvere alla loro funzione nei riguardi delle comunità locali.

5. Nel servizio pubblico cimiteriale sono compresi l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero o crematorio, nonché le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, le concessioni di spazi per sepolture, l'illuminazione elettrica votiva e tutte le registrazioni amministrative connesse a quanto sopra.

#### **Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge:

a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso e/o prima dell'accertamento di morte;

b) per «cadavere» si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) per «resto mortale» si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora il periodo d'inumazione ordinaria fosse stato stabilito inferiore, il termine di dieci anni di cui al periodo precedente è da considerarsi corrispondentemente abbreviato;

d) nelle attività di «polizia mortuaria» sono comprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;

e) per «attività funebri» si intendono le attività di chi fornisce, congiuntamente, le seguenti prestazioni e servizi:

1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale;

3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o di deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

4) ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi;

5) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività di impresa funebre. Ove effettuato in modo disgiunto dall'impresa funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere;

f) per «attività necroscopiche» si intendono quelle poste in essere in via obbligatoria da parte:

1) del comune, in forma singola od associata, che provvede:

1.1. quando il defunto sia indigente o la sua famiglia bisognosa o quando vi sia il disinteresse da parte dei familiari e non vi siano altri soggetti a provvedere, e sia ne-

cessario eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero che la fornitura della semplice bara da inumazione, ovvero da cremazione. Per «disinteresse» si intende unicamente la condizione della persona defunta per cui non vi siano, o non siano noti, coniuge o parenti tenuti, né al cui trasporto provvedano terzi, anche per atto di liberalità, entro sei giorni dal decesso; ricorrendo particolari circostanze, il comune può disporre l'eventuale differimento del termine precedentemente indicato;

1.2. su disposizione dell'autorità giudiziaria, o anche dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in obitorio, deposito di osservazione, servizio mortuario, di Servizio sanitario nazionale;

1.3. i servizi comunali di cui ai numeri 1.1 e 1.2 possono essere eseguiti direttamente dal comune, o gestiti con le modalità previste per i servizi pubblici locali o, infine, affidati con procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a terzi in possesso delle prescritte autorizzazioni di impresa funebre;

2) del Servizio sanitario regionale quali: il deposito di osservazione; l'obitorio; il servizio mortuario sanitario; le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio dell'ASL di riferimento;

g) per «attività cerimoniale funebre» si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili e religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglienza e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato. Si intendono luoghi cerimoniali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza in cimitero o crematorio, le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per «casa funeraria» si intende una struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo osservazione, ed alla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;

2) per «sala del commiato» si intende una struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso;

h) per «trasporto funebre» si intende il trasporto di salma o di cadavere dal luogo di decesso ad ogni altra destinazione prevista dalla presente legge che viene eseguito con mezzi idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre. Sono esclusi dalla nozione di trasporto funebre:

1) il trasferimento del defunto nell'ambito di strutture sanitarie o cimiteriali, che deve essere svolto da personale di quelle strutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e comunque mai da personale riconducibile diretta-

mente o indirettamente ad un soggetto che svolga attività funebre;

2) il trasporto di urne cinerarie e di cassette di resti ossei che può essere svolto da chiunque ne abbia titolo e che sia in possesso della autorizzazione comunale al singolo trasporto;

3) il trasporto di resti mortali, anche plurimo, di contenitori di resti mortali, svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo e in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo;

i) per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito ai trattamenti di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione riassumibili nella nozione di «tanatocosmesi».

2. Per garantire un'economicità di scala, i servizi di trasporto funebre istituzionale e quelli di ambito cimiteriale, come definiti rispettivamente al numero 1) della lettera h), sono svolti per bacini territoriali operativi in cui si registrino, secondo i dati ISTAT medi dell'ultimo decennio, non meno di trecento decessi annui, individuando le forme associative degli enti locali occorrenti per garantire l'effettuazione dell'obbligatorio servizio, in relazione alla dimensione demografica dei comuni, tenuto conto anche di quanto stabilito all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

3. Per garantire un'economicità di scala, i servizi necroscopici di deposito, di osservazione, obitorio e comunque quelli di cui al numero 2) della lettera f), sono svolti per bacini territoriali operativi in cui si registrino, secondo i dati ISTAT medi dell'ultimo decennio, non meno di trecento decessi annui.

## **TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE**

### **Art. 3 (Dell'impresa funebre)**

1. Le attività funebri sono attività economiche da svolgere secondo principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendano l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto. Esse sono assicurate da soggetti che assumono la qualificazione di «imprese funebri» e che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, nonché risorse umane, strumentali e finanziarie per il loro svolgimento.

2. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini prezzi delle forniture e dei servizi. Con decreto del Ministero per lo sviluppo economico di cui all'articolo 10 sono individuate modalità di agevole reperimento delle informazioni circa i costi delle diverse tipologie di offerta dei servizi funebri.

3. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale come definito al comma 5 dell'articolo 1, nello stesso territorio in cui operano come impresa funebre, sono obbligate alla separazione societaria con proprietà diverse, intesa come svolgimento distinto con società o

soggetto, comunque denominato, dotato di separata personalità giuridica.

4. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi di ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie ed assimilabili e di depositi di osservazione ed obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre.

#### Art. 4 (Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)

1. Ogni impresa funebre deve possedere, almeno, la disponibilità continuativa, documentata e certificata delle seguenti risorse:

a) sede adeguata per la trattazione degli affari, comprendente sala di esposizione per gli articoli funebri;  
b) titolo ad esercitare la vendita di beni in posto fisso;  
c) una o più autofunebri per il trasporto funebre e apposita rimessa avente requisiti d'idoneità;

d) direttore tecnico dell'impresa, che può coincidere anche con il titolare o legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari ed ai rapporti con i familiari committenti. Presso ogni sede operativa o punto vendita o ogni locale di contatto con il pubblico, vi deve essere la presenza, per almeno venticinque ore alla settimana, di un direttore tecnico;

e) dipendenti con funzioni di necroforo non inferiori alle unità a tempo pieno necessarie, in relazione alla dimensione media annuale di funerali da verificare a consuntivo attraverso una rilevazione presso i comuni, con una tolleranza non superiore al 20 per cento; per «necroforo» si intende personale alle dirette dipendenze dell'impresa assunto in forza di contratto di lavoro ed incaricato della cura, del trasporto e della movimentazione di defunti nonché preposto alle attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera e). Tale personale deve essere adeguatamente formato e, nell'esercizio dell'attività, assume la funzione di incaricato di pubblico servizio e deve pertanto possederne i requisiti. Le imprese possono dotarsi di altro personale in funzione degli ulteriori servizi offerti.

2. Il dimensionamento delle risorse strumentali ed umane di una impresa funebre è definito in almeno un mezzo funebre, un direttore tecnico e tre necrofori. Ogni richiesta di servizio funebre dovrà essere corredata dall'attestazione delle risorse impiegate dall'impresa e della loro conformità di impiego secondo le prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L'esercizio dell'attività di impresa funebre è presentato al comune territorialmente competente tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella segnalazione devono essere indicati tutti i requisiti dell'impresa e del suo personale provvedendo altresì ad indicare eventuali contratti stipulati con centri servizi funebri o agenzie monomandatari previsti dalla presente legge. I contenuti della SCIA sono comunicati entro trenta giorni dal comune all'ASL, la quale entro i trenta giorni successivi deve verificare la sussistenza dei requisiti. La medesima

ASL verifica, almeno ogni due anni, la persistenza dei requisiti di cui alla SCIA.

4. L'impresa funebre può avvalersi, ai fini di assicurare la normale e regolare prestazione dei servizi ad essa commissionati, di altri soggetti dotati di sufficienti ed idonei mezzi, di attrezzature e di personale formato, definiti «centro di servizio funebre» attraverso formali contratti di appalto di servizi, di durata non inferiore all'anno. Tali contratti devono essere posti in visione sia ai committenti, se richiesto in occasione di ogni servizio, in sede di formazione del preventivo, sia alle pubbliche amministrazioni in occasione di richieste di autorizzazioni o segnali azioni di inizio attività e, comunque, agli organi di vigilanza.

5. Il centro di servizio funebre è specifico soggetto avente quale scopo sociale il supporto all'impresa funebre nell'esercizio della propria attività e nelle forme previste dalle normative vigenti in materia di lavoro e sicurezza, disponendo almeno dei requisiti minimi di cui alla seguente tabella e, in relazione alle tipologie di servizio garantite, anche quelli propri dell'impresa funebre.

Dimensione centro funerali / anno	Mezzi funebri	Necrofori	Direttore tecnico
da 301 a 1.000	3	6	1
oltre 1.000	4	12	1

6. L'impresa funebre che intende svolgere anche attività di centro di servizio funebre deve prevederlo nel proprio oggetto sociale.

7. È fatto obbligo ai soggetti che svolgono attività di centro di servizio funebre di provvedere all'ottenimento delle certificazioni ISO 9001:2008 e Uni EN 15017:2005 e successive modificazioni e integrazioni entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese funebri è d'obbligo provvedere all'ottenimento della certificazione Uni EN 15017:2005 e successive modificazioni e integrazioni entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I rapporti contrattuali tra i centri di servizi funebri e le imprese funebri non costituiscono, ai fini dell'IVA, servizi propri di pompe funebri, ma attività di servizio, fatta salva la viviscenza dell'assoggettamento a IVA dei servizi funebri.

9. È ammesso organizzare funerali da parte di agenzia funebre monomandatari, per conto di un'impresa funebre, risultante da contratto scritto di agenzia stipulato ai sensi degli articoli 1742 e seguenti del codice civile. L'agente funebre deve disporre di sede idonea e propria, o messa disposizione da parte del mandante, per la trattazione degli affari.

10. Non sono ammessi agenti plurimandatari e i contratti di agenzia funebre con centri di servizio funebre.

11. Per le imprese funebri, i centri di servizio funebre e gli agenti funebri stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea trovano applicazione le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, unitamente alle norme nazionali di loro attuazione.

#### **Art. 5 (Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)**

1. Il personale dei soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgano attività funebre deve essere in possesso di adeguati requisiti formativi, e di relativi titoli abilitanti, validi per l'intero territorio nazionale, da determinarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale e firmatarie di contratto nazionale collettivo di lavoro per il settore funebre.

2. Con il predetto decreto ministeriale sono disposte altresì le periodicità per la formazione professionale continua e le sue modalità, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore. Sono favoriti la formazione e l'aggiornamento a distanza attraverso specifiche piattaforme telematiche che garantiscano la tracciabilità della presenza *on line* dei soggetti da formare o da aggiornare.

3. È delegata al Ministero dell'istruzione e ricerca scientifica, in attesa della definizione di contenuti e modalità di cui ai commi 1 e 2, la previsione dei titoli formativi abilitanti alla professione.

4. In via transitoria, in attesa della definizione di contenuti e modalità di cui ai commi precedenti, e per la durata non superiore a tre anni, sono consentiti corsi abilitanti della durata di non meno di sessanta ore per ciascun addetto, anche svolti con sistemi di formazione a distanza, purché indetti da federazioni di settore operanti su scala nazionale e firmatarie di contratto nazionale collettivo di lavoro per il settore funebre. L'abilitazione transitoria è valida fino a tre anni successivi alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 1.

5. È ammesso l'utilizzo di personale in imprese funebri con titoli abilitanti rilasciati in altri Paesi dell'Unione europea a condizione che i programmi e le modalità di accertamento siano almeno pari a quelle previste dalla Repubblica italiana o conseguentemente integrati con specifici corsi per quanto mancante.

6. Le imprese funebri in possesso di certificazione ISO 9001:2008 o Uni EN 15017:2006 e successive modificazioni ed integrazioni accedono all'abilitazione transitoria di cui al comma 4 nei modi ivi stabiliti, potendo tuttavia beneficiare di una minore durata dei corsi individuali fino al termine minimo di trenta ore.

7. L'attività funebre sotto qualsiasi forma venga esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

- a) condanna definitiva per uno dei reati considerati al Libro secondo, Titolo VIII, Capo II del codice penale;
- b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a tre anni;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni di norme del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

8. Le condizioni ostative di cui al comma 7 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale di nuova assunzione.

#### **Art. 6 (Mandato)**

1. Chi intenda avvalersi delle prestazioni di impresa funebre o della sua agenzia funebre conferisce loro mandato scritto ivi indicando le legittimazioni conferite alla impresa o al suo agente.

2. Nel caso di mandato conferito all'agente funebre questo comprende, a pena di nullità, l'indicazione dell'impresa funebre mandante per conto della quale l'agente funebre svolge il servizio.

3. Il conferimento del mandato ha luogo nella sede, legale o secondaria, del soggetto cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, in altro luogo purché al di fuori di strutture sociosanitarie di ricovero e cura, di strutture socio-sanitarie pubbliche o private.

4. I soggetti esercenti l'attività di impresa funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la qualificazione di «impresa funebre».

5. I soggetti esercenti l'attività di agenzia funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la qualificazione di «agente dell'impresa funebre», seguita dall'indicazione dell'impresa funebre con cui sussiste apposito contratto.

6. L'uso indebito di qualificazioni o marchi e segni distintivi è soggetto alle sanzioni stabilite dal codice penale, nonché distintamente dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in tema di messaggi pubblicitari ingannevoli.

7. È fatto divieto a chiunque di segnalare o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri o di centri servizi funebri o di agenti funebri il decesso di persone a fine di procacciamento di funerale. È altresì fatto divieto al personale adibito a ente pubblico, a strutture sanitarie, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi, gestori di servizio ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre.



**Art. 7 (Trasporti funebri)**

1. Il trasporto di salma può avvenire, se richiesto dai familiari o dai conviventi, dal luogo di decesso all'abitazione di residenza o domicilio, al deposito di osservazione, alla casa funeraria, alla sala del commiato o alla struttura di accoglienza del cimitero qualora, preventivamente alla partenza, il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifichi che esso può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Tale medico dispone le prescrizioni sanitarie del caso, sia per le modalità e i mezzi del trasferimento, sia in relazione al luogo di destinazione.

2. Fatti salvi i casi di interesse giudiziario, qualora il decesso avvenga in abitazioni ritenute inadatte dal medico dell'ASL intervenuto e in difetto di scelta da parte di familiari o conviventi, la salma per disposizione del medico predetto è trasportata per l'osservazione presso il più vicino deposito di osservazione o servizio mortuario delle strutture all'uopo accreditate da soggetti svolgenti il servizio di trasporto funebre istituzionale.

3. La certificazione o, se del caso, la disposizione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma. Per i trasporti di salma il trasferimento deve avvenire, in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione quali la casa funeraria, il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, purché il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dalla constatazione del decesso e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

5. Il trasporto di salma deve avvenire a cura di personale numericamente sufficiente, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e mediante l'utilizzo di mezzi funebri, tali da impedire la vista dell'interno, muniti di adeguata climatizzazione e che presentino condizioni manutentive e decoro adeguati al tipo di trasferimento.

6. Nei casi previsti dai commi precedenti, ove non già eseguito prima della partenza, l'accertamento della morte avviene nel luogo in cui la salma è stata trasportata.

7. Previa specifica autorizzazione comunale rilasciata di volta in volta, costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto a feretro chiuso, operato da impresa funebre o centro di servizi funebri di cui questa si avvalga, dal luogo in cui è avvenuta la osservazione, alla casa funeraria, alla sala del commiato, o ad altro luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, o dall'uno all'altro di questi luoghi, al cimitero o al crematorio di destinazione o ad altro Stato. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica prima della partenza l'identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla

distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e la regolarità della movimentazione del feretro relativamente al personale ed all'autofunebre impiegata; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'azienda sanitaria locale che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie. Su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre l'addetto al trasporto di cadavere appone un sigillo sul quale sono impressi il nominativo dell'impresa funebre ed il numero di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Un esemplare del verbale di verifica, recante le medesime informazioni del sigillo, accompagna il feretro a destinazione, una copia deve essere trasmessa al comune di decesso ed una copia conservata dall'incaricato al trasporto.

8. Sia l'addetto al trasporto di una salma, che l'addetto al trasporto di cadavere rivestono le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

**Art. 8 (Case funerarie, sale del commiato e servizi mortuari)**

1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria, e di una sala del commiato, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), sono autorizzate dal comune territorialmente competente.

2. L'accesso a una casa funeraria o a una sala del commiato avviene su richiesta del familiare del defunto o di altro avente titolo.

3. Le case funerarie e le sale del commiato, da chiunque realizzate e gestite, sono fruibili da chi ne faccia richiesta senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, indipendentemente dall'impresa funebre incaricata dagli aventi titolo.

4. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 20 febbraio 1997. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione delle salme e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori. I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:

- a) locale di osservazione o sosta delle salme;
- b) camera ardente o sala di esposizione;
- c) locale di preparazione delle salme;
- d) servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per i dolenti;
- f) sala per onoranze funebri al feretro;

- g) almeno una cella frigorifera;
- h) deposito materiale.

5. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio sanitarie e socio assistenziali e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari. I servizi mortuari sanitari e gli altri servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), si configurano come servizi della struttura sanitaria; in tal caso questi possono essere gestiti unicamente in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a terzi che a nessun titolo possano essere collegati ad impresa funebre, agente funebre, centro di servizi funebri. Le sale del commiato, pubbliche o private, sono strutture ove, a richiesta dei familiari del defunto, è possibile ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro chiuso per la celebrazione di riti di commemorazione del defunto e di dignitoso commiato. Possono essere ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati o in locali di imprese esercenti l'attività funebre non attrezzate per l'osservazione della salma secondo il citato atto di indirizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. Le sale del commiato ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati, non possono essere istituite e gestite da imprese di pompe funebri, centri di servizio funebre e agenzie funebri come definiti dalla presente legge, rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità. Le sale del commiato, realizzate disgiuntamente dalle case funerarie, devono unicamente dotarsi di sistemi anti-intrusione, laddove sia previsto che i feretri sostino più di tre ore.

6. Fatta salva la localizzazione delle case funerarie o comunque di strutture di accoglienza di defunti esistenti nei cimiteri o nelle loro adiacenze alla data di entrata in vigore della presente legge, non è consentito realizzare case funerarie dentro i cimiteri. Laddove ne sia prevista la realizzazione nelle vicinanze di un cimitero, esse devono essere compatibili con le norme in vigore per quanto concerne le zone di rispetto cimiteriale.

7. I servizi mortuari sanitari possono essere gestiti unicamente in forma diretta dall'ente proprietario o, previo esperimento di gara secondo le previsioni del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, affidati a terzi che a nessun titolo possano essere collegati ad una impresa funebre o centro servizi funebri o agente funebre.

#### **Art. 9 (Tanatoprassi)**

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte e il compimento del prescritto periodo di osservazione da un operatore abilitato.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale riguardo a:

- a) l'individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;
- b) i requisiti delle scuole di tanatoprassi;
- c) i luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;
- d) le metodiche e le sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e la loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;
- e) le garanzie che le metodiche e le sostanze da impiegare nei trattamenti di tanatoprassi non costituiscano pregiudizio alla salute dell'operatore addetto.

3. La tanatoprassi è consentita qualora il defunto sia destinato a cremazione o a tumulazione stagna in loculo; è vietata, pur potendosi praticare la tanatocosmesi, qualora il defunto sia destinato a inumazione o a tumulazione aerea in loculo.

#### **Art. 10 (Trasparenza ed informazione)**

1. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli operatori imprenditoriali stipulanti contratti collettivi nazionali di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite:

- a) le modalità di formulazione, secondo criteri di chiarezza commerciale e di comparabilità, del listino prezzi dell'impresa funebre e dell'agenzia funebre;
- b) lo schema di riferimento valido per l'intero territorio nazionale con l'indicazione analitica minimale delle prestazioni di beni e di servizi da prevedersi in preventivo e fatturazione;
- c) l'obbligo in capo ad ogni singola impresa o agenzia di pubblicazione e di aggiornamento del listino all'interno della sede in cui tratta gli affari col pubblico;
- d) schemi uniformi per il territorio nazionale di autorizzazioni richiamate dalla presente legge o nei suoi provvedimenti attuativi.

#### **Art. 11 (Attività collaterali od aggiuntive ed integrative)**

1. Le imprese funebri e le agenzie funebri, qualora effettuino altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dai precedenti articoli, devono disporre dei titoli di esercizio di tali attività previste in relazione alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

2. L'attività funebre non rientra tra le prestazioni di servizio considerate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che conseguentemente non si applica al settore funebre a decorrere dal termine di efficacia della presente legge, ai sensi dell'articolo 24, comma 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 115 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in precedenza rilasciate sono ritirate dal comune in cui ha sede l'esercizio, al più tardi entro il periodo transitorio, come definito dall'articolo 18 della presente legge.

**Art. 12 (Vigilanza e sanzioni)**

1. L'azienda sanitaria locale vigila e controlla l'osservanza delle norme per le attività funebri nel proprio territorio di riferimento. L'esercizio di tali funzioni da parte dell'azienda sanitaria avviene tramite personale specificatamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre. Tale personale, oltre ad accertare le infrazioni, commina le relative sanzioni. Più aziende sanitarie di una stessa regione, per motivi di efficienza, economicità ed efficacia, possono costituire un unico sistema di vigilanza e controllo operante su scala regionale.

2. Gli oneri per la vigilanza e il controllo sono coperti da risorse proprie delle aziende sanitarie locali, dai proventi derivanti dal sistema sanzionatorio e da un contributo fisso da corrispondersi per ogni funerale, pari a trenta euro, rivalutati ogni anno in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT da corrispondersi mensilmente a cura del mandataro del funerale.

3. Le infrazioni alla presente legge da parte dei soggetti svolgenti attività di impresa funebre, di agente funebre o di centro di servizio funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

4. Le infrazioni alle disposizioni dell'articolo 4, nonché quelle previste per inosservanza dei commi da 4 a 8 dell'articolo 7 sono soggette, a seconda della gravità, a sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

5. Qualora vi sia infrazione all'articolo 6, comma 3, le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono duplicate.

6. Nei casi di violazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 4, alla sanzione amministrativa pecuniaria concorre la reclusione dal minimo di dodici mesi fino a cinque anni nei riguardi di chi abbia provveduto alla segnalazione o comunicazione e dal minimo di dodici mesi fino a cinque anni per il soggetto che ne sia stato destinatario.

7. Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 6 e 8 comportano altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile dell'infrazione, elevati a sei mesi nei casi di violazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 4.

8. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reato.

**TITOLO III – DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CIMITERIALE E DELLA CREMAZIONE****Capo I – Aspetti generali e specificità cimiteriali****Art. 13 (Ambiti territoriali ottimali)**

1. Le attività cimiteriali sono svolte in ambiti territoriali ottimali cimiteriali (ATOC) che, a seconda delle situazioni locali, sono così individuati:

a) nelle città metropolitane: nei cimiteri insistenti nel territorio metropolitano; se motivi organizzativi e gestionali

consiglino di ridurre tale ambito, la città metropolitana può individuare quali ATOC dei sub-ambiti in misura corrispondente a quella delle Aziende sanitarie locali di cui è costituita;

b) nei comuni: nei cimiteri insistenti nel territorio di ogni azienda sanitaria locale; se motivi organizzativi e gestionali consiglino di ridurre tale ambito, la regione, previo parere conforme del consiglio delle autonomie locali, può suddividere tale macro ambito al massimo in quattro sub-ambiti, definiti ATOC, composti da territori comunali contigui.

2. Le città metropolitane e le regioni individuano, per la prima volta, gli ATOC entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove ciò non avvenga, gli ATOC sono individuati, per la città metropolitana nell'area metropolitana, nei restanti territori sono coincidenti con il territorio di ciascuna azienda sanitaria locale. In tali ultime situazioni, l'ATOC assume la forma di consorzio obbligatorio di funzioni tra comuni, in cui il comune più popoloso alla data di entrata in vigore della presente legge costituisce il capofila.

3. In ogni ATOC i comuni appartenenti a quel territorio costituiscono una Autorità d'ambito, la quale provvede ad emanare, entro due anni dalla costituzione:

a) un regolamento di polizia mortuaria d'ambito; dalla data di entrata in vigore di tale regolamento cessano la loro efficacia i regolamenti comunali di polizia mortuaria fino ad allora esistenti;

b) tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, la illuminazione elettrica votiva, le cremazioni e le concessioni cimiteriali *standard* per l'intero ambito, applicando integralmente i criteri dettati dall'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, con l'intento di una graduale omogeneizzazione tariffaria d'ambito e, in particolare:

1) nella definizione delle tariffe si adottano criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al futuro mantenimento del cimitero e delle sepolture;

2) gli oneri per servizi gratuiti per legge, nonché per tariffe inferiori a quelle *standard* d'ambito, sono a carico del comune di residenza;

3) ove richiesto da parte degli aventi titolo di disporre delle spoglie mortali per sepoltura o cremazione, l'onere per le relative operazioni cimiteriali è posto a loro carico;

4) in caso di operazioni cimiteriali a scadenza o per decadenza della concessione, in caso di disinteresse familiare, l'onere del loro svolgimento, è considerato onere di servizio pubblico e posto in capo al comune nel cui territorio insiste il cimitero, che vi provvede con risorse proprie. Tale situazione sussiste oggettivamente quando i

soggetti aventi titolo non provvedano, entro la scadenza, a richiedere rinnovo o altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro; qualora comportamenti attivi siano posti in essere entro sei mesi successivi alla scadenza, gli interessati sono tenuti contestualmente a corrispondere eventuali oneri già assunti dal comune o dal gestore del cimitero;

c) un piano regolatore cimiteriale d'ambito, che preveda:

1) una presenza equilibrata di cimiteri e di tipologie di sepolture, in relazione alla domanda, con l'intento di favorire l'accesso alle diverse fasce di popolazione a seconda dei territori serviti;

2) soluzioni tecnico-costruttive capaci di favorire modalità gestionali cimiteriali a «rotazione», piuttosto che «ad accumulo» e conseguentemente a favorire la tumulazione aerata e la cremazione;

3) presenza di non meno di un crematorio in ogni territorio di Asl. Tale *standard* può essere ridotto fino alla metà nelle aree metropolitane;

4) limitazione, ai fini di sostenibilità economica e al tempo stesso di equilibrato servizio alle popolazioni servite, del numero di crematori di ATOC in misura pari al rapporto tra la mortalità residente dell'ambito e il parametro quattromila, arrotondato all'unità;

d) un piano degli investimenti di cui all'articolo 17, comma 8;

e) la cessazione della perpetuità della concessioni cimiteriali esistenti, con la loro trasformazione in concessioni cimiteriali a tempo determinato, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, di durata pari a novantanove anni, salvo rinnovo, previo versamento della tariffa corrispondente ai servizi per i novantanove anni, decurtata di un terzo se vi è la contemporanea trasformazione in tumulazione aerata. I concessionari interessati possono richiedere, al momento della trasformazione da perpetuo a tempo determinato della concessione, la riduzione della durata fino ad un minimo di trenta anni, fruendo egualmente della decurtazione tariffaria di un quarto se vi è la trasformazione in tumulazione aerata. In caso di mancato versamento della tariffa dovuta, la concessione cessa trascorsi venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) un ispettorato di ATOC per la vigilanza ed il controllo della gestione dei servizi cimiteriali, ovvero di cimiteri, crematori, illuminazione elettrica votiva, e per la polizia mortuaria. La funzione di vigilanza e controllo può essere delegata dall'ATOC all'ASL di riferimento che la esercita secondo quanto previsto dall'articolo 12.

4. L'ATOC, ove motivi di razionalizzazione della gestione consiglino la soppressione di un cimitero, non può iniziare la relativa procedura soppressoria se non previo risultato favorevole di *referendum* consultivo locale e comunque attivando soluzioni capaci di mantenere la memoria storica delle sepolture esistenti nel cimitero soppresso.

5. I cimiteri particolari esistenti prima della data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità di ATOC. Tali cimiteri non possono estendersi oltre ai confini esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli oneri per la operatività dell'Autorità di ambito, ivi compresa la vigilanza ed il controllo del relativo ispettorato, sono coperti da risorse proprie dei comuni appartenenti al consorzio obbligatorio di funzioni, dai proventi derivanti dal sistema sanzionatorio, da risorse proprie e da un contributo fisso da corrisondersi a cura del richie-

dente per ogni operazione cimiteriale a pagamento e per ogni cremazione, pari a trenta euro, rivalutati ogni anno in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT.

#### Art. 14 (Piani regolatori cimiteriali)

1. L'Autorità di ogni ATOC è tenuta ad adottare entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un piano regolatore cimiteriale d'ambito e ad adottare un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione.

2. Il piano regolatore cimiteriale ha un orizzonte temporale minimo di venti anni e massimo di quaranta anni, ed è oggetto di revisione ogni dieci anni o prima se l'Autorità di ATOC rileva scostamenti capaci di influire negativamente sulle condizioni di erogazione del servizio.

3. Ogni Autorità di ATOC pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e relative aree di rispetto attraverso il Piano regolatore cimiteriale, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione in materia di crematori. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna ed aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando la opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;

e) l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori;

g) il rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale.

4. Spettano, inoltre, all'Autorità di ogni ATOC le seguenti funzioni:

a) il mantenimento dei rapporti con le associazioni dei consumatori operanti nell'ambito territoriale, se lo richiedano;

b) la definizione della carta della qualità dei servizi, compresa la definizione dei casi e delle misure per i ristorni all'utenza nei casi previsti;

c) la contrattazione e la stipula del contratto di servizio con il soggetto gestore;

d) l'accertamento della sussistenza del diritto d'uso dei sepolcri privati ovunque ubicati nel rispetto delle garanzie previste dal codice civile e da eventuali clausole contenute in atti privati opportunamente depositati;

e) le modalità di subentro nell'intestazione della concessione di sepolture private;

- f) il rilascio delle specifiche autorizzazioni in occasione di ogni operazione nei sepolcri privati;
- g) la determinazione degli oneri e dei diritti da applicarsi in tema di realizzazione ed uso dei sepolcri privati;
- h) la promozione di iniziative, d'intesa con gli enti deputati, di catalogazione e valorizzazione dei patrimoni storico artistici esistenti nei cimiteri.

#### Art. 15 (Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe sono autorizzate la costruzione *ex novo* di loculi aerati, e la trasformazione di loculi stagni in aerati, quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.
2. In caso di tumulazione aerata la ordinaria estumulazione è quella che si effettua dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro.
3. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all'interno del loculo.
4. Sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno cinquanta litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo, se necessario con la sostituzione periodica del filtro. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, ai fini di controllo.
5. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.
6. Le bare destinate a inumazione, tumulazione, cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 24.
7. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro

materiale impermeabile stagno che impedisca l'areazione del cadavere.

8. Soluzioni tecnologiche che garantiscano la tumulazione areata con metodi diversi da quelli di cui al presente articolo possono essere autorizzate dall'Asl competente per territorio, sulla base del progetto presentato.

#### Art. 16 – (Affidamento della gestione dei servizi cimiteriali)

1. Entro un anno dalla adozione del piano regolatore cimiteriale e dall'adozione della carta dei servizi, l'Autorità di ATOC individua la modalità gestionale dei servizi cimiteriali nel proprio ambito e provvede alle procedure di affidamento dei servizi, sulla scorta di contratto di servizi, fermi restando i seguenti principi:

- a) le gestioni cimiteriali esistenti che estendano la propria operatività all'intero ATOC hanno diritto di continuare l'esercizio dei servizi fino a scadenza contrattuale. Diversamente la scadenza del contratto cessa improrogabilmente cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
- b) le modalità possibili di gestione dei servizi cimiteriali d'ambito sono le seguenti:

- 1) affidamento del servizio previa procedura ad evidenza pubblica ad impresa cimiteriale privata o pubblica;
- 2) affidamento del servizio a società a partecipazione pubblica, in cui la scelta del socio operativo-gestionale sia svolta ad evidenza pubblica;
- 3) affidamento diretto del servizio a società cimiteriale pubblica di cui al comma 1 dell'articolo 22;
- 4) affidamento cosiddetto in *house providing* a società cimiteriale pubblica o ad azienda speciale.

2. In caso di inerzia dell'Autorità di ATOC protratta per sei mesi rispetto al limite di un anno di cui al comma 1, interviene con i poteri sostitutivi il prefetto territorialmente competente che, entro sei mesi, provvede a dar corso alle procedure di affidamento secondo i principi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. È favorita l'estensione operativa di imprese cimiteriali pubbliche esistenti o la nuova creazione di imprese cimiteriali pubbliche che gestiscano il servizio pubblico su un'area sovracomunale, fino a quella dell'intero ATOC. Tale favore consiste, indipendentemente dalla forma di gestione, e purché l'attività risulti non in perdita, nella non applicazione a dette imprese cimiteriali pubbliche delle disposizioni concernenti i vincoli in materia di assunzione di personale per le società a partecipazione pubblica degli enti locali.

4. I soggetti affidatari che intendono gestire un cimitero o un crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia e alla conseguente prestazione a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348. In sede di affidamento, e prima di esso, il soggetto interessato è tenuto a sottoporre all'Autorità d'ATOC il piano industriale relativo all'intera durata prevista per l'affidamento, espresso al potere d'acquisto del primo esercizio.

5. L'Autorità di ATOC, in caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, subentra nella gestione del cimitero o del crematorio utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 4, compiendo tutti gli ulteriori atti opportuni, assumendo la qualità di creditore privilegiato nelle procedure concorsuali e con titolarità all'esecuzione su ogni cespite riferibile al soggetto affidatario o ad esso collegabile, anche in deroga alle disposizioni sulla responsabilità delle persone giuridiche.

6. L'Autorità di ATOC inizia le procedure per un nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente.

7. La gestione dei servizi di ambito cimiteriale è incompatibile con l'attività funebre nello stesso territorio, e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero, richiedendo ove necessario la separazione societaria stabilita dall'articolo 8, commi 2 e seguenti, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, da attuarsi, per chi è già gestore, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del comma 1, qualora in uno stesso ambito sussista più di un gestore cimiteriale affidatario di servizio pubblico locale o secondo finanzia di progetto, che intende estendere la propria operatività all'interno ATOC, spetta alla Autorità d'ambito, in sede di prima applicazione, valutare se frazionare la gestione o se favorire la fusione in unica realtà gestionale.

#### **Art. 17 – (Oneri manutentivi e gestionali cimiteriali)**

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono coperti con:

a) trasferimenti dai concessionari di sepoltura e dagli utenti dei servizi cimiteriali, in funzione dei beni e dei servizi acquistati;

b) trasferimenti degli enti locali appartenenti all'ATOC derivanti sia dal pagamento dei servizi indivisibili, per la quota di competenza proveniente dal riparto della TASI, che per le scelte tariffarie discostantesi da tariffe *standard*;

c) altri eventuali proventi.

2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o per manufatti di cui venga, sulla base delle norme regolamentari di ATOC, consentita l'installazione, sono integralmente a carico degli aventi titolo, individuati per i sepolcri privati nei concessionari e per le inumazioni in campo comune nei familiari del defunto, aventi titolo a disporre delle spoglie mortali.

3. Il comune destina una quota del gettito annuale della TASI, non inferiore al 20 per cento in presenza nel suo territorio di cimitero avente caratteristiche monumentali, per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dei cimiteri per i servizi indivisibili ad essi connessi, nella misura individuata attraverso il rilevamento analitico dei relativi costi indivisibili necroscopico-cimiteriali, previsto dall'articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Si applica ad ogni tipo di concessione cimiteriale, indipendentemente che sia o meno destinata a contenere

urne cinerarie, il criterio di calcolo della tariffa contenuto nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno, del 1° luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002. In tal caso, la tariffa non è da considerarsi come massima, ma come ordinaria, e possono consentirsi variazioni positive o negative rispetto a tale tariffa ordinaria al massimo del venticinque per cento.

5. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria il gestore del cimitero:

a) utilizza una parte non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento dei proventi, compresi i canoni pluriennali, derivanti da ogni tipo di concessione cimiteriale, per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri;

b) utilizza la parte rimanente, non inferiore al venti per cento dei proventi annui, accantonata in apposito fondo a destinazione vincolata, per:

1) provvedere alle spese manutentive straordinarie;

2) realizzare nuove opere cimiteriali ovvero garantire il mantenimento futuro dei cimiteri, attraverso uno specifico piano economico-finanziario pluriennale.

6. Se la durata dell'affidamento del servizio cimiteriale, della concessione di costruzione e gestione o della finanzia di progetto, sono inferiori alle durate di concessione dei manufatti, il gestore del cimitero è tenuto ad alimentare – *pro quota* proporzionale – con parte dei proventi da concessione di sepoltura lo specifico fondo che, al termine rispettivamente dell'affidamento, della concessione di costruzione e gestione, progetto di finanzia, è destinato al gestore subentrante o al soggetto comunque successore per il mantenimento cimiteriale futuro. Tale fondo ha la natura di fondo di accantonamento per spese future, non soggetto ad imposte ai fini dell'IRE ed IRAP. I manufatti delle opere costruite dal gestore e non concessi sono valorizzati al valore contabile netto.

7. Nella gestione di cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione di operazioni cimiteriali future a scadenza della concessione o al termine di inumazioni ordinarie, come anche per la gestione e manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono tassabili ai fini IRES ed IRAP, laddove corrispondano ad accantonamenti conseguenti ad incassi in unica soluzione delle tariffe o canoni corrispondenti.

8. Gli investimenti per la realizzazione di nuovi cimiteri, di ampliamenti di cimiteri esistenti, di nuove aree da concedere o di nuovi manufatti sepolcrali o per la ristrutturazione di sepolture esistenti, di nuova realizzazione di crematori o di loro ristrutturazione o ampliamento, non sono soggetti alle disposizioni concernenti i vincoli del patto di stabilità interno purché il soggetto che li realizza possa dimostrare, con apposito piano economico-finanziario protratto per almeno venti anni, che l'opera si finanzia con i relativi proventi o con i fondi accantonati di cui ai commi precedenti e che non derivino effetti negativi per il bilancio di esercizio non compensati da detti introiti.

9. Per la realizzazione di crematori e di cimiteri, ancorché eseguiti in ambito demaniale comunale, è consentito

avvalersi del contratto di disponibilità, con adeguate garanzie sulle opere realizzate.

10. Le concessioni d'uso di aree e manufatti sepolcrali non sono assoggettate al tributo di cui all'articolo 14 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

## **Capo II – Aspetti concernenti la cremazione**

### **Art. 18 (Scelte ed autorizzazioni concernenti la cremazione)**

1. Attenendo la scelta della pratica funeraria all'ordinamento civile e le decisioni sulla destinazione delle ceneri da cremazione, quando vi sia la scelta della cremazione, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la presente legge garantisce una parità di trattamento ai cittadini italiani, indipendentemente dal luogo di residenza, decesso o destinazione finale.

2. L'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Autorizzazione alla cremazione) – 1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, prevista dall'articolo 74, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, dopo avere acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, avente data certa, del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, avente data certa, del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera, vale anche contro il parere dei familiari. Per le associazioni anzi dette che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del decreto del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, l'anzidetta certificazione ha efficacia per l'intero territorio nazionale;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta ed avente data certa, da parte del defunto, la volontà propria del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile

e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello del decesso, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso. In difetto di coniuge e parenti di primo grado, al coniuge è equiparata la persona con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa da almeno due anni;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

e) in difetto di coniuge, parenti o persone considerate nel comma 2, lettera c), la dichiarazione resa dall'amministratore di sostegno sulla volontà espressa in questo senso, qualora al beneficiario risulti essere stato nominato, ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 6, anche quando tale incarico non risulti compreso nel decreto di nomina.

3. Nel caso di cittadini italiani deceduti all'estero e trasportati in Italia, le funzioni di stato civile di cui ai commi 1 e 2 sono assolte nel comune in cui il defunto è stato trasportato. Nel caso in cui nella documentazione sulla base della quale è avvenuto il trasporto del feretro non risultino indicazioni che consentano l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, chi richieda la cremazione è tenuto a documentare, in altre forme documentali, l'assenza di questi elementi causalmente ostativi.

4. La dispersione delle ceneri e l'affidamento delle ceneri ad un avente titolo sono consentite unicamente nel rispetto della volontà scritta del defunto risultante con le modalità del comma 2 lettere a) e b) e previa autorizzazione dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui debba avvenire.

5. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente con il conferimento dell'intero contenuto dell'urna nel cinerario comune od in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; è consentita la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi, purché non interferisca con attività umane. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. Chi esegue la dispersione trasmette entro trenta giorni attestazione della sua avvenuta esecuzione all'ufficiale dello stato civile che l'ha autorizzata.

6. L'avente titolo all'affidamento dell'urna cineraria è individuato per iscritto dal defunto. Può essere affidatario unicamente:

a) il coniuge;

b) la persona con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa da almeno due anni.

c) o, in difetto del coniuge o del convivente come specificato alla lettera b), il parente più prossimo individuato per iscritto dal defunto.

7. L'affidatario deve accettare tale individuazione nella disposizione a suo tempo scritta dal defunto. Quando manchi tale accettazione o nei casi in cui, successivamente, l'affidatario individuato non intenda più conservare l'urna cineraria nel luogo appositamente destinato nella sua residenza o abitazione, essa va destinata alla sepoltura in cimitero di propria scelta.

8. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento agli aventi diritto. L'interramento è effettuato con modalità e materiali diversi a seconda che costituisca una modalità di tumulazione ipogea, oppure una peculiare modalità di dispersione delle ceneri, nel qual caso trovano altresì applicazione le disposizioni della presente legge concernenti la dispersione delle ceneri. Qualora il defunto abbia manifestato la propria volontà alla dispersione, è consentito, all'atto della chiusura dell'urna dopo la cremazione, il prelievo a fini devozionali da parte del coniuge e di altri aventi diritto, di una simbolica porzione di ceneri che non può singolarmente superare i 20 centimetri cubici e complessivamente deve essere inferiore ai 100 centimetri cubici. A cura di chi sta provvedendo alla consegna dell'urna, le porzioni di ceneri prelevate devono essere inserite in contenitori infrangibili ed adeguatamente sigillati per prevenire lo spargimento di quanto contenuto. Tale circostanza viene attestata da chi consegna l'urna nel verbale di consegna della stessa, con la chiara identificazione dei familiari che hanno richiesto ed ottenuto il prelievo a fini devozionali. È esclusa ogni forma di trasformazione delle ceneri.

9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme o dei cadaveri.

10. Il comune autorizza la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione, come definiti all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, quale sia lo stato di trasformazione, previo assenso dei soggetti di cui al comma 2, lettera c), ovvero nel caso in cui non sia pervenuta al gestore del cimitero alcuna disposizione precedente le operazioni cimiteriali da parte di soggetti di cui al comma 2, lettera c), se si sia data adeguata pubblicità. Per adeguata pubblicità è da intendersi la pubblicazione nell'albo pretorio del comune per novanta giorni di uno specifico avviso circa il trattamento previsto per i resti mortali da parte del comune.

11. Per gli impianti di cremazione di nuova costruzione è d'obbligo la predisposizione di una o più sale attigue ai crematori o nelle loro adiacenze, all'interno del cimitero,

per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato».

3. All'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, i commi 1 e 2 sono abrogati.

4. La realizzazione di nuovi crematori, oltre gli esistenti, segue la programmazione di cui al piano regolatore cimiteriale di ATOC, prevista all'articolo 14, la quale nella valutazione dei nuovi insediamenti, congiuntamente deve considerare l'obiettivo di garantire tra un crematorio ed un altro una distanza, in linea d'aria, non superiore a 30 chilometri e di non creare eccessi di offerta sul mercato, capaci di influire negativamente sulla gestione economica degli impianti già esistenti.

5. Per l'affidamento della gestione dei crematori, essendo servizi cimiteriali, si richiama l'applicazione dell'articolo 16. Per i crematori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, realizzati con finanza di progetto o di proprietà di associazioni cremazioniste senza scopo di lucro, la situazione di fatto esistente è equiparata ad affidamento di servizio pubblico locale per quel servizio.

6. All'articolo 7 della legge 30 marzo 2001, n. 130, il comma 2 è abrogato.

7. L'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Norme tecniche*) – 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante disciplina delle attività funerarie, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le norme tecniche per la realizzazione e la conduzione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché per la tracciabilità delle cremazioni.

2. Le bare destinate alla cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 24.

3. La cremazione di cadaveri e resti mortali portatori di elettrostimolatore cardiaco è sempre consentita, salvo non sia diversamente disposto dall'Asl, laddove abbia fondati sospetti di possibile contaminazione radioattiva».

8. Nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è inserito, su richiesta delle persone interessate, un carattere alfanumerico identificatore qualora sia scelta la cremazione, la volontà alla dispersione delle ceneri, all'affidamento dell'urna cineraria a familiari e la loro accettazione da parte di questi ultimi, la volontà al prelievo di organi ai fini di trapianto terapeutico od altre destinazioni future del corpo. La richiesta, sempre revocabile con richiesta di contenuto diverso, è presentata al comune di residenza e ha ad oggetto unicamente la scelta o le scelte fatte, escludendosi ogni indicazione sulla motivazione, ed ha il solo fine di far risultare tale volontà, al momento del rilascio di una delle autorizzazioni considerate dall'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, nonché dalla presente legge.



### **Capo III – Rilevazioni statistiche**

#### **Art. 19 (Rilevazioni statistiche e segnalazioni alla Agenzia delle entrate)**

1. Chi ne è a conoscenza in quanto soggetto autorizzato, trasmette annualmente, per via telematica, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente dati sulle autorizzazioni rilasciate concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali nonché la loro inumazione, tumulazione o cremazione, indicando i soggetti a cui sono state rilasciate e quelli che le hanno eseguite. Un'analoga comunicazione è effettuata per le autorizzazioni rilasciate per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri, con l'indicazione delle ditte autorizzate alla loro messa in opera.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la tipologia di dati, le modalità e i termini di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere favorevole dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e della Confederazione dei servizi pubblici locali (Confservizi).

3. L'ISTAT, sentite l'ANCI e la Confservizi, attiva, all'interno della programmazione statistica nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una rilevazione con obbligo di risposta concernente, per ogni comune, il numero annuo di:

- a) autorizzazioni concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali;
- b) autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione stagna o aerata di feretri;
- c) autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, all'affidamento di urne cinerarie agli aventi diritto;
- d) autorizzazioni alla dispersione di ceneri dentro e fuori del cimitero;
- e) concessioni cimiteriali all'utenza sorte nell'anno, distinte per tipologia e durata;
- f) autorizzazioni per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri;
- g) impianti di cremazione operanti, nonché del numero delle cremazioni effettuate, distinte per tipologie, con facoltà di predisporre elaborazioni sull'andamento, se del caso anche utilizzando dati rilevati da altri soggetti prima dell'inizio della rilevazione prevista dal presente comma, ai soli fini di costruire serie storiche sull'accesso alla cremazione.

4. I dati raccolti ed elaborati per regione, ATOC e, se necessario, per comune sono diffusi con periodicità annuale. In particolare, i dati così raccolti sono oggetto di diffusione al fine di consentire le valutazioni su possibili programmazioni di nuovi impianti di cremazione o cimiteri in ogni ATOC.

### **TITOLO IV – PREVIDENZA FUNERARIA E MISURE FISCALI**

#### **Art. 20 (Previdenza funeraria e cimiteriale)**

1. Al fine di contribuire, sia in ambito funebre che in ambito cimiteriale, ad una scelta libera da condiziona-

menti è consentito avvalersi di strumenti previdenziali sottoscritti, anche in forma disgiunta, da una società assicuratrice e:

- a) in vita, dalla persona beneficiaria;
- b) da parte di un familiare del defunto;
- c) da componente di nucleo di stabile convivenza, costituito da almeno due anni, di cui sia parte il defunto.

2. Per previdenza funebre si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, teso alla garanzia di copertura economica della fornitura di servizi e beni in occasione di un funerale, da parte di soggetti titolati a fornirli che possono essere predeterminati dal beneficiario.

3. Per previdenza cimiteriale si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, teso alla garanzia di copertura economica della disponibilità e suo mantenimento nel tempo della sepoltura di un defunto, da parte di soggetti titolati a fornirli che possono essere predeterminati dal beneficiario.

4. Compete alla società assicuratrice, cui spetta il pagamento direttamente al soggetto esecutore delle prestazioni e dei servizi previsti dai relativi contratti di assicurazione, curare e verificare che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funebre e nella previdenza cimiteriale siano state effettivamente prestate nei tempi e modi prefissati.

#### **Art. 21 (Misure fiscali)**

1. All'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, le parole: «spese funebri» sono sostituite dalle seguenti: «spese funebri, opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre» e le parole: «a 3 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a 50 per cento degli importi pagati fino a un totale di 7.500 euro».

2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura massima pari al 50 per cento di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. A coloro i quali provvedono al pagamento delle spese funebri col premio assicurativo e che hanno fruito della corrispondente detrazione dei premi in polizza, non è consentito avvalersi della detrazione di cui alla lettera d).

d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 50 per cento di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;
- b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 40 per cento di quelle sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2015, nonché nella misura del 36 per cento successivamente, anche a spese per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere.

5. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

#### **TITOLO V – PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PUBBLICHE. ADEGUAMENTO DELLE NORMATIVE ESISTENTI E NORME FINALI**

##### **Art. 22 (Misure sulle partecipazioni societarie pubbliche)**

1. Si definisce «impresa pubblica»:

- a) la gestione in economia diretta di comune o di più comuni associati nelle forme di legge purché per comuni di popolazione legale singola o associata inferiore ai 100.000 abitanti;
- b) l'azienda speciale di cui all'articolo 114 del testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- c) società partecipata almeno per il 20 per cento del suo capitale da uno o più enti locali;
- d) società partecipata da uno o più enti locali, aventi la caratteristica dell'*in house providing*;
- e) società partecipata al tempo stesso almeno da capitale proprio dei lavoratori ivi stabilmente impiegati da almeno un triennio e da capitale proveniente da persone fisiche e giuridiche, con partecipazioni rispondenti ai requisiti seguenti:
  - 1) capitale proprio dei lavoratori non inferiore al 10 per cento e non superiore al 49 per cento;
  - 2) capitale di persone fisiche non inferiore al 10 per cento e non superiore al 49 per cento, con singole quote non superiori al 5 per cento. Tali persone fisiche non possono svolgere direttamente o indirettamente, anche attraverso familiari o affini, attività incompatibile per la presente legge con l'ambito di operatività;
  - 3) capitale di soggetti pubblici o privati diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), siano questi imprese funebri, soggetti pubblici o privati, nel complesso con partecipazione non inferiore al 10 per cento e non superiore al 49 per cento, ferme restando le incompatibilità, rispettivamente di ambito funebre e cimiteriale, previste dalla presente legge.

2. Il generale orientamento di riduzione della presenza di capitale pubblico all'interno di società di gestione dei servizi pubblici locali è da contemperare nel settore funebre e cimiteriale con la necessità di garantire un adeguato livello di concorrenza nei servizi aperti al mercato, quali l'ambito funebre, nonché nella contendibilità del mercato, previa istituzione degli ATOC, nell'ambito cimiteriale. Alla riduzione di capitale pubblico, per la natura di beni comuni dei cimiteri e di socialità del servizio funebre, è posta come contrappeso la partecipazione di lavoratori e di cittadini, oltre che di imprese nelle compagini societarie.

3. Condizione necessaria e sufficiente per costituire o continuare l'esercizio di impresa funebre pubblica è che:

- a) il risultato economico annuale di bilancio sia ordinariamente almeno in pareggio e gli utili, al lordo delle imposte, siano commisurati alla natura sociale del servizio e pertanto, seguendo i criteri tariffari di cui all'articolo 117 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non eccedano il 20 per cento del fatturato. Per tale motivo non si applicano a dette imprese le disposizioni concernenti i vincoli e i limiti in materia di assunzione del personale per le società partecipate dagli enti locali;
- b) l'ambito operativo sia in un bacino con mortalità superiore ai 300 decessi annui.

4. Gli utili sono obbligatoriamente reinvestiti, nell'ordine:

- a) a copertura di eventuali perdite;
- b) ad accantonamento per riserva di legge;
- c) nella misura minima del 20 per cento e massima del 50 per cento alla fornitura di servizi o agevolazioni di pagamento per i meno abbienti, rispettivamente in ambito funebre o cimiteriale, in relazione alla natura dell'impresa;
- d) il restante può essere ripartito ai soci, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

5. Ove a consuntivo risultino utili superiori al 20 per cento del fatturato, questi sono obbligatoriamente reinvestiti con le finalità di cui alla lettera c) del comma 4, se necessario, in quanto la misura dell'eccedenza lo richieda, anche oltrepassando la misura massima del 50 per cento richiamata dalla medesima lettera c).

6. In sede di costituzione le condizioni previste dal comma 4 sono individuate dalla obbligatoria presentazione di un piano economico-finanziario almeno quinquennale.

##### **Art. 23 (Adeguamento delle normative e regolamento di attuazione)**

1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per definire le linee di indirizzo cui le regioni si attengono per il recepimento nel proprio ordinamento della presente legge e conseguentemente per adeguare le norme legislative e regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della presente legge, abrogando quelle incompatibili.

2. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme attuative di esclusiva competenza statale, oltre che per le materie specificatamente individuate nella presente legge, unitamente a modulistica uniforme, anche nelle materie di seguito individuate:

- a) denuncia di morte ed accertamento dei decessi;
- b) accertamento e certificazione della morte;
- c) locali di osservazione ed obitori, garanzie per l'autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;
- d) trasporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane;
- e) autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;
- f) disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese le norme costruttive, sui piani regolatori cimiteriali, sulle modalità per la sepoltura e per la cremazione;
- g) prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l'ossario comune, il cinerario comune e il luogo di dispersione delle ceneri;
- h) reparti speciali nei cimiteri;
- i) norme in caso di soppressione dei cimiteri;
- l) procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 si individuano le norme del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché le norme del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che devono essere abrogate.

4. Le regioni e le province autonome adeguano le norme legislative e regolamentari emanate entro diciotto mesi dall'intesa di cui al comma 1, termine decorso il quale è esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali, dichiarandosi la cessazione dell'efficacia delle norme regionali o provinciali in

contrasto o difformi o concernenti istituti non previsti dalle disposizioni della presente legge.

5. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e dei provvedimenti di attuazione, le Autorità degli ATOC disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria con apposito regolamento, non soggetto alle condizioni di efficacia secondo il procedimento di cui all'articolo 345 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. Il regolamento è vellevole per l'intero territorio in cui i servizi vengono gestiti in forma associata, le Autorità di ATOC emanano il regolamento di cui al comma 4 entro il termine perentorio di un anno dalla loro costituzione.

6. Il comma 26 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

#### **Art. 24 (Norme transitorie e finali)**

1. Tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazioni all'esercizio dell'attività funeraria in forza di norme regionali per le quali si rende necessaria la sostituzione ai sensi della presente legge, sono legittimati ad operare fino al termine massimo di due anni dalla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dal termine di cui al periodo precedente.

2. Tutti i feretri da utilizzarsi nei funerali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, devono possedere le caratteristiche definite dalla norma UNI 11519 «cofani funebri – casse di legno – cofani non-conformi senza prove (CSP) – metodi di prova e criteri di verifica per l'idoneità all'impiego», ovvero dalla norma UNI 11520 «cofani funebri – casse di legno – terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura». Tuttavia al fine consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino è prorogata per un periodo massimo di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge la possibilità di utilizzo in occasione di funerale di bare ancora conformi al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. Tutti gli atti, provvedimenti, comunicazioni e pubblicazioni previsti dalla presente legge e dalle norme regolamentari attuative, per quanto possibile, sono formati, trasmessi ed archiviati nell'osservanza delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



OrthoMetals® è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 450 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

**Altre informazioni** ➔ [www.crematori.org/riciclo](http://www.crematori.org/riciclo)

**Chi contattare in Italia** ➔ **Euro.Act srl** • Tel: 0532.1916111

Mail: [orthometals@crematori.org](mailto:orthometals@crematori.org)

**Documentazione** **D.G.R. Veneto 17 giugno 2014, n. 862**  
**“Definizione dei requisiti di cui all’art. 2, co. 2 della**  
**L.R. 4 marzo 2010 n. 18 Norme in materia funeraria e**  
**revisione della D.G.R. n. 1807 dell’8/11/2011”**

(B.U.R. Veneto n. 63 del 27/06/2014)

LA GIUNTA REGIONALE

... omissis ...

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’Allegato “A” – “Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 – Norme in materia funeraria – DISPOSIZIONI APPLICATIVE” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, elaborato dal gruppo regionale costituito per esaminare tutti gli aspetti concernenti l’applicazione della normativa;

3. di revocare la precedente D.G.R. 8 novembre 2011, n. 1807 “Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 – Norme in materia funeraria – Definizione dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2”, in quanto integralmente sostituita dal presente provvedimento;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica alla diffusione del presente atto alle Aziende Sanitarie, Associazioni di categoria e Comuni;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 982 del 17 giugno 2014**

**Disposizioni applicative della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”**

Le presenti disposizioni sono state elaborate dal Gruppo Regionale composto dalla Sezione Affari Legislativi, dalla Sezione Industria e Artigianati e dalla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica, posto che tutti gli aspetti presi in considerazione dalla L.R. n. 18/2010 non riguardano solo aspetti sanitari ma anche aspetti legali, attinenti alla disciplina del commercio e dell’artigianato.

**Requisiti della casa funeraria**

(Art. 2, comma 2, lettera c)

L’articolo 16 della legge regionale n. 18/2010 definisce “casa funeraria” la struttura autorizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato.

Ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge regionale n. 18/2010 le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

La gestione della casa funeraria è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.

L’istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza.

L’accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l’idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss. Tali verifiche potranno essere richieste dal Comune autorizzante in tutti i casi i cui ne ravvisi la necessità anche in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con l’istanza di autorizzazione.

La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:

1. locali, preferibilmente ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:
  - a. accoglimento e osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione;
  - b. esecuzione dei trattamenti consentiti;
  - c. preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa;
  - d. celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme;
  - e. celebrazione del commiato;
2. ulteriori locali richiesti:
  - a. servizi igienici per il personale
  - b. spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto;
  - c. servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap
3. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
4. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
5. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
6. impianto di illuminazione di emergenza;
7. locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;
8. locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.

Requisiti minimi specifici per i locali destinati all'osservazione, trattamenti e preparazione del cadavere:

1. superficie minima in pianta dei singoli locali non inferiore a mq 20 con lato minimo non inferiore a m 4;
2. pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;
3. condizionamento ambientale idoneo a garantire:
  - temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C;
  - umidità relativa 60% ( $\pm$  5%);
  - 15 v/h ricambi aria/ora esterna;
4. per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere:
  - a. lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico;
  - b. tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio;
  - c. sistema di aspirazione dei gas.

Il locale destinato all'accoglimento e osservazione del cadavere deve essere accessibile direttamente dall'esterno e dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti per la "sala del commiato".

Deve inoltre essere garantita la presenza di operatori nella struttura per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.

Devono essere formalmente predisposte e regolamentate le procedure relative a tutte le attività svolte all'interno della casa funeraria, a disposizione degli utenti.

#### **Requisiti della sala del commiato**

*(Art. 2, comma 2, lettera c)*

L'articolo 17 della legge regionale n. 18/2010 definisce "sala del commiato" la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

Per feretro si intende il cadavere chiuso in cassa destinato alla sepoltura o cremazione.

Il regolamento locale di polizia mortuaria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 18/2010 stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo della sala del commiato in relazione alla situazione locale, ferma restando la distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale.

La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss. Tali verifiche potranno essere richieste dal Comune autorizzante in tutti i casi i cui ne ravvisi la necessità anche in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con la comunicazione di cui al comma precedente.

La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

1. locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
2. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
3. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
4. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
5. superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a m 7;
6. impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
7. servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
8. dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.

Non costituisce “sala del commiato” il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

### **Requisiti dei mezzi di trasporto funebri**

*(Art. 2, comma 2, lettera d)*

Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/2010.

I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.

I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.

Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR delle presenti disposizioni.

### **Requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre**

*(Art. 2, comma 2, lettera e)*

L'attività funebre come definita all'art. 5 della legge regionale n. 18/2010 è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali di cui alle presenti disposizioni.

L'esercizio dell'attività funebre è subordinato, ai sensi dell'art.5, comma 2 della legge regionale n. 18/2010, alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa, nel rispetto delle norme in materia di commercio, edilizia, urbanistica, sanità e di pubblica sicurezza. Con l'autorizzazione comunale l'impresa è tenuta ad assicurare in forma congiunta l'espletamento delle prestazioni puntualmente elencate nell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 18/2010.

È altresì assoggettato ad autorizzazione comunale lo svolgimento di attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre di cui al comma 7, del citato art. 5, della legge regionale n. 18/2010.

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività funebre di cui sopra, nel caso di apertura di una nuova sede in un territorio comunale diverso da quello ove insiste la sede (commerciale) autorizzata, sarà tenuta a comunicare al nuovo Comune il possesso dell'autorizzazione. Detto Comune, per l'effetto, non dovrà compiere una nuova istruttoria sui requisiti per l'esercizio dell'attività funebre ma limitarsi a concedere o meno le eventuali abilitazioni commerciali od edilizie in base alle proprie previsioni specifiche in materia e relativamente alla sola nuova sede, senza dunque tornare ad occuparsi della verifica sull'idoneità dell'impresa

all'esercizio dell'attività funebre ai sensi della normativa regionale.

Ciascuna sede deve disporre di adeguati locali per la trattazione degli adempimenti amministrativi e il conferimento degli incarichi nel rispetto della riservatezza degli utenti e per le operazioni di vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale, rapportati ai volumi di attività.

Nei suddetti locali non possono essere svolte le attività previste dagli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 18/2010.

Ogni impresa deve nominare un direttore tecnico responsabile della conduzione dell'attività funebre; tale funzione può essere assunta dal legale rappresentante o direttamente dal titolare nel caso di impresa individuale.

Il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri, fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, devono essere in possesso di specifici requisiti formativi, anche acquisiti presso altre Regioni.

L'impresa funebre deve dimostrare la disponibilità di almeno un mezzo di trasporto funebre, con i requisiti stabiliti nel provvedimento della Giunta regionale di cui dall'art. 2, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 18/2010 e di una rimessa attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione. In via alternativa le operazioni di pulizia e di sanificazione del mezzo di trasporto funebre possono essere effettuate presso strutture specializzate adeguatamente attrezzate diverse dalla rimessa purché garantite attraverso contratti di fornitura di durata e contenuto idoneo ad assicurare in via continuativa l'espletamento del servizio.

La disponibilità del mezzo di trasporto funebre e della rimessa attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione può essere assicurata secondo un valido rapporto giuridico che consenta in via continuativa ed effettiva di avvalersi del mezzo e della rimessa attrezzata, ad esempio anche per mezzo di contratti di locazione, fornitura, leasing, comodato, ecc. Tale disponibilità potrà essere garantita anche attraverso consorzi o centri servizi abilitati all'attività funebre, con contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

Quanto al personale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune dovrà verificare che la prevista disponibilità continuativa, venga assicurata attraverso rapporti di lavoro disciplinati dalla legislazione statale attualmente vigente, in particolare il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30” e dalla contrattazione collettiva di categoria riguardanti il personale dipendente da imprese funebri.

Spetta dunque all'impresa che propone domanda di autorizzazione autocertificare l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro in tutte le forme indicate dal precedente capoverso o alternativamente l'esistenza di altri titoli giuridici (a titolo esemplificativo, il socio lavoratore,

l'associato in partecipazione, ecc.) per poter impiegare validamente e regolarmente il personale, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente, in ogni circostanza, di un direttore tecnico responsabile della conduzione dell'attività e del numero adeguato di operatori formati.

In particolare, l'impresa funebre dovrà dimostrare la capacità di disporre di almeno quattro operatori durante tutto lo svolgimento del servizio funebre (dal prelievo del feretro, alla cerimonia religiosa o civile, all'arrivo al luogo di sepoltura).

Presso ogni sede commerciale dell'impresa deve essere esposta al pubblico la carta dei servizi e delle prestazioni con il relativo prezzario.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss. Tali verifiche potranno essere richieste dal Comune autorizzante in tutti i casi i cui ne ravvisi la necessità anche in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con l'istanza di autorizzazione.

Il possesso dei requisiti formativi per lo svolgimento dell'attività funebre costituisce prerequisito per l'esercizio dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 18/2010.

Il Comune autorizzante, che ai sensi dell'articolo 53, comma 5, della legge regionale n. 18/2010 vigila sulla sicurezza dell'esercizio dell'attività funebre, è chiamato a verificare i requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre e che il concreto esercizio di tale attività avvenga in conformità a quanto dichiarato dall'impresa in sede di autorizzazione mediante deposito dei titoli (contratti, statuti, ecc.) idonei a dimostrare il possesso di tali requisiti. Qualora, il Comune autorizzante accerti l'inesistenza dei requisiti sopra indicati o che in concreto l'attività funebre non è svolta in conformità a quanto dichiarato, revocherà il provvedimento in questione.

I corsi di formazione per i soggetti esercenti attività funebre sono svolti da organismi di formazione accreditati di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" riconosciuti dalla Direzione regionale Formazione nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

La durata minima della formazione teorica di base per il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri è di 15 ore ripartita su 3 giornate.

Il corso deve trattare temi di Medicina Legale (minimo 5 ore), Igiene Pubblica (minimo 5 ore), Medicina del Lavoro e norme di legge connesse (minimo 5 ore) secondo il programma allegato.

Al termine del corso e previo superamento di un test di verifica dell'apprendimento viene rilasciata attestazione di partecipazione, una copia della quale inviata al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss territorialmente competente.

#### **Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri** (Art. 2, comma 2, lettera f)

Le cappelle private disciplinate dall'art. 42 della legge regionale n. 18/2010 sono realizzate conformemente a quanto stabilito per le tumulazioni cimiteriali. Le caratteristiche estetiche dei manufatti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sono definite dal Comune nel regolamento di polizia mortuaria.

La domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla tumulazione privilegiata come definita all'art. 43 della legge regionale 18/2010 deve essere presentata al Comune presso il quale si chiede la sepoltura, corredata della documentazione indicata nell'allegato A "Disposizioni attuative per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri" della DGR n. 2051 del 03/07/2007.

La domanda deve inoltre contenere una relazione tecnica con la descrizione e l'ubicazione dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, corredata di planimetria in scala non inferiore 1:100, completa dei particolari costruttivi ed architettonici in scala 1:20 (piante e sezioni quotate).

Il manufatto destinato alla tumulazione deve essere rispondente ai seguenti requisiti minimi:

- lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato; in questi ultimi casi, tante le solette che i tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a cm 10 e devono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas;
- la chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm 15, sempre intonacati nella parte esterna; è permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura ermetica;
- altezza loculo cm 70;
- dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica rischio sismico.

L'istruttoria viene condotta dal Comune e il procedimento dovrà essere concluso entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda fermi restando i casi di interruzione dei termini di cui alla Legge 241/1990.





## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS BIOFUN



Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.


L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.

### THANOS LIQUOFUN



Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.

### THANOS FUNGEL




Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere.

Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Lastre di chiusura loculi

Lastra di chiusura per loculi in fibra di cemento, in ottemperanza al DPR n. 285 del 10.09.90 e Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93.



Dimensioni: cm. 70x75 (oppure a richiesta) spessore cm. 0,8

Peso Kg. 7 circa.

Colore: beige

La lastra di chiusura dei loculi costruita con materiali resistenti all'azione corrosiva dei liquami cadaverici, garantisce resistenza e durata del prodotto e una perfetta impermeabilità ai liquidi e ai gas in maniera da consentire la sigillatura ermetica dei loculi. Inoltre, la forma della lastra appositamente studiata senza battuta, permette il corretto posizionamento in ogni tipo di loculo; con l'utilizzo di speciali schiume poliuretatiche iniettate tra il bordo esterno della lastra e la spalla del loculo, grazie anche alla estrema maneggevolezza della lastra, è possibile posare il manufatto in pochi minuti.

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150




Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti.

Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cofano in cellulosa biodegradabile

Per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.

Prodotta con nuovo tipo di cartone rinforzato con portata di 75 kg.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Affidamento del servizio di cremazione. Parere dell'Antitrust del 21/7/2014 AS1140

Circolare SEFIT FederUtility n. 4203 del 15/09/2014

Nel Bollettino dell'A.G.C.M. n. 30 del 28 luglio 2014 (pagg. 87 e ss.) è stata pubblicata la segnalazione AS 1140 del 21 luglio 2014, indirizzata al Comune di Torino e formulata a seguito di richiesta di parere, ai sensi dell'art. 22 della L. 287/90, segnalazione avente ad oggetto le modalità di affidamento del servizio di cremazione.

In **Allegato 1** si riporta per esteso il parere reso al Comune di Torino dall'A.G.C.M..

In **Allegato 2** si riportano considerazioni di carattere generale circa gli effetti che potrebbero derivare per

altri Comuni affidatari e gestori, alla luce dei contenuti del parere reso al Comune di Torino, in oggetto.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Massimiliano Bianco)

### **ALLEGATO 1**

#### **Parere AGCM AS1140 del 21/7/2014 "Comune di Torino – Affidamento del servizio di cremazione"**

Al Comune di Torino

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da codesto Comune, concernente le modalità di gestione del servizio di cremazione, si comunica che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 9 luglio 2014, ha ritenuto di svolgere le seguenti considerazioni.

La questione sollevata dal Comune di Torino ripropone il tema, già affrontato dall'Autorità in alcune occasioni<sup>(10)</sup>, delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali nell'ipotesi in cui le infrastrutture essenziali/strumentali all'erogazione dei servizi siano di proprietà di soggetti privati. La circostanza che l'articolo 6 della legge n. 130/11 attribuisca ai Comuni la titolarità della gestione dei crematori (che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'[abrogato] articolo 113 del T.U.E.L., D.lgs. n. 267/2000), al di là del regime di proprietà e delle modalità del loro finanziamento, consente di ritenere che al Comune sia rimessa la scelta tra una delle forme di gestione del servizio consentite dall'ordinamento, salvi gli eventuali diritti

del soggetto proprietario a vedersi riconosciuto il valore del bene non ancora ammortizzato o eventualmente un canone di utilizzo per l'accesso.

Il servizio di cremazione, come già evidenziato, è un servizio pubblico locale di rilevanza economica e, in quanto tale, disciplinato dalle previsioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/13 e dell'articolo 13 del D.L. n. 150/11 che, come noto, impongono la regolarizzazione dei modelli di gestione dei servizi, attraverso la scelta tra una delle tre possibili modalità di gestione offerte dal quadro normativo vigente (gara per l'aggiudicazione del servizio, gara per la selezione del socio privato o affidamento secondo modalità in house). È evidente che, non integrando la So.Crem. i caratteri dell'organismo in house o della società soggetta a controllo pubblico, l'attuale affidamento diretto, ove non regolarizzato, è destinato ad essere travolto dall'effetto di cessazione automatica di cui all'articolo 13 del D.L. n. 150/13.

L'Autorità, in più occasioni, ha suggerito alle amministrazioni di limitare l'attribuzione di diritti di esclusiva a quelle ipotesi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità locali<sup>(11)</sup>. In altre parole, ben potrebbe configurarsi, almeno in astratto,

<sup>(10)</sup> AS816 – Comune di Avigliana (TO) – Gestione della illuminazione pubblica.

<sup>(11)</sup> Si consideri quanto previsto dall'art. 4 del D.l. n. 138/11 dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 199/2012.

la possibilità che il servizio pubblico in questione venga offerto da più operatori in concorrenza, in regime di autorizzazione. In tale ipotesi non si porrebbe alcun problema in ordine all'eventuale riscatto degli impianti, che rimarrebbero in capo alla So.Crem., quale soggetto integrato, autorizzato a offrire il servizio in concorrenza con altri operatori situati in comuni limitrofi.

Nel caso di specie, tuttavia, è lecito dubitare del carattere effettivamente concorrenziale del mercato, posti i vincoli regolamentari che ostacolano l'accesso al mercato dei potenziali concorrenti – connessi alla possibilità di realizzare nuovi impianti <sup>(12)</sup> – e attenuano senz'altro la concorrenza tra gli operatori già presenti in ambito regionale, considerati i limiti alla mobilità extra comunale dell'utenza <sup>(13)</sup>. Ciò nonostante, tali vincoli non appaiono sufficienti a qualificare l'impianto di cremazione di So.Crem. come *essential facility* <sup>(14)</sup> con il conseguente obbligo del proprietario medesimo di garantirne l'accesso a chiunque ne faccia richiesta <sup>(15)</sup>.

In definitiva, il Comune dovrebbe preliminarmente valutare, in concreto, la possibilità che la domanda di servizio pubblico possa essere soddisfatta dal libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali, verificando se il servizio offerto da So.Crem. è in concorrenza con i servizi offerti dagli altri operatori attivi in ambito regionale. In tale ipotesi, graverebbe sul Comune l'onere di informare l'utenza sulla possibilità di rivol-

<sup>(12)</sup> Nonostante, infatti, gli oneri connessi alla realizzazione degli impianti di cremazione non appaiano costituire un investimento irrecuperabile, l'articolo 78 del D.P.R. n. 285/90 prevede che i crematori debbano essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e siano soggetti alla vigilanza del sindaco. Le aree entro le quali è possibile realizzare impianti rappresentano, pertanto, una risorsa inevitabilmente scarsa, la cui individuazione e relativa valutazione di idoneità è rimessa, peraltro, alla disponibilità di aree demaniali e a valutazioni di impatto ambientale.

<sup>(13)</sup> Dal punto di vista della domanda, si registra la presenza di previsioni normative che pur non vietando la possibilità degli utenti di avvalersi di impianti di cremazione situati al di fuori del Comune di residenza (coerentemente con la ratio ispiratrice della legge n. 130/01 che delinea un mercato quantomeno regionale) ostacolano di fatto la mobilità extra comunale dell'utenza. Il trasporto di un cadavere ai fini della cremazione in un Comune diverso da quello di decesso è infatti soggetto ad un regime autorizzatorio da parte del sindaco del Comune di decesso e il soggetto incaricato del trasporto deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco. Inoltre in caso di trasporto di cadaveri da un Comune all'altro entrambi i Comuni possono imporre il pagamento di un diritto fisso.

<sup>(14)</sup> Così come delineata negli orientamenti della giurisprudenza nazionale e comunitaria (Cfr. Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, sentenza del 15 settembre 1998, cause riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94. European Night Services Ltd ed altri/Commissione delle Comunità Europee)..

<sup>(15)</sup> A tal fine, è infatti necessario verificare la sussistenza dell'ulteriore presupposto della non convenienza della duplicazione della risorsa a costi socialmente sostenibili che, nel caso di specie, appare insussistente, considerata la possibilità economica e - seppur con tutti i limiti evidenziati – regolamentare di realizzarne di nuovi in ambito regionale.

gersi ad operatori alternativi alla So.Crem., eventualmente attivi in altri Comuni della Regione o, se del caso, anche in Regioni limitrofe.

Laddove, diversamente, il Comune ritenesse di dover bandire una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore in esclusiva dell'impianto di cremazione di Torino, potrebbe valutare, in alternativa, l'ipotesi del riscatto dell'impianto di cremazione e la conseguente gara per il servizio o bandire una gara che contempli un meccanismo di subentro dell'aggiudicatario nella gestione dell'impianto, sulla falsariga di quanto previsto dall'abrogato articolo 23-bis del D.L. n. 112/08. In relazione alla prima ipotesi, basti ricordare che nel settore dell'illuminazione pubblica, che presenta evidenti profili di analogia con il caso di specie, il riscatto degli impianti (cfr. R.D. 15 ottobre 1925, n. 1568 e D.L. n. 902/86) è stato ammesso dalla giurisprudenza <sup>(16)</sup>.

Quanto poi all'eventualità che l'ente locale non intenda o non abbia la possibilità di sostenere economicamente il riscatto, tale circostanza non osta al fatto che possa essere indetta la gara per il riaffidamento del servizio pubblico nell'ipotesi in cui gli impianti siano in parte o integralmente di proprietà di soggetti terzi. Come si ricorderà, l'articolo 10 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 disciplinava la cessione dei beni in caso di subentro nella gestione dei servizi pubblici locali prevedendo che, nei casi in cui i beni essenziali/strumentali alla gestione del servizio non fossero stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante avrebbe corrisposto al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli stessi.

Tale importo dovrebbe essere indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara per l'affidamento del servizio.

Pertanto, gli enti locali non sono costretti a sostenere l'eventuale indennizzo da pagare al gestore uscente, potendolo indicare nel bando di gara come importo di cui si debba far carico il vincitore della gara.

L'Autorità auspica che le suesposte considerazioni possano essere utili in sede di applicazione, da parte di codesto Comune, delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 20, del D.L. n. 179/12.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Pitruzzella)

<sup>(16)</sup> Si è espressa nel senso di ritenere tuttora sussistente in capo agli enti locali l'astratta possibilità di riscattare la proprietà degli impianti di illuminazione pubblica. Cfr. Sentenza TAR Brescia 2 agosto 2010 n. 2612, ma anche ordinanza del Consiglio di Stato n. 6639/08 del 12 dicembre 2009.

**ALLEGATO 2****Considerazioni sui riflessi di portata generale del parere AGCM AS1140 del 21/7/2014**

Il 21 luglio 2014 l'A.G.C.M. ha emanato la segnalazione AS 1140, riportata in **Allegato 1** alla circolare, emessa a seguito di richiesta di parere formulata dal Comune di Torino, in relazione a una contingente situazione locale <sup>(17)</sup>.

La segnalazione, della quale non si conoscono i termini con cui sia stata formulata la richiesta di parere – spesso rilevanti ed influenzanti la valutazione dell'Autorità adita – considera alcuni aspetti peculiari della situazione locale, ma prende posizione anche su tematiche di interesse generale.

L'A.G.C.M. si esprime in particolare:

a) Sul caso di gestione di servizio pubblico locale in cui le infrastrutture essenziali/strumentali per erogarlo siano di proprietà di soggetto privato, giungendo alla conclusione che spetti al Comune, in base all'art. 6, comma 2 della L. 130/2001, la scelta tra una delle forme di gestione consentite dall'ordinamento, “*salvi eventuali diritti del soggetto proprietario a vedersi riconosciuto il valore del bene non ancora ammortizzato o, eventualmente, un canone di utilizzo per l'accesso*”.

b) L'A.C.G.M. riconosce che il servizio di cremazione è un servizio pubblico locale di rilevanza economica e, in quanto tale, disciplinato dalle previsioni di cui all'art. 34, commi 20 e ss. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dell'art. 13 D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2014, n. 15, norme che, nel loro combinato disposto, prevedono una ‘regolarizzazione’ dei modelli di gestione dei servizi, pervenendo alla conclusione per cui l'attuale affidamento diretto (così lo definisce l'AGCM), ove non regolarizzato, sia “*destinato ad essere travolto dall'effetto di cessazione automatica*” al 31 dicembre 2014.

c) Per quanto sopra specificato, l'A.G.C.M. considera, nel caso il Comune voglia seguire la strada dell'esclusiva del servizio, che le uniche forme di gestione di un servizio di cremazione <sup>(18)</sup> siano:

1. Gara per l'aggiudicazione del servizio;
2. Gara per la selezione del socio per società miste (gara cosiddetta a doppio oggetto);
3. Affidamento cosiddetto “in house providing”.

Secondo l'AGCM non è quindi possibile la gestione sia in economia diretta del servizio di cremazione, sia la gestione a mezzo di un terzo non scelto in base a gara al termine del periodo transitorio <sup>(19)</sup>. E ciò anche se il terzo sia il proprietario dell'immobile e degli impianti, dovendo in tal caso l'Amministrazione comunale scegliere se acquisire al proprio patrimonio l'infrastruttura riscattandola, prima di scegliere la forma di gestione futura, o se invece porre a carico del futuro gestore l'onere del riscatto (o del pagamento di un canone di utilizzo per l'accesso).

A nostro avviso l'AGCM non ha ben presente come si svolga il servizio di cremazione e cioè che non vi è esclusiva comunale, essendovi invece l'obbligo di pianificazione regionale circa la localizzazione degli impianti (e di fatto la individuazione di bacini ottimali di gestione) <sup>(20)</sup>.

Ma soprattutto che un cittadino può avvalersi, per la cremazione di un cadavere o di resti mortali di cui lui abbia titolarità ad esprimersi, di un crematorio di propria scelta, dentro il Comune o fuori di esso, dentro la Regione o fuori di essa o ancora fuori della Nazione. In tal caso aumentano, ovviamente, le spese a carico del cittadino che scelga il trasporto delle spoglie mortali per cremarle in altro luogo.

Volendo attribuire una esclusiva comunale, l'unico caso richiamabile (ma è una scelta comunale) è quello in cui il Comune intenda concedere in esclusiva (già nel contratto di affidamento iniziale) al gestore del crematorio la cremazione di resti mortali (più raramente di cadaveri di indigenti) per cui debba provvedere il Comune (si tratta delle cosiddette cremazioni istituzionali, cioè per cremare resti mortali non reclamati dai parenti).

d) L'AGCM si esprime poi sulla possibilità di gestione non in esclusiva del servizio di cremazione. In tal caso più operatori potrebbero operare, pur sempre con impianto interno ad uno o più cimiteri comunali, in regime autorizzatorio.

e) L'AGCM specifica che sussistono, per questo servizio, vincoli attenuati circa la possibilità di effettiva concorrenza di mercato, dati da:

<sup>(17)</sup> L'Autorità, tra l'altro, può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati (Art. 22 L. 287/90).

<sup>(18)</sup> Il caso della realizzazione e gestione in *project financing* di un crematorio non è stato analizzato dall'A.G.C.M., pur ritenendosi del tutto ammissibile se l'opera è costruita dentro un cimitero o in ampliamento di un cimitero esistente o in cimitero di nuova realizzazione, in area specificatamente data in concessione dal Comune, ai sensi dell'Art. 343 del T.U. Leggi Sanitarie.

<sup>(19)</sup> La So.Crem. è stata scelta senza gara (essendo la proprietaria degli immobili e dei forni) e non ha le caratteristiche dell'*in house providing*.

<sup>(20)</sup> La legge statale (Art. 6 L. 130/2001) rimanda alla pianificazione regionale. In Piemonte sussiste normativa regionale concernente il piano regionale di coordinamento dei crematori previsto dall'art. 5 L.R. (Piemonte) 31 ottobre 2012, n. 20 e succ. modif., dell'art. 14 L.R. (Piemonte) 3 agosto 2011, n. 15 (ed art. 29 D.P.G.Reg. (Piemonte) 8 agosto 2012, n. 7/R).

1. Aree limitate in cui possano essere realizzati i crematori (solo dentro cimiteri e con impianti soggetti a vigilanza del sindaco, per effetto dell'art. 78 del D.P.R. 285/1990). Motivazione non condivisibile, trattandosi di oltre 15.000 localizzazioni potenziali in Italia (cioè il numero dei cimiteri esistenti);
2. Ostacolo alla mobilità di cadaveri e resti mortali *extra* Comune data dal regime autorizzatorio. Motivazione altrettanto non condivisibile, poiché ogni cadavere o resto mortale, per potersi movimentare, indipendentemente dal luogo di cremazione, necessita di autorizzazione sia al trasporto che alla cremazione (o di un'autorizzazione omnicomprensiva);
3. Possibilità che sia il Comune di partenza che quello di arrivo imponga un diritto fisso. Motivazione non condivisibile, poiché il diritto fisso di cui all'art. 19, commi 2 e 3 del D.P.R. 285/1990, sia per segnalazione della stessa AGCM, sia per giurisprudenza consolidata, è illegittimo. Cosa diversa è invece richiedere una tariffa per il rilascio di autorizzazione al trasporto o per fissazione dell'orario di arrivo al cimitero, non solo legittima, ma obbligata in presenza di servizio non gratuito per legge.

f) E inoltre, dopo aver precisato quanto sopra, l'Autorità afferma che a suo avviso tali vincoli attenuati circa il carattere effettivamente concorrenziale del mercato (quanto meno regionale, specifica l'AGCM), non appaiono sufficienti per un crematorio di fatto svolgente servizio pubblico locale (come nel caso di Torino) per qualificarlo come "essential facility" come delineata dalla giurisprudenza europea<sup>(21)</sup>, con il conseguente obbligo – in questo caso non esistente per l'AGCM – di garantire l'accesso a chiunque ne faccia richiesta.

g) L'AGCM attribuisce poi, riteniamo nel solo caso di regime autorizzatorio, al Comune di Torino il compito di verificare se la domanda di servizio pubblico di

cremazione nel proprio territorio possa essere "soddisfatta dal libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali", cioè dalla fornitura del servizio svolto dalla So.Crem. e dai crematori circostanti.

Si richiama in proposito sia la norma statale che quella regionale, le quali attribuiscono il compito di pianificazione della localizzazione dei crematori alla Regione.

L'affermazione dell'Autorità "graverebbe sul Comune l'onere di informare l'utenza sulla possibilità di rivolgersi ad operatori alternativi alla So.crem. eventualmente attivi in altri Comuni della regione o, se del caso, anche in Regioni limitrofe", pur sempre nel solo caso di regime autorizzatorio, ha una ragion d'essere solo se il Comune, con la verifica di cui al citato art. 34, comma 20 citato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, ritenga che il servizio pubblico locale sia possibile garantirlo, secondo standard adeguati e prezzi pari o inferiori a quelli massimi stabiliti in campo nazionale, con le strutture esistenti o pianificate su scala regionale<sup>(22)</sup>. Non risulta però che, allo stato attuale, alcun Comune in Italia abbia consentito il regime autorizzatorio.

h) L'AGCM interviene anche in materia di criteri da seguirsi nel caso in cui l'Ente Locale, intenda assumere il servizio pubblico locale (al di là della modalità concreta di sua gestione, secondo i 3 modelli dianzi specificati alla lettera c)) e cioè sul quantum da riconoscere come riscatto al gestore cessante (pervenendo alla conclusione che gli si debba riconoscere il Valore Attuale Netto o un canone per l'accesso). E che l'onere sia da porre in capo a Comune o direttamente al gestore subentrante, qualora il Comune non intenda essere lui direttamente a procedere al riscatto. Interpretazione che, a nostro avviso, può dar adito a contenzioso.

<sup>(21)</sup> Si ritiene che il ragionamento dell'AGCM possa così sintetizzarsi: il crematorio della So.Crem. di Torino nasce con l'obbligo di garantire la cremazione agli associati alla So.Crem.. Non vi è un obbligo di fornitura del servizio ai non associati, e conseguentemente l'obbligo di garanzia di accesso all'infrastruttura a chiunque ne faccia richiesta. Si rileva però un'incongruenza: se non vi è obbligo da parte del proprietario (So.Crem.) di garantire a chiunque ne faccia richiesta l'accesso per svolgere la cremazione, pur sempre entro determinate griglie di precedenza oraria o territoriale, com'è possibile qualificare questo un servizio pubblico locale affidato direttamente se manca proprio l'elemento essenziale previsto dalla carta dei servizi, cioè la parità di condizione di accesso al servizio?

<sup>(22)</sup> Se l'"ente di governo" sia individuabile, in ragione dell'ambito territoriale di riferimento, nella regione, dovrebbe conseguire che il servizio della cremazione sia sì "servizio pubblico", ma non più di livello comunale, per cui dovrebbe aversi una "rivisitazione", per così dire, concettuale delle disposizioni dell'art. 6, comma 2 L. 130 marzo 2001, n. 130 (non senza considerare come, almeno in prospettiva, dovrebbero valutarsi gli effetti della L. 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni con riguardo alla aree rientranti nella categoria delle Città metropolitane e, a questo punto, sollevando esigenze di ricerca di coerenze con ambiti territoriali di livello regionale).



euro.act s.r.l.

## **CORSI PER IL SETTORE FUNEBRE E CIMITERIALE**

**ROMA**

◆ 18 novembre 2014 (mar)

### **Come gestire il rapporto con i dolenti nell'attività professionale. Consigli pratici per gli operatori funebri e cimiteriali**

**RELATORE:** Dott.ssa Daniela Rossetti (Psicologa e Psicoterapeuta presso *Montecatone Rehabilitation Institute* di Imola, BO)

**PROGRAMMA:** • Il dolore e la condizione umana • Il lutto: fasi ed elaborazione • Il rapporto con i dolenti (gestione dello stress nella relazione e conoscenza degli effetti di talune scelte): lutti traumatici: come confrontarsi, capire ed elaborare le morti per incidente; l'approccio al dolente nell'immediatezza del decesso, durante e subito dopo il funerale, in caso di cremazione, durante la sepoltura; lutto e dispersione delle ceneri; elaborazione del lutto in presenza di affido familiare di urna cineraria • Gli indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell'Accordo Europeo 8 ottobre 2004 e il burn-out in ambito funebre, cimiteriale e di cremazione

◆ 19 novembre 2014 (mer)

### **Ritualità nelle sepolture di islamici, ebrei ed ortodossi**

**RELATORE:** Dott.ssa Elena Messina (Ha conseguito la laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti ed alle ritualità funebri. Attualmente tali ricerche sono in corso d'opera)

**PROGRAMMA:** • Introduzione – Concetto di morte e rituale funebre. Trasformazione del rito in un contesto altro (*Tutte le società umane riflettono sulla morte e si occupano dei morti, il rito funebre, gli interventi sul cadavere e la maniera di rappresentare, pensare e percepire la morte variano profondamente da una cultura all'altra; Teoria di Lifton: rituale funebre come bisogno di immortalità*) • Alterità, diffidenza e pregiudizio; Ritorno in patria e concetto di doppia assenza • Morte e decesso nell'etica ebraica. Itinerario storico-culturale • Morte e ritualità funebri della comunità musulmana • Comunità cristiano-ortodossa: morte e commemorazione dei defunti • Morte laica e cremazione. Limiti alla pratica • Morte e ritualità funebre: *best practices*

◆ 26 novembre 2014 (mer)

### **Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 1a**

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (Dirigente Bologna Servizi Cimiteriali srl, Gruppo Coordinamento FederUtility SEFIT)

**PROGRAMMA:** • Inquadramento normativo: norme cimiteriali • Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro • Fenomeni cadaverici • Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale • Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza • Caratteristiche dei feretri e dei contenitori utilizzati per trasporto di salme/ cadaveri/ resti/ ceneri

◆ 27 novembre 2014 (gio)

### **Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Parte 2a**

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (Dirigente Bologna Servizi Cimiteriali srl, Gruppo Coordinamento FederUtility SEFIT)

**PROGRAMMA:** • Inumazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Traslazioni • Dispersione ed affidamento ceneri, accenni • Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza • Cremazioni, cenni sulla sicurezza

## **Modulo di iscrizione:**

- ▶ richiedetelo via mail a: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)
- ▶ scaricatelo dal link: [www.euroact.net/formazione](http://www.euroact.net/formazione)
- ▶ chiamate la segreteria organizzativa: **0532.1916111**

Progettazione

## Sale del commiato nei crematori che svolgano funzioni cerimoniali

di Fogli Daniele (\*)

*In occasione di Tanexpo 2014, svoltasi a Bologna, il 22 marzo 2014 è stata effettuata, nell'ambito di una manifestazione organizzata da GEM Matthews International s.r.l. nei propri stand, denominata l'Università della cremazione, una intervista da parte di una giornalista all'ing. Fogli. Riteniamo di pubblicarne la sintetica trascrizione delle parti principali, essendo di particolare interesse per i gestori dei crematori.*

**Giornalista. Domanda:** Nella progettazione di crematori si hanno delle prescrizioni di pianificazione territoriale?

**Fogli. Risposta:** Sì, la norma (L. 130/2001 e varie Leggi Regionali) prevede una pianificazione di livello regionale circa la localizzazione dei crematori.

**Giornalista. Domanda:** E la pianificazione ha funzionato?

**Fogli. Risposta:** Purtroppo la norma pianificatoria non ha funzionato. Vi sono regioni che restringono la possibilità di realizzare nuovi crematori (ad es. la Lombardia, dove probabilmente vi è una sorta di sottodotazione), mentre altre con sovradotazione (ad es. Piemonte e ormai anche la Emilia Romagna tra breve).

Nel complesso il Nord ed il Centro sono abbastanza ben serviti. Il Sud e la Sicilia attualmente no. Pertanto, vi dovrebbe essere una contrapposizione di interessi da bilanciarsi in sede politica, che però non si è avuta.

Mi spiego meglio: la domanda di vicinanza di un impianto di cremazione, che favorisce da un lato l'utenza e dall'altro imprenditori sempre pronti a entrare in nuovi mercati, si deve coniugare con la necessità di non avere una sovradotazione di impianti, con effetti di mancata remuneratività di tutti.

Esiste un *break even point* abbastanza elevato che non può essere ignorato.

**Giornalista. Domanda:** E quindi quali soluzioni caldeggia?

**Fogli. Risposta:** Cambiare la norma pianificatoria inserendo dei parametri che permettano di programmare meglio la dotazione di impianti.

Legherei la presenza di un crematorio sia al parametro distanza (da altro crematorio esistente) sia al bacino di popolazione servita, con un minimo di un crematorio per ogni ASL in un determinato periodo di tempo.

Eccezioni dovrebbero essere consentite laddove vi siano ostacoli fisici (terreni montagnosi, ecc.).

**Giornalista. Domanda:** Veniamo alla progettazione architettonica. Cosa contraddistingue la progettazione di un crematorio rispetto ad un edificio di culto? Vedendo taluni crematori in Italia si ha quasi la percezione che i nostri assomiglino a luoghi dove prevale la cremazione, quale operazione dell'incenerimento, piuttosto che l'ultimo saluto.

**Fogli. Risposta:** Nella progettazione di un crematorio occorre unire elementi di funzionalità ad elementi simbolici.

Difatti un crematorio non è e non può essere concepito come un luogo di smaltimento dei cadaveri, ma è invece un luogo nel quale avvengono dei fatti significativi per una persona in lutto:

– Si ha la trasformazione della fisicità di un corpo come lo si è sempre visto in una nuova materia (tra l'altro ignota ai più per consistenza e qualità sia olfattiva che materiale). Aggiungo che questa trasformazione avviene misteriosamente, cioè un corpo (che fisicamente è un tutt'uno) dentro una bara (di rilevanti dimensioni) diventa un insieme di particelle (chiamate ceneri) dentro un oggetto di piccole dimensioni: l'urna.

Il grande impatto del dolente è affrontare, dopo la perdita di un proprio caro quanto ad affetti e legami, pure la sua perdita in termini di fisicità. C'è chi reagisce interrogandosi se sia proprio quello il corpo che verrà cremato: e del resto il corpo viene sottratto agli sguardi dalla bara, che però potrebbe celare un'altra identità al posto di quella cara.

E chi reagisce col dubbio che quelle siano proprio le ceneri del suo caro.

Ecco perché è rilevante fare ogni sforzo per garantire la tracciabilità durante il funerale e la cremazione. Questo determina un elemento di sicurezza nella gene-

rale insicurezza che attanaglia il dolente, dopo la perdita.

– Si ha la definitiva scomparsa dell'amato in un modo che verrà ricordato per la vita restante. E sul modo con il quale avviene questa scomparsa si sono cimentati fior di architetti:

In termini spaziali: come è da dare l'addio? È un passaggio dall'area del commiato (del resto si chiama proprio così) all'area tecnica (dove vi è l'attesa del turno di cremazione), attraverso un sistema rapido o veloce? Una scomparsa verticale (in basso o verso l'alto, cioè simbolicamente il cielo). Una scomparsa orizzontale: attraverso una porta, un movimento aiutato da operatori o meccanico?

Una scomparsa con riemersione delle ceneri nel breve termine (2 o al massimo 3 ore) o nel lungo termine (1, 2 o più settimane)

Una scomparsa dopo un saluto affettuoso da parte di chi lo ha amato e conosciuto o un addio privato ed intimo?

Sono tutti elementi che in parte sono influenzati dalla personalità dei dolenti, e anche del defunto.

Ma lo possono essere pure dalle scelte architettoniche (disposizione degli ambienti, qualità degli ambienti, modalità tecnologiche utilizzate per il commiato) e dalle scelte qualitative della cerimonia.

È mia convinzione che un commiato sereno, per quanto difficile possa essere nella realtà – oltre che la pronuncia di questa parola – passa attraverso una cerimonia dell'addio, con modalità e tempi adeguatamente predisposti, con occasioni di comunione fra familiari e altri dolenti, offerte dal gestore del crematorio, che si deve anche preoccupare di restituire nel più breve tempo possibile le ceneri.

**Giornalista. Domanda:** ingegnere l'ha presa alla larga, anche se mi pare di aver capito che è fondamentale progettare l'addio.

**Fogli. Risposta:** In Italia, forse perché ancora siamo legati al percorso tradizionale: camera mortuaria ospedaliera, chiesa, crematorio si è progettato spesso il crematorio tenendo presente la necessità della sala del commiato, ma poi nella realtà il commiato vero e proprio (cioè la ritualità funebre) avviene in chiesa.

Anzi spesso la Chiesa italiana rifugge dalla celebrazione delle esequie nella sala del commiato del crematorio, che rischia di diventare un luogo etichettato per il commiato laico. Invece è il luogo di tutti i commiati. La progettazione dell'addio non può assolutamente fermarsi all'identificazione di una sala, ma occorre anche progettare spazi e modalità di addio, luoghi di lutto partecipato (cioè dove i conoscenti onorano il defunto e i suoi familiari in lutto, portando le proprie condoglianze), ma anche un luogo di lutto privato, che probabilmente coincide con a consegna dell'urna cineraria.

In sostanza le sale del commiato dei crematori dovrebbero sempre più assomigliare a vere e proprie *funeral home*, a feretro chiuso.

**Giornalista. Domanda:** Qual è il layout tipico di un crematorio?

**Fogli. Risposta:** Un crematorio è formato da più aree, funzionalmente interconnesse, con percorsi distinti fra accesso di feretri e corteo funebre dei dolenti e altri percorsi di servizio (per movimentazione di feretri non in presenza della parte rituale).

Principalmente si possono identificare:

- 1) zona d'ingresso;
- 2) sala del rituale (distinta o meno dal luogo di consegna dell'urna) e dell'intrattenimento, detta anche sala del commiato;
- 3) zona di servizio;
- 4) area tecnica per forno/i, macchine filtranti e altre attrezzature tecnologiche;
- 5) servizi per dolenti.

Se vogliamo possiamo dilungarci nella descrizione delle singole funzioni. Dipende anche dall'interesse del pubblico.

**Giornalista. Domanda:** Sento che soprattutto nelle grandi città e in certe zone dell'Italia si hanno tempi di cremazione lunghi, dell'ordine di anche 1 o 2 settimane. È vero? Cosa pensa sia utile fare nella progettazione.

**Fogli. Risposta:** Sinceramente questa cosa mi fa abbastanza arrabbiare. Il sistema più semplice ed economico per ridurre i tempi di attesa della cremazione è banale: basta far andare il crematorio con 2 turni (16 ore) o 3 turni (H24).

Personalmente ritengo debbano sempre esserci (forse anche dopo 3-4 anni dall'avvio) almeno 2 forni, ad alta potenzialità (consegna ceneri *max* in 2 ore, meglio 1,5 ore).

Questo permetterebbe di concepire la cremazione come un percorso con la consegna dell'urna cineraria entro 2 ore dalla cerimonia dell'addio.

Questa è la norma in certi Paesi del Nord Europa, e consentirebbe lo sviluppo di una serie di servizi che riempiano il tempo tecnico in cui avviene la cremazione.

Si tratta di servizi importanti sia per i dolenti, sia per il gestore del crematorio.

In taluni Paesi, soprattutto del Nord Europa, possono trascorrere tempi lunghi prima di procedere alla cremazione (ad es. in taluni casi si raggiunge anche il mese dopo il decesso).

Invece nei Paesi del Sud Europa il clima e le tradizioni hanno portato a privilegiare riti svolti a poca distanza dal decesso.

In Olanda, invece, Paese che ritengo modello quanto a tipologia di sale del commiato per crematorio, sussistono norme e tradizioni che fanno sì che la cremazio-



ne avvenga nello stesso giorno di arrivo al crematorio, o meglio – a seguire l'arrivo del feretro.

È inoltre importante dare adeguato rilievo non solo alla fase di saluto del feretro, ma anche a quella di consegna delle ceneri, spesso sottovalutata nel rituale. Dal punto di vista progettuale l'ideale sarebbe disporre di una sala del rituale di commiato "grande", integrata da una o anche più (in relazione alla dimensione dell'impianto) "piccole".

L'esperienza ha dimostrato che in media, nel 50% dei casi, la quantità di dolenti ad un funerale è inferiore a 30 persone, mentre è solo in percentuali inferiori al 10% che la partecipazione arriva ad 80-100 persone o più.

La sala grande del rituale deve quindi essere progettata almeno per un numero di posti di 80-100 persone sedute. Come già detto sarebbe opportuno aggiungere alla sala "grande" almeno una di dimensioni ridotte rispetto alla prima, con funzioni plurime, specie se si intende far convivere con il crematorio, in una città di medie dimensioni, anche la funzione ordinaria di sala del rituale per ogni tipologia di funerale.

Difatti, mentre la "sala grande" sarà destinata a riti (sia civili che pluriconfessionali), le altre avranno le seguenti funzioni, a domanda degli interessati:

- a) sosta breve, esposizione e saluto prima della sepoltura o della cremazione;
- b) sosta lunga (veglia), esposizione e saluto prima della sepoltura o della cremazione;
- c) attesa per i familiari nel corso della cremazione;
- d) consegna delle urne.

Le salette sono da progettare in maniera che siano intercambiabili come funzioni e da esse sia possibile, a richiesta, per i parenti stretti, vedere attraverso un monitor la procedura di inserimento del feretro nel crematorio, dando così risposta ad una delle domande di sicurezza e garanzia sulla effettiva coincidenza di feretro e ceneri. Tutte le sale dovrebbero essere monitorate con telecamere a circuito chiuso per poter intervenire rapidamente, in caso di necessità (malori, svenimenti), da parte del personale addetto.

Ogni sala dovrebbe essere dotata di impianto per la diffusione di musica prescelta dai familiari.

La sala "grande" anche di apparecchiatura per proiezioni multimediali.

Il governo dei rituali nelle sale, come di tutte le operazioni che si effettuano nel crematorio, è svolto in una apposita sala di regia, cui afferiscono i telecontrolli.

A richiesta sarà possibile fornire servizio di catering (al commiato), o di semplice conforto per i parenti più stretti. Laddove gli spazi a disposizione del progettista fossero limitati, potrebbe convenire sfruttarli per organizzare la sala del rituale in modo che essa sia formata da più ambienti di dimensioni variabili, separabili con pannellature mobili, ma aggregabili all'occorrenza per funerali numerosi. Si potrà quindi allestire l'ambiente, attraverso idonee e separazioni con garan-

zie anche acustiche, in modo da servire più riti in contemporanea, sfasando leggermente l'arrivo delle autofunebri.

Se il crematorio è di rilevanti dimensioni, potrà allora essere utile una vera e propria sala di regia, dotata di telecamere per valutare l'arrivo dei carri funebri e dei diversi cortei, comprendere a quale punto della cerimonia si è nelle diverse sale, governare musiche e luci o altre diavolerie tecnologiche di questi tempi.

Infine è importante programmare i tempi di funzionamento (e scegliere forni crematori con tecnologia adeguata) in modo da consentire, ove possibile e richiesto, di procedere a cremazione subito di seguito alla scomparsa del feretro e in tempi brevi.

Una soluzione siffatta determina la non interruzione del rituale, con consegna delle ceneri a distanza di circa 120 minuti dalla scomparsa del feretro.

Si rammenti che il tempo deve anche garantire vi sia la possibilità del confezionamento dell'urna e un adeguato raffreddamento delle ceneri. Psicologicamente la consegna di un'urna cinerari calda o tiepida determina effetti negativi nei confronti dei dolenti.

L'intervallo temporale può essere utilizzato dai familiari per raccogliere le condoglianze degli intervenuti, intrattenerli con un rinfresco, effettuare un giro nel cimitero depositando fiori in altri luoghi di sepoltura, meditando o pregando.

Fa parte della zona del rituale il luogo di consegna delle ceneri (in urna), che può coincidere o meno con una delle sale del commiato.

**Giornalista. Domanda:** E ritiene che l'Italia sia pronta per questo salto culturale?

**Fogli. Risposta:** Sì. Purtroppo non sono pronti i gestori di molti crematori, che se non si danno una mossa rischiano di perdere l'autobus.

Di fatto, come ho cercato di spiegare anche poco fa, il crematorio è una *funeral home* a feretro chiuso. O si capisce questo fatto o si perderà il confronto con la storia e col mercato.

**Giornalista. Domanda:** Che errori ha fatto nella sua attività di progettazione e che non vorrebbe più ripetere?

**Fogli. Risposta:** Ho cominciato ad occuparmi di cremazione e crematori quando in Italia si facevano 3000 cremazioni l'anno. Nel 2013, probabilmente ci avvicineremo tra cremazioni salme e di inconsulti a valori tra i 140.000 e i 150.000 cremazioni.

L'Italia di fatto, dal punto di vista numerico, è il quarto Paese dopo Gran Bretagna, Germania e Francia.

La grande crisi ha accelerato il processo di crescita e fatto impennare la curva di crescita.

Il primo errore è stato il concepire la progettazione di piccoli crematori, con una sola sala del commiato. In sostanza non avevo compreso l'importanza dei servizi aggiuntivi alla cremazione.

Il secondo grande errore è il concepire il processo come batch, cioè cremare un certo numero di ore, in genere durante il giorno e fermare gli impianti. Occorre invece pensare ad una progettazione (organizzativa) in continuo. Le macchine lavorano meglio, il costo alla fine è inferiore, la potenzialità dell'impianto di cremazione si alza.

Si pensi che la potenzialità media di un crematorio in Germania è il doppio di quella in Italia.

Il terzo errore è stato determinato dallo studiare i crematori degli altri Paesi e portarli in Italia. Quando abbiamo fatto i primi progetti non si cremavano i resti mortali (e all'estero questo problema è quasi inesistente) e quindi non c'erano gli ambienti necessari a depositarli, in attesa della cremazione.

Ecco occorrono grandi depositi temporanei in cui collocare i resti mortali in attesa di cremazione. Questi depositi si riducono se si crema H24. Aumentano, se si crema solo su 2 turni.

**Giornalista. Domanda:** Cosa suggerirebbe ad un aspirante gestore di crematorio?

**Fogli. Risposta:** Di scegliere cosa vuole fare. Se vuole fare un crematorio tecnico o se vuole fare un crematorio per la ritualità. Cioè se vuole dedicarsi soprattutto cremare resti mortali o se invece è predominante l'attività a seguito di funerale.

Sono due modi completamente diversi di affrontare la progettazione.

In tutti e 2 i casi opterei, visto il basso differenziale di costo, per la duplicazione delle linee.

Oggi se si ha un fermo impianto, in una città già solo con il 20% di incidenza della cremazione sono guai seri! Poter avere già un piano per l'emergenza data dal blocco di uno dei 2 forni esistenti (e quindi H24, ritardo nella cremazione dei resti mortali, ecc.) può effettivamente salvare il gestore da critiche furibonde. E poi suggerirei ai principali costruttori di forni di elaborare soluzioni progettuali il più possibile modulari. In pratica si cambia il modulo difettoso e via.

Questo presuppone investimenti importanti sia nel telecontrollo, per prevenire e intervenire da remoto, sia in servizi di manutenzione estremamente rapidi nell'intervenire. Più crescerà la cremazione e più si dipenderà in ogni città sede di impianto di cremazione da questi aggeggi e occorre velocità massima nel ripristino della funzionalità.

Paradossalmente gli organi di controllo hanno abbondato in strumentazioni di controllo (che servono a poco, anche perché non le guardano) e invece non hanno posto la giusta attenzione al problema maggiore: il fermo impianto. Per un organo di controllo il fermo impianto non dice nulla: non vi sono emissioni.

Ma per una città è tutto!

(\*) *Responsabile Attività Internazionali SEFIT FederUtility*

# Sigma INFO

**SIGMA**



**Soluzioni Informatiche su Misura**

GESTIONE CIMITERIALE - LUCE VOTIVA - IMPIANTI DI CREMAZIONE  
 TRASPORTI ONORANZE FUNEBRI E FIORERIA  
 VERDE PUBBLICO E DISINFESTAZIONE - PARCHEGGI

**[www.sigmainfo.it](http://www.sigmainfo.it) - [info@sigmainfo.it](mailto:info@sigmainfo.it)**

**Progettazione** **Il nuovo crematorio nel *Woodland Cemetery* di Stoccolma**  
**Soluzioni tecnologiche italiane d'avanguardia**

di Francesco Plazzi

Nel 2008 il Comune di Stoccolma, in Svezia, ha cominciato a studiare il *trend* della cremazione. Ben presto ha scoperto che il tasso di cremazione (rapporto tra numero di persone cremate e numero di defunti in un anno) stava salendo a oltre il 70%, e a causa dello sviluppo di nuovi regolamenti ambientali in Svezia ed Europa, i suoi crematori esistenti sarebbero presto diventati obsoleti. Considerando questi fattori, si è deciso che era necessario un nuovo crematorio al fine di assicurare le 8.000 e più cremazioni all'anno e la conformità con i nuovi regolamenti ambientali. Così il Comune ha pubblicato un bando di gara per la progettazione, produzione, installazione e messa in servizio di quattro forni ad alta efficienza al *Woodland Cemetery*.

*Woodland Cemetery*, o *Skogskyrkogården*, è un'icona di fama mondiale e fulgido esempio per altri cimiteri. *Woodland* è stato elencato come sito patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1994, non solo per il suo valore architettonico, ma anche per il suo paesaggio naturale che comprende una grande varietà di specie arboree locali. La costruzione, originariamente iniziata nel 1917, con la prima fase del progetto fu completata nel 1920. Gunnar Asplund, ben noto per il suo progetto della biblioteca pubblica di Stoccolma, insieme a Sigurd Lewerentz erano gli architetti che hanno progettato il cimitero e le sue cappelle.

Entrambe le gare, la prima per la costruzione dell'edificio del crematorio e la seconda per la fornitura e l'installazione del nuovo crematorio, sono state pubblicate nel 2009. Il nuovo edificio del crematorio è stato assegnato a un gruppo locale di architetti, guidati da Johan Celsing, che ha vinto la gara con il progetto dal titolo "*A Stone in the Forest*".

Il Dott. Helmut Dombrowe è stato nominato come il responsabile della gestione del progetto e della costruzione del nuovo crematorio. La gara aveva per oggetto la fornitura ed installazione di quattro linee completamente indipendenti, ogni linea con un forno crematorio connesso al proprio sistema di depurazione fumi, ognuno dei quali conformi alle norme locali così come alle più recenti normative europee.


Questo progetto innovativo è incentrato sul basso impatto ambientale: forni crematori che garantiscono di minimizzare le emissioni (polveri, monossido di carbonio CO, diossine, ecc) rilasciate in atmosfera, un livello minimo di rumore nell'area operativa (meno di 55 dBA) e un moderno sistema di recupero dell'energia. Tutto ciò permette il rito della cremazione con un assoluto rispetto per l'ambiente circostante.

Le quattro linee di cremazione, inaugurate il 12 maggio 2014, sia come progettazione tecnologica, costruzione e installazione possono considerarsi un vanto dell'industria italiana, essendo frutto della GEM Matthews di Matthews International Divisione Cremazione, con sede ad Udine ed un'esperienza trentennale nel campo della combustione.

Il Comune di Stoccolma ha fornito le linee guida ed i concetti di base come punto di partenza per il progetto, tutti considerati prioritari. E cioè:

- architettonicamente l'edificio si doveva integrare completamente all'ambiente, e anche la progettazione e i materiali sono stati selezionati per essere compatibili con l'ambiente naturale;
- il crematorio doveva essere conforme alle norme tecniche più rigorose, in particolare per quanto riguarda le emissioni e il recupero di energia termica;
- le procedure di gestione del crematorio dovevano essere chiare e semplici, con soluzioni ergonomiche comple-





te e nessuna operazione manuale.

Sono dunque stati progettati, secondo queste specifiche, e realizzati quattro forni crematori CRM/6R ad alte prestazioni: sistemi completi di depurazione dei gas di scarico, che sono in grado di eseguire più di 8.000 cremazioni all'anno (in media 28-30 al giorno, con 10 ore di lavoro) rimanendo in conformità con le norme ambientali europee più restrittive. Questo nuovo crematorio ha i più alti standard sia funzionali sia in termini di sicurezza e salute sul lavoro. La tecnologia avanzata permette agli operatori di gestire il lavoro in modo sicuro ed efficiente. La costruzione prevede inoltre un sistema di recupero del calore che, insieme ai forni crematori, si inserisce armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio.

Il sistema di recupero dell'energia fornito ha un sistema di "telerscaldamento" con accumulatori di acqua calda di grandi volumi che utilizzano il calore prodotto – temperatura dell'acqua calda = 140° C (284° F) – dal crematorio per pompare l'acqua calda attraverso tubazioni sotterranee lungo i sentieri del cimitero durante l'inverno, eliminando automaticamente qualsiasi accumulo di neve e ghiaccio. È questa una delle specificità del 'crematorio nel bosco', che è stata oggetto di studi approfonditi e di una progettazione *ad hoc*.

L'acqua calda viene anche utilizzata con un sistema di raffreddamento termoconvettore, che raffredda le stanze per la conservazione dei feretri e, durante l'estate, potenzia il condizionamento d'aria che raffredda l'edificio. Sono state incluse anche altre caratteristiche uniche nella progettazione del crematorio quali la grande attenzione e cura all'ergonomia e alla qualità del lavoro degli operatori. Tutte le fasi del processo sono condotte in automatico minimizzando gli interventi degli operatori.

Un processo semplice ed efficiente è stato progettato per gestire i feretri in tutte le fasi di arrivo, stoccaggio, movimentazione e l'inserimento nel forno crematorio. Tre forni crematori sono stati progettati per una dimensione massima dei feretri di 860 millimetri di larghezza, 2.200 millimetri di lunghezza e 600 millimetri di altezza, men-

tre un forno crematorio è stato appositamente progettato per gestire feretri con una larghezza massima di 1.060 millimetri, visto il sempre maggior numero di feretri *oversize*, connessi all'aumento della obesità. Uno speciale carrello elevatore è stato sviluppato per permettere all'operatore di guidare il carrello in modo sicuro con velocità di movimento e ampia maneggevolezza.

Tutti e quattro i forni crematori sono *double ended* con un processo di combustione in due

fasi. La seconda fase si svolge nella camera secondaria. La dimensione esterna totale (camere primaria e secondaria) di ogni forno crematorio è 2.400 millimetri di larghezza, 3.900 millimetri di lunghezza e 3.200/ 2.300 millimetri di altezza. Le due camere di combustione sono progettate per sopportare temperature particolarmente elevate e mantenere i gas di combustione sopra 850° C (1562° F) e mai al di sotto di 800° C (1472° F) durante i due secondi di tempo di permanenza nella camera secondaria, i quali sono conformi alle norme locali ed europee. Un'altra caratteristica unica del progetto è stata la posizione della canna fumaria. Al fine di minimizzare l'impatto ambientale del nuovo edificio che sorge nel bosco è stato deciso di riutilizzare la vecchia torre del camino. Per questo motivo è stato necessario portare i fumi di scarico dei forni a oltre 250 metri di distanza da dove sorgono i forni. Al fine di soddisfare tale richiesta due *booster* sono stati installati a valle dei quattro ventilatori delle linee di cremazione, che portano i gas di scarico provenienti dalle linee al camino esistente. Per realizzare questo un *booster* speciale è stato sviluppato in collaborazione con l'Università di Udine, Italia. Questo sistema di *booster* è l'unico del suo genere al mondo collegato a un crematorio.



**www.EuroAct.net**

Il primo portale italiano del settore funerario



**Sempre Aggiornato!**

*Lo strumento indispensabile per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario*

### Servizi gratuiti

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

### Servizi a pagamento

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale.

230,00 €

Abbonamento professionale al sito, annuale.

575,00 €

Abbonamento alla rivista cartacea *I Servizi funerari*, annuale.

125,00 €

e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

tel.: 0532.1916111

fax: 0532.1911222

Approfondimenti

## Le autorizzazioni in materia di trasporto funebre cremazione e consimili ed imposta di bollo

di Sereno Scolaro

### Introduzione

In alcune occasioni emergono comportamenti non omogenei per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta di bollo sulle istanze ed autorizzazioni in ambito funebre, cioè per quanto riguarda il trasporto funebre, la cremazione ed attività più o meno connesse. Da un lato, vanno subito non considerate le amene posizioni (vi è stato chi, non senza superficialità le abbia formulate, probabilmente con una visione che non solo non distingueva tra i diversi livelli di governo, e la loro autonomia, ma si fondava su visioni del settore pubblico come se si trattasse di contesto unitario) secondo cui l'imposta di bollo costituirebbe il corrispettivo di attività proprie di uffici comunali, se non altro per la considerazione che l'imposta di bollo ha natura di imposta erariale, la cui entrata concorre al complesso delle entrate dello Stato, con l'ovvia quanto elementare conseguenza che non solo non ha natura di corrispettivo per prestazioni di servizio, ma altresì (anche se, accademicamente, l'avesse) i relativi introiti non affluiscono al bilancio del comune.

Come noto, la materia dell'imposta di bollo è regolata, attualmente, dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. modif. (principalmente, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955), da cui si ricava che si tratta di un'imposta avente carattere cartolare essendone soggetti gli atti, documenti e registri (quando formati nello Stato) indicati in apposita Tabella (costituente l'allegato A) al citato D.P.R.), articolata in funzione dell'assoggettamento all'imposta *fin dall'origine* (Parte 1<sup>a</sup>), oppure *in caso d'uso* (Parte 2<sup>a</sup>), intendendosi questo ultimo quando vi sia registrazione (testo unico, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. modif.), qui trascurandosi, per ragioni di estraneità per materia, la questione delle cambiali emesse all'estero. Per il caso dell'assoggettamento all'imposta di bollo fin dall'origine, merita di essere ricordato come (art. 11 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. modif.) l'applicazione dei contrassegni dell'avvenuto assolvimento all'imposta di bollo debba precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione: in altre parole, prima si provvede all'applicazione del contrassegno e

solo successivamente alla formazione del relativo atto, documento.

In linea di massima, quindi, è possibile considerare come vi sia un fattore di "tipicità" negli atti, documenti e registri assoggettati all'imposta di bollo, nel senso che occorre riferirsi alla Tariffa, sia nel caso dell'assoggettamento fin dall'origine, sia nel caso di assoggettamento in caso d'uso. Per quanto qui possa interessare vanno considerati gli articoli della Tariffa, Parte 1<sup>a</sup> (atti, documenti e registri assoggettati all'imposta fin dall'origine), con riguardo all'art. 1:

#### Art. 1

*1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da notai o da altri pubblici ufficiali. Per ogni foglio: [misura dell'imposta: omissis]*

*1-bis (... omissis ...)*

*1-ter (... omissis ...),*

nonché, all'art. 2:

#### Art. 2

*1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio: [misura dell'imposta: omissis]*

Infine, vanno considerati gli articoli 3 e 4:

#### Art. 3

*1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanaazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio: [misura dell'imposta: omissis]*

1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: [misura dell'imposta: omissis]

2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione nei registri di cui all'art. 16, lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 codice civile: per ogni foglio: [misura dell'imposta: omissis]

2-bis. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, dal comma 2-ter del presente articolo e dall'articolo 4, comma 1-bis: [misura dell'imposta: omissis]

2-ter. Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione [misura dell'imposta: omissis]

1) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile: [misura dell'imposta: omissis]

2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari: [misura dell'imposta: omissis]

Art. 4

1. Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio: [misura dell'imposta: omissis]

1-bis (... omissis ...)

1-ter (... omissis ...)

1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: [misura dell'imposta: omissis]

2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio [misura dell'imposta: omissis]

3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio: [misura dell'imposta: omissis].

A questa situazione, qualificabile come normale, va contrapposta l'eccezione, costituita dagli atti e documenti

considerati nella Tabella, allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. modif. per alcuni procedimenti avanti a pubbliche amministrazioni, eccezione che opera rispetto, ed in deroga, alle previsioni che sarebbero normalmente assoggettate all'imposta in quanto normalmente enunciate nella Tariffa, situazione che – va osservato – non considera proprio gli atti, documenti e registri non enunciati nella Tariffa.

#### Dalla Tariffa, Parte 1<sup>^</sup>, all'esemplificazione

Dopo questa premessa, appare abbastanza evidente come le istanze rivolte a pubbliche amministrazioni (quelle individuate nell'art. 3, dal momento che in materia tributaria non è ammissibile interpretazione né analogica, né estensiva) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili siano assoggettate all'imposta di bollo, fin dall'origine.

Per altro, questo impianto, porta a dover richiamare immediatamente il successivo art. 4, considerandosi proprio i provvedimenti amministrativi, i quali non vanno confusi con gli atti amministrativi (a cui non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi), dato che i provvedimenti amministrativi hanno un contenuto, per così dire, "dispositivo" nei riguardi di soggetti terzi, mentre i secondi costituiscono strumenti dell'esercizio della propria attività. Tra i provvedimenti amministrativi rientrano le autorizzazioni, le licenze, i permessi, le concessioni, i nulla-osta, i visti, le vidimazioni, le verifiche, le prese d'atto e tutte le diverse altre figure variamente elaborate dal diritto amministrativo, mentre tra i secondi (atti amministrativi) si possono individuare le delibere, i regolamenti, le determinazioni, le ordinanze, gli ordini, le ingiunzioni, ecc.

In tale contesto non può ignorarsi come i provvedimenti amministrativi tendano, di norma, ad essere oggetto di adozione, o emanazione, su richiesta di parte, anche se non manchino provvedimenti amministrativi emessi ad impulso d'ufficio, quando ciò dia, espressamente, previsto da norma di legge. Nelle situazioni di maggiore frequenza, cioè quando si abbiano provvedimenti amministrativi emessi su istanza di parte, sorge la situazione per cui sia l'istanza (art. 3 Tariffa, Parte 12<sup>^</sup>), sia il provvedimento (art. 4, Tariffa, Parte 1<sup>^</sup>), siano assoggettati all'imposta di bollo.

Come considerato inizialmente, in materia si registrano comportamenti non sempre omogenei, talora sul piano generale dell'assoggettamento all'imposta di bollo, ma anche sotto il profilo, per così dire, "quantitativo", nel senso della quantità di atti e/o documenti (qui, non consideriamo i registri) che si valutino soggetti all'imposta medesima, aspetti questi ultimi che, da un lato, sembrano non tenere conto del fatto che sia le "istanze" che i "provvedimenti amministrativi", sono parimenti assoggettati, dall'altro lato, per un mancato approfondimento circa gli atti che possono essere redatti in un unico contesto, con l'assolvimento dell'imposta in misura unica.

### La questione dell'ammissibilità di redigere più atti su di un unico foglio, con assoggettamento ad imposta in misura unica

Se il fatto che su di un unico foglio possano, in via generale, redigersi anche più atti costituisca istituto abbastanza ammesso, sostanzialmente senza grandi limiti (per quanto alcuni siano presenti), la questione di quando più atti, redatti/formati sul medesimo foglio, possano essere legittimamente formati con l'assolvimento dell'imposta di bollo in misura unica, dato che, quando la relative condizioni non ricorrano, per ciascun atto (se soggetto all'imposta) dovrà corrispondersi previamente alla distinta e separata imposta. Tale questione è affrontata all'art. 13 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nel testo modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, per il quale:

#### **Art. 13 – Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio**

*Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.*

*Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.*

*In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:*

- 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;*
- 2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;*
- 3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;*
- 4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;*
- 5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;*
- 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;*
- 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;*
- 8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;*
- 9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;*
- 10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;*
- 11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;*

*12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;*

*13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;*

*14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;*

*15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.*

Si è qui in presenza di una norma che costituisce uno strumento coerente per consentire di fare ricorso a contestualità, nei casi in cui siano, espressamente, ammesse.

### L'autorizzazione al trasporto delle salme

L'art. 339 T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. prevede che il trasporto delle salme (termine che, stante la fonte, va assunto nel significato generale, proprio del passato, dove esso era utilizzato come sostanzialmente sinonimo di cadavere, essendosi introdotta, e neppure in via generalizzata, una distinzione terminologica solo in epoca, relativamente, recente) sia oggetto di autorizzazione, autorizzazione oggetto, altresì, di comunicazione al comune di destinazione, disposizione (di rango primario) che trova riscontro, attuazione (in termini di norme di rango secondario) negli artt. 23 e 24 (e 34) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. È evidente come una tale autorizzazione (a volte anche altrimenti denominata, es.: decreto, termine motivabile sulla base degli artt. 24 e 34 testé citati) costituisca un provvedimento amministrativo che, in quanto tale, sia soggetto, fin dall'origine, all'imposta di bollo (art. 4, Tariffa, Parte 1<sup>^</sup>), così come lo sia l'istanza volta ad ottenere l'emanazione. Infine, dalle norme regolamentari consegue che l'autorizzazione (decreto) al trasporto funebre costituisca un titolo di cui debba essere munito il soggetto che esegue il trasporto, in qualche modo costituendo un "documento di accompagnamento" del feretro, tanto che quando il trasporto sia eseguito, in tutto o in parte, con mezzi diversi da quelli di cui all'art. 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per il trasporto di cadaveri su strada, esso sia oggetto di conservazione da parte del vettore (art. 34, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Incidentalmente, può ricordarsi anche l'art. 26 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che prevede un'unica autorizzazione (decreto) nel caso di trasporto di cadavere ad altro comune per la cremazione e successivo trasporto dell'urna cineraria dal comune di avvenuta cremazione a quello di destinazione finale dell'urna cineraria (norma che in alcune regioni non è più applicabile).

Ben diversa, sotto il profilo dell'assoggettamento all'imposta di bollo la comunicazione dell'avvenuta emanazione dell'autorizzazione (decreto), considerata all'art. 24, commi 1 e 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che non costituisce un provvedimento amministrativo, quando (appunto) comunicazione di un provvedimento



to amministrativo emanato e, a differenza dell'autorizzazione al trasporto funebre, rientra nella fattispecie dell'art. 16, Tabella, allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. modif., il ch  porta a ricordare come, nel passato, vi sia stata una Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate che, equivocando tra autorizzazione (decreto), che rimane in possesso del soggetto che esegue il trasporto funebre, e sua comunicazione al comune di destinazione, nonch , se del caso, a quelli intermedi, abbia ricondotto la fattispecie come rientrante nella motivazione esentativa dell'appena citato art. 16 Tabella. Di seguito,   intervenuta la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 75/E del 3 giugno 2005, emanata a seguito di procedura d'interpello, ha superato senza ulteriori equivocit  i precedenti fraintendimenti.

#### **L'autorizzazione alla cremazione**

Dopo la L. 30 marzo 2001, n. 130 (laddove attuabile), l'autorizzazione alla cremazione ha cessato di costituire provvedimento amministrativo rilasciato dai comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative loro proprie ai sensi dell'art. 13 testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., per divenire competenza dell'Ufficiale dello stato civile (art. 3, comma 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130), per quanto nelle regioni, ormai poche, in cui la L. 30 marzo 2001, n. 130 non abbia ancora trovato attuazione (ammesso che sussista effettivamente una competenza regionale) continui ad applicarsi l'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, disposizione quest'ultima, per altro, esplicitamente mantenuta in applicazione, per la cremazione dei cadaveri, dalle leggi regionali di Piemonte e Sicilia. In tali situazioni e realt , il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione continua a costituire esercizio di funzioni amministrative comunali e non di funzioni proprie dell'Ufficiale dello stato civile (funzioni pertinenti alla fattispecie considerata dall'art. 14 testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.).

La questione non   secondaria dal momento che essendo anche la competenza all'emissione dell'autorizzazione (decreto) al trasporto funebre una funzione amministrativa rientrante nell'ambito di applicazione del sopra citato art. 13 testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., nelle realt  in cui trovi tuttora applicazione l'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (o, con diverso angolo di visuale; dove non vi sia competenza dell'Ufficiale dello stato civile al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione), diventa ammissibile la contestualit , in unico provvedimento amministrativo, dell'autorizzazione al trasporto di cadavere con quello dell'autorizzazione alla cremazione di cadavere, con ci  ammettendosi la contestualit  anche delle relative istanze.

#### **L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria**

Per quanto l'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130 non sia punto esplicita in materia (oltretutto non trascurando di tenere presente come leggi regionali variamente intervenute siano tali da accentuare le indeterminatezze in proposi-

to), l'affidamento dell'urna cineraria richiede a propria volta provvedimento autorizzativo, per l'elementare considerazione che un tale affidamento ha, nella propria sostanza, il contenuto di autorizzare la conservazione dell'urna cineraria in luogo diverso dal cimitero, cosa che costituisce una deroga rispetto al principio, di ordine generale (e rivestente natura di norma di ordine pubblico), per cui le spoglie mortali non possano che essere conservate se non nei cimiteri.

#### **La questione delle promiscuit  di funzioni**

In molte realt , sia per motivi dimensionali, ma, spesso, anche di scelte organizzative, frequentemente rispondenti a logiche di funzionalit  ed economicit  dei procedimenti amministrativi, si registra che al medesimo ufficio sono attribuite, dal regolamento comunale considerato dall'art. 48, comma 3 testo unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., l'esercizio di alcune delle funzioni considerate dall'art. 13 e di alcune funzioni considerate dall'art. 14 di tale testo unico, cio , esemplificativamente, le funzioni amministrative riguardanti le autorizzazioni al trasporto funebre, nonch  alcune funzioni di competenza dell'Ufficiale dello stato civile. In tali casi, quando la medesima persona fisica assolva, contemporaneamente, a due distinte funzioni, aventi fondamento normativo distinto ed autonomo, l'unicit  della persona fisica non incide minimamente sul fatto che si sia in presenza di funzioni tra loro distinte e giuridicamente autonome, agendo l'unica persona fisica nei due contesti, che rimangono distinti e differenziati, distinzione che influisce sulle condizioni di ammissibilit  alla formazione di atti contestuali.

#### **Alcuni aspetti non sempre pienamente considerati.**

In materia di assoggettamento all'imposta di bollo, non mancano alcuni aspetti che non sempre sono stati pienamente considerati, talora per effetto di un "trascinamento" di prassi che avevano diversa natura. Ci si riferisce, ad esempio, all'istituto considerato dal Punto 9.7) della circolare del Ministero della sanit  n. 24 del 24 giugno 1993, la cui "certificazione", in quanto propriamente di competenza di personale sanitario, godeva dell'esenzione dall'assoggettamento all'imposta di bollo considerata dall'art.10 Tabella, allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. modif., funzione "certificatoria" attribuita, in pi  regioni, a soggetti non esercenti professioni sanitarie, n  rivestenti la qualifica di pubblico ufficiale, ma al pi  quella di incaricato di pubblico servizio, situazioni per cui potrebbe sollevarsi la questione se non trovi applicazione l'art. 2, Tariffa, Parte 1^, allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. modif., fattispecie in cui, oltretutto, sembra non considerarsi come la qualificazione di incaricato di pubblico servizio faccia sorgere precise responsabilit , anche sotto il profilo penalistico, in capo a chi attesti (quale ne sia la denominazione della documentazione cos  formata) la regolarit  dell'avvenuto confezionamento del feretro, quanto meno nelle ipotesi in cui una tale regolarit  non sia debitamente conforme alle disposizioni in materia.

Approfondimenti

## Il “non uso” prolungato ed ingiustificato di una tomba comporta di “default” la pronuncia della decadenza ex art. 92, comma 3 D.P.R. 285/90?

### Parte I

di Carlo Ballotta

*Il vocabolo “concessione” è di derivazione settecentesca, ante rivoluzione francese, siamo, dunque, in piena epoca di assolutismo monarchico, e indicava gli atti di benevolenza sovrana – fons honorum – con i quali si attribuiva un privilegio nel senso che si riconosceva “al beneficiario una condizione particolare [di vantaggio], di cui altri non godeva”; si pensi, in proposito, alle materie di prerogativa della Corona, quale quella dei titoli nobiliari e degli ordini cavallereschi. La moderna legislazione democratica degli Stati, succedutasi nel tempo, ha conservato il termine solo come struttura logica, cambiandone tuttavia il significato semantico, il quale oggi si estende a materie che un tempo erano rette dal diritto privato. Il primo assetto teorico dei procedimenti concessori (e autorizzatori) si deve agli studi di O. Ranalletti (in Rivista italiana per le scienze giuridiche anni 1894, 1895, 1896), secondo cui l’effetto principale di tali procedimenti consiste nel conferire nuovi diritti in capo a soggetti estranei alla P.A. (M.S. Giannini, Diritto Amministrativo, vol. II, Giuffrè, 1993, 652 ss.).*

Riferisce l’ufficio cimiteriale (Comune XYZ) di un contratto di concessione del diritto d’uso in perpetuità di quattro avelli, due dei quali mai utilizzati, concluso negli, ormai lontani, anni ‘50, sotto l’impero, dunque, del R.D. 1880/1942, con soggetto privato (persona fisica). Chiede, allora, l’amministrazione locale, se sia possibile intervenire, con misura specifica, al fine di rientrare in possesso dei due loculi non occupati, tenuto conto che il contratto sancisce l’operatività della concessione a tempo indeterminato, ai sensi della normativa, di fonte primaria e secondaria, cioè statale e comunale, allora in vigore. Dalla documentazione fornita “*brevi manu*”, pare proprio trattarsi di “forni” costruiti, a suo tempo, da impresa edile, per conto del Comune e concessi in uso dall’amministrazione municipale ai privati. Al riguardo, il regolamento del Comune, nell’ambito della disciplina delle “Tumulazioni (Sepolture private)”, comprende la concessione dell’uso ai privati, tra l’altro, di aree per tombe di famiglia e di loculi individuali. In via primaria il diritto d’uso di una sepoltura privata, quali sono le tumulazioni tutte, è governato dal regolamento di polizia mortuaria nazionale (norme quadro) e da quello comunale (norme di dettaglio), indi da eventuali deliberazioni generali o di dettaglio dell’Ente Locale. A valle della concessione decisa dal Comune, in passato, vi

era spesso un atto complementare, sottoscritto fra le parti, con i relativi doveri e diritti. In molti casi analoghi si sarebbe potuta trovare una formula contrattuale che rinviava al regolamento di polizia mortuaria via via vigente nel tempo. Sono d’uopo, poi, alcuni rilievi preliminari alla disamina del quesito proposto: l’atto di fondazione del sepolcro potrebbe, infatti, contenere una clausola la quale, delineando un rapporto dinamico ed “in divenire”, contempli l’aggiornamento della concessione in base alle nuove norme introdotte, in futuro; con i diversi regolamenti comunali di polizia mortuaria che, eventualmente dovessero susseguirsi nel tempo. Sarebbe, allora, il caso dello *Jus Superveniens*. L’atto di concessione (per la fattispecie concreta e particolare ex art. 1372 Cod. Civile) ed il regolamento comunale di polizia mortuaria (come parametro generale ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 – Disposizioni sulla Legge in Generale di cui al R.D. 262/1942) hanno entrambi valore normativo, ovviamente il regolamento comunale è funzionalmente sovraordinato, in quanto si colloca a monte, come premessa necessaria, in tutti i procedimenti di polizia mortuaria che interessino il Comune. Sarebbe, allora, assai opportuno definire la relazione gerarchica tra atto di concessione e regolamento comunale, in base ad un criterio cronologico. Eventuali riforme o cambiamenti del regolamento

municipale di polizia mortuaria si applicano *ex nunc* (cioè da adesso in poi) solo ai nuovi rapporti di concessione, al momento del loro perfezionarsi (*tempus regit actum*) oppure hanno valore *ex tunc* (già da allora) con riflessi, al passato, sulle concessioni già poste in essere (*Jus Superveniens*) quando vigeva una diversa legislazione? “*Lex posterior derogat priori*”, dicevano i giuristi romani, tale brocardo è stato, poi, codificato nel nostro ordinamento moderno dall’art. 15 delle “Disposizioni sulla legge in generale” del Cod. Civile, siccome “*la Legge non dispone se non per l’avvenire*”, anche se l’assoluta irretroattività della norma è tassativamente affermata solo per la Legge Penale (art. 25, comma 2 Cost.).

Per le concessioni cimiteriali del passato vale lo *Jus Superveniens* solo qualora questa opzione strategica sia considerata esplicitamente dall’atto di concessione *in primis*, ed, in seconda istanza, dal regolamento comunale. In difetto di disposizioni a tal proposito, continueranno a valere le norme, ancorché abrogate, in vigore, però, all’atto della stipula della concessione, con una sorta di “ultrattività” (o ... reviviscenza?), seppur limitata, di quest’ultime. Secondo alcuni “tecnici” del diritto funerario se l’atto di concessione non precisa la retroattività sui suoi effetti giuridici dello *Jus Superveniens*, ossia delle successive novelle del regolamento comunale di polizia mortuaria, di cui si ribadisce la centralità per dirimere potenziali antinomie di questo tipo, dovrebbero valere ancora le vecchie norme, salvo una diversa, esplicita statuizione del nuovo regolamento municipale, ecco perché sia così importante inserire, in sede di sua eventuale revisione, una disposizione *ad hoc* di tal fatta! Solo ed unicamente quando si forma il titolo istitutivo dello *Jus Sepulchri*, ossia alla firma della regolare concessione, dietro il versamento dei canoni concessori vigenti, (oggi art. 4, comma 2 D.M. luglio 2002), siccome le sepolture private erano e sono sempre a titolo oneroso ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 95 e [induttivamente] 103 D.P.R. 285/90, si può dedicare un posto feretro alla sepoltura di un particolare defunto, legando la ragion d’essere della stessa concessione alla tumulazione proprio di quel morto. Esempio: io muoio durante un’operazione militare e le mie *mortales exuviae* risultano disperse; mio padre non si rassegna all’idea di non potermi più piangere in un luogo preciso del cimitero e dal Comune acquisisce, in concessione, un avello espressamente dedicato a me (= nessun altro potrà mai esser ivi tumulato se il mio cadavere non sarà mai rinvenuto). Se la mia salma non è recuperabile, né ora né mai, il loculo rimarrà vuoto *sine die*, proprio perché la concessione è sorta come atto di *pietas* verso la mia (e di nessun altro), spoglia mortale. Al massimo, il non uso, protratto nel tempo, potrà generare decadenza (o esaurimento dello scopo?) per estinzione della funzione del rapporto concessorio. È l’esempio della c.d. “tomba chiusa”, in

quanto destinata ad accogliere unicamente il defunto menzionato nell’atto di concessione. Il Regolamento comunale è norma secondaria (secondo alcuni, anche ... “terziaria” se immaginiamo l’Ordinamento Italiano in un fantasiosa struttura geometrica “esplosa” in almeno tre dimensioni), per cui cede e soccombe di fronte alla norma primaria. Il Regolamento municipale di polizia mortuaria è, però, una strana “entità giuridica” (*monstrum vel prodigium?*... Una bestia rara?) soprattutto dopo la Legge di Revisione Costituzionale n. 3/2001, perché esso trae fondamento non tanto da legge ordinaria (art. 7 D.Lgs. 267/2000) quanto da norma superiore, di rango costituzionale, ex art. 117, comma 6, III Periodo Cost. (la polizia cimiteriale, infatti, è espressamente comunale ex artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1934 ed art. 824, comma 2 Cod. Civile), ma, ad esempio, rientrando nel novero di cui all’art. 344 T.U.LL.SS., è ancora sottoposto ad omologazione ministeriale ex art. 345 R.D. 1265/1934. e D.M. 18 novembre 1998, n. 514 emanato ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 241/1990. Abbiamo, quindi un atto di carattere normativo, quindi generale ed astratto, molto complesso e trasversale, quasi poliedrico ed eclettico nelle sue molteplici articolazioni, che gode di ampi margini di autonomia ed ambiti di spettanza quasi esclusiva, quando agisca su un livello di pari ordinazione rispetto al D.P.R. 285/90<sup>(23)</sup>, in campi, quindi non sovrapponibili, come, proprio la gestione cimiteriale, pur rimanendo formalmente una fonte di grado amministrativo subordinato rispetto alla Legge (i comuni non godono di potestà legislativa, ma solo regolamentare, ai termini dell’art. 117 Cost., ma il problema si complica ulteriormente se consideriamo come la polizia mortuaria, attratta, seppur con qualche indubbia forzatura, nella sfera del diritto sanitario, sia materia di legislazione concorrente da parte delle regioni (si veda la L. 131/2003 attuativa del nuovo Titolo V Cost.). Le concessioni cimiteriali, per quanto riguarda la durata (e non solo, anche per altri aspetti come la definizione del novero delle persone titolari dello *Jus Sepulchri*) sono rette dalle norme vigenti al momento del loro sorgere, queste regolazioni *ab origine* non possono, di norma, subire alterazioni nel tempo, se non altro per il fatto che una tale eventualità (insostenibile!) comporterebbe una lesione del principio dell’affidamento dei terzi, di buona fede e della stessa certezza del diritto. Attenzione, però: sia l’atto di concessione, sia il regolamento comunale potrebbero, in sé, comprendere una sorta di “codicillo” sullo *Jus Superveniens*, con cui si affida alle norme future anche la soluzione di casi pregressi, con ciò conferendo alle fonti regolamentari che si succederanno nel tempo l’arduo compito di definire, alla luce, appunto dello

<sup>(23)</sup> Sull’idoneità di norme contenute nel regolamento comunale ad integrare automaticamente il contenuto delle concessioni cimiteriali ai sensi dell’art. 1339 cod. civile Si veda T.A.R. Piemonte, Sez. I, Sentenza 12 luglio 2013, n. 871.

*Jus Superveniens*, situazioni preesistenti (diritti perfetti ed acquisiti?) fatte salve le condizioni di maggior favore, come accade proprio per la perpetuità delle concessioni, le quali sono e restano intangibili per giurisprudenza costante in materia (in senso contrario, tuttavia, si segnala: T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 31 gennaio 2014, n. 289). Mi sia consentito, poi, di agitare una piccola provocazione, per nulla pretestuosa, che spero sia utile e proficua: nei regolamenti nazionali di polizia mortuaria di cui al R.D. 44/1891, R.D. 448/1892, R.D. 1880/1942, D.P.R. 803/1975, ed, infine (chissà mai per quanto tempo ancora!) D.P.R. 285/90, oltre – ovviamente – a considerare la normale sepoltura ad inumazione in campo comune, quale metodologia “istituzionale” di smaltimento per cadaveri umani, la quale determina la necessità per ogni Comune di almeno un cimitero a sistema di inumazione ex art. 337 R.D. 1265/1934 ed art. 49 D.P.R. 285/90 e il fabbisogno di campi di terra di idoneo dimensionamento (artt. 58 e 59 D.P.R. 285/90 e paragrafo 10 Circ. Min. n. 24/1993), si parla sempre e solo di ammissibilità, se prevista dal Piano regolatore cimiteriale, a partire dal D.P.R. 803/1975, oggi art. 91 D.P.R. 285/90 (prima era richiesto che la deliberazione consiliare di concessione dell’area fosse trasmessa al Prefetto, per il preventivo suo nulla osta, con l’ulteriore precetto per il consiglio comunale, di provare documentalmente il numero dei decessi negli ultimi 10 anni, della superficie cimiteriale già adibita ad inumazione dei feretri e di quella ancora libera) di concessione, tra l’altro, di semplici spazi di terra, e non di edifici sepolcrali o porzioni degli stessi (occorrenza, quest’ultima, invero, considerata, molto più recentemente, solo dall’art. 4, comma 2, lettere a) e b) D.M. 1° luglio 2002, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 2 L. 130/2001 con cui si specificano i criteri contabili per calcolare congrui canoni di concessione almeno per i cinerari, ma essi sono estensibili, per affinità, a tutte le forme di concessione cimiteriale quale ne sia la tipologia costruttiva, la capienza o la durata). In nessun atto normativo ufficiale (più o meno a partire dalla prima legislazione post-unitaria in materia di polizia mortuaria di cui al R.D. 2322/1865) non si parla mai della possibilità che sia il Comune, quale titolare ultimo dell’impianto cimiteriale, oggi ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1934 e soprattutto art. 824, comma 2 Cod. Civile a provvedere alla costruzione di loculi: l’istituto è del tutto assente (nelle norme sopra citate, ma non nella

prassi). Come si spiega, allora, questa divaricazione tra lo *Jus Positum* e la realtà?

Chiusa la boutade funeraria (che meriterebbe un pensierino!), avanzo un’ulteriore indicazione di precisazione: poiché i comuni sono solo tenuti a dotarsi di un’area cimiteriale a sistema di inumazione ex art. 337 T.U.LL.SS., di misura sufficiente (art. 58 D.P.R. 285/90 e paragr. 10 Circ. Min. Sanità n. 24/1993, ma si veda anche l’art. 59 per gli spazi da non considerare nel computo), per le inumazioni le quali – almeno in teoria ed IN DIRITTO – costituiscono il modello “normale”, e la tecnica standard di sepoltura, non dovrebbe agevolmente dedursi che ogni diverso modo di uso e dell’area e dei manufatti del demanio cimiteriale, differente dall’inumazione in campo comune, comporti uno sfruttamento particolare, “uti singuli” dei beni demaniali (art. 823 comma 1 Cod. Civile) e come tale risenta dell’avvenuta demanializzazione delle moderne necropoli, con le conseguenze proprie e tipiche in tema di diritti di terzi sui beni demaniali stessi? Tale evenienza molto diffusa, se non addirittura maggioritaria, nell’esperienza italiana, è, comunque, normata, per analogia, dal Capo XVIII del D.P.R. 285/90 in quanto compatibile. Stante il Codice Civile del 1865, le zone cimiteriali non parevano, però, ancora riconducibili al demanio pubblico.

Nel frangente in cui vi sia stata concessione di area per l’erezione di un sepolcro a sistema di tumulazione individuale, il rapporto tra Comune e concessionario ha quale obiettivo da perseguire la costituzione del diritto superficie, ossia lo *Jus Aedificandi* ex art. 952 comma 1 Cod. Civile (o secondo parte minoritaria della dottrina il solo diritto d’uso, ex art. 1021 Cod. Civile, e soprattutto art. 90, comma 1 D.P.R. 285/90 sul terreno cimiteriale), sul lotto di terreno allo scopo di fabbricare il manufatto che, una volta ultimato, diviene di proprietà del concessionario, per tutta la durata della concessione, stante la formulazione dell’art. 63, comma 1 D.P.R. 285/90 ed è a sua volta ontologicamente finalizzato al solo uso di sepoltura (art. 93 D.P.R. 285/90), tant’è che la più erudita letteratura giuridica di settore ragiona di “vincolo di destinazione”, mentre qualora si ragionasse di manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione elevati (ovviamente ... se epigei, altrimenti bisognerebbe ragionare in termini di scavo!) direttamente dal Comune, il provvedimento concessorio avrebbe per oggetto unicamente il diritto d’uso dei posti a tumulazione.

Recensione

## Tra pathos e allegoria

### I monumenti funerari di Giovanni Putti alla Certosa di Bologna

Emanuela Bagattoni, Società Editrice "Il Ponte Vecchio", Febbraio 2008, pag. 206

di Andrea Poggiali

Il saggio scritto da Emanuela Bagattoni non è una guida a tutto il complesso della Certosa, ma può comunque essere considerato un ottimo ausilio per l'eventuale visitatore. Il tema trattato è infatti l'opera di Giovanni Putti, scultore attivo agli inizi del 1800, cioè nel periodo in cui questo grande cimitero monumentale era un cantiere che accoglieva i migliori artisti italiani.

L'autore è docente di Storia dell'arte Contemporanea all'Università di Bologna: lo studio è quindi prevalentemente incentrato sulla collocazione di Putti nelle principali correnti dell'epoca e sulla sua bravura tecnica. Neoclassicismo, barocco, romanticismo: Putti, pur ispirandosi a tali linee, non era facilmente inscrivibile in nessuna di esse. È forse meglio considerarlo un "bolognese", per sottolineare il vigore espressivo che, a quanto pare, caratterizzava gli scultori felsinei dell'epoca.

L'analisi stilistica, specie se fatta da un esperto, è senz'altro affascinante per noi profani. Quello che però mi ha interessato maggiormente è stato un altro aspetto:

la possibilità di seguire l'evoluzione della società bolognese mediante il rapporto committente-autore. I primi lavori furono commissionati da nobili o da praticanti attività illustri, ma gradualmente entrarono in scena nuove classi sociali: ad esempio, i commercianti. Questi soggetti "emergenti" si limitarono, inizialmente, a richiedere un sepolcro in grado di ospitare un solo defunto: le progettazioni successive cominciarono a prevedere anche dei posti vuoti, nei quali inserire altri defunti della stessa famiglia. La tomba di famiglia, appunto, secondo un modello fino a quel momento esclusivo della nobiltà e dell'alta borghesia.

Concludo con l'accenno ad una delle sculture: la statua dedicata al dott. Gaetano Gaspare Uttini. Un medico che accettò con entusiasmo l'incarico del governo napoleonico di introdurre in Italia la vaccinazione antivaaiolosa (contrastata dalla Chiesa), ma anche un uomo indipendente, che rifiutò di prestare il richiesto giuramento contro tutti i re.


Le visite ai cimiteri ci offrono la conoscenza di queste grandi figure: occorrono gli strumenti giusti per apprezzare quanto si vede, e il libro della professoressa Bagattoni, sotto tale profilo, è molto valido.

Recensione

## The rites of passage

Arnold Van Gennep, University of Chicago Press, 15 July 1961, pag. 223

di Elisa Meneghini



Questo volume non tratta propriamente della morte, ma dei riti di passaggio in generale, intesi come quegli eventi che in tutte le culture vengono caratterizzati da cerimonie che possono essere diverse nella forma, ma che in qualche modo diventano tra loro universali. Parliamo dei riti collegati alle fasi di transizione nella vita dell'uomo, quali

la nascita, la pubertà, il matrimonio e, per l'appunto, la morte.

L'Autore (1873-1957) è stato il primo antropologo a constatare regolarità e significato di tali riti, tant'è che

la frase da lui adottata per definirli, vale a dire "i riti di passaggio" è diventata parte del linguaggio antropologico e sociologico.

Anche se si tratta di un libro piuttosto datato, essendo stato pubblicato nel 1961, è ancora in circolazione e vale la pena leggerlo. È vero che molti dei suoi concetti vengono oggi considerati elementari, ma allora furono reputati rivoluzionari.

Questo volume viene considerato uno dei testi base per la comprensione dell'Antropologia e, anche se si tratta di una lettura utile, non è però facile. È un libro ben ragionato, anche se ne viene consigliata la lettura a quanti già interessati alle materie prettamente filosofiche, psicologiche ed antropologiche.

# 1

*Gennaio-Marzo*

*2015*

*Anno 14*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Che fare al decesso di un familiare*
- *Testo del DDL AS1611 “Disciplina delle attività funerarie”*
- *Natura pubblica del cimitero*
- *AS1611: novelle in materia contabile cimiteriale*
- *Caratteristiche dei luoghi di affidamento di urne*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per  
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo. La disdetta non è comunque valida se  
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto  
o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costi-  
tuiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 29/01/2015.

**INDICE****EDITORIALE****Il virus della 'cimiterite privata' .....2**  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero .....4**  
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere .....8**  
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org .....11**  
a cura di Carlo Ballotta**ATTUALITÀ****Itinerario storico-culturale della morte in Occidente .....14**  
di Elena Messina**Cosa fare in caso di decesso di un familiare. Breve guida pra-  
tica di tutti gli adempimenti a carico di familiari e eredi a se-  
guito di un lutto .....16**  
di Carmelo Passalacqua**Il D.d.L. 1611 sul servizio cimiteriale: le novelle in materia  
contabile .....22**  
di Mario Calzoni, Roberto Calzoni**Trasporti internazionali – I trattati: origini e applicazione.  
Parte 2 .....27**  
di Giovanni Primavesi**Leggeri fino in fondo .....32**  
di Beatrice Salvemini**DOCUMENTAZIONE****Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia  
nel 2013. ....37**  
Circolare SEFIT FederUtility 4150 del 09/08/2014**Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione  
anno 2015. ....40**  
Circolare SEFIT FederUtility n. 4266 del 06/11/2014**Procedure d'insediamento di un nuovo cimitero e natura  
pubblica del cimitero .....41**  
Circolare SEFIT FederUtility n. 4291 del 04/12/2014**Caratteristiche dei modi e dei luoghi di sepoltura e di affida-  
mento di urna cineraria .....47**  
Circolare SEFIT FederUtility n. 4305 del 15/12/2014**Possibilità di collocazione di contenitori ceneri animali in ci-  
mitero tradizionale .....52**  
(Circolare SEFIT FederUtility n. 4332 del 20/01/2014)**APPROFONDIMENTI****Cimiteri particolari e localizzazione impianti di cremazione .....56**  
di Serenio Scolaro**Il "non uso" prolungato ed ingiustificato di una tomba com-  
porta di "default" la pronuncia della decadenza ex art. 92,  
comma 3 D.P.R. 285/90? Parte 2 .....63**  
di Carlo Ballotta**RECENSIONI****"Croci bianche. Il Cimitero Militare di Guerra ad Altare" .....66**  
di Andrea Poggiali**"Meaningful Funerals: Meeting the Theological and Pastoral  
Challenge in a Postmodern Era" .....67**  
di Elisa Meneghini

**Editoriale**

## Il virus della ‘cimiterite privata’

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*La stagione invernale ha portato i primi acciacchi influenzali e tra questi si è diffuso anche un virus che potremmo scherzosamente definire di ‘cimiterite privata’.*

### **Verona**

*Il virus ha colpito dapprima nelle zone del Veneto, precisamente a Verona dove la stampa ha riferito di progetti di realizzazione di un cimitero grattacielo privato (di oltre 30 piani).*

*Progetto, sembra, accolto favorevolmente da una parte del livello politico locale soprattutto perché consente di sopravvalutare la vendita di un terreno comunale per una cifra di almeno 10 volte superiore al suo valore di mercato e con effetti molto positivi nel brevissimo termine sulle casse comunali in perenne affanno.*

*Peccato che l’ottica del “giorno dopo” dimentichi gli effetti di medio e lungo termine sulla gestione dei cimiteri comunali (ma questi sono problemi che si passeranno ad altri amministratori che verranno con le nuove elezioni), con enormi riflessi negativi in termini di bilancio per una delle municipalizzate del luogo. È come se con la mano sinistra ci si tagliasse il braccio destro!*

*L’opposizione e comitati spontanei di cittadini, la stessa circoscrizione interessata, e addirittura parti di maggioranza hanno bocciato veementemente l’iniziativa. E ancora una decisione finale non è stata presa (nel momento in cui scriviamo queste note).*

### **Milano**

*Passa qualche giorno e la fondazione Memories lancia a Milano l’idea di realizzare un bel parco cinerario, con relativo caveau in cui conservare le urne di ceneri affidate ai familiari. Caveau con uno stivaggio programmato di oltre 100.000 urne, contrabbandato come deposito di urne affidate ai familiari, ma cimitero di fatto.*

*Iniziativa lanciata con tanto di conferenza stampa, di contenuto economico considerevole, visto che si è calcolato muova un giro d’affari di svariate decine di milioni di euro. Anche in questo caso gli effetti di tale soluzione, che è dirompente per l’intero sistema cimiteriale italiano, sembrano percepiti in misura appena accennata.*



### **Altre zone**

*Il clamore di queste due iniziative, che hanno trovato un'eco considerevole sulla stampa, ha subito risvegliato appetiti sopiti o addirittura dato motivo a persone le più diverse di lanciare proposte con iniziative private tese a proporre sepolture cimiteriali in diverse zone del Paese.*

*E così è **SEFIT FederUtility** che ha emanato due distinte circolari le quali fanno il punto giuridico sull'impossibilità di realizzare cimiteri privati, siano essi di feretri o di urne cinerarie. Al di là delle dotte argomentazioni contenute nelle due circolari, che meritano di essere lette per la precisione dei riferimenti legislativi citati e l'analisi storica, resta il problema vero.*

*Gli effetti della spending review, che poi è un termine inglese divenuto di moda per rappresentare i tagli sia alla spesa corrente sia a quella per investimenti, sul sistema pubblico italiano stanno evidenziando bisogni primari come quelli di sepoltura, prima soddisfatti (forse non in tutti i casi con la qualità e i prezzi giustificati) e ora non più nei modi e tempi adeguati.*

*Per questi, come per altri bisogni primari, sono necessarie scelte decise e rapide da parte sia del Parlamento che degli Enti Locali.*

*In Parlamento, precisamente al Senato, vi è una proposta di soluzione per questi problemi, contenuta nel DDL As1611 – Disciplina delle attività funerarie. Ma non basta, perché nel mentre si discute questa normativa di riforma del settore funebre e cimiteriale, le necessità di sepoltura continuano a manifestarsi per effetto della normale mortalità annua.*

*La popolazione potrebbe essere anche favorevole ad una ... moratoria nel morire, in attesa delle nuove norme, ma pare proprio che la natura non lo consenta!*

*È quindi fondamentale da un lato far sì che i Comuni cerchino, in questo periodo, di riconoscere priorità nei loro bilanci ai servizi cimiteriali per traghettare con tranquillità il settore verso i nuovi meccanismi di razionalizzazione che vanno sotto il nome di A-TOC, cioè di ambiti territoriali ottimali cimiteriali.*

*Diversamente si moltiplicheranno le iniziative che cercano di sfruttare la situazione di carenza cimiteriale per lucrosi investimenti privati, i quali spesso non posseggono nemmeno le garanzie minimali per le persone che sono attratte da miraggi di posti salma o urna.*

*E quindi: sveglia cari Comuni, non basta dire che i cimiteri sono demaniali e che spettano ai Comuni, occorre anche dare il servizio al momento in cui serve e con la qualità che occorre.*

*Diversamente non ci sarà argine giuridico che terrà!*

## Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

### ERRATA CORRIGE

Con riferimento alla notizia “Comune di Merano alle prese con scelte riorganizzative, che interessano anche il comparto funebre”, pubblicata all'interno della rubrica “Brevi dall'Italia e dall'estero”, a pag. 5 del n. 4/2014 de “I Servizi Funerari”, segnaliamo ai lettori che la notizia riguardava il Comune di Bolzano (e non il Comune di Merano, al quale è stata erroneamente attribuita).

#### **Nominati i vertici di SEFIT FederUtility**

Il 23 ottobre 2014 si è insediata, a Bologna la nuova commissione funeraria SEFIT, presente l'ing. Emanuela Cartoni, Responsabile dell'area Idrico ambientale della FederUtility, da cui dipende funzionalmente SEFIT.

La Commissione funeraria, ora è presieduta da Gilberto Giuffrida di Torino. Nella sua prima riunione la commissione ha affrontato la definizione della sua articolazione funzionale: è stato quindi nominato Coordinatore tecnico della Commissione funeraria Gabriele Righi di Parma, successivamente il Gruppo di coordinamento; sono stati poi istituiti 4 tavoli tecnici di lavoro (TTL), per operare sui seguenti argomenti:

- Valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri (coordinatore Michele Gaeta, Bologna);
- Contabilità, fiscalità, benchmarking, (coordinatore Antonio Muggittu, Pesaro);
- Normative funebri e cimiteriali (coordinatore Antonio Dieni, Torino);
- Tematiche ambientali nei cimiteri e crematori (coordinatore Roberto Burchielli, Parma).

#### **Funerali low cost anche a Venezia?**

Entro l'anno anche a Venezia potrebbero essere disponibili i funerali low cost. Tali funerali saranno 'regolati' da una convenzione fra il Comune e le imprese di onoranze funebri che decidono di aderire, seguendo un documento che è ancora in “bozza”, ma che è in discussione da mesi, dopo esser stato proposto dall'ex assessore Gianfranco Bettin. Il documento, che ha già ottenuto il parere favorevole di Avvocatura civica, Direzione commercio e Stato civile, verrà sottoposto al commissario Vittorio Zappalorto (che è già a conoscenza dell'iniziativa e non avrebbe mostrato contrarietà).

Se la convenzione andrà in porto, i parenti delle persone decedute avranno l'opportunità di richiedere il funerale *low cost* alla cifra di 1.500 euro.

Le circa trenta imprese funebri della terraferma e del centro storico hanno un mese di tempo per aderire alla convenzione o per presentare le eventuali osservazioni o controproposte, ma le riserve sono già state avanzate e la prima parte da una constatazione pratica: già qualche impresa propone funerali

di questo tipo ed anche a prezzi inferiori: 1.400 euro.

Gli impresari funebri asseriscono che il costo finale lievita di molto, aggiungendo tariffe cimiteriali, fiori, epigrafi, e quindi richiedono che venga specificato in modo chiaro cosa comprenda il funerale da 1.500 euro. Contestano inoltre l'imposizione di un prezzo minimo, che favorisce la formazione di “cartelli”.

Restiamo quindi in attesa di come la situazione si evolverà.

#### **A Genova lavori cimiteriali per nuovi posti ossario**

La giunta comunale di Genova ha deliberato la realizzazione di 902 nuovi ossari in alcuni cimiteri genovesi.

Nei mesi scorsi, Comune e comunità di Montesignano hanno trovato un accordo per rispondere all'esigenza di nuove sepolture: a seguito di prenotazione impegnativa da parte degli interessati, l'amministrazione ha progettato e finanziato 105 nuovi ossari per il cimitero di Montesignano, che verranno realizzati entro il 2015.

“Inoltre, entro l'anno prossimo, verranno realizzati 245 nuovi os-

sari anche nel cimitero Pini Storti (Sestri Ponente), 480 nel cimitero S. Martino (Pegli) e 72 nel cimitero di Borzoli. La collaborazione tra Comune e cittadini continuerà anche nei prossimi anni, con l'obiettivo di realizzare, gradualmente, nuove sepolture nei cimiteri su tutto il territorio cittadino”.

### **Aperto a Valenza (AL) un nuovo impianto crematorio**

Il Tempio Crematorio Valenzano 'Panta Rei' è una struttura caratterizzata da architettura e design minimalistici: si sviluppa su una copertura di 1.000 mq., un'area verde di 1.500 mq., un parcheggio privato interno di 700 mq. da 80 posti auto, oltre al pubblico parcheggio antistante.

Vi sono tre grandi sale d'attesa con giardino dedicato, dotate di monitor collegato con la sala cremazioni in modo da permetterne la visione ed una sala del commiato molto ampia che può ospitare ottanta persone a sedere e sessanta in piedi anch'essa con area verde dedicata. Per l'utenza a disposizione anche un'area catering per destinata al ristoro e al ritrovo per familiari ed amici ed aree verdi in cui spargere le ceneri e raccogliersi in meditazione.

A chi necessitasse di ulteriori informazioni consigliamo di visitare il sito del crematorio: [www.tempiocrematorio.pantarei.com](http://www.tempiocrematorio.pantarei.com)

### **La Spezia: tra qualche anno una sala del commiato al cimitero**

Il consiglio comunale della Spezia ha approvato un ordine del giorno con il quale Sindaco e Giunta si impegnano a dotare il cimitero comunale dei Boschetti di una Sala del Commiato per la commemorazione e funzione funebre sia laica che religiosa.

*“In una società multiculturale e multiconfessionale il rito funebre deve essere garantito a tutti nel rispetto dei diritti umani prescindendo da qualsiasi provenienza e*

*orientamento culturale, religioso e filosofico, l'approvazione dell'odg per l'istituzione della Sala del Commiato, pertanto, rappresenta un atto di civiltà”*, scrivono i proponenti. *“Nella nostra città in verità è presente una sala utilizzabile per cerimonie funebri laiche o per confessioni religiose diverse da quella cattolica ubicata presso l'impianto di cremazione, ma però, dopo alcuni parziali interventi apportati negli anni scorsi, si rende ormai necessaria la definizione di tutti gli aspetti che comportano le caratteristiche di uno spazio neutro, ovvero privo di qualsiasi simbolo o immagine che richiami ad una qualsiasi confessione, adatto per tutte le tipologie di cerimonie di commiato funebre”*.

Nella stessa seduta consiliare sono stati approvati altri due o.d.g. in tema di diritti civili: il primo in merito all'urgente l'emanazione da parte del Governo di una normativa nazionale che regolamenti e disciplini la realizzazione di luoghi di preghiera per le comunità che attualmente non intrattengono intese specifiche con lo stato italiano, mentre l'altro chiede al sindaco di farsi parte attiva affinché venga emanata dal governo una legge che norma il diritto di cittadinanza alla sola condizione della nascita sul suolo italiano (*ius soli*).

### **Nasce Utilitalia dalla fusione di FederUtility e FederAmbiente**

Si chiamerà Utilitalia la nuova federazione che nasce dalla fusione di FederUtility e FederAmbiente, decisa dalle rispettive assemblee il 19 dicembre 2014. Utilitalia rappresenterà l'insieme delle imprese di servizi pubblici locali a valenza industriale, fondendo in un unico soggetto FederAmbiente (igiene ambientale) e FederUtility (energia, gas e acqua, funerario).

Si è così avviato un percorso che porterà alla creazione di un'associazione di 577 imprese con 90 mila addetti complessivi e un valo-

re della produzione pari a 40 miliardi di euro.

Primo presidente di Utilitalia sarà l'attuale presidente di FederUtility, prof. Giovanni Valotti (presidente di A2A). *“Attraverso la costituzione della nuova associazione – ha affermato il presidente di FederAmbiente, Filippo Brandolini – trarranno maggiore forza e slancio le azioni e le proposte che FederAmbiente ha avanzato in questi anni con l'obiettivo di favorire, nella legalità, una gestione industriale dei rifiuti che è la chiave per raggiungere gli ambiziosi obiettivi europei a tutela dell'ambiente e per favorire lo sviluppo economico del Paese”*.

Per il presidente di FederUtility, Giovanni Valotti, *“l'unione tra queste federazioni risponde a un disegno molto ambizioso: rafforzare il ruolo delle imprese di servizi pubblici, al servizio dei cittadini, dello sviluppo dell'economia e della tutela dell'ambiente e del territorio”*.

La nuova associazione promuoverà sinergie industriali, accompagnando le imprese verso lo sviluppo della Green economy e delle *smart cities*, la realizzazione degli obiettivi UE di sostenibilità ambientale e la crescita degli standard qualitativi dei servizi resi ai cittadini.

### **AFC Torino facilita i pagamenti per le sepolture cimiteriali**

Su proposta dell'assessore Stefano Russo, la Giunta Comunale di Torino ha approvato a dicembre scorso una delibera che autorizza AFC, l'azienda per la gestione dei servizi cimiteriali torinese, a concedere sgravi e la possibilità di pagamenti dilazionati alle famiglie meno abbienti, che in questa maniera potranno usufruire di agevolazioni per il pagamento di alcune tariffe cimiteriali

Per richiedere l'applicazione delle facilitazioni – per le quali sono state individuate tre fasce di reddito: fino a 13mila euro, tra i 13mila

e i 17mila euro e tra i 17mila e i 24mila euro – i richiedenti dovranno presentare la certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Gli sgravi vanno dal 20 al 40% del dovuto, le rateizzazioni dai 12 ai 36 mesi.

### **A Modena verso l'approvazione del regolamento per la cremazione**

Nella seduta di giovedì 11 dicembre scorso, l'assessore Tommaso Rotella, con delega ai Servizi demografici, ha presentato al Consiglio comunale di Modena il Regolamento in materia di cremazione, dispersione e conservazione delle ceneri, che prevede anche la regolamentazione della sala del commiato e dell'impianto di cremazione.

Il regolamento, composto da 33 articoli, disciplina la cremazione di cadaveri, resti mortali e parti anatomiche, oltre ad affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri e lo fa nell'ambito dei principi espressi dalla legislazione regionale e nazionale e dai regolamenti di riferimento (con competenze sanitarie affidate alla Ausl).

Il testo rappresenta *“uno strumento chiaro di guida per gli uffici e gli operatori, così come una garanzia per i cittadini”*, ha sottolineato l'assessore Rotella, richiamando la finalità, dichiarata nella premessa, di salvaguardare il rispetto delle volontà del defunto relative alla destinazione delle sue spoglie mortali, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali e il diritto a una corretta informazione.

Tra i principi fondamentali espressi nel regolamento c'è quello dell'indivisibilità delle ceneri, che devono essere riposte in un'unica urna infrangibile e chiusa ermeticamente con doppio sigillo e marchio dell'impianto di cremazione, oltre a una targhetta con nome, cognome e data di nascita e morte del defunto.

Le ceneri possono poi essere conservate in apposite cellette, tumulate in loculi o in altre località fuori dai cimiteri per speciali onoranze, affidate o disperse. Proprio negli articoli sulla dispersione si trovano alcuni dei contenuti più rilevanti del regolamento. Vengono, infatti, precisate le modalità della istanza di richiesta e della autorizzazione alla dispersione; la figura dell'incaricato alla dispersione; la possibilità di revoca dell'autorizzazione in caso di dubbio espresso dall'incaricato sulla reale volontà espressa dal defunto.

### **Altro nuovo impianto crematorio a Domicella (AV)**

Con il nuovo impianto di cremazione di Domicella, città avellinese di circa 2.000 abitanti, salgono a tre i crematori presenti nella regione Campania.

La struttura, gestita dalla ditta Domicella srl, vede spazi per le cerimonie di commiato (con la possibilità di assistere, attraverso uno schermo LCD, all'introduzione del feretro nel forno) e sale di attesa per il ritiro delle ceneri. I locali sono luminosi, accoglienti e con filodiffusione sonora.

In questo impianto è possibile effettuare anche la cremazione di feretri di zinco (per info visitare il sito:

[www.domicellacremazioni.it](http://www.domicellacremazioni.it)).

### **A Marsala il difensore civico invita il Comune a regolamentare l'arredo cimiteriale**

L'Avv. Piera Pantaleo, difensore civico del Comune di Marsala, anche su sollecitazione di alcuni cittadini, ha scritto al Comune per evidenziare la mancanza di un regolamento cimiteriale atto a garantire tipologie di arredi funerari standard e non personalizzati. Così scrive l'Avv. Pantaleo:

*“Invero, in occasione delle appena trascorse festività dei morti, chiunque si è recato al cimitero per onorare i propri defunti, ha*

*potuto constatare come gli arredi delle nuove sepolture non si sono adeguati agli esemplari già esistenti, ma hanno apportato delle innovazioni che non si addicono all'aspetto monumentale del nostro cimitero e che appunto nelle loro diversità contrastano con la sacralità del luogo”*. E prosegue: *“I servizi cimiteriali, in considerazione delle esigenze generali di ordine e di decoro, dovrebbero, anche in assenza di un regolamento in tal senso, monitorare l'attività di posa degli arredi funerari, delle lapidi e altro, ed evitare che il tutto venga lasciato al libero arbitrio dei cittadini, al fine di garantire il decoro, il rispetto e la valorizzazione di questi luoghi.*

*La presente nota serve pertanto per sollecitare gli organi competenti comunali alla predisposizione di un regolamento cimiteriale che ponga dei limiti alla libera fantasia dei cittadini e imponga delle regole nella predisposizione degli arredi funebri”*.

### **A Pistoia cambia il gestore dei servizi cimiteriali**

Da martedì 11 novembre il Comune di Pistoia ha un nuovo gestore dei servizi cimiteriali comunali. Si tratta dell'associazione temporanea di imprese formata dalla ditta Co&So di Empoli e dalla cooperativa sociale Samarcanda di Firenze, le quali sono subentrate a Manutencoop e Cagi (che dal novembre 2012 gestivano i servizi cimiteriali a Pistoia).

I nuovi gestori, che con la gara di appalto del luglio 2012 si erano aggiudicati il secondo posto, sono subentrati alle stesse condizioni economiche e operative dei precedenti gestori. Co&so e Samarcanda, quindi, hanno firmato un contratto di appalto che scadrà il prossimo anno e che potrà essere successivamente rinnovato alle stesse condizioni per tre anni.

L'ufficio cimiteri, con il nuovo personale della Co&So e Samarcanda, rimarrà ancora per qualche

settimana ubicato in via dei Maccelli, dopodiché si sposterà in altra sede che sarà comunicata ai cittadini.

#### **USA: Urne cinerarie col volto del caro estinto**

Una azienda statunitense specializzata in prodotti per la cremazione, la ditta *Cremation Solutions* con sede nel Vermont, ha creato delle urne cinerarie particolari: hanno la forma di una testa ed il volto che ricorda quello dello scomparso.

La ditta utilizza foto del deceduto per assemblare il recipiente che serberà le sue ceneri: una creazione funebre in 3D dal costo di 2.600 dollari.

#### **Multa a Sofia se non si mantengono decorosamente le sepolture**

Ai parenti che non si prendono cura delle tombe dei loro cari defunti verrà inflitta una multa da 50 a 250 lev e, dalla seconda trasgressione, da 250 a 500 lev. Questo quanto deciso dal Consiglio Comunale di Sofia (Bulgaria) dopo la modifica del Regolamento sui parchi cimiteriali.

L'azienda comunale invierà prima delle prescrizioni, dopodiché (qualora queste non venissero rispettate), infliggerà le multe relative. *“Non si tratta di una repressione di massa, l'obiettivo di queste modifiche ha uno scopo educativo”*,

ha spiegato il vice sindaco della Cultura Todor Chobanov.

I parenti potranno scegliere se curare personalmente la tomba (sarà poi una commissione ad hoc a determinare se il sepolcro sia ben mantenuto o se sia necessario imporre la sanzione) oppure affidare tale servizio all'azienda comunale al costo annuo di 48 lev.

#### **Raro caso di morte apparente in Polonia**

In attesa della sepoltura, si è risvegliata all'obitorio per poi chiedere una tazza di tè caldo. La protagonista è un'anziana polacca di 91 anni, Janina Kolkiewicz, dichiarata morta dal medico di famiglia a Ostrow Lubelski, nel sud est della Polonia. Secondo quanto riferisce il *Telegraph*, ad accorgersi che la donna era ancora viva, dopo 11 ore trascorse nella camera mortuaria, sono stati i sanitari dell'obitorio che hanno visto muoversi il sacco nero contenente il presunto cadavere della donna. Il medico che ha rilasciato il certificato di morte non si capacita del proprio errore: *“Non so come questo sia stato possibile, se avessi avuto dei dubbi avrei chiamato un'ambulanza e avrei cercato di rianimarla ma non aveva segni vitali: nessun impulso, niente”*.

Sconvolto anche Henryk Klementewicz, direttore della ditta funebre coinvolta: *“In più di 30 anni di*

*lavoro non ci è mai successa una cosa simile”*.

#### **Il cimitero egizio dal milione di morti**

In Egitto, a sud del Cairo, c'è un misterioso cimitero, denominato Fag el-Gamous, che è oggetto di studi da parte degli archeologi della *Brigham Young University* dello Utah (USA) da ormai 30 anni. Il sito archeologico, secondo alcune stime, conterrebbe un milione di corpi, molti dei quali sono mummie. L'ultima ad essere trovata si pensa sia quella di una bambina di pochi mesi (*che si aggiunge alle altre 1.700 conservate in un cimitero che continua a meravigliare gli archeologi*).

Nella salma della bambina gli archeologi hanno trovato alcuni elementi straordinari che permettono di affermare che la sua sepoltura, come in genere la sepoltura di tutti gli ospiti del cimitero, fu particolarmente curata: la salma era avvolta in una tunica bianca, indossava una collana, due bracciali su ogni braccio e gli stivali (dipinti prima della sepoltura).

*“È incredibile come il cervello, le dita, le unghie dei piedi e la lingua si siano così ben conservati”*, sottolinea l'archeologo e aggiunge: *“Dai gioielli si potrebbe pensare che fosse una bambina, ma non ne siamo certi. Quando morì aveva circa 18 mesi e l'amore dei suoi parenti si evince dal modo con cui venne deposta nella fossa”*.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Collocazione di ceneri animali in cimitero tradizionale**
- **Contesto migratorio e funerario cinese**
- ***More uxorio* gay**
- **Come raccogliere i dati statistici dai crematori**

Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Nel cimitero di ..., sito in Veneto, sono in essere concessioni di tombe interrate per tre salme – costruite prima del 1990 – dotate di solette orizzontali, ma prive dello spazio libero per il diretto accesso ai feretri: l'accesso alla tomba avviene dall'alto.**

**Si chiede quindi se in tali tombe è consentita la tumulazione di altri feretri e/o urne cinerarie e/o cassetine per giungere alla capienza massima della tomba, anche se si ribadisce che la stessa è priva dello spazio libero per il diretto accesso ai feretri (la concessione è stata stipulata prima del 1990 ed il regolamento comunale vigente è del 1967).**

**R.** In base alla normativa statale vigente è consentita, nell'attuale situazione, solo la collocazione di cassette di ossa e urne cinerarie. Laddove si dia luogo ad una o più estumulazioni, la tomba potrà contenere solo un feretro, oltre a urne cinerarie e cassette di ossa in base alla capacità e ovviamente in base al diritto di essere sepolti in detta tomba.

In base alla normativa statale vigente è possibile l'utilizzo di

tombe senza il diretto accesso al feretro con la deroga *ex art.* 106 del D.P.R. 285/90, da attuare con le procedure previste dal paragrafo 16 della circolare 24 giugno 1993, n. 24.

Per il Veneto vige la normativa regionale, che si rifà al paragrafo 2.2. della Deliberazione Giunta Regionale 14 giugno 2002, n. 1533.

**Q. Si chiede se esista una norma di legge che preveda l'obbligo di non chiudere completamente con lastra di marmo la tomba per sepoltura in terra, e se sì, quale.**

**R.** Si tratta della circolare del Ministero della Salute 400/4/91 n. 62 del 19/06/1978 (D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803. Regolamento di polizia mortuaria. Art. 72. Dimensioni monumenti funebri), il cui testo viene riportato di seguito:

*“È stata segnalata a questo Ministero l'usanza che si va diffondendo in alcune Regioni, di ricoprire le fosse di inumazione con pesanti lastre di marmo di superficie debordante quella della fossa stessa.*

*Detta pratica, riducendo notevolmente la superficie libera e spostata agli agenti atmosferici, di fatto rallenta il fenomeno della mineralizzazione della sostanza organica con la conseguenza che, frequentemente, al termine del ciclo di rotazione si lamenta il fenomeno della non completa decomposizione della salma.*

*Considerato che il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 21/10/1975, n. 803) nulla prescrive al riguardo rinviano unicamente a speciali norme e condizioni da stabilirsi nei regolamenti comunali di igiene (art.62 D.P.R. citato) al fine di emanare disposizioni unitarie per tutto il territorio nazionale, è stato investito della questione il Consiglio Superiore di Sanità.*

*Il predetto Alto Consesso, con le considerazioni sopra esposte, ha espresso il parere che non debba essere consentito l'uso di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore dei due terzi della fossa.*

*Tanto si porta a conoscenza delle SS.LL. per i conseguenti provvedimenti di competenza in relazione alle pratiche di inumazione future.”*

**Q. L'Amministrazione comunale di ... sta effettuando una manutenzione straordinaria del crematorio (l'impianto è ubicato all'interno del perimetro del civico cimitero ed è funzionante dall'anno 2005). Avendo ricevuto numerose lamentele da residenti che abitano nelle vicinanze dell'impianto (e quindi anche del cimitero comunale che lo contiene), si richiede quali siano le normative di settore che impongono le distanze minime tra l'impianto crematorio e le abitazioni, oltre a quanto disposto dall'art. 57 D.P.R. 285/90 sulle zone di rispetto cimiteriali.**

**R.** Allo scrivente non risultano normative diverse. Quel che conta è il rispetto dei parametri della autorizzazione ambientale. Anche perché i moderni forni crematori, che hanno sistemi filtranti adeguati, non hanno problemi di emissioni fuori norma. È però sempre importante curare la manutenzione dell'impianto. I problemi spesso derivano, ad es., da filtri a maniche bruciati a causa della temperatura troppo elevata dei fumi di combustione. Si consiglia all'Amministrazione di rivolgersi a qualche costruttore di comprovata serietà e soprattutto di programmare manutenzioni periodiche all'impianto.

**Q. Cosa bisogna fare per istituire una ditta specializzata per la riesumazione delle salme?**

**R.** La esecuzione di operazioni cimiteriali, siano esse di esumazione o estumulazione, ecc. è fornita da imprese di servizi. Quindi non c'è nessun obbligo specifico di legge statale circa il possesso di attestati o quant'altro. In talune regioni si richiede una formazione (generica del personale), in altre la partecipa-

zione a corsi svolti da soggetti accreditati.

È ovvio che, essendo attività propria del gestore del cimitero, detta attività deve essere assegnata a terzi o con appalto o con l'intera gestione del cimitero, nei modi di legge. In quel caso chi effettua l'appalto o affida il servizio chiede certe garanzie di capacità tecnico/economico/finanziaria (si ricorda che in camera di commercio occorre indicare la tipologia di attività ad es: svolgimento di operazioni cimiteriali quali: inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, e similari e farsi attribuire il codice corrispondente).

**Q. Anche in Emilia-Romagna, come già accade in Lombardia, è possibile trasferire la salma, a cassa aperta, dal luogo di decesso ad un'abitazione privata, per allestire a domicilio la veglia funebre. Lo spirito della norma sarebbe quello di permettere alla gente di morire in casa propria senza caricare poi, nell'immediato *post mortem*, chi resta del peso ingombrante di un defunto tra le mura domestiche per tutto il periodo d'osservazione.**

**Con il trasporto a cassa aperta i morti dovrebbero uscire dalla casa per esser accolti in posti più idonei (ad es. *funeral home*) e non fare ritorno nelle case stesse. Si chiede parere in merito.**

**R.** Non esiste, per lo scrivente, un problema di ingombro per la presenza di un defunto in casa se lo vogliono i parenti. In passato e ancor oggi in buona parte del Sud Italia si ha la veglia del defunto a casa. In passato, in diverse regioni vi era l'usanza di trasportare il feretro in chiesa per la veglia.

In sostanza non si vede alcun problema nel trasporto a cassa aperta da luogo di decesso a casa, come da casa a deposito di osservazione/cassa funeraria.

L'unico problema era quello igienico-sanitario o di amovibilità per motivi dettati da indagini di giustizia. Questo lo si risolve con la attestazione del medico intervenuto se la norma regionale prevede che basti solo quello per movimentare una salma. Si ricorda infatti che il problema burocratico era quello della autorizzazione del Comune per il trasporto funebre (a cassa aperta o chiusa) e ora in diverse regioni questo è stato risolto.

**Q. Per motivi di famiglia un privato vorrebbe vendere un sepolcreto di 8 mq. regolarmente acquistato. A chi posso rivolgermi?**

**R.** No, non può venderlo. Può solo restituirlo al Comune in cui il cimitero esiste (in termini tecnici si tratta di retrocessione di concessione cimiteriale).

In genere viene corrisposto un canone dal Comune (sempre se è d'accordo a riprendersi il sepolcreto) per gli anni di residua concessione, tolte le spese per liberare il manufatto.

Le regole sono specificate nel regolamento di polizia mortuaria del Comune.

**Q. Chi ha ottenuto lo sbattezzo dalla Chiesa Cattolica, ha comunque diritto alla cremazione ed alla conservazione delle ceneri in cimitero?**

**R.** Per farsi cremare, basta comunicare ai familiari o a chi deve dare attuazione alla volontà, di voler essere cremato (meglio che tale volontà venga riportata per iscritto).

La sepoltura è consentita, indipendentemente dalla religione,

in cimitero del luogo di morte o in cimitero del Comune di residenza o ancora in tomba nella quale abbia diritto ad essere sepolto. Infine, è altresì possibile la dispersione, nei luoghi consentiti dalla legge.

**Q. Le figlie di un signore deceduto pochi mesi fa, poiché non possono inumare l'urna cineraria sopra il feretro della madre (mancata due anni prima), chiedono se possono disperdere le ceneri sopra la fossa contenente tale feretro e fare poi un cippo commemorativo indicante il nome dei due genitori defunti.**

**Premesso che il regolamento di polizia mortuaria del Comune, sito in Veneto, prevede la dispersione delle ceneri in cimi-**

**tero, si chiede se sia possibile concedere questo desiderio.**

**R.** No, non si può. Le norme in merito sono chiare (artt. 30 e 33, combinate con l'art. 50 della LR. Veneto 18/2010).

Le ceneri essere disperse solo in 2 luoghi dentro il cimitero: cinerario comune o giardino delle rimembranze. E le fosse di campo comune sono tutto tranne che un giardino delle rimembranze in cui disperdere le ceneri di tutti i defunti. Il Comune avrebbe dovuto identificare il giardino delle rimembranze nel piano regolatore cimiteriale.

Si precisa poi che la volontà del *de cuius* era o la conservazione o la dispersione: e su questo non si scherza, essendo le ceneri tutelate penalmente (art. 411 C.P.).

Detto questo o esiste la espressa volontà (per me scritta, visto il

contenuto dell'art. 411 del Codice Penale) del *de cuius* di essere disperso, o i familiari aventi titolo acquisiscono un diritto di sepoltura dell'urna cineraria dentro un cimitero, o le ceneri vanno in cinerario comune.

Si ribadisce che per la dispersione occorre la espressa volontà del *de cuius*. Il fatto che salti fuori postuma l'idea della dispersione purché le ceneri si uniscano al defunto inumato, lascia molto perplessi su tale volontà.

Per cui se gli aventi titolo non provvedono entro un termine fissato dal Comune (ad es. 2 settimane, o 1 mese dalla cremazione) a decidere in merito alla destinazione delle ceneri nei modi di legge, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune (ex art. 33 L.R. 18/2010).

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p>
	<p>Figura 1</p> <p>Figura 2</p>
<p>Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.</p>	

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net



Rubrica

## Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta



Patrizia scrive:

16 dicembre 2014 alle 17:08

Salve, mi chiedevo se ci fosse una legge che regola il mantenimento delle ceneri: appurato che non possono essere divise, il parente ereditario può, ad esempio, sotterrarle nel giardino di casa propria?



Carlo scrive:

17 dicembre 2014 alle 15:56

È il combinato disposto tra gli artt. 340, comma 1 e 343, comma 2 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 recante l'approvazione del Testo Unico Leggi Sanitarie a proibire la possibilità d'interrare le urne cinerarie in luogo diverso dal cimitero, e trattasi di norme di rango primario tassative e categoriche, pertanto, non facilmente eludibili né oblietabili, salvo non incorrere chiaramente in un'infrazione punita, con sanzione amministrativa pecuniaria, dallo stesso R.D. 1265/1934 e con l'obbligo di provvedere a proprie spese al ripristino dello *status quo ante*, ossia al disseppellimento ed al relativo trasporto in cimitero.

L'art. 340, comma 1 citato vieta l'inumazione del cadaveri *extra moenia* (= fuori del recinto cimiteriale), ma tale regola, in via estensiva, si applica non solo ai feretri, ma anche alla loro trasformazioni di stato, come ossa, esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo, ossa ed appunto ceneri.

Ai sensi di queste disposizioni ad esser inibita è quindi l'inumazione in sé, a prescindere da quale fattispecie medico-legale assimilabile ad un defunto, s'intenda seppellire nella nuda terra



Barbara scrive:

12 novembre 2014 alle 11:27

Una mia amica, morta e cremata negli Stati Uniti, ha lasciato come volontà che le sue ceneri tornino in Sicilia. Ho ottenuto i dovuti permessi per trasportare e custodire le ceneri presso la mia residenza in Sicilia. Ora ho però problemi a trovare ad organizzare il trasporto dagli Stati Uniti fino a qui. Mi può dare un consiglio?



Carlo scrive:

12 novembre 2014 alle 00:41

Le urne cinerarie – adeguatamente sigillate – possono esser trasportate liberamente a mezzo auto, treno, aereo (anche come bagaglio a mano). L'urna – di qualsiasi materiale sia fabbricata – deve contenere un recipiente metallico (o di plastica) che verrà chiuso ermeticamente prima della consegna al “trasportatore”.

Stante la particolare attenzione verso possibili atti di terrorismo, il trasporto in aereo come bagaglio a mano (definito *cabin baggage*) deve sottostare ai controlli di sicurezza come tutti gli altri bagagli.

Queste misure variano da nazione a nazione, ed anche da aeroporto a aeroporto, e possono arrivare anche all'apertura, come può accadere negli Stati Uniti (infatti, in caso di arrivo dall'estero e proseguimento con un volo nazionale, il

controllo è conforme alle norme statunitensi della TSA, *Transport Security Administration*, che prevedono anche l'ispezione all'interno dell'urna.

Oltre al trasporto come bagaglio a mano, le urne possono essere spedite per via aerea come merci, nel qual caso esse dovranno essere rivestite esternamente con una copertura resistente e imbottita: legno (ormai non più usato) oppure con tela di juta, un telone o speciali contenitori in cartone. Ottenuto il titolo di viaggio è sempre opportuno informare il comandante dell'aeromobile del trasporto "speciale".



Laura scrive:

13 novembre 2014 alle 05:10

Sarei veramente felice di essere sepolta vicino ai miei cani. Non capisco lo sconcerto dei sacerdoti. Gli animali non sono forse creature di Dio? Non facciamo anche noi parte del regno animale? Anch'io credo in Dio ma non per questo mi sento superiore agli animali, creature come noi create da Lui. Sì ai cimiteri per esseri umani ed animali, che poi se stiamo a guardare sono più umani gli animali di certi umani. Grazie! Questo dovrebbe essere fatto in tutti i cimiteri d'Italia. Spero un giorno di essere sepolta vicino ai miei cani e se possibile anche ai miei gatti.



Carlo scrive:

15 novembre 2014 alle 16:44

A volte anche le idealità più romantiche ed egualitarie, quasi di una semplicità francescana, si scontrano con la crudeltà del diritto, che è un fenomeno prettamente umano, quindi suscettibile, nel tempo, anche di profonde variazioni, in base alle nuove sensibilità anche etiche maturate nella società.

In Italia, almeno, la legislazione del *post mortem* prevede due binari ben distinti e due separati percorsi per le spoglie umane e quelle animali, abbiamo, infatti, un regolamento nazionale di polizia mortuaria (per l'uomo) ed un regolamento di polizia veterinaria (appunto per gli animali), anche se poi agli effetti concreti tutti i corpi morti (di uomini o animali) debbono esser smaltiti attraverso la ciclica attività cimiteriale ... Il diritto di sepolcro – l'edificazione di un monumento sepolcrale, su suolo cimiteriale al fine di impiantarvi una sepoltura privata e dedicata, come accade, appunto, per le tumulazioni – non è assoluto, esso, in effetti sconta l'insormontabile limite dell'Ordine Pubblico (è vietata nel *post mortem* la promiscuità tra uomini ed animali) ed è a sua volta ontologicamente finalizzato al solo uso di sepoltura per cadaveri umani (art. 93 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria), tant'è che la più erudita letteratura giuridica di settore ragiona di "vincolo di destinazione" ... ossia nella mia personale tomba, di cui sono concessionario, non posso tumulare ... il cane o il mio adorato gatto. In questa figura giuridica, testé tratteggiata, è attribuito al concessionario il diritto di sepoltura, lo *Jus Sepulchri*, inteso come diritto ad essere tumulato (o tumulare altri) nel sepolcro, purché – sottinteso- siano umani e non bestie ... sembra persino lapalissiano, ma ogni tanto capita un quesito di tale tenore ... dopo tutto, argomenta qualcuno, la tomba è pur sempre mia. Anzi: l'istituto del sepolcro gentilizio nasce come familiare, quindi non ho nemmeno titolo, né facoltà, ad autorizzare l'ingresso nel sepolcro di persone che, quando erano in vita, non intrattenessero con me rapporti di coniugio o consanguineità ... figuriamoci gli animali da compagnia. A ciò aggiungo, in ultima analisi, come sia proibito con norma tassativa ed inderogabile, proprio perché d'ordine pubblico, seppellire cadaveri umani fuori del recinto cimiteriale, entro il quale gli animali, vivi o morti, non vantano titolo alcuno di accoglimento. Storicamente, infatti, l'alta recinzione che cinge il cimitero, così come lo conosciamo oggi, è frutto di un antico retaggio: il legislatore, all'alba dell'Unità d'Italia, quando si formò il primo *corpus* normativo nazionale di polizia mortuaria, era assillato da questo potenziale pericolo, allora molto attuale e radicato: la presenza di animali randagi e feroci nei pressi delle moderne necropoli attratti dall'odore dolciastro ed acre insieme della carne umana in decomposizione ("*e di cani ed augelli orrido pasto lor salme abbandonò*" si legge nel prologo dell'*Iliade*). Orbene per scongiurare questo rischio fu imposto anche l'obbligo di scavare fosse di una certa profondità. Mi spiace, ma per la Legge Italiana gli spazi sepolcrali per umani ed animali non possono fisicamente insistere nello stesso luogo!



Antonietta scrive:

21 novembre 2014 alle 00:04

Nella tomba di proprietà sono state tumulate due persone che non appartengono alla nostra famiglia. Interrogato l'ultimo superstite di queste persone morte (vi sono altre nipoti), questi ha risposto di non voler estumarli dato il tempo trascorso (40 anni). Ha risposto inoltre che mio padre aveva concesso la tumulazione, ma non ha dimostrato nessuna autorizzazione ricevuta; la proprietà risulta in atto pubblico di acquisto dal Comune. Come devo fare?



Carlo scrive:

21 novembre 2014 alle 17:21

La situazione da Lei rappresentata integra, forse la fattispecie di turbativa di sepolcro.

In questi ultimi anni la magistratura ha più volte affermato che nella concessione di un'area cimiteriale non si verifica alcuna diminuzione del patrimonio pubblico ed il diritto del concessionario risulta, oltre che subordinato, anche strumentale all'interesse pubblico di affidare a soggetti estranei al comune la cura di una parte dei luoghi destinati alla sepoltura degli estinti.

Il diritto di costruire il sepolcro familiare viene, quindi, raffigurato dalla giurisprudenza come un diritto soggettivo perfetto di natura reale e patrimoniale, ma anche personalissima, assimilabile al diritto di superficie, seppur con destinazione vincolata ad uso sepolcrale, che il concessionario può vantare nei confronti degli altri privati ma che si affievolisce nei confronti della pubblica amministrazione, degradando ad interesse legittimo, nei casi in cui esigenze di pubblico interesse impongano o consiglino al comune di esercitare il potere di revoca della concessione. È il regolamento di polizia mortuaria comunale a stabilire il concetto stesso di "riserva familiare" (in senso stretto o allargato). In assenza, valgono le norme del codice civile ed opera di default l'art. 93, comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

L'amministrazione comunale ha tutto l'interesse a facilitare l'uso di tombe esistenti, per massimizzare la capienza cimiteriale. Pertanto può ampliare l'utilizzo (altrimenti ristretto alla famiglia), attraverso l'istituto della benemerita (da definirsi con maglie più o meno larghe e sempre nel rispetto del criterio che non vi sia lucro e speculazione, ai sensi dell'art. 93, comma 2 del D.P.R. 285/90), ammesso, tuttavia, solo dal 27 settembre 1990, quando, cioè entrò in vigore l'attuale Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, quindi non applicabile per concessioni cimiteriali pre-esistenti. A questo punto: quando risalgono queste due tumulazioni illegittime di estranei?

Salvo il fatto che il fondatore del sepolcro non abbia disposto diversamente, il sepolcro è da intendersi di tipo familiare. Hanno diritto di entrarvi i familiari del fondatore. Terminata la sua famiglia, gli eredi, purché entro la capienza massima del sepolcro. Per effetto delle recenti tendenze (cremazione, riduzione in resti ossei di salma tumulata, con mantenimento o meno di cassetta resti ossei dentro la stessa tomba), la capienza originaria delle tombe si dilata, consentendo una autonomia delle stesse e dell'intero cimitero maggiorata. Generalmente per l'accesso in una tomba di un feretro contenente salma di persona che aveva diritto alla sepoltura, è sufficiente la verifica di tale situazione, tramite apposita istruttoria comunale, estensivamente ex art. 102 D.P.R. 285/90. Invece, se occorre tumulare (ad es.) un feretro di persona benemerita, occorre il consenso scritto di tutti coloro che, avendo diritto alla sepoltura in detta tomba, ne autorizzano l'entrata (in quanto rinunciano ad un loro diritto).

Difatti l'accesso ad una tomba è in funzione sia del diritto ad esservi sepolto, sia della premorienza rispetto ad altri aventi diritto, fino al completamento della capienza del sepolcro, fatta salva ovviamente la possibilità di traslazione ad altra sepoltura o la riduzione in resti o la cremazione degli stessi.

Il diritto sul sepolcro, in quanto diritto soggettivo (reale e patrimoniale), è tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria mediante ogni azione che il particolare caso richieda, compresa la rivendicazione o l'azione di spoglio (cfr., con riguardo alla rivendicazione, T. A. R. Sicilia, Sez. III, Catania, 24 dicembre 1997, n. 2675, nonché Cass. 25 maggio 1983, n. 3607, mentre, con riguardo all'azione di reintegrazione nel possesso, si veda Pretura di Napoli, 3 aprile 1991).

Per questo, qualora sia stato costituito un sepolcro familiare, riservato, nella volontà dei fondatori, a ricevere esclusivamente i corpi dei membri delle famiglie dei fondatori stessi, commette spoglio il compossessore di tale sepolcro che immetta la salma di persona estranea alle famiglie stesse, in quanto in tal modo viene a violare la destinazione specifica del sepolcro (Cass. 4 maggio 1982, n. 2736).

La legittimazione ad agire con l'azione di spoglio spetta anche a coloro che abbiano usato per lungo tempo in via esclusiva, con l'*inferre mortuum in sepulchro*, il sepolcro abbandonato dai legittimi titolari (cfr., in tal senso, Tribunale di Velletri, 12 febbraio 1981).

Tale diritto reale è tutelabile, poi, anche con l'azione negatoria (art. 949 c.c.), diretta ad impedire od eliminare l'introduzione nel sepolcro delle salme di coloro che non vi avessero diritto, e la relativa *legitimatio ad causam* trova riferimento alla titolarità o meno di quel diritto reale (cfr., in tal senso, Cass. 30 maggio 1984, n. 3311).

L'esercizio del potere di fatto, corrispondente al contenuto dello *ius sepulchri*, concreta un possesso ai sensi dell'art. 1140 c.c. ed è, quindi, tutelabile anche con l'azione di manutenzione (Cass. 29 settembre 1991, n. 9837).

## Attualità **Itinerario storico-culturale della morte in Occidente**

di Elena Messina (\*)

L'antropologia si è spesso occupata della morte, anche se principalmente attraverso una specifica modalità di analisi che è consistita e tuttora consiste nell'esame di riti e credenze ad essa connessi. All'inizio del secolo scorso Robert Hertz consegnò alle stampe memorabili pagine che indagavano le sottili linee di confine (se ne esistono) che separano la vita dalla morte. Il rituale funebre si configurava come quell'insieme di azioni, socialmente condivise, in grado di fornire senso all'evento alle morte, utile ad accompagnare il defunto ed insieme la società cui esso appartiene attraverso quella fase di transizione che permette il superamento dell'evento stesso.

Secondo quanto descritto da Hertz, la morte potrebbe essere definita come uno scandalo, una minaccia alla coesione del gruppo sociale, ove il dispositivo rituale si costituisce quale unico strumento in grado di attribuirle un senso e dunque una funzione. La minaccia che avverte la comunità è dovuta al fatto che la morte recide il rapporto dell'individuo con il gruppo di cui fa parte e dal quale trae la sua stessa identità sociale.

Come è noto, tutte le culture attribuiscono un'importanza centrale all'interpretazione dei processi dell'esistenza umana ed in particolar modo al decesso, inteso quale *evento collettivo ultimo*.

Il carattere sociale della morte è stato indagato nel corso di varie e note ricerche antropologiche. Le rappresentazioni della morte, che si colgono nella simbologia, nella produzione artistica ma anche in momenti del vissuto quotidiano, danno conto del carattere *pubblico* e per molto tempo immutato della morte.

Così, la morte è stata per secoli un evento collettivo e sociale, esperito sempre e comunque da un insieme di persone e mai dal esclusivamente dal singolo. Ciò detto, la morte si costituisce sempre quale even-

to paradossale: nonostante le innumerevoli riflessioni e rappresentazioni che le religioni e le culture ne hanno elaborato, essa, non è traducibile in alcuna esperienza. Ognuno sperimenta la propria morte nel solo momento del suo compimento mentre assiste, inevitabilmente, alle morti altrui.

Philippe Ariés, nei suoi studi, riporta numerose testimonianze del carattere pubblico attribuito alla morte, osservabili in epoca vicina alla nostra, sino alle soglie dell'800. Tali testimonianze coincidono con l'enorme valore attribuito alle ultime parole dei morenti alle persone riunite intorno al capezzale e il senso di tutti quegli atteggiamenti che vengono descritti come *scene degli addii*, parte della complessa ritualità svolta intorno alla persona che muore da parte di familiari, parenti e conoscenti<sup>(1)</sup>. La morte è pubblica anche in quell'atto, la disposizione testamentaria, che nasce e si diffonde quando di più viene avvertita l'esigenza di lasciare un segno della propria continuità, attraverso i beni mondani e ciò che si è realizzato su questa terra.

Secondo questi autori attraverso tali azioni, la morte viene inserita all'interno della quotidianità e degli eventi familiari con i quali ogni individuo si confronta nel corso della propria esistenza all'interno di una specifica società.

Ciò detto, l'imperscrutabile *naturalità* della morte è motivo di timore che coincide con la paura da parte dell'uomo di non poterne arrestare la corsa verso ciò l'annientamento di esseri viventi.

A fronte di tale considerazione, gli storici fanno notare come nel corso delle epoche intervengano fattori che portano l'evento di morte a trovarsi non più in un contesto di naturalità e familiarità. Progressivamente, la morte perde quelle caratteristiche che

<sup>(1)</sup> G. Di Mola, La morte nella cultura occidentale: aspetti culturali e storico-antropologici, in *Informazione Psicoterapia Psichiatria*, 36-37, 1999, pp. 2-17.

l'avevano collocata nel quotidiano, e che avevano permesso di accettarla come evento naturale e quindi come parte della vita.

La morte viene così gradualmente allontanata dalla quotidianità; essa viene *negata*. Ciò coincide precisamente con quella dinamica che oggi viene definita, con un termine psicoanalitico – non universalmente accettato – la *rimozione* <sup>(2)</sup> della morte <sup>(3)</sup>.

Tale atteggiamento che sembra allontanare la morte e così le paure ad essa legate, piuttosto avvicina ad un illusorio senso di immortalità e di assenza di morte e di fine.

La rimozione dell'idea della morte e così l'isolamento del morente sono espressioni di quel controllo delle emozioni che, secondo Norbert Elias, caratterizza la nostra civiltà. Nelle società industriali avanzate si invecchia e si muore sempre più spesso da soli, angosciati dall'evento innominabile che si approssima. Per quanto la paura della morte sia allontanata, essa sussiste <sup>(4)</sup>. Nelle civiltà del passato, invece, in cui fortissimo era il senso di appartenenza a una comunità che trascendeva l'individuo e che gli sarebbe sopravvissuta, anche la morte poteva essere affrontata senza terrore.

<sup>(2)</sup> La rimozione è il caposaldo della psicoanalisi delle origini, quale strategia patologica di soluzione del conflitto: il contenuto ideativo inquietante viene scacciato, rimosso appunto, dalla coscienza. Tuttavia ciò che scompare dai livelli consci non scompare dalla psiche, anzi continua a esercitare la sua potenza al di fuori del nostro controllo, in S. Argientieri, *Memoria nella psicoanalisi*, [http://www.treccani.it/enciclopedia/memoria-nella-psicoanalisi\\_%28Dizionario-di-Medicina%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/memoria-nella-psicoanalisi_%28Dizionario-di-Medicina%29/), 28.dic.2014.

<sup>(3)</sup> G. Di Mola, La morte nella cultura occidentale: aspetti culturali e storico-antropologici, in *Informazione Psicoterapia Psichiatria*, 36-37, 1999, pp. 2-17.

<sup>(4)</sup> N. Elias, *La solitudine del morente*, Il Mulino, Bologna, 2005.

*(\*) Ha conseguito la laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti, ed alle ritualità funebri. Oggi collabora con l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.*



### >> Acquisto CD-ROM corsi

Per ordinare il Cd-Rom compilare ed inviare il modulo d'ordine scaricabile qui: [Modulo d'ordine](#)


Titolo	Luogo, Data	Docente	Descrizione	Destinatari	CD -Rom
<b>Le appostazioni contabili nel settore cimiteriale e la relazione comunale per l'affidamento di nuovi servizi</b>	Parma, 14/05/2014	Calzoni	La legge di stabilità 2014, art. 1, cc. da 550 a 555 ha reso viepiù cogente le corrette appostazioni di bilancio nel settore cimiteriali onde evitare perdite di esercizio e le conseguenze estreme che detta legge comporta. In tal senso il seminario affronta nella <i>prima parte</i> le varie ipotesi contabili connesse alla concessione amministrativa per l'accesso all'area cimiteriale demaniale da parte del soggetto gestore ...	Gestori pubblici e privati di cimiteri e crematori, con affidamento in house, con gara per scelta del socio privato o con affidamento a gara del servizio, aziende speciali. Gestori in project financing di cimiteri e crematori.	<a href="#">Dettagli</a>
<b>Dare dignità all'ultimo saluto nei crematori o nei cimiteri</b>	Milano, 03/04/2014	Gombia	Fornire gli strumenti e le conoscenze per coniugare la gestione operativa e le esigenze cerimoniali nei cimiteri e nei crematori	Gestori pubblici e privati di cimiteri e crematori.	<a href="#">Dettagli</a>

**Acquista il CD-rom dei corsi di formazione svolti in aula da Euro.Act srl**

Ogni CD-ROM contiene la dispensa preparata dal docente, la normativa statale per esteso, l'elenco della normativa regionale vigente, ed eventuali materiali aggiuntivi, quali le presentazioni utilizzate in aula, i testi di circolari, articoli o altri documenti specifici

- CD-Rom corso di formazione (per abbonati al sito)..... € 100,00 IVA compresa
- CD-Rom corso di formazione (per NON abbonati al sito)..... € 200,00 IVA compresa

Visualizza i corsi disponibili su <http://www.euroact.net/cd>

per info:  euro.act srl ♦ tel. 0532-19.16.111 ♦ Fax 0532-19.11.222 ♦ e-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

Attualità

## Cosa fare in caso di decesso di un familiare.

Breve guida pratica di tutti gli adempimenti a carico di familiari e eredi a seguito di un lutto

di Carmelo Passalacqua (\*)

### Premessa

La perdita di un proprio caro costituisce sicuramente una delle esperienze più dolorose e cariche di emotività che ci si presenta più di una volta nel corso della nostra vita: secondo le statistiche ognuno di noi viene interessato durante la propria esistenza in media da 4 lutti significativi, uno ogni 15/20 anni (per lutto significativo va inteso un lutto che interessa la sfera dei parenti più stretti quali nonni, genitori, coniuge, fratelli e sorelle, ed anche, fortunatamente più raramente, figli). Ogni lutto porta con sé una carica di dolore e di emotività che segna profondamente la nostra vita e la cui elaborazione richiede parecchio tempo (spesso anche qualche anno) e molta sofferenza. L'intensità del dolore, molto spesso, non può essere attenuata neanche dall'età del defunto né dal fatto che trattasi di un lutto che viene annoverato come "lutto naturale" (la perdita di un genitore da parte di un figlio costituisce per l'appunto un caso rappresentativo di lutto naturale: il figlio è preparato psicologicamente alla perdita dei propri genitori: fa parte dell'ordine delle cose). Nonostante ciò però, ed ognuno di noi di una certa età che è testimone di questa esperienza può confermarlo, trattasi di un grande dolore e di una perdita incalcolabile, a prescindere dall'età del genitore, trattandosi di una figura insostituibile che per noi ha rappresentato fin da piccoli un punto di riferimento ed una guida, ruolo che ha poi mantenuto per tutta la vita. A maggior ragione, si può agevolmente immaginare il grande dolore e la grande fatica nell'accettazione nel caso di un lutto "innaturale" (come per esempio nel malaugurato caso di un genitore che perde il figlio); sicuramente in questi casi l'elaborazione del lutto diventa molto complessa e spesso, quando l'interessato non è adeguatamente attrezzato con solidi "anticorpi", quali un ottimo equilibrio psicologico o una fede profonda, necessita di aiuti esterni, quali gruppi di mutuo aiuto o psicoterapeuta.

Queste brevi riflessioni, con qualche spunto, più o meno condivisibile, di natura filosofica-psicologica per evidenziare che nel momento in cui veniamo colpiti da un lutto, la carica emotiva che l'evento comporta, spesso ci fa venir meno la necessaria tranquillità e lucidità per affrontare razionalmente le numerose incombenze (e in certi casi sono veramente tante) collegate alla scomparsa di un proprio caro (in questi casi sarebbe sempre opportuno affidarsi a qualcuno della cerchia familiare, emotivamente meno coinvolto, che si occupi di tutti quegli aspetti che non richiedono la presenza del soggetto più coinvolto).

Nelle pagine che seguono vorrei provare quindi a tracciare un quadro il più possibile completo di tutte le cose che familiari o eredi devono fare a seguito di un decesso a partire dalle cose più immediate quale l'organizzazione del funerale e a seguire alla regolarizzazione dei rapporti contrattuali e non posti precedentemente in essere dal *de cuius*.

Questo articolo vorrebbe quindi essere una sorta di piccola guida, che sicuramente non potrà essere esaustiva, perché son certo che, nonostante l'analisi, per quanto meticolosa ed accurata, sui vari rapporti o accadimenti della vita, qualcosa sicuramente sfuggerà, da utilizzare come promemoria in questi particolari momenti in cui per definizione il "dolente" viene considerato proprio per quanto sopra specificato come una parte contrattualmente "debole", per aiutarlo a districarsi nel ginepraio di incombenze che a seguito di un decesso vanno necessariamente sistemate.

### Il decesso

Le prime difficoltà (materiali e operative) e i primi momenti di smarrimento si presentano subito dopo il decesso specie se questo è avvenuto in abitazione privata. A differenza di qualche decennio fa quando si era soliti allestire la camera ardente presso l'abi-

tazione (cosa che adesso rappresenta una fattispecie piuttosto rara in uso ancora in qualche paese, ma non nelle città) con il coinvolgimento e la partecipazione al lutto di tutta la famiglia (bambini compresi) e determinate operazioni quali la preparazione e la vestizione del cadavere venivano effettuate gelosamente ed esclusivamente dai membri della famiglia e pertanto il lutto rappresentava anche un momento di riflessione sulla nostra vita terrena e sul momento ineludibile della morte con tutti i risvolti conseguenti, al giorno d'oggi la morte è diventata una sorte di tabù rispetto alla quale si preferisce non parlarne, quasi come una forma di esorcizzazione dell'evento rispetto al quale la tendenza è di considerarlo come accidentale, proveniente dall'esterno e rifiutando paradossalmente l'idea che l'evento possa far parte della nostra condizione umana.

Questa forma di "tabù sociale" fa sì che l'argomento, pur essendo intimamente per ciascuno di grande interesse e che stimolerebbe tante domande ed interrogativi, venga di fatto messo "al bando" impedendo psicologicamente anche qualsiasi tipo di approfondimento anche a livello informativo su *iter* e procedure connesse all'argomento. Nonostante siti internet ed altri strumenti informativi propongano dettagliate informazioni sembra che queste vengono consultate solo al momento del bisogno e se invece casualmente si capita su qualche pagina che parla di queste cose si fa presto a tirare dritto. Molto spesso quando si partecipa ad un funerale di un amico o conoscente ci si pone con l'atteggiamento che trattasi di un accadimento che riguarda sempre gli altri. Molto frequente è poi la convinzione di non coinvolgere i bambini nelle cerimonie dedicate al lutto e nella frequentazione dei cimiteri per evitargli degli "stress psicologici". La conseguenza inevitabile di questo atteggiamento è che le persone che nascono e crescono in questo contesto culturale diventano sempre più fragili e meno attrezzate davanti alle ineludibili esperienze di perdita di un proprio caro, incapaci a volte di tollerarle, di elaborarle e di affrontarle con dignità ed equilibrio con effetti che non di rado sfociano in disturbi comportamentali o psicosomatici. E le difficoltà si presentano quindi anche per quanto riguarda gli aspetti pratici. Capita molto spesso che i familiari che assistono un malato terminale a casa, per cui preparati all'evento, al momento in cui esso si verifica non sanno cosa fare (magari perché per pudore o scaramanzia non hanno chiesto a nessuno come muoversi in questi casi) e telefonano agli uffici per avere ragguagli. Cercherò quindi a seguire di mettere in ordine cronologico i vari passaggi conseguenti al lutto.

Se il decesso è avvenuto in abitazione privata la prima cosa da fare è chiamare il medico curante (o in caso di decesso durante la notte o nei giorni festivi o pomeriggi del prefestivo il servizio di continuità medica ovvero la guardia medica). Il medico che interviene redige il cosiddetto certificato di constatazione di morte, ovvero il primo certificato al quale farà seguito, decorso il periodo di osservazione (di norma 24 ore fatto salvo che non venga effettuato un accertamento strumentale) il certificato di accertamento di morte, più comunemente conosciuto come certificato necroscopico, documento indispensabile per il rilascio delle conseguenti autorizzazioni (seppellimento o cremazione). Al medico curante compete anche la redazione del modulo I-stat contenente la causa di morte che unitamente ai certificati va consegnata o direttamente o per tramite il soggetto individuato per l'organizzazione e lo svolgimento delle esequie, agli uffici comunali competenti. Se il decesso è avvenuto in una struttura sanitaria o socio-assistenziale, dove è presente, o quantomeno dovrebbe essere presente, una camera mortuaria con funzione di deposito di osservazione, queste prime incombenze restano direttamente a carico della struttura.

Secondo il dettato del D.P.R. 285/90 (che in certi passaggi risulta alquanto anacronistico e superato e che le varie leggi regionali prodotte in quest'ultimo decennio hanno in qualche modo aggiornato e modificato, magari in maniera differente tra una regione e l'altra) il trasporto dal luogo del decesso al deposito di osservazione era consentito solo nei casi di morte avvenuta in "*abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione*" (art. 16 D.P.R. citato) oltre alle fattispecie dei morti sulla pubblica via e degli ignoti per i quali va fatta l'esposizione al pubblico per il riconoscimento e pertanto nella stragrande maggioranza dei casi il periodo di osservazione e la veglia funebre venivano effettuati nel luogo del decesso, ovvero nell'abitazione del defunto ove il medesimo rimaneva fino al momento delle esequie. Il rigore della norma in questi ultimi anni, in relazione alle mutate visioni culturali è stato man mano attenuato, facendo rientrare in un primo momento nel concetto di "abitazione inidonea" aspetti che esulano dalle condizioni strutturali della casa ma che attingono squisitamente alla sfera psicologica e sociale quali la presenza di bambini o altri soggetti deboli all'interno del nucleo familiare, e per ultimo, come si accennava, l'introduzione nelle varie normative locali della facoltà dei familiari di chiedere il trasferimento della salma al deposito di osservazione. Alcune norme prevedono esplicitamente che il medico intervenuto a constatare la morte autoriz-

za, ovviamente su richiesta dei familiari, il mantenimento della salma al domicilio per la veglia funebre o il trasferimento al deposito di osservazione e che tale autorizzazione costituisce titolo idoneo al trasporto in alcuni casi anche fuori comune quando il comune di decesso non dispone di tale struttura ed è convenzionato con altro comune. Il periodo di osservazione va di norma effettuato nella apposita struttura comunale ma alcune leggi regionali non escludono che possa effettuarsi anche in strutture private quali la funeral house (casa del funerale o casa funeraria). La prima questione da affrontare che si prospetta ai familiari del defunto è quella decidere se disporre l'immediato trasferimento della salma dall'abitazione o tenerla in casa per un periodo più o meno breve o per tutto il periodo di osservazione. È utile quindi sapere, e la cosa non è così scontata, che nessuna norma, fatto salva una eventuale diversa prescrizione da parte dell'autorità sanitaria in caso di effettiva ed accertata inidoneità dell'abitazione impedisce di tenere in casa il defunto come accadeva in passato. Il mutato atteggiamento di questi ultimi anni che induce ad una immediata rimozione della salma dall'abitazione non è conseguenza di un mutamento normativo in tal senso, ma, come si diceva in premessa dalle mutate visioni circa l'evento morte. È altresì utile sapere che i familiari, se lo desiderano, anche nel caso di trasferimento della salma presso il deposito di osservazione, possono prima del trasferimento occuparsi direttamente delle prime cure del defunto e della sua vestizione senza necessariamente aspettare il personale incaricato del prelievo e del trasporto.

A questo punto si presenta una decisione molto delicata e fondamentale: l'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico dell'esecuzione del funerale e del disbrigo delle pratiche ad esso connesse: nelle piccole realtà dove agiscono poche imprese (magari una sola) conosciute e stimate il problema non sussiste, o quasi, ma diventa più complesso nelle grandi città dove operano più soggetti, molti che lavorano con professionalità ed affidabilità, altri meno seri e qualcuno poco affidabile che utilizza sistemi scorretti e vietati (non di rado la cronaca riporta notizie circa "segnalatori" all'interno di strutture sanitarie che, previa consistente "mancia" che in ultima analisi paga poi il familiare, provvedono ad avvertire del decesso in tempo reale un determinato operatore che contatta tempestivamente i familiari per accaparrarsi il servizio); si consiglia, in questi casi di diffidare di chi si è presentato senza essere chiamato e non affidare il servizio al primo che si presenta ma informarsi (o incaricare qualcuno della famiglia di informarsi), magari consultando i siti internet degli operatori presenti, verificando i servi-

zi offerti e i relativi costi, o acquisendo qualche testimonianza diretta da amici o conoscenti che hanno vissuto una simile esperienza negli ultimi tempi. È bene sapere che in alcune realtà agiscono solo operatori privati, mentre in altre situazioni sono presenti anche delle aziende pubbliche e in alcuni casi (ad onor del vero molto pochi) provvede direttamente il comune alle funzioni di agenzia di pompe funebri fornendo quindi anche un servizio integrato con le operazioni cimiteriali di sepoltura o cremazione e conseguente destinazione delle ceneri; una scelta oculata (cosa peraltro estremamente difficile per la carica emotiva del momento cui si accennava prima) dovrebbe quindi tener conto di tutta una serie di fattori, fra i quali sicuramente il prezzo, ma non solo essendo forse in questi casi di una rilevanza fondamentale per la buona riuscita della cerimonia delle esequie la qualità del servizio (tempi e modi di esecuzione del funerale, personale e mezzi utilizzati, cofani ed accessori forniti).

Una volta effettuata la scelta dell'operatore a cui conferire l'incarico occorre quindi entrare nel dettaglio dei prodotti e servizi da ordinare: buona norma sarebbe quella di avere abbastanza chiaro, se non altro per grandi linee, come si intende procedere e che prodotti o accessori acquistare ed evitare quindi di essere indotti ad allargare la gamma dei servizi o accessori, facendo magari lievitare a dismisura i costi; altra buona pratica è quella di pretendere sempre preventivi dettagliati per singola voce (e non un preventivo "a corpo") per poter valutare al meglio l'incidenza del singolo prodotto o servizio in relazione alla sua funzione e quindi per avere degli elementi in più per eventuali prestazioni aggiuntive. Nell'ordinare un servizio funebre la prima cosa che i familiari devono avere chiara è la destinazione delle spoglie ovvero se il feretro va inumato in un campo comune del cimitero (o di uno dei cimiteri) del comune di residenza o di decesso, ovvero se va tumulato in tomba di famiglia nel caso la famiglia disponga di sepoltura privata e che il defunto sia titolare del diritto di sepoltura e sempreché nella tomba ci sia la disponibilità materiale del postosalma, o se infine il defunto va cremato. Questo aspetto rappresenta infatti una questione preliminare che va a incidere sulla scelta di determinati prodotti (i cofani funebri per esempio in caso di tumulazione stagna hanno uno spessore superiore a quelli utilizzati per la cremazione o l'inumazione, e devono essere abbinati ad una cassa di zinco, mentre nel caso di tumulazione aerata non è richiesto lo zinco ma è necessario inserire nel loculo un apposito kit di scheletrizzazione composto da vasca di raccolta, filtro ed enzimi). La scelta della cremazione che può essere fatta anche dai familiari, qualora non lo aves-



se già fatto quando era in vita il *de cuius* tramite testamento o iscrizione ad apposite associazioni (Socrem – Società per la cremazione), condiziona poi in maniera determinante, anche in termini di costi complessivi, le successive fasi dell'evento. Non va dimenticato in proposito che nell'ipotesi che il defunto sia iscritto alla Socrem, che funge da esecutore testamentario, la scelta per i familiari costituisce una scelta obbligata, nel senso che i familiari non possono per nessun motivo disattendere tale volontà (in qualche caso in cui ciò è avvenuto la Socrem ha citato i familiari che hanno disatteso la volontà del defunto che sono stati poi obbligati a procedere alla esumazione del feretro e alla successiva cremazione). Se si procede con la cremazione occorre anche aver presente la destinazione delle ceneri avuto riguardo al quadro normativo della propria regione visto che questi aspetti sono stati disciplinati con normativa locale a volte profondamente diverse fra di loro. Al riguardo si ricorda che le ceneri da cremazione, di norma vengono conservate in apposita sepoltura privata presso un cimitero che sia essa una celletta o un loculo o una tomba di famiglia o, in assenza di tale scelta, conferite nel cinerario comune (queste in passato erano le uniche possibilità); le varie norme regionali approvate in quest'ultimo decennio ispirate alla L. 130/2001 hanno introdotto altre possibilità quali l'affidamento familiare (o come definito da qualche norma affidamento personale) e la dispersione in natura (oltre alla dispersione in apposita area all'interno del cimitero denominata comunemente "giardino delle rimembranze" ove realizzato). La disciplina di tali istituti varia da regione a regione (la dispersione in natura in alcune regioni è preclusa in assenza di apposita dichiarazione scritta del defunto, mentre in altre è sufficiente la manifestazione di volontà dei familiari più stretti) e pertanto su eventuali desideri dei familiari deve essere verificata la compatibilità normativa (l'operatore a cui ci si è rivolti dovrebbe essere in grado di fornire tutti i ragguagli del caso e di istruire le conseguenti pratiche autorizzatorie di competenza dei comuni, così come dei comuni o dei gestori dei cimiteri è la competenza al rilascio di una nuova concessione cimiteriale, anche se in alcuni casi è possibile accedervi tramite l'intermediazione dell'operatore funebre).

Una volta definita il tipo di sepoltura occorre affrontare tutte le questioni attinenti al funerale a partire dalla scelta del cofano funebre e dei suoi accessori (imbottiture croci, maniglie) e dal tipo di cerimonia da effettuare (cattolica nella chiesa del cimitero o dove possibile in una chiesa parrocchiale, di altra confessione o laica in apposite sale del "commiato" se esistenti o in altre strutture individuate

per tali cerimonie; è anche possibile, anche se accade non frequentemente, non effettuare alcuna cerimonia e riservare il momento di commiato all'atto della sepoltura). Occorre quindi fissare tutti i vari passaggi del funerale, dall'eventuale allestimento della camera ardente all'ora e al luogo di celebrazione del rito provvedendo anche agli eventuali addebi floreali a partire dal copriferetro alle composizioni per la camera ardente e per il luogo delle esequie. Occorre anche decidere sul celebrante (di norma il parroco della chiesa parrocchiale o il rettore della chiesa del cimitero in caso di rito cattolico, ma non è escluso che ci si possa rivolgere ad un sacerdote di "famiglia") e su eventuali interventi nel corso della cerimonia di amici o conoscenti per testimonianze sul profilo del defunto. Anche in caso di cerimonia laica o di altre confessioni occorre individuare chi anima e gestisce la cerimonia (in alcune realtà è possibile avvalersi della professionalità di particolari figure, i cerimonieri, appositamente formati e messi a disposizione dai gestori delle strutture). Non va poi trascurato l'aspetto comunicativo con l'utilizzo dei vari strumenti variabili a seconda delle tradizioni locali che vanno dai necrologi sui giornali locali, (ultimamente incominciano a prender piede anche quelli su appositi siti internet dedicati) ai manifesti da affiggere, alle memorie da distribuire durante il funerale, ai ringraziamenti pubblici sul giornale o in forma privata attraverso i consueti bigliettini da spedire ad esequie avvenute e a eventuali messe di suffragio dopo una settimana o dopo un mese a seconda degli usi.

L'ultima fase che conclude tutto l'evento è la sistemazione delle spoglie che siano essi feretri o urne cinerarie; di norma salvo rarissimi casi in cui il servizio viene offerto in forma integrata con i servizi cimiteriali con la sepoltura che viene fatta a seguire il funerale senza soluzione di continuità, l'operazione viene effettuata nei giorni successivi al funerale in relazione alle disponibilità del gestore del cimitero. Con questa operazione di fatto si conclude la fase relativa al funerale, fatto salvo di provvedere alla sistemazione della tomba con lapide o copritomba o con l'apposizione dei dati relativi al defunto sul lapidino del loculo o della celletta ossario cinerario. Anche in questi casi, se la prestazione non è già compresa nel servizio funebre occorre rivolgersi ad un operatore del settore con le cautele indicate precedentemente (diffidare di chi arriva senza essere chiamato ed esigere preventivi dettagliati). Va in ogni caso tenuto conto che per le sepolture in terra prima della collocazione della lapide deve trascorrere un periodo di tempo (qualche mese), variabile a seconda dei posti per l'asestamento del terreno. In questo periodo alcuni gestori consen-

tono la collocazione di un “provvisorio” altri invece collocano d’ufficio un cippo identificativo contenente i dati del defunto.

### **Dopo il funerale: la regolazione dei rapporti preesistenti**

Gli oneri a carico dei familiari a seguito di un lutto non si esauriscono con la sistemazione della sepoltura ma occorre regolarizzare tutte le posizioni che risultano aperte a carico del defunto e sistemare tutti i rapporti contrattuali in essere.

### **Successione**

La prima e più importante delle incombenze è l’apertura della successione per il passaggio agli aventi diritto dei beni e delle sostanze appartenenti al defunto: trattasi di passaggio obbligatorio nel caso di beni immobili o beni mobili registrati ivi compresi depositi o conti correnti giacenti presso le banche o altri istituti di credito che rimangono “congelati” fino alla definizione della successione. Per questo tipo di pratica, piuttosto complessa ci si affida di norma ad un notaio o a un patronato. La cosa importante è di fare una ricognizione completa di tutti i beni da inserire nell’asse ereditaria ivi compresi titoli, libretti al portatore, carte prepagate, autovetture.

Per quanto riguarda le autovetture non va poi dimenticato che dopo la definizione della successione va registrato il passaggio di proprietà nel libretto di circolazione e che vanno regolarizzate o aggiornate le polizze assicurative (rca) ad esse collegate.

È utile altresì sapere che qualora fra gli eredi figurano figli minori del defunto, qualsiasi atto da parte dei minori deve essere preventivamente autorizzato dal giudice tutelare non essendo sufficiente in questi casi la potestà del genitore superstite.

### **Questioni previdenziali e assicurative**

Altra questione che va affrontata da subito è quella previdenziale relativa cioè ad eventuali trattamenti pensionistici in essere o spettanti. Al riguardo potrebbero prospettarsi diverse situazioni: la prima che il defunto godesse già di un trattamento di pensione e nel qual caso potrebbero esserci o non esserci soggetti che hanno diritto all’assegno di reversibilità (coniuge o figli minori o studenti fino a 26 anni in regola con i corsi di studi); nel caso non ci siano soggetti aventi diritto la posizione si chiude automaticamente (o quantomeno si dovrebbe chiudere posto che il comune di residenza dà comunicazione del decesso all’ente previdenziale; ad ogni buon conto per evitare disguidi e restituire eventuali somme versate indebitamente è sempre bene comu-

nicare direttamente e tempestivamente l’evento), mentre nel caso in cui si ha diritto alla reversibilità occorre fare apposita domanda (anche in questo caso per il tramite di un patronato). Qualora il defunto non godeva di trattamento pensionistico occorre verificare oltre all’esistenza di potenziali aventi diritto alla reversibilità come nel caso precedente, anche la sussistenza dei requisiti contributivi necessari alla maturazione del diritto e in caso positivo inoltrare, come nel caso precedente, apposita domanda all’ente pensionistico. In caso di lavoratore dipendente deceduto in attività di servizio, a prescindere che abbia maturato i requisiti per il conseguimento del trattamento di reversibilità da parte degli aventi diritto, va richiesta, o al datore di lavoro o all’ente previdenziale a seconda del tipo di gestione la liquidazione della “buonuscita” che alla stregua di altre eventuali somme dovute (stipendi, arretrati o altri emolumenti) entra a far parte dell’asse ereditario. Unitamente alla previdenza pubblica va verificato poi che il defunto non abbia attivato qualche forma di previdenza complementare e porre quindi in essere, in presenza di soggetti titolati, tutti gli atti necessari per ottenere le eventuali prestazioni spettanti (vitalizio o capitale). Analoga indagine va fatta poi su eventuali assicurazioni sulla vita per verificare se le cause di morte rientrano nella copertura e nel qual caso richiedere all’assicurazione le prestazioni previste a fronte dei premi corrisposti.

### **Utenze, abbonamenti e contratti vari**

Un capitolo a parte merita poi tutta la partita relativa alle utenze intendendosi per tali quelli che comunemente vengono individuate in acqua, luce, gas, telefono e smaltimento rifiuti: anche in questo caso si possono presentare situazioni diverse ovvero che il defunto vivesse da solo e che l’abitazione rimane quindi vuota e quindi si dovrà provvedere disdire i contratti in essere e far disattivare gli allacciamenti dei servizi in rete, ovvero che il defunto vivesse con la famiglia e risulta intestatario dei contratti: in questo caso i contratti non vanno ovviamente disdetti ma va richiesto il subentro da parte di un altro componente della famiglia. Le procedure variano da gestore a gestore e quindi per ogni partita, salvo che non trattasi di gestore unico, vanno contattati i relativi referenti per regolarizzare le singole pratiche utilizzando i canali e la modulistica proposta.

Altre questioni aperte che si possono presentare riguardano il canone tv rai, abbonamenti a giornali e riviste o a pay tv: anche in questo caso si dovrà procedere, a seconda della situazione, o alla disdetta o al subentro.

In questi ultimi anni si sono sviluppati poi tutta una serie di rapporti attivati a livello personale che spesso sfuggono alla conoscenza degli altri componenti della famiglia ma che a seguito della venuta a mancare del titolare è meglio andare a regolarizzare: ci si riferisce in particolare agli account di posta elettronica o posta elettronica certificata e ai profili presenti sui social networks. Per quanto riguarda Facebook e Twitter (ma la procedura da seguire è pressoché simile anche per gli altri social) i parenti possono chiedere la disattivazione del profilo e dell'account previa notifica del decesso (di solito viene richiesto di allegare un certificato di morte). Per gli account di posta elettronica, esistono modalità diverse a seconda dei gestori, prevedendo qualcuno addirittura una disattivazione automatica in caso di inattività prolungata per oltre un mese; comunque anche in questi casi la notifica documentata del decesso, consente come per i social, la disattivazione immediata dell'account.

Non va poi dimenticato di regolarizzare il rapporto conseguente all'utilizzo del cellulare disdicendo l'abbonamento o facendo annullare la sim card in caso di scheda prepagata (anche se in questo caso è generalmente previsto da tutti i gestori un annulla-

mento automatico dopo un certo periodo di inutilizzo).

Va infine verificata l'appartenenza del defunto ad associazioni, comitati, club ed altri sodalizi e notificare ai responsabili il decesso, al fine di non continuare a ricevere, bollettini, informazioni, comunicazioni e magari anche richieste di pagamento per quote insolute.

Sicuramente in questa carrellata di adempimenti qualcosa sarà sfuggito, ciò nonostante, come abbiamo visto le cose da fare dopo un decesso sono tante: mi verrebbe da dire, passatemi la battuta "morire non è facile" e quindi verrebbe quasi voglia, per evitare ai nostri cari oltre al dolore anche la gran fatica di stare dietro a tutte queste incombenze, di non morire mai, ma non potendo contare su ciò stante come si diceva prima l'ineludibilità della morte in quanto propria della natura umana, l'unico proposito che ragionevolmente possiamo coltivare è quello di procrastinare il più a lungo possibile questo momento.

(\*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*



# Coccatto & Mezzetti

[www.coccattoemezzetti.it](http://www.coccattoemezzetti.it)



## KCAPPA

de pur a tr i c e

Cod.1648

+

## BIOVASCA

Cod.1647-2

**FILTRO PER LOCULI AREATI**

Dispositivo brevettato e certificato per il contenimento e/o la neutralizzazione dei gas prodotti dalla decomposizione di una salma contenuta in un cofano mortuario in loculo areato.



**...PER LOCULI STAGNI**

Per feretro già tumulato con controcassa in zinco difettosa con perdita di liquami e/o odori (applicazione rapida senza saldatura).

*Prodotto Italiano*

Chiedeteci il Catalogo Generale a:  
coc-mez@coccattoemezzetti.it o al fax 0321.807942



GARANZIA CERTIFICATA



*Puoi contare su di noi 365 giorni l'anno.*

## Attualità **Il DDL 1611 sul servizio cimiteriale: le novelle in materia contabile**

di Mario Calzoni, Roberto Calzoni (\*)

**SOMMARIO:** 1. Aspetti introduttivi – 2. Il dettato comune citato dall'art. 17 del DDL 1611 in esame – 3. In particolare i fondi accantonati a destinazione vincolata di cui ai commi da 5 a 8: prime riflessioni.

### 1. Aspetti introduttivi

Il DDL 1611 su «Disciplina delle attività funerarie», al titolo III (Disciplina dell'attività cimiteriale e della cremazione), capo I (Aspetti generali e specificità cimiteriali), art. 17 (Oneri manutentivi e gestionali cimiteriali), tratta la parte economica-patrimoniale afferenti alle gestioni cimiteriali.

La *ratio legis* del citato articolo è quella di modificare completamente le modalità di contabilizzare i proventi cimiteriali da concessione dei manufatti sepolcrali. È noto che per gran parte delle realtà gestionali comunali ed esternalizzate le attuali modalità non permettono di adeguatamente orientare al futuro il gestore ... senza aver operato gli accantonamenti pregressi sulle obbligazioni assunte (per gli anni al saldo di tale concessione) sui manufatti sepolcrali. La problematica è emersa in particolare in quelle zone del Paese in cui maggiore è stato lo sviluppo della cremazione, che - unitamente alla grande crisi economica in atto - ha ridotto enormemente la quantità di nuove concessioni cimiteriali, rompendo il meccanismo di autoalimentazione del sistema: con le ultime concessioni si coprivano costi di gestione passati, per i quali nulla si era accantonato per spese future.

### 2. Il dettato commentato dell'art. 17 del DDL 1611 in esame

Nel merito, il c. 1 recita:

«1] Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono coperti con:

- a) trasferimenti dai concessionari di sepoltura e dagli utenti dei servizi cimiteriali, in funzione dei beni e dei servizi acquistati;
- b) trasferimenti degli Enti Locali appartenenti all'ATOC derivanti sia dal pagamento dei servizi indivisibili, per la quota di competenza proveniente dal riparto della TASI, che per le scelte tariffarie discostantesi da tariffe standard;
- c) altri eventuali proventi».

È subito da precisare gli «oneri di gestione» di cui trattasi sono quelli da correlarsi con l'ottenimento dell'equilibrio economico-finanziario (come da successivo c. 5) e quindi, in sostanza, con il pareggio minimale di bilancio, tra costi operativi ed extraoperativi (imposte comprese) <sup>(1)</sup>.

Ciò precisato la lett. «a» del c. 1 in esame prevede i trasferimenti dagli utenti per le concessioni amministrative riferite ai manufatti sepolcrali e le tariffe per il servizio acquistato dall'utente.

La successiva lett. «b» si riferisce ai trasferimenti a favore del gestore della quota di competenza della TASI.

La lettera «c» si riferisce ad altri eventuali proventi quali i trasferimenti (es. corrispettivi dall'ente locale titolare del servizio, i proventi finanziari o straordinari o altri ricavi dall'utenza o altri ricavi [classe A5, art. 2425, C.C.]) in funzione del *mix* del servizio affidato/erogato.

<sup>(1)</sup> Cfr. CALZONI M., *Il bilancio nelle aziende dei servizi pubblici*, Giuffrè E., Milano, 2000, pagg. 401-464. Dello stesso autore *La legge di stabilità 2014 riflessa nel settore cimiteriale*, in atti seminario Euro.Act s.r.l., Milano, febbraio 2014; *Le appostazioni contabili nel settore cimiteriale e la relazione comunale per l'affidamento di nuovi servizi*, in atti seminario Euro.Act s.r.l., Parma, maggio 2014.

La somma dei ricavi del c. 1, lett. da «a» a «c» (classe A e A5, del conto economico ex art. 2425, C.C.) darà copertura integrale ai costi totali di gestione come sopra indicato (imposte comprese).

Il c. 2 recita:

«2] Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o per manufatti di cui venga, sulla base delle norme regolamentari di ATOC, consentita l'installazione, sono integralmente a carico degli aventi titolo, individuati per i sepolcri privati nei concessionari e per le inumazioni in campo comune nei familiari del defunto, aventi titolo a disporre delle spoglie mortali».

Esso meglio specifica il contenuto del precedente c. 1, lett. «a» circa gli oneri manutentivi riferiti ai manufatti sepolcrali a carico degli utenti/concessionari<sup>(2)</sup> e per le inumazioni in campo comune a carico dei familiari del defunto.

Il c. 3 recita:

«3] Il Comune destina una quota del gettito annuale della TASI, non inferiore al venti per cento in presenza nel suo territorio di cimitero avente caratteristiche monumentali, per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dei cimiteri per i servizi indivisibili ad essi connessi, nella misura individuata attraverso il rilevamento analitico dei relativi costi indivisibili necroscopico-ci-

miteriali, previsto dall'articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2) della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

In presenza di gestori cimiteriali il valore della TASI di cui alla lett. «b», c. 1 sopraccitato rappresenta un input di partenza.

Al di fuori di tale fattispecie il valore della TASI sarà a capienza del risultato di esercizio sopraccitato, in concorso con le altre poste economiche del c. 1.

L'art. 1, c. 682, lett. «b», L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) recita:

«682] Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: [...]; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta».

Il c. 4 recita:

«4] Si applica ad ogni tipo di concessione cimiteriale, indipendentemente che sia o meno destinata a contenere urne cinerarie, il criterio di calcolo della tariffa contenuto nell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, del 1 luglio 2002 e successive modificazioni. In tal caso, la tariffa non è da considerarsi come massima, ma come ordinaria, e possono consentirsi variazioni positive o negative rispetto a tale tariffa ordinaria al massimo del venticinque per cento».

Il citato DM 1 luglio 2002 prevede, all'art. 4, quanto segue:

«1] La tariffa, da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è determinata dal comune nella misura massima di euro 160 e può essere determinata in misura differente in relazione al luogo di dispersione delle ceneri.

2] La tariffa, anche differenziata, per la conservazione di urna cineraria in cimitero, è determinata dal comune in base alle seguenti voci di calcolo: a) canone annuo per l'uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, percepibile anche in un'unica soluzione, che compete a chi cede in uso la sepoltura; b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferior-

<sup>(2)</sup> Sul punto, in dottrina, si rinvia alle opere di ANGOLI M. a cura di, *Manuale di polizia mortuaria*, CEL E., Gorle (BG), 2000; LOSTRITTO P., CORRADO E., *La polizia mortuaria. Commento al nuovo regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 con legislazione complementare e rassegna di giurisprudenza*, Maggioli E., Rimini, 1991; LOSTRITTO P., CORRADO E., *La progettazione delle opere cimiteriali. Guida tecnica ed amministrativa*, Maggioli E., Rimini, 1994; GASPARELLI L. *Costruzioni funerarie. 50 esempi di cappelle, edicole, cippi, stele, sarcofagi, monumentini e colombari cimiteriali. Simbolismo, iconografia ed epigrafia funeraria. Norme regolamentari. Esempio di cimitero.*, Maggioli E., Rimini, 1993; SANCHIRICO A. e DIANESE G. a cura di, *La polizia mortuaria. Commento al regolamento emanato con D.P.R. 285/90 e successiva normativa*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 1998; SCOLARO S., *La polizia mortuaria. Guida pratica alla gestione funeraria e cimiteriale*, II ediz., Maggioli E., Rimini, 2003; VERCELLI O., *Guida ai servizi di polizia mortuaria. Commento al nuovo regolamento di polizia mortuaria - d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285*, II edizione, Maggioli E., Rimini, 1991; FOGLI D., atti del seminario *Modalità di gestione da parte degli enti locali di servizi cimiteriali, di cremazione e di illuminazione elettrica votiva*, Ferrara, Maggio 2013; FOGLI D., *Atti del corso di formazione Come fare quadrare i conti dei cimiteri [...]*, Ferrara, 22 maggio 2013; CALZONI M., su *La legge di stabilità 2014 riflessa nel settore cimiteriale*, in atti seminario Euro.Act s.r.l., Milano, febbraio 2014; CALZONI M., su *Le appostazioni contabili nel settore cimiteriale e la relazione comunale per l'affidamento di nuovi servizi*, in atti seminario Euro.Act s.r.l., Parma, maggio 2014.

re alla metà di cui al punto a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero».

Il c. 5 recita:

«5] Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria il gestore del cimitero:

a) utilizza una parte non inferiore al cinquanta per cento e non superiore all'ottanta per cento dei proventi, compresi i canoni pluriennali, derivanti da ogni tipo di concessione cimiteriale, per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri;

b) utilizza la parte rimanente, non inferiore al venti per cento dei proventi annui, accantonata in apposito fondo a destinazione vincolata, per:

1) provvedere alle spese manutentive straordinarie;

2) realizzare nuove opere cimiteriali;

3) o, in difetto, garantire il mantenimento futuro dei cimiteri, attraverso uno specifico piano economico-finanziario pluriennale».

Il legislatore si esprime in termini di equilibrio della gestione economico-finanziaria coincidente con il pareggio di bilancio.

Tale locuzione sottintende il perseguimento del pareggio di bilancio<sup>(3)</sup>.

Vedasi poi per le ipotesi della finanza di progetto di cui al successivo c. 6.

Per tale particolarità sistemica, il commento del presente c. 5 viene ricompreso in quello del successivo c. 6.

La nota integrativa (art. 2427, punto n. 7, C.C.) illustrerà poi la natura della «destinazione» sub lett. «b» tra le ipotesi 1, 2 o 3.

Il c. 6 recita:

«6] Se la durata dell'affidamento del servizio cimiteriale, della concessione di costruzione e gestione o della finanza di progetto, sono inferiori alle durate di concessione dei manufatti, il gestore del cimitero è tenuto ad alimentare – pro quota proporzionale – con parte dei proventi da concessione di sepoltura lo specifico fondo che, al termine ri-

spettivamente dell'affidamento, della concessione di costruzione e gestione, progetto di finanza, è destinato al gestore subentrante o al soggetto comunque successore per il mantenimento cimiteriale futuro. Tale fondo ha la natura di fondo di accantonamento per spese future, non soggetto ad imposte ai fini IRES ed IRAP. I manufatti delle opere costruite dal gestore e non concessi sono valorizzati al valor contabile netto».

Il c. 6 **ne subordina** l'applicazione al fatto che la durata dell'affidamento del servizio cimiteriale nelle forme previste dal DDL 1611 **sia inferiore** alle durate delle concessioni dei manufatti sepolcrali all'utenza.

In tale ipotesi il fondo a destinazione vincolata dovrà essere alimentato – pro quota proporzionale – con parte dei proventi da concessione di sepoltura.

Fermo restando i moduli gestori di cui agli artt. 16 (*Affidamento della gestione cimiteriale*) e 22 (*Misure sulle partecipazioni societarie pubbliche*), c. 1, correttamente il c. 6 dell'art. 17 in esame include anche le concessioni di costruzione e gestione assistite o meno da finanza di progetto (cfr. il D.Lgs. 163/2006, codice unico appalti e la direttiva 2004/18/Ce, settori ordinari).

Concorrono alla copertura dei costi totali una parte non inferiore al 50% e non superiore all'80% dei ricavi complessivi (c. 5).

La parte residua non inferiore al 20% dei proventi, è accantonata ad apposito fondo (con trattamento contabile similare ad un fondo rischi) non imponibile IRES ed IRAP, a destinazione vincolata come da lett. «b», c. 5 pluricitato.

Alla scadenza dell'affidamento per una durata inferiore a quella della concessione dei manufatti sepolcrali (qualunque sia il modulo gestorio tra quelli previsti dal DDL 1611) il gestore uscente trasferisce il fondo al gestore subentrante.

Ai sensi dell'art. 2424 (*Contenuto dello stato patrimoniale*), C.C., ultimo comma il controvalore del fondo è iscritto nei conti d'ordine, voce «Impegni verso terzi».

Alla scadenza dell'affidamento del servizio di cui trattasi, i manufatti ricompresi nelle opere costruite dal gestore uscente (e quindi non rientranti nei manufatti concessi dall'ente locale a detto gestore del quale ne ha solo la disponibilità) **sono trasferiti al gestore subentrante** al netto di eventuali contributi pubblici (in conto impianti *et similia*) e del fondo ammortamenti, fermo restando ogni possibile operazione di svalutazione/rivalutazione ai sensi di legge.

Ma v. *infra* il commento al c. 7

<sup>(3)</sup> Cfr.: BUSANI A., *La riforma del diritto delle società e dei bilanci*, Il Sole – 24 Ore, Milano, 2003; C.N.D.C. e C.N.R.C., *Principi contabili*, 3 tomi, Giuffrè E., Milano, 2003; FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO, *L'applicazione dei principi di comportamento del Collegio sindacale*, n. 10 tomi, Giuffrè E., Milano, 2000; GROSSI G., *Il gruppo comunale e le sue dinamiche economico-gestionali*, Cedam, Padova, 2001; MAINARDI A., *La nota integrativa e la relazione sulla gestione*, Il Sole 24 - Ore, Milano, 1994; PIZZO M., *Natura economica e funzionale informativa dei conti d'ordine*, Cedam, Padova, 1996; TRAVELLA D., *I conti d'ordine nel bilancio di esercizio*, Egea, Milano, 2000.

Il c. 7 recita:

«7] Nella gestione di cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione di operazioni cimiteriali future a scadenza della concessione o al termine di inumazioni ordinarie, come anche per la gestione e manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono tassabili ai fini IRES ed IRAP, laddove corrispondano ad accantonamenti conseguenti ad incassi in unica soluzione delle tariffe o canoni corrispondenti».

Il favor del comma in esame sussiste:

- i) se è stata rispettata la misura di cui al precedente c. 6, lett. «a»;
- ii) se il fondo alla scadenza dell'affidamento in corso sarà – per la parte esistente – trasferito al gestore subentrante;
- iii) se esso sarà comunque impiegato per la esecuzione di opere cimiteriali future;
- iv) se esso sarà comunque impiegato per le opere/operazioni al termine di inumazioni ordinarie;
- v) ovvero se saranno utilizzate dal gestore di cui all'affidamento in corso per la gestione e manutenzioni necessarie per dare esecuzione al dettato del c. 5, lett. «b», punto n. 3 (ed atteso che detto piano pluriennale dovrà ragionevolmente e necessariamente interessare l'intero arco temporale dell'affidamento) <sup>(4)</sup>.

<sup>(4)</sup> In dottrina sul piano industriale si possono consultare, tra le altre, le seguenti opere: BOCCHINO U., *Il benchmarking. Uno strumento innovativo per la pianificazione ed il controllo strategico*, Giuffrè E., Milano, 1994; BRUNETTI G., CODA V., FAVOTTO F., *Analisi, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d'impresa*, Etas Libri, Milano, 1984; DONALDSON G. (prefazione di PREDA S.), *Strategia di mobilità finanziaria, collana di finanza aziendale condotta da BIANCHI T., CODA V., Isedi, Milano 1977; FARNETI G., Le decisioni d'investimento nell'economia aziendale*, Maggioli E., Rimini, 1987; FULLER J.R., FARRELL J. JR., *Analisi degli investimenti finanziari*, McGraw – Hill, Milano, 1993; GAMBEL E.L., *La valutazione, simulazione e previsione nella gestione d'impresa*, F. Angeli, Milano, 1986; GODET M., *Scenari e gestione strategica*, Ipsoa, Milano, 1985; GUATRI L., BINI M., *Gli intangibili specifici*, Egea, Milano, 2003; GUATRI L., BINI M., *I moltiplicatori nella valutazione delle aziende, due tomi*, Egea, Milano, 2002; GUIDO P. (prefazione di KOTLER P.), *Il marketing del valore*, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 1995; HELLE D., *Le tecniche di previsione al servizio dell'impresa*, F. Angeli, Milano, 1973; LEVITT T., *Marketing imagination*, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 1996; MARBACH G., *Previsioni e misure di efficienza aziendale*, NIS, Roma, 1989; MARBACH G., MAZZOTTA C., RIZZI A., *Le previsioni*, Etaslibri, Milano, 1991; MARTELLI A., *Analisi strategica mediante scenari*, Etaslibri, Milano, 1992; MARTELLI A., *Scenari e strategie*, Etas Libri, Milano, 1988; PANATI G., in ARDEMANI E. (a cura di), *Manuale di amministrazione aziendale controllo e finanza, vol. 11 della collana Dizionari e manuali, ISEDI, Torino, 1974, al cap. 11.8, affronta gli Investimenti e il metodo del tempo di recupero, pagg. 11.56–11.71; SIGNORELLI S., *Strategie di coalizione*, ISEDI–Petrini, 1988, Torino;*

A sua volta la non tassabilità IRES e IRAP del fondo di cui trattasi è da ricondursi ad incassi in una unica soluzione delle tariffe (verso l'utenza per i servizi cimiteriali) o canoni corrispondenti (verso l'utenza per l'uso a scadenza dei manufatti sepolcrali o a scadenza di concessioni, sia a sistema di inumazione che di tumulazione).

Il c. 8 recita:

«8] Gli investimenti per la realizzazione di nuovi cimiteri, di ampliamenti di cimiteri esistenti, di nuove aree da concedere o di nuovi manufatti sepolcrali o per la ristrutturazione di sepolture esistenti, di nuova realizzazione di crematori o di loro ristrutturazione o ampliamento, non sono soggetti alle disposizioni concernenti i vincoli del patto di stabilità interno purché il soggetto che li realizza possa dimostrare, con apposito piano economico-finanziario protratto per almeno venti anni, che l'opera si finanzia con i relativi proventi o con i fondi accantonati di cui ai commi precedenti e che non derivino effetti negativi per il bilancio di esercizio non compensati da detti introiti».

Il soggetto gestore, per consentire l'applicazione del favor di cui al comma in esame, dovrà produrre un piano economico-finanziario non inferiore a 20 anni, dimostrando la sussistenza del pareggio di bilancio.

Detto piano sarà redatto al potere di acquisto del 1° anno in corso (*rectius*: al massimo dell'anno successivo a quello di compilazioni), espresso al potere di acquisto della moneta di tale anno.

Ciò comporta, a monte, la redazione del correlato piano degli investimenti con copertura i proventi ed i fondi accantonati di cui ai commi precedenti, sul quale sarà innestato il relativo *report* <sup>(5)</sup>.

Per «i proventi» si devono intendere, in senso stretto in una contabilità economica, l'autofinanziamen-

SOLOMON E. in *Teoria della finanza aziendale, Collana La nuova scienza. Serie di economia, il Mulino, Bologna, 1972, pagg. 167–169. TROVATO M., (volume a cura di), Il criterio del tempo di recupero del capitale*, in *Investimenti e decisioni, volume n. 19 della collana Economia e direzione aziendale, ed in particolare il cap. 6. Il criterio del tempo del recupero del capitale*, ISEDI, Torino, 1972, pagg. 100–103; VAN HORNE J.C., *Teoria e tecnica della finanza di impresa, Il Mulino, Bologna, 1984.*

<sup>(5)</sup> Sulle tecniche di *report* sono state consultate le seguenti opere CALZONI M., *Il report nelle aziende dei servizi pubblici locali*, in *Atti seminario Cispel Lombardia Services s.r.l., Milano, 2007; TORCIVA S. (collana di studi economici – aziendali diretta da SORCI C.), I sistemi di reporting nelle aziende di pubblici servizi locali. Progettazione e controllo per il governo aziendale*, Giuffrè E., Milano, 2001; MARELLI A. (Collana di studi economico-aziendali «E. Gionnesi»), *Il sistema di reporting interno. Logiche di strutturazione delle informazioni aziendali per le decisioni dell'alta direzione*, Giuffrè E., Milano.

to stretto (risultato di esercizio ed ammortamenti), ovvero le impieghi disponibili di cassa gemmate dalla gestione (complessiva).

Il c. 9 recita:

«9] Per la realizzazione di crematori e di cimiteri, ancorché eseguiti in ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità, con adeguate garanzie sulle opere realizzate».

Circa il contratto di disponibilità, si rinvia D.Lgs. 163/2006 (codice unico appalti).

Sul punto è bene poi tenere presente che, come noto, i cimiteri rientrano nel regime dei beni demaniali (ai sensi dell'art. 824, c. 2, C.C.).

Sul punto è intervenuta l'ANAC con la determinazione n. 4 del 22/5/2013, precisando (in sintesi) che il contratto di disponibilità (art. 160-ter, c. 5, D.Lgs. 163/2006) è applicabile solamente a quelle fattispecie che prevedono il trasferimento della proprietà dell'ente locale del suolo e del soprassuolo, considerata – nel caso dei cimiteri – la sua natura demaniale.

Viceversa, il privato in *project financial* si troverebbe, al termine del contratto di disponibilità, ad occupare un' area demaniale senza titolo.

Si deve quindi ritenere che tra le «adeguate garanzie sulle opere realizzate» previste dal c. 9 in esame, risultino necessarie anche quelle sopra lusingate.

Il c. 10 recita:

«10] Le concessioni d'uso di aree e manufatti sepolcrali non sono assoggettate al tributo di cui all'articolo 14 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni».

Si rinvia all'art. 14, L. 214/2011.

### 3. In particolare i fondi accantonati a destinazione vincolata di cui ai commi da 5 a 8: prime riflessioni

Il *genus* del fondo di cui trattasi indicato al c. 5 così come precisato al successivo c. 6, 2° periodo, è quello di «fondo di accantonamento per spese future».

Il trattamento contabile di detto fondo è – *ope legis* – simile ad un «fondo rischi».

La misura del fondo («non inferiore al 20 per cento dei proventi annui») è stabilita dal c. 5, lett. «b»; mentre i successivi punti da n. 1 a 3 di tale lettera ne vincolano (*ope legis*) l'uso (cfr. la nota integrativa).

Per la parte eccedente i fabbisogni dei sopraccitati punti nn. 1 e 2, la destinazione del fondo è quella del successivo punto n. 3 (a capienza della parte non utilizzata).

Il c. 7 è una specificazione dei punti da n. 1 a 3, lett. «b», c. 6 ... **sempre che** trattasi di «accantonamenti conseguenti ad incassi in una unica soluzione delle tariffe o canoni corrispondenti».

Lo stesso dicasi per il c. 8, **purché** sussista un piano economico-finanziario non inferiore ai 20 anni (*rectius*, ovvero di durata maggiore in simmetria informativa con la durata dell'affidamento del servizio cimiteriale) in presenza del minimale pareggio di bilancio per **ogni** anno dei 20.

Sotto il profilo civile, l'art. 17 del DDL 1611 in esame si correlerà con il dettato degli artt. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale), c. 3; 2427 (Contenuto della nota integrativa), c. 1, punti n. 1, 4, 6, 7 e 12; 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale), cc. 1, punto 4, e 3, C.C.

Si deve poi ritenere che la *species* di tale fondo afferisca a passività certe (e non probabili) di ammontare e data di sopravvenienza incerta.

Ai sensi dell'art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale) C.C., di cui trattasi di una voce della classe B3 (Fondo per rischi ed oneri. Altri) del passivo, che transiterà, ai sensi del successivo art. 2425 (Contenuto del conto economico), C.C. alla classe B.13 (Costi della produzione. Altri accantonamenti) del conto economico.

Trattasi di un fondo, ai fini del TUIR, non soggetto ad imposte Irap e Ires (c. 6, 2° periodo).

Il Documento del CNDC-CNR di cui all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) tratta I fondi per rischi ed oneri al n. 31 dell'agosto 2014 <sup>(6)</sup>.

(\*) Lothar s.r.l., Soluzioni per i servizi pubblici locali, Formigine (MO)

<sup>(6)</sup> In [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu)



## Attualità **Trasporti internazionali – I trattati: origini e applicazione**

### Parte II

Giovanni Primavesi (\*)

Nel numero precedente de *I Servizi Funerari* ho parlato delle norme che – al presente – regolano i trasporti internazionali di salme e che riguardano l'Italia, ma ritengo interessante dare qualche notizia di come le Istituzioni Comunitarie siano state “interrogate” e “sollecitate” sull'argomento.

I testi sono estratti da documenti ufficiali.

#### 6 febbraio 2002

**INTERROGAZIONE SCRITTA** di (...) alla Commissione  
*Sono sempre più i cittadini dell'Unione europea che vivono in uno Stato membro diverso dal proprio.*

*Una conseguenza inevitabile di tali migrazioni è che una quantità sempre maggiore di cittadini europei muore in un paese diverso dal proprio. (...) Tuttavia, se il mercato interno comunitario funziona sempre meglio, il trasporto del corpo delle persone decedute è causa di intralci assurdi che per i congiunti si traducono in spese inutili e penosi ritardi. (...) È la Commissione consapevole di tale deplorabile, ma inevitabile situazione, dovuta all'ampliamento del mercato interno comunitario e all'apertura delle frontiere? (...) È possibile elaborare una normativa in materia di rimpatrio del corpo delle persone decedute nell'Unione europea grazie alla quale il trasporto da uno Stato membro a un altro sia privo di intralci, come lo è all'interno di uno stesso Stato membro.*

#### 25 marzo 2002

**RISPOSTA** data dalla Commissione a questa ed a varie altre interrogazioni.

*La Commissione riconosce che il rimpatrio delle salme di persone decedute in un Stato membro diverso dal proprio, è una questione difficile largamente sentita che può causare grandi sofferenze alle famiglie coinvolte. (...) Tuttavia, la Commissione non dispone di informazioni o di statistiche che diano un quadro di un possibile problema e della sua vastità. (...) In ogni caso, si ricordi che gli Stati membri che regolano il trasporto di salme, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, devono applicare le condizioni su base non discriminatoria. Anche eventuali deroghe per motivi di pubblica sanità devono essere conformi alla giurisprudenza della corte.*

**Alla luce di quanto sopra, la Commissione continuerà a seguire da vicino la questione, ma per il momento non prevede alcuna iniziativa specifica.**

#### 23 Marzo 2003

*Il relatore Michael Cashman (del comitato Libertà e Diritti dei Cittadini, Giustizia e Affari Interni) presentava il testo della*

*risoluzione (che riportiamo in seguito) all'approvazione del Consiglio Europeo.*

*Della sua relazione riportiamo alcuni passaggi molto importanti.*

#### DATI DI FATTO

*Attualmente il trasferimento internazionale delle salme è disciplinato da due strumenti di diritto internazionale, l'Accordo di Berlino del 1937, che è stato aggiornato dall'accordo di Strasburgo sul trasferimento delle salme, concluso sotto gli auspici del Consiglio d'Europa il 26 ottobre 1973, ovvero sia a un'epoca ampiamente anteriore al completamento del mercato interno. Tali strumenti non sono stati ratificati da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, il che induce a una certa disparità nelle misure applicate. (...).*

*L'applicazione nel territorio dell'Unione europea di tale strumento di diritto internazionale solleva varie questioni connesse soprattutto ai principi di proporzionalità e di reciproco riconoscimento, nonché la sua compatibilità con il diritto comunitario appare dubbia. (...) Dall'altro canto, il fatto che tutti gli Stati membri non applichino le stesse norme per il trasferimento transfrontaliero delle salme e che un certo numero di Stati membri soltanto abbia aderito all'Accordo di Strasburgo relativo al trasferimento delle salme pone un problema di ammissibilità dei criteri imposti da detto accordo rispetto al diritto comunitario.*

#### POSIZIONE DELLA COMMISSIONE

*Invitata a più riprese, a seguito di numerose interrogazioni parlamentari, a prendere misure volte a semplificare o a armonizzare la procedura di rimpatrio delle salme, la Commissione si è mostrata perfettamente costante nel suo rifiuto di occuparsi di tale questione. Gli argomenti invocati per giustificare tale inazione devono essere esaminati con cautela. (...) Nella risposta dell'11 ottobre 2000, dichiara che “la Commissione, dopo aver consultato tutte le parti interessate, ha concluso che un'ulteriore armonizzazione delle norme internazionali in questo settore, al di là di quanto già esiste, non sarebbe auspicabile o necessaria”. Se così è, ci si chiede veramente perché la Federazione europea dei servizi funebri EFFS (associazione interessata dal tipo di problemi qui evocati) si sforza da anni di pervenire a una semplificazione del trasferimento delle salme. Il 21 novembre 2001, in “European Report” si poteva leggere che il vicepresidente di tale federazione, (...) avrebbe tra breve sottoposto alla Commissione una proposta volta a facilitare le procedure e a evitare costi supplementari alle famiglie. Sarebbe quindi opportuno che la Commissione fornisca informazioni sulla sorte riservata a tale proposta.*

Nella stessa risposta la Commissione afferma che “un’ulteriore armonizzazione delle norme ... non sarebbe giustificata dal punto di vista della sussidiarietà e della proporzionalità”. La questione che qui si pone è quella di sapere cos’è che permette alla Commissione di essere così perentoria e, soprattutto, attraverso quale mezzo diverso da un intervento a livello comunitario essa pensa che si possa pervenire all’applicazione, in tutti gli Stati membri, di regole uniformi e conformi al diritto comunitario nel quadro del trasferimento transfrontaliero delle salme. La Commissione fa d’altra parte riferimento nella sua risposta soprattutto all’accordo del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle salme, lasciando così intendere che non vi è ragione di regolamentare una questione già disciplinata da un accordo internazionale. Tale accordo non è tuttavia stato ratificato, lo ricordiamo ancora una volta, da tutti gli Stati membri e la sua compatibilità con il diritto comunitario appare per di più dubbia. (...). In una risposta comune a varie interrogazioni riguardanti la stessa questione del rimpatrio delle salme, la Commissione conclude le sue osservazioni sommariamente in questi termini “in ogni caso, si ricordi che gli Stati membri che regolano il trasporto di salme, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, devono applicare le condizioni su base non discriminatoria”. Ciò equivale a dimenticare però che, secondo questa stessa giurisprudenza, “disposizioni anche indistintamente applicabili che impediscono ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese d’origine per avvalersi del diritto alla libera circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono quindi ostacoli frapposti a tale libertà”.

A maggior ragione, la Corte di giustizia ha di recente posto il principio che “Una disposizione di diritto nazionale deve essere giudicata indirettamente discriminatoria se essa, da una parte, è idonea, per sua stessa natura, a toccare maggiormente i lavoratori migranti, rischiando quindi di essere loro sfavorevole e, dall’altra, non si fonda su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza dei lavoratori interessati e commisurate allo scopo perseguito”. Nel caso di cui ci occupiamo, anche se non si tratta a vero dire di lavoratori, si vede male cos’è che si opporrebbe all’applicazione della stessa logica. Va da sé che le disposizioni nazionali che regolamentano il trasferimento transfrontaliero delle salme si applicano in primo luogo ai non nazionali. Si tratta quindi di una forma di discriminazione indiretta.

#### CONCLUSIONE

La libertà di circolazione e di soggiorno è un diritto fondamentale nell’Unione europea. Tale diritto rientra in un contesto più vasto, quello del mercato interno, in cui non possono esistere frontiere e in cui tale libertà non può essere ostacolata.

Orbene, a giudizio del vostro relatore, le modalità di trasferimento delle salme da uno Stato membro a un altro creano un ostacolo alla libertà di circolazione che la Commissione è invitata a rimuovere.

Appare infatti deplorabile che, allorché tutti gli sforzi in seno all’UE tendono a creare una coscienza europea, a proporre un sentimento di appartenenza a una comunità, a consolidare il concetto di cittadinanza e a renderlo effettivo, taluni cittadini comunitari siano stati indotti, come è avvenuto di recente, a rivolgersi a una giurisdizione esterna, nel caso di specie la Corte europea dei diritti dell’uomo, affinché fosse riconosciuto il fatto che l’aver atteso sei mesi il rimpatrio della salma della loro figlia deceduta in un altro Stato membro costituiva lesione dei loro diritti fondamentali.

4 dicembre 2003

TESTO UFFICIALE DELLA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

Risoluzione del Parlamento Europeo per l’adozione di provvedimenti concernenti il trasporto di salme

#### P5\_TA(2003)0552

Il Parlamento Europeo.

– visto l’articolo 163 del suo Regolamento,

– vista la relazione della Commissione per la libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0362/2003),

A. considerando che attualmente non esiste alcuna disposizione che disciplini in maniera uniforme, sull’intero territorio dell’Unione, il rimpatrio delle spoglie mortali da uno Stato membro all’altro,

B. considerando che, in mancanza di siffatte disposizioni, il trasporto transfrontaliero delle salme è regolato da due strumenti di diritto internazionale, l’Accordo di Berlino del 1937 e l’Accordo di Strasburgo, concluso nel 1973 sotto gli auspici del Consiglio d’Europa, a cui solo una parte degli Stati membri ha aderito e che presentano un carattere obsoleto sotto molteplici aspetti,

C. prendendo atto del fatto che, sulla base di tali accordi, in caso di decesso di un cittadino comunitario in uno Stato membro diverso dal suo paese di origine, le procedure sono più complesse, i tempi di inumazione o di cremazione più lunghi e le spese più elevate che nel caso in cui il decesso avvenisse nel paese di origine del defunto,

D. considerando che, di fronte all’aumento del turismo intracomunitario, al numero crescente di pensionati che eleggono residenza in un paese diverso dal loro e, in generale, alla maggiore mobilità intracomunitaria, che viene incoraggiata, il numero di cittadini comunitari che decedono in un paese diverso dal loro paese di origine è destinato a aumentare,

E. ricordando che la Commissione ha di recente ribadito che “la circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell’Unione negli Stati membri dovrebbero svolgersi, mutatis mutandis, a condizioni analoghe a quelle dei cittadini di uno Stato membro che si spostano e trasferiscono la loro residenza all’interno del proprio paese” e che l’esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno dovrebbe essere favorito al massimo “limitando allo stretto necessario le formalità amministrative”<sup>(4)</sup>,

F. constatando che, allo stato attuale delle cose, si è tuttavia ben lungi, in caso di decesso, da detta assimilazione del cittadino comunitario ai nazionali deceduti nel territorio del loro Stato, come indicato da diversi deputati del Parlamento europeo che, in alcune interrogazioni rivolte alla Commissione e al Consiglio, hanno richiamato l’attenzione, ad esempio, sul fatto che una bara di zinco è indispensabile per il rimpatrio di una salma tra Salisburgo e Freilassing (10 km), ma non lo è per il trasferimento di un corpo tra Ivalo e Helsinki (1120 km).

1. ricorda che la libertà di circolazione e di soggiorno è un diritto fondamentale nell’Unione europea, che tale diritto rientra in un contesto più vasto, quello del mercato interno, in cui non possono esistere frontiere e in cui tale libertà non può essere ostacolata e inoltre che tale diritto è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che la Convenzione europea ha proposto di incorporare nella nuova Costituzione;

2. ritiene che il rimpatrio di una salma senza eccessive spese e procedure amministrative in caso di decesso di un cittadino comunitario in uno Stato diverso da quello in cui deve aver luogo l’inumazione o la cremazione può essere considerato un corollario del diritto di cui dispone ciascun cittadino europeo di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

3. ritiene che le disposizioni dell’Accordo di Strasburgo che impongono norme rigorose al trasferimento transfrontaliero delle salme instaurino una discriminazione indiretta risultante dal fatto che si applicano essenzialmente ai “non nazionali” e contraddicono perciò la logica comunitaria;

4. chiede alla Commissione di verificare, nella sua qualità di custode dei trattati, la compatibilità di tale strumento di diritto

internazionale con il diritto comunitario e di adottare, se del caso, le misure necessarie per assicurarne l'osservanza;

5. **prega peraltro la Commissione di adoperarsi per un'armonizzazione delle procedure e delle norme applicate al trasporto transfrontaliero delle salme sull'intero territorio dell'Unione e di cercare di addivenire in questo contesto, per quanto possibile, a una assimilazione dei cittadini comunitari a quelli nazionali;**

6. **incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché alla Federazione europea dei servizi funebri.**

\*\*\*\*\*

Come abbiamo già riferito in un precedente articolo, EFFE ha presentato una proposta (citata anche nella relazione al Consiglio Europeo) che ha 3 obiettivi primari: *uniformare, semplificare* <sup>(1)</sup>, *modernizzare* i trasporti intracomunitari di salme.

a) considerando che i trattati attualmente in vigore sono, oltre che obsoleti, a "partecipazione volontaria" (quindi non firmati da tutti gli stati, in particolare da quelli dell'Unione Europea), e questo genere di cose rende complicato il compito degli operatori funerari. È necessario ottenere una direttiva in materia, in modo che TUTTI i Paesi dell'U.E. avranno un'unica regolamentazione che dovranno accettare;

b) semplificare al massimo la parte documentale/burocratica;

c) dall'Accordo di Berlino a quello di Strasburgo sono trascorsi 36 anni e da questo ad oggi ben 41. In tutti questi anni i mezzi di trasporto si sono velocizzati, i tempi di percorrenza ridotti, nuove tecniche e materiali sono utilizzati. Bisogna che anche le norme si adeguino ai tempi. Precisando, inoltre, che la proposta non mette in discussione i regolamenti nazionali ne eventuali accordi regionali (frontalieri) esistenti.

Di questa proposta riportiamo i punti essenziali.

#### ● Requisiti etici

La dignità di una persona deceduta è inviolabile. Pertanto, deve essere garantito il massimo rispetto nelle modalità del rimpatrio di una persona deceduta sul territorio nell'UE e che, soprattutto, la bara abbia i necessari requisiti igienici. Inoltre, il trasporto stradale deve essere effettuato con un veicolo che soddisfi le esigenze di un trasporto dignitoso e sicuro (carro funebre).

La nuova regolamentazione dovrà includere anche le ceneri.

#### ● Requisiti tecnici

Il trasporto del defunto può avvenire sulla terra, in mare o per via aerea. Il trasporto via terra può avvenire su strada o su ferrovia.

Il mezzo di trasporto deve rispettare il senso generale della pietà nella sua forma, colore e aspetto.

Deve essere un mezzo di trasporto che è stato preparato appositamente per lo scopo del rimpatrio di salme (auto

funebre). Normalmente solo una bara per carro funebre viene trasportata.

#### ● Identificazione del Defunto

L'identificazione del defunto deve essere completata prima della chiusura della bara. Per garantire un possibile riconoscimento posteriore, oltre alla targa apposta all'esterno della bara, al defunto deve essere applicato a una parte del corpo (al polso, caviglia ...) un braccialetto non rimovibile e a prova di manomissione riportante i seguenti dati:

- Cognome e nome
- Sesso
- Data e luogo di nascita
- Data e luogo di morte
- Nazionalità

#### ● Quanto segue si applica per i rimpatri

Le condizioni per un rimpatrio in Europa che devono essere rispettate sono le seguenti:

- il defunto deve essere rimpatriato in una bara;
- il rivestimento interno e esterno della bara devono soddisfare i requisiti sanitari e di sicurezza.

#### ● Bara

La bara deve essere di materiale solido - il materiale principale utilizzato in Europa è il legno) (escludendo l'uso di cartone). Il materiale utilizzato per la bara deve essere biodegradabile.

La bara deve essere impermeabile. In particolare, la bara deve essere impermeabile ai liquidi di decomposizione e dotato di materiale assorbente. Gli accessori della bara devono essere compatibili con le norme ambientali e di biodegradabilità europee.

#### ● Morte causata da una malattia contagiosa

Se la causa della morte era una malattia contagiosa (come da lista ufficiale OMS), il contenitore esterno (di solito legno) usato per il trasporto del corpo può essere rivestito con un contenitore ermetico. Il contenitore ermeticamente sigillato deve essere fornito di un filtro purificante.

#### ● Certificato di trattamenti conservativi

Se sono stati praticati trattamenti conservativi (tanatoprassi), un certificato deve essere rilasciato nella lingua ufficiale del paese in cui sono state applicate le misure così come in inglese, tedesco o francese.

Il certificato deve contenere le seguenti informazioni:

- Cognome/Nome del defunto
- Data e luogo di morte
- Data e luogo del trattamento
- Tipi di misure di conservazione adottate
- Informazioni sulla persona o impresa che ha praticato le misure di conservazione.

#### ● Ceneri

Quando resti cremati vengono trasportati, sia per posta, corriere, o qualsiasi altro mezzo, devono essere posti in un contenitore adatto a tale scopo, con chiara indicazione

<sup>(1)</sup> Anche sotto l'aspetto "cartaceo": l'Accordo di Berlino ha 17 articoli Strasburgo 15 e la proposta EFFE è di soli 3 articoli!

del contenuto e della destinazione finale ed essere corredata da tutta la documentazione necessaria.

Quando finalmente la Commissione Europea deciderà di prendere in seria considerazione il problema, i contenuti

della proposta saranno discussi e anche modificati senza, però, stravolgerne lo scopo. EFFS si fa e farà parte attenta e diligente che ciò non avvenga.

\*\*\*\*\*

<b>PASSAPORTO MORTUARIO ACCORDO DI BERLINO</b> [Modello originale del Passaporto Mortuario come presente nell'allegato al documento ufficiale]
Visto che tutte le prescrizioni legali relative al collocamento nella cassa sono state osservate, il cadavere di ..... (cognome, nome e professione del defunto; per i bambini, professione del padre e della madre), decesso il ..... a ..... in seguito a ..... (causa del decesso), all'età di ..... anni (data precisa della nascita, se possibile), deve essere trasportato ..... (indicazione del mezzo di trasporto), da ..... (luogo di partenza), via ..... (percorso), a ..... (luogo di destinazione). Siccome il trasporto di questo cadavere è stato autorizzato, tutte le autorità dei paesi sul cui territorio deve aver luogo il trasporto sono invitate a lasciarlo passare liberamente e senza ostacoli.

<b>PASSAPORTO MORTUARIO CONVENZIONE DI STRASBURGO</b> [Modello originale del Passaporto Mortuario come presente nell'allegato al documento ufficiale]
Il presente passaporto è rilasciato in conformità alle disposizioni dell'Accordo sul trasporto delle salme, segnatamente agli artt. 3 e 5. Esso autorizza la traslazione della salma di: Cognome e nome del defunto ..... Morto(a) il ..... a ..... Indicare la causa del decesso (se possibile) 5 e 6 ..... all'età di ..... anni ..... data e luogo di nascita (se possibile) ..... La salma deve essere trasportata ..... (mezzo di trasporto) da ..... (luogo di partenza) via ..... (percorso) a ..... (destinazione). Siccome la traslazione di questo cadavere è stata autorizzata, tutte le autorità dei Paesi sul cui territorio deve aver luogo il trasporto sono invitate a lasciarlo passare liberamente. Fatto a ....., il ..... Firma e timbro dell'autorità competente
<b>NOTA</b> Il testo degli art. 3 e 5 dell'Accordo deve essere riprodotto sul verso del passaporto.. Indicare la causa del decesso, in francese o in inglese, ovvero impiegando il codice cifrato dell'O.M.S. della classificazione internazionale delle malattie. Se la causa del decesso non è data, per motivi inerenti al segreto professionale, un certificato indicante la causa del decesso deve essere messo in busta sigillata, accompagnare la salma durante il trasporto ed essere presentato all'autorità competente nello Stato di destinazione. La busta sigillata, con un'indicazione esterna che ne permetta l'identificazione, deve essere solidamente fissata alla carta di passo. Altrimenti, il passaporto deve indicare se il defunto è deceduto per morte naturale e per una malattia non contagiosa. Se ciò non è il caso, devono essere indicate le circostanze del decesso o la natura della malattia contagiosa.

<b>PASSAPORTO MORTUARIO PER SALME E CENERI UMANE EFFS</b> [Modello proposto]
Si autorizza il trasporto della Salma/Ceneri di: Cognome e nome del defunto ..... Deceduto(a) a ..... In data ..... Causa di morte (se possibile) ..... Malattia contagiosa (si/no) (non necessaria per le ceneri) Data e luogo di nascita ..... Data e luogo della cremazione La salma/ceneri sono trasportate a mezzo ..... (mezzo di trasporto) Da ..... (luogo di partenza) Via ..... (percorso) A ..... (luogo di arrivo) Essendo il trasporto di questa salma/ceneri stato appropriatamente autorizzato, tutte le Autorità degli Stati sul territorio dei quali la salma/ceneri debbono transitare, debbono permettere il transito liberamente e senza ostacoli. Firma e timbro dell'autorità che rilascia il passaporto
<b>NOTE.</b> I campi del Passaporto sono gli stessi per le diverse lingue dei Paesi dell'Unione Europea. Una copia del Passaporto deve essere redatta in lingua Inglese, Francese o Tedesco. Se sono state praticati trattamenti conservativi (tanatoprassi) deve essere rilasciato un certificato nella lingua ufficiale del paese in cui sono state applicate le misure così come in inglese, tedesco o francese. Il certificato dovrà riportare i seguenti dati Cognome e Nome del Defunto, data e luogo di morte, data e luogo del trattamento conservativo, tipo di trattamento e prodotti utilizzati, indicazioni sull'operatore che ha effettuato il trattamento.

(\* Consigliere FeNIOF incaricato per i rapporti con l'estero, rappresentante italiano in EFFS e FIAT-IFTA, già responsabile Commissione Normativa & Trasporti di EFFS

# GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA



Impianto di cremazione di Sint Niklaas – Belgio

**"...PER OGNI CLIENTE LA MIGLIORE SOLUZIONE!"**



Impianto di cremazione presso il "Woodland Cemetery" di Stoccolma - Svezia



GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L.  
33100 UDINE / ITALIA - VIA ZANUSSI / Z.I.U.  
TEL +39 0432 524374 - FAX + 39 0432 529977  
EMAIL gem@geminc.it - WEB www.geminc.it

## Attualità **Leggeri fino in fondo**

di Beatrice Salvemini (\*)

*Infrangiamo un tabù: anche la nostra morte può inquinare.*

*Le alternative ecosostenibili ci sono, ma la legge italiana ha troppi limiti.*

*Terra Nuova lancia una raccolta firme per chiedere al Governo la libertà di essere ... leggeri fino in fondo.*

Nel 2013 sono morte in Italia circa 600 mila persone; stando alle stime, nel 2014 saranno circa 605 mila, con un aumento costante negli ultimi 25 anni e con un giro d'affari per l'attuale sistema del «caro estinto» che si aggira sui 3 miliardi di euro.

È un momento di dolore e di passaggio per le famiglie, un momento – punto d'arrivo o di partenza, secondo fede e filosofia di vita – che è parte integrante della vita di ciascuno di noi. Un momento a cui nel quotidiano si fatica a pensare, il cui carico emotivo spesso azzerava lucidità e ragione. Eppure c'è un aspetto sul quale occorre riflettere, pianificando scelte motivate, ed è quello dell'enorme impatto ambientale che anche la morte oggi ha.

Proviamo per un momento a non farci distrarre dal turbine di emozioni che il pensiero della morte porta con sé e riflettiamo sui dati e sulle informazioni.

Oltre 600 mila morti in un anno si traducono in un consumo enorme di materie prime e nell'impiego di sostanze tossico-nocive rilasciate nell'ambiente.

La ragione è presto detta. Per ciascuna di queste persone viene costruita una bara di legno, a volte con rivestimento di zinco o piombo, con vernici e colle a base di sostanze chimiche e magari fodere di tessuto sintetico. Ogni feretro contenente un corpo può essere chiuso dentro un loculo al cimitero, ma in questo caso il problema dello smaltimento viene posticipato, non certo eliminato; può essere sepolto sottoterra e i materiali potranno in parte disperdersi nel terreno e in falda e in parte andranno smaltiti o bruciati nel momento della riesumazione; op-

pure può essere cremato, producendo emissioni che finiscono in atmosfera. Nel momento del dolore e del lutto non ci si pensa, ma pensarci non è eresia né mancanza di empatia.

Le attuali norme in Italia non aiutano a trovare una strada ecologica, non facilitano la scelta di chi vorrebbe rendere minimo l'impatto ambientale della propria morte. Ma le norme si possono modificare ed è questo l'appello che Terra Nuova vuole lanciare al governo e a tutto quell'insieme di operatori e attività che ruotano intorno alla morte.

Sollecitiamo dunque il legislatore a:

- favorire l'utilizzo di materiali più naturali e meno inquinanti possibile;
- eliminare certi vincoli e rigidità che impediscono la diffusione di pratiche meno impattanti;
- imporre l'utilizzo di sistemi di filtraggio sempre più all'avanguardia per i crematori;
- individuare aree verdi ampie e alberate (come già accade in altri paesi europei) dove poter disperdere o sotterrare le ceneri, magari anche in zone che consentano un recupero degli spazi cimiteriali esistenti, evitandone il degrado e pensando alla possibilità di azzerare le barriere perimetrali, rivitalizzando i «santuari» e trasformandoli secondo il modello del cimitero-parco.

Per fare questo occorre modificare le norme. Invitiamo i lettori a unirsi a noi firmando l'appello sul modulo cartaceo a pag. 75 (*N.d.R. in questo estratto non pubblicato*) oppure online su [Change.org](http://Change.org) ([leggerifinoinfondo.terranuovaedizioni.it](http://leggerifinoinfondo.terranuovaedizioni.it)).

### Le norme attuali

«Si tratta di una materia delicata e complessa, in parte di competenza delle Regioni e in parte dello Stato» spiega l'ingegnere Daniele Fogli, responsabile delle attività internazionali della FederUtility Sefit, l'associazione dei gestori pubblici di cimiteri, crematori e imprese funebri, e presidente del comitato tecnico per i cimiteri della Federazione europea dei servizi funerari.

«Per quanto riguarda i cimiteri, dipendiamo ancora dal Testo unico delle leggi sanitarie, un regio decreto del 1934 <sup>(1)</sup>, mentre per la cremazione il riferimento è una legge del 2001 <sup>(2)</sup>, che ha affermato alcuni principi di base all'interno dei quali si sono poi inseriti provvedimenti delle Regioni. Ci sono altre norme <sup>(3)</sup> per i regolamenti di polizia mortuaria e lo smaltimento di rifiuti cimiteriali e resti mortali. È ancora il regio decreto del 1934 a specificare le caratteristiche che ogni cimitero deve avere e si può essere sepolti fuori solo in caso di tumulazioni privilegiate, per esempio i vescovi nelle chiese, o di cappelle private esterne ai cimiteri, come ad esempio i mausolei che si sono fatti costruire Silvio Berlusconi e Luca di Montezemolo, dove però è vietata la sepoltura a terra e permessa solo la tumulazione in manufatti appositamente costruiti».



**Una bara di vimini** – Le bare convenzionali richiedono l'uso di molto legno, comportano rivestimenti in piombo e zinco e spesso contengono vernici e colle sintetiche. L'alternativa più ecologica è la bara in vimini, sempre più diffusa in Inghilterra, ma ancora non consentita dalla legislazione italiana.

<sup>(1)</sup> [www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_normativa\\_676\\_allegato.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_676_allegato.pdf)

<sup>(2)</sup> [www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/norme/legge\\_130\\_2001.pdf](http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/norme/legge_130_2001.pdf)

<sup>(3)</sup> Il regolamento statale di polizia mortuaria è disponibile alla pagina [www.governo.it/Presidenza/USRI/ufficio\\_studi/normativa/D. P.R. %2010%20settembre%201990,%20n.%20285.pdf](http://www.governo.it/Presidenza/USRI/ufficio_studi/normativa/D.P.R.%2010%20settembre%201990,%20n.%20285.pdf).

Le norme sullo smaltimento sono invece disponibili alla pagina [www.ambienteditritto.it/Legislazione/Rifiuti/2003/dpr%202003%20n.254.htm](http://www.ambienteditritto.it/Legislazione/Rifiuti/2003/dpr%202003%20n.254.htm)

### Le ceneri

«Per quanto riguarda le ceneri» prosegue Fogli «la legge italiana prevede tre possibilità: la sistemazione dell'urna sigillata dentro una nicchia cineraria, un loculo o una tomba; la dispersione in natura (specchi d'acqua, montagna ecc.); l'affidamento ai familiari.

Alcune Regioni prevedono la sepoltura dell'urna nella terra, altre regioni la vietano». Eppure, utilizzando materiali biodegradabili e seppellendo a terra le ceneri, si otterrebbe un impatto ambientale minimo.

È stato già fatto in Inghilterra, dove sono state previste ampie aree verdi a questo scopo; addirittura c'è chi ha avuto l'idea di inserire nell'urna biodegradabile il seme di una pianta, che così può crescere nel punto dove le ceneri sono state interrate.

«Lo si potrebbe benissimo fare anche in Italia se solo si volesse» aggiunge Fogli. «Seppellendo sottoterra un'urna biodegradabile o compostabile, la dispersione avviene appunto nella terra; teoricamente questo non sarebbe uno dei modi già previsti dalla legge, ma per ovviare basterebbe l'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile».

Ci sono poi altre modalità di dispersione delle ceneri vietate dalla legge italiana: non si può attingere dall'urna una manciata di ceneri e portarsele con sé in contenitori, cosa che invece è permessa in altri paesi; non si può nemmeno trasformare le ceneri in altro prodotto.

### Le bare

La legge italiana norma anche con regole precise il confezionamento delle bare, rendendo oggi praticamente impossibile tentare strade alternative sia per il cittadino che per i produttori, se non al prezzo di battaglie infinite, con il rischio che poi un nuovo prodotto più ecologico non venga acquistato da nessuno perché non esiste informazione alcuna in proposito o perché le persone non vengono sensibilizzate al riguardo.

«Innanzitutto esiste l'obbligo di chiudere il cadavere in una cassa per poterlo muovere, anche solo dalla casa alla chiesa per il funerale, e quella cassa è in legno» prosegue Fogli.

«Il contenitore deve garantire l'impossibilità della profanazione e dello scambio di cadaveri – per esempio di solito viene chiuso con viti e vengono apposti sigilli – e che non ci siano perdite di liquidi all'esterno. La legge si addentra nei dettagli, illustrando persino quante assi di legno utilizzare e come congiungerle; poi devono esserci sostanze assorbenti e, se quella cassa è destinata al loculo del cimitero, deve per forza avere all'interno un'altra

cassa di metallo, zinco o piombo, a sua volta saldata con una lega di stagno e piombo.

Questo perché nel nostro paese si puntava alla conservazione del corpo anziché a favorirne la scheletrizzazione; il cosiddetto loculo stagno con la bara così chiusa è un retaggio di una vecchia concezione a cui la norma ancora si attiene. Fortunatamente in alcune regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Veneto e provincia di Trento) è stata prevista la realizzazione dei cosiddetti loculi areati, affermatasi ormai in tanti altri paesi. In questo tipo di loculi non si usa la doppia cassa con lo zinco e si privilegiano bare aerate che consentono al corpo di decomporsi più velocemente, così da poterne raccogliere poi le ossa. La tumulazione aerata permetterebbe di svuotare i loculi in breve tempo, perché se un corpo è scheletrizzato è possibile estumarlo e riporlo in un ossario o bruciarlo; la stessa cosa avviene in caso di sepoltura a terra con bare facilmente degradabili. Si potrebbe così avere una minore cementificazione legata alla costruzione di e nei cimiteri».

#### Alternative: un percorso a ostacoli

Se un produttore non vuole seguire quanto previsto dalla legge per costruire bare e vuole invece utilizzare materiali differenti dal legno o modalità alternative, occorre che il Ministero della salute omologhi quel prodotto. E qui si aprono battaglie che possono durare anni e prevedere parecchi ostacoli burocratici.

Attualmente la bara che va a terra deve essere di legno massiccio, con uno spessore non inferiore ai 20 millimetri; se invece verrà chiusa in un loculo, lo spessore del legno massiccio deve raggiungere i 25 millimetri.

C'è già un materiale alternativo allo zinco, per le casse interne, che ha ottenuto l'omologazione: si tratta di bioplastica, Pla o amido di mais biodegradabili, che però è vietata se la persona è morta per malattie infettive o diffuse. Il Pla, un polimero a basso impatto ambientale, ha ottenuto l'ok anche per sostituire il legno se il corpo è destinato al loculo, ma in Italia non è mai stato prodotto né commercializzato a questo scopo. Per l'inumazione (sepoltura a terra) e la cremazione è utilizzabile anche una cassa di cellulosa con bordi in legno, che però in Italia è poco diffusa e difficilmente reperibile.

Per la raccolta dei resti dopo la scheletrizzazione è necessaria una rete esterna.

Anche la verniciatura delle casse è un aspetto fondamentale dal punto di vista dell'impatto sull'ambiente. «È chiaro che se su una cassa di cellulosa si usa abbondante vernice al poliuretano o al polie-



**In Inghilterra, i cimiteri-boschi (sopra la Clayton Wood Cemetery, nel Sussex)** – In Inghilterra sono attivi da anni il *Natural Death Centre* e l'*Association of Natural Burial Grounds*. Il primo fornisce informazioni utili su come gestire un funerale, dai materiali alle cerimonie, in economia e nel modo meno impattante possibile, mentre la seconda guida gli interessati alla scelta tra 270 aree verdi, al di fuori dei canonici cimiteri, dove poter decidere la propria sepoltura, cosa che in Italia al momento non sarebbe possibile. Viene addirittura pubblicato, ed è giunto ormai alla quinta edizione, un volume dal titolo *The Natural Death Handbook*, una sorta di manuale della morte naturale (edito a Londra da *Strange Attractor*). Per saperne di più: [www.naturaldeath.org.uk](http://www.naturaldeath.org.uk) (nel sito trovate anche la loro rivista gratuita *More to Death*).


stere per renderla impermeabile, non si risolve nulla» prosegue sempre Fogli. Stesso dicasi per i colanti.

Finora in Italia nessuno ha sperimentato materiali alternativi perché sono vietati. «A livello europeo si utilizzano già materiali alternativi, ma hanno ancora poco mercato» spiega Fogli. «Il paese più all'avanguardia su questo fronte è l'Inghilterra. Lì sono già possibili sepolture nel bosco: ci sono oltre cento siti utilizzati a questo scopo. Comunque sia, se si riuscisse ad evitare la percolazione dei liquidi e a garantire la movimentazione adeguata del cadavere, si potrebbe ben pensare di dare spazio a materiali più ecologici e con un approvvigionamento a minor impatto ambientale». Qualche anno fa venne fatto un esperimento mettendo in commercio bare in legno naturale e cera d'api, che dal punto di vista estetico non nascondono le imperfezioni del legno e non hanno particolari decorazioni. Le vendite sono andate molto male «perché la gente punta ancora molto sull'aspetto esteriore, ma se si vuole salvaguardare l'ambiente non è questa la strada» conclude Fogli.

#### La cremazione

Quando si parla di cremazione, l'elemento da considerare ai fini dell'ambiente e della salute collettiva è quello delle emissioni in atmosfera. Negli ultimi 30 anni sempre più persone hanno scelto questa modalità, in Italia circa il 19% della popolazione





ne, ma ci sono paesi dove si arriva al 74%, con una media europea che si attesta oltre il 37%. A fronte di questi dati, la rete europea dei crematori sta lavorando per uniformare proprio le norme sulle emissioni e individuare un codice di comportamento e di produzione che permetta di evitare ciò che genera fumi nocivi, come ad esempio certi materiali per le bare e i loro rivestimenti.

«In Italia sono attivi circa 60 crematori, la maggior parte dei quali all'avanguardia con i sistemi di filtraggio» spiega ancora Fogli. Ora occorrerà anche progettare nuove soluzioni per recuperare e smaltire le sostanze pericolose e non pericolose recuperate dal forno e dagli impianti di filtraggio. Chiaramente, meno materiali nocivi si inseriscono nei forni, meno emissioni nocive verranno immesse in atmosfera e meno residui tossici resteranno negli impianti di filtraggio. Quindi, scelte virtuose ed ecologiche a monte, pagheranno poi a valle.

Nel libro bianco consegnato nel 2008 dai gestori dei crematori europei alla Ue viene riportato che:

«quando tutti i crematori europei saranno adeguati agli standard suggeriti, le loro emissioni annue complessive in atmosfera saranno equivalenti all'inquinamento prodotto da 132 auto in termini di ossidi di azoto, da 5 auto in termini di monossido di carbonio e da 1 auto per le polveri».

Il passaggio, la scelta Resta cosa difficile, comunque, a prescindere dalle proprie convinzioni sull'argomento, pensare con obiettività alla propria morte e concentrarsi su di essa. Ma quando lo si fa, spesso

si scopre un'altra prospettiva possibile: la morte come parte della nostra esistenza, come momento che può essere oggetto di «una scelta di vita». Non è un paradosso; può essere il tentativo di vedere le cose da un altro punto di vista, scoprendo che siamo in grado di sostenere anche quel pensiero, di guardare con consapevolezza e rispetto anche al mistero più grande.

### Proposte di legge incomplete

Il problema dell'impatto ambientale della morte viene oggi pressoché ignorato anche nei tentativi in atto di riordinare il farraginoso complesso di norme esistenti. Nella recentissima proposta di legge presentata dal senatore del Pd Stefano Vaccari e firmata da altri dodici senatori ([www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44815.htm](http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44815.htm)), si parla di riordino della disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, ma si tralascia l'aspetto ecologico. I 24 articoli del disegno di legge definiscono i soggetti che possono operare, puntano a contrastare i fenomeni di procacciamento abusivo dei servizi, a combattere l'evasione fiscale, a riordinare il sistema cimiteriale al limite del collasso economico e gestionale, a regolare le installazioni di crematori. Il testo introduce forme assicurative, la realizzazione di spazi adeguati e dignitosi per la veglia e il commiato, un nuovo trattamento fiscale e tributario delle spese funebri e cimiteriali. Ma ci sono pochissime parole sui materiali e le procedure per diminuire l'enorme impatto ambientale della gestione del «caro estinto». Si favorisce la cremazione, si apre alla tumulazione aerata riducendo fortemente l'uso di zinco, ma non si va oltre.

Uno scarto quindi da colmare, magari proprio nell'ambito di iniziative legislative positive come questa.

(\*) Su gentile concessione della Casa Editrice AAM Terra Nuova s.r.l. pubblichiamo un estratto dell'articolo «Leggeri fino in fondo» apparso sulla rivista mensile Terra Nuova, numero di Novembre 2014, pagg. 70-74 (sito [www.aamterranuova.it](http://www.aamterranuova.it))



è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 450 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

**Altre informazioni** ➔ [www.crematori.org/riciclo](http://www.crematori.org/riciclo)

**Chi contattare in Italia** ➔ **Euro.Act srl** • Tel: 0532.1916111

Mail: [orthometals@crematori.org](mailto:orthometals@crematori.org)

Documentazione

## Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel 2013

Circolare SEFIT FederUtility n. 4150 del 09/08/2014

La scrivente Federazione da diversi anni effettua una raccolta sistematica di dati statistici sullo sviluppo della cremazione.

Con la presente si rendono noti, in **Allegato 1**, i dati consuntivi sulle cremazioni di cadaveri effettuate nell'anno 2013 nei crematori italiani in funzione, predisposti sulla scorta dei modelli a suo tempo inoltrati ai Comuni sede dell'impianto ed ai gestori degli stessi.

Le cremazioni effettuate nel corso del 2013 sono cresciute dell'8,7% rispetto all'anno precedente, traducendosi in un aumento di 8.868 unità.

Nel 2013 si sono registrate a consuntivo 110.710 cremazioni di feretri, contro 101.842 del 2012. In ciò ha influito considerevolmente il cambio di propensione dei cittadini, per lo più dovuto alla presenza di un maggior numero di impianti sul territorio ed anche la crisi economica.

L'ISTAT ha recentemente diffuso i dati sulla mortalità e popolazione 2013, anno in cui si sono registrati 600.744 decessi. Quindi l'incidenza effettiva della cremazione sul totale delle sepolture, per l'anno 2013, è del 18,43%.

Analizzando il dato territoriale si può valutare che le regioni dove la cremazione è più sviluppata – in termini di rapporto percentuale delle cremazioni eseguite sul territorio rispetto al dato nazionale – sono: Lombardia (24,5%), Piemonte (14,8%) ed Emilia Romagna (12,5%).

Le regioni che hanno visto la crescita percentuale maggiore nel 2013 rispetto al 2012 sono invece: Sicilia (+256%), Sardegna (+25,6%) e Friuli Venezia Giulia (+23,2%). Incidono in queste variazioni soprattutto la messa in funzione o il fermo/rallentamento operativo di uno o più impianti e la scarsa numerosità dell'anno precedente.

Le regioni che rispetto all'anno precedente hanno registrato una crescita numerica più elevata sono state:

Piemonte (+ 2.406), Emilia Romagna (+1.636) e Lombardia (+976).

Il ricorso alla cremazione continua ad avvenire soprattutto al Nord, che ha una maggiore presenza di impianti, ma anche al Centro.

Roma, Milano e Genova si riconfermano, come negli anni precedenti, le città col maggior numero di cremazioni di cadaveri effettuate, rispettivamente con 9.376, 8.437, 5.844 (anche se è bene chiarire che si tratta di cremazioni svolte per un'area che spesso è almeno provinciale, se non ancor più estesa); a seguire Livorno (4.770), Mantova (4.417) e Torino (3.770).

La regione in assoluto dove si crema di più è, come sempre, la Lombardia (che è tra quelle meglio dotate di impianti di cremazione), con 27.167 cremazioni, seguite da Piemonte (16.374) ed Emilia-Romagna (13.793).

In **Allegato 2** si trasmette inoltre l'elenco – a nostra conoscenza – dei crematori operanti in Italia (con indirizzi, telefoni e fax come presenti nei nostri archivi). Si chiede gentilmente di comunicarci eventuali errori, modifiche o integrazioni dei dati presenti nella documentazione in allegato, in modo da costituire una base dati aggiornata a disposizione di tutti gli interessati.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Massimiliano Bianco)

**ALLEGATO 1** (vedi pagina seguente)

**ALLEGATO 2** (omissis)





## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS BIOFUN



Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.

### THANOS LIQUOFUN



Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.

### THANOS FUNGEL




Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere.

Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Lastre di chiusura loculi

Lastra di chiusura per loculi in fibra di cemento, in ottemperanza al DPR n. 285 del 10.09.90 e Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93.



Dimensioni: cm. 70x75 (oppure a richiesta) spessore cm. 0,8

Peso Kg. 7 circa.

Colore: beige

La lastra di chiusura dei loculi costruita con materiali resistenti all'azione corrosiva dei liquami cadaverici, garantisce resistenza e durata del prodotto e una perfetta impermeabilità ai liquidi e ai gas in maniera da consentire la sigillatura ermetica dei loculi. Inoltre, la forma della lastra appositamente studiata senza battuta, permette il corretto posizionamento in ogni tipo di loculo; con l'utilizzo di speciali schiume poliuretatiche iniettate tra il bordo esterno della lastra e la spalla del loculo, grazie anche alla estrema maneggevolezza della lastra, è possibile posare il manufatto in pochi minuti.

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150




Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti.

Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cofano in cellulosa biodegradabile

Per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.

Prodotta con nuovo tipo di cartone rinforzato con portata di 75 kg.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2015

Circolare SEFIT FederUtility n. 4266 del 06/11/2014

Si fa seguito, da ultimo, alla circolare di p.n. 3818 del 19 agosto 2013 concernente: “Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2014” per comunicare i corretti limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale dal 1° gennaio 2015, a seguito delle previsioni di tasso di inflazione programmato contenute nel DEF, approvato dal Consiglio dei Ministri.

Inizialmente il tasso di inflazione programmato (TIP) venne fissato per l'anno 2015 nel 1,5%, poi è stato ri-

dimensionato nella nota di variazione al DEF 2014, del 30 settembre 2014, allo 0,6% per l'anno 2015.

Il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 diviene, conseguentemente, **1,1661930**, conseguentemente le tariffe massime diventano le seguenti, a far data dal 1° gennaio 2015, con aliquota IVA (laddove applicabile) al 22%. Per cui le tariffe massime diventano le seguenti:

Anno 2015	Incid. perc.le	Imponibile	IVA (*)	Totale
<b>Cremazione</b>				
a) di cadavere	100,0%	495,57	109,03	604,60
b) di resti mortali	80,0%	396,46	87,22	483,68
c) di parti anatomiche riconoscibili	75,0%	371,68	81,77	453,45
d) di feti e prodotti del concepimento	33,3%	165,19	36,34	201,53
<b>Dispersione di ceneri in cimitero</b>	100,0%	200,24	44,05	244,29

(\*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

Si è, inoltre, ancora in attesa di definizione dal Ministero dell'interno, circa il riallineamento periodico tra l'inflazione reale e quella programmata, che da anni è rimandato per effetto di provvedimenti specifici. Si segnala che nell'anno 2013 il tasso d'inflazione reale è stato inferiore a quello programmato (1,1% rispetto a un programmato del 1,5%), come lo sarà pure nell'anno 2014 (ora stimato del 0,2% rispetto all'1,5% di previsione. Ciò avrà effetto sul calcolo dell'allinea-

mento periodico ministeriale.

Quando venga emanato tale D.M. si procederà a comunicare le conseguenti variazioni.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Massimiliano Bianco)

Documentazione

## Procedure d'insediamento di un nuovo cimitero e natura pubblica del cimitero

Circolare SEFIT FederUtility n. 4291 del 04/12/2014

A seguito di talune situazioni originatesi in sede locale per l'insediamento di nuovo cimitero, su iniziativa privata, questa Federazione ha analizzato la normativa esistente, pervenendo alle indicazioni contenute in **Allegato 1**, che possono essere di utile ausilio alle aziende associate nonché alle Amministrazioni comunali interessate ad approfondire tale materia.

### ALLEGATO 1

#### Procedure d'insediamento di un nuovo cimitero e natura pubblica del cimitero

##### 1. NATURA DEL CIMITERO

*"I cimiteri (...), identificano, sotto il profilo giuridico, il complesso di beni e servizi per la sepoltura dei defunti"* <sup>(1)</sup>.

La sepoltura dei defunti fuori dei cimiteri trova eccezione al principio generale sopra ricordato in soli due casi, dovendosi osservare il *"divieto di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero"* di cui al comma 1 dell'art. 340 del T.U.LL.SS.:

a) sepoltura di cadavere in forma di tumulazione privilegiata, per espressa specificazione dell'art.

<sup>(1)</sup> Si veda in proposito la voce "Cimiteri", la voce "Sepolcro", la voce "polizia mortuaria" in Nuovissimo Digesto Italiano. Si richiamano, in quanto la consultazione è stata di rilevante utilità per la stesura per presente parere diverse opere del Dr. Sereño Scolaro, ultima delle quali "Manuale di polizia mortuaria. La disciplina nazionale e regionale" Ed. Maggioli 2013, nonché la Relazione del Dott. Stefano Daccò Direttore Centrale per la Finanza locale e i servizi finanziari del Ministero dell'interno "Relazione del Seminario sui temi contabili e fiscali in campo funebre e cimiteriale" del 19/6/2003 [http://finanzalocale.inter.no.it/docum/studi/cimiteri/rel\\_serv\\_cimiteri.html](http://finanzalocale.inter.no.it/docum/studi/cimiteri/rel_serv_cimiteri.html)

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Massimiliano Bianco)

341 del T.U.LL.SS. e con le specifiche autorizzazioni e norme di dettaglio di cui all'art. 105 del D.P.R. 285/1990;

b) sepoltura di cadavere in forma di tumulazione in cappelle private e gentilizie **non aperte al pubblico** (art. 340, comma 2 T.U.LL.SS. e artt. 101 e seguenti del D.P.R. 285/1990)

Non si considerano in questa sede i sepolcreti di guerra, che sono anch'essi cimiteri, e nemmeno il caso della sepoltura dei defunti cremati, consentita fuori del cimitero, con la conservazione dell'urna cineraria con le modalità di cui all'art. 343, comma 2 del T.U.LL.SS.

Di detta urna cineraria, sigillata, è permesso il solo **"affidamento ai familiari"** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) della L. 30 marzo 2001, n. 130 (come legge di principio) e con le specificazioni di cui al D.P.R. 24 febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato il 29 ottobre 2003. Infine si rammenta che è consentita la dispersione autorizzata dall'Ufficiale di stato civile delle ceneri al di fuori dei cimiteri, la quale non è, in senso stretto, una forma di sepoltura di un defunto.

## 1.1. Normativa di riferimento

**1.1.1.** L'art. 824, comma 1 C.C. prevede che le categorie di beni enunciate all'art. 822, comma 2 C. C., quando appartengano alle province o ai comuni, sono **soggette al regime del demanio pubblico**, mentre l'immediatamente **successivo comma 2 stabilisce che allo stesso regime (demanio comunale) sono soggetti i cimiteri** e i mercati comunali. Si noti come l'aggettivo "comunali" vada qui riferito ai mercati, mentre **per i cimiteri vi è una previsione generale**.

**1.1.2.** Previsione che ammette due eccezioni, quella dei **sepolcreti di guerra**, oggi regolati dal Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), che, incidentalmente, afferiscono al demanio militare, nonché i **cimiteri particolari preesistenti all'entrata in vigore del T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265** e succ. modif. (cfr.: art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, disposizione per altro risalente all'omologa disposizione dell'art. 82, comma 4 del Regolamento, R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880).

**La natura "comunale" dei cimiteri aveva trovato fondamento normativo**, dall'Unità d'Italia, fin dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato C e, con maggiore specificazione, nel suo Regolamento di esecuzione, R.D. 8 giugno 1865, n. 2322, poi sostituito dal R.D. 6 settembre 1874, n. 2120, temporalmente seguito dalla L. 22 dicembre 1888, n. 5849, fino a pervenire al vigente T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif..

Non citandosi qui le norme di rango secondario (regolamenti conseguenti), se non l'ultimo D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che ha espressamente abrogato il precedente, con un'impostazione che ha designato un *continuum* normativo uniforme, sul punto.

Va osservato, con riguardo ai cimiteri particolari preesistenti all'entrata in vigore del citato T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., come:

a) l'art. 145 del sopra ricordato R.D. 6 settembre 1874, n. 2120 avesse fissato all'anno 1875 la possibilità di utilizzo di cimiteri non comunali e limitatamente ai comuni che ancora non ne disponessero;

b) i cimiteri particolari, quando presenti, avevano, ed hanno tuttora, natura di cimiteri di comunità, per quanto limitati e non riferibili alla sola comunità locale, quanto a comunità specifiche, come i cimiteri ebraici, i cimiteri di comunità professanti altri

culti, ma altresì i cimiteri parrocchiali propriamente detti presenti in alcune località, maggiormente nei territori dell'*ex* Stato Pontificio (dove il confine delle funzioni tra comuni e parrocchie poteva ben essere diverso da quello attuale), oppure i cimiteri propri di "aggregazioni sociali", variamente denominate (es.: Misericordie, Compagnie, Confraternite, ecc.), che in alcune realtà assolvevano, a volte fin dal Medio Evo, la funzione delle sepolture;

c) il riferimento temporale alla loro preesistenza all'entrata in vigore del citato T.U.LL.SS. è antecedente a quello dell'entrata in vigore del Codice civile (o, meglio del suo Libro III, avvenuta il 28 ottobre 1941), segno che questa fonte non ha fatto altro che concludere un processo monodirezionale in corso.

**1.1.3.** Per quanto riguarda la previsione dell'art. 824, comma 2 C. C., merita di ricordarsi come nella Relazione del Guardasigilli al decreto di approvazione del Codice Civile sia indicato, del tutto esplicitamente (Cfr. Motivazione 394 <sup>(2)</sup>), come la c.d.

<sup>(2)</sup> "392. L'appartenenza di beni allo Stato, ad altri enti pubblici e agli enti ecclesiastici determina per taluni di questi beni un regime particolare, il quale, in ordine ai beni dello Stato, era dal codice civile del 1865 espresso nel termine di "demanio pubblico" e, in ordine ai beni delle province e dei comuni, nel termine di "beni di uso pubblico". I beni non soggetti a tale regime erano designati come "patrimoniali".

Dei beni del demanio pubblico il codice civile del 1865 dava poi un elenco, il quale fu ampliato con leggi successive in corrispondenza di nuovi compiti assunti dalla pubblica amministrazione. Frattanto il regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, introduceva la distinzione tra beni patrimoniali disponibili e patrimoniali indisponibili, dichiarando l'inalienabilità di questi ultimi e sottraendo così al regime del diritto comune un numero notevole di beni appartenenti al patrimonio dello Stato. Questa distinzione è stata conservata nel più recente regolamento 23 maggio 1924, n. 827 (art. 9). D'altro canto, la dottrina e la giurisprudenza manifestarono la tendenza a considerare come meramente esemplificativa l'enunciazione contenuta nel codice civile, e gli scrittori, postisi alla ricerca di un criterio generale al quale dovesse riportarsi l'appartenenza dei beni al pubblico demanio, variamente lo identificarono. Alcuni raffigurarono la caratteristica della demanialità nell'uso diretto ed immediato del bene da parte dei cittadini, considerando il demanio militare come un demanio anomalo; altri la ravvisarono nella destinazione del bene all'uso pubblico, inteso questo nella più lata accezione, sì da comprendervi anche i beni di cui i cittadini fanno uso indiretto e mediato, spettandone l'uso diretto allo Stato nell'interesse della collettività; altri, ancora, identificarono i beni demaniali con i beni formanti oggetto immediato di pubblica amministrazione.

393. Lo stato della legislazione e l'incertezza dei criteri indicati dagli scrittori rendevano necessaria una nuova sistemazione della materia. Nel procedere a questa sistemazione, mi sono attenuto al principio che la categoria dei beni del pubblico de-



manio, come quella che dipende da determinazioni di ordine politico, è eminentemente storica e di diritto positivo. Non vi sono criteri fissi e generali, ma la determinazione dipende da quella dei compiti che la pubblica amministrazione si riserva in un dato momento e dal rapporto necessario che si stabilisce tra quei compiti e dati beni: i beni che formano parte del demanio pubblico devono pertanto essere indicati in modo preciso dalla legge. Nel procedere all'elencazione di tali beni, li ho distinti in due categorie. Dei beni della prima categoria, enumerati nel primo comma dell'art. 822, è esclusa l'appartenenza a soggetti diversi dallo Stato: tale è il caso ..(omissis).. I beni della seconda categoria, enumerati nel secondo comma dell'art. 822, possono invece appartenere allo Stato ovvero ad altri soggetti, e come fanno parte del demanio pubblico allorché appartengono allo Stato, così sono assoggettati al regime del demanio pubblico quando appartengono alle provincie o ai comuni (art. 824).

La demanialità dei beni dell'una o dell'altra categoria è per taluni beni inerente alla loro destinazione all'uso pubblico per altri, invece, alla loro destinazione a fini di pubblico interesse; per altri, ancora, alla loro importanza quali elementi del patrimonio spirituale della Nazione. Tra questi ultimi beni sono comprese alcune universalità di beni mobili: le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche. L'importanza storica, culturale e politica di questi beni sembra giustificare tale deroga al principio tradizionale che limiterebbe la demanialità ai soli beni immobili: per cui la disposizione può considerarsi non del tutto in contrasto con il principio anzidetto. La demanialità investe l'universalità, non ciascun bene singolarmente considerato: avulsi, nei modi di legge, dalla raccolta, i beni che la compongono si sottraggono al regime del demanio pubblico.

394. L'enumerazione non si esaurisce nel codice civile: essa si accresce di quei beni che altre leggi dichiarano al presente o successivamente dichiareranno appartenere al pubblico demanio. All'espressa dichiarazione della loro demanialità equivale l'assoggettamento di dati beni al regime dei beni demaniali. In tal modo, quali beni siano demaniali risulta determinato in modo tassativo dalla legge: non dalla sola enumerazione del codice, ma da quella che può risultare tenendo conto di tutto il complesso della nostra legislazione.

Tale regime viene esteso ai diritti reali che su beni altrui hanno lo Stato, le provincie e i comuni, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni demaniali o assoggettati al regime del demanio pubblico, ovvero sono costituiti per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi (art. 825). L'estensione consegue dall'accessorietà dei menzionati diritti o dall'identità del fine che essi sono destinati ad attuare.

Al regime dei beni demaniali ho infine assoggettato (articolo 824, secondo comma) i mercati comunali, avuto riguardo all'uso pubblico di essi, nonché i cimiteri, di cui già sotto l'impero del codice precedente autorevoli scrittori affermavano la demanialità.

395. Gli effetti dell'appartenenza al pubblico demanio sono, in primo luogo, l'inalienabilità e la non usucapibilità dei beni: note di carattere negativo, che riassumono l'esclusione dal commercio del diritto privato (articoli 823, primo comma, e 1145, primo comma). L'inalienabilità non è però assoluta: questa importa che i beni demaniali non possono formare oggetto di negozi di diritto privato diretti a trasferirne la proprietà o a costituire su di essi diritti a favore di altri soggetti. Il trasferimento e la costituzione possono invece verificarsi in forza di negozi, o di altri fatti giuridici, di diritto pubblico contemplati dalle leggi speciali: perciò le disposizioni di queste leggi sono fatte salve in modo espresso nell'art. 823. In secon-

“demanializzazione” dei cimiteri non abbia costituito una mera espressione di stile, quanto una scelta intenzionale del legislatore, per altro aderendo questi alle tesi, ormai maggioritarie, presenti sia in dottrina che nella giurisprudenza, la quale, per quanto in origine (dall'Unità d'Italia) non escludesse una natura patrimonialistica dei cimiteri, si è a mano a mano orientata maggioritariamente per un riconoscimento del carattere demaniale dei cimiteri.

E “demaniale” significa proprio delle comunità locali, che, in quanto tali, trovano una propria rappresentanza nel comune, i cui organi, ed ordinamenti, vengono ad assolvere una funzione, per così dire, di amministrazione dei beni del demanio, cioè della comunità locale (più che del comune), che abbiano una tale natura, essendo ben distinta e distinguibile la qualificazione dei beni comunali patrimoniali rispetto a quella dei beni comunali demaniali.

Ragioni di brevità espositiva inducono a non approfondire oltre, ma il demanio costituisce fattispecie ben distinta rispetto al patrimonio, anche quando ci si riferisca alla medesima amministrazione pubblica.

**1.1.4.** L'obbligo della presenza in almeno ogni comune del cimitero è previsto dall'articolo 337 comma 1 del T.U.LL.SS. “ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.”. Tale obbligo può essere disatteso solo in caso di piccoli comuni, i quali solo “*possono costruire cimiteri consorziali*” ai sensi dell'art. 337 comma 2 del citato T.U.LL.SS.. È con il comma 3 dell'Art. 49 del D.P.R. 285/1990, che si stabilisce che detti comuni devono essere contermini. Pertanto **ogni comune, e solo in forma consorziale in casi di piccoli comuni contermini, è obbligato a garantire il servizio cimiteriale con la “costruzione” di almeno un cimitero.**

**1.1.5.** Un cimitero deve:

a) preliminarmente **avere le condizioni dei terreni e dei luoghi tali da permetterne l'insediamento in quella specifica zona.** Le condizioni sono contenute nelle “Norme tecniche sulla costruzione dei

do luogo, la condizione dei beni demaniali resta determinata, nel lato positivo, dal loro assoggettamento alla cura della pubblica amministrazione, alla quale soltanto spetta la loro tutela, sia per la consistenza materiale, sia per la condizione giuridica. Questa tutela è di solito esercitata con i mezzi amministrativi della polizia demaniale; l'amministrazione, però, può fare anche uso dei mezzi ordinari stabiliti dal codice a difesa della proprietà e del possesso (art. 823, secondo comma).”

cimiteri” di cui agli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 285/1990, di cui si cita in particolare l’art. 55 <sup>(3)</sup>;

b) essere **opera pubblica igienico-sanitaria**, con modalità di approvazione propria delle leggi sanitarie, per il citato comma 2 dell’art. 55. Inoltre possiede per espressa previsione dell’art. 26 bis D.L. 415/1989 convertito dalla L. 38/1990, la natura di **servizio indispensabile, parificato ad opera di urbanizzazione primaria** <sup>(4)</sup>. Merita di aggiungersi che la costruzione di un cimitero richiede, quanto meno dopo la vigenza della L. 1° agosto 2002, n. 166 (art. 28), in relazione alla fascia di rispetto di cui all’art. 338 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., che si abbia l’adeguamento degli strumenti urbanistici, in via preventiva, alla sua realizzazione. Pertanto sia la corretta localizzazione, sia la perimetrazione ipotizzata, sia la delimitazione delle zone di rispetto cimiteriale costitui-

<sup>(3)</sup> **Art. 55 D.P.R. 285/1990**

*“1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia, l’estensione dell’area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.*

*2. All’approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.”*

<sup>(4)</sup> Per effetto dell’art. 26 bis D.L. 415/1989 convertito dalla legge 38/1990, alle opere d’urbanizzazione primaria sono equiparati gli impianti cimiteriali:

*“1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.*

*2. Ai fini dell’applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all’articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni”.*

Sebbene il D.P.R. 803/1975 sia stato abrogato, attualmente la definizione degli impianti cimiteriali si rinviene nell’art. 56 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 – che riproduce sostanzialmente l’abrogato art. 54 – il quale permette di affermare che gli impianti cimiteriali, cioè gli ampliamenti e le costruzioni dei cimiteri, compresi le vie d’accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno e le costruzioni accessorie, siano da considerarsi opere di urbanizzazione primaria:

*“1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l’amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.*

*2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell’area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.*

*3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici”.*

scono una pre-condizione per la costruzione (o l’ampliamento quando si considerino cimiteri esistenti) di un nuovo cimitero;

c) essere area pertinente al patrimonio del comune, già in titolo di proprietà o con proprietà acquisita allo scopo, anche a mezzo di esproprio. E conseguentemente con sua successiva qualificazione (classificazione) quale **bene demaniale cimiteriale**;

d) la sola approvazione nei modi di legge d’insediamento o di ampliamento di cimitero, indipendentemente dalla natura demaniale dello stesso (situazione che è propria ad es. dei cimiteri particolari costruiti prima del divieto di loro nuova edificazione), determina il sorgere di vincoli propri della fascia di rispetto cimiteriale, per un raggio, di norma, di 200 metri attorno alla delimitazione cimiteriale (art. 338 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.). Sono esclusi solamente i cimiteri di guerra. O meglio, dovendo sussistere determinati vincoli di distanze minime tra l’abitato e il cimitero, **un cimitero non può essere insediato o ampliato se non si hanno le distanze minime stabilite dalla legge e, qualora vi fossero dette distanze minime, la decisione di collocarlo nei pressi dell’abitato fa sorgere dei vincoli sulle abitazioni nell’intorno di 200 metri dal suo perimetro come previsto o come realizzato**. Si richiama in proposito l’art. 57 del D.P.R. 285/1990:

*1. I cimiteri devono essere isolati dall’abitato mediante la zona di rispetto prevista dall’art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.*

*2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.*

## 2. LE FORME DI REALIZZAZIONE ED EVENTUALE GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI

In presenza di un cimitero (ricordandone sia la natura e demanialità, sia le possibili forme di gestione), cioè quando si abbia un cimitero comunale nei termini precedentemente evidenziati, si potrebbero richiamare, quali ipotesi pertinenti di realizzazione:

a) i contratti di concessione di lavori pubblici (quali definiti all’art. 3, comma 11 Codice degli appalti, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.) regolati dalla Parte II, Titolo III, Capo II del citato Codice degli appalti, che trovano un limite temporale (di regola, non superiore a 30 anni) nella fase di gestione nell’art. 143, comma 6;

b) o fare ricorso al progetto di finanza (artt. 153 e ss. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.), istituto per il quale appare del tutto opportuno sottolineare sia che il promotore/affidatario del *project financing* è tenuto a corrispondere al comune un adeguato canone per l'utilizzo dell'area cimiteriale *de quo*, come i ricavi che, nel tempo, per il promotore (o, affidatario) dell'opera possono confluire (ed essere in questa sede apprezzati) tra i ricavi propri nei limiti di durata del proprio rapporto contrattuale di *project financing*, mentre le quote, pro-rata, afferenti a periodi successivi, eccedenti la durata del *project financing*, essere riversate, unitamente agli interessi coerenti con le prevalenti condizioni di mercato maturati, al comune o, almeno, accantonate per essere riversate al comune al momento della scadenza del *project financing*, in quanto, comunque, entrate aventi carattere annuale anche quando vengano riscosse in unica soluzione.

La possibilità che i rapporti instaurandi nei riguardi di terzi (le c.d. cessioni del diritto d'uso ai familiari dei defunti) riguardino, a seconda del momento iniziale, anche periodi eccedenti la durata del *project financing* ha effetti anche sugli aspetti, per così dire, amministrativi, nel senso che possono essere stipulati solo dal promotore/affidatario del *project financing* unicamente quei rapporti contrattuali che si esauriscano, per la loro durata, nell'arco temporale di durata del *project financing*, mentre per quelli che per parte più o meno estesa comprendano periodi temporali successivi, i relativi atti contrattuali richiedono la compartecipazione, integrativa, anche delle figure comunali competenti alla stipula di atti contrattuali.

Tra le forme di realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità si richiamano anche, pur non essendo il caso dei cimiteri:

a) l'istituto della locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 160-*bis* D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.), ricordandosi, per inciso, come l'art. 228 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. sia tuttora vigente e che i cimiteri conservano la natura di opere di urbanizzazione primaria;

b) il contratto di disponibilità (art. 160-*ter* D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.);

istituti a cui si fa cenno per sole ragioni di completezza espositiva, dal momento che l'A.V.C.P. (oggi, assorbita dall'A.N.A.C.) abbia precisato, con la Determinazione n. 4 del 22 maggio 2013 "*Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contrat-*

*to di disponibilità*" ([http://www.avcp.it/portal/publi c/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca =5398](http://www.avcp.it/portal/publi c/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca =5398)), quanto segue:

"... Si deve, pertanto, ritenere che, stante il carattere privato dell'opera, il contratto di disponibilità non possa riguardare opere demaniali o da realizzarsi sul demanio pubblico, quali, ad esempio, strade, **cimiteri**, porti, carceri, mentre risulta compatibile con la realizzazione di aree immobiliari per collocarvi uffici pubblici, complessi direzionali, spazi espositivi, edilizia economica e popolare ...", cosa che porta ad affermare come questi strumenti siano, nella fattispecie, inutilizzabili.

E la motivazione, tratta da un precedente parere di Sez. regionale della Corte dei Conti, è che per tali tipologie di realizzazione di un'opera pubblica la proprietà della stessa permane in capo al soggetto privato che la realizza fino al termine della locazione e della disponibilità, cosa non pertinente in caso di beni demaniali o realizzati su beni demaniali (diventando essi stessi demaniali per accessione) perché devono assumere tale natura fin dall'inizio.

### 3. Le forme di sola gestione dei cimiteri

**3.1.** La natura demaniale (comunale) dei cimiteri costituisce aspetto che non limita le forme di gestione dei cimiteri comunali, poiché la gestione ha a proprio oggetto un servizio pubblico locale a rilevanza economica, per cui, sotto il profilo delle forme di gestione, occorre fare riferimento alle disposizioni del Titolo V della Parte 1<sup>a</sup> del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., in ogni caso in coerenza ed osservanza delle norme del diritto (e della giurisprudenza) dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale. Per quanto riguarda le norme nazionali, non si può evitare di osservare come esse siano state oggetto di frequenti, spesso molto ravvicinate, modificazioni, consentendo di affermare come si tratti del corpus normativo del predetto testo unico che sia stato maggiormente oggetto di modificazioni, cosa che non favorisce l'approccio ermeneutico.

Da ultimo, può citarsi l'art. 34, commi 20 e ss. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221.

Senza approfondire le diverse norme intervenute nel tempo, alcune delle quali abrogate, altre oggetto di pronuncia d'illegittimità costituzionale (*ex plurimis*, Corte Costituzionale, sent. n. 199 del 20 luglio

2012), si possono ricondurre la forme di gestione dei servizi pubblici locali al quadro di riferimento fattone dal Consiglio di Stato, Sezione 5<sup>a</sup>, con la sent. n. 4599/2014 del 10 settembre 2014 (<sup>5</sup>), secondo cui i servizi pubblici locale di rilevanza economica possono – indifferentemente – essere oggetto di:

- a) affidamento attraverso gara ad evidenza pubblica,
- b) affidamento attraverso partenariato pubblico-privato (c.d. società mista),
- c) affidamento diretto a società *in house*, ricorrendone le condizioni, oltretché
- d) la gestione in economia diretta, quando preesistente e in caso di dimensioni contenute del Comune.

**3.2.** La qualificazione, anche per quanto attenga alle forme di gestione, dei cimiteri all'interno della tipologia dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, non esime dal ricordare come alcune componenti di servizio prossime, quando non anche interne, alla gestione cimiteriale, assumano la natura di funzione sociale, richiamandosi in proposito le di-

(<sup>5</sup>) “Per effetto di tale pronuncia (il riferimento è qui alla sent. n. 199 del 20 luglio 2012 della Corte Costituzionale. N.d.A.), i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico – privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una ‘gara a doppio oggetto’ per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, *in house*, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) ‘analogo’ (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano.

L'affidamento diretto, *in house* – lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale – costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, *in house* (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832; sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762).”

sposizioni dell'art. 21, comma 2 L. 5 maggio 2009, n. 42 con il suo rinvio alla classificazione (o, più testualmente, all'articolazione in funzioni e relativi servizi) rappresentata nel D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 (in particolare e per la fattispecie: art. 2, comma 3, lett. e) n. 10), sub 05) (<sup>6</sup>).

Questa classificazione non ha risentito dell'individuazione delle c.d. “funzioni fondamentali” dei comuni, avutasi, in attuazione dell'art. 117, comma 2, lett. p) Cost., da parte dell'art. 19, comma 1, lett. a) D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 135, in cui, tra le altre, costituiscono “funzioni fondamentali” dei comuni anche quella di: “*b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*”. Infatti, i cimiteri non possono non riconoscersi quali servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, proprio per la loro natura di servizi, ed impianti, pertinenti alla comunità locale.

**3.3.** La forma di gestione dei servizi cimiteriali, quali servizi pubblici a rilevanza economica, individua un ulteriore profilo di complessità, che si ritiene opportuno segnalare, al fine di compiere le necessarie verifiche. Difatti se la gestione dei servizi cimiteriali è stata affidata in esclusiva per l'intero territorio municipale dal Comune, nelle forme che la legge prevede in proposito, è del tutto evidente che interrompere unilateralmente la esclusiva in parola può determinare la richiesta di danni da parte del gestore già esistente.

Se lo stesso gestore fosse partecipato parzialmente o totalmente dalla stessa Amministrazione comunale, vi potrebbe essere una certezza del danno erariale all'uno (Comune) o all'altro soggetto (e di conseguenza al Comune stesso), con conseguenze che potrebbero sorgere in capo agli Amministratori che hanno assunto tali decisioni, con responsabilità patrimoniali corrispondenti, ove la Corte dei Conti competente per territorio ne accertasse le responsabilità.

(<sup>6</sup>) ... 10) funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

... omissis ...

05) servizio necroscopico e cimiteriale;

Documentazione

## Caratteristiche dei modi e dei luoghi di sepoltura e di affidamento di urna cineraria

Circolare SEFIT FederUtility n. 4305 del 15/12/2014

Si forniscono in **Allegato 1** le indicazioni di questa Federazione in materia di sepoltura e di affidamento delle urne cinerarie, che si ritiene possano essere di utile ausilio ai Comuni ed alle aziende associate, essendo pervenuti specifici quesiti in materia.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul

sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Massimiliano Bianco)

### **ALLEGATO 1**

#### **Caratteristiche dei modi e dei luoghi di sepoltura e di affidamento di urna cineraria**

##### **1. CARATTERISTICHE DEI MODI E DEI LUOGHI DI SEPOLTURA DI URNA CINERARIA**

Il tema della destinazione di sepoltura delle urne cinerarie non è nuovo, anzi si riconnette a un dibattito coevo all'introduzione della pratica della cremazione nell'ordinamento mortuario italiano, quando cioè, verso la fine del secolo XIX, il movimento cremazionista, nato circa un decennio prima dell'emanazione delle leggi sull'igiene e sanità pubblica <sup>(1)</sup>, faceva opera di

proselitismo e propugnava la costruzione di 'Are' crematorie soprattutto nelle città del Nord Italia.

Nelle correnti cremazioniste di allora vi erano, infatti, discussioni molto serrate sulle nozioni fondative del rapporto con i defunti: la valenza del lutto, della conservazione della memoria e, più ancora, il senso della sepoltura e del cimitero.

Per molti cremazionisti la cremazione stessa è tutt'uno con l'appartenenza a gruppi che ambivano a considerarsi distinti dalla coscienza comune e che esprimevano così una sostanziale sfiducia e una presa di distanza dai grandi soggetti collettivi del secolo scorso (Stato, Municipalità, Famiglie). Si promuoveva la conservazione delle ceneri in luoghi diversi dal cimitero e si sosteneva l'importanza di pratiche cerimoniali che consentissero alle famiglie e, soprattutto, a quanti si riconoscevano in un'identità fieramente distante dall'ordine generale, di affrancarsi dal conformismo e di non dover ricorrere, nell'espressione del cordoglio, a gesti pubblici e a sentimenti stereotipi.

Per altri invece, la proliferazione di luoghi di sepoltura fuori dai cimiteri oltre ad essere contraddittoria con l'intento di restituire 'la terra ai vivi' (uno degli elementi più ricorrenti della propaganda cremazionista) produce un nascondimento della cremazione, che anzi va legittimata all'interno dei 'camposanti', che finalmente acquisiscono il carattere d'insediamento 'civile' di tutta la comunità, per divenire segno concreto e tangibile di una pedagogia sociale che eleva l'uomo

<sup>(1)</sup> Art. 59 R.D. 22/12/1888 N. 5849 (Legislazione sull'igiene e sanità pubblica)

*"La cremazione dei cadaveri deve essere fatta in crematoi approvati dal medico provinciale. I comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri, o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato o in colombari privati aventi destinazione stabile e in modo da essere assicurate da ogni profanazione".*

Nel regio decreto sussisteva altresì il divieto (art. 58) di seppellire i cadaveri "in luogo diverso dal cimitero" con eccezione "per gli illustri personaggi ai quali sono decretate speciali onoranze dal Parlamento e per le cappelle private o gentilizie non aperte al pubblico e collocate ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita per i cimiteri".

rendendolo capace di aderire al progresso e alla scienza e, al tempo stesso, di riaffermare pubblicamente il valore laico della sepoltura e della memoria.

Solo avendo a mente queste discussioni è possibile leggere compiutamente i primi passi di regolamentazione mortuaria all'epoca ispirati da appartenenti al pensiero cremazionista e in particolare l'art. 77 del R.D. 25/7/1892, n. 448, regolamento statale di polizia mortuaria <sup>(2)</sup>.

Successivamente il T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934, modificò la norma per la collocazione di urne cinerarie, con la formulazione dell'art. 343 <sup>(3)</sup>.

Si susseguirono poi diversi regolamenti statali di polizia mortuaria in cui la norma di dettaglio regolamentare fu modificata a più riprese:

dapprima con l'art. 60 del R.D. 21/12/1942, n. 1880; poi con gli artt. 81 e 82 del D.P.R. 15/10/1975, n. 803; e per ultimo con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, che intervenne in materia con gli articoli 80 <sup>(4)</sup> e 81 <sup>(5)</sup>,

<sup>(2)</sup> Art. 77 R.D. 25/7/1892 N. 448 (regolamento di polizia mortuaria)

*“Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'articolo 59 della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica, nei colombari o nelle sepolture private dei cimiteri, oppure nei templi, negli ospedali, negli ospizi o negli istituti, purché in sito conveniente e di proprietà o affidato alla custodia di un ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso della famiglia e dell'ente morale stesso. Tale consegna si farà constare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane all'archivio del concessionario dell'ara crematoria, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello stato civile”*

<sup>(3)</sup> Art. 343 T.U. Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934

1. La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.

<sup>(4)</sup> Art. 80 D.P.R. 285/1990

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la crema-

dove l'evoluzione della normativa porta alla destinazione ordinaria e obbligata delle urne in:

- a) edifici appositi da costruirsi, nel cimitero;
- b) spazi in concessione a enti, nel cimitero;
- c) spazi in concessione a privati, nel cimitero.

Salvo l'ipotesi di affidamento familiare, di cui si tratta nel paragrafo successivo, le ceneri derivanti da cremazione di defunti, in vigenza a livello statale, del D.P.R. 285/1990, non possono che essere collocate:

- a) dentro un'urna di dimensioni stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria;
- b) ordinariamente entro un cimitero comunale: in edifici realizzati dal comune stesso o realizzati da famiglie o enti in aree avute in concessione, le cui caratteristiche edilizie sono stabilite dal regolamento di polizia mortuaria comunale, o conferite nel cinerario comune, sulla cui gestione interviene il punto 14.3 della circ. Ministero della sanità n. 24 del 14/6/1993 <sup>(6)</sup>;

*zione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.*

<sup>(5)</sup> Art. 81 D.P.R. 285/1990

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

<sup>(6)</sup> Punto 14.3 Circ. Min. Sanità n. 24/1993

14.3. Cinerario comune e nicchie cinerarie - Nel cimitero dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se l'ingombro minimo è stato individuato al precedente punto 13.2). Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione, generalmente vengono utilizzati gli ossarietti anche come nicchie cinerarie per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione. Le urne possono anche essere collocate in appositi spazi dati in concessione ad enti morali o privati. Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere tali da osservare quanto previsto dall'art. 92/4 e cioè le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il consiglio comunale deve vigilare su tali tariffe. Novità sostanziale è data dall'obbligo della realizzazione in ogni cimitero di un cinerario comune. Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri. Si tratta pertanto di un manufatto nel quale vengono disperse, preferibilmente attraverso un rito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura. Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria. Cosicché l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del manufatto (cinerario comune); le ceneri rimarranno in forma indistinta. Tale forma di sepoltura è gratuita. Si ritiene comunque accoglibile la domanda da parte degli aventi titolo per la collocazione di urne cinerarie in cinerario comune. Ogni comune stabilirà l'importo della tariffa corrispondente.” Degna di nota l'indicazione circa la dimensione minimale di ogni nicchia cineraria destinata ad accogliere l'urna cineraria

c) straordinariamente in cappelle gentilizie, non aperte al pubblico, esterne ai cimiteri di cui all'art. 101 e seguenti del D.P.R. 285/1990, con una interpretazione estensiva in tal senso <sup>(7)</sup>;

d) straordinariamente nelle tumulazioni privilegiate esterne ai cimiteri di cui all'art. 105 del D.P.R. 285/1990. Anche in tal caso per via interpretativa estensiva, per le stesse motivazioni di cui alla nota (7).

È opportuno infine precisare che il Capo XVI del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, prevede che in ciascun cimitero deve essere predisposto un edificio 'comunale' (e non solo realizzato da terzi in regime di concessione di sepoltura privata) in grado di accogliere le urne cinerarie. Tale previsione è coerente con il divieto, posto dall'art. 340 del Testo unico leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, di sepoltura al di fuori dei cimiteri, con la eccezione, sancita dall'art. 341 del predetto Testo unico (oggi art. 105 D.P.R. 285/1990), delle tumulazioni privilegiate, "quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze" e delle tumulazioni in cappelle gentilizie.

Inoltre si rammenta come la circolare Ministero della sanità n. 24 del 14/6/1993 dedicò alla cremazione, allora ancora scarsamente diffusa in Italia, l'intero paragrafo 14, suddiviso in 3 sottoparagrafi. Degna di nota, infine, l'indicazione circa la dimensione minimale di ogni nicchia cineraria destinata ad accogliere l'urna cineraria (ingombro minimo interno di cm. 50x30x30) contenuta nel paragrafo 13.2 della circolare citata.

## 2. L'AFFIDAMENTO DI URNA CINERARIA

Dopo circa un decennio dall'entrata in vigore del D.P.R. 285/1990, ultimo regolamento statale di polizia mortuaria, con la L. 30 marzo 2001, n. 130, **in una concezione che valorizza il diritto della persona di disporre delle proprie spoglie mortali**, si introducono nell'ordinamento mortuario due pratiche fino a quel momento ignorate: la dispersione in natura delle ceneri e l'affidamento al familiare dell'urna. In particolare l'art. 3 della L. 130/2001 dispone che entro sei mesi si provveda alla modifica del Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 285/1990) sulla base dei seguenti principi:

"a) *l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte im-*

*provvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;*

*b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:*

*1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;*

*2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;*

*3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di altra qualsiasi espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;*

*4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdette;*

*[omissis]*

*e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate **prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;***

*f) omissis;*

*[omissis]*

Come noto, la traduzione in norme regolamentari dei principi sanciti dalla L. 130/2001, con le conseguenti modifiche al D.P.R. n. 285/1990 o con norma di dettaglio ad hoc, deve ancora trovare attuazione con provvedimento statale idoneo <sup>(8)</sup>, perché la quasi totalità dell'art. 3 della L. 130/2001 non si riferisce alla

(ingombro minimo interno di cm. 50x30x30) contenuta nel paragrafo 13.2 della circolare citata.

<sup>(7)</sup> Ciò si ritiene per via interpretativa, ma la norma statale non lo esplicita. La tumulazione di urne cinerarie in cappelle gentilizie non è infatti contemplata esplicitamente dalla legge statale, probabilmente per la vetustà della normativa, che si confrontava con sporadici casi di cremazione.

<sup>(8)</sup> Art. 117 Costituzione

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

materia concorrente della 'tutela della salute' <sup>(9)</sup>, bensì ad altre materie di competenza esclusiva dello Stato. Sempre in tema di affidamento dell'urna si esprime il Consiglio di Stato, nel parere della I Sezione del 29 ottobre 2003:

*"In conclusione dall'insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione: modalità di espressione della volontà del defunto, obbligo di sigillare l'urna, apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto, modalità di verbalizzazione della consegna, garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate; inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono e debbono essere imposte dai Comuni in sede di autorizzazione all'affidamento ai familiari".*

È da notare che, secondo il massimo organo amministrativo, l'affidamento ai familiari dell'urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1, dell'art. 3 della L. 130/2001 e non necessita di ulteriore regolamentazione di dettaglio, perché dall'insieme delle disposizioni primarie e secondarie vigenti può trarsi una indicazione completa ai fini della immediata applicazione di tale pratica.

Nonostante l'evidenza di una produzione di atti legislativi e regolamenti da parte di diverse regioni riguardo all'attuazione della L. 30 marzo 2001, n. 130, si ribadisce che, per quanto riguarda l'istituto dell'affidamento, i principi non possano che essere quelli stabiliti dalla disposizione normativa statale contenuta nella L. 130/2001 cioè quelli del **rispetto della volontà espressa dal defunto e dell'affidamento (custodia) dell'urna cineraria ai familiari del defunto medesimo**.

Tale carenza, a giudizio di questa Federazione, non può essere colmata dalla pur cospicua produzione di atti legislativi e di regolamenti da parte di diverse regioni, soprattutto quando esse finiscono per intervenire in modo disarmonico nella determinazione dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", quali sono quelli che hanno come tema l'esercizio di diritti di disposizione del proprio corpo, che dovrebbero essere omogeneamente "garantiti su tutto il territorio nazionale".

Intervenendo l'istituto dell'affidamento su un tema così sensibile sul piano dei diritti civili e sociali, i criteri della sua regolazione non possono oggi che essere quelli stabiliti dal complesso delle disposizioni statali, cioè quelli del rispetto della volontà espressa dalla persona di disporre la consegna delle proprie ceneri ai

<sup>(9)</sup> È pacifico infatti che la gestione delle urne cinerarie non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.

suoi familiari perché essi le custodiscano adeguatamente presso di loro.

### 3. IL LUCRO E LA SPECULAZIONE

Successivamente alla L. 130/2001, con un decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della salute, del 1° luglio 2002 <sup>(10)</sup>, viene poi stabilito il regime tariffario della cremazione, della dispersione delle ceneri all'interno del cimitero, della conservazione delle ceneri in cimitero <sup>(11)</sup>.

E tali limiti massimi tariffari sono stabiliti in sede ministeriale per evitare lucro e speculazione (art. 92, comma 4 del D.P.R. 285/1990) e in virtù della ristretta numerosità di crematori ancor oggi esistente, non capace di determinare un mercato libero di accesso alla cremazione.

Non sussiste limite tariffario per dispersione delle ceneri fuori del cimitero perché è la stessa norma, con la lettera c) dell'art. 3 della L. 130/2001, a stabilire "e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro".

Per l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria non vi è alcun limite tariffario, perché è impensabile per il legislatore che vi sia un lucro di un familiare per l'attività di presa in custodia di urna cineraria. In ogni caso nella legge è chiaramente specificato che l'affidamento dell'urna è "ai familiari" e non è consentito affidamento ad altro soggetto diverso da un familiare.

### 4. POSSIBILITÀ D'INDIVIDUAZIONE DI LUOGHI CUMULATIVI DI AFFIDAMENTO DI URNE CINERARIE

Vengono posti a questa Federazione quesiti che attengono alle modalità di custodia delle urne cinerarie fuori dai cimiteri:

- se si possa consentire la collocazione plurima di urne cinerarie in uno stesso luogo di cui possa disporre l'affidatario;
  - se sia possibile da parte di un soggetto terzo svolgere la funzione di custodia dell'urna cinerarie per conto di familiare del defunto, custodia sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, in luoghi diversi dal cimitero.
- Di seguito si esprime l'avviso di questa federazione.

#### 4.1. Familiare affidatario di più urne cinerarie

➤ La risposta è positiva purché l'affidatario sia familiare del defunto e scelto in vita dal defunto stesso.

<sup>(10)</sup> Vista la L. 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

<sup>(11)</sup> Art. 4, comma 2 D.M. 1/7/2002

2. La tariffa, anche differenziata, per la conservazione di urna cineraria in cimitero, è determinata dal comune in base alle seguenti voci di calcolo:

a) canone annuo per l'uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, percepibile anche in un'unica soluzione, che compete a chi cede in uso la sepoltura;

b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferiore alla metà di cui al punto a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero.



Nulla vieta che uno stesso affidatario possa essere stato familiare di più persone defunte e che le stesse lo abbiano individuato in vita come affidatario delle loro ceneri.

➤ Non è invece consentito l'affidamento a soggetti diversi dalla cerchia familiare del defunto, sia si tratti di conservazione a titolo gratuito e sia, a maggior ragione, a titolo oneroso.

➤ Per familiare può intendersi chi ha rapporti di coniugio o di parentela, nei limiti stabiliti dall'art. 74 e seguenti del codice civile. Visto quanto specificato per la sepoltura di feretro, per analogia, si può ampliare il concetto di familiare, ricomprendendovi (come indicato dall'art. 93, comma 2 del D.P.R. 285/1990) persone che risultino essere state conviventi in vita del defunto, nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze in vita nei confronti del defunto, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

➤ Per quanto riguarda il luogo di custodia dell'urna cineraria affidata, la L. 30 marzo 2001, n. 130 tace. Nella traduzione pratica si è originata una casistica che può ricondurre tale luogo alla residenza del familiare prescelto o a un domicilio di cui lo stesso possa disporre in via continuativa, conseguenza del fatto che l'urna deve avere "destinazione stabile". E comunque con modalità che garantiscano dalla profanazione dell'urna cineraria. Addirittura, nella pratica conseguente all'inizio delle autorizzazioni di affidamento, con possibilità di accesso da parte di personale comunale per verificare in corso di affidamento il destino e il modo di conservazione dell'urna.

#### **4.2. Custodia di terzi in ambito extracimiteriale di urne cinerarie affidate a familiare**

È stato posto, inoltre, quesito se sia possibile svolgere funzione di custodia dell'urna per conto di familiare del defunto, custodia sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

➤ Come si evince chiaramente dal tenore delle norme citate, le ceneri - se non custodite dal familiare prescelto in vita dal defunto - devono trovare collocazione nel cimitero, in celletta comunale, in cinerario comune o "*in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati*". È quindi da escludere una collocazione extra-cimiteriale delle urne, qualora il familiare prescelto in vita dal defunto non voglia provvedere, al momento della consegna o anche in seguito, alla custodia dell'urna.

➤ La destinazione dell'urna è a questo punto obbligatoriamente in un cimitero comunale, presso le ubicazioni consentite secondo la decisione che potrebbe venire, a questo punto, da coloro che, civilisticamente, hanno titolarità di disporre sulle spoglie mortali del defunto in assenza/impossibilità di adempiere alle sue volontà: in primis al coniuge, e a seguire i parenti di grado più vicino *al de cuius*.

➤ Inalterata rimane la competenza dell'autorità comunale nell'ambito delle previsioni di cui al Capo XVIII - Sepolture private nei cimiteri - di concedere a enti, fino al completamento della capienza del sepolcro, aree per la realizzazione di cellari per urne, di dimensioni e caratteristiche previste nei regolamenti comunali, da destinare alla sepoltura di persone defunte "*contemplate nel relativo ordinamento [dei medesimi enti] e dall'atto di concessione*" (art. 94, comma 1), Dette concessioni non debbono essere "*oggetto di lucro o speculazione da parte degli enti concessionari*" (art. 92, comma 4).

➤ In epoca di accresciuta sensibilità circa l'inutile consumo del suolo, la possibilità di utilizzo di aree cimiteriali ormai sovradimensionate per gli effetti dell'aumento della scelta di cremazione appare infine, a giudizio di questa Federazione, quanto mai provvida.

Documentazione

## Possibilità di collocazione di contenitori ceneri animali in cimitero tradizionale

Circolare SEFIT FederUtility n. 4332 del 20/01/2014

È pervenuto specifico quesito, da parte di associato lombardo, relativo alla possibilità o meno, dal punto di vista normativo, se un cimitero destinato alla sepoltura di spoglie umane possa accogliere anche spoglie animali di qualunque genere e, più segnatamente, le loro ceneri.

In **Allegato 1** si riporta una dettagliata analisi delle norme vigenti in quel contesto, replicabili anche in altri contesti regionali che non ammettano esplicitamente tale eventualità.

Per somma sintesi la collocazione di spoglie mortali di animali da compagnia detenuti da privati non è consentita in cimiteri tradizionali, ma unicamente in terreni privati o in cimiteri per animali.

La collocazione di contenitori di ceneri di animali di compagnia da parte di detentori privati è consentita in cimitero tradizionale, ma non all'interno di fossa, tumulo o comunque nel vano destinato ad ospitare un feretro o spoglie mortali umane. È invece consentita, se lo ammette la normativa locale, nelle adiacenze del tumulo o sopra il copritomba o lapide.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Massimiliano Bianco)

### **ALLEGATO 1**

#### **1. PREMessa E INQUADRAMENTO GENERALE**

Sotto l'aspetto giuridico l'animale da compagnia è considerato "res", ossia un oggetto, una cosa, di cui il cittadino detentore può disporre liberamente, pur nel rispetto della normativa sanitaria, per evitare rischi igienico sanitari.

È peraltro crescente il desiderio di parte della popolazione, che vive la compresenza di animali da compagnia come una sorta di famiglia allargata, di mantenere vivo il legame affettivo con il proprio animale anche dopo la morte di quest'ultimo, mediante la sepoltura delle sue spoglie mortali.

Fino ad oggi tale forma di sepoltura è stata per lo più indirizzata all'interramento in luogo di cui si dispone (giardino di casa o altro) o in specifici luoghi di seppellimento di soli animali da compagnia. L'Accordo Stato Regioni del 6 febbraio 2003 sul benessere degli animali da compagnia e sulla pet-therapy, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 febbraio

2003, riportato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2003, n. 52, delega Regioni e Province autonome alla realizzazione di cimiteri per animali da compagnia "destinati a mantenerne viva la memoria" ed i Comuni alla definizione dei requisiti strutturali e funzionali di tali impianti.

Solo più di recente stanno emergendo richieste di sepoltura in uno stesso luogo di umani e di animali da compagnia e, quindi, nel cimitero tradizionale.

La normativa sanitaria si occupa in particolare degli aspetti del trasporto delle spoglie animali al luogo di destino (sia questo l'impianto di incenerimento o di interramento) e delle cautele da osservarsi per evitare rischi per la pubblica salute e la diffusione di malattie anche tra gli animali, oltre che nei confronti della popolazione.

Altrettanto importanti sono gli aspetti di tutela dell'ambiente e della salute pubblica che possono derivare dalla "sepoltura" di una gran quantità di animali da compagnia in un luogo deputato, definito come "cimitero di animali".

Quasi del tutto inesistenti sono invece i pericoli per la pubblica salute, come anche di quella degli animali,

quando le spoglie mortali sono sotto forma di ceneri. In tal caso possono sussistere pericoli solo nel caso di incenerimento di spoglie mortali contaminate dal punto di vista radioattivo, situazione del tutto eccezionale e, in genere, nota a priori.

## 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Le norme sul destino di spoglie mortali di animali da compagnia (nonché relative al loro trasporto) sono di derivazione comunitaria. Pertanto legislazioni statali, regionali o comunali devono adeguarsi a queste, nei termini temporali massimi (se previsti) dalle norme europee. Ove non sussistano termini temporali di adeguamento delle norme nazionali, regionali o comunali, le norme europee prevalgono su quelle diverse dei territori interessati.

Se quindi norme regionali sussistono e sono precedenti all'emanazione di norme comunitarie, le norme regionali soccombono rispetto a quelle comunitarie o comunque, ove residuino, devono essere interpretate nel senso di consentire lo spirito e l'applicazione della norma comunitaria.

Questo è anche il caso degli articoli 29 e 30 del Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali. (BURL n. 46, 1° suppl. ord. del 12/11/2004) <sup>(1)</sup>.

Pur nella sinteticità della fonte normativa regolamentare lombarda, si deduce – leggendole in connessione con le norme di derivazione europea e statale – che il trattamento delle spoglie mortali di un animale da compagnia sono ordinariamente la sepoltura in cimitero di animali e l'affidamento delle ceneri animali al detentore (in vita dell'animale o a chi per lui). Mentre sussistono criteri pur di massima concernenti la realizzazione di cimiteri per animali, come anche per il trasporto delle spoglie mortali e infine per la loro sepoltura in detti siti cimiteriali, ben poco si dice circa l'affidamento al detentore delle ceneri animali.

<sup>(1)</sup> Regolamento Reg. Lombardia 6/20014, Capo VIII – Aree e spazi di sepoltura per animali d'affezione

### Art. 29 – Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione

1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.

2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.

3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

### Art. 30 – Sepoltura degli animali d'affezione

1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.

2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

## 2.1. Definizione di animali da compagnia

Secondo l'articolo 2 comma 1 del Regolamento lombardo 6/2004, sono da intendersi per animali da compagnia i seguenti:

*“animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;”.*

L'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003: “Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2003, riportato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2003, n. 52:

*“a) “animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.”.*

Tale definizione è stata inserita sostanzialmente nella L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33, all'articolo 104 commi 2 e 3, che quindi sono di riferimento. In regione Lombardia gli animali da compagnia sono chiamati dalla normativa animali d'affezione.

Pertanto vale quest'ultima definizione, che è più ampia di quella prevista dal regolamento regionale 6/2004.

## 2.2. Trattamenti possibili delle spoglie mortali di animali da compagnia

### 2.2.1. Le norme storiche di derivazione comunitaria

Già il Regolamento 1774/2002/CE, modificato dal Regolamento n. 808/2003/CE, disciplinava tra l'altro lo smaltimento e l'eventuale “seppellimento” degli animali da compagnia, sulla base del relativo rischio ambientale.

Le spoglie degli animali da compagnia, classificate fra i sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione (materiale di categoria 1 ovvero sottoprodotto ad elevato rischio), dovevano essere smaltite mediante incenerimento, presso impianti a bassa capacità e conformi ai requisiti igienici e di funzionamento dell'allegato IV, al fine di prevenire i rischi per la salute umana o animale.

In conformità all'art. 24 del citato reg. CE, come deroga, l'autorità sanitaria poteva permettere che gli animali da compagnia morti fossero eliminati direttamente come rifiuti mediante interrimento in aree appositamente individuate o in terreni di proprietà di privati cittadini, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva o infestazione trasmissibile a uomini o animali.

### 2.2.2. Le vigenti norme di derivazione comunitaria (Reg. CE 1069/2009)

Nel 2009 venne pubblicato sulla Gazzetta della Comunità (L 300 del 14 novembre 2009) il Regolamento (CE) 1069 /2009 recante norme sanitarie relative ai sottopro-

dotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). La norma si è applicata in Italia, abrogando il vigente regolamento 1774 /2002, a partire dal 4 marzo 2011.

Il Regolamento 1069 presenta novità a cominciare dall'oggetto, che riguarda norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati. È con circolare del Ministero della salute PN 12958-P del 3 aprile 2013 (vds. **Allegato 2**) che si inquadra con buona precisione il campo applicativo del trattamento delle spoglie mortali degli animali da compagnia:

1. per animali da compagnia di piccole dimensioni detenuti da privati (salvo in casi particolari dove si suppone che sussistano rischi sanitari reali) lo smaltimento delle relative carcasse è considerato fuori del campo applicativo della normativa comunitaria, secondo le logiche dell'art. 2 del regolamento 1069/2009.

2. Per animali da compagnia detenuti da privati, diversi da quelli di cui al numero 1) che precede (e quindi di medio grandi dimensioni, con citazione esplicita di cani e gatti) si specifica che questi sono da considerare nel campo di applicazione del regolamento 1069/2009 e classificati come "materiale di categoria 1" e trattati nel rispetto dell'articolo 12 del regolamento 1069/2009, tra cui – ai nostri fini – si cita lo smaltimento attraverso incenerimento o co-incenerimento. È pure consentito, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1), lettera a) del regolamento 1069/2009, e per i privati detentori dell'animale, il sotterramento dell'animale da compagnia:

- a) in terreni privati <sup>(2)</sup>;
- b) in cimiteri per animali.

secondo criteri fissati con provvedimenti di ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

3. Per animali da compagnia deceduti in luoghi in cui ve ne sia una pluralità (e quindi ritiri, canili, luoghi di commercio di animali) sussistono norme particolari per la conservazione temporanea delle carcasse in vista del successivo smaltimento e altre, valevoli solo per animali da compagnia di piccola taglia.

Riassumendo, in relazione a quanto dispone la normativa comunitaria, i trattamenti possibili delle spoglie di animali da compagnia detenuti da privati, sono:

- a) incenerimento;
- b) sotterramento.

È quindi esclusa la possibilità di tumulazione della spoglia mortale (sia in ambiente stagno che aerato). È invece non vietata la tumulazione delle ceneri di un animale da compagnia.

Il sotterramento degli animali da compagnia è possibile unicamente:

- a) in terreni privati;
- b) in cimiteri per animali.

Le ceneri di animali da compagnia, quale prodotto dall'incenerimento individuale di spoglie mortali animali, laddove non abbandonate (e quindi trasformatesi in

rifiuto) essendo "cosa" di proprietà del detentore dell'animale o di un suo erede, possono essere trattate come "cosa" e cioè possono essere conservate in luogo di cui il detentore possa disporre (in proprietà o in uso), senza particolari cautele igienico sanitarie.

Tra i luoghi di conservazione vi può essere anche un cimitero per animali. Le ceneri possono essere tumulate in forma ipogea od epigea.

Le ceneri animali possono essere disperse in natura o in luoghi a ciò deputati (sia dentro che fuori dei cimiteri per animali). I contenitori di ceneri animali possono essere anche introdotti e conservati in un cimitero tradizionale (per spoglie umane) nei modi individuati al paragrafo 3.

### 3. LA COLLOCAZIONE DI CENERI DI ANIMALI DA COMPAGNIA IN CIMITERO TRADIZIONALE

#### 3.1. La tumulazione delle ceneri animali assieme al feretro

Si premette che in un tumulo, per norma statale, è consentita la permanenza sia presente o meno un feretro di urne cinerarie in funzione della capienza, oltre che del diritto di essere sepolto all'interno della tomba. Si richiama il paragrafo 13.3. della circolare Ministero della salute 24/6/1993, n. 24 <sup>(3)</sup>, interpretativa del D.P.R. 285/1990.

Tale previsione è ripetuta anche a livello regionale lombardo dal regolamento 6/2004, precisamente all'articolo 16, comma 3 <sup>(4)</sup>. Ma è bene specificare, viste le definizioni di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento, che l'urna è contenitore di ceneri, ma queste sono citate unicamente come ceneri derivanti dalla cremazione di spoglie mortali umane <sup>(5)</sup>.

È l'articolo 24 dello stesso regolamento ad intervenire espressamente per limitare l'uso di un sepolcro per la sola sepoltura di spoglie mortali umane. <sup>(6)</sup>

Anche la lettura dell'articolo 93 del D.P.R. 285/1990, lascia ben pochi spazi per la tumulazione di spoglie mortali di animali all'interno di tomba di famiglia.

<sup>(3)</sup> Circolare Min. San. 24/1993, Paragrafo 13.3.

*È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.*

<sup>(4)</sup> Regolamento Reg. Lombardia 6/2004, Art. 16 comma 3

*3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.*

<sup>(5)</sup> Regolamento Reg. Lombardia 6/2004, Estratto dalle definizioni di cui all'Art. 2

*ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*

*urna cineraria: contenitore di ceneri*

<sup>(6)</sup> Regolamento Reg. Lombardia 6/2004, Art. 24- Diritto d'uso delle sepolture private

*1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.*

<sup>(2)</sup> Non solo di proprietà del privato detentore in vita dell'animale.

### 3.2. La collocazione delle ceneri animali nella zona antistante il tumulo

Come si è accennato in precedenza, il contenitore di ceneri animali è “cosa” e come tale, se il regolamento comunale di polizia mortuaria o le norme attuative di piano cimiteriale lo consentano, può essere collocato nella zona antistante il tumulo, direttamente sulla lapide, o nel vano ricavato tra la lapide e la parete di chiusura del tumulo. O, se in cappella o edicola di famiglia, al suo interno.

Possono anche essere consentite scritte di ricordo dell'animale d'affezione.

Normalmente i regolamenti locali consentono (o tollerano) ai familiari di collocare sulle sepolture oggetti di affezione del defunto che tuttavia non turbino il carattere del luogo. Si tratta di una gestione di atti di pietà verso i defunti che, come tali, rispondono alle sensibilità espresse dalla comunità locale e hanno sempre trovato come interlocutore il Comune di riferimento che provvedeva alla relativa disciplina (un po' come quella degli arredi, delle epigrafi, ecc.).

La collocazione anzidetta determina la necessità di esplicita previsione nella normativa locale, di autorizzazione e di corrispondente tariffazione.

### 3.3. La collocazione delle ceneri animali in campo comune

Non è consentito il sotterramento nella fossa di campo comune di urna o contenitore di ceneri animali, dovendosi solo prevedere la sepoltura del feretro.

Si ritiene che invece possa consentirsi, previa specifica normativa locale (regolamento comunale di polizia mortuaria o norma attuativa di piano cimiteriale), la collocazione, per il tempo residuo di permanenza di una lapide o di un copritomba sulla fossa di campo comune, di contenitore di ceneri animali, saldamente connesso a detta lapide o copritomba.

Possono anche essere consentite scritte di ricordo dell'animale d'affezione.

La collocazione anzidetta determina la necessità di esplicita previsione nella normativa locale, di autorizzazione e di corrispondente tariffazione.

### 3.4. Sistemi di identificazione delle ceneri animali

Come noto la identificazione di un'urna contenente ceneri umane è prevista a livello statale (e spesso ripetuta nelle regolamentazioni regionali).

In particolare si richiama l'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.M. interno, di concerto con la salute, 1 luglio 2002, che si cita espressamente:

*“e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;”*

Nel caso di contenitore di ceneri animali, questo è opportuno che si differenzi da quello di ceneri umane, per evitare possibili errori nel tempo. Per evitare qualunque rischio è sufficiente che vi sia apposta una targhetta identificativa che riporti la dicitura “ceneri animali” e, laddove il detentore dell'animale lo desideri, anche il riferimento al nome.

## ALLEGATO 2

### Circolare del Ministero della Salute di p.n. 12958-P del 3 aprile 2013

#### **“Smaltimento carcasse ai sensi dei regolamenti (CE) 169/2009 e (UE) 142/2011”**

Relativamente allo smaltimento da parte di privati detentori di animali da compagnia di piccola dimensione quali uccelli, pesci, tartarughe, roditori, in assenza di situazioni epidemiologiche particolari, di volta in volta stabilite dall'Autorità competente, si ritiene che le carcasse di questi animali, considerata anche l'irrilevante quantità, siano fuori dal campo di applicazione del regolamento sui sottoprodotti nelle logiche dell'art. 2 del Reg.(CE) 1069/2009.

Per quanto riguarda gli altri animali da compagnia, inclusi i cani e i gatti, le carcasse di queste specie sono da considerarsi materiale di categoria 1 e trattati nel rispetto dell'art.12 del citato regolamento.

In deroga al punto di cui sopra ed in attenuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009 e nel rispetto delle altre norme vigenti, è con-

sentito ai privati detentori di animali da compagnia, inclusi i cani e i gatti, lo smaltimento tramite sotterramento in terreni privati o aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali), secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma;

Per le strutture, quali canili ed i rifugi, di cui alla legge 281 del 1991 e per le attività commerciali che hanno per oggetto la vendita di animali da compagnia, vale l'obbligo della gestione delle carcasse ai sensi del Reg. (CE) 169/2009. In tal caso è consentito conservare le carcasse in pozzetti congelatori in attesa della raccolta.

A quest'ultima fattispecie è comunque applicabile l'articolo 19, comma a) solo per il sotterramento di animali da compagnia di piccole dimensioni quali uccelli, pesci, tartarughe, roditori in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma. Ogni operatore commerciale deve fissare gli obblighi previsti dall'art.22.

In ogni caso è fatto salvo il rispetto delle norme sanitarie, della legislazione sull'ambiente e sull'anagrafe animale.

## **Approfondimenti** Cimiteri particolari e localizzazione di impianti di cremazione

di Sereno Scolaro

### **Premessa**

La questione che si va ad affrontare è esposta al rischio delle mere elaborazioni interpretative, dato che, per gli elementi che la compongono, prendendo in considerazione istituti e fattispecie residuali, non è reperibile giurisprudenza, neppure a cui fare riferimento ricorrendo ad analogie o simili.

La residualità cui testé è stato fatto riferimento va considerata come riferibile ad istituti, quali quello del cimitero particolare, che l'ordinamento giuridico, anche quello specifico che ruota attorno all'insieme di problematiche, a vario titolo, riconducibili alla c.d. polizia mortuaria, considera come fenomeni storicamente venutisi a formare, e sostanzialmente "cristallizzati" alla data di entrata in vigore del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. (27 agosto 1934, essendo la pubblicazione avvenuta l'8 agosto 1934), sul presupposto che, successivamente, non potesse legittimamente aversi il sorgere di nuovi cimiteri particolari, tanto più che la successiva entrata in vigore del Libro III del Codice civile (avvenuta il 28 ottobre 1941) ha, sul punto, posto le condizioni per l'impraticabilità del sorgere di ulteriori, e nuovi, cimiteri particolari.

Prima di proseguire nello specifico, occorre considerare come il termine della c.d. polizia mortuaria, per quanto le sue origini storiche siano individuabili in norme emanate in ambito sanitario, o igienico-sanitario, faccia riferimento un sistema complesso ed articolato di aspetti, molti dei quali del tutto impertinenti rispetto a risvolti igienico-sanitari, come si può constatare con le previsioni afferenti alle costruzioni nei cimiteri, e, prima, alla destinazione di determinate aree territoriali alla funzione cimiteriale (con relative fasce di rispetto), ai sistemi di regolazione dei diritti a favore di terzi (art. 823, comma 1 C.C.), alle condi-

zioni e presupposti circa la titolarità all'accoglimento nei sepolcri e molto altro, con ciò portandosi a considerare come, nel complesso della normativa c.d. di polizia mortuaria, siano ben pochi, e molti delimitati, gli aspetti effettivamente aventi caratteri (o effetti) igienico-sanitari.

Inoltre, l'istituto dei cimiteri particolari trova presenze limitate territorialmente, spesso per effetto di normative pre-Unitarie, come sia ha per molti cimiteri "storicamente" parrocchiali", oppure per cimiteri sorti nel Regno di Napoli (poi, delle Due Sicilie) sulla base della L. 11 marzo 1817, n. 655 (molti dei quali oggi, a seguito di ampliamenti avvenuti nel tempo, ormai "circondati" da cimiteri comunali), oppure nei cimiteri sorti, a suo tempo, a cura di soggetti a carattere, più o meno, associativo, come è stato il caso delle Misericordie (o, altre denominazioni) o di "comitati" o altre formazioni od aggregazioni associative, comunque denominate, a volte su base parrocchiale (prevalentemente riferendosi alla parrocchia sotto il profilo territoriale, più che ecclesiastico), principalmente nell'area toscana.

### **I cimiteri particolari**

I cimiteri particolari sono presi in considerazione pressoché unicamente, se non del tutto unicamente, all'art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in una allocazione che, sotto il profilo sistematico, appare quale norma di chiusura dell'articolo in cui è collocata, cioè la disposizione concernente le cappelle private, gentilizie, costruite fuori dai cimiteri, tanto più che i cimiteri particolari sono enunciati di seguito alle cappelle private, gentilizie, (anch'esse) pre-esistenti all'entrata in vigore del T.U.LL.SS., prevedendo, in entrambe le fattispecie, il loro assoggettamento – come i cimiteri comunali – alla vigilanza dell'autorità comunale.

Nell'attuale sistema normativo, cioè in quello avente fonte a partire dal T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., ma altresì, dal Libro III del C. C., i cimiteri, in quanto tali, non possono non essere se non comunali, con la sola eccezione (del tutto peculiare) dei c.d. sepolcreti di guerra (artt. 265 e ss. Codice dell'Ordinamento militare, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e succ. modif.), che fanno parte del patrimonio dello Stato e, per inciso, costituiscono, sotto ogni profilo anche quello delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, "stabilimenti militari" posti sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa – Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra.

Il fatto che all'art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, m. 285, si considerino (oltre alle cappelle private costruite fuori dal cimitero) anche i cimiteri particolari e, per entrambe le fattispecie, quando pre-esistenti all'entrata in vigore del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., costituisce un segnale evidente che si dia conto di una situazione, di fatto, sorta in epoca precedente e non più ammissibile.

Disposizioni antecedenti, ma corrispondenti a quelle dell'attualmente vigente art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 si ritrovano, andando a ritroso nella successione delle norme, sono quelle dell'art. 105, comma 4 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e art. 82, comma 4 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, norme che sono anche testualmente identiche, segnalandosi, in particolare, come quest'ultima citata sia quella di più immediata consecutività al T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., costituendo il primo "regolamento speciale" che, in materia, è stato emanato dopo l'entrata in vigore di questo.

Prima dell'entrata in vigore del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., possono citarsi gli artt. 107 e ss. R.D. 25 luglio 1892, n. 448, il cui testo era:

*“Art. 107 – I cimiteri particolari esistenti o da costruirsi per uso di un gruppo di popolazione, di congregazioni o di qualsiasi altra associazione civile o religiosa, sono sempre sottoposti alla immediata vigilanza dell'autorità comunale. Tali cimiteri dovranno in ogni caso corrispondere alle norme stabilite negli articoli 110, 111 e 112.*

*Art. 108 – Sarà permesso agli stranieri di costruire e mantenere, avuto il consenso dei municipi, cimiteri separati per la deposizione dei loro connazionali, secondo le norme stabilite negli articoli 110, 111 e 112.*

*Art. 109 – È permesso l'uso di sepolcri particolari eretti da privati in terreni di loro proprietà per deporvi*

*cadaveri o ceneri di persone appartenenti alla loro famiglia, secondo le norme stabilite negli articoli 110, 111 e 112.*

*Art. 110 – I cimiteri e i sepolcri particolari, di cui negli articoli 107, 108, 109 devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per i cimiteri comunali, e la loro costruzione sarà consentita solo quando siano attornati per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà degli enti o delle famiglie che fanno la domanda di concessione, o sui quali gli stessi acquistino il privilegio di non lasciarvi costruire abitazioni, opifici od altro delizio destinato a riunioni di persone.*

*Art. 111 – La costruzione di cimiteri o di sepolcri particolari, di cui sopra, dev'essere subordinata all'autorizzazione a darsi dal prefetto della provincia, inteso prima il voto del consiglio comunale e quello del consiglio provinciale di sanità, in base alla relazione di visita praticata secondo quanto è stabilito per i cimiteri comuni.*

*Art. 112 – Chi domanda l'autorizzazione per l'impianto o il riconoscimento di un cimitero o di un sepolcro particolare deve sottostare alle spese della visita relativa da praticarsi.*

*Art. 113 – Le amministrazioni comunali non possono sotto alcun pretesto stabilire tasse di concessione sulla deposizione di salme nei sepolcri particolari.*

*Art. 114 – I cimiteri e i sepolcri particolari sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità comunale e particolarmente dell'ufficiale sanitario, come i cimiteri comuni.”*

disposizioni che riproponevano l'impianto sostanziale in precedenza affrontato dagli artt. 108 e ss. R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, il cui tenore risultava:

*“Art. 108 – Non potrà mai in alcun caso essere consentita la costruzione di cimiteri particolari per uso di un gruppo di popolazione, di congregazioni o di qualsiasi altra associazione civile o religiosa, in modo che sfuggano alla immediata vigilanza dell'autorità comunale. Tali cimiteri dovranno in ogni caso corrispondere alle norme stabilite negli articoli 111, 112 e 113.*

*Art. 109 – Sarà permesso agli stranieri di costruire e mantenere, avuto il consenso dei municipi, cimiteri separati per la deposizione dei cadaveri dei loro connazionali, secondo le norme stabilite negli articoli 111, 112 e 113.*

*Art. 110 – È permesso l'uso di sepolcri particolari eretti da privati in terreni di loro proprietà per deporvi salme o ceneri di persone appartenenti alla loro famiglia, secondo le norme stabilite negli articoli 111, 112 e 113.*

*Art. 111 – I cimiteri e i sepolcri particolari, di cui negli articoli 108, 109, 110 devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per i cimiteri comunali, e la loro costruzione sarà consentita solo quando siano attornati*

per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà degli enti o delle famiglie che fanno la domanda di concessione, o sui quali gli stessi acquistino il privilegio di non lasciarvi costruire abitazioni, opifici od altro delizio destinato a riunioni di persone.

Art. 112 – La costruzione di cimiteri o di sepolcri particolari, di cui sopra, dev'essere subordinata all'autorizzazione a darsi dal prefetto della provincia, inteso prima il voto del consiglio comunale e quello del consiglio provinciale di sanità, in base alla relazione di visita praticata secondo quanto è stabilito per i cimiteri comuni.

Art. 113 – Chi domanda l'autorizzazione per l'impianto o riconoscimento di un cimitero o di un sepolcro particolare deve sottostare alle spese della visita relativa da praticarsi.

Art. 114 – Le amministrazioni comunali non possono sotto alcun pretesto stabilire tasse di concessione sulla deposizione di salme nei sepolcri particolari.

Art. 115 – I cimiteri e i sepolcri particolari sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità comunale e particolarmente dell'ufficiale sanitario come i cimiteri comuni.”

Prima di tali norme, regolamentari, la L. 22 dicembre 1888, n. 5849, nel Titolo IV, Capo II”, Della polizia mortuaria” (articoli da 56 a 59) neppure considerava l'istituto dei cimiteri particolari. Per inciso, tali norme hanno contenuto del tutto prossimo, quasi testuale pur con qualche, lieve, differenziazione, a quelle oggi presenti nel Titolo VI del T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.

Ancora risalendo a ritroso nel tempo, il R.D. 6 settembre 1874, n. 2120 “Regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica e della legge 22 giugno 1874, numero 1964.”, non considerava l'istituto dei cimiteri particolari, ma unicamente (art. 67) quello delle cappelle private, di famiglia, ... purché queste si trovino in campagna e non siano uffiziate al pubblico. Tra l'altro, la citata L. 22 giugno 1874, n. 1964, non andava oltre ad estendere l'applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato C), sulla sanità pubblica, alle provincie della Venezia e di Mantova, allora di recente divenute parte del Regno d'Italia. Quest'ultimo Allegato C) alla L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Per inciso, merita di essere ricordato come tale legge cosse costituita da una serie di Allegati, ciascuno dei quali costituente un “testo unico” in una data materia, ed altresì che parte delle disposizioni di alcuni Allegati di tale legge sono tuttora vigenti), non vi è cenno di sorta all'istituto dei cimiteri particolari, come non vi è nel suo regolamento di esecuzione (R.D. 8 giugno 1865, n. 2322), salva la generale affermazione (art. 79) per cui la polizia dei cimiteri sia di esclusiva competenza delle autorità municipali.

**Il quadro normativo ante T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.**

Sulla base delle disposizioni precedenti all'entrata in vigore del T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., citandosi principalmente, anche per ragioni di semplicità espositiva (oltreché per la – sostanziale – omogeneità di quelle precedenti che facciano riferimento all'istituto dei cimiteri particolari), unicamente quelle de. R.D. 25 luglio 1892, n. 448, merita di richiamarsi sia l'aspetto finalistico ( ... per uso di un gruppo di popolazione, di congregazioni o di qualsiasi altra associazione civile o religiosa ...), sia il pre-requisito del vincolo di *inedificabilità* sui terreni circostanti, per la fascia di 200 metri, vincolo oggetto di debita trascrizione nei registri immobiliari, sia gli elementi a carattere procedimentale (deliberazione del consiglio provinciale di sanità, deliberazione del consiglio comunale, autorizzazione prefettizia). Sotto questo ultimo profilo, a carattere procedimentale, evidentemente possono essere sfuggiti i cimiteri particolari pre-esistenti all'Unità d'Italia (o, meglio, all'entrata in vigore della legislazione pre-Unitaria, in larga parte riconducibile proprio alla citata L. 20 marzo 1865, n. 2248), quando sorti sulla base della normativa antecedente vigente sulla base dell'ordinamento giuridico dei singoli Stati pre-Unitari.

#### **Situazioni specifiche in diversi territori.**

Essendo stata richiamata la legge del Regno di Napoli (poi, delle Due Sicilie) 11 marzo 1817, n. 655 (e relativo regolamento emanato con il R.D. 12 dicembre 1828, n. 2159), va ricordato come il citato R.D. 12 dicembre 1828, n. 2159 “Decreto prescrivente l'ultimazione dell'opera de' camposanti.” (che, più che essere un regolamento di esecuzione, aveva natura di atto normativo volto a completare la realizzazione dei cimiteri nelle diverse realtà territoriali), prevedesse la possibilità di impiantare cimiteri (art. 1, comma 3) attorno alle chiese (in pratica, su aree di proprietà e pertinenza delle parrocchie), limitatamente all'ambito rurale ed a una certa distanza dall'abitato, ma anche (art. 1, comma 6) l'ammissibilità di cimiteri particolari per “congregazioni”, oltretutto con maggiorazioni nel prezzo di acquisto dell'area, riservate agli aderenti alle congregazione medesima (... 6 – Sarà permesso alle congregazioni di acquistare per apprezzo, come per opera pubblica, e coll'aumento del decimo su ciò che sarà valutato, lungo il circuito del muro di cinta del camposanto una competente porzione di suolo, per costruire in esso a proprie spese una cappella che avrà il suo ingresso dalla parte interna del camposanto, colle corrispondenti sepolture; e di seppellire in esse i proprj confratelli, o quelli che associeranno per tali in punto di morte, colla facoltà di andare a celebrare in tale cappella gli anniversarj, ed ogni altra sacra funzione funebre, quando vorranno. ....”).



Per quanto riguarda i cimiteri particolari aventi natura di cimiteri parrocchiali, può ricordarsi come l'attuale *Codex Iuris Canonici*, approvato con la del 25 gennaio 1983, regoli i cimiteri al Capitolo V della Parte III (*can. 1240 e ss.*) indicando (*can. 1240, § 1*) un orientamento, preferenziale, per *cimiteri propri* (cioè, cimiteri particolari) *della Chiesa, o almeno degli spazi, nei cimiteri civili*, ma innovando molto rispetto al *Codex Iuris Canonici*, approvato con la *Costituzione Apostolica* del 27 maggio 1917 e con il *Motu proprio* del 15 settembre 1917 (quindi antecedenti all'entrata in vigore del T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.), che dedicava la Parte II, Titolo XII alla sepoltura ecclesiastica e, nel contesto, il Capo I ai cimiteri: In questo *Codex*, il *can. 1206, § 1* prevedeva: "... 1. *Jus est catholicae Ellesiae possidendi propria coemeteria.* ..."; il successivo *can. 1208* prevedeva: "... § 1 – *Paroeciase suum quaeque coemeterium habeant, nisi unum pluribus commune ab Ordinario loci sit legitime constitutum. § 2 – Religiosi exempti possunt habere coemeterium proprium, a communi coemeterio distinctum. § 3 – Etiam alis personis moralibus vel familiis privatis permitti potest ab Ordinario loci peculiare sepulcrum, extra commune coemeterium positum, ed ad instar coemeterii benedictum.* ... ". L'ulteriormente successivo *can. 1209* prevedeva (" ... § 1 – *Tum in coemeteriis paroecialibus, ex licentia scripta Ordinarii loci eiusve delegati, tum in coemeterio proprio alius personae moralis, ex licentia scripta Superioris, fideles sibi suisque exstruere possunt sepulcra particularia; quae, de consensu eiusdem Ordinarii aut Superioris, possunt quoque alienare. § 2 – Sepulcra sacerdotum et clericorum, ubi fieri potest, a sepulcris laicorum separata sint ac decenti ore loco sita; praeterea, ubi id commodum fuerit, alia pro sacerdotibus, alia pro inferioris ordinis Ecclesiae ministris parentur. § 3 – Etiam infantium corpuscola, quatenus commode fieri potest, speciales et separatos ad aliis loculo set sepulturas habeant.* ..."), sia l'ammissibilità, per il diritto canonico, che nei cimiteri particolari parrocchiali vi potessero essere concessi (... *ex licentia* ...) sepolture particolari, sia la separazione tra sacerdoti e clerici da un lato e laici dall'altro, ma anche (*can. 1228, § 1*) il generale indirizzo, preferenziale, per la sepoltura nella parrocchia di appartenenza del defunto. Il confronto tra i due testi, quelle del 1917 e quello del 1983, evidenzia quanto, in tali ambiti, sia nel tempo venuto a mutare.

Particolari, quanto specifiche considerazioni dovrebbero farsi per i cimiteri particolari, sempre pre-esistenti all'entrata in vigore del T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., appartenenti ad altri culti (es.: cimiteri ebraici, evangelici, valdesi, ecc.) o a predeterminate nazionalità (es.: Cimiteri degli Inglesi, ecc.), su cui non di approfondisce oltre, per mere ragioni di brevità espositiva.

### **I cimiteri particolari per uso di un gruppo di popolazione, di congregazioni o di qualsiasi altra associazione civile o religiosa**

In altre realtà, il ricorso alla realizzazione di cimiteri particolari ha trovato motivazioni in pratiche, altamente positive, che oggi ricondurremmo al concetto di sussidiarietà verticale, cioè al fatto che "aggregazioni" a carattere associativo, talora fondate su componenti di ordine territoriale (es.: gli abitanti di una data porzione di un territorio) oppure su altri elementi di aggregazione, spesso non esenti da risvolti ideali, anche con prestazioni di tipo volontaristico, assumevano esse stesse l'onere di provvedere, per i partecipanti a tali aggregazioni, alla realizzazione e gestione di cimiteri particolari, spesso con ciò sollevando le finanze comunali (anche un tempo, frequentemente del tutto limitate) da oneri propri, riconducibili a spese obbligatorie per i comuni.

Non rileva più di tanto le denominazioni utilizzate, od utilizzabili, per queste "aggregazioni" su base associativa, non trascurando di avere sempre presenti anche situazioni nella quali l'esistenza di cimiteri particolari sia risalente a ben prima delle disposizioni del R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, quale temporalmente prima fonte normativa, per quanto di rango secondario, in cui siano stati presenti riferimenti normativi all'istituto dei cimiteri particolari, in epoca *post-Unitaria* (tanto che il suo art. 113 considera non solo l'ipotesi della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto di un cimitero o di un sepolcro particolare, ma anche l'ipotesi del suo riconoscimento, segno che si dava atto di una pre-esistenza, e dove un tale riconoscimento costituiva la condizione di utilizzo ai fini della sepoltura dei defunti che avessero titolo in quanto appartenenti al gruppo di popolazione, alla congregazione o a qualsiasi altra associazione civile o religiosa (quanto, oggi, si qualifica, genericamente, come "ente") che fosse titolare del cimitero particolare oggetto di riconoscimento.

### **La natura giuridica delle "aggregazioni" titolari di cimiteri particolari**

Attorno al tema della natura giuridica di tali "aggregazioni" si deve, o dovrebbe, constatare come abbiano, in molti casi, la natura giuridica di associazioni riconosciute (ai sensi, prima dell'art. 12 C.C., poi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, "semplificazione" che ha prodotto l'effetto, non sempre debitamente considerato dai soggetti interessati, che gli effetti del relativo riconoscimento della personalità giuridica non eccede l'ambito del territorio della regione che ha proceduto al riconoscimento della personalità giuridica), essendo questo riconoscimento il momento acquisitivo della personalità giuridica, a propria volta precondizione per essere titolari di diritti, in particolare di diritti reali, nonché di porre in essere negozi giuridici. Incidentalmente, va ricordato come, quando si tratti di enti ecclesiastici, comprendendovi anche le associa-

zioni dei fedeli regolate dal *Codex Iuris Canonici*, sia non prescindibile l'intervenuto riconoscimento di queste associazioni ecclesiastiche, ai fini civili, ai sensi della L. 20 maggio 1985, n. 222, così come è imprescindibile il riconoscimento agli effetti civili delle associazioni religiose che facciano riferimento a culti diversi da quello della Chiesa cattolica, romana, in tali casi facendo riferimento o alle singole leggi di approvazione delle Intese di cui all'art. 8 Cost., o, in difetto d'Intesa, alle norme generali sui culti che non abbiano ancora stipulato Intese.

Dato che vanno messe in conto anche le differenti situazioni locali, non mancano ipotesi di soggetti che, a suo tempo, avessero natura di I.P.A.B., un tempo regolate dalla L. 17 luglio 1890, n. 6972 e relativo regolamento di esecuzione, entità poi interessate dalle previsioni dell'art. 25 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, norma interessata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale con la sentenza n. 173 del 30 luglio 1981 della Corte Costituzionale, e che successivamente, anche per interventi legislativi regionali, sono state trasformate alcune in fondazioni di diritto privato, altre in associazioni riconosciute (sempre di diritto privato, quali "enti morali" con riconoscimenti ai sensi dell'art. 12 C.C. (finché vigente), alcune della quali hanno assunto la natura di associazioni di volontariato e/o di O.N.L.U.S., altre il Aziende pubbliche dei servizi alla persona, con differenti esiti a seconda non solo delle diverse leggi regionali, ma anche in relazione alle funzioni assolte.

Non mancano per altro casi di associazioni non riconosciute (cioè, prive della personalità giuridica), ma anche di "comitati" (come sempre, non rilevano molto le denominazioni) o altre forme aggregative più o meno spontanee (sotto il profilo giuridico) per le quali occorre affermare l'insussistenza di titoli rispetto a cimiteri particolari, presuntivamente riferibili ad altri "enti".

**Il "superamento" dei cimiteri particolari, da parte del T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.**

Poiché, come visto, i cimiteri particolari non possono più sorgere dopo l'entrata in vigore del T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e, a maggiore ragione, dopo l'entrata in vigore del Libro III C. C., occorre tornare all'art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per un qualche approfondimento alla vigilanza da parte dell'autorità comunale, vigilanza che, in primis, riguarda la verifica delle condizioni di accoglimento dei defunti, in quanto appartenenti all'"ente" titolare del cimitero particolare, accertamento (art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) avente ad oggetto la sussistenza della riserva di cui all'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma si estende ad ogni altra operazione da eseguire all'interno dei cimiteri particolari,

includere le operazioni di esumazione od estumulazione e ad ogni altra attività nel cimitero particolare.

Tra queste, non si può non trascurare di considerare la stessa definizione dei piani regolatori cimiteriali dei cimiteri particolari che, per quanto "riservati" agli appartenenti all'"ente" che ne sia titolare, non si sottraggono dalla necessità siano approvati dalle autorità comunali (evitando qui di approfondire le competenze organiche in proposito).

Non si solleva, cosa che meriterebbe di essere sollevata, la questione se tali piani regolatori cimiteriali di cimiteri particolari potessero ammettere, a partire dall'entrata in vigore del T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., la realizzazione di sepolture a tipologia diversa rispetto a quella esistente ad una tale data, mentre appare abbastanza agevolmente affrontabile la questione se cimiteri particolari pre-esistenti a tale data potessero essere suscettibili di ampliamento, situazioni che, per inviso, non si ignora essere per altro intervenute, almeno *de facto*. Dal momento che l'ammissibilità di cimiteri particolari è chiaramente collegata alla condizione di preesistenza all'entrata in vigore del T.U.L.L.SS., da ciò deriva (o, è derivato) come il cimitero particolare preesistente non potesse, legittimamente, essere oggetto di ampliamenti, dal momento che questi avrebbero comportato la destinazione di aree "nuove" (rispetto alla situazione pre-esistente) alla funzione cimiteriale, ipotesi non più ammissibile. In altre parole, la qualificazione di cimitero particolare non può che interessare se non l'area cimiteriale esistente alla data di entrata in vigore del T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif..

**L'ipotesi della realizzazione di un impianto di cremazione all'interno di un cimitero particolare**

Per quanto riguarda la realizzazione di impianti di cremazione, la cui collocazione non può che essere se non all'interno del cimitero, sulla base delle disposizioni dell'art. 343, comma 1 T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e ulteriormente esplicitato, forse in termini più inequivoci, dell'art. 78, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (incidentalmente dovendosi ricordare come la previsione dell'obbligo per i comuni della concessione dell'area necessaria per la costruzione dell'impianto di cremazione a titolo gratuito, debba considerarsi non più applicabile, contrastando con il divieto, stabilito in via generale, ma con alcune eccezioni, di concessione di c.d. aiuti di Stato, alla luce degli artt. 106 (ex art. 86 T.C.E.) T.F.U.E., e, in particolare, art. 107 (ex art. 87 T.C.E.) T.F.U.E. e successivi, salva decisione della Commissione europea, costituendo violazione del diritto (e della giurisprudenza) dell'Unione europea, indipendentemente dai soggetti che ne possano essere destinatari), anche se possa considerarsi come queste disposizioni riguardino i cimiteri comunali, deve sulla base di elementari principi di ordine logico-sistema-

tico pervenirsi alla constatazione per cui un cimitero particolare non possa rispondere alle condizioni stabilite per la realizzazione di un impianto di cremazione. Infatti, vi contrasta il fatto che il cimitero particolare, in quanto pre-esistente all'entrata in vigore del T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., non poteva collocarsi nell'alveo delle disposizioni dell'art. 343, comma 1 (testo originario), dato che, in caso opposto, dovrebbe aversi considerato l'obbligo della (originaria) concessione a titolo gratuito dell'area finalizzata alla realizzazione di un impianto di cremazione, dovesse far carico (magari su iniziativa di soggetti terzi rispetto all'ente titolare del cimitero particolare) anche all'ente titolare del cimitero particolare interessato.

Altro elemento, aggiuntivo, è quello per cui le funzioni del cimitero particolare non possono eccedere l'accoglimento dei defunti per cui sussiste la riserva di accoglimento, sulla base dell'appartenenza all'ente che ne sia titolare, escludendo – sempre e necessariamente – la possibilità (anche, accademicamente, ammettendo la percorribilità di una tale ipotesi) che l'impianto di cremazione possa essere utilizzato per la cremazione di defunti diversi da quelli per cui sussiste la riserva di accoglimento nei cimiteri, oltretutto determinando un ulteriore effetto, cioè quello che (anche ammettendo, accademicamente, la percorribilità dell'ipotesi) nel caso di cremazione di defunti appartenenti all'ente titolare del cimitero particolare, non potrebbe aversi il ricorso all'affidamento ai familiari dell'urna cineraria oppure la dispersione, per espressa volontà del defunto, delle ceneri, dal momento che questi due istituti regolati le destinazioni delle ceneri comporterebbero, fin dal momento in cui vengano richieste, la non fruizione della riserva, sussistendone il titolo di appartenenza, all'accoglimento nel cimitero particolare.

#### **La questione delle forme di gestione degli impianti di cremazione**

Come noto, la gestione degli impianti di cremazione spetta ai comuni (esercitandola in una delle forme previste per i servizi pubblici locali a rilevanza economica (senza qui approfondire quante, e quanto velocemente, siano state le modifiche legislative sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica), come stabilito dall'art. 6, comma 2 (ma si veda altresì il comma 3) L. 30 marzo 2001, n. 130, norma che ha a proprio fondamento alcuni presupposti incontrovertibili, i primi due riferibili alle fonti normative già richiamate, cioè all'art. 343,

comma 1 T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e all'art. 78, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma anche quello per cui un impianto di cremazione non è suscettibile di realizzazione all'interno del recinto cimiteriale di un cimitero particolare. Per altro, anche ammettendo, accademicamente (come in precedenza) la percorribilità dell'ipotesi, la questione delle forme di gestione diventerebbe del tutto critica, anche nell'ipotesi di gestione diretta da parte dell'ente titolare del cimitero particolare: infatti, in tale ipotesi, verrebbe violata l'attribuzione, per legge, della gestione al comune.

Maggiormente evidenti sarebbero le insostenibilità di altre forme di gestione, non risultando minimamente proponibile che il comune (autorità di vigilanza, ma non autorità di gestione riguardo al cimitero particolare) possa procedere ad un affidamento della gestione (o alle procedure per una concessione di costruzione o gestione, o per altro istituto considerato dal Codice degli appalti, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.) rispetto ad un impianto di cremazione che si trovi (o debba venire realizzato) all'interno di un cimitero particolare di cui il comune non ha titolarità, se non l'obbligo di esercitare la vigilanza, come sopra ricordato.

Neppure ipotizzabili sarebbero le definizioni di "strumenti convenzionali" (difficilmente immaginabili), di regolazione dei rapporti reciproci da comune e ente titolare del cimitero particolare, in quanto anche in questo caso verrebbe alterata la finalità del cimitero particolare, che non può andare oltre a quella dell'accoglimento dei defunti che, in quanto in vita appartenentevi, rientrano nella riserva di cui all'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con ciò determinando il venire meno delle finalità cui risponde il cimitero particolare, cessazione, per quanto parziale, delle finalità che ne comporta, funzionalmente, essendosi esaurito il fine, l'estinzione, tramutando il cimitero particolare in cimitero comunale, sotto ogni profilo. In realtà, non è proprio questo che possa accadere, quanto cessando la funzione cessa la natura di cimitero particolare e, conseguentemente, la possibilità di utilizzo dell'area e di eventuali manufatti a questo fine, rimanendo l'area, e quanto sopra di essa insistente, dell'ente titolare, cui permane, indipendentemente da ogni altra considerazione, l'obbligo della conservazione, senza limiti di ordine temporale di sorta, dell'intero complesso, in condizioni di piena manutenzione, decoro e dignità. Prospettazione che non risulta certo funzionale, né rispondente a principi di adeguatezza e proporzionalità.



**Sempre Aggiornato!**

*Lo strumento indispensabile per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario*

**Servizi gratuiti**

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

**Servizi a pagamento**

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale.	230,00 €
Abbonamento professionale al sito, annuale.	575,00 €
Abbonamento alla rivista cartacea <i>I Servizi funerari</i> , annuale.	125,00 €

e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

tel.: 0532.191611

fax: 0532.1911222

Approfondimenti

## Il “non uso” prolungato ed ingiustificato di una tomba comporta di “default” la pronuncia della decadenza ex art. 92, comma 3 D.P.R. 285/90? Parte II

di Carlo Ballotta

In entrambe le figure giuridiche, testé tratteggiate, è attribuito al concessionario il diritto di sepoltura, lo *Jus Sepulchri*, inteso come diritto ad essere tumulato (o tumulare altri) nel sepolcro; l'unico elemento di differenziazione tra le due possibili circostanze è la mancanza, nella seconda ipotesi, ovvero nella concessione del semplice diritto d'uso, dell'elemento intermedio e strumentale relativo alla mera proprietà del manufatto. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che nel vigente Ordinamento Italiano di Polizia Mortuaria il diritto di sepolcro si fonda su una concessione amministrativa di un'area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale ai sensi dell'art. 824, comma 2 Cod Civile <sup>(1)</sup>. L'apposito e “regolare” atto di concessione amministrativa ex art. 98, comma 1 D.P.R. 285/90 è *condicio juris* essenziale per l'esistenza di una concessione d'uso di sepolcri privati, ai sensi dell'art. 92 D.P.R. 285/90, relativo alle sepolture private nei cimiteri, quale è (anche) quella concernente una tumulazione individuale, cioè il loculo monoposto, diffusosi quando in Italia, la tumulazione, dal II dopoguerra in avanti, è divenuta fenomeno di massa.

Il diritto d'uso, cioè la c.d. “riserva”, delle sepolture private nei cimiteri comunali è disciplinato dall'art. 93, comma 1 D.P.R. 285/90, con disposizioni, di carattere generale, da seguire non solo per sepolture innalzate (... se epigee!) su aree avute in concessione ma altresì per posti salma a sistema di tumulazione realizzati direttamente dal Comune. Dopo queste necessarie premesse, si può ora approfondire l'interrogativo affacciato dal Comune postulante,

circa il diritto di riassumere la piena disponibilità dei loculi concessi in uso, in perpetuità, e mai adoperati, anche alla luce di una buona politica cimiteriale mirata alla razionale ottimizzazione di tutti i siti sepolcrali (i quali, com'è noto, non sono dilatabili all'infinito!) richiamando gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza e dalla dottrina con riferimento alle concessioni cimiteriali perpetue.

L'orientamento comune dei Tribunali Italiani ha più volte asserito come le concessioni perpetue ottenute anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, rimangano assoggettate al regime giuridico vigente al momento del loro rilascio. Esse si trovano nella situazione di diritti acquisiti, mantengono il carattere di perpetuità e non sono passibili di revoca, potendo essere modificate solo da espressa disposizione di legge, da novazioni bilaterali o dal concretarsi dei cause di estinzione quali, ad es., la soppressione del cimitero <sup>(2)</sup> e la decadenza <sup>(3)</sup>.

Tralasciando lo smantellamento del cimitero (non influente nella vicenda in esame) si esprimono alcune considerazioni sulla decadenza, tenuto conto di quanto riferito dal Comune circa il mancato utilizzo dei loculi ed in merito al rinvio effettuato dal contratto di concessione alle disposizioni regolamentari, nazionali e comunali, che si sarebbero succedute nel tempo.

La decadenza è un atto di ritiro (con efficacia *ex nunc*) che la P.A. emette in relazione a precedenti atti ampliativi dei poteri del privato cittadino (come

<sup>(1)</sup> C. Cass., sez. un., 27 luglio 1988, n. 4760.

<sup>(2)</sup> TAR Sardegna, n. 95/2006. Nello stesso senso, TAR Lazio - Roma, Sez. II, 14 gennaio 2009, n. 138/2009.

<sup>(3)</sup> TAR Basilicata, 26 maggio 1977, n. 96; TAR Lombardia 24 settembre 1975, n. 317.

appunto autorizzazioni o concessioni), in occasione di:

- inosservanza delle prescrizioni o degli oneri gravanti sui destinatari, (c.d. DECADENZA SANZIONATORIA), ove gli inadempimenti siano gravi ingiustificati, reiterati o permanenti;
- mancato esercizio per un determinato periodo di tempo, da parte dei medesimi delle facoltà derivanti dall'atto amministrativo (DECADENZA SANZIONATORIA);
- venir meno dei requisiti di idoneità necessari sia per la costituzione che per la continuazione del rapporto (decadenza accertativa).

Per taluni studiosi del diritto amministrativo, però, essa non sarebbe un vero atto di ritiro, perché non richiede un riesame dell'atto in questione, mentre incide direttamente sul rapporto che ne è derivato, producendone la cessazione. Si richiama, al riguardo, la pronuncia del Consiglio di Stato <sup>(4)</sup> secondo cui la normativa regolamentare comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri è tanto legittima quanto non viene a porsi in contrasto con quella regolamentare adottata dal Governo, in virtù di quanto previsto dall'art. 4 delle disposizioni preliminari al Cod. Civile.

Specificamente, per le concessioni cimiteriali perpetue, afferma il Consiglio di Stato, la decadenza viene consentita rispetto all'inosservanza di determinate imposizioni a carico del concessionario da inserire nell'atto di concessione (o nella convenzione che sovente l'accompagna), secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 3 D.P.R. 285/90. Ragion per cui, prosegue ancora il Supremo Giudice Amministrativo, il Comune non ha il diritto di imporre, sulla base della propria normativa regolamentare, altri adempimenti, ai quali ricollegare la decadenza della concessione, potendo fare ciò solo con l'atto di concessione o con le sue modifiche successive, cioè con una novazione consensuale (art. 1230 Cod. Civile) delle obbligazioni sinallagmatiche scaturenti dall'originario atto di concessione.

Dagli incartamenti trasmessi si evince come la concessione sia stata rogata per l'uso del loculo in favore del concessionario primo e degli eredi (*rectius*: o dei famigliari?) in capo ai quali discende, tra l'altro, l'impegno di apporre, nel tempo stabilito, una lapide in marmo ove scolpire nome e cognome del defunto, nonché gli oneri di manutenzione dei loculi, rispetto ai quali potrebbe ravvisarsi una prima trasgressione, con conseguente decadenza della concessione. Per quanto riguarda il mancato uso delle due celle sepolcrali, lo stesso può essere un inadempimento tale da rappresentare valido motivo

di decadenza avuto riguardo alla destinazione dei loculi fissata nell'atto di concessione. Nel caso di specie, il diritto d'uso delle nicchie appare riservato, *ex Lege Sepulchri* (la quale, poi, si traduce nella c.d. "riserva" di cui all'art. 93, comma 1 I Periodo D.P.R. 285/90), in favore del concessionario e degli eredi, ai quali, si precisa, passerà nei modi indicati dal Cod. Civile, non potendo in nessun modo essere ceduto ad altri. Se ponderiamo, però, sia le intrinseche caratteristiche di demanialità dei sepolcri, sia l'art. 823, comma 1 Cod. Civile, quest'ultima proposizione contrattuale si rivela impraticabile e, quindi, nulla di diritto, perché illegale. Il persistere fino al 9/2/1976, almeno sulla carta, delle concessioni cimiteriali perpetue e, per giunta, della loro trasmissibilità per *acta inter vivos* o *mortis causa* (artt. 71 comma 2 R.D. 1880/1942) è stato elemento dovuto, appunto alle previsioni del R.D. 1880/1942, ma quando il legislatore lo emanò sembrava non esser conscio del fatto che il Libro III Cod. Civile fosse già in vigore (dal 28/10/ 1941), salvo non riconoscere al R.D. 1880/1942 una natura di norma di rango primario (raffinata disquisizione per soli accademici del diritto funerario la quale aprirebbe un ragionamento abbastanza complesso sulle diverse gradazioni gerarchiche tra le fonti dell'Ordinamento Italiano, prima dell'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana e della L. 400/1988). Conseguentemente, la decadenza potrebbe verificarsi qualora i tumuli rimanessero vuoti anche dopo la morte dell'avente diritto (concessionario ed eredi aventi titolo alla tumulazione), il quale venisse sepolto in altro sito, con l'intenzione esplicita, *per facta concludentia*, di non dar luogo alla tumulazione in quel particolare sepolcro precedentemente riservato e dedicato, ovvero qualora la concessione dovesse mutare la propria destinazione, venendo la sepoltura ad essere utilizzata per ospitare cadaveri di persone che, quando ancora in vita, *ex art. 50, comma 1, lett. c) D.P.R. 285/90*, non fossero portatrici dello *Jus Sepulchri*, nel caso di specie, ereditario, e ancora quando la stessa venisse ad essere oggetto di lucro e di speculazione, contravvenendo al divieto di cessione del diritto d'uso espressamente decretato dal contratto di concessione e soprattutto da norme imperative come l'odierno l'art. 92, comma 4 D.P.R. 285/90. Con riferimento, poi, agli obblighi di posa della lastra funeraria e a quelli di manutenzione, può configurarsi la decadenza per inerzia *ex art. 92, comma 3 D.P.R. 285/90* o per abbandono.

In particolare, sulla condizione di incuria, è di ausilio quanto espresso dalla giurisprudenza, con riferimento alla sussistenza dello stato di trascuratezza di un'area cimiteriale, per cui debbono presentarsi

<sup>(4)</sup> Cons. St., 11 ottobre 2002, n. 5505.

precisi requisiti: temporali, nel senso che deve potersi agevolmente dimostrare come da lungo tempo il titolare, o chi per lui, con preciso *animus*, non si sia recato in loco, ed oggettivi, siccome l'area stessa deve riuscire davvero impraticabile o comunque, il manufatto sulla stessa insistente gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono e degrado <sup>(5)</sup>.

Alla luce delle sullodate considerazioni, il Comune potrà dunque valutare, con la discrezionalità <sup>(6)</sup> che è propria dell'attività amministrativa, se, in relazione alle previsioni del contratto di concessione, in particolare sulla destinazione impressa ai loculi e sugli obblighi di manutenzione posti in capo al concessionario ed ai suoi aventi causa a lui subentrati, ricadano i presupposti perché possa prospettarsi l'inadempimento <sup>(7)</sup> contrattuale e, dunque, debba determinarsi la decadenza della concessione. Possiamo, ora focalizzarci su alcune ultime conclusioni: in linea generale e di massima (e quindi anche senza conoscere il Regolamento nel singolo Comune), allorquando un contratto di concessione di un sepolcro privato (sono tali tutte le "allocazioni" cimiteriali diverse dall'inumazione in campo comune) indichi espressamente i nominativi dei defunti per cui esso è predisposto, il mancato utilizzo o il parziale uso o, ancora, l'estumulazione *ex art. 88 D.P.R. 285/90*, comportano l'estinzione (naturale o ... per causa patologica?) della concessione, come conseguenza dell'esaurimento dei fini per cui era sorta: infatti la consegna di un loculo, ad esempio, da parte del Comune al concessionario potrebbe essere assimilata, in termini civilistici, ad una sorta di obbligazione di risultato ( con questa *ratio*: chi lo riceve in concessione d'uso si impegna ad utilizzarlo per ivi collocare una determinata salma (= un familiare) ovvero il corpo esanime di soggetto appartenente ad una determinata categoria sociale quando ricorrano gli estremi per la concessione ad Enti *ex art. 90 D.P.R. 285/90*).

La concessione palesa profili para-contrattuali, non è, infatti, un contratto privato gestibile in piena autonomia, essa, infatti, implica degli incumbenti pubblici, nell'interesse della collettività, a cui la società stessa si deve attenere.

Anche il "NON USO" può esser un'inottemperanza cagione di decadenza, si pensi, ad esempio ad una "tomba prenotata" rimasta vuota anche dopo la morte dell'avente diritto ad esservi tumulato, il qua-

le, ovviamente sia stato sepolto in altro sito, con il conseguente *animus*, per *facta concludentia*, di lasciare definitivamente il sepolcro.

La decadenza non è pronunciata, ma dichiarata: sembra solo nominalismo, ma è importante sottolineare come la dichiarazione di decadenza non abbia effetti costitutivi, bensì puramente ricognitivi (la decadenza si attiva per effetto dell'inadempimento da parte dei concessionari).

Accantonando, per un attimo, questi dibattiti un po'sofistici, una volta che sia intervenuta la decadenza, non essendovi più concessione, il manufatto edificato sull'area, a suo tempo concessa, rientra, per accessione, *ex art. 934 e ss. Cod. Civile*, nel demanio del Comune, che procede ad assegnazione a terzi, all'abbattimento, o ad ogni altra modalità di utilizzo che ritenga, nel singolo caso, utile. Di norma i materiali (lapidei e d'arredo) di cui consti il sepolcro possono essere avviati ad impieghi di vario ordine (molti regolamenti comunali di polizia mortuaria, ad esempio, ne prevedono (quando possibile) un riciclo sempre in ambiente cimiteriale, anche ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 254/2003).

Diverso sarebbe se si dovesse constatare l'avvenuta sottoposizione, con atto formale, ad un vincolo da parte della Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali, giusta il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

La titolarità dell'atto è dirigenziale (esclusiva e non derogabile, si veda l'art. 107, comma 4 D.Lgs. 267/2000) sia per l'eventuale demolizione delle opere e quanto altro (lett. g) sia per la decadenza vera e propria (lett. f), costituendo quest'ultima il risvolto negativo della concessione. Sulla ventilata opportunità di procedere con l'adozione di un unico provvedimento: essa senz'altro è percorribile, salvo quando il regolamento comunale di cui agli artt. 48, comma 3 e 89 D.Lgs. 267/2000 non attribuisca i due compiti a distinti uffici (ma, per come posta la domanda, non sembrerebbe esistere tale distinzione di mansioni per uffici e servizi di polizia mortuaria).

La decadenza è un atto dovuto da parte del Comune (si veda anche T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. 7<sup>^</sup>, sent. n. 4589 del 14 ottobre 2013) se non si vuole incorrere nella responsabilità patrimoniale per danno erariale *ex art. 93 D.Lgs. 267/2000* con segnalazione, di rigore, alla Corte dei Conti, Sez. regionale (l'azione si prescrive in 5 anni).

<sup>(5)</sup> TAR Piemonte, 3 aprile 1987, n. 130.

<sup>(6)</sup> Consiglio di Giustizia Amm. Sicilia, 27 giugno 1978, n. 140.

<sup>(7)</sup> Gli inadempimenti, reiterati e permanenti, che possono consistere in violazione di legge oppure di atti amministrativi, devono essere in primo luogo tali per cui, se ipotizzabili dall'inizio, avrebbero impedito l'emanazione del provvedimento, ed in secondo luogo non siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore.

Recensione

## Croci bianche

### Il Cimitero Militare di Guerra ad Altare

Gianni Toscani, L. Editrice, 2010, pag. 256, €. 15,00

di Andrea Poggiali



Nella bibliografia sui cimiteri di guerra in Italia i testi dedicati ai caduti della Repubblica Sociale Italiana (RSI) sono veramente pochi: quei pochi risultano, in genere, fortemente ideologizzati, e rimangono pertanto confinati in una nicchia dell'editoria.

Il libro di Toscani sfugge a questa rigida classificazione. L'autore ha preferito mettere in evidenza il profondo messaggio di pietà verso i defunti che irradia dal cimitero di guerra di Altare (in provincia di Savona) ed i meriti del generale Amilcare Farina, l'ufficiale che ne dispose la costruzione.

Lo scenario è quello montuoso della Liguria, dove la Divisione S. Marco, appena rientrata in Italia dopo un duro periodo di addestramento in Germania, venne posta a presidio delle principali vie di comunicazione, in previsione di uno sbarco alleato. Il temuto sbarco non si verificò mai: tra i boschi della Liguria si combatté invece la guerriglia fra marò e partigiani. Una lotta feroce, che coinvolse i civili innocenti. Il generale Farina, insediato nell'agosto del 1944 al comando della S. Marco, cercò di evitare che i suoi uomini sprofondassero nella melma della controguerriglia fino al punto di non ritorno. Non si stancò mai di ripetere che bisognava evitare le rappresaglie indiscriminate e che non si doveva

scendere al livello di altre formazioni della RSI. Era il comandante, ma era anche isolato. Se ne rese conto quando decise di realizzare un cimitero per i marò e, con iniziativa mai osata in precedenza, di accogliervi anche i caduti partigiani insepolti. Una scelta da lui imposta malgrado i malumori di influenti figure della RSI e dei suoi stessi soldati. La pietà si era ormai persa, negli orrori della guerra civile.

Le preclusioni non erano da una parte sola. Appena concluso il conflitto i resti di quindici partigiani, che erano stati sepolti nel cimitero, vennero rapidamente traslati in altra sede, su richiesta del Comitato di Liberazione Nazionale locale. Come temuto dal generale Farina, lo scontro fra italiani aveva lasciato cicatrici profonde, tali da imporre la separazione anche tra i morti.

Le numerose fotografie a corredo del testo mettono in risalto la suggestione del piccolo cimitero. Le storie che si celano dietro determinate lapidi meriterebbero almeno un accenno, dato il loro carattere straordinario: purtroppo i limiti di una semplice recensione non lo consentono.

Il libro è di non immediata reperibilità. Chi è interessato a conoscere la figura del generale Farina può anche leggere il libro di Giampaolo Pansa "*I figli dell'aquila*", dove gli sono riservate alcune pagine equilibrate, che non tacciano l'oggettivo apporto della S. Marco alla causa di chi sterminava gli ebrei.




Recensione

## Meaningful Funerals: Meeting the Theological and Pastoral Challenge in a Postmodern Era

Ewan Kelly, Mowbray, 18 Aug. 2008, pag. 224

di Elisa Meneghini



La maggior parte della popolazione britannica non frequenta più la Chiesa e, di conseguenza, si trova a non aver più familiarità con la tradizione cristiana.

Tuttavia, quando si verifica un lutto, sono molti coloro che si rivolgono ancora a rappresentanti della Chiesa chiedendo

loro di effettuare i funerali per i propri cari.

Questo volume affronta una questione chiave, vale a dire come i funerali possano essere predisposti in maniera tale da aver rilevanza non solo per il lutto in sé, ma anche ai fini della integrità teologica.

Viene infatti proposto un cambiamento nel classico modello di costruzione del funerale, che si traduce, per esempio, nella introduzione di liturgie estranee al fine di creare un rituale unico ed originale che si sviluppa dall'incontro delle storie testimoniate dai familiari in lutto e dalla persona incaricata di guidare il rituale di commiato.

Il ragionamento per la co-costruzione dei funerali tiene in considerazione sia i modelli contemporanei utilizzati per le esequie che l'esperienza diretta dell'Autore con i genitori dolenti, che hanno lavorato con i cappellani ospedalieri alla co-costruzione dei funerali per i loro bambini.

La co-costruzione è un processo, focalizzato soprattutto sull'ascolto, che coinvolge maggiormente i dolenti, offrendo loro un'ampia scelta di rituali (sacri e laici) per aiutarli a 'modellare' il contenuto del funerale dei propri cari. Si tratta di un modello di costruzione rituale che richiede tempo, disponibilità ed anche assunzione di rischi da parte di chi guida il rituale, ma che aiuta in modo significativo i dolenti, rispondendo alle loro esigenze spirituali.

È un processo inoltre che facilita la regolazione del dolore, in un momento in cui dolenti non hanno gli strumenti emotivi per valutare i propri sentimenti, comportamenti e decisioni.

Un volume per tutti, che illustra in maniera dettagliata e stimolante, riflessioni ed idee sui funerali e le sfide pastorali in un'epoca postmoderna.

# 2

*Aprile-Giugno*

*2015*

*Anno 14*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Imprese funebri: è l'ora di scegliere*
- *Morire e identità ed eredità digitale*
- *La gestione cimiteriale verso gli ambiti ottimali (sembra facile ...)*
- *Ceneri animali in cimitero tradizionale*
- *UK: la sepoltura nel bosco*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**  
Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**  
Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**  
Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini

**COLLABORATORI**  
Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj

**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**  
Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388

**ABBONAMENTI**  
E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**  
Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara

**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per  
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo. La disdetta non è comunque valida se  
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto  
o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costi-  
tuiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 13/04/2015.

## INDICE

### EDITORIALE

**Imprese funebri: è l'ora di scegliere** ..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

### RUBRICHE

**Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 5  
a cura di Elisa Meneghini

**Quesiti e lettere** ..... 9  
a cura di Daniele Fogli

**Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)** ..... 12  
a cura di Carlo Ballotta

### ATTUALITÀ

**La bellezza si trova ovunque sotto il cielo: contesto migra-  
torio e funerario cinese** ..... 15  
di Elena Messina

**La morte nell'epoca di facebook: identità ed eredità digita-  
le** ..... 18  
di Carmelo Passalacqua

**La gestione cimiteriale verso gli ambiti ottimali (sembra  
facile ...)** ..... 22  
di Pietro Barrera

**Lo sviluppo delle sepolture nei boschi nel Regno Unito** ..... 27  
di Christopher C. Henley

### DOCUMENTAZIONE

**L.R. Toscana 20/01/2015, n. 9 "Disciplina dei cimiteri per  
animali d'affezione"** ..... 32  
Circolare SEFIT FederUtility n. 4337 del 26/01/2015)

**Possibilità di collocazione di contenitori ceneri animali in  
cimitero tradizionale** ..... 34  
Circolare SEFIT FederUtility n. 4332 del 20/01/2015

**Affidamento dei servizi cimiteriali e collaterali con separa-  
zione societaria, nonché deleghe attribuibili dai Comuni** ..... 40  
Circolare SEFIT FederUtility n. 4406 del 23/03/2015

### APPROFONDIMENTI

**Concessioni cimiteriali c.d. perpetue ed approcci di vario  
ordine** ..... 50  
di Sereno Scolaro

**La tempistica del funerale** ..... 54  
di Carlo Ballotta, Mauro Ugatti

### CULTURA

**I riti funebri degli antichi Greci** ..... 60  
di Emanuele Vaj

### RECENSIONI

**"Aldilà del tendone. Una giornata nel cimitero dei circen-  
si"** ..... 63  
di Andrea Poggiali

**"Lifetimes. The beautiful way to explain death to chil-  
dren"** ..... 64  
di Elisa Meneghini

Editoriale

## Imprese funebri: è l'ora di scegliere

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Da un settore economico in sostanza inesistente dal Dopoguerra, e quindi in poco più di sessanta anni, in Italia la cura dei morti si è trasferita dal rapporto familiare e amicale a dei professionisti: le imprese funebri.*

*Da servizi propri sanitari e comunali, per motivazioni squisitamente igienico-sanitarie, e per molti versi in privativa comunale (deposito di osservazione, obitorio, trasporto funebre, registrazioni di stato civile) o della sanità (servizi mortuari di struttura sanitaria, vigilanza igienico sanitaria), con modalità di erogazioni basiche, o ancora in cui la Chiesa aveva un ruolo determinante (cerimonialità funebre), la società italiana si è decisamente avviata verso nuovi soggetti e modi di erogazione di questo servizio.*

*Alla famiglia italiana non basta più la garanzia di esecuzione del servizio, che è data per certa ed acquisita, ma ora si chiede in particolare attenzione alla qualità.*

*L'imprenditoria funebre, soprattutto privata, intercetta questi nuovi bisogni e provvede a fornire maggiore qualità del servizio (carri funebri lussuosi e bare di classe, personale adeguatamente vestito e ben presentabile), qualità nella presentazione del defunto (tanatocosmesi, tanatoprassi, casa funeraria, sala del commiato), differenziazione rituale (funerali civili, riti funebri per tipologia di religione, ecc.), rottura di tradizione (modalità di sepoltura innovative, modalità di cerimonia innovative, tipi di urne non tradizionali).*

*Aumenta la quantità di risorse economiche destinate al funerale e, parimenti, aumenta la competizione per poterselo assicurare. Questo trend è stato interrotto da qualche anno dalla Grande Crisi: ora si chiede il mantenimento di qualità, a prezzi ribassati. E nel contempo crescono le sofferenze degli imprenditori funebri, per ritardi di pagamento da parte delle famiglie e, caso prima quasi inesistente, mancati pagamenti totali del funerale commissionato.*

*Si ha un enorme ritardo del legislatore a comprendere l'evoluzione del mercato e l'incapacità di utilizzare strumentazioni proprie di altri settori per la sua regolazione.*

*Difatti, in poco più di un quarto di secolo – cioè una generazione – si è ampliata enormemente la platea di operatori funebri, più che raddoppiati, complice anche la libera-*

lizzazione del commercio e una serie di norme regionali di settore a dir poco inefficaci, se non scritte sotto dettatura da parte di coloro che erano intenzionati a sfruttare la situazione determinatasi.

Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti:

- a) **caccia al morto**, in particolare in strutture sanitarie e case di cura o di riposo;
- b) rilevante incidenza dell'**evasione fiscale e contributiva** della categoria;
- c) sempre maggiori **infiltrazioni malavitose nell'imprenditoria funebre**.

La risposta storica dei pubblici poteri è stata:

a) Un **intervento diretto nel settore con gestioni**

1. Soprattutto al Nord e al Centro Italia, dapprima con gestioni in economia diretta e poi con municipalizzate e ora con società di capitali, con azioni di calmiera e di moralizzazione. Ma l'esperienza si ferma all'inizio degli anni Duemila e il numero di gestioni pubbliche è inferiore alle cinquanta in tutto il Paese, in calo;
2. Intervento pubblico osteggiato dall'imprenditoria privata, che lamenta la doppia funzione (così si è espresso anche l'Antitrust) di Comune regolatore/controllore e di concorrente;
3. Intervento pubblico sempre più in crisi d'identità e con forti condizionamenti dati dai noti provvedimenti sulla spending review, sul taglio del personale, sulla razionalizzazione delle partecipate;
4. È da annotare che in alcune Regioni vi è un intervento del sociale (Pubbliche assistenza, Confraternite);

b) Un **intervento indiretto nel settore con azioni di calmieramento prezzi** (con convenzioni e accordi con imprenditoria funebre locale)

1. Accordi che, di fatto, intervengono nel segmento base del servizio, creando così lo zoccolo di prezzo per chiedere prezzi alle famiglie più elevati per funerali anche leggermente diversi;
2. Il fallimento di molte di queste iniziative (che ora hanno ripreso vigore per effetto della grande crisi economica) è dovuto da un lato dall'imperizia delle Pubbliche Amministrazioni a definire simili convenzioni, dall'altro da una sorta di cartello tra imprese funebri che mal digeriscono questi condizionamenti di prezzo, talvolta possibili solo se segmenti di imprenditoria funebre privata vogliono mettere in discussione le quote di mercato esistenti;

c) e ora **abbandono progressivo delle esperienze pubbliche dal settore**

È la risposta sempre più attuale in diverse zone del Paese, anche dove sussistevano gestioni pubbliche che vengono lentamente lasciate "morire" naturalmente o cedute a privati.

*Siamo quindi di fronte a scelte cruciali. Vi è cioè da comprendere se abbandonare la competizione pubblica nel settore funebre col privato o rilanciarla.*

*Rimanere in mezzo al guado, non serve né a chi opera nel settore, né ai cittadini nel momento del bisogno.*

*E se si vuole rilanciare l'azione funebre pubblica occorrono nuove strumentazioni societarie e accordi di rete tra operatori funebri pubblici, da trasformare in società per lo più miste, se possibile secondo modelli di socialità partecipativa (azionariato diffuso, azionariato dei lavoratori, imprese sociali, ecc.), visto che progressivamente il capitale municipale sta arretrando nelle partecipate, per scelte legislative o imposte dalla spending review.*

*Non basta, occorre:*

*a) Individuare strumenti per aiutare i cittadini, indifesi in occasione di un lutto (conoscenza di prezzi, operatori, trasparenza, garanzie di onorabilità di chi opera, strutture commerciali chiare, ecc.);*

*b) Intervenire con decisione per combattere la evasione sia reddituale, sia contributiva, ma agendo su meccanismi premianti per le imprese funebri sane, creando un contrasto tra l'interesse del cittadino a chiedere l'integrale fatturazione dei beni acquistati e il venditore che ha, invece interesse a sottofatturare: e quindi aumento delle detrazioni fiscali, obblighi di utilizzo di contrattazioni regolari nelle assunzioni, con minimi specifici di personale assunto per impresa, vigilanza rafforzata e con personale specializzato e motivato;*

*c) Nel contempo serve una revisione integrale del sistema IVA, portando l'intero settore, indipendentemente dalla forma di gestione, dall'attuale miscela di operazioni in parte esenti, in parte ad aliquota ridotta e in parte ad aliquota intera, tutte ad aliquota ridotta.*

***Sono necessari quindi interventi normativi che non si limitino alla sanità, ma che intervengano sull'intera disciplina del settore funebre. Un tentativo, forse – anzi senz'altro – migliorabile, è dato dall'AS1611.***

## Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

### **Il cimitero di Cremona riapre al pubblico**

Dallo scorso 19 febbraio 2015 riapre l'intera area del Civico Cimitero di Cremona.

Terminati gli interventi, il Sindaco Gianluca Galimberti, con apposita ordinanza, ha disposto l'apertura al pubblico del Cimitero in quanto non persistono più condizioni di pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza.

### **Nuovi indirizzi di Giunta per i servizi cimiteriali napoletani**

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato di recente una delibera che fornisce indirizzi in materia di gestione dei servizi mortuari napoletani, modificando di conseguenza il regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali.

L'Assessore Fucito ha dichiarato che l'Amministrazione, tramite apposita gara, *"individuerà ditte specializzate che agiranno in nome e per conto del Comune di Napoli, fornendo, in un momento di particolare difficoltà dei cittadini, servizi di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione da effettuare in tutte le aree e strutture che siano esse gestite dal Comune o da soggetti*

*privati (Arciconfraternite, Associazioni ed Enti), con un elevato standard di qualità, a prezzi calmierati imposti dall'amministrazione."*

Sia la richiesta di tali servizi che il relativo pagamento dovranno essere effettuati esclusivamente negli uffici comunali. Continua, in tal modo, l'azione legalizzatrice dell'Amministrazione cittadina nel perseguimento della volontà di normare, con paletti molto stretti e definiti, questo particolare settore.

### **A Trento un crematorio operativo entro due anni**

Sono stati aggiudicati i lavori di costruzione del Tempio crematorio di Trento: ha vinto l'associazione temporanea di impresa formata da DF Costruzioni, Nord Costruzioni e Officine Cioldi per un importo base di 3.972.810 euro, con un ribasso del 9,9%.

Ora l'iter di realizzazione del tempio crematorio prevede l'acquisizione dei nulla osta e pareri sulla base del progetto definitivo presentato dall'impresa vincitrice. Solo in seguito verrà stipulato il contratto e l'ATI avrà 90 giorni per redigere la progettazione

esecutiva e dare il via alla realizzazione vera e propria.

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio nel quadrante sud del cimitero monumentale, con al suo interno una serie di spazi dedicati allo svolgimento della cerimonia funebre tra cui la sala per l'ultimo commiato, confinante con la sala dei forni (previsti in numero di due per consentire una doppia cerimonia, con tempi sfalsati) ed alcuni spazi dedicati all'attesa dei congiunti. Si prevede anche un possibile utilizzo dello spazio della copertura, immaginato come luogo di meditazione.

### **Il Piemonte si dota del piano regionale dei crematori**

Il 17 marzo u.s. il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato, a maggioranza, la delibera che adotta il Piano regionale di coordinamento predisposto dalla Giunta per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori.

L'obbligo di dotarsi di questo provvedimento era stato previsto dalle L. 130/2001 e dalla L.R. 15/2011. Per quanto riguarda i crematori, il testo stabilisce i requisiti per la costruzione di un nuovo impianto, che dovrà rea-

lizzare almeno 1.200/1.300 cremazioni all'anno e avere un bacino di riferimento di almeno 5mila decessi all'anno (equivalente a una popolazione di circa 500mila abitanti), un valore raggiungibile anche attraverso associazioni tra Comuni, Convenzioni e Unioni di Comuni.

Si prevede inoltre una distanza minima da una struttura all'altra pari a 50 km, garantendo comunque la realizzazione di un impianto per ogni territorio provinciale. Tale criterio non si applica per l'ambito territoriale della Città metropolitana. Possono comunque essere autorizzati gli impianti di cremazione per la cui realizzazione, prima dell'entrata in vigore del piano, siano stati avviati dai Comuni procedimenti da cui derivino obblighi vincolanti per gli stessi.

Si noti che i crematori già operativi sono 9 e sono stati già autorizzati altri 3 crematori, quindi una dotazione più che sufficiente per l'attuale e l'immediato futuro sviluppo della cremazione in questa regione.

Per i piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti sono introdotte alcune semplificazioni degli adempimenti. Essi sono, per esempio, tenuti alla revisione del Piano Cimiteriale solo ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti degli elementi presi in esame dal piano medesimo. Si stabilisce infine la necessità che i cimiteri di nuova costruzione o in fase di ampliamento o ristrutturazione siano dotati di una sala di commiato e si richiama la disciplina per l'istituzione dei cimiteri per animali d'affezione.

#### **Faenza: al cimitero dell'Osservanza un Angelo veglierà sulle anime dei bambini mai nati**

Il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, sensibilizzato dalla ri-

chiesta di alcune coppie di genitori colpiti direttamente dal lutto, ha presentato con orgoglio un progetto di grande sensibilità nei confronti dei bambini mai nati, nati morti o precocemente scomparsi, realizzato presso il cimitero di Faenza grazie alla collaborazione tra la società di gestione dei cimiteri Azimut s.p.a. e l'architetto Giovanni Ruggero.

All'interno del cimitero dell'Osservanza in Via Marconi era già presente uno spazio destinato in passato ad accogliere i piccoli defunti, confinante con il giardino di sepoltura dei morti prematuri: ora si è voluto sistemare l'area, già delimitata e recintata, creando una zona che non è un vero luogo di sepoltura, bensì uno spazio in cui tutti possono riflettere e stare in raccoglimento. Vi verranno posizionate una scultura in alluminio a forma di angelo alta 2,5 metri, ad opera dell'arch. Ruggero ed una fontanella, simboleggiante la vita e confluyente in una vasca.

Il colore predominante dell'area sarà il bianco, il colore della luce.

#### **Costruite 16 cappelle abusive in cimitero del palermitano**

Nel cimitero di Godrano, in provincia di Palermo, i Carabinieri hanno sequestrato sedici cappelle funerarie abusive, costruite senza alcuna autorizzazione in aree non destinate ad occupare edifici, come risultato da controlli effettuati presso il Comune.

Le strutture, quasi tutte in cemento armato, sono state edificate negli interstizi fra altre cappelle, sui marciapiedi, in prossimità degli scalini, comunque in maniera disomogenea rispetto alle altre strutture presenti nel cimitero. Delle sedici costruzioni abusive rinvenute, cinque erano già state completate ed erano a disposizione di alcune famiglie del

luogo, mentre undici ancora in via di costruzione e poste sotto sequestro (i titolari delle cappelle sono stati denunciati per costruzione abusiva).

Rimane da decidere cosa avverrà delle strutture, specie di quelle non ancora ultimate ed attualmente poste sotto sequestro in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.

#### **Jesolo: Ex fumatore sviene davanti al corpo plastinato di un morto per tumore**

Arrivato a Jesolo, alla mostra "Real Bodies", che espone 350 tra organi e corpi plastinati umani, un ex fumatore sviene, probabilmente impressionato da ciò che ha visto nell'area dedicata ai fumatori, dove sono esposti veri polmoni di persone uccise da tumore causato dal vizio del fumo. Il 54enne ha poi raccontato quanto segue: *"Entrato nel padiglione dedicato al problema del tabagismo ho cominciato a sudare ... per la prima volta ho potuto vedere dal vivo gli effetti delle malattie che portano a morire per cancro alle vie respiratorie, ma la cosa che più mi ha impressionato è stato il cadavere plastinato deceduto per cancro dovuto al fumo .. La visione di quel corpo mi ha fatto sudare freddo provocandomi capogiri perché io stesso ho subito un intervento alle vie respiratorie proprio per lo stesso problema"*.

Non a caso il centauro, arrivato in moto con la moglie, aveva deciso di vedere la mostra proprio per la sua vicenda personale ma, a causa del malore, ha deciso di tornare in treno.

#### **A Firenze un cimitero per animali d'affezione**

Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato, all'unanimità, la mozione presentata dai consi-



glieri PD Leonardo Bieber, Fabio Giorgetti, Alessio Rossi e Cosimo Guccione per la realizzazione di un cimitero d'animali d'affezione a Firenze.

*“È un atto di civiltà, non solo di tutela degli aspetti sanitari, ma di attenzione nei confronti dei nostri concittadini, sempre più numerosi (un fiorentino su due), che ospitano nelle proprie case animali che, col tempo, diventano veri e propri membri della famiglia, rappresentando un legame importante di natura sociale ed affettiva”.*

L'atto invita la giunta a *“promuovere, nell'ambito della pianificazione urbanistica, la localizzazione di uno spazio per la realizzazione di un cimitero per animali d'affezione”* e *“a valutare e tener conto per l'individuazione dell'area suddetta della eventuale realizzazione di servizi ed infrastrutture funzionali all'area cimiteriale (per esempio un forno crematorio)”*.

*“Un risultato importante – continua Leonardo Bieber – che è stato reso possibile dalla legge regionale approvata lo scorso 13 gennaio. Un testo che finalmente riconosce la valenza sociale degli animali da compagnia presenti nelle nostre case, dando indicazioni precise sia sugli aspetti sanitari che sul rispetto della relazione affettiva con l'animale.”*

### **Visite turistiche al cimitero monumentale di Torino**

Il Cimitero di Torino Monumentale apre ai turisti, come a Parigi. *“Un patrimonio nascosto ora può venire visitato con visite organizzate da tour operator accreditati che sveleranno un mondo sconosciuto ma di grande interesse architettonico”* – comunica l'assessore all'Urbanistica, Stefano Lo Russo.

Tra le tombe più note quelle di Silvio Pellico, Edmondo De A-

micis, Primo Levi, Erminio Macario, Fred Buscaglione.

Molti i grandi autori che vi hanno lavorato tra cui Mastroianni, Casorati e Bistolfi.

### **A Rimini un crematorio entro poco più di un anno**

La Giunta del Comune di Rimini ha approvato nella seduta del 17 febbraio 2015 il progetto definitivo del Tempio Crematorio nel Cimitero Monumentale e Civico, redatto dal concessionario costituito dal raggruppamento temporaneo di imprese composto dal Consorzio Co&Ge con sede a Imola (Capogruppo), Ser.Cim.srl di Bologna (mandante), Gem Matthews International srl con sede a Udine.

Il nuovo Tempio Crematorio dovrebbe entrare in funzione nei primi mesi del 2016. Il progetto prevede la costruzione, oltre all'impianto crematorio, di:

- sala del commiato dedicata alla commemorazione del defunto ed alla consegna delle ceneri;
- sala del saluto;
- giardino dei ricordi per la dispersione delle ceneri;
- necessari servizi ed opere di pertinenza all'interno dell'area del Cimitero Civico individuata dall'Amministrazione Comunale (dotata di un accesso pedonale e uno carrabile idoneo anche al passaggio dei carri funebri).

Gli oneri relativi alla progettazione, esecuzione e gestione dell'opera per la durata di 30 anni, quantificati complessivamente in 3 milioni di euro, sono tutti a carico del Concessionario.

### **Ricerche informatizzate di defunti al cimitero di Bergamo**

Al Cimitero Monumentale Bergamo si può trovare il defunto utilizzando un terminale sistemato all'ingresso. È sufficiente inserire i dati del defunto le informa-

zioni relative appaiono a video. Si può anche stampare la mappa oppure i risultati delle ricerche.

L'assessore del Comune, Giacomo Angeloni, spiega:

*“La messa online dell'intero database dei servizi cimiteriali, lo scorso 2 novembre, è stato solo il primo passo verso il miglioramento dei servizi all'interno del Cimitero Monumentale di Bergamo. L'aver messo finalmente a regine il terminale all'ingresso, dotato anche della possibilità di stampare le informazioni richieste, rappresenta un servizio importante, viste le numerose richieste in questo senso da parte di coloro che vengono a far visita agli oltre 65 mila defunti”.*

### **L'Aquila. Programmati 14 milioni di lavori cimiteriali nel triennio**

La giunta comunale dell'Aquila ha approvato il piano triennale delle Opere pubbliche 2015-2017. L'importo complessivo degli interventi, su base triennale, è pari a circa 178 milioni di euro.

*“Rispetto agli anni passati, – recita il testo deliberativo – con la programmazione 2015-2017, si è previsto un minor ricorso alla contrazione di mutui per far fronte agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di realizzazione delle opere pubbliche, introducendo una maggiore quota di capitale privato, attraverso operazioni di project financing. Per il biennio 2016-2017 si è previsto, inoltre, di utilizzare una quota parte di mutui contratti negli anni precedenti al sisma, riguardanti interventi su immobili che sono stati danneggiati, attraverso la loro devoluzione su opere di riparazione di edifici per i quali non sono stati erogati finanziamenti.”.*

Significativi gli interventi sui cimiteri (circa 14 milioni di eu-

ro) e quelli per le infrastrutture turistiche del Gran Sasso (15 milioni di euro).

L'atto deliberativo approderà in Consiglio comunale quale allegato al Bilancio di previsione 2015.

### **Cerimonia funebre per le vittime del volo Germanwings**

Il prossimo 17 aprile la Germania ricorderà le 150 vittime dell'Airbus della Germanwings con una cerimonia funebre officiata nel Duomo di Colonia, cattedrale gotica ed uno dei simboli della Renania.

Al rito dovrebbero partecipare il presidente tedesco Joachim Gauck, la cancelliera Angela Merkel e rappresentanti di Francia, Spagna e altri paesi coinvolti nel tragico incidente aereo sulle Alpi francesi.

Una funzione ecumenica in ricordo delle vittime dell'aereo caduto in Francia è stata invece celebrata a Roma lo scorso 30 marzo, a Santa Maria dell'Anima, la chiesa della comunità tedesca a Roma. La celebrazione, effettuata in lingua tedesca, italiana, spagnola e francese – è stata promossa dalle ambasciate di Germania, Francia e Spagna presso la Santa Sede.

### **Aumenta il costo delle cremazioni nel Canton Ticino**

L'abolizione del tasso minimo di cambio franco svizzero/euro influenza anche il "caro estinto".

La quasi parità delle due monete, infatti, sta facendo diminuire alla frontiera il passaggio per la cremazione delle salme in Ticino.

A Varese e Como, da tempo, alcune imprese funebri sceglievano, per servizi in tempi certi e rapidi, i forni del cantone.

*"Questo costava qualche cosa in più già prima – dice un operatore funebre – ma il tasso di cambio ha alzato ulteriormente i prezzi ed è un problema in un momento di crisi come questo".*

E la risposta delle famiglie non si è fatta attendere: si torna a cremare in Italia, costa meno.

### **E quando muore una persona fuori taglia?**

Negli USA, dove il fenomeno è particolarmente rilevante, per la cremazione di persone fuori taglia è possibile rivolgersi a specifici crematori, dotati di forno con suola concava, per poter controllare al meglio il processo di cremazione.

Per l'inumazione invece il problema può essere risolto sottraendo spazio in lunghezza o larghezza alle fosse vicine, come è stato fatto recentemente nel Re-

gno Unito, alla morte di Chris Greener.

Per l'uomo più alto d'Inghilterra, due metri e 31 centimetri, è stato infatti necessario un funerale speciale: otto portantini, al posto dei soliti quattro, per trasportare la bara lunga due metri e mezzo, seppellita in uno spazio di terra normalmente previsto per due persone.

Al funerale ha partecipato anche una rappresentanza del *Tall Club* del Regno Unito, di cui lui era, ovviamente, membro onorario.

### **Anziana si sveglia nella bara**

Una donna di 92 anni, apparentemente morta e prossima alla sepoltura si sveglia mentre è dentro la bara e apre il coperchio. L'episodio è accaduto in Germania, a Gelsenkirchen, dove l'anziana signora ha aperto la bara dall'interno e, dopo essersi guardata intorno, ha chiesto cortesemente al funzionario delle pompe funebri dove si trovasse.

Visibilmente sconvolto l'uomo è inizialmente svenuto, ma una volta tornato in sé ha avvertito la famiglia dell'accaduto.

Trasportata all'ospedale di Gelsenkirchen in ambulanza, la signora si è aggravata e, successivamente, deceduta.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Statistiche di mortalità**
- **Loculi areati**
- **Cremazioni e crematori**
- **Il cimitero dei pazzi**

## Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Un privato chiede informazioni in merito alla procedura di richiesta autorizzazione per l'avvio di un forno crematorio anche nelle adiacenze di un cimitero.**

**R.** La realizzazione di un crematorio viene decisa dal Comune nel cui territorio insiste e sempre all'interno di un cimitero (o con ampliamento dello stesso).

L'unico modo per realizzarlo da parte di privati è quello della concessione di costruzione e gestione o del *project financing* o ancora del contratto di disponibilità.

Nella concessione di costruzione e gestione è il Comune che si attiva e fa un progetto (in genere preliminare) che mette a gara per la costruzione e gestione per un certo numero di anni.

Nel *project financing* la proposta viene dal privato e può essere o meno accolta dal Comune (che la può anche variare) e poi messa a gara.

Nel contratto di disponibilità si ha un costruttore che realizza l'opera ed il Comune che la gestisce. Il costruttore viene pagato ogni anno con un tot (è una sorta di *leasing* operativo).

**Q. In fase di progettazione cimiteriale è emersa una differenza di vedute tra alcuni tecnici dell'Amministrazione. In particolare qualcuno sostiene che la distanza dei 50 metri dell'ampliamento cimiteriale debba essere calcolato non dai fili dei fabbricati, ma dalle recinzioni dei terreni di pertinenza degli stessi, inoltre si sostiene che i 200 metri della fascia di rispetto debbano essere calcolati dal cimitero storico e non dalla recinzione dell'attuale cimitero. Si chiede di conoscere il vostro parere in merito.**

**R.** Innanzitutto i 200 m. devono essere calcolati dal perimetro del cimitero (non c'entra assolutamente nulla il discorso del cimitero storico).

In secondo luogo, in fase di ampliamento, un cimitero può avvicinarsi fino a 50 m. dal fabbricato. La norma di riferimento è l'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

**Q. La salma del Sig. X è posta in un loculo in concessione alla madre della convivente. Esiste un figlio del defunto, ma è mi-**

**norenne. Nel testamento, ritrovato dopo la sepoltura, il defunto chiede espressamente che della tomba se ne occupino la sorella e la mamma. I familiari citati nel testamento, avrebbero intenzione di spostare quindi la salma nel loculo di loro concessione, che si trova nello stesso cimitero. Ma l'intestatario (che ricordiamo essere la madre della convivente) nega l'autorizzazione alla traslazione. È possibile denunciarla concessionaria per sepoltura illegittima? A quali articoli del codice penale si può far riferimento? Ed inoltre, se la concessionaria non autorizza la traslazione, quale reato sta commettendo?**

**R.** In caso di mancato testamento del defunto dove siano riportate indicazioni precise sulla propria sepoltura, a "comandare" sulla destinazione delle spoglie mortali è, in ordine:

- a) il defunto, con espressione in vita (potrebbe esserci uno scritto o dichiarazioni verbali provabili con testimonianza);
- b) il coniuge;
- c) i familiari in ordine di parentela (prima i gradi più vicini e poi in loro mancanza i gradi più lontani). Ad es. in mancanza di

coniuge decidono insieme i primi gradi di parentela e cioè i genitori (se in vita) ed i figli.

Non ha alcun diritto sulla destinazione delle spoglie mortali (se non consentire l'iniziale accesso) il concessionario della tomba.

In questo caso ha titolo il figlio, o meglio chi può esprimersi per il figlio minore, ovvero chi ne ha la patria potestà o il tutore. Se la madre del defunto è in vita, concorrono insieme madre e figlio del *de cuius*, a prendere la decisione.

Un testamento che affida l'onere di mantenere una tomba (come in questo caso) non significa che lei abbia titolo a disporre circa il trasferimento delle spoglie mortali. La concessionaria non ha nessun titolo a mettere firme di traslazione (a meno che lo imponga il regolamento comunale del luogo).

Ciò premesso si ritiene sia sempre meglio evitare denunce di sepoltura illegittima. Se la salma è in quel loculo, c'è chi lo ha consentito a suo tempo. Ed inoltre se il testamento del defunto dice che sorella e mamma devono provvedere alla manutenzione (e la cosa mi lascia perplesso): ciò significa che il defunto sapeva che intendeva essere sepolto in quella tomba e quella è la prova che il suo volere era quello (e allora voi non potete fare più nulla).

È comunque consigliabile rivolgersi ad un Legale.

**Q. Alla morte del figlio una signora vorrebbe tumularlo nel loculo adiacente a quello del marito defunto.**

**Il tecnico comunale, intende far rispettare la sepoltura nominativa riservata alla Signora, fornendo come unica possibilità l'acquisto della concessione di un altro loculo. È corretto il suo comportamento?**

**R.** Da quel che sembra di cogliere la seguente situazione:

1. Ordinariamente un loculo è concesso solo in presenza di salma.

2. Si deroga alla regola generale, spesso per regolamentazione comunale, solo in casi particolari, come l'assegnazione a persone sole di età avanzata o, come forse nel suo caso, a moglie con marito pre-morto e che chiede l'assegnazione vicina. In tal caso l'assegnazione del loculo è tassativamente per la collocazione delle spoglie mortali della moglie, al momento del decesso, essendo questo il criterio alla base della deroga.

Questa è la spiegazione più logica.

3. Taluni regolamenti comunali o vecchi contratti di concessione contengono clausole di assegnazione del loculo con vincolo di collocazione della spoglia mortale pre-individuata nel contratto, al momento della concessione. E questa può essere un'altra spiegazione logica. Tutto quindi dipende dal contratto che è stato sottoscritto allora e alle regole comunali vigenti. Pensiamo che questi siano i motivi alla base del rifiuto comunale.

4. Una soluzione a nostro avviso semplice è quella di procedere alla cremazione delle spoglie mortali del figlio subito dopo il funerale e poi collocare l'urna cineraria nel loculo assieme al feretro del padre (paragrafo 13.3 della circolare Min. Sanità n. 26 del 26/6/1993), che è perfettamente possibile.

Altra soluzione, se il padre è defunto da più di 20 anni, è quella di procedere alla cremazione dei suoi resti mortali e poi collocare l'urna cineraria nel loculo, lasciando posto al feretro del figlio. Ciò è ordinariamente possibile a livello di norma statale, ma occorre però verificarne la possibilità in funzione del regio-

lamento comunale; se cioè vi è il vincolo (assurdo, ma se è presente nel regolamento comunale quello è) che il loculo possa essere occupato dal solo feretro della persona defunta per la quale originariamente era stato indicato nell'atto di concessione, questo non si riesce a fare.

Civiltà o meno, un funzionario deve obbedire a quel che è contenuto nei regolamenti e negli atti.

**Q. Durante l'ampliamento di uno dei 2 cimiteri comunali, finita la disponibilità di loculi nuovi da utilizzare provvisoriamente, l'ufficio cimiteriale provvede alla momentanea sepoltura delle salme in loculi vuoti messi a disposizione da alcuni cittadini per il tempo necessario al termine dei lavori. Una volta che questi si concludono il Comune deve procedere alla traslazione delle salme dai loculi "prestati" a quelli definitivi, già assegnati "sulla carta".**

**I genitori di un ragazzo sepolto in uno dei loculi "a prestito", intestato ad altro concessionario, si rifiuta di trasferire il figlio. Qual è la procedura che il Comune deve seguire?**

**R.** Dipende da come, a suo tempo, è avvenuto il trasferimento (amministrativamente parlando). Se cioè vi sia stato un provvedimento comunale che ha requisito i loculi vuoti per destinarli a sepoltura di un non avente diritto o se invece, come penso, vi sia stata la disponibilità bonaria di un conoscente della famiglia del defunto. Ed inoltre se il regolamento di polizia mortuaria comunale del Comune tace sull'argomento o, peggio, stabilisce dice ciò non si poteva fare (ordinariamente non si può fare).

Premesso questo, la possibilità di tumulazione di un feretro in un

loculo concesso al sig. XY è per le salme delle persone familiari di XY (o anche i non familiari indicati dal concessionario in fase di assegnazione del loculo e iscritti nell'atto concessorio).

Unica eccezione, salvo che il regolamento comunale non sia più ampio in materia, è data dall'art. 93 del D.P.R. 285/1990, cioè ha diritto anche il convivente *more uxorio* del concessionario o chi vanta benemerenzze nei confronti del concessionario (e di coloro che hanno titolo ad essere sepolti nel loculo).

Si ricorda che il loculo può accogliere non solo il feretro, ma anche cassette di ossa e urne cinerarie fino a completamento della capienza e comunque sempre appartenenti a chi ha diritto alla sepoltura in detto loculo (paragr. 13.3. della circ. Min. Sanità n. 24/1993).

Ha titolo ad essere sepolto chi è morto e secondo la data di sepoltura (conseguente a funerale o a traslazione o a riduzione in resti).

È probabile che in quel periodo di carenza di manufatti, il Comune abbia inteso benemerenzza anche la tumulazione di un non avente diritto di sepoltura nel loculo per vincoli di sangue, però senza regolamentare la cosa. Ma per legge (art. 93 di cui sopra) la benemerenzza deve essere disciplinata dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Comunque il benemerito, una volta sepolto nel loculo, può essere spostato SOLO su richiesta di un avente titolo, che NON è il concessionario del loculo (che ha dato già il suo parere favorevole *sine die* e non a tempo) ma il familiare del defunto, secondo il criterio di pozziorità e cioè ha ti-




tolo *in primis* il coniuge del defunto, in sua assenza tutti i parenti di pari grado più vicino al defunto.

Nel caso in oggetto quindi hanno titolo a disporre la traslazione del feretro del ragazzo solo i genitori dello stesso (se non era sposato, in tal caso la moglie del ragazzo). E nulla può opporre il concessionario legale del loculo. A meno che vi sia un accordo scritto tra il concessionario del loculo e i genitori del defunto che si impegnano, questi ultimi, a liberare il manufatto entro una certa data.

In tal caso occorre rivolgersi al giudice, da parte del concessionario, per far valere le proprie ragioni. L'amministrazione comunale resta estranea fino che accordo tra le parti o sia pronunciata sentenza del giudice passata in giudicato.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi da noi brevettata e chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="909 1523 1101 1702">  <p>Figura 1</p> </div> <div data-bbox="1212 1523 1404 1702">  <p>Figura 2</p> </div> </div>
---	---

Il costo del kit è paragonabile a quello della cassa di zinco, che non va più utilizzata.

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

**Rubrica Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)**

a cura di Carlo Ballotta

*Randazzo* scrive:19 marzo 2015 alle 11:39

Salve, si chiede se un'associazione sanitaria che è in possesso di un furgone attrezzato per recupero salme può effettuare detto servizio (si precisa che lo statuto lo prevede):

*"In particolare svolge, con i mezzi e volontari a disposizione la sua azione di:*

- a) recupero salme sulla scena di sinistri stradali, mediante la propria organizzazione nell'eventualità di gravi incidenti, sventure, calamità cittadine e nazionali;*
- b) assicurare il trasporto degli ammalati e dei disabili dal domicilio agli ospedali, enti di assistenza e ricovero e viceversa, nonché, con riferimento ai disabili, ai centri socio-educativi e strutture similari, scuole ed altre istituzioni;*
- c) prestare servizio di trasporto di emergenza con mezzi idoneamente attrezzati (aerei, elicotteri, ambulanze ecc..) sia in Italia che dall'estero con rientro sia nel paese di appartenenza, o con destinazione alle strutture sanitarie più vicine;*
- d) istituire, organizzare e gestire centrali operative per la movimentazione di mezzi sanitari idoneamente attrezzati (aerei, elicotteri, ambulanza ecc..) per il trasporto di emergenza sanitaria;*
- e) prestare la propria assistenza a organizzazioni pubbliche e private operante nel settore di emergenza sanitaria, con fornitura anche di personale sanitario specializzato;*
- f) ... omissis ..."*

*Carlo* scrive:19 marzo 2015 alle 17:33

A nostro avviso lo statuto abilita alla sola fornitura del servizio cosiddetto di recupero salme per incidente sulla pubblica via, ma condizionato al possesso delle autorizzazioni previste per tale servizio dalla sua normativa regionale e conseguentemente la presenza di dotazioni mane e strumentali necessarie.

*Giuseppe* scrive:19 marzo 2015 alle 21:57

Buonasera, avrei un quesito da porvi, in merito all'urna cineraria di mio padre, tumulato nella tomba di famiglia della mamma. Questa è situata nel cimitero del Comune di ... in provincia di Vercelli.

La scorsa settimana, venuta a mancare mia cugina, il figlio e il fratello aventi la proprietà in comune con la nostra famiglia della tomba, hanno deciso, senza comunicarcelo, di spostare l'urna di mio padre da un loculo ad un altro. Vi lascio immaginare il nostro stupore e conseguente dolore, quando ci siamo trovati di fronte a questo spostamento, senza alcun avvertimento né da parte loro, né tanto meno da parte delle onoranze fune-

bri. Ora la domanda è semplice: potevano effettuare questo spostamento senza l'autorizzazione del coniuge superstite, trattandosi comunque di tomba privata? Grazie mille e buona giornata.



Carlo scrive:

20 marzo 2015 alle 11:18

Si, ha ragione Lei: si è tecnicamente trattato di un piccolo abuso (turbativa di possesso?). Forse che l'urna dove era stata deposta desse "fastidio", magari in previsione di un ideale ricongiungimento di più defunti nel medesimo loculo? A volte si finisce con il litigare anche su questi aspetti, molto romantici e, paradossalmente di arida logistica sepolcrale.

La legittimazione a richiedere l'estumulazione, anche se volta a ri-tumulare l'urna cineraria nella medesima sede sorge in capo ai più stretti congiunti del *de cuius*, e l'operazione stessa (smurazione, estrazione dell'urna, suo nuovo collocamento, tamponatura della nicchia, apposizione della lapide) deve, ad ogni modo, essere AUTORIZZATA dal Comune, così come ogni altro lavoro cimiteriale, sulla base di precisi titoli di sepoltura, nella fattispecie di traslazione.

Senza formalizzarci troppo per gli spostamenti "millimetrici" da un loculo all'altro, purché sempre nella medesima tomba privata e gentilizia (... insomma a destra o a sinistra, sopra o sotto: BASTA CHE CI SIA POSTO) se le ceneri di Suo padre hanno diritto ad esser tumulate in quella tomba lì debbono permanere.

L'eventuale istanza di estumulazione deve esser prodotta solo dagli aventi titolo a pronunciarsi sulla nuova destinazione dell'urna cineraria. Qui si apre una questione già in passato affrontata sulle pagine di questo blog: in quale ordine occupare lo spazio sepolcrale di una cappella funeraria? Salvo patti contrari tra i co-titolari della concessione, che in questo caso si configura come una comunione indivisibile, sotto il profilo civilistico, da notificare in ogni caso al Comune e verso i quali l'ufficio della polizia mortuaria rimane estraneo o silente spettatore, è la cronologia degli eventi luttuosi è stabilire naturalmente il riempimento dei posti (loculi e cellette): insomma chi prima muore meglio alloggia e s'accaparra la tomba migliore, vuoi per esposizione al sole, o all'ombra vuoi per la facilità di raggiungimento ...



Laura scrive:

5 marzo 2015 alle 10:56

Ho trovato la lapide della celletta di mia nonna staccata dal muro, eppure avevamo pagato per lasciarla lì altri 20 anni. Come posso sapere se le ossa sono state tolte e messe nell'ossario comunale? E nel caso, a chi devo rivolgermi per effettuare una denuncia?



Carlo scrive:

6 marzo 2015 alle 12:46

Di tutte le operazioni cimiteriali (comprese le estumulazioni finalizzate alla dispersione delle ossa in ossario comune, se non richieste dagli interessati per una nuova sepoltura privata e dedicata) deve esser tenuta fedele e diligente annotazione nei libri cimiteriali di cui agli artt. 52 e 53 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Questi schedari hanno natura di pubblici registri ai sensi del combinato disposto tra l'art. 10 D.Lgs. 267/2000 e soprattutto l'art. 2699 Cod. Civile, essendo essi tenuti e formati dal responsabile del servizio di custodia cimiteriale, che, in questo caso, agisce in qualità di pubblico ufficiale. Richieda pure, *ex* D.P.R. 184/2006, l'accesso agli atti per la consultazione dell'archivio. Con ogni probabilità c'è stato un "guasto" nella catena di comando della complessa macchina cimiteriale e le ossa per errore sono state destinate all'ossario comune, dal quale, purtroppo per Lei, non sono più recuperabili.

Per questo errore le sanzioni amministrative previste, oltre a quelle eventualmente disciplinari, sono quelle di cui all'art. 358 del T.U. Leggi Sanitarie, da elevarsi secondo modalità e procedure di cui alla L. 689/1981 (termini di prescrizione compresi). Si tenga presente che il Comune, quale titolare ultimo dell'attività cimiteriale, è tenuto al pagamento in solido della sanzione amministrativa con l'autore del fatto, se questi è dipendente ed ha agito nell'esercizio delle sue funzioni.

Sulla base delle precisazioni da Lei inviate, si ribadisce quanto asserito in precedenza, vale a dire:

1) la responsabilità diretta del dipendente;

2) la responsabilità civile del Comune per il danno (... esistenziale?) provocato dal lavoratore subordinato durante l'esercizio delle sue mansioni.

Ora, se tali violazioni sono il frutto di azioni attuate in conformità ad ordini e direttive diramati dal dirigente del servizio oppure sono state compiute in assenza di disposizioni da parte della medesima autorità comunale, la responsabilità è da imputarsi a quest'ultima, in quanto ha impartito un comando illegittimo oppure è rimasta inerte rispetto all'obbligo di organizzare e dirigere i suoi subalterni, in quanto pur sempre titolare della funzione dispositiva di cui all'art. 2104 Cod. Civile.

Se, invece, chi ha materialmente agito (cioè il dipendente) non ha rispettato le direttive e gli ordini relativi alla procedura in esame, vedrà la responsabilità interamente a sé ascritta sollevando così il dirigente da questa ... brutta faccenda.

Io, personalmente, citerei in giudizio anche il Comune per inadempienza contrattuale.

---



*Sandro* scrive:

3 marzo 2015 alle 9:52

Sono stato presso il mio Comune il quale mi ha detto, con mio sommo stupore, di non avere un Regolamento di Polizia Mortuaria. Sulla base di ciò, presumo che, per la qualificazione del concetto di "famiglia", in assenza di un Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale che ne stabilisca la portata, si debba far unicamente riferimento a quanto stabilito dal codice civile che considera la parentela entro il 6° grado.



*Carlo* scrive:

4 marzo 2015 alle 9:53

Sono attonito, sgomento ed allibito ... per non dire esterrefatto! Il suddetto strumento normativo è indispensabile per il buon governo del cimitero, anche per raccordare la gestione degli spazi sepolcrali con usi, costumi e sensibilità locali; altrimenti è impossibile disciplinare compiutamente tutta la galassia delle concessioni cimiteriali, basandosi solo sulle le scarse norme nazionali di sistema.

L'adozione del regolamento municipale (tempo addietro spesse volte accorpato con quello di igiene) è obbligatorio per ciascun Comune a far data dal R.D. 2322/1865, senza poi considerare le attuali disposizioni attualmente in vigore quali gli artt. 344 e 345 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/1934, cioè più di 80 anni fa!

Si tratta di una grave lacuna (o inadempienza?) spesso foriera di liti, conflitti e controversie tra i privati sull'uso delle tombe, perché, all'alba della prima legislazione post-unitaria, in tema di servizi funerari, la polizia mortuaria nasce proprio come materia spiccatamente comunale ("federale" si direbbe oggi), tant'è vero che il primo regolamento nazionale risale "solo" al 1891.

Ad ogni modo opera, per il principio dell'*horror vacui* legislativo, pur sempre e di default, come norma quadro, l'art. 93, comma 1, I periodo del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990, il quale rinvia implicitamente agli artt. 74 e segg. del Cod. Civile dove, come da Lei giustamente rilevato, l'ultimo grado di parentela riconosciuto dal Legislatore è, appunto, il sesto.

---



## Attualità **La bellezza si trova ovunque sotto il cielo: contesto migratorio e funerario cinese**

di Elena Messina (\*)

La Cina non ha religione e allo stesso tempo ne ha diverse.

Nonostante la Repubblica Popolare Cinese si costituisca quale realtà laica, le tradizioni religiose e culturali cinesi continuano a trovare forte riscontro in Cina come all'estero. In Europa, i cinesi rappresentano la più numerosa comunità migratoria e solo in Italia, superano le oltre duecentocinquanta mila unità. Nelle nostre città piccole e grandi aprono magazzini all'ingrosso, negozi, bar, ristoranti, laboratori. Un'impresa straniera su sette è cinese.

Ciò detto, molte delle poche informazioni che possediamo sulla cultura e sulle tradizioni culturali cinesi sono spesso legate a stereotipi a loro volta connessi con improbabili informazioni riportate in altrettanto improbabili articoli sensazionalistici.

Relativamente all'esperienza religiosa cinese, si può dire essa sia presente fra gli immigrati cinesi in Italia come altrove. Spesso, essa si costituisce attraverso modalità performative poco organizzate e multiple che coesistono e si rapportano con le numerose comunità cristiane ed islamiche di lingua cinese presenti in Cina come nell'emigrazione<sup>(1)</sup>.

I cinesi parlano comunemente di "tre insegnamenti" – confucianesimo, daoismo e buddhismo – e questo schema è stato adottato, almeno fino a tempi recenti, dalla maggioranza degli studiosi occidentali della

religione in Cina. Nella tradizione cinese è perfettamente normale rivolgersi, per diversi rituali e necessità della vita, al confucianesimo, al daoismo e al buddhismo, senza che neppure si possa parlare di doppia o tripla "appartenenza" religiosa, dal momento che la stessa nozione di "appartenenza" a una religione si applica difficilmente alla spiritualità cinese<sup>(2)</sup>.

Il carattere poco organizzato e poco istituzionalizzato della religione cinese ha favorito incontri e commistioni con un gran numero di spiritualità diverse, soprattutto negli ambienti migratori. Così, sono numerosi i movimenti religiosi che sono fioriti ovunque – in un clima di libertà istituzionale certamente sconosciuta alla Cina continentale – e che coniugano la "religiosità cinese" con un numero sorprendente di altri apporti, dando origine a forme sincretiche sempre nuove e particolarmente determinate<sup>(3)</sup>.

Inoltre, il presupposto secondo cui la spiritualità cinese è riconducibile a queste tre correnti non esclude l'esistenza di una "religiosità popolare"<sup>(4)</sup>, talvolta inconsapevole e legata alla superstizione, che governa, in patria come in ambito migratorio, una serie di attività gestite dalle famiglie o da specialisti religiosi locali, a proposito dei quali spesso è difficile dire se siano confuciani, daoisti o buddhisti. Fra queste attività – cruciali per la vita spirituale cinese – si situano le celebrazioni dei funerali.

Il fatto che in Italia vi sia un esiguo numero di decessi di cittadini cinesi trova facilmente spiegazione nell'abitudine diffusa in particolar modo tra gli im-

<sup>(1)</sup> Prima di entrare nel merito della religiosità cinese e delle modalità di elaborazione del lutto tra gli immigrati cinesi, è importante sottolineare come, quando ci si trova di fronte a correnti di origine cinese, è necessario definire se si tratti di realtà religiose o non religiose. È un problema che esiste anche in Cina, dal momento che il regime comunista guarda con sospetto le religioni, e per numerose correnti e scuole è più facile sopravvivere presentandosi come non religiose. A questo proposito, si veda, <http://www.cesnur.com/religioni-e-movimenti-di-origine-cinese-ed-estremo-orientale/introduzione-alla-religiosita-cinese/>.

<sup>(2)</sup> *Ibidem*.

<sup>(3)</sup> M. Tognetti Bordogna (a cura di), *Arrivare non basta. Complessità e fatica della migrazione*, FrancoAngeli, Milano, 2007.

<sup>(4)</sup> Intervista a Ming Ming, presidente ANGI – Associazione Nuova Generazione Italo Cinese di Torino, 12.Nov.2014.

migrati di prima generazione, evidentemente non solo cinesi, di tornare nella propria terra d'origine per trascorrervi gli ultimi anni della propria esistenza. Ciò è particolarmente vero per coloro i quali non possono essere identificati in un processo di emigrazione passiva, ove cioè l'emigrazione si è costituita quale atto necessario per fuggire da una situazione politica e governativa particolarmente complessa e difficile <sup>(5)</sup>.

Coloro che invece muoiono per incidenti o malattie prendono dimora nei cimiteri italiani. In accordo con le disponibilità finanziarie della famiglia oppure della comunità di appartenenza del defunto è comunque probabile che anche per costoro sia possibile prevedere il rimpatrio della salma. Infatti, non è raro che le associazioni cinesi, tramite l'aiuto dei propri compaesani, si attivino nella raccolta di denaro per trasferire un defunto senza parenti in Italia, verso la terra d'origine. In questo caso specifico è previsto che tali associazioni attivino procedure burocratiche che coinvolgano direttamente il Consolato al fine di poter più facilmente procedere al rimpatrio del corpo.

I funerali che si svolgono in Cina sono generalmente molto diversi da quelli che si svolgono in Italia e come è ovvio, sono numerosi coloro che preferiscono assicurare la sepoltura dei propri cari nel Paese d'origine. In questo caso, infatti, essa può più facilmente conformarsi alle regole previste dalle differenti tradizioni religiose di riferimento. Si deve infatti precisare che gestire un funerale in modo inappropriato è considerato estremamente infausto per le prospettive future della famiglia coinvolta anche e soprattutto quando a morire è un anziano <sup>(6)</sup>.

Le modalità di elaborazione e commemorazione del lutto dei cinesi emigrati in Italia sono molto simili in tutta la penisola, a motivo del fatto che i cinesi presenti nel Paese provengono tutti dalla stessa regione della Cina continentale, Zehjiang <sup>(7)</sup>.

La primaria differenza che è possibile riconoscere nell'ambito di un eventuale paragone tra Cina e contesto migratorio cinese è il fatto che in Cina non esiste l'impresa di pompe funebri. Generalmente, è il Municipio ad occuparsi di assicurare la sepoltura al defunto, sebbene la caratterizzazione religiosa della cerimonia sia decisa e definita esclusivamente dalla famiglia.

Il funerale cinese non è mai un rituale esclusivamente religioso, piuttosto esso contiene elementi

tratti dai tre insegnamenti religiosi di riferimento, associati a loro volta ad alcuni altri, propri di tradizioni popolari e legati alla superstizione. Ogni funerale è diverso dall'altro, l'importanza e la solennità della cerimonia è direttamente proporzionale allo *status* della famiglia. Tale considerazione è particolarmente degna di nota se si considera che al termine della cerimonia funebre, la famiglia che ha subito il lutto ha l'obbligo di ringraziare gli invitati con dei doni che possono variare da oggetti di poco valore a somme di denaro. Si tratta di un aspetto che varia in funzione della ricchezza della famiglia. In Cina, è la famiglia ad occuparsi di ogni aspetto pratico e simbolico relativo alla cerimonia funebre, concernente la lista degli ospiti che devono essere ufficialmente invitati, il pranzo, la cena e l'ospitalità per coloro i quali arrivano da lontano allo scopo di onorare il defunto. Si considerano invitati coloro che ricevono ufficiale comunicazione dell'avvenuta morte; al contrario di ciò che accade altrove, non è mai consentito presenziare ad un funerale senza averne ricevuto formale invito.

Inoltre, in ambito migratorio la comunità cinese viene avvisata della morte di un connazionale attraverso specifici mezzi di informazione cinese, che sono in Italia rappresentati dai due quotidiani *Europe Chinese News* e *Europe China news* (con sede a Milano, Roma e Prato). E' sempre opportuno che la notizia riporti oltre al nome del defunto, la serie di nomi dei parenti più stretti, costituiti principalmente dal nucleo familiare, non importa se si tratta di persone presenti o meno nel Paese di arrivo. Ancora, la notizia deve contenere il riferimento al luogo dell'avvenuta morte, dal quale generalmente parte il corteo.

Relativamente al rituale funebre, la famiglia che ha subito il lutto deve indicare un responsabile della cerimonia avente la funzione di guidare la costruzione della cerimonia e il rispetto delle normative religiose di riferimento. Tale ruolo è spesso ricoperto dalla persona considerata più colta nell'ambito della cerchia familiare, la quale dovrebbe possedere specifiche conoscenze in materia di ritualità religiosa. A fronte di ciò, la persona che guida la cerimonia, varia di volta in volta a seconda che si decida di seguire il rituale buddhista o *daoista*, in considerazione della specifica e particolare religiosità del defunto.

Al termine del corteo che termina presso il luogo cimiteriale, si deve procedere alla sepoltura. In Cina come in ambito migratorio si può dire che la modalità più frequente per procedere sia rappresentata dall'inumazione del corpo, raramente si opta per la cremazione. Anche tale aspetto è fortemente dipen-

<sup>(5)</sup> *Ibidem*.

<sup>(6)</sup> M. Tognetti Bordogna (a cura di), *Arrivare non basta. Complessità e fatica della migrazione*, FrancoAngeli, Milano, 2007.

<sup>(7)</sup> Intervista a Ming Ming, presidente ANGI – Associazione Nuova Generazione Italo Cinese di Torino, 12.Nov.2014.

dente dalla tradizione religiosa di riferimento della famiglia.

La necessità di procedere alla inumazione è conseguenza del fatto che in Cina è usanza costruire tombe familiari, che hanno lo scopo di assicurare continuità, non solo simbolica, alla discendenza. Tale aspetto della ritualità funebre non è riproposto in ambiente migratorio, la continuità è infatti associata direttamente alla terra d'origine. Come è ovvio, il luogo dei morti, sia esso il cimitero oppure abbia esso altra forma, consacra la continuità familiare. Poiché l'emigrazione introduce e attivamente costruisce una rottura con tale continuità, ogni migrante tenta di ricomporla, attribuendo significati specifici alla morte ed al necessario rimpatrio del corpo.

Un simile dato non è da sottovalutare; anzi, esso necessita di essere posto in relazione con il fatto che la maggior parte delle persone provenienti dallo Zehjiang credano nella re-incarnazione. Il culto associato a una simile credenza trova più facilmente svolgimento in Cina che in ambito migratorio, poiché l'idea di continuità che la re-incarnazione presuppone e insieme contempla non può prescindere dal legame con il Paese d'origine.

Infine, il cimitero non si costituisce quale unico luogo adibito al ricordo (ed al culto) dei defunti. Non è infrequente che in Cina come all'estero, le famiglie procedano alla costruzione di altari privati, da utilizzare nel corso dell'anno e nell'ambito di specifiche ricorrenze per onorare i defunti. Tali altari possono trovarsi all'interno delle abitazione oppure presso i luoghi di lavoro e sono direttamente connessi alla specifica sensibilità religiosa delle famiglie. I rituali che di fronte a tali altari possono trovare svolgimento, in alcuni casi anche molto complessi, non possono mai prescindere dall'utilizzo dell'incenso che simbolicamente rappresenta il mezzo di comunicazione con l'aldilà<sup>(8)</sup>.

(\* *Ha conseguito la laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti, ed alle ritualità funebri. Oggi collabora con l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.*

<sup>(8)</sup> *Ibidem.*

**www.EuroAct.net**  
il primo portale del settore funerario

**>> Acquisto CD-ROM corsi**

Per ordinare il Cd-Rom compilare ed inviare il modulo d'ordine scaricabile qui: [Modulo d'ordine](#)

Titolo	Luogo, Data	Docente	Descrizione	Destinatari	CD -Rom
<b>Le appostazioni contabili nel settore cimiteriale e la relazione comunale per l'affidamento di nuovi servizi</b>	Parma, 14/05/2014	Calzoni	La legge di stabilità 2014, art. 1, cc. da 550 a 555 ha reso viepiù cogente le corrette appostazioni di bilancio nel settore cimiteriali onde evitare perdite di esercizio e le conseguenze estreme che detta legge comporta. In tal senso il seminario affronta nella <i>prima parte</i> le varie ipotesi contabili connesse alla concessione amministrativa per l'accesso all'area cimiteriale demaniale da parte del soggetto gestore ...	Gestori pubblici e privati di cimiteri e crematori, con affidamento in house, con gara per scelta del socio privato o con affidamento a gara del servizio, aziende speciali. Gestori in project financing di cimiteri e crematori	<a href="#">Dettagli</a>
<b>Dare dignità all'ultimo saluto nei crematori o nei cimiteri</b>	Milano, 03/04/2014	Gombia	Fornire gli strumenti e le conoscenze per coniugare la gestione operativa e le esigenze cerimoniali nei cimiteri e nei crematori	Gestori pubblici e privati di cimiteri e crematori	<a href="#">Dettagli</a>

**Acquista il CD-rom dei corsi di formazione svolti in aula da Euro.Act srl**

Ogni CD-ROM contiene la dispensa preparata dal docente, la normativa statale per esteso, l'elenco della normativa regionale vigente, ed eventuali materiali aggiuntivi, quali le presentazioni utilizzate in aula, i testi di circolari, articoli o altri documenti specifici

- CD-Rom corso di formazione (per abbonati al sito)..... € 100,00 IVA compresa
- CD-Rom corso di formazione (per NON abbonati al sito)..... € 200,00 IVA compresa

**Visualizza i corsi disponibili su <http://www.euroact.net/cd>**

per info: euro.act srl ♦ tel. 0532-19.16.111 ♦ Fax 0532-19.11.222 ♦ e-mail: [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)

## Attualità **La morte nell'epoca di facebook: identità ed eredità digitale**

di Carmelo Passalacqua (\*)

### **Premessa**

Nello scorso numero della rivista affrontando tutte le questioni connesse al decesso di un familiare ed in particolare a tutte le incombenze a cui devono assolvere i parenti o gli eredi per regolarizzare i rapporti patrimoniali e non attivati dal *de cuius* quando era in vita, ho toccato marginalmente anche le questioni connesse all'appartenenza a *social network* e all'attivazione di account di posta elettronica dando delle indicazioni operative su come i parenti possono ottenere su richiesta la cancellazione da parte dei gestori dei profili presenti sui *social* o la disattivazione degli account di posta elettronica certificata o meno.

In questo numero vorrei ritornare sull'argomento per approfondire questa tematica soffermandomi in particolare sul destino delle cose che custodiamo sugli strumenti digitali che siano essi dispositivi fisici quali computer, chiavette USB, tablet, memorie esterne, telefonini ma anche quelli presenti sulla posta elettronica e sui *social* e cioè quello che comunemente viene identificato come il nostro patrimonio digitale o la nostra identità digitale ed affrontando conseguentemente tutta la problematica connessa a quella che tecnicamente viene definita "eredità digitale" (*digital inheritance*).

### **L'eredità digitale**

Quando si parla di eredità e successione tutti sappiamo, alcuni in maniera dettagliata e precisa altri forse in modo più o meno approssimativo di cosa si tratta: ognuno di noi ha cognizione di cosa si intende quando si parla di "apertura di una successione"; tutti abbiamo abbastanza chiaro il concetto di chi sono gli eredi e fino a quale grado si ha diritto all'eredità, cosa è un testamento come deve essere redatto; tutti ricordiamo, se non l'abbiamo vissuto

personalmente, qualche scena di film in cui si assiste alla lettura del testamento pubblico da parte del notaio, così come tutti sappiamo che esiste anche un altro tipo di testamento, il cosiddetto testamento olografo redatto con libertà di forma, ma che assume una valenza pubblica a seguito della pubblicazione ovvero della lettura pubblica da parte di un notaio.

D'altronde penso che ognuno di noi si sia imbattuto nel corso della propria vita o a livello scolastico o professionale o concretamente, perché direttamente interessato, sulle norme civilistiche che comunemente vengono definite "diritto di successione" contenute nel libro secondo del codice civile (dall'art. 456 all'art 809) che contengono una disciplina precisa e compiuta delle sorti dei beni appartenuti ad una persona deceduta. Il lungo arco di tempo di applicazione (quasi un secolo) ha consentito la formazione su queste tematiche di dottrine autorevoli e di consolidata giurisprudenza tali da far sì che tutta la materia risulti piuttosto chiara e lineare e non presenta particolari dubbi interpretativi o aspetti non normati.

Le norme definiscono infatti in maniera precisa e puntuale chi sono i destinatari dei beni del defunto (eredi) le procedure per subentrare nella proprietà e nel possesso di tali beni, le potestà e i limiti del "dante causa" o "de cuius" di disporre in vita derogando ai gradi di parentela (successione legittima) e destinando ad altri soggetti i propri averi attraverso, come si accennava prima, lo strumento del testamento, dettando però precisi obblighi al testatore a garanzia di particolari categorie di parenti (legittimari: coniuge, figli e ascendenti) laddove esistono, di riservare delle quote prestabilite di eredità (la cosiddetta "legittima").

Succede però che al giorno d'oggi (anzi ad onor del vero è già da qualche anno) la nostra vita ha subito

profondi e radicali mutamenti nelle abitudini e nei comportamenti con l'avvento delle comunicazioni digitali: inizialmente internet e posta elettronica e poi blog, *social network* ed altri strumenti e canali di comunicazione. Si sta quindi acquisendo una sempre più cosciente consapevolezza di come la nostra attività virtuale, molto spesso e sempre di più si sovrappone a quella reale: il mondo digitale non sta solo influenzando e condizionando lo stile di vita di ciascuno o delle varie comunità o più in generale della società nel suo complesso, ma va a incidere in modo significativo anche sull'esercizio dei nostri diritti.

Appare quindi legittimo ed opportuno domandarsi e interrogarsi su cosa accade della nostra vita digitale dopo la morte cioè di tutto quello che conserviamo nei vari strumenti digitali e che nella nuova terminologia viene definita per l'appunto "eredità digitale" e se le norme in vigore del diritto di successione, che al momento risultano essere le uniche disponibili per la regolazione di questa nuova, complessa e delicata materia, siano adeguate a tutelare sia la memoria del defunto ma anche eventuali diritti propri degli eredi.

E la questione non è poi così scontata tant'è che sull'argomento già nel 2007 il mondo notarile, tramite il Consiglio Nazionale del Notariato aveva affrontato la problematica relativa alla trasmissibilità agli eredi delle credenziali per l'accesso a risorse informatiche ipotizzando il ricorso agli istituti del mandato *post mortem* o dell'esecutore testamentario per attribuire ad uno o più soggetti predeterminati l'accesso a risorse informatiche protette da credenziali (username, password, PIN) dopo il decesso del titolare sostenendo come in buona sostanza, in linea di principio le risorse *on-line* passano nella disponibilità dei successori *mortis causa*.

La scelta di individuare un esecutore testamentario nell'attuale contesto di incertezza normativa e quindi una persona di fiducia a cui affidare le proprie credenziali d'accesso con precise e puntuali istruzioni su cosa fare dopo la morte del titolare potrebbe rappresentare una prima ed immediata soluzione assistita in qualche modo da una tutela giuridica, ma non è sufficiente.

Va da se infatti che se le credenziali di accesso ad un conto corrente, così come le chiavi di accesso di una cassetta di sicurezza ubicata nel cavò di qualche banca non danno titolo all'esecutore testamentario di appropriarsi delle somme depositate o dei beni custoditi dovendo essere tali beni ricondotti alla massa ereditaria per essere assegnati agli aventi diritto secondo le regole civilistiche del diritto di successione, cosa completamente diversa è quella di accedere ad una banca dati online, gestita da terzi

con le difficoltà connesse che a volte diventano insormontabili trattandosi molto spesso di gestori stranieri, che in assenza del titolare non consentono l'accesso ai dati a persone terze ma che tutt'al più li cancellano.

Se si tiene poi conto che l'ingente quantità di dati digitali e personali dei singoli utenti presenti in rete ha fatto ultimamente sorgere l'esigenza di un'ulteriore tutela e cioè l'estensione del diritto alla privacy applicabile attualmente ai viventi ma non ai defunti si comprende come tutta la questione appare sempre più complessa. Il cosiddetto "diritto all'oblio", figura nuova nel nostro ordinamento, riconosciuto recentemente per i vivi viene infatti invocato anche per i morti. Si tratta in pratica del diritto ad "essere dimenticati" a tutela della dignità dell'uomo e quindi del diritto alla cancellazione di tutti i dati personali presenti in rete al fine di evitare di "essere condannati" ad una vita "eterna" dalla quale riemergono in qualunque momento fatti e notizie, che private della loro dimensione storica possono arrecare offese alla reputazione ed alla dignità del defunto.

È vero che il diritto alla riservatezza pur estinguendosi con la morte del titolare, viene ulteriormente ed in qualche modo tutelato anche dopo la morte tant'è che il codice della privacy fa sopravvivere questo diritto prevedendo per l'appunto all'art 9, comma 3 un bilanciamento degli interessi di terzi ad accedere ai dati personali del defunto con la tutela delle ragioni familiari meritevoli di protezione "*i diritti di cui all'art. 7 (trattasi dei diritti d'accesso ai dati personali in capo al titolare ivi compresi l'aggiornamento e la cancellazione) riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezioni*". Manca però un bilanciamento tra il diritto di accesso degli eredi ai dati personali e sensibili del defunto con il diritto alla tutela della dignità e della memoria del defunto stesso.

E proprio perché al momento non esiste una sorta di tutela dei dati depositati nei magazzini virtuali stanno iniziando a prender piede diversi servizi e programmi finalizzati ad aiutare a prepararsi a dopo la morte per quanto riguarda questi aspetti (Google per esempio ha avviato di recente il programma *Inactive Account Manager* per consentire a chi usa i servizi del motore di ricerca di decidere per tempo sul cosa fare esattamente, senza aspettare che siano altri a farlo, dopo la morte, dei dati e dei documenti presenti nel motore).

E la questione ha una duplice valenza: da un lato, come si è testé detto, la tutela della dignità, della

reputazione e della memoria del defunto, ma non bisogna dimenticare anche l'aspetto riguardante eventuali questioni economiche connesse all'esistenza, fra i files depositati, di documenti di valore, quali progetti, foto, studi, copioni, bozze od altro.

Nel mentre, come si è accennato anche in precedenza, appare chiaro che se detti documenti sono contenuti in strumenti fisici (pc, chiavette USB, memorie esterne o altro) che seguono le sorti della successione al pari degli altri beni mobili ed immobili, rientrando a far parte della massa ereditaria, ivi compresi eventuali documenti di valore in essi contenuti (d'altronde è quello che succedeva e succede nelle successioni classiche allorché alla morte del defunto si va a svuotare la cantina o la soffitta e, a volte, oltre alle solite cianfrusaglie da rottamare si rinvengono oggetti di valore o opere intellettuali di probabile valore anche futuro; or bene tali beni non possono essere oggetto di appropriazione da parte del soggetto incaricato dell'operazione, ma devono essere necessariamente inseriti nella massa ereditaria e gli eventuali frutti derivanti da una valutazione economica dovranno essere ripartiti fra tutti gli eredi aventi diritto), non altrettanta chiarezza esiste sugli scenari che si possono verificare o su cosa possa succedere se questi file di valore sono contenuti nelle "cantine digitali" e sempre che ci si riesca ad entrare: è tenuto l'erede digitale nominato dal titolare in quanto persona di fiducia, ad insaputa magari degli eredi naturali, a comunicare a quest'ultimi i contenuti degli archivi e a recuperare e consegnare agli aventi titolo eventuali files di valore ovvero può autonomamente procedere alla cancellazione secondo le istruzioni ricevute, o addirittura appropriarsene? Sono in molti infatti al giorno d'oggi quelli che conservano i propri documenti in archivi su *cloud computing* ovvero su appositi spazi in rete messi a disposizione dal fornitore tramite un rapporto provider-cliente e diventa quindi di fondamentale importanza essere consapevoli delle varie clausole contrattuali che regolano il rapporto con i fornitori ed in particolare se e in che modo e con quali formalità concedono l'accesso a persone diverse dal titolare in caso di morte.

E proprio per affrontare questi aspetti sempre più frequenti e per fare il punto sulla evoluzione normativa, ancora una volta il Consiglio Nazionale del Notariato si è occupato della questione nel corso di un recente convegno svoltosi a Milano nel dicembre del 2014 dal titolo "Identità ed eredità digitali. Stato dell'arte e possibili soluzioni al servizio del cittadino"; durante la tavola rotonda a cui ha partecipato fra gli altri anche il prof. Stefano Rodotà, è emersa la proposta di sviluppare un protocollo d'intesa sulla eredità digitale con lo scopo di agevo-

lare gli eredi di un utente scomparso nei rapporti con gli operatori e i gestori al fine di facilitare l'accesso alle risorse online del defunto. L'obiettivo dichiarato del protocollo dovrebbe essere quello di fornire ai parenti del defunto le informazioni necessarie secondo una procedura telematica concordata in modo da ridurre per quanto possibile costi e tempi d'attesa.

Ma come stanno le cose al momento, ci si chiede? Ebbene per quanto concerne la cancellazione degli account di posta elettronica o dei profili sui *social network*, come illustrato nel numero precedente della rivista, è sufficiente che i parenti del defunto notificano al gestore il decesso del titolare (allegando un certificato di morte). In molti casi poi la cancellazione è automatica decorso un periodo prestabilito di inattività. Diversa e più complessa è invece la questione relativa all'accesso ai dati e alla corrispondenza del defunto a meno che il defunto non abbia lasciato le credenziali a persona di fiducia che potrà così agevolmente entrare nell'account ed effettuare le opportune e necessarie operazioni (cancellazione e/o copiatura) prima della disattivazione. Se così non fosse la questione diventa più complicata e non sempre è possibile l'accesso da parte dei parenti alla corrispondenza del defunto. Ogni gestore ha infatti le sue regole: Gmail, che è una delle piattaforme più usate anche in Italia, consente per esempio agli eredi di accedere alla casella di posta esibendo il certificato di morte e la sua traduzione certificata in inglese eseguita da un traduttore competente ed autenticata da un notaio (traduzione asseverata) oltre alla prova di aver intrattenuto corrispondenza tramite posta elettronica con il defunto. Anche Hotmail consente agli eredi di accedere alla corrispondenza del defunto previa esibizione del certificato di morte, mentre più difficile è per Yahoo dove non è assicurata la possibilità di accesso agli account di chi è deceduto. Ed in ogni caso la tempestività è d'obbligo per evitare la decorrenza dei tempi di inattività dopo i quali viene disattivato l'account con la cancellazione e la conseguente non recuperabilità dei dati. Problematiche analoghe si presentano per quanto riguarda i profili presenti sui *social* per i quali è possibile chiedere la disattivazione notificando, come per la posta elettronica, ai gestori il decesso del titolare. Qualcuno poi come per esempio Twitter prevede una disattivazione automatica del profilo, anche in assenza di comunicazione, decorso un periodo di sei mesi di inattività ma nessuno, secondo una prassi prevalente di non ridare lo stesso identificativo digitale, rimette a disposizione di nuovi utenti l'account o il nickname di un defunto.

Solo Facebook ha introdotto di recente una nuova funzione, attualmente operativa solamente negli Stati Uniti ma che presto verrà estesa in tutto il mondo, Italia compresa, denominata *Legacy Contact* con lo scopo di aiutare coloro che hanno perso un proprio caro affinché possano decidere se chiudere o tenere attivo il profilo della persona deceduta. La funzione prevede che l'utente individui in vita un proprio erede digitale a cui dare il compito di tenere vivo il proprio profilo in caso di morte del titolare.

L'erede digitale non potrà registrarsi come il titolare e non avrà quindi titolo ad accedere alle chat private ma il suo nome comparirà sulla pagina celebrativa a ricordo dove potrà effettuare quasi tutte le operazioni che faceva il titolare ivi comprese l'accettare o meno richieste di amicizia, estrarre inserire o modificare foto, inserire post e, cosa importante, decidere se cancellare il profilo o tenere vivo il ricordo.

Come si è potuto constatare da questa veloce carrellata le problematiche connesse all'eredità digitale sono tante, mentre la regolazione appare al momento alquanto carente facendo quindi venire meno determinate certezze.

Pertanto in attesa che si pervenga, come più volte sollecitato anche dal Consiglio Nazionale del Notariato ad una regolazione della materia tramite appositi protocolli a livello internazionale tenuto conto della natura dei gestori di questi servizi che operano sul mercato globale, ma anche a livello nazionale, magari con una mirata e quanto mai opportuna integrazione delle norme civilistiche del diritto di successione finalizzata a dare indicazioni precise e puntuali rispetto a queste nuove problematiche connesse al diffuso e sistematico uso della tecnologia digitale, appare non solo opportuno, ma quasi doveroso un atteggiamento ed un approccio prudente, avvalendosi degli istituti a cui il nostro ordinamento riserva una tutela giuridica quali per esempio quello dell'esecutore testamentario, senza peraltro dimenticare la delicatezza connessa alla cessione ad altri delle credenziali d'accesso cosa che impone di in-

dividuare necessariamente persone che siano veramente "di fiducia".

È vero che se uno apre un account di posta elettronica o se attiva un profilo su un *social network* o se utilizza un archivio su *cloud*, forse l'ultima cosa che va a pensare è quello che può succedere dei dati dopo la morte, ovvero la maggior parte degli utenti della rete sicuramente non si pone il problema e forse solo per una sparuta categoria di persone soprattutto fra quelli di una certa età dove è più matura la consapevolezza circa la temporaneità della vita terrena e l'ineludibilità della morte, l'esigenza di fare ordine e di avere delle certezze anche sul futuro di questi rapporti diventa una necessità.

La morte però di solito non dà preavvisi e quindi neanche il tempo di prepararsi (mutuando una frase da un brano del vangelo di Luca "*Se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro non si lascerebbe scassinare la casa*"): di questo gli operatori del settore ne sono buoni testimoni essendo chiamati a predisporre quotidianamente servizi per defunti di ogni età; né si può contare più di tanto su quella che viene definita "l'aspettativa di vita", posto che non trattasi di una sorta di "data di scadenza" della vita umana, ma di una semplice e quantomai avulsa media aritmetica fra la sommatoria delle età dei defunti e pertanto se non si è stati previdenti superando anche delle comprensibili questioni scaramantiche, molto frequenti e radicate nella nostra cultura contemporanea, si corre il rischio che, arrivando magari in anticipo all'appuntamento finale, determinati beni che custodiamo in archivi digitali vadano definitivamente perduti o peggio ancora vanno a finire in mano a persone sbagliate.

(\*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*

## Attualità **La gestione cimiteriale verso gli ambiti ottimali (sembra facile ...)**

di Pietro Barrera (\*)

*Presentazione effettuata in occasione del Forum Sefit10 dal titolo "AS 1611 – Disciplina delle attività funerarie. Analisi dei cambiamenti attesi nel settore funebre e cimiteriale italiano se il provvedimento divenisse legge nel testo attuale", organizzato da SEFIT FederUtility a Roma il 30 gennaio 2015.*

**Ne parlavamo tre anni fa (era il 20 settembre 2012 ...)**

Quanta acqua è passata sotto ai ponti!

➔ la "legge Delrio" (n. 56/2014): "i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane ... esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali"

➔ il termine, stabilito dalla legge di stabilità 2014 (n. 147/2013), al 31 dicembre 2014

➔ e le circolari del Ministero dell'Interno (12.1.2015 e 23.1.2015), per l'esercizio dei poteri sostitutivi!

➔ la circolare Min. Interno del 12 gennaio 2015: "il termine da assegnare a ciascun comune ... adeguatamente ponderato in relazione ad una completa ricognizione delle specificità e delle criticità emergenti a livello locale"

➔ con la L. 131/2003: i Prefetti avrebbero dovuto "comunicare via via i comuni destinatari delle diffide" e "alla scadenza ... comunicare esiti dell'attività e persistenti inadempimenti"; il Ministro avrebbe poi proposto al Presidente del Consiglio dei ministri l'azione sostitutiva e il Presidente avrebbe dovuto fissare un nuovo "congruo termine" per superare le inadempienze; se non fosse accaduto ancora nulla, il Consiglio dei ministri avrebbe alla fine nominato un commissario ...

➔ fino all'ennesimo slittamento del termine, nella legge di conversione del "decreto mille proroghe" (legge n.11/2015)

**Intanto, altre difficoltà (con un fondo di razionalità ...)**

➔ già dal 1° gennaio 2015 i Comuni non capoluogo di provincia, per acquisti di forniture e servizi, devono fare ricorso ad centrale unica di committenza (per i lavori pubblici, l'obbligo scatterà dal 1° luglio 2015)

➔ con regole (!!?) diverse per i Comuni fino a 10.000 abitanti, e per quelli più grandi (la "franchigia" fino a 40.000 euro)

➔ con molte difficoltà interpretative (quali funzioni restano ai Comuni? quali debbono transitare alla "CUC"?)

➔ e tuttavia una molteplicità di strumenti a disposizione: le Unioni di Comuni, specifici accordi consortili (tramite una convenzione?), le Province, altri "soggetti aggregatori", Consip e Mepa

➔ anche in questo caso, tante difficoltà, tante esitazioni, e poi la proroga nella legge n.11/2015!

**E scenari confusi all'orizzonte:**

➔ il difficile cammino per "razionalizzare" il sistema dei servizi pubblici locali, e più in generale delle società partecipate

➔ dopo ripetuti tentativi (da ultimo, la spending review del 2012), il "piano di battaglia" (POR: piano operativo di razionalizzazione) previsto dalla legge di stabilità 2015, n. 190/2014, e la delega legislativa nel c.d. "d D.L. Madia" (AS 1577, "riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche")

➔ mentre prosegue (ormai dal 2008) la "pubblicizzazione" dei procedimenti imposti alle società partecipa-



te per l'acquisto di beni, servizi e forniture, l'appalto di lavori, il reclutamento (e talora la gestione) delle risorse umane

#### **Tuttavia, il dado è tratto!**

- ➔ il percorso associativo come scelta strategica, oltre le contingenze della crisi
- ➔ l'idea-forza della "legge Delrio" (1): una Repubblica più semplice; tre livelli di governo legittimati dal voto popolare; l'Italia riparte dai Comuni
- ➔ l'idea-forza (2): la grande diversità dei Comuni (Roma, con i suoi 2.761.477 abitanti, e Pedesina, So, con appena 34; ancora Roma, di 1.307,71 kmq, e Fiera di Primiero, Tn, 0,15 kmq!; molti Comuni al livello del mare, e altri in montagna: il record a Sestriere che supera i duemila metri, a 2.035 slm!)

#### **E i Comuni devono imparare a collaborare:**

1. i Comuni minori, per esercitare insieme tutte (o quasi) le funzioni fondamentali; servizi di qualità a costi sostenibili
2. tutti i Comuni, per gestire funzioni e servizi oggettivamente "di area vasta" (dalla viabilità e trasporti extraurbani, alla tutela dell'ambiente, all'istruzione secondaria superiore)
3. in modo ancor più stringente, i Comuni nelle magiori aree urbane del paese, inevitabilmente uniti da vincoli territoriali, socio-economici, culturali, ambientali
  - ✓ ecco le Unioni di Comuni, le nuove Province, le Città metropolitane
  - ✓ l'alternativa "drastica", la lezione francese

#### **A questo punto, riassumiamo il quadro:**

- ➔ tra le funzioni da esercitare obbligatoriamente in forma associata ci sono certamente la "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini" (art. 19, D.L. 95/2012)
- ➔ secondo lo schema (contabile) derivante dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, le "funzioni nel settore sociale" comprendono:
  - ➔ *"asili nido; servizi di assistenza di base; servizi di supporto; assistenza economica; assistenza domiciliare; integrazione sociale e attività di prevenzione e sensibilizzazione; assistenza residenziale; assistenza in centri e strutture semi-residenziali e servizio necroscopico e cimiteriale"*
  - ➔ dunque non c'è dubbio: il servizio cimiteriale è uno dei servizi da associare!

#### **Al punto che, per definire fabbisogni e costi standard, nel 2012 sono stati rilevati:**

D34 Necrofori, D35 Altro personale, F09 Autovetture, F10 Escavatori, F11 Forni crematori, L02 Ore apertura degli sportelli per il pubblico, M69 Tumulazioni, M70 Estumulazioni, M71 Inumazioni, M72 Esumazioni, M73 Cremazioni  
e poi:

- ➔ i casi di gestione associata in Unione di Comuni (B01), in Consorzio (B02), in Convenzione tra Comuni (B03), in Comunità montana (B04) o in altre forme (B05)
- ➔ le gestioni esternalizzate a soggetti partecipati dal Comune (P02)
- ➔ così come le spese per personale (T39) e il livello di "copertura del costo pieno del servizio" (U09)

#### **Per la gestione associata, una strada maestra, e un'alternativa:**

- ➔ i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ... a norma dell'art. 14.28 D.L. 78/2010 ... sono tenuti a costituire Unioni per l'esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali (...) salvo il ricorso ad apposite convenzioni
  1. le Unioni di comuni, come enti locali costituiti da due o più Comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi (a disposizione di tutti i Comuni!)
  2. le convenzioni, come forma associativa più "leggera" e flessibile, ma sottoposta a verifica dopo tre anni (*significativi livelli di efficacia e di efficienza secondo modalità stabilite con decreto Min. Int., 11.9.2013*), altrimenti, la via maestra dell'unione.

#### **Nella legge, l'evidente "preferenza" per l'Unione:**

- ➔ le preziose innovazioni nell'art. 32 Tuel sulla composizione del Consiglio dell'Unione e sul procedimento di approvazione del primo Statuto dell'Unione
- ➔ la "priorità" nel programma "6.000 campanili" (D.L. 69/2013)
- ➔ l'affermazione secondo cui "le disposizioni normative previste per piccoli Comuni si applicano alle Unioni composte a Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti"

#### **Tuttavia, nonostante qualche iniziale esitazione, resta l'alternativa:**

- ➔ la "convenzione" ex art. 30 Tuel, come forma associativa leggera

- ➔ a che può servire? a chi è “preoccupato”, al Comune piccolo confinante con il grande, per le funzioni che richiedono una più larga “economia di scala”
- ➔ modalità organizzative semplici: l’ipotesi del “Comune capofila”, la mera eventualità di uffici comuni o condivisi, la decisione pattizia sugli oneri finanziari
- ➔ non una furbizia per non far nulla (il rischio degli esuberanti!)
- ➔ e come abbiamo già visto, la verifica dopo tre anni sui “significativi livelli di efficacia e di efficienza”

#### E un chiarimento prezioso:

- ➔ il comma 130-bis della legge Delrio (introdotto dal D.L. 90/2014), secondo cui “*non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell’art. 2 della legge 244/2007*” (cfr. Corte conti Lazio, par. 15/2011, e Piemonte, 18/2011)

#### Infine, un nuovo compito per le neonate Città metropolitane:

- ➔ comma 44: “alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ..., nonché ... le seguenti funzioni fondamentali:”
- ➔ c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano”

#### Già nei primi statuti metropolitani:

- ➔ **Milano**: in relazione ai servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, spettano alla Città la pianificazione, la programmazione e l’organizzazione dei servizi, la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe (42); per i servizi pubblici diversi da quelli di interesse generale, compresi i servizi pubblici privi di rilevanza economica, la Città, d’intesa con i Comuni, verifica l’opportunità della strutturazione di sistemi coordinati e della correlativa gestione ... e definisce i principi e le regole per la gestione ..., gli ambiti territoriali omogenei per la gestione, i modelli organizzativi più adeguati, gli strumenti di coordinamento e integrazione tra i soggetti gestori dei servizi” (44)
- ➔ **Firenze**: la Città non può istituire nuovi enti e società o assumere partecipazioni in società diverse da a quelle esistenti (18); la Città promuove l’accorpamento, la fusione e la dismissione delle società e delle partecipazioni non funzionali ai fini istituzionali (18); la Città favorisce la razionalizzazione dei servizi (so-

ciali) anche attraverso un processo condiviso di ridefinizione degli ambiti distrettuali e l’omogeneità nei livelli delle prestazioni (8)

- ➔ a **Roma, Bologna, Firenze**: presso la Città è istituito, previa convenzione con i Comuni, l’Osservatorio sui processi di riorganizzazione delle pp.aa. nel territorio metropolitano (Roma capitale, 46)

#### Competizione o conflitto con le regioni?

- ➔ molti Statuti metropolitani (e provinciali) hanno previsto la costituzione di “zone omogenee” (RM, MI, GE, BA...)
- ➔ “zone caratterizzate da significativa integrazione socio-economica ... di norma con popolazione non inferiore a 120.00 abitanti” (**Roma**), come “ambito ottimale per l’organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l’esercizio delegato di funzioni metropolitane” (**la Città metropolitana di Milano**)
- ➔ ma secondo la legge è **la Regione** che *individua, previa concertazione con i comuni ... la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali ... secondo principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese*”

#### Come “irrompe” in questo contesto il d.d.l. AS1611 (Vaccari ed altri)?

- ➔ Art. 13.1: “Le attività cimiteriali sono svolte in ambiti territoriali ottimali cimiteriali (ATOC) ... Le Città metropolitane e le regioni individuano gli ATOC entro un anno ... Ove ciò non avvenga, gli ATOC sono individuati per la Città nell’area metropolitana; nei restanti territori sono coincidenti con il territorio di ciascuna ASL
- ➔ Art. 13.2: “in ogni ATOC i Comuni costituiscono una Autorità d’ambito ... la quale provvede ad emanare ... un regolamento di polizia mortuaria ... tariffe ... un piano regolatore cimiteriale ... un piano degli investimenti”

#### Molti nodi da sciogliere:

- ➔ la titolarità della funzione (cimiteriale): il Comune? l’ambito (ATOC o zona omogenea)?
- ➔ chi dovrà definire gli ambiti territoriali: la Regione? La Città metropolitana (o la Provincia)? la soluzione “salomonica” del d.d.l. AS1611?
- ➔ la natura giuridica dell’ambito/zona omogenea:
  - ✓ nella **legge Delrio** “*zone omogenee, per specifiche funzioni ... con organismi di coordinamento*”

*collegati agli organi della città ..., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*

✓ quando però ci si riferisce all’iniziativa delle Regioni per favorire le gestioni associate, si parla solo di dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento ... delle funzioni

✓ al contrario, lo statuto della Città metropolitana di Roma capitale definisce le zone omogenee “organismi amministrativi”, al pari di Comuni, Unioni e Municipi

✓ e il d.d.l. AS1611 riconosce agli ATOC persino la titolarità di potestà regolamentare, pianificatoria e tariffaria ...

- ➔ l’importanza dei “poli territoriali”; il rischio di un “appesantimento burocratico”; il rischio delle geometrie variabili

#### **E intanto, per tornare alla legge di stabilità:**

➔ dal 1° gennaio 2015 regioni, enti locali, ecc. “avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute

➔ entro il 31 marzo 2015 predispongono un piano operativo di razionalizzazione (POR) delle società e partecipazioni, con specifica relazione tecnica, da trasmettere alla Corte dei conti

➔ se una seconda relazione sarà dovuta entro il 31 marzo 2016, per rendicontare alla Corte dei conti i risultati conseguiti, con una relazione pubblicata anche sul sito istituzionale (e in caso di omessa pubblicazione, le sanzioni del d.lgs. 33/2013!)

➔ quanto ai criteri, c’è almeno l’obbligo (?) di “aggregazione di società di SPL di rilevanza economica” e di “razionalizzazione dei costi di funzionamento ...”

#### **Ricordando che resta in vigore il D.L. 179/2012:**

➔ per i SPL di rilevanza economica ... l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita *relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante*, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

➔ gli affidamenti non conformi ai requisiti della normativa europea (dovevano) essere adeguati entro il 31.12.2013 (pena la cessazione dell’affidamento al 31.12.2013)

➔ gli affidamenti diretti dal 1.10.2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa, e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 cc cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio; gli af-

fidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente

#### **In ogni caso:**

➔ i Comuni dovranno **aderire agli “ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei”** (per tipologia di servizio) entro il 1° marzo 2015 (!), o comunque entro 60 gg. dalla loro istituzione

➔ in difetto, **poteri sostitutivi** del presidente della Regione

➔ **spettano (solo) agli “enti di governo degli ambiti”** le funzioni di organizzazione dei SPL a rilevanza economica, la scelta della forma di gestione, le tariffe, l’affidamento della gestione e i controlli, “*senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali*”

➔ e la fine delle gestioni monocomunali (persino per i Comuni di grande dimensione!)

#### **In questo contesto, la “questione cimiteriale”:**

➔ finora:

1. una buona diffusione di gestioni associate dei servizi sociali (la “buona lezione” del piano sociale di zona della legge 328/2000; le leggi regionali)

2. qualche Unione, molti consorzi, molte convenzioni

3. “dimenticando”, di solito, i servizi necroscopici e cimiteriali (nel linguaggio del D.P.R. 194/1996) e i servizi funebri, il servizio “sociale” meno associato

4. un mix di servizi essenziali, in monopolio pubblico, e di servizi “commerciali”, in regime di concorrenza con molti operatori privati

5. qualche esperienza di eccellenza di gestione in convenzione dei servizi cimiteriali (con la soluzione del “Comune capofila”, o con quella dell’“Ufficio unico intercomunale”)

6. la crescente consapevolezza della opportunità di “economie di scala”: per l’edilizia cimiteriale, gli appalti di manutenzione, l’illuminazione votiva, la gestione delle cremazioni

7. e tuttavia la preoccupazione della cura quotidiana del cimitero, “cuore sensibile” e memoria identitaria di ogni paese, di ogni comunità

#### **L’agenda delle sfide:**

➔ la difficile sostenibilità economica del servizio cimiteriale (derivante dalla sua caratteristica intrinseca, di squilibrio tra entrate “una tantum” e spese prolungate negli anni, e aggravata dal “boom” delle cremazioni)

- ➔ la problematica (ri)motivazione della presenza pubblica nei servizi funebri (“commerciali”)
- ➔ le (note) peculiarità del mercato, con molti (moltissimi) operatori, alcune realtà di monopolio di fatto, regole di concorrenza non sempre trasparenti ed efficaci
- ➔ l'esigenza di “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti (a tutti) su tutto il territorio nazionale” (art. 117 Cost., lettera *m*)

#### Già, i livelli essenziali ...

- ➔ la chiave (insieme alla tutela della concorrenza) per un equilibrio tra legge dello Stato e leggi regionali (nel “d.d.l. Boschi”, AC2613, insieme alle “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute ...”)
- ➔ c'è dunque uno spazio privilegiato, indispensabile, per la legge dello Stato
- ➔ ma c'è anche la necessità di una coerenza complessiva degli interventi legislativi “generali” (sulle funzioni comunali, sui servizi pubblici locali, sulle società partecipate) e “settoriali”

#### Con la necessità di curare i dettagli (che hanno frenato i percorsi associativi):

- ➔ le regole del patto interno di stabilità, per i Comuni (fino a 1.000 abitanti e oltre) e nelle Unioni di Comuni
- ➔ la gestione del personale nelle Unioni di Comuni e nei servizi in convenzione (ora affidata solo a regole contrattuali che risalgono al 2004)
- ➔ le (ovvie) resistenze derivanti dalla differenza dei livelli impositivi e tariffari praticati nei Comuni (superata per le fusioni di Comuni, ma nei servizi associati ...)
- ➔ per altro verso, l'ibrido “statuto del personale” delle società partecipate e gli intrecci (normativi, ma anche “sociali”) tra le diverse componenti del “sistema dei servizi pubblici”, con imprenditori (e lavoratori) pubblici e privati

(\**) Vice-Responsabile SEFIT FederUtility*



# Coccatto & Mezzetti

[www.coccattoemezzetti.it](http://www.coccattoemezzetti.it)

**COFANO MORTUARIO IN CELLULOSA  
BORDO LEGNO MONOBLOCCO  
AVANA - BIODEGRADABILE**

PER SALME INDECOMPOSTE  
DA CREMARE O INUMARE

100% save

cod. 1614-H

Prodotto Italiano CE

 *Ministero della Salute*  
Autorizzazione Ministeriale  
n. DGPREV.IV/10909/P/L.4.c.d.3  
Roma 12 Aprile 2007.

Azienda abilitata al Mercato Elettronico  
della Pubblica Amministrazione  
**MePA** [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)  
lo strumento telematico a disposizione  
di Amministrazioni e Imprese per gli acquisti.

Industria Coccatto & Mezzetti S.r.l. tel +39 0321 806789 r.a. - fax +39 0321 807942

**ECO-LOGICO**  
[www.cofanoeco-logico.com](http://www.cofanoeco-logico.com)

Gamma visionabile su [www.cofanoeco-logico.com](http://www.cofanoeco-logico.com)

- Dimensioni esterne 62 x 40 x 192 cm (larghezza spalla x altezza x lunghezza)
- Possibilità di montaggio piedi in Mater-Bi (cod. 1742-BL)

**CONFEZIONE DA 2 PEZZI  
SPEDIBILE TRAMITE CORRIERE**

[www.coccattoemezzetti.it](http://www.coccattoemezzetti.it)

Puoi contare su di noi 365 giorni l'anno.

## Attualità **Lo sviluppo delle sepolture nei boschi nel Regno Unito**

di Christopher C. Henley (\*)

[Traduzione a cura di Elisa Meneghini. Foto, tabelle e grafici riportati all'interno del presente articolo sono stati pubblicati per gentile concessione della GreenAcres Group Ltd., Liverpool, Regno Unito]

### **Sepolture nei boschi – Un po' di romanticismo**

Le sepolture nei boschi offrono un'alternativa più ecologica ai funerali tradizionali, evitando sostanze nocive ed emissioni e contribuendo ad un ambiente rurale sostenibile.

I boschi sono fondamentali per il nostro ambiente e patrimonio. Sono una parte molto amata del paesaggio britannico, dalla *New Forest* nel sud dell'Inghilterra alla Scozia nel nord del Regno Unito. I boschi hanno un ruolo molto importante nelle storie che sentiamo durante la nostra infanzia, e noi tutti ci ricordiamo i calci dati alle foglie e la raccolta di castagne. Invecchiando, però, impariamo ad apprezzare la loro bellezza, dalla brillantezza di dei boschi di giacinti alla dolce bellezza delle foglie autunnali.



I boschi sono sempre lì per noi, ma allo stesso tempo sono sempre in evoluzione. L'estate cede sempre il passo all'autunno – ma sappiamo anche che l'inverno più scuro è seguito dalla lucentezza della primavera. La foresta è una finestra sul ciclo naturale di nascita, morte e rinnovamento.

Questo è il motivo per cui così tante persone trovano conforto negli ambienti boschivi ... ed è anche per questo che i boschi hanno assunto un nuovo ruolo, quello di luogo nel quale dire addio ai propri cari in un modo riflessivo, nel rispetto dell'ambiente.

### **Cos'è la sepoltura nei boschi nel Regno Unito?**

Le sepolture nei boschi fanno parte di un movimento più generale che mostra interesse nei confronti dei servizi funebri 'alternativi', 'naturali' o 'ecologici', tutti in grado di offrire qualcosa di diverso dal tradizionale sagrato della chiesa, cimitero o giardino del ricordo nel crematorio.

Il primo cimitero-bosco del Regno Unito fu aperto a Carlisle nel 1993, mentre ora vi sono 274 aree di sepoltura registrate.

Nella sepoltura nei boschi, il corpo viene sepolto in un ambiente naturale, in genere indicato da un segno discreto che può essere assolutamente personalizzato, ma fatto sempre di legno. I siti sono gestiti in modo da mantenere un *habitat* sostenibile per la vita animale e vegetale, creando contemporaneamente un luogo piacevole e accogliente per ricordare i morti. Per bilanciare questi due obiettivi, il sito

è curato nei minimi dettagli in modo che rimanga il più naturale possibile, senza però diventare completamente invaso dalle piante e inaccessibile.

La sepoltura nei boschi attrae coloro che vogliono fare acquisti coerenti ed ecologici durante la loro vita. Colpisce chi ha un entusiasmo genuino per le questioni ambientali ed un approccio consapevole e ben informato su tutto ciò che acquista. E quando si tratta di decisioni importanti, come la scelta di organizzare il funerale, non hanno paura di scegliere diversamente rispetto a quello che tutto il resto delle persone solitamente sceglie.

### **Perché scegliere una sepoltura nel bosco?**

Rispetto al funerale tradizionale, le sepolture nel bosco offrono molti vantaggi in termini di sostenibilità. L'uso di bare biodegradabili (o di sepolture senza bara) favorisce la decomposizione senza contaminare la terra con eventuali sostanze nocive. L'obiettivo è quello di lasciare che il corpo ritorni alla terra nel modo più naturale possibile, creando un memoriale che sia in armonia con il nostro ambiente – addirittura che sia di beneficio per esso. In altre parole, si tratta di lasciare il mondo come un posto migliore.

Una volta che la sepoltura ha avuto luogo, la tomba rimane 'per sempre' nel suo ambiente naturale. Il bosco continua a svilupparsi e maturare, diventando un rifugio per la flora e la fauna selvatiche. La sepoltura nel bosco è un vero e proprio ritorno alla natura – in tutti i sensi.

Ci sono molte ragioni per scegliere una sepoltura nel bosco – alcune sono personali, altre sono ambientali. Diamo un'occhiata alle opzioni tradizionali dal punto di vista ecologico.

Il problema con i cimiteri è che sono a corto di spazio e ciò costa alle autorità milioni di sterline per mantenerli. Mantenerli puliti e ordinati prevede l'utilizzo di grandi quantità di pesticidi nocivi e diserbanti. Molte autorità locali nel Regno Unito stanno attualmente togliendo delle lapidi a causa dei pericoli per i visitatori e il personale quando diventano instabili. Oltre a questo, molte persone ritengono che i cimiteri siano luoghi freddi e sterili, che sostituiscono bellissimi spazi naturali con prati uniformi, pavimentazioni e cemento.

Oltre a ciò sono da prendere in considerazione le implicazioni ambientali della sepoltura in sé. Prendete gli Stati Uniti come esempio. Ogni anno, 827.060 litri di fluido per l'imbalsamazione (compresi la formaldeide), più di 81 milioni di tonnellate di acciaio, circa 2 milioni e mezzo di tonnellate di rame e bronzo e 9 milioni e 144.00 di legno (compresi legni di foreste tropicali e pluviale) sono se-

politi negli Stati Uniti – più colle, mordenti, vernici e tessuti utilizzati nella produzione e finitura delle bare. Molti di questi materiali rilasciano sostanze chimiche pericolose nel suolo ... E poi ci sono 1,6 milioni di tonnellate di cemento armato utilizzato per creare i memoriali. L'impatto sull'ambiente è enorme – e continua per decenni dopo la sepoltura reale\*.

La cremazione offre un'alternativa, e attualmente il 70% delle 600.000 persone che muoiono ogni anno nel Regno Unito viene cremato. Ma le preoccupazioni crescono per quanto riguarda gli inquinanti tossici, in particolare le emissioni di mercurio e diossine, così come l'uso di gas nel processo di cremazione. Si stima che i forni crematori siano responsabili di circa il 9% delle emissioni di mercurio nell'aria (causati dalla combustione di amalgama dentale), del 12% delle diossine in atmosfera, inquinanti legati al cancro e altre malattie, e delle emissioni di cloruro e formaldeide utilizzati nel processo di imbalsamazione.

Le autorità governative e locali sono sotto pressione per agire in modo più rispettoso per l'ambiente e alcuni progressi sono stati compiuti per rendere il processo di cremazione 'più verde'. Molti crematori hanno modernizzato le loro attrezzature per poter attuare la combustione a temperature più elevate ed hanno installato filtri per raccogliere gli inquinanti atmosferici tossici. Purtroppo, ora i crematori utilizzano nel processo circa tre volte più gas naturale, attingendo dunque a una riserva finita e limitata, e i filtri in cui gli inquinanti raccolti finiscono in discarica. Alcuni crematori (come Croydon) offrono oggi prezzi più bassi se viene utilizzata una bara ecologica, calcolando la riduzione in termini di energia necessaria al processo e di emissioni nocive. Guardando il quadro generale tuttavia, è difficile vedere la cremazione come la risposta ai problemi di carattere ambientale.

### **Fare la propria scelta**

Il primo e più evidente punto da prendere in analisi sono le caratteristiche fisiche del paesaggio. Alcuni siti sono aperti ed estesi, con prati, brughiere e viste panoramiche, mentre altri sono più intimi, con radure boschive o boschi di campanule. Alcuni hanno cammini strutturati, edifici cerimoniali e monumenti memoriale, mentre altri mirano a rimanere fedeli alla natura.

Alcuni, tra cui *GreenAcres Woodland Burials*, offrono servizi completi, compresi edifici riscaldati da utilizzare in via esclusiva il giorno del funerale, ristorazione e passeggini *in loco* che forniscono l'accesso a chi a difficoltà di deambulazione.

Per molte persone, la posizione è il fattore decisivo. Per altri invece, lo speciale legame con un posto speciale o un particolare hobby o interesse sono più importanti.

### Modalità di sepoltura

La maggior parte dei luoghi di sepoltura nei boschi hanno propri regolamenti e prevedono che la bara sia fatta con materiale biodegradabile e non contenga sostanze dannose per l'ambiente come plastiche, metalli e MDF. Fortunatamente, non c'è alcun motivo per cui la scelta di una bara ecologica dovrebbe restringere la scelta.

Possono essere usate le bare standard proposte dalle pompe funebri, purché siano realizzate in legno; si potrebbe chiedere ad un artigiano locale di farvi una bara su misura col legno locale con finitura di cera d'api o di olio di lino o ordinare un semplice bara di pino da montare a casa.


Tuttavia, molte persone scelgono bare intrecciate di salice, vimini, banana o bambù, a volte rivestite in tessuto. La bara Ecopod, bella e costruita in modo biologico, è realizzata in carta riciclata altamente compattata, e sono anche disponibili bare di cartone. La bara può essere decorata a piacere; vengono spesso infilati fiori e piante nell'intreccio di vimini delle bare creando un bellissimo effetto.

Tuttavia, è anche possibile fare del tutto a meno della bara, a meno che non lo richiedano norme locali ed il regolamento del luogo di sepoltura. C'è un cimitero nel nord dell'Inghilterra (Carlisle) in cui il gestore (Ken West) è stato pioniere della sepoltura naturale, offrendo il proprio progetto di sudari funebri completo di assi di pino e corde di cotone. Altri offrono oggi sudari in cotone, lana o seta indiana o stoffe tessute a mano. È un modo naturale e meravigliosamente semplice di affidare il proprio corpo alla terra.

### Imbalsamazione, segno indicatore e gestione forestale

Imbalsamare il corpo non è essenziale, ed è di solito una scelta legata alle singole circostanze e alle scelte personali; alcune persone addirittura considerano il processo qualcosa di invadente. Tuttavia è da mettere in luce il fatto che alcuni cimiteri verdi decidano di non accogliere corpi imbalsamati, in base al principio che i fluidi di imbalsamazione sono dannosi per l'ambiente.

Le tombe sono contrassegnate con pali di legno commemorativi al posto delle lapidi e oli tossici, mordenti e vernici sono vietati. I segni indicatori della sepoltura possono essere semplici e modesti



oppure più elaborati (nel rispetto delle regole del cimitero).

A seconda del luogo prescelto, la gestione del bosco può essere un fattore di differenza. Per esempio, alcuni siti propongono un approccio al bosco 'uno ad uno', dove cioè viene piantato un albero per ogni sepoltura effettuata. Se questa è certamente una scelta lodevole in linea di principio e una proposta attraente per la famiglia del defunto, in pratica determina gravi inconvenienti. Nel lungo termine, infatti, il sovraffollamento arresterà la crescita degli alberi, mentre i gestori dei siti saranno costretti ad aggiungere sempre più alberi. Questa è semplicemente un'opzione non sostenibile.

### Aiutare le famiglie del defunto ad andare avanti

Sarebbe bello se tutti abbracciassero la sepoltura nel bosco o quella naturale come una decisione semplicemente ecologica, ma le sepolture nei boschi sono anche luoghi che servono per aiutare le famiglie dei defunti nella loro esperienza di lutto, presentandosi dunque come qualcosa di più di un semplice luogo ove seppellire i loro cari.

Tenendo presente questo, ci sono anche luoghi speciali di sepoltura sotto gli alberi dove riporre le ceneri o aree appositamente dedicate alla dispersione delle stesse.

È molto importante ricordare che il lutto ed il dolore non finiscono al termine del funerale. Amici e parenti vorranno visitare la tomba (o semplicemente il luogo di sepoltura) per soffermarsi a riflettere sulla vita dell'individuo, sui loro ricordi e sui loro mutevoli sentimenti circa la loro morte. Così il luogo di sepoltura ideale deve essere un luogo piacevole, accessibile e in cui tornare, con tutte le strutture di cui i visitatori hanno bisogno. Scegli con saggezza, e potrai fornire un valido supporto ai tuoi cari in modo che possano trovare la propria strada per ripartire.



### Sostenibilità


L'obiettivo centrale della sepoltura nei boschi è quello di operare nel modo più sostenibile possibile.

- Il bruciatore di frammenti di legno riscalda sia i nostri edifici sia l'acqua e scorre su legno dal nostro bosco fino ai nostri siti nelle foreste di Chiltern e Epping. Frammenti più piccoli vengono utilizzati per creare percorsi in legno per migliorare l'accesso all'interno del bosco.
- Gli edifici sono costruiti con legno sostenibile.
- L'elettricità è fornita da una fonte di energia rinnovabile.
- Creiamo del compost dai nostri rifiuti della cucina e dai fiori dalle tombe.
- Il personale ed i visitatori sono incoraggiati a riciclare, ove possibile.
- Usiamo prodotti eco-compatibili per la pulizia e tè, caffè, zucchero, ecc. biologici / eco solidali.
- Le acque reflue vengono lavorate con il nostro impianto di trattamento in loco.

- Il legno ed altri materiali rimasti e recuperati dal processo di costruzione sono utilizzati all'interno del bosco.
- Solo consentiti solo memoriali in legno.
- Durante la costruzione vengono utilizzati materiali da costruzione sostenibili.
- Sono utilizzati, per quanto possibile, materiali naturali a bassa energia incorporata, materiali di provenienza locale e materiali non tossici.
- Le costruzioni in strutture di legno utilizzano solo legno approvato FSC.
- Aggregati di materiale riciclato sono utilizzati per le superfici stradali.
- Gli edifici sono rivestiti con Thermowood eliminando necessità di conservanti chimici.
- Le finiture interne ed esterne sono prodotti OS con accreditamento ecologico 'Blue Angel'.
- In tutte le pareti e tetti è utilizzata come isolamento la carta riciclata.
- Tutto il legname di scarto viene conservato e riutilizzato *in loco*, ad esempio, per bidoni di compostaggio.
- Tutti i nuovi alberi piantati provengono dal Regno Unito (preferibilmente da rigenerazione *in loco*) e cresciuti con metodi di coltivazione senza torba, ove possibile.

(\* ) Direttore Generale della Christopher Henley Ltd., Regno Unito e Vice-Presidente EFFF, Federazione Europea dei Servizi Funerari

Luoghi di sepoltura naturali	
273	Siti nel Regno Unito e in Irlanda
124	Siti aventi membri professionali dell'ICCM che vi operano
77	Sono membri di Aziende
152	Sono del Settore Pubblico
104	Sono del Settore Privato
9	Organizzazioni benefiche registrate
6	Partnership
2	CoF
88	Non hanno affiliazioni professionali
<i>Il settore privato comprende aziende dedicate, agricoltori, proprietari terrieri, impresari di pompe funebri e anche un commerciante di rottami.</i>	







OrthoMetals® è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 450 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

**Altre informazioni** ➔ [www.crematori.org/riciclo](http://www.crematori.org/riciclo)

**Chi contattare in Italia** ➔ **Euro.Act srl** • Tel: 0532.1916111

Mail: [orthometals@crematori.org](mailto:orthometals@crematori.org)

Documentazione

**L.R. Toscana 20/01/2015, n. 9****“Disciplina dei cimiteri per animali d’affezione”**

Circolare SEFIT FederUtility n. 4337 del 26/01/2015

Il Consiglio della Regione Toscana, in data 13 gennaio 2015, ha approvato all’unanimità una legge regionale inerente la sepoltura degli animali di affezione L.R. Toscana 20/01/2015, n. 9 “Disciplina dei cimiteri per animali d’affezione”, pubblicata sul BURT n. 4 del 23/01/2015, Parte I.

Il provvedimento, riportato in **Allegato 1**, è costituito da quattro articoli e disciplina le modalità per la realizzazione ed il funzionamento dei cimiteri per animali di affezione, definendone localizzazione e realizzazione. Indica inoltre il periodo di tempo entro cui dotarsi di apposito regolamento di attuazio-

ne, che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Massimiliano Bianco)

**ALLEGATO 1****L.R. Toscana 20 gennaio 2015, n. 9 “Disciplina dei cimiteri per animali d’affezione”**

[B.U.R.T n. 4 del 23/01/2015]

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta promulga  
la seguente legge:

**Preambolo**

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy);

Visto l’accordo del 7 febbraio 2013 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme

per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo");

Considerato quanto segue:

1. Alla luce della mutata e crescente sensibilità maturata nel nostro Paese in materia di tutela degli animali, è tangibile il contributo degli animali d'affezione alla qualità della vita umana ed il loro valore per la società;

2. Si condivide la necessità di assicurare e favorire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali, anche dopo il fine vita di quest'ultimi, mediante la realizzazione di strutture deputate ad accogliere le spoglie o le ceneri degli animali d'affezione;

Approva la presente legge

#### **Art. 1 (Oggetto e finalità)**

1. La presente legge disciplina le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei cimiteri per animali di affezione.

#### **Art. 2 (Destinatari)**

1. Nei cimiteri per animali d'affezione possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche, comunemente classificati come animali d'affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari, ed a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili sulla base delle vigenti disposizioni statali o comunitarie.

#### **Art. 3 (Localizzazione e realizzazione dei cimiteri)**

1. I cimiteri per animali d'affezione sono soggetti ad autorizzazione del Comune competente per terri-

torio, rilasciata previo parere della competente azienda unità sanitaria locale.

2. I cimiteri sono localizzati in zone idonee individuate dai Comuni nell'ambito della pianificazione urbanistica;

3. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da enti pubblici. Gli stessi enti possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione da parte di associazioni di volontariato aventi come finalità la protezione degli animali, previa stipula di apposita convenzione con le associazioni medesime.

4. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da soggetti privati. L'autorizzazione comunale disciplina le modalità di erogazione dei servizi.

#### **Art. 4 (Regolamento di attuazione)**

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i requisiti tecnici, le modalità operative e procedurali, nonché le modalità di dismissione delle strutture.

2. Il regolamento di attuazione è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 gennaio 2015

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13.01.2015*

Documentazione

## Possibilità di collocazione di contenitori ceneri animali in cimitero tradizionale

Circolare SEFIT FederUtility n. 4332 del 20/01/2015

È pervenuto specifico quesito, da parte di associato lombardo, relativo alla possibilità o meno, dal punto di vista normativo, se un cimitero destinato alla sepoltura di spoglie umane possa accogliere anche spoglie animali di qualunque genere e, più segnatamente, le loro ceneri.

In **Allegato 1** si riporta una dettagliata analisi delle norme vigenti in quel contesto, replicabili anche in altri contesti regionali che non ammettano esplicitamente tale eventualità.

Per somma sintesi la collocazione di spoglie mortali di animali da compagnia detenuti da privati non è consentita in cimiteri tradizionali, ma unicamente in terreni privati o in cimiteri per animali.

La collocazione di contenitori di ceneri di animali di compagnia da parte di detentori privati è consentita in cimitero tradizionale, ma non all'interno di fossa, tumulo o comunque nel vano destinato ad ospitare un feretro o spoglie mortali umane. È invece consentita, se lo ammette la normativa locale, nelle adiacenze del tumulo o sopra il copritomba o lapide.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Massimiliano Bianco)

### ALLEGATO 1

#### 1. PREMESSA E INQUADRAMENTO GENERALE

Sotto l'aspetto giuridico l'animale da compagnia è considerato "res", ossia un oggetto, una cosa, di cui il cittadino detentore può disporre liberamente, pur nel rispetto della normativa sanitaria, per evitare rischi igienico sanitari.

È peraltro crescente il desiderio di parte della popolazione, che vive la compresenza di animali da compagnia come una sorta di famiglia allargata, di mantenere vivo il legame affettivo con il proprio animale anche dopo la morte di quest'ultimo, mediante la sepoltura delle sue spoglie mortali.

Fino ad oggi tale forma di sepoltura è stata per lo più indirizzata all'interramento in luogo di cui si dispone (giardino di casa o altro) o in specifici luoghi di seppellimento di soli animali da compagnia. L'Accordo Stato Regioni del 6 febbraio 2003 sul benessere degli animali da compagnia e sulla pet-therapy, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2003, riportato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2003, n. 52, delega Regioni e Province autonome alla realizzazione di cimiteri per animali da compagnia "destinati a mantenerne viva la memoria" ed i Comuni alla definizione dei requisiti strutturali e funzionali di tali impianti.

Solo più di recente stanno emergendo richieste di sepoltura in uno stesso luogo di umani e di animali da compagnia e, quindi, nel cimitero tradizionale.

La normativa sanitaria si occupa in particolare degli aspetti del trasporto delle spoglie animali al luogo di destino (sia questo l'impianto di incenerimento o di interrimento) e delle cautele da osservarsi per evitare rischi per la pubblica salute e la diffusione di malattie anche tra gli animali, oltre che nei confronti della popolazione.

Altrettanto importanti sono gli aspetti di tutela dell'ambiente e della salute pubblica che possono derivare dalla "sepoltura" di una gran quantità di animali da compagnia in un luogo deputato, definito come "cimitero di animali".

Quasi del tutto inesistenti sono invece i pericoli per la pubblica salute, come anche di quella degli animali, quando le spoglie mortali sono sotto forma di ceneri. In tal caso possono sussistere pericoli solo nel caso di incenerimento di spoglie mortali contaminate dal punto di vista radioattivo, situazione del tutto eccezionale e, in genere, nota a priori.

## 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Le norme sul destino di spoglie mortali di animali da compagnia (nonché relative al loro trasporto) sono di derivazione comunitaria. Pertanto legislazioni statali, regionali o comunali devono adeguarsi a queste, nei termini temporali massimi (se previsti) dalle norme europee. Ove non sussistano termini temporali di adeguamento delle norme nazionali, regionali o comunali, le norme europee prevalgono su quelle diverse dei territori interessati.

Se quindi norme regionali sussistono e sono precedenti all'emanazione di norme comunitarie, le norme regionali soccombono rispetto a quelle comunitarie o comunque, ove residuo, devono essere interpretate nel senso di consentire lo spirito e l'applicazione della norma comunitaria. Questo è anche il caso degli articoli 29 e 30 del Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali. (BURL n. 46, 1° suppl. ord. del 12 Novembre 2004) <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> REGOLAMENTO REG. LOMBARDIA 6/2014, CAPO VIII – AREE E SPAZI DI SEPOLTURA PER ANIMALI D'AFFEZIONE

### **Art. 29 – Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione**

1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i Comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.

2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.

Pur nella sinteticità della fonte normativa regolamentare lombarda, si deduce – leggendole in connessione con le norme di derivazione europea e statale – che il trattamento delle spoglie mortali di un animale da compagnia sono ordinariamente la sepoltura in cimitero di animali e l'affidamento delle ceneri animali al detentore (in vita dell'animale o a chi per lui). Mentre sussistono criteri pur di massima concernenti la realizzazione di cimiteri per animali, come anche per il trasporto delle spoglie mortali e infine per la loro sepoltura in detti siti cimiteriali, ben poco si dice circa l'affidamento al detentore delle ceneri animali.

### **2.1. Definizione di animali da compagnia**

Secondo l'art. 2 comma 1 del Regolamento lombardo 6/2004, sono da intendersi per animali da compagnia i seguenti:

*“animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;”.*

L'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003: “Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2003, riportato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2003, n. 52:

*“a) “animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.”.*

3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

### **Art. 30 – Sepoltura degli animali d'affezione**

1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.

2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

Tale definizione è stata inserita sostanzialmente nella L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33, all'articolo 104 commi 2 e 3, che quindi sono di riferimento. In regione Lombardia gli animali da compagnia sono chiamati dalla normativa animali d'affezione. Pertanto vale quest'ultima definizione, che è più ampia di quella prevista dal regolamento regionale 6/2004.

## 2.2. Trattamenti possibili delle spoglie mortali di animali da compagnia

### 2.2.1. Le norme storiche di derivazione comunitaria

Già il Regolamento 1774/2002/CE, modificato dal Regolamento n. 808/2003/CE, disciplinava tra l'altro lo smaltimento e l'eventuale "seppellimento" degli animali da compagnia, sulla base del relativo rischio ambientale.

Le spoglie degli animali da compagnia, classificate fra i sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione (materiale di categoria 1 ovvero sottoprodotto ad elevato rischio), dovevano essere smaltite mediante incenerimento, presso impianti a bassa capacità e conformi ai requisiti igienici e di funzionamento dell'allegato IV, al fine di prevenire i rischi per la salute umana o animale.

In conformità all'art. 24 del citato reg. CE, come deroga, l'autorità sanitaria poteva permettere che gli animali da compagnia morti fossero eliminati direttamente come rifiuti mediante interrimento in aree appositamente individuate o in terreni di proprietà di privati cittadini, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva o infestazione trasmissibile a uomini o animali.

### 2.2.2. Le vigenti norme di derivazione comunitaria (Reg. CE 1069/2009)

Nel 2009 venne pubblicato sulla Gazzetta della Comunità (L 300 del 14 novembre 2009) il Regolamento (CE) 1069 /2009 *recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)*. La norma **si è applicata in Italia, abrogando il vigente regolamento 1774/2002, a partire dal 4 marzo 2011.**

Il Regolamento 1069 presenta novità a cominciare dall'oggetto, che riguarda norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati. È con circolare del Ministero della salute PN 12958-P del 3 aprile 2013 (vds. **Allegato 2**) che si

inquadra con buona precisione il campo applicativo del trattamento delle spoglie mortali degli animali da compagnia:

1. per animali da compagnia di piccole dimensioni detenuti da privati (salvo in casi particolari dove si suppone che sussistano rischi sanitari reali) lo smaltimento delle relative carcasse è considerato fuori del campo applicativo della normativa comunitaria, secondo le logiche dell'art. 2 del regolamento 1069/2009.

2. Per animali da compagnia detenuti da privati, diversi da quelli di cui al numero 1) che precede (e quindi di medio grandi dimensioni, con citazione esplicita di cani e gatti) si specifica che questi sono da considerare nel campo di applicazione del regolamento 1069/2009 e classificati come "materiale di categoria 1" e trattati nel rispetto dell'articolo 12 del regolamento 1069/2009, tra cui – ai nostri fini – si cita lo smaltimento attraverso incenerimento o co-incenerimento. È pure consentito, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1), lettera a) del regolamento 1069/2009, e per i privati detentori dell'animale, il sotterramento dell'animale da compagnia:

a) in terreni privati <sup>(2)</sup>;

b) in cimiteri per animali.

secondo criteri fissati con provvedimenti di ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

3. Per animali da compagnia deceduti in luoghi in cui ve ne sia una pluralità (e quindi ritiri, canili, luoghi di commercio di animali) sussistono norme particolari per la conservazione temporanea delle carcasse in vista del successivo smaltimento e altre, valedoli solo per animali da compagnia di piccola taglia.

Riassumendo, in relazione a quanto dispone la normativa comunitaria, i trattamenti possibili delle spoglie di animali da compagnia detenuti da privati, sono:

a) incenerimento;

b) sotterramento.

È quindi esclusa la possibilità di tumulazione della spoglia mortale (sia in ambiente stagno che aerato). E invece non vietata la tumulazione delle ceneri di un animale da compagnia.

Il sotterramento degli animali da compagnia è possibile unicamente:

a) in terreni privati;

b) in cimiteri per animali.

<sup>(2)</sup> Non solo di proprietà del privato detentore in vita dell'animale.

Le ceneri di animali da compagnia, quale prodotto dall'incenerimento individuale di spoglie mortali animali, laddove non abbandonate (e quindi trasformatesi in rifiuto) essendo "cosa" di proprietà del detentore dell'animale o di un suo erede, possono essere trattate come "cosa" e cioè possono essere conservate in luogo di cui il detentore possa disporre (in proprietà o in uso), senza particolari cautele igienico sanitarie.

Tra i luoghi di conservazione vi può essere anche un cimitero per animali. Le ceneri possono essere tumulate in forma ipogea od epigea.

Le ceneri animali possono essere disperse in natura o in luoghi a ciò deputati (sia dentro che fuori dei cimiteri per animali). I contenitori di ceneri animali possono essere anche introdotti e conservati in un cimitero tradizionale (per spoglie umane) nei modi individuati al paragrafo 3.

### 3. LA COLLOCAZIONE DI CENERI DI ANIMALI DA COMPAGNIA IN CIMITERO TRADIZIONALE

#### 3.1. La tumulazione delle ceneri animali assieme al feretro

Si premette che in un tumulo, per norma statale, è consentita la permanenza sia presente o meno un feretro di urne cinerarie in funzione della capienza, oltre che del diritto di essere sepolto all'interno della tomba. Si richiama il paragrafo 13.3. della circolare Ministero della salute 24/6/1993, n. 24 <sup>(3)</sup>, interpretativa del D.P.R. 285/1990.

Tale previsione è ripetuta anche a livello regionale lombardo dal regolamento 6/2004, precisamente all'articolo 16, comma 3 <sup>(4)</sup>. Ma è bene specificare, viste le definizioni di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento, che l'urna è contenitore di ceneri, ma queste sono citate unicamente come ceneri derivanti dalla cremazione di spoglie mortali umane <sup>(5)</sup>.

<sup>(3)</sup> CIRCOLARE MIN. SAN. 24/1993, PARAGRAFO 13.3.

*È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.*

<sup>(4)</sup> REGOLAMENTO REG. LOMBARDIA 6/2014, ART. 16 COMMA 3. *Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.*

<sup>(5)</sup> REGOLAMENTO REG. LOMBARDIA 6/2014, ESTRATTO DALLE DEFINIZIONI DI CUI ALL'ART. 2

**ceneri:** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**urna cineraria:** contenitore di ceneri

È l'articolo 24 dello stesso regolamento ad intervenire espressamente per limitare l'uso di un sepolcro per la sola sepoltura di spoglie mortali umane. <sup>(6)</sup>

Anche la lettura dell'articolo 93 del D.P.R. 285/90, lascia ben pochi spazi per la tumulazione di spoglie mortali di animali all'interno di tomba di famiglia.

#### 3.2. La collocazione delle ceneri animali nella zona antistante il tumulo

Come si è accennato in precedenza, il contenitore di ceneri animali è "cosa" e come tale, se il regolamento comunale di polizia mortuaria o le norme attuative di piano cimiteriale lo consentano, può essere collocato nella zona antistante il tumulo, direttamente sulla lapide, o nel vano ricavato tra la lapide e la parete di chiusura del tumulo. O, se in cappella o edicola di famiglia, al suo interno.

Possono anche essere consentite scritte di ricordo dell'animale d'affezione.

Normalmente i regolamenti locali consentono (o tollerano) ai familiari di collocare sulle sepolture oggetti di affezione del defunto che tuttavia non turbino il carattere del luogo. Si tratta di una gestione di atti di pietà verso i defunti che, come tali, rispondono alle sensibilità espresse dalla comunità locale e hanno sempre trovato come interlocutore il Comune di riferimento che provvedeva alla relativa disciplina (un po' come quella degli arredi, delle epigrafi, ecc.).

La collocazione anzidetta determina la necessità di esplicita previsione nella normativa locale, di autorizzazione e di corrispondente tariffazione.

#### 3.3. La collocazione delle ceneri animali in campo comune

Non è consentito il sotterramento nella fossa di campo comune di urna o contenitore di ceneri animali, dovendosi solo prevedere la sepoltura del feretro.

Si ritiene che invece possa consentirsi, previa specifica normativa locale (regolamento comunale di polizia mortuaria o norma attuativa di piano cimiteriale), la collocazione, per il tempo residuo di permanenza di una lapide o di un copritomba sulla fossa

<sup>(6)</sup> REGOLAMENTO REG. LOMBARDIA 6/2014, ART. 24- DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

*1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.*

di campo comune, di contenitore di ceneri animali, saldamente connesso a detta lapide o copritomba. Possono anche essere consentite scritte di ricordo dell'animale d'affezione.

La collocazione anzidetta determina la necessità di esplicita previsione nella normativa locale, di autorizzazione e di corrispondente tariffazione.

### 3.4. Sistemi di identificazione delle ceneri animali

Come noto la identificazione di un'urna contenente ceneri umane è prevista a livello statale (e spesso ripetuta nelle regolamentazioni regionali).

In particolare si richiama l'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.M. interno, di concerto con la salute, 1 luglio 2002, che si cita espressamente:

*“e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;”*

Nel caso di contenitore di ceneri animali, questo è opportuno che si differenzi da quello di ceneri umane, per evitare possibili errori nel tempo. Per evitare qualunque rischio è sufficiente che vi sia apposta una targhetta identificativa che riporti la dicitura “ceneri animali” e, laddove il detentore dell'animale lo desidera, anche il riferimento al nome.

## ALLEGATO 2

### Circolare del Ministero della Salute di p.n. 12958-P del 3 aprile 2013

**Oggetto: smaltimento carcasse ai sensi dei regolamenti (CE) 169/2009 e (UE) 142/2011**

Relativamente allo smaltimento da parte di privati detentori di animali da compagnia di piccola dimensione quali uccelli, pesci, tartarughe, roditori, in assenza di situazioni epidemiologiche particolari, di volta in volta stabilite dall'Autorità competente, si ritiene che le carcasse di questi animali, considerata anche l'irrilevante quantità, siano fuori dal campo di applicazione del regolamento sui sottoprodotti nelle logiche dell'art. 2 del Reg.(CE) 1069/2009.

Per quanto riguarda gli altri animali da compagnia, inclusi i cani e i gatti, le carcasse di queste specie sono da considerarsi materiale di categoria 1 e trattati nel rispetto dell'art.12 del citato regolamento.

In deroga al punto di cui sopra ed in attenuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009 e nel rispetto delle altre norme vigenti, è consentito ai privati detentori di animali da compagnia, inclusi i cani e i gatti, lo smaltimento

tramite sotterramento in terreni privati o aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali), secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma;

Per le strutture, quali canili ed i rifugi, di cui alla legge 281 del 1991 e per le attività commerciali che hanno per oggetto la vendita di animali da compagnia, vale l'obbligo della gestione delle carcasse ai sensi del Reg. (CE) 169/2009. In tal caso è consentito conservare le carcasse in pozzetti congelatori in attesa della raccolta.

A quest'ultima fattispecie è comunque applicabile l'articolo 19, comma a) solo per il sotterramento di animali da compagnia di piccole dimensioni quali uccelli, pesci, tartarughe, roditori in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma. Ogni operatore commerciale deve fissare gli obblighi previsti dall'art.22.

In ogni caso è fatto salvo il rispetto delle norme sanitarie, della legislazione sull'ambiente e sull'anagrafe animale.





## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS BIOFUN



Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.

### THANOS LIQUOFUN



Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.

### THANOS FUNGEL




Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere.

Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Lastre di chiusura loculi

Lastra di chiusura per loculi in fibra di cemento, in ottemperanza al DPR n. 285 del 10.09.90 e Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93.



Dimensioni: cm. 70x75 (oppure a richiesta) spessore cm. 0,8

Peso Kg. 7 circa.

Colore: beige

La lastra di chiusura dei loculi costruita con materiali resistenti all'azione corrosiva dei liquami cadaverici, garantisce resistenza e durata del prodotto e una perfetta impermeabilità ai liquidi e ai gas in maniera da consentire la sigillatura ermetica dei loculi. Inoltre, la forma della lastra appositamente studiata senza battuta, permette il corretto posizionamento in ogni tipo di loculo; con l'utilizzo di speciali schiume poliuretatiche iniettate tra il bordo esterno della lastra e la spalla del loculo, grazie anche alla estrema maneggevolezza della lastra, è possibile posare il manufatto in pochi minuti.

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150




Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti.

Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cofano in cellulosa biodegradabile

Per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.

Prodotta con nuovo tipo di cartone rinforzato con portata di 75 kg.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Affidamento dei servizi cimiteriali e collaterali con separazione societaria, nonché deleghe attribuibili dai Comuni alle società partecipate

Circolare SEFIT FederUtility n. 4406 del 23/03/2015

Il Consiglio di Stato, Sez. 5<sup>^</sup>, con sentenza n. 6200 del 22 dicembre 2014, riportata in **Allegato 1**, si pronuncia in materia di affidamento dei servizi cimiteriali e collaterali con separazione societaria, nonché deleghe attribuibili dai Comuni alle società partecipate, definendo una delle numerose controversie tra aziende partecipate da un lato ed operatori privati dall'altro, nel contesto di applicazione dell'art. 54, comma 2 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e s.m.i.. In **Allegato 2** si riporta inoltre un commento sugli ef-

fetti della citata sentenza per casi analoghi e per i riflessi che può determinare per altre imprese associate. La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Emanuela Cartoni)

### **ALLEGATO 1**

#### **Consiglio di Stato, Sez. 5<sup>^</sup>, sentenza n. 6200 del 22 dicembre 2014**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4820 del 2013, proposto da:

Ditta Giuseppe Cipriani S.r.l., in persona del legale rappresentante, Centro Servizi Funebri Rodigini S.r.l., in persona del legale rappresentante, Ferrari Onoranze Funebri S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Daniele Toffanin, con domicilio eletto presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

#### **contro**

Comune di Rovigo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferruccio Lembo, Nicola Massafra, con domicilio eletto presso Nicola Massafra in Roma, via Val di Non, n. 18;

#### **nei confronti di**

A.s.m. Rovigo S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mazzarolli, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5; A.s.m. Onoranze Funebri S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Franzoi, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

#### **per la riforma**

della sentenza del T.A.R. Veneto – Venezia, Sezione I, n. 171/2013, resa tra le parti, concernente separazione societaria del ramo d'azienda preposto alla attività di onoranze funebri.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rovigo e di A.s.m. Rovigo S.p.a. e di A.s.m. Onoranze Funebri S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Daniele Toffanin, Fer-

ruccio Lembo, Francesco Mazzaroli e Luca Mazzeo, su delega dell'avvocato Andrea Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Veneto le odierne appellanti invocavano l'annullamento della delibera C.C. n.15 del 15.3.2011, con la quale era stata autorizzata la separazione societaria del ramo d'azienda preposto alle attività di onoranze funebri di A.s.m. Rovigo s.p.a., nonché del decreto sindacale n. 11 del 12.04.2011 avente ad oggetto "*Sottoscrizione di atti di polizia mortuaria*".

2. La controversia all'attenzione di questo Consiglio riguarda ASM Rovigo S.p.A., società *in house*, di cui è proprietario il Comune di Rovigo, affidataria diretta di diversi servizi pubblici, tra cui anche quelli funebri – cimiteriali e di onoranze funebri (questi ultimi in regime di libero mercato ed in concorrenza con altre ditte). In attuazione del secondo comma dell'articolo 54 della legge regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18, il Comune di Rovigo aveva: 1) autorizzato la predetta ASM Rovigo S.p.A. "*a incorporare per conferimento il ramo d'azienda onoranze funebri, costituendo apposita newco s.r.l. retta da uno statuto che contenga le disposizioni di cui allo schema allegato B)...*"; 2) autorizzato contestualmente la predetta ASM Rovigo S.p.A. a ricercare un socio, cui attribuire non più del 10% del capitale sociale della newco stessa; 3) dato atto che si tratta di attività di libero mercato non soggetta, a differenza dei servizi pubblici locali, a regolamentazione con contratto di servizio, cessando conseguentemente gli effetti della delibera G.C. n. 56 del 13 marzo 1998 e suoi atti presupposti; 4) autorizzato il Sindaco o suo delegato ad esprimersi nelle sedi assembleari competenti conformemente a quanto espresso nei punti precedenti; 5) dichiarato la delibera stessa immediatamente eseguibile.

Secondo le originarie ricorrenti il citato comma 2, secondo il quale: "*Qualora il gestore del cimitero svolga anche una attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse da attuare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge*" dell'articolo 54, sarebbe rimasto inattuato dal momento che la newco ASM Onoranze Funebri s.r.l. è partecipata al 90% da ASM Rovigo S.p.A. che, a sua volta, è interamente partecipata dal Comune di Rovigo, con una inammissibile commistione tra attività commerciali e poteri pubblici e potenziale conflitto di interessi tra sfera privata e sfera pubblica, tanto più che con la ordinanza sindacale n. 11 del 12 aprile 2001 sarebbero stati illegittimamente attribuiti ad ASM Rovigo S.p.A. poteri sia in materia di polizia mortuaria, appartenenti esclusivamente all'ufficiale di stato civile, sia in materia di riscossione di non meglio identificati diritti e tariffe.

3. Il primo giudice accoglieva in parte il ricorso sulla scorta delle seguenti motivazioni.

3.1. Secondo il TAR gli atti impugnati non sortivano la separazione societaria con proprietà diverse imposta dal richiamato art. 54, poiché le compagini societarie sono sostanzialmente identiche, tenuto conto dell'apporto assolutamente marginale della nuova partecipazione privata introdotta nella neo costituita società, sicché la società *in house* ASM Rovigo s.p.a. del Comune di Rovigo a cui è riservata l'attività cimiteriale continuerebbe, nella sostanza, a gestire anche l'attività funebre, solo formalmente conferita ad un soggetto giuridico distinto.

3.2. Quanto all'impugnazione del decreto sindacale n. 11 del 12.04.2011, il primo giudice rilevava che con quest'atto venivano delegate a soggetti diversi da quelli individuati dalla legge statale (cfr. D.P.R. 285/1990) funzioni spettanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile, in quanto tali non suscettibili di attribuzione diversa da quella ivi prevista, quand'anche consistente in una società *in house providing* che nella sostanza agisce quale articolazione interna dello stesso ente comunale. Pertanto, il TAR disponeva l'annullamento in parte del citato decreto.

4. Avverso la sentenza del TAR propongono appello le originarie ricorrenti, il Comune di Rovigo e ASM S.r.l..

5. Con appello principale la Ditta Giuseppe Cipriani S.r.l., la Centro Servizi Funebri Rodigini S.r.l., e la Ferrari Onoranze Funebri S.r.l. invocano l'annullamento integrale degli atti impugnati e la declaratoria di nullità dell'atto costitutivo di ASM e di tutte le autorizzazioni concesse e richieste di pagamenti o deleghe del Comune di Rovigo, evidenziando che l'art. 54, l.r. Veneto 18/2010, stabilirebbe che la gestione dei servizi cimiteriali, non possa essere in capo allo stesso soggetto che gestisce le onoranze funebri in regime di libera concorrenza. Il TAR, pertanto, avrebbe errato nella parte in cui dall'annullamento della delibera consiliare n. 15 del 15 marzo 2011, non avrebbe fatto discendere la caducazione di tutti gli atti presupponenti. Quindi, il decreto sindacale avrebbe dovuto essere interamente travolto non potendosi distinguere l'oggetto della delega ivi contenuta. Inoltre, la distinzione operata dal TAR tra atti del Sindaco in veste di ufficiale dello stato civile e atti comunali in senso stretto non sarebbe corretta e contrasterebbe con la lettera dell'art. 23, d.p.r. 285/1990, l'affermazione secondo la quale l'autorizzazione al trasporto sarebbe di competenza del sindaco in veste di autorità comunale, perché l'autorizzazione alla sepoltura varrebbe anche come autorizzazione al trasporto e sarebbe rilasciata dal Sindaco nella veste di ufficiale dello stato civile. Inoltre, nessuna delega potrebbe essere operata a favore di un soggetto che opera in mercato competitivo, sostenendo metodi di finanziamento occulti con storno dei profitti pubblici a danno degli altri operatori. L'ASM infatti potrebbe riscuotere in virtù della delega diritti e tariffe, ma sarebbe assolutamente erroneo che la dele-

ga conferitale possa fondare sull'art. 23, D.P.R. 285/1990. Pertanto, la tassa di trasporto che dovrebbe esserle versata in qualità di incaricata di pubblico servizio ex art. 21 l.r. Veneto n. 18/2010, sarebbe del tutto illegittima. Inoltre, vi sarebbe una commistione di attività contraria a legge, in quanto la ASM s.r.l. verrebbe pubblicizzata unitamente alla ASM s.p.a., il sito ASM s.p.a. rinvierebbe a pagine sia per i servizi cimiteriali che per quelli funebri. Ancora, la corrispondenza della ASM s.r.l. fa riferimento al gruppo ASM, le autorizzazioni amministrative di trasporto salme all'estero sarebbero sottoscritte dall'amministratore unico di ASM s.r.l. Le imprese appellanti dovrebbero rivolgersi ad ASM s.p.a. per la tumulazione delle salme e dovrebbero corrispondere una tassa di trasporto per servizi non resi, attraverso un meccanismo che prevedrebbe l'invio da parte dell'ufficio anagrafe comunale di un elenco dei decessi avvenuti in Rovigo al quale farebbe seguito la fatturazione in capo alle imprese concorrenti, la cui attività in questo modo verrebbe anche controllata. Sotto questo profilo sarebbe erroneo ritenere che l'autorizzazione al trasporto della salma sia un atto comunale e non un atto dell'ufficiale dello stato civile e che come tale non debba essere sottoposto a tassa, visto che nessuna attività verrebbe prestata dal comune. Pertanto, le lettere a) e b) del decreto sindacale n. 11 del 12 aprile 2011 farebbero riferimento ad attività di competenza delle onoranze funebri, mentre l'autorizzazione al trasporto spetterebbe al sindaco nella veste di ufficiale dello stato civile. Quanto alle lettere g), h), i) dello stesso decreto, il loro inserimento sarebbe illegittimo in quanto dovrebbero rientrare nel capitolato d'appalto pure questo affidato illegittimamente.

6. Con appello incidentale autonomo il Comune di Rovigo invoca la riforma della sentenza di primo grado, atteso che: a) quanto al decreto sindacale n. 11/2011 avrebbe semplicemente confermato in capo ad ASM S.p.a. società *in house*, la delega delle funzioni di polizia mortuaria che nulla avrebbero a che fare con la gestione cimiteriale, di cui all'art. 54 l.r. veneto 18/2010. Il TAR, al riguardo, avrebbe confuso le attività di cui alle lett. c), d), f), e) con attività dell'ufficiale dello stato civile non delegabili; a1) non vi sarebbe interesse al ricorso per l'annullamento del decreto sindacale n. 11/2011, perché nessuna utilità economica deriverebbe alle originarie ricorrenti; a2) sarebbe inammissibile il motivo secondo il quale la ASM S.p.a. non potrebbe svolgere attività di gestione dei cimiteri e funzioni di polizia mortuaria, perché proposto per la prima volta in appello, ed infondato comunque nel merito, perché l'art. 54 l.r. 18/2010 affermerebbe la necessità di separare soltanto la gestione del cimitero con i servizi tipici delle onoranze funebri, ma non farebbe riferimento alle funzioni di polizia mortuaria. Il legislatore vorrebbe solo assicurare la terzietà di chi gestisce il cimitero. Nessuna posizio-

ne dominante potrebbe assumere chi gestisce il cimitero rispetto all'affidamento di un funerale già svolto; a3) non vi sarebbe interesse alla censura sulla delegabilità delle funzioni di polizia mortuaria alla società *in house*, perché si tratterebbe di funzioni estranee alla semplice gestione cimiteriale. Si sarebbe in presenza, infatti, di funzioni di competenza del sindaco in veste di autorità comunale ordinariamente delegate alle società *in house*. L'art. 23 comma 1 l.r. 18/2010, prevedrebbe che l'autorizzazione al trasporto sia rilasciata dal comune. Il comma 2 stabilirebbe poi che l'autorizzazione all'inumazione valga anche quale autorizzazione al trasporto, ma ciò non trasformerebbe quest'ultima in una competenza dell'ufficiale dello stato civile. Quindi, non rilevarebbe l'art. 74 d.p.r. 397/2000. Sarebbe, invece, corretta la sentenza nella parte in cui ha confermato la delega delle funzioni di polizia mortuaria, mentre dovrebbe ritenersi errata nella parte in cui ritiene illegittimo il conferimento di una parte di esse, perché proprie dell'ufficiale dello stato civile, la cui funzione, invece, sarebbe solo quella di certificare la variazione dello stato di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza; a4) vi sarebbe un'*ultra petita* in relazione all'annullamento del decreto sindacale per la parte diversa da quella relativa all'attività di trasporto. Né si comprenderebbe quale sia l'interesse all'affermazione che sia il sindaco nella veste di ufficiale dello stato civile piuttosto che nella veste di autorità comunale a firmare i provvedimenti di tumulazione ovvero i passaporti mortuari.

b) Quanto alla delibera consiliare n. 15/2011, non vi sarebbe interesse a ricorrere delle ditte, perché l'eventuale eliminazione di posizioni dominanti spetta alla Corte d'Appello. L'unico interesse perseguito sarebbe quello volto ad eliminare la concorrenza di ASM S.r.l., tale tutela non potrebbe avvenire per mezzo della richiesta di annullamento di atti amministrativi, atteso che ASM S.r.l. opererebbe in regime di diritto privato. Inoltre, la delibera consiliare sarebbe un mero atto di indirizzo.

7. Con appello incidentale ASM S.r.l., a sua volta, chiede la riforma della sentenza impugnata, sottolineando che il primo giudice avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse, perché la delibera di C.C. 15/2011 sarebbe atto di indirizzo non immediatamente lesivo. Ancora, il ricorso di prime cure sarebbe inammissibile nella parte in cui chiede dichiararsi la nullità dell'atto costitutivo della società. La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui interpreta l'art. 54 della l.r. 54/2010, ritenendo che vi sia un implicito riferimento ad evitare situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. alle quali invece non avrebbe dato peso, rilevando solo la necessità della diversità soggettiva. Inoltre, sarebbe errata la sentenza nella parte in cui non avrebbe considerato adeguatamente l'eccezione di costituzionalità avanzata dal Comune, infatti, pur se il TAR riconosce che la

materia della tutela della concorrenza è di competenza statale e che la disciplina regionale impone la separazione societaria, nulla direbbe sulla composizione proprietaria, finendo per avallare un'esegesi del citato art. 54 che comporterebbe uno sconfinamento del legislatore regionale nella materia della tutela della concorrenza. Inoltre, la posizione societaria dell'ente *in house* nella nuova s.r.l. non sarebbe pesabile, utilizzando meramente il riferimento del 10% proprietario atteso che i soci avrebbero stipulato un patto parasociale, che prevedrebbe l'attribuzione di specifici poteri a favore del socio di minoranza in talune materie. Inoltre l'art. 3, comma 8, l. 148/2011, dovrebbe ritenersi abrogato *in parte qua* la l.r. 18/2010.

8. Nelle successive difese le appellanti principali, nel ribadire le proprie argomentazioni, eccepiscono la violazione dell'art. 104 c.p.a. in ordine alla produzione in giudizio del patto parasociale, e pongono in luce come con sentenza n. 274/2012 la Corte costituzionale avrebbe affermato la legittimità costituzionale della l.r. 18/2010. Inoltre, l'attuale legge regionale avrebbe eliminato l'autorizzazione al trasporto concentrandola con l'autorizzazione alla inumazione, quindi la tassa prevista per l'autorizzazione al trasporto, trattenuta da ASM s.r.l., non avrebbe ragion d'essere.

9. A sua volta l'ASM Rovigo S.p.a. eccepisce la tardiva produzione documentale da parte delle appellanti principali, sottolineando come tutto il materiale pubblicitario prodotto dalle appellanti riguarderebbe situazione antecedente alla nascita della ASM srl. Quanto alla tariffazione sarebbe stata introdotta solo nel 2010 e da allora non se ne sarebbero mai dolute.

10. L'amministrazione comunale, invece, oltre a ribadire le proprie motivazioni, pone in evidenza come la tassa per il trasporto sarebbe rimborsata alle ditte dalle famiglie dei defunti, quindi, non vi sarebbe interesse a contestarla, atteso che il provvedimento impugnato sarebbe meramente confermativo del decreto n. 47/2004.

11. Con ordinanza del 5 febbraio 2014 la Sezione dispone istruttoria, ordinando l'acquisizione della sentenza della Sezione I, della Corte d'Appello di Venezia, n. 3071/2013, che ha respinto il ricorso della Giuseppe Cipriani S.r.l. ex art. 33, l. 287/90 volto a far cessare l'attività di onoranze funebri a ASM Rovigo e ASM onoranze funebri, ed a far dichiarare nullo l'atto costitutivo di A.s.m. Onoranze Funebri S.r.l., disapplicando il decreto sindacale n. 11/2011.

#### DIRITTO

1. All'esame della controversia va premesso che con sentenza n. 2887 del 2012 del Consiglio di Stato – in riforma della pronuncia di inammissibilità per difetto di giurisdizione, del TAR per il Veneto (sent n. 1759 del 2011), veniva dichiarata la giurisdizione del g.a. con statuizione ormai divenuta irrevocabile e comunque non contestata negli appelli in esame.

2. Va, inoltre, preliminarmente chiarito che il *thema decidendi* fissato dal ricorso di prime cure introdotto dalle odierne appellanti principali ruota attorno a tre motivi di ricorso: a) violazione dell'art. 54, comma 2, l.r. Veneto, n. 18/2010; b) illegittima delega delle funzioni del Sindaco nelle vesti di ufficiale dello stato civile; c) illegittimo trasferimento in capo all'ASM Rovigo S.p.a. della riscossione dei diritti di trasporto delle salme entro il territorio comunale.

3. Quanto alle eccezioni incrociate in ordine alla paventata tardiva produzione documentale, le stesse debbono essere respinte è noto, infatti, che l'art. 104 comma 2 c.p.a. tempera il divieto di produzione di documenti nuovi in appello con la condizione che "*il collegio li ritenga indispensabili alla decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto ... produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile*". La norma in questione, pur prendendo spunto dal comma 3, dell'art. 345 c.p.c., non ne segue le sorti come chiarito da Cons. St., Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5509, trattandosi di norma processuale autonoma. Sicché deve registrarsi allo stato una diversità di disciplina processuale, che consente al collegio di valutare il carattere indispensabili dei documenti prodotti.

Nella fattispecie in esame le eccezioni proposte non possono essere accolte, in quanto la documentazione versata per la prima volta in seconde cure appare, da un lato, indispensabile ai fini del decidere, atteso che offre una dimensione delle dinamiche societarie, come della tipologia dell'attività svolte dalle parti dell'odierno giudizio, illuminando le doglianze espresse negli appelli in esame. Inoltre, la produzione in questione non si presenta come del tutto "nuova", perché integra la già copiosa produzione documentale versata dinanzi al TAR per il Veneto dalle odierne appellanti.

4. Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle appellanti incidentali con le quali si contesta il difetto di interesse delle appellanti principali al ricorso di primo grado in relazione alla caducazione di entrambi gli atti impugnati. Va, al riguardo, rammentato come l'interesse all'impugnazione deve essere rinvenuto nella circostanza che le imprese in questione sono operatori economici del settore nel quale gli atti impugnati vanno ad incidere sia in termini di numero dei soggetti potenziali concorrenti, sia in termini di economie di mercato. Pertanto, non v'è dubbio che tutte vantino un interesse legittimo rispetto agli atti amministrativi contestati con il ricorso di primo grado, giacché tutte difendono un bene della vita, quello alla protezione della loro attività economica, potenzialmente leso dagli atti impugnati. Né vale obiettare come fanno le appellanti incidentali che la delibera consiliare sia mero atto di indirizzo, dal momento che si tratta del provvedimento con il quale l'amministrazione comunale attua concretamente il disposto dell'art. 54 l.r. Veneto n. 18/2010, definendo in che

termini la “separazione societaria” debba essere declinata secondo la volontà dell’amministrazione.

5. Passando al merito degli appelli in esame, occorre iniziare da quelli incidentali, dal momento che il primo motivo di quello principale è dato dalla mancata presa d’atto da parte del TAR della caducazione automatica di tutti gli atti a valle rispetto la delibera C.C. n.15 del 15.3.2011.

5.1. Gi appelli incidentali sono parzialmente fondati, nella parte in cui denunciano l’erroneità della sentenza di prime cure nell’aver caducato la citata delibera consiliare n. 15/2011.

È necessario operare una ricostruzione della normativa di riferimento a cominciare dalla legge regionale del Veneto n. 18/2010. Il legislatore regionale con la disciplina in parola detta norme in materia funeraria, la finalità delle quali è indicata dall’art. 1, comma 1, precipuamente nella tutela della salute. La perimetrazione delle attività riconducibili nella categoria di attività funebre è offerta dall’art. 5, della stessa legge, che precisa al comma 4, inoltre, come: *“L’attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato”*. Un simile precetto è ribadito dal comma 2 dell’art. 28: *“La gestione dei cimiteri è incompatibile con l’attività funebre e con l’attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i Comuni ricompresi nei territori classificati montani...”*. Dell’esistenza di incompatibilità in fieri si fa, invece, carico il comma 2 dell’art. 54, della legge citata, precisando che: *“Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d’obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, fatta salva l’eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data”*.

Si tratta di disposizioni che, sebbene orientate principalmente a tutelare la salute, intercettano indirettamente anche la tutela della concorrenza e ne promuovono la diffusione in linea di continuità con quanto imposto dai precetti di derivazione comunitaria. Affinché possano ritenersi ammissibili, gli interventi normativi regionali devono avere effetti marginali o indiretti e non essere in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza (cfr. Corte cost., n. 430/2007; Id., 274/2012).

Il referente normativo statale di riferimento è rappresentato dall’art. 8, della l. 287/1990, che impone alle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato di operare mediante società separate, quando agiscono in mercati diversi.

Ciò che rileva secondo il legislatore nazionale è che vi sia una differenza soggettiva e non che la società co-

stituita per operare nel mercato diverso operi in modo del tutto indipendente dalla società madre, tanto che il comma 5 del citato art. 8, precisa che può trattarsi non solo di società partecipate ma anche di società controllate.

Dall’esame delle citate disposizioni appare evidente, quindi, che l’operazione alla quale è chiamata l’amministrazione comunale è quella di assicurare una separazione proprietaria – la norma non fa riferimento ad una dismissione di ogni partecipazione sociale da parte delle imprese pubbliche – che deve avvenire in conformità con le norme di diritto civile, tanto da poter ritenere che la nuova società sia controllata dall’impresa pubblica, purché non si identifichi con questa. Nella fattispecie non può condividersi la valutazione operata dal primo giudice, atteso che la divisione delle quote sociali del nuovo soggetto giuridico partecipato per il 90% dalla stessa ASM Rovigo S.p.a. e per il 10% da LORANDI S.p.a., non conduce a ritenere che non vi sia stata un’effettiva separazione proprietaria. Ciò in ragione di una duplice circostanza: I) il nuovo soggetto giuridico è una società a responsabilità limitata; II) il contenuto del patto parasociale che regola i diritti dei singoli soci.

Quanto al primo profilo occorre rammentare che all’indomani della riforma del diritto societario, portata dai d.lgs. nn. 5 e 6/2003, la società a responsabilità limitata assume una valenza più spiccatamente “personale”, nel senso che la rilevanza centrale della persona del socio conduce a rendere possibile la presenza di tipi societari, che spaziano dalla perfetta coincidenza tra gestione e proprietà alla creazione di una veste organizzativa simile a quella delle società per azioni. In questo senso un ruolo fondamentale viene svolto non solo dall’atto costitutivo ma anche dai patti parasociali. Pertanto, nella nuova società a responsabilità limitata non si registra una necessaria proporzionalità tra partecipazione e diritti sociali.

Nel caso in esame si registra, infatti, una difformità tra la partecipazione sociale e i diritti sociali. Dall’esame del patto parasociale si evince, ad esempio, che: a) dei tre membri del consiglio di amministrazione, due sono nominati da ASM Rovigo S.p.a. ed uno da LORANDI S.p.a.; b) l’amministratore delegato deve essere nominato dalla prima, acquisito l’assenso della seconda; c) dei tre membri del collegio sindacale, due sono nominati da ASM Rovigo S.p.a. ed uno da LORANDI S.p.a.; d) nella materie indicate dal punto 4.3.1. l’assemblea delibera con la maggioranza qualificata del 95%. Sicché il peso effettivo dei due soci non può ridursi alle mere percentuali di partecipazione alla società.

È evidente, quindi, che si è in presenza di una separazione societaria con proprietà diverse a favore di una società (ASM Rovigo S.r.l.), che è sottoposta ad una forma di controllo da parte di ASM Rovigo S.p.a. ai sensi degli artt. 2359, 2497, 2497-sexies c.c., ma che

si presenta come un soggetto diverso rispetto a quest'ultima. Pertanto appare pienamente rispettato il dettato dell'art. 54, comma 2, della legge regionale n. 18 del 2010, quindi, non deve essere annullata la delibera C.C. n.15 del 15.3.2011, né può essere dichiarata la nullità dell'atto costitutivo di ASM Rovigo S.r.l.

6. Si può, pertanto, passare all'esame dell'appello principale e degli appelli incidentali nella parte in cui espongono le doglianze aventi ad oggetto i capi della sentenza di prime cure che hanno vagliato le censure al decreto sindacale n. 11 del 2011.

La sentenza di prime cure merita, infatti, conferma sul punto, dovendosi disattendere la doglianza con la quale le appellanti principali sostengono che l'illegittimità della delibera consiliare n.15 del 15.3.2011, avrebbe dovuto comportare il travolgimento anche del decreto sindacale, dal momento che si è accertato che la prima non è illegittima.

Va, poi, precisato che, nonostante il carattere non puntuale della doglianza introdotta con il ricorso di primo grado dalle appellanti principali, la contestazione del decreto sindacale riguarda la delega di tutte le funzioni ivi rappresentate e non è limitata soltanto a quella inerente l'autorizzazione al trasporto della salma, sicché non si registra alcun *ultra petita*. Infatti, nel ricorso dinanzi al TAR si contesta che le attività dell'ufficiale dello stato civile siano state delegate a soggetti non appartenenti all'organico dell'ente.

6.1. Come correttamente ricostruito dal primo giudice il decreto sindacale in questione delega alla società *in house* del Comune di Rovigo (espressamente autorizzata ad adottarli in nome e per suo conto) i seguenti atti di Polizia mortuaria:

«a) adempimenti derivanti dalle autorizzazioni al trasporto salma, resti mortali, ossa umane in luogo diverso o in altro Comune ... di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/1990 e art. 23 della legge regionale del Veneto n. 18 del 2010;

b) adempimenti derivanti dalle autorizzazioni al trasporto salma da Comune a Comune per essere cremato e delle risultanti ceneri in luogo di deposito - art. 26 del D.P.R. 285/1990 e art. 23 della legge regionale del Veneto n. 18 del 2010;

c) autorizzazione alla esumazione di cui all'art. 83 D.P.R. 285/1990;

d) autorizzazione alla estumulazione e successiva traslazione di cui all'art. 88 D.P.R. 285/1990;

e) autorizzazione all'effettuazione di operazioni cimiteriali in cappella privata fuori del cimitero di cui all'art. 102 D.P.R. 285/1990;

f) rilascio di passaporti mortuari previsti negli articoli 27, 28, 29 del D.P.R. 285/1990;

g) Concessioni cimiteriali di aree, loculi, cellette - ossario dei cimiteri comunali;

h) rilascio di autorizzazioni scrittura lapide;

i) tenuta registro cremazione».

Senonché alcune di queste funzioni, in particolare: l'autorizzazione: a) alla sepoltura (art. 6, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), b) all'esumazione (art. 83, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), c) all'estumulazione (art. 88, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), d) alla tumulazione nelle cappelle private (art. 102, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), non possono essere oggetto di delega, in quanto attribuite al Sindaco nelle vesti di ufficiale di stato civile e non in veste di autorità comunale. Mentre risultano delegabili gli adempimenti connessi alle autorizzazioni al trasporto della salma di competenza del Comune (cfr. lettere a) e b)) ex art. 23 della L.R. n. 18 del 2010, così come le attività direttamente connesse all'espletamento di servizi cimiteriali di cui agli artt. g), h), i), ovvero ancora, con riguardo alla lettera e), le operazioni cimiteriali in cappella privata diverse dall'autorizzazione alla tumulazione.

Pertanto, non può condividersi la doglianza contenuta nell'appello principale che sostiene un'erronea interpretazione da parte del TAR del dettato dell'art. 23, l.r. Veneto 18/2010. Quest'ultimo, infatti, nel prevedere che: “1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.

2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto”, indica la presenza di due distinte funzioni non sovrapponibili, la seconda delle quali vale anche come autorizzazione al trasporto. Né vale in senso opposto richiamare il dettato dell'art. 23, d.P.R. n. 285/1990, secondo il quale: “L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero”. La presenza di un'autorizzazione implicita al trasporto, infatti, nel caso di inumazione, tumulazione o cremazione, appare del tutto logica in ragione del fatto che il trasporto è attività strumentale rispetto alle altre, sicché non può che riconoscersi in capo al Sindaco quale ufficiale di governo l'esercizio di un potere implicito.

Pertanto, in ragione della presenza di un'autonoma autorizzazione del sindaco quale organo dell'ente comunale si giustifica anche la delega alla riscossione di diritti e tariffe a favore di ASM Rovigo S.p.a., sicché deve essere respinta la correlata doglianza contenuta nell'appello principale.

Le censure contenute negli appelli incidentali, invece, circa il novero degli atti che non sarebbero di competenza del sindaco quale ufficiale dello stato civile sono smentite da quanto disposto dall'art. 74, d.P.R. n. 396/2000, secondo il quale: “Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa”. Dalla norma in questione, si trae conferma del fatto

che le funzioni di ufficiale dello stato civile non si limitano, infatti, alla mera tenuta dei registri.

7. L'appello principale deve, quindi, essere respinto, mentre vanno accolti nei sensi di cui in motivazione gli appelli incidentali. Pertanto, va accolto solo in parte il ricorso di primo grado nel senso che resta caduca il decreto sindacale n. 11 del 12.04.2011 avente ad oggetto "Sottoscrizione di atti di polizia mortuaria", limitatamente alla parte concernente le lettere c), d), f), e), quest'ultima con esclusivo riguardo all'autorizzazione alla tumulazione in cappella privata.

8. Nella reciproca soccombenza si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)-definitivamente pronunciando sugli appelli,

come in epigrafe proposti, respinge l'appello principale, accoglie in parte gli appelli incidentali, ed in riforma della sentenza impugnata, respinge in parte il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 22/12/2014

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

## **ALLEGATO 2**

### **Affidamento dei servizi cimiteriali e collaterali con separazione societaria, nonché deleghe attribuibili dai Comuni alle società partecipate**

La pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. 5<sup>a</sup>, sent. n. 6200 del 22 dicembre 2014 definisce una delle numerose controversie, sviluppate sia in sede di giurisdizione amministrativa, sia in sede di giurisdizione ordinaria <sup>(1)</sup> che hanno avuto parti aziende partecipate da un lato e operatori privati dall'altro, nel contesto di applicazione dell'art. 54, comma 2 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e s.m.i..

Si rammenta che detto comma così recita:

*"... 2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data."*

Per altro, la pronuncia consente considerazioni su due piani.

#### **A) Separazione societaria o separazione societaria con proprietà diverse**

Nella fattispecie, tale norma non ha previsto, diversamente da altre norme legislative regionali, una separazione societaria tra soggetti operanti negli ambiti "cimiteriali" e soggetti operanti nell'ambito "funebre".

L'incompatibilità affermata all'art. 28, comma 2 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e s.m.i. (e, si dovrebbe dire: ... e viceversa, alla luce dell'art. 5, comma 4 stessa legge regionale), ha integrato la portata della

"separazione societaria" con l'ulteriore qualificazione: "con proprietà diverse".

Tale prescrizione sembra non avere tenuto presente come un riferimento di maggiore coerenza sarebbe stato raggiunto se si fosse fatto riferimento alle società controllate/controlanti (art. 2359 C.C.), oltretutto con un aggravamento rispetto all'art. 8, commi 2 e seguenti. L. 10 ottobre 1990, n. 287 e succ. modif. (oltre che del diritto e della giurisprudenza) dell'Unione Europea.

Va, brevemente, ricordato come nella situazione locale oggetto di sentenza il Comune avesse affidato, *in house*, a propria azienda partecipata, il servizio cimiteriale, azienda che svolgeva altresì attività funebre, per la quale, a seguito dell'emanazione della legge regionale, si era provveduto, sia con atti del Comune che con conseguenti atti dell'azienda *in house*, a separare questa seconda attività conferendola ad una nuova società, mista di cui la società comunale *in house* deteneva il 90% del capitale sociale, mentre il 10% ha visto la partecipazione di socio privato.

Ora, le parti ricorrenti argomentavano che la titolarità del 90% del capitale sociale da parte della partecipata *in house* (il cui capitale sociale è riferito al 100% al Comune) non osservasse la prescrizione delle "proprietà diverse".

Secondo il Consiglio di Stato:

*"... Ciò che rileva secondo il legislatore nazionale è che vi sia una differenza soggettiva e non che la società costituita per operare nel mercato diverso operi in modo del tutto indipendente dalla società madre, tanto che il comma 5 del citato art. 8, precisa che può trattarsi non solo di società partecipate ma anche di società controllate. ..."*

E proseguendo:

*"... appare evidente, quindi, che l'operazione alla quale è chiamata l'amministrazione comunale è quella di assicurare una separazione proprietaria – la*

<sup>(1)</sup> Non escluso il peculiare giudizio contemplato dall'art. 33, co. 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287, nel testo antecedente alle modifiche apportatevi dall'art. 2, co. 2 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.



*norma non fa riferimento ad una dismissione di ogni partecipazione sociale da parte delle imprese pubbliche – che deve avvenire in conformità con le norme di diritto civile, tanto da poter ritenere che la nuova società sia controllata dall'impresa pubblica, purché non si identifichi con questa ...”.*

Giungendo alla conclusione per cui:

*“... non può condividersi la valutazione operata dal primo giudice, ..... non conduce a ritenere che non vi sia stata un'effettiva separazione proprietaria. ...”.*, conclusione motivata su duplice argomentazione:

- 1) il nuovo soggetto giuridico è una S.r.l.;
- 2) il contenuto dei patti parasociali regolati i diritti dei soci, i quali, ad ulteriore rafforzamento della prima argomentazione, nella fattispecie concreta, non rispecchiano una proporzionalità tra partecipazione e diritti sociali, argomenti che portano a prendere atto di come si sia in presenza di una separazione societaria con proprietà diverse a favore di una società, per quanto questa sia sottoposta ad una forma di controllo, ai sensi degli artt. 2359, 2497, 2497-sexies C.C., ma che si presenta come un soggetto diverso rispetto alla controllante, e, pertanto appare pienamente rispettato il dettato dell'art. 54, comma 2, della legge regionale.

#### B) Deleghe attribuibili dai Comuni alle società partecipate

Nella sentenza di 1° grado impugnata (T.A.R. per la regione Veneto, Sez. 1^, sent. n. 171 del 16 febbraio 2013, ma anche le altre con simili, e coeve) si richiamano essere stati oggetto di delega da parte del Comune ad aziende partecipate (e/o controllate):

- a) adempimenti derivanti dalle autorizzazioni al trasporto salma, resti mortali, ossa umane in luogo diverso o in altro Comune;
- b) adempimenti derivanti dalle autorizzazioni al trasporto salma da Comune a Comune per essere cremato e delle risultanti ceneri in luogo di deposito;
- c) autorizzazione all'esumazione di cui all'art. 83 D.P.R. 285/1990;
- d) autorizzazione all'estumulazione e successiva traslazione di cui all'art. 88 D.P.R. 285/1990;
- e) autorizzazione all'effettuazione di operazioni cimiteriali in cappella privata fuori del cimitero di cui all'art. 102 D.P.R. 285/1990;
- f) rilascio di passaporti mortuari previsti negli articoli 27, 28, 29 del D.P.R. 285/1990;
- g) concessioni cimiteriali di aree, loculi, cellette – osario dei cimiteri comunali;
- h) rilascio di autorizzazioni scrittura lapide;

i) tenuta registro cremazione.

Valutando il T.A.R. come dovesse distinguersi fra atti che deve autorizzare il Sindaco quale ufficiale di stato civile e atti che invece richiedono autorizzazioni comunali e per cui apparterebbe alla prima categoria:

- 1) l'autorizzazione alla sepoltura;
- 2) l'autorizzazione all'esumazione;
- 3) l'autorizzazione all'estumulazione;
- 4) l'autorizzazione alla tumulazione nelle cappelle private.

Mentre non risultavano al T.A.R., in contrasto con l'assetto delle competenze sopra riportato, gli adempimenti connessi alle autorizzazioni al trasporto della salma di competenza del Comune (cfr. lettere a) e b)) ex art. 23 della L.R. Veneto n. 18 del 2010, così come le attività direttamente connesse all'espletamento di servizi cimiteriali di cui agli artt. g), h), i), ovvero ancora, con riguardo alla lettera e), le operazioni cimiteriali in cappella privata diverse dall'autorizzazione alla tumulazione.

Il Consiglio di Stato, con la cennata sent. n. 6200 del 22 dicembre 2014 della Sez. 5^, ritiene che alcune di queste materie non siano oggetto di delegazione a società partecipate, sulla considerazione che siano attribuite al sindaco nelle vesti di ufficiale di stato civile e non di autorità comunale.

Se ciò possa trovare fondamento per le autorizzazioni considerate dall'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (e, per effetto del suo comma 3, anche quelle attribuite, espressamente, all'ufficiale dello stato civile dalla L. 30 marzo 2001, n. 130), sia permesso di esprimere, per quanto sommariamente, come forti perplessità sorgano se come tali siano individuate le autorizzazioni:

- “b) all'esumazione (art. 83, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
  - c) all'estumulazione (art. 88, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
  - d) alla tumulazione nelle cappelle private (art. 102, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);”
- che risultano del tutto estranee alle funzioni proprie del servizio dello stato civile, quanto chiaramente pertinenti alla gestione cimiteriale e, per questo, materia dei servizi comunali e non certo di quelli di competenza dello Stato, esercitati dai Comuni.

◆ 28 aprile 2015 (mar),  
Ferrara

**Processi trasformativi cadaverici e modalità di intervento.  
Le conoscenze essenziali per poter praticare la tanatocosmesi**

**RELATORI:** Mauro Ugatti (Operatore funebre, con esperienza ventennale in tanatocosmesi, Azienda Sanitaria ULSS 18 Rovigo), Carlo Ballotta (Giornalista, Collaboratore della rivista "I Servizi Funerari" e del sito funerali.org)

**PROGRAMMA:** • **Presentazione a cura di Mauro Ugatti:** Principi del lavoro di tanatoesteta, etica professionale, Rapporto con i dolenti, Interventi in strutture sanitarie o a domicilio, Nozioni d'igiene: rischio biologico, malattie infettive particolari e d.p.i., Modalità di tolettatura

mortuaria: preparazione corpo e vestizione salma (disinfezione, lavaggio, tamponatura di orifici naturali), Estetica funeraria e tecniche di vestizione (trattamento di viso e mani, Trucchi e segreti per una perfetta vestizione, Copertura di ferite e casi particolari, Strumenti e materiali utilizzati. Rifiuti derivanti dal trattamento • **Presentazione a cura di Carlo Ballotta:** Cosa si può fare e non in base alla normativa italiana, Tutela del cadavere, Appunti di medicina necroscopica, Tempistica degli adempimenti amm.vi in seguito ad un decesso

◆ 29 aprile 2015 (mer),  
Ferrara

**La sicurezza del crematorio**

**RELATORI:** Dott. Alessandro Finco, P.I. Alberto Santato (Consulente Aziendale in materia di Sistemi di Gestione per la Qualità e Sicurezza nei luoghi di lavoro), (R.S.P.P. qualificato ed abilitato in ogni macrosettore, Consulente in materia di Sistemi di Gestione per la Qualità e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

**PROGRAMMA** • **Il contesto normativo: D.Lgs. 81/2008:** Evoluzione normativa in materia di sicurezza dalla 626 al Testo Unico; Concetti di rischio e danno; Concetti di prevenzione, protezione e organizzazione) • **Organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della protezione:** Le figure coinvolte nella gestione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e responsabilità e sanzioni, La Valuta-

zione dei Rischi (DVR, DUVRI) • **I rischi specifici degli operatori del crematorio:** Rischi per mansione e per lavorazioni, Movimentazione manuale dei carichi, Movimentazione mediante attrezzature, Rischio chimico e rischio biologico, Rischio microclimatico, Rischio incendio e fondamenti della prevenzione incendi, Uso e manutenzione di macchine e impianti, Lo stress di lavoro correlato, principi e valutazione, Altri rischi, Dispositivi di protezione individuale: scelta ed utilizzo, Misure di tutela ed emergenze • **Organizzazione degli organi di vigilanza, controllo e assistenza:** il ruolo delle ASL; Altri enti controllori • **Verifica di apprendimento finale mediante test a risposta multipla**

◆ 26 maggio 2015 (mar),  
Ferrara

**I loculi areati: aspetti igienico-sanitari,  
modalità tecniche di funzionamento**

**RELATORI:** Fausta Caramaschi (Medico igienista, già Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Mantova), Dario Bernardi (Ingegnere civile per l'ambiente ed il territorio, Dottorando di ricerca in scienze dell'ingegneria).

**PROGRAMMA:** • **Presentazione a cura di Fausta Caramaschi:** Le fasi di trasformazione cadaverica; La tumulazione (stagna) come prevista dal Capo XV D.P.R. 285/90; I compiti del personale dell'ASL in occasione di estumulazioni; La circolare del Min. Salute 31/7/1998, n. 10 • **Presentazione a cura di Dario Bernardi:** Inquadramento normativo generale per la tumulazione areata: le norme regionali e l'art. 106 del D.P.R. 285/90; Quantità e tempi di rilascio di liquami

cadaverici durante una tumulazione; Garanzie da fornire col loculo stagno e quelle col loculo areato; Soluzioni realizzate in Europa (i metodi: italiano, francese, spagnolo); Ventilazione forzata e ventilazione naturale; Cenni sui tipi di filtro utilizzate (filtri a carboni attivi e filtri a liquidi); Garanzie non solo per il loculo areato: i nuovi vincoli dati da alcune norme regionali anche per la tumulazione stagna; Sistemi di chiusura del tumulo; Sistemi di impermeabilizzazione (nella prefabbricazione, in opera); Trasformazione del patrimonio cimiteriale costruito da stagno ad areato; • **Conoscenza dei partecipanti e illustrazione loro problematiche;** • **Discussione tra i partecipanti e sottoposizione quesiti d'aula;** • **Risposte ai quesiti d'aula**

◆ 27 maggio 2015 (mer),  
Ferrara

**Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza.  
Sciogliere i dubbi su come operare in cimitero**

**RELATORE:** Dott. Michele Gaeta (Dirigente Bologna Servizi Cimiteriali srl, Gruppo Coordinamento FederUtility SEFIT)

**PROGRAMMA:** • **Conoscenza dei partecipanti e illustrazione loro problematiche** • **Presentazione del docente:** Inquadramento normativo: le norme cimiteriali; Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro; Fenomeni cadaverici; Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale; Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza; Inu-

mazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza; Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza; Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza; Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza; Traslazioni; Dispersione ed affidamento ceneri, accenni; Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza; Cremazioni, cenni sulla sicurezza • **Discussione e domande sul contenuto del corso**

**Per informazioni:** segreteria organizzativa ☎ 0532.1916111 ✉ [formazione@euroact.net](mailto:formazione@euroact.net)



# MODULO DI ISCRIZIONE

da inviare a Euro.Act s.r.l. via fax allo 0532-19.11.222  
entro il **VENERDÌ della settimana precedente** alla data del corso

**COMPILARE TUTTI I CAMPI  
ED INVIARE UN MODULO DISTINTO  
PER OGNI PARTECIPANTE**

## DATI per la fatturazione:

RAGIONE SOCIALE/COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_

## DATI del partecipante:

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

ENTE \_\_\_\_\_ UFFICIO \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## CHIEDO l'iscrizione al corso:

### FERRARA, APRILE-MAGGIO 2015:

**28/04/2015** Processi trasformativi cadaverici e modalità di intervento. Le conoscenze essenziali per poter praticare la tanatocosmesi

**26/05/2015** I loculi areati: aspetti igienico-sanitari, modalità tecniche di funzionamento

**29/04/2015** La sicurezza del crematorio

**27/05/2015** Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Sciogliere i dubbi su come operare in cimitero

Come Abbonato normale o prof.le al sito [www.euroact.net](http://www.euroact.net) o  
Come Socio di FederUtility-SEFIT

al costo di € 250,00 + IVA (\*)

Come NON Abbonato NÉ Socio di cui sopra

al costo di € 300,00 + IVA (\*)

OPPURE

## ACQUISTO un pacchetto formativo:

(dei corsi organizzati da Euro.Act s.r.l.)

Come Abbonato normale o professionale al sito [www.euroact.net](http://www.euroact.net) o  
Come Socio di FederUtility-SEFIT

al costo di € 1.250,00 + IVA (\*) per 5 PARTECIPAZIONI

al costo di € 2.500,00 + IVA (\*) per 10 PARTECIPAZIONI

Come NON Abbonato NÉ Socio di cui sopra

al costo di € 1.500,00 + IVA (\*) per 5 PARTECIPAZIONI

al costo di € 3.000,00 + IVA (\*) per 10 PARTECIPAZIONI

L'acquisto del pacchetto 5 PARTECIPAZIONI - da effettuare nel corso di un anno solare - dà diritto all'attivazione gratis di 1 abbonamento NORMALE annuo al sito [www.euroact.net](http://www.euroact.net) (del valore di 230,00 €), mentre l'acquisto del pacchetto 10 PARTECIPAZIONI dà diritto all'attivazione gratis di 1 abbonamento PROFESSIONALE annuo al sito [www.euroact.net](http://www.euroact.net) (del valore di 575,00 €), a condizione che fatturazione e pagamento avvengano in data precedente all'effettuazione del primo corso.

◆ **CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE:** se la comunicazione - da effettuare per mail o fax - avviene più di 3 (tre) giorni prima della data del corso, dovrà essere corrisposta ad Euro.Act s.r.l. la somma di € 50,00 + IVA (\*) quale rimborso per le spese organizzative già sostenute. L'importo sale a € 100,00 + IVA (\*) in caso di cancellazione avvenuta negli ultimi 3 (tre) giorni antecedenti al corso. La mancata partecipazione, senza comunicazione, comporta la fatturazione integrale. È sempre possibile cambiare il nominativo del corsista. ◆ Per ogni corso verrà data conferma dell'effettuazione una settimana prima della data di svolgimento prevista ◆ **Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza**

## EFFETTUERÒ il pagamento totale di:

€ \_\_\_\_\_, 00

IVA (\*) inclusa

IVA esente

tramite:

bollettino su c.c.p. n. 54496716

bonifico cu c.c.p. (Coordinate IBAN: IT 59 T 07601 13000 000054496716)

tutti intestati a: EURO.ACT S.R.L. Piazza Fetonte 58, 44123 Ferrara

**N.B.** Ai soggetti diversi dagli enti locali viene richiesto il pagamento anticipato

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act s.r.l., anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarla sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

(\*) IVA attualmente al 22% (le quote fatturate ad Ente pubblico sono IVA esenti)

Approfondimenti

## Concessioni cimiteriali c.d. perpetue ed approcci di vario ordine

di Sereno Scolaro

### Premessa

Quando si parli di Regolamenti comunali di polizia mortuaria, non può prescindere dai loro processi di formazione, includenti le “motivazioni” sottostanti. In qualche occasione non sono mancate situazioni in cui quale consiglio comunale abbia approvato il Regolamento comunale di polizia mortuaria, riportandolo in allegato alla deliberazione, dove un tale allegato era costituito da fascicolo a stampa commercializzato da quale tipografia specializzata: non rileva se tale testo presentasse elementi di qualità o meno, ma non si può non considerare come, in tali fattispecie, il consiglio comunale abbia, per così dire, rinunciato alla propria funzione, avendo passivamente adottato un qualche testo, senza alcuna valutazione se rispondesse alle esigenze locali (ritenendo che l'ipotesi che un testo a stampa di produzione commerciale possa rispondere ad esigenze locali, e specifica, sia così remota da potersi ritenere del tutto improbabile, prossima allo zero), con un approccio in termini di mero adempimento.

Per quanto riguarda gli aspetti redazionali dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria può constatarsi come essi abbiano presentato possibili diversità nella “paternità”, avendosi avuto la redazione da parte del segretario comunale, altre volte da parte di personale dell'ufficio tecnico, altre ancora da parte dell'ufficiale sanitario (fino a che la figura sia stata presente nell'ordinamento giuridico, e rispetto a cui va ricordato come essa costituisse dipendente del Comune solo nei Comuni maggiori, mentre in quelli con popolazione inferiore a 20.000 abitanti le relative funzioni fossero assolte da un medico condotto, cioè da un medico libero-professionista che, in ragione dell'attribuzione della condotta, svolgeva, anche, le funzioni di medico per le persone aventi diritto all'assistenza medica gratuita, in quanto i-

scritte nell'elenco previsto dall'art. 15 D.Lgs. Lgt. 22 marzo 1945, n. 173; disposizione abrogata, solo – non ostante le “promesse”, rimaste inattuata, di una sua abrogazione fatte con l'art. 90, comma 2 L. 27 luglio 1967, n. 685 “*Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70.*” – ed a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall'art. 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200, convertito, con modificazioni, nella L. 18 febbraio 2009, n. 9), oppure da figure amministrative di varia specializzazione, oppure da ufficiali dello stato civile (che punto non avevano, ed hanno, competenze in materia di polizia mortuaria, salve le situazioni, accidentali, in cui, per ragioni organizzative, alcuni servizi, comunali, fossero attribuiti a persone che svolgevano anche questa funzione, di competenza statale), avendosi, anche, ipotesi di “tavoli di lavoro” costituiti da diverse figure appartenenti ad uffici a diversa specializzazione dei Comuni. Di seguito, in particolare dopo la L. 23 dicembre 1978, n. 833 non sono mancate situazioni in cui le neo-istituite USL (oggi, ASL) si siano fatte promotrici di interventi redazionali (magari coinvolgendo alcuni dei Comuni, in genere i maggiori del proprio territorio) mirati ad una quale “unificazione” dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria dei diversi Comuni, fino a pervenire, più recentemente, a prospettazioni secondo cui le regioni, con varie modalità, avrebbero dovuto pervenire a c.d. “regolamenti comunali tipo”, implicitamente con vincoli di loro adozione da parte dei Comuni.

Risulta evidente, come i testi dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria siano stati influenzati dalle professionalità (e angoli di visuale) che li hanno redatti o che hanno concorso alla redazione, con la conseguenza che, anche per queste “fasi genetiche”, spesso essi non danno risposte a specifi-

che situazioni, anche delicate e di una certa rilevanza, in quanto, in sede redazionale, alcune situazioni non sono state forse neppure immaginate.

Si pensi, a titolo di esempio, come i Regolamenti comunali di polizia mortuaria, specie quelli maggiormente risalenti, presentino, o presentassero, indicazioni (o non le presentassero proprio) del tutto generiche, ed inidonee, attorno al concetto di famiglia del concessionario, sotto il profilo della riserva di cui all'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, spesso parlandosi solo di "famiglia", termine che poteva (forse) nel passato essere ritenuto non equivoco, ma che attualmente richiede necessarie specificazioni, con un certo quale dettaglio. Oppure, si pensi alle regolazioni, spesso mancate regolazioni, degli effetti del decesso del concessionario (fondatore del sepolcro). Ma spesso i Regolamenti comunali di polizia mortuaria puntavano a regolare anche altri aspetti, a volte più altre volte meno, accentuati a seconda delle professionalità che avessero concorso alla fase redazione, non senza indicazioni scarsamente tecniche (ad esempio, spesso si ritrovavano indicazioni per cui le bare per inumazione dovessero essere costruite in "legno dolce", indicazioni che a qualcuno potrebbe richiamare la radice della liquerizia, trascurandosi come, a partire da un certo periodo, la costruzione delle bare sia divenuta un'attività industriale progressivamente standardizzata, nelle misure, nelle essenze vegetali impiegate, ecc.).

Ma se i Regolamenti comunali di polizia mortuaria hanno risentito, né avrebbe potuto essere diversamente, delle diverse professionalità che hanno concorso, o provveduto in via esclusiva, alla fase redazionale, una delle "tecniche redazionali" che è stata molto diffusa, specie quando alla redazione abbiano provveduto (o concorso in termini prevalenti) i segretari comunali, vedeva la tendenza a ri-formulare in questi testi regolamentari come se fossero delle *compilation* o delle antologie normative, riproducendo, testualmente, norme del testo unico delle leggi sanitarie, del regolamento (nazionale) di polizia mortuaria, dell'ordinamento dello stato civile (quando vi era), magari anche trasformando in norma regolamentare indicazioni derivanti da circolari (viene alla mente – circa, verso la prima metà degli anni '70 – la circolare emanata dall'allora Sottosegretario al Ministero della salute con cui si suggeriva che le lapidi copri-fossa per le inumazioni non eccedessero i 2/3 della fossa, per consentire un adeguato apporto di acque meteoriche in quanto utile ai processi di trasformazione cadaverica), magari anche ripetendo anche norme di altri contesti, con l'espressa volontà di contare su di uno strumento in cui vi fosse "tutto", cosa che non teneva conto, anzi

obliterava, i diversi gradi delle fonti del diritto, l'ambito della portata – e funzione – del Regolamento comunale di polizia mortuaria.

Chi, con altri, ha concorso in certe fasi, alla predisposizione di "regolamenti tipo", si è poi reso conto di come questi testi venissero utilizzati abbastanza passivamente, cioè, materialmente, copiati (riportando a situazioni simili a quella del consiglio comunale che aveva approvato il testo, a stampa, acquistato dalla tipografia specializzata locale), alterando quello che voleva essere lo spirito degli schemi di "regolamenti-tipo", cioè di costituire un ausilio per provvedere a adottare soluzioni che rispondessero alle singole, spesso specifiche, esigenze nelle singole realtà. Non solo, ma progressivamente, è emerso con sempre maggiore forza l'indirizzo di evitare – sempre e comunque – che il Regolamento comunale di polizia mortuaria "riportasse", norme di altre fonti, mirando ad enunciare regolazioni specifiche locali, non altrimenti affrontate e, soprattutto, avendo in mente l'ambito di esercizio della potestà regolamentare proprio dei Comuni.

Il punto centrale da sottolineare è quello per cui il Regolamento comunale di polizia mortuaria non deve assolvere alla funzione di stabilire regole, vincoli, prescrizioni (magari stratte e scarsamente attuali), ma assolvere alla funzione sua propria, consistente nel "*dare soluzioni a problemi*" – quando soluzioni vi possano essere e quando queste possano aversi nell'esercizio della potestà regolamentare propria dei Comuni – finalizzazione che richiede un approccio che non è quello di compulsare diversi testi, altrui, prendendo a spizzichi e bocconi, formule che "suonino bene", quanto piuttosto partire mettendo sul tappeto la situazione locale, individuare i "problemi", presenti ma anche quello che possano in prospettiva sorgere, e, da questi, ricercare quali soluzioni possano cogliersi, non senza verificare se queste possano trovare fonte nel Regolamento comunale.

Nulla esclude per altro che possa anche farsi riferimento a "tracce" altrui, purché alla condizione che ciò avvenga con sufficiente criticità, valutando se questa o quella formulazione (spesso mera "formula") risponda localmente alle esigenze locali (la ripetizione è esplicitamente intenzionale).

Per altro se debbano osservarsi i principi per cui i Regolamenti comunali di polizia mortuaria non debbano, mai, riprodurre norme di altra fonte, e che non possano eccedere l'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare dei Comuni, l'attività redazionale non può trasformarsi in un mero adempimento, ma in un'attività raziocinante e razionale.

Si tratta di aspetti che diventano critici nelle situazioni locali in cui norme regionali, non sapendo

meglio affrontare alcuni istituti, prescrivano che questo o quell'aspetto debba essere regolato dai Comuni con proprio (appositi?) regolamenti: alcune norme regionali, ne prevedono più di uno, a volte anche con termini di adozione differenziati ..., non senza minacciare, in alcuni casi, un inesistente potere sostitutivo ("minacce" che inducono ad un approccio fortemente, se non meramente, adempimentale – raramente i Comuni hanno la forza, e la volontà, e soprattutto, gli strumenti, per contrastare certe aberrazioni delle norme regionali, spesso redatte senza conoscenza di causa – ottundendole gli aspetti contenutistici, sostanziali), aspetti che talora non attengono alla potestà regolamentare dei Comuni oppure per cui l'ambito territoriale del Comune risulta palesemente improprio, inadeguato, oppure si tratta di aspetti che difficilmente possono trovare contenuto.

**La presenza, tra i sepolcri privati nei cimiteri, di concessioni a tempo indeterminato (c.d. perpetuità).**

Come largamente noto nei cimiteri vi sono, con abbastanza ampia frequenza, concessioni a tempo indeterminato, c.d. perpetue, sorte in momenti in cui poteva farsi ricorso anche a questa tipologia di concessioni cimiteriali, concessioni che possono avere ad oggetto aree ai fine della costruzione di sepolcri a sistema di tumulazione, oppure aree per l'impianto di campi a sistema d'inumazione (ma anche inumazioni individuali, seppure queste tipologie siano poco diffuse, in ambito nazionale, e presenti prevalentemente in determinate aree geografiche), oppure l'uso di sepolcri a sistema di tumulazione individuali i a posti plurimi, su manufatti sepolcrali costruiti dal Comune.

Se, nel passato, i Comuni potevano fare ricorso, anche differenziando per tipologie di concessioni cimiteriali, tanto all'istituto della concessione a tempo indeterminato (c.d. perpetuità), quanto a tempo determinato (che, sempre nel passato, non aveva limitazioni di ordine temporale per la durata), è stato largamente presente una certa quale prevalenza dell'utilizzo delle concessioni a tempo indeterminato (c.d. perpetue), prevalenza che, in difetto di indicazioni di dettaglio, non può certo portare (anzi) a considerare come tutte le concessioni precedenti ad un certo periodo debbano necessariamente essere state tali (perpetue). Alternative queste su cui si tornerà.

Il ricorso alle concessioni cimiteriali a tempo indeterminato (c.d. perpetuità) è stato dovuto, presumibilmente, a valutazioni, all'epoca, circa una non rilevanza degli effetti nel tempo, quando non anche

ad un'assenza di ogni valutazione sui possibili effetti che, nel futuro (rispetto al momento originario della concessione) avrebbero potuto aversi.

In materia cimiteriale occorrerebbe (il condizionale è di rigore) fare sempre un qualche sforzo per immaginare i possibili effetti di questa o quella scelta, sulla base di orizzonti temporali decisamente ampi, generalmente largamente superiori a quello di altri campi di operatività dei Comuni (ed a maggiore ragione, ben maggiori degli orizzonti temporali propri di chi debba assumere decisioni), cosa non certo facile (e per questo si è parlato di "sforzo"), pur con tutti i rischi di una valutazione che risulti, poi, non adeguata, quanto, nella realtà, prevalgono, spesso anzi troppo spesso, logiche del tutto contingenti.

Se al momento originario del sorgere delle concessioni cimiteriali a tempo indeterminato (c.d. perpetue) non siano stati considerati o siano stati sottovalutati gli effetti, magari sulla ritenzione che neppure ne fossero, si sono create le condizioni per introdurre la percezione sociale di una loro normalità, ordinarietà, con ciò non favorendo scelte diverse, che avrebbero potuto andare nella direzione di dismettere il ricorso a queste tipologie di concessioni cimiteriali, per privilegiare quello alla concessioni cimiteriali a tempo determinato, come è comprovato dal fatto che molti Comuni, se non tutti, hanno persistito nel concedere a tempo indeterminato (perpetuità) diritti d'uso, quanto meno fino a che questo istituto non è stato espunto in via generalizzata sul piano nazionale. Oltretutto, non sono neppure mancati casi in cui, per fenomeni definibili come "isteresi burocratica", qui e là si è continuato ad avere la stipula di atti di concessione recanti l'indebita indicazione della perpetuità (aspetto che non può sostenersi solo per un "esaurimento scorte" di stampati precedentemente in uso, ma che evidenzia le difficoltà, anche concettuali, all'adattamento, al mutamento di prassi ritenute consolidate).

Passando il tempo, è cresciuta la percezione circa gli effetti delle precedenti concessioni a tempo indeterminato (c.d. perpetue), cogliendosene le criticità, spesso tardivamente. Ad esempio, quando si renda necessario un qualche ampliamento, o modifica strutturale, del cimitero, la cui realizzazione comporti "interventi" su tali concessioni perpetue.

Per altro, il fattore della perpetuità fa sì che, venendosi nel tempo a mutare l'ambito delle famiglie, la possibilità che queste emigrino e/o si disperdano in altri Comuni, che i sepolcri vengano ad esaurire la propria capienza, vengano ad essere in condizioni di non ulteriore utilizzabilità (ricordando, per inciso, come l'art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, escluda l'ammissibilità di estumulazioni dalla concessioni perpetue, in quanto priva di una

scadenza), il tutto correlato all'affievolimento nel tempo degli affetti e del lutto, venga a prodursi quel fenomeno che è riassumibile nella categoria dei c.d. “*sepolcri abbandonati*”, rispetto a cui i Comuni hanno relativamente poche possibilità di intervento e anche quando si proceda, o si debba procedere, a diffide ad adempiere agli obblighi di manutenzione pertinenti agli aventi titolo, questi interventi sollecitatori presentano complessità ed onerosità, non solo sotto il profilo procedimentale quanto anche per altro, che raramente rispondono a principi di proporzionalità.

L'emersione, e diffusione, della coscienza che le pregresse concessioni cimiteriali perpetue costituiscono, oggi (e sempre di più lo saranno), un fattore di criticità, porta comprensibilmente a ricercare soluzioni per intervenire su tali concessioni, tendenzialmente in termini ablatori, o almeno di “trasformazione” (il termine è improprio, ma si chiede venia permettendo di farvisi ricorso, per ragioni di mera semplicità espositiva) in concessioni a tempo determinato, possibilmente nei limiti temporali di durata attualmente fissati in un massimo.

#### **Alcuni approcci giurisprudenziali, recenti, in materia di perpetuità nelle concessioni cimiteriali**

Incidentalmente, sul tema delle concessioni cimiteriali a tempo indeterminato (c.d. perpetue), non può non segnalarsi come, anche a seguito di interventi, di rango regolamentare comunale, vi siano state alcune pronunce della giustizia amministrativa (prima, T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, sez. 2<sup>^</sup>, sent. n. 70/2012 dell'8 gennaio 2012 e sez. 3<sup>^</sup>, sent. 2341/2013 del 2 dicembre 2013, e, poi, T.A.R. Puglia, sede di Lecce, sez. 2<sup>^</sup>, sent. n. 289 del 31 gennaio 2014) che presentano un certo quale interesse, anche discostandosi da precedenti pronunce del Consiglio di Stato (es.: Consiglio di Stato, sez. 5<sup>^</sup>, sent. 5505 dell'11 ottobre 2002), riguardanti ipotesi regolamentari che prevedevano istituti di conferma, o rinnovo, periodici delle concessioni cimiteriali, per quanto perpetue, nonché quelle secondo cui le concessioni cimiteriali erano suscettibili di venire

meno (con ulteriori effetti) solo nel caso di soppressione del cimitero (*ex plurimis*: Consiglio di Stato, Sez. 5<sup>^</sup>, sent. n. 690 del 27 settembre 1960; Consiglio di Stato, Sez. 5<sup>^</sup>, sent. n. 1447 del 24 novembre 1964); T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna, sent. n. 616 del 25 novembre 1993; Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., sent. n. 4760 del 27 luglio 1988; Corte di Cassazione, Sez. 3<sup>^</sup> Civ., sent. n. 9190 del 15 settembre 1997; Consiglio di Stato Consiglio di Stato, Sez. 5<sup>^</sup>, sent., n. 5316 dell'8 ottobre 2002; T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. 2<sup>^</sup>, sent. n. 138 del 14 gennaio 2009; Consiglio di Stato, Sez. 5<sup>^</sup>, sent. n. 842 dell'8 febbraio 2011), nel senso di considerare come: “... *la natura demaniale dei cimiteri sia di ostacolo alla configurazione della perpetuità delle concessioni cimiteriali che, nella sostanza, in tal modo, finirebbero per occultare un vero e proprio diritto di proprietà su un bene demaniale.*

*Per sua natura un bene demaniale è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell'intera collettività; tale caratteristica di principio non esclude che possa anche venire riservato ad un uso limitato in favore di alcuni soggetti – attraverso una concessione – ma tale uso privato deve necessariamente essere temporalmente limitato e non perpetuo, risultando diversamente contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente sottratto.*

*Seppur è possibile che una concessione demaniale abbia una durata molto prolungata nel tempo – quali ad esempio proprio le concessioni cimiteriali – e non esistendo alcun ostacolo di principio all'eventualità che venga rinnovata alla sua scadenza, appare contrario alla stessa natura demaniale del bene che ne costituisce l'oggetto, la previsione di una concessione che crei un diritto perpetuo ed intangibile. ...”*

Si registra qui un orientamento che, per quanto non ancora costituente un principio consolidato (e uniforme), tocca un aspetto che appare difficilmente contrastabile, in particolare l'asserzione su un – *de facto* – occultamento di un diritto di proprietà, che non può avere ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali.

Approfondimenti

## La tempistica del funerale.

**Regione Emilia-Romagna – Paragrafo 9.6 circ. Min. Sanità 24/6/1993, n. 24 ed autorizzazione alla cremazione: quando chiudere la cassa?**

di Carlo Ballotta, Mauro Ugatti

*Tecnicamente il funerale è un trasporto funebre di cadavere (da effettuarsi, quindi, a cassa rigorosamente chiusa ex art. 30 D.P.R. 285/90), che può esaurirsi all'interno del Comune di decesso o varcare i confini amministrativi di quest'ultimo, con sosta intermedia nel luogo di ufficio delle esequie, siano esse religiose o civili, diretto verso la destinazione ultima del feretro.*

In Emilia-Romagna, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 10 L.R. 29 luglio 2004, n. 19 e la seguente Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica del 6 ottobre 2004 e s.m.i, il quale, sostanzialmente, riproduce lo stesso impianto normativo del Capo IV D.P.R. 285/90, richiamandolo espressamente, il trasporto di cadavere è soggetto alla regola della "TIPICITÀ"; un feretro, dal luogo in cui staziona per il periodo d'osservazione (tassativamente: servizio mortuario sanitario, abitazione privata, deposito d'osservazione, obitorio, casa funeraria) può, quindi, esser trasferito unicamente verso (come è persino scontato, solo una volta accertato il relativo titolo di accoglimento):

- il cimitero comunale (quale presidio istituzionale deputato allo smaltimento dei cadaveri umani ai sensi dell'art. 340, comma 1 R.D. 1265/1934 pianamente in vigore ancora in Emilia-Romagna, ma si vedano anche l'art. 4 L.R. 19/2004 e gli artt. 24 e 49 D.P.R. 285/90);
- un cimitero privato ex art. 104, comma 4 D.P.R. 285/90;
- l'Estero (rimangono naturalmente valide le disposizioni di cui agli artt. 27 e 29 D.P.R. 285/90 per l'estradizione dei feretri rispettivamente verso Paesi firmatari della convenzione di Berlino oppure Stati non aderenti all'Accordo di Berlino, così come confermato dall'art. 10, comma 9 della L.R. 19/2004, anche per difetto di titolarità della regione a legiferare quando vi siano rapporti di extraterritorialità, come accade, appunto, per le norme di Diritto Internazionale (art. 117 comma 2 lett. a) Cost.);

- l'impianto di cremazione <sup>(1)</sup> (art. 4, comma 4 L.R. 19/2004 ed art. 78, comma 1 D.P.R. 285/90 e soprattutto art. 343, comma 1 R.D. 1265/1934);
- una tumulazione privilegiata (art. 6, comma 2 L.R. 19/2004, art. 105 D.P.R. 285/90 e art. 341 R.D. 1265/1934);
- una cappella gentilizia collocata fuori del perimetro cimiteriale (Capo XXI D.P.R. 285/90);
- un reparto speciale (per culti non cattolici) all'interno del camposanto (art. 100 D.P.R. 285/90 da applicarsi in modo coordinato con l'art. 1 del Reg. Reg.le 4/2003 adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2 L.R. 19/2004, il quale novella – o abroga implicitamente? – l'art. 54 D.P.R. 285/90);
- un cimitero di guerra, a questo punto, per militari deceduti in missione di pace (art. 267, comma 2 lett. i) D.Lgs. 66/2010).

Nell'esperienza italiana, almeno, il funerale si esegue in base al combinato disposto di questi due fattori (l'uno meramente cronologico, l'altro, invece, normativo):

- completo decorso del periodo d'osservazione con avvenuta visita necroscopica e consegna della scheda ISTAT (art. 8 D.P.R. 285/90);
- ordinanza sindacale con cui si disciplina l'orario dei trasporti funebri (art. 22 D.P.R. 285/90).

In effetti, il "*dies ad quem*" MINIMO delle 24 ore potrebbe scadere in un giorno, in cui magari, siano vietate

<sup>(1)</sup> Il Crematorio deve obbligatoriamente insistere su suolo cimiteriale.



ti i trasporti funebri (in certi Comuni è la domenica, ad esempio). Naturalmente, se ci sono particolari ragioni (speciali onoranze da tributare all'estinto, decesso accaduto nel fine settimana), il giorno del funerale, di solito, può esser posticipato, più o meno, di un giorno, ma di solito non si eccede mai questo tempo massimo, eccetto eventi straordinari che, in questo breve studio, non rilevano proprio per la loro assoluta rarità rispetto al diritto funerario realmente vissuto dagli operatori del settore funebre e cimiteriale.

Questo "timing" deve esser posto in relazione anche con tutti gli adempimenti amministrativi preventivamente necessari affinché si dia corso alle esequie; esempio: sottoscrizione dell'atto di concessione per la sepoltura in tumulo, o verifica dello *Jus Sepulchri* in concessione pre-esistente ai sensi degli artt. 50, comma 1 lett. c) ed, estensivamente, 102 D.P.R. 285/90, pubblicazione presso un notaio della disposizione testamentaria olografa del *de cuius* ex art. 620 Cod. Civile in favore della cremazione, inoltre presso gli uffici comunali della richiesta di trasporto funebre ... Perché l'Autorità Comunale, preposta ai servizi di polizia mortuaria, si attivi per le necessarie autorizzazioni amministrative occorre una fase propulsiva su istanza di parte, cioè degli aventi titolo a disporre del cadavere in termini di *pietas*. Nel nostro ordinamento di polizia mortuaria, manca, però, la determinazione del periodo temporale funzionale alla manifestazione di volontà (con assunzione dei connessi oneri) oltre il quale, decorso un congruo arco di tempo stabilito nel regolamento comunale, fatte salve indagini per interesse di giustizia, il Comune provveda, d'ufficio, nella modalità più semplice al trasporto al cimitero e successivamente alla sepoltura da lui decisa nello stesso regolamento (= inumazione decorosa in campo comune). Esso potrebbe essere di sei giorni dal decesso come in altri Paesi (Francia) o un diverso numero di giornate in rapporto alla situazione climatica locale, agli usi ed alle consuetudini. La sosta di 6 giorni in camera ardente, sul piano semantico, psicologico e dell'elaborazione del lutto ha senso solo se il defunto è esposto "a cassa aperta" per la veglia e un lasso così lungo richiederebbe, comunque, quei trattamenti conservativi come la tanatoprassi, in Italia ancora vietati ex art. 410 Cod. Penale. Le 48 ore potrebbero proprio esser il portato del ritardo con cui i familiari del *de cuius* hanno provveduto a dargli sepoltura, e non solo del rinvio dovuto ad ulteriori rilevamenti medico-legali come elevazione del periodo d'osservazione (art. 9 D.P.R. 285/90), riscontro diagnostico/autopsia (artt. 37 e seguenti D.P.R. 285/90 e L. 83/1961), indagini della Procura della Repubblica



Figura 1 – L'applicazione dei sigilli di garanzia conclude le operazioni di chiusura feretro (¹)

ancora in corso (art. 13, lett. b) D.P.R. 285/90) ... Cofani e recipienti per la movimentazione dei cadaveri nostro ordinamento nazionale di polizia mortuaria (eccetto, ad oggi, la sola Regione Lombardia, per la quale valgono i requisiti di cui all'Allegato 3 del Reg. Reg.le 6/2004) sono quelli descritti da:

– art. 30 D.P.R. 285/90;  
– art. 75, commi 3 e seguenti D.P.R. 285/90 (bare di solo legno per inumazione o cremazione);

– D.M. 12 aprile 2012 (autorizzazione ministeriale ex artt. 31 e 75 comma 4 D.P.R. 285/90 all'uso di un cofano con solo il telaio in legno e le pareti di cellulosa);

– DD.MM. ex art. 31 D.P.R. 285/90 (dispositivi di plastica flessibile, o anche rigida, in sostituzione del nastro metallico, da abbinare internamente al cofano ligneo), si veda anche l'art. 10, comma 10, II periodo L.R. 19/2004 sulle tecniche con cui rispettare il vincolo della doppia cassa ex art. 30 D.P.R. 285/90 per i defunti da avviare ad inumazione o cremazione.

Il D.P.R. 285/90, invece, con l'art. 30, disposizione centrale in tutta la sua architettura normativa, fissa precisi e rigidi criteri di produzione e di impiego in merito alle bare predisposte per:

- Tumulazione (art. 76 e seguenti);
- Traduzione di cadaveri da e verso l'Estero (per Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937);
- Trasferimenti da Comune a Comune ed oltre i 100 Km anche se il feretro sarà cremato o inumato;
- Trasporto e sepoltura di infetti (²) (artt. 18 e 25).

Per i cofani destinati a cremazione o inumazione (con trasporto, per entrambi, sotto i 100 km) la Legge prescrive parametri costruttivi da cui derivano casse capaci di reggere solo, e limitatamente al periodo in cui esse debbono esser movimentate, l'affaticamento meccanico dovuto al peso inerte del cadavere. Non è, infatti, prevista, né tanto meno imposta, nessuna soluzione tecnica per il trattenimento, anche solo temporaneo, dei miasmi cadaverici all'interno del feretro. Certo, l'industria funeraria, da diverso tempo, propone involucri plastici (in materia biodegradabile) ad effetto impermeabilizzante, oppure cassoni esterni muniti di guarnizioni a tenuta stagna, con cui rivestire le bare lignee durante la loro movimentazione (si veda anche il paragr. 9 della circ. Min. Sanità 24/1993). Ci sarebbero pure particolari materassini da collocare sotto la schiena del cadavere per impermeabilizzare almeno il fondo, siccome le esalazioni ammorbanti continuereb-

(²) Ma in Emilia-Romagna si veda l'art. 9 della L.R. 19/2004.

bero a sprigionarsi liberamente, grazie ai giochi millimetrici pur sempre presenti, tra cassa e coperchio; il ricorso a questi accorgimenti, per altro molto utili, è, tuttavia, demandato alla discrezionalità delle singole imprese, quando il Comune, con apposita norma locale, non sia intervenuto per sanare questa lacuna del regolamento nazionale di polizia mortuaria. È, infine, da notare come per i trasporti da Comune a Comune sotto i 100 km di tragitto prevedibile, per il combinato disposto tra l'art. 30, comma 13 D.P.R. 285/90 ed il paragrafo 9.1 circ. Min. Sanità 24/1993 se il feretro sarà interrato o cremato non sia necessario il nastro di lamiera ma solo una cassa lignea con lo spessore di 25 mm cui all'art. 30, proprio come per le casse da tumulazione, quasi che, illusoriamente, assi più massicce potessero arginare eventuali perdite. Le imprescindibili ragioni tecniche per confezionare il feretro a cassa chiusa prima del trasporto funebre di cadavere vero e proprio (coincidente, spesso, con il giorno del funerale) sono sostanzialmente due:

- 1) preservare da miasmi e contagio (nei primi tempi dopo il decesso) i dolenti e la stessa sacralità della spoglia mortale del *de cuius*;
- b) contenimento (sia per favorire la traslazione verso la destinazione ultima del defunto, sia per occultare alla vista dei frequentatori del cimitero il cadavere).

Possiamo ora porci questo 1° quesito:

*Se la licenza di seppellimento (ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 396/2000) è preliminare a qualunque dei trattamenti irreversibili di cui all'art. 8 D.P.R. 285/90, tra i quali si enumera proprio il confezionamento del feretro, in rapporto alla forma di sepoltura prescelta ed alla distanza del trasporto funebre, entro quale tempo massimo bisogna provvedere alla chiusura della cassa apponendo il coperchio (o i coperchi se il feretro è; composto dal duplice cofano ligneo e metallico)?*

Il paragrafo 9.6 della circ. Min. Sanità 24/1993 richiede che, pur non essendo fissata, *ope legis*, una scadenza ultima entro cui dal corso alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica, in ogni regolamento locale di polizia mortuaria (di cui agli artt. 344 e 345 R.D. 1265/1934 e art. 7 L.R. 19/2004) vengano fissate tali soglie temporali (in relazione a situazioni meteorologiche locali). La circ. Min. Sanità 24/1993, in effetti, si limita a suggerire l'opportunità (quindi non l'obbligo, e non potrebbe esser altrimenti, data la natura stessa di un atto istruttivo come, appunto, una circolare esplicativa) di inserire nel regolamento di polizia mortuaria comunale congrui termini temporali per la inumazione di cofano destinato ad inumazione o per saldare una cassa metallica. La circostanza risulta utile per evitare che particolari condizioni ambientali ingenerino l'incedere tumultuoso della putrefazione del cadavere prima del seppellimento (si pensi a Regioni del Meridione dove nel periodo estivo si raggiungono

elevate temperature, ma anche ad ondate di calore anomale, come negli anni scorsi, che interessarono anche le restanti parti settentrionali del Paese). Mentre il rinvio al regolamento comunale sulla predeterminazione dei "tempi" appare perfino scontato, sembra più interessante l'individuazione, in tale sede normativa, dell'Autorità designata alla vigilanza. In realtà anche questa indicazione è ridondante (vedasi, ad es., art. 16, comma 2 D.P.R. 285/90), ma fornisce ai Comuni un ulteriore argomento: in effetti, il controllo svolto dall'Autorità "Sanitaria" comporta che esso sia eseguito dall'AUSL e che, in subordine, quest'ultima debba rispettare la previsione del regolamento comunale. La suggestione ministeriale trae le sue origini da questa constatazione: l'art. 10 D.P.R. 285/90 specifica unicamente la possibilità di ridurre a meno di 24 ore il periodo di osservazione, anticipando, così implicitamente, la chiusura della cassa, quando il cadavere dovesse denunciare fenomeni percolativi legati alla decomposizione, ma in nessuna parte del regolamento statale ci si preoccupa di delimitare, con nettezza, il lasso di tempo utile entro il quale attendere alla sepoltura in terra o a chiusura della controcassa metallica. Il personale da incaricare del rispetto della eventuale normativa è quello di cui al punto 9.7 della citata circolare ministeriale 24/1993, l'AUSL infatti, rimane, comunque, organo ed interfaccia strumentale del Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Comunale, tanto che, quando fossero concordate soluzioni diverse, i relativi oneri sarebbero interamente a carico dell'AUSL stessa.

Laddove, invece, le mansioni di "verifica feretro" ed attestazione di garanzia fossero, tramite norma regionale, attratte nella sfera di incombenze proprie dell'addetto al trasporto, sarà quest'ultimo a sollecitare una tempestiva sigillatura della cassa. Circa i limiti temporali la situazione deve essere valutata in ciascun Comune, proprio in relazione alle condizioni atmosferiche (ad es. se si può mantenere la salma in cella refrigerata la questione non si pone). Evidentemente la cassa va chiusa subito ed anzitempo se:

- si verificano improvvisi fenomeni percolativi con perdita di liquidi dagli orifizi dovuti al rilassamento della muscolatura liscia (si veda, ad esempio l'Allegato 9 alla Delibera Regione Lombardia 20271/2005);
- il cadavere assume un aspetto antigienico (estremo gonfiore, colorazione livida, emanazione di odori acri e pungenti ...);
- il cadavere, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 285/90, presenti avanzato stato di decomposizione;
- il cadavere è infetto (vedasi art. 10 D.P.R. 285/90 e, a titolo esemplificativo l'Allegato 9 alla Delibera Regione Lombardia 20278 del 21 gennaio 2005, il quale potrebbe costituire, anche per le altre Regioni, un valido protocollo da seguire, ovviamente dopo esser stato recepito nell'ordinamento locale dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali);

– il cadavere è decapitato o maciullato *ex art.* 8 D.P.R. 285/90 (in questo frangente così estremo, è inopportuno la stessa esposizione della spoglia se non per il tempo strettamente necessario al suo riconoscimento).

La riduzione del periodo d'osservazione richiede sempre un atto formale ed è, questa volta, di spettanza propria del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale (art. 117 D.Lgs. 112/1998, art. 54 comma 2 D.Lgs. 267/2000, artt. 13 e 32 L. 833/1978) su proposta del medico necroscopo *ex art.* 10 D.P.R. 285/90, essa, allora, implica logicamente anche una chiusura anticipata della cassa, per converso, invece, il suo prolungamento a 48 ore significherebbe mantenere più a lungo delle canoniche 24 ore il defunto a "cassa aperta". Un altro metodo per esaurire rapidamente il periodo d'osservazione, senza una disposizione in tal senso del Sindaco, è il rilevamento del decesso (art. 8 D.P.R. 285/90) attraverso il c.d. tanatogramma di cui al paragr. 3 circ. Min. Sanità 24/1993. Nel certificato necroscopico, anche quando il periodo d'osservazione si renda del tutto superfluo (basterà, infatti attestare l'accertamento strumentale della morte) il medico dovrà, comunque, motivare, con indicazioni integrative, il provvedimento che ha condotto alla chiusura immediata della cassa, non tanto in relazione all'attività di Stato Civile (formazione dell'atto di morte ed autorizzazione alla sepoltura, ma si veda pure l'art. 75 D.P.R. 396/2000) quanto a quella della polizia mortuaria, la quale deve assicurare che il lasso di tempo delle 24 ore, quando e se necessario, sia dovutamente rispettato. Qui, in Regione Emilia Romagna, la supervisione sull'attività necroscopica è affidata alle strutture di Medicina Legale *ex art.* 8, comma 1 L.R. 19/2004. Il paragr. 9.6 della circ. Min. Sanità 24/1993 presenta tuttavia una sottile ambiguità: parla, infatti, di saldatura della cassa metallica in alternativa all'interro della semplice cassa lignea di cui all'art. 75 D.P.R. 285/90. Mentre la vasca di lamiera quando sia saldamente assicurata al coperchio tramite un materiale d'apporto come lo stagno oppure una pasta adesiva (si tratta della cosiddetta saldatura a freddo legittimata anche dalla circ. Min. Sanità 24/1993) è dispositivo sufficiente a contenere e neutralizzare la fuoriuscita di gas e liquidi cadaverici, potendo, così, il feretro stazionare anche più giorni in camera ardente o camera mortuaria *ex art.* 64 D.P.R. 285/90, nell'attesa di sepoltura; l'inumazione del cadavere, invece, presuppone l'avvenuto trasporto alla volta del cimitero.

Quindi se vogliamo schematizzare, la *ratio* del paragrafo 9.6 circ. Min. Sanità 24/1993 è smaltire il cadavere in tempi rapidi, prima dell'insorgere dei processi putre-

fattivi che sprigionano odori fetidi e liquami; le soluzioni sono due:

- inumare direttamente il feretro;
- confezionare il feretro con controscassa a tenuta stagna.

Sotto il profilo procedurale per saldare il nastro metallico e renderlo così impermeabile basta aver appurato l'effettività della morte, con l'esaurimento del periodo d'osservazione, e non occorre movimentare la bara; l'inumazione, invece, richiede preventivamente il trasporto; è, allora, subordinata non solo alla relativa autorizzazione (art. 74 D.P.R. 396/2000) ma anche al decreto di trasporto di cui *ex art.* 23 D.P.R. 285/90 di cui deve esser munito l'incaricato del trasporto stesso. Le due autorizzazioni si collocano su piani diversi e non sovrapponibili l'una, infatti, quella alla sepoltura, accordata dallo Stato Civile, rientra nell'alveo dei procedimenti di cui all'art. 14 D.Lgs. 267/2000, l'altra, invece, comunale, appartiene ai servizi di cui all'art. 13 D.Lgs. 267/2000.

Il paragrafo 9.6 non considera poi la cremazione, per la quale si ricade nelle stesse criticità; evidenziate per l'inumazione, con un'ulteriore aggravante, spesso anche quando la bara sia già stata accolta nell'impianto di cremazione trascorrono diversi giorni di attesa prima di incinerare effettivamente il cadavere. Una sosta nel deposito mortuario del crematorio che, a volte, può durare anche oltre la settimana se il feretro non è dotato di sistemi chimici o meccanici atti a trattenere i miasmi cadaverici diventa assolutamente antigienica per i necrofori e gli stessi dolenti. Come già dimostrato ampiamente dalla letteratura di settore la sola bara di legno non è idonea a preservare l'igiene pubblica e la sicurezza degli operatori dal rischio biologico, anche durante le fasi del trasporto o l'ufficio delle esequie. È necessario, allora, studiare meccanismi sì efficaci, ma a basso impatto ecologico.

Se la destinazione del cadavere è inumazione o cremazione, innanzi tutto *ex paragr.* 9.1 circ. Min. Sanità 24/1993 (senza dimenticare il D.M. 12 aprile 2012), occorreranno assi con gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili, del tutto sconsigliato, allora, è il ricorso alla lastra di zinco, anche se si tratta della metodologia più collaudata ed efficiente, siccome già in molte realtà locali è severamente vietato introdurre nel forno crematorio feretri rivestiti con la lamiera a causa delle polveri sottili sprigionate, e lo zinco, quando inumato, non è per nulla decomponibile, e, tra l'altro, rallenta notevolmente la mineralizzazione dei corpi sino, quasi, ad inibirli.



Figura 2 – L'apposizione del coperchio è, forse, il momento emotivamente più traumatico per i dolenti (\*)

È doveroso, allora, porci questo 2° interrogativo:

*Se si è in presenza di Nulla Osta rilasciato dalla magistratura ex art. 116, comma 1 D.Lgs. 271/1989, ma mancano ancora autorizzazione alla tumulazione ex art. 74 D.P.R. 396/2000 e la scheda ISTAT di cui all'art. 103, lettera a) R.D. 1265/1934 ed agli artt. 1 e segg. D.P.R. 285/90 il cadavere può comunque essere chiuso nella doppia cassa da parte dell'impresa funebre o per poter apporre i coperchi è necessaria l'autorizzazione al seppellimento da parte dello Stato Civile?*

Secondo parte della dottrina l'art. 74 comma 2 D.P.R. 396/2000 (acquisizione del certificato necroscopico e perfezionamento dell'autorizzazione a tumulazione/inumazione) opererebbe a prescindere dal Nulla Osta della Procura della Repubblica, altri commentatori, invece, possibile procedere a sigillare il feretro solo in base al criterio temporale (debbono esser trascorse almeno le 24 o 48 ore di cui all'art. 9 D.P.R. 285/90). Da mesi, poi, ci arrovelliamo su questo dubbio procedurale, senza trovarvi possibile soluzione: come specificato dal Ministero di Grazia e Giustizia, con nota Min. G.G. n. 1/50/FG/33 (92) 114 del 12/6/1992, l'autorizzazione alla cremazione è alternativa a quella alla più classica sepoltura (art. 74 D.P.R. 396/2000), cioè ad inumazione o tumulazione, tre, infatti, sono le pratiche funebri ammesse dalla Legge Italiana, Essa, secondo interpretazione autentica, non è un ordine di seppellimento, bensì un permesso, ragion per cui non può esser accordata prima delle 24 ore canoniche (fatti salvi i casi espressamente contemplati dal regolamenti speciali, richiamati dallo stesso D.P.R. 396/2000, come appunto quello di polizia mortuaria). L'autorizzazione alla sepoltura, nella sua tempestiva, quale procedimento amministrativo di Stato Civile, ex art. 14 D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 2, comma 3 L. n. 241/1990 non è regolata da apposito D.M., ma da fonte di rango superiore cioè dallo stesso D.P.R. 396/2000. L'autorizzazione alla sepoltura è propedeutica a qualsiasi atto irreversibile da compiersi sul cadavere ex art. 8 D.P.R. 285/90, senza essa, quindi, non si può sostanzialmente chiudere la cassa. L'autorizzazione alla cremazione non ha, se non ricordiamo male, un tempo prestabilito e certo per il proprio rilascio, essa, addirittura potrebbe, paradossalmente, anche eccedere i trenta giorni previsti dall'art. 2, comma 2 L. 241/1990, se ad esempio, occorre il Nulla Osta della Magistratura, tutto l'iter auto-

rizzativo si sospende, *ex se*, ed è ad esso subordinato, ex art. 116 D.Lgs. 271/1989 per ovvie e preponderanti esigenze di Giustizia, ma immaginiamo pure un impedimento degli aventi diritto a pronunciarsi, secondo il principio di poeriorità ex art. 79, comma 1 D.P.R. 285/90, nel silenzio del *de cuius*, o, peggio, una loro irreperibilità, ancorché parziale. Allora, se manca quest'autorizzazione fondamentale e fors'anche sovraordinata, rispetto al decreto di trasporto, "come", e soprattutto, "quando" provvedere alla chiusura del cofano ed alla consegna dello stesso decreto di trasporto a cassa chiusa?

Il problema, in prospettiva, parrebbe risolvibile col buon senso, ma meglio sarebbe un pronunciamento inequivocabile delle stesse Autorità, preferibilmente se Statali, perché la Regione ex art. 117, comma 2, lett. i) Cost. non ha titolo a legiferare in materia di Stato Civile. Azzardiamo una possibile risposta: si concede la sola autorizzazione al trasporto con la specifica indicazione che esso avviene posteriormente alla visita necroscopica, ed una volta decorso il periodo d'osservazione, quindi A CASSA CHIUSA. Chiaramente si implementa questo metodo se vi deve essere un trasporto non verso il crematorio. Poi vi sarà un'altra autorizzazione al trasporto in genere annessa al decreto di cremazione, ai termini dell'art. 26 D.P.R. 285/90 (senza mai dimenticare l'art. 10, comma 7 L.R. 19/2004 con cui, per elementari motivi di semplificazione burocratica, il Legislatore Regionale auspica per tutti i passaggi del trasporto funebre, l'emissione di un unico decreto di trasporto) che chiude il circuito autorizzativo. Ma è vero, indubbiamente questo possibile "bug" di sistema nasce dalla ordinarità del tempo della sepoltura più tradizionale (inumazione o tumulazione). Più razionalmente e, *de iure condendo*, l'autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile, dovrebbe essere sostituita da un Nulla Osta alle successive forme di "sepoltura", indipendentemente dal fatto che esse siano inumazione, tumulazione o cremazione. E poi dovrebbe esserci una vera e propria autorizzazione alla inumazione, alla cremazione, alla tumulazione, se del caso, in base ai titoli di sepoltura acquisiti.

(\*) Immagini tratte da: <http://www.dykgto.com/photos>, per gentile concessione degli autori, tutti i diritti di riproduzione s'intendono riservati

**www.EuroAct.net**

Il primo portale italiano del settore funerario



*Lo strumento indispensabile per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario*

### Servizi gratuiti

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

### Servizi a pagamento

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale.	230,00 €
Abbonamento professionale al sito, annuale.	575,00 €
Abbonamento alla rivista cartacea <i>I Servizi funerari</i> , annuale.	125,00 €

e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

tel.: 0532.1916111

fax: 0532.1911222

## Cultura I riti funebri degli antichi Greci

di Emanuele Vaj

*Concludiamo la descrizione dei costumi funebri dei grandi popoli dell'antichità con i Greci.*

Nell'antichità i popoli (tutti i popoli) temevano i "fantasmi" o "spiriti maligni" che erano generalmente individuati nelle anime dei defunti i cui corpi non erano stati onorati e sepolti con tutte le regole e quindi condannati a vagare senza pace e pertanto perseguitavano chi non aveva provveduto alle loro esequie.

E questa "credenza" è rimasta alla base di moltissimi rituali funebri, cerimonie importantissime fin dalle epoche più remote, durata sino a circa il 1500, anche se i "native Americans" – cioè i pellerossa dei mitici western – la rispettarono compiutamente sino al 1920 (ancor oggi alcune etnie in Africa e Sud America hanno questa convinzione e quindi i loro riti funebri sono fondamentalmente finalizzati alla protezione dei viventi).

Per quanto riguarda il mondo dell'antica Grecia, va fatta una premessa e cioè che allora era già in uso sia la sepoltura (il sistema più diffuso) che la cremazione. Ma in tutte e due le soluzioni era considerata essenziale la copertura – almeno simbolica – del defunto con terra, in quanto la vista dei resti di un defunto offendeva gli déi celesti, rendeva impuro tutto ciò che di umano entrava in contatto con essi ed era inoltre una grave mancanza verso i defunti stessi, perché, se non ricoperti di terra, non trovano la pace.

### Il rito funebre

Per gli antichi Greci, gli onori ai morti erano un obbligo fondamentale che spettava solitamente ai parenti più stretti. Questo non era, però, un dovere solo dei congiunti, ma coinvolgeva tutti, perché un cadavere non poteva essere lasciato insepolto, anche se si trattava della salma del peggiore nemico; il lasciare insepolto il corpo di un defunto era infliggere un castigo peggiore della morte stessa, tanto che ciò veniva praticato soltanto con persone già decedute in seguito a e-

secuzione capitale, cui sembrava che la morte non fosse stata una pena sufficiente, come accadeva nel caso delle persone condannate a morte per tradimento.

I familiari del defunto – *in primis* le donne – seguivano l'elaborato rituale funerario che possiamo sostanzialmente dividere in tre parti:

- 1) *próthesis* (preparazione e esposizione del corpo);
- 2) *ekphora* (corteo funebre);
- 3) *sepoltura* del corpo o delle ceneri del defunto.

### Preparazione e esposizione

Quando una persona moriva, le donne della famiglia "prendeavano in carico" la salma un minuto dopo che il medico dichiarava che tutto era finito.

La prima cosa che i membri della famiglia dovevano fare era quella di fornirgli la moneta che avrebbe dovuto essere pagata per il traghetto in barca del fiume Stige. La moneta in Atene era un obolo, e veniva messa in bocca. Dopo questa prima pietosa funzione, il cadavere doveva venire lavato e profumato con unguenti, dopodiché veniva rivestito: non di un sudario, ma con l'abito bianco della festa, strisce di lana avvolte intorno al capo sul quale veniva posata una corona di foglie di vite.

Così preparata, la salma veniva stesa su un catafalco nel primo cortile della casa con i piedi rivolti verso la porta, in modo da sembrare essere lì per salutare tutti coloro che sarebbero venuti a visitarla ...

La visita doveva assolutamente essere fatta, aprendo la casa a tutti quanti desideravano far visita al defunto, anche perché questa costituiva una garanzia tanto sull'identità del defunto, quanto contro il pericolo di morti apparenti.

La durata dell'esposizione era variabile (1/2 giorni) e la salma era vegliata durante la notte. Un coro di donne continuava a lamentarsi e gli uomini non consideravano indegno emettere grida di dolore e versare

molte lacrime. In più, vi erano dei cantori appositamente ingaggiati per cantare continuamente canzoni tristi e melanconiche e dare l'impressione del profondo dolore dei viventi ...

La funzione dell'esposizione funebre, chiamata *prothesis*, richiedeva la disponibilità di piante aromatiche, come l'origano, di cui dovevano essere procurati alcuni ramoscelli per una specie di rito purificatorio consistente nello spruzzare acqua sul cadavere, con queste erbe aromatiche. Occorreva quindi che, vicino all'uscio della stanza, fosse sistemato un recipiente con acqua, mentre accanto alla salma dovevano essere pronti leciti dipinti con soggetti funerari e contenenti oli o unguenti profumati, che avrebbero poi dovuto andare a finire sul rogo o nella tomba, insieme alla salma.

Dopo che la persona aveva esalato l'ultimo respiro, tutti i suoi parenti maschi e tutte le altre persone che "speravano" di essere state ricordate nel testamento, prontamente indossata la *himatia* <sup>(1)</sup>, si affrettavano verso i negozi dei barbieri per farsi radere il capo.

### Il corteo

Solo dopo tre giorni dalla morte avvenivano i funerali veri e propri – *ecforà* – che consistevano nel corteo funebre sino alla tomba o alla *purà*, il rogo. Essi avvenivano solitamente prima dell'alba, con un corteo che seguiva un carro con il quale la salma era trasportata sino alla necropoli (ma a volte si trasportava a braccia il letto funebre): l'apriva una donna che portava un vaso con acqua per bere, seguita dagli uomini, dalle donne e da suonatori di flauto. Alle donne con meno di 60 anni non era permesso partecipare ai cortei funebri, a meno che fossero cugine di primo grado o parenti più prossime del defunto.

### Cremazione

Il corteo giungeva così in uno spazio isolato e tranquillo. Qui era già stata eretta la pira formata da fascine secche mescolate a legno aromatico, accatastate in modo ottimale, e la salma veniva deposta alla sommità. Nessuna cerimonia – civile o religiosa – aveva luogo. I presenti formavano un cerchio in rispettoso silenzio mentre il parente più prossimo lanciava una torcia di pino sul legname imbevuto d'olio. Una potente fiammata si alzava illuminando il cielo ancora pallido dell'alba. I suonatori di flauto suonavano musiche lente. Mentre la pira bruciava, alcuni dei congiunti vi gettavano sopra vasi contenenti unguenti rari. Quando le fiamme stavano spegnendosi, i presenti davano il loro addio chiamando per tre volte il nome del defunto.

Al termine dell'operazione, le ceneri venivano spruzzate con vino e poi raccolte assieme ad eventuali ossa

e messe in un'urna di terracotta con un po' di terra e poi interrate a un metro di profondità.

A protezione di tali urne cinerarie s'incastrava nel terreno un lastrone di pietra sul quale si appoggiava una grossa anfora (alta circa 1,5 m.) dalla bocca molta larga e che aveva la funzione di segnalare la presenza della tomba.

### Inumazione

Nel caso dell'inumazione – che, come già detto, era il sistema più diffuso – la salma era deposta in un contenitore di legno o terracotta (una specie di bara) e si procedeva alla sepoltura che poteva essere fatta nel terreno di proprietà o – per i più poveri – in terreni Comuni destinati a questo scopo. Però le sepolture più lussuose erano sistemate ai bordi delle strade di grande comunicazione in modo che tutti potessero ammirare l'imponenza del monumento e la conseguente importanza sia del defunto sia della sua famiglia.

Erano così tante le tombe allineate ai lati di alcune strade che esse erano conosciute anche come "la via dei morti".

Ma – in linea generale – l'insieme esterno della tomba era generalmente molto semplice, ma dignitoso. Non vi erano elaborati elogi del defunto, né pietose espressioni di dolore, nessun riferimento alla speranza per una riunione nell'Aldilà. Di solito, il segno funebre era una semplice lastra (verticale) di marmo o una stele con il nome del defunto e anche nei monumenti più elaborati lo sforzo era di concentrare – in una scena semplice – l'opera e/o i pregi del defunto.

Le tombe erano strutturate con una stele che era collocata spesso sopra una base a più scalini. Spesso la figura scolpita sulle stele funeraria era il ritratto del defunto, da solo, o nell'atto di congedarsi dai suoi cari, o in altri atteggiamenti. In ogni caso sulla tomba era indicato il nome del defunto: talvolta senza altra precisazione, talvolta invece con il cognome e – per le donne – anche il nome del marito, il luogo di nascita e persino l'età, e sovente finivano con il saluto *chaire* (sta' allegro).

In alcuni casi, non ritrovandosi il corpo dell'estinto, perché disperso (magari morto in battaglia o in mare), era possibile onorarlo con una finta sepoltura nella quale si metteva un feretro vuoto con le offerte abituali.

Vi era l'abitudine di piantare fiori attorno alla tomba, come a garantire il riposo dei defunti e la purificazione della terra; un'usanza – questa – seguita ancor oggi.

Il corpo del defunto era sepolto con il "corredo funebre", generalmente composto da oggetti della vita quotidiana (armi, strigili, dadi ecc. per gli uomini; fiacole di profumo, gioielli, strumenti del lavoro domestico ecc. per le donne e giocattoli per i bambini). Inoltre, nella tomba si ponevano offerte votive di cibo sistemate in coppe, piatti e vasi. Prima della chiusura della

<sup>(1)</sup> Mantello rettangolare di lana o lino.

tomba, a tutti veniva offerto da bere e poi ognuno spezzava il proprio bicchiere. Va detto, però, che i corredi funebri erano diventati così preziosi e sfarzosi che a un certo punto il Governo intervenne con disposizioni per regolare le manifestazioni e sepolture funerarie evitando che fossero eccessivamente vistose e sontuose.

All'inizio, i potenti portarono con sé incredibili ricchezze (come diademi, gioielli, vasellame, maschere mortuarie in oro, preziosi cofanetti) ma poi, con il passare dei secoli ed apposite leggi<sup>(2)</sup>, il corredo venne sempre più ridimensionato, passando dagli ori alle comuni suppellettili ...

Dunque, funerali con dovuta "pompa" e sepoltura con ricco corredo. Ma per i meno abbienti? Beh, risulta che con ci fu defunto dell'antica Grecia che se ne andasse spoglio nell'ultimo viaggio. Al minimo, i poveri ebbero nella loro tomba quattro pentole di coccio e qualche semplice cibo.

Una degna tomba ed una sepoltura cerimoniale corretta, unitamente alla cura assidua del loro sepolcro garantivano ai viventi ... sonni tranquilli e tenevano lontani gli spiriti dei morti. Quando erano "soddisfatti", i morti non avevano nessuna ragione di tornare e spaventare parenti ed amici ...

Certamente bisognava tributare ai propri defunti un culto 'continuo'. Certamente, infatti, se ci si disinteressava di loro, le sepolture monumentali, i gioielli ed il ricco vasellame potevano anche non bastare. Questo compito era affidato alle donne di casa che periodicamente si recavano a visitare le tombe per pulirle e sostituire le offerte poste all'esterno.

Come si vede, la religione sembra avere pochissimo spazio nel funerale degli antichi greci: non ci sono sacerdoti presenti, nessuna preghiera, nessun inno sacro. Infatti, il defunto – dopo la morte – è concepito, in modo umile e incorporeo, come un dio: vale dunque la pena di propiziarsi la sua protezione e la sua memoria non deve essere dimenticata.

### Dopo il funerale

I partecipanti alla cerimonia dovevano compiere funzioni purificatorie per togliersi l'impurità derivante dal contatto o anche dalla semplice vista della salma. Dopodiché, i congiunti si riunivano nella casa del defunto per il *perideipno*, la cena funebre.

Sono stati trovati resti di vasellame e cibo attorno ad alcune tombe, segno che qualche volta la cena aveva luogo sul luogo della sepoltura.

Il terzo giorno dopo i funerali si compiva un sacrificio su un altare per propiziare la divinità al morto o – secondo la località – un sacrificio propiziatorio al morto stesso sulla sua tomba e questi sacrifici si ripetevano ancora una volta al nono giorno.

Vi era anche un periodo di lutto obbligatorio, la cui durata era differente, non solo a seconda del grado di parentela, ma a seconda delle località. Era comunque obbligo in tutta la Grecia, di portare – come segno di lutto – abiti scuri oppure bianchi. I capelli dovevano venire sciolti oppure tagliati e non era permesso di portare gioielli o altri ornamenti, né usare belletti o cosmetici, inoltre le donne portavano un bracciale nero. Il periodo prescritto per queste manifestazioni pubbliche di cordoglio variava, secondo le nostre testimonianze, nelle varie località dai 30 ai 150 giorni.

Alla fine del lutto si rinnovavano cerimonie religiose e, in ogni caso, si usava accennare ai morti chiamandoli «buoni» (*chrestoi*). I defunti erano ancora fatti oggetto di cerimonie di culto nei giorni anniversari della loro nascita, della loro morte, e anche nel giorno in cui venivano innalzate preghiere per tutti i defunti. In quest'occasione le tombe erano adornate con corone di fiori e di erbe, con nastri e con vasi particolarmente preferiti per le funzioni sepolcrali. Oltre al culto privato, si dedicavano ai morti celebrazioni pubbliche e ufficiali.

In alcune occasioni particolarmente importanti, in occasione di funerali o cerimonie commemorative riservate ai morti in guerra o uomini importanti e famosi, aveva luogo una solenne cerimonia pubblica nella quale una eminente personalità pronunciava un discorso funebre (*epitafio*) in ricordo della vita, le opere e i successi del defunto.

In casi di defunti veramente importanti, oltre agli elogi funebri, si tenevano anche dei giochi in loro onore. Inoltre, vi era un periodo di 3 giorni (cadente in febbraio o marzo) per la commemorazione dei defunti, comune in tutta la Grecia.

### Nota conclusiva

*L'attento lettore avrà trovato in questo rapporto diverse somiglianze con parte dei riti funebri dei Romani, che abbiamo già illustrato nei nn. 2-3/2007 de I Servizi Funerari.*

<sup>(2)</sup> Un'apposita disposizione regolava le manifestazioni funebri per evitare che fossero eccessivamente vistose e sontuose; limitava anche i sacrifici di animali (specie di buoi) de l'usanza di percuotersi la testa e il petto o di graffiarsi il volto.



Recensione

## Aldilà del tendone

### Una giornata nel cimitero dei circensi

Max Maestrello, Zandegù Editore, Settembre 2013, E-Book, €1,99

di Andrea Poggiali



Il cimitero del piccolo Comune di Bussolengo (Verona) ospita le tombe di alcuni dei più grandi artisti circensi italiani: Togni, Casartelli, Caroli e tanti altri. È come se questi nomadi, dopo una vita trascorsa in perenne movimento, avessero finalmente voluto mettere radici.

Non si conosce il motivo per cui scelsero proprio Bussolengo. Forse fu in ragione della locale Fiera di San Valentino, che rappresenta un appuntamento classico per i circhi italiani: qualcuno può essersi innamorato del posto e avere deciso di stabilire qui la sua ultima dimora, per essere poi imitato da numerosi colleghi, illustri e non. Realtà singolare, alla quale Max Maestrello ha dedicato un breve E-Book. A dire il vero, per informarsi su un cimitero unico al mondo non c'è bisogno di spendere la pur modica cifra di 1,99 euro (tanto costa scaricare il testo in formato PDF dal sito dell'editore Zandegù): sarebbe infatti sufficiente avviare una ricerca su Internet, impostando "Cimitero dei circensi di Bussolengo". Le quindici pagine di Maestrello hanno però il merito di suscitare la nostalgia per un ambiente magico e per i suoi protagonisti. Lo scrittore immagina di svenire durante la visita alle tombe, per l'impressione causata dal tetro ambiente della cripta sottostante alla chie-

setta cimiteriale: in sogno gli appare un presentatore del circo, che passa in rassegna la vita dei vari artisti. L'espedito, anche se un poco forzato, permette di illustrare il fascino di figure entrate nella storia dello spettacolo, evitando una presentazione troppo didattica, che avrebbe stonato con il tentativo di esprimere determinate sensazioni.

Magia, sogno, fascino, fantasia, intrecciati a tristezza e al desiderio struggente di non essere dimenticati: temi che potrebbero emergere anche con un accesso virtuale, ma che affiorano meglio in una visita reale. Una tomba, una lapide, una foto ceramica servono ancora egregiamente allo scopo: hanno la capacità di innescare la memoria, di esaltare le emozioni che si accompagnano al flusso dei ricordi. Va riconosciuta all'autore la capacità di avere saputo sfiorare questi tasti delicati.

Abbandono il livello "emotivo" di lettura per una curiosità di natura tecnica: come hanno fatto i circensi ad ottenere la sepoltura, visto che non erano residenti a Bussolengo e non era sicuramente quello il luogo di decesso? La spiegazione si trova cercando su Internet il regolamento di polizia mortuaria di questo Comune: all'art. 27, comma 2 è prevista la possibilità di sepoltura anche per i non aventi diritto, previo pagamento di una tariffa apposita. Siamo su una rivista specializzata: è pertanto giustificato l'interesse per certi dettagli.

Recensione **Lifetimes**

**The beautiful way to explain death to children**

Bryan Mellonie, Robert Ingpen, Ed. Bantam, I edizione Ottobre 1983, pag. 40


di Elisa Meneghini

Se la morte è un evento difficile da affrontare per un adulto, lo è ancor di più per un bambino.

La scomparsa improvvisa di un parente stretto, di un amico, o anche di un animale domestico a cui lui era particolarmente legato deve essere sicuramente spiegata, ma in maniera dolce e non traumatica.

Uno strumento che può aiutare il bambino a comprendere questo triste avvenimento può essere il libro "Lifetimes", rivolto a lettori di età superiore a 5 anni.

È un libro commovente, che in maniera sensibile e premurosa parla dell'inizio e della fine di ogni essere vivente. Attraverso splendide illustrazioni narra indifferentemente di piante, animali e persone (dagli insetti che vivono solo pochi giorni ai mammiferi che vivono decenni), spiegando che creature di-



verse hanno diverse durate: aspetto della natura che non è né giusto né ingiusto, ma semplicemente è. Questa prospettiva aiuta i bambini a far percepire loro la morte come un evento normale delle tante esperienze che la vita offre.

Il libro enfatizza inoltre quello che è veramente importante – non la nascita e la morte in sé, ma come viverci nel mentre – e che ogni vita è

speciale, indipendentemente dalla durata. E soprattutto cerca di far capire ai giovanissimi che anche se qualcun altro è morto, non significa affatto che anche la loro, di morte, sia imminente (c'è un tempo diverso per ognuno).

Un libro sul ritmo perpetuo della vita e della morte che si consiglia non solo ai più piccoli, ma anche ad un pubblico adulto.

# 3

*Luglio-Settembre*

*2015*

*Anno 14*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Privacy in ambito necroscopico, funebre e cimiteriale*
- *Tumulazione aerata: soluzione naturale a problemi complessi*
- *Dove cresce la cremazione: spazi liberi nei cimiteri*
- *UE e uso della formalina per la conservazione delle salme*
- *Cibo e lutto*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per  
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo. La disdetta non è comunque valida se  
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto  
o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costi-  
tuiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 23/06/2015.

**INDICE****EDITORIALE****Tutela della privacy in ambito necroscopico, funebre e cimiteriale** ..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 4  
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere** ..... 8  
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org** ..... 11  
a cura di Carlo Ballotta**ATTUALITÀ****Recupero conviviale del distacco: una storia lunga quanto il mondo** ..... 14  
di Elena Messina**Verso una gestione ottimale degli spazi cimiteriali disponibili a seguito dell'incremento della cremazione: brevi appunti di "marketing cimiteriale"** ..... 16  
di Carmelo Passalacqua**Cremazioni e crematori** ..... 21  
di Gabriele Righi**L'uso della formalina nella conservazione delle salme. Normativa europea** ..... 24  
di Giovanni Primavesi**Norme per la sepoltura e la cremazione di spoglie mortali di animali da compagnia** ..... 26  
di Daniele Fogli**La tumulazione aerata: una soluzione naturale a problemi complessi** ..... 30  
di Dario Bernardi**DOCUMENTAZIONE****Cremazione, destinazione delle ceneri ed affidamento dell'urna cineraria. Problematiche sull'istituto dell'affidamento a familiari** 34  
Circolare SEFIT FederUtility n. 4338 del 26/01/2015**L.R. Friuli Venezia Giulia 13/3/2015, n. 4 – Tra l'altro sulla donazione post mortem di organi e tessuti** ..... 41  
Circolare SEFIT FederUtility n. 4456 del 25/05/2015**Oneri manutentivi cimiteriali imposti da norme regolamentari comunali successive** ..... 43  
Circolare SEFIT FederUtility n. 4461 del 28/05/2015**Trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari nelle attività funebri e cimiteriali** ..... 48  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 3 del 03/06/2015**APPROFONDIMENTI****Realizzazione di cimiteri mediante project financing. Come regolare le concessioni cimiteriali perpetue?** ..... 52  
di Sereno Scolaro**Autorizzazione al trasporto funebre ex artt. 23 e 24 D.P.R. 285/90: chi sottoscrive legittimamente l'atto?** ..... 57  
di Carlo Ballotta**RECENSIONI****"Il cimitero dei pazzi. I quattromila dimenticati di Cadillac"** ..... 64  
di Andrea Poggiali**"There are no sad dogs in heaven"** ..... 65  
di Elisa Meneghini

**Editoriale**

## **Tutela della privacy in ambito necroscopico, funebre e cimiteriale**

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Sussistono in materia funebre e cimiteriale norme regolamentari statali, regionali e comunali.*

*Quelle statali sono contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.*

*Esse, spesso ampliate e dettagliate per l'applicazione dai regolamenti comunali, si occupano – ai fini identificativi – sostanzialmente di tre aspetti:*

*a) la sicurezza di identificazione di un defunto durante il trasporto e la possibilità di individuazione del luogo di sepoltura;*

*b) l'anagrafica dei defunti, cioè la registrazione dei dati in ingresso di un defunto (in qualunque stato si trovi, cioè cadavere, resto mortale, ossa, ceneri), le trasformazioni di stato cui è soggetto nel tempo (fino alla scheletrizzazione o alla cremazione), i trasferimenti interni al cimitero, le uscite dal cimitero;*

*c) il diritto all'utilizzo di una sepoltura da parte di un defunto, nonché gli obblighi manutentivi di un titolare di concessione cimiteriale (procedure note come catasto cimiteriale).*

*È la normativa statale, spesso ampliata e dettagliata in sede comunale, ad obbligare l'esposizione sulla lapide delle generalità di un defunto (nome, cognome, data di nascita e morte), e la individuazione del luogo di sepoltura (di norma con una localizzazione e una codifica alfanumerica).*

*Questi dati, pertanto, sono da considerare pubblici e visionabili da chiunque, bastando leggere una lapide in un cimitero.*

*La loro raccolta ed organizzazione per via informatica o non informatica, è libera purché svolta a carico di chi è interessato ad utilizzarli, pur sempre entro i limiti generali delle norme vigenti.*

*Sussiste poi una serie di dati registrati, la cui quantità minimale è prevista nell'Art. 52 del D.P.R. 285/1990: generalmente è il regolamento di polizia mortuaria comunale che dettaglia e meglio specifica i modi di tenuta di tali dati e, spesso, ne amplia anche la quantità minimale.*

*La normativa obbliga gli uffici competenti (comunali o di gestori del pubblico servizio cimiteriale) alla registrazione di tali dati.*

*Sussiste infine una terza categoria di dati, che presenta caratteristiche peculiari: sono quelli che riguardano l'intestazione di una tomba (concessionario originale o subentrato), il diritto di utilizzo di una tomba (cioè il titolo a poter essere sepolto all'interno di una determinata tomba), la capienza raggiunta da una tomba.*

*Si rimanda agli Artt. 62, 63, 93 del D.P.R. 285/1990, ma soprattutto alle norme di dettaglio regolamentari comunali in materia.*

*Sono dati importanti per organizzare un funerale, da comunicare a richiesta alla famiglia di un defunto o a chi agisce per suo nome e conto (agenzia d'affari, impresa funebre, ecc.), ma altresì rilevanti per qualunque cittadino che ritiene di aver diritto ad usare una determinata tomba e che intenda esercitare tale diritto.*

*Inoltre sono dati di fondamentale importanza per conoscere chi è proprietario di una tomba, e conseguentemente se si hanno o meno obblighi manutentivi su di essa.*

*Il tenentario delle registrazioni è obbligato a fornire queste informazioni a chi possa o intenda vantare un diritto alla sepoltura in una tomba o di proprietà di una tomba.*

*Il tema della tutela della privacy in ambito funebre e cimiteriale è stato oggetto, di recente, di specifico approfondimento attraverso un'importante circolare SEFIT Utilitalia, cui si rimanda in Documentazione.*

## Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

### **Cominciate le audizioni dell'AS1611**

Nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno 2015, la XII Commissione permanente Sanità del Senato, attraverso un gruppo ristretto composto da Presidente, relatrice e capigruppo, ha avviato le audizioni informali sul Disegno di Legge AS1611 in materia di "Disciplina delle attività funerarie".

### **Roma: appuntamento sul ruolo delle città nella valorizzazione di turismo e cultura**

Il presidente dell'Anci Piero Fassino, che ha presieduto a Torino i lavori della commissione Cultura dell'Associazione, riunitasi in concomitanza con il Salone internazionale del libro, ha comunicato: *"Cultura e turismo sono settori strategici per la vita e lo sviluppo delle città. Dalla riunione di oggi (NdR 15/5/2015) parte un percorso che porterà l'Anci ad un grande appuntamento nazionale sulla valorizzazione del turismo e della cultura e sul ruolo delle città in questo settore. Si terrà a Roma a metà luglio, con la partecipazione del ministro Dario Franceschini"*.

La commissione Ancì ha approvato la proposta di accordo di collaborazione Ancì-Icom Italia

relativo allo sviluppo e alla valorizzazione dei Musei comunali; durante i lavori è stato anche presentato 'Mecenati di oggi per l'Italia di domani - Art Bonus', un progetto promosso da Mibact, Arcus e Ancì per la diffusione del mecenatismo e dunque la tutela e la conservazione del patrimonio culturale attraverso il pacchetto di misure previste dall'Art Bonus.

E in FederUtility SEFIT non è mancata l'attenzione alla dichiarazione del Presidente dell'ANCI e l'augurio che nell'agenda di valorizzazione del turismo e della cultura possa ricomprendersi pure quanto si sta facendo per il turismo nei cimiteri monumentali, oggetto di un recente incontro tra i vertici SEFIT e il Ministro Franceschini.

### **Biella avrà il proprio crematorio entro due anni**

Dopo uno stop di diversi anni, per motivi burocratici, pare avviarsi alla conclusione la vicenda della realizzazione dell'impianto di cremazione di Biella.

Negli anni '80 la giunta Squillario lanciò un concorso di idee per realizzare il tempio crematorio, nel 2010 l'allora assessore comunale all'ecologia Marzio Oli-

vero riprese in mano la questione bandendo la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori (ad aggiudicarsela fu un'ATI composta da Socrebi, Vezzani e Lanza Pierino), ma solo ora Alessandro Ravetti ha apposto la propria firma alla convenzione con il Comune di Biella. Ora manca l'approvazione del progetto esecutivo affinché i lavori possano definitivamente partire.

Il forno crematorio sarà inserito in una grande area del cimitero di via dei Tigli, nella zona sul fondo rispetto all'ingresso: 900 mq. di estensione comprendenti anche la chiesa, le camere mortuarie, gli uffici e 1400 nuove cellette cinerarie.

### **A Scandicci ci sarà un cimitero per animali d'affezione**

Dei 6,5 ettari complessivi di terreno del futuro Parco di Spazzavento, 3.000 mq verranno riservati alla tumulazione degli animali di affezione. Situato nel Comune di Scandicci, questo cimitero per animali è destinato a coprire l'intera area metropolitana fiorentina. Ad illustrare il progetto c'erano Andrea Giorgi (vicesindaco e assessore all'Urbanistica del Comune di Scandicci), Marcello Carrai (presi-

dente del Parco di Spazzavento) e l'arch. Duilio Senesi (progettista del Parco).

*“Abbiamo già tutte le autorizzazioni tecniche per partire – ha dichiarato Carrai – Con l'ultima che stiamo attendendo da parte del Comune di Scandicci, contiamo di far iniziare i lavori già dal prossimo settembre, così da poter aprire il Parco e inaugurare il cimitero con il nuovo anno. Auspichiamo che la Regione Toscana, sappia valorizzare la nostra esperienza di public company che vuole associare a una precisa idea imprenditoriale, l'amore e la sensibilità di coloro che, singoli o associazioni, hanno a cuore la tutela e la dignità dei nostri piccoli amici”.*

La società che gestirà il Parco e che ne diventerà anche proprietaria, prevede la partecipazione, nella proprietà, delle quote di molti soggetti, sia persone fisiche che giuridiche.

### **Tracce sindoniche al Monumentale di Torino**

Il Cimitero Monumentale di Torino è pieno di tracce sindoniche, disegni e affreschi realizzati da grandi artisti ai quali le famiglie commissionavano lavori di valorizzazione delle loro tombe.

Per mostrare queste opere e raccontarne le storie, in occasione dell'Ostensione della Sindone in corso, sono stati organizzati dall'Associazione Caus dei percorsi *ad hoc*. Infatti molti dei rilievi e dei disegni dislocati nei viali del Cimitero riportano il lenzuolo, la Deposizione o altri elementi religiosi attinenti la Sacra Sindone.

### **Accordo per l'impiego degli operatori cimiteriali della ex Multiservizi di Roma**

*Ama Roma spa ha reso noto che Roma Multiservizi e il Consorzio*

*Euro Global, vincitore della gara per i servizi di pulizia nei Cimiteri Capitolini, hanno siglato con le organizzazioni sindacali un accordo per la completa tutela occupazionale dei 75 dipendenti Multiservizi impiegati nel precedente appalto.*

*In base all'accordo il Consorzio Euro Global, che subentra a Multiservizi, ha ampliato il numero delle ore a proprio carico, assorbendo 54 persone. Roma Multiservizi si è fatta carico delle restanti 21 unità, che allocherà in altri suoi appalti. Vengono in questo modo garantiti i livelli contrattuali senza perdere neppure un'ora lavorativa.*

### **In Sicilia protocollo per promuovere collaborazione e rispetto reciproco tra religioni**

Il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, ha affermato che: *“La Regione siciliana firmerà a breve un protocollo con le comunità islamiche della Sicilia. Da qualche mese, dopo l'attentato di Parigi, stiamo lavorando, all'elaborazione di questo documento che si baserà su due principi fondamentali: promuovere la pace attraverso la promozione della collaborazione e il rispetto reciproco fra le religioni e isolare i predicatori di odio e violenza.”.*

Crocetta – intervenuto alla manifestazione sul dialogo interreligioso e interculturale organizzata dal Comitato per il partenariato euro mediterraneo e dall'Ufficio regionale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cesi (Conferenza episcopale siciliana) – ha così spiegato: *“L'idea è nata quando sono stato invitato a pregare nella moschea di Catania. Mi sono trovato di fronte ad una moschea aperta che ha accettato che un cristiano facesse una preghiera in un luogo mu-*

*sulmano. Questo mi ha impressionato positivamente. Nell'ambito del protocollo saranno riconosciute una serie di iniziative che permetteranno a queste comunità di immigrati di avere una loro scuola e cimiteri islamici dal momento che la presenza dei musulmani in Sicilia è significativa”.*

### **Sala commiato e giardino zen nel crematorio di Piacenza**

Dal prossimo settembre la città di Piacenza avrà il proprio forno crematorio funzionante, a fianco del cimitero urbano.

La struttura di circa 1.200 mq. – dotata di forno all'avanguardia, una grande sala per il commiato, stanze video ed uffici amministrativi – è stata progettata, costruita e verrà gestito dalla società Osiride, che ha investito tre milioni di euro.

*“Un edificio voluto fortemente dall'amministrazione comunale. Ora si potranno cremare i nostri cari a Piacenza e non rivolgersi più ad altre città con i conseguenti ritardi e disagi – afferma l'assessore ai servizi al cittadino Katia Tarasconi.*

Il forno crematorio, che sarà dotato anche di un giardino zen, aprirà a fine luglio, ma sarà funzionante solo da settembre.

### **Nasce la Socrem Palermo**

Nasce anche a Palermo, dopo quelle di Catania, Ragusa e Trapani, la Società per la Cremazione, associazione ha lo scopo di rappresentare, nel proprio territorio, il punto naturale di riferimento per chi ha scelto o intende scegliere la cremazione quale modalità di trattamento finale del proprio corpo.

Per il primo triennio, a fungere da presidente sarà Maurizio Li Muli, persona già impegnata nel



contesto politico e sociale della città. *“La So.Crem. Palermo nasce – afferma il neopresidente Maurizio Li Muli – dalla volontà di alcuni fraterni amici che hanno da tempo abbracciato i temi cremazionisti e sentono che questi vadano maggiormente promossi. L’associazione agirà con costi modestissimi, come un vero e proprio Notaio e, quando sarà il momento, produrrà per i propri Soci la testimonianza formale della volontà cremazionista.”*

### **150 anni dall’apertura del piccolo cimitero delle Perelle del culto Valdese**

La Chiesa evangelica valdese di Rio Marina (LI) in Toscana è impegnata nelle celebrazioni del 150° anniversario del Cimitero delle Perelle.

Il cimitero è testimonianza di un tempo ormai lontano in cui gli “eretici” non potevano essere sepolti insieme ai cattolici, pena la scomunica e la sconsecrazione del camposanto comunale.

Il cimitero, che sorge su un terreno che fu donato dal valdese Angelo Quattrini a questo scopo, si trova alle spalle del paese, oltre il torrente, su un colle di non facile accesso e nascosto da fitta vegetazione. Da lassù, in località le Perelle, la vista spazia sul mare, sulle miniere e sulla fortezza del Giogo.

Il piccolo camposanto di circa 300 mq. è circondato dal muro di cinta e sul cancello di ferro battuto posto all’entrata, protetta da alti cipressi scuri, spicca la scritta “Cimitero evangelico 1865”.

### **Ad Alessandria profughi impiegati al cimitero per il taglio dell’erba**

Un gruppo di profughi ospitati sul territorio del Comune di Alessandria, in accordo con la Pre-

fettura di Alessandria, è stato impiegato per il taglio dell’erba al cimitero urbano. Le 21 persone hanno aderito su base volontaria ed hanno lavorato sotto la supervisione di 5 bersaglieri in congedo.

Il Sindaco Maria Rita Rossa ha precisato che: *“Si tratta del primo step di un’iniziativa – ha precisato il– pensata secondo un criterio di integrazione di queste persone che trascorreranno molti mesi in città in attesa del riconoscimento ufficiale dello status di profughi. Spero di poter presto stilare un protocollo con la Prefettura per progetto più ampio e sistemico per lavori di piccola manutenzione degli edifici scolastici e delle strutture pubbliche in genere. Ritengo che impiegare le persone, anziché mantenerle nell’inedia, permettendo loro di stringere rapporti e di sentirsi utili, sia più proficuo sia per l’amministrazione che per questi ragazzi. Spero che la burocrazia fornisca presto strumenti più elastici per il loro impiego”*.

### **Esternalizzato il servizio di cremazione a Pavia**

Il Comune si prepara ad esternalizzare il servizio di cremazione. La scelta è stata determinata da diversi fattori, ma il principale va individuato nelle enormi spese sostenute dal Comune per garantire il funzionamento dei due forni crematori del cimitero maggiore.

*“Abbiamo già ricevuto due proposte da altrettante società – spiega l’assessore Giuliano Ruffinazzi – e stiamo valutando i passi da compiere. Il modello a cui pensiamo comprende, a carico delle società, sia la gestione dei forni crematori, inclusa la loro manutenzione, sia altre attività come il ricevimento dei parenti del defunto o la consegna dell’urna cineraria. Tutto questo*

*a fronte del pagamento di un canone”*.

Uno infatti dei motivi dei continui guasti dei due forni risiederebbe proprio nelle modalità di utilizzo da parte dell’Amministrazione: *“Attualmente il Comune fa lavorare i due forni a regimi bassi. – aggiunge Ruffinazzi – Il soggetto che subentrasse avrebbe la possibilità di lavorare a regimi più elevati, e questo consentirebbe un migliore servizio, oltre ad assicurare un margine di guadagno al gestore”*.

Considerato che la cremazione è molto richiesta dai pavesi, la società che dovesse subentrare al Comune nella gestione dei forni dovrà investire una certa somma per superare i problemi tecnici, ma avrà anche la possibilità di riportare in città molte famiglie che, a causa dei disagi tecnici, sono state costrette per lunghi periodi a snervanti tempi d’attesa.

### **Morti e Stramuorti**

Dal 12 giugno 2015 sul canale 415 di Sky è partita una docufiction di 8 puntate dal titolo *Morti e Stramuorti*. Il documentario è incentrato sulle vicende di una famiglia napoletana, titolare di una delle più celebri agenzie di pompe funebri della città.

Prodotto da Kimera per il canale del gruppo De Agostini Editore, il programma abbatte il tabù della morte esorcizzandolo attraverso l’arte della napoletanità punta a fidelizzare lo spettatore attraverso la narrazione di storie che raccontano la vita e il lavoro quotidiano dei protagonisti, i cosiddetti ‘schiattamuorti’.

### **Cimiteri d’Europa in bella mostra**

Anche quest’anno Ama Roma s.p.a. ha aderito all’iniziativa *“Week of Discovering European*

*Cemeteries*” promossa da ASCE (Associazione Europea dei Cimiteri Monumentali) e svoltasi in tutta Europa dal 22 al 31 maggio. Una settimana di eventi alla scoperta dei cimiteri monumentali europei, a cui hanno aderito numerose città: iniziative volte a far conoscere a cittadini e turisti il patrimonio storico, artistico e culturale custodito nei propri cimiteri.

Nell’edizione 2014 avevano partecipato oltre 50 centri europei, di cui una ventina solo in Italia. Per l’occasione AMA Roma, in qualità di partner ASCE, ha offerto un programma di 12 visite guidate gratuite presso il Cimitero Monumentale del Verano, con percorsi di visita che hanno privilegiato sia gli aspetti artistico-culturali che le tematiche storiche, vista l’imminenza della Festa della Repubblica.

#### **Olanda: loculi ‘alternativi’**

Il direttore del cimitero di Buitenveldet, alla periferia di Amsterdam (Olanda), ha presentato al suo Comune un piano per realizzare una serie di loculi all’interno delle barriere antirumore del raccordo autostradale A10. Inizialmente avevano ragionato sulla possibilità di attrezzare un luogo specifico per la dispersione delle ceneri dei cremati e la

conservazione delle urne, ma in seguito hanno pensato alla realizzazione di una necropoli all’aria aperta, denominata ‘giardino delle delizie’ dall’ideatrice Anja Vink.

Il progetto, che dovrebbe essere ultimato l’anno prossimo, prevede di ottenere in un tratto di 700 metri qualche centinaio di tombe. La barriera antirumore, coperta da erba e fiori, custodirà al suo interno le bare, disposte in una galleria di cemento armato che eviti di riproporre le mura glie dei cimiteri tradizionali.

#### **Postcamera della morte**

Il Gran Premio della Giuria di Cannes 2015 è stato assegnato a “Saul Fia” (Il Figlio di Saul), opera prima dell’ungherese László Nemes che descrive un luogo che è letteralmente la postcamera della morte.

In questo film, l’unico girato in pellicola come ha sottolineato il giovane regista, un prigioniero ebreo ungherese appartenente al Sonderkommando è costretto a prender parte al piano di sterminio nazista.

Saul svolge il proprio servizio nei forni crematori quando, alla vista di un giovane cadavere che potrebbe essere suo figlio, decide di lottare con tutte le forze per

dare una degna sepoltura al ragazzo e per la libertà.

#### **L’Haka funebre dei rugbisti All Blacks**

Quasi tutti hanno visto almeno una volta la Haka, la caratteristica danza, dalla tradizione lunga e antica, messa in atto ad ogni inizio partita dai rugbisti neozelandesi. Forse però nessuno ne aveva mai vista una funebre.

Il 6 giugno scorso infatti, la nazionale neozelandese Under 20 ha deciso di rendere omaggio in questo modo a Jerry Collins, il capitano degli *All Blacks* morto in un incidente stradale in Francia con la moglie Alana.

#### **Cina: nei prossimi anni previsto il raddoppio del giro di affari delle pompe funebri**

Secondo un rapporto di Euromonitor, uno tra i business più fiorenti in Cina è quello delle onoranze funebri.

Lo scorso anno il giro di affari del settore è stato di 7,5 miliardi di dollari e, da qui al 2017 (complice l’invecchiamento della popolazione) raggiungerà i 16 miliardi. Per questo motivo il governo vuole aprire il mercato alle aziende straniere, con l’obbligo però di collaborare con quelle statali.

#### ***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Trasformazione di concessione cimiteriale perpetua a tempo determinato**
- **L’iter al Senato della riforma dei servizi funerari AS1611**
- **L’ANCI ripensa le politiche in ambito funebre e cimiteriale**
- **La crisi economica fa crescere gli affidi di urne e le dispersioni di ceneri**

## Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. L'ossario comune del cimitero di ..., sito in Lombardia, è ormai saturo e non è più possibile inserire nuove ossa. Come può procedere l'Amministrazione comunale?**

**R.** Può utilizzare la procedura di cui al regolamento r.le Lombardia 6/2004 e smi, di cui si riporta l'art. 10, comma 4:

*"4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune."*

L'autorizzazione viene invece trattata al paragrafo 6 della circolare Min. Salute 10/1998, sotto riportata:

*"6. Cremazione di resti ossei. La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari.*

*Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.*

*Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione."*

Dal punto di vista pratico si consiglia la seguente procedura:

Le ossa vanno collocate dentro una cassa di cartone o di legno e

avviate ad un crematorio che le accoglie per la cremazione.

Poi le ceneri tornano, dentro ad es. una cassa di zinco, al cinerario comune del cimitero di pertinenza, per lo sversamento.

Lo stesso ossario comune può essere dichiarato anche cinerario comune, ma spesso vengono usati due luoghi distinti. Le caratteristiche del cinerario comune sono specificate nella circolare Min. Sanità n. 24/1993.

Ordinariamente si chiede il preventivo al crematorio più vicino.

**Q. L'art. 1, comma 7 bis della L. 26/2001 ed il Regolamento reg.le Lombardia n. 6/2004 introducono l'onerosità delle operazioni cimiteriali fatti salvi i casi di indigenza, principio sancito anche dal D.P.R. 285/1990. Alla luce della normativa succitata è legittima l'introduzione, sia con norma regolamentare che con provvedimento di Giunta Comunale, della gratuità delle operazioni cimiteriali?**

**R.** No, non è legittimo, anzi sussistono condizioni per danno erariale. È possibile che il Comune stabilisca una tariffa inferiore ai costi di produzione del servi-

zio (per servizi a titolo oneroso), ma non di derubricare una tariffa da titolo oneroso a titolo gratuito, poiché le situazioni di gratuità del servizio sono tassativamente indicate dalla citata legge. Si aggiunge, infine, che laddove un Comune non intenda stabilire tariffe remunerative, calcolate nel caso di affidamento a terzi del servizio, deve corrispondere al gestore la differenza tra il calcolo della tariffa remunerativa e la tariffa politica da lui stabilita, ai sensi art. 117 del D.Lgs. 267/2000 e smi:

**Q. La sig.ra X vorrebbe disporre il trasferimento delle ceneri di un defunto attualmente tumulato in cimitero, in abitazione privata. A tal scopo si chiede se le ceneri possano essere considerate un bene mobile.**

**R.** Le ceneri non sono per definizione un bene, ma una spoglia mortale tutelata dalle norme speciali di polizia mortuaria e dal codice penale.

La questione fondamentale non è tanto se le ceneri siano un bene mobile o meno, ma è la seguente: La originaria scelta degli aventi titolo a disporre della col-

locazione di spoglie mortali può modificarsi nel tempo? Cioè se la scelta originaria era quella di seppellire un defunto in cimitero e/o in una determinata tomba si può cambiare poi questa originaria scelta? (ad es. perché ora si propende per un affidamento). La risposta è che se non è disposto diversamente da leggi o regolamenti (statali, provinciali, comunali) il familiare che ne ha titolo può disporre la traslazione (come per un feretro) da un cimitero ad un altro, da una tomba ad un'altra, da un cimitero al luogo di affidamento, purché non sia in contrasto con la volontà del *de cuius*, accertabile anche con prove testimoniali dal giudice.

**Q. Poiché il rifiuto cimiteriale (materiali inerti e lapidei, monumenti, legno proveniente dalla bara e relativa imbottitura, zinco in caso di estumulazione) è prodotto direttamente dalle esumazioni ed estumulazioni, si chiede se sia corretto inserirlo nel costo dell'operazione cimiteriale?**

**R.** Non solo è corretto, ma doveroso. Si richiama l'applicazione dell'art. 117 del T.U. Ordinanza EE.LL. D.Lgs. 267/2000 e smi. Contrariamente a quanto si è visto applicato in pochi Comuni, il recupero di tali costi non è da applicare come tariffa a sé stante e aggiuntiva, bensì da introdurre nell'analisi dei costi per lo svolgimento della operazione nel suo complesso. Analisi dei costi da cui si determina poi la tariffa al pubblico.

Per semplicità: un professionista non richiede una tariffa professionale per il lavoro da lui svolto e un'aggiunta per recuperare i costi di smaltimento dei rifiuti da lui prodotti nella attività. Si ha una tariffa unica, che sia in grado di remunerare l'intera attività

come a coprire i costi sostenuti per poterla fornire.

**Q. Nel Comune di ... vi è una grossa carenza di nicchie cimiteriali. Sino a qualche tempo addietro si procedeva alla estumulazione dei resti mortali trascorsi i 25 anni e si riposizionavano i resti in cassa metallica di zinco ridotta (misure 180x60x18) con il nuovo feretro: questo sia per le nicchie perpetue che quelle in concessione comunale per 99 anni. Secondo la nuova dirigente i "resti ossei" possono essere posizionati solo in ossari in zinco delle classiche misure (cm 60x25x25) e quindi ha sospeso il procedimento di cui sopra in attesa di verifiche legali.**

**Si chiede Vs. parere in merito.**

**R.** Fermo restando che non vi sono obblighi giuridici per i Comuni di assicurare una disponibilità di posti a tumulazione, le estumulazioni – quando non si tratta di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua – vanno eseguite alla scadenza delle relative concessioni (art. 86 D.P.R. 285/90) o anche prima, su richiesta degli aventi titolo per i motivi previsti dal regolamento di polizia mortuaria.

Le ossa raccolte in occasione delle estumulazioni sono raccolte nelle cassette di zinco rispondenti alle caratteristiche dell'art. 36 D.P.R. 285/90, disposizione che, per altro, non considera l'aspetto dimensionale.

Per altro, indicazioni in proposito sono state emanate con la circolare Min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, punto 13.

La questione è diversa se si è in presenza di resti mortali in occasione della estumulazione: in tal caso sono da seguire le procedure di cui alla circolare Min. Salute n. 10 del 31 luglio 1998, come

integrate e modificate poi dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003.

Resta in ogni caso il divieto di cui all'art. 87 D.P.R. 285/90. E, comunque, in ogni loculo può solo essere presente un feretro e cassette di resti ossei o urne cinerarie, in relazione alla capienza.

**Q. Il Sig. ... – coerede di una cappella gentilizia costruita dai genitori – ha tre fratelli, coi quali ha chiuso i contatti da diversi anni. Poiché lo stesso non intende più avvalersi del diritto di poter essere sepolto in tale cappella, chiede se può vendere la sua quota ad altri.**

**Q.** No, vi è divieto di vendita tra privati. Può solo rinunciare per la sua quota di eredità di cappella (in pratica i suoi 3 fratelli accrescono il loro diritto senza spendere nulla) a favore dei fratelli. In teoria, se vi fossero rapporti diversi, potrebbero riconoscergli un qualche cosa nella ripartizione dell'eredità.

**O,** una volta fatta la voltura anche a suo nome, rinunciarla a beneficio del Comune (che però non è detto che accetti in tale situazione).

**Q. Si chiede se l'estumulazione, per qualsiasi motivo questa venga effettuata, comporti il venir meno della perpetuità dell'originaria concessione.**

**R.** Ordinariamente l'estumulazione non comporta variazione della durata della concessione, a meno che questa clausola non sia contenuta negli originari atti di concessione cimiteriale o nel regolamento comunale di polizia mortuaria ancor vigente.

In altri termini, in una concessione perpetua il concessionario o i suoi subentrati nella concessione hanno diritto di utilizzare lo spazio avuto in concessione,

anche in perpetuo, con la tumulazione di un avente diritto alla sepoltura in quella tomba (generalmente il familiare) e nei limiti della capienza del sepolcro.

Questa regola generale può essere disattesa se pattiziamente, al momento della concessione originaria, si inserisce la clausola che l'uso dello spazio cimiteriale (ad es. di un loculo perpetuo) è legato alla permanenza del feretro di XY in quella tomba. E se XY viene spostato la perpetuità cessa, anzi l'uso del loculo cessa. È per tale motivo che diversi Comuni hanno variato regolamentazioni antiche, permettendo che la concessione cimiteriale perpetua possa continuare e introducendo un pagamento di un diritto di ingresso per salma successiva di entità cospicua.

In altri Comuni ci si è limitati a consentire nuove immissioni di feretri dopo la riduzione in resti

ossei del primo feretro immesso: in tal modo quella salma permane nel manufatto assegnato (anche se in uno stato diverso, cioè ossa o ceneri) e si consentono nuove immissioni per ridurre la necessità di nuove costruzioni oltre misura.

**Q. In caso di operazione cimiteriale svolta per ottemperare al piano di rotazione (effettuato alla scadenza della concessione) nel caso in cui il concessionario decida di porre i resti della salma in ossario comune a chi devono essere imputati i costi?**

**R.** Se l'avente titolo a disporre delle spoglie mortali di un defunto (che può coincidere o meno con il concessionario) svolge specifica istanza per la raccolta dei resti mortali e la conservazione in manufatto di cui abbia

disponibilità e/o in cui il defunto abbia titolo ad essere collocato, l'onere è a carico del richiedente (e quindi il familiare).

L'ossario comune è, per definizione, il luogo in cui vanno riposte le ossa di coloro per i quali non vi sia richiesta di disporre la sepoltura delle relative spoglie mortali in luogo differente da esso.

Pertanto si ritiene che, in assenza di istanza di raccolta di ossa da parte di familiare per altro destino, la collocazione di ossa (in forma indistinta) in ossario comune sia operazione dovuta a fine di una concessione e come tale non onerosa per il cittadino.

Questo vale sia per le esumazioni ordinarie, sia per le estumulazioni ordinarie, intendendosi per tali quelle a fine di concessione. Circa la natura e le funzioni dell'ossario comune si rimanda all'art. 67 del D.P.R. 285/1990.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi con supporti integrati chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p>
	<p>Figura 1</p> <p>Figura 2</p>
<p>Filtro omologato secondo la normativa NF P 96-049 con certificazione n. FG/MG/DC/15-190.</p>	

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)  
Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

**Rubrica Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)**

a cura di Carlo Ballotta

*Isabella scrive:*6 giugno 2015 alle 19:47

un quesito: a cassa aperta, anche se trascorse le 24 ore di routine, può avvenire il trasporto dal luogo del decesso al cimitero dello stesso comune o di un comune limitrofo e, comunque, entro i 100 km?

*Carlo scrive:*7 giugno 2015 alle 12:09

Solo durante il periodo d'osservazione ex art. 17 D.P.R. 285/1990, i defunti possono esser movimentati a cassa aperta. Se è già stato formato il permesso di seppellimento (rectius: autorizzazione all'inumazione / tumulazione ex art. 74 D.P.R. 396/2000, con allegazione ex post del certificato necroscopico all'atto di morte ai termini del D.M. 27/02/2001) ed è stata rilasciata la relativa, e temporalmente conseguente, autorizzazione al trasporto di cadavere ex artt. 23 e 24 D.P.R. 285/1990) opera di default l'art. 30 D.P.R. 285/1990 ed il trasporto, qualunque ne sia la tipologia o durata, deve avvenire a cassa rigorosamente chiusa.

Il motivo è abbastanza semplice: si tratta, infatti, di ottemperare ad un principio implicito e, quindi, fondativo, di tutto il nostro ordinamento di polizia mortuaria: tutti i cadaveri sono sempre e comunque trasportabili: basta, infatti, una semplice autorizzazione amministrativa (il cosiddetto decreto di trasporto) purché con il feretro confezionato in base alla destinazione cui saranno avviate le spoglie mortali ed alla lunghezza del tragitto da effettuarsi. Il *discrimen* dei 100 km di trasporto rileva unicamente per l'impiego o meno della doppia bara di legno e metallo.

*Isabella scrive:*5 giugno 2015 alle 16:03

Una defunta – nubile all'anagrafe e quindi mai coniugata – ha manifestato in vita al proprio unico figlio legittimo e riconosciuto la volontà di essere cremata alla sua morte, avvenuta qualche giorno fa. Io ho prodotto al Comune il consenso e le autorizzazioni previste dalla vigente normativa a firma SOLO DEL FIGLIO, unico erede legittimo. Il Comune mi ha però imposto anche l'autorizzazione del padre, ignaro del decesso della figlia, a pena di non consentirne la cremazione, sostenendo che nonno e nipote sono pari grado ed hanno lo stesso diritto da manifestarsi congiuntamente.

Ho provato a consultare qualche So.Crem. che sostiene la mia stessa tesi e cioè che era sufficiente solo l'autorizzazione dell'unico figlio legittimo. La procedura richiesta dal Comune è corretta?

*Carlo scrive:*6 giugno 2015 alle 12:43

Negli atti di disposizione per il *post mortem*, tra i quali s'annovera, senz'altro, la cremazione, non si dovrebbe parlare tanto di eredi (= posizione soggettiva per la successione patrimoniale) quanto di consanguinei, di pari grado, ascendenti o discendenti. Il diritto a decidere la destinazione di una spoglia mortale ex art. 79,

comma 1, II Periodo D.P.R. 285/1990, nel silenzio del *de cuius*, la cui volontà è comunque sovrana (pur sempre nel rispetto della Legge) spetta al coniuge superstite o, in difetto di questi, ai congiunti più prossimi, sino al sesto livello di parentela, l'ultimo, cioè riconosciuto dal Cod. Civile.

Nel caso prospettato (detto *inter nos*: la locale So.Crem è incappata in un errore interpretativo di natura pacchiana!) debbono pronunciarsi congiuntamente il genitore ed il figlio della defunta, in quanto parenti più stretti, affinché si proceda a cremazione della stessa, in Sicilia, infatti, si applica, ed interamente, ancora, l'art. 79 D.P.R. 285/1990. Data l'urgenza della questione (l'ufficio comunale della polizia mortuaria DEVE far rispettare la legge e non può ricorrere a scorciatoie) perché non affrontare il problema in sede giurisdizionale (tribunale civile in tema di diritti soggettivi, come appunto quello sulla cremazione) richiedendo, in giudizio, un provvedimento ex art. 700 Cod. Proc. Civile?



*Donatella* scrive:

23 maggio 2015 alle 14:45

A luglio è deceduta mia mamma. la fattura del funerale è intestata a me e io sono fiscalmente a carico di mio marito. Posso detrarre le spese funebri dal 730 di mio marito?



*Carlo* scrive:

23 maggio 2015 alle 15:11

Non c'entra nulla essere o meno a carico del marito. Anche suo marito poteva detrarre la fattura (addirittura intera) per il funerale di sua suocera, ma solo se era intestata a lui e lui provava di averla pagata (oggi esiste il sistema di tracciabilità dei pagamenti di un certo importo). Per come si sono messe le cose se avete un conto corrente bancario co-intestato e avete pagato con quello basta fare una dichiarazione da parte di suo marito che ha pagato le spese funebri per una certa somma, ad es. 1.600 euro se il funerale è costato 3.000 euro (dichiarazione confermata da lei sulla fattura). Poi suo marito mette in detrazione l'importo.

Se non avete fatto così, ma figura pagato dal conto corrente intestato al marito una fattura intestata a lei, direi che potrebbe andare bene egualmente (facendo la dichiarazione di cui sopra).

Non si può fare molto se il pagamento è avvenuto per contanti (vietato oltre una certa soglia).



*Cristina* scrive:

23 maggio 2015 alle 12:06

Mio marito è deceduto il 12 maggio scorso ed abbiamo proceduto alla cremazione che è avvenuta oggi. La consegna dell'urna è prevista il giorno 11 giugno. Come mai deve passare tutto questo tempo? So che il giorno della cremazione si può solo porgere un saluto alla salma; io non sono andata perché per me è troppo doloroso, ma se lo avessi fatto, non mi avrebbero fatto assistere alla cremazione. Come faccio quindi ad essere certa che mi daranno le ceneri di mio marito?



*Carlo* scrive:

23 maggio 2015 alle 15:05

Il personale in servizio presso l'impianto del crematorio, per ogni cremazione, all'atto dell'inserimento del feretro nel forno, adotta un elemento identificativo non termo-deperibile (metallo particolare o refrattario).

La procedura, pertanto, è sicura e collaudata, tale da escludere ogni margine d'errore o disattenzione.

La norma, sia Statale, sia Regionale, prevede che l'urna sia sigillata a cura del gestore del crematorio e quindi il sigillo di garanzia è proprio di chi ha compiuto la cremazione che con apposito atto, tra l'altro, certifica il contenuto dell'urna con gli estremi anagrafici del *de cuius*. La Legge, detta, poi, precise disposizioni sulla verbalizzazione delle operazioni di confezionamento delle ceneri e della loro consegna agli aventi diritto a disporre per la successiva destinazione finale.

Più complessa è la questione dell'eventuale apertura dell'urna per un controllo. Se i familiari hanno la netta sensazione che possano essere avvenuti fatti tali da configurare un reato, non resta altra soluzione se non la

segnalazione alla Magistratura: sarà poi questa a decidere se e come intervenire ed eventualmente ad autorizzare la dissigillatura dell'urna, vietata in ogni altro caso ex art. 349 Cod. Penale.

In Italia, ma non è così in altri Paesi, per ovvie ragioni di *pietas* e tutela dei sentimenti del dolenti, non è consentito assistere direttamente, se non si è addetti ai lavori, alla cremazione. L'impatto emotivo sarebbe terribile per chi sia già stato provato duramente dal dolore di un lutto.

Il conferimento dell'urna differito nel tempo (anche più di una settimana) rispetto alla data in cui si esegue la cremazione vera e propria si motiva con ragioni squisitamente organizzative. Possono, infatti, servire diversi giorni per allestire una decorosa consegna rituale delle ceneri che non si riduca ad un'azione meramente asettica e burocratica. Questi aspetti anche estetici debbono esser contemplati nella carta dei servizi, offerti dall'impianto di cremazione.



*Franco* scrive:

14 maggio 2015 alle 18:45

Di recente mi è stato negato il diritto di seppellire un mio congiunto nella sepoltura familiare da parte della Fondazione che gestisce il cimitero privato in cui il sepolcro ha sede. Ho dovuto provvedere "acquistando" un loculo (concessione trentennale). Vorrei ricorrere alla giustizia per l'illegittimo diniego ricevuto e chiedere il risarcimento dei danni. Dal momento che si tratta di un cimitero privato mi domando se devo agire innanzi al Tar ovvero innanzi al Tribunale Ordinario.



*Carlo* scrive:

15 maggio 2015 alle 16:31

Laddove si voglia far valere un diritto trova applicazione l'art. 2697 Cod. Civile. Si tratta, in altri termini, di ricorrere alle usuali procedure di accertamento del diritto stesso. Poiché ragioniamo di cimitero privato, fattispecie non così rarefatta, soprattutto in alcune regioni d'Italia, regolata oggi dall'art. 104, comma 4 D.P.R. 285/1990, e, quindi, di un rapporto giuridico in essere di diritto squisitamente PRIVATO (è forse tautologico ripeterlo, ma ... *repetita jvant!*), in cui la pubblica amministrazione non interviene come parte contraente, ma solo con funzioni di controllo e vigilanza bisogna, senza dubbio, avverso il provvedimento di diniego dell'Ente titolare del cimitero particolare, adire il Giudice Ordinario in sede civile, per il riconoscimento dello Jus Sepulchri ed anche per l'eventuale azione di risarcimento danni.



*Isabella* scrive:

12 maggio 2015 alle 18:41

Io, mio fratello e mia madre vorremmo procedere alla riesumazione del cadavere di mio padre, per poi cremarlo e conservare le ceneri presso la casa di mia madre. Nella stessa tomba ci sono anche i miei nonni materni, entrambi già cremati, e vorremmo portare anche loro a casa. Ci domandiamo se è possibile farlo.



*Carlo* scrive:

14 maggio 2015 alle 13:30

Sì, si può fare. L'istituto dell'affido familiare delle ceneri in Lombardia è, in questo caso, regolato dal combinato disposto tra i commi 3 e 4 dell'art. 14 del Regolamento Reg.le 9/11/2004 n. 6 e smi.

Tali norme dispongono che l'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni. Nel silenzio del *de cuius* il potere di eleggere, quale modalità di conservazione delle ceneri, l'affido, purché sempre FAMILIARE, dell'urna sorge, quindi, in capo ai più stretti congiunti del defunto stesso.



Attualità

## Recupero conviviale del distacco: una storia lunga quanto il mondo

di Elena Messina (\*)

La Fame e la Morte sono come fratelli gemelli  
(M. Detienne, *I Giardini di Adone*)

Che il cibo sia indispensabile alla nostra sopravvivenza è cosa ovvia, mentre non è così scontato il fatto che da esso dipenda anche la nostra sopravvivenza psichica e culturale. Eppure, se si provasse a ripercorrere le fasi dell'esistenza di ogni singolo e i momenti più importanti che ne scandiscono lo svolgersi, si comprenderebbe come il ruolo del cibo sia simbolo essenziale alla consacrazione di ognuno di essi.

È usanza comune ripetere che quando si mangia si lotta con la morte.

L'affermazione può essere giustificata in molteplici modi: chi non si nutre è condannato a morire di fame, i cibi possono essere avvelenati e risultare dannosi o, ancora, assaggiare ciò che non si conosce potrebbe comportare l'assunzione di quanto vietato ed interdettato. L'atto di pregare prima del consumo di un pasto si costituisce quale ringraziamento per la presenza di cibo e dunque come riflessione sulla vita e sulla morte. Tale continuo altalenare tra le dimensioni dell'esistente e del non esistente non può che richiamare la dimensione del sacro e sottolineare come il cibo e l'atto di cibarsi in genere siano ad essa intimamente ed intrinsecamente connessi.

Nel linguaggio di Omero e dei greci antichi, i *mangiatori di pane* sono gli uomini; nel *Poema di Gilgamesh* la civilizzazione dell'uomo viene fatta coincidere con il momento in cui egli non si limita a consumare i prodotti esistenti in natura ma attraverso complesse pratiche ne costruisce di nuove in particolare impara a produrre il pane e il vino, dei quali per altro, viene a conoscenza attraverso una donna che gliene fa dono<sup>(1)</sup>.

Il pane, così come il vino, e dunque l'atto di mangiare così come l'atto di bere, non sono gesti meramente naturali. Al contrario, tali cibi, sono i risultati di lunghi e complicati processi tecnologici che permettono all'uomo di controllare e governare i segreti della na-

tura e di costruire su di essi raffinate strutture di significato culturale e religioso.

La quotidianità offre continue e ripetute conferme di tale simbologia, spesso non così immediata. Chi prepara il pane in casa è abituato a concludere l'opera, disegnando sul pane, prima che sia cotto, due segni perpendicolari che lo attraversano per tutta la sua circonferenza a formare una croce. Questo intervento risponde di fatto ad un'esigenza concreta: far sì che il pane sia ben cotto anche nelle sue parti più interne. Tale operazione consente al calore di penetrare meglio e più a fondo, permettendo così una cottura più omogenea. In ambiente cristiano, la disponibilità di pane è stata spesso associata ad una forma di benedizione e per altro si costituisce quale simbolo cristiano per eccellenza, considerato che è il cibo che sancisce l'alleanza fra Dio e gli uomini. La croce disegnata sul pane si richiama direttamente a tale simbologia e sancisce con forza la sacralità dell'atto di cucinare.

Nella preghiera cristiana per eccellenza, il Padre Nostro (Mt. 6, 11; Lc. 11, 3), si cita il pane quotidiano da intendersi non già solo come nutrimento del corpo bensì dello spirito, donato da Dio agli uomini fisicamente, appunto, e spiritualmente. Alla storia sacra ebraica della fuga dall'Egitto, che si incorniciava fra il pane non lievitato della partenza notturna (Ex. 12, 8) perpetuamente ricordato nella festa degli azzimi (Ex. 16, 15), e la manna che cade dal cielo (Ex. 13, 5-10), si sovrappone l'idea cristiana del pane spirituale che conduce alla vita eterna: come è detto espressamente, ad un pane che è solo nutrimento fisico e che serve solo a vivere la vita finché essa finisce, cioè al pane come sostentamento, si sovrappone un'idea di pane dalle valenze stratificate, che vanno, come si è detto, dalla dimensione fisica a quella spirituale ed eterna.

Così, il tema della morte ha avuto sempre soprattutto un linguaggio alimentare ben definito ed estremamente interessante. Infatti, la spiritualità connessa al cibo è spesso intrinsecamente legata a ritualità legate alla morte; si può dire che tale stato di cose sia costante in

<sup>(1)</sup> M. Montanari, *Il riposo della polpetta*, Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 7.

tutto il mondo. Come è noto in Italia, e in Sicilia soprattutto, la festa dei morti si lega con forza al tema del cibo. A Palermo, nel corso della tradizionale Fiera dei morti, le bancarelle offrono giocattoli e dolci di ogni genere per preparare il tradizionale *cannistru* con biscotti tipici, frutti di pasta di mandorle di martorana. Ancora in molte regioni italiane è usanza ricordare i morti attraverso la preparazione di dolci chiamati Fave dei Morti, Ossa dei Morti e ancora il partenopeo Torrone dei Morti.

La tradizione georgiana prevede che la commemorazione dei morti in qualsiasi periodo dell'anno avvenga attraverso la condivisione di un pasto al cimitero, a fianco della lapide del defunto. In Bulgaria i morti si rievocano con l'offerta di cibo tra cui non può mancare il grano cotto e condito, portato in chiesa e benedetto e tale stato di cose è frequente in tutto l'est Europa. Ma non solo. In Giappone la festa dei morti, chiamata "O-bon" o "Festa delle Lanterne", si celebra verso la metà di agosto e dura circa 4 giorni. I familiari fanno visita ai cimiteri mangiando insieme e offrendo cibo e bevande anche ai defunti. Alla fine della cerimonia si riempiono delle piccole imbarcazioni di cibo, che servirà al defunto per il viaggio di ritorno, e si lasciano galleggiare sull'acqua di un fiume o in mare.

Ancora, la storia di uno dei più cibi vietnamiti più noti, il *banh chung* è intrinsecamente legato al tema della morte. Si racconta di un re che sentendosi vicino alla morte ordinò al figlio maggiore di trovare un piatto "gustoso e degno di un re" da collocare nella sua tomba per poterlo offrire ai suoi antenati. Dopo molte ricerche solo il figlio minore preparò una torta di riso, rotonda come il cielo, da sovrapporre ad un'altra, di forma quadrata come la terra, con interposto uno strato di carne. Così, la terra e il cielo, l'esistente e il non esistente sarebbero stati legati insieme dal cibo, dall'atto di mangiare e dalla condivisione di ciò che nutre il fisico così come l'anima.

Di fatto, in tutte le culture del mondo, mangiare determinati cibi permette di ristabilire, di volta in volta, il legame con i defunti, recenti e passati, e far del bene alle loro anime, in vista della salvezza eterna, accorciando il tempo della loro pena anche soltanto attraverso il ricordo.

L'esistenza di un linguaggio alimentare e conviviale costruito per mantenere un contatto con i morti si fa risalire alla concezione secondo cui, soprattutto per i popoli antichi, la morte non era intesa come una trasformazione complessiva dell'essere. Al contrario, si pensava che i morti continuassero la propria vita sotto terra, mantenendo gli stessi bisogni, ma con un potere maggiore sulla vita terrena di quello che aveva l'*agricoltore che cammina con l'aratro*<sup>(2)</sup>. L'antropologo Lévy Bruhl aggiunge a tal proposito:

[...] *I morti sono in realtà dei vivi passati soltanto da questo mondo ad un altro. Vi sono diventati invisibili, intangibili ed invulnerabili. A parte questo, la loro condizione non differisce essenzialmente da quella che è stata in questo mondo, Vi sono pressoché gli stessi bisogni. Incapaci di provvedere a loro stessi [essi] dipendono dai vivi, come i vivi, a loro volta dipendono dai morti*<sup>(3)</sup>.

Qualche volta i morti da commensali divengono cibo, in ragione di motivazioni che si possono definire magico-terapeutiche. Così fra gli Yanomami della foresta amazzonica, i parenti del morto ne mescolano le ceneri alla manioca oppure alla polpa di platano. Questo rituale ha lo scopo ultimo di fare riemergere il morto e far sì che esso sia introdotto, anche fisicamente, alla vita familiare. In antropologia queste pratiche si definiscono di *endocannibalismo*, ed hanno la funzione di costruire un pasto sacro, durante il quale la consumazione rituale delle carni da parte dei parenti del morto comporta l'assimilazione della vitalità e delle speciali qualità attribuite al defunto che si ritiene risiedessero nella sua carne. Diversamente, se si lasciasse dissolvere tali qualità, la comunità perderebbe le forze dovrebbero farle ritorno.

\*\*\*

L'umanità è secondo il mito greco il risultato di una controversia, dalla quale deriva una separazione che si manifesta rappresenta nel contrasto dei regimi alimentari. Tale sostrato culturale è parte di periodi meno classici e si può così dire come gli dei e i morti che ad essi fanno ritorno, nutrano se stessi in modo totalmente distinto dai vivi.

Ciò detto e come mostrato, tale separazione non vieta di costruire forme di comunicazione e contatto che permettano, gettando un ponte dalla terra verso il cielo.

Perciò, gli uomini entrano in contatto con i morti e con gli déi solo ed esclusivamente attraverso un pasto rituale, sacrificale. Attraverso di esso mortali e immortali e (morti) possono sedere allo stesso banchetto, sebbene episodicamente, nelle vesti di commensali.

(\*) *Ha conseguito la laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti, ed alle ritualità funebri. Oggi collabora con l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ed è visiting researcher presso l'Università di Losanna.*

(2) V. Y. Propp, *Feste agrarie russe*, Dedalo, Bari, 1978, pp.47-48.

(3) L. Lévy-Bruhl, *Sovrannaturale e natura nella mentalità primitiva*, Newton & Compton, Roma, 1973, p.155.

**Attualità** **Verso una gestione ottimale degli spazi cimiteriali disponibili a seguito dell'incremento della cremazione: brevi appunti di "marketing cimiteriale"**

di Carmelo Passalacqua (\*)

Nonostante da più di cinquanta anni e cioè dal Concilio Vaticano Secondo sia stato rimosso da parte della chiesa il divieto per i propri fedeli di avvalersi della pratica della cremazione il *boom* della cremazione si è verificato nell'ultimo ventennio e più marcatamente nell'ultimo decennio. Dagli inizi del nuovo millennio si è registrato infatti un incremento progressivo dell'utilizzo di questa pratica specie nelle regioni del nord Italia dove in molti casi è diventata la pratica prevalente rispetto alla tradizionale inumazione o tumulazione facendo registrare punte che superano il 50% rispetto al numero totale dei decessi, percentuali che praticamente risultano quasi allineate con le medie del nord Europa.

I motivi di questo repentino mutamento di abitudini rispetto a tale pratica, iniziata in epoca moderna nella seconda metà dell'ottocento, sono ascrivibili a fattori diversi fra i quali sicuramente una visione più aperta ed una maggiore sensibilità verso i temi ambientali, ma soprattutto al mutato atteggiamento della chiesa cattolica che in questi ultimi anni, superando gli scetticismi e le ritrosie post-conciliari, non ostacola in nessun modo i fedeli che ricorrono a tale pratica, ma anzi ha preso in carico il cerimoniale prevedendo nel "rito delle esequie" (aggiornato due volte nell'ultimo decennio) apposite liturgie per i defunti che si avvalgono della cremazione e parificando sostanzialmente questa metodologia alle sepolture tradizionali (non va dimenticato in proposito come fino agli anni novanta del secolo scorso, nonostante il divieto fosse stato rimosso da diversi decenni, la cremazione veniva sempre guardata con sospetto e diffidenza da parte del clero tant'è che i parenti dei defunti che ordinavano le esequie religiose per un funerale con cremazione ve-

nivano sottoposti ad una serie di colloqui atti ad appurare le motivazioni di questa scelta, cosa che sicuramente non favoriva né incoraggiava il ricorso a questa pratica).

L'incremento della cremazione, specie in quelle zone in cui si registrano percentuali significative comporta di conseguenza da un lato un esubero delle aree cimiteriali tradizionalmente adibite a inumazione e tumulazione e dall'altro una diminuzione dei proventi da concessioni e da operazioni cimiteriali (nel caso poi che il cimitero non disponga dell'impianto di cremazione e si avvalga di strutture esterne vengono completamente a mancare i corrispettivi per tali operazioni, creando, in mancanza di adeguate contromisure, seri problemi rispetto alla compatibilità economica della gestione).

In questo articolo cercherò quindi di fornire qualche indicazione pratica ed operativa su come da un lato gestire i nuovi spazi resisi disponibili nei cimiteri con l'offerta di nuovi servizi e prodotti e dall'altro rendere "attraente" il cimitero con la valorizzazione di quanto già esistente (recupero tombe abbandonate, censimento monumenti di interesse storico, culturale e artistico e apertura del cimitero verso l'esterno tramite l'organizzazione di eventi culturali quali visite guidate, concerti, spettacoli teatrali o cinematografici) al fine di recuperare le risorse necessarie per una decorosa gestione del cimitero, risorse che volenti o nolenti vengono a mancare quando la percentuale della cremazione supera i cosiddetti limiti di equilibrio. In buona sostanza vorrei riprendere in termini concreti a partire dalla realtà in cui opero ma anche di altre esperienze di cui sono a conoscenza, un editoriale di qualche numero fa della rivista "una ventata di aria fresca nei

*cimiteri italiani*” in cui veniva introdotto il concetto di *marketing cimiteriale* all’interno del *marketing dei servizi*, definito come “*un gruppo di attività programmate e organizzate che partono dallo studio del consumatore/utente e sono volte al conseguimento degli obiettivi aziendali di medio e lungo termine, anche attraverso la soddisfazione del consumatore/utente*” e venivano fornite delle indicazioni sul come dare risposte concrete alle sempre nuove e diverse richieste degli utenti con appropriati ed equilibrati interventi anche in termini di politiche tariffarie.

### **Analisi della situazione**

Un elemento imprescindibile per qualunque tipo di valutazione della situazione e delle scelte conseguenti è la conoscenza dei dati e, si badi bene, quando si parla di conoscenza dei dati non ci si riferisce a dati in forma statica, cristallizzati ad un periodo precedente più o meno lungo, ma si deve necessariamente far riferimento a dati dinamici, ovvero a dati che prendano in considerazione anche le tendenze per avere una proiezione il più possibile attendibile sugli scenari futuri. In altri termini, per essere più comprensibili, avrebbe poco senso ed ogni previsione risulterebbe poi sbagliata e le scelte conseguenti inadeguate, affrontare il problema della cremazione prendendo, alla stregua di quanto previsto attualmente dal regolamento nazionale di polizia mortuaria per stabilire il fabbisogno di fosse nel campo comune (art. 58 D.P.R. 285/90) come riferimento il decennio precedente in forma statica, senza tener conto degli scostamenti da un anno all’altro e quindi di una proiezione dinamica che tenga in debita considerazione la tendenza (non va dimenticato come la logica dei dati statici riferiti al decennio precedente presente anche nella normativa antecedente il D.P.R. 285/90, agli inizi degli anni ‘70 ha fatto quasi collassare gran parte del sistema cimiteriale: i dati presi a riferimento per il fabbisogno di fosse erano riferiti ai decessi del decennio precedente senza alcun intreccio con le classi demografiche dimenticando o dando scarsa importanza al fatto che durante gli anni sessanta i decessi erano diminuiti in forza di quello che comunemente è stato battezzato “il buco della grande guerra”: il grafico della popolazione divisa per classi di età evidenziava per l’appunto un grande buco in corrispondenza delle classi demografiche dei nati negli ultimi anni del 1800 fino ai cosiddetti ragazzi del ‘99, ultima annata partita per la guerra, classi che sono state più che decimate dal primo conflitto mondiale e conseguentemente sono venute a mancare negli anni 60 in cui in una situazione normale si sarebbe completato il ciclo della vita; anche il Comune di Trento il cui territorio durante il conflitto è stato teatro di combattimenti ha risentito pesantemente di questo problema tant’è che ha dovuto in gran fretta chiedere le autorizzazioni necessarie per lo smantellamento del cimitero militare austro ungarico con la collocazione

dei resti mortali nell’apposito sacrario e la conversione dell’area in cimitero civile).

La conoscenza e l’analisi dei dati diventa quindi fondamentale per chi gestisce il cimitero per poter adeguare le risposte alle mutate richieste dei cittadini. In presenza di una alta percentuale di cremazione la prima cosa da capire è se il fenomeno va a incidere e in che percentuale sull’inumazione o sulla tumulazione o su entrambe le pratiche. Di norma la cremazione è trasversale rispetto all’inumazione e alla tumulazione e pertanto riflette nella maggior parte dei casi l’andamento delle sepolture tradizionali ovvero se in un cimitero tradizionalmente si registrava il 50% di inumazione ed il 50% di tumulazione si potrebbe agevolmente dedurre che anche la cremazione va a ridurre in parti uguali le percentuali di inumazioni e di tumulazioni; l’analisi statistica effettuata incrociando i dati tra aumento della cremazione e diminuzione delle altre forme di sepoltura dà comunque un quadro piuttosto attendibile sui possibili scenari a breve, medio e lungo termine ovvero se ci si avvicina ad un esubero di posti salma nel caso la sepoltura prevalente sia la tumulazione, ovvero se si presenterà inevitabilmente un eccesso di area per inumazione laddove la pratica dominante sia rappresentata dall’inumazione.

Conoscere questi dati e soprattutto interpretare le tendenze consente al gestore del cimitero di mettere in essere tutte le azioni correttive per gestire al meglio le mutate situazioni che ovviamente non sono standard, ma diverse per ogni realtà in quanto riflettono le diverse tradizioni presente in ciascuna comunità. Per quanto riguarda il Comune di Trento (realtà che conosco bene perché ci lavoro e da circa un decennio mi occupo di questo settore), ma vale anche in generale per tutti i comuni del trentino, per tradizioni storiche che risalgono ai modelli austro-ungarici, la pratica della tumulazione è una pratica del tutto marginale (meno del 10%) e interessa principalmente le tombe di famiglia del cimitero monumentale (di tipo napoleonico con i colonnati occupati dalle tombe di famiglia, perpetue o temporanee con posti in muratura ipogei) ed un blocco di loculi di tipo “scatolare” costruiti negli anni 80 in un periodo di grave sofferenza del cimitero non essendo ancora presente la cremazione (in quel periodo le poche eccezioni non arrivavano alla decina l’anno che per una città con mille morti l’anno non rappresentavano neanche l’1%).

La sepoltura prescelta dalla stragrande maggioranza dei cittadini di Trento o degli altri comuni del trentino, prima dell’avvento della cremazione era l’inumazione sia essa in campo comune sia in posti in terra in concessione (la cosa piuttosto singolare proprio di questo territorio è che la forma di concessione più gettonata sia rappresentata proprio dal posto in terra in concessione trentennale con sepoltura ad inumazione, mentre in altre zone d’Italia specie nel centro sud l’inumazione non gode di grandi apprezzamenti e addirittura

in certe realtà viene considerata come la “sepolitura dei poveri” e quando si parla di concessione ci si riferisce esclusivamente a posti in muratura in cappelle o tombe ipogee o epigee ma con il sistema della tumulazione (stagna ovviamente, posto che le sperimentazioni della loculazione aerata riguardano per intanto solo realtà del centro-nord).

Come dicevo prima, la città di Trento registra circa mille morti l'anno che vengono accolti per una metà nel cimitero monumentale e per l'altra metà negli altri 20 cimiteri periferici o frazionali; prima della cremazione il 90% si affidava all'inumazione (qualcuno in tomba di famiglia ma la stragrande maggioranza nei campi comuni i cui posti nel cimitero monumentale erano quasi 5.000 e bastavano appena a garantire i prescritti dieci anni di rotazione). Con la cremazione che ha superato il 50% facendo scendere drasticamente, quasi a dimezzarla, la pratica dell'inumazione, anche il fabbisogno di area per i campi comuni si è pressoché dimezzato. Appare quindi opportuno ma anche necessario non solo chiedersi come regolarsi con le esumazioni ordinarie in campo comune ma anche interrogarsi sul come utilizzare le aree di inumazione in esubero.

#### Cosa fare?

Come ho già avuto modo di spiegare prima dell'avvento della cremazione i cimiteri erano in sofferenza per carenza di spazi e le soluzioni non potevano che essere ricercate nell'incremento degli spazi cimiteriali mediante, laddove possibile, l'erosione, anche dove consentito, delle fasce di rispetto cimiteriale, l'ampliamento dei cimiteri esistenti ovvero la realizzazione di nuovi cimiteri, con la cremazione entro certi livelli (quelli del cosiddetto equilibrio gestionale, attorno al 20/30 per cento) i cimiteri hanno potuto tirare un sospiro di sollievo riuscendo a gestire, a mortalità invariata o quasi, in maniera ottimale gli spazi esistenti senza ricorrere, salvo rare eccezioni ad ampliamenti cimiteriali, con la cremazione al 50% ed oltre è abbastanza agevole comprendere che il fenomeno a cui si va necessariamente incontro è quello degli esuberi di aree cimiteriali che difficilmente possono essere dismesse dal demanio cimiteriale ma che tutt'al più possono essere destinate ad altre funzioni sempre nel contesto cimiteriale. Inoltre non è difficile intuire come l'incremento della cremazione abbia un effetto anche sulle entrate venendo a mancare da un lato i proventi delle operazioni cimiteriali (inumazioni e tumulazioni da un lato e esumazioni ed estumulazioni dall'altro), mancanza che risulta ancora più marcata se il gestore del cimitero non gestisce anche il crematorio, e dall'altro impattando anche con i proventi delle concessioni posto che come è risaputo il costo di una concessione per la conservazione delle ceneri è di gran lunga inferiore rispetto alla concessione relativa al feretro (e senza tener conto che una certa percentuale di

ceneri da cremazioni non accedono neanche alle concessioni avvalendosi i familiari delle nuove metodiche previste dalla legge quale l'affidamento familiare o personale, come definito in alcuni casi ovvero la dispersione che sia essa in natura o in apposita area cimiteriale).

Cercherò quindi a seguire di condividere alcune considerazioni che non vogliono rappresentare sicuramente delle soluzioni o delle panacee ma vanno intese semplicemente come degli spunti di riflessione che ci inducano a prestare una particolare attenzione a questa problematica con lo scopo di utilizzare al meglio gli spazi cimiteriali e rendere “attraente” il cimitero per recuperare nuove risorse a fronte magari dell'offerta di nuovi e diversificati servizi, tenendo sempre in mente che ciascuna realtà ha una propria peculiarità dovuta alle proprie tradizioni storiche e culturali e pertanto qualunque modello o nuova metodologia non può essere automaticamente esportata ovunque dovendosi preliminarmente valutare gli impatti con le realtà di riferimento.

Una prima riflessione su cui volevo soffermarmi riguarda l'effettuazione delle operazioni di esumazioni ordinarie dopo il turno decennale di rotazione. Nei periodi di grande sofferenza dei cimiteri, prima dell'avvento della cremazione, a grande fatica si riusciva a garantire il normale turno decennale e pertanto quasi per una sorta di forza maggiore dovuta alla necessità di spazi per garantire le nuove inumazioni, non appena decorsi i dieci anni dall'inumazione si procedeva immediatamente con le esumazioni. Tale modo di procedere in alcuni casi è stato mantenuto anche nei periodi successivi allorquando il fabbisogno di spazi per l'inumazione in campo comune è venuto meno in relazione al progressivo incremento della cremazione con il risultato che in certi cimiteri si vedono grandi aree spianate, con le esumazioni già effettuate e pronti per soddisfare il fabbisogno di sepolture non solo immediato ma per diversi anni successivi. I ragionamenti che più frequentemente assistono questa metodologia riguardano due aspetti: il primo che così facendo il terreno si riposa recuperando meglio la sua funzione di mineralizzazione e il secondo dovuto alla previsione della legge che impone l'effettuazione delle esumazioni alla scadenza del turno decennale di rotazione. Rispetto a questo secondo aspetto, guardando bene il quadro normativo di riferimento (D.P.R. 285/90, circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998) non sembrerebbe rinvenirsi un obbligo perentorio di fare le esumazioni appena passati i dieci anni, anzi a legger bene, il decennio sembrerebbe poter essere visto come garanzia del periodo minimo di inumazione senza un obbligo cogente di procedere nell'immediato all'effettuazione delle operazioni “*le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Art 82 D.P.R. 285/90*”. Va poi da se che se servono gli spazi le esumazioni vanno fatte

ed anche subito garantendo ovviamente il decennio prescritto dalla legge.

Anche nella citata circolare del Ministero della Sanità n. 10 del '98 nel punto 1 (definizione) l'utilizzo dell'avverbio "almeno" deporrebbe a favore di questa interpretazione "*si definisce resto mortale ... allo scadere del turno almeno decennale do rotazione*". In questa norma il termine del decennio viene pure utilizzato quale linea di demarcazione giuridica per il trattamento dei cadaveri e alla cui scadenza vengono "declassati" al rango di "resti mortali".

Personalmente, confortato anche dall'interpretazione normativa come sopra illustrata, non mi sono mai appassionato alla tesi di fare le esumazioni subito dopo i dieci anni se non c'è necessità; non è bello vedere all'interno dei cimiteri aree dismesse senza tombe e fiori specie se trattasi di un cimitero monumentale (e se non ci sono le tombe non ci sono neanche i parenti che fanno visita); pertanto nella nostra realtà abbiamo cercato di assorbire il minor fabbisogno con l'aumento della durata del turno di rotazione (la tecnica è abbastanza semplice: anziché partire dalla logica della data di inumazione si stabilisce un minimo di spazio per l'operatività che può essere equilibratamente stabilito in un anno e quindi fare le esumazioni per mantenere sempre costante questo spazio); è vero qualche decennio fa le esumazioni venivano fatte allo scadere del decennio ma gli spazi venivano subito occupati rimanendo libere solo un paio di file per l'operatività.

Se applicassimo adesso, con il fabbisogno dimezzato, questa metodologia ci ritroveremo con il 50% dei campi del cimitero monumentale spianati e senza lapidi con agibilità solo nei colonnati perimetrali occupati da tombe di famiglie e ricche di monumenti di interesse storico e architettonico e come si diceva non sarebbe un bel biglietto da visita per rendere attrattivo il cimitero specie se in parallelo si costruiscono percorsi storico, culturali ed artistici per portare all'interno dei cimiteri il cosiddetto "turismo cimiteriale".

Questa metodologia dell'esumazione massiva alla scadenza del decennio o subito dopo, per non offendere l'armonia e il decoro di un cimitero, potrebbe essere al massimo applicata per aree esterne ai quadrilateri monumentali con possibilità di chiusura al pubblico, o per aree in cui si intende cambiare la destinazione d'uso. È proprio il caso del cimitero monumentale di Trento in cui le proiezioni sul minor fabbisogno di aree di inumazione hanno indotto l'amministrazione comunale a rivedere le decisioni dei decenni precedenti rilocalizzando la costruzione dell'impianto di cremazione all'interno del cimitero monumentale fuori dai quadranti storici in una area di inumazione implementata negli anni '70 e non più necessaria proprio per l'incremento della cremazione.

L'operazione ha comportato da un lato la riduzione di una grande area in esubero (circa 500 fosse in campo comune pari ad oltre il 10%) e dall'altro il risparmio

di prezioso territorio agricolo che necessariamente veniva sottratto qualora fosse rimasta una localizzazione, esterna al monumentale, in un nuovo cimitero da costruire su aree private da espropriare.

Una altra operazione in progetto che prevede la riduzione di una altra fetta di area in esubero a breve termine è la riconversione di uno degli otto campi comuni presenti all'interno del monumentale, in campo con posti in concessione di cui una parte riservata ai tradizionali e sempre gettonati posti in terra in concessione che iniziano scarseggiare, una parte a campo sperimentale verde (con posti in concessione e cippo uguale per tutti fornito dall'amministrazione) e una parte destinata a campo per interrimento delle urne con bottola interrata (questa tipologia di sepoltura, recentemente realizzata dal comune di Bolzano, consente a quanti lo desiderano di disporre di una tomba vera e propria più piccola di quella destinata alla sepoltura dei feretri, nella quale, a differenza di quanto avviene nelle cellette, è possibile una cura da parte dei familiari più puntuale, potendosi collocare, vasi, fiori e luminari, cosa non possibile nelle classiche sepolture destinate alla conservazione delle urne).

Qualcuno potrebbe obiettare che aumentando gli anni del turno di rotazione si potrebbe disincentivare l'accesso alle concessioni in quanto sapendo che la rotazione non dura solo dieci anni, ma si avvicina in alcuni casi quasi alla durata di una concessione ventennale, gli interessati potrebbero in base ad un puro calcolo di convenienza orientarsi per la sepoltura in campo comune. Ma ciò è vero fino ad un certo punto e su questo il gestore del cimitero dovrebbe fare opera di chiarezza utilizzando opportunamente i vari strumenti di comunicazione di cui dispone precisando che in campo comune l'unica garanzia è la permanenza almeno 10 anni e sul periodo eccedente non c'è certezza ed in ogni caso prima o poi la tomba va rimossa e va effettuata l'esumazione e la demolizione della lapide, mentre nei posti in concessione è garantita la durata così come, se di interesse, il diritto al rinnovo e inoltre nel posto in concessione è consentito un utilizzo diverso del posto in campo comune essendo permesso in tanti casi (e chi non lo fa forse farebbe bene a fare un riflessione) la collocazione, oltre al feretro anche cassetine di resti e urne cinerarie, qualificandola così come tomba di famiglia ancorché trattasi di un singolo posto salma.

Un altro aspetto che andrebbe superato è quello che io definisco "proibizionismo cimiteriale" frutto di antichi retaggi dell'epoca di sofferenza per carenza di spazi cimiteriali e che adesso pur non avendo ragione continua ad essere applicato in quanto le relative norme si rinvengono ancora in tanti regolamenti comunali: mi riferisco in particolare a quelle norme che impediscono il rilascio di una concessione a persona non residente ovvero in assenza di feretro o urna cineraria o le limitazioni all'accesso in campo comune prevedendo

di accogliere solamente la casistica prevista dall'art. 50 del D.P.R. 285/90.

Orbene queste norme andavano bene in periodo di carenza di spazi per non appesantire ulteriormente la situazione, ma adesso che la situazione è cambiata occorre rivedere l'impostazione e penso che sia interesse di tutti rilasciare una concessione in assenza del cadavere: mi capita spesso infatti di notare nelle persone anziane che pensando al proprio futuro vengono a chiedere il rilascio di una concessione, sia essa celletta o posto in terra, la serenità che acquistano dopo aver avuto la sicurezza per il futuro e nel contempo l'amministrazione ha incassato la tariffa che diversamente sarebbe stata introitata al momento della morte. Anche l'estensione del diritto di accoglimento in campo comune di persone diverse da quelle indicate dalla legge, in una situazione di esubero di posti potrebbe rappresentare per il comune più che un onere una opportunità che oltre a rendere un servizio alla famiglia richiedente consente anche un introito da tariffa per operazione cimiteriale.

Non va poi sottaciuto che all'esubero di posti da inumazione per effetto della cremazione corrisponde anche una richiesta maggiore di cellette ossario cinerarie. Se poi la cremazione impatta sulle tumulazioni si avrà un esubero di loculi salma ed una carenza di cellette: in questo caso la riconversione diventa quasi una scelta obbligata, così come opportuna sarebbe, laddove le norme lo consentono una conversione dei loculi stagni con quelli aerati dove il processo di scheletrizzazione è più breve e i costi dell'estumulazione più contenuti; in una ottica orientata ad una oculata gestione degli spazi non sarebbe poi una cattiva idea pensare al rilascio di una "concessione integrata" che preveda la permanenza del feretro per i primi dieci nel loculo aerato e successivamente traslato d'ufficio in una celletta per gli altri venti anni (al riguardo sarebbe anche opportuno diversificare le dimensioni posto che quelle standard di cm 30x30 non consentono l'accoglimento di due cassette di resti e molto spesso per poter aderire alla richiesta dei figli di poter collocare dopo l'esumazione i resti dei genitori nella stessa celletta occorre procedere alla cremazione di uno dei due: la celletta "matrimoniale" potrebbe rappresentare una valida risposta).

In parallelo non vanno dimenticate tutte quelle iniziative volte a valorizzare i cimiteri specie quelli che rivestono carattere di monumentalità che vanno dal recupero delle tombe abbandonate alle valorizzazioni delle opere artistiche e storiche presenti, alle iniziative di apertura verso la comunità che vadano oltre le tradizionali commemorazioni dei defunti, tematiche sulle quali da qualche mese il tavolo tecnico di lavoro sulla valorizzazione dei cimiteri insediato all'interno di Sefit sta lavorando con grande impegno. Utilizzare gli spazi cimiteriali disponibili quali la sala del commiato o dei funerali laici per altre manifestazioni (per esem-

pio la realizzanda sala del commiato presso il cimitero monumentale di Trento sarà dotata di agibilità per pubblici spettacoli ed arredata con tutte le attrezzature necessarie per effettuare oltre a conferenze, concerti proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali) oltre ad aprire il cimitero verso il mondo esterno potrebbe rappresentare anche una opportunità per reperire nuove risorse sia direttamente che tramite sponsor.

Se il cimitero dispone anche del crematorio utile ed opportuno sarebbe pensare di offrire, se richiesti anche dei servizi collaterali alla cremazione quali la sala d'attesa con attrezzature varie, possibilità di musica dal vivo con musicisti convenzionati, personale tecnico per la proiezione di filmati, cerimoniere, servizi vari di buffetteria o catering.

A fronte dell'offerta di nuovi servizi e di una diversa visione del cimitero rivolto non solo a ricevere i morti, ma anche ad accogliere i vivi non solo in occasione dei funerali (parte delle aree di esubero potrebbero essere destinate a questa funzione mediante realizzazione di aree attrezzate con alberi e panchine) va necessariamente elaborata una oculata politica tariffaria che superando le vecchie tradizioni in uso soprattutto nei piccoli comuni delle cosiddette "tariffe politiche" sia orientata alla copertura dei costi ed alla compatibilità economica onde consentire di dirottare verso cimiteri preziose risorse che al giorno d'oggi, al cospetto del quadro economico complessivo, rappresenterebbero una boccata d'ossigeno per le finanze dei comuni e dei cimiteri.

Sono consapevole che i problemi dei cimiteri nell'attuale momento storico sono molto gravi e quanto sopra esposto non può essere considerato come una ricetta, ma solamente uno stimolo a rivedere il nostro ruolo e ad adattarci alle mutate situazioni; in altri termini dovremo fare in modo di capire per tempo i mutamenti, cavalcarli e governarli ed impedire quindi di rimanere vittime delle nuove "tendenze": da qualche tempo infatti in diverse sedi si sente dire che la cremazione sta diventando il "killer" dei cimiteri.

Il nostro ruolo di erogatori di un pubblico servizio non dovrebbe farci mai dimenticare che noi siamo al servizio dei cittadini e che dobbiamo fare quello che i cittadini ci chiedono, nel rispetto ovviamente delle norme vigenti, e non quello che piace a noi e quindi abbiamo il dovere di adeguarci alle nuove esigenze fornendo servizi innovativi e di qualità che diano risposte adeguate alle richieste, servizi per i quali il cittadino, sono sicuro, pagherà volentieri la giusta tariffa.

(\*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*

## Attualità **Cremazioni e crematori**

di Gabriele Righi (\*)

*Presentazione effettuata in occasione del Forum Sefit10 dal titolo "AS 1611 – Disciplina delle attività funerarie. Analisi dei cambiamenti attesi nel settore funebre e cimiteriale italiano se il provvedimento divenisse legge nel testo attuale", organizzato da SEFIT FederUtility a Roma il 30 gennaio 2015.*

### Il ritorno a regole statali

Con l'articolo 18 (Scelte ed autorizzazioni concernenti la cremazione) si disciplinano organicamente le scelte ed i procedimenti autorizzativi in materia di cremazione, uniformando l'applicazione della L. 30 marzo 2001, n. 130, per l'intero territorio nazionale e superando le modifiche, in gran parte *contra legem*, operate da diverse regioni con propri provvedimenti emanati negli scorsi anni.

Per le installazioni di crematori si introducono criteri di pianificazione per l'intero territorio nazionale, all'interno degli ATOC (presenza di non meno di un crematorio in ogni territorio di Asl. Tale standard può essere ridotto fino alla metà nelle aree metropolitane).

### La differenziazione regionale

(N.d.R. vedasi la tabella nella pagina)

### La manifestazione di volontà per la cremazione

Art 18, comma 2. L'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, avente data certa, del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presenti-

<i>Elementi di confronto tra norme regionali</i>	
Chi autorizza la cremazione	Comune Decesso / Residenza
Chi autorizza la dispersione	
Come si manifesta la volontà di dispersione	Solo Defunto (scritta) / Familiari
Chi effettua la dispersione	
Come si comunica/verbalizza la dispersione	
Dispersione ceneri già tumulate	Si/No
Consegna ceneri	
Modalità conservative	
Chi autorizza l'affidamento	
Come si manifesta la volontà di affidamento	Solo Defunto (scritta) / Familiari
Affidatario	Personale/Familiare (plurimo)
Comunicazioni in caso di cambio residenza	
Cosa succede in caso di morte dell'affidatario	
Controllo delle ceneri affidate	
Affido ceneri già tumulate	
Disaccordo	
Documentazione consegna	
Rinuncia	
Dove viene conservata la documentazione cremazione / affidamento / dispersione	
Registri dedicati	
Strutture cimiteriali: ossario, cinerario comune, giardino rimembranze	
Cremazione resti	
Pianificazione, realizzazione, gestione crematori	
Cofani	
Senso comunitario della morte	



no una dichiarazione autografa, avente data certa, del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera, vale anche contro il parere dei familiari. Per le associazioni anzi dette che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del decreto del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, l'anzidetta certificazione ha efficacia per l'intero territorio nazionale;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta ed avente data certa, da parte del defunto, la volontà propria del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello del decesso, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso. In difetto di coniuge e parenti di primo grado, al coniuge è equiparata la persona con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa da almeno due anni;

4. La dispersione delle ceneri e l'affidamento delle ceneri ad un avente titolo sono consentite unicamente nel rispetto della volontà scritta del defunto risultante con le modalità del comma 2 lettere a) e b) e previa autorizzazione dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui debba avvenire.

5. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente con il conferimento dell'intero contenuto dell'urna nel cinerario comune od in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; è consentita la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi, purché non interferisca con attività umane. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. Chi esegue la dispersione trasmette entro trenta giorni attestazione della sua avvenuta esecuzione all'ufficiale dello stato civile che l'ha autorizzata.

6. L'avente titolo all'affidamento dell'urna cineraria è individuato per iscritto dal defunto. Può essere affidatario unicamente:

a) il coniuge;

b) la persona con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa da almeno due anni.

c) o, in difetto del coniuge o del convivente come specificato alla lettera b), il parente più prossimo individuato per iscritto dal defunto.

7. L'affidatario deve accettare tale individuazione nella disposizione a suo tempo scritta dal defunto. Quando manchi tale accettazione o nei casi in cui, successivamente, l'affidatario individuato non intenda più conservare l'urna cineraria nel luogo appositamente destinato nella sua residenza o abitazione, essa va destinata alla sepoltura in cimitero di propria scelta.

### Modalità di conservazione delle ceneri

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento agli aventi diritto.

L'interramento è effettuato con modalità e materiali diversi a seconda che costituisca una modalità di tumulazione ipogea, oppure una peculiare modalità di dispersione delle ceneri, nel qual caso trovano altresì applicazione le disposizioni della presente legge concernenti la dispersione delle ceneri.

Qualora il defunto abbia manifestato la propria volontà alla dispersione, è consentito, all'atto della chiusura dell'urna dopo la cremazione, il prelievo a fini devozionali da parte del coniuge e di altri aventi diritto, di una simbolica porzione di ceneri che non può singolarmente superare i 20 centimetri cubici e complessivamente deve essere inferiore ai 100 centimetri cubici. A cura di chi sta provvedendo alla consegna dell'urna, le porzioni di ceneri prelevate devono essere inserite in contenitori infrangibili ed adeguatamente sigillati per prevenire lo spargimento di quanto contenuto. Tale circostanza viene attestata da chi consegna l'urna nel verbale di consegna della stessa, con la chiara identificazione dei familiari che hanno richiesto ed ottenuto il prelievo a fini devozionali. È esclusa ogni forma di trasformazione delle ceneri.

### I crematori

Per gli impianti di cremazione di nuova costruzione è d'obbligo la predisposizione di una o più sale attigue ai crematori o nelle loro adiacenze, all'interno del cimitero, per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

La realizzazione di nuovi crematori, oltre gli esistenti, segue la programmazione di cui al piano regolatore cimiteriale di ATOC, prevista all'articolo 14, la quale nella valutazione dei nuovi insediamenti, congiuntamente deve considerare l'obiettivo di garantire tra un crematorio ed un altro una distanza, in linea d'aria,

non superiore a 30 chilometri e di non creare eccessi di offerta sul mercato, capaci di influire negativamente sulla gestione economica degli impianti già esistenti.

### Norme tecniche crematori

#### Art. 8. (Norme tecniche)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante disciplina delle attività funerarie, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le norme tecniche per la realizzazione e la conduzione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché per la tracciabilità delle cremazioni.

2. Le bare destinate alla cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 24.

3. La cremazione di cadaveri e resti mortali portatori di elettrostimolatore cardiaco è sempre consentita, salvo non sia diversamente disposto dall'Asl, laddove abbia fondati sospetti di possibile contaminazione radioattiva.

### Registrazione delle volontà

Nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'art. 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è inserito, su richiesta delle persone interessate, un carattere alfanumerico identificatore qualora sia scelta la cremazione, la volontà alla dispersione delle ceneri, all'affidamento dell'urna cineraria a familiari e la loro accettazione da parte di questi ultimi, la volontà al prelievo di organi ai fini di trapianto terapeutico od altre destinazioni future del corpo.

La richiesta, sempre revocabile con richiesta di contenuto diverso, è presentata al Comune di residenza e ha ad oggetto unicamente la scelta o le scelte fatte, escludendosi ogni indicazione sulla motivazione, ed ha il solo fine di far risultare tale volontà, al momento del rilascio di una delle autorizzazioni considerate dall'art. 74 del Regolamento di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, nonché dalla presente legge.

(\*) *Direttore Settore Attività Economiche del Comune di Parma*



# Coccatto & Mezzetti

[www.coccattoemezzetti.it](http://www.coccattoemezzetti.it)

**COFANO MORTUARIO IN CELLULOSA  
BORDO LEGNO MONOBLOCCO  
AVANA - BIODEGRADABILE**

PER SALME INDECOMPOSTE  
DA CREMARE O INUMARE

100%  
save

cod. 1614-H

Prodotto Italiano CE

 Ministero della Salute  
Autorizzazione Ministeriale  
n. DGPREV.IV/10909/P/L.4.c.d.3  
Roma 12 Aprile 2007.

Azienda abilitata al Mercato Elettronico  
della Pubblica Amministrazione  
**MePA** [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)  
lo strumento telematico a disposizione  
di Amministrazioni e Imprese per gli acquisti.

Industria Coccatto & Mezzetti S.r.l. tel +39 0321 806789 r.a. - fax +39 0321 807942

**ECO-LOGICO**  
[www.cofanoeco-logico.com](http://www.cofanoeco-logico.com)

Gamma visionabile su [www.cofanoeco-logico.com](http://www.cofanoeco-logico.com)

- Dimensioni esterne 62 x 40 x 192 cm  
(larghezza spalla x altezza x lunghezza)
- Possibilità di montaggio  
piedi in Mater-Bi (cod. 1742-BL)

**CONFEZIONE DA 2 PEZZI  
SPEDIBILE TRAMITE CORRIERE**

[www.coccattoemezzetti.it](http://www.coccattoemezzetti.it)

Puoi contare su di noi 365 giorni l'anno.

## Attualità **L'uso della formalina nella conservazione delle salme.** **Normativa europea**

Giovanni Primavesi (\*)

Nel n. 3/2014 di questa rivista abbiamo citato i problemi sanitari affrontati da EFFS. Tra questi se ne era presentato uno specificamente riguardante la tanatoprassi.

Riassumiamo i fatti.

Il 16 febbraio 1998 il Parlamento ed il Consiglio europeo emetteva la Direttiva 98/8/CE <sup>(1)</sup> relativa all'immissione sul mercato dei biocidi e che ha introdotto uno schema di autorizzazione per l'immissione sul mercato dei prodotti biocidi e per il loro uso con lo scopo di armonizzare le normative nazionali in materia di prodotti biocidi, eliminando le barriere commerciali all'interno dell'Unione Europea e garantendo al contempo un elevato livello di protezione per l'uomo e per l'ambiente.

Il Regolamento n. 1451/2007 del 4 dicembre 2007 sui principi attivi di biocidi si aggiorna per adeguarsi alla nozione di biocida specificata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e la nuova versione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea.

Nell'anno 2012 – precisamente il 22 maggio – arriva il Regolamento biocidi n. 528/2012 <sup>(2)</sup> (che sostituisce la Direttiva 98/8) che doveva essere applicato a partire dal 1° settembre 2013.

Quest'ultimo documento confermava che la formaldeide (formalina) era potenzialmente cancerogena, dannosa per l'uomo e l'ambiente, quindi in pratica ne impediva l'uso.

<sup>(1)</sup> In Italia, la Direttiva 98/8/CE è stata recepita con il D.Lgs. n. 174/2000 e, come Autorità Competente di riferimento, è stato designato il Ministero della Salute.

<sup>(2)</sup> Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L167/1 del 27/06/2012.

Nel testo era stato evidenziata la novità in materia di semplificazione riguardante la possibilità di richiedere l'autorizzazione per i biocidi per più Stati membri contemporaneamente e anche a livello comunitario, consentendo così all'industria di inserire i propri prodotti su tutto il mercato dell'Unione.

A seguito di questo documento gli operatori funerari (o, meglio, i tanatoprattori) che operavano nelle Nazioni dove la tanatoprassi è consentita (per citarne alcuni: Belgio, Francia, Germania, Inghilterra) avevano sollecitato l'EFFS ad intervenire, in quanto il divieto dell'uso della formaldeide creava difficoltà pratiche per i servizi di conservazione delle salme.

Pertanto EFFS è intervenuta a Bruxelles per evidenziare le potenziali difficoltà pratiche che tale divieto avrebbe comportato per la categoria funebre, con l'obiettivo di avere un'eccezione per il settore funebre (come avviene per il settore medicale) per l'utilizzo di formaldeide.

La Commissione (sia pure in via informale) ha risposto che – alla luce di queste precisazioni – la classificazione avrebbe potuto anche essere successivamente rivista in senso favorevole.

Il 12 Agosto del 2014, l'ECHA (*European Chemical Agency*, con sede a Helsinki) emetteva un *New Biocides Transitional Guidance document on embalming products* che – pur non cancellando quanto previsto dal regolamento 528/2012 – tracciava delle linee guida (temporanee) sull'uso della formalina per la conservazione dei cadaveri.

Avevamo concluso il nostro precedente articolo facendo presente che lo specifico Gruppo di Lavoro EFFS avrebbe continuato a monitorare lo sviluppo di questo problema.

Ora, a quasi due anni dal famoso Regolamento, qual è la situazione?

Beh, come giustamente ha recentemente dichiarato Adrian Hadler – membro del Gruppo di lavoro e importante qualificato esperto dell'argomento – “*The saga concerning Formaldehyde when used as a biocide in Product Type 22, continues*” (La saga riguardante la Formaldeide usata come biocida nel Prodotto Tipo 22 <sup>(3)</sup>, continua).

Infatti, le autorità non hanno ancora preso una decisione e, secondo le ultime stime, è improbabile che si possa giungere ad una conclusione prima del 2023 o 2025. Ciò significa che, a determinate condizioni (ad esempio la specifica autorizzazione del Ministero competente), il suo uso può continuare fino al raggiungimento della decisione.

Nel frattempo, la classificazione della formaldeide è stata modificata da Cat 2 (probabile cancerogeno per l'uomo) a Cat 1B (cancerogeno per l'uomo), nonostante non vi sia alcuna prova supplementare a sostegno di tale cambiamento. Questo, a sua volta, porta ulteriori obblighi e limitazioni per l'uso e il trasporto. Inoltre, i livelli di esposizione saranno presto ridotti notevolmente.

Dal 1° settembre tutti gli utenti di biocidi attivi dovranno comprovare la titolarità del prodotto con adeguato dossier. Nel caso di formaldeide, questo è richiesto nonostante una decisione in merito non sia stata ancora raggiunta. Inoltre vi è la questione di quali siano i diritti che dovrebbe avere il consorzio che ha pagato la tassa di deposito di 75.000 euro.

Come si può vedere è davvero un desolante stato di cose, soprattutto se si considera che le alternative proposte per l'uso in PT22 finora non funzionano specie per la conservazione a lungo termine.

I molti tentativi di sostituzione della formalina non hanno sinora dato risultati completamente soddisfacenti (difficoltà d'uso, minor efficacia del prodotto ecc.).

---

<sup>(3)</sup> Tipo di prodotto 22: fluidi per l'imbalsamazione e la tassidermia. Classificazione europea di prodotti usati per la disinfezione e la preservazione di cadaveri umani o di animali o di loro parti.

Questo è *lo stato dell'arte* a livello di decisioni comunitarie.

Nel contempo, cosa è cambiato nelle nazioni che abbiamo citate come principali utilizzatori di conservazione di salme?

Beh, in effetti niente: in Germania ed Inghilterra la formaldeide continua ad essere usata nella quantità richiesta dalle condizioni del cadavere.

In Francia, invece, hanno cercato di trovare un componente quale “sostituto” della formaldeide e dal 12 settembre 2013, il ‘bronopol’ è stato autorizzato per essere utilizzato nella conservazioni delle salme. E sia un gruppo funerario che un'industria di prodotti per la tanatoprassi hanno ottenuto l'approvazione dal competente Ministero.

Secondo alcune indiscrezioni, però, anche questi prodotti (francesi) non hanno dato – nella pratica – tutti i risultati previsti e vi sarebbero notevoli problemi con il loro uso (come ad es. corpi che esplodono ...).

(\*) *Consigliere FeNIOF incaricato per i rapporti con l'estero, rappresentante italiano in EFFS e FIAT-IFTA, già responsabile Commissione Normativa & Trasporti di EFFS*

## Attualità **Norme per la sepoltura e la cremazione di spoglie mortali di animali da compagnia**

di Daniele Fogli

La legislazione comunitaria in materia di sottoprodotti di origine animale, riconoscendo le implicazioni e il ruolo svolto dagli animali d'affezione nella vita dei cittadini, ha affrontato da diversi anni la questione dello smaltimento delle loro spoglie disponendo specifiche deroghe alle norme di settore.

Il Regolamento (CE) 1069/2009 che disciplina tutto il settore dei sottoprodotti di origine animale, definisce come "animale da compagnia": un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall'uomo a fini diversi dall'allevamento" e ne classifica le spoglie come materiali di categoria 1.

Gli equidi non rientrano in tale definizione ma in quella di "animali da allevamento".

Le Linee Guida nazionali applicative del Regolamento (CE) 1069/2009 (Accordo in Conferenza Unificata del 7/2/2013) riportano che in alternativa all'incenerimento è consentito lo **smaltimento degli animali da compagnia** mediante sotterramento in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva.

### Articolo 15

*Raccolta, trasporto e smaltimento. Deroga agli articoli 12, 13, 14 e 21 del Regolamento (CE) 1069/2009.*

#### 1. Animali da compagnia ed equidi

1.1 In attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti

a) degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma;

b) degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione:

- autorizzazione al sotterramento rilasciata dall'autorità sanitaria locale, sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente;
- copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti;

• certificato veterinario che attesti le cause di morte  
1.2 sono fatti salvi gli obblighi connessi alle disposizioni di cui alle "Linee Guida e principi per l'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE".

Come da indicazioni del Ministero della Salute (nota PG 12956 del 03/04/2013), la **possibilità di sotterramento di spoglie di animali da compagnia**, è consentita solo ai privati cittadini e non agli Operatori commerciali (negozianti, allevatori) e ai gestori di strutture di ricovero per animali (canili, gattili, rifugi). Nella stessa nota ministeriale sono state indicazioni in merito ai resti di animali di piccole dimensioni (pesci, piccoli uccelli, rettili, roditori, ecc.) che se appartenenti a privati cittadini non ricadono più nell'ambito di applicazione della norma comunitaria (smaltiti come rifiuti), se invece provenienti da strutture commerciali possono essere sotterrati in terreni privati.

Le spoglie di **animali d'affezione deceduti presso strutture veterinarie** (cliniche, ambulatori) qualora venga escluso il pericolo di malattia infettiva, possono essere gestite come "sottoprodotti di origine animale" e non come "rifiuti sanitari a rischio infettivo"; come tali fruiscono delle deroghe consentite ai proprietari dei soggetti venuti a morte che le possono legittima-

mente richiedere per il sotterramento o l'incenerimento.

In materia di **cimiteri per animali da compagnia**, sono reperibili differenti fonti normative nei diversi territori regionali.

Requisiti per l'attivazione e la gestione possono essere inclusi in Regolamenti Comunali, in Leggi Regionali concernenti la tutela degli animali d'affezione (Campania e Lazio) e/o in norme sulla prevenzione del randagismo (Liguria e Sicilia), in Delibere Regionali o Leggi Regionali riguardanti i servizi funebri e cimiteriali (Emilia Romagna, Marche, Puglia) o ancora in Delibere Regionali concernenti l'Igiene Veterinaria (Veneto).

Altre Regioni hanno emanato Leggi o Regolamenti specifici per i cimiteri degli animali d'affezione (Piemonte, Lombardia, Abruzzo).

Un elenco non esaustivo, è riportato di seguito:

**Abruzzo** – L.R. 7/5/2007 n. 9 “Cimiteri per animali d'affezione”

**Campania** – D.G.R. 12/5/2006 n. 593 “Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy – Recepimento e linee guida applicative”; Comune di Napoli – Regolamento per la tutela degli animali – art. 20;

**Emilia Romagna** – L.R. 29/7/2004 n. 19 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” (art.7); Comune di Bologna – PG 76027/2004 del 27/4/2004 “Regolamento per il funzionamento e la gestione del cimitero per animali d'affezione”; Comune di Forlì Allegato C – D.C.C. 139 del 24/9/2007 “Regolamento per il trasporto e il seppellimento di animali d'affezione presso strutture cimiteriali pubbliche o private allo scopo destinate”; Comune di Lugo (RA) “Regolamento di gestione e funzionamento del cimitero per animali”; Comune di Bellaria Igea Marina (RN) D.G.C. n. 161 del 15/11/2011 “Approvazione Linee Guida per la gestione di un cimitero per animali d'affezione”

**Friuli Venezia Giulia** – Regolamento Comunale di Trieste per la tutela ed il benessere degli animali (artt. 49-50)

**Lazio** – L.R. 21/10/1997 n. 34 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”(artt. 3-7); Comune di Civitavecchia – Regolamento Comunale sulla tutela degli animali – atto di C.C. n. 73 del 22/12/2011

**Liguria** – L.R. 22/3/2000 n. 23 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo” (art. 16)

**Lombardia** – Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” (artt. 29-30)

**Marche** – L.R. 1/2/2005 n. 3 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali” (artt. 10 e 11)

**Piemonte** – L.R. 7/4/2000 n. 39 “Cimiteri per animali d'affezione”; Regolamento Regionale 22/5/2001 n. 5/R “Regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della L.R. 7 aprile 2000, n. 39 (cimiteri per animali d'affezione)”

**Puglia** – Regolamento Regionale 11/3/2015 n. 8 - “Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione”

**Sicilia** – L.R. 3/7/2000 n. 15 “Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo” (art. 23)

**Toscana** – Comune di Pistoia – Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali, Allegato A (artt. 62-74); Comune di San Godenzo (FI) – Disciplina igienico-sanitaria dei cimiteri per piccoli animali d'affezione

**Veneto** – D.G.R. 07/02/2006, n. 243 “Linee guida per una regolamentazione uniforme dell'igiene veterinaria nel territorio della Regione Veneto” (Art. 9)

In ogni caso l'attivazione di queste **strutture cimiteriali per animali da compagnia**, come riportato nei Regolamenti locali che li disciplinano, è subordinata al rilascio di un'autorizzazione comunale che prevede il parere dell'ASL competente e talora anche di AR-PA, sulla base di diversi requisiti di cui si riportano i principali:

- aspetti relativi all'area di insediamento (caratteristiche idrogeologiche della località con particolare riferimento alla composizione chimico-fisica del terreno, profondità e direzione della falda, orografia, viabilità e parcheggi, estensione dell'impianto, sistemi allontanamento acque reflue e rifiuti, compatibilità con il piano urbanistico, ecc.)
- requisiti di carattere gestionale (idoneità di impianti e attrezzature, misure di sicurezza per gli operatori, modalità di accesso delle spoglie e delle ceneri, caratteristiche dei contenitori, caratteristiche del terreno, dimensioni delle fosse d'interro e delle distanze tra le fosse, modalità di identificazione delle fosse, caratteristiche dei luoghi di destinazione delle ceneri e loro gestione, modalità di disseppellimento delle spoglie, smaltimento rifiuti, tenuta del registro presenze, soppressione del cimitero).

Tutti i cimiteri di animali d'affezione devono essere ubicati in posizione isolata con una fascia di rispetto

da altri fabbricati che varia nei diversi Regolamenti (da cinquanta a duecento metri)

Per l'attivazione di **impianti di incenerimento** per animali d'affezione, è necessario acquisire preventivamente Autorizzazione Unica Ambientale secondo quanto previsto dal D.P.R. 13/03/2013 n. 59, è inoltre necessario richiedere successivamente al Servizio Veterinario dell'ASL competente il riconoscimento dell'impianto di incenerimento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) 1069/2009. Ai fini del prescritto riconoscimento sanitario, gli impianti di incenerimento per animali da compagnia vengono classificati in "alta" o "bassa capacità" se dispongono di una capacità di incenerimento superiore o inferiore a 50 kg all'ora o per lotto.

Nel secondo caso, cioè per quelli a "bassa capacità", l'autorizzazione ambientale preventiva ha un iter semplificato perché tali impianti non ricadono negli ambiti applicativi della Direttiva 2000/76/CE.

I requisiti strutturali e di funzionamento degli impianti di incenerimento per spoglie animali sono riportati nel Regolamento (UE) n. 142/2011 – Allegato III – Capo I.

La gestione dell'impianto prevede oltre agli obblighi relativi a una corretta conduzione igienica dell'impianto, obblighi di tracciabilità delle spoglie (Registro di carico e incenerimento), delle ceneri, requisiti tecnici e di manutenzione del forno con prescrizioni relative al monitoraggio delle temperature in maniera che i gas prodotti dal processo siano portati in modo controllato e omogeneo, persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di 850 °C per almeno 2 secondi o a una temperatura di 1100 °C per 0,2 secondi. La temperatura deve essere misurata vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di incenerimento.

Una volta concluso il processo di incenerimento, le ceneri possono essere consegnate su richiesta, al proprietario dell'animale oppure in caso contrario, devono essere opportunamente stoccate in contenitori identificati per l'avvio allo smaltimento con le modalità previste dalle norme sui rifiuti (formulari e Codice CER).

Per quanto concerne **il trasporto delle spoglie animali**, qualora ad effettuarlo sia il proprietario stesso, non viene richiesta alcuna particolare documentazione salvo i casi di trasporto verso i cimiteri di animali dove si farà riferimento di volta in volta, alla certificazione richiesta dal regolamento del cimitero stesso.

Se il trasporto delle spoglie avviene tramite un Operatore commerciale, questo si configura invece come una vera e propria attività che ricade negli ambiti di applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 e che richiede la preventiva "registrazione" ai sensi dell'art. 23 del Regolamento stesso. Qualora il trasporto venga effettuato da un'impresa che è già "riconosciuta" o "registrata" ai sensi del medesimo Regolamento (es. impianto incenerimento, impianto magazzinaggio sottoprodotti di o. a.), non è necessario richiedere ulteriore registrazione.

I veicoli o i contenitori delle imprese di trasporto spoglie animali, devono essere opportunamente identificati con targhe inamovibili, riportanti le diciture previste dalle linee guida applicative dei Regolamenti comunitari 1069/2009 e 142/2011, in particolare devono recare un numero che viene assegnato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per la sede operativa della Ditta.

Durante il trasporto, come per tutti i sottoprodotti di origine animale, le spoglie devono essere accompagnate da un D.D.T. previsto dal formulario sanitario descritto nelle linee guida citate.

Sul veicolo deve essere presente ed esibito a richiesta degli organi di controllo, il documento di comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL recante la descrizione del veicolo o del contenitore e riportante il numero assegnato.

Ogni ditta di trasporto deve dotarsi di uno specifico Registro di carico e scarico su supporto informatico o cartaceo.

Tutti gli Operatori commerciali che svolgono attività ricadenti negli ambiti di applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009, quando non specificamente derogati, figurano in elenchi nazionali con il relativo numero di riconoscimento o di registrazione (*approval number*) assegnato alla conclusione dell'iter amministrativo ([www.salute.gov.it/portale/temi/trasferiment\\_o\\_SOTTPROD.jsp](http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferiment_o_SOTTPROD.jsp))



OrthoMetals® è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 450 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

**Altre informazioni** ➔ [www.crematori.org/riciclo](http://www.crematori.org/riciclo)

**Chi contattare in Italia** ➔ **Euro.Act srl** • Tel: 0532.1916111

Mail: [orthometals@crematori.org](mailto:orthometals@crematori.org)



Attualità

## La tumulazione aerata: una soluzione naturale a problemi complessi

di Dario Bernardi (\*)

Il problema della mancanza di spazi di sepoltura nei cimiteri è ormai diffuso in maniera trasversale in tutta Italia (e non solo). È facile rendersene conto attraverso una semplice ricerca: sono decine le amministrazioni pubbliche italiane, soprattutto quelle dei medi e grandi centri urbani, che si trovano a fronteggiare una vera “emergenza spazi”. Persino la britannica BBC, nella sua testata *online*, ha dedicato un interessante articolo al tema nel marzo di quest’anno, citando, tra numerosi cimiteri del mondo in crisi, anche il cimitero lagunare di Venezia.

A determinare questa grave difficoltà gestionale è evidentemente una serie di concause, storiche, sociali, demografiche; tuttavia è ormai chiaro che il sistema di tumulazione stagna – di gran lunga quello più diffuso in Italia, con le metodologie attualmente impiegate e specialmente con tempi molto alti di durata delle concessioni cimiteriali – opera purtroppo in maniera contraria rispetto alla soluzione positiva di questo problema.

### Tumulazione stagna: conservazione o trasformazione?

È curioso osservare come nel D.P.R. 285/1990 – che ancora regola, in attesa di aggiornamenti più che mai necessari, le tipologie di sepoltura – la tumulazione venga di fatto vista come un sistema conservativo del cadavere, e non come un sistema che dà luogo a fenomeni trasformativi; una “conservazione” in attesa della successiva inumazione, la sola soluzione individuata per la completa mineralizzazione del cadavere.

Dalla lettura della norma, infatti, questo si evince chiaramente: la mineralizzazione va favorita migliorando il più possibile le condizioni del terreno e rimuovendo le cause che possano “*nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri*” (art. 60 D.P.R. 285/1990).

Al contempo, all’atto della estumulazione del resto mortale al termine della concessione, la prima soluzione prospettata è quella della inumazione, previo taglio della cassa metallica (art. 86, comma 2 D.P.R. 285/1990), in modo tale da favorire la ripresa della mineralizzazione del resto mortale: “*i feretri estumulati DEVONO essere inumati ...*”. Il comma 5 recita invece: “*Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitari.*”.

Appare chiara – e corretta – l’interpretazione secondo cui la completa mineralizzazione del cadavere al termine della concessione, per la tumulazione stagna, rappresenti un’eccezione piuttosto che la regola. E, d’altro canto, l’esito non può che essere una alta incidenza di salme inconsunte, anche dopo tempi ben superiori ai venti anni, data la sostanziale differenza dei fenomeni di trasformazione cadaverica tra la condizione anaerobica di tumulazione completamente stagna (che porta spesso a corificazione) e una sepoltura in presenza – pur in quantità minime – di aria.

La successiva circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31 luglio 1998 affrontò il trattamento dei re-

sti mortali inconsulti, fornendo una possibilità ulteriore: quella della cremazione, ovviando in parte al problema della mancanza di spazio nei campi di inumazione ed all'impossibilità di una turnazione in determinati casi. Non va dimenticato che anche l'inumazione, in presenza di particolari problemi dovuti alla composizione ed al contenuto d'acqua del terreno, può non dare i risultati sperati in tempo limitato.

Si tratta dunque di studiare una soluzione che garantisca la sicurezza igienico-sanitaria, ossia l'assenza di fuoriuscita dal loculo di liquidi o gas maleodoranti prodotti durante la decomposizione, e al contempo consenta di accelerare il processo di mineralizzazione.


La soluzione ampiamente praticata in altri Paesi europei (Francia e Spagna su tutti) dove si usa la tumulazione, ma già introdotta anche da numerose leggi e regolamenti regionali italiani, è la cosiddetta tumulazione aerata, che si basa sulla lenta circolazione di aria all'interno di un loculo o tumulo, provocata in maniera naturale o artificiale.

In Italia attualmente Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Piemonte, Veneto e la Provincia Autonoma di Trento hanno esplicitamente ammesso la tumulazione aerata attraverso regolamentazione regionale.

La quasi totalità delle Regioni che hanno consentito con proprie norme la tumulazione aerata nel loro territorio ha assunto a riferimento le norme della prima Regione che è intervenuta in materia e cioè la Lombardia (con Art. 16 ed All. 2 del Regolamento Regionale 9/11/2004, n. 6) la quale a sua volta ha preso a riferimento le norme francesi.

Pertanto, laddove sia consentita la tumulazione aerata, i loculi aerati possono essere realizzati in:

- manufatti di nuova costruzione;
- manufatti esistenti, appositamente ristrutturati (cioè in cui si realizzino le condizioni di aerazione).



### La tecnologia

Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche tali da ovviare a due problemi fondamentali: il trattamento adeguato dei liquidi e dei gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

Il feretro infatti deve essere permeabile all'aria, dunque confezionato senza la controcassa di zinco.

Il principio della tumulazione aerata, come detto, è quello di accelerare la scheletrizzazione del cadavere sfruttando il naturale potere mineralizzante dell'aria: si tratta quindi di instaurare all'interno del tumulo una debole ventilazione (portata d'aria molto limitata, dell'ordine di pochi litri all'ora o addirittura al giorno) che consenta l'evacuazione dei gas di putrefazione, opportunamente depurati prima di essere immessi in atmosfera, e al contempo un flusso in ingresso di aria pulita dall'esterno che apporti ossigeno, per facilitare l'attività batterica di decomposizione del cadavere.

I sistemi ad aerazione forzata, costosi e onerosi come manutenzione, realizzati tramite pompe di aspirazione o insufflaggio collegate a più loculi, paiono una soluzione limitata ai soli casi in cui le condizioni di temperatura e irraggiamento dei manufatti non siano tali da garantire la ventilazione naturale.

Il meccanismo di funzionamento ad aerazione naturale si basa infatti sul susseguirsi di espansione e riduzione di volume del gas contenuto all'interno del manufatto, dovuto al ciclo di variazione diurno/notturno della temperatura. Le componenti essenziali del sistema sono mostrate in Figura 1.

Con l'alternarsi del giorno e della notte e delle condizioni d'irraggiamento esterno ai manufatti, si ha un'alternanza ciclica della direzione del flusso di aria tra interno e esterno. L'espansione dei gas contenuti nel loculo, per effetto dell'aumento di temperatura, provoca una fuoriuscita di parte dei gas attraverso un filtro, che depura le sostanze di putrefazione e ne annulla la percezione olfattiva esterna;

per l'effetto contrario, durante la notte, la riduzione di volume richiama aria pulita dall'esterno verso l'interno. Tanto più ampia è l'escursione termica e l'irraggiamento, tanto maggiore è il flusso: ma anche escursioni termiche giornaliere limitate (qualche °C) garantiscono un flusso minimo che porta a buoni risultati. L'esposizione al vento è un ulteriore fattore migliorativo ancorché non necessario.

I problemi potrebbero verificarsi in manufatti sotterranei, cripte e tombe con escursione termica diurna/notturna pressoché nulla: in tal caso vanno adottate opportune cautele.

La neutralizzazione dei liquidi cadaverici che fuoriescono lentamente dal feretro può avvenire singolarmente all'interno di ciascun loculo oppure per gruppi di manufatti: quest'ultimo è un sistema molto comune nei cimiteri spagnoli, mentre il primo è stato introdotto dai francesi. Il trattamento interno è realizzabile mediante un sistema di raccolta sotto il feretro, duraturo nel tempo, capace di trattene- re almeno 50 litri di liquidi. Il sistema può essere realizzato anche in opera, ma più comunemente per motivi di praticità si utilizza una vaschetta mobile, di materiale plastico resistente all'azione corrosiva dei liquidi. La vaschetta dovrebbe prevedere dei robusti rialzi interni sui quali appoggiare il feretro, in modo che questo resti leggermente sollevato e non immerso nel liquido (anche questo causerebbe il rallentamento dei processi trasformativi). All'interno della vaschetta di raccolta liquidi, per facilitarne la neutralizzazione biologica e il rapido essiccamento, si impiega una quantità adeguata di specifico materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante. I liquidi dunque, trattati ed essiccati dall'azione combinata del prodotto apposito e dell'aria circolante, non escono all'esterno del loculo, la struttura muraria non viene intaccata e la vaschetta è di facile rimozione e smaltimento.

Anche la neutralizzazione e depurazione dei gas di putrefazione attraverso filtri può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi filtranti.

Per singolo loculo, il filtro è collocato all'interno, normalmente fissato alla lastra di tamponamento. La lastra è opportunamente preforata per alloggiare un piccolo tubo (diametro generalmente inferiore ai 2 cm) che consente la presa d'aria dall'esterno e l'espulsione dei gas depurati. Alla fine del piccolo condotto c'è sempre una rete o altro robusto sistema di protezione anti-insetti. Alcuni filtri hanno due vie, la maggior parte ne ha una sola. Non è normalmente necessario forare anche la lastra in marmo, poiché nell'intercapedine tra lastra di chiusura del loculo e lastra in marmo di solito circola liberamente aria. Il sistema è dunque, nella stragrande maggioranza dei casi, completamente invisibile.

I filtri possono essere a carboni attivi, a liquido (generalmente a base enzimatica) o miste (secco + liquidi).

Sui filtri, gli enti di normazione italiani non hanno ancora prodotto norme specifiche. Tutte le norme emesse dalle Regioni dispongono che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, e che l'efficacia sia protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo. Alcune norme regionali prevedono che i filtri debbano riportare impresso il marchio del fabbricante e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, lasciando quindi la responsabilità al costruttore di filtri sul buon funzionamento degli stessi.

Altre norme regionali, oltre al marchio del fabbricante, richiedono "... *caratteristiche possedute secondo criteri uniformi stabiliti da competenti enti di normazione*". Allo stato attuale si ha notizia che l'unico Ente di certificazione che ha stabilito standard di riferimento per i filtri è l'AFNOR francese, con norma NFP 98-049. La norma riguarda il sistema complessivo di sepoltura, ossia prescrive le caratteristiche di impermeabilità del loculo e di capacità di depurazione del filtro da installarsi.

L'Allegato C di detta norma in particolare stabilisce, attraverso specifiche prove di laboratorio, i requisiti per il filtro. L'efficacia di neutralizzazione deve essere  $95 \pm 5\%$  per ammoniaca ed acetone e  $99 \pm 1\%$  per l'etil-mercaptano, a garanzia di una capacità di depurazione pressoché totale. La certificazione viene rilasciata dall'ente francese CERIB – *Centre d'Études & de Recherches de l'Industrie du Béton* – che mantiene aggiornata sul suo sito web la lista dei produttori di loculi e sistemi filtranti rispondenti alle caratteristiche della norma AFNOR.

Merita un cenno la soluzione spagnola "collettiva" di neutralizzazione dei liquidi e dei gas esterna al singolo loculo, effettuata per gruppi di manufatti, se non altro perché è quella più comune in molti grandi cimiteri spagnoli (ad esempio il Cimitero del Sol, a Madrid) riportata in Figura 2.

In estrema sintesi, sul retro di ciascun loculo ci sono due fori protetti da rete anti-insetti: uno in alto per i gas, uno in basso per la percolazione dei liquidi in un vano comune retrostante la batteria di loculi. Sul fondo del cavedio, completamente impermeabilizzato, si mettono appositi prodotti biodegradanti per i liquidi simili a quelli utilizzati nelle vaschette. I gas escono dal foro superiore, e poi escono dal vano comune attraverso un unico camino provvisto di filtro a carboni attivi, che fa anche entrare aria.

### Il passaggio da tumulazione stagna ad aerata


Il sistema di trattamento per singolo loculo sia dei liquidi che dei gas appare attualmente molto più conveniente nel contesto italiano, specialmente per l'immediatezza di trasformazione di un loculo tradizionalmente stagno in aerato. Infatti, per la tumulazione aerata non mutano le prescrizioni relative all'impermeabilità delle pareti dei loculi e dell'ermeticità del sistema di chiusura. Attraverso l'impiego del feretro privo di controcassa in zinco, con l'impiego della vaschetta sottostante il feretro, con l'apposizione del filtro e una lastra di chiusura di materiale idoneo forata opportunamente per il filtro, ogni loculo stagno può trasformarsi in aerato.

È evidente come una accelerazione del naturale processo di scheletrizzazione implichi la possibilità per i gestori cimiteriali di ridurre la durata delle concessioni dei loculi a valori molto inferiori rispetto agli attuali, che in Italia superano non di rado i 50 anni. In Francia la durata delle concessioni è generalmente di 10 anni, più che sufficienti a garantire la completa mineralizzazione in presenza di tumulazione aerata (con condizioni particolarmente favorevoli sono sufficienti meno di 5 anni).

La riduzione della durata delle concessioni non rappresenta una soluzione solo per il problema della mancanza di spazio, ma paradossalmente anche per chi ha abbondanza di loculi costruiti in passato non occupati. Ridurre la durata di concessione permette di poter adottare politiche tariffarie più flessibili e prezzi più bassi, che siano confrontabili con quelli del ricorso alla cremazione. La tumulazione torna dunque più accessibile a maggiori fasce di popolazione (specie in tempi di grande crisi economica quali quelli che stiamo vivendo).

Oltre alla facilitazione della scheletrizzazione dei cadaveri tumulati, si sono aggiunte negli ultimi anni due nuove motivazioni favorevoli l'uso della tumulazione aerata:

1) la necessità di contenere l'uso dello zinco nei cimiteri, che determina problematiche considerevoli per lo smaltimento, sia come rifiuto, sia attraverso il



**Figura 2 – Soluzione spagnola effettuata per batterie di loculi**

circuito della cremazione di resti mortali inconsunti da estumulazione;

2) il costo dell'utilizzo della cassa di zinco al momento del funerale, che è oggi per l'utente finale superiore al costo di dotazione di sistemi per la aerazione dei loculi.

Per diverse ragioni quindi la tumulazione aerata può rappresentare una buona soluzione a diversi problemi gestionali nei cimiteri. A conforto dei gestori ci sono i risultati e le garanzie di un sistema già ampiamente utilizzato in altri paesi. In particolare, la tumulazione aerata a ventilazione naturale è un sistema dal funzionamento semplice e di immediata applicazione: non c'è necessità di opere edilizie/murarie complicate e i rischi igienico sanitari sono pressoché nulli. I costi del sistema per singolo loculo sono peraltro paragonabili a quelli della tradizionale controcassa di zinco.

(\* *Ingegnere civile per l'ambiente ed il territorio, Dottore di ricerca in scienze dell'ingegneria.*

Documentazione

## Cremazione, destinazione delle ceneri ed affidamento dell'urna cineraria. Problematiche sull'istituto dell'affidamento a familiari

Circolare SEFIT FederUtility n. 4338 del 26/01/2015

La legge statale sulla cremazione prevede, tra le diverse modalità di conservazione delle ceneri, anche l'istituto dell'affidamento ai familiari, istituto che è stato declinato in più forme da norme regionali, lasciando non sempre definita la qualificazione dei soggetti destinatari, oppure individuandoli in modi non uniformi, talora superando lo stesso elemento della familiarità, per quanto definibile.

Abbastanza recentemente vi è stata una pronuncia giurisprudenziale vertente sull'affidamento dell'urna cineraria a persona stabilmente convivente con il defunto in situazione di convivenza omosessuale, le cui considerazioni verranno riportate nelle considerazioni formulate in **Allegato 1**, riferibili ad ogni tipo di familiare, sia esso convivente etero od omosessuale.

La pronuncia affronta non solo l'aspetto delle persone

potenzialmente destinatarie dell'affidamento dell'urna cineraria, in termini ermeneutici estensivi, ma affronta anche altri aspetti, incluso i criteri di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa nelle ipotesi di provvedimenti negativi dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria, su cui, in alcune situazioni, sembrano permanere ancora incertezze, quanto meno da parte di alcune figure amministrative. La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Emanuela Cartoni)

### **ALLEGATO 1**

#### **Cremazione, destinazione delle ceneri ed affidamento dell'urna cineraria. Problematiche sull'istituto dell'affidamento**

##### **1. Introduzione**

Come largamente noto, l'art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130 prevede:

*“e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari; ...”*

cioè delle forme ammesse di conservazione di urna cineraria.

Tra queste modalità è considerata quella dell'affidamento ai familiari, rispetto a cui la legge statale di ri-

ferimento, citata, non va oltre all'enunciazione della sua ammissibilità.

Tale istituto è stato poi declinato, in leggi regionali, in modo non sempre uniforme, ad esempio introducendo l'istituto dell'**AFFIDAMENTO PERSONALE** (Emilia Romagna, Sicilia), oppure prevedendo che *“soggetto affidatario dell'urna cineraria possa essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari”* (Toscana, Campania, Basilicata), fino a prevedere la figura dell'*esecutore testamentario* (Puglia, Veneto, Abruzzo) o, infine, ricorrendo alla formulazione della *“conservazione in ambito privato”* (Veneto, Abruzzo), o anche prevedendo, genericamente, che la *“persona affidataria possa essere anche diversa dal familiare”* (Friuli-Venezia Giulia). Per quanto si debba considerare come, in proposito, non possa riconoscersi la sussistenza di una potestà legislativa regionale, sia essa concorrente che esclusiva, vertendosi in materia di c.d. ordi-

namento civile art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), queste “variazioni” riguardanti l’istituto dell’affidamento delle urne cinerarie traggono origine dalla situazione per cui il termine di “familiari”, usato dal legislatore statale, è esposto ad indeterminatezza.

Indeterminatezza che non si pone quando si tratti di cremazione di cadaveri, nel senso tecnico del termine, regolata dall’art. 3, comma 1, lett. b) L. 30 marzo 2001, n. 130, né di cremazione nei casi di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, dal momento che qui si fa riferimento a persone con cui il defunto aveva rapporti giuridici espressamente individuati e provabili.

Se tale termine – FAMILIARI – possa apparire, nel linguaggio comune, abbastanza definito, in realtà esso rappresenta poco o nulla quando sottoposto ad una più rigorosa interpretazione: infatti, ed in linea di massima, si potrebbe dire che, sempre nel linguaggio comune, esso possa riferirsi al coniuge, ai parenti e agli affini (richiamando in ciò il codice civile), non si può non osservare come, in materia di cremazione, questi ultimi (affini) non siano proprio considerati, rilevando unicamente i rapporti giuridici di coniugio o, mancando questi, quelli di parentela, secondo principi di prossimità, approccio risalente all’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

È stato con il citato articolo 79 DPR 285/1990 che, per la prima volta, è stata riconosciuta una legittimazione a disporre per la cremazione anche in capo a persone diverse dal defunto. Incidentalmente, va ricordato come questa disposizione altro non sia se non una sintesi dell’elaborazione giurisprudenziale, sostanzialmente uniforme, in materia di individuazione dei soggetti che hanno titolo a disporre delle spoglie mortali, quale ne sia lo stato in cui si trovino, con la conseguenza che quest’impostazione ha, e conserva, portata generale, dato che il riferimento al criterio della maggioranza assoluta, in caso di pluralità di parenti nel grado più prossimo, trova applicazione unicamente nei casi regolati dall’art. 3, comma 1, lett. b) (e per rinvio espresso, anche lett. g)) L. 30 marzo 2001, n. 130<sup>(1)</sup>.

Per altro, le sopra ricordate “variazioni” riguardanti l’istituto dell’affidamento delle urne cinerarie sono state originate, a volte motivate, dalla constatazione del fatto che, nelle realtà concrete, sono presenti forme e modalità di “aggregazione” di tipo familiare o para-familiare, non sempre e necessariamente corredate da rapporti giuridici formalmente provabili, come è il caso delle convivenze *more uxorio*, oltretutto sempre maggiormente visibili nel nostro Paese.

L’evoluzione della società ha visto il crescere delle convivenze *more uxorio*, spesso con figli, tanto che,

abbastanza recentemente, è stata emanata la L. 10 dicembre 2012, n. 219 (e atti normativi conseguenti).

Accanto alle convivenze *more uxorio* sono emerse nella società linee propositive volte ad un qualche riconoscimento di forme ulteriori di “aggregazione” di tipo familiare o para-familiare, tra cui il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, istituto già adottato in altri Stati dell’Unione europea, ma anche in Stati terzi.

Non si tratta di fenomeni particolarmente nuovi, se non per il fatto di avere assunto nel tempo una maggiore visibilità, per il cadere o l’attenuarsi di stigmi culturali, e sociali, un tempo maggiormente accentuati, cosa che ha favorito la tendenza a ricercare un qualche riconoscimento anche normativo.

Si tratta di aspetti carichi di fattori valoriali e culturali, che vedono comprensibilmente approcci differenti, che alcuni possono condividere, altri osteggiare, altri ancora affrontare con atteggiamenti intermedi, ma che richiedono di essere affrontati, qualora se ne presenti l’occasione nei termini dei principi sempre imprescindibili codificati all’art. 97, comma 1 Cost..

Il termine “familiari” ha richiesto, anche nel contesto del diritto dell’Unione europea specificazioni, proprio per il fatto che esso è abbondantemente impreciso, in particolare considerando le diverse strutturazioni delle leggi nazionali degli Stati membri per quanto riguarda il concetto di “famiglia” più o meno allargata od allargabile<sup>(2)</sup>.

Di qui, l’importanza delle questioni che si vengono ad affrontare, anche sotto il profilo dell’affidamento delle urne cinerarie, evitando di dolersi dell’indeterminatezza dell’art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130, in quanto, alla fin fine, sostanzialmente necessitata.

## 2. Il caso di specie

A seguito del decesso di una persona per cui è stato fatto ricorso alla cremazione, altra persona, avente la qualità sia di esecutore testamentario, sia di convivente – stabilmente, e da lungo tempo (25 anni) – con il defunto stesso, ha richiesto l’affidamento dell’urna cineraria, istanza che il Comune interessato ha ritenuto di non accogliere (ma la situazione specifica è stata

<sup>(1)</sup> Per lo meno nelle regioni in cui questa legge regionale sia attuata o attuabile (accanto alle situazioni, ormai poche, in cui non siano state emanate norme regionali, se necessarie, occorre ricordare, per la cremazione dei cadaveri, l’art. 2 L.R. Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 e succ. modif., nonché l’art. 2 L.R. Sicilia 17 agosto 2010, n. 18).

<sup>(2)</sup> Senza pretese di esaustività e solo per ragioni di esemplificazione, si potrebbe richiamare la definizione di “familiari” data dall’art. 2, paragrafo 1, n. 2) della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (e dall’Italia attuata con il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e succ. modif.), oppure l’art. 1, paragrafo 1, lett. i) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (e succ. modif.) che rinvia alle singole legislazioni nazionali, segno di come la definizione di “familiare” sia, nei diversi Stati membri, tutt’altro che univoca.

un po' di più articolata), consentendo all'istante di avvalersi dei rimedi della giurisdizione.

La maggiore articolazione è individuabile nel fatto che l'istanza volta ad ottenere l'affidamento dell'urna cineraria non aveva trovato riscontri, né in senso positivo né in senso denegatorio, in un arco temporale (5 mesi) ben superiore ai termini per la conclusione del procedimento stabiliti dall'art. 2 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., con ciò inducendo l'istante a citare (citazione, non ricorso) il Comune interessato e chiedendo al giudice ordinario, in composizione monocratica, di disporre per il richiesto affidamento dell'urna cineraria della persona defunta. A seguito dell'azione giudiziaria così avviata, il Comune procedeva, un po' tardivamente, alla comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria, ai sensi dell'art. 10-bis stessa L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., cui seguiva, dopo circa 3 mesi, provvedimento di diniego.

Il Comune interessato, costituitosi, sollevava in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, argomentando come l'azione contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione dovesse essere fatto valere avanti al giudice amministrativo, nonché, esperito tale giudizio sul silenzio-inadempimento, spettasse pur sempre al giudice amministrativo la giurisdizione ritenendo che la situazione giuridica soggettiva dell'attore nei confronti del Comune avesse natura di interesse legittimo e non corrispondesse ad un diritto soggettivo. Inoltre, il Comune, attraverso la propria avvocatura, contestava altresì la sussistenza di una legittimazione attiva dell'attore, sulla base del fatto che né l'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, né l'art. 49 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e succ. modif. "... non consentirebbero di ritenere che l'erede e/o il convivente rientrino nel novero dei soggetti aventi titolo per richiedere l'affidamento dell'urna cineraria".

### 3. La sentenza

Il giudice adito, tralasciando qui aspetti procedurali, quali l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 C.P.C., l'istanza di anticipazione dell'udienza ed altri non sostanziali (quanto meno per le questioni che maggiormente rilevano), decideva sulle diverse questioni, ed eccezioni, del caso (sentenza del Tribunale di Treviso, Sez. 1<sup>a</sup> civ., n. 2876/2014 del 15 dicembre 2014).

### 4. Il riparto di giurisdizione

Avendo la questione sulla giurisdizione carattere pregiudiziale, questa è stata affrontata in via preliminare, questione che, come noto, è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio (per quanto, nel caso, eccepita dal Comune convenuto).

Oltretutto, nella fattispecie, la questione della giurisdizione è stata posta sotto due profili, quella avente ad oggetto il silenzio-inadempimento (inerzia) della

pubblica amministrazione e quella avente riguardo al fatto se si vertesse di interessi legittimi oppure attorno a diritti soggettivi, dove quest'ultima appare di maggior peso in questa sede.

Il giudice considera come "... la necessità di qualificare correttamente la posizione giuridica fatta valere dall'attore ... impone in primo luogo una valutazione inerente la natura dei poteri conferiti al Comune di ... in materia funeraria, anche attraverso un'interpretazione sistematica delle norme vigenti. Infatti, solo tale esame della normativa statale e regionale in tema di cremazione e dispersione delle ceneri è in grado di rivelare se l'attività dell'Amministrazione abbia carattere discrezionale o vincolato. ...", in ciò richiamando l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 120/2007 con cui è stato ribadito che laddove l'attività posta in essere dalla p.a. abbia carattere discrezionale, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo, mentre, nel caso di attività posta in essere dall'ente pubblico che abbia natura strettamente vincolata, la giurisdizione sarebbe del Giudice Ordinario, ... principio condivisibile in via generale che è stato meglio enucleato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 8 del 24 maggio 2007, mai sconfessata da successive pronunce della Cassazione, la quale ha confermato che nel caso di attività discrezionale è pacifica la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre ha specificato che, nel caso di attività strettamente vincolata, sussiste la giurisdizione amministrativa solo se la norma attributiva del potere tuteli in via diretta l'interesse pubblico"<sup>(3)</sup>.

Questo approccio ha permesso al giudice di sottrarsi dall'affrontare l'altra questione di giurisdizione, avendo in tal modo affermata la sussistenza della propria giurisdizione. Per altro, non può omettersi dal considerare come l'eccezione, pregiudiziale, avente ad oggetto il rimedio contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione sia stata del tutto ignorata.

### 5. La tematica dell'affidamento dell'urna cineraria, nel contesto

All'interno di tale valutazione, è presa in considerazione la disciplina dapprima dell'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130 e poi dell'art. 49 L.R. (Veneto) 4 marzo 2001, n. 18 e s.m.i. che pur specificando i soggetti legittimati alla richiesta di affidamento dell'urna cineraria e le modalità di consegna di quest'ultima, ritiene che tale disposizione attribuisca ai Comuni il compito

<sup>(3)</sup> La giurisprudenza amministrativa, invero, mette in evidenza come nell'ipotesi di attività vincolata diretta in via primaria alla tutela del privato il potere amministrativo sia solo apparente, in quanto la norma imporrebbe all'Amministrazione di agire a garanzia diretta ed immediata di un interesse individuale, vantando il cittadino una posizione di diritto soggettivo da tutelare innanzi alla giurisdizione ordinaria, mentre se il potere, ancorché interamente vincolato, fosse espressione del perseguimento immediato di un interesse pubblico, il privato farebbe valere una posizione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo.

di determinare le “prescrizioni relative all’affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie”.

Ora, il richiamato art. 49 legge regionale, più che considerare i soggetti legittimati alla richiesta, considera i soggetti legittimati a ricevere la consegna dell’urna cineraria <sup>(4)</sup> parlando genericamente di “aventi diritto” (comma 2) in funzione di una “conservazione in ambito privato”.

Per altro la genericità della formulazione sugli “aventi diritto” viene in larga parte a doversi superare considerando la successiva previsione del comma 5 dello stesso art. 49 in cui si parla di “... consegna dell’urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, ...”, per cui si dovrebbe dedurre che siano costoro i possibili affidatari (aventi diritto). Mentre per la seconda parte il riferimento normativo da farsi sarebbe all’art. 3, comma 2, lett. e) della legge regionale, che ne dispone in termini di contenuto del regolamento comunale, per cui entrano in gioco le tematiche sulla competenza regolamentare comunale (consiglio comunale) e le questioni riguardanti l’entrata in efficacia dei regolamenti comunali in materia.

La deliberazione consiliare con cui il Comune ha stabilito prescrizioni relative all’affidamento delle urne cinerarie è valutata dal giudice quale “strettamente vincolata, limitandosi la stessa all’accertamento dei presupposti che legittimano la domanda di consegna dell’urna cineraria, fra i quali la qualità di coniuge o parente del defunto, ai sensi del codice civile. .... Trattandosi pertanto di una valutazione di corrispondenza fra i requisiti richiesti dalla legge, così come integrati dalla delibera comunale e quelli in possesso e dichiarati dall’istante, la p.a. non opera alcuna scelta discrezionale circa l’accoglimento o il diniego dell’istanza, essendo il potere affidato al Comune interamente predeterminato dalle suddette fonti primarie e secondarie.”.

Dopo la formulazione di considerazioni attorno al fatto se la natura vincolata attribuita all’Amministrazione “sia stabilita nell’interesse primario del privato o se il Comune agisca per la salvaguardia in via diretta dell’interesse generale, il giudice afferma come la ratio delle norme in questione sia, in via principale la tutela della salute pubblica e solo in via subordinata e secondaria la tutela dell’interesse privato,” pervenendo di seguito a considerare come “... altrettanto non può dirsi per la singola situazione giuridica soggettiva attinente all’affidamento delle urne contenenti le ceneri dei defunti già cremati. Tale attività, infatti,

collocandosi in un contesto spazio-temporale nel quale si è consumata l’esigenza di salvaguardare la salute collettiva, dovendo l’Amministrazione procedere esclusivamente alla consegna di un’urna ermeticamente chiusa ..., non può che essere finalizzata in via primaria alla tutela del diritto del coniuge o del familiare a detenere presso di sé l’oggetto in questione.”.

Da ciò si trae la conclusione per la quale la posizione soggettiva del privato debba essere qualificata in termini di diritto soggettivo.

## 6. Sui requisiti degli affidatari

La pronuncia prosegue quindi:

“... Riconosciuta l’astratta titolarità di un diritto soggettivo in capo al privato che domandi alla p.a. l’affidamento delle ceneri, appare decisivo l’accertamento in concreto dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per ottenere la consegna dell’urna, quali sono, alternativamente, lo status di coniuge o di familiare avente diritto, oppure la qualifica di esecutore testamentario o di rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.”.

Nel caso, come già esposto, la persona istante ha argomentato la propria legittimazione con due argomenti:

- a) da un lato con la qualità di erede unico testamentario;
- b) dall’altro sul fattore del rapporto di stabile convivenza con il defunto, sostenendo che, “anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e della normativa sovranazionale, il termine “familiare” ... dovesse essere interpretato estensivamente, ricomprendendo anche l’erede e/o il convivente more uxorio”.

Quest’ultimo approccio (escluse le considerazioni sull’esecutore testamentario per il fatto che il testamento nulla disponeva in proposito), è stato ritenuto meritevole di “attenzione particolare, dovendo il Giudice esaminare la questione circa l’ampiezza dei soggetti ricompresi in tale formula legislativa e valutare, in particolare, se esso possa essere esteso anche all’erede testamentario e/o al convivente more uxorio.”.

In ciò considerando come “... la locuzione “familiare” .... non si ritrova nella Costituzione e neppure nel Codice civile, i quali si riferiscono all’istituto della famiglia fondata sul matrimonio (...) o al diverso concetto di parentela tra due soggetti (...)”, e – tra l’altro – rigettando l’impostazione del Comune convenuto che, con un ragionevole, quanto comprensibile, approccio sistematico, si riallacciava alle disposizioni dell’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130, rigetto che con acume ricorre all’argomentazione seguente:

“... Deve però osservarsi che i parenti più prossimi, invero, vengono citati dalla legge (... ) quali soggetti legittimati alla richiesta di cremazione e non quali

<sup>(4)</sup> Ben potendosi avere distinzione da richiedente ed affidatari e senza considerare, nella legge regionale, che la consegna, da parte dell’impianto di cremazione potrebbe vedere soggetti diversi dall’affidatario, sempre che ciò possa ritenersi ammissibile, dato che la legge regionale neppure considera l’ipotesi.



soggetti legittimati alla diversa domanda di affidamento delle ceneri, con il corollario dell'impossibilità di operare una sovrapposizione dei termini "familiare" e "parente" ai sensi del codice civile."

### 7. La posizione dei "conviventi"

Una volta esclusa la posizione dell'esecutore testamentario, nonché quella della parentela (e, prima, del coniugio), l'attenzione argomentativa si sposta sulla situazione di convivenza.

"... Rispetto alla possibile estensione della locuzione "familiare avente diritto" al convivente, è necessario procedere preliminarmente all'analisi dei casi nei quali la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale giungono all'equiparazione della famiglia di fatto alla famiglia fondata sul matrimonio, considerando in particolare le argomentazioni poste alla base delle principali pronunce che hanno assimilato le due diverse situazioni giuridiche soggettive. ...".

Sulla base di questa premessa viene citata ampia evoluzione giurisprudenziale, via via sempre più aperturista sul concetto di famiglia<sup>(5)</sup>. E, inoltre: "il rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo domestico, pertanto, assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di un terzo o di altro familiare costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, "non potendo chiara-

mente ritenersi che i diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare (in tal senso Cass. n. 15481/2013).

Il progressivo affiancamento della posizione giuridica dei conviventi a quella dei coniugi, frutto dell'interpretazione evolutiva della giurisprudenza, si mantiene tuttavia ancorato alle coordinate costituzionali e legislative, non fuoriuscendo dalla logica di sistema."<sup>(6)</sup>. "Nel caso di specie è quindi necessario valutare se la normativa in materia di pratiche funerarie, più volte richiamata, ponga dei limiti all'affidamento dell'urna cineraria al convivente more uxorio.

Si deve osservare, al riguardo, l'imprecisione del termine "familiare", non essendo lo stesso impiegato né dalla Costituzione né dal codice civile e la cui definizione, quindi, è affidata all'esegesi del Giudice, chiamato in questa sede alla delimitazione dei soggetti legittimati alla domanda di consegna delle ceneri del defunto ...

Non riscontrandosi specifiche restrizioni derivanti dal dettato legislativo ed escludendosi altresì che con la locuzione familiare si faccia riferimento esclusivamente ai parenti individuati ai sensi del codice civile, posto che tale limitazione è espressamente stabilita dalla legge statale solo per l'autorizzazione alla pratica della cremazione, questo Giudice ritiene necessario estendere l'interpretazione del termine "familiare" anche al convivente more uxorio, attuando quindi una interpretazione del dettato legislativo estensiva e costituzionalmente orientata alla luce degli artt. 2 e 3 della Costituzione, nei termini che si specificheranno."<sup>(7)</sup>.

<sup>(5)</sup> Viene ricordata la sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 6, primo comma, della L. 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente *more uxorio*, ricordando, altresì, come conseguentemente la Corte di Cassazione (Sez. 2<sup>a</sup> civ., sent. n. 7214 del 21 marzo 2013; Sez. 2<sup>a</sup> civ. sent. n. 7 del 2 gennaio 2014), in riferimento alla "possibilità per il convivente *more uxorio* di esperire l'azione di reintegrazione del possesso ex art. 1168 cod. civ.", abbia riconosciuto che in costanza di abitazione e di convivenza nello stesso immobile il *partner* non proprietario eserciti un potere di fatto sulla *res*, basato su interesse proprio, ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, sì da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata e da legittimare la tutela possessoria, ricordando come: "... In particolare, la sentenza de quo sottolinea la rilevanza giuridica e la dignità umana del rapporto di convivenza, ai sensi dell'art. 2 Cost., riconoscendo che esso da vita ad un "autentico consorzio familiare, investito di funzioni promozionali" e che per formazione sociale deve intendersi "ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico".

La crescente attenzione nei confronti della famiglia di fatto trova inoltre riscontro nell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che estende la tutela aquiliana anche nei confronti del convivente, in quanto la lesione di diritti fondamentali della persona è configurabile anche all'interno di un "unione di fatto che abbia le caratteristiche di stabilità e serietà, dovendosi rilevare l'irrinunciabilità del nucleo essenziale di tali diritti, riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 Cost., in tutte le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo (in senso conforme Cass. sent. n. 237254/2008, n. 1227878/2011, n. 15481/2013, n. 7128/2013).

Alla luce di tali premesse, recenti pronunce della Suprema Corte hanno statuito che il risarcimento del danno per la morte di un prossimo congiunto spetti non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche a quelli della c.d. "famiglia naturale", a condizione che si dimostri l'esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo equiparabile al rapporto coniugale (cfr., fra le altre, Cass. sent. n. 13654/2014).

<sup>(6)</sup> E ancora: dall'esame delle sentenze citate, infatti, risulta che l'equiparazione tra le due diverse situazioni giuridiche soggettive in parola viene operata dalla Corte a condizione che la legge non ponga specifiche restrizioni circa i soggetti legittimati all'esercizio di determinate azioni, come è dimostrato dall'azione di reintegro nel possesso e di risarcimento nel danno, esperibili da chiunque si trovi nelle condizioni previste dalla legge.

In assenza di espresse limitazioni normative o ricavabili in via interpretativa, dunque, la giurisprudenza della Suprema Corte e della Corte Costituzionale (quest'ultima arrivando finanche alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 6 della legge 392/1978, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione il convivente *more uxorio*) ha posto l'accento sul parametro costituzionale di cui all'art. 2 Cost., il quale, nel garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni sociali nelle quali si esprime e si sviluppa la personalità di ogni individuo.

Il dato di partenza per l'evoluzione giurisprudenziale, costituito dall'assenza di divieti legislativi, e d'altra parte confermato da una recente pronuncia del Tribunale per i minorenni di Roma che, nell'accogliere il ricorso con cui veniva chiesta l'adozione della figlia della propria convivente omosessuale, mette chiaramente in evidenza, oltre al preminente interesse del minore, che "nessuna limitazione è prevista espressamente, o può derivarsi in via interpretativa, con riferimento all'orientamento sessuale dell'adottante o del genitore dell'adottando, qualora tra di essi vi sia un rapporto di convivenza" (cfr. Tribunale per i minorenni di Roma, sent. n. 299/2014).

<sup>(7)</sup> Dato il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988, pare opportuno ricordare come pressoché tutte (dato che spesso hanno fatto riferimento ad una deliberazione del Comitato per

## 8. La specificità della convivenza omosessuale

Fin qui, sono state affrontate principalmente le questioni inerenti alle convivenze *more uxorio* o, se lo si voglia, le c.d. “famiglie di fatto”, giungendo ad un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata sull’argomentazione della valutazione da parte del giudice sulla sussistenza o meno di restrizioni, oltretutto di fonte legislativa, il ché potrebbe essere, del tutto grossolanamente, ricondotto all’espressione per cui quanto non è vietato è permesso.

Peraltro, nel caso di specie, ogni riferimento alle convivenze *more uxorio* potrebbe essere in sé stesso debole, potendosi contro-argomentare come queste possano richiedere diversità di genere, con la conseguenza della necessità di affrontare anche la specificità della convivenza omosessuale (per la quale il giudice ricorre all’avverbio “brevemente”, come a relegarla a risvolto bagattellare).

*“Ritenuta ammissibile tale interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della norma, anche alla luce delle argomentazioni della più recente giurisprudenza di legittimità, è opportuno per gli specifici caratteri della vicenda in esame, soffermarsi brevemente sulla parificazione della convivenza eterosessuale alla convivenza omosessuale, questione di cui si sono occupate sia la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione.*

---

l’edilizia residenziale, C.E.R.), se non tutte, le legislazioni regionali in materia di edilizia residenziale pubblica presentino disposizioni in tal senso. Ad esempio, per rimanere nell’ambito territoriale di riferimento, l’art. 2, comma 4 L.R. (Veneto) 2 aprile 1996, n. 10 e succ. modif., prevede: “... 4. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell’articolo 7. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. ...”. E si vedano, per quanto pertinenti, anche i successivi artt. 12 e 13 della stessa legge regionale.

Altri riferimenti, sostanzialmente omogenei, si possono trovare (e senza pretese di esaustività, né di completezza) nella L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 6/2003 e succ. modif., nonché L.R. Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, nella L.R. Puglia 7 aprile 2014, n. 10, nella L.R. Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, nella 12 L.R. Liguria 29 giugno 2004, n. 10, nella L.P. Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, nella L.R. Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24, nella L.R. Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27, nella L.P. Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, nella L.R. Sicilia 3 novembre 1994, n. 43, nella L.R. Marche 16 dicembre 2005, n. 36, nella L.R. Molise 4 agosto 1998, n. 12, nella L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, nella L.R. Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, nella L.R. Lazio 20 giugno 1987, n. 33, nella L.R. Sardegna 6 aprile 1989, n. 13, nella L.R. Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, nella L.R. (Abruzzo) 25 ottobre 1996, n. 96, nella L.R. Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, nella L.R. Campania 2 luglio 1997, n. 18 e, comprensibilmente, loro succ. modif..

*Con la sentenza n. 138/2010 la Corte Costituzionale, infatti, pur statuendo che le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio, essendo quest’ultimo fondato sulla diversità di sesso<sup>(8)</sup> fra i coniugi ai sensi dell’art. 29 della Costituzione e degli artt. 143 e seguenti del codice civile, statuisce che l’art. 2 della Costituzione annovera fra le formazioni sociali anche la convivenza omosessuale, intesa come stabile relazione tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente il rapporto di coppia.*

*Alla stessa conclusione è giunta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4184/2012, nella quale si precisa che il riconoscimento delle convivenze omosessuali si fon da non solo sull’art. 2 Cost., ma anche sull’art. 3 Cost., laddove quest’ultimo assicura la “pari dignità sociale” di tutti i cittadini e la loro uguaglianza dinanzi alla legge “senza distinzioni di sesso”, vietando qualsiasi discriminazione fondata sull’identità o sull’orientamento sessuale.*

*La stessa sentenza, infine, richiama diffusamente le norme della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (art. 14) e della c.d. “Carta di Nizza” (art. 9) dirette a tutelare la vita privata e familiare senza alcuna discriminazione riguardo al sesso.”*

## 9. L’affidamento dell’urna cineraria come “destinazione” eccezionale, oppure pari-ordinata?

Dopo avere affrontato l’aspetto delle convivenze omosessuali, la sentenza affronta altro tema, sollevato dalla parte attorea e riguardante la natura dell’istituto dell’affidamento delle urne cinerarie, quale una delle possibili “destinazioni” delle ceneri derivanti dalla cremazione.

*“Non può essere condivisa la tesi attorea che ritiene norma eccezionale la disposizione riguardante l’affidamento delle ceneri ai familiari invece che la loro conservazione in cimitero: deve ritenersi, infatti, che in tema di conservazione delle ceneri dei defunti la legge stabilisca semplicemente due diverse ipotesi senza che una delle due possa essere considerata generale rispetto all’altra.”*

## 10. Incidenza (ed effetti) del giudicato sull’atto amministrativo, oppure accertamento di una posizione giuridica rilevante sotto il profilo del diritto soggettivo?

Va segnalato inoltre come venga affrontato altresì il tema degli effetti della sentenza richiesta al giudice

---

<sup>(8)</sup> Cosa contraddetta dal numero degli Stati membri dell’Unione europea (nonché di Stati terzi) le cui legislazioni matrimoniali sono andate in altre direzioni, non senza ricordare, in via di prospettiva, come l’art. 81 (ex art. 65 T.C.E.), paragrafo 3 T.F.U.E., preveda: “... 3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. ... (omissis i periodi successivi).”.

ordinario, rispetto alla pretesa (che pare, sempre essere stata attorea) di ottenere una dichiarazione di nullità, od un annullamento, dell'atto amministrativo, a contenuto denegatorio, adottato dal Comune.

*“Infine, deve osservarsi che l'interpretazione degli artt. 4 e 5 dell'Allegato E della legge 20 marzo 1865, n. 2248 <sup>(9)</sup> sull'abolizione del contenzioso amministrativo implica che la pronuncia del giudice ordinario non possa estendersi alla rimozione dell'atto amministrativo, in quanto tale risultato potrà essere conseguito solo tramite ricorso alla p.a., la quale avrà il dovere di attivare il relativo procedimento dell'illegittimità dell'atto, ritenendo di aderire alla tesi secondo cui la sentenza non debba con tenere nel dispositivo l'invalidazione del provvedimento amministrativo, la cui contrarietà all'ordinamento si desume dalla presente motivazione.”*

Andrebbe aggiunta la considerazione per la quale, laddove la P.A. non provveda, magari anche ricorrendo all'istituto dell'auto-tutela, alla revoca, annullamento o alla riforma del provvedimento amministrativo, verrebbe in gioco la giurisdizione amministrativa (sempreché sussistano le condizioni, incluse quelle sui termini per introdurre l'azione, per avvalersene). Al contrario, il giudice ordinario è chiamato ad accertare la sussistenza di una posizione di diritto soggettivo e statuire in conseguenza di questo accertamento.

### 11. Le conclusioni

*“Per tutti i motivi esposti, quindi, stante il rapporto di stabile convivenza tra l'attore e il defunto ..., circostanza quest'ultima mai oggetto di contestazione, la domanda dell'attore è fondata e merita accoglimento. Le spese di lite vengono interamente compensate fra le parti, stante il carattere interpretativo e complesso della controversia e della decisione.”*

### 12. Il dispositivo

Il dispositivo della sentenza accerta il diritto di ... all'affidamento dell'urna cineraria di ..., custodita nel cimitero di ... e condanna il Comune alla consegna di tale urna (entro e non oltre 10 giorni dal deposito della sentenza; termine abbastanza poco rilevante), compensando, come visto, le spese.

### 13. Conclusioni

Dal momento che nel sistema italiano una pronuncia giurisprudenziale, per quanto motivata e meditata, non incide sulle norme positive, spettando al legislatore lo stabilimento di queste ultime e considerandosi come la questione nel caso affrontata attenga al c.d. “ordinamento civile” concernendo l'esercizio di diritti perso-

nali, se non del tutto personalissimi, quali il titolo a disporre delle spoglie mortali (o, se si vuole, del corpo *post mortem*), va posta la questione di come affrontare situazioni simili, se non anche identiche, qualora ulteriormente si presentino.

Infatti, non si può evitare di ricordare come l'autorità amministrativa competente (competenza che ha due basi, tra loro concorrenti, quella funzionale e quella territoriale) all'adozione di provvedimenti autorizzatori sia carente di legittimazione ad una valutazione nel merito, meno ancora ad operare interventi aventi carattere interpretativo delle norme positive, in quanto quest'ultima attiene alla giurisdizione, che spetta all'autorità giudiziaria (art. 2907 C.C.), anche alla luce dell'art. 24 Cost. che assicura a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Ora, essendo la titolarità a disporre del corpo *post mortem*, anche per quanto riguarda le pratiche funerarie (e quando ne consegua, magari anche nel tempo) sostanzialmente abbastanza ben definita dalle leggi, assumendo un'indubbia qualificazione di diritto soggettivo, in presenza di norma positiva ritenuta carente o imprecisa (o simili), non può che essere il giudice ordinario a poter accertare la sussistenza della situazione che sia reclamata e che presenti elementi che non possano essere apprezzati dall'autorità amministrativa.

Infatti, il giudice, a differenza dell'autorità amministrativa, non solo è chiamato all'interpretazione della legge, in funzioni dell'accertamento della sussistenza del diritto, ma altresì può ricorrere a mezzi di prova di cui non può avvalersi l'autorità amministrativa <sup>(10)</sup>.

Per altro, questa pronuncia, come altre (si cita, unicamente per la considerazione che si formulerà di seguito, il T.A.R. per la regione Toscana, Sez. 2<sup>^</sup>, n. 2583/2009 del 2 dicembre 20096, in materia di competenza, territoriale), sembra riproporre il tema del riparto della giurisdizione tra giudizio ordinario e amministrativo, ampiamente legata al *petitum*, cioè a quale sia l'oggetto dell'istanza d'introduzione del giudizio o, se si vuole, a quale sia, nella singola fattispecie, la materia della instauranda controversia.

Tra l'altro ed incidentalmente, nella testé citata pronuncia del T.A.R. per la regione Toscana, oggetto della controversia riguardava la competenza dell'autorità amministrativa, oltretutto unicamente sotto il profilo territoriale.

<sup>(9)</sup> Merita di essere ricordato come tale legge, per alcuni (per altro, pochi) aspetti tuttora vigente, fosse composta da una serie di “Allegati”, ciascuno dei quali costituente, sotto il profilo sostanziale, un “testo unico” nella materia considerata.

<sup>(10)</sup> Si pensi, a titolo di esempio, alla prova testimoniale avente ad oggetto la volontà espressa, magari in carenza di forme, dal defunto per una scelta o per altra. Si può richiamare a titolo esemplificativo la vicenda sfociata nella sentenza del T.A.R. per la regione Veneto, Sez. 1<sup>^</sup>, n. 884/2013 del 21 giugno 2013, dove per l'appunto il giudice (nella fattispecie, amministrativa stante la natura della questione sollevata) ha apprezzato prove testimoniali, che l'autorità amministrativa proprio non poteva prendere in considerazione.

Documentazione

## L.R. Friuli Venezia Giulia 13/3/2015, n. 4 – Tra l'altro sulla donazione post mortem di organi e tessuti

Circolare SEFIT FederUtility n. 4456 del 25/05/2015

Si informa che la Regione Friuli Venezia Giulia ha recentemente approvato la L.R. 13/03/2015, n. 4 “Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti”, che interviene anche in materia di donazione di organi e tessuti *post mortem*. Per i contenuti si rimanda all'**Allegato 1**.

Il Governo, nel C.d.M. n. 64 del 18 maggio 2015, ne ha deciso l'impugnazione per questione di legittimità costituzionale, in quanto la legge in oggetto invade la competenza esclusiva dello Stato sia in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, comma 2, lett. 1)

della Costituzione, sia in materia di tutela della salute, i cui principi fondamentali sono riservati alla legislazione statale, ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Emanuela Cartoni)

### **ALLEGATO 1**

#### **L.R. Friuli-Venezia Giulia 13 marzo 2015, n. 4** **“Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti”**

[B.U.R. Friuli-Venezia Giulia 18/03/2015, n. 11]

#### **Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce e tutela la vita umana quale diritto inviolabile che viene garantito anche nella fase finale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge.

2. La Regione garantisce, altresì, il diritto all'autodeterminazione della persona nell'accettazione o rifiuto delle cure mediche per sé più appropriate in relazione a tutte le fasi della vita, ivi compresa quella terminale.

3. La Regione, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 145 e dall'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, istituisce un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), con accesso ai dati tramite Carta regionale dei servizi.

4. La presente legge, nelle more dell'approvazione di una normativa in materia a livello nazionale, intende regolamentare in modo omogeneo su tutto il territorio regionale la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, fermo restando un successivo adeguamento a seconda di quelle che saranno le disposizioni previste dalla normativa statale.

5. La Regione favorisce, altresì, la possibilità di rendere esplicita, contestualmente al deposito nel registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, la volontà in merito alla donazione *post mortem* dei propri organi e tessuti, promuovendo inoltre periodiche iniziative pubbliche finalizzate a ricordare e promuovere la possibilità di effettuare tali dichiarazioni.

#### **Art. 2 (Dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario)**

1. Il cittadino che risiede o ha eletto il proprio domicilio in Friuli Venezia Giulia può richiedere l'annotazione della propria dichiarazione anticipata di trattamento sanitario all'interno del registro regionale di cui all'articolo 1.

2. La Regione garantisce la possibilità ai cittadini di cui al comma 1 di registrare la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario sulla propria Carta regionale dei servizi, nonché, in forma codificata, sulla tessera sanitaria personale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il cittadino, acquisita una compiuta informazione, presenta all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente un atto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, avente data certa con firma autografa.

4. L'Azienda per l'assistenza sanitaria inserisce le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario nella banca dati prevista all'articolo 1 e, a richiesta della persona interessata, le registra sulla Carta regionale dei servizi nonché, in forma codificata, sulla tessera sanitaria personale.

5. La dichiarazione prevista dal comma 2 ha ad oggetto la volontà del singolo di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di coscienza e volontà definibile come permanente e irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.

6. Il soggetto dichiarante può rilasciare l'autorizzazione a comunicare a chiunque ne faccia richiesta o a determinati soggetti l'esistenza della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario e il suo contenuto.

#### **Art. 3 (Fiduciari)**

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento sanitario il soggetto interessato può nominare uno o più fiduciari o un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 408 del codice civile con il compito di controllare il rispetto della volontà dal medesimo espressa nella dichiarazione e di contribuire a realizzarne la volontà.

2. Il fiduciario è persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.

3. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente la dichiarazione.

#### **Art. 4 (Validità, revoca e modifica delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario)**

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario producono effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del predisponente e perdono validità solo su richiesta del dichiarante; non necessitano di alcuna riconferma.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere revocate o modificate dal dichiarante in qualunque momento.

3. Il cambio di residenza in un comune appartenente a un'altra Azienda per l'assistenza sanitaria o in un'altra regione da parte del soggetto dichiarante non comporta la cancellazione dalla banca dati contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.

#### **Art. 5 (Esenzione da oneri finanziari)**

1. L'istanza di registrazione della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario e ogni altro adempimento inerente la procedura di registrazione sono esenti da oneri finanziari per il dichiarante.

#### **Art. 6 (Banca dati)**

1. L'Azienda per l'assistenza sanitaria cura la tenuta della banca dati contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.

2. L'accesso alla banca dati è protetto e limitato al personale autorizzato dell'Azienda per l'assistenza sanitaria nel rispetto delle disposizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9.

3. Presso gli sportelli di tutte le Aziende per l'assistenza sanitaria della regione viene attivato il servizio di registrazione sulla Carta regionale dei servizi delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, nonché di codifica sulla tessera sanitaria dell'avvenuta effettuazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.

#### **Art. 7 (Iniziativa finalizzate a favorire la registrazione della volontà in merito alla donazione post mortem degli organi o tessuti)**

1. Le Aziende per l'assistenza sanitaria, contestualmente alla registrazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario di cui all'articolo 2, ricordano alla persona interessata la possibilità di effettuare liberamente anche la dichiarazione di volontà in merito alla donazione *post mortem* di organi del proprio corpo o di tessuti, provvedendo, in caso affermativo, all'acquisizione delle volontà conformemente alle procedure già in corso, nei termini, forme e modalità definite dalla legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), e dal decreto del Ministro della sanità 8 aprile 2000 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto).

#### **Art. 8 (Informazione al cittadino)**

1. Al fine di dare adeguata informazione sulla possibilità di procedere alla registrazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e di favorire la dichiarazione di volontà in merito alla donazione *post mortem* degli organi e dei tessuti, la Regione, avvalendosi delle Aziende per l'assistenza sanitaria, promuove per un decennio, con periodicità almeno annuale, la pubblicizzazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Le risorse necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 fanno carico ai bilanci delle singole Aziende per l'assistenza sanitaria e non comportano oneri finanziari ulteriori a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 9 (Regolamento di attuazione)**

1. La Regione definisce con regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela della riservatezza dei dati sanitari e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario presso l'Azienda per l'assistenza sanitaria, le relative modalità di trasmissione alla banca dati, nonché di accesso e consultazione dei dati in essa contenuti, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio regionale.

Documentazione

## Oneri manutentivi cimiteriali imposti da norme regolamentari comunali successive

Circolare SEFIT FederUtility n. 4461 del 28/05/2015

Recenti pronunce giurisprudenziali dei giudici amministrativi hanno avuto modo di affrontare alcuni temi rilevanti per il settore cimiteriale. Si tratta della possibilità, postuma all'originaria concessione, di imporre tariffe per oneri manutentivi cimiteriali.

Se ne dà conto in **Allegato 1**, per alcune sentenze con osservazioni specifiche, per altre con citazione, poiché presentano caratteri confirmatori di orientamenti giurisprudenziali abbastanza uniformi e con-

solidati. In **Allegato 2** si riportano i testi integrali delle sentenze citate, quando di maggiore interesse.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.federutility.it](http://www.federutility.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Emanuela Cartoni)

### **ALLEGATO 1**

#### **Oneri di manutenzione cimiteriali e condizioni di diretta ed immediata impugnabilità delle norme regolamentari (comunali)**

##### **1. Norme regionali regolanti la materia**

Come è noto, la regione Emilia-Romagna, con l'art. 4 del Reg. reg.le (Emilia-Romagna) 23 maggio 2006, n. 4 <sup>(1)</sup> ha previsto, tra le altre, disposizioni

<sup>(1)</sup> **R.R. Emilia-Romagna 23/05/2006, n. 4 – Art. 4 (Sepolture private nei cimiteri)**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune.

2. I concessionari di sepolture private nei cimiteri devono mantenere a proprie spese, per tutto il periodo della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione, pena la decadenza della concessione secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale di cui all'articolo 7, comma 1, della Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".

3. Le concessioni si estinguono alla loro naturale scadenza se non rinnovate. Con l'estinzione della concessione il Comune acquisisce la disponibilità delle opere e delle aree.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regola-

che, nel caso di concessioni cimiteriali perpetue e/o di manufatti sepolcrali di proprietà privata, legitti-

*mento di polizia mortuaria", il Comune può pronunciare la decadenza della concessione decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri stabiliti dal proprio regolamento.*

*Dopodiché è provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.*

5. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria il Comune, previa diffida a provvedere, può pronunciare la decadenza della concessione e può disporre la rimozione del manufatto o il suo ripristino, se la sepoltura è di interesse storico o artistico. Anche in questo caso, il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri stabiliti dal proprio regolamento.

6. Nel caso di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata presenti all'interno delle aree cimiteriali, il Comune può disciplinare le modalità di partecipazione da parte degli aventi diritto agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale, secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento."

mano i Comuni a disciplinare le modalità di partecipazione da parte degli aventi diritto agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale, definendo i criteri di una tale compartecipazione in sede regolamentare.

Tra le altre disposizioni dello stesso art. 4 del Reg. reg.le 4/2006, il comma 1 riformula, nella sostanza, l'art. 94 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e il comma 2 riformula l'art. 63 D.P.R. 285/1990. Inoltre il comma 3 individua una fattispecie di decadenza di concessione integrativa rispetto a quella considerata dall'art. 92, comma 2 D.P.R. 285/1990, che era di abbastanza limitata applicazione, in quanto raramente ne vengono a concorrere i presupposti.

Su tali temi, merita di essere ricordato il comma 3 dell'art. 12 L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7 e successive modifiche <sup>(2)</sup>, per cui i Comuni sono legittimati ad assoggettare i titolari di concessioni perpetue, a titolo di concorso spese, per quote annuali, calcolate sulla base delle spese complessive sostenute dai Comuni per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri, prevedendo altresì che l'inadempimento costituisca motivo di decadenza della concessione.

In entrambe le disposizioni regionali si è alla presenza di una legittimazione attribuita ai Comuni e non di norme prescrittive, cogenti per questi ultimi. Sono spazi normativi da riempire con contenuti regolamentari e tariffari per fornire una qualche risposta alle problematiche, largamente presenti in particolare con concessioni perpetue, in cui si registrano ampie situazioni riconducibili al concetto di "sepolcri abbandonati", spesso motivato da una perdita di interesse nel corso delle generazioni successive a quella di costruzione del sepolcro.

Per inciso, e con particolare con riferimento al complesso delle spese della gestione cimiteriale, merita di ricordarsi altresì l'art. 4, comma 2, lett. b)

<sup>(2)</sup> **L.P. Trento 20/06/2008, n. 7 – Articolo 12 (Concessioni cimiteriali)**

1. ... (omissis) ...

2. *Le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria), conservano tale regime giuridico, fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se è accertata l'estinzione della famiglia, secondo modalità stabilite dal comune.*

3. *I comuni possono porre a carico dei titolari di concessioni perpetue, a titolo di concorso spese, delle quote annuali, calcolate sulla base delle spese complessive sostenute dai comuni per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle quote costituisce motivo di decadenza della concessione.*"

D.M. Interno, di concerto con la Sanità, 1° luglio 2002, che di fatto costituisce principio contabile di applicazione generale a tutte le diverse tipologie di sepolcri privati nei cimiteri e concessioni cimiteriali connesse (visto che le urne cinerarie possono essere sepolte in ogni tipo di tumulo), il quale considera proprio l'istituto del "recupero delle spese gestionali cimiteriali", qualificandole come entrate di parte corrente, in quanto "annuali", pur essendo percepibile in unica soluzione <sup>(3)</sup>.

Va considerato come l'art. 4 del Reg. reg.le (Emilia-Romagna) 23 maggio 2006, n. 4, venendo a riformulare alcune fattispecie in precedenza regolate dal D.P.R. 285/1990, venga a collocarsi, sotto il profilo del rango normativo e della relativa "gerarchia delle fonti del diritto", sul medesimo piano delle norme regolamentari (nazionali) interessate.

Ne consegue che trova applicazione l'art. 15 'Disposizioni sulla legge in generale' (c.d. Preleggi).

Si ricorda poi che la potestà regolamentare è regolata dall'art. 117, comma 6 Cost., per cui solo per quelle riguardanti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato spetta a quest'ultimo livello di governo provvedervi (salva delega).

Cosicché la potestà regolamentare sussistente in capo alle regioni trova limite quando entrino in gioco materie enunciate all'art. 117, comma 2 Cost..

## 2. Giurisprudenza con effetti anche a livello statale

Su tali aspetti è intervenuta la pronuncia del T.A.R. Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. I, con la sentenza n. 86 del 3 febbraio 2015, riportata in **Allegato 2**, dove i ricorrenti avevano impugnato le previsioni del regolamento comunale del Comune interessato, attuative del sopra citato art. 4, comma 3 Reg. reg.le (Emilia-Romagna) 23 maggio 2006, n. 4, il regolamento regionale stesso (nella parte in cui "... invita i Comuni ad imporre ...", trascurando di considerare come non di questo si tratti, quanto di una legittimazione, per alcuni versi aggiuntiva od esplicativa), nonché tutti gli atti connessi e collegati, adducendo la violazione di un ritenuto principio di irretroattività e la violazione delle norme in materia di partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi.

La Sezione I del TAR Emilia Romagna considera la differente qualificazione, elaborata dalla giurisprudenza, sulla natura delle norme regolamentari, di-

<sup>(3)</sup> Il che comporta il dover tenere conto della durata o, per le concessioni perpetue, delle previsioni dell'art. 971 C.C., per quanto ciò non terrebbe conto di come nel tempo possano variare gli oneri derivanti dalla gestione cimiteriale, aspetto non secondario trattandosi di concessioni che si prolungano, e molto, nel tempo.

stinguendo tra quelle aventi i requisiti di generalità ed astrattezza e quelle di immediata applicazione.

Le prime che contengono previsioni normative astratte e programmatiche, le quali non si traducono in un'immediata incisione o modifica della sfera giuridica dei destinatari (a nulla rilevando che ciò possa accadere in futuro), ma regolano la condotta che la pubblica amministrazione dovrà tenere in prosieguo.

Le seconde che contengono disposizioni destinate all'immediata applicazione, perché capaci di produrre un diretto effetto lesivo della posizione soggettiva del privato, e cioè quelle norme regolamentari che si rivolgono direttamente agli amministrati, costituendo, modificando o estinguendo un rapporto giuridico tra di loro o tra di essi e la pubblica amministrazione.

Il T.A.R. Emilia Romagna deduce, conseguentemente, che solamente i regolamenti comunali rientranti nella seconda tipologia possano essere suscettibili d'immediata (e diretta) impugnazione, mentre nella prima ipotesi possono esserlo solamente se venga impugnato il provvedimento, successivo, che ne sia attuazione, e in concorso con questo provvedimento.

Ritenendo che, nella fattispecie, le norme regolamentari (comunali) afferiscano alla seconda tipologia, è d'interesse richiamare l'analogia alla situazione oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6165 del 7 ottobre 2009 (anch'essa in **Allegato 2**), per cui la norma regolamentare era soggetta ad impugnazione in via diretta, nei termini prescrizionali ordinari.

Nel merito si dà atto dell'infondatezza della motivazione adottata dal ricorrente dando atto come, per conforme giurisprudenza, il diritto di sepolcro abbia natura – nei confronti della pubblica amministrazione concedente – di un "diritto affievolito" e, come tale, destinato a cedere (sempre nei confronti della pubblica amministrazione concedente) di fronte ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico.

È dalla demanialità del bene che discende l'intrinseca "cedevolezza" del diritto, la quale trae origine da una concessione amministrativa su bene pubblico (Consiglio di Stato, Sez. 5, sentenza n. 3313 del 14 giugno 2000), "... come accade per ogni altro tipo di concessione amministrativa di beni o utilità, la posizione giuridica soggettiva del privato titolare della concessione tende a recedere dinanzi ai poteri dell'amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto.", osservandosi, inoltre, che in particolare lo *ius sepulchri* attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del

suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria.

Il regolamento comunale di polizia mortuaria, afferma il Consiglio di Stato, si colloca a un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l'interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di vario ordine.

Conseguentemente, una volta costituito il rapporto concessorio, questo può essere disciplinato da una normativa entrata in vigore successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio dello *ius sepulchri*, anche con riferimento alla determinazione dell'ambito soggettivo di utilizzazione del bene.

Infatti, non è "*pertinente ... il richiamo al principio dell'articolo 11 delle preleggi, in materia di successione delle leggi nel tempo, dal momento che la nuova normativa comunale applicata dall'amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti.*".

Si ha qui una considerazione di rilevante portata, in particolare quando viene affermato che le modifiche normative (in cui sono incluse quelle dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria) possono regolare in modo differente alcune fattispecie relative alla fase di utilizzo del bene, in momenti successivi al sorgere del rapporto giuridico sottostante (e precedentemente sorto e perfezionatosi).

Ciò in quanto il potere dell'amministrazione di disciplinare (in sede regolamentare) il rapporto in essere si estende anche ai profili economici del rapporto concessorio, poiché la nuova disciplina non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, in modo intangibile, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare, anche per questo profilo economico, le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti.

Tanto più che non può avere fondamento la pretesa dei ricorrenti di addossare alla collettività le spese per gli interventi di manutenzione anche straordinaria, per garantire il decoro e la funzionalità del cimitero, di cui beneficiano in realtà in modo particolare e prevalente i singoli concessionari.

Si ha quindi una considerazione decisamente importante che pone in luce il fatto che la titolarità di un sepolcro privato nei cimiteri costituisce un uso particolare privato di un bene, la cui titolarità è, in via generale, della collettività locale, con una sottrazione privatistica di un bene comune, cioè dell'intera collettività locale.



Circa la doglianza della mancata partecipazione al procedimento amministrativo, le relative disposizioni (L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.) non trovano applicazione in materia regolamentare e neppure per quanto concerne l'intervento in parola, trattandosi di lavori pubblici su beni demaniali ed attenendo il momento di ripartizione dei costi a mere questioni di diritto di natura economica e non, per questo aspetto, ad un procedimento amministrativo per i quali la legge sul procedimento amministrativo garantisce la partecipazione dei soggetti interessati.

Essendosi fatto richiamo con la sentenza n. 6165 del Consiglio di Stato, Sez. V del 7 ottobre 2009, con un rinvio, è ora il caso di affrontare questa, dove la questione presentava anche elementi aggiuntivi rispetto alla sola fattispecie sugli oneri manutentivi, dal momento che il soggetto ricorrente (un "ente") aveva addotto, tra gli altri, pure l'argomento secondo cui tali oneri, se dovuti, avrebbero dovuti essere ripetuti non dall'"ente" in quanto tale, quanto, con una sorta di traslazione (o, surrogazione), ai soggetti fruitori dei sepolcri.

L'Ente ricorrente si auto-qualificava come "mero concessionario" dei suoli, omettendo di considerare come la concessione del suolo cimiteriale sia condizionata da un fine, quello della costruzione di sepolcri a sistema di tumulazione (art. 90 D.P.R. 285/1990), a propria volta fine "intermedio" a quello dell'accoglimento, da parte dell'"ente" concessionario, dei feretri delle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto è esercitabile fino al completamento della capienza del sepolcro (art. 93, comma 1 D.P.R. 285/1990), a seguito di assegnazione, per appartenenza, all'"ente".

Si rammenta poi che nei casi di concessioni cimiteriali ad "enti", vi sono due rapporti giuridici del tutto distinti:

- l'uno regolante il rapporto tra il Comune (concedente) e l'"ente" (concessionario);
- l'altro, regolante i rapporti tra l'"ente" e le persone che vi appartengano sulla base degli atti (interni) stabiliti dall'"ente" stesso, in conformità al proprio statuto e atti regolatori (interni).

Si tratta di rapporti che operano distintamente e senza alcuna promiscuità, tanto più che i secondi non presentano alcun carattere pubblicistico.

Non si entra nel merito di considerazioni della parte ricorrente sulla transizione tra TARSU e canoni di recupero delle spese gestionali cimiteriali, se non per prendere atto di una palese confusione tra istituti giuridici, concorrenti.

Appare improponibile (la sentenza parla di "ininfluenza", facendo salva la possibilità, per il futuro –

rimanendo tenuto l'"ente" alle obbligazioni sussistenti prima che si abbiano gli effetti di un'eventuale rinuncia alla concessione – di rinunciare alla concessione) l'argomentazione, proposta dall'Ente ricorrente, per la quale i soggetti destinatari delle norme regolamentari comunali sarebbero enti di culto<sup>(4)</sup> di irrisoria consistenza economica, posti di fronte ad esborsi per tumulazioni implicanti la revocabilità delle relative concessioni dopo 50 anni, poiché la consistenza economica dell'"ente" concessionario (che per altro ha introitato ed introita quanto spettantegli dagli appartenenti che usufruiscono dei sepolcri eretti sull'area in concessione) non può certo costituire fattore di legittimità della norma regolamentare.

Come si può cogliere dal testo di questa pronuncia, essa fornisce elementi aggiuntivi alla materia dell'assoggettabilità dei sepolcri privati nei cimiteri a compartecipazione agli oneri manutentivi o, meglio, al tema del recupero delle spese gestionali cimiteriali.

Compartecipazione che deve anche tenere conto del limite di cui all'art. 23 Cost., limite che trova riscontro altresì nell'art. 117, comma 6, terzo periodo Cost., ma anche, per quanto con disposizione di rango primario (e non più costituzionale) nell'art. 7 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

## **ALLEGATO 2**

(... omissis ...)

<sup>(4)</sup> Aspetto per cui dovrebbe sussistere, anche, il riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili, in applicazione (da ultimo) della L. 20 maggio 1985, n. 222.



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS BIOFUN



Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.

### THANOS LIQUOFUN



Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.

### THANOS FUNGEL




Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere.

Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Lastre di chiusura loculi

Lastra di chiusura per loculi in fibra di cemento, in ottemperanza al DPR n. 285 del 10.09.90 e Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93.



Dimensioni: cm. 70x75 (oppure a richiesta) spessore cm. 0,8

Peso Kg. 7 circa.

Colore: beige

La lastra di chiusura dei loculi costruita con materiali resistenti all'azione corrosiva dei liquami cadaverici, garantisce resistenza e durata del prodotto e una perfetta impermeabilità ai liquidi e ai gas in maniera da consentire la sigillatura ermetica dei loculi. Inoltre, la forma della lastra appositamente studiata senza battuta, permette il corretto posizionamento in ogni tipo di loculo; con l'utilizzo di speciali schiume poliuretatiche iniettate tra il bordo esterno della lastra e la spalla del loculo, grazie anche alla estrema maneggevolezza della lastra, è possibile posare il manufatto in pochi minuti.

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150




Tutti i modelli sono confezionati in poliolefino naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti.

Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cofano in cellulosa biodegradabile

Per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.

Prodotta con nuovo tipo di cartone rinforzato con portata di 75 kg.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari nelle attività funebri e cimiteriali

Circolare SEFIT Utilitalia n. 3 del 03/06/2015

Gli operatori del settore funebre e cimiteriale hanno spesso l'occasione – talora la necessità – di trattare dati personali tutelati dal c.d. “codice della privacy” (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’).

Si è pertanto ritenuto di fornire con la presente circolare, all’**Allegato 1**, un quadro di riferimento sufficientemente esaustivo in materia, con i riferimenti ai diversi provvedimenti del Garante della Privacy che possono influire sui comportamenti di soggetti che, a seconda dell’intervento, possono essere ope-

ratori di una Pubblica Amministrazione, un concessionario di servizio pubblico, un incaricato di pubblico servizio.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.utilitalia.it](http://www.utilitalia.it), selezionando l’area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Acqua  
(Emanuela Cartoni)

### **ALLEGATO 1**

#### **Trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari nelle attività funebri e cimiteriali**

##### **Premessa generale**

Gli operatori del settore funebre e cimiteriale hanno spesso l'occasione – talora la necessità – di trattare dati personali tutelati dal c.d. “codice della privacy” (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’).

1. È bene ricordare che, a norma del citato decreto legislativo:

a) sono considerati dati sensibili “*i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religio-*

*so, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*”;

b) la legge assicura una speciale protezione a queste due ultime tipologie di informazioni (“*dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*”);

c) sono considerati dati giudiziari “*i dati personali idonei ... in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato*”;

d) è comunque un dato personale “*qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*”.

2. È altrettanto importante ricordare che le prescrizioni poste dalla legge a tutela dei dati personali, sensibili o giudiziari riguardano tutti coloro che, in ragione delle proprie attività, ricevono, trattano o comunicano tali informazioni, a prescindere dalla loro natura giuridica, pubblica o privata. Naturalmente le pubbliche amministrazioni hanno speciali obblighi e, al tempo stesso, una specifica autorizzazione legislativa per il trattamento di determinate tipologie di dati, per il perseguimento dei propri fini istituzionali. A questo proposito, occorre ricordare:

a) che la (legittima, doverosa) disponibilità di dati personali, sensibili o giudiziari da parte della pubblica amministrazione è vincolata alla specifica finalità di interesse pubblico per cui tali dati sono stati raccolti; insomma, la p.a. (il precetto vale anche per le sue singole articolazioni: uffici, servizi) può “trattare” i dati in suo possesso esclusivamente per le finalità proprie (di quella p.a., di quell’ufficio) <sup>(1)</sup> e deve adottare ogni cautela per evitare l’impropria diffusione o comunicazione a terzi di quelle stesse informazioni <sup>(2)</sup>;

b) che per il trattamento dei dati (con le stesse regole e nei medesimi limiti) sono equiparati a pubbliche amministrazioni i concessionari di pubblico servizio, con i chiarimenti specificati dal Garante della Privacy <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> **D.Lgs. 196/2003 – Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici), co. 2**

*2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.*

**D.Lgs. 196/2003 – Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari), co. 3**

*3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.*

<sup>(2)</sup> **D.Lgs. 196/2003 – Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari), co. 3**

*3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.”.*

<sup>(3)</sup> Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ciascun soggetto pubblico può ricorrere a privati cui affidare determinate attività in concessione. In tale ipotesi, l’amministrazione deve precisare il ruolo assunto dai concessionari i quali, ai sensi della L. 675/1996, possono essere considerati, alternativamente, come collaboratori esterni del soggetto pubblico, qualora coadiuvino l’amministrazione trattando dati personali anche al di fuori della relativa struttura, ma nell’ambito di un’attività che ricade nella sfera di titolarità e di responsabilità dell’amministrazione stessa, oppure come figure soggettive del tutto distinte dall’amministrazione, che decidono autonomamente in ordine al trattamento delle informazioni e si assumono ogni relativa responsabilità. Nel primo caso, i concessionari costituiscono parte sostanziale della struttura pubblica – e agli stessi è quindi applicabile il particolare regime previsto per la pubblica

3. Non occorre, ai fini di questa relazione, rammentare le disposizioni del citato d.lgs. 196/2003 a proposito del “titolare” <sup>(4)</sup>, del “responsabile” <sup>(5)</sup> e degli “incaricati” <sup>(6)</sup> del trattamento di dati personali: a queste si rinvia per la piena comprensione delle responsabilità che riguardano tanto le organizzazioni (amministrazioni, aziende, ecc.) quanto le persone fisiche. Giova però ricordare che il “responsabile del trattamento dei dati” ha, tra gli altri, il dovere di assicurare la formazione di tutti gli incaricati, indirizzarne l’attività e vigilare sul rispetto delle prescrizioni. Ed è altrettanto importante ricordare che chiunque, in ragione della propria attività e dei propri fini istituzionali, comunica legittimamente ad un terzo dati personali, sensibili o giudiziari in proprio

---

amministrazione – mentre, nel secondo, sono privati che devono operare in base alle regole dettate dalla legge per i soggetti privati e gli enti pubblici economici (principi affermati nell’ambito del parere reso all’Amministrazione finanziaria sullo schema di decreto ministeriale – previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 112/1999 – attinente all’esercizio della facoltà di accesso agli uffici pubblici da parte dei concessionari della riscossione). Garante Privacy 16 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 19 [doc. web n. 42312].

<sup>(4)</sup> **D.Lgs. 196/2003 – Art. 28 (Titolare del trattamento)**

*1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.*

(NB: per questo il “titolare” coincide, nei fatti, con il rappresentante legale dell’amministrazione, della società, dell’ente, ecc.).

<sup>(5)</sup> **D.Lgs. 196/2003 – Art. 29 (Responsabile del trattamento)**

*1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.*

*2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.*

*3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.*

*4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.*

*5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.*

<sup>(6)</sup> **D.Lgs. 196/2003 – Art. 30 (Incaricati del trattamento)**

*1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.*

*2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito*

(NB: è pacificamente ammesso che la “designazione” può derivare anche dal combinato disposto dell’atto di assegnazione del dipendente ad un determinato ufficio e dell’atto di organizzazione che specifica i compiti dell’ufficio e, in tale ambito, i casi, i limiti e le modalità con cui possono essere trattati i dati.

possesso ha il dovere di pretendere formalmente analoghe garanzie sul trattamento dei dati.

### Specifico interesse per gli operatori del settore cimiteriale o funebre

1. I contesti più rilevanti in cui l'operatore del settore funebre o cimiteriale può trattare dati personali sono:

- a) al momento della “presa in carico” della salma, per la tutela della dignità del defunto e della riservatezza dei congiunti;
- b) per analoghe necessità, nelle camere mortuarie, nelle sale di commiato e in occasione e nel corso dei funerali;
- c) successivamente, per la tutela delle informazioni riguardanti le cause del decesso, nonché dei dati sensibili riguardanti la personalità del defunto;
- d) nella gestione dei cimiteri, per la gestione degli impianti di videosorveglianza;
- e) ancora, nella gestione dei cimiteri, per la gestione delle informazioni riguardanti le sepolture, in particolare se archiviate su supporto informatico.

2. Con disposizioni di carattere generale, il “Codice della privacy” chiarisce che *“si considerano ... di rilevante interesse pubblico ... nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità ... di polizia amministrativa anche locale ..., con particolare riferimento ai servizi ... di polizia mortuaria ...”*.<sup>(7)</sup>

Se ne deduce che, nei limiti e con le cautele previste dal medesimo Codice, possono legittimamente accedere a dati personali, e “trattarli” per i propri fini istituzionali, le pubbliche amministrazioni, i concessionari di servizi pubblici e gli incaricati di pubblico servizio.

3. Occorre inoltre chiarire che – ferme le disposizioni di legge che riguardano la pietà per i defunti e la dignità delle salme e delle sepolture – è improprio ritenere che la persona defunta sia “ancora” titolare di diritti di tutela della propria sfera sensibile. È altrettanto vero però che le informazioni che ri-

<sup>(7)</sup> D.Lgs. 196/2003 – Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale), co. 2, lett. f)

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:  
... omissis ...

f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;

guardano la personalità del defunto possono indirettamente incidere sulla sfera personale dei congiunti, e per questo meritano di essere tutelate con le stesse regole e gli stessi criteri stabiliti dal citato Codice per la protezione dei dati personali.<sup>(8)</sup>

4. Il Garante, in questo senso, è anche più volte intervenuto per chiarire casi, limiti e modalità con cui parenti o altri soggetti possano accedere ai dati della cartella clinica del defunto.<sup>(9)</sup>

### Trattazione di dati personali da parte di operatori del settore funebre e/o cimiteriale

1. Nel momento di “presa in carico” della salma (presso l'abitazione, o presso un luogo di cura), le necessarie attività di competenza dell'operatore funebre debbono garantire la tutela della dignità del defunto (ad esempio, è vietata la diffusione di immagini della salma) nonché la riservatezza delle persone – congiunti, amici – presenti.

2. La espressa autorizzazione del legislatore al trattamento di dati personali per finalità di polizia mortuaria non comporta in alcun modo il diritto di trattare dati e immagini oltre i limiti intrinseci a tale finalità: valga, ad esempio, la persistente necessità di garantire la protezione della dignità e della riservatezza del defunto e di altre persone presenti nel caso di morti violente, o comunque in luogo pubblico<sup>(10)</sup>.

3. Anche nel momento del funerale, o in altri momenti cerimoniali o di commiato, ogni cautela deve essere posta per evitare indebite diffusioni di dati personali (ad esempio, il registro con le firme dei presenti al funerale), o di immagini riguardanti tanto il defunto, quanto le persone che lo accompagnano.

4. L'operatore funebre ha sovente l'occasione, e talora la necessità giuridica, di accedere ad informazioni importanti relative a dati sensibili: le cause del decesso, ad esempio legate a specifiche patologie o ad atti violenti, le convinzioni religiose<sup>(11)</sup> (o filosofiche, politiche, ecc.), le condizioni familiari e

<sup>(8)</sup> Cfr. in proposito Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 12.6.2012, n. 3459.

<sup>(9)</sup> Il punto di riferimento è dato dall'art. 92 del D.Lgs. 196/2003; quanto ai provvedimenti del Garante, cfr. n. 27 del 26.1.2011, e più recentemente n. 63 del 6.2.2014, n. 191 del 10.4.2014, n. 574 del 4.12.2014, n. 602 dell'11.12.2014.

<sup>(10)</sup> Cfr. in proposito i pareri del Garante del 15.7.2006 e del 6.12.2007.

<sup>(11)</sup> Cfr. in proposito il parere del Garante del 12.11.2014.

sociali, i legami affettivi tali da esplicitare informazioni sulla vita sessuale, ecc. Il trattamento di tali dati può essere indispensabile, ed è dunque autorizzato, per finalità sanitarie, di identificazione di quanti hanno il diritto e/o il dovere di assumere decisioni in ordine alle modalità e al luogo di sepoltura, ecc.. Tuttavia – si ripete – a tutela della sfera di riservatezza propria di ciascuna delle persone coinvolte, tali informazioni debbono essere trattate dall'operatore con le cautele e nei limiti prescritti dal Codice, in particolare impedendone la diffusione a terzi che non siano direttamente e necessariamente coinvolti in tali attività.

5. In molti cimiteri sono ormai diffusi gli impianti di videosorveglianza. Si tratta di un'attività lecita, e persino meritoria, in considerazione delle modalità di frequentazione dei cimiteri, della ovvia limitatezza del personale di custodia, e della necessità di proteggere la serenità, la sicurezza (e persino la riservatezza!) di quanti vi si recano per "visitare" i defunti. Naturalmente la gestione degli impianti di videosorveglianza deve rispettare scrupolosamente le prescrizioni offerte in moltissime occasioni dal Garante, in particolare con riferimento alla segnetica di informazione nonché alla custodia e tempestiva distruzione delle registrazioni <sup>(12)</sup>.

6. I dati identificativi delle sepolture (nome e cognome, date di nascita e di morte, talora altre informazioni poste sulla lapide in ricordo della persona scomparsa) sono accessibili al pubblico, e in tal senso possono essere liberamente trattati da chiunque. Tuttavia l'ordinamento, in questa come in altre occasioni (si pensi, per fare un esempio, alle pubblicazioni di matrimonio), si preoccupa di evitarne un uso improprio, ad esempio per finalità commerciali (offerta di servizi alle famiglie) o comunque intrusive della sfera personale di terzi.

7. Per questo, quando (meritoriamente) alcuni cimiteri hanno predisposto una banca dati accessibile *on line*, per la rapida ed efficace ricerca di una determinata sepoltura, si è posto il problema della elaborazione dei dati e della loro conseguente utilizzabilità, da parte di terzi, per altri fini. La creazione di alcuni *data-base* ad iniziativa privata ha sollecitato il Garante a suggerire gli opportuni interventi da parte del titolare per limitare "ricerche improprie" ed improprie elaborazioni dei dati, ed è atteso uno specifico intervento in materia. Cautele adeguate sono, ad esempio, quelle che impongono, nella ri-

cerca, l'indicazione di almeno 5 caratteri del nominativo del defunto o la limitazione numerica degli accessi da parte della medesima persona nello stesso giorno.

8. Resta fermo, ovviamente, il diritto (su cui pure si è soffermato il garante) per gli interessati di accedere alle informazioni riguardanti lo stato della sepoltura (concessionario, subentrati, capienza, elenco degli aventi diritto, ecc.).

9. È altrettanto chiaro che la comunicazione di informazioni è legittima, anche senza l'esplicito consenso degli interessati, tra soggetti operanti in un contesto formale e condiviso di integrazione funzionale: ciò vale nel rapporto, ad esempio, tra pubblica amministrazione (l'Amministrazione comunale) e concessionario di pubblico servizio, o tra società collegate, purché siano esplicitamente definite le finalità del trattamento di tali dati <sup>(13)</sup>.

<sup>(13)</sup> **D.Lgs. 196/2003, Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso), co. 1, lett. 1-ter)**

*1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:*

*... omissis ...*

*i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.*

<sup>(12)</sup> Tali interventi sono previsti dall'art. 134 del D.Lgs. 196/2003.

## **Approfondimenti** Realizzazione di cimiteri mediante *project financing*. Come regolare le concessioni cimiteriali perpetue?

di Sereno Scolaro

### **Un caso del tutto eclatante, nella sua aberrazione**

Proseguendo nell'affrontare le tematiche che ruotano attorno alle concessioni cimiteriali a tempo indeterminato (c.d. perpetue), ed in un quadro di tentativi di individuare "interventi" che incidano sulle pregresse concessioni a tempo indeterminato (c.d. perpetuità), è stato possibile acquisire un testo, che presenta particolarità specifiche e che, per molti motivi, può essere assunto ad esemplificazione, consentendo di approfondire alcuni aspetti, che giustificano la titolazione precedente, ma soprattutto, partendo da questi, si presta a considerazioni di più esteso profilo contenutistico. Il testo è presente in un comma, articolato su più periodi, presente in uno "schema" di regolamento comunale di polizia mortuaria che un costruttore avrebbe proposto ad un comune, in funzione di ottenere da questo l'affidamento di costruzioni nei cimiteri, ricorrendo ad uno degli strumenti contrattuali prevista dal Codice degli appalti, il *project financing*, istituto che solletica le visioni di breve termine di molte amministrazioni locali, che non sempre sono nelle condizioni di rilevare come esso, o, meglio, alcune sue tipologie, se sia una risposta abbastanza "immediata", in realtà trasferisce criticità, generando debiti fuori bilancio in capo alle amministrazioni locali in carica alcuni (dipendendo dalla durata del *project financing*) mandati successivi all'aggiudicazione, in particolare quanto i comuni non colgano come le entrate derivanti da concessioni non possano essere introiti totalmente riscuotibili dal promotore-aggiudicatario. Il testo qui di riferimento, si inserisce un uno "schema" che complessivamente brilla per la sua povertà, per le contraddizioni ed incoerenze, ma anche per l'incapacità a considerare (essendo presu-

mibilmente, sconosciute e, comunque, prive di interesse per il costruttore) tutta una serie di situazioni che hanno un peso del tutto rilevante in una gestione cimiteriale (gestione non è certo un insieme di operazioni, isolate). Forse, si tratta di un testo mutuato da altri, senza disporre di elementi di valutazione circa l'adeguatezza, spesso con indicazioni che paiono comprovare una piena non conoscenza del servizio cimiteriale, ma si considera solo l'aspetto relativo alla parte che ha affrontato la questione delle concessioni cimiteriali a tempo indeterminato (c.d. perpetuità), assunta come esemplificazione, riportando, qui, i diversi periodi con la terminologia di "proposizione", fermo restando che queste "proposizioni" (in buona sostanza i periodi di un determinato comma di un determinato articolo dello "schema" in cui sono presenti) sono tra loro poste in sequenza, tra loro collegate, aspetto non secondario, anche sotto il profilo ermeneutico.

### **La "Proposizione n. 1" dell'esempio**

#### PROPOSIZIONE 1

A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE, I CONTRATTI DI CONCESSIONE CHE SI RIFERISCONO AD AREE/LOCULI IN CONCESSIONE PERPETUA, ASSUMONO LA SCADENZA PREVISTA DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

A parte che non è indicato quale sia l'oggetto, lo strumento interessato dall'entrata in vigore, forse potendosi presumere che sia stata omessa (errore materiale? rimozione freudiana? mera sciatteria?) l'indicazione "del presente regolamento", occorre affermare come proprio non possa minimamente

prevedersi, né potrebbe immaginarsi (per quanto, evidentemente, sia stata immaginata e, perfino, formulata), una tale indicazione di “assunzione di scadenza”, che importa una radicale mutazione del rapporto concessorio. Infatti, vi si prevede una sorta di “trasformazione” di rapporti giuridici sorti in periodo in cui erano ammissibili in rapporti di altra natura, ed efficacia, cioè la “trasformazione” di concessioni cimiteriali originariamente perpetue in concessioni cimiteriali a tempo determinato, della durata prevista dall’adottando, o così proposto, regolamento comunale di polizia mortuaria, decorrente, sembra (la formulazione non è chiarissima) dalla data di entrata in vigore del “presente regolamento”. Si trascura, altresì, come non sia abbia forse neppure presente la differenza intercorrente tra l’istituto dell’entrata in vigore e l’istituto dell’efficacia, il quale ultimo determina il momento da cui si producono effetti, istituto quest’ultimo tuttora regolato dal procedimento di cui all’art. 345 T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., per quanto questo ultimo sia oggetto, materialmente, di ampia casistica di indebita disapplicazione.

Sul punto, occorre considerare come tutta la legislazione o, meglio, normativa (comprendendo nel termine sia le norme di rango primario che le norme di rango secondario e, senza – qui – affrontare valutazioni se alcune delle norme antecedenti avessero l’una o l’altra natura, sotto il profilo del rango delle fonti del diritto), statale, precedente al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, prevedesse come le concessioni cimiteriali potessero essere – alternativamente – o a tempo indeterminato (c.d. perpetuità), oppure a tempo determinato, in alcuni casi in misure temporali rilevanti (aspetto dei cui si trova tuttora traccia, cenno (una sorta di “residuo fossile” ...) nell’art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel quale si considerano, unicamente ad altre concorrenti co-condizioni (che devono concorrere tutte per l’unica ipotesi di applicabilità dell’istituto della revoca), proprio le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni ... Infatti, non mancano casi di concessioni a tempo determinato aventi durate di 100, 120, 150, 20 anni, ecc.), lasciando così ai comuni di provvedere, o in sede di regolamento comunale o con l’atto di concessione (a volte con entrambi o con uno solo di questi “strumenti), a determinare la durata, indeterminata o determinata che sia, delle concessioni cimiteriali, cosa che i comuni hanno fatto con modalità diverse, costituendo ambiti di loro scelta, a volte prevedendo solamente concessioni a tempo indeterminato (c.d. perpetue), altre volte prevedendo il tempo indeterminato per alcune tipologie e il tempo deter-

minato per altre (in tal caso, anche con durate differenziate per tipologie), altre volte prevedendo concessioni a tempo determinato in modo generalizzato.

Non rileva, qui, effettuare alcuna valutazione sulle motivazioni sulla base delle quali i comuni abbiano, nel tempo (dovendosi non sottovalutare neppure i cambiamenti che possano essere intervenuti sulla base di valutazioni che abbiano tenuto conto di alcune esigenze), assunto decisioni in proposito, non andando oltre al considerare come, fino ad un certo momento, l’ordinamento giuridico qualificasse quali legittime sia le concessioni cimiteriali a tempo indeterminato (c.d. perpetue), sia le concessioni cimiteriali a tempo determinato (e, per queste ultime, senza considerare limiti di durata).

Queste due possibilità sono divenute critiche con l’entrata in vigore (28 ottobre 1941) del Libro III del Codice civile, cui ha fatto seguito il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, che, non considerando le disposizioni del sopra richiamato Libro III del C.C., ha previsto ancora la legittimità che le concessioni cimiteriali fossero o a tempo indeterminato (c.d. perpetue) o a tempo determinato.

Questo potrebbe portare a sollevare una questione di valutazione sul rango normativo del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, nel senso che se questa fonte avesse rango secondario (natura propriamente regolamentare) le sue disposizioni (sul punto) dovrebbero ritenersi improduttive di effetti (con ciò ponendo in un limbo di potenziale disapplicabilità, in sede giudiziale, degli atti posti in essere in applicazione delle relative norme del predetto R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880), mentre se questa fonte avesse avuto natura di norma di rango primario, essa, in quanto successiva all’entrata in vigore del Libro III del C.C., doveva considerarsi prevalente. La questione, per altro non esattamente secondaria, non merita neppure molto di essere ormai affrontata, considerandosi come, a partire dal D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (come noto, entrato in vigore il 10 febbraio 1976), sia stata prevista unicamente l’ammissibilità di concessioni cimiteriali a tempo determinato, oltretutto integrato da una limitazione temporale (99 anni).

Sotto questo profilo, merita di doversi richiamare testualmente l’art. 93, comma 1 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (corrispondente all’art. 92 dell’attualmente vigente D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), che è maggiormente utile richiamare, citandolo, nella versione del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, in quanto costituente il momento di modifica delle norme regolatrici di questi aspetti. Il testo è esplicito: “Art. 93.- Le concessioni previste dall’art. 91, rilasciate dopo l’entrata in vigore del presente re-



*golamento, sono a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.*”, esplicito in quanto la qualificazione della durata determinata e dei limiti di questa durata determinata riguarda unicamente le concessioni poste in essere dopo un determinato momento, inequivocabilmente individuato. Per altro, non sono mancate interpretazioni, superficiali avendo perso di vista il contenuto della norma (spesso accade che si citino norme per come grossolanamente “memorizzate”, senza ri-considere il loro testo), per cui, assumendo che le concessioni cimiteriali siano divenute tutte a tempo determinato, questo effetto fosse generalizzabile, trascurando che il testo, chiaramente, fa riferimento – esclusivamente – ai “nuovi” rapporti giuridici, quelli che vengano a sorgere “dopo” l’entrata in vigore della norma *de quo*.

Ne consegue che, nelle ipotesi in cui, magari per fattori di ordine, per così dire, “inerziali”, talora connesse all’uso di determinati formulari precedentemente in uso, altre volte ad altri fattori (che qui non interessato più di tanto), qualche comune abbia proseguito ad indicare negli atti di concessione o una perpetuità o un tempo indeterminato eccedente il limite massimo, non può che aversi che un’esigenza di mera riforma, o atto a natura dichiarativa, per una qualificazione di tali concessioni cimiteriali in coerenza con le prescrizioni normative, in quanto giuridicamente non possono che valere, e prevalere (su atti amministrativi), queste.

Ma consegue – anche e soprattutto – che le concessioni sorte prima del momento tipico così fissato, rispondendo alle condizioni di legittimità in essere all’epoca del loro sorgere (in applicazione del principio che si richiama al brocardo per cui: *tempus regit actum*), non solo continuano ad essere efficaci (esplicando pienamente i propri effetti), ma altresì non possono essere oggetto di mutamento.

Senz’altro non di mutamento unilaterale per iniziativa di una delle parti del rapporto giuridico, legittimamente, sorto nel momento originario, in quanto le parti sono tenute ad adempiere i rapporti giuridici che esse stesse hanno concorso a far sorgere. In altre parole, si è in presenza di un rapporto giuridico perfetto, in qualche modo esauritosi e tale da non poter essere rimesso in discussione da una delle parti, anche quando una di questi ravvisi, a posteriori, che esso determini effetti non in precedenza valutati. Sarebbe come se (nel diritto privato, qui non assumibile trattandosi di un rapporto di diritto pubblico; art. 823, comma 1 C.C.), posto in essere un atto di compravendita di un bene, una delle parti (*es.*: la parte venditrice), ipotizzasse di trasformare l’alienazione in un contratto (*es.*) di locazione, sul semplice assunto che, in tal modo e alla luce di

condizioni attuali (non importa se diverse od uniformi rispetto a quelle sussistenti al momento della compravendita), questa tipologia contrattuale le risultasse, *inaudita altera parte*, maggiormente profittevole, cosa che altererebbe sia la posizione reciproca tra le parti, ma anche inciderebbe su diritti soggettivi perfezionatisi, e del tutto esauritesi, con l’atto di compravendita. Neppure potrebbe farsi riferimento alle previsioni dell’art. 1664 C.C., difettando non solo tutte le condizioni di applicazione di questo istituto (... *circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo.* ...) dal momento che non entrano in gioco componenti di costo per una data esecuzione di un’opera, dato che si tratta di concessioni di un diritto d’uso, o su di un’area o su di un manufatto (o, meglio, parte di esso) il relativo onere (tariffa) è stato assolto, in sede originaria della concessione cimiteriale, nella misura all’epoca stabilita, con ciò soddisfacendo alle condizione, all’epoca, stabilite per il sorgere di una tale concessione cimiteriale.

In altre parole, si è in presenza di rapporti esauriti (e perfetti), per quanto riguarda la loro formazione e che, essendo legittimamente sorti, non sono suscettibili di novazione, meno ancora quando unilaterale. Inoltre, poiché i rapporti giuridici di concessione cimiteriale, collocandosi nel contesto del più volte citato art. 823, comma 1 C.C. (che, come noto, porta a dover fare riferimento alla normativa specifica sulla base della quale sono regolati i singoli beni assoggettati al regime dei beni demaniali), si collocano nell’ambito della materia del c.d. ordinamento civile, per la quale sussiste competenza legislativa, esclusiva, dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), con ciò escludendosi che essi possano essere oggetto di normazione di rango secondario (oltretutto scontando la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.), non sottovalutando di ricordare come la potestà regolamentare dei comuni, sussista *in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite* (art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost.) e/o (per citare una seconda fonte della potestà regolamentare dei comuni, questa volta data da legge ordinaria e non più dalla Costituzione) *nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni* (art. 7 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.),

per cui l'alterazione, unilaterale, di un rapporto giuridico, perfetto e legittimo, non può proprio avvenire attraverso lo strumento del regolamento comunale.

### La "Proposizione n. 2" dell'esempio

#### PROPOSIZIONE 2

ALLA SCADENZA DELL'ORIGINARIA CONCESSIONE, SECONDO QUANTO SU STABILITO, IL CONCESSIONARIO AVRÀ DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DI UN NUMERO DI CELLETTE OSSARIO PARI AL NUMERO DELLE SALME DA ESUMARE/ESTUMULARE, DELLA DURATA STABILITA DALL'ALLEGATO "A" DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Non solo, ma a tale aberrazione giuridica, si aggiunge la previsione del secondo periodo, per la quale alla scadenza dell'originaria concessione (la quale essendo, per definizione (risultante espressamente dal periodo precedente), a tempo indeterminato non si ha proprio (salvo non considerare la scadenza che venga (accademicamente parlando) a considerarsi la scadenza che discenda da una tale "trasformazione" del rapporto di concessione, cosa che sposta ogni problematica in avanti di 50 – 75 anni (secondo le indicazioni dell'Allegato A), allo "schema" assunto a riferimento nell'esemplificazione, per cui i valori indicati fanno riferimento a queste specifiche previsioni), senza neppure prendere in considerazione come nulla esclude che, a quell'epoca, possano esservi situazioni che non consentano o altrimenti incidano sull'ipotesi che viene fatta), il concessionario (probabilmente, i suoi aventi causa dato che le concessioni perpetue più recenti potrebbero, accademicamente, risalire al 9 febbraio 1976 (quasi una quarantina di anni addietro) e che la qualità di concessionario richiedeva, almeno, l'avvenuto raggiungimento della maggiore età (nel caso migliore, dovrebbe trattarsi di concessionario di soli 105 anni compiuti (18+37+50=105), se non di 130 ...; anche se le condizioni di vita migliorano, incrementando la c.d. speranza di vita, forse si eccede un po' ..., anche in popolazioni ... caucasiche, note per la peculiare longevità) venga ad avere (tra oltre 50 – 75 anni) un diritto ad un certo numero di cellette ossario, nuove concessioni di durata prevista dall'Allegato A), cioè per altri 75 anni, di seguito rinnovabili per ulteriori 20 ..., cioè spostando il tutto a ulteriori 125 (o, 150) anni, che, con il rinnovo, diventerebbero, 145 o 170 (con un orizzonte temporale proiettato oltre il 2183 ...).

Oltretutto cui meritano di essere formulate anche ulteriori osservazioni: a) parlandosi di salme da esumare / estumulare, si dimentica che nella regione

interessata sia presente la distinzione tra salme e cadaveri, e che pertanto le salme non possono essere esumate/estumulate, in quanto – semplicemente – non ancora ... inumate/tumulate; b) si ipotizza che vi siano concessioni cimiteriali a sistema d'inumazione (senza alcuna verifica se nel comune siano presenti).

Ma l'attribuzione di un tale diritto (da esercitare tra oltre 50 -75 anni) non escluderebbe che esso debba essere a titolo non oneroso, per quanto dal contesto si possa ricavare piuttosto la sensazione che la "promessa" (ché tale altro non può essere rispetto ad una situazione oggettiva che possa sorgere tra oltre 50 – 75 anni) di un tale diritto consideri, implicitamente una gratuità, la quale non sarebbe ammissibile, in particolare modo avendo riguardo a sepolcri privati nei cimiteri, per i quali non può esservi, in assoluto, onere a carico del bilancio del comune.

Per non dire come una tale "promessa" impegni amministrazioni comunali del tutto future.

### La "Proposizione n. 3" dell'esempio

#### PROPOSIZIONE 3

LA GIUNTA COMUNALE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI PREVEDERE IL MANTENIMENTO DI MONUMENTI PER MOTIVI STORICI O ARCHITETTONICI.

Non solo, ma la terza proposizione prevede anche, attribuendone la competenza alla giunta comunale (cioè, all'organo esecutivo), che il comune possa – facoltativamente – assumere "il mantenimento di monumenti per motivi storici o architettonici", aspetto che oggettivamente costituisce un'ulteriore (indebito) aggravio, nonché fonte di danno erariale essendo gli oneri manutentivi sempre e comunque a carico dei concessionari, ma, ipotizzando questa fattispecie nell'ipotesi di famiglie del tutto estinte e qualora non sia possibile l'assegnazione a terzi, oltretutto trascurandosi come un tale onere verrebbe a rientrare nell'affidamento del servizio cimiteriale in quanto tale e, conseguentemente, a carico dell'aggiudicatario di un tale affidamento, onere del quale l'aggiudicatario non potrà che tenere conto in sede di offerta, formulata la quale è tenuto all'adempimento contrattuale derivante dall'atto di affidamento e dal contratto di servizio.

A questo punto sorge il dubbio (fondato?) che queste formulazioni mirino proprio a sottrarre il promotore-aggiudicatario dall'assunzione di obblighi contrattuali (e relativi connessi oneri) che, tipicamente, attengono ad un ordinario affidamento del servizio cimiteriale (in quanto tale) a soggetti terzi.

### La “Proposizione n. 4” dell’esempio

#### PROPOSIZIONE 4

PERTANTO I TITOLARI DI TALI CONCESSIONI , E/O AVENTI CAUSA, POTRANNO OPTARE IN ALTERNATIVA:

A) PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE, PREVIA CORRESPONSIONE DELLA TARIFFA VIGENTE D’ASSEGNAZIONE E STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO;

B) PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTO D’ESTUMULAZIONE; IN TAL CASO IL LOCULO/AREA TORNERÀ A FAR PARTE DELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE CHE POTRÀ PROCEDERE ALLA RIASSEGNAZIONE AD ALTRI INTERESSATI.

La quarta proposizione, iniziando con: “*Pertanto i titolari ...*”, appare riferirsi all’ipotesi considerata nella terza proposizione e con la quale si prevede come i titolari o loro aventi causa possano “optare” per due prospettive – “in alternativa” (*sic!*) – consistenti in:

a) rinnovare la concessione, corrispondendo la relativa tariffa, oppure:

b) richiedere l’estumulazione (l’esumazione non è più ora considerata!), rientrando così la concessione nella disponibilità dell’assegnazione a terzi.

Ora non si comprende l’alternatività se riferita alla fattispecie della terza proposizione (quello sull’assunzione da parte del comune del mantenimento di monumenti aventi certe caratteristiche), mentre potrebbe comprendersi se tale alternatività fosse riferita alla fattispecie della seconda proposizione (sul diritto, del tutto futuro o futuribile, ad ottenere la concessione di cellette ossario in misura corrispondente ai feretri accolti nel sepolcro.

Oltretutto, l’alternativa “a)”, conferma l’illusione, la sensazione enunciata in precedenza per cui sembrerebbe che l’assegnazione delle cellette ossario sia presupposta quale gratuita, mentre l’alternativa “b)” è poco comprensibile, solo considerandosi come:

b.1) l’estumulazione si abbia comunque anche nell’ipotesi dell’assegnazione di cellette ossario e b.2) che nelle ipotesi del secondo periodo, cessando la

concessione cimiteriale (per quanto in un più o meno lontano futuro, cioè tra oltre 50 – 75 anni), non può che conseguire se non l’assegnazione a terzi, previa estumulazione, a cura diligenza ed integrale onere dei concessionari o loro aventi causa.

#### Conclusioni

Obiettivamente, le concessioni cimiteriali a tempo indeterminato (c.d. perpetue) costituiscono un fattore di criticità nelle gestioni cimiteriali, che, per altro, in quanto del tutto legittimamente sorte, non possono subire mutamenti o novellazioni di sorta, quanto meno in via unilaterale.

Per altro, diversa può essere considerata la situazione nella quale le parti (comune e concessionari o loro aventi causa, debitamente risultanti legittimati) possano concorrere a ri-determinare i propri rapporti in termini consensuali. Cosa che suggerisce di ricercare le possibili (verrebbe da dire: “tutte le possibili ...”) modalità che possano favorire i concessionari, o loro aventi causa, a richiedere (e il comune ad accogliere queste richieste) di trasformare il rapporto giuridico originario in un rapporto a tempo determinato, prevedendo – qui sì, quanto unicamente – nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, debitamente divenuto efficace, condizioni, modalità e procedure che consentano agli aventi titolo di richiedere una tale novazione del rapporto di concessione, magari ottenendone effetti positivi, sotto il profilo di una più ampia utilizzabilità del sepolcro, anche per sepolture attuali, ipotesi che potrebbero determinare anche un contenimento del fenomeno dei c.d. “sepolcri abbandonati”, unitamente ad una razionalizzazione nell’impiego dei manufatti cimiteriali esistenti, aspetti che sarebbe positivi sia per i comuni, sia per i concessionari o loro aventi causa, sia – soprattutto – per le Comunità locali, cui i cimiteri appartengono: troppo spesso si sottovaluta la posizione delle Comunità locali che, in realtà, sono i soggetti cui oggettivamente e realmente fanno riferimento i cimiteri.

## **Approfondimenti** Autorizzazione al trasporto funebre *ex artt. 23 e 24 D.P.R. 285/90*: chi sottoscrive legittimamente l'atto?

di Carlo Ballotta

*Le autorizzazioni di polizia mortuaria (ad es. l'autorizzazione al singolo trasporto funebre, l'autorizzazione alla cremazione, ecc.), non hanno attinenza di sorta con l'ambito delle autorizzazioni sanitarie, spettando ai servizi comunali e avendo il carattere di autorizzazioni amministrative per determinate, singole ed individuate, attività od operazioni. Oltretutto, il fatto che (dal 13 giugno 1990!) non siano più neppure funzioni attribuite al sindaco, bensì ai dirigenti, fa decadere la stessa questione sulla loro (eventuale) natura sanitaria.*

Il Comune di XYZ riferisce di voler meglio disciplinare il trasporto funebre, in sede di revisione del proprio Regolamento Municipale di polizia mortuaria. Orbene, in questo Ente Locale di piccole dimensioni, in piena vigenza del Capo IV D.P.R. 285/90, la Legge Regionale, nel frattempo intervenuta, infatti, nulla ha innovato a tal proposito, le autorizzazioni al trasporto funebre, vengono rilasciate in virtù di una vecchia delega assegnata dal sindaco ai dipendenti applicati anche al servizio di Stato Civile. Considerando come questo tema non sia più compreso nella sfera d'azione del sindaco, ma del dirigente, tale provvedimento è da ritenersi decaduto o, al contrario, ancora valido?

Ecco, allora, alcuni quesiti, molto specifici e circostanziati, rivolti alla Redazione de "ISF": quali effetti, dunque, può avere il rilascio dell'autorizzazione firmata dal lavoratore subordinato non a ciò formalmente delegato, e soprattutto in quali conseguenze può incorrere lo stesso addetto che sottoscrive l'atto? È corretto procedere così anche nei confronti del nuovo personale cui si vorrebbe rinnovare questo trasferimento di competenza? In caso contrario, si chiedono informazioni su quali siano i

formali passaggi amministrativi interni da compiere per regolarizzare una situazione di fatto che perdura da diverso tempo, senza, per altro aver mai provocato disservizi, grazie anche al meccanismo piuttosto collaudato nella sua tempestività ed efficienza.

\*\*\*\*\*

Domandaccia altamente provocatoria: ma da qualche parte d'Italia c'è ancora chi si ostina a considerare il Sindaco, un'entità mitica ed eroica, in stile megadirettore di fantozziana memoria, una sorta di onnipotente Lìder maximo del Comune?

Premessa "seria": Tutte le autorizzazioni, così come qualsiasi altro atto amministrativo, perfezionate da un soggetto non titolato ad accordarle non sono nulle, bensì annullabili perché viziato, appunto, da incompetenza, come sancito dalla L. 241/1990 e successive modificazioni/integrazioni (art. 21-*octies*), mentre se la mancanza del necessario potere funzionale fosse assoluta l'atto sarebbe, invece, secondo almeno un certo filone della dottrina addirittura inesistente *ex art. 21-septies*. Ma questa questione sullo stato "patologico" delle autorizzazioni al trasporto funebre dovrebbe pur sempre esser sollevata da chi (???) ne avesse interesse dinanzi al

Giudice Amministrativo ... e, quindi, realmente *cui prodest?* C'è poi una precisazione indispensabile ed essenziale: l'autorizzazione al trasporto funebre (se si eccettuano le discutibili scelte di alcune Leggi Regionali) appartiene ai servizi di cui all'art. 13 D.Lgs. 267/2000 e non a quelli di Stato Civile, ossia "Statali", ma demandati al Comune per il loro materiale svolgimento, di cui al successivo art. 14. L'autorizzazione comunale al trasporto funebre non è pertanto materia di Stato Civile anche in forza dell'art. 117 lett. i) Cost. per il difetto della Regione e meno che meno del Comune, a legiferare sullo Stato Civile. L'autorizzazione alla sepoltura (art. 74 D.P.R. 396/2000) e l'autorizzazione al trasporto sono atti distinti, imputabili a due diversi soggetti (salva eventuale sovrapposizione fisica, derivante da atti di organizzazione *ex* Regolamento della Giunta di cui all'art. 48, comma 3 D.Lgs. 267/2000; ma in tal caso l'autorizzazione al trasporto non è data dall'Ufficiale di Stato Civile, quanto dalla polizia mortuaria con altra veste e differente legittimazione, anche se, materialmente dovesse essere stessa persona fisica ad apporre la firma; ed il trasporto funebre non può avvenire senza che sia stata formata la relativa autorizzazione, salvo non incorrere in una palese violazione ora del D.P.R. 285/90 ora dell'art. 339 T.U.LL.SS. – R.D. 1265/1934.

Procediamo, dunque, per gradi, giusto per enucleare meglio il problema: il Comune è un ente territoriale, di diritto pubblico, e rappresenta la propria comunità, essendo quest'ultimo l'articolazione più periferica dello Stato Centrale e, quindi, più vicina ai bisogni dei cittadini. Anzi, dopo la riforma del Titolo V Cost. attuata con Legge di revisione costituzionale n. 3/2001, con relativa legge ordinaria d'implementazione 5 giugno 2003 n. 131, il Comune diventa elemento centrale e costitutivo della nostra architettura costituzionale (art. 114 Cost.) l'art. 129 Cost., infatti è stato soppresso.

Il Comune, è (per fortuna!) sprovvisto della potestà legislativa, [altrimenti da un Ordinamento *plurilegislativo*, di già complicata gestione, sprofonderemo nella più totale anarchia dell'ingovernabile ipertrofismo normativo] tuttavia emette norme giuridiche (di rango secondario, in quanto si tratta pur sempre di regolamenti) per le materie di propria pertinenza (artt. 7 e 13 D.Lgs. 267/2000 e soprattutto art. 117, comma 6 III periodo Cost.), tra le quali figura pure la polizia mortuaria, in quanto servizio pubblico locale per antonomasia, risalendo, in epoca post-unitaria sino al R.D. 2322/1865 con cui l'appena formatosi Regno d'Italia, pur se con un'impronta fortemente dirigista e centralista, dettava il suo *ius positum*, ancorché embrionale, sul

diritto funerario. Il primo regolamento statale di polizia mortuaria, R.D. 42/1891, difatti, è datato "solo" anno 1891 ed è ben posteriore rispetto alla stessa L. 2248/1865 sull'unificazione amministrativa della Nazione Italiana, dove con l'Allegato C il nascente Stato Sabauda poneva le basi per la futura legislazione di polizia mortuaria, concentrandosi solo sugli aspetti medico-legali ed igienico-sanitari e tale "peccato originale" di sottovalutazione del fenomeno funerario, nella sua completezza, permane ancor oggi ... almeno nello spirito dell'"attuale" D.P.R. 285/90. Il Comune si compone di organi di governo di tipo democratico, in quanto elettivi e di indirizzo politico nonché di controllo (Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta) e di un proprio apparato (uffici, servizi, personale dipendente ...). I plessi della macchina comunale (polizia mortuaria compresa) vedono al loro vertice i cosiddetti "apicali", ossia i dirigenti (artt. 107 e segg. D.Lgs. 267/2000) così come definiti dal D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni o integrazioni.)

Le incombenze della dirigenza sono dettate dall'art. 107 D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001.

Il dirigente, poi, ai sensi dell'art. 2104 Codice Civile è titolare del potere dispositivo nei rapporti di lavoro tra il Comune ed i propri dipendenti <sup>(1)</sup>.

Nell'impianto complessivo del D.P.R. 285/90 si parla genericamente, ed in modo nominalistico, del Sindaco, dovendosi intendere però, con una necessaria interpretazione evolutiva ed estensiva, giusto per non incorrere in un marchio *misundestandig*, l'autorità comunale "in toto" e non la semplice persona fisica (= organo monocratico a rilevanza politica), siccome almeno dalla L. 142/1990, confluita poi nel D.Lgs. 267/2000, senza dimenticare la Legge "Bassanini bis" 127/1997, bisogna sempre distinguere tra atti di mera gestione e misure cui il Sindaco può ricorrere in qualità di Ufficiale di Governo (artt. 50 e 54 del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000) ed Autorità Sanitaria Locale (L. 833/1978, D.Lgs. 112/1998, D.Lgs. 267/2000) (esempio: potere di ordinanza contingibile ed urgente). Per quanto riguarda il richiamo dell'art. 54, T.U.E.L., l'ANCI con parere del 7 febbraio 2012 afferma la competenza del Sindaco in materia di polizia mortuaria quando egli sia interessato in questi atti nella sua veste di Ufficiale del Governo e Autorità sanitaria locale, fermo restando che afferiscono agli altri organi tutti i casi specifici propri della semplice gestione del

<sup>(1)</sup> L'elenco delle competenze dirigenziali contenuto nella disposizione di cui all'art. 107, comma 3, TUEL, ha natura meramente esemplificativa e non esaustiva (Cass. sez. II, 6 novembre 2006, n. 23622; TAR Lombardia, Brescia, 28 aprile 2003, n. 464).

servizio di polizia mortuaria. All'“apicale”, tramite apposita norma statutaria o regolamentare, può essere trasferito anche il potere di ordinanza che sorge naturalmente in capo al Sindaco in qualità di vero capo dell'amministrazione comunale, ma non quello di ordinanza contingibile ed urgente o di altre manifestazioni di volontà aventi rilevanza esterna (capaci, cioè, di incidere sulla vita pubblica di una collettività, spesso in condizioni d'emergenza o indifferibilità) che sono tipiche del Sindaco in qualità di ufficiale di Governo o Autorità Sanitaria Locale. Al Sindaco, ovvero al massimo rappresentante dell'amministrazione comunale, in quanto eletto direttamente, anche quale autorità sanitaria locale *ex* L. 833/1978, D.Lgs. 112/1998 e D.Lgs. 267/2000, concerne, in ultima analisi, la vigilanza sulla ciclica attività cimiteriale (art. 51 D.P.R. 285/90) di concerto con l'AUSL (la quale si attiva solo come interfaccia tecnico strumentale rispetto alla potestà normativa del Comune, così almeno ha chiarito il Consiglio di Stato, SezV, 25/10/1974, n.436 secondo il quale l'AUSL non ha titolo a porre in essere provvedimenti deliberativi in merito, essendo quest'ultimi viziati, in origine, da eccesso di potere, poiché essi possono essere assunti solo dal Comune, (attraverso regolamenti) e dal Sindaco con Ordinanza.

Il D.P.R. 285/90 pur se approvato successivamente, è stato redatto (male!) avendo ancora presenti la ripartizione dei ruoli all'interno della “struttura organizzativa comunale” individuate dal vecchio T.U.L.C.P. di cui al R.D. 3 marzo 1934 n. 383, (senza dimenticare il R.D. 148/1915 di epoca prefascista) sfasatura temporale, ed ancor peggio concettuale, che determina come alcune sue formulazioni linguistiche siano altamente incompatibili rispetto alla stessa L. 142/1990, entrata in vigore il 13

giugno dello stesso anno. Tale discrasia, nel tessuto normativo, così stratificatosi, produce questo strano risultato ermeneutico: ogni qual volta il D.P.R. 285/90 richiama espressamente un qualche ufficio comunale vi è la necessità di valutare – sempre – quale sia quello, cui attualmente, spetti l'effettiva mansione. Si pensi, ad esempio, all'art. 78, comma 3 D.P.R. 285/90 confrontandolo con l'art. 32 L. 142/1990 (o, oggi, con l'art. 42 D.Lgs. 267/2000); in questo esame “sinottico”, condotto a rime parallele, tra diversi testi normativi, preferiamo sempre fare riferimento alla L. 142/1990, seppure essa sia stata ufficialmente abrogata, in quanto consente di cogliere meglio lo scarto tra il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, il quale tutt'oggi, nonostante la selvaggia deregulation regionale cui è stato sottoposto, ha valore su tutto il territorio della Repubblica, e la Legge sulle autonomie locali (entrata in vigore prima e, soprattutto, di rango superiore). Se è permesso profferire una monumentale eresia giuridica (giusto per porre in evidenza le incongruenze), molte disposizioni del D.P.R. 285/90 sono state “cassate”, perché “illegittime” prima della loro emanazione, per incoerenza manifesta con norme di livello sovraordinato pre-esistenti.

La distinzione tra politica e mera gerenza venne sancita per la prima volta dalla L. 142/1990 (oggi abrogata e trasfusa nel D.Lgs. 267/2000), la quale precisava che in base ad essa “*spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto non destinino espressamente agli organi di governo dell'Ente*” (art. 51, commi 2 e 3). Successivamente, il D.Lgs. 29/1993 (oggi D.Lgs. 165/2001), all'art. 3, ha esteso il principio a tutte le pubbliche amministrazioni. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 88, T.U.EE.LL., all'ordinamento degli uf-

art. 5:	comunicazione al sindaco in caso di rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane;
art. 6:	autorizzazione al seppellimento (ufficiale dello stato civile, ma si tratta di una funzione del sindaco, peraltro delegabile sulla base dello speciale regolamento sull'ordinamento dello stato civile);
art.21	individuazione delle località idonee all'ubicazione di rimesse di carri funebri con provvedimento del sindaco, in osservanza delle norme dei regolamenti locali;
art. 23:	autorizzazione del sindaco al trasporto di cadaveri, in generale;
art. 24	autorizzazione del sindaco al trasporto di cadaveri, resti mortali, ossa umane sia all'interno del Comune che in altro Comune, con comunicazione del “decreto” al Comune di destinazione ed, eventualmente, di sosta intermedia;
art. 26:	autorizzazione del sindaco al trasporto per la cremazione e del trasporto delle ceneri;
art. 34:	autorizzazione del sindaco al trasporto di cadavere fuori Comune (riprende la previsione generale degli articoli 23 e 24, ma precisa la competenza territoriale in quella del sindaco del luogo di decesso);
art. 46	autorizzazione del sindaco all'effettuazione di trattamenti di imbalsamazione;
art. 79:	autorizzazione del sindaco alla cremazione di cadavere;
art. 83:	autorizzazione del sindaco all'effettuazione di esumazioni straordinarie, cioè prima del turno di rotazione;
art. 88:	autorizzazione del sindaco alle estumulazioni in qualsiasi tempo;
art. 94	approvazione da parte del sindaco dei progetti di costruzione di sepolcri privati;
art. 100	concessione del sindaco di aree cimiteriali alle comunità straniere;
art. 101	autorizzazione del sindaco alla costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri;
art. 102	nulla osta del sindaco alla tumulazione in cappelle private fuori dai cimiteri;

fici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti e i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 29/1993 (il riferimento è da intendersi ora al D.Lgs. 165/2001), e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel D.Lgs. 267/2000. Ecco, qui, di seguito l'elencazione nel *corpus* del D.P.R. 285/90 dei ripetuti rimandi (errati!) al Sindaco: (*N.d.R.* vedasi tabella a fondo pagina).

Se rispetto ad altre attribuzioni a servizi del Comune presenti nel D.P.R. 285/90, l'ascrivibilità odierna di quest'ultime in capo ad unità, anche complesse, attualmente (si ripete, volutamente, questo concetto, seppure esso risalga al 13/6/1990!) titolate a rilasciare i rispettivi atti autorizzativi risulta abbastanza chiara o, a volte, perfino lapalissiana (autorizzazioni al trasporto di cadavere, autorizzazioni alla cremazione, regolazione delle esumazioni / estumulazioni, ecc.), mentre altrove è ben altrettanto chiara la titolarità unica sindacale (art. 10 D.P.R. 285/90 – riduzione del periodo d'osservazione – in relazione all'art. 54, comma 2 D.Lgs. 267 e art. 117 D.Lgs. 112/1998), nel caso dell'art. 5 D.P.R. 285/90 questa identificazione del soggetto alle cui prerogative sono riconducibili tali responsabilità non è così precisa: a titolo del tutto personale ci orienteremmo per una determinazione della spettanza verso organi burocratici, anche se andrebbe vista con ancora maggiore sostenibilità l'ipotesi secondo cui, in questo specifico contesto, l'indicazione della figura del Sindaco debba leggersi, ed intendersi, come sinonimo di Ufficiale dello Stato Civile, con una sorta di incrostazione, un retaggio storico-legislativo che non deve far dimenticare come il R.D. 15/11/1865, n. 2602 (Ordinamento di Stato Civile del 1865) non contemplasse, originariamente, una delega a funzionari comunali (introdotta solo nell'aprile 1866). E non si trascuri come il permesso di seppellimento (quando esisteva; oggi non si può più parlare di in questi termini linguistici ma, distintamente di autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione) fosse commesso (sempre nella prima legislazione post-Unitaria) al profilo operativo sindaco, il quale avrebbe dovuto accertare personalmente la morte, pur ammettendosi in dottrina che egli potesse avvalersi di "agenti comunali", quanto meno nei comuni con popolazione minore di 20.000 abitanti o aventi carattere rurale!!!

Forse, i tecnici del Ministero della Sanità (fino al 2001 si chiamava ancora così) non si sono resi conto, nel rivolgere delle epoche, che il tempo passava ... Quest'ultima impostazione logica, circa la sino-

nimia, è sostenibile, a nostro avviso, proprio perché il successivo art. 6 richiama il vecchio permesso di seppellimento, ma anche sulla base dell'art. 1 del R.D. 1238/1939, oggi novellato e sostituito dal Regolamento per la Revisione e la Semplificazione dell'Ordinamento di Stato Civile di cui al D.P.R. 396/2000. A parte l'autorizzazione all'inumazione o tumulazione, per la quale si possono sviluppare anche altre considerazioni ed approfondimenti, sembrerebbe che quasi tutte le funzioni di autorizzazione o di concessione richiamate in precedenza nell'elencazione tratta dal Regolamento Statale di Polizia Mortuaria siano, ora, certamente assorbite nello spettro d'azione della dirigenza (o del personale apicale, nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale) e non più del Sindaco. Ma si potrebbe anche sostenere che la previsione del Regolamento di Polizia Mortuaria, in quanto normativa "speciale" così come richiamata anche dall'art. 74, comma 2 D.P.R. 396/2000, costituisca un'espressa riserva a favore di altro organo del Comune (il Sindaco, nel caso concreto); detta tesi va subito confutata proprio per questa ragione squisitamente di diritto: siamo in presenza di un regolamento: l'"aspressa riserva", infatti, deve trovare la sua legittimazione nella Legge, o nello Statuto, e non in una fonte di grado diverso e subordinato. In realtà, l'uso del condizionale appare fuori luogo in quanto questa è proprio la soluzione apodittica a cui si giunge logicamente, specie se si analizzano queste "autorizzazioni" sulla base del loro contenuto sostanziale.

Anche se molti di questi compiti attengono apparentemente alla carica del sindaco quale Autorità Sanitaria Locale (ma le autorizzazioni di polizia mortuaria hanno valore igienico-sanitario o si risolvono in soli atti prettamente amministrativi?) di fatto essi si riducono ad atti con ben scarso potere discrezionale, e nessuna ponderazione di opportunità.

Invero, non sembrano, però, esser assimilabili a queste fattispecie le disposizioni degli artt. 22, 82 e 86 dello stesso D.P.R. 285/90 in quanto i relativi atti, che da esse discendono, importano una disciplina, una regolamentazione di attività di terzi, la quale sembra allontanarsi dal concetto di mera autorizzazione e concessione, ma con cui si esplica un'azione tipicamente propria della pubblica amministrazione, tanto più che il sindaco agisce qui nella sua veste di Ufficiale del Governo, e, all'interno di questo ufficio, di Autorità Sanitaria Locale. Le sole obiezioni che si potrebbero muovere, a questo proposito, sono quelle sulla inerenza di tale atto di regolazione in capo alla figura del Sindaco, e non su organi collegiali oppure sulla valutazione, per altro tutta di merito, sull'inutile aggravamento delle pro-

cedure (“dogma”, spesso tradito, di non eccedenza ed economicità nell’azione amministrativa ex L. 241/1990?) le quali affidano al sindaco la normazione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni, cioè di quelle operazioni cimiteriali di disseppellimento, le quali hanno luogo una volta ultimato il turno di rotazione o alla scadenza della concessione per causa fisiologica(o disfunzionale?). Sostanzialmente, con l’art. 51, comma 2 della L. 142/1990 si introduceva il principio della separazione delle funzioni sulla base di un criterio di discriminazione tra organi elettivi e quelli burocratici, anticipando così quel assioma, esteso a tutte le pubbliche amministrazioni, che si sarebbe potuto ricavare anche dal D.Lgs. 3 febbraio 1993 (2), n. 29 oggi abrogato dall’art. 72, comma 1, lett. t) D.Lgs. 165/2001. Al crepuscolo del XX Secolo, l’avvento della rivoluzionaria L. 142/1990 introduceva nell’organigramma del Comune profili professionali che non erano annoverati dai T.U.L.C.P. previgenti (ultimo esempio: R.D. 383/1934 interamente abrogato solo nell’anno 2000 dall’art. 274 D.Lgs. 267/2000), con la conseguenza che, oggi, l’autorizzazione di cui agli artt. 23 e 24 D.P.R. 285/90 attiene in modo esclusivo e tassativo al dirigente, quanto meno dal 13 giugno 1990, data di entrata in vigore, appunto (*repetita juvant!*) della L. 142/1990, oggi abrogata in quanto “confluita” nel D.Lgs. 267/2000. La titolarità dirigenziale risulta, oggi, perfino non derogabile, se non per esplicita disposizione di legge, alla luce della riserva posta dall’art. 107, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in questo del tutto coerente con l’articolo 4, comma 3 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, prima di questa norma, con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

Il comma 5 del sullodato art. 107 D.Lgs. 267/2000 stabilisce, poi, che a decorrere dall’entrata in vigore del T.U.E.L. le disposizioni con cui si conferiscono agli organi di governo del Comune (Consiglio, Giunta e Sindaco) l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono

<sup>(2)</sup> Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24 gennaio 2005, n. 127. Il D.Lgs. 29/1993 (ora trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, segnatamente, art. 4), e il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali) (art. 107), hanno dato attuazione al principio della separazione tra politica e amministrazione, individuando gli atti di competenza dei dirigenti, e riservando agli organi politici solo gli atti politici, di indirizzo politico-amministrativo, e di alta amministrazione. In tale prospettiva, rientrano nelle competenze dirigenziali i provvedimenti autorizzatori e quelli che applicano sanzioni per l’inosservanza delle autorizzazioni rilasciate (art. 107 T.U. 267/00). Nello stesso senso, TAR Lazio, Latina, 18 aprile 2005, n. 363, secondo cui l’art. 107 TUEL, ha attribuito in via esclusiva ai dirigenti tutti i compiti di amministrazione attiva, ivi compresi quelli che comportano l’emanazione di provvedimenti amministrativi.

nel senso che la relativa competenza sia dei dirigenti, salvo quanto statuito dall’art. 50, comma 3 e dall’art. 54. Secondo la giurisprudenza amministrativa<sup>3</sup>, va disattesa la lettura dell’art. 107, comma 5, secondo la quale il rimando operato da tale norma all’art. 50, comma 3, comporterebbe la salvezza di tutte le pre-vigenti disposizioni (già emanate prima del 13 ottobre 2000, data di entrata in vigore del T.U.E.L.) che rimettono ai Sindaci la competenza ad emanare atti amministrativi di gestione: infatti, lo stesso art. 50, comma 3, facendo espressamente salvo quanto previsto dall’art. 107, il cui comma 3, lett. f), come prima agevolmente dimostrato, attribuisce *claris verbis* ai dirigenti la competenza ad adottare tutti i provvedimenti di autorizzazione amministrativa. Il ripetuto richiamo a determinati organi comunali da parte del D.P.R. 285/90 principalmente al Sindaco, ma non solo, anche una volta acclarata la sua “*post-maturità*”, non favorisce, tuttavia, l’immediata individuazione dell’idoneità funzionale in capo alle diverse persone fisiche del Comune che in nome e per conto dell’Ente pongono in essere atti giuridici, discrepanza che può dare adito a prassi non sempre pienamente conformi alle norme, secondo la loro gerarchia e prevalenza all’interno delle fonti del diritto. Il dirigente, poi, non può delegare, nel pieno senso tecnico del termine, occupazioni sue proprie ed esclusive, ma può attribuire, anche nella sua qualità di datore di lavoro, titolare della funzione dispositiva di cui all’art. 2104 Cod. Civile, l’incarico a sottoscrivere gli atti di autorizzazione di cui agli artt. 23 e 24 suddetto (trattasi del c.d. decreto di trasporto), e non solo, a personale dipendente, rimanendo comunque responsabile giuridico dell’atto emanato (Culpa in vigilando ex art. 2049 Cod. Civile in caso di fatto illecito, eccettuando, però, la colpa grave o il dolo?), si veda anche il Capo II della L. 241/1990 sulla titolarità del procedimento e della sua fase istruttoria. L’istituto dell’, allora, consiste nella possibilità soggettiva di attribuzione di competenze ad un soggetto, che non necessariamente (anzi, quasi mai) è titolare *ex lege* delle stesse. Il personale dipendente incaricato è tenuto ad osservare le disposizioni impartitegli dal datore di lavoro (art. 2094 Cod. Civile) e non può rifiutare tale adempimento, salvo non incorrere in una chiara trasgressione disciplinare, ex art. 94 D.Lgs. 267/2000, naturalmente sanzionabile. Rispetto alla qualificazione del personale dipendente verso cui il dirigente possa trasferire, ove ritenga opportuno agire così, tale incarico, occorre precisare che da designazione del personale dipendente per

<sup>(3)</sup> TAR Basilicata, 2 agosto 2005, n. 739; nello stesso senso, Cass. Civ. sez. II, 6 novembre 2006, n. 23622.



un particolare scopo, rientra nei poteri del dirigente, ed egli li esercita nel rispetto del CCNL e del Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'art. 48 comma 3 D.Lgs. 267/2000. In tali casi, il personale dipendente firmerà con la nota formula del "*d'ordine del dirigente, il ....*" (c.d. "delega interna"). Tra l'altro, l'istituto della delega, oggi, è compiutamente ammesso e considerato dall'art. 17, comma 1-bis D.Lgs. 165/2001; mentre c'è chi ragiona, invece, in dottrina, di semplice mandato a firmare. Esaminiamo, ora, brevemente, l'istituto della delega: essa consiste nella facoltà di accordare competenze da parte di un soggetto titolare della funzione *jure proprio*, il quale, tuttavia, considerato il disposto dell'art. 5 Cost. – uno dei pilastri fondamentali dell'Ordinamento Italiano – conserva, a monte, la competenza delegata. La delega è un atto amministrativo contenente una manifestazione di "volere", cioè la volontà di consentire che un altro soggetto eserciti funzioni rientranti nella competenza del soggetto che delega. Presupposto essenziale della delega è, pertanto, la titolarità di peculiari funzioni, di una determinata competenza da parte del soggetto delegante. Secondo requisito essenziale, ad avviso della maggior parte degli studiosi del diritto amministrativo, è che la legge preveda la fattibilità della delega, anche se su questo punto, alquanto controverso, l'opinione della dottrina non è unanime. Secondo i fautori del principio di decentramento, con perspicuo impegno, per il Legislatore, di informare a tale postulato tutta la propria produzione normativa, è da condividere l'idea secondo cui la delega, con la quale, in buona sostanza, si attua un decentramento di servizi, debba considerarsi preclusa soltanto in presenza di una evidente statuizione legislativa, negativa in tal senso. Abbiamo detto che la delega, o, meglio, l'atto di delega, consiste in una manifestazione di volontà; dobbiamo aggiungere che è, altresì, un atto opzio-

nale cioè rimesso alla libera volontà, alla valutazione del soggetto che delega; in sostanza egli può delegare, o meno, l'esercizio totale o parziale di funzioni che rientrano nella sua competenza. Si delega, quindi, l'esercizio delle materiali funzioni, ma non si trasferisce la competenza originaria. Il titolare rimane, quindi, il soggetto che delega altrimenti non si tratterebbe di delega in senso stretto ma, di devoluzione di competenza.

Emerge, poi, un ulteriore aspetto, cioè quello della forma che deve rivestire l'atto con cui il dirigente (o, l'apicale) "comunica" incumbenti suoi propri ad altro personale, tale volontà dovrebbe estrinsecarsi nel comune ordine di servizio a rilevanza interna. Ovviamente, trattandosi di ordine di servizio e nell'attuale assetto del rapporto di lavoro, va esclusa ogni forma di accettazione delle disposizioni di servizio e l'eventuale rifiuto configura violazione dei doveri d'ufficio, punibile sotto il profilo disciplinare. In alcuni casi, tuttavia, può essere consentito che tale disposizione di servizio venga depositata ai fini dell'eventuale legalizzazione di atti destinati all'estero (esempio: trasporti internazionali) ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 445/2000, (ma per questo basta una semplice nota di trasmissione). Dunque, in estrema sintesi: con riferimento al nuovo equilibrio di poteri tra organi politici e dirigenza, improntato al principio generale della separazione tra le potestà di indirizzo politico-amministrativo, riservate agli organi rappresentativi, e le funzioni gestionali, di spettanza degli organi burocratici, espresso, per quanto concerne le autonomie locali, dall'art. 107, D.Lgs. 267/2000, l'autorità comunale preposta ad autorizzare il trasporto funebre va individuata nella figura del dirigente (o di chi ne svolga i compiti), competente ai sensi del comma 3, lett. f), della stessa norma, a concedere tutti gli atti di autorizzazione amministrativa.

**www.EuroAct.net**

Il primo portale italiano del settore funerario



*Lo strumento indispensabile per la pubblica amministrazione e per i professionisti del settore funerario*

### Servizi gratuiti

- Archivio di leggi nazionali e internazionali.
- Circolari e risoluzioni.
- Newsletter.
- Modulistica.
- Mercato.

### Servizi a pagamento

- Archivio di provvedimenti regionali.
- Download bibliografia e documentazione.
- Massime e testi di sentenze.
- Soluzione e archivio di risposte a quesiti.
- Calcolo tariffe concessioni e retrocessioni.

Abbonamento normale al sito, annuale.	230,00 €
Abbonamento professionale al sito, annuale.	575,00 €
Abbonamento alla rivista cartacea <i>I Servizi funerari</i> , annuale.	125,00 €

e-mail: [abbonamenti@euroact.net](mailto:abbonamenti@euroact.net)

tel.: 0532.1916111

fax: 0532.1911222


Recensione

## Il cimitero dei pazzi

### I quattromila dimenticati di Cadillac

Francesco Zarzana. Infinito Edizioni, Ottobre 2010, pag. 128, € 11,00

di Andrea Poggiali



Ci sono valori, nella vita di una comunità, che devono essere preservati, anche a costo di sfidare rilevanti interessi economici. Uno di questi valori è la conservazione della memoria dei defunti.

Il libro di Zarzana è incentrato sulla storia di un cimitero

della città di Cadillac, in Francia, in cui sono sepolti i deceduti di un manicomio (sempre della stessa città) nell'arco di oltre un secolo. Era stato destinato alla riconversione in parcheggio auto: grazie all'impegno di uno psichiatra, il dott. Michel Bènzèch, il progetto di cementificazione fu bloccato. A quei defunti, fino ad allora dimenticati da tutti, venne così risparmiata un'ingiustizia, che altrimenti si sarebbe aggiunta al terribile torto subito negli anni della Seconda Guerra Mondiale, quando erano stati lasciati morire di fame. Tragica vicenda, dovuta all'applicazione di aberranti teorie che, purtroppo, non furono di esclusiva pertinenza nazista:

Cadillac era infatti in territorio formalmente libero dal controllo tedesco. In tempo di guerra le risorse scarseggiavano: perché continuare a destinarle a "bocche inutili" come quelle dei pazzi? Gli ospiti del manicomio cominciarono a morire di inedia, a ritmo sempre più rapido, fino al dimezzamento della popolazione. Non era mai stato un luogo di cura, se non sulla carta: diventò un centro di sterminio. Nell'impossibilità di rintracciare ordini scritti, le conclusioni degli storici (esclusi ovviamente i soliti negazionisti) che hanno ricostruito l'accaduto si basano sull'evidenza dei numeri, relativi anche ad altri istituti. Complessivamente furono 45.000 i malati mentali morti nella Francia di Vichy: nessun'altra spiegazione è possibile, se non quella di una strage pianificata.

Il libro è angosciante, ma ci lascia con una soddisfazione: un sentimento di giustizia si è affermato contro le ragioni di una modernità che avrebbe voluto più spazio per le automobili. La comunità di Cadillac ha compiuto un sacrificio economico: consideriamola una riparazione tardiva.


Recensione

## There are no sad dogs in heaven

### Finding comfort after the loss of a pet

Sonya Fitzpatrick, Ed. Berkley Pub Group, Settembre 2013, pag. 196

di Elisa Meneghini



Questo è un libro differente da quelli che di solito recensisco, ma l'ho scelto perché ha una sua peculiarità, quella di rivolgersi a coloro che perdono non un proprio caro, ma chi fa parte comune della famiglia, vale a dire il proprio animale domestico.

Il ruolo di cani, gatti ed animali di compagnia in genere, ha assunto, nel tempo, sempre più valenza – basti pensare ai cimiteri per animali che si stanno diffondendo sempre più anche nel nostro Paese – e conseguentemente anche il lutto per la loro perdita

può risultare a volte straziante.

L'Autrice Sonya Fitzpatrick già nella premessa ci racconta dell'esistenza di un aldilà che gli animali condividono sia con gli esseri umani che con altri animali. Considerata una sorta di "pet medium", passatemi il termine, offre sostegno agli innumerevoli proprietari di animali da compagnia che hanno sperimentato lutti importanti, ponendosi come intermediaria tra le famiglie e gli animali perduti.

Le storie narrate sono accomunate dall'amore e dall'empatia tra i proprietari ed i loro animali domestici e quindi – a prescindere da ciò in cui crediamo o meno – ritengo comunque il libro di piacevole lettura e, aggiungo, capace anche di dare sollievo a chi provato un lutto analogo.

# 1

*Gennaio-Marzo*

*2016*

*Anno 15*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Cimiteri: beni comuni?*
- *Esperienze messicane di trattamento di cadaveri*
- *Cambiano le linee per i crematori in regione Lombardia*
- *Le tariffe massime per la cremazione nel 2016*
- *Divieti di concessione sepolcri in presenza di lucro e speculazione*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €. Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trimestre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva di inviare il periodico anche per il periodo successivo. La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del periodico non pervenuti possono essere richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 07/01/2015.

**INDICE****EDITORIALE****Cimiteri beni comuni** ..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 4  
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere** ..... 8  
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org** ..... 11  
a cura di Carlo Ballotta**ATTUALITÀ****Discorso sul lutto: una storia lunga quanto il mondo** ..... 14  
di Elena Messina**Aspetti particolari sul rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura e/o alla cremazione: la sussistenza del "sospetto di reato"** ..... 16  
di Carmelo Passalacqua**Polizia mortuaria in Messico, tra tanatoprassi, tanatoestetica e criticità operative cimiteriali** ..... 22  
di Carlo Ballotta**Tra Totò e Foscolo: la tensione irrisolta tra uguaglianza e differenziazione tra le mura del cimitero** ..... 28  
di Pietro Barrera**L'evoluzione del mercato funerario francese** ..... 31  
di Emanuele Vaj**DOCUMENTAZIONE****La cremazione in Lombardia. Approvazione delle indicazioni per l'evoluzione della rete degli impianti, elaborate in esito all'analisi dei dati raccolti in conformità alle d.g.r. VIII/4642 del 4 maggio 2007 e d.g.r. X/3482 del 24 aprile 2015** ..... 33  
D.G.R. Lombardia 3 luglio 2015, n. X/3770**Revoca per autotutela di project financing e adeguamenti tariffari delle concessioni cimiteriali: la determinazione del "momento" da cui si producono effetti** ..... 44  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 104 del 08/09/2015**Cremazione di cittadini britannici in Italia – Circolare Min. Interno n. 16/2015** ..... 54  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 184 del 13/11/2015**Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2016** ..... 56  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 185 del 13/11/2015**APPROFONDIMENTI****Sepolcri privati nei cimiteri e divieti di concessione in presenza di finalità di lucro e speculazione** ..... 59  
di Sereno Scolaro**La revoca nei panneggi dell'art. 92, comma 2 D.P.R. 10/9/1990, n. 285: una vera e propria "mission impossibile"** ..... 63  
di Carlo Ballotta**RECENSIONI****"Il lato oscuro del fuoco"** ..... 69  
di Andrea Poggiali**"Creatures of a Day. And Other Tales of Psychotherapy"** ..... 70  
di Elisa Meneghini**"Still life"** ..... 70  
di Emanuele Vaj

Editoriale

## Cimiteri beni comuni

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Il cimitero è un bene pubblico o privato? E aggiungerei: il cimitero è configurabile come bene comune, com'è inteso oggi?*

*Il comma 2 dell'art. 824 <sup>(1)</sup> del Codice Civile esplicitamente dice che i cimiteri comunali sono soggetti al regime giuridico del demanio pubblico, e quindi sono in primo luogo inalienabili, non usucapibili, fuori commercio, ai sensi dell'art. 823 C.C. comma 1, prima parte <sup>(2)</sup>.*

*Il Codice Civile, approvato con Regio Decreto-Legge 16 marzo 1942, n. 262, introdusse questa norma speciale per i cimiteri e sui relativi diritti, che salva le sole situazioni preesistenti specificate da legge.*

*Ci si riferisce, in particolare, ai cimiteri particolari, cioè quelli privati e appartenenti a Confraternite, Pubbliche assistenza, associazioni senza scopo di lucro o Enti simili, richiamati nell'art. 104, comma 4 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, cioè quelli preesistenti alla entrata in vigore del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934).*

*Negli ultimi anni è fiorito in Italia un dibattito serrato sui beni comuni, soprattutto incentrato sull'acqua pubblica (appunto demaniale), ma non altrettanto si è sviluppata la discussione sul cimitero, quale bene comune.*

*Il cimitero, a mio avviso, potrebbe essere ritenuto un bene comune per eccellenza, essendo il luogo di memoria storica e collettiva di un territorio: l'essenza stessa di un bene civico. Ognuno, infatti, ha diritto di essere sepolto nel luogo di morte o di ultima residenza e, se è indigente e appartenente a famiglia bisognosa, a vita sola, ha diritto a essere gratuitamente trasportato al cimitero e ivi sepolto, a sistema d'inumazione.*

*Semmai si potrà discutere sul fatto che il defunto, se ha lasciato scritto in vita di essere cremato, abbia diritto ad esserlo al posto dell'inumazione.*

*Ed io sono tra quelli che ritengono che ciò possa essere accolto, in presenza di impianto di cremazione nel Comune di decesso, se previsto la locale regolamento di polizia mortuaria comunale.*

<sup>(1)</sup> I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

<sup>(2)</sup> I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

*Quest'assenza di dibattito, sembra derivare dal relativo ritardo con il quale è cambiata, negli anni, la forma di gestione dei cimiteri in Italia, rispetto alla gestione dell'acqua.*

*O potrebbe dipendere anche dalla scarsa percezione nella pubblica opinione del fenomeno della privatizzazione cimiteriale.*

*A ben vedere, nel giro di poco più di vent'anni, i Comuni stanno progressivamente abbandonando la gestione pubblica del cimitero, per effetto soprattutto della carenza di risorse per investimenti necessari in infrastrutture (reti, impianti, loculi e cellari) e per una cronica carenza di quattrini e personale per la gestione quotidiana (per le leggi di compressione della spesa sociale attuate negli ultimi decenni).*

*E così si è diffusa una doppia tendenza:*

*– da un lato Amministrazioni pubbliche che hanno favorito l'affidamento di project financing cimiteriali (spesso sovradimensionati rispetto alle effettive esigenze e con contrattualistiche penalizzanti per la parte pubblica);*

*– dall'altro un aumento delle costruzioni interne ai cimiteri, in aree in concessione, da parte di Enti e Confraternite che altro non sono che piccoli project financing per categorie di arti, professioni o per appartenenti ad un determinato culto o, ancora, per società di cremazione.*

*Lentamente, ma inesorabilmente, specie al Centro e al Sud d'Italia, questa tendenza si è affermata, anche sulla spinta di una imprenditoria edile a corto di altri lavori.*

*Imprenditoria che ha visto questa come un'opportunità, in tempi di crisi, senza nemmeno porsi problemi o compiere valutazioni di medio lungo periodo, sugli effetti che tali macro investimenti andavano a determinare. E i Comuni, che hanno – tra l'altro – il compito precipuo di adottare piani regolatori cimiteriali, men che meno.*

*In altri termini, ben pochi, in tali territori, hanno colto l'effetto dirompente che, specie al Nord del Paese, stava creando lo sviluppo della cremazione: cioè la disponibilità di un'offerta di posti-feretro costruiti superiore alla domanda, con il rischio che nel medio termine il Comune o il gestore del cimitero si ritrovi uno stock di posti invenduti, determinando così quella che per le case di abitazione è nota come "bolla immobiliare".*

*Ebbene, principalmente al Sud e in parte del Centro, l'incidenza della cremazione è oggi ancora limitata; la domanda di tumulazione stagna è ancora discreta e in talune zone forte. Sono quindi effetti che lì si potranno misurare tra quindici, venti o più anni.*

*Guarda caso quando le costruzioni realizzate in project financing (che è una privatizzazione temporanea di un cimitero, checché se ne dica) torneranno nella disponibilità del Comune, con i relativi problemi di mantenimento e manutenzione, che cadranno proprio sulle spalle pubbliche.*

*Stiamo quindi riassistendo alle identiche condizioni che si trovarono i fautori del socialismo municipale d'inizio Novecento nei confronti dei concessionari dei primi servizi pubblici (sto parlando di trasporti, elettricità, gas, acqua). E a quelle stesse condizioni che, per reazione a un'imprenditoria fatta di miopi concessionari, portarono negli anni successivi allo sviluppo delle norme sulla municipalizzazione (la Legge Giolitti del 1903 e il successivo Testo Unico del 1925).*



## Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

### **Calabria: apre nei primi mesi del 2016 il primo crematorio. È a Carpanzano**

Si prevede che il primo crematorio della Calabria, che si trova a Carpanzano (CZ), sarà operativo nei primi mesi del 2016.

Il crematorio si sviluppa su una superficie di 700 mq coperti, ed offre servizi di cremazione nel rispetto della salma, verso la famiglia, i parenti e gli amici del defunto. Nella struttura è possibile trovare lo spazio ideale per salutare i propri cari, difatti il crematorio mette a vostra disposizione una ampia sala per il commiato, sale d'attesa, un'area dedicata al ristoro e al ritrovo per stringersi tra familiari e amici, delle aree verdi dove raccogliersi in concentrazione in un momento di passaggio come quello della separazione dal proprio caro estinto.

### **SEFIT 10 a Torino sulla valorizzazione dei cimiteri**

Lo scorso 11 dicembre la SEFIT ha organizzato a Torino il forum Sefit10, denominato quest'anno "Cimiteri: Musei aperti. Valorizzazione culturale, monumentale

*e turistica del patrimonio cimiteriale italiano".*

L'obiettivo dell'incontro è stato quello di chiamare a raccolta le gestioni cimiteriali italiane di grandi e medie città e di confrontare i modi in cui in ogni Comune si è declinata la valorizzazione in senso culturale, artistico, monumentale e turistico dei cimiteri. Ne è scaturita una appassionata esposizione che, ancora una volta, ha visto centrare pienamente gli obiettivi iniziali e dato vita ad una serie di confronti utili per sperimentare, tornati a casa, nuove soluzioni e idee innovative.

Ma è altrettanto apparsa chiara la sempre più complicata situazione finanziaria dei cimiteri, alle prese da un lato con i contenimenti di costo dati dalla *spending review* e dall'altra con cali notevoli di entrate per il crollo del gettito delle concessioni cimiteriali, pesante al Nord come al Centro del Paese, per gli effetti della grande crisi economica e della crescita impetuosa della cremazione. Il grido d'allarme, già lanciato due anni fa, è ora un coro e non resta che premere sul legislatore perché intervenga con un provvedimento *ad hoc*.

Se si vogliono mantenere i cimiteri come memoria storica delle collettività occorre metter mano al portafogli e quindi con lo Stato che favorisce sia gli investimenti pubblici (per anni e anni bloccati dal patto di stabilità) sia la manutenzione e il restauro delle tombe di proprietà privata.

Gli illustri ospiti presenti, il Sen. Vaccari, il Dirigente ministeriale Urcioli, la Presidentessa ASCE Plibersek, hanno in realtà offerto le poche soluzioni presenti nella legislazione vigente (*bonus art, tax credit*) ma hanno anche compreso appieno la situazione e assunto impegni, nelle loro sfere di responsabilità, per favorire la individuazione di una qualche soluzione, anche su scala europea. Gli atti del convegno posso essere visionati alla seguente url: [www.sefit.eu/sefit/sefitdieci](http://www.sefit.eu/sefit/sefitdieci)

### **Il Comune di Milano lancia APP per localizzare sepolture di defunti nei cimiteri milanesi**

Favorire e semplificare le modalità di reperimento delle informazioni riguardanti l'ubicazione delle tombe senza dover ricorrere necessariamente al personale comunale. questo è lo scopo di

NOT24GET una APP per ambiente Android, che è stata lanciata dal Comune di Milano in questi giorni (13 ottobre 2015).

L'APP è stata progettata e realizzata per tablet, PC e smartphone (inizialmente è in ambiente Android. L'applicazione consente la ricerca di un defunto sepolto nei cimiteri di Milano.

C'è la possibilità di selezionare un cimitero o effettuare la ricerca in tutti i cimiteri. Viene fornita la posizione della tomba e la planimetria del cimitero.

A breve la versione per IOS (cioè Iphone e Ipad).

### Funerali a rate

La crisi ha effetto anche sui funerali e sono sempre più le persone che richiedono il pagamento del servizio a rate.

“Negli ultimi tre anni siamo passati da zero a un 8-9 per cento di richieste”, dice l'amministratore delegato di Aser, una delle sette agenzie funebri presenti nel comune di Ravenna e l'unica a controllo pubblico (la proprietà è di Ravenna Holding).

Maurizio Rossi inquadra l'azienda con alcuni numeri: una sede a Ravenna e una a Faenza, ma operatività senza confini, 15 dipendenti, nel 2014 un migliaio di funerali e un fatturato di 2,47 milioni di euro con un utile di 180mila euro.

Oggi per un funerale, secondo le stime di Aser, servono non meno di 1.200-1.300 euro, dove la voce di costo principale è il feretro che può arrivare a 750-800 euro.

“Aser ha cominciato a operare da luglio 2006 rilevando il ramo d'azienda da Hera e nel 2007 a Faenza ha acquisito il ramo d'azienda dalla locale Sot di Hera. Operiamo in libero mercato, non siamo in regime di monopolio ma in quanto società a controllo pubblico ci siamo dati del-

le regole di trasparenza e organizzazione più rigide”. In un settore dove non mancano manovre scorrette: “C'è ancora il malcostume di qualche persona che sfrutta il momento del dolore”.

Rossi è consapevole che non mancano critiche verso l'azienda che rappresenta: “I concorrenti ci criticano dicendo che il nostro controllo pubblico potrebbe avvantaggiarci e invece non abbiamo appalti pubblici, non c'è rapporto preferenziale. Sulla qualità dei servizi mi rendo conto che forse trent'anni fa l'azienda pubblica si presentava con un livello inferiore ma ormai da una decina di anni c'è uniformità”.

### Al Policlinico Casilino di Roma, impresa funebre gestisce la camera mortuaria. Protestano le altre

I piccoli imprenditori di Assifur (Associazione Imprese Funebri Riunite) di Roma protestano contro l'affidamento (da trent'anni alla ditta Fabozzi di Roma) della gestione delle camere mortuarie dell'ospedale Casilino.

“Siamo di fronte a un chiaro esempio di attività imprenditoriale lesiva del principio di libera concorrenza”, dicono. Ed hanno ragione, visto che qualche giorno or sono l'ANAC ha diffuso l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, inserendovi dentro, tra l'altro, anche l'attenzione alla gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie neutre rispetto alle imprese funebri.

“Non abbiamo niente da nascondere – spiega Valter Fabozzi, il titolare – siamo in un ospedale privato dove il personale viene scelto dalla direzione amministrativa”. Sì “gestiamo la camera mortuaria da 30 anni” ma “è tutto regolare e se anche ci fosse un conflitto di interesse e

una concorrenza sleale” che non nega, “è l'unica soluzione per evitare il malcostume di vent'anni fa, quando le agenzie funebri o sedicenti tali stavano fuori dagli ospedali ad accaparrarsi i familiari dei defunti, o quando venivano fuori infermieri o personale ospedaliero connivente con le imprese”.

### Revisione delle tariffe cimiteriali a Ferrara

Su proposta di Amsefc s.p.a., la Giunta Comunale di Ferrara ha approvato le nuove tariffe cimiteriali che verranno applicate a partire dal 1° gennaio 2016.

Era da gennaio 2009 che non si era più proceduto ad aggiornamenti delle tariffe vigenti; l'unica variazione fu fatta nel 2011 con l'abbassamento della tariffa di Cremazione per i residenti del Comune di Ferrara.

La nuova tariffa approvata non è semplicemente la revisione degli importi delle singole voci (come avveniva in passato), ma è frutto di una revisione radicale di tutto il sistema tariffario, avendo come obiettivi da un lato una semplificazione che ha portato ad una riduzione delle voci, alla eliminazione di tutte le prestazioni che in molti casi risultavano singolarmente poco comprensibili da parte dell'utenza, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto economico e intervenendo con nuovi, o modificati, corrispettivi su prestazioni fino ad ora non adeguatamente valorizzate.

### Rieti: approvato progetto di ampliamento cimiteriale

La Giunta di Rieti, su proposta dell'assessore alle manutenzioni, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di 588 nuovi loculi, 216 ossarietti e 44 tombe a terra all'interno dell'are-

a verde dell'ultimo ampliamento del Cimitero di Rieti.

Il progetto, redatto dai tecnici dell'Amministrazione comunale, è completamente autofinanziato con proventi derivanti dalla concessione dei loculi stessi per circa 1 milione di euro.

*“L’approvazione del progetto esecutivo per quest’opera – dichiara l’assessore Alessandro Mezzetti – è avvenuta al termine di un iter lungo e complesso. Il progetto è forse l’unico negli ultimi anni redatto completamente dai nostri uffici. La sua approvazione è l’ultimo passaggio prima di procedere al bando di gara per la realizzazione dell’opera. Spero di aver contribuito a dare una risposta concreta ai tanti concittadini che attendevano il via libera all’ampliamento del Cimitero”.*

#### **A Verbania referendum per mantenere pubblica la gestione del crematorio**

Il Comitato dei Garanti ha ammesso il referendum contro l'esternalizzazione del servizio di gestione del forno crematorio di Pallanza.

La richiesta di un comitato spontaneo di cittadini è legittima, e la delibera con la quale l'amministrazione, a fine settembre, decideva col parere favorevole del Consiglio comunale, di affidare in gestione a un privato l'impianto di cremazione (con l'obiettivo di un suo rinnovamento e potenziamento delle linee) dovrà passare al vaglio dei cittadini. Ora per il comitato referendario c'è da superare lo scoglio della raccolta firme, occorre cioè raggiungere e magari superare quota mille.

Il Comitato ha chiesto allo scopo la collaborazione dei consiglieri comunali che dovranno farsi au-

tenticatori ai banchetti che saranno predisposti in città.

Dai banchi dell'opposizione tra i consiglieri che avevano votato contro la delibera, diversi hanno già confermato la loro disponibilità: 5Stelle, Sinistra unita, Cittadini con voi, Sinistra e ambiente. Probabilmente anche la Lega, visto che il “carroccio” aveva proposto, tranne poi ritirarla al momento della nascita del Comitato, una raccolta firme contro l'esternalizzazione.

Sarà il Sindaco, successivamente alla presentazione delle firme, a stabilire una data per il voto. Il referendum sarà valido se raggiungerà il quorum della metà degli elettori verbanesi delle ultime elezioni, ovvero occorre superare gli 8.000 votanti.

#### **Socrem Pavia: qualità architettonica per l'edificio dove tumulare le urne cinerarie degli associati**

Un edificio circolare con un occhio al centro del tetto e tagli verticali come finestre: questo il progetto del nuovo tempio della Socrem di Pavia, un edificio dove verranno tumulate le ceneri dei pavese che scelgono la cremazione e che sorgerà all'interno del cimitero monumentale di via San Giovannino.

Il progetto deriva dal concorso di progettazione indetto qualche mese or sono. I progetti erano arrivati da tutta Italia e anche dall'estero, e molti erano stati presentati anche da giovani professionisti.

Per giudicare i migliori si era riunita una commissione di cui facevano parte il presidente della Socrem, l'assessore comunale con delega ai cimiteri Giuliano Ruffinazzi e l'architetto Claudio Vai, già dirigente del settore Edilizia dell'amministrazione provinciale di Pavia.

*“Tra i 126 progetti arrivati abbiamo giudicato migliore quello dell'architetto lecchese Diego Toluzzo”* annuncia Mario Spadini, presidente della Società Pavese per la Cremazione.

#### **Catania: si alza la falda per le forti piogge e le tombe vanno a mollo**

Sono state tutte prosciugate le tombe dell'area del quadrante San Francesco D'Assisi del Cimitero di Catania che il mese scorso erano state improvvisamente inondate dall'acqua.

*“Non sono state ancora accertate con sicurezza – fanno sapere dal Comune – le cause dell'inconsueto fenomeno, originato probabilmente da un innalzamento della falda acquifera legata alle abbondantissime piogge di questo periodo. Lo stesso fenomeno, peraltro, si è verificato anche in altre parti della città e dei Comuni limitrofi. I lavori proseguiranno per stabilire con esattezza le cause dell'allagamento e poi per eventuali interventi di perfezionamento”.*

#### **Il Parco beato: cimitero parco per animali d'affezione, nel ravennate**

Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione:

*“Presso il Parco Beato di Zagonara di Lugo (RA), un vero e proprio parco, è in funzione un cimitero per animali d'affezione. La particolarità di questo cimitero è che fornisce un servizio gratuito domiciliare di recupero dell'animale morto 24 ore su 24 fino a 200 km dal parco.*

*Parco Beato è tra i più grandi cimiteri per animali d'affezione realizzati in Italia, visto che si estende su una superficie di circa 1 ettaro di terreno, ed ospita oltre 3.000 piante.”*

### **A Pola, in Croazia, con gli utili delle pompe funebri la municipalità amplia il cimitero**

A neanche due anni dall'ultimo ampliamento, sta per partire a Pola (Croazia) la costruzione di una nuova ala del cimitero di Monte Ghiro che si estenderà sulla superficie di 5.600 metri quadrati. Verranno così ricavate 154 tombe standard e 143 in muratura da sei sepolture, inoltre 676 loculi da una e altri 55 da quattro tumulazioni. La pianta della nuova ala sarà rettangolare, al centro troveranno posto le tombe e ai lati i colombari con i loculi.

I lavori verranno a costare 1,7 milioni di euro e l'ottenimento della licenza edile è ormai questione di poche settimane dopodiché si passerà alla pubblicazione della gara d'appalto dei lavori che salvo inconvenienti inizieranno entro il primo trimestre del 2016.

Il direttore della municipalità incaricata delle onoranze funebri Darko Bursi fa sapere che saranno investiti unicamente mezzi propri, incamerati con la prestazione dei servizi funebri per cui non si farà richiesta di dotazioni dal bilancio municipale.

### **La festa dei teschi boliviana**

In Bolivia, domenica 8 novembre si è tenuta la consueta festa dei teschi, un'antica tradizione pagana, vagamente "cristianizzata" nei secoli, in cui i vivi onora-

no dei particolari teschi – chiamati "natitas" – credendo che possano portare fortuna e protezione.

I *natitas* passano la maggior parte dell'anno all'interno, ma nel giorno della festa vengono addobbati e portati in parata, e viene offerto loro cibo e sigarette. La tradizione, abbastanza inquietante, è seguita in particolare dalle popolazioni indigene ed è sopportata (ma non supportata) dalla chiesa cattolica locale, che ne riconosce la presa sulla comunità locale.

I *natitas* vengono passati nelle famiglie di generazione in generazione oppure vengono recuperati da tombe dimenticate per onorare coloro di cui non si ha più alcun ricordo.

La festa, che si crede risalga all'usanza di un'antica tribù boliviana di riesumare il corpo dei propri cari a un anno dalla sepoltura, prende il via dai cimiteri della città in mattinata, da cui i *natitas* vengono portati in chiesa in festa. Non viene detta messa, ma viene lasciata a disposizione una bacinella di acqua santa per benedire i teschi.

### **Celebrazioni dello Sbarco, visite guidate al Cimitero Americano di Nettuno**

In occasione del 72° anniversario dello Sbarco delle truppe Alleate ad Anzio e Nettuno, il *Sicily-Rome American Cemetery* apre

le porte per offrire visite guidate gratuite a studenti di ogni grado e gruppi. Partendo da un dettagliato racconto storico dello Sbarco e più in generale dagli avvenimenti del secondo conflitto mondiale nel sud Italia, prenderanno vita le storie degli americani caduti proprio durante quei giorni.

Le visite hanno durata di un'ora circa e saranno disponibili dal 18 al 24 gennaio 2016, dalle 8.00 alle 17.00 (previa prenotazione al numero 06-9880284 o via mail a [sicilyrome@abmc.gov](mailto:sicilyrome@abmc.gov)).

### **Oltraggiata al cimitero di Innsbruck la tomba del pittore Christian Hess**

Lo scorso novembre nel cimitero Westfriedhof di Innsbruck, la tomba del pittore tedesco Louis Christian Hess, morto nel 1944, è stata oggetto di atti vandalici (il pittore negli Anni Trenta fu esule in Sicilia e a Messina per sottrarsi all'ostracismo nazista).

La notizia giunta alla Associazione Culturale Christian Hess di Roma, riporta che ignoti hanno sferrato un violento colpo di mazza alla grande Croce in marmo, sovrastante l'avello, che è ricaduta di peso sull'addobbo floreale a terra. Al momento si ipotizza un proposito oltraggioso di matrice islamico-fondamentalista su cui indagherà la polizia austriaca.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Valorizzazione dei cimiteri monumentali**
- **Turismo cimiteriale in Italia**
- **Prime risultanze dell'indagine sulle emissioni in atmosfera dei crematori**
- **Cosa è *Promession*, la cremazione fredda proposta in alternativa alla classica**

## Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. È possibile la cremazione di resti mortali direttamente provenienti da estumulazione e, se sì, come si può fare la cremazione dei feretri estumulati?**

**R.** La cremazione, senza procedere ad inumazione per almeno 5 anni dei resti mortali, è consentita dopo la emanazione del D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e precisamente dal contenuto dell'art. 3, che individua quando ci si trovi nella condizione di resto mortale ed inoltre i trattamenti consentiti.

Di norma per la cremazione di feretri estumulati si è nelle condizioni di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990. Esula da tale situazione l'estumulazione allo scadere di concessioni non perpetue, che sono regolate dal sindaco (attraverso l'ordinanza che regola le esumazioni e le estumulazioni).

Quindi occorre il trasporto del feretro al più vicino crematorio o al crematorio prescelto; talvolta, ci si trova nella situazione di presenza di parti molli: in tal caso il trasporto deve essere effettuato con "idonea sistemazione del feretro".

È quindi necessario che, alla partenza, vi sia l'Autorità sanitaria locale la quale:

- a) constati la perfetta tenuta del feretro;
- b) o, in caso contrario, deve provvedersi la idonea sistemazione del

feretro, nel rispetto del D.P.R. 285/1990;

c) deve dichiarare che nel trasporto non vi sia alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Generalmente si utilizzano in questi casi dei rifasci con cassette di avvolgimento in zinco, laddove si abbia percezione di presenza di parti molli.

Talvolta può però succedere che si abbia la perfetta tenuta del feretro e quindi l'originaria bara di legno, con il cofano di zinco interno e il resto mortale ivi contenuto, sia trasferita tal quale al crematorio. Nel caso di rifascio esterno di zinco, la rimozione dello stesso prima della cremazione è semplice. Se, invece, il cofano di zinco è interno, la situazione è diversa.

Quando il crematorio non è autorizzato alla cremazione di bara di zinco, è necessario provvedere oltre a togliere le parti metalliche esterne (maniglie, piedini, simbolo religioso e similari) anche quelle interne (cassa di zinco), aprendo in quest'ultimo caso la bara. La procedura può essere effettuata sia nel cimitero di partenza, che in quello di arrivo (al crematorio), all'interno del locale a ciò destinato e cioè la camera mortuaria di cui al Capo XI del D.P.R. 285/1990.

È possibile che un Comune abbia più di una camera mortuaria nello stesso cimitero, una a ser-

vizio del crematorio e una per tutte le altre incombenze cimiteriali.

Non si ravvisano elementi ostativi all'apertura di un feretro, la sua sostituzione o la sua sistemazione in funzione della successiva operazione cimiteriale, del trasferimento (e quindi dell'ottemperanza alle norme del trasporto funebre anche in funzione della distanza da percorrere). Ciò che conta è che siano osservate le norme circa materiali e il confezionamento e le cautele specifiche per la tutela della sicurezza dei lavoratori, essendo queste lavorazioni a rischio.

**Q. L'ufficio contratti del Comune di ... , per formalizzare la concessione cimiteriale attraverso scrittura privata, usa la seguente prassi, consolidata nel tempo. Vengono fatti firmare due originali in bollo, di cui uno viene consegnato al concessionario. A seguito di osservazione pervenuta da un utente, tale ufficio si chiede se sia necessario avere un doppio originale o se al contrario ne basti uno da tenere depositato in ufficio.**

**R.** Le concessioni cimiteriali sono atti di concessione temporanea a titolo oneroso di un bene appartenente al demanio comunale. Nel nostro ordinamento

non si riscontra una norma che disponga per tali atti l'obbligo della stipula in forma pubblico-amministrativa. Infatti tale forma è necessaria quando l'atto, per sua natura, deve essere conoscibile ed opponibile a terzi interessati.

Poiché la concessione fa sorgere in capo al concessionario facoltà limitate al diritto di sepoltura ed all'uso della stessa, ma non il diritto di disporre del bene nel senso della trasmissibilità a terzi o dell'esercizio di poteri inerenti la proprietà o gli altri diritti reali, non occorre la pubblicità qualificata che deriva dalla stipula dell'atto in forma pubblico-amministrativa. Tuttavia nulla vieta la scelta di tale forma.

Nel caso in cui l'atto sia stipulato per scrittura privata non autenticata, come chiarito dalla C.M. 15.5.1998, n. 126 (si veda anche R.M. 17.7.1996, n. 128/E e 5.8.1996, n. 173/E), le concessioni cimiteriali sono soggette a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2, tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986, purché l'ammontare dell'imposta determinata risulti inferiore ad € 129,11. Di conseguenza, il valore dell'atto, determinato ovviamente dal canone concessorio, non deve essere superiore ad € 6.455,71 ( $€ 6.455,71 \times 2\% = € 129,11$ ). Si osserva infine che la base imponibile cui commisurare l'imposta è costituita dal valore economico risultante dall'atto ovvero dal corrispettivo complessivo della stessa concessione. Pertanto, il canone annuo deve essere moltiplicato per il numero degli anni della relativa concessione.

Chiarito quanto sopra circa l'inquadramento della scrittura privata autenticata, si tratta ora di comprendere se e perché deve essere in bollo. È facoltà del Comune procedere alla concessione cimiteriale, che provvede a

seguito di istanza di persona richiedente la concessione.

Ad avviso dello scrivente, essendo scrittura privata non autenticata, occorre che la stessa sia prodotta in duplice copia, una che resta al Comune e una che è rilasciata al cittadino. In bollo deve essere sia l'istanza di richiesta della concessione del loculo o altra concessione cimiteriale, sia la copia che viene rilasciata al cittadino, mentre non vi è necessità che la copia che resta in Comune sia in bollo.

Difatti tutte le istanze rivolte alla pubblica amministrazione – tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie conformi e simili – sono soggette all'apposizione dell'imposta di bollo, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 1972, n. 642, indipendentemente dal regime previsto per la sottoscrizione delle istanze medesime, salvo che non sia prevista una specifica ipotesi di esenzione. E ogni rilascio di provvedimento amministrativo conseguente alla istanza è altresì da assoggettare all'imposta di bollo, in base alla stessa norma (1 bollo ogni 4 facciate).

**Q. Nel 1956 la signora ... , rimasta nubile per tutta la vita, risulta intestataria di una tomba terranea singola perpetua (l'unico erede legittimo, il nipote, figlio del fratello, non ha nessun rapporto con la zia). Nel 2001, un anno prima della sua morte– la signora nomina erede universale dei suoi beni la sua badante. Quando nel 2012 la signora muore, viene sepolta nella sua tomba e l'ufficio, accogliendo il testamento pubblicato dal notaio, considera anche la tomba un bene appartenente alla signora deceduta e quindi trasmissibile**

**alla badante. Nel 2013 muore anche la badante, le cui ceneri vengono sepolte nella stessa tomba. Nel 2015 compare il nipote erede che chiede spiegazioni all'ufficio.**

**Ciò premesso si chiede quindi se sia corretto che la badante – nominata dalla signora (che ignorava l'esistenza del nipote) erede universale di tutti i suoi beni con testamento regolarmente pubblicato dal notaio – sia diventata anche titolare della concessione perpetua della tomba con diritto d'uso per sé e per i suoi familiari.**

**R.** Per i sepolcri sono vigenti gli articoli del Capo XVIII del D.P.R. 285/1990, mentre l'art. 63 dello stesso provvedimento specifica che la proprietà dei manufatti della tomba è del concessionario (ultimo).

Le norme del regolamento di polizia mortuaria comunale, laddove integrano e non sostituiscano contrastandole le norme scritte nel D.P.R. 285/1990 sono quelle in vigore nel Comune di ... .

Premettendo che la tomba in questione è relativa ad una concessione a terra per inumazione di feretro:

1. l'unica proprietà pare la lapide, che ha vincolo di destinazione e quindi deve permanere nel cimitero;
2. non esiste proprietà della sepoltura in quanto tale, che è una concessione temporalmente definita (di norma, cioè tranne le sepolture perpetue);
3. circa il diritto di essere sepolto nella tomba, permane il diritto anche del figlio del fratello (perché ha un legame consanguineo con la originaria concessionaria);
4. la concessionaria subentrante nella intestazione è stata individuata dalla sig.ra nella sua badante (che tra l'altro pare proprio avere tutti i requisiti della benemerita per la defunta);

5. il nipote può solo impugnare il provvedimento di subentro nella intestazione, ma se non ha impugnato il testamento a suo tempo si hanno perplessità sulle possibilità di vittoria di quest'ultimo in caso di giudizio: in sostanza se il nipote è in grado di dimostrare che si è leso un suo diritto (di legittima) nella successione, ne discende che ha titolo ad una quota di proprietà dei materiali e anche ad una quota della intestazione della tomba e quindi a subentrarvi.

**Q. Il concessionario di un manufatto nel cimitero di ... è vedovo e senza figli. Alla sua morte, oltre a fratelli e nipoti del concessionario, concorrono anche i fratelli della moglie?**

**R.** In caso di successione legittima di concessionario X, avente ad es. 2 fratelli e 5 nipoti (figli dei fratelli), ma senza figli e con moglie pre-morta (avente anche essa fratelli), l'eredità va in parti eguali ai 2 fratelli. Se fossero meno o più fratelli, in relazione al solo numero dei fratelli. Ai nipoti non spetta nulla, così come ai fratelli della moglie pre-morta non spetta nulla. Invece in caso di successione testamentaria, l'eredità è in relazione a quanto dispone il testamento. Circa il diritto di sepolcro, la situazione è diversa. I fratelli della moglie defunta hanno, in rapporto al concessionario, la qualifica di affine. Non sono quindi familiari (e questo ai fini del diritto o meno di essere sepolti nella tomba). Invece il diritto di essere sepolto nella tomba (se l'intesta-

tario è il solo concessionario X) è di tutta la famiglia di X fino alla capienza del sepolcro e in ordine di decesso.




Aggiungo al termine che se muore X, subentrano (facendo le opportune pratiche e sempre in caso di successione legittima) i 2 fratelli nella intestazione della tomba, al 50%.

Ciascun membro delle due famiglie dei due fratelli, a quel punto, ha diritto di essere sepolto nella tomba (e quindi anche le mogli dei due fratelli di X).

Prima del cambio di intestazione, le mogli, a meno che non fosse specificato diversamente nel vostro regolamento comunale, non avevano diritto di essere sepolte in quella tomba, pur essendo cognate del concessionario X.

## ARGEMA S.r.l.: Sistema per loculi aerati

Attenta alle evoluzioni normative di settore, Argema ha studiato un sistema per loculi aerati. Questo sistema, formato da un kit di tre prodotti, permette, con una spesa minima e senza interventi strutturali, di trasformare un normale loculo in un loculo aerato, dove è consentito dalla norma.

	<p>Il kit è composto da una vaschetta di raccolta dei liquidi con supporti integrati chiamata SOTTOVAS® (Figura 1), da un barattolo di prodotto assorbente e biodegradante THANOS FUNGEL, e da un filtro a sostanze adsorbenti (Figura 2), che con il principio della variazione di pressione tra l'interno e l'esterno del loculo, dovuto alla alternanza del caldo e del freddo tra il giorno e la notte, permette lo scambio di aria e crea un ambiente favorevole la scheletrizzazione.</p>
	 <p>Figura 1</p>  <p>Figura 2</p>
<p>Filtro omologato secondo la normativa NF P 98-049 con certificazione n. FG/MG/DC/15-190.</p>	

Per l'Amministrazione comunale, adottare questo sistema significa:

1. ottenere turni di rotazione più brevi;
2. risparmiare tempo e denaro nelle operazioni di estumulazione;
3. ridurre la necessità di costruire nuovi loculi in futuro;
4. poter programmare con precisione le operazioni future;
5. avere tariffe meno onerose, perché calcolate su durate delle concessioni più brevi.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

**Rubrica** **Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)**

a cura di Carlo Ballotta

*Maura* scrive:6 dicembre 2015 alle 18:00

È vero che quando una salma deve essere trasportata da una città all'altra, bisogna pagare una tassa comunale ad ogni Paese che si attraversa? Mi sembra una cosa assurda, essendo in Italia ...

*Carlo* scrive:6 dicembre 2015 alle 18:30

Non è vero, è una leggenda metropolitana. Occorre solo pagare la tariffa prevista dal Comune di partenza per il rilascio della autorizzazione al trasporto funebre. Inoltre, se istituita, la tariffa per la fissazione dell'orario di arrivo al cimitero del Comune di arrivo.

Se poi ci si ferma in un Comune intermedio per particolari solennità funebri, quasi mai si applica una tariffa. Potrebbe essere richiesta la tariffa se vi è una sosta nel luogo di transito: ad es. l'autofunebre con il feretro anziché essere messo in garage va per una sosta, per trasporti di lunga gittata, in un cimitero o altro luogo stabilito dal sindaco di quel Comune per questo tipo di soste.

I diritti di privativa previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 19 del D.P.R. 285/1990 sono stati dichiarati illegittimi da molti anni, perché illegittima la privativa comunale del trasporto funebre. Questo dapprima con provvedimento dell'Antitrust e poi con giurisprudenza consolidata di molti TAR e infine avvalorata anche dal Consiglio di Stato.

*Carlo* scrive:5 dicembre 2015 alle 11:03

Buongiorno, è possibile conoscere se esiste una legge, a livello nazionale, in merito a proroghe di concessioni di loculi cimiteriali?

*Carlo* scrive:5 dicembre 2015 alle 12:02

Art. 92, comma 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il quale vale come norma quadro e generale: il Comune ha sempre facoltà (e mai OBBLIGO, cioè "può" ma non necessariamente "deve") di concedere sepolture private e di rinnovarle, quando esse giungano alla naturale scadenza per causa fisiologica.

Le procedure di dettaglio (... e di merito, ovvero se rinnovare o meno) sono stabilite dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, di cui ogni Comune è tenuto, per Legge, a dotarsi, come strumento principe di buon governo del fenomeno funerario a livello locale.



È interessante un'ultima riflessione: spesso si sovrappongono (indebitamente) i vocaboli di "rinnovo" e "pro-roga" del rapporto concessorio. Mentre quest'ultima è un semplice prolungamento temporale della concessione, *ceteris paribus*, ossia a parità delle condizioni contrattuali fissate nell'originario atto concessorio, una novazione *ex art. 1230 Cod. Civile* del rapporto concessorio, potrebbe anche alludere al costituirsi di un rapporto concessorio del tutto nuovo (con clausole differenti da cui scaturiscono diverse obbligazioni sinallagmatiche) avente però per oggetto fisico la stessa tomba. Ciò è importante quando, magari, si debba estendere lo *Jus Sepulchri*, *ex art. 93 D.P.R. 285/1990*, a persone originariamente estranee alla cosiddetta riserva, dilatando, così, la rosa dei soggetti titolari del diritto d'accoglimento in quel determinato sepolcro privato.



Maria scrive:

26 novembre 2015 alle 16:33

Le salme di mia nonna e di mio nonno materno sono state tumulate rispettivamente nel 1978 e 1985 all'interno di una cappella, costruita negli anni '20, appartenente ad una confraternita religiosa alla quale entrambi erano regolarmente iscritti e di cui mio nonno era Priore. In assenza dello statuto della confraternita vigente all'atto della tumulazione e dell'atto di concessione in uso dei singoli posti feretro, considerando l'ente quale titolare di concessione perpetua, le sepolture sono anch'esse da ritenersi perpetue sebbene fosse consuetudine per le altre congregazioni redigere un atto che limitasse a 30 anni la concessione in uso dei loculi? Le suindicate tumulazioni sono annotate nell'apposito registro comunale senza che ne sia indicato il periodo della loro permanenza nei loculi a differenza di altre iscrizioni per le quali invece è specificato il limite temporale.



Carlo scrive:

26 novembre 2015 alle 20:42

Con i pochi elementi a disposizione è pressoché impossibile rispondere al quesito posto.

Ma ... mi chiedo io, come può, in termini civilistici un Ente Morale (= la Confraternita) esser privo di statuto ordinamentale e mantenere la personalità giuridica atta a renderlo titolare di concessioni cimiteriali? Bisognerebbe ragionare di *default* dell'Ente stesso o, persino, di una sua insussistenza dinanzi alla Legge, con l'effetto di render nulla la concessione.

Vigenti i regolamenti statali di polizia mortuaria di cui ai Regi Decreti n. 42/1991, n. 448/1892, e 1880/1942 le concessioni avrebbero potuto esser indifferentemente a tempo determinato o perpetue. Sarebbe spettato al Comune definirne la singola durata o la natura *sub specie aeternitatis*.

Nell'assenza (o, a questo punto, nel silenzio dell'atto concessorio), o si ricorre alla rischiosa formula dello *Juris Tantum*, ossia all'istituto dell'immemorabile, purché contemplato dal regolamento comunale di polizia mortuaria, o, meglio ancora s'implementa la procedura usuale della reintegrazione dei titoli andati distrutti o smarriti, la quale richiede pur sempre un accertamento giudiziale, in sede civile.



Alex scrive:

24 novembre 2015 alle 12:29

Se trasferisci 2 bare zincate da un loculo ad un altro nello stesso cimitero il Comune ha il diritto di farti ripagare l'intera concessione? nonostante avessi ancora 20 anni e trenta di concessione ancora da utilizzare nei vecchi loculi?



Carlo scrive:

24 novembre 2015 alle 23:31

Tutte le autorizzazioni e le materiali operazioni di traslazione feretro da un loculo ad un altro, *ex art. 88 D.P.R. n. 285/1990*, recante l'approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria sono sempre a titolo oneroso per il richiedente, poiché si tratta, comunque, di sepolcri PRIVATI all'interno del cimitero, altrimenti il Comune che deliberasse tale intervento con spese a proprio carico (salvo rarissimi casi) incorrerebbe nella responsabilità patrimoniale per danno erariale *ex art. 93 D.Lgs. 267/2000*.

Il trasferimento delle bare in altra sede, cioè in un nuovo sepolcro privato, presuppone necessariamente la preliminare stipula di un nuovo contratto di concessione, secondo i vigenti canoni concessori, altrimenti a difettare, senza il regolare atto di concessione, sarebbe lo stesso *Jus Sepulchri*, inteso quale titolo di accoglimento delle spoglie mortali.

Le modalità relative all'atto di rinuncia non sono mai state previste da alcun regolamento nazionale di polizia mortuaria. Solitamente spetta ai regolamenti comunali di polizia mortuaria definire nello specifico le modalità di retrocessione, revoca e decadenza della concessione.

È poi facoltà del Comune accettare la rinuncia a concessioni di manufatti, di durata a tempo determinato o perpetua, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, resti mortali ceneri o ossa.

In tal caso, di solito, spetta al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, il rimborso di una determinata somma (sempre secondo il principio nominalistico dettato dall'art. 1277 Cod. Civile), per gli anni non goduti di permanenza nel sepolcro dei feretri, se e solo se quest'ipotesi sia contemplata espressamente dal Regolamento Municipale di Polizia Mortuaria, altrimenti al concessionario rinunciante non è riconosciuto alcunché.



*Cristiana* scrive:

17 ottobre 2015 alle 16:55

Ho un loculo con concessione di 99 anni, dove vi sono i resti dei miei nonni. Ora, dopo 62 anni, il Comune mi scrive che con delibera posso: o ripagare la concessione per trent'anni, oppure i resti saranno messi nell'ossario comunale, è legittima questa delibera? Devo per forza pagare la concessione?



*Carlo* scrive:

17 ottobre 2015 alle 17:48

L'intento di una riunificazione di tutte le urne in un unico sacello è senz'altro pregevole e di buon senso, tuttavia si rimarca come:

- 1) La richiesta di estumulazione delle urne debba esser necessariamente presentata con istanza formale rivolta al comune (... o ai comuni) nel cui cimitero le urne sono state precedentemente deposte. Gli uffici della polizia mortuaria dispongono già di apposita modulistica, solo da compilare all'occorrenza e da firmare secondo modalità e procedure di cui agli artt. 38 e segg. D.P.R. 445/2000, Quindi una scrittura privata non è assolutamente strumento idoneo, e rischia di esser solo ... un pezzo di carta senza nessun valore legale, stimo infatti, pur sempre ragionando di atti di disposizione sui defunti, inquadrabili nelle sfera dei diritti personalissimi, in termini di pietas ed affetti.
- 2) Ogni domanda rivolta alla pubblica amministrazione e volta ad ottenere il rilascio di un provvedimento (in questo caso l'autorizzazione all'estumulazione *ex art. 88 del D.P.R. 285/90*) sia soggetta sin dall'origine ad imposta di bollo.
- 3) Per orientamento conforme della giurisprudenza e soprattutto per norma positiva *ex art. 79 comma 1, II periodo D.P.R. 285/90* gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri seguano la precisa ed inderogabile regola dello *Jus Sanguinis* e in caso di presenza di più congiunti di pari grado di parentela, la Legge pone tutti costoro su un piano di pari ordinazione, dunque per procedere è richiesta l'espressa unanimità.
- 4) In caso di contenzioso endo-famigliare sulla nuova destinazione delle urne, il Comune, senza entrare minimamente nel merito della controversia (la funzione amministrativa non può mai sconfinare in quella giurisdizionale) si limiterà a mantenere e garantire lo status quo, lasciando al Giudice di ultima istanza l'amaro compito di risolvere la disputa.
- 5) Consiglio spassionato: prima di adire il giudice, ed intraprendere una lunga e costosa causa in sede civile, vi conviene cercare una bonaria composizione del conflitto.
- 6) Molti comuni se gli aventi diritto a pronunciarsi sono una pluralità, per snellire gli adempimenti burocratici, prevedano con una precisa formula che chi sottoscriva un determinato atto agisca in nome e per conto di tutti gli altri i, quali, ovviamente debbono esser consenzienti. Attenzione, però, alle dichiarazioni mendaci, punite penalmente *ex art. 76 D.P.R. 445/2000*.

**Attualità** Discorso sul lutto: una storia lunga quanto il mondo

*Maramao, perché sei morto?  
Pane e vin non ti mancava,  
l'insalata era nell'orto  
e una casa avevi tu*

L'uomo è l'unico animale che seppellisce i suoi morti. La paura della morte è universale nel genere umano e non si modifica in maniera significativa alla luce delle culture e delle religioni. Essa dipende non solo dal dolore che accompagna la dipartita ma anche dal mistero che lo circonda e ciò che ne consegue, il distacco dai propri familiari e la decomposizione del corpo. Anche se la morte è un fatto naturale nelle società umane viene sempre ascritta a cause soprannaturali; infatti, le leggende sull'origine della morte sono diffuse più o meno in tutto il mondo.

Nell'ambito del sostrato culturale cristiano, il mito più conosciuto e più diffuso sull'origine della morte è contenuto nel terzo libro della Genesi dove essa è rappresentata come il risultato della disobbedienza al comandamento divino di astenersi dai frutti di un albero. Similmente, tra vari gruppi tribali del Nuovo Galles del Sud si dice che gli uomini erano destinati all'immortalità ma che ad essi era vietato avvicinarsi a certi alberi cavi. Le api selvatiche depositarono il miele nel cavo di uno di questi alberi e le donne andarono a raccogliarlo spaccando il legno con le asce. Subito dall'albero uscì un pipistrello enorme che rappresentava la morte finalmente libera di andare per il mondo e far morire coloro che toccava con le ali.

In tutto il mondo è possibile rintracciare e raccogliere storie e miti volti all'addomesticazione di ciò che la morte è e insieme rappresenta. Si può sostenere che il concetto di morte è precisamente qualcosa per cui non esisterebbe un linguaggio o un vocabolario condivisibile: ognuno rappresenta la morte a modo proprio e ciò dipende dalle diverse rappresentazioni simboliche che gli sono state trasferite dalla cultura, dall'immaginario collettivo del gruppo sociale di appartenenza. Ciò detto, *morire* invece ha dinamiche identificabili e momenti descrivibili, attraverso linguaggi condivisibili.

«*Il vuoto dell'altro: non è questa la morte?*» Così Thomas, sociologo e antropologo, definisce quella sensazione di presenza/assenza che consegue alla scomparsa di una persona cara. Più precisamente, egli rileva che la morte suscita a livello di coscienza individuale e di gruppo degli insiemi complessi di rappresentazioni (serie di immagini-riflessi o di fantasmi collettivi, giochi basati sull'immaginario) e sistemi di credenze e provoca dei comportamenti (atteggiamenti, condotte, riti) di massa o individuali più o meno rigorosamente codificati a seconda dei casi, dei luoghi delle circostanze. Ancora, Blauner, sociologo francese, riferendosi soprattutto alla società pre-industriale, rileva che la morte rompe l'equilibrio dinamico della vita sociale.

Una delle conseguenze potenziali della morte è un vuoto sociale. Un membro della società dei gruppi e relazioni che la costituiscono è scomparso. Ne risulta una forma di gap nel funzionamento istituzionale. Il poeta portoghese Fernando Pessoa ha scritto: *«morire significa semplicemente non essere visti»* perché il ricordo della persona cara rimane per sempre in chi l'ha conosciuta. È come un'allucinazione negativa che corrisponde all'esatta sensazione che "qualcuno manca": un vuoto d'esistenza, o la percezione di un'assenza, in cui l'altro – reale/assente - diventa l'altro immaginario/presente.

La paura della morte, la consapevolezza che non ci saremo più, rappresenta infatti, da sempre, la causa principale delle nostre inquietudini. Che riguardino il corpo o la mente, i sentimenti o il comportamento, tutte le operazioni che funzionano come generatrici di significato e cultura hanno avuto a che fare, in ogni epoca, con il tempo, e sono state costrette a confrontarsi con la morte. Ma paradossalmente proprio nella contemporaneità, nel pieno della "rivoluzione della mortalità", che ha invertito la percentuale di morti premature o violente tipiche dell'intera vicenda dell'uomo, la morte viene tenuta lontana dagli sguardi, confinata negli ospedali, nei luoghi specializzati.

E persino le forme istintive del lutto e del dolore sono state abbandonate a favore di comportamenti orientati da norme sociali che disciplinano le emozioni. Forse perché, come ha scritto Francesco Remotti, *«La morte non si limita a mettere fine all'esistenza corporea, visibile di una persona, ne distrugge l'essere sociale»* e quindi *«viene vissuta dalla società come un sacrilegio, come un attentato, perché distrugge l'essere umano che essa stessa,*

*mettendo in gioco le proprie energie, aveva costruito e costituito, e su cui aveva impresso il proprio marchio, il proprio modello di umanità»*.

In conclusione, la concezione della morte e del modo per affrontarla hanno subito e subiscono modificazioni che dipendono dal contesto socio culturale e dalle caratteristiche dell'individuo e il modo di morire ai nostri giorni è gravato da una dimensione di ambivalenza che coglie sempre sia il morente sia coloro che gli sopravvivono.

*(\*) Ha conseguito la laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti, ed alle ritualità funebri. Oggi collabora con l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.*

Attualità

## Aspetti particolari sul rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura e/o alla cremazione: la sussistenza del "sospetto di reato"

di Carmelo Passalacqua (\*)

### Premessa

Un aspetto particolare che, frequentemente, si presenta agli impiegati comunali, all'atto del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione, a prescindere da fatto che agiscano o nella veste di ufficiali di stato civile o di semplici dipendenti addetti ai servizi cimiteriali a seconda della normativa che si applica (si ricorda in proposito che se dette autorizzazioni vengono rilasciate, secondo la disciplina contenuta nel D.P.R. 285/90, e, precisamente, nell'art. 6 per la sepoltura e nell'art. 79 per la cremazione il soggetto dotato dei poteri autorizzatori agisce in qualità ora di ufficiale di stato civile, ora di rappresentante del Sindaco, mentre se dette operazioni vengono effettuate in ossequio alla disciplina di una delle varie leggi regionali attualmente in vigore, emanate per recepire i principi contenuti nella legge 30 marzo 2001 n. 130, l'autorizzazione viene rilasciata dall'impiegato comunale in tale veste magari con la qualifica di "responsabile del procedimento", non potendo le leggi regionali assegnare alcuna attribuzione o qualunque incombenza, anche se ad onor del vero, qualche regione l'ha illegittimamente fatto, agli ufficiali di stato civile stante la potestà esclusiva in materia dello stato prevista dall'art. 117 lett. i della Costituzione), riguarda i defunti per i quali le cause del decesso non possono essere annoverate fra le cosiddette "morti naturali". Come è noto per poter procedere al rilascio di quello che una volta veniva definito "permesso di seppellimento" e che nella denominazione corrente corrisponde all'autorizzazione alla sepoltura, inten-

dendosi per tale sia l'inumazione in campo comune o in posto in terra in concessione che la tumulazione in posto in muratura in loculo singolo o in tomba o cappella di famiglia e senza alcuna distinzione sul fatto che trattasi di tumulazione stagna o aerata, l'ufficiale di stato civile o il semplice impiegato comunale a ciò preposto deve aver accertato il decesso per tramite di un medico necroscopo o di altro sanitario a ciò delegato che provvede alla redazione dell'apposito "certificato necroscopico" che deve indicare peraltro l'eventuale "esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta" (art 74 comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, espressamente richiamato dal comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 285/90 laddove prevede per l'appunto che l'autorizzazione alla sepoltura viene rilasciata secondo le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile).

Per quanto riguarda l'autorizzazione alla cremazione è lo stesso art 74 comma 3 del D.P.R. 396/2000 appena citato che rimanda la disciplina a quanto contenuto negli articoli 79 e seguenti del D.P.R. 285/90. Il dettato normativo contenuto nel suddetto articolo del regolamento nazionale di polizia mortuaria subordina l'autorizzazione alla cremazione da parte del sindaco alla sussistenza di due presupposti e precisamente:

a) Manifestazione di volontà dimostrata, in primis, attraverso una disposizione testamentaria espressa in tal senso dal defunto o in mancanza con la volontà espressa dal coniuge e in difetto dal parente più

prossimo individuato secondo la gradazione prevista dal codice civile con la precisazione che in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado la volontà deve essere espressa da tutti. La norma prevede altresì che costituisce manifestazione di volontà l'iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.

b) Certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, prevedendo altresì che in caso di morte improvvisa o sospetta è necessaria la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

La stessa circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993 n. 24, esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria al punto 14.2 prevede che la cremazione di un cadavere sia subordinata alla presenza di determinati presupposti fra i quali per l'appunto il *“certificato in carta libera redatto dal medico curante o medico necroscopo con firma autenticata dal funzionario incaricato o da chi da lui delegato dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato”* con la precisazione che *“Nei casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria”*. L'impianto normativo, testé illustrato, per quanto riguarda la cremazione non è stato sostanzialmente intaccato dalle disposizioni contenute nella legge n. 130/2001, che come è risaputo, si configura come una legge di principi preordinata alla modifica del regolamento (D.P.R. 285/90) e che contiene alcune lievi modifiche rispetto al testo vigente di cui all'art. 79 appena esaminato. In particolare la competenza autorizzatoria passa dalla potestà del sindaco all'ufficiale di stato civile, la manifestazione di volontà nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado non deve essere resa da tutti essendo sufficiente la maggioranza assoluta di essi e non viene più richiesta l'autenticazione della firma sul certificato medico da parte del coordinatore sanitario, rimanendo peraltro l'obbligo di disporre ai fini dell'autorizzazione alla cremazione del suddetto certificato con le caratteristiche già definite nell'art. 79 *“acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria il nulla osta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato”* (art. 3, punto 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130).

Le modifiche al D.P.R. 285/90 non sono poi mai intervenute a seguito anche della riforma costituzionale che ha trasferito le competenze in materia sanitaria alle regioni, regioni che a partire dal 2003 hanno legiferato in materia recependo, specie per quanto riguarda questo aspetto, abbastanza pedissequamente quanto contenuto al riguardo nella L. 130/2001 o tramite un esplicito richiamo o riprendendone in maniera integrale o quasi l'articolato.

A titolo esemplificativo la formulazione che appare nell'articolato della legge della Provincia Autonoma di Trento (ma il tenore è pressoché identico anche per le altre regioni che hanno esplicitato questo passaggio senza limitarsi al generico richiamo alla normativa statale) suona così: *“l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata ..., previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria”* (art 2 L.P. 20 giugno 2008, n. 7).

Dopo aver fatto un quadro che, dal punto di vista normativo, ritengo possa essere piuttosto completo ed esaustivo, cercherò di analizzare e spiegare, andando oltre il livello teorico e normativo, cosa succede dal punto di vista pratico ed operativo e come si comportano i vari soggetti interessati quando si è in presenza di una morte non dovuta a cause naturali, esaminando anche i problemi correlati che spesso si presentano a chi è chiamato al rilascio delle relative autorizzazioni. Ovviamente le mie osservazioni e le conseguenti riflessioni partono dalla mia esperienza pratica e della casistica che mi è capitata nell'ultimo decennio nel comune di Trento dove presto il mio servizio, consapevole peraltro che trattandosi di una questione di respiro nazionale non essendo normata dalla legislazione regionale o provinciale le questioni che si prospettano sono alquanto simili a quelle che capitano o possono capitare in altre parti d'Italia.

### **Il “sospetto di reato” in caso di sepoltura**

Come precisato precedentemente per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura da parte del soggetto incaricato bisogna che il decesso venga accertato tramite il certificato necroscopico che come abbiamo visto deve indicare l'*“eventuale esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta”*; se detto certificato non riporta queste indicazioni eventuali ed accidentali vuol dire che si è in presenza di una morte dovuta a cause naturali e pertanto *“nulla questio”*: si può procedere, senza alcun indugio, al rilascio dell'autorizzazione. Diversa è la situazione che si prospetta nel caso in cui si sia in presenza di un certificato necroscopico

che riporti una delle indicazioni sopra richiamate che non necessariamente debbano sussistere contemporaneamente: ci si potrebbe trovare infatti di fronte ad un caso di morte violenta suffragata o meno dal “sospetto di reato” (nel primo caso per esempio l’omicidio e nel secondo il suicidio), ma ci si potrebbe imbattere anche nel caso di morte apparentemente non violenta ma sulla quale sussiste il “sospetto di reato” come per esempio nel caso di avvelenamento.

Orbene l’art. 76 dell’ordinamento di stato civile prevede che qualora l’ufficiale di stato civile che nell’accertare la morte ai fini dell’autorizzazione alla sepoltura rilevi qualche indizio di reato o ne abbia conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della repubblica; dello stesso tenore risulta il disposto di cui all’art. 3 del D.P.R. 285/90 che, *mutatis mutandis*, prevede che “*ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all’autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza*”; detto articolo ricorda però in via preliminare l’obbligo dei medici “fermo restando” previsto dall’art. 365 del codice penale di riferire tempestivamente all’autorità sui “*casi che possono presentare i caratteri di un delitto*”. È facile quindi intuire come in questi casi, prima ancora del sindaco o dell’ufficiale di stato civile che accertano la morte tramite il certificato necroscopico, il primo ad avere il “sospetto di reato” e sui cui ricade l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria sia proprio il medico che ha redatto il certificato necroscopico. E, di fatto, nella pratica capita raramente o quasi mai che la segnalazione parta dagli uffici comunali essendo stata già rilevata a monte al momento dell’ispezione del cadavere da parte dei sanitari competenti. All’incaricato comunale, in questi casi, non resta quindi che attendere le determinazioni dell’autorità giudiziaria e procedere al rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura solo in presenza del nulla osta della magistratura.

Leggermente diversa si presenta la situazione nei casi di morte violenta non suffragati dal “sospetto di reato”. L’art. 77 del più volte citato ordinamento di stato civile prevede al riguardo che allorché sul cadavere si riscontrano segni o indizi di morte violenta non si può procedere alla sepoltura fino a quando il magistrato o l’ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, non abbia redatto un processo verbale sullo stato del cadavere e sulle circostanze relative alla morte e non abbia fornito all’ufficiale di stato civile le notizie necessarie alla formazione dell’atto di morte.

La formulazione di questo articolato ha dato adito a non pochi dubbi interpretativi ed operativi tant’è

che il ministero degli interni è dovuto intervenire sulla questione ben tre volte a distanza di un paio d’anni. Con una prima circolare (n. 33 del 17/7/2004) chiarisce, riprendendo le disposizioni contenute nei più volte citati artt. 76, 77 e 78 dell’ordinamento, che quando risultano segni o indizi di morte violenta è necessaria la redazione da parte del magistrato o dell’ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, del processo verbale sullo stato del cadavere e sulle circostanze del decesso e che vengano date al riguardo all’ufficiale di stato civile le notizie necessarie per espletare gli adempimenti di competenza.

La circolare aggiunge e ribadisce che dal combinato disposto delle norme richiamate appare chiaro che la discriminante per la necessità o meno del nulla osta del magistrato alla sepoltura è la presenza o meno di un sospetto o indizio di reato valutata dallo stesso magistrato e nel caso in cui non sussista l’ufficiale dello stato civile può provvedere ad autorizzare il seppellimento.

Lo stesso concetto viene nuovamente ribadito e meglio precisato in una circolare di qualche mese dopo (n. 42 del 19/10/2004) nella quale vengono fissate e rimarcate le due ipotesi e cioè:

- 1) rilascio autorizzazione al seppellimento, su nulla osta del Magistrato, in caso di sospetto di reato;
- 2) rilascio autorizzazione al seppellimento, in base alla dichiarata insussistenza di sospetto di reato contenuta nel processo verbale trasmesso dal Magistrato.

La circolare conclude quindi che per poter procedere al rilascio dell’autorizzazione alla sepoltura nel primo caso occorrerà necessariamente il nulla osta mentre nella seconda ipotesi occorre aver “visionato” preliminarmente il processo verbale redatto dal Magistrato.

Nella terza circolare (n. 30 del 7/6/2007) viene invece precisato che la previsione per l’ufficiale di stato civile di ricevere e visionare il processo verbale in questione non presuppone necessariamente una trasmissione integrale dell’atto che potrebbe essere coperto da segreto istruttorio, ma è sufficiente una comunicazione circa le risultanze non essendo compito dell’ufficiale di stato civile verificare i risultati del processo verbale o effettuare una valutazione indipendente circa i motivi della morte, spiegando che lo scopo della norma è quello di impedire la “tumultuazione prima di un esame giudiziario e medico della salma e non quello di far compiere una indagine all’ufficiale di stato civile.” La circolare conclude che si può procedere ad autorizzare la sepoltura a fronte della comunicazione, da parte del magistrato, che non sussistono elementi di reato

ovvero, nel caso di sussistenza, del nulla osta non necessitando anche la trasmissione del processo verbale integrale.

Nonostante la lettura sistematica delle norme e delle circolari esplicative individuati abbastanza chiaramente i compiti e le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nonché le procedure da seguire per pervenire al rilascio dell'autorizzazione al seppellimento, fino a qualche anno fa per tradizione consolidata, e qui parlo, ovviamente, della situazione di Trento che conosco bene anche se ad onor del vero mi risulta e si può facilmente immaginare che tale prassi venga o veniva seguita anche da altre parti, di tutte le morti violenti, ovvero non naturali, a prescindere dal "sospetto di reato" veniva interessata la Procura della Repubblica (anche per i decessi avvenuti in ospedale a seguito di ricovero per traumi vari) e quindi tutte le autorizzazioni alla sepoltura per questi casi venivano rilasciate a seguito di nulla osta essendo praticamente inesistente, o quasi, la fattispecie dell'esame del processo verbale o della comunicazione dei risultati: in pratica da parte dei medici preposti veniva sistematicamente omessa ogni valutazione circa la sussistenza o meno del "sospetto di reato" demandando tutte le valutazioni e le decisioni del caso al magistrato.

Da qualche anno e precisamente dal 2012 la Procura di Trento con una puntuale e precisa direttiva a firma Procuratore e indirizzata ai vari soggetti interessati (azienda sanitaria, forze dell'ordine e ufficiali di stato civile) partendo dall'assunto che frequentemente *"in caso di morte il cadavere viene ingiustificatamente messo a disposizione dell'autorità giudiziaria pur in difetto delle condizioni di legge e cioè la sussistenza del sospetto di reato"* ha richiamato tutti i soggetti coinvolti, ognuno per quanto di propria competenza, ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle norme.

Nella direttiva, piuttosto articolata che contiene degli spunti molto interessanti si afferma *in primis* che il *"sospetto di reato che legittima ad investire l'autorità giudiziaria significa la sussistenza di un fumus adeguatamente riscontrato della commissione di un reato"* e che *"di tale sospetto il medico deve darne motivata giustificazione nell'atto con cui rimette il cadavere all'autorità giudiziaria per consentire al pubblico ministero di adottare le opportune determinazioni"*. Viene altresì precisato che non va confuso il "sospetto di reato" con il "dubbio sulla causa di morte" per la qualcosa se il medico lo ritiene deve richiedere il riscontro diagnostico ex art 37 D.P.R. 285/90 e solo se in tale sede dovesse sorgere il sospetto di reato, darne comunicazione all'autorità giudiziaria.

Con il suddetto atto di indirizzo vengono anche sensibilizzate le forze dell'ordine intervenute nel caso di decesso in luogo pubblico a rappresentare al medico chiamato sul posto a redigere il certificato di constatazione di morte (cosiddetto primo certificato) la situazione riscontrata. Viene altresì precisato che nei casi di suicidio, allorché non sorgano dubbi sulla causa suicidaria e non emerga il sospetto di reato (istigazione o aiuto al suicidio, art. 580 c.p.), buona regola è quella di mettere il cadavere a disposizione dei familiari, mentre nel caso l'operatore di polizia apprezzasse il "sospetto di reato" dovrà dettagliarlo in modo puntuale e non genericamente presuntivo.

La circolare/direttiva ha un duplice scopo dichiarato e cioè quello di evitare da un lato spese aggiuntive inutili a carico della procura e dall'altro ritardi nella messa a disposizione dei familiari del cadavere: si legge infatti che lo scopo è proprio di *"evitare, con il mancato rispetto della normativa di settore, di attivare uno strumento foriero di spese ingiustificate che finirebbe con il determinare per i familiari della persona deceduta un aggravio di incombenti in un momento particolarmente doloroso"*.

Non mancano, poi, le indicazioni per gli ufficiali di stato civile ai fini del rilascio delle autorizzazioni con la precisazione che esclusi i casi di messa a disposizione dell'autorità giudiziaria non è configurabile alcuna competenza della stessa autorità ai fini del seppellimento o anche della cremazione (ma su quest'ultimo aspetto ritorneremo dopo perché la questione dal punto di vista normativo è un po' diversa) e che quindi nei casi in cui difetti il sospetto di reato è sufficiente che gli organi di polizia giudiziari intervenuti in loco dispongano di mettere a disposizione dei familiari il cadavere e che detta disposizione, recepita nel certificato di morte, è da intendere come espressiva della determinazione dell'autorità giudiziaria e quindi espressiva anche del "nulla osta al seppellimento e, eventualmente, alla cremazione".

Questa direttiva, dopo un primo necessario momento di rodaggio, ha sicuramente sortito gli effetti sperati snellendo la procedura, sgravando la Procura di incombenze inutili ed eliminando i ritardi nella fissazione dei funerali che necessariamente bisogna prevenire quando è previsto il rilascio del nulla osta; nella pratica gli incaricati del prelievo di un cadavere da un luogo pubblico al momento della rimozione si fanno compilare un apposito modulo da parte dell'organo di polizia intervenuto nel quale viene precisato se il cadavere è a disposizione dei familiari o della magistratura. Nel primo caso l'ufficiale di stato civile può procedere direttamente, su indicazione dei familiari a fissare il funerale e



a rilasciare l'autorizzazione al seppellimento mentre nel secondo caso deve aspettare il nulla osta.

### Il “sospetto di reato” in caso di cremazione

Per quanto riguarda la cremazione come si accennava prima, la situazione si presenta in maniera leggermente diversa. Ancorché nella direttiva della Procura di Trento appena esaminata i due istituti (sepolture e cremazione) vengono trattati alla stessa stregua prevedendo che la disposizione della polizia giudiziaria intervenuta sul posto, di messa a disposizione dei familiari del cadavere sia “*implicitamente espressiva del nulla osta al seppellimento e, eventualmente, alla cremazione*”, la questione non è così scontata. Se infatti per la sepoltura detta disposizione può essere considerata condizione necessaria e sufficiente per il rilascio da parte dell'ufficiale di stato civile non altrettanto può dirsi per la cremazione.

Come abbiamo visto in premessa il quadro normativo di riferimento per le due ipotesi è diverso e diversi sono i presupposti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione.

Per la cremazione in particolare, tralasciando la questione della “manifestazione di volontà” che nel contesto di questo ragionamento ha poco pregio, va ricordato che oltre al certificato necroscopico (redatto indifferentemente sia per la sepoltura che per la cremazione con le regole appena esaminate e con gli obblighi da parte dei medici in ordine alla “sussistenza di reato” di cui si è parlato prima) per procedere al rilascio dell'autorizzazione è necessario un ulteriore certificato medico (a pagamento, secondo le tariffe stabilite dalle locali aziende sanitarie, in carta libera e secondo le disposizioni introdotte dalla L. 130/2001 senza l'autenticazione della firma) dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria il nulla osta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che “il cadavere può essere cremato”. E questa è la prima questione: nel caso di morte assistita da “sospetto di reato” è necessario l'intervento della magistratura con il rilascio del nulla osta, ma non del generico nulla osta per la sepoltura ma specifico per la cremazione con espressa dicitura in tal senso come previsto dalla normativa. Un nulla osta rilasciato per la sepoltura non è automaticamente estensibile alla cremazione anzi spesso si vedono nell'esperienza pratica dei nulla osta alla sepoltura con divieto espresso di procedere alla cremazione del cadavere. Ma tutto sommato in questo caso la questione è abbastanza semplice: se il cadavere è a disposizione della magistratura e i familiari del defunto intendono procedere con la cre-

mazione basta segnalare la circostanza alla procura in modo che, dopo le necessarie valutazioni del caso, il magistrato, se ritiene opportuno, rilascia il nulla osta alla cremazione, ovvero se di diverso avviso alla sola sepoltura; in questo caso ovviamente, per riprendere l'antica locuzione *ubi major minor cessat* non è più necessario il certificato medico di cui sopra.

Un po' diversa è la situazione che si prospetta, invece, nei casi di morte violenta non assistita dal “sospetto di reato”, e dal mio punto di vista ritengo che sia un po' azzardato e forse anche una forzatura considerare la determinazione da parte dell'organo di polizia giudiziaria di messa a disposizione dei familiari “implicitamente espressiva del nulla osta anche alla cremazione” posto che detta comunicazione non è sufficiente a soddisfare i requisiti di legge richiesti per poter procedere al rilascio da parte dell'ufficiale di stato civile dell'autorizzazione alla cremazione. Non trattandosi di nulla osta con espressa indicazione che il cadavere può essere cremato bisogna quindi ritornare a richiedere all'autorità sanitaria il certificato medico per la cremazione con le caratteristiche sopradescritte. E qui iniziano a sorgere le complicazioni: va considerato innanzitutto che il primo certificato medico (constatazione di morte) viene redatto dal medico che interviene sul posto (di norma pronto soccorso o guardia medica) e quasi mai coincide con chi redige il certificato necroscopico (accertamento di morte) dopo il prescritto periodo di osservazione o a seguito di accertamento strumentale, né con quello chiamato a redigere il certificato per la cremazione: se la determinazione di messa a disposizione dei familiari del cadavere recepita nel primo certificato può essere un ausilio per la redazione del certificato necroscopico facendo venire meno il sorgere del “sospetto del reato” non altrettanto lo è per la redazione del certificato di cremazione che presuppone, forse a causa di una mal formulazione del dettato normativo ed in assenza di circolari esplicative, una sorta di valutazione di merito da parte del medico che conclusivamente deve “escludere ogni sospetto di reato”. E con quali strumenti? Sulla base solo del primo certificato che dice anche che il cadavere è a disposizione dei familiari?

Le fattispecie previste per il certificato necroscopico e per il certificato per la cremazione che a prima vista potrebbero sembrare simili sono completamente diverse anche in termini di comportamento richiesto al medico: nel primo caso deve indicare eventuali indizi di morte dovute a reato tramite osservazione del cadavere mentre nel secondo è richiesta una attività valutativa che esclude il sospetto di reato ed è sicuramente una cosa più impegnativa

e delicata e forse il medico non ha tutti gli strumenti per farla correttamente. A titolo esemplificativo una morte accidentale per caduta dalle scale può non far emergere da parte del medico alcun sospetto di reato trattandosi di accadimento fortuito, ma escludere il sospetto di reato presuppone una valutazione diversa dovendosi chiedere il medico se è caduto dalle scale perché era distratto o perché le scale erano scivolose e mancava la segnaletica o la manutenzione non era adeguata e se si possono ravvisare responsabilità di terzi. Quando i medici sostengono che questa non è una attività medica, ma di polizia giudiziaria francamente non si capisce come dar loro torto. È capitato qualche volta che di fronte a certi casi particolari i medici non ritengano di poter fare il certificato nei termini previsti dalla legge, la procura non ritiene di dover procedere al rilascio del nulla osta stante la messa a disposizione dei familiari del cadavere e l'ufficiale di stato civile ovviamente non sa quali pesci pigliare in assenza di uno dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione e non sa cosa dire ai familiari rispetto ai quali risulta essere l'interlocutore. È pertanto necessario a volte trovare la capacità di superare con il buon senso le complicazioni o le contraddizioni che in certi casi le norme presentano e non irrigidirsi sulle proprie posizioni con il rischio che a farne le spese siano proprio i familiari del defunto con ingiustificati ritardi nella conclusione delle operazioni conseguenti al funerale in un momento delicato e carico di emotività.

Nell'ottica di evitare ai familiari addolorati per la perdita di un proprio caro un ulteriore dolore aggiuntivo provocato dai ritardi, a volte ingiustificati dovuti alle pastoie burocratiche e alle interpretazioni difformi delle norme che anziché essere chiare e *in claris non fit interpretatio*, molto spesso danno adito a un ginepraio di conflitti di competenza e di attribuzioni dal quale se ne viene fuori con l'interpretazione secondo le categorie di cui all'art. 12 delle preleggi (letterale, logica ed analogica) ma anche, e soprattutto, con il buon senso; vorrei chiudere questo articolo con un caso "da manuale" un po'

bizzarro che potrebbe essere foriero di dubbi e problemi interpretativi: l'autorizzazione alla cremazione di un nato-morto. Per definizione il nato morto non è nato vivo e quindi non è mai vissuto. Per procedere alla cremazione, non essendo previste particolari modalità, si applicano le stesse regole in atto per la cremazione di qualunque cadavere e quindi è richiesto anche il certificato medico per la cremazione. Ma potrebbe osservare il medico che deve redigere detto certificato che se uno è nato morto e quindi mai vissuto, ergo mai nato, come si fa a dichiarare che è morto e che viene escluso il sospetto di morte dovuta a reato? Il sofisma lascia ovviamente il tempo che trova, ma sta a significare che quotidianamente nell'espletamento dei nostri servizi possiamo trovarci ad affrontare situazioni nuove non previste e non contemplate che ci creano qualche imbarazzo, ma penso che in questi casi è nostro dovere, in qualità di erogatori di un pubblico servizio, cercare di trovare tempestivamente anche mediante un sereno confronto con gli altri soggetti coinvolti una soluzione, rispettosa ovviamente delle norme di legge che dia adeguate risposte ai richiedenti e non fare arenare la pratica per le difficoltà intervenute imponendo ai familiari dolenti in un momento così particolare ritardi ingiustificati o peggio ancora il ricorso a qualche organo di giustizia.

(\*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*

## **Approfondimenti** Polizia mortuaria in Messico, tra tanatoprassi, tanatoestetica e criticità operative cimiteriali

di Carlo Ballotta

*Abbiamo realizzato, in modo congiunto, questa frizzante intervista con due assoluti esperti della materia funeraria, declinata nell'esperienza messicana, conducendo un esame approfondito a rime parallele, quasi in modo sinottico, tra il caso italiano e quello di un importante Paese Sud-Americano, da cui si potrebbero mutuare alcuni interessanti istituti, quando finalmente l'agognata riforma del settore funerario anche in Italia, diverrà Legge dello Stato.*

Il PROF. DR. GUIDO TRAVAGLIONI è Medico Legale all'estero ed Avvocato. È nato a Roma, Laureandosi in Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia, poi specializzandosi in Medicina Legale all'estero. Vive attualmente in Messico, Distretto Federale; è Professore di Patologia Forense ed Istopatologia Forense all'Università, anche per i Corsi per Imbalsamatori e Tecnici delle Autopsie. Esperto in Tanatologia Forense e Tecnica delle Autopsie. Autore di varie pubblicazioni in materia di Tanatologia Forense.

La DR.SSA MARIA ISABEL CERVANTES HERNANDEZ è nata in Messico, ove vive e dove ha studiato come Tecnico di Tanatoprassi e Tanatoestetica, nonché Tecnica di Imbalsamazione, lavorando per conto di diverse Istituzioni e Case Funerarie. Esperta nelle tecniche di imbalsamazione, ha profonde conoscenze sulla preparazione e sistemazione del cadavere, anche come Docente. È Autrice di varie pubblicazioni in materia.

***1. Quali sostanziali differenze ha rilevato, nella Sua esperienza, tra le diverse tecniche di tanatoprassi e tanatocosmesi in uso nei diversi Paesi in cui Lei abbia avuto modo di lavorare? Esse hanno aspetti in comune o sono stati sviluppati approcci o protocolli operativi anche molto diversi? Mi potrebbe, in brevis, spiegare la procedura standard della tanatoprassi? E le differenze con la semplice tanatoestetica?***

***L'una è coerentemente in funzione dell'altra o possono sussistere anche disgiuntamente?***

L'*embalming* (qui e di seguito da intendersi nell'accezione anglosassone e generale di tanatoprassi) è una tecnica volta a ritardare la decomposizione finale di un corpo per tutto il tempo necessario al congedo da parte dei familiari o laddove la salma vada trasportata in luoghi lontani da quelli della morte. Ma ciò che la famiglia vuole vedere (ad occhio nudo e "prima facie") è l'aspetto naturale della salma come era in vita, cancellando i segni della malattia, della sofferenza, specialmente in persone che abbiano avuto patologie di lunga durata. La tanatoprassi, in buona sostanza, è la completa disinfezione e conservazione temporanea del cadavere, appunto realizzata iniettando soluzioni germicide o chimico-acquose nelle cavità vascolari. In alcuni casi tali iniezioni sono integrate da applicazioni di superficie o iniezioni dirette nei tessuti con combinazioni di bioacidi.

Lo scopo primario della tanatoprassi è la disinfezione, cioè la distruzione dei molti microrganismi presenti. Altri benefici sono di carattere igienico sanitario (non diffusione di malattie, nessun odore, nessuno sversamento di liquami, recupero del colore e dell'aspetto naturale ...). È poi possibile l'esposizione della salma per più tempo, ottemperando alle norme internazionali sul trasporto delle salme, mentre si garantirà, parimenti, un miglioramento generale in vista del funerale.

La tanatoestetica si divide in tre sezioni: la prima è la preparazione, la seconda e la terza sono la cura di bellezza ed il trucco finale.

Iniziamo osservando lo stato del corpo. Se necessario si asporta qualsiasi tipo di bendaggio o dispositivo medico. Dopo aver rimosso tutto il materiale, se del caso, si procede alla pulizia e disinfezione del corpo, con particolare attenzione al viso, capelli, mani ed unghie. Si passa, poi, alla rasatura sugli uomini; nel caso di donne, occorre chiedere il permesso alla famiglia se è necessario radere zone molto villose o presenza di antiestetici peli sul viso. La cura di bellezza inizia con la sutura alla bocca, in modo che questa sia ben chiusa e modellata. Dopo, si procede alla tamponatura dei passaggi naturali del corpo, come ad esempio la trachea e le narici aiutandosi con una lunga pinza e sottili strisce di cotone. Una volta completati i blocchi agli orifizi, si provvede alla chiusura della bocca tirando gli estremi del filo di sutura, stando attenti a non tenderli troppo al fine di non creare un'espressione forzata. Si passa, poi, un leggero strato di trucco.

Si pone, quindi, della carta sulla scollatura, per evitare macchie. Il primo passo è quello di applicare un idratante del viso, prestando particolare attenzione alle labbra ed alle palpebre, massaggiando la parte in questione per un migliore assorbimento della crema. Si introduce una piccola quantità di cotone idratante sotto la palpebra, così da compensare il cedimento del bulbo oculare, quindi si applica un correttore se il defunto presenta lesioni, ma in nessun caso si mascherano segni naturali come cicatrici, nei, ecc. se non richiesto dalla famiglia. La correzione si applica con un pennello piatto, ma sfocando i bordi e gli spigoli con l'aiuto di spugnette quindi si stende il make-up sulle guance, fronte, mento, collo, orecchie, naso. Con l'ausilio di una spessa spazzola morbida, si distribuisce su tutto il sembiante una polvere stabilizzante, sempre di un colore naturale adatto per tutti i tipi di pelle. Mediante un pennellino fine si applica, infine, il rossetto nelle donne.

**2. L'attività di tanatoprassi, nella sua forma più completa ed invasiva, produce inevitabilmente rifiuti biologici (uno su tutti: il sangue estratto dal comparto artero-venoso, ma pure altri liquidi organici escreti o essudati presenti nel corpo umano dopo la morte), che la normativa italiana definirebbe come pericolosi ed a rischio infettivo. Nei Paesi in cui ha operato, Messico soprattutto, come si risolve questo potenzialmente grave problema di salubrità ambientale, in particolar modo nei luoghi deputati stabilmente ad ospitare salme in attesa di tanatoprassi. Come vengono stoccati e smaltiti tali rifiuti? Ci sono, poi, metodologie meno cruente, magari in via di sperimentazione, per attuare la tanatoprassi, o il ricorso ad aghi, incisione dei vasi sanguigni, sonde di aspirazione e bisturi è ancora un momento inevitabile?**

CI COFEPRIS è l'istituzione che rilascia permessi di sanità, insieme con la segreteria di salute. È stato isti-

tuito con atto del 26 dicembre 1983 ed è entrato in vigore il 4 luglio 1984, sono, poi, attualmente in vigore i regolamenti della Legge Generale di Sanità nel campo del controllo sanitario della cessione di organi, tessuti. Soltanto i medici ed il personale specificamente competente possono, e devono, praticare l'*embalming*, pur trattandosi di una conoscenza empirica, senza specifici studi universitari. Il problema è quando si dispone di una certificazione, ma non dei capitali necessari per aprire un'impresa funebre, perché si tratta di un grande investimento che costituisce un lucroso business. È una grande responsabilità sia in ragione dei soldi sia per l'igiene pubblica. Ci sono molte aziende che seguono norme sanitarie adeguate (fra le Aziende per le quali ho lavorato, la maggior parte aveva specifici locali per il drenaggio speciale e per lo smaltimento dei rifiuti biologici). È prevista la divisione dei rifiuti: appositi contenitori rossi per rifiuti pericolosi e biologici, e blu per rifiuti relativi a sostanze meno tossiche od inquinanti, con un elevato livello d'igiene per gli operatori, in più occorre obbligatoriamente utilizzare – per ogni operazione di *embalming* – un camice chirurgico monouso, 3 paia di guanti per lavare, i prodotti per il corpo e per la cosmesi, ed ogni processo richiede dalle 2 alle 3 ore, per un turno di lavoro di 24 ore, sono, poi, previsti locali per i pasti e per dormire. Ma non sempre è così: a volte – in certe strutture – si usano e riutilizzano i dispositivi di protezione individuale del precedente turnista, il drenaggio del cadavere (sangue, feci, urine) viene convogliato direttamente negli scarichi delle acque chiare. Il lavaggio della salma avviene quasi sempre con pompa a spruzzo.

Il termine di consegna di un corpo alla famiglia è generalmente di 20 a 30 minuti, durante i quali si deve lavare il corpo, "trattarlo", vestirlo, truccarlo, posizionarlo nella bara ed esporlo per la veglia. Ci sono giornate in cui si hanno solo 2 salme, ma altre in cui ce ne sono 15 o anche 20.

In realtà, in Messico, esistono regole molto rigide per quanto riguarda il tema della salute, ma il problema è che il Messico è un Paese molto grande e non può essere tutto sotto controllo, ci sono situazioni di pompe funebri clandestine che non solo non seguono le regole igienico-sanitarie, ma pretendono tangenti che vengono poi a loro volta consegnate ad ispettori d'igiene compiacenti. Spesso il personale è costituito da gente che non ha lavoro e quindi senza professionalità, sono personaggi "abusivi" legati ad una mera occasionalità, ovvero è formato da persone con disturbi mentali legati a gravi patologie necrofile.

**3. In Francia, Paese, in Europa, pioniere per la tanatoprassi, si sta aspramente discutendo sulla norma che vieta tassativamente questo trattamento su salme portatrici di morbo-infettivo diffusivo, le quali sareb-**

**bero, in questo modo, “ghettizzate” anche nel post mortem. In Messico ciò è possibile?**

***Nell’ordinamento giuridico messicano come si configura la tanatoprassi: quale esercizio di un diritto della personalità per il post mortem è una semplice facoltà, oppure è obbligatoria per Legge per motivi di salute pubblica?***

La dignità umana può comprovare come ci siano diritti individuali i quali trascendono pure la morte, e che possono essere definiti diritti del *post mortem*, tra i quali ricordiamo gli atti di disposizione come la *electio sepulchri* da interpretarsi in senso ampio. Questi sono: il compimento delle volontà del defunto, il trattamento con rispetto del cadavere e quant’altro. Dal momento che al *de cuius* corrispondono diritti, rimane in capo al personale la responsabilità di un trattamento dignitoso della salma. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo emanata dall’O.N.U. ne parla ampiamente. A Mexico – distretto federale, cioè nella Capitale, c’è un Ufficio specifico per denunciare abusi sui diritti umani, e che fa rispettare le norme della Costituzione degli Stati Uniti del Messico e del Codice Civile, a livello nazionale, mentre abbiamo Codice Penale ed il Regolamento dei cimiteri del Distretto Federale, a livello locale. Ogni individuo ha diritto ad una degna sepoltura, indipendentemente dallo stile di vita precedente e da qualsiasi altro fatto legato alla persona quando era in vita.

***4. Una recente direttiva europea, ancora non completamente recepita dagli Stati membri dell’Unione, specie da quelli in cui la tanatoprassi è lecita, ha messo al bando, dal commercio, determinate sostanze biocide, tra le quali si annovera la formaldeide, in quanto fortemente tossica ed addirittura cancerogena, usata, però, in particolar modo come balsamo conservante negli interventi di tanatoprassi. A Suo giudizio ci sono, oggi, in circolazione prodotti veramente validi e capaci di vicariare degnamente la cara e vecchia formalina?***

Negli ultimi anni abbiamo visto diverse sostanze speciali che contengono resine supplementari con grandi capacità di essiccazione, per migliorare l’efficacia del prodotto senza più l’aggiunta di formaldeide. Purtroppo più speciale è la formula, più alto è il suo prezzo. Come tutti sappiamo, la formalina è il conservante universale nei fluidi per la tanatoprassi. Si utilizzano, tra gli altri, anche alcoli come metanolo, etanolo e isopropanolo. Il Metanolo serve anche come stabilizzatore per impedire la precipitazione della formaldeide. L’Alcol isopropilico al 70% viene utilizzato più dell’etanolo a causa del suo basso costo. Abbiamo anche provato un altro conservante, il fenolo. Come germicida supplementare, “cugino” della formaldeide, la glutaraldeide si è rivelato ottimo battericida e conservante. Le sue qualità, come disinfettante, sono così

potenti che si chiama “sterilizzante chimico a freddo”. Chimicamente sostituisce la formaldeide, e la glutaraldeide gialla è migliore in quanto cambia la bilirubina in biliverdina. La formula che si usa in Messico, e personalmente sperimentata è: acido fenico antimicotico (propenicol- glicerina) che evita la rigidità cadaverica; benzalconio cloruro gelatina (colloide semisolido, incolore, trasparente e quasi insapore ottenuto dal collagene del tessuto connettivo di sostanze animali); quindi anilina, fenilammina ed amminobenzene. Questi sono composti organici solubili in acqua, utilizzati per la produzione di una vasta varietà di prodotti come vernici sintetiche. Tutti questi prodotti vengono distribuiti nelle farmacie, nei negozi di vernici, nei supermercati e sono a basso costo. Molti raccomandano iniezione cadaverica costituita da soluzione di base di formalina al 40%, acido carbolico, mentre altri usano una miscela di formaldeide con alcool e glicerina. Molti autori suggeriscono l’uso di soluzioni di formaldeide, iniziando con concentrazioni al 10%, insieme con glicerina; se non si ha la formaldeide si usa cloruro di zinco al 20%, alcool o glicerina. Una formula che è stata molto raccomandata è costituita da: • 30% di formalina, 300 ml, • Etanolo 80 gradi, 700 ml, • acido acetico, 5 ml, e • fenolo, 20 g. Il composto viene iniettato in una quantità pari a circa il volume del sangue. Ma spesso vengono usate altre ulteriori tecniche. Il corpo deve essere posto in posizione supina, con gli arti in posizione anatomica. Poi si opera una incisione nella superficie anteriore ed interna del braccio sinistro; la massa muscolare viene separata per individuare l’arteria brachiale; si lega la parte a 5 cm al di sopra; viene realizzata una incisione trasversale dell’arteria; viene inserito un trequarti in direzione distale (verso il basso) e si serra la legatura superiore e quindi si introduce la sostanza per la conservazione e alla fine dell’intervento l’incisione viene suturata. La soluzione poi può essere iniettata nella cavità cranica attraverso le arterie carotidiche o affrontare la cavità con un trequarti, che può essere inserito attraverso le narici verso la piastra cribrosa dell’osso etmoide. La tecnica di *embalming* in corpi sottoposti a spezzamento (ad es. calamità di grandi dimensioni come disastri aerei), considerando che i frammenti del corpo sono gravemente danneggiati, con ampia rottura dei vasi sanguigni e dei tessuti, è la seguente: in primis si cerca di ricostruire i pezzi anatomici riconoscibili con suture, soprattutto nelle grandi aree danneggiate e quindi procedere alla iniezione della sostanza per la conservazione. In pratica, vi sono casi di frammentazione dei corpi in cui ci sono significativi danni ai tessuti da schiacciamento, anche per ustioni ed altri agenti; in questi casi si possono tentare interventi alternativi, soprattutto quando il trasporto di questi corpi è necessario e, quindi, il trasferimento avverrà nel rispetto delle rigide norme di polizia mortuaria. Per questo tipo di conservazione vengono utilizzati, in Messico, vari e-

lementi (polveri): idrossido di calcio (calce), polvere di zeolite e formaldeide, ecc, che aderiscono alla superficie dei frammenti e vengono anche collocati all'interno delle cavità in piccole fessure o incrinature e, in generale, ove possibile. Tutto questo è seguito dal confezionamento vero e proprio, o ponendo, come *extrema ratio*, i frammenti in sacchetti di plastica: essi sono poi sigillati con nastro, stretto alla superficie o all'imbocco, a guisa che la sua tenuta impedisca generalmente l'ulteriore fuoriuscita di liquido e di odori. Nei neonati e nei feti, la tecnica di *embalming* consiste nell'iniettare la sostanza per la conservazione attraverso la vena ombelicale; la vena si trova nel cordone ombelicale e l'introduzione avviene o per naturale gravità, o tramite controllo elettronico grazie ad un computer che guida la pressione del fluido conservante, in un volume di circa 1 litro. In un neonato, la tecnica raccomandata è simile a quella utilizzata sul feto. Tuttavia, può essere consigliabile, come negli adulti, agire con la metodologia brachiale, ascellare o attraverso l'arteria femorale, poi si avrà riempimento delle cavità con materiale incorporato nella sostanza per la conservazione, con l'unica differenza consistente nel differente volume di liquido da iniettare (generalmente tra 1 e 2 litri). La preparazione del corpo consiste nella manipolazione su questo o sui resti al fine di minimizzare gli effetti della putrefazione già iniziata ed inibirne il possibile ulteriore sviluppo. Le tecniche di tanatoprassi si basano, in generale, su quelle utilizzate per imbalsamazione vera e propria, al contempo favorendo previamente il rilascio dei gas putrefattivi. L'espulsione dei composti aeriformi può essere ottenuta mediante puntura selettiva sulle aree compromesse, soprattutto a livello del perineo, sacchetto scrotale nei maschi e pliche nelle femmine, come ad es. le mammelle. La liberazione dei gas a volte si accompagna ad una consistente, immediata diminuzione di gonfiore del viso, si può operare anche mediante incisioni all'interno delle guance, premendole, poi, con la garza assorbente.

**5. Nella vulgata comune tanatoprassi = temporanea imbalsamazione: come si concilia, però, questa "arte" conservativa con la scheletrizzazione in tempi certi del cadavere, necessaria ad evitare il congestionamento dei cimiteri. In Italia, ad esempio, il fenomeno di massa della tumulazione stagna sta provocando un'alta incidenza, all'atto del disseppellimento, di salme inconsunte, anche dopo oltre 30 anni dalla tumulazione nel sepolcro, con gravi problemi gestionali: insomma i morti non si decompongono più e si accumulano! Non crede che la tanatoprassi abbinata a questa tipologia di sepoltura, già di per sé fortemente conservativa, in quanto inibisce i naturali processi disgregativi della materia organica, potrebbe produrre, in prospettiva, cioè quando e se adottata**

***disastri nei già intasati cimiteri italiani? Indicativamente quanto può durare l'azione dell'intervento conservativo sui cadaveri sottoposti a tanatoprassi: mesi o anni addirittura? Influisce sul periodo legale di sepoltura e sulle stesse modalità di sepoltura (inumazione o tumulazione)? Per la cremazione il problema invece non si pone!***

L'azione di tanatoprassi rallenta sensibilmente, per un primo periodo, i processi di scheletrizzazione sia in terra sia in tumulo. Sì, è chiaro: vi è una parziale diminuzione della normale degradazione biologica. Una delle concause "scatenanti" che determinano il fenomeno delle c.d. "salme inconsunte" è proprio l'effetto della formalina. Mi chiede, in relazione ad una salma non trattata, quanto possa incidere in percentuale la tanatoprassi sull'effetto salma indecomposta? Dipende dal clima: da 1 a 3 giorni, ma generalmente non più di 3 giorni. In Messico si procede all'essumazione ordinaria dopo 6 anni e 3 giorni, tutto sommato, con buoni risultati per la raccolta finale delle ossa. Nei casi residui, più sfortunati, il fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo (salme indecomposte per effetto di mummificazione, saponificazione soprattutto o corificazione) all'atto del disseppellimento è imputabile sì alla tanatoprassi ma pure ad altri fattori inibenti tipo la bara metallica, gli indumenti di fibra sintetica, i medicinali somministrati, o, ancora, la composizione chimico-fisica del terreno cimiteriale, magari ormai saturo. Molto dipende anche dalla causa della morte. Ovviamente il percolato cadaverico contenente la formaldeide usata nel processo di tanatoprassi è fortemente inquinante per le falde acquifere del sottosuolo. Certo, loculo impermeabile + cassa stagna + tanatoprassi costituiscono un formidabile mix, "micidiale" e sconsigliatissimo per la scheletrizzazione in tempi certi dei cadaveri: perché proprio la bloccano totalmente, a meno che il percolato cadaverico residuo combinato con il balsamo a base di formalina (nel tempo con un PH molto acido) o le famose pile elettrostatiche che si formano tra il calcestruzzo del tumulo ed il cofano non corrodano il nastro metallico della bara permettendo lo scambio, con l'esterno, di liquidi e composti aeriformi e riattivino, così, in qualche modo la lisciviazione cadaverica (ma occorrerebbero tempi biblici, ben superiori al periodo legale di sepoltura ordinariamente contemplato dalla Legge!).

**6. Quali sono le metodologie di sepoltura e confezionamento del feretro seguite a Città del Messico?** In Messico (*rectius* a Mexico Capitale, in quanto lo Stato Sud-Americano in oggetto, date le sue enormi dimensioni territoriali ha un assetto federale con la polizia mortuaria "ad arlecchino" dis-articolata su base locale, con notevoli asimmetrie normative ... e poi vi lamentate della frammentata situazione italiana!) la

tumulazione tout court non sussiste o ha una percentuale del tutto irrilevante sul numero complessivo delle sepolture: pertanto non ci poniamo proprio la questione, perché la pratica funebre di deporre i feretri negli avelli murari è quasi assente: solo poche famiglie molto potenti posseggono cappelle private e gentilizie ma a regime temporale perpetuo, quindi nulla quaestio! Altissima, invece, è l'incidenza della cremazione sia per ragioni di spazio sepolcrale che sta esaurendosi (stiamo infatti ragionando nel contesto urbano e sub urbano di una megalopoli), sia per la sua intrinseca economicità. In Messico vengono usate alternativamente o la cassa di legno o quella metallica, non si utilizza né si conosce la funzione della doppia cassa di legno e zinco come, invece accade in Italia. La bara metallica è a basso prezzo e destinata a persone meno abbienti: spesso viene regalata da privati o da Istituzioni (ad. es. l'Ente "Albero della Vita"), ma, generalmente, viene impiegata anche per salme infettive, con AIDS, Ebola, o in caso di eventi catastrofici (come fu per il sisma del 1985), e quindi laddove vi siano particolari e comprovate esigenze igienico-sanitarie. Il problema principale è che questo tipo di cassa trattiene liquidi e gas post-mortali ed a volte – durante le esumazioni – si notano processi soprattutto di saponificazione parziali o totali. Mentre la Legge Italiana prevede per le bare metalliche da inumare l'apertura sul coperchio di appositi tagli volti a favorire la penetrazione nel cofano delle acque meteoriche funzionali alla lisciviazione cadaverica, in Messico, invece, tale manomissione è vietata ed il feretro viene interrato chiuso e sigillato (cioè a tenuta stagna). Le bare di metallo sono sempre impermeabili. La sola cassa di legno, per altro usata dalla gente più facoltosa per l'alto prezzo, permette una minore conservazione del corpo, consentendo la riduzione scheletrica del cadavere in tempi brevi, ma nello stesso tempo la visione del viso mediante apposita apertura all'altezza del volto, uso abbastanza comune in questi Paesi Latini. Il problema vero, per la salute pubblica, è che le casse vengono costruite da privati artigiani, e spesso sono riciclate dopo il funerale nel caso di cremazione da persone senza scrupoli le quali le rivendono, senza disinfettarle, favorendo lo sviluppo di batteri e di epatiti.

**7. Quali sono i corretti tempi d'intervento sul cadavere per un corretto servizio di tanatoprassi (si ricorre al rilevamento strumentale della morte per accelerare la procedura o si lascia, in ogni caso, decorrere il naturale svolgimento del periodo d'osservazione (che la Legge Italiana fissa ad almeno 24 ore), lasciando così formarsi i signa mortis?)**

In questi casi, la procedura completa si esegue quando si desidera mantenere un corpo per più di 72 ore dall'avvenuto decesso; mentre il termine di "memorizzazione temporanea" è destinato a conservare dili-

gentemente un corpo nel suo stato corretto per le prime 24–72 ore dopo il verificarsi di morte. In ogni Paese ci possono essere diverse normative in materia e l'*embalming* può essere richiesto dalla famiglia o dai parenti, dai rappresentanti delle missioni diplomatiche od istituzioni straniere, funzionari governativi e di Stato, o dalle autorità giudiziarie e sanitarie competenti, secondo l'interesse e la ragione per tale istanza. Queste operazioni hanno diverse motivazioni tra le quali spiccano il rimpatrio o il trasferimento all'estero di un cadavere, l'esposizione di un cadavere non identificato (sconosciuto), a fine scientifico o educativo, ed altri scopi richiesti dalle autorità sanitarie e giudiziarie. Nel corso degli anni la metodologia d'intervento è stata modificata, divenendo più "light" e "soft" ma sempre con lo stesso principio, cioè la sostituzione di sangue e fluidi corporei con sostanze conservanti, tra cui si annovera soprattutto il liquido antisettico. Attualmente, la pratica dell'*embalming* dei cadaveri può essere eseguita dopo l'autopsia. Notiamo che dagli anni '70, in avanti in alcuni Paesi la tanatoprassi è stata resa, praticamente, obbligatoria.

**8. Anche la sola tanatoestica comporta azioni "border line" (come ad esempio: tamponatura degli orifizi e chiusura della bocca con ago e filo, spesso praticate clandestinamente), ossia di dubbia legittimità almeno secondo una lettura molto formale della normativa italiana, la quale pur sempre vieta azioni invasive sui cadaveri da parte degli operatori funebri. Come si può superare l'eventuale ostacolo legale senza incorrere nelle ire del medico necroscopo?**

In Messico il problema non si pone, ed i trattamenti estetici (anche "invasivi") sono permessi proprio al fine di conferire una maggiore decoro alla salma, anche dal punto di vista della presentazione rituale del *de cuius*. Come superare il problema è di difficile attuazione in Italia siccome la riforma deve avvenire, in primis, a livello legislativo centrale. Il Medico Necroscopo in Italia (nell'attività non ospedaliera o Medico Forense) si limita all'iniezione c.d. conservativa mentre l'anatomo-patologo alla sola attività autoptica e quindi il "dopo" (destinazione successiva del cadavere) non può o non dovrebbe interessargli.

**9. Lei è direttore anche di un obitorio, struttura nella quale, per forza di cose, spesso convergono salme in cattive condizioni (a causa di eventi traumatici o demolitori). Ci sono particolari accorgimenti, nella manipolazione molto problematica di questi defunti, per conferire loro un aspetto migliore, per il giorno delle esequie? Secondo una lettura molto parziale di questa "arte" funeraria, la tanatoestetica consisterebbe, in buona sostanza nelle cure di bellezza cui sottoporre i cadaveri, in una sorta cioè di maquillage**

**post-mortale. Quali allora le scelte tecniche in termini di cosmetici e make-up mortuario. Sono indicati particolari prodotti?**

Dipende dall'istituzione e dal tanatoprattore, essendo questa un'arte professionale molto delicata, per come trattare questo tipo di cadaveri (come sopra già spiegato). I prodotti per il trucco si trovano sul mercato da tutti i prezzi, per ricchi e per poveri. Ma ovviamente i trucchi più ricercati e di buona qualità offrono migliori risultati. Ovviamente non esistono prodotti particolari per il *post mortem*, atteso che si usano gli stessi prodotti correntemente usati dalle persone in vita.

**10. Sulle parti scoperte (viso in primis, senza dimenticare le mani) i signa mortis, soprattutto nelle morti violente o in caso di prolungata agonia, lasciano tracce tangibili e spesso antiestetice (lividi, ecchimosi, ematomi, escoriazioni, piaghe da decubito ...) quali sono i principali rimedi per rimuoverli, o, recitius, anche solo occultarli, senza necessariamente ricorrere a strumenti chirurgici?**

Ovviamente un belletto ben applicato, abbinato ad eventuali parrucche, protesi ... migliora l'aspetto della salma, ma in Messico, il maquillage funerario è sempre in relazione ad espressa richiesta della famiglia. Ci sono, ad esempio, persone che seguono la tradizione di tenere la salma in casa e la bara aperta tutta la notte. In Messico si ha una forte riverenza per i morti che vengono onorati sino all'ultimo momento; la mortalità è alta proprio in quanto la vita in Messico è stressante, l'alimentazione inadeguata, condizioni economiche sono precarie quant'altro. Ma non tutti sono veri tanatoprattori e spesso alcuni si improvvisano tali per motivi economici, senza conoscere né tecniche e né la semplice concezione del rispetto per i morti. Quindi le pratiche standards vengono applicate soltanto in quegli Istituti ove esistono veri professionisti, con titolo universitario.

**11. Chiunque, tra noi Italiani, abbia assistito ad un funerale ha un incubo ricorrente: la salma presenta una perita di liquidi fetidi durante la veglia funebre: quali sono le principali cause di questo sinistro evento e, di conseguenza le metodologie e le contromisure per almeno arginare questi sgradevoli fenomeni post mortali?**

Quando la mancanza di professionalità è presente nel personale tecnico, avvengono questi "incidenti" di percorso. Un buon e professionale imbalsamatore sistema la salma in maniera tale che non vi siano fuoriuscite di liquidi, cattivi odori e quant'altro e questo è lo scopo precipuo dell'attività di *embalming*.

**12. In Messico quali sono le forme di gestione del servizio necroscopico-obitoriale: in altre parole come è strutturata la locale polizia mortuaria?**

Il Servizio Medico Forense è parte integrante della Corte Suprema del Distretto Federale ed è responsabile della conduzione di analisi, indagini e altri lavori medico-legali quando la Legge o l'Autorità competente richiedano questo, al fine di stabilire o determinare la necessità di pareri di esperti in materia, da parte del personale specializzato e medici esaminatori appartenenti al Servizio di Patologia Forense al fine anche della corretta applicazione di: legge di salute del Distretto Federale, Legge Organica della Corte Suprema del Distretto Federale, Codice di procedura penale per il Distretto Federale e altre norme vigenti, tra cui anche quelle amministrative. Tra i servizi erogati dal Servizio Medico Forense enumeriamo le seguenti prestazioni: pratica di autopsie sui corpi, integrata eventualmente da esami chimico-tossicologici e istopatologici, DNA ai fini della possibile identificazione di corpi di identità sconosciuta; valutazioni mediche per feriti; test psichiatrici e / o psicologici su richiesta dei giudici penali, giustizia minorile, civili o familiari; invio a "smaltimento" (= inumazione nella nuda terra) di cadaveri non richiesti o reclamati o per gli Istituti Universitari di Medicina; raccolta dei rifiuti chimici e biologici infettivi; in aggiunta alle procedure inerenti la funzione amministrativa di autorizzazione tipiche della polizia mortuaria, come succede anche in Italia.

**13. L'eviscerazione, ancorché parziale di un corpo umano – a fine conservativo – comporta anche implicazioni morali ed etiche da parte del personale tecnico addetto a queste operazioni: non Le pare un inutile ed estremo desiderio di vanità sociale la pretesa di esser belli anche da morti e magari non decomporsi mai, o si tratta, in fondo, di un diritto inalienabile portato di una nuova, forse vana, e tragica insieme – consapevolezza antropologica?**

L'eviscerazione viene eseguita, in Messico, solo su cadaveri sottoposti a necroscopia (riscontro diagnostico/autopsia) e per scopi educativi. È un'operazione comune che non coinvolge dal punto di vista etico. A dir il vero in Messico questi trattamenti sono richiesti dalle famiglie per rendere belle le persone care dopo la morte e non per una ragione legata a quei giusti diritti inalienabili di cui parlavo prima. Un po' di vanità ... postuma è senz'altro presente. In ogni caso io sono perfettamente d'accordo con tali pratiche funebri affinché si rendano presentabili le salme e l'ultimo saluto possa essere dato dalle famiglie senza traumi visivi, migliorando l'aspetto estetico del defunto.



## Attualità **Tra Totò e Foscolo: la tensione irrisolta tra uguaglianza e differenziazione tra le mura del cimitero**

di Pietro Barrera (\*)

Da duecento anni, il dibattito sui cimiteri gira intorno allo stesso punto: uguaglianza e differenziazione. Totò ci ha spiegato che “*a morte è una livella*”, e – poiché i morti sono gente seria – è bene che lascino le pagliacciate ai vivi. Foscolo (qualche tempo prima ...) se la prendeva con la “*nuova legge che impone i sepolcri fuor de’ guardi pietosi*”, e molte generazioni di scolari hanno imparato a memoria che “*a egregie cose il forte animo accendono le urne de’ forti*”.

Insomma, da un lato, credenti o non credenti, siamo costretti a fare i conti con l’antico monito biblico, che si ripete il mercoledì delle ceneri (e nulla ha che fare con la cremazione): “*memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris*”. Dall’altro, pur senza essere tardo-maoisti, pensiamo inevitabilmente, come diceva Szuma Chien, che “*tutti gli uomini muoiono, ma la morte di alcuni ha più peso del Monte Tai e la morte di altri è più leggera di una piuma*”.

Quando oggi, in alcune città italiane (ma, c’è da giurarci, il fenomeno si ripeterà altrove) si propongono cimiteri o sepolcreti privati, o meravigliosi “giardini del ricordo”, si torna, legittimamente, ai motivi che spinsero Foscolo a contestare l’editto di Saint Cloud, con la sua vaga aspirazione egualitaria (accuratamente calcolata in decimetri), e le misurate eccezioni autorizzate dai municipi.

Il problema non può essere banalizzato. Non riguarda solo l’inadeguatezza della “qualità di base”

offerta dai cimiteri comunali delle grandi città: inevitabilmente, come accade per gli ospedali o per la scuola pubblica, i bilanci sempre più critici delle amministrazioni territoriali aprono il varco a vistosi disservizi, e allora, chi può (cioè, chi ha denaro a sufficienza) cerca la qualità altrove. Ma c’è di più. Il bisogno di differenziarsi è un tratto costitutivo della società contemporanea, studiato da tanti autorevoli sociologi e psicologi; è proprio la massificazione forzata delle città, delle abitazioni, del modo di consumare e di produrre che ha caratterizzato larga parte del secolo scorso a sollecitare la ricerca (a volte goffa) di strade nuove per mettere a fuoco l’irripetibile unicità di ogni persona (ma anche di ogni famiglia, clan, gruppo), nella vita quotidiana, e inevitabilmente anche nella celebrazione della morte. Dicevo “goffa”, perché paradossalmente la sfrenata uniformità dei consumi è alimentata da messaggi pubblicitari elitari (solo per te, solo per pochi privilegiati, solo per l’uomo che non deve chiedere... mai!), o da un richiamo ad ancestrali miti casalinghi o bucolici. Ma nonostante queste ridicole contraddizioni, abbiamo davvero bisogno di identità, individuale e di gruppo, per non perderci in un mondo ormai globalizzato, troppo grande e complicato. E non è affatto strano che questa esigenza torni con prepotenza nel momento della sepoltura: le tombe imponenti o originali, o comunque affidate ad una cura individualizzata, saranno pure pagliacciate da vivi, come ammoniva il principe De Curtis, ma ci servono per provare a sconfiggere il senso sconvolgente di un oblio indifferenziato, dando

forma visibile al ricordo e alla memoria di persone care.

Il dilemma uguaglianza-diversità è declinato con particolare cura nei cimiteri di guerra. L'abbacinante distesa di croci e lapidi bianche nel cimitero americano di Nettuno mi ha sempre colpito: i miei genitori mi ci accompagnavano da bambino, e scorrendo i nomi su quelle lapidi mi parlavano di uno sconosciuto ragazzo del Nebraska o del Wisconsin (luoghi remoti, quasi mitici) che era morto qui, a pochi chilometri da casa nostra e a decine di migliaia dalla sua, per la nostra libertà. L'uguaglianza dei cippi marmorei, in un cimitero militare, ha un grande significato: le gerarchie, così importanti in vita, perdono di valore dinanzi alla terribile "livella", e sotto quel palmo di terra ci sono soprattutto tante persone che, insieme, hanno combattuto, sofferto, e sono morte. Poi, però, leggendo le lapidi una a una, le differenze (legittime) fanno di nuovo capolino: il riferimento religioso, l'emblema dell'unità militare di appartenenza, una frase affettuosa lasciata dai genitori, dalla fidanzata, dagli amici. Non a caso nei cimiteri tedeschi della seconda guerra mondiale (penso a quello di Caira, nei pressi di Cassino), ogni differenziazione è bandita: solo l'atroce *"ein deutscher soldat"*, per i molti morti senza nome, o tutt'al più nome, data di nascita e di morte. Si volle evitare, comprensibilmente, che riemergessero simboli nazisti o richiami "camerateschi" di un passato da dimenticare. Così l'uguaglianza (che induce alla commozione per tante giovani vite spezzate, anche se più di qualcuna appartenente agli aguzzini delle SS o della Divisione Hermann Goering) trova nuove ragioni per prevalere, senza eccezioni o esitazioni, sulla possibile differenziazione.

Ugo Foscolo, pur vissuto in tempi foschi, di guerre e di battaglie, non si preoccupava però di queste ragioni: dell'uguaglianza e della differenziazione. Le sue riflessioni avevano a che fare con le *"urne de' forti"* che *"bella e santa fanno al peregrin la terra che le ricetta"* – dunque, con la memoria collettiva, identitaria, che si consolida e si trasmette nel tempo con le sepolture delle persone "eccellenti" – ma anche con un sentimento più "quotidiano", dolcemente umano, che riguarda tutti, per il solo fatto di essere parte di una rete di relazioni affettive. È la *"corrispondenza d'amorosi sensi (celeste dote negli umani)"*, di tutti gli umani), per cui *"si vive con l'amico estinto, e l'estinto con noi"*. Non a caso nel suo sonetto più bello, lo stesso Foscolo, per esprimere lo sconforto più nero, pronostica per sé una *"illacrimata sepoltura"*. Insomma, una sepoltura

anonima, dispersa, non affidata alla cura affettuosa di chi gli ha voluto bene.

Il guaio, però, è che Foscolo dimenticava di dire che per molti secoli la tomba "personalizzata" e destinata a perpetuare la memoria era un privilegio di pochi. Non parlo di statue equestri o di monumenti devozionali: anche il nome in evidenza sulla lapide non era roba per tutti. In chiese e cappelle il ricordo dei pochi; i molti ammassati in fosse comuni, o in campi rapidamente riutilizzati. Insomma, la (preziosa, giusta e giustificata) differenziazione riguardava solo una piccola élite. L'editto di Saint Cloud può essere letto anche così: non solo come un ostacolo alla varietà delle sepolture, ma come il riconoscimento del diritto di tutti e di ciascuno a una "dignitosa sepoltura".

Ho ricordato poco fa il cimitero germanico delle battaglie di Montecassino del 1944. A poche centinaia di metri, per ironia della storia, riposano i corpi di alcune centinaia di soldati austro-ungarici della prima guerra mondiale. C'era allora, nelle vicinanze, un grande campo di concentramento, e il tifo si incaricò di sfolire il numero dei prigionieri. Ebbero: la loro tomba, in un normale cimitero civico, è una grande fossa, con una unica lapide, sia pure affettuosa (*"hic resurrectionem expectant corpora captivorum qui in exercitu austro hungarico fuerunt"*, e, in italiano, *"la morte li accomuna ai nostri"*: ancora una volta la "livella"! ). Solo un ufficiale, il tenente Otto Schmidt, ha il diritto al nome: una lapide piccola e scarna, ma "sua".

Il problema è tutto qui. La sacrosanta esigenza di personalizzare e differenziare le identità individuali e le appartenenze (di famiglia, di credo religioso o politico, di gruppo sociale o culturale) si è trovata molte volte, nella storia antica e recente, a confliggere con il più fondamentale dei diritti: il diritto alla dignità di ogni persona, che deve prescindere – ci ricorda il più bell'articolo della nostra Costituzione – da ogni tipo di diversità.

Nella tentazione di "fuga dal cimitero comunale", verso un ipotetico variopinto mondo di cimiteri particolari, ben curati e identitari, vedo per questo due grandi rischi. Da un lato quello di separare in modo sempre più netto, persino contrapposto, il luogo della memoria di ogni segmento della società (confessioni religiose? gruppi linguistici? origine etnica?), con il rischio poi che, come è accaduto e accade troppe volte, le tensioni sociali si sfoghino nel modo più vigliacco e oltraggioso contro le tombe "degli altri". Qualche teppista neonazista si incarica ogni tanto di ricordarci lo scempio dei cimiteri ebraici nell'Europa occupata dalle truppe hitleriane,

ma solo poche settimane fa la devastazione di alcuni cimiteri italiani in Libia da parte delle locali propaggini del ISIS ha dimostrato che l'odio verso i morti può trovare sempre nuove allucinanti motivazioni.

L'altro rischio riguarda, come si è capito, il significato più profondo ed essenziale del principio di uguaglianza, fondamento di ogni moderna società democratica. Guai a noi se, passo dopo passo, le nostre città dovessero abbellirsi di deliziosi cimiteri per le élite (per chi se li potrà permettere ...), lasciando gli altri poveri cristi in uno sciatto cimitero comunale, in un progressivo inevitabile degrado per l'insufficienza delle risorse e l'appannarsi dell'attenzione degli *opinion makers*.

Non possiamo però fermarci qui, perché se il cimitero pubblico – il cimitero di tutti – non fosse capace di accogliere la domanda di una accoglienza sempre più differenziata e personalizzata, il muro formale della demanialità e del monopolio pubblico locale subirà sempre nuovi assalti, finendo prima o poi per sgretolarsi. Insomma, la difesa intransigente del valore della pari dignità di ogni persona (e di ogni sepoltura) si deve integrare subito con l'aper-

tura, all'interno dello spazio comune, al profondo rispetto per le diversità. Per questo non vanno più bene i manufatti cimiteriali squadrati, anonimi e seriali; per questo non si possono respingere come fastidiose stravaganze le attese dei cittadini legate alla nuova molteplicità delle culture, dei culti, degli stili di vita. Peraltro, l'impetuoso aumento delle cremazioni aiuta a percorrere questa strada: la "fame di spazio", e di consumo di suolo urbano, si riduce ogni giorno di più, ed è già terminata in molte importanti città dell'Italia centro settentrionale. C'è insomma una occasione storica per ripensare i cimiteri, valorizzando al loro interno anche nuove dimensioni comunitarie, coinvolgendo il "civismo organizzato". Uguaglianza e differenziazione, forse non sono poli inconciliabili. Forse possiamo riconciliare Totò e Ugo Foscolo.

(\*) Vice Responsabile SEFIT Utilitalia



# Coccatto & Mezzetti

www.coccattoemezzetti.it

## QUALITÀ CERTA A PREZZI "FLESSIBILI"




A richiesta dotabile di  
**PERNO FERMACASSA**

ruote con sistema  
**ANTISHOCK**

Disponibile nelle finiture ARGENTO e ORO

cod.1050-S1 **FISARMONICA**

COD. ARTICOLO	FINITURA	Ø RUOTA
1050 - S1	FISARMONICA ALL. ARGENTO	Ø mm 200 - SIST. ANTISHOCK
1257 - 2	FISARMONICA ALL. ARGENTO	Ø mm 125 - SIST. ANTISHOCK
1050 - S	FISARMONICA ALLUMINIO ORO	Ø mm 200 - SIST. ANTISHOCK
1257 - 1	FISARMONICA ALLUMINIO ORO	Ø mm 125 - SIST. ANTISHOCK

**Dimensioni:**  
 - larghezza cm 53  
 - lunghezza max cm 119  
 - altezza cm 63

Prodotto Italiano CE

**INDUSTRIA COCCATTO & MEZZETTI S.r.l.**  
 tel +39 0321 806789 r.a. - fax +39 0321 807942  
 www.coccattoemezzetti.it

Puoi contare su di noi 365 giorni l'anno.



**Attualità** L'evoluzione del mercato funerario francese

di Emanuele Vaj

All'inizio dello scorso mese di agosto, un nuovo evento ha creato un vero e proprio terremoto nel mondo piuttosto tranquillo del settore funerario francese. Il Gruppo d'investimento Funecap, con capitale sociale di 810.000 euro (formato da un gruppo di imprenditori, tutti azionisti del Gruppo) – ha acquistato il numero 2 del settore funerario Roc-Eclerc. E senz'altro non si fermerà qui.

Arrivati sul mercato finanziario con un fatturato quasi nullo e con una conoscenza del settore molto relativa, in poco tempo “hanno imparato” il mestiere ed impressionato i Professionisti del settore con la loro capacità di cercare e realizzare acquisizioni, ma anche di reperire fondi.

Con un fatturato di 110 milioni di euro nel 2015, dopo l'acquisizione di Roc-Eclerc il loro volume di attività si è raddoppiato, arrivando a sfiorare i 250 milioni di euro. Tutto ciò ne farà un solido rivale di OGF – lo storico leader del settore – che con i suoi marchi PFG (Pompes Funèbres Générales), Roblot e De Borniol – ha dichiarato un fatturato di 540 milioni di euro.

Per finanziare l'acquisto di Roc-Eclerc e assicurarsi il proprio sviluppo futuro, Funecap ha innanzitutto

ottenuto una linea di credito dal Fondo britannico ICG.

L'operazione è la doppia dimostrazione dei movimenti in corso nel settore funebre francese (ma non solo) con l'aumento della potenza della finanza e un'accelerazione delle concentrazioni.

Il mercato tende ormai a queste soluzioni che sono guidate da nuove entità provenienti dalla finanza.

Pamplona, il fondo del miliardario russo Alex Knaster, nel 2011 si è “regalato” il numero 1 – OGF – per 875 milioni di euro. Per i finanzieri il settore funerario presenta una tripla attrattiva. Da una parte la sua crescita aumenterà per diversi anni. La fine della generazione del “baby-boom” dovrebbe portare il numero dei decessi dai 556.000 del 2014 a 730.000 nel 2040.

D'altra parte, quando trattano le proprie prestazioni, le pompe funebri sono in una posizione di forza rispetto ai clienti in lutto, presi dall'urgenza.

Questo squilibrio ha permesso agli imprenditori di aumentare i prezzi del 29% in due anni, anche se la crisi economica ha rallentato l'aumento.

Infine, il mercato rimane frammentato con più di 3.000 operatori indipendenti che realizzano – per la

maggior parte – meno di 1 milione di euro di fatturato.

È dunque una porta aperta a numerose potenziali altre acquisizioni per i finanziari che desiderano riunire le forze verso qualche marchio nazionale.

Si può concludere che “l’agitazione” non è finita.

Sono cambiate molte più situazioni in 3 anni di quanto non lo sia stato negli ultimi 30.

*“Impresari funebri non si nasce, si diventa.*

*Se dovessi riassumere quello che è oggi Funecap in cifre?*

*Noi siamo il secondo operatore francese nei negozi integrati con un po’ di più di 150 punti vendita in proprio, oltre ad altri in franchising. Questo rappresenta circa 13.000 servizi e 2.000 monumenti funebri all’anno e abbiamo anche in gestione 23 crematori esistenti – uno dei quali è il sesto più grande in Francia – (altri sono in sviluppo) e 40 case funerarie di ultima generazione. una filiale specializzata nei contratti di previdenza funeraria, 400 dipendenti e un centro di formazione del personale. Tutto questo rappresenta un fatturato di circa 60 milioni e una quota di mercato che supera ormai il 12%.”*

*“Da 4 anni Funecap non cessa di svilupparsi, essenzialmente per mezzo di nuove acquisizioni e se potremo raddoppiare la nostra organizzazione nei*

I numeri (al 2014) del mercato funerario francese	
Fatturato	2,4 miliardi di euro
Numero imprese	3.450
Personale impiegato	25.000
Tasso di cremazione	33%
Previdenza funeraria	45%

*prossimi 3 anni, saremo definitivamente un attore significativo sul mercato.*

*“La nostra macchina per le acquisizioni è ben roduta, e potrebbe assolutamente essere all’altezza di farne altre ...”*

Così ci ha detto Philippe Gentil, Presidente del Comitato esecutivo di Funecap (una carriera nella PFG – dal 1992 al 2010 – prima Analista e poi Direttore dello sviluppo internazionale, collaborando ad acquisire una trentina di attività in Belgio, Italia, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera e Turchia).

E, quasi a conferma di queste dichiarazioni, Funecap ha recentemente acquistato SCI, la Società dei Crematori di Francia – costituita nel 1995 con capitale sociale di quasi 5 milioni di euro – che ne possiede 17 in Francia, 1 in Belgio e 1 nell’Isola della Martinica. SCI manterrà la propria autonomia gestionale.

Documentazione

**D.G.R. Lombardia 3 luglio 2015, n. X/3770**

**La cremazione in Lombardia. Approvazione delle indicazioni per l'evoluzione della rete degli impianti, elaborate in esito all'analisi dei dati raccolti in conformità alle d.g.r. VIII/4642 del 4 maggio 2007 e d.g.r. X/3482 del 24 aprile 2015**

(B.U.R. Lombardia n. 29 del 13/07/2015)

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che Regione Lombardia è già intervenuta con proprie normative e regolamentazioni nel campo delle attività funebri e cimiteriali, prevedendo tra l'altro:

- la sollecitazione ai Comuni a favorire, nell'ambito della loro pianificazione, il ricorso alle forme di sepolture di minor impatto ambientale individuate nella inumazione e nella cremazione, ed il ricorso alla cremazione anche per le inumazioni da almeno dieci anni e per le tumulazioni da almeno venti anni, come soluzione al problema della insufficienza di spazio per le sepolture;
- il censimento degli impianti di cremazione esistenti, della relativa attività e potenzialità;
- la realizzazione di almeno un impianto per la cremazione di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverico trasformativi conservativi contenuti in casse sia di legno sia di zinco, in relazione all'esigenza sopra richiamata di liberare spazi per nuove sepolture all'interno delle aree cimiteriali esistenti e ridurre pertanto la necessità di ampliare le stesse, nonché di tutelare la salute degli operatori dei servizi cimiteriali addetti alla fase di trasferimento dei resti estumulati dalla cassa di zinco alla cassa in legno;

Visti:

- la legge 30 marzo 2001, n. 130 «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»;
- il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 'Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali' così come modificato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1 «Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004,

n. 6 'Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali'»;

- la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia Sanità»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Vista la d.g.r. 4 maggio 2007 n. VIII/4642 «Attività funebri e cimiteriali: documento «gli impianti di cremazione in Lombardia» ai sensi del r.r. 6/2004», modificata dalla d.g.r. 4 marzo 2009 n. VIII/9052 «Determinazioni in merito alle attività e alla localizzazione degli impianti di cremazione» che:

- ha censito gli impianti di cremazione esistenti in Lombardia;
- ha riconosciuto gli impianti presenti e precisamente di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Cinisello Balsamo, Pavia e Varese quali componenti della rete lombarda;
- ha previsto che:
  - i gestori degli impianti inviino annualmente i dati relativi alle cremazioni effettuate al fine di consentire di seguire l'evoluzione delle attività di impianto, fornendo supporto conoscitivo ai fini decisionali;
  - il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte della Provincia a nuovi impianti di cremazione e/o a nuove linee di cremazione sia subordinato all'esito positivo della verifica preventiva effettuata secondo specifici criteri da parte della D.G. Salute;
  - gli impianti di cremazione esistenti che non raggiungano le 1200 cremazioni/annue a causa di deficit tecnologici e/o manutentivi presentino all'Autorità Competente al rilascio delle emissioni in atmo-

sfera ai sensi del d.lgs. 152/2006 un piano di adeguamento;

- gli impianti esistenti e futuri, ad esclusione di quelli elettrici, ricevessero obbligatoriamente cadaveri portatori di dispositivi elettromedicali a batterie elettrolitiche;
- ha ammesso la realizzazione in Lombardia di un unico impianto sperimentale in grado di accogliere casse di zinco;

Viste le relazioni annuali «Gli impianti di cremazione in Lombardia» elaborate dalla D.G. Salute redatte sulla base della trasmissione dei dati da parte dei soggetti gestori degli impianti di cremazione pubblicate sul sito web di Regione Lombardia e diffuse al territorio dove, in particolare nella relazione dell'attività degli impianti dell'anno 2013, si conclude che «Sulla base dei dati presentati non emerge la necessità di realizzare nuovi impianti sul territorio lombardo, alla luce sia delle potenzialità attuali e future degli impianti, che del fatto che la scelta crematoria potrà incrementarsi principalmente nei territori ove risulterebbe ancora al di sotto del 20%. Con riguardo a quanto sopra evidenziato, risulta prioritariamente opportuno migliorare le sinergie tra Comuni e Gestori degli impianti, al fine di ridurre i tempi di attesa, favorendo le legittime aspettative dei cittadini»;

Vista la d.g.r. 24 aprile 2015 n. X/3482 «Comunicazione alla Giunta del Vice Presidente Mantovani avente oggetto «Gli impianti di cremazione in Lombardia», con cui la Giunta Regionale ha condiviso l'opportunità di avviare un monitoraggio presso i Comuni al fine di verificare l'esistenza di una mobilità extra-regionale delle cremazioni di cadavere i cui esiti integrino i dati trasmessi annualmente dai gestori degli impianti di cremazione;

Visto il documento elaborato dalla D.G. Salute – Unità Organizzativa Governo della Prevenzione e tutela sanitaria di cui all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento, intitolato «Gli impianti di cremazione in Lombardia d.g.r. X/3482 del 24 aprile 2015 – Relazione esiti» – aggiornamento 2015»;

Ravvisata la necessità che la realizzazione di nuovi impianti e la eventuale ristrutturazione di quelli esistenti avvenga secondo valutazioni di razionalizzazione e di compatibilità ambientale, in relazione alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs. 152/06 da parte della Provincia, oltretutto con l'obiettivo di fornire un servizio efficace, efficiente ed economico alla popolazione lombarda;

Ritenuto che il documento di cui all'Allegato A costituisca uno strumento adeguato per il raggiungimento degli obiettivi soprarichiamati nell'ottica dei principi di snellimento e di semplificazione degli atti amministrativi e di governo del sistema degli impianti di cremazione;

Ritenuto opportuno, ai fini degli obiettivi del presente provvedimento:

- di approvare il documento «Gli impianti di cremazione in Lombardia d.g.r. X/3482 del 24 aprile 2015 – Relazione esiti – aggiornamento 2015» elaborato dalla D.G. Salute – UO Governo della Prevenzione e tutela sanitaria, di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento;
- di riconoscere gli impianti di cremazione presenti in Lombardia, riportati in tabella 1 allegato A la cui rete è costituita da 12 impianti attivi con 23 linee di cremazione, fatti salvi gli adeguamenti già previsti e sottoposti a verifica preventiva favorevole ai sensi della d.g.r. VIII/4642/2007, ed autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs. 152/2006, alla data di pubblicazione del presente atto;
- di stabilire che, entro il 28 febbraio di ogni anno, i Comuni lombardi comunichino alla D.G. Salute, secondo le modalità già praticate in occasione della rilevazione dei dati attuata a seguito della d.g.r. X/3482/2015 e comunque secondo le indicazioni operative che la D.G. Salute fornirà, il numero di autorizzazioni alla cremazione di cadaveri e di resti da esumazioni ed esumazioni, presso impianti regionali e extra-regionali;
- di stabilire che, entro il 28 febbraio di ogni anno, i Comuni lombardi sede di impianto di cremazione acquisiscano dai rispettivi gestori i dati di attività dell'impianto medesimo, secondo il format già in uso e comunque secondo le indicazioni operative che la D.G. Salute fornirà e li trasmettano alla medesima;
- di definire che per soddisfare il bisogno stimato all'anno 2020 sulla base del tasso di mortalità e della previsione della popolazione residente in Lombardia (fonte: ISTAT) sono ipotizzabili fino a un massimo di 36 linee di cremazione da conseguire, in ordine di priorità, attraverso:
  - il rinnovo dell'attuale rete degli impianti di cremazione, ovvero la dismissione delle linee vetuste e la sostituzione con nuove, ed anche un ampliamento degli impianti esistenti con costruzione di nuove linee;
  - la realizzazione di nuovi impianti non ricompresi nell'elenco sopra citato;
- di incaricare la D.G. Salute di monitorare il trend della scelta crematoria attraverso i dati trasmessi annualmente dai Comuni secondo quanto sopra espresso, per consentire di aggiornare il predetto bisogno stimato;
- di incaricare la D.G. Salute di verificare preventivamente che la costruzione di nuove linee e nuovi impianti di cremazione da parte dei Comuni – preferibilmente se in associazione tra loro – avvenga secondo i criteri della popolazione residente e del numero di linee di impianto già attive ed efficienti nel territorio provinciale, in una visione che assicuri una distribuzione omogenea in regione;

- di stabilire che non sia ammessa la realizzazione di impianti la cui fonte energetica sia elettrica e che non abbiano almeno due linee di cremazione;
- di stabilire che per la combustione delle casse zincate resta individuato il solo impianto di Milano e che, in seguito alla sua messa in esercizio e alla rilevazione della sua attività, si potranno prevedere necessità ulteriori della rete;
- di stabilire che la ASL territorialmente competente venga coinvolta nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui alla l. 241/90 dalla Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/06 al fine della valutazione delle ricadute sulla salute della popolazione;

Preso atto che la regolazione della rete degli impianti scaturisce anche dalla necessità di limitare e controllare gli impatti sulla salute della popolazione e sull'ambiente generate dalle relative emissioni in atmosfera:

- la realizzazione e il dimensionamento di nuovi impianti e/o linee deve garantire che siano efficienti, ovvero il raggiungimento di 1200 cremazioni/linea/anno, e ad alta redditività in funzione di un adeguato bacino di utenza e dell'utilizzo su più di un turno lavorativo/gg;
- gli impianti esistenti, parimenti, devono garantire il raggiungimento di 1200 cremazioni/linea di cremazione/anno, e una alta redditività in funzione di un adeguato bacino di utenza e dell'utilizzo su più di un turno lavorativo/gg;
- gli impianti le cui linee – singolarmente – non raggiungono il valore di 1200 cremazioni/linea di cremazione/anno devono presentare un piano di adeguamento, senza ritardo, all'Autorità Competente al rilascio delle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs. 152/2006;

Stabilito, pertanto, che il presente atto sostituisce integralmente la d.g.r. VIII/4642/2007, già modificata dalla d.g.r. 4 marzo 2009 n. VIII/9052;

Ritenuto di prevedere la pubblicazione sul BURL e sul sito web della Direzione Generale Salute;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

per le motivazioni sopra esplicitate che si intendono integralmente riportate:

1. di sostituire con il presente atto la d.g.r. VIII/4642/2007 già modificata dalla d.g.r. VIII/9052/2009;
2. di approvare il documento «Gli impianti di cremazione in Lombardia d.g.r. X/3482 del 24 aprile 2015 – Relazione esiti– aggiornamento 2015» elaborato dalla D.G. Salute – UO Governo della Prevenzione e tutela sanitaria, di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento;
3. di riconoscere gli impianti di cremazione presenti in Lombardia riportati in tabella 1 allegato A la cui rete è costituita da 12 impianti attivi con 23 linee di crema-

zione, fatti salvi gli adeguamenti già previsti e sottoposti a verifica preventiva favorevole ai sensi della d.g.r. VIII/4642/2007, ed autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs. 152/2006, alla data di pubblicazione del presente atto;

4. di stabilire che, entro il 28 febbraio di ogni anno, i Comuni lombardi comunichino alla D.G. Salute, secondo le modalità già praticate in occasione della rilevazione dei dati attuata a seguito della d.g.r. X/3482 del 24 aprile 2014 e comunque secondo le indicazioni operative che la DG Salute fornirà, il numero di autorizzazioni alla cremazione di cadaveri e di resti da esumazioni ed estumulazioni, presso impianti regionali e extra-regionali;

5. di stabilire che, entro il 28 febbraio di ogni anno, i Comuni lombardi sede di impianto di cremazione acquisiscano dai rispettivi gestori i dati di attività dell'impianto medesimo, secondo il format già in uso e comunque secondo le indicazioni operative che la DG Salute fornirà e ne trasmettano copia alla medesima;

6. di definire che per soddisfare il bisogno stimato all'anno 2020 sulla base del tasso di mortalità e della previsione della popolazione residente in Lombardia (fonte: ISTAT) sono ipotizzabili fino a un massimo di 36 linee di cremazione da conseguire attraverso, in ordine di priorità:

- il rinnovo dell'attuale rete degli impianti di cremazione, ovvero la dismissione delle linee vetuste e la sostituzione con nuove, ed anche un ampliamento degli impianti esistenti con costruzione di nuove linee;
- la realizzazione di nuovi impianti non ricompresi nell'elenco sopra citato;

7. di incaricare la DG Salute di monitorare il trend della scelta crematoria attraverso i dati trasmessi annualmente dai Comuni secondo quanto sopra espresso, per consentire di aggiornare il predetto bisogno stimato;

8. di incaricare la DG Salute di verificare preventivamente che la costruzione di nuove linee e nuovi crematori da parte dei Comuni – preferibilmente se in associazione tra loro – avvenga secondo i criteri della popolazione residente e del numero di linee di impianto già attive ed efficienti nel territorio provinciale, in una visione che assicuri una distribuzione omogenea in regione;

9. di stabilire che non sia ammessa la realizzazione di impianti la cui fonte energetica sia elettrica e che non abbiano almeno due linee di cremazione;

10. di stabilire che per la combustione delle casse zincate resta individuato il solo impianto di Milano e che, in seguito alla sua messa in esercizio e alla rilevazione della sua attività, si potranno prevedere necessità ulteriori della rete;

11. di stabilire che la ASL territorialmente competente venga coinvolta nell'ambito della conferenza di servizi di cui alla l. 241/90 dalla Autorità Competente al



rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/06 al fine della valutazione delle ricadute sulla salute della popolazione;

12. di stabilire, anche in relazione alla necessità di limitare e controllare gli impatti sulla salute della popolazione e sull'ambiente generate dalle relative emissioni in atmosfera, che:

- la realizzazione e il dimensionamento di nuovi impianti e/o linee deve garantire che siano efficienti, ovvero il raggiungimento di 1200 cremazioni/linea/anno, e ad alta redditività in funzione di un adeguato bacino di utenza e dell'utilizzo su più di un turno lavorativo/gg;

- gli impianti esistenti, parimenti, devono garantire il raggiungimento di 1200 cremazioni/linea di crema-

zione/anno, e una alta redditività in funzione di un adeguato bacino di utenza e dell'utilizzo su più di un turno lavorativo/gg;

- gli impianti le cui linee – singolarmente – non raggiungono il valore di 1200 cremazioni/linea di cremazione/anno devono presentare un piano di adeguamento, senza ritardo, all'Autorità Competente al rilascio delle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs. 152/2006;

13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della Regione Lombardia e della Direzione Generale Salute di Regione Lombardia.

Il segretario:

Fabrizio De Vecchi

### **ALLEGATO A**

#### **GLI IMPIANTI DI CREMAZIONE IN LOMBARDIA DGR X/3482 DEL 24 APRILE 2015 – RELAZIONE ESITI AGGIORNAMENTO 2015**

##### **Premessa**

La Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001, stabilisce all'art. 6 (Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori) che “... le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione. ...”. Stabilisce, altresì, che “... la gestione dei crematori spetta ai comuni ...” che “... provvedono agli oneri connessi alla (loro) realizzazione ed alla gestione anche con i proventi derivanti dalle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri ...”.

La Lr n. 33/2009, al Capo III, in coerenza con la citata legge nazionale, ha previsto disposizioni in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Sono stati confermati e ripresi i principi della precedente legge regionale ed in particolare l'uso di feretri di legno dolce non verniciato, al fine di ridurre i fumi inquinanti e i tempi di cremazione; il potere in capo all'ufficiale di stato civile, in caso di comprovata insufficienza delle sepolture, di autorizzazione della cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni; il dovere di ogni comune, nell'ambito della pianificazione ur-

banistica e territoriale, di prevedere aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione; l'affidamento a soggetti pubblici o privati della gestione e manutenzione dei cimiteri prevedendo che se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria (legge 10 ottobre 1990, n. 287 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

La deliberazione n. VIII/4642 emanata dalla Giunta Regionale della Lombardia in data 4 maggio 2007, in attuazione del regolamento regionale 6/2004, ha:

- ✓ censito i crematori esistenti in Lombardia;
- ✓ riconosciuto gli impianti presenti a quella data e precisamente a Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Cinisello Balsamo, Pavia, Varese quali componenti della rete lombarda perché in possesso, alla data di pubblicazione della delibera, dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi del DLgs 152/2006;

✓ previsto che:

- i gestori degli impianti inviino annualmente i dati relativi alle cremazioni effettuate al fine di consentire alla Regione e agli Enti locali interessati di seguire l'evoluzione delle attività di impianto, fornendo supporto conoscitivo ai fini decisionali;
- il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte della Provincia sia subordinato all'esito positivo della verifica preventiva effettuata secondo specifici criteri dalla D.G. Salute;
- i progetti degli impianti siano sottoposti a valutazione di impatto paesistico;
- gli impianti esistenti che non raggiungano le 1200 cremazioni/annue a causa di deficit tecnologici e/o

manutentivi presentino un piano di adeguamento all'Autorità Competente al rilascio delle emissioni in atmosfera, ai sensi del DLgs 152/2006;

- gli impianti esistenti e futuri, ad esclusione di quelli elettrici, ricevessero obbligatoriamente cadaveri portatori di dispositivi elettromedicali a batterie elettrolitiche;

✓ ammesso in Lombardia la realizzazione di un unico impianto sperimentale in grado di accogliere casse di zinco, rispettoso di alcune specifiche caratteristiche;

La Giunta Regionale della Lombardia in data 4 marzo 2009 ha emanato la delibera n. VIII/9052 Determinazioni in merito alle attività e alla localizzazione degli impianti di cremazione” (B.U.R. Lombardia 16/3/09, n. 1), integrando la precedente dgr VIII/4642/2007.

Il provvedimento ha modificato i criteri localizzativi per i nuovi impianti tenendo in considerazione:

a) la distanza da impianti esistenti,  
b) la viabilità e le relative aree critiche,  
c) le distanze ed i tempi di percorrenza adeguati,  
e ha inoltre riconosciuto l’inserimento nell’elenco degli impianti esistenti di quelli che avrebbero ottenuto successivamente l’autorizzazione all’emissione in atmosfera; la deroga ai criteri di efficienza di 1000/1200 cremazioni anno per nuovi impianti in aree provinciali disagiate.

L’individuazione dei criteri da considerare per valutare il fabbisogno di per la realizzazione degli impianti era allora scaturita “... dall’analisi del contesto, dall’individuazione di scenari ipotetici di evoluzione della richiesta di cremazione e dalla constatazione che in Lombardia si stava assistendo ad un incremento dei Comuni lombardi, anche di piccole dimensioni che manifestavano interesse alla realizzazione di un impianto di cremazione”.

Al 31 dicembre 2014 risultano attivi in Lombardia 12 impianti – Albosaggia (SO), Bergamo, Brescia, Busto Arsizio (VA), Cinisello Balsamo (MI), Como, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Varese – dotati complessivamente di 23 linee di cremazione. Le loro attività sono descritte nelle Relazioni annuali GLI IMPIANTI DI CREMAZIONE IN LOMBARDIA redatte sulla base della trasmissione dei dati alla DG Salute dai singoli gestori e pubblicate sul sito web di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.sanita.it](http://www.regione.lombardia.sanita.it). Seppure i dati abbiano rilevato, al 31 dicembre 2013, che la rete lombarda degli impianti è in grado di sostenere l’attuale richiesta di cremazione pari a 37.281 cremazioni/2013 a fronte di una potenzialità teorica dichiarata dai gestori di circa 59.000 cremazioni/anno – ipotizzando tutte le linee in funzione su almeno 2

turni di lavoro 365 giorni/anno “... numerosi Comuni ed Associazioni di imprese funebri segnalano all’Assessorato Salute che un’importante quota delle cremazioni di cadavere è autorizzata ed effettuata fuori regione a causa dell’indisponibilità efficiente dell’impianto nella zona di interesse del cittadino; ... tempi di attesa elevati inducono i Comuni lombardi a proporre la realizzazione di nuovi impianti ...” – si è, pertanto, reso necessario un ulteriore approfondimento comunicato alla Giunta con dgr X/3482 del 24 aprile 2014.

### Situazione relativa alla cremazione e relativi impianti in Lombardia

In Lombardia sono attivi 12 impianti per un totale di 23 linee di cremazione, di cui 20 a metano e 3 a energia elettrica. Nel 2013, il Comune di Milano ha acquisito esito favorevole alla verifica preventiva per la realizzazione, presso il cimitero di Lambrate, dell’impianto sperimentale per lo zinco in coerenza con la dgr 4642/2007. Negli ultimi anni si è osservata la progressiva dismissione e sostituzione di linee obsolete. Milano, Pavia e Varese sono gli impianti più vetusti, ma, ad esclusione di Pavia, esiste già la previsione di una loro sostituzione con introduzione del gas metano (tabella 1) (N.d.R. vedi pagina seguente).

Con nota H1.2015.0013166 del 04.05.2015 è stata attivata nei 1546 Comuni lombardi una puntuale rilevazione dei dati relativi alle cremazioni autorizzate di cadaveri e di resti da esumazioni ed estumulazioni, presso impianti regionali e extra-regionali. La rilevazione <sup>(1)</sup>, effettuata somministrando agli Uffici Anagrafe un questionario (all. 1) ha consentito di integrare i dati trasmessi dai gestori di impianto nel rispetto della d.g.r. n. VIII/4642/2007.

Figura 1 – Impianti di cremazione nel nord Italia.  
Mappa




<sup>(1)</sup> Hanno aderito alle rilevazione 999 Comuni (circa 2/3 del totale). I Comuni di Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Cinisello Balsamo che possiedono un impianto di cremazione non hanno risposto alla rilevazione.

Tabella 1 – Impianti di cremazione in Lombardia. Caratteristiche

Impianti	Linee	Vetustà	Note
Albosaggia (SO)	2 linee a metano	una linea in esercizio nel 2013 una linea avviata 2014	
Bergamo	2 linee a metano	una linea in esercizio nel 2008 una linea in esercizio nel 2011	sostituzione e dismissione di precedenti linee
Brescia	2 linee a metano	in esercizio nel 2013	sostituzione e dismissione di precedenti linee
Busto Arsizio (VA)	1 linea a metano	in esercizio nel 2012	
Cinisello Balsamo (MI)	2 linee a metano	in esercizio nel 2009	
Como	2 linee a metano	in esercizio nel 2007	
Cremona	1 linea a metano	in esercizio nel 2014	sostituzione e dismissione di precedente linea
Lodi	1 linea a metano	in esercizio nel 2011	sostituzione e dismissione di precedente linea
Mantova	2 linee a metano	in esercizio nel 2008	sostituzione e dismissione di precedenti linee
Milano	2 linee elettriche e 3 a metano	in esercizio tra il 1998 e il 2003	in progetto la sostituzione delle 2 linee elettriche con 3 linee a metano per casse di zinco
Pavia	2 linee a metano	una linea in esercizio nel 1996 una linea in esercizio nel 2005	
Varese	1 linea elettrica	in esercizio nel 2000	In progetto 2 linee a metano di cui una in sostituzione dell'elettrica

Figura 2 – Impianti di cremazione in Lombardia in relazione alla densità abitativa (Fonte ISTAT)



In Tabella 2 e 3 sono riportati i dati delle cremazioni effettuate, rispettivamente, in impianti dentro e fuori regione, disaggregati per anno e per tipologia (N.d.R. vedi pagina seguente).

Risulta che, nel periodo 2010-2014, una quota delle cremazioni autorizzate avvenga in impianti fuori regione: con riguardo ai cadaveri, la quota è cresciuta da

circa il 4% nel 2010 a circa il 10% nel 2014; con riguardo ai resti, dal 5% al 15%.

I grafici che seguono forniscono la rappresentazione dei valori in tabella 4 (N.d.R. vedi pagina seguente).

Grafico 1 – Esiti della survey. Cremazioni di cadavere fuori Regione





Grafico 2 – Esiti della survey. Cremazioni di resti fuori Regione



I motivi che giustificano l'utilizzo di impianti in Comuni fuori regione sono la cassa di zinco (nel 12% dei casi); vicinanza al luogo di residenza (nel 19%); i tempi di attesa (nel 32%). I tempi medi di attesa rile-

vati con il survey sono, negli impianti in Regione, 1 gg a Brescia; 2 gg a Varese; 3 gg a Busto Arsizio; 3,5 gg a Milano; 4 gg a Bergamo; 5 gg a Como; negli impianti fuori Regione variano da 0 a 30 gg, con un valore medio di 9 gg, ove tempi molto lunghi hanno a riferimento l'erogazione dell'intero servizio di esuma-

zione e estumulazione di resti (dall'attivazione del service alle operazioni di espletamento).

Risulta che nella quasi totalità dei casi (99%) non siano state attivate convenzioni, associazioni, unioni tra Comuni per assicurare bacini di utenza.

**Tabella 2 – Esiti della survey. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti in Lombardia**

<i>Comuni Lombardi con impianto</i>	<i>Cadaveri 2010</i>	<i>Resti 2010</i>	<i>Cadaveri 2011</i>	<i>Resti 2011</i>	<i>Cadaveri 2012</i>	<i>Resti 2012</i>	<i>Cadaveri 2013</i>	<i>Resti 2013</i>	<i>Cadaveri 2014</i>	<i>Resti 2014</i>
Albosaggia	34	4	47	4	50	37	1.057	265	1.574	512
Bergamo	1.735	872	2.288	2.674	2.167	1.718	1.580	840	1.622	444
Brescia	924	321	938	282	1.658	633	1.203	405	1.756	289
Busto Arsizio	6	3	8	3	417	190	174	87	585	197
Cinisello Balsamo	572	212	552	238	385	100	446	115	404	109
Como	1.157	76	1.004	99	1.070	84	962	94	794	70
Cremona	54	25	87	39	113	32	34	15	178	24
Lodi	79	37	189	62	379	139	585	174	589	177
Mantova	196	141	229	92	298	131	744	365	542	298
Milano	6.476	2.427	6.705	4.465	7.413	3.500	7.528	3.482	7.935	2.182
Pavia	280	54	237	52	315	201	483	214	329	379
Varese	1.168	100	1.615	123	1.802	59	1.891	98	1.081	74
N cremazioni per le quali i Comuni non conoscono i dati identificativi dell'impianto	912	64	1.121	85	1.285	94	1.421	119	1.525	158
<b>TOTALE</b>	<b>13.593</b>	<b>4.336</b>	<b>15.020</b>	<b>8.218</b>	<b>17.352</b>	<b>6.918</b>	<b>18.117</b>	<b>6.273</b>	<b>18.914</b>	<b>4.913</b>

**Tabella 3 – Esiti della survey. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti fuori Lombardia**

<i>Comuni extralombardia con impianto</i>	<i>Cadaveri 2010</i>	<i>Resti 2010</i>	<i>Cadaveri 2011</i>	<i>Resti 2011</i>	<i>Cadaveri 2012</i>	<i>Resti 2012</i>	<i>Cadaveri 2013</i>	<i>Resti 2013</i>	<i>Cadaveri 2014</i>	<i>Resti 2014</i>
Lugano	116	2	143	1	344	5	115	2	141	2
Novara	120	34	70	19	36	46	177	146	185	81
Spinea	14	65	13	36	3	23	11	20	1	8
Treccate	230	35	935	182	1.370	402	1.311	801	1.600	722
Verbania	67	3	53	6	65	7	89	5	112	28
Verona	1	80	1	67	15	48	5	46	0	2
<b>TOTALE</b>	<b>548</b>	<b>219</b>	<b>1.215</b>	<b>311</b>	<b>1.833</b>	<b>531</b>	<b>1.708</b>	<b>1.020</b>	<b>2.049</b>	<b>843</b>

**Tabella 4 – Esiti della survey. Quote cremazioni in e fuori Lombardia**

<i>Cremazioni</i>	<i>Cadaveri 2010</i>	<i>Resti 2010</i>	<i>Cadaveri 2011</i>	<i>Resti 2011</i>	<i>Cadaveri 2012</i>	<i>Resti 2012</i>	<i>Cadaveri 2013</i>	<i>Resti 2013</i>	<i>Cadaveri 2014</i>	<i>Resti 2014</i>
Totale comuni con impianto	14.141	4.555	16.235	8.529	19.185	7.449	19.825	7.293	20.963	5.756
Percentuale fuori regione su comuni con impianti	3,9	4,8	7,5	3,6	9,6	7,1	8,6	14,0	9,8	14,6
Percentuale in regione su comuni con impianti	96,1	95,2	92,5	96,4	90,4	92,9	91,4	86,0	90,2	85,4

Ulteriori analisi derivano dai dati forniti dai gestori nel rispetto della dgr VIII/4642/2007. La scelta crematoria in Lombardia nel 2013 su base dati 2008 (primo anno di rilevazione dei dati di attività dai gestori) è cresciuta del 49% portandosi al 32,2% del totale dei decessi (tabella 5). Il trend, ad oggi crescente dal 2009, ha registrato un picco significativo nell'anno 2011 (grafico 3).

**Tabella 5 – Rapporto tra decessi e cremazioni**


	<i>n. cremazioni da cadavere</i>	<i>n. totale decessi</i>	<i>% scelta crematoria</i>
2008	18853	89755	21,0
2009	19088	89567	21,3
2010	21389	90165	23,7
2011	22991	92000	25,0
2012	25721	93757	27,4
2013	26623	91264	29,2
2014	29100	90461	32,2

Tabella 7 – Quozienti di mortalità per Italia, Lombardia e Province

Provincia Regione	Quoziente di mortalità (per mille)												
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
Lombardia	9,4	9,9	9,0	9,2	9,1	9,1	9,4	9,4	9,4	9,2	9,6	9,2	9,1
ITALIA	9,8	10,2	9,5	9,8	9,6	9,8	9,9	10,0	9,9	10,0	10,3	10,0	9,8

Di fatto, si è concretizzata nel 2013 l'ipotesi rappresentata dalla dgr VIII/4642/2007 (par. 4): "... *scenario al 2010 che la scelta crematoria venga effettuata nel 30% dei decessi sulla base del tasso di mortalità attuale si avrà necessità, entro il 2010, di soddisfare circa 24.000/27.000 cremazioni/anno. Tale bisogno potrà essere soddisfatto da un sistema integrato di impianti di cremazione costituiti da 20/22 linee di cremazioni ognuna delle quali effettui almeno 1000/1300 cremazioni/anno. ...*". Nel 2013 le linee degli impianti nell'effettività hanno lavorato mediamente 254 gg/anno per circa 10 h/gg, impiegando circa 2 h/cremazione <sup>(4)</sup> (tabella 6). Ipotizzando un'attività media che copra 300 gg/anno, per 8 h/gg, le 23 linee attuali lavorerebbero 55.000 h/anno, per un totale di cremazioni possibili pari a 27.500 cadaveri/anno <sup>(5)</sup>, valore che corrisponde all'attuale scelta crematoria sul totale dei decessi.

Grafico 3 – Tempi medi di cremazione per impianto/anno



Negli ultimi anni gli impianti esistenti hanno registrato una riduzione del valore medio sia dei giorni di funzionamento/anno che delle ore di funzionamento/gg: il tempo medio di cremazione è circa 2h.

Tabella 6 – Valori medi di funzionalità di cremazione delle reti degli impianti lombardi

	2011	2012	2013	2014
gg/anno di funzionamento	281,2	273,0	254,4	271,7
h/gg di funzionamento	12,4	11,5	10,9	10,7
h/cremazione	2,6	2,0	2,0	2,1

<sup>(4)</sup> Si tenga presente che gli impianti di Cremona e Busto Arsizio, nel 2013, hanno lavorato sotto la soglia delle 1200 cremazioni/anno.

<sup>(5)</sup> È stato scelto il valore medio di 2h/cadavere per gli impianti lombardi a fronte di valori di 90' a cremazione/cadavere che è requisito standard di funzionalità di un nuovo impianto.

Gli impianti di Cremona, Varese, e Busto Arsizio hanno realizzato 502 (anno 2013), 840 (anno 2014) e 752 (anno 2014) cremazioni totali/anno posizionandosi ben al di sotto della soglia di 1200 cremazioni /anno individuata quale indicatore di efficienza nella dgr VIII/4642/2007; in questo modo ricadendo nella condizione prevista al punto e) della citata dgr, ossia nell'obbligo di definizione e presentazione di un piano di adeguamento tecnologico e gestionale.

### Analisi di contesto

La tabella 7 mostra i quozienti di mortalità per Italia, Lombardia e Province (Fonte: ISTAT).

I dati elaborati annualmente da SEFIT evidenziano che le cremazioni effettuate in Italia nel corso del 2013 (110.710 cremazioni di feretri) sono cresciute dell'8,7% rispetto all'anno precedente. Le ragioni sarebbero da ricercare nel cambio di propensione dei cittadini, dovuto alla presenza di un maggior numero di impianti sul territorio ed anche alla crisi economica. L'incidenza della cremazione sul totale delle sepolture, in Italia, per l'anno 2013, è del 18,43% (Fonte: ISTAT). La Lombardia ha un dato più alto, essendo la regione in cui la cremazione è più sviluppata (è meglio dotata di impianti di cremazione) seguita da Piemonte ed Emilia Romagna.

Il ricorso alla cremazione continua ad avvenire soprattutto al Nord, che ha una maggiore presenza di impianti, ma anche al Centro.

Accanto a Milano, Roma e Genova si confermano, come negli anni precedenti, le città con il maggior numero di cremazioni di cadaveri effettuate, seguite da Livorno, Mantova e Torino.


In Europa la cremazione è in crescita, a superamento delle forme di sepoltura tradizionali con valori che raggiungono il 38% del totale dei decessi.

Le stime portano a ritenere che la cremazione possa continuare a crescere, visto il trend in crescita degli ultimi anni a seguito anche della grande crisi economica: Federutility SEFIT stima che la cremazione passi in Italia dal 19% (stimato 2014) al 30% nel 2050, profondamente diverso tra Nord, Centro e Sud e peraltro già raggiunto in Lombardia.

### Scenari della scelta crematoria in Lombardia


A partire dal trend tra decessi e cremazioni, la proiezione al 2020 (grafico 4) mostra una quota di cremazioni/decessi che varia tra il 42 % e il 50 % a seconda che si utilizzi un tasso di crescita lineare (conservativo) o esponenziale.

Grafico 4 – Linee di tendenza della cremazione



Ponendo come scenario al 2020 che la scelta crematoria venga effettuata nel 42% – 50% dei decessi, sulla base del tasso di mortalità del 9,1\*1000 (anno 2014) e della previsioni della popolazione residente in Lombardia <sup>(6)</sup> (grafico 5) si avrà la necessità di soddisfare circa 36.000/42.000 cremazioni/anno. Tale bisogno potrà essere soddisfatto da 30/36 linee di cremazione ognuna delle quali effettui circa 1200 cremazioni/anno.

Grafico 5 – Previsioni della Popolazione Residente in Lombardia



Tutto ciò premesso, si esprimono le seguenti considerazioni:

- ✓ se si conferma il trend in crescita della scelta crematoria l'attuale rete degli impianti, stante i valori medi di esercizio registrati nell'effettività, non potrà soddisfare la richiesta;
- ✓ esiste la necessità di proseguire nel rinnovo dell'attuale rete degli impianti di cremazione, prevedendo la dismissione delle linee vetuste ed anche un ampliamento degli impianti esistenti (con costruzione di nuove linee e gestione anche su più turni/gg);

✓ visto il numero di impianti/linee ad oggi in esercizio in Lombardia, occorre altresì una pianificazione per la costruzione e gestione (sempre su più turni/gg) di crematori da parte dei Comuni, pure in associazione tra essi, fondata su regole/criteri per la realizzazione e il dimensionamento di nuovi impianti che siano efficienti e ad alta redditività in funzione di un adeguato bacino di utenza;

✓ per la combustione delle casse zincate resta individuato il solo impianto di Milano e solo in seguito alla sua messa in esercizio e alla rilevazione della sua attività si potranno prevedere necessità ulteriori della rete;

✓ la regolazione della rete degli impianti consideri con attenzione la necessità di limitare e controllare gli impatti sulla salute della popolazione e sull'ambiente generate dalle relative emissioni atmosferiche.

### Realizzazione di nuovi impianti

Poiché le salme non risultano classificabili quali rifiuti ai sensi della parte quarta del 152/2006, gli impianti di cremazione non rientrano in alcuna delle categorie progettuali di cui alla parte II del Codice Ambientale (d.lgs. 152/06); pertanto non sono sottoposti né a procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) né tantomeno a VIA.

Tuttavia, non essendo ricompresi tra gli impianti di cui all'art. 272 c.1 del d.lgs. 152/06 (attività con emissioni scarsamente rilevanti) e di cui all'art. 272 c.2 (attività in deroga), tutti gli impianti di cremazione sono soggetti al procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni di cui all'art.269 del 152/06 da svolgersi in procedura ordinaria, ossia tramite indizione di lavori di Conferenza di Servizi di cui alla L. 241/90, la quale prevede il coinvolgimento di tutti gli Enti che abbiano competenza in materia ambientale. Il rilascio di tale autorizzazione è inoltre subordinato all'esito positivo della verifica preventiva da parte della D.G. Salute.

Si evidenzia, altresì, la necessità di coinvolgere il Dipartimento di Prevenzione Medico dell'ASL territorialmente competente nell'ambito dei lavori di Conferenza di Servizi, indetta dalla Autorità Competente (ad oggi la Provincia), in merito agli aspetti di gestione e trattamento di salme, e alle eventuali ricadute sulla salute pubblica.

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del l'art. 269 del d.lgs. 152/2006, è subordinata alla presentazione da parte del Comune, preferibilmente se associato ad altri, alla DG Salute di un'istanza tesa a verificare che la nuova linea/il nuovo impianto contribuisca ad assicurare una distribuzione omogenea in regione Lombardia. In questa logica, la popolazione residente e il numero di linee di impianto già attive ed efficienti nel territorio provinciale sono primi criteri di verifica ai fini della loro realizzazione (criterio quantitativo e localizzativo).

<sup>(6)</sup> Demo.istat.it – Previsioni della popolazione residente  
demo.istat.it/prev/index.html

Sono altresì criteri da rispettare:

- ✓ Efficienza: il raggiungimento di 1200 cremazioni/linea/anno, e alta redditività in funzione di un adeguato bacino di utenza che tenga conto della popolazione residente, del tasso di mortalità, dell'entità della scelta crematoria, nonché in funzione del bisogno di cremazione dei resti delle esumazioni ed estumulazioni;
- ✓ Tecnologia: l'impianto deve utilizzare la miglior tecnologia disponibile per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera;
- ✓ Sostenibilità ambientale: non è ammessa la realizzazione di impianti/linee la cui fonte energetica sia elettrica;
- ✓ Territoriale e paesaggistico: non è ammessa la realizzazione di impianti in aree protette naturali; non è ammessa in prossimità di elementi sensibili (strutture per l'infanzia, strutture sanitarie ...);
- ✓ Gestionali: non è ammessa la realizzazione di impianti che non abbiano almeno due linee ed il cui utilizzo non avvenga su più di un turno lavorativo/gg.

#### **Ristrutturazione di linee/impianti esistenti**

Gli impianti le cui linee non raggiungono il valore di 1200 cremazioni/linea/anno presentano senza ritardo un piano di adeguamento tecnologico e gestionale all'Autorità competente.

L'iter amministrativo è quello già descritto per la realizzazione di nuove linee/impianti.

**Tabella 8 – Popolazione residente per provincia, impianti e linee di cremazione**

<i>Provincia</i>	<i>Residenti 01/01/2015</i>	<i>Impianti</i>	<i>Linee di cremazione</i>
Bergamo	1.108.853	1	2
Brescia	1.265.077	1	2
Como	599.905	1	2
Cremona	361.610	1	1
Lecco	340.251	0	0
Lodi	229.576	1	1
Mantova	414.919	1	2
Milano	3.196.825	2	7*
Monza e della Brianza	864.557	0	0
Pavia	548.722	1	2
Sondrio	182.086	1	2
Varese	890.234	2	2
<b>TOTALE</b>	<b>10.002.615</b>	<b>12</b>	<b>23</b>

\* Milano ha ricevuto autorizzazione all'attivazione di 1 nuova linea

#### **ALLEGATO 1**

Scegli la provincia
Scegliere il comune
Compilare la tabella inserendo il numero di cremazioni AUTORIZZATE di cadaveri e di resti da esumazione ed estumulazione e il nome del comune luogo della cremazione
Comune della cremazione
[1][n° cremazioni cadaveri 2010]
[1][n° cremazioni resti 2010]
[1][n° cremazioni cadaveri 2011]
[1][n° cremazioni resti 2011]
[1][n° cremazioni cadaveri 2012]
[1][n° cremazioni resti 2012]
[1][n° cremazioni cadaveri 2013]
[1][n° cremazioni resti 2013]
[1][n° cremazioni cadaveri 2014]
[1][n° cremazioni resti 2014]
Compilare la tabella inserendo il numero di decessi di residenti per il Vs comune
[decessi residenti 2010]
[decessi residenti 2011]
[decessi residenti 2012]
[decessi residenti 2013]
[decessi residenti 2014]
Nel Vs comune è presente un presidio ospedaliero
Compilare la tabella inserendo il numero di decessi di residenti e non residenti per il Vs comune
[decessi non residenti 2010]
[decessi non residenti 2011]
[decessi non residenti 2012]
[decessi non residenti 2013]
[decessi non residenti 2014]
Segnalare eventuali motivi che giustificano l'utilizzo di impianti in comuni fuori regione
[Motivi logistici (Vicinanza luogo di residenza)]
[Cassa zinco]
[Tempo di attesa]
[Altro]
Tempo medio di attesa per la cremazione per impianti fuori regione (in giorni)
Inserire eventuali osservazioni/note
Tempo medio di attesa per la cremazione nel proprio impianto (in giorni)
Sono attive convenzioni con altri comuni per utilizzo del proprio impianto

#### **ALLEGATO B**

(... omissis ...)



OrthoMetals® è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 450 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

**Altre informazioni** ➔ [www.crematori.org/riciclo](http://www.crematori.org/riciclo)

**Chi contattare in Italia** ➔ **Euro.Act srl** • Tel: 0532.1916111

Mail: [orthometals@crematori.org](mailto:orthometals@crematori.org)



**Documentazione** **Revoca per autotutela di *project financing* e adeguamenti tariffari delle concessioni cimiteriali: la determinazione del “momento” da cui si producono effetti**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 104 del 08/09/2015

Si riportano – in **Allegato 1 e 2** – due recenti sentenze che intervengono su due distinte materie, particolarmente sensibili, e, in **Allegato 3**, un loro breve commento.

La prima sentenza riguarda la modifica di intendimenti dell'Amministrazione comunale in materia di realizzazione di un impianto di cremazione, verosimilmente per problematiche di localizzazione, stante le resistenze della popolazione, e la regolazione dei rapporti economici conseguenti la revoca in autotutela dell'affidamento di realizzazione ed esercizio a mezzo di *project financing*.

La seconda sentenza interviene sulla individuazione

del momento in cui decorre una concessione cimiteriale ai fini della determinazione della giusta misura della tariffa da corrispondere, nel frattempo variata tra il momento dell'assegnazione e quello dell'atto di concessione.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.utilitalia.it](http://www.utilitalia.it), selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Acqua (Emanuela Cartoni)

**ALLEGATO 1**

**T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, sent. n. 9662 del 17/07/2015**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2760 del 2011, proposto da:

Società Panta Rei Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Crippa, con domicilio eletto presso l'avv. Luca Crippa in Roma, Via Valadier, 39;

*contro*

Comune di Lariano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alfiero Costantini, con domicilio eletto presso l'avv. Alfiero Costantini in Velletri, viale G. Oberdan n. 60;

*per l'annullamento*

della delibera della Giunta comunale di Lariano n. 82 del 30.7.2010, recante la revoca in autotutela della deliberazione Giunta comunale n. 113 del 4 agosto 2009, avente ad oggetto: “presa d'atto della proposta di finanza progetto riguardante l'intervento n. 44 di programma delle oo.pp. per la realizzazione di un forno crematorio nel cimitero”;

del bando di gara relativo alla procedura negozio nata in questione, nella parte in cui prevede che l'amministrazione, per motivi di pubblico interesse, possa revocare la relativa gara d'appalto senza alcun diritto a rimborso per le eventuali spese sostenute;

nonché per la condanna al risarcimento danni e, in via subordinata e residuale, al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 21 *quinques* l. 241/90.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lariano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente, Panta rei s.r.l., impugna il provvedimento con cui il Comune di Lariano ha disposto in via di autotutela la revoca della deliberazione di giunta comunale del 4.8.2009 n. 113 avente ad oggetto: "Presenza d'atto della proposta di finanzia di progetto riguardante intervento n. 44 di programma delle OO.PP. per la realizzazione di un forno crematorio nel civico cimitero". Impugna, inoltre, il bando di gara relativo alla procedura negoziata nella parte in cui esso prevede che l'amministrazione possa revocare la gara senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sopra e senza alcun rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta.

Esponde la parte ricorrente che:

- con delibera n. 168 del 16.12.2008, veniva adottato da parte del comune di Lariano il programma di OOPP 2009/2011 recante il programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale, predisposto dalla competente area tecnica;
- tra gli interventi previsti vi era la realizzazione di un forno crematorio area cimiteriale di euro 650.000;
- in data 16.2.2009, la ricorrente proponeva la realizzazione dell'impianto in questione;
- l'amministrazione con determina n. 730 del 31.12.2009, preso atto della proposta progettuale di finanzia di progetto presentata dalla società PANTA REI S.r.l., indicava la gara approvando il bando e il relativo disciplinare concernente la procedura ristretta di *Project financing* per l'aggiudicazione del progetto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- all'esito della gara, risultava vincitrice la società ricorrente, giusto verbale del 26.2.2010, successivamente approvato con determina n. 123 del 22.3.2010;
- con nota 19.4.2010, l'ufficio tecnico comunale sottoponeva alla ditta aggiudicatrice alcune modifiche alla convenzione che, in data 21.4.2010, la ditta accettava;
- ulteriori modifiche venivano chieste con nota in data 6.7.2010, anch'esse accettate dalla società il giorno successivo;
- che in data 13.7.2010 si riuniva la terza commissione consiliare comunale, la quale prendeva atto delle intervenute accettazioni alle modifiche apportate alla convenzione da parte della ricorrente;
- a seguito di proteste da parte della cittadinanza contro la realizzazione dell'impianto in questione (che sarebbero intervenute in data 26.7.2010), il Consiglio comunale dava mandato al Sindaco di attivare la procedura al fine di accantonare e cancellare dal Piano delle opere pubbliche l'opera in questione. Veniva, pertanto, adottata, in data 30 luglio 2010, la delibera di G.C. oggi impugnata, con la quale in via di autotutela, la Giunta provvedeva alla revoca della propria deliberazione n. 113 del 4.8.2009.

Tanto premesso, la società ricorrente deduce varie censure di eccesso di potere e violazione di legge e chiede la condanna al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ovvero in subordine, e in via residuale, alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 21 *quinques* della l. 241/1990.

Il comune di Lariano si è costituito e ha depositato una memoria nella quale ha sostenuto che, nel corso della procedura selettiva ristretta per l'esecuzione dell'opera indetta ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. 163/2006, l'unica offerta da prendere in considerazione era stata quella della ricorrente (cfr. verbale del 26.2.2010, il cui contenuto veniva riprodotto nella determina dirigenziale n. 123 del 22.3.2010).

Successivamente, in data 13.7.2010 si riuniva una Commissione consiliare per esaminare le problematiche di carattere economico dell'opera, dalla quale emergevano le diverse opinioni dei membri della stessa circa la sua fattibilità. In quella sede, tuttavia, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, nessuna decisione in merito veniva assunta né tantomeno veniva effettuata l'aggiudicazione.

Sostiene, dunque, il Comune che la procedura di affidamento in convenzione dell'opera era stata sospesa prima della aggiudicazione della esecuzione dell'opera, in un momento in cui le parti si trovavano ancora in una fase di studio circa i termini economici della concessione/ gestione.

Sottolinea, inoltre, il Comune che in relazione all'opera in questione nessun avviso pubblico era stato bandito ma che era stata la stessa società ricorrente a produrre autonomamente la propria proposta.

In conclusione, trattandosi di revoca intervenuta prima della aggiudicazione definitiva, non ci sarebbe stato bisogno, per l'amministrazione resistente, di una specifica motivazione sull'interesse pubblico né sarebbe stata prospettabile una responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, quest'ultima inconfigurabile anteriormente alla scelta del contraente.

Infine, sempre secondo la prospettazione della resistente, nemmeno sarebbe dovuto alcun indennizzo ai sensi dell'art. 21 *quinques* in quanto: il contratto per la concessione gestione non era ancora stato sottoscritto; l'esercizio dello *jus poenitendi* della amministrazione era pienamente giustificato sulla base di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, inoltre nemmeno ci si troverebbe, nel caso di specie, di fronte ad una vera e propria revoca in quanto la ricorrente non era ancora stata individuata come contraente.

Quanto alla prova del danno, la ricorrente avrebbe sostenuto le spese per la redazione del progetto di propria iniziativa, senza essere stata a ciò sollecitata dalla pubblicazione di un Avviso di massima.

Per tutte queste ragioni, il Comune chiede il rigetto del ricorso nonché delle domande risarcitorie e di indennizzo.

Con memoria depositata per l'odierna udienza, il comune di Lariano, costituitosi con un nuovo difensore, stante la rinuncia al mandato del precedente legale, ha ulteriormente argomentato sull'infondatezza del ricorso, sottoli-

neando che in assenza di aggiudicazione definitiva non occorresse la previa comunicazione di avvio del procedimento né una specifica motivazione di interesse pubblico.

Sostiene, altresì, che anche qualora volesse ravvisarsi nella fattispecie una intervenuta aggiudicazione definitiva, ciò non sarebbe di ostacolo all'esercizio dell'autotutela non essendo comunque ancora stato stipulato il contratto accessivo al provvedimento.

Quanto alla pretesa risarcitoria, oltre a ribadire l'infondatezza, il Comune ha anche rilevato la mancanza di prova circa i danni sofferti, con particolare riferimento all'ammontare effettivo delle spese sostenute per partecipare alla gara.

Anche la società ricorrente ha depositato una memoria per l'udienza, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

La causa è stata trattenuta per la decisione.

Al fine di una migliore comprensione della vicenda appare opportuno preliminarmente ricapitolare i passaggi della procedura di *Project financing*.

Dalla documentazione in atti risulta che la società ricorrente presentò al comune di Lariano una proposta di finanzia di progetto in relazione ad un'opera contenuta nel programma OO.PP. 2009-2011 adottato ai sensi dell'art. 128, comma 11 del d.lgs. 163/2006, e specificamente riguardante la realizzazione di un forno crematorio cimiteriale.

Con delibera di Giunta comunale n. 113 del 4 agosto 2009, il Comune prese atto della citata proposta, specificando che occorresse procedere alla sua valutazione in merito alla *"fattibilità sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità e fruibilità, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento e del costo di gestione"*.

Con la delibera 113/2009, pertanto, venne investito il Responsabile dell'area della valutazione della proposta in relazione ai suddetti profili.

Con determina dirigenziale n. 730 del 31.12.2009, il responsabile dell'area tecnica procedette alla indizione della gara per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cremazione salme, secondo procedura ristretta di *project financing* e aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta più vantaggiosa.

In data 15.1.2010 il bando venne affisso all'Albo pretorio del comune.

Per quanto qui interessa, il bando prevedeva la possibilità di aggiudicazione della gara anche in caso di unica offerta valida, a condizione che essa fosse migliorativa rispetto agli elementi posti a base di gara (punto 21).

Nelle informazioni complementari, inoltre, il bando prevedeva una clausola, espressamente impugnata dalla società ricorrente in questa sede, secondo la quale *"l'amministrazione, per motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di revocare la presente gara di appalto senza che le impresa partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per eventuale spesa sostenuta."*

L'unica offerta pervenuta fu quella della ricorrente, ovvero dello stesso promotore finanziario.

Nel verbale della commissione di gara del 26.2.2010 venne dato atto di tale circostanza e della richiesta da parte dell'amministrazione di acquisire i documenti di cui all'art. 41 del d.lgs. 163 del 2006, specificando che l'aggiudicazione definitiva sarebbe avvenuta solo dopo la disamina di tali documenti.

Con nota n. 6963 del 19.4.2010, il comune, previa disamina della documentazione prodotta dalla società ricorrente in data 1.4.2010, sottopose alla promotrice una bozza di convenzione contenente delle modifiche migliorative.

Con nota 7085 del 21.4.2010 tali modifiche vennero formalmente accettate dalla ricorrente.

Ulteriori modifiche alla proposta di convenzione vennero chieste dalla Giunta comunale con nota n. 11398 del 6.7.2010, anch'esse accettate il giorno successivo.

In data 13 luglio 2010, la Terza Commissione consiliare riunitasi, per discutere le modifiche apportate alla convenzione, si riservò ulteriori approfondimenti circa la compatibilità della convenzione con la gestione del cimitero da parte della Salaria Costruzioni e le potenzialità di mercato del progetto (cfr. doc. 8 della produzione di parte ricorrente).

Infine, con delibera n. 82 del 30 luglio 2010, la Giunta comunale – preso atto dell'ordine del giorno del Consiglio comunale del 27.7.2010 con il quale, all'unanimità dei presenti, si deliberava di dare mandato al Sindaco e alla Giunta di attivare ogni procedure affinché l'opera venisse definitivamente accantonata e cancellata – disponeva la revoca in via di autotutela della delibera di Giunta n. 113 del 4.8.2009, demandando al Responsabile dell'area ogni adempimento inerente la sospensione della procedura di affidamento della convenzione.

La controversia in esame concerne, dunque, una procedura di *project financing*, avviata per la realizzazione di un'opera prevista nel piano triennale delle opere pubbliche, procedura poi interrotta per l'adozione di un provvedimento di autotutela da parte dell'amministrazione comunale.

Detta procedura – disciplinata prima dagli articoli 37 e seguenti della L. n. 109 del 1994 e successivamente dagli articoli 153 e seguenti del D.Lgs. n. 163 del 2006 – risulta articolata in due fasi, distinte ma strettamente connesse: la prima, relativa alla scelta del promotore, caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa per l'accoglimento della proposta, proveniente talvolta del promotore stesso, alla stregua della già effettuata programmazione delle opere pubbliche, con gara preliminare per la valutazione comparativa delle diverse offerte, seguita da eventuali modifiche progettuali e da rilascio della concessione, la seconda, consistente nella fase selettiva ad evidenza pubblica (condotta secondo le regole nazionali e comunitarie) fra più aspiranti alla concessione in base al progetto prescelto, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

Lo schema, così articolato, realizza una fattispecie a formazione progressiva, il cui scopo finale (aggiudicazione della concessione, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) è interdipendente dalla fase prodromica di individuazione del promotore (cfr.

Cons. St., Ad. Plen., 28.1.2012, n. 1; Cons. St., sez. V, 6.10.2010, n. 7334, 8.2.2011, n. 843, 7.4.2011, n. 2154; Cons. St., sez. IV, 26.1.2009, n. 391).

La peculiare procedura sopra sintetizzata, così come peraltro in via generale per ogni procedimento – selettivo o meno –, può essere soggetta ad interruzioni anche definitive, connesse a provvedimenti assunti dall'Amministrazione in via di autotutela, rapportati a vizi di legittimità o a revoche motivate da ragioni di interesse pubblico: queste ultime – disciplinate in via generale dall'art. 21 *quinquies* della L. 7 agosto 1990, n. 241, nel testo aggiunto dall'art. 14 della L. 11 febbraio 2005, come successivamente modificato ed integrato – possono giustificarsi in relazione a sopravvenuti motivi di pubblico interesse, a mutamento della situazione di fatto o a nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (cfr. anche, per il principio, Cons. St., sez. VI, 17.3.2010, n. 1554; Cons. St., sez. V, 6.10.2010, n. 7334 e 6.12.2010, n. 8554).

Per il *project financing*, una disciplina peculiare in materia di revoca è contenuta nell'art. 158 del citato D.Lgs. n. 163 del 2006, da considerare – sussistendone i presupposti – *lex specialis* rispetto al predetto art. 21 *quinquies* L. n. 241 del 1990 (che parte della giurisprudenza riteneva inapplicabile all'approvazione di un progetto preliminare di *project financing* o alla fase di aggiudicazione provvisoria, poiché riguardante – prima dell'inserimento, con D.L. n. 7 del 2007, del comma 1 bis – i soli provvedimenti ad efficacia durevole: cfr. Cons. St., sez. VI, 17.3.2010, n. 1554; la questione tuttavia deve ritenersi, ormai, superata alla luce della nuova formulazione dell'art. 21 *quinquies* come meglio di dirà in seguito).

Tanto premesso in punto di fatto e di diritto, vanno in primo luogo esaminate le censure mosse dalla società ricorrente avverso la delibera di giunta n. 82 del 2010 con la quale è stata disposta la revoca in via di autotutela della delibera di Giunta n. 113 del 4.8.2009.

Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990, dell'art. 21 *quinquies* della l. 241/90, anche in relazione al d.lgs. 163/2006 nonché eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine all'interesse pubblico attuale del provvedimento, per ingiustizia manifesta, superficialità e sviamento.

Sostiene, infatti, la ricorrente che non sarebbe adeguata la motivazione dell'impugnato provvedimento di revoca laddove questa fa riferimento alle rimostranze della popolazione contro la realizzazione dell'opera.

Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe dovuto rendere edotta la popolazione prima di indire la gara; ad ogni modo, non sarebbe stato indicato un preciso e concreto interesse pubblico a giustificazione del provvedimento di revocata adottato.

Le censure non sono persuasive.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che nel *project financing* l'amministrazione, anche una volta individuato il promotore e ritenuto di pubblico interesse il progetto dallo stesso presentato, non è tenuta a dare corso alla procedura di gara, ma rimane libera di scegliere – attraverso valutazioni attinenti al merito am-

ministrativo e non sindacabili in sede giurisdizionale – se, per la tutela dell'interesse pubblico, sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione ovvero non procedere affatto (cfr. Cons. Stato, III, 20 marzo 2014, n. 1365).

Ebbene, nel caso di specie il provvedimento di revoca impugnato (delibera di Giunta n. 82 del 2011) poggia la sua motivazione sulla circostanza che in data 26/7/2010 ampia parte della cittadinanza era insorta contro la realizzazione dell'opera; tale protesta popolare aveva indotto il Consiglio comunale, e quindi la Giunta, a ritenere come venute meno le medesime ragioni di opportunità che avevano indotto all'adozione del precedente atto programmatico.

È noto che il provvedimento di revoca può fondarsi, a mente dell'art. 21 *quinquies* (nel testo vigente all'epoca dei fatti antecedente alle modifiche apportate dal modificato dall'art. 25, comma 1, lettera *b-ter*), della legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133), anche su di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

La nuova valutazione di opportunità operata dall'amministrazione, effettuata alla luce di sopravvenienze in grado di modificare gli obiettivi politico-amministrativi, deve ritenersi, pertanto, immune da vizi logici e costituisce esercizio non irragionevole del potere discrezionale di autotutela, siccome fondato su una modifica degli originali indirizzi programmatici, la cui definizione resta nella piena disponibilità dell'amministrazione. Ancor più, ove considerato che alcuna esecuzione dell'opera era stata avviata né alcuna convenzione era stata ancora sottoscritta tra le parti.

Si tratta, infatti, nello specifico di scelte che impingono temi particolarmente sensibili per la collettività, sia dal punto di vista etico che ambientale, dinanzi alle quali, pertanto, il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi ai profili di manifesta irragionevolezza, illogicità e/o ingiustizia.

In questo quadro, nemmeno può ritenersi rilevante la circostanza, invocata da parte ricorrente, del mancato coinvolgimento della cittadinanza all'epoca di approvazione del Piano delle Opere Pubbliche. Si tratta infatti di una procedura che non è prevista da alcuna disciplina specifica.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione.

Sostiene, infatti, la ricorrente che essa aveva acquisito, nel corso della procedura, una posizione differenziata e qualificata quantomeno di controinteressato, cui era necessario comunicare l'avviso di avvio del procedimento di revoca.

Secondo la ricorrente, inoltre, l'amministrazione non avrebbe fornito adeguati strumenti di prova sul fatto che il contenuto del provvedimento non poteva essere diverso da quello adottato in considerazione dell'interesse perseguito.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Va in primo luogo rilevato che, sebbene l'odierna ricorrente avesse assunto, essendo l'unica offerente, un ruolo importante nella interlocuzione con l'amministrazione, la procedura di *project financing* non poteva ancora dirsi formalmente conclusa al momento dell'adozione della delibera di revoca impugnata, in quanto la convenzione, più volte modificata, non risultava ancora sottoscritta dalle parti.

Ed invero, la stessa determina n. 123 del 22 marzo 2010, nella quale si dà atto che l'unica offerta da prendere in considerazione era quella della ricorrente, specifica che l'aggiudicazione definitiva sarebbe avvenuta solo dopo la disamina della documentazione amministrativa e progettuale redatta dalla società promotrice.

Tale atto di aggiudicazione definitiva non risulta, tuttavia, mai adottato; infatti, una volta acquisita la documentazione amministrativa, era stata avviata con la società proponente un dialogo volto alla modifica dello schema di convenzione e, prima della sua definitività, la procedura di *project financing* era stata revocata.

Sulla base di tali premesse, il Collegio ritiene che possa farsi applicazione alla fattispecie, per analogia, dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di revoca della aggiudicazione provvisoria.

La richiamata giurisprudenza ha chiarito che in caso di aggiudicazione provvisoria, in quanto atto endoprocedimentale, l'amministrazione può esercitare il proprio potere di autotutela senza dare comunicazione dell'avvio del relativo procedimento (v. per tutte, C.d.S. n. 6456/2006).

Anche in vicenda analoga, il Consiglio di Stato (sez. VI, sent., 5/3/2013, n. 1315) ha affermato che non è dovuto l'avviso di avvio del procedimento in caso di revoca di procedura di *project financing* avviata su iniziativa di parte non ancora conclusa con il rilascio della concessione o con l'aggiudicazione della gara per l'esecuzione dell'opera.

Per tutte queste ragioni, la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati deve essere respinta.

Venendo all'esame della domanda di risarcimento per responsabilità precontrattuale, occorre preliminarmente precisare in via generale, che la responsabilità c.d. precontrattuale – la quale trova il suo fondamento normativo negli artt. 1337 e 1338 c.c. – è stata qualificata in dottrina e giurisprudenza come l'istituto che tende a garantire la libertà negoziale della parte e a tutelare l'affidamento durante le trattative.

A tal fine, la norma pone a carico delle parti coinvolte nelle trattative contrattuali l'obbligo di agire secondo buona fede, obbligo che si snoda attraverso i corollari del dovere di informazione, di chiarezza, di segreto e di adoperarsi per garantire la validità e l'efficacia del negozio da stipulare.

La violazione di tali precetti determina, quindi, la lesione dell'interesse sopra descritto, e comporta obblighi risarcitori, che vanno valutati e quantificati prendendo a riferimento l'interesse – la libertà negoziale, appunto – tutelato con l'istituto in parola, nella misura, peraltro, del c.d. interesse negativo.

Con riguardo al caso in esame, la condotta contraria a correttezza e buona fede imputata all'amministrazione resistente consisterebbe nell'aver l'ente pubblico portato avanti una procedura di *project financing*, senza che fosse stata preventivamente valutata l'opportunità della realizzazione dell'opera alla luce delle prevedibili contestazioni della cittadinanza.

Osserva il Collegio, che per la sussistenza di tale forma di responsabilità non occorre che gli atti lesivi siano di per sé illegittimi.

È stato ritenuto, infatti, che *“Anche in caso di revoca legittima degli atti della procedura di gara può sussistere una responsabilità precontrattuale della Pubblica amministrazione nella ipotesi di affidamenti suscitati nell'impresa dagli atti della procedura ad evidenza pubblica poi rimossi, in quanto l'impresa può aver confidato sulla possibilità di diventare affidataria e, ancor più, in caso di aggiudicazione intervenuta e poi revocata, sulla disponibilità di un titolo che l'abilitava ad accedere alla stipula del contratto stesso; è quindi ammessa la responsabilità precontrattuale della parte pubblica nel caso in cui l'interruzione della procedura di gara sia stata ritenuta legittima e anzi doverosa per sopravvenuta valutazione dell'interesse pubblico (per esempio, sopravvenuta mancanza di finanziamenti); in tali ipotesi, ai fini della responsabilità precontrattuale, non si deve tener conto della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica cristallizzato nell'ultimo provvedimento amministrativo, ma della correttezza del contegno tenuto dall'ente pubblico durante la fase delle trattative e della formazione del contratto, alla luce dell'obbligo delle parti contraenti di comportarsi secondo buona fede ai sensi dell'art. 1337 c.c., tanto è vero che questo è invocabile anche quando vi sia stata la stipulazione del contratto”* (cfr *ex multis* Cons. Stato, IV, 790/2014).

Venendo al caso di specie, la domanda in esame non è fondata.

Va, in primo luogo, rilevato che parte ricorrente non si specifica sotto quale profilo la condotta dell'amministrazione rivelerebbe i caratteri del mancato rispetto dei canoni di correttezza e buona fede.

Se il *vulnus* deve ravvisarsi nel mancato coinvolgimento (preventivo) della collettività, il Collegio osserva che siffatta procedura di partecipazione popolare non è contemplata normativamente in fattispecie simili, sicché mancherebbe il parametro normativo cui rapportare la condotta asseritamente illecita.

In disparte quanto sopra, va comunque rilevato che la condotta della amministrazione non appare censurabile sotto i profili della correttezza e buona fede, poiché la procedura di finanza di progetto è stata immediatamente revocata non appena insorte le imprevedibili proteste popolari.

Né sotto questo specifico profilo può rilevare la censura, mossa al comportamento della amministrazione, di non aver dato adeguata pubblicità alla iniziativa in una fase prodromica, e cioè al momento della previsione di essa nel Piano delle opere pubbliche. Infatti, come ha rilevato sul punto la difesa del comune (cfr. pp. 14 e 15 della memoria di costituzione), le proteste cittadine hanno tro-

vato origine proprio a seguito della definizione del progetto della ricorrente in quanto solo in quel momento è stato reso noto che l'impianto avrebbe dovuto servire l'intero circondario e si sarebbe fatto carico di un bacino di utenza enorme.

La domanda di risarcimento per responsabilità precontrattuale deve, dunque, essere respinta.

A diverse conclusioni, invece, si può pervenire per la domanda prospettata in via subordinata di corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 21 *quinquies* della L. n. 241 del 1990.

Alla riconosciuta facoltà per l'Amministrazione di revocare i propri atti – legittimamente emessi, ma ritenuti non più compatibili con l'interesse pubblico – si contrappone infatti la concessione di un indennizzo per il soggetto che subisca la negativa incidenza della revoca, quale tipica forma di ristoro per lesioni conseguenti ad atti leciti.

In materia di *project financing*, un indennizzo commisurato sia ai costi che al mancato guadagno è previsto dall'art. 158 del D.Lgs. n. 163 del 2006, che tuttavia fa esplicito riferimento alla revoca della concessione, presupponendo, pertanto, la caducazione del titolo sopravvenuta al completamento della procedura.

La norma in esame, pertanto, non è applicabile al caso di specie in cui, il titolo concessorio non era ancora stato rilasciato e la convenzione non ancora sottoscritta al momento della intervenuta revoca e deve pertanto farsi riferimento unicamente alla disciplina di cui all'art. 21 *quinquies* l. 241/90.

A tale riguardo, deve considerarsi superato l'indirizzo giurisprudenziale, menzionato dalle difese del Comune, che limitava l'applicabilità della predetta norma a fattispecie di revoca dei provvedimenti ad efficacia durevole, non comprendendosi fra questi l'aggiudicazione provvisoria di una gara ovvero, per quanto di interesse, la mera conclusione della prima fase della finanza di progetto.

L'introduzione, con D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, del comma 1 bis del citato art. 21 *quinquies* L. n. 241 del 1990, consente infatti, dalla data di approvazione della norma, di collegare l'indennizzo in questione anche agli atti ad efficacia istantanea che incidano su rapporti negoziali: rapporti, di cui non può negarsi la sussistenza nel caso di specie, posto lo stadio avanzato cui erano giunte le trattative. (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 1315, 5.3.2013, cit.)

Va infatti rilevato che, nel caso di specie, si verte nella ipotesi di *project financing* ad iniziativa privata, ai sensi dell'art. 153, comma 16, caratterizzato dalla presenza di due fasi di evidenza pubblica: la prima, avviata dalla proposta del privato di realizzare un'opera pubblica compresa nel piano, che apre una fase di evidenza pubblica volta alla individuazione del promotore; la seconda, che può svolgersi anche nelle forme del dialogo competitivo, volta all'affidamento dell'esecuzione dei lavori mediante procedura di concessione o pubblica gara.

In base alla documentazione presente in atti, risulta che nel caso in esame si fosse perfezionata soltanto la prima, autonoma fase della procedura preordinata alla scelta del promotore ed al riconoscimento del carattere di pubblico interesse del progetto preliminare, da questi presentato.

In tale situazione, non può negarsi che ( come affermato in analoga fattispecie dal Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 1315, 5.3.2013) il promotore – in quanto riconosciuto tale sulla base della sua proposta, che apre una fase negoziale in cui il medesimo partecipa in posizione rafforzata, rispetto ad altri eventuali concorrenti – abbia, in caso di revoca, giusto titolo per l'indennizzo ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. n. 241 del 1990.

La stessa adunanza plenaria, infatti, ha a questo proposito affermato che “nel procedimento di *project financing*, articolato in più fasi, la prima delle quali si conclude con la scelta, da parte della stazione appaltante, del promotore, l'atto di scelta del promotore determina una immediata posizione di vantaggio per il soggetto prescelto e un definitivo arresto procedimentale per i concorrenti non prescelti; tale atto è pertanto lesivo e deve essere immediatamente impugnato dai concorrenti non prescelti, senza attendere l'esito degli ulteriori subprocedimenti di aggiudicazione della concessione”.

Va, pertanto, riconosciuto all'attuale ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 21 *quinquies* della L. n. 241 del 1990. Per quanto attiene alla sua quantificazione, osserva il collegio che la norma individua come parametro di liquidazione dell'indennizzo il solo “danno emergente”, da considerare comprensivo delle spese di partecipazione alla procedura, per lesione dell'interesse protetto alla positiva conclusione delle trattative avviate (cfr. in tal senso Cons. St., sez. IV, 4.10.2007, n. 5179; Cons. St., sez. VI, 21.5.2009, n. 3144, Cons. St. Sez. VI, Sent., 5.3.2013, n. 1315).

Trattandosi, tuttavia, di corresponsione di natura indennitaria e non risarcitoria (attinente all'esercizio di poteri di pubblicistici, ancorché adottati in un contesto di natura negoziale), che l'amministrazione avrebbe dovuto effettuare già con l'adozione del provvedimento di revoca, ritiene il collegio che il principio dell'onere della prova circa la quantificazione dei danni subiti possa considerarsi attenuato e che possa, pertanto, farsi luogo a liquidazione dell'indennizzo in via equitativa.

L'indennizzo va liquidato, dunque, nei limiti dell'interesse negativo, ovvero del danno emergente, sussistendo un adeguato principio di prova in ordine alle spese di procedura cui è andata incontro la società istante (evincibile anche in *re ipsa* dal succedersi dei fatti e dalle allegazioni), tenuto conto della obiettiva non percepibilità da parte della ricorrente della contrarietà all'interesse pubblico dell'atto amministrativo oggetto di revoca.

Deve, tuttavia, anche tenersi conto del fatto che la procedura non è stata avviata su *imput* dell'amministrazione, la quale – come si è detto – non ha bandito alcun avviso pubblico, ma su iniziativa della stessa ricorrente la quale ha spontaneamente presentato una proposta avente il contenuto di un'offerta ai sensi dell'art. 153, comma 9, d.lgs. 153/2006, per redigere la quale sono state sopportate le spese più consistenti (quali le spese per la redazione del progetto preliminare, della bozza di convenzione e del piano economico sociale).

Tutto ciò considerato, l'importo dell'indennizzo può essere equitativamente determinato in euro 5.000,00 (cinquemila/00).

In conclusione, per tutto quanto si è sopra detto, il ricorso impugnatorio è infondato e va, perciò, respinto. Va respinta, altresì, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.

Va accolta, invece, la domanda di riconoscimento dell'indennizzo che la società ricorrente ha formulato ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. n. 241 del 1990, equitativamente determinato in euro 5.000,00 (cinquemila/00), con conseguente condanna dell'amministrazione alla sua corresponsione.

La soccombenza reciproca è giusto motivo per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge la domanda di annullamento degli atti impugnati e la domanda di ri-

sarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale.

Accoglie la domanda di corresponsione dell'indennizzo ex art. 21 *quinquies* e, per l'effetto, condanna il comune di Lariano al pagamento della somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), in favore della società ricorrente.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 19 marzo 2015, 7 maggio 2015 e 18 giugno 2015, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Rotondo, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17/07/2015

IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

#### **ALLEGATO 2**

#### **T.A.R. Molise, Sez. I, sent. n. 61 del 13/02/2015**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2010, proposto da:

Maria Domenica Renzi, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Fanelli, con domicilio eletto presso l'avv. Mario Davi in Campobasso, Via Monsignor Bologna, n. 18; contro

Comune di Monteroduni in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Clementino Pallante e Massimo Di Nezza, con domicilio eletto presso quest'ultimo avvocato in Campobasso, corso Umberto I, n. 43;

per l'annullamento

della delibera comunale del 02.11.09, n. 101, affissa all'Albo Pretorio del Comune di Monteroduni in data 06.11.09, con la quale il predetto ente locale ha adeguato i canoni di concessione dei suoli cimiteriali modificando la precedente deliberazione n. 70 del 18.07.08, nella parte in cui prevede che i nuovi canoni trovino applicazione ad ogni nuova assegnazione per la quale non è stato ancora regolarizzato il pagamento e l'atto pubblico di concessione, nonché per il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione sulla base dei canoni vigenti all'epoca dell'assegnazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteroduni in persona del Sindaco p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### **FATTO e DIRITTO**

Con istanza 30 dicembre 2005 n. 11363, la sig.ra Renzi ha proposto al Comune di Monteroduni un'istanza per ottenere il rilascio di una concessione di suolo cimiteriale al fine di edificare una cappella gentilizia.

Con delibera del 18 maggio 2009, n. 41, il Consiglio comunale di Monteroduni accoglieva, tra le altre, anche la richiesta della sig.ra Renzi, a cui rilasciava una concessione per uno spazio cimiteriale di 12 metri quadri.

Con nota n. 3363 del 27 maggio 2009, il Comune di Monteroduni comunicava alla sig.ra Renzi l'adozione del predetto provvedimento di concessione, preannunciando una successiva comunicazione con la quale sarebbe stata informata con riguardo sia alla stipula del contratto che alla somma da versare quale corrispettivo.

Nelle more della stipula del contratto, il Consiglio comunale di Monteroduni adottava la delibera n. 101 del 2 novembre 2009 con la quale incrementava il canone di concessione, sicché, sulla base delle nuove tariffe, la sig.ra Renzi avrebbe dovuto versare la somma di euro 4.500 oltre accessori, a fronte dell'importo di euro 1.500, dovuto quale prezzo della concessione, sulla base dei criteri precedentemente applicabili in forza della delibera del medesimo Consiglio comunale del 18 luglio 2008, n. 70, applicabile fino a quel momento.

Con nota n. 6625 del 12 novembre 2009, Il Comune di Monteroduni invitava la sig.ra Renzi a presentarsi il giorno 20 novembre 2009 presso la sede del Comune per stipulare il contratto, munita della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del prezzo della concessione nella misura determinata dalle nuove tariffe approvate con la predetta delibera del 2 novembre 2009.

Con nota del 19 novembre 2009, la sig.ra Renzi invitava il Comune a stipulare il contratto sulla base della tariffa fissata con la delibera del 2008, provvedendo a versare il relativo importo.

Sottoscritto il contratto, il Comune, con nota del 30 novembre 2009, chiedeva alla sig.ra Renzi di versare la dif-

ferenza (euro 2.700) fra il prezzo corrisposto sulla base dei precedenti parametri e quello invece dovuto in base ai nuovi.

Infine, con nota del 29 dicembre 2009, la sig.ra Renzi comunicava all'Amministrazione il versamento della somma richiesta facendo riserva di agire in via giudiziale per il recupero della stessa.

Con ricorso notificato in data 18 gennaio 2010 e depositato in data 17 febbraio 2010, la sig.ra Renzi ha impugnato la delibera del 2 novembre 2009 affissa all'albo il successivo 6 novembre, chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito sintetizzati.

I) violazione di legge ed eccesso di potere.

La ricorrente ritiene che la modifica dei prezzi fissati non potesse che valere per le concessioni non ancora stipulate e non anche per quelle già rilasciate, come nel caso di specie, altrimenti determinandosi una violazione della regola dell'irretroattività dei provvedimenti amministrativi sancito dall'art. 11 delle preleggi.

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – Regolamento di Polizia Mortuaria.

L'art. 92 prevede il divieto di rilascio di concessioni perpetue, ma la giurisprudenza ha ritenuto la disposizione non retroattiva. Da tale orientamento, la ricorrente desume che il divieto di retroattività dovrebbe impedire anche la modifica dei canoni e tariffe concessori.

Con atto depositato in data 17 marzo 2010 si è costituito in giudizio il Comune di Monteroduni chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare l'Amministrazione comunale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando in subordine anche l'infondatezza nel merito del ricorso.

All'udienza pubblica del 4 dicembre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il collegio deve preliminarmente verificare la sussistenza della giurisdizione amministrativa, che, l'Amministrazione comunale ha negato nelle proprie difese.

Il collegio ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa.

La questione oggetto del presente giudizio attiene ad una concessione di beni pubblici, di cui quella cimiteriale deve considerarsi una species, in quanto l'amministrazione trasferisce il godimento di un'area demaniale al fine di edificare "il sepolcro" e di seppellire i membri della propria famiglia o di terzi secondo la volontà del fondatore.

Ne consegue l'applicazione dell'art. 133, co. 1, lett. b), cod. proc. amm., secondo cui appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessioni di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Tale regola riproduce sostanzialmente l'art. 5 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, con riferimento al quale la Corte regolatrice ha nel tempo enucleato taluni principi che chiariscono il riparto della giurisdizione, con particolare riferimento ai canoni cimiteriali. La corte di Cassazione ha in particolare evidenziato che è devoluta al giudice

ordinario soltanto la domanda diretta a contestare "l'an e il quantum della pretesa, senza investire direttamente i provvedimenti inerenti alla formazione o alla modificazione delle relative tariffe" (così Cass., ss.uu., sentenza 16 giugno 1995, n. 8676, e, sentenza 7 marzo 2001, n. 94).

Con particolare riferimento alla materia dei canoni e corrispettivi relativi delle concessioni su beni pubblici, la Corte, con orientamento che il Collegio condivide pienamente, ha affermato che <<la ricostruzione della speciale competenza del giudice ordinario, ritagliata da quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni, non può derogare ai principi generali in tema di riparto della giurisdizione, e soprattutto alla regola stabilita dall'art. 103, comma 1 della Costituzione, generalmente interpretato nel senso che, mentre è prevista l'attribuzione al giudice amministrativo di speciali ipotesi di tutela di diritti soggettivi, non si prevede la devoluzione di controversie su interessi legittimi al giudice ordinario>> (Cass. ss.uu., sentenza, 10 dicembre 2001, n. 15063).

La giurisprudenza delle Sezioni Unite esclude dalla giurisdizione del Giudice Ordinario, in materia di canoni di concessione, le domande che trasmodano nella denuncia dell'illegittimità di un provvedimento generale di determinazione, valido non solo per il singolo rapporto, ma per un'intera categoria di fruitori di un servizio o di un bene pubblico (cfr. Cass., ss.uu., sentenza, 10 dicembre 1993, n. 12164).

Pertanto, se la domanda consiste nell'impugnazione, come nel caso di specie, di un atto amministrativo discrezionale, col quale vengono stabilite in via generale i criteri di determinazione delle tariffe da corrispondere in corrispettivo delle concessioni di suolo cimiteriale, non sembra contestabile che la pretesa azionata rientri nella giurisdizione di legittimità del Giudice Amministrativo.

La giurisdizione spetterebbe, invece, al giudice ordinario qualora i criteri di determinazione dei canoni di concessione fossero interamente predeterminati dalla legge, senza che all'ente locale fosse attribuito spazio di valutazione discrezionale, poiché in tal caso non esisterebbe alcun esercizio di potere amministrativo. Sennonché, le norme relative alla commisurazione dei canoni per la concessione di spazi cimiteriali non contengono specifiche indicazioni con riguardo alla determinazione dei canoni e corrispettivi delle concessioni la cui quantificazione è, quindi, rimessa all'ampia discrezionalità degli enti comunali.

Deve quindi confermarsi la sussistenza della giurisdizione amministrativa, atteso che la domanda proposta dalla ricorrente non concerne un singolo atto impositivo, ma la stessa legittimità dell'atto generale di determinazione delle tariffe per la concessione dello spazio cimiteriale. Passando allo scrutinio del merito, il ricorso si appalesa infondato.

Con entrambi i profili di doglianza sopra sintetizzati, la ricorrente lamenta la violazione del divieto di retroattività degli atti amministrativi, rilevando che nella specie l'applicazione delle nuove tariffe inciderebbe su di una



posizione, quella della ricorrente, già consolidata sulla base della concessione precedentemente rilasciata.

Sennonché in giurisprudenza è stata ritenuta non persuasiva la tesi secondo cui <<una volta costituito il rapporto concessorio, questo non potrebbe essere più assoggettato alla normativa intervenuta successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio del *ius sepulchri*, anche con riferimento alla determinazione dall'ambito soggettivo di utilizzazione del bene">, non essendo "... pertinente ... il richiamo al principio dell'articolo 11 delle preleggi, in materia di successione delle leggi nel tempo, dal momento che la nuova normativa comunale applicata dall'amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti>> (Così da ultimo Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5364; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2012, n. 4608).

Nel caso di specie, peraltro, non era nemmeno stato stipulato il contratto accessivo al provvedimento concessorio, atteso che il gravato atto di aumento delle tariffe è stato adottato nel lasso di tempo intercorso tra il rilascio

dell'atto ampliativo e la stipula della convenzione, di modo che la sig.ra Renzi, una volta appreso delle nuove tariffe, avrebbe ben potuto scegliere di non addivenire alla stipula del contratto.

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

L'obiettiva novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Luca Monteferrante, Consigliere

Domenico De Falco, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13/02/2015

IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

### **ALLEGATO 3**

#### **Revoca per autotutela di *project financing* e adeguamenti tariffari delle concessioni cimiteriali: la determinazione del "momento" da cui si producono effetti**

La giurisprudenza in molte occasioni, per quanto non sempre, svolge o sarebbe chiamata a svolgere, un'azione di "codificazione" del diritto, di ri-sistemazione e riaffermazione di principi che, nella realtà, sarebbero già presenti nelle norme, che, per quanto ben formulate (e ciò non sempre accade, anzi), non sono immediatamente evidenti o sono alterate in funzione di questo o quell'interesse particolare.

Ne sono esempio le sentenze dei giudici amministrativi che di seguito si vanno a commentare.

#### **T.A.R. per la regione Lazio, sede di Roma, Sez. 2<sup>a</sup>, sent. n. 9662 del 17 luglio 2015, avente ad oggetto l'avvenuta revoca, in esercizio dell'istituto dell'autotutela, di una proposta di *project financing* per la realizzazione di un impianto di cremazione (Allegato 1)**

Non si illustra la situazione di fatto, in quanto rilevabile dalla lettura della pronuncia, se non per ricordare come il Comune sia stato indotto ad adottare provvedimento di revoca a seguito di proteste della cittadinanza presumibilmente preoccupata da risvolti di natura ambientalistica. Rilevante piuttosto il momento in cui è intervenuto il provvedimento di revoca della proposta, in quanto antecedente all'aggiudicazione definitiva dell'esecuzione dell'opera.

Il soggetto ricorrente richiedeva sia l'annullamento del provvedimento di revoca, sia la condanna al risarcimento

danni e, in via subordinata e residuale, al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 21 *quinques* L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Il giudice amministrativo dà conto che la procedura di *project financing* è caratterizzata da un'ampia discrezionalità dell'Amministrazione per quanto riguarda l'accoglimento della relativa proposta, che opera secondo uno schema "a formazione progressiva" e dove, per il *project financing*, una disciplina peculiare in materia di revoca è contenuta nell'art. 158 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. <sup>(1)</sup>, pur sempre mantenendo il principio dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.).

Sul punto, il soggetto ricorrente non solo rileva una sua mancata osservanza, ma altresì il difetto di motivazione relativamente all'interesse pubblico attuale del provvedimento, ritenendola inadeguata.

Il giudice amministrativo osserva come la giurisprudenza amministrativa abbia avuto modo di chiarire che nel *project financing* l'Amministrazione, anche una volta individuato il promotore e ritenuto di pubblico interesse il progetto dallo stesso presentato, non è tenuta a dare corso alla procedura di gara, ma rimane libera di scegliere – attraverso valutazioni attinenti al merito amministrativo e non sindacabili in sede giurisdizionale – se, per la tutela dell'interesse pubblico, sia più opportuno affidare il pro-

<sup>(1)</sup> Da considerare – sussistendone i presupposti – *lex specialis* rispetto all'art. 21 *quinques* L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (che parte della giurisprudenza riteneva inapplicabile all'approvazione di un progetto preliminare di *project financing* o alla fase di aggiudicazione provvisoria, poiché riguardante – prima dell'inserimento delle norme oggi vigenti – i soli provvedimenti ad efficacia durevole; questione che deve ritenersi, ormai, superata).

getto per la sua esecuzione oppure rinviare la sua realizzazione oppure non procedere del tutto.

La nuova valutazione di opportunità operata dall'Amministrazione, effettuata alla luce di sopravvenienze in grado di modificare gli obiettivi politico-amministrativi, deve ritenersi, pertanto, immune da vizi logici e costituisce esercizio non irragionevole del potere discrezionale di autotutela, siccome fondato su una modifica degli originari indirizzi programmatici, la cui definizione resta nella piena disponibilità dell'Amministrazione.

Si tratta infatti, nello specifico, di scelte che coinvolgono temi particolarmente sensibili per la collettività, sia dal punto di vista etico, che ambientale, dinanzi alle quali, pertanto, il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi ai profili di manifesta irragionevolezza, illogicità e/o ingiustizia.

In questo contesto, nemmeno può ritenersi rilevante la circostanza, invocata dalla parte ricorrente, del mancato coinvolgimento della cittadinanza all'epoca di approvazione del Piano delle Opere Pubbliche. Infatti, si tratta di una procedura non prevista da alcuna disciplina specifica, meno ancora da attuare in via preventiva.

Relativamente al principio dell'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e 8 L. 7 agosto 1990, n. 24 e s.m.i.), sebbene il soggetto ricorrente avesse assunto, essendo l'unica offerente, un ruolo importante nella interlocuzione con l'Amministrazione, la procedura di *project financing* non poteva ancora dirsi formalmente conclusa al momento dell'adozione della delibera di revoca impugnata, in quanto la convenzione, più volte modificata, non risultava ancora sottoscritta dalle parti.

Emerge qui la rilevanza del "momento" in cui possa venire a sorgere una posizione giuridicamente rilevante, degna di tutela. Trattandosi, nel caso, ancora di aggiudicazione provvisoria, cioè di un atto endoprocedimentale, l'Amministrazione può esercitare il proprio potere di autotutela senza dare comunicazione dell'avvio del relativo procedimento.

Infine, per quanto concerne la domanda di risarcimento per responsabilità precontrattuale, preliminarmente va precisato, in via generale, che la responsabilità c.d. precontrattuale – la quale trova il suo fondamento normativo negli artt. 1337 e 1338 C.C. – è stata qualificata, in dottrina e giurisprudenza, come l'istituto che tende a garantire la libertà negoziale della parte e a tutelare l'affidamento durante le trattative.

Per cui è posto a carico delle parti coinvolte nelle trattative contrattuali l'obbligo di agire secondo buona fede, obbligo che si snoda attraverso i corollari del dovere di informazione, di chiarezza, di segreto e di adoperarsi per garantire la validità e l'efficacia del negozio da stipulare (precetti la cui violazione determina, quindi, la lesione dell'interesse sopra descritto, e comporta obblighi risarcitori, che vanno valutati e quantificati).

Nella valutazione e quantificazione occorre prendere a riferimento l'interesse – la libertà negoziale, appunto – tutelato con l'istituto in parola, nella misura, peraltro, del c.d. interesse negativo, osservandosi come, per la sussi-

stenza di tale forma di responsabilità, non occorre che gli atti lesivi siano di per sé illegittimi, giungendosi, pertanto a dover respingere questa (parte della) domanda del soggetto ricorrente.

A diverse conclusioni, invece, è pervenuto il Giudice Amministrativo sulla domanda prospettata in via subordinata di corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 21 *quinquies* L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in quanto alla riconosciuta facoltà per l'Amministrazione di revocare i propri atti – legittimamente emessi, ma ritenuti non più compatibili con l'interesse pubblico – si contrappone infatti la concessione di un indennizzo per il soggetto che subisca la negativa incidenza della revoca, quale tipica forma di ristoro per lesioni conseguenti ad atti leciti, quantificandosi la misura dell'indennizzo in via equitativa, per più ordini di motivazione.

#### **T.A.R. per la Regione Molise, Sez. 1<sup>^</sup>, sent. n. 61 del 13 febbraio 2015, avente ad oggetto il momento di efficacia di variazioni tariffarie per le concessioni cimiteriali (Allegato 2)**

Il contenzioso considerato dalla pronuncia è sorto in quanto il Comune ha provveduto ad un adeguamento dei canoni di concessione dei suoli cimiteriali, applicando il nuovo sistema tariffario ad ogni nuova assegnazione per la quale non è stato ancora regolarizzato il pagamento e l'atto pubblico di concessione.

Il contenzioso verte sulla misura della tariffa da corrispondere: quella vigente al momento in cui un cittadino ha avuto l'assegnazione di una concessione cimiteriale o la tariffa, nel frattempo modificatasi, vigente al momento in cui si perfeziona l'atto.

Su questo aspetto, la parte ricorrente ha lamentato la violazione del principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi.

Per inciso, l'Amministrazione comunale resistente ha posto altresì in dubbio la sussistenza della giurisdizione amministrativa, che il giudice adito ha ritenuto, al contrario, sussistente poiché la questione oggetto del giudizio riguarda una concessione di beni pubblici, di cui quella cimiteriale deve considerarsi una *species*, in quanto l'Amministrazione trasferisce il godimento di un'area demaniale al fine di edificare "il sepolcro" e di seppellire i membri della propria famiglia o di terzi secondo la volontà del fondatore.

Il giudice amministrativo, considerando come il "regolare atto di concessione" non fosse ancora stato stipulato all'epoca dell'adeguamento tariffario, giunge alla conclusione dell'insussistenza della violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi.

Secondo tale pronuncia viene stabilito che il "momento" costitutivo del sorgere della concessione cimiteriale è dato dalla stipula del relativo atto di concessione, e non dalla precedente, endoprocedimentale, assegnazione, considerato che, in materia, tali situazioni sono altamente frequenti, se non generalizzate, e, per certi versi, fisiologiche.

**Documentazione**

## **Cremazione di cittadini britannici in Italia – Circolare Min. Interno n. 16/2015**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 184 del 13/11/2015

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici – con la circolare n. 16 del 5 novembre u.s., ha reso noto che NON serve il nulla osta consolare per la cremazione di cittadini britannici in Italia, ai quali va quindi applicata la normativa nazionale italiana in materia.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo della circolare riportato in **Allegato 1**.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Acqua  
(Emanuela Cartoni)

---

### **ALLEGATO 1**

#### **Circolare Ministero dell'Interno n. 16 del 5 novembre 2015 “Art. 24 Legge 218/1995 – Cremazione di cittadini britannici in Italia”**

Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici  
Ufficio II – Stato Civile

Il Ministero per gli Affari Esteri ha trasmesso a questo ufficio la nota verbale n. 117 del 10 settembre 2015 con la quale l'Ambasciata del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord informa che la normativa britannica relativa alla cremazione del-

le salme di cittadini britannici in Italia non prevede alcun nulla osta consolare. Pertanto la cremazione in Italia di cittadini britannici, esattamente come per i cittadini italiani, è regolata dalla Legge n. 130 del 30 marzo 2001 e l'articolo 79 comma 2 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Si pregano le SS.LL. di voler informare i Singoli Sindaci di quanto comunicato con la presente circolare e si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Direttore Centrale  
TORRACO



## La nuova generazione dei prodotti enzimatici per il settore cimiteriale

### THANOS BIOFUN



Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno il quale, nelle immediate vicinanze del feretro inumato, è saturato dai prodotti della decomposizione cadaverica.

L'attività dei microrganismi presenti, agisce inoltre anche sul legno delle bare e i tessuti in fibra naturale dei rivestimenti interni delle stesse favorendone la demolizione; ciò contribuisce a diminuire l'incidenza degli indecomposti ed al tempo stesso a ridurre la quantità di rifiuti cimiteriali da esumazione.

### THANOS LIQUOFUN



Sostanza biodegradante che, grazie alla sua composizione (microrganismi a largo spettro di azione in unione a enzimi eso ed endocellulari in soluzione-sospensione bilanciata e molto attiva) è in grado di attivare i processi di mineralizzazione rivitalizzando anche i batteri e gli enzimi presenti. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.

### THANOS FUNGEL




Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare dal cadavere.

Svolge la funzione assorbente prevista dal comma 2 dell'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e quella indicata dall'allegato tecnico, MOD. 4, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

## Lastre di chiusura loculi

Lastra di chiusura per loculi in fibra di cemento, in ottemperanza al DPR n. 285 del 10.09.90 e Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93.



Dimensioni: cm. 70x75 (oppure a richiesta) spessore cm. 0,8

Peso Kg. 7 circa.

Colore: beige

La lastra di chiusura dei loculi costruita con materiali resistenti all'azione corrosiva dei liquami cadaverici, garantisce resistenza e durata del prodotto e una perfetta impermeabilità ai liquidi e ai gas in maniera da consentire la sigillatura ermetica dei loculi. Inoltre, la forma della lastra appositamente studiata senza battuta, permette il corretto posizionamento in ogni tipo di loculo; con l'utilizzo di speciali schiume poliuretatiche iniettate tra il bordo esterno della lastra e la spalla del loculo, grazie anche alla estrema maneggevolezza della lastra, è possibile posare il manufatto in pochi minuti.

## Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n. 254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.

Modello	Dimensioni cm.		Portata Kg.
	Lunghezza	Larghezza	
CEMSAC-A	280	100	300
CEMSAC-M	220	90	150
CEMSAC-R	120	80	150




Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento e sono completi di nastrino per chiusura e a richiesta di busta porta documenti.

Il materiale impiegato è idoneo all'incenerimento e può essere accolto in discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

## Cofano in cellulosa biodegradabile

Per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. Dimensioni: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 52, altezza cm. 25.

Prodotta con nuovo tipo di cartone rinforzato con portata di 75 kg.



**ARGEMA S.r.l. – Piazza Fetonte, 54 – 44123 Ferrara (Loc. Francolino)**

Tel. 0532 1916244 – Fax 0532 1911244 – Cell. 333 2704333 – E-mail: info@argema.net – Web: www.argema.net

Documentazione

## Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2016

Circolare SEFIT Utilitalia n. 185 del 13/11/2015

Si fa seguito, da ultimo, alla circolare di p.n. 4266 del 06/11/2014 concernente: “Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2015”, per comunicare i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale dal 1° gennaio 2016, a seguito delle previsioni di tasso di inflazione programmato contenute nel DEF, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 settembre 2015 (nota di rettifica).

Come noto le circolari SEFIT, nel tempo, hanno assunto a riferimento il tasso d'inflazione programmato (TIP) presente dapprima nel DPEF e poi nel DEF, in sede di prima approvazione da parte del Governo (generalmente ad aprile di ogni anno). Difatti sarebbe stato poi il riallineamento triennale, previsto dal decreto ministeriale a ripristinare i giusti valori alla situazione reale. Nel tempo sono però intervenuti fatti che hanno inciso su questo meccanismo:

- 1) la perdurante congiuntura economica, che ha più volte determinato scostamenti rilevanti tra l'inflazione programmata e quella reale, ma anche tra l'inflazione programmata calcolata in momenti diversi dello stesso anno (aprile e settembre, in sede di rettifica);
- 2) un ritardo del D.M. Interno di concerto con la Salute per il riallineamento triennale (di alcuni anni, essendo l'ultimo riallineamento quello del D.M. 16/5/2006).

Solo dall'anno 2015 SEFIT, perdurando il ritardo del riallineamento ministeriale e prendendo atto dei sempre più frequenti cambiamenti tra inflazione attesa prevista dal DEF dal Governo ad aprile e quella calcolata a settembre, ha deciso di spostare la data di emanazione della propria circolare a fine anno, una volta diffusa la 'rettifica di settembre' del DEF. Inoltre, le rettifiche in corso d'anno precedenti al 2015 (anno 2009, con inflazione programmata del 1,5% e successivamente rettificata allo 0,7%; anno 2014 con inflazione programmata al 1,5% e rettificata allo 0,2%) non sono state conteggiate in quanto non è avvenuto il riallineamento periodico ministeriale tra inflazione reale e inflazione programmata, che di fatto le avrebbe annullate. Infine si è ritenuto di conteggiare i cambiamenti nel tasso d'inflazione atteso dal Governo in corso d'anno, successivi alla rettifica del DEF di settembre, solo in sede di emanazione della circolare SEFIT successiva. Questo perché le tariffe, decorrendo dal 1° gennaio di ogni anno, devono tener conto della situazione nota prima di tale data.

Cosicché nell'anno 2015 inizialmente il tasso d'inflazione programmato (TIP) fu fissato (aprile 2014) nel 1,5%; poi venne ridimensionato allo 0,6% nella nota di variazione al DEF 2014 (settembre 2014), e infine rimodificato allo 0,3% in corso d'anno (aprile 2015). Pertanto il moltiplicatore calcolato sulla base dei TIP di cui alla circolare SEFIT di p.n. 4266 del 06/11/2014 è stato assunto nel valore di 1,1661930 (cioè con TIP 2015 al 0,6%).

Solo ora, e cioè nella individuazione del tetto tariffario 2016, si tiene conto delle modifiche di tasso di inflazione programmata operata dal Governo nel corso di 2015. Cosicché il moltiplicatore dovrà essere decurtato della parte di TIP modificata (1,1627153, poiché si è in presenza di TIP =0,3% al posto di 0,6% per il 2015) e poi incrementato del TIP 2016 noto (+1,0%).

A ogni buon conto, in **Allegato 1**, si riporta la Tabella dei tassi d'inflazione programmata dal Governo con le date di rettifica note. Pertanto il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 diviene **1,1743425**. Conseguentemente le tariffe massime diventano le seguenti, a far data dal 1° gennaio 2016, con aliquota IVA (laddove applicabile) al 22%:

Anno 2016	Incid. perc.le	Imponibile	IVA (*)	Totale
<b>Cremazione</b>				
a) di cadavere	100,0%	<b>499,04</b>	109,79	608,83
b) di resti mortali	80,0%	<b>399,23</b>	87,83	487,06
c) di parti anatomiche riconoscibili	75,0%	<b>374,28</b>	82,34	456,62
d) di feti e prodotti del concepimento	33,3%	<b>166,35</b>	36,60	202,95
<b>Dispersione di ceneri in cimitero</b>	100,0%	<b>201,63</b>	44,36	245,99

(\*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

Si è, inoltre, ancora in attesa di definizione dal Ministero dell'Interno, circa il riallineamento periodico tra l'inflazione reale e quella programmata, che da anni è rimandato per effetto di provvedimenti specifici o per ritardo. Quando sia emanato tale D.M. si procederà a comunicare le conseguenti variazioni.

Si coglie infine l'occasione per fornire delucidazioni circa il sovrapprezzo per la fornitura di servizi d'urgenza di cremazione.

Il D.M. interno di concerto con la Salute dell'1° luglio 2002, all'articolo 2, prevede infatti cosa sia compreso in termini di controprestazione in relazione alla tariffa massima ammessa per la cremazione. Come noto, a fronte della corresponsione della tariffa, si ha la prestazione nei modi e nei termini stabiliti in carta dei servizi (ad es. *cremazione da garantirsi entro 4 giorni lavorativi dall'accettazione del feretro o dall'arrivo della completa documentazione concernente quel feretro ai fini di cremazione*).

Sempre più spesso è chiesto invece di procedere a cremazione d'urgenza e cioè nello stesso giorno di arrivo del feretro al crematorio o, addirittura, a seguire la cerimonia del commiato al fine di addivenire rapidamente da parte dei familiari ad avere la disponibilità dell'urna cineraria. Tali istanze possono essere disattese dal gestore del crematorio o, se ac-

colte, rendono necessaria una impiantistica differente dall'usuale (dall'aumento del numero di forni, al passaggio a forni di ultima generazione più performanti, ma più costosi) o a prestazioni lavorative aggiuntive (lavoro straordinario, ecc.).

È quindi plausibile autorizzare un sovrapprezzo per fornitura di servizi d'urgenza, qualora essi siano stati previsti dalla Carta dei Servizi. Allo stato attuale della norma, non vi sono tuttavia limiti all'imposizione di detto sovrapprezzo da parte del soggetto gestore. Si ritiene quindi che, fino all'espressione di una direttiva ministeriale cogente, debba essere il comune sede d'impianto di cremazione il soggetto titolato a stabilire motivatamente tale ammontare con le graduazioni del caso.

Si precisa infine che questa Federazione ha già avanzato richiesta al Ministero dell'Interno di prevederne un tetto su scala nazionale, secondo analisi di costi industriali omogenee e validate, istanza che tuttavia non è stata ancora accolta.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione, [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu), selezionando l'area circolari.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Acqua  
(Emanuela Cartoni)

**ALLEGATO 1**

Anno	Tasso di inflazione (TIP) variazioni % in media d'anno (Tesoro)	Prezzi al consumo (F.O.I.) variazioni % in media d'anno (Istat)	Scostamento Puntualità percentuali	Anno	Tasso di inflazione (TIP) variazioni % in media d'anno (Tesoro)	Prezzi al Consumo (F.O.I.) variazioni % in media d'anno (Istat)	Scostamento Puntualità percentuali
1982	16,0	16,3	0,3	2000	2,3 (c)	2,6	0,3
1983	13,0	15,0	2,0	2001	1,7	2,7	1,0
1984	10,0	10,6	0,6	2002	1,7	2,4	0,7
1985	7,0	8,6	1,6	2003	1,4	2,5	1,1
1986	6,0	6,1	0,1	2004	1,7	2,0	0,3
1987	4,0	4,6	0,6	2005	1,6	1,7	0,1
1988	4,5	5,0	0,5	2006	1,7	2,0	0,3
1989	5,8	6,6	0,8	2007	2,0	1,7	-0,3
1990	5,0	6,1	1,1	2008	1,7	3,2	1,5
1991	5,8	6,4	0,6	2009	0,7 (d)	0,7	-
1992	4,5	5,4	0,9	2010	1,5	1,6	0,1
1993	3,5	4,2	0,7	2011	2,0 (e)	2,7	0,7
1994	3,5	3,9	0,4	2012	1,5	3,0	1,5
1995	4,2 (a)	5,4	1,2	2013	1,5	1,1	-0,4
1996	3,5	3,9	0,4	2014	0,2 (f)	0,2	-
1997	2,5	1,7	-0,8	2015	0,3 (f)		
1998	1,8	1,8	-	2016	1,0		
1999	1,3 (b)	1,6	0,3	2017	1,5		

- (a) Il tasso di inflazione programmato per il 1995 è stato modificato in sede di “*Relazione sull'andamento dell'economia nel 1994 e aggiornamento per le previsioni del 1995*”.
- (b) Il tasso di inflazione programmato per il 1999 è stato modificato in sede di “*Relazione sull'andamento dell'economia nel 1998 e aggiornamento per le previsioni del 1999*”.
- (c) Il tasso di inflazione programmato per il 2000 è stato modificato dall'1,2% al 2,3% in sede di “*Documento di Programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004*” (giugno 2000).
- (d) I tassi programmati di inflazione per il periodo 2009-2010 sono stati rivisti in sede di “*Relazione Unificata sull'economia e la Finanza Pubblica*” (aprile 2009).
- (e) Il tasso di inflazione programmato per il 2011 è stato modificato dall'1,5% al 2,0% in sede di presentazione della “*Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza - DEF 2011*” (settembre 2011).
- (f) I tassi programmati di inflazione sono stati rivisti dall'1,5% allo 0,2% per il 2014 e dall'1,5% allo 0,6% per il 2015 in sede di presentazione della “*Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - DEF 2014*” (settembre 2014). Il tasso di inflazione programmato per il 2015 è stato rivisto dallo 0,6% allo 0,3% in sede di presentazione del “*Documento di Economia e Finanza - DEF 2015*” (aprile 2015).

## **Approfondimenti** Sepolcri privati nei cimiteri e divieti di concessione in presenza di finalità di lucro e speculazione

di Sereno Scolaro

### **Introduzione**

L'art. 92, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sancisce il divieto di porre in essere concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, la stessa previsione era presente all'art. 93, comma 3 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, nonché, all'art. 70, comma 4 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, costituendo, in qualche modo, la conseguenza logica e necessaria del riconoscimento del carattere demaniale dei cimiteri attuata, seppure con formulazioni testualmente differenti, sia con il T.U.L.L.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 sia con il Libro III del C.C. (Libro III entrato in vigore il 28 ottobre 1941). In precedenza (artt. 97 e ss. R.D. 27 luglio 14892, n. 448 (non si citano le norme ulteriormente precedenti, per ragioni di brevità, se non per ricordare come l'art. 59 R.D. 6 settembre 1874, n. 2120 prevedesse che, nello spazio destinato a cimitero non fosse compresa quella estensione che il Municipio avrebbe potuto destinare per le sepolture private, o riserbare a titolo di onoranza per la sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti del paese. Esso, poi, ammetteva che, quando l'estensione dell'area del cimitero permettesse questa operazione, il comune potesse, giustificandola con la documentazione idonea a provare che queste concessioni non avrebbero determinato effetti negativi sul fabbisogno di area cimiteriale (cioè dell'area prevista quale necessaria per le inumazioni in c.d. campo comune, unico obbligo, congiuntamente alla disponibilità di cimiteri, cui il comune è chiamato ad assicurare), concedere posti, a chi ne facesse domanda, per sepolcri individuali o di famiglia, con la precisazione per la quale tali sepolcri particolari, comunque fossero stati costruiti, non avrebbero potuto mai avere comunicazione diretta col di fuori. In altre parole, queste concessioni comportavano la realizzazione di campi d'inumazione, pratica ordinaria, o la costruzione di manufatti sepolcrali "fuori" dall'area cimiteriale propriamente detta, ma con

accessi sempre dall'interno di essa (cosa che è all'origine della frequenza, per quanto non dovunque generalizzata, con cui le concessioni cimiteriali son riscontrabili, storicamente, attorno al perimetro cimiteriale, almeno rispetto al perimetro originario).

Il divieto *de quo* merita un qualche approfondimento, poiché non sempre è stato oggetto di analisi sulla sua portata o sui suoi limiti, se ve ne siano, e non possiamo sottrarci dall'esame delle situazioni soggettive ed oggettive.

### **La questione del fine**

La norma in questione pone l'accento sul fine, nel senso che il divieto riguarda il sorgere di concessioni a soggetti (siano essi persone o enti) che abbiano la finalità di fare, della concessione così avuta, l'oggetto di lucro e speculazione.

Mentre, probabilmente, la questione seguente potrebbe difficilmente porsi, quando vi siano concessioni a persone (considerando le persone singole, oppure anche le famiglie), anche se non mancano, qui o là, situazioni di anomale alienazioni di sepolcri (ma generalmente non fin dal momento originario), nel caso di enti potrebbe aversi, almeno accademicamente, la presenza di enti che abbiano tra i propri fini quello del lucro e della speculazione, ad esempio quando si tratti di soggetti aventi natura societaria, dal momento che il contratto di società (art. 2247) implica, ontologicamente, il fine di dividere tra i soci gli utili derivanti dall'esercizio di un'attività economica. In tal caso non rileva tanto che il soggetto (ente) abbia questa finalità, quanto la finalità per cui è richiesta, e fatta, la concessione di area cimiteriale (o di manufatti cimiteriali realizzati direttamente dal comune e/o dal soggetto gestore del cimitero, quando, localmente, il comune abbia proceduto all'affidamento a soggetti terzi di tale servizio pubblico locale, in conformità con le norme che regolano tali affidamenti), in quanto il divieto non



prende in considerazione la natura dell'ente, quando il fine della concessione cimiteriale.

### Il concetto di lucro e speculazione

In proposito, alcuni Autori hanno affermato che i due termini di *lucro* e *speculazione* debbano essere considerati in senso tecnico, quali definiti dal Codice Civile, in funzione di una certa qual presa di distanza da altri significati che possano dedursi, a volte, dal c.d. linguaggio comune, laddove, in questo ultimo, possono aversi elementi semantici connotati da giudizi di valore talora anche negativi.

Il primo termine è presente agli artt. 1129, 2056 e 2578 C.C. (per altro, nella prima di queste fonti si considerano, tra le altre, altresì le “*società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'...*”), mentre il secondo rinvia ad un'operazione commerciale o finanziaria consistente nell'acquistare per rivendere, o nel vendere per ricomprare, con il fine di conseguire un profitto dalla differenza di prezzo (di merci, valute o titoli) in diversi momenti del mercato, cosa se, se si vuole, riporta al c.d. “utile d'impresa”.

Se il riferimento alle “società private senza scopo di lucro” può apparire quale ossimoro, in relazione al fatto che la stessa natura societaria ha in sé stessa, come visto, la finalità della ripartizione, divisione tra i soci degli utili di un'attività economica, merita di ricordarsi come con il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sia stato provveduto ad un riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, riordino avente rilevanza pressoché esclusiva sotto il profilo della disciplina tributaria. Fermo restando che questo riferimento non può eccedere l'ambito tributario, all'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e succ. modif., è data una definizione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) individuando in esse le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente: lo svolgimento di attività in uno o più dei settori individuati dalla stessa norma definitoria, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, con il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione (con deroghe ed attenuazioni), l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS, ed altro. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantisti-

co, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati, ma dirette ad arrecare benefici a:

- a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati, se si trovano nelle condizioni di svantaggio. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla L. 30 luglio 1990, n. 218 “*Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico*”, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria. Questa definizione viene, in larga parte, superare quell'antinomia tra “società private” e “senza scopo di lucro” sopra considerata (fermo restando come queste disposizioni non possano essere assunte a riferimento fuori dalla disciplina tributaria, aspetto che, per quanto già sottolineato, non va mai rimosso, né sottovalutato, quanto, piuttosto, ribadito).

Se ne ricava come il lucro e speculazione, in senso tecnico, siano non solo in loro stessi insiti nelle società, ma altresì nel concetto stesso di attività economica, la quale ha proprio il lucro e speculazione come proprio fondamento.

### Possibili “fruitori” delle concessioni cimiteriali

È già stato considerato come non sia la qualificazione, soggettiva, dell'ente a rilevare sotto il profilo del divieto posto dall'art. 92, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quanto il fine per cui l'ente richieda, e conseguentemente venga fatta la concessione cimiteriale.

Si potrebbe formulare, a mero titolo esemplificativo, l'ipotesi della società che in tenda ottenere una concessione cimiteriale al fine di realizzare un sepolcro destinato ad accogliere i feretri (oppure, le urne cinerarie) di persone aventi avuto un determinato legame con la società stessa (es. componenti (o, *ex*) del C.d.A., dipendenti (o, *ex*) magari con una certa anzianità aziendale, oppure aventi determinate (o, meglio, pre-determinate e pre-determinabili) caratteristiche soggettive (es.: persone interessate a particolari eventi, oppure appartenenti a sodalizi, ecc.). In tali ipotesi non si avrebbe una finalità di lucro e speculazione, cosicché tale divieto non opererebbe. Al contrario, il divieto opera ogni qual volta il fine a cui sia destinata la concessione cimiteriale sia quello di fare oggetto la concessione cimiteriale medesima di un'attività economica, la quale comporta non solo la sussistenza del lucro e della speculazione, ma altresì l'indebita usurpazione di funzioni altrui.

Non può trascurarsi come, stante questo divieto, non possano mancare situazioni nella quali si pongano in essere comportamenti elusivi, od occultativi, casi nei quali la finalità lucrativa e speculativa venga ad emergere in un momento successivo al sorgere della concessione cimiteriale, per cui l'infrazione del divieto medesimo assume il carattere di condizione per la, necessaria e imprescindibile, dichiarazione di decadenza dalla concessione così fatta, essendosi in presenza di una condizione di vera e propria nullità del fine e, conseguentemente, dell'atto di concessione.

Oltretutto, in tale evenienza, potrebbe aversi anche la situazione per la quale la concessione cimiteriale abbia già avuto modo di accogliere feretri (o, urne cinerarie), sollevando l'ulteriore questione circa la destinazione di questi e, soprattutto, circa i soggetti che abbiano titolo a rispondere di quanto avvenuto.

In occasione di ogni accoglimento in sepolcri privati il comune dovrebbe, caso per caso, accertare la sussistenza del titolo per l'accoglimento nello specifico sepolcro (art. 50, comma 1, lett. c), nonché art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), non di meno non si può ignorare come ciò non sempre ciò avvenga.

Per altro, i familiari (cioè chi abbia titolo a disporre delle spoglie mortali dei singoli defunti), se in buona fede, si troverebbero nella condizione di poter far valere la generale azione di arricchimento (art. 2041 C.C.) nei confronti del soggetto dichiarato decaduto, necessariamente estesa agli oneri, sempre gravanti su tale soggetto, derivanti e connessi all'esigenza di trovare una diversa sistemazione ai feretri (o, urne cinerarie) dei defunti.

Non senza trascurare come, qualora il soggetto dichiarato decaduto avesse indotto, con formulazioni e proposte commerciali non corrette od infedeli, i familiari ad una situazione di affidamento, potrebbe aversi la fattispecie considerata dall'art. 640 C.P. (es. in una situazione, improponibile, in qualche modo avvicinabile a quella considerata, una società avrebbe proposto in materia pubblicitaria, accoglimenti in sepolcro a carattere perpetuo, cosa che contraddice la determinatezza della durata delle società). E, ovviamente, anche in tal caso ogni onere, annesso e connesso, ad una ri-allocazione dei feretri (o, urne cinerarie) fa carico al soggetto dichiarato decaduto. Non senza considerare come i familiari potrebbero anche aggiungere alle predette azioni quella civilistica per il c.d. danno biologico, dal momento che queste prassi commerciali hanno inciso sugli affetti, sul lutto e sulla pietas.

#### **Alcuni istituti della contrattualistica in materia di lavori pubblici**

In materia di concessioni di lavori pubblici sono presenti alcuni istituti in cui occorrerebbero approfondimenti sul tema: non ci si riferisce al contratto di disponibilità (art. 160-ter D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif.), per il fatto che questo istituto non può riguardare opere demaniali o da realizzarsi su demanio pubblico, giusta la

Determinazione A.V.C.P. (ora, A.N.A.C.) n. 4 del 23 maggio 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/ giugno 2013) <sup>(1)</sup>, quanto principalmente (ma non solo) all'istituto del *project financing*, il quale viene a collocarsi in posizione del tutto liminare sotto il profilo del divieto posto dall'art. 92, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto, specie nelle contingenze di carenze di risorse per spese in conto capitale e/o di limitazione delle capacità di spesa ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, esso possa apparire, ad osservatori superficiali, come una risposta, oltretutto con effetti visibili sostanzialmente di breve termine, idonea a consentire realizzazioni in campo cimiteriale, tanto da far attenuare, e fortemente, ogni attenzione sugli effetti di medio e lungo periodo, in particolare quando il periodo da prendere in considerazione ecceda quello prescrittivo dell'art. 93, comma 4 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. o, ancor meglio, quando abbia riguardo a futuri, plurimi, mandati amministrativi.

Infatti, dato che a volte vengono fatte scelte strategiche sulla base di valutazioni contingenti, queste ultime inducono o possono indurre a non prendere pienamente in considerazione gli effetti di medio o lungo periodo, talora consentendosi che il, soggetto realizzatore dell'opera introiti anche le somma, pro quota, relative a periodi di fruizione (uso) eccedenti la durata della concessione dei lavori pubblici in *project financing*, altre volte non valutando, per nulla, lo stato dei manufatti alla scadenza della concessione di lavori pubblici (per non parlare delle clausole relative al riscatto dei manufatti che, realizzati, non siano eventualmente ancora fatti oggetto di assegnazione, né a come si registrino concessioni non supportate da un canone per l'area interessata), a volte entrambe concorrenti, né agli oneri successivi, che rischiano – spesso – di assumere la natura di veri e propri debiti fuori bilancio, tanto più che, venendo a prevalere le logiche di breve termine, cede l'attenzione verso gli aspetti, appunto, di medio lungo periodo.

Per questo, il ricorso alla finanza di progetto può venire a collocarsi in una situazione sul limite tra l'ammissibilità e la violazione del divieto posto dal più volte, qui, richiamato art. 92, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cosa che suggerirebbe una maggiore attenzione e approcci meno esposti alle contingenze del momento.

<sup>(1)</sup> Alla fine del Punto 5) della Determinazione citata, infatti si legge: “... Si deve, pertanto, ritenere che, stante il carattere privato dell'opera, il contratto di disponibilità non possa riguardare opere demaniali o da realizzarsi sul demanio pubblico, quali, ad esempio, strade, cimiteri, porti, carceri, mentre risulta compatibile con la realizzazione di aree immobiliari per collocarvi uffici pubblici, complessi direzionali, spazi espositivi, edilizia economica e popolare.

Nella fattispecie in cui non è prevista l'acquisizione della proprietà dell'opera da parte dell'amministrazione, il contratto di disponibilità trova la sua ideale applicazione a quei contesti in cui effettivamente il servizio sia svolto per un periodo di tempo limitato. Viceversa, qualora sia previsto il riscatto finale, lo schema negoziale presenterà diverse analogie con il leasing in costruendo e risulterà particolarmente adatto alla realizzazione di opere finalizzate allo svolgimento di servizi essenziali e continuativi. ...”.

# www.funerali.org

1

il primo portale italiano del settore funerario

2

indispensabile per la P.A. e per i professionisti

3

nato dalla fusione di euroact.net e funerali.org

The screenshot shows the website's layout. At the top is a dark navigation bar with the logo and menu items: Home, I Corsi, Cimiteri, Cremazione, Crematori, Attività funebre, F.A.Q. Below this is a light grey sidebar with categories like Home, Rivista, Abbonati Premium, and a 'PANNELLO' section with sub-items like Norme statali, Norme regionali, Quadri d'insieme, Circolari/Risoluzioni, Sentenze, Le notizie, Italia - notizie brevi, Estero notizie brevi, Fun.News, Bibliografia, Statistiche, Domande / risposte, Archivio Risposte a Quesiti, and Come abbonarsi. The main content area features a 'Inizio navigazione utente' section with a search bar and a 'Modifica' button. Below this is a notice: 'Per la piena funzionalità è necessario essere abbonati PREMIUM'. A horizontal menu includes ITALIA, ESTERO, FUN.NEWS, VIDEO, CERCA TAG, and RIVISTA. The 'IN EVIDENZA' section highlights a news item about the merger of euroact.net and funerali.org. At the bottom of the main area is another horizontal menu: NORME, SENTENZE, QUESITI, CIRCOLARI, STATISTICHE, WEBSEMINAR. On the right side, there are several dark grey buttons for user actions: Login, REGISTRAZIONE, Utenti in linea (showing 5 users), Iscrizione a [Fun.News], and Commenti ad articoli.

## Abbonamento PREMIUM annuale a tutti i servizi del sito

- ✓ N. 1 quesito da porre alla Redazione
- ✓ N. 4 numeri della rivista trimestrale on-line *I Servizi Funerari*,
- ✓ Visione di tutti i contenuti del sito in materia funebre, cimiteriale e di cremazione:
  - ✓ Norme statali e regionali
  - ✓ Notizie tecniche [Fun.News]
  - ✓ Circolari e Risoluzioni
  - ✓ Quesiti a cui si è già data risposta
  - ✓ Giurisprudenza di settore
  - ✓ Visione TG.fun, Video-Notiziario tecnico
  - ✓ Statistiche (Italia ed Estero)
  - ✓ Visione on-line arretrati *I Servizi Funerari* dal 2002

**Al costo di € 595,00 + Iva** (tariffe in vigore dal 01.01.2016)



**euro.act s.r.l.** • piazza fetonte 58, 44123 ferrara, p.i. 01317570388  
• tel. 0532.1916111 • fax 0532.1911222 • e-mail: abbonamenti@euroact.net

**Approfondimenti** **La revoca nei panneggi dell'art. 92, co. 2 D.P.R. 285/1990: una vera e propria "mission impossibile"**

di Carlo Ballotta

**Quesito preliminare**

*Cara Redazione, l'art. 48 del nostro Regolamento municipale consente la possibilità di revoca delle concessioni cimiteriali decorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, quando vi sia una situazione disfunzionale di carenza di posti nel cimitero. Poiché nel camposanto vi sono alcune tombe, risalenti alla fine del secolo XIX, in palese stato di abbandono, molte delle quali in situazioni di degrado tale da farne temere, secondo l'Ufficio tecnico, una possibilità di crollo, e nelle quali non si effettuano tumulazioni da molti decenni, il Comune sta soppesando i provvedimenti più opportuni per far fronte a tale incresciosa situazione. Tali sepolcri risultano concessi in perpetuità, altri con durata di 60 anni, altri di 40 anni e dagli atti concessori si evince che il Comune abbia istituito il solo diritto d'uso sui manufatti, specificando come gli oneri della manutenzione del sepolcro ricadano sull'Ente Locale. È possibile ordinare, d'ufficio, la traslazione dei feretri nei nuovi loculi, in modo da poter eseguire i lavori di consolidamento necessari? Tra l'altro, per il numero dei posti che servirebbero, si evidenzia come essi siano superiori a quelli attualmente vuoti per le future assegnazioni, cosa che non è compatibile con le nuove sepolture che debbano praticarsi con regolarità. L'onere di questi lavori spetta al Comune, oppure alle famiglie, per altro non agevolmente individuabili, dato che i soli riferimenti disponibili sono quelli risultanti dagli atti di concessione?*

**Inquadramento giuridico del problema posto, in termini generali**

Il D.P.R. 285/90 non codifica, in modo esauriente, l'istituto della revoca, demandandone, implicitamente, la piena implementazione ai regolamenti comunali di polizia mortuaria, efficaci dopo l'omologazione ministeriale ex art. 345 R.D. 1265/1934, di cui si ribadisce la centralità strategica nel governo del sistema cimiteriale e del fenomeno funerario in sé a livello locale, ma forse è meglio così, perché quando l'estensore del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria affronta il tema della revoca il risultato assai pericoloso cui egli giunge è un iter così complesso, condizionato e vincolato da condurre facilmente alla paralisi, per gli strettissimi margini di manovra che concede. Decadenza e revoca sono due istituti spesso indebitamente confusi o sovrapposti. Mentre la pronuncia decadenza dalla concessione discende, in genere, da un comportamento, spesso di inadempienza, del concessionario, il quale è, comunque, sempre responsabile di una certa "efficienza causativa" (o ... omissiva?), e come tale non è oggetto di un provvedimento, se non in termini meramente dichiarativi, la revoca promana da un atto dell'amministrazione, da una vera e propria manifestazione di volontà avente rilevanza esterna, volta cioè ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive del privato cittadino. La revoca, in via generale, ex art. 21 *quinques* L. 241/1990, consta di un misura di ritiro (detto altrimenti: atto di riesame sull'opportunità) con efficacia *ex nunc*, ossia non retroattiva, che, nel nostro caso, fa spirare lo Jus Sepulchri, per

causa patologica, e può essere deliberata dal Comune, ente concedente, in presenza di ben precise premesse. Per un'analisi esaustiva è essenziale rimarcare come nell'evenienza di sub-concessioni, o concessioni di 2° grado, quando l'ente gestore concedente sia diverso dal Comune, il potere di revoca sorga in capo a quest'ultimo soggetto, anche se di diritto privato.

La facoltà di revoca è esercitabile dall'ente concedente, in presenza di cagioni di:

- pubblico interesse;
- tutela di opere di interesse storico od artistico (D.Lgs. 42/2004)

In altre parole, la revoca può essere un istituto validamente esperibile quando il vantaggio maggioritario della comunità possa richiedere un intervento di questo tipo – fortemente “invasivo” nella sfera del privato, da parte dei pubblici poteri, siccome anche la protezione delle opere di interesse storico od artistico, spesso altamente presenti nei nostri cimiteri monumentali, rientra nel concetto più ampio di pubblico interesse, di cui costituisce una estrinsecazione. Potremmo asseverare, dunque, che l'esigenza primaria di preservare opere di interesse storico o artistico sia abbastanza facilmente definibile, e rispetto ad essa possano individuarsi le azioni di salvaguardia e cura caso per caso necessarie, ma, così, non si può dire del pubblico interesse in sé, in astratto, per la sua intrinseca connotazione più sfumata ed in qualche modo frutto di una scelta politica. Ad una sua enucleazione non si può che pervenire se non con un processo di complessiva ponderazione, in cui si ponga a raffronto l'utilità particolare del singolo concessionario (= vedersi assicurato lo Jus Sepulchri quale portato ultimo del rapporto concessorio) con quello della intera collettività cittadina, con l'attento esame di tutti gli elementi e le circostanze che ne siano in giuoco, dopo tutto la politica, intesa in senso nobile, non è mai l'arte dell'esattezza e presenta, come ogni umana decisione, un alto margine di discrezionalità, non certo immune da errori o vizi. Trattandosi di una libertà dell'ente concedente, il ricorso all'istituto della revoca della concessione deve essere motivato, regola per altro Comune ad ogni provvedimento amministrativo, non solo perché testualmente lo prescrive l'art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241, ma anche per elementari considerazioni, fors'anche più pragmatiche, di intelligenza amministrativa (concetto che, purtroppo si sta dileguando!) di garanzia degli interessi legittimi delle persone (concessionarie) nei cui confronti l'adozione del provvedimento di revoca potenzialmente viene a produrre gli effetti ablativi della concessione, cioè una diminuzione di diritti (ma, forse, questi sono solo mere aspettative proiettate nell'oscuro *post mortem*, almeno in taluni casi, non essendo lo Jus Sepul-

chri un diritto in sé assoluto, ma da relativizzare, ad esempio, ai sensi dell'art. 93 comma 1 II Periodo D.P.R. 285/90) di cui siano titolari. Tale azione di riequilibrio implica che l'avvio della procedura di revoca sia effettuato con un prudente apprezzamento delle diverse posizioni individuali, con una seria e fondata comprensione, in maniera sinottica, del dispiegarsi varie ragioni in campo, pur dominando, comunque quelle della comunità nel suo complesso. Quindi, si dovranno impiegare tutti i mezzi idonei a difendere la posizione soggettiva dei concessionari da eventuali abusi dell'Autorità Locale, spaziando dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, alla partecipazione allo svolgimento dello stesso *ex L. 241/1990*, secondo principi di trasparenza, e quant'altro, perché solo assicurando una adeguata tutela ad essi, potranno sostenersi le reali motivazioni di pubblico interesse che conducono al provvedimento di revoca, quale privativo della concessione, aspetti che non devono essere valutati esclusivamente in termini asetticamente burocratici, ma risultano, al contrario, elementi strutturali per poter correttamente pervenire alla revoca, senza, ad esempio, strascichi giudiziari dinanzi al T.A.R., per altro, sempre in agguato, data l'endemica litigiosità non solo endo-famigliare, che spesso si scatena sui diritti di sepolcro. La revoca della concessione non rientra nella categoria degli atti amministrativi generali per i quali non è prescritta la notifica individuale, vertendo essa su un provvedimento avente destinatari determinati. Nel diritto amministrativo applicabile alla polizia cimiteriale l'istituto della revoca si concretizza, allora, come un provvedimento di ablazione della concessione, esso si configura, cioè, come il contenuto di un atto d'imperio, da parte di chi detenga la *plenitudo potestatis* (da non confondersi, mai con l'arbitrio o il capriccio sfrenato del potente di turno!), avente l'effetto di sottrarre a qualcuno il godimento di un diritto o l'esercizio di un interesse, che viene, quando ne sussistano le condizioni, posto in essere dall'Amministrazione Comunale. Nel caso delle concessioni cimiteriali, l'Ente Locale, nella specie, non agisce tanto nella sua qualità di parte di un rapporto giuridico di concessione ad ogni modo para-contrattuale, poiché comunque asimmetrico e sbilanciato a favore del pubblico, quanto di Pubblica Autorità. Fermo restando che la spettanza alla sottoscrizione finale degli atti (nella forma di una determina dirigenziale?) con cui si disponga solennemente la revoca di una concessione cimiteriale, sempre almeno dopo adeguata istruttoria per di più aggravata, è attinente alle funzioni ed ai compiti considerati dall'art. 107, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., competenze le quali non possono essere derogate se non per espressa

previsione di legge (successivo comma 4), l'istituto della revoca – a rigore – dovrebbe costituire un'ipotesi del tutto straordinaria, se non addirittura impraticabile, in quanto “impossibile” a verificarsi, nel senso che le circostanze contemplate dall'art. 92 comma 2 D.P.R. 285/90 sono tali e talmente inusitate (o eccezionali?) da non potersi agevolmente invertere. Quando, invece, dovessero sussistere e, in qualche modo, reificarsi esse costituirebbero prova e palese dimostrazione di pregresse (e impunte?) violazioni di Legge (art. 337 T.U.LL.SS.?) (con questo risultato: dovrebbero, in tali frangenti, così estremi, avviarsi anche i procedimenti giudiziari conseguenti all'avvenuto – con l'assunzione dell'atto di revoca – implicito accertamento di queste responsabilità di cattiva programmazione cimiteriale (senza considerare la possibile già maturata prescrizione, soprattutto per fatti molto risalenti nel tempo), si veda in ogni caso la sanzione tutta “politica” di cui agli artt. 141 e 142 comma 1 D.Lgs. 267/2000, per gli amministratori (... incapaci?) ancora in carica.

#### Un percorso giuridico irto di ostacoli

Come precedentemente osservato, nel D.P.R. 285/90 l'insieme di norme e dei passaggi formali conosciuti sotto *il nomen juris* di procedura di “revoca” presumono il concorrere unitario di alcune precondizioni, date da:

1. concessioni a tempo determinato;
2. di durata eventualmente superiore a 99 anni;
3. stipulate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803;
4. decorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma avente diritto;
5. grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al “fabbisogno” del Comune;
6. Conclamata impossibilità a provvedere, tempestivamente, all'ampliamento del cimitero (o, alla costruzione di un nuovo cimitero, progetto, questo da approvarsi secondo le Leggi Sanitarie ex art. 55, comma 2 D.P.R. 285/90).

Tali fondamenti devono, necessariamente, avverarsi tutti ed insieme, nessuno escluso, in una sorta di inverosimile combinato disposto tra norme parcontrattuali, situazioni contingibili ed urgenti e fatti di valore giuridico. Vagliando, ora, nel merito, la prima di tali concorrenti pre-condizioni, si evidenzia immediatamente come, nell'impianto del D.P.R. 285/90 almeno, non sia ammissibile lo strumento della revoca della concessione nei confronti delle concessioni aventi durata a tempo indeterminato (c.d. perpetue), per le quali, intangibili come sono, semmai, potrebbero valere unicamente le disposizioni dell'art. 98, D.P.R. 285/90 per il caso (e-

videntemente, raro) di smantellamento del cimitero. Tra l'altro, l'ipotesi della soppressione del camposanto si colloca in un proprio ambito del tutto autonomo e, quindi, estraneo alla fattispecie che qui si sta esaminando. La seconda, invece, coniuga l'elemento della concessione a tempo determinato con il fatto che la sua persistenza sia stata stabilita per un periodo temporale superiore a 99 anni, situazione la quale, pur se non assente, è in genere abbastanza rarefatta, imponendosi (almeno dal punto di vista quantitativo) casistiche di concessioni *sub specie aeternitatis* (e, per quanto appena visto, del tutto avulse rispetto all'istituto della revoca). Per altro, poiché la durata oltre i 99 anni rappresenta un'indicazione in termini ottativi, ossia di eventualità, merita di essere affrontato il caso in cui la concessione a tempo determinato si protragga per un arco di tempo inferiore, ma si materializzino, al contempo, gli altri requisiti sostanziali: in dottrina si ritiene che, quando essi convergano nella medesima unità di tempo e spazio, il percorso della revoca possa esser intrapreso con successo, anche se la durata della concessione a tempo determinato non superasse tale soglia temporale (o per essere corrispondente ad essa o per esserne inferiore). Questa è la sola limitazione, sull'effettiva operatività dell'istituto della revoca che presenti minori fattori di rigidità. La terza, poi, agevolmente verificabile sulla base del regolare atto di concessione, senza il quale il rapporto concessorio sarebbe, in diritto, *tamquam non esset*, consente alcune riflessioni, anche di una certa profondità speculativa. Il riferimento temporale all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1976, n. 803 è relativo alla primo corpus regolamentare di polizia mortuaria, in evo repubblicano, che, pur se di livello secondario, ha esplicitato, nello *jus positum* l'assoggettamento dei cimiteri al regime dei beni demaniali, introdotto, prima, attraverso norma positiva, con l'entrata in vigore del Libro III del Cod. Civile di era fascista. Invero dopo la data di entrata in vigore del Libro III del Cod. Civile, è stato emanato il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 (a sua volta entrato in vigore il 1° luglio 1943), il quale (art. 71, commi 2, 3 e 4) conservava disposizioni di carattere patrimonialistico/privatistico sui sepolcri palesemente in contrasto con l'intervenuta demanializzazione dei cimiteri, per espressa volontà del legislatore, sollevando lo spinoso problema (non solo per indomiti causidici e legulei!) della gerarchia delle fonti del diritto e della loro ordinata successione nel tempo, interrogativo di non agevole soluzione per considerazioni di vario ordine, al punto che, nel dibattito tra gli studiosi della materia funeraria, vi sono Autori (pochi, per la verità) i quali hanno sostenuto come ci si dovesse se-

riamente chiedere se le disposizioni sopra citate del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 non dovessero considerarsi come insussistenti (si potrebbe parlare, impropriamente, di una “abrogazione” ante litteram che sia intervenuta prima della loro entrata in vigore, in quanto non compatibili con l’intervenuta, esplicita e volontaria (da parte del legislatore), demanializzazione dei cimiteri. La difficoltà di affrontare questi dilemmi ermeneutici di non poco conto, almeno per i puristi del diritto funerario, si incentra sul fatto che il Cod. civile è, dal punto di vista della graduazione, tra le fonti del diritto, una norma di rango primario, una legge ordinaria, ma anche lo stesso R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 aveva, in vigore dello Statuto Albertino o, meglio, prima dell’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, carattere di norma primaria, ovvero parimenti di legge ordinaria. In relazione, all’art. 15 delle “Pre-Leggi” al Cod. Civile, non potendo appellarsi o all’espressa abrogazione o, ancora alla regolazione dell’intera materia da parte della legge posteriore rispetto a quella anteriore, si potrebbe considerare un’incoerenza tra la norma posteriore e quella precedente, assunto che probabilmente, è difficilmente asseribile, considerando come il Cod. Civile, seppure tecnicamente norma di rango primario, assunta, nell’Ordinamento Italiano, una ruolo di maggiore rilievo, quale corpus normativo quadro, proprio perché organico, rispetto a norme specifiche e più disarticolate, ma il ragionamento si complica oltremodo se rammentiamo come, storicamente, la polizia mortuaria sia stata sempre disciplinata da una normativa speciale a carattere igienico-sanitario e, proprio per questo motivo, prevalente sulle normali leggi di diritto comune. Se si muovesse dalla constatazione a questo punto “assurda” che abbia, effettivamente, operato l’inconciliabilità assoluta tra la norma successiva e quella antecedente, si sarebbe provocato il paradosso temporale, nel mondo del diritto italiano, della cessazione della demanialità dei cimiteri a far data dal 1° luglio 1943 (ritorno al passato?), ma ciò è contraddetto, dallo stesso Legislatore, in diversa epoca storica, il quale successivamente, in sede di riforma del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, ha riconosciuto e riaffermato proprio la stabilità dalla natura demaniale dei cimiteri, introdotta odierno Cod. Civile, tanto più che, essendo queste novelle intervenute con norma regolamentare, quale era il D.P.R. n.803/1975, si deve pacificamente accettare come la norma di rango primario (data, nella specie, dal Cod. Civile stesso) fosse vigente e andasse solo tradotta nel dettaglio, traendo, così, quelle razionali conseguenze, dal punto di vista giuridico, che la natura demaniale dei cimiteri implica “*ex se*”. Queste raffinate argomentazioni

conducono a giudicare non particolarmente infondate le teorie di quanti abbiano ritenuto che le anzidette disposizioni del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, sulla cedibilità dello Jus Sepulcri per atti negoziali, *inter vivos* o *mortis causa*, in contrasto, dunque con l’essenza demaniale dei cimiteri (Cfr. artt. 823 e 824 comma 2 Cod. Civile) fossero, quanto meno, da considerare critiche, se non proprio nulle. Anche la quarta è agevolmente accertabile, sulla base dei libri cimiteriali di cui all’art. 52 D.P.R. 285/90 e degli (eventuali) alti “data recording systems”, sussidiari, di cui il Comune si sia munito. Infatti, non mancano esperienze lodevoli, per altro (in cui il Comune, oltre alle annotazioni minime prescritte dalla Legge, tenga altre registrazioni, a carattere complementare, volte a garantire contezza, per ciascuna singola concessione cimiteriale, di alcune notizie basilari quali i riferimenti all’atto di concessione, alla persona (o, alle persone) del concessionario, alle salme tumulatevi e quanto altro sia utile ai fini dell’ordinaria gestione, anche dal punto di vista amministrativo, della singola concessione cimiteriale giusta anche l’art. 102 D.P.R. 285/90, il quale impone per ogni nuova immissione di spoglie mortali in un sepolcro privato una specifica autorizzazione volta ad appurare il pre-esistente titolo di accettazione ex art. 93 D.P.R. 285/90.

La quinta, perché si dia luogo all’istituto della revoca, è strettamente connessa alla successiva, ma ha valenza qualificatrice e di specificazione nel senso che non qualsiasi situazione di “insufficienza” è in se stessa idonea, ma quest’ultima deve essere integrata da componenti, appunto, di gravità (inaudita?), e ciò comporta che la saturazione del cimitero (o il suo prossimo collasso per mancanza di sepolture, purché rigorosamente a sistema d’inumazione in campo comune) nel suo complesso, non possa altrimenti essere superata.

In parte, la connotazione della gravità si interseca con l’ultima condizione, la sesta, ossia quella sulla “impossibilità” a procedere, “tempestivamente” all’ampliamento del cimitero o alla costruzione di un nuovo camposanto. Proprio per questo intreccio “perverso”, va subito detto come il riferimento alla “impossibilità” rechi, in sé, un quid di oggettività difficilmente smentibile, attenendo ad una stato di fatto generato “esogeneamente”, laddove cioè non riscontrassero elementi di volontà, di scelte, a questo punto scellerate, da parte di soggetti politicamente legittimati a tradurle in atto, come potrebbe essere nell’evenienza che siano state edificati, fino al limite della fascia di rispetto cimiteriale, fabbricati tali da non permettere l’ampliamento del cimitero (ovviamente, se non vi siano gli estremi per

un'eventuale riduzione della cintura di rispetto quale attualmente determinata *ex art.* 28 L. 166/2002), mentre, a titolo di esempio, non vi sarebbe reale impossibilità quando le aree su cui potrebbe compiersi l'ingrandimento del cimitero o la costruzione di un nuovo sepolcreto non fossero di proprietà del Comune, poiché a questo impasse potrebbe rimediarsi con la loro acquisizione al demanio comunale, anche in termini di espropriazione per pubblica utilità giusta il D.P.R. 327/2001. Tuttavia il coefficiente della "impossibilità" va raccordato con quello ulteriore, della tempestività che ha qualità di ordine temporale, se si vuole sollecitatorio, e va pure rapportato verso l'esigenza primaria del Comune di assolvere i propri obblighi legali in materia di approntamento di sepolture, cioè rispetto al c.d. "fabbisogno" di campi d'inumazione, dovendo, sempre ed in ogni momento, il Comune assicurarne la sussistenza operativa. Ma, se il fabbisogno del Comune è quello anzidetto, la revoca non è certo "autorizzata" dalla mancanza di sepolture a sistema di tumulazione, al contrario: tenendo presente, oltre tutto che quest'ultima, data la sua radicalità, per queste stesse motivazioni, servirebbe a liberare area cimiteriale dall'occupazione di sepolcri a tumulazione, demolendo i manufatti a ciò preposti ed in essa insistenti, per destinarla a ripristinare la superficie minima destinata a sepolture a sistema d'inumazione.

#### Una possibile risposta al caso prospettato

A nostro avviso, s'invoca a sproposito (carezza di presupposti?) la procedura di revoca, per bypassare la mancata esecuzione, da parte del Comune di un'obbligazione, in sé ancora produttiva di tutti i suoi effetti. Difatti, l'art. 48 del Vostro Regolamento comunale, si limita a "riprodurre" previsioni sostanzialmente già presenti nell'art. 92 comma 2 D.P.R. 285/90, tecnica di redazione non molto fantasiosa che appare del tutto inutile e ridondante (ma, nel passato, era abbastanza invalsa la consuetudine di "copiare pedissequamente" in sede di regolamentazione comunale norme di altra fonte, magari sovraordinata ... dopo tutto: *repetita juvant!*). Rispetto a questa disposizione (vacua?) merita di essere ricordato come l'insufficienza, che oltretutto dovrebbe essere quantificabile come "pesante", del cimitero rispetto al fabbisogno standard abbia una ben precisa portata, non altrimenti dilatabile, per una sorta di pernicioso analogia, tra le due forme di sepoltura (tumulazione e inumazione) ammesse dalla Legge. Solo la seconda, infatti, è considerata la forma istituzionale di smaltimento dei cadaveri umani. In effetti, il concetto del fabbisogno ha un unico significato, in tema di incumbenti il Comune ha in materia sepolcrale, quanto meno giuridica-

mente, anche se la percezione del comune cittadino potrebbe risultare un po' distorta e dunque pretenziosa, a causa del mutamento progressivo nei costumi funerari degli Italiani, orientati soprattutto, dal II dopoguerra in avanti, verso la tumulazione massiva. Tale vincolo consiste nel predisporre ed attivare almeno un cimitero con reparto a sistema d'inumazione, mentre il campo comune, in cui eseguire l'interro dei feretri, avrà estensione stabilita secondo i criteri decretati dall'art. 58 D.P.R. 285/90, escludendo così da questo computo la superficie considerata dal seguente art. 59. A presidio dell'osservanza di tale norma, tassativa e categorica, è posto, tra l'altro, l'art. 91 D.P.R. 285/90 come titolo di pre-legittimità per ogni concessione di area, disposizione presente fin dal d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, mentre in precedenza, si richiedeva addirittura un'autorizzazione da parte di un soggetto esterno (il Prefetto), cui il Consiglio Comunale avrebbe dovuto dimostrare che con le concessioni di aree cimiteriali, in fase di rilascio, non sarebbe stato minimamente intaccato il fabbisogno così delineato, preservando, così nel tempo, l'autosufficienza e la piena, ciclica operatività dell'attività cimiteriale. Salvo solo non sia intervenuta una qualche evenienza anomala, ed impreveduta, (catastrofica?) tale da comportare un numero di decessi (dal 27 ottobre 1990, di conseguenti inumazioni) superiore al prevedibile, in capo al Comune non sorgono altre incombenze giuridiche emergenziali, tra i quali, appunto, potremmo annoverare l'*extrema ratio* della revoca. Tuttavia, frequentemente sui Comuni gravano obbligazioni sinallagmatiche, di ordine contrattuale, non dettate, quindi, da cogenti norme di diritto pubblico, quando essi, ad esempio, nei lotti di terreno cimiteriale non costituenti fabbisogno ed eccedenti rispetto a questo, abbiano posto in essere rapporti giuridici di concessione di aree o, seppure non indicato dalla normativa regolamentare nazionale (ma nemmeno, per questo, vietato!), abbiano provveduto direttamente alla costruzione di manufatti sepolcrali per la tumulazione, cedendone a terzi il solo diritto d'uso. Dato che i tumuli pericolanti sono stati concessi in parte in perpetuità, in parte con rapporto giuridico a tempo determinato e, tra questi, con due differenti durate nelle concessioni, può essere importante affrontare la sciarada delle concessioni a rapporto perpetuo, siccome per le concessioni a tempo determinato, se analogamente regolate le considerazioni possono essere esattamente le medesime, salvo che per la durata. L'atto contrattuale indica espressamente come oggetto della concessione non sia il loculo, inteso come materiale corpo di fabbrica, ma unicamente il diritto di sepoltura (cioè una fattispecie "specializzata" di di-



ritto d'uso ex art. 1021 Cod. Civile, giacché un loculo, per il vincolo di destinazione sepolcrale cui esso soggiace, non può non essere impiegato, se non per la sua propria funzione precipua, ovvero per la tumulazione). Dal tenore dell'atto di concessione si deduce come il manufatto sepolcrale sia rimasto interamente a carico del Comune, sui cui permane ogni peso di manutenzione straordinaria ed ordinaria, eccetto solo gli oneri collegati all'uso indicati nell'atto di concessione, con l'obbligo di mantenere il colombario nelle funzionalità cui fin dall'origine è stato destinato, tanto che in caso di eventuale rovina (nel senso fornite dall'art. 2053 Cod. Civile) il Comune avrebbe ogni responsabilità per il danno, non solo verso terzi, ma altresì anche verso i concessionari, anche in termini di inadempimento contrattuale, inottemperanza costituita dall'evidente omissione degli interventi necessari a conservarne, nel tempo, la piena funzionalità, come risulta dal fatto che, oggi, il complesso edificato versa in uno stato di notevole fralezza strutturale. In presenza di questa tipologia di atti di concessione, in cui il riparto dei rispettivi oneri è molto chiaro e persino tagliente nella sua esattezza, il Comune deve, a stretto rigore, porre mano alle opere necessarie per conservare la normale fruibilità della struttura edificata, così com'essa era al momento originario della concessione, o adoperarsi, su proprio impulso, affinché una nuova costruzione sia realizzata, procurando, quando questa sarà utilizzabile, cioè dopo il collaudo, di attendere alle operazioni di trasferimento dei feretri, con i minori riflessi di spesa per il cittadino, previa assegnazione, in termini di permuta di numero di posti, di altrettante concessioni, per altro regolate dall'atto originario. Fanno carico sempre al Comune gli oneri della traslazione dei feretri, anche se ordinariamente l'estumulazione è, (rectius: sarebbe!) e rimane a carico dell'utenza del servizio cimiteriale (*a fortiori ratione* ex art. 1 comma 7-bis L. 26/2001. Non sembra fondamentale l'indicazione circa il fatto che l'attuale dotazione di posti feretro in nicchia muraria non corrisponda, quantitativamente, al numero necessario di avelli per il trasferimento, dal momento che il Comune non può sottrarsi dal soddisfare le obbligazioni, da esso stesso a suo tempo contratte (e, oltretutto, da esso stesso prefissate), per cui si utilizzeranno i po-

sti già pronti, cessando, per il momento di perfezionare nuove concessioni in fieri nei riguardi di altri soggetti (non sussistendo, potenzialmente, per costoro, alcun diritto a trovare sepoltura a sistema di tumulazione!) sino all'esaurimento del patrimonio cimiteriale, pur se con ingente immobilizzo per quest'ultimo: *pacta sunt servanda!* Per i defunti che non possano trovare subito alternativa e stabile collocazione, il Comune dovrebbe reperire altra opportuna sistemazione, attraverso una indifferibile nuova costruzione di edificio funerario, magari di loculi in batteria prefabbricati, anche perché ciò, altrimenti, l'esporebbe a possibili richieste d'indennizzo per i danni che egli stesso ha arrecato, nel godimento continuativo dello Jus Sepulchri, non curandosi, nel tempo, della manutenzione, in modo tale da assicurare le normali condizioni d'usabilità; anche se, probabilmente, tale azione risarcitoria, che gli interessati potrebbero avviare in sede civile, potrebbe valutarsi come un eventuale spauracchio (una minaccia da paventare!), sulla base del fatto che, probabilmente, i concessionari non hanno ancora (per fortuna?) piena conoscenza e coscienza del loro diritto leso. Detta contingenza davvero problematica per l'erario comunale, soprattutto in tempi di "*spending review*" stringente, avrebbe potuto esser risolvibile in modo diverso se solo l'atto di concessione avesse avuto clausole differenti. Ci sia, infine, permesso segnalare l'importanza della deliberazione commissariale n. 706 del 27 novembre 1959 nella parte in cui spiega l'accogliibilità di una concessione, allora richiesta, in relazione al fabbisogno, avendo ben presente che il Comune ha il solo obbligo di assicurare un'adeguata dotazione di campi ad inumazione e che eventuali concessioni di aree per sepolture private, per altro del tutto facoltative per il Comune (il Comune "può" solo concedere e non necessariamente "deve"), possono avvenire se ed in quanto non incidano sulla disponibilità che il Comune è tenuto ad apprestare per propria popolazione, tale lungimirante delicatezza è segno di una sensibilità verso le esigenze future e mostra uno spiccato senso di buon andamento dell'amministrazione, nel governo della macchina cimiteriale e dei suoi plessi, virtù che sembrano, oggi, cose "lunari", se non del tutto smarrite.

Recensione

## Il lato oscuro del fuoco

### La cremazione dei cadaveri in Italia

Gabriele Miceli. In *Nuova Storia Contemporanea* n. 6, Novembre-Dicembre 2013

di Andrea Poggiali

Il 16 giugno 1943 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento di polizia mortuaria approvato il 21 dicembre 1942, che sostituisce il regolamento speciale del 25 luglio 1892.

L'Italia è nel mezzo di una guerra disastrosa: le promesse iniziali di una rapida vittoria si sono rivelate illusorie e la propaganda del regime fascista non riesce a nascondere la situazione reale. Senza nulla togliere all'importanza della polizia mortuaria, viene da chiedersi quale sia l'interesse del regime a riformarla proprio in questi frangenti.

Nel corso di venti anni di "rivoluzione fascista", praticamente ogni aspetto della vita nazionale era stato oggetto di attenzione: non si era però mai sentita l'esigenza di modificare un regolamento risalente all'epoca giolittiana. Per farlo viene scelto uno dei momenti più difficili della storia d'Italia: c'è un motivo?

Scartando la semplice casualità, si può ipotizzare un nesso fra il periodo bellico e la decisione di intervenire sulla polizia mortuaria. Bisogna allora confrontare i due testi e individuare le modifiche correlabili alla situazione eccezionale in corso nel 1942. È quanto ha fatto il giornalista Gabriele Miceli, che ha isolato due aspetti.

Uno è la disciplina del riscontro diagnostico: nell'art. 35 vengono esclusi dal riscontro i cadaveri dei militari deceduti nelle cliniche universitarie o negli ospedali civili, quando il ricovero è avvenuto per ordine dell'autorità militare. Questa disposizione non sembra però essere, da sola, un motivo sufficiente per giustificare la sostituzione di un regolamento.

L'altro aspetto è la disciplina della cremazione. Apparentemente non è un ambito collegabile all'emergenza bellica: bisogna dunque ricorrere ad una diversa prospettiva ed inquadrarlo nel contesto di un cambiamento dei rapporti fra Stato e Chiesa.

Nel regolamento del 1892 le procedure per la cremazione erano semplici: se non vi era un testamento bastava la richiesta dei parenti più prossimi. Nel 1942 la faccenda muta in modo radicale, per effetto dell'asportazione di una semplice riga: nell'articolo 59 rimane infatti unicamente il testamento quale documentazione valida per la richiesta di autorizzazione. Si tratta di un duro colpo ad una pratica già penalizzata dall'influenza dell'autorità

ecclesiastica. Per il regime fascista, che fino ad allora era stato sostanzialmente neutro nei confronti della cremazione, il cambio di tendenza è drastico, e non è limitato alle procedure di autorizzazione. Vi sono infatti numerosi altri articoli dedicati alla cremazione sui quali si mette mano: stando all'analisi che ne fa Miceli, il risultato finale è un ridimensionamento di quella laicità che ispirava il precedente regolamento.

L'autore non azzarda spiegazioni sul motivo del (presunto) avvicinamento del fascismo alle posizioni espresse dalla Chiesa: preferisce rimarcare la necessità di studi approfonditi sulle fonti archivistiche. Sorge comunque spontaneo il dubbio che nel 1942, in una grave crisi di consenso popolare a causa dei rovesci militari, sia stato elaborato un tentativo per ingraziarsi i vertici del mondo cattolico, e che nel giugno del 1943 il progetto sia stato "tirato fuori dal cassetto".

Ho esposto quello che costituisce il tema centrale dell'articolo, ma non voglio concludere senza segnalare la competenza con cui l'autore ripercorre la storia della cremazione. Nelle pagine finali compaiono anche gli schemi delle principali tipologie dei forni crematori di fine Ottocento, con relative modalità di funzionamento: sono ovviamente soluzioni tecniche superate, che ugualmente ci ricordano l'ingegnosità dei primi cremazionisti, animati da passione civile e da fede nel progresso.

Nello stesso numero della rivista c'è un articolo di Sergio Romano, dal titolo "*La sovranità dimezzata. Da Cavour a Crispi, da Mussolini a Berlusconi*". L'opinione del noto saggista è che gli accordi tra lo Stato Italiano e la Chiesa hanno sempre configurato una sorta di sovranità limitata per il nostro Paese. Una tesi non certo nuova: senza entrare nel merito delle numerose obiezioni contrarie e delle altrettanto numerose argomentazioni a favore, proviamo a considerare la questione sotto il profilo delle norme di polizia mortuaria.

Nel 1892 c'era un regolamento che agevolava la cremazione.

Nel 1942 si registrò un importante passo indietro. Con il D.P.R. 285/90 fu reintrodotta la possibilità di accettare la volontà dei parenti più prossimi: ci sono pertanto voluti quasi 50 anni per recuperare il terreno perduto.


Che abbia ragione Sergio Romano, almeno in parte?

Recensione

## Creatures of a Day And Other Tales of Psychotherapy

Irvin D. Yalom, Ed. Basic Books, Febbraio 2015, pag. 226

di Elisa Meneghini



Il rinomato psichiatra Irvin Yalom, in questa nuova raccolta di racconti, descrive i conflitti dei suoi pazienti, ed anche i propri, nel venire a patti con le due grandi sfide dell'esistenza: come condurre una vita significativa, e come poi approcciarsi alla sua inevitabile fine.

In queste pagine, incontriamo una infermiera, arrabbiata ed alla deriva

che ha perso un figlio in un mondo di droga e criminalità; un imprenditore di successo che, sulla scia di un suicidio, si affligge per le lacune ed i segreti che infettano ogni relazione; una psicologa nuova di zecca i cui studi sulle condizioni umane danneggiano i ricordi pre-

ziosi di un amico perduto; un uomo il cui rifiuto della filosofia forzerà anche Yalom stesso ad una crisi nella fiducia in sé stesso.

I nomi e le storie di queste persone vi rimarranno impresse, anche dopo aver letto e sfogliato l'ultima pagina. Il libro – divertente, semplice e spesso scioccante – è una onesta dichiarazione delle difficoltà della vita umana, ma anche una celebrazione di alcune dei suoi più dolci frutti che la vita può sopportare, vale a dire l'amore, la famiglia, l'amicizia.

*“Tutti noi siamo creature di un giorno, che ricordano e sono ricordate in egual misura”*, scriveva Marco Aurelio.

Attraverso questa lettura, con l'Autore come guida, possiamo trovare i mezzi non solo per rendere il nostro tempo sopportabile, ma significativo, e forse anche gioioso.

Recensione

## Still life

Regista: Uberto Pasolini, Gran Bretagna/Italia 2013, Durata 90 minuti, Premio “Orizzonti” della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di per la regia di Emanuele Vaj



Ecco un film che affronta le tematiche della morte e della solitudine in modo originale ma con mano leggera.

John May è un funzionario comunale dedicato alla ricerca dei parenti di persone morte in solitudine. Diligente e sensibile, John scrive discorsi celebrativi, seleziona la musica appropriata all'orientamento religioso del defunto, presenza ai funerali e raccoglie le fotografie di uomini e donne che non hanno più nessuno che li pianga e ricordi.

La sua vita ordinata e tranquilla, costruita intorno a un lavoro che ama e svolge con devozione, ma tanta dedizione ai morti non è gradita ai superiori di May, perciò – con il pretesto del ridimensionamento del suo ufficio - le sue mansioni vengono trasferite a un altro ufficio più “efficiente”, e lui è dichiarato in esubero.

Quando un ignoto vicino muore senza amici e in solitudine, May si prende a cuore il suo caso come ultimo incarico. Superando rifiuti e situazioni di stallo, percorre il paese in lungo e in largo per rintracciare la sparpagliata famiglia e gli amici dimenticati di Billy Stoke, in modo

che il suo funerale non sia un'altra triste cerimonia senza nessuno.

John alla fine non è per nulla diverso dai defunti di cui si prende cura. È un personaggio solitario, che porta in sé una carica di malinconia enorme. Baste vedere come si prepara la cena, con che dedizione si applica al suo lavoro, con che ordine gestisce tutta la sua vita. Il vuoto della solitudine lo riempie con la morte, tentando di restare vicino a quelle persone che non avranno nessuno nel loro ultimo giorno. In cuor suo sa che un giorno sarà così anche per lui. Nella realtà della sua vita, i morti sono i suoi migliori amici.

Da John apprendiamo la cura dovuta ai morti, compresi quelli che non hanno più nessuno a cui dare disposizioni, a cui lasciare in eredità il desiderio, a cui testimoniare il proprio. Alla loro sepoltura con *pietas* e misericordia provvede il protagonista, accompagnandoli sull'altra riva e ricomponendone la storia.

La pellicola ci offre riflessioni sulla vita, su cos'è la vita, e la risposta è sempre quella: vale la pena di essere vissuta anche nel dolore e nella disperazione.

Un bel film, purtroppo passato troppo velocemente nei cinema, ma reperibile come DVD.

Una nota curiosa: il regista non è un parente di Pier Paolo, ma nipote di Luchino Visconti.

**TANEXPO 2016**

*Your World. Your Way. Your Expo.*

**BOLOGNA**

**1·2·3 APRILE 2016**

**TANEXPO**

ESPOSIZIONE **INTERNAZIONALE**  
DI ARTE FUNERARIA E CIMITERIALE

[WWW.TANEXPO.COM](http://WWW.TANEXPO.COM)

# 2

*Aprile-Giugno*

*2016*

*Anno 15*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Cambiare la politica cimiteriale del Paese*
- *Individualità ed individuabilità delle sepolture*
- *Rapporti tra norme di edilizia e norme regolamentari in cimitero*
- *Anticorruzione: le linee per le camere mortuarie ospedaliere*
- *Catechismo Chiesa Cattolica: materia del corpo e cremazione*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per  
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo. La disdetta non è comunque valida se  
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto  
o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costi-  
tuiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 18/04/2016.

**INDICE****EDITORIALE****La scommessa: cambiare la politica cimiteriale del Paese** ..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 5  
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere** ..... 9  
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org** ..... 12  
a cura di Carlo Ballotta**ATTUALITÀ****Catechismo della Chiesa Cattolica, materia del corpo e cre-  
mazione** ..... 15  
di Elena Messina**Statistica sulle cremazioni effettuate nel 2014 nei Comuni del-  
la Provincia Autonoma di Trento** ..... 17  
di Carmelo Passalacqua**L'importazione in Italia dei cofani in legno (Parte I)** ..... 23  
di Giorgio Stragliotto**Nuove tecniche per gli esami autoptici?** ..... 25  
di Emanuele Vaj**DOCUMENTAZIONE****Audizione di Utilitalia SEFIT sulla PdL *Disciplina delle attivi-  
tà funerarie* (A.S. 1611) e** ..... 26**Relazione PdL A.C. 3189 *Disciplina delle attività funerarie, del-  
la cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri*** ..... 38**Indicazioni ANAC su attività conseguenti al decesso in ambi-  
to intraospedaliero nel Piano nazionale anticorruzione** ..... 42  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 190 del 20/11/2015**Regione Marche – Modifica del regolamento regionale sulle  
attività funebri e cimiteriali, in materia di inumazione o tu-  
mulazione di feti e prodotti abortivi** ..... 46  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 206 del 03/12/2015**Costruzione di manufatti sepolcrali nei cimiteri: rapporti tra  
norme di edilizia e norme regolamentari in materia cimiteriale** 48  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 228 del 23/12/2015**Deroga in Piemonte per i piccoli Comuni montani all'obbligo  
di separazione tra attività funebri e cimiteriale** ..... 56  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 274 del 08/02/2016**APPROFONDIMENTI****Individualità ed individuabilità nelle sepolture** ..... 57  
di Sereno Scolaro**Ucronia: etsi leges regionales non darentur** ..... 62  
di Carlo Ballotta**RECENSIONI****“La memoria delle ossa”** ..... 68  
di Andrea Poggiali**“Theater of the Dead. A Social Turn in Chinese Funerary  
Art, 1000-1400”** ..... 69  
di Elisa Meneghini**“Guide de la fin de vie”** ..... 69  
di Emanuele Vaj

Editoriale

## La scommessa: cambiare la politica cimiteriale del Paese

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Nei cimiteri del centro Nord (e in particolare nelle città) è ormai sotto gli occhi di tutti che stanno avvenendo cambiamenti epocali e duraturi, conseguenti a nuove domande di servizio che provengono dalla società italiana.*

*Cresce la scelta cremazionista (la cremazione ha superato il 20% medio in Italia, ma con zone del Paese con oltre i 2/3 delle scelte).*

*Cambiano costumi e tradizioni, accentuati dalla congiuntura economica: si comprano sempre meno loculi e tombe! E quindi ai cimiteri mancano risorse sia per investimenti sia per la gestione.*

*La vetustà delle norme di polizia mortuaria (di fatto vecchie di quasi un secolo), i problemi di bilancio degli enti locali (spending review sia per gestione corrente sia per investimenti), i condizionamenti per la gestione del personale, hanno messo in crisi le forme di gestione dei cimiteri, da quelle in economia nei piccoli e medi centri, alle società partecipate nei grandi.*

*Comincia a farsi strada tra i Comuni l'idea che è impossibile garantire, in molti casi in perpetuo, servizi qualitativi adeguati a chi ha pagato, e forse nemmeno il giusto, uno o due secoli or sono. Diventa quindi ineludibile, a questo punto, la revisione dei sistemi contabili e tariffari di settore, la eliminazione della perpetuità delle antiche concessioni cimiteriali, e l'attribuzione di parte del gettito proprio comunale per coprire i costi indivisibili cimiteriali. E, dopo il convegno SEFITDIECI di Torino, che ha portato i fari anche sulla monumentalità cimiteriale, occorre inoltre garantire il mantenimento dei cimiteri monumentali con risorse diverse da quelle dell'ordinaria gestione dei cimiteri.*

*Parallelamente diversi Comuni, senza più soldi per investimenti, si rifugiano nello strumento del project financing cimiteriale. Spesso con contratti predisposti dai promotori e con scarse competenze interne per capire i trabocchetti che contengono. Si sono così diffuse modalità amministrative discutibili e con scarse tutele al termine del periodo della concessione, quando consistenti oneri si riverseranno su Enti Locali, senza la quota di risorse economiche e finanziarie in misura corrispondente.*

*Per dirla in parole semplici: ai promotori del project financing restano i soldi di concessioni cimiteriali incassate spesso lunghe e oltre la durata dell'affidamento (... la carne!). Ai comuni, che dovranno continuare a dare i servizi dopo il termine dell'affidamento, mancheranno i soldi per le manutenzioni e l'operatività (... restano gli ossi!). Ma poiché è questione che toccherà altre amministrazioni che verranno, tutti chiudono un occhio.*

*È in questo contesto che stanno maturando al Senato norme che cercano di dare soluzione a questi problemi, attraverso l'AS1611.*

*Difatti, sono già obblighi di legge:*

- *l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali, tra le quali si hanno quelle necroscopiche e cimiteriali;*
- *razionalizzazione dei servizi delle aree metropolitane e delle ex Province;*
- *le previsioni di riorganizzazione delle partecipate locali e dei servizi pubblici locali.*

*L'attuale testo dell'AS1611 ha previsto un'architettura riorganizzativa basata sul sistema territoriale delle ASL, poiché storicamente quello era il riferimento in materia, individuando un ente di pianificazione, indirizzo, regolazione e controllo di scala comprensoriale (ATOC).*

*Occorre che i servizi pubblici cimiteriali siano gestiti in una dimensione sovracomunale, prevista per i servizi pubblici locali di interesse economico generale. Un Ente di governo di area vasta. La gestione rimane possibile su scala inferiore, ma ordinariamente sovracomunale.*

*Riteniamo che si debba cogliere l'occasione data dalla riforma di settore, assieme alla riorganizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche e agli obblighi di aggregazioni operative, per una profonda modernizzazione del tessuto cimiteriale italiano. Così facendo si porrebbero le basi per una razionalizzazione del sistema cimiteriale italiano (poco meno di 16.000 cimiteri, gestiti da oltre 6.000 entità nelle più diverse forme).*

*Nei fatti ciò significa ridurre significativamente la numerosità dei gestori, ottenendo insieme economie di scala e omogeneizzazione regolamentare e tariffaria tra territori contigui, e per i cittadini una maggiore sicurezza di disporre di tombe quando necessitano. Quindi non tanto chiudere i cimiteri, come paventato da talune Federazioni interessate a denigrare l'AS1611, quanto a razionalizzarne la gestione.*



*Parallelamente, come accennato, è da eliminare per legge la perpetuità delle concessioni cimiteriali esistenti attivando, insieme, politiche di recupero del patrimonio cimiteriale già costruito. Si otterrebbe così una riduzione dello stock di nuovo capitale investito per abitante. È in sostanza la stessa politica di recupero dei centri storici avviata per le città.*

*Non ci stanchiamo di ripetere che:*

- si deve curare il marketing cimiteriale, attraverso azioni di rimessa in gioco del ruolo tradizionale del cimitero, non solo memoria storica di una collettività, ma luogo di frequentazione e valorizzazione culturale e, ove vi siano le condizioni, turistica dei luoghi meritevoli;*
- è necessario introdurre soluzioni che agevolino la vendita di servizi cimiteriali a prezzi più accessibili. Questo con la riduzione della durata delle concessioni, la possibilità sull'intero territorio nazionale della tumulazione areata – già presente in sei regioni e tra le più popolate d'Italia – tecnologia nettamente più efficace per la scheletrizzazione di quanto faccia la tumulazione stagna, facilitazioni di pagamento, previdenza funebre e cimiteriale, semplificazione effettiva, maggior ricorso all'informatizzazione dei processi.*

*Parallelamente sono necessarie modifiche dei sistemi di contabilizzazione dei proventi e dei costi correlati, necessariamente da “spalmarsi” in più esercizi.*

*E, infine, riconoscere esplicitamente che una parte del gettito proprio comunale, secondo le scelte proprie di ogni Comune, serve alla copertura dei costi cimiteriali indivisibili.*

**Rubrica** **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

**Prime anticipazioni sulla eccezionale mortalità del 2015**

Sulla base dei dati provvisori forniti dall'ISTAT sui movimenti di popolazione italiana nel 2015, prende forma quanto SEFIT aveva già prefigurato nel mese di agosto 2015, sulla base di un proprio rilevamento a campione.

Nel 2015 l'ISTAT calcola che vi siano stati 653 mila morti, 54 mila in più dell'anno precedente (+9,1%), con un tasso di mortalità pari al 10,7 per mille, risultante essere il più alto tra quelli misurati dal secondo dopoguerra in avanti. Dal punto di vista demografico, il picco di mortalità del 2015 è in parte dovuto a effetti strutturali connessi all'invecchiamento e in parte al posticipo delle morti non avvenute nel biennio 2013-2014, più favorevole per la sopravvivenza.

Le nascite sono state 488 mila (8 per mille residenti), quindicimila in meno rispetto al 2014. Si tocca così un nuovo record di minimo storico dall'Unità d'Italia, dopo quello del 2014 (503 mila). Al primo gennaio 2016, la popolazione residente è di 60 milioni 656 mila persone. Di questi, 5 milioni 54 mila (8,3% della po-

polazione totale), sono stranieri, con un incremento di 39 mila unità rispetto al 2014. Nello stesso periodo 100 mila italiani hanno lasciato il Paese.

La popolazione di cittadinanza italiana scende a 55,6 milioni, conseguendo una perdita di 179 mila residenti.

**Forse un crematorio a servizio del Salento e zone limitrofe**

Nel marzo 2015 il Comune di Botrugno (Lecce) ha ricevuto una proposta di realizzazione *in project financing* di un crematorio all'interno del cimitero comunale da parte delle ditte Altair srl e Edilver srl di Domodossola (VB) e Futurecrem srl di Ruffano (LE).

La Giunta Comunale ha deliberato di condividere la proposta di realizzazione del tempio, dichiarandola di pubblico interesse, decidendo di procedere nonostante le numerose proteste di associazioni e cittadini.

Il crematorio di Botrugno dovrà soddisfare le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ma riceverà salme anche dalla Calabria e dalla Basilicata, arrivando a 1.500 cremazioni in un anno. Il bando

prevede un introito per le casse comunali del 4% sul ricavo dell'azienda, per una base minima di 15mila euro.

Diverse proteste si sono avute da parte di qualche abitante, politicamente sostenuto dal locale M5S.

In merito alla questione, il consigliere regionale M5S Antonio Trevisi ha presentato il 15 febbraio 2016 un'interrogazione indirizzata all'assessore all'Ambiente Domenico Santorsola e all'assessore alla Pianificazione Territoriale Anna Maria Curcuruto, chiedendo alla Regione di esprimersi.

**Ad Aghero procedure illegali di smaltimento di rifiuti cimiteriali**

Il nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Sassari ha effettuato una verifica sulle procedure per lo smaltimento di rifiuti cimiteriali al cimitero di Alghero.

I carabinieri, giunti nel cimitero di Alghero per verificare la natura di un incendio divampato al suo interno, hanno scoperto che a bruciare, senza alcun tipo di controllo, era una catasta di bare. Immediata la denuncia per smal-

timento illecito di bare effettuata all'amministratore della società *in house* che si occupa delle manutenzioni all'interno del camposanto.

Secondo l'accusa, le bare ed altri oggetti in disuso sarebbero stati bruciati nel retro del terreno dove si trova il luogo santo, trasformandolo in una discarica a cielo aperto. Le indagini degli inquirenti sono ora volte a comprendere da dove partiva l'ordine di smaltimento, se dalla società *in house* o dal Comune.

### **Viterbo: inaugurato giardino della memoria al cimitero**

È stato recentemente inaugurato, presso il Cimitero San Lazzaro di Viterbo, il Giardino della Memoria. Il primo cittadino di Viterbo, presente all'evento, ha sottolineato come quest'ultimo sia *"il risultato del lavoro svolto dall'amministrazione al fianco dell'associazione Viterbese per la Cremazione. Uno spazio di dignità per quanti, nel momento del dolore e del distacco, hanno il diritto di veder rispettate le scelte dei propri cari"*.

Alle parole del sindaco fanno eco quelle di Linda Natalizi, presidente dell'Associazione viterbese per la Cremazione: *"Una grande gioia aver finalmente raggiunto questo obiettivo, risultato del profondo impegno dell'associazione che rappresento e della sensibilità mostrata dall'amministrazione"*.

### **Sempre più concreto un *project financing* per il crematorio di Udine**

Nel 2015 l'aumento di mortalità nel Medio Friuli, come nel resto del Paese, unito alla crisi economica, ha fatto crescere in misura notevole il numero di cremazioni, e parallelamente si sono al-

lungate le liste di attesa al crematorio di Udine.

A questo proposito interviene anche Enrico Pizza, assessore all'ambiente del Comune di Udine, il quale sottolinea come l'amministrazione udinese abbia a cuore la riduzione dei tempi di attesa che per la città è di tre-cinque giorni, mentre per la provincia si allunga fino a sette, con l'ulteriore problema della mancanza nel cimitero di Udine di un luogo dove conservare i feretri.

*"Ormai – dichiara l'assessore Pizza –, in città oltre il 40% sceglie questo tipo di servizio. Noi stiamo lavorando per il rinnovo della struttura, che è in funzione dal 1992 e la cui durata si aggira attorno ai 25 anni ... Si avvicina, quindi, il momento del rinnovo con un "project financing" di tre milioni e mezzo di euro. Il progetto tiene appunto conto della costante crescita della domanda di cremazione sia della città che, come ha rilevato lo stesso Rinaldi, della provincia di Udine"*.

### **Roma: riciclaggio di fiori cimiteriali**

Un cittadino egiziano di 57 anni e una romana di 23 anni sono stati arrestati, grazie alla videosorveglianza cimiteriale di AMA cimiteri, la mattina di Pasqua dai Carabinieri della stazione Flaminio con l'accusa di aver rubato corone e mazzi di fiori al cimitero Flaminio, per poi rivenderli.

I militari li hanno colti in flagrante mentre rubavano i fiori deposti ai piedi della statua della Madonna di fronte alla camera mortuaria, fiori che erano destinati ad essere riciclati a venditori ambulanti all'esterno del cimitero in uno o più chioschi floreali ma che finivano anche tra gli addobbi per matrimoni.

I due, accusati di furto aggravato in concorso, si trovano a Regina Coeli in attesa del processo per direttissima.

### **Gli orientamenti del PD per la riorganizzazione delle partecipate pubbliche polesane**

Il coordinamento Unione comunale del PD di Rovigo ha definito in questi giorni un programma per rafforzare i servizi pubblici sul territorio e riordinare le partecipazioni dei Comuni nel quadro della riforma Madia. Il piano ridefinisce anche gli obiettivi operativi di Asm Rovigo Spa, prevedendo *la prosecuzione dei servizi cimiteriali e di illuminazione votiva*, dei servizi attinenti a pubblicità e pubbliche affissioni, della gestione dei parcheggi, la scissione del ramo d'azienda "gestione calore" in una new company detenuta dal Comune di Rovigo.

Lo stesso piano prevede poi anche l'esternalizzazione del servizio "verde pubblico" e *la dismissione delle partecipazioni detenute* in Asm Set srl, Arcobaleno srl, Polesine Tlc srl, *Asm onoranze funebri srl*, investendo le valorizzazioni economiche ottenibili (circa 5 milioni di euro) nell'ampliamento della partecipazione in Ascopiave e nel sostegno al piano di riqualificazione energetica delle scuole e degli altri immobili di proprietà del Comune di Rovigo.

### **Rieti: A breve l'inizio dei lavori di ampliamento al cimitero**

L'assessorato ai lavori pubblici del Comune di Rieti ha comunicato che è stata pubblicata la gara di appalto per la realizzazione di 588 nuovi loculi, 216 ossarietti e 44 tombe a terra nel Cimitero di Rieti.

*“Se non ci saranno particolari impedimenti – dichiara l’assessore Alessandro Mezzetti – nel mese di maggio inizieranno i lavori di ampliamento. Parallelamente stiamo reperendo le risorse necessarie per completare i lavori di manutenzione che hanno già riguardato la parte monumentale. In questo modo riusciremo a garantire alla comunità spazi più dignitosi per il riposo dei defunti.”*

#### **A Camposampiero le concessioni cimiteriali si pagano con moneta elettronica**

Dallo scorso 1° marzo al Comune di Camposampiero (PD) è possibile pagare digitalmente (con moneta elettronica) alcune tipologie di entrate – tra le quali concessioni e diritti cimiteriali – attraverso una procedura guidata accessibile dal sito internet comunale.

Tale servizio è stato attivato al fine di consentire al Comune di accettare i pagamenti effettuati dai propri utenti con modalità telematiche come disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale. Il servizio dei pagamenti elettronici viene effettuato accedendo al portale web sviluppato dalla Regione Veneto, denominato MYPAY, a cui il Comune ha aderito.

Ovviamente questo tipo di pagamento si affianca alle modalità di pagamento tradizionali, che continueranno ad essere presenti.

#### **Cantone in audizione al Senato: attività funebre con livello di evasione elevato**

Il 3 marzo 2016 il Presidente dell’Autorità Anticorruzione è stato ascoltato dalla Commissione XII del Senato in una audizione che ha interessato la sanità e pure il settore funebre.

*“La sanità è da sempre uno dei settori oggetto del malaffare e anche di gruppi affaristici legati alla criminalità organizzata”* ha esordito Cantone e, per quanto concerne le attività funerarie ha esplicitamente detto:

*“È un problema rilevante. Ma perché non prevedere l’iscrizione delle ditte a white list o di escludere chi è raggiunto da interdittive antimafia. È uno dei più grandi affari gestiti dalla criminalità organizzata. I sistemi certificazione e qualità non riescono ad intervenire e il livello di evasione fiscale è elevato”.*

Il presidente dell’anticorruzione ha poi rivelato come siano allo studio con Agenas *“attività ispettive mirate nelle aziende sanitarie”* per verificare il rispetto degli adempimenti.

#### **A Padova partono firme di cittadini contro iniziativa di imprenditore che vuole fare cimitero privato**

Michele Russi, Vania Pedrotta e Antonella Neri, del Comitato ‘No ai cimiteri privati’, hanno aperto a Padova una raccolta firme contro la ditta Memoria srl di Oscar Rossi che alcuni mesi fa, in via Mortise, aveva aperto il secondo Luogo della memoria in città.

Nella petizione le ragioni del no: *“L’idea di avere dei defunti cremati in zona residenziale, vicino ad altri esercizi commerciali e abitazioni private, incute timore. Dà l’idea di un’attività commerciale vera e propria. Sembra che le ceneri dei defunti possano trovare migliore collocazione in luoghi appositamente predisposti, peraltro già esistenti nei vari cimiteri cittadini. È giusto che sia il Comune ad occuparsi dei luoghi di sepoltura come servizio ai cittadini”.*

Dopo sei inaugurazioni distribuite in tutta la città, il Comune ha modificato il regolamento cimiteriale rendendo abusivo ospitare le urne in luoghi diversi dalla casa dei parenti o al cimitero.

#### **Fondi privati per qualche restauro al cimitero di Staglieno, a Genova**

Via libera ai lavori di restauro del porticato inferiore di Levante all’interno del cimitero monumentale di Staglieno. La Giunta Doria ha così approvato, su proposta degli assessori comunali ai Servizi cimiteriali e ai Lavori pubblici, Elena Fiorini e Giovanni Crivello, il progetto inserito nel programma triennale dei lavori pubblici: l’intervento sarà finanziato per 400mila euro da fondazioni private.

*“Il cimitero monumentale di Staglieno – sottolinea l’assessore Fiorini – è una delle eccellenze storico-artistiche di Genova e rappresenta una meta turistica di particolare rilevanza. Nasce di qui l’esigenza non solo di preservare un patrimonio culturale di inestimabile valore, ma anche di promuoverlo e di valorizzarlo al meglio”.*

#### **Sciopero dei lavoratori al cimitero di Taranto per salute**

Il 18 marzo 2016 i lavoratori della cooperativa Kratos (*ex Anco-ra*), in servizio al cimitero San Brunone di Taranto, hanno scioperato per protestare contro i ritardi nelle bonifiche al rione Tamburi, il più esposto alle emissioni dello stabilimento Ilva. I lavoratori aderenti allo Sali Cobas si sono riuniti in assemblea con il blocco di ogni attività: *“A fronte delle ripetute richieste di avviare realmente un confronto – sottolinea il sindacato – per la bonifica del cimitero,*

luogo dove i lavoratori rischiano la salute tutti i giorni e a fronte della profonda insoddisfazione di ciò che il commissario delle bonifiche Corbelli, istituzioni, ditte incaricate stanno facendo sia per la bonifica dei Tamburi che per la necessità di riconoscere loro il lavoro usurante e di esposizione ai parchi minerali e a tutte le sostanze nocive, i lavoratori cimiteriali si fermano". I lavoratori chiedono "l'appoggio del sindaco e delle istituzioni locali per le loro rivendicazioni. Se questo non avverrà, il blocco del cimitero si ripeterà".

### **Col riciclo di metalli non pericolosi da crematorio si può fare anche beneficenza**

In Italia il riciclo di metalli non pericolosi provenienti da crematori è cominciato da poco più di un paio di anni, in Francia da quasi 10. Mentre in Italia non risulta (pur potendolo fare) che i proventi del riciclo vadano in beneficenza, in Francia un grande gruppo gestore di crematori ha pensato bene di destinare i proventi ad opere di carità (guadagnandoci sicuramente in immagine).

Si tratta del gruppo *Crematorium de France* (19 crematori gestiti, quasi tutti in Francia) che, d'accordo con OrthoMetals, so-

cietà olandese che materialmente provvede alla raccolta ed al riciclo, ha donato sul finire dello scorso anno (ma la notizia ci è pervenuta solo ora) 120.000 euro a *Mécénat Chirurgie Cardiaque* di Parigi, associazione che aiuta ed assiste bimbi che necessitano di interventi chirurgici cardiaci.

### **Egitto, grazie ai raggi X scoperte due stanze segrete nella tomba di Tutankhamon**

Dietro la tomba di Tutankhamon, sui lati occidentale e settentrionale, sono state scoperte due stanze segrete con materiale organico e metallo. Si tratta del risultato della scansione della tomba ai raggi X compiuta il 26 e 27 novembre 2015, ha annunciato il ministro per le Antichità egiziano, Mamdouh Eldamaty, aggiungendo che le ricerche proseguiranno per scoprire la natura dei materiali ritrovati.

La scoperta alimenta quella che ormai è diventata una leggenda, ovvero la presenza, accanto a quella di Tutankhamon, della tomba della regina Néfertiti. Secondo altri studiosi, e secondo lo stesso ministro egiziano, nelle camere segrete potrebbe trovarsi invece la moglie del faraone Akhenaton, padre di Tutankamen, o una delle sue figlie.

Risalente a 3.330 anni fa, a differenza dei sepolcri degli altri faraoni, la tomba di Tutankhamon non è mai stata saccheggiata. Il sepolcro, scoperto nel 1922 dall'archeologo britannico Howard Carter, celava oltre 5mila oggetti intatti, di cui buona parte in oro massiccio.

### **Facebook e i suoi utenti morti**

Entro il 2098 Facebook diventerà il più grande cimitero virtuale al mondo. È quanto sostiene Hachem Saddiki, esperto di statistica dell'università del Massachusetts, che ha elaborato la sua teoria su due dati: da una parte, la scelta del social network di continuare a rifiutarsi di eliminare in modo automatico gli account degli utenti che nel frattempo sono deceduti (al momento il solo sistema per cancellare l'account di una persona è quello di loggarsi al profilo e poi eliminarlo); dall'altra, il dato secondo cui la crescita degli iscritti a Facebook inizierà presto a rallentare. Secondo 'Digital Beyond' – società che si occupa di 'eredità digitale' – sono 970mila gli utenti di Facebook che moriranno quest'anno (nel 2010 sono stati quasi 386mila, mentre nel 2012 580mila).

### ***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Il testo della PDL Gasparini AC3189**
- **Detrazioni fiscali per spese funebri**
- **L'importazione in Italia dei cofani di legno**
- **L'aggiornamento degli standards europei funebri EN15017**

## Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
[www.euroact.net](http://www.euroact.net)

**Q. Come previsto dall'art. 12, comma 3 del 12 del D.P.R. 254/2003, noi operiamo nel seguente metodo: al fine di garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta depositiamo i rifiuti cimiteriali in apposita area confinata, individuata dal Comune all'interno del cimitero, adeguatamente raccolti all'interno di un container scarrabile recante la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Considerato che questi rifiuti vengono conferiti all'inceneritore, pertanto bruciati, chiedo a quale procedura corretta debbano essere sottoposti, considerato anche il notevole costo di queste lavorazioni (circa 15mila euro annuali per triturazione ed inscatolamento di detti rifiuti).**

**R.** Si comincia da un esempio: se deve gettare nel cassonetto il rifiuto urbano prodotto nella sua abitazione, segue le regole che sono previste (tra le quali viene indicato che il rifiuto non va gettato alla rinfusa, ma dentro un contenitore, di norma flessibile – e questo anche se il contenitore ha un costo). Trasferiamo lo stesso concetto al settore cimiteriale: il legislatore ha inteso classificare i rifiuti da esumazione ed estumulazione come rifiuti urbani, soggetti a particolari procedure distinte da quelle di altri rifiuti urbani. Inoltre, a seguito di diversi fatti in-

cresciosi successi in epoche passate, ha previsto che gli stessi debbano essere conferiti all'interno di un contenitore flessibile, riportante la scritta esterna "Rifiuti da esumazione ed estumulazione". La pratica di gestione cimiteriale prevede due diverse tipologie di raccolta:

1) a bordo campo (cioè man mano che il singolo rifiuto emerge dal luogo di esumazione o estumulazione) e questo avviene in genere nei piccoli cimiteri; in tal caso il rifiuto viene inserito nel contenitore flessibile a perdere e trasportato a cura del produttore al punto di raccolta del servizio urbano di raccolta (generalmente adiacente al cimitero) e talvolta inserito all'interno di scarrabili;

2) trasporto dei rifiuti da bordo campo al punto di raccolta interno al cimitero, dove si possono effettuare operazioni di separazione delle varie frazioni di rifiuto (legname, maniglie, piedini, simboli religiosi, stracci e vestiario, zinchi, ecc.), talvolta seguite dalla sola riduzione volumetrica (con macinatura o taglio delle assi, compattazione delle lamiere di zinco).

In ogni caso la norma prevede che tali rifiuti debbano essere "raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili". Quindi non è sufficiente, indipendentemente dal fatto che vadano a discarica o ad incenerimento o ancora a operazioni successive di recupero.

Infine il fatto l'art. 12, comma 6 del 12 del D.P.R. 254/2003 chiarisca una procedura per l'avvio a discarica (specificando sempre l'obbligo di imballaggio a perdere): "nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile."

non esclude che per l'avvio ad inceneritore non si debba seguire quello che è già previsto ai commi 2 e 3.

**Q. Chiedo un chiarimento tecnico in merito alla manifestazione di volontà di due sorelle che hanno avuto il lutto della terza. Al momento del decesso una sorella, essendo ricoverata in ospedale del Comune A, non può recarsi dall'ufficiale di stato civile del Comune B (di decesso della sorella) per rendere la manifestazione di volontà. I Comuni sono siti entrambi in Lombardia.**

**Il Comune A (non essendo la signora ricoverata ivi residente) non invia all'Ospedale un incaricato per ricevere la volontà di cremazione. Per risolvere il problema, l'ufficiale di stato civile del Comune B comunica all'altra sorella che ha già reso le volontà, di recarsi da un notaio, il quale provve-**

**derà di persona a recarsi all'ospedale e a fare firmare in sua presenza le volontà per poter così procedere alla cremazione (cosa che è avvenuta, dietro pagamento di una lauta parcella ...).**

**Mi sembra che ci sia stato da parte degli ufficiali di stato civile un atteggiamento poco serio e responsabile, ma vorrei avere una corretta interpretazione della legge che regola materia.**

**R.** In Lombardia l'autorizzazione alla cremazione è regolata dal Regolamento reg.le 6/2004, precisamente all'art. 12, per il caso da lei citato. Sostanzialmente il comma 1 dell'art. 12 di tale regolamento lombardo rimanda all'art. 3 della L. 130/2001, mentre il comma 2 dell'art. 12 dello stesso regolamento si riferisce al caso particolare in cui debba rendersi dichiarazione da parte di un interessato a chiedere l'autorizzazione di cremazione all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza dell'interessato stesso. La norma non prevede l'acquisizione di processo verbale in Comuni diversi da quello di residenza o di decesso dell'interessato. Sulla natura della dichiarazione si comunica che si tratta di processo verbale acquisito dall'ufficiale di stato civile relativo a dichiarazioni rese dall'interessato/i all'ottenimento dell'autorizzazione alla cremazione. Circa le caratteristiche del "processo verbale" e la differenza con le autodichiarazioni, si consiglia la lettura della recente relazione svolta all'annuale convegno Anusca su questo tema, cui si attengono gli ufficiali di stato civile: nella relazione potrà notare che le cose sono meno semplici di quanto possano apparire a prima vista.

Non è previsto da alcuna norma statale nota dallo scrivente che sia l'ufficiale di stato civile a re-

carsi nel luogo dove una persona, temporaneamente inabilitata a muoversi, sia presente (come in ospedale).

In talune altre regioni l'attuazione della norma statale è stata fatta prevedendo la possibilità di trasmissione telematica di dichiarazione da parte di un interessato (cosa che attraverso una legge regionale non sarebbe possibile). Non si ravvedono pertanto atteggiamenti poco seri o poco responsabili da parte dell'Ufficiale di stato civile.

Ci si augura che possa essere emanata normativa modificatrice della L. 130/2001 che semplifichi questa procedura consentendo esplicitamente sull'intero territorio nazionale dichiarazioni da inviare anche per via telematica.

**Q. Nel nostro Comune, situato in Veneto, vi sono tombe di famiglia gentilizie costruite negli anni '60-'70, che non rispettano i criteri costruttivi indicati dalla circ. Min. Sanità n. 24/1993 (in particolar modo le solette: le bare sono appoggiate su barre di ferro o legno).**

**Quando il concessionario (o gli aventi diritto) ci chiedono la sepoltura di un feretro e verificiamo che il sepolcro non corrisponde alle norme vigenti di polizia mortuaria, acconsentiamo sì alla tumulazione della salma a condizione che il manufatto venga messo a norma, vietando nel contempo nuove sepolture fino a ristrutturazione avvenuta.**

**Ora un concessionario, pur di poter utilizzare il sepolcro senza sobbarcarsi tali spese di adeguamento, sarebbe disposto a dichiarare non verranno più tumulate salme ma solo cassette di resti mortali o urne cinerarie. Pensa che si possa accondiscendere a questa richiesta? Il nostro regolamento co-**

**munale in polizia mortuaria – ormai obsoleto – nulla prevede in merito.**

**R.** Negli anni '60 e '70 (fino al 10 febbraio 1976), vigeva il R.D. 1880/1942 che obbligava la presenza del vestibolo (che poi è più o meno la stessa cosa dello spazio esterno libero). Inoltre l'obbligo di separare ogni feretro da un altro vige quanto meno dal 10 febbraio 1976, non per una circolare, ma per una norma di regolamento di polizia mortuaria allora vigente (D.P.R. 803/75), poi replicata nell'art. 76 dell'attuale D.P.R. 285/1990.

Consapevole della anomalia costruttiva di diverse tombe, il legislatore, con l'art. 106 del D.P.R. 295/1990 ha previsto il meccanismo giuridico per sanare situazioni pregresse. Poi con il par. 16 della circ. Min. Sanità n. 24/1993 (si consiglia di leggere anche gli allegati tecnici) vennero chiariti meglio alcuni concetti. Da poco tempo, in Veneto, è stata emanata una norma (D.G.R. n. 433 del 4 aprile 2014 'Requisiti strutturali dei cimiteri') che sostituisce in buona parte il D.P.R. 285/1990 (sostituisce la parti esplicitate nella norma veneta che contrastano esplicitamente con quelle pre-vigenti).

La parte di norma veneta attinente il caso in esame è la seguente:

*"Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro ed in relazione allo spazio disponibile, possono essere collocati una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie. Nelle nicchie ossarie e cinerarie, in relazione allo spazio disponibile, possono essere accolte una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie.*

*Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione del feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.*

*I manufatti esistenti alla data di pubblicazione del presente prov-*

vedimento e costruiti prima del 24/06/1993 che non rispettano le dimensioni interne minime previste dalla Circolare del Ministero della Salute 24 giugno 1993 n. 24 possono continuare ad essere utilizzati, compatibilmente con le dimensioni dei feretri da tumulare, delle cassette ossario e delle urne cinerarie.

Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è consentita la tumulazione di nuovi feretri, anche in loculi, cripte o tombe privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza congiunta delle seguenti caratteristiche:

a) confezionamento del feretro con le caratteristiche di loculo stagno munito di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;

b) presenza di idoneo supporto separatore tale da scongiurare la sovrapposizione dei feretri.

Sono sempre consentite le tumulazioni di urne cinerarie e di cassette ossari, nei limiti di capienza del tumulo.”

Pertanto:

a) per poter tumulare un feretro, occorre che siano soddisfatte (prima) le condizioni previste dalla norma veneta recente, sopra riportata. Sicuramente le posso già dire che un supporto in legno è inidoneo. E inoltre occorre che sia inserito il supporto prima della introduzione del nuovo feretro, semmai controllando e sostituendo i supporti inadeguati per vecchiaia o per consunzione;

b) urne cinerarie e cassette di resti ossei possono sempre essere collocate in un manufatto esi-

stente. Ciò che conta è che fisicamente ci stiano le cassette o le urne.

Ovviamente occorre pagare il diritto di tumulazione.

**Q. Si chiede di sapere se la tomba a terra fuori dal cimitero ed in terreno privato vada recintata o meno.**

**R.** Si precisa che non è consentita la sepoltura di feretri in terra fuori dei cimiteri. È consentita la sola realizzazione di cappelle private non aperte al pubblico, secondo le norme stabilite dal D.P.R. 285/1990.

Che poi vi debba essere o meno una recinzione lo stabilisce la competente autorità in sede di approvazione del progetto.

In ogni caso la sepoltura è solo a sistema di tumulazione.



**Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC**  
conformi a quanto previsto dal DPR n.254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con la dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione. Tutti i modelli sono confezionati in poliolefino naturale, con maniglie per il sollevamento.

**DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE**



**PRODOTTI ENZIMATICI**



**THANOS BIOFUN**  
Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno.

**THANOS LIQUOFUN**  
Sostanza biodegradante liquida in grado di attivare i processi di mineralizzazione. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998.

**THANOS FUNGEL**  
Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare da cadavere.

**THANOS NEFUN**  
Prodotto chimico liquido ad azione batteriostatica, in grado di neutralizzare gli odori.



**COFANO IN CELLULOSA BIODEGRADABILE**  
per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10



**argema S.r.l.**

[www.argema.net](http://www.argema.net)



**Rubrica** Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta



Rosario scrive:

22 febbraio 2016 alle 08:00

Salve, ci troviamo in una situazione strana: sono passati 6 anni dalla morte di mio fratello e si dovrebbe riesumare il cadavere (cosa che la moglie non fa). Come ci dobbiamo comportare in merito a questa questione familiare. Chi ha il diritto sul cadavere?



Carlo scrive:

23 febbraio 2016 alle 10:25

Fatto salvo il principio di stabilità delle sepolture, il titolo privilegiato per disporre su eventuali nuove destinazioni della spoglia mortale, dopo un primo periodo legale di sepoltura, spetta innanzi tutto al coniuge superstite, poi ai congiunti di primo grado, ascendenti e discendenti, e così via, a scalare, sino al sesto livello di parentela, l'ultimo, cioè, considerato dal Codice Civile.

Si tratta, insomma, di applicare il famoso principio di pozziorità enunciato, in materia di cremazione, ma valevole per analogia anche verso sistemazioni più "convenzionali" del cadavere, dal regolamento statale di polizia mortuaria (art. 79, comma 1, periodo II D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Nel criterio di individuazione pozzioristico coesistono potere di scelta e preminenza nel decidere, così, in questa graduatoria piramidale tra *jus coniugii* (rapporto coniugale) e *jus sanguinis* (diritto di consanguineità) ogni piano di legittimazione sovraordinato esclude di default quelli subordinati. Eccettuato il coniuge superstite, che prevale nel caso di familiari di pari rango, è richiesta l'unanimità per deliberare l'operazione cimiteriale. Nella fattispecie concreta Lei, con i Fratelli, non ha diritto di opporsi al volere della moglie.



Petro scrive:

8 marzo 2016 alle 17:44

Vorrei prospettarle un quesito in merito ai soliti diritti. In pratica un ente comunale a distanza di qualche anno mi scrive per recuperare un diritto fisso (istituito con una delibera di Giunta comunale del 2003), con una diffida e messa in mora. Cosa devo fare?



Carlo scrive:

9 marzo 2016 alle 11:13

Non ho capito l'entità né la natura di questo presunto "diritto fisso" di cui Lei mi parla. Esso inerisce al trasporto funebre, per caso? Se sì, bisogna considerare come più volte nel *dictum* e nel *decisum* delle loro sentenze i Tribunali Amministrativi Regionali si siano pronunciati, in modo univoco e costante, creando così un

filone abbastanza omogeneo nella giurisprudenza, sull'assoluta legittimità di questi diritti fissi, esatti e richiesti a titolo di remunerazione per l'attività istruttoria finalizzata al rilascio delle relative autorizzazioni.

Le soluzioni, dunque non sono molte: o si paga o si impugna il provvedimento dinanzi il T.A.R per ottenere:

- 1) la disapplicazione della norma nel caso concreto in esame;
- 2) la dichiarazione di illegittimità valevole, questa volta, *erga omnes*.

Non è, infatti, possibile agire subito contro una norma (o una delibera d'istituzione) in sé generale ed astratta, per farla espungere dall'Ordinamento, se essa non lede un interesse reale, cioè una posizione giuridica soggettiva, in capo al privato cittadino.

Di solito queste tipicissime battaglie contro quei "cattivoni" e sitibondi dei Comuni sempre assatanati dalla foga di imporre nuove tasse sul morto sono condotte con entusiasmo dalle federazione dell'imprenditoria funebre, soprattutto privata. Perché, allora, non informarsi anche in questa sede, stando, però, sempre attenti alle strumentalizzazioni delle facili promesse.

Per il pregresso ed i periodi perenti, nonché per gli arretrati pretesi si consiglia di valutare se sia o meno già intervenuta "santa" prescrizione, ai termini della vigente normativa civilistica.



*Cristina scrive:*

8 marzo 2016 alle 10:44

Buongiorno, mi trovo nella seguente situazione: a due anni dal decesso del mio compagno, per rispettare le sue volontà testamentarie, devo fare una esumazione straordinaria e procedere alla cremazione. I documenti ci sono tutti, il Comune dove è sepolto ha dato l'autorizzazione. Il problema è che, a seguito di precisa ordinanza del Comune dove è sepolto, gli addetti al cimitero non fanno la buca per esumarlo, e nemmeno la ditta che si occuperà della cremazione. A chi mi devo rivolgere? Nemmeno i marmisti lo fanno ...



*Carlo scrive:*

8 marzo 2016 alle 17:44

Dunque: il Comune di prima sepoltura ha ultimato l'iter autorizzatorio, accordando i relativi permessi, ma manca chi, poi, debba tradurre tutto il procedimento in atti concreti, provvedendo all'effettiva esumazione, sempre all'interno della struttura organizzativa del medesimo Comune. È un bel paradosso, non trova? Mi sfugge il senso profondo di questa discrasia procedurale: perché mai autorizzare nominalmente e prima un'operazione, nei fatti, proibita poi?

Ad ogni modo, le operazioni cimiteriali di sepoltura e disseppellimento competono esclusivamente, salvo rarissime eccezioni legali solamente quando e se contemplate espressamente dal regolamento comunale di polizia mortuaria, al gestore del servizio che può esser erogato dal Comune in economia diretta (cioè con propri mezzi e personale) oppure attraverso altre forme di conduzione dell'impianto cimiteriale (esempio: appalto o affidamento di servizio).

In linea di massima soggetti esterni non possono lavorare in cimitero, a meno di un'esplicita autorizzazione caso per caso rilasciata dal locale ufficio cittadino della polizia mortuaria. Pertanto le esumazioni, specie se straordinarie, non sono materia di marmista o di impresa funebre, la quale potrebbe solo presenziare, in funzione di supporto logistico allo scavo della fossa, senza, però, particolari margini di fattivo intervento.

Se l'ordinanza sindacale (o anche, a questo punto, dirigenziale) con cui si disciplinano, nel dettaglio, le operazioni cimiteriali nel singolo Comune vietasse *tout curt* e risolutamente, quindi in modo assoluto, le esumazioni straordinarie saremmo dinanzi ad un atto amministrativo *contra legem*, perciò illegittimo, e per tale ragione impugnabile con i rimedi proposti dalla Giustizia Amministrativa (= sostanzialmente ricorso al T.A.R.), in quanto si porrebbe in insanabile contrasto con la fonte di diritto di rango superiore, ossia con il regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che al Capo XVII ammette espressamente l'esumazione prima del turno di rotazione, di solito decennale, in campo di terra, quando il feretro debba esser trasportato in altra sepoltura, ovvero cremato.

Invero, però, può sussistere un certo spazio di ulteriore discrezionalità, pure piuttosto dilatata in certe situazioni, il Comune, infatti, potrebbe proibire in certi periodi dell'anno (quando piove molto ed i campi di terra risultano impraticabili, o per converso si sviluppano alte temperature) le esumazioni straordinarie, oppure subordinarle al decorso di un periodo minimo di permanenza del cadavere nella fossa, o ancora impedirle per salme portatrici di morbo infettivo-diffusivo. In questo frangente si tratterà solo di attendere, una volta perfe-

zionati i titoli formali (e cartacei) di esumazione, trasporto al crematorio e successiva cremazione del corpo in questione.

---



Ada scrive:

23 marzo 2016 alle 11:10

Io e le mie sorelle siamo come dire “proprietarie” di una cappella gentilizia costruita dai nostri genitori che ora non ci sono più. Avendo lasciato il paese nel quale è situata tale cappella di famiglia e avendo trasferito i resti dei nostri genitori dove oggi viviamo, in pratica abbiamo una cappella vuota e che non ci servirà più. Potremmo decidere di cederla al Comune ricavando un qualche introito oppure no?



Carlo scrive:

23 marzo 2016 alle 19:55

La rinuncia, atto unilaterale, irrevocabile e secondo alcuni pure recettizio (il Comune ha, infatti facoltà e non obbligo di accoglierla) è un atto di esercizio della titolarità che il soggetto ha sulla concessione, ed è, in astratto, svincolata da limiti, salvo quello soggettivo. Infatti, il soggetto rinunciante deve essere nel pieno possesso dei diritti afferenti alla concessione e non solo di alcuni di essi (in quest'ultimo caso, la rinuncia non potrà che riguardare che questi).

Inoltre, poiché spesso la titolarità *pleno jure* sulla concessione può sussistere in capo a più soggetti, il rinunciante non può rinunciare alla concessione se non per quanto lo riguarda, salvo non sia legittimato da tutti gli aventi titolarità sulla concessione, nei consueti modi del Codice civile (forse), per i quali potrà agire come semplice *nuncius*.

L'inciso “forse” nasce dal rinvio al regolamento comunale di polizia mortuaria circa i modi della rinuncia, così che questa fonte potrebbe prevedere che la legittimazione ad agire in nome e per conto di tutti i soggetti che dispongano della titolarità sulla concessione risulti con forme anche diverse da quelle comunemente previste dal codice civile, cioè, in sostanza, diverse dalla scrittura privata autenticata da notaio di cui all'art. 2703 Codice civile.

Non va dimenticato come, saggiamente, molti regolamenti comunali di polizia mortuaria abbiano già affrontato questo aspetto, introducendo la presunzione che chi agisca lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, lasciando che eventuali controversie siano risolte tra le parti, rimanendo il Comune, ente concedente, del tutto estraneo alla controversia e, soprattutto, esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli supportate da tale presunzione, debitamente formalizzata nello stesso regolamento comunale di polizia mortuaria. A parte l'aspetto, non proprio secondario, delle forme della legittimazione ad agire, nel caso di pluralità di soggetti, la rinuncia unilaterale di uno di essi determina un effetto di accrescimento dei soggetti residuanti, dal momento che la concessione rimane sempre un “oggetto” indiviso, in cui probabilmente è anche difficile parlare di quote, se non in termini ideali ed astratti, dal momento che il suo utilizzo è determinato dall'evento morte e non da altri fattori.

Laddove si pervenisse ad una articolazione per quote, saremmo in presenza di una divisione, tale da determinare il sorgere di una pluralità di concessioni, aventi in comune l'origine e la durata, ma comunque tra loro distinte ed autonome.

Un rimborso non tanto dell'opera edilizia in sé, quanto dei materiali, anche lapidei e di arredo di cui essa consta e del canone concessorio originariamente versato al Comune può esser senza dubbio possibile purché:

- a) si segua strettamente il principio nominalistico dettato dall'art. 1277 del Codice civile;
- b) tale ipotesi sia contemplata e normata, nel dettaglio, dal regolamento comunale di polizia mortuaria, altrimenti a rigor di logica non dovrebbe esser riconosciuto nulla.

Tutti gli oneri per riattare il sepolcro, prima che questi rientri nel possesso del Comune, sono a carico dei concessionari rinuncianti.

---

Attualità

## Catechismo della Chiesa Cattolica, materia del corpo e cremazione

di Elena Messina (\*)

*Caro cardo salutis*

La carne è il cardine della salvezza

Rito di antichissime tradizioni, quello della cremazione appare oggi anche come una pratica di concezione moderna, o come un'efficace soluzione ai problemi territoriali, igienici e urbanistici. Ogni giorno un numero sempre maggiore di persone sceglie, nel pieno rispetto dei sentimenti religiosi, questa pratica, considerandola una scelta razionale, ecologica, che rispetta la vita, in grado di non sottrarre spazio e risorse ai vivi e priva di conseguenze per l'inquinamento della terra, dell'aria e dell'acqua.

Così, la cremazione si costituisce quale ritualità universale, uguale per tutti, che, evitando ai corpi lo squallore del disfacimento, appare non più come la negazione quanto piuttosto come l'affermazione della sacralità della persona umana. Tale ritualità è stata vietata fino in tempi recenti dal cristianesimo che la considerava illecita e irrispettosa del corpo e della sua sacralità. L'idea che tale pratica rituale potesse distruggere il corpo e così l'opera divina ha sempre fatto sì che la chiesa guardasse ad essa con sospetto.

Infatti, nonostante numerosi processi di dogmatizzazione abbiano profondamente inciso sulle forme di rappresentazione proprie del cristianesimo, è indubbio che tale dottrina sia indissolubilmente legata alla divinizzazione della carne. Come Vito Mancuso sottolinea, la festa del Natale altro non sarebbe se non la celebrazione dell'atto attraverso il quale il *logos* diviene carne <sup>(1)</sup>. Ancora, la ricorrenza pasquale in ultima istanza rappresenta la volontà divi-

na svolgersi e rivelarsi *in primis* per mezzo della carne e della materia del corpo.

Primaria conseguenza di quanto affermato è l'importanza che il cristianesimo – con l'ebraismo – attribuisce alla carne. Infatti, la creazione del corpo altro non significa se non che il corpo sia qualcosa di pensato per sé stesso e dunque non casuale. Nel *Saggio sull'antropologia cristiana*, il teologo tedesco Johann Baptist Metz riporta come, senza la carne, senza l'incarnazione, senza quindi l'importanza del corpo, non ci sarebbe neanche la prospettiva della salvezza eterna. Infatti, il principio di unità dell'anima e del corpo afferma come il corpo dell'uomo partecipi alla dignità di «immagine di Dio»: è corpo umano proprio perché è animato dall'anima spirituale, ed è la persona umana tutta intera ad essere destinata a diventare, nel Corpo di Cristo, il tempio dello Spirito <sup>(2)</sup>.

Proprio perché la carne veniva considerata da sempre nell'esperienza cristiana, lungo tutti i secoli, qualcosa di destinato a rimanere, a risorgere (risurrezione della carne), allora il massimo della punizione che si poteva infliggere al più terribile dei peccatori era bruciarlo. C'erano due possibilità, o prima lo si strangolava, decapitava, impiccava e poi lo si bruciava nel caso si fosse pentito prima mentre nel caso invece di un eretico impenitente lo si bruciava direttamente.

L'importanza del corpo e la proibizione di bruciarne la carne si lega indissolubilmente con il divieto della cremazione, affermatosi in particolar modo con il cristianesimo cattolico-romano.

Di fatto, il giudizio della Chiesa cattolica sulla prassi della cremazione, si è modificato nel XX secolo,

<sup>(1)</sup> V. Mancuso, *Il corpo nella religione*, <http://www.vitomancuso.it/wp-content/uploads/2011/10/Il-corpo-nella-religione.pdf>, 25.02.2016.

<sup>(2)</sup> Cfr. 1 Cor 6,19-20; 15,44-45.

trasformandosi dalla proibizione a questa pratica ritenuta espressione antireligiosa, come affermato nel Codex Iuris Canonici del 1917, alle aperture del 1963 con l'Istruzione del Santo Ufficio (8 maggio) che ne aboliva il divieto (<sup>3</sup>). Le motivazioni che hanno reso possibile questo processo di accettazione del rito di cremazione sono da ascrivere all'illuminismo.

Infatti, fu nel corso dell'Illuminismo, che la discussione in ordine alla cremazione fu trattata per la prima volta sotto il profilo dell'igiene e della salute pubblica (sebbene sia in ogni caso vero che a tale discorso sia stata aggiunta una connotazione anticlericale piuttosto tipica dell'epoca). L'influenza esercitata da quel movimento filosofico sugli uomini di cultura francesi portò la Francia a proporre nel novembre del '97 una norma specifica che consentiva a tutti i cittadini di poter scegliere il rito funebre, ricorrendo a loro preferenza alla cremazione o all'inumazione (<sup>4</sup>).

Dalla Francia la pratica crematoria passò, a metà del XIX° secolo, in Germania, Inghilterra e Italia. Qui, la cremazione aveva trovato nuovo sostegno da parte della Massoneria che, nel suo primo Congresso Internazionale, si pronunciò a favore della cremazione e delle associazioni che la sostenevano, propagandavano e praticavano. Come è ovvio, poiché gli atteggiamenti e le dichiarazioni massoniche assumevano spesso un chiaro tono anticlericale, la Chiesa in più occasioni si pronunciò contro la Massoneria, includendo nella condanna anche l'incinerazione dei cadaveri, ritenuta scelta intenzionalmente antireligiosa (<sup>5</sup>). Nella seconda metà dell'800 si ebbe la nascita delle prime Società di cremazione e nel 1882 si formò in Italia una lega fra queste, con lo scopo di perseguire il fine comune.

Il diffondersi dell'idea cremazionista ed il proliferare delle nuove Società per la cremazione preoccupavano ovviamente la Chiesa, che condannava tale rito in quanto contrario al precetto ecclesiastico. Nel 1886 un primo decreto imponeva ai Cristiani di praticare l'inumazione e condannava quelle Società di Cremazione che effettuavano propaganda anticristiana e tutte le sette massoniche, considerando la cremazione, come parte di un programma antireligioso ed antiecclesiastico proprio della Massoneria. La condanna comportava la scomunica ed il divieto della sepoltura ecclesiastica, ma poteva essere e fu superata nei confronti di coloro che si fossero chia-

ramente pentiti. Un'altra eccezione era prevista per coloro che fossero stati cremati per scelta di terze persone: in tal caso il rito religioso e la sepoltura potevano essere normalmente eseguiti, non però sul luogo della cremazione. Queste norme che in qualche modo testimoniano come la Chiesa non avesse mai posto veto assoluto sulla pratica, rimasero in vigore fino alla promulgazione del Codice di diritto canonico del 1917, che sostanzialmente le ripeteva e le confermava, ribadendo la scelta dell'inumazione come rito di fatto obbligatorio per i fedeli. La posizione della Chiesa rispetto alla pratica crematoria è stata sempre determinata dalla presunzione che la scelta del singolo fosse basata su profonde ragioni contrarie alla fede cristiana.

A questo proposito, si ricorda che un'Istruzione del S. Ufficio del 1926, *De cremazione cadaverum*, contiene l'osservazione che la pratica incineratoria non è in sé negativa, per cui in particolari circostanze e luoghi e, sussistendo validi motivi di pubblico interesse, il divieto poteva essere revocato. Lo stesso avveniva e avviene tuttora in quei Paesi, come India e Giappone, dove la cremazione, essendo il principale rito di sepoltura, era consentita e praticata anche dai Cattolici. Ancora, la cremazione veniva consentita ed autorizzata in tutti quei casi particolari, in cui risultava essere l'unica maniera di scongiurare pericoli di contagio.

Attualmente le disposizioni della Chiesa sulla cremazione sono quelle contenute nel canone 1176, punto 3, del Codice di diritto canonico, che riprende e ribadisce il concetto dei punti precedenti e cioè: *“La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti: non ne proibisce, tuttavia, la cremazione, tranne che venga scelta per motivi contrari alla dottrina cristiana.”*

(\*) *Ha conseguito la laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti, ed alle ritualità funebri. Oggi collabora con l'Université de Lausanne e con l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.*

<sup>3</sup> G. Comolli, *Perplexità di fronte alla cremazione*, [http://www.gianmariacomolli.it/index\\_htm\\_files/Cremazione\\_23\\_11\\_13.pdf](http://www.gianmariacomolli.it/index_htm_files/Cremazione_23_11_13.pdf), 25.02.2016.

<sup>4</sup> O. Fornasaro, *Cenni storici sulla cremazione*, [http://www.socrem.vi.it/cenni\\_storici.pdf](http://www.socrem.vi.it/cenni_storici.pdf), 25.02.2016.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

Attualità

## Statistica sulle cremazioni effettuate nel 2014 nei Comuni della Provincia Autonoma di Trento

di Carmelo Passalacqua (\*)

### Premessa

Nei primi mesi del 2013, il consorzio dei comuni trentini (realtà associativa presente nel territorio della provincia autonoma di Trento a cui aderiscono tutti i comuni ubicati nel territorio provinciale), su sollecitazione dell'associazione tridentina per la cremazione – Socrem – aveva realizzato in via sperimentale una interessante e quanto mai utile iniziativa: una rilevazione statistica a livello provinciale sulle operazioni cimiteriali e sulle cremazioni effettuate nell'anno 2012.

Della questione si era occupata, a suo tempo, anche la nostra rivista, che, in uno dei numeri del 2013, aveva ospitato un mio articolo contenente i risultati dell'indagine corredati da un ampio e articolato commento che prendeva in esame non solo i dati relativi alle cremazioni in relazione al numero dei decessi e alle conseguenti scelte in ordine alla destinazione delle ceneri da cremazione, ma anche la consistenza delle operazioni cimiteriali (esumazioni ed estumulazioni) effettuate nel territorio provinciale con particolare riguardo agli esiti e alla destinazione dei resti.

All'epoca si trattava della prima rilevazione su scala territoriale che indagasse, in modo puntuale, il fenomeno della cremazione, con lo scopo di quantificare e calcolare il fabbisogno futuro delle varie tipologie di sepolture, evitando, così, da un lato ingiustificati ampliamenti cimiteriali e consentendo, dall'altro, una stima alquanto precisa circa l'operatività del costruendo impianto di cremazione di Trento. Va anche detto, per inciso, che si trattava della prima rilevazione a livello nazionale, posto che l'unica rilevazione in atto attualmente è quella effettuata da SEFIT sugli impianti di cremazione che, però, prende in esame le cremazioni eseguite

da ogni singolo impianto, senza tener conto dei luoghi di residenza dei defunti e quindi, pur dando un quadro complessivo sulle quantità, sia in termini assoluti sia in percentuale sul raffronto con i dati della mortalità, non riesce a dare indicazioni sulla provenienza delle salme (a titolo esemplificativo i trentini che optano per la cremazione figurano al momento fra i cremati della Lombardia, in quanto viene utilizzato l'impianto di Mantova: se venisse impiegato quello di Verona verrebbero conteggiati fra le cremazioni del Veneto).

L'importanza di disporre dei dati dinamici e non statici attraverso i quali poter valutare e governare i fenomeni, indagando sulle tendenze e anticipando, quindi, i fabbisogni è stata avvertita anche dal Legislatore della Provincia Autonoma di Trento che all'interno della Legge Provinciale 16 aprile 2013, n.6 contenente modifiche alla Legge Provinciale 20 giugno 2008 n. 7 (disciplina della cremazione ed altre disposizioni in materia cimiteriale) ha inserito una norma (art 7) relativa all'informazione sull'attuazione della legge, prevedendo al primo comma che *“dopo tre anni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, la Giunta Provinciale con il coinvolgimento del Consiglio delle Autonomie Locali presenta alla competente commissione permanente del Consiglio Provinciale una relazione per valutare il fenomeno della cremazione, in particolare rilevando la percentuale di cremazioni effettuate sul totale dei defunti e le tipologie di sepolture prescelte”* e ancora nel secondo comma *“al fine di raccogliere elementi utili ai Comuni per una corretta programmazione e gestione cimiteriale la provincia mediante la struttura competente in materia di statistica promuove una rilevazione periodica volta a monitorare il fenomeno della cremazione sentito il*

*Consiglio delle Autonomie Locali sono definiti gli oggetti della rilevazione statistica”.*

Al fine di rispettare quando previsto dalla legge e presentare alla commissione permanente del Consiglio Provinciale una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa la Giunta Provinciale attraverso la sua struttura funzionale ISPAT (Istituto di statistica della provincia di Trento) ha svolto nell'autunno scorso, presso i comuni della provincia di Trento, una nuova rilevazione sul fenomeno della cremazione riferito all'anno 2014.

L'indagine presente nel programma statistico provinciale 2015-2017 è stata progettata da un gruppo di lavoro che oltre ad ISPAT, ha interessato alcune strutture della Provincia quale il Servizio Politiche sanitarie e il Servizio Autonomie locali, il Consorzio dei Comuni trentini, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e il servizio funerario del Comune di Trento.

Il progetto della rilevazione e il relativo questionario (che sostanzialmente ricalca quello elaborato dal consorzio dei comuni per la rilevazione del 2012) è stato esaminato e valutato positivamente dall'apposito Comitato tecnico scientifico dell'istituto di statistica che ha dato il via alla rilevazione svoltasi tramite la compilazione on-line del questionario da parte di funzionari o responsabili dei servizi cimiteriali dei comuni; una volta raccolti, controllati e validati i dati caricati, l'istituto di statistica ha trasmesso, agli enti interessati per fornire il quadro informativo per una corretta programmazione e gestione cimiteriale, i report dell'indagine che di seguito illustrerò e commenterò facendo anche un raffronto con quella precedente del 2012.

Va precisato che anche questa rilevazione, il cui questionario, come si è detto, ricalca quello della precedente, non si limita ad indagare solo sulla scelta fra cremazione e sepoltura tradizionale, ma approfondisce anche la questione della destinazione dei resti sia nell'uno che nell'altro caso, evidenziando in particolare per quanto riguarda la destinazione dei feretri la scelta fra tumulazione ed inumazione e in quest'ultimo caso fra campo comune e posto in terra in concessione, mentre nel caso di cremazione l'indagine fornisce una fotografia completa rispetto alla destinazione delle ceneri, dalla più comune tumulazione in celletta o tomba di famiglia, all'interramento in posto in concessione al conferimento nel cinerario comune ed anche all'utilizzo delle nuove metodiche dell'affidamento familiare o della dispersione, sia essa in natura o in apposita area cimiteriale.

Anche in questo caso l'indagine contiene una seconda parte riguardante le operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione (siano esse ordinarie

o straordinarie) per comprendere innanzitutto l'entità dei fenomeni e per capire conseguentemente l'esito dei processi e cioè come incidono i processi trasformativi-conservativi (saponificazione e corificazione) e, nel caso di presenza di cosiddetto "inconsunto", le conseguenti scelte fra la reinumazione o la cremazione così come la destinazione dei resti ossei o delle ceneri derivanti da cremazione di resti.

### **L'indagine del 2012**

Come precedentemente accennato, prima del 2012 non si disponeva, in provincia di Trento, di dati ufficiali sulla cremazione e pertanto il fenomeno poteva essere valutato solamente attraverso stime più o meno attendibili che partivano dai dati certi del Comune di Trento che annualmente metteva a disposizione in rete e che facevano registrare per i residenti del comune oltre il 40% di cremazioni e per i non residenti deceduti nel comune (peraltro in quantità piuttosto significativa legati alla presenza nel territorio delle strutture ospedaliere a valenza provinciale) circa il 25%. Applicando tale percentuale sugli altri decessi nel territorio provinciale il fenomeno poteva essere stimato attorno a 1.200-1.300 cremazioni all'anno a fronte di circa 4.700 decessi con una percentuale stimata quindi attorno al 27% su scala provinciale.

I risultati della rilevazione dell'indagine avevano confermato *ad abundantiam* questa percentuale che per il 2012 si attestava oltre il 30%, con 1.431 cremazioni a fronte di 4744 decessi e che rappresentava per certi versi una sorpresa anche per gli addetti ai lavori, risultando, per l'appunto, di gran lunga superiore alle stime.

L'indagine, dopo, aveva fornito tutti i dati in ordine alle sepolture scelte e alla destinazione delle ceneri da cremazione, fornendo ai gestori dei cimiteri utili indicazioni in ordine anche alle nuove pratiche esterne ai cimiteri quali l'affidamento familiare o la dispersione delle ceneri facendo attestare a circa il 10% dei cremati il fenomeno della domiciliazione delle ceneri e ad una percentuale del tutto marginale (circa 2%) la pratica della dispersione in natura.

### **La nuova indagine relativa all'anno 2014**

Disponendo di dati precedenti, in presenza dei nuovi dati la prima cosa che viene spontaneo fare è il raffronto con quelli già in possesso, per rilevare gli scostamenti intervenuti tra le due rilevazioni; il primo raffronto è alquanto sorprendente, in quanto fa registrare un marcato incremento della percentuale di coloro chi si sono avvalsi della pratica della cremazione facendo passare nel giro di due anni la percentuale su scala provinciale dal 30% al 38% e per quanto riguarda il comune capoluogo dal 40%

al oltre il 50% diventando la pratica maggioritaria, come si evince dalla seguente tabella di raffronto.

**TABELLA 1 – % di cremazioni registrate nel Comune di Trento e sull'intero territorio provinciale**

ANNO 2012				
Territorio di riferimento	Popolaz. residente	N. Decessi	N. Crem.	%
Provincia di Trento	536.584	4.744	1.431	30,00%
Comune di Trento	117.151	947	378	40,00%
ANNO 2014				
Territorio di riferimento	Popolaz. residente	N. Decessi	N. Crem.	%
Provincia di Trento	537.416	4.753	1.821	38,30%
Comune di Trento	117.294	978	510	52,00%

È vero che negli ultimi 10-15 anni abbiamo assistito sempre ad un progressivo incremento dell'utilizzo di questa pratica, ma questo biennio decisamente supera di gran lunga il trend, portando la città capoluogo, ma anche piccoli centri delle vallate circostanti a superare il 50% e, di fatto, allineando, o quasi, la nostra provincia alle medie del nord Europa, e tutto ciò in assenza di un impianto in loco che per forza di cose impone a chi si avvale della cremazione un trasporto alquanto lungo in impianti ubicati fuori regione.

Come avuto modo di precisare in altre circostanze, lo sviluppo della cremazione, in Trentino, in maniera così marcata, è dovuto, a mio avviso, ad un duplice ordine di questioni: da un lato la particolare sensibilità in queste zone alle questioni ambientali che guarda soprattutto ai modelli nordeuropei rispetto a quelli italiani (e la cremazione è unanimemente ritenuta come una forma di sepoltura eco-compatibile) e dall'altro il convinto appoggio e supporto da parte della chiesa cattolica con apposito cerimoniale codificato nel "rito delle esequie" aggiornato un paio di volte nell'ultimo quinquennio.

Un altro aspetto interessante che si ricava dalle letture dei report dell'indagine è lo sviluppo quasi omogeneo del fenomeno su tutto il territorio provinciale: contrariamente a quello che si potrebbe immaginare circa un ipotetico sviluppo a macchia di leopardo, con percentuali elevate nei centri più grossi e più basse nelle valli periferiche, si deve osservare invece, come si evince anche dalla prossima tabella, che non esiste un grosso scostamento dalla media (a parte un paio di comunità di valle che sono attorno al 20% le altre risultano in media mentre tre, oltre alla Valle dell'Adige dove è ricompreso il comune capoluogo, e cioè Val di Fiemme, Alto Garda e Ledro e Comun General di Fascia, superano addirittura il 50%).

**TABELLA 2 – % di cremazioni registrate nelle singole Comunità di Valle**

Comunità di Valle di riferimento	N. Decessi	N. Crem.	%
C.V. n 1: Fiemme	199	101	50,80%
C.V. n 2: Primiero	125	21	16,80%
C.V. n 3: Valsugana e Tesino	298	65	21,80%
C.V. n 4: Alta Valsugana e Bersntol	460	175	38,00%
C.V. n 5: Cembra	111	23	20,70%
C.V. n 6: Non	354	103	29,10%
C.V. n 7: Sole	171	34	19,90%
C.V. n 8: Giudicarie	390	100	25,60%
C.V. n 9: Alto Garda e Ledro	381	215	56,40%
C.V. n 10: Vallagarina	801	287	35,80%
C.V. n 11: C.G. Fascia	61	33	54,10%
C.V. n 12: Altipiani Cimbri	57	14	24,60%
C.V. n 13: Rotaliana-Konigsberg	202	80	39,60%
C.V. n 14: Paganella	44	10	22,70%
C.V. n 15: Territorio Val d'Adige	1.011	520	51,40%
C.V. n 16: Valle dei Laghi	88	40	45,50%
<b>Totali</b>	<b>4.753</b>	<b>1.821</b>	<b>38,30%</b>

Il dato che emerge dall'indagine deve sicuramente far riflettere i gestori di cimiteri circa l'impatto futuro sulla tenuta dei cimiteri ovvero sul maggior fabbisogno di manufatti destinati ad accogliere le urne cinerarie e sull'inevitabile esubero di aree destinate all'inumazione.

Se si tiene conto, poi, che, al momento, il territorio provinciale non dispone di un impianto in loco il quale eviterebbe gli attuali disagi correlati alla traslazione dei feretri in impianti piuttosto distanti e che, sicuramente, garantirebbe tempi più brevi per la restituzione delle ceneri ed un cerimoniale più appropriato e dignitoso, si può facilmente intuire come la già elevata percentuale, rilevata su scala provinciale, sia destinata ad aumentare ulteriormente, potendosi ragionevolmente stimare che fra due o tre anni allorquando sarà operativo il costruendo impianto di Trento essa possa attestarsi attorno al 50% con punte nella città capoluogo e in altri centri attorno al 60%.

Avendo la cremazione – come si è visto – superato di gran lunga quello che potrebbe essere definito il limite di equilibrio gestionale (ovvero il 20-30% che consentiva una tranquilla gestione dei campi comuni senza gli assilli dei decenni precedenti dovuti all'insufficienza di posti e alla necessità di individuare aree di ampliamento cimiteriale), diventa quasi una sorta di imperativo categorico l'individuare dei correttivi per garantire la compatibilità economica e gestionale dei cimiteri.

Come è risaputo il massiccio ricorso alla pratica della cremazione ha dei riflessi anche sugli aspetti economici, comportando una notevole riduzione delle entrate per servizi cimiteriali (inumazioni, tumulazioni ed esumazioni) e al momento, non di-



sponendo la città dell'impianto, anche la cremazione non comporta alcun entrata nelle casse comunali; inoltre la concessione per una celletta ossario-cineraria comporta una entrata di gran lunga inferiore rispetto al tradizionale "posto in terra in concessione" e, come vedremo più avanti, una percentuale non trascurabile non si avvale neanche della concessione, perché sceglie le nuove metodiche della dispersione o dell'affidamento familiare delle ceneri.

Poiché, come è ovvio, i cimiteri, anche se scarsamente utilizzati, non possono essere chiusi o dismessi, ma devono essere costantemente curati e tenuti in perfetto stato di manutenzione per il rispetto dei defunti che ivi riposano e dei familiari che vanno a visitarli e visto che sono passati, da oltre un decennio, gli anni in cui le spese cimiteriali ricadevano nella fiscalità generale diventa, giocoforza, una necessità individuare forme diverse per utilizzare al meglio le aree in esubero, precedentemente adibite ad inumazione, al fine indirizzare verso i cimiteri nuove risorse che consentano un loro decoroso mantenimento.

#### Destinazione dei cadaveri e delle ceneri da cremazione

Per quanto riguarda le sepolture tradizionali la nuova indagine non offre nuovi spunti rispetto a quanto rilevato precedentemente, confermando – sostanzialmente – come la pratica della tumulazione risulti piuttosto marginale (circa l'11% del totale dei defunti non cremati) mentre l'inumazione (sia in campo comune che in posto in terra in concessione) fa la parte del leone con circa il 72%.

TABELLA 3 – Destinazione dei cadaveri

Inumati	Tumulati	Trasportati fuori comune	Totale
2.101 (72%)	346 (11%)	476 (17%)	2.923

Relativamente invece alla destinazione delle ceneri si osserva, dalla tabella che segue, che del totale dei cremati n. 944, pari al 51,8%, si sono avvalsi della classica e tradizionale tumulazione in celletta ossario cinerario o tomba di famiglia mentre in oltre 400 casi (22%) si è scelto l'interramento (prevalentemente in posto in terra in concessione, ma in qualche caso anche in apposita area a ciò destinata laddove sia stata realizzata e nei comuni dove è consentito anche nel campo comune).

Il dato che, invece, deve far riflettere è quello relativo alle nuove metodologie, peraltro già emerso nella precedente indagine: quasi il 15% del totale dei cremati non si avvale della custodia delle ceneri in cimitero, utilizzando la pratica dell'affidamento familiare il 10,2% e della dispersione il 3,8; come si diceva prima già il fatto di ricorrere alla cremazione comporta un minore introito per operazioni cimiteriali, se poi si opta per la scelta della dispersione o della conservazione fuori dal cimitero vengono a mancare anche le entrate relative alle concessioni cimiteriali.

Ritengo che gran parte di quelli che si avvalgono delle pratiche esterne ai cimiteri, lo faccia per convinzione e scelta personale consapevole e meditata, ma sono convinto anche che tanti i quali optano per la domiciliazione delle ceneri lo facciano pure perché l'offerta cimiteriale risulta inadeguata e carente. Per chi non dispone infatti di una tomba di famiglia e opta per la cremazione l'unica possibilità è quella

TABELLA 4 – Destinazione delle ceneri derivanti da cremazione di cadaveri

Comunità di Valle di riferimento	Interrate	Tumulate in tomba di famiglia o celletta	Affido familiare	Dispersione	Trasportate fuori comune	Totali
C.V. n 1: Fiemme	52	30	9	2	8	101
C.V. n 2: Primiero	11	4	2	0	4	21
C.V. n 3: Valsugana e Tesino	26	21	6	1	11	65
C.V. n 4: Alta Valsugana e Bersntol	44	84	16	5	26	175
C.V. n 5: Cembra	4	12	1	0	6	23
C.V. n 6: Non	50	26	6	1	20	103
C.V. n 7: Sole	16	10	2	0	6	34
C.V. n 8: Giudicarie	28	43	11	3	15	100
C.V. n 9: Alto Garda e Ledro	24	145	15	5	26	215
C.V. n 10: Vallagarina	22	136	46	8	75	287
C.V. n 11: C.G. Fascia	6	19	5	0	3	33
C.V. n 12: Altipiani Cimbri	3	8	2	0	1	14
C.V. n 13: Rotaliana-Konigsberg	19	40	6	0	18	80
C.V. n 14: Paganella	6	3	1	0	0	10
C.V. n 15: Territorio Val d'Adige	77	348	52	42	1	520
C.V. n 16: Valle dei Laghi	14	15	6	3	2	2
<b>Totali</b>	<b>402</b>	<b>944</b>	<b>186</b>	<b>70</b>	<b>219</b>	<b>1.821</b>
	<b>(22%)</b>	<b>(51,8%)</b>	<b>(10,2%)</b>	<b>(3,8%)</b>	<b>(12%)</b>	

delle cellette che non sempre trovano il gradimento di tutti i potenziali interessati; detti manufatti sono infatti costruiti di solito nei cosiddetti blocchi scato-lari (non tanto belli da vedere) e quasi sempre in una parte abbastanza defilata del cimitero e non consentono una cura accurata della sepoltura, non potendosi collocare né fiori né lumini: questa situazione, a mio avviso, fa optare parecchi indecisi o non del tutto soddisfatti dell'offerta per la conservazione in casa delle urne.

Poter offrire ai più esigenti, e qui riprendo il concetto del marketing cimiteriale affrontato in precedenti circostanze e con il quale, a mio avviso, tutti i gestori di cimiteri prima o poi dovranno cimentarsi, una tomba di famiglia per tumulazione ipogea delle urne, con apposita botola interrata piuttosto capiente e tale da consentire la conservazione di diverse urne, con possibilità di collocare lapidi e copritomba e quindi di portare vasi di fiori e lumini, in zone dei cimiteri di maggior pregio e, per dirla nel gergo immobiliare, con una rendita di posizione, di gran lunga superiore, consentirebbe – ad avviso dello scrivente – di dare adeguate risposte per una custodia delle urne nel posto naturale che è il cimitero a tanti fra coloro che attualmente optano diversamente, intercettando così una domanda che attualmente è indirizzata altrove.

Riutilizzare quindi le aree di inumazione in esubero per offrire nuove tipologie di sepoltura, interpretando e assecondando i desideri degli utenti dovrebbe diventare un *modus operandi* per il recupero di nuove risorse da proventi da concessioni che nel caso di queste nuove tipologie di sepoltura giustificerebbe anche l'istituzione di una tariffa superiore a quelle che attualmente vengono praticate per le cellette ossario-cinerarie.

### **Le operazioni cimiteriali: esumazioni ed estumulazioni**

La seconda parte della rilevazione riguarda, come già accennato, le operazioni di esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie. Questa parte di indagine non evidenzia alcuna novità rispetto ai dati precedenti; in particolare nella nostra provincia, in passato, non sono state mai effettuate esumazioni massive, ma solo su richiesta, e solamente da qualche anno alcuni comuni hanno iniziato l'opera di regolarizzazione nella gestione dei cimiteri incominciando ad effettuare alla "bisogna" e non allo scadere del decennio le relative operazioni. Nel 2014 sul territorio provinciale risultano essere state eseguite n. 2.037 operazioni cimiteriali di cui n. 1.806 (88,7 %) esumazioni e il resto estumulazioni.

Abbastanza elevato il tasso di inconsunti riscontrato (n. 613 pari a circa il 30%) a fronte di n. 1.424 (circa il 70%) di resti ossei. Il 65% degli inconsunti è stato avviato alla cremazione e i restanti sono stati ricollocati o in appositi campi di mineralizzazione o in sepolture private mentre appare in crescita (circa il 15% del totale) il fenomeno della cremazione dei resti ossei dovuto alla possibilità di collocare più urne nella stessa celletta cosa non possibile per questioni di spazio con le cassette di resti ossei; negli altri casi i resti ossei sono stati prevalentemente collocati nell'ossario comune (44%) e in sepoltura privata (41%).

### **Conclusioni**

Gli strumenti statistici rappresentano sicuramente uno strumento indispensabile per una corretta gestione cimiteriale: la stessa redazione dei piani regolatori cimiteriali si basa per l'appunto sulle statistiche cimiteriali. Esse offrono indubbiamente un grande aiuto nella programmazione posto che la conoscenza dei dati che fotografano le varie realtà ed anticipano gli sviluppi dei fenomeni consentono al gestore del cimitero di valutare e calibrare al meglio gli interventi.

In un momento delicato, come quello attuale, in cui anche le gestioni cimiteriali sentono il peso della crisi, posto che i comuni hanno sempre meno risorse da destinare ai cimiteri, diventa indispensabile essere consapevoli dei fenomeni in atto e delle tendenze onde poter adottare le necessarie contromisure sia in termini di gestione degli spazi cimiteriali ma anche per quanto attiene alle politiche tariffarie. Le indagini periodiche consentono di avere un quadro dinamico sull'evoluzione delle tendenze e quindi di prevedere ed anticipare i bisogni latenti e i problemi ad essi collegati.

Il legislatore della Provincia Autonoma di Trento, consapevole di quanto sopra, ha ritenuto di inserire stabilmente questo tipo di rilevazione nelle indagini periodiche per poter fornire ai comuni tutte le informazioni per una ottimale gestione dei cimiteri. Si auspica che analoga disposizione di rango nazionale, peraltro già contenuta nella prima stesura dell'AS n. 1611, possa venire adottata quanto prima consentendo così di avere un quadro generale riferito a tutto il territorio e dettagliato per ciascuna regione e non limitato ad una singola e piccola realtà quale è quella del Trentino che proprio per le ridotte dimensioni non può essere considerata significativa in termini statistici.

*(\*) Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*



**OrthoMetals** è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 450 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

**Altre informazioni**



<http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

**Chi contattare in Italia**



**Euro.Act srl** • Tel: 0532.1916111

Mail: [riciclo@euroact.net](mailto:riciclo@euroact.net)

## Attualità **L'importazione in Italia dei cofani in legno** (Parte I)

di Giorgio Stragliotto (\*)

Scrivendo un signore, impresario funebre, qualche anno fa (2005) *“chi è vittima del proprio male ...”*.

Il riferimento era chiarissimo, in un passaggio critico, ai costruttori italiani di cofani funebri.

Possiamo allora porci una domanda: perché l'importazione di cofani in Italia patria, oltre che di poeti e navigatori, delle più belle e brave aziende di produzione di cofani funebri d'Europa? E perché l'importazione è stata privilegio e desiderio soprattutto di costruttori?

Questa domanda fu posta a me nel lontano 1993 e allora, in una relazione che mi era stata affidata dagli amici costruttori, risposi:

*“Prima di rispondere mi piacerebbe che intervenisse, spiegando i motivi per cui importa, chi sta importando. Questa analisi era stata fatta dal 1984-1985 in avanti, che convenienza c'era ad importare, da dove importare ed il motivo per cui importare. Dopo c'è stata la caduta del muro di Berlino per cui si è aggiunta, dal punto di vista commerciale, la possibilità di importare da Paesi molto più vicini piuttosto che dal Guatemala o dalla Colombia o dalle Filippine.*

*Ripeto, prima di rispondere a questa domanda – infatti l'avevo quasi provocata – vorrei appunto sentire da chi sta importando i motivi per cui importa. Non i motivi stretti, personali o commerciali, ma i motivi strategici per cui importa. Ritengo che nessuno di noi in assoluto sia più grande o più forte, a meno che non sia un presuntuoso assoluto e ritenga di poter controllare il mercato, anche andando a comprare le casse nei Paesi a 50 lire alla settimana di paga.*


*Quindi ci sono motivi che non sono strategici, che sono solamente tattici.*

*Dopo posso tentare di rispondere. Ho visitato Paesi europei per capire se valeva la pena. Ne abbiamo sempre discusso in Consiglio, ne abbiamo parlato tra amici, per vedere se ne valeva la pena. Poi abbiamo visto Paesi extra-europei, dell'Est e dell'Ovest, e poi*

*abbiamo detto che non era strategico in questo momento.*

*Può darsi che tra un anno, cambiando la tattica, bisogna cambiare la strategia, ma ritengo che nessuno di noi, a meno che alle spalle non abbia la FIAT, possa pensare di distribuire 550-600 mila casse in Italia. In 20 anni un importatore sarebbe in grado di farcela; però nascerebbero una infinità di problemi, tra i quali la rivalutazione del dollaro, per cui fino a ieri la cassa ti costava 100, oggi ti costa 130. Nel momento in cui viene a mancare la qualità del nostro prodotto in Italia, abbiamo tolto certe garanzie e diventiamo come gli Olandesi, come gli Inglesi.*

*Non occorre andarle a comprare né in Guatemala, né in Nord Africa, né in Sud Africa. Possiamo farle tranquillamente con due aziende: una a Ponte sul Mincio e una in Sicilia, con la stessa velocità, e guadagnando in termini di precisione, di qualità e di sicurezza. Anche perché è vero che l'economia si sta aprendo a livello mondiale, ma è vero che questo tende ad omogeneizzare i costi a livello mondiale; ciò significa che quattro o cinque anni fa in Portogallo un operaio costava 2.200 lire all'ora ed ero stato sollecitato a costruire a una fabbrica in Portogallo. Va benissimo, ma per quanti anni costerà 2.200 lire all'ora? Noi per fare una fabbrica abbiamo bisogno di garanzie. Una fabbrica di casse da morto non ha niente a che vedere con le fabbriche di abbigliamento, non ha niente a che vedere con una fabbrica di montaggio di orologi o di chips, dove con due containers si porta via tutta la fabbrica. A noi serve una nave per portar via una fabbrica. Quindi o noi abbiamo la possibilità di essere tranquilli per 10-15 anni, in modo da avere il ritorno dell'investimento o altrimenti è meglio che lo facciate voi. Oggi in Portogallo gli operai costano già 5.500 lire all'ora! Due anni fa in Colombia gli operai costavano 100 dollari al mese; oggi ne costano 150 al valore attuale del dollaro.*



mercio estero dell'Istat, poiché dal 1/1/2014 le transazioni internazionali, UE o extra UE, sono controllate con il codice doganale 44219095 definito con specifica richiesta del sottoscritto e della federazione dei costruttori spagnoli espressamente per le bare in legno.

I dati confortano quanto previsto nella relazione del 1993, e cioè che l'importazione avviene in misura più massiccia e crescente da Paesi Europei, molto vicini all'Italia (Grafici 1 e 2).

A questo punto nasce spontanea la domanda: qual è il vantaggio che ha spinto, soprattutto i costruttori, a importare da questi Paesi?

La risposta è complessa e molto articolata. Mi riservo di scrivere un'altra volta alcune considerazioni personali, pesantissime, che cominciano ad essere avvalorate da quanto sta succedendo nel mercato sia italiano che europeo. Mi limito a dire che in Italia ad oggi c'è stato un calo del valore aggiunto nella produzione superiore al 70% (settantapercento) con il risultato di vedere diminuito il numero di addetti di pari percentuale.

(continua)

(\*) Stragliotto S.p.a., Rossano Veneto (VI)

*In due anni hanno raddoppiato le paghe.*

*Mentre noi tendenzialmente abbiamo circa un 5-8% di aumento del costo del lavoro l'anno, loro cominciano ad avere aumenti del 150-200%. Tenendo presente che da noi il denaro, salvo episodi come questi ultimi mesi, si sta abbassando ed è nell'ordine del 14-15%, in questi Paesi il costo del capitale è sull'ordine anche del 300% e quindi un investimento, in termini di ammortamento, viene penalizzato. Tanto è vero che loro cercano i capitali dall'Europa perché non li hanno. Aumenta la manodopera ed hai il capitale che ti è costato quello che ti è costato. Tenendo presente che i loro operai producono meno della metà dei nostri, alla fin fine tra qualche anno siamo allo stesso punto.*


*Se è un episodio tattico, cioè un episodio che può risolversi in qualche anno, va benissimo. È un episodio che non può andar bene per alcune aziende. Va benissimo. Non lo ritengo strategico per il nostro mercato, a meno che non diventi di tipo nord europeo.*

*Ma noi non abbiamo assolutamente più bisogno di importare da nessuno. Perché in Italia una fabbrica attrezzata in un certo modo può produrre una cassa in due ore quando vuole."*

Rileggendo quella mia relazione, non posso che tornare a fare a me stesso, e agli altri, la domanda: perché importare?

Alcune considerazioni erano già precise in quella relazione. Oggi si può riprendere quanto già scritto e rispondere in modo più definito e completo. Essendo trascorsi 23 anni abbiamo a disposizione numeri, valori e provenienza.

Questi valori sono documentati dalle statistiche del com-



Attualità

## Nuove tecniche per gli esami autoptici?

di Emanuele Vaj

Sino ad oggi, quando un decesso per causa violenta o sconosciuta richiede una più precisa investigazione – medica e/o legale – la maggioranza dei casi è trattata secondo una procedura chirurgica di intervento invasivo. Cosa che spesso può causare tensioni emotive considerevoli nelle persone famigliari coinvolte, aggravando il loro dolore.

Ora, però, vi è un'alternativa grazie ad una sofisticata e rivoluzionaria tecnologia sviluppata da iGene una società malese, parte del gruppo Infovalley: la *Digital Autopsy* (Autopsia Digitale) che ha lo scopo di stabilire la causa di morte in modo non invasivo. Invece di sezionare il cadavere con gli strumenti chirurgici (bisturi, scalpelli ecc.) vengono utilizzati degli scanner e della tecnologia digitale per completare il processo di indagine autoptica in due sole tappe.

Dapprima il cadavere è completamente esplorato con un scanner CT (computer tomografico), quindi i dati scansionati sono elaborati – tramite il complesso software *Infopsy* – in modo da creare un'immagine 3D del corpo. Radiologi e patologi specializzati sono in grado di esaminare l'immagine strato-perstrato per trovare le indicazioni che permettano di stabilire la causa certa della morte.

Se necessario, la scena della morte o dell'eventuale reato può anche essere ricostruita utilizzando digitalmente le capacità 3D del sistema. I risultati sono disponibili quasi immediatamente.

Le immagini 3D e la rotazione a 360 gradi permettono ai patologi di reperire più velocemente le anomalie e/o gli oggetti estranei nei cadaveri in modo che si possa stabilire la causa di morte più velocemente, riducendo così sensibilmente i tempi per la riconsegna della salma (in migliori condizioni) per i funerali.

Altri vantaggi sono la precisione dei risultati, per cui alcuni esiti difficili da individuare nel corso di un intervento convenzionale, possono essere più facilmente identificati ed esaminati in linea con le esigenze medico-legali. E non va dimenticato anche il lato economico. È poi possibile rivedere e investigare di nuovo sui dati rilevati, e anche dopo molto tempo dall'avvenuta sepoltura, cosa che permette ripetute investigazioni sullo stesso cadavere.

iGene ha sviluppato il software in 12 anni e i numerosi test hanno attendibilmente dimostrato che in più del 70% dei casi esso sostituisce validamente il tradizionale intervento autoptico. Dopo l'apertura del primo laboratorio a Sheffield nel 2014, sta diffondendosi con altri 18 centri in altre città inglesi. Per inciso, il 37% dei decessi in Inghilterra (pari a circa 200.000 salme) è sottoposto ad accertamento medico-legale.

Oltre ai già programmati laboratori inglesi, anche il Medio Oriente e gli Stati Uniti stanno considerando di adottare questo sistema. iGene ha ricevuto importanti aiuti dal Governo Malese (attraverso: il Fondo Techno gestito dal Ministero della Scienza, Tecnologia e Innovazione; l'Agenzia governativa Malesia Venture Capital Management e l'ente di stato Agensi Inovasy Malaysia) per complessivi 32 milioni di euro.

Tramite Digital Autopsy è possibile ridurre la necessità di interventi invasivi e ad alleviare il carico emotivo delle famiglie.

Senza nulla togliere alla scienza d'indagine, il nuovo sistema tende a fornire a ciascuno un dignitoso e rispettoso livello di trattamento anche dopo la morte.

Documentazione

## Audizione di Utilitalia SEFIT sulla PdL Disciplina delle attività funerarie (A.S. 1611)

presso Commissione XII del Senato, sede referente (Roma, 3 febbraio 2016)

*SEFIT (Servizi Funerari Italiani) è il settore di Utilitalia che ricomprende circa 50 soci, imprese principalmente pubbliche o miste, ma pure gestioni in diretta economia comunale, che operano sull'intera gamma dei servizi funerari: dalla operatività cimiteriale alla realizzazione e concessione di sepolture a privati, alla gestione di crematori, all'illuminazione elettrica votiva, ai trasporti ed onoranze funebri. SEFIT è radicata soprattutto nelle aree metropolitane e nei medio grandi Comuni. In termini di popolazione servita SEFIT rappresenta circa il 20% dei servizi cimiteriali e in termini di mercato poco meno del 5% dei servizi funebri.*

*Forte dell'esperienza sull'intero ciclo funerario, SEFIT è facilitata nel cogliere le interrelazioni tra le varie aree di operatività, individuando le criticità e proponendo soluzioni che ambiscono a tener conto degli effetti nei settori confinanti.*

### 1. Una valutazione sintetica dell'AS1611

#### 1.1. La situazione consolidata del settore e i timidi e in gran parte inefficaci interventi di regolazione del mercato privato

Nell'ordinamento italiano i cimiteri appartengono esplicitamente al demanio comunale dal 1941<sup>(6)</sup> e le loro gestioni sono pubbliche per legge, così come quelle degli obitori, dei depositi di osservazione, e di buona parte

<sup>(6)</sup> R.D. 16 MARZO 1942, N. 262 (Approvazione del testo del Codice civile)

**Art. 822 (Demanio pubblico)** – Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti (c. nav. 28, 692); i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (c. nav. 28, 692); le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico (823, 825; c. nav. 247, 248, 8631).

**Art. 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico)** – I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi (11453), se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (c. nav. 30, 694).

**Art. 824 (Beni delle Province e dei Comuni soggetti al regime dei beni demaniali)** – I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle Province o ai Comuni (Cost. 1194), sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

dei crematori<sup>(7)(8)</sup>. È sicuramente pubblico il servizio di illuminazione votiva sulle sepolture cimiteriali reso nel cimitero demaniale<sup>(9)</sup>.

<sup>(7)</sup> R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie)

**Art. 337** – Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria. Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario. I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.

**Art. 340** – È vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero. È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.

**Art. 341** – Il Ministro per l'interno ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

**Art. 343** – La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.

<sup>(8)</sup> L. 30 MARZO 2001, N. 130 – Art. 6, commi 1 e 2 (Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione

Fino a pochi decenni fa anche i trasporti funebri sono stati pubblici spesso su base di privativa comunale. È solo dagli anni Settanta che progressivamente si consolida una tendenza alla privatizzazione del settore, dapprima con la distinzione tra accompagnamento ('pompa') e trasporto funebre, poi con quella di trasporto gratuito e a pagamento e infine con l'eliminazione della privativa comunale.

***L'ambito funerario è forse l'ultimo dei servizi di pubblica utilità che è ancora privo di una legge di settore.***

SEFIT è quindi fortemente favorevole all'approvazione della disciplina dell'attività funeraria, così come alla promozione **di un mutamento radicale delle attuali, ed obsolete, modalità gestionali dei servizi pubblici cimiteriali.**

Ringraziamo in particolare il Sen. Vaccari, così come ogni firmatario del Disegno di legge rubricato come AS1611, per l'attenzione che è stata posta per la soluzione di problemi atavici di questo settore.

Ringraziamo altresì la Relatrice e l'intera Commissione XII che hanno ritenuto di avere un quadro conoscitivo il più completo possibile e in piena trasparenza prima di legiferare<sup>(9)</sup>.

**Il disegno di legge, mantenendo salde le esigenze di trasparenza e di legalità, imprescindibili per chi opera nei servizi alla persona, esprime una visione unitaria del settore funerario ponendo risposte adeguate alle sue carenze e alle necessità imprenditoriali pubbliche e private.**

*È un testo che potrà essere emendato e migliorato nel percorso parlamentare, probabilmente sfrondato di norme che hanno più il sapore regolamentare, ma nessuna proposta di legge aveva – fino ad ora – individuato con tanta chiarezza il percorso per un assetto strutturale di medio e lungo periodo per questo settore.*

*di almeno un crematorio per regione. 2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. ... omissis ...*

<sup>(9)</sup> Sulla natura giuridica del servizio di illuminazione elettrica votiva vi sono stati numerosi pronunciamenti di Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato e, anche recentemente, pareri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC). I giudici, in modo pressoché concorde, ritengono che il servizio diretto ad assicurare la illuminazione votiva dei cimiteri rientri pacificamente tra i servizi pubblici locali (Consiglio Stato, Sez. VI, 7 aprile 2006, n. 1893) e, in particolare, assume la configurazione di concessione di pubblico servizio (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 9 gennaio 2007, n. 4) quando la remunerazione del prestatore di servizi proviene non già dall'autorità pubblica interessata, bensì dagli importi versati dai terzi per l'utilizzo del servizio, con la conseguenza che il prestatore assume il rischio della gestione dei servizi in questione.

<sup>(10)</sup> Recentemente anche la Francia, Paese a noi vicino per tradizioni e cultura funeraria (la normativa italiana è di derivazione francese), prima di legiferare hanno avviato studi approfonditi, cui si rimanda (<http://www.senat.fr/rap/105-386/105-3861.pdf>). Buona parte delle analisi fatte nel Senato francese coincide con le idee portanti dell'AS1611.

**Oggi il settore funerario è privo di una vera politica industriale, tema che questo DDL affronta con soluzioni moderne, in linea con altre esperienze europee, delle quali ne evidenziamo con forza la validità e l'efficacia.**

**Si è di fronte a scelte fondamentali**

***Il settore funerario italiano è a una svolta e una nuova legge è necessaria.***

**Nell'ambito funebre.** Manca una chiara perimetrazione dell'attività funebre e un suo riconoscimento sociale e gestionale, come legislativo. Si registra per converso un eccesso di operatori, spesso frutto di una struttura commerciale polverizzata, con forti tensioni per l'accaparramento dei funerali nei confronti di un'utenza che è parte debole nel rapporto. Con sempre maggiore frequenza si palesano infiltrazioni malavitose, racket del caro estinto e compravendita d'informazioni sui decessi nelle strutture sanitarie. Una normativa fiscale/ contributiva troppo blanda e fintamente 'sociale' ha finito per alimentare generalizzate patologie, che devono essere combattute innanzitutto per via legislativa, senza lasciare che siano le Forze dell'ordine, con pochi strumenti, ad esercitare le azioni di contrasto. Solo recentemente l'**Autorità Nazionale Anticorruzione**, nell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, ha preso atto del fenomeno e tracciate le prime linee d'intervento (vedasi aggiornamento con determinazione n. 12 del 28/10/2015, pagg. 49-50, paragrafo 2.2.4. *Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero*, in Allegato, in cui tra l'altro è auspicato un intervento specifico del legislatore: "**Nelle more di un auspicabile approfondimento, anche in sede legislativa, delle problematiche correlate a questa delicata fase collegata al decesso intraospedaliero e/o comunque alla gestione e utilizzo delle camere mortuarie ... omissis ...**".

**Nell'ambito cimiteriale.** Come per altri servizi comunali, crescono le difficoltà economico-finanziarie, sia per la contrazione di entrate cimiteriali 'tradizionali' a causa della rapida crescita della cremazione, sia per effetto dei contenimenti di spesa determinati dalla *spending review*. I Comuni non hanno risorse sufficienti per tenere in piedi infrastrutture cimiteriali pluridecennali o secolari. La situazione si è acuita nell'ultimo decennio, anche per gli effetti del prolungarsi della grande crisi, che ha ridotto le possibilità di spesa 'cimiteriale' delle famiglie. Non è più possibile continuare con regole vecchie e inadeguate: si pensi ad esempio che la normativa sulla tumulazione è rimasta quella dei primi del Novecento, quando questa forma di sepoltura era prerogativa solo di benestanti e altolocati. Regole che potevano essere valide quando l'incidenza di tale forma di sepoltura era dell'1%, non ora che è nell'ordine del 30% e, in certe zone del Paese (al Sud), quasi totalitaria. O ancora con la cremazione che solo 30 anni fa era all'1% e ora è sopra al 20% come media del Paese, con zone del Nord dove si raggiunge il 70%.



**L'AS1611 cambia radicalmente la situazione e può essere il volano del cambiamento**

### ***Parliamo delle reazioni all'AS1611***

Venendo dopo una ricca serie di Audizioni non possiamo non rilevare che buona parte delle reazioni negative che si sono palesate anche su alcuni media di settore indicano chiaramente la resistenza da parte di segmenti dell'imprenditoria funebre a misure che incidano efficacemente sul generalizzato malcostume, il quale in molti contesti significa vera e propria illegalità, che caratterizza l'operato dei soggetti economici e di quelli che sono chiamati a controllarli. È per noi indicativo registrare che le critiche maggiori si sono concentrate sulla creazione di un efficace sistema di controlli, al posto delle vecchie attribuzioni ad una polverizzata e sempre più debole galassia di enti locali, e sulla revisione profonda dei meccanismi di contrasto all'evasione fiscale.

**Vorremmo solo credere che queste posizioni siano soprattutto legate al timore di perdere associati. Diversamente saremmo davanti ad un fronte organizzato di soggetti imprenditoriali che mal sopportano 'l'ingerenza' di principi di legalità nei loro quotidiani comportamenti.**

### ***Si è parlato di una nuova tassa sul morto!***

Tra le tante innovazioni contenute dall'AS1611, vi sono nuove regole e nuovi controlli sulle attività funebri e cimiteriali che sostituiscono quelli che oggi sono condotti con inefficacia o sono del tutto assenti. Molti operatori di settore si sono scagliati contro questa impostazione non volendo capire che ogni controllo efficace ha un costo, che concordiamo deve essere contenuto, ma esiste e deve essere coperto da tariffe adeguate.

**Venendo ad una più organica analisi riteniamo di porre l'accento sui alcuni temi che l'AS1611 affronta**

## **2. Il problema dell'attuale confusione tra competenze legislative statali e regionali**

L'inadeguatezza del quadro normativo vigente è anche conseguenza di una incerta ripartizione della materia tra la potestà legislativa dello Stato, la potestà legislativa delle Regioni (e delle Province autonome) e la potestà regolamentare regionale e provinciale. Negli ultimi dodici anni si sono succeduti numerosi provvedimenti regionali (leggi e regolamenti!) che di fatto hanno innovato e modificato una legislazione statale vetusta, ancora orientata essenzialmente a finalità sanitarie e statistiche. Diverse innovazioni sono interessanti, altre creano confusione. Sia per chi trasporta un feretro da una Regione ad un'altra, sia per chi produce beni e servizi da vendere nel territorio nazionale, che trova mercati sempre più piccoli e complessi e quindi difficili da interpretare. E, infine, gli stessi cittadini che mal capiscono differenze normative talvolta veramente discutibili.

**È giunto dunque il momento di definire con chiarezza le attribuzioni dei diversi legislatori nel sistema**

**delle fonti stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, e lo stesso disegno di legge AS1611 potrebbe essere emendato per esplicitare nitidamente:**

- a)** l'ambito materiale che deve essere ricondotto alle funzioni fondamentali dei Comuni (art. 117, comma 2, lettera p), con specifico riferimento ai servizi cimiteriali, nonché ai servizi necroscopici e di polizia mortuaria;
- b)** i livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantite (tramite i Comuni) a tutti e dovunque, in un "passaggio" della condizione umana così delicato e carico di significati (art. 117, comma 2, lettera m);
- c)** il riparto di responsabilità tra legislatore statale e legislatore regionale nell'ordinamento delle professioni nel settore funerario (art. 117, comma 3), anche in raccordo con la potestà legislativa esclusiva statale per la tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lettera e);
- d)** le altre decisioni che il legislatore statale rivendica a sé come potestà esclusiva, nell'ambito dell'"ordinamento civile" e della "tutela dell'ambiente", o come potestà legislativa di principio per la legislazione concorrente in materia di "tutela della salute" e di "governo del territorio".

**In questo modo, lungi dal comprimere l'autonoma responsabilità delle Regioni, se ne inquadra la potestà legislativa entro una prospettiva chiara e conforme alla Costituzione, anticipando positivamente il rischio di conflitti di competenza negativi per tutti, anzitutto per i cittadini-utenti e per gli operatori del settore. Inoltre si ritiene che diverse innovazioni introdotte dalla legislazione o regolamentazione regionale debbano essere recepite in norme cogenti e valide per l'intero Paese.**

## **3. L'adeguamento della normativa di settore agli indirizzi dell'Antitrust**

Da quasi un ventennio l'AGCM è intervenuta a più riprese, sia valutando casi singoli, sia con segnalazioni a Governo e Parlamento, facendo emergere le carenze del sistema, le approssimazioni introdotte da norme poco coordinate e denunciando le incertezze e le negatività nelle quali sono chiamati ad operare i soggetti pubblici e le imprese.

### **AS147 del 14/7/1998 – Regolamentazione dei servizi funebri**

Ha cancellato la privativa nel trasporto funebre e individuato l'attività funebre come mercato libero, soggetto ad autorizzazione per operarvi. Afferma che il mercato funebre è per sua natura imperfetto, e dà l'indirizzo di eliminazione della privativa nel trasporto funebre – Art. 1 R.D. 2578/1925 e art. 19 D.P.R. 285/1990. La giurisprudenza italiana conferma con svariate sentenze tale orientamento.

### **AS392 del 23/5/2007 – Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri**

Afferma che esistono 3 mercati soggetti a regole specifiche per le intersezioni. Attività funebre, mercato li-

bero ma assoggettato ad autorizzazione per operarvi almeno con licenza ex Art 115 TU.LL.PP.SS. e autorizzazione al commercio non alimentare, con divieto ad operare nei 2 mercati cimiteriale e necroscopico. Cimiteriale, separato proprietariamente dall'attività funebre, mercato nel quale AGCM auspica la concorrenza per l'esercizio dell'attività. Necroscopico, inteso come servizi dati fino alla verifica necroscopica, spesso, ma non sempre, coincidenti con la nozione di gestione di servizi mortuari di struttura sanitaria, proprietariamente distinto dall'attività funebre. Nell'attuazione pratica le Regioni hanno legiferato specificando che è d'obbligo la separazione proprietaria tra attività funebre e attività necroscopica (quindi separazione netta), obbligo di separazione societaria tra attività funebre e attività cimiteriale.

#### AS1153 del 6/11/2014 – Sul codice delle attività e delle imprese funebri della Regione Campania

L'AGCM ha formulato alla Regione Campania le proprie osservazioni (AS1153) in merito ad alcuni aspetti restrittivi di disposizioni contenute nella legge regionale n. 12/2001, recante "Codice delle attività e delle imprese funebri", come modificata dalla L.R. 25 luglio 2013, n. 7. L'AGCM ha ritenuto l'assetto complessivo del settore delineato dalla L.R. n. 12/2001 e s.m.i. suscettibile di limitare ingiustificatamente l'iniziativa economica privata nella misura in cui alcuni requisiti richiesti appaiono sproporzionati e non giustificati rispetto a quelli previsti a livello statale. Secondo l'AGCM sono censurabili diverse norme campane, tra cui si ricordano:

**a)** il subordinare l'esercizio di un'attività economica libera all'iscrizione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali pone l'iniziativa legislativa in aperto contrasto con i principi di liberalizzazione posti dalla Direttiva Servizi e dal Decreto Legislativo n. 59/10;

**b)** vincoli organizzativi (come l'imposizione di un rapporto di lavoro continuativo con l'impresa) troppo rigidi sono suscettibili di restringere indebitamente l'accesso al mercato e in contrasto con il quadro normativo europeo e nazionale, orientato verso il definitivo superamento di tutti i vincoli che non siano strettamente giustificati, in un'ottica di proporzionalità, da interessi generali;

**c)** il coinvolgimento di operatori concorrenti in organi consultivi (Consulta e Osservatorio regionali) si pone in contrasto con il divieto di cui all'art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo n. 59/10;

**d)** L'autorizzazione è da sostituirsi con la SCIA, per rendere compatibile la legislazione campana ai principi di libertà d'iniziativa economica.

L'AGCM specifica come l'attività funebre debba collocarsi all'interno del novero dell'attività economica libera.

#### AS1140 del 21/7/2014 – Comune di Torino – Affidamento del servizio di cremazione

L'AGCM si esprime in particolare sul caso di gestione di servizio pubblico locale in cui le infrastrutture essenziali/strumentali per erogarlo siano di proprietà di sog-

getto privato, giungendo alla conclusione che spetti al Comune, in base all'art. 6, comma 2 della L. 130/2001, la scelta tra una delle forme di gestione consentite dall'ordinamento, salvi eventuali diritti del soggetto proprietario a vedersi riconosciuto il valore del bene non ancora ammortizzato o, eventualmente, un canone di utilizzo per l'accesso.

L'ACGM riconosce che il servizio di cremazione è un servizio pubblico locale di rilevanza economica e, in quanto tale, disciplinato dalle previsioni di cui all'art. 34, commi 20 e ss. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dell'art. 13 D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2014, n. 15, norme che, nel loro combinato disposto, prevedono una regolarizzazione dei modelli di gestione dei servizi, pervenendo alla conclusione per cui l'attuale affidamento diretto (così lo definisce l'AGCM), ove non regolarizzato, sia destinato ad essere travolto dall'effetto di cessazione automatica al 31 dicembre 2014.

#### È applicabile la nozione di mercato al settore funebre?

Il settore funebre esprime condizioni fortemente connotate dall'anelasticità della domanda (la mortalità), dall'asimmetria informativa e dallo stato di necessità del cliente.

*Già la stessa Antitrust lo aveva scritto in sue segnalazioni al Parlamento: a suo giudizio si è in un 'mercato' vincolato e occorrono precisi strumenti normativi per regolarlo.*

**Appare quindi problematico voler insistere nell'uso di logiche e di strumenti astrattamente validi per un mercato perfetto in una situazione così antinamica e confusa che, al massimo, potrebbe esprimere un mercato, per così dire 'imperfetto', in cui evidentemente i vantaggi stanno tutti da una sola parte.**

*Affermare il contrario è un'operazione che, nel migliore dei casi, è di miopia politica, nel peggiore tesa a consolidare uno status quo a tutto svantaggio dei cittadini e di quella parte di operatori che vogliono stare nelle regole.*

SEFIT sostiene pertanto la individuazione di tre precisi mercati: quello necroscopico, inibito totalmente a chi svolge attività funebre, quello cimiteriale pubblico in senso lato, dove concorrere per la gestione del mercato (e quindi SIEG) e infine quello funebre e cimiteriale residuale, che sono attività di mercato regolato.

#### 4. Analisi e proposte per i servizi funebri

**La prima ineludibile necessità riguarda la definizione della natura giuridica dei servizi funebri nel quadro legislativo europeo e nazionale.**

*Alcune associazioni di categoria, nelle audizioni presso la XII Commissione, hanno affrontato il tema richia-*

mando i criteri di piena liberalizzazione dei servizi derivanti dalla normativa europea, o al contrario suggerendo la qualificazione del settore funebre come “servizio d’interesse generale, attinente alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza con preminenti aspetti di natura igienico sanitaria”, da cui dovrebbe derivare la necessità di una sorta di “pianta organica” degli operatori e la limitazione numerica di esercizi, così come accade nel settore farmaceutico.

SEFIT non è contraria a riconoscere per l’attività funebre svolta da privati, oltre che per quella svolta da pubblici, caratteristiche di servizio d’interesse generale, nella consapevolezza che l’intervento di importanti Comuni in questo settore trae origine e legittimazione proprio da questi peculiari caratteri. È altrettanto vero, però, che la soluzione indicata dall’AS1611, appare più coerente con la Direttiva servizi dell’UE (cosiddetta Bolkestein), come recepita nel nostro Paese con D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59<sup>(11)</sup>.

Del resto la Direttiva servizi prevede nei “considerando” i trasporti funebri come in regime di libero svolgimento nell’Unione, e il provvedimento di recepimento nazionale esplicitamente cita le “pompe funebri” tra le attività cui si applica la normativa liberalizzatrice.

Per questo l’AS1611 si limita a disporre limitate, giustificate e non discriminanti barriere all’ingresso nel mer-

cato funebre, anche in ossequio al recente parere dell’AGCM sulla normativa regionale della Campania, basate sulla presenza di dotazioni minimali strumentali, di personale (quantitativo e di formazione) e di doti di onorabilità specifiche, nonché ad esplicitare una regolazione particolare per le imprese pubbliche.

**La responsabilità di sciogliere questo nodo è propria del legislatore nazionale, che – nel rispetto del diritto europeo e delle norme costituzionali – deve trovare l’equilibrio tra le ragioni del mercato – di un vero mercato, aperto, trasparente, di libera e leale concorrenza – e le specificità più evidenti di un settore che deve offrire servizi essenziali, con uno specialissimo rapporto con le primarie esigenze di ordine sanitario, con le garanzie giuridiche proprie dell’ordinamento civile, e con la doverosa tutela della dignità di ogni persona.**

*Siamo perfettamente consapevoli che da un settore economico in sostanza inesistente dal Dopoguerra, e quindi in poco più di 50 anni, la cura dei morti si è trasferita dal rapporto familiare e amicale a dei professionisti: le imprese funebri, o meglio gli operatori funebri, perché la gran parte di questi non possiede le caratteristiche proprie d’impresa.*

*Da servizi propri sanitari e comunali, per motivazioni squisitamente igienico-sanitarie, e per molti versi in privativa comunale (deposito di osservazione, obitorio, trasporto funebre, registrazioni di stato civile) o della sanità (servizi mortuari di struttura sanitaria, vigilanza igienico sanitaria), con modalità di erogazioni basiche, o ancora in cui la Chiesa aveva un ruolo determinante (cerimonialità funebre), la società italiana si è decisamente avviata verso nuovi soggetti e modi di erogazione di questo servizio.*

**In questi anni la famiglia italiana che ha avuto un lutto non richiede più la sola garanzia di esecuzione del servizio, che è data per certa e acquisita, ma chiede nuovi servizi o trasformazione di quelli basici in altri di qualità.**

*L’imprenditoria funebre, negli ultimi anni, ha intercettato questi nuovi bisogni e fornisce:*

**a)** maggiore qualità del servizio (carrì funebri lussuosi e bare di classe, personale adeguatamente vestito e ben presentabile);

**b)** qualità nella presentazione del defunto (tanatocosmesi, casa funeraria, sala del commiato);

**c)** differenziazione rituale (funerali civili, riti funebri per tipologia di religione, ecc.);

**d)** rottura di tradizione (modalità innovative di cerimonie e di sepoltura, tipi di urne non tradizionali).

**Esiste anche il rovescio della medaglia! Con l’aumento della quantità di risorse economiche destinate al funerale, parimenti, aumenta la competizione per potersene assicurare. Nello stesso tempo registriamo un notevole ritardo del legislatore a comprendere l’evoluzione di questo mercato e l’incapacità di uti-**

<sup>(11)</sup> D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)

**Art. 1 (Oggetto e finalità)**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.

**Art. 2 (Esclusioni)**

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: ... omissis ...

b) alla disciplina fiscale delle attività di servizi;

c) ai servizi d’interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo.

3. Il Ministro per le politiche europee ed i Ministri interessati dalle disposizioni del presente decreto possono adottare uno o più decreti interministeriali ricognitivi delle attività di servizi che, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall’ambito di applicazione dello stesso.

**Art. 6 (Servizi di trasporto)**

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.

2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di: ... omissis ...

**d) pompe funebri;** ... omissis ...

**Art. 7 (Altri servizi esclusi)**

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: ... omissis ...

b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell’esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata; ... omissis ...

lizzare strumentazioni proprie di altri settori per la sua regolazione.

Questo ritardo ha favorito il forte ampliamento della platea di operatori funebri, complice anche la liberalizzazione del commercio e una serie di norme regionali di settore per lo più inefficaci. Difatti, in poco più di un decennio, a fronte di un incremento di mortalità di circa l'8% (dai circa 555.000 decessi degli anni 2000-2001, ai 600.000 dell'anno 2013), la variazione percentuale del numero delle imprese funebri è stata quasi **dieci volte superiore**.

Dalla rilevazione della Camera di Commercio di Milano, partita nell'anno 2000, le **"POMPE FUNEBRI E LE ATTIVITÀ CONNESSE"** su scala nazionale sono passate da 2.832 nell'anno 2000 a 5.030 nell'anno 2013, con un aumento del 78%.

Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti:

**a. PROCACCIAMENTO DEI FUNERALI**, in particolare in strutture sanitarie e case di cura o di riposo, in parte su stimolo di operatori funebri e in parte su richiesta di operatori sanitari;

**b. EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA;**

**c. INCREMENTO DI INFILTRAZIONI MALAVITOSE**, poiché le imprese funebri sono spesso viste come "lavatrici" ideali di denaro sporco.

### L'inefficacia delle soluzioni tradizionali

Segnaliamo tuttavia come le risposte 'storiche' dei pubblici poteri alle anomalie del mercato funebre siano state non solo limitate geograficamente, ma anche insufficientemente efficaci su scala nazionale:

**a) INTERVENTO DIRETTO GESTIONI PUBBLICHE**

1. Soprattutto al Nord e al Centro Italia, dapprima con gestioni in economia diretta e poi con municipalizzate e ora con società di capitali, per svolgere azioni di calmiera e di moralizzazione. L'esperienza, positiva e apprezzata dalla cittadinanza, si ferma all'inizio degli anni Duemila per le limitazioni alle nuove municipalizzazioni. Il numero di gestioni pubbliche è inferiore alle cinquanta in tutto il Paese, presenti soprattutto nei medi e grandi Comuni. Il segmento di mercato pubblico è inferiore al 5% del totale nazionale, quando ad esempio in Francia la sua dimensione è oltre il 20%;

2. Intervento pubblico spesso osteggiato dall'imprenditoria privata, che lamenta la doppia funzione (così si è espresso anche l'Antitrust) di Comune regolatore/controllore e di concorrente (in particolare per le gestioni in economia diretta);

3. Gestioni pubbliche sempre più in crisi d'identità e con forti condizionamenti dati dai noti provvedimenti

Regione	Decessi (fonte ISTAT)			Numero imprese di pompe funebri e attività connesse (*)			Media Funerali/Mese per impresa funebre			Variazione imprese 2013-2000
	2001	2013	Var %	2000	2013	Var %	2000	2013	Var %	
TRENTINO - A.A.	8.164	8.892	9%	28	51	82%	24	15	-40%	23
PIEMONTE	48.622	50.077	3%	258	456	77%	16	9	-42%	198
VENETO	41.788	46.337	11%	234	366	56%	15	11	-29%	132
LIGURIA	21.874	21.861	0%	63	95	51%	29	19	-34%	32
LOMBARDIA	85.845	91.264	6%	423	625	48%	17	12	-28%	202
EMILIA ROMAGNA	46.346	47.763	3%	189	275	46%	20	14	-29%	86
VALLE D'AOSTA	1.286	1.287	0%	8	10	25%	13	11	-20%	2
FRIULI-VENEZIA GIULIA	13.487	14.222	5%	60	74	23%	19	16	-15%	14
<b>Totale Nord</b>	<b>267.412</b>	<b>281.703</b>	<b>5%</b>	<b>1.263</b>	<b>1.952</b>	<b>55%</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>-32%</b>	<b>689</b>
LAZIO	47.927	54.314	13%	232	494	113%	17	9	-47%	262
TOSCANA	41.043	42.185	3%	127	229	80%	27	15	-43%	102
UMBRIA	9.420	10.124	7%	37	62	68%	21	14	-36%	25
MARCHE	14.923	16.870	13%	107	157	47%	12	9	-23%	50
<b>Totale centro</b>	<b>113.313</b>	<b>123.493</b>	<b>9%</b>	<b>503</b>	<b>942</b>	<b>87%</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>-42%</b>	<b>439</b>
SARDEGNA	13.821	15.216	10%	62	175	182%	19	7	-61%	113
BASILICATA	5.248	5.962	14%	37	100	170%	12	5	-58%	63
SICILIA	45.684	49.641	9%	183	441	141%	21	9	-55%	258
PUGLIA	31.659	35.933	14%	148	334	126%	18	9	-50%	186
MOLISE	3.275	3.561	9%	27	59	119%	10	5	-50%	32
CALABRIA	16.981	18.766	11%	185	327	77%	8	5	-37%	142
CAMPANIA	45.614	52.234	15%	269	458	70%	14	10	-33%	189
ABRUZZO	12.240	14.415	18%	155	242	56%	7	5	-25%	87
<b>Totale Mezzogiorno</b>	<b>174.522</b>	<b>195.728</b>	<b>12%</b>	<b>1.066</b>	<b>2.136</b>	<b>100%</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>-44%</b>	<b>1.070</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>555.247</b>	<b>600.924</b>	<b>8,23%</b>	<b>2.832</b>	<b>5.030</b>	<b>77,61%</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>-39%</b>	<b>2.198</b>

(\*) Fonte Rilevazioni annuali della Camera di Commercio di Milano

sulla *spending review*, sul taglio del personale, sulla razionalizzazione delle partecipate;

4. In alcune Regioni vi è un intervento del sociale (Pubbliche assistenze, Confraternite), anch'esse viste come dall'imprenditoria funebre privata come concorrenti privilegiati dalle norme che li favoriscono;

**b) INTERVENTO INDIRETTO CON AZIONI DI CALMIERAMENTO PREZZI** (con convenzioni e accordi con imprenditoria funebre locale)

1. Accordi che, di fatto, intervengono nel segmento basilico del servizio, creando lo zoccolo di prezzo per chiedere alle famiglie cifre più elevate per funerali anche leggermente diversi;

2. Alcune iniziative (che in questo periodo hanno ripreso vigore per effetto della grande crisi economica) non hanno sortito gli effetti sperati, soprattutto per differenze di vedute tra segmenti diversi d'imprenditoria funebre privata, che soffrono condizionamenti di prezzo.

### Le soluzioni che andrebbero perseguite

**Occorre definire una politica industriale per il settore funebre italiano non semplicemente orientata a garantire margini all'imprenditoria, ma anche a tutelare le famiglie nel momento del bisogno**

1) **Servono strumenti di tutela dei cittadini, indifesi in occasione di un lutto**, quali la conoscenza del prezzo, la certificazione dei beni utilizzati (le bare) e degli operatori, la loro formazione, maggiore trasparenza, garanzie di onorabilità di chi opera, strutture commerciali chiare, ecc.. Questo comporta un **deciso intervento nel settore funebre, per strapparli alle mani della pura speculazione e farlo camminare sulle gambe della sana imprenditorialità, con l'individuazione di politiche di medio termine che favoriscano le aggrega-**

**zioni, l'emersione del sommerso sia in termini di lavoro nero sia di fatturato.**

**2) Vere garanzie per i consumatori ed efficacia del sistema sanzionatorio. Le previsioni dell'attuale testo dell'AS1611, ancora troppo deboli, sono da migliorare.**

**3) A nostro avviso il nucleo indifferibile di questa legge è una decisa azione di lotta all'evasione sia reddituale, sia contributiva, agendo su meccanismi premianti per le imprese funebri sane, creando un contrasto tra l'interesse del cittadino a chiedere l'integrale fatturazione dei beni acquistati e il venditore che ha, invece interesse a sottofatturare.**

*Ridurre fortemente il sommerso determina parallelamente la minore disponibilità di somme in nero e quindi minori disponibilità di denaro per "comperare" informazioni sui decessi, abbattendo di fatto il sistema di procacciamento dei funerali. E quindi occorre:*

➤ **Elevare fino a 7.500 euro a funerale la somma delle fatture soggette a detraibilità al 19%, portando al 75% l'importo conteggiabile, a fronte del 50% già previsto dall'AS 1611.**

*Ma anche obblighi di utilizzo di contratti regolari nelle assunzioni, con minimi specifici di personale assunto per impresa, vigilanza rafforzata e svolta da personale specializzato e motivato; Alcuni lamentano che caleranno i soggetti autorizzati ad operare. Ed è vero. Nel frattempo aumenteranno le persone regolarizzate al lavoro. Sarà riportato alla luce del sole personale che oggi opera in zone grigie, per usare un eufemismo!*

*Nelle esemplificazioni di Federcofit, in audizione presso questa Commissione in data 10 giugno 2015, si afferma che il prezzo di vendita medio di un servizio funebre, in Italia (presumiamo nel 2014, ultimo anno concluso) è di 3.500 euro. Secondo gli studi di settore elaborati dall'Agenzia delle Entrate e di pubblico dominio riguardanti l'attività funebre <sup>(12)</sup>, risulta per l'anno 2009 (ultimo dato da noi consultato) una media di prezzo per funerale pari a 2.271 €. Si ha ragione di ritenere che negli anni (dal 2009 al 2014), complice la crisi economica, il prezzo di vendita medio del funerale si sia abbassato, o al massimo sia rimasto fermo.*

*Se corrispondesse al vero quanto dichiarato da Federcofit, ripreso da stampa nazionale e non smentito dall'associazione interessata, vi sarebbe quindi un'evasione fiscale per ogni funerale di almeno € 1.229. L'evasione fiscale nel settore funebre ipotizzata dalla stessa Federcofit è quindi rilevante, mancano però dati*

<sup>(12)</sup> Ci si basa sui dati noti, desunti dalla Nota metodologica dello studio di settore VG55U, corrispondente a servizi di pompe funebri e attività connesse, concernenti l'anno 2009. Si sono considerati unicamente gli apporti dei cluster 1, 5, 6, 7. È stato escluso il cluster 2, in quanto riporta miscelazione di fatturato con l'attività marmorea. Si è escluso il cluster 3, in quanto riguarda imprese che svolgono prevalentemente servizi cimiteriali. Si è escluso il cluster 4, poiché si tratta di imprese che vendono servizi alle altre imprese funebri.

I dati ricavati dallo studio VG55U, per i cluster considerati, concernono 4.005 imprese censite.

*statistici ufficiali su cui ragionare e questo denota ancora una volta l'opacità di questo settore.*

➤ **Rivedere integralmente i criteri di applicabilità dell'IVA, portando l'intero settore, ad alta intensità di manodopera – indipendentemente dalla forma di gestione – dall'attuale miscela di operazioni in parte esenti, in parte ad aliquota ridotta e in parte ad aliquota intera, dappertutto ad aliquota ridotta del 10%, necessariamente unita all'elevazione del tetto di detrazione per spese funebri.**

*A titolo informativo si segnala che a livello di UE i servizi funebri ordinariamente sono assoggettati a IVA, raramente sono esenti (si rimanda alla tabella di raffronto allegata). Anzi Paesi che come l'Italia hanno affrontato recentemente manovre economiche correttive (ad es. Spagna) hanno dovuto elevare l'IVA alla aliquota ordinaria. Ci permettiamo di contestare le stime di aumento di prezzo dei funerali derivanti dall'esenzione ad aliquota ridotta IVA, presentate in sede di audizione da Federcofit, che nel documento in atti ha scaricato l'intero aumento di Iva sull'utenza, senza conteggiare la detrazione di IVA a monte.*

*Secondo i calcoli di SEFIT, considerando il recupero dell'IVA a monte, l'effettivo aumento di prezzo dei servizi funebri per i quali l'IVA passa al 10% è stimato al 4,3% circa, con leggere variazioni dipendenti dall'incidenza degli acquisti da terzi sul fatturato. E, si aggiunge, che non c'è migliore momento dell'attuale per fare il passaggio dell'IVA al 10%, perché parte dell'aumento, in periodo di crisi economica, è assorbito dagli operatori e parte dagli acquirenti, che hanno una particolare attenzione al contenimento dei prezzi. Questo è l'effetto avutosi ad es. in Spagna. Si evidenziano poi i benefici effetti, sui prezzi finali all'utenza, del calo di aliquota IVA per cremazioni e operazioni cimiteriali svolte in regime d'impresa (che passa in base all'AS1611 dal 22% al 10%). È del tutto ovvio che il dare e l'avere per l'Erario deve essere tenuto in debito conto e per il complesso di questa manovra. **E che occorre che il Parlamento finanzia adeguatamente questo provvedimento.***

**4) Occorre intervenire anche per contenere l'evasione fiscale e contributiva nel settore parallelo della edilizia cimiteriale.**

*Sono ancor oggi sostanzialmente fuori controllo i campi dell'edilizia cimiteriale, dell'attività lapidea e marmorea, accessoristica cimiteriale, ecc., in molti casi collegati all'impresa funebre, che esprimono – per la sensazione che deriva dalla nostra conoscenza del settore – un'evasione fiscale e contributiva più rilevante del settore funebre, quest'ultimo oggetto da diversi anni di verifiche degli Organi preposti.*

**5) Urge inoltre dare dignità ad un settore spesso bistrattato e mettere in moto investimenti destinati a realizzare o riconvertire strutture per la cerimonialità funebre, quali sono le case funerarie e le sale del commiato.**

**6) Riteniamo infine importante l'intervento nel settore funebre delle partecipate pubbliche o miste, le quali – ricordiamo – operano per le finalità istituzionali di salvaguardia della popolazione di riferimento. Difatti è anche attraverso l'azione moralizzatrice e calmieratrice delle imprese funebri pubbliche che si attenuano le situazioni di mercato imperfetto rilevato.**

È di questi giorni (20/1/2016) l'approvazione da parte del Governo, in prima lettura, degli schemi di decreti attuativi della cosiddetta legge Madia (L. 7/8/2015) tra cui i testi unici sui servizi pubblici locali e sulle partecipate. È quindi necessario rivedere parte del testo dell'AS1611 per adeguarlo ai nuovi principi normativi ormai imminenti.

Analogamente il terzo settore dovrà mutare i propri comportamenti, alla luce delle norme che sono ormai in dirittura d'arrivo in Parlamento.

La stella polare in ambedue i casi è la garanzia di effettiva parità di condizioni per operare da parte di imprese funebri a partecipazione pubblica, o imprese sociali e imprese funebri private, altrimenti si incorrerebbe in possibili rilievi dell'AGCM.


## 5. Analisi e proposte per i servizi cimiteriali

1) Nel settore cimiteriale vi sono cambiamenti duraturi della società italiana che portano a nuove domande di servizio, sia per l'evoluzione della scelta cremazionista (vds. Tav. 1 e 2) – la cremazione oggi ha superato il 20% medio in Italia, ma con zone del Paese con oltre i 2/3 delle scelte – sia per effetto del cambiamento di costumi e tradizioni, accentuati dalla congiuntura economica: **si comperano sempre meno loculi e tombe!** E quindi ai cimiteri mancano risorse sia per investimenti che per la gestione.

Tav. 1 – Crescita della cremazione in Italia. Anni 1995-2014 (Fonte SEFIT)

anno	cremazioni	impianti	% su dec.	decessi	Cremaz/imp
1995	15.436	31	2,78%	555.203	498
1996	18.334	31	3,29%	557.756	591
1997	21.233	32	3,76%	564.679	664
1998	23.941	32	4,15%	576.911	748
1999	27.487	34	4,81%	570.928	808
2000	30.167	35	5,38%	560.241	862
2001	34.758	36	6,34%	548.254	966
2002	38.691	36	6,94%	557.393	1.075
2003	42.909	38	7,32%	586.468	1.129
2004	43.834	39	8,02%	546.658	1.124
2005	48.196	43	8,50%	567.304	1.121
2006	53.013	44	9,50%	557.892	1.205
2007	58.554	45	10,26%	570.801	1.301
2008	63.611	45	10,87%	585.126	1.414
2009	71.898	50	12,15%	591.663	1.438
2010	77.379	53	13,17%	587.488	1.460
2011	87.871	56	14,81%	593.404	1.569
2012	101.842	58	16,62%	612.883	1.756
2013	110.712	63	18,43%	600.744	1.757
2014	117.959	66	19,71%	598.364	1.787

Tav. 2 – Crescita della cremazione in Italia. Trend per macro aree territoriali Anni 1995-2014



2) **La vetustà delle norme di polizia mortuaria (di fatto vecchie di quasi un secolo), i problemi di bilancio degli enti locali (spending review sia per gestione corrente sia per investimenti), i condizionamenti per la gestione del personale, hanno messo in crisi le forme di gestione dei cimiteri, da quelle in economia diretta nei piccoli e medi centri, alle società partecipate nei grandi.**

È necessario intervenire rapidamente per ricondurre il tutto entro un quadro di certezza legislativa e di compatibilità economica e quindi:

### a) AFFRONTARE PRIORITARIAMENTE IL TEMA DELLE RISORSE NECESSARIE A GARANTIRE I SERVIZI

1. È impossibile garantire, in molti casi in perpetuo, servizi qualitativi adeguati a chi ha pagato, e forse nemmeno il giusto, uno o due secoli or sono<sup>(13)</sup>. Includibili a questo punto **la revisione dei sistemi contabili e tariffari di settore, la eliminazione della perpetuità delle concessioni cimiteriali più antiche, e l'attribuzione di parte del gettito proprio comunale per coprire i costi indivisibili cimiteriali;**

2. Occorre assicurare il **mantenimento dei cimiteri monumentali** con risorse diverse da quelle dell'ordinaria gestione dei cimiteri.

### b) DEFINIRE REGOLE CERTE ALL'INTERVENTO PRIVATO NEL SETTORE

1. Nell'ultimo ventennio si sono diffuse esperienze di *project financing* cimiteriale, con modalità amministrative discutibili e con scarse tutele al termine del periodo della concessione, quando consistenti oneri si riversano su Enti Locali senza la quota di risorse economiche e finanziarie in misura corrispondente;

<sup>(13)</sup> Di recente si è consolidata giurisprudenza nettamente favorevole alla possibilità di trasformare concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato: Consiglio di Stato, Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 68.

2. Ancor più recentemente, con le difficoltà finanziarie comunali, si avvertono pulsioni di imprenditori privati per il superamento di ogni vincolo anche normativo esistente, come la demanialità cimiteriale, ma anche la garanzia di mantenimento della memoria collettiva, che è insita nel ruolo del cimitero.

### **c) AVVIARE LA RAZIONALIZZAZIONE DEI TERRITORI E DELLE GESTIONI CIMITERIALI GIÀ PREVISTE PER LE LEGGE**

1. Sono già obblighi di legge:

- l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali, tra le quali si hanno quelle necroscopiche e cimiteriali <sup>(14)</sup>;
- la razionalizzazione dei servizi delle aree metropolitane e delle ex Province <sup>(15)</sup>;
- le previsioni di riorganizzazione delle partecipate locali e dei servizi pubblici locali <sup>(16)</sup>.

2. Le norme recentemente intervenute, o ancora in discussione in Parlamento, consigliano di **modificare talune parti dell'AS1611 richiamando i recenti indirizzi legislativi sulle modalità di gestione sovraumunale previste per i servizi pubblici locali di interesse economico generale**. In particolare ci si riferisce al TU sui servizi pubblici locali.

### **d) INDIVIDUARE CHI PUÒ INCIDERE CONCRETAMENTE NELLA ALTERAZIONE DEL MERCATO PER POSIZIONE DOMINANTE**

Contrariamente a quanto succede in altri settori, in quello funerario **non è il monopolio cimiteriale a incidere sul mercato in concorrenza, ma l'attività funebre a incidere sui mercati in concorrenza ed in monopolio collaterali**.

Difatti l'impresario funebre ha un ruolo di **"monopolista di fatto"** che tende a massimizzare la rendita di posizione che deriva dal suo primo contatto (esclusivo) e nel momento del bisogno con persone dolenti, spesso incapaci di tutelare i propri interessi, certamente in possesso di asimmetria informativa.

Contatto che si cerca con ogni mezzo, lecito o illecito.

## Le soluzioni che andrebbero perseguite

### **1) Introdurre norme per ottimizzare la gestione cimiteriale <sup>(17)</sup> a livello di ambiti territoriali sovraumunali**

<sup>(14)</sup> Art. 19 L. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95). La norma si caratterizza per essere intervenuta sostanzialmente sull'assetto dettato dall'art. 16 del D.L. 95/2012, che prevede la gestione associata di funzioni e servizi comunali, di razionalizzazione delle piccole gestioni (Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenenti a Comunità montane). È rimessa in capo alle comunità locali la scelta della propria forma associativa e non è imposto il modello organizzativo.

<sup>(15)</sup> Cosiddetta Legge Del Rio L. 7 aprile 2014, n. 56.

<sup>(16)</sup> È indirizzo specifico dei decreti delegati previsti dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", nei termini di cui all'art. 16, di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 18, nonché delle lettere d) ed i) del comma 1 dell'art. 19.

Occorre prevedere che i servizi pubblici cimiteriali siano gestiti da una dimensione sovraumunale, prevista per i servizi pubblici locali di interesse economico generale <sup>(18)</sup>. Un Ente di governo di area vasta. La gestione possibile su scala inferiore, ma sempre sovraumunale. *SEFIT ritiene che si debba cogliere l'occasione data dalla riforma di settore, assieme alla riorganizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche e agli obblighi di aggregazioni operative, per una profonda modernizzazione del tessuto cimiteriale italiano. Così facendo si porrebbero le basi per una razionalizzazione del sistema cimiteriale italiano (poco meno di 16.000 cimiteri, gestiti da oltre 6.000 entità nelle più diverse forme). Nei fatti ciò significa ridurre significativamente la numerosità dei gestori, ottenendo insieme economie di scala e omogeneizzazione regolamentare e tariffaria tra territori contigui, e per i cittadini una maggiore sicurezza di disporre di tombe quando necessitano.*

**2) Favorire la diffusione del servizio di cremazione in aree oggi poco servite, come il Sud Italia** (sia attraverso strumenti normativi, sia favorendo gli investimenti). È di particolare interesse l'idea contenuta nell'AS1611 di standard nazionali per la localizzazione dei crematori, che da un lato garantiscano una maggior facilità per le popolazioni ad accedervi e dall'altro una gestione più efficiente, calibrata su bacini ottimali di 4.000 defunti/anno, cioè la media europea, permettendo anche il loro sostentamento economico.

**Italia. Localizzazione di crematori in esercizio. Anno 2014**



<sup>(17)</sup> Inteso come somma di servizio cimiteriale, cremazione, illuminazione votiva.

<sup>(18)</sup> L'art. 3 bis D.L. 138/2011 disciplina l'organizzazione territoriale per "ambiti territoriali ottimali" quanto meno di livello provinciale (fatte salve motivate esigenze di natura socio-territoriale) dei SPL, rimettendone la perimetrazione alle Regioni e prevedendo, peraltro, che sia il costituendo Ente di Governo ad esercitare le funzioni amministrative di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.

**3) Eliminare la perpetuità delle concessioni cimiteriali esistenti** attivando, insieme, politiche di recupero del patrimonio cimiteriale già costruito. Si ottiene così una riduzione dello stock di nuovo capitale investito per abitante. È in sostanza la stessa politica di recupero dei centri storici avviata per le città.

**4) Curare il marketing cimiteriale**, attraverso azioni di rimessa in gioco del ruolo tradizionale del cimitero, non solo memoria storica di una collettività, ma luogo di frequentazione e valorizzazione culturale e, ove vi siano le condizioni, turistica dei luoghi meritevoli.

**5) Introdurre soluzioni che agevolino la vendita di servizi cimiteriali a prezzi più accessibili**.

Questo con la riduzione della durata delle concessioni, la possibilità sull'intero territorio nazionale della tumulazione areata – già presente in sei regioni e tra le più popolate d'Italia – tecnologia nettamente più efficace per la scheletrizzazione di quanto faccia la tumulazione stagna, facilitazioni di pagamento, previdenza funebre e cimiteriale, semplificazione effettiva, maggior ricorso all'informatizzazione dei processi. Parallelamente sono necessarie modifiche dei sistemi di contabilizzazione dei proventi e dei costi correlati, necessariamente da "spalmarsi" in più esercizi.

**6) Produrre una forte azione di stimolo della domanda di manutenzione cimiteriale, in particolare privata**, con l'estensione delle detrazioni fiscali, oggi valide per la casa e gli arredi, anche per la ristrutturazione di tombe, con un favorevole effetto come volano di attività sia sul mercato edile sia marmoreo, sia infine per contrastare l'abbandono manutentivo dei sepolcri privati. Senza dimenticare l'effetto anti-evasione.

**7) Introdurre anche in Italia lo strumento della previdenza funebre e di quella cimiteriale**, che ha dimostrato tutta la sua validità specie in Spagna, in Francia e in altri Paesi, nell'attuale situazione di crisi economico-finanziaria delle famiglie.

**8) Rivedere il sistema fiscale di settore**, allineando tutte le operazioni che vi si svolgono all'aliquota IVA ridotta del 10%, indipendentemente dalla natura del soggetto che le compie, ma contemporaneamente estendere la detraibilità fiscale a beni e servizi dell'attività lapidea e marmorea, come pure di manutenzione cimiteriale, in cui sussistono oggi consistenti aree di evasione.

**9) Riconoscere esplicitamente che una parte del gettito proprio comunale**, secondo le scelte proprie di ogni Comune, serva alla copertura dei costi cimiteriali indivisibili. Per i cimiteri monumentali, che hanno costi manutentivi e di gestione notevolmente superiori a quelli degli altri cimiteri tradizionali, necessita garantire un adeguato aumento delle risorse loro destinate in via ordinaria.

**Si suggerisce pertanto di modificare il testo dell'AS1611 nelle parti in cui si fa riferimento alla TASI, rimandando la copertura dei costi indivisibili con entrate proprie comunali, senza fissare un minimo percentuale.**

---

## 6. Conclusioni

**SEFIT ritiene che l'AS1611, sfrondata da parti che hanno più la natura regolamentare, migliorata nel senso anzidetto, sia il provvedimento che, per contenuti e tempi, possa allineare il nostro Paese agli standard europei anche per il settore funerario.**

**È importante che il Parlamento italiano vari questa disciplina in tempi rapidi, perché sia nel settore funebre, che in quello cimiteriale, vi sono questioni indifferibili.**

---

## Allegati (... omissis ...)

**All. 1** – Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, estratto della determinazione n. 12 del 28/10/2015, pagg. 49,50 paragrafo 2.2.4. *Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero*

**All. 2** – Sommario Studi Senato per riforma francese

**All. 3** – AGCM AS1153 del 6/11/2014 su Allegato A della Legge Regionale n. 12/2011: Codice delle attività e delle imprese funebri, come modificata dalla L.R. Campania 25 luglio 2013, n. 7

**All. 4** – AGCM AS1140 del 21/7/2014 – Comune di Torino – Affidamento del servizio di cremazione

**All. 5** – AGCM AS147 del 14/7/1998

**All. 6** – AGCM AS392 del 23/5/2007

**All. 7** – Tabella di raffronto IVA per i vari Paesi europei, pagina 6, voce Supplies by undertakers and cremation services





◆ 10 maggio 2016 (mar), Schio (VI)

## Come gestire il rapporto con i dolenti nell'attività professionale. Consigli pratici per gli operatori funebri e cimiteriali

**RELATORI:** Daniela Rossetti (Psicologa e Psicoterapeuta presso Montecatone Rehabilitation Institute di Imola, BO)

**PROGRAMMA** • Il dolore e la condizione umana • Il lutto: fasi ed elaborazione • Il rapporto con i dolenti (gestione dello stress nella relazione e conoscenza degli effetti di talune scelte): lutti traumatici: come confrontarsi, capire ed elaborare le morti per incidente; l'approc-

cio al dolente nell'immediatezza del decesso, durante e subito dopo il funerale, in caso di cremazione, durante la sepoltura; lutto e disperazione delle ceneri; elaborazione del lutto in presenza di affidamento familiare di urna cineraria • Gli indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo e il burn-out in ambito funebre, cimiteriale e di cremazione

## Verifica e certificazione dello stato di mineralizzazione dei cadaveri: il ruolo e le responsabilità dell'operatore cimiteriale

◆ 11 maggio 2016 (mer), Schio (VI)

**RELATORI:** Anna Berti (Responsabile Area Cimiteriale Azimut spa, Ravenna, Componente Commissione Funeraria SEFIT Utilitalia con esperienza di caposquadra necroforo del Comune di Lugo).

**PROGRAMMA:** • Brevi cenni normativi (D.P.R. 10/9/1990, n. 285 – D.P.R. 15/7/2003, n. 254 – Circolari Min. Sanità 24/6/1993, n. 24 e 31/7/1998, n. 10) • Processi trasformativi dei cadaveri • Le opera-

zioni di esumazione ed estumulazione: la raccolta dei resti ossei, la mancata mineralizzazione • Come affrontare la presenza dei familiari durante le operazioni di esumazione ed estumulazione • Comportamenti etici e responsabili dell'operatore cimiteriale • Mattinata riservata alla esposizione del docente, mentre il pomeriggio agli interventi dei partecipanti ed ai loro quesiti specifici.

◆ 12 maggio 2016 (gio), Schio (VI)

## Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Sciogliere i dubbi su come operare in cimitero

**RELATORE:** Michele Gaeta (Direttore Operativo Bologna Servizi Cimiteriali srl, Gruppo Coordinamento FederUtility SEFIT)

**PROGRAMMA:** • **Conoscenza dei partecipanti e illustrazione loro problematiche** • **Presentazione del docente** Inquadramento normativo: le norme cimiteriali; Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro; Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale; Trasporto e custodia salme, operatività e sicurezza; Inumazioni, fasi operative ed ap-

punti sulla sicurezza; Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza; Tumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza; Estumulazioni, fasi operative ed appunti sulla sicurezza; Traslazioni; Pulizia e sistemazione campi, operatività e sicurezza; Operatività in ambienti confinati; Cremazioni, cenni sulla sicurezza; Dispersione ed affidamento ceneri, accenni • **Discussione tra i partecipanti e Risposte ai quesiti d'aula**

## I loculi aerati: aspetti igienico-sanitari, modalità tecniche di funzionamento

◆ 17 maggio 2016 (mar), Bologna

**RELATORI:** Fausta Caramaschi (Medico igienista, già Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Mantova), Dario Bernardi (Ingegnere civile per l'ambiente ed il territorio, Ferrara).

**PROGRAMMA:** • **Presentazione a cura di Fausta Caramaschi:** Le fasi di trasformazione cadaverica; La tumulazione (stagna) come prevista dal Capo XV D.P.R. 285/90; I compiti del personale dell'ASL in occasione di estumulazioni; La circolare del Min. Salute 31/7/1998, n. 10 • **Presentazione a cura di Dario Bernardi:** Inquadramento normativo generale per la tumulazione areata; Quantità e tempi di rilascio di liquami cadaverici durante una tumulazione; Garanzie da

fornire col loculo stagno e quelle col loculo areato; Soluzioni realizzate in Europa (i metodi: italiano, francese, spagnolo); Ventilazione forzata e ventilazione naturale; Cenni sui tipi di filtro utilizzate (filtri a carboni attivi e filtri a liquidi); Garanzie non solo per il loculo areato: i nuovi vincoli dati da alcune norme regionali anche per la tumulazione stagna; Sistemi di chiusura del tumulo; Sistemi di impermeabilizzazione (nella prefabbricazione, in opera); Trasformazione del patrimonio cimiteriale costruito da stagno ad areato; • **Conoscenza dei partecipanti e illustrazione loro problematiche;** • **Discussione tra i partecipanti e Risposte ai quesiti d'aula**

◆ 18 maggio 2016 (mer), Bologna

## Ritualità nelle sepolture di islamici, ebrei ed ortodossi

**RELATORI:** Elena Messina (Laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti ed alle ritualità funebri).

**PROGRAMMA** • **Introduzione** Concetto di morte e rituale funebre; Trasformazione del rito in altro contesto (*le società umane riflettono sulla morte e si occupano dei morti, il rito funebre, gli interventi sul*

*cadavere e la maniera di rappresentare, pensare e percepire la morte variano profondamente da una cultura all'altra; Teoria di Lifton: rituale funebre come bisogno di immortalità*) • Alterità, diffidenza e pregiudizio; Ritorno in patria e concetto di doppia assenza • Morte e decesso nell'etica **ebraica**. Itinerario storico-culturale • Morte e ritualità funebri della comunità **musulmana** • Comunità **cristiano-ortodossa**: morte e commemorazione defunti • Morte laica e cremazione. Limiti alla pratica • Morte e ritualità funebre: *best practices*



# MODULO DI ISCRIZIONE

da inviare a Euro.Act srl via fax allo 0532-19.11.222  
entro il **VENERDÌ** della settimana precedente alla data del corso

**COMPILARE TUTTI I CAMPI  
ED INVIARE UN MODULO DISTINTO  
PER OGNI PARTECIPANTE**

## DATI per la fatturazione:

RAGIONE SOCIALE/COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_

## DATI del partecipante:

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

ENTE \_\_\_\_\_ UFFICIO \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## CHIEDO l'iscrizione al corso:

### SCHIO (VI), MAGGIO 2016

- 10/05/2016 (mar) Come gestire il rapporto con i dolenti nell'attività professionale. Consigli pratici per gli operatori funebri e cimiteriali
- 11/05/2016 (mer) Verifica e certificazione dello stato di mineralizzazione dei cadaveri: ruolo e responsabilità dell'operatore cimiteriale
- 12/05/2016 (gio) Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Sciogliere i dubbi su come operare in cimitero

### BOLOGNA, MAGGIO 2016

- 17/05/2016 (mar) I loculi areati: aspetti igienico-sanitari, modalità tecniche di funzionamento
- 18/05/2016 (mer) Ritalità nelle sepolture di islamici, ebrei ed ortodossi

Come abbonato PREMIUM al sito [www.funerali.org](http://www.funerali.org) o associato a SEFIT al costo di € 250,00 + IVA (\*)

Come NON Abbonato NÉ Socio di cui a lato al costo di € 300,00 + IVA (\*)

OPPURE

## ACQUISTO un pacchetto formativo (^): (dei corsi organizzati da Euro.Act s.r.l.)

Come abbonato PREMIUM al sito [www.funerali.org](http://www.funerali.org) o associato a SEFIT Utilitalia:

n. 3 partecipazioni - sconto 5%  
€ 712,50 (anziché € 750) + IVA

n. 5 partecipazioni - sconto 10%  
€ 1.125 (anziché € 1.250) + IVA

n. 10 partecipazioni - sconto 15%  
€ 2.125 (anziché € 2.500) + IVA

Come NON abbonato NÉ associato di cui sopra:

n. 3 partecipazioni - sconto 5%  
€ 855 (anziché € 900) + IVA

n. 5 partecipazioni - sconto 10%  
€ 1.350 (anziché € 1.500) + IVA

n. 10 partecipazioni - sconto 15%  
€ 2.550 (anziché € 3.000) + IVA

(^) Attivabile solo con pagamento anticipato al momento dell'ordine (le partecipazioni sono da fruire entro un anno solare dall'acquisto).

◆ **CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE:** se la comunicazione – da effettuare per mail o fax – avviene più di 3 (tre) giorni prima della data del corso, dovrà essere corrisposta ad Euro.Act s.r.l. la somma di € 50,00 + IVA (\*) quale rimborso per le spese organizzative già sostenute. L'importo sale a € 100,00 + IVA (\*) in caso di cancellazione avvenuta negli ultimi 3 (tre) giorni antecedenti al corso. La mancata partecipazione, senza comunicazione, comporta la fatturazione integrale. È sempre possibile cambiare il nominativo del corsista. ◆ Per ogni corso verrà data conferma dell'effettuazione una settimana prima della data di svolgimento prevista ◆ Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza

## EFFETTUERÒ il pagamento totale di:

€ \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

IVA (\*) inclusa

IVA esente

tramite:

bollettino su c.c.p. n. 54496716

bonifico cu c.c.p. (Coordinate IBAN: IT 59 T 07601 13000 000054496716)

tutti intestati a: EURO.ACT SRL Piazza Fetonte 58, 44123 Ferrara

**N.B.** Ai soggetti diversi dagli enti locali viene richiesto il pagamento anticipato

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act s.r.l., anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarla sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

(\*) IVA attualmente al 22% (le quote fatturate ad Ente pubblico sono IVA esenti)

Documentazione

**Relazione PdL A.C. 3189*****Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri***

d'iniziativa dei deputati GASPARINI, CASATI, RONDINI, SQUERI presentata il 19 giugno 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! Quella funebre è un'attività complessa che, oltre ad articolare il proprio intervento in ambito commerciale, in occasione dell'ovvia cessione del cofano e di quant'altro è necessario per un funerale, si configura come attività di interesse generale attinente alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria. Proprie di tale attività sono la regolazione e la gestione di pubbliche funzioni, scopo delle quali è la tutela di diritti primari di cittadinanza, qual è quello di assicurare la realizzazione delle volontà esequiali eventualmente espresse in vita da ciascun individuo e quello conseguente di onorare con atti di pietà e di memoria la scomparsa dei propri cari estinti. L'evoluzione del settore nel corso dell'ultimo decennio ha caratterizzato, inoltre, il comparto funebre privato come incaricato di pubblico servizio, in occasione della chiusura o del suggello del feretro, e di funzioni sanitarie, come l'osservazione della salma in specifiche strutture dedicate, qual è la casa funeraria, fino a pochi anni addietro svolte solo e unicamente da strutture ospedaliere od obitoriali.

La quantificazione del fenomeno è rilevante: basti pensare che in Italia nell'anno 2013 si sono registrati 600.744 decessi (fonte Istituto nazionale di statistica). Benché tanto cospicuo sia il numero di famiglie annualmente colpite da un lutto, il settore funerario italiano, sia in ambito funebre che cimiteriale, è normato per ciò che concerne sia gli operatori privati, sia gli enti pubblici, sanitari, parasanitari e amministrativi che sono più o meno direttamente coinvolti nei processi di trattazione di salme, cadaveri o feretri, ovvero in quelli autorizzativi, da una legislazione disorganica a livello regionale e obsoleta a livello nazionale. In virtù, infatti, delle nuove competenze normative acquisite in materia da parte delle regioni con la legge costituzionale n. 3 del 2001, l'ultimo regolamento di polizia mortuaria vigente è il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. La difformità che intercorre non solo tra una regione che abbia e una che non abbia legiferato in merito, ma anche

tra due regioni che abbiano legiferato con disposizioni dissimili, se non quando antinomiche, è documento che disattende i predetti diritti di cittadinanza, non potendo sempre, travalicati i confini di una regione entro cui sono consentite, ottemperare alle volontà esequiali espresse in vita dal defunto, ovvero alle esigenze culturali proprie e particolari di ciascuna famiglia dolente.

Analogamente anche per il settore cimiteriale si deve mettere mano a seri e incisivi interventi utili per la razionalizzazione dei servizi a questo correlati e per recuperare quella produttività possibile solo reimpostando il funzionale rapporto tra esigenze dell'utenza e prestazioni fornite, oggi messa in discussione dalle trasformazioni dei costumi intervenuti nella società italiana, a partire dall'impetuoso sviluppo della cremazione.

L'eccessivo numero dei cimiteri presenti nel Paese rappresenta, sicuramente, un'importante ricchezza e un servizio particolarmente vicino alle esigenze delle comunità del territorio, ma palesa anche la progressiva difficoltà a garantire servizi adeguati all'evolversi delle esigenze di queste stesse comunità e alle trasformazioni dei costumi. Il sistema cimiteriale diventa sempre più ingestibile con costi complessivi troppo elevati rispetto alle entrate riscuotibili.

Si dovrà, quindi, ridefinire il ruolo delle regioni, affidando loro anche compiti programmatori relativamente ai cimiteri con la possibile adozione di agevolazioni ai processi di accorpamento di queste strutture, al fine di rientrare entro accettabili parametri di corretta gestione economica.

Oltre alla garanzia della fornitura dei servizi istituzionali, le strutture cimiteriali dovranno favorire la libera espressione del ricordo e della memoria da parte delle famiglie in un contesto di armonica composizione delle componenti architettoniche e strutturali dei cimiteri.

Oltre a ricondurre a uniformità in tutto il territorio nazionale le disposizioni relative al settore funerario, la presente proposta di legge si prefigge, a tutela della libertà

di scelta delle famiglie colpite da un lutto e a garanzia del buon esercizio di servizi per loro natura peculiari, quali sono le esequie funebri, di individuare i requisiti che i soggetti economici devono continuamente possedere, data la loro preminente vocazione igienico-sanitaria, per poter essere autorizzati allo svolgimento di tale attività.

A fronte, infatti, degli oltre 600.000 decessi registrati nel 2013, gli operatori funebri, benché mai vi sia stato un censimento puntuale degli stessi, erano all'epoca e sono a tutt'oggi stimati plausibilmente dalle organizzazioni di categoria in oltre 5.500. Posta la sussistenza di imprese funebri con più punti vendita oltre alla sede principale, si desume che la larga maggioranza di esse esegua nel complesso meno di cento servizi funebri all'anno. A fronte di ciò, è comprensibile come molti operatori non siano in grado di garantire requisiti minimamente bastevoli di affidabilità, formazione, professionalità e dotazione strutturale.

Il prefato contesto di diffusa polverizzazione societaria e la conseguente eccessiva densità di operatori funebri in ambiti territoriali ristretti favoriscono fenomeni di accanimento sulle famiglie dolenti, le quali, a causa del trauma di un lutto recente, risultano essere più vulnerabili e quindi condizionabili circa la scelta non solo dell'impresa funebre cui affidarsi, ma anche della tipologia di servizio funebre. Compito dello Stato, tramite gli strumenti demandati alle regioni, non solo è contrastare i predetti deprecabili fenomeni di malaffare, ma anche garantire la più ampia accessibilità a tale servizio pubblico, promuovendone il libero insediamento anche laddove non sussistano prerequisiti di mera economicità.

Ciò detto, non si deve dimenticare che l'ambito delle attività funebri impiega, in forme diverse, migliaia di addetti e che nel contesto economico nazionale assume un rilievo di non poco conto, da curare, salvaguardare e sviluppare.

A distanza di venticinque anni dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, lo Stato, con la presente proposta di legge, rinnova e aggiorna il suo ruolo di regolazione e di armonizzazione, prendendo atto della funzione sociale dell'intero comparto, della necessità di garantire nell'intero territorio la maggiore accessibilità a tale servizio di pubblico interesse e della rilevanza complessiva dell'imprenditoria funeraria italiana:

- definendo livelli ottimali di copertura del servizio funebre e cimiteriale. Sarà necessario definire modalità e criteri, con un intervento combinato tra livelli nazionale e regionale, atti a garantire servizi efficienti, funzionali e rispettosi delle esigenze degli utenti e a contrastare l'eccessiva polverizzazione, contraria alle garanzie di regolarità di questo servizio;
- identificando i soggetti attori e i requisiti strutturali e organizzativi necessari per l'esercizio delle attività funebri e cimiteriali, idonei allo svolgimento delle complesse attività in questione. In questo contesto, la proposta di legge sviluppa le indicazioni relative alle funzioni affidate alle amministrazioni comunali quali soggetti centrali

nel rilascio delle autorizzazioni e nelle funzioni di controllo;

- regolamentando le specifiche attività in contrasto alla creazione di posizioni dominanti sul mercato, anche al fine di agire positivamente per una conseguente moralizzazione del settore. Fondamentale è stata considerata la regolamentazione delle incompatibilità tra attività funebri, attività imprenditoriali marmoree e lapidee e le cosiddette attività adiacenti, con particolare attenzione a separare nettamente le attività in oggetto da quelle sanitarie e parasanitarie, al fine di attivare una coerente ed efficace azione di contrasto di forme di malaffare diffuse, come il procacciamento entro le camere mortuarie ospedaliere;

- riordinando il sistema cimiteriale e il rapporto tra funzioni igienico-sanitarie e funzioni connesse al ricordo, alla memoria e al culto dei defunti. L'intervento delle regioni e dei comuni dovrà perseguire la razionalizzazione del sistema cimiteriale, garantendo livelli dimensionali adeguati di tali strutture e individuando soggetti gestionali affidabili, nel rispetto delle generali normative;

- ridefinendo funzioni e modalità di rigoroso controllo sul settore, indispensabili alla tutela delle famiglie dolenti e alla regolarità dei servizi. Il sistema di controllo delineato non solo non trascura alcun soggetto delle filiere in esame, ma richiama a maggiori livelli partecipativi anche i soggetti sociali interessati, quali le associazioni di categoria più rappresentative del settore;

- ampliando le opportunità di scelta per le famiglie, senza tuttavia allentare il controllo pubblico sull'intera filiera e sulle specifiche operazioni. La proposta di legge promuove lo sviluppo delle case funerarie, strutture di lunga tradizione in tutta l'Europa occidentale, al fine di favorire la possibilità per le famiglie di un dignitoso commiato al defunto;

- definendo, con il rigore necessario, il rispetto puntuale delle volontà del defunto, anche se affidate ai parenti o agli aventi titolo. Pur nella semplificazione delle procedure, la proposta di legge individua previsioni normative omogenee nel territorio nazionale per la corretta certificazione della volontà del defunto in relazione alla cremazione e alla dispersione o conservazione domiciliare delle ceneri;

- delineando, infine, i contenuti generali della formazione obbligatoria per gli addetti del settore, demandandone la competenza organizzativa alle regioni. Si introduce inoltre la possibilità di esercitare la tanatoprassi sui defunti, come in tutti i Paesi europei con giurisdizione più avanzata in materia, definendone finalità, modalità organizzative e contenuti in stretto rapporto con i Ministeri competenti.

Di seguito si riporta una sintesi dell'articolato della proposta di legge.

#### **TITOLO I – Finalità e definizioni.**

Con l'articolo 1 (*Finalità, principi e ambito di applicazione*) sono definiti il perimetro delle attività e le funzioni disciplinate dalla legge in un contesto di riordino del ruolo dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali. Si definiscono, inoltre, i servizi funebri e i servizi cimiteriali.

riali quali distinte attività di interesse generale, precludendo così a una regolamentazione degli stessi, in vista della tutela e della salvaguardia degli interessi pubblici sottesi. Con l'articolo 2 (*Definizioni*) si introducono nozioni univoche per le attività funerarie, al fine di un omogeneo esercizio delle stesse nel Paese.

#### **TITOLO II – Competenze e attribuzioni.**

Con l'articolo 3 (*Compiti e attribuzioni delle regioni*) si definiscono le competenze e le attribuzioni delle regioni, in ossequio e in applicazione del principio di sussidiarietà.

Con l'articolo 4 (*Compiti e attribuzioni dei comuni*) si individuano le competenze e i compiti dei comuni, nei limiti della legge e del diritto dell'Unione europea.

Con l'articolo 5 (*Programmazione territoriale*) si prevede che l'attività funebre sia sottoposta alla programmazione territoriale.

Con l'articolo 6 (*Compiti delle aziende sanitarie locali*) si individuano i compiti della aziende sanitarie locali (ASL), le quali si pongono come organo di supporto tecnico dei comuni.

#### **TITOLO III – Disciplina dell'attività funebre.**

Con l'articolo 7 (*Attività funebre*) si qualifica l'attività funebre come attività imprenditoriale di interesse generale attinente alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria, da svolgere in un contesto regolamentato (dettato per la tutela e il perseguimento degli interessi pubblici coinvolti), ma secondo principi di concorrenza nel mercato, in un contesto di tutela della libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.

Secondo questi principi, ai poteri di programmazione e di controllo attribuiti all'amministrazione, fa da contrappunto la piena libertà delle imprese autorizzate di fissare i prezzi delle proprie forniture e dei propri servizi.

Gli strumenti di regolazione opportunamente previsti mirano a tutelare gli interessi pubblici sottesi e a garantire agli utenti i necessari diritti all'informazione.

I servizi funebri e i servizi cimiteriali non possono essere svolti cumulativamente dai medesimi soggetti (separazione societaria), al fine di prevenire ogni forma di concorrenza sleale (mediante il ricorso al lavoro sommerso) e qualsiasi abuso distorsivo di posizioni di dominio o di controllo, anche negli ambiti paralleli alle attività funebri. Si puntualizzano, inoltre, alcune minimali modalità di svolgimento dell'attività funebre, specie con riferimento al conferimento del mandato.

Sono inoltre espressamente vietati il procacciamento di funerale e qualsiasi tipo di attività di intermediazione funebre, con previsioni aventi pure rango penale.

Con l'articolo 8 (*Impresa funebre*) sono individuati e definiti i servizi erogati dalle imprese funebri autorizzate. Si ribadisce il principio della separazione societaria con i soggetti esercenti i servizi cimiteriali.

Con l'articolo 9 (*Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati*) vengono individuati e descritti i requisiti che i soggetti devono possedere per poter essere autorizzati allo svolgimento delle attività funebri e che, del pari, devono perdurare nel tempo. La legge detta re-

quisiti diversi in considerazione dell'effettiva attività concretamente svolta: per tali figure sono definiti i requisiti strutturali minimali. Viene altresì prevista la possibilità che un'impresa funebre si avvalga di mezzi e di risorse messi a disposizione da un'altra impresa, ma in tale caso la legge disciplina puntualmente le modalità consentite al fine di evitare prassi elusive e vietate.

Grande attenzione è, inoltre, dedicata alla predisposizione di misure atte a contrastare il lavoro sommerso e i meccanismi adottati per eludere gli obblighi previsti.

Con l'articolo 10 (*Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati*) sono fissati requisiti professionali per i soggetti che svolgono o concorrono allo svolgimento di attività funebri, ai fini di tutela dei principi di concorrenza nel mercato e di salvaguardia delle famiglie in lutto.

Con l'articolo 11 (*Accertamento dei requisiti*) è previsto un meccanismo di controllo della sussistenza e della perduranza dei prescritti requisiti, demandato ad appositi organi certificatori terzi, istituiti e individuati dalle regioni e chiamati ad affiancare i comuni nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e di controllo.

Con l'articolo 12 (*Mandato*) sono definiti i requisiti imprescindibili di trasparenza e di informazione per il libero e informato esercizio del diritto di scelta delle famiglie. Allo stesso tempo è vietato svolgere e concludere transazioni commerciali in luoghi inappropriati o dove, per la vicinanza con il defunto o l'immediatezza dell'evento, chi ha necessità di avvalersi di prestazioni funebri possa trovarsi in una condizione di oggettiva riduzione delle facoltà di discernimento.

Con l'articolo 13 (*Trasporti funebri*) sono disciplinati i trasporti dei defunti anche immediatamente dopo il decesso e sono conferiti poteri dispositivi immediatamente efficaci all'autorità sanitaria intervenuta nell'occasione. Si disciplinano, inoltre, le prerogative dell'addetto al trasporto.

Con l'articolo 14 (*Caratteristiche dei feretri*) si disciplinano le modalità, anche tecniche, per il libero trasporto dei feretri, definendo le caratteristiche tecnico-costruttive e di distribuzione dei feretri, in base alla tipologia di sepoltura o cremazione, da rendere cogenti per l'intero territorio nazionale.

Con l'articolo 15 (*Case funerarie e servizi mortuari*) è definito un contesto unitario di riferimento concernente la gestione delle strutture di accoglienza temporanea di defunti che sono state variamente e, a volte, contraddittoriamente regolamentate da molte regioni. Si definiscono, così, le case funerarie, la cui gestione è riservata alle imprese funebri.

Con l'articolo 16 (*Tanatoprassi*), sulla base delle esperienze maturate in contesti europei, si introduce nell'ordinamento mortuario italiano la possibilità di praticare sul corpo del defunto attività che ne consentano un'esposizione meno dolorosa per i familiari. L'individuazione delle specifiche tecniche e la disciplina della professione di tanatoprattore sono rinviate ad altri provvedimenti.

Con l'articolo 17 (*Attività collaterali e integrative*) si chiarisce che i soggetti imprenditoriali dell'ambito funebre che svolgano attività ad esso collaterali, come ad e-

sempio la fornitura di addobbi floreali o la vendita di marmi e bronzi, sono tenuti a disporre dei titoli caso per caso previsti dalle normative in vigore. Con il comma 2 si conferma l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Con l'articolo 18 (*Vigilanza e sanzioni*) si identifica nel comune il perno di un efficace sistema di vigilanza e di controllo sull'attività funebre. Per sopperire ai costi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono individuati i proventi che devono derivare dall'applicazione delle sanzioni. Si determina altresì un chiaro schema sanzionatorio di riferimento per l'inosservanza alle disposizioni della legge.

#### **TITOLO IV – Disciplina delle attività cimiteriali e della cremazione.**

##### Capo I – Disciplina delle attività cimiteriali.

Con l'articolo 19 (*Competenze e funzioni delle regioni e dei comuni*) si individuano le competenze delle regioni e dei comuni nell'ambito della programmazione dell'attività e dei servizi cimiteriali, ripartita su due livelli di pianificazione. I comuni, sentite le ASL e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, approvano il piano regolatore cimiteriale in conformità alle indicazioni contenute nel piano generale dei cimiteri e dei crematori e lo revisionano in base alle tendenziali esigenze della comunità. Si prevede la possibilità di costruire e di gestire crematori presso le case funerarie e si fornisce una disciplina generale delle tariffe che i comuni devono approvare senza discriminare, direttamente o indirettamente, talune particolari forme di sepoltura.

Con l'articolo 20 (*Piano generale dei cimiteri e dei crematori*) si disciplinano il contenuto e le finalità del principale atto di programmazione regionale in materia cimiteriale, espressamente volto a garantire la più ampia libertà di scelta della forma di sepoltura.

Con l'articolo 21 (*Piani regolatori cimiteriali*) si prevedono le modalità di approvazione e i contenuti del piano regolatore cimiteriale che i comuni sono tenuti ad approvare e a revisionare, al fine di garantire i servizi cimiteriali nel proprio territorio. Si prevedono inoltre gli interventi di ampliamento dei cimiteri esistenti e di realizzazione di nuovi cimiteri e di nuovi crematori, con l'indicazione di alcune prescrizioni operative di carattere generale.

Con l'articolo 22 (*Disposizioni per la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri*) si dettano le disposizioni per la costruzione dei cimiteri, con la previsione di specifiche sanzioni per la violazione delle stesse; si disciplinano, inoltre, le cappelle di sepoltura private.

Con l'articolo 23 (*Disposizioni in materia di sepolture*) si vietano le sepolture effettuate al di fuori dei cimiteri e, fatta eccezione per le deroghe ivi indicate, si prevedono le sanzioni del caso.

Con l'articolo 24 (*Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri*) si dettano le particolari prescrizioni in materia

di tumulazione e di estumulazione. Si stabiliscono, inoltre, le caratteristiche tecniche dei loculi aerati.

Con l'articolo 25 (*Affidamento della gestione dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali*) si disciplinano le modalità con cui i comuni possono affidare la gestione dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali, facendo espressamente salve le gestioni in essere alla data di entrata in vigore della legge. A garanzia della corretta erogazione dei servizi, ai soggetti affidatari è richiesto di possedere particolari requisiti, di sottoscrivere una specifica carta di servizio e di costituire adeguate garanzie di cui i comuni si avvalgono qualora subentrino nella gestione.

Con l'articolo 26 (*Oneri di gestione e di manutenzione*) si individuano i soggetti a cui spettano tali oneri, con l'espressa indicazione delle modalità dei regimi applicabili ai fondi di accantonamento e agli investimenti.

##### Capo II – Disciplina della cremazione.

Con l'articolo 27 (*Principi fondamentali in materia di cremazione*) si enucleano i principi fondamentali in materia di cremazione, in relazione alla più ampia libertà di scelta delle pratiche funerarie.

Con l'articolo 28 (*Manifestazione di volontà del defunto*) si disciplinano le modalità attraverso le quali è possibile esprimere la propria scelta di farsi cremare e di far disperdere le proprie ceneri.

Con l'articolo 29 (*Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri*) si disciplinano le modalità per procedere all'affidamento, alla custodia e alla dispersione delle ceneri da parte dei soggetti aventi titolo.

Con l'articolo 30 (*Sanzioni per la dispersione illegittima delle ceneri*) si stabiliscono le sanzioni per la dispersione di ceneri non autorizzata.

Con l'articolo 31 (*Modalità di cremazione e garanzie*) si dettano talune ulteriori norme in materia di cremazione, individuando anche i soggetti ai quali sono affidati particolari compiti e controlli a tutela della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubbliche.

#### **TITOLO V – Impianti cimiteriali per animali.**

Con l'articolo 32 (*Cimiteri per animali d'affezione*) si prevede la possibilità di costruire cimiteri per gli animali d'affezione, secondo un regime sostanzialmente analogo a quello dei cimiteri, ma semplificato.

#### **TITOLO VI – Disposizioni di adeguamento e finali.**

Con l'articolo 33 (*Disposizioni di adeguamento e regolamento di attuazione*) si disciplinano le modalità di attuazione della legge, anche in relazione alle disposizioni di adeguamento e di raccordo con la legislazione vigente.

Con l'articolo 34 (*Abrogazioni*) si individuano le norme da abrogare.

*(Il testo della PdL, per la dimensione, verrà pubblicato nel prossimo numero)*

Documentazione

## Indicazioni ANAC su attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero nel Piano nazionale anticorruzione

Circolare SEFIT Utilitalia n. 190 del 20/11/2015

L'autorità nazionale anticorruzione (di seguito ANAC), con la deliberazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ha approvato l'aggiornamento 2015 del Piano nazionale anticorruzione (PNA), con l'obiettivo di "fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del (primo, ndr.) PNA", approvato due anni or sono (11.9.2013). In questo modo l'ANAC ha potuto "portare a sistema" gli orientamenti interpretativi elaborati nel periodo trascorso da allora. In questo senso assume un particolare significato, per i soggetti gestori di servizi pubblici locali, il richiamo, già in premessa, alle "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", approvate con la determinazione n. 8 del 17 giugno del 2015.

La premessa del PNA valorizza il metodo del confronto con i responsabili per la prevenzione della corruzione delle diverse pubbliche amministrazioni, e in particolare il tavolo tecnico sviluppato con il Ministero della salute e con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), da cui sono scaturiti "documenti congiunti ... con riferimento al settore sanità ... confluiti all'interno dell'aggiornamento". È dunque di grande interesse l'esplicita "intenzione dell'ANAC (di) proseguire in questa direzione, attivando anche altri tavoli tecnici ed ulteriori approfondimenti, in vista della predisposizione del nuovo PNA che verrà adottato nel 2016 per il triennio successivo". SEFIT, che ha partecipato con un proprio specifico contributo alla consultazione promossa da ANAC sulla proposta delle già citate linee guida per società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pp.aa., conferma fin d'ora la propria piena disponibilità per un tavolo

tecnico sull'insieme dei problemi che riguardano il settore cimiteriale e funebre.

Nella seconda parte dell'aggiornamento ("Parte speciale: approfondimenti"), il paragrafo 2.2.4. esamina, tra le aree di rischio specifiche nel settore della sanità, le "attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero". È doveroso riportarlo integralmente in **Allegato 1**.

Le riflessioni dell'ANAC riguardano, in questa sede, solo l'ambito delle amministrazioni sanitarie. Tuttavia offrono indicazioni preziose per l'insieme delle amministrazioni coinvolte nel settore (amministrazioni comunali, gestori di servizi pubblici locali, ecc.), pure per l'esplicito appello ad "un auspicabile approfondimento, anche in sede legislativa delle problematiche correlate ... al decesso intraospedaliero e/o comunque alla gestione e utilizzo delle camere mortuarie", particolarmente pertinente nel momento in cui il Parlamento ha avviato l'esame di un provvedimento di disciplina complessiva delle attività funerarie (e cimiteriali). SEFIT confida che in quella sede il legislatore statale saprà elaborare una normativa adeguata a garantire "legalità ed eticità" in un ambito che, come segnala l'ANAC e come ricordano troppo frequenti fatti di cronaca, è esposto al rischio di prassi e comportamenti degenerativi del rapporto tra p.a. e imprese e tra p.a. e cittadini-utenti.

L'ANAC fa un chiaro ed efficace richiamo ad alcune specifiche patologie (che evidenziano un elevato rischio di corruzione):

a) la comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili;

b) la segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili;

c) la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario).

È evidente che, in forme e momenti diversi, comportamenti analoghi possono ripetersi anche in altre fasi del rapporto tra le diverse pp.aa. e le imprese del settore. Si tratta comunque di comportamenti lesivi del principio di imparzialità della p.a., distorsivi della libera concorrenza tra le imprese, e tanto più gravi in quanto realizzati profittando di un momento di particolare fragilità psicologica del cittadino-utente, che viene così indebitamente condizionato nella scelta dell'impresa cui rivolgersi.

I comportamenti stigmatizzati dall'ANAC, esemplificativi di molte altre ipotesi di "evento rischioso", sono naturalmente imputabili a singoli operatori pubblici (*rectius*: operatori della p.a., o di imprese o altri soggetti che gestiscono il servizio pubblico), ma richiamano anche la responsabilità dell'amministrazione, se non abbia adottato regole, strumenti e modelli organizzativi (ex ll. n.190/2013 e 231/1990) idonei a prevenire il rischio di corruzione. Sono le amministrazioni – ricorda l'Autorità – che debbono "rafforzare gli strumenti di controllo nei confronti degli operatori coinvolti (interni ed esterni) in ordine alla correttezza, legalità ed eticità nella gestione del servizio". Del resto, il compito dell'ANAC è proprio quello di contribuire ad individuare le misure attive che le amministrazioni possono/debbono promuovere al proprio interno, e nel paragrafo si offrono alcuni esempi.

C'è così un richiamo a strumenti già noti, identificati fin dalla legge n. 190/2012, ma che debbono essere specificati, concretizzati ed attuati con particolare attenzione proprio nel settore dei servizi funebri. Si tratta della:

1) rotazione del personale addetto a determinati servizi (per inciso si rammenta che la rotazione nelle incombenze è altresì utile in considerazione del rischio di *burnout* che può derivare da una troppo lunga permanenza in settori e compiti di indubbia tensione psicologica);

2) la produzione (doverosa, con il mutato comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001) di un codice di comportamento attento alle specificità (ai rischi, al contesto ambientale, alle difficoltà operative) di ogni amministrazione, e dei settori più esposti nell'ambito della stessa amministrazione. Codice che preveda l'adozione di specifiche regole di condotta come ad

esempio, obblighi di riservatezza relativi all'evento del decesso;

3) l'estensione degli obblighi dei codici di comportamento (del codice "generale", adottato con il D.P.R. n. 62/2013, e dei codici "specifici" di ciascuna amministrazione) anche a "tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico" ... ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi" o "che realizzano opere in favore dell'amministrazione" (cfr. D.P.R. n. 62/2013, art. 2, comma 3);

4) il monitoraggio degli affidamenti (di servizi, o di parti del servizio) a soggetti esterni alla p.a. (comprendendo nel monitoraggio il procedimento di affidamento e la gestione del rapporto conseguente). In particolare si richiama l'attenzione sul *monitoraggio dei costi e tempi di assegnazione del servizio di camere mortuarie*.

Non possono mancare, perché coesenziali all'attività di prevenzione della corruzione delineate dalla legge n. 190/2012:

a) l'impegno per la formazione specifica degli operatori (anche in rapporto alla già citata necessità di rotazione del personale);

b) il monitoraggio dei termini procedurali (tanto per i procedimenti concernenti l'affidamento di appalti o la concessione di servizi ad imprese, quanto per i procedimenti ad istanza di parte del cittadino-utente);

c) il controllo, sia pure a campione, ma con adeguata intensità e rigorosa imparzialità, delle segnalazioni certificate o delle autocertificazioni comunque ricevute dalla P.A. in questo settore;

d) la trasparenza effettiva di tempi, costi e modalità di ogni attività o servizio erogati dall'amministrazione al cittadino-utente, anche se curati da soggetti terzi nel "perimetro fisico" della p.a. (sia esso l'ospedale o il cimitero).

Si deve infine sottolineare il richiamo che l'ANAC riserva agli *obblighi di riservatezza relativi all'evento del decesso cui devono attenersi gli operatori addetti al servizio*.

Sul punto si rinvia alla circolare SEFIT Utilitalia p.n. 3 del 3.6.2015, in materia di "Trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari nelle attività funebri e cimiteriali".

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù circolari).

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Emanuela Cartoni)



**ALLEGATO 1****Autorità Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015****Parte Generale**

## Premessa

1. Valutazione dei PTPC: le principali criticità rilevate
2. Aggiornamento del PNA per migliorare la qualità delle misure di prevenzione della corruzione • 2.1. Caratteri generali del presente Aggiornamento
3. Ambito soggettivo
4. Processo di adozione del PTPC: i soggetti interni • 4.1. Ruolo degli organi di indirizzo e dei vertici amministrativi • 4.2. Centralità del RPC • 4.3. Rapporti con i responsabili degli uffici • 4.4. Ruolo degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) • 4.5. Coinvolgimento dei dipendenti
5. Ruolo strategico della formazione
6. Miglioramento del processo di gestione del rischio di corruzione • 6.1. Principi da valorizzare • 6.2. “Correzioni di rotta” su alcune fasi del processo di gestione del rischio di corruzione • 6.3. Analisi del contesto • 6.4. Valutazione del rischio • 6.5. Trattamento del rischio: misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili • 6.6. Monitoraggio del PTPC e delle misure

**Parte Speciale – Approfondimenti**

## I – AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

1. Risultati della valutazione dei PTPC
2. Aggiornamento delle indicazioni contenute nel PNA
3. Indicazioni per il processo di gestione del rischio di corruzione • 3.1. Autoanalisi organizzativa e indicatori • 3.2. Mappatura dei processi
4. Fasi delle procedure di approvvigionamento • 4.1. Programmazione • 4.2. Progettazione della gara • 4.3. Selezione del contraente • 4.4. Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto • 4.5. Esecuzione del contratto • 4.6. Rendicontazione del contratto

## II – SANITÀ

1. Premesse e obiettivi • 1.1. Specificità e caratteristiche del Servizio Sanitario Nazionale • 1.2. Soggetti destinatari dell’approfondimento • 1.3. Risultati della valutazione dei PTPC delle Aziende Sanitarie • 1.4. Indicazioni sui requisiti soggettivi dei RPC • 1.5. Indicazioni sul processo di gestione del rischio corruzione
2. Aree di rischio: eventi corruttivi e misure • 2.1. Aree di rischio generali • 2.2. Aree di rischio specifiche

**Vigilanza dell’ANAC: priorità e obiettivi**

... omissis ...

**2.2.4. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero**

In Italia la maggior parte dei decessi avviene in ambito ospedaliero e la gestione delle strutture mortuarie è affidata o alle strutture interne ospedaliere o, per la maggior parte dei casi, esternalizzata.

Sul sistema di gestione di tale servizio non esistono specifiche linee guida.

Ciò induce a prendere in esame il tema in sede di elaborazione dei PTPC, tenuto conto delle forti implicazioni di natura sia etica sia economica – che possono coinvolgere anche gli operatori sanitari – connesse alla commistione di molteplici interessi che finiscono fatalmente per concentrarsi su questo particolare ambito.

Nelle more di un auspicabile approfondimento, anche in sede legislativa, delle problematiche correlate a questa delicata fase collegata al decesso intraospedaliero e/o comunque alla gestione e utilizzo delle camere mortuarie, occorre nel frattempo assicurare, dal punto di vista organizzativo e delle risorse a disposizione, la più appropriata modalità di gestione. Al riguardo è opportuno innanzitutto prevedere l’obbligo di una adeguata motivazione circa l’esternalizzazione o l’internalizzazione del servizio da parte del management dell’ente.

Per quanto concerne gli eventi rischiosi che possono verificarsi, si indicano, ad esempio, la comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili; la segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili; la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario).

Appare evidente che le misure, sia nel caso di gestione esternalizzata che internalizzata, devono essere rivolte a rafforzare gli strumenti di controllo nei confronti degli operatori coinvolti (interni ed esterni) in ordine alla correttezza, legalità ed eticità nella gestione del servizio. A titolo esemplificativo, una possibile misura rivolta agli operatori interni è costituita dalla rotazione del personale direttamente

interessato e dall’adozione di specifiche regole di condotta all’interno dei codici di comportamento, come ad esempio, obblighi di riservatezza relativi all’evento del decesso cui devono attenersi gli operatori addetti al servizio. Per gli operatori esterni, una possibile misura è costituita dal monitoraggio dei costi e tempi di assegnazione (anche al fine di riscontrare eventuali proroghe ripetute e/o una eccessiva concentrazione verso una stessa impresa o gruppo di imprese) del servizio di camere mortuarie.



# argema s.r.l.

Azienda leader nella produzione e vendita di prodotti ad uso cimiteriale



## ARIA... la nostra forza

### **FILTRO ARGEMA PER LOCULI AERATI**

Omologato secondo la norma AFNOR NF P98-049  
certificazione n. FG/MG/DC/15-190



Vaschetta Sottovas<sup>®</sup>



Prodotti enzimatici



Lastra di chiusura

**Documentazione** **Regione Marche – Modifica del regolamento regionale sulle attività funebri e cimiteriali, in materia di inumazione o tumulazione di feti e prodotti abortivi**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 206 del 03/12/2015

La Regione Marche con Regolamento regionale 16 novembre 2015, n. 7 – pubblicato sul B.U.R. n. 105 del 26/11/2015 (riportato in **Allegato 1**) – ha proceduto ad una modifica del proprio Regolamento reg.le 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’art. 11 L.R. 1° febbraio 2005, n. 3” (già precedentemente variato da altro Regolamento reg.le 4 aprile 2011, n. 3), inserendo l’art. 7-*bis* “Autorizzazione all’inumazione e tumulazione e feti e prodotti abortivi”.

L’articolo così inserito *ex novo* lascia immutato l’art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, aggiungendovi prescrizioni aggiuntive, stabilendo un termine di 60 giorni per l’attuazione, per effetto dell’articolo 2 della modifica regolamentare.

Come noto, l’art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 considera una pluralità di tipologie, individuando, per ciascuna di esse, procedure proprie:

- 1) i nati morti (cui si applicano – oggi – le disposizioni dell’art. 34, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif.);
- 2) i prodotti abortivi di presunta età gestazionale dalle 20 alle 28 settimane;
- 3) i feti che abbiano presumibilmente compiuti 28 settimane di età gestazionale, se non siano stati dichiarati quali nati morti;
- 4) i prodotti del concepimento di presunta età gestazionale inferiore alle 20 settimane, a richiesta dei genitori.

La nuova disposizione regolamentare dispone, nella regione Marche, che:

- a) l’A.S.U.R.;
  - b) le Aziende ospedaliere;
  - c) le strutture sanitarie private accreditate;
- predispongano un opuscolo informativo circa la possibilità di richiedere, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa statale e regionale, la sepoltura del feto o del prodotto abortivo e sulle disposizioni applicate in mancanza di tale richiesta. L’uso del termine “sepoltura”, letto congiuntamente alla rubrica dell’art. 7-*bis*, oltre che alla sua collocazione di seguito all’art. 7 “Tumulazione in loculo”, porta a considerare che per i feti ed i prodotti abortivi possano ricorrersi alle diverse pratiche funerarie tanto dell’inumazione che della tumulazione.

Al momento del ricovero tale opuscolo è consegnato ai genitori, o ai parenti, o a chi per loro, unitamente alla richiesta di consenso formale, per questo ultimo fatto salvo il caso che i soggetti destinatari non adottino comportamenti inerziali.

In altre parole, l’informazione diventa centrale in tali ipotesi (anche se non possono escludersi situazioni in cui non vi sia ricovero (es.: qualora l’espulsione avvenga a domicilio) o il ricovero avvenga per patologie che non lascino intravedere esplicitamente la sussistenza di fattori motivanti tale informazione.

Infine, il comma 2 dell'articolo 7-bis del regolamento variato prevede che non sia obbligatorio indicare sulla lapide il cognome di uno o di entrambi i genitori, ma è possibile anche usare un nome di fantasia a cui, nella relativa sezione del registro cimiteriale, corrisponderà l'effettiva appartenenza anagrafica del prodotto del concepimento. Un tale previsione si fonda sul fatto che i feti e prodotti abortivi non hanno acquisito capacità giuridica (art. 1 C.C.), al pari dei nati morti, ma lascia aperta la possibilità, su richiesta, di fare ricorso ad elementi individuativi del sito di collocazione.

Per precisione le fosse di cui all'art. 73 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sono destinate ai bambini di

età inferiore a 10 anni, cioè a soggetti che hanno acquisito la capacità giuridica, aspetto – per prassi – talora esteso anche ai nati morti.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù circolari)..

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Emanuela Cartoni)

### **ALLEGATO 1**

**Regolamento Regionale Marche 16/11/2015, n. 7**  
**“Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3. Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”**

[Pubblicato sul B.U.R. n. 105 del 26/11/2015]

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

SU CONFORME deliberazione del Consiglio – assemblea legislativa regionale n. 12 della seduta n. 10 del 10 novembre 2015;

VISTO il comma 3 dell'articolo 35 dello Statuto della Regione;

EMANA il seguente regolamento

**Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”**

#### **Art. 1**

**(Inserimento dell’articolo 7 bis nel regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3)**

1. Dopo l'articolo 7 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) è inserito il seguente:

**“Art. 7 bis (Autorizzazione alla inumazione e tumulazione dei feti e prodotti abortivi)**

*1. L’ASUR, le Aziende ospedaliere indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) e le strutture sanitarie private accreditate predispongono opuscoli informativi sulla possibilità di richiedere, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa statale e regionale, la sepoltura del feto o del prodotto abortivo e sulle disposizioni applicate in mancanza di tale richiesta. L’opuscolo, unitamente alla richiesta di consenso formale, è consegnato ai genitori, ai parenti o a chi per essi, al momento del ricovero presso la struttura sanitaria.*

*2. Per la sepoltura al cimitero non è obbligatorio indicare sull’eventuale lapide il cognome di uno o di entrambi i genitori ma è possibile anche usare un nome di fantasia a cui, nella relativa sezione del registro cimiteriale, corrisponderà l’effettiva appartenenza anagrafica del prodotto del concepimento.”.*

#### **Art. 2**

**(Disposizione transitoria)**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento l’ASUR, le Aziende ospedaliere indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 13/2003 e le strutture sanitarie private accreditate disciplinano le procedure di informazione indicate al comma 1 dell’articolo 7 bis del r.r. 3/2009, come introdotto da questo regolamento.

Documentazione

## Costruzione di manufatti sepolcrali nei cimiteri: rapporti tra norme di edilizia e norme regolamentari in materia cimiteriale

Circolare SEFIT Utilitalia n. 228 del 23/12/2015

Il T.A.R. per la regione Campania, sede di Napoli, Sez. 3, con sentenza n. 4397 del 7 settembre 2015 – riportata in **Allegato 1** – ha affrontato, in conseguenza di un contenzioso sorto tra un Comune ed un “ente” concessionario di area cimiteriale (per quanto sedicente “proprietario”, difettando documentazione idonea, dell’area a destinazione cimiteriale, ad uso particolare), una tematica che, uscendo dallo specifico oggetto in controversia, riguarda aspetti di portata ben più generale, cioè il rapporto tra le norme edilizie, in particolare la necessità o meno di disporre di autorizzazione alla costruzione di manufatto sepolcrale, e norme in materia di gestione cimiteriale, in termini di norme speciali che, in quanto tali, risulterebbero prevalenti sulle norme aventi natura, ed applicazione, generale.

Nella fattispecie il Comune *de quo* aveva adottato un Regolamento comunale di polizia mortuaria in cui, tra l’altro, era prevista, entro un termine prefissato, la successiva adozione del piano regolatore cimiteriale, di seguito non avvenuta. Va ricordato come, in applicazione dell’art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il piano regolatore cimiteriale (P.R.C.), nella fattispecie, per quanto rilevi, richiamato anche dall’art. 9, commi 4 e ss. L.R. (Campania) 24 novembre 2001, n. 12 e s.m.i., costituisca pre-condizione, di legittimità, per l’assegnazione di aree cimiteriali per la realizzazione di “sepolcri privati nei cimiteri” (Capo XVIII D.P.R. 285/1990), consistendo questi ultimi in tutte le modalità di allocazione cimiteriale diverse dall’inumazione in campo comune, considerata all’art. 58 D.P.R. 285/1990.

Nel corso del contenzioso la parte privata argomentava che – ai fini della realizzazione (comprendendovi sia nuove costruzioni, ma anche ampliamenti, anche solo di capienza, di manufatti sepolcrali esistenti) – non sarebbe stato richiesto un “titolo” (autorizzazione alla costruzione/realizzazione) sull’argomentazione per la quale l’attività edilizia in aree cimiteriali sarebbe regolata, in via primaria, non dalla normazione urbanistica (oltretutto non comportando un carico urbanistico di tipo ordinario), bensì dalle disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria.

E, in via subordinata, non dalla normazione urbanistica, ma dal P.R.C., traendone la conclusione per la quale il privato non dovrebbe dotarsi di alcun autonomo titolo edilizio, essendo sufficiente all’uopo il provvedimento di approvazione previsto dall’art. 94 D.P.R. 285/1990.

Il giudice amministrativo ha ritenuto che, nella fattispecie, tale argomentazione non potesse essere presa in considerazione, perché, in mancanza del P.R.C. – indipendentemente dalle motivazioni che abbiano determinato una tale carenza, condizione di prevalenza della regolamentazione cimiteriale – debbano applicarsi le norme generali ed ordinarie in materia urbanistica, cosicché il relativo, autonomo, titolo edilizio non può essere surrogato, né dal provvedimento di approvazione del progetto di costruzioni di sepolture private previsto dall’art. 94 citato, che ha una valenza sotto il profilo igienico-sanitario, né da altro titolo.

**In conclusione, la normativa “cimiteriale” (in quanto norma speciale) prevale sulle norme urbanistiche, quando esistente, mentre queste ultime – le norme in materia di edilizia ed urbanistica, norme di applicazione generale – trovano applicazione se ed in quanto si abbia carenza nelle o delle norme speciali.**

Per inciso, anche nell'ipotesi in cui l'area cimiteriale di pertinenza dell'ente fosse originariamente di proprietà dell'ente stesso, costituendo cioè un *“cimitero particolare preesistente alla vigenza del*

*R.D. 27 luglio 1934, n. 1265”* (T.U.L.L.SS.), in virtù dell'art. 104, comma 4 D.P.R. 285/1990 (e norme regolamentari ad esso precedenti), dovrebbe considerarsi che tali “cimiteri particolari” non sono suscettibili di ampliamenti nella superficie, in quanto il T.U.L.L.SS. non ammetteva più la realizzabilità di “cimiteri particolari”.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Emanuela Cartoni)

### ALLEGATO 1

**TAR Campania, Sez. III, 7 settembre 2015, n. 4397**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2013, proposto da:

ARCICONFRATERNITA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO, con sede legale in Torre Annunziata (NA), alla Via Nicolò D'Alagno, n. 20, in persona del legale rappresentante, Corcione Edoardo, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Scolavino ed, agli effetti del presente giudizio, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64;

contro

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cacace, con domicilio eletto presso Francesco Cacace in Napoli, Segreteria Tar; per l'annullamento, previa sospensione

1) dell'ordinanza n. 10/EA, prat. n. 28/2012, datata 19 novembre 2012, notificata in data 8 gennaio 2013, con la quale il Dirigente del 5° Dipartimento – Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica del Comune di Torre Annunziata ha ordinato ad Eduardo Corcione, quale Commissario Straordinario dell'Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio, quindi, nella qualità di proprietario e committente, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, in relazione alle opere edilizie abusive accertate in Torre Annunziata, alla Via Largo Cimitero, n. 1; 2) del verbale del Comando VV.UU. di Torre Annunziata, prot. n. 18/35/12 del 21 agosto 2012, con il quale si segnalavano le opere abusive edilizie di cui al precedente punto 1); 3) per quanto di ragione, dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo del 17 settembre 2012); 4) di ogni ul-

teriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Comune;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l'ordinanza n. 945 dell'8 gennaio 2015 di questa Sezione;

Uditi – Relatore alla Camera di Consiglio del 2 luglio 2015 il dr. Vincenzo Cernese – i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

### **FATTO**

Con ricorso notificato il 9.3.2013 e depositato l'8.4.2013, l'Arciconfraternita Santa Maria del Suffragio, in persona del legale rappresentante, Corcione Edoardo, con sede legale in Torre Annunziata (NA), alla Via Nicolò D'Alagno, n. 20 – facente capo alla Diocesi di Nola (NA) e la cui fondazione, da datate fonte documentali, può farsi risalire al 1650, proprietaria di una cappella cimiteriale ubicata all'interno del cimitero comunale di Torre Annunziata alla quale si accede per il tramite dell'unico varco di ingresso del cimitero comunale, nonché praticando i viali interni, anch'essi ricadenti nella zona del complesso cimiteriale di proprietà comunale – impugnava, innanzi a questo Tribunale, l'ordinanza n. 10/EA, prat. n. 28/2012, datata 19 novembre 2012 in epigrafe, notificata in data 8 gennaio 2013, con la quale il Dirigente del 5° Dipartimento – Ufficio Tecnico – Sezione Urbanistica del Comune di Torre Annunziata, visto il verbale del Comando VV.UU. di Torre Annunziata prot. 18/35/12 del 21.8.2012, con il quale si segnalavano opere edilizie abusive in Via Largo Cimitero (cimitero) n° 1 con lavori in corso avente natura e consistenza come riportato nella medesima ordinanza, da parte (oltre che della ditta esecutrice) di Corcione Edoardo, Commissario Straordinario della Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio e considerato che dagli atti d'ufficio, non risultava rilasciata autorizzazione o permesso edi-

lizio, relativo ai suddetti lavori, la cui esecuzione era, quindi, da ritenersi abusiva ai sensi di legge, richiamate la L. 28.1.1977, n. 10, la L. 12.2.1974, n. 64 e succ. modif. e integr., la L.R. n. 9 del 1983, la L. 28.2.1985, n. 47, il T.U. D.P.R. 6.6.2001, n. 380, la L.R. n. 21/2003, ordinava ad Eduardo Corcione, nella qualità di proprietario e committente, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, in relazione alle opere come in premessa individuate e descritte.

All'uopo l'Arciconfraternita ricorrente premetteva, in fatto, che:

– dopo avere acquistato nel 1960 “una ulteriore zona di terreno per aggregarla a quella che attualmente possiede, adibita per uso del suo particolare cimitero, restando insufficiente nel disimpegno dei di lei bisogni funerari”, all'attualità siffatta zona risulta occupata da un manufatto cimiteriale di sua proprietà di più recente edificazione (rispetto alla pregressa edificazione di una nuova cappella cimiteriale nell'area esterna alla cinta urbana, a confine tra i comuni di Torre Annunziata e Boscoreale), costituito da due livelli fuori terra ed un piano ammezzato e confinante sul lato nord con manufatto circostante alla cappella cimiteriale di sua proprietà, a sud con beni dell'Arciconfraternita dei Santi Agostino e Monica, ad est con le Strade Ferrate Secondarie Meridionali ad ovest con un viale di disimpegno dell'area cimiteriale comunale; il piano terra è costituito da fosse d'interro e i muri d'ambito sono adibiti a nicchiate, oltre ad una serie di cappelle gentilizie ed edicole funerarie edificate fra la fine dell'Ottocento ed i primi decenni del Novecento;

– premesso che, nel Comune di Torre Annunziata, almeno sino all'anno 2006, l'accoglienza dei resti mortali è stata sempre esclusivamente demandata alle Arciconfraternite (essendo l'area cimiteriale comunale deputata ad ospitare cappelle gentilizie ed ad accogliere i resti di persone indigenti), divenuti insufficienti i locali già disponibili, l'Arciconfraternita esponente edificava all'interno del volume del piano terra un piano ammezzato adibito a nicchiate e, successivamente, sempre in considerazione del fabbisogno derivante dalla media dei decessi verificatisi nel Comune di Torre Annunziata, all'inizio degli anni '90 dello scorso secolo, iniziava a realizzare un secondo livello di piano mediante edificazione sui lastrici solari del manufatto di che trattasi e detta sopraelevazione era completata alla fine del 2003, anche se, soprattutto per motivi di disponibilità finanziaria all'interno del volume di più recente edificazione, i nicchiate erano resi utilizzabili solo quando se ne rendeva necessario l'uso;

– nelle more, con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29 aprile 1997, il Comune di Torre Annunziata approvava il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, il cui art. 30 prevedeva che, entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso Regolamento il

Consiglio Comunale fosse tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale, strutturato in ragione della necessità del servizio da valutarsi in relazione ad un arco temporale non inferiore al decennio;

– tuttavia il Comune di Torre Annunziata, dopo avere approvato unicamente nel 2004 un regolamento cimiteriale avente, però, ad oggetto, la disciplina delle sole aree comunali, con esclusione delle aree private ove insistevano i manufatti delle Arciconfraternite ed, in data 4.4.2003, stipulato atto di concessione per la realizzazione e la gestione in esclusiva dell'ampliamento del Cimitero Comunale, assumeva un atteggiamento, se non di ostilità, di evidente disinteresse delle problematiche derivanti dalla esistenza di complessi cimiteriali di proprietà delle Arciconfraternite, restando insensibile alle ripetute richieste di relativa regolarizzazione.

Tanto premesso parte ricorrente conclude nel senso che, a fronte del su riferito disinteresse, l'impugnata ordinanza era stata emanata ed, ancor prima, il relativo procedimento sanzionatorio dei pretesi abusi edificati attivato, presumibilmente in conseguenza di esposti di privati cittadini ed all'esito del disposto sequestro del manufatto di più recente edificazione, si come realizzato in assenza di titolo abilitativo (nonostante la struttura fosse in uso e regolarmente frequentata di cittadini assegnatari dei loculi) in occasione di un sopralluogo effettuato da Agenti di Polizia Municipale presso il complesso cimiteriale di proprietà dell'Arciconfraternita ricorrente.

L'intimato Comune si costituiva in giudizio genericamente chiedendo il rigetto del ricorso.

Con l'ordinanza in epigrafe questa Sezione disponeva incumbenti istruttori.

Alla pubblica udienza del 2 luglio 2015 il ricorso era ritenuto in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con la prima censura è dedotta la violazione del principio di legalità, la violazione di legge (artt. 3, 42 e 97 Cost.; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche in correlazione con la violazione degli articoli 54-62, nonché 94 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: Regolamento di polizia mortuaria), oltre all'eccesso di potere (per carenza dell'istruttoria e dei presupposti, erroneità della motivazione, travisamento, illogicità ed ingiustizia manifesta) ed all'incompetenza per violazione dell'art. 2 del Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Torre Annunziata, in relazione alla violazione dell'art. 51, D.P.R. n. 285/1990, al riguardo rilevandosi che:

– secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, “l'attività edilizia in aree cimiteriali (poiché le relative costruzioni non comportano un carico urbanistico di tipo ordinario) è regolata in via primaria non dalla normazione urbanistica, ma dalle norme del Regola-

mento di Polizia Mortuaria (attualmente il D.P.R. 285/1990 che ha sostituito il D.P.R. 803/1975, a sua volta subentrato al R.D. 21.12.1942, n. 1880), nonché in via subordinata, non dalla normazione urbanistica, ma dal Piano cimiteriale, che, ai sensi degli artt. 34 e segg., ogni Comune è tenuto ad adottare, cosicché il privato non dovrebbe dotarsi di alcun autonomo titolo edilizio, essendo sufficiente all'uopo il provvedimento di approvazione previsto dall'art. 94 della citata normativa (Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 22 giugno 2009, n. 3428; T.A.R. Toscana, sez. II, 3 maggio 1994, n. 176; T.A.R. Sicilia, Catania, 18 febbraio 1981, n. 88) e ciò troverebbe conferma anche nella giurisprudenza penale per la quale l'attività edilizia all'interno dei cimiteri, essendo regolata in via primaria dal regolamento di polizia mortuaria e, in via secondaria, dal piano regolatore cimiteriale, non sarebbe compresa nell'ambito di applicazione della legge n. 10 del 1977 e successive modificazioni (Cfr. Cass. penale, sez. III, 2 giugno 1983, n. 5148);

– nella specie le opere edilizie assunte abusive sarebbero state realizzate all'interno del complesso cimiteriale di proprietà dell'Arciconfraternita ricorrente, ubicato su area privata e presenterebbero destinazione oggettivamente ed esclusivamente funzionale agli scopi di tutela del culto dei morti che l'Arciconfraternita eserciterebbe all'interno del complesso cimiteriale di sua proprietà;

– relativamente alle opere abusive consistite nell'ampliamento del complesso cimiteriale di proprietà dell'Arciconfraternita ricorrente, (peraltro con interventi edilizi eseguiti nel corso di circa un ventennio), secondo quanto precisato dall'art. 55, D.P.R. n. 285/1990, i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi dovrebbero essere preceduti da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area ecc., adottati dal consiglio comunale ed approvati a norma delle leggi sanitarie;

– pertanto, erroneamente, il Comune di Torre Annunziata avrebbe ritenuto che l'esecuzione dei lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria del complesso cimiteriale di proprietà della ricorrente necessitasse di titolo edilizio, in mancanza del quale si sarebbero consolidati i presupposti fattuali e giuridici dell'illecito edilizio per l'effetto facendo applicazione delle norme sanzionatorie di cui al D.P.R. n. 380/2001, mentre la fattispecie in esame, in ragione della tipologia di opere eseguite, nonché *ratione materiae*, resterebbe soggetta all'applicazione del D.P.R. n. 285/1990;

– infine, come precisato dall'art. 2 ("Competenze") del Regolamento di polizia locale del Comune di Torre Annunziata – approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 29 aprile 1997 – le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sarebbero esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sa-

nitaria Locale ai sensi dell'art. 51, legge 285/1990, con la conseguente incompetenza del Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torre Annunziata ad adottare l'impugnata ordinanza.

La prospettazione di parte ricorrente non è condivisibile.

Deve premettersi che l'impugnata ordinanza, dopo aver descritto la natura e consistenza dei lavori abusivi in corso per come segue: "Internamente all'Arciconfraternita alla destra dell'ingresso denominata Ala Sud":

– Il secondo piano, risulta essere realizzato senza alcun titolo abilitativo. Occupante una superficie complessiva di circa 830 mq. composto da strutture in cemento armato e compagnature in laterizio intonacato. All'interno della nuova volumetria sono stati realizzati circa 500 loculi.

– Al piano terra si è riscontrato una serie di opere edili riguardanti le orditure strutturali, in particolare si è accertato il ringrosso delle sezioni del filare di pilastri e travi del primo ordine, più ingrosso del secondo ordine di pilastri, mediante l'utilizzo di cls armato;

– Al primo piano si è rilevato la chiusura sul pavimento di n. 6 lucernai mediante travetti in calcestruzzo e laterizi. Si è altresì notato tra il primo e il secondo piano la presenza di ulteriore solaio sovrapposto a quello preesistente, è stato, all'evidenza, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 che, nel prevedere interventi di trasformazione del territorio con aumento di superfici e volumi eseguiti e eseguiti in assenza di permesso di costruire, li sanziona ingiungendo al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione.

Con riferimento all'attività edilizia in aree cimiteriale il Collegio è a conoscenza e condivide l'orientamento giurisprudenziale richiamato da parte ricorrente secondo cui la predetta attività è regolata in via primaria non dalla normazione urbanistica, ma dalle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria (attualmente il D.P.R. 285/1990 che ha sostituito il D.P.R. 803/1975), nonché, in via subordinata, dal Piano cimiteriale, che ai sensi degli artt. 54 e segg. ogni Comune è tenuto ad adottare.

Tuttavia nel caso di specie ritiene che non sussistono i presupposti per farsi luogo all'applicazione della normativa avente carattere speciale invocata dalla ricorrente, secondo la quale, per le opere edilizie eseguite su area privata, con destinazione oggettivamente ed esclusivamente funzionale agli scopi di tutela del culto dei morti, il privato non dovrebbe dotarsi di alcun autonomo titolo edilizio, essendo all'uopo sufficiente il provvedimento di approvazione previsto dall'art. 94 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, recante l'approvazione del regolamento di polizia mortuaria, nel rispetto di quanto precisato dall'art. 55, D.P.R. n. 285/1990, secondo cui progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti



da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area ecc., adottati dal consiglio comunale ed approvati a norma delle leggi sanitarie.

All'esito dell'incombente istruttorio disposto da questa Sezione con l'ordinanza in epigrafe il resistente Comune, dopo aver rilevata l'inesistenza agli atti di idonea documentazione atta a poter identificare in modo univoco il regime giuridico del suolo, mentre "quello che viene tramandato dalla tradizione è che il suolo è di proprietà dell'Arciconfraternita", ha prodotto in giudizio la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.4.1997 recante il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, aggiungendo che l'art. 58 di tale Regolamento ("Il patrimonio edilizio coperto e scoperto in uso alle Congreghe, in quanto ospitato in area comunale") "farebbe pensare ad una concessione, ma non ci sono documenti che supportano tale tesi".

Nota a tal punto il Collegio che in nessuna parte delle disposizioni del predetto Regolamento di Polizia Mortuaria si prevede un'autonoma regolamentazione dell'attività edilizia in aree cimiteriali in modo tale da sottrarre queste ultima in via derogatoria alla normazione urbanistica ordinaria, rinvenendosi, invece elementi tali da potersi ritenere concretato un rinvio a siffatta normazione.

In particolare:

Art. 42 ("Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private"): "1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati in maniera conforme alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia ed ambientale;

(.....);

5) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servivi del Cimitero;

6) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvato a norma del comma 1;

7) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di P.M.;

8) Per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e conservazione si applica la normativa vigente in materia (.....)"

Art. 58 ("Patrimonio Edilizio"): "Il patrimonio edilizio coperto e scoperto in uso alle Congreghe, in quanto ospitato in area comunale ed aperta al pubblico, deve offrire la massima garanzia di sicurezza e decoro.

In particolare:

a) le arciconfraternite provvedono a manutenzionare in ogni parte i loro manufatti.

L'ordinaria manutenzione avviene previa comunicazione al Responsabile di P.M.

Tutte le opere e i lavori avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 42;

b) in nessun caso è consentito eseguire aumenti di volume o nuove costruzioni senza le opportune concessioni edilizie".

Orbene, nella fattispecie, non consta dell'approvazione del Piano cimiteriale da parte del Comune di Torre Annunziata (che ai sensi degli artt. 54 e segg. del D.P.R. n. 285/1990 ogni Comune è tenuto ad adottare), ed, in mancanza di un tale Piano, in grado di prevalere – alla stregua della su riferita giurisprudenza – sulla normazione urbanistica ordinaria, quest'ultima deve trovare piena ed incondizionata applicazione.

In tale situazione la strumentazione urbanistica generale vede riespandere la sua portata potenzialmente conformativa dell'intero territorio comunale con la conseguente necessità che ogni intervento di trasformazione dello stesso avvenga in maniera conforme alle prescrizioni della predetta strumentazione, per modo che, non potendo ritenersi con la ricorrente che "le relative costruzioni non comportano un carico urbanistico di tipo ordinario", l'unico necessario titolo abilitativo legittimamente l'intervento de quo (anche a sanatoria) è da rinvenirsi nella licenza edilizia, la concessione e edilizia o il permesso di costruire, a seconda della normativa vigente all'epoca di realizzazione dell'intervento.

Il suddetto autonomo titolo edilizio non può essere surrogato, né dal provvedimento di approvazione del progetto di costruzioni di sepolture private previsto dall'art. 94 del D.P.R. n. 285/1990 che ha una valenza sotto il profilo igienico-sanitario, come comprovato dalla competenza all'approvazione del Sindaco, quale Autorità sanitaria (e non del responsabile dell'ufficio tecnico) e dal parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, né dallo uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area ecc., previsto dall'art. 55 del citato D.P.R. n. 285/1990, che, con finalità meramente conoscitive, deve precedere i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, alla cui approvazione si procede pur sempre a norma delle leggi sanitarie.

D'altronde, nella fattispecie, la medesima Arciconfraternita ricorrente asserisce che l'Amministrazione comunale si dimostrava insensibile alle ripetute richieste di regolarizzazione, formulate in considerazione del fatto che i più recenti interventi di ampliamento di tali manufatti erano stati tutti realizzati senza alcun preventivo atto di assenso da parte dell'Amministrazione comunale, sebbene dalla stessa oggettivamente conosciuti e sostanzialmente tollerati per facta concludentia.

Inoltre l'Arciconfraternita ricorrente, proprio nella consapevolezza della mancanza di un titolo posto a presidio delle opere in precedenza realizzate, evidenzia in ricorso la propria intenzione di porre in essere tutte le attività necessarie per ottenere la regolarizzazione de complesso cimiteriale de quo; all'uopo, infatti

ti, in data 27.2.2013, prot. n. 146965, ha presentato alla Regione Campania “denuncia in sanatoria spontanea con lavori a farsi” onde ottenere autorizzazione per l’adeguamento sismico del fabbricato cimiteriale per cui vi è causa, In tal modo implicitamente ammettendo che la necessità di recupero alla legalità delle opere, ovviamente non solo sotto il profilo sismico.

Con la seconda censura è dedotta la violazione di legge (artt. 3, 42 e 97 Cost.; artt. 54 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: Regolamento di polizia mortuaria; art. 9, L.R. Campania 24 novembre 2001, n. 12) – Violazione del Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Torre Annunziata), oltre alla violazione del principio di proporzionalità ed all’eccesso di potere (per illogicità ed ingiustizia manifesta, sviamento, contraddittorietà), al riguardo rilevandosi che:

– l’art. 56 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di G.C. n. 38 del 29 aprile 1997, dopo aver riconosciuto che nel cimitero di Torre Annunziata troverebbero spazio e opererebbero le Arciconfraternite, al successivo art. 57 prevederebbe la redazione di uno specifico contratto disciplinare che tra l’Amministrazione Comunale e le suddette congreghe al fine di regolamentare il rapporto tra le parti ed, in particolare, i benefici economici che la P.A. dovrebbe ricevere dall’esistenza delle stesse e la convenzione di cui al comma 1 dovrebbe essere stipulata entro 6 mesi dall’approvazione del regolamento;

– tuttavia, nella specie, il Comune non avrebbe dato mai seguito alle richiamate norme regolamentari, omettendo di curare la predisposizione e la sottoscrizione del contratto disciplinare recante a regolamentazione del rapporto con le Arciconfraternite la cui presenza all’interno del cimitero comunale pure sarebbe stata riconosciuta e legittimata a mezzo delle medesime disposizioni regolamentari;

– per altro verso l’art. 54; D.P.R. 285/1990, stabilirebbe che gli uffici comunali o consorziati dovrebbero essere dotati di una planimetria in scala 1: 500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriali e la planimetria dovrebbe essere aggiornata ogni cinque anni;

– nel recepire le norme del D.P.R. n. 285/1990, il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Torre Annunziata avrebbe obbligato il Consiglio Comunale ad adottare, entro due anni dalla entrata in vigore dello stesso regolamento, un piano regolatore cimiteriale finalizzato a soddisfare “la necessità del servizio nell’arco di almeno 10 anni”, a tale ultimo scopo tenendo conto, tra l’altro, della valutazione della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione” e l’obbligo per i comuni di dotarsi di un piano cimiteriale sarebbe stato, quindi, ribadito dall’art. 9, L.R. Campania n. 12/2001, restando confer-

mato che la pianificazione comunale dovrebbe in ogni caso comprendere “a) la presentazione dello stato di fatto quale base di partenza per la valutazione di piano”;

– il Comune di Torre Annunziata, dopo avere per decenni tollerato l’esistenza e l’uso del complesso cimiteriale di proprietà dell’Arciconfraternita, di fatto, rimediando con lo stesso alle deficienze comunali del cimitero comunale (da solo non in grado di potere garantire il soddisfacimento di un servizio obbligatorio per la cittadinanza), senza avere mai contestato la natura abusiva del complesso cimiteriale de quo, meno che mai avrebbe adottato provvedimenti sanzionatori finalizzati a reprimere qualsivoglia abuso, non potrebbe oggi contraddittoriamente ed illogicamente contestare la natura abusiva di quota parte del cimitero di proprietà della ricorrente, (edificato su suolo privato, ma destinato alla fruizione della pubblica utenza) anche in considerazione del fatto che, violando le predette norme di legge e regolamentari, la medesima Amministrazione avrebbe omesso di adottare gli atti amministrativi che, sì come di competenza comunale, avrebbero comunque assicurato la piena legittimazione amministrativa dell’intero complesso cimiteriale c.d. del Suffragio, anche attraverso la consequenziale sottoscrizione del “contratto disciplinare” di cui all’art. 57 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

– l’impugnata ordinanza sarebbe stata emanata in violazione del principio di proporzionalità di derivazione comunitaria, ormai recepito anche nel nostro ordinamento dall’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, nel testo novellato dalla legge n. 15/2005 ed in forza del quale nel perseguimento dell’interesse pubblico l’Amministrazione dovrebbe privilegiare la misura più mite che consentirebbe di raggiungere l’obiettivo voluto con il minor sacrificio possibile dell’interesse privato; la scelta del Comune di contestare l’abusività – peraltro parziale – del complesso cimiteriale della ricorrente facendo ricorso a radicali misure sanzionatorie, nonché obliterando completamente l’esistenza di norme regolamentari comunali che, se applicate, avrebbero potuto condurre alla piena legittimazione amministrativa dei beni dell’Arciconfraternita (anche in ragione della sostanziale destinazione pubblica che questi avrebbero finito per assumere), connoterebbe la palese violazione del principio di proporzionalità, anche in ragione del fatto che il Comune di Torre Annunziata non avrebbe mai preso in considerazione le richieste di regolarizzazione che le congreghe avrebbero ripetutamente avanzato.

Pertanto nella specie difetterebbero la “necessarietà” della procedura sanzionatoria (disattesa proprio dal comportamento (di assoluta conoscenza / tolleranza / sfruttamento indiretto) tenuto dall’Amministrazione resistente dal 1960 ad oggi, nonché l’“idoneità” e l’“adeguatezza” della predetta procedura, atteso che l’intimato Comune, applicando le norme regolamenta-

ri, avrebbe potuto comunque regolarizzare la condizione del complesso cimiteriale per cui è causa, tanto più in considerazione del fatto che la fruizione pubblica dello stesso lo renderebbe necessario per il soddisfacimento di un pubblico interesse. L'ordine di idee di parte ricorrente non è condivisibile.

Parte ricorrente, consapevole della necessità di regolarizzare la condizione del complesso cimiteriale in titolarità delle Arciconfraternite, ospitate ed operanti nel cimitero di Torre Annunziata, si duole essenzialmente per la circostanza che ciò non sarebbe avvenuto a causa dalle omissioni e di ritardi del medesimo Comune; in particolare l'art. 57 del Regolamento di Polizia Mortuaria prevederebbe la predisposizione e la sottoscrizione di uno specifico contratto disciplinare che tra l'Amministrazione Comunale e le suddette congreghe al fine di regolamentare il rapporto con le Arciconfraternite e la relativa convenzione di cui al comma 1 avrebbe dovuto essere stipulata entro 6 mesi dall'approvazione del regolamento; l'art. 54; D.P.R. 285/1990, stabilirebbe che gli uffici comunali o consorziati dovrebbero essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, da aggiornarsi ogni cinque anni ed, infine, nel recepire le norme del D.P.R. n. 285/1990, il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Torre Annunziata avrebbe obbligato il Consiglio Comunale ad adottare, entro due anni dalla entrata in vigore dello stesso regolamento, un piano regolatore cimiteriale finalizzato a soddisfare "la necessità del servizio nell'arco di almeno 10 anni".

Tuttavia in contrario deve rilevarsi che non possono essere certo le suddette inadempienze (in ogni caso sanzionabili in altre sedi) ed, in particolare la mancanza di un'autonoma disciplina urbanistico – edilizia nel Regolamento di Polizia Mortuaria (che, sul punto, all'art. 42, rinvia alla "normativa vigente in materia urbanistica, edilizia ed ambientale), ed in via subordinata, di un Piano cimiteriale ex artt. 34 e segg. del citato D.P.R., a precludere l'applicazione della ordinaria normativa urbanistica-edilizia la quale, anzi, riprende vigore e si riepande proprio per la mancanza di una compiuta disciplina speciale derogatoria.

Relativamente al profilo di censura, con cui si lamenta che il Comune di Torre Annunziata, dopo avere per decenni tollerato l'esistenza e l'uso del complesso cimiteriale di proprietà dell'Arciconfraternita, senza avere mai in precedenza sanzionato la contestata natura abusiva del complesso cimiteriale de quo, non potrebbe oggi contraddittoriamente ed illogicamente contestare la natura abusiva di quota parte del cimitero di proprietà della ricorrente, in contrario, basterà rilevare che, secondo quanto in precedenza statuito da questa Sezione: "In tema di attività sanzionatoria degli abusi edilizi, è irrilevante il decorso del tempo e l'eventuale affidamento riposto dal privato, che non può confidare sul mantenimento di una situazione contraria alla leg-

ge, non essendo inoltre richiesta una specifica motivazione né la valutazione sull'interesse pubblico, che *in re ipsa*" (T.A.R. Campania, sez. III, 3.2.2015, n. 634) ed una siffatta impostazione consegue a pacifica giurisprudenza, per la quale: "In materia di abusi edilizi l'ordine di demolizione è atto vincolato il quale non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto" (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 13 dicembre 2013, n. 2480; T.A.R. Basilicata, sez. I, 6 dicembre 2013, n. 770); ed, ancora: "L'attività sanzionatoria della p.a. sull'attività edilizia abusiva è connotata dal carattere vincolato e non discrezionale. Infatti, il giudizio di difformità dell'intervento edilizio rispetto al titolo abilitativo rilasciato, che costituisce il presupposto dell'irrogazione delle sanzioni, non è connotato da discrezionalità tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto e, pertanto, l'ordine di demolizione di opere abusive, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sull'interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare" (C. di S., sez. V, 11 giugno 2013, n. 3235); infine: "La norma di cui all'art. 27, D.P.R. n. 380 del 2001, tanto più quanto riferita alla repressione di abusi su beni vincolati, non appare contrastare con il principio di ragionevolezza in quanto l'esigenza di ripristinare i valori urbanistici e paesaggistici violati giustificano il ripristino anche a distanza di tempo. Per lo stesso motivo, non si ravvisa alcun contrasto con il principio dell'affidamento, stante la preminenza dell'esigenza del ripristino a fronte della permanenza della situazione di illecito e di pregnanza del bene tutelato" (T.A.R. Campania, sez. IV, 8 settembre 2014, n. 4745); ed, infine: "Il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato, che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i do-

vuti atti repressivi" (C. di S., sez. VI, 5.1.2015, n. 13 e T.A.R. Campania, sez. III, 10.1.2015, n. 100).

Inoltre, preso atto che le sanzioni edilizie ed urbanistiche vengono irrogate all'esito di attività rigorosamente vincolata all'accertamento di presupposti, alcun spazio può esservi per lamentare una presunta violazione del principio di proporzionalità implicante una scelta discrezionale del mezzo più idoneo al il soddisfacimento dell'interesse pubblico con il minor sacrificio possibile per l'interesse privato, con la conseguente infondatezza anche del profilo di censura all'uopo sollevato.

Nella fattispecie in esame con l'impugnata ordinanza di demolizione il Comune ha sanzionato opere comportanti la creazione di nuovi volumi e superfici, con una trasformazione stabile, significativa e duratura dell'assetto urbanistico ed edilizio del territorio, riconducibile alla categoria giuridica di nuova costruzione per la quale, ai sensi del 31 del D.P.R. n.380 del 2001, necessita il previo rilascio di un permesso di costruire.

In definitiva, preso atto che, da una corretta valutazione della tipologia dell'abuso commesso, scaturiva con

carattere vincolato l'ordine di demolizione, il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.

La novità delle questioni trattate suggerisce di compensare integralmente fra le parti le spese giudiziali.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 1544/2013 R.G.) proposto da Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio, lo respinge.

Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Gianmario Palliggiano, Consigliere

L'Estensore, Il Presidente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07/09/2015



# Coccatto & Mezzetti

www.coccattoemezzetti.it

## QUALITÀ CERTA A PREZZI "FLESSIBILI"




A richiesta, dotabile di

**PERNO FERMACASSA**

Ruote con sistema

**ANTISHOCK**

Disponibile nelle finiture **ARGENTO** e **ORO**

cod.1050-S1 **FISARMONICA**

COD. ARTICOLO	FINITURA	Ø RUOTA
1050 - S1	FISARMONICA ALL. ARGENTO	Ø mm 200 - SIST. ANTISHOCK
1257 - 2	FISARMONICA ALL. ARGENTO	Ø mm 125 - SIST. ANTISHOCK
1050 - S	FISARMONICA ALLUMINIO ORO	Ø mm 200 - SIST. ANTISHOCK
1257 - 1	FISARMONICA ALLUMINIO ORO	Ø mm 125 - SIST. ANTISHOCK

Dimensioni:

- larghezza cm 53
- lunghezza max cm 119
- altezza cm 63

**INDUSTRIA COCCATTO & MEZZETTI** S.r.l.

tel +39 0321 806789 r.a. - fax +39 0321 807942

www.coccattoemezzetti.it

Puoi contare su di noi 365 giorni l'anno.

Prodotto Italiano




Documentazione

## Deroga in Piemonte per i piccoli Comuni montani all'obbligo di separazione tra attività funebre e cimiteriale

Circolare SEFIT Utilitalia n. 274 del 08/02/2016

La regione Piemonte, con l'art. 63 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015", riportato in **Allegato 1**, ha inteso eliminare l'obbligo di separazione societaria tra attività funebre e attività cimiteriale, nei piccoli Comuni, cioè quelli montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Già in Veneto era stata approvata analoga modifica (ma per popolazioni superiori a 5.000 abitanti) e la *ratio* della norma è di favorire, nei piccoli Comuni, l'esecuzione di operazioni cimiteriali da parte della

locale impresa funebre, vista la difficoltà di reperire società per gestione di cimiteri in piccole realtà.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Emanuela Cartoni)

### **ALLEGATO 1**

#### **L.R. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015" – Articolo 63**

##### **Art. 63**

##### **(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 )**

1. All'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), dopo le parole "e i servizi floreali" sono inserite le seguenti: " , fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 bis. ".

2. Dopo l'articolo 5 della l.r. 15/2011, è inserito il seguente:

##### **"Art. 5 bis. (Deroghe per i comuni montani)**

*1. Per i comuni montani ricompresi nei territori classificati montani sulla base della ripartizione del territorio di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura) o per le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f)."*

**Approfondimenti Individualità ed individuabilità nelle sepolture**

di Sereno Scolaro

**Introduzione**

Allorquando le cronache provenienti dalle numerose aree di guerra, in giro per il mondo (guerra spesso ignorate e, soprattutto, di cui si rimuove la numerosità), riportano notizie circa il rinvenimento di sepolture in fosse comuni (intendendosi per tali quelle in cui un certo numero di cadaveri sia stato sepolto promiscuamente, senza distinzioni tra gli uni e gli altri) si ha una percezione di una certa quale barbarie, di efferatezza (termine che, come ferocia, ha la propria radice etimologica nelle fiere, nelle belve, cioè in comportamenti animali e tutt'altro che umani), percezioni che risalgono a prassi largamente presenti nel passato, quando era abbastanza diffuso, se non generalizzato, il ricorso a sepolture in forme indistinte, percezioni la cui memoria si tende a rimuovere.

Si trattava di prassi, e modalità, che lentamente sono state superate, portando dapprima all'introduzione di sepolture individuali, progressivamente anche individuabili, in questo ultimo caso anche attraverso segni esteriori, individuabilità che, a volte, ha preceduto l'individualità (in particolare nel caso di sepolcri gentilizi<sup>(1)</sup>).

In sede introduttiva merita di precisarsi, anche al fine di una certa chiarezza semantica, che, fin qui come anche di seguito, il termine sepolture è stato utilizzato con il significato, generico quanto impreciso, di cumulare in sé le diverse modalità di trattamento dei cadaveri, cosa che porta a richiamare le tre modalità – pratiche funerarie – attualmente considerate nell'ordinamento giuridico italiano (inumazione, tumulazione, cremazione), le quali, quando di seguito considerate isolatamente saranno individuate con la loro propria terminologia<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Termine che, nel contesto, si rappresenta quale sinonimo di familiari.

<sup>(2)</sup> Intenzionalmente non si considerano altre pratiche funerarie che l'etnologia segnala presenti in alcune culture e tradizioni, né ipotesi di future pratiche funerarie, a volte in sperimentazione.

**La questione dell'individualità**

La prescrizione circa l'individualità della sepoltura, proprio a contrasto delle lontane prassi di sepolture indistinte (o, comuni), non riguarda solamente la sepoltura, ma è anticipata alla fase, precedente, del collocamento del corpo nella cassa, come si evince dall'art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285<sup>(3)</sup>, che ammette un 'unica deroga, eccezione, quella della madre e neonato, *morti in concomitanza del parto*<sup>(4)</sup>, che possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa<sup>(5)</sup>.

**L'individualità nella sepoltura ad inumazione, nonché la sua individuabilità**

Dato che il sopra citato art. 74 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 prescrive che ogni cadavere (destinato all'inumazione) sia chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre, non può evitarsi di richiamare l'art. 70 stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per il quale ogni fossa debba essere contraddistinta, a cura del comune<sup>(6)</sup>, da un cippo costituito da

<sup>(3)</sup> Cui si fa precipuamente riferimento valutando come, per quanto alcune (non molte, sul punto specifico) norme regionali possano anche essere state emanate in proposito, si tratterebbe di aspetti estranei alla potestà legislativa, e regolamentare, regionali dal momento che si tratta di questioni del tutto pertinenti alla materia del c.d. ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), in alcun caso riconducibili alla materia della tutela della salute (sulla quale, secondo interpretazioni grossolanamente superficiali si sarebbe radicata *in toto* l'affermazione di competenze legislative (e, regolamentari) regionali).

<sup>(4)</sup> Ricordando come fino al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (art. 74) fosse presente la formulazione: *morti nell'atto del parto*, che era ben più restrittiva di quella attuale.

<sup>(5)</sup> Va sempre tenuto presente come l'ordinamento giuridico italiano qualifichi come forma ordinaria, normale, di sepoltura quella dell'inumazione, mentre le altre due sono ammesse.

<sup>(6)</sup> Non va dimenticato come in molte, se non tutte, le realtà, si sia diffusa la prassi di permettere (in deroga fattuale rispetto alle disposizioni dell'art. 62 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 1285) ai familiari l'installazione di altri oggetti (es.: copri-fossa, ecc.), che *de facto* assolvono l'identica funzione.

materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, sui cui sia applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Poiché, come già osservato, l'esigenza di individualità / individuabilità viene anticipata anche per quanto riguarda la cassa mortuaria, diventa conseguente richiamare l'art. 75 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che definisce le caratteristiche tecnico-costruttive cui devono rispondere le casse mortuarie da utilizzare in caso di sepolture ad inumazione, disposizione che si conclude con il comma 11, per il quale: *Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto*, facendosi rilevare l'analogia (o, meglio) l'identità testuale con l'art. 70, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 riguardante il cippo distintivo della fossa.

#### **L'individualità, ed individuabilità, nella sepoltura a tumulazione**

Una situazione del tutto analoga si rinviene per le sepolture a sistema di tumulazione, laddove l'art. 77, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 prescrive la medesima modalità identificativa del feretro.

Aspetti che, per altro, non riguardano solamente il feretro (o, se lo si voglia, la cassa mortuaria avente le caratteristiche tecnico-costruttive di cui agli artt. 30 e 31 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), ma coinvolge altresì il vano, comunque denominato o denominabile, da utilizzare per la tumulazione, in quanto l'art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ne fissa le caratteristiche tecnico-costruttive <sup>(7)</sup>, iniziando (comma 1) con la prescrizione per la quale: *Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati*. Non si è in presenza di una disposizione innovativa, riproducendo essa sostanzialmente l'art. 76 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, l'art. 55 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, non senza dimenticare l'art. 63 R.D. 25 luglio 1892, n. 448 e l'omologo art. 63 R.D. 11 gennaio 1891, n. 42. Andrebbe, incidentalmente, richiamato anche l'art. 106 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 <sup>(8)</sup>.

<sup>(7)</sup> In proposito diventa necessario ricordare la presenza di disposizioni emanate dalla regioni in questo ambito, talora anche con l'introduzione dell'ammissibilità di impiego dei loculi aerati, per i quali si riconosce la piena sussistenza di una potestà – regolamentare – in capo alle regioni (e sarebbe del tutto auspicabile che ciò fosse previsto in tutte le regioni) dal momento che l'impiego di loculi aerati, sia realizzati *ex novo*, sia derivanti da interventi trasformativi di manufatti pre-esistenti, attiene alla modalità con cui possono aversi i c.d. processi trasformativi cadaverici, e non attingono minimamente all'individualità / individuabilità dei feretri a cadaveri in essi deposti) e/o delle sepolture.

<sup>(8)</sup> In proposito va tenuto presente come le competenze relative a queste ultime autorizzazioni siano state conferite alle regioni dal D.P.C.M. 26 maggio 2000 (con effetto dal 1° gennaio 2001, per le regioni a statuto ordinario; per le regioni a statuto speciale andreb-

#### **Caratteristiche (funzionalità) comuni nei casi di inumazione e di tumulazione**

Sia nel caso delle sepolture ad inumazione sia in quello delle sepolture a sistema di tumulazione l'individuabilità (o, identificabilità) del feretro presentano una caratteristica – comune – consistente nel fatto che si tratti di pratiche funerarie le quali presentano la caratteristica di essere oggetto di operazioni future (salvo il caso considerato dall'inciso presente nell'art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), cioè ad operazioni di esumazione, oppure di estumulazione, dove non può prescindersi da una individuazione del feretro (defunto), con connotazioni di certezza, e non solo per le registrazioni (amministrative, per quanto non certo prescindibili) di cui all'art. 52, comma 2, lett. d) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **L'individualità nella pratica funeraria della cremazione**

Nell'ipotesi di ricorso alla pratica funeraria della cremazione occorre fare riferimento, per quanto sin qui considerato, all'art. 80 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 con cui si prevede (comma 1) che nel crematorio sia posto (leggasi: introdotto) l'intero feretro e (comma 2) che le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere (principio di individualità) debbano essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto (principio dell'individuabilità), impostazione successivamente presente anche all'art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130, con riguardo alle modalità di conservazione delle ceneri.

Si può cogliere come in tal caso, non vi siano disposizioni che regolino, in forma esplicita, l'individuabilità del feretro, che opera su due piani, quello antecedente alla cremazione (cioè la fase del suo trasporto dal luogo di decesso, le possibili esequie, fino alla sua consegna al gestore dell'impianto di cremazione), né la fase della cremazione vera e propria <sup>(9)</sup>, ponendo l'accento sulle fasi successive, quelle della raccolta delle ceneri nell'urna e quella della sua consegna agli aventi titolo a riceverla, quest'ultima specificatamente considerata dall'art. 81 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 <sup>(10)</sup>. Tra l'altro, introdottasi, con la citata L. 30 marzo 2001, n. 130, la legittimazione anche di quella specifica destinazione delle ceneri costituita dalla loro dispersione,

bero formulate indicazioni caso per caso), competenze declinate in modo non uniforme, per quanto con tendenze a ri-conferimenti ai comuni, senza considerare che in tal modo si determinava una promiscuità tra soggetto autorizzante e soggetto autorizzato.

<sup>(9)</sup> Per altro, numerosissimi se non l'universalità degli impianti di cremazione italiani, adottano procedure di identificabilità, a prescindere dalle tecnologie, più o meno evolute, per raggiungere questo risultato.

<sup>(10)</sup> Attorno al tema della consegna dell'urna cineraria si ricorda come siano state emanate numerose norme regionali, non sempre uniformi né omogenee, per quanto propriamente pertinenti alla materia del c.d. ordinamento civile.

si potrebbe (accademicamente) argomentare che, qualora ricorrano le condizioni per la dispersione delle ceneri diventi debole, o non prescrittiva, quella parte dell'art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130, che comporta l'identificabilità del defunto, argomento che si contrasta sulla considerazione che si tratterebbe di un'ipotesi astratta poiché la dispersione delle ceneri avviene pur sempre in sito diverso da quello di effettuazione della cremazione, anche quando essa sia prevista, nelle apposite aree, nel medesimo cimitero all'interno del quale si trova l'impianto di cremazione<sup>(11)</sup>. A maggiore ragione qualora avvenga altrove. Ne consegue che in tutti i casi vi è, comunque, una consegna dell'urna, con relativo verbale, il quale – evidentemente – non può prescindere dall'indicazione (e, quindi, identificazione) della persona defunta a cui si riferiscono le ceneri.

In particolare, alcune considerazioni vanno fatte sulla fase, antecedente alla cremazione (vera e propria), del trasporto del feretro per cui sembrano difettare disposizioni volte a prescrivere l'identificazione della persona defunta collocatavi, in particolare ricordando i precedentemente citati art. 75, comma 11 e art. 77, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, norme ciascuna specializzata, la prima considerando la pratica funeraria dell'inumazione, la seconda quella della tumulazione, tanto più che la medesima esigenza avrebbe potuto disciplinarsi con norma di applicazione generale (cioè applicabile ai feretri indipendentemente dalla pratica funeraria). Il che potrebbe indurre soggetti sprovveduti (e ve ne sono più di quanti non si immagina), o anche maliziosi, a non provvedere ad apposizioni di targhette identificative sui feretri che siano destinati alla cremazione. Anche laddove le operazioni di certazione sulla correttezza del confezionamento del feretro in ragione della tipologia (distanza, durata, mezzi impiegandi, ecc.) del trasporto funebre e della pratica funeraria prevista siano state attribuite al soggetto incaricato del trasporto funebre, tale accertamento e le risultanze del relativo verbale (comunque denominato), di cui risponde, anche penalmente, l'incaricato del trasporto funebre, non vanno oltre ad una attestazione di conformità alle disposizioni caso per caso applicabili e all'indicazione della persona defunta, senza che necessariamente si pervenga all'applicazione, sul feretro, dell'elemento identificativo (targhetta metallica).

Si tratta di una carenza di riferimento regolamentare specializzato (e/o difetto di norma generale) che può essere imputabile tanto alla presupposizione che comunque, implicitamente, l'applicazione di targhetta metallica identificativa dovesse qualificarsi quale disposizione di portata generale, oppure (che, in materia di cremazione, siano state privilegiate le norme speci-

fiche proprie per questa pratica funeraria, trascurandone altre. Oppure, anche, che vi sia qui un effetto di quelle tecniche redazionali che, nel tempo, hanno caratterizzato i diversi regolamenti (nazionali) di polizia mortuaria, che hanno visto un ampio ricorso alla ri-proposizione, con adeguamenti, delle norme regolamentari precedenti ma le ipotesi ben possono concorrere). In ogni caso, non si può evitare di considerare come (specie se si privilegi la terza ipotesi) la cremazione sia stata, e per molti decenni (se non secoli ...), una pratica funeraria quantitativamente marginale, tanto da avere superato l'1% solo a partire dal 1990.

### Feretro senza targhetta

Nell'ipotesi in cui pervenga al cimitero, o, anche, sia situazione accertata prima, un feretro sprovvisto della targhetta metallica identificativa, nei casi di esplicita prescrizione, si sarebbe in presenza di violazione oggetto delle sanzioni di cui all'art. 107 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (violazione che, come noto, presenta la salvaguardia delle eventuali sanzioni penali previste per i fatti costituenti reato (es.: falsità materiale, falsità ideologica, contraffazione di sigilli, ecc.), con la conseguenza che trovano applicazione sia le sanzioni penali che quelle amministrative).

In tali ipotesi, poiché si tratta di fattispecie c.d. innominata, cioè non dotata di propria specifica sanzione viene ad applicarsi *de residuo* la sanzione prevista dall'art. 358, comma 2 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.<sup>(12)</sup>.

Più articolate diventano le argomentazioni nell'eventualità che il feretro sia destinato alla cremazione, laddove una prescrizione in tal senso è tutt'altro che esplicita. Infatti, avendosi presente anche l'art. 23 Cost.<sup>(13)</sup>, si rischierebbe di ricadere in una grossolana su-

<sup>(12)</sup> R.D. 27 luglio 1934, n. 12654 e succ. modif. – Art. 358, comma 2.

2.- *I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali da approvarsi con decreto reale sentito il consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con la sanzione amministrativa da lire tremilioni [1.549,00 €] a lire diciottomilioni [9.296, 00 €], salvo che il fatto costituisca reato.*

La sopradetta sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32 L. 24 novembre 1981, n. 689; il relativo importo della sanzione era stato elevato prima dall'art. 3 L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall'art. 114, comma 1, già richiamata L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente, il comma 2 è stato modificato dall'art. 16 D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196. La conversione in euro, tenuto presente l'art. 51 D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, è indicata tra parentesi quadre. Nel caso in cui trovi applicazione il pagamento in misura ridotta (art. 16 L. 24 novembre 1981, n. 689) questa è determinata in 3.098,00 €.

<sup>(13)</sup> Ciò porterebbe a dover richiamare come il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 avesse natura di norma di rango primario, cosa poco considerata con il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, anche per il fatto che questo è stato antecedente alla L. 23 agosto 1988, n. 400 e, evidentemente, anche successivo all'entrata in vigore della Costituzione.

<sup>(11)</sup> Si ricorda, inoltre, come l'art. 80, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (con un certo coraggio semantico) faccia, o già facesse, uso del termine *dispersione*.



perfezionalità nel considerare la sussistenza della fattispecie di violazione a norme regolamentari, sussistenti – in forma esplicita – per altre situazioni apparentemente assimilabili. Ora, ricordando l'art. 12, comma 4 D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convert. in L. 29 ottobre 1987, n. 440, con cui la cremazione è stata qualificata quale *servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all'art. 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica* <sup>(14)</sup>, cioè introducendo legislativamente un'equiparazione tra la pratica funeraria dell'inumazione e la pratica funeraria della cremazione (equiparazione conservatasi anche con l'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convert. in L. 26 febbraio 2001, n. 26, restando ininfluente, ai fini di quest'equiparazione, il fatto che, pochi mesi dopo, sia stata limitata (ai casi di indigenza accertata del defunto) la condizione di gratuità della cremazione dall'art. 5, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130). Sulla base di quest'equiparazione potrebbe sostenersi che anche alla cremazione siano applicabili le disposizioni dell'art. 75, comma 1 D.P.R. 21 settembre 1990, n. 285; si tratta di un'impostazione ermeneutica contrastabile in base alla considerazione che una tale equiparazione abbia avuto riguardo all'individuazione dei criteri di gratuità (o, altrimenti, della regolazione dei fattori di onerosità), considerazione questa che trova fondamento sia sulla citata norma del 1987, sia sulle, due, norme anch'esse citate del 2001 (tanto più che queste ultime non intervengono sulle caratteristiche tecnico-costruttive delle casse mortuarie <sup>(15)</sup>). In buona sostanza, quest'argomentazione sull'equiparazione emerge essere abbastanza debole e non, in sé stessa, pienamente sufficiente ad individuare una fattispecie di violazione delle norme regolamentari qui considerate, esponendosi ad essere diversamente valutata in sede giudiziale.

Una soluzione maggiormente sostenibile potrebbe individuarsi qualora la prescrizione circa l'applicazione della targhetta metallica identificativa trovasse fonte nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, almeno dei comuni nei cui cimiteri sono in esercizio impianti di cremazione <sup>(16)</sup>, anche se non può escludersi che i soggetti gestori di impianti di cremazione, quali essi siano, possano non sempre apprezzarla, a motivo degli effetti conseguenti sotto il profilo del trattamento dei rifiuti. La prospettiva regolamentare è argomentabile da un lato con la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., dall'altro con l'inidoneità di altri

strumenti a stabilire prescrizioni debitamente corredate da un sistema sanzionatorio, salvo, e forse, quello dell'ordinanza sindacale, strumento questo ultimo che si tenderebbe a considerare ben poco praticabile (se non impraticabile), sotto il profilo di un sistema sanzionatorio, in relazione all'art. 7-bis, comma 2 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.. Per quest'ultimo solamente le ordinanze sindacali adottate *sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari*, possono esser dotate di un proprio impianto di diritto punitivo, limitazione che riporta alla verifica di una pre-esistenza di fonti normative <sup>(17)</sup> o, altrimenti, lo strumento dell'ordinanza sindacale non è, in sé, fonte del diritto <sup>(18)</sup>. Infine, si ritiene di dover escludere, nello specifico contesto qui considerato, l'idoneità del ricorso allo strumento di cui all'art. 54, comma 4 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., in particolare per quanto riguarda le ordinanze contingibili ed urgenti, non potendosi valutare la sussistenza di fattori di contingibilità e/o urgenza, ma neppure la finalità di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Nell'eventualità che il Regolamento comunale di polizia mortuaria preveda questa prescrizione, il sistema sanzionatorio per eventuali accertate violazioni non è più quello individuato ai sensi dell'art. 107 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ma diviene quello desumibile dall'art. 7-bis testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. <sup>(19)</sup>, avendo essi in comune solo gli aspetti procedurali in entrambe le ipotesi regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif..

<sup>(14)</sup> Allora citandosi il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

<sup>(15)</sup> Non sono mancate norme regionali che, con finalità ambientaliste (cosa che porta a richiamare l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.), hanno fissato caratteristiche tecnico-costruttive delle casse mortuarie da utilizzare nel caso di cremazione di cadaveri.

<sup>(16)</sup> Quest'ultima indicazione (... *almeno* ...) si giustifica con il fatto che i decessi possono aversi presso che in tutti i comuni, magari anche con maggiore incidenza quantitativa in alcuni, mentre le cremazioni sono gioco forza eseguite presso gli impianti di cremazione.

<sup>(17)</sup> Il sistema sanzionatorio dell'art. 7-bis testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., per altro introdotto solo con l'art. 16 L. 16 gennaio 2003, n. 3, soddisfa la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., dal momento che esso non si fonda su norma di rango secondario (regolamento), quanto su norma di rango primario, il testo unico, citato. Il regolamento non va oltre dallo stabilire le prescrizioni da osservare.

<sup>(18)</sup> Cfr.: art. 1 Disposizioni sulla legge in generale (c.d. *Preleggi*).

<sup>(19)</sup> Con un ben diverso *range* delle pene edittali (da 25,00 a 500,00 €, e pagamento in misura ridotta quantificabile in 50,00 €).

# Il primo portale italiano del settore funerario Indispensabile per la P.A. e per i professionisti Nato dalla fusione di euroact.net e funerali.org



**FUN.NEWS**



**GIURISPRUDENZA  
DI SETTORE**



**NORME STATALI  
E REGIONALI**

**CIRCOLARI E  
RISOLUZIONI**

**RIVISTA  
I SERVIZI FUNERARI**



# www.funerali.org



**QUESITI**

**TG.FUN**



**BLOG DI NOTIZIE**



**STATISTICHE**



## Abbonamento PREMIUM annuale a tutti i servizi del sito

- ✓ N. 1 quesito da porre alla Redazione
- ✓ N. 4 numeri della rivista trimestrale on-line *I Servizi Funerari*,
- ✓ Visione di tutti i contenuti del sito in materia funebre, cimiteriale e di cremazione:
  - ✓ Norme statali e regionali
  - ✓ Notizie tecniche [Fun.News]
  - ✓ Circolari e Risoluzioni
  - ✓ Quesiti a cui si è già data risposta
  - ✓ Giurisprudenza di settore
  - ✓ Visione TG.fun, Video-Notiziario tecnico
  - ✓ Statistiche (Italia ed Estero)
  - ✓ Visione on-line arretrati *I Servizi Funerari* dal 2002

**Al costo di € 595,00 + Iva** (tariffe in vigore dal 01.01.2016)



**TEL. 0532.1916111**



Approfondimenti

**Ucronia: etsi leges regionales non darentur****Soluzione, in senso negativo, di un caso concreto in assenza di apposita legge regionale in materia di cremazione**

di Carlo Ballotta

Un Comune situato in Regione Calabria, l'unica ancora (purtroppo o ... per fortuna!) a non esser intervenuta in tema di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e soprattutto di cremazione, data la rarefazione della pratica cremazionista nel Meridione d'Italia, con un proprio *corpus* normativo, chiede di conoscere se sia possibile procedere, in mancanza di legge regionale ad hoc, alla revisione del proprio regolamento di polizia mortuaria, sempre da trasmettere per omologazione al Ministero della Salute *ex art.* 345 T.U.LL.SS., onde conferire attuazione alle disposizioni contenute nella L. 30 marzo 2001, n. 130 ed, in particolare, a quella inerente alla la conservazione, presso il domicilio dei familiari, delle ceneri del defunto.

Ai fini della disamina dell'interrogativo posto, e per corroborare la propria tesi sulla liceità della custodia delle urne in sito privato ed extra cimiteriale, l'Ente rammenta, tra l'altro, come il Consiglio di Stato abbia ritenuto che l'affidamento dell'urna cineraria, per quanto innovato dall'art. 3 della L. 130/2001, sia istituito immediatamente produttivo dei propri effetti giuridici, a nulla rilevando che non si sia ancora provveduto a modificare l'attuale regolamento nazionale di polizia mortuaria, atteso, poi, che le disposizioni (sia primarie sia secondarie) vigenti ne forniscono una compiuta disciplina, mentre, invece, il Supremo Giudice Amministrativo nega come altrettanto possa affermarsi con riferimento alla dispersione delle ceneri, la quale ancora necessita della definizione di molteplici aspetti effettuali.

Evidenza, poi l'ufficio cittadino della polizia mortuaria di suddetto Ente Locale che il 9/02/2006 (*temporibus illis*, quindi, ossia in epoca ormai remota stante le ultime frenetiche novelle legislative!), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni avesse sottoscritto un do-

cumento in cui, tra l'altro, si chiedeva la modifica, con l'abrogazione di alcune parti piuttosto vetuste ed anacronistiche del D.P.R. 285/90.

Si domanda, allora, se in Regione Calabria, ad oggi, viga ancora nella sua interezza il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, cioè se dovrebbero esservi prima atti formali da parte delle Autorità Regionali tali da condurre, poi, a cascata, alla riformulazione delle norme interessate e considerate inadeguate.

Per altro, va segnato come la regione Piemonte (agosto 2004), all'alba di questa disgraziata stagione di pseudo-riforme sgangherate ed anarcoidi, avesse adottato una D.G.R. in cui si dava istruzioni alle AA. SS.LL. di "astenersi" dall'assolvere talune loro funzioni prescritte o sancite dal D.P.R. 285/90.

In parole povere, si osserva laconicamente, non ci sono più i soldi per attendere agli incombenti istituzionali dettati dalla vigente normativa. È davvero così?

In buona sostanza, il singolo quesito si articola su due distinte fasi, *ratione materiae*, anche per favorire un breve excursus storico sulla convulsa stagione che la polizia mortuaria sta attraversando, si preferisce muovere, con la nostra analisi dal secondo tema, di portata più generale ed, in qualche misura, propedeutico alla soluzione del caso prospettato. In effetti, si premette la validità ancora su tutto il territorio nazionale del D.P.R. 285/90, seppur con andamento "carsico" ed a scomparsa (nessuna Regione ha ancora osato "abolirlo" espressamente, non avendone, per altro, il diritto; anzi in molte Leggi Regionali è più volte richiamato, con uno strano giuoco di rimandi e simmetrie, semmai si è privilegiato una tecnica legislativa volta alla sovrapposizione (o, *rectius*, giustapposizione?) dei diversi piani normativi, i quali a volte possono conver-

gere, copiandosi a vicenda o, peggio ancora divaricarsi, ingenerando pericolose antonimie, per chi, almeno, creda ancora nella certezza del diritto.

La scelta di compromesso (*horror vacui*, cioè paura di disciplinare *ex novo* tutta la complessa galassia del “caro estinto”, anche per difetto di potere?) del legislatore regionale non è, però, agevole anche perché questa situazione di coabitazione tra diverse regole policentriche costringe l’interprete a complicate ricostruzioni di un sistema di norme realmente applicabili, basandosi di volta in volta su diversi criteri (cronologico, gerarchico, di territorialità, di specialità ...).

In questa “terra di mezzo” dove regna il dubbio assoluto, si è aperto pure, un acceso dibattito tra gli studiosi del diritto funerario, sulla titolarità ad adottare provvedimenti di modifica o di abrogazione e, a valle, sugli strumenti giuridici idonei a tradurre in atti concreti tale volontà politica.

Sotto il profilo dei contenuti, con riferimento soprattutto ai doveri dei comuni e alle modalità di erogazione dei servizi, il regolamento statale di Polizia Mortuaria si presenta inattuale e ciò non solo in seguito all’adozione del T.U.E.L., avvenuta nel 2000, bensì anche rispetto alla precedente L. 142/1990, che pure era stata pubblicata in G.U. solo qualche mese prima del D.P.R. 285/90; basta ragionare su questo fatto: alcune mansioni individuate dal regolamento, con precisa imputazione di responsabilità operative erano già venute meno al momento dell’entrata in vigore della suddetta Legge, per espressa inconciliabilità, quasi fossero state “abortite” (mi si perdoni il vocabolo empio!) prima della loro effettiva uscita. Tale errore di fondo, e per di più concettuale, comporta che le disposizioni del citato D.P.R., per essere correttamente poste in essere necessitino di un’intensa azione di interpretazione ed adeguamento logico-formale, al fine di renderle compatibili con l’ordinamento delle autonomie locali che nel frattempo è andato determinandosi in modo compiuto. Peraltro, il regolamento statale di Polizia Mortuaria appare ancor più obsoleto in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, che ha innovato il riparto di titolarità legislative tra Stato e Regioni.

In merito, poi, alla legittimità di queste misure di “deregulation”, sulla polizia mortuaria, tenendo presente che il D.P.R. 285/90 ha natura di norma di rango secondario (regolamentare) mentre l’odierno art. 117, comma 6 Cost. demanda una potestà regolamentare ai livelli di governo cui spetti anche il potere legislativo (con l’eccezione di quanto previsto all’art. 117, comma 6, III periodo dove si individua una potestà regolamentare non connessa a quella legislativa), nel caso di argomenti rientranti nella sfera legislativa delle regioni, sia essa concorrente o esclusiva, è possibile individuare una competenza regolamentare in capo alle Regioni. Andrebbe anche ricordata la L. 5 giugno 2003, n. 131, in particolare l’art. 1, comma 3, ma an-

che i commi 4 e seguenti, seppure questi ultimi siano rimasti lettera morta.

Conseguentemente, interventi, anche di tipo caducatorio, sul testo del D.P.R. 285/90 potrebbero anche esser ottenuti con atti regolamentari regionali, senza che sia, però, di ostacolo l’eventuale ricorso (spesso abusato???) o meno ad una fonte di rango primario (legge regionale), percorso seguito pacificamente da tutte le Regioni, ormai, con la precisazione che ciò può avvenire – *secundum legem* – unicamente nelle parti del D.P.R. 285/90 le quali possano riferirsi allo spettro proprio della legislazione regionale, sia essa concorrente od esclusiva (non mancano previsioni del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria che attengono alla competenza legislativa, dello Stato *tout curt*, e, quindi, anche regolamentare dello Stato, salvo sua delega, esplicita).

Come rilevato in dottrina (Dott. Sereno Scolaro) vi è un altro problema, forse di maggiore profondità ermeneutica, da considerare, ed esso non sembra esser stato del tutto sviscerato in un modello esplosivo, su più dimensioni “cioè. il fatto che il D.P.R. 285/90 non sia collocabile, in modo netto, in questo schema lineare testé delineato (o ... dirozzato?), ma presenti caratteri trasversali”.

Infatti, il complesso delle sue disposizioni tocca aspetti inquadrabili entro i rami di diverse competenze:

- legislativa esclusiva dello Stato;
- legislative regionale concorrente;
- legislative regionale esclusiva;
- regolamentare dello Stato (eventualmente delegabile alle regioni);
- regolamentare delle regioni nelle materie di loro competenza legislativa concorrente;
- regolamentare delle regioni nelle materie di loro competenza legislativa esclusiva;
- regolamentare propria dei comuni (es. il governo del cimitero).

Ragion per cui, la polizia mortuaria, in tutte le sue elette sfaccettature, non è semplicisticamente riconducibile alla mera tutela della salute umana, per altro oggetto, comunque, di competenza regionale residuale, come in alcune realtà si è strumentalmente voluto sostenere per coonestare la babele delle Leggi Regionali funzionali forse alle single-issues di certe ristrette lobbies, ma del tutto deleterie per il comune cittadino utente postremo dei servizi funerari, in quanto, con questo assetto smembrato ed ad “arlecchino” e, dunque, molto *discrasico*, della polizia mortuaria ad aumentare esponenzialmente – ed è *vox populi* – è stata solo la confusione (l’equazione è facile: troppe leggi = nessuna legge!), nella quale sono precipitati gli stessi attori e competitors del mercato funerario italiano. Ecco, dunque, al di là delle solite, grevi diatribe con i loro strascichi velenosi, il bisogno, sempre più

stringente ed impellente, di una sola Legge Nazionale per tutto il settore.

Il sullodato documento di semplificazione delle procedure in materia sanitaria, per altro, avrebbe potuto anche costituire una sorta di LEGITTIMAZIONE, richiesta (... proposta ...) dalle Regioni a novelle di maggiore rilievo sul D.P.R. 285/90.

Trascurando questa ipotesi (comunque da non sottovalutare, quanto meno rispetto a determinati intenti come l'attuazione delle disposizioni dell'art. 3 L. 130/2001), se si può riconoscere l'esistenza di una potestà regolamentare in capo alle regioni, nelle discipline che non siano di pertinenza legislativa, unica, dello Stato, ad ogni modo ai fini di introdurre modifiche o abrogazioni al Regolamento Nazionale di polizia mortuaria si rende necessaria, almeno in astratto, per i puristi del diritto funerario, l'assunzione di atti aventi natura regolamentare, ossia di norme di grado secondario.

Anche con la delibera di atti normativi di ordine secondario (regolamenti) da parte delle Regioni (approvazione che richiede l'osservanza delle procedure dei singoli Statuti Regionali attinenti all'emanazione di norme regolamentari), va precisato come il loro campo di efficacia non possa mai eccedere, o trascendere, l'ambito della Regione che le abbia varate, criticità strutturale che solleva difficoltà di non semplice coordinamento quando si sia in presenza di attività destinate a svolgersi anche al di fuori dei confini amministrativi di una singola Regione, mancando una sorta di proprietà transitiva uniformante tra le normazioni delle diverse entità geografiche dotate della capacità di porre diritto.

Il principio per il quale ogni norma, quale ne sia il rango, ha come proprio limite primo ed invalicabile l'ambito della potestà del soggetto che l'emana (estensibile, per molti versi, anche agli atti amministrativi) costituisce un postulato di ordine pressoché universale, presente in ogni ordinamento giuridico moderno.

Nella specie, relativamente alla D.G.R. (Piemonte) prima richiamata, poi superata, a sua volta, da altre fonti sovraordinate sempre della stessa Regione, ci si trovava dinanzi ad un ATTO privo di natura regolamentare, che non era affatto normativo ma puramente amministrativo. E, forse, non a caso, anche un'analogia e cronologicamente successiva D.G.R. (Liguria) si limitava a "sospendere" (e, per giunta, "temporaneamente") alcune azioni di polizia mortuaria, relative, soprattutto, all'attività di vigilanza necroscopica sul trasporto funebre.

Si potrebbe anche pensare che tale orientamento dell'Esecutivo Regionale potesse astrattamente integrare qualcuno dei reati annoverati dagli artt. 328, comma 1, 331, 340 Cod. Penale, con questa precisazione, però: per la personalità delle norme penali, non

sarebbe la D.G.R. in sé a costituire fattispecie penale, quanto la sua attuazione in comportamenti fattivi, né può valutarsi sussistente l'eccettuazione dalla punibilità ai sensi dell'art. 51 Cod. Penale perché la D.G.R., nella sua essenza, non costituisce "ordine" (legittimo o reputato tale) in quanto non esiste un rapporto gerarchico proprio tra A.U.S.L. e regioni (art. 3 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ricordando che le Aziende Sanitarie Locali non si configurano più quali "strutture strumentali della Regione" dopo le modifiche del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), mentre un "comando" potrebbe aversi se la D.G.R. fosse "resa" in prescrizione vincolante con ATTO aziendale, oggi di diritto privato).

In altre parole, laddove alla D.G.R. si ottemperasse semplicemente da parte dal personale dipendente dalle ASL, sarebbe quest'ultimo (forse, accademicamente) a dover rispondere per le anzidette figure penali.

Tale incognita ne solleverebbe, di conseguenza un'altra, vale a dire quali sarebbero i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio soggetti all'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 Cod. Proc. Penale il cui inadempimento determina l'ulteriore fattispecie di reato di cui all'art. 361 Cod. Penale, costituendo, così, un curioso cortocircuito tra il controllato ed il controllore?

Quindi, per le esperienze riportate nel quesito ci si era dinanzi a norme nazionali vigenti, delle quali era semplicemente interrotta l'attuazione, con un procedimento molto discutibile.

Per alcuni di questi servizi di tipo igienico-sanitario (necroscopia), potrebbe valutarsi se, ed in quale misura, possa individuarsi la sussistenza di una potestà regolamentare da parte dei comuni dal momento che l'art. 117, comma 6, III periodo, Cost. ne riconosce una regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro riconosciute dalla Legge: in altri termini, la potestà regolamentare dei comuni non deriva più dalla legge ordinaria (art. 7 D.Lgs. 267/2000), ma trova fondamento addirittura nella Costituzione, per altro nei termini anzidetti; anche se, alla luce dell'art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., spettano ai comuni tutte le azioni amministrative che riguardino la popolazione ed la loro circoscrizione geografica, salvo quanto non sia espressamente affidato ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo i rispettivi ruoli, occorre, allora, osservare come tra le norme oggetto della "sospensione" (temporanea!) considerate dalla D.G.R. (Liguria) ben poche potessero rientrare nella potestà regolamentare dei comuni (probabilmente, e con elementi di oscurità, solo quelle considerate al punto 5). In relazione alle prestazioni di cui al punto 4) D.G.R. (Liguria) sarebbe senz'altro stata individua-

bile una potestà regolamentare del comune, oltretutto nel caso riconducibile al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (artt. 48, comma 3 e 89 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., cioè nell'unico regolamento proprio della Giunta comunale (e ciò va visto positivamente consentendo l'utilizzo di un mezzo, comunque a carattere normativo, il cui procedimento di adozione e modifica risulta maggiormente flessibile rispetto agli altri atti normativi, regolamentari, dei comuni, i quali hanno un *iter legis* ben più complesso, poiché spettano al Consiglio Comunale).

Al di fuori di questo spazio – ma stiamo lentamente scivolando nella filosofia metagiuridica – avrebbe potuto – forse – essere esperibile il ricorso alla forma dell'ordinanza di cui all'art. 54, comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (e ad esso collegato art. 50, comma 5), dove il condizionale si motiva con il presupposto della minaccia per l'incolumità dei cittadini (non sempre agevolmente dimostrabile), oltretutto con l'urgenza e la contingibilità (aspetti che qui sono, di fatto, da accantonare risolutamente, per manifesta insussistenza [eccesso di potere?]).

Aggiungiamo alcune constatazioni: in quasi tutte le Regioni (eccetto, appunto la Calabria) sono state promulgate, recentemente, anche svariate Leggi Regionali, molte delle quali presentano elementi censurabili (di assai forte problematicità!), rendendo, così, difficile la loro concreta implementazione e complesso il panorama, in uno scenario di *governance* del fenomeno funerario italiano (dis)-articolato su varie e farraginose stratificazioni localistiche, dove alta potrebbe essere la conflittualità, all'interno delle stesse istituzioni. Ma la polizia mortuaria per la [cattiva] politica non rappresenta un'urgenza, quindi non se ne parla mai, ecco forse l'unica vera ragione perché non sia esplosa tutte le contraddizioni di questa aberrante teoria dei servizi funerari campanilisticamente organizzati in senso periferico, o ... “dal basso”, come si suole dire in perfetto politichese.

Poiché lo Stato Centrale, tuttavia, pur potendo esercitare questa clausola di salvaguardia in difesa dell'integrità dell'ordinamento, contro tali forze centrifughe, non ha avversato tali Leggi, nelle sedi opportune, il mancato esercizio di questo potere discrezionale è stato sovente interpretato dalla dottrina come un'implicita dichiarazione governativa di legittimità costituzionale, una sorta di *laissez faire* che infiniti danni ha arrecato a tutto il tessuto normativo degli ultimi 200 anni; esso tra i tanti difetti (immobilismo dirigista in primis), vantava comunque un pregio, oggi, assai raro: la coerenza!

Difatti le norme di cui si presume (anche se a tal proposito vi sia la certezza matematica) il vizio di illegittimità costituzionale sono comunque norme, vavevoli

ad ogni effetto, fino a quando la Corte Costituzionale non le abbia dichiarate costituzionalmente illegittime, ma la Consulta non può agire *motu proprio*, cioè su proprio impulso, perché, allora l'Alta Corte si pronuncia deve, dunque, esser stata prima sollevata la relativa eccezione, operazione che può aversi con due modalità:

1) o su istanza del Governo (entro 60 giorni, *ex art. 127 Cost.*), atto che costituisce, in ogni caso, una libertà e non un obbligo (tra l'altro, se il Governo, in sede di Consiglio dei Ministri, non ha ritenuto di sollevare la questione, pur a seguito di espresse indicazioni ministeriali a suo tempo espresse, rispetto alla L.R. (Lombardia) 18/11/2003, n. 22 ora trasfusa nel T.U. Leggi Sanitarie Regionali n. 33/2009, probabilmente è poco probabile che avvenga per altri simili atti normativi i quali, spesso, eccedono, (si pensi allo Stato Civile) la stessa competenza legislativa regionale. 2) da un giudice “a quo” (= nel corso di un giudizio) che rilevi, d'ufficio o su istanza di parte processuale, il *'fumus' bonis juris* di illegittimità costituzionale.

In secondo luogo, il parere del Consiglio di Stato (Sezione prima, 29 ottobre 2003, n. 2957/03.) citato è stato enunciato in relazione ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da cui, poi, scaturì il famoso D.P.R. 24 febbraio 2004, la cui decisione è (nella sostanza) un pronunciamento giurisprudenziale, per tale ragione dovrebbe operare il postulato secondo cui le sentenze fanno stato, come si dice, in un buon linguaggio da causidici e legulei indomiti, solo nel caso per il quale sono state emesse *ex art. 2909 Cod. Civile. Melius*: il suddetto D.P.R. 24 febbraio 2004 è sì un importante precedente, ma non è estensibile in automatico e di default ad altre circostanze analoghe, per cui bisognerebbe pur sempre suscitare un giudizio con tutta l'alea che questa instaurazione, pur sempre, implicherebbe.

Tuttavia, l'impasse (difficilissima da spiegare a chi non sia un po' addetto e, soprattutto addentro ai lavori, pure senza particolari studi di pubblicistica) che vede la L. 130/2001 come legge di PRINCIPI e non legge-delega, ma inapplicabile per una serie di rinvii ad altre modifiche legislative (che, oltretutto, non possono avvenire nei modi ordinariamente contemplati in passato, *ex L. 400/1988*, dopo le modifiche al titolo V della parte II Cost. avvenuta con la L. di revisione costituzionale n. 3/2001) è veramente imbarazzante e bizzarra. Per questo, vi fu anche un preciso orientamento di Sefit che ritenne consentaneo diramare direttive per i Comuni i quali intendessero, autonomamente e ben sapendo la natura della decisione, anticipare, a loro rischio, nel proprio regolamento, l'istituto dell'affidamento delle ceneri sulla base del D.P.R. 24 febbraio 2004.

Con questa famosa circolare (n. 5265 del 05.04.2004) si reputava, a certe condizioni, ammissibile la consegna ai familiari dell'urna contenente le ceneri, adottando provvedimenti specifici, o anche caso per caso, nello stesso atto di affido, in attesa di una qualche chiarificazione normativa, nel rispetto delle diverse responsabilità istituzionali.

Oltretutto, tale parere del Consiglio di Stato è un'ulteriore prova dell'insostenibilità di opinioni (detto più brutalmente: forzature!) che avrebbero "inventato" l'attuabilità, in toto, della L. 130/2001 dal ... Codice penale! Il vero nodo da sciogliere è insinuato nell'*incipit* dell'art. 3 L. 130/2001, che ha fuorviato nella sua disamina, specie i soggetti superficiali.

Occorre, anzitutto, segnalare che la predetta conclusione cui era addivenuta la stessa Sefit, con atteggiamento molto progressista ed aperturista, risultava, invero, non condivisa da certa dottrina.

Paolo Becchi, in alcuni suoi interventi, proprio qui sulle pagine de: "ISF"- volti anche a disegnare il rapporto tra la legislazione nazionale in materia (anche considerando quella allora in gestazione, e poi decaduta per la naturale fine della Legislatura nel 2006, e quella regionale in fieri – aveva osservato come, rispetto all'esito cui giunge il supremo Giudice amministrativo, «*sembrerebbe vero proprio il contrario*».

Infatti, il predetto Autore, nell'ormai lontano anno 2005, riscontrava come, mentre l'art. 2 della L. 130/2001, «*con cui si modifica l'art. 411 Cod. Penale, inserendovi tre nuovi commi, per autorizzare la dispersione delle ceneri "sulla base di espressa volontà del defunto", fosse in sé (in quanto tale) indipendente dal regolamento*», altrettanto non potesse asserirsi per il successivo art. 3, il quale, elencando i canoni in base ai quali si sarebbe dovuto provvedere alla riforma del regolamento di polizia mortuaria, si sofferma sulla cremazione e sulla dispersione «*accennando appena (art. 3, lett. e) al problema dell'affidamento ai familiari*», giacché si limita a stabilire che «*fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari*».

«Questo», prosegue Becchi, «è l'unico momento in cui, in tutta la controversia L. 130/2001, si ragioni dell'affidamento delle ceneri. Restano aperte quereles, magari tutte interne alla dialettica accademica, riguardanti la possibilità di divisione delle ceneri, a fine devozionale, tra diversi congiunti (ma le ceneri, nel nostro ordinamento rappresentano ancora un *unicum* inscindibile...almeno per adesso!) o l'obbligo per questi ultimi di collocare le ceneri nel luogo specifi-

*camente indicato dal de cuius. Contrariamente a quanto affermato dal Consiglio di Stato è proprio l'affidamento ai familiari il punto che la legge, meno concretamente disciplina, pur annoverandolo in linea teorica e di massima tra le possibili destinazioni delle urne cinerarie* ».

Inoltre – sempre secondo le parole del medesimo Professore – ancorché il Consiglio di Stato ritenga che l'art. 343, secondo comma, del T.U.L.L.SS (approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), letto alla luce della più recente normativa, consenta sin d'ora (e cioè indipendentemente dall'emanazione di un regolamento che innovi l'articolato del D.P.R. 285/90) l'affidamento a privati dell'urna cineraria, non può non rimarcarsi come tale norma faccia riferimento a "colombari privati", realizzati al di fuori dei cimiteri, per cui, «*qualora volessimo pure concedere che essi possano essere costruiti anche nelle proprie case o nei propri giardini, si dovrebbe per l'appunto precisare che l'affidamento delle urne a privati è lecito, purché le urne siano contenute in un "colombario privato" edificato per l'appunto presso il proprio domicilio*».

Pertanto, sintetizza Becchi, «*Solo in questo modo varrebbe un'interpretazione teleologica dell'enunciato normativo del 1934, applicato all'istituto nuovo dell'affidamento della conservazione delle urne ai familiari. Ciò che il Consiglio di Stato avrebbe, dunque, potuto consentire, rileggendo nell'ottica delle nuove esigenze della società italiana e di una mutata sensibilità storica verso la cremazione, l'enunciato del 1934, sarebbe stata la possibilità di costruire nei propri domicili "colombari privati" in cui collocare le urne cinerarie e non, come invece ha fatto, il mero affidamento a privati dell'urna cineraria del defunto, con regole tutte, ancora, da stendere*».

Al di là della condivisione, o meno, delle motivazioni sviluppate dal Consiglio di Stato, ovvero (per converso) dalla dottrina fin qui esaminata, si pone, comunque, la necessità di affrontare il tema di fondo, ossia di stabilire se, nelle more dell'emanazione della disciplina statale e/o regionale necessaria a dare compiuta attuazione ai principi recati dalla L. 130/2001, sia consentito un intervento regolamentare comunale.

Tra i numerosi ed autorevoli contributi che hanno investigato la faccenda della relazione, nella materia della polizia mortuaria, tra normativa statale e regionale, tenuto conto, in particolare, del nuovo equilibrio derivante dalle sopravvenute modifiche apportate al titolo V della parte seconda della Costituzione, si segnala, anzitutto, la posizione dello stesso Becchi.

L'Autore, dopo aver ricordato che, in luogo di provvedere alla modifica dell'attuale regolamento nazionale di polizia mortuaria, l'allora Ministro della Salute, nei primi anni 2000, ritenne preferibile presentare un disegno di legge tendente a riordinare organicamente l'intero settore funerario, così come si prefiggeva altro

disegno di legge, di iniziativa parlamentare, evidenziava come «la materia funeraria abbracci una molteplicità di aspetti alcuni dei quali (come ad esempio quelli afferenti alla tutela della salute) sono ora sicuramente di legislazione concorrente, ma ne investe anche altri, come lo Stato Civile e la protezione dell'ambiente o la regolazione del mercato che invece, anche dopo la riforma costituzionale, restano materie in cui lo Stato continua ad avere legislazione esclusiva. Ora, poiché la cremazione e la dispersione delle ceneri, in base alla L. 130 del 2001, sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile risulta evidente che le Regioni legiferando in merito interferiscono in una branca dell'Ordinamento Giuridico che non concerne il loro alveo di attribuzioni.».

Infatti, prosegue Becchi, «lo Stato Civile rientra fra i compiti del comune per servizi di competenza statale, come stabilito dal D.Lgs 18.8.2000, n. 267 all'art. 14. Se dunque lo Stato Civile resta materia riservata allo Stato, gli ufficiali di stato civile nell'espletamento del loro ufficio sono subordinati solo alle leggi statali e non a quelle regionali.».

Quindi, secondo Becchi, anche a voler ammettere (ma non concedere) che la materia, in quanto rientrante, sic et simpliciter, fra quelle di legislazione concorrente, consentisse alle Regioni di legiferare in merito, «andrebbe, per altro, sottolineato come la determinazione dei principi fondamentali resterebbe comunque riservata alla legislazione statale.».

A esiti, in parte diversi, perviene Sereno Scolaro, il quale vede come pienamente efficaci solo gli artt. da 4 ad 8 della L. 130/2001; egli, accennando brevemente al ricordato parere del Consiglio di Stato, si limita a parlare di “forzatura interpretativa”, pur riconoscendo un favorevole apprezzamento per le conclusioni cui esso giunge, in quanto ciò consentirebbe almeno una parziale applicazione della tanto attesa normativa di cui trattasi.

Scolaro ricorda, poi, che, a seguito delle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, i cui effetti si riverberano anche sulla disciplina della polizia mortuaria, il Governo pensò preferibile abbandonare la scelta di una revisione del D.P.R. 285/1990 (e fu una sciagura!) ed elaborare, invece, un disegno di legge «relativo ai principi fondamentali della materia, in sostanza prevedendo notevoli cambiamenti a (quasi) l'intero titolo VI del T.U.LL.SS [...], volto a consentire l'estrinsecarsi della potestà legislativa concorrente (per quanto sussistente)».

Secondo tale dottrina, il punto nevralgico «è quello per cui un semplice Regolamento (benché nazionale) di polizia mortuaria non è più oggetto di modifiche, almeno nei termini e modi con cui ciò avrebbe potuto essere possibile prima, ma occorre tenere conto delle distinte titolarità legislative tra Stato e regioni e, in relazione a queste ultime, alle competenze legislative concorrenti od esclusive, nonché ai diversi livelli di competenze regolamentari (dello Stato, delle regioni rispetto alle materie concorrenti, delle regioni rispetto alle altre materie in quanto esclusive, dei comuni)».

Affrontando, poi, la sciarada, che, più propriamente, attiene al quesito, posto nella fattispecie, Scolaro ricorda come «i comuni, pur se livelli di governo in posizione di pari ordinazione agli altri (l'art. 129 Cost. è, infatti, stato purtroppo abrogato, distruggendo, così quel minimo senso di architettura gerarchica tra gli organi della Repubblica), non sono titolari del potere di cui all'art. 117 Cost., in quanto sprovvisti di potestà legislativa».

Alla fine di questo breve saggio, a prescindere dalla risoluzione del dilemma di reputare *secundum legem*, allo stato dei fatti, l'intervento legislativo regionale (sia esso esclusivo o concorrente) nella materia, onde disciplinare compiutamente gli istituti contemplati dall'art. 3 della L. 130/2001, posto che la Calabria non si sia ancora dotata di propria normativa al riguardo, non pare concepibile che, in sua vece (o addirittura in quella del legislatore nazionale), possa attivarsi la (subordinata) fonte regolamentare comunale.

Un'amara riflessione sorge quasi spontanea: spesso nei servizi funerari si è in presenza di diritti “intimi” che riguardano la sfera del lutto e degli affetti, senz'altro qualificabili in termini di diritti civili e sociali che debbano essere garantiti a tutti, in modo universalistico secondo Costituzione, ma lo stato attuale è solo quello del caos “efferato”, di scelte condizionate da diversi fattori, anche piuttosto reconditi o comunque poco chiari, ed affrontate in modo assolutamente disomogeneo e, qui o là, volontaristico, prepotente o velleitario. Ciò contraddice la natura stessa del problema. È assurdo! Chiudo mutuando un'invocazione, per nulla prosaica o peggio ancora blasfema, dagli ultimi versetti dell'Apocalisse: in ultima istanza, allora, oserei dire: DdL Vaccari: *Màran athà*: ossia vieni presto a noi per sanare questo scempio giuridico di tante speranze tradite o, peggio ancora: frustrate.



**Recensione** **La memoria delle ossa**

Clea Koff, Ed. Sperling &amp; Kupfer, Collana Tracce, Aprile 2006, pag. 339, €. 16.00

di Andrea Poggiali



La dotazione di biancheria intima della dott.ssa Clea Koff nella prima missione in Ruanda del 1996 comprendeva tre reggiseni. Uno da indossare sul campo e da mettere poi subito a bagno per eliminare il tanfo di liquami cadaverici. Uno da indossare per arrivare alla sala docce. L'ultimo da infilarsi solo dopo una lunga doccia con frequenti insaponature.

Lezione imparata per le successive missioni: portare almeno quattro reggiseni. Un accorgimento indispensabile per chi passa ogni volta due mesi ad esumare corpi da gigantesche fosse comuni, sotto il sole a picco e fra sciami di mosche.

Gli aspetti pratici trovano ampio spazio nel libro della dott.ssa Koff, giovane antropologa forense. D'altro canto, la sua è la cronaca della partecipazione ad un compito senza precedenti quale l'indagine sulle stragi di massa del XX secolo. Mai la disciplina dell'antropologia forense si era trovata di fronte a simili sfide: cercare le prove non per un singolo caso giudiziario ma per crimini contro l'umanità. In realtà, anche se il libro non ne parla, un precedente ci sarebbe: quello sulla strage di Katyn della Seconda Guerra Mondiale, ma all'epoca non c'erano antropologi forensi.

Il lavoro negli anni '90 fu pionieristico: occorreva muoversi a ritmo serrato, con un perfetto coordinamento fra i membri dell'equipe di volontari, inventandosi protocolli operativi in corso d'opera. L'esordio fu in Ruanda, dove nel 1994 erano state uccise 800.000 persone di etnia Tutsi nell'arco di tre mesi. Il compito dei volontari, che agivano sulla

base di un mandato ONU, era duplice: documentare le dimensioni del massacro (che qualcuno aveva già cominciato a minimizzare) e cercare, nei limiti del possibile, di identificare i caduti, per restituirli alla pietà dei parenti. Gli effetti dello stress psichico sugli operatori non venne inizialmente preso in considerazione: si dava per scontato che un professionista fosse in grado di rimuovere le emozioni. Ogni volta, al rientro in patria, la dott.ssa Koff sperimentò il trauma del riadattamento alla vita quotidiana, con gli stessi problemi dei reduci di guerra: incubi, sensazioni di straniamento, attacchi di panico su uno sfondo di ansia continua.

Dopo l'Africa, l'ex Jugoslavia, con quattro missioni. Solo nell'ultima, quella in Kosovo, le vennero date informazioni precise su come evitare il rischio mine: per anni aveva ricevuto solo generiche avvertenze. Sempre in tale occasione venne finalmente riconosciuta la gravità dello stress post traumatico per gli operatori.

Quando ancora non esisteva un supporto psicologico, chi lavorava sul campo cercava di difendersi concentrandosi sugli aspetti tecnici. C'era un altro pensiero che aiutava: la consapevolezza di fare qualcosa di importante, di aiutare a non dimenticare.

Il libro è del 2006. Se lo propongo come lettura il motivo è semplice: è ancora attuale. Non ci sono più fosse comuni su cui indagare: adesso c'è un intero mare, il Mediterraneo. La sfida raccolta dagli antropologi forensi è sempre la stessa: dare un nome ai corpi, stavolta a quelli dei migranti annegati durante i "viaggi della speranza". Ne viene data notizia in "Internazionale" 23 ottobre 2015 (vedi "La battaglia per non perdere i morti", di Elisabetta Poledro, The New York Times, Stati Uniti).


Recensione

## Theater of the Dead

### A Social Turn in Chinese Funerary Art, 1000-1400

Jeehee Hong, University of Hawaii Press, Maggio 2016, pag. 272, €. 54,88

di Elisa Meneghini



Nel XI secolo, in Cina, sia la vita che la morte venivano rappresentate come spettacoli teatrali. Le camere progettate per il defunto venivano ornate con attori e teatri scolpiti nella pietra, modellati nella creta, oppure raffigurati con la pittura.

La particolarità di queste tombe è che non vennero commissionate da studiosi

e funzionari storicamente importanti per la Cina, ma da contadini benestanti, commercianti, clerici, vale a dire persone le cui vite e morti in gran parte non sono state registrate in alcun modo.

Hong esplora nuovi elementi della vita culturale e religiosa del medioevo cinese. Invece di trattare le immagini teatrali delle tombe come semplici documenti visivi, richiama l'attenzione su due aspetti in gran parte collegati, di norma ignorati: le loro forme visive complesse e il loro ruolo simbolico nel contesto funerario in cui sono stati creati e utilizzati.

Il senso generale di teatralità trasmette una visione fortemente socializzata della morte: a differenza delle precedenti modalità di rappresentazione dell'arte funeraria, che tendeva a mantenere una chiara separazione tra i due mondi, queste pratiche visive mostrano un crescente interesse di concettualizzare la sfera dei morti nel quadro sociale allora esistente. Materializzando una "svolta sociale", questo straordinario fenomeno costituisce un sintomo tangibile del medioevo cinese volto a socializzare col regno sacro.

Recensione

## Guide de la fin de vie

AA.VV., Petit Futé, Ediz. 2015, Gennaio 2015, pag. 216, €. 12,00

di Emanuele Vaj



Un grande gruppo editoriale francese, nato nel 1976 e specializzato nella pubblicazione di guide turistiche (ne ha ben 200 per la Francia e 300 per l'estero), nel 2001 ha iniziato anche una collezione "tematica" (week end, cure termali, ecc) nella quale – dal 2011 e con cadenza annuale – ha inserito anche una guida specifica dal titolo "Guide de la fin de vie" (N.d.R. Guida della fine della vita).

Un'opera, come precisa l'Editore, concepita in maniera pratica per aiutare coloro che – un giorno o l'altro – dovranno gestire questo "momento della partenza" per loro o per parenti e amici.

L'impianto rimane lo stesso di quelle per il turismo: come arrivare, chi scegliere, cosa fare ... Solo che qui la tematica è ... diversa: la malattia (restare a casa o

in un centro di assistenza, le malattie della vecchiaia, le cure palliative, la legislazione in materia.), gli aiuti finanziari, la parte legislativa per testamenti, lasciti e donazioni, la previdenza funeraria, l'organizzazione dei funerali, l'elenco delle organizzazioni funebri (cremazione, imprese funebri, ecc.) e cosa fare dopo il funerale (successione, ecc.).

Questa Guida affronta e tenta di rispondere alle domande che si pongono prima di un decesso, al momento delle esequie e dopo il decesso (di ordine giuridico, sociale, finanziario, psicologico). Essa informa sull'evoluzione dei funerali e del settore funebre e anche sulla rivoluzione portata da internet anche nella comunicazione funebre.

La vita si allunga, ma siamo sempre più soli ad affrontare la malattia, la disabilità, i problemi legati all'età, la morte di persone care e a considerare la nostra fine della vita. Il dolore è una realtà alla quale nessuno sfugge. Rompere il tabù? Parlarne per vivere meglio? È forse giunto il momento ed è quello che questa Guida si propone.

# 3

*Luglio-Settembre*

*2016*

*Anno 15*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Che sia la volta buona per la riforma del settore funerario?*
- *Quando è illegittimo collocare urne cinerarie fuori dal cimitero?*
- *Importazione in Italia di bare (Parte II)*
- *Revisione della EN 15017 Funeral Requirements*
- *Il testo dell'AC 3189*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €. Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trimestre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva di inviare il periodico anche per il periodo successivo. La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del periodico non pervenuti possono essere richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 06/06/2016.

**INDICE****EDITORIALE****Che sia la volta buona?..... 2**  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero ..... 4**  
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere ..... 8**  
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org.....11**  
a cura di Carlo Ballotta**ATTUALITÀ****La reinvenzione della morte. Storia culturale delle icone della fine.....14**  
di Elena Messina**Collocazione urne cinerarie fuori dai cimiteri.....16**  
di Carmelo Passalacqua**Revisione dello Standard Europeo dei Servizi Funerari EN 15017.....23**  
di Giovanni Primavesi**L'importazione in Italia dei cofani in legno (Parte II).....25**  
di Giorgio Stragliotto**DOCUMENTAZIONE****P.d.L. A.C. 3189 Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri 29**  
Testo integrale degli articoli del P.d.L.**Cimiteri e pregresse concessioni cimiteriali concesse in perpetuità – Orientamenti giurisprudenziali – Ulteriori pronunce, confirmative .....44**  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 314 del 15/03/2016)**Sepolcri privati nei cimiteri – Pregressa ammissibilità di cessione di sepolcro – Limiti e condizioni – Ulteriori, ed innovativi, indirizzi interpretativi della giustizia amministrativa .....49**  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 342 del 11/04/2016**APPROFONDIMENTI****Accoglimento in cimitero e personalità giuridica .....52**  
di Serenio Scolaro**Uno “strano” esempio di sanatoria nelle concessioni cimiteriali: l'istituto dell'immemorabile .....58**  
di Carlo Ballotta**RECENSIONI****“Il riscatto dell'anima. Aldilà e ricchezza nel primo cristianesimo occidentale” .....64**  
di Andrea Poggiali**“Ossa, cervelli, mummie e capelli” .....65**  
di Emanuele Vaj**“Grieving beyond gender. Understanding the ways men and women mourn” .....66**  
di Elisa Meneghini

**Editoriale** **Che sia la volta buona?**

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*È strano doverlo dire, ma sono scarsi gli studi sulle origini dell'impresario funebre in Italia. Per lo più ci si rifà all'esperienza di tre categorie: ai barbieri, che badavano a toelettare il volto del cadavere, ai falegnami, che provvedevano a mettere insieme le assi per costruire la bara, e, infine, ai concessionari di auto pubbliche, che in certe zone si interessarono pure della concessione del servizio di trasporto funebre a pagamento. Secondo altre fonti, vi sarebbero stati anche dei vetturini, cioè persone che utilizzavano il carro funebre trainato da cavalli per svolgere il trasporto. Nel tempo i carri si motorizzarono e da lì nacquero le autofunebri.*

*In realtà ben pochi sanno che la componente del trasporto funebre (al cimitero) e della pompa funebre è stata presente come servizio comunale, con gestione in economia diretta comunale fin dai primi anni del Novecento. Poi si è in parte trasformata la forma di gestione (municipalizzata, società partecipata dal Comune), ma è una presenza ancora limitatamente diffusa in particolare nel Nord Italia, nelle medie e grandi città. E, aggiungiamo, gli antesignani delle moderne case funerarie erano i depositi di osservazione comunali. Brutti, per lo più, ma la funzione basilare era quella.*

*Fino agli anni Settanta del secolo scorso vigeva una norma che prevedeva il trasporto funebre gratuito per tutti (era previsto dal D.P.R. 803/1975), se svolto in modo decoroso. A pagamento, se svolto con mezzi speciali. Il trasporto funebre è stato tra i prezzi amministrati fino a 15-20 anni fa. Questo sta a significare la grande rilevanza che questi servizi hanno avuto e ancor hanno per le municipalità. È però importante osservare che non molte di queste municipalità hanno colto i tempi che cambiavano e hanno investito in uomini preparati, mezzi adeguati, e immobili. In poche parole la modernizzazione del settore funebre italiano è stata appannaggio, con qualche meritevole eccezione, per lo più dell'imprenditoria funebre privata.*

*In poco meno di mezzo secolo, si è quindi sviluppato anche in Italia un mercato funebre, ricco (stimabile tra 1,5 e 2 miliardi annui di euro di fatturato), senza regole adeguate alla delicatezza del servizio e ai valori economici in gioco. Rilevante è inoltre il sommerso sia in termini di fatturato, sia di lavoratori non propriamente in regola. Spesso con cittadini dolenti indifesi. Nel momento in cui un lutto rende vulnerabile una persona, questa non sempre trova un operatore funebre onesto e capace. Trova sempre più persone che speculano su questa situazione, a partire da dentro le strutture sanitarie. Ed è stato questo, unitamente all'azione di calmieramento dei prezzi, il principale scopo della moderna presenza pubblica nel settore funebre.*

*È un settore, quello delle onoranze funebri, che balza periodicamente alle cronache, negative, per la compravendita di informazioni relative ai decessi. È scarsamente trasparente. Recenti sono poi gli orientamenti dell'Autorità Anticorruzione sulla necessità di porre grande attenzione a questo settore, e in particolare sullo snodo fondamentale dato dalla gestione delle camere mortuarie ospedaliere, come pure a fare in modo che anche i piani anticorruzione degli Enti Locali siano adeguatamente predisposti per garantire il massimo di trasparenza.*

*Il prezzo di un funerale, anche se è leggermente calato in questo periodo di crisi economica, è ormai una cifra importante, dell'ordine mediamente tra i 2500 e i 3000 euro, e in diverse parti d'Italia anche superiore, solo per la parte funebre. Ma sono solo stime. Manca completamente statistiche ufficiali e reali, vista l'opacità di questo settore.*

*Per essere onesti, non è accettabile che lo Stato non riesca nemmeno a conoscere una stima attendibile di qual è il giro di affari del settore funebre (per non parlare di quello dei marmisti e dei fioristi ...). Altri Paesi hanno statistiche ufficiali, conoscenza dei prezzi praticati, sistemi di tutela dei compratori dei servizi funebri.*

*Non sono cose che s'inventano dall'oggi al domani. Occorre quindi investire, come Stato, per creare un forte contrasto alle pratiche scorrette nel settore funebre, e uno dei pilastri fondamentali di questa lotta è legata a misure fiscali che favoriscano ampie detrazioni fiscali per i cittadini. Il principale strumento di contrasto è l'elevare fortemente il tetto di detraibilità fiscale delle spese funerarie, così da creare una forte convenienza a chiedere l'integrale fatturazione dei beni e servizi. Non si capisce come mai lo Stato permetta detrazioni fiscali di ogni genere, dalle finestre, ai mobili, ai forni e frigoriferi e non si preoccupi di definire un tetto adeguato alle detrazioni sia funebri sia cimiteriali. Cioè di un settore di estrema delicatezza. È vero che è un costo (limitato) per lo Stato, ma è altrettanto vero che la battaglia per la legalità di questo settore può ben valere un qualche stanziamento di bilancio dedicato!*

*Serve, poi, favorire soluzioni, già in atto in molti altri Paesi europei, che spostino il momento di decisione economica di spesa per il funerale dal giorno del lutto a periodi antecedenti, quando si è in grado di poter prendere decisioni con un maggior grado di libertà. Ciò va sotto il nome di previdenza funebre e previdenza cimiteriale, cioè la possibilità di assicurare l'evento morte non solo come cifra, quanto come esecuzione.*

*E, infine, una riforma degna di questo nome per l'attività funebre, deve essere chiara nello stabilire chi e come può operare in questo settore, quali sono le strumentazioni minimali necessarie. Senza creare barriere all'entrata troppo elevate, ma inserendo specifici fabbisogni minimi di dotazioni strumentali e di personale. Favorendo al contempo aggregazioni tra operatori già esistenti.*

*Un tempo i sistemi di governo del settore erano la privativa territoriale comunale del trasporto funebre e il contenimento delle licenze di commercio (la vecchia tabella merceologica XIV), poi travolta dalle norme sulla liberalizzazione del commercio e ora dalla Direttiva UE sui servizi. E da allora gli operatori sono più che raddoppiati. Ci rendiamo conto della difficoltà di intervenire oggi, quando gli operatori sono già oltre seimila, ma più si tarda a razionalizzare il sistema e più sarà sempre complicato farlo.*

*Sono i criteri contenuti non solo (ma soprattutto) nell'AS1611, ma in diverse delle proposte di legge presentate in parlamento. Che sia la volta buona?*

## Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

### **Bari: proteste per aumento tariffe illuminazione votiva**

I parenti dei defunti sepolti nel 'camposanto' principale di Bari hanno recentemente ricevuto una lettera dalla Cooperativa Ariete, gestore dei servizi cimiteriali per conto del Comune di Bari, in cui veniva illustrato l'aumento da 8 a 16 euro del costo annuale per ogni singolo lumino, con aggiunta anche del conguaglio 2015.

Il nuovo tariffario, infatti, pur essendo stato approvato ufficialmente con delibera di Giunta comunale lo scorso luglio 2015, sarà applicato retroattivamente dal 1° gennaio 2015.

La scelta del Comune ha scatenato numerose proteste da parte degli utenti, nonché di due consiglieri comunali, Filippo Melchiorre (Fd'I) e Michele Sciacovelli (Ncd). Il Comune, d'altro canto, comunica che gli aumenti sono stati inevitabili, in quanto le tariffe non venivano modificate da 19 anni: "È un provvedimento dell'anno scorso passato in Giunta ed è un adeguamento alle tariffe medie nazionali – ha spiegato il vicesindaco Vincenzo Brandi -. In ogni caso restiamo tra i comuni con la tariffa più bassa d'Italia. In altri centri si

*paga anche due o tre volte rispetto alla tariffa applicata a Bari. Parte della somma ricavata in più sarà messa a disposizione per il rifacimento e la riqualificazione degli impianti elettrici".*

Dirlo ai cittadini l'anno scorso, così da evitare l'aumento retroattivo e consentire a quelli che lo volevano di recedere dall'abbonamento sarebbe stato amministrativamente più corretto.

### **SEFIT chiede a Governo e Parlamento di intervenire per riportare il settore funerario sotto controllo**

*"La notizia di 168 persone indagate, con 20 arresti domiciliari finora effettuati, nel cagliaritano e nuorese, nell'ambito di una maxi operazione sul mercato dei servizi funebri in Sardegna, non ha che confermato quanto stiamo denunciando da anni." – questo il commento dell'ing. Fogli della SEFIT. Secondo SEFIT, l'Associazione che rappresenta principalmente le gestioni pubbliche sia funebri che cimiteriali, "è l'ultimo episodio di una sequenza che periodicamente si ripete e che riporta necessaria-*

*mente in primo piano la necessità di velocizzare l'iter per la disciplina del settore funebre e cimiteriale, sulla base dei contenuti dell'AS1611".*

*"È da anni che sosteniamo che se si indagasse in ogni struttura sanitaria pubblica o privata italiana, si otterrebbero spesso analoghi risultati a quelli ottenuti in Sardegna. In Italia vi è un sistema di accaparramento dei funerali che è, in molti casi, truffaldino per natura." – prosegue Fogli: "è fondamentale porre in campo una serie di misure rigorose, prime tra tutte quelle concernenti la notevole elevazione della detrazione per spese funebri e cimiteriali, accompagnate da una profonda riorganizzazione del settore e, infine, da controlli serrati da parte dei gestori delle strutture sanitarie, sulla base delle indicazioni dell'Autorità Anticorruzione.".* E conclude: *"sta ora a Governo e Parlamento considerare questa una priorità nazionale, investendo in risorse, procedure e professionalità, capaci di riportare il settore funerario sotto controllo. È inconcepibile che l'imprenditoria sana debba essere tenuta in scacco da un manipolo di addetti*

*alle camere mortuarie e da gruppi più o meno organizzati di agenzie funebri disoneste.”.*

### **Inaugurato ampliamento cimiteriale a Messina**

Ultimati a Messina i lavori del II stralcio dell'ampliamento del cimitero San Filippo con il completamento dei circa 1.800 postisalma previsti dal progetto.

L'opera è stata inaugurata giovedì 28 aprile 2016 dal sindaco e dall'assessore ai cimiteri e verde pubblico ed è stata progettata da Giovanni Maimone, che ne ha curato anche la direzione lavori.

L'intervento è costato circa 5 milioni di euro, facendone una delle maggiori opere realizzate ed ultimate nella città negli ultimi dieci anni.

Al centro dell'ampliamento è stato collocato un blocco piramidale a tre facce, con iscrizioni sul tema della sepoltura di carattere latino, giudaico-cristiano ed orientale-medio-orientale, a simboleggiare la universalità ed interreligiosità della morte.

A tal proposito uno dei due campi di inumazione previsti è stato assegnato alla comunità islamica.

### **Canone dalle rivendite cimiteriali di fiori**

Dalle rivendite di fiori cimiteriali ubicate alle entrate dei cimiteri si può ottenere un canone interessante. Esempio illuminante è quello del Comune di Trento, che ha rinnovato la concessione per le due ambite postazioni delle rivendite di fiori in Via Maddruzzo, all'entrata del cimitero.

L'autorizzazione di occupare il luogo pubblico con i chioschi di piante e fiori è stata concessa dalla dirigente del Servizio Patrimonio, che lo scorso aprile 2016 ha firmato le determina-

zioni, accettando la richiesta delle aziende di M.G. e di T. E..

La concessione, per entrambi i richiedenti sarà della durata di due anni, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. Il canone annuo per l'occupazione del suolo pubblico, è stato calcolato in 25.832 euro per M.G. (per una superficie totale occupata di 126 metri quadrati), mentre per T.E. in 22.272 euro (per una superficie totale occupata di 109 metri quadrati).

### **Caltanissetta: sbloccata situazione di carenza loculi**

Via libera alle sepolture nei loculi di proprietà delle società di mutuo soccorso del capoluogo interessate dall'inchiesta "Perla Nera". L'azzeramento dei vertici dei cinque sodalizi aveva prodotto una situazione di stallo, impedendo di fatto la tumulazione che necessitava del nulla osta dei responsabili (dopo le misure interdittive della durata di un anno non c'era infatti nessuno che avrebbe potuto firmare tale nulla osta).

I magistrati che hanno coordinato l'inchiesta hanno così delegato il Sindaco alla firma di un adempimento obbligatorio per procedere alle sepolture, sbloccando così una situazione che rischiava di mandare al collasso la camera mortuaria del cimitero Angeli. Il problema, invece, non è posto per la tumulazione nei pochi loculi comunali rimasti disponibili.

### **Ferrara in utile**

Il 29 aprile 2016 si sono tenute le assemblee di approvazione dei bilanci del 2015 di Holding Ferrara Servizi Srl e delle società controllate Ferrara Tua Srl (nata dalla fusione di Amsefc Spa e Ferrara TUA Spa), Amsef Srl, AFM Farmacie Comunali Srl,

Acosea Impianti Srl e STU Ferrara Immobiliare Spa. Tutte le società hanno chiuso l'esercizio 2015 in utile.

Durante le assemblee sono stati evidenziati i fatti salienti che hanno caratterizzato l'esercizio 2015 per ciascuna società. Tra queste:

- Amsef Srl, che si conferma azienda leader del settore funebre con una quota di mercato del 68,82% in città e del 61,95% nel forese;

- Ferrara Tua Srl, il cui esercizio è stato caratterizzato dalla fusione tra Amsefc Spa e Ferrara T.U.A. Spa, avvenuta a fine dicembre ma con effetti retroattivi dall'1/1/2015. I settori di attività Cimiteriale e Parcheggi hanno registrato nel 2015 una ripresa in termini di ricavi, proseguendo nel trend positivo iniziato a fine 2014. In particolare è entrato in funzione il nuovo impianto crematorio, tecnologicamente più avanzato e di minore impatto ambientale, che ha richiesto un importante investimento, così come si è provveduto alla sostituzione degli impianti del parcheggio Centro Storico.

### **Si moltiplicano in Italia i cimiteri di cani e gatti**

*Il Fido Custode*, il cimitero per animali d'affezione immerso nel Parco Sud di Milano, è aperto da circa un anno, ma sono già numerosi i padroni che hanno deciso di sceglierlo come luogo di sepoltura per i propri animali. Aperto nell'agosto del 2015, l'area verde accoglie tutti gli animali d'affezione di qualsiasi taglia e dimensione.

È però solo uno dei vari cimiteri che da qualche anno in Italia custodiscono i resti dei nostri fedeli amici. Ricordiamo infatti Dignipet a Gavorrano (Grosseto), Valle degli affetti a Manoppello (Pescara), Il Giardino di Artemi-



de a Reggio Calabria, Parco Beato a Zagonara di Lugo (Ravenna), il Cimitero per Animali a Maddaloni (Caserta), I Due Trulli ad Acquaviva delle Fonti (Bari), La Cuccia a Sassari, il Parco degli affetti ad Aulla (Massa) che è di proprietà comunale (quasi tutti sono privati) dove possano riposare anche i poveri randagi.

A Roma troviamo Casa Rosa, cimitero per animali (con licenza comunale) situato in zona Portuense. La sua origine è antica: Antonio Molon, padre del proprietario Luigi, si occupò negli anni Venti di seppellire la famosa gallina che Benito Mussolini e donna Rachele tenevano a Villa Torlonia come animale domestico e con la quale giocavano i figli Bruno, Vittorio e Romano. In seguito furono li seppelliti anche il cane di Sandro Pertini, i gatti di donna Vittoria Leone e quelli di Anna Magnani.

#### **Aser Romagna dona quasi 18 mila euro di Buoni in Famiglia all'ASP**

Anche per il 2015 le famiglie in difficoltà del comprensorio ravennate hanno avuto un aiuto significativo da parte di Aser Romagna, l'agenzia di onoranze funebri controllo pubblico.

L'iniziativa "Buoni in famiglia", giunta ormai all'ottavo anno di vita, nasce grazie ad un accordo fra il Comune di Ravenna ed Aser, che destina l'1% del proprio fatturato all'Azienda Servizi alla Persona, con l'obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà soprattutto attraverso l'acquisto di prodotti alimentari freschi).

Dalla sua nascita "Buoni in famiglia" ha permesso di donare aiuti alle famiglie bisognose del faentino per quasi 120 mila euro. Va rimarcato come tale iniziativa, oltre a fornire un aiuto economico immediato e significati-

vo, possa fungere da esempio virtuoso nei confronti dell'intera comunità: molti ravennati, infatti, forniscono indirettamente ma consapevolmente un aiuto importante ai loro concittadini più bisognosi nel momento in cui si rivolgono ad Aser, che ha già deciso di confermare l'accordo anche per il 2016.

#### **Cimitero di Massignano: illuminazione pubblica a led.**

Si sono appena conclusi i lavori di illuminazione pubblica sul viale d'ingresso del cimitero di Massignano (AP). L'impianto, che ha comportato la realizzazione di nuovi scavi e la installazione di nuovi pali con luci a led, ha sostituito interamente quello preesistente, non più funzionante ormai da qualche anno.

Con quest'ultimo intervento si sono sostituiti definitivamente tutti i corpi illuminanti del cimitero con luci a basso consumo, consentendo un significativo risparmio energetico e un conseguente beneficio all'ambiente.

I lavori sull'illuminazione pubblica eseguiti al cimitero nel 2016, al parco della Rimembranza nel 2015 e quelli programmati nelle zone stradali perseguono la politica ambientale che sta portando avanti da tempo l'Amministrazione Romani.

#### **A Maddaloni crolla una cappella di Confraternita: centinaia le salme coinvolte**

Sono 400 le salme travolte e finite sotto le macerie della Cappella Concezione Nuova crollata recentemente nel cimitero di Maddaloni (Caserta). Dal sopralluogo effettuato dai tecnici comunali è emerso che anche alcune cappelle vicine versano in precarie condizioni, per cui devono essere chiuse.

Il commissario Samuele De Lucia ha ordinato la chiusura del camposanto fino a completa rimozione delle salme e sistemazione della zona compromessa dal crollo. L'intera congrega del "Soccorso nuovo", già restaurata quattro anni fa, si è accartocciata su sé stessa durante la notte: coperte dalla macerie le salme storiche e l'ipogeo dove si pratica l'inumazione.

La colpa sarebbe da imputare ad una infiltrazione costante di acqua che avrebbe, di fatto, indebolito le fondamenta.

#### **Caduti di guerra sepolti in Polonia: tensione con la Russia**

Si avvertono tensioni al livello diplomatico tra Mosca e Varsavia per via della recente rimozione di alcuni monumenti sovietici dal territorio polacco. Lo riporta Polskie Radio, citando una recente dichiarazione del Ministro russo degli affari esteri, Sergei Lavrov, per il quale negli ultimi dodici mesi *"la Polonia ha profanato o illegalmente rimosso circa 30 monumenti che simboleggiano non solo la liberazione da parte dell'Armata rossa, ma anche la fratellanza tra Polonia e Russia"*, aggiungendo che si tratta di un *"attacco ai monumenti che commemorano i cittadini russi morti nella lotta contro il nazismo"*.

Dal canto suo, il Ministero degli esteri polacco ha reagito dichiarando che si tratta di "distorsioni" della verità visto che tutti i monumenti sono stati rimossi legalmente, precisando che si tratta di monumenti *"simbolici che manifestavano la dominazione comunista sul territorio polacco dal 1945 al 1989."* Centinaia di testimonianze analoghe sono ancora presenti sul territorio polacco. La decisione di rimuoverli spetta alle autorità locali, in base alla legislazione

nazionale. *“In Polonia vi sono 1.875 cimiteri e sezioni di cimiteri in cui i soldati sovietici sono sepolti. Tutti sono sotto la protezione delle autorità statali (polacche) che provvedono anche alla loro manutenzione. In anni recenti la Polonia ha stanziato 14 milioni di zloty (circa 3,2 milioni di euro) per questo scopo”*, ha sottolineato il Ministero polacco.

### **Il cimitero di Chernobyl vive**

Lo scorso aprile è caduto il 30° anniversario della fuga radioattiva di Chernobyl e l'unico luogo che lì è rimasto vivo è il cimitero.

Una volta all'anno, nella settimana dopo la Pasqua ortodossa, la popolazione evacuata il 26 aprile 1986 torna a salutare i defunti, preparando un banchetto sulle loro tombe. Il rito viene rispettato dal governo ucraino che, in questa occasione, sorvola sul divieto di sostare nell'area radioattiva.

*“Anche in altri posti i defunti vengono commemorati in questo modo”* spiega il giovane antropologo Matteo Benussi, esperto in antropologia dei disastri, *“ma a Chernobyl si crea una dimensione comunitaria che non esiste da nessun'altra parte perché qui si condivide la memoria del disastro. Tutte le persone che vivevano qui tornano per questo appuntamento. In genere portano un panettone benedetto e ne lasciano un pezzettino sulle tom-*

*be dei propri cari, insieme a un uovo dipinto e a un bicchierino di vodka”*.

### **Prince: funerali privati e corpo cremato**

L'ultimo addio alla star internazionale è stata effettuato con una piccola cerimonia privata alla quale ha partecipato un gruppo ristretto di persone, tra familiari, amici e musicisti. Quindi funerali privati lampo per Prince, i cui resti sono già stati cremati, come ha comunicato il suo entourage, riferendo anche che privato rimarrà il luogo in cui riposeranno i suoi resti. Prevista invece in futuro una “celebrazione musicale” dell'artista che i più ricordano per le innumerevoli hit tra le quali *Purple rain, Diamonds and Pearls, Kiss, ecc.* Resta il mistero sulla sua morte, così come l'interrogativo su chi erediterà la sua fortuna e il suo presunto tesoro musicale di inediti chiuso nella cassaforte della sua residenza alle porte di Minneapolis, dove il cantante è stato trovato privo di vita.

### **Morto il satiro francese Sinet**

È deceduto Maurice Sinet, detto Siné, uno dei più grandi satiri francesi, maestro di ironia e libertà. Un uomo che fu troppo libero perfino per Charlie Hebdo, per il quale lavorò per quasi trent'anni fino al 2008, anno in cui fu licenziato per aver preso

in giro il figlio di Sarkozy e dal quale ripartì per fondare un proprio settimanale, chiamandolo *Siné Hebdo*.

Sia al funerale che alla sepoltura aveva già pensato, acquistando alcuni anni fa un posto-salma al cimitero di Montmartre. Sopra al tumulo una statua di bronzo: un cactus a forma di dito medio (*doigt d'honneur*, si dice in francese con eleganza proverbiale) facendoci incidere sotto la una frase: *“Muorir? Plutôt crever!”* (Morire? Schiattare piuttosto!).

### **Dall'Italia alla Polonia: perde carro funebre con cadavere**

Un necroforo 24enne, a cui era stato affidato il compito di trasportare il cadavere di una donna polacca dall'Italia a casa sua, in Polonia, ha perso il carro funebre in cui la salma si trovava. Il ragazzo ha comunicato agli inquirenti chiamati a risolvere il caso di essersi fermato lungo il tragitto per ristorarsi, nei pressi di Monaco di Baviera, di non aver poi più trovato, al termine della sosta, il carro funebre.

Gli inquirenti hanno poi chiarito che l'uomo si era ubriacato talmente tanto da dimenticare completamente il luogo in cui aveva parcheggiato la vettura col suo carico, che è stato ritrovato fortunatamente dopo alcune ore di ricerche nei pressi del fiume Isar.

### ***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Testi unici sulle partecipate pubbliche e sui servizi pubblici locali**
- **Passi avanti per l'AS 1611 *Disciplina delle attività funerarie***
- **Altri dati sull'importazione di bare dall'estero**
- **Prosegue l'aggiornamento della EN 15017**

## Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
 www.euroact.net

**Q. Vi scrivo per ricevere qualche chiarimento aggiuntivo in merito alla realizzazione privata ed alla gestione di un forno crematorio, considerando che possiedo un terreno confinante con il cimitero comunale ricadente nella fascia di rispetto dello stesso.**

**R.** La questione è più semplice di quanto non si creda: un crematorio può costruirsi solo dentro un cimitero, in base a norma di legge e D.P.R. 285/1990. Se lei è confinante e disponibile può farlo presente al suo Comune e, a quel punto, vi sono 3 strade:

- 1) il Comune ha il denaro per acquistare la sua terra (espropriandola) e per costruirci sopra il crematorio, ampliando il muro del cimitero, per comprenderlo;
- 2) il Comune prevede la realizzazione del crematorio attraverso il sistema della concessione di costruzione e gestione a terzi (i quali provvedono ad espropriare il terreno in nome e per conto del Comune), poi il Comune indice la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione;
- 3) si realizza la stessa cosa, ma per iniziativa di privati (si tratta di realizzazione del crematorio in finanza di progetto, più nota come *project financing*).

Anche in questo caso si ha l'esproprio del terreno che diventerà terreno cimiteriale su cui realizzare il crematorio dal promotore finanziario. Però in que-

sto caso il privato (o i privati in raggruppamento temporaneo di impresa) propongono il loro progetto al Comune, che può accettarlo o meno, o modificarlo in funzione delle proprie esigenze. Una volta che lo accetti, anche modificato, fa una gara per la scelta del vincitore in cui è un po' avvantaggiato (ma poco), chi ha proposto il primo progetto. Tutte queste procedure sono regolate dal Codice degli Appalti. Bisogna però tenere conto che in genere un crematorio costa circa 2,5 milioni di euro in totale e che, per il *project financing* occorrono progetti, schema di contratto, piano economico-finanziario asseverato da una banca di primaria importanza (in pratica conta non solo chi ha intenzione di farlo, ma chi è in grado di farlo).

**Q. Il Comune sito in Lombardia, in ottemperanza al proprio Regolamento di Polizia Mortuaria, nel caso in cui la ricerca effettuata non abbia dato esiti positivi in ordine alla presenza di soggetti rientranti nella sfera legata alla definizione di "famiglia del concessionario" (art. 77 del Regolamento di polizia mortuaria comunale), può procedere a dichiarare la decadenza della concessione, anche in presenza di eredi/collaterali – ma non rientranti nella definizione di**

**famiglia del concessionario – ancora in vita?**

**In sostanza, l'applicazione del Regolamento di polizia mortuaria comunale, redatto e approvato in ossequio alle normative statali e regionali di settore sopra citate, in ordine alle concessioni cimiteriali, "superiora" o meglio, si pone ad un livello superiore rispetto alle regole che sottendono gli aspetti giuridici legati alla successione ereditaria?**

**R.** In merito al primo quesito posto si comunica che per le concessioni cimiteriali vale quanto individuato, in ordine da:

- a) regolamento statale di polizia mortuaria;
- b) regolamento regionale in materia di attività funebre e cimiteriale della Lombardia;
- c) regolamento di polizia mortuaria del Comune in cui insiste la tomba;
- d) atto di concessione;
- e) usi e consuetudini locali.

Il caso per cui si pone la domanda non è contemplato dai regolamenti – statale e regionale – pertanto, nel caso in esame occorre valutare:

- 1) se la normativa prevista dal vigente regolamento di polizia mortuaria comunale sia applicabile al caso in esame; e quindi se l'atto originario di concessione conteneva esplicitamente clausole per cui vale il regolamento vigente non al momento della sottoscrizione del contratto, ma

l'ultimo in ordine di tempo (in difetto di specifica identificazione del vecchio regolamento, si considera vigente l'ultimo);

2) se nel regolamento comunale vi sia una clausola espressa in base alla quale i concessionari di antica data possano richiedere di far valere clausole migliorative rispetto a quelle presenti nell'ultimo regolamento approvato;

3) se dall'atto di concessione originario possa evincersi che sia questo solamente a regolare i rapporti tra Comune e concessionario.

Nella ipotesi quindi che valga il solo regolamento di polizia mortuaria comunale vigente, occorre valutare:

– se gli eredi aventi titolo hanno provveduto, entro un anno dal decesso del concessionario (se questo decesso è avvenuto in vigenza dell'attuale regolamento di polizia mortuaria) o comunque entro un anno dalla entrata in vigore del nuovo regolamento, a segnalare il decesso ai fini del subentro nella intestazione (cioè per gli effetti previsti dal comma 1, lettera g) dell'articolo 85 del vigente regolamento di polizia mortuaria comunale);

– se, come si ritiene, nessuno ha provveduto, per mancanza dei requisiti per poter subentrare, già questo è titolo per procedere alla decadenza.

In tale maniera non si entra nemmeno nella problematica di chi abbia o meno titolo alla proprietà ereditaria della tomba. E si consiglia vivamente di utilizzare solo questa motivazione per la decadenza.

In ordine invece al secondo quesito posto, si precisa che il Vostro regolamento, invero particolarmente restrittivo, prevede che solo una determinata categoria di eredi possa subentrare nella concessione e conseguentemente il regolamento comunale limita la successione ereditaria. Che que-

sto sia legittimo o meno, lo potrà stabilire un giudice, se adito da una parte ricorrente.

La questione non è ovvia. Difatti il D.P.R. 285/1990, all'art. 63, prevede espressamente che ai concessionari spetti l'obbligo manutentivo dei manufatti da loro realizzati e che permangono nella loro proprietà (anche se con vincolo di destinazione). Il comma 2 dell'articolo 63, prevede che, alla morte di avente diritto (cioè di concessionario) gli obblighi manutentivi vanno posti in carico alla famiglia del concessionario. Ma, essendo la tomba un bene di proprietà del concessionario, questa proprietà dovrebbe seguire la suddivisione ereditaria (ordinariamente legittima, salvo diversa volontà successoria), salvo espressa e scritta rinuncia sia alla sepoltura sia alla proprietà. Quindi, a rigor di logica, il regolamento di polizia mortuaria comunale non avrebbe potuto limitare ai soli ascendenti e discendenti in linea retta del concessionario la proprietà (anche parziale) del soprassuolo di un'area in concessione cimiteriale. Può il regolamento legittimamente limitare l'uso del sepolcro, pur entro i dettati di legge (art. 91 e segg. D.P.R. 285/1990), ma – ad avviso dello scrivente – non intervenire nel limitare il diritto di successione, che invece può essere solo rinunciato da uno degli aventi titolo.

Ciò premesso si consiglia di modificare la parte di regolamento di polizia mortuaria comunale in parola e, in concomitanza, di introdurre un articolo specifico per dar tempo a cittadini interessati di vantare eventuali titoli non conosciuti dall'Amministrazione contenuti in vecchi atti concessori, spesso nemmeno presenti in archivio.

Si aggiunge per chiarezza, per com'è stato formulato il quesito, che per l'estinzione di una con-

cessione non vi è da applicare la decadenza. Una concessione si estingue naturalmente al termine della durata della stessa. Non vi è alcuna procedura da compiere. Eventualmente può suggerirsi di contattare in via breve il concessionario in vista della scadenza della concessione per capire se è intenzionato a rinnovarla o meno. Ma questo non è un obbligo di legge, semmai è operazione di marketing cimiteriale.

In altri termini la procedura di decadenza è applicabile nei casi esplicitati nell'art. 85 del locale regolamento di polizia mortuaria comunale. Negli altri casi si applicano le procedure previste specificatamente in caso di estinzione di concessione, di revoca della concessione, di rinuncia alla concessione.

**Q. Una signora si è recata presso il nostro ufficio cimiteriale comunale identificandosi come moglie del Sig. X, deceduto, richiedendo una concessione per poter essere sepolta assieme a lui. In realtà solo dopo abbiamo scoperto non essere la coniuge del defunto, ma la convivente per 37 anni: entrambi divorziati, lui con 2 figli con i quali non c'era più alcun rapporto, lei con una figlia. Chiarita con la signora la gravità della falsa dichiarazione, abbiamo cercato di risolvere la situazione per buona pace di tutti. I figli, che si sono scatenati contro il padre, del quale non volevano sentir parlare, sono stati contattati prima telefonicamente, poi attraverso comunicazione scritta e, di fronte al loro silenzio (assenso), l'ufficio pensava di procedere con la concessione. È possibile farlo senza avere ripercussioni future?**

R. Se il loculo è concesso alla convivente (sempre che tale

convivenza risulti effettiva), il defunto ha titolo ad esservi tumulato per effetto del disposto del comma 2 dell'art. 93 D.P.R. 285/1990: "Art. 93.2 – Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali."

Sul concetto di famiglia e di convivenza eterosessuale, può essere anche utile documentarsi leggendo la circolare SEFIT FederUtility n. 4338 del 27/1/2015 avente ad oggetto: "Cremazione, destinazione delle ceneri ed affidamento dell'urna cineraria. Problematiche sull'istituto dell'affi-

damento a familiari". Si riporta la sintesi iniziale:

*"La legge statale sulla cremazione prevede, tra le diverse modalità di conservazione delle ceneri, anche l'istituto dell'affidamento ai familiari, istituto che è stato declinato in più forme da norme regionali, lasciando non sempre definita la qualificazione dei soggetti destinatari, oppure individuandoli in modi non uniformi, talora superando lo stesso elemento della familiarità, per quanto definibile. Abbastanza recentemente vi è stata una pronuncia giurisprudenziale vertente sull'affidamento dell'urna cineraria a persona stabilmente convivente con il defunto in situazione di convivenza omosessuale, le cui considerazioni verranno riportate nelle considerazioni formulate in Allegato 1, ri-feribili ad ogni tipo di familiare,*

*sia esso convivente etero od omosessuale.*

*La pronuncia affronta non solo l'aspetto delle persone potenzialmente destinatarie dell'affidamento dell'urna cineraria, in termini ermeneutici estensivi, ma affronta anche altri aspetti, incluso i criteri di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa nelle ipotesi di provvedimenti negativi dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria, su cui, in alcune situazioni, sembrano permanere ancora incertezze, quanto meno da parte di alcune figure amministrative."*

[N.d.R. è di recente approvazione la legge sulle convivenze contrattualizzate e sulle unioni civili. È quindi materia da valutare anche alla luce delle recenti modifiche normative intervenute.]



### Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n.254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con la dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione. Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento.

DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE



### PRODOTTI ENZIMATICI



#### THANOS BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno.

#### THANOS LIQUOFUN

Sostanza biodegradante liquida in grado di attivare i processi di mineralizzazione. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998.

#### THANOS FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare da cadavere.

#### THANOS NEFUN

Prodotto chimico liquido ad azione batteriostatica, in grado di neutralizzare gli odori.



COFANO IN CELLULOSA BIODEGRADABILE per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10



**argema S.r.l.**

[www.argema.net](http://www.argema.net)

**Rubrica Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)**

a cura di Carlo Ballotta

*Silvia* scrive:5 maggio 2016 alle 18:48

Mi puoi illustrare in modo sintetico come avviene la donazione organi una volta avvenuto il decesso in casa?

*Carlo* scrive:6 maggio 2016 alle 12:41

In estrema sintesi: tutta la materia è compiutamente disciplinata dalla L. 1° aprile 1999, n. 91, la quale rinvia alla L. 578/1993 implementata dal D.M. Sanità 22 agosto 1994, n. 582, così come novellato dal D.M. 11 aprile 2008 per le modalità rapide di accertamento morte, senza il quale la salma rimane intangibile (= vietati tutti i trattamenti invasivi ex art. 8 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Il decorso del normale periodo d'osservazione (ordinariamente 24 ore) sarebbe incompatibile con il subitaneo e spianto di organi e tessuti, prima dell'incedere tumultuoso dei processi disgregativi della materia organica: essi infatti iniziano quasi subito dopo l'*exitus*.

Il problema, allora, è il trasporto del defunto presso un centro abilitato per il prelievo, non appena sia stata accertata l'incontrovertibilità del decesso, ed a tal fine il normale iter amministrativo di autorizzazione al trasferimento di cadavere (sostanzialmente autorizzazione comunale) risulterebbe assai inidoneo per l'eccessiva rigidità procedimentale (e se gli uffici comunali sono chiusi come ci si comporta?).

Molte Regioni, per ovviare anche a questi inconvenienti, seppure non principalmente, sono intervenute normando il cosiddetto trasporto dei morti a cassa aperta (= basta una semplice attestazione sanitaria per rimuovere la salma dal luogo in cui si è consumato il decesso) senza più attendere il decreto di trasporto comunale, con una procedura, dunque, molto più snella e celere nella tempistica.

*Lucia* scrive:29 aprile 2016 alle 18:53

Ho letto sulla mappa del cimitero Verano di Roma che un parente morto tanti anni fa, credo nel 1932, si trova nell'ossario comune. Troverò un segno distintivo della sua sepoltura? Una targa o qualcosa di simile dove portare un fiore?

*Carlo* scrive:30 aprile 2016 alle 12:35

Qual è la differenza tra i Santi ricordati nominativamente nel calendario liturgico e l'immerevole (almeno si spera, poiché tutti siamo chiamati alla santità!) schiera di beati festeggiati nella ricorrenza di Ognissanti? La dedica, appunto! Lo stesso criterio, se mi è consentito il singolare parallelismo, vale nella polizia mortuaria. Mentre le sepolture di cadavere debbono sempre essere individuali ed individuabili con certezza (sono sostanzialmente vietate le orride ed anonime fosse carnaie tanto diffuse nel medioevo) l'ossario comune, come ci suggerisce il nome, è una destinazione per le ossa promiscua, massiva ed indistinta.

Dei defunti transitati in cimitero è tenuta costante memoria negli appositi registri cimiteriali, ma delle ossa rinvenute all'atto dell'esumazione/estumulazione non richieste per un'ulteriore sepoltura privata, si perde per sempre ogni tracciabilità, allorquando esse siano disperse (cioè sversate e sparpagiate alla rinfusa) in ossario comune. Questa è la tragica verità!



*Silvana* scrive:

28 aprile 2016 alle 18:43

La mia volontà (cioè quella di figlia) mi permette di poter scegliere di cremare le ossa di mio padre? Ripeto la "mia volontà" o devo dichiarare che era la volontà di mio padre?



*Carlo* scrive:

28 aprile 2016 alle 19:30

Il problema interpretativo è tutto interno agli uffici comunali, e agli *afficionados*, causidici e legulei del diritto funerario, ma per l'utente finale dei servizi di polizia mortuaria, cioè il normale e privato cittadino, nulla cambia e con la volontà (elemento sempre e comunque, centrale e dirimente) si procede in ogni caso alla cremazione delle ossa. Spesso queste difficoltà sono superate attraverso una modulistica piuttosto "elastica" ed omnicomprensiva delle diverse fattispecie in esame.

Nel merito, credo che tutto si incentri sulla natura della dichiarazione che può essere:

- a) esercizio di un diritto, personalissimo, di disposizione del cadavere in termini di 'pietas';
- b) rappresentazione di una volontà del defunto.

Da ciò discende, rispettivamente, che:

- a) i famigliari esprimono una volontà propria;
- b) i famigliari "riportano" la volontà del defunto o secondo altri commentatori, dalla posizione più sfumata, una non contrarietà del *de cuius* alla cremazione.

Nel primo caso, l'autenticazione della firma si fonda sull'art. 79 comma 2 D.P.R. 285/1990.

Nel secondo frangente, invece, si può/potrebbe fare riferimento alle norme in materia di documentazione amministrativa. La volontà del defunto in termini di "qualsiasi altra espressione della volontà" è presente nell' art. 3, lett. b. n. 3 Legge 30/3/2001, n. 130, se e quando potrà essere, in toto, applicabile, ma, a questo punto, molto dipende dall'eventuale Legge Regionale in materia di cremazione.



*Salvatore* scrive:

25 aprile 2016 alle 13:58

Devo trasferire i resti mortali di mio suocero morto da 40anni da una cappella ad un'altra dello stesso cimitero e cioè quello di San Giovanni a Teduccio (NA). Cosa bisogna fare e quanto mi costa?



*Carlo* scrive:

25 aprile 2016 alle 17:47

L'operazione cimiteriale conosciuta con il *nomen juris* di "TRASLAZIONE", sotto il profilo del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della relativa autorizzazione comunale si sostanzia nei seguenti passaggi minimi:

- 1) consenso (= volontà) degli aventi titolo a pronunciarsi, individuati secondo il criterio della consanguineità con il *de cuius*, e, quindi, a disporre del cadavere del *de cuius* stesso dopo il primo periodo di sepoltura legale. Il coniuge superstite ha titolo privilegiato, mentre tra più famigliari dello stesso grado occorre la unanimità. Tale atto volitivo deve tradursi necessariamente in una specifica istanza, soggetta sin dall'origine ad imposta di bollo, da inoltrare al comune nella cui "giurisdizione" insiste il cimitero di prima sepoltura.
- 2) assenza di disposizioni contrarie del *de cuius* o del fondatore del sepolcro a che il feretro in questione possa essere rimosso dalla cella in cui fu murato (è il caso delle cosiddette "tombe chiuse", ossia di quei sepolcri nel cui atto di concessione siano specificati particolari obblighi a mantenere un determinato cadavere nell'avello in cui fu precedentemente tumulato sino alla scadenza della concessione) Questo principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza (si veda a tal proposito T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Bologna, 31 ottobre 1988, n. 373). La riduzione delle salme nel sepolcro familiare può essere vietata ove ciò risponda ad una precisa volontà in tal senso del fondatore o dei suoi aventi causa. [... omissis ...].

3) Verifica preliminare del titolo di trasferimento del cadavere o delle sue trasformazioni di stato (semplice ossame, esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo causato dall'insorgere di mummificazione, saponificazione o corificazione verso una nuova destinazione, deve insomma esser preventivamente accertato lo *ius sepulchri* nel nuovo sepolcro.

4) Se il trasferimento avviene nell'ambito dello stesso cimitero non occorre il decreto di trasporto, bastando la semplice annotazione negli appositi registri cimiteriali.

Tutte queste operazioni sono a titolo oneroso per il richiedente, secondo il tariffario predisposto dal Comune in questione.



*Bruno* scrive:

8 aprile 2016 alle 19:15

Salve, volevo sapere in Campania se è possibile aprire una casa funeraria e quali sono i requisiti per costruirla. Consideri un paese di circa 4.000 mila abitanti, con un tasso di mortalità di 50 decessi annui.



*Carlo* scrive:

9 aprile 2016 alle 11:06

La normativa locale di riferimento per la Campania è la L.R. 24 novembre 2001, n.12 così come modificata dalla L.R. 25/07/2013, n.7. Quest'ultima con l'art. 1, comma 1 lett. f) – con cui si modifica l'originario art. 6, comma 2 L.R. 12/2001 – introduce e legittima la possibilità di impiantare ed esercire case funerarie e strutture del commiato, dettandone anche i requisiti tecnici e strutturali, i quali, poi, sono definiti, a livello nazionale dal D.P.R. 14 gennaio 1997.

Occorre preliminarmente una disambiguazione di fondo, perché la Legge Regionale presenta almeno un punto di oscurità, dovuto ad una certa superficialità del Legislatore:

1) la casa funeraria corrisponde, sostanzialmente, nell'esperienza italiana, ad un deposito d'osservazione privato (equivalente al servizio mortuario sanitario delle strutture pubbliche) dove mantenere le salme "a cassa aperta" appunto per il periodo d'osservazione e la veglia funebre;

2) la sala del commiato, invece, è uno spazio rituale alternativo alla più tradizionale chiesa (o altro luogo di culto, purché autorizzato) dove tenere riti esequiali, ma a feretro rigorosamente chiuso, sigillato e già confezionato in base alla tipologia del trasporto ed alla forma di sepoltura prescelta.

Diversi sono i percorsi autorizzativi per accedere a questi due edifici: la casa funeraria comporta la movimentazione del defunto a cassa aperta (dal luogo del decesso sino a quello individuato per l'esposizione della salma), la sala del commiato, al contrario, necessita della classica autorizzazione comunale al trasporto funebre, con sosta intermedia per la celebrazione dei funerali, religiosi o laici che essi siano.

Una casa funeraria comporta un investimento di qualche milione di euro, ragion per cui spetta a Lei ponderare attentamente sull'entità dell'investimento da sostenere.



*Giuseppe* scrive:

31 marzo 2016 alle 16:09

Nel mio paese, in provincia di Pisa, non vi è più posto per costruire cappelle gentilizie. Ho visto però che nel cimitero c'è una vecchia cappella, che sembra pericolante ed in totale stato di abbandono. Ho fatto una ricerca sulla famiglia, i cui membri sono praticamente tutti estinti.

Mi chiedevo se era possibile acquistarla ed a chi devo rivolgermi per ottenere informazioni in merito.



*Carlo* scrive:

2 aprile 2016 alle 08:45

Prima il Comune, accertato lo stato di incuria ed abbandono dell'edificio funerario in questione – che deve essere reale e dimostrabile – pronuncia la decadenza della concessione, così il manufatto deteriorato rientra nella disponibilità del Comune stesso. Solo dopo, l'ufficio comunale della polizia mortuaria, secondo modalità oggettive e procedure di trasparenza, fissate nel regolamento municipale, provvederà ad assegnarlo nuovamente a terzi o a chi sia davvero interessato ad ottenerlo in nuova concessione, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione e riattamento. È comunque da escludersi la trattativa privata.



Attualità

## La reinvenzione della morte. Storia culturale delle icone della fine

di Elena Messina (\*)

Che senso ha la morte? Come tollerarla? Forse è proprio per rispondere a queste domande che sono nate la filosofia, la religione e la scienza. Come ha sottolineato l'antropologo Francesco Remotti, il timore della morte, la consapevolezza che non ci saremo più, rappresenta infatti, da sempre, la causa principale delle nostre inquietudini. Che riguardino il corpo o la mente, i sentimenti o il comportamento, tutte le operazioni che funzionano come generatrici di significato e cultura hanno avuto a che fare, in ogni epoca, con il tempo, e sono state costrette a confrontarsi con la morte. Eppure, paradossalmente proprio nell'era della contemporaneità, nel pieno della "rivoluzione della mortalità", che ha invertito la percentuale di morti premature o violente tipiche dell'intera vicenda dell'uomo, la morte viene tenuta lontana dagli sguardi, confinata negli ospedali, nei luoghi specializzati. Ancora, tutto ciò che può essere definito come forma istintiva del lutto e del dolore è stato abbandonato, in favore di atteggiamenti socialmente condivisi in norme sociali atte a disciplinare le emozioni.

Ciò detto, *l'attenzione rituale che ha universalmente circondato i cadaveri (e che pare addirittura essere connessa alla stessa origine filogenetica dell'essere umano), nasce dal fatto che essi sono "resti" di umanità e non semplici residui organici. Preparandosi a prendere congedo dai corpi, la società si trova a dover fare i conti con quel che resta del corpo e della persona, una sostanza evanescente e residua che caratterizza i resti. Se in vita gli esseri umani "incorporano" cultura attraverso operazioni semplici di mimesi e di natura estetica, rituale o quotidiana, la morte*

*minaccia di porre fine a questi interventi, collocando i corpi in una sorta di limbo antropologico, dando origine alla categoria liminare dei resti, sospesi tra cultura e biologia, tra organico e inorganico, tra presenza e assenza, tra umano e post-umano. Eppure, gli investimenti culturali e affettivi di cui i corpi sono oggetto in vita non si dissolvono del tutto al sopraggiungere della morte: nei resti risuona ancora, anche se in dissolvenza, l'eco dell'umanità in essi scolpita.» (Favole 2003, p. 22).*

Quanto appena discusso condensa in sé i risultati di una più ampia riflessione che, a partire dai primi anni '90, si è andata sviluppando in Italia in merito all'interpretazione dei processi di «antropo-pòiesi», ossia di "costruzione sociale" della persona, in particolare ad opera dell'antropologo Francesco Remotti e della sua Scuola. Tra gli apporti maggiormente innovativi della riflessione antropologica italiana sul tema della costruzione sociale dell'identità vi è, senza dubbio, quello della sua estensione concettuale alla "sfera della morte", con l'inclusione nel processo antropopoiético della fase della "vita" che si estende oltre l'esperienza terrena, dando luogo a quella che Remotti, integrando le teorizzazioni di Favole, ha definito «tanato-metamòrfosi» («Tmm», la «trasformazione culturale» dei corpi e degli spiriti dei morti) e ha inscritto, con l'«antropo-pòiesi» («Ap», «gli interventi, consapevoli o meno, con cui si foggiano gli individui viventi», «non solo i loro corpi, ma anche le loro menti, le loro emozioni, il loro comportamento»), nella «categoria generale» dell'«antropo-metamòrfosi» («Amm») (Favole 2003, Remotti 2006a). Per Remotti

la «*tanato-metamòrfosi*», presupponendo un'intenzionalità esplicita, si pone a un livello concettualmente e simbolicamente più "significativo" (o, meglio, "espressivo") rispetto all'«*antropo-pòiesi*», poiché «*una società può nascondere i suoi obiettivi e i suoi procedimenti antropo-poietici (Ap), tenendoli celati nelle pieghe della vita quotidiana, ma le operazioni di tanato-metamòrfosi (Tmm) appartengono necessariamente al piano delle progettazioni consapevoli (anche se la consapevolezza può non riguardare presupposti, obiettivi profondi, implicazioni e controfinalità di queste operazioni)*» (Remotti 2006a, p. 6).

Come ha ben evidenziato Favole nel brano citato, in tale "intreccio" il cadavere, condensando in sé, simultaneamente, la condizione umana con quella materiale, si trova a rappresentare non solo la sintesi estrema di un'esperienza terrena ma anche il prodotto concreto di un lungo processo antropopoietico, la cui realizzazione può protrarsi ben oltre l'estinzione della componente individuale che in origine lo aveva connotato e che la morte, come già Hertz aveva intuito, con le sue metamorfosi biologiche rischia di compromettere per sempre, cancellando con la corporeità anche il suo «*essere sociale*».

Perché ciò non accada e il cadavere possa, in un certo senso, divenire anch'esso un prodotto della cosiddetta "cultura materiale" – conservando, quindi, la sua "connotazione sociale" – è inevitabile e necessario un confronto con l'aspetto organico della sua essenza, che fa sì che il corpo, indipendentemente dalla volontà umana, sia soggetto a trasformazioni naturali che, in assenza di fattori ambientali eccezionali, ne alterano e minacciano irrimediabilmente l'aspetto e la consistenza, fino ad annullarlo del tutto per tramite di quella che Favole e Remotti hanno definito, assai opportunamente, «*tanato-morfosi*» («*Tm*»), ossia «*i processi di ordine naturale che aggrediscono il corpo con la morte*».

La principale novità dell'approccio di F. Remotti e della sua Scuola consiste appunto nell'analisi dettagliata delle molteplici valenze culturali insite nei processi di «*tanato-metamòrfosi*», a partire dalla quale è divenuto possibile sistematizzare e categorizzare concettualmente i principali atteggiamenti conseguenti alla morte e al "problema" del trattamento dei cadaveri di cui vi sono attestazioni a livello storico ed etno-

grafico. L'idea della "densità culturale" è attraente, perché si presenta come avalutativa: mera constatazione del fatto che la cultura è una sorta di filtro attraverso cui gli individui si relazionano con la realtà considerata. Applicata alla corporeità tale classificazione sintetizza efficacemente quelle che sono per Remotti le strategie antropopoietiche relative al trattamento dei cadaveri e al «*controllo culturale della putrefazione*», soprattutto per quel che concerne l'opposizione di base tra il «*vedere "scomparire"*» e il «*fare "rimanere" forme di umanità*». Entro queste due alternative per Remotti si espletano le principali strategie culturali e comportamentali attraverso le quali ci si confronta con la morte e, nella fattispecie, con le sue ineluttabili contingenze biologiche; un aspetto che diventa ancora più esplicito nel momento in cui il cadavere in questione è quello del «*sovrano*» e la "scelta" tra l'una e l'altra opzione prefigura il modo in cui può essere intesa la trasmissione del potere politico e/o la concezione stessa dello Stato. *Per definire "chi siamo?" abbiamo bisogno di stabilire una qualche distanza (una qualche differenza) rispetto a coloro che ci hanno preceduto, così come abbiamo bisogno di stabilire una qualche continuità. Continuità e discontinuità rispetto al passato sono ingredienti o fattori indispensabili per la costruzione dell'identità*» (Remotti 1993, p. 77 e 87).

(\*) *Ha conseguito la laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia, presso l'Università degli Studi di Torino, nel corso della quale si è occupata di ricerche relative a posizioni etiche rispetto alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti, ed alle ritualità funebri. Oggi collabora con l'Université de Lausanne e con l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.*

Attualità

## Collocazione urne cinerarie fuori dai cimiteri

di Carmelo Passalacqua (\*)

### Premessa

Durante l'autunno scorso sono apparse sulla stampa locale di Padova, riprese poi anche da alcune testate nazionali, notizie circa l'istituzione di appositi spazi privati per la collocazione di urne cinerarie fuori dalle aree cimiteriali. Il "venerdì" di "Repubblica" del 23 ottobre 2015 titola il pezzo "AL POSTO DEI NEGOZI, CASE DELLA MEMORIA PER CHI SCEGLIE LA CREMAZIONE. – NASCONO A PADOVA CIMITERI PRIVATI (CON CARTA D'INGRESSO)".

Il giornalista parla di negozi chiusi per la crisi, con le saracinesche abbassate, adibiti prima ad agenzia immobiliare, frutta e verdura, parrucchiera o altro che da un giorno all'altro rialzano le saracinesche e dopo poco tempo, effettuati alcuni lavori ivi compreso l'oscureamento dei vetri, compare al posto della vecchia insegna la scritta "luogo della memoria". Si sofferma, quindi, sullo stupore degli abitanti degli appartamenti confinanti che si chiedono cosa altro sia se non un cimitero e riporta poi le precisazioni del titolare della società Memoria srl, promotrice dell'iniziativa che tiene a puntualizzare che non trattasi di cimiteri perché "non si ospitano salme, ma solo ceneri chiusi nelle loro urne". L'articolo offre, dopo una dettagliata informativa sul servizio offerto, a partire dai sistemi di sicurezza (entrata con tessera tipo bancomat) alla capienza degli armadi per la custodia, ai servizi collaterali quali un salottino con il distributore di caffè, agli orari di apertura della struttura (ingresso dalle ore 7 alle ore 22 con videosorveglianza continua) e ovviamente ai costi del servizio (euro 80 l'anno con possibilità di sconto per "tombe di famiglia").

Su come si sia evoluta, o meglio come si sta evolvendo, visto che sono in essere anche delle vertenze giudiziarie, la questione "Padova" torneremo più avanti, essendo la vicenda più che mai attuale posto che in

quest'ultimo periodo diversi Comuni hanno ricevuto apposita richiesta da parte della società Memoria srl di essere autorizzata a replicare tale iniziativa in vari Comuni; questa breve premessa, in questo momento, serviva per porci un interrogativo e cioè quali siano le norme che disciplinano la conservazione di urne e resti mortali fuori dai cimiteri e se siffatte iniziative siano consentite dal vigente assetto normativo.

### Il contesto giuridico di riferimento

Prima di esaminare, nel dettaglio, le varie norme che si occupano della materia occorre necessariamente fare un salto indietro nel tempo di oltre due secoli e cioè in epoca antecedente alle riforme napoleoniche formalizzate con l'editto di Saint Cloud del 1804: prima di tale data i cimiteri erano prevalentemente di natura privata ed appartenevano per lo più alla chiesa o a altre istituzioni religiose o umanitarie (anche se non erano rari i casi di cimiteri pubblici); gli stessi, di norma, erano ubicati attorno alle chiese e persino nelle cripte delle medesime e la chiesa stessa svolgeva la funzione di "custode cimiteriale" con la tenuta delle registrazioni e ovviamente provvedeva anche agli incassi delle devoluzioni che a vario titolo (offerta, donazione, lascito ecc.) venivano versati dai familiari dei defunti per la tenuta del cimitero e che per certi versi potrebbero essere assimilati a quelli che attualmente sono i proventi da concessioni cimiteriali.

Lo spostamento obbligato dei cimiteri dai luoghi abitati, voluto dalla riforma, e la conseguente localizzazione in siti periferici dettata da un duplice ordine di motivi legati da un lato a problemi di ordine igienico sanitario e dall'altro alla volontà politica di estromettere la chiesa dalla gestione cimiteriale per assegnarla alla società civile ha messo in discussione tutto l'im-

pianto precedente segnandone la fine. I cimiteri costruiti “fuori le mura” vengono prevalentemente realizzati dai Comuni con il sostegno di risorse private compensate con le concessioni perpetue di cui abbiamo ancora traccia e ripercussioni. Non mancano peraltro i casi di permanenza di cimiteri privati o di autorizzazioni successive alla realizzazione di cimiteri privati; a titolo esemplificativo per citare un caso che conosco nella realtà di Trento, dopo l’entrata in vigore del divieto di seppellire i morti all’interno delle chiese l’ordine dei frati Francescani presentò a più riprese agli organi competenti apposita richiesta per poter realizzare un cimitero privato in apposito spazio di pertinenza del convento riservato alla sepoltura dei confratelli. Attorno al 1850 venne rilasciata l’autorizzazione e fu realizzato il cimitero tuttora funzionante (rientrando fra quelli che comunemente vengono definiti “cimiteri preesistenti”) e sul quale, ai sensi del 4° comma dell’art. 104 del D.P.R. 285/90 esercita la vigilanza il Comune di Trento.

Completato questo doveroso excursus storico, necessario per inquadrare correttamente la questione, ci spostiamo in tempi più recenti per arrivare al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 più comunemente conosciuto come testo unico delle leggi sanitarie, ancora in vigore, ed anzi esplicitamente richiamato dai vari regolamenti nazionali di polizia mortuaria che si sono succeduti nel tempo ultimo, dei quali quello, appunto vigente, approvato con il citato D.P.R. 285/90. Le disposizioni relative ai cimiteri contenute nel citato testo unico (in particolare gli articoli che vanno dal n. 337 al n. 344) unitamente alla classificazione contenuta nel codice civile approvato nel 1942 che all’art. 824 assoggetta anche i cimiteri al regime del demanio pubblico e nella fattispecie al demanio comunale, rappresentano i capisaldi attorno ai quali ruota l’attuale sistema cimiteriale italiano, pur con le modifiche e gli ammodernamenti introdotti nel corso di quasi un secolo fra i quali sicuramente vanno annoverate le disposizioni anche di tipo innovativo contenute nella Legge di principi 30 marzo 2001, n. 130 “*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*”.

Il citato testo unico contiene alcune disposizioni, che rappresentano i cardini del sistema, esplicitate, peraltro, in maniera semplice e chiara a partire dall’obbligo di ciascun Comune di disporre, anche in forma consorzata, di almeno un cimitero a sistema di inumazione e dal cogente divieto di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero, fatta eccezione per le fattispecie, riprese successivamente e più dettagliatamente disciplinate dai regolamenti di polizia mortuaria che si son man mano succeduti, delle cosiddette “cappelle private e gentilizie” e delle “tumulazioni privilegiate”. Detta inoltre precise regole per quanto riguarda la costruzione dei cimiteri sia in ordine alle distanze dai centri abitati che delle cosiddette fasce di rispetto, regole che nel corso degli anni hanno poi subito parziali

modifiche e aggiornamenti per essere adeguate alle mutate situazioni. Il testo unico si occupa anche della destinazione delle ceneri da cremazione (art. 343) chiarendo come anche per queste sia prevista in prima battuta la conservazione nei cimiteri non escludendo peraltro le cappelle gentilizie ovvero colombari privati “*che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione*” equiparabili quindi o a sepolture private se all’interno del cimitero o a cappelle gentilizie, se fuori.

Il vigente regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 285/90) all’art. 80 riprende e precisa meglio le disposizioni contenute nel testo unico in merito alla destinazione delle ceneri stabilendo *in primis* oltre alle modalità di confezionamento dell’urna cineraria “*le ceneri devono essere raccolte in apposita urna portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto*” che nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne e che le medesime possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati (ovviamente all’interno del cimitero trattandosi per l’appunto di concessione). La citata disposizione prevede altresì che ogni cimitero disponga di un cinerario comune per la conservazione perpetua in forma anonima e collettiva delle ceneri da cremazione per le quali sia stata espressa dal defunto la volontà per tale forma di dispersione o per le quali i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Come abbiamo visto, prima dell’avvento della L. 130/2001 e della conseguente legislazione regionale che ne è seguita, la situazione appariva abbastanza chiara e pacifica: tutti i morti, compresi resti mortali o ceneri vanno conservati al cimitero in una area che può essere ad uso pubblico (campo comune, ossario e cinerario comune) o in una area o posto in concessione ad uso quindi privato ed esclusivo per una determinata famiglia; al di fuori dei cimiteri le uniche ipotesi consentite per la sepoltura di cadaveri o conservazione delle ceneri, oltre alle cosiddette tumulazioni privilegiate, erano quelle dei sepolcri privati fuori dai cimiteri disciplinate dall’art. 101 e segg. del citato D.P.R. 285/90 e per la cui costruzione vanno rispettati le prescrizioni di cui all’art. 104 ivi compreso il fatto di essere attorniate per un raggio di 200 metri da fondi di proprietà della famiglia e sui quali viene imposto il vincolo di inalienabilità e inedificabilità; inoltre la tumulazione nella cappella privata è subordinata al nulla osta del sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto, secondo le regole dello jus sepulchri, a ricevere sepoltura nella cappella.

Per quanto riguarda la “tumulazione privilegiata la norma contenuta nell’art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie “*il ministro per l’interno ha la facoltà di autorizzare di volta in volta, con apposito decreto la tumulazione di cadaveri in località differenti dal*

cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria” è stata ripresa in maniera sostanzialmente integrale dall’art. 105 del D.P.R. 285/90 che a parziale modifica di quanto contenuto nel testo unico, attribuisce la competenza all’emanazione del decreto al “Ministro della sanità di concerto con il Ministro per l’interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore della Sanità”. La norma ribadisce altresì che detta procedura può essere attivata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e comunque “per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze”.

Per effetto del D.P.C.M. 26 maggio 2000 relativo ai trasferimenti di competenze in materia di salute pubblica alle regioni e come precisato nella successiva circolare del Ministero della Salute 21/5/2002 n. 400 la competenza ad autorizzare le tumulazioni privilegiate viene trasferita dal ministero alle Regioni (in qualche caso la regione ha poi delegato a tale funzione o le province o direttamente i Comuni interessati); ma al di là del soggetto preposto al rilascio dell’autorizzazione, detta procedura deve essere necessariamente accompagnata da apposita istruttoria atta a dimostrare le particolari benemeritenze del soggetto di cui si richiede la tumulazione fuori dal cimitero; trattasi quindi di una fattispecie del tutto particolare che necessita di singolari presupposti soggettivi che vanno attentamente valutati e che, pertanto, può essere considerata come un caso eccezionale non solo rispetto alle sepolture normali all’interno dei cimiteri, ma anche rispetto alle sepolture nelle cappelle gentilizie nelle quali l’appartenenza alla famiglia costituisce l’unico requisito richiesto per l’accesso.

### La Legge 130/2001

Con l’avvento della L. 130/2001 la normativa cimiteriale subisce delle profonde innovazioni specie per quanto riguarda la destinazione delle ceneri introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico l’istituto della dispersione delle ceneri in natura e cioè fuori dai cimiteri (prima l’unica forma di dispersione riconosciuta era il conferimento nel cinerario comune) e prevedendo altresì, ed è quello di cui ci occupiamo adesso, la domiciliatura delle ceneri fuori dai camposanti ovvero l’affidamento ai familiari.

Poiché i cadaveri e i resti mortali, ivi comprese quindi anche le ceneri da cremazione, ricevono una forte tutela anche da parte dell’ordinamento penale, essendo previsti al capo 2 del titolo 4 del codice penale “*dei delitti contro la pietà dei defunti*” fra l’altro i reati di vilipendio di cadavere (art. 410), di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (art. 411) e di occultamento di cadavere (art. 412) e quindi detti istituti

erano vietati prima dell’avvento della L. 130/2001 in quanto integravano le ipotesi delittuose di distruzione o soppressione nel caso di dispersione delle ceneri e di sottrazione o occultamento nel caso di conservazione fuori dal cimitero, ad eccezione delle ipotesi particolari esaminate prima, la prima disposizione contenuta nella legge (Art. 2 – Modifiche all’art. 411 del codice penale) riguarda proprio la rimozione dell’illecito penale allorché detti istituti vengono applicati rigorosamente secondo la disposizione della nuova legge. Recita infatti il primo comma del punto 1 del citato art. 2 che “*non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto*”, mentre nel successivo comma 2 si legge che “*la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse da quanto indicato dal defunto è punita con la reclusione ...*”.

La L. 130/2001 è una legge di principi finalizzata alla modifica del D.P.R. 285/90 ed enuclea per l’appunto i principi che dovevano essere seguiti in sede di modifica del regolamento di polizia mortuaria per ciascun singolo istituto, modifiche che sarebbero dovute intervenire sulla base del dettato di cui all’art. 3 entro 6 mesi dall’entrata in vigore. Anche il Supremo Consesso, chiamato ad esprimere un parere in ordine ad un ricorso straordinario al capo dello stato in merito ad un diniego alla dispersione delle ceneri ha precisato che la L. 30 marzo 2001, n. 130 non è una legge delega, ma una legge ordinaria diretta ad innovare la normativa vigente in materia di cremazione ed in particolare il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, e che non è sostenibile che la mancata emanazione del regolamento possa privare la legge di qualsiasi efficacia specialmente rispetto alla previgente normativa di rango secondario e che pertanto le disposizioni di mero principio costituiscono un criterio interpretativo delle norme previgenti mentre devono ritenersi applicabili quegli istituti in cui la disciplina risulti completa come nel caso dell’affidamento delle ceneri, che a differenza della dispersione dove “*necessita la definizione di molteplici aspetti applicativi*”, risulta “*compiutamente regolata*”.

Come è noto le modifiche al D.P.R. 285/90, anche per effetto anche della riforma costituzionale che ha trasferito alle regioni le competenze in materia sanitaria, non sono mai intervenute e dal 2004 le regioni e le province autonome, una la volta hanno iniziato a legiferare recependo i contenuti della L. 130/2001.

A parte le regioni a statuto speciale e le province autonome, che però in ogni caso sono tenute a rispettare le competenze esclusive dello stato di cui all’art. 117 della Costituzione e segnatamente quelle relative all’ordinamento di stato civile e all’ordinamento civile e penale, per le regioni a statuto ordinario, con una normativa quindi, come definita dal Consiglio di Stato

“di rango secondario” i principi contenuti nella L. 130/2001 oltre a costituire un “criterio interpretativo” risultano invalicabili, non travisabili e imm modificabili.

Nel corso della variegata proliferazione della legislazione regionale in materia abbiamo invece assistito alle più diverse interpretazioni ed applicazione dei contenuti della L. 130/2001 a volte anche in maniera contraddittoria e diametralmente opposta tra una regione all'altra. In alcuni casi si è fatta anche una sorta di invasione di campo andando a disciplinare illegittimamente compiti e attribuzioni degli ufficiali di stato civile nonostante la materia risulti inibita dalla riserva di cui all'art. 117 della Costituzione. Ma la cosa più grave a mio avviso è che alcune regioni, non so se inconsapevolmente o con cognizione di causa sono di fatto intervenute in materia penale; e mi spiego meglio: la L. 130/2001, legge ordinaria dello stato è l'unica che può dire quando una azione o omissione si configuri come reato; è l'unica che può dire quando la dispersione delle ceneri non costituisca reato e in questo caso ha esplicitamente detto che non costituisce reato quando è autorizzata “sulla base di espressa volontà del defunto” (art. 2) circoscrivendo e limitando esclusivamente a questa ipotesi e non anche alla volontà dei familiari, come invece previsto per la cremazione (art. 3 punto 1 lett. b) “*nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari*”.

Orbene l'unico modo per accertare la volontà espressa del defunto è quella scritta o testamentaria: si può discutere se può essere accettata una registrazione vocale, un filmato, una scrittura privata, un testamento olografo o un atto notarile, ma la legge esclude che tale volontà, a differenza di quanto previsto per la cremazione, possa essere resa dai familiari.

Diverse leggi regionali hanno previsto invece, in palese contrasto con la disposizione contenuta nella “legge di principi” che anche per l'autorizzazione alla dispersione è sufficiente la manifestazione di volontà resa verbalmente dai familiari del defunto come nel caso della cremazione che però è espressamente previsto dalla legge.

In questi casi la legge regionale ha depenalizzato in quella regione una fattispecie prevista e punita dal codice penale “con una reclusione da due mesi ad un anno” (art. 411 C.P. Come modificato dall'art. 2 della L. 130/2001). È abbastanza evidente che le leggi regionali che contengono questa previsione risultano illegittime in questo passaggio per violazione dell'art. 117 della Costituzione; peraltro poiché nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità penale è sempre personale non si può escludere che nei confronti del pubblico ufficiale o dell'ufficiale di stato civile che ha autorizzato una dispersione di ceneri in ottemperanza ad una legge regionale in palese contrasto con il codice penale potrebbero essere ravvisati profili e rilievi di ordine penale essendo di fatto chi materialmente ha

autorizzato la dispersione in essenza della volontà espressa del defunto ed in violazione quindi del codice penale.

Analogo ragionamento, ancorché non espressamente contemplato dal codice penale che parla solamente di dispersione difforme rispetto alla previsione della legge e non anche di affidamento, potrebbe essere addotto per quest'ultimo istituto rispetto al quale una detenzione arbitraria dell'urna cineraria, ovvero senza regolare autorizzazione, potrebbe integrare il reato di sottrazione o occultamento di cadavere.

Anche in questo caso si deve infatti rilevare come diverse regioni hanno disatteso e travisato il principio contenuto all'art. 3 punto 1 lett. e) circa “*l'affidamento ai familiari*” (e trattasi di una previsione espressa, letterale e inequivocabile). Mettendo da parte la questione circa una eventuale rilevanza anche di tipo penale come per la dispersione, resta sempre il fatto che disattendere il principio sancito dalla legge ordinaria e stabilire delle regole completamente diverse in norme definite di “rango secondario” (e si badi bene in alcuni casi non si è neanche in presenza di una legge regionale bensì di regolamenti e quindi di atti amministrativi delle regioni che vanno a violare i principi di una legge ordinaria dello stato) rende quest'ultime di fatto illegittime, ancorché non ne sia mai stata dichiarata l'illegittimità costituzionale.

Alcune regioni hanno trasformato “l'affidamento ai familiari” in “affidamento personale”; in altre si legge che “chiunque può essere destinatario di affidamento” altre ancora introducono il concetto di “conservazione in ambito privato” diciture che oltre a ingenerare una grande confusione vanno a snaturare la *ratio* del nuovo istituto rispetto al quale la legge aveva chiaramente fissato i principi e la disciplina e rispetto alla quale, come abbiamo già visto, perfino il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che trattavasi di “disciplina compiuta” e quindi immediatamente applicabile.

Qualche anno fa in occasione di un mio intervento al convegno Sefitdieci del 2013, esaminando la variegata e a volte contraddittoria normativa regionale, proprio su questo aspetto avevo sottolineato come una formulazione diversa rispetto a quanto contenuto nella legge ordinaria potrebbe aprire degli scenari non previsti e non prevedibili e che forse neanche chi ha legiferato si è reso conto della portata o se si è reso conto l'ha fatto con cognizione di causa, della piccola variazione terminologica in termini di contenuti; in quella sede avevo persino ipotizzato che quelle strane formulazioni potevano prestare il fianco alla nascita di un nuovo operatore funebre: l'impresario degli affidamenti; che dire: non è che volevo fare la Cassandra di turno però la mia visione è stata confermata dai fatti e come ha detto qualcuno prima di me “*a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina*”.

### Tornando al “caso Padova”

Come accennato prima il “caso Padova” risulta ancora di grande attualità, essendoci delle vertenze in corso ed una prima sentenza del tribunale civile che secondo quanto riportato dalla stampa ha dato torto al Comune: “CIMITERI PRIVATI: COMUNE BOCCIATO. – UNA FAMIGLIA IMPUGNA LO STOP DI PALAZZO MORONI. IL GIUDICE: NESSUN OSTACOLO ALLA TRASLAZIONE DELL’URNA”, così titola “Il Mattino” del 6 febbraio 2016 in un articolo nella cronaca di Padova.

Non siamo in possesso delle carte giudiziarie per cui non sappiamo con quali argomentazioni il privato si sia rivolto al giudice né quali siano le motivazioni che hanno portato il tribunale a formulare tale sentenza, ma proviamo lo stesso a ricostruire la vicenda sulla scorta delle informazioni che abbiamo acquisito per lo più attraverso gli organi di stampa.

Innanzitutto si deve supporre che in un primo momento l’iniziativa proposta dalla società Memoria srl sia stata comunicata a qualche organo o ufficio del Comune e che in qualche modo abbia avuto un avallo, non si sa se in maniera formale o informale, né se l’iniziativa sia partita con una semplice Scia o attraverso una formale richiesta di “nulla osta ed autorizzazione a procedere” (è questo l’oggetto della richiesta pervenuta in quest’ultimo periodo a diversi comuni) a custodire per conto terzi (e si badi bene non trattasi di un affidamento ad una persona estranea alla famiglia ma una di custodia per conto dei familiari affidatari in un luogo diverso dalla propria abitazione) alla quale in qualche modo senza valutare appieno tutte le possibili implicazioni sia stato dato un tacito o espresso assenso.

Diversamente risulterebbe inspiegabile che un privato investa risorse e tempo per avviare una iniziativa di cui non abbia verificato preliminarmente la fattibilità.

Successivamente, allorché è montata la protesta dei condomini dei vicini appartamenti anche attraverso una raccolta di firme ed è pervenuta al Comune di Padova la decisa presa di posizione di Sefit probabilmente la questione è stata affrontata più attentamente ed il Comune deve essersi reso conto dell’improprietà dell’iniziativa e, giocoforza, ha dovuto esternare un diniego all’autorizzazione a tale iniziativa avallata da una modifica regolamentare che, legittimamente, consente la custodia delle ceneri esclusivamente nel cimitero o nell’abitazione di un familiare.

Il tribunale accogliendo il ricorso ha bocciato la modifica regolamentare e ha consentito al privato ricorrente di custodire l’urna cineraria presso il “luogo della memoria” istituito dalla citata Memoria Srl. Sempre secondo quanto riportato dalla stampa il Comune di Padova sembra intenzionato ad impugnare la sentenza per far valere il principio della demanialità dei cimiteri.

Come accennato al momento non conosciamo le motivazioni della sentenza e pertanto non siamo in grado di ipotizzare le argomentazioni addotte per bocciare una modifica regolamentare che andava a mettere un po’ di ordine sulla questione ripristinando, in materia di affidamento, il principio contenuto nella L. 130/2001, Posso solo supporre che la causa vada ricercata nell’ambigua normativa regionale ed in particolare nell’art. 49, comma 2 della Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18, che, come spiegato prima, pur trattandosi di norma di “rango secondario” va a travisare i principi della legge ordinaria con una previsione che si presta ad interpretazioni difformi “a richiesta l’urna può essere consegnata agli aventi titolo ... per la conservazione in ambito privato ...” e proprio la dicitura “ambito privato” potrebbe dar forza a siffatte iniziative non parlando esplicitamente di affidamento ai familiari.

Suppongo che i giudici nella valutazione della modifica del regolamento abbiano ritenuto che il Comune di Padova abbia introdotto un elemento più stringente di quanto previsto nella legge regionale e ancorché la modifica può essere considerata pertinente e legittima risulta in contrasto con una norma illegittima però di rango superiore (legge regionale).

Però a guardar bene l’impianto della L. 130/2001 anche questo tipo di interpretazione non regge in quanto, checché ne dicano gli interessati, quando affermano che trattasi di luoghi di conservazione delle urne e non di cimiteri, l’art. 4 introduce un altro concetto, e anche questo costituisce un principio a cui attenersi, e cioè quello di “cimitero di urne” per i quali non si applicano le distanze previste per i cimiteri “ordinari” ma li definisce sempre “cimiteri” e come tali ricadono nel regime della demanialità di cui ai citati artt. 823 e 824 del C.C. e pertanto stante l’attuale assetto normativo non possono essere assolutamente di natura privata.

Penso che il Comune di Padova faccia bene ad impugnare la sentenza e ritengo che la strada da percorrere sia quella di sollevare la questione di legittimità costituzionale della L.R. 18/2010 nella parte in cui in palese violazione dei principi sanciti dalla L. 130/2001 preveda affidamenti diversi da quelli familiari facendo sorgere cimiteri “privati” fuori dal contesto normativo.

### Conclusioni: andare oltre

È giusto e doveroso vigilare, specie per chi è chiamato a gestire un servizio pubblico e come tale in prima persona chi gestisce i cimiteri, affinché le norme in vigore vengano rispettate e le proposte “innovative” più o meno bizzarre vengano valutate attentamente sia dal punto di vista tecnico e giuridico, ma anche in termini pratici ovvero di lesione degli interessi anche di tipo economico dell’amministrazione con risorse distratte dalle gestione cimiteriale e indirizzate a im-

prese private, ma ritengo altrettanto importante che di fronte a queste iniziative dobbiamo fare alcune riflessioni per capire quali sono le cause che portano a generare una richiesta in tal senso ovvero nel caso specifico una custodia delle ceneri fuori dagli spazi a ciò deputati ovvero i cimiteri, ma ovviamente la riflessione va estesa a tutti gli ambiti di attività.

L'ho detto in altre circostanze e lo ribadisco ancora: sono fermamente convinto che molto spesso l'offerta cimiteriale non sia soddisfacente, che non riesce ad interpretare le mutate esigenze degli utenti e che rimane ancorata a vecchi schemi e retaggi superati non aderenti alle nuove situazioni e pertanto chi riesce a intercettare questa domanda latente o insoddisfatta si fa avanti con proposte che tutto sommato saremo in grado di fare anche noi; nel caso specifico l'iniziativa è improponibile in quanto vietata dalla legge, ma se fosse possibile perché non gestirla direttamente?

Per far comprendere meglio quello che voglio dire cito come esempio la gestione delle camere mortuarie. Nella mia realtà ovvero il cimitero di Trento le camere mortuarie gestite dal Comune sono delle moderne e decorose strutture con salette singole e doppie che consentono oltre alla funzione di deposito di osservazione o di obitorio anche l'allestimento della camera ardente, non manca poi, come lo definiscono i privati, il salottino con il distributore automatico del caffè o di altre bevande o prodotti vari. Orbene nella nostra realtà non è mai sorta l'esigenza, e nessun privato si è mai fatto avanti in tal senso, di disporre di una funeral home, o casa funeraria, perché il servizio offerto dal pubblico risulta adeguato a soddisfare la domanda e le esigenze degli utenti.

In altre situazioni che purtroppo o avuto modo di constatare personalmente, già la definizione di "camera mortuaria" appare come un grande eufemismo, trattandosi in realtà di più o meno disordinati "magazzini" nelle cui scaffalature vengono stivate numerose salme rendendo praticamente impossibile la tranquillità e la riservatezza necessaria per gli ultimi momenti da trascorrere con il proprio caro; in questi casi se il pubblico non riesce ad offrire di meglio ecco che si fa avanti (direi anche per fortuna perché anch'io sarei il primo a cercare, se possibile, una sistemazione più decorosa) il privato che riesce ad intercettare una domanda alla quale per i più disparati motivi non siamo di fatto in grado di dare risposte adeguate.

Per quanto riguarda la sistemazione delle ceneri nei cimiteri, piuttosto frequentemente le risposte che siamo in grado di dare risultano frammentarie, inadeguate o insoddisfacenti: cellette in posti alquanto defilati del cimitero, magari in file alte difficoltose da raggiungere con le scale da parte di persone anziane, senza neanche la possibilità di portare fiori o lumini; in taluni casi (ed esiste ancora qualche regolamento comunale in tal senso) siamo ancora ancorati a vecchie politiche "protezionistiche" del tipo che si rilascia la concessione solo in presenza di urna o che in ogni caso si rilascia solo ai residenti, che avevano ragione di essere prima dell'avvento in forma massiccia della cremazione quando i cimiteri erano in sofferenza ma che adesso risultano anacronistiche e controproducenti.

Ritengo quindi che risulti doveroso affrontare questi aspetti in termini di marketing cimiteriale e cioè non rimanere solo sulla difensiva ma ingegnarsi per capire, intercettare e dare risposte adeguate alle nuove esigenze degli utenti e qui mi piace, a titolo esemplificativo ma non esaustivo citare come esempio, già fatto peraltro in altre circostanze, un utilizzo intelligente delle aree di inumazioni che risultano in esubero a seguito dell'incremento della pratica della cremazione ipotizzando la realizzazione di tombe ipogee per la tumulazione delle urne che sicuramente possono rappresentare una risposta più adeguata e soddisfacente per gli utenti più esigenti, ma gli esempi potrebbero essere tanti; occorre una visione più moderna che superi quel luogo comune "si è sempre fatto così": non va più bene.

Voglio concludere questo articolo con l'auspicio che mi faccio, anzi che ci facciamo tutti da anni e cioè che l'avvento di una legge di respiro nazionale possa finalmente mettere un po' di ordine alla confusione e all'incertezza creata dalla frammentaria e a volte contraddittoria legislazione regionale.

*(\*) Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*





**OrthoMetals** è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 450 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

**Altre informazioni**

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

**Chi contattare in Italia**

➔ Euro.Act srl • Tel: 0532.1916111

Mail: [riciclo@euroact.net](mailto:riciclo@euroact.net)

## Attualità **Revisione dello Standard Europeo dei Servizi Funerari EN 15017**

di Giovanni Primavesi (\*)

L'ASI, *Austrian Standard Institute*, si è fatto promotore per la revisione della Norma CEN catalogata come EN 15017 e riguardante il comparto funerario.

I lavori per la norma in vigore erano iniziati nell'ormai lontano 2003 a cura del DIN, *Deutsches Institut für Normung*, l'Ente tedesco per gli standard (sollecitata dalla Federazione Nazionale dei Servizi Funebri) per la creazione di uno standard europeo che riguardasse il comparto funerario. per contribuire all'allineamento della norma con le tante regolamentazioni vigenti anche a livello locale.

Per questo fu chiesta la collaborazione dell'EFFS.

EFFS attivò i propri associati <sup>(1)</sup> che – nominati dei propri “esperti” accettati dai singoli Enti nazionali – iniziarono i lavori, lavori che richiesero circa due anni di tempo.

Fu infatti il 29 agosto 2005 che il testo definitivo “assembleato” con tutti i suggerimenti nazionali venne approvato dal Comitato Direttivo del CEN, Comitato Europeo per la Standardizzazione.

È importante rilevare come siano stati dati contributi da Paesi aderente a CEN e non facenti parte della UE.

Per quanto riguarda l'Italia, la norma è stata elaborata sotto la competenza dell'UNITER (Organismo di Normazione e Certificazione di Sistemi Qualità Aziendali Commercio, Turismo e Servizi – Ente federato all'UNI) ed è stata ratificata dal Presidente dell'UNI, entrando a far parte del corpo normativo nazionale il 16 febbraio 2006.

Cos'è lo Standard Europeo?

È una norma tecnica che nasce come esigenza di definizione di requisiti qualificanti del servizio, ma che

rimane pur sempre nell'ambito di applicazione volontaria.

La Norma UN EN 15017 è nata con lo scopo di garantire un adeguato livello di qualità e affidabilità del servizio funerario. Nato dal lavoro di tutti i soggetti interessati al settore (Enti, Federazioni, Associazioni, ecc.), lo standard, seppur di natura volontaria, si propone di definire requisiti qualificanti del servizio e può costituire una guida per il rilascio di autorizzazioni o la definizione del livello di servizio agli utenti, per le Autorità locali.

In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei seguenti Paesi sono tenuti a recepire la presente norma europea: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, ITALIA, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

### **Nell'introduzione**

La presente norma europea stabilisce i requisiti per l'erogazione di servizi funerari, non si applica ai requisiti tecnici relativi ai prodotti. I requisiti relativi alla salute e alla sicurezza professionale non sono trattati dalla presente norma.

La presente norma europea:

- garantisce la qualità dei servizi funerari, compresi il massimo rispetto per il defunto e i suoi familiari e l'osservanza dei regolamenti locali vigenti;
- è intesa a rendere i servizi funerari, le relative strutture e i principi di applicazione dei prezzi trasparenti per il consumatore;
- contiene raccomandazioni generali che tengono in debito conto le diverse disposizioni delle legislazioni nazionali in materia di servizi funerari, nonché le tra-

<sup>(1)</sup> Per l'Italia parteciparono FeNIOF e SEFIT.

dizioni e gli aspetti etici, culturali e regionali dei riti funebri e le considerazioni di ordine igienico e ambientale;

– stabilisce i servizi e i doveri di informazione che competono al direttore dei servizi funerari;  
– delinea il profilo delle qualifiche e della formazione professionale dei direttori dei servizi funerari e del personale addetto a tali servizi.

La presente norma europea si basa sui seguenti principi etici:

– rapporto etico e professionale con le famiglie clienti;  
– sincero rispetto per le convinzioni, gli usi e i costumi delle famiglie;  
– diritto della(e) persona(e) che organizza(organizzano) il funerale di scegliere il direttore dei servizi funerari e di decidere tra sepoltura o cremazione;  
– diritto delle famiglie a essere informate del costo totale stimato del funerale;  
– garanzia di completa riservatezza, in qualsiasi circostanza, fatti salvi solo i requisiti di legge;  
– onestà, lealtà e integrità del personale addetto ai servizi funerari nello svolgimento delle proprie mansioni;  
– stretta osservanza di tutte le leggi, le regole e i regolamenti che riguardano la professione, a livello nazionale e internazionale;  
– pubblicità obiettiva, onesta e sensibile;  
– sforzo continuativo di innalzare il livello professionale dei servizi funerari.

La norma definisce molti termini professionali, tra i quali

- camera mortuaria, servizio mortuario;
- corteo funebre;
- cremazione, servizi di cremazione, crematorio: dispersione;
- direttore dei servizi funerari, personale addetto ai servizi funerari, operatore cimiteriale;
- esumazione
- imbalsamazione/tanatoprassi, trattamento di conservazione temporanea;
- necrofori;
- necrologi;
- previdenza funeraria;
- sala delle cerimonie;
- sepolture;
- tanatocosmesi;
- trasporto della salma.

Per quanto riguarda poi i requisiti, essi sono raggruppati in appositi capitoli:

- Personale addetto ai servizi funerari;
- Gestione dei reclami;
- Sistema di monitoraggio;
- Cura del defunto e misure igieniche;

- Rimozione/trasferimento e trasporto;
- Strutture delle imprese di onoranze funebri;
- Funerale;
- Servizio di consulenza;
- Previdenza funeraria.

La norma prevede anche eccezioni (deviazioni) nazionali dovute a regolamenti la cui modifica non rientra al momento nella competenza del membro CEN/CENELEC.

La presente norma europea non rientra nell'ambito di alcuna Direttiva CE.

### Italia

In deroga ai requisiti del punto 3.4.3, in Italia si applicano le disposizioni degli articoli 32, 46, 47, 48 del D.P.R. 10/09/1990, ) n. 285.

Questi articoli specificano i dettagli relativi all'autopsia e ai trattamenti di conservazione del corpo, consentiti dalla legge italiana.

Fino a quando non siano state eliminate, tali deviazioni A sono valide nei Paesi CEN/CENELEC interessati in sostituzione delle disposizioni della presente norma europea.

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dell'arte della materia ed il necessario grado di consenso.

La presente norma europea esiste in tre versioni ufficiali (inglese, francese, tedesco). Una versione in qualsiasi altra lingua fatta dalla traduzione sotto la responsabilità di un membro del CEN nella propria lingua e notificata alla Segreteria Centrale ha lo stesso status delle versioni ufficiali.

*Questa è la norma vigente ed è evidente che dopo 10 anni qualche "correzione" e/o aggiunta va fatta considerando che, anche nel settore, funerario si sono verificate variazioni.*

*Specie se si vuol che lo Standard contribuisca sempre più notevolmente a chiarire e pianificare al meglio i servizi offerti, con il miglioramento delle prestazioni del livello secondo un rapporto etico/professionale per i congiunti.*

*(\*) Consigliere FeNIOF incaricato per i rapporti con l'estero, Presidente della EFFS (Federazione Europea dei Servizi Funerari)*

Attualità

## L'importazione in Italia dei cofani in legno (Parte II)

di Giorgio Stragliotto (\*)

Nella prima parte dell'articolo avevo posto la domanda di quanto è conveniente importare e se la scelta fosse strategica.

Ho cercato molte volte di trovare una risposta esauritiva, leggendo interviste di imprenditori di altri vari settori produttivi, ma purtroppo nessun settore può essere assimilato alla nostra piccola attività economica.

L'elasticità della domanda rispetto ai prezzi venne elaborata dall'economista Léon Walras e indica l'attesa variazione percentuale della domanda di un prodotto/servizio rispetto ad una variazione percentuale del prezzo. Quando una variazione del prezzo del prodotto/servizio non genera una variazione della quantità domandata ha luogo una *"domanda rigida rispetto al prezzo"*. Se la domanda è rigida rispetto al prezzo, una diminuzione del prezzo riduce il ricavo totale.

Aggiungo che un'offerta maggiore dell'1% rispetto alla domanda può generare una diminuzione ulteriore e devastante non solo sul ricavo totale, ma soprattutto sul valore aggiunto, quindi su tutti i componenti come ammortamenti/investimenti, ricerca di aggiornamento, formazione del personale e quindi inevitabile decadenza della necessaria capacità di generare occupazione.

Non vorrei che questo potesse sembrare una difesa del *"vecchio rispetto al nuovo"*, quando in realtà credo che solo con un continuo aggiornamento, in qualsiasi settore, si possa andare incontro al cambiamento dei costumi e alle esigenze di un settore così vituperato, dalla stampa poco conosciuto, spesso trascurato per paura o per profonda insipienza dalla pubblica amministrazione sia centrale che periferica.

Cosa può centrare tutto questo con l'importazione di cofani in legno? Molto. Il perché è evidente. Se la componente produttiva non ha macro marginalità per concorrere a formare e rafforzare la normativa che regola la costruzione e l'utilizzo, e gli enti erogatori del servizio, imprese pubbliche e private, hanno come unico scopo la propria utilità e sopravvivenza senza accettare di essere in una filiera di un servizio non solo necessario, ma che deve essere rispettoso della dignità, allora è meglio equiparare tutto alla raccolta di rifiuti solidi che comunque è soggetta a regolamenti.

Il controllo necessario al rispetto dell'esecuzione di cofani, funerali e sepoltura, non può che essere un costo che garantirebbe il corretto funzionamento del servizio e quindi la salvaguardia degli operatori che rispettano le regole.

Un famoso giornalista, a fronte di un sequestro, purtroppo raro, di cofani di strana provenienza, fece dei commenti poco gradevoli scrivendo “*a che ci serve una bara a norma di legge (e cara)?*”. Gli fu anche scritto e spiegato con molta cortesia, troppa, e la risposta non mi risulta sia mai arrivata.

L'episodio è significativo di come il settore funerario e l'argomento morte siano facilmente preda oltre che di sciacalli anche di presunti, ma incompetenti, moralisti.

Vorrei ora cercare di spiegare in modo più “scientifico” e con alcune argomentazioni razionali/economiche il perché non sono convinto del modo con il quale l'Italia ha affrontato l'argomento, senza voler negare l'utilità di valutazioni di *make or buy* anche per il prodotto cofani di legno.

La prima riflessione è opportuno farla su chi importa e chi ha cominciato ad importare, perché diverse sono le motivazioni che portano a decisioni di *make or buy*.

In sintesi si possono dividere gli imprenditori in tre categorie di acquirenti:

- a) società di dimensioni molto differenti tra loro, ma che commerciano solamente;
- b) piccoli produttori di cofani;
- c) medi/grandi produttori di cofani.

a) Per la prima categoria, società esclusivamente commerciali, non c'era alternativa. Potevano solo comprare o in Italia o nel resto del mondo, oppure costruire o comprare una fabbrica.

b) Per la seconda categoria la scelta di importare acquistando, o anche andando a costruire all'estero (Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca) è stata condizionata da necessità urgenti o inderogabili, non potendo crescere in Italia per mancanza di spazi o di altre risorse interne. Ad oggi la maggior parte di queste società o ha chiuso o è in effetti solo acquirente di prodotto estero e quindi assimilabile alla prima categoria. In ogni modo, sia per la prima che per la seconda categoria la scelta è stata quasi obbligata dal confronto, a pari livello qualitativo, fra i costi diretti di acquisizione e di produzione e dalla

insufficiente capacità produttiva di breve termine. Possiamo affermare che è stata una scelta tattica.

c) Molto più difficile è capire la scelta della terza categoria, se non si entra in merito a una prospettiva di lungo termine, e quindi strategica. Le decisioni di *make or buy* a livello strategico non sono riferiti solo a valutazioni di costo o di opportunità contingenti, ma a vere e proprie scelte di strategia aziendale, che a monte devono avere chiari i propri vantaggi competitivi.

Nel caso delle società più importanti la parte di *buy* è ancora insignificante perché in realtà le importazioni avvengono da fabbriche controllate e di proprietà e quindi definibili come outsourcing solo per alcuni degli aspetti che lo caratterizzano. In particolare dei sei motivi (*reasons*) che secondo M. F. Greaver II rappresentano i pro dell'outsourcing e cioè:

1. *Organizationally driven reasons*
2. *Improvement driven reason*
3. *Financially driven reasons*
4. *Revenue driven reasons*
5. *Cost driven reasons*
6. *Employee driven reasons*

solo tre sono giustificabili nel caso specifico e cioè:

4. *Revenue driven reasons*
5. *Cost driven reasons*
6. *Employee driven reasons*

A fronte di immediati ed evidenti pro, quale la riduzione dei costi, sempre secondo M. F. Greaver II esistono una serie di contro (*excuses*):

1. *Uncertainty*
2. *Loss of controll*
3. *Conflict*
4. *Employees unhappiness*
5. *Financial*
6. *Excuses*

Per lo specifico settore di cui ci occupiamo non vedo motivi di preoccupazione se esaminiamo i sei *excuses* sopra citati, anche perché poco contano sul mercato italiano eventuali produttori esteri che non siano legati alle più importanti ditte italiane.

Il problema maggiore e più preoccupante è cosa ha generato nel mercato, che è un mercato rigido anzi rigidissimo, una scelta così importante numericamente. Nelle economie occidentali a fronte dell'aumento della disoccupazione è più che mai vivo il dibattito sull'esternalizzazione delle attività in altri paesi.

La preoccupazione è grande in tanti settori dove le dimensioni aziendali e la forza economica possono modificare il trend di mercato.

In un settore dove la dimensione del mercato è "miseria" sarà difficile modificare la tendenza, anche sociale, che ha impoverito la componente prodotto nel complesso del servizio funebre senza portare beneficio e riduzione del costo finale.

Le indagini condotte da varie società di consulenza portano a risultati discordanti del livello di soddisfazione delle aziende che hanno utilizzato l'*outsourcing*.

Analizzando la situazione attuale di chi lo ha utilizzato nel nostro settore, posso concludere che il risultato, sia per aziende commerciali sia per aziende produttive, è piuttosto deludente salvo un particolare gruppo aziendale che sicuramente ha tratto un beneficio contingente molto elevato.

Un'analisi più attenta potrebbe mettere in evidenza che i risultati della gestione caratteristica non sono poi così buoni.

Tra alcuni anni, quando i costi di produzione all'estero (Paesi europei) non saranno così differenti dai nostri e i costi commerciali, distribuzione, ecc., cresceranno in percentuale nel valore del prodotto, non potendo più aumentare il numero di beni (domanda rigida) e tantomeno il *mark up*, ci renderemo conto che la scelta strategica è stata molto tattica.

Il costo complessivo che comprende il costo di intermediazione e di tutte le altre spese, escluso il costo primo, è sempre tanto più importante in termini percentuali, quanto più il costo primo è minore.

Una serie di simulazioni effettuate con sistemi di calcolo abbastanza completi porta a dire che il prezzo di vendita attuale è sotto costo. Certamente il confondere il bilancio caratteristico dell'attività con la parte puramente commerciale può indurre a grossolani errori.

Queste mie valutazioni personali possono non essere completamente condivise, ma purtroppo quello che sta accadendo nel mercato funerario mi porta a sostenere tali argomentazioni.

(\*) *Stragliotto S.p.a., Rossano Veneto (VI)*



# argema s.r.l.

Azienda leader nella produzione e vendita di prodotti ad uso cimiteriale



## ARIA... la nostra forza

### **FILTRO ARGEMA PER LOCULI AERATI**

Omologato secondo la norma AFNOR NF P98-049  
certificazione n. FG/MG/DC/15-190



Vaschetta Sottovas®



Prodotti enzimatici



Lastra di chiusura

Documentazione

**Testo P.d.L. A.C. 3189*****Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri***

d'iniziativa dei deputati GASPARINI, CASATI, RONDINI, SQUERI presentata il 19 giugno 2015

**TITOLO I – FINALITÀ E DEFINIZIONI****Art. 1 (Finalità, principi e ambito di applicazione)**

1. La Repubblica assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.

2. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni, tenuto conto degli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sicurezza.

3. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e individua i compiti dei comuni e delle aziende sanitarie locali (ASL), le modalità di svolgimento delle loro funzioni e dei loro servizi, negli ambiti delle rispettive competenze;

b) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari;

c) armonizza, nell'ambito della polizia mortuaria, le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;

d) regola le condizioni e i requisiti per l'esercizio delle attività mortuarie e funebri affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge.

4. La costruzione e la gestione dei cimiteri sono considerate attività di rilevanza pubblica. I cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità locali, secondo i diversi usi funerari.

5. I servizi cimiteriali comprendono l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimen-

to o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero nonché le operazioni cimiteriali di inumazione. Sono operazioni cimiteriali a domanda individuale i servizi cimiteriali relativi a tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione e traslazione di defunti o dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, concessioni di spazi per sepolture e tutte le registrazioni amministrative connesse alle attività di cui al presente comma.

6. La gestione dei servizi cimiteriali deve garantire a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e la libertà di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà eventualmente espresse dal defunto, delle tradizioni e del credo religioso.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

**Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge:

a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento della morte;

b) per «cadavere» si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell'accertamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente;

c) per «resto mortale» si intende un cadavere, in qualsiasi stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o di tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il termine di



dieci anni è da considerare corrispondentemente abbreviato;

**d)** per «attività di polizia mortuaria» si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;

**e)** per «servizi funebri» si intendono le attività imprenditoriali di interesse generale, attinenti alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza con preminenti aspetti di natura igienico-sanitari, svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni:

- 1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;
- 2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;
- 3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;
- 4) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione, tanatocosmesi e tanatoprassi;
- 5) eventuale gestione di case funerarie;

**f)** per «attività necroscopiche» si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in esse:

1) dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni di impresa funebre che provvede:

1.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, qualora sia necessario eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero che la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per «disinteresse» si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;

1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, o anche dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale;

2) dal servizio sanitario regionale, quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina le-

gale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio della ASL di riferimento;

**g)** per «attività cerimoniale funebre» si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per «casa funeraria» si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate e dai regolamenti sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, nonché dell'imbalsamazione e della tanatoprassi, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto. I feretri sigillati possono restare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto e in vista dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione;

2) per «sala del commiato» si intende la sala, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma comunque al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso;

**h)** per «trasporto funebre» si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre;

**i)** per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, e per «tanatocosmesi» si intendono i trattamenti di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

---

## TITOLO II – COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

---

### Art. 3 (Compiti e attribuzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.

2. La giunta regionale, con delibera adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente legge:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitorio;
- c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre;
- d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre nonché i requisiti della certificazione regionale all'attività funebre, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;
- e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
- f) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;
- g) i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale;
- h) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;
- i) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate e dei direttori tecnici autorizzati dai comuni, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;
- l) le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.

#### Art. 4 (Compiti e attribuzioni dei comuni)

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

- a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
- b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
- c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
- d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;
- f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle ASL.

#### Art. 5 (Programmazione territoriale)

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto alla programmazione territoriale al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel

rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, assicurando il maggior equilibrio possibile tra offerta e capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e di quella fluttuante.

2. Fatte salve le sedi delle imprese funebri già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge e rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, il numero delle sedi autorizzabili è proporzionale al numero degli abitanti in ragione di un'autorizzazione ogni 15.000 abitanti individuata su base territoriale dalle regioni.

#### Art. 6 (Compiti delle ASL)

1. Le ASL, nei limiti delle proprie competenze:

- a) assicurano il servizio di medicina necroscopica;
- b) impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica;
- c) esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo per gli aspetti igienico-sanitari;
- d) rilasciano i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla presente legge.

#### TITOLO III – DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

#### Art. 7 (Attività funebre)

1. L'attività funebre costituisce attività imprenditoriale di interesse generale attinente alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria, e comprende e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri;
- b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
- d) trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;
- e) trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;
- f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- g) eventuale gestione di case funerarie.

2. L'esercizio dell'attività funebre è consentito unicamente a ditte individuali e a società in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal comune ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento della sussistenza e della perduranza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle regioni e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.

3. L'intermediazione nell'attività funebre e il procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività, sono vietati.

4. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale deve essere svolta solo nelle sedi di imprese funebri autorizzate o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

6. Al fine di tutelare l'utenza dei servizi funebri, l'attività funebre è incompatibile con:

- a) la gestione del servizio cimiteriale;
- b) la gestione del servizio obitoriale;
- c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socioassistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche sia private;
- d) il servizio di ambulanza e trasporto dei malati.

7. Il comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre anche acquisendo la certificazione regionale di cui all'articolo 11.

#### Art. 8 (Impresa funebre)

1. I servizi funebri sono attività imprenditoriali di interesse generale e sono erogati secondo principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.

2. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell'apposita autorizzazione comunale rilasciata per motivi di interesse generale, quali la tutela dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, nonché del rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

3. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.

4. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse.

5. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi in ambito necroscopico, intendendo per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie e assimilabili e di depositi di osservazione e di obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre. Alle imprese funebri sono altresì vietati l'esercizio del servizio di ambulanza e di ogni trasporto a esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile. Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre in con-

trasto con quanto previsto dalla presente legge cessano entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

#### Art. 9 (Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. Ogni impresa funebre, per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività nei limiti previsti dalla programmazione territoriale, deve avere, documentare e certificare la disponibilità continuativa delle seguenti risorse:

a) una sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente una sala di esposizione per gli articoli funebri;

b) una o più autofunebri adibite al trasporto di salme e di cadaveri per il trasporto funebre e un'apposita rimessa avente requisiti di idoneità secondo la normativa vigente verificati dalle ASL. Tali automerisse devono disporre di adeguate dotazioni per la pulizia e la sanificazione del vano dell'autofunebre;

c) almeno un direttore tecnico, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione eventualmente coincidente con il titolare o legale rappresentante della stessa, che sia in possesso dei relativi requisiti formativi. Il direttore tecnico è responsabile dell'attività funebre;

d) un addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in possesso dei relativi requisiti formativi stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione;

e) dipendenti con funzioni di necroforo in numero non inferiore a quattro unità lavorative annue (ULA) costituente organico medio annuo, come definito dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005. Tale personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi.

2. L'effettiva disponibilità congiunta dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) ed e), può essere comprovata anche mediante la stipulazione, esclusivamente con un'altra impresa funebre autorizzata, di un contratto di appalto di durata e di contenuto idonei a garantire in via contributiva e funzionale lo svolgimento dell'attività. Di tali rapporti sono date adeguate comunicazione e informazione all'utente finale, all'atto del conferimento del mandato, con gli strumenti e con le modalità previsti dalla presente legge.

3. Nel caso di cui al comma 2, le imprese funebri che mettono a disposizione di altre imprese funebri i propri requisiti devono essere comunque in possesso di:

a) un organico medio annuo di almeno dieci ULA, con mansioni di necrofori assunti con regolare contratto di lavoro ai sensi del comma 1, lettera e);

b) almeno tre autofunebri;

c) un'ulteriore ULA per ogni contratto di fornitura, di servizi o di agenzia sottoscritto oltre al quinto o comunque eccedente il numero massimo di contratti che, in base a quanto stabilito dalle regioni in relazione alla tipologia delle imprese funebri presenti nel proprio territorio, è possibile svolgere in caso di possesso dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b);

d) un'ulteriore autofunebre per ogni quattro ULA aggiuntive.

4. Il direttore tecnico, qualora svolga anche le mansioni di necroforo, può essere computato ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera e).

5. In base alle disponibilità previste dalla programmazione territoriale, l'apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie, che devono essere comunque idonee e adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta ad apposita autorizzazione comunale ed è subordinata alla presenza di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari, responsabile della stessa, in possesso di regolare e stabile contratto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione e diverso da quelli utilizzati nelle altre sedi.

6. L'impresa funebre autonomamente in possesso dei requisiti di cui al comma 1, al solo scopo di assicurare la normale gestione e la regolare prestazione dei servizi a essa commissionati, qualora non possa provvedervi con la propria organizzazione, può avvalersi di altre imprese funebri autorizzate in possesso di mezzi e di risorse sufficienti mediante la sottoscrizione di formali contratti di diritto privato, compresa la costituzione di consorzi e di reti di imprese. Dei contratti deve essere data informazione sia agli utenti, all'atto del conferimento del mandato, sia alle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione della richiesta di autorizzazione al trasporto e, comunque, agli organi deputati alla vigilanza e al controllo delle attività funebri.

#### **Art. 10 (Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)**

1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi e dei relativi titoli abilitanti, validi nel territorio nazionale, da determinare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità della formazione professionale del personale di cui al medesimo comma 1, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore e le competenze regionali.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, i titoli formativi abilitanti alla professione sono stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti alla professione del personale di cui al comma 1 possono essere indetti dalle federazioni di settore operanti su scala nazionale prevedendo almeno sessanta ore di formazione individuale. I corsi di formazione già svolti e istituiti dalle regioni alla medesima data di entrata in vigore restano validi e sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge.

5. È ammesso l'utilizzo in imprese funebri di personale con titoli abilitanti rilasciati in altri Paesi membri dell'Unione europea che attestino un livello di formazione almeno pari a quello previsto dalla Repubblica italiana, salvo integrazione con specifici corsi.

6. Le imprese funebri in possesso di certificazione ISO 9001:2008 o UNI EN 15017:2006 possono conseguire l'abilitazione mediante corsi indetti ai sensi del comma 4 che prevedono una formazione individuale minima ridotta pari a trenta ore.

7. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi ha riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

b) condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.

8. Le condizioni ostantive di cui al comma 7 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale di nuova assunzione.

#### **Art. 11 (Accertamento dei requisiti)**

1. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri è effettuato dai comuni e dalle ASL esercitando le funzioni a essi attribuite dalla presente legge.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, le imprese, entro i termini stabiliti dalla

giunta regionale con la delibera di cui all'articolo 3, comma 2, devono munirsi della certificazione attestante il possesso dei requisiti.

3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata annualmente, su richiesta delle imprese funebri, dagli organi certificatori individuati dalle regioni, nei quali è prevista la presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

4. La certificazione ha validità annuale, è soggetta a revisione generale triennale ed è trasmessa a cura degli organi certificatori ai comuni in cui le imprese hanno le proprie sedi.

5. La mancata acquisizione o presentazione della certificazione equivale a carenza dei requisiti e comporta l'immediata cessazione dell'attività.

#### **Art. 12 (Mandato)**

1. Il comune, avvalendosi delle ASL per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, ad esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale:

a) servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;

b) servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.

2. Il contratto di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre autorizzata.

3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 ha luogo nella sede autorizzata, principale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura nonché di strutture socio-sanitarie pubbliche o private e cimiteri. È vietato l'uso di sedi e di uffici mobili.

4. È fatto divieto a chiunque di segnalare o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri il decesso di persone. È altresì fatto divieto al personale adibito a ente pubblico, a strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi e a gestori di un servizio di ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre.

5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati.

#### **Art. 13 (Trasporti funebri)**

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione quali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la casa funeraria ed eccezionalmente in altri luoghi, per il tributo di speciali onoranze e previa specifica autorizzazione del sindaco, entro 48 ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o no intervenuto l'accertamento della morte, nel rispetto delle norme sanitarie.

2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo ove questo è stato sigillato al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze, previamente autorizzato dal comune.

3. Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato a cura dell'addetto al trasporto è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione e deve essere effettuato con un'autofunebre e con personale numericamente sufficiente, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.

4. L'addetto al trasporto di cadavere, in qualità di incaricato di pubblico servizio, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:

a) l'identità del cadavere;

b) che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

c) i nominativi dei necrofori utilizzati e i dati dell'autofunebre che materialmente eseguono il trasporto.

5. L'addetto al trasporto funebre redige il verbale di verifica in duplice originale: un esemplare deve sempre accompagnare il feretro fino a destinazione e l'altro è conservato dall'incaricato del trasporto. Il comune di destinazione trasmette copia del verbale di verifica al comune in cui è avvenuto il decesso.

6. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso e si applicano le norme previste dai trattati internazionali vigenti.

7. Qualora il decesso avvenga presso una struttura sanitaria, una casa di riposo ovvero istituti pubblici o privati il trasferimento della salma o del cadavere all'interno delle stesse strutture è effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria che non riveste la qualità di esercente di attività funebre o a esso collegata.

8. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la sosta per cerimonie civili o religiose, e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

9. I comuni controllano che, nello svolgimento dei trasporti funebri, e delle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quanto individuato nei documenti di valutazione dei rischi predisposti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

**10.** Il medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica preventivamente, qualora non sussista pericolo per l'igiene pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato, la possibilità del trasferimento della salma.

**11.** La certificazione di cui al comma 10 è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma. Dell'eventuale trasferimento è data comunicazione da parte del soggetto esercente attività funebre incaricato, anche per via telematica, al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma, nonché alla ASL competente per il luogo di destinazione della stessa.

**12.** Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche in via telematica, al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma, nonché alla ASL competente per il luogo di destinazione della stessa. Qualora non sia stato fatto nel luogo del decesso, il comune di destinazione della salma deve dare notizia al medico necroscopo per effettuare l'accertamento di morte che è trasmesso, anche in via telematica, al comune ove è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione.

**13.** In caso di pericolo per l'igiene pubblica, il trasferimento di salma è autorizzato dal medico necroscopo che detta altresì le cautele da osservare in concreto.

**14.** Il trasporto di ceneri e di ossa umane non ha controindicazioni igienico-sanitarie e può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.

**15.** Il trasporto di resti mortali da un cimitero all'altro o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del comune ove erano sepolti, con l'adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.

**16.** Ogni trasporto funebre di salma o di cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commisiona da un soggetto esercente l'attività funebre. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone; per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), numeri 1.1) e 1.2), i costi sono a carico del comune dove ha avuto luogo il decesso.

**17.** Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso.

#### **Art. 14 (Caratteristiche dei feretri)**

**1.** Per garantire il libero trasporto dei feretri nel territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute sono definite le caratteristiche che devono avere i cofani funebri in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato ovvero la cremazione nonché la loro modalità di confezionamento in conformità alle seguenti disposizioni:

**a)** i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell'articolo 2, lettera *f*), del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatoria, oltre alla suddetta cassa in legno massiccio, anche una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l'inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato non è richiesta la controcassa;

**b)** sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, devono essere impressi in maniera indelebile e inequivocabile sia il marchio del fabbricante sia l'indicazione geografica di produzione, oltre al numero identificativo e univoco di serie del prodotto. La marchiatura può essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, sia quelli di stampatura o di etichettatura a inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quelle del fabbricante. L'etichettatura dei cofani funebri di legno è conforme a quanto stabilito dalla norma UNI 11520:2014. Al fine, comunque, di consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino è prorogata per un periodo massimo di anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge la possibilità di utilizzo, per un funerale, di bare conformi a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

**c)** quando è utilizzata solo la cassa di legno, essa deve essere munita di un involucro impermeabile, costituito chimicamente solo da carbonio idrogeno e da ossigeno, di spessore minimo di 40 *micron* che copre, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale assorbente ed enzimatico in caso di inumazione o di tumulazione in un loculo aerato. Tali materiali e la tappezzeria interna devono essere costituiti chimicamente solo da carbonio idrogeno e da ossigeno e avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Nei casi in cui è prevista la cassa doppia, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi atti a ridurre la sovrappressione. Nei casi di tumulazione in un loculo stagno, in cui è previsto l'uso della controcassa interna o esterna in zinco, le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali non sono influenti in quanto non esistono condizioni ambientali che permettano la loro biodegradazione. Sono considerati biodegradabili i materiali che per tipo e per spessore hanno superato la prova prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente 7 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1990;

**d)** sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non

alterabile, recante il nome, il cognome e la data di nascita e di morte del defunto. Indipendentemente dalla destinazione d'uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006. È obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alle loro produzione e commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità in caso di mancato rispetto dei requisiti;

**e)** limitatamente a operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dalla lettera *a)*, comunque autorizzati dal Ministero della salute e conformi alle norme UNI 11519:2014 e UNI 11520:2014;

**f)** sono vietati la distribuzione e l'utilizzo di materiali e di prodotti non certificati e non rispondenti alle norme UNI vigenti in materia. Spetta alle ASL e agli organi di polizia o a soggetti terzi individuati dal Ministero della salute il compito di controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando, ove necessario, le sanzioni stabilite dalla legislazione vigente;

**g)** le aziende produttrici e distributrici devono essere iscritte al registro nazionale istituito e tenuto dal Ministero della salute o da un soggetto appositamente delegato dallo stesso Ministero. Il registro è consultabile per via telematica ed è di ausilio sia per coadiuvare gli organi preposti al controllo al fine delle verifiche, sia per gli acquirenti dei prodotti stessi. L'iscrizione al registro è necessaria per tutti i produttori che fabbricano e distribuiscono i loro prodotti all'interno del territorio italiano e impegna gli stessi, fra l'altro, all'uso di soli materiali, sia per i cofani sia per gli accessori, provvisti di certificato di idoneità in relazione al loro impiego finale per inumazione, tumulazione in loculo aerato, tumulazione in loculo stagno o cremazione. Il certificato di idoneità deve essere rilasciato da enti certificatori riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute.

#### **Art. 15 (Case funerarie e servizi mortuari)**

**1.** La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria, all'interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all'esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, sono autorizzate dal comune territorialmente competente in piena autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l'organizzazione aziendale.

**2.** L'accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.

**3.** Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere con-

formi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, integrate da quanto previsto dalla presente legge.

**4.** La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.

**5.** I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:

*a)* locale di osservazione o di sosta delle salme;

*b)* camera ardente o sala di esposizione;

*c)* locale di preparazione dei defunti;

*d)* servizi igienici per il personale;

*e)* servizi igienici per i dolenti;

*f)* sala per onoranze funebri al feretro;

*g)* almeno una cella frigorifera;

*h)* deposito per i materiali.

**6.** Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.

**7.** Presso le case funerarie e possono essere costruiti e gestiti, dagli esercenti la casa funeraria, forni crematori, in base a quanto previsto dalla presente legge. Le case funerarie rispondenti ai requisiti della presente legge già operanti alla data di entrata in vigore della medesima legge, per le quali risulta impossibile edificare presso la propria sede, possono costruire e gestire forni crematori edificati in altri luoghi purché nello stesso comune.

**8.** I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, numero 2), costituiscono servizi della struttura sanitaria; e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che a nessun titolo possono essere esercenti di attività funebri o soggetti a essi collegati.

#### **Art. 16 (Tanatoprassi)**

**1.** I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte compilato da un operatore abilitato.

**2.** Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi validi in tutto il territorio nazionale riguardo a:

- a) l'individuazione del profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi;
- b) i requisiti delle scuole di tanatoprassi;
- c) i luoghi dove sono effettuati i trattamenti di tanatoprassi;
- d) le metodiche e le sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e la loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;
- e) la garanzia che le metodiche e le sostanze da impiegare nei trattamenti di tanatoprassi non costituiscano pregiudizio alla salute dell'operatore addetto.

#### **Art. 17 (Attività collaterali e integrative)**

1. Le imprese funebri, qualora effettuino altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dal presente titolo, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti relativi alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

#### **Art. 18 (Vigilanza e sanzioni)**

1. I comuni e le ASL vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento.
2. Gli oneri per la vigilanza e per il controllo sono coperti da risorse proprie dei comuni e delle ASL e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo.
3. Le violazioni alla presente legge da parte dei soggetti esercenti attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
4. Le violazioni alle disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 13 sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
5. In caso di violazione alle disposizioni dell'articolo 12, le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono duplicate.
6. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 12, comma 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del presente articolo si applica la pena della reclusione da un minimo di dodici mesi a un massimo di cinque anni per chi ha effettuato la segnalazione o la comunicazione e per il soggetto destinatario della stessa. La pena aggiuntiva della reclusione di cui al periodo precedente si applica anche in caso di violazione dell'articolo 12, comma 5.
7. In caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell'articolo 12 comportano altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5. In caso di violazioni particolarmente gravi è altresì disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
8. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reati relative alle violazioni delle disposizioni della presente legge.

---

### **TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI E DELLA CREMAZIONE**

---

#### *CAPO I – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI*

#### **Art. 19 (Competenze e funzioni delle regioni e dei comuni)**

1. Le regioni predispongono e approvano il piano generale dei cimiteri e dei crematori.
2. Le regioni, d'intesa con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i cimiteri e i crematori pubblici esistenti e quelli da realizzare e ne definiscono i criteri gestionali, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea.
3. Le regioni, nei limiti delle proprie attribuzioni, definiscono i percorsi formativi che gli operatori cimiteriali sono tenuti a sostenere, al fine di garantire un elevato sistema di qualità dei servizi.
4. I comuni, sulla base del piano generale dei cimiteri e dei crematori di cui al comma 1, sentite la ASL competente per territorio e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), approvano i piani regolatori cimiteriali.
5. I comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio e affidano la gestione di essi in conformità alle disposizioni della presente legge e dell'Unione europea.
6. I comuni autorizzano la realizzazione e la gestione dei crematori presso le case funerarie.
7. I comuni redigono un elenco degli operatori cimiteriali che hanno concluso con esito positivo i percorsi formativi definiti dalla regione e che operano nell'ambito del proprio territorio.
8. I comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, applicando i criteri stabiliti dall'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel piano generale di cui al comma 1, del presente articolo, Nella determinazione delle tariffe, i comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.
9. Qualora i soggetti aventi titolo richiedano di disporre delle spoglie mortali del defunto per sepoltura o cremazione, l'onere per le relative operazioni cimiteriali è posto a esclusivo carico degli stessi.
10. Per le operazioni cimiteriali soggette a scadenza della concessione, in caso di disinteresse dei familiari del



defunto, l'onere delle operazioni è considerato onere di servizio pubblico ed è posto a carico del comune nel cui territorio insiste il cimitero. Tale situazione sussiste quando i soggetti aventi titolo non provvedano, entro la scadenza, a richiedere il rinnovo della concessione o altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro; qualora siano posti in essere comportamenti attivi entro i sei mesi successivi alla scadenza della concessione, gli stessi soggetti aventi titolo sono tenuti a corrispondere gli oneri eventualmente già assunti dal comune o dal gestore del cimitero.

**11.** Il comune approva il regolamento di polizia mortuaria che:

- a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
- b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
- c) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;
- d) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione;
- e) istituisce e definisce l'elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini nel rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva e che hanno sostenuto con successo i percorsi formativi definiti dalla regione.

**12.** Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

#### **Art. 20 (Piano generale dei cimiteri e dei crematori)**

**1.** Il piano generale dei cimiteri e dei crematori, di seguito denominato «piano generale», è predisposto e approvato dalle regioni tenuto conto delle strutture esistenti e del tendenziale fabbisogno delle singole comunità ed è volto a garantire la più ampia libertà di scelta della forma di sepoltura.

**2.** Nella predisposizione del piano generale, le regioni tengono altresì conto dei dati storici rilevati e dei valori tendenziali medie, individuano i livelli ottimali del servizio, sollecitando i comuni alla realizzazione di nuovi cimiteri o crematori ovvero all'ampliamento di quelli esistenti.

**3.** Il piano generale prevede l'accorpamento dei comuni in ambiti territoriali omogenei ai fini della determinazione delle tariffe medie per le concessioni e per i servizi cimiteriali.

**4.** Il piano generale individua altresì i cimiteri aventi rilevanza storica e monumentale.

#### **Art. 21 (Piani regolatori cimiteriali)**

**1.** I comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale, approvano il piano regolatore cimiteriale e adottano un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione.

**2.** Il piano regolatore cimiteriale ha validità almeno ventennale ed è oggetto di eventuale revisione ogni dieci anni. Il piano può essere comunque revisionato in ogni tempo se il comune rileva scostamenti in modo di influire negativamente sulle condizioni di erogazione dei servizi.

**3.** Il piano regolatore cimiteriale reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione regionale in materia di crematori.

**4.** Gli elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali sono:

- a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
  - b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;
  - d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;
  - e) l'individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;
  - f) la necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche e di favorire la sicurezza dei visitatori;
  - g) il rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale;
  - h) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
  - i) la necessità di garantire un'adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.
- 5.** L'ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori sono approvati dal comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale e previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati dalle norme statali e da quelle che eventualmente la regione ha stabilito.
- 6.** Ai fini dell'ampliamento dei cimiteri esistenti e della costruzione di nuovi cimiteri e crematori, i comuni devono garantire l'accessibilità a tutte le forme di sepoltu-

ra quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari e ossari.

7. Nella redazione del piano regolatore cimiteriale i comuni prevedono un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente.

8. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 7 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

9. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata alle inumazioni può anche essere garantita nell'ambito in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima della stessa calcolata ai sensi del comma 7.

#### **Art. 22 (Disposizioni per la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri)**

1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 100 metri dal centro abitato. Entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale è vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione e di ampliamento degli edifici esistenti. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regolatore cimiteriale, i comuni tengono conto della predetta fascia di rispetto cimiteriale. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando sono trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

3. Chi contravviene alle disposizioni del comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro ed è inoltre tenuto a demolire, a sue spese, i manufatti eretti. In caso di inadempienza all'ordine di demolizione, il comune provvede a spese del contravventore.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ove non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi cimiteri e l'ampliamento di quelli esistenti a una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, comunque almeno pari a 50 metri.

5. Le cappelle familiari private costruite fuori dal perimetro del cimitero possono essere destinate alla sola sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone delle famiglie che ne sono proprietarie, degli aventi diritto, dei conviventi e di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze per la famiglia proprietaria, risultanti da regolare atto pubblico.

6. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari sono consentiti solo

quando le stesse sono circondate da una fascia di rispetto definita dalle regioni e sono altresì dotate di ossario e cinerario. Fino a quando che le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite e contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, la fascia di rispetto è assoggettata a vincolo inalienabile.

7. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 4, il consiglio comunale, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati all'interno dei centri abitati da destinare alla collocazione di urne cinerarie o di cassette di resti ossei.

#### **Art. 23 (Disposizioni in materia di sepolture)**

1. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, sono vietate le sepolture effettuate in un luogo diverso dal cimitero.

2. Le regioni, sentiti il comune e l'ASL territorialmente competenti, qualora concorrano giustificati motivi possono eccezionalmente autorizzare la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, a patto che essa avvenga al fine di garantire speciali onoranze e nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

3. Il contravventore alle disposizioni del comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. Restano a carico del contravventore le spese per provvedere al disseppellimento, al trasporto al cimitero e alla sepoltura.

#### **Art. 24 (Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)**

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe sono autorizzate la costruzione *ex novo* di loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

2. In caso di tumulazione aerata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.

3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.

4. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate idonee soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all'interno del loculo.

5. Nel loculo, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cas-

sette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

**6.** Il loculo deve essere realizzato con materiali o con soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con un elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

**7.** Le bare destinate a inumazione, tumulazione o cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 14.

**8.** Le esumazioni e le estumulazioni sono a carico di chi le richiede, salvo che nell'originario atto di concessione non risultino espressamente come onere a carico del gestore del cimitero.

#### **Art. 25 (Affidamento della gestione dei cimiteri, crematori e servizi cimiteriali)**

**1.** Le modalità di costruzione e di ampliamento dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio sono individuate dai comuni, anche in associazione tra loro, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

**2.** La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali è rimessa ai comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea.

**3.** I soggetti affidatari, pubblici o privati, della gestione di un cimitero, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di una garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

**4.** La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre. Qualora il comune non provveda direttamente, o mediante affidamento in concessione, o attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, alla gestione dei servizi cimiteriali relativi alla tumulazione e all'estumulazione nelle tombe, nelle cappelle e nei loculi, tali servizi possono essere svolti anche da soggetti esercenti l'attività funebre su richiesta individuale da parte degli aventi titolo.

**5.** Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.

**6.** Le gestioni cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare fino alla naturale scadenza del contratto in essere.

**7.** In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati, utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 3.

**8.** Il comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente. Le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento sono determinate in base alla tariffe medie approvate dalla regione con riferimento all'ambito territoriale omogeneo di appartenenza.

**9.** Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

**10.** I cimiteri possono essere chiusi qualora non si verificano nuovi ingressi di cadavere per oltre quindici anni.

#### **Art. 26 (Oneri di gestione e di manutenzione)**

**1.** Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.

**2.** Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.

**3.** Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora corrispondano ad accantonamenti conseguenti a incassi in un'unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.

**4.** Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell'ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate.

**5.** Le concessioni d'uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

#### *CAPO II – DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE*

#### **Art. 27 (Principi fondamentali in materia di cremazione)**

**1.** Le decisioni relative alla volontà di essere cremati e alla destinazione delle ceneri attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio naziona-

le in condizioni di parità di trattamento dei cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza, di decesso o di destinazione finale.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, le regioni, con proprie leggi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano le modalità della cremazione e del trattamento delle ceneri in conformità a quanto stabilito dal presente capo. Decorso tale termine senza che le regioni abbiano provveduto, si applicano le disposizioni del presente capo.

#### **Art. 28 (Manifestazione di volontà del defunto)**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune competente per l'autorizzazione al trasporto ed è vincolata all'acquisizione di un certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, di nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal convivente attraverso una delle seguenti modalità:

*a)* con disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

*b)* con iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera è valida anche contro il parere dei familiari;

*c)* in mancanza di disposizione testamentaria e di iscrizione a un'associazione di cui alla lettera *b)* da parte del defunto, con manifestazione di volontà espressa dal coniuge, dal convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, resa ai sensi degli articoli 4 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

*d)* con manifestazione di volontà espressa dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da un altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario, da persone a tale fine autorizzate dall'avente titolo, dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera *b)*, a cui il

defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune o dall'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando un apposito verbale sottoscritto all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

4. La dispersione e l'affidamento personale delle ceneri devono essere autorizzati dal competente ufficio del comune ove è avvenuto il decesso o del comune in cui si trovano il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. In caso di trasferimento dell'urna in altro comune, l'affidatario comunica il trasferimento al comune di partenza e al comune di destinazione.

5. La volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*. La volontà concernente l'affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal citato comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

6. La trasformazione delle ceneri può essere effettuata, nel caso di affidamento, per volontà degli aventi titolo, solo nel caso che il defunto non abbia manifestato volontà di dispersione o di tumulazione in cimitero. Di tale trasformazione deve essere tenuta documentazione da allegare a quella di affidamento.

#### **Art. 29 (Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri)**

1. Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne secondo le disposizioni dell'articolo 21, comma 7. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna deve esprimere consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia. L'affidatario può altresì disporre la trasformazione delle ceneri.

2. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto espressa in uno dei modi previsti dall'articolo 28, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, solo in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in aree private o in natura.

3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che individuano apposite aree cimiteriali a ciò destinate. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6

dell'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

**4.** La dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) in montagna e in natura, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

b) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;

c) nei laghi, a oltre 100 metri dalla riva;

d) nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

**5.** La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

**6.** La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

**7.** In caso di affidamento personale, l'ufficio del comune ove le ceneri saranno conservate annota, nel registro previsto dall'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi del comma 1 del presente articolo e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna è tenuto a conferire la stessa a un cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne ai sensi delle disposizioni dell'articolo 21, comma 7, per la conservazione, facendosi carico dei relativi oneri. L'affidatario è tenuto a comunicare l'avvenuto conferimento dell'urna al comune di partenza e a quello di destinazione, per le necessarie registrazioni. È altresì ammesso l'ulteriore affidamento personale dell'urna a un altro familiare ovvero al convivente. L'affidatario conserva l'urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.

**8.** Nel caso di trasformazione delle ceneri, l'affidatario deve inoltre adottare le necessarie cautele atte a scongiurare i rischi di profanazione o di sottrazione dell'esito trasformativo.

**9.** L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un'apposita targa o cippo cimiteriale situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.

**10.** Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, è adottato un sistema identificativo da applicare sulla bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma.

**11.** Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento deve essere accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da una

impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, il comune dove si trova l'urna deve rilasciare apposita autorizzazione al trasporto. L'autorizzazione deve recare le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione.

**12.** Per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto a feretro chiuso e per garantire un dignitoso commiato, nell'ambito dei crematori sono predisposte apposite sale del commiato, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

#### **Art. 30 (Sanzioni per la dispersione illegittima delle ceneri)**

**1.** Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dall'articolo 29 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

#### **Art. 31 (Modalità di cremazione e garanzie)**

**1.** La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.

**2.** L'urna cineraria, di materiale infrangibile, deve essere di adeguata capienza. L'intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell'urna e successivamente questa è sigillata.

**3.** Non possono essere cremati cadaveri portatori di radioattività oltre le soglie di pericolosità prestabilite.

**4.** Per i cadaveri e per i resti mortali per i quali è stata autorizzata la cremazione è obbligatoria la rimozione preventiva dal cadavere delle protesi alimentate con batterie a nuclidi radioattivi. Tale rimozione può essere eseguita da un infermiere specializzato, da un esercente la professione sanitaria o dal personale di un'impresa funebre adeguatamente formato.

---

### **TITOLO V – IMPIANTI CIMITERIALI PER ANIMALI**

---

#### **Art. 32 (Cimiteri per animali d'affezione)**

**1.** I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati e non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile.

**2.** I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in una zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente ASL per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente ASL, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

**3.** Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 21 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento della presente legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia.

---

#### TITOLO VI – DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO E FINALI

---

##### Art. 33 (Disposizioni di adeguamento e regolamento di attuazione)

1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per definire le linee di indirizzo cui le regioni si attengono per il recepimento delle disposizioni della presente legge nonché per adeguare le norme legislative e regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della medesima legge, abrogando quelle incompatibili.

2. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di attuazione di esclusiva competenza statale, oltre che per le materie specificatamente individuate nella presente legge, unitamente alla relativa modulistica uniforme, anche nelle materie di seguito individuate:

- a) denuncia di morte e accertamento dei decessi;
- b) accertamento e certificazione della morte;
- c) locali di osservazione e obitori, garanzie per l'autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;

d) trasporti internazionali di cadaveri, di ceneri e di ossa umane;

e) autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;

f) disposizioni generali sui cimiteri, comprese le norme costruttive, sui piani regolatori cimiteriali, sulle modalità per la sepoltura e per la cremazione;

g) prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l'ossario comune, il cinerario comune e il luogo di dispersione delle ceneri;

h) reparti speciali nei cimiteri;

i) norme in caso di soppressione dei cimiteri;

l) procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì individuate le norme del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che devono essere abrogate.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le norme legislative e regolamentari emanate entro diciotto mesi dall'intesa di cui al comma 1, termine decorso il quale è esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali, dichiarando la cessazione dell'efficacia delle norme regionali o delle province autonome in contrasto o difformi o concernenti istituti non previsti dalle disposizioni della presente legge.

5. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, le regioni e i comuni disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria.

##### Art. 34 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 228, 337, 338, 339, 340, 341 e 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono abrogati.

Documentazione

## Cimiteri e pregresse concessioni cimiteriali concesse in perpetuità – Orientamenti giurisprudenziali – Ulteriori pronunce, confirmative

Circolare SEFIT Utilitalia n. 314 del 15/03/2016

Con la precedente circolare SEFIT n. 3929 del 18 dicembre 2013 erano state affrontate questioni afferenti al regime di perpetuità nelle concessioni cimiteriali, rilevando la progressiva crescita di pronunce giurisprudenziali volte a ritenere ammissibili, quando ne ricorrano i presupposti, provvedimenti dichiarativi di revoca delle concessioni cimiteriali, a suo tempo concesse a tempo indeterminato (c.d. perpetuità), venendo progressivamente ad indebolirsi l'assunto per cui le concessioni cimiteriali a tempo indeterminato fossero suscettibili di "cessazione" unicamente nell'ipotesi – per altro remota, anche per differenti motivazioni – di soppressione del cimitero in cui il sepolcro si trovi.

Lungo questa linea di tendenza degli orientamenti di giurisprudenza che, per le argomentazioni cui fa ricorso, poteva stimarsi oggetto di sempre crescente adesione, merita di segnalarsi l'ulteriore pronuncia del T.A.R. per la regione Sicilia, sede di Palermo, Sez. 3<sup>^</sup>, con la sentenza n. 187 del 22 gennaio 2016 – **Allegato 1** – con la quale (per quanto, per altri aspetti, accolga il ricorso di parte privata) non solo si dà conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia, ma, valutatoli, conferma il proprio precedente orientamen-

to per cui "... la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è soggetta al regime demaniale dei beni, indipendentemente dalla eventuale perpetuità del diritto di sepolcro; conseguentemente vanno ritenuti legittimi gli atti di revoca delle concessioni perpetue, non potendosi configurare atti dispositivi, in via amministrativa, senza limiti di tempo a carico di elementi del demanio pubblico."

In altre parole, viene riconfermato l'assunto secondo cui l'assenza di un termine di durata potrebbe configurare una sorta di celata alienazione di bene demaniale, alienazione che, per definizione, verrebbe a contrastare con l'assoggettamento al regime dei beni demaniali dei cimiteri.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù circolari).

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Emanuela Cartoni)

### **ALLEGATO 1**

**T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. 3<sup>^</sup>, sentenza n. 187 del 22 gennaio 2016**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3815 del 2014, proposto da:

Francesco e Andrea Peria Giaconia, rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Alberto Marolda e Sabina Raimondi, presso il cui studio in Palermo,

via Notarbartolo, n. 44, sono elettivamente domiciliati;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, in forza della determinazione di autorizzazione alla resistenza in giudizio n. 15 dell'8 gennaio 2015 e della procura in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. Ezio Tomasello, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale comunale in Palermo, piazza Marina, n. 39;

per l'annullamento

- della determina dirigenziale n. rg. SDETDIR/955 del 29/10/2014, con la quale il Dirigente del settore Impianti cimiteriali del Comune di Palermo ha "preso atto che per effetto della DS n. 123 del 28.6.2006 si è

determinata la revoca della concessione del lotto presso il Cimitero dei Cappuccini poiché nel manufatto su esso insistente non avvengono tumulazioni di salme da almeno 50 anni” ed ha conseguentemente disposto “l’acquisizione al patrimonio comunale del lotto a suo tempo concesso con tutto ciò che sullo stesso insiste e il riutilizzo della sepoltura ivi realizzata”;

- della nota prot. n. 881496 del 29/10/2014 con la quale il Dirigente del settore impianti cimiteriali ha comunicato che con la succitata determinazione il Comune aveva preso atto della revoca della concessione, procedendo all’acquisizione del lotto al patrimonio del Comune;

- della nota prot. 917804 dell’11/11/2014 con la quale il Dirigente del settore impianti cimiteriali ha respinto l’istanza di revoca in autotutela proposta dai ricorrenti, comunicando che, in data 10 dicembre 2014, sarebbero state effettuate le operazioni di estumulazione e riunione dei resti delle salme tumulate nel sepolcro in argomento;

- ove occorra, della presupposta Determina Sindacale n.123 del 28/6/2006 con la quale è stata disposta la revoca delle concessioni di durata eccedente i 99 anni “quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma e nel caso in cui si verifichi una grave situazione di insufficienza delle aree cimiteriali rispetto al fabbisogno del Comune”;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale non conosciuto e non notificato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 1015 dell’11 dicembre 2014

Vista l’ordinanza cautelare n. 69 del 16 gennaio 2015;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Palermo;

Vista la memoria dei ricorrenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 18 dicembre 2015 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.

#### **FATTO**

Con ricorso, notificato il 5 dicembre 2014 e depositato il giorno 9 successivo, i signori Francesco e Andrea Peria Giaconia espongono di essere due degli aventi causa del signor Enrico Giaconia, il quale era titolare di una sepoltura gentilizia presso il cimitero dei Cappuccini giusta concessione perpetua del 1872.

In data 27 settembre 2012, a distanza di 49 anni dall’ultima sepoltura, avevano chiesto al Servizio gestione impianti cimiteriali del Comune di Palermo l’autorizzazione alla riunione dei resti della salma di Enrico Giaconia al fine di recuperare lo spazio necessario per il successivo trasferimento di una salma, che si accingevano a richiedere.

In data 2 ottobre 2012, tale istanza era stata rigettata con la motivazione che le operazioni di riunione dei resti erano sospese per motivi igienico – sanitari.

Con determina dirigenziale n. 159 del 26 febbraio 2014 e nota prot. n. 171392 di pari data, l’ufficio impianti cimiteriali del Comune di Palermo aveva disposto la revoca della sepoltura in quanto non erano state eseguite tumulazioni da oltre cinquanta anni.

Con diffida e contestuale istanza di accesso e revoca in autotutela del 19 e del 24 marzo 2014, avevano, pertanto, rappresentato che la mancata tumulazione era stata causata dal diniego frapposto dal Comune all’istanza di riunione del 27 settembre 2012, che era stata formulata proprio per trasferire una salma nella sepoltura in questione.

Con determina dirigenziale n. 371 del 18 aprile 2014, il Comune aveva, pertanto, revocato in autotutela il precedente omologo atto n. 159 del 26 febbraio 2014; mentre con successiva PEC del 22 aprile 2014 aveva comunicato di avere disposto il ritiro “a condizione che nel termine di sei mesi ... vengano effettuate nel sepolcro in oggetto operazioni cimiteriali ed eventuali trasferimento salme”.

Conseguentemente, con istanza del 3 ottobre 2014, avevano chiesto di essere autorizzati ad effettuare un’operazione cimiteriale consistente in una riunione resti. Tale istanza era stata riscontrata positivamente nella stessa data.

Ciononostante, con determinazione dirigenziale n. reg. SDETDIR/955 del 29 ottobre 2014, il nuovo Dirigente del settore impianti cimiteriali del Comune di Palermo aveva adottato un provvedimento sostanzialmente uguale a quello n. 159 del 26 febbraio 2014, ritirato in autotutela.

Preso atto, infatti, che, per effetto della determina sindacale n. 123 del 28 giugno 2006, si era determinata la revoca della concessione del lotto presso il Cimitero dei Cappuccini, poiché nel manufatto su esso insistente non avvenivano tumulazioni di salme da almeno 50 anni, aveva disposto l’acquisizione al patrimonio comunale del lotto a suo tempo concesso e il riutilizzo della sepoltura ivi realizzata.

Avevano, pertanto, chiesto la revoca in autotutela di tale determinazione, in quanto affetta da eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con il precedente omologo atto n. 371 del 18 aprile 2014, dell’illogicità, della carenza di istruttoria e della falsa applicazione del regolamento comunale in materia, nonché l’accesso agli atti del procedimento.

Con nota prot. n. 917804 dell’11 novembre 2014, era stata accolta l’istanza di accesso, ma era stata respinta quella di revoca in autotutela, nonché comunicato che, in data 10 dicembre 2014, sarebbero state effettuate le operazioni di estumulazione e riunione dei resti delle salme tumulate nel sepolcro in argomento.



I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione e vinte le spese, dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione del principio di buon andamento della P.A..

La condotta del Comune sarebbe contraddittoria sotto vari profili: in primo luogo, in quanto la mancata tumulazione per oltre un cinquantennio sarebbe addebitabile alla mancata autorizzazione della riunione dei resti che era stata richiesta al fine di ricavare lo spazio necessario per la collocazione di una nuova salma; in secondo luogo, poiché la revoca della sepoltura disposta in precedenza era stata ritirata in autotutela a condizione che venisse effettuata una qualunque operazione cimiteriale, ivi compreso il trasferimento di una salma; in terzo luogo, in quanto la riedizione di un provvedimento ritirato in autotutela avrebbe dovuto essere adeguatamente giustificata.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR n. 285/1990, come recepito dall'art. 62, comma 4, del regolamento cimiteriale comunale. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.

La determina sindacale n. 123 del 28 giugno 2006, costituente il presupposto della contestata determinazione dirigenziale di revoca della concessione, contrasterebbe con l'art. 92 calendarato, in quanto il potere di ritiro doveva essere contenuto entro i limiti strettamente necessari a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'insufficienza dei posti cimiteriali esistenti e non protratto *sine die* in conseguenza dell'inerzia dell'Amministrazione nella risoluzione del problema.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 98 del DPR n. 285 del 10 settembre 1990.

In forza della norma calendarata, le concessioni perpetue potrebbero essere revocate solo in caso di soppressione del cimitero.

Con decreto n. 1015 dell'11 dicembre 2014, è stata accolta l'istanza di misure cautelari provvisorie.

Con ordinanza n. 69 del 16 gennaio 2015, è stata concessa la sospensione con la seguente motivazione: *"il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris avuto riguardo alla contraddittorietà della azione del Comune di Palermo che dapprima non ha consentito tumulazioni e successivamente ha revocato per non uso"*.

Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, che ha depositato una memoria con la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, poiché notificato tramite PEC. Ha, comunque chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese, rappresentando, tra l'altro, che l'unica operazione interrottiva del termine di 50 anni di cui all'art. 92 del DPR n. 285/1990 era costituita dalla tumulazione di una salma, la quale nella specie non era stata preclusa

dalla mancata autorizzazione della richiesta riunione dei resti, in quanto nella sepoltura vi erano due posti disponibili.

In vista dell'udienza, i ricorrenti hanno depositato una memoria con la quale hanno replicato alle deduzioni del Comune ed insistito nelle loro domande.

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2015, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

## DIRITTO

1. Oggetto del ricorso è il provvedimento con il quale il Comune di Palermo ha revocato, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR n. 285/1990, la concessione cimiteriale dei ricorrenti, in quanto non vi erano state eseguite tumulazioni da oltre cinquanta anni.

2. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto notificato tramite PEC, sollevata dal Comune di Palermo, che è infondata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel processo amministrativo trova applicazione immediata la l. n. 53 del 1994 (e, in particolare, gli articoli 1 e 3 bis), nel testo modificato dall'art. 25 comma, 3, lett. a) della l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l'avvocato *"può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale [...] a mezzo della posta elettronica certificata"* (per tutte Consiglio di Stato, V, 22 ottobre 2015, n. 4863).

3. Sempre in via preliminare occorre fare un sintetico riferimento ai principali fatti di causa:

- in data 27 settembre 2012, a distanza di 49 anni dall'ultima sepoltura, i ricorrenti hanno chiesto al Servizio gestione impianti cimiteriali del Comune di Palermo l'autorizzazione alla riunione dei resti della salma del loro avo Enrico Giaconia per effettuare una nuova tumulazione;

- in data 2 ottobre 2012, tale istanza è stata rigettata con la motivazione che le operazioni di riunione dei resti erano sospese per motivi igienico – sanitari;

- con determina dirigenziale n. 159 del 26 febbraio 2014 e nota prot. n. 171392 di pari data, è stata disposta la revoca della sepoltura in quanto non erano state eseguite tumulazioni da oltre cinquanta anni;

- con diffida e contestuale istanza di accesso e revoca in autotutela del 19 e del 24 marzo 2014, i ricorrenti hanno rappresentato che la mancata tumulazione era stata causata dal diniego frapposto dal Comune all'istanza di riunione;

- con determina dirigenziale n. 371 del 18 aprile 2014, è stato ritirato in autotutela il provvedimento di revoca, e, con successiva PEC del 22 aprile 2014, è stato comunicato che il ritiro era sottoposto alla *"condizione che nel termine di sei mesi ... vengano effettuate nel sepolcro in oggetto operazioni cimiteriali ed eventuale trasferimento salme"*;

- con istanza del 3 ottobre 2014, riscontrata positivamente in pari data, i ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzati a una operazione di riunione dei resti;

- con determinazione dirigenziale n. reg. SDETDIR/955 del 29 ottobre 2014, è stata nuovamente revocata per non uso per oltre cinquanta anni la sepoltura in questione.

4. Ciò premesso, può procedersi all'esame del primo motivo con il quale si deduce che la condotta del Comune sarebbe contraddittoria sotto vari profili: in primo luogo, in quanto la mancata tumulazione per oltre un cinquantennio sarebbe addebitabile alla mancata autorizzazione della riunione dei resti che era stata richiesta al fine di ricavare lo spazio necessario per la collocazione di una nuova salma; in secondo luogo, poiché la revoca della sepoltura disposta in precedenza era stata ritirata in autotutela a condizione che venisse effettuata una qualunque operazione cimiteriale, ivi compreso il trasferimento di una salma; in terzo luogo, in quanto la riedizione di un provvedimento ritirato in autotutela avrebbe dovuto essere adeguatamente giustificata.

La doglianza è fondata.

L'art. 92, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR n. 285/1990, dispone testualmente che: *“Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98”*.

La formulazione letterale della norma induce a concordare con l'interpretazione del Comune di Palermo secondo la quale solo un'operazione di tumulazione e non anche una di riunione dei resti può interrompere il termine di 50 anni previsto dall'art. 92.

Deve, però, rilevarsi che nella fattispecie in esame il Comune ha posto in essere un'attività contraddittoria che ha indotto in errore i ricorrenti e viziato il contestato provvedimento di revoca.

Dopo avere ritirato (una prima volta) la concessione cimiteriale dei ricorrenti, il Comune è, infatti, intervenuto in autotutela, prendendo atto della circostanza che la mancata tumulazione per oltre cinquanta anni poteva essere dipesa dalla mancata autorizzazione alla riunione dei resti di una salma presente nel sepolcro dagli stessa richiesta motivata con riferimento alla circostanza che tali operazioni erano state sospese a carattere generale per motivi igienico-sanitari.

Ha, pertanto, sottoposto il ritiro della revoca e, conseguentemente, la reviviscenza della concessione alla

condizione che si provvedesse a *“effettuare operazioni cimiteriali ed eventuale trasferimento di salme”* (in tal senso la proposta del responsabile del servizio concessioni cimiteriali approvata con determina dirigenziale n. 371 del 18 aprile 2014).

La formulazione della determinazione era tale da fare pensare che anche la riunione dei resti (in quanto finalizzata alla successiva tumulazione di una nuova salma) avrebbe interrotto il termine di cui al succitato art. 92 e impedito la realizzazione dei presupposti per la revoca della concessione.

Contraddittoria appare, pertanto, la condotta del Comune che successivamente, con la determina dirigenziale n. SDETDIR/955 del 29 ottobre 2014, ha nuovamente revocato la concessione senza porsi il problema dell'affidamento incolpevole riposto dai titolari sulla sufficienza di una qualunque operazione cimiteriale, come sembrava essere stato indicato nel precedente provvedimento (al quale non si fa, peraltro, alcun cenno). Deve, pertanto, ritenersi contraddittoria l'azione posta in essere dal Comune e illegittima la revoca di cui al provvedimento impugnato.

5. Con il secondo motivo si deduce che la determina sindacale n. 123 del 28 giugno 2006, costituente il presupposto della contestata determinazione dirigenziale di revoca della concessione, contrasterebbe con l'art. 92 comma 2, del regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR n. 285/1990, come recepito dall'art. 62, comma 4, del regolamento cimiteriale comunale calendarato, in quanto il potere di ritiro doveva essere contenuto entro i limiti strettamente necessari a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'insufficienza dei posti cimiteriali esistenti e non protratto *sine die* in conseguenza dell'inerzia dell'Amministrazione nella risoluzione del problema.

La doglianza è infondata.

L'art. 92 succitato prevede la possibilità di revocare le concessioni cimiteriali qualora *“si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero”*.

La norma ancora la revoca a una circostanza in fatto (i.e. impossibilità di provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero) la quale (seppur imputabile a inerzia del Comune) ricorreva nella specie e giustificava l'adozione della determinazione contestata.

A diversa conclusione non può addivenirsi sulla base del riferimento fatto ai precedenti giurisprudenziali della sezione relativi ai provvedimenti contigibili e urgenti adottati dal Sindaco di Palermo per fronteggiare il problema della mancanza di posti per le nuove tumulazioni, in quanto relativi a differenti fattispecie di esercizio di potere *extra ordinem*.

6. Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale si deduce che le concessioni cimiteriali perpetue ri-

lasciate in data antecedente a quella di entrata in vigore del DPR n. 803/1975 (qual è quella in questione) si estinguerebbero solo con la soppressione del cimitero e non potrebbero (diversamente da quelle a tempo determinate) essere revocate. Come noto, in ordine alla questione si registrano in giurisprudenza orientamenti contrastanti, in quanto in alcune pronunce si esclude la revocabilità delle concessioni perpetue (vedi sentenza della sezione n. 9197/2010, ma anche TAR Sardegna, II, 28 ottobre 2013, n. 679; Consiglio di Stato, V, 8 ottobre 2002, n. 5316), mentre in altre la si ammette (sentenza della II sezione di questo TAR n. 812/2011, ma anche TAR Basilicata, I, 26 luglio 2010, n. 531; Consiglio di Stato, V, 11 ottobre 2002, n. 5505).

Il collegio, dopo attenta riflessione, ritiene di aderire al secondo orientamento, ribadendo quanto affermato dalla sezione nella sentenza n. 2732 del 7 novembre 2014 (ma anche in quella n. 2175 del 12 agosto 2014), ovverosia che l'art. 842, comma 3, del codice civile include espressamente i cimiteri nel demanio comunale e la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è soggetta al regime demaniale dei beni, indipendentemente dalla eventuale perpetuità del diritto di sepolcro; conseguentemente vanno ritenuti legittima gli atti di revoca delle concessioni perpetue, non potendosi configurare atti dispositivi, in via amministrativa, senza limiti di tempo a ca-

rico di elementi del demanio pubblico. Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Palermo al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Referendario

L'ESTENSORE, IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22/01/2016

IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



**Coccato & Mezzetti**  
www.coccatoemezzetti.it

**QUALITÀ CERTA A PREZZI "FLESSIBILI"**



Disponibile nelle finiture  
**ARGENTO e ORO**



A richiesta, dotabile di  
**PERNO  
FERMACASSA**

Ruote con sistema  
**ANTISHOCK**

cod.1050-S1 **FISARMONICA**

COD. ARTICOLO	FINITURA	Ø RUOTA
1050 - S1	FISARMONICA ALL. ARGENTO	Ø mm 200 - SIST. ANTISHOCK
1257 - 2	FISARMONICA ALL. ARGENTO	Ø mm 125 - SIST. ANTISHOCK
1050 - S	FISARMONICA ALLUMINIO ORO	Ø mm 200 - SIST. ANTISHOCK
1257 - 1	FISARMONICA ALLUMINIO ORO	Ø mm 125 - SIST. ANTISHOCK

Dimensioni:  
- larghezza cm 53  
- lunghezza max cm 119  
- altezza cm 63

Prodotto Italiano CE

**INDUSTRIA COCCATO & MEZZETTI** S.r.l.

tel +39 0321 806789 r.a. - fax +39 0321 807942

www.coccatoemezzetti.it

Puoi contare su di noi 365 giorni l'anno.

**Documentazione** **Sepolcri privati nei cimiteri – Pregressa ammissibilità di cessione di sepolcro – Limiti e condizioni – Ulteriori, ed innovativi, indirizzi interpretativi della giustizia amministrativa**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 342 del 11/04/2016

Come segnalato con altre precedenti circolari (per citarne solo alcune: p.n. 3929 del 18/12/2013, p.n. 4461 del 28/05/2015, p.n. 19 del 17/06/2015, p.n. 61 del 20/07/2015, p.n. 104 del 08/09/2015), la giurisprudenza, in particolare amministrativa, sta facendo emergere linee di interpretazione evolutive (quanto meno rispetto ad orientamenti del passato, spesso arricchendo il *panel* delle interpretazioni, a volte sostenute in dottrina, cogliendo aspetti non sempre in precedenza adeguatamente affrontati, e spesso riferentesi sia alle concessioni sorte come a tempo indeterminato (c.d. *perpetue*), sia in relazione al loro utilizzo.

In questo quadro di evoluzione della giurisprudenza, amministrativa, si informa come il Consiglio di Stato, Sez. 5<sup>a</sup>, con sent. n. 5072 del 6 novembre 2015 (riportata in **Allegato 1**), confermando la precedente pronuncia del T.A.R. che era stata fatta oggetto d'impugnazione, ha fatto emergere una questione che, in precedenza, poco o nulla era stata all'esame della giurisprudenza.

La vertenza si poneva in relazione a due aspetti, presenti nel R.D. 21 dicembre 19842, n. 1880 (per notizia, entrato in vigore il 1° luglio 1943), ma non più ammessi a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, inammissibilità confermata anche nel successivo, e vigente, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Uno riguardava la durata delle concessioni cimiteriali che poteva essere tanto a tempo determinato, quanto a tempo indeterminato (perpetuità), l'altro la legittimità della "cessione" / "trasmissione" di sepolcro privato nei cimiteri, sia per atto *inter vivos*,

che *mortis causa*, per quanto con norme di salvaguardia (*lasciando inalterati gli obblighi imposti dal comune all'originario titolare della concessione*), salvaguardia, per inciso, scarsamente tenuta in conto.

Va anche osservato come questo ultimo aspetto veda una certa consistenza principalmente in determinate aree del Paese, specie laddove persistano prassi che hanno, perfino, indotto comuni ad adottare discutibili provvedimenti sanatori, meno in altre.

Per entrambi gli aspetti, emerge la questione di quanto delle sopra riferite norme del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 possano considerarsi ancora produttive di alcuni effetti, non ostante il loro avvenuto superamento da parte della normativa successivamente intervenuta.

In particolare, per quanto riguarda il secondo aspetto, la pronuncia del Consiglio di Stato considera le diverse tipologie di sepolcri privati, differenziandone le conseguenze, a seconda che il sepolcro sia stato fondato quale *sepolcro di famiglia* (o, gentilizio, che nel contesto ne è sinonimo), oppure sia stato fondato come *sepolcro* a carattere *ereditario*.

Per i sepolcri familiari la sentenza coglie il fatto che "il carattere familiare del sepolcro costituisce un limite sia al diritto di uso della sepoltura privata che alla cedibilità o trasmissibilità dello stesso a terzi", dato che l'art. 71, comma 2 R D. 21 dicembre 1942, n. 1880, prevedente l'ammissibilità della "cessione" / "trasmissione" del diritto d'uso, la subordinava alla clausola: "salvo che la cedibilità o la trasmissibilità, in tutto o in parte, non sia incompa-

*tibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti.”*

Nella specie si trattava di tomba di famiglia, come detto nella concessione originaria del 1962, in quanto tale incompatibile con la possibilità di cedere o di trasmettere il relativo diritto.

Questa differenziazione tra sepolcri di famiglia e sepolcri ereditari, riferendosi al momento di fondazione del sepolcro, viene a non poter considerare come ereditari quelli che siano divenuti tali in momento successivo alla fondazione, cosa possibile quando vi sia la c.d. estinzione della famiglia.

Come noto, il sepolcro familiare cessa di essere tale quando vengano ad esaurirsi tali soggetti, divenendo ereditario, se vi siano eredi, ma non più persone appartenenti alla famiglia del concessionario, fondatore del sepolcro (o, comunque, di persona o persone avente/i la qualificazione di concessionario; cfr.: da ultimo: Consiglio di Stato, sez. 5<sup>^</sup>, sent. n. 1081 del 16 marzo 2016, nonché *ex plurimis* almeno a partire da Corte di Cassazione, Sez. 2<sup>^</sup> civ., sent. n. 5015 del 29 maggio 1990, omettendosi, per ragioni di brevità, l'ampia, e sostanzialmente uniforme ed ormai consolidata serie di pronunce, tanto da parte della giustizia ordinaria che della giustizia amministrativa).

Considerando come – al momento della fondazione – sia prevalente la natura familiare dei sepolcri, quanto rarefatta quella di sepolcri ereditari, con tale orientamento limitativo all'ammissibilità delle “cessioni” / “trasmissioni” dei sepolcri privati nei cimiteri viene introdotta, innovativamente, la necessità di verificare, ricorrendole la fattispecie, se il sepolcro caso per caso interessato sia stato – originariamente – familiare o fondato come ereditario <sup>(1)</sup>.

Risultando questa sentenza innovativa, in particolare sul punto della distinzione tra sepolcri familiari e sepolcri ereditari, appare necessario valutare come si consolidi questo nuovo indirizzo giurisprudenziale e quindi si segnala di utilizzare particolare cautela nella sua applicazione.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù circolari).

<sup>(1)</sup> Come diversa disposizione negli atti di concessione, procedure e modalità per un riconoscimento (art. 71, comma 4 R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, altre previsioni nei Regolamenti comunali di polizia mortuaria)

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Emanuela Cartoni)

### **ALLEGATO 1**

### **Consiglio di Stato, Sez. 5<sup>^</sup>, sent. n. 5072 del 6 novembre 2015**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4127 del 2006, proposto da:

Noto Gesualdo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rodolfo Romeo e Andrea Greco, con domicilio eletto presso Rodolfo Romeo in Roma, via Lutezia n. 5;

*contro*

Comune di Cittanova;

*nei confronti di*

Greco Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Iamundo, con domicilio eletto presso l'avv. Gilda Martire in Roma, via Conca D'Oro n. 184/190;

Greco Egidio;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA, n. 02167/2005, resa tra le parti, concernente diniego istanza di voltura concessione cimiteriale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Greco Maria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Rodolfo Romeo e Leonardo Iamundo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

Con ricorso depositato il 12.01.2004 Noto Gesualdo ha impugnato la nota n. 15787 in data 22.10.2003, avente ad oggetto il diniego opposto dal responsabile del settore amministrativo del comune di Cittanova all'istanza di voltura in proprio favore della concessione cimiteriale già intestata alla defunta Luci Fiorentina.

Deduceva di aver ricevuto, con atto di cessione a titolo gratuito, la piena proprietà della cappella funeraria – oggetto della domanda di voltura – già attribuita in concessione amministrativa perpetua a Luci Fiorentina, poi trasmessa *iure hereditatis* al figlio Greco Antonino.

Lamentava che il regolamento di polizia mortuaria, vigente al momento della concessione della cappella funeraria "in perpetuo", approvato con R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, dovesse essere applicato anche all'atto di trasmissione sia per atto *inter vivos* che *mortis causa*, come testimoniato dal fatto che in un caso identico il Comune aveva proceduto alla voltura. Da cui le censure di violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento e d'eccesso di potere per disparità di trattamento.

Si costituiva il Comune negando la fondatezza del ricorso in ragione della destinazione della concessione a tomba di famiglia. Destinazione preclusiva all'accoglimento del ricorso su cui insistevano i figli del *de cuius* intervenuti nel giudizio *ad opponendum*.

Il Tar Calabria respingeva il ricorso.

Rilevava il giudice di prime cure che la cappella gentilizia, stante la natura familiare della tomba, ai sensi del Regolamento comunale vigente all'epoca del rilascio della concessione, non poteva legittimamente costituire oggetto di cessione a terzi da parte del concessionario senza aver previamente ed espressamente ottenuto l'autorizzazione dalla Giunta del Comune.

Appella la sentenza Noto Gesualdo. Resiste Greco Maria.

Alla pubblica udienza del 24.09.2015 la causa, su richiesta delle parti, è trattenuta in decisione.

Con un unico motivo l'appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Tar laddove non ha considerato che il sepolcro per cui è causa doveva ritenersi ereditario e non gentilizio o familiare. Ossia liberamente disponibile da parte dell'erede del fondatore il quale, entro i limiti della quota ereditaria, sarebbe legittimato alla tumulazione di salme estranee alla famiglia.

Sicché il diritto sul sepolcro poteva essere liberamente trasmesso a titolo gratuito da parte dall'erede subentrato all'originaria intestataria.

L'appello è infondato.

È dirimente l'atto pubblico che, in conformità all'allora vigente Regolamento di polizia mortuaria del Comune (R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880), ha concesso in perpetuo la tomba di famiglia a Luci Fiorentina.

Infatti, nel provvedimento impugnato in primo grado viene detto che "il carattere familiare del sepolcro costituisce un limite sia al diritto di uso della sepoltura privata che alla cedibilità o trasmissibilità dello stesso a terzi".

L'art. 71 del r.d. n. 1880/1942, comma secondo, prevedeva la cessione o la trasmissione del diritto di uso "salvo che la cedibilità o la trasmissibilità, in tutto o in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongono altrimenti". Nella specie si trattava di tomba

di famiglia, come detto nella concessione originaria del 1962, in quanto tale incompatibile con la possibilità di cedere o di trasmettere il relativo diritto.

La destinazione ad accogliere unicamente le salme del concessionario e dei suoi familiari è ribadita dall'art. 53 del Regolamento di polizia mortuaria (approvato con deliberazione n. 98 del 20 ottobre 1997), attualmente vigente, che esclude la libera cedibilità a terzi del sepolcro gentilizio destinato unicamente alla famiglia del concessionario.

La violazione della prescrizione dà causa alla decadenza della concessione che, avendo effetto dichiarativo, può essere adottata d'ufficio dopo l'accertamento della violazione in qualsiasi momento.

Aggiungasi che il donante Greco Antonino, erede legittimo della concessionaria, non avendo osservato il procedimento prescritto all'art. 56 del Regolamento comunale di polizia mortuaria, non è mai stato formalmente autorizzato al subentro nella concessione.

Sicché, anche a voler seguire la tesi dell'appellante che qualifica il sepolcro come ereditario e non familiare, il donante non era comunque legittimato a disporre della concessione e quindi a trasmettere a terzi il diritto al sepolcro.

Infine non è fondata la censura che lamenta la disparità di trattamento poiché pone in comparazione una situazione non omologabile a quella in esame: il caso richiamato riguarda infatti l'edificazione di una tomba non familiare.

Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE, IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06/11/2015

IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**Approfondimenti** **Accoglimento in cimitero e personalità giuridica**

di Sereno Scolaro

**Premessa**

Talora possono aversi situazioni esposte a valutazioni per le quali all'approccio "tecnico-giuridico" può affiancarsi una qualche concezione valoriale (non senza che ve ne sia più di una tra queste concezioni, spesso anche contrastanti), che frequentemente mal sopporta l'approccio "tecnico-giuridico" il quale dovrebbe, o potrebbe, essere quello principale, indipendentemente dal fatto che tale concezione (o, concezioni, nel caso di loro pluralità) siano o meno condivisibili, od argomentabili, in tutto o in parte.

Del resto, non solo quanti privilegino l'approccio chiamato "tecnico-giuridico" possono a loro volta risentire, ed essere condizionati, da concezioni valoriali, ma altresì questo stesso approccio risente del fatto per cui la società è sempre in mutamento, ed evoluzione e il sistema normativo opera, spesso, sancendo *ex post* mutamenti intervenuti nelle compagini sociali, non essendo la norma a modificare la società, quanto i mutamenti che intervengono in quest'ultima, nei suoi rapporti tra le componenti che vi agiscano a determinare più o meno tempestivamente (in genere, poco tempestivamente) modifiche delle norme, con la conseguenza che queste ultime possono apparire (a volte, esserlo) riferimenti obsoleti e, per questo, di più difficile argomentazione.

In fine, anche per l'effetto che discende da una tale "deriva" costituita dalla possibile perdita di attualità delle norme, quanto meno in sede ermeneutica, può essere proficuo tenere conto di come le norme siano venute a mutare nel tempo, in quanto la conoscenza della loro modificazione assume il ruolo di stru-

mento di percezione, prima e di comprensione, poi, dei fenomeni. Spesso, infatti, si constata una *perdita della memoria* circa quella che è stata la *ratio* di questa o quella norma e il suo collocamento in un sistema, cosa che rende ancor più complesso il tutto.

**Nati-morti, prodotti abortivi, feti, prodotti del concepimento**

La premessa risulta necessaria nel caso di accoglimento cimiteriale dei nati-morti, prodotti abortivi, feti, prodotti del concepimento, in quanto si differenziano dai cadaveri, quali comunemente intesi. Anzi, si potrebbe allargare l'indagine anche ai *bambini di età inferiore ai 10 anni* (art. 73 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), osservando semplicemente la differenza che può aversi tra un bambino di età prossima ai 10 anni rispetto ad uno che sia deceduto in età del tutto perinatale (quest'ultima fattispecie può aversi anche prima della formazione dell'atto di nascita <sup>(1)</sup><sup>(2)</sup>), in quanto, nell'ultima ipotesi, la stessa dimensione del corpo e, in particolare, lo stato di calcificazione delle ossa non sia ancora quello che può aversi in prossimità dei 10 anni di età (trascurando le età intermedie, ma prendendo in considerazione solo le estremità dei termini temporali). Frequentemente nei cimiteri sono presenti campi ad inumazione per bambini che appaiono, oggi, sovra dimensionati, questo a causa del loro impianto in

<sup>(1)</sup> Cfr.: art. 37, comma 1 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., nonché Form. n. 40, Allegato A) al D. M. 5 aprile 2002 e succ. modif.

<sup>(2)</sup> Ricordando come l'ISTAT rilevi la mortalità perinatale con riferimento al 1° anno di vita (scheda ISTAT/D.4-bis).

epoche antecedenti correlato al positivo fenomeno della riduzione della mortalità infantile, riduzione del tutto rilevante. Basterebbe pensare al fatto che fino al 30 giugno 1943 <sup>(3)</sup>, i campi bambini erano previsti considerando l'età di 7 anni, prevedendovi 46 fosse ogni 100 di quelle complessivamente da prevedere nel cimitero <sup>(4)</sup>, parametro ridotto a 27 (ogni 100 nel complesso) e con elevamento dell'età a 10 anni <sup>(5)</sup>: già questi dati (rilevando sia l'età che il rapporto) esplicitano il fenomeno del miglioramento della situazione complessiva sotto il profilo della mortalità c.d. infantile, tanto più che, successivamente, cioè, a partire dal D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803) non vi è stata alcuna determinazione di un qualche rapporto quantitativo tra fosse nei campi bambini e fosse complessive nei cimiteri.

Nel caso dei nati-morti, l'art. 37, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., prescrive che l'Ufficiale dello stato civile formi il solo atto di nascita se il bambino è nato morto e fa ciò risultare nell'atto stesso <sup>(6)</sup>, mentre se il bambino è morto posteriormente alla nascita forma anche l'atto di morte. Questa differenziazione trova la propria motivazione nel fatto che se il nato abbia vissuto, anche se per una frazione temporale del tutto breve, se non anche brevissima, ha acquisito la capacità giuridica alla luce dell'art. 1 C.C. <sup>(7)</sup>, acquisizione che non è intervenuta nell'ipotesi di nato-morto <sup>(8)</sup>. Si

tratta di un aspetto che risulta fin troppo frequentemente sottovalutato.

#### L'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

A questo punto, è possibile prendere in considerazione le disposizioni proprie del servizio di polizia mortuaria, in via principale riferibili all'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 <sup>(9)</sup>, con il quale si regolano queste fattispecie in modo diverso, inizialmente (comma 1) prevedendo – per i nati-morti – il rinvio alle disposizioni oggi dell'art. 37 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., con l'effetto – sostanziale – di far riferimento, in ambito cimiteriale, alle “sepulture” <sup>(10)</sup> dei bambini, di cui all'art. 73 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Con riguardo a tale disposizione, va considerato come essa trovi corrispondenza nell'art. 7 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, mentre – in precedenza – la questione neppure era affrontata <sup>(11)</sup>, per cui era ne-

---

“filiazione naturale”), dove il sorgere di relazioni giuridiche di parentela (e affinità) presuppone il c.d. riconoscimento di filiazione, senza il quale i genitori o il genitore, nell'ipotesi di riconoscimento di filiazione da parte di uno solo di questi, per quanto biologicamente tale (non si nega la biologia) non assume tale qualità, sotto il profilo degli effetti giuridici (o, altrimenti, non può qualificarsi quale “genitore”). Ora, nel caso di nato-morto, non essendosi realizzata la condizione della nascita (art. 1 C.C.), diventa improponibile un tale riconoscimento di filiazione, mentre nel caso del nato vivo, ma di lì a poco deceduto, viene ad operare la limitazione posta dall'art. 255 C.C., tanto più che, avendosi morte perinatale, è esclusa ogni ipotesi che di un tale figlio vi siano, o possano esservi in futuro, discendenti. Ma la questione della capacità giuridica rileva (es.) anche sotto il profilo del diritto al nome (art. 6 C.C.), questione che, nei casi regolati dall'art. 37 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif., è, *de facto*, affrontata in termini di mera prassi, in applicazione dell'art. 1 D. M. 27 febbraio 2001. Ma, uscendo dalla questione sull'attribuzione del prenome al nato-morto (ma anche del cognome) la questione del riconoscimento di filiazione nata fuori dal matrimonio è ben meno secondaria (non sono mancati Autori, anche di un certo spessore, che hanno avuto modo di valutare come, per quanto un tale atto di riconoscimento di filiazione difettesse, e difetti, dei prescritti presupposti, pour tuttavia potesse anche essere ricevuto sulla base del principio del *neminem ledere* (cioè: non si determinano danni a terzi), nonché per un opportuno rispetto della posizione soggettiva dei “genitori” (solo in senso biologico) conseguenti alla situazione di nati-mortalità o di morte intervenuta a brevissima distanza dal parto), anche per alcune previsioni dell'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(9)</sup> Poche regioni si sono avventurate in materia, per cui si cita solo, per ragioni di brevità, la normativa della regione Lombardia (art. 72 L. R. (Lombardia) 30 dicembre 2009, n. 33, nonché artt. 11, 15 e 35 reg. (Lombardia) 9 novembre 2004, n. 63 e succ. modif.).

<sup>(10)</sup> Il termine “sepulture” è qui intenzionalmente virgolettato, intendendo rinviare successivamente la questione circa la fruizione di pratiche funerarie differenti da quella ordinaria, giuridicamente normale.

<sup>(11)</sup> Anche se, prima dell'art. 7 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (e, successivamente, art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), debba rammentarsi, sotto il solo profilo dell'accogliibilità nei cimiteri, l'art. 43, lett. d) R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 (disposizione corrispondente all'attuale art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), per cui erano oggetto di dovuto accoglimento nei cimiteri: “*d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese.*”

<sup>(3)</sup> Il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 è entrato in vigore il 1° luglio 1943.

<sup>(4)</sup> Art. 61 R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, nonché art. 61 R.D. 25 luglio 1892, n. 448.

<sup>(5)</sup> Art. 47, comma 3 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880.

<sup>(6)</sup> Cfr.: anche la Form. n. 41, Allegato A) al D. M. 5 aprile 2002 e succ. modif. Questa parte dell'art. 37, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif. va considerata come una persistenza, neppure meditata, che ha conservato l'impianto dell'art. 74 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, impianto che, a propria volta, risultava sostanzialmente obsoleto: infatti, se, vigente il R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, non vi erano specifiche “registrazioni”, o “rilevazioni” circa il fenomeno della nati-mortalità, per cui era stato gioco forza ricorrere alle registrazioni di stato civile, con il R.D. 15 ottobre 1936, n. 2128 (cfr.: in particolare, il suo art. 18) era stata introdotta una strumentazione a ciò idonea, per cui si sarebbe ragionevolmente dovuta superare la menzione della nati-mortalità dalle registrazioni proprie del servizio dello stato civile, queste ultime rivolte, e funzionali, alla prova dei fatti che fanno sorgere la capacità giuridica (e, con la morte, la sua cessazione. Se nel R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 può anche aversi scontato la allora recente innovazione, non altrettanto può dirsi per il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif.).

<sup>(7)</sup> In alcuni ordinamenti giuridici, l'acquisto (o, meglio, il sorgere) della capacità giuridica non è (od, era) collegato solo alla nascita in condizioni di vitalità, ma richiede/va che il nato abbia/avesse vissuto per un certo tempo dopo il parto (es.: almeno 24 ore di vita). Alcuni approfondimenti ulteriori possono rivenirsi in: [http://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant\\_sans\\_vie\\_en\\_droit\\_fran%C3%A7ais](http://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant_sans_vie_en_droit_fran%C3%A7ais) (e, ovviamente, non solo in questa sede)).

<sup>(8)</sup> La questione della capacità giuridica potrebbe rilevare nei casi di filiazione fuori dal matrimonio (prima della L. 10 dicembre 2012, n. 219 (e provvedimenti attuativi della stessa), si parlava di



cessaria l'autorizzazione allora prevista dall'art. 141 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 <sup>(12)</sup> anche per i nati-morti. Per altro, una tale innovazione non ha avuto rilievo solo sul trasferimento di competenze dall'Ufficiale dello stato civile all'(allora) Ufficiale sanitario (oggi: A.S.L.), quanto – e sopra tutto – per avere introdotto un istituto (a ben guardare, più di uno) del tutto nuovo.

Si consideri, oltretutto, come la competenza autorizzatoria dell'A.S.L. sussista sia per l'autorizzazione al trasporto, sia per l'autorizzazione al seppellimento”, con un impianto normativo che è stato – successivamente – ripreso all'art. 3, comma 2 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, anche per altre fattispecie, stanti le fortissime analogie.

Infatti, dopo aver considerata, al comma 1, la materia della nati-mortalità, al comma 2 si considera la “sepoltura” di altro, cioè dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti: vi è qui una bipartizione oggettiva tra *prodotti abortivi e feti*, ricorrendo ad un criterio temporale, definito in termini di presunta età gestazionale (per i prodotti abortivi) e di vita intrauterina (per i feti). Non solo, ma per questi ultimi (feti) si va oltre, nel senso di un'elasticità della norma, non considerandosi il periodo di vita intrauterina come un qualche cosa di assoluto, ma subordinandolo al fatto – eventuale – che non vi sia stata dichiarazione di nati-mortalità, che, intervenendo, riporterebbe al necessario rinvio al comma 1: questo è coerente con le peculiarità dei singoli casi, laddove le distinzioni o classificazioni non possono sempre essere riconducibili a criteri rigidamente oggettivi, e anche l'oggettività temporale è tutt'altro che oggettiva, per cui solo una adeguata scienza medica può dare risposte, sempre con logiche del caso per caso.

Per altro, i fattori di “elasticità” di queste norme vanno – positivamente – oltre (comma 3), consentendo, a richiesta dei genitori <sup>(13)</sup>, l'accoglimento nel cimitero <sup>(14)</sup> altresì dei prodotti del concepimento la cui presunta età gestazionale sia inferiore a quella utilizzata per la “classificazione” quali prodotti abortivi.

<sup>(12)</sup> Oggi: art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 3.96 e succ. modif.

<sup>(13)</sup> Circa la posizione, giuridicamente, dei genitori, si rinvia alla nota precedente in cui sono state enunciate problematiche per i casi di filiazione fuori dal matrimonio.

<sup>(14)</sup> Potrebbe sollevarsi qui la questione di quale cimitero debba prendersi in considerazione, che potrebbe trovare, in parte, soluzione facendo riferimento all'art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Quando vi sia una tale richiesta dei genitori <sup>(15)</sup> (che (comma 4) diventano “parenti” ... , cui si apprezza, in termini di legittimazione, altresì “chi per essi”, formulazione priva di senso, se non quello di consentire approcci abbastanza “elastici”, per quanto esposti a criticità definitorie non certo tenui), sono chiamati – sotto il profilo del procedimento – a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla A.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. Incidentalmente, non guasterebbe ricordare come la regione Marche abbia modificato il proprio regolamento regionale con il regolamento regionale (Marche) n. 7 del 16 novembre 2015, pubblicato sul B.U.R. n. 105 del 26 novembre 2015, inserendo un art. 7-bis che attribuisce alle strutture sanitarie di ricovero la predisposizione di un opuscolo informativo sulla possibilità di richiedere, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa statale e regionale, la sepoltura del feto o del prodotto abortivo e sulle disposizioni applicate in mancanza di tale richiesta, da consegnare, al momento del ricovero, ai genitori, o ai parenti, o a chi per loro, unitamente alla richiesta di consenso formale, per questo ultimo fatto salvo il caso che i soggetti destinatari non adottino comportamenti inerziali. In altre parole, l'informazione diventa importante in tali ipotesi (anche se non possono escludersi situazioni in cui non vi sia ricovero (es.: qualora l'espulsione avvenga a domicilio) o il ricovero avvenga per patologie che non lascino intravedere esplicitamente la sussistenza di fattori motivanti tale informazione). Inoltre, tale norma prevede altresì che non sia obbligatorio indicare sull'eventuale lapide (l'ipotesi – esplicitamente con carattere di eventualità – potrebbe trovare principalmente attuazione nel caso sia richiesta la tumulazione) il cognome di uno o di entrambi i genitori, ma è possibile anche usare un nome di fantasia a cui, nella relativa sezione del registro cimiteriale, corrisponderà l'effettiva appartenenza anagrafica del prodotto del concepimento. Un tale previsione si fonda sul fatto che i feti e prodotti abortivi non hanno acquisito capacità giuridica (art. 1 C.C.), al pari dei nati morti, ma lascia aperta la possibilità, su richiesta, di fare ricorso ad elementi individuativi del sito di collocazione (per quanto le fosse di cui all'art. 73 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 siano destinate ai bambini di età inferiore a 10 anni, cioè a soggetti che hanno acquisito la capacità giuridica, aspetto – per prassi – talora esteso anche ai nati morti). Tale modificazione regolamentare,

<sup>(15)</sup> Anche qui si evidenzia la forte analogia (quando non identità sostanziale) con l'art. 3, comma 4 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

per quanto salvaguardi l'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ampliandone le previsioni, appare del tutto singolare sotto il profilo giuridico per quanto riguarda i destinatari dell'opuscolo informativo (riferendosi a tre tipologie di persone: genitori, parenti, o chi per loro), ma si colloca in una visione non scevra da approcci, per così dire, ideologici, che, privilegiando aspetti minuti quanto di lieve spessore, si sottraggono dall'affrontare problemi generali. In difetto di una tale richiesta consegue che l'A.S.L. provveda autonomamente, con il conferimento al cimitero del comune in cui è avvenuta l'espulsione o estrazione<sup>(16)</sup>. In altre parole, si delinea uno standard, che può essere oggetto di deroga, quando ve ne sia richiesta da parte del soggetto che ne abbia titolo.

Nel suo complesso, l'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 risulta congegnato in termini volti a contemperare sia il "trattamento" cimiteriale, in termini di accoglimento in primis, di legittimazione ad un accoglimento in cimitero, poiché, se mancasse, dovrebbe trarsene la conclusione di una inammissibilità<sup>(17)</sup>.

#### Dall'accoglimento in cimitero al ricorso alle diverse pratiche funerarie

Come segnalato, è stata in precedenza volutamente non affrontata la questione delle "sepulture", cioè dell'ammissibilità o meno di fare ricorso a pratiche funerarie diverse da quella giuridicamente normale, ordinaria dell'inumazione<sup>(18)</sup>, cioè alle pratiche della tumulazione o della cremazione. Il più volte richiamato art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 è più esplicito, dato che (comma 2) ammette senza equivoca plurime possibilità di accoglimento delle c.d. parti anatomiche riconoscibili (cioè, per la loro definizione: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere). Stante le ripetute analogie può, senza grandi dubbi interpretativi, valutarsi

<sup>(16)</sup> Ancora una volta può (o, si deve) richiamarsi per analogia all'art. 3, comma 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, oltreché all'art. 50, lett. d) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(17)</sup> Non a caso il già citato art. 3, comma 2 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 individua nelle parti anatomiche riconoscibili (quali definite al precedente comma 1, lett. a)) quanto possa essere oggetto di accoglimento cimiteriale, costituendo fattispecie derogatoria, con palese carattere di eccezione, rispetto a quanto ben altrimenti regolato dall'art. 2, nonché 4 e ss. dello stesso D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, per cui non sono accoglibili in cimitero altri "prodotti", per quanto conseguenti ad attività sanitaria, come potrebbero essere parti del corpo oggetto di asportazione, anche chirurgica (es.: appendici, tratti dell'intestino, calcoli, denti, ecc.).

<sup>(18)</sup> Si rammenta come l'art. 59 R.D. 6 settembre 1874, n. 2120 disponesse che: "Nello spazio destinato a cimitero non è compresa quella estensione che il municipio può destinare per le sepulture private, o riserbare a titolo di onoranza per la sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti del paese."

che un difetto di menzione di questa pluralità di pratiche funerarie nell'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sia meramente riconducibile all'epoca di redazione della norma, ciò in particolare per la cremazione che, nel 1975 ed altresì anche nel 1990, non era particolarmente diffusa.

Per la tumulazione invece poteva (e può) individuarsi una sua ammissibilità traendone argomento dall'art. 50, lett. c) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (per quanto qui possa ritornare la questione relativa alla capacità giuridica).

Oltretutto, una tale ammissibilità del ricorso alla tumulazione (cosa che vale anche per la cremazione, almeno in linea di principio<sup>(19)</sup>) porta a dover tenere presente come la tumulazione costituisca, anche per i cadaveri veri e propri, una pratica funeraria che importa la titolarità di sepolcri privati nei cimiteri (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). Si potrebbe anche citare l'art. 85, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per il quale: "1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'articolo 36.", in cui è evidente come la concessione del "sito" richieda essere antecedente alla richiesta di raccolta delle ossa al fine di un tale deposito<sup>(20)</sup>.

Qualora anche nei casi considerati dall'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possa abbastanza agevolmente argomentarsi come, con l'accoglimento nel cimitero, possa farsi ricorso ad una delle pratiche funerarie considerate dall'ordinamento giuridico italiano, ciò non di meno, e sempre per la tumulazione e la cremazione, diventa essenziale la richiesta da parte dei genitori aventi titolo (o, chi per essi<sup>(21)</sup>), deve concludersi che l'inumazione rimanga la pratica ordinaria, quella cui ricorrere per *default*, specie nel caso vi provveda autonomamente per difetto di richiesta l'A.S.L..

<sup>(19)</sup> Incidentalmente, si osserva che la cremazione individuale di prodotti abortivi, feti o prodotti del concepimento appare, tecnologicamente, inefficiente (considerando l'improbabilità che residuino ceneri), fermo restando il rispetto, sempre dovuto, del lutto dei genitori e, magari, altri familiari.

<sup>(20)</sup> Appare di scarso rilievo il fatto che, spesso, la concessione venga concretamente a sorgere anche in momento successivo a quello che dovrebbe essere, nel senso che essa può essere richiesta (e, poi, formalizzata in regolare atto di concessione) quando vengano ad aversi le situazioni che ne richiedono l'uso.

<sup>(21)</sup> Anche in questo caso, si evitano approfondimenti sulla qualificazione di costoro.

Per quanto riguarda le aree cimiteriali utilizzabili in tali evenienze, non vi sono particolari prescrizioni, dovendosi conseguentemente rinviare alla programmazione cimiteriale (artt. 54 e ss., nonché art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), cosa che porta a poter non escludere l'utilizzo di parte del c.d. *campo bambini*, magari sulla constatazione di un loro "sovradimensionamento", anche se potrebbe aversi qualche difficoltà gestionale qualora la durata di queste inumazioni fosse stabilita in misura differente rispetto al turno ordinario di rotazione: infatti, a differenza del campo bambini vero e proprio, le durate delle inumazioni dei prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento non potrebbero che essere se non oggetto di regolamentazione in sede comunale, fosse anche solo con gli atti di programmazione cimiteriale. In fondo, la scelta di utilizzare una qualche area cimiteriale piuttosto che altra costituisce aspetto tipicamente comunale, così come la possibile scelta di realizzare specifici manufatti a tumulazione, utilizzabili a richiesta, come sempre.

Si viene così, in presenza di una richiesta di parte, anche a definire l'aspetto dell'onerosità, necessariamente riferibile al soggetto (o, ai soggetti) richiedente/i, fermo restando che anche qualora l'A.S.L. provveda direttamente, per difetto di richiesta l'onerosità non può che essere individuata che in capo alla struttura in cui è avvenuta l'estrazione od espulsione, sia ricorrendo ancora una volta all'analogia con la previsione dell'art. 3, comma 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, sia prendendo atto che non ricorrono le previsioni dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convert. in L. 26 febbraio 2001, n. 26, in quanto i prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento, ben che accoglibili in cimitero, non sono equiparabili ai cadaveri, neppure ai cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni, ma costituiscono – oggettivamente – un altro genere. Inoltre, avendosi, nell'ipotesi così formulata, un rapporto concessorio attorno all'uso di un manufatto cimiteriale, vengono anche a trovare soluzione altri problemi, quali quelli afferenti ai trattamenti dei dati personali dei genitori concessionari (o, semplicemente, dei concessionari che, per le previsioni dell'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, potrebbero anche non essere i genitori) e – soprattutto – quelle di un imprescindibile rispetto del lutto delle persone coinvolte, che si esprime, o può esprimersi, in modi diversi, a seconda degli approcci personali e culturali di quanti interessati. È questo ultimo aspetto che merita di dover essere fatto oggetto di valorizzazione.

In caso di richiesta di cremazione (ferme restando le criticità che ciò possa determinare, specie sotto il profilo (anche quantitativo) che se ne possano rac-

cogliere), non potrebbero non affrontarsi le questioni che se ne collocano a monte, come la titolarità alla manifestazione di volontà alla cremazione, che, non senza qualche sforzo (e forzatura<sup>(22)</sup>) interpretativo, potrebbero forse affrontarsi con un richiamo a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 4 L. 30 marzo 2001, n. 130, mentre una tale forzatura interpretativa appare proprio non percorribile nell'ipotesi che, avvenuta la cremazione (sempreché si rinvengano ceneri), i soggetti aventi titolo (genitori) prospettino una dispersione delle ceneri, dato che le disposizioni dell'art. 411, commi 3 e 4 C.P., quali introdotte dall'art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130, appaiono ostare all'applicazione di istituti di rappresentanza, essendo rimesso alla persona defunta tanto l'espressione della volontà alla dispersione delle proprie ceneri, quanto le indicazioni circa le modalità- di effettuazione della dispersione delle ceneri.

#### La memoria dei c.d. "non nati"

Da alcune parti, anche per motivazioni ideali (o, ideologiche), non mancano di essere avanzate richieste per la realizzazione di "luoghi" volti a ricordare, e celebrare, i c.d. "bambini mai nati". Non si interviene sugli aspetti che sono affermati stare fondamento di queste istanze, non sempre *liberal* (a motivo del ritenuto presupposto che le "proprie" convinzioni (o quelle dovute mutuare da vicoli di appartenenza) abbiano valenza universale e non del tutto particolare) o rispettosi di altrui opzioni (queste ultime sempre sofferte), non andando oltre al considerare come spesso i cimiteri siano stati individuati come siti pertinenti per forme di ricorso, come il monumento o la semplice lapide commemorativa (es.) ai caduti di tutte le guerre, ai caduti di una particolare campagna bellica, ai dispersi in guerra o in mare, o i defunti in occasioni ritenute di una certa rilevanza in sede locale (gli esempi potrebbero essere numerosissimi), senza che a questi elementi commemorativi corrispondano, sempre, anche sepolture in senso proprio<sup>(23)</sup>. In altre parole, le ipotesi di manufatti e luoghi di ricordo possono essere i più vari, senza che – necessariamente – debbano essere costituiti da "sepolcri", in senso proprio.

<sup>(22)</sup> Non potendosi omettere di tenere presente che non vi è stata "nascita" e per questo, conseguentemente, acquisto di capacità giuridica (art. 1 C.C.).

<sup>(23)</sup> Del resto, cippi commemorativi o anche semplici segni di memoria, sono presenti anche fuori dai cimiteri e non solo in siti pubblici, ma anche altrove (ne sono esempi possibili cippi installati nel luogo di morte di un Partigiano, o, ancora, nel sito in cui vi sia stato un sinistro stradale con decesso, specie se di persona giovane).

# Il primo portale italiano del settore funerario Indispensabile per la P.A. e per i professionisti Nato dalla fusione di euroact.net e funerali.org



**CIRCOLARI E  
RISOLUZIONI**



**FUN.NEWS**



**GIURISPRUDENZA  
DI SETTORE**



**NORME STATALI  
E REGIONALI**



**RIVISTA  
I SERVIZI FUNERARI**

# www.funerali.org



**QUESITI**

**TG.FUN**



**BLOG DI NOTIZIE**



**STATISTICHE**



## Abbonamento PREMIUM annuale a tutti i servizi del sito

- N. 1 quesito da porre alla Redazione
- N. 4 numeri della rivista trimestrale on-line *I Servizi Funerari*.
- Visione di tutti i contenuti del sito in materia funebre, cimiteriale e di cremazione:
  - Norme statali e regionali
  - Notizie tecniche [Fun.News]
  - Circolari e Risoluzioni
  - Quesiti a cui si è già data risposta
  - Giurisprudenza di settore
  - Visione TG.fun, Video-Notiziario tecnico
  - Statistiche (Italia ed Estero)
  - Visione on-line arretrati *I Servizi Funerari* dal 2002

**Al costo di € 595,00 + Iva** (tariffe in vigore dal 01.01.2016)



**TEL. 0532.1916111**



**euro.act s.r.l. piazza fetonte 58, 44123 ferrara, p.i. 01317570388**

**tel. 0532.1916111 - fax 0532.1911222 - e-mail: abbonamenti@euroact.net**

Distribuzione a terzi vietata, sia su stampa cartacea che in formato elettronico. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl

**Approfondimenti**

## Uno “strano” esempio di sanatoria nelle concessioni cimiteriali: l’istituto dell’immemorale

di Carlo Ballotta

*Cara Redazione,*

*La nostra Amministrazione comunale si è posta l’ambizioso obiettivo di “regolarizzare”, previa delibera di Consiglio di modifica/integrazione del regolamento municipale di polizia mortuaria, la posizione di quelle concessioni cimiteriali per le quali non è più disponibile, nei nostri archivi, il documento contrattuale. Agli effetti concreti, s’intende estendere l’istituto dell’immemorale a periodi successivi al 1942, secondo modalità idonee a conciliare le contrapposte esigenze di riconoscimento sostanziale dei diritti acquisiti e di rigore formale. L’idea è quella di stipulare un nuovo contratto della stessa durata del contratto originario, previa ricostruzione dell’identità esatta del concessionario originale, sulla base dei seguenti elementi probatori:*

- 1. domanda di concessione, laddove esistente (in mancanza, si è considerato il nome presente sulla sepoltura, nei registri, sulle cartine disponibili in ufficio);*
- 2. reversale di pagamento (in alcuni casi non individuata);*
- 3. prova testimoniale, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del concessionario (se ancora in vita) o degli aventi diritto.*

*Si chiede un suggerimento circa la possibilità di procedere in tal senso, in considerazione anche della difficoltà ad avere una dichiarazione a nome di tutti gli aventi titolo.*

Bisogna consentaneamente premettere come, in linea di massima, e sotto il profilo tecnico del diritto civile, ogni qual volta difetti, per qualsiasi motivo, il titolo formale di un rapporto giuridico, ancorché in essere, o, se prevista, manchi la diligente redazione di un pubblico registro predisposto per la prova documentale e la tutela di determinate situazioni giuridicamente rilevanti, la verifica sulla fondatezza dello stesso o la sua dimostrazione non possa non aversi se non con sentenza del giudice, passata in giudicato, che accerti la sussistenza, del rapporto giuridico oppure acclari l’esistenza del diritto vantato (art. 2907 Cod. Civile.), l’istanza di detto accertamento è avanzata da parte di chi vi abbia interesse (art. 100 Cod. Proc. Civile), mentre l’onere della prova fa carico all’interessato richiedente (art. 2697 Cod. Civile), secondo il celebre brocardo latino, infatti: *“Onus probandi incumbit actori”*.

Le concessioni cimiteriali, afferiscono ad ogni tipologia di sepoltura dedicata e, quindi, differente dalla normale (nel senso proprio di istituzionale!) e tradizionale inumazione in campo comune e, come tali sono definite quali sepolcri privati nei cimiteri, oggi, ex Capo XVIII D.P.R. 285/90, esse hanno il carattere di titolo di uso particolare (*uti singuli*) di area o edificio (o porzione dello stesso) demaniale; bisogna, quindi, rammentare sempre come quest’ultime possano, in quanto tali, costituire oggetto di diritti da parte di terzi privati solo nei modi e nelle forme ammessi dalle norme speciali che disciplinano i beni demaniali o, meglio, gli specifici beni de-

maniali (art. 823, comma 1 Cod. Civile), cioè, nel nostro caso dai regolamenti nazionali di polizia mortuaria, emanati dal Governo Centrale, vista l'incompetenza assoluta delle Regioni a legiferare sull'Ordinamento Civile ex art. 117 comma 2 lett. l) Cost..

La presenza di un regolare atto di concessione ai sensi dell'art. 98 D.P.R. 285/90 (formula aulica, ma sempre molto efficace ... e poi sono le testuali e sacre parole del Legislatore!) è *condicio sine qua non* perché l'amministrazione comunale, in quanto titolare ultima del demanio e, dunque dell'impianto cimiteriale ex art. 824 comma 2 Cod. Civile, possa riconoscere la sussistenza di una posizione soggettiva di intestazione su una concessione cimiteriale, da cui, poi, originerebbe, di riverbero lo *Jus Sepulchri*, attivo e passivo, nonché ogni diritto di gestione sul sepolcro stesso. In carenza di regolare atto di concessione cimiteriale, il soggetto che assuma di essere titolare di diritti di sepolcro istituiti, comunque, in maniera conforme alla Legge e dei quali sia venuta a mancare la prova tangibile per gravi fatti oggettivi (distruzione, incendio, furto, smarrimento ... *et coetera mirabilia!*), magari nemmeno a lui direttamente imputabili per pura negligenza o disattenzione, può far valere la propria pretesa avanti al giudice, in sede civile, avvalendosi degli ordinari meccanismi predisposti, all'uopo, dal diritto privato (anche se non andrebbe mai sottovalutato, né obliato come la parte interessata, nel rapporto concessorio dovrebbe sempre disporre anch'essa di una copia, in originale, del titolo in questione). Nel caso di specie andrebbe anche considerato come, fin prima della entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, – ad esempio in regime di R.D. 1880/1942, ogni concessione cimiteriale, proprio per la “diffidenza” con cui il Legislatore ha sempre visto i sepolcri privati nei cimiteri in quanto essi sottrarrebbero spazio “vitale” alle quadre d'inumazione, fosse preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale e soggetta all'approvazione del Prefetto.

Al nulla osta prefettizio sarebbe, poi, seguita la stipula ufficiale dell'atto di concessione, *melius*: della convenzione che sovente l'accompagna, in quanto la concessione è atto tipicamente unilaterale, in cui le parti stabiliscono le reciproche obbligazioni sinallagmatiche, allora sottoposto al visto di esecutività della G.P.A. (organismo soppresso con l'istituzione dei T.A.R. avvenuta con L. 1034/1971). Questa serie di passaggi del passato, così articolata e composita, permetterebbe, ancor oggi, con una meticolosa ricerca a ritroso di enucleare, forse anche in assenza (a ragione di eventuali cause materiali) di un titolo cartaceo, l'eventuale perfezionamento dello *Jus Sepulchri*, così come potrebbero rinvenirsi,

tra gli atti nell'archivio del comune, atti preliminari e documenti preparatori che consentano di apprezzare, con buona probabilità, se l'atto di concessione sia stato, a suo tempo, posto in essere.

Oltretutto, il visto di esecutività da parte della G.P.A. avrebbe implicato l'inoltro a questa di due esemplari dell'atto, uno dei quali sarebbe stato depositato nell'archivio della Prefettura e che, attualmente, non soggetto alla procedura di scarto, dovrebbe essere stato oggetto di riversamento nell'Archivio di Stato ex artt. 25, 26 e 27 D.P.R. 1409/1963; ragion per cui non deve eccettuarsi, in assoluto, l'assenza di titoli probatori delle concessioni cimiteriali, anche nel caso in cui fatti avversi, ed eventi di forza maggiore, abbiano impedito la diretta consultabilità degli atti concessori presso il preposto casellario comunale. Si consiglia, senz'altro, un'adeguata e proficua attività di ricognizione sugli schedari di cui l'ufficio di polizia mortuaria si è dotato, nel corso dei decenni, anche se possa essere, od apparire, inutilmente dispendiosa, incrociando i dati accessibili non sarebbe, poi, così impossibile addivenire ad una ricostruzione storica dello *Jus Sepulchri de quo, rectius*: del suo preciso MOMENTO GENETICO. Nell'ipotesi estrema ed esiziale che il non reperimento degli atti di concessione derivasse dalla loro totale omissione *illo tempore*, fatte salve le possibili responsabilità personali (probabilmente cadute in prescrizione, anche per sopraggiunta morte delle persone coinvolte, stiamo infatti ragionando di concessioni molto risalenti nel tempo), non resterebbe che addivenire a questa dolorosa (almeno per i presunti concessionari e loro aventi causa ... se c'è stato subentro!) conclusione: la concessione cimiteriale è *tamquam non esset*, inesistente e, al più, si potrebbe pure esser concretizzato, nel tempo, un uso della tomba *sine titulo*, ovvero senza legittimazione alcuna, ossia un'occupazione di fatto o, meglio, ABUSIVA.

Essa andrebbe sanata con la rimozione, a totale onere dell'occupante, delle spoglie mortali prive di *Jus Sepulchri* e, dunque, deposte senza titolo in quel determinato sepolcro oggetto di indagine, con la corresponsione degli oneri (almeno per i periodi non perenti, in quanto già caduti in prescrizione ex art. 2946 Cod. Civile?), e loro interessi nella misura del saggio legale (ex artt. 1277 e 1284 Cod. Civile), secondo i vigenti canoni concessori stabiliti dal Comune in base agli odierni parametri contabili generali dettati dall'art. 4 comma 2 lett. a) e b) D.M. 1° luglio 2002 emanato ex art. 5 comma 2 L. 130/2001, o in loro mancanza di somme non inferiore ad un pro-rata annuo delle tariffe di concessione presenti nel tempo, derivanti dall'indebito utilizzo di beni di proprietà comunale, aventi, tra l'altro, es-

senza demaniale. C'è, poi, questa ulteriore puntualizzazione: eventuali, protratte ed ingiustificate inerzie nel varare i dovuti provvedimenti produrrebbero danno erariale ai termini dell'art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif, per omessa tutela della posizione dell'amministrazione locale titolare del manufatto demaniale, con segnalazione di rito alla Corte dei Conti, Sez. Regionale, l'azione, comunque, si prescrive in cinque anni.

Eventuali opere murarie costruite sull'area cimiteriale e demaniale, con annessi suppellettili d'arredo funebre appartengono al proprietario del suolo (per accessione; artt. 934 e ss. Cod. Civile) salvo il pagamento del valore dei materiali impiegati (art. 936, comma 2 Cod. Civile) al prezzo originario del loro acquisto, senza attualizzazioni (in ossequio al principio nominalistico di cui all'art. 1277 Cod. Civile) e laddove tale costo sostenuto risulti provato da titoli idonei (fatture, quietanze altri documenti regolari anche fiscalmente).

Appare evidente, e persino lapalissiano, come queste considerazioni, soprattutto le ultime, non possano sempre essere agevolmente oggetto di relazioni positive e, soprattutto, costruttive e collaborative tra l'amministrazione comunale e i soggetti, privati cittadini (o anche corpi morali, cioè persone giuridiche), che ritengano, spesso anche in buona fede, di essere titolari di diritti già acquisiti e perfetti sulle concessioni cimiteriali.

Attenzione, però: In realtà è possibile che le tombe siano pervenute alle odierne famiglie (occorre, a tal proposito, ristabilire la discendenza nei rami famigliari e il riconoscimento del rapporto di coniugio o filiazione, o quello di parentela può essere dato con le ordinarie forme delle certificazioni di stato civile e di anagrafe, tenendo presente il disposto dell'art. 3 D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432. A questo proposito, vanno ricordati sia l'art. 18 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., sia l'art. 43, comma 1 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.) non solo attraverso diretta concessione del Comune, ma anche per atto *inter vivos* (compravendita) o *mortis causa* (successione), quindi a titolo derivativo, sino a quando questo trasferimento sia stato legale.

Difatti, una vecchia legislazione dell'epoca prerepubblicana avrebbe pure consentito la cessione fra privati di manufatti cimiteriali (art. 71, comma 2 e ss. R.D. 21.12.1942, n. 1880) o la loro trasmissione *jure haereditatis*, mentre ciò, ora, non è più ammesso dalla Legge, precisamente, e senza dubbio alcuno, dal 10 febbraio 1976.

È, ad ogni modo, il privato cittadino a dover esibire il titolo che certifichi la concessione comunale nell'epoca in cui essa avvenne. Purtroppo, talvolta, i contratti originali non sono più disponibili, per cui

la famiglia interessata dovrebbe svolgere un esame approfondito su come essa sia giunta in possesso dei sepolcri *de quibus* anche attraverso incontri informativi con suoi membri e componenti.

Potrebbe esser abbastanza agevole comprovare che vi sia stato un uso continuativo, ad esempio di una cappella gentilizia, da parte della famiglia nel tempo (attraverso lo studio dei registri cimiteriali che sono in archivio comunale, o pure producendo agli atti eventuali permessi di costruzione degli edifici sepolcrali, rilasciati solitamente *ex post* rispetto all'atto concessorio, o anche l'elenco, corredato da materiale fotografico, delle iscrizioni tombali da cui evincere tutti questi elementi). I riferimenti che, in alcuni schemi di regolamenti comunali di polizia mortuaria, conducono a richiamare l'istituto dell'immemoriale (detto altrimenti: "immemorabile") in relazione a termini temporali (spesso per rapporti concessori che possano essersi originati prima del 1942) non sono del tutto casuali o accidentali. Tale fattore cronologico, infatti, è non solo in relazione al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, anche se la sua entrata in vigore fu successiva, rispetto a quella del 28 ottobre 1941, quando, appunto, entrò in vigore il Libro III del Cod. Civile, con cui è stata decretata e sancita dal Legislatore, in termini di norma positiva e del tutto intenzionale, la natura demaniale dei cimiteri (si ragioni sul significato di "demaniale", e sulla sua *ratio* pubblicistica, con quanto ne conseguì!) per altro già in precedenza affermata dalla prevalente giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria (in vigenza del vecchio Cod. Civile del 1865 qualche sottile difformità interpretativa si sarebbe potuta, comunque, riscontrare, tant'è che il dibattito tra gli studiosi del diritto funerario fu molto intenso tra la fine del XIX Secolo ed i primi anni del Novecento), ma anche in conseguenza delle modifiche alle disposizioni sul registro e sulla tenuta dei pubblici registri immobiliari (1938-1939). Con esse era stato ribadito, se necessario, che le concessioni cimiteriali avrebbero comportato, in tutti i casi, la sussistenza di un titolo di concessione pubblica amministrativa soggetto a registrazione: oggi, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 131/1986, art. 5, comma 2, parte I, tariffa ed art. 45 solo se l'importo supera la cifra pari a 6.455,71 Euro) ed a determinati requisiti di forma *ad substantiam* (atto pubblico ai termini dell'art. 2699 Cod. Civile), a pena di nullità. Pertanto, lo spartiacque dell'anno 1942 si radica in questo contesto, con qualche margine, considerando che le citate modifiche possano avere richiesto qualche ulteriore tempo per esser compiutamente metabolizzate dalla Pubblica Amministrazione ed entrare a pieno regime, ma questa sorta di interregno è da considerarsi superato, con

sicurezza, dopo tale data. Ragion per cui si esprime qualche perplessità sulla corretta possibilità di un'applicazione di simili normative a periodi posteriori, pur senza accantonarla in toto e definitivamente. Si tratta di un problema di particolare delicatezza che, in quanto tale, andrebbe attentamente ponderato, con estrema prudenza.

L'istituto dell'immemoriale, un tempo contemplato nello *Jus Positum*, da talune legislazioni Pre-Unitarie, come strumento di prova di diritti parimenti esercitati, ma senza titolo, è stato del tutto espunto dall'ordinamento giuridico italiano, nell'ambito del diritto privato, con la L. 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato A, mentre è stato reputato, a certe condizioni, possibilmente persistente in alcune sfere del diritto pubblico (l'esempio "classico" che viene generalmente citato, a tal proposito, è quello dell'uso del cognome, nome di famiglia, ed a questa fattispecie potremmo, probabilmente accostare, in via analogica ed estensiva lo *Jus Nomini Sepulchri*, con un'operazione, seppure molto astratta e "temeraria", almeno per i puristi del diritto funerario, utile, però, a risolvere positivamente il quesito proposto).

Si mediti a tal proposito su questa giurisprudenza, anche se, invero, un po' datata, vista anche la rarefazione dell'immemoriale, nella recente storia del diritto italiano:

- *Distinto dall'usucapione è l'istituto dell'immemorabile, il quale, previsto dal codice previgente, non esplica nei tempi attuali se non una limitata efficacia nell'ambito dei rapporti di diritto pubblico, valendo a costituire una presunzione di legittimità dell'attuale possesso da parte di un soggetto (Cass. Civ. Sez. I, 4051/83).*
- *L'istituto dell'«immemoriale», e cioè il possesso che dura da tanto tempo (vetustas) da essersi smarrito il ricordo del suo nascere (presunzione di esistenza di un titolo corrispondente al diritto) è inapplicabile in materia di usi civici, sui quali non possono costituirsi proprietà private senza un titolo proveniente dall'autorità che ha il potere di disporre. Cass., sez. II, 25-05-1992, n. 6231, in Giust. civ., 1993, I, 116, in Rep. Fo. It., 1993, "usi civici" n. 42.*

Data la sua intrinseca peculiarità (forse anche anacronistica?) l'immemoriale, si rappresenta come una risposta del tutto straordinaria ed *extra ordinem*; esso, ad ogni modo, si estrinseca in un procedimento cui, generalmente, si potrebbe ricorrere solo in termini di prova in sede di attestazione giudiziale della sussistenza di diritti esercitati senza titolo nominale, poiché l'azione amministrativa del Comune non può mai sconfinare nell'attività giuri-

sdizionale propria, secondo Costituzione, della Magistratura, questa regola, anche se non più del tutto codificata, se non in via negativa, merita alcune ulteriori riflessioni, attinte dalla più autorevole dottrina: Sereno Scolaro, infatti, (La Nuova Antigone, anno 2001) è di questo parere: "[...] *l'effettivo rimando all'istituto dell'immemoriale da parte di alcuni Regolamenti comunali di polizia mortuaria avrebbe solo compito di "notazione di memoria" e opererebbe una scelta dirimente tra le due prevalenti teorie che lo riguardano, l'una come prescrizione acquisitiva e l'altra come presunzione "juris tantum"*.

Il sullodato autore, propende decisamente per quest'ultima tesi; tale opzione di metodo sarebbe, allora dettata non solo da una valutazione di merito (l'istituto prende atto dell'esercizio fatto di un diritto, pur in assenza di titolo), ma anche perché in questo modo se ne agevolerebbe la reale e fattiva applicazione.

In linea generale, l'istituto (o i suoi riflessi postumi e reliquati?) si attiva indipendentemente da un suo recepimento in norme regolamentari e la funzione proposta è, per questo, "neutra" ed asettica.

Il regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbe, peraltro, delineare e tipizzare procedimenti di concreta implementazione dell'immemoriale più dettagliati, fermi restandone, tuttavia, gli elementi sostanziali.

La proprietà fondamentale dell'istituto consiste nell'esercizio di un diritto che si presume *secundum legem* in quanto fondato sulla *vetustas*, senza che, però, ne sussista un relativo titolo agli atti. In altri termini, si presuppone un titolo di possesso del diritto, e che la situazione di fatto ne sia la logica conseguenza. Il fulcro del contendere, a questo punto, si sposta sulla prova di legittimità del diritto in parola.

Poiché la struttura medesima dell'immemoriale si incardina sul postulato della *vetustas*, quasi si trattasse di quella "*grundnorm*", tanto cara al giurista Kelsen, cioè sul decorso di un lungo lasso di tempo, non determinato, nel corso del quale il possesso del diritto sia stato *nec vi, nec clam, nec precario*, ovvero costante ed incontrovertibile, analogamente all'usucapione (e di qui nascerebbero le opinioni favorevoli alla prescrizione acquisitiva), viene ammesso ogni mezzo di prova, ivi compreso quello testimoniale (che il nostro sistema giuridico considera sempre quale residuale).

Ma proprio per la sua particolarità, la prova testimoniale richiede alcune connotazioni che discendono dalla costituzione stessa dell'istituto.



Dovendosi provare la *vetustas*, la conoscenza asserita dai testimoni richiede una particolare “qualificazione” rafforzata, sviluppata da prammatica, dottrina e giurisprudenza: essi, allora, debbono almeno aver compiuto 50 anni di età.

In tale sede (solo giudiziale), la prova, sempre ricordando l’art. 483 Cod. Penale, potrebbe essere fornita mediante atto notorio, (quello vero, da non confondere con la semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà *ex art. 47 D.P.R. 445/2000*, ) reso dal dichiarante e da quattro testimoni, estranei rispetto al dichiarante stesso, i quali, oltre ad aver contezza diretta del godimento di fatto dello *Jus Sepulchri*, dovrebbero presentare, appunto anche la prerogativa di essere ultracinquantenni e con l’ulteriore precisa cognizione che della stessa situazione giuridica fossero a incontestabile conoscenza anche i loro più prossimi ascendenti (i genitori).

Già qui si potrebbe evidenziare una prima, stridente contraddizione con l’art. 30 comma 2 L. 241/1990 se la procedura in esame fosse interna agli uffici comunali, con dimostrazione del diritto in via amministrativa, siccome la prefata norma vieta alle pubbliche amministrazioni, ma, ovviamente, non ai Tribunali, di domandare l’atto di notorietà, in luogo di quello sostitutivo.

Questa linea di continuità è richiesta per l’esigenza che il ricordo con cui si suffraga la carenza del titolo sia tale da indurre ad una positiva constatazione circa l’affermarsi della *vetustas*.

In tema al numero dei testimoni, si esprime l’avviso che questi potrebbero, ormai, essere ridotti a due unità, per effetto dell’art. 30, comma 1 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., mentre non sono proprio superabili le altre qualità personali richieste per i testi.

Inoltre, trattandosi di dover offrire riscontro probatorio di un rapporto che ha fisionomia ancipite, e, dunque, in parte, anche negoziale o comunque parcontrattuale, perché si colloca sul sottile crinale (qualcuno parla di un “mix” inscindibile, quasi fosse una sorta di “connubio funerario”) tra il diritto privato ed il diritto pubblico (art. 823, comma 2 Cod.Civile) deve escludersi che a prova sia data nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, esulandone essa dall’oggetto, mentre è decisamente necessario il normale atto di notorietà, la cui spettanza, nell’accogliere il giuramento, è individuabile o nel notaio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, n. 2 l. 16 febbraio 1913, n. 89 e succ. modif., oppure, probabilmente anche, nel pretore (oggi, giudice unico, monocratico, dopo il D.Lgs. 19 febbraio

1998, n. 51) o nel cancelliere da questi delegato (art. 8 L. 23 marzo 1956, n. 182).

Dopo questo lungo, necessario preambolo, funzionale all’inquadramento dogmatico generale di questa insolita (arcaica?) figura giuridica, valida a prescindere da una regolamentazione o meno (anche nel senso che, laddove questa fosse adottata in ogni caso prevarrebbe l’accertamento giudiziale), va affrontata la sciarada se il regolamento comunale possa disegnare capillari procedimenti di traduzione dell’istituto dell’immemorabile in un reale e praticabile percorso amministrativo.

Pur ribadendo l’affermazione apodittica secondo cui un eventuale giudicato, pure se in senso discordante o, peggio, contrario, s’imporrebbe sempre e comunque, anche su di un parallelo iter amministrativo, è da ritenere che il regolamento comunale possa dettare procedure amministrative di attuazione, ma non modificare gli elementi di sostanza dell’istituto, in considerazione della particolarità dello stesso e del suo ruolo in termini di “prova” di un diritto già sussistente, piuttosto che di fonte, in qualche modo, costitutiva di un diritto del tutto nuovo.

Quest’ultima fattispecie appare del tutto estranea all’istituto stesso, ben diversamente dall’usucapione nella quale il trascorrere del tempo produce, in concorrenza con le altre condizioni necessarie, il sorgere di un diritto *ex novo* (a titolo originario), e quindi laddove il termine rappresenta elemento (anzi, coelemento) di acquisto del diritto.

Nell’immemorabile questa acquisizione non agisce, anzi ad esso è del tutto estranea, e solo il tempo assume rilievo come elemento probante – presuntivamente – la sussistenza del diritto, quasi in funzione succedanea e vicariante rispetto alla deficienza del titolo primitivo.

Se è consentita un’esemplificazione, o un parallelismo, in altro campo operativo, si pensi, allora, alla casistica regolata dall’art. 452 Cod. Civile (e dall’art. 132 Cod. Civile.), nonché alla connessa procedura normata dal Titolo XI D.P.R. n.396/2000, le quali, poi, in ultima istanza, attendono, entrambe, alla reintegrazione dei titoli di stato che risultino andati distrutti o perduti.

L’immemorabile è l’istituto che svolge la funzione di surrogazione e ripristino di un titolo che materialmente non c’è nel momento attuale in cui, solitamente il giudice dichiara l’accertamento della sussistenza del diritto, ma che si presume esservi stato, o comunque ristabilisce un diritto finalmente comprovato da un titolo idoneo *per tabulas*, conferendogli nuovamente “piena cittadinanza” nel mondo

del diritto, in una prospettiva di certezza ordinamentale.

Per altro, non sono stati mancati orientamenti più aperturisti per un impiego, seppur eccezionale, dell'istituto dell'immemoriale al di fuori degli usuali strumenti di prova in giudizio, ipotizzando la facoltà di un suo uso in un semplice procedimento amministrativo, governato a questo punto dalla L. 241/1990, che diventerebbe così alternativo, ma non sostitutivo, al normale appuramento giurisdizionale dell'esistenza del diritto esercitato senza titolo, contando, *ratione materiae*, sulla potestà regolamentare dei comuni, oggi non più derivante unicamente da norma di rango primario (art. 13 D.Lgs. 267/2000), quanto dalla Costituzione (art. 117, comma 6 III Periodo Cost., così come novellato dalla Legge di Revisione Costituzionale n. 3/2001, purché “*in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ... attribuite*”).

Anche volendo accogliere con favore questa linea d'indirizzo, si deve rimarcare come solo la presenza di una espressa norma del Regolamento comunale di polizia mortuaria (nella specie sulle concessioni cimiteriali) potrebbe legittimare una siffatta azione di appuramento diversa ed altra rispetto all'accertamento giudiziale della sussistenza del diritto esercitato senza titolo, norma che avrebbe, come sempre, effetto solo una volta completati i procedimenti integrativi previsti dall'art. 345 T.U.LL.SS. di cui al r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Queste disposizioni sono tuttora vigenti, ed il regolamento municipale diverrebbe di obbligatoria osservanza a partire dal 16° giorno della seconda pubblicazione nell'Albo Pretorio, effettuata successivamente all'intervenuta approvazione della modifica al regolamento comunale da parte del Ministero della Salute (e ciò a prescindere da eventuali e diverse norme statutarie che statuiscano diversamente il momento di acquisizione dell'efficacia dei Regolamenti comunali, per la specialità di questi ultimi atti normativi ex art. 344 T.U.LL.SS).

L'omologazione da parte del Ministero della salute dovrebbe intervenire entro 60 giorni (dopo il D.P.C.M. 21 gennaio 2015 n. 24, tabella A che innova il precedente, D.M. 18 novembre 1998, n. 514; prima il *dies ad quem* sarebbe stato fissato in 90 giorni!) computati dal ricevimento della delibera del consiglio comunale, esecutiva, di modifica al Regolamento comunale da parte del Prefetto-

Direttore U.t.G. per il successivo inoltro al Ministero competente.

Il condizionale (questa volta dell'irrealità!) è tuttavia d'obbligo, perché un recente orientamento del Ministero della Salute, formulato con una semplice circolare prot. n.23919 del 22/07/2015 (ma da quando le circolari sono diventate fonti del diritto con effetti abrogativi sul T.U.LL.SS???) vorrebbe che i regolamenti comunali di Polizia mortuaria non fossero più assoggettati al controllo da parte del Dicastero della Salute, sia in presenza, ma pure in assenza di specifica legge regionale di riforma, rispetto al testo base del D.P.R. 285/90, concernente l'insieme dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.

Nel caso specie segnalato dal Comune di XYZ, sussistendo atti ufficiali che consentono di presumere una legittimità legata al possesso del diritto, si può propendere per una pacifica soluzione: sì, l'immemorabile è un sistema validamente esperibile in questi frangenti altrimenti così critici, ma davvero assai rari; anche se rimane il dilemma legato alla procedura da incardinare per potervi correttamente addivenire. Essa, in ultima analisi, è quella di diritto comune, cioè la sentenza del giudice che asseveri la sussistenza del diritto, essendo la via amministrativa percorribile solo ove sia vigente una normativa regolamentare che ne regoli la procedura e identifichi l'organo burocratico titolato ad assumere i rispettivi atti (art. 107 comma 3 D.Lgs. 267/2000 attraverso un atto ricognitivo?), magari giusta il regolamento di organizzazione di uffici e servizi (l'unico proprio della Giunta Municipale) di cui agli artt. 48 comma 3 e 89 D.Lgs. 267/2000.

Nella circostanza prospettata dal Comune istante, la “sanatoria” non dovrebbe limitarsi al riconoscimento della situazione di esercizio del diritto senza titolo, ma anche dilatarsi all'individuazione dei termini di durata del contratto originario, anche se questa potrebbe, indirettamente e forse, a certe condizioni, esser calcolata sulla base delle norme regolamentari comunali vigenti al momento del ritenuto sorgere della concessioni cimiteriali, con una sorta di loro ultrattività, seppur contenuta, quanto meno qualora queste ultime avessero indicato, in termini univoci, l'estensione nel tempo della concessione (o, per converso, la sua indeterminatezza *sub specie aeternitatis*).

Recensione

## Il riscatto dell'anima

**Aldilà e ricchezza nel primo cristianesimo occidentale**

Peter Brown, Ed. Einaudi, 2016, pag. 248, €. 30,00

di Andrea Poggiali



Un libro su come si è sviluppata la concezione dell'Aldilà nella Chiesa cristiana del primo millennio evoca pesantissime discussioni filosofiche, capaci di deliziare gli studiosi ma fuori della portata di noi comuni mortali. In realtà dipende sempre dal modo in cui viene affrontato un argomento.

Peter Brown usa un linguaggio semplice, ma soprattutto adotta un punto di vista originale, in grado di interessare anche le persone digiune di teologia. L'autore mette infatti in primo piano le preoccupazioni della comunità cristiana sul destino dopo la morte e gli sforzi dei primi teologi per dare risposte convincenti. Le teorie al riguardo non furono elaborate in una rarefatta atmosfera di austero isolamento: al contrario, furono prodotte sotto il costante assillo dei fedeli angosciati. Prendiamo ad esempio un gigante del pensiero cristiano quale S. Agostino, vescovo di Ippona, in Algeria: non gli era sufficiente affermare che la strada per la salvezza eterna consisteva nel fare opere di bene, poiché, vista la posta in gioco, i suoi ascoltatori volevano anche spiegazioni esaurienti. Il povero S. Agostino era subissato da richieste di chiarimenti, alcune talmente dettagliate da farlo sbottare rabbiosamente. Come poteva essere così sicuro di quanto affermava? E se ne era sicuro, era pure in grado fornire particolari sul tragitto dell'anima dopo la morte? Ad un certo

punto gli toccò di rispondere *"Solo Dio lo sa, e non lo dice"*. Per giunta, sempre in quel periodo, un'altra grande figura della Chiesa diffondeva un pensiero completamente diverso. Stiamo parlando di Pelagio, fuggito da Roma saccheggiata dai barbari e approdato in Algeria nel 410 dopo Cristo. Il suo messaggio era che l'unico modo per garantirsi un posto in Paradiso consisteva nel rinunciare completamente ad ogni bene terreno. Idea estrema, affascinante proprio per la sua radicalità.

Prevalse Agostino: la maggior parte dei cristiani d'Algeria conduceva una vita modesta e non intendeva rinunciare del tutto al poco che aveva. Per loro era preferibile una predicazione meno esasperata: se era possibile, evitando gravi peccati e facendo elemosine alla portata delle loro tasche, conquistare un posto nell'Aldilà, perché esagerare?

A S. Agostino viene riservato un intero capitolo, quello forse più interessante, vista la portata dello scontro teologico (da me solo sommariamente riportato) con Pelagio. Gli altri capitoli non sono da meno: ci forniscono il ritratto di una Europa che cerca faticosamente di ritrovare l'equilibrio dopo il dissolvimento dell'Impero Romano, e di una Chiesa che si propone come il solo e unico collettore delle offerte per la salvezza delle anime. Un ruolo rivendicato in nome dei poveri ai quali erano destinate le elemosine, anche se quanto gli arrivava era sì e no il dieci per cento. Il denaro, anche quello delle migliori cause, non è facile da gestire: ne sappiamo qualcosa anche oggi, ma questa è un'altra storia.

Recensione

**Ossa, cervelli, mummie e capelli**

Antonio Castronuovo, Ed. Quodlibet, Aprile 2016, pag. 182, € 15,00

di Emanuele Vaj



Cosa hanno in comune il cranio di Mozart e il cervello di Einstein? La mummia di Lenin e quella di Jeremy Bentham? I capelli di Beethoven e il pene di Napoleone? Lo scheletro di Cartesio e il dito indice di Galileo? Semplice: sono tutte “reliquie profane”, pezzi anatomici di personaggi celebri che costituiscono la controparte laica delle tante reliquie sacre. In dieci racconti veritieri, il libro tratta un tema originale per l’editoria italiana: la permanenza di questi pezzi organici, e i prodigiosi tragitti che hanno compiuto in secoli di storia, da un istituto all’altro, da un collezionista all’altro, da un ladro all’altro.

Vicende reali e un po’ forsennate, grottesche e curiose, che hanno trovato la loro finale magnificenza nei corpi plastinati, tecnica mediante la quale ognuno può diventare reliquia di sé stesso. I cadaveri illustri hanno dovuto spesso subire vicissitudini estreme. Quello di Napoleone tumulato a Les Invalides e che potrebbe anche non essere il suo. Senza parlare poi di Mozart che non si sa dove realmente sia sepolto.

È noto come il mondo della cristianità (protestanti esclusi) ospita tonnellate di reperti (crani, piedi, denti, ecc.) di santi di tutte le epoche e latitudini.

Ma l’autore di questo libro macabro e gustoso allo stesso tempo, ci fa notare come anche sul terreno laico si trovino esempi di fanatismo (o di venerazione, secondo i punti di vista) verso parti del corpo di personaggi storici oggetto di ammirazione.


Recensione

## Grieving beyond gender

### Understanding the ways men and women mourn

Kenneth J. Doka, Terry L. Martin, Ed. Routledge, Maggio 2010 (II edizione), pag. 264

di Elisa Meneghini



Il volume è una revisione del precedente lavoro degli autori Doka e Martin, intitolato *Men don't cry, Women do* (Gli uomini non piangono, le donne sì) e pubblicato nel 1999.

In quel libro, così come in questa revisione, gli autori esplorano le diverse maniere in cui gli individui gesti-

scono il proprio lutto, notando che *il genere di appartenenza* è solo uno dei fattori che influenzano lo stile o la modalità di dolore di una persona.

Il libro distingue principalmente due modelli di dolenti: quelli intuitivi (che si lasciano andare alle emozioni non vergognandosi di esternarle) e quelli strumentali (che tendono ad adattarsi in primo luogo attraverso il pensiero e l'attività cinetica, in genere non esprimendo emozioni fatta eccezione per la rabbia), pur rilevando comunque altri modelli

che potrebbero essere più miscelati o dissonanti.

Il libro è ben organizzato: la prima sezione è impostata sulle varie definizioni di perdita, lutto, dolore; la seconda sezione dibatte su come personalità, ruolo di socializzazione dei generi ed influssi culturali possano influenzare le modalità di espressione del lutto; la sezione finale si focalizza sulle implicazioni volte ad aiutare i professionisti, sulle strategie di intervento e di auto-aiuto; l'appendice, che termina il volume, riporta una sorta di inventario di modelli di dolore.

Gli autori sostengono che non esista un modo corretto di essere in lutto, definendo quest'ultimo come un continuo processo interno durante il quale il dolente sperimenterà la propria perdita in modo unico e personale.

Scritto con uno stile semplice, questo testo è una lettura preziosa non solo per coloro che per professione sono coinvolti nel lutto (clero, consulenti, medici, infermieri, ecc.), ma anche per i laureati in corsi di studio concernenti la morte e la vecchiaia.

# 4

*Ottobre-Dicembre*

*2016*

*Anno 15*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Testo unificato al Senato di riforma servizi funerari*
- *Urne cinerarie affidate: dentro casa o in cimitero*
- *Effetti Legge unioni civili per tombe e pratiche funerarie*
- *Le statistiche di cremazione 2015 per l'Italia*
- *Foto e film in cimitero: problemi e soluzioni*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**  
Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**  
Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**  
Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini

**COLLABORATORI**  
Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj

**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**  
Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388

**ABBONAMENTI**  
E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**  
Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara

**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per  
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo. La disdetta non è comunque valida se  
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto  
o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costi-  
tuiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.  
Chiuso in redazione il 22/09/2016.

## INDICE

### EDITORIALE

**Nuovo testo di riforma dei servizi funerari: luci per il fune-  
bre, ombre per il cimiteriale** ..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

### RUBRICHE

**Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 5  
a cura di Elisa Meneghini

**Quesiti e lettere** ..... 9  
a cura di Daniele Fogli

**Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)** ..... 12  
a cura di Carlo Ballotta

### ATTUALITÀ

**La ballata di Mastro Manole. Una storia dell'anima** ..... 15  
di Elena Messina

**Ancora sul "caso Padova" in merito alla collocazione di urne  
cinerarie fuori dai cimiteri e "luoghi della memoria"** ..... 17  
di Carmelo Passalacqua

### DOCUMENTAZIONE

**Testo unificato di Riforma dei Servizi Funerari. Proposta di  
modifica al Nuovo Testo del DDL n. 447, 1611, 24922016** ..... 22  
d'iniziativa sen.ce Giuseppina Maturani presentato il 03/08/2016

**L. 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civi-  
li tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"  
– Effetti su sepolture e diritto di sepolcro, nonché sulla dispo-  
sizione delle spoglie e di pratiche funerarie** ..... 39  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 386 del 31/05/2016

**Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia  
nel 2015** ..... 49  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 456 del 26/07/2016

### APPROFONDIMENTI

**Valorizzazione cimiteriale: quali regole per fotografie e ri-  
prese** ..... 53  
di Sereno Scolaro

**Frammenti di privatistica sullo Jus Sepulchri tra dottrina e  
giurisprudenza. Proprietà superficiaria cimiteriale o solo di-  
ritto d'uso?** ..... 58  
di Carlo Ballotta

### CULTURA

**Turismo alla ricerca di tombe famose** ..... 65  
di Emanuele Vaj

### RECENSIONI

**"La rimozione. Storia di Giuseppe Tavecchio, vittima dimen-  
ticata degli anni di piombo"** ..... 67  
di Andrea Poggiali

**"Wish You Were Here: Adventures in cemetery travel"** ..... 68  
di Emanuele Vaj

**"Closer to God: Religious Architecture and Sacred Spaces"....** 68  
di Elisa Meneghini

**Editoriale**

## **Nuovo testo di riforma dei servizi funerari: luci per il funebre, ombre per il cimiteriale**

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Chi legge il testo unificato dalla relatrice, Sen.ce Giuseppina Maturani, degli AS447, AS1611 e AS2492 (si rimanda nell'area documentazione di questo numero della rivista), non può che riconoscere quanto esso sia frutto di una scelta di normalizzare in particolare il settore funebre italiano.*

*E le parole, tratte dalla relazione di accompagnamento, riportate qui di seguito, descrivono l'inequivoca scelta dei propugnatori della riforma di introdurre elementi di trasparenza, legalità e controllo nel settore funebre.*

*“Fra le tante carenze e criticità ravvisabili nell'ambito dello svolgimento delle attività funerarie c'è sicuramente la mancanza di un efficace e rigoroso sistema di controllo: negli ultimi anni è aumentato in modo rilevante il numero di reati commessi da operatori sanitari o da imprese funebri a danno dei parenti del defunto, le infiltrazioni mafiose, i casi di gestione di imprese funebri da parte di associazioni criminali, la compravendita di informazioni sui decessi nelle strutture sanitarie, nonché i casi di evasione fiscale. Si tratta di reati e comportamenti tanto più deplorabili in quanto commessi a danno di persone sofferenti che rappresentano la parte debole del rapporto.”*

*Il legislatore sceglie come risposta al bisogno di ristrutturazione del settore la valorizzazione dell'impresa funebre strutturata, con personale in regola.*

*Cioè quella scelta che non venne fatta con coraggio con la prima legge regionale (in Lombardia) e che diede avvio all'infinito duello tra chi spingeva verso il centro di servizi e chi verso l'impresa funebre strutturata.*

*Questa impresa può avere più sedi con proprio personale, un'agenzia monomandataria, avvalersi per economicità di esercizio o per punte di mortalità di struttura di secondo livello (i centri di servizio, per intenderci).*

*E, cosa di non poco conto, può contare sulla privativa data dalla realizzazione della casa funeraria.*

*L'altra scelta rilevante del legislatore è quella di favorire la trasparenza attraverso l'aumento delle detrazioni fiscali per spese funebri a valori finalmente coerenti con il prezzo di mercato di un funerale.*

*Da notare che si è passati dal 50% del testo del “Vaccari” al 75% attuale di detrazione per ogni fattura riguardante il funerale con un tetto massimo fatturato totale di 7.500 euro per decesso. Ovviamente sempre per il 19% di tali importi.*



*Vuol dire che dall'attuale detrazione del 19% di 1.550 euro a funerale e solo per spese funebri, si passerebbe al 19% del 75% di fino 7.500 euro a funerale, comprensivo di spese di vari operatori (anche i marmisti, ad es.), circa 3 volte e mezzo la detrazione precedente. Con la convenienza da parte del cittadino a richiedere l'integrale fatturazione.*

*Difatti se si chiede la fattura, l'importo verrà ivato al 10%. Ma potendo detrarre il 14,5% (dato dal 75% del 19%) si ha tutta la convenienza a chiedere l'integrale fatturazione. Col precedente testo dell'AS1611, invece, la convenienza era quasi nulla (iva al 10%, detrazione ivata al 9,5%= 50% di 19%).*

*Se poi si unisce a questa detrazione ex post, la detrazione ex ante, data dalla previdenza funebre e cimiteriale, e il bonus ristrutturazione tombe, si vede come il corpo centrale di questo provvedimento poggi essenzialmente sulla emersione del sommerso.*

*Riusciranno i nostri eroi nell'impresa?*

*Onestamente nutro qualche perplessità, non per mancanza di volontà dei parlamentari, nemmeno per l'ostruzionismo di interessi più o meno nascosti (chi più chi meno, sotto-voce o urlando, ma tutte le federazioni delle imprese funebri appoggiano una emersione del sommerso), ma perché non so se vi saranno i soldi per finanziare queste ottime scelte.*

*Altra perplessità: riusciranno i sei-settemila attuali operatori funebri a cambiare pelle? In cinque anni (tanti sono i tempi lasciati per legge) dovranno applicare (non più in forma volontaria, ma obbligatoriamente) gli standard funebri europei (le ancora scarsamente conosciute UNI 15017), dovranno avere un certo numero di dipendenti (tre + un direttore tecnico per ogni sede) e di dotazioni strumentali.*

*Chi sa far di conto comprende subito che si avrà un effetto sui prezzi medi dei funerali, che tenderanno ad aumentare per effetto della emersione del sommerso e quindi dei maggiori costi del personale, non di molto, tuttavia, sia per la detrazione a monte dell'IVA, sia per l'effetto concorrenza, sia per la eliminazione di fatto degli importi in nero da pagare a chi vende la notizia del funerale o indirizza i parenti a quell'impresa. E inoltre che vi sarà spazio per non più di due-tremila imprese funebri strutturate a livello italiano, conteggiando pure le imprese funebri miste, che cioè si occuperanno anche di altro, come fiori, marmi, ecc..*

*Una soluzione è quella di mettersi insieme e diventare impresa strutturata attraverso processi di societizzazione; un'altra è di passare a svolgere il lavoro di secondo livello: il centro di servizi, come soci o come dipendenti necrofori o infine l'agenzia funebre monomandataria di una impresa funebre strutturata, che è la rete di salvataggio del sistema attuale, visto che occorre solo la sede e una persona.*

*Se per il funebre, a parte la razionalizzazione di sistema, sempre dolorosa, si vedono grandi opportunità sia per la popolazione, sia per gli operatori, ben diverso è il discorso per il settore cimiteriale.*

*Vorremmo pensare che questo DDL possa ricomprendere nei passaggi successivi qualche altra norma economica specifica per i cimiteri, altrimenti difficilmente essi potranno reggere all'impovertimento dato dalla crescita della cremazione, dagli effetti della grande crisi e dalla concorrenza delle case funerarie.*

*Troppo timidi sono i segnali di razionalizzazione gestionale del “Maturani” (invece ben presenti nell’AS1611 del Sen. Vaccari) con tentazioni campanilistiche comunali che ancora prevalgono sull’esigenza di riduzione e specializzazione del numero di soggetti gestori.*

*Se per l’imprenditoria funebre la razionalizzazione è dell’ordine di 2 a 1, nel campo cimiteriale si attendeva una razionalizzazione dell’ordine di 10 a 1: da diverse migliaia di gestori cimiteriali a poche centinaia.*

*Evidentemente questa razionalizzazione ha impaurito le amministrazioni comunali, desiderose di mantenere un ruolo nell’ambito cimiteriale del proprio territorio.*

*Addirittura sono chiaramente avvertibili tentazioni protezionistiche di categorie ben individuabili di portatori di interessi (Misericordie, concessionari di illuminazione votiva) che cercano di sottrarsi alle regole del mercato dei servizi pubblici locali.*

*E quindi o il legislatore punta ad un provvedimento ad hoc e successivo per il settore cimiteriale, ma sinceramente le attuali gestioni rischiano la morte economica prima che arrivi questo agognato provvedimento o non resta che intervenire con mirati e limitati emendamenti nella fase di approvazione di questo disegno di legge.*

*Per la cremazione si rimettono a posto le cose, dopo che l’orgia di leggi regionali ha completamente destabilizzato il settore. Tra l’altro già oggi si avvertono in taluni territori sovra-dotazioni di impianti crematori e quindi il rischio è che se non si individuano chiari sistemi di valutazione, anche economica, dei nuovi insediamenti, si determini nel giro di un decennio o poco più una crisi economica anche in questo settore.*

*È l’effetto del mercato esasperato, in una situazione nella quale alla cremazione sempre più faticosamente può essere applicata la nozione di attività da esercitare in ‘monopolio naturale’ da parte di ogni singolo comune.*

*Essa infatti non tiene conto della pluralità di mercati territorialmente contigui ed intersecati demograficamente (il comune o i comuni del cosiddetto ‘bacino’) e della presenza di operatori funebri che potendo agire senza limiti territoriali possono quindi spaziare da un territorio all’altro ‘pilotando’ le scelte delle famiglie!*

*Una congiuntura che in molti ambiti è già critica e che, non conviene aggravare, in quanto si è facili profeti nel dire che tutto ciò finirà per ingenerare fallimenti di impianti di cremazione, molti dei quali realizzati dai piccoli e medi comuni in project financing.*

*Dal punto di vista dell’efficienza complessiva del sistema sarebbe meglio quindi canalizzare gli sforzi imprenditoriali nella copertura delle zone ancora libere e bisognose d’impianti, come al Centro e Sud Italia, piuttosto che insistere a realizzare altri crematori in zone super affollate.*

*Ah! Dimenticavo, tra le parti più convincenti di questo testo, c’è un progetto di formazione specifica di sicuro interesse e finalmente aderente alle necessità proprie sia degli operatori, sia dei controllori.*

*E, infine, la costruzione di un sistema di rilevamento statistico dei dati finalmente capace di consentire una lettura dei fenomeni che vi avvengono.*

*Passa parola ...*

## Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

### **Napoli: protocollo di valorizzazione del cimitero delle Fontanelle**

Il Comune di Napoli e la Parrocchia di Santa Maria del Carmine alle Fontanelle hanno stipulato recentemente un Protocollo d'Intesa, firmato dal Sindaco e dal Parroco Giuseppe Rinaldi alla presenza dell'Assessore alla Cultura, per rilanciare e valorizzare la valenza storica, artistica e culturale del Cimitero delle Fontanelle. Con questo Protocollo si punta a inserire il Cimitero in un piano di fruizione qualificata, attraverso la cooperazione con l'Arcidiocesi di Napoli ed attraverso l'integrazione con il sistema già consolidato dell'accesso guidato e della fruizione pubblica delle Catacombe di San Gennaro e San Gaudioso.

Tra gli impegni del Comune quelli di garantire *“la destinazione sacrale del luogo, preservarla, valorizzarla, riscoprirne la vocazione turistica e culturale ed inserirla attivamente nel piano di recupero e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso della città”*.

Tra gli obblighi dell'Ente Ecclesiastico quelli delle Celebrazioni Liturgiche, con il Parroco che diventa il Cappellano del Cimitero, oltre a concordare con il Co-

mune la disponibilità delle proprie strutture ed edifici per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del sito “Cimitero delle Fontanelle” alimentando così un turismo sostenibile in grado di favorire processi di sviluppo socio-economico del Quartiere Sanità.

### **Sefitdieci 2016 a Caserta**

Il forum di approfondimento annuale organizzato da Utilitalia SEFIT si terrà a Caserta il prossimo venerdì 7 ottobre 2016. Il tema di quest'anno sarà Memoria e ritualità – Qualità e innovazione nei servizi funerari

S'incontreranno per un'intera giornata, scambiandosi le esperienze, i maggiori gestori di cimiteri d'Italia e in particolare l'evento è indirizzato ai temi specifici del Centro e Sud Italia.

Il giorno successivo a *Sefitdieci*, l'8 ottobre, si svolgerà inoltre una visita guidata alla Reggia di Caserta, nel corso della quale verrà sottoscritto un protocollo d'intesa tra MIBACT e Utilitalia-SEFIT per la valorizzazione dei cimiteri monumentali.

La partecipazione a *Sefitdieci* è come sempre gratuita, ma a numero chiuso di 100 partecipanti, con priorità assegnata agli associati SEFIT. La partecipazione

comunque va segnalata via mail a: [sefit@utilitalia.it](mailto:sefit@utilitalia.it), oppure via fax allo 06-94528200 entro il 25 settembre 2016.

### **In funzione il crematorio di Rimini**

Il Tempio crematorio del Cimitero Monumentale e Civico di Rimini è entrato in funzione il 21 luglio 2016.

L'impianto, dato in gestione alla Ser.Cim. di Bologna, ha richiesto un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro.

La scelta della sua collocazione nella piazza antistante il cimitero urbano ha consentito di creare maggiori spazi a disposizione dei cittadini, ricavando la sala del commiato (disponibile gratuitamente su prenotazione), una piazza, il giardino, oltre ai necessari uffici preposti al pubblico e il parcheggio. È stata inoltre realizzata un'area per la dispersione delle ceneri, anche questa disponibile su richiesta.

### **Bologna: una sala autoptica al Sant'Orsola**

Una delle sale autoptiche del Policlinico Sant'Orsola verrà messa a disposizione della Procura di Bologna per compiere autopsie

giudiziarie. È il risultato dell'accordo tra Università, Azienda ospedaliero-universitaria, Procura, Comune e Bologna Servizi Cimiteriali srl, a cui il Cda dell'Alma Mater ha dato il via libera.

L'intesa prevede la possibilità di usare una delle due sale autoptiche del padiglione 18 del Policlinico da parte dei periti medico-legali incaricati dalla Procura, ma ha anche ricadute su didattica e ricerca. Infatti a studenti, ricercatori, specializzandi e docenti dell'Università sarà infatti garantita la possibilità – nei limiti di capienza previsti – di accedere alla sala autoptica durante le autopsie giudiziarie.

Per l'assessore alla Sanità del Comune, Luca Rizzo Nervo, così si riconosce *“ancora una volta di più la centralità del policlinico universitario e la sua qualità al servizio della città”*.

### **Comparare i prezzi dei funerali on-line**

Ideare una sorta di tripadvisor per chiunque abbia necessità di un funerale: questa l'intuizione di due romani, Riccardo Pirrone e Gianluca Tursi.

Il sito che hanno creato si chiama *Last Hello* e confronta prezzi e servizi delle onoranze funebri, suggerendo all'utente la miglior soluzione per prezzo e vicinanza. Funziona come un qualsiasi sito di comparazione di servizi, come ad esempio quelli per l'assicurazione delle autovetture: basta cliccare su 'FAI UN PREVENTIVO' della homepage <http://lastello.it>, selezionare il tipo di funerale desiderato (tumulazione, inumazione, cremazione), inserire il cap di residenza e gli altri servizi richiesti (carro funebre, fiori, ...) et voilà, i vari preventivi delle agenzie funebri compaiono. Il contratto però si perfeziona solo andando nella sede della impresa

funebre della quale si è accettato il preventivo.

Le agenzie che hanno aderito al progetto Last Hello, a pochi mesi dal lancio, sono già oltre 300.

### **Roma: obbligo di riassunzione per 27 ex lavoratori cimiteriali**

Gli assessori capitolini alle partecipate Marcello Minenna e all'ambiente Paola Muraro, hanno convocato la Roma Multiservizi e AMA Roma per chiedere *“che venga trovata la soluzione migliore affinché i ventisette lavoratori esclusi dall'appalto 'Cimiteri Capitolini', che precedentemente li occupava, abbiano soddisfazione di proseguire, con utilità degli azionisti, il loro lavoro in Roma Multiservizi”*.

Il caso era stato sollevato più volte dalle opposizioni in Aula Giulio Cesare, nel corso del dibattito sull'asestamento di Bilancio cui ha presenziato l'assessore Minenna, e proprio a lui era stato richiesto di intervenire per sanare la situazione.

Roma Multiservizi, fa sapere l'assessorato, ha assicurato l'impegno a dare seguito alla richiesta dell'Amministrazione Capitolina: *“i 27 lavoratori resteranno in forza in attività produttive che verranno individuate da Roma Multiservizi anche nell'ambito di nuove sinergie di carattere industriale con l'Amministrazione Capitolina e le Partecipate”*.

### **Lavori di riqualificazione nei cimiteri di Firenze**

Il denaro stanziato per la riqualificazione dei cimiteri fiorentini assomma ad oltre un milione centomila euro di lavori che, spiega l'assessore al welfare Sara Funaro *“serviranno non solo per dare decoro ai cimiteri, puntando anche sull'efficientamento energetico. Ma anche per ri-*

*spondere alla tante esigenze di ossari e loculi”*.

L'investimento più consistente, pari a mezzo milione di euro, è stato riservato al cimitero di Trespiano dove, continua l'assessore Funaro *“Installeremo impianti elettrici ed illuminazione ad alta efficienza energetica, ma è previsto anche il rifacimento della viabilità interna e impermeabilizzazione delle coperture delle cappelle e dei loculi”*.

L'importo restante verrà invece destinato alla realizzazione di ossari – in particolare ai cimitero del Pino e Monteripaldi – ed allo spogliatoio-magazzino degli operai al cimitero delle Porte Sante.

### **Cervia rinuncia ad ampliare il cimitero**

A seguito del forte aumento del ricorso alla cremazione, il Comune di Cervia ha bloccato il piano urbanistico che prevedeva il grande ampliamento del cimitero cittadino, consistente nella costruzione di 24 lotti su una superficie di 72.060 mq, per un volume da edificare pari a 13.330 mc tra la “zona amati”, via Stazzone e la pineta di Cervia.

Sulla base della relazione presentata da Azimut spa, società pubblica che gestisce molti cimiteri in provincia, alcuni piccoli ampliamenti rispetto all'area attuale ed alcune riorganizzazioni interne al cimitero saranno sufficienti a garantire i bisogni di sepoltura per almeno i prossimi 15 anni. L'ampio terreno a ridosso della pineta rimarrà quindi verde.

### **Amir O.F. sponsor del Basket Rimini**

La società Basket Rimini Crabs ha annunciato la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione con Amir per il campionato di serie B 2016/2017. *“Ringrazia-*

mo AMIR O.F. – dichiara in una nota il Presidente dei Crabs Luciano Capicchioni – *che da anni ci sostiene: per questa stagione, non solo ha confermato il suo impegno, ma ha lo ha addirittura aumentato*”.

Andrea Succi, Amministratore Unico di AMIR O.F. l'unica società pubblica specializzata in onoranze e servizi funebri della provincia di Rimini, spiega: *“Abbiamo scelto di indirizzare il budget destinato alla comunicazione a sostegno della promozione sportiva e delle iniziative culturali. ... Col nostro piccolo contributo vogliamo anche indicare una strada al mondo delle imprese, affinché considerino lo sport una priorità nelle loro attività di comunicazione”*.

### **Un crematorio a Conegliano (TV) tra un paio d'anni**

Sono ormai in dirittura d'arrivo le procedure per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del camposanto e la costruzione del forno crematorio, che la città aspetta da decenni.

In municipio si esamina la proposta economica di un promotore che investirà 9 milioni di euro per il *project financing* che cambierà il volto del cimitero del capoluogo. L'onere per i lavori sulle strutture cimiteriali e per la realizzazione del forno crematorio sarà coperto dagli introiti della concessione di esercizio per vent'anni.

I lavori dovrebbero partire entro l'autunno prossimo.

### **Approvato in Toscana il regolamento sui cimiteri di animali da compagnia**

Il regolamento di attuazione della l.r. 20 gennaio 2015, n. 7 sulla disciplina dei cimiteri per gli animali di affezione è stato ap-

provato dalla Giunta Regionale della Toscana nella seduta del 21 giugno 2016.

Ora chi lo vorrà, potrà seppellire cani, gatti o altri animali domestici in appositi cimiteri, che però dovranno rispondere alle indicazioni dettate dal regolamento, tra le quali le seguenti: dovranno essere localizzati in aree giudicate idonee nella pianificazione urbanistica comunale, essere distanti da insediamenti per almeno 100 metri se in territorio urbanizzato 3 almeno 50 se fuori, dovranno contenere spoglie di animali sepolte o cremate.

### **La Spezia: annullato il concerto jazz al cimitero**

Già sperimentato con buon successo in altre città italiane ed estere, il concerto jazz nel cimitero spezzino dei Boschetti ha invece scatenato una reazione fortemente contraria del consigliere PD Enrico Conti, che ha creato forti imbarazzi politici e portato il sindaco di La Spezia Massimo Federici a chiedere ai promotori dell'iniziativa di rinunciarvi.

*“Si tratta di un'iniziativa molto delicata, altamente culturale e profondamente rispettosa, pensata proprio per quel luogo – ha spiegato il sindaco – che però è stata contaminata dalle polemiche, e non voglio che queste tocchino gli organizzatori, che non se le meritano. Sono rammaricato per coloro che non potranno assistere allo spettacolo e anche per chi non ha capito”*.

Il concerto si sarebbe dovuto svolgere il 28 agosto 2016 alle 18 nell'ambito dell'Estate spezzina organizzata dall'amministrazione comunale nel caposanto dei Boschetti. Un viaggio tra i capolavori artistici del cimitero monumentale della Spezia, con le letture di Roberto Alinghieri accompagnate dalla musica dei

*Really the blues* e dalla visita guidata ai monumenti da parte del professor Fabrizio Mismas.

### **Voghera: anziché pagare multe, lavori socialmente utili anche al cimitero**

A Voghera la Polizia locale ha in lista 61 candidati che, quando sarà il loro turno, andranno a pulire i cimiteri. L'art. 186 del codice della strada prevede condanne penali per chi guida in stato di ebbrezza, con ammende che possono arrivare a 6.000 euro ed arresto fino a un anno, in base alla quantità di alcol trovata nel sangue. La pena detentiva può essere trasformata in pena pecuniaria: ma così le cifre lievitano. Così il Comune di Voghera ha fatto una convenzione con il Tribunale per dare la possibilità, ai trasgressori dell'art. 18 che lo richiedono, di commutare la multa in lavori non retribuiti di pubblica utilità (secondo il D.L. 274/2000 la durata di queste attività sostitutive della pena non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi).

L'accordo tra il Tribunale e il Comune di Voghera prevede che possano svolgere lavori di pubblica utilità solo 5 persone alla volta, quindi quando un condannato finisce di scontare la pena, tocca a chi lo segue nella lista di attesa. I lavori di pubblica utilità effettuata presso i cimiteri dai condannati – controllati da vigili urbani e carabinieri – riguarderanno la pulizia e la vigilanza.

### **Pokémon anche nei cimiteri**

Con i prossimi update Niantic farà sì che Pokémon GO diventi un gioco maggiormente rispettoso di monumenti storici, di luoghi di interesse pubblico o delle abitazioni. Al momento, infatti, alcuni pokéstop sono collocati in

luoghi sensibili come cimiteri o ospedali (ce n'è addirittura uno collocato al Parco Memoriale della Pace di Hiroshima).

J.C. Smith, marketing director di The Pokémon Company, durante un'intervista col L.A. Times ha assicurato che la Niantic sta prendendo provvedimenti in tal senso, affermando: *“Stiamo facendo in modo che l'esperienza di gioco funzioni correttamente. Inizialmente c'erano problemi di sovraccollamento dei server, e ci abbiamo lavorato sopra. Ora, stiamo pensando alle funzioni del gioco e come raffinarle per renderle piacevoli per i fan, e allo stesso tempo anche rispettose dalle istituzioni private che sono coinvolte.”*

#### **Istanbul: un cimitero per i golpisti deceduti perché i passanti possano maledirli**

Il sindaco di Istanbul, Kadir Topbas, ha annunciato che oltre a un tribunale speciale per i processi ai golpisti e la costruzione di un carcere di massima sicurezza per i condannati, la città avrà un cimitero “dei traditori”. Topbas ha sottolineato: *“Sarà chiamato il cimitero dei traditori e tutti i passanti potranno maledire chi vi è sepolto”*.

Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese *Diario de Noticias* nessuna altra città turca ha accettato di dare sepoltura alle vittime degli scontri durante il

tentativo di colpo di Stato, che secondo le cifre fornite dal governo turco sono almeno 104.

#### **Grecia: rinvenuti 80 scheletri in antico cimitero**

Almeno 80 scheletri sono stati rinvenuti in Grecia, nell'antica necropoli di Falyron Delta. Stella Chryssoulaki, direttore degli scavi spiega: *“Sono stati giustiziati, tutti allo stesso modo, ma sono stati sepolti con rispetto. ... Hanno tutti le mani legate da manette e molti di loro erano davvero giovani e in buono stato di salute quando sono stati uccisi.”*

Secondo gli archeologi si tratta di vittime di un'esecuzione di massa, non si sa però chi fossero e come tutto ciò sia avvenuto.

Il cimitero viene datato tra l'VIII e il V secolo A.C., *“Un periodo di agitazioni nella società ateniese, un periodo in cui aristocratici e nobili lottavano per il potere,”* spiega l'archeologa. *“Forse i test del DNA potrebbero confermare o meno l'ipotesi che queste vittime potessero essere parte di un colpo di stato, un tentativo dei nobili di prendere il potere con la forza,”* continua l'esperta.

#### **I musulmani francesi prima, poi quelli tedeschi negano la sepoltura ai jihadisti**

Il capo della comunità musulmana di Saint-Etienne-du-Rouvray, la cittadina francese in cui è stato

barbaramente ucciso padre Jacques Hamel, ha negato a uno dei due killer, Adel Kermiche, *“il lavaggio e la sepoltura nel caso in cui venga richiesto dalla famiglia”*, affermando poi: *“Quello che ha fatto è un gesto impuro, non vogliamo macchiare l'Islam”*.

Dopo tale decisione ne arriva una analoga dalla Germania, anche se i fatti sono antecedenti all'attacco nella chiesa francese. Il Consiglio centrale dei musulmani in Germania ha infatti affermato che gli attentatori suicidi islamici di Wurzburg ed Ansbach, in Baviera, non dovrebbero essere sepolti in un cimitero musulmano.

#### **Concorso di idee per un cimitero-grattacielo a Tokio**

L'iniziativa di ricerca architettonica “arch out load” ha indetto un concorso di architettura per la progettazione di un cimitero verticale nel quartiere di Shinjuku, a Tokyo. L'obiettivo del progetto è quello di stabilire, all'interno della città, un nuovo legame tra la vita e la morte.

I progettisti avranno quindi la possibilità sia di rispondere in modo efficiente al problema della mancanza di spazio nel tessuto urbano, che di esprimere la identità culturale che tale cimitero proietterà all'interno del suo ambiente.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Decreti Madia su Partecipate e Servizi Pubblici Locali**
- **SEFIT10 a Caserta sulla valorizzazione dei cimiteri**
- **Sempre più crematori nel Sud Italia**
- **Nuove regole in Lombardia per i crematori**

## Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
[www.funerali.org](http://www.funerali.org)

**Q. Vorrei realizzare un cimitero per animali d'affezione in Lombardia. Esistono a tal proposito norme specifiche di riferimento?**

**R.** In materia ha legiferato la Regione Lombardia attraverso il Regolamento reg.le 9/11/ 2004, n. 6, Capo VIII (Aree e spazi di sepoltura per animali d'affezione). Il capo è formato da due articoli: l'art. 29 che indica le prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione e l'art. 30 sulla sepoltura degli animali d'affezione, ai quali si rimanda per una più attenta lettura.

**Q. Il Comune di ... ha ricevuto una richiesta particolare dalle suore del convento della città, che vorrebbero edificare nel loro terreno una cappella in cui seppellire le loro consorelle. Il Comune chiede quindi se possano essere applicate le norme di cui agli artt. 101-105 del D.P.R. 285/1990. Se ciò potesse essere possibile, da chi poi dovrebbero essere eseguite le operazioni di tumulazione, traslazione e quant'altro?**

**R.** Non si tratta di cimitero privato e non si tratta di tumulazioni privilegiate, cioè *ex art* 105 D.P.R. 285/1990. Si ritiene alquanto improbabile che a tutte le suore del convento che muoiano vengano riconosciuti importantissimi meriti per la collettività (così da osservare le prescrizioni in materia previste dalla normativa). Si potrebbe trattare, con una interpretazione estensiva a parere dello scrivente fatta a fin di bene (la interpretazione estensiva consiste nell'equiparare una comunità conventuale ad una famiglia), di cappella privata fuori del cimitero, di cui agli artt. da 101 a 104 del D.P.R. 285/1990, che brevemente si commentano:

Art. 101 – La procedura è complessa, ma vista la benemerenzza di cui godrà la comunità delle suore del convento non dovrebbero esserci problemi in Consiglio Comunale. Sorgono invece i problemi in merito alle caratteristiche della tomba, dove è possibile unicamente la tumulazione (e quindi non la inumazione).

Art. 102 – Per la tumulazione basta realizzare dei loculi con le stesse caratteristiche di quelli re-

alizzati in cimitero. La costruzione e tutte le autorizzazioni e visite di usabilità della struttura sono a carico del convento. Le operazioni di tumulazione ed estumulazione possono essere eseguite da una persona con competenza a svolgere una tumulazione (rinvenibile anche nelle competenze di un muratore); diversa la situazione della estumulazione, dove la competenza occorre che sia anche per le modalità con cui trattare il feretro. Per semplicità si potrebbe far svolgere al personale comunale (se esiste e già svolge quel compito nel cimitero) sia la tumulazione che la estumulazione, con tariffa pari a quella dell'esecuzione in cimitero, integrata del rimborso delle spese chilometriche per raggiungere il luogo e per il rientro nel luogo (cimitero) di partenza. Questo per quanto concerne la mera tariffazione della muratura e, dell'eventuale futura estumulazione. La norma prevede poi che il Comune debba farsi pagare una tassa (o meglio un diritto di tumulazione o di estumulazione, a seconda dei casi) in cui la misura non deve essere superiore a quello che viene fatto

pagare per analoga operazione svolta all'interno del cimitero comunale. Col provvedimento consiliare di cui all'art. 101 si fissa anche questo importo, che potrebbe essere ad es. pari a quello per analoga operazione svolta dentro il cimitero comunale. Sorgono invece problemi grossi per la natura del sepolcro e per quanto specificato all'art. 104 D.P.R. 285/1990. Anche se si è ipotizzata una interpretazione estensiva che vede equiparata la famiglia alla comunità conventuale di suore, in realtà la norma parla di sepolcro familiare che è cosa diversa.

Art. 104 – Il problema maggiore è che LA COSTRUZIONE E L'USO della cappella è consentito solo se la cappella è attorniata per un raggio di 200 metri da fondi di proprietà delle famiglie (in questo caso del convento). Inoltre per l'intero raggio di 200 metri tutt'attorno si va ad iscrivere sui terreni un vincolo di inalienabilità e di inedificabilità (vincolo da riportare sia nella cartografia di piano, sia nei registri della conservatoria dei beni immobiliari). Se non si ha la proprietà del convento per i terreni per un raggio di almeno 200 metri tutt'attorno alla cappella, NON si può autorizzare la costruzione della cappella stessa. E ovviamente non è consentito l'uso della cappella nel momento in cui si debba usare. NON si può ridurre la zona di rispetto di 200 metri, come previsto per i cimiteri, perché non è esplicitamente ammessa tale eventualità dal D.P.R. 285/1990.

Il suggerimento che si ritiene di dare, nel caso si voglia venire incontro alla comunità di suore è quello di riservare all'interno di un cimitero comunale una porzione di terreno per la sepoltura a sistema di inumazione delle

salme delle suore. Si otterrebbero due benefici: la inumazione (che in genere è preferita rispetto alla tumulazione in ambito ecclesiastico) e la individuazione di concessione di area ad Ente (ecclesiastico) senza scopo di lucro, che seppellisce gli appartenenti all'Ente, nei limiti della capienza dell'area concessa.

**Q. È possibile classificare un cuore espantato come parte anatomica riconoscibile e poi cremarlo?**

**R.** Un cuore espantato non è una parte anatomica riconoscibile, così come definita dall'art. 3, comma 1 del D.P.R. 254/2003.

Conseguentemente, trattandosi di parte anatomica NON riconoscibile è un rifiuto sanitario, potenzialmente infetto e quindi da trasportare e smaltire come tale (ordinariamente l'incenerimento viene effettuato negli inceneritori autorizzati).

Il crematorio, tra l'altro, non è autorizzato come inceneritore e quindi non può procedere a tale cremazione, anche in presenza di specifica autorizzazione ASL.

**Q. Se ad un crematorio in Lombardia non viene consegnato il verbale di chiusura feretro di una salma, questa può comunque essere accettata? Oppure il crematorio ha l'obbligo di richiedere tale documento?**

**R.** La questione è da suddividere in due casistiche distinte:

- a) per feretro che proviene dalla regione Lombardia;
- b) per feretro che proviene da altra regione.

Se il feretro proviene dalla regione Lombardia vi è l'obbligo che il modulo Allegato 4, di cui alla Deliberazione n. VII/20278

del 21.01.2005, accompagni il feretro e sia consegnato al cimitero/crematorio di destinazione.

La specificazione è indicata nella stessa modulistica, che di seguito si riporta per estratto: *“La presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene allegata in originale alla documentazione che accompagna il feretro fino al cimitero/crematorio di destinazione. Copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre che ha eseguito il trasporto. Copia è inviata anche a mezzo telefax o altro sistema telematico al comune di partenza, a quello di arrivo e alle ASL dei relativi territori.”*

Ove ciò non accada il gestore del crematorio è tenuto a segnalare al sindaco del Comune ove insiste il crematorio la circostanza affinché siano irrogate le sanzioni previste dalla normativa regionale. Per il gestore del crematorio è inoltre fondamentale acquisire tale attestazione sia per controllare l'integrità del sigillo apposto sul feretro (che deve essere riportato anche sull'attestazione di verifica feretro) e quindi che il cadavere ivi contenuto sia proprio quello partito, sia perché vi è la dichiarazione dell'incaricato del trasporto funebre che il feretro è stato confezionato come previsto dalla legge (e quindi se non è confezionato adeguatamente ne risponde l'incaricato del trasporto funebre come incaricato di pubblico servizio). Anche nel caso si rilevino difformità nel feretro occorre fare segnalazione. Si rammenta che l'omissione di segnalazione è sanzionabile, visto che pure il gestore del crematorio è incaricato di pubblico servizio.

Più complicata la situazione se la partenza del feretro avviene da altra regione. Valgono in tal caso le norme generali previste dal



D.P.R. 285/1990 e, laddove non inferiori a quelle del D.P.R. 285/1990 quelle della regione di partenza. E quindi l'incaricato del trasporto funebre deve consegnare al cimitero di destinazione (e il crematorio è dentro un cimitero!) la documentazione che accompagna il feretro (quindi autorizzazione al trasporto, autorizzazione alla cremazione).

Il verbale di verifica feretro non è previsto da alcuna norma di legge, ma semplicemente da un paragrafo (precisamente il paragrafo 9.7 della circolare Ministero salute n. 24 del 24 giugno 1993) ed è a cura dell'ASL di partenza. Diverse norme regionali hanno modificato questa competenza assegnandola esplicitamente all'incaricato del trasporto funebre.

Pertanto si è del parere che laddove la norma regionale di partenza preveda obbligatoriamente questo verbale di verifica del feretro da parte dell'incaricato del trasporto funebre (o di incaricato dell'ASL in altre regioni) tale verbale deve anch'esso seguire il feretro ed essere consegnato al crematorio proprio per le verifiche del caso (di cui sopra).

Il problema sta nel caso non si abbia il verbale al seguito, perché in tal caso se la regione di partenza nulla ha disposto, è documento che avrebbe dovuto essere compilato dall'ASL, ma essendo in forza di circolare ministeriale non vi è una sanzione per omessa esecuzione.

Se invece nella regione di partenza vi era un obbligo di esecuzione del documento da parte dell'incaricato del trasporto fu-

nebre, chi riceve il feretro e non si ritrova tale verbale non è in grado di verificare se il confezionamento e il contenuto (corretto cadavere) sono corrispondenti. Per cui dovrebbe sospendere la cremazione in attesa di ricevere il documento corretto e solo in tal caso procedere a cremare.

Si reputa complicata e spesso senza effetti pratici la segnalazione al sindaco del Comune di partenza dell'arrivo al crematorio di feretro in assenza del documento di attestazione della verifica feretro per il motivo sopra specificato. Quindi si consiglia di acquisirlo agli atti prima della cremazione e di chiudere in tale maniera la situazione (proprio per la difficoltà di sanzionare la omissione).



**Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC**  
conformi a quanto previsto dal DPR n.254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con la dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.  
Tutti i modelli sono confezionati in poliolefino naturale, con maniglie per il sollevamento.

**DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE**




**PRODOTTI ENZIMATICI**




**THANOS BIOFUN**  
Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno.

**THANOS LIQUOFUN**  
Sostanza biodegradante liquida in grado di attivare i processi di mineralizzazione. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998.

**THANOS FUNGEL**  
Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare da cadavere.

**THANOS NEFUN**  
Prodotto chimico liquido ad azione batteriostatica, in grado di neutralizzare gli odori.

THANOS BIOFUN  
Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno.

THANOS LIQUOFUN  
Sostanza biodegradante liquida in grado di attivare i processi di mineralizzazione. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998.

THANOS FUNGEL  
Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare da cadavere.

THANOS NEFUN  
Prodotto chimico liquido ad azione batteriostatica, in grado di neutralizzare gli odori.



**COFANO IN CELLULOSA BIODEGRADABILE**  
per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10



**argema S.r.l.**

[www.argema.net](http://www.argema.net)

**Rubrica** Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta

*Lorenzo* scrive:27 luglio 2016 alle 19:44

Se io non voglio essere cremato e non voglio andare in chiesa per la messa, che cosa devo fare?

*Carlo* scrive:28 luglio 2016 alle 14:11

La via maestra da seguire è quella della scheda testamentaria nelle sue tre forme contemplate dal Cod. Civile (testamento olografo, pubblico o segreto).

Essa potrà anche contenere disposizioni non a carattere patrimoniale (art. 587 Cod. Civile) come, appunto, istruzioni dettagliate su modalità di sepoltura ed eventuali riti di commemorazione laici o religiosi.

Per maggior sicurezza potrà, poi, nominare un esecutore testamentario (art. 700 Cod. Civile) che curi il rispetto assoluto delle sue ultime volontà in tema di *jus elegendi sepulchrum*, cioè del diritto personalissimo di scegliere luogo e tipologia del sepolcro, quando, ovviamente, non in contrasto con la Legge.

*Federico* scrive:25 luglio 2016 alle 07:48

Buongiorno, mio padre è morto a dicembre 2015. Mia madre, attraverso il CAF, ha fatto il modello unico e non ha potuto detrarre il funerale. Le hanno detto che per detrarlo bisognava fare il 730, ma che lei non può.

Morale della favola: non ha potuto detrarre il funerale di mio padre.

Ma è giusto? Non può comunque fare il 730 solo per detrarre il funerale?

*Carlo* scrive:25 luglio 2016 alle 08:09

Giusto o ingiusto, quelle sono le regole.

*Margherita* scrive:18 luglio 2016 alle 22:03

Mi trovo di fronte ad una situazione particolare: mia nonna è morta qualche giorno fa; possedendo una tomba di famiglia, l'idea era quella di darle sepoltura lì. Per fare ciò, però, è necessario rimuovere un parente precedentemente defunto.

Nel momento di compiere una scelta sulla rimozione, facciamo caso al fatto che nella tomba di famiglia è stato sepolto anche una persona che non ne faceva parte. Andando a controllare i documenti, sembra che il permesso per dare sepoltura alla persona in oggetto sia stato concesso anni e anni fa (tant'è che la persona che lo ha dato è già deceduta) e ora non è possibile in alcun modo rimuoverlo perché necessario il consenso dei familiari. A quanto pare, si tratta di una persona sola, che non aveva parenti.

Come bisogna procedere? Altra cosa strana: fino a due/tre anni fa, siamo certi che nella tomba in oggetto, il nome del defunto sulla lapide non ci fosse, allora abbiamo sempre creduto fosse vuota. Ora, nel momento in cui è sorta la questione, abbiamo fatto caso al fatto che la lapide è nuova e diversa da quelle soprastanti e il nome è stato aggiunto recentemente! Come si può risolvere? Ci troviamo la tomba di famiglia occupata da questo soggetto ignoto e mia nonna è in attesa di una collocazione.



Carlo scrive:

19 luglio 2016 alle 11:45

Richiamato l'art. 102 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, in forza del quale il titolo di accettazione in un sepolcro privato (quali sono le tumulazioni tutte!) deve esser attentamente vagliato dal competente ufficio comunale di polizia mortuaria, attraverso apposita fase istruttoria, anche non particolarmente articolata (basta, infatti, una semplice ricerca anagrafica per risalire al legame di parentela) al fine di prevenire comportamenti indebiti ed abusi (come, appunto, l'ingresso nella tomba della spoglia mortale di un NON avente diritto, in quanto estraneo al nucleo familiare riservatario del diritto di sepoltura), si ricorda come lo *Jus Sepulchri*, sia classificato dalla Cassazione, ed a più riprese, con orientamento, quindi, costante, come un diritto di natura reale e patrimoniale, oltreché personale (laddove il sostrato materiale di opere murarie e suppellettili funebri è funzionale, cioè teleologicamente finalizzato, nel *post mortem* degli aventi diritto, all'accoglimento delle loro spoglie mortali) tutelabile in via possessoria con le relative azioni di difesa previste dal Cod. Civile.

Stante l'attuale situazione di paralisi, il Comune, infatti, non può autorizzare *sine titulo* un'estumulazione allo scopo di recuperare spazio, bisogna, allora, adire il Giudice Ordinario, in sede civile, magari sfruttando l'art. 700 Cod. Proc. Civile per ottenere un provvedimento d'urgenza.

Il problema si complicherebbe, non poco, se l'ignoto, fosse stato tumulato – purtroppo per Lei – legittimamente in base all'istituto della benemerenzza *ex art. 93, comma 2 D.P.R. 285/1990*, introdotto “solo” dal 27 ottobre 1990, ogni atto in tal senso precedente a tale data sarebbe, pertanto, nullo di diritto (in buona sostanza il concessionario, o secondo altri giuristi, tutti i soggetti interessati da una potenziale compressione del loro *Jus Sepulchri*, in deroga alla familiarità del sepolcro, autorizza l'immissione nella tomba di feretro di persona non appartenente alla famiglia, ma ad essa unita da particolari vincoli morali ed affettivi), in questo caso saremmo davvero all'*impasse*, poiché lo *Jus SEpulchri* si esercita, logicamente – art. 93, comma 1, I periodo D.P.R. 285/1990, sino alla naturale saturazione dei loculi, ovvero sin quando vi sia spazio sepolcrale per tumulare nuove bare, oltre questo limite fisico lo *Jus Sepulchri* spira *ex se* (insomma se non c'è più posto c'è poco da fare!) e da legittima aspettativa quando si è ancora in vita (= facoltà potenziale) non si traduce in un diritto effettuale al momento del decesso.



Nicola scrive:

2 luglio 2016 alle 15:11

Mi permetto di chiedervi come mai nella Regione Campania non tutti i Comuni adottano la medesima procedura nel caso in cui viene chiesta la dispersione delle ceneri.

Infatti alcuni accettano anche la richiesta fatta dal coniuge o, in assenza, da altri parenti di pari grado aventi titolo, che dichiarano semplicemente che la volontà del defunto espressa verbalmente in vita era quella che le ceneri venissero disperse, ed altri, invece richiedono per tale autorizzazione che la volontà del defunto deve risultare da un testamento, adducendo che tale disposizione è disciplinata dall'art. 2 della L. 130/2001, che prescrive che l'autorizzazione è rilasciata sulla base di espressa volontà del defunto.

Qual è, secondo voi, la giusta procedura?



Carlo scrive:

2 luglio 2016 alle 16:55

Il problema da Lei segnalato sussiste realmente, e non è solo un nominalismo, si tratta di un “bug” normativo che ha dato adito ad interpretazioni anche contrastanti nelle diverse Leggi Regionali d’implementazione della legge statale 130/2001.

Si fronteggiano due grandi filosofie cui si sono ispirate, a cascata, molte Leggi Regionali. Secondo la Lombardia, Regione antesignana, nell’attuare i disposti della L. 130/2001 la dispersione delle ceneri in natura presenta pur sempre profili di rilevanza penale, quindi si procede unicamente dietro presentazione di volontà scritta ed inequivocabile da parte del *de cuius*, altrimenti lo Stato Civile non è in grado di rilasciare la necessaria autorizzazione ed il procedimento non si perfeziona. Ad avviso contrario perviene l’Emilia Romagna: secondo le autorità regionali emiliano-romagnole, infatti, il legislatore statale non si è soffermato sulle modalità di manifestazione della volontà dispersionista, ragion per cui anche un atto sostitutivo di atto di notorietà, in cui i famigliari riportano, su propria responsabilità, un preciso volere della persona scomparsa purché debitamente autenticato, data la solennità del documento e della situazione, potrebbe esser strumento idoneo a veicolare il desiderio intimo del *de cuius*, presso l’Ufficiale di Stato Civile.

*Obiter dictum*: tutte le Leggi Regionali in materia di dispersione delle ceneri sono palesemente incostituzionali, almeno per i puristi del diritto pubblico, quando ingeriscono ed interferiscono in tema di Stato Civile, che notoriamente è materia di spettanza esclusiva statale, ma tant’è ... e la confusione sotto al cielo è massima, con tanti saluti alla certezza delle norme. Converrebbe ottenere un chiarimento in sede del competente Assessorato Regionale Campano.



Federico scrive:

28 giugno 2016 alle 16:49

Buonasera, ho letto questo articolo e vorrei porre una domanda. Cosa si intende per “*Se il trasferimento avviene entro il recinto dello stesso cimitero basta semplicemente annotare l’operazione nel registro cimiteriale di cui all’art. 52 D.P.R. 285/1990 e paragrafo 12 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24*”. Nel mio Comune mi hanno detto che fa parte del cimitero anche tutto il piazzale antistante, fino alla strada.

È da considerarsi vera questa affermazione?



Carlo scrive:

28 giugno 2016 alle 17:29

... e seppelliamo il morto nel piazzale antistante al sepolcreto, o peggio ancora sul ciglio della strada?

Un conto è la fascia di rispetto, cioè quella cintura sanitaria che circonda l’impianto cimiteriale, con vincolo assoluto d’inedificabilità, ex art. 338 R.D. n. 1265/1934 così come modificato dall’art. 28 L. 166/2002, altro è, invece, la necropoli vera e propria, la quale, non dimentichiamo, deve sempre esser delimitata da una recinzione.

La *ratio* della norma è chiara ed apodittica: in effetti un feretro deve necessariamente esser sepolto (art. 340 Testo Unico Leggi Sanitarie) o cremato (art. 343, comma 1 T.U. Leggi Sanitarie) in un cimitero, orbene se esso esce dal cancello del camposanto, per qualunque destinazione (estero compreso) è di rigore il decreto di trasporto ex Capo IV del D.P.R. 285/1990. Se, al contrario il trasferimento avviene entro il perimetro interno della struttura, l’autorizzazione al trasporto è quasi pleonastica, per non dire ultronea, perché costituirebbe un’inutile appesantimento burocratico vietato, per altro, dalla L. 241/1990, allora può bastare la semplice registrazione dell’avvenuta traslazione sugli appositi libri cimiteriali, i quali garantiscono, nel tempo, la perfetta tracciabilità dei cadaveri e delle loro trasformazioni di stato, intermedie e finali sino alla loro irreversibile dispersione in ossario comune o cinerario comune, dalle quali non v’è ritorno, per una differente sistemazione magari privata e dedicata.

**Attualità** **La ballata di Mastro Manole****Una storia dell'anima**

di Elena Messina (\*)

*Infatti non esisterebbero le tenebre al di fuori di noi, se non esistessero quelle dentro di noi*

Si narra di un tempo remoto e di un sacrificio umano, il più doloroso che si possa immaginare ed anche di un monastero, quello di *Curtea de Argeș*, considerato un capolavoro architettonico senza eguali. Il monastero si trova in Romania, nella regione della *Valacchia*.

Nel 1515, uno dei primi principi (*voivoda*) della Valacchia, *Neagoe Basarab*, decise di innalzare un monastero, al posto della vecchia chiesa metropolitana. Non si sarebbe accontentato di costruire un edificio qualunque; piuttosto doveva trattarsi di una meraviglia senza precedenti che avrebbe costituito il pilastro portante della fama di quella regione. Fu il principe stesso a seguire i lavori, a scegliere i marmi e procurare ori e argenti per le rifiniture e le decorazioni, rinunciando per altro a quasi tutte le sue ricchezze. Mastro Manole, l'artigiano che seguì fin da principio il lavoro di costruzione non riusciva a capacitarsi del fatto che tutto ciò che si costruiva nel corso del giorno, la notte sprofondasse e non sembrasse esserci modo alcuno di rendere duraturo il proprio sforzo ed il proprio lavoro. Una notte, in sogno egli comprese come solo un sacrificio potesse assicurare alla storia la costruzione del monaste-

ro, quello della prima donna che il mattino seguente avrebbe raggiunto il cantiere.

Preoccupato da quanto appreso, il mattino seguente Mastro Manole si recò a lavoro e scrutando l'orizzonte vide venirgli incontro sua moglie. Manole, tormentato da una lato dalla passione per la creazione e dall'altro dall'amore per Ana, accettò impotente il sacrificio della sposa.

Così, cominciò con lei una sorta di gioco macabro e, fingendo una sorta di scherzo, iniziò a murare viva lei e con lei il bimbo che ella portava in grembo. Manole piangeva eppure continuava a costruire, seppellendo la moglie tra le mura, "*fino alle caviglie, fino ai polpacci, fino al grembo, fino alle spalle, fino al volto ...*". Quando il volto di Ana fu completamente coperto dalle mura i suoi lamenti continuavano ad essere uditi e secondo alcuni si possono sentire tuttora. Completata l'opera, Manole si inginocchiò e abbracciando il muro, realizzò come finalmente essa non crollasse più.

È chiaro dunque che solo il sacrificio della vita di Ana ha permesso la costruzione dell'opera architet-

tonica, conferendole insieme durata ed immortalità. Quale aspetto della vita della protagonista conteneva in sé il potere di rendere duraturo qualcosa? Secondo la critica tale aspetto, nella letteratura romena, sarebbe rappresentato dall'anima. Sarebbe infatti l'anima della sfortunata sposa che una volta rinchiusa in quelle mura conferisce la vita all'edificio permettendo così alla costruzione stessa di reggersi in piedi.

Sembrerebbe perciò che tutto ciò che non contiene in sé una traccia della linfa vitale non possa durare poiché di fatto ciò che non è e che non è stato, semplicemente non esiste e non esisterà. Dunque, è assente. Secondo Edgar Morin (<sup>1</sup>), l'immortalità si costituisce quale affermazione ultima della propria individualità. Perciò, la vita di Ana sarebbe resa tale e insieme immortale proprio dal gesto dal sacrificio dello sposo. L'assenza diviene così presenza.

Ancora, nel linguaggio ordinario, l'assenza non è il vuoto e non è neanche la mancanza, anche se con questi due concetti è strettamente imparentata. Cercando la sua definizione su un dizionario, potremo verificare come per assenza si intenda la condizione in cui si è lontani da un luogo dove si dovrebbe essere o si è (o si è stati) abitualmente e che il suo contrario è in fatti la presenza.

Relativamente alla morte, stando a questa definizione, l'assenza rimanda dunque a un antefatto, cioè a qualcuno, o a qualcosa, che è stato in un luogo dove ora non è più: in conclusione, l'assenza è propriamente la condizione *che resta*. A fronte di tale considerazione si può concludere come la storia del sacrificio di Ana e della sua morte, implicino una residualità, un *resto* che risulta essere immortale proprio in forza della sua condizione di *assenza*. Le mura del monastero, grazie al sacrificio di Ana si reggeranno in piedi per sempre: l'assenza della vita implica a sua volta l'assenza della morte e così la totale incorruttibilità di *ciò che resta*.

(\*) *Ha conseguito la laurea magistrale in Antropologia culturale ed Etnologia con una tesi relativa al rapporto tra donazione degli organi e religione. Ha quindi collaborato con l'Université de Lausanne come affiliated researcher, portando avanti ricerche che indagassero il tema della morte, della malattia in relazione al dato culturale e religioso. Oggi lavora come ricercatrice presso il Coordinamento Regionale delle donazioni e dei Prelievi di organi e tessuti (presso AUC Città della Salute e della Scienza di Torino – presidio Molinette su tematiche simili).*

<sup>(1)</sup> Cfr. E. Morin, *L'uomo e la morte*, Erikson, Trento (2014).

## **Attualità** Ancora sul “caso Padova” in merito alla collocazione di urne cinerarie fuori dai cimiteri e “luoghi della memoria”

di Carmelo Passalacqua (\*)

### **Premessa**

Nel numero precedente della rivista, nel corso di un ampio e articolato pezzo che affrontava anche, e soprattutto, gli aspetti giuridici, avevamo dato conto di una iniziativa partita a Padova, ma che, secondo le intenzioni dei promotori, avrebbe dovuto essere destinata ad una riproposizione anche in altri Comuni: ossia l'istituzione dei “luoghi della memoria”, ovvero di depositi per la custodia, per conto degli affidatari, di urne cinerarie. In quel contesto, prendendo spunto dagli articoli di stampa, avevamo riportato lo stupore e le proteste degli abitanti degli appartamenti vicini, posto che detti luoghi sono sorti in pieno centro cittadino, in complessi residenziali, che da un giorno all'altro, si sono trovati quale dirimpettaio una sorta di “cimitero” (di sole urne secondo la precisazione dei promotori), la decisa presa di posizione di Sefit, rispetto ad una iniziativa palesemente al di fuori del contesto normativo vigente, imperniato sulla demanialità dei cimiteri (di qualunque dimensione o funzione in esso svolta, ivi compresi, quindi, i cosiddetti cimiteri di sole urne, come si configurano le strutture *de quo*) e avevamo precisato come la questione fosse in divenire, essendo intervenuti i primi pronunciamenti, in sede giudiziaria, ed essendo ancora pendenti, presso sedi diverse, vertenze varie.

Per comodità, senza, peraltro, dilungarci ulteriormente sugli approfondimenti giuridici e normativi fatti in precedenza e ai quali, ovviamente, si rimanda, ritengo opportuno ricordare in questa sede, per estrema sintesi, le fonti che regolano il vigente assetto cimiteriale e ne stabiliscono i principi invalicabili ed, in particolare, il testo unico delle leggi sa-

nitare (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) che stabilisce, sostanzialmente, che tutti i morti (ivi compresi resti mortali e ceneri) vadano seppelliti e custoditi nei cimiteri, il Codice Civile che assoggetta i cimiteri al regime della demanialità (e, quindi, allo stato non possono esistere cimiteri privati) e il regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 285/90) che disciplina nel dettaglio presupposti e modalità operative per le due fattispecie di sepolture fuori dai cimiteri consentite: ovvero le tumulazioni in sepolcri privati o cappelle gentilizie e le tumulazioni privilegiate. In questo riepilogo delle norme non può, ovviamente, mancare un accenno alla L. di principi n. 130/2001, analizzata accuratamente nel precedente articolo, che ha introdotto, nell'ordinamento, l'istituto della dispersione delle ceneri in natura e della conservazione da parte dei familiari dell'urna cineraria presso la propria abitazione (affidamento familiare) e un richiamo alle varie leggi regionali, parecchie delle quali, disattendendo i principi della stessa L. 130/2001, hanno disciplinato in maniera diversa e variegata i nuovi istituti, introdotti dalla legge di principi, trasformando, in particolare, l'“affidamento familiare” in “affidamento personale” o “conservazione in ambito privato”, cosa che ha ingenerato non poca confusione e una applicazione difforme di tale istituti tra una regione e l'altra e che sicuramente ha favorito il sorgere di iniziative del tipo di quella di cui ci stiamo occupando.

Poiché, come vedremo più avanti, la vicenda “Padova” ha avuto, e sta avendo, degli sviluppi di una certa importanza e di sicuro interesse riteniamo opportuno ritornare sull'argomento per un aggiornamento dei fatti e per ulteriori valutazioni.

### L'evoluzione della vicenda

Sul "Mattino di Padova" del 12 maggio scorso un articolo dal titolo: «CIMITERI PRIVATI ADDIO. GLI AFFITTI COSTANO TROPPO» annuncia nel sottotitolo che «A fine mese saranno chiusi tutti i luoghi della memoria a partire da quello di Mortise. Il titolare accusa il Comune: *"Troppi ricorsi e nessun dialogo, così ci ha affossato"*».

Nel contesto dell'articolo, il giornalista precisa che, entro la fine di maggio, i luoghi della memoria, inaugurati a partire dal settembre dello scorso anno, in vari quartieri della città (cinque) verranno smantellati e chiusi; riporta, poi, oltre alla "grande soddisfazione" degli abitanti di Mortise ed, in particolare, del comitato costituitosi contro il cosiddetto "cimitero privato" per la notizia della chiusura di tale attività, le dichiarazioni del titolare della società "Memoria srl" che tiene a sottolineare come la situazione fosse diventata insostenibile, avendo dovuto pagare gli affitti dei cinque locali dal settembre dello scorso anno, senza alcun ritorno economico e che pertanto si è trovato costretto a liberare detti locali in attesa *"che si dipani la vicenda giudiziaria per poter tornare a lavorare"*. Viene, quindi, ricordato come sulla vicenda siano in corso due vertenze in sede giudiziaria, cosa di cui ci occuperemo più approfonditamente più avanti, e riportate le accuse del titolare della società al Comune di Padova che *"non li ha mai voluto incontrare per aprire un dialogo, ma che li ha portati allo sfinimento giocando sui tempi tecnici della giustizia amministrativa"*. Precisa, altresì, come le uniche "resistenze" della popolazione fossero giunte solamente da Mortise e che, comunque, *"erano disponibili a trasferirsi da quel condominio se solo l'amministrazione fosse stata disponibile a parlare"* e critica, infine, l'operato dell'amministrazione per la sottigliezza con cui ha proceduto alla modifica regolamentare che *"non vieta l'istituzione dei luoghi della memoria, ma vieta alle famiglie dei defunti di portare le urne in luoghi diversi dal cimitero o dalla propria abitazione"*, argomentazione alquanto banale e superficiale rispetto alla quale risulta piuttosto ozioso contro-argomentare: è ovvio che l'azione vietata è quella di portare le urne fuori dai posti previsti dalla legge e, pertanto, non dovrebbe neanche esistere un luogo in cui si possano tenere le ceneri in violazione della legge; per banalizzare è come se uno aprisse un negozio per la ricettazione di merce di dubbia provenienza: l'illegalità sta proprio nell'azione di ricettazione e non nel luogo in cui si esercita.

La vicenda, come già ricordato, è incominciata un po' in sordina, nel mese di settembre dello scorso

anno, con l'apertura nel Comune di Padova di cinque locali destinati alla conservazione delle ceneri per conto terzi, ed è esplosa nei mesi successivi, quando è incominciata la protesta dei condomini vicini, soprattutto per quanto riguarda la frazione di Mortise, dove è stato costituito anche un apposito comitato con lo scopo di osteggiare l'iniziativa. Non sappiamo se l'iniziativa diretta all'apertura dei suddetti locali sia stata preceduta o meno da apposita richiesta o comunicazione più o meno formale e se, in qualche modo, abbia avuto, in un primo momento, un tacito o espresso avallo da parte di qualche ufficio, magari del settore economico o urbanistico con scarsa dimestichezza con i problemi riguardanti il settore funerario e cimiteriale, avallo che, ad un successivo approfondimento, si è rivelato, poi, affrettato e inopportuno, tanto da indurre il Comune ad una inversione di marcia; risulta, infatti, estremamente difficile ipotizzare che, di punto in bianco, una società investa risorse ed energie senza una verifica preventiva della fattibilità giuridica del progetto, dubbi confermati, poi, anche dal comportamento successivo della società: difatti anche se nell'articolo citato prima si affermava fra l'altro che il *"servizio privato (esattamente con le urne realizzate da Memoria) esiste già in altre regioni d'Italia"* cosa che, invece, allo stato non ci risulta, è vero, però, che detta società sta cercando o quantomeno ha cercato nei mesi scorsi, all'indomani della prima sentenza che le dava ragione, di esportare l'iniziativa in altri Comuni di altre regioni. In questi casi non ha provveduto però *tout court* all'apertura dei locali in parola, ma si è preoccupata di richiedere ai Comuni interessati una sorta di autorizzazione (definita testualmente *"richiesta nulla osta e autorizzazione a procedere"*); oltre a Trento dove ho trattato personalmente la questione, la richiesta dello stesso tenore, in cui peraltro viene precisato che trattasi di una *"custodia per conto dei familiari affidatari"*, mi risulta essere stata inviata anche a Bolzano e ad altri Comuni. Per completezza di informazione si rimanda alla lettura della richiesta integrale pervenuta al Comune di Trento unitamente alla garbata, ma decisa risposta circa l'improcedibilità della richiesta da parte del Comune di Trento, allegata in appendice al presente articolo. Dello stesso tenore anche la risposta inoltrata dal Comune di Bolzano alla società Memoria srl.

Dopo che il caso ha assunto una valenza pubblica, con la protesta dei comitati, gli articoli sulla stampa locale, la presa di posizione di SEFIT, il Comune di Padova ha provveduto con deliberazione del consiglio comunale del 30 novembre 2015 n. 84 alla mo-



difica del regolamento dei servizi cimiteriali, ivi compreso l'art. 52 "Affidamento dell'urna per la conservazione in abitazione" prevedendo al punto 3 che non è consentito all'affidatario in nessun caso di demandare a terzi la conservazione dell'urna cineraria. Tale previsione è ulteriormente rafforzata dall'assunto secondo il quale tale divieto vige anche in presenza di espressa volontà manifestata in vita dal defunto.

Nel frattempo alcuni privati hanno proposto ricorso d'urgenza al tribunale di Padova contro il diniego del Comune alla richiesta di deposito di un'urna cineraria presso uno dei locali allestiti a tale scopo da Memoria srl.

Con una ordinanza cautelare il giudice designato del tribunale di Padova ha accolto l'istanza dei ricorrenti che hanno così potuto depositare, dopo qualche giorno, l'urna presso uno dei "luoghi della memoria".

Avverso tale ordinanza il Comune di Padova ha proposto reclamo per difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario, trattandosi di questione amministrativa e, quindi, di competenza del tribunale amministrativo regionale: il reclamo è stato accolto e, conseguentemente, nella causa di merito, per la conferma dell'ordinanza, è stata dichiarata l'estinzione del procedimento, per difetto di giurisdizione.

In sede amministrativa la società Memoria srl, ha proposto, poi, ricorso al Tar del Veneto per l'annullamento della norma regolamentare relativa all'affidamento delle ceneri soprarrichiamata, formulando, contestualmente, istanza sospensiva, istanza che però è stata poi rigettata con ordinanza del 17 marzo 2016.

Memoria srl ha impugnato tale ordinanza avanti al Consiglio di Stato. L'udienza per la discussione dell'impugnazione è stata fissata all'8 settembre davanti alla quinta sezione.

Questi, per sommi capi, i fatti e la tempistica che, intanto, ha indotto, in attesa dei pronunciamenti di merito, la società a smantellare e chiudere i locali precedentemente approntati per non andare ulteriormente incontro a spese per affitti di locali non compensati da introiti.

Sostanzialmente, un primo ricorso presso il tribunale civile, da parte di privati, contro il diniego di autorizzare la custodia delle ceneri di un proprio familiare, presso uno dei locali allestiti da Memoria srl, dopo un primo parziale accoglimento, con ordinanza del giudice, è stato dichiarato estinto, per difetto di giurisdizione. Risulta pendente, invece, presso il Tar del Veneto il ricorso presentato dalla società

Memoria srl avverso la modifica regolamentare, adottata dal Comune di Padova, in ordine alla disciplina degli affidamenti familiari delle ceneri da cremazione, così come risulta pendente presso la quinta sezione del Consiglio di Stato l'istanza sospensiva, promossa sempre da Memoria srl e rigettata dal Tar del Veneto, e la cui trattazione è prevista nel mese di settembre. Non mancheremo di aggiornare sugli ulteriori sviluppi.

### Conclusioni

Che dire? Certamente non possiamo nascondere una certa soddisfazione per il pronunciamento del tribunale, circa il difetto di giurisdizione, che, di fatto, ha annullato gli effetti della prima ordinanza che aprivano un varco pericoloso, nell'attuale assetto della gestione cimiteriale, andando ad intaccare il principio della demanialità, e auspichiamo che anche le discussioni di merito e le decisioni degli organi di giustizia amministrativa vadano nel senso della salvaguardia delle norme in vigore. E si badi bene, per non essere male interpretati o fraintesi, questa posizione non va intesa come una contrarietà di fondo, o un osteggiamento, a tutti i costi, dell'iniziativa privata; io stesso, in altre occasioni, ho avuto modo di elogiare le lodevoli iniziative dell'imprenditoria privata laddove sono riuscite a colmare dei vuoti, con l'offerta di servizi che il pubblico, per una serie di motivi, non era in grado di offrire e quando li offre, il servizio risulta essere piuttosto scadente (mi riferisco, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alle camere mortuarie che, talvolta, non consentono di vegliare il proprio caro con la serenità e la tranquillità che il momento richiede; e, allora, sono il primo a dire che ben vengano le funeral house, attraverso le quali i parenti dolenti possono usufruire di un servizio di qualità, che, altrimenti, nessun altro sarebbe in grado di erogare).

Nel caso specifico, però, la questione è profondamente diversa: qui si va a mettere in piedi una iniziativa che, a mio avviso, è fuori dal contesto normativo, in quanto va ad intaccare i principi cardini dell'assetto cimiteriale ed in primis il regime della demanialità dei cimiteri. Qui si tratta del rispetto delle leggi e delle regole: è vero che talune leggi regionali, storpiando i principi della L. 130/2001, hanno ingenerato non poca confusione, favorendo interpretazioni ed applicazioni difformi, ma è sempre vero, che, piaccia o meno, che le norme primarie assoggettano i cimiteri al regime della demanialità.

Pertanto, al momento, e fino a quando una norma di rango superiore non prevederà diversamente i cimiteri, ivi compresi quelli di sole urne, sono e restano beni pubblici demaniali e così non possono esistere cimiteri privati o luoghi di custodia di ceneri per conto terzi che altro non sono se non cimiteri di solo urne.

Se un domani il legislatore vorrà fare una inversione di rotta, ritornando ad una gestione privatistica dei cimiteri, come nel periodo ante riforma napoleonica, una qualunque associazione, società o impresa o perché no anche la Chiesa che l'ha fatto per diversi secoli prima dell'editto di Saint Cloud, potrà proporsi nella conduzione delle aree sepolcrali e noi ne prenderemo semplicemente atto. Ma ciò deve essere scritto chiaramente in una apposita legge, così come dovrà essere scritto chi e con quali fondi dovrà gestire i dismessi cimiteri pubblici.

Per adesso le regole sono queste e noi, come detto anche in altre circostanze, abbiamo l'obbligo di rispettarle e di vigilare affinché non vengano violate;

chiudo con l'auspicio che la tanto attesa riforma del settore possa essere approvata in tempi brevi e possa fare chiarezza su alcuni passaggi attualmente di dubbia interpretazione e oggetto di applicazioni difformi. Non posso, in ultimo, sottrarmi al consueto invito ad una riflessione sul nostro ruolo di erogatori di un pubblico servizio e sulla necessità di adeguare le nostre offerte alle mutate esigenze degli utenti, cercando di interpretare e soddisfare la nuova domanda latente, prima che venga intercettata da altri, con iniziative più o meno lecite.

(\*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*

Memoria s.r.l.  
Villa Estense (PD)

Comunicazione inoltrata Via PEC

Spett.le

Comune di Trento, Assessorato ai Servizi Demografici e Cimiteriali – via PEC: protocollo.comune.tn@cert.legalmail.it  
Comune di Trento, Settore Servizi Demografici e Cimiteriali – via PEC: servizidemografici.comune.tn@cert.legalmail.it

**Oggetto: Richiesta nulla osta ed autorizzazione a procedere**

La Scrivente Società Memoria s.r.l, con sede a Villa Estense(Pd) in Via Enrico Fermi n.8 – C.F. e P.IVA 04854400282, avrebbe intenzione di istituire nel territorio del Comune di Trento un nuovo servizio rivolto al cittadino.

Si tratta della possibilità, offerta ai cittadini residenti e non, di custodire per conto dei familiari affidatari le urne contenenti le ceneri dei loro cari defunti all'interno di ambiti appositamente studiati e predisposti denominati "Luoghi della Memoria".

I Luoghi della Memoria avrebbero connotazione in edifici già esistenti, dislocati in diversi quartieri cittadini, con destinazione d'uso commerciale o comunque non abitativa, dotati dei massimi livelli di sicurezza con videosorveglianza e allarme attivi 24 ore su 24 e collegati con un istituto di vigilanza privato.

I locali così strutturati prevedono al loro interno dotazioni di accoglienza per i visitatori e l'installazione di strutture cinerarie a colombario atte ad accogliere le urne in stabile destinazione e garantite contro ogni possibile profanazione.

Si richiede pertanto relativo nulla osta ed autorizzazione, a procedere per il servizio che si ha intenzione di istituire.

La Società Memoria s.r.l. si dichiara fin d'ora disponibile a fornire tutte le ulteriori informazioni e/o chiarimenti che le venissero richiesti e a prendere in considerazione eventuali prescrizioni o indicazioni di Codesta Spettabile Amministrazione.

Nell'attesa, porge con l'occasione cordiali saluti.

Villa Estense, lì 20 aprile 2016

MEMORIA s.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
Oscar Rossi



COMUNE DI TRENTO  
Servizio Servizi Funerari  
Via Madruzzo, 6 – 38122 Trento  
Servizi\_funerari@comune.trento.it

Trento, 11 maggio 2016

Spett.le

Memoria s.r.l.

Oggetto: **Richiesta di data 20 aprile**

Con riferimento alla nota di data 20 aprile 2016 con la quale codesta spett. società chiede il rilascio di un non meglio identificato “nulla osta ed autorizzazione a procedere” per “l’istituzione di un nuovo servizio rivolto al cittadino” ovvero la possibilità di custodire per conto degli affidatari le ceneri da cremazione in appositi luoghi denominati “luoghi della memoria” risulta preliminarmente necessario inquadrare la questione nel vigente contesto normativo.

Prima dell’avvento della legge n. 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” le uniche possibilità consentite per la conservazione di ceneri e resti mortali fuori dai cimiteri erano quelle previste dagli art. 101 e segg. del D.P.R. 285/90 e cioè i sepolcri privati fuori dai cimiteri per la cui realizzazione sono previsti precisi e pregnanti requisiti anche di tipo urbanistico ivi comprese le fasce di rispetto e le cosiddette “tumulazioni privilegiate” ex art. 105 del D.P.R. citato per persone “benemerite” previa apposita autorizzazione a seguito di rigorosa istruttoria.

Non erano ammesse altre fattispecie di conservazione fuori dai cimiteri, potendosi anzi ravvisare in questa eventualità le ipotesi delittuose previste e punite dall’art. 411 del codice penale (distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere).

La citata legge 130/2001, che si configura come una legge di principi, come affermato anche dal Consiglio di Stato con il parere n. 2957/2003, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico gli istituti della dispersione e dell’affidamento familiare delle ceneri rimuovendo l’illiceità penale nei casi in cui autorizzate secondo i dettami della legge medesima.

Per quanto riguarda l’affidamento delle ceneri, la legge parla chiaramente ed esplicitamente di “affidamento ai familiari” e non anche a terze persone e il Consiglio di Stato nel parere richiamato ha precisato che la legge 130 pur configurandosi come una legge di principi e pertanto in alcuni passaggi non immediatamente applicabile, per quanto riguarda l’affidamento la disciplina risulta “compiutamente regolata”.

Come è noto, a seguito anche della riforma costituzionale che ha trasferito le competenze in materia sanitaria alle regioni e alle provincie autonome non è intervenuta la modifica al D.P.R. 285 indicata nella legge 130 ma sono state le singole regioni o provincie autonome a stabilire con apposite leggi la disciplina di dettaglio degli istituti in parola nel rispetto ovviamente dei principi fissati dalla più volte citata legge 130; per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento la L.P. n. 7/2008 all’art. 6 comma 1 disciplina la conservazione delle ceneri nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico prevedendo testualmente, per quanto riguarda la domiciliazioni delle ceneri, che “le ceneri sono conservate, nell’urna conservata, dei familiari o conviventi individuati nella manifestazione di volontà scritta da parte del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono affidate su richiesta da parte degli aventi titolo a un familiare o convivente per essere custodite nella propria abitazione”.

Il dettato normativo appare piuttosto chiaro e non necessita ulteriori approfondimenti: le ceneri possono essere affidate esclusivamente ad un familiare o convivente ( e non anche ad un soggetto terzo) per essere custodite nella propria abitazione (e non in un luogo di conservazione collettiva).

Per quanto sopra la richiesta di codesta spett. società, così come formulata, oltre ad essere irricevibile risulta anche improponibile in quanto fuori dal contesto giuridico di riferimento.

Se invece la richiesta è finalizzata alla realizzazione di una cappella privata fuori dal cimitero va attivata la procedura ex artt. 101 e segg. D.P.R. 285/90 con il rispetto delle prescrizioni ivi previste e investendo della questione gli uffici tecnici preposti ricordando altresì come nelle sepolture private vige lo *ius sepulchri* e cioè il diritto di sepoltura non può essere esteso *erga omnes* ma è limitato ai soli membri della famiglia a cui la cappella è intestata.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Carmelo Passalaqua

Documentazione

## Testo unificato di Riforma dei Servizi Funerari *Proposta di modifica al Nuovo Testo del DDL n. 447, 1611, 2492*

d'iniziativa della senatrice GIUSEPPINA MATURANI presentato il 3 agosto 2016

### TESTO

#### **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

##### **Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)**

1. La presente legge, in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere i) ed m), della Costituzione, stabilisce i principi fondamentali in materia di disciplina delle attività funerarie, intese come il complesso dei servizi e delle funzioni attinenti al trattamento e alla sepoltura ovvero alla cremazione dei defunti e alla polizia mortuaria.

2. In particolare, la presente legge:

- a) definisce le funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, individuando gli specifici compiti dei comuni, delle città metropolitane e delle aziende sanitarie locali (ASL) nonché le relative modalità di svolgimento;
- b) uniforma il trattamento dei resti mortali, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini e a fini di tutela igienico-sanitaria;
- c) armonizza le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti competenti;
- d) regola le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio delle attività funebri, da parte di soggetti pubblici e privati, sia svolto nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge;
- e) garantisce il rispetto della dignità della persona e il diritto di ogni individuo di scegliere liberamente le modalità di sepoltura o di cremazione.

3. I servizi necroscopici e cimiteriali rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni in materia di predisposizione e gestione del sistema locale dei servizi sociali. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, della ASL territorialmente competente e, per i compiti di polizia mortuaria, del personale comunale espressamente incaricato. I cimiteri, anche in considerazione della loro appartenenza alla memoria storica della collettività di riferimento, sono inclusi nella nozione di servizio pubblico essenziale e sono assoggettati al regime dei beni demaniali.

4. Nella nozione di servizio pubblico essenziale dei cimiteri è ricompreso l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero o crematorio, la concessione di spazi per sepolture nonché le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

##### **Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge:

- a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;
- b) per «cadavere» si intende la salma, dopo ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- c) per «resto mortale» si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora sia stato stabilito un periodo di inumazione ordinaria inferiore, il predetto termine di dieci anni è da considerare corrispondentemente abbreviato;
- d) per «dolenti» si intendono coloro che, estranei alle attività funebri, al circuito sanitario e a quello giudiziario, prendono vista della salma o del cadavere;
- e) per attività di «polizia mortuaria» si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti individuati dalla presente legge;

f) per «attività funebri» si intendono le attività, esercitate in forma di impresa, volte a fornire, congiuntamente, le seguenti prestazioni e servizi:

- 1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;
- 2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale;
- 3) ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi;
- 4) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, di decesso o di deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;
- 5) ove effettuato in modo disgiunto dall'impresa funebre, il solo trasporto di salma o di cadavere;

g) per «attività necroscopiche» si intendono quelle poste in essere in via obbligatoria da parte:

1) del comune, in forma singola o associata, che provvede, direttamente o con le modalità previste per i servizi pubblici locali ovvero mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica previste dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a terzi in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio di impresa funebre:

1.1) quando il defunto e la famiglia di appartenenza sia indigente o quando vi sia il disinteresse da parte dei familiari fino al sesto grado e non vi siano altri soggetti disponibili a provvedere e sia necessario eseguire il trasporto e la sepoltura ovvero la semplice fornitura della bara da inumazione ovvero la cremazione. Per «disinteresse» si intende unicamente la condizione della persona defunta per la quale non vi siano, o non siano noti, coniuge o familiari, e al cui trasporto non provvedano terzi, anche per atto di liberalità, entro sei giorni dal decesso; ricorrendo particolari circostanze, il comune può disporre l'eventuale differimento del predetto termine;

1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, ovvero dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere al prelevamento e al trasporto di una salma o di un cadavere in deposito di osservazione, obitorio, servizio mortuario, avvalendosi del Servizio sanitario regionale;

2) del Servizio sanitario regionale per le operazioni concernenti il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, nonché per le attività di medicina necroscopica. Gli istituti universitari di medicina legale possono svolgere funzioni obitoriali nel territorio dell'ASL di riferimento;

h) per «necroforo» si intende il personale alle dirette dipendenze dell'impresa, incaricato della cura, del trasporto e della movimentazione di defunti e comunque all'espletamento delle attività funebri di cui alla lettera f);

i) per «attività cerimoniale funebri» si intendono le attività finalizzate a manifestazioni di cordoglio e di commemorazione del defunto svolte in ambito civile e religioso, ivi compresi l'accoglimento e la temporanea

permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi cerimoniali predisposti per lo svolgimento dei riti del commiato. Sono luoghi cerimoniali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza in cimitero o crematorio, nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per «casa funeraria» si intende una struttura, collocata fuori dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, pubbliche o accreditate, dalle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e dai cimiteri, e deputata alla custodia, anche al fine del compimento del periodo di osservazione, e alla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;

2) per «sala del commiato» si intende una struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso;

l) per «trasporto funebre» si intende il trasporto di salma o di cadavere dal luogo di decesso o di deposizione ad ogni altra destinazione prevista dalla presente legge. Sono esclusi dalla nozione di trasporto funebre:

1) il trasferimento del defunto nell'ambito di strutture cimiteriali, svolto dal personale alle dipendenze delle ASL o delle strutture cimiteriali;

2) il trasporto di urne cinerarie e di cassette di resti ossei, che può essere svolto da chiunque sia in possesso della autorizzazione comunale al singolo trasporto;

3) il trasporto di resti mortali, anche plurimo, nonché di contenitori di resti mortali, svolto da qualunque soggetto incaricato che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo;

m) per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito ai trattamenti di «tanatocosmesi», intesi come attività di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

## **CAPO II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FUNEBRI**

### **Art. 3 (Attività funebri)**

1. Le attività funebri sono attività economiche che si esercitano secondo principi di concorrenza nel mercato con modalità che tutelino l'effettiva libertà di scelta del defunto e dei suoi familiari.

2. L'esercizio delle attività funebri è riservato alle imprese funebri e ai centri di servizio funebre, come disciplinati dagli articoli 4, 5 e 6.

3. Gli agenti funebri esercitano attività di rappresentanza in nome e per conto delle imprese funebri, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

4. I comuni, singoli o associati, possono costituire imprese funebri, nei casi, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legislazione in materia di servizi pubblici locali.

#### **Art. 4 (Impresa funebre)**

1. Le imprese funebri, per l'esercizio delle attività funebri, devono essere in possesso delle seguenti dotazioni umane e strumentali:

- a) sede adeguata per la trattazione degli affari, comprendente sala di esposizione per gli articoli funebri;
- b) titolo ad esercitare la vendita di beni in sede fissa, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- c) disponibilità di una o più auto funebri per il trasporto funebre, con annessa rimessa;

d) previsione della figura del direttore tecnico dell'impresa, che può coincidere anche con il titolare o legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari e dei rapporti con i familiari committenti, che sia presente per almeno venticinque ore alla settimana presso ogni sede operativa o punto vendita o comunque presso ogni locale di contatto con il pubblico;

e) disponibilità di un numero di dipendenti, con funzioni di necroforo, non inferiore alle unità a tempo pieno necessarie in relazione all'entità numerica media annua di funerali, secondo quanto previsto dalla tabella 1 allegata alla presente legge, valutata e verificata a consuntivo da ciascun comune, con una tolleranza non superiore al 20 per cento. Le imprese possono dotarsi di ulteriore personale in funzione degli ulteriori servizi offerti.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, per l'esercizio dell'attività l'impresa funebre deve disporre almeno di un'auto funebre, un direttore tecnico e tre necrofori. La prestazione dei servizi funebri deve essere corredata dall'attestazione relativa alle risorse umane impiegate e alla conformità del loro impiego alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L'avvio dell'esercizio dell'attività di impresa funebre è comunicato al comune territorialmente competente tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, corredata delle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti dell'impresa e del relativo personale nonché dell'indicazione degli eventuali contratti stipulati con centri di servizio funebre o agenzie monomandatari di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7. La SCIA e la relativa documentazione entro trenta giorni dalla ricezione sono trasmessi dal comune all'ASL competente territorialmente per le verifiche igienico-sanitarie di competenza, da effettuare entro i successivi trenta giorni. Il comune e l'ASL territorialmente competente, con cadenza almeno biennale, procedono alle verifiche concernenti, rispettivamente, la sussistenza dei requisiti relativi alla disponibilità delle risorse strumentali ed umane e il rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria.

4. Al fine di assicurare la piena e regolare prestazione dei servizi ad essa commissionati, l'impresa funebre può avvalersi dei centri di servizi funebri, di cui all'articolo 6, attraverso formali contratti di appalto di servizi, di durata non inferiore ad un anno. Tali contratti devono essere posti in visione ai committenti che ne facciano richiesta in sede di formazione del preventivo per la fornitura di un servizio funebre, nonché trasmessi alle amministrazioni pubbliche in allegato alla SCIA, ai sensi del comma 3, e comunque a seguito di richiesta da parte degli organi di vigilanza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, delle attività funebri è precluso alle persone dichiarate fallite o destinatarie di alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

- a) condanna definitiva per uno dei reati considerati al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;
- b) condanna definitiva a pena detentiva superiore a tre anni per reati non colposi;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni di norme del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

6. Le condizioni ostative di cui al comma 5 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale dell'impresa, anche di nuova assunzione.

7. Ogni impresa funebre stabilisce autonomamente i corrispettivi per le prestazioni inerenti le forniture e i servizi erogati.

8. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi ricompresi tra le attività necroscopiche, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g).

9. Le imprese funebri sono tenute a dotarsi della certificazione UNI EN 15017:2006, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Per le imprese funebri, i centri di servizio funebre e gli agenti funebri stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e le relative disposizioni nazionali di recepimento.

**Art. 5 (Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)**

1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolga attività funebri deve essere in possesso di adeguati requisiti formativi, e dei relativi titoli abilitanti, validi per l'intero territorio nazionale, da determinare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale e firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore funebre.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono altresì disciplinati i tempi e le modalità della formazione professionale continua del personale di cui al medesimo comma, con preferenza per sistemi di formazione a distanza attraverso specifiche piattaforme telematiche che garantiscano la tracciabilità della effettiva partecipazione dei soggetti destinatari.

3. In via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, le federazioni di settore operanti su scala nazionale e firmatarie di contratto nazionale collettivo di lavoro per il settore funebre possono attivare corsi abilitanti della durata di non meno di sessanta ore per ciascun addetto, da svolgere anche con sistemi di formazione a distanza. L'abilitazione transitoria di cui al presente comma è valida per i tre anni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. Il personale che svolga attività funebri, in possesso di titoli abilitanti rilasciati in altri Stati membri dell'Unione europea, può esercitare la propria attività nel territorio nazionale a condizione che i programmi di formazione e le relative procedure abilitanti siano equipollenti a quelli previsti con il decreto di cui al comma 1 ovvero siano corrispondentemente integrati mediante appositi corsi di formazione. I criteri di valutazione dell'equipollenza e le caratteristiche dei corsi integrativi sono stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1.

5. La durata minima dei corsi per l'abilitazione transitoria di cui al comma 3, qualora attivati da imprese funebri in possesso di certificazione ISO 9001:2008 e UNI EN 15017:2006, è ridotta a trenta ore per il personale dipendente dalle predette imprese.

**Art. 6 (Centri di servizio funebre)**

1. I centri di servizio funebre operano a supporto delle imprese funebri nell'esercizio della loro attività, mediante la stipula di formali contratti di appalto di servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e sicurezza. I centri di servizio funebre devono disporre delle dotazioni umane e strumentali minime di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge.

2. È consentito alle imprese funebri di svolgere anche attività di centro di servizio funebre, a condizione che

ciò sia espressamente previsto nel proprio oggetto sociale.

3. I centri di servizio funebre sono tenuti a dotarsi delle certificazioni ISO 9001:2008 e UNI EN 15017:2006, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), i rapporti contrattuali tra i centri di servizio funebre e le imprese funebri non costituiscono servizi propri di pompe funebri.

**Art. 7 (Mandato)**

1. Le imprese funebri effettuano le loro prestazioni a seguito del conferimento di un mandato scritto. Il conferimento del mandato ha luogo nella sede, legale o secondaria, dell'impresa cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, in altro luogo purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura, pubbliche o private.

2. Per l'organizzazione di un funerale l'impresa funebre può avvalersi di un'agenzia funebre monomandataria, previa stipula di un contratto scritto di agenzia ai sensi degli articoli 1742 e seguenti del codice civile. L'agenzia funebre deve disporre di sede idonea e propria, o messa disposizione dall'impresa commissionaria, per la trattazione degli affari.

3. I centri di servizio funebre e le imprese funebri esercenti anche attività di centro di servizio funebre non possono avvalersi delle agenzie funebri ai sensi del comma 2. In ogni caso, i contratti di cui al medesimo comma 2 non possono essere stipulati per più di un mandato.

4. Il mandato conferito all'agente funebre ai sensi dei commi precedenti deve recare, a pena di nullità, l'indicazione dell'impresa funebre con cui è stato stipulato il contratto di agenzia.

5. I soggetti esercenti l'attività di impresa funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la qualificazione di «impresa funebre». I soggetti esercenti l'attività di agenzia funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la qualificazione di «agente dell'impresa funebre», seguita dall'indicazione dell'impresa funebre con cui è stato stipulato il contratto di agenzia.

6. Non sono ammessi agenti plurimandatari e i contratti di agenzia funebre con centri di servizio funebre e con impresa funebre esercente anche attività di centro di servizio funebre.

**Art. 8 (Trasporti funebri)**

1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione, intendendosi come tali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale e l'obitorio, ovvero alla casa funeraria, alla struttura per il commiato o all'abitazione del defunto, indipendentemente dalla

circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte.

2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto eseguito a feretro chiuso, operato da impresa funebre o centro di servizi funebri dal luogo in cui è avvenuto il periodo di osservazione al cimitero o al crematorio di destinazione ovvero ad altro Stato, nel caso di trasporto verso l'estero.

3. Qualora il decesso sia avvenuto in una struttura sanitaria, non costituisce trasporto di salma o di cadavere il suo trasferimento all'interno della struttura predetta.

4. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, qualora il decesso sia avvenuto in un'abitazione ritenuta inadatta dal medico dell'ASL intervenuto per la constatazione del decesso, e in difetto di scelta da parte dei familiari o conviventi del defunto, il medico dispone che la salma sia trasportata per l'osservazione presso il più vicino deposito di osservazione o servizio mortuario da soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre.

5. Il medico intervenuto per la constatazione del decesso, qualora non sussistano pericoli per l'igiene pubblica e sia escluso il sospetto di morte conseguente a reato, certifica preventivamente la possibilità del trasferimento della salma presso altro comune, nell'eventualità che i familiari o loro delegati ne facciano richiesta. La suddetta certificazione è comunicata dall'impresa funebre, anche per telefax o con modalità telematica:

a) al comune in cui è avvenuto il decesso ed al comune ove è destinata la salma;

b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;

c) al responsabile della struttura ricevente.

6. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per telefax o con modalità telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 5. Qualora la constatazione di morte non sia stata effettuata presso il comune in cui è avvenuto il decesso, il comune di destinazione della salma avvisa il medico necroscopo per l'effettuazione del relativo accertamento, da inviare, anche per telefax o con modalità telematica, al comune in cui è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione.

7. Nei casi in cui non sia escluso il sospetto di morte conseguente ad ipotesi di reato, l'autorità giudiziaria o quella di pubblica sicurezza intervenute autorizzano il trasporto della salma o del cadavere all'obitorio.

8. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di 48 ore di cui al medesimo comma nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Al fine di consentire

lo svolgimento delle onoranze funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro 24 ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.

9. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'accertamento della morte, ove non sia stato eseguito prima del trasferimento, è effettuato nel luogo in cui la salma è stata trasportata.

10. Gli addetti al trasporto di salma o di cadavere rivestono le funzioni di incaricato di pubblico servizio. L'addetto al trasporto verifica prima della partenza l'identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla distanza da percorrere, sia stato confezionato nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per i trasporti verso l'estero la verifica è effettuata dalla competente ASL del luogo dove avviene la partenza.

11. L'addetto al trasporto di cadavere appone su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre un sigillo sul quale sono impressi la denominazione dell'impresa funebre e il numero di autorizzazione all'esercizio delle attività funebri. L'addetto al trasporto redige altresì il verbale di verifica, recante le medesime informazioni del sigillo, in tre copie, una delle quali accompagna il feretro a destinazione, una è trasmessa al comune di decesso, una è conservata dal medesimo addetto al trasporto.

12. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria, si procede al trasporto funebre obbligatorio, consistente nella raccolta della salma sulla pubblica via, ovvero da luogo privato o pubblico, e nel suo trasferimento all'obitorio, con costi a carico del comune nel cui territorio è raccolta la salma. Quando il defunto e la famiglia di appartenenza siano in stato di indigenza, o in caso di disinteresse dei familiari, il comune provvede al trasporto del cadavere direttamente, ovvero attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali o tramite affidamento a un'impresa funebre, nei modi consentiti dalla legge. Il comune, mantenendone la titolarità, può altresì affidare il servizio, mediante specifica convenzione, a rotazione alle imprese funebri operanti sul proprio territorio.

13. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasporto dei cadaveri, di cui al capo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 9 (Case funerarie, sale del commiato e servizi mortuari)**

1. La realizzazione e l'esercizio di case funerarie e di sale del commiato, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal comune territorialmente competente.



2. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una casa funeraria è concessa all'impresa funebre che presenti apposita richiesta, previa verifica della conformità delle dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria alle caratteristiche igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, nonché previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti minimi strutturali:

- a) locale di osservazione o sosta delle salme;
- b) camera ardente o sala di esposizione;
- c) locale di preparazione delle salme;
- d) servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per i dolenti;
- f) sala per onoranze funebri al feretro;
- g) almeno una cella frigorifera;
- h) deposito materiale.

3. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari. I servizi mortuari sanitari e gli altri servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 2), sono gestiti dalle competenti strutture del Servizio sanitario regionale, direttamente o mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica, a terzi che non siano in alcun modo collegati ad attività di impresa funebre, centro di servizio funebre o agente funebre.

4. Le sale del commiato sono strutture, pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere, su richiesta dei familiari del defunto, e tenere in custodia il feretro chiuso, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione. Le imprese funebri possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato, che non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori o in locali a questi attigui.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è consentito realizzare nuove case funerarie all'interno dei cimiteri. Resta salva la localizzazione delle case funerarie e di ogni altra struttura di accoglienza di defunti, già esistenti nei cimiteri o nelle loro adiacenze alla predetta data.

#### **Art. 10 (Cremazione e dispersione delle ceneri)**

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire parità di trattamento ai cittadini italiani in materia di cremazione, indipendentemente dal luogo di residenza, decesso o destinazione finale.

2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, prevista dall'articolo 74, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre

2000, n. 396, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte conseguente a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o nel caso in cui non sia escluso il sospetto di morte conseguente a reato, del nulla osta della autorità giudiziaria competente, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. In caso di cadavere derivante da esumazioni o estumulazioni straordinarie, la cremazione è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui si trova il cimitero.

3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto, o da soggetto diverso avente titolo, con una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria del defunto risultante da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, avente data certa e successiva a quella della disposizione testamentaria;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale e indipendentemente dall'eventuale contrarietà dei familiari, ad associazioni che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei loro associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, avente data certa e successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Per le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, la predetta certificazione è valida sull'intero territorio nazionale;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta e avente data certa da parte del defunto, la volontà propria del coniuge o della persona, anche dello stesso sesso, con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa non a scopo di collaborazione domestica da almeno tre anni ovvero, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e all'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello del decesso, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti, per i minori e per le persone interdette;

e) in difetto di coniuge, di parenti o di persone di cui al comma 2, lettera c), la dichiarazione resa dall'amministratore di sostegno sulla volontà espressa, anche quando tale attribuzione non risulti indicata nel relativo decreto di nomina.

4. Nel caso di cittadini italiani deceduti all'estero e trasportati in Italia, le funzioni di stato civile di cui ai commi 1 e 2 sono assolte nel comune di destinazione ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. In tali casi, qualora non sia escluso il sospetto che la morte sia conseguente a reato, il richiedente la cremazione è tenuto a presentare la documentazione attestante l'assenza di elementi cautelativamente ostativi, ai sensi del comma 2.

5. La dispersione delle ceneri e l'affidamento delle stesse sono consentiti unicamente nel rispetto della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui al comma 3, e previa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile del comune competente.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione può avvenire esclusivamente con il conferimento dell'interno contenuto dell'urna:

a) nel cimitero comune;

b) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

c) in aree private, all'aperto e con il consenso dei proprietari;

d) in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri spazi aperti, purché non interferisca con attività umane.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto avente titolo ai sensi del presente articolo o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. La dispersione è effettuata entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5; il soggetto che la esegue, nei successivi trenta giorni, trasmette la relativa attestazione all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

8. Qualora il defunto abbia espresso la volontà alla dispersione delle sue ceneri, all'atto della chiusura dell'urna dopo la cremazione è consentito il prelievo, da parte del coniuge e di altri aventi diritto, di una simbolica porzione di ceneri di dimensione non superiore a 20 centimetri cubici e comunque per un prelievo di dimensione complessiva non superiore a 100 centimetri cubici. Le porzioni di ceneri prelevate sono inserite, a cura dell'addetto che provvede alla consegna dell'urna, in contenitori infrangibili e adeguatamente sigillati in modo da prevenire lo spargimento del contenuto. Ai predetti contenitori si applicano le medesime disposizioni di cui al presente articolo.

9. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e la loro destinazione, alternativamente, alla tumulazione, all'inumazione o all'affidamento ai familiari, nel rispetto della volontà espressa del defunto con le modalità di cui al comma 3.

10. La tumulazione e l'inumazione dell'urna cineraria sono effettuate con materiali e modalità diversi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

11. L'avente titolo all'affidamento dell'urna cineraria è individuato per iscritto dal defunto, con le modalità di cui al comma 3. In caso di rifiuto da parte dell'affidatario, ovvero qualora l'affidatario medesimo non intenda più conservare l'urna cineraria, l'urna è sepolta in cimitero o le ceneri sono disperse secondo le modalità di cui al presente articolo.

12. Il comune autorizza la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione dopo che siano decorsi almeno dieci anni dall'inumazione e venti anni dalla tumulazione, quale sia lo stato di trasformazione, previo assenso dei soggetti legittimati ai sensi del comma 3. Qualora i predetti soggetti non provvedano ad esprimere l'assenso al gestore del cimitero, la cremazione può essere comunque eseguita previa pubblicazione nell'albo pretorio del comune, per un periodo di novanta giorni, di uno specifico avviso circa il trattamento previsto per i resti mortali da parte del comune.

13. Per la realizzazione di nuovi crematori si applicano le disposizioni in materia di piani regolatori cimiteriali di cui all'articolo 16.

14. Per l'affidamento in gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18. I crematori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, realizzati con finanza di progetto o di proprietà di associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei loro associati, sono mantenuti in esercizio con le medesime modalità previste alla predetta data e il loro esercizio è equiparato ad affidamento di servizio pubblico locale.

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio dei crematori, con specifico riferimento ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché per la tracciabilità delle cremazioni.

16. Nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è inserito, su richiesta dell'interessato, un carattere alfanumerico idoneo a identificare il soggetto che intenda indicare la sua volontà di procedere alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, all'affidamento dell'urna cineraria a un

familiare con corrispettiva indicazione dell'accettazione da parte di quest'ultimo, al prelievo di organi a fini di trapianto terapeutico o ad altre destinazioni future del corpo. La richiesta è sempre modificabile o revocabile, è presentata al comune di residenza e ha ad oggetto unicamente l'indicazione della volontà del richiedente, con esclusione di ogni indicazione sulla motivazione, al solo fine di far risultare tale volontà all'atto del rilascio di una delle autorizzazioni previste dall'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, e dal presente articolo.

#### **Art. 11 (Tanatoprassi)**

1. I trattamenti di tanatoprassi, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono consentiti qualora il defunto sia destinato a cremazione o a tumulazione stagna in loculo e possono essere eseguiti da operatori abilitati solo successivamente all'accertamento di morte e al prescritto periodo di osservazione. Qualora il defunto sia destinato a inumazione o a tumulazione aerata in loculo, sono consentiti i trattamenti di tanatocosmesi, come definita al medesimo articolo 2, comma 1, lettera m).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi per la pratica della tanatoprassi, valevoli su tutto il territorio nazionale, in base ai seguenti criteri:

- a) individuazione del profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi;
- b) indicazione dei luoghi idonei all'effettuazione dei trattamenti di tanatoprassi;
- c) definizione delle metodiche e delle sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi, anche in riferimento alla loro compatibilità con le diverse pratiche funerarie e con i diversi sistemi di sepoltura e prevedendo le garanzie atte ad assicurare che le suddette metodiche e sostanze non pregiudichino la salute dell'operatore.

#### **Art. 12 (Tutela del dolente. Divieto di pubblicità e di procacciamento)**

1. Al fine di garantire la libertà dei familiari del defunto nella scelta dell'impresa funebre di cui avvalersi:

- a) è vietata l'esposizione di materiali pubblicitari di singole imprese funerarie negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private accreditate, e nei cimiteri;
- b) è vietato il procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali,

pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nei cimiteri.

#### **Art. 13 (Obblighi di trasparenza)**

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) le modalità di formulazione, secondo criteri di chiarezza commerciale e di comparabilità, dei corrispettivi dell'impresa funebre e dell'agenzia funebre;
- b) lo schema di riferimento valido per l'intero territorio nazionale, con l'indicazione analitica delle prestazioni minime di beni e di servizi da prevedere in preventivo e fatturazione;
- c) l'obbligo, per ogni singola impresa o agenzia funebre, di pubblicazione e di aggiornamento del listino all'interno della sede in cui tratta gli affari col pubblico;
- d) schemi uniformi, validi per l'intero territorio nazionale, delle autorizzazioni previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.

#### **Art. 14 (Attività collaterali, aggiuntive e integrative delle attività funerarie)**

1. Le imprese funerarie e le agenzie funerarie, qualora effettuino prestazioni di servizio o cessioni di beni ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente capo, devono disporre dei titoli per l'esercizio delle attività relative alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

2. Le attività funerarie non rientrano tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. La validità delle autorizzazioni di cui all'articolo 115 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge, cessa alla scadenza del termine previsto dall'articolo 24, comma 1, della presente legge.

#### **Art. 15 (Vigilanza e sanzioni)**

1. I comuni e le ASL, secondo le rispettive attribuzioni, verificano l'osservanza delle norme inerenti l'attività funebre nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, avvalendosi di personale specificamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre, che provvede all'accertamento delle violazioni, alla loro notificazione e all'irrogazione delle relative sanzioni. A fini di maggiore efficienza ed economicità, più ASL di una stessa regione possono costituire un unico sistema di vigilanza e controllo.

2. Agli oneri derivanti dall'attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1 si provvede avvalendosi delle risorse proprie dei comuni e delle ASL disponibili a legislazione vigente, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo nonché di un contributo fisso da corrispondere per ogni funerale,

stabilito nell'importo di 30 euro, da aggiornare annualmente in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT.

3. Le imprese funebri e gli altri soggetti esercenti le attività funerarie inviano mensilmente le somme percepite a titolo di contributo ai sensi del comma 2 alla ASL competente per territorio.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge da parte dei soggetti esercenti l'attività di impresa funebre, di agente funebre o di centro di servizio funebre è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro,

5. La falsa attestazione dei requisiti di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

6. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10 e 12 da parte dei soggetti esercenti l'attività di impresa funebre e di agente funebre è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.

7. La violazione delle disposizioni richiamate ai commi 5 e 6 comporta altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile dell'infrazione, elevati a dodici mesi nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10.

### **CAPO III – DISCIPLINA CIMITERIALE**

#### **Art. 16 (Piani regolatori cimiteriali)**

1. Le città metropolitane e gli enti di area vasta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano un piano regolatore cimiteriale territoriale (PRCT), che può prevedere specifiche indicazioni concernenti le funzioni e le attività dei comuni compresi nel rispettivo territorio, che ne recepiscono i contenuti mediante i necessari adeguamenti del rispettivo piano regolatore cimiteriale locale (PRCL).

2. Il PRCT reca le previsioni necessarie al fine di disciplinare:

a) la presenza equilibrata di cimiteri nel territorio di riferimento, tenuto conto delle diverse modalità di sepoltura in relazione alla domanda;

b) soluzioni tecnico-costruttive idonee a favorire modalità gestionali dei cimiteri «a rotazione» piuttosto che «ad accumulo», favorendo la tumulazione aerata e la cremazione;

c) la presenza di almeno un crematorio nell'ambito territoriale di ciascuna ASL. Tale standard può essere ridotto fino alla metà nelle aree metropolitane, garantendo in ogni caso una distanza non superiore a 30 chilometri in linea d'aria tra un crematorio e un altro;

d) la costituzione di un ispettorato per la vigilanza e il controllo della gestione dei servizi cimiteriali. La funzione di vigilanza e controllo può essere delegata alla

ASL di riferimento, che la esercita secondo quanto previsto dall'articolo 15.

e) l'eventuale presenza di cimiteri per animali d'affezione, di cui all'articolo 17.

3. I PRCT sono adottati, nel rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale, tenendo conto dei seguenti fattori:

a) andamento medio della mortalità nell'area di rispettiva competenza territoriale, sulla base dei dati statistici relativi all'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna ed aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando la opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) razionalizzazione delle aree e dei manufatti, anche tramite il recupero di tombe abbandonate ovvero mediante nuove costruzioni con loculi areati;

e) conservazione e restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della sicurezza dei visitatori.

4. I cimiteri particolari esistenti prima della data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposti a vigilanza secondo quanto previsto dal comma 2, lettera d), del presente articolo.

5. Il PRCT ha durata minima di venti anni e massima di quaranta anni, ed è oggetto di revisione ogni dieci anni. Il termine per la revisione può essere ridotto qualora il soggetto preposto alla vigilanza ai sensi del comma 2, lettera d), rilevi scostamenti capaci di influire negativamente sulle condizioni di erogazione del servizio.

6. Le città metropolitane e gli enti di area vasta svolgono altresì le seguenti funzioni:

a) definizione della carta della qualità dei servizi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, compresa la previsione dei casi e delle misure per i ristorni all'utenza;

b) contrattazione e stipula del contratto di servizio con il soggetto gestore;

c) accertamento della sussistenza del diritto d'uso dei sepolcri privati ovunque ubicati, nel rispetto delle garanzie previste dal codice civile e da eventuali clausole contenute in atti privati opportunamente depositati;

d) gestione delle modalità di subentro nella concessione di sepolture private;

e) rilascio delle specifiche autorizzazioni in occasione di ogni operazione nei sepolcri privati;

f) determinazione degli oneri e dei diritti da applicare per la realizzazione e l'uso dei sepolcri privati;

g) promozione di iniziative di catalogazione e valorizzazione dei patrimoni storico-artistici esistenti nei cimiteri, d'intesa con gli enti competenti.

7. Le città metropolitane e gli enti di area vasta possono delegare le funzioni di cui al comma 6, lettere d) ed e), ai comuni territorialmente competenti.

8. All'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «cimiteri,» è soppressa;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«I progetti di ampliamento o costruzione di cimiteri e di crematori, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale, sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica dei requisiti tecnico-costruttivi e sanitari definiti dalla normativa vigente e dalle eventuali disposizioni adottate in materia dalla città metropolitana o dall'ente di area vasta competente. I progetti di cui al periodo precedente prevedono comunque che nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. Le estumulazioni si considerano ordinarie decorsi venti anni dalla prima tumulazione stagna o decorsi dieci anni da quella areata».

9. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, si provvede ad apportare al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le modifiche necessarie per stabilire i requisiti tecnico-costruttivi che devono possedere i loculi areati.

10. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ivi comprese le funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 2, lettera d), si provvede a valere sulle risorse proprie dei comuni competenti in relazione all'area di riferimento, nonché mediante quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 e del contributo fisso di cui al medesimo articolo 15, comma 2.

#### **Art. 17 (Cimiteri per animali d'affezione)**

1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. In ogni caso, in deroga all'articolo 824, secondo comma, del codice civile, non sono soggetti al regime del demanio pubblico.

2. I cimiteri per animali d'affezione sono localizzati secondo le previsioni del PRCT di cui all'articolo 16, previo parere dell'ASL competente per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica, da esprimere entro due mesi dalla relativa richiesta. Decorso inutilmente il predetto termine, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, previa autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Il proprietario può procedere alla cremazione delle spoglie animali nei centri abilitati, previa autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla presente legge.

5. Ai cimiteri per animali d'affezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come integrate ai sensi della presente legge, e del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione di specifici provvedimenti regionali in materia.

#### **Art. 18 (Affidamento della gestione dei servizi cimiteriali)**

1. I servizi cimiteriali sono servizi locali di interesse economico generale, disciplinati dalla presente legge e, in quanto compatibile, dalla legislazione in materia di servizi pubblici essenziali. L'organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali è di competenza dei comuni, singoli o associati. 2. Entro un anno dalla adozione del PRCT di cui all'articolo 16 e della carta della qualità dei servizi di cui al medesimo articolo 16, comma 6, lettera a), i comuni, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvedono all'affidamento dei servizi cimiteriali nel proprio ambito territoriale con le seguenti modalità:

a) affidamento del servizio previa procedura ad evidenza pubblica ad impresa cimiteriale pubblica o privata;

b) affidamento del servizio a società a partecipazione pubblica, in cui la scelta del socio operativo-gestionale sia svolta ad evidenza pubblica;

c) affidamento *in house providing* a società cimiteriale pubblica o ad azienda speciale.

3. La durata degli affidamenti disposti ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), è stabilita dal comune in funzione delle prestazioni richieste, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti e comunque non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti.

4. Entro un anno dal termine di scadenza dell'affidamento, di cui al comma 3, il comune attiva le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali ai sensi del comma 2.

5. I soggetti che intendono partecipare alle procedure per l'affidamento in gestione dei servizi cimiteriali devono comprovare il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria tramite la sottoscrizione di apposita garanzia in favore dell'ente com-

petente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni. I medesimi soggetti devono altresì presentare il piano industriale relativo all'intera durata prevista per l'affidamento, espresso al potere d'acquisto del primo esercizio.

6. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione dei servizi cimiteriali utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 5 e assume la qualità di creditore privilegiato nelle procedure concorsuali, con titolarità all'esecuzione su ogni cespite riferibile al soggetto affidatario o ad esso collegabile, anche in deroga alle disposizioni sulla responsabilità delle persone giuridiche.

7. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri nello stesso ambito territoriale, nonché con l'esercizio dell'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero, salvo che siano attivate le procedure di separazione societaria ai sensi dell'articolo 8, commi da 2 a 2-sexies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da completare, per i soggetti titolari della gestione alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un anno dalla predetta data.

#### **Art. 19 (Servizio di illuminazione votiva)**

1. Per illuminazione elettrica votiva si intende l'erogazione del servizio di illuminazione delle tombe e delle altre sepolture, comprensivo delle attività di fatturazione, riscossione, recupero crediti e rendicontazione, nonché di attività di allaccio e distacco, di relazioni con l'utenza di natura commerciale e di assistenza, l'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti esistenti, l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti ovvero la ristrutturazione, la sostituzione o l'ammodernamento degli stessi. Entro il 31 dicembre 2017, l'ISTAT aggiorna i codici ATECO per la classificazione delle attività economiche, rilasciando uno specifico codice per l'attività di cui al presente comma.

2. Il servizio di illuminazione votiva è di competenza dei comuni, anche per le strutture costruite da terzi in concessione, ed è unitario su base comunale. I comuni possono affidare il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, valorizzando le esperienze maturate nello specifico settore, con le seguenti modalità:

- a) affidamento mediante concessione;
- b) affidamento, congiunto alla costruzione dell'impianto ovvero alla sua ristrutturazione o sostituzione, attraverso finanza di progetto;
- c) affidamento con appalto misto, nell'ambito del servizio cimiteriale.

3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di affidamento di cui al comma 2 e previa verifica che le attività di cui al comma 1 non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese operanti secondo le nor-

mali regole di mercato, in modo soddisfacente e a condizioni coerenti con il pubblico interesse come definito dall'amministrazione in termini di prezzo, caratteristiche obiettive di qualità e sicurezza, continuità e accesso al servizio, i comuni possono affidare il servizio secondo la modalità *in house providing* a società interamente pubblica, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea. Qualora anche tale ultima modalità di affidamento non sia praticabile, i comuni possono gestire direttamente il servizio in economia, a condizione che la tariffa praticata sia definita secondo il principio *full recovery costs*.

4. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale. Entro la data di cessazione del contratto di concessione, i comuni sono tenuti a verificare la proprietà degli impianti, ed eventualmente procedere al riscatto oneroso degli stessi al termine della concessione qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi.

5. Le concessioni di illuminazione elettrica votiva in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate in maniera non conforme alla normativa dell'Unione europea, cessano alla data di scadenza indicata nel contratto e non possono essere ulteriormente prorogate.

6. Il comma 26 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

#### **Art. 20 (Segnalazioni all'Agenzia delle entrate e rilevazioni statistiche)**

1. I soggetti competenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge trasmettono annualmente, in modalità telematica, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente i dati sulle autorizzazioni rilasciate concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali nonché la loro inumazione, tumulazione o cremazione, indicando i soggetti a cui sono state rilasciate e quelli che le hanno eseguite. Analoga comunicazione è effettuata per le autorizzazioni rilasciate per lavori edilizi e marmorei nei cimiteri, con l'indicazione delle ditte autorizzate alla loro messa in opera.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la tipologia di dati, le modalità e i termini di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. L'ISTAT attiva all'interno della programmazione statistica nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una rilevazione con obbligo di risposta concernente, per ogni comune, il numero annuo di:

- a) autorizzazioni concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali;
- b) autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione stagna o aerata di feretri;

- c) autorizzazioni all'affidamento di urne cinerarie agli aventi diritto;
  - d) autorizzazioni alla dispersione di ceneri dentro e fuori del cimitero;
  - e) concessioni cimiteriali all'utenza sorte nell'anno, distinte per tipologia e durata;
  - f) autorizzazioni per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri;
  - g) impianti di cremazione operanti, nonché numero delle cremazioni effettuate, distinte per tipologie, con facoltà di predisporre elaborazioni sull'andamento, se del caso anche utilizzando dati rilevati da altri soggetti prima dell'inizio della rilevazione prevista dal presente comma, al solo fine di costruire serie storiche sull'accesso alla cremazione.
4. I dati di cui al comma 3, raccolti ed elaborati per regione e per comune, sono diffusi con periodicità annuale, anche al fine di consentire le valutazioni su possibili programmazioni di nuovi impianti di cremazione o cimiteri in ogni città metropolitana o ente di area vasta.

#### **CAPO IV – PREVIDENZA FUNERARIA E MISURE FISCALI**

##### **Art. 21 (Previdenza funeraria e cimiteriale)**

1. Al fine di contribuire ad una scelta libera da condizionamenti, sia in ambito funebre che in ambito cimiteriale, è consentito avvalersi di strumenti previdenziali sottoscritti, anche in forma disgiunta, da una società assicuratrice e:
- a) in vita, dalla persona beneficiaria;
  - b) da parte di un familiare del defunto;
  - c) dal componente di un nucleo di stabile convivenza, costituito da almeno due anni, di cui sia parte il defunto.
2. Per previdenza funebre si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, teso alla garanzia di copertura economica della fornitura di servizi e beni in occasione di un funerale, da parte di soggetti titolati a fornirli che possono essere predeterminati dal beneficiario.
3. Per previdenza cimiteriale si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, teso alla garanzia di copertura economica della sepoltura di un defunto e del suo mantenimento nel tempo, da parte di soggetti titolati a fornirli che possono essere predeterminati dal beneficiario.
4. La verifica che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funebre e nella previdenza cimiteriale siano state effettivamente prestate nei tempi e modi prefissati è di competenza della società assicuratrice, che provvede altresì al pagamento direttamente al soggetto esecutore delle prestazioni e dei servizi previsti dai relativi contratti di assicurazione.

##### **Art. 22 (Misure fiscali)**

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:  
«d) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, per una cifra complessiva pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un totale di 7.500 euro»;
  - b) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:  
«d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera d);  
d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;
  - b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:  
«127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 40 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 e nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017, anche alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere.
4. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

#### **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 23 (Adeguamento delle normative regionali e regolamento di attuazione)**

1. Con appositi regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro un anno

dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro della giustizia, sono adottate, rispettivamente, le disposizioni attuative della presente legge per le materie rientranti nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le disposizioni volte a definire la relativa modulistica uniforme valida in tutto il territorio nazionale, e le disposizioni concernenti profili non specificatamente disciplinati dalla presente legge, secondo i seguenti criteri:

- a) previsione della denuncia di morte ed accertamento dei decessi;
- b) accertamento e certificazione della morte;
- c) individuazione di locali di osservazione ed obitori, garanzie per l'autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;
- d) definizione dei trasporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane;
- e) definizione di autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;
- f) previsione di disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese le norme costruttive, sui piani regolatori cimiteriali, sulle modalità per la sepoltura e per la cremazione;
- g) previsione di prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l'ossario comune, il cinerario comune e i luoghi di dispersione delle ceneri;
- h) individuazione di procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.

2. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge e alle relative disposizioni attuative entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1. Decorso il predetto termine, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini della tutela del-

l'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

4. Tutti gli atti, i provvedimenti, le comunicazioni e le pubblicazioni previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui al comma 1, per quanto possibile, sono formati, trasmessi ed archiviati nell'osservanza delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### **Art. 24 (Norme transitorie)**

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazioni all'esercizio delle attività funerarie rilasciate in applicazione di disposizioni regionali delle quali si rende necessaria la modifica o l'abrogazione ai sensi dell'articolo 23, possono continuare ad esercitare le medesime attività fino al termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 23, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In virtù della loro eccezionale valenza storico-sociale, ai Cimiteri appartenenti a confraternite e associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle rispettive federazioni regionali a cui aderiscono almeno trenta organismi di volontariato possessori di cimiteri, non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i feretri da utilizzare per i funerali devono possedere le caratteristiche definite dalla norma UNI 11519 «cofani funebri - casse di legno - cofani non conformi senza prove (CSP) - metodi di prova e criteri di verifica per l'idoneità all'impiego», ovvero dalla norma UNI 11520 «cofani funebri - casse di legno - terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura». Al fine di consentire l'utilizzo delle giacenze, fino al termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito l'utilizzo per i funerali di feretri conformi alle previsioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

#### **TABELLA 1**

(Articoli 4, comma 1, lettera e), e 6, comma 1)

Funerali/anno	Mezzi funebri	Necrofori	Direttore tecnico
da 301 a 1.000	3	6	1
oltre 1.000	4	12	1



---

**RELAZIONE**


---

Il testo unificato che ho depositato oggi è il risultato di un accurato lavoro di sintesi dei disegni di legge n. 1611, n. 447 e, da ultimo, del disegno di legge n. 2492, di iniziativa, rispettivamente, del senatore Vaccari, della senatrice Rizzotti e del sen. Mandelli, nonché del recepimento di molte delle istanze e delle osservazioni proposte dai soggetti auditi.

Si tratta, come facilmente comprensibile, di un argomento molto delicato sul quale da tempo si richiede un intervento riformatore che, fino a questo momento, proprio per la sua complessità, non è stato attuato. Fra i tanti aspetti interessati da questa riforma (economico, sociale, igienico-sanitario) abbiamo cercato di porre particolare attenzione sull'aspetto di "servizio" e sui suoi destinatari.

Quelli del settore funerario sono servizi che intervengono nei momenti più dolorosi e difficili della vita ed è anche per questo che occorre fare ogni sforzo possibile, per quanto difficile, perché si tratta di servizi ottimali, efficienti, trasparenti, adeguati all'evol-versi della società e ai mutamenti dei costumi, nel rispetto della volontà di ciascuno.

La riforma si inserisce in un quadro normativo in cui l'ordinamento funerario è disciplinato dal testo unico delle leggi sanitarie che risale al 1934, dal regolamento di polizia mortuaria del 1990 e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. A parte l'ultima, si tratta di norme vetuste che non tengono conto dei mutamenti sociali e di costume intervenuti negli ultimi decenni. Le singole regioni hanno cercato di modernizzare il settore funerario con proprie leggi che, comunque, non hanno risolto, o hanno risolto solo parzialmente, i problemi annosi che affliggono il settore.

Il presente testo unificato cerca di rispondere alla pressante esigenza di semplificare e riorganizzare il settore funerario tenendo conto della specificità dello stesso, mediante l'armonizzazione e il superamento dell'attuale quadro normativo, caratterizzato da norme statali in gran parte superate e da norme regionali e provvedimenti comunali spesso difformi tra loro.

Fra le tante carenze e criticità ravvisabili nell'ambito dello svolgimento delle attività funerarie c'è sicuramente la mancanza di un efficace e rigoroso sistema di controllo: negli ultimi anni è aumentato in modo rilevante il numero di reati commessi da operatori sanitari o da imprese funebri a danno dei parenti del defunto, le infiltrazioni mafiose, i casi di gestione di imprese funebri da parte di associazioni criminali, la compravendita di informazioni sui decessi nelle strutture sanitarie, nonché i casi di evasione fiscale. Si tratta di reati e comportamenti tanto più deplorabili in quanto commessi a danno

di persone sofferenti che rappresentano la parte debole del rapporto.

A questi gravi problemi, negli anni si è aggiunta la progressiva difficoltà dei comuni nella gestione dei servizi funerari a causa delle crescenti difficoltà finanziarie.

La presenza di moltissimi operatori nell'ambito di comuni in forte difficoltà, malcostume e illegalità diffusi, controlli spesso del tutto inefficaci, evasione fiscale, norme superate e inadeguate danno la misura di un settore in profonda crisi che necessita di un radicale cambiamento.

Trasparenza, legalità ed efficienza sono le finalità principali perseguite dal disegno di legge in esame. Il perseguimento di tale finalità è possibile solo mediante l'introduzione, tra l'altro, di una normativa puntuale e cogente in materia di controlli sulle attività funebri e funerarie.

Nel corso delle audizioni e nel confronto con queste realtà ci siamo resi conto della presenza di alcune resistenze al cambiamento.

Alla complessità della situazione appena delineata bisogna aggiungere il vero proprio caos normativo risultante dalla successione nel tempo di norme statali e regionali spesso in contrasto tra loro. Occorre definire in modo chiaro le competenze spettanti ai vari soggetti nel tentativo di creare un quadro normativo applicabile in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Il testo che oggi presento - ovviamente arricchito dalle modifiche che verranno apportate nel corso dell'esame in Commissione - ha la finalità di delineare un nuovo sistema di regole, strutturale e non contingente.

Entrando nel merito dei singoli articoli, l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione prevedendo:

- a) la definizione delle funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, individuando gli specifici compiti dei comuni, delle città metropolitane e delle aziende sanitarie locali (ASL) nonché le relative modalità di svolgimento;
- b) l'uniformità del trattamento dei resti mortali, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini e a fini di tutela igienico-sanitaria;
- c) l'armonizzazione delle attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti competenti;
- d) la regolamentazione delle condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio delle attività funebri, da parte di soggetti pubblici e privati, sia svolto nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge;

e) la garanzia del rispetto della dignità della persona e il diritto di ogni individuo di scegliere liberamente le modalità di sepoltura o di cremazione.

L'articolo 1 specifica che i servizi necroscopici e cimiteriali rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni in materia di predisposizione e gestione del sistema locale dei servizi sociali.

L'articolo 2 introduce definizioni puntuali al fine di garantire un omogeneo esercizio delle attività funerarie. Potrebbe forse sembrare un mero esercizio di stile. In realtà è forte l'esigenza di individuare in modo chiaro in cosa consistono le varie attività e a tal fine sono necessarie definizioni precise per il superamento della confusione che regna in questo settore.

L'articolo 3 qualifica le attività funebri come attività economiche da svolgere secondo principi di concorrenza nel mercato con modalità che difendano l'effettiva libertà di scelta del defunto e dei suoi familiari specificando che l'esercizio delle attività funebri è riservato alle imprese funebri e ai centri di servizio funebre.

L'articolo 4 stabilisce i requisiti necessari che l'impresa funebre deve possedere ai fini dell'esercizio dell'attività funebre, fra cui una sede adeguata, il titolo ad esercitare la vendita di beni in sede fissa, la previsione della figura del direttore tecnico dell'impresa, la disponibilità di un numero di dipendenti, con funzioni di necroforo, non inferiore alle unità a tempo pieno necessarie in relazione all'entità numerica media annua di funerali. Sono stabilite inoltre le cause di preclusione dell'esercizio delle attività funebri.

L'articolo 5 stabilisce i requisiti qualitativi e di competenza professionale che i soggetti che lavorano nelle imprese funebri devono possedere ai fini di tutela dei principi di concorrenza nel mercato e di salvaguardia degli utenti.

L'articolo 6 prevede l'istituzione dei Centri di servizio funebre che operano a supporto delle imprese funebri nell'esercizio della loro attività, mediante la stipula di formali contratti di appalto di servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e sicurezza.

L'articolo 7 prevede che le imprese funebri effettuino le loro prestazioni a seguito del conferimento di un mandato scritto. Il conferimento del mandato ha luogo nella sede, legale o secondaria, dell'impresa cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, in altro luogo purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura, pubbliche o private.

L'articolo 8 riscrive la disciplina in materia di trasporto funebre, definendo in modo più puntale gli adempimenti immediatamente successivi al decesso e, per superare le attuali farraginosità burocratiche, conferisce poteri dispositivi immediatamente efficaci all'autorità sanitaria intervenuta nell'occasione.

L'articolo 9 definisce un contesto unitario di riferimento per le strutture di accoglienza temporanea di defunti

che, fino a questo momento, sono state variamente disciplinate dalle Regioni. Vengono quindi precisati i requisiti minimi strutturali per le case funerarie. E' vietata la presenza nelle strutture sanitarie di case funerarie gestite da imprese funebri. Le sale del commiato, derivazioni delle sale laiche presenti anche in altri sistemi nel mondo, rappresentano le sale ove è possibile svolgere riti di commemorazione dei defunti a feretro chiuso.

L'articolo 10 disciplina organicamente le scelte ed i procedimenti autorizzativi in materia di cremazione al fine di garantire parità di trattamento ai cittadini in materia di cremazione, indipendentemente dal luogo di residenza, decesso o destinazione finale nel rispetto della volontà espressa dal defunto, o da soggetto diverso avente titolo. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte conseguente a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o nel caso in cui non sia escluso il sospetto di morte conseguente a reato, del nulla osta della autorità giudiziaria competente, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'articolo 11 sulla scorta delle esperienze maturate in altri Paesi europei, introduce nell'ordinamento mortuario italiano la possibilità di praticare sul corpo del defunto attività che ne consentano una esposizione più dignitosa, rimandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei requisiti minimi per la pratica della tanatoprassi.

L'articolo 12 disciplina la tutela del dolente e prevede il divieto di pubblicità e di procacciamento di funerali all'interno delle strutture sanitarie, obitori, nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali, nonché l'esposizione di materiali pubblicitari imprese funebri all'interno dei suddetti luoghi.

L'articolo 13 stabilisce le condizioni generali per la diffusione delle informazioni inerenti i costi delle principali scelte funebri. A tal fine l'articolo demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità di formulazione, secondo criteri di chiarezza commerciale e di comparabilità, dei corrispettivi dell'impresa funebre e dell'agenzia funebre; dello schema di riferimento valido per l'intero territorio nazionale, con l'indicazione analitica delle prestazioni minime di beni e di servizi da prevedere in preventivo e fatturazione; dell'obbligo, per ogni singola impresa o agenzia funebre, di pubblicazione e di aggiornamento del listino all'interno della sede in cui tratta gli affari con il pubblico; degli schemi uniformi, validi per l'intero territorio nazionale, delle autorizzazioni previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.

L'articolo 14 chiarisce che le imprese funebri e le agenzie funebri, qualora effettuino prestazioni di servizio o

cessioni di beni ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente capo, devono disporre dei titoli per l'esercizio delle attività relative alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni. Questa precisazione si rende necessaria per evitare che l'esercizio dell'attività funebre per alcuni adempimenti sia svincolato rispetto alla legislazione di riferimento per l'attività praticata.

L'articolo 15 identifica nei comuni e nelle Aziende sanitarie locali i soggetti preposti a esercitare un ruolo di vigilanza e di controllo sull'attività funebre. A tal fine si avvalgono di personale specificamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre, che provvede all'accertamento delle violazioni, alla loro notificazione e all'irrogazione delle relative sanzioni. Inoltre, ai fini di maggiore efficienza ed economicità, più ASL di una stessa regione possono costituire un unico sistema di vigilanza e controllo. L'articolo prevede poi sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni relative al mandato, ai trasporti funebri, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, nonché alla tutela del dolente e al divieto di pubblicità e di procacciamento.

L'articolo 16 prevede che le città metropolitane e gli enti di area vasta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, adottino un piano regolatore cimiteriale territoriale (PRCT), che può prevedere specifiche indicazioni concernenti le funzioni e le attività dei comuni compresi nel rispettivo territorio. Il PRCT reca le previsioni necessarie al fine di disciplinare:

- a) la presenza equilibrata di cimiteri nel territorio di riferimento, tenuto conto delle diverse modalità di sepoltura in relazione alla domanda;
- b) soluzioni tecnico-costruttive idonee a favorire modalità gestionali dei cimiteri «a rotazione» piuttosto che «ad accumulo», favorendo la tumulazione aerata e la cremazione;
- c) la presenza di almeno un crematorio nell'ambito territoriale di ciascuna ASL;
- d) la costituzione di un ispettorato per la vigilanza e il controllo della gestione dei servizi cimiteriali;
- e) l'eventuale presenza di cimiteri per animali d'affezione.

L'articolo 17 inserisce anche nel nostro ordinamento la disciplina per la sepoltura degli animali d'affezione, nel rispetto della salute pubblica.

L'articolo 18 definisce le modalità di affidamento della gestione dei servizi cimiteriali prevedendo un adeguato periodo transitorio per la conclusione o trasformazione delle attuali gestioni. I servizi cimiteriali sono servizi locali di interesse economico generale, disciplinati dalla presente legge e, in quanto compatibile, dalla legislazione in materia di servizi pubblici essenziali. L'organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali è di competenza dei comuni, singoli o associati.

L'articolo 19 disciplina la modalità di affidamento del servizio di illuminazione votiva stabilendo che il servi-

zio di illuminazione votiva è di competenza dei comuni e che le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge, affidate in maniera non conforme alla normativa dell'Unione europea, cessino alla data di scadenza indicata nel contratto e non possano essere ulteriormente prorogate.

L'articolo 20 prevede che i soggetti competenti per il rilascio delle autorizzazioni trasmettano annualmente all'Agenzia delle entrate i dati sulle autorizzazioni relative alle operazioni funebri e cimiteriali. L'Istat inoltre deve attivare una rilevazione delle suddette autorizzazioni e della diffusione dei dati aggregati tanto a livello comunale che regionale.

L'articolo 21 introduce nell'ordinamento, come nella maggior parte dei Paesi stranieri, forme assicurative in ambito funebre e cimiteriale per contribuire a formare una scelta delle famiglie libera dalle urgenze e dai condizionamenti che scaturiscono nell'immediatezza della perdita, nonché una opportunità per i soggetti stipulanti, in una fase antecedente alla morte, di poter decidere anticipatamente delle proprie esequie e del mantenimento della propria sepoltura.

L'articolo 22 affronta il tema del trattamento fiscale delle spese funebri e cimiteriali prevedendo, in coerenza con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il superamento dell'attuale esenzione per alcuni servizi ed il loro assoggettamento ad IVA ad aliquota ridotta. Nel contempo viene innalzata la soglia di deducibilità delle spese funebri e cimiteriali ricomprendendo anche le opere edili e lapidee cimiteriali, nonché per la relativa accessoristica funebre; sono previsti inoltre particolari agevolazioni fiscali per facilitare la diffusione della previdenza funebre e cimiteriale. Sono analogamente incentivate le spese di mantenimento e di recupero dei sepolcri, preservando e valorizzando lo smisurato patrimonio artistico e storico di tombe private esistente nei cimiteri italiani oggi in una situazione di quasi totale abbandono.

L'articolo 23 ha lo scopo di superare l'attuale frammentazione delle disposizioni regionali e locali, demandando ad appositi regolamenti le disposizioni attuative della presente legge per le materie rientranti nella competenza esclusiva statale.

L'articolo 24 detta norme transitorie prevedendo che i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazioni all'esercizio delle attività funerarie possano continuare ad esercitare le medesime attività fino al termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo prevede inoltre una particolare valorizzazione della tradizione di alcune specifiche realtà.



**OrthoMetals** è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 450 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

**Altre informazioni**

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

**Chi contattare in Italia**

➔ **Euro.Act srl** • Tel: 0532.1916111

Mail: [riciclo@euroact.net](mailto:riciclo@euroact.net)

## Documentazione

**L. 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” – Effetti su sepolture e diritto di sepolcro, nonché sulla disposizione delle spoglie e di pratiche funerarie**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 386 del 31/05/2016

Come noto, il Parlamento ha approvato la legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 – **Allegato 1** – ed in vigore dal 5 giugno 2016.

Questi ultimi effetti sono illustrati in **Allegato 2**, con riserva, se del caso, di ulteriori aggiornamenti.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù circolari).

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Emanuela Cartoni)

**ALLEGATO 1**

**L. 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”** [G.U. 21 maggio 2016, n. 118] ... *omissis* ...

**ALLEGATO 2**

**L. 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” – Effetti su sepolture e diritto di sepolcro, nonché sulla disposizione delle spoglie e di pratiche funerarie**

1. Come risulta dal comma 1 della L. 20 maggio 2016, n. 76 (trattandosi di un testo composto da un *unico articolo* comprendente 69 commi si farà, di seguito, riferimento solo al comma interessato), la nuova legge affronta due aspetti:

(a) le “*specifiche formazioni sociali*” (termine introdotto per evitare quello di “famiglia” che poteva essere esposto, nel contesto, ad equivocità o a impostazio-

ni pre-giudiziali) costituite dall’“*unione civile tra persone dello stesso sesso*”, spesso, mediaticamente indicate come “unione civile”, abbreviando la formulazione presente nella legge;

(b) la disciplina delle “*convivenze di fatto*”, queste ultime possono avere riguardo sia a persone rientranti nella prima ipotesi come persone non rientranti, cioè anche di sesso diverso.

2. Non si considera qui la questione dell’efficacia delle disposizioni della legge (comma 35), connessa pure alle “deleghe” (e/o attribuzione di provvedimenti di attuazione) di cui ai commi da 28 a 31, nonché comma 34 L. 20 maggio 2016, n. 76, aventi termini ordinatori

per la loro adozione, cosa che, inizialmente, potrà esporre ad alcuni fattori di criticità.

Si affronteranno unicamente gli aspetti che possono, in misura più o meno stretta, **rilevare sotto il profilo della polizia mortuaria e delle gestioni cimiteriali, nonché sull'uso dei sepolcri.**

### **I. LE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO**

**I.3.** Per quanto riguarda l'“*unione civile tra persone dello stesso sesso*”, può essere utile evidenziare come costituiscano **cause impeditive della sua costituzione** (comma 4):

- la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di (altra) “*unione civile tra persone dello stesso sesso*”;
- l'interdizione di una delle parti per infermità di mente (interdizione giudiziale, da non confondere con altri istituti interdittivi, inclusi quelli legali, cioè costituenti pena accessoria a condanne penali);
- la sussistenza di rapporti di parentela od affinità che precludono il matrimonio (art. 87 C.C.);
- la sussistenza della fattispecie del c.d. impedimento da delitto (mutuando quanto previsto, per il matrimonio, dall'art. 88 C.C.), con l'avvertenza che si applicano anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, le disposizioni in materia di matrimonio, e sua nullità, nel caso di persona i cui si stata giudizialmente dichiarata la morte presunta, nonché altri disposizioni codicistiche in materia di vizi del matrimonio, incluse quelle sulla sua simulazione <sup>(1)</sup>.

La costituzione dell'“*unione civile tra persone dello stesso sesso*” **può comprendere il regime patrimoniale** (che, in difetto di dichiarazione è quello della comunione legale (comma 13) e, per il resto, rinviando alle norme codicistiche in materia di rapporti patrimoniali tra i coniugi), e, con dichiarazione (che può essere contestuale alla costituzione dell'“*unione civile tra persone dello stesso sesso*” ma anche successiva), le parti possono concordare (comma 10) di assumere un cognome comune tra quelli loro, ma anche una parte assumere il cognome dell'altra parte, antepoendolo o posponendolo al proprio, facoltà efficace limitatamente alla durata dell'“*unione civile tra persone dello stesso sesso*”.

<sup>(1)</sup> Vanno ricordati, in proposito, anche i commi 32 e 33, operanti nella direzione inversa, come impedimento al matrimonio o motivo d'impugnazione, per cui potrebbe, in prospettiva, porsi la questione se le persone parti di un' “*unione civile tra persone dello stesso sesso*” possano qualificarsi di “stato libero” o meno (e in tal caso quello della denominazione utilizzabile, non potendosi qualificare quale “coniugata/o”, il ché forse potrà richiedere di dover coniare un nuovo termine pertinente a tale condizione di stato, dovendosi, oltretutto, tenere presente l'osservanza delle disposizioni in materia di trattamenti di dati personali sensibili dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.).

**I.4.** Con la costituzione dell'“*unione civile tra persone dello stesso sesso*”, le parti (commi 11 e 12) acquistano i medesimi diritti ed assumono i medesimi doveri, con una formulazione che richiama, testualmente (salvo che per uno degli obblighi), le disposizioni degli artt. 143 e 144 C.C.

Per quanto attiene l'istituto dell'amministrazione di sostegno (L. 9 gennaio 2004, n. 6), nonché per gli istituti di protezione degli incapaci (interdizione giudiziale, inabilitazione) è riconosciuta una legittimazione alla parte dell'“*unione civile tra persone dello stesso sesso*” (comma 15).

All'“*unione civile tra persone dello stesso sesso*” si applicano (art. 1, comma 19 L. 20 maggio 2016, n. 76) altresì le disposizioni codicistiche in materia di alimenti e connesse obbligazioni alimentari, nonché alcune tra quelle in materia di trascrizione di taluni atti a contenuto patrimoniale, cosa che attiene ai rapporti patrimoniali tra le parti interessate (ma, altresì, le disposizioni di cui all'art. 116, comma 1 C.C.).

**I.5.** Di particolare rilevanza il comma 20, che si riporta:

*20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.*

Si tratta di norma che consente di affrontare con una certa tranquillità le questioni degli effetti della L. 20 maggio 2016, n. 76 nell'ambito che interessa la polizia mortuaria, le gestioni cimiteriali, le gestioni dei sepolcri, ma altresì i diversi aspetti che attengono agli atti di disposizione post mortem (ma, a questo proposito, si veda la differenziazione considerata al successivo punto II.8, non di poco conto) del corpo e quanto altro collegatovi.

Altrettanto rilevante è il comma 21, sotto riportato:

*21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e*

dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.

Si ricorda che, nell'ordine, queste norme di rinvio sono rubricate rispettivamente come: "Dell'indegnità", "Dei legittimari", "Delle successioni legittime", "Della collazione", "Del patto di famiglia".

**I.6.** Sullo scioglimento dell'"unione civile tra persone dello stesso sesso" (commi da 21 a 27), si ha traccia delle disposizioni di cui all'art. 149 C.C., per quanto rese più esplicite e, per alcune fattispecie, di maggiore celerità.

## **II. LE CONVIVENZE DI FATTO**

**II.7.** Sulla seconda componente trattata dalla legge ("convivenze di fatto"), il comma 36 ne fornisce una definizione con la quale "... si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.", precisandosi (comma 37) che per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma 1, lett. b) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e s.m. (2)

(2) **L. 24/12/1954, n. 1228 e s.m. (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)**

### **Articolo 1**

È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'articolo 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.

L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.

È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.

Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita, del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno.

Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.

I conviventi di fatto vengono a trovarsi nella posizione simile a quella dei coniugi nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario, mentre in materia sanitaria e di accesso alle informazioni pertinenti sono equiparati alle posizioni dei coniugi e dei familiari.

**II.8.** Ancora una volta rilevanti sono i commi 40 e 41, che si riportano:

Nota: L'art. 39 D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha sostituito la rubrica dell'art. 316 C. C., già recante "Esercizio della potestà dei genitori" (e, precedentemente all'art. 138 L. 19 maggio 1975, n. 151, recante "Esercizio della patria potestà"), con "Responsabilità genitoriale", con una formulazione di diretta derivazione dal diritto dell'Unione europea.

**D.P.R. 30/05/1989, n. 223 e s.m. (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente)**

### **Articolo 4 (Famiglia anagrafica)**

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

### **Articolo 6 (Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche)**

1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

### **Articolo 13 (Dichiarazioni anagrafiche)**

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

- trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
- costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- cambiamento di abitazione;
- cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
- cambiamento della qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.

3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni.

3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

**40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:**

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

**41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.**

Sulla forma (comma 41), si osserva come nel caso di impossibilità (da intendersi in senso materiale) alla sua redazione si abbia un rimedio con una formulazione che ricorda, in larga parte, quella dell'art. 3 L. 3 febbraio 1975, n. 18 "Provvedimenti a favore dei ciechi"; inoltre la previsione della forma scritta *ad substantiam* non è correlata, a particolari aspetti qualificativi, prevedendosi unicamente l'*autografia* dell'atto di designazione a rappresentante:

– sia nel caso di poteri pieni, sia in quello di poteri limitati <sup>(3)</sup>, l'autografia deve possedere le caratteristiche presenti all'art. 602, comma 1 C.C. <sup>(4)</sup>, cioè **l'atto di designazione quale rappresentante deve essere scritto, datato e sottoscritto integralmente di pugno.**

Si sottolinea come il comma 40, alla lett. b) consideri, nel caso di morte di convivente di fatto, non solo la legittimazione ai fini della donazione di organi, ma altresì **le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie**, con l'avvertenza, per altro, che – a differenza di quanto previsto per le unioni civili tra persone di sesso diverso al comma 20 e, per quanto applicabile, anche al comma 21 – per le convivenze di fatto qui è prevista una designazione in termini di rappresentanza, avente necessariamente forma scritta, per

<sup>(3)</sup> Aspetto che l'atto di designazione – necessariamente antecedente al sorgere della situazione di malattia comportante incapacità di intendere e volere, sia della morte, essendo la capacità d'agire un presupposto indefetibile – deve indicare, oltretutto distinguendo tra il caso di malattia e il caso di morte, ritenendo che, in difetto, d'indicazione debba presumersi che la designazione a rappresentante comprenda i pieni poteri.

<sup>(4)</sup> Codice Civile, Libro II "Delle successioni", Titolo III "Delle successioni testamentarie", Capo IV "Della forma dei testamenti", Sezione 1<sup>a</sup> "Dei testamenti ordinari"  
**Articolo 602 (Testamento olografo)**

*Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.*

*La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.*

*La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.*

cui si renderà necessario avere presente questa differenziazione.

**II.9.** Per quanto riguarda gli istituti di protezione degli incapaci, nonché il distinto istituto dell'amministrazione di sostegno (L. 9 gennaio 2004, n. 6), la persona convivente di fatto è equiparata al coniuge sia per la posizione in sede di ricorso per ottenere la pronuncia d'interdizione o d'inabilitazione (comma 47), sia la legittimazione passiva alla nomina a tutore o curatore, oppure a quella di amministratore di sostegno (comma 48), avendosi in tal modo un pari trattamento, pur con diversa fonte, tra parti di un' "unione civile tra persone dello stesso sesso" e persone "conviventi di fatto", oltretché tra queste persone e il coniuge.

**II.10.** In materia di rapporti patrimoniali è prevista la possibilità di stipula di un "contratto di convivenza" (comma 50) con cui le persone conviventi di fatto possono regolare i reciproci rapporti matrimoniali.

**Un tale contratto di convivenza, così come le sue modifiche nonché la sua risoluzione, richiedono – a pena di nullità – la redazione in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato <sup>(5)</sup>, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (commi da 51 a 53).**

Contratto di convivenza che può contenere, tra gli altri, l'indicazione (che, nel contesto, assume la valenza di una scelta, comunque modificabile con le forme sopraindicate) del regime patrimoniale della comunione dei beni.

**Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione è tenuto, entro i successivi 10 giorni, a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e s.m. <sup>(6)</sup>.**

<sup>(5)</sup> Riprendendosi qui istituti quali la c.d. negoziazione assistita in materia matrimoniale, introdotta a partire dall'art. 12 D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162.

<sup>(6)</sup> D.P.R. 30/05/1989, n. 223 e s.m. (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente)

**Articolo 5 (Convivenza anagrafica)**

1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.

3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

**Articolo 7 (Iscrizioni anagrafiche)**

1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:



Va osservato come, ai medesimi fini (opponibilità ai terzi), nel caso di matrimonio, l'art. 162, comma 4 C.C. preveda l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre qui, nel caso di "convivenza di fatto", vengono interessate – a detti fini – le registrazioni anagrafiche (e non più del servizio dello stato civile) con riferimenti normativi equivoci, sia per il fatto che il citato art. 7 appare non pertinente ad una tale finalità, sia, soprattutto, in quanto il citato art. 5 prova come vi sia un grossolano equivoco tra "convivenza di fatto" e "convivenza anagrafica", dato che la prima rientra nella definizione di "famiglia anagrafica", come risulta dalle forme probatorie richiamate al comma 37.

**Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione** e, nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti, con una previsione che richiama del tutto quella dell'art. 108 C.C. relativamente al matrimonio. Inoltre il **contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile** che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

- a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un' "unione civile tra persone dello stesso sesso" o di un altro contratto di convivenza;
- b) in violazione del comma 36 (regolante la definizione stessa di "conviventi di fatto");
- c) da persona minore di età (che, per altro, è esclusa dalla stessa definizione appena considerata);
- d) da persona interdetta giudizialmente;
- e) in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 88 C.C. (cfr.: anche il precedente punto I.3).

a) per nascita, presso il comune di residenza dei genitori o presso il comune di residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;

b) per esistenza giudizialmente dichiarata;

c) per trasferimento di residenza dall'estero dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure accertato secondo quanto è disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente regolamento, anche tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancanza di precedente iscrizione.

2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse Devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.

3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.

4. Il registro di cui all'articolo 2, comma quinto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'art. 88 C.C. (vedi *supra*), fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

**Il contratto di convivenza si risolve** per:

- a) accordo delle parti;
- b) recesso unilaterale;
- c) matrimonio o "unione civile tra persone dello stesso sesso" tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- d) morte di uno dei contraenti.

La **risoluzione del contratto di convivenza (i)** per accordo delle parti, oppure **(ii)** per recesso unilaterale **deve essere redatta nelle forme stabilite al comma 51** e, qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 177-209 C.C..

**Resta, in ogni caso, ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.**

Nella peculiare ipotesi di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli obblighi di trasmissione al comune, anche a notificarne, giudizialmente, copia all'altro contraente, all'indirizzo risultante dal contratto.

Nel caso matrimonio o "unione civile tra persone dello stesso sesso" tra i conviventi o tra un "convivente di fatto" ed altra persona, ipotesi che determina la risoluzione del contratto di convivenza, il contraente che ha contratto matrimonio o "unione civile tra persone dello stesso sesso" deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto (per riasunto) di matrimonio o di unione civile.

**Nel caso di morte di uno dei contraenti, quello superstite oppure gli eredi del contraente deceduto, devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto (il ché appare previsione eccedente) dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.**

Infine, sotto il profilo del sistema italiano di diritto internazionale privato (cioè del sistema che definisce le c.d. "regole del conflitto" nei casi in cui soggetti non

aventi la cittadinanza italiana vengano a essere interessati ad istituti giuridici regolati dalla legislazione italiana), viene inserito (comma 64) l'art. 30-*bis* alla L. 30 maggio 1995, n. 218 e s.m. <sup>(7)</sup>, con il quale si dispone che ai predetti contratti di convivenza si applichi la legge nazionale comune dei contraenti o, per i contraenti di diversa cittadinanza, che si applichi la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata, per quanto siano fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima.

Inoltre, **il contratto di convivenza ha natura di regolazione dei rapporti patrimoniali** relativi alla vita in comune tra le persone “conviventi di fatto”, ricordando per inciso anche i suoi possibili elementi contenutistici, considerati all'art. 1, comma 53 L. 20 maggio 2016, n. 76, appare come pressoché improduttivo di effetti sotto i profili qui considerati, nel senso che **la “convivenza di fatto” non fa sorgere rapporti di parentela (e, conseguentemente, neppure di affinità), facendo cadere la possibilità che produca effetti in questo ambito.**

Altrettanto va osservato come la persona “convivente di fatto” non assuma, in caso di decesso dell'altra persona “convivente di fatto”, una qualche qualificazione quale “erede” (che, talora, più o meno debitamente, viene considerata anche sotto il profilo dello *jus sepulchri*), in ciò differenziandosi, e non certo di poco (sotto il profilo degli effetti), dalla parte di un’“*unione civile tra persone dello stesso sesso*”, dove opera l'art. 1, comma 21 L. 20 maggio 2016, n. 76.

La questione del contratto di convivenza, non va confusa con la “convivenza di fatto”, in quanto tale, la quale potrebbe far sorgere la condizione di appartenenza alla famiglia del concessionario (art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), se ed in quanto il Regolamento comunale di polizia mortuaria (e/o norme regionali) qualifichi la c.d. convivenza *more uxorio* quale rilevante a questi fini, oppure integrare la

condizione di convivenza con il concessionario (art. 93, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fattispecie che operano autonomamente, rispetto al contratto di convivenza.

Per altro, in tal caso, la persona “convivente di fatto” rimane estranea rispetto ad istituti quali il c.d. “subentro” nel caso di decesso del concessionario, così come non assume la qualificazione di appartenenza alla famiglia del concessionario qualora concessionario sia persona diversa dal “convivente di fatto”, anche se, in prospettiva, il Regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbe prevedere una qualificazione di persone appartenenti alla famiglia del concessionario maggiormente estensiva, rispetto a concezioni di altra origine.

**II.11.** Il comma 55 prevede:

*55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.*

Cosa che sembrerebbe di maggiore pertinenza quando riferita alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, presupponendosi che la questione abbia scarso rilievo nel caso delle “convivenze di fatto” e, meno ancora, con riguardo al contratto di convivenza, per la sua natura chiaramente negoziale interprivatistica.

### **III. GLI EFFETTI IN MATERIA DI SEPOLTURE E DIRITTO DI SEPOLCRO, NONCHÉ IN MATERIA DI DISPOSIZIONE DELLE SPOGLIE E DI PRATICHE FUNERARIE**

**III.13.** Dopo la precedente illustrazione, è ormai possibile prendere in considerazione gli effetti che la L. 20 maggio 2016, n. 76 può produrre negli ambiti che qui interessano.

Prima di prendere in considerazione singoli istituti propri della specifica materia, sembra utile affrontare una questione di portata generale, anche se apparentemente collaterale, in quanto consente di formulare considerazioni che hanno rilievo su più istituti, cioè la questione della **parentela**, nonché dell'**affinità**, rapporti regolati dagli artt. 74-78 C.C. <sup>(8)</sup>.

<sup>(8)</sup> Codice Civile, Libro I “Delle persone e della famiglia”, Titolo V “Della parentela e dell'affinità”  
**Articolo 74 (Parentela)**

*La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno*

<sup>(7)</sup> L. 30/05/1995, n. 218 e s.m. (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)

#### **Articolo 30 (Rapporti patrimoniali tra coniugi)**

*1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.*

*2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.*

*3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.*

Questo consente, in riferimento al comma 20 (e, per quanto rilevi, anche comma 21) (cfr.: precedente punto I.5), di effettuare una prima verifica degli effetti che questa disposizione ha, assumendo, per quanto attiene alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, una funzione, per così dire, di “chiave universale” che apre una pluralità di accessi, portando, tra l’altro, a considerare come l’*“unione civile tra persone dello stesso sesso”* (ma non la *“convivenza di fatto”*) venga a far sorgere rapporto di affinità, mentre non sorge rapporto di parentela nel caso di adozione di minori nei casi speciali.

Va tenuto presente come i 3 istituti:

**(a) il matrimonio;**

**(b) l’*“unione civile tra persone dello stesso sesso”*;**

**(c) la *“convivenza di fatto”*;**

costituiscono istituti del tutto diversi e decisamente distinti tra loro, anche quando vi siano norme di equiparazione o che si applichino, magari per questo o quel rinvio, a più di uno di questi istituti giuridici.

Un fattore di particolare rilievo, in relazione al comma 20 L. 20 maggio 2016, n. 76, è quello dell’inciso: “... ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, ...”, per cui le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti si applicano anche ad ognuna delle parti dell’*“unione civile tra persone dello stesso sesso”* (ma, ancora una volta, non alle *“convivenze di fatto”*).

**Ne consegue che le leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi non richiedono, specie quando antecedenti alla L. 20 maggio 2016, n. 76, neppure adeguamento, operando di diritto l’equiparazione così posta dal comma 20.**

*del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.*

**Articolo 75 (Linee della parentela)**

*Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.*

**Articolo 76 (Computo dei gradi)**

*Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.*

*Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.*

**Articolo 77 (Affinità)**

*L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.*

*Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.*

*L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’articolo 87, n. 4.*

**III.14.** Ciò premesso, è possibile iniziare ad affrontare tematiche specifiche.

**III.14.a. Art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285**

La norma, come noto, individua <sup>(9)</sup> i soggetti legittimati, in difetto di volontà espressa dalla persona defunta nella forma del testamento o dell’iscrizione ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati – SO.CREM, a disporre per la cremazione del cadavere, con la nota pozziorità del coniuge o, mancando questi, dei parenti nel grado più prossimo.

Si tratta di una disposizione che ha formulato in modo conciso quella che è stata l’elaborazione giurisprudenziale in materia di legittimazione a disporre *post mortem* del cadavere del defunto o, successivamente, delle spoglie mortali, in modo indifferente allo stato in cui si trovino.

**Per effetto della disposizione, sostanzialmente, equiparativa dell’art. 1, comma 20 L. 20 maggio 2016 n. 76, la presenza della figura del “coniuge” viene estesa, limitatamente alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, anche alle persone che ne siano parti, cosa che comporta che i parenti nel grado più prossimo vengano ad avere legittimazione solo se vi sia difetto, non solo del coniuge, ma anche di parte (superstite) di *“unione civile tra persone dello stesso sesso”*.**

Va osservato come, in relazione ai commi 40 e 41, nel caso di *“convivenze di fatto”*, non si abbia una **consimile equiparazione, mentre possa aversi solamente la designazione a rappresentante, anche per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie** (ad esempio, per la scelta di un rito o per nessuna ritualità, per la scelta per la pratica funeraria dell’inumazione, oppure per quella della tumulazione, oppure per quella della cremazione, e, per quest’ultima, rinviando *infra*, ecc.): in tal caso il *“convivente di fatto”* agisce non a proprio titolo, esercitando un potere proprio, ma in quanto “rappresentante”, mero *nuncius*, (ferme restando le forme richieste per una tale rappresentanza) del defunto, il ché porta a considerare come il soggetto titolare della potestà dispositiva rimanga il defunto (finché in vita, e, ripetendo, utilizzando le forme prescritte per la rappresentanza), cosa a cui il defunto potrebbe provvedere anche utilizzando la forma testamentaria (per quanto più articolata rispetto alla designazione qui considerata).

<sup>(9)</sup> O meglio: individuava prima della L. 30 marzo 2001, n. 130, per quanto in due regioni, venga ancora ad applicarsi alla manifestazione di volontà alla cremazione, applicandosi norme regionali solo all’affidamento ai familiari delle urne cinerarie o alla dispersione delle ceneri.

Ne consegue che il “convivente di fatto” non “dispone”, ma “esegue” quanto oggetto dell’atto di designazione a rappresentante (un po’ come accade per l’esecutore testamentario) e comunque nell’ambito dei poteri, e loro limiti, espressamente conferitigli.

**Nel caso, merita di precisarsi che, essendo la “convivenza di fatto” incompatibile col matrimonio, ma anche con l’“unione civile tra persone dello stesso sesso”, la posizione dei parenti nel grado più prossimo rimane del tutto intatta (salvo solo il caso che la persona defunta si sia avvalsa della facoltà di designazione di rappresentante).**

**III.14.b. Art. 63, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285**

Tale disposizione ha riguardo agli obblighi, di carattere patrimoniale, derivanti dalla titolarità di un sepolcro e, specificatamente, considera la fattispecie della sepoltura abbandonata (sia per incuria, sia per morte degli aventi diritto), obblighi che si estendono ai componenti della famiglia del concessionario.

**Per cui, nel caso di “unione civile tra persone dello stesso sesso”, anche la parte di tale “unione civile tra persone dello stesso sesso” va considerata, sempre per effetto del citato art. 1, comma 20 L. 20 maggio 2016, n. 76, quale persona tenutavi.**

Va per altro detto come la rosa di persone da considerare quali “componenti della famiglia del concessionario”, sia (o, meglio, dovrebbe essere) definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, anche ai fini della “riserva” considerata all’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che se individuino, tra le altre persone, anche il “coniuge” (o, termini equivalenti) porta a dover considerare l’estensione alla parte (superstite) di un’“unione civile tra persone dello stesso sesso”, **cosa che non avviene per le “convivenze di fatto”.**

**III.14.c. Art. 67 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285**

Anche in questo caso si tratta di considerare la titolarità a disporre delle spoglie mortali, quale sia lo stato in cui si trovino, per cui non si va oltre al rinviare a quanto in precedenza considerato.

**III.14.d. Art. 80, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285**

Analogamente a quanto visto al punto immediatamente precedente, ancora una volta non si va oltre al rinviare alle considerazioni precedenti.

**III.14.e. Art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285**

Anche qui si considerano i sepolcri di famiglia, ricordando come, a questi specifici fini, la definizione dell’ambito della famiglia è (o, dovrebbe essere) data dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, al pari di quanto visto al punto **III.14.b**, cui si rinvia.

**III.14.f. Art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285**

In modo del tutto analogo, si rinvia alle considerazioni precedenti, osservando unicamente come la “riserva” qui stabilita abbia, come sempre, la caratteristica propria di ogni “riserva”, la quale per definizione comporta una situazione di positività per alcuni, ma anche e contemporaneamente di esclusione per altri.

Per altro, se la norma dell’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 prenda in considerazione le persone che hanno titolo di accoglimento nel sepolcro (cfr.: anche il suo succ. art. 102),

(a) incidentalmente osservando come, qualora il Regolamento comunale di polizia mortuaria qualifichi quali “appartenenti alla famiglia del concessionario” anche gli affini, ciò viene a produrre effetti, per quanto già considerato ai precedenti punti **III.10** e **III.13**, anche nei riguardi dei parenti di parte di un’“unione civile tra persone dello stesso sesso”,

(b) appare chiaro come le stesse considerazioni possano avere a riguardo anche la regolazione del c.d. “subentro”, cioè gli istituti che, in sede di Regolamento comunale di polizia mortuaria, affrontano e regolano la titolarità sul sepolcro e i diritti conseguenti a seguito del decesso del concessionario, inteso quale fondatore del sepolcro, istituti che possono prevedere sia la persistenza del fondatore del sepolcro quale concessionario, sia l’assunzione di tale qualità in capo ad altre persone, di norma coniuge e discendenti dal fondatore del sepolcro,

(a-b) aspetti importanti anche sotto il profilo di successivi accertamenti della sussistenza del titolo ad essere accolti nel sepolcro medesimo (es.: se sia previsto in sede regolamentare che per persone subentranti vi assumono, anche, la qualità di concessionario, di norma di estende l’ambito delle persone che, in quanto appartenenti alla famiglia del concessionario, hanno titolo ad esservi accolti), per non parlare delle situazioni in cui le persone subentranti siano più di una, venendo a sorgere una comunione (che, a rigore, dovrebbe avere il carattere dell’indivisibilità), comunione che, talora, vede comportamenti non uniformi e può portare a contenziosi.

Si richiama, ancora, la parte finale del precedente punto **III.10**.

**III.14.g Art. 1, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in coordinamento con l’art. 72, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.i.**

L’art. 72, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. prevede, in termini di soggetti legittimati, a rendere la prescritta dichiarazione di morte all’Ufficiale dello stato civile, figure meno tecnicamente definite, cioè “uno dei congiunti”, oppure “persona convivente

con il defunto”, oppure “loro delegato”, oppure, in mancanza, “*persona informata del decesso*”.

E quindi è inutile perdersi in distinzione tra congiunto e convivente, potendosi accogliere la dichiarazione come “*persona informata del decesso*”.

### III.14.h. Leggi regionali in materia funeraria

Si evita, in questa sede, di prendere in considerazione leggi regionali, non solo per le loro differenziazioni, ma anche per la considerazione del fatto che alcune, senza tenere conto del fatto che difettavano di competenza legislativa in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.), come è la materia familiare, hanno previsto, in termini di diritto d'uso dei sepolcri, anche le figure dei c.d. “*conviventi more uxorio*”.

Per altro, mentre queste disposizioni possono, per quanto con terminologia diversa, continuare ad applicarsi nel caso delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, maggiormente problematica appare divenire la posizione delle “*convivenze di fatto*”, salvo non voler, del tutto superficialmente, estendere questo ultimo istituto alle “vecchie” convivenze *more uxorio*, tanto più che queste ultime possono aversi anche indipendentemente dalle innovate “*convivenze di fatto*”, da cui vengono a differenziarsi per la carenza del fattore probatorio della stabile convivenza.

Ma non va escluso che proprio le norme regionali che danno rilievo alla convivenza *more uxorio* richiedano, per essere applicate, proprio la forma probatoria specifica per le “nuove” (nella regolazione legislativa) “*convivenze di fatto*”.

**III.15.a.** In materia di *cremazione*, oltre a quanto già osservato al precedente punto **III.14.a.**, non può omettersi di considerare la L. 30 marzo 2001, n. 130, che, per alcuni aspetti, richiede valutazioni aggiuntive.

Infatti, se il suo art. 3, comma 1, lett. b), n. 3 considera – testualmente – che:

*“in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;”*,

per le considerazioni già fatte in precedenza appaiono agevolmente individuabili gli effetti della L. 20 maggio 2016, n. 76, nel senso **dell'equiparazione al co-**

**niuge della parte (superstite) di un'“unione civile tra persone dello stesso sesso”, ma, anche, la non equiparazione del “convivente di fatto”, che, per altro, potrebbe trovarsi ad agire come rappresentante designato (comma 40, lett. b)).**

Rilevando altresì come lo stesso art. 3, comma 1, lett. b), n. 4 L. 30 marzo 2001, n. 130, preveda che possa aversi la manifestazione della volontà (alla cremazione di cadaveri) da parte dei legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette, appare abbastanza conseguente che **se una parte di un'“unione civile fra persone dello stesso sesso”, oppure un “convivente di fatto” sia stato nominato tutore della persona defunta, questi sia del tutto legittimato all'espressione della manifestazione di volontà alla cremazione, di cadaveri.**

Resta fermo che l'amministratore di sostegno non ha tale titolarità, salvo unicamente il caso in cui il Giudice Tutelare l'abbia espressamente indicato, nel decreto di nomina, tra gli atti che l'amministratore di sostegno è legittimato a porre in essere.

Per le “*convivenze di fatto*” può sempre trovare applicazione il comma 40, con la possibilità di designazione a rappresentare il defunto, ricordando quanto visto al precedente punto **III.14.a.**, dal momento che questa norma considera una designazione quale rappresentante, ancora una volta ribadendo il fatto che il “*convivente di fatto*” non opera a titolo proprio o per propria volontà (cosa che richiamerebbe l'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130), ma, sempre che sia stato designato a rappresentante (nelle forme previste), all'esecuzione della volontà della persona defunta, nei termini – e limiti – espressamente indicati quali risultanti nell'atto di designazione.

Con la citata disposizione è stato superato il principio, presente nell'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, secondo cui, in difetto di coniuge (e, ora, di persone equiparate a questi, ma non del convivente di fatto), vi siano più parenti nel grado di maggiore prossimità occorresse il concorso di tutti, criterio sostituito dalla loro maggioranza assoluta.

Si tratta, per altro, di un criterio applicabile solamente alla cremazione di cadaveri, cioè quella che, di norma, si ha nell'immediato *post mortem* (o, anche successivamente, se non sia intervenuto un mutamento nella qualificazione del corpo e/o non ricorra la fattispecie dell'art. 3, comma 1, lett. g) stessa L. 30 marzo 2001, n. 130), ma che non ha applicazione al di fuori della particolare situazione per cui è espressamente adottato questo criterio, dato che si tratta di principi frutto di una estesa, nel tempo ma anche nella numerosità, giurisprudenza in materia di titolo a disporre dei defunti.

**III.15.b.** Per quanto attiene alla **dispersione delle ceneri**, in particolare sulle figure potenzialmente legittimate alla sua esecuzione, se alla persona parte di un'“unione civile tra persone dello stesso” operi l'equiparazione al coniuge più volte ricordata, si ritiene che il “convivente di fatto” possa anche essere legittimato alla esecuzione della dispersione delle ceneri, se ed in quanto ciò risulti, espressamente, indicato nell'atto di designazione a rappresentante, fermo restando il rispetto delle forme per questo atto prescritte.

**III.15.c.** Più articolata la situazione per quanto riguarda l'**affidamento dell'urna ai familiari** (art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130), ma anche in materia di conservazione delle urne cinerarie, in termini di tumulazione, interrimento o, per l'appunto, di **affidamento ai familiari**.

Non si considera l'ipotesi della dispersione delle ceneri per cui è richiesta la volontà espressa dal defunto (senza qui entrare nel merito delle forme con cui possa essere provata tale volontà espressa dal defunto), anche se il coniuge potrebbe assumere la figura di esecutore della dispersione medesima. Anche in questo caso, per le unioni civili tra persone dello stesso sesso,

può farsi riferimento all'art. 1, comma 20 L. 20 maggio 2016, n. 76.

Sul tema dell'affidamento ai familiari, può ricordarsi come vi sia già stata una pronuncia di un tribunale che ha ammesso l'affidamento a persona stabilmente convivente, di coppia omosessuale, significando come, in via interpretativa, già sia stato possibile pervenire a soluzioni quali quelle emergenti dalla L. 20 maggio 2016, n. 76. In proposito, si ri-veda la circolare SEFIT n. 4338 del 26 gennaio 2015.

#### IV. CONCLUSIONI

**IV.16.** *Quanto precede ha affrontato solo alcune tematiche relative agli “effetti” della L. 20 maggio 2016, n. 76 nella specifica materia, senza alcuna pretesa di esaustività, facendo emergere alcuni fattori di complessità, in primis, quelli che attengono all'esigenza di discernere sempre tra:*

- (a) il matrimonio;
- (b) l'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- (c) la convivenza di fatto;

*per una più chiara rappresentazione delle diverse fattispecie.*



# Coccatto & Mezzetti

www.coccattoemezzetti.it

## QUALITÀ CERTA A PREZZI “FLESSIBILI”



Disponibile nelle finiture  
**ARGENTO e ORO**



A richiesta, dotabile di  
**PERNO FERMACASSA**

Ruote con sistema  
**ANTISHOCK**

cod.1050-S1 FISARMONICA

COD. ARTICOLO	FINITURA	Ø RUOTA
1050 - S1	FISARMONICA ALL. ARGENTO	Ø mm 200 - SIST. ANTISHOCK
1257 - 2	FISARMONICA ALL. ARGENTO	Ø mm 125 - SIST. ANTISHOCK
1050 - S	FISARMONICA ALLUMINIO ORO	Ø mm 200 - SIST. ANTISHOCK
1257 - 1	FISARMONICA ALLUMINIO ORO	Ø mm 125 - SIST. ANTISHOCK

**Dimensioni:**

- larghezza cm 53
- lunghezza max cm 119
- altezza cm 63

INDUSTRIA COCCATTO & MEZZETTI S.r.l.

tel +39 0321 806789 r.a. - fax +39 0321 807942  
www.coccattoemezzetti.it

Puoi contare su di noi 365 giorni l'anno.

Prodotto Italiano CE



Documentazione

## Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel 2015

Circolare SEFIT Utilitalia n. 456 del 26/07/2016

La scrivente Federazione da diversi anni effettua una raccolta sistematica di dati statistici sullo sviluppo della cremazione.

Con la presente si rendono noti, in **Allegato 1**, i dati consuntivi sulle cremazioni di cadaveri effettuate nell'anno 2015 nei crematori italiani in funzione, predisposti sulla scorta dei modelli a suo tempo inoltrati ai Comuni sede dell'impianto ed ai gestori degli stessi. Si segnala che alla data di emanazione della presente circolare non sono pervenuti i dati concernenti i crematori di Bagno A Ripoli, Domicella e Montecorvino Pugliano, e quindi il dato di cremazioni registrate sul territorio nazionale, e in particolare in Campania, è da considerare sottostimato.

Analizzando i dati pervenuti si può affermare come le cremazioni effettuate in Italia nel corso del 2015 siano cresciute del 16,3% rispetto all'anno precedente, traducendosi in un aumento di 19.209 unità.

Nel 2015 si sono registrate a consuntivo 137.165 cremazioni di feretri, contro 117.956 del 2014. In ciò ha influito considerevolmente il cambio di propensione dei cittadini, per lo più dovuto alla presenza di un maggior numero di impianti sul territorio ed anche la crisi economica, ma soprattutto l'eccezionale mortalità registratasi nell'anno in esame.

L'ISTAT ha recentemente diffuso i dati sulla mortalità e popolazione 2015, anno in cui si sono registrati 647.571 decessi. Quindi l'incidenza effettiva della cremazione sul totale delle sepolture, per l'anno 2015, è del 21,18%.

Analizzando il dato territoriale si può valutare che le regioni dove la cremazione è più sviluppata – in termini di rapporto percentuale delle cremazioni eseguite sul territorio rispetto al dato nazionale – sono: Lombardia (26,3%), Piemonte (15,1%) ed Emilia Romagna (13%).

Le regioni che hanno visto la crescita percentuale maggiore nel 2015 rispetto al 2014 sono invece: Sicilia, Campania e Marche. Incidono in queste variazioni soprattutto la messa in funzione o il fermo / rallenta-

mento operativo di uno o più impianti e la scarsa numerosità dell'anno precedente. Le regioni che rispetto all'anno precedente hanno registrato una crescita numerica più elevata sono state: Lombardia (+6.820), Emilia Romagna (+2.439) e Piemonte (+1.750).

L'incremento del ricorso alla cremazione continua ad avvenire soprattutto al Nord, che ha una maggiore presenza di impianti, ma anche al Centro. In particolare nei capoluoghi di provincia dotati di impianto.

Roma, Milano e Genova si riconfermano, come negli anni precedenti, le città col maggior numero di cremazioni di cadaveri effettuate, rispettivamente con 11.775, 10.186, 6.313 (anche se è bene chiarire che si tratta di cremazioni svolte per un'area che spesso è almeno provinciale, se non ancor più estesa); a seguire, oltre le quattromila cremazioni, Mantova (4.806), Livorno (4.628), Bologna (4.579), Treviso (4.505) e Torino (4.107).

Si evidenziano inoltre quattro aspetti:

- la diffusione di crematori di cintura urbana nelle aree metropolitane (come nel milanese, nel torinese);
- l'inizio di sovra dotazione di impianti in talune zone, dove le autorizzazioni date per costruzione di nuovi crematori sono superiori alle necessità effettive;
- l'avvio di numerose pratiche per la realizzazione di impianti nel Sud Italia;
- il rifiuto, spesso immotivato, di popolazioni interessate dalle nuove localizzazioni alla realizzazione di nuovi impianti.

Le regioni in assoluto dove si crema di più sono quelle meglio dotate di impianti di cremazione e con maggiore mortalità, vale a dire la Lombardia con 36.106 cremazioni (12 impianti presenti), il Piemonte con 20.742 cremazioni (11 impianti presenti) e l'Emilia-Romagna con 17.823 cremazioni (10 impianti presenti).

In **Allegato 2** si trasmette inoltre l'elenco – a nostra conoscenza – dei crematori operanti in Italia (con indirizzi, telefoni e fax come presenti nei nostri archivi).

Si chiede gentilmente di comunicarci eventuali errori, modifiche o integrazioni dei dati presenti nella documentazione in allegato, in modo da costituire una base dati aggiornata a disposizione di tutti gli interessati.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Fe-

derazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù circolari).

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Emanuela Cartoni)

#### ALLEGATO 1 – Cremazioni di cadaveri anni 2013-15 (distinte per località di impianto di esecuzione)

REGIONE	COMUNE	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2015/2014	
		N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	+/- N° Cremaz.	+/- % Cremaz.
Valle d'Aosta	Aosta	618	0,6%	541	0,5%	674	0,5%	133	24,6%
	<b>Tot. Valle D'A.</b>	<b>618</b>	<b>0,6%</b>	<b>541</b>	<b>0,5%</b>	<b>674</b>	<b>0,5%</b>	<b>133</b>	<b>24,6%</b>
Trentino A.A.	Bolzano	1.789	1,6%	1.940	1,6%	2.122	1,5%	182	9,4%
	<b>Tot. Trent. A.A.</b>	<b>1.789</b>	<b>1,6%</b>	<b>1.940</b>	<b>1,6%</b>	<b>2.122</b>	<b>1,5%</b>	<b>182</b>	<b>9,4%</b>
Friuli V.G.	Cervignano del Friuli	1.216	1,1%	1.420	1,2%	1.816	1,3%	396	27,9%
	Trieste	1.664	1,5%	1.621	1,4%	2.092	1,5%	471	29,1%
	Udine	1.257	1,1%	1.322	1,1%	1.192	0,9%	-130	-9,8%
	<b>Tot. Friuli V.G.</b>	<b>4.137</b>	<b>3,7%</b>	<b>4.363</b>	<b>3,7%</b>	<b>5.100</b>	<b>3,7%</b>	<b>737</b>	<b>16,9%</b>
Piemonte	Acqui Terme (1)	244	0,2%	1.782	1,5%	1.822	1,3%	40	2,2%
	Asti (2)	-	-	97	0,1%	301	0,2%	204	210,3%
	Bra	1.311	1,2%	690	0,6%	679	0,5%	-11	-1,6%
	Domodossola	1.640	1,5%	1.699	1,4%	1.588	1,2%	-111	-6,5%
	Mappano di Cas. T.se	1.486	1,3%	2.113	1,8%	2.676	2,0%	563	26,6%
	Novara	1.209	1,1%	1.324	1,1%	951	0,7%	-373	-28,2%
	Piscina	1.925	1,7%	1.858	1,6%	1.988	1,4%	130	7,0%
	Torino	3.770	3,4%	3.710	3,1%	4.107	3,0%	397	10,7%
	Treccate	3.707	0,0%	4.440	3,8%	4.505	3,3%	65	1,5%
	Valenza (3)	-	-	58	0,0%	1.355	1,0%	1297	2236,2%
	Verbania	1.082	1,0%	1.221	1,0%	770	0,6%	-451	-36,9%
	<b>Tot. Piemonte</b>	<b>16.374</b>	<b>14,8%</b>	<b>18.992</b>	<b>16,1%</b>	<b>20.742</b>	<b>15,1%</b>	<b>1.750</b>	<b>9,2%</b>
Lombardia	Albosaggia (4)	1.538	1,4%	2.082	1,8%	2.531	1,8%	449	21,6%
	Bergamo	1.300	1,2%	1.314	1,1%	1.946	1,4%	632	48,1%
	Brescia	1.683	1,5%	2.741	2,3%	3.103	2,3%	362	13,2%
	Busto Arsizio	376	0,3%	1.248	1,1%	1.147	0,8%	-101	-8,1%
	Cinisello Balsamo	2.309	2,1%	2.174	1,8%	2.539	1,9%	365	16,8%
	Como	1.332	1,2%	1.308	1,1%	1.630	1,2%	322	24,6%
	Cremona	364	0,3%	474	0,4%	1.512	1,1%	1038	219,0%
	Lodi	1.592	1,4%	1.642	1,4%	1.879	1,4%	237	14,4%
	Mantova	4.417	4,0%	4.244	3,6%	4.806	3,5%	562	13,2%
	Milano	8.437	7,6%	8.879	7,5%	10.186	7,4%	1307	14,7%
	Pavia	2.439	2,2%	2.406	2,0%	2.976	2,2%	570	23,7%
	Varese	1.380	1,2%	774	0,7%	1.851	1,3%	1077	139,1%
	<b>Tot. Lombardia</b>	<b>27.167</b>	<b>24,5%</b>	<b>29.286</b>	<b>24,8%</b>	<b>36.106</b>	<b>26,3%</b>	<b>6.820</b>	<b>23,3%</b>
Veneto	Padova	2.111	1,9%	2.446	2,1%	2.862	2,1%	416	17,0%
	Spinea	3.268	3,0%	3.288	2,8%	3.297	2,4%	9	0,3%
	Treviso	1.756	1,6%	1.788	1,5%	2.406	1,8%	618	34,6%
	Venezia	2.802	2,5%	2.116	1,8%	2.411	1,8%	295	13,9%
	Verona	2.330	2,1%	2.276	1,9%	2.216	1,6%	-60	-2,6%
	Vicenza	1.031	0,9%	1.743	1,5%	1.718	1,3%	-25	-1,4%
<b>Tot. Veneto</b>	<b>13.298</b>	<b>12,0%</b>	<b>13.657</b>	<b>11,6%</b>	<b>14.910</b>	<b>10,9%</b>	<b>1.253</b>	<b>9,2%</b>	
Liguria	Genova	5.844	5,3%	5.580	4,7%	6.313	4,6%	733	13,1%
	La Spezia	623	0,6%	787	0,7%	847	0,6%	60	7,6%
	Savona	869	0,8%	724	0,6%	789	0,6%	65	9,0%
	<b>Tot. Liguria</b>	<b>7.336</b>	<b>6,6%</b>	<b>7.091</b>	<b>6,0%</b>	<b>7.949</b>	<b>5,8%</b>	<b>858</b>	<b>12,1%</b>



REGIONE	COMUNE	ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2015/2014	
		N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	+/- N° Cremaz.	+/- % Cremaz.
Emilia R.	Bologna	3.497	3,2%	3.759	3,2%	4.579	3,3%	820	21,8%
	Cesena	924	0,8%	1.581	1,3%	1.846	1,3%	265	16,8%
	Copparo (5)	-	-	76	0,1%	999	0,7%	923	1214,5%
	Faenza	1.274	1,2%	1.489	1,3%	1.604	1,2%	115	7,7%
	Ferrara	2.463	2,2%	2.540	2,2%	1.859	1,4%	-681	-26,8%
	Modena	1.190	0,0%	1.845	1,6%	2.379	1,7%	534	28,9%
	Parma	1.440	1,3%	1.692	1,4%	2.019	1,5%	327	19,3%
	Piacenza	-	0,0%	-	0,0%	77	0,1%	77	-
	Ravenna	1.434	1,3%	1.492	1,3%	1.544	1,1%	52	3,5%
	Reggio Emilia	1.571	1,4%	910	0,8%	917	0,7%	7	0,8%
<b>Tot. Emilia R.</b>	<b>13.793</b>	<b>12,5%</b>	<b>15.384</b>	<b>13,0%</b>	<b>17.823</b>	<b>13,0%</b>	<b>2.439</b>	<b>15,9%</b>	
Toscana	Arezzo	690	0,6%	957	0,8%	673	0,5%	-284	-29,7%
	Bagno A Ripoli (6)	-	-	179	0,2%	179	0,1%	0	0,0%
	Firenze	2.272	2,1%	2.251	1,9%	2.300	1,7%	49	2,2%
	Livorno	4.770	4,3%	4.255	3,6%	4.628	3,4%	373	8,8%
	Massa (7)	657	0,6%	75	0,1%	-	0,0%	-75	-100,0%
	Pisa (8)	-	0,0%	-	0,0%	1.118	0,8%	1118	-
	Pistoia	1.343	1,2%	1.450	1,2%	1.287	0,9%	-163	-11,2%
	Siena	199	0,2%	312	0,3%	312	0,2%	0	0,0%
<b>Tot. Toscana</b>	<b>9.931</b>	<b>9,0%</b>	<b>9.479</b>	<b>8,0%</b>	<b>10.497</b>	<b>7,7%</b>	<b>1.018</b>	<b>10,7%</b>	
Marche	Ascoli Piceno (9)	365	0,3%	-	0,0%	432	0,3%	432	-
	San Ben. del Tronto	846	0,8%	1.005	0,9%	1.023	0,7%	18	1,8%
	<b>Tot. Marche</b>	<b>1.211</b>	<b>1,1%</b>	<b>1.005</b>	<b>0,9%</b>	<b>1.455</b>	<b>1,1%</b>	<b>450</b>	<b>44,8%</b>
Umbria	Perugia	758	0,7%	772	0,7%	1.067	0,8%	295	38,2%
	<b>Tot. Umbria</b>	<b>758</b>	<b>0,7%</b>	<b>772</b>	<b>0,7%</b>	<b>1.067</b>	<b>0,8%</b>	<b>295</b>	<b>38,2%</b>
Lazio	Roma	9.376	8,5%	10.096	8,6%	11.775	8,6%	1679	16,6%
	Viterbo	1.835	1,7%	2.002	1,7%	2.315	1,7%	313	15,6%
	<b>Tot. Lazio</b>	<b>11.211</b>	<b>10,1%</b>	<b>12.098</b>	<b>10,3%</b>	<b>14.090</b>	<b>10,3%</b>	<b>1992</b>	<b>16,5%</b>
Campania	Cava dei Tirreni (10)	472	0,4%	472	0,4%	956	0,7%	484	102,5%
	Domicella (11)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-
	Montecorvino P. (11)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-
	<b>Tot. Campania</b>	<b>472</b>	<b>0,4%</b>	<b>472</b>	<b>0,4%</b>	<b>956</b>	<b>0,7%</b>	<b>484</b>	<b>102,5%</b>
Puglia	Bari	997	0,9%	1.217	1,0%	1.160	0,8%	-57	-4,7%
	<b>Tot. Puglia</b>	<b>997</b>	<b>0,9%</b>	<b>1.217</b>	<b>1,0%</b>	<b>1.160</b>	<b>0,8%</b>	<b>-57</b>	<b>-4,7%</b>
Sicilia	Messina	-	0,0%	364	29,3%	1.027	0,7%	663	182,1%
	Palermo	591	0,5%	417	0,4%	346	0,3%	-71	-17,0%
	<b>Tot. Sicilia</b>	<b>591</b>	<b>0,5%</b>	<b>417</b>	<b>0,4%</b>	<b>1.373</b>	<b>1,0%</b>	<b>956</b>	<b>229,3%</b>
Sardegna	Cagliari	630	0,6%	838	0,7%	809	0,6%	-29	-3,5%
	La Maddalena	39	0,0%	42	0,0%	83	0,1%	41	97,6%
	Sassari	358	0,3%	362	0,3%	249	0,2%	-113	-31,2%
	<b>Tot. Sardegna</b>	<b>1.027</b>	<b>0,9%</b>	<b>1.242</b>	<b>1,1%</b>	<b>1.141</b>	<b>0,8%</b>	<b>-101</b>	<b>-8,1%</b>
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>110.710</b>	<b>100,0%</b>	<b>117.956</b>	<b>100,0%</b>	<b>137.165</b>	<b>100,0%</b>	<b>19.209</b>	<b>16,3%</b>	

**Note:**

(1) Operativo dal 07.10.2013

(2) Operativo dal 01.10.2014

(3) Operativo dal 05.11.2014

(4) Operativo dal 11.02.2013

(5) Operativo dal 12.11.2014

(6) Dati relativi al 2015 stimati poiché non forniti dal gestore dell'impianto (si è assunta l'ipotesi teorica della costanza numerica rispetto al 2014)

(7) Chiuso per ristrutturazione nel 2015 (riaperto il 20.01.2016)

(8) Riaperto il 14.04.2015 (dalla chiusura del 05.09.2011)

(9) Chiuso per manutenzione nel 2014

(10) Dati relativi al 2014 stimati poiché non forniti dal gestore dell'impianto (si è assunta l'ipotesi teorica della costanza numerica rispetto al 2013)

(11) Dati non forniti dal gestore dell'impianto

**[Fonte: Utilitalia Servizi Funerari (SEFIT) – Aggiornamento: 25/07/2016]****ALLEGATO 2 – Impianti di cremazione in Italia (... omissis ...)**



# argema s.r.l.

Azienda leader nella produzione e vendita di prodotti ad uso cimiteriale



## ARIA... la nostra forza

### **FILTRO ARGEMA PER LOCULI AERATI**

Omologato secondo la norma AFNOR NF P98-049  
certificazione n. FG/MG/DC/15-190



Vaschetta Sottovas®



Prodotti enzimatici



Lastra di chiusura

ARGEMA S.r.l. - FERRARA - tel. +39 0532 1916244 - [www.argema.net](http://www.argema.net) - [info@argema.net](mailto:info@argema.net)

Distribuzione a terzi vietata, sia su stampa cartacea che in formato elettronico. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl

Approfondimenti

## Valorizzazione cimiteriale: quali regole per fotografie e riprese

di Sereno Scolaro

### Introduzione

Talora si qualificano i cimiteri come “luoghi della memoria”, termine che si ritiene poco efficiente, ritenendolo (... ma è un’opinione del tutto personale) perfino riduttivo, considerando, probabilmente, maggiormente pertinente una qualificazione quali “luoghi di auto-identificazione”, principalmente di una comunità locale (si pensi, es., alle resistenze che emergono ogni qual volta si ipotizzi, solo ipotizzi, un’eventuale soppressione di un qualche cimitero frazionale, anche se si tratti di frazione ormai sostanzialmente disabitata ...), ma anche delle famiglie in lutto o, comunque, titolari di sepolcro. In questi contesti, cioè per la funzione di auto-identificazione, si pensi, tra gli altri, ai reparti speciali nei cimiteri (art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), soprattutto quando, se sorti prima dell’entrata in vigore del T.U.L.L.S.S., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., abbiano natura di “cimitero particolare”, come si ha in numerosi casi di cimiteri ebraici, o di cimiteri per culti diversi da quello maggioritario (talora, denominati come “cimiteri degli Inglesi”, spesso destinati ad accogliere defunti di culti c.d. “riformati” o, più grossolanamente e genericamente, “protestanti”).

Da tempo vi sono iniziative variamente diffuse, e diversificate nelle tipologie, che mirano a favorire percorsi per una valorizzazione dei cimiteri, e non solo di quelli monumentali, per quanto questi ultimi siano ampiamente presenti in Italia, forse – quantitativamente – molto di più che non in altri Paesi europei. La “ricchezza” di cimiteri aventi caratteri storico-artistico, o monumentale (anche se, qui o là,

possano coesistere con realizzazioni ben poco ... storico-artistiche, come molte delle costruzioni “scatolari” degli anni ‘60 dello scorso secolo) ha indotto alle iniziative cui si faceva riferimento, consistenti (es.) in visite guidate strutturate, in pubblicazioni attorno alle monumentalità, estesa a singoli monumenti, in manifestazioni culturali entro i cimiteri, ecc. Si evita di formulare citazioni ed esempi locali, per il solo fatto di evitare di omissioni, per quanto involontarie, ma nella realtà italiana queste iniziative sono decisamente diffuse, specie nelle maggiori città.

### La materia delle riprese mediatiche e loro condizioni

All’interno di queste iniziative, vi è stata occasione di iniziare ad approfondire il tema, generalmente poco esplorato, relativo alle attività di riprese fotografiche e/o cinematografiche/televisive (indipendentemente dalla strumentazione tecnologica utilizzata) all’interno dei cimiteri e, in particolare, quando aventi riguardo a singoli sepolcri, specie nei casi in cui accolgano figure aventi una qualche notorietà, per i più diversi motivi, dove, spesso, sono presenti anche altri defunti. Per altro, la questione non può sottrarsi dal considerare le iniziative che non abbiano direttamente, o sempre direttamente, motivazioni riferite ad un dato sepolcro o ad una serie di sepolcri aventi caratteristiche omogenee, ma anche alle ipotesi in cui le riprese siano “localizzate” nel cimitero, per altre motivazioni. Il tema, oltretutto, potrebbe estendersi alla possibilità di porre *on line*

fotografie di singoli monumenti sepolcrali, cosa che può esser attuata direttamente dal comune (o, soggetto gestore del cimitero).

In linea di massima, si deve considerare come la questione vada – inizialmente – collocata nel quadro normativo per cui ogni attività all'interno dei cimiteri sia (o, debba essere) regolata dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, per l'elementare fatto che i cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali e, conseguentemente, per effetto dell'art. 823, comma 1 C.C., sia questa la fonte principe da assumere a riferimento. Si tratta di una fonte che o ignora la materia o tende a fornire una risposta negativa (ponendone un divieto) o, in alcuni casi, subordinandola ad un qualche consenso (in termini di preventiva informazione e consenso) da parte dei familiari e, in tali ipotesi, avendo spesso presenti più le fasi esequiali, della sepoltura (sia essa ad inumazione che a tumulazione) intesa in senso stretto o, talora, ad alcune operazioni (esumazioni o estumulazioni) che non il cimitero (ed i sepolcri in esso presenti) in quanto tale.

In secondo luogo, va considerata la regolazione delle attività di ripresa, sia essa fotografica o cinematografica/televisiva o con altre tecnologie mediatiche, riferita alle aree pubbliche e/o aperte al pubblico. Il richiamo alle tecnologie mediatiche è importante, considerandosi quanto siano diffuse capillarmente strumentazioni di fotografia e ripresa “non professionali”, come gli *smartphone* e simili (es.: *tablet*), la cui pubblicità oltretutto frequentemente punta su caratteristiche proprie di questa natura, quasi a far ritenere secondarie le funzioni originarie (telefonia). Per altro, anche altra strumentazione tecnologica specifica ha raggiunto livelli di miniaturizzazione (e prezzi) decisamente spinti, tanto da rendere pressoché non percepibili attività di fotografia e/o ripresa, con effetti anche sulle funzioni di vigilanza in relazione alle disposizioni da osservare. Sotto questo specifico profilo, cioè per quanto riguarda i luoghi pubblici o aperti (e/o esposti) al pubblico, vanno ricordate le disposizioni di pubblica sicurezza (Titolo III del T.U.L.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e loro succ. modif.), dove potrebbero citarsi gli artt. 75 (sulle produzioni, anche senza carattere di continuità ed indipendentemente da finalità commerciali) e 76 (esecuzione in luogo aperto od esposto al pubblico di azioni destinate ad essere riprodotte in “cinematografo”, per cui è prevista una preventiva comunicazione all'autorità locale di P.S. (cioè capo dell'ufficio locale di P.S. o, in difetto di tale ufficio, sindaco; art. 1, comma 3 T.U.L.L.P.S. citato) del T.U.L.L.P.S. Dal punto di vista delle disposizioni

regolamentari, in proposito da citato l'art. 130 R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e succ. modif., per cui l'avviso previsto dall'art. 75 del T.U.L.L.P.S. (per inciso, osservandosi come la norma regolamentare citi il questore, autorità provinciale di P.S., mentre il testo unico richiama l'autorità locale di P.S.) deve contenere specifici elementi, tra cui il luogo di produzione, cosa che in molti casi potrebbe riguardare una pluralità di luoghi (si pensi alle opere di una certa consistenza che possono essere prodotte sia in teatri di posa, sia in esterni e, in questo ultimo caso, in più luoghi). Per altro, l'art. 76 T.U.L.L.P.S., che qui appare avere maggiore pertinenza, è stato abrogato dall'art. 164, comma 1, lett. b) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, pur se con la puntualizzazione: “... *fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza*”, tanto che si potrebbe parlare di “avviso”, forse meglio di “comunicazione”, per quanto non manchino comuni, anche importanti, che continuano a parlare di “autorizzazione”, nei casi più rilevanti avvalendosi, all'interno della propria struttura di organizzazione, di uffici dedicati. Con riguardo al tema che si sta qui considerando, andrebbe posta la questione della portata di una tale “informazione preventiva”, considerando le diverse tipologie riscontrabili.

### **Le tipologie possibili nelle riprese mediatiche**

Sotto il profilo delle riprese mediatiche possono, grosso modo, individuarsi alcune tipologie, che presentano caratteristiche di differenziazione, potendosi avere:

- (a) quelle personali, individuali, a volte poste in essere dagli stessi familiari, e che generalmente ricorrono a strumentazioni non professionali (e, per inciso, non mancano gruppi di popolazione, specie negli ambienti dell'immigrazione, che affidano a professionisti le riprese, allo scopo di inviarne documentazione ai familiari ancora nei Paesi di provenienza), oppure quelle
- (b) di documentazione, specie storico-artistica (es.: potrebbe essere il caso dello studente che per un qualche esame o “tesina” voglia usare le riprese a corredo di altro materiale d'uso didattico, specie quando si abbia ad oggetto un qualche artista, periodo storico, o simili), oppure quelle
- (c), un po' più professionali, di chi intenda giungere ad un qualche prodotto mediatico abbastanza strutturato, per i più diversi motivi (es.: documentari di storia anche ma non solo locale, di carattere artistico o paesaggistico, fino a contenuti mediatici di vario ordine), oppure quelle
- (d) che hanno come obiettivo, od oggetto, vere e proprie opere “cinematografiche/televisive”, in cui

spesso l'ambientazione cimiteriale è parte del contenuto mediatico, strumentale ad una narrazione.

Queste tipologie (ma possono anche esservene altre, dal momento che ogni esemplificazione non può essere esaustiva) sono correlate agli impieghi di strumentazioni più o meno articolate, ma altresì vedono o possono vedere operare soggetti che vanno dalla persona singola, in termini di persona fisica, fino alla struttura industrialmente organizzata, anche sotto il profilo strumentale.

La diversità di tipologie, e di soggetti, rende più articolata ogni regolazione, per non dire che vi potrà sempre essere una tipologia che, *ex post*, risulterà sottrarsi ad una qualche regolazione data). In ogni caso, sembrerebbe ragionevole orientarsi nella direzione per cui l'“informazione preventiva all'autorità di P.S.” costituisca adempimento non generalizzabile, ma contenibile alle sole tipologie sopra indicate con le lett. (c) e (d), restandone immuni sia quelle della lett. (a), in quanto, per così dire, private, sia quelle della lett. (b), in quanto non destinate a riproduzione “in cinematografo” (intendendo tale termine estensibile alla diffusione televisiva, ed altresì ad un qualche “pubblico”, più o meno indistinto, oltretutto leggendo “riproduzione” con un'ottica, se sia permesso, di spettacolo o simili).

### **Gli elementi, o “dati” che possono riscontrarsi nei cimiteri**

Nei cimiteri il primo “dato”, in termini di tipologia di dati, cui può farsi riferimento è quello delle risultanze dei registri stabiliti dagli artt. 52 e 53 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e norme antecedenti corrispondenti; tali registri sono stati previsti originariamente dagli artt. 50 e 51 R.D. 11 gennaio 1891, n. 42), che hanno il carattere di atti pubblico, secondo la definizione qualificatoria risultante dall'art. 2699 C.C., e vengono a costituire parte dell'archivio comunale (art. 53, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si tratta di registri che, attenendosi alle prescrizioni contenutistiche individuate dalla norma (sostanzialmente omogenee rispetto alle norme corrispondenti antecedenti), non presentano fattori di criticità in caso di richieste di estrazioni di dati (o, anche, mere notizie) da parte di terzi, in particolare non essendovi alcun elemento che possa essere riconducibile a particolari cautele nei trattamenti di dati, richiamando il concetto di dati personali sensibili o giudiziari (per le rispettive definizioni si rinvia all'art. 4, comma 1, lett. a), per le definizioni dei “trattamenti”, b), d), e) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif. Questo, ovviamente se si considerino gli elementi contenutistici presenti nelle norme sopra citate; se non che, non si

può ignorare come, in assenza di una quale moduli-stica standardizzata, siano in uso (da decenni, se non anche secoli) “stampati” per tali registri che riportano anche dati ulteriori, tipicamente quello della c.d. *causa di morte* (andrebbe ricordato, anche se a poco sia utile, come l'art. 103, comma 2 T.U.L.L.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. prevedesse: “... *il cui contenuto deve rimanere segreto* ...”, per cui un tale dato proprio non potrebbe essere presente, almeno dal 1934, in tali registri, e non solo perché “non previsto”), per cui si riscontrano (in tali ipotesi) oggettivi problemi, in termini di legittimità (anche se qualcuno potrebbe osservarne una quale utilità, specie in relazione all'art. 84, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (per altro rilevante in un arco temporale limitato), tematica che può trovare altre soluzioni, semplici), di accessibilità a tali dati, anche da parte del responsabile del servizio di custodia (e del personale che a questi faccia riferimento), sia quando tali attività siano assolve in via diretta dal comune, sia quando siano assolve da soggetto gestore a seguito di affidamento del servizio, secondo le norme che regolano tali affidamenti. Ma, soprattutto, queste criticità si pongono quando soggetti terzi rispetto al gestore del cimitero (sia esso il comune o affidatario) richiedano informazioni circa dati contenuti nei registri cimiteriali. In tal evenienze, si ritiene che la natura di pubblici registri, secondo la definizione sopra ricordata, non sia, mai, equiparabile ad un'accessibilità illimitata, ad una consultabilità, ad una riproducibilità (es.: fotocopie, fotografie, riproduzioni d'immagini comuni realizzande, ecc.), ma che possa ammettersi un'accessibilità attraverso l'estrazione e la eventuale comunicazione di dati estratti dalle risultanze presenti nei registri (in qualche modo si potrebbe parlare di un'attività di certificazione), con la conseguenza che le indicazioni che, a rigore, dovrebbero essere del tutto assenti, se – indebitamente – presenti, non possano proprio essere oggetto di comunicazione, e men che meno di diffusione (per le definizioni di “comunicazione” e di “diffusione”, in questo contesto, si rinvia all'art. 4, comma 1, lett. l) ed m) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif.) a terzi. Trattandosi di archivi comunali (o, se lo si voglia, di uno degli archivi comunali), va ricordato come l'art. 103 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif., rinvii, per quanto riguarda alla loro consultazione, al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, oggi abrogato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. modif., che affronta la materia agli artt. 122 e ss., prevedendo la regola per cui i documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici siano liberamente consultabili, con alcune eccezio-

ni: *a*) quelli dichiarati di carattere riservato (che diventano consultabili dopo 50 anni dalla loro data); *b*) quelli contenenti dati sensibili o giudiziari (che diventano consultabili dopo 40 anni dalla loro data o dopo 70 anni qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare), fermo restando che prima di tali date potrebbero essere consultabili nell'osservanza delle disposizioni sulla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (L. 7 agosto 1990, n. 285 e succ. modif.). Tali norme, in particolare quando relativamente a documenti dichiarati riservati (art. 123), si applicano anche alla consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Si può cogliere la distinzione tra "archivi storici" (detti anche, di deposito) ed "archivi correnti", cosa che, per i registri cimiteriali, porta a dover prendere atto che costituiscono archivio storico gli esemplari consegnati ad ogni fine (forse, dovremmo dire: immediatamente dopo la fine dell'anno ...) di anno all'archivio comunale, mentre costituiscano archivio corrente i due esemplari dell'anno in corso, unitamente all'esemplare, relativi ai precedenti anni, conservato dal responsabile del servizio di custodia del cimitero (cosa che potrebbe rendere più agevole la consultazione di questa componente dell'archivio storico del comune rispetto alla consultazione degli archivi correnti conservati nei cimiteri, per le motivazioni che seguiranno). Inoltre, con peculiare riferimento alla consultabilità degli archivi correnti a fini storici. Si ha (art. 124) una potestà di disciplina della consultazione (potestà disciplinare non sempre esercitata).

Poiché molto spesso viene evocata la problematica attorno alla protezione dei dati personali (genericamente: *privacy*), l'art. 126 prevede che la consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali sia assoggettata alle disposizioni del relativo codice deontologico e di buona condotta (Allegato A.2 al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif., approvato con Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001).

Le ipotesi antecedenti possono ravvisarsi principalmente in caso di ricerche con motivazioni storiche (per cui già qualche espressa specificazione è stata fatta prendendo spunto dal tema della consultabilità), che, a propria volta, potrebbero aprire ad altre questioni, come quella della legittimazione del soggetto richiedente, rispetto a cui non si entra nel merito, dal momento che l'attività di ricerca storica non è fortunatamente riservata, per cui essa non solo può essere svolta da istituzioni d'istruzione supe-

riore, ma anche da qualsiasi persona che per interesse proprio intenda svolgerla. Oltretutto, e per inciso, consideriamo come il dato della causa di morte possa rivestire anche un certo ruolo ed essere rilevante, rispetto ad alcune ottiche nella ricerca storica, solo che, per la "segretezza" che la tutela, potrebbe essere accessibile unicamente nei casi considerati dagli artt. 91 e, soprattutto, 92 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modif., dovendosi fare necessario rinvio ai criteri di accesso alle cartelle cliniche, *ratio materiae*, per cui, va ricordato quanto preveda il comma 2 del testé citato art. 92: " .... 2. *Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:*

*a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;*

*b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile."*

### Le "riprese" aventi ad oggetto i sepolcri

Se i registri cimiteriali assolvono importanti funzioni amministrative, nei cimiteri sono presenti anche sepolcri, nelle loro diverse caratteristiche costruttive, siano essi individuali, di famiglia, o di altre collettività di persone; sono in genere questi ad essere maggiormente interessati a "riprese" (es.: fotografiche, cinematografiche/televisive o altro, indipendentemente dalla tecnologia mediatica cui si ricorra), andando a costituire un ambito non così agevole da affrontare, in particolare per carenza di norme regolatorie (fatte salve, se presenti, quelle del singolo Regolamento comunale di polizia mortuaria), portando a dover operare spesso in termini di analogia. Qualora generalmente oggetto di "riprese" siano i sepolcri, in certi contesti può risultare rilevante anche l'aspetto paesaggistico, oppure quello di ambientazione (si potrebbe ricordare, con ciò evitando citazioni italiane, il film "*Easy Rider*" (1969; diretto ed interpretato da Dennis HOPPER, nonché interpretato da Peter FONDA e da Jack NICHOLSON, in cui alcune scene hanno come ambientazione proprio un cimitero, di News Orleans, città dove i bus turistici prevedono proprio visite guidate

nei cimiteri, che hanno, per più motivazioni, caratteri artistici e di rilevanza architettonica).

Ora la ripresa dei sepolcri non fornisce quasi mai “dati” peculiari ed è del tutto improbabile si tratti di dati personali sensibili, dal momento che generalmente può trattarsi di iscrizioni, generalmente non eccedenti i nominativi e le date di nascita/morte dei defunti, oppure delle loro fotografie o busti riproducenti le fattezze, cosa che spesso è inscindibile dai medesimi “dati” riguardanti altre persone accolte nel medesimo sepolcro. Astrattamente, si potrebbe considerare che non vi siano elementi ostativi a “ripresе”, se non fosse che i sepolcri – fatte salve le inumazioni considerate all’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (muniti di “cippo” riportante i “dati” stabiliti dall’art. 70 stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto sia abbastanza largamente diffusa la prassi di consentire ai familiari, anche non ricorrendo l’ipotesi del precedente art. 62, l’installazione di altri segni distintivi, lapidi, copri-fossa, ecc., riportanti i medesimi “dati” previsti per il “cippo”) – costituiscono “sepolcri privati nei cimiteri” (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), e quindi nella titolarità di soggetti privati.

Sinceramente, viene difficile estendere le considerazioni sulla consultazione degli archivi, siano essi storici o correnti, ai sepolcri, specie ogni qual volta, cioè pressoché sempre, abbiano consistenza fisica, cioè siano edifici, manufatti, anche se le indicazioni sulla consultazione degli atti d’archivio potrebbero essere, in larga parte, assunte quali indirizzi di portata abbastanza generale. Per altro, questioni del tutto analoghe potrebbero sollevarsi per qualsiasi altro edificio o manufatto, anche al di fuori dei cimiteri.

Il fatto che i sepolcri siano nella titolarità (anzi, proprietà dell’edificato, tanto ipogeo che epigeo, almeno per la durata della concessione dell’area cimiteriale) dei loro proprietari porta a considerare, quanto meno in via prudenziale (da parte del comune e/o del gestore del cimitero, se diverso) che vi sia un minimo d’informazione preventiva e, tendenzialmente, di un assenso/consenso (non interessa molto, qui, distinguere se si debba fare riferimento all’uno o all’altro, cosa che, spesso, sconfinava in questioni, per così dire, di “lana caprina”) da parte

dei proprietari, cosa che può frequentemente presentare criticità, quanto meno nell’immediato, di individuazione e reperimento delle persone titolari del sepolcro. Inoltre, talora le modalità costruttive del manufatto presentano caratteristiche tali da separare quanto visibilmente accessibile dall’esterno, rispetto a parti più “interne”, separazioni tante volte di evidente percettibilità (es.: cancellate, porte d’accesso, ecc.), cosa che porta a considerare, per queste ultime, sempre necessario un assenso/consenso dei titolari del sepolcro, non potendosi ricondurre “ripresе”, specie quando effettuate da terzi, nell’ambito del c.d. diritto di sepolcro secondario.

#### **Altre problematiche e considerazioni conclusive**

La materia delle “ripresе” porta con sé anche altre problematiche quali, ad esempio, la possibilità che la loro effettuazione comporti, anche involontariamente, danni, sia al cimitero che a singoli sepolcri, oppure quello dell’effettuazione in orari diversi da quelli di apertura al pubblico (es.: quando siano previste “ripresе” all’alba, al tramonto o, anche, in orari notturni), non senza considerare come anche quando avvengano in orari di ordinaria apertura al pubblico del cimitero, si pone sempre la questione di una qualche regolazione tra quanti effettuino le “ripresе” e il pubblico dei visitatori. Ciò potrebbe essere affrontato in termini di strumenti di assicurazione, per gli eventuali danneggiamenti, o di organizzazione delle presenze, per quanto riguarda gli orari, il che potrebbe collidere con la dotazione organica del soggetto gestore (ponendosi anche la questione di un’eventuale remunerazione di questi costi aggiuntivi per la gestione del cimitero).

Poiché sussiste, comunque, una potestà dei comuni di dettare una specifica disciplina della materia, appare opportuno, anche per esigenze elementari di uniformità, che vi siano elaborazioni che portino ad indicare, suggerire alcune linee guida, utili tanto per i comuni maggiori, dove probabilmente la tematica potrebbe essere più frequente, che per gli altri comuni che, magari a causa della maggiore “accidentalità” di richieste in proposito, maggiormente potrebbero essere esposti a non disporre di strumentazione disciplinare adeguata, per quanto minimale.

Approfondimenti

## Frammenti di privatistica sullo *Jus Sepulchri* tra dottrina e giurisprudenza

### Proprietà superficiaria cimiteriale o solo diritto d'uso?

di Carlo Ballotta

*Lo Jus Sepulchri, si fonda essenzialmente su un sostrato materiale (l'opera muraria con il corredo delle suppellettili funebri) senza il quale verrebbe meno la sua stessa ragion d'essere e la possibilità di un pieno ed effettivo esercizio, si potrebbe, pertanto, asserire che Jus Sepulchri è diritto reale, nonché patrimoniale, sul manufatto funerario non possano non essere valutati se non in stretto collegamento fra loro, così l'ammissibilità di una circolazione separata dell'uno dall'altro deve senz'altro escludersi, siccome, fra l'altro, non trova giustificazione economica il diritto reale sul mero sepolcro se e quando spogliato del diritto di sepolcro primario e personalissimo.*

#### Premessa

Le norme vigenti statuiscono: la DEMANIALITÀ dei cimiteri (art. 824, comma 2 Cod. Civile), la proprietà per i concessionari non dell'edificio, ma del mero materiale del monumento (artt. 63 e 99, commi 1 e 2 D.P.R. 285/1990); il divieto per il Comune di concedere aree per sepolture private a soggetti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione (art. 92, comma 4 D.P.R. citato e paragr. 14.3 Circ. Min. Sanità n. 24/1993). In astratto, se giudicato come diritto di superficie (non così se si accede alla teoria del solo uso) il diritto sul sepolcro (*rectius*: sui materiali) pur sempre intrinsecamente orientato a far valere lo *Jus Sepulchri* primario apparirebbe, agli occhi di certa dottrina, pure alienabile, ma la destinazione generale – che deve essere conservata – produce evidentemente l'effetto di limitare l'esercizio del pieno diritto sul bene, con una curiosa e – quasi – paradossale inversione del comune significato giuridico del concetto di cessione. Si occupa dei sepolcri privati (ossia *uti singuli*) all'interno dei cimiteri COMUNALI (residualmente potrebbero, infatti, sussistere pure i cimiteri “particolari” considerati dall'art. 104, comma 4 D.P.R. 285/1990, comunque sottoposti alla vigilanza comunale, e purché preesistenti rispetto all'entrata in vigore del T.U.LL.SS. – artt. 337, 343 e 394 R.D. 1265/1934 – con cui si sancisce, con norma positiva, ben prima

dell'emanazione dell'art. 824, comma 2 Cod. Civile, avvenuta il 21 ottobre 1941, la titolarità comunale della ciclica attività cimiteriale), con finalità prevalentemente igienico-sanitarie, il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, quando, ad esempio, detta i requisiti tecnico-costruttivi per le nicchie funerarie ed i loculi, subordinando la concessione di terreno cimiteriale all'adozione di un apposito piano regolatore, intesa quale necessaria preconditione *ex* art. 91 D.P.R. 285/1990. La sua formulazione più recente, affetta, *ab origine*, da una certa post-maturità lessicale e di critico raccordo con le fonti legislative sovraordinate, per altro già previgenti, non ha generalmente apportato significative novelle nella disciplina dei sepolcri privati. Le disposizioni che riguardano tale istituto così affascinante si sono, infatti, sostanzialmente mantenute nel passaggio dal R.D. 1880/1942 al D.P.R. 803/1975 – le cui norme in materia (artt. 63, 91 e 92, 95, 96, 99, 100, 103, 104, 106) riprendono, in modo paritetico, quelle, quasi speculari, del R.D. 1880/1942 (rispettivamente gli artt. 93, 68, 72, 73, 76, 77, 80, 81, 83) –, e da quest'ultimo si trascorre all'attuale Capo XVIII D.P.R. 285/1990. Da tale quadro di assoluta continuità, che attraversa varie fasi, istituzionali e culturali, nella storia del diritto funerario italiano, spiccano, però, in questo lungo *excursus* normativo: l'art. 92, D.P.R. 285/1990 (e l'art. 93 D.P.R. 803/1975),



che, rispetto al corrispondente art. 70 R.D. 1880/1942 prevede la concessione di lotti cimiteriali per sepolture private solo per una durata massima di novantanove anni (= abolito il regime della perpetuità), salvo rinnovo e l'implicita abrogazione, per incompatibilità sopravvenuta, dell'art. 71, commi 2 e ss. R.D. 1880/1942 con cui, contraddittoriamente, il Legislatore, in evo prerепublicano, contemplava ancora la liceità degli atti di disposizione sui sepolcri, pur già in vigore del Libro III Cod. Civile con cui si era attuata la piena demanializzazione delle moderne necropoli.

### Ancora sullo Jus Sepulchri

Il diritto di sepolcro è stato classificato come un "*Jus sui generis*", che trae la propria essenza IBRIDA sia dal diritto pubblico sia dal diritto privato, con la commistione di elementi etici e religiosi, tant'è che la funzione del sepolcro è informata, da sempre, all'ordine pubblico, il quale, in questo caso, non costituisce altro se non il carattere di religiosità, trasfusi nel campo pubblicistico. L'elemento etico-religioso viene sottolineato anche dalla giurisprudenza: già Cass. Torino 22 novembre 1883, in F. it., 1884, I, c. 90, afferma che "*non sarebbe concepibile, se non come un'offesa a tutti i sentimenti di umanità, che un creditore facesse assegno per la sua soddisfazione pecuniaria sul diritto speciale di proprietà del sepolcro del proprio debitore, proprietà di carattere sacro e religioso, che differisce di molto dalla proprietà civile, e che è efficace ad attribuire soltanto l'uso conformemente alla sua destinazione, e si può anche dire consacrazione, diritto d'uso avente piuttosto un solo valore morale*"; fino alla più recente Cass. 21 febbraio 1981, n. 1052 (per chiarimenti ulteriori, anche se in una diversa declinazione, si veda anche Sereno Scolaro, Cessione giudiziale di sepolcro a ristoro di debito: condizioni di ammissibilità ed effetti, su I Servizi Demografici, dell'1 gennaio 2009, Maggioli Editore).

### Una figura giuridica vista ... al caleidoscopio

Il diritto di sepolcro (un diritto ... al plurale, secondo una felice ed icastica definizione di G. Musolino) si articola in un plesso di poliedriche situazioni giuridiche, corrispondenti a distinti ed autonomi diritti, tant'è che si ripartisce tradizionalmente in:

- a) il diritto primario al sepolcro, che consiste nel diritto ancipite di essere seppelliti (*Jus Sepeliri*) o di seppellire altri in un dato sepolcro (*Jus Inferendi Mortuum in Sepulchrum*);
- b) il diritto secondario di sepolcro (*iter ad sepulchrum*, nel diritto romano), il quale si estrinseca nella libertà, spettante a chiunque sia congiunto di persone le cui spoglie si trovino in un determinato sepolcro, di accedere alla prefata tomba per il compimento degli atti votivi di *pietas* e di opporsi ad ogni azione che concreti profanazione e comunque forme di oltraggio a quella sepoltura; trattasi, secondo la dottrina e la giuri-

sprudenza più moderne, di un diritto personale e, anzi, personalissimo di godimento, *in re aliena*;

c) il diritto sul sepolcro in senso stretto, o diritto sul manufatto in sé e sui materiali che lo compongono, avente ad oggetto l'edificio sepolcrale e gli eventuali accessori commemorativi (e su questo tema verterà la nostra analisi d'approfondimento);

d) il diritto alla intestazione del sepolcro (c.d. *Jus Nominis Sepulchri*), esso consta nel diritto di apporre il proprio nome sul sepolcro da parte del fondatore e di tutti gli aventi diritto tumulati nel sepolcro stesso; senza discriminazione di genere tra rami famigliari di agnazione o di cognazione;

e) il diritto di scelta del luogo di sepoltura (*Jus Elegendi Sepulchrum*): è di un diritto della personalità spettante – in vita – all'interessato, che può formare oggetto di un mandato *post mortem exequendum* ovvero può essere inserito nella scheda testamentaria (art. 582, comma 2 Cod. Civile); in mancanza di tale manifestazione di volontà la decisione su modalità ed ubicazione del *sepulchrum* spetta ai congiunti più stretti, giusta il criterio di pozziorità enunciato in tema di cremazione, ma estensibile, *a fortiori* a tutte le forme di sepoltura, anche alle più convenzionali, *ex art. 79, comma 1, II Periodo D.P.R. 285/1990*, quali titolari dell'interesse alla tutela del sentimento di pietà e memoria del defunto. In realtà, si tratta di un principio prima pretorio (= uniforme elaborazione giurisprudenziale per dirimere conflitti endo-famigliari, poi cristallizzato – finalmente – nel diritto scritto. Il rimando nello *Jus Positum*, a volte anche di rango costituzionale, al diritto naturale evoca alla mente lo *Jus Sepulchri*, diritto atavico ed ancestrale che nasce in epoca immemorabile, disciplinato dalla consuetudine *praeter legem*. Quest'ultimo si distingue dal diritto successorio, ossia dalle normali, stabilissime regole che governano il trapasso del patrimonio *mortis causa*: ai fini della segnalata differenziazione semantica e funzionale, è la volontà, manifestata dal concessionario primo, all'atto della fondazione, ragion per cui, una volta accertato che in tale momento istitutivo della *Lex Sepulchri* (art. 1372 Cod. Civile?), fu impressa al sepolcro natura familiare e non ereditaria, le successive vicende della mera proprietà dell'edificio sepolcrale nella sua materialità diventano ininfluenti, nel senso che la identificazione dei soggetti titolari del diritto primario di sepolcro, inteso nella sua duplice accezione di diritto ad essere sepolti o a dar sepoltura in quel determinato sacello, va comunque operata in base al volere, espresso o presunto, del fondatore in stretto riferimento alla rosa dei familiari annoverati tra i destinatari (è la cosiddetta "RISERVA" formalizzata in norma scritta e generale *ex art. 93, comma 1, I Periodo D.P.R. 285/1990*), sicché il diritto del singolo deve ritenersi sorto *ex capite e jure proprio* sin dal momento della nascita (e per i *nondum nati*, ossia i nascituri?) e non può essere trasmesso né per atto tra vivi né per suc-

cessione *mortis causa*, non si perde per prescrizione (*in facultativis non datur praescriptio*. nonché *actio nondum nata non praescribitur*) o rinuncia (???) La retrocessione dismissiva, con dichiarazione abdicativa sullo *Jus Sepulchri* è comunque sempre lecita, come atto personalissimo, unilaterale, scritto ed irrevocabile) e, inoltre, integra una particolare forma di comunione tra i contitolari (da non confondersi con la comunione di proprietà o di altro diritto reale sul bene) proiettata a persistere nel tempo sino al venir meno della pluralità degli aventi diritto; solo dopo il sepolcro si trasforma da familiare in ereditario (v., in tal senso, Cass. Civile n. 5015/1990 e Cass. 29.9.2000, n. 12957.). Lo *Jus Sepulchri* è, perciò, diritto della persona, perché appartiene ad una famiglia (per ragioni, quindi, di coniugio *ex art. 29 Cost.*, o di D.N.A.!) ed in quanto discendente del primo titolare, in altre parole “[...] *come portatore di un interesse morale e spirituale alla conservazione del bene stesso, a motivo della tumulazione nel sepolcro delle mortales exuviae dei più stretti congiunti, il singolo è titolare di una posizione giuridica soggettiva di carattere sostanziale che abilita ad agire per la difesa, la conservazione e il ripristino dell’interesse stesso, ove se ne prospetti l’illegittima lesione da parte di chiunque*” (Musolino 2001, 472). Abbiamo visto, dunque, che il diritto di proprietà (ma non quello d’uso!) sulla costruzione è soggetto alle norme generali del Cod. Civile, ed è trasferibile per via ereditaria tramite successione legittima o testamentaria, almeno per quanto riguarda gli oneri mantenitivi e di conservazione in solido e decoroso stato *ex art. 63, comma 1 D.P.R. 285/1990*. Si rammenta come, in merito l’istituto dell’eventuale subentro nella titolarità dello *Jus Sepulchri*, e dei diritti di gestione afferenti alla tomba, l’Ente Locale abbia ampio potere di regolamentazione, in sede locale, attraverso lo strumento principe del regolamento municipale di polizia mortuaria.

#### **In difesa dello *Jus Sepulchri*: tra proprietà e possesso**

Siffatto diritto di natura reale e patrimoniale, come spesso ci ricorda il supremo giudice della nomofilia, assimilabile, per alcuni giuristi (ma non per altri!) al diritto di superficie, è opponibile, su iniziativa del concessionario, agli altri privati ed è tutelabile con esperimento dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria di tutte le azioni petitorie solitamente spettanti al proprietario per la difesa del diritto dominicale, ivi compresa l’azione di rivendica. Tale competenza trova supporto nel costante indirizzo della Cassazione, secondo la quale il giudice ordinario conosce di ogni controversia tra i privati concernente i rapporti di natura privatistica che accedono alla concessione relativa a beni demaniali. Infatti, i caratteri di inalienabilità e di imprescrittibilità dei beni demaniali non impediscono al concessionario di esercitare nei confronti de-

gli altri privati, *jure privatorum*, appunto, sia l’azione di spoglio (art. 1168 Cod. Civile) che l’azione di manutenzione (art. 1170 Cod. Civile) per la tutela delle facoltà che compongono l’oggetto dell’atto di concessione. Pertanto, qualora la tomba fabbricata dal concessionario subisca turbativa o molestia per effetto della trasgressione alla distanza minima tra costruzioni funerarie limitrofe prevista dal comune concedente nel piano regolatore cimiteriale, lo stesso potrà agire con *actio negatoria servitutis* per assicurarsi il ripristino dello stato dei luoghi, compreso l’arretramento del nuovo manufatto di quella misura sufficiente per far cessare la situazione lesiva. È valida, dunque, per il titolare del diritto sul sepolcro, vista la sostanziale coincidenza della posizione giuridica soggettiva, la stessa possibilità che l’art. 949 Cod. Civile riconosce al proprietario di un fondo di difendersi dal pregiudizio derivante dalle pretese o molestie altrui. Ciò legittima il concessionario ad agire anche contro i concessionari delle aree confinanti per ottenere la cessazione delle situazioni, che arrechino pregiudizio al contenuto del proprio diritto, poste in essere dagli stessi ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, qualora tali comportamenti (indebiti?) non siano conformi al titolo rilasciato a siffatti concessionari e non richiedano, quindi, il preventivo annullamento (in autotutela, con atto di riesame *ex L. 241/1990*?) del relativo provvedimento amministrativo di concessione. Diverso sarebbe, invece, il problema se l’attività posta in essere dai concessionari vicini rientrasse, eventualmente, nell’ambito dei poteri loro concessi; in questo caso il titolare danneggiato non potrà rivolgersi al giudice ordinario, ma dovrà far ricorso al giudice amministrativo territoriale per far dichiarare l’illegittimità di suddetti provvedimenti.

#### **La *Lex Sepulchri***

L’atto solenne con il quale il concessionario primo fonda il sepolcro *sibi familiaeque suae* genera “[...] *un particolare tipo di comunione fra i contitolari, caratterizzata dalla mancanza della quota come titolo per partecipare alla comunione, e dell’assoluta indisponibilità, con atti inter vivos o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità del diritto del singolo titolare e dei suoi aventi causa*” (Musolino 2001, 475). Lo *Jus Sepulchri* determina, perciò, una particolare forma di comunione solidale ed indivisibile, regolata da norme non ordinarie, in cui tutti i portatori, in vita, dello stesso, per la fruizione, nel loro *post mortem*, del vano sepolcrale, sono posti su un livello di pari ordinazione, sarà, così, la cronologia degli eventi luttuosi (premorienza) a scandire l’accesso delle rispettive salme nella tomba, salvo, forse un equilibrato e razionale frazionamento pattizio dei posti salma ancora disponibili tra gli aventi diritto, con atto interprivatistico, da notificarsi al Comune (cui, l’Ente Locale resta, per altro, estraneo in caso di lite). Il riferi-

mento al diritto al sepolcro ci permette, allora, di leggere nelle maglie del nostro Ordinamento la concreta possibilità di individuare un bene, con peculiari finalità ontologiche e caratteristiche, che richiede una regolamentazione non comune diretta a tutelarne l'effettivo scopo, nel caso concreto il culto del ricordo e la devozione verso i propri morti. È apparso utile, in ultima istanza, distinguere, in questa eclettica stratificazione tra più piani normativi, quasi meta-giuridica, uno *Jus Sepulchri* come diritto sul bene (suolo e manufatto) da avviare al ricevimento dei feretri. L'edificazione del sepolcro ha, infatti, un triplice obiettivo di sistema. Il primo è definibile come generale e generico, relativo all'uso di accogliere salme, comune alle costruzioni cimiteriali dedicate al culto dei defunti e non, quindi, con fini ... abitativi, anche se pare pleonastico o quasi ultroneo ricordare come l'insana promiscuità tra vivi e morti (e, provocatoriamente ... per le ceneri in affido ex L. 130/2001?) sia tassativamente inibita ex art. 340 T.U.LL.SS. Esso non va mai mutato, se non nei casi concessi dalla legge (soppressione del cimitero?) Il secondo poi, tipico o attuale, è quello familiare o ereditario in base alla *Lex Sepulchri*. Infine, si può riconoscere una postrema destinazione specifica, quasi nominativa, specie se i loculi sono in qualche modo già "prenotati" riguardante le singole nicchie ove saranno tumulate le spoglie mortali degli aventi diritto. Il sepolcro familiare è predisposto a questi usi, essi sono funzionali al principio di unità assoluta che lo caratterizza, salvaguardando l'indivisibilità della tomba gentilizia (ammessa affinché si mantenga l'obbligo di destinazione, trattandosi di cosa che, se divisa, cesserebbe di servire all'uso a cui è preordinata e preposta, ex art. 1112 Cod. Civile) e l'unità architettonica, che pure fa parte, e non certo secondariamente, della comunione.

### Un vero e proprio diritto di proprietà?

Secondo un'autorevole letteratura giuridica (Carresi, sepolcro – diritto vigente), poi, quello sul sepolcro è un diritto reale innominato, forse quale rarefatta eccezione al dogma del *numerus clausus* dei diritti sulla res, poiché la proprietà dei singoli elementi mobili formanti il sepolcro stesso non comporta necessariamente la proprietà del *corpus compositum*: essa non spetta al titolare, perché gli farebbe difetto, sia pur limitatamente all'ipotesi di conflitto con il comune, la piena protezione che caratterizza questo diritto. Fra il diritto sul manufatto e il diritto di essere seppellito e/o seppellire altri vi è una strettissima correlazione, soprattutto se ponderiamo attentamente su questo aspetto: il fine (ad un tempo voluto dal privato e necessario dal punto di vista pubblicistico) della richiesta di concessione amministrativa da parte del privato è l'acquisizione di un luogo certo ove i feretri, quello proprio e degli altri soggetti individuati dalla *Lex Sepulchri* troveranno fisicamente dimora sino alla naturale saturazione

degli avelli (da intendersi in senso ampio e dilatato a tutte le trasformazioni di stato post-mortali, anche intermedie, in cui un corpo umano degradi dopo la morte) oltre la quale lo *Jus Sepulchri* spira *ex se*, visto anche il logicissimo (... insomma se non c'è più posto!) l'art. 93, comma 1, II Periodo D.P.R. 285/1990, per tutta la durata della concessione stessa.

### Un'ipotesi innovativa, e molto convincente

La dottrina meno recente discetta anche in termini di enfiteusi e di servitù prediale, che per alcuni si prospetterebbe solo quando il sepolcro sia appoggiato a un muro di cinta o a un muro comune a proprietari di altri sepolcri o in fattispecie consimili. Per l'art. 1021 Cod. Civile chi ha diritto di uso su una cosa può servirsi della stessa per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia, così come per l'art. 93, D.P.R. 285/1990, il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e dei suoi familiari. Oltre all'impiego linguistico nelle norme speciali (perché tale, nel nostro "strano" e vituperato ordinamento funerario è ancora il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, in quanto corpus normativo a rilevanza igienico-sanitaria) del termine "USO" (che compare pure nell'art. 90 D.P.R. 285/1990), emerge nel Cod. Civile e nelle sullodate disposizioni regolamentari l'intento di soddisfare esigenze prettamente di carattere personale e familiare, dunque *extra commercium*. Mentre l'espressione "USO" potrebbe riferirsi alla separazione fra il così detto uso causale, che compete al proprietario sulla cosa di sua proprietà, in contrapposizione all'uso formale, spettante al titolare dello *Jus in re aliena*, il diritto scaturente dalla concessione amministrativa appare, comunque, potersi catalogare come un diritto reale, analogo, per molti tratti, all'uso, da cui si riverbera quale fattispecie speciale (*Usus Sepulchri*), come quella che ha portato a individuare l'*Usus Domus* e, quindi, il diritto di abitazione. Si tratta di un diritto sulla "RES" che comprende esclusivamente i poteri di uso (*uti*) formati dall'impiego relativo alla destinazione sepolcrale (da cui il bene non può essere distratto dal concessionario a pena di decadenza-sanzionatoria), attraverso l'esercizio delle facoltà dette diritto primario e secondario, mentre non si ha "frui", trattandosi di un bene naturalmente infruttifero. Quanto ai frutti civili, questi non sono consentiti (ex art. 92, comma 4 D.P.R. 285/1990). Così come accade per il diritto di uso ex art. 1021 Cod. Civile anche lo *Jus Sepulchri*, infatti, si configura quale posizione giuridica personale: la concessione è normalmente (*presumptio juris tantum*) a favore del fondatore che sottoscrive l'atto concessorio (con relative obbligazioni MANUTENTIVE e di RISULTATO) e dei suoi familiari (anche *nondum nati*, art. 1023 Cod. Civile), individuati dalla *Lex Sepulchri*. Per questo motivo, ragioniamo di un diritto di cui non si diventa titolari, se non sulla base della *Lex medesima* e della con-

cessione comunale (art. 1024 Cod. Civile circa l'impe-  
dimento di cessione e di locazione, corroborato, poi,  
anche dall'art. 92, comma 4 D.P.R. 285/1990 e dalla  
stessa natura demaniale del bene (art. 823, comma 1  
Cod. Civile). Sempre sul modello del diritto di uso, il  
privato, nel momento in cui consegue – a titolo onero-  
so ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 95 e  
[deduttivamente] 103 D.P.R. 285/1990 – il perfezio-  
namento della concessione da parte del comune, otter-  
rebbe sulla cappella cimiteriale, solo una servitù per-  
sonale, il diritto cioè, per il concessionario di servirsi  
di essa limitatamente alle necessità funebri sue e della  
sua famiglia (art. 1021 Cod. Civile), bisogni, dunque,  
individuati esclusivamente nella sepoltura e nel culto  
dei familiari defunti. Il concetto di famiglia, ai fini  
dell'originale diritto in esame, è – come per altre fatti-  
specie giuridiche – a sua volta speciale, dovendo essa  
esser definita in base alla volontà del fondatore (e-  
spressa o tacita) sulla scorta della *Lex Sepulchri*, se-  
condo la disciplina legale consuetudinaria contenuta  
nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Par-  
rimenti, la durata del diritto è quella della vita dell'u-  
suario speciale (cioè del fondatore e dei familiari da  
lui individuati, pure per *i nondum nati* al momento  
della fondazione) (art. 979, comma 1 Cod. Civile sulla  
scia del richiamo effettuato ex art. 1026 Cod. Civile),  
con il limite dei novantanove anni, pur sempre rinnova-  
bili, a discrezione del Comune. L'eventuale costru-  
zione del *monumentum* (di cui il concessionario ha la  
proprietà limitatamente ai materiali e, comunque, nel  
caso di trasferimento del cimitero, il privato perde  
anch'essa se non provvede da sé al trasferimento dei  
materiali stessi con lo *Jus Retinendi* riconosciutogli  
dall'art. 98 D.P.R. 285/1990 in contrapposizione allo  
*Jus Tollendi* dell'Amministrazione Comunale) po-  
trebbe rientrare nella disciplina delle addizioni, enu-  
merate dalle norme ordinarie sull'uso (in questo caso  
si vedano le norme sull'usufrutto, in quanto coerenti:  
art. 1026 Cod. Civile). Peculiare elemento di specialità  
della posizione attiva in esame (peraltro, comune ad  
altre situazioni giuridiche nascenti da concessione  
amministrativa) è il suo duplice atteggiarsi: diritto rea-  
le non *erga omnes*, ma solo verso gli altri privati, e  
interesse legittimo nei riguardi dell'ente pubblico.

**La teoria più classica dello *Jus Sepulchri* come di-  
ritto di superficie, ai sensi dell'art. 952 Cod. Civile**

*“In questi ultimi anni la Magistratura ha più volte as-  
serito che nella concessione di un'area cimiteriale  
non si verifica alcuna diminuzione del patrimonio  
pubblico ed il diritto del concessionario risulta, oltre  
che subordinato, anche strumentale all'interesse pub-  
blico di affidare a soggetti estranei al comune la cura  
di una parte dei luoghi destinati alla sepoltura degli  
estinti.*

*Il diritto di realizzare il sepolcro familiare viene,  
quindi, qualificato dalla giurisprudenza come un dirit-*

*to soggettivo perfetto di natura reale, paragonabile al  
diritto di superficie, che il concessionario può vantare  
nei confronti degli altri privati, esso, però, si affievolisce  
nei confronti della pubblica amministrazione, de-  
gradando ad interesse legittimo, nei casi in cui esi-  
genze di pubblico interesse impongano o consiglino al  
comune di attivare il potere discrezionale di revoca  
della concessione”* (così D. Buson ne: I Servizi De-  
mografici, n. 9/2003).

A favore del diritto sul sepolcro come diritto di super-  
ficie si schierano apertamente diversi illustri autori,  
ecco una rapida carrellata sui loro studi: Pasetti Bom-  
bardella, voce Superficie (diritto privato), in Enc. dir.,  
XLIII, Milano 1990, p. 1475 e pur con riserve, Puglie-  
se, Della superficie, nel Comm. Scialoja-Branca, Bo-  
logna-Roma 1976, p. 584, questi, dopo aver osservato  
come la dottrina sulla superficie, vigendo il codice del  
1865, in cui però non era ancora presente la demania-  
lizzazione dei sepolcreti, avesse mostrato particolare  
interesse per i sepolcri privati nei cimiteri comunali,  
riscontra che il diritto, acquistato dal concessionario  
sul suolo comunale, pare in questo caso meno subor-  
dinato all'interesse pubblico e, dunque, più facilmente  
identificabile con il diritto di superficie, separando  
comunque la proprietà superficaria se l'oggetto del  
diritto sul sepolcro è una costruzione già ultimata, dal  
diritto di superficie (in senso stretto). Per Balbi, Il di-  
ritto di superficie, Torino 1947, p. 102, invece il con-  
cessionario di una sepoltura privata in un cimitero  
comunale è titolare di un diritto di proprietà superfi-  
ciaria su suolo demaniale permesso da una legge spe-  
ciale, mentre è opinione di Scarano (Il c.d. “diritto al  
sepolcro”, in Notariato, 1996, p. 352), che il diritto sul  
sepolcro familiare non possa reputarsi un diritto per-  
sonale il quale trae origine *Jure proprio* e per *vincu-  
lum sanguinis*, bensì un diritto reale con una particola-  
re destinazione in deroga al postulato del *numerus  
clausus*. Reina, poi, evidenzia come il Comune, che ha  
la proprietà demaniale del cimitero, rispetto ad una  
parte determinata di esso, possa porre in essere una  
*servitus futuri edificii* a favore del sepolcro gentilizio.  
Con tale atto di concessione si darebbe vita ad un di-  
ritto complesso, detto di superficie – risultante da un  
diritto di servitù intercorrente fra il sepolcro e l'area, e  
da un diritto *in re aliena ad aedificandum*,  
soggetto a prescrizione per effetto del non uso venten-  
nale (art. 954, comma 4 Cod. Civile, ma si mediti at-  
tentamente anche sull'art. 92, comma 3 D.P.R. 285/  
1990 in merito al “non uso” come causa di decaden-  
za.). Contra Salis (La superficie), secondo cui per i  
sepolcri deve eccettuarsi che ci si trovi in presenza di  
concessioni superficiali, poiché le finalità del rego-  
lamento di polizia mortuaria fanno intendere che  
“[...] Siamo nel campo del diritto pubblico, nel quale  
necessariamente non valgono principi identici o ana-  
loghi a quelli che valgono nel campo del diritto priva-  
to”. Si tratterebbe, invece, di USO se l'oggetto della

concessione è il suolo demaniale; Peretti Griva, In tema di disponibilità del sepolcro familiare e Mazzacane assegnano, infine, al sepolcro carattere speciale, risultante dalla sovrapposizione di un diritto privato e di un diritto pubblicistico, da catalogarsi, anche, per criterio di esclusione, quale diritto reale immobiliare. Seguendo la linea ermeneutica, forse ancora maggioritaria, almeno nell'orientamento della Cassazione, per cui il D.P.R. 285/1990 conferirebbe al concessionario un completo diritto di proprietà superficaria, potrebbe sorgere il dubbio che il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria sia palesemente illegittimo nelle parti in cui, seppur indirettamente, proibisce gli atti di disposizione sui sepolcri, per violazione dell'art. 42, comma 2 Cost., poiché, pur non avendo forza, né valore di legge, è infatti indubbiamente fonte secondaria, poiché emanato dopo la L. 400/1988, impone pesanti limiti sulla proprietà privata, (è tuttavia pacifico come, *abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata*, per cui l'art. 71, commi 2 e ss. R.D. 1880/1942 sia stato definitivamente, ed in maniera irreversibile, caduto con l'avvento del D.P.R. 803/1975 e sarebbe in qualche misura anacronistico parlare ancora di compravendita dei sepolcri, stante la demanialità acclarata dell'impianto cimiteriale). La *ratio* del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (veicolata nell'Ordinamento, almeno dal 10 febbraio 1976 con l'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 e confermata dal D.P.R. 285/1990), come scelta politica di fondo e strategica, moralmente pure condivisibile, sarebbe quella di evitare la circolazione dei titoli di sepoltura o dei sepolcri stessi, (sempre vista con diffidenza almeno negli ultimi 40 anni!) introducendo implicitamente un'interdizione di eventuale alienazione a carico dei concessionari: art. 92, comma 4 D.P.R. 285/1990, in forza di una destinazione d'uso personale e familiare ai termini dell'art. 93 D.P.R. citato). Invero, questa plausibile eccezione non è mai stata sollevata avanti il T.A.R. in sede di giudizio (ma poi con quali esiti impre-

vedibili? ... dopo tutto *Jura novit curia!*), per espungere la norma "incriminata" dall'Ordinamento (e il risultato disastroso sarebbe lo scardinamento dell'odierno assetto dei cimiteri italiani sino ad oggi, almeno, sottratto ai capricci del mercato), siccome, però, appare assai improbabile che il Legislatore, nel non ancora remoto anno 1990, in sede di redazione del D.P.R. 285/1990, abbia trascurato un'implicazione di tale importanza, si ritiene che il diritto del concessionario non sia di superficie, ma di uso, poiché tale diritto, a differenza della superficie, non comporterebbe l'acquisto della proprietà sulla costruzione. Quest'ultima sarebbe di proprietà del comune sia se la cappella sia già costruita (e, scaduta la durata a tempo determinato di max 99 anni rientra in possesso dell'Ente Locale per essere riconcessa in godimento ad un nuovo titolare), sia quando sia eretta *ex novo* dal primo concessionario, interpretando estensivamente l'art. 824, comma 2 Cod. Civile e a questo punto supponendo che il vocabolo cimitero concettualmente racchiuda non solo l'area cimiteriale, con le quadre ad inumazione, opportunamente recintata (art. 61 D.P.R. 285/1990) e circondata da congrua fascia di rispetto (di cui all'art. 388 T.U.LL.SS., così come novellato dall'art. 28 L. 166/2002), ma anche per attrazione (o ... accessione?), i sepolcri privati su di essa insistenti: dopo tutto come recita il celebre brocardo latino "*Quidquid inaedificatur solo cedit*" (principio poi recepito dagli artt. 934-937 Cod. Civile che si applica, tra l'altro quando per smantellamento del cimitero, decadenza, retrocessione, revoca o abbandono amministrativo della concessione il Comune rientri in possesso del elemento fabbricato nel sopra o sotto suolo, con libertà o di abbattimento o di nuova concessione a chiunque abbia presentato richiesta, secondo modalità, tempi e procedure dettati dal regolamento comunale di polizia mortuaria di cui ogni Ente Locale deve necessariamente dotarsi, *ex art.* 344 e 345 T.U.LL.SS., per il buon governo del proprio patrimonio cimiteriale.

# Il primo portale italiano del settore funerario Indispensabile per la P.A. e per i professionisti Nato dalla fusione di euroact.net e funerali.org



**FUN.NEWS**



**GIURISPRUDENZA  
DI SETTORE**



**NORME STATALI  
E REGIONALI**

**CIRCOLARI E  
RISOLUZIONI**

**RIVISTA  
I SERVIZI FUNERARI**



# www.funerali.org



**QUESITI**

**TG.FUN**



**BLOG DI NOTIZIE**



**STATISTICHE**



## Abbonamento PREMIUM annuale a tutti i servizi del sito

- ✓ N. 1 quesito da porre alla Redazione
- ✓ N. 4 numeri della rivista trimestrale on-line *I Servizi Funerari*,
- ✓ Visione di tutti i contenuti del sito in materia funebre, cimiteriale e di cremazione:
  - ✓ Norme statali e regionali
  - ✓ Notizie tecniche [Fun.News]
  - ✓ Circolari e Risoluzioni
  - ✓ Quesiti a cui si è già data risposta
  - ✓ Giurisprudenza di settore
  - ✓ Visione TG.fun, Video-Notiziario tecnico
  - ✓ Statistiche (Italia ed Estero)
  - ✓ Visione on-line arretrati *I Servizi Funerari* dal 2002

**Al costo di € 595,00 + Iva** (tariffe in vigore dal 01.01.2016)



**TEL. 0532.1916111**



**Cultura** Turismo alla ricerca di tombe famose

di Emanuele Vaj

*Viaggiatori nelle città dei morti.**Boom di presenze alle tombe di scrittori e artisti. E c'è chi si ribella: "Fermate il turismo macabro".*

I tempi in cui ci andavano a passeggiare solo le "britanne vergini" care a Ugo Foscolo nei Sepolcri sono lontani. Anzi, sono proprio finiti. Ora i cimiteri – quelli d'interesse storico o artistico, ma non solo – sono sempre più affollati di turisti. C'è chi va a Buenos Aires per infilare una sigaretta tra le dita di Gardel, il re del tango, e chi a Baltimora per il cosiddetto "brindisi di Poe", sperando di trovare tre rose rosse e una capace bottiglia di cognac sulla tomba del grande scrittore. E poi ci sono quelli che a gruppi più o meno ordinati marciano al seguito delle guide nei cimiteri più famosi, tappe fisse di molti itinerari turistici. E, però, questo può anche creare dei problemi come quelli denunciati dai veneziani disturbati dall'andirivieni incessante di comitive di visitatori del cimitero di San Michele attratte dai defunti illustri e dalla bellezza del luogo, tanto che l'amministrazione comunale ha sommessamente lanciato un appello perché venga tutelata la sacralità del cimitero.

Sulla laguna riposa per esempio Ezra Pound, il grande e discusso poeta americano; o un gigante della musica come Igor Stravinskij; o ancora il grande impresario Sergej Diaghilev, fondatore

dei "balletti russi". Per non parlare di Josif Brodskij, il poeta russo esiliato in America, premio Nobel per la letteratura, che volle fortissimamente essere sepolto nella città cui aveva dedicato splendide poesie e un libro, *Fondamenta degli incurabili*: è qui dal '96, in questo paesaggio, come scrisse "*capace di fare a meno di me*".

Ma i turisti dei cimiteri sembra proprio non possono fare a meno di lui, né di tanti altri magari più famosi, basta pensare a Jim Morrison, e alla sua tomba al Père Lachaise parigino meta di affollatissimi pellegrinaggi. Le agenzie di viaggio sono molto attente alle loro esigenze, l'editoria sforna guide specifiche, le pubblicazioni sui singoli monumenti sono migliaia, anche perché si tratta di complessi che hanno spesso un grande interesse storico e artistico.

In più, i cimiteri raccontano. Sono storia e romanzo insieme. Basti pensare al Père Lachaise parigino, caro al signor Malaussène di Pennac, che è comunque visitabile in modo virtuale – senza disturbare nessuno – su Internet. È forse il più famoso del mondo: cominciò a parlarne Balzac in Papà Goriot quando nessuno voleva essere seppellito su quella collina fuori mano, divenne

sempre più appetibile grazie a una accorta politica di traslazioni (le autorità cominciarono a spostare lì i resti più illustri, come quelli di Abelardo e Eloisa) e per tutto il Novecento è stato il cimitero per eccellenza, quello dove riposano Jim Morrison e Oscar Wilde. Così gallonato, non aderisce neppure all'Associazione dei cimiteri storico monumentali europei, costituita a Bologna nel 2001, e che conta 79 aderenti, da quello del Verano a Roma al certamente meno noto di Plymouth, sul mare della Cornovaglia.

L'anno scorso un sito Internet molto frequentato dai viaggiatori ha pubblicato la sua top ten, che vede in testa Highgate, a Londra, dove riposano le ossa di Karl Marx, e solo secondo il Père Lachaise. Seguivano l'Antico cimitero ebraico di Praga, il cimitero protestante di Roma che ospita le spoglie di P. B. Shelley e John Keats, i due grandi poeti romantici, il Cimitero centrale di Vienna, con i suoi musicisti (Beethoven, Schubert, Brahms, Johan Strauss), e via gli altri, dalle Catacombe di Roma al quello di Staglieno, a Genova, da Montjuïc (Barcellona), a Montparnasse (ci riposa Charles Baudelaire), per finire con Lipsia, dove sorge in un parco meraviglioso il "Cimitero meridionale".

Nell'era del turismo di massa, tutti fanno gara per diventare sempre più ... appetibili. L'ingresso è gratuito, e quindi non è facile contare i visitatori, ma l'impressione generale è che aumentino di anno in anno. Può suonare un po' macabro, ma siamo in un settore che non conosce le crisi: e

non per i soliti motivi che provocano per lo più scherzosi scongiuri. C'è qualcosa di più, che va al di là dell'interesse architettonico. C'è la "genuinità del passato", qualcosa di molto difficile da conservare. È questa la tesi di Robert P. Harrison, italianista americano che insegna a Stanford, autore di "Il dominio dei morti", un affascinante saggio letterario e antropologico pubblicato da Fazi qualche anno fa. *"I turisti – ci spiega – vanno a cercare, questa è almeno la mia impressione, non i cimiteri ma la tombe. Se Jim Morrison, anziché sepolto al Père Lachaise, fosse stato cremato e le ceneri disperse, i giovani che vanno là in pellegrinaggio, che farebbero? In un certo senso sarebbe per loro una perdita culturale"*.

La tomba è un tema caro agli artisti (non solo Foscolo: Cees Nooteboom, il grande scrittore olandese, ha appena pubblicato – ma non ancora in italiano – Tombe, un libro diario delle sue visite ai sepolcri di mezzo mondo, da quello di Montale a quello di Susan Sontag). Ora è diventato anche un fenomeno di massa, che porta con sé un carisma ancestrale. *"Nessuno pensa che il morto abbia una vita postuma nel luogo dov'è sepolto, come invece immaginavano gli antichi – fa osservare Harrison –. Eppure quel luogo rimane importante per noi"*.

Ha a che fare con la potenza del passato. E non è facile vedersela col passato, *"Ma la data che c'è scritta sulla tomba è la prova che il passato è passato"*. Sarà questo che andiamo oscuramente cercando?



Recensione **La rimozione**

**Storia di Giuseppe Tavecchio, vittima dimenticata degli anni di piombo**

Andrea Kerbaker, Marsilio Ed., 2016, pag. 248, €. 30,00

di Andrea Poggiali



La storia di una morte fin troppo rapidamente rimossa, quella di Giuseppe Tavecchio, un pensionato milanese vittima innocente degli scontri che insanguinavano l'Italia all'inizio degli anni '70.

L'11 marzo 1972 Tavecchio stava andando a fare

la spesa. A Milano, in quel momento, c'erano dei disordini di piazza: la zona che Tavecchio stava attraversando era tranquilla, ma da una camionetta della polizia, diretta a tutta velocità verso la sede del Corriere della Sera assalita da estremisti, partì un candelotto lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo.

L'intenzione dei poliziotti era di "liberare la strada". Liberare da cosa? In quel tratto non c'erano assembramenti. Il pensionato, colpito alla nuca, morì dopo alcuni giorni di agonia. L'atteggiamento delle istituzioni verso la famiglia fu molto freddo, e durante il processo vi furono strani tentativi di depistaggio: un'impeccabile autopsia riuscì però a bloccare fantasiose ricostruzioni. Ci furono comunque aree di opacità, nello Stato.

Il comportamento degli agenti trova spiegazione solo nel clima di guerriglia urbana che si respirava in quel periodo e che era destinato a precipitare ulteriormente negli anni successivi. Può sembrare esagerato parlare di guerra, eppure è il quadro che emerge dal libro: è anche il ricordo di molti della mia generazione. In alcune pagine, bellissime e angoscianti, l'autore passeggia nel centro di Milano e

annota le lapidi in memoria dei caduti dei due opposti fronti. Neri uccisi da rossi, rossi uccisi da neri: a colpi di pistola, bruciati vivi con le molotov, per arrivare al culmine dell'orrore con lo studente Ramelli, a cui sfondarono il cranio a mazzate.

Manca una lapide per Giuseppe Tavecchio. Non apparteneva ad alcun schieramento e quindi non venne ricordato da nessuno. L'Italia di allora era così, e temo non sia molto cambiata.


Il libro termina con una considerazione amara: i mezzi di informazione, che dedicarono poche righe alla tragedia del pensionato milanese e della sua famiglia, si mossero ben diversamente di fronte alla morte dell'editore Feltrinelli avvenuta poche settimane dopo. Mi collego a questa chiusura per segnalare "LA STRANA MORTE DEL COMPAGNO OSVALDO", di Stefano Buzzi – Alessandro Rossi, Salvadè Editore 2005.

"Osvaldo" era il nome di battaglia scelto da Giangiacomo Feltrinelli, singolare figura di miliardario innamorato della rivoluzione, saltato in aria il 14 marzo 1972 mentre stava sistemando una carica esplosiva su un traliccio dell'alta tensione presso Segrate, in provincia di Milano. Morì per un'imprudenza durante il progettato attentato o l'attentato fu una messa in scena per mascherare la sua uccisione? Il dubbio, che tanto per cambiare divise l'Italia in due schieramenti contrapposti, trovò soluzione in sede processuale, grazie a perizie (allegate al volume) medico legali e balistiche di altissimo livello. Feltrinelli morì per imprudenza: naturalmente, chi era convinto del contrario non cambiò opinione. Anche in questo libro abbiamo il quadro di un Paese lacerato.

## Recensione **Wish You Were Here: Adventures in cemetery travel**

Loren Rhoads, Western Legend Press, Maggio 2013, pag. 332, €. 12,95

di Emanuele Vaj



Quasi ogni destinazione turistica ha un cimitero e alcuni sono veramente interessanti, vuoi per ragioni artistiche o storiche o semplicemente perché sono belli. Alcuni, poi, sono vere e proprie destinazioni turistiche come il vecchio cimitero ebraico di Praga o il cimitero *Père-Lachai-se* (che si colloca tra i primi 5 siti turistici di

Parigi) con la famosissima tomba di Jim Morrison. Ma non solo cimiteri, come ad esempio il *Memorial*


*Monument* a Pearl Harbour e l'*Hiroshima Peace Memorial Park* che ricordano tragici eventi bellici. Proprio in relazione all'articolo sul "Turismo cimiteriale" segnaliamo un libro realizzato da una valente giornalista e fotografa americana che già si era 'appassionata' ai cimiteri pubblicando nel 1990 "Death's Garden – Relationship with Cemeteries". Il suo ultimo volume – *Wish You Were Here: Adventures in Cemetery Travel* – contiene 35 reportage di viaggio con la descrizione di oltre 50 cimiteri in ogni parte del mondo.

Vi è chi viaggia per affari e chi per diletto: in ambi casi, suggerisce l'Autrice – in netto contrasto con chi vorrebbe eliminare il cosiddetto turismo cimiteriale – varrebbe la pena di visitare anche i cimiteri.

## Recensione **Closer to God: Religious Architecture and Sacred Spaces**

Robert Klanten e Lukas Feireiss, Ed. Die Gestalten Verlag, Settembre 2010, pag. 238

di Elisa Meneghini



Questo libro è la prova evidente che le strutture religiose contemporanee non sono più vincolate da stili predominanti. Premesso che esistono oggi alcune chiare tendenze – come l'utilizzo di luce naturale e la progettazione di interni che diventa minimalista – il linguaggio

architettonico espressivo degli spazi sacri dell'inizio del XXI secolo è in ogni caso costituito dall'equilibrio fra rispetto delle tradizioni consolidate ed incursioni nella visuale futurista.

All'interno troverete una collezione unica di architettura contemporanea di alto livello concepita per spazi sacri, siano essi chiese, sinagoghe, moschee,

complessi di templi, o luoghi contemplativi per la meditazione e la riflessione.

L'architettura evidenziata in questo libro si colloca tra le più emozionanti del nostro tempo: il motivo risiede nel fatto che, in tutte le culture, sono gli edifici religiosi quelli più stimolanti e sperimentali a livello architettonico. E poiché tali edifici nascono per comunicare fini e contenuti 'superiori', a loro viene di norma riservata una particolare libertà nell'utilizzo di architettura, spazio e luce. È pur vero che essi hanno la necessità di offrire una certa funzionalità, ma devono anche coinvolgere emotivamente, ed in egual modo, credenti e visitatori.

È affascinante scoprire come le strutture tradizionali vengano ridefinite in un contesto totalmente contemporaneo e di come la rappresentazione di un luogo di culto influenzi la comunità che vi gravita attorno.

Per appassionati di architettura, ma non solo ...

# 1

*Gennaio-Marzo*

*2017*

*Anno 16*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Condizioni di gratuità per decessi in RSA*
- *Servizi commerciali svolti da appaltatore esclusivo di servizi cimiteriali*
- *Massime tariffe per la cremazione per il 2017*
- *Dignità e memoria per tutti e per ciascuno*
- *Leggi sulle unioni civili ed effetti in ambito funerario*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**  
Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**  
Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**  
Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini

**COLLABORATORI**  
Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj

**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**  
Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388

**ABBONAMENTI**  
E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**  
Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara

**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per  
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo. La disdetta non è comunque valida se  
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto  
o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costi-  
tuiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.  
Chiuso in redazione il 16/12/2016.

## INDICE

### EDITORIALE

**In Italia siamo terribilmente indietro in ricerca e sviluppo** ..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

### RUBRICHE

**Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 4  
a cura di Elisa Meneghini

**Quesiti e lettere** ..... 8  
a cura di Daniele Fogli

**Chiedilo a www.funerali.org** ..... 11  
a cura di Carlo Ballotta

### ATTUALITÀ

**Tra antropologia e tanatologia. La morte tra naturalità, angoscia e sorpresa** ..... 14  
di Elena Messina

**Effetti della L. 20/5/2016, n 76 "Regolamentazione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" sull'attività cimiteriale, funebre e la cremazione** ..... 16  
di Carmelo Passalacqua

**Dignità e memoria per tutti e per ciascuno**..... 21  
di Pietro Barrera

**La cremazione in Italia con particolare riferimento al Centro e Sud ..** 24  
di Daniele Fogli

### DOCUMENTAZIONE

**Regione Basilicata – Legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 "Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d'affezione"** ..... 28  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 396 del 13/06/2016

**Intesa (ai sensi dell'art. 8 Cost.) tra la Repubblica Italiana e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)**..... 34  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 462 del 01/08/2016

**Gratuità dell'inumazione nei decessi in altro Comune nel caso di strutture residenziali** ..... 39  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 477 del 05/09/2016

**Offerta di servizi funebri da parte dell'appaltatore esclusivo dei servizi cimiteriali**..... 43  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 527 del 19/10/2016

**Valori tariffari massimi per la cremazione per l'anno 2017** ..... 51  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 537 del 27/10/2016

### APPROFONDIMENTI

**L'uso delle strutture cimiteriali: un'ottica non meramente giuridica..** 54  
di Sereno Scolaro

**Succede in Cassazione: la disputa sullo Jus Eligendi Sepulchrum**..... 57  
di Carlo Ballotta

### CULTURA

**Aiutare i bambini a comprendere la morte** ..... 64  
di Emanuele Vaj

### RECENSIONI

**"Il maestro del sonno eterno"** ..... 66  
di Andrea Poggiali

**"The Harlem Book of Dead"**..... 67  
di Emanuele Vaj

**"History of Modern Cremation in Romania"** ..... 68  
di Elisa Meneghini

**Editoriale**

## **In Italia siamo terribilmente indietro in ricerca e sviluppo**

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*La quasi totalità delle norme esistenti in vari Paesi del mondo si preoccupa di garantire che il trasporto funebre avvenga con garanzie per la igiene e sanità pubblica e per evitare, durante il tragitto, percolazioni dal cadavere.*

*Inoltre è importante che il cadavere sia opportunamente protetto all'interno dell'imballo utilizzato nel trasporto.*

*E, infine, quando sia possibile, è rilevante consentire a parenti di poter vedere il corpo, giunto a destinazione.*

*Sono diverse le tecniche utilizzate in Europa per ottenere questi risultati:*

- a) Il contenitore esterno (bara), che ha anche funzioni estetiche e di prestigio durante il funerale. Ordinariamente è di legno massiccio, ma talvolta anche di altri materiali generalmente a base di legno, più raramente di altro materiale.*
- b) Ritardare i processi putrefattivi, in caso di trasporti di lunga durata, con funzioni anche protettive dal punto di vista igienico-sanitario. Le tecniche utilizzate sono essenzialmente tre:
  - 1. Uso di contenitore stagno interno alla bara: di materiali come lo zinco, il piombo, in epoche passate; di materiali plastici o compositi, spesso flessibili, in tempi moderni. Spesso è richiesta la ermeticità del contenitore, se non inficia la scheletrizzazione.*
  - 2. Uso del freddo, ottenuto sia con mezzi di refrigerazione del vano dell'auto-funebre o del contenitore raffreddato per trasporto, oppure col ricorso a ghiaccio secco nelle vicinanze del corpo, o ancora con sistema di ventilazione / condizionamento sotto o sopra la bara o, infine, a serpentina fredda sottostante il corpo.*
  - 3. Uso di tecniche di tanatoprassi (embalming, tanatopraxis), con la aspirazione del sangue dal sistema venoso/arterioso del corpo del defunto e sostituzione con miscele di liquidi conservanti.**

- c) *Evitare la percolazione di liquidi cadaverici, soprattutto nell'immediatezza del decesso e per evitare che nel periodo di cerimonia funebre e fino alla sepoltura si determinino perdite di liquidi cadaverici dalla bara. Le tecniche utilizzate sono principalmente:*
1. *Uso di un lenzuolino sul fondo della bara, che possa ricoprire anche parte delle pareti verticali (liner). Può essere di materiale biodegradabile o meno.*
  2. *Uso di un elemento assorbi-liquidi, in genere si tratta di uno strato di cotone naturale, talvolta impregnato di sostanze antisettiche.*
  3. *Uso di materiale assorbente. Dai materiali storici, quali segatura di legno, torba carbone di legna polverizzato, fino ad arrivare a quelli più recenti quali i SAP (super assorbenti), anch'essi biodegradabili o non biodegradabili. Per facilitare la degradazione dei liquidi e per favorire i processi scheletrizzanti sono ora usate anche sostanze a base batterico enzimatica, talvolta anche assorbenti.*
- d) *Garantire che non si abbiano cattivi odori cadaverici: situazione in genere risolta dalla combinazione delle tecniche precedenti. Talvolta con l'aggiunta, specie in caso di variazione di pressione per tragitti lunghi o per tragitti aerei, di appositi sistemi equilibratori di pressione (valvole).*
- e) *La visione del corpo giunto a destinazione, è favorita con l'uso di tecniche conservative (in particolare la tanatoprassi) o di veri e propri artifici (come l'apposizione di oblò ad una controcassa di zinco) o l'uso di contenitori flessibili trasparenti o semi trasparenti, o ancora contenitori flessibili facilmente asportabili.*

*Non è solamente il tipo di trasporto che determina la natura del contenitore, ma anche la destinazione del defunto (inumazione, tumulazione stagna e areata, cremazione o suoi recenti e moderni succedanei).*

*Difatti, in funzione della destinazione, è necessario prevedere specifiche tipologie di contenitore (facilmente degradabile se inumato, facilmente combustibile se cremato, con garanzie di mantenimento nel tempo se tumulato in forma stagna, con garanzie di aerazione del corpo se tumulato in forma areata, con facilità di estrazione del corpo per resomation e ecolation).*

*Sottolineo che la attuale normativa italiana è stata profondamente influenzata dalla Convenzione di Berlino (1937) e che da allora non sono stati apportati cambiamenti sostanziali, sia per effetto della introduzione di materiali innovativi o alternativi, sia per metodiche.*

*Inoltre è rilevabile che la rigidità delle norme italiane, contrariamente a quanto avviene in taluni altri Paesi, non consente di modernizzare adeguatamente il settore, che vive per lo più in forma difensiva del mercato domestico e non si apre all'innovazione.*

*Ogni innovazione ha bisogno di investimenti in ricerca, studi, prove.*

*E l'Italia non brilla certo per questo, sia nel complesso della propria industria, sia – in particolare – nel settore funerario.*

## Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

### **Siglato protocollo tra MIBACT e SEFIT per valorizzare i cimiteri monumentali**

Sabato 8 ottobre, nel Foyer del Teatro di Corte della Reggia di Caserta, è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e SEFIT (Servizi funerari italiani) associata ad Utilitalia. Il documento è stato sottoscritto dal sottosegretario ai Beni culturali Antimo Cesaro e dal vicepresidente di Utilitalia Mauro D'Ascenzi, alla presenza del direttore della Reggia, Mauro Felicori da tempo impegnato in questo percorso di valorizzazione e di Pietro Barreca, responsabile nazionale di SEFIT e segretario generale del MAXXI di Roma.

*"I cimiteri monumentali costituiscono un patrimonio architettonico ed artistico che il MiBACT ha voluto fortemente portare sotto la propria tutela"* – ha dichiarato il Sottosegretario ai beni culturali e al turismo, Antimo Cesaro, che continua: *"La firma dell'accordo con SEFIT Servizi funerari italiani, rientra in una strategia complessiva che il MiBACT sta portando avanti in questi anni, anche attraverso il nuovo Piano Strategico per il*

*Turismo, al fine di valorizzare il patrimonio culturale italiano "minore" ed incentivare un turismo "lento", diffuso e sostenibile, che decongestioni le grandi città e i grandi attrattori in favore di destinazioni meno conosciute ma altrettanto ricche di fascino e di evidenze artistiche"*.

Mauro D'Ascenzi vicepresidente di Utilitalia, cui SEFIT è associata afferma: *"Il protocollo apre un nuovo percorso, mette sotto l'ala protettiva e competente dei Beni Culturali questo enorme patrimonio storico ed architettonico. Un passaggio che, auspichiamo, significherà un'equiparazione di trattamento anche economico, fiscale, promozionale e turistico. Un ulteriore argomento di vicinanza e programmazione tra gli enti locali e il Ministero, per la valorizzazione di ciascun territorio"*.

Tra i punti principali dell'intesa l'intervento dei Beni Culturali in sostegno ai Comuni nella gestione dei cimiteri monumentali, anche con interventi legati a un possibile 'bonus' fiscale. Inoltre, è prevista la realizzazione di un 'Atlante' dei cimiteri in formato digitale, con la possibilità di mappare i beni culturali custoditi

nei cimiteri, ritrovando beni sottratti e prevenendo furti d'arte che spesso si verificano in questi luoghi.

### **Il Comune di Genova pronto ad assegnare loculi a viventi ultra 65enni**

Riportiamo di seguito la nota diffusa dal Comune di Genova: in merito all'oggetto: *"Dalla fine del 2013 nei cimiteri cittadini sono scadute, e pertanto divenute disponibili, numerose concessioni di colombari di durata quarantennale attivate nel 1973 e negli anni seguenti. L'Amministrazione, allo scopo di soddisfare al meglio le esigenze spesso manifestate dai cittadini, ha ritenuto opportuno autorizzare anche a persone viventi che abbiano compiuto i 65 anni, in percentuali diversificate tra i vari cimiteri, la concessione di quei colombari ... La concessione decorrerà dalla data della stipula dell'atto e, al fine di confermarne la durata quarantennale, il concessionario dovrà corrispondere annualmente al Comune la somma forfettaria pari ad un quarantesimo del canone di concessione."*

Informazioni dettagliate potranno essere richieste direttamente al Comune di Genova, rivolgendosi all'Ufficio Centrale Concessioni Cimiteriali per Staglieno, mentre per gli altri cimiteri cittadini agli uffici cimiteriali dei Municipi competenti.

### **A Siracusa un nuovo cimitero**

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato il Piano esecutivo cimiteriale del nuovo cimitero cittadino.

La struttura sorgerà nell'area sud della città – in una zona delimitata dalle provinciali 14 e 3, Ponte Pietra - Cozzo Pantano e dal canale Scandurra – e sarà ben collegato alla viabilità circostante e facilmente raggiungibile in quanto vicino al centro abitato.

La futura opera sarà caratterizzata, come indicato dal coordinatore del gruppo di progettazione, Fabio Corvo, da *“Un'impostazione urbanistica che ha una valenza architettonica e religiosa, e che realizza un vero e proprio ipogeo, rilanciando un'idea di Arnaldo Pomodoro”*.

La superficie complessiva dell'opera sarà di circa 90mila mq (per le varie tipologie di sepoltura ed i servizi), oltre la viabilità interna e porzione del parcheggio principale, avente uno sviluppo di circa 2.600 metri quadri.

### **Dialogo in Campania sulla regolazione dell'attività funebre**

Lo scorso 14 novembre le imprese funebri della Campania si sono date appuntamento nel Sannio, più precisamente a Torrecuso, per discutere del loro futuro. Oltre 100 gli imprenditori funebri presenti al convegno *“Impresa funebre: problematiche e prospettive – Legge Regionale Campania 7/2013 e proposta Legge Nazionale”*, promosso dalle Im-

prese Funebri Sannite (I.F.S.), in collaborazione con il Gruppo Funebre Campano e la Associazione nazionale Imprese Funebri Artigiane (A.I.F.A.).

Il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo si è così espresso: *“Come Regione Campania ci impegneremo non solo ad istituire un apposito Albo ma anche a recepire, già nella prossima Finanziaria regionale, alcuni dei suggerimenti della vostra categoria”*.

Le conclusioni sono state invece affidate all'on. Umberto Del Basso De Caro, Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti il quale, rispondendo alle richieste degli imprenditori presenti in sala, ha garantito *“di seguire l'iter per far sì che il Parlamento al più presto approvi una legge quadro che faccia chiarezza in Italia nel settore delle onoranze funebri”*.

### **I Comuni del Chianti investono sulla riqualificazione dei cimiteri di campagna**

I Comuni del Chianti, con un investimento complessivo che sfiora il milione di euro, hanno risposto alle esigenze delle comunità prevedendo la realizzazione di interventi specifici da effettuarsi nei cimiteri di campagna.

Il Comune di Barberino è intervenuto nella risistemazione dei camposanti di Marcialla, Linari-Sant'Appiano, Barberino, con un articolato percorso di manutenzione e messa in sicurezza, nonché nella manutenzione straordinaria della cappella cimiteriale di Vico d'Elsa. Sono previsti inoltre ulteriori opere di manutenzione nei cimiteri di Pastine e Monsanto. E molti interventi ancora in altri Comuni chiantigiani. L'obiettivo è quello di riqualificare e rendere più funzionali e decorosi i camposanti di varie

aree del territorio aumentando il numero dei loculi e degli ossari presenti nel territorio.

### **Ad Alghero modifica del piano cimiteriale**

Il consiglio comunale di Alghero ha approvato di recente la modifica al piano regolatore cimiteriale della città.

Il nuovo piano consentirà di affrontare nell'immediato il problema delle sepolture e, in particolare, della carenza di loculi, che negli ultimi tempi ha creato non poche difficoltà.

La proposta di variazione approvata dalla assemblea civica consentirà ora di aumentare la capacità ricettiva dell'area portandola da 600 posti a 1.600 posti.

### **Modena: multe ad imprese funebri per affissioni di necrologi senza il pagamento delle tasse dovute**

La Polizia municipale di Modena, nell'ambito del contrasto all'evasione fiscale, ha effettuato una serie di controlli a campione tra le ditte di onoranze funebri di Modena per verificare il corretto pagamento delle tasse sulle affissioni dei manifesti funebri. Ciò che è emerso è che un manifesto funebre su quattro fra quelli affissi in città a Modena da ditte di onoranze funebri non è in regola con il pagamento della tassa sulle affissioni: otto le ditte di onoranze funebri coinvolte, sia con sede in città che in provincia.

Il Nucleo Vigili di Quartiere Antievasione Tributi locali della Polizia Municipale di Modena ha effettuato delle verifiche a campione sulle epigrafi affisse in diverse zone della città negli spazi predisposti. Verifiche concentrate sui manifesti funebri privi di timbro del concessionario della pubblicità per conto del Comune



(ICA srl). Dei 63 manifesti verificati, 15 sono risultati irregolari in quanto non era stata corrisposta la dovuta imposta sulle affissioni.

ICA srl, dopo aver controllato la documentazione pervenuta dalla Polizia Municipale, ha rilevato altrettante violazioni e provveduto al recupero dell'importo evaso presso le ditte di onoranze funebri coinvolte. L'affissione di manifesti funebri privi di timbro è infatti consentita solo nei giorni in cui l'ufficio ICA è chiuso al pubblico, prevedendo comunque la regolarizzazione del pagamento nei giorni immediatamente successivi.

La Polizia municipale ha annunciato che nei prossimi mesi effettuerà ulteriori controlli a campione.

#### **Ragusa: approvato progetto di Sacrario militare nel cimitero**

L'Amministrazione comunale di Ragusa ha approvato il progetto di realizzazione, all'interno del Cimitero Centro di Ragusa, di un Sacrario militare per la definitiva e dignitosa sepoltura delle spoglie dei soldati Caduti in Guerra. La struttura – per la cui realizzazione è stata prevista una spesa complessiva di circa 80mila euro – accoglierà 70 cellette ossario e 8 loculi e sorgerà nella zona di circa 230 mq che già accoglie le spoglie di circa 40 militari ed un piccolo monumento ai Caduti.

Sul progetto è stato acquisito nei mesi precedenti parere favorevole dal competente Ministero della Difesa (Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra).

#### **Nuovo cimitero per animali a Cervignano**

Il 26 novembre scorso è stato inaugurato il nuovo cimitero intercomunale per animali di affe-

zione della Bassa friulana, ubicato dietro l'impianto di cremazione salme di Cervignano. A scegliere il nome saranno gli studenti delle scuole cervignanesi, tramite un concorso di idee promosso dall'amministrazione.

L'area cimiteriale, di circa 1.000 metri quadrati, è dotata di alberature e zone verdi ed offre al momento 250 posti disponibili. È stato anche individuato uno spazio per la futura realizzazione di un crematorio per animali, il primo in regione.

Il servizio potrà essere esteso anche agli altri Comuni che fanno parte dell'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese.

#### **A Campobasso protesta dei cittadini per mancanza di loculi**

Un comitato di cittadini di Campobasso ha comunicato con una nota ufficiale la mancanza di loculi al cimitero di Santo Stefano: *“Da oltre due anni sollecitiamo l'Amministrazione comunale, affinché si adoperi ad affrontare il problema della carenza dei loculi per non arrivare allo stato attuale, cioè disponibilità zero”*.

Il Comune avrebbe a disposizione un'area di circa 300 metri quadri all'interno del cimitero dove poter realizzare 150 nuovi loculi *“che potrebbero soddisfare le esigenze della frazione per i prossimi 20 anni con la certezza del rientro del capitale investito. ... Santo Stefano ha avuto sempre un luogo di culto per i propri cari vuole continuare ad averlo. È un nostro diritto e chiediamo all'Amministrazione comunale di attivarsi nel più breve tempo possibile per realizzare nuove sepolture all'interno del cimitero senza andare alla ricerca di eventuali giochi finalizzati a raggiungere altri obiettivi a noi oscuri. Nel caso in cui ciò non sia possibile, per qualsi-*

*asi motivo a noi ignaro chiediamo – conclude il Comitato – l'autorizzazione a costruire in proprio le nuove sepolture all'interno delle mura mediante un sistema di autofinanziamento dei cittadini della frazione con successivo affidamento dei lavori mediante gara pubblica”*.

#### **Molfetta: presentato CD con marce funebri**

L'Associazione Culturale Musicale “S. Cecilia – Città di Molfetta” in occasione del suo ventesimo anno di attività culturale sul territorio, ha presentato presso la propria sede sociale il suo terzo CD intitolato “Le Marce Funebri Molfettesi – Volume 3”

Il CD è tratto dal concerto che il Gran Complesso Bandistico “S. Cecilia – Città di Molfetta”, diretto dal maestro Pasquale Turturo, ha eseguito dal vivo il 13 marzo 2016 presso la Parrocchia S. Gennaro.

#### **Morto Don Antonio Polese, il Boss delle Cerimonie**

Don Antonio Polese, popolare e simpatico, fantasioso ed originale, con il suo ristorante La Sorrisa ha portato in auge il paesino di Sant'Antonio Abate (NA). Un castello mozzafiato, teatro del docu-reality “Il Boss delle Cerimonie”, che domina il panorama ed in cui i cittadini sognano di entrare almeno una volta nella loro vita. Ai suoi funerali più di 10mila le persone intervenute per rendergli omaggio.

#### **Negli USA la cremazione supera la sepoltura tradizionale**

Per la prima volta, negli USA, le cremazioni hanno sorpassato le sepolture (in terra o in tumulo). Lo ha comunicato la NFDA (la federazione statunitense in mate-

ria di pompe funebri) nel suo periodico rapporto. Il documento evidenzia che nel 2015 la percentuale di sepolture negli USA è scesa al 45,4%, mentre quella della cremazione è aumentata al 48,5%. Anche se i risultati variano notevolmente da Stato a Stato, con alcune zone in cui è fortemente prevalente la sepoltura e altre in cui viene preferita la cremazione.

Nel 2005 il rapporto NFDA indicava i defunti statunitensi sepolti al 61,4%, mentre al 32,3% quelli cremati. Poi, nel 2010, il tasso di sepoltura è sceso al 53,3%, mentre quello di cremazione è salito al 40,4%. Basti pensare che negli USA, solo nel 1999, la cremazione incideva per il 24,8%.

Il trend del ricorso alla cremazione è comunque destinato ad aumentare: la NFDA prevede infatti che nel 2020 il tasso di cremazione raggiunga il 56,0%, e nel 2030 il 71,1%.

### **Il funerale di Fidel Castro**

Almeno 25 leader mondiali hanno partecipato alla cerimonia funebre di commemorazione per il leader rivoluzionario cubano, svoltasi il 4 dicembre 2016 nella città di Santiago de Cuba.

L'urna funeraria di Fidel Castro è apparsa per la prima volta agli occhi dei cubani il 28 novembre 2016, mentre la Tv nazionale diffondeva le immagini di un omaggio reso dai vertici dello sta-

to al Lider Maximo. L'esposizione dell'urna rettangolare, in legno, è avvenuta all'interno della sala delle cerimonie nel ministero delle Forze armate.

Le ceneri di Fidel Castro sono state seppellite nel cimitero di Santa Ifigenia, a Santiago de Cuba, in una cerimonia in forma privata e chiusa al pubblico.

Il corteo funebre ha percorso due chilometri da Plaza de la Revolución, dove le ceneri sono state depositate in nottata, al cimitero sulla Avenida Patria, mentre sul ciglio della strada migliaia di persone sono tornate a salutare il comandante in jefe.

### **Cimitero anglosassone di oltre mille anni fa: alberi usati come bare**

A Norfolk, Inghilterra, è stato scoperto un cimitero anglosassone millenario in cui decine di tronchi d'albero sono stati utilizzati come bare, custodendo le spoglie di feroci guerrieri del Medioevo. Durante lo scavo, i cui lavori sono stati effettuati dal *Museum of London Archaeology* sono 94 i resti dei guerrieri individuati, risalenti dal VII al IX secolo d.C.. Negli alberi rinvenuti, tagliati a metà, una parte custodiva il corpo, l'altra veniva utilizzata come coperchio. Ritrovata anche una piccola struttura in legno che potrebbe essere stata usata come chiesa o cappella. L'allineamento delle tombe e

l'assenza di oggetti di corredo fanno pensare che queste fossero tombe cristiane.

### **Olanda: trasformata una Tesla in carro funebre ad emissioni zero**

La *Vander der Lans & Busscher BV*, impresa di pompe funebri olandese si è recentemente dotata di una TESLA Model S a batteria, opportunamente modificata per garantire ai propri clienti funerali ecologici.

La trasformazione è stata curata dalla RemetzCar, che ha tagliato in due la vettura rimuovendo il *battery pack* e reinserendolo successivamente, dopo averla allungata di 80 centimetri, ricavando così un vano posteriore completamente vetrato dove posizionare la bara.

### **Il cimitero gioioso in Romania**

Nella regione di Maramures, nella Romania settentrionale, è ubicata la città di Sapanta, dove si trova il cosiddetto Cimitero gioioso.

Dalla sua nascita – risalente a 1934, quando lo scultore Stan Ioan Patra creò una scultura in legno per la sua tomba – le tombe di questo cimitero sono caratterizzate dalla presenza di vignette, battute o strofe umoristiche riferite al defunto che vi è sepolto.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Norme toscane sui cimiteri per animali d'affezione**
- **Cimitero particolare e adozione di piano regolatore cimiteriale**
- **Che fine fa la riforma dei servizi funerari ora al Senato**
- **Cambiano le EN15017**

## Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
[www.funerali.org](http://www.funerali.org)

**Q. Il Comune di ... chiede un parere circa la traslazione di salme e resti mortali.**

L'articolo 40 della L.R. Veneto 18/ 2010 indica che i resti mortali provenienti da estumulazioni ordinarie vanno destinati ad inumazione o cremazione, mentre la circ. Min. Salute 10/ 98 ne ammette la traslazione.

Considerato che alcuni familiari richiedono la traslazione dei resti mortali dei propri cari, il Comune veneto sta valutando se inserire tale possibilità nel suo regolamento di polizia mortuaria comunale, attualmente in fase di elaborazione.

**R.** La Regione Veneto ha volutamente ristretto le possibilità di trattamento al termine del periodo di concessione (cioè in caso di estumulazione ordinaria).

Ma in quella straordinaria – richiesta dall'avente titolo, anche un giorno prima della scadenza concessoria ed in tutte le concessioni perpetue – è il Comune, sentita l'ASL che stabilisce il da farsi. Si veda l'art. 40, comma 3 che segue:

*“3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima*

*dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.”*

Pertanto può essere seguita la strada del regolamento comunale o quella, che si consiglia in quanto più semplice, dell'ordinanza del sindaco (o assessore competente) che regoli esumazioni ed estumulazioni, prevedendo soluzioni differenziate rispetto alla sola inumazione in campo indecomposti o inumazione in area in concessione a pagamento, o infine la cremazione dei resti mortali. Come ad esempio la reintroduzione nel tumulo, come previsto dalla circolare Min. Salute 10/1998.

**Q. A seguito delle modifiche normative da parte della Regione Lombardia in merito ai requisiti per gli operatori funebri, sono a richiedere se un impiegato addetto ad accoglienza e vendita del servizio ed espletamento delle relative pratiche è necessario sia in possesso di tutti i tre moduli**

**formativi (operatore funebre, addetto al trasporto, direttore tecnico).**

**La risorsa umana che devo inserire non è in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado e quindi non può accedere al terzo modulo; ma la nuova normativa regionale, allegata al Regolamento Reg.le lombardo 6/2004, oltre a prevedere nella formazione dell'operatore funebre gli aspetti di accoglienza e negoziazione, identifica il terzo modulo per addetti con funzioni direttive.**

**Poiché tale operatore non dovrà gestire sedi autonomamente, ma sarà alle dipendenze del direttore tecnico, si chiede se per l'attività da espletare sopra descritta sia sufficiente il possesso degli attestati relativi ai primi due moduli.**

**R.** Innanzitutto la normativa di riferimento è il regolamento regionale 6/2004 e s.m.i. e le delibere attuative.

Il regolamento regionale prevede all'art. 32 che il rilascio della autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre è subor-

dinata al possesso di determinati requisiti, tra i quali:

“... omissis ...

d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6;

e) la dichiarazione, da parte del richiedente l'autorizzazione, della disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro.

... omissis ...

4. Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

5. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti dal comma 6 per il direttore tecnico.

6. I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione di direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori) e decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), sono stabiliti dalla Giunta regionale. I

*corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.*”

Pertanto tali requisiti devono essere posseduti al momento della richiesta di rilascio della autorizzazione, e mantenuti nel tempo.

Si ritiene che se fatti imprevisti possono intervenire (malattia grave, decesso, licenziamento, ecc.) l'esercente l'attività funebre dovrà dimostrare di essersi attivato per tamponare al più presto la situazione, ma egli potrà continuare ad operare sostituendo con altro personale dotato di formazione adeguata il vuoto temporaneo determinatosi, anche ricorrendo a terzi (come lo stesso regolamento prevede).

A quel che risulta la vostra impresa funebre è dotata di direttore tecnico-addetto alla trattazione degli affari e di un numero di necrofori e operatori funebri sufficiente sia a garantire l'apertura della sede principale che di una o più secondarie, prevedendo per ogni sede secondaria un'ulteriore persona con requisiti formativi di direttore tecnico-addetto alla trattazione degli affari. E quindi siate in possesso delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni interessati.

Inoltre l'art. 2 del citato regolamento, contiene definizioni e tra queste: “operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;”

Ciò premesso la situazione che potrebbe determinarsi vede:

1) rapporto con la clientela da parte di un impiegato in possesso

di formazione di operatore funebre e di necroforo;

2) rapporto che può svolgersi dentro la sede dell'impresa in presenza del direttore tecnico (a cui rivolgersi per la sottoscrizione del preventivo), dentro la sede ma in assenza per diversi motivi del Direttore tecnico, ma anche fuori dell'impresa, su richiesta del dolente, in altro luogo tra quelli consentiti.

Un direttore tecnico addetto alla trattazione degli affari non è detto che sia sempre presente in tutte le ore di apertura di una impresa funebre. Tra l'altro può pure partecipare ad incontri esterni, ammalarsi, ecc..

Quindi si ritiene che un impiegato (a maggior ragione formato come operatore funebre come necroforo) che nella organizzazione dell'impresa ha il compito di accogliere la clientela, raccogliergli i voleri, esporre i prezzi relativi alle richieste formulate dai dolenti, possa legittimamente impegnare l'impresa per cui lavora sottoscrivendo il preventivo del funerale, se a questo compito sia stato delegato esplicitamente dal Direttore tecnico e sempre che abbia un inquadramento contrattuale che lo consenta.

Il Direttore tecnico dovrà, al suo rientro al lavoro, o in certe ore della giornata, valutare i preventivi impegnativi per l'azienda e siglarli per presa visione, in maniera da prendere contezza di ogni affare che impegna l'impresa funebre.

Diversa è la situazione ove si operi in sede distaccata, dove chi vi è preposto deve avere una autonomia specifica.

Inoltre, valutando i programmi formativi delle figure (in particolare dell'operatore funebre) e le abilità richieste, presenti nella

delibera attuativo del regolamento, vigente, appare che tra le materie vi siano proprio quelle che riguardano la fattispecie prospettata.

La questione, ad avviso dello scrivente, si pone nei termini se la firma del preventivo impegnativo per l'impresa funebre da parte dell'impiegato diverso dal Direttore tecnico sia consentita nella organizzazione d'impresa e se l'inquadramento contrattuale sia corrispondente ai livelli di responsabilità richiesti.

Conclusivamente non si ritiene che il problema posto abbia rilevanza ai fini della sospensione dell'esercizio dell'attività funebre, ma dell'organizzazione della impresa. E, si aggiunge, ai livelli di verifica dell'operato de-

gli impiegati che si rapportano al Direttore tecnico, seguendo le procedure da questi stabilite.

**Q. Vorrei porre alcuni quesiti in merito ai crematori e, nello specifico:**

**1. Se è possibile costruire e gestire un forno privatamente;**

**2. Se esistono delle linee guida al riguardo.**


**3. Quale è il prezzo indicativo per la costruzione di un impianto di media grandezza.**

**R.** 1. È possibile gestire un crematorio, se il Comune proprietario prevede di farlo gestire a terzi. Essendo un servizio pubblico locale, si applicano le norme per l'affidamento dei servizi pubblici locali (cioè se non *in house*, a

mezzo gara). È però possibile, se il Comune lo accetta, la costruzione e gestione di un nuovo impianto di cremazione con la procedura del *project financing* (quindi ad iniziativa privata, con capitali privati). Anche in questo caso si seguono procedure pre-stabilite dal Codice degli Appalti.

2. Esistono linee guida per gli appalti in genere (di tutti i tipi). Si può andare sul web e cercare informazioni su *project financing* di crematorio e vedere come altri hanno fatto. Se invece è interessato ad essere assistito vi sono imprese o studi di ingegneria specializzati.


3. La spesa si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro.



### Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n.254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con la dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione. Tutti i modelli sono confezionati in poliolefino naturale, con maniglie per il sollevamento.

DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE



### PRODOTTI ENZIMATICI



#### THANOS BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno.

#### THANOS LIQUOFUN

Sostanza biodegradante liquida in grado di attivare i processi di mineralizzazione. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998.

#### THANOS FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare da cadavere.

#### THANOS NEFUN

Prodotto chimico liquido ad azione batteriostatica, in grado di neutralizzare gli odori.



COFANO IN CELLULOSA BIODEGRADABILE per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10



**argema S.r.l.**

[www.argema.net](http://www.argema.net)

**Rubrica** Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta

*Angela* scrive:21 novembre 2016 alle 18:14

Buonasera. vorrei trasportare le ceneri di mio fratello dalla casa della figlia del defunto, che si trova in Liguria, alla casa della mamma del defunto, che si trova in Piemonte. Mi sa dire per favore quale è la procedura e quali sono i costi?

*Carlo* scrive:22 novembre 2016 alle 19:09

La fattispecie in esame è tra le più complicate del nostro disastrato panorama funerario italiano, perché interessa due distinte Regioni, le quali si sono autonomamente dotate di un proprio impianto normativo sulla polizia mortuaria. Si procede così:

Occorre una fase propulsiva, ossia gli aventi diritto si attiveranno presso i due rispettivi uffici della polizia mortuaria (meglio farsi supportare dall'impresa funebre di fiducia, anche se non è un *iter* così complesso):

1) Il Comune di destinazione ultima (quello, cioè dove saranno trasferite stabilmente le ceneri) predispone preventivamente e delibera l'atto di affido, sulla base della propria disciplina locale. Il parametro generale da seguire è l'assoluto rispetto della volontà de *de cuius*, o nel suo silenzio dei congiunti più prossimi.

2) In forza di questo titolo autorizzativo, così formato, il Comune di partenza (ossia quello da cui muoverà il trasporto dell'urna) rilascia il decreto di trasporto, seguendo il dettato del regolamento nazionale di polizia mortuaria, unica fonte cui attingere quando sussistano rapporti di extra territorialità tra una regione e l'altra.

3) Il trasporto delle ceneri, per le quali non si rilevano quasi mai problemi igienico-sanitari, può esser eseguito dallo stesso cittadino (= non c'è bisogno dell'autofunebre);

4) Oltre all'eventuale onorario dell'impresa funebre che agisce su mandato del cliente come agenzia d'affari, le spese legali sono rappresentate dai sempre necessari bolli (tutte le istanze rivolte alla pubblica amministrazione sono soggette sin dall'origine ad imposta di bollo) e dai diritti fissi d'istruttoria richiesti per il perfezionamento delle diverse autorizzazioni; purtroppo non esiste un tariffario unico e generale, in quanto questi costi possono variare molto da Comune a Comune.

Attenzione: l'affido delle ceneri è un istituto molto critico, con intrinseci problemi di difficile soluzione: alcuni Comuni, per disincentivarlo, seppur velatamente, applicano diritti fissi molto esosi, oltre a diversi filtri amministrativi da cui far emergere la reale intenzione di custodire davvero le ceneri presso un domicilio privato.

*Giuseppe* scrive:17 novembre 2016 alle 08:58

Si possono stabilire delle regole circa gli oggetti (piante e fiori a parte) da disporre in una cappella privata, ad opera di eredi contitolari? Oppure, in virtù del "senso di pietà", si può trasformare il luogo in uno sconcertante bazar di cineserie?



Carlo scrive:

17 novembre 2016 alle 16:21

In questo frangente dove la legge dovrebbe esser dettata dall'intelligenza e dal buon gusto, norme troppo capillari ed intrusive rischiano di esser criminogene, perché troppo esposte alla discrezionalità del singolo. E poi: chi controlla, soprattutto dentro una cappella privata, e con quale metro di giudizio? Dov'è il giusto e lo sbagliato? A volte il confine è così labile! Senz'altro il regolamento comunale di polizia mortuaria può e deve disciplinare l'apposizione di fiori ed arredi votivi nelle parti comuni del cimitero (campi di terra e file di loculi in batteria) al fine di render maggiormente fruibili e decorosi gli spazi, ma oltre non è consentito spingersi per ovvie ragioni di effettiva opportunità.

In linea di massima queste controversie si risolvono nel far valere – anche avanti il Giudice Ordinario – il cosiddetto diritto secondario di sepolcro, ossia la facoltà personalissima di godimento verso un bene sepolcrale, di compiere sullo stesso atti di pietà e devozione, in onore dei propri morti, nonché di opporsi a gesti che creino grave ed ingiusto pregiudizio verso la sacralità di quell'ambiente.

Sarà il Tribunale – nella sua prudente ponderazione e MEDIAZIONE tra gli interessi contrapposti – a stabilire il limite da osservarsi scrupolosamente.



Benito scrive:

7 novembre 2016 alle 14:20

“*Polvere tu sei e polvere tornerai*” è l'invito di Dio alla penitenza, all'umanità. Niente da commentare sulla cremazione. Non vedo giusto però che servano tante autorizzazioni sulla destinazione della salma.



Carlo scrive:

7 novembre 2016 alle 13:01

Polvere o ... cenere? (a parte che le ceneri provenienti da cremazione sono ossa calcinate, ossia polverizzate) Su questa sottile ambiguità ci stiamo arrovellando da circa 2.000 anni di evo e, soprattutto, di pensiero filosofico cristiano.

È notorio come il diritto a decidere del proprio corpo dopo la morte sia personale e le spoglie umane non siano considerate di proprietà pubblica. La personalità del diritto è esercitata nel rispetto delle norme di salute pubblica, di morale e di ordine pubblico che diversamente inficiano l'efficacia della esternazione di volontà del *de cuius*.

È ovvio, poi, constatare che il seppellimento attraverso l'incenerimento del proprio corpo richiede una sicura e più rafforzata manifestazione di volontà del defunto, da far emergere attraverso apposita istruttoria, pur sempre legata alla produzione agli atti dei soli titoli formali, rispetto alla modalità di seppellimento ad inumazione, ove vige una presunzione assoluta per motivi igienici di interesse pubblico, o tumulazione, la quale ha, come premessa necessaria l'acquisto del tumulo, configurandosi sempre essa come un sepolcro privato nel cimitero *ex* Capo XVIII D.P.R. 285/1990.



Paolo scrive:

6 novembre 2016 alle 18:56

Le parti anatomiche riconoscibili possono essere sepolte in cimiteri di Comuni diversi da quello in cui si trova la struttura (privata) che ha effettuato l'amputazione? Se sì, quali autorizzazioni necessitano?

Il trasporto in altro Comune è autorizzato comunque dalla AUSL?



Carlo scrive:

6 novembre 2016 alle 19:49

Sotto il profilo procedurale, centrale, in tutta l'architettura normativa riguardo alle parti anatomiche riconoscibili, è l'art. 3, commi 2, 3 e 4 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, da leggere in modo congiunto all'art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 almeno per la competenza territoriale da esercitarsi d'ufficio. *In brevis*:

1) autorizza smaltimento e trasporto l'AUSL (unico caso assieme a quello di feti o prodotti abortivi ovvero del concepimento), sollevando il Comune dal rilascio delle normali autorizzazioni amministrative per inumazione, tumulazione cremazione o trasporto di cadavere *ex* Capo IV del regolamento nazionale di polizia mortuaria;

2) se non richieste per una destinazione privata e dedicata è la struttura sanitaria che ha “prodotto” le parti amputate a decidere la forma dello smaltimento con oneri a proprio carico presso il cimitero comunale, all’uopo individuato dal regolamento comunale di polizia mortuaria, nel caso il Comune disponga di più cimiteri, dello stesso distretto amministrativo ove trovasi la stessa. È ammesso l’avvio massivo ed indistinto a cremazione o inumazione, mai a tumulazione, la quale, come sepoltura privata, comporta il preventivo sorgere di un rapporto concessorio, per acquisire l’uso di un tumulo (loculo, celletta ossario, ecc.);

3) la sepoltura in diverso cimitero rispetto a quello geograficamente titolato ad accogliere questo materiale biologico umano presupporrebbe, pur sempre, un atto di disposizione, *ex art. 5 Cod. Civile*, da parte della persona interessata dall’amputazione, con l’assunzione a suo carico di tutti i connessi oneri.

Quest’ultima potrà scegliere liberamente cremazione (con conseguente conferimento delle ceneri) inumazione o tumulazione nel cimitero di proprio gradimento.



Antonio scrive:

3 novembre 2016 alle 16:00

Sto pagando in anticipo le spese funerarie e per cremazione. Posso dedurle dal prossimo 730?



Carlo scrive:

3 novembre 2016 alle 16:16

No, non si possono detrarre spese per assicurazione o previdenza funeraria, al momento. Si possono solo detrarre le spese effettuate al momento del funerale e effettivamente pagate in quell’anno (o quello dopo se il funerale è a fine esercizio).

Per completezza di informazione Le preciso che è in discussione in Parlamento un DDL (AS1611 e abbinati) che consentirebbe, una volta approvata la legge, la detrazione anche delle spese di previdenza funeraria pagate in previsione di future evenienze luttuose (sia funebri che cimiteriali).



Renato scrive:

27 ottobre 2016 alle 16:26

Io e mia moglie abbiamo una tomba di famiglia, dove mia madre è stata tumulata nel 1997, a 8 posti (4 a destra e 4 a sinistra). Poiché il giorno del funerale non abbiamo riflettuto bene in quale posto porre la bara con la salma di mio padre, ci chiedevamo se si poteva traslarla in altro posto della medesima tomba, vale a dire nel posto vuoto sottostante a quello in cui si trova la salma di mia madre. Quali sono le normative da rispettare e chi possiamo rivolgerci per fare questo lavoro?



Carlo scrive:

28 ottobre 2016 alle 17:53

Sopra o sotto, a destra o a manca: insomma: *“basta che ci sia posto”* per il pieno ed effettivo esercizio dello jus sepulchri. Ma ... il cosiddetto *requiescant in pace* (leggasi principio della stabilità delle sepolture) al fine di evitare vorticosi giri di walzer per i feretri già tumulati è ancora valido?

L’operazione cimiteriale da voi delineata in gergo tecnico si chiama traslazione e compete, come tutte le altre, al gestore del cimitero, in via esclusiva. Certo si può fare, senza problema alcuno e con oneri totalmente a carico del richiedente, applicando l’art. 88 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

I passaggi sono i seguenti: si inoltra da parte degli aventi diritto a disporre della spoglia mortale del *de cuius* apposita istanza in bollo al Comune (ufficio della polizia mortuaria) il quale rilascerà apposita autorizzazione calendarizzando l’intervento sulla tomba in oggetto. Soprattutto se la sepoltura è recente conviene premunirsi, allertando l’impresa funebre di fiducia, perché lo spostamento del cofano (si pensi ad eventuali urti) potrebbe produrre rottura della cassa interna di zinco, con sgradevole fuoriuscita di miasmi cadaverici. Si renderà, allora, necessario il rifascio del feretro lesionato, con apposito cassone esterno di metallo, da saldare sul posto. Se la traslazione avviene all’interno dello stesso sepolcro familiare e gentilizio, non occorre l’autorizzazione al trasporto, bastando la variazione, fors’anche questa superflua, nelle annotazioni sui pubblici registri cimiteriali.



**Attualità**

## Tra antropologia e tanatologia

### La morte tra naturalità, angoscia e sorpresa

di Elena Messina (\*)

Se è vero come siano cambiate notevolmente le relazioni che intercorrono tra la vita e la morte e anche la biologia e la genetica abbiano contribuito in modo esponenziale ad un miglioramento e prolungamento della qualità della vita, il morire è ancora un fenomeno inevitabile, un “susseguirsi” di un accumulo di errori a cui neppure i batteri possono sfuggire.

La riflessione tanatologica più recente afferma come l'idea della morte abbia subito un processo di rimozione coatta. A causa di esso, tutto quanto non risulti tangibilmente fruttuoso per il godimento immediato o per la realizzazione di un progetto o di una volontà viene rimandato al mittente, e così anche la morte. Il problema è che rinunciando alla riflessione non si riesce a bandire sul serio il punto di approdo di ogni vita e così di ogni morte. A quest'ultima, piuttosto si sbatte in faccia la porta.

Eppure, essa ritorna attraverso le finestre della nostra disattenzione o penetrando nelle fessure di tutta la nostra vita interiore creando una vertigine che ci spinge nelle direzioni più svariate alla ricerca di una pacificazione e di una serenità rispetto ad essa.

Come è noto, il problema della morte connesso all'esistenza umana si perde nella notte dei tempi. Il desiderio d'immortalità è stato da sempre sentito dall'umanità, che non vede nella morte il momento della fine della vita ma spesso ed attraverso le ragioni culturali più svariate il passaggio a un'altra

forma di esistenza, certo diversa ma avente valenza eterna.

La medicina dei trapianti definisce la morte come l'evidenza dell'avvenuta ed irreversibile cessazione delle funzioni vitali nell'uomo e in ogni essere vivente. Come già evidenziato in altri contesti, la morte è parte costituente la stessa esistenza, ed anzi, essa è ciò che conferisce significazione al concetto di vita.

Secondo il filosofo francese Edgar Morin, il timore della morte è meno forte nei popoli arcaici, dove la pressione sociale è molto più intensa. Infatti all'interno di simili forme di gruppo sociale, la percezione che ogni individuo ha di sé comprende l'idea di simbiosi con gli altri membri del gruppo.

L'individuo è come gli altri individui ed insieme ne è parte: l'uno ha senso rispetto agli altri e la sua vita assume significazione per mezzo degli altri individui e di coloro che ancora devono venire. Dunque, l'affermazione del gruppo sociale pervade le parti più intime dell'individuo, dissolvendo la presenza traumatica della morte. La vita del gruppo è priva della morte, perché nonostante la scomparsa del singolo, il gruppo è in grado di sopravvivere e di perdurare. L'individuo così conosce la morte, la propria e quella dei suoi cari, eppure insieme conosce l'eternità del gruppo sociale di cui è parte e a cui appartiene.

Totalmente distinta è invece la situazione nella quale si verifichi uno stato di guerra. Secondo Morin, la guerra, intesa quale esempio universale della dissoluzione, è in grado di determinare una mutazione generalizzata nella consapevolezza della vita e della morte. L'individuo percepisce la possibilità della fine, la sua personale e particolare così come quella del gruppo cui appartiene. La morte esiste e si palesa all'uomo. In uno stato di guerra, però, la morte non è più vissuta in modo traumatico: Edgar Morin parla precisamente di un atteggiamento magico-sacrificale legato all'opportunità che si offre all'individuo, quella di "morire da eroe" e in forza di ciò di non essere dimenticato. La possibilità del ricordo durevole ed eterno limita la paura della morte e offre all'individuo una possibilità, nuova e drammatica, che lega insieme sacrificio ed eternità.

Quanto descritto, tipico e proprio dei popoli arcaici ed in generale di tutte quelle forme sociali che presuppongono ed implicano un forte grado di coesione sociale non è così infrequente sebbene in altre specie.

Nel regno animale è la specie che conosce la morte, non l'individuo. Proprio per questa ragione, ogni specie mette in atto costantemente azioni e comportamenti specifici per difendersi dalla morte e dalle sue rappresentazioni.

Inoltre, l'istinto di conservazione è sempre uguale in tutti i membri della stessa specie. La specie, conoscendo la morte, fa di tutto per difendere se stessa. Vieta il cannibalismo ed impone che la lotta sessuale sia interna alla stessa specie o razza perché la selezione volga all'unico vantaggio della specie. Il singolo individuo, appartenente ad una specie, non è cosciente della morte. Esso è ad essa totalmente adattato – poiché, per l'appunto, sottomesso alle leggi della specie. L'animale non si concepisce come individuo e come singolo ed in forza di ciò non ha e non può avere coscienza di morte. Esso, piuttosto, dispone unicamente dell'istinto di conservazione della specie.

La morte si manifesta e rappresenta all'individuo soltanto, unicamente nel momento in cui l'individualità prende il sopravvento sulla specie.

Non è errato, perciò, sostenere come nell'uomo la coscienza della morte sia un atto individuale e non una caratteristica della specie. La consapevolezza della morte non ha ragioni innate quanto piuttosto empiriche. La coscienza umana della morte si basa sull'esperienza individuale e sull'apprendimento da fenomeni esterni all'individuo.

L'individuo, al di là del suo gruppo di appartenenza, si scontra e si confronta con gli eventi e le informazioni che lo mettono di fronte all'esistenza della morte. Così, la tendenza a spogliare la morte di ogni carattere di necessità, considerandola un evento puramente accidentale, è espressione e conseguenza dello stupore ogni volta nuovo che la coscienza dell'ineluttabilità della morte suscita in noi. Infatti, poiché totalmente rimessa all'azione di agenti esterni, la morte è per l'individuo una novità, drammatica e incompresa, di cui non era stato messo al corrente.

(\*) Ha conseguito la laurea magistrale in Antropologia culturale ed Etnologia con una tesi relativa al rapporto tra donazione degli organi, morte e religione. Oggi lavora presso il Coordinamento Regionale delle donazioni e dei Prelievi di organi e tessuti del Piemonte e della Valle d'Aosta.

**Attualità** **Effetti della L. 20/5/2016, n 76 “Regolamentazione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” sull’attività cimiteriale, funebre e la cremazione**

di Carmelo Passalacqua (\*)

**Premessa**

Dopo anni di attesa, durante i quali l’Italia figurava quale fanalino di coda in Europa per non aver disciplinato in alcun modo sotto il profilo giuridico, e quindi senza alcuna tutela, le coppie di fatto, ovvero coppie eterosessuali conviventi ma non legati da alcun rapporto di coniugio e le coppie dello stesso sesso che, ovviamente, non avrebbero potuto accedere all’istituto del matrimonio, finalmente il 20 maggio 2016 il Parlamento Italiano ha varato la legge n. 76 che è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale del giorno successivo ed è entrata in vigore il 5 giugno 2016. La legge in parola è composta da un articolo unico suddiviso in 69 commi e disciplina due diversi istituti: le unioni civili fra persone dello stesso sesso regolamentate nella prima parte della legge dal comma 1 al comma 35 e le “convivenze di fatto” di cui si occupa la legge nei commi che vanno dal 36 al 65 (gli ultimi quattro commi riguardano le coperture finanziarie).

Per quanto riguarda le unioni civili la piena operatività della legge è subordinata, per effetto del comma 28, all’adozione da parte del Governo entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, di uno, o più decreti legislativi per adeguare innanzitutto le disposizioni dell’ordinamento di stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, alle previsioni contenute nella nuova legge ed inoltre per modificare e riordinare le norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile fra persone dello stesso sesso alle coppie che hanno contratto all’estero matrimonio ed infine per apportare le conseguenti modifiche ed integrazioni normative necessarie per il coordinamento della nuova legge con le disposizioni contenute nelle

leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti previgenti.

Il comma 34 prevede inoltre che, nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi testé citati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge siano stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri delle unioni civili nell’archivio dello stato civile.

Detto decreto è stato emanato il 22 luglio 2016 e come abbiamo avuto modo di constatare anche attraverso i resoconti che gli organi di informazione ci hanno fornito con dovizia di particolari a partire dal mese di agosto i Comuni più celeri hanno reso operativa la legge procedendo alle prime formalizzazioni di unioni civili.

In questo articolo, oltre ad una sommaria presentazione dei contenuti della legge, cercherò di esaminare nel dettaglio i riflessi sull’attività funebre e cimiteriale nonché sulla cremazione derivanti dalla presenza di queste nuove formazioni sociali previste dalla legge che vanno a modificare in certi casi in maniera sostanziale gli schemi e la terminologia a cui eravamo abituati superando le tradizionali categorie di “familiari” o “coniuge” e mi soffermerò inoltre sulle norme in vigore sulle quali va a impattare la nuova legge cercando di individuare le criticità che potrebbero manifestarsi e le possibili soluzioni.

L’impatto o gli effetti che una legge produce sono determinati in primo luogo dai contenuti della legge stessa e secondariamente anche da come è stata scritta ovvero dalla chiarezza interpretativa. Nel caso specifi-

co per la parte che ci interessa, come avremo modo di constatare, la disciplina risulta abbastanza chiara e semmai qualche problema applicativo potrebbe presentarsi è perché non altrettanto chiare risultano le norme di settore richiamate.

Mi sia consentito però prima di entrare nel merito una battuta: dopo tanta attesa da parte di chi aspettava questa legge e che solo da qualche settimana ha potuto coronare il suo sogno formalizzando questa unione sembrerebbe quasi indelicato andare a parlare di cosa può succedere se muore una delle due parti dell'unione. Mi verrebbe da dire: *“ma lasciate loro godere questo momento di felicità”*. Ma come tutti sappiamo e, a maggior ragione, noi addetti al settore la morte non avvisa nessuno del suo arrivo e quindi dovremmo essere sempre preparati. Nel caso specifico peraltro la norma stessa prevede una procedura particolare nei casi di costituzione dell'unione civile in *“imminente pericolo di vita”* e quindi a maggior ragione è quanto mai opportuno che gli operatori del *post mortem* abbiano cognizione delle dinamiche introdotte dalle nuove disposizioni e delle ricadute sulla normativa preesistente.

### Regolamentazione delle unioni civili

L'unione civile fra persone dello stesso sesso è definita dal comma 1 quale *“specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della costituzione”*; i commi che seguono disciplinano la costituzione e il funzionamento delle unioni civili presentando parecchie analogie rispetto all'istituto del matrimonio. In particolare il comma 2 precisa che *“due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”* mentre il comma 3 sancisce l'obbligo per l'ufficiale di stato civile di registrazione degli atti nell'archivio di stato civile; ai fini della costituzione e della registrazione delle unioni civili il DPCM sopra richiamato fornisce tutte le indicazioni necessarie sia per i contraenti che per l'ufficiale di stato civile per poter procedere alla formalizzazione dell'unione e alla trascrizione nel registro provvisorio istituito in attesa dell'adozione del decreto legislativo.

Nei commi successivi la legge disciplina tutte le dinamiche del rapporto a partire dalle cause impeditive alla costituzione dell'unione, alle eventuali impugnative, ai diritti e doveri di ciascuna delle parti, all'indirizzo della vita familiare e alla fissazione della residenza nonché alla scelta del regime patrimoniale. Ma il passaggio che interessa i nostri ragionamenti è quello relativo all'equiparazione al coniuge contenuto nel comma 20 che così recita:

*“Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”*.

Per quanto riguarda le unioni civili la norma equipara pertanto a tutti gli effetti ciascuna delle parti dell'unione al coniuge e quindi in caso di cremazione tratta la persona titolata a rilasciare la manifestazione di volontà.

### Le convivenze di fatto

La definizione di *“convivente di fatto”* ci viene data dal comma 36 così formulato:

*“Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.”*

mentre per la costituzione della convivenza il comma 37 precisa che:

*“Fermo restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36 per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica”*.

Dalla formulazione della legge, laddove si prevede che i conviventi di fatto non siano legati da matrimonio o da unione civile, si deduce agevolmente che conviventi di fatto possano essere coppie omosessuali o eterosessuali; ai fini della costituzione si fa riferimento ai sensi del comma 37 alla dichiarazione anagrafica. A tal fine in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi ogni comune si è attivato per predisporre una propria modulistica di dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto da presentare agli uffici comunali competenti (in questa fattispecie in cui non è prevista alcuna trascrizione nei registri di stato civile come nel caso di unioni civili, la competenza ricade sull'ufficio anagrafe). Detta dichiarazione, ricevuta e protocollata dagli uffici comunali, si configura come un vero e proprio atto costitutivo della convivenza di fatto al quale la norma riconosce, *ope legis*, senza ulteriori adempimenti alcuni diritti basilari e precisamente l'equiparazione del convivente di fatto al coniuge o ai familiari nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario e in caso di malattia con ricovero

presso strutture sanitarie. Nei commi 38 e 39 si legge infatti quanto segue:

**comma 38:** *“I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.”*

**comma 39:** *“In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.”*

Come si accennava dette garanzie minimali operano direttamente con la semplice esibizione della dichiarazione anagrafica che consente la visita al convivente negli istituti sanitari o penitenziari (si ricorda che prima del varo della nuova legge i conviventi di fatto di fronte alle suddette istituzioni figuravano come dei perfetti estranei). Ma sicuramente le garanzie e le opportunità che la nuova legge offre ai conviventi di fatto sono ben più ampie se si fa ricorso agli istituti in essa previsti ed in particolare dalla sottoscrizione del contratto di convivenza previsto dal comma 50 e seguenti che deve essere redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da parte di un notaio o di un avvocato, con il quale possono essere disciplinati gli indirizzi della coppia e il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Ma a mio avviso l’istituto più importante e che più ci interessa nell’economia del nostro ragionamento è la rappresentanza introdotta dal comma 40 in caso di malattia o in caso di morte:

*“ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:*

*a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;*

*b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.”*

Pertanto, qualora i conviventi si designino reciprocamente quali rappresentante dell’altro ai fini di cui sopra diventano esecutori testamentari bypassando così parenti e familiari sia per quanto riguarda la manifestazione di volontà per la cremazione ma anche per tutto quanto attiene allo svolgimento del funerale e alla destinazione dei resti mortali che siano essi ceneri o salme ivi compreso quindi il luogo e la forma di sepoltura.

Come abbiamo potuto constatare la formulazione della legge per quanto riguarda gli aspetti oggetto della presente disamina appare abbastanza chiara: nel caso di unione civile ognuno delle parti è equiparato al coniuge e pertanto laddove nelle norme previgenti esiste un richiamo al coniuge, questo va riferito a tutti gli effetti anche a ciascuna delle parti dell’unione civile e

quindi in caso di cremazione, come si è già detto, sono gli unici titolati, a prescindere della presenza o meno di altri parenti, a rilasciare la manifestazione di volontà nel caso l’interessato non risultasse iscritto a nessuna associazione cremazionista e non avesse lasciato manifestazione di volontà scritta in tal senso, mentre per le altre operazioni, dall’organizzazione del funerale alla scelta del luogo e della forma di sepoltura permangono le criticità già presenti prima della nuova legge laddove le norme non individuano un soggetto preciso titolato, ma parlano genericamente di familiari, famiglia, parenti o altri termini che non consentono di individuare un interlocutore unico, e la qualcosa in caso di dissidi familiari crea non pochi problemi.

Per le convivenze di fatto, invece, se i conviventi si sono limitati alla sola costituzione della convivenza senza accedere all’istituto della rappresentanza, per quanto riguarda gli adempimenti *post mortem*, risultano giuridicamente come degli estranei e pertanto in presenza di parenti risultano quest’ultimi i soggetti titolati ad assumere ogni decisione, nel rispetto per quanto riguarda la cremazione dei gradi di parentela previsti dalle norme in vigore: Se invece ognuno dei conviventi di fatto è stato designato quale rappresentante dell’altro con poteri pieni o limitati alla fattispecie del caso di morte, ognuno diventa esecutore testamentario dell’altro con facoltà di disporre per tutti gli aspetti, senza sentire altri eventuali parenti, ivi compresa la cremazione, anche se in questo caso la manifestazione di volontà non è ascrivibile come accade nel caso dei familiari a chi l’ha resa ma trattasi di una manifestazione proveniente direttamente dal defunto rispetto al quale il convivente agisce in veste di esecutore.

### **Gli effetti sul sistema cimiteriale e sulle norme previgenti**

Esaminiamo adesso le ricadute della nuova norma sul sistema cimiteriale e sulle norme di settore in vigore. Innanzitutto andiamo a fare una disamina degli istituti su cui va impattare la nuova legge osservando come i riflessi applicativi vadano in particolare ad incidere in qualche modo sulle seguenti fattispecie:

- Trattamento del corpo e celebrazione del funerale
- Scelta luogo e sistema di sepoltura
- Cremazione
- Affidamento delle ceneri.
- Dispersione delle ceneri.
- Conferimento ceneri in cinerario comune o resti mortali nell’ossario comune.
- Concessioni cimiteriali.
- Diritto d’uso dei sepolcri privati

A seguire, ci soffermiamo adesso su quali siano le norme in vigore interessate dalla nuova legge e che vanno rilette alla luce delle novità introdotte, ovvero

delle nuove formazioni sociali neocostituite le quali hanno titolo a decidere in ordine agli adempimenti *post mortem* di un proprio congiunto che sia esso parente, familiare, coniuge, parte dell'unione o convivente di fatto; assieme alle norme riportiamo anche i relativi richiami in ordine alla parentela titolata prevista dalle norme in vigore per ciascuna fattispecie, richiami che evidenziano in molti casi una individuazione piuttosto generica che è fonte di potenziali criticità.

Ci soffermiamo innanzitutto sul D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che essendo la norma base del settore contiene diversi articoli implicitamente richiamati dalla nuova legge e precisamente:

- Art 63: *Concessioni (componenti la famiglia)*
- Art 67: *Ossario comune (familiari)*
- Art.79: *Cremazione (coniuge)*
- Art 80: *Cinerario comune (familiari)*
- Art 90: *Sepolcri privati (famiglie)*
- Art 93: *Diritto d'uso sepolcri privati (familiari)*

Anche alcuni punti della L. 30 marzo 2001, n. 130 (Disciplina della cremazione) risultano interessati dai nuovi istituti specie laddove è menzionato il coniuge, ed in particolare:

- Art 3, punto 1, lett. b), punto 3: *cremazione (coniuge)*
- Art 3, punto 1, lett. d): *dispersione delle ceneri (coniuge)*
- Art 3, punto 1, lett e): *affidamento urne (familiari)*

Quasi tutte le varie leggi regionali emanate nell'ultimo decennio risultano in qualche modo toccate dalle nuove previsioni normative soprattutto nella parte disciplinata diversamente rispetto alla legge 130/2001, specie per quanto riguarda gli istituti dell'affidamento e della dispersione delle ceneri.

Come si vede, a parte le norme in cui c'è un esplicito richiamo al coniuge e quindi di facile e immediata applicazione parte dei richiami risultano alquanto generici e quindi forieri di possibili problemi.

Piuttosto pacifica è, peraltro, l'interpretazione dell'impatto delle nuove norme su concessioni e sepolture private: nel caso di unione civile l'equiparazione a coniuge fa acquisire all'altra parte dell'unione il diritto di sepolcro così come il diritto di subentro nella concessione, mentre nel caso di convivenza di fatto, ancorché sia stato sottoscritto il contratto di convivenza e ci si sia avvalsi del potere di rappresentanza non si assurge al rango di "familiare" che consente lo *jus sepulchri* e pertanto l'unica possibilità di accedere al sepolcro del convivente è quella legata all'istituto delle "persone benemerite conviventi".

Non essendoci rapporti di parentela e nessuna equiparazione al rapporto di coniugio è da escludere anche la possibilità di subentro nella concessione.

## Conclusioni

Che dire? Come anticipato prima i contenuti della L. 76/2016 risultano abbastanza chiari e come già illustrato l'applicazione risulta alquanto agevole sia relativamente all'equiparazione al coniuge di ciascuna delle parti dell'unione civile che alla funzione di esecutore testamentario di ciascuno dei conviventi di fatto nel caso si siano avvalsi dell'istituto della rappresentanza.

I problemi, come accennato prima si presentano invece laddove la normativa preesistente che utilizza una terminologia che al giorno d'oggi può essere considerata anacronistica e superata (si pensi per esempio che il D.P.R. 285/90 in alcuni passaggi altro non è che la ricopiatura del precedente D.P.R. del 1975) fa riferimento ai familiari o ai componenti la famiglia. Orbene nel 1975, quando ancora non era in vigore la legge sul divorzio il concetto di famiglia e familiari era piuttosto chiaro: la famiglia era una sola e cioè quella formata dal matrimonio; adesso la situazione e anche la cultura è completamente cambiata con la presenza di famiglie allargate di ogni tipo e forma e con contrasti e dissidi sempre più frequenti nel loro interno. I problemi sussistevano anche prima del varo della nuova legge che per questi aspetti non fa altro che accentuarli: le norme in vigore non dicono per esempio chi è titolato a dare le disposizioni per il funerale ovvero chi può delegare l'agenzia di pompe funebri ma parlano genericamente di familiari e la qualcosa quando all'interno della famiglia non c'è accordo o coesione può comportare non pochi problemi: mentre per la cremazione si sa esattamente chi deve firmare la richiesta (il coniuge) non altrettanta certezza esiste sul soggetto che può ordinare il funerale (è capitato perfino che persone della stessa famiglia in dissidio si siano rivolte a due diverse imprese per organizzare il funerale). Al giorno d'oggi ci si imbatte sempre più frequentemente in situazioni delicate e allo stesso tempo complicate: si pensi per esempio ai casi, una volta residuali ma adesso alquanto frequenti a in cui il vedovo anziano sposa la badante con grande dissenso e disappoi degli altri familiari: se i figli vogliono cremarlo e la nuova moglie no, non si può cremare, ma, ed è la cosa più inquietante, non si sa chi è in questo caso titolato a decidere cosa farne dei resti mortali e cioè se è la moglie che dispone o se anche i figli hanno voce in capitolo: è vero che in via analogica si possono applicare le stesse categorie e gli stessi gradi di parentela previsti per la cremazione, ma non è scritto esplicitamente in nessuna norma e pertanto qualsiasi altro familiare potrebbe rivolgersi ad un giudice per rivendicare il proprio ruolo.

Analogo ragionamento potrebbe essere fatto per tutti gli istituti esaminati prima rispetto ai quali la formulazione degli aventi titolo risulti generica e non individua un soggetto specifico (qual è per esempio, in caso

di dissidi, il familiare titolato a disporre il conferimento delle ceneri nel cinerario comune o dei resti mortali nell'ossario comune?).

Problemi possono verificarsi anche per gli istituti dell'affidamento familiare visto che si parla per l'appunto di familiari e non di un soggetto specifico e per la dispersione specie per le normative regionali che hanno previsto, in palese violazione dei principi della L. 130/2001 che la dispersione possa essere autorizzata su manifestazione di volontà dei familiari e non del *de cuius* (per inciso una simile previsione come ho già detto in altre circostanze è a mio avviso illegittima perché ha di fatto depenalizzato in quella regione il reato di soppressione di cadavere e chi autorizza la dispersione sulla scorta di tale normativa, posto che nel nostro ordinamento la responsabilità penale è personale, non è del tutto esente da responsabilità); per quanto riguarda la L. 130/2001, posto che la manifestazione di volontà deve essere espressa dal *de cuius* il richiamo è al coniuge per quanto riguarda l'esecuzione dell'operazione.

Quanto sopra per ribadire che il problema di fondo non è tanto la nuova legge che, ripeto, come è formulata risulta abbastanza chiara e con pochi problemi in-

terpretativi; la questione vera è invece l'assetto complessivo della normativa di settore rispetto alla quale da anni sollecitiamo un aggiornamento e una revisione per renderla più aderente alla situazione attuale.

L'auspicio è che il nuovo disegno di legge possa proseguire velocemente nel suo iter e che possa finalmente darci una normativa chiara ed omogenea su tutto il territorio nazionale superando le formulazioni ambigue e generiche e le diversificazioni locali che rendono la vita problematica agli operatori del settore e nel contempo non danno certezza dei propri diritti ai cittadini.

(\*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*



**Coccato & Mezzetti**  
www.coccatomezzetti.it

**QUALITÀ CERTA A PREZZI "FLESSIBILI"**



Disponibile nelle finiture  
**ARGENTO e ORO**

cod.1050-S1 **FISARMONICA**

COD. ARTICOLO	FINITURA	Ø RUOTA
1050 - S1	FISARMONICA ALL. ARGENTO	Ø mm 200 - SIST. ANTISHOCK
1257 - 2	FISARMONICA ALL. ARGENTO	Ø mm 125 - SIST. ANTISHOCK
1050 - S	FISARMONICA ALLUMINIO ORO	Ø mm 200 - SIST. ANTISHOCK
1257 - 1	FISARMONICA ALLUMINIO ORO	Ø mm 125 - SIST. ANTISHOCK

Dimensioni:  
- larghezza cm 53  
- lunghezza max cm 119  
- altezza cm 63

Prodotto Italiano CE

**INDUSTRIA COCCATO & MEZZETTI S.r.l.**

tel +39 0321 806789 r.a. - fax +39 0321 807942

www.coccatomezzetti.it

Puoi contare su di noi 365 giorni l'anno.

## Attualità **Dignità e memoria per tutti e per ciascuno**

di Pietro Barrera (\*)

*Intervento effettuato in occasione del Forum Sefitdieci 2016 “Memoria e ritualità. Qualità e innovazione nei servizi funerari”, organizzato da SEFIT Utilitalia il 7 ottobre 2016 a Caserta, con il patrocinio di ANCI ed il concorso della Camera di Commercio di Caserta e della Direzione della Reggia di Caserta.*

Il mondo dei servizi cimiteriali e funebri in controllo pubblico, che SEFIT ha il compito e l'ambizione di rappresentare, è una quota davvero piccola della galassia delle *utilities* territoriali: i valori quantitativi – numero e dimensione delle imprese, occupati, fatturato – non consentono paragoni apprezzabili con i settori maggiori su cui si concentrano l'attenzione, la discussione (e le polemiche ricorrenti) a proposito dei servizi pubblici locali. Eppure questa nostra piccola realtà è un concentrato di problemi, di esigenze e di emergenze che investe il nocciolo duro dei rapporti tra pubblica amministrazione e mercato, tra efficienza imprenditoriale e solidarietà sociale, tra continuità e innovazione. È insomma paradigmatica dei problemi che agitano l'intero sistema dei servizi pubblici. Ci rivolgiamo anzitutto ai nostri interlocutori più preziosi – all'ANCI, cioè ai Comuni: i nostri “padroni” e i titolari delle funzioni di cui ci hanno affidato la gestione, e ad UTILITALIA, la rappresentanza forte e autorevole del mondo vasto di operatori economici di cui ci sentiamo parte: vi chiediamo di ascoltarci, di porre attenzione ai nostri problemi, perché riguardano tutti e ci interrogano su un futuro comune.

I servizi funebri e cimiteriali (permettetemi, per il momento, di considerarli in modo unitario):

a) sono probabilmente l'unico servizio (insieme all'anagrafe?) presente in tutti i Comuni, dal più grande al più piccolo, dal più “ricco” e finanziariamente “virtuoso” a quello dissestato;

b) e tuttavia ci offrono un panorama molto diversificato, tra nord e sud, tra grandi e piccoli centri, con aree di inefficienza e di arretratezza (ben distribuite sul territorio nazionale ...) e punte di eccellenza;

c) hanno al proprio interno una componente (un volto) di evidente rilevanza economica (sono un “SIEG”!), che necessita di efficace gestione imprenditoriale, e tuttavia la gestione quotidiana del servizio tocca la sfera più intima delle persone e delle comunità; hanno insomma anche il volto del servizio sociale (e, insistiamo da tempo, anche quello del servizio culturale), che si confronta con i nuovi bisogni di una società in profonda trasformazione;

d) presentano anche un'altra dicotomia, circa i profili giuridici del servizio, con una componente che potremmo definire infrastrutturale (i servizi cimiteriali, propriamente intesi), in regime demaniale (dunque, in monopolio pubblico), e una componente gestionale (i servizi funebri) in mercato aperto, dove l'operatore pubblico – se c'è – si confronta in condizioni di parità con gli altri operatori;

e) nel loro insieme (accantonando cioè per un istante le profonde differenze tra i due principali ambiti di attività), questi servizi vivono in un contesto – un ambiente di riferimento – per lo meno contraddittorio: con un mercato troppo spesso “sporcato” da ampie sacche di illegalità (lavoro nero, evasione fiscale e contributiva, violazione delle regole della concorrenza), pubbliche amministrazioni dove



non sono mancati fenomeni di corruzione (richiamati con forza dall'ANAC nel PNA del 2015), e “titolari della funzione” (i comuni) troppo spesso distratti e disattenti;

f) infine, come molti altri servizi pubblici, soffrono oggi di una crisi strutturale di sostenibilità finanziaria (aumentano i costi, si riducono i ricavi), con una forbice che si allarga ogni giorno di più tra le “domande sociali” (complesse, differenziate, per certi versi inedite) e le risorse disponibili.

Ecco il punto: non stiamo parlando di qualche decina di aziende, delle pur numerose gestioni in economia e di poche migliaia di lavoratori, ma di una cartina di tornasole per ragionare sugli snodi essenziali della questione di rinnovata attualità dei servizi pubblici locali: i rapporti tra pubblico e privato, tra funzioni di gestione e funzioni di regolazione, tra interesse generale e “bisogni” particolari di singoli cittadini o gruppi di cittadini, tra risorse derivanti dalla fiscalità generale e corrispettivi richiesti agli utenti, così come dei rapporti tra legislazione statale, legislazioni regionali ed autonoma potestà normativa degli enti locali.

Oggi, nel poco tempo a disposizione, non riusciremo certamente ad offrire risposte compiute a tutti questi interrogativi. La nostra ambizione è semplicemente quella di aprire – anzi, di rinnovare – un dibattito che ci riguarda tutti, e che riguarda le regole e gli strumenti con cui le comunità locali possono rispondere in modo efficace e sostenibile ai bisogni dei cittadini. Per questo, a partire da oggi, vogliamo interagire (in modo, al tempo stesso, rispettoso ed insistente ...) con ANCI e con UTILITALIA, con il legislatore nazionale e con i legislatori regionali, con le imprese di settore e con le loro rappresentanze associative, sapendo che abbiamo dinanzi un anno davvero speciale, pieno di rischi e di opportunità. Mi riferisco ovviamente:

- all'iter parlamentare del ddl AS1661: la legge ordinamentale del settore funebre e cimiteriale, attesa da tanti anni e ora finalmente istradata sul binario giusto;

- al percorso, concluso solo sul piano formale, del testo unico sulle società in controllo pubblico, e a quello del testo unico sui servizi pubblici locali: due tappe fondamentali della “riforma infinita” dei servizi pubblici, con luci ed ombre, e soprattutto con tanti aspetti da chiarire e sperimentare nel concreto nella fase di prima attuazione;

- alla preziosa interlocuzione che finalmente si è concretizzata con il Mibact, per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e del patrimonio di

memoria civile condivisa racchiusi nei nostri cimiteri.

A me sta a cuore la domanda preliminare, da cui possono seguire tutti gli interrogativi “tecnici” relativi al quadro legislativo in così tumultuoso rinnovamento: perché il “pubblico” – perché il Comune, l'istituzione di prossimità, la forma storicamente consolidata della convivenza civile del nostro paese – deve “occuparsi dei morti”? perché deve organizzare e (forse) gestire questo insieme di servizi legati al passaggio terminale della vita di ogni persona? Vorrei pormi la domanda in modo serio e “laico”: qualche tempo fa, con il responsabile di una delle nostre aziende associate, ricordavamo il momento in cui il Comune di Roma decise di rinunciare alla propria Centrale del latte. Non era in discussione la nobile storia di quell'azienda, né il fatto che in tempi più o meno remoti la distribuzione del latte a tutte le fasce della popolazione era stata ritenuta una fondamentale esigenza di solidarietà sociale. La questione riguardava l'attualità: in quel momento (più o meno alla metà degli anni '90) c'erano ancora motivi sufficienti per legittimare quel servizio pubblico? Ci ragionammo, dicemmo di no, e un contrastatissimo referendum popolare ci confortò con un largo consenso. Insomma, non vogliamo farci imprigionare da pigri conservatorismi e vogliamo essere davvero attenti e sensibili ai mutamenti della società. In questo senso, lo dico subito, a me non spiace affatto una delle idee-guida del Testo unico servizi pubblici locali, quando sfida le istituzioni locali ad argomentare perché un determinato servizio pubblico (anzi: perché l'intervento pubblico in un determinato ambito di servizi) debba ritenersi necessario per *“assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali in condizioni di paritaria accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*. E mi piaceva l'idea, ora un po' sfumata, di coinvolgere la società civile – gli utenti, gli operatori sociali, le imprese del settore – in una vera istruttoria pubblica.

Per sollecitare la nostra riflessione, provo allora a porre un “apriori”, la mia personale convinzione, che forse fa il verso alla norma del TUSPL appena richiamata, o con ben maggiore nobiltà al capoverso dell'articolo 3 della Costituzione: quello che impone a tutte le istituzioni pubbliche di operare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il diritto di tutti e di ciascuno di partecipa-

re con dignità alla vita del paese. Per questo ho titolato questo mio contributo **dignità e memoria per tutti e per ciascuno**, sapendo che dignità e memoria sono due concetti che si saldano nell'identità delle persone e delle comunità, e delle comunità particolari che concorrono a costituire la nostra casa comune. Il crinale è scivoloso: parliamo di diritti fondamentali – mi sembra più efficace dire “fondativi” – di ogni persona, ma con una grande pluralità di esigenze e di bisogni. Mi dispiace per la straordinaria saggezza di Totò, ma nella elaborazione e ritualizzazione della morte non c'è affatto l'uniformità della “livella”, e coniugare pari dignità e pluralità di pratiche non è affatto facile.

Spero che gli amici qui riuniti – tutti molto più esperti di me – non trovino ingenua o banali queste mie riflessioni. Ma le sento drammaticamente urgenti in una stagione in cui la parola “cimitero”, sulle prime pagine dei quotidiani, è spesso associata all'immagine del Mediterraneo che inghiotte migliaia di cadaveri; in una stagione in cui torniamo a parlare di fosse comuni in terre non troppo lontane dalle nostre. Ricordo con orgoglio e commozione quando una nostra azienda, subito dopo la fine dell'atroce assedio di Sarajevo, ebbe l'idea originale (unica, tra i tanti volenterosi soccorritori) di portare un aiuto proprio per disseppellire i morti dalle tombe di fortuna sparse nei giardini o ai bordi delle strade, e riportarli alla “dignitosa sepoltura” nei cimiteri cittadini. Si colse allora una impellente domanda di dignità. È la stessa domanda a cui sta rispondendo la Guardia costiera, costretta ad essere la più grande agenzia onoranze funebri in attività. Lunedì scorso l'Italia ha celebrato la giornata delle vittime dell'immigrazione, a tre anni dal naufragio dell'Isola dei conigli, a poche miglia da Lampedusa. Molti di quei morti sono ancora senza nome, ma qualche giornale e alcuni politici (pochi, per fortuna), criticando l'impegno italiano per recuperare i corpi, ritrovare l'identità delle vittime e accompagnarle ad una sepoltura appropriata, hanno voluto esibire e “razionalizzare” la propria cruda indifferenza: perché perdere soldi ed energie per recuperare dei morti? non sarebbe meglio concentrarsi sui vivi? Sembra persino ragionevole.

Noi la pensiamo diversamente. Pensiamo che dietro ad ogni corpo inerte c'è una storia, un vissuto di relazioni umane e di esperienze tragiche o felici; c'è insomma una identità che ha il diritto di essere riconosciuta come tale, incontrando la sensibilità dei

vivi: di chi vuole ricordare. Pensiamo anche che l'esperienza vitale delle persone sia stata integrata in dimensioni comunitarie, e che le comunità hanno bisogno di una memoria condivisa. Così come pensiamo che le società contemporanee sono inevitabilmente “comunità di comunità”, plurali e differenziate, e richiedono per questo alle istituzioni un “servizio della memoria” accurato e complesso, che riconosca le differenze ma non le trasformi in ghetti separati e contrapposti, ricchi e poveri, credenti e non credenti, cristiani e appartenenti ad altre confessioni religiose.

Come è evidente, siamo nel cuore della sfera più intima e delicata della convivenza sociale. I rischi sono enormi, anche perché ogni pratica funebre può essere letta e interpretata in modi diversi e persino contrapposti. Mi perdonerete per un doppio ricordo personale. Mia madre, donna profondamente cattolica, ha voluto per sé la cremazione come scelta di semplicità e di accoglienza: ricordare il *memento homo* del mercoledì delle ceneri, occupare poco spazio, per consentire alla tomba di famiglia, tanto amata, di accogliere gli altri familiari che via via sarebbero arrivati. Un'altra persona, sopravvissuta alla Shoah, ha creato involontariamente un doloroso imbarazzo ai propri congiunti, chiedendo nel testamento di essere cremata – pratica non consentita nella liturgia ebraica – per condividere l'estremo oltraggio che avevano subito ad Auschwitz tanti familiari ed amici. Per la prima, la cremazione era un gesto di empatia, per l'altra un brutale oltraggio, e tutte e due la chiedevano per sé. Vedete quanto è complicato? Quanto sia importante poter sottrarre le ritualità della morte e della sepoltura alla sola logica del mercato?

Qui sta, a nostro avviso, il motivo più vero e più profondo per cui è ancora necessario, e forse lo sarà per sempre, che il Comune – lo ripeto: l'istituzione di prossimità – si occupi dei “suoi morti”, di tutti i suoi morti. E sbaglia davvero chi ha scritto un mese fa su uno dei principali quotidiani italiani che in fin dei conti “bisogna solo scavare delle fosse”. Quello è il compito dei macellai dell'ISIS, non il nostro.

(\*) *Responsabile Nazionale SEFIT Utilitalia*

## Attualità **La cremazione in Italia con particolare riferimento al Centro e al Sud**

di Daniele Fogli (\*)

*Intervento effettuato in occasione del Forum Sefitdieci 2016 “Memoria e ritualità. Qualità e innovazione nei servizi funerari”, organizzato da SEFIT Utilitalia il 7 ottobre 2016 a Caserta, con il patrocinio di ANCI ed il concorso della Camera di Commercio di Caserta e della Direzione della Reggia di Caserta.*

### 1. QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE E TERRITORIALE

#### 1.1. La cremazione in Italia nel 2015

Nel 2015 si sono registrate nell'intero Paese, a consuntivo, 137.165 cremazioni di feretri (117.956 del 2014). L'incidenza della cremazione è stata pari al 21,18% della mortalità (647.571).

Visto che nel 2015 la mortalità ha segnato una numerosità anomala per effetto sia della alta incidenza di decessi primaverili, conseguente a fatti influenza-


li, sia della alta incidenza di decessi per ondate di calore, pure il numero di cremazioni del 2015 è anormalmente elevato rispetto al trend storico.

Analizzando i dati del rilevamento SEFIT si può affermare come le cremazioni effettuate in Italia nel corso del 2015 siano cresciute del 16,3% rispetto all'anno precedente, traducendosi in un aumento di 19.209 unità.

In ciò ha influito considerevolmente il cambio di propensione dei cittadini, per lo più dovuto alla presenza di un maggior numero di impianti sul territorio, ed anche la crisi economica, ma soprattutto l'eccezionale mortalità registratasi nell'anno in esame.

SEFIT esegue il rilevamento sulle cremazioni eseguite chiedendo questi dati direttamente agli impianti di cremazione, per poi assemblarli e interpretarli.

Nei dati del 2015 mancano i valori dei crematori di Bagno a Ripoli (FI), Domicella (AV) e Montecorvino Pugliano (SA) e quindi il dato di cremazioni registrate sul territorio nazionale e in particolare in Campania, è da considerare sottostimato. La sottostima è accentuata anche dal fatto che una piccola parte di cremazioni nei territori di confine tracima



in altri Paesi (in particolare dalla Liguria verso la Francia e dalla Lombardia verso la Svizzera).

Analizzando il dato territoriale si può valutare che le regioni dove la cremazione è più sviluppata, in termini di rapporto percentuale delle cremazioni eseguite sul territorio rispetto al dato nazionale, sono: Lombardia (26,3%), Piemonte (15,1%) ed Emilia Romagna (13%).

Le regioni che hanno visto la crescita percentuale maggiore nel 2015 rispetto al 2014 sono invece: Sicilia, Campania e Marche. Incidono in queste variazioni soprattutto la messa in funzione o il fermo / rallentamento operativo di uno o più impianti e la scarsa numerosità dell'anno precedente.


Le regioni che rispetto all'anno precedente hanno registrato una crescita numerica più elevata sono state: Lombardia (+6.820), Emilia Romagna (+2.439) e Piemonte (+1.750).

L'incremento del ricorso alla cremazione continua ad avvenire soprattutto al Nord, che ha una maggiore presenza di impianti, ma anche al Centro. In particolare nei capoluoghi di provincia dotati di impianto.


Roma, Milano e Genova si riconfermano, come negli anni precedenti, le città col maggior numero di cremazioni di cadaveri effettuate, rispettivamente con 11.775, 10.186, 6.313 (anche se è bene chiarire che si tratta di cremazioni svolte per un'area che spesso è almeno provinciale, se non ancor più estesa); a seguire, oltre le quattromila cremazioni, Mantova (4.806), Livorno (4.628), Bologna (4.579), Treviso (4.505) e Torino (4.107).

Si evidenziano inoltre quattro aspetti:


- la diffusione di crematori di cintura urbana nelle aree metropolitane (come nel milanese, nel torinese);
- l'inizio di sovra dotazione di impianti in talune zone, dove le autorizzazioni date per costruzione di nuovi crematori sono superiori alle necessità effettive;



#### Numero di crematori per ripartizione. 1995-2015



#### Cremazioni 1995-2015 per Ripartizione (valori percentuali)



– l'avvio di numerose pratiche per la realizzazione di impianti nel Sud Italia;

– il rifiuto, spesso immotivato, di popolazioni interessate dalle nuove localizzazioni alla realizzazione di nuovi impianti.

Le regioni in assoluto dove si crema di più sono quelle meglio dotate di impianti di cremazione e con maggior dati di mortalità, vale a dire la Lombardia con 36.106 cremazioni (12 impianti presenti), il Piemonte con 20.742 cremazioni (11 impianti presenti) e l'Emilia-Romagna con 17.823 cremazioni (10 impianti presenti).

## 1.2. Il trend nazionale

La cremazione è passata da circa 3.600 unità nel 1987, anno in cui venne introdotta la gratuità della cremazione, alle 15.436 del 1995, primo anno in cui SEFIT ha iniziato la raccolta sistematica dei dati e anche del numero di crematori esistenti.

La numerosità delle cremazioni è appena superiore alle 30.000 annue quando all'inizio del 2001 viene introdotta l'ordinaria onerosità della cremazione.

L'onerosità non incide più di tanto nel trend rialzista, come può evincersi dall'analisi dei dati in tabella 1.2.a o dal grafico corrispondente.

**Tab. 1.2.a – Statistiche sulla cremazione di cadaveri in Italia. 1995-2015**

Anno	Cremazioni	Impianti	%	Decessi
1995	15.436	31	2,78%	555.203
1996	18.334	31	3,29%	557.756
1997	21.233	32	3,76%	564.679
1998	23.941	32	4,15%	576.911
1999	27.487	34	4,81%	570.928
2000	30.167	35	5,38%	560.241
2001	34.758	36	6,34%	548.254
2002	38.691	36	6,94%	557.393
2003	42.909	38	7,32%	586.468
2004	43.834	39	8,02%	546.658
2005	48.196	43	8,50%	567.304
2006	53.013	44	9,50%	557.892
2007	58.554	45	10,26%	570.801
2008	63.611	45	10,87%	585.126
2009	71.898	50	12,15%	591.663
2010	77.379	53	13,17%	587.488
2011	87.871	56	14,81%	593.404
2012	101.842	58	16,62%	612.883
2013	110.712	63	18,43%	600.744
2014	117.959	67	19,71%	598.364
2015	137.168	70	21,18%	647.571

In venti anni (dal 1995 al 2015) gli impianti di cremazione (a 1 o più linee) in esercizio sono passati da 31 a 70, cioè più che raddoppiati. Nello stesso periodo temporale la cremazione è quasi decuplicata (dal 2,78% al 21,18% della mortalità e come già chiarito è un dato sottostimato).

La distribuzione territoriale degli impianti è fondamentale per poter garantire lo sviluppo della cremazione. E l'assenza o la lontananza è la causa primaria della lentezza di crescita di questa pratica funebre, unitamente all'influenza delle tradizioni e in talune realtà, anche degli orientamenti religiosi.

In Allegato 1 si riportano le cremazioni di cadaveri effettuate nel 2015, suddivise per crematori e distinte per Regione. (*N.d.R. ... omissis ...*)

Anno	% Cremazioni su decessi	Incremento % annuo cremaz.	Incremento % impianti
1995	2,78%	28,6%	0%
1996	3,29%	18,8%	0%
1997	3,76%	15,8%	3%
1998	4,15%	12,8%	0%
1999	4,81%	14,8%	6%
2000	5,38%	9,8%	3%
2001	6,34%	15,2%	3%
2002	6,94%	11,3%	0%
2003	7,32%	10,9%	6%
2004	8,02%	2,2%	3%
2005	8,50%	10,0%	10%
2006	9,50%	10,0%	2%
2007	10,26%	10,5%	2%
2008	10,87%	8,6%	0%
2009	12,15%	13,0%	11%
2010	13,17%	7,6%	6%
2011	14,81%	13,6%	6%
2012	16,62%	15,9%	4%
2013	18,43%	8,7%	9%
2014	19,71%	6,5%	6%
2015	21,18%	16,3%	4%

Di seguito, per comodità di lettura, si evidenziano per grandi aggregati territoriali i dati di sviluppo della cremazione negli ultimi venti anni.

**Sviluppo della cremazione per Regione e Circostrizione dal 1995 al 2015**

Località	1995	2000	2005	2010	2015
Valle d'A.				418	674
Piemonte	2.308	3.927	5.225	9.489	20.742
Lombardia	4.806	8.520	14.023	21.463	36.106
Liguria	1.864	2.913	4.646	6.395	7.949
<b>Nord OVEST</b>	<b>8.978</b>	<b>15.360</b>	<b>23.894</b>	<b>37.765</b>	<b>65.471</b>
<b>DECESSI</b>	<b>159.121</b>	<b>156.634</b>	<b>156.466</b>	<b>161.707</b>	<b>177.519</b>
<b>Nord OVEST</b>	<b>5,60%</b>	<b>9,80%</b>	<b>15,30%</b>	<b>23,35%</b>	<b>36,88%</b>
Trentino A.A.		29	969	1.429	2.122
Friuli V.G.		1.338	1.958	2.933	5.100
Veneto	1.319	3.132	5.383	9.288	14.910
Emilia R.	1.747	3.293	5.609	7.779	17.823
<b>Nord EST</b>	<b>3.066</b>	<b>7.792</b>	<b>13.919</b>	<b>21.429</b>	<b>39.955</b>
<b>DECESSI</b>	<b>109.066</b>	<b>109.829</b>	<b>111.199</b>	<b>115.073</b>	<b>125.317</b>
<b>Nord EST</b>	<b>2,80%</b>	<b>7,10%</b>	<b>12,50%</b>	<b>18,62%</b>	<b>31,88%</b>
Toscana	1.294	2.558	4.105	7.810	10.498
Umbria	230	301	380	561	1067
Lazio	1.162	3.450	5.011	8.158	14.090
Marche	137	140	259	797	1455
<b>CENTRO</b>	<b>2.823</b>	<b>6.449</b>	<b>9.755</b>	<b>17.326</b>	<b>27.110</b>
<b>DECESSI</b>	<b>111.892</b>	<b>113.093</b>	<b>103.395</b>	<b>121.448</b>	<b>132.755</b>
<b>CENTRO</b>	<b>2,50%</b>	<b>5,70%</b>	<b>9,40%</b>	<b>14,27%</b>	<b>20,42%</b>
Campania			217	1	958
Puglia			46	484	1.160
<b>SUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>485</b>	<b>2.118</b>
<b>DECESSI</b>	<b>115.679</b>	<b>120.052</b>	<b>122.816</b>	<b>126.752</b>	<b>142.295</b>
<b>SUD</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,38%</b>	<b>1,49%</b>
Sicilia		95	177	187	1.373
Sardegna	30	87	188	189	1.141
<b>ISOLE</b>	<b>30</b>	<b>182</b>	<b>365</b>	<b>376</b>	<b>2.514</b>
<b>DECESSI</b>	<b>59.445</b>	<b>60.633</b>	<b>61.006</b>	<b>62.508</b>	<b>69.645</b>
<b>ISOLE</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,60%</b>	<b>3,61%</b>
<b>ITALIA</b>	<b>14.897</b>	<b>29.783</b>	<b>48.196</b>	<b>77.381</b>	<b>137.168</b>
<b>DECESSI</b>	<b>555.203</b>	<b>560.271</b>	<b>567.304</b>	<b>587.488</b>	<b>647.571</b>
<b>ITALIA</b>	<b>2,70%</b>	<b>5,32%</b>	<b>8,50%</b>	<b>13,17%</b>	<b>21,18%</b>

E, nella tabella soprastante (*N.d.R.* pubblicata alla pagina seguente), si riporta la numerosità media di cremazioni per impianto per Circostrizione territoriale e per ogni regione. È del tutto evidente che la mancanza di dati di 2 crematori campani, altera sia il dato di quella regione, sia del Sud Italia.

Il trend di crescita è tale da essere più che raddoppiato negli ultimi 10 anni.

Negli ultimi anni vi è stato un gradiente maggiore, dato dagli effetti della Grande Crisi Economica.

Mediamente negli ultimissimi anni l'incremento è in media di quasi 1,5 punti percentuali sul totale dei decessi di ogni anno.

#### GLI EFFETTI DELLA CREMAZIONE

Non mi soffermo su questi dati, poiché in altra relazione, sugli effetti cimiteriali, vi è una rappresentazione sufficientemente attendibile di questi effetti. Mi limito solo a precisare che quanto avvenuto nel Nord Italia sul sistema cimiteriale, verrà replicato con tempi e modalità, probabilmente attenuate, anche al Centro (dapprima) e al Sud poi. Entro un lasso temporale che si può stimare in circa 20 anni, partendo dalle città dove l'urbanizzazione è massima, per poi estendersi in un secondo tempo nelle medio-piccole città e nelle periferie e campagne.

(\*) *Responsabile Att. Internazionale SEFIT Utilitalia*

Produttività media in termini di cremazioni di cadavere per impianto		1995	2000	2005	2010	2015
NORD OVEST	CREMAZIONI	8978	15360	23894	37.765	65.471
	<i>n crematori</i>	15	15	17	20	27
	<b>cremazioni per crematorio</b>	<b>599</b>	<b>1024</b>	<b>1406</b>	<b>1888</b>	<b>2425</b>
NORD EST	CREMAZIONI	3.066	7.792	13.919	21.429	39.955
	<i>n crematori</i>	6	11	12	16	21
	<b>cremazioni per crematorio</b>	<b>511</b>	<b>708</b>	<b>1160</b>	<b>1339</b>	<b>1903</b>
CENTRO	CREMAZIONI	2.823	6.449	9.755	17.326	27.110
	<i>n crematori</i>	6	7	9	11	13
	<b>cremazioni per crematorio</b>	<b>471</b>	<b>921</b>	<b>1084</b>	<b>1575</b>	<b>2085</b>
SUD	CREMAZIONI	0	0	263	485	2.118
	<i>n crematori</i>	0	0	2	2	4
	<b>cremazioni per crematorio</b>			<b>132</b>	<b>243</b>	<b>530</b>
ISOLE	CREMAZIONI	30	182	365	376	2.514
	<i>n crematori</i>	1	2	2	4	5
	<b>cremazioni per crematorio</b>	<b>30</b>	<b>91</b>	<b>183</b>	<b>94</b>	<b>503</b>
ITALIA	CREMAZIONI	14.897	29.783	48.196	77.381	137.168
	<i>n crematori</i>	28	35	40	54	70
	<b>cremazioni per crematorio</b>	<b>532</b>	<b>851</b>	<b>1205</b>	<b>1433</b>	<b>1960</b>

**Documentazione** **Regione Basilicata – Legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 “Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione”**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 396 del 13/06/2016

Il B.U.R. Basilicata n. 20 del 1° giugno 2016 pubblica la legge regionale in oggetto, riportata in **Allegato 1**, con cui la Regione Basilicata interviene in materia, dopo che, per la cremazione ed istituti collegati, aveva emanato la L.R. (Basilicata) 28 aprile 2009, n. 14 “Regolamento per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione” (con riferimento alla quale si rinvia alla precedente circolare SEFIT p.n. 1981 del 20 maggio 2009).

Con questa legge regionale, oltre che abrogare di fatto la precedente e intervenire in materia di cimiteri per animali d’affezione, si interviene sul complesso delle materie proprie delle attività funebri, cimiteriali e di cremazione, con previsioni – illustrate nell’**Allegato 2** – che meritano opportuni approfondimenti, ma anche comparazioni.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù circolari).

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale

(Emanuela Cartoni)

**ALLEGATO 1**

**Legge Regionale 31/05/2016, n. 11 “Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione”** [B.U.R. Basilicata n. 20 del 01/06/2016]

... *omissis* ...

**ALLEGATO 2**

**Regione Basilicata – Legge regionale 31 maggio 2016, n. 11 “Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione”– CONSIDERAZIONI**

1. Le finalità di questa legge regionale richiamano quelle presenti in altre leggi regionali emanate nelle specifiche materie, inclusa una dichiarata propensione ambientalista, nell’espressione di un minore impatto sull’ambiente.

2. L’art. 2 definisce i compiti, in materia, della regione, prevedendo che, entro 180 giorni dalla vigenza della legge regionale, la Giunta regionale definisca:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitorio e, sentite le categorie, le relative norme gestionali;
- c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse;
- d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre;

e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

f) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;

nonché predisponga la modulistica da utilizzare all'interno del territorio regionale.

Dall'insieme delle attribuzioni rimesse ad atto amministrativo regionale, traspare come vi sia traccia dell'impostazione a suo tempo seguita nella regione Veneto, successivamente seguita anche da qualche altra regione, che appare evidente anche in altri aspetti della legge regionale (al punto che appare opportuno suggerire anche una rilettura delle circolari SEFIT emanate con riguardo alle leggi regionali del Veneto (circ. SEFIT n. 2303 dell'11 marzo 2010 e succ.), Friuli-Venezia Giulia (circ. SEFIT n. 3018 del 31 ottobre 2011) e, in parte, Abruzzo.

3. Analogamente per quanto riguarda i compiti dei comuni (art. 3) individuati nei seguenti, che possono essere assicurati anche in associazione con altri comuni:

- a) il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge;
- b) l'assicurare spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
- c) l'adozione del regolamento di polizia mortuaria;
- d) l'assicurazione del trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Specificando l'aspetto della potestà regolamentare dei comuni (lett. c)), è previsto che il regolamento di polizia mortuaria:

- a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
- b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
- c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
- d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
- e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
- f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria cimiteriale, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

Vengono individuate quali funzioni amministrative del comune (che, per gli aspetti igienico sanitari, si avvale dell'Azienda sanitaria):

- a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
- b) la verifica annuale della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
- c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

In particolare, per quanto riguarda il ruolo dell'Azienda sanitaria (per inciso, l'art. 4 considera l'Azienda sanitaria regionale), esso riguarda il servizio di medicina necroscopica (art. 10), le prescrizioni finalizzate alla tutela della salute pubblica (artt. 52 e 53; anche se il riferimento dovrebbe essere agli artt. 62 e 63), riguardanti i trattamenti c.d. particolari (quali malattie infettive considerate da specifico elenco regionale) e la potestà, attribuita al sindaco, su proposta dell'ASL, di "imporre" particolari restrizioni (o anche vietare) per lo svolgimento delle onoranze funebri, in caso di grave rischio per la salute pubblica, l'esercizio delle funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari, nonché il rilascio dei pareri, delle certificazioni e dei nulla-osta previsti dalla stessa legge regionale.

4. L'intero art. 5 (ma anche il successivo art. 6) è dedicato all'**attività funebre**, definita quale "*un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta,*" alcune prestazioni, consistenti in:

- a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'art. 115 T.U.LL.P.S., R. D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;
- b) fornitura di cofani funebri e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;
- d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

Immediatamente dopo la definizione di "attività funebre", questa è denominata come "attività di onoranze funebri", la quale è consentita nella regione unicamente a ditte individuali o società (limitazione soggettiva che appare non esattamente coerente con il diritto, e la giurisprudenza, dell'Unione europea) in possesso di apposita autorizzazione all'esercizio, valevole per l'intero territorio regionale, rilasciata dal comune in cui ha sede principale l'impresa, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi previsti dalla regione (fissandoli anche con analitico dettaglio, cfr.: l'art. 5, comma 2 legge regionale).

È poi stabilito il divieto d'intermediazione nell'attività funebre, prevedendosi altresì che il conferimento dell'incarico (tecnicamente: mandato) per il disbrigo



delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso l'abitazione degli aventi diritto, attività che non possono svolgersi all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali (cfr.: art. 16) e di cimiteri (per quest'ultima fattispecie osservandosi come, salve le eccezioni derivanti dall'applicazione dell'art. 12 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e/o dell'art. 3, comma 1, lett. d) legge regionale *de quo*, quando il cadavere sia nel cimitero dovrebbe esserci già stato un tale conferimento di mandato).

Analogo divieto è posto all'esercizio di attività marmorea e lapidea cimiteriale, ivi compresa la commercializzazione e l'intermediazione di prodotti ed accessori lapidei, alle imprese funebri che non siano in possesso del codice ATECO (presumendosi, per ragioni di contesto, che tale riferimento riguardi l'attività marmorea e lapidea cimiteriale e che il "possesso del codice" debba intendersi in termini di iscrizione camerale dell'azienda).

Inoltre, viene fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre e l'attività marmorea e lapidea cimiteriale:

- a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e le altre strutture sociosanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;
- b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;
- c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali.

Viene poi affermato il principio per cui l'attività funebre è incompatibile con la gestione di camere mortuarie, di obitori e locali di osservazione pubblici e con la gestione di cimiteri, incompatibilità integrata, in termini di transitorietà, con la previsione per cui i contratti (eventualmente) in essere cesseranno al termine di 12 mesi dalla pubblicazione della presente.

Per cercare di intervenire sulla annosa questione del procacciamento di funerali si prevede che quando vi sia proposta, diretta o indiretta, di provvigioni, offerte, regali di valore o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi funebri opera, a carico di chi ponga in essere tali comportamenti, se il fatto non costituisce reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 € a 15.000 € ed, in caso di recidiva, vi è la sospensione, da 1 a 6 mesi, con effetto immediato, dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre.

Per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

funebre. Sospensione e revoca applicabili se ed in quanto il soggetto che compie la violazione sia soggetto esercente l'attività funebre, dato che altrimenti non potrebbe che trovare applicazione se non la sanzione amministrativa pecuniaria.

Infine è prevista (art. 6) una deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale, limitatamente ai comuni ricompresi nei territori classificati montani o per le associazioni di comuni, con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti, prevedendo, sotto il profilo del procedimento, che i comuni eventualmente interessati adottino specifica deliberazione, consiliare (art. 42, comma 2, lett. e) e g) T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.), dandone comunicazione alla regione.

Si tratta di una scelta precedentemente fatta in Veneto (cfr.: circolare SEFIT n. 3054 del 22 novembre 2011) e, più recentemente e con minore dimensionamento in termini di popolazione, in Piemonte (cfr.: circolare SEFIT n. 274 dell'8 febbraio 2016), che si motiva per le oggettive difficoltà che si registrano nelle realtà minori.

5. Nelle definizioni di *cadavere* e resti mortali (art. 7) si segue l'impianto a suo tempo fatto proprio dalla regione Veneto, oltretutto, anche qui, introducendo in norma primaria una previsione già presente in norma di rango secondario (art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) sui "resti mortali". Per l'*accertamento della morte* è individuato (art. 8) un *range* temporale (15 - 30 ore), sostanzialmente corrispondente a quanto già previsto dall'art. 4, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (salvo il diverso rango normativo), disposizione reiterata al successivo art. 12, comma 3, ed altresì prevedendo che, se l'accertamento della morte sia avvenuto con il ricorso al tanatogramma, il cadavere possa essere trasportato, previa autorizzazione del comune <sup>(1)</sup>, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, casa funeraria, camera mortuaria regolarmente autorizzate - per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato all'interno del territorio regionale con contenitore impermeabile non sigillato, facilmente lavabile e disinfettabile e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso.

Non si ha qui quello che in alcune regioni è chiamato "trasporto di salma", distinto dal trasporto di cadavere e che la stessa legge regionale definisce quale "*trasferimento durante il periodo di osservazione*" (art. 12), quanto di un vero e proprio trasporto di cadavere, es-

<sup>(1)</sup> Restano, e non avrebbe potuto essere altrimenti, del tutto immutate le disposizioni dell'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.i., così come i procedimenti stabiliti dagli artt. 72 e 73 stesso D.P.R. n. 396/2000.

sendo intervenuto l'accertamento strumentale della morte.

Le disposizioni sulla denuncia della causa di morte richiamano l'istituto regolato dall'art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, apparentemente semplificandolo. L'art. 10 si sovrappone, sostituendolo, all'art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'art. 11 si porrebbe nella posizione di surrogare l'art. 8 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilevando la distinzione tra una sua "scadenza" ed un suo "termine" (e all'art. 19, comma 3 si parla di "trascorso"), anche qui mutuata da altre fonti, specificandosi come l'osservazione possa avvenire in una pluralità di luoghi, a scelta dei congiunti o altri aventi titolo.

Il "trasferimento durante il periodo di osservazione", già incidentalmente ricordato, anch'esso su richiesta dei familiari (i "congiunti" dell'art. 11, comma 4 diventano "familiari" per l'art. 12, comma 1) o altri aventi titolo, può avere la destinazione del domicilio del defunto, della struttura obitoriale o della casa funeraria, anche quando siano in comune diverso (per quanto nella regione) e richiede certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato, rilasciata dal medico ospedaliero o dal medico che ha assistito alla morte.

Il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Un tale trasferimento è comunicato, dall'impresa funebre che esegue il trasferimento, tempestivamente all'ufficiale di stato civile e all'ASL competente indicando il luogo dove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione: cioè porta a valutare che tale comunicazione, per quanto tempestiva, venga fatta a trasferimento avvenuto.

La comunicazione all'ASL competente per luogo di trasferimento assolve all'esigenza di porla nelle condizioni per effettuare la visita necroscopica ai fini dell'accertamento della morte (art. 8), mentre quella all'Ufficiale dello stato civile (del luogo di decesso e del luogo di avvenuto trasferimento, propendendosi per entrambi) ha mera funzione di notizia, dal momento che tanto i procedimenti regolati dagli artt. 72 e 73, così come le autorizzazioni considerate dall'art. 74, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.i., non ne sono punto influenzati.

Anche l'art. 13 tende a sostituire l'art. 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, mentre l'art. 14 (tanatoprassi) rinvia all'osservanza delle norme nazionali in materia, non essendosi tenuto conto di come queste siano attualmente inesistenti, mentre sono sussistenti quelle relative ai trattamenti d'imbalsamazione, che escono, per il rinvio fattone, immutate.

L'art. 15 considera la disposizione del corpo per c.d. finalità di scienza, aspetto, in parte, regolato dal Capo

VI D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, oltretutto sottovalutando come, trattandosi di materia propria del c.d. ordinamento civile, non sussiste competenza legislativa regionale, bensì quella esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.).

6. La definizione di *strutture obitoriali* comprende una pluralità di luoghi, individuati all'art. 16 che ne definisce anche le funzioni, strutture cui si può affiancare la *casa funeraria* (art. 17), struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre<sup>(2)</sup>. L'allocazione delle case funerarie deve rispondere anche a requisiti di distanza (50 m.) dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori, oltretutto a requisiti tecnici determinati dalla stessa legge regionale.

Accanto alla casa funeraria, il successivo art. 18 considera altresì la *sala del commiato*, avente la funzione dell'accoglimento, per brevi periodi, del feretro (cioè, cassa chiusa. Cfr.: art. 19, comma 1, ultimo periodo). Anche per la sala del commiato i requisiti strutturali sono stabiliti dalla stessa legge regionale.

7. Nella definizione di *trasporto funebre* viene compreso ogni trasferimento di cadavere o resti mortali, quali definiti dall'art. 7, escludendo i trasferimenti interni a strutture sanitarie o socio-assistenziali.

Il collocamento nella cassa del cadavere è previsto una volta completato il periodo di osservazione, casse che devono rispondere alle disposizioni nazionali, con ciò rinviando, senza citarli espressamente, agli artt. 30 (e 31) e 75 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Viene superata la prescrizione dell'effettuazione del trattamento c.d. antiputrefattivo, salvo che esso non venga prescritto dal medico necroscopo (art. 10) o nelle ipotesi di trasporto funebre all'estero, casi nei quali la sua esecuzione è attribuita a personale dell'impresa funebre appositamente formato (o, in difetto, da personale delegato dall'ASL), il che meriterebbe avere trovato un qualche coordinamento con il successivo art. 27, comma 4 stessa legge regionale.

Va ricordato come (ad es.) l'art. 2 dell'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937 preveda che il confezionamento del feretro, che è preliminare al rilascio del *laissez passer mortuaire*, risulti da "attestazione ufficiale", sollevando dubbi se questa possa essere attribuita a personale di soggetto esercente l'attività funebre, trattandosi palesemente di una funzione pubblica. La questione si pone anche per la verbalizzazione circa la c.d. verifica del feretro (art. 22, comma 3), per

<sup>(2)</sup> Con ciò sembrando escludersi l'ipotesi che vi possano avere case funerarie gestite da soggetti che svolgano unicamente questa attività, come dovrebbe ammettersi se si tengano presenti i principi del diritto, e della giurisprudenza, dell'Unione europea, il che suggerisce si possa avere una "restrizione" dei servizi in contrasto con tali fonti normative, oltre che con alcune fonti del diritto nazionale.

quanto nei trasporti funebri da svolgere nella regione possa anche ammettersi la sostenibilità dell'attribuzione all'addetto al trasporto funebre (qualificato come incaricato di pubblico servizio, essendo lo stesso trasporto funebre qualificato quale servizio d'interesse pubblico, termine poco coerente e che, comunque, non comporta che si sia in presenza di un "pubblico servizio").

Rimane aperta, così come lo rimane nelle altre regioni che hanno attribuito una tale funzione all'addetto al trasporto funebre, la questione che può aversi quando il trasporto funebre si estenda fuori della regione.

Sotto il profilo autorizzatorio, ferma restando la competenza del comune, l'art. 24, comma 2 (anche qui riproducendo previsioni delle leggi regionali di Veneto e Friuli-Venezia Giulia) considera che l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile, valga anche quale autorizzazione al trasporto, aggiungendo che, quando la sepoltura o la cremazione avvenga in ambito regionale in un altro comune, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

8. In materia di *costruzione dei cimiteri*, accanto ad un generico rinvio al T.U.LL.SS., vi è la previsione (anche questa mutuata da altre fonti ed evidentemente non meditata, negli effetti) per cui, in sede di pianificazione comunale, debba tenersi conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno 3 turni di rotazione per le inumazioni ed a 2 turni di rotazione per le tumulazioni, in sostanza duplicando il fabbisogno (per le sepolture ad inumazioni) e introducendo le sepolture a tumulazioni nell'ambito di una fabbisogno, per nulla dire attorno al prevedibile aumento delle volumetrie.

A riguardo della *gestione dei cimiteri* è previsto che se il comune non intenda procedere (o, continuare) alla gestione diretta, è legittimato all'affidamento secondo le norme proprie dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Indipendentemente dalla forma di gestione, è fissata l'incompatibilità tra gestione dei cimiteri ed esercizio dell'attività funebre ed, altresì, con le attività marmoree e lapidee interne ai cimiteri.

Una tale incompatibilità è derogata, riproducendo quanto già considerato all'art. 6, per i comuni montani o associazioni di comuni montani inferiori ai 5.000 abitanti.

Sempre in materia di cimiteri, la determinazione delle fasce di rispetto cimiteriale va fatta tenendo conto di alcuni parametri (art. 30, comma 1).

Inoltre, vengono stabiliti i "*requisiti minimi*" cui deve rispondere ogni cimitero (art. 31, comma 1), inclusa la specificazione dei campi ad inumazione speciale, la cui funzione è definita al successivo art. 37, comma 4,

nonché quelli che possono essere realizzati in relazione alle richieste della popolazione e alla luce delle tradizioni locali.

9. L'art. 35 ripropone nella sostanza l'art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, mentre l'art. 36 riconferma il principio dell'individualità della sepoltura congiuntamente a quello della sua identificabilità (prevedendo che gli elementi di identificabilità rispondano, in via generalizzata, a criteri di resistenza agli agenti atmosferici).

10. Sia per la pratica funeraria dell'inumazione, così come quella della tumulazione, vi è rinvio alle caratteristiche stabilite dal Regolamento comunale di polizia mortuaria. Inoltre, è considerata l'ammissibilità che il comune possa concedere l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e/o per collettività (*sepulture private nel cimitero*), con l'esclusione dei casi in cui la concessione abbia fini di lucro (per altro, non è la concessione, sostanzialmente atto unilaterale del comune a poter avere fini di lucro, quanto questi possano aversi nell'uso che intenda farne il soggetto concessionario).

Come si può cogliere con immediatezza, l'art. 39 appare come tale da affrontare l'intera materia propria del Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rispetto a cui vi è una del tutto minore specificazione.

11. L'art. 40 regola le esumazioni, tra l'altro ammettendole in qualsiasi periodo dell'anno, mentre l'art. 41 le estumulazioni.

Quando le ossa risultino completamente mineralizzate (*rectius*: scheletrizzate), esse sono destinate al collocamento in ossario comune, salve le eccezioni (art. 42, comma 1) che riprendono la sostanza dell'art. 85 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto (art. 42, comma 2) sia introdotta la previsione dell'ammissibilità della cremazione (ma si dovrebbe dire: calcinazione) delle ossa contenute nell'ossario comune o destinatevi.

12. Per quanto riguarda le *tumulazioni extra-cimiteriali*, l'art. 43 affronta la fattispecie già regolata dall'art. 104, commi 1, 2 e 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, differenziandosene per il fatto di prevedere una fascia, gravata da vincolo d'inedificabilità e di inalienabilità, non inferiore a quella prevista per i cimiteri, con la conseguenza che i 200 metri vengono, così, a poter essere oggetto di possibile riduzione.

Nel medesimo contesto, la tumulazione privilegiata (art. 341 T.U.LL.SS.) è soggetta ad autorizzazione comunale, nell'osservanza delle disposizioni regionali considerate all'art. 2, comma 2, lett. f) (osservandosi come il riferimento dovrebbe essere, piuttosto, alla lett. e)) legge regionale.

In ogni caso, la tumulazione privilegiata è effettuata dopo almeno 5 anni dalla morte <sup>(3)</sup>.

13. In materia di *cremazione*, la regione Basilicata si era già dotata di propria legge regionale (L.R. (Basilicata) 28 aprile 2009, n. 14, materia su cui re-interviene con gli artt. 45 e seguenti, in larga parte, anche se con minori puntualizzazioni, riprendendo disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 130, osservandosi come sia specificato il trattamento per i cadaveri portatori di *pace-maker* (art. 47, comma 3).

Anche nella regione Basilicata si fa ricorso ad un “registro per la cremazione” (da istituire da parte dei comuni entro 90 giorni dalla pubblicazione (non dall’entrata in vigore) della legge regionale, termine posto anche per l’adeguamento, se ed in quanto necessario, delle disposizioni regolamentari comunali), in termini decisamente simili a quelli delle regioni i cui testi costituiscono il modello di riferimento, così come simili, anche sotto il profilo testuale, risultano le norme in materia di conservazione delle urne cinerarie (inclusa la formulazione della “conservazione in ambito privato”) e di dispersione delle ceneri. Senza che sia necessario un qualche raffronto tra le disposizioni previgenti, cioè quelle della citata L.R. (Basilicata) 28 aprile 2009, n. 14 e quelle della legge regionale qui in considerazione, va tenuto presente il regime transitorio enucleato all’art. 65, comma 1 (avendosi altresì presente il successivo art. 66 abrogante le norme regionali incompatibili o contrastanti con la legge regionale *de quo*), secondo il quale, *fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle disposizioni regionali di cui all’articolo 2, continuano a trovare applicazione le normative vigenti all’entrata in vigore della presente legge*, con ciò dovendosi ritenere che si abbia abrogazione delle norme (anche, di legge regionale) precedentemente in vigore. L’ipotesi è meno peregrina di quanto non possa immediatamente cogliersi in quanto – a titolo di esempio – l’art. 3 della citata L.R. (Basilicata) 28 aprile 2009, n. 14 regolava l’affidamento delle urne cinerarie, oltretutto ammettendo che soggetto affidatario delle ceneri potesse essere, nel rispetto della volontà e della scelta del defun-

to, qualunque persona, ente o associazione (cfr.: circolare SEFIT p.n. 1891 del 20 maggio 2009).

14. Gli articoli da 52 a 60 regolano quelli che sono definiti quali *cimiteri per animali d’affezione*, materia propriamente pertinente alla polizia veterinaria.

15. Le funzioni di vigilanza e controllo sull’applicazione della legge regionale (art. 61) sono attribuite al comune territorialmente competente, che si avvale, per la vigilanza igienico-sanitaria, del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ASL competente per territorio, non senza attribuire funzioni di vigilanza e controllo (e si dovrebbe parlare anche di accertamento, in relazione e per gli effetti degli artt. 13 e ss. L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.) a forse di polizia giudiziaria. In tale contesto, per quanto riguarda le singole sanzioni stabilite, si fa rinvio all’art. 64.

16. Andrebbero considerate le relazioni tra la legge regionale e le norme del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in particolare valutando quali disposizioni di questo ultimo risultino abrogate, o sostituite, e quali persistano nella loro vigenza, specie dovendosi considerare l’art. 65, comma 7.

Si tratta di aspetti che portano a considerare il *regime transitorio* (art. 65, ma anche l’art. 66), per il quale, fino alla pubblicazione degli atti amministrativi regionali previsti dall’art. 2, continuano a vigere le “normative” vigenti.

Sempre in materia di regime transitorio si può notare l’attenzione posta al regime delle incompatibilità, in particolare ponendo l’accento sulla gestione dei cimiteri (anche in tal caso, mutuando formulazioni espresse a patenti criticità, come l’obbligo “*separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, fatta salva l’eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.*”

Infine, non può evitarsi di osservare come l’art. 65, comma 3 appaia quanto meno fuori luogo, considerandosi l’insistenza nella regione della fattispecie.

Per quanto riguarda l’esercizio dell’attività funebre è previsto l’adeguamento, rispetto ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, rinviando per i relativi termini agli atti amministrativi regionali, mentre “altre” imprese scontano i termini di adeguamento di un semestre dall’entrata in vigore della legge regionale.

<sup>(3)</sup> Ricordando come l’art. 43 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, che prevedeva analoga disposizione, sia stato modificato dall’art. 10 L.R. (Veneto) 23 novembre 2012, n. 43, non solo superando questo limite temporale, ma altresì “... *quando è richiesta nei confronti di membri di istituti religiosi*”, segno dell’emersione di un’attenzione all’art. 1242 C.I.C., che prevede: “*Non si seppelliscano cadaveri nelle chiese, eccetto che si tratti di seppellire il Romano Pontefice oppure, nella propria chiesa, i Cardinali o i Vescovi diocesani anche emeriti.*”, cioè non in via generalizzata i membri di istituti religiosi.

Un termine temporale quale quello qui considerato è ancora presente nell’art. 40, comma 3 L.R. (Friuli-Venezia Giulia) 21 ottobre 2011, n. 12, fissato qui in 10 anni dalla morte.

**Documentazione** **Intesa (ai sensi dell'art. 8 Cost.) tra la Repubblica Italiana e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 462 del 01/08/2016

Con la L. 28 giugno 2016, n. 130 – in **Allegato 1** – è stata approvata l'Intesa, stipulata a Firenze il 27 giugno 2015, tra la Repubblica Italiana e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

Si noti che l'IBISG interessato non fa parte dell'Unione Buddhista italiana (U.B.I.) con cui opera altra Intesa, approvata con L. 31 dicembre 2012, n. 245 (cfr.: in proposito, la circolare SEFIT n. 3551 del 21 gennaio 2013).

In particolare l'Intesa riguardante l'IBISG prevede (art. 5, comma 7) come, nel caso di decesso in servizio di militari appartenenti all'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.

Si richiama l'attenzione sull'art. 9, rubricato "Trattamento delle salme e dei cimiteri", per cui, nel rispetto delle norme vigenti, viene assicurato il rispetto delle specifiche tradizioni attorno al trattamento delle salme (comma 1) e ammette (comma 2) la possibilità di pre-

vedere, all'interno dei piani regolatori cimiteriali, aree riservate (art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Di maggiore rilievo è il comma 3 per il quale: "*La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato è equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.*", disposizione che non modifica la L. 30 marzo 2001, n. 130, ma amplia – limitatamente ai defunti appartenenti all'IBISG, e qualora se ne siano avvalsi – le modalità dell'espressione della volontà del defunto di essere cremato, previste dall'art. 3, comma 1, lett. b) stessa legge.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù circolari).

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Emanuela Cartoni)

#### **ALLEGATO 1**

**Legge 28 giugno 2016, n. 130**

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

#### **Art. 1 (Rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)**

1. I rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 27 giugno 2015.

#### **Art. 2 (Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)**

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone – Tokyo.

**Art. 3 (Libertà religiosa)**

1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena libertà di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. È garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

**Art. 4 (Ministri di culto)**

1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del proprio statuto è assicurato il libero esercizio del loro ministero.
2. La qualifica di ministri di culto è certificata dall'IBISG che ne tiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.
3. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
5. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

**Art. 5 (Assistenza spirituale)**

1. Gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
2. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti. A tali ministri è assicurata la libertà di accesso alle strutture di cui al comma 1, affinché possano garantire l'assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti all'IBISG, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto è assicurato l'accesso agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dall'IBISG e trasmesso alle competenti amministrazioni.
5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'IBISG.
6. Gli appartenenti all'IBISG che prestano servizio militare possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geograficamente più vicino.
7. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti all'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.

**Art. 6 (Insegnamento religioso nelle scuole)**

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da coloro cui compete la responsabilità su di essi.
2. L'IBISG fruisce delle possibilità offerte dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai.
3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.

**Art. 7 (Libertà di insegnamento)**

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

**Art. 8 (Edifici di culto)**

1. Gli edifici dell'IBISG aperti al culto pubblico non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Istituto.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG, effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e delle loro pertinenze, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualsiasi tributo.
4. Le competenti autorità dell'IBISG informano la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando gli spazi specificamente dedicati al culto ed eventuali variazioni che si determinino.
5. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.

**Art. 9 (Trattamento delle salme e cimiteri)**

1. Agli appartenenti all'IBISG è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il

trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato è equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.

#### **Art. 10 (Certificazione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)**

1. Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 8, l'IBISG rilascia apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.

#### **Art. 11 (Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)**

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, purché abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto.

2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 12.

3. Il riconoscimento della personalità di un ente dell'IBISG è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera favorevole del consiglio nazionale.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia.

5. Gli enti dell'IBISG che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG civilmente riconosciuti.

#### **Art. 12 (Attività di religione o di culto)**

1. Agli effetti civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o aventi scopo di lucro.

#### **Art. 13 (Regime tributario)**

1. Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alla normativa europea e

alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

#### **Art. 14 (Gestione degli enti)**

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità confessionali senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

#### **Art. 15 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)**

1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

#### **Art. 16 (Mutamento ed estinzione degli enti)**

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente dell'IBISG civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'IBISG.

3. La soppressione di un ente aderente all'IBISG, civilmente riconosciuto, o la sua estinzione per altra causa hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento del competente organo dell'IBISG che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro dell'interno.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

#### **Art. 17 (Contributi deducibili agli effetti IRPEF)**

1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'IBISG, destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).

3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **Art. 18 (Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)**

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'IBISG concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari

all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 17, comma 2, anche ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell'ambiente.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Istituto verrà indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)». Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'IBISG le somme determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

#### **Art. 19 (Commissione paritetica)**

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli 17 e 18, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'IBISG.

#### **Art. 20 (Rendiconto annuale)**

1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 17 e 18 e ne difonde adeguata informazione.

2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve comunque precisare gli interventi operati per le finalità previste dagli articoli 17 e 18.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **Art. 21 (Beni culturali)**

1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 11, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

#### **Art. 22 (Festività religiose)**

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro richiesta, il diritto di osservare le festività del 16 febbraio, che celebra la nascita del Buddha Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le impre-

scindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

#### **Art. 23 (Norme di attuazione)**

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'IBISG e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

#### **Art. 24 (Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti)**

1. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono.

2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

#### **Art. 25 (Ulteriori intese)**

1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'IBISG con lo Stato sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

#### **Art. 26 (Copertura finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 17, valutati in euro 1.846.000 per l'anno 2017 ed in euro 1.081.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 2016

MATTARELLA

RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO





**OrthoMetals** è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 450 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

**Altre informazioni**

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

**Chi contattare in Italia**

➔ **Euro.Act srl** • Tel: 0532.1916111

Mail: [riciclo@euroact.net](mailto:riciclo@euroact.net)

Documentazione

## Gratuità dell'inumazione nei decessi in altro Comune nel caso di strutture residenziali

Circolare SEFIT Utilitalia n. 477 del 05/09/2016

Con l'art. 1, comma 7-*bis* D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 26, come noto era stato introdotto il principio della generale onerosità dell'inumazione, della cremazione (a questa equiparata) e dell'esumazione ordinaria, prevedendo tre ipotesi di gratuità, cioè nelle quali il relativo onere fosse a carico del bilancio comunale.

Ciò ha, spesso, sollevato questioni interpretative, in particolare nei casi in cui la persona defunta fosse stata accolta in strutture residenziali (con conseguente trasferimento della residenza), considerandosi come la localizzazione delle strutture residenziali risultasse pressoché sempre estranea a scelte di servizio dei Comuni, ma ciò determinando un potenziale aggravamento in capo ai bilanci dei Comuni in cui esse fossero insediate. Tali questioni hanno trovato soluzioni interpretative (riassunte nelle considerazioni presenti in **Allegato 2**).

In proposito, merita di segnalarsi come la Sezione di

controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, con deliberazione n. 6/2016 del 16 marzo 2016, riportata in **Allegato 1**, interessata per l'espressione di parere in materia di contabilità pubblica, abbia affrontato tale questioni interpretative, aderendo a quella più letterale e cioè che l'onere è a carico del Comune di ultima residenza in vita del defunto, che può qualificarsi come quello in cui ha sede la residenza per anziani in cui il *de cuius* viveva.

Stante la rilevanza dell'interpretazione, se ne porta a conoscenza degli Associati.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
f.f. (Paolo Giacomelli)

### **ALLEGATO 1**

**Corte dei Conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Sud Tirol, sede di Trento, Deliberazione n. 6/2016 del 16 marzo 2016**

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Trentino-Alto Adige/Sud Tirol, Sede di Trento  
composta dai magistrati:

Diodoro VALENTE, Presidente

Gianfranco POSTAL, Consigliere

Massimo AGLIOCCHI, Primo Referendario (Relatore)

Nella Camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016

VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concer-

nenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sud-tirol;

VISTO l'art. 6, comma 3-ter del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie dell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificati ed integrati dalla deliberazione della medesima Sezione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e della deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.54/contr/2010 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inviata dal Presidente della Provincia autonoma di Trento (Prot. n. S110/16/62068/

7.3/226-15 d.d. 8/2/2016), acquisita al protocollo di questa Sezione n. 214 del 9/2/2016;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 7 marzo 2016 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore dott. Massimo Agliocchi;

#### FATTO

Il Presidente della Provincia autonoma di Trento, con la nota in epigrafe indicata, ha trasmesso una richiesta di parere per conto del Sindaco del Comune di Mori ai sensi dell'art. 6, c.3-ter, del D.P.R. 15 Luglio 1988, n. 305.

Il quesito sottoposto dall'Amministrazione comunale, per il tramite della Provincia autonoma, riguarda i criteri di ripartizione delle spese funerarie tra il Comune di ultima residenza e il Comune presso il quale si verifica il decesso di persona indigente (in caso di ricovero in struttura sanitaria assistenziale sovra comunale), ovvero appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari (art.1, e, 7-bis, della Legge n.26/2001).

#### DIRITTO

1. Il quesito sottoposto del Presidente della Provincia autonoma di Trento costituisce la riproposizione di precedente istanza consultiva, già oggetto di pronuncia di inammissibilità per carenza del requisito soggettivo (deliberazione n.2/2016/PAR).

Il difetto di legittimazione attiva, che viziava la precedente richiesta di parere, sottoscritta da soggetto non legittimato ad attivare la funzione consultiva di questa Corte (Dirigente provinciale), è stato sanato e consente, quindi, alla Sezione di procedere ulteriormente nell'esame della problematica.

2. Sempre dal punto di vista dell'ammissibilità, può ritenersi che la richiesta di parere soddisfi altresì il presupposto oggettivo dell'inerenza alla materia della "contabilità pubblica", come più volte declinata dalla giurisprudenza contabile (*ex multis*, Sezione delle Autonomie, deliberazione n.5/AUT/2006 del 27 aprile 2004; Sezioni Riunite, deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010).

L'istanza consultiva può quindi ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, riguardando la gestione contabile e la ripartizione di determinate spese tra diversi enti territoriali.

3. Il Collegio può pertanto procedere all'esame nel merito della questione interpretativa rappresentata nell'istanza consultiva.

In via preliminare si rileva che il quesito formulato dall'Organo rappresentativo della Provincia autonoma non appare del tutto coincidente con quello proposto dal Comune di Mori, siccome riportato nella nota trasmessa a questa Corte.

Invero, la Provincia formula la problematica in questi termini:

*"In particolare, si tratta di chiarire se, in caso di decessi di persone in altri Comuni, il Comune dove si è verificato il decesso sia tenuto a sostenere gli oneri finanziari derivanti dai servizi di onoranze funebri, o se questi*

*spettino al Comune di residenza del defunto"* (secondo periodo della nota Provincia).

Diversamente, il Comune di Mori, pare essere interessato alla soluzione della seguente questione (penultimo periodo dell'istanza consultiva):

*"Sulla base di dette ultime disposizioni, il Comune sostiene che gli oneri delle spese funerarie nel caso di decesso di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari spetterebbero al Comune di residenza in vita o a quello di residenza prima dell'entrata in strutture residenziali, in quanto gli adempimenti relativi alla sepoltura rappresentano, a parere del Comune, la naturale conclusione di un percorso di assistenza posto in carico allo stesso dalla L. n. 328/2000"*.

Pertanto, mentre la Provincia fa riferimento, per la ripartizione delle spese funerarie, ai decessi avvenuti in Comuni diversi da quello di residenza del defunto, il Comune di Mori, invece, ipotizza l'addebito di tali spese al Comune di residenza in vita o a quello di residenza prima dell'entrata in strutture residenziali, dando perciò per scontata la residenza nella struttura assistenziale (rectius, nel Comune ove è ubicata la struttura) al momento del decesso (verosimilmente nei casi di lungodegenza), per cui Comune di decesso e Comune di ultima residenza, nella prospettazione dell'ente locale, sarebbero i medesimi.

Tenuto conto che in base alla citata norma di attuazione dello Statuto speciale di autonomia (art.6, c. 3-ter, del D.P.R. 15 luglio 1988, n.305) la Provincia autonoma di Trento svolge, in sostanza, la medesima funzione che a livello nazionale è propria del Consiglio delle Autonomie locali (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 9/2015/PAR), il Collegio ritiene che la questione a cui si debba formulare una soluzione interpretativa sia, in ultima analisi, quella sottoposta dal Comune di Mori.

Il quesito presuppone, quindi, la verifica del corretto criterio di ripartizione delle spese funerarie tra il Comune di ultima residenza e quello di precedente residenza (prima dell'ingresso nella struttura assistenziale).

In proposito, il Comune istante, al fine di avallare la propria tesi, richiama l'art.6, comma 4, della Legge n. 328/2000, che dispone quanto segue: *"Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica"*.

Rileva la Sezione che tale disposizione, interpretata in modo letterale e sistematico, riguarda evidentemente, le sole spese inerenti al ricovero delle strutture assistenziali (per l'eventuale integrazione economica), configurandosi quindi come un'eccezione alla generale regola per cui il Comune di residenza si occupa di tutte le funzioni di assistenza alla persona nei confronti dei propri cittadini (cfr. art. 13, c.1, del Tuel – Testo unico enti locali – e art.2, c.1, del Tullrroc – Testo unico leggi regionali ordinamento dei comuni). Non appare quindi fondatamente sostenibile la tesi – promossa dal Comune istante – per cui le spese funerarie costituirebbero null'altro che *"la*

*naturale conclusione di un percorso di assistenza*” posto in carico – ex art. 6, c. 4, della citata L.n. 328/2000 – al Comune di precedente residenza (prima del ricovero). Può altresì aggiungersi, ad ulteriore conferma, che se il legislatore avesse voluto raggiungere il risultato ipotizzato dal Comune di Mori lo avrebbe manifestato in modo esplicito, mentre ha fatto (intenzionalmente) riferimento solo agli *“obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”* delle spese assistenziali sostenute dalle strutture residenziali di ricovero (*ubi lex voluit dixit, ubi colui tacuit*).

Per quanto attiene, invece, alle spese funerarie l’art. 1, c. 7-bis, della Legge n. 26/2001, interpretando in modo autentico il comma 4 dell’articolo 12 del Legge n. 440/1987, dispone che *“la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi”*.

Inoltre, in base a quanto prescritto dall’art. 5, c.1, della Legge n. 130/2001 *“Nei casi di indigenza accertata dal defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di*

*bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione ...”*.

I servizi funerari elencati dalle citate disposizioni rivestono, quindi, carattere di gratuità esclusivamente nei casi tipizzati dalla citata normativa (decesso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari).

Pertanto, qualora venga accertata la ricorrenza di tali presupposti, gli oneri di cui trattasi graveranno necessariamente sul bilancio del Comune di residenza al momento del decesso, che può individuarsi nel Comune dove è ubicata la casa di cura, qualora il deceduto abbia ivi trasferito la propria iscrizione anagrafica, trattandosi in tale ipotesi del *“Comune di ultima residenza”*, ovvero del *“Comune di residenza in vita”*.

#### **P.Q.M.**

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Si dispone che della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del servizio di supporto della Sezione, al Presidente della Provincia autonoma di Trento.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 16 marzo 2016

Il Magistrato relatore, Massimo AGLIOCCHI

Il Presidente, Diodoro VALENTE

Depositato in Segreteria il 16 marzo 2016

Il Dirigente, Francesco PERLO

## **ALLEGATO 2**

### **Gratuità dell’inumazione nei decessi in altro Comune nel caso di strutture residenziali – Parere della Corte dei Conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige (sede di Trento), n. 6/2016 del 16 marzo 2016**

Come noto, l’art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella L. 28 febbraio 2001, n. 26 (entrata in vigore il 2 marzo successivo), ha introdotto, con norma d’interpretazione autentica, il principio generale dell’onerosità dell’inumazione, dell’esumazione ordinaria e della cremazione (equiparata alla prima quale servizio pubblico, fin dall’art. 12, comma 4 D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in L. 29 ottobre 1987, n. 440).

Per effetto di tale norma d’interpretazione autentica la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al Capo XVI del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari e, quindi, che i predetti servizi sono a pagamento negli altri casi, precisandosi altresì che l’effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del ser-

vizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l’art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Va subito ricordato come tale disposizione sia stata poco dopo modificata, per quanto riguarda la cremazione, dall’art. 5, comma 1 L. 30 maggio 2001, n. 130 che ha considerato l’ammissibilità che i Comuni possano, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, sostenere gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali con questa connessi, nei casi di indigenza accertata del defunto.

Prescindendo dalla celerità con cui i Comuni abbiano adeguato i propri sistemi tariffari a tali principi, l’individuazione del Comune tenuto all’onere è stata fatta con riguardo al Comune di ultima residenza del defunto o, con altra formulazione, al Comune in cui le persone avevano in vita la residenza.

In linea di massima, il criterio adottato (che si richiama a quello presente anche all’art. 50, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sotto il profilo dell’obbligatorietà dell’accoglimento nei cimiteri), non presenta fattori di criticità se non in due situazioni:

- la prima riguardante le posizioni delle persone decedute e prive di residenza in Italia;

- la seconda quelle delle posizioni delle persone la cui residenza sia determinata come effetto di situazioni oggettive, spesso non imputabili alle persone stesse (come ad es. nelle RSA).

Nella prima situazione possono rientrare una pluralità di persone, quali (es.) stranieri occasionalmente presenti, oppure persone, cittadine italiane, aventi la propria residenza all'estero e, conseguentemente, iscritte all'A.I.R.E. (L. 27 ottobre 1988, n. 470 e succ. modif., nonché suo regolamento di esecuzione, D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323), oppure, ancora, persone che siano incorse in provvedimenti di cancellazione dalle anagrafi comunali (prossimamente, dovrà farsi riferimento all'A.N.P.R., in corso di implementazione) adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. modif., cioè per irreperibilità accertata con le prescritte modalità e procedure. In tali evenienze, in via interpretativa, è stato sostenuto che il relativo onere dovesse individuarsi sulla base del criterio definito all'art. 50, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nella seconda situazione non poteva evitarsi di considerare come la residenza, ferma restando la definizione datane all'art. 43, comma 2 C.C. e richiamata all'art. 2 L. 24 dicembre 1954, n. 1228 e succ. modif., in termini di dimora abituale, presentasse alcune articolazioni, l'una data all'art. 4 del Regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. modif. laddove l'elemento di coabitazione trova fondamento nella dimora abitale e nella presenza di vincoli (giuridici od affettivi), l'altra data dal successivo art. 5 stesso D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. modif. in cui la coabitazione collega la dimora abituale con predeterminate finalità (motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili – l'elencazione è meramente esemplificativa e non esaustiva).

Ora, in quest'ultima articolazione rientrano una pluralità di strutture rispondenti a tali fini, laddove lo stesso mutamento della residenza (e gli adempimenti che ne conseguono) sono posti a carico di soggetti anche diversi dalle persone che ne siano interessate, operando l'adempimento degli obblighi anagrafici in capo alla figura individuata dall'art. 6, comma 2 citato D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e succ. modif., cioè nella persona che normalmente dirige la struttura.

In particolare, per le strutture in cui la dimora abituale viene ad aversi per motivi di cura od assistenza (ma ciò vale anche per le altre aventi i fini considerati), si deve considerare come la loro localizzazione in un Comune od altro sia, in genere, riferibile a soggetti diversi dal Comune (o anche nel caso di strutture "comunali" che esse siano attivate sulla base di programmazioni di zona), il che potrebbe esporre il Comune in cui vi sia stato l'insediamento come destinatario di oneri non propriamente riferibili alla propria popolazione.

Si consideri, oltretutto, come le strutture aventi fini religiose, militari o di pena sono localizzate da soggetti rispetto a cui il Comune è del tutto estraneo; ma ciò vale anche per case di riposo, residenza socio-assistenziali (R.S.A.), ecc..

In queste situazioni, potevano argomentarsi due distinte linee interpretative, l'una meramente riferita al tenore letterale, testuale delle norme di riferimento, l'altra che, considerando la strumentalità dei fini di queste strutture, ma anche considerando come i servizi necroscopici e cimiteriali attengano alle funzioni sociali, riteneva di dover tenere presente le disposizioni dell'art. 6, comma 4 L. 8 novembre 2000, n. 328, per le quali, *per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.*

Questo proprio in considerazione del fatto che il sistema integrato di interventi e servizi sociali, regolato dalla legge citata, mirava ad approcci programmati sul territorio (con piani di zona da regolare da leggi regionali) e, di conseguenza, evitare che il solo fatto dell'insediamento di una struttura residenziale potesse costituire un onere, in qualche modo aggiuntivo.

Tra l'altro, soluzioni di questo tipo erano state adottate, in altri ambiti, anche per una "distribuzione" (se il termine possa utilizzarsi) degli oneri per altre tipologie, come nei casi delle strutture ex-psichiatriche o di sostegno a persone ad alta disabilità, così da individuare il Comune tenuto a sostenere gli oneri in quello di ultima residenza prima dell'accoglimento nelle strutture specializzate.

Il recente parere della Sezione di controllo della Corte dei Conti per il Trentino-Alto Adige/Süd Tirol, sede di Trento, con deliberazione n. 6/2016 del 16 marzo 2016, ha aderito alla linea interpretativa precedentemente qualificata come testuale, anzi ritenendo che le disposizioni dell'art. 6, comma 4 L. 8 novembre 2000, n. 328 abbiano portata di eccezione, rispetto alla ritenuta regola generale.

Regola generale che vede nel Comune di attuale (o, nel caso di specie, al momento del decesso) residenza della persona che si trovi nelle residue condizioni di gratuità (leggansi, onerosità a carico del bilancio del Comune) considerate dall'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella L. 28 febbraio 2001, n. 26 e/o – limitatamente alla cremazione – dall'art. 5, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130.

E conseguentemente nel caso di indigenza (e similare, previsto per legge) gli oneri per la cremazione gravano sul bilancio del Comune di ultima residenza in vita del defunto, e deve qualificarsi come tale il Comune nel quale insista la R.S.A..

Documentazione

## Offerta di servizi funebri da parte dell'appaltatore esclusivo dei servizi cimiteriali

Circolare SEFIT Utilitalia n. 527 del 19/10/2016

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è recentemente intervenuta sul tema in risposta ai quesiti avanzati dal Comune di Vimodrone (MI).

Le osservazioni dell'Antitrust riguardano due particolari aspetti che riguardano il servizio cimiteriale:

1. La possibilità che l'appaltatore esclusivo dei servizi cimiteriali svolga, in quanto rientranti nel proprio oggetto sociale, anche servizi commerciali di vendita e posa in opera di lastre cimiteriali;
2. La possibilità di bandire una specifica procedura di gara per la fornitura e la posa in opera di ossari e loculi.

Rispetto al primo punto le conclusioni cui si perviene nel parere, in analogia a quanto auspicato per il settore funebre, vanno verso la separazione tra l'ambito del servizio cimiteriale in senso stretto e quello della fornitura e posa di arredi affetti sulle sepolture.

Mentre per quanto riguarda il secondo punto si tende ad escludere che la fornitura e posa di ossari e di loculi rientri nel novero dei servizi pubblici cimiteriali rivestendo natura commerciale e imprenditoriale.

L'Autorità garante non cessa tuttavia di sottolineare come eventuali doglianze circa violazioni dei principi di concorrenza nel mercato debbano essere apprezzate

sulla base di condotte concrete poste in essere dall'operatore economico che venga ritenuto autore di illeciti concorrenziali, mentre per quanto riguarda il tema della realizzazione di posti di sepoltura (ossari e loculi) *“Tale attività deve, pertanto, espletarsi in regime di libera concorrenza e deve, quindi, escludersi la sua attribuzione in esclusiva al soggetto affidatario del servizio cimiteriale o a terzi, salvo non ricorrano ragioni imperative di interesse generale tali da giustificare l'affidamento in esclusiva dell'attività in questione.”*

Il testo integrale del parere dell'Autorità è consultabile in **Allegato 1**.

In **Allegato 2** si riportano alcune considerazioni di ordine generale riguardo agli effetti che potrebbero derivare ai Comuni affidatari di servizi cimiteriali e per i gestori.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

### **ALLEGATO 1**

#### **AS1292 – Comune di Vimodrone (MI) – Offerta di servizi funebri da parte dell'appaltatore esclusivo dei servizi cimiteriali**

Roma, 5 agosto 2016  
Comune di Vimodrone

Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta il 15 luglio 2016, riguardante la possibilità che l'appaltatore esclusivo dei servizi cimiteriali svolga, in quanto rientranti nel proprio oggetto sociale, anche servizi com-

merciali di vendita e posa in opera di lastre cimiteriali, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 4 agosto 2016, ha inteso formulare le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90. In via preliminare, si osserva che il vigente articolo 75, comma 3, L.R. Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, *“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”*, proprio con riferimento alla disciplina dei servizi funebri e cimiteriali, dispone esclusivamente l'obbligo di separazione societaria per il gestore dei servizi cimiteriali che in-

tenda anche svolgere anche attività funebre, secondo “quanto previsto” dalla L. 10 ottobre 1990 n. 287 <sup>(1)</sup>.

In proposito, si fa, tuttavia, presente che in proprie precedenti segnalazioni, l’Autorità ha auspicato che, in ragione delle particolari caratteristiche del mercato della gestione dei servizi cimiteriali, i legislatori nazionale e regionali intervengano affinché sia stabilita la chiara separazione e incompatibilità tra l’offerta di servizi funebri a carattere commerciale e i servizi pubblici di gestione cimiteriale che si connotano per un prevalente interesse igienico-sanitario o di carattere pubblico sociale, quale la gestione dei servizi cimiteriali <sup>(2)</sup>. Ciò in quanto, la gestione delle aree cimiteriali è suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per l’operatore che offre tale servizio, posto che lo stesso può utilizzare la sua presenza nelle aree cimiteriali come volano promozionale per la sua attività caratteristica di operatore funebre.

Quanto alla richiesta, formulata da codesto Comune, di conoscere se, il comportamento dell’affidatario dei servizi cimiteriali consistente nel proporsi ai privati per l’espletamento di attività strettamente connesse all’appalto di servizi di cui è aggiudicatario possa integrare un illecito concorrenziale, tale circostanza non può essere valutata in via astratta e teorica, ma sulla base di concrete evidenze della condotta tenuta dall’operatore. Lo stesso vale per l’eventuale esistenza di pratiche commerciali scorrette (aggressive), da parte dell’operatore titolare dell’affidamento del servizio cimiteriale, nell’offerta di servizi connessi in regime di concorrenza sul mercato. Tuttavia, nel caso di specie non sono state fornite evidenze di condotte dell’operatore ai fini dell’applicazione delle norme in materia di concorrenza o di tutela del consumatore.

Con riferimento alla richiesta formulata in ordine alla possibilità di bandire una specifica procedura di gara per la fornitura e la posa in opera di ossari e loculi, l’Autorità intende ribadire quanto già affermato in una propria precedente segnalazione <sup>(3)</sup>. Innanzitutto, si evidenzia che l’attività in questione non rientra nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natu-

<sup>(1)</sup> In proposito si ricorda che l’Autorità nella segnalazione per la legge annuale sulla concorrenza, anno 2013, ha auspicato che il legislatore nazionale modifichi l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 8, comma 2 – bis, L. n. 287/90, escludendo l’applicabilità dell’obbligo di separazione societaria qualora il gestore del servizio pubblico venga individuato all’esito di una procedura competitiva. In tal caso, infatti, l’Autorità ritiene che il rischio che questi possa esportare nel mercato in concorrenza la posizione di privilegio acquisita in virtù dell’aggiudicazione per ragioni di ordine sostanziale, avendo “sfruttato” l’eventuale vantaggio per aggiudicarsi la gara (cfr. AGCM, AS988 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – anno 2013, in Boll 38/2012).

<sup>(2)</sup> Cfr. AGCM, AS392 – Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri, in Boll. 19/2007.

<sup>(3)</sup> AGCM, segnalazione AS772 – Comune di Latina – Servizi cimiteriali ed attività accessorie, in Boll. n. 42/2010.

ra commerciale e imprenditoriale, relativamente alla quale anche il legislatore non ha previsto in alcun modo riserve o privative. Tale attività deve, pertanto, espletarsi in regime di libera concorrenza e deve, quindi, escludersi la sua attribuzione in esclusiva al soggetto affidatario del servizio cimiteriale o a terzi, salvo non ricorrano ragioni imperative di interesse generale tali da giustificare l’affidamento in esclusiva dell’attività in questione e tali ragioni imperative non possano essere perseguite attraverso strumenti, diversi dall’attribuzione di un’esclusiva, meno restrittivi della concorrenza. Dalla documentazione trasmessa non vi è evidenza dell’esistenza di tali ragioni imperative di interesse generale.

L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di 45 giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo a quanto evidenziato nel presente parere. Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

f.f. IL PRESIDENTE

Gabriella Muscolo

*di seguito al parere gli altri atti dell’AGCM richiamati nelle note*

**AS392 – Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri**

Roma, 23 maggio 2007

Senato della Repubblica – Presidente Senatore Franco Marini

Camera dei Deputati – Presidente On.le Fausto Bertinotti

Ministro della salute – Onorevole Livia Turco

Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali – Onorevole Linda Lanzillotta

Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali – Presidente On.le Linda Lanzillotta

Presidenti e Assessori competenti in materia di sanità delle Regioni

Presidenti e Assessori competenti in materia di sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Associazione Nazionale Comuni Italiani

Sindaci dei Comuni di Genova, Lucca, Trieste, Udine e Bergamo

Nel corso degli ultimi mesi sono pervenute all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato diverse segnalazioni inerenti distorsioni concorrenziali nel settore delle onoranze funebri. In generale, le segnalazioni evidenziano la circostanza per cui la commistione tra lo svolgimento di attività in concorrenza con

attività pubblicistiche è suscettibile di alterare il confronto concorrenziale tra gli operatori ed in particolare di ostacolare la libertà di scelta dei consumatori e arrecare loro un rilevante pregiudizio proprio in quelle particolari circostanze in cui prestano scarsa attenzione all'aspetto economico.

In particolare, tale commistione può concretizzarsi attraverso due diverse modalità. Da un lato si hanno i casi in cui un operatore funebre viene a svolgere anche un servizio con connotati igienico-sanitari quale la gestione delle camere mortuarie all'interno di ospedali o di aree cimiteriali; dall'altro lato, si hanno i casi in cui un'impresa comunale che gode di specifici privilegi, retaggio di una gestione in esclusiva delle attività funebri da parte delle amministrazioni controllanti, operi poi nel mercato delle onoranze funebri, estendendo allo stesso i vantaggi competitivi acquisiti.

L'Autorità, al riguardo, intende esporre alcune considerazioni nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

In linea generale, si osserva come i servizi di gestione delle camere mortuarie e delle aree cimiteriali concernono interessi pubblici di carattere prevalente, trattandosi di attività che hanno connotati tipicamente igienico-sanitari e comunque riferite all'esercizio di servizi pubblici sociali. Con specifico riferimento alle camere mortuarie ospedaliere, deve anzitutto rilevarsi come la presenza di una camera ardente sia un requisito minimo essenziale per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture ospedaliere pubbliche e private<sup>(4)</sup>. Il servizio di gestione delle camere mortuarie, consistente nella traslazione della salma dal reparto in cui è avvenuto il decesso fino alla camera mortuaria con custodia della stessa fino allo svolgimento del servizio funebre, rappresenta infatti un servizio essenziale, diretto ad adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni di polizia mortuaria, che la struttura ospedaliera deve obbligatoriamente offrire e che tradizionalmente viene reso dalle aziende sanitarie locali e dalle strutture ospedaliere con proprio personale. I connotati di natura sanitaria di tale servizio emergono con specifico riferimento alle attività di verifica delle salme per le prime ventiquattro ore dopo il decesso, nonché all'accertamento necroscopico preliminare alla inumazione della salma. In tal senso risulta netta la distinzione tra l'attività di gestione delle camere mortuarie e l'attività imprenditoriale di onoranze funebri, le cui finalità commerciali non si conciliano con il corretto e fisiologico svolgimento del servizio di gestione delle camere mortuarie<sup>(5)</sup>.

<sup>(4)</sup> In tal senso il D.P.R. 14 gennaio 1997, recante "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private".

<sup>(5)</sup> In tal senso si veda anche il Consiglio di Stato, sezione quinta, Decisione n. 1639/05.

Quanto ai servizi cimiteriali, va anzitutto evidenziato l'obbligo di legge in base al quale ogni comune deve dotarsi di un cimitero<sup>(6)</sup>. Le disposizioni di polizia mortuaria<sup>(7)</sup> individuano poi alcuni principi in merito alla gestione in capo ai Comuni delle stesse aree cimiteriali, attribuendo alle amministrazioni comunali la manutenzione e la vigilanza dei cimiteri<sup>(8)</sup>.

Anche con riferimento alla gestione delle aree cimiteriali, avente natura di servizio pubblico necessario, appare pertanto evidente la distinzione qualitativa rispetto all'attività imprenditoriale di onoranze funebri.

Dalle segnalazioni esaminate risulta invece che la distinzione fra i diversi servizi, pubblici da un lato e commerciali dall'altro, viene frequentemente violata, determinando da un lato gravi distorsioni sul mercato delle onoranze funebri e, dall'altro, arrecando un pregiudizio economico ai consumatori.

In primo luogo, è diffusa la prassi, da parte di aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, di affidare a soggetti terzi lo svolgimento del servizio di gestione delle camere mortuarie, riuscendo in tal modo ad annullare un costo di gestione o finanche a trasformarlo in un ricavo.

Tuttavia, proprio l'offerta di un servizio in modo gratuito o addirittura a seguito del pagamento di un corrispettivo si giustifica in ragione dell'interesse economico che gli operatori di onoranze funebri hanno alla prestazione dello stesso come volano per la loro attività tipica, in relazione ai significativi vantaggi che esso comporta.

Appare infatti evidente, ed ampiamente condiviso dai giudici amministrativi<sup>(9)</sup>, che la presenza di una società di onoranze funebri all'interno di strutture ospedaliere è suscettibile di determinare una situazione di vantaggio competitivo a favore dell'impresa aggiudicataria, consentendole un accesso privilegiato alla clientela, ossia ai parenti dei defunti.

Tale circostanza, peraltro, oltre a limitare il confronto competitivo tra gli operatori funebri attivi nei mercati locali, si ripercuote negativamente sui clienti dei servizi funebri, posto che determina una limitazione delle loro possibilità di scelta e, come diretta conseguenza, un aumento del prezzo di tali servizi. Tali clienti, infatti, in ragione del particolare momento psicologico in cui si trovano, sono poco propensi ad effettuare

<sup>(6)</sup> È prevista, quale unica deroga, la possibilità per i piccoli comuni di costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero quando i territori siano contigui (art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

<sup>(7)</sup> D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(8)</sup> In tale contesto, è poi previsto che il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

<sup>(9)</sup> Cfr., tra gli altri, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Decisione n. 1639/2005; TAR Campania, Sentenza n. 1704/01; TAR Emilia Romagna, Sentenza n.599/2002; TAR Liguria, Sentenza n. 1781/2003.



confronti qualitativi e di prezzo tra i servizi offerti dai diversi operatori funebri, con la conseguenza che gli stessi tendono generalmente ad affidarsi all'operatore già presente nei locali ospedalieri in cui avviene il decesso e che per primo li contatta, accettando le condizioni economiche dallo stesso offerte. Pertanto, il risparmio di costo della struttura ospedaliera viene trasferito sui consumatori, posto che il prezzo di acquisto dei servizi di onoranze funebri, dovendo coprire i costi di un servizio diverso – relativo alla gestione delle camere mortuarie – risulterà più elevato.

L'Autorità ha peraltro già evidenziato<sup>(10)</sup> come i mercati dei servizi funebri presentino, proprio dal lato della domanda, elementi di imperfezione che rendono il prezzo e le altre variabili concorrenziali (quali, ad esempio, le campagne promozionali) strumenti di acquisizione della clientela meno efficaci che in altri mercati. In tale contesto, pertanto, la possibilità per un operatore funebre di avere un accesso privilegiato e preferenziale alla clientela si traduce facilmente in una espansione della sua quota di mercato, non necessariamente riconducibile alla superiorità della combinazione qualità/prezzo dei servizi dallo stesso offerti. In particolare, proprio la tempestività nel contattare il potenziale cliente nel momento in cui sorge l'esigenza dell'acquisto dei servizi funebri costituisce un fattore di vantaggio nell'acquisizione della clientela.

Proprio tale considerazione induce a ritenere come non appaia sufficiente ad attenuare le distorsioni concorrenziali evidenziate la mera imposizione di obblighi di correttezza a carico degli affidatari, quale ad esempio l'obbligo di apporre cartelli informativi che riportino generalità e recapiti dei diversi operatori funebri presenti sul mercato, posto che la sola presenza fisica di operatori funebri nei locali ospedalieri garantisce un'immediata e facile contattabilità da parte della clientela. Si rileva poi come nel caso di specie anche lo strumento della gara non è in grado di evitare le citate alterazioni del gioco concorrenziale. Infatti, diversamente dalle altre gare per l'acquisto di beni o servizi che poi verranno acquistati anche successivamente dai consumatori – in cui il bando può prevedere misure correttive volte, tra le altre cose, a considerare anche il prezzo al pubblico di tali prodotti in modo da tutelare i consumatori – nel caso di specie il servizio messo a gara è diverso da quello offerto sul mercato, non potendosi prevedere – in sede di definizione dei criteri di aggiudicazione – la possibilità di intervenire sui prezzi delle onoranze funebri offerti dall'operatore che dovrà gestire la camera mortuaria di un ospedale.

In siffatto contesto, l'Autorità ritiene efficace la soluzione prevista dall'articolo 4 del Disegno di Legge 504/2006, recante "Disciplina delle attività nel settore

funerario"<sup>(11)</sup>, laddove è prevista l'incompatibilità tra lo svolgimento della gestione di camere mortuarie (o obitoriali) site all'interno di presidi ospedalieri e l'attività di onoranze funebri. In tale direzione risultano peraltro già orientati gli interventi normativi adottati da alcune Regioni, laddove hanno esplicitamente previsto il divieto di dare in gestione il servizio mortuario nelle strutture sanitarie ad operatori pubblici o privati esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività di impresa di onoranze funebri. Appaiono invece meno efficaci quelle previsioni volte a vietare lo svolgimento delle attività degli operatori funebri, come il disbrigo delle pratiche amministrative o la vendita di casse ed articoli funebri, all'interno delle strutture ospedaliere. Tale soluzione non evita infatti la possibilità, per l'operatore di onoranze funebri che dovesse gestire una camera mortuaria, di contattare comunque la clientela in modo più facile e immediato rispetto ai concorrenti.

L'Autorità intende poi esprimere alcune considerazioni in merito a quei casi in cui un'impresa controllata da amministrazioni comunali operi nei mercati locali delle onoranze funebri estendendo così i privilegi acquisiti su altri mercati proprio in virtù della natura di imprese comunali.

In tale ottica, è emblematica la situazione della società ASEF di Genova, la quale gestisce le camere mortuarie dell'Ospedale San Martino di Genova in virtù di un Regolamento Comunale del 25 ottobre 1982 sulla gestione delle camere mortuarie dell'Ospedale San Martino, il quale attribuiva la titolarità di tale servizio al Comune a tempo indeterminato. La stessa ASEF gestisce poi le camere mortuarie di altri tre presidi ospedalieri genovesi, due dei quali ad esito di gara ad evidenza pubblica (l'Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena e l'Ospedale Gaslini di Genova) ed uno sulla base di una convenzione tra il Comune di Genova e l'ASL n. 3 Genovese (l'Ospedale Celesia di Rivarolo). La stessa società è poi attiva come impresa di onoranze funebri, estendendo così la posizione di privilegio ottenuta grazie alla sua presenza all'interno delle citate strutture ospedaliere nel mercato contiguo delle onoranze funebri. Il duplice ruolo di ASEF, pertanto, coerentemente con quanto sopra osservato, è in grado di garantire alla società un vantaggio competitivo non indifferente rispetto agli altri operatori funebri attivi nel mercato locale di Genova.

In presenza di un siffatto contesto, la soluzione della separazione contabile tra l'attività istituzionale e commerciale adottata da ASEF non appare in alcun modo sufficiente, posto che la stessa non preclude la possibilità, per ASEF, di sfruttare la sua presenza nei locali ospedalieri per avvantaggiarsi nell'esercizio del-

<sup>(10)</sup> Cfr. segnalazione AS147-Regolamentazione dei Servizi Funebri, in Boll. n. 27/1998.

<sup>(11)</sup> Assegnato alla 12a Commissione permanente (Igiene e Sanità) del Senato il 20 giugno 2006 in sede referente.

la sua attività commerciale di operatore funebre, mentre appare necessario assicurare l'incompatibilità fra gli operatori di servizi di carattere sanitario e quelli di onoranze funebri.

In aggiunta alla auspicata incompatibilità tra lo svolgimento dei suddetti servizi, si rileva che l'Autorità ha più volte manifestato il principio secondo il quale l'intervento pubblico attraverso società controllate da enti locali dovrebbe ispirarsi ad un criterio di sussidiarietà, ovvero limitarsi a quelle situazioni in cui non sia possibile o conveniente l'offerta dei servizi da parte di imprese individuate secondo meccanismi di mercato.

Analoghe considerazioni valgono poi quando imprese costituite e controllate dalle amministrazioni comunali per la gestione delle aree cimiteriali estendono la loro posizione di privilegio nel mercato delle onoranze funebri. Sul punto l'Autorità osserva come la gestione delle aree cimiteriali è suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per l'operatore che offre tale servizio, posto che lo stesso può utilizzare la sua presenza nelle aree cimiteriali come volano promozionale per la sua attività caratteristica di operatore funebre. Per tali motivi, l'Autorità già in passato è intervenuta per censurare la condotta di quelle amministrazioni comunali che avevano bandito gare per affidare il servizio di gestione dei servizi cimiteriali ad imprese di onoranze funebri, rilevando come tale circostanza avvantaggiava l'operatore funebre aggiudicatario.

Anche in tale contesto, l'Autorità ritiene adeguata e condivisibile la soluzione contenuta nell'articolo 2 del citato Disegno di Legge n. 504/2006, laddove è previsto che la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali debba essere incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero.

Ulteriori problematiche concorrenziali emergono anche laddove società comunali, attraverso le quali le amministrazioni hanno esercitato in regime di esclusiva le attività funebri, hanno successivamente esteso la loro attività nel mercato contiguo delle onoranze funebri. In questi casi, è ragionevole ritenere che tale circostanza è suscettibile di alterare il confronto competitivo sul mercato delle onoranze funebri, ciò in ragione dei vantaggi di cui godono tali società comunali, i quali possono consistere sia nell'utilizzo gratuito di immobili comunali o di impiegati comunali, comportando una notevole riduzione dei costi di esercizio a vantaggio delle stesse imprese comunali, sia nel fatto che, avendo esercitato in esclusiva alcuni servizi funebri nel recente passato, le imprese pubbliche godono ancora di un accesso privilegiato alla clientela attesa la loro notorietà sul mercato locale.

Alla luce delle problematiche sopraevidenziate, l'Autorità auspica interventi legislativi a livello nazionale e/o a livello regionale che affrontino e risolvano le

problematiche indicate attraverso la chiara separazione e incompatibilità fra i servizi di onoranze funebri e i diversi servizi pubblici che si connotano per un prevalente interesse igienico-sanitario o di carattere pubblico-sociale. Ciò al fine di assicurare un corretto confronto concorrenziale fra gli operatori di onoranze funebri presenti nei diversi mercati locali, evitando il conseguimento di improprie posizioni di vantaggio che consentano l'accesso privilegiato alla clientela e che, nella generalità dei casi, si traducono, in definitiva, in un costo più elevato del servizio a danno degli stessi consumatori. Ciò appare tanto più ingiustificato laddove, come nel caso di specie, per la particolare natura dei servizi e delle peculiari condizioni in cui si effettuano le scelte di acquisto, la clientela non appare indotta ad effettuare confronti comparativi in merito alla qualità e al prezzo dei servizi offerti.

A fianco di tali interventi normativi, l'Autorità auspica che il Ministero della Salute, le Amministrazioni Regionali competenti e le singole Aziende Sanitarie si adoperino affinché i servizi di natura igienico sanitaria non vengano affidati a operatori privati di onoranze funebri. Tali soggetti pubblici hanno infatti la possibilità di intervenire per evitare situazioni profondamente distorsive della concorrenza atte a creare le condizioni per un rilevante pregiudizio economico ai consumatori; risulta infatti in contrasto con il benessere collettivo che le aziende sanitarie intervengano affidando servizi di gestione delle camere mortuarie; a ciò indotte da contingenti esigenze di contenimento dei costi di gestione che trascurano, ingiustificatamente, i rilevanti impatti concorrenziali ed economici conseguenti a tali scelte.

Infine, l'Autorità auspica che le amministrazioni comunali si adoperino per circoscrivere il loro intervento nella sfera dei servizi pubblici secondo il descritto principio di sussidiarietà, e non invece offrendo servizi commerciali di onoranze funebri, soprattutto quando le stesse imprese godono di specifici diritti e privilegi in grado di avvantaggiarle nel mercato privato. A tal fine, strumenti quali la separazione contabile e societaria non appaiono misure sufficienti a scongiurare una possibile distorsione nei mercati locali delle onoranze funebri.

Conclusivamente, l'Autorità auspica che le istituzioni e le amministrazioni in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, tengano conto dei principi e delle osservazioni concorrenziali espresse, in modo da assicurare un maggiore e corretto confronto competitivo, volto a migliorare le condizioni di offerta dei servizi di onoranze funebri a vantaggio degli utenti finali.

IL PRESIDENTE  
Antonio Catricalà

**AS772 – Comune di Latina – Servizi cimiteriali ed attività accessorie**

Roma, 2 novembre 2010

Comune di Latina – Commissario Straordinario

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esaminato una segnalazione nella quale si prospettavano distorsioni della concorrenza attribuibili ad alcune previsioni della Convenzione in materia di gestione dei rifiuti stipulata in data 11 marzo 2009 tra il Comune di Latina e la società Damiani Costruzioni S.r.l., nella sua qualità di capogruppo di un'associazione temporanea di imprese.

In particolare, le doglianze fanno riferimento a quelle previsioni attraverso le quali suddetta Convenzione attribuisce al soggetto convenzionato non soltanto la gestione dei servizi cimiteriali ma riconosce al medesimo un diritto di esclusiva nella posa di arredi funebri e funerari relativamente a tutta l'area cimiteriale urbana.

Ciò premesso, nella sua adunanza del 27 ottobre 2010, l'Autorità ha ritenuto di dover comunicare quanto segue a codesta Amministrazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90. Sulla base delle informazioni agli atti emerge che l'Amministrazione comunale in indirizzo ha previsto di affidare i lavori per l'ampliamento cimiteriale attraverso una procedura competitiva, la quale, tuttavia, sarebbe andata deserta.

In merito a tale procedura si rileva da subito che laddove – come sostenuto da codesta amministrazione – l'oggetto della gara avesse ricompreso non soltanto i lavori di ampliamento delle aree cimiteriali ma anche la gestione dei servizi cimiteriali e la fornitura di arredi funebri, il medesimo bando sarebbe stato censurabile dal punto di vista concorrenziale, nella misura in cui avrebbe determinato una gestione congiunta, in capo al soggetto affidatario, di servizi funebri istituzionali e servizi funebri aventi natura commerciale. Sul punto, infatti, l'Autorità si è già espressa affermando il principio per cui la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali debba essere incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero. Infatti, la gestione delle aree cimiteriali è suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per l'operatore che offre tale servizio, posto che lo stesso può utilizzare la sua presenza nelle aree cimiteriali come volano promozionale per la sua attività caratteristica di operatore funebre<sup>(12)</sup>.

In ogni caso, al di là di ulteriori valutazioni in merito all'oggetto del bando, ciò che rileva in questa sede è la circostanza per cui la successiva Convenzione abbia incluso, tra i servizi da affidare al soggetto convenzionato, la gestione dei servizi cimiteriali e la fornitura di arredi funebri.

Con riferimento ai servizi cimiteriali, si ricorda come l'Autorità ha già più volte avuto modo di evidenziarne la natura di servizi pubblici locali, pertanto soggetti alla disciplina dell'articolo 23-bis della legge n. 133 del 2008<sup>(13)</sup> e alle modalità procedurali dettati dalla medesima norma<sup>(14)</sup>.

<sup>(12)</sup> Cfr. segnalazione AS392-AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE CAMERE MORTUARIE ED OBITORIALI E DEI SERVIZI CIMITERIALI, AD IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI, rinvenibile sul sito dell'Autorità [www.agcm.it](http://www.agcm.it).

<sup>(13)</sup> Tra gli altri, da ultimo, si veda il parere reso al Comune di Genova (caso PA174 del 6 maggio 2010).

<sup>(14)</sup> Ossia, il Comune di Latina avrebbe potuto affidare tali servizi ai sensi del citato art. 23-bis, ma a seguito di apposita richiesta di

Quando alla fornitura di arredi funebri<sup>(15)</sup>, l'Autorità intende evidenziare come tale attività non rientra nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale relativamente alla quale anche il legislatore non ha in alcun modo previsto riserve o privative a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Solo questi ultimi, infatti, come già evidenziato dall'Autorità in occasione della segnalazione AS392 del 17 maggio 2007<sup>(16)</sup>, “*concernono interessi pubblici di carattere prevalente, trattandosi di attività che hanno connotati tipicamente igienico-sanitari e comunque riferite all'esercizio di servizi pubblici sociali*”.

Appare, pertanto, evidente la distinzione qualitativa rispetto all'attività imprenditoriale di onoranze funebri, comprensiva dell'attività di posa e fornitura di arredi funebri, attività che non può affatto essere attribuita in esclusiva al soggetto affidatario dei servizi cimiteriali, dovendo invece essere svolta, in regime di libera concorrenza, da tutti i soggetti autorizzati a svolgere attività di onoranze funebri.

In tale prospettiva, peraltro, il Consiglio di Stato ha espressamente riconosciuto come non possa competere ai Comuni la fornitura di tali prodotti, specificando in particolare come anche laddove la fornitura dei medesimi dovesse essere affidata a soggetti terzi in esclusiva, si impedirebbe “*ai dolenti di rivolgersi ad imprese da essi liberamente scelte, con preclusione della libera esplicitazione dei loro sentimenti civili e religiosi, [al contempo] vulnerando il diritto delle stesse imprese del settore di operare liberamente secondo i principi della concorrenza*”<sup>(17)</sup>.

Dal punto di vista concorrenziale, il riconoscimento di suddetta esclusiva ha l'effetto di chiudere il mercato non soltanto agli operatori di onoranze funebri già attivi ma anche ai potenziali nuovi entranti, i quali, proprio in ragione dell'esclusiva a favore di uno specifico soggetto nella fornitura di arredi funebri e funerari, hanno ragionevolmente un minore interesse a sostenere gli investimenti necessari per fare ingresso sul mercato stesso.

In conclusione, l'Autorità auspica che i principi concorrenziali sopra formulati possano essere tenuti in considerazione da codesta Amministrazione, anche nell'ottica di una revisione della Convenzione in oggetto in modo da eliminare quelle previsioni suscettibili di determinare vantaggi competitivi a favore di soggetti specifici e così falsare le dinamiche concorrenziali tra gli operatori di onoranze funebri attivi nel Comune di Latina.

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

---

parere all'Autorità, preventivamente alla delibera con la quale affidare il servizio medesimo.

<sup>(15)</sup> L'art. 6, comma 1, della Convenzione, elenca i servizi che il convenzionato è autorizzato ad erogare all'utenza, e tra questi sono compresi, “con diritto di esclusiva”, anche i servizi di arredo funerario ed epigrafi (lettera e)).

<sup>(16)</sup> Il cui testo è rinvenibile sul sito dell'Autorità, [www.agcm.it](http://www.agcm.it).

<sup>(17)</sup> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 2 dicembre 2002, n. 6620. In senso analogo, TAR Lombardia Milano, Sez. III, sentenza 1 marzo 2000, n. 1685, secondo cui “l'apposizione di arredi votivi non è riservata al Comune e, pertanto, non può costituire oggetto di trasferimento a terzi in esclusiva, o comunque secondo forme privilegiate, lesive della concorrenza”.

**ALLEGATO 2****Parere 1292 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato reso al Comune di Vimodrone in data 5 agosto 2016**

L'Autorità garante è più volte intervenuta in questi anni in tema di servizi funebri e cimiteriali rappresentando la necessità di evitare la commistione tra attività condotte da soggetti economici in regime di libero mercato e quelli muniti di diritti esclusivi.

Nella doverosa comunicazione di questi atti dell'Autorità la Sefit non ha fatto mancare una riflessione accompagnatoria sulle conseguenze per i Comuni e per i Gestori di servizi cimiteriali che potevano trarsi dalla generalizzazione di assunti espressi su singoli e circoscritti casi <sup>(1)</sup>.

In tema di generalizzazione qualche perplessità viene dalla definizione "Servizi funebri" contenuta dal titolo di un parere che riguarda la "*vendita e posa in opera di lastre cimiteriali*" o la "*fornitura e posa di ossari e di loculi*" attività economiche che paiono non essere ricomprese nelle più consolidate nozioni di attività funebri che, ricordiamo essere quelle: "*1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona; 2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale; 3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o di deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione; 4) ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tana-tocosmesi;*" si veda al proposito l'AS 1611 recante "Disciplina delle attività funerarie" <sup>(2)</sup>.

Più propriamente si sarebbe dovuto parlare quindi di a) attività marmorea lapidea all'interno dei cimiteri; b) di realizzazione di sepolcri a tumulazione.

Da un punto di vista normativo generale la prima delle due si ricollega alla facoltà attribuita ai concessionari di aree cimiteriali di innalzare "*monumenti*" ed applicare "*lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.*" (art. 62 D.P.R. 285/90).

Quindi ben osserva l'Autorità garante che tale facoltà dei cittadini molto difficilmente possa essere intercettata dalla nozione di servizio pubblico cimiteriale risiedendo invece nei diritti del concessionario dell'area l'individuazione del soggetto incaricato.

Tale soggetto tuttavia, fatto salvo il rispetto delle normative generali di sicurezza nelle esecuzioni e di salute dei lavoratori impiegati, sarà chiamato ad operare all'interno dei cimiteri nella naturale osservanza delle prescrizioni del regolamento comunale il cui

contenuto, soprattutto riguardo l'esercizio dell'attività di impresa e di correttezza delle relazioni commerciali, non potrà discostarsi, per ovvia coerenza della regolazione, dalle altre disposizioni comunali acquisendo ovviamente una specificità riguardo a quanto determinato urbanisticamente per il mantenimento delle caratteristiche artistiche-architettoniche e ambientali del sito cimiteriale.

Diverso è il discorso per le inumazioni ordinarie, per le quali compete sicuramente al Comune provvedere alla posa di cippi costituiti "*da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo*" dove "*verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto*" (art. 70 D.P.R. 285/90); nonché per le concessioni di manufatti di sepoltura destinati alla custodia individuale di cadaveri, resti ossei e ceneri, previa apposita concessione comunale nella quale vengono specificati dalla regolazione comunale, quali facoltà/obblighi vengono posti, accanto alla durata del concessione medesima, in capo ai distinti concessionari assieme al diritto d'uso sul sepolcro.

In entrambi i casi, per evidenti ragioni di ordine del cimitero, spetta *in primis* ad una motivata regolazione comunale individuare le tipologie di sistemazione esterna dei sepolcri, nella salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e ambientali dei fabbricati e degli spazi cimiteriali comuni, ed entro quali limiti possano essere soddisfatte eventuali richieste di personalizzazione del sepolcro avanzate dalle famiglie dei defunti, stabilendone la relativa onerosità ed i soggetti ammessi ad operare.

La strumentazione normativa posta in capo al Comune ai sensi del Capo X del D.P.R. 285/90 e il connesso diritto/dovere da parte del medesimo di assumere provvedimenti di regolazione riguardo alle caratteristiche morfologico-edilizie dei sepolcri non può che far ritenere che dette misure siano qualificabili come funzione pubblica, preliminarmente alla realizzazione dei successivi interventi che il Comune intenda riservare a sé in qualità di servizio pubblico cimiteriale, inteso come servizio di interesse generale così come recentemente definito "*attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale [...] erogati o suscettibili di essere erogati dietro cor-*

<sup>(1)</sup> Si vedano le circolari SEFIT di prot. n. 4298/14, n. 4203/14, n. 2604/10, n. 1336/07, n. 1094/07, n. 3942/98.

<sup>(2)</sup> [http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44815\\_testi.htm](http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44815_testi.htm)

*rispettivo economico su un mercato;*” (art. 2, comma 1, punti h e) i) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

In questo caso il gestore del servizio cimiteriale risulterebbe quindi competente ad assolvere quanto previsto dalla regolazione comunale e dal contratto di servizio connesso alla esternalizzazione di determinati servizi pubblici cimiteriali, potendo agire nell’ambito dello svolgimento di attività di interesse economico generale.

Diverso è invece il comportamento in caso di personalizzazione di tombe (lapidi, copritomba, ecc.) per scelta della famiglia concessionaria, pur sempre entro i limiti regolamentari imposti dal Comune. In tal caso detta attività, se svolta anche dal gestore del servizio pubblico cimiteriale, deve esplicitarsi in libera concorrenza tra soggetti autorizzati ad operare all’interno del cimitero (se detta autorizzazione deriva dalla regolamentazione comunale).

Secondo l’AGCM, ove il gestore in esclusiva dei servizi pubblici cimiteriali intervenisse in attività in libera concorrenza in mercati nei quali egli ha una posizione dominante, vi è l’obbligatorietà della separazione societaria, norma poi trasfusa in diverse norme regionali.

Solo di recente è intervenuta norma (art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) che, unicamente nel caso di gestori di servizi di interesse economico generale controllati da amministrazione pubblica sia sufficiente la sola separazione contabile (*unbundling*).

Si ritiene che il Testo Unico 175/2016 sia prevalente sulle leggi di settore e anche sulle leggi e regolamenti regionali e conseguentemente quest’ultima norma determina l’abrogazione implicita di quelle contrastanti.

Per quanto riguarda la realizzazione di sepolcri con sistema a tumulazione (*ossari e loculi*) il cui utilizzo è assoggettato alla instaurazione di un rapporto concessorio tra il richiedente e l’Amministrazione comunale (si tralascia qui l’ipotesi del *project financing* nel quale la titolarità comunale esiste *ex ante* e poi al termine del periodo di gestione) si tratterebbe, pacificamente, di un’attività di esclusiva competenza del Comune medesimo – stante la natura demaniale dei cimiteri – che deve essere affidata alle condizioni previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comunemente detto *nuovo* Codice degli Appalti.

Per cui, impregiudicati i diritti dei concessionari di aree per sepolcri privati a sistema di tumulazione di cui

al Capo XVIII del D.P.R. 285/90, il richiamo ai principi di concorrenza non può quindi che far riferimento alla disciplina codicistica, la quale tuttavia non esclude da parte del Comune la possibilità di affidamenti/concessioni *miste* di lavori, servizi e forniture.

\*\*\*\*\*

Le considerazioni dianzi espresse hanno natura forzatamente provvisoria, anche alla luce della recente pubblicazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (posteriore quindi alla data del Parere di cui si discute) e dell’emanando decreto sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Se sul secondo il giudizio non può che essere sospeso in attesa della pubblicazione che (eventualmente) si cristallizzino le modifiche alla proposta governativa portate dall’articolato dibattito in seno agli organismi parlamentari, riguardo al primo si può affermare che, almeno per quanto riguarda le società pubbliche, la scelta del legislatore è andata verso una maggiore considerazione delle caratteristiche industriali connesse all’erogazione del servizio pubblico a scapito di approcci di tipo nominalistico.

Infatti le medesime società pubbliche: qualora chiamate ad esercitare “*attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi*”, possono insieme a quelle svolgere altre attività “*in regime di economia di mercato, in deroga all’obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287*”, adottando “*sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività*” (art. 6, comma 1); mentre, qualora affidatarie del servizio con la formula dell’*in house*, possano svolgere attività di mercato nel limite del  $\leq 20\%$  del loro fatturato a condizione che queste ultime permettano “*di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società*” (art. 16, comma 3).

La Sefit intende quindi seguire l’evoluzione normativa in corso per fornire ai propri associati la massima informazione sui nuovi scenari che – anche in vista dell’approvazione della riforma di settore attualmente in discussione – con molta probabilità comporteranno la revisione delle situazioni in essere e la nascita di nuovi scenari per i servizi funebri e cimiteriali.

Documentazione

## Valori tariffari massimi per la cremazione per l'anno 2017

Circolare SEFIT Utilitalia n. 537 del 27/10/2016

Si fa seguito alla circolare di p.n. 185 del 13/11/2015 concernente "Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2016", per comunicare i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale **dal 1° gennaio 2017**, a seguito delle previsioni di tasso di inflazione programmato contenute nel DEF approvato dal Consiglio dei Ministri. **Detti limiti tariffari risultano per la cremazione pari a quelli del 2016, per effetto dei cambiamenti intervenuti nella dinamica inflattiva.**

Difatti il TIP per l'anno 2016, inizialmente fissato dal Governo nel 1,0%, per effetto delle tendenze deflazionistiche passate, venne poi rideterminato in corso d'anno 2016 nel 0,2% (e parallelamente rivisto pure il valore del 2015, finale, nello 0,2%). Si rimanda alla Tabella in **Allegato 1** per i riferimenti esatti di cambiamento della dinamica del TIP.

Il TIP (tasso di inflazione programmato) per l'anno 2017, inizialmente fissato nel 1,5% dal DEF 2016 (deliberato dal Consiglio dei Ministri l'8 aprile c.a.), è stato ridimensionato allo 0,9% nella Nota di Aggiornamento al DEF 2016 (deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre c.a.).

**Pertanto il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 diviene conseguentemente 1,1743541.** Si rimanda in **Allegato 2** per l'esatta dinamica degli incrementi di TIP considerati, come per i moltiplicatori rideterminati, con i criteri indicati nella precedente circolare di p.n. 185 del 13/11/2015.

Quindi le tariffe massime **a far data dal 1° gennaio 2017, pari esattamente a quelle del 2016 per la cremazione** (con aliquota IVA al 22% laddove applicabile) sono le seguenti:

Anno 2017	Incid. perc.le	Imponibile	IVA (*)	Totale
<b>Cremazione</b>				
a) di cadavere	100,0%	499,04	109,79	608,83
b) di resti mortali	80,0%	399,23	87,83	487,06
c) di parti anatomiche riconoscibili	75,0%	374,28	82,34	456,62
d) di feti e prodotti del concepimento	33,3%	166,35	36,60	202,95
<b>Dispersione di ceneri in cimitero</b>	100,0%	201,64	44,36	246,00

(\*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

Si noti che per effetto di arrotondamenti varia di un solo centesimo l'imponibile per la tariffa della dispersione ceneri in cimitero.

Si rammenta inoltre che si è ancora in attesa di definizione, da parte del Ministero dell'Interno, del riallineamento periodico tra inflazione reale e inflazione programmata (riallineamento da anni rimandato per effetto di provvedimenti specifici o per ritardo).

Quando tale D.M. verrà emanato si procederà a comunicare le conseguenti variazioni.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Giordano Colarullo)

**ALLEGATO 1**

<b>TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA</b>								
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>1,5%</b>
	<a href="#">DPEF 2010-13</a> (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 15.07.2009)	<a href="#">DFP 2011-2013</a> (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29.09.2010) <a href="#">DEF 2011</a> (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 13.04.2011)	<a href="#">DEF 2012</a> (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 18.04.2012)	<a href="#">DEF 2013</a> (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 10.04.2013)	<a href="#">DEF 2014</a> (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 08.04.2014)	<a href="#">DEF 2015</a> (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 10.04.2015)	<a href="#">DEF 2016</a> (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 08.04.2016)	<a href="#">DEF 2016</a> (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 08.04.2016)
<b>TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA "RIVISTO"</b>		<b>2,0%</b>			<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>		<b>0,9%</b>
	-	<a href="#">Nota di Aggiornamento del DEF 2011</a> (deliberata dal Consiglio dei Ministri il 22.09.2011)	-	-	<a href="#">Nota di Aggiornamento del DEF 2014</a> (deliberata dal Consiglio dei Ministri il 30.09.2014)	<a href="#">DEF 2016</a> (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 08.04.2016)	-	<a href="#">Nota di Aggiornamento del DEF 2016</a> (deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27.09.2016)

**DPEF** > Documento di Programmazione Economica e Finanziaria  
**DFP** > Decisione di Finanza Pubblica  
**DEF** > Documento di Economia e Finanza

**ALLEGATO 2****Progressione ricalcolata dei moltiplicatori di aggiornamento dei valori tariffari massimi per la cremazione**

	<b>dpef</b>	<b>coeff</b>
tariffa base D.M. 1/7/2002		1,0000000
tariffa dal 01/01/2003	1,4	1,0140000
tariffa dal 01/01/2004	1,7	1,0312380
tariffa dal 01/01/2005	1,6	1,0477378
tariffa dal 01/01/2006	1,7	1,0655494
tariffa base D.M. 16/5/2006		1,0000000
tariffa dal 01/05 al 31/12/2006	1,7	1,0170000
tariffa dal 01/01/2007	2,0	1,0373400
tariffa dal 01/01/2008	1,7	1,0549748
tariffa dal 01/01/2009	1,5	1,0707994
tariffa dal 01/01/2010	1,5	1,0868614
tariffa dal 01/01/2011	2,0	1,1085986
tariffa dal 01/01/2012	1,5	1,1252276
tariffa dal 1/1/2013	1,5	1,1421060
tariffa dal 1/1/2014	1,5	1,1592376
tariffa dal 1/1/2015	0,2	1,1615561
tariffa dal 1/1/2016	0,2	1,1638792
tariffa dal 1/1/2017	0,9	1,1743541

*N.B. Riallineamenti del 2009 e del 2014 non conteggiati, per i motivi di cui in Circolare SEFIT Utilitalia n. 185 del 13/11/2015.*



# argema s.r.l.

Azienda leader nella produzione e vendita di prodotti ad uso cimiteriale



## ARIA... la nostra forza

### **FILTRO ARGEMA PER LOCULI AERATI**

**Omologato secondo la norma AFNOR NF P98-049  
certificazione n. FG/MG/DC/15-190**



Vaschetta Sottovas®



Prodotti enzimatici



Lastra di chiusura

**ARGEMA S.r.l. - FERRARA - tel. +39 0532 1916244 - [www.argema.net](http://www.argema.net) - [info@argema.net](mailto:info@argema.net)**

Distribuzione a terzi vietata, sia su stampa cartacea che in formato elettronico. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl



## Approfondimenti **L'uso delle strutture cimiteriali: un'ottica non meramente giuridica**

di Sereno Scolaro

### Introduzione

In numerose occasioni, quando si considera il tema dei cimiteri, vi sono riferimenti ad essi quali “*luoghi della memoria*” e locuzioni più o meno simili, cosa che, a parte la fondatezza di queste espressioni, rischia di non andare oltre a formule di stile. Probabilmente, sarebbe preferibile parlare di “*luoghi di auto-identificazione di comunità*”, locali per di più, come può constatarsi dalle obiettive difficoltà che si riscontrano nelle ipotesi in cui logiche di razionalizzazione del servizio suggerirebbero l'adozione di provvedimenti di soppressione: infatti, non mancano casi di cimiteri un tempo a servizio di comunità locali limitate, come è il caso, tipico delle frazioni (l'art. 49, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 prevede: “*2. I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.*”), spesso interessate, nel tempo, a mutamenti: quali lo spopolamento o la trasformazione della struttura sociale degli abitanti (es.: frazioni, più o meno, collinari o montane che, venuta meno la componente di popolazione precedente, si sono trasformate in luoghi a vocazione residenziale per altre tipologie di popolazione, ma dove la sola prospettiva di soppressione del cimiteri, a volte, perfino saturi, genera reazioni oppositrici da parte delle componenti di popolazione originarie). A anche questa formulazione è esposta al rischio di costituire una formula di stile, magari elegante, ma

non altro. Comunque sia, la stessa natura demaniale dei cimiteri altro non è se non la rappresentazione, in termini giuridici, di questo rapporto cimitero/comunità locale, attraendo i cimiteri nelle logiche del “beni comuni”, in tempi relativamente recenti divenuti abbastanza *trendly* <sup>(1)</sup>, per quanto il termine “*beni comuni*” non sempre sia stato correttamente colto, ed utilizzato, nella sua effettiva portata.

### Un impianto diverso

Appare utile uscire da questi impianti o, almeno, da impianti che si fondino su questa o quella “cultura”, ma anche da quelli che abbiano quale – unico fondamento – argomentazioni meramente giuridiche. Il cimitero è una struttura, specializzata, destinata alla sepoltura dei cadaveri, affermazione evidentemente del tutto ovvia, cioè ad una conservazione dei corpi dei defunti per il tempo che dovrebbe essere necessario al perfezionarsi dei processi trasformativi, sia che essi facciano ricorso alla pratica dell'inumazione (pratica che, a prescindere dalla dimensione della sua “domanda”, variabile per zone geografiche e/o tradizioni variamente venute a consolidarsi, costituisce pur sempre e tuttora la pratica funeraria “normale, quella prevista per *default*), sia a quella della tumulazione (nella quale i tempi dei processi trasformativi sono ben più lunghi, specie

<sup>(1)</sup> Ne fa cenno anche la Lettera enciclica “*Laudato si*”, di Papa Francesco del 24 Maggio 2015 ([http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco\\_20150524\\_enciclica-laudato-si\\_it.pdf](http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_it.pdf)).

quando si tratti della tumulazione stagna), nonché quella della cremazione. A questo proposito non si può non considerare sia il fatto che questi processi trasformativi non possano svolgersi se non nella struttura a tal fine dedicata (in difetto, si determinerebbe un'evidente contraddizione con i fini), sia che l'avvenuta e progressiva crescita della tumulazione, per le sue caratteristiche, ha accentuato la rilevanza, nella percezione sociale, dell'elemento di conservazione delle spoglie mortali, con la conseguenza che i cimiteri sono, anche, luoghi di conservazione per le urne cinerarie, dove la cremazione, qui intesa come processo di trasformazione dei corpi, potrebbe (astrattamente) non richiedere conservazione (o contenerne la durata). Per altro, il lutto non è in funzione esclusivamente tecnica rispetto ai processi trasformativi dei corpi, ma co-interessa ben altro, come la memoria degli affetti, le necessità di elaborazione della morte, le relazioni endo-familiari o, comunque, affettive, ecc., per cui il fattore della conservazione non è rimuovibile, se non nel tempo. L'accoglimento nel cimitero non ha luogo in conseguenza della sua realizzazione, ma, una volta realizzato, a mano a mano che si registrino i decessi (o, meglio, alcuni, pochi, giorni dopo), con un andamento collegato con la mortalità, vista come flusso. In ciò il cimitero si differenzia (per fare un esempio perfino banale) da quanto avviene in edilizia, dove la costruzione di un edificio residenziale (per semplicità) porta alla possibilità di procedere alla pressoché immediata vendita, o locazione, delle unità abitative che costituiscono l'edificio, consentendo le condizioni per una programmazione economico-finanziaria dell'investimento necessario alla costruzione dell'edificio, spesso ragionevolmente stimabile fin dal momento iniziale dell'impresa economica connessa.

Questa differenza fa sì che per i cimiteri si dilatino, almeno rispetto (restando nell'esempio fatto) dell'edificio residenziale, i termini temporali per un rientro del capitale d'investimento, unitamente all'imprescindibile, utile d'impresa. Inoltre, occorre tenere presente sia la componente delle spese di gestione cimiteriale, sia gli oneri di mantenimento e conservazione nel tempo della struttura.

Essendo il flusso di accoglimento sostanzialmente continuo, diventa pressoché improponibile prevedere che il cimitero abbia una durata determinata, come è naturalmente fisiologico per ogni attività economica, la quale si esplica fin tanto che vi siano le condizioni – economiche – per una remuneratività, essendo altrettanto improponibile che un imprendi-

tore sia tenuto a continuare un'attività economica quando si riduca, o venga del tutto meno, ogni remuneratività della produzione o dei servizi offerti. Sono esempi le diverse realtà in cui si hanno realtà di c.d. archeologia industriale.

Si tratta di fattori che richiedono di considerare anche la prassi per cui i corrispettivi per l'uso delle sepolture sono, tradizionalmente, percepiti in un'unica soluzione, iniziale (come se si trattasse di un'alienazione, e non di un diritto d'uso), generando una situazione nella quale le risorse da corrispettivi, oltre che essere condizionate dalla mortalità (e, quindi, distribuite nel tempo), sono presenti solo nella fase iniziale della fruizione, difettando per l'intera durata su cui il bene (o la parte di questo destinata all'uso particolare di un determinato soggetto) viene contrattualmente considerata.

Si tratta di aspetti che portano (o, porterebbero) a dover formulare previsioni finanziarie non solo di lunga, o lunghissima, durata (al punto che probabilmente non sarebbero rintracciabili istituti di credito disponibili a finanziamenti di così estesa durata), ma altresì portare a superare la prassi del corrispettivo versato in un'unica soluzione, quanto meno prevedendo una scissione (cosa che, del resto, costituirebbe già principio contabile da osservare) tra corrispettivo per la fruizione del diritto d'uso e corrispettivo per il recupero delle spese gestionali della struttura (cimitero). Anche qui si potrebbe fare ricorso ad un esempio, sempre in ambito edilizio. Appare proponibile – sotto il profilo economico-finanziario – ipotizzare che un imprenditore immobiliare realizzi una lottizzazione, proceda alla vendita degli alloggi così costruiti, ma conservi proprio carico, ed a tempo indeterminato, tutti gli oneri di conservazione della parti comuni pertinenti alla lottizzazione, così come quella degli edifici (unità abitative) inclusi quelli necessari per il funzionamento ad uso abitativo delle unità abitative vendute come il riscaldamento, le pulizie, l'illuminazione, le riparazioni piccole o grandi, ed ogni altro intervento di manutenzione che, nel tempo, possa rendersi necessario od opportuno? A risposta è evidentemente negativa, anzi essa costituirebbe una contraddizione palese con la stessa intervenuta compravendita. Diverso sarebbe il caso in cui si avesse una locazione, ipotesi nella quale la stessa determinazione del canone locativo terrebbe conto degli oneri patrimoniali che persistono in capo al locatore, ma, anche qui, fermo restando come alcune tipologie di (chiamiamole così) "spese condominiali" spetterebbero pur sempre al locatario.

### L'uso particolare

In precedenza, si è fatto ricorso al termine di “*uso particolare*”, sinonimo di uso privato, per il fatto che una determinata persona (o, famiglia, oppure “ente”, essendo indifferente questi fini la caratterizzazione soggettiva) utilizza, per un tempo prefissato contrattualmente (o, regolamentarmente) prestabilito, parte della struttura costituita dal cimitero, sia che si tratti di area o di un manufatto a destinazione specifica, dove la struttura nel suo complesso, è rivolta ad essere utilizzata da un insieme, generalmente non pre-determinato, di soggetti, privilegiando l'accettazione o per eventi che determinano l'accoglimento in automatico nel cimitero (decesso *in loco*) o per l'appartenenza ad un dato ambito territoriale (cfr.: art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Anche qui può ricorrersi ad un esempio d'immediata percettibilità, quello delle strade, la cui costruzione, e manutenzione, presenta componenti di onere non secondarie. Oltre ad essere utilizzate per l'ordinaria mobilità, le strade sono suscettibili anche di altro uso, quello della sosta (parcheggio), che può essere “libero” (contraddistinto, per il Codice della strada, da segnaletica orizzontale bianca o, anche, senza alcuna segnaletica, quando non necessaria od opportuna), oppure “riservato” (segnaletica orizzontale gialla), ma anche ... “riservabile”, fruibile a titolo (appunto) particolare, contraddistinto da segnaletica orizzontale blu. In queste ultime aree l'utilizzo degli spazi di parcheggio, delimitati, è soggetto al pagamento di un corrispettivo, in funzione del tempo, durante il quale vi è l'uso del parcheggio. In tal caso si ha un uso particolare dell'area stradale utilizzata, con il conseguente effetto di una sua “sottrazione” al suo uso da parte di altri utenti della strada (per altro, non senza dimenticare come un uso particolare, privato e la conseguente “sottrazione” all'uso da parte della generalità indifferenziata di altri si ha anche nel caso di parcheggio, o sosta, nelle aree “libere” (non a pagamento), sottrazione che, in tutti i casi, “sottrae” spazi alla mobilità).

Non è certo un caso il fatto che nell'atto normativo “fondante” (o, affermato come tale) del presente sistema cimiteriale, anche italiano, cioè nell'Editto dato a Saint Cloud il 23 pratile XIII (12 giugno 1804), nel Titolo III (Des concessions de terrains dans les Cimetières), fosse previsto quanto segue:

*“10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monumens ou tombeaux.*

*11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le Gouvernement dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.”* (omesso il seguito).

Nello specifico, il principio del testé citato art. 11, cardine che era presente anche nella legislazione austro-ungarica (in cui, per altro, la gestione dei cimiteri era rimessa alla Chiesa cattolica, la quale ben si guardava dal porre in essere con cessioni cimiteriali perpetue, cioè a tempo indeterminato), è venuto meno nella legislazione italiana (sia negli Stati *pre-Unitari*, ma, soprattutto, nella normazione *post-Unitaria*, forse per il fatto che la borghesia era divenuta (o, riteneva di esserlo) egemone e, come tale, mal sopportava l'assolvimento di funzioni sociali (principio questo ultimo, attualmente di rilievo costituzionale, alla luce dell'art. 41, commi 2 e 3 Cost.). In altre parole, già nel 1804, si individuava come l'uso particolare, privato di parte del cimitero domandasse non solo un corrispettivo per un tale diritto d'uso, ma richiedesse, preventivamente, un corrispettivo a fini sociali o, altrimenti, che l'uso particolare, privato pre-supponesse un qualche “merito” nei confronti della società, anzi delle componenti di maggiore debolezza di questa.

**Approfondimenti** **Succede in Cassazione: la disputa sullo *Jus Eligendi Sepulchrum***  
**(il cuore ha ragioni che nemmeno la dea ragione sa intendere)**

di Carlo Ballotta

Piglio l'aire & l'abbrivo, nella stesura di questo – si spera – conciso saggio da alcune intelligenti osservazioni di D. Buson pubblicate su Servizi Demografici n. 4/2007, Maggioli editore, prima però, di entrare in *medias res*, vorrei ricordare alcuni inquietanti passi della Sacra Scrittura, vera *fons sapientiae*. Il Salmo 146:4 così recita “*Il suo spirito se ne esce, egli torna al suolo; in quel giorno periscono in effetti i suoi pensieri*”, ma, se possibile, il libro dell'Ecclesiaste, al passo 9:5 estrinseca un concetto ancora più crudo e terribile: “*Poiché i viventi sono consapevoli che moriranno; ma in quanto ai morti, non sono consci di nulla, né hanno più alcun salario, perché il ricordo d'essi è stato dimenticato*”.

Lo *jus sepulchri*, quale unico diritto proiettato nell'oscuro *post mortem*, quando cessa la capacità giuridica, quindi, come ampiamente dimostrato in dottrina, si risolve solo in una legittima aspettativa, meglio, dunque, esser previdenti!

Di conseguenza, potrebbe ancora puntualizzarsi che diritto sul sepolcro e *jus sepeliendi* costituiscono due sfaccettature, o passaggi di piano, strettamente correlati, della medesima posizione giuridica, fra l'altro essi s'estinguono entrambi, con riguardo a ciascun singolo titolare, al momento della morte, e cioè quando dovrebbe aversene l'esercizio nella maniera più completa, con la tumulazione della salma dell'avente diritto nella nicchia spettantegli.

Soccorre allora lo *jus mortuum inferendi in sepulchrum*, che consta delle capacità relative al compimento degli atti necessari affinché il cadavere sia tumulato o inumato nel sepolcro per lui destinato o prescelto.

Tale ultimo diritto (già sorto in vita, in forza della concessione rilasciata, in capo al soggetto – ora da seppellire, (in riferimento ai familiari che gli premono) trova riscontro, all'atto dell'*exitus* del titolare del diritto primario, nei familiari *ex lege sepulchri* o, se il sepolcro è monoposto, nei medesimi soggetti titolari dello *jus eligendi sepulchrum*. È notorio come il diritto a decidere del proprio corpo dopo la morte sia personale e le spoglie umane non siano considerate di proprietà pubblica.

La personalità del diritto è esercitata nel rispetto delle norme di salute pubblica, di morale e di ordine pubblico che diversamente inficiano l'efficacia della volontà del *de cuius*.

È ovvio, poi, constatare che il seppellimento attraverso l'incenerimento del proprio corpo richieda una più sicura e rafforzata volontà del defunto, da far emergere attraverso apposita istruttoria, rispetto alla modalità più classica di seppellimento ad inumazione, ove vige una presunzione assoluta per motivi igienici di interesse pubblico, o tumulazione, la quale ha, come premessa necessaria l'acquisto del tumulo, configurandosi sempre essa come un sepolcro privato nel cimitero *ex* Capo XVIII D.P.R. 285/1990.

Lo *jus eligendi sepulchrum* si rende, allora, nel potere di stabilire la località, il punto e la tecnica di sepoltura (pure per ignizione!) della salma di una determinata persona. Tale diritto, che trova il suo fondamento nelle esigenze di devozione e di culto verso i defunti, compete innanzitutto alla stessa persona e, solo in mancanza di una precisa *electio sepulchri*, può essere fatto valere dal coniuge e dai congiunti più prossimi e in loro assenza dai successori *jure haereditatis* dello scomparso. Diversi sono i profili di “cittadinanza” *pleno jure* che il nostro Ordinamento Giuridico accorda all'emozione etico-sociale della pietà verso i defunti ed in primo luogo al diritto che il corpo dell'estinto trovi giusta e pietosa collocazione in seno alla terra o in appositi manufatti, secondo i principi morali od il culto e la

tradizione religiosa, senza dimenticare mai la cremazione con i suoi istituti corollario introdotti dalla L. 130/2001, e variamente declinati nelle diverse ... e molto critiche, esperienze delle legislazioni regionali, come affidamento familiare (o personale) delle ceneri o ancora la dispersione delle stesse in natura o all'interno del cimitero (cinerario comune o giardino delle rimembranze).

Ad avviso della dogmatica più illustre e preclara con il *nomen juris*, rigorosamente in lingua latina, di "*jus sepulchri*" si tratteggia una figura giuridica eclettica, poliedrica e sin anche eterogenea (... un diritto al plurale?), comprendente atti: sul sepolcro, nel senso di costruire, nel tempo, un dato sistema di successione nel sepolcro (*ius eligendi legem sepulchri*, leggasi: atti di gestione sul sepolcro), di seppellimento per sé, di inumare o tumulare i propri defunti (*jus mortuum inferendi*), di visitare la tomba e onorare i morti con gesti di pietà (diritto secondario di sepolcro), oltre al diritto di scelta del sepolcro per sé o per altri (*jus eligendi sepulchrum*), del quale ci occuperemo, brevemente, in questa sede.

Anche se appartiene allo stesso novero di riconoscimento e protezione legale, lo *jus sepulchri* non deve essere sovrapposto indebitamente o confuso con lo *jus eligendi sepulchrum* di cui figura, a volte, quale riverbero indiretto, si pensi, ad esempio, al sepolcro gentilizio fondato, dal concessionario primo, appunto *sibi familiaeque suae* o ancora *sibi et haeredibus suis*.

Questo secondo consiste nel diritto della persona di disporre della propria salma, libertà di cui il soggetto ancora vivente, in rapporto al proprio futuro cadavere inteso come *res extra commercium*, può servirsi nei termini del potere di deliberare circa il trattamento da riservare allo stesso (inumazione o tumulazione o cremazione) e le modalità e l'ubicazione della sepoltura, nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge, dall'ordine pubblico (art. 340, comma 1 T.U.LL.SS.?) e dal buon costume. In quest'ultimo caso lo *jus eligendi sepulchrum* può essere tradursi fattivamente in un atto tra vivi o nel testamento, mentre nel silenzio del *de cuius*, il diritto si trasmette ad alcuni congiunti superstiti, individuati, nell'ordine "pozoristico", in base allo *jus coniugii*, allo *jus sanguinis*, secondo il rapporto di vicinanza col defunto ed infine, almeno secondo alcuni giuristi (ma altri studiosi si orientano su opinioni decisamente contrarie), come *extrema ratio*, ottemperando alle consuete regole della successione ereditaria. Da ultimo, si deve ricordare che l'esigenza di assicurare il rispetto della memoria e della personalità del defunto induce ad assegnare rilevanza giuridica al comune desiderio delle persone di ac-

cedere alle tombe (sepolcri, cappelle, tumuli, loculi ...), per esprimere la propria spiritualità e rendere omaggio alle spoglie dei propri congiunti. Tale facoltà può essere esercitata in due modi.

Innanzitutto con la pretesa di far valere l'*"iter ad sepulchrum"*, cioè l'effettuale possibilità di recarsi sul luogo, in cui siano inumate o tumulate le spoglie di un proprio congiunto, allo scopo di compiere atti votivi e di culto verso la salma. In secondo luogo, con il potere di opporsi alle azioni che possono arrecare pregiudizio al rispetto dovuto alla salma medesima; esso nasce *sua sponte* in capo all'individuo (= diritto personalissimo di godimento) in quanto portatore di un interesse morale e spirituale alla destinazione e conservazione delle spoglie. Con la non più recentissima, ma pur sempre attuale, sentenza, n.12143 del 23 maggio 2006, la Cassazione è tornata a scrutinare e ad enucleare, con precisione "chirurgica" la fisionomia del diritto, che concerne ciascun soggetto, di definire liberamente, ma pur sempre *secondum legem* (solo tre, difatti, sono le pratiche funebri contemplate dalla Legge: inumazione, tumulazione o cremazione), il luogo e le modalità di sepoltura della propria spoglia mortale, identificato dall'Ordinamento in via sussidiaria e surrogatoria anche in capo ad alcuni congiunti del defunto. Il *decisum* della Suprema Corte attiene ad una situazione nient'affatto rapsodica, estemporanea o isolata, che vede, sovente, scontrarsi, anche nelle aule dei Tribunali Italiani, i congiunti del *de cuius* tra loro, mentre, altrettanto spesso, sorge lite tra quest'ultimi legittimati *jure sanguinis* con il coniuge del deceduto e di riflesso nell'aspra contesa è coinvolta pure l'amministrazione cittadina al quale viene chiesto o, per converso, inibito il rilascio dell'autorizzazione alla traslazione dall'originaria tomba ad un altro sepolcro. La vicenda giudiziaria ha visto contrapporsi la richiesta dei fratelli viventi di tumulare il corpo della sorella presso la tomba della loro famiglia, VERSUS la precisa istanza di mantenere la medesima nel sepolcro stabilito dal coniuge superstite.

I fratelli hanno giustificato il proprio *petitum* sostenendo l'esistenza di un preciso mandato loro conferito in vita dalla defunta per la sua sepoltura nella tomba che ospita le spoglie della famiglia di provenienza. Dall'altro lato, il marito ha contestato la fattibilità di attribuire solo oralmente una simile responsabilità, eccependo, altresì, che la stessa non può essere dimostrata a mezzo di testimoni (la parte che agisce in giudizio non può chiamare a testimoniare gli altri familiari, essendo questi incapaci di testimoniare ai sensi dell'art. 246 Cod. Proc. Civile, perché parimenti legittimati ad agire), pertanto, per convincimento generale, sintetizzato anche in

norma positiva (forse pure inconsciamente dal Legislatore, in sede di redazione del vigente regolamento nazionale del polizia mortuaria) dall'art. 79, comma 1, Il periodo D.P.R. 285/1990 in mancanza di una disposizione testamentaria che rendesse evidente la volontà della moglie, il luogo della sepoltura avrebbe dovuto essere specificato unicamente sulla base della volontà dei congiunti, prescelti fra quelli a lei più strettamente legati da vincoli affettivi, con lo *jus coniugii*, poi, che predomina sullo *jus sanguinis*, dopo tutto la famiglia ex art. 29 Cost. è una formazione sociale fondata sul matrimonio. I giudici di merito, e la Cassazione poi, hanno accettato positivamente alla tesi dei fratelli, quindi accogliendola appieno, ed hanno confermato il principio di diritto secondo cui ogni persona può ELEGGERE, senza costrizione alcuna, le modalità e il luogo della propria sepoltura, anche mediante scheda testamentaria, siccome la Legge permette apertamente che tra le disposizioni di ultima volontà rientrino anche quelle a carattere non patrimoniale (art. 587, comma 2 Cod. Civile). Ma non solo. Il Giudice della nomofilachia ha altresì statuito che **«Quando manchi la scheda testamentaria, tale volontà può essere comunicata senza rigore di forma attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti».**

Gli Ermellini sono addivenuti a tale conclusione muovendo da questo postulato giuridico: ogni persona è, infatti, libera di designare il tipo e la località della propria sepoltura, mentre questo volere può essere attestato senza particolari vincoli formali e quindi, non solo attraverso il testamento, ma anche con l'affidamento di specifico incarico ai propri familiari, ai quali spetta il compito di far rispettare le estreme volontà del defunto.

La sentenza in epigrafe risulta pertanto sintomatica siccome, come appena osservato, riguarda un tema che spesso forma oggetto di contrasto fra successori e cioè, come nel caso *de quo*, incardinato sul confronto tra *jus sanguinis* e *jus coniugii*, anche se, nella circostanza specifica, la Cassazione non ha potuto pronunciarsi in merito alla dedotta prevalenza del diritto del coniuge sulle pretese dei familiari.

È, allora, assai opportuno cogliere lo spunto di riflessione che ci offre la pronuncia della Corte per approfondire l'argomento, considerando che in assenza di norme specifiche, la portata, la titolarità e le modalità di esercizio del diritto sulla destinazione della salma (o di quanto ne residui, dati i fenomeni degenerativi, anche intermedi o incompleti, a carico della materia organica tipici del *post mortem*) dovranno essere desunte dalla fortunatamente uniforme e omogenea elaborazione giurispru-

denziale (= PRINCIPIO PRETORIO, solo dopo cristallizzato in norma positiva!) che ha riguardato i conflitti endo-famigliari sulla spoglia mortale del *de cuius* o sull'uso dei sepolcri privati in questi ultimi cinquant'anni di giurisprudenza funeraria e cimiteriale.

In linea di massima, il diritto di disporre del proprio corpo, dopo la morte, rientra nel *milieu* dei diritti della personalità, che per loro natura sono assoluti, non prescrittibili ed intrasmissibili. Loro connotato peculiare è dato dall'immediata e diretta inerenza alla persona di colui che ne è titolare.

Essi sono altresì indisponibili, salvo le parziali riduzioni e rinunce che, alla stregua di particolari norme o della psicologia sociale, appaiano compatibili con la dignità della persona.

Attenzione, però: Lo *jus eligendi sepulchrum* non è un diritto "assoluto" visto che la sua effettiva portata può essere ampliata o ristretta da norme di diritto amministrativo (si pensi alle concessioni di sepolcri privati nei cimiteri o ai requisiti di accettazione negli stessi campisanti) per cui non ha questo carattere nell'accezione latina (*absolutus*, ossia sciolto da ogni legame) del termine, ma pur sempre sussiste, seppur mitigato e moderato. Secondo un più ampio contesto, i diritti di rispetto della persona umana (dalla sua origine sino al suo naturale spirare), comprensivi del potere del soggetto di godimento della propria personalità e di una sua pretesione alla non ingerenza dei terzi, rientrano nella più vasta categoria dei diritti fondamentali ed imprescindibili, quasi meta-giuridici, assicurati dalla Costituzione e dal diritto internazionale.

In questo nucleo di diritti basilari ed incompressibili è annoverato lo *ius eligendi sepulchrum*, ovvero il diritto di precisare la località, il punto e le modalità della "sepoltura" da intendersi in senso lato e dilatato (ad es. sepoltura per inumazione o tumulazione o cremazione), esercitabile dalla persona nei confronti della propria salma (o dell'urna contenente le ceneri). Tale potere dispositivo sulle spoglie mortali (intese come *res extra commercium*, si veda a tal proposito l'art. 43 comma 4 D.P.R. 285/1990 da leggersi estensivamente verso tutte le fattispecie medico-legali in cui degradi un corpo umano dopo la morte e soprattutto gli artt. 19 e 22 L. 1 aprile 1999 n. 91, senza dimenticare l'apposita disciplina penalistica) discende da un'atavica ed ancestrale consuetudine quasi *praeter legem*, conforme al sentire popolare ed alle esigenze di culto e di pietà per i defunti, essa oggi rinviene pieno accoglimento giuridico nell'art. 5 Cod. Civile con cui si normano gli atti di disposizione del proprio corpo.

In quanto diritto soggettivo lo *ius eligendi sepulchrum* presuppone pur sempre un interesse di fondo della persona che se ne avvalga, anche se nella fattispecie assume tipologia non patrimoniale (spirituale), come chiaramente ammesso dall'art. 1174 Cod. Civile. La sua intima natura, che poggia sull'interesse morale ad una certa e stabile (*requiescant in pace!*) destinazione della propria od altrui salma, non comporta che il relativo diritto, appunto per sua essenza non trasferibile, possa essere esercitato mediante l'impiego delle ordinarie previsioni legislative che ordinano il trapasso del patrimonio; ne consegue, dunque, che esso non potrà transitare in capo a terzi neppure *mortis causa* (così non possono ad esso applicarsi la disciplina successoria né legale né testamentaria). In ogni caso, anche in mancanza di una chiara asserzione di volontà, il cadavere, seppure *res nullius*, ma mai *res derelicta* in quanto ogni cadavere è pur sempre titolare di un insopprimibile *jus sepulchri* ex art. 50 D.P.R. 285/1990 (ma, generalmente, *ope legis*, in campo comune di terra e non, di default, in sepolcro privato oggetto di concessione amministrativa!) conserva, in quanto tale, i diritti collegati ad un trattamento conforme alla pietà dei defunti ed al rispetto della dignità umana.

La locuzione "*res nullius*" è qui utilizzata senza alcuna connotazione di valore spregiativo, ma semplicemente come presa d'atto che, con la morte fisica viene meno la titolarità non solo attiva, ma anche passiva, per essere soggetto intestatario di diritti. Va rimarcato come il cadavere non sia di per sé privo di qualsiasi diritto in senso totale, in quanto mantiene il diritto passivo ad essere sepolto, non fosse altro per imprescindibili ragioni igienico-sanitarie! I diritti del *post mortem* non a caso sono garantiti penalmente (artt. 407-413 Cod. Penale), non potendo essere oggetto di difesa in sede civile, in quanto questa presupporrebbe una qualche capacità giuridica.

Secondo un altro filone ermeneutico della dottrina l'Ordinamento, in invero, ammetterebbe unicamente tutela penale al sentimento di pietà verso i defunti serbato nella memoria dei vivi, i morti, dunque, formerebbero solo oggetto di diritti in termini di affetti struggenti e *pietas*.

Era proprio questo status di *res nullius*, che acquisirebbe il corpo del deceduto, a plasmare il modello funerario italiano (dall'Editto di Saint Cloud in avanti) ricavabile dal complesso delle norme con cui il Legislatore demanda al Comune, quale espressione della collettività, e cellula prima della polizia mortuaria, il compito di provvedere al trasporto (art. 16 D.P.R. 285/1990) ed alla sepoltura del cadavere in appositi reparti ad inumazione predispo-

sti all'interno dei cimiteri ex artt. 337 R.D. 1265/1934 e 49 D.P.R. 285/1990. Questa architettura risulta, ora, abbastanza implicita, dal punto di vista del diritto positivo (artt. 337 e 340 T.U.L.L.SS, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ed artt. 12, 13, 14, 15, 16, comma 1, lettera b)), artt. 19, comma 1 (ma, per certi versi, anche comma 2), 49, 50, 51, 52, 58, 64, 67, 68, 69, 70 e seguenti D.P.R. 285/1990, anche se potrebbero essere citate, specie "in negativo", molte altre disposizioni), mentre ciò riusciva indiscutibilmente evidente e perspicuo in vigenza del testi unici della legge comunale e provinciale, specie nelle parti in cui si enumeravano le spese obbligatorie per i comuni.

Un tempo, infatti, vigenti i vecchi Testi Unici Leggi Provinciali e Comunali, varati nel periodo di governo fascista, o all'alba del Regno d'Italia (art. 1, comma 1, punto 8 R.D. del 15 ottobre 1925, n. 2578 ora abrogato con l'art. 35, lett. g) L. 28 dicembre 2001, n. 448) e la stessa provvista dei feretri, oltre all'ovvia realizzazione e manutenzione dei cimiteri (art. 824, comma 2 Cod. Civile, art. 51, comma 1 D.P.R. 285/1990, art. 91 lett. f) punti 11 e 14 T.U.L.P.C. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 Capitolo IV R.D. 2322/1865 e, soprattutto Allegato c L. 2248/1865) il servizio cimiteriale, compresa la cura dei sepolcreti, era a carico della fiscalità generale, come confermato dal più recente art. 12, comma 4 Legge di conversione n. 440/1987, con cui si ribadiva la gratuità dell'inumazione e della cremazione, quali servizi pubblici locali (la tumulazione, invece, come destinazione privata e dedicata per le spoglie mortali è sempre a titolo oneroso per il richiedente, poiché si basa su un atto concessorio).

L'insieme dell'Ordinamento Giuridico, nel settore funerario, era, ed è tuttora, improntato alla logica per cui alla sepoltura dei cadaveri, in quanto *res nullius*, debba procedere d'ufficio la comunità locale, nella persona del Comune. Non viene, però, escluso aprioristicamente che i familiari, ma anche soggetti terzi per liberalità, possano, *motu proprio*, cioè su impulso di parte, provvedere ad assicurare una funzione sostanzialmente pubblica, sebbene per inerzia, nel senso di gravare sul bilancio del comune.

Tale prerogativa risponde ad un corretto rispetto degli affetti di quanti stiano in prossimità del cadavere, perché legati da vincoli di famiglia o di affetto o di altro genere alla persona scomparsa. Di fatto, questa opzione risultava, agli effetti concreti, già negli scorsi decenni, così praticata e diffusa da far crescere, anche nel dibattito pubblico, la convinzione che giuridicamente spettasse a familiari interessarsi della sepoltura, mentre contemporanea-

mente, l'incombente per il comune sarebbe venuto a scaturire in via residuale, quando non vi fossero state persone di sorta a pensarvi spontaneamente entro un congruo periodo di tempo (Così Sereno Scolaro, su *I Servizi Demografici* n. 12/2000, giusto qualche tempo prima dell'emanazione dell'art. 1, comma 7-bis L. 28 febbraio 2001, n. 26 sui cui esiti ... si veda infra!). Infatti, il naturale percorso di sepoltura è giuridicamente impostato con alcuni meccanismi automatici, ad esempio quello della sepoltura nel comune di decesso, ad inumazione: essi traggono la propria gratuità (ma non significa che tutti questi interventi siano privi di costi!) proprio dalla titolarità dell'onere in capo alla comunità locale.

E non a caso si prevede l'onerosità generalizzata per i servizi, in senso ampio, che eccedano questa ragione di minima garanzia, come nel caso dei trasporti a pagamento, delle sepolture private, oggi ampiamente maggioritarie.

La questione del soggetto titolare di una potestà di disporre del cadavere, ossia di prediligere una sepoltura invece di un'altra, o di richiedere certe prestazioni integrative, si pone nel caso in cui vi sia, a monte, quell'assunzione di onerosità da parte di persone diverse dal soggetto obbligato, cioè una volta che sia stato superato l'assolvimento del dovere istituzionale della sepoltura del cadavere, in campo comune di terra.

Il cadavere è, quindi, *res nullius*, ma anche oggetto di salvaguardia penale sotto il profilo della pietà dei defunti, potrebbe, però, anche essere oggetto di una qualche utilità per terzi viventi (*mors gaudet succurrere vitam?*): si pensi al caso della donazione di organi, dove si pongono interrogativi abbastanza analoghi sulla loro utilizzabilità, se idonei al trapianto, sulla disponibilità degli stessi, o sulla potestà di alcuni soggetti, famigliari, di disporre di parti di cadavere a fine terapeutico, tutte argomenti controversi affrontati dalla legislazione speciale in materia (da ultimo, la L. 1° aprile 1999, n. 99) con soluzioni compromissorie che non hanno sempre visto elevati livelli di unanimità in fase di stesura delle norme, si tratta, infatti, di aspetti eticamente sensibili, perché coinvolgono la coscienza del singolo.

Questa mancanza di un pensiero forte ed unificante (fortunatamente, altrimenti saremmo dinanzi ad uno strisciante totalitarismo mortuario!) è la spia che evidenzia come nella galassia nebulosa del *post mortem* non si annoverino esclusivamente asettici e freddi contenuti giuridici o amministrativi, bensì prospettive culturali, di usanze connesse ai riti, alla molteplici filosofie esistenzialistiche, spesso anche

a visioni del vivere e del morire variamente articolate e comunque suscettibili del massimo rispetto, soprattutto quando coinvolgono la sfera degli affetti e del dolore personale.

In realtà questa condizione impropria di *res nullius* (o se si preferisce di "ESTERNALITÀ NEGATIVA" a carico della società ed in altri termini – più brutali ed economici – dell'erario comunale), secondo alcuni giuristi (cfr. Sereno Scolaro) sarebbe decaduta con l'avvento dell'art. 1, comma 7-bis L. 28 febbraio 2001, n. 26. La prefata norma stravolge radicalmente questo schema concettuale testé delineato e così, paradossalmente è il familiare, e non più la collettività, a riappropriarsi dello *jus inferendi mortum in sepulchrum* inteso come profondo ed interiore atto di disposizione sulla salma del *de cuius*, ossia come vincolo non solo morale, bensì LEGALE a procurare una decorosa sepoltura per un corpo umano esanime, il quale cessa, così, di essere *res nullius* per divenire oggetto di lutto individuale, secondo quella "*corrispondenza d'amorosi sensi*" di foscoliana memoria. Lo *ius eligendi sepulchrum* si attua mediante la *electio sepulchri*, la quale, poi, si materia in una dichiarazione unilaterale di volontà che può esser resa con ampia libertà di forma.

L'essenziale è che il volere sia formulato in modo sicuro, meglio se per iscritto, univocamente finalizzato all'indicazione del modo e del luogo di sepoltura delle proprie *mortales exuviae*, tanto che non può mai ravvisarsi in un semplice desiderio, in una eterea o vaga aspirazione incapace di tradursi in termini di irrevocabile e non contestabile orientamento. Lo strumento più diffuso e sicuro è rappresentato dal testamento (nelle sue tre fattispecie) in virtù del fatto che, come sopra detto, il Cod. Civile consente esplicitamente che tra le disposizioni testamentarie rientrino anche quelle a carattere non patrimoniale (art. 587, comma 2). Tra le disposizioni d'ordine personale, tipizzate dal Cod. Civile, senza dimenticare l'autorizzazione al prelievo di organi, si possono ricordare il riconoscimento di figlio naturale (art. 254, comma 1), la designazione del tutore o del protutore del minore del minore da parte del genitore ultimo esercente la potestà genitoriale (artt. 348, commi 1 e 355), la revoca di un precedente testamento e la revocazione della revocazione (artt. 680 e 681). Rientrano nell'alveo delle disposizioni testamentarie a carattere non patrimoniale di cui all'art. 587, comma 2 Cod. Civile pure l'atto costitutivo di fondazione, la riabilitazione dell'indegno (art. 466) la revoca del beneficio del contratto a favore del terzo (art. 1412) la designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita a favore del terzo e la sua revoca (artt. 1920 e 1921 c.c.), la confessione (art. 2735). Queste ultime con-



tenute in un atto di ultima volontà produrranno propri effetti secondo le regole del negozio giuridico che si intende porre in essere. In mancanza della scheda testamentaria, la *electio sepulchri* può essere resa nota, senza una struttura specifica, attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti (c.d. *mandatum post mortem exequendum*). Per ovvie ragioni, sia nel caso di disposizione testamentaria sia del mandato *post mortem* la volontà del deceduto si concretterà attraverso l'intervento di una diversa persona. Sul punto è bene precisare come per le manifestazioni di volontà di ordine morale o personale (è il caso dello *ius eligendi sepulchrum*) si ponga il problema dell'apprezzamento che si deve imputare alle medesime, poiché per esse non esiste necessità di adempimento, in quanto mancherebbe il titolare del credito del nel rapporto giuridico così instauratosi.

In questo frangente, secondo autorevolissima dottrina (A. Trabucchi, *Istituzioni di diritto civile*, 37a ed., 1997, p. [828] “[...] se il testatore vuole assicurarsi davvero l'osservanza della propria volontà, per il tempo successivo alla sua morte, deve imporre il suo volere quale condizione, oppure modus, quando ci sia, poi, un soggetto che abbia davvero interesse alla prevista esecuzione”.

Questa evenienza di istituzione di un terzo, forse pure estraneo alla famiglia, non deve però essere scambiata con l'autonoma e propria titolarità dello *ius eligendi sepulchrum* che l'ordinamento non nega, ma anzi concede, in via suppletiva, in capo a certe categorie di persone, le quali, nel caso in cui non vi siano disposizioni di volontà pertinenti alla sepoltura, non sarebbero un semplice *nuncius*, magari di un desiderio riportato informalmente oppure oralmente, ma si attiverrebbero, con una propria investitura di potestà, al fine di disporre del corpo del deceduto. In tal senso, come si preciserà in seguito, la mancanza dell'*electio sepulchri* da parte del *de cuius* ha indotto la giurisprudenza ad attribuire il diritto di preferenza ai congiunti, ossia, in primo luogo, al coniuge ed ai parenti prossimi ed infine agli eredi, i quali opererebbero, nella circostanza, *iure proprio*.

Qualora il diritto di disporre della propria salma non sia fatto valere dal titolare nelle maniere appena descritte, la legittimazione a fissare il luogo e le modalità di sepoltura trascorre nell'ambito dell'autodeterminazione di alcuni soggetti legati al defunto da vincoli di coniugio e parentela o suoi successori. In questa evenienza, si ribadisce, detti soggetti non esplicano un potere in virtù di una re-

lazione di rappresentanza, ossia non enunciano una volontà in nome e per conto del defunto (tuttavia, *obiter dictum*, per la cremazione parrebbe proprio esser così, si veda la Circ. Min. 1 settembre 2004 n. 37), ma esercitano una propria titolarità a disporre del corpo di quest'ultimo. L'opzione di ascrivere ai congiunti più prossimi la titolarità del diritto in oggetto si colloca nell'ottica di rispondere alle esigenze di carattere personale e psicologico di coloro che erano fortemente legati alla persona scomparsa; essi infatti cercheranno quei luoghi, probabilmente vicino alla loro dimora abituale, in cui poter trovare maggiore conforto per la perdita subita o in cui potersi recare più frequentemente per curare la tomba e coltivarne il ricordo.

L'esercizio dello *ius eligendi sepulchrum* da parte dei familiari ottiene, dunque, allo stesso tempo, il soddisfacimento indiretto di un interesse appartenente alla sfera giuridica del deceduto e all'esigenza sociale di far determinare alle persone più interessate la località ove esternare i loro sentimenti di devozione e di pietà verso il parente defunto. La stessa facoltà vale nel caso di spostamento della salma in diversa sepoltura anche quando essa possa esser osteggiata, con veemenza, dagli altri parenti: si ritiene, difatti, che questa risoluzione non sia avversa alla *pietas* verso i defunti, poiché la coscienza collettiva, cui tale temperie dell'animo si rapporta, non disapprova né percepisce negativamente la *translatio* dei resti del *de cuius* per una tumulazione ritenuta ragionevolmente più conveniente dal coniuge superstite. Questo assioma non pare trovare una necessaria compressione quando il coniuge superstite abbia nuovamente contratto matrimonio. La prevalenza dello *jus coniugii* sembra infatti permanere anche nel caso di creazione di nuovo vincolo coniugale, non potendosi individuare in questa decisione del coniuge superstite elementi tali da giustificare la perdita di quel diritto prioritario, considerato che oggi la morale dominante non considera, ormai, oltraggio alla memoria del coniuge defunto il passaggio a seconde nozze. Interessante un'ultima postilla: coerentemente con tutto l'impianto giurisprudenziale che “consegna” lo *ius eligendi sepulchrum* alla persona la quale, più di altri, ha vissuto a contatto con il deceduto, anche al convivente *more uxorio* viene dato tale diritto, purché manchi una disposizione specifica del defunto e sempre che particolari circostanze familiari ed ambientali non facciano prevalere la contraria volontà del nucleo familiare legittimo del defunto.

# Il primo portale italiano del settore funerario Indispensabile per la P.A. e per i professionisti Nato dalla fusione di euroact.net e funerali.org



**FUN.NEWS**



**GIURISPRUDENZA  
DI SETTORE**



**NORME STATALI  
E REGIONALI**

**CIRCOLARI E  
RISOLUZIONI**

**RIVISTA  
I SERVIZI FUNERARI**



# www.funerali.org



**QUESITI**

**TG.FUN**



**BLOG DI NOTIZIE**



**STATISTICHE**



**Abbonamento PREMIUM** annuale a tutti i servizi del sito

- ✓ N. 1 quesito da porre alla Redazione
- ✓ N. 4 numeri della rivista trimestrale on-line *I Servizi Funerari*.
- ✓ Visione di tutti i contenuti del sito in materia funebre, cimiteriale e di cremazione:
  - ✓ Norme statali e regionali
  - ✓ Notizie tecniche [Fun.News]
  - ✓ Circolari e Risoluzioni
  - ✓ Quesiti a cui si è già data risposta
  - ✓ Giurisprudenza di settore
  - ✓ Visione TG.fun, Video-Notiziario tecnico
  - ✓ Statistiche (Italia ed Estero)
  - ✓ Visione on-line arretrati *I Servizi Funerari* dal 2002

**Al costo di € 595,00 + Iva** (tariffe in vigore dal 01.01.2016)



**TEL. 0532.1916111**



**euro.act s.r.l. piazza fetonte 58, 44123 ferrara, p.i. 01317570388**

**tel. 0532.1916111 - fax 0532.1911222 - e-mail: abbonamenti@euroact.net**

Distribuzione a terzi vietata, sia su stampa cartacea che in formato elettronico. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl

Cultura

## Aiutare i bambini a comprendere la morte

di Emanuele Vaj

*I bambini non sono nati con un sistema automatico di comprensione della morte, cioè che è universale, irreversibile e ha una causa.*

*Per la maggior parte dei bambini, la morte è una nuova esperienza. E come tutte le nuove esperienze, l'ignoto può essere fonte di confusione e di timore.*

*Uno psicologo ha detto: "Quando si tratta di morte, siamo tutti bambini" e uno psichiatra ha aggiunto: "I bambini sanno tanto quanto noi adulti sulla morte, cioè niente".*

### Premessa

Durante una delle mie prime visite alle *Funeral Home* degli Stati Uniti mi aveva colpito vedere tra i vari opuscoli "professionali" – tipo "cosa fare in caso di morte" ecc. – alcuni volumetti che avevano copertine molto colorate come quelle dei libri per bambini.

Incuriosito, ne sfogliai uno e constatai che si trattava proprio di libri per bambini, ma specificamente sul tema della morte e del lutto.

Ne parlai con l'impresario (che conoscevo abbastanza bene) il quale mi disse che questo tipo di pubblicazioni era piuttosto diffuso tra gli operatori funerari e – per quanto lo riguardava – era stato "sollecitato" da un suo amico professore di filosofia, che tra l'altro era anche autore di uno di questi libri.

Vista la mia sincera curiosità, mi propose di incontrarlo e "interrogarlo" assicurandomi che l'uomo non parlava in modo "cattedratico" ma – anzi – era molto "friendly".

Ovviamente accettai la proposta e riuscimmo a trovare spazio nell'agenda del professore per il giorno successivo nel suo studio e fu un'esperienza molto interessante.

La domanda che avevo sulla punta della lingua era quella del perché tanta attenzione a questo argomento. Il prof. mi fece chiarezza.

Uno dei grandi tabù che la nostra cultura impone è la morte, essa non ha posto nella nostra società, poiché rappresenta la sconfitta per la medicina e la tecnologia. Cerchiamo di proteggerci, adottando diverse strategie, ma l'evento angosciante persiste.

D'altronde la morte fa parte della nostra vita. Solo qualche decennio fa la morte era considerata maggiormente per quello che è: un evento naturale, frequente, che fa parte della vita e veniva condivisa con tutti membri della famiglia, inclusi i bambini. Era un momento di unione in cui attraverso il dolore della perdita si rafforzavano i legami famigliari e amicali.

Oggi invece si tende a riconoscere solo un aspetto doloroso del lutto e per questo i genitori tendono a proteggere i bambini eccessivamente, ritardando inevitabile il momento dell'incontro con la perdita di una persona vicina. Quasi tutti i genitori sono convinti dell'utilità di parlare apertamente dei processi biologici relativi alla vita, educare alla affettività e alla sessualità già dalla prima infanzia ma quando si tratta di affrontare il momento finale si trovano senza parole.

Oggi infatti i bambini sono inondati di informazioni importanti, ma non di rado vengono lasciati soli nei momenti fondamentali: per esempio, sanno tutto sulla deriva dei continenti, ma non viene detto loro che è morta la nonna o lo zio e per quale malattia. È

vero, i bambini sono piccoli, ma piccolo non vuol dire stupido o incapace.

Argomento scottante e spesso tabù, la morte è una componente della vita, e occorre saperla spiegare ai piccoli.

Tra Halloween e il Giorno dei Defunti, in questo periodo capita spesso di tirare in ballo la morte, concetto che per molti bambini è piuttosto oscuro, e per altrettanti genitori un vero e proprio tabù.

Argomento affrontato già con difficoltà tra e dagli adulti, la morte diventa un vero e proprio tabù quando si hanno di fronte bambini e adolescenti.

Nessun genitore vorrebbe mai turbare la serenità del proprio figlio, impaurirlo e spaventarlo ... Così si finisce per rimandare il “discorso serio” a un futuro imprecisato. Fino a che, purtroppo, può succedere che un fatto tragico mandi all’aria tutti i piani. La morte entra nella vita del bambino, da vicino, e rovescia ogni logica e discorso studiato a tavolino.

Come molti genitori sanno e molti altri scopriranno presto, i bambini nella propria ricerca di conoscenza e di significato del mondo rivolgono ai propri genitori molte domande.

In questo percorso di conoscenza è molto probabile che prima o poi si venga interrogati su un tema molto sensibile come quello della morte.

La difficoltà maggiore per i bambini, che spesso riscontriamo anche noi adulti, è comprendere che non si vedrà più quella persona, che fisicamente non sarà più presente. È bene dunque dare spiegazioni estremamente concrete e sincere su dove va e cosa è diventata quella persona.

In quanto componente della famiglia, il bambino dovrebbe partecipare a tutte le occasioni importanti che si presentano, incluse quelle tristi. È giusto o sbagliato portare i bambini al funerale e al cimitero?

Per i funerali non esiste una regola ferrea, bisogna distinguere.

Se ci sono funerali con possibilità di atteggiamenti di disperazione accentuata, allora è meglio lasciare i bambini a casa.

Se invece sarà solo un momento di grande tristezza senza le esternazioni che abbiamo già citato, allora può essere indicato portarvi i bambini.

Oggigiorno si sta perdendo l’usanza di frequentarli ed è un er-

rore. Perché proprio lì ci sono le tombe di chi ci ha preceduto, e questo da una parte realizza un contatto concreto con la morte e dall’altro ci dà la possibilità di onorare i nostri cari con dei fiori, con il ricordo e – per chi crede – con una preghiera.

Ma andare al cimitero è anche un gesto laico; si va per mantenere in vita il ricordo della persona venuta a mancare. Per questo è consigliabile portarci anche i bambini.

Sin qui i miei appunti su quell’incontro. Appunti che ancor oggi mi sembrano molto aderenti alla realtà nella quale viviamo.

E in conclusione, poi, nella nostra cultura, mediterranea e italiana in particolare, la morte è troppo spesso esorcizzata, se ne parla poco o niente, e sono gli adulti per primi ad escluderla dai discorsi, soprattutto in presenza di bambini. E anche tra gli adulti stessi non si tende molto a parlarne, se non – per lo più – facendo adeguati scongiuri.

\*\*\*\*\*

Dopo quella “intervista” ho voluto fare una ricerca per capire quanto quella “iniziativa” fosse diffusa.

Ho potuto appurare che la diffusione di simili pubblicazioni è molto popolare negli Stati Uniti, Canada e Paesi Latino-Americani, per il “nuovo mondo”. Per l’Europa sono conosciuti nei paesi del Nord (Scandinavia, Danimarca, Olanda) e in Inghilterra.

Per la Francia l’AFIF (*Association Française d’Information Funéraire*) – in collaborazione con Amazon – propone una serie di “Libri sul lutto e la morte” con sezioni dedicate rispettivamente ai bambini da 3 a 6 anni, da 6 a 11 anni e per adolescenti.

Anche in Italia, sia pur molto timidamente, si cominciano a vedere pubblicazioni sull’argomento.



Recensione

**Il maestro del sonno eterno**

Dario Piombino-Mascali, La Zisa Ed., 2010, pag. 128 , €.12,00

di Andrea Poggiali



Quante leggende ci sono sui segreti degli imbalsamatori ottocenteschi: per l'appunto, siamo fermi alle leggende, poiché gli interessati, che non lavoravano solo per la gloria, si guardavano bene dal fornire spiegazioni. Erano tutti gelosi delle loro formule, tanto da non rivelarle a nessuno,

neanche ai più stretti collaboratori e nemmeno in punto di morte: non bisognava dare vantaggi alla concorrenza.

A volte, però, la fortuna aiuta. Dario Piombino-Mascali è riuscito a recuperare gli appunti del celebre imbalsamatore Alfredo Salafia, svelandone sia la formula “magica” che le tecniche.

La foto in copertina è conosciutissima: ritrae il corpicino di Rosalia Lombardo, meravigliosamente conservato nonostante i decenni trascorsi dalla sua sepoltura nelle Catacombe dei Cappuccini di Palermo.

La povera Rosalia morì ad appena due anni: la famiglia si affidò a Salafia, che realizzò il capolavoro della sua vita. Cosa utilizzò? I componenti del liquido impiegato, in realtà, non hanno niente di misterioso e sono facilmente reperibili: a fare la differenza, quindi, era la loro proporzione, ma soprattutto


la tecnica utilizzata. Nel memoriale c'è l'elenco dettagliato dei vari passaggi: si ha l'impressione di un lavoro artigianale finalizzato alla perfezione.

Il libro, pur essendo incentrato sulla figura di Salafia, contiene anche notizie sulla storia dell'imbalsamazione dagli Egizi ai giorni nostri. Si tratta di cose note, ma è comunque una lettura interessante, in cui vengono evidenziati i punti di svolta nell'evoluzione tecnica. Il passaggio cruciale tra antichi e moderni fu l'abbandono dell'eviscerazione, con l'avvento dapprima dell'impregnazione mediante bagni chimici e poi dell'infusione intravascolare.

Visto che questo libro richiama le vicende delle Catacombe dei Cappuccini, può convenire leggerlo assieme ad un altro testo che ne parla: si tratta di “La veglia eterna”, di Ivan Cenzi, Logos Edizioni 2014, collana Bizzarro Bazar. Non bisogna lasciarsi fuorviare dal titolo della collana: l'opera è seria, corredata da foto di grande qualità e con testo in italiano e inglese. A testimoniare della serietà di cui parlavo c'è ad esempio la pagina dedicata al “colatoio”, cioè alla stanza in cui i cadaveri venivano lasciati decomporre. Un autore che avesse semplicemente ricercato l'effetto macabro avrebbe avuto di che sbizzarrirsi, e invece Cenzi privilegia le annotazioni antropologiche sulla ritualità della cosiddetta “doppia sepoltura”, sottolineandone la presenza anche in altre culture. I due libri si integrano perfettamente.

## Recensione **The Harlem Book of Dead**

James VanDerZee, Owen Dodson, Camille Billops, Morgan & Morgan Ed., 1978, pag. 85  
di Emanuele Vaj



In occasione di una recente mostra retrospettiva abbiamo scoperto un piccolo gioiello: *The Harlem Book of Dead*.

Edito nel 1978, raccoglie le foto di James VanDerZee fotografo afroamericano (anche se con nome di origine olandese) vissuto dal 1883 al 1983.

Questo “artista” dell’obiettivo documentò la vita ad Harlem negli anni Venti ben prima che le macchine fotografiche fossero a disposizione di un qualsiasi americano medio. Capi che i suoi ritratti di afroamericani non sarebbero serviti solo a chi li aveva commissionati, ma alla Storia. Grazie a lui oggi vediamo le immagini del movimento culturale nero chiamato “il Rinascimento di Harlem”.

È noto per il suo artigianato fotografico: curava attentamente ogni dettaglio, sceglieva gli oggetti da

piazzare intorno al soggetto, rifiniva la luce.

Ma una delle caratteristiche per cui è ricordato è che si è anche occupato di fare ritratti funebri, accompagnati da poesie e pensieri.

Le foto *post mortem* erano una pratica comune per chi se la poteva permettere, soprattutto si richiedeva quando a morire erano bambini. Gli scatti poi venivano spediti a parenti lontani, nei paesi d’origine degli immigrati e a quanti non avevano potuto partecipare ai funerali.

VanDerZee mise negli scatti ai morti la stessa cura che era riservata ai soggetti vivi. Lo fece anche con sua figlia Rachel, ritratta prima e dopo il decesso, avvenuto quando aveva 15 anni.


Oggi, queste foto possono sembrare strane o anche macabre, ma allora avevano un ruolo importante perché aiutavano i vivi nel loro dolore e mantenevano il ricordo “visivo” di chi non c’era più.

Si tratta di un libro di “nicchia”, considerato anche il costo, ma è considerato un “cult” tra gli appassionati di fotografia e di storia del costume.

Recensione

**History of Modern Cremation in Romania**

Marius Rotar, Cambridge Scholars Publishing, Gennaio 2013, pag. 480  
di Elisa Meneghini



Questo volume analizza in dettaglio la storia della cremazione in Romania, a cominciare dall'emergere delle prime idee cremazioniste nel 1867, fino ad arrivare ai giorni nostri.

La cremazione, come strumento di gestione del corpo *post mortem*, è stata reintrodotta in Europa

alla fine del XVIII secolo, anche se è diventata pratica comune solo nella seconda metà del XIX secolo. Questa inversione di rotta ha però generato un acceso dibattito fra i fautori della cremazione e coloro invece che si opponevano ad essa.

I sostenitori – di norma appartenenti all'élite sociale e culturale – hanno cercato di imporre la pratica della cremazione moderna armati di uno stuolo di argomenti a favore (motivi igienici, economici, estetici ed anche filosofici, citando la libertà di co-

scienza e volontà), ma il loro comportamento li ha portati in conflitto con la Chiesa, che promuoveva i modelli di sepoltura tradizionali osteggiando apertamente la pratica della cremazione (la Romania è stato il primo paese ortodosso al mondo a possedere un crematorio, provocato una forte reazione da parte della Chiesa ortodossa).

Questo saggio studia la cremazione in Romania attraverso alcuni lassi temporali chiave: si passa dal periodo compreso tra la seconda metà del XIX secolo e l'inizio del ventesimo a quello fra le due guerre, per poi passare al periodo comunista (quando nessun nuovo crematorio venne costruito, anche se il regime comunista si proclamò ateo) ed a quello post-comunista.

L'Autore è ricercatore presso *1 Decembrie 1918 Università di Alba Iulia*, in Romania ed ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia con una tesi sulla morte e sul morire nel XIX secolo in Transilvania, la prima nell'ambito della storiografia romana a focalizzarsi su tale argomento.

# 2

*Aprile-Giugno*

*2017*

*Anno 16*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Ricostruzione cimiteriale post terremoto*
- *Certificazione UNI – EN 15017 per i servizi funerari*
- *Cimitero particolare e piano regolatore cimiteriale*
- *Anomalie di mortalità di fine 2016 e inizio 2017*
- *L'importazione in Italia dei cofani in legno*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**



**DIRETTORE EDITORIALE**  
Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**  
Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**  
Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini

**COLLABORATORI**  
Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj

**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**  
Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388

**ABBONAMENTI**  
E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**  
Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara

**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per  
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo. La disdetta non è comunque valida se  
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto  
o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costi-  
tuiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.  
Chiuso in redazione il 10/03/2017.

## INDICE

### EDITORIALE

**La ricostruzione cimiteriale post terremoto** ..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

### RUBRICHE

**Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 5  
a cura di Elisa Meneghini

**Quesiti e lettere** ..... 9  
a cura di Daniele Fogli

**Chiedilo a www.funerali.org** ..... 13  
a cura di Carlo Ballotta

### ATTUALITÀ

**Antropologia e medicina. Narrazioni e trasformazioni della morte**..... 16  
di Elena Messina

**La certificazione UNI – EN 15017 per i servizi funerari. Conte-  
nuti, requisiti, presupposti e procedure per il rilascio della certi-  
ficazione** ..... 18  
di Carmelo Passalacqua

**L'importazione in Italia dei cofani di legno. Parte III**..... 23  
di Giorgio Stragliotto

### DOCUMENTAZIONE

**Regolamento di attuazione della l.r. 20 gennaio 2015, n. 9 (Disci-  
plina dei cimiteri per animali d'affezione)**..... 25  
Decreto Presidente G.R. Toscana 19/10/2016, n. 73/R

**Cimitero particolare e piano regolatore cimiteriale; principi de-  
rivanti da sentenza del TAR Toscana 254/2016** ..... 30  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 383 del 30/05/2016

**Anomalie di mortalità previste nei mesi di gennaio e febbraio  
2017. Indicazioni e linee guida** ..... 36  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 616 del 11/01/2017

**Sospensiva di autorizzazioni per crematori in regione Veneto e  
studi su loro emissioni in atmosfera** ..... 37  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 614 del 09/01/2017

### APPROFONDIMENTI

**Perpetuità nelle concessioni cimiteriali: evoluzione dell'approccio**..... 41  
di Sereno Scolaro

**Status Familiae e Lex Sepulchri: il diritto di tumulazione nelle  
cappelle gentilizie, o familiari. L'usus sepulchri fra limitata au-  
tonomia negoziale e preminenza dell'istituzione familiare nel di-  
ritto del post mortem** ..... 44  
di Carlo Ballotta

### CULTURA

**Trasporti funebri 'speciali' per personaggi famosi**..... 50  
di Emanuele Vaj

**Cimiteri e stelle alpine** ..... 53  
di Emanuele Vaj

### RECENSIONI

**"Senza Misericordia"** ..... 54  
di Andrea Poggiali

**"Trasporti funebri elettrici al nuovo cimitero di Milano"** ..... 55  
di Emanuele Vaj

**"Sortir du deuil. Surmonter son chagrin et réapprendre à vivre"**. 55  
di Elisa Meneghini

**Editoriale**

## **La ricostruzione cimiteriale post terremoto**

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Mi è capitato di visionare alcuni video di cimiteri dopo il recente terremoto in Centro Italia. Video da terra e video da drone in volo.*

*Gli effetti del terremoto sono devastanti. Il motivo è che quei cimiteri sono costruiti spesso a mezza costa, talvolta fuori del paese sotto incombenti pareti rocciose, le quali in diverse occasioni sono franate.*

*Situazione profondamente diversa dal terremoto in pianura padana di pochi anni or sono, dove le condizioni orografiche hanno attenuato il pur forte impatto.*

*Altro motivo della devastazione dei cimiteri di montagna è la quantità di manufatti costruiti in muratura danneggiati profondamente o proprio crollati. Le stesse cappelle familiari di costruzione più recente hanno riportato danni tali da considerarle inagibili non nella parte di loculi in cemento armato, ma nelle parti di ingresso, disimpegno tra le pareti a loculi, che ordinariamente sono in laterizio.*

*Le poche costruzioni che hanno riportato lievi danni sono quelle, spesso discutibili dal punto di vista architettonico, che noi tutti gestori di cimiteri chiamiamo “batterie di loculi”, costruite recentemente con il rispetto della normativa antisismica.*

*Come dire che sono crollati i centri storici cimiteriali e si sono salvate le periferie cimiteriali!*

*In molti altri casi lo spettacolo che si presenta ancor oggi alle popolazioni interessate ed ai soccorritori è macabro, con franamenti di costoni di ala laterale di cimitero, dove generalmente venivano costruite tombe familiari a sistema di tumulazione o anche inumazione a terra, che presentano in bella evidenza bare nuove e vecchie, talvolta aperte.*

*O proprio crolli totali di vecchie cappelle in muratura con bare miste a mattoni.*

*O, ancora, scheletri disturbati nel loro sonno eterno ora in bella vista all'interno di nicchie in muratura, frutto di sepolture secolari che, improvvisamente, sono state portate alla luce dal terremoto.*

*Certo, sto parlando delle situazioni peggiori solo in parte in via di superamento grazie all'opera delle squadre della Protezione Civile, la quale con enormi gru e persone sospese sulle macerie sta imbragando le bare ancora solide per collocarle in altro luogo. Temo però che l'emergenza non sia ancora finita in questi cimiteri!*

*Gli scuotimenti tellurici ripetuti, di notevole e media magnitudine, potrebbero aver fessurato molteplici bare di zinco usate in recenti tumulazioni, con effetti percepibili dal classico e nauseabondo odore quando la stagione invernale cederà il passo a quella estiva.*

*E, infine, la questione sociale.*

*Come permettere alla popolazione terremotata, ora e nel tempo, di accedere in sicurezza ai luoghi dove sono conservati memoria e affetti della propria vita e le radici della propria famiglia?*

*Un compito che fa tremare le vene ai polsi a chi dovrà assumere decisioni in proposito. Si tratta di situazioni che vanno talvolta a confliggere con scelte razionali, come quella di spostamento del cimitero in area più sicura, ma di cui in qualche modo occorre tener conto. Il difficile sarà il giusto compromesso tra la scelta di razionalità e quella di attaccamento ai ricordi e valori di queste popolazioni, che pervicacemente insistono nel rimanere in questi luoghi.*

*Penso che il Commissario Straordinario Errani abbia dato, in questa situazione disperata, la precedenza alla soluzione abitativa dei vivi.*

*Presto, anzi prestissimo, occorrerà però prestare adeguata attenzione anche alla situazione dei cimiteri.*

*Mi permetterei di suggerire l'adozione da parte del Governo di un testo di polizia mortuaria in caso di catastrofi, aggiornato alle tecniche e soluzioni attuali, con soluzioni pratiche, anche amministrative, e norme speciali per affrontare situazioni simili.*

*Probabilmente la soluzione, per queste dimensioni di disastro, sta nella riduzione numerica delle situazioni per cui provvedere a dotare il cimitero di posti feretro.*

*Come noto le norme vigenti prevedono che, passati 10 anni dalla inumazione e 20 anni dalla tumulazione stagna, non ci si trovi più di fronte ad un cadavere, ma ad una fattispecie trasformativa che va dalle ossa perfettamente scheletrizzate a resti mortali di incompleta scheletrizzazione.*

*Sarà quindi prioritario, per pianificare gli interventi, svolgere rapidamente un censimento della situazione delle sepolture di ogni cimitero. A partire dal campo comune di*

*ogni cimitero di zone terremotate, con la individuazione planimetrica delle sepolture e la data di singola inumazione.*

*In tutti i casi di superamento dei 10 anni di sepoltura già ora la legge ordinariamente prevede la esumazione ordinaria e conseguentemente la possibilità di riduzione in ossa, con la collocazione a rinfusa nell'ossario comune o – a richiesta – in singole cassette di ossa da tumulare poi in tomba di cui i familiari dispongano.*

*Anzi, la eccezionalità del terremoto, potrebbe consigliare, ove gli spazi recuperati non siano elevati, di effettuare esumazioni solo dopo 5 anni, da ritenersi obbligatorie.*

*Una siffatta operazione di esumazioni massive potrebbe consentire di recuperare ampi spazi cimiteriali prima destinati a inumazione e di progettare gli interventi necessari su aree finalmente disponibili.*

*Ma occorrono, prima dell'inizio delle operazioni, sia posti feretro, sia posti ossarietto/nicchie cinerarie in quantità almeno necessaria per seppellire i defunti del passato e garantire, al tempo stesso, sepolture anche per i prossimi (almeno) 5 anni. Cioè del periodo minimo ipotizzato per la ricostruzione.*

*E, con la stessa logica, operare nell'ambito di esumazioni massive di manufatti a sistema di tumulazione.*

*È infatti preferibile applicare soluzioni amministrative che consentano la riduzione volumetrica delle necessità di sepoltura.*

*Laddove vi siano le condizioni è necessario incentivare sia la riduzione in resti ossei, sia la cremazione di resti mortali, riducendo così la necessità di loculi feretro e sostituendola con quella di ossarietti (nicchie cinerarie).*

*Il terremoto andrà quindi ad incidere profondamente nelle politiche cimiteriali e negli usi e costumi di quelle popolazioni.*

*E, infine, occorrerà che i Comuni procedano ad una valutazione dei propri antichi e moderni cimiteri in funzione delle norme antisismiche. Meglio non mettere la testa sotto la sabbia!*

**Rubrica** **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

**Modena aggiorna le regole per le sepolture, adeguandole alle unioni civili**

Con delibera di giunta municipale l'amministrazione comunale di Modena ha recepito le recenti disposizioni sulle coppie di fatto estendendole anche al tema della sepoltura. Ora i defunti non coniugati, ma legati da unione civile, verranno trattati alla stregua di coppia unita dal vincolo del matrimonio.

Ciò comporta la possibilità per le due persone in questione di essere seppellite l'una accanto all'altra: precedentemente questo era possibile soltanto da sposati (o conviventi more uxorio).

*«Il diritto ad essere vicini anche nella morte – spiega l'amministrazione di Modena – è ora esteso ai conviventi uniti civilmente, il tutto recependo le disposizioni sulle unioni civili».*

Una coppia unita da unione civile potrà essere seppellita nello stesso cimitero anche se in vita una delle due persone abitava in altro Comune rispetto a quello in cui si trova il cimitero.

**A Ravenna stanziati 500.000 € per lavori e opere cimiteriali**

In una delle ultime sedute di Giunta del Comune di Ravenna sono stati approvati cinque pro-

getti preliminari, definitivi, esecutivi riguardanti lavori di costruzione di loculi, ossari e cellette nei cimiteri ravennati di Piangipane, Savio, San Bartolo, Gambellara e San Zaccaria, per un investimento totale di € 482.900.

Questi gli interventi di realizzazione previsti: a Piangipane 45 loculi e 120 ossari (€ 55.691); a Savio 30 loculi (€ 50.148); a San Bartolo 165 loculi (€ 216.004); a Gambellara 40 loculi e ossari (€ 61.085); a San Zaccaria 100 loculi e 336 cellette (€ 99.970).

I progetti sono stati presentati al Comune da Azimut spa, la società che con l'ente ha stipulato il contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali, la quale si farà carico della realizzazione dei lavori e delle relative spese.

**Al cimitero Maggiore di Vicenza apertura a breve della sala del commiato**

Il prefabbricato utilizzato per gli eventi vicentini firmati da Marco Goldin verrà smontato e riallestito al cimitero Maggiore di Vicenza per ospitarvi la sala del commiato.

La rimozione di parte della struttura metallica, i cui elementi verranno provvisoriamente stoccati

in due container, avrà un costo di 70mila euro.

La sala del commiato avrà una superficie di 200 metri quadrati e potrà ospitare fino a cento persone, con servizi e una nicchia per il feretro. Completeranno l'opera una pensilina di protezione in ingresso ed una vasca decorativa.

**Il Vescovo di Piacenza diffonde i contenuti della Istruzione vaticana su cremazione e ceneri**

Il vescovo di Piacenza-Bobbio, Gianni Ambrosio, ha stilato, in collaborazione con l'Ufficio liturgico diocesano, un documento nel quale richiama e traduce per la sua Chiesa le norme contenute nel Rituale delle esequie e, soprattutto, nell'istruzione della Congregazione per la dottrina della fede *Ad resurgendum cum Christo* (25 ottobre 2016).

Il testo del vescovo, riportato dal settimanale diocesano *Il Nuovo Giornale* del 12 gennaio u.s. parla di conservazione e dispersione delle ceneri.

L'istruzione vaticana ribadisce la sua predilezione per la inumazione *“come forma più idonea ad esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale”*.

Lo stile cristiano della sepoltura *“porta in sé un'espressività simbolica insostituibile”* e *“i luoghi*

della sepoltura nella tradizione della fede si fanno luoghi di una memoria intensamente affettuosa ... luoghi che diventano di speciale intensità e valore per le comunità quando custodiscono le spoglie di martiri e santi”.

Tre sono i NO tassativi pronunciati dall'istruzione:

- no alla conservazione delle ceneri in casa (anche se talune legislazioni lo permettono);
- no alla dispersione delle ceneri nell'aria, in terra o in acqua e niente conversione delle ceneri in ricordi commemorativi (ad es., in pezzi di gioielleria);
- no alle esequie se il defunto avesse scelto la cremazione e la dispersione delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede.

#### **Lucca vara misure per facilitare le concessioni cimiteriali**

L'amministrazione comunale di Lucca, accogliendo le richieste pervenute da molti cittadini alle prese con il rinnovo delle concessioni cimiteriali in scadenza (circa 1.800 concessioni per i 73 cimiteri del territorio), ha deciso di modificare il Regolamento di polizia mortuaria, al fine di consentire rinnovi più brevi e quindi meno onerosi.

L'assessore Francesca Pierotti ha spiegato che *“Da quando è stato dato avvio alle procedure per il rinnovo delle concessioni dei cimiteri è stata registrata da Gesam una diffusa difficoltà da parte dei cittadini a sostenere la spesa necessaria al rinnovo per ulteriori trent'anni ed è stata avanzata da più parti la richiesta di potere ridurre il periodo della concessione, in modo da renderla meno onerosa. Considerando il significato etico e religioso che riveste la cura delle sepolture e considerando d'altra parte il periodo difficile che stanno attraversando le famiglie a livello economico, abbiamo deciso di*

*proporre due tipi di rinnovi delle concessioni, uno che resta a trent'anni e l'altro che si abbassa a 15 anni, con notevoli risparmi per i cittadini”.*

Quando la delibera verrà resa operativa dal consiglio comunale, sarà Gesam spa – la municipalizzata locale – a predisporre gli avvisi con cui portare a conoscenza della cittadinanza la novità introdotta.

#### **Ristrutturazione del crematorio di Perugia**

L'Amministrazione comunale di Perugia ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo forno crematorio al cimitero monumentale di Perugia, i cui lavori partiranno a breve.

L'intervento complessivo è pari a 700mila euro e consentirà al nuovo forno di avere caratteristiche tecniche innovative sia in termini di emissioni ambientali sia di efficienza operativa, potendo lavorare su tre turni, anziché su uno solo come il vecchio. *“Rispettata – sottolinea il Comune di Perugia – la tempistica dettata dalla giunta nei mesi scorsi, secondo un cronoprogramma che ha preso il via il 23 marzo dello scorso anno con l'approvazione del progetto preliminare. Nel frattempo, tra Novembre 2016 e Gennaio 2017, sono arrivati anche i pareri richiesti a Vigili del Fuoco e Soprintendenza e l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). I lavori, già appaltati, dureranno circa tre mesi, oltre il collaudo”.*

#### **Guidonia (RM): il commissario prefettizio autorizza la cremazione di 195 resti mortali**

I 195 resti mortali che si trovano nel deposito del cimitero di Guidonia Montecelio saranno cremati. I resti provengono da operazioni cimiteriali per le quali le

ossa non sono state reclamate dai parenti allo scadere della concessione trentennale dei loculi.

La decisione è conseguente ad un'ordinanza del commissario prefettizio, che ne dispone la cremazione per ragioni di salute pubblica (i resti mortali non possono sostare nel deposito oltre un certo periodo di tempo) e per fronteggiare le criticità del camposanto che di trova a un passo dal tutto esaurito.

#### **Mesagne (BR): sacerdoti chiedono di eliminare i cortei funebri ma il sindaco non accetta**

I preti di Mesagne hanno chiesto al sindaco della città, attraverso una lettera aperta, di eliminare l'usanza dei cortei funebri, contestando – così si legge nel documento – la lunghezza del tragitto da fare a piedi.

E soprattutto l'impazienza e la mancanza di garbo degli automobilisti che, costretti a fermarsi in occasione dei cortei, disturbano la cerimonia con *“suoni e parole sconvenienti”.*

Nonostante il vescovo di Brindisi, monsignor Domenico Caliendo, abbia avallato la proposta, dal Comune è arrivato un no netto. Il primo cittadino ha risposto che la tradizione dei cortei è centenaria e le persone devono essere libere *“di scegliere il modo e la forma per celebrare degnamente il rito del trapasso dei propri cari”.*

Il Comune ha quindi promesso di migliorare la viabilità, mettendo a disposizione un maggior numero di vigili durante i cortei.

#### **A Cologno Monzese (MI) l'assessore riceve i cittadini al cimitero**

L'assessore ai Servizi demografici e cimiteriali del Comune milanese, Simone Rosa, ha deciso di ampliare il proprio orario di

ricevimento ed ha spostato la sede del proprio ufficio nei tre cimiteri cittadini.

A spingere l'amministrazione comunale verso questa scelta sono state principalmente due motivazioni: da una parte accogliere le richieste dei più anziani e venire incontro alle loro difficoltà di spostamento, dall'altra la volontà di essere a disposizione dei propri cittadini in modo più capillare sul territorio.

*“I cimiteri – spiega l'assessore – vengono spesso visitati da anziani, e per costoro spostarsi fino in centro, dove ha sede il Comune, può essere un problema. Quindi mi metto a disposizione per ricevere direttamente sul posto suggerimenti, indicazioni, proposte e lamenti riguardanti le strutture cimiteriali. Naturalmente resto disponibile anche negli altri orari presso il mio ufficio.”*

#### **L'assicurazione per cani e gatti che copre anche le spese di sepoltura o incenerimento**

Si tratta del *“Dottor Bau & Dottor Miao”*, un sistema privato di assistenza per gli amici a quattro zampe lanciato dalla Mutua italiana assistenza sanitaria (Mias) in partnership con FareAmbiente (movimento ecologista europeo) e con la compagnia assicurativa EuropAssistance. Assicurare salute e benessere dei propri cani e gatti, come pure la loro sepoltura o incenerimento? Ora si può.

La Rosa, presidente della Mias, spiega: *“Abbiamo dato vita alla ‘Prima Mutua Sanitaria per Cani e Gatti’, in un segmento sociale che ha bisogno di sostegno, visto che oltre il 55% delle famiglie italiane ha adottato un animale domestico, circa 15 milioni, tra cani e gatti”*.

Tra i servizi offerti c'è PER SEMPRE che, in caso di decesso o ricovero del proprietario, garantisce una sistemazione adeguata

all'animale in una struttura qualificata delle Guardie Ecozoofile di FareAmbiente. Il servizio SACRIFICIO NECESSARIO invece ne garantisce la cremazione in modo etico, in strutture controllate.

#### **Ora anche camposanti e monumenti cimiteriali di Trento in cartografia GIS comunale**

Il Servizio Innovazione e Servizi digitali del Comune di Trento, in collaborazione con i vari Servizi comunali, cura e pubblica tutti i dati di tipo geografico del Comune di Trento, inseriti nella cartografia GIS comunale.

Per accedere alla cartografia online basta collegarsi al sito del Comune e cercare tra le aree tematiche. Nell'area tematica della cartografia, suddivisa in sezioni, è possibile trovare un indirizzo, una scuola, una farmacia, verificare in che zona del piano regolatore è collocata una particella catastale, conoscere la dislocazione degli alberi secolari e delle sepolture nei cimiteri cittadini.

Per provare basta cliccare CIMITERI DI TRENTO, dove è possibile anche scoprire le opere d'arte contenute nel cimitero monumentale, patrimonio spesso ignorato da valorizzare.

I dati cartografici del Comune si possono consultare anche utilizzando dispositivi mobili, come smartphone e tablet. Sono accessibili in questa modalità alcune funzionalità della cartografia generale (ricerca e visualizzazione vie, numeri civici e particelle catastali, mappe di sfondo, geocalizzazione della posizione) e dei cimiteri.

#### **Il Monferrato chiede il rientro delle salme di deportati ancora sepolti in cimiteri tedeschi**

Il Monferrato rivuole le salme dei suoi militari deportati in Germania, dopo l'armistizio del

1943, per non aver aderito alla Repubblica di Salò o al Terzo Reich.

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Casale, con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, Partigiani e Alpini, sta conducendo una serie di ricerche con l'obiettivo di individuare i parenti dei 31 deportati monferrini ancora sepolti nei cimiteri tedeschi di Francoforte, Amburgo, Monaco di Baviera, Berlino e Mauthausen.

Il progetto di rientro è nato dopo lo spettacolo curato dal Collettivo Teatrale Casalese, *“NO! Storia di un internato militare”* incentrato sulla storia di Paolo Desana e la sua esperienza di oltre 22 mesi in 13 campi.

#### **Il musulmano Karim ed il suo lavoro volontario al cimitero cattolico di Poppi (AR)**

Karim Kaba è nato in Guinea, paese che ha dovuto lasciare, 21 anni fa e da sette mesi vive nel centro di accoglienza di Poppi, paesino in provincia di Arezzo.

È arrivato in Italia su un barcone alla volta di Lampedusa – dopo aver attraversato Mali, Burkina Faso, Niger per arrivare in Libia dove è stato imprigionato – e adesso lavora volontariamente per il Comune di Poppi, occupandosi della pulizia del cimitero:

*“Al cimitero incontro soprattutto persone anziane e sono molto gentili. ... Qualcuna mi chiede quale sia la mia religione ed io rispondo quella musulmana. Parliamo e io dico che cristiani e musulmani sono eguali perché credono in un unico dio. E le nostre sono religioni di pace”*.

Il sindaco Carlo Toni esprime la condivisione del pensiero di Karim: *“la sua disponibilità e il suo atteggiamento qui a Poppi sono un segnale importante che conferma come alla base sia della*

religione cristiana che di quella musulmana ci sia l'amore per Dio. Rispettare i morti, pregare per loro vuol dire avere anche il culto della vita. Penso che questo giovane africano, che ha affrontato prove terribili per arrivare da noi, meriti il rispetto e l'affetto che la nostra comunità gli sta dimostrando”.

#### **Tunisia: l'ambasciata di Francia condanna la profanazione del cimitero cristiano a Sfax**

L'ambasciata di Francia in Tunisia ha condannato, in una nota, la profanazione di alcune tombe del cimitero cristiano di Sfax, avvenuto lo scorso febbraio.

Un gruppo di sconosciuti, non ancora identificati, ha profanato le tombe e rotto croci e lapidi, scrivendo su un muro del cimitero la frase *“La ilaha illa Allah”* (n.d.r. Non c'è altro dio al di fuori di Allah).

La rappresentanza diplomatica ha deplorato l'attacco *“alla memoria dei morti, indipendentemente dalla loro origine, nazionalità, o confessione”*, esprimendo il proprio sdegno per la profanazione delle tombe di molti cittadini francesi sepolti nel cimitero di Sfax, sulla strada di Gabes.

#### **Agrigentini premiati in Germania: ospitano nella tomba di famiglia un'immigrata morta**

I coniugi Giuseppe Gelardi e Amalia Vullo hanno ricevuto in Germania un riconoscimento speciale nell'ambito del Premio per la Pace di Dresda, per aver accolto nella loro tomba di famiglia, al cimitero di Bonamorone, una ragazza di 17 anni, proveniente dall'Eritrea, annegata con i suoi familiari nel Mediterraneo nella strage del 3 ottobre 2013 a Lampedusa.

*“È stata un'idea spontanea. Dopo la tragedia bisognava dare degna sepoltura ai morti”*, racconta la signora Amalia Vullo spiegando di aver subito condiviso l'idea con il marito ed i due figli che hanno subito accolto la proposta della donna.

#### **Singolare ritrovamento in un sepolcro seicentesco francese**

A Rennes, in Francia, nella sepoltura di una nobile del Seicento è stata trovata una piccola urna di piombo contenente il cuore imbalsamato del coniuge della defunta, una scoperta archeologica che non ha precedenti noti: *“Il cuore di Toussaint de Perrien, cavaliere di Brefeillac, fu chiuso in questo contenitore di piombo dopo la morte, nel 1649, e quindi sepolto con Louise de*

*Quengo, sua moglie, alla morte di questa sette anni più tardi”*.

Sono stati i ricercatori dell'*Institut National de Recherches Archéologiques préventives* a portare alla luce la bara di piombo di Louise de Quengo, Signora di Brefeillac, presso l'ex sede del convento dei Giacobini a Rennes. Il corpo della donna, morta nel 1656 a 65 anni, risultava insolitamente ben conservato, con un mantello di tipo religioso e scarpe di cuoio ancora intatte.

#### **Il cimitero delle balene**

Dopo l'ecatombe di centinaia di cetacei sulla spiaggia di Farewell Spit, in Nuova Zelanda, le autorità neozelandesi hanno deciso di confinare il luogo per motivi di rischio sanitario e pericolo di esplosione, dovuto alla decomposizione di oltre 400 carcasse di balena-pilota che si sono arenate in massa lo scorso 11 febbraio.

Un totale stimato di 665 balene arenatesi in due giorni, di cui 415 morte e 250 salvate da volontari ed ambientalisti.

Poiché le balene possono arrivare a pesare due tonnellate e misurare fino a sei metri, l'operazione di sgombero rappresenta una sfida logistica, ha comunicato il portavoce per l'ambiente Herb Christophers

#### ***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Aggiornamento delle EN 15017 – Standard europei per il settore funerario**
- **La valorizzazione cimiteriale va al Salone del Restauro**
- **Aumenta la copertura territoriale italiana del sistema di crematori**
- **L'effetto NIMBY quando si decide di aprire un crematorio**



## Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
[www.funerali.org](http://www.funerali.org)

**Q. Si chiede se sia lecito che il Comune in cui deve avvenire una dispersione di ceneri – già autorizzata da altro Comune – richieda all'utente il pagamento di una tariffa per effettuare sul proprio territorio tale operazione?**

**R.** Si premette che il limite alla tariffa concernente la dispersione delle ceneri in cimitero è contemplato dall'art. 5, comma 2 L. 30/3/2001, n. 130, cui ha fatto seguito (da ultimo) l'art. 4, comma 1 decreto Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro della Salute, 1/7/2002. Detto limite tariffario opera solo all'interno del cimitero ed è indipendente dal soggetto autorizzante la dispersione, come dalla tariffa per il rilascio della autorizzazione alla dispersione ceneri.

Conseguentemente non vi è un limite alla tariffazione di dispersione ceneri all'interno del territorio comunale, purché al di fuori del cimitero (fermi restando i divieti di dispersione entro il centro abitato).

Il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è materia propria di stato civile, soggetta quindi a tariffazioni tra quelle consentite per gli atti di stato civile. A nostro avviso è nella potestà di un Comune prevedere una tariffa per la dispersione delle ceneri sia dentro che fuori del cimitero.

In quest'ultimo caso riteniamo possibile una tariffa per la dispersione ceneri:

a) se questa dispersione avviene su un terreno comunale, fuori del centro abitato, ad es. in un parco o in un bosco comunale, indifferente da chi materialmente provvede alla dispersione;

b) se la dispersione nei luoghi consentiti nel territorio comunale avviene a cura di personale comunale o di concessionario di servizi del Comune;

c) se l'autorizzazione alla dispersione preveda il controllo della esecuzione della dispersione con presenza di incaricato comunale.

In altri termini occorre che vi sia un servizio che il Comune rende, connesso alla dispersione delle ceneri. Sia questo un servizio di mantenimento del luogo di dispersione o un servizio connesso alla materiale esecuzione della dispersione o al controllo della stessa.

**Q. Quanto tempo deve trascorrere prima che un terreno, liberato in seguito ad una esumazione, possa essere riutilizzato?**

**R.** Salvo il caso di soppressione di cimitero, ciò non è previsto dalla norma. L'esperienza consiglia un periodo di riposo del terreno di non meno di 6 mesi, ma

se occorre spazio inumativo si fa di necessità virtù.

Lo può fissare con ordinanza del sindaco oppure con regolamento comunale di polizia mortuaria. O come fan tutti: si lascia il terreno a riposo fin quando serve.

**Q. È vero che i feretri estumulati dopo 30 anni, per effetto del termine della concessione, vanno sepolti tali e quali con zinco senza togliere la salma?**

**R.** Non è così per effetto di una norma di legge. Una violazione della legge è sanzionata, per ciascuna infrazione, con una multa che di 3 milioni delle vecchie lire, quindi circa 1.500 euro odierni (vds. art. 75, commi 1 e 2 D.P.R. 285/1990, Regolamento di polizia mortuaria statale).

Ogni re-inumazione va fatta aprendo la bara di zinco (sia di resti mortali che di cadaveri al momento del decesso).

L'operazione si esegue in camera mortuaria.

Poiché negli anni è verosimile che l'acqua piovana entri nella cassa di zinco, è opportuno forarne il fondo (la legge nulla dice in proposito, ma questa è buona pratica).

Per favorire la scheletrizzazione possono essere adottate diverse soluzioni:

- aggiungere sostanze biodegradanti sul resto mortale (si ricorda

che queste funzionano solo se si è in presenza di liquidi);

- togliere il resto mortale e metterlo dentro un contenitore, in genere di legno, per riseppearlo (conseguentemente il vecchio feretro con lo zinco diventano rifiuti da esumazione/estumulazione) oppure se la cassa di legno è ancora intatta, togliere zinco ed imbottitura e reinumare (meglio se con sostanze enzimatiche biodegradanti);

- avviare a cremazione il feretro estumulato.

L'unica cosa che certamente non si può fare è inumare il feretro tale e quale con zinco sigillato.

**Q. La regione Calabria è una delle pochissime regioni che non ha adottato una propria legislazione in campo funerario. Se quindi un nostro associato Socrem decidesse per la dispersione ceneri o l'affido familiare, entrambi non potrebbero essere autorizzati (e l'urna dovrebbe rimanere custodita nel locale cimitero fino alla approvazione di precisa legge regionale). O esiste altro modo per ovviare a tale carenza? Non essendoci tale legge non sono nemmeno sorti, nei vari cimiteri calabresi, né giardini del ricordo, né cinerari comuni.**

**Come associazione potremmo richiedere al Comune l'assegnazione di un'area all'interno del cimitero in cui realizzare e gestire questi servizi?**

**R.** In merito all'affido decide il Comune nel quale l'urna deve essere affidata (nella casa dell'affidatario, con le cautele previste per evitare che l'urna sia sottratta, ecc.)

Questo è possibile anche in assenza di legge regionale:

- se il Comune ha già adottato un regolamento comunale in proposito che lo consente;

- su semplice autorizzazione senza nessun regolamento.

Il D.P.R. 24/02/2004 prende atto e diffonde un parere del Consiglio di Stato su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proprio per questo caso. In merito invece alla dispersione delle ceneri, questa non è ammessa nel territorio della regione Calabria, pertanto l'unica soluzione è che la dispersione avvenga in territorio di una regione che lo consenta.

L'interessato potrebbe però ovviare al problema scegliendo:

- o che l'urna venga affidata ad un familiare,

- o che l'urna sia tumulata in cimitero (soluzione più sicura), finché la norma non consenta la dispersione anche in Calabria (indicando dove vuole siano disperse le sue ceneri).

Ovviamente, non essendo consentita la dispersione nel territorio regionale, non si può avere in concessione un'area dentro un cimitero per disperderci poi le ceneri (sia o meno l'associazione a realizzarlo).

L'associazione può solo chiedere, in base alla norma del D.P.R. 285/1990, di avere un'area su cui costruire nicchie cinerarie riservate ai propri associati.

**Q. È possibile modificare un regolamento cimiteriale abolendo il rimborso in caso di retrocessione dal manufatto?**

**R.** A parere dello scrivente tale scelta è errata perché non favorisce il potenziale rientro in Comune di manufatti che potrebbero essere utili ed eviterebbero nuove costruzioni. Chi infatti restituirebbe un manufatto al Comune se dovesse affrontare una spesa per togliere le spoglie mortali?.

Detto questo la risposta alla sua domanda è SI, a condizione che venga modificato il regolamento

di polizia mortuaria introducendo una indicazione del genere:

*“In caso di retrocessione di area o di manufatto precedentemente concesso, il retrocedente è tenuto a liberare preventivamente dalla sepoltura le spoglie mortali ivi contenute. Il retrocedente non ha titolo ad alcun rimborso, salvo che egli non provi che l'originario contratto prevedeva esplicitamente la misura del rimborso.”*

In pratica si ritiene che chi possa vantare un titolo in base ad un accordo scritto che prevedeva un rimborso in caso di retrocessione abbia titolo ad ottenerlo. Diverso invece è per chi non è in grado di provarlo o per le concessioni nuove o recenti per le quali il rimborso non è previsto.

Una soluzione a metà strada potrebbe essere quella di non prevedere alcun rimborso, però senza far pagar nulla per liberare il manufatto dalle spoglie mortali. E prevedere una spesa solo per la traslazione di quelle spoglie mortali in altro manufatto.

**D. La nostra ditta effettua operazioni cimiteriali in molti Comuni siti in Lombardia.**

**Ogni anno discutiamo con le amministrazioni comunali della possibilità, nei mesi estivi, di convertire le salme tumulate in resti: ciò ci viene negato asserendo che in questi mesi è vietata l'esumazione di salme. Ci troviamo quindi in difficoltà con la famiglia, costretta a trovare un posto 'provvisorio' in attesa di poter effettuare tale operazione a settembre.**

**Ciò premesso chiediamo quale sia la differenza precisa tra esumazione ed estumulazione, dato che in diversi Comuni i due termini vengono spesso assimilati, dando così adito a interpretazioni distorte dei regolamenti cimiteriali esistenti.**

**R.** La questione può così riassumersi:

- La esumazione è l'operazione cimiteriale che porta alla raccolta di spoglie mortali sotterrate, cioè nella nuda terra (il sotterramento in terra di una bara si dice inumazione). Per le sole esumazioni straordinarie vale il divieto di esenzione - tranne nei Comuni montani - da maggio a settembre (art. 84 D.P.R. 285/1990).

- La estumulazione è invece l'operazione cimiteriale che porta alla apertura di un tumulo (loculo o simile) ai fini della raccolta delle spoglie mortali.

Sono operazioni cimiteriali disciplinate dal D.P.R. 285/1990, Regolamento di polizia mortuaria statale.

Possono differire le regole in sede regionale, ad es. in Lombardia sussiste regolamento regionale in materia. Ma possono essere previste regole ancor più rigorose a livello comunale (ad es. la situazione è diversa tra un cimitero di montagna ed uno che si trova al mare, per ragioni di temperatura), inserite nei regolamenti comunali oppure nelle ordinanze regolanti esumazioni ed estumulazioni.

Esiste poi differenza tra esumazione ordinaria (dopo gli ordinari anni di inumazione, in genere 10) ed esumazione straordinaria (in qualunque tempo sotto gli anni di ordinaria inumazione).

Per la estumulazione la situazione è diversa in funzione del fatto che avvenga a fine concessione loculo o dopo un certo numero di anni.

Difatti la norma statale considera la estumulazione 'straordinaria' se viene fatta prima dello scadere della ordinaria durata della concessione del loculo e per i motivi indicati negli artt. 86 e 88 D.P.R. 285/1990.

Alcune regioni hanno previsto tale distinzione: ad es. la Lombardia chiama 'ordinaria' la e-

stumulazione svolta o al termine della concessione o dopo 20 anni di tumulazione stagna (o 10 di tumulazione areata).

Per semplicità: se viene fatta la estumulazione per il trasporto delle spoglie mortali ad altra sepoltura o per cremarle non vi è (salvo disposizione contraria comunale) un divieto di esecuzione d'estate.

Le norme di riferimento:

- artt. 2 e 20 Reg. reg.le Lombardo n. 6/2004 e s.m.i.;

- D.P.R. 285/1990, che vale a livello statale.

A onor del vero vi è stata anche una modifica implicita con l'art. 3 D.P.R. 254/2003, che ha reso possibile la cremazione dei resti mortali senza passare dalla inumazione per tot di anni.

**Q. Quando eseguiamo una estumulazione per procedere poi al trasporto delle spoglie mortali ad altra sepoltura o al crematorio per cremarle (in Lombardia), tale trasporto viene fatto eliminando lo zinco? Oppure le spoglie mortali vanno trasportate sempre in un tempio crematorio dove viene accettata la cremazione con lo zinco?**

**R.** L'art. 20, comma 9 del Regolamento reg.le lombardo 6/2004 e s.m.i. dice per esteso:

*"9. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico."*

Quindi se la destinazione è la cremazione in un crematorio della regione che NON accoglie feretri o contenitori con zinco, lo

zinco deve essere tolto prima. Se la cassa di legno è sufficientemente capace di svolgere l'iniziale funzione senza essere cambiata basta quella (semmai mettendo sul fondo un lenzuolino con abbondante materiale assorbente). Se occorre o viene prescritto il cambiamento, si fa il trasbordo del resto mortale dal feretro estumulato ad un idoneo contenitore in funzione del crematorio di destinazione.

Se invece la destinazione è un crematorio della regione autorizzato alla cremazione con zinco non importa.

Se il resto mortale è destinato fuori regione vale la norma statale (D.P.R. 285/1990 e circolari applicative) e dipende dal tragitto da compiere e da come è lo stato del feretro estumulato. Se cioè vi sono da fare più di 100 chilometri occorre un cassone di avvolgimento esterno in tutti i casi in cui vi siano parti molli o quando l'autorità competente alla partenza lo prescrive o lo obblighi in via generalizzata.

Sotto i 100 chilometri e senza parti molli si omette (cioè basta un contenitore di legno o di cartone). Anche in questo caso, se vi sono parti molli è necessario il rifascio.

**Q. Se è possibile stabilire un limite massimo per le tariffe di cremazione, è altrettanto possibile stabilire una tariffa al massimo ribasso, ovvero di mera copertura dei costi vivi del processo di cremazione? In caso affermativo a quanto potrebbe ammontare questa tariffa minima per la cremazione per un cittadino residente?**

**R.** Si dà risposta ai quesiti posti:

1. Il Comune è titolare per la fissazione delle tariffe di cremazione, ma queste non possono eccedere in cifra (in relazione alla fornitura identificata nel de-

creto ministeriale, che è standard) i valori massimi stabiliti appunto con decreto interministeriale.

2. Il Comune può stabilire una diversa tariffa, ma questa deve essere calcolata secondo i criteri dell'art. 117 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Se l'affidamento è in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizio, quelli sono i criteri.

4. Il Comune può diversificare le tariffe (ad es. per cremazione di residenti) rispetto alle altre cremazioni. Il risultato è quello che deriva dalla gara per l'affidamento del servizio o, se l'affidamento è *in house* o con società mista con scelta del socio privato a mezzo gara, occorre dar conto dell'equilibrio economico finanziario della relativa gestione (in

sostanza occorre che vi sia almeno il pareggio o meglio l'utile di gestione).


5. Se il Comune vuole fissare delle tariffe per la cremazione di propri residenti più basse di quelle occorrenti per l'equilibrio economico-finanziario, può anche farlo, ma deve stabilire un contributo a carico della collettività. In sostanza deve essere chiaro che il Comune fornisce un bonus (ad es. di 50 euro) per favorire la cremazione, pagato dalla fiscalità generale. E deve essere evidenziato in bilancio. Concettualmente è un errore fissare una tariffa della cremazione più bassa di quello che dovrebbe essere, perché riduce la propensione delle famiglie a servirsi di altre forme di sepoltura e pone a carico dell'intera collettività oneri che vanno a favore solo di

coloro che scelgono la cremazione. Inoltre si peggiora il bilancio delle entrate delle concessioni cimiteriali. L'unico motivo è che non vi siano possibilità di ampliare il cimitero.

6. Non si ritiene sia utile stabilire una tariffa al massimo ribasso. Generalmente si usa il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e cioè un mix tra qualità del servizio e importo.

In ogni caso non basta coprire i soli costi di produzione del servizio, ma devono essere tenuti in debito conto tutte le componenti del citato art. 117.

7. Non si può stabilire a priori un importo di sconto per un cittadino residente. Occorre effettuare un piano economico finanziario per individuare l'importo corretto.



### Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n.254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con la dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione. Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento.

DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE



### PRODOTTI ENZIMATICI



#### THANOS BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno.

#### THANOS LIQUOFUN

Sostanza biodegradante liquida in grado di attivare i processi di mineralizzazione. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998.

#### THANOS FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare da cadavere.

#### THANOS NEFUN

Prodotto chimico liquido ad azione batteriostatica, in grado di neutralizzare gli odori.



COFANO IN CELLULOSA BIODEGRADABILE per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10



**argema S.r.l.**

[www.argema.net](http://www.argema.net)

**Rubrica** Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta

*Gaetano* scrive:30 gennaio 2017 alle 22:26

Dopo la mia morte, è possibile far spargere le mie ceneri da un familiare su una mia proprietà in Italia? E come queste potranno entrare in Italia, visto che vivo in Germania?

*Carlo* scrive:31 gennaio 2017 alle 15:47

Italia e Germania aderiscono entrambe all'Accordo di Berlino del 10 febbraio 1937 che non si applica al trasporto ceneri, pertanto quest'ultimo, tra i due stati sovrani in questione, è libero (non occorre il nulla osta consolare) e soggetto solo ad autorizzazione amministrativa. Le locali autorità tedesche, per il rimpatrio dell'urna, dovranno solo rilasciare un relativo titolo di viaggio che accompagnerà il trasporto stesso, durante tutte le sue fasi.

Ora, una volta giunti in Italia il problema si complica perché l'istituto della dispersione è regolato su base regionale e non è operativo, allo stesso modo, in tutti i distretti territoriali.

Comunque, assumendo quali coordinate di riferimento solo le norme statali (L. 30 marzo 2001, n. 130), il parente da Lei incaricato dovrà presentare specifica istanza di dispersione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per luogo, sulla base di una incontrovertibile volontà scritta del *de cuius* (cioè di Lei).

Lo stato civile, effettuata la relativa istruttoria sui titoli formali, autorizzerà, con proprio provvedimento la dispersione che diverrà, solo allora, eseguibile dalla persona incaricata da Lei stesso; essa è possibile in natura e nei terreni privati, purché tale pratica funebre non origini fine di lucro.

*Duilio* scrive:9 febbraio 2017 alle 17:34

Nel Comune di ... esiste un cimitero composto da due aree attigue: una contenente il cimitero monumentale risalente al 1800 e l'altra più recente risalente agli anni '80. Nel cimitero monumentale sono presenti manufatti di cappelle gentilizie che furono concesse a titolo definitivo i cui concessionari rivendicano il diritto di proprietà anche del suolo. È una rivendicazione esatta oppure vige il concetto della concessione temporale a 99 anni?

*Carlo* scrive:10 febbraio 2017 alle 16:46

La più moderna dottrina ritiene, quasi all'unanimità, i sepolcri privati (= cappelle gentilizie – a sistema di tumulazione – edificate su terreno cimiteriale) come facenti parte, per attrazione, del demanio comunale, cui – *ex art. 824 comma 2 Cod. Civile* – il Legislatore assoggetta impianto e funzione (artt. 337, 343 comma 2 e 394 T.U.LL.SS di cui al R.D. 1265/1934) cimiteriale.

L'eventuale e preteso diritto di proprietà sui sepolcri insistenti su suolo cimiteriale, pertanto attiene esclusivamente alla legislazione statale *ex art. 117 comma 2 lett. m) Cost.* (e ciò ci salva dall'indebita ingerenza di leggi e leggende regionali, spesso mal redatte e pretenziose!), quindi il paradigma di riferimento obbligato è rappresentato dal-

la normativa civilistica quadro (Cod. Civile) e dalla disciplina specialistica in materia di polizia mortuaria (da ultimo si cita il vigente D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Stante il vecchio codice civile del 1865, le aree cimiteriali non parevano ancora riconducibili al demanio pubblico; una prima questione da esaminare attiene, allora, all'essenza giuridica delle stesse.

Tutti i regolamenti statali di polizia mortuaria entrati in vigore dall'alba del Regno d'Italia, transitando attraverso l'epoca fascista, per giungere all'evo repubblicano, di cui rispettivamente al: R.D. 42/1891, R.D.44 8/1892, R.D. 1880/1942, D.P.R. 803/1975 e, infine, D.P.R. 285/1990 ragionano sempre in termini di "CONCESSIONE" di lotti cimiteriali al fine di erigere edifici ad uso sepolcrale per famiglie, collettività o corpi morali.

Questa posizione, pacifica, inconcussa e costante è conforme anche ai precedenti indirizzi del Legislatore (si vedano a tal proposito per il periodo pre-unitario l'Editto Napoleonico di Saint. Cloud del 1804, mentre per quello post-unitario, ma ante un'elaborazione sistemica delle regole sulla polizia mortuaria, con apposito e dedicato regolamento, il R.D. 2322/1865 emanato in attuazione dell'allegato c) L. 2248/1865. Da queste fonti emerge incontrovertibilmente anche l'onerosità, insita nell'atto concessorio, a vantaggio dell'erario comunale.

Il camposanto, nel suo complesso, oltretutto appartiene indiscutibilmente al demanio comunale, per espressa previsione legislativa diverso, sarebbe, il caso di (sempre possibili,) cappelle di famiglia fuori dai cimiteri (art. 104 D.P.R. 285/90), da accatastare in cat. E 9.

Per queste ragioni si reputa che anche per tombe, le quali, magari scontino ancora il regime della perpetuità e i cui atti costitutivi siano molto risalenti nel tempo, il rapporto instauratosi allora ed, ancor oggi, intercorrente tra Comune e privato cittadino sia di natura strettamente concessoria, laddove l'elemento della proprietà di suppellettili funebri ed opere murarie, seppur presente, è solo strumentale, intermedio, ed ontologicamente orientato all'esercizio del diritto personalissimo alla sepoltura.

Si può, così, dissertare legittimamente di un diritto dominicale, con una certa inversione semantica del concetto di godimento, limitato solamente agli oneri manutentivi ed alla loro imputazione in capo ai concessionari, *ex art.* 63 D.P.R. 285/1990.

Se le famiglie fossero proprietarie (in senso pieno) non solo del manufatto funerario, ma anche del terreno non si potrebbe mai addivenire alle ordinarie procedure amministrative (poiché presuppongono in essere un rapporto "amministrativo quale appunto è la concessione traslativa) di revoca, decadenza o requisizione degli spazi dati in uso ai privati.

Postilla molto maligna: se le cappella gentilizie fossero davvero di proprietà, *pleno jure*, degli (invece) semplici concessionari su di esse bisognerebbe pagare pure I.M.U. e T.A.S.I. odiatissime imposte, al contrario, dalle quali le concessioni cimiteriali (per adesso) risultano ancora esenti.



Antonio scrive:

16 febbraio 2017 alle 03:10

Volevo sapere se è possibile ottenere un risarcimento per un mancato avviso di riesumazione della salma di mio padre: la lettera è arrivata il 21 dicembre alle ore 13.00, mentre mio padre è stato riesumato alle ore 10.30 dello stesso giorno. Così non ho potuto assistere e recuperare i suoi effetti personali, tra i quali il suo anello di matrimonio, non più trovato.



Carlo scrive:

16 febbraio 2017 alle 15:59

1) È sempre possibile costituirsi in giudizio *ex art.* 100 Cod. proc. civile, per vedersi riconosciuto e, quindi, risarcito, *ex art.* 2043 Cod. Civile, il cosiddetto "danno esistenziale", dovuto ad un'ingiusta lesione dei suoi diritti di disposizione sulla spoglia mortale del padre. A subir irreversibile pregiudizio è stato, infatti, il suo *jus sepulchri* attivo (diritto a dar sepoltura) che si sarebbe estrinsecato, semmai, nelle decisioni di una nuova destinazione privata e dedicata per le ossa, o comunque, in una loro diversa sistemazione rispetto all'ossario comune cui esse, nel disinteresse degli aventi titolo, sono avviate in modo promiscuo, anonimo ed indistinto *ope legis*.

2) Ad avviso della dottrina dominante, nell'imminenza delle operazioni massive di esumazione ordinaria da campo comune di terra (per le tombe in concessione la procedura potrebbe variare, essendo essa più strutturata), grava sul privato cittadino, quale utente ultimo del servizio cimiteriale, il dovere di documentarsi su modalità e tempistica di esecuzione di quest'ultime, l'Amministrazione Cittadina non ha alcun obbligo di comunicazione in tal senso poiché procede d'ufficio, a tutela di un interesse pubblico prevalente (= la piena funzionalità del cimitero che, altrimenti, causa ritardo, si saturerebbe) a liberare le quadre ad inumazione, una volta scaduto, per i cadaveri ivi sepolti, il rispettivo turno di rotazione (= periodo di sepoltura legale). Non troverebbero, dunque, applicazione le

norme di cui al Capo III L. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Secondo una diversa corrente di pensiero (cui appartiene indegnamente chi scrive questa risposta), forse anche minoritaria, al di là della mera cortesia istituzionale e dell'informale diligenza il Comune ha tutto l'interesse ad avvisare la cittadinanza sul calendario delle esumazioni ordinarie, magari con apposite affissioni ai cancelli del camposanto o più evoluti strumenti di "pubblicità-notizia" (richiamati pure dall'art. 8, comma 3 L. 241/1990) anche per facilitare il recupero delle spese gestionali prodotte operazioni cimiteriali, soprattutto ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis L. 28 febbraio 2001, n. 26, in forza del quale l'inumazione, intesa come un processo graduale che culmina con la naturale esumazione dei resti, è divenuta prestazione a titolo oneroso, in modo generalizzato. In questa maniera, molto responsabilmente, si favorirebbe pure l'esercizio dello *jus inferendi mortuum in sepulchrum*, cioè del diritto, per i congiunti del *de cuius* a scegliere una tomba in concessione – a sistema di tumulazione (e dunque a pagamento) dove collocare le ossa rinvenute, anche a tutto vantaggio dell'erario comunale.

3) Le procedure di dettaglio sulle operazioni cimiteriali sono dettate dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria o meglio ancora dall'ordinanza sindacale con cui esse sono compiutamente disciplinate negli aspetti più capillari. È buona norma redigere, all'atto dell'esumazione, un apposito verbale, senza particolare rigore di forma, in cui annotare lo stato del cadavere e gli eventuali monili, preziosi, o suppellettili funebri, recuperati al momento dell'apertura della fossa. Questi oggetti permarranno per un congruo tempo in custodia all'ufficio del cimitero, a disposizione di quanti possano su di essi legittimamente vantare diritti di proprietà e, quindi, di rivendicazione ai sensi della vigente normativa civilistica.



Mara scrive:

23 febbraio 2017 alle 09:30

Ho un problema: il loculo dove sono sepolti i nonni e la zia cremata è intestato ad una nipote. I figli rimasti possono richiederne l'estumulazione anche se il loculo non è intestato a loro?



Carlo scrive:

23 febbraio 2017 alle 18:07

Purtroppo la giurisprudenza in merito a possibili contenziosi endo-famigliari è talmente copiosa, ed uniforme, anche nel tempo, che diventa perfino difficile ogni puntuale e mirata citazione *ad hoc*.

In buona sostanza, la legittimazione a disporre del cadavere (o delle spoglie mortali, considerandosi anche le fasi successive alla prima "sepoltura" – quella effettuata nell'immediato *post mortem* – ed indipendentemente dallo stato in cui il corpo esanime versi o possa trovarsi, includendovi, cioè, tutte le trasformazioni di stato intermedie o definitive come le ossa e/o l'urna cineraria) coinvolge, nell'ordine:

- a) il defunto stesso, nell'ipotesi abbia provveduto in via testamentaria;
- b) il coniuge (quale alla data di morte del defunto di riferimento);
- c) in difetto del coniuge, i parenti nel grado più prossimo e, in caso di pluralità di congiunti di pari livello, tutti costoro debbono manifestare il consenso.

Rispetto ai parenti (gli affini *ex art. 78 Cod. Civile* non hanno alcuna potestà decisionale), non rileva se il rapporto di parentela sussista per linea diretta o collaterale, né se si tratti di parentela ascendente o discendente (in altre parole, va considerato solo il grado di parentela). Va ricordato che si è in presenza di una graduatoria "a scalare" termine che evidenzia come la priorità attribuisca il potere di scelta, escludendo i soggetti indicati in subordine (esempio: se vi sia il coniuge superstite, sono inibiti i parenti anche di 1° grado).

Mi par di capire che l'oggetto del contendere, o, comunque, la diversa situazione di disaccordo tra più persone "diversamente" titolate, su distinti piani, non risieda nella mera "investitura" *pleno jure* a porre in essere atti di disposizione sui defunti, quanto nella divaricazione tra le persone riconosciute idonee dalla Legge a richiedere l'estumulazione ed i soggetti intestatari di un dato sepolcro: la situazione è anche frequente (ed è foriera, spesso di conflitti), ma questa separazione dei rispettivi diritti su "doppio binario" non sposta il fulcro del problema, almeno in diritto: infatti chi abbia titolo/legittimazione a disporre dei feretri secondo coniugio o consanguineità (od altro contenitore mortuario a questi fini assimilabile) prevale sulla persona che sia semplicemente titolare / concessionario del sepolcro, quest'ultimo, allora, non potendo vantare alcun diritto in opposizione, sarà tenuto a consentire ogni operazione che sia, caso per caso, coerente con l'esercizio della legittimazione a disporre del feretro.

In difetto, chi può, *secondum legem*, disporre del feretro, potrebbe rivolgersi al giudice, in sede civile e con l'ordinario rito contenzioso, per ottenere un provvedimento giudiziale che ingiunga al concessionario riottoso del sepolcro di consentire il normale ed ordinario esercizio del diritto ad estumulare/traslare le spoglie mortali.

Attualità

## Antropologia e medicina

### Narrazioni e trasformazioni della morte

di Elena Messina (\*)

«La vita – scrive Lidia Ravera – prende luce come alcune cattedrali che prendono luce dal di fuori. In qualche modo, si riesce a valorizzare la tua esistenza solo quando si è consci del fatto che essa stia volgendo al termine; a questo punto, dopo una vita dedicata al culto del cambiamento, si diventa vessilli della continuità, sentinelle della durata».

La morte è per antonomasia la metafora del confine, del “limite” raggiungibile; tale limite è raggiungibile solo e soltanto nel momento in cui non siamo più e ci troviamo perciò impossibilitati a raccontarlo. Perciò, sebbene la morte riguardi tutti e tutti possano farne esperienza, di fatto, tutti conosciamo la morte attraverso l’esperienza degli altri e mai attraverso la nostra.

Dunque, la realtà della morte è tale per cui l’uomo è in grado di percepire la propria attraverso un’interpretazione (un riflesso?) dell’altrui esperienza. Sebbene essa sia parte complementare della vita e sebbene la vita abbia senso proprio in forza del fatto che esista la morte, essa è qualcosa di cui avremo esperienza unicamente quando le precedenti esperienze svaniranno con essa.

Sembra paradossale, eppure è la realtà.

Ogni civiltà ha lasciato tracce e testimonianze relative alla pratica di seppellire i defunti e ai rituali che l’accompagnano. La creatività culturale, e così la creatività rituale, è strettamente legata a una caratteristica fondamentale del linguaggio umano: la sua produttività infinita. A partire dai modelli culturali disponibili, i gruppi sociali procedono alla produzione di nuovi significati e significazioni che possono essere parzialmente prevedibili oppure totalmente nuovi.

Si potrebbe dire come la morte sia costantemente alla ricerca di qualcuno che la raccolga, la ospiti e possibilmente la trasformi, rendendola parte di un sistema simbolico e culturale. Il linguaggio assolve proprio questa funzione. Non solo la descrive, attestandone l’esistenza; non solo la spiega, inserendola all’interno di costrutti e cornici culturali preesistenti; esso la giustifica, rendendola accettabile all’uomo, ponendola non tanto in contrasto rispetto alla vita quanto, piuttosto, in funzione complementare ad essa.

Eppure, nelle società occidentali contemporanee la sepoltura e il rituale funebre si sono via via semplificati e impoveriti rispetto al passato e, allo stesso tempo, hanno perso quei significati simbolici che avevano rivestito nel passato. L’elaborazione del lutto, in particolare, rappresenta certamente uno tra i momenti sociali della morte che si sono maggiormente semplificati, ridotti, nascosti. Se è vero che la morte è un fatto individuale e insieme sociale, in cui si definisce il termine di una esistenza, tale aspetto sociale ha perduto nel corso del tempo parte della visibilità che gli era stata precedentemente accordata. Ciò è diretta conseguenza di una precisa e puntuale trasformazione del concetto di morte cui ha senza dubbio contribuito un graduale processo di dissacrazione della morte stessa.

Tale processo, è stato *in primis* favorito dall’affermazione degli aspetti biologici della vita e della sua fine: la medicina in questo ha avuto un ruolo di assoluta rilevanza. Le discipline mediche hanno potuto approfondire (quasi) ogni aspetto del processo tanatologico, attraverso una sempre più precisa rilevazione delle cause di morte sul cadavere.



Le informazioni che sono state prodotte, sono state motivo di rassicurazione nel processo che permette all'individuo e che permette all'uomo di prendere coscienza dell'esistenza della morte.

Tale processo non è riuscito nell'intento di assolvere ogni dubbio rispetto al significato della morte e così della vita; così, antiche e irrisolte questioni si sono riproposte, sollevando nuovi interrogativi sul significato dell'esistenza e dell'aldilà e provocando, spesso, un inquietante vuoto di riferimenti.

Di fronte, infatti, all'affermarsi di immagini più razionali e di aspetti più concreti della morte, così come di fronte al contemporaneo svanire di miti e riti, all'assenza di codici e tradizioni, l'Occidente si è trovato privo dei riferimenti culturali che servivano se non a spiegare, almeno ad esorcizzare ed accettare la morte e ha trovato rifugio in meccanismi di negazione, spostamento e rimozione, considerati tra le cause più frequenti di manifestazioni nevrotiche e di personalità conflittuali.

Così accanto alla ricerca inquieta di risposte rassicuranti sulla possibilità di spostare i confini tra vita e morte, riposa ancora la grande incertezza sulla definizione di morte e, come tentativo di allontanare la minaccia rappresentata dalla certezza del limite, si assiste all'imporsi di filosofie "metropolitane", nella quale gli elementi di riflessione non sono più la paura della morte, intesa come "la fine", e del morire, visto come condizione di angoscia esistenziale, ma il timore di non esserci più alle cose del mondo: la paura di "non vivere", come ansia della perdita di oggetti di culto e di *status*.

Il progetto di sopravvivenza si iscrive oggi in una dimensione prevalentemente orizzontale. Sono andate cioè perdendosi sia le costruzioni più irrazionali, relative ad un immaginario tradizionalmente rappresentato della morte, sia l'idea di naturalità della vicenda vita-morte, così come vissuta nel mondo preistorico ed antico, per approdare ad un sistema speculativo, nel quale compaiono forme di rappresentazione considerate più rassicuranti. Queste trasformazioni dell'immaginario hanno seguito strade complesse, che si snodano tra le vicende che segnano la storia dell'uomo e soprattutto della medicina, alla quale è obbligatorio fare riferimento affrontando il tema della morte. È forse per questa continua lotta alla morte che nella storia della medicina sono messi in particolare evidenza i successi ed i progressi delle scienze mediche, con un trionfalismo non certo pari al modo con il quale vengono riportate le sconfitte subite di fronte al fatale progredire di molte patologie.

Oggi, si assiste ad un progressivo indebolirsi della figura del medico umanista, del curante di fami-

glia, e all'imporsi di un sanitario, il cui ruolo di conservatore della vita a tutti i costi è amplificato ed esaltato dai progressi di una scienza. In questo scenario la morte non è più la conclusione naturale della vita o di un'infermità, ma è segnata dalla sospensione di mezzi di sostentamento vitale o dal drammatico distacco delle apparecchiature di rianimazione.

Possiamo dunque dire che dall'antichità l'immagine della morte è andata modificandosi attraverso due percorsi culturali: una strada sulla quale la morte è stata affrontata rispettando i valori della condivisione e della ritualità – conservando il concetto di "naturalità" – e un'altro percorso, segnato dalle esigenze e dalle richieste del progresso tecnico-scientifico, che ha messo in crisi la sacralità della morte, dominato da una cultura medica che ha progressivamente perso il senso i tradizionali riferimenti umanistico-filosofici.

#### Riferimenti:

GIORGIO DI MOLA, *La Morte nella cultura occidentale: aspetti culturali e storico-antropologici*, in *INformazione Psicologia Psicoterapia Psichiatria*, n. 36-37, Gennaio/Agosto 1999, pagg. 2-17, Roma;

ADRIANO FAVOLE, *La famiglia di fronte alla morte. Etnografie, narrazioni, trasformazioni*, Torino, 2015, Fondazione Ariodante Fabretti ONLUS.

(\*) *Ha conseguito la laurea magistrale in Antropologia culturale ed Etnologia con una tesi relativa al rapporto tra donazione degli organi, morte e religione. Oggi lavora presso il Coordinamento Regionale delle donazioni e dei Prelievi di organi e tessuti del Piemonte e della Valle d'Aosta.*

## **Attualità** La certificazione UNI – EN 15017 per i servizi funerari Contenuti, requisiti, presupposti e procedure per il rilascio della certificazione

di Carmelo Passalacqua (\*)

### **Premessa**

Quando si parla di certificazioni, sicuramente, le prime che vengono in mente sono le certificazioni di qualità rientranti nel gruppo delle ISO 9000 ed in particolare la ISO 9001:2008 recentemente revisionata nella versione 9001:2015 che con il 2018 assorbirà completamente la versione precedente; dalla data della nuova emissione è scattato, infatti, il triennio di convivenza, nel corso del quale le nuove certificazioni o le conferme potevano essere rilasciate con l'una o l'altra norma, ma, a decorrere dal 2018, la ISO 9001:2008 cessa ogni efficacia e, pertanto, tutte le certificazioni di qualità verranno rilasciate solamente sotto l'egida dei contenuti della ISO 9001:2015.

Prima di tutto alcune precisazioni preliminari, per districarsi al meglio fra le varie sigle non sempre note ai non addetti ai lavori: come è risaputo l'acronimo ISO sta ad indicare le norme elaborate dall'organismo internazionale di standardizzazione (*International Organization of Standardization*) e costituiscono un riferimento applicabile in tutto il mondo; i singoli Paesi possono, poi, decidere di rafforzarne ulteriormente il ruolo, adottandole, con proprie norme nazionali, e nel qual caso la sigla ISO si arricchisce anche con i riferimenti all'organismo nazionale che nel caso dell'Italia è l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI). In questo caso la sigla diventa UNI ISO o UNI EN ISO se la norma è stata adottata anche a livello europeo.

EN identifica, infatti, le norme elaborate o recepite dal CEN (*Comité Européen de Normalisation*) che devono essere obbligatoriamente fatte proprie dai Paesi membri; in questo caso, per l'Italia, la sigla diventa UNI EN (ovviamente se trattasi di una norma elaborata dall'organismo internazionale e re-

cepita dal comitato europeo si è in presenza della sigla completa UNI EN ISO).

Assieme alle certificazioni di qualità che interessano, in maniera trasversale, tutte le aziende, indipendentemente dal settore produttivo ed applicabili anche le pubbliche amministrazioni, in quanto certificano la qualità delle procedure e non dei prodotti, piuttosto conosciute sono anche le certificazioni ambientali legate al gruppo delle ISO 14000 (ISO 14001:2015 di respiro quindi internazionale) o alla certificazione europea EMAS, così come le certificazioni del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001, *Occupational Health and Safety Management Systems*) o le certificazioni alimentari (HACCP), mentre risultano meno conosciute, al di fuori degli addetti ai lavori, o dei diretti interessati alcune certificazioni settoriali fra le quali quella che esaminiamo adesso e cioè la EN 15017 relativa ai servizi funerari.

L'esame e l'approfondimento di questa norma appaiono, in questo momento, alquanto opportuni ed anzi, quasi doverosi, posto che il disegno di legge di settore (Vaccari, AS n.1611) attualmente in discussione da parte della XII commissione del Senato, contiene anche, nell'ultima versione unificata, coi i disegni di legge n. 447 e n. 2492, una previsione specifica che obbliga le imprese di pompe funebri a dotarsi della certificazione in questione entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge. Pertanto se, come tutti auspichiamo, l'iter legislativo per la riforma potrà proseguire celermente, senza particolari intoppi, e pervenire in tempi ragionevolmente brevi all'approvazione della nuova normativa di settore, la questione della certificazione diventerà piuttosto impellente, stante, per l'appunto, l'obbligo in essa previsto di adeguamento entro i termini prescritti.

In questo pezzo cercherò, quindi, di illustrare sommariamente quali sono i requisiti previsti dalla norma per accedere alla certificazione, quali le procedure da seguire e gli interlocutori a cui rivolgersi, e mi soffermerò, in particolare, sulle interazioni che sussistono tra questa certificazione e la certificazione di qualità; gran parte dei requisiti previsti dalla norma EN 15017 costituisce, infatti, presupposto indispensabile ai fini dell'ottenimento della certificazione del sistema di qualità e, pertanto, risulta abbastanza agevole intuire – ma questa cosa sarà verificata, puntualmente, nella disamina che segue – come le aziende già in possesso della certificazione ISO 9001 abbiano, di fatto, tutti i requisiti (... o quasi) per accedere a quest'altra certificazione settoriale.

### La norma EN 15017: contenuti

La norma europea (*European Standard*) catalogata come EN 15017:2005 è stata elaborata dal Comitato Tecnico CEN/TC BT/TF 139 “Servizi funerari” ed è stata adottata, come si evince anche dalla catalogazione, nel 2005. Trattasi, quindi, di uno standard europeo in cui non risulta coinvolto l'organismo internazionale di standardizzazione e, pertanto, nella catalogazione non figura la sigla ISO, ma solamente EN e che in Italia, dopo il recepimento da parte dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, è entrata a far parte del corpo normativo nazionale a partire dal 16 febbraio 2016 con la sigla UNI-EN 15017.

Il titolo della norma è, per l'appunto, “Servizi funerari requisiti” con la precisazione che la norma specifica i requisiti per i fornitori di servizi funerari, ma non si applica alla definizione dei requisiti dei prodotti connessi al servizio, né copre aspetti quali igiene e sicurezza sul posto di lavoro.

Trattasi, quindi, di una norma tecnica finalizzata a definire i requisiti qualificanti di un servizio estremamente delicato come è quello funerario. Alla stregua di altre norme finalizzate al rilascio di certificazioni, anche in questo caso l'adesione e il conseguente rispetto dei requisiti è su base volontaria, anche se, come incidentalmente accennato, i disegni di legge richiamati prospettano per il futuro scenari diversi che superando l'applicazione volontaria sanciscono di fatto l'obbligo del possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Per ottenere la certificazione del servizio e – cioè – una attestazione circa il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, occorre rivolgersi, come per qualunque altro tipo di certificazione, ad un soggetto terzo ovvero ad un ente o organismo di certificazione (in Italia vi sono diverse decine di società che svolgono questo ruolo). Per garantire l'omogeneità

di comportamento e per la credibilità della certificazione gli organismi di certificazione devono operare secondo le indicazioni di specifiche norme e sono soggetti al controllo di un apposito ente indipendente (ente di accreditamento) che ne verifica il comportamento e quando accerta che operano in conformità con le norme di riferimento, rilascia l'accredito (dal 2009 in Italia svolge il ruolo di Ente Unico Nazionale di Accreditamento, designato dal governo, la società Accredia; nelle certificazioni che vengono rilasciate oltre alle indicazioni circa l'organismo di certificazione che l'ha emessa figura anche il logo della società Accredia a garanzia proprio del fatto che trattasi di organismo conforme accreditato).

Con la certificazione del servizio, ai fini della norma in esame, si ottiene, quindi, un riconoscimento nazionale e internazionale con procedure e meccanismi simili a quelli relativi al rilascio delle certificazioni ISO. Va peraltro precisato che la certificazione europea secondo la norma EN 15017 non è sostitutiva della ISO 9001:2008, ma semmai complementare: questa infatti certifica i requisiti del servizio mentre la ISO 9001 certifica il sistema organizzativo che sta alla base dell'erogazione del servizio, specie per quanto attiene ai sistemi di gestione della qualità.

Prima di entrare nel merito della disamina dei contenuti della norma va precisato che per la stessa è in atto un processo di revisione; il lasso di tempo abbastanza lungo dalla prima emissione (oltre un decennio) ha indotto qualche comitato nazionale di standardizzazione (nel caso specifico l'*Austrian Standard Institute*) a farsi promotore dell'attivazione della procedura di revisione, finalizzata ad apportare i necessari adeguamenti che le mutate condizioni o situazioni sia normative sia culturali richiedono. Da qualche tempo, pertanto, un gruppo di lavoro, a livello europeo, composto anche dai rappresentanti italiani della EFFF (Federazione Europea dei Servizi Funerari al cui interno operano membri di Sefit e FeNIOF) sta lavorando in tal senso.

Non è possibile al momento fare alcuna ipotesi circa i tempi necessari per addivenire all'emissione della nuova norma, ma tenendo conto della prima fase di elaborazione e stesura delle modifiche, nonché di approvazione, a livello europeo, da parte del CEN e, quindi, del recepimento nell'ordinamento italiano da parte dell'UNI, senza, poi, considerare i tempi tecnici che di solito le nuove norme prevedono per l'adeguamento e l'allineamento è plausibile pensare che per i prossimi tre/quattro anni le certificazioni di servizio continueranno ad essere rilasciate

te secondo gli standard contenuti nella norma in vigore.

Peraltro, rispetto al lavoro che sta svolgendo il comitato tecnico per la revisione, al momento non si hanno notizie ufficiali in ordine alle proposte di modifica o integrazioni e, pertanto, in questa sede l'analisi e l'approfondimento sarà circoscritta alla norma in vigore; ovviamente, allorquando subentrerà la nuova emissione o quando sarà disponibile un testo ufficiale della norma emendata ritorneremo sull'argomento, per un doveroso ragguaglio circa le modifiche intervenute.

La norma in vigore ha una struttura alquanto semplice, essendo composta, oltre che da una breve premessa e da una introduzione, da soli tre punti di cui il primo, SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE, non fa altro se non ribadire la specificazione contenuta nel titolo, precisando che la presente norma europea stabilisce i requisiti per l'erogazione dei servizi funerari, che non si applica ai requisiti tecnici dei prodotti e che non tratta dei requisiti relativi alla salute e alla sicurezza professionale. Il punto due, invece, TERMINI E DEFINIZIONI, si configura come una sorta di glossario; il corpo della norma è contenuto nel punto tre, REQUISITI, articolato in una serie di sottocategorie che spaziano su tutti gli aspetti del servizio e che a seguire esamineremo nel dettaglio.

Per quanto riguarda la premessa, appare utile ricordare l'assunto secondo il quale alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale o mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, entro aprile 2006, con contestuale ritiro delle norme nazionali in contrasto e l'obbligo per i singoli enti nazionali di normazione dei vari paesi europei di recepimento (cosa che, come si è già detto, ha fatto l'UNI per l'Italia nel febbraio del 2006).

L'introduzione contiene una sommaria presentazione della norma, nella quale vengono evidenziate le finalità che la medesima intende perseguire e i principi etici su cui si basa. Si legge, in particolare, che la norma garantisce la qualità dei servizi funerari, ivi compreso il rispetto per il defunto e i suoi familiari, e il principio di trasparenza dei prezzi a garanzia del consumatore e che contiene, inoltre, raccomandazioni generali volte al rispetto delle norme nazionali e delle tradizioni culturali locali; viene precisato altresì che la norma stabilisce i doveri d'informazione i quali competono al direttore dei servizi e delinea il profilo delle qualifiche e della formazione professionale dei direttori e del personale addetto ai servizi funerari.

Per quanto riguarda i principi etici su cui si basa, viene sottolineato, innanzitutto, il rapporto etico professionale con le famiglie e il rispetto per le loro

convinzioni e i loro usi e costumi. Si ribadisce, quindi, il diritto di scelta sia per quanto riguarda il direttore del servizio sia della pratica da seguire fra cremazione e sepoltura, oltre a quello di essere informati sul costo totale stimato per il funerale (obbligo del preventivo) e si garantisce la riservatezza in ogni circostanza, l'onestà, la lealtà e l'integrità del personale, la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti e lo sforzo continuativo di innalzare il livello professionale dei servizi.

Come già detto il punto due della norma – TERMINI e DEFINIZIONI – contiene una sorta di legenda o glossario della terminologia più o meno tecnica in uso nel settore; si tratta di ben 44 voci che spaziano sui vari aspetti connessi al servizio, a partire da quelli strutturali (colombario, sala delle cerimonie, crematorio, stanza per il riconoscimento, stanza di preparazione, camera mortuaria, sala di esposizione ecc.) alle varie operazioni (sepoltura, cremazione, imbalsamazione, deposizione nella bara, esumazione, preparazione della tomba, cura e preparazione del defunto, esposizione, traslazione, dispersione, trattamento conservativo, sepoltura dell'urna ecc.) nonché a quelle relative all'organizzazione e svolgimento del funerale (assistenza, consultazione, corteo funebre, saldo, direttore e personale dei servizi funerari, officiante, necrofori ecc.); nella suddetta terminologia non manca qualche definizione non conosciuta da tutti e che potrebbe sembrare un po' bizzarra come nel caso del "periodo di pace" che ovviamente non è una tregua fra due guerre, ma il periodo minimo previsto prima di poter riutilizzare una tomba.

La parte sostanziale, ovvero il corpo della norma, è costituito, come si diceva prima, dal punto tre (che spazia dal punto 3.1 al punto 3.9 comprensivi in alcuni casi anche di sottoarticolazioni) dove vengono elencati in maniera analitica i requisiti, ma li vedremo meglio in seguito, che devono possedere i servizi funerari per essere conformi alla norma.

Per completezza va aggiunto in ultimo che la norma contiene anche tre allegati: il primo è costituito da un facsimile di "lasciapassare" (passaporto mortuario) per salme o resti mortali, il secondo riporta invece il codice etico della *International Cremation Federation* (ICF) che nei suoi 12 punti, di cui è costituito, detta alcuni principi cardini su cui si deve basare la cremazione, da effettuare, innanzitutto, in maniera rispettosa e dignitosa. Nel documento si ribadisce fra l'altro la libertà di scelta di questa pratica, la qualificazione del personale addetto, il principio della cremazione singola con divieto di mescolare le ceneri, il riconoscimento del defunto durante tutto il processo di cremazione e il divieto di

commercializzazione dei prodotti o residui della cremazione.

L'allegato 3 (deviazioni) riguarda gli scostamenti da parte di singoli stati rispetto a determinati requisiti se in presenza di una norma nazionale diversa da quanto previsto dagli standard: per quanto riguarda l'Italia è previsto che relativamente al punto 3.4.3. (imbalsamazione e tanatoprassi), essendo i requisiti in esso previsti non compatibili con la normativa nazionale, si applichi in deroga quanto previsto al riguardo dagli artt. 32, 46, 47, 48 del D.P.R. 285/90.

### Punto n. 3 della norma: requisiti

Entriamo adesso nel merito dei requisiti previsti dalla norma: i primi tre capitoli (punto 3. 1 punto 3.2 e punto 3,3), piuttosto circoscritti, riguardano rispettivamente il personale, la gestione reclami ed il monitoraggio. Per quanto riguarda il primo aspetto la norma si sofferma in particolare sulla preparazione professionale del personale, stabilendo che gli operatori devano possedere competenza ed esperienza necessaria per l'espletamento delle mansioni e che debbano ricevere una formazione periodica. Relativamente alle altre due questioni la norma si limita a ricordare l'obbligo della direzione o dell'organizzazione di attivare una procedura di gestione dei reclami dei clienti e di raccomandare l'adozione di un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi.

Più articolato e complesso risulta il punto 3.4 che si occupa della cura del defunto e delle misure igieniche, descrivendo una serie di operazioni, da effettuarsi dopo l'espletamento degli adempimenti medico-legali, che vanno dalla svestizione, alla rimozione degli effetti personali, alla vestizione e deposizione della bara, indicando per ciascuna operazione le corrette modalità di esecuzione. Il punto 3.4.3 riguarda l'imbalsamazione e la tanatoprassi che, come abbiamo già accennato, per effetto della deroga contenuta nell'allegato c, non trovano applicazione in Italia e i corrispondenti requisiti si intendono soddisfatti con il rispetto delle prescrizioni previste in materia dal D.P.R. 285/90.

Nel quinto capitolo si affronta la questione del trasporto, in tutte le sue sfaccettature: dai mezzi al personale, alle attrezzature, all'organizzazione del trasporto e alla documentazione necessaria; l'articolato risulta diviso infatti in sette sottocapitoli che affrontano analiticamente i seguenti punti:

- a) rimozione/trasferimento del defunto;
- b) trasporto del defunto;
- c) mezzi per il trasporto;
- d) attrezzature per il trasporto;
- e) personale addetto al trasporto;

- f) organizzazione del trasporto;
- g) rimozione di salma da parte della pubblica autorità.

In verità gran parte delle prescrizioni in essi contenute risultano già disciplinate in maniera più stringente dalla normativa di settore e quindi piuttosto elementari e minimali, quasi scontati, e penso che tutti gli operatori (o quasi) vi si attengano.

Il punto 3.6 analizza le strutture delle imprese di onoranze funebri, individuando le diverse aree e le strutture in esse presenti:

- a) area di preparazione comprendente l'area per scarico, la stanza per il riconoscimento, la cella frigo e la stanza di preparazione;
- b) area pubblica con stanza per il ricevimento e i colloqui, servizi igienici e sala delle cerimonie;
- c) strutture per il personale;
- d) strutture amministrative.

Per ciascuna di queste strutture la norma dettaglia i vari requisiti che esse devono possedere (ad esempio la facile accessibilità per le aree aperte al pubblico, la garanzia della riservatezza nelle stanze dedicate ai colloqui, le misure igieniche per la stanza di preparazione ecc).

Il capitolo 7 è dedicato al funerale e prevede i seguenti punti:

- a) trasferimento del defunto;
- b) presentazione (esposizione);
- c) cerimonia funebre;
- d) corteo funebre;
- e) commiato (cerimonia presso la tomba);
- f) sepoltura (esclusi i resti cremati);
- g) cremazione;
- h) collocazione delle ceneri.

Anche in questo caso per ciascun punto vengono dettagliate le varie fasi con indicazioni di modalità procedure e verifiche da effettuare per ciascuna operazione.

Il punto n 3.8 dal titolo servizio di consulenza si occupa dell'organizzazione del funerale, ed è una sorta di codice di comportamento, per le imprese di onoranze funebri, che richiama i principi etici contenuti nell'introduzione. Il capitolo è suddiviso in quattro voci:

- a) direttore dei servizi funerari (impresario di pompe funebri);
- b) consulenza e informazioni iniziali;
- c) servizi e costi;
- d) consultazione e servizi di consulenza per i funerali.

L'ultimo punto della norma dal titolo "previdenza funeraria" riguarda infine l'ordinazione del funerale. Nel primo paragrafo, generalità, è sancito un grande principio e cioè l'obbligo di un preventivo

scritto; si legge infatti che “*i dettagli di un funerale vanno definiti in un documento in base ai desideri della persona che predispose il funerale*” e che “*vanno specificati, per quanto possibile, i costi correnti stimati comprensivi di onorari e spese*”. Gli altri quattro punti di questo capitolo si occupano rispettivamente del contratto preliminare che deve precisare per conto di chi avviene l'organizzazione e se il cliente è autorizzato ad espletare tali incombenze, della consulenza, del finanziamento e della conclusione dell'accordo.

### Conclusioni

Come abbiamo potuto osservare questa norma europea, che, come già detto, è di natura volontaria, anche se nella legislazione italiana si prospetta una sorta di obbligatorietà, posto che il disegno di legge di settore preveda il possesso da parte delle imprese di pompe funebri della certificazione di servizio ai sensi della EN 15017, prima ancora di dettare obblighi o prescrizioni, costituisce una sorta di codice etico o deontologico per gli operatori del settore che si basa su alcuni principi cardine a partire dall'onestà, integrità, preparazione e professionalità del personale al rispetto di tutte le credenze e i costumi delle famiglie, sino al diritto delle medesime di poter scegliere l'interlocutore in regime di libera concorrenza e di essere preventivamente ed adeguatamente informate sul costo delle esequie.

Per quanto riguarda le imprese pubbliche, si tratta di principi che dovrebbero già far parte del loro d.n.a., ma penso che anche tante imprese private serie e corrette si attengano già sia ai principi etici contenuti nella norma, ma anche ai requisiti in essa previsti. Pertanto, ottenere la certificazione di servizio secondo la norma in parola, la quale – poi – altro non è se non la verifica da parte di un soggetto terzo che l'attività dell'impresa viene svolta con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore e con il rispetto dei principi etici e dei requisiti, non trascendenti, ma piuttosto ordinari e, in alcuni casi, anche scontati, contenuti nella norma, non dovrebbe essere una cosa complicata. Se poi una azienda è già in possesso, di una certificazione ISO, che sicuramente comporta un impegno ed un onere maggiore per tutta l'organizzazione, nella messa a punto e nel mantenimento di un sistema di gestione della qualità, il rilascio della certificazione di servizio non comporta grossi adeguamenti; posto che la stragrande maggioranza dei requisiti previsti da questa norma rientrano già nelle evidenze documentali previste nel sistema di qualità (basti pensare essenzialmente alla gestione reclami, al sistema di monitoraggio della qualità dei servizi e a tanti altri aspetti insiti nella gestione del sistema qualità).

Una raccomandazione finale, già fatta in passato quando ho parlato delle certificazioni di qualità: anche in questo caso il rilascio della certificazione di servizio va vista come una opportunità per una crescita ed un miglioramento del servizio e non come un ulteriore adempimento burocratico: se l'organizzazione è convinta di ciò questi sistemi aiutano sicuramente nel costante lavoro di miglioramento e, in definitiva, di maggior soddisfazione degli utenti, ma se la questione viene affrontata nei termini che: “bisogna farla ... perché è obbligatoria”, allora si arriva sì al risultato burocratico desiderato di avere in mano la certificazione, ma, in termini di crescita dell'organizzazione, per l'erogazione di un servizio migliore molto probabilmente non si fa tanta strada. Questa riflessione va fatta propria principalmente dalle aziende pubbliche la cui presenza sul mercato, prima ancora di realizzare utili, dovrebbe essere quella di fornire un servizio pubblico di qualità in un settore particolarmente delicato come, per l'appunto, è quello degli adempimenti post-mortem in cui la parte contraente, per il particolare momento carico di emotività, si trova in una posizione oggettivamente debole e abbisogna pertanto di avere di fronte un interlocutore serio ed integro che lo aiuti nell'assolvimento dei vari compiti e non approfitti, invece, di questa debolezza.

L'adesione a questa norma, anche in assenza dell'obbligatorietà della legge, aiuta l'organizzazione a rafforzare questi principi ed a isolare eventuali comportamenti anomali e, pertanto, il suggerimento che mi sento di dare è di anticipare i tempi della legge, procedendo da subito alla certificazione del servizio, in aggiunta alla certificazione di qualità, o a maggior ragione, in assenza di quest'ultima.

(\*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*

## Attualità **L'importazione in Italia dei cofani in legno** (Parte III)

Le prime 2 parti dell'articolo sono state pubblicate sui nn. 2016/2 e 2016/3 de I Servizi Funerari.

di Giorgio Stragliotto (\*)

DEVASTANTE.

Ho riflettuto a lungo su quale aggettivo potesse esprimere in modo significativo l'effetto dell'importazione in Italia dei cofani di legno.

Spero che il futuro non confermi l'impressione che da alcuni anni accompagna il settore funerario sia nel settore costruzione, che nel commercio e nei servizi.

Devastante significa un qualcosa che succede e che comporta una distruzione estesa e a fondo.


Altri Paesi europei hanno usato, negli anni passati, l'importazione di cofani in legno, ma cercando in Italia un prodotto di alta qualità e classe rispetto a quanto ora sta succedendo nel nostro Paese.

Scrivevo, in un precedente articolo, che c'era stato in pochi anni un calo del valore aggiuntivo, nella produzione italiana, superiore al 70%.

Nell'anno 2015 l'eccesso di mortalità in tutta Europa non ha attenuato l'effetto dirompente in un "sistema" produttivo già in crisi.

L'uscita di scena negli ultimi anni di alcuni importanti produttori italiani non ha avuto alcuna influenza positiva nel 2016, nel senso di valore aggiunto, in un mercato che ha risentito di un calo di decessi a seguito della mortalità eccedente in tutta Europa nell'anno 2015.

Inoltre la continua crescita della cremazione in Italia, anche se la percentuale è ancora lontana dai



principali Paesi europei, contribuisce a uno strano “calo” di qualità del prodotto “cofano in legno”.

Strano, perché, in effetti, il numero di cremazioni è molto inferiore al numero di cofani importati, teoricamente più adatti alla frase “tanto viene bruciato”. Questo significa praticamente, e senza tanti giri di parole, che l’incidenza del costo del cofano scende ancora sul costo del funerale.

Bisognerebbe, con molta onestà, ammettere che l’insipienza che ha guidato le normative concernenti il settore funerario è superiore all’insipienza che ha guidato molte altre normative. In Italia siamo ancora VIOLENTAMENTE condizionati da una norma napoleonica, l’editto di Saint Cloud del 12 giugno del 1804 (*Décret Imperial pour les sépultures*).

Preferisco non fare commenti, perché dopo 41 anni che mi occupo dignitosamente di questi argomenti sono un po’ deluso.

Torniamo a considerazioni numeriche che possano chiarire il perché quanto già scritto era in parte ottimistico e in parte profetico.

Nel 2016 l’incidenza dell’importazione è aumentata sia in assoluto ma soprattutto in termini percentuali (vedi Tab. 1).

Una considerazione importante sulla provenienza.

Da un esame macro si vede una leggera e provvisoria tendenza di un aumento da paesi europei (vedi Tab. 2).

Da un esame più analitico si intravede uno spostamento su un’importazione da nuove realtà sempre all’interno dell’Europa, con differenze notevoli di capacità numeriche: Serbia, Croazia, Repubblica Moldava, Albania e straordinariamente vicine logisticamente e altre realtà, non lontane, ma di grandi capacità numeriche: Ucraina e Polonia (vedi Tab.3). Nel precedente articolo scrivevo di non vedere seri motivi di preoccupazione per una invasione di produttori esteri. Alla luce di alcune recenti notizie non posso più ripetere la stessa affermazione.

Comunque invito chi leggerà questo articolo a rileggere quanto già scritto (nel secondo articolo) e riflettere su alcune valutazioni finali che purtroppo non sono modificabili.

Piccola ultima triste considerazione.

L’esportazione, di cui eravamo giustamente orgogliosi, rappresenta meno del 30% dell’importazione.

ERAVAMO I MIGLIORI.

(\*) *Stragliotto S.p.a., Rossano Veneto (VI)*

Anno	Decessi	Cremaz.	Cofani importati	% Cremaz.	% di importazioni
2014	598.400	117.956	209.000	16,30 %	35%
2015	647.600	137.165	227.000	21,18%	35%
2016	585.000*	142.000*	234.000*	22,50%	40%

\* previsione

Anno	Europa	Cina e Asia	America = Guatemala	Africa
2014	73	17	6	4
2015	75	16	5	4
2016	76	17	4	3

	Totale q.tà 2014	Totale q.tà 2015	Ottobre 2016	Previsione 2016	Variazione % 2016 sul 2015	Variazione % 2016 sul 2014
Albania	1.765	4.743	7.546	9.055	90,92%	413,04%
Ucraina	3.661	3.768	8.007	9.608	155,00%	162,45%
Serbia	2.929	6.611	5.417	6.500	-1,67%	121,93%
Repubblica Ceca	10.106	8.492	6.351	7.621	-10,25%	-24,59%
Romania	104.751	105.575	80.425	96.510	-8,59%	-7,87%
Bulgaria	3.264	1.653	561	673	-59,27%	-79,38%
Repubblica Moldava	14.865	21.033	20.967	25.160	19,62%	69,26%
Croazia	2.848	9.023	9.768	11.722	29,91%	311,57%
Polonia	7.496	7.571	6.796	8.155	7,72%	8,79%
<b>Europa (totale)</b>	<b>151.685</b>	<b>168.469</b>	<b>145.838</b>	<b>175.006</b>	<b>3,88%</b>	<b>15,37%</b>
Guatemala	12.435	11.301	8.465			
<b>America (totale)</b>	<b>12.435</b>	<b>11.301</b>	<b>8.465</b>	<b>10.158</b>	<b>-10,11%</b>	<b>-18,31%</b>
Costa d'Avorio	8.730	9.106	5.750			
<b>Africa (totale)</b>	<b>8.730</b>	<b>9.106</b>	<b>5.750</b>	<b>6.900</b>	<b>-24,23%</b>	<b>-20,96%</b>
Cina + Indonesia	36.246	38.755	34.375			
<b>Asia (totale)</b>	<b>36.246</b>	<b>38.755</b>	<b>34.375</b>	<b>41.250</b>	<b>6,44%</b>	<b>13,81%</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>209.096</b>	<b>227.631</b>	<b>194.428</b>	<b>233.314</b>	<b>2,50%</b>	<b>11,58%</b>



**Documentazione**

## **Regolamento di attuazione della l.r. 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)**

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 19/10/2016, n. 73/R

[Pubblicato sul B.U.R. n. 48 del 26/10/2016, Parte I]

LA GIUNTA REGIONALE ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA emana  
il seguente regolamento:

VISTO l'articolo 117 comma 6 della Costituzione;

VISTO l'articolo 42 comma 2 dello Statuto;

VISTO l'articolo 66 comma 3 dello Statuto;

VISTA la legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9  
(Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione) ed  
in particolare l'articolo 4;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65  
(Norme per il governo del territorio);

VISTO il parere del comitato di direzione espresso  
nella seduta del 5 maggio 2016;

VISTA la preliminare deliberazione di approvazio-  
ne dello schema di regolamento n. 597 del 21 giu-  
gno 2016;

VISTO il parere della competente struttura di cui  
all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno  
della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

VISTO il parere favorevole della terza commissione  
consiliare competente espresso in data 28 luglio  
2016;

VISTO il parere favorevole del Consiglio delle au-  
tonomie locali espresso nella seduta del 12 luglio  
2016;

VISTO l'ulteriore parere della competente struttura  
di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento in-  
terno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11  
ottobre 2016, n. 984;

CONSIDERATO quanto segue:

- La legge regionale 9/2015 contiene solo alcune disposizioni che necessitano di essere attuate e sviluppate con il presente regolamento.
- Gli aspetti che necessitano di tale attuazione riguardano il procedimento amministrativo di carattere edilizio per la realizzazione dei cimiteri d'affezione, i requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri stessi, e le modalità di trattamento delle spoglie, con particolare riferimento ai requisiti degli impianti di cremazione.
- Occorre intestare espressamente al comune la funzione di vigilanza sul funzionamento di tali strutture, essendo il comune titolare delle funzioni autorizzative, sia edilizie sia gestionali.
- In merito all'invito contenuto nel citato parere favorevole della Commissione consiliare, relativo all'introduzione di procedure semplificate per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del presente regolamento, gli articoli 30 e 32 della l.r. 65/2014 prevedono procedure semplificate per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed

urbanistica unicamente nell'ambito del territorio urbanizzato.

- È possibile tuttavia rendere meno onerosi gli adempimenti a carico dei comuni, prevedendo che l'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento, nei termini previsti, riguardi esclusivamente l'individuazione delle aree idonee ad ospitare i cimiteri all'interno dello strumento di pianificazione territoriale, ossia il piano strutturale di cui all'articolo 10, comma 2 della l.r. 65/2014, e che l'esatta localizzazione del cimitero avvenga in una fase successiva, attraverso lo strumento di pianificazione urbanistica, ossia il piano operativo di cui all'articolo 10, comma 3 della l.r. 65/2014, preliminarmente all'approvazione del progetto dell'impianto.

SI APPROVA il presente regolamento:

#### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti tecnici, le modalità operative e procedurali, nonché le modalità di dismissione delle strutture deputate ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri degli animali d'affezione).

#### **Art. 2 (Localizzazione dei cimiteri)**

1. I cimiteri per animali d'affezione devono essere localizzati all'interno delle aree considerate idonee dagli strumenti della pianificazione territoriale comunale e a tal fine individuate dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale in base alle indicazioni del presente regolamento.

2. Nella realizzazione dei cimiteri deve essere garantita la presenza di idonee fasce di rispetto, libere da insediamenti, intorno alle aree di inumazione e cremazione, della dimensione minima pari a 100 metri all'interno del territorio urbanizzato, come definito dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e pari a 50 metri all'esterno di tale territorio.

#### **Art. 3 (Procedimento autorizzativo)**

1. I privati interessati alla realizzazione o all'ampliamento di cimiteri per animali d'affezione devono richiedere al comune, tramite lo sportello unico del comune, il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 134 della l. r. 65/2014. L'istanza deve essere corredata, oltre che dalla documentazione necessaria per conseguire il titolo abilitativo per le opere edilizie ai sensi della l.r. 65/2014, anche dalla

seguinte documentazione:

a) relazione idrogeologica della zona interessata dall'intervento, con particolare riguardo alla composizione chimico-fisica del terreno, alla profondità ed alla direzione delle falde acquifere;

b) relazione tecnico-sanitaria contenente:

b1) la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia ed all'estensione dell'area oggetto di intervento;

b2) gli elementi per la verifica di compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico-sanitari anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica;

b3) l'indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati ai rifiuti urbani;

b4) cartografia in scala adeguata a rappresentare, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con l'individuazione di qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini della tutela della zona di rispetto di cui all'articolo 94, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

2. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 141 della l.r. 65/2014, il comune richiede tramite lo sportello unico parere igienico-sanitario alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica della locale Azienda USL.

3. La realizzazione dei cimiteri su iniziativa dei privati avviene previa approvazione di un progetto unitario convenzionato, ai sensi dell'articolo 121 della l.r. 65/2014. Nella convenzione o atto d'obbligo il soggetto attuatore si impegna a:

a) realizzare contestualmente le opere di urbanizzazione necessarie;

b) mantenere la destinazione d'uso prevista dallo strumento della pianificazione urbanistica comunale;

c) gestire le strutture cimiteriali e le attività che ivi si svolgono nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento;

d) sostenere integralmente le spese relative all'integrale rimessa in pristino dell'area a seguito di dismissione.

4. Nel progetto sono individuate le fasce di rispetto di cui all'articolo 2, comma 2.

5. La realizzazione e l'ampliamento di cimiteri per animali d'affezione da parte di soggetti pubblici è disciplinata dall'articolo 7 del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). I soggetti pubblici sono tenuti comunque ad acquisire il parere di cui al comma 2.

**Art. 4 (Caratteristiche del terreno)**

1. I campi destinati all'interramento delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica nonché per proprietà meccaniche e fisiche, che sia asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua di favorire la mineralizzazione delle spoglie. Il suolo dovrà inoltre essere adatto allo scasso per almeno 150 centimetri; tali caratteristiche possono essere ottenute con terreno da riporto e/o sostituzione.

2. I campi destinati all'interramento delle spoglie devono rispettare la distanza minima di 200 metri nei confronti di pozzi di approvvigionamento di acqua potabile.

**Art. 5 (Requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri)**

1. All'interno del cimitero devono essere presenti:

- a) aree di seppellimento;
- b) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 15 luglio 2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma della legge 31 luglio 2002, n. 179);
- c) registro;
- d) spogliatoi e servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per il pubblico, in numero adeguato alla dimensione della struttura, di cui almeno uno per portatori di handicap;
- f) deposito attrezzi.

2. Il cimitero deve essere circondato da un recinto con un'altezza minima di 1,80 metri dal piano esterno di campagna.

3. Le aree destinate ad accogliere le spoglie di animali fino a 35 chilogrammi di peso devono essere distinte da quelle destinate agli animali di peso superiore a 35 chilogrammi, per consentire il rispetto dei turni minimi di disseppellimento, pari rispettivamente a 5 e 10 anni.

4. Tra le fosse deve essere presente un vialetto, di larghezza minima non inferiore a 50 centimetri, per consentire un facile accesso ai visitatori.

**Art. 6 (Registro dei cimiteri)**

1. Il gestore del cimitero per animali d'affezione è tenuto a compilare un registro nel quale vengono annotati cronologicamente tipo di animale (specie, razza, sesso), peso, estremi del proprietario, data di accettazione, punto di interrimento o data di incenerimento.

**Art. 7 (Modalità di trattamento delle spoglie)**

1. Le spoglie di animali d'affezione possono essere trattate mediante seppellimento o cremazione.

2. Le spoglie animali sono racchiuse in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.

3. Su ogni contenitore è apposta una targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale (specie, nome del proprietario, data di inumazione).

**Art. 8 (Inumazione)**

1. Le dimensioni della fossa devono essere adeguate alla dimensione dei resti da seppellire.

2. Ciascuna fossa per il seppellimento deve essere scavata ad una profondità tale, rispetto al piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno sopra il contenitore di almeno 70 centimetri per gli animali fino a 35 chilogrammi di peso, e di almeno 150 centimetri per gli animali di peso superiore a 35 chilogrammi di peso.

**Art. 9 (Cremazione)**

1. Le spoglie animali destinate all'incenerimento vengono avviate all'impianto prima possibile dopo l'arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all'eliminazione, all'interno dei loro contenitori ed in condizioni adeguate di temperatura, in ambienti idonei a non esporle all'attacco di animali indesiderati quali uccelli, roditori e insetti.

2. L'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso.

**Art. 10 (Requisiti degli impianti di cremazione)**

1. L'incenerimento delle spoglie di animali d'affezione si realizza con impianti a bassa capacità, per i quali non si applica la Direttiva 2000/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti.

2. L'impianto soddisfa le condizioni generali di funzionamento ed i requisiti di cui all'articolo 6 ed all'allegato III capi I e III del Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

3. L'impianto deve altresì essere riconosciuto ed inserito negli appositi elenchi nazionali ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

4. L'impianto accoglie esclusivamente gli animali d'affezione ai quali è destinato il cimitero nonché i resti delle esumazioni di cui all'articolo 11.

5. La camera di combustione deve avere una capienza tale da permettere l'accoglimento di animali di lunghezza totale fino a 160 centimetri e peso fino a 110 chilogrammi.

6. L'impianto di incenerimento deve essere dotato di post-combustore.

7. I gas della combustione sono portati in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, alla temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi o ad una temperatura di 1.100 °C per 0,2 secondi; la temperatura è misurata alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di incenerimento.

8. Devono essere presenti e funzionanti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.

9. Le ceneri derivanti dal processo di combustione, su richiesta dei proprietari, sono inserite in contenitori a perfetta tenuta e con chiusura ermetica i quali devono essere etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale; tali contenitori possono essere riposti in apposite cellette cinerarie od essere consegnati ai proprietari.

#### **Art. 11 (Esumazione)**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo dieci anni per animali di grande taglia e dopo cinque anni per animali di piccola taglia.

2. Sono ammesse esumazioni straordinarie su disposizione dell'autorità giudiziaria o su richiesta del proprietario dell'animale per altra sepoltura o incenerimento.

#### **Art. 12 (Dismissione dei cimiteri)**

1. L'istanza di dismissione della struttura cimiteriale è presentata allo sportello unico del comune territorialmente competente dal soggetto privato titolare della stessa.

2. Il comune richiede, tramite lo sportello unico, parere igienico-sanitario alla azienda unità sanitaria locale competente, che fornisce le indicazioni necessarie a tutela della salute della comunità e dell'ambiente.

3. È comunque vietata la soppressione del cimitero prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso pari o inferiore a 35 chilogrammi o 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso superiore a 35 chilogrammi.

#### **Art. 13 (Vigilanza)**

1. La vigilanza sul funzionamento dei cimiteri e sull'applicazione del presente regolamento spetta al comune, che si avvale delle aziende unità sanitarie per la verifica degli aspetti igienico sanitari.

#### **Art. 14 (Obblighi di adeguamento)**

1. I comuni adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale al presente regolamento, individuando le aree idonee di cui all'articolo 2 entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I comuni, preliminarmente all'approvazione del progetto unitario convenzionato di cui all'articolo 3, provvedono alla localizzazione dei cimiteri all'interno delle aree idonee di cui al comma 1, attraverso apposita variante agli strumenti di pianificazione urbanistica.

#### **Art. 15 (Disposizioni transitorie)**

Le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 2, non si applicano ai cimiteri per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è già stata presentata istanza di permesso di costruire.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 19 ottobre 2016



**OrthoMetals** è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 450 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

**Altre informazioni**

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

**Chi contattare in Italia**

➔ Euro.Act srl • Tel: 0532.1916111

Mail: [riciclo@euroact.net](mailto:riciclo@euroact.net)

Documentazione

## Cimitero particolare e piano regolatore cimiteriale; principi derivanti da sentenza del TAR Toscana 254/2016

Circolare SEFIT Utilitalia n. 383 del 30/05/2016

Il T.A.R. per la regione Toscana, con la sentenza della Sez. 1<sup>^</sup>, n. 254 dell'11 febbraio 2016, riportata in **Allegato 1**, è intervenuto in una controversia sorta tra un Comune ed una confraternita titolare di un cimitero particolare.

Prescindendo dalla specifica vicenda, e dai suoi elementi, la pronuncia del giudice amministrativo formula considerazioni che possono valutarsi come idonee ad essere prese in considerazione in via più generale, chiarendo alcune caratteristiche e particolarità proprie dei "cimiteri particolari", interessati alle disposizioni

dell'art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, illustrate nell'**Allegato 2**, con riserva, se del caso, di ulteriori aggiornamenti.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù circolari).

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale  
(Emanuela Cartoni)

### **ALLEGATO 1**

#### **T.A.R. Toscana, Sez. I, 11 febbraio 2016, n. 254**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2009, proposto da:

Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Fucecchio, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Biondi, con domicilio eletto presso l'avvocato Domenico Benussi in Firenze, p.zza dell'Indipendenza n.10; contro

Comune di Fucecchio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Cucurachi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Fra' Bartolommeo n. 8;

Regione Toscana;

per l'annullamento

– dell'art. 41 del piano strutturale del Comune di Fucecchio, approvato con deliberazione consiliare n. 23

del 15.4.2009, nella parte in cui non prevede la disciplina per la conservazione, manutenzione e utilizzazione del cimitero di proprietà della ricorrente;

– del medesimo art. 41 in quanto implicitamente esclude l'esistenza, il mantenimento e la riutilizzazione, nonché la valorizzazione di cimiteri non di proprietà pubblica;

– della deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 15.4.2009 nella parte in cui respinge l'osservazione presentata dalla ricorrente;

– di ogni altro atto connesso;

e sui motivi aggiunti, depositati in giudizio il 30.10.2015, proposti per l'annullamento:

– della deliberazione di Consiglio del Comune di Fucecchio n. 22 del 14.5.2015, nella parte in cui respinge le osservazioni della ricorrente;

– dell'art.41 (rubricato "Ex Complessi Cimiteriali") e dell'art. 130 (rubricato "Parchi della Rimembranza") del Regolamento Urbanistico del Comune di Fucecchio, approvato con la predetta deliberazione, nella parte in cui non prevede la disciplina per la conserva-

zione, manutenzione e riutilizzazione del cimitero di proprietà della ricorrente;

– per quanto occorrere possa, del parere espresso dalla Commissione Consiliare di non accoglimento delle suddette osservazioni;

– nonché di ogni altro atto connesso; e per la condanna al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fucecchio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### **FATTO**

La ricorrente è proprietaria, in forza di donazione del Demanio Statale trascritta il 16.5.1935, di un'area cimiteriale consacrata nel 1788, situata lungo la strada statale n. 436 detta "Francesca".

La parte istante già in data 9.5.1977 presentò al Comune di Fucecchio richiesta di autorizzazione ai fini del restauro conservativo e la costruzione di nuovi loculi.

A dimostrazione della carenza di aree destinate al servizio cimiteriale il Comune, con nota del 21.2.1979, comunicò alla deducente l'intendimento di acquistare la predetta area, ma tale iniziativa non ebbe seguito alcuno.

La domanda di autorizzazione fu respinta dal Comune di Fucecchio con lettere datate 21.10.1979 e 19.1.1983, nonostante il parere favorevole dell'USL.

In data 22.3.1988 la Misericordia chiese all'amministrazione di pronunciarsi preventivamente sulla prospettata ristrutturazione del cimitero. Seguì, in data 30.9.1988, il nulla osta in via preventiva.

L'interessata presentò quindi il progetto in data 23.11.1988, cui seguì, il giorno 20.9.1989, la presentazione di richiesta di concessione edilizia per "restauro conservativo e costruzione di loculi".

Il Comune, con atto del 17.3.1990, si espresse in senso negativo, ravvisando il contrasto del progetto con lo strumento urbanistico.

La deducente impugnò, con ricorso n. 689/90, il suddetto diniego ed il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di autorizzazione ex art. 95 del d.p.r. n. 803/1975.

Questo TAR, con sentenza n. 176 del 3.5.1994 passata in giudicato, nell'accogliere il ricorso dichiarò l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione ex d.p.r. n. 803/1975 ed annullò l'impugnato diniego di concessione edilizia adducendo a motivazione il fatto che il giudizio del Comune avrebbe dovuto assumere a riferimento la conformità del progetto al regolamento di polizia mortuaria ed al piano regolatore cimiteriale e che quindi non era necessario il rilascio del titolo edi-

lizio ma solo l'autorizzazione di cui all'art. 95 del d.p.r. n. 803/1975.

Ad esito di richiesta di ottemperanza al giudicato il Sindaco di Fucecchio, con determinazione del 18.1.2005, obiettò che non sussistevano i presupposti del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 95 del d.p.r. n. 803/1975, trattandosi di area che non risultava inclusa nei piani cimiteriali e nel cimitero comunale e che era priva di una propria fascia di rispetto avendo perso, dal 1885, la destinazione a cimitero.

Il suddetto diniego di autorizzazione fu impugnato, innanzi alla sezione III del TAR Toscana, dall'Arciconfraternita con ricorso n. 626/2005, respinto con sentenza n. 245 del 14.2.2013, con la quale il giudice adito ha ritenuto che la mancanza di destinazione urbanistica a cimitero dell'area de qua, il suo mancato inserimento nel piano cimiteriale e la sua classificazione come fascia di rispetto cimiteriale del cimitero comunale costituivano giustificazioni in grado di sorreggere il contestato provvedimento.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 23 del 15.4.2009, ha infine approvato il piano strutturale, il cui art. 41 secondo la parte istante non prevede la disciplina di conservazione, manutenzione e uso dell'area in questione ed esclude implicitamente l'esistenza e la valorizzazione di cimiteri di proprietà non pubblica. La ricorrente è insorta avverso la suddetta norma e la parte della citata deliberazione avente ad oggetto la reiezione dell'osservazione presentata, deducendo:

1) Elusione e violazione del giudicato; nullità per violazione dell'art. 21 septies della legge n. 241/1990; sviamento di potere;

2) Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità dell'art. 41 del piano strutturale; carente e/o insufficiente istruttoria; insufficienza e/o assenza di motivazioni del rigetto dell'osservazione; illogicità e contraddittorietà delle motivazioni; travisamento dei fatti; violazione di legge e di principi costituzionali;

3) Sussistenza dei presupposti per la richiesta di risarcimento del danno.

Nelle more della trattazione del gravame il Comune di Fucecchio, con deliberazione consiliare n. 22 del 14.5.2015, ha approvato il regolamento urbanistico, il quale ha in parte qua recepito le indicazioni del presupposto piano strutturale.

Avverso la sopravvenuta deliberazione la ricorrente è insorta con motivi aggiunti depositati in giudizio il 30.10.2015, deducendo:

3) Illegittimità derivata;

4) Ulteriori profili di illogicità, contraddittorietà, assenza o carenza di istruttoria e/o di motivazione; travisamento dei fatti e sviamento di potere;

5) Risarcimento del danno.

Si è costituito in giudizio il Comune di Fucecchio.

All'udienza del 27 gennaio 2016 la causa è stata posta in decisione.

**DIRITTO**

Il Collegio preliminarmente rileva che il Comune di Fucecchio ha eccepito che la ricorrente non è attualmente proprietaria dell'immobile in questione, in quanto il contratto di donazione stipulato a suo favore subordinava la cessione all'obbligo, rimasto inadempito, di destinare il terreno ad uso cimiteriale entro il termine perentorio del 16.5.1937, sotto comminatoria della devoluzione al demanio statale qualora tale destinazione fosse venuta a mancare.

L'eccezione è infondata.

L'atto di donazione (documento n. 11 depositato in giudizio dal Comune) prevedeva che l'infruttuoso decorso del termine di due anni entro il quale il cimitero avrebbe dovuto essere ripristinato nella sua piena efficienza avrebbe comportato la rescissione contrattuale.

Pertanto non era previsto l'automatico venir meno dell'efficacia del contratto, ma la possibilità per il domante di chiedere la rescissione (rectius: la risoluzione) del contratto.

E poiché l'amministrazione statale non risulta abbia mai chiesto lo scioglimento del vincolo contrattuale, deve ritenersi che il bene sia, attualmente, nella disponibilità della ricorrente.

Ad analoghe conclusioni induce il tenore della clausola secondo cui la "donazione è subordinata all'obbligo da parte dell'Arciconfraternita donataria di destinare il terreno ... ad uso di cimitero sotto comminatoria di devoluzione al Demanio dello Stato qualora ... siffatta destinazione dovesse in qualunque tempo venire a mancare", in quanto la suddetta pattuizione non introduce una condizione risolutiva di efficacia e tale devoluzione non opera automaticamente, ma presuppone la risoluzione del contratto per inadempimento del modo della donazione.

Entrando nel merito della trattazione del gravame, si osserva quanto segue.

Con la prima censura l'Associazione ricorrente lamenta la violazione o l'elusione del giudicato di cui alla sentenza di questo TAR n. 176 del 3.5.1994 e contesta la norma del piano strutturale che esclude l'utilizzazione del cimitero di proprietà della Associazione stessa, ovvero vieta la ristrutturazione e il riuso del cimitero privato. La doglianza non ha pregio.

Con la predetta sentenza questo TAR ha annullato il diniego di concessione edilizia (sulla base dell'assunto che l'attività edilizia nei cimiteri non richiede il rilascio del titolo edilizio) ed il silenzio rifiuto sulla domanda di autorizzazione per restauro conservativo e costruzione di nuovi loculi (essendo il Comune tenuto a pronunciarsi con provvedimento espresso), ed ha precisato che è "sufficiente il giudizio del Sindaco di conformità del progetto alle prescrizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria e nel piano regolatore cimiteriale".

Orbene, l'atto impugnato (ed in particolare la reiezione delle osservazioni della ricorrente – documento n. 7

depositato in giudizio dall'Ente -) da un lato adduce a presupposto la circostanza che il cimitero di proprietà dell'interessata non è mai stato inserito nei piani regolatori cimiteriali, dall'altro si prefigge lo scopo di tuttarlo (al pari di tutti gli *ex* complessi cimiteriali) quale testimonianza storica (documento n. 4 depositato in giudizio dal Comune).

In nessun modo è configurabile un qualche conflitto tra la contestata disciplina del piano strutturale e la statuizione della richiamata sentenza.

Al contrario, dalle argomentazioni di quest'ultima si desume che il piano regolatore cimiteriale funge da indispensabile parametro di riferimento ai fini della valutazione degli interventi edilizi realizzabili all'interno del cimitero privato, talché la mancanza del piano stesso non può che precluderli.

In tal senso, del resto, si pone espressamente la piuttosto recente sentenza n. 245 del 14.2.2013, con cui questo TAR, nel respingere l'impugnazione del diniego dell'autorizzazione al recupero della struttura cimiteriale, ha evidenziato che il mancato inserimento nel piano cimiteriale, al pari della classificazione dell'area intestata alla deducente come fascia di rispetto del vicino cimitero comunale, impedisce legittimamente su di essa qualsiasi edificazione.

Con il secondo mezzo l'istante deduce che il divieto di riutilizzazione del cimitero de quo collide con l'intento di conservazione della memoria enunciato nell'impugnato art. 41 del piano strutturale e con il principio di libertà religiosa (essendo la ricorrente portatrice di principi religiosi cristiani); la ricorrente aggiunge che la motivazione del rigetto delle sue osservazioni è di natura esclusivamente urbanistica, in contrasto con la citata sentenza n. 176 del 1994, e che il cimitero della Misericordia non è un *ex* cimitero e si pone in luogo contiguo con il cimitero comunale; secondo l'interessata, inoltre, la richiesta presentata dal Comune alla Misericordia il 21.2.1979 per la cessione dell'area in argomento, oltre a dimostrare la contraddittorietà dell'atto impugnato dimostra che non vi sono ostacoli alla sua corretta riattivazione come luogo di sepoltura. I rilievi non hanno alcun pregio.

La circostanza che la proprietà della Misericordia di Fucecchio non sia inserita nel piano cimiteriale costituisce, ai sensi dell'art. 91 del d.p.r. n. 285/1990, legittima ragione ostativa all'attività edificatoria voluta dalla ricorrente, come del resto precisato nella sentenza di questo TAR n. 245 del 14.2.2013. Ulteriore causa ostativa è data dal fatto che il cimitero della ricorrente ricade all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, come rimarcato in detta sentenza.

Inoltre, rientra nell'ampia discrezionalità di cui gode il Comune in materia di pianificazione urbanistica la scelta di conservare l'immobile intestato alla ricorrente quale testimonianza storica e, al tempo stesso, di precluderne l'effettivo riutilizzo quale luogo di sepoltura.



In pratica l'intendimento del Comune è mantenere la struttura de qua come una sorta di monumento rappresentativo del culto dei defunti appartenente ad un'epoca passata, intendimento che appare perseguibile attraverso interventi di restauro conservativo dell'esistente, ma non anche mediante la costruzione di nuovi loculi o aggiunte o ristrutturazioni che minerebbero il senso della voluta memoria di valore storico, paesistico e culturale, cui fa riferimento il rigetto dell'osservazione presentata dalla parte deducente.

Né tale scelta collide con la libertà religiosa, in quanto non risulta, né viene ipotizzato, che i modi e i riti della sepoltura nel cimitero comunale non si concilino con quelli propri della religione cristiana.

Privo di pregio è il riferimento al fatto che il Comune, nel febbraio 1979, aveva chiesto di acquistare l'ex cimitero per ripristinarne l'originaria destinazione.

Invero, tale richiesta non significa che deve essere comunque ammessa l'utilizzazione della struttura, anche come cimitero privato, in quanto rientra nella discrezionalità amministrativa l'opzione finale di ammettere solo cimiteri pubblici; inoltre, nell'ampio arco di tempo intercorrente tra il febbraio 1979 ed il momento dell'adozione dell'atto impugnato, ben può l'amministrazione mutare avviso e decidere di lasciare la struttura così com'è, a tutela non delle attuali esigenze di sepoltura (perseguite con il cimitero pubblico) ma di valori storici e culturali.

In definitiva, è chiaro il motivo guida della contestata scelta, evincibile dai criteri generali seguiti nell'impostazione del piano strutturale ed esplicitato in sede di reiezione delle osservazioni: tutelare come valore storico, paesistico e culturale, quale espressione di un'epoca passata, gli ex cimiteri.

L'infondatezza del ricorso introduttivo determina l'infondatezza della prima censura dedotta con i motivi aggiunti, incentrata sull'illegittimità derivata. Con la seconda doglianza proposta con motivi aggiunti l'esponente deduce che gli interventi ammessi nelle aree cimiteriali dismesse (ripristinano di elementi mancanti ed interventi di restauro e risanamento conservativo) contrastano con l'asserita inedificabilità fondata sull'insistenza dell'area nella fascia di rispetto del cimitero comunale.

Il rilievo non ha alcun pregio.

Osserva il Collegio che, con riferimento alle fasce di rispetto cimiteriali, l'art. 28 della l. 166/2002 ha parzialmente riscritto l'art. 338 del R.D. n. 1265/1934, prevedendo che, fermo restando il divieto di costruire nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, all'interno di quest'ultima, *“per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c), e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”*

(ovvero manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

Gli interventi ammessi dal contestato regolamento urbanistico sono quindi conformi al suddetto precetto normativo ed in linea con i limiti imposti dalla fascia di rispetto del cimitero comunale.

Appaiono quindi esenti da profili di contraddittorietà o illogicità le motivazioni della reiezione dell'osservazione presentata dall'esponente ad esito dell'adozione del regolamento urbanistico, laddove adducono il contrasto dell'osservazione stessa con il piano regolatore dei cimiteri e con la citata fascia di rispetto (documento n. 31 depositato in giudizio dall'Ente).

Con la terza censura aggiunta la ricorrente deduce, quale ulteriore profilo di illogicità e contraddittorietà, il fatto che il Comune voglia caratterizzare l'area come cimiteriale e al tempo stesso precludere le sepolture. Il rilievo è infondato.

Valgono al riguardo le stesse considerazioni espresse in sede di trattazione della seconda doglianza in cui si articola il ricorso introduttivo.

Con la quarta censura aggiunta l'associazione istante contesta la tesi del Comune secondo cui il cimitero in questione non sarebbe più attivo a partire dalla soppressione deliberata dal Consiglio Comunale in data 3.1.1880, afferma che per la collettività il cimitero della Misericordia non è l'ex cimitero ma il vecchio cimitero ed osserva che l'ultima estumulazione risale al 1967.

Il rilievo non è condivisibile.

L'estumulazione di una salma nel 1967 (peraltro non provata) e la richiamata qualificazione come “vecchio cimitero” non possono sovvertire i presupposti fattuali dati dall'attuale inattività, persistente da tempo, del cimitero de quo, come risulta dai previgenti strumenti urbanistici: si veda ad esempio il diniego di concessione edilizia del 17.3.1990, che evidenziava la mancanza di una corrispondente previsione nello strumento urbanistico, o il diniego di autorizzazione datato 18.1.2005 (l'impugnazione avverso il quale è stata respinta da questo TAR con sentenza n. 245 del 14.2.2013), secondo cui *“l'area non è cimitero da oltre 100 anni”, “non è mai stata inserita nei piani cimiteriali”, “gli strumenti urbanistici non hanno mai previsto una fascia di rispetto a tale area, in quanto tale destinazione non sussiste già dal 1885; ad oggi, come nel 1990, l'area risulta classificata come fascia di rispetto cimiteriale, ma del cimitero comunale”* (documenti n. 12 e 15 depositati in giudizio dal Comune). Con la quinta censura dedotta con i motivi aggiunti la parte istante sostiene che non vi sono elementi di carattere urbanistico o di interesse pubblico posti a suffragio della contestata norma del regolamento; aggiunge che la riattivazione da lei auspicata eviterebbe al Comune di reperire nuove aree per la sepoltura.

Il rilievo non è condivisibile.

Già in sede di approvazione del piano strutturale era chiara la finalità pubblica dell'invariante strutturale in questione, rispondente alla dichiarata finalità di salvaguardare solo il valore storico culturale dell'ex cimitero; tale finalità è richiamata dal provvedimento di reiezione delle osservazioni relative al regolamento urbanistico adottato (documento n. 31 prodotto dall'amministrazione), provvedimento che fa anche riferimento al contrasto dell'utilizzazione con funzioni di sepoltura delle ex aree cimiteriali rispetto al piano cimiteriale ed alla fascia di rispetto del cimitero comunale.

Orbene, la scelta di non inserire l'area intestata alla ricorrente nel piano cimiteriale e di privilegiare la sola funzione di testimonianza di valore storico, paesistico e culturale risponde ad una valutazione ampiamente discrezionale, propria della pubblica amministrazione e non sindacabile dal giudice se non in caso di illogicità manifesta, la quale non sussiste nella fattispecie in esame, mancandone gli elementi sintomatici e rilevando l'ampia discrezionalità del Comune nella scelta dei criteri di impostazione dello strumento urbanistico generale.

In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti sia nella domanda di annullamento che in quella di risarcimento del danno.

Le spese di giudizio, determinate nella misura di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, devono essere corrisposte dalla ricorrente al Comune di Fucecchio. Nulla per le spese nei confronti della Regione Toscana, non costituita.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, li respinge.

Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Fucecchio la somma di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese e onorari di giudizio. Nulla per le spese nei confronti della Regione Toscana.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2016

## **ALLEGATO 2**

### **T.A.R. Toscana, Sez. I, 11 febbraio 2016, n. 254 – Illustrazione e considerazioni conseguenti**

Ricordando come l'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 preveda che possano essere interessati a concessioni di aree cimiteriali, non solo i "privati", ma altresì gli "enti", e che l'art. 104, comma 4 stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 affronta il tema dei "cimiteri particolari" pre-esistenti all'entrata in vigore del T.U.L.L.S.S., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., è cosa nota come questi istituti abbiano, storicamente, trovato declinazioni diverse nelle diverse realtà.

Ad esempio, con una diffusa presenza della prima delle due situazioni considerate nelle aree del Sud, anche per effetto della legislazione pre-Unitaria.

Mentre invece i cimiteri particolari sono maggiormente presenti in Toscana, spesso utilizzando le denominazioni di "Misericordie", "Compagnie" o simili, quali Enti proprietari.

Indipendentemente dalle denominazioni localmente presenti, si tratta di realtà, anche qui originatesi in epoca pre-Unitaria, talora anche risalendo molto nel tempo.

Non si può dimenticare come questi soggetti assolvesero, ed assolvano, ad una funzione che è riconducibile, con linguaggio più moderno, a forme di sussidiarietà verticale, dove la componente "volontaristica" e/o "associativa" surroga funzioni, quali la dotazione

ed esercizio di cimiteri, a pro di una specifica comunità di persone.

Per inciso, potrebbe osservarsi che la stessa qualificazione del cimitero in termini di demanio, per quanto formalmente dichiarata solo con l'attuale Codice civile, altro non sia che il riconoscimento di come il cimitero risponda essenzialmente a bisogni di comunità locali, oltre che a fattori identitari della realtà locale.

La differenza sostanziale tra le sepolture in concessione ad Enti (interne a cimiteri demaniali) e cimiteri particolari è che l'accesso ai primi è consentito solo a sepoltura di persone considerate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. Le sepolture nei cimiteri particolari possono riguardare (salvo diversa specificazione nell'ordinamento dell'Ente proprietario) qualunque persona che vi intenda essere sepolta o che l'avente titolo disponga colà circa la sua sepoltura.

In via generale i "cimiteri particolari", pre-esistenti all'entrata in vigore del T.U.L.L.S.S., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. (come lo sono anche i cimiteri parrocchiali di origine storica, alcune aree endo-cimiteriali presenti in cimiteri di comuni già appartenenti al Regno delle Due Sicilie, ed altre, per quanto poche, situazioni consimili), sono soggetti alla vigilanza da parte dell'autorità comunale (art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) al pari dei cimiteri comunali (art. 51 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). La peculiarità di tali "cimiteri particolari" è quella della pre-esistenza al T.U.L.L.S.S., rilevante per il fatto che, con l'entrata in vigore di questo, è venuta meno

ogni ammissibilità a che vengano ad aversi ulteriori cimiteri non comunali, anzi esplicitandosi (art. 340, comma 1 T.U.L.L.SS.) una vera e propria inammissibilità per ogni sepoltura in luogo diverso dal cimitero, norma la cui infrazione è duplicemente sanzionata (con la sanzione vera e propria e con l'onerosità per quanto riguarda le spese di trasporto al cimitero).

Ovviamente, tale divieto è temperato sia da quanto disposto dallo stesso citato art. 340, comma 2, che dall'eccezionale tumulazione privilegiata, considerata dal successivo art. 341 stesso testo unico<sup>(1)</sup>.

Se tale riferimento all'entrata in vigore del T.U.L.L.SS. potrebbe far apparire che la qualificazione dei cimiteri in termini di assoggettamento al regime dei beni demaniali, cosa avvenuta solo con la successiva entrata in vigore del Libro III del C.C., sia stata, per così dire, "anticipata", in realtà il T.U.L.L.SS. non ha prodotto un tale effetto, ma ha solo posto, in termini espressi, il divieto di sepoltura in luogo diverso dal cimitero.

Il venire meno della possibilità d'impianare cimiteri da parte di altri soggetti ha prodotto anche l'effetto di inibire la possibilità che eventuali cimiteri non comunali, per quanto pre-esistenti, potessero essere interessati ad ampliamenti (anche se non si può disconoscere come questi, qui o là, siano avvenuti)

Il contenzioso *de quo* è sorto avendo l'Associazione attrice richiesta la dichiarazione di annullamento di piano strutturale del comune, nella parte in cui non prevede la disciplina per la conservazione, manutenzione e utilizzazione del cimitero di proprietà della ricorrente, argomentando, di contro, il comune che dovesse farsi riferimento in termini di conformità di progettazione al regolamento di polizia mortuaria ed al piano regolatore cimiteriale, valutandosi altresì la circostanza che il cimitero di proprietà dell'Associazione ricorrente non è mai stato inserito nei piani regolatori cimiteriali, per quanto mirando allo scopo di tutelarlo (al pari di tutti gli *ex* complessi cimiteriali) quale testimonianza storica.

In nessun modo può configurarsi un qualche conflitto tra la disciplina del piano strutturale e la statuizione di una precedente sentenza del giudice amministrativo.

Al contrario, dalle argomentazioni di quest'ultima si desume che il piano regolatore cimiteriale funge da indispensabile parametro di riferimento ai fini della valutazione degli interventi edilizi realizzabili all'interno del cimitero privato, per cui la mancanza del piano stesso non può che precluderli.

Nella medesima direzione si era posta la pronuncia, resa tra le medesime parti, dello stesso T.A.R., Sez. 3<sup>a</sup>, sent. n. 245 del 14 febbraio 2013, con cui, nel respingere l'impugnazione del diniego dell'autorizza-

zione al recupero della struttura cimiteriale, era stato evidenziato che il mancato inserimento nel piano cimiteriale, al pari della classificazione dell'area intestata all'Associazione attrice quale fascia di rispetto del vicino cimitero comunale, impediva legittimamente qualsiasi edificazione sull'area.

La circostanza che la proprietà dell'Associazione ricorrente non sia inserita nel piano cimiteriale costituisce, ai sensi dell'art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, legittimo motivo ostativo all'attività edificatoria nelle intenzioni della stessa, come già precisato nella sentenza precedente, sopra citata.

**In altre parole, viene, ancora una volta ribadita la centralità del Regolamento comunale di polizia mortuaria, nonché dei piani regolatori cimiteriali, anche per la loro funzione di strumenti, concorrenti con gli altri, attraverso i quali il comune esercita la vigilanza che gli compete.**

Inoltre, nella fattispecie, ulteriore causa ostativa è data dal fatto che il cimitero della ricorrente ricade all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.

Rientra nell'ampia discrezionalità di cui gode il Comune in materia di pianificazione urbanistica la scelta di conservare l'immobile intestato alla Misericordia quale testimonianza storica e, al tempo stesso, di precluderne l'effettivo riutilizzo quale luogo di sepoltura, scelta che non contrasta con la libertà religiosa, in quanto non risulta, né viene ipotizzato, che i modi e i riti della sepoltura nel cimitero comunale non si concilino con quelli propri della religione cristiana (cui si richiama l'Associazione).

Il fatto che, nel passato, il comune avesse preso in esame l'ipotesi dell'acquisto dell'*ex* cimitero per ripristinarne l'originaria destinazione, non comporta che debba essere comunque ammessa l'utilizzazione della struttura, anche come cimitero privato, poiché **rientra nella discrezionalità amministrativa l'opzione finale di ammettere solo cimiteri pubblici.**

È appena il caso di rammentare che, con riferimento alle fasce di rispetto cimiteriali, l'art. 28 della L. 1° agosto 2002, n. 166 ha parzialmente "riformulato" l'art. 338 T.U.L.L.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., prevedendo che, fermo restando il divieto di costruire nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, all'interno di quest'ultima, "per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c), e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457" (cioè, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

<sup>(1)</sup> Si trascurano, qui e per ragioni di non pertinenza, i riferimenti ai c.d. "sacrari militari", oggi regolati dagli artt. 252-277 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare".

**Documentazione** **Sospensiva di autorizzazioni per crematori in regione Veneto e studi su loro emissioni in atmosfera**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 614 del 09/01/2017

Con l'art. 72 della L.R. Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (BUR n. 127/2016) "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017", in Veneto viene sospeso il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione di impianti di cremazione, in attesa della approvazione del piano regolatore regionale di coordinamento corrispondente.

La sospensiva vale al più tardi fino al 31 dicembre 2018.

Preliminarmente all'adozione del piano di coordinamento regionale dei crematori verranno svolti studi e analisi sulle emissioni in atmosfera dei crematori.

Il testo dell'articolo 72 è riportato in **Allegato 1**.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù circolari).

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Giordano Colarullo)

**ALLEGATO 1**

**L.R. Veneto 30 dicembre 2016, n. 30**

**"Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017"**

[BUR n. 127 del 30/12/2016]

**Art. 72**

**(Norme regionali sulla cremazione e dispersione delle ceneri)**

1. Nelle more dell'adozione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni di cui all'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, non possono essere rilasciate auto-

rizzazioni alla realizzazione di impianti di cremazione di cui alla legge medesima.

2. La Giunta regionale, anche ai fini dell'adozione del Piano di cui al presente articolo, è altresì autorizzata ad effettuare studi e analisi sulle emissioni in atmosfera relativamente ai crematori di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte mediante aumento della disponibilità della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Documentazione

## Anomalie di mortalità previste nei mesi di gennaio e febbraio 2017. Indicazioni e linee guida

Circolare SEFIT Utilitalia n. 616 del 11/01/2017

Pervengono segnalazioni che, specie in Comuni di medio-grandi dimensioni del Nord e del Centro Italia, si stanno registrando valori elevati di mortalità, dell'ordine anche del 50% superiori rispetto alla mortalità media settimanale di periodo.

Ciò, come è noto, dipende in larga misura dall'andamento epidemico dell'influenza e da altre malattie stagionali.

L'andamento influenzale sta crescendo velocemente verso il PICCO EPIDEMICO e il numero di casi registrati è circa 5 VOLTE QUELLI DELLO SCORSO ANNO. Si tratta di un'INFEZIONE che quest'anno pare PARTICOLARMENTE AGGRESSIVA e che HA GIÀ COLPITO (ALLA DATA DEL RILEVAMENTO DELLA 52<sup>a</sup> SETTIMANA 2016) QUASI 2 MILIONI (1.947.000) DI PERSONE, soprattutto bambini e anziani, le categorie più a rischio di sviluppare forme severe. Complessivamente si sono ammalate 10,12 PERSONE OGNI MILLE PAZIENTI, pari al 380% IN PIÙ RISPETTO AI 2 CASI PER MILLE registrati nella stessa settimana della stagione influenzale 2015-16, che fu particolarmente blanda. TRA LE PERSONE OVER 64, quelle a maggior rischio di complicanze, SI REGISTRA IL MAGGIOR INCREMENTO, infatti l'incidenza del virus è addirittura raddoppiata rispetto alla settimana precedente.

IL PICCO DI DIFFUSIONE DELL'INFLUENZA È PREVISTO A FINE GENNAIO 2017 E DOVREBBE RAGGIUNGERE, IN BASE A NOSTRE VALUTAZIONI, GLI EFFETTI NUMERICI DI MORTALITÀ CHE SI SONO AVUTI NEI MESI INVERNALI DEL 2015. Notizie dettagliate possono aversi consultando l'ultimo rapporto di INFLUNET reperibile al seguente link:

[http://www.iss.it/binary/iflu/cont/Influnet\\_2016\\_52.pdf](http://www.iss.it/binary/iflu/cont/Influnet_2016_52.pdf)

Allo stato attuale è operativo il sistema nazionale di sorveglianza della mortalità giornaliera in 32 città ita-

liane (SISMG), a cura del Ministero della salute. I cui dati non sono però diffusi a terzi.

Gli effetti di picchi di mortalità sulla struttura funebre e cimiteriale possono essere diversi:

1. Saturazione dei luoghi di deposito di salme e dei feretri in attesa di sepoltura o cremazione;
2. Aumento del numero di sepolture da garantire;
3. Aumento del numero di cremazioni da effettuare.

Incidono poi in questo periodo le riduzioni di organico (sia per l'attività funebre che quella cimiteriale) connesse con le malattie stagionali del personale.

Si tratta di una somma di situazioni che possono determinare, se non adeguatamente previste e affrontate, limitati problemi di ordine igienico sanitario, nonché lamentele da parte della cittadinanza per i ritardi di sepoltura o cremazione, con conseguente appannamento di immagine del gestore.

Infine è da considerare che, quest'anno, per effetto di condizioni atmosferiche avverse in diverse località del Paese, l'accesso ai luoghi di sepoltura può risultare difficoltoso (per neve o ghiaccio).

È quindi opportuno prestare attenzione e organizzare il servizio al meglio, considerando che il periodo di elevata mortalità si prevede possa protrarsi per alcune settimane.

Per fornire strumenti di analisi del fenomeno è stato elaborato un semplice foglio elettronico, riportato in formato pdf editabile in **Allegato 2**, che permette di seguire i principali indicatori di debolezza nella fornitura del servizio.

La comparazione dei dati per l'anno 2017 confrontati (per quanto possibile) con quelli degli anni precedenti (in particolare 2016 e 2015) consentirà di valutare i trend e dar luogo ai provvedimenti che si riterranno utili adottare in sede locale.

Si raccomanda di valutare la misura delle criticità, cioè il grado di saturazione dei:

- luoghi di deposito salme in attesa di funerale;
- luoghi di deposito di feretri in attesa di sepoltura;
- luoghi di deposito di feretri in attesa di cremazione.

Per una sintetica descrizione dei provvedimenti che, a titolo esemplificativo possono assumersi per prevenire le criticità o per garantire operatività adeguata in situazione emergenziale, si rimanda all'**Allegato 1** che individua alcune linee guida.

Si informa poi che dati statistici particolarmente interessanti per comprendere quando vi potranno essere i picchi influenzali sono reperibili nel centro di sorve-

glianza epidemiologica di INFLUNET (consultabili sul sito dell'ISS), che può essere seguito per evoluzione settimanale al seguente link:

<http://www.iss.it/flue/index.php?lang=1&anno=2017&tipo=5>

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù circolari).

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Giordano Colarullo)

## **ALLEGATO 1**

### **Provvedimenti per prevenire le criticità o per garantire operatività adeguata in situazione di alta mortalità invernale**

Diventa importante la:

#### **1) Valutazione preventiva del carico di mortalità**

È utile ricordarsi con le Direzioni sanitarie dell'ospedale (o ospedali, in area metropolitana) per conoscere il tasso di crescita dei fenomeni in particolare influenzali e il livello di saturazione dei servizi mortuari delle strutture sanitarie, come dei posti in cella frigorifera. Il forte aumento dei ricoveri è una variabile proxy che permette di valutare il successivo aumento della mortalità.

#### **2) Valutazione della capienza dei depositi di osservazione e delle camere mortuarie proprie dell'Ente locale**

Una valutazione dei posti disponibili è fondamentale: questo è il punto di massima criticità del sistema. Si tenga inoltre presente che in diverse regioni si è ora affiancato al sistema di osservazione cadaverica pubblico (Servizio mortuario di struttura sanitaria, deposito di osservazione) anche quello privato nelle cosiddette case funerarie o in sala del commiato. Pertanto laddove queste strutture fossero disponibili, sono da contattare i relativi esercenti per garantirne una piena operatività.

#### **3) Valutazione e garanzia della numerosità di operazioni cimiteriali e di cremazione da eseguire**

3.a. Occorre rafforzare o richiedere all'Amministrazione comunale competente il rafforzamento degli uffici preposti al rilascio di autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione, trasporto funebre.

3.b. I crematori è opportuno siano fatti funzionare al limite massimo della loro capacità autorizzata – anche nei periodi precedenti i previsti picchi di mortalità – e,

ove necessario (a mezzo di specifica ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco, limitata nel tempo e adeguatamente motivata), anche oltre la capacità massima (sia quanto ad orario di funzionamento- anche notturno, sia quanto a numero di cremazioni svolte giornalmente o settimanalmente).

3.c. La cremazione di resti mortali, ordinariamente, può essere posposta in periodi differenti, per dare la precedenza alla cremazione di cadaveri.

3.d. In relazione alle esigenze inumatorie locali è opportuno prevedere lo scavo anticipato di fosse di inumazione, da mettere in sicurezza e tenere disponibili alla bisogna.

3.e. Per la tumulazione sono preferibili soluzioni tecnico operative capaci di minimizzare i tempi di esecuzione del tamponamento.

3.f. È preferibile che le operazioni di esumazione ed estumulazione precedentemente programmate e non necessarie per garantire nuove sepolture, vengano posposte in periodi dove la mortalità sia rientrata a valori propri delle medie di periodo.

3.g. Le assenze programmate di personale è opportuno siano ridotte al minimo, anche attraverso una modulazione delle ferie programmate.

3.h. Ove necessario si potrà, anche a mezzo di provvedimenti speciali (ordinanza contingibile ed urgente), aumentare temporaneamente l'organico sia per garantire gli accessi cimiteriali, sia per svolgere le operazioni di sepoltura, cremazione o trasporto funebre.

#### **4) Pianificazione degli arrivi in cimitero o crematorio**

Per ottimizzare l'operatività è opportuno rivedere con specifica ordinanza del sindaco la griglia degli arrivi programmati in cimitero o crematorio. La saturazione degli orari disponibili è indice di efficienza del sistema di accoglimento e, conseguentemente, della capacità di far fronte alle emergenze.

ALLEGATO 2

Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Anno 2017</b> 1. decessi avvenuti 2. trasporti funebri eseguiti 3. sepolture di feretri eseguite 4. cremazioni di cadaveri eseguite 5. salme in attesa di essere trasportate 6. feretri in attesa di essere cremati 7. feretri in attesa di essere sepolti 8. sepolture di ceneri										
<b>Indicatori di criticità (al giorno di fine settimana)</b> Capienza max. _____ Posti salma restanti da occupare/cap. max. Capienza max. _____ Posti feretro restanti in attesa di sepoltura/cap. max. Capienza max. _____ Posti feretro restanti in attesa di cremazione/cap.max.										
Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Indicatori di criticità (al giorno di fine settimana)</b> Capienza max. _____ Posti salma restanti da occupare/cap. max. Capienza max. _____ Posti feretro restanti in attesa di sepoltura/cap. max. Capienza max. _____ Posti feretro restanti in attesa di cremazione/cap.max.										

Note compilative

- Per settimana si intende la prima settimana piena da lunedì a domenica. Per il 2017 si tratta del periodo 2/1-8/1
- L'indicatore di criticità è una misura percentuale data dal rapporto tra i posti restanti liberi alla domenica e la capienza massima
- L'andamento delle variabili principali settimanali di sistema consente di rappresentare la situazione e di prevenirla. Inoltre di disporre di elementi utili a proporre soluzioni organizzative o di investimento



# argema s.r.l.

Azienda leader nella produzione e vendita di prodotti ad uso cimiteriale



## ARIA... la nostra forza

### **FILTRO ARGEMA PER LOCULI AERATI**

Omologato secondo la norma AFNOR NF P98-049  
certificazione n. FG/MG/DC/15-190



Vaschetta Sottovas®



Prodotti enzimatici



Lastra di chiusura

ARGEMA S.r.l. - FERRARA - tel. +39 0532 1916244 - [www.argema.net](http://www.argema.net) - [info@argema.net](mailto:info@argema.net)

Distribuzione a terzi vietata, sia su stampa cartacea che in formato elettronico. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl



Approfondimenti

## Perpetuità nelle concessioni cimiteriali: evoluzione dell'approccio

di Sereno Scolaro

### Introduzione

Fino a che sia stato possibile, la prospettiva, in termini di durate, delle concessioni cimiteriali ha visto il concorso di due criteri: quello delle durate a tempo determinato, nonché quello delle durate a tempo indeterminato, anzi in perpetuità, lasciando alla regolamentazione comunale, quale normativa di rango secondario, almeno oggi <sup>(2)</sup>, la scelta tra l'uno e l'altro criterio sulla loro durata, ma anche, quando sia adottato il primo (tempo determinato), quello della misura della durata stessa. Spesso la regolamentazione locale ha visto prevalere l'adozione del criterio della perpetuità, in particolare allorché il numero delle concessioni cimiteriali costituiva fenomeno – quantitativamente – scarsamente significativo, non trascurando la previsione dell'art. 59 R.D. 6 settembre 1874, n. 2120 <sup>(3)</sup> per cui i sepolcri privati dentro ai cimiteri non costituivano “area cimiteriale”, cioè non concorrevano a costituire il c.d. *fabbisogno cimiteriale*, aspetto tuttora presente agli artt. 58 e 59 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 <sup>(4)</sup>.

<sup>(2)</sup> Attualmente, la fonte di qualificazione quale norma di rango secondario trova fonte nell'art. 117, comma 6, 3° periodo Cost., anche se, prima di questa, potevasi fare riferimento all'art. 7 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., senza citare le fonti ulteriormente precedenti, per quanto possa, accademicamente, distinguersi quando la fonte sia legge ordinaria rispetto a quando si abbia, come attualmente, fonte nella Costituzione.

<sup>(3)</sup> R.D. 6 settembre 1874, n. 2120 – “Art. 59 – Nello spazio destinato a cimitero non è compresa quella estensione che il municipio può destinare per le sepolture private, o riserbare a titolo di onoranza per la sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti del paese.”

<sup>(4)</sup> Non dimenticando che alcune regioni, senza analisi minimamente elaborata, né conoscenza, hanno adottato norme legislative

Considerando le concessioni cimiteriali, ci si riferisce a quelle tombe che costituiscono i sepolcri privati nei cimiteri, oggetto di regolazione nel Capo XXI del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè a tutti i sepolcri diversi, quali ne sia la pratica funeraria, la dimensione e le altre caratteristiche, dall'inumazione in campo comune, sistema che costituisce tuttora, almeno sotto il profilo giuridico, la forma “normale” di sepoltura. Le concessioni cimiteriali, inoltre, possono avere oggetto diverso, costituito dalla concessione d'area nel cimitero, in cui il fattore di diversità è dato dalla finalità dell'uso per cui l'area, oggetto di concessione, sta alla base della concessione medesima: nel primo la finalità è quella della costruzione, da parte del concessionario, di un manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione, nel secondo, invece, la finalità è l'impianto di un campo ad inumazione. Quest'ultima finalità è meno frequente rispetto alla prima e non mancano, in determinate aree geografiche (qui o là, nel Nord-Est) le ipotesi, storicamente sorte, di concessioni di aree, finalizzate all'inumazione, per singole inumazioni, oltre che all'inumazione per famiglie e collettività. In linea di massima, prevale la prima finalità, quella della costruzione, sull'area avuta in concessione, di un manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione. Anche se l'art. 90 (e ss.) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così come le diverse norme succedutesi in

che porterebbero ad una diversa qualificazione del “fabbisogno cimiteriale” (es.: art. 27, comma 2 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18).

materia, dell'Unità d'Italia, non ne faccia punto menzione, va tenuto conto del fatto, decisamente generalizzato, per cui i comuni abbia proceduto, in varie epoche, a realizzare, o far realizzare, manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, concedendone quindi l'uso ai richiedenti: in tali casi, l'oggetto della concessione non è più l'area (la porzione di area cimiteriale), bensì la legittimazione ad usare uno o più posti feretro (magari anche, posti per cassette ossario) già costruiti dal comune. La differenza è notevole, in quanto, in tali ipotesi, vi è un unico rapporto, quello d'uso, mentre nell'ipotesi di concessione di area (porzione di area cimiteriale, debitamente prevista a tale finalità nel piano regolatore cimiteriale <sup>(5)</sup>), si hanno due componenti, la prima, di diritto pubblico, costituita dalla concessione (della porzione di area) vera e propria, per quanto subordinata alla finalità della costruzione del sepolcro, la seconda, di diritto privato, costituita dalla proprietà del manufatto eretto sulla porzione di area avuta in concessione. Questa seconda componente traspare, non a caso, anche all'art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dove sono presenti i termini: "... *manufatti di loro proprietà* ...", proprietà che è condizionata/collegata alla durata (... *per tutto il tempo della concessione* ...), cosa che è abbastanza, agevolmente approcciabile quando la concessione sia a tempo determinato, facendosi riferimento alla disposizioni codicistiche presenti negli artt. 934 e ss. C.C. <sup>(6)</sup>. Nell'ipotesi di concessione di porzione di area cimiteriale con la finalità della costruzione di manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione sorta con durata a tempo indeterminato (perpetuità) questa componente, privatistica, persiste nel tempo. A parte la constatazione per cui, a rigore, tempo indeterminato e perpetuità non coincidano (il primo potrebbe essere solamente, appunto, ... non determinato, mentre il secondo importa/porterebbe una durata senza limite), dovrebbe porsi la questione se questa "proprietà" sia realmente tale: infatti, la definizione del contenuto del diritto di proprietà (art. 832 C.C.) richiede la titolarità *di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico* del bene, cosa che, nella fattispecie, non si ha, sia in quanto l'obbligo di cui

al già citato art. 63. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è destinato a persistere nel tempo, senza soluzione di continuità, sia per le limitazioni al diritto di alienazione del bene, considerandosi come l'alienazione costituisca il momento più alto di quel diritto a godere e disporre in modo pieno ed esclusivo del bene oggetto di proprietà. Si tenga presente come il tema dell'alienazione (cessione) del sepolcro fosse previsto, fino a che tali disposizioni siano state vigenti, con alcuni limiti, oltretutto prevedendosi, espressamente che la cessione del diritto d'uso del sepolcro (si evidenzia, qui, come la norma facesse riferimento alla cessione del diritto d'uso e non alla cessione della proprietà sul sepolcro) lasciasse inalterati gli obblighi imposti dal comune all'originario titolare della concessione, ma, anche, che il comune potesse non riconoscere la qualità del nuovo concessionario (art. 71, commi e ss. R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880).

### La perpetuità sta vacillando

Se, per molto tempo, la giurisprudenza aveva ritenuta per perpetuità delle concessioni cimiteriali come pressoché immutabile, quasi assoluta, si stanno, ormai, affermando, da alcuni anni per quanto non siano propriamente (o, non ancora) molti, orientamenti giurisprudenziali diversi. Per altro, anche la ormai risalente giurisprudenza, che vedeva nel rapporto o, meglio, nella durata) di concessione perpetua un elemento abbastanza immutabile, non escludeva l'ipotesi di un venir meno, diciamo così, della perpetuità, considerandola ammissibile solo nel caso di soppressione del cimitero (evento del tutto rarefatto, per più ordini di motivazioni, sotto il profilo pratico), dal momento che l'art. 98 (ed art. 99) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 <sup>(7)</sup> ri-

<sup>(7)</sup> D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – Art. 98

1. *In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.*

2. *Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.*

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – Art. 99

1. *Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.*

<sup>(5)</sup> Cfr.: art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (non sempre congruamente osservata ...).

<sup>(6)</sup> Con le specificazioni che (a) la separazione delle opere (art. 935 C.C.) non può aversi, in quanto questa comporterebbe il venire meno della finalità/funzione, (b) sorge un'obbligazione di pagamento, il che porta all'imprescindibile applicazione del principio statuito all'art. 1277 C.C..

conosce ai titolari delle concessioni, sussistendo regolare atto di concessione, “soltanto” un diritto, per così dire, limitato, cioè quello di *ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune*: a parte la difficoltà di determinare la corrispondenza in superficie per le concessioni aventi ad oggetto il (solo) diritto d’uso di manufatti sepolcrali costruiti dal comune, la norma segnala quanto già evidenziato, cioè che l’oggetto della concessione, principale per la previsione normativa, sia quello della concessione di una porzione di area cimiteriale e soprattutto che, in caso di soppressione del cimitero, si determina un fattore estintivo della perpetuità originariamente caratterizzante il rapporto di concessione (per inciso, questo costituisce la motivazione per cui si preferisce, spesso, usare il termine di “tempo indeterminato”, preferendolo a quello di “perpetuità”, anche se molti atti concessori, attenendosi a norme oggi non più vigenti, ricorrevano a questo ultimo).

#### **Alcune sentenze che si discostano dagli orientamenti passati**

L’inversione del quadro di riferimento giurisprudenziale, che ormai vede una pluralità di pronunce da parte della giustizia amministrativa, ha, grosso modo, inizio, all’incirca, da poco oltre un lustro: se ne citano solo alcune (ipotizzando altresì che, “aperto il varco”, possa ragionevolmente presumersi che altri giudici amministrativi vadano ad argomentare per la sostenibilità di un tale orientamento, cosicché è da ritenere che in futuro la loro elencazione debba risultare perfino riduttiva): Consiglio di Stato, Sez. 5<sup>^</sup>, sent. n. 5505 dell’11 ottobre 2002, nonché T.A.R. Basilicata, Sez. 1<sup>^</sup>, sent. n. 531 del 26 luglio 2010; T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, Sez. 3<sup>^</sup>, sent. n. 2341 del 2 dicembre 2013; T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. 7<sup>^</sup>, sent. n. 5635 del 9 dicembre 2013; T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. 7<sup>^</sup>, sent. n. 4901 del 5 novembre 2013; T.A.R. Puglia, sede di Lecce, Sez. 2<sup>^</sup>, sent. n. 289 del 31 gennaio 2014; T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, Sez. 3<sup>^</sup>, sent. n. 2732 del 7 novembre 2014; T.A.R. per

2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

la regione Toscana, Sez. 1<sup>^</sup>, sent. n. 462 del 24 marzo 2015. Tali pronunce si fondano sull’argomentazione per cui la gestione dei siti cimiteriali è permeata dalla disciplina pubblicistica demaniale e ciò implica che, se nei confronti dei terzi lo *ius sepulchri* garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene (con la conseguenza che, nei rapporti inter-privatistici, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento), tuttavia, nei confronti della pubblica amministrazione concedente esso costituisce un “diritto affievolito” in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico, tanto più che la natura demaniale dei cimiteri contrasta con la perpetuità delle concessioni cimiteriali; questa, infatti, finirebbe per occultare un vero e proprio diritto di proprietà sul bene demaniale (cimitero), che per sua natura è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell’intera collettività. Ne consegue che l’utilizzo di tale bene in favore di alcuni soggetti (che è ciò che si verifica attraverso una concessione di loculi) *deve necessariamente essere temporalmente limitato* (anche stabilendo una durata prolungata nel tempo ed, eventualmente, rinnovabile alla scadenza), venendo altrimenti contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, alla quale il bene verrebbe definitivamente sottratto.

Come si vede, si tratta di argomentazioni difficilmente contrastabili e che superano ogni possibile rinvio all’art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285<sup>(8)</sup>, per l’elementare ed ovvia constatazione che questa disposizione attiene a, diversa quanto specifica, fattispecie.

<sup>(8)</sup> D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – Art. 92

1. Le concessioni previste dall’art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell’art. 98.

3. Con l’atto della concessione il comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Approfondimenti

## **Status Familiae e Lex Sepulchri: il diritto di tumulazione nelle cappelle gentilizie, o familiari**

### **L'usus sepulchri fra limitata autonomia negoziale e preminenza dell'istituzione familiare nel diritto del *post mortem***

di Carlo Ballotta

La Legge Italiana, ed ancor prima di essa la nostra, per lo meno bi-millenaria, cultura funeraria, fortemente influenzata dal Cristianesimo, oltre ai più usuali (almeno nell'esperienza europea) metodi di "trattamento" per i cadaveri, quali l'interro o la cremazione, consente una terza possibile sistemazione per i defunti, ormai largamente maggioritaria nel nostro Paese: la tumulazione. Dopo il boom economico degli anni sessanta quest'ultima, però, pensata all'inizio come sepoltura elitaria, è divenuta una pratica di massa ed ha fortemente contribuito alla selvaggia espansione delle aree cimiteriali, con notevoli problemi di logistica e gerenza delle stesse, perché permette la conservazione delle spoglie per lunghissimi periodi ed è nata, tra la fine dell'Ottocento ed i primi anni del XX secolo, in corrispondenza alla CONCESSIONE PERPETUA delle tombe nei sepolcreti monumentali.

Sembra consentaneo, con una tecnica d'approccio ed analisi fortemente fenomenologica, e, pure di ricostruzione storica dei vari istituti, sui quali verterà questo stringato studio, raffrontare anche la disciplina del diritto di sepolcro con le coordinate offerte dagli assi cartesiani del nostro sistema giuridico: pluralistico, liberale e democratico, e, soprattutto, con i valori costituzionali, sintetizzati dalle varie culture politiche che convergono nell'elaborazione della Carta, all'interno della quale ogni disposizione vigente, primaria o secondaria (e quindi anche le norme consuetudinarie) deve essere correttamente letta ed inserita. Tale confronto speculare ed "a rime parallele" interviene soprattutto rispetto a due

vaste materie che posseggono piena e sicura cittadinanza nel nostro ordinamento: quella dell'autonomia negoziale (sia in ambito contrattuale e, più in generale degli atti *inter vivos*, sia nella sfera successoria) e quella della protezione della famiglia.

Con riguardo a quest'ultima, si deve prestare attenzione innanzitutto al FAVOR FAMILIAE, di cui si rinviene traccia e menzione, oltre che nel corpus del Cod. Civile (ad esempio, agli artt. 120, comma 2, e 122, comma 4, circa il termine annuale – e non quinquennale, come per gli altri negozi – per promuovere l'azione di annullamento del matrimonio per vizi della volontà), anche nella Costituzione, tramite gli artt. 29, 30 e 31. Nella fattispecie giuridica in esame vi è un recondito collegamento genetico inscindibile fra l'esistenza del gruppo – che origina dalla società naturale fondata sul matrimonio – e lo spettro delle sue funzioni, l'esser parte, *pleno jure*, di una famiglia e l'interesse individuale dei singoli soggetti suoi costituenti. Lo *status familiae*, presente o preterito, derivante da coniugio o parentela (artt. 74-77 Cod. Civile) ovvero, almeno secondo alcuni giuristi, anche affinità (ma è opinabile!), rappresenta il titolo "cardine" e portante per l'effettivo esercizio dello jus sepulchri quando la tomba sorga, *ab origine*, come PRIVATA e GENTILIZIA (*ex multis*, cfr. art. 340 comma 2 R.D. 1265/1934). Rispetto alle usuali regole uniformate al dogma del sangue e del nome, mutuato dal diritto romano, si è talvolta riconosciuto giudizialmente (con tutta l'alea che un giudizio, in sede civile, comunque implica e poi si rammenti l'art. 2909 Cod.

Civile sull'improcedibilità dello "stare decisis"! un campo maggiormente ampio all'insieme "famiglia", quale riferimento per identificare i titolari dello *jus sepulchri*, qualora il fondatore non abbia formulato volere contrario o diverso. Il diritto alla tumulazione nella tomba della famiglia del coniuge, pertanto, non decadrebbe neppure in forza del passaggio a nuove nozze dopo la vedovanza, poiché l'ulteriore matrimonio non estinguerebbe il nesso di affinità con la famiglia stessa di provenienza del defunto. (Cons. St., Sez. V, decisione 13 maggio 1991, n. 806, in Giust. civ., 1992, I, 1113.). I rilievi dei Tribunali Italiani, spesso aditi dal comune cittadino per dilaceranti liti sullo *jus sepulchri*, normalmente affermano, anche nel rispetto del significato semantico generalmente impiegato, e da tutti accettato, che con il termine di "famiglia" deve intendersi un organismo, (ossia un nucleo sociale "vivo", dotato di una propria fisionomia giuridica e personalità) composto da persone del medesimo sangue o, tra loro, in relazione di matrimonio od affinità, ancorché non aventi lo stesso cognome. In tal senso, è notorio che il diritto ad essere accolti nel sepolcro familiare ricade anche sulle figlie femmine coniugate, in quanto aventi lo stesso sangue del fondatore. Non è, infatti, condivisibile la tesi, giacché appartenente ad una concezione degli effetti dell'unione coniugale oramai superata, secondo la quale potrebbero essere sepolti nella tomba di famiglia esclusivamente i discendenti maschi o femmine se nubili, reputando che con il matrimonio le discendenti femmine lascino la famiglia di origine per entrare in quella maritale. Una difforme esegesi (molto retrograde!) finirebbe per avallare una visione della società tipica del passato, e di una struttura sociale basata sulla preminenza maschile, che contrasta apertamente con l'attuale comune sentire, in cui la singola persona umana è portatrice di propri diritti e ideali individuali. In merito, poi, ai coniugi dei discendenti del fondatore del sepolcro, seppure essi portino un diverso cognome, rispetto a quello della famiglia intestataria del sacello, il riconoscimento di un loro diritto alla sepoltura non pare in contrasto con la volontà di costui, poiché non si tratta di forzare abusivamente la compiuta cerchia familiare cui la norma fa riferimento, bensì di comprendere, in tale gruppo, tutte le persone aggregate tra loro da linee di parentela (per agnazione o cognazione, qui non rileva, almeno dall'entrata in vigore dell'art. 3 Cost.) od affinità od anche solamente di natura affettiva (come accade per le benemerite di cui all'art. 93, comma 2 D.P.R. 285/90). Più complessa ed intricata, tuttavia, secondo G. Musolino, appare la diatriba e la disputa, magari pure tutta accademica, per quanto attiene alle figlie

femmine e ai loro discendenti, come anche relativamente alle discendenti femmine dei figli o dei loro discendenti maschi. Difatti, ad avviso di tale autore, supportato, nell'esplicare tale argomentazione, pure da disparati pronunciamenti della Cassazione, solitamente lo *jus sepulchri* concerne le figlie del fondatore (e dei suoi discendenti maschi) quando esse rimangano nubili, mentre non riguarderebbe più i discendenti delle figlie e alle altre discendenti femmine, come pure ai mariti delle figlie e delle altre discendenti femmine. Ciò si spiegherebbe – non con insussistenti intenti penalizzanti, dai risvolti pesantemente maschilistici, ma con la considerazione, molto più limpida e neutra, secondo cui, attraverso il matrimonio, le discendenti del fondatore entrerebbero, di diritto, a far parte di una nuova famiglia, che, fra l'altro, potrebbe avere un proprio sepolcro, nel quale esse avrebbero diritto di venire tumulate. Ad ogni modo, non si eccettua che anche le figlie coniugate del fondatore (con cui condividono il sangue, ma non più propriamente il nome: la figlia, sposandosi, aggiunge al proprio cognome quello del marito – art. 143bis Cod. Civile) possano rientrare nell'alveo familiare ai fini del diritto in esame. Si ritiene che la figlia di famiglia, la quale, già titolare dei diritti relativamente al proprio sepolcro familiare, come moglie, ne ottenga degli altri, convolvendo a nozze, sul sepolcro familiare del marito, conservando ambedue i diritti (salvo contraria volontà di uno o entrambi i fondatori) e possa scegliere fra di essi (*in articulo mortis?*). Nel sepolcro familiare, così, l'appartenenza alla famiglia come intesa dal fondatore (qui importa unicamente lo STATUS FAMILIAE, ossia il determinato rapporto di parentela previsto nell'atto di fondazione) è, dunque, presupposto indispensabile per l'acquisizione, a titolo originario, del diritto alla sepoltura. Entro tali limiti – i quali consistono nelle colonne d'Ercole che demarcano lo *jus sepulchri*, nella sua reale portata – la volontà del fondatore può, senza restrizione o pregiudizio alcuno, in ossequio alla propria libertà (ma mai al capriccio sfrenato!) estendere o contenere il novero dei beneficiari dello *jus sepulchri*, allo scopo particolare della titolarità del prefato diritto; quando, viene sottoscritto dalle parti l'atto di concessione e solo in questo preciso momento (per una modifica, in itinere, a tale contratto occorrerebbe una consensuale novazione del rapporto concessorio, ex art. 1230 Cod. Civile, non essendo possibile alcun atto unilaterale da parte del Comune, quale ente concedente, o del privato concessionario). Nel caso in cui non sia indicata una dissimile, specifica volontà oppure essa non sia chiara e sussistano dubbi ermeneutici sulla destinazione "dedicata" (quella ad uso sepolcrale è fissata *ope legis*, anche

se in questa sede pare persino lapalissiana una precisazione di tale tenore ... ma *repetita juvant!*) da imprimere all'edificio funerario, il sepolcro si deve presupporre riservato "*sibi familiaeque suae*". La consuetudine che regola il diritto al sepolcro familiare, in relazione alla sostanza stessa dell'oggetto del diritto, è incardinata sui principi informativi della convivenza sociale e familiare alla luce dei precetti morali e religiosi, ispirati alla pietà per i defunti e al rispetto delle loro volere. Tale presunzione, stabilita dal diritto consuetudinario vigente, e da giurisprudenza costante a proposito di controversie e vertenze, nell'oscura galassia dei diritti del *post mortem*, riproduce, anche nel "mondo" cimiteriale, un'espressione del FAVOR FAMILIAE, e rinviene la propria legittimazione nei logici precordi generali (figure meta-giuridiche?) che permeano di sé l'ordinamento italiano, nella sua poliedrica, eclettica ed – a volte – tentacolare completezza. Con questa scelta si conferisce, così, preminenza e tutela giuridica all'elemento etico-sociale, il quale vuole, necessariamente, la famiglia riunita, dopo la morte dei suoi membri, rispetto a quegli interessi anche, e soprattutto, patrimoniali, che stanno, invece, alla base della successione ereditaria. La ratio profonda di tale norma, implicita e quindi "costituente" (comune anche alle disposizioni pubblicistiche, più tecniche, contenute nel D.P.R. 285/90, e orientate ad esigenze di tipo squisitamente sanitario ed igienico) va ravvisata nell'alto obiettivo di ricomporre in uno stesso luogo, possibilmente consacrato e, perciò ammantato di malinconica sacertà, le spoglie mortali di quanti siano legati al fondatore per *vincolum sanguinis*, come estrinsecazione del bisogno identitario di perpetuare e raffigurare (presso i discendenti e verso la futura collettività tutta) l'unità, persistente anche dopo la morte, fra i componenti della società domestica e le virtù fondanti di essa. Il sepolcro familiare, così tipizzato, seppur da norma non perfettamente scritta, forma la fattispecie ordinaria, paradigmatica, rispetto alla quale, per converso, il sepolcro ereditario dà luogo ad un'eccezione "calcolata", a cui il fondatore ricorre, di solito, quando sia privo di discendenti e, non certo, per disdegnoso ... gusto di dantesca memoria. Lo *jus sepulchri* si rende, così, in quel diritto, di natura strettamente personale, o sin anche personalissima (al pari del nome, dell'onore ...), imprescrittibile ed assoluto sì, ma temperato dalle norme amministrative, che gli individui, accomunati da nodi di sangue o di nome con il fondatore del sepolcro, vantano, nei confronti dell'autorità comunale, per essere sepolti o per deporre una salma nella tomba attribuita alla famiglia, dopo apposita istruttoria documentativa, giusta l'art. 102 D.P.R. 285/90, da ap-

plicarsi estensivamente a tutte le forme di sepoltura *intra* o *extra moenia coemiterialia*). L'ente locale è, difatti, titolare ultimo della funzione cimiteriale (art. 824, comma 2 Cod. Civile, artt. 337, 343 e 394 T.U.L.L.SS, giusto per attenerci alle norme di rango primario).

Secondo ataviche e, quasi ancestrali, regole consuetudinarie (*praeter legem?*), il diritto alla sepoltura spetta al fondatore del sepolcro – inteso (con presunzione *juris tantum*) come il soggetto titolare della concessione amministrativa – al suo coniuge ed a tutti i suoi discendenti, anche *nondum nati*, al momento della sua dipartita terrena, facenti parte della di lui famiglia. Con tale asserzione, per consolidato e remoto costume, nonché pacifica convenzione, si comprendono allora, rispetto al fondatore, che concentra su di sé tutto lo *jus sepulchri* attivo e passivo, così da irradiarlo, poi, ai propri congiunti, i familiari caratterizzati da comunanza di sangue (*jure sanguinis*) e di nome (*jure nominis*).

Per un illustre autore (Serenio Scolaro), l'esplicitazione dei familiari, aventi diritto alla tumulazione nel sepolcro familiare, dovrebbe essere demandata unicamente alla regolamentazione comunale, sempre che il fondatore del sepolcro non abbia indicato i parametri per decidere oggettivamente (o compiendo una cernita, in qualche misura anche di "soggettiva" specificazione?) quali siano i familiari aventi diritto. In tal evenienza quest'ultima istruzione dovrà essere considerata prevalente, ma solamente \*quando\* e \*se\* non in contrasto con la Legge, poiché questa è sempre, per gerarchia, sovraordinata alla stessa *lex sepulchri* (la quale, nel merito, presenta profili para-contrattuali). Meglio, tuttavia, "scolpire", *claris verbis*, questo volere nel "regolare atto di concessione" ex art. 98 D.P.R. 285/90, quale condicio *sine qua non* perché un privato possa sfruttare, *uti singuli*, le *utilitates* dell'impianto cimiteriale, e, per quanto possibile, in armonia con le eventuali prescrizioni al riguardo contenute nel regolamento comunale di polizia mortuaria, cosicché la stessa P.A. sia a conoscenza, al momento del rilascio delle prescritte autorizzazioni alla sepoltura ex art. 102 D.P.R. 285/90, di quali saranno esattamente i familiari del fondatore aventi diritto. Nel sepolcro familiare, inoltre, poiché il diritto compete essenzialmente alle persone familiari del fondatore, si suppone possa rientrare anche il discendente adottivo, benché in questo frangente, il vincolo legale inerisca non al sangue, ma solo al nome. Di questa opinione è il Bonilini, *Diritto delle successioni*, Bari 2004, p. 13. Sul punto, Trib. Lanciano 11 luglio 1985, in *G. it.*, 1986, I, 2, c. 1, per un caso in cui è stato dichiarato il diritto al sepolcro della figlia adottiva della discendente del

fondatore, non rilevando che quest'ultima fosse coniugata, in quanto ella sola aveva provveduto all'adozione. Non assimilabile a questa specifica casistica, tuttavia, secondo autorevole dottrina (si veda D. Buson, I Servizi Demografici n. 4/2005, Maggioli edizioni), sarebbe l'atto dell'adozione di persone maggiori di età da parte dei discendenti del concessionario, la cui procedura è, ad oggi, contenuta negli artt. 291 e seguenti del Cod. Civile. In precedenza, tale istituto era, semplicemente, conosciuto come "adozione" (ma è ben vero che era ammessa anche quella "speciale" di cui alla L. 5 giugno 1967, n. 431, la quale avrebbe potuto, in presenza di una serie di presupposti, tra cui l'età, avere conseguenze "legittimanti", anche se leggermente più attenuate, rispetto alla previsione dell'attuale art. 27 L. 4 maggio 1983, n. 184 e succ. modif.), tanto che l'adozione di cui agli artt. 291 e segg. Cod. Civile era, seppure impropriamente, classificata anche come ordinaria". Per tale adozione, così come per i cosiddetti casi particolari, non si segue il disposto dell'art. 28 L. 4 maggio 1983, n. 184 e succ. modif.. Se muoviamo da questa incontrovertibile constatazione ai sensi dell'art. 300 comma 2, Cod. Civile l'adozione non indurrebbe, *ex post* ed a ritroso, alcun rapporto civile tra l'adottato ed i parenti dell'adottante, di conseguenza non s'instaurerebbe nessuna parentela con l'originario fondatore la quale è, poi, l'ovvia e naturale premessa perché il figlio adottivo possa disporre o fruire del sepolcro ... a tempo debito. Nel sepolcro familiare lo *jus sepulchri*, di conseguenza, si trasmette ordinariamente alla rosa dei familiari anoverati e (meglio se nominativamente, enumerati, per evitare endogeni e ... sgraziati contenziosi sepolcrali) come destinatari (o ... dedicatari?), della costruzione cimiteriale stessa, dalla *lex sepulchri* (atto di ordinazione solennemente statuito con la stipula del contratto concessorio), altrimenti di default opererebbe l'art. 93, comma 1, I periodo D.P.R. 285/90, con implicito rinvio alla normazione civilistica, sui cui effetti dirimenti si veda *infra*. Esso è acquistato dal singolo *ex capite e jure proprio* sin dal momento della nascita, in ragione del proprio D.N.A., ossia per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in quel determinato rapporto di parentela o discendenza, riconosciuto dalla Legge, contemplato nell'atto di fondazione, o desunto dalle regole comunali o di uso comune. Il vigente Cod. Civile dedica alla famiglia il suo primo libro intitolato, appunto "Delle persone e della famiglia". La maggior parte degli artt., di cui esso consta, mostra – oggi – un contenuto abissalmente diverso da quello che aveva nel testo originario del 1942, ossia ante la riforma epocale, rubricata come L. 19 maggio 1975

n. 151. Il diritto di famiglia codificato nel 1942, in piena epoca fascista, seppur già in crisi di consenso e minata dall'imminente e disastrosa sconfitta bellica, teorizzava una famiglia costruita sulla subordinazione della moglie al marito, sia nei rapporti personali sia in quelli patrimoniali, nelle relazioni di coppia e nei riguardi dei figli, essa era fondata sulla discriminazione dei figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali), che ricevevano un trattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi. Ora, per inciso, questa stortura profondamente discriminatoria è stata completamente sanata solo con la recentissima L. 219/2012, cui è seguito il D.Lgs. 154/2013 di implementazione. Il primo libro dell'attuale Cod. Civile venne, dunque, fortemente novellato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, che apportò sostanziali modifiche tese ad uniformare le pre-esistenti norme civilistiche ai sublimi principi costituzionali sanciti dalla Suprema Carta del 1948. Il D.P.R. 285/90, atto regolamentare ancora (o ... residualmente?) precipuo ed essenziale, nell'architettura normativa del nostro ormai disarticolato sistema funerario italiano, soprattutto quando si ragiona di diritti sociali e civili, come appunto lo *jus sepulchri*, soggetti alla sola Legge Statale *ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost.* (e ciò ci salva dall'indebita ingerenza di leggi e leggine regionali, spesso mal redatte e pretenziose!) non struttura nello *jus positum*, una volta per tutte, ed in modo uniforme il concetto di "famiglia" del concessionario, ai fini dell'attribuzione dello *jus sepulchri*, lasciando che questa accezione sia fornita dal regolamento comunale di polizia mortuaria, così i Comuni potranno impiegare questa flessibilità normativa come duttile strumento di conduzione del camposanto, per rispondere alle mutevoli e nuove esigenze locali. Qui, emerge l'esigenza ineludibile di fare sempre riferimento al regolamento municipale di polizia mortuaria, anche nella malaugurata ipotesi di una politica cimiteriale "*del vago e dell'indefinito*" (e se esso dovesse esser silente?). Quest'ultimo, infatti, costituisce – a monte – la fonte sostanziale e centrale, in tutti i procedimenti, di polizia mortuaria, aventi rilevanza esterna, e capaci di incidere sulla posizione soggettiva del privato cittadino, anche per "legalizzare", allo scopo della gestione funeraria, ogni formale designazione di "famiglia" del concessionario; cioè per l'individuazione delle persone le quali, prima o poi, in base all'inesorabile cronologia degli eventi luttuosi (se non diversamente concordato tra tutti gli aventi titolo, con atto inter-privatistico, quale regolamento su cosa comune *ex art. 1106 Cod. Civile*, da notificare, comunque, per conoscenza, all'amministrazione cittadina) avranno il diritto a venire sepolte nella concessione della specifica sepoltura privata. Anche

l'iper-regolamentazione, intrusiva e capillare sconta, però, a volte, la sua inadeguatezza nell'intelligere, in modo omnicomprensivo, tutte le molteplici sfaccettature psicologiche ed i passaggi di piano antropologici e culturali, del fenomeno funerario italiano, laddove umbratili affetti, deliquescenti emozioni di pietas e sentimenti di dolore personale debbono, per sempre, per quanto timidamente, tradursi in asettica norma concreta e, quindi, freddamente giuridicizzarsi; ma pure il diritto funerario, con le sue somme vette di astrazione lirica, quale ogni altro prodotto dell'umana coscienza, è pur sempre perfettibile, in quanto, per sua intima ed erronea assenza, massimamente defettibile.

In effetti, il tentativo – talvolta compiuto, ai fini della titolarità dello jus sepulchri – di riportare il senso della famiglia a rigidi riferimenti legislativi e non alla mera consuetudine, sembra tradire la difficoltà di cogliere, da un lato, lo spazio configurato dall'ordinamento per la stessa fonte consuetudinaria (art. 1, – Pre-Leggi – disposizioni sulla legge in generale), e, dall'altro, i diversi raggi d'azione creati per la famiglia (istituzione di volta in volta allargata o ristretta, ma sempre fondata sul matrimonio), che il legislatore prospetta per dispiegare i suoi propositi di buon governo (si pensi alla nozione di famiglia nucleare – a cui si riferiscono l'art. 29 Cost. e gli artt. 159 e ss. Cod. Civile – e a quella di famiglia fino al sesto grado di parentela, ai fini della successione legittima – art. 565 ss., e, in particolare, 572 Cod. Civile –; oppure alla spiegazione di famiglia, nell'impresa familiare, limitata al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo – art. 230 bis, comma 3 Cod. Civile.). In questo caleidoscopio (ordinato e coerente con le norme costituzionali) di perimetri legislativi entro cui individuare i destinatari delle diverse disposizioni sulla famiglia, ben può inserirsi quello creato dalla consuetudine per il diritto di sepolcro.

In ciò soccorre anche la stessa definizione costituzionale della famiglia, quale società naturale, i cui diritti vengono non posti ex novo, ma semplicemente riconosciuti dallo Stato, il quale prende atto dell'originaria e pre-giuridica ricchezza spirituale insita nel consorzio familiare e nel suo assetto primigenio e “[...] si impegna a rispettare l'autonomia di ogni singola famiglia” (art. 29 Cost.). Circa la nozione di famiglia del fondatore, a conclusioni analoghe a quelle tratte, seguendo la tradizione consuetudinaria, giunge chi opta per il rinvio alla norma scritta sul diritto di uso (artt. 1021 e 1023 Cod. Civile), arrivando, in forza di questo procedimento analogico, a individuare come familiari titolari del diritto primario di sepolcro il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in linea retta del concessionario

fondatore, con esclusione di qualsiasi altro soggetto, seppure parente o, a fortiori, semplice erede. Data la (voluta?) indeterminatezza della previsione normativa statale (decidere di non decidere può essere una somma decisione ... un po' machiavellica, forse!!!) è, allora, in ultima istanza, il regolamento di polizia mortuaria comunale a dover contestualizzare il significato teorico di famiglia (in senso stretto o dilatato) in una particolare realtà sociale (si pensi alla famiglia patriarcale tipica dell'Italia contadina e rurale sino al secondo dopoguerra o alla famiglia mononucleare diffusasi con la forte conurbazione propria della società industriale del XX secolo). In assenza, varrebbero, comunque, per il noto postulato dell'horror vacui giuridico, le sullodate norme del I libro Cod. Civile. L'amministrazione comunale ha tutta la convenienza a facilitare l'uso di tombe già esistenti, per massimizzare la capacità ricettiva cimiteriale. Pertanto, può ampliare l'utilizzo dei sacelli gentilizi (altrimenti ristretto alla sola famiglia... come si ricava agevolmente dall'aggettivazione), attraverso l'istituto della benemeranza (da svilupparsi e distendersi, comunque in modo selettivo e puntuale, per evitare possibili abusi, con maglie più o meno larghe e sempre nel rispetto del divieto che vi sia il fine di lucro e speculazione di cui all'art. 92, comma 4 D.P.R. 285/90, ai sensi dell'art. 93, comma 2 del D.P.R. citato). In tale occasione v'è proprio riserva di regolamento comunale, ed è una delle rarefatte situazioni in cui il D.P.R. 285/90 rinvia, *apertis verbis*, alla potestà normativa municipale in tema di polizia mortuaria (artt. 344 e 345 T.U.LL.SS), in difetto della quale l'istituto delle benemeranze non sarebbe minimamente attuabile, se non come enunciazione assiomatica, poi da declinare fattivamente nel locale regolamento dei servizi funerari. Il Comune, quindi, può concedere al concessionario la facoltà di tumulazione di persone terze. Parte della dottrina è di questa idea: solo il concessionario primo, cioè il fondatore del sepolcro *sibi familiaeque suae* (per sé e per la propria famiglia) potrebbe “derogare” alla familiarità dello stesso, permettendone l'accesso alle spoglie mortali di soggetti esterni rispetto al nucleo familiare, altri studiosi della materia funeraria, invece sono più possibilisti e tendono a mitigare l'intransigenza della norma; tuttavia, siccome il diritto di sepolcro s'atteggia come mera aspettativa, per cui l'ordine di sepoltura, nelle nicchie di una tomba di cui si è contitolari, è scandito (salvo patti contrari di cui rendere edotta l'Amministrazione comunale), in relazione all'ordine temporale di morte, servirebbe, comunque, il consenso unanime di tutti i titolari di quote della sepoltura stessa affinché si addivenisse – legalmente – ad una compres-



sione del loro *jus sepulchri* già maturato. Se ottemperiamo a questo schema, la benemeranza, quindi, presupporrebbe una tripla autorizzazione, rendendo molto difficile l'effettivo esercizio di questa facoltà, diverrebbero, infatti indispensabili questi preliminari documenti:

1) l'autorizzazione del concessionario (ed essa deve superare un primo vaglio di legittimità ex art. 102 D.P.R. 285/90), rectius: il locale ufficio della polizia mortuaria deve attentamente verificare il titolo di accoglimento nel sepolcro);

2) l'autorizzazione di tutti gli aventi titolo ad esser accolti, *jure sanguinis* o *jure coniugii*, in quella determinata tomba (il moltiplicarsi esponenziale degli aventi titolo a pronunciarsi, magari a causa di ripetuti subentri, acuisce ed esulcera sempre la conflittualità);

3) l'autorizzazione di chi può (o ... deve?) anche ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001, n. 26, occuparsi delle esequie del *de cuius* in quanto titolato in base al diritto di consanguineità enucleato dall'art. 79, comma 1, II periodo D.P.R. 285/90, ed in questo modo rinuncia al proprio potere di disposizione sul defunto stesso. La benemeranza, infatti, si configurerebbe, pur sempre, come un gesto di liberalità da parte di persona non legalmente obbligata.

L'art. 93, comma 2 D.P.R. 285/90, in apparenza stringato e lacunoso, assume una valenza strategica: esso infatti, fa ricadere il diritto di sepolcro non solo sui familiari del concessionario, ma anche su persone inquadrabili in un rapporto di convivenza con il fondatore del sepolcro, senza precisare se si tratti di unione di fatto tra soggetti dello stesso o di diverso genere (maschile o femminile). Il legislatore, in sede di redazione del regolamento statale di polizia mortuaria, invero oggi un po' vetusto, almeno su certi aspetti (ma della "post-maturità" del D.P.R. 285/90 abbiamo già discettato in altre occasioni!) in questo senso, è stato molto lungimirante,

intravedendo già all'inizio degli anni '90 del '900, un mutamento nella società italiana, dove sempre più diffuse sono le relazioni morali ed affettive, more uxorio, tra persone non unite tra di loro attraverso l'istituto del matrimonio. La questione, delle cosiddette unioni civili, dopo anni di strascichi polemici e scontri molto ideologici, che hanno sovente inquinato il dibattito pubblico, è stata risolta solo negli ultimi mesi, dapprima con la L. 20 maggio 2016, n. 76, poi, nel dettaglio, con, in sequenza, i tre relativi decreti delegati attuativi (D.Lgs. 5/2017, D.Lgs. 6/2017 e D.Lgs. 7/2017) appena emanati, dal Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2017 ex comma 28, lett. a) e c) mentre stiamo proprio attendendo alla stesura di questo breve saggio. Salvo che il fondatore del sepolcro non abbia disposto diversamente, ed in modo inconfutabile, nell'atto di istituzione della tomba, il sepolcro è da considerarsi come di tipo familiare. Hanno diritto di ingresso, una volta deceduti, i familiari del fondatore. Terminata la sua famiglia, almeno secondo una certa filosofia, gli eredi, purché entro la capienza massima del sacello originariamente gentilizio, oltre la quale lo stesso *jus sepulchri* spira ex se, stante l'art. 92, comma 1, II periodo D.P.R. 285/90. Premesso che lo *jus sepulchri* si esaurisce e viene ad estinguersi per ciascun titolare nel momento stesso in cui il cadavere viene deposto in quel determinato sepolcro ed è l'unico diritto a protrarre e proiettare i suoi effetti nel *post mortem*, quando, cioè cessa la capacità giuridica, il relativo diritto si accentrerà, condensandosi, in capo dell'ultimo superstite compreso nella cerchia dei familiari aventi diritto, sicché alla sua morte, il diritto sul sepolcro seguirà le sorti del trasferimento secondo le ordinarie regole della successione *mortis causa*, producendo il mutamento del sepolcro, da familiare, in ereditario, ma a questa trasformazione endogena di status dedicheremo, un'altra volta, un' apposita dissertazione, magari già sul prossimo numero de "I Servizi Funerari".

## Cultura Trasporti funebri ‘speciali’ per personaggi famosi

di Emanuele Vaj

Nella prima settimana di dicembre 2016 vi è stato un evento che – sia pure con alcune differenze – ne ricorda un altro simile avvenuto ormai 151 anni fa, nel lontano 1865.

Di quale evento si tratta?

Della morte del Presidente cubano Fidel Castro – morto a L’Avana il 25 novembre (e cremato il giorno dopo) – le cui ceneri sono state trasportate con un automezzo militare sino a Santiago (sua città natale) distante quasi 1.000 km, attraversando letteralmente tutta l’isola in una settimana.

L’altro evento che lo aveva anticipato è quello del 16° Presidente americano Abramo Lincoln – assassinato il 15 aprile 1865 – il cui corpo fu trasportato con un treno speciale a Springfield dove era nato, lungo un apposito percorso di quasi 2.700 km (identico a quello – ma in senso contrario – seguito in occasione del suo insediamento).



Le sostanziali differenze (dovute in parte al ... progresso) riguardano *in primis* le CONDIZIONI in cui furono trasportati: Lincoln come salma (imbalsamata) e in bara aperta, Castro come ceneri in urna di legno protetta da una teca di vetro.

Il MEZZO: Lincoln con un treno speciale (Lincoln Special), Castro su un piccolo trailer trainato da una jeep militare.

La VELOCITÀ: il treno di Lincoln andava a 10 km all’ora con soste di due minuti in ogni località incontrata (piccola o grande) e il viaggio durò 13 giorni, quella di Castro non è conosciuta, ma – considerando quasi 1.000 km percorsi in 5 giorni – la si può stimare in 10/15 km all’ora.

La PARTECIPAZIONE: quasi un milione di persone vide la salma di Lincoln durante le soste notturne e più di tre furono quelli che assistettero al passaggio lungo i binari; per Castro le cronache parlano di “*quasi tutti i cubani*” (che sono in totale circa 12 milioni!).

Sono invece uguali le LOGISTICHE: infatti, sia l’uno che l’altro viaggiavano di giorno e la notte erano oggetto di omaggio da parte degli abitanti della località di sosta.

Ma quello del Presidente Lincoln non fu l’unico trasporto a mezzo ferrovia di imporranti personalità.

Infatti, all’inizio del secolo, nel maggio 1910, la salma del Re Eduardo VII fu trasferita da Londra – dove erano stati effettuati i solenni funerali di stato – a Windsor (40 km) per essere tumulata nella Cappella reale di St. George.

A seguire, nel gennaio del 1924, la bara (rossa e aperta) di Vladimir Lenin arrivò a Mosca da Gorki (130 km) – dove era deceduto – su un treno speciale con la locomotiva dipinta di rosso. Questa locomotiva, con il vagone usato per il trasporto della salma, è tutt’ora conservata in un piccolo museo situato nella stazione ferroviaria Paveletskaya (quella da dove parte il treno espresso per l’aeroporto). I mezzi sono perfettamente conservati se si pensa che vi furono collocati nel lontano 1948.

Per trovare un altro trasporto ferroviario dobbiamo fare un salto sino all'aprile 1945 per trasferire il defunto Presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt da Warm Spring (Georgia), dove era deceduto, a Washington (1.150 km) per i solenni funerali e successivamente a New York, per essere sepolto a Hyde Park. La carrozza con la bara aveva i finestrini oscurati per rispetto ai congiunti a bordo.

Poi, nel gennaio 1965 ancora il treno porta il corpo di Winston Churchill da Londra a Handborough (100 km) per esservi sepolto. Il convoglio fu messo a disposizione dalla compagnia Pullman e trainato da una locomotiva chiamata Winston Churchill, della classe Battaglia d'Inghilterra, costruita nel 1950. Il vagone che ospitava la bara fu appositamente ridipinto.

Passano solo tre anni quando nel giugno 1968 la salma di Robert Kennedy (giunta in aereo da Los Angeles dove era stato assassinato) viaggiò da New York sino a Washington (370 km). Il tragitto che veniva normalmente coperto in circa quattro ore, a causa del grande numero di persone che facevano ala al convoglio lungo il percorso, ne comportò invece otto.

L'ultima volta che si è verificato un simile "evento ferroviario" in Canada è stato nel settembre 2000 da Ottawa (la capitale) a Montreal (200 km) per l'ex premier Pierre Trudeau la cui bara fu posta in una moderna carrozza panoramica, caricata e scaricata dagli agenti della *Royal Canadian Mounted Police*, meglio conosciuti come Giubbe Rosse.

Anche in Italia si effettuarono dei trasporti funebri ferroviari "speciali". Il primo fu nell'ottobre del 1921 quando un convoglio con uno speciale vagone partì da Aquileia e dopo 4 giorni (con soste notturne), giunse a Roma: portava la salma del Milite Ignoto, poi tumulata sull'Altare della Patria.



1921 - Milite Ignoto

Cinque anni dopo – nel gennaio 1926 – in occasione della morte a Bordighera della Regina Margherita, fu organizzato un imponente servizio ferroviario per il trasporto della salma a Roma. La bara fu posta sul treno reale (l'*Airforce One* di allora ...) in una carrozza appositamente adibita e addobbata come camera ardente e visibile dall'esterno (assomigliante a quella di Abramo Lincoln).

I convogli erano tre: uno di staffetta che precedeva di poco il secondo, il quale era il treno reale con la bara, ed il terzo che trasportava circa trecento corone di fiori offerte dalla popolazione locale (un vero carro ... portafiori).

I treni partirono il 10 gennaio e dopo un giorno di viaggio, in cui effettuarono 92 soste, per l'omaggio dei cittadini, giunsero a Roma l'11 gennaio.



1926 - Trasporto Regina Margherita

\*\*\*\*\*

#### Nota

*Questi i riferimenti a trasporti "illustri", ma che il trasporto delle salme dei "comuni mortali" a mezzo ferrovia (su lunghe percorrenze nazionali) fosse abbastanza utilizzato sino agli anni 70 (quando l'aereo divenne più competitivo) è confermato dal vigente D.P.R. 285/90 che – all'art. 34 – prevede la possibilità del trasporto anche a mezzo ferrovia. Per i trasporti internazionali, poi, l'Accordo di Berlino (1937) prevedeva questo mezzo all'art. 5.*

# Il primo portale italiano del settore funerario Indispensabile per la P.A. e per i professionisti Nato dalla fusione di euroact.net e funerali.org



**FUN.NEWS**



**GIURISPRUDENZA  
DI SETTORE**



**NORME STATALI  
E REGIONALI**

**CIRCOLARI E  
RISOLUZIONI**

**RIVISTA  
I SERVIZI FUNERARI**



# www.funerali.org



**QUESITI**

**TG.FUN**



**BLOG DI NOTIZIE**



**STATISTICHE**



**Abbonamento PREMIUM** annuale a tutti i servizi del sito

- ✓ N. 1 quesito da porre alla Redazione
- ✓ N. 4 numeri della rivista trimestrale on-line *I Servizi Funerari*.
- ✓ Visione di tutti i contenuti del sito in materia funebre, cimiteriale e di cremazione:
  - ✓ Norme statali e regionali
  - ✓ Notizie tecniche [Fun.News]
  - ✓ Circolari e Risoluzioni
  - ✓ Quesiti a cui si è già data risposta
  - ✓ Giurisprudenza di settore
  - ✓ Visione TG.fun, Video-Notiziario tecnico
  - ✓ Statistiche (Italia ed Estero)
  - ✓ Visione on-line arretrati *I Servizi Funerari* dal 2002

**Al costo di € 595,00 + Iva** (tariffe in vigore dal 01.01.2016)



**TEL. 0532.1916111**



**euro.act s.r.l. piazza fetonte 58, 44123 ferrara, p.i. 01317570388**

**tel. 0532.1916111 - fax 0532.1911222 - e-mail: abbonamenti@euroact.net**

Distribuzione a terzi vietata, sia su stampa cartacea che in formato elettronico. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl

## Cultura Cimiteri e stelle alpine

di Emanuele Vaj

*Richard Burton, David Niven, Charlie Chaplin, James Mason, Peter Ustinov, Audrey Hepburn, Paulette Goddard* (attori), *Jorge Luis Borges, Graham Greene, Erich Maria Remarque, Thomas Mann, James Joyce* (autori) e *Pierre de Coubertin* (fondatore delle moderne Olimpiadi).

Cos'hanno in comune queste persone di differenti nazionalità? Di essere famose, ricche e di aver scelto di essere sepolti in Svizzera.


Tra le varie "idee" per nuovi tipi di cimiteri futuri o "futuribili", proprio in Svizzera è stato progettato qualcosa di particolare e cioè una "sistemazione" delle ceneri in alta montagna in aree difficilmente raggiungibili.

Abbiamo incontrato uno dei promotori dell'organizzazione che ci ha fornito maggiori dettagli.

I "cimiteri" già acquisiti comprendono un'area di 60.000 mq sul Gran San Bernardo a 1.820 metri di altitudine e 8.000 mq sulle Thyolleyres (Cantone di Vaud) a 1.940 metri.

Trattative sono in corso per altre "location" a Davos, Pilatus e Zermatt (con altitudini da 2.000 ai 3.000 metri).

Il sistema prevede la costruzione di un foro cilindrico nel quale viene posizionata l'urna oppure versate le ceneri. Il foro viene poi chiuso con un "tappo" in granito sulla cui sommità è posizionata una targa riportante i dati del defunto.



Attorno ai vari "cimiteri" verrà posizionata una catena di ripetitori GPS per l'individuazione della sepoltura, come si può constatare dall'immagine a fondo pagina.

Per ragioni organizzative, al momento le ceneri dovranno essere consegnate a Ginevra e Zurigo, da dove saranno trasportate in elicottero.

Per ceneri di defunti provenienti dall'estero, la documentazione (passaporto mortuario) dovrà essere indirizzata al Comune che di volta in volta sarà indicato relativamente alla "location" scelta.

Dunque un progetto che spazia dalla natura (alta montagna) alla tecnologia (GPS), ma come vengono trasportate le ceneri? Fin dove possibile, in auto (anche auto funebre) e poi ... in elicottero.

Ed è proprio considerando l'insieme dei servizi offerti e, quindi, del costo complessivo per il "cliente" (che stimiamo piuttosto elevato) che viene spontaneo il collegamento con l'elenco dei defunti riportati all'inizio, che – certo – non avevano problemi economici.


Recensione

## Senza Misericordia

### Il “Trionfo della morte” e la “Danza macabra” a Clusone

Chiara Frugoni e Simone Facchinetti, Einaudi Ed., 2016, pag. 213

di Andrea Poggiali



Pare che nel viale principale di un piccolo cimitero del bergamasco, nel secolo scorso, un buon-tempone avesse collocato il cartello “VIA AL VERO COMUNISMO”.

L’aneddoto è riportato in un libro dedicato al ciclo di affreschi nell’Oratorio dei Disciplini di Clusone (Bergamo), raffiguranti il *Trionfo della Morte* e la *Danza macabra*. Nel *Trionfo*, la Morte guarda

dall’alto i ricchi ed i potenti che la implorano, mentre i suoi aiutanti, scheletri terribili, colpiscono inesorabilmente chi cerca di fuggire. Nella *Danza macabra*, invece, gli scheletri conducono gli umani tenendoli per mano, in una catena che non si può spezzare. Tutti uguali, quando arriva la nostra ora: l’aneddoto sul “vero comunismo” è pertinente.

Chiara Frugoni, illustre medievalista, ha scelto di farsi affiancare da un esperto di arte figurativa per affrontare questi temi, ma il fulcro del saggio rimane un quesito di ordine storico: come spiegare l’affermarsi delle immagini della morte a partire dal XIII secolo?

Fino al XII secolo le raffigurazioni dell’Aldilà sono quelle dell’Inferno e del Paradiso: diavoli rabbiosi tormentano i peccatori, mentre i virtuosi possono avvicinarsi allo splendore di Dio. Le cose cambiano con le prime speculazioni sull’esistenza di un “fuoco purgatorio”, cioè di una condizione (ipotizzata partendo dall’interpretazione di un passo biblico) alla quale le anime possono accedere, con la prospettiva di raggiungere il Paradiso. C’è un cambiamento anche nella società: a permettersi un tenore di vita sontuoso non sono più solo i nobili. Banchieri e mercanti accumulano autentiche fortune, e vogliono godersene.

C’è un’ulteriore novità, forse la più preoccupante per la Chiesa: si comincia ad esprimere liberamente il rimpianto per l’abbandono della vita terrena. I poeti per primi danno voce all’umanissima nostalgia dei piaceri mondani, destando scandalo: non era ammissibile rompere la convenzione che voleva tutti preoccupati unicamente di prepararsi alla vita ultraterrena. Invece è proprio così: i nuovi ricchi non si lasciano più condizionare dalle immagini dell’Inferno. Quello che temono maggiormente è la prospettiva di dovere abbandonare la loro esistenza felice. Li spaventa la Morte.

Ai mutamenti di atteggiamento nei confronti della morte la Chiesa reagisce aggiornando quella che Frugoni chiama la “pedagogia del terrore”: inizia il ciclo delle Danze macabre, che negli affreschi di Clusone mantengono una certa compostezza ma che nel resto dell’Europa assumono aspetti grotteschi. Il messaggio è chiaro: non c’è scampo al destino comune. Però, oltre alle immagini angoscianti, bisogna anche offrire una speranza. La soluzione proposta dalla Chiesa è molto tradizionale: date, date, perché se non è possibile scampare alla morte si può almeno avere la consolazione del Purgatorio, e dopo, chissà, anche del Paradiso, a seconda dell’entità delle opere buone finanziate. Un linguaggio che banchieri e mercanti intendono perfettamente.


In fondo lo scambio era equo: il timore della morte veniva alleviato, e i soldi non servivano più a niente nel momento del trapasso. Da questo scambio, non dimentichiamolo, originò una parte importante del patrimonio artistico italiano, come documentato in un libro già recensito su questa rivista, “*Investimenti per l’aldilà*”, di Michele Bacci, Editore Laterza (vedi ISF n. 4/2005).

Segnalo che Chiara Frugoni è anche autrice di “*La storia della libellula coraggiosa*”, un breve testo illustrato nel quale viene spiegata ad un bambino la morte del nonno, ricorrendo al linguaggio della fiaba. La cultura umanistica consente di esprimersi dove invece il linguaggio scientifico è muto.

## Recensione **Trasporti funebri elettrici al nuovo cimitero di Milano**

C. Cornaglia, Ed. Libreria Trippini Sergio, 1895, €30,00

di Emanuele Vaj



Il 1° gennaio 1895 fu inaugurata a Milano una speciale tramvia per il trasporto delle salme al nuovo cimitero Maggiore (Musocco) situato all'estrema periferia, con una sosta intermedia al Cimitero Monumentale.

I convogli – denominati dai milanesi “*il tram dei morti*” o “*la Gioconda*” – raccoglievano salme e dolenti in diverse porte cittadine, dove arrivavano

sui carri funebri a cavalli allora in servizio per i funerali.

Il tram era costituito da una motrice, con lo spazio per le bare posto sotto il pianale, e da una o più vetture per i dolenti, per i quali gli arredatori ebbero un occhio di riguardo: le vetture infatti sfoggiavano comodi sedili in velluto e vetri smerigliati con lo stemma del Comune; erano inoltre riscaldate d'inverno e munite di ventilatori da utilizzare nei mesi più caldi. Erano in servizio 22 motrici e 16 vetture (tutte rigorosamente di colore nero).

Il tram funzionò sino al 1925, quando entrarono in servizio carri funebri a batterie elettriche (a loro volta sostituiti con automezzi a motore alla fine del 1960).

Di tutto questo resta traccia – anche con una documentazione di foto e planimetrie originali – in un libro piuttosto datato, considerato che fu edito nel 1895, ma molto interessante.

## Recensione **Sortir du deuil**

**Surmonter son chagrin et réapprendre à vivre**

Anne Ancelin Schützenberger, Évelyne Bissone Juefroy, Ed. Payot, Ottobre 2008, pag. 140

di Elisa Meneghini



La vita è fatta di cambiamenti e di perdite di ogni genere per le quali abbiamo necessità di dolerci: morti, rotture amorose, traslochi, licenziamenti, pensionamenti ...

Spesso non abbiamo né l'energia, né la libertà di spirito, né la competenza per prendere le decisioni positive e, di conseguenza,

passiamo il tempo a rimuginare.

Lo scopo di questo libro è quello di oltrepassare la sofferenza ed imparare a vivere, di ritrovare la pace interiore, la serenità e dare un altro senso alla vita.

Per uscire dal lutto diventa vitale ricaricarsi, lasciarsi andare, perdonare ed accettare la perdita, attraverso l'utilizzo anche di alcune tecniche. E tutto passa sempre attraverso lo stesso percorso: divertirsi, circondarsi di persone piacevoli, affinché le nostre scorte di “vitamine emotive” vengano ricostituite.

Una lettura semplice nella quale, se si vive una perdita, possono essere trovate le parole per confortarsi e confortare.

# 3

*Luglio-Settembre*

*2017*

*Anno 16*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Gestione cimiteriale sovracomunale*
- *Valorizzazione turistica cimiteriale*
- *Project financing cimiteriale e attività libera*
- *Rinuncia di concessione cimiteriale (Parte I)*
- *Tassa rifiuti su cappella di Congrega*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**



**DIRETTORE EDITORIALE**  
Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**  
Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**  
Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini

**COLLABORATORI**  
Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj

**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**  
Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388

**ABBONAMENTI**  
E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**  
Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara

**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale: 35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.  
Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trimestre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva di inviare il periodico anche per il periodo successivo. La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del periodico non pervenuti possono essere richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.  
Chiuso in redazione il 23/06/2017.

## INDICE

### EDITORIALE

**Gestione cimiteriale sovracomunale** ..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

### RUBRICHE

**Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 4  
a cura di Elisa Meneghini

**Quesiti e lettere** ..... 8  
a cura di Daniele Fogli

**Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)** ..... 11  
a cura di Carlo Ballotta

### ATTUALITÀ

**Bardo Thodol – il Libro Tibetano dei Morti. Dalla vita terrena a quella ultraterrena** ..... 16  
di Elena Messina

**L'alternanza scuola lavoro: una opportunità per la valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri** ..... 18  
di Carmelo Passalacqua

### DOCUMENTAZIONE

**Linee guida sulla regolamentazione delle iniziative per la valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri** ..... 26  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 702 del 28/03/2017

**D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sulla definizione e aggiornamento dei L.E.A. (livelli essenziali di assistenza)** ..... 34  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 716 del 10/04/2017

**Affidamento dei servizi cimiteriali – Project financing – Attribuzione di diritti di esclusiva per prestazioni non strettamente istituzionali** ..... 35  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 736 del 15/05/2017

**Cappelle cimiteriali su aree in concessione ad enti – Tassa per la raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani** ..... 40  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 780 del 14/06/2017

### APPROFONDIMENTI

**L'istituto della rinuncia di concessioni cimiteriali (Parte I)** .44  
di Sereno Scolaro

**Miscellanea di polizia mortuaria (tante domande e – forse – qualche vaga [e vana?] risposta)** ..... 47  
di Carlo Ballotta

### RECENSIONI

**“Teste mozze”** ..... 55  
di Andrea Poggiali

**“Qui sont les anges gardiens? Une enquête aux frontières de l'amour”** ..... 56  
di Elisa Meneghini

Editoriale

## Gestione cimiteriale sovracomunale

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*In un'Italia che sta faticosamente cercando di ridurre gli sprechi e al tempo stesso mantenere, se non migliorare, la qualità dei servizi, non ci si può sottrarre alla valutazione se sia ora di pensare al servizio cimiteriale come servizio di area vasta.*

*Cosa intendo con il termine "servizio di area vasta"? Vediamo insieme di analizzarne le caratteristiche.*

*La materia della gestione sovracomunale di un cimitero è trattata, con norme sostanzialmente arcaiche, nel D.P.R. 285/1990. Le definisco arcaiche, anche se onestamente sono pochi criteri semplici e applicabili, perché scritte in epoca in cui non erano presenti gli strumenti intervenuti con le leggi T.U. 267/2000 e s.m.i. e le norme di razionalizzazione della gestione dei servizi fondamentali (tra cui ricordo sono compresi i servizi necroscopici e cimiteriali).*

*Il D.P.R. 285/1990 (e prima il T.U. delle leggi sanitarie) prevede che ogni Comune si doti di almeno un cimitero, la cui modalità di gestione è lasciata alla scelta propria di ogni Comune.*

*Non è citata la gestione associata di più cimiteri, ma unicamente la gestione consorziale di un cimitero a servizio di più Comuni.*

*Ricorrendo particolari condizioni (occorre che i Comuni siano piccoli e contermini) più Enti Locali possono realizzare e gestire un unico cimitero consorziale per i diversi territori serviti.*

*Ma non vi sono attualmente impedimenti, anzi, in taluni casi è favorita, la gestione di uno o più cimiteri appartenenti ad un Comune assieme ad altri di altri Comuni.*

*Valgono in questi casi le usuali forme di gestione associata per realizzare e gestire una qualsiasi opera pubblica e ovviamente il servizio pubblico che è collegato ad essa.*

*Si applicano quindi ai servizi cimiteriali (intesi in senso lato e cioè cimiteriali, di cremazione e di illuminazione elettrica votiva) le norme per i SIEG (servizi di interesse generale di rilevanza economica).*

*In ultima analisi questo significa che è ogni Comune di un determinato territorio che sceglie volontariamente una gestione associata integrata, condividendo le scelte che ciò comporta ed assumendo gli atti propedeutici o conseguenti a tale scelta.*

*Tra questi atti vi può essere l'armonizzazione dei regolamenti di polizia mortuaria, delle tariffe, delle durate delle concessioni cimiteriali, ecc., dei sistemi di vigilanza e sanzionatori.*

*E, chiarendo ulteriormente.*

*La gestione associata può approvare un regolamento di polizia mortuaria "standard", anche con piccole parti variabili in relazione alla natura dei vari Comuni (come la dimensione demografica, i condizionamenti orografici, e altri aspetti), cioè un regolamento standard ad assetto variabile.*

*L'adesione di un Comune alla gestione associata comporta o la contemporanea approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria "standard" o un periodo limitato transitorio in cui dar corso alla modifica del regolamento comunale vigente per adeguarlo allo "standard".*

*Il recepimento del regolamento "standard" e delle tariffe, calibrate per la situazione di quel Comune, come delle durate delle concessioni cimiteriali di quel Comune, e anche dei giorni ed orari di apertura del cimitero, comporta modalità e costi predeterminati del servizio, compensati da ricavi corrispondenti alle valutazioni fatte.*

*Ove un Comune non intenda adeguare le tariffe e le durate delle concessioni ai valori standard di riferimento, o applicare un livello di fruizione dei servizi maggiorato (con ad es. giorni e orari di apertura maggiori di quelli ordinari), assumerà a proprio carico i maggiori oneri relativi. E, viceversa.*

*La uniformità regolamentare (di polizia mortuaria) su più Comuni aderenti alla gestione cimiteriale associata integrata, vista la competenza regolamentare propria di ciascun consiglio comunale, può ottenersi condizionando l'accesso ai servizi associati ad approvazione, da parte del Consiglio del Comune candidato all'ingresso (che è anche competente circa la forma associativa da scegliere e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali), di regolamento di polizia mortuaria comunale coincidente, o almeno coerente, con quello "standard" sovracomunale.*

*Sorge spontanea la seguente domanda:*

*Si possono delegare compiti cimiteriali di livello comunale alla gestione associata sovracomunale?*

*È utile chiarire che alcune funzioni cimiteriali possono qualificarsi come organizzative e/o gestionali, ben risultando ammissibile che il loro esercizio venga attribuito, attraverso un contratto di servizio, ad un soggetto "terzo" cui il Comune affidi il servizio cimiteriale.*

*Ad es., gli atti di cui agli artt. 83 ed 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 286 (atti di regolazione delle esumazioni o delle estumulazioni c.d. "ordinarie") altro non sono se non atti di gestione cimiteriale, che, come tali, possono essere attribuiti al soggetto gestore del servizio pubblico.*

*Del tutto analoga la regolazione degli accoglimenti nei cimiteri, mentre una diversa valutazione potrebbe argomentarsi sugli orari di apertura/chiusura dei cimiteri, cioè in relazione dell'art. 50, comma 7 T.U.E.L. (competenza questa sindacale e non dirigenziale).*

**Rubrica** **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

**Cala l'aspettativa di vita**

Secondo il Rapporto Osservasalute 2016 in Italia, nel 2015, la speranza di vita alla nascita è più bassa di 0,2 anni negli uomini e di 0,4 anni nelle donne rispetto al 2014, attestandosi rispettivamente a 80,1 anni e a 84,6 anni. La distanza della durata media della vita di donne e uomini si sta sempre più riducendo anche se, comunque, è ancora fortemente a favore delle donne (+4,5 anni nel 2015 contro +4,9 anni nel 2011).

Aumenta il divario tra Nord e Sud Italia in merito alla salute dei cittadini: al Sud, particolarmente in Campania, si muore di più, si dispone di minori risorse economiche, si è gravati dalla scarsa disponibilità di servizi sanitari e di efficaci politiche di prevenzione (ed è molto più alta la mortalità prematura sotto i 70 anni di vita).

Ad esempio nel 2015, in Italia, ogni cittadino può sperare di vivere mediamente 82,3 anni, ma mentre nella PA di Trento la so-

pravvivenza sale a 83,5 anni, in Campania scende a 80,5 anni.

La riduzione della mortalità negli ultimi 15 anni è stata del 27% al Nord, del 22% al Centro e del 20% al Sud e Isole.

**Al cimitero monumentale di Vicenza presto un campo dedicato alle sepolture islamiche**

La giunta comunale di Vicenza, attraverso specifica delibera, ha stabilito che nel cimitero monumentale della città dovrà sorgere un'area destinata alla sepoltura di persone di religione musulmana. L'ampia zona verde già individuata potrà ospitare oltre cinquanta inumazioni, ma necessita di un intervento di innalzamento della superficie e della fornitura di terreno idoneo, che sarà eseguito a cura e spese di Aim Amcps, come previsto dal contratto per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali. La manutenzione ordinaria sarà invece a carico del Centro islamico di Vicenza Ettawba.

*“La conclusione di questo percorso – ha precisato il presidente del Centro ecumenico Eugenio IV, monsignor Giuseppe Dal Ferro – è frutto di un dialogo costante che da vent'anni esiste a Vicenza tra i cristiani e il mondo islamico”.* Mentre Abderrahime Rom, presidente del Centro islamico di Vicenza Ettawba, ha sottolineato: *“A nome della comunità islamica di Vicenza ringrazio l'amministrazione comunale, monsignor Dal Ferro e i cittadini per aver accolto la nostra richiesta. Quella di oggi è per noi una grande vittoria che ci permetterà, oltre ad una maggiore integrazione nella comunità, anche di far fronte agli oneri, a livello economico e burocratico, che derivano dalla procedura necessaria al rimpatrio delle salme”.*

**Nuovo tempio crematorio di Firenze**

I lavori di costruzione del Nuovo Tempio Crematorio di Firenze – che verrà realizzato e gestito at-

traverso lo strumento del *project financing* da S.I.L.V.E. spa, assieme a So.Crem. di Firenze e a G.S.C. srl – sono iniziati da un paio di mesi.

Il progetto, per il quale sono stati stanziati oltre 11 milioni di euro, prevede la realizzazione di due linee di cremazione (con la predisposizione per la terza), una grande sala cerimonie, quattro sale espositive/commiato, sale di attesa e consegna ceneri, oltre ovviamente a depositi refrigerati e celle frigorifere per il deposito delle salme e dei resti mortali. È altresì prevista la realizzazione di nicchie cinerarie, sepolcreti e cappelle di famiglia all'interno del Cimitero di Trespiano.

Il Nuovo tempio crematorio diventerà l'impianto di riferimento per le cremazioni dell'intera area fiorentina e zone limitrofe, agevolando il lavoro delle imprese funebri sia nella presa in carico del feretro, che nella consegna delle relative ceneri.

#### **Genova: tombe restaurate al cimitero di Staglieno**

Il dettaglio di un piccolo portamonete, le ali di un angelo oppure l'intreccio di una gomina risplendono bianchissimi dopo i recenti restauri che hanno interessato una quindicina di opere del Cimitero monumentale di Staglieno, grazie anche alla collaborazione di mecenati privati.

In merito ai lavori, presentati nell'ambito della Settimana dei cimiteri storici europei organizzata da Asce (Association of Significant Cemeteries of Europe), è così intervenuta la storica dell'arte della Sovrintendenza, Caterina Olcese: *“i restauri hanno avuto un notevole incremento grazie all'impegno dell'Ameri-*

*can Friends of Italian Monuments Sculpture”*, rimarcando l'importanza delle visite guidate i cui fondi vengono utilizzati per i restauri. Anche perché l'impegno economico non è irrilevante, considerato che i restauri costano in media 20 mila euro per le sculture più grandi.

Sono tornati agli antichi splendori, ad esempio: *“L'Angelo nocchiero”* di Giovanni Scanzi sulla tomba Carpaneto, il cippo restaurato di David Chiossone, fondatore dell'Istituto per ciechi nel boschetto romantico dei Mille e nel porticato di ponente le tombe dello scultore Domenico Carli come il ritratto verista della scultura maschile sulla tomba Maino e l'allegoria più classicheggiante della Beneficienza nella Tomba Marchese.

La dirigente dei cimiteri del Comune di Genova Cinzia Vigneri ha concluso che al termine del restauro del porticato di ponente, partiranno entro l'anno i lavori del porticato di levante, per poi concentrarsi sul restauro delle sculture monumentali di quell'area.

#### **A 5 anni dal terremoto riapre il cimitero monumentale di Concordia (MO)**

Dopo un lungo restauro il Cimitero Monumentale di Concordia sulla Secchia (MO) è stato restituito alla comunità nel suo originario splendore storico-artistico.

Il sisma del maggio 2012 aveva causato l'inagibilità della struttura, colpendo soprattutto il portale d'ingresso, i tre timpani murari, gran parte delle volte a vela della galleria superiore e causando, nella Cappella dei Partigiani, il crollo di 13 lapidi su 30.

Il progetto di restauro ha tenuto conto del valore monumentale del cimitero e la ricostruzione ha utilizzato tecniche atte ad ottenere un risultato finale fedele all'aspetto originario, pur introducendo un importante miglioramento nei confronti delle sollecitazioni sismiche.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta il 25 aprile 2017, alla presenza del Sindaco di Concordia, Luca Prandini, e del Presidente della Regione e Commissario delegato alla ricostruzione, Stefano Bonaccini.

#### **Afragola (NA): annunciato il bando per l'ampliamento cimiteriale**

Il Sindaco di Afragola ha annunciato la pubblicazione del bando di gara riguardante la realizzazione di 456 nuovi loculi nel camposanto cittadino.

*“Con la realizzazione di questi primi nuovi loculi – sottolinea il Sindaco – l'Amministrazione comunale intende dare una risposta concreta alle necessità delle famiglie afragolesi che aspettavano da anni nuovi loculi in cui riporre i resti dei propri cari inumati da più di 5 anni. Esaudita questa necessità, di concerto con l'Assessore ai Servizi Cimiteriali, pubblicheremo un avviso pubblico per assegnare i rimanenti loculi. Questo è solo un primo passo nel piano complessivo di sistemazione del cimitero comunale”*.

A questo primo intervento farà seguito la realizzazione di 252 nuove fosse di inumazione e altri 1260 loculi con un'espansione della superficie del camposanto in un'area agricola limitrofa alla posizione attuale del cimitero.

L'ampliamento, che ha già ottenuto l'approvazione della giunta, richiederà una spesa complessiva di 3 milioni e 700 mila euro.

#### **A Savona riaperto parzialmente il cimitero della Foce**

Il 13 maggio scorso, dopo la firma dell'ordinanza del Sindaco di Savona, è stato riaperto, seppur parzialmente, il Cimitero Monumentale della Foce.

Dopo la messa in sicurezza delle criticità statiche e igienico-sanitarie, la ristrutturazione degli ambienti di lavoro (impianto elettrico, idraulico, pavimentazioni e infissi) e quella dei bagni ad uso pubblico, nonché l'avvio della procedura per la rimozione di amianto, è ora possibile garantire la fruibilità del 70% circa della superficie del cimitero.

Restano le problematiche dovute allo stato di abbandono del cimitero stesso, che l'Amministrazione comunale si è impegnata a risolvere quanto prima.

#### **A Cervia si costruiscono loculi e ossarietti**

Il Comune di Cervia ha approvato i piani aziendali pluriennali di sviluppo di Azimut spa – la società pubblica che gestisce i servizi cimiteriali – che prevedono la costruzione in tempi brevi di 147 loculi e 24 ossari con un costo previsto di circa 250.000 euro (importo sostenuto interamente dalla società).

Restano in capo all'amministrazione i soli costi previsti per le opere di urbanizzazione, pari a 22.000 euro.

*“Come promesso in Consiglio comunale – dichiara l'assessore ai lavori pubblici Giambi – inizia la realizzazione del piano pluri-*

*ennale di ampliamenti e riorganizzazioni interne ai cimiteri. Si tratta di un primo stralcio di lavori pluriennali che alla fine consentiranno di rispondere ai bisogni di sepoltura per almeno i prossimi 15 anni e rimangono ancora altri spazi da poter utilizzare, anche per il costante aumento delle cremazioni. La Giunta ha dato mandato agli uffici tecnici di avviare anche le procedure per il recupero delle cappelline a piano terra per valutare un loro ampliamento o riutilizzo di quelle abbandonate”.*

#### **Decisione del Comune di Roma sul potenziamento o meno del sistema cimiteriale**

Il cimitero di Trigoria a Roma, noto anche come il Laurentino, dopo circa 15 anni dalla sua creazione sta già avviandosi verso l'esaurimento di posti-salme disponibili, nonostante l'alta incidenza della cremazione.

Lo spazio per un possibile ampliamento ci sarebbe, ma si tratta della riserva naturale di Decima Malafede, che però è area di interesse storico-artistico e quindi tutelata dalla Soprintendenza.

A gennaio 2017 l'ex Minisindaco Pasquale Calzetta, aveva segnalato una situazione di stallo, facendo poi sapere:

*“A seguito della mia denuncia è scaturita una specifica interrogazione al Sindaco, a firma dal Capogruppo di Forza Italia Davide Bordoni. Il Direttore Generale di AMA ha risposto puntualmente all'interrogazione, spiegando quali siano le soluzioni percorrere”.* Secondo Calzetta il passaggio successivo è stato la presentazione, da parte di AMA, di *“un progetto preli-*

*minare di ampliamento”* consegnato *“al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale per i successivi atti di competenza”.*

L'assessore all'Ambiente Marco Antonini ha chiarito che:

*“Ci sono più richieste di ampliamento che sono state presentate da Ama. Una è già operativa ed il bando è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Prevede la realizzazione di un forno crematorio e di 6mila loculi. Poi ci sono altre due proposte di ampliamento, una sempre all'interno dell'attuale perimetro, ed un'altra che sconfinava nell'area protetta”.*

La Giunta Raggi dovrà assumere in fretta delle decisioni per in merito, per fare in modo che la necessità di oggi non si trasformi, domani, in emergenza.

#### **Partono i lavori per realizzare il crematorio a Foggia**

Venerdì 19 maggio 2017, alla presenza del sindaco di Foggia Franco Landella, ha avuto luogo la cerimonia per la posa della prima pietra dello stabile che, una volta realizzato, ospiterà il Tempio Crematorio di Foggia.

Il Tempio Crematorio sarà collocato all'interno del cimitero comunale, in prossimità del nuovo ingresso posteriore, in Via Sprecacenera.

La struttura – ha spiegato Giovanni Trisciuglio, presidente PFC (Progetto Finanza Capitanata) – fornirà un nuovo servizio agli utenti del Comune di Foggia ed a tutti i Comuni siti nell'area foggiana, in linea con gli aggiornamenti normativi statali e regionali.

### **Austria: il tribunale dichiara illegittimo il cimitero privato di ceneri**

Il tribunale amministrativo di Innsbruck ha bocciato il progetto di un imprenditore tirolese di realizzare un cimitero privato ecosostenibile, denominato "Friedpark", gioco di parole che unisce Friedhof (cimitero) e Park (parco): in sintesi la sepoltura di urne biodegradabili (contenenti le ceneri dei defunti) sotto degli alberi.

Secondo la sentenza del tribunale, la competenza per i cimiteri è esclusivamente dei Comuni, che possono garantire continuità nella gestione. Di diverso avviso l'imprenditore, per il quale tale decisione viola la Costituzione, e che per questo si è rivolto alla Consulta a Vienna.

### **I cimiteri ebraici**

Nella lingua ebraica ci sono diversi modi di chiamare il cimitero: *Bet ha-kevarot* (casa delle tombe), *Bet'olam* (casa dell'eternità), ma più comunemente *Bet ha-chayim* (casa della vita o casa dei viventi).

Dalle parole con cui è chiamato il luogo, è chiaro che il senso della morte nella concezione e-

braica rappresenta la porta della vita eterna.

Le salme non possono essere esumate (se non per essere traslate a Gerusalemme), il terreno adibito a cimitero non può essere usato per nessun'altra destinazione. Questa è una sorta di regola universale. In Italia si è trovato l'escamotage, di effettuare concessioni 99-ennali rinnovate alla scadenza.

Ed esiste una specifica norma che codifica questa eccezione.

### **Scoperto un antico giardino funebre in Egitto: ha oltre 4.000 anni**

Gli archeologi del Consiglio Nazionale delle Ricerche spagnolo hanno scoperto che in Egitto, circa 4.000 anni fa, gli esperti paesaggisti non si occupavano solo di progettare giardini per i faraoni e la famiglia reale, ma anche di comporre particolari giardini funebri, rinvenuti anche nelle illustrazioni di alcune tombe, ma mai finora trovati.

Questa scoperta botanica, effettuata sulla collina Dra Abu el Naga, a Luxor, consente di avere maggiori informazioni su quella che era una volta la vita a Tebe, all'epoca capitale del regno unificato dell'Alto e Basso Egitto.

José Manuel Galán, l'archeologo che guida lo scavo, descrive il giardino come un rettangolo di 3 metri per 2, sollevato da terra di circa mezzo metro, e diviso in 'letti' di 30 centimetri quadrati.

### **I resti mortali del generalissimo Franco verranno trasferiti?**

Il Parlamento spagnolo, dopo anni di dispute, ha deciso di effettuare il trasferimento dei resti mortali di Francisco Franco dal mausoleo del Valle de los Caídos, dove il dittatore è stato sepolto dopo la morte nel 1975, verso un cimitero privato.

I deputati spagnoli hanno approvato una risoluzione non vincolante per il governo presentata dal partito socialista, con l'appoggio di Podemos e Ciudadanos e il voto contrario del Pp del premier Mariano Rajoy.

La risoluzione del Congresso, mette in una situazione delicata il premier Rajoy il cui partito, erede di Alianza Popular (fondata dall'ex ministro franchista Manuel Fraga Iribarne) ha votato per il "no".

Spetta infatti ora al governo di Rajoy dare o meno attuazione al pronunciamento del Congresso.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Statistiche sulla cremazione in Italia 2016**
- **Rinuncia a concessioni cimiteriali (Parte II)**
- **Correttivo al decreto partecipate pubbliche**
- **Come valorizzare dal punto di vista turistico il cimitero**

## Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
[www.funerali.org](http://www.funerali.org)

**Q. Se il figlio di un defunto, ospitato nella tomba in concessione alla sorella del defunto, chiede la traslazione dell'urna del padre, il Comune può autorizzare la traslazione solo dopo aver ottenuto dalla concessionaria la autorizzazione di apertura manufatto e traslazione dell'urna?**

**R.** No. Comanda il figlio (o meglio la moglie del defunto, se la moglie è ancora in vita). E se sono più figli e con ascendenti ancora viventi tutti quelli di pari grado viventi.

Ad esempio se il padre muore, ma sono ancora in vita 2 nonni e manca la moglie e vi sono 2 figli, hanno titolo i 2 nonni e i 2 figli assieme. Stessa cosa ovviamente se invece di estumulare si dovesse tumulare: deve sempre essere il concessionario fondatore, se in vita, a dare il permesso al comune per iscritto.

Il diritto di essere sepolto in una tomba è automatico (se non vi è esclusione esplicita all'ingresso nella tomba al momento della prima concessione).

In altri termini se mio padre acquista una concessione che si suppone sempre familiare per definizione, io come figlio ho diritto di esservi accolto.

Poi la scelta se collocare lì la spoglia mortale dipende in ordine: dalla volontà espressa dal *de cuius*, non contro la sua volontà dal familiare più prossimo partendo dalla moglie.

Quindi per la tumulazione il fondatore ha potere solo all'inizio per escludere o ampliare la cerchia di chi verrà accolto nel sepolcro. Dopo spetta ad altri legati da legame di sangue e secondo precisi gradi di parentela. Ovviamente nei limiti di capienza del sepolcro.

**Q. L'ufficio cimiteriale del Comune veneto di ... riceve richieste di dispersione in natura, all'interno del territorio comunale, delle ceneri di persone morte dopo l'entrata in vigore della L. 130/2001 e prima dell'entrata in vigore della L.R. Veneto 18/2010, attuativa della L. 130/2001.**

**La nostra autorizzazione viene rilasciata sulla base della dichiarazione resa dagli stessi familiari tenuti a manifestare la volontà alla cremazione. In tale atto i familiari dichiarano che era volontà del defunto che le proprie ceneri fossero disperse in natura, indicando e-**

**ventualmente il luogo esatto di dispersione e l'esecutore testamentario. La dichiarazione viene accettata, sulla base delle sentenze giurisprudenziali recentemente intervenute (Tar Sardegna 100/2014; Tar Lazio 3407/2013), in alternativa alla volontà testamentaria del defunto.**

**Il dubbio che sorge è quello di dar esecuzione ad una volontà che si sarebbe manifestata in un momento in cui non esisteva la legge che autorizzava la dispersione; e quindi si chiede se se sia legittimo autorizzare la dispersione delle ceneri acquisendo ora la volontà (per interposta persona) di un soggetto defunto.**

**R.** Poiché a parere dello scrivente vi è necessità di volontà scritta del *de cuius* per procedere alla dispersione delle ceneri, la faccenda verrebbe risolta di fatto.

È pur vero che una persona, indipendentemente dal divieto vigente, esprime una volontà che può concretizzarsi solo quando la norma lo permetta. E quindi il *de cuius* può esprimere la volontà di dispersione delle proprie ceneri anche prima della L. 130/2001. Ma da lui persona fisica, non da chi riporta una volontà



sua: e questa posizione rigorista deriva dal fatto che la dispersione delle ceneri è soggetta a norme dell'art. 411 del Codice Penale).

La L. 130/2001 però lascia interpretazioni più ampie su come debba essere espressa la volontà del defunto (che avrebbero avuto necessità di norme regolamentari attuative dettagliate, mai emanate). Oltre quelle canoniche, col ricorso al giudice che le accerta, con la dichiarazione dei familiari, ecc..

La giurisprudenza ha quindi ammesso che la dispersione delle ceneri sia consentita accertando tale volontà del *de cuius* attraverso diversi metodi capaci di rappresentare tale volontà, tra cui la dichiarazione dei familiari. Se si accetta questa interpretazione estensiva della L. 130/2001, si può anche accettare che la dichiarazione dei familiari riguardi una volontà del *de cuius* manifestata in qualunque tempo. È inoltre importante che tale volontà sia manifestata da tutti i familiari aventi diritto (per ridurre il possibile contenzioso e di fatto creando le condizioni perché sia noto a tutti il destino della dispersione delle ceneri).

Quindi, come vede il dubbio non è la data di espressione della volontà (che ribadisco può essere stata espressa in qualunque momento), semmai che non ne sussista una postuma ed infine che la legge regionale sia veramente attuativa della L. 130/2001.

**Q. Si chiede se esistono in Italia normative specifiche che prevedano dimensioni e volume minimo di capacità delle urne cinerarie.**

**R.** La situazione in Italia è condizionata dallo *status* delle ceneri, che cioè devono essere total-

mente consegnate all'interno di una urna sigillata. Quindi l'urna cineraria deve ordinariamente essere capiente anche per le situazioni in cui vi è una forte produzione di ceneri (per esempio quando si effettua la cremazione di resti mortali inumati).

In Italia non possono quindi esservi ceneri eccedenti la capienza di un'urna perché, diversamente, si incorrerebbe in possibile reato (art. 411 C.P.).

Tenga presente però che anche all'estero si sta facendo strada la necessità di standardizzare la capienza minima dell'urna che potrebbe essere dell'ordine dei 4 litri (in questo senso c'è un orientamento di diversi gestori internazionali di crematori).

**Q. L'ufficio cimiteriale del Comune di ... chiede fino a quale grado di parentela, rispetto al defunto, dobbiamo risalire per le concessioni cimiteriali scadute.**

**E qualora non tutti i parenti fossero d'accordo per l'eventuale rinnovo del contratto di concessione come dobbiamo comportarci? Nel caso non si presentasse nessuno di quelli che abbiamo convocato in qualità di parenti?**

**Per la cremazione di resti mortali dobbiamo procedere comunque alla stesura del processo verbale a firma della maggioranza degli eredi?**

**R.** Le norme sulle concessioni cimiteriali sono contenute in pochissimi articoli del D.P.R. 285/1990, regolamento statale di polizia mortuaria. Queste norme vengono integrate e ampliate da quelle specifiche contenute in regolamento comunale di polizia mortuaria, da provvedimenti di Consiglio Comunale (ad es. durata della concessione e tariffa),

dal provvedimento amministrativo che regola i rapporti tra le parti e gli obblighi e i doveri del concessionario. E, infine, dagli usi e consuetudini locali.

Ciò premesso, salvo che non sia esplicitamente scritto in un qualunque atto tra quelli ricordati sopra, allo scadere di una concessione, se i familiari aventi titolo (cioè i parenti del defunto, non i titolari di una concessione, eventualmente subentrati) non presentano una istanza al Comune per la destinazione delle spoglie mortali (in ossario, per una qualunque altra forma di sepoltura di cui dispongano) o, un avente diritto alla concessione chiede il rinnovo della stessa, dette spoglie mortali rientrano nella disponibilità del Comune che quindi provvede alla estumulazione e se in presenza di ossa alla conservazione immemore in ossario comune e se ceneri al loro versamento in cinerario comune. Se resti mortali (in relazione a quanto abbia disposto o regolato precedentemente) a cremazione o a inumazione di campo speciale indecomposti.

Hanno titolo a chiedere di destinare a sepoltura diversa la moglie. E se questa manchi perché defunta, i parenti di primo grado viventi (figli e genitori del defunto). Ove presenti più parenti di pari grado il volere è da considerarsi di tutti; spesso, i regolamenti comunali di polizia mortuaria prevedono che possa essere presentata la istanza anche da uno degli aventi titolo a pronunciarsi il quale dichiara di agire anche in nome e per conto e col preventivo consenso degli altri aventi titolo.

È ovvio che se il Comune fosse venuto a conoscenza che vi è differenza di vedute tra alcuni degli aventi titolo, mantiene fermo lo stato di fatto finché non

intervenga accordo tra le parti o si pronunci un giudice.

Per la cremazione dei resti mortali è necessario che vi sia la volontà di tutti gli aventi titolo (in alcune regioni che lo hanno esplicitamente previsto, come nel vostro caso, è possibile e sufficiente che vi sia la volontà della maggioranza degli aventi titolo).

Poiché la maggior parte delle cremazioni di resti mortali avviene d'ufficio, cioè nel disinteresse dei familiari aventi titolo, tale procedura deve essere prevista dettagliatamente nel regolamento di polizia mortuaria comunale o, è pure bastevole nella ordinanza del sindaco che regola esumazioni ed estumulazioni.

Pertanto non vi è l'obbligo di provvedere a ricercare il consenso dei parenti quando questi non abbiano fatto pervenire prima o anche nel giorno stesso della esumazione (o se del caso di esumazione) una istanza per il destino successivo delle spoglie mortali. Analogamente per la istanza di rinnovo di concessione. Circa il rinnovo del contratto di concessione, salvo non sia diversamente disposto dal regolamento comunale o dall'originario atto di concessione, trattandosi appunto di rinnovo è necessario che vi sia almeno uno degli aventi titolo che provvede a richiedere, anche in nome e per conto degli altri, detto rinnovo, pagandolo integralmente.

Non è quindi sufficiente che vi sia la domanda di rinnovo ad es. di uno dei 3 concessionari, che intenda rinnovare e pagare 1/3 del dovuto. Se paga i 3/3 il rinnovo è consentito. In questa maniera il Comune è finanziariamente tutelato. È possibile accogliere al momento del rinnovo delle rinunce alla intestazione della concessione. Sempre nel caso di cui sopra, se 2 dei 3 a-

venti titolo rinunciano il rinnovo sarà effettuato solo all'unico concessionario avente titolo. Ciò può determinare, da quel momento, una nuova situazione concessoria anche circa gli aventi titolo ad entrare nella sepoltura.

**Q. Il cimitero cittadino è costruito su tre livelli, ognuno dotato di accesso autonomo. La camera mortuaria è invece ubicata nella zona principale (I livello) e ciò comporta che il gestore, per tumulare il feretro, qualora il loculo si trovasse nell'area cimiteriale di II e III livello, ha necessità di utilizzare un automezzo – per la presenza di scale all'interno della struttura – per uscire dal cancello e trasportare la salma percorrendo la strada comunale esterna di pertinenza del cimitero.**

**Si chiede se, per tale specifico intervento, il gestore debba munirsi di autorizzazione al trasporto funebre o se invece potrebbe trattarsi di semplice movimentazione di salma.**

**R.** Dipende dalla strada definita 'di pertinenza' del cimitero, in quanto:

a) se la strada è interna alla perimetrazione cimiteriale come definita in cartografia e cioè nel limite da cui si estende la zona di rispetto cimiteriale, si tratta di movimentazione interna al cimitero e quindi non sussiste alcun problema;

b) se la strada comunale è esterna alla perimetrazione cimiteriale, come definita alla lettera a) che precede, si è in presenza di trasporto di feretro esterno al cimitero.

La scelta di effettuazione di una movimentazione interna, possibile anche se attraverso scale o

rampe esistenti, o esterna è del gestore del cimitero.

Se il gestore, per propria convenienza, opta per una scelta diversa dall'utilizzo di scale interne al cimitero o rampe, ha fatto le proprie valutazioni circa i costi da sopportare nell'uno e nell'altro caso. Ed è quindi scelta che ha incidenza economica. E pertanto l'Amministrazione comunale è neutra in proposito, a meno che nel capitolato di gestione non fosse esplicitamente previsto e come obbligo di trasporto per detta via comunale.

In merito al tipo di autorizzazione al trasporto di cadavere e all'esercizio del trasporto funebre il D.P.R. 285/1990, non contempla il caso da Lei prospettato. Difatti l'art. 19, comma 1 del D.P.R. 285/1990 prevede che il trasporto di cadavere avvenga dal luogo di decesso a quello di osservazione, all'obitorio, o al cimitero.

L'onere è a carico del Comune in caso di indigenza, vita sola, ecc. secondo la specifica normativa in materia (art. 1, comma 7-bis L. 26/2001). Negli altri casi è un onere a carico della famiglia.

L'art. 24, comma 1 D.P.R. 285/1990 prevede il solo caso di trasporto in luogo diverso dal cimitero nello stesso Comune o fuori del Comune. E infine l'art. 23, comma 1 prevede che *“L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.”*

Ora, nel caso in esame, tale autorizzazione è quella del trasporto al cimitero del feretro. Ogni altra movimentazione è quindi tendente semplicemente a dare sepoltura in quel cimitero. Sarebbe sostanzialmente ridicolo che vi fosse una autorizzazione al trasporto di un cadavere da un can-

cello ad un altro dello stesso cimitero.

Questione che rischia veramente di esporre l'Amministrazione comunale ad articoli sulla stampa non certo lusinghieri e per scelta che oltretutto non le compete (essendo del gestore del cimitero).

Ciò premesso, se il gestore del cimitero insiste nel non effettuare il trasporto interno del feretro attraverso scale o rampe, e sempre che non vi siano norme contrarie nel locale regolamento di polizia mortuaria comunale, la sola soluzione che ritengo possibile – con oneri a carico del gestore cimiteriale – è quella della applicazione dell'art. 22, comma 1 D.P.R. 285/1990, che prevede quanto segue: “Il sindaco disci-

plina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito”.

In altri termini si considera questo un transito nel Comune (e in effetti siamo su territorio del Comune) si regola la fattispecie attraverso ordinanza sindacale (o dell'assessore con delega) ad es. in questa maniera: “È consentito il transito su via XXX per il trasferimento cimiteriale da un cancello sito ad uno dei livelli ad un altro. In tal caso per il feretro è necessaria e sufficiente la originaria autorizzazione al trasporto funebre consegnata al custode del cimitero, al momento dell'arrivo. Il trasferimento da parte del gestore del cimitero è

possibile a mezzo di cadiletto mobile, barella mobile capace di sostenere il peso del feretro o in carro chiuso di cui all'art. 19, comma 1 del D.P.R. 285/1990.”

Poi si valuti se inserire o meno il chiarimento seguente (del tutto legittimo a parere dello scrivente, perché questa è una decisione del gestore del cimitero che sceglie di effettuare questo trasferimento per avere meno oneri – ad es. di sicurezza o per realizzare rampe o piattaforma elevatrice – dentro il cimitero):

“Il transito è a carico del gestore del cimitero che vi provvede nell'ambito del contratto esistente, senza oneri per il Comune e per i cittadini interessati.”.



**Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC**  
conformi a quanto previsto dal DPR n.254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con la dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione. Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento.

**DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE**




**PRODOTTI ENZIMATICI**





**THANOS BIOFUN**  
Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno.

**THANOS LIQUOFUN**  
Sostanza biodegradante liquida in grado di attivare i processi di mineralizzazione. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998.

**THANOS FUNGEL**  
Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbendoli, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare da cadavere.

**THANOS NEFUN**  
Prodotto chimico liquido ad azione batteriostatica, in grado di neutralizzare gli odori.



**COFANO IN CELLULOSA BIODEGRADABILE**  
per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10



**argema S.r.l.**

[www.argema.net](http://www.argema.net)

**Rubrica** **Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)**

a cura di Carlo Ballotta

*Mimmo* scrive:12 aprile 2017 alle 08:33

Sono lavoratore dipendente, con moglie e figlio a carico. Mia moglie è titolare di pensione minima di invalidità e non ha altri redditi e mio figlio è disoccupato. Nel 2016 è venuto a mancare mio padre, ma la fattura è stata intestata a mia moglie ed il pagamento è avvenuto in contanti. Mi pare di aver capito che non posso portarla in detrazione sul 730 perché intestata a mia moglie. E mia moglie non può detrarla per che non può fare il 730, dato che non supera il reddito di 8.300 euro annui. È corretto? Se sì, ci sono eventualmente altri modi per usufruire della detrazione?

*Carlo* scrive:12 aprile 2017 alle 12:50

Può detrarla anche lei dalla sua dichiarazione dei redditi. Con una dichiarazione di sua moglie che attesta che lei ne ha pagato una parte. Ad es. se avesse fattura di 2.500 euro sua moglie può attestare sul retro della fattura che lei stessa ha versato 900 euro e lei 1.600 euro. Può portare in detrazione massimo 1.550 euro.

*Walter* scrive:21 aprile 2017 alle 12:13

Sono di Rimini e 4 anni fa venne a mancare mio padre e, come da lui richiesto, venne cremato e la sua urna portata nel suo Comune di nascita (Città di Castello, PG) e murata a fianco della bara di suo padre, nella cappella di proprietà di sua sorella.

Mia madre mi aveva recentemente informato di voler ritirare l'urna di mio padre e tenerla in casa, mentre io – per motivi personali, familiari e di estremo rispetto verso le volontà di mio padre – non ero d'accordo. Scopro invece oggi che l'urna è già in casa nostra a Rimini e ciò mi ha creato fastidiosi problemi emozionali. Vorrei quindi sapere tre cose: 1. Come mai io (figlio maggiorenne) non ho avuto alcun ruolo in quella che è la burocrazia del caso (non mi è stato sottoposto nessun documento da firmare o simili); 2. Se mia zia, in quanto proprietaria della cappella, è stata messa a conoscenza della questione; 3. Se la procedura per riportare i resti di mio padre da Rimini al cimitero di Città di Castello è fattibile.



Carlo scrive:

22 aprile 2017 alle 16:05

Il Comune di Rimini ha agito *secundum legem*, semmai si demanderà al giudice ordinario la risoluzione di eventuale controversia sul “peso emozionale” che la conservazione delle ceneri a domicilio spesso implica.

In assenza di norme specifiche, la portata, la titolarità e le modalità di esercizio del diritto sulla destinazione della salma (o di quanto ne residui, dati i fenomeni degenerativi, anche intermedi o incompleti, a carico della materia organica tipici del *post mortem*) dovranno essere desunte dalla fortunatamente uniforme e omogenea elaborazione giurisprudenziale (= principio pretorio, solo dopo cristallizzato in norma positiva *ex art. 3 L. 130/2001 e art. 79, comma 1, II periodo D.P.R. 285/1990*) che ha riguardato i conflitti endo-famigliari sulla spoglia mortale del *de cuius* o sull’uso dei sepolcri privati in questi ultimi cinquant’anni di giurisprudenza funeraria e cimiteriale.

In linea di massima, il diritto di disporre del proprio corpo, dopo la morte, rientra nel *milieu* dei diritti della personalità, che per loro natura sono assoluti, non prescrittibili ed intrasmissibili. Loro connotato peculiare è dato dall’immediata e diretta inerenza alla persona di colui che ne è titolare. Essi sono altresì indisponibili, salvo le parziali riduzioni e rinunce che, alla stregua di particolari norme o della psicologia sociale, appaiano compatibili con la dignità della persona. Pertanto sovrana è senz’altro la volontà del *de cuius* (sempre entro i limiti imposti dalla Legge) poi, tra le linee di parentela, prevarrà il diritto che nasce dal rapporto di coniugio pure rispetto a quello di consanguineità, quindi per la destinazione delle ceneri, nel silenzio del *de cuius*, predomina il volere del coniuge superstite, anche se in conflitto con i desideri del figlio.

Salvo la dispersione (quasi) tutte le operazioni di mortuaria inerenti alla ceneri, sono reversibili, basta presentare apposita istanza (debitamente firmata da chi abbia potere di decisione) al preposto ufficio comunale e richiedere il rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative (trasporto, tumulazione, ecc.), ma ad una condizione: l’affidatario dell’urna deve rinunciare all’atto di custodia, altrimenti le successive richieste risulteranno non accoglibili da parte del Comune, il quale vigila solamente sull’attività funebre e cimiteriale, senza per questo poter obbligare qualcuno a spogliarsi di un diritto legittimamente acquisito.



Domenico scrive:

17 maggio 2017 alle 11:44

Il Comune di ... ci chiede di esumare nostro nonno per concessione scaduta e non più rinnovabile. Ci chiede poi le ricevute del pagamento della concessione effettuate dai nostri genitori ormai morti, dei 20 anni e dei 40 anni, che ovviamente non siamo in grado trovare. In alternativa vuole essere ripagato al costo di 40 euro all’anno. Vi chiedo cortesemente se lo può fare.



Carlo scrive:

17 maggio 2017 alle 14:41

Se non ho capito male il Suo Comune Le chiede, perentoriamente, la ripetizione di una determinata cifra di denaro relativa alla concessione in scadenza, forse perché in archivio non sono più presenti documenti probatori dell’avvenuto pagamento, a suo tempo, quando, cioè fu posto in essere l’atto di concessione.

Premesso che la concessione di un loculo presupponga la rogazione di un contratto (per atto pubblico o scrittura privata autenticata, registrabile, in caso d’uso *ex D.P.R. 131/1986*) le cui parti contraenti sono il Comune e l’intestatario della concessione stessa a cui compete l’onere della corresponsione di un importo pari al canone annuo vigente del loculo (esso può esser versato anche in un’unica soluzione ai sensi del D.M. 1° luglio 2002), oltre alle spese contrattuali ai sensi della L. 604/1962 ed alle relative marche da bollo (una da apporre sulla domanda di concessione e le rimanenti due da apporre ciascuna sulla duplice copia dell’atto), debbo obbligatoriamente segnalare quanto segue:

La presenza di un regolare atto di concessione è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria, quale necessaria condizione per la sussistenza di una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo).

Va tenuta anche presente la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare

atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell'atto di concessione.

Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che la durata della concessione venga calcolata effettivamente dal momento in cui ne inizia l'utilizzo (ad esempio: in occasione della prima sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché si faccia luogo alla concessione.

Considerando come, a volte, possano esservi situazioni di mancata stipula dell'atto di concessione non imputabili al privato parte interessata (concessionario), quanto piuttosto a fattori esterni, talvolta anche riferibili all'attività degli uffici comunali, si ritiene che, se ne esistano i presupposti regolamentari di cui al periodo precedente, possa procedersi alla stipula, seppure tardiva, dell'atto di concessione, salva, se occorrente, la integrazione dell'imposta di bollo *ex* D.P.R. 642/1972, cui l'atto di concessione è oggetto fin dall'origine, nella misura attualmente vigente.

Nelle eventualità in cui la tariffa stabilita per la concessione non sia stata versata, e il mancato perfezionamento dell'atto di concessione sia presumibilmente imputabile a questo fatto, si deve considerare come la concessione sia insussistente, ossia abusiva.

In tali evenienze, si sarebbe in presenza di un uso indebito del loculo, e ciò comporterebbe comporta l'esigenza che il comune provveda a richiedere la corresponsione delle somme per l'utilizzo di fatto avvenuto, sulla base di tariffe vigenti o, in mancanza, di somme non inferiore ad un pro-rata annuo delle tariffe di concessione presenti nel tempo, incrementati degli interessi almeno nella misura del saggio legale (artt. 1277 e 1284 C.C.). In difetto, sorgerebbe la responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 1990, n. 267 e succ. modif.). Restano salve le norme sulla prescrizione (art. 2946 Cod. Civile). La regolarizzazione può comunque avvenire previo versamento delle somme previste dalla tariffa attualmente in vigore e con decorrenza dalla data della stipula dell'atto di concessione.



Marco scrive:

23 maggio 2017 alle 10:43

Abbiamo necessità di effettuare due operazioni in due loculi differenti, ma nello stesso cimitero. Nel loculo A ci sono mia mamma (salma), mio papà (cassetta) ed un parente (ceneri), mentre nel loculo B la salma di mio suocero (deceduto nel 1989, così come mia mamma). Vorremmo spostare la salma, e naturalmente urna e cassetta, dentro una tomba di famiglia presente sempre dentro lo stesso cimitero. Cosa va fatto per procedere alla raccolta dei resti ossei delle salme e non alla cremazione con zinco (operazione molto costosa)?



Carlo scrive:

23 maggio 2017 alle 13:52

Le due "salme" di persone entrambe decedute nell'anno 1989, per la legge italiana (art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 254/2003) non sono più salme, bensì "RESTI MORTALI", in quanto sono già trascorsi oltre 20 anni dalla morte e dalla tumulazione in loculo. Il "resto mortale" è una strana entità medico-legale (tecnicamente cadaveri inconsunti o indecomposti) cui l'ordinamento giuridico accorda protezione sì, ma affievolita rispetto al cadavere, ad esempio consentendone la diretta cremazione con un *iter* amministrativo più snello e rapido: sostanzialmente essi sono sempre cremabili senza più il bisogno di produrre agli atti del Comune tutta la documentazione volta ad escludere anche il solo sospetto di morte violenta, o, peggio ancora, dovuta a fatto criminoso.

Se volete "ridurre" ove possibile il contenuto dei feretri in cassetta ossario o urna cineraria si procede, pertanto, così:

1) istanza di estumulazione da presentare all'ufficio della polizia mortuaria, in cui si richieda l'apertura dei feretri per verificare lo stato di scheletrizzazione dei defunti, con eventuale e successiva raccolta delle ossa in cassetta ossario;

2) l'ufficio cimiteri fissa la data dell'operazione, ai sensi del combinato disposto tra gli art. 75, comma 2 e 86 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285; il personale in servizio presso il camposanto provvede ad estrarre i feretri dai rispettivi loculi ed alla rimozione dei coperchi delle casse.

3) Qui ha luogo la ricognizione vera e propria: se i corpi sono completamente mineralizzati si recuperano le ossa, altrimenti in presenza di cadavere non mineralizzato (cioè ancora, o parzialmente, intatto) le soluzioni sono tre:

- la ri-tumulazione della bara nello stesso o anche differente loculo, una volta nuovamente garantite le condizioni di ermeticità della cassa, qualora vi sia il rischio di perdite di liquidi cadaverici;
- l'inumazione, dopo aver neutralizzato la cassa di metallo;
- la cremazione.

La Legge (art. 87 D.P.R. 285/1990) punisce severamente eventuali gesti empì e profanatori volti a fratturare volutamente i resti morali, al fine di costringerli con la forza entro casse di minori dimensioni rispetto a quelle originali in cui furono sepolti.

Per inumazione e cremazione, ai sensi della Circ. Min. Salute 31/7/1998, n. 10, non è necessario l'impiego della cassa in legno massello con foderatura di zinco, basta un semplice imballo di cartone o legno grezzo, purché facilmente biodegradabile, se durante la movimentazione ed il trasbordo s'avvertisse il pericolo reale di ammorbanti percolazioni cadaveriche sarà sufficiente avvolgere internamente il contenitore con un lenzuolino impermeabile sul fondo cosparso di sostanza assorbente e battericida.

Non è vero, allora, che si debba obbligatoriamente cremare i resti mortali entro la cassa di zinco: è, infatti, antieconomico ed altamente inquinante al tempo stesso.



*Fiorella scrive:*

8 giugno 2017 alle 04:22

Salve, vorrei il suo aiuto su un affido familiare di ceneri. Mi trovo in Perù, sono figlia unica, mia madre italiana, single, è morta tre anni fa ed è stata cremata per sua volontà. Ora vorrei portarla con me in Italia, dove abitavo anni fa e tornerò a fine anno (Comune di ..., in Lazio).

Come posso avere l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri da parte della polizia mortuaria e che altro documento devo fare, visto che qui la Embajada non ho avuto informazioni specifiche in merito? Grazie.



*Carlo scrive:*

8 giugno 2017 alle 09:24

In Regione Lazio, per l'istituto dell'affido ceneri la norma di riferimento è data dall'art. 162, comma 5 della Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4 (attenzione, però, in Lazio l'affidatario delle ceneri deve esser stato individuato direttamente dalla persona oggi defunta, altrimenti non sussisterebbero gli elementi minimi per avviare tutto l'iter).

Si richiama il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (artt. 2 e 2-bis) per i rapporti tra cittadini extracomunitari e la pubblica amministrazione italiana.

Le Autorità Locali peruviane rilasceranno, in base alla loro normativa di polizia mortuaria, il decreto di trasporto per le ceneri (contenute in un'urna sigillata recante gli estremi anagrafici del defunto) in direzione dell'Italia. L'atto sarà redatto anche in una lingua comunemente usata nelle relazioni diplomatiche (inglese o francese).

Per l'introduzione del trasporto mortuario in territorio italiano, poiché il Perù, non aderisce all'Accordo internazionale di Berlino si applicherà l'art. 28 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il trasporto di ceneri fra Stati non aderenti alla convenzione di Berlino richiede le normali autorizzazioni amministrative, ma non le misure precauzionali a carattere igienico richieste per il trasporto dei cadaveri.

È importante rimarcare quest'aspetto procedurale: la Legge Italiana subordina il nulla osta all'ingresso del trasporto funebre entro i propri confini alla preventiva verifica del titolo d'accoglimento: sarà dunque necessario attivarsi presso il Comune di ... per perfezionare l'autorizzazione all'affido sulla base di una specifica manifestazione di volontà. Nel frattempo le ceneri saranno momentaneamente depositate in cimitero, sino a quando non si sia concluso il procedimento burocratico volto ad autorizzare la conservazione delle ceneri presso un domicilio privato.

## Attualità **Bardo Thodol – il Libro Tibetano dei Morti.** Dalla vita terrena a quella ultraterrena.

di Elena Messina (\*)

Le dottrine del Libro tibetano dei morti che conducono attraverso le visioni, profondamente simboliche, dello “stato intermedio” o sfera postmortale, poggiano su antichissime tradizioni tibetane ed indiane. Ridurre lo studio al solo Libro dei morti non sarebbe in realtà corretto perché le tradizioni scritte ci informano che nel Tibet vigeva un sistema di “conduzione dell’anima” del defunto, molto articolato e molto sviluppato. Ciò detto, il testo più noto è oggi conosciuto come Bardo Thodol – o Libro tibetano dei Morti.

Si tratta di un testo tradizionale, che fu composto in sanscrito dal grande maestro Padma Sambhava, nell’VIII o nel IX secolo, per i buddhisti indiani e tibetani, ma fu da questi occultato e venne riportato alla luce solo nel XIV secolo dallo «scopritore di tesori» spirituali Karma Lingpa.

Come è forse noto, tra i primi a commentare in Italia questo sconcertante manuale di viaggio fu, negli anni Trenta, l’orientalista Giuseppe Tucci. Da allora in poi, e soprattutto negli ultimi anni, si sono succedute a ritmo frenetico riedizioni e commenti sempre nuovi. “*Bar-do*” è l’espressione tibetana che indica la dimensione del passaggio tra due stati, ovvero la vita e la morte, la coscienza e l’assenza di coscienza.

La morte per i tibetani non è una condizione di stasi, ma una profonda sconvolgente trasformazione. L’asceta si esercita già in vita a cogliere l’attimo che sta “tra” vita e aldilà; così come si esercita a cogliere il momento *magico* in cui la mente passa dalla veglia al sonno ovvero dal sogno del mattino – carico di premonizioni – al risveglio. Apprendere le fasi che succedono alla estinzione della esistenza

terrena, imprimerle nella propria memoria di immagini per il tibetano vale come promessa di “liberazione”.

Il *Bardo Thodol – o Libro Tibetano dei Morti* – insegna che alla morte ogni uomo è posto di fronte al mondo ultraterreno secondo il punto di vista coltivato nella propria religione. Per il buddhismo non esiste infatti un solo paradiso, ma tanti quanti sono gli esseri illuminati, perché ciascuno di essi ha la capacità di creare con la mente una «terra pura». Se il cristiano avvicinandosi alla morte incontra il Cristo e l’indiano incontra l’amorevole Vishnu, non vi è dunque da stupirsi. Il *Bardo Thodol* invita a “non accontentarsi” di queste visioni religiose, ma a immergersi in una Luce più profonda, anteriore, che precede ogni forma e nella quale ogni manifestazione si discioglie. Il Bardo Thodol è anche definito “grande poema della luce”. La “luce” è infatti il grande esorcismo alla paura della morte, che terrorizza gli adulti così come il buio terrorizza i bambini.

Il *Bardo Thodol* ci informa che morire significa nascere nella luce invita a “stare calmi”, a non cedere a spaventi o a lusinghe ultraterrene, attraverso un complesso quanto poetico esame del trapasso e delle esperienze del periodo compreso fra la totale liberazione dal corpo e la nuova incarnazione. Si tratta di una descrizione straordinariamente convincente, poiché ognuno dei momenti che regolano il passaggio dalla vita terrena a quella ultraterrena si rifà costantemente alla realtà della vita terrena e dunque ad una realtà che l’asceta conosce e con cui si è confrontato nel corso della sua intera esistenza.



Così, per rappresentare le esperienze del bar-do il Libro tibetano dei morti ricorre a esperienze autentiche, vissute dalla coscienza nella vita terrena descrivendole e permettendo all'uomo di avvicinarsi alla loro comprensione. Tali esperienze sono principalmente sei; esse mirano a cogliere i momenti intermedi che fanno parte della nostra esperienza di vita terrena. Chi riesce nella loro comprensione, si avvicina all'accettazione del bar-do che accompagna il termine della vita terrena e sarà in grado di porsi rispetto a quel momento con calma e attesa.

Il primo stato intermedio, in quanto *sKye – gnas bar-do*, definisce la nascita nella sfera esistenziale e sta a significare che l'intero percorso che va dalla nascita alla morte deve essere considerato uno stato intermedio. Possiamo considerarlo tale perché è solo uno stato che fa parte della lunga catena delle forme di vita che si susseguono. La vita appare essere uno stato compreso fra due esperienze di morte, cioè fra un'esperienza che la precede e un'esperienza che la segue; e lo stato di morte nell'aldilà ritorna sempre fra due forme di vita nel mondo.

Il secondo bar-do si identifica con lo stato intermedio della coscienza onirica o con lo stato onirico (tib. *rMi-lam gyi bar-do*). L'uomo si trova nel bar-do dello stato onirico "quando il sonno è apparso e non è ancora scomparso". In generale, le dottrine tibetane dello stato onirico danno istruzioni, che sono particolarmente importanti dal punto di vista psicologico, sul modo di controllare ed influenzare durante il sonno e il sogno la continuità della coscienza della veglia affinché l'uomo anche durante il sogno sia consapevole della vera natura delle ingannevoli immagini del mondo onirico.

L'identificazione con le immagini del mondo onirico offuscherebbe la coscienza e produrrebbe pertanto ulteriore ignoranza e ulteriore attaccamento. Così come, grazie ad esercizi di concentrazione, l'uomo riesce a guidare la propria coscienza, conservandola intatta, attraverso lo stato intermedio del sogno, così nell'aldilà, saprà guidare la coscienza attraverso lo stato intermedio del sogno.

Il terzo bar-do è lo stato intermedio durante la meditazione (scr. *dhyaana*, tib. *bSamgtan*) e il *samadhi* (tib. *Ting-nge- 'dzin*), cioè fra lo stato della coscienza concentrata e quello della visione estatica, nei quali vengono dissolte tutte le immagini e tutte le idee sbagliate. *dharmakaga*. Nel *samadhi*, il momento culminante della meditazione, si manifesta la

Chiara Luce, e vengono così dissolte completamente tutte le immagini ingannevoli. L'uomo giunge così alla consapevolezza di poter disporre di una coscienza non-offuscata e liberata. Tale liberazione coincide con l'affrancamento della coscienza dalla potenza dei desideri e delle passioni, dai legami col mondo delle illusioni, affrancamento che è il presupposto della liberazione.

Esistono inoltre tre ulteriori stadi intermedi che riguardano quanto avviene in seguito alla morte. Primo fra questi, l' *o 'Chi – kha 'bar-do*, si riferisce allo stato intermedio del momento del trapasso, porta davanti all'occhio spirituale della mente la visione della "Chiara Luce" che sale dal profondo della coscienza. Questa luce chiara e bianca costituisce la suprema esperienza della realtà per il tibetano.

Esiste quindi un successivo stato intermedio postmortale, lo *Srid – pai bar-do*, in cui la coscienza incomincia a scendere, a calarsi nelle concrezioni della materia, le cui forze si uniscono prima della rinascita per rinascere a loro volta in una nuova forma.

L'ultimo stato intermedio che la coscienza del defunto sperimenta nell'aldilà è lo *srid. pai bar-do*, il bar-do della ricerca della nuova esistenza. In esso la coscienza avverte i segni premonitori della comparsa di una nuova forma vitale.

Scopo ultimo del testo tibetano è dunque l'invito all'uomo ad abbandonare la paura della morte per accogliere la morte della paura.

Bibliografia essenziale:

Detlef-I. Lauf, *Il Libro Tibetano dei Morti*, edizioni Mediterranee 1975

(\*) Ha conseguito la laurea magistrale in Antropologia culturale ed Etnologia con una tesi relativa al rapporto tra donazione degli organi, morte e religione. Oggi lavora presso il Coordinamento Regionale delle donazioni e dei Prelievi di organi e tessuti del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Attualità

## L'alternanza scuola lavoro: una opportunità per la valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri

di Carmelo Passalacqua (\*)

### Premessa

In quest'ultimo periodo, sempre più insistentemente e sempre con più convinzione molti gestori di cimiteri soprattutto di quelli monumentali si stanno adoperando affinché il prezioso e inestimabile patrimonio artistico e culturale custodito all'interno dei campisanti venga fatto conoscere e reso usufruibile a cittadini, turisti e visitatori in genere.

Anche SEFIT-Utilitalia attraverso il proprio tavolo tecnico di lavoro sulla valorizzazione turistica e culturale dei cimiteri nell'ultimo biennio ha dedicato e sta dedicando una particolare attenzione a questo problema; il lavoro del tavolo tecnico ha già portato ad un paio di risultati significativi e concreti: da un lato la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra SEFIT e ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dall'altro l'emanazione di una apposita circolare SEFIT contenente delle linee guida sulla regolamentazione delle iniziative per la valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri.

Per quanto riguarda il primo aspetto va precisato come nel corso dell'annuale convegno *Sefitdieci* che si è svolto a Caserta nell'autunno 2016, in una sala della suggestiva e significativa cornice della Reggia di Caserta si è proceduto alla sottoscrizione da parte del Sottosegretario di Stato On. Prof. Antimo Cesaro per il MIBACT e del dott. Mauro D'Ascenzi, Vicepresidente SEFIT-Utilitalia di questo storico accordo con il quale le parti si impegnano ad individuare azioni condivise di promozione turistica e valorizzazione culturale dei cimiteri monumentali e dei luoghi della memoria, prevedendo in particolare, fra le altre cose, la realizzazione di un Atlante

dei cimiteri monumentali e del turismo della memoria che, nell'ambito del Piano strategico del turismo, costituisca un nuovo segmento dell'offerta turistica italiana.

Il protocollo si fonda su alcuni presupposti base fra i quali in primo luogo la crescente attenzione in Europa e in Italia per il "turismo cimiteriale" o turismo della memoria che *"valorizza i cimiteri monumentali quali musei a cielo aperto, luoghi di meditazione e memoria, oasi di pace e tranquillità, in cui la ricchezza e il pregio delle sculture, risalenti soprattutto ai secoli XIX e XX, sono testimonianza del costume di un'epoca e simbolo tangibile della memoria condivisa della comunità nazionale e delle comunità locali"*.

Nel testo dell'articolato viene poi dato atto dell'interesse sempre più diffuso per questo segmento turistico e del grande potenziale dell'offerta italiana che possiede oltre al 50% dei cimiteri monumentali europei e che pertanto la valorizzazione di questo patrimonio culturale connessa alla promozione territoriale costituisce una sfida prioritaria per il sistema paese ai fini di implementare la competitività dell'offerta turistica italiana basata sul rinnovamento dell'offerta delle destinazioni strategiche e sulla valorizzazione di nuove mete e nuovi prodotti.

In merito alla circolare SEFIT va subito detto che nel corso dei propri approfondimenti il tavolo tecnico ha rilevato una situazione piuttosto diversificata fra le diverse realtà, constatando come in alcune città la consapevolezza circa il valore del patrimonio artistico presente nei cimiteri è piuttosto matura e pertanto le amministrazioni comunali o i soggetti

gestori hanno già messo in atto apposite iniziative atte alla divulgazione e alla promozione tramite visite guidate, organizzazione di eventi musicali o teatrali, recite di poesie ed iniziative varie e prevedendo una apposita regolamentazione per una gestione ottimale dei suddetti eventi. In altre realtà invece, per svariati motivi, questa visione del cimitero stenta a ad essere affrontata o nelle migliori delle ipotesi viene esaminata solo in maniera sporadica ed occasionale e, pertanto, i gestori del cimitero non hanno rilevato fino ad ora la necessità di regolamentare in qualche modo gli aspetti legati a questo diverso tipo di utilizzo dei cimiteri.

Pertanto partendo dalla convinzione che il fenomeno del “turismo cimiteriale” sia in continua crescita e che gradualmente andrà ad interessare anche realtà fin’ora non toccate da questa tendenza, per cui – giocoforza – i gestori di cimiteri si troveranno ad affrontare la criticità connessa a conciliare il regolare svolgimento delle operazioni cimiteriali con la legittima esigenza di cittadini, turisti e visitatori di usufruire anche degli aspetti storici artistici e culturali presenti nel cimitero, SEFIT ha ritenuto di individuare, con apposita circolare, alcuni passaggi per una regolamentazione di questi aspetti che spaziano dalla richiesta di accesso ai dati per ricerche storiche, all’effettuazione di visite guidate all’interno dei cimiteri, dalla richiesta di effettuazione di riprese fotografiche e cinematografiche all’organizzazione di manifestazioni e spettacoli: il tutto con lo scopo di avere una disciplina omogenea che garantisca ai cittadini il pieno esercizio dei propri diritti anche relativamente a questi aspetti e che nel contempo tuteli e salvaguardi il patrimonio cimiteriale da eventuali danneggiamenti connessi a questi nuovi utilizzi o frequentazioni dei cimiteri.

Una domanda sorge spontanea: cosa si intende per turismo cimiteriale? In una ricerca realizzata qualche anno fa dalla JFC srl di Faenza dal titolo *“La seconda vita dei cimiteri- il fenomeno del turismo nei cimiteri”* e di cui si è anche occupata questa rivista qualche numero addietro si afferma che *“questa potrebbe essere considerata una forma assai bizzarra di turismo oppure un macabro viaggio nei luoghi della sepoltura: in realtà il ‘turismo dei cimiteri’ è una forma di scoperta legata al valore storico, architettonico e culturale dei cimiteri, ma anche ad una visita a personaggi famosi che lì in quel particolare sepolcro sono stati tumulati”*.

In buona sostanza, secondo la ricerca, chi va a visitare un cimitero al di fuori dell’annuale visita tradizionale della commemorazione dei defunti o non legata alla partecipazione ad un funerale lo fa perché spinto appunto non da visioni strane legate a

spiritismo o esoterismo, ma da queste due tematiche e cioè l’aspetto culturale e museale presente nel cimitero e l’affinità con personaggi famosi ivi seppelliti. La ricerca riporta poi alcuni interessanti dati sul potenziale italiano nel cui territorio è collocato il 55,2 % dei cimiteri europei di potenziale interesse turistico (192 su 348), sottolineando come la potenzialità rimanga allo stato latente e che i dati reali invece divergono in maniera consistente evidenziando come anche in questo settore l’Italia non sia in grado di sfruttare le proprie risorse turistiche, anche “innovative” e rilevando come invece la maggior quota di cimiteri che già oggi offrono servizi e circuiti, propongono visite e si promuovono ai fini turistici non sia in Italia bensì in Spagna che pur avendo a livello europeo solamente l’8,3% di cimiteri monumentali presenta una offerta turistica, sempre a livello europeo pari al 22,1% a fronte del 18,9% dell’Italia che però, come si è già detto dispone del 55,2% dei cimiteri monumentali di interesse turistico.

Come si spiega questa divergenza fra potenziale e offerta soprattutto se paragonata a quello della Spagna o di altri paesi? La ricerca non dà risposte a questo interrogativo e allora proverò ad abbozzare qualche ipotesi alla luce delle esperienze maturate in questi ultimi anni per quanto riguarda la realtà di Trento (ma penso che possano essere comuni ad altre situazioni).

Va detto, innanzitutto, che in Italia ci sono alcuni cimiteri che si promuovono egregiamente, propongono delle visite guidate periodiche e strutturate, organizzano eventi ed iniziative non in maniera episodica, ma sistematica e in definitiva riescono ad attrarre e a catalizzare l’attenzione di turisti e visitatori oltre che dei propri cittadini. Mi riferisco a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, perché secondo la ricerca citata sarebbero 18 i cimiteri italiani che si promuovono a livello turistico e culturale, allo Staglieno di Genova, al Verano di Roma Al Monumentale di Milano e a quello di Torino alla Certosa di Bologna, Parma, Ferrara, Cagliari ed altri.

In queste realtà la consapevolezza di curare questi aspetti è matura e pertanto amministratori e gestori sono disposti ad investire risorse ed energie non solo per la gestione delle operazioni cimiteriali e la manutenzione della struttura ma anche per la promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale ivi presente.

Completamente diversa è la situazione in altre realtà dove il patrimonio artistico cimiteriale viene sistematicamente ignorato sia da parte del gestore del cimitero che degli amministratori ma anche dagli

organismi deputati a promuovere e a valorizzare ai fini turistici il patrimonio artistico presente nel territorio. Un simile atteggiamento nei confronti dei cimiteri non è che l'altra faccia della medaglia dell'atteggiamento verso l'evento morte che si è sviluppato in questi ultimi decenni dove il fine vita non viene più considerato come la normale conclusione del nostro cammino terreno, ma viene vissuto come una sorta di tabù sociale di cui si deve parlare, quale sistema di esorcizzazione, il meno possibile, nella convinzione che trattasi di un avvenimento accidentale che capita sempre agli altri, e quando capita va subito rimosso. Anche il cimitero non sfugge a questo tipo di approccio attorno al quale ruotano dei luoghi comuni, piuttosto condivisi da gran parte dei cittadini, secondo i quali il cimitero è il luogo dove riposano i morti e che pertanto vanno lasciati in pace o che al cimitero ci si va il 2 novembre per la commemorazione dei defunti o per partecipare a un funerale o per andare a trovare un proprio caro defunto e non certamente per fare una passeggiata né per partecipare ad una visita guidata e men che meno per assistere a qualche iniziativa di intrattenimento ancorché di stampo culturale o artistico.

In questi ultimi decenni in alcune realtà è un po' scemata la concezione del cimitero quale luogo, oltre che dei ricordi individuali delle singole famiglie, della memoria collettiva di una comunità all'interno del quale è possibile leggere la storia degli ultimi due secoli della comunità attraverso le persone che hanno lasciato dei segni tangibili. Questo atteggiamento di distacco porta inevitabilmente a rimuovere mentalmente l'esistenza di un inestimabile patrimonio storico e artistico presente in tutti i cimiteri ottocenteschi.

Quanto appena descritto, rispecchia in qualche modo la situazione di Trento dove opero da diversi anni e che quindi conosco per esperienza diretta; penso peraltro che sia comune ad altre realtà di medie dimensioni.

Eppure all'interno del cimitero monumentale di Trento sono presenti numerose tombe di interesse storico e artistico e lo stesso impianto architettonico con il quadrante perimetrato da logge con colonne monolitiche in pietra bianca di ordine dorico risulta essere di grande bellezza tant'è che diverse guide turistiche della seconda metà dell'ottocento indicavano il cimitero quale luogo da visitare per la bellezza delle opere scultoree in esso presenti. Adesso invece ai fini turistici e culturali viene sistematicamente ignorato e solo da qualche anno, in qualità di gestore del cimitero e di detentore del patrimonio artistico in esso custodito ho cercato di promuovere delle iniziative atte a far conoscere e a valorizzare

questo patrimonio dimenticato, o meglio, ignorato, e a stimolare una frequentazione del cimitero fuori dai momenti "canonici" di partecipare ad un funerale o far visita ad un defunto. Sono stati predisposti dei percorsi storico-artistici, organizzate delle visite guidate ed effettuate delle iniziative di intrattenimento quali concerti e recite teatrali. Ma quello su cui mi voglio soffermare in questa sede è l'iniziativa realizzata quest'anno con la fattiva collaborazione di alcuni studenti nell'ambito del progetto alternanza scuola lavoro.

### **Alternanza scuola lavoro**

Innanzitutto una premessa fondamentale: cos'è l'alternanza scuola lavoro? È una sorta di tirocinio lavorativo introdotto dalla riforma che va sotto il nome "la buona scuola" e che ha preso il via con l'anno scolastico 2015-2016. A differenza dei vecchi tirocini estivi a cui eravamo abituati nel passato che interessavano quasi esclusivamente gli istituti tecnici o quelli per ragionieri e che non erano obbligatori, ma utili ai fini dei crediti formativi, l'alternanza scuola lavoro è un programma obbligatorio per tutti gli studenti del triennio delle superiori (il percorso prevede nel triennio 200 ore per i licei e 400 per gli istituti tecnici di "apprendimento in situazione lavorativa" ovvero fuori dalla scuola in imprese, associazioni e enti pubblici).

Alla luce di ciò i vari Enti, compreso il comune di Trento si sono adoperati invitando le proprie strutture ad individuare dei percorsi per accogliere alcuni studenti.

Il Servizio Funerario pur non essendo stato annoverato fra le strutture deputate all'accoglimento degli studenti (forse in ossequio al pensiero comune di stare alla larga dai cimiteri) ha ritenuto ugualmente di elaborare un progetto formativo atto da un lato a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale presente all'interno del Cimitero Monumentale di Trento e nel contempo significativo nel contesto del percorso di crescita e formazione degli studenti.

Il progetto, che, a prima vista, poteva sembrare quasi una sorta di provocazione proprio per le tematiche correlate (per i dettagli e gli spunti di riflessione in esso contenuti si rimanda alla lettura del documento integrale pubblicato in appendice al presente articolo), è stato quindi trasmesso alle scuole che si erano rese disponibili a sviluppare aspetti storici e culturali (liceo classico e licei scientifici) per eventuali manifestazioni di interesse.

Contrariamente a quanto avviene nella stragrande maggioranza di questi percorsi in cui gli studenti

sono utilizzati prevalentemente per compiti di affiancamento o manovalanza spicciola (fotocopie custodia e sorveglianza ed altre piccole mansioni correlate; in alcuni casi dai resoconti della stampa abbiamo anche appreso di un utilizzo di questi tirocini piuttosto spregiudicato riducendo gli studenti a manovalanza a basso costo, quasi a rasentare in certe situazioni ipotesi di lavoro nero come nei casi in cui gli studenti sono stati impiegati in aziende dedite alla ristorazione per la distribuzione di panini) in questo progetto gli studenti rappresentano la risorsa centrale essendo chiamati ad essere, sulla scorta di una traccia di massima, ideatori, registi ed attori dell'iniziativa.

In estrema sintesi: il progetto prevedeva l'individuazione in forma autonoma da parte degli studenti di appositi percorsi storici, artistici o letterari all'interno del cimitero, da approfondire e sviluppare anche attraverso ricerche storiche e d'archivio. L'aspetto qualificante del progetto a mio avviso è il fatto che il percorso formativo non doveva concludersi con la sola consegna di una relazione finale a comprovare il lavoro svolto, ma con una restituzione pubblica alla cittadinanza, alle famiglie, ai compagni di scuola e agli insegnanti di quanto scoperto all'interno del cimitero: un pomeriggio in cui gli studenti improvvisandosi guide culturali del cimitero raccontassero alla città quanto sta scolpito nella memoria.

Contrariamente alle aspettative, pensando che l'elaborazione del progetto alla fine si rivelasse un mero esercizio accademico, con viva soddisfazione ho preso atto preso atto dell'interesse suscitato in alcune scuole che grazie ad insegnanti che, con una visione sicuramente non vincolata ai luoghi comuni, imposti dal pensiero contemporaneo, hanno ritenuto di aderire al progetto proponendolo su base volontaria agli studenti.

In particolare il primo progetto è partito con il liceo classico "G. Prati" di Trento; detto istituto ha stabilito come metodologia di svolgimento di questi tirocini un periodo iniziale di una settimana a livello intensivo con interruzione delle lezioni nel corso della quale gli studenti in una sorta di *full immersion* si dedicano a tempo pieno per quaranta ore esclusivamente al progetto.

Durante il mese di febbraio 8 studenti di classi diverse del 1° anno del triennio del liceo sono stati ospiti a tempo pieno del Servizio Funerario dove oltre ad affrontare la tematica specifica del progetto riguardante il patrimonio culturale ed artistico hanno potuto prendere visione dell'attività dell'ufficio e delle modalità operative approcciando in maniera meno superficiale e consapevole le delicate temi-

che che ruotano in primo luogo attorno al rapporto con l'evento morte.

Penso che sia stata per loro una grande esperienza di crescita essendosi posti in gioco, su base volontaria, oltre che approfondire gli aspetti legati ad un patrimonio artistico sistematicamente ignorato, per andare ad infrangere e superare alcuni tabù ricorrenti nella società contemporanea e sicuramente è stata una grande esperienza, anche in termini di arricchimento professionale, per il sottoscritto che ha potuto affrontare con i giovani tematiche così delicate in maniera serena e tranquilla e guardare le cose da un punto di vista diverso. Non mi sarei mai immaginato di poter parlare di questi argomenti rispetto ai quali, a volte, è difficile parlarne con gli adulti, con ragazzi diciassetenni in maniera così pacata e sgombra da pregiudizi. Ascoltando anche le motivazioni che hanno spinto questi studenti a dedicare un po' del loro tempo a questa esperienza particolare e inusuale mi è sorta spontanea anche una considerazione: quando si parla del fatto che i ragazzi e i giovani non frequentano i cimiteri e che spesso sono assenti rispetto a queste tematiche non è forse perché sono proprio gli adulti a tenerli lontani? E allora a maggior ragione la proposta progettuale che siano proprio i giovani a portare gli adulti a visitare il cimitero ha una sua logica.

Durante la settimana intensiva e nei singoli pomeriggi delle settimane successive che i ragazzi hanno dedicato al progetto, sono riusciti ad elaborare un interessante e inedito percorso storico-artistico all'interno delle tombe monumentali presenti nel cimitero illustrato alla cittadinanza il 5 maggio che per coincidenza rappresenta una data piuttosto significativa per i cimiteri essendo legata a Napoleone a cui si ispira l'attuale sistema cimiteriale italiano.

Come dicevo prima, in questo progetto gli studenti sono stati gli ideatori e gli artefici dell'iniziativa curando direttamente, con il supporto del servizio, anche gli aspetti promozionali dell'evento finale a partire dal titolo "*Il cimitero racconta*" alla ideazione e realizzazione di locandine e inviti e alla partecipazione alla conferenza stampa dedicata.

Nonostante qualche inevitabile critica "preventiva" da parte di alcuni soliti "benpensanti" legate ancora ad una concezione a mio avviso limitata ed intrisa di provincialismo in senso negativo secondo la quale il cimitero non è un museo e non deve essere oggetto di visita, l'iniziativa ha riscosso un grande successo: nel pomeriggio circa una trentina di famiglie con bambini in età scolare e prescolare hanno partecipato ad un approccio conoscitivo con il cimitero con l'iniziativa il cui titolo "*Caccia alla tom-*

ba” aveva allarmato ingiustificatamente qualcuno che pensava ad azioni dissacratorie e che invece ha visto la messa in atto di un percorso guidato fra le tombe più significative ideato dagli studenti per un *target* particolare di pubblico e cioè i bambini ai quali difficilmente può essere proposta con successo la classica visita guidata per adulti. E questa, devo dare atto, è stata una intuizione degli studenti con un punto di vista da una angolazione diversa a cui io non avevo mai pensato: la realizzazione di un percorso artistico culturale per un pubblico di bambini.

L’evento serale ha visto una partecipazione di pubblico al di sopra di ogni aspettativa: circa 200 persone divisi in quattro gruppi ciascuno dei quali accompagnato da due studenti ha partecipato alla visita guidata lungo i colonnati mentre una delicata musica d’archi eseguita da altri studenti creava un sottofondo all’interno del cimitero: la serata si è conclusa con la lettura di alcune poesie e di lettere dal fronte davanti al sacrario militare in uno scenario suggestivo con il buio serale illuminato dalle citronelle per far luce sui giovani artisti e musicisti.

### Conclusioni

Che dire? L’iniziativa per conto mio ha raggiunto gli obiettivi che erano stati declinati nel progetto: far conoscere un po’ del patrimonio storico e artistico presente nel territorio, ma dimenticato, o meglio sistematicamente ignorato. Il fatto che questa narrazione sia stata svolta non da addetti al settore né di storici dell’arte ma di studenti diciassetenni al terzo anno delle superiori che in un determinato momento della loro vita hanno speso un po’ del loro tempo per conoscere il cimitero e dare agli altri una testimonianza genuina di quanto scoperto, ha sicuramente un grande valore didattico e divulgativo.

Penso che anche dal punto di vista degli studenti e della scuola questa sia stata un’esperienza seria e significativa di come dovrebbe essere interpretata e vissuta l’alternanza scuola lavoro: non “manovali” o “schiavetti” ma persone a cui si danno non solo dei meri compiti materiali e ripetitivi ma degli obiettivi da raggiungere concedendo l’autonomia necessaria che consente la crescita. Penso che da questa esperienza i ragazzi abbiano tratto degli utili insegnamenti: hanno compreso e messo in pratica cosa vuol dire lavorare in gruppo e lavorare per obiettivi; hanno sentito il peso della responsabilità comprendendo che l’evento finale era molto di più di un compito in classe o di una interrogazione e si sono

preparati adeguatamente senza avere il fiato sul collo da parte di nessuno. E anche dal punto di vista personale hanno instaurato un rapporto più sereno con i cimiteri e più in generale a livello filosofico con il rapporto con la morte ed hanno dato dimostrazione che è possibile farlo.

Non ho notizie se progetti simili siano stati realizzati in altre parti d’Italia: a mio avviso l’iniziativa è ripetibile ed esportabile e per quanto mi riguarda, oltre ad un altro progetto ancora in corso per il corrente anno con il liceo scientifico “L. Da Vinci” sono intenzionato a riproporre l’iniziativa anche per il prossimo anno perché gli aspetti del cimitero sono tanti e perché queste iniziative aiutano a superare certi atteggiamenti alquanto oscurantisti consentendoci di conoscere appieno il patrimonio artistico e renderlo usufruibile.

Quello che pertanto mi sento di consigliare ai gestori di cimiteri, specie se monumentali, e a quanti in questi ultimi anni si stanno dando da fare per la loro valorizzazione di cogliere appieno le opportunità e le potenzialità offerte dall’“alternanza scuola lavoro” andando ad individuare progetti più o meno strutturati e di ampio respiro con le scuole che possono spaziare dalle visite guidate come nell’esperienza di Trento appena descritta, ma anche ad altri tipi approccio come per esempio la catalogazione del patrimonio, la schedatura comprensiva di foto delle singole tombe, orientamento ai visitatori rispetto alle parti storiche e artistiche del cimitero, ricerche specifiche ed ogni quant’altro possa giovare alla conoscenza e alla frequentazione dei cimiteri.

Una raccomandazione finale: cerchiamo di valorizzare i giovani quale risorsa importante e diamo loro anche dei compiti gratificanti che li aiutino a crescere e nel contempo, come ho potuto personalmente constatare, porteranno a lusinghieri risultati. In questi ultimi anni i giovani non sempre hanno avuto la considerazione che meritano ed anzi giudizi e appellativi poco gratificanti si sono succeduti e non solo da parte di persone qualunque: da bamboccioni a sfigati e schizzinosi o affermazioni del tipo “è meglio perderli che trovarli” riferiti a quelli che vanno all’estero per lavoro o “è più utile giocare al calcetto che presentare curriculum per trovare lavoro”. I nostri giovani non meritano ciò. Sono il nostro futuro; bisogna aver fiducia. Quando ci sono le capacità arrivano anche i risultati, ma se manca la fiducia non si va da nessuna parte.

**APPENDICE****Alternanza scuola lavoro istituti di secondo grado: ipotesi di progetto****SERVIZIO:**

Servizi funerari.

**TUTOR E REFERENTE:**

Carmelo Passalacqua

**N. TIROCINANTI E MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO:**

L'ipotesi di progetto prevede il coinvolgimento di una intera classe del quarto o quinto anno con un tirocinio di classe diviso in sottogruppi.

**TITOLO PROGETTO:**

Gli studenti presentano ai genitori e alla cittadinanza il Cimitero Monumentale di Trento.

**DESCRIZIONE DEL PROGETTO:**

Il progetto è rivolto a quelle scuole che hanno manifestato la disponibilità a cimentarsi in attività socio culturali e organizzazione di eventi culturali (licei scientifici e liceo classico); le mansioni richieste vanno però oltre a quelle ipotizzate di "affiancamento" nel senso che gli studenti diventano artefici e protagonisti del proprio lavoro e non semplice manovalanza al servizio di qualcuno per lavori di caricamento dati o di distribuzione volantini o di custodia. L'idea è che in questa esperienza gli studenti opportunamente indirizzati dai docenti di merito (storia dell'arte, letteratura, storia e filosofia) possano liberare la propria creatività e fare affiorare gli spunti artistici letterari e poetici presenti in ciascuno. Affrontare poi temi piuttosto delicati quali quelli che sottende un cimitero e che inevitabilmente portano il discorso sulla più ampia questione dell'ineluttabilità della morte rispetto ai quali si deve rilevare una certa reticenza da parte della società e del mondo degli adulti penso che possa essere considerata come una sorta di sfida o di mettersi in gioco verso atteggiamenti scaramantici che più o meno palesemente serpeggiano all'interno delle varie comunità: riuscire a parlare serenamente di cimiteri e di quanto ruota attorno penso che rappresenti un bel salto di qualità nel processo di maturazione di ognuno facendo apprezzare meglio i valori della vita e in definitiva facendo vivere meglio.

Luogo di conoscenza studio e approfondimento è il cimitero monumentale di Trento ed in particolare il quadrante nord realizzato all'inizio dell'ottocento che conserva le maggiori testimonianze storico e artistiche dell'epoca.

In estrema sintesi la classe in piena autonomia, con il supporto dei docenti, dopo un primo approccio conoscitivo a livello storico e artistico del cimitero, dovrebbe creare degli appositi percorsi di approfondimento fra le tombe monumentali presenti nei colonnati, individuando delle singole tematiche da sviluppare tematiche che possono spaziare dagli aspetti artistici quali le sculture presenti e i relativi autori, o monografiche riferite ad un determinato artista (Malfatti, Bonapace, Zuegg) o attraverso i personaggi storici che hanno fatto la storia della città, o perché no, delle donne di cui si conserva la memoria nelle scritte incise sulle lapidi. Anche quello degli epitaffi potrebbe essere un percorso piuttosto suggestivo che va ad approfondire un linguaggio comunicativo sicuramente diverso da quello dei necrologi attuali. Anche la traduzione di epitaffi scritti in latino potrebbe rappresentare un ottimo banco di prova.

Un lavoro unico della classe che divisa in sottogruppi sviluppa delle singole tematiche, corredate magari da depliant illustrativi e che alla fine si ricompone in un momento finale di sintesi aperto alla cittadinanza nel corso del quali gli studenti presentano ai propri genitori, poco avvezzi a portare i figli a fare un giro "fuori ordinanza" all'interno del cimitero per vedere le opere d'arte presenti, e alla città tutta i capolavori "ignorati" custoditi all'interno del camposanto: un pomeriggio nel corso del quali gli studenti improvvisandosi guide culturali del cimitero ci raccontano quanto sta scolpito nella memoria. Non sarebbe fuori luogo anche una piccola ricerca poetica e letteraria sui temi della morte che potrebbe concludere la giornata con una recita da parte degli studenti di alcuni brani appropriati (dai sepolcri del Foscolo all'inferno di Dante o a qualche brano delle opere di Shakespeare).

Questa in estrema sintesi l'idea maturata a caldo ma ovviamente è suscettibile di perfezionamento e affinamento ed anzi sono sicuro che cimentarsi con queste tematiche da un punto di vista diverso è cioè dai giovani chi si apprestano ad affrontare la vita può offrire spunti davvero interessanti anche per gli adulti.

Per questo tipo di progetto, come appare ovvio, non sono richieste competenze particolari rispetto alla cultura curricolare acquisita durante il ciclo di studi. Risulta invece estremamente importante ed anzi indispensabile un

giusto approccio con queste tematiche che cerchi di superare l'atteggiamento scaramantico o di silenzio quale sistema di esorcizzazione della morte, e di instaurare un rapporto più sereno con il cimitero nella consapevolezza che trattasi di un luogo deputato oltre al seppellimento dei defunti, di conservazione della memoria collettiva e come tale di identificazione di una comunità locale dove si custodiscono anche le testimonianze storiche, i personaggi, le donne e gli uomini che hanno fatto la storia della città. Questo approccio potrebbe essere di stimolo per una maggiore frequentazione dei cimiteri al di fuori dei momenti canonici e cioè non per partecipare a un funerale o per fare visita a un parente o amico defunto, ma semplicemente per ammirare le opere d'arte presenti nel cimitero o per vedere la tomba di qualche personaggio famoso.

Sicuramente questa iniziativa va inquadrata in tale contesto: la giornata finale ipotizzata come momento pubblico oltre ad offrire uno spettacolo in un luogo inusuale e, soprattutto se effettuato di sera, suggestivo, consente di maturare un atteggiamento più sereno verso il cimitero superando quelle paure ancestrali verso la morte di cui tutti, chi più chi meno, siamo vittime e, attraverso una visione più distaccata e meno emotiva ci permetterebbe di vivere in modo diverso questo luogo riuscendo a valutare appieno l'alto contenuto artistico e monumentale presente nei camposanti.

Come detto quanto sopra descritto rappresenta una sorta di canovaccio e quindi è tutto da costruire da parte di chi deve realizzarlo. Il sottoscritto è disponibile a supportare qualunque adattamento a condizione che non né vengano snaturate le finalità e la filosofia: oltre all'aspetto culturale la cosa importante a mio avviso è l'arricchimento e la maturazione personale dei ragazzi che da questa esperienza trarranno sicuramente in termini di crescita, esperienza che assume anche una valenza didattica allorquando la narrazione ad amici e coetanei da parte dei protagonisti andrà a dimostrare come in effetti lavorare e studiare all'interno di un cimitero non solo non è poi così traumatico come a prima vista potrebbe sembrare ai "benpensanti" ma anzi risulta una buona palestra per affrontare con serenità le difficoltà della vita rispetto alle quali in questi ultimi anni va registrata una certa fragilità da parte dei giovani essendo queste tematiche, per una scelta del tutto discutibile, completamente "oscurate" facendo passare l'idea della morte non come il naturale ed ineludibile evento conclusivo del nostro percorso terreno, ma come un evento fortuito ed accidentale che capita sempre agli altri e che va subito rimosso e verso il quale non vanno coinvolti i giovani per non creare "stress psicologici".

***IPOTESI MONTE-ORE, PERIODO ED ORARI:***

Stante la complessità del progetto si ritiene che il medesimo possa assorbire il monte ore complessivo a disposizione. Sta in ogni caso alla scuola stabilire come gestire il progetto, che valenza assegnare, quante ore dedicare, in che periodo e con quali orari, questioni rispetto alle quali il sottoscritto, trattandosi di un'attività esterna, non ritiene di apporre alcun vincolo o limitazione.

***NOTE:***

Il sottoscritto assicura il più ampio supporto alla realizzazione del progetto sia in termini di progettazione che di esecuzione garantendo i contatti ed il raccordo con i docenti che seguono il progetto. Garantisco per la logistica l'utilizzo dei servizi e del distributore automatico dell'ufficio nonché della sala riunioni al piano interrato; all'occorrenza metto a disposizione la mia postazione informatica per l'eventuale stampa urgente di qualche documento (per i collegamenti internet suppongo che qualcuno fra gli studenti sia dotato di tablet o smartphone con connessione; comunque, per questioni urgenti e di breve durata, è sempre a disposizione la mia postazione). Assicuro inoltre la mia presenza quando richiesta anche a scuola per riunioni di programmazione e impostazioni che richiedono la presenza collegiale di tutta la classe in contemporanea.

*(\*) Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*





**OrthoMetals** è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 450 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

**Altre informazioni**

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

**Chi contattare in Italia**

➔ **Euro.Act srl** • Tel: 0532.1916111

Mail: [riciclo@euroact.net](mailto:riciclo@euroact.net)

**Documentazione** **Linee guida sulla regolamentazione delle iniziative per la valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 702 del 28/03/2017

Si riporta, in **Allegato 1**, il documento redatto dal tavolo tecnico di lavoro SEFIT sulla valorizzazione turistica dei cimiteri intitolato "Linee guida sulla regolamentazione delle iniziative per la valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri".

Il fine di tale documento è quello di fornire indicazioni precise ai gestori che si troveranno, necessariamente, a dover provvedere alla modifica dei propri regolamenti cimiteriali – i principali strumenti nella gestione e nell'utilizzo del demanio cimiteriale – integrandoli con gli aspetti presi in esame nella presente nota:

- Visite guidate all'interno dei cimiteri;
- Richieste effettuazione riprese fotografiche;

- Richieste effettuazione riprese video e cinematografiche;
- Richieste svolgimento manifestazioni e spettacoli;
- Gestione delle richieste di accesso ai dati per ricerche storiche (brevi cenni).

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Giordano Colarullo)

### **ALLEGATO 1**

#### **Linee Guida sulla regolamentazione delle iniziative per la valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri**

##### **Premessa**

Da qualche anno da parte dei Comuni e dei gestori di cimiteri, specie per quelli classificati come "cimiteri monumentali", sta maturando sempre di più la consapevolezza che la conduzione cimiteriale non si esaurisce con la semplice cura e manutenzione dei cimiteri, con l'espletamento delle varie operazioni cimiteriali (sepulture diverse, esumazioni, ecc.) o con il rilascio di concessioni cimiteriali, ma che è anche necessario salvaguardare e valorizzare l'inestimabile patrimonio storico-artistico custodito nei camposanti, ovvero l'"arte funeraria".

Tale consapevolezza viene peraltro sollecitata da un ulteriore fenomeno in continua crescita, il cosiddetto "turismo cimiteriale", che spinge un sempre maggior numero di visitatori a frequentare i cimiteri non per

partecipare a un funerale o per fare visita a un parente o amico defunto, ma semplicemente per ammirare le opere d'arte presenti nel cimitero o per vedere la tomba di qualche personaggio famoso.

Posto che in Italia è presente la maggior parte dei cimiteri monumentali europei e visto che questo particolare segmento turistico è in continuo aumento, non è difficile ipotizzare che in un prossimo futuro molti gestori di cimiteri, che fino ad ora non si sono mai posti questo problema, si troveranno ad affrontare le nuove richieste. Dovranno da un lato, dare adeguate risposte alla domanda dei nuovi utenti, che siano essi residenti o turisti, e dall'altro garantire, oltre al rispetto del luogo e della pietas dei familiari in lutto, l'osservanza delle regole per l'utilizzo di un bene demaniale aperto al pubblico, la salvaguardia dei beni stessi in esso cu-

stoditi, ivi compresi i beni immateriali connessi agli aspetti del diritto di riservatezza di dati e di immagini presenti sulle tombe dei defunti.

Già da diversi anni in alcuni grandi cimiteri italiani viene svolta questa funzione “museale” in forma organizzata e strutturata da parte dei comuni o dai soggetti da essi incaricati, introducendo precise regole e procedure per disciplinare i particolari aspetti di questa diversa fruizione dei cimiteri, che vanno dall’accesso ai dati per ricerche storiche, alla richiesta di riprese fotografiche o cinematografiche, fino all’uso delle aree interne ai cimiteri quali location per eventi musicali o teatrali aperti al pubblico.

Poiché, come si è detto, ogni soggetto ha operato in maniera autonoma, le regole e le relative procedure risultano disomogenee e la stragrande maggioranza dei cimiteri non ha affatto alcuna disciplina. La presente nota di indirizzo si propone di individuare per ciascuna tipologia, una linea guida standardizzata utilizzabile da tutti i soggetti con le dovute variabili derivanti dal proprio regolamento o disposizioni interne.

Scopo ultimo del presente lavoro è quindi quello di dare precise e puntuali indicazioni, omogenee e coerenti, a quanti, giocoforza, si troveranno necessariamente a dover provvedere alla modifica dei propri regolamenti cimiteriali, strumento principale nella gestione e nell’utilizzo del demanio cimiteriale, integrandoli per l’appunto con gli aspetti oggetto della presente disamina.

Gli aspetti presi in esame nella presente nota ineriscono sostanzialmente alle seguenti ipotesi:

- *Visite guidate all’interno dei cimiteri;*
- *Richieste effettuazione riprese fotografiche;*
- *Richieste effettuazione riprese video e cinematografiche;*
- *Richieste svolgimento manifestazioni e spettacoli;*
- *Gestione delle richieste di accesso ai dati per ricerche storiche (brevi cenni).*

Seguono schede dedicate (si allegano anche alcuni facsimile di modulistica di riferimento).

#### VISITE GUIDATE ALL’INTERNO DEI CIMITERI

Per visita guidata si intende l’accesso al cimitero di un gruppo di persone accompagnato da un esperto (storico dell’arte, accompagnatore turistico, guida abilitata ecc.) lungo un percorso predefinito all’interno del cimitero con reiterate soste in prossimità di tombe e monumenti oggetto di visita. (Alcune Regioni stanno emanando nuove regole sulle attività di *Guida*).

Le visite guidate così intese possono essere:

- organizzate e curate *direttamente dal gestore del cimitero* o in collaborazione con i servizi comunali, valutando se attribuire o meno a dette visite una valenza culturale, turistica e promozionale di valorizzazione, come attività propria del gestore disciplinata da semplici procedure interne che regolano le attività in presenza di pubblico (quali lo svolgimento di funerali e rispetto ai quali vanno valutati e prevenuti eventuali rischi interferenziali connessi al contemporaneo svolgimento negli stessi luoghi di altre attività operative):
  - assumendosene tutti gli oneri;
  - ponendo a carico dei partecipanti parte o totale quota a copertura dei costi;
  - incorporando una minima quota “di utile” da destinare al mantenimento del patrimonio;
- promosse *da soggetti terzi qualificati*, che siano essi associazioni culturali con o senza scopo di lucro, o agenzie che inseriscono dette visite all’interno di pacchetti turistici di più ampio respiro. Necessaria in questi casi una formale richiesta con

conseguente autorizzazione o almeno una semplice comunicazione contenente gli elementi essenziali (data, ora, percorso e durata della visita, numero di partecipanti ecc.). Anche se in alcuni casi ancora non previsto, si ritiene opportuno prevedere una piccola tariffa per la gestione della pratica, da differenziare magari in relazione alla valenza culturale o commerciale dell’iniziativa e da destinare alla conservazione del patrimonio.

In tutti i casi è indispensabile che il gestore del cimitero:

- conosca i percorsi visita valutando se aumentare attività di governo del territorio per rendere più decorose le aree;
- sia sempre in grado di riconoscere e contattare gli operatori che fanno accompagnano i gruppi in visita per allertarli in caso di necessità di sicurezza;
- sia al corrente del calendario visite programmate ponendo limitazioni di date e orari concomitanti con grande affluenza di pubblico (es. commemorazione dei defunti o cerimonie istituzionali);
- possa verificare i materiali promozionali divulgativi prima della distribuzione;
- possa inibire talune aree in cui siano inopportune visite perché in concomitanza a temporanea operatività cimiteriale.

In All. 1 si inseriscono alcuni esempi di moduli gestione visite.

<b>RICHIESTE EFFETTUAZIONE RIPRESE FOTOGRAFICHE</b>
---

In alcuni cimiteri esistono già specifici divieti di effettuare foto, o comunque di ottenerne l'autorizzazione dagli uffici, in altri manca qualsiasi disciplina e chiunque con qualunque strumento non incontra limiti di sorta per ripresa che siano foto o persino video.

L'argomento merita quindi qualche riflessione distinguendo innanzitutto l'ipotesi di riprese fotografiche di tipo *personale/amatoriale*, scattate "al volo", non destinate alla commercializzazione o alla pubblicazione da quelle di tipo *imprenditoriali/professionali*, che presuppongono anche l'installazione di cavalletti, luci, esposimetri e comportano uno stazionamento prolungato in un determinato luogo o addirittura l'uso di modelli/e. Si tenga anche conto che ora i nuovi cellulari scattano foto altamente professionali e sono usati anche da fotografi di grido e che le foto non rimangono più stampate per essere guardate esclusivamente all'interno di un nucleo familiare o amicale ma che oggi tutto entra nel web attraverso i siti internet, social network o in archivio di rete (cloud).

Partendo però dall'assunto che il cimitero è un bene demaniale aperto al pubblico in generale, salvo diverse indicazioni, come per esempio avviene in prossimità di siti militari nei quali è esplicitamente vietato per ovvie ragioni effettuare qualunque tipo di ripresa anche dall'esterno, non dovrebbero sussistere divieti di fotografare panoramiche o foto di gruppo, così come avviene passeggiando fra i monumenti della Città (che come tali sono di proprietà pubblica).

Taluni cimiteri hanno aree monumentali commemorative istituzionali o monumenti eretti dalla Città per una qualsiasi memoria collettiva, e anche in quei luoghi non esiste alcun divieto di scattare fotografie anche impiegando strumenti sofisticati.

Diverso è se si tratta di fotografare le opere funebri o architettoniche perché esse sono erette su suolo dato in concessione e le stesse opere sono state commissionate e pagate da privati.

In quel caso siccome ottenere l'autorizzazione delle famiglie sarebbe impossibile, si suggerisce di scattare foto solo di parte dell'opera e non nella sua interezza o, meglio, ai fini di una regolamentazione più completa, di modificare il Regolamento di Polizia Mortuaria Locale con le seguenti indicazioni:

*"1. All'interno dei cimiteri comunali è consentito effettuare riprese fotografiche, a condizione che:*

*a) siano per uso personale, non siano destinate alla pubblicazione, non siano effettuate nell'ambito di una attività imprenditoriale/professionale o ad uso commerciale o a scopo di lucro;*

*b) non riguardino manufatti per i quali gli aventi titolo abbiano vietato le riprese, come previsto dal comma successivo.*

*2. Gli aventi titolo delle sepolture hanno diritto di impedire riprese fotografiche o cinematografiche che inquadrino la sepoltura. In tal caso, gli aventi titolo devono apporre sulla sepoltura una targa, secondo caratteristiche e dimensioni definite da [Comune o Soggetto Gestore], dandone comunicazione all'Ente medesimo.*

*3. Le riprese fotografiche che non rientrino nelle casistiche individuate al comma 1 sono soggette ad approvazione, sulla base dei criteri definiti dall'Amministrazione Comunale".*

Si sottolinea che per gli interni di cappelle e tombe private, essendo nella disponibilità esclusiva delle famiglie, il diritto di autorizzare ed effettuare foto spetta solo alla famiglia stessa.

Come già indicato nella proposta di modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria Locale, per le riprese professionali/imprenditoriali è opportuno si faccia richiesta formale circostanziata al gestore dei cimiteri attraverso i canali individuati dalle varie amministrazioni. In questo caso la gestione della pratica giustifica, laddove la frequenza lo richieda, l'istituzione di una apposita tariffa, da differenziare magari in relazione alla finalità culturale o commerciale dell'iniziativa e da introitare unitamente ad eventuali rimborsi spese, qualora vengono richiesti al gestore servizi aggiuntivi quali l'apertura o la chiusura del cimitero fuori dagli orari standard o la presenza di proprio personale. A garanzia del patrimonio si ritiene altresì opportuno condizionare l'autorizzazione alla presentazione di apposite garanzie per eventuali danni arrecati durante l'effettuazione delle riprese (polizza assicurativa, fidejussione o altro).

È opportuno apporre agli ingressi dei cimiteri e nelle diverse zone cimiteriali una informativa completa e leggibile delle condizioni per la effettuazione di riprese fotografiche.

*In All. 2 si inseriscono alcuni esempi di modulistica per la richiesta di accesso per riprese fotografiche ed un esempio di cartello da apporre nei cimiteri.*

### RICHIESTE EFFETTUAZIONE RIPRESE VIDEO E CINEMATOGRAFICHE

Anche per quanto riguarda le riprese video, specie per quelle di tipo amatoriali effettuate in forma privata da singoli visitatori si rimanda a quanto evidenziato relativamente alle riprese fotografiche.

Un discorso particolare va fatto per riprese video di professionisti e quelle cinematografiche finalizzate in qualche caso alla realizzazione di documentari a valenza culturale o turistica, di alcune scene di spot commerciali oppure riprese di scene di film o serial televisivi. In questi casi infatti il cimitero è la location di un vero set cinematografico con registi, attori e comparse, nonché tecnici delle luci e cameramen. Ovviamente non è pensabile che il cimitero o quell'area siano aperti al pubblico durante le riprese.

In entrambi i casi la fattispecie va disciplinata prevenendo innanzitutto la presentazione di apposita domanda contenente le informazioni necessarie (data, ora, zona interessata e finalità, nonché sinossi) e con indicate anche le eventuali prestazioni richieste al gestore del cimitero (spesso capita, ma solo in taluni cimiteri, che per girare la scena sia richiesto lo scavo di una fossa o la messa a disposizione di materiale funebre quale cassa urne o altri addobbi e qualche volta anche la presenza di un carro funebre con autista).

Il rilascio dell'autorizzazione specie nel caso di presenza di una troupe cinematografica deve essere subordinato alla presentazione di idonee e congrue coperture assicurative (o di idonea manleva per il gestore cimiteriale) per eventuali danni ai monumenti commi-

surate alla consistente presenza di persone e al conseguente rischio sicuramente più elevato rispetto al caso di un solo operatore che effettua riprese statiche).

La tariffa di gestione della pratica dovrà sicuramente tenere conto della valenza commerciale o culturale dell'iniziativa ed inoltre andranno conteggiate tutte le spese relative alle prestazioni effettuate e alla messa a disposizione di beni oltre che all'uso esclusivo di quella parte di cimitero.

Nel caso di documentari a valenza culturale buona cosa sarebbe concordare con il produttore la consegna di una copia in formato digitale per gli archivi del cimitero, mentre non sembrerebbe praticabile una siffatta richiesta per iniziative di tipo commerciali che siano esse scene di film o semplici sketch pubblicitari.

Alcuni grandi cimiteri prima di dare il "Nulla osta" definiscono con il location manager i luoghi e negano quelli in cui si effettuano funerali o dove si pensa possa esserci dell'attività cimiteriale. In quegli stessi cimiteri rispetto alla sinossi, è il gestore del cimitero che decide quali aree possono essere utilizzate, quindi e non il regista a cui rimane solo di adattarsi oppure scegliere di non girare presso il cimitero. Buona cosa è un sopralluogo con macchina fotografica delle aree prima e dopo che si sia girato il film per verificare eventuali danni e situazioni lasciate indecorose.

*In All. 3 si inserisce un modello richiesta di accedere al cimitero per riprese video.*

### RICHIESTE SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

In questi ultimi anni, sempre più frequentemente e in numerose città, vengono realizzate all'interno dei cimiteri iniziative e manifestazioni di intrattenimento che spaziano da rappresentazioni teatrali a piccoli concerti a recite di poesie ed altro, sempre comunque adeguate ed appropriate e rispettose del luogo in cui si svolgono. Lo scopo di queste manifestazioni al di là dei contenuti propri è per l'appunto proprio quello di favorire una frequentazione dei cimiteri in un momento diverso da quello tradizionale di un lutto, carico di dolore ed emozioni e durante il quale non si ha il tempo né la voglia né lo spirito di guardarsi attorno e ammirare i tesori custoditi nei cimiteri.

Queste iniziative oltre ad offrire uno spettacolo in un luogo inusuale e, soprattutto se effettuato di sera, suggestivo, consentono un approccio più sereno verso il cimitero superando quelle paure ancestrali verso la morte di cui tutti, chi più chi meno, siamo vittime e, attraverso una visione più distaccata e meno emotiva permettono di vivere in modo diverso questo luogo

riuscendo a valutare appieno l'alto contenuto artistico e monumentale presente nei camposanti.

Di norma queste iniziative sono organizzate o promosse dal gestore del cimitero o dal comune, ovvero da soggetti terzi qualificati su incarico del gestore. Poche sono le richieste di pubblici spettacoli organizzati da esterni a cui dare l'autorizzazione subordinata a quella della Comune.

Trattandosi di una questione molto delicata (rispetto a queste iniziative non sempre c'è una unanime condivisione, anzi spesso da qualche parte vengono mosse delle riserve circa il mancato rispetto del luogo sacro) è compito del gestore valutare attentamente, in relazione alle sensibilità presenti in quella determinata realtà locale, le iniziative da proporre in relazione ai contenuti (per la nostra cultura e tradizione sarebbe per esempio al momento improponibile una manifestazione pagana del tipo halloween all'interno di un cimitero). Per questo tipo di iniziative si ritiene pertanto che debba essere escluso un utilizzo pubblico

generalizzato degli spazi cimiteriali nel senso che si esclude l'utilizzo del cimitero per qualsiasi spettacolo o manifestazione di vario genere senza un coordinamento e una regia che deve restare in capo al gestore del cimitero.

Potrebbe darsi anche il caso che all'interno del cimitero ci siano luoghi particolari che si prestano o per l'acustica o per la collocazione logistica a determinati spettacoli quali concerti o recite e che il gestore intenda metterle a disposizione di chi vuole usufruirne. In questo caso sembrerebbe opportuno identificare a monte le tipologie di iniziative ammesse all'interno

delle strutture e in quel caso ricevere apposita richiesta per l'utilizzo dello spazio che interessa con indicazione dettagliata dello spettacolo che si intende realizzare. Resta ovviamente in capo al gestore del cimitero la valutazione di merito e la conseguente autorizzazione così come andrà valutato se in relazione alla valenza culturale dell'iniziativa, esigere il solo rimborso delle spese vive (personale e utenze) o richiedere anche una somma prestabilita a titolo di affitto per l'utilizzo di tale spazio. Anche in questo caso risulta quanto mai opportuno pretendere idonee garanzie per eventuali danni arrecati al patrimonio.

#### GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AI DATI PER RICERCHE STORICHE (BREVI CENNI)

Uno degli aspetti più frequenti che si presenta al gestore del cimitero, che sia esso direttamente il comune o l'azienda incaricata, è quello dell'accesso ai dati dei defunti presenti nel cimitero e più precisamente quelli contenuti nei registri di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90. Trattasi di registri che hanno il carattere di atti pubblici e pertanto fanno parte degli archivi comunali e come tali accessibili secondo le modalità che regolano l'accesso a qualunque tipo di atto comunale che sia esso contenuto nell'archivio corrente o in quello di deposito. L'accesso ai dati cimiteriali non differisce pertanto da quello relativo ai dati di altri settori comunali e pertanto vanno applicate le stesse regole in uso nell'ente come per esempio la richiesta tramite modulistica "richiesta di accesso agli atti" standard. Configurandosi poi la garanzia del diritto d'accesso come una funzione istituzionale del Comune, non si ritiene che detta attività possa essere suscettibile di una tariffazione se non quella legata all'eventuale rilascio di copie rispetto alle tariffe in vigore.

L'informatizzazione dei registri cimiteriali consente, ove già attuata, di rendere direttamente ed immediatamente fruibili, da tutti coloro che si rendono identificabili, i dati dal web ottenendo anche l'esatta *ubicazione delle sepolture* oppure in molti cimiteri sono collocati agli ingressi dei totem informativi attraverso i quali il pubblico può ottenere la localizzazione dei defunti presenti nel cimitero. Anche i recenti siti istituzionali di molti enti in Open-data in cui sono pubblicati i dati di catasto cimiteriale, offrono la possibilità di bypassare in tal modo la richiesta d'accesso, annullandone i tempi di attesa.

Pertanto fatto salvo i casi in cui i comuni non hanno ancora provveduto all'informatizzazione del sistema, risultano piuttosto remote le ipotesi di richieste di accesso agli atti per la sola localizzazione di una sepoltura. Rimangono da superare alcune riserve che in materia aveva sollevato in più occasioni il Garante della Privacy. Le criticità si riscontrano laddove i registri

cimiteriali contengano dei dati "eccedenti" rispetto al dettato normativo, ovvero se assieme al nominativo e data di morte del defunto, vengono indicati anche dati sensibili o riservati. In questi casi risulta quantomeno opportuno ricorrere all'accessibilità per "estrazione", con la comunicazione dei dati estratti.

Una fattispecie piuttosto ricorrente riguarda la richiesta di accesso agli atti per *ricerche storiche* sia che esse si riferiscono ad approfondimenti sugli eventi bellici, ma anche studi storici o genealogici su famiglie nobili o di una certa importanza che hanno un sepolto nel cimitero. In questo caso va ricordata sommariamente la disciplina circa la libera consultabilità dei documenti contenuti negli archivi degli enti pubblici con alcune eccezioni e precisamente:

- quelli dichiarati di carattere riservato diventano consultabili dopo 50 anni dalla loro data;
- quelli contenenti dati sensibili o giudiziari diventano consultabili dopo 40 anni;
- consultabili dopo 70 nel caso in cui i dati siano idonei a rivelare notizie riguardanti lo stato di salute, le abitudini sessuali o rapporti riservati di tipo personali, i simboli sacri e le immagini.

Nel caso di accesso agli archivi storici per questo ultimo tipo di ricerche, si ritiene opportuno che esso sia preceduto da apposita circostanziata richiesta che indichi anche le finalità delle ricerche e, nel caso in cui la medesima sia destinata alla pubblicazione, ai fini di documentazione, pretenderne la consegna di una copia o estratto per gli atti o fascicoli del Comune.

Anche in questo caso si ritiene di dover escludere, stante la natura pubblica degli archivi, l'introduzione di tariffe o diritti per la visura, restando ammissibile solamente il rimborso per l'effettuazione di eventuali fotocopie.

*In All. 4 si inserisce un modello per la richiesta di accesso agli archivi per ricerche storiche.*

<b>ALLEGATO 1 – Modalità di accreditamento e di Richiesta visita guidata nei cimiteri Monumentali Italiani</b>
--

La Città e/o il gestore dei cimiteri \_\_\_\_\_ forniscono \* / non forniscono Guide per le visite culturali-artistiche nei cimiteri ma promuovono, con ogni mezzo a loro disposizione, i Programmi di visita degli **OPERATORI ACCREDITATI (Op. A.)**

Come accreditarsi per organizzare e accompagnare un Gruppo Visita

1. Se si è iscritti all' [inserire Ente in grado di garantire l'accREDITamento, es. Agenzia di Turismo e Promozione Turistica della Città] è necessario fornire l'elenco aggiornato delle proprie Guide, corredato dalla loro dichiarazione di formazione specifica per l'accompagnamento nei cimiteri (*Dichiarazione formativa a schema libero*), attivando così l'inserimento automatico nell'elenco Operatori Accreditati.

2. Se invece non si è già accreditati all'[inserire Ente in grado di garantire l'accREDITamento, es. Agenzia di Turismo e Promozione Turistica della Città], è obbligatorio richiedere l'inserimento come **Op. A.**, presentando una semplice **Richiesta inserimento (A)**. Sarà inoltre necessario inviare l'elenco aggiornato dei nomi degli associati/dipendenti/soci lavoratori che intendono condurre le visite, allegando la loro *Dichiarazione formativa*.

Come organizzare e prenotare una Visita guidata

3. È necessario che l'**Op. A.** presenti un calendario programmato delle Visite guidate all'ufficio preposto dei Servizi Cimiteriali per l'ottenimento del Nulla osta.

4. Nel caso di visite occasionali, l'**Op. A.** invia la **Richiesta visita (B)** con almeno dieci giorni di anticipo, all'indirizzo email \_\_\_\_\_ per la verifica da parte dell'ufficio.

5. Le Visite guidate possono essere organizzate preferibilmente nella giornata di chiusura del cimitero, o comunque nel giorno di \_\_\_\_\_.

6. In linea generale non sono ammessi ingressi per scopi turistici:

- a) nei giorni della settimana non previsti al precedente punto 5;
- b) nel Periodo di Commemorazione dei Defunti previsto dal \_\_\_\_ ottobre alla domenica successiva al 2 novembre;
- c) nelle festività civili e religiose in cui è anticipata la chiusura al pubblico.

7. A seconda delle attività operative in atto e dello stato dei luoghi oggetto delle visite, verranno date le indica-

zioni necessarie per la scelta del percorso più consono.

Modalità di visita

8. Per il riconoscimento dei gruppi visita, ogni Guida deve tenere in mostra il proprio tesserino personale e verificare che ogni visitatore tenga esposto il badge "Gruppo visita" che il servizio avrà consegnato all'Op. A. organizzatore.

9. Al termine della visita l'Op. A. distribuisce ai partecipanti un questionario a compilazione facoltativa per misurare la soddisfazione del visitatore, utile al miglioramento del servizio.

10. Concludere le visite entro gli orari consentiti da ogni cimitero.

**A. Richiesta di Inserimento negli elenchi Operatori Accreditati**

Elementi indispensabili da citare nella richiesta da indirizzare alla Città/ente gestore del servizio:

- 1) dati anagrafici dell'agenzia / azienda / ente / associazione e nominativo delle Guide/Personale esperto di cui intende avvalersi per accompagnare i gruppi visita;
- 2) recapiti telefonici-indirizzi di posta elettronica-link blog/sito web/facebook di riferimento;
- 3) dichiarazione di presa visione del Regolamento cimiteriale e delle modalità di visita.

**B. Richiesta di Visita Guidata**

Elementi indispensabili da citare nella richiesta per prenotare/pianificare/organizzare una visita guidata:

- 1) essere presente nell'Elenco Operatori Accreditati per le visite guidate all'interno dei siti cimiteriali;
- 2) il nominativo della Guida (e la sua Dichiarazione formativa se non ancora presentata);
- 3) la data e ora prevista per la visita;
- 4) numero previsto di partecipanti (massimo 30 persone);
- 5) la durata del percorso;
- 6) il Titolo o Tema della visita;
- 7) elenco tombe che si intendono inserire nel percorso;
- 8) esigenze particolari (portatori di handicap o esigenze di riprese);
- 9) Nel caso si preveda materiale divulgativo autoprodotta per la promozione delle proprie iniziative nei siti cimiteriali, consegnarne supporto informatico al settore competente.

\* Nel caso in cui il Comune/ente Gestore fornisca servizio Guide i programmi visite vengono promossi e organizzati con modelli standard validi esclusivamente in quella Città.

## ALLEGATO 2 – Richiesta accesso per scatti fotografici

Nome e cognome	<<Nome>> <<Cognome>>
Contatti	<<E-mail>> – <<Num. di cellulare>>
Città o Stato di provenienza	<<Città o Stato di provenienza>>

Io sottoscritto <<Nome>> <<Cognome>>

Assicuro che le riprese fotografiche all'interno del <<Cimitero che vuoi visitare>>, saranno eseguite:

- Accettando di seguire le prescrizioni, limiti, termini e modalità indicate nel Regolamento cimiteriale della Città.
- In assenza di norme regolamentari specifiche, nel pieno rispetto delle seguenti regole anche ai sensi delle norme a tutela dell'immagine della Civica Amministrazione e sul trattamento dei dati personali (privacy):
  - Rispetto della sacralità del luogo;
  - Divieto di riprese relative ad operazioni ed attività cimiteriali;
  - Divieto di riprese riguardanti i visitatori e le cerimonie funebri;
  - Divieto di riprese riguardanti foto, nomi date, simboli e immagini sulle sepolture.

Sono consapevole che non sono ammesse foto delle opere nella loro interezza.

(Possibili le panoramiche e le riprese di dettagli o parti ridotte delle opere, oppure scatti sui Monumenti commemorativi istituzionali ed aree alla Comune memoria).

Dichiaro che non farò un uso improprio degli scatti, che la realizzazione degli scatti ed il loro utilizzo e divulgazione, sarà fatta nel massimo rispetto, decoro e tutela della privacy del defunto e della sua famiglia. Ogni altro utilizzo futuro e non ponderabile al momento della presente dichiarazione verrà da me comunicato e concordato con il vostro ufficio per richiederne l'autorizzazione. Durante la realizzazione del servizio fotografico non saranno impiegati modelli/e.

Dichiaro sin d'ora che le foto ottenute, pur rimanendo di mia proprietà intellettuale, se richiesto, verranno cedute alla direzione del Cimitero a titolo gratuito perché ne faccia l'uso che ritiene opportuno al fine

della promozione e valorizzazione del cimitero stesso, in sede locale, nazionale o internazionale, purché vengano riportati i crediti dell'autore.

## &lt;&lt;Aggiunte o variazioni&gt;&gt;

Informazioni sulla visita	
Cimitero:	<<Cimitero che vuoi visitare>>
Natura dell'interesse:	<<Scopo della visita>>
Data prevista per la visita:	<<Data prevista per la visita>>

Data

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In fede  
(FIRMA)

Note:	<<Note>>
-------	----------

**FOTOGRAFARE NEL CIMITERO?**

Per un RICORDO non serve alcun PERMESSO!  
Per CONDIVIDERE e PUBBLICARE le tue foto invece ci sono alcune limitazioni e necessita il PERMESSO

All'interno del cimitero i monumenti funebri e le tombe più ricercate dai fotografi sono erette su aree in concessione e di proprietà di privati e si tratta il più delle volte di sepolture ancora in uso

Informatevi presso gli uffici o attraverso il sito internet per ottenere con facilità il PERMESSO per fotografare.

Codice QR

Per informazioni:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**NON E' CONSENTITO FOTOGRAFARE**

OPERAZIONI E ATTIVITA' CIMITERIALI  
LAVORATORI ALL'OPERA NEL CIMITERO  
LE PERSONE IN VISITA AI PROPRI CARI  
I DATI ANAGRAFICI, EPIGRAFI, FOTO E IMMAGINI SULLE LAPIDI DEI DEFUNTI DEGLI ULTIMI 70 ANNI  
CON L'USO DI MODELLI/E  
USANDO CAVALLETTI  
OPERE NELLA LORO INTERESSA

**E' FATTO OBBLIGO**

DI RISPETTARE LA SACRALITA' DEL LUOGO E LA PRIVACY DEI VISITATORI EVITANDO LE AREE IN CUI SI STANNO SVOLGENDO OPERAZIONI CIMITERIALI O FUNERALI  
COMPORTEMENTI DIFFORMI SARANNO SEGNALATI ALLE AUTORITA' COMPETENTI E SANZIONATI OVE PREVISTO DAL REGOLAMENTO



**ALLEGATO 3 – Es. Nulla Osta per Riprese Video e Cinematografiche nei cimiteri Monumentali Italiani**

In riferimento alla vostra richiesta in allegato, vi comunichiamo che:

NULLA OSTA ad effettuare le riprese video

Per \_\_\_\_\_ all'interno del Cimitero di \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, **esclusivamente** se effettuate in osservanza ed in conformità dei punti di seguito elencati:

**1. Copertura assicurativa o manleva**

La società di produzione, le società committenti collegate, i mezzi e le attrezzature devono essere coperti da polizza assicurativa o allegare una dichiarazione di Manleva tanto da sollevare la Città di \_\_\_\_\_ o Ente gestore dei cimiteri, da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose determinati dall'effettuazione delle riprese all'interno dei siti cimiteriali.

**2. Osservanza delle norme di comportamento e regolamento cimiteriale**

La produzione si impegna a far svolgere il lavoro con ordine, silenzio e disciplina nel completo rispetto dei luoghi. (Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri) Lo svolgimento dell'esercizio funebre e cimiteriale non deve essere in alcun modo compromesso.

**3. Rispetto delle norme vigenti sulla privacy**

Oltre alle norme generali vigenti in materia di privacy, nello specifico, è fatto assoluto divieto di filmare e riprodurre: nomi, fotografie, epigrafi di fosse, loculi e

cellette; o filmare, in modo riconoscibile, le Tombe di Famiglia senza autorizzazione da parte dei concessionari; e il nostro personale non deve essere in alcun modo disturbato dalle riprese e possono essere filmati o fotografati soltanto con il loro consenso.

**4. Rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza, prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro**

Con il rilascio dell'autorizzazione la Città di \_\_\_\_\_ o Ente gestore dei cimiteri, non si assume alcuna responsabilità per eventuali infortuni, danni o furti causati o subiti dal richiedente. La produzione si impegna a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro.

**5. Rispetto delle norme vigenti in materia di pubblicità**

Si vieta di far comparire nelle riprese marchi o luoghi identificativi di aziende in qualche modo collegate con le attività funebri e cimiteriali. L'uso di carri funebri di scena o comparse in divisa non devono in alcun modo essere riconducibili ad un'azienda o società di onoranze funebri e simili.

**6. Rispetto degli accordi presi**

Le riprese devono svolgersi nel rispetto degli accordi presi riguardo alla zona, orari, mezzi autorizzati come da scheda e planimetria allegata.

**ALLEGATO 4 – Richiesta e dichiarazione per ricerche d'archivio**

Nome e cognome	<<Nome>> <<Cognome>>
Contatti	<<E-mail>> – <<Num. di cellulare>>
Città o Stato di provenienza	<<Città o Stato di provenienza>>

essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ove previsto sarà mia cura provvedere al pagamento della tariffa richiesta per il servizio di verifica e ricerca d'archivio. \*

**<<Aggiunte o variazioni>>**

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ In fede (FIRMA)

Io sottoscritto <<Nome>> <<Cognome>>

<b>Informazioni sulla ricerca</b>	
Cimitero:	<<Specificare il Cimitero>>
Natura dell'interesse:	<<Scopo della ricerca>>
Dati anagrafici del/dei soggetti cercati:	<<Indicare tutti i dati già conosciuti ma almeno NOME COGNOME + DATA MORTE>>

Note:	<<Note>>
-------	----------

Dichiaro la presa visione e accettazione del Codice deontologico per la ricerca storica negli archivi e di

\* Se il Comune lo prevede, verrà applicata una tariffa a seconda del tipo di servizio da prevedere per la ricerca richiesta.

Documentazione

## D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sulla definizione e aggiornamento dei L.E.A. (livelli essenziali di assistenza)

Circolare SEFIT Utilitalia n. 716 del 10/04/2017

Con il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”* – pubblicato sul S.O. n. 15 alla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017 ed in vigore dal 19 marzo 2017 – sono stati rivisti i L.E.A. (livelli essenziali di assistenza), definiti per la prima volta 16 anni fa dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, ora abrogato in quanto sostituito integralmente dal nuovo provvedimento.

L’art. 2, comma 1, lett. g) del D.P.C.M. considera le attività medico-legali per finalità pubbliche, prevedendo che, nell’ambito delle attività di cui al comma 1, il S.S.N. garantisca le prestazioni indicate nell’Allegato 1.

Rispetto alla situazione precedente (le cui disposizioni corrispondenti erano presenti all’Allegato 1, 1–A, Punto 1.3 del D.P.C.M. 29 novembre 2001, ora abrogato e che indicava altresì i *“controlli e vigilanze in materia di polizia mortuaria e medicina necroscopica”*), si riscontra che nell’Area G, punto G3, nell’ambito delle attività di *“medicina necroscopica”* sia presente la sola prestazione dei *“riscontri diagnostici”*. Rispetto a questi ultimi va ricordato l’art. 37, comma 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel caso in cui il riscontro diagnostico sia richiesto da soggetti diversi dall’ASL o struttura sanitaria di decesso.

Nell’ambito dei *“controlli e vigilanze in materia di polizia mortuaria e medicina necroscopica”*, rientrano principalmente le visite, e relative certificazioni, considerate dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 285/1990 (e, in relazione a questa ultima disposizione, va richiamato anche l’art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.i.), nonché quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a) della L. 30 marzo 2001, n. 130.

Nell’eventualità di decesso nelle strutture considerate dall’art. 4, comma 2 del D.P.R. 285/1990 il direttore sanitario, o medico da questi delegato, continuano ad assolvere alle funzioni di medico necroscopo, trattandosi di funzioni istituzionali di tali strutture, mentre nelle situazioni diverse, le funzioni proprie del medico necroscopo, fermo restando la persistente applicabilità delle norme, di legge e/o di regolamento, che le prescrivono, non sono più prese in considerazione tra le attività di medicina necroscopica incluse dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Altrettanto assenti nei L.E.A. sono anche le prestazioni riguardanti i controlli e vigilanza in materia di polizia mortuaria, probabilmente avendo *“memoria”* del Documento approvato il 9 febbraio 2006 da parte della Conferenza dei Presidenti delle Giunte Regionali sulle semplificazioni delle procedure in materia sanitaria, che, per inciso, era stato elaborato al fine di *“suggerire”* modificazioni anche al D.P.R. 285/1990.

Il testo ufficiale del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, oggetto della presente circolare, è reperibile al link: [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-18&atto.codiceRedazionale=17A02015&elenco30giorni=false](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-18&atto.codiceRedazionale=17A02015&elenco30giorni=false)

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Giordano Colarullo)

**Documentazione** **Affidamento dei servizi cimiteriali – Project financing – Attribuzione di diritti di esclusiva per prestazioni non strettamente istituzionali**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 736 del 15/05/2017

La Corte di Cassazione, Sez. 1<sup>^</sup> civ., con la sent. n. 11456 del 10 maggio 2017 – **Allegato 1** – è intervenuta in materia di convenzione tra un Comune ed aziende affidatarie del servizio cimiteriale, convenzione che, tra l'altro, prevedeva l'attribuzione alla ditta concessionaria del servizio pubblico cimiteriale di diritti di esclusiva per la posa di arredi cimiteriali, questione per la quale la Corte d'appello, nella fattispecie, adita ai sensi dell'art. 33 della L. 1990, n. 287, aveva dichiarato la nullità di tali previsioni convenzionali.

La sentenza è illustrata in **Allegato 2**, con alcune considerazioni.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

**ALLEGATO 1**

**Cassazione Civile, Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11456**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

IPOGEO LATINA s.r.l., ... omissis ...

- ricorrente -

nei confronti di:

IFAL s.r.l. IFAL Service s.r.l., O.F. La Riviera s.r.l., Sant'Ambrogio s.r.l., Tovalieri s.r.l. e Franzini s.a.s.;

Comune di Latina;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1488/12 della Corte d'appello di Roma, emessa in data 21 settembre 2012 e depositata il 19 marzo 2012, R.G. n. 3820/2010;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. che ha concluso per del ricorso;

Rilevato che:

1. IFAL s.r.l., IFAL Service s.r.l., O.F. La Riviera s.r.l., Sant'Ambrogio s.r.l., Tovalieri s.r.l. e Franzini

s.a.s. hanno proposto ricorso *ex art. 33* della legge n. 287/1990 alla Corte di appello di Roma per la dichiarazione di nullità degli artt. 4 (lettera d) e 6 (comma 1 lettera e) della convenzione stipulata dal Comune di Latina con la s.r.l. Ipogeo in quanto tali articoli prevedono l'attribuzione alla concessionaria Ipogeo s.r.l. del diritti di esclusiva nella posa di arredi funebri per l'area cimiteriale di Latina in violazione della normativa antitrust.

2. La Corte di appello con sentenza n. 1488/12 ha accolto il ricorso e dichiarato la nullità delle clausole della convenzione stipulata in data 11 marzo 2009 attributive del diritto di esclusiva.

3. Nel motivare la decisione la Corte di appello ha rilevato preliminarmente l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità per precedente decisione sullo stesso ricorso, di carenza di giurisdizione e di incompetenza territoriale. Ha quindi affermato, citando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato sezione V n. 6620 del 2 dicembre 2002) e le segnalazioni della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 2007 (AS 392 del 23 maggio 2007) e del 2010 (AS

1215 del 2 novembre 2010) che la fornitura e posa in opera di arredi votivi e funerari costituiscono attività di natura commerciale e imprenditoriale non rientranti fra quelle riservate alla pubblica amministrazione e incompatibili con la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali. Pertanto la Corte distrettuale ha affermato che l'attribuzione in via esclusiva dell'attività di posa in opera e fornitura di arredi funerari al soggetto affidatario del servizio cimiteriale costituisce violazione dei principi in materia di libera concorrenza. Ha quindi dichiarato la nullità della convenzione stipulata in data 11 marzo 2009 fra il Comune di Latina, e Ipogeo s.r.l. nella parte in cui attribuisce a quest'ultima il diritto di esclusiva nella posa e fornitura di arredi funerari nell'area cimiteriale di Latina.

4. Ricorre per cassazione Ipogeo s.r.l. con quattro motivi di impugnazione:

a) nullità della sentenza per violazione dell'art. 33 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990 e degli artt. 50, 158, 161 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c.;

b) nullità del procedimento per violazione dell'art. 33 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990 e degli artt. 163, 414, 669 bis e 669 septies c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.;

c) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 8 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.; omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.;

d) violazione dell'art. 19 comma 2 della legge n. 109/1994 e successive modifiche integrative, dell'art. 143 comma 3 del codice dei contratti, dell'art. 86 del Trattato CE, dell'art. 8 della legge n. 287/1990 e contrasto con la comunicazione interpretativa della Commissione Europea sulle concessioni nel diritto comunitario 2000/CE 121/02, in violazione dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.

5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della decisione impugnata emessa da giudice collegiale anziché monocratico in assenza di una specifica deroga al principio della monocraticità in primo grado.

6. Con il secondo motivo la ricorrente ribadisce l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio in quanto avente contenuto cautelare già deciso con ordinanza del 18 novembre 2010.

7. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione delle norme sulla concorrenza in quanto l'affidamento dell'esclusiva era prevista nel bando, in regime di project financing, ed aveva lo scopo di riqualificare il cimitero urbano, di realizzare una gestione complessiva e integrata di tutti i servizi, di generare i flussi di cassa in favore dell'impresa affidataria di tutti i servizi cimiteriali con proprie risorse. La ricorrente non ritiene vincolanti le conclusioni dell'Autorità ga-

rante circa l'iscrivibilità dell'attività di arredo funerario nell'ambito della libera iniziativa economica attesa la complessità nella specie della concessione.

8. Con il quarto motivo la ricorrente rileva che la Corte di appello ha ingiustamente decontestualizzato la tutela della concorrenza dalla procedura di project financing adottata dalla Amministrazione in conformità alla normativa nazionale (art. 8 L. 287/1990) e comunitaria (art. 86 TFUE) sulla concorrenza e sugli appalti (ART. 143 t.u. appalti).

Ritenuto che:

9. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va in proposito ribadita la giurisprudenza secondo cui *“la forma di trattazione collegiale, prevista dall'art. 350 cod. proc. civ., deve essere utilizzata, oltre che per i processi in secondo grado, anche per quelli attribuiti, in unico grado di merito, alla competenza funzionale della corte d'appello, essendo operante nell'ordinamento processuale il principio (esplicitato negli artt. 400 e 404 cod. proc. civ.) per cui, davanti al giudice adito, si osservano le forme proprie dei procedimenti davanti ad esso, se non è altrimenti stabilito”* (Cass. civ. sez. I n. 365 del 14 gennaio 2003; cfr. anche Cass. civ. nn. 6551/1998, 1731/2001, 10576/2008).

10. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello ha valorizzato il contenuto del ricorso rilevando la sua finalizzazione all'ottenimento di una pronuncia definitiva e di merito. Tale valutazione della Corte distrettuale appare corretta alla luce della costante giurisprudenza (da ultimo Cass. civ., sez. I n. 118 del 7 gennaio 2016) secondo cui il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.

11. Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente essendo costituiti da censure che attengono, in entrambi, alla correttezza della valutazione circa l'illegittimità della contemporanea attribuzione allo stesso soggetto del servizio pubblico di gestione dei servizi cimiteriali e della esclusiva dell'attività di onoranze funebri e di fornitura marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero. Correttamente la Corte di appello, anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 6620/2002) e delle indicazioni dell'Autorità Garante in materia di concorrenza e mercato, ha affermato che la attività di onoranze funebri e quella di fornitura e posa in opera di

arredi votivi e funerari costituiscono attività commerciali e imprenditoriali che non rientrano nel novero delle attività riservate alla pubblica amministrazione. La Corte distrettuale ha motivatamente condiviso le valutazioni dell'Autorità garante circa l'incompatibilità della gestione dei servizi cimiteriali con le attività predette in quanto la gestione dei servizi determina un oggettivo vantaggio concorrenziale nei confronti degli altri soggetti autorizzati a svolgere l'attività di onoranze funebri. La Corte di appello ha inoltre riscontrato la mancanza di una previsione legislativa che possa legittimare l'attribuzione di quest'ultima attività in esclusiva sia al Comune che all'affidatario dei servizi di gestione cimiteriale. Ha, infine, escluso, con riferimento allo specifico caso in esame, che possa ritenersi giustificata tale attribuzione in esclusiva. Infatti l'esenzione prevista dal secondo comma dell'art. 8 della legge n. 287/1990 dall'applicazione della normativa antitrust, per le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale, opera limitatamente "a tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati". Pertanto, qualora le attività svolte da soggetti privati, pur se autoritative, deviano dallo scopo istituzionale per cui quelle pubbliche funzioni sono state conferite, viene meno il nesso funzionale con il carattere non economico dell'attività posta in essere, la quale rientra a pieno titolo nell'ambito dell'attività di impresa, con conseguente applicazione della disciplina a tutela della concorrenza di cui alla legge n. 287 del 1990 (Cass. civ. sez. I n. 355 del 10 gennaio 2008, e n. 3638 del 13 febbraio 2009).

12. Per ciò che concerne la deduzione di un profilo di rilevanza pubblicistica, che giustificerebbe l'attribuzione dell'esclusiva e sarebbe legato alla particolare complessità della convenzione, finalizzata alla riqualificazione e gestione unitaria e omogenea del cimitero monumentale di Latina, attraverso l'utilizzazione della finanza di progetto e, quindi, mediante la realizzazione della concessione a costo zero per l'amministrazione e con riserva di sfruttamento economico dell'opera in favore del concessionario si osserva quanto segue. In primo luogo, tali deduzioni risultano

impropriamente prospettate come censure *ex art.* 360 n. 3 c.p.c. (terzo e quarto motivo) senza la specificazione delle ragioni per cui si ritengono violate e falsamente applicate le disposizioni indicate nelle rubriche dei due motivi di ricorso. In secondo luogo non può non rilevarsi che la "concessione di lavori pubblici" può comprendere la gestione funzionale ed economica dell'opera, realizzata in regime di finanza di progetto, e costituire la controprestazione a favore del concessionario ma non può consistere nella concessione di una posizione di esclusiva, che lungi dal riferirsi alla attribuzione della gestione dell'opera realizzata, realizza invece l'esclusione della concorrenza rispetto a una attività propriamente economica e destinata a operare in regime concorrenziale. Un'attività di cui l'amministrazione non può disporre e che attiene alla realizzazione di interessi e alla conclusione di transazioni di carattere privato sia pure collegate e rese possibili dalla realizzazione e dalla fruibilità dell'opera pubblica (cfr., in tema di definizione della controprestazione, Cass. civ. sez. I n. 28804 del 27 dicembre 2011 e S.U. n. 19931 del 9 novembre 2012).

13. Per altro verso le deduzioni della ricorrente laddove prospettate come omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio *ex art.* 360 n. 5 c.p.c. (terzo motivo) avrebbero dovuto essere supportate dall'indicazione delle modalità e dei tempi in cui furono portate all'attenzione della Corte di appello le circostanze relative alla natura della convenzione (cfr. Cass. civ. sez. VI-3 n. 1926 del 3 febbraio 2015 e n. 16103 del 2 agosto 2016; Cass. civ. S.U. n. 16528 del 18 giugno 2008). Circostanze che comunque sono state dedotte genericamente anche in questo giudizio e senza una adeguata dimostrazione della loro rilevanza che, in linea di principio, deve escludersi per quanto detto sinora.

14. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuzione sulle spese del giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

## **ALLEGATO 2**

**Affidamento dei servizi cimiteriali – Project financing – Attribuzione di diritti di esclusiva per prestazioni non strettamente istituzionali.**

### **CONSIDERAZIONI**

Un Comune, in occasione dell'affidamento a terzi del servizio pubblico cimiteriale, aveva introdotto, all'interno della convenzione stipulata con l'azienda risultata concessionaria, la previsione di un'attribuzione di diritti di esclusiva per la posa in opera di arredi cimiteriali.

Una tale attribuzione di diritti di esclusiva per queste prestazioni è stata impugnata, ai sensi dell'art. 33 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 <sup>(1)</sup>, avanti alla Corte

<sup>(1)</sup> L. 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) – Art. 33 (Competenza giurisdizionale)

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita

d'Appello, che, accogliendo il ricorso, aveva dichiarato la nullità di tali previsioni della convenzione, valutando che la fornitura e posa in opera di arredi votivi e funerari costituissero attività di natura commerciale ed imprenditoriale e, per questo, non rientrante fra quelle appartenenti, con diritto di esclusiva, alla pubblica amministrazione, ed incompatibili con la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali, con ciò affermandosi la conseguente violazione dei principi di libera concorrenza (e dichiarando la nullità di tali previsioni della convenzione stipulata tra il Comune e la ditta concessionaria).

La ditta concessionaria ricorre, per cassazione, contro la pronuncia della Corte d'Appello con più argomenti, alcuni procedurali, altri contenutistici.

Trascurando le eccezioni procedurali sollevate, la ditta concessionaria, e ricorrente per cassazione, con peculiare riguardo alla ritenuta violazione dei principi di libera concorrenza, osserva come si tratti di previsioni presenti già nel bando – in regime di *project financing* – aventi la finalità di riqualificazione del cimitero attraverso una gestione complessiva ed integrata di tutti i servizi, anche in funzione di generare flussi di cassa idonei ad assicurare la prestazione del servizio con risorse proprie della ditta concessionaria, incidentalmente ritenendo prive di carattere vincolante le segnalazioni dell'A.G.C.M. (per cui si potrebbe evidenziare come queste ultime avrebbero oggettivamente natura di atti amministrativi, aspetto peraltro, non addotto in sede di ricorso per cassazione).

Attorno a questi aspetti di merito, la Sezione della Corte di Cassazione prende atto del fatto che la Corte d'Appello abbia aderito all'orientamento dell'AGCM (riferendosi, nello specifico, alle segnalazioni AS n. 392 del 23 maggio 2007, nonché AS n. 1215 del 2 novembre 2010), ed altresì a precedenti pronunce della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. 5<sup>a</sup>, sent. n. 6620 del 2 dicembre 2002), per cui una tal attribuzione di diritti d'esclusiva determinerebbe un oggettivo vantaggio alla ditta concessionaria rispetto ad altri soggetti svolgenti l'attività di onoranze funebri.

Inoltre, è dato atto della carenza normativa, di rango primario, che possa legittimare l'attribuzione, in via esclusiva, di tali attività al comune (e, in caso di affidamento a terzi del servizio pubblico, anche al soggetto affidatario), richiamando altresì che l'art. 8 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 <sup>(2)</sup> opera limitatamente a

la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.

(N.B: Si riporta qui il testo attualmente vigente; originariamente la competenza era delle Corti d'Appello)

<sup>(2)</sup> L. 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato)

Art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale)

quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati ..., per cui, quando le attività affidate si pongano al di fuori delle pubbliche funzioni conferite, viene meno il nesso funzionale con il carattere non economico dell'attività, trovando quindi piena applicazione la legislazione c.d. antitrust.

In relazione al particolare rapporto di *project financing* (e allo stimato "costo zero" per l'amministrazione comunale che vi acceda), la Sezione della Corte di Cassazione, considera (sempre non prendendo qui in esame gli aspetti procedurali) come la concessione di lavori pubblici possa comprendere la gestione funzionale ed economica dell'opera realizzata in regime di *project financing* e costituire la controprestazione per il concessionario, ma non può consistere nella attribuzione di una posizione di esclusiva, non riferita o riferibile all'opera realizzata o realizzanda, rispetto ad un'attività propriamente economica, destinata ad operare in regime di concorrenza e di cui l'amministrazione comunale non ha la disponibilità.

Si evidenzia qui come affermare che l'amministrazione comunale non sia essa titolare di un diritto d'esclusiva per le attività di posa in opera di arredi votivi e cimiteriali e ciò comporti anche che non sia ammissibile una sua attribuzione a terzi.

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.

2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma di-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.

2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni.



# argema s.r.l.

Azienda leader nella produzione e vendita di prodotti ad uso cimiteriale



## ARIA... la nostra forza

### **FILTRO ARGEMA PER LOCULI AERATI**

Omologato secondo la norma AFNOR NF P98-049  
certificazione n. FG/MG/DC/15-190



Vaschetta Sottovas®



Prodotti enzimatici



Lastra di chiusura

ARGEMA S.r.l. - FERRARA - tel. +39 0532 1916244 - [www.argema.net](http://www.argema.net) - [info@argema.net](mailto:info@argema.net)

Distribuzione a terzi vietata, sia su stampa cartacea che in formato elettronico. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl

Documentazione

## Cappelle cimiteriali su aree in concessione ad enti – Tassa per la raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani

Circolare SEFIT Utilitalia n. 780 del 14/06/2017

Si segnala la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 5<sup>a</sup> pen., n. 13740 del 9-31 maggio 2017, che si è pronunciata sul contenzioso sorto tra un Comune ed un ente concessionario di area cimiteriale (area su cui insiste una cappella destinata ad accogliere i defunti appartenenti all'ente concessionario) in merito all'assoggettamento alla tassa (o, tariffa) prevista per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La sentenza della Corte di Cassazione, che ha ammesso tale tassabilità, è riportata in **Allegato 1**, mentre in

**Allegato 2** si formulano alcune considerazioni ed osservazioni di approfondimento.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Giordano Colarullo)

### **ALLEGATO 1**

#### **Corte di Cassazione, sent. 31 maggio 2017, n. 13740**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Suprema Corte di Cassazione

Sezione quinta penale

(omissis)

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 6731/2013 R.G. proposto da Arciconfraternita del SS. R., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis), presso l'avvocato (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis), giusta delega a margine del ricorso;

-ricorrente

contro

Comune di Torre Annunziata, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (omissis), presso l'avvocato (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) giusta delega a margine del ricorso;

-controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (Napoli), Sezione 45, n. 6/45/12

del 16 giugno 2011, depositata il 3 gennaio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2017 dal Presidente (omissis);

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale (omissis), che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto.

Uditi l'avvocato (omissis) per la parte ricorrente e l'avvocato (omissis) per la parte controricorrente.

### **FATTI DI CAUSA**

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini Tarsu relativamente ad un immobile costituito da un'area cimiteriale in concessione rispetto alla quale l'ente riteneva di non doversi applicare l'imposta trattandosi (sotto il profilo oggettivo) di un luogo destinato all'esercizio di funzioni di culto, gestito (sotto il profilo soggettivo) da un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.



L'ente opponeva il difetto di motivazione dell'atto impositivo, il difetto di istruttoria, la propria carenza di legittimazione passiva (che sarebbe in realtà spettata alle persone fisiche cui erano concesse le cappelle funerarie) e in via subordinata, eccepiva il difetto dei presupposti impositivi e, in via gradata, chiedeva la riduzione dell'importo addebitato.

La Commissione adita rigettava il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l'ente propone ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrato anche con memoria.

In tale memoria, la parte ricorrente, oltre a ribadire le posizioni difensive espresse nel ricorso, solleva una eccezione di giudicato esterno che si sarebbe formato tra la proposizione del ricorso e la fissazione dell'udienza di discussione, con riferimento ad una serie di sentenze della Commissione tributaria provinciale di Napoli e della Commissione tributaria regionale della Campania relative ad annualità diverse del medesimo tributo, sentenze che vengono depositate in atti ai sensi dell'articolo 372 Codice di procedura civile.

Il Comune resiste con controricorso, illustrato anche con memoria.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di giudicato esterno sollevata in memoria dalla parte ricorrente.

2. Alle sentenze depositate in giudizio, che dovrebbero costituire la base documentale, non può essere attribuito valore di giudicato capace di condurre alla definizione della controversia in esame, in quanto tutte riguardano annualità d'imposta successive a quelle oggetto del presente giudizio, molte sono esclusivamente formali in quanto riguardanti annullamento di cartelle per omessa notifica degli atti presupposti, alcune sono riferite a controversie tra parti diverse da quelle contrapposte nella presente controversia (Arciconfraternita ed esattore), nessuna contiene accertamenti di questioni di fatto a carattere tendenzialmente permanente che possano ritenersi elementi costitutivi della fattispecie in esame.

3. Con il primo motivo l'ente religioso lamenta la violazione degli articoli 7 e 8, legge n. 241 del 1990, 23 e 53 Cost., 12, comma 7, legge 212 del 2000 affermando che l'ente, sia con il ricorso di primo grado, sia con l'appello, aveva eccepito la nullità dell'atto impositivo per eccesso di potere ed istruttoria incongrua e insufficiente, non essendo stata consentita all'ente medesimo alcuna forma di partecipazione al procedimento amministrativo, del quale non è stata mai comunicata l'apertura.

4. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza non essendo riportato alcun passo dei citati atti difensivi idonei a palesare al Giudice di legittimità che si tratta di questioni già discusse nel giudizio nei

termini cui alle stesse si fa riferimento e non si tratti, invece, di questioni nuove, dedotte solo nella presente fase del giudizio.

5. La censura è inoltre inammissibile in quanto con essa vengono dedotti supposti vizi dell'atto impositivo e non carenze imputabili (sotto quale aspetto: omesso esame? omessa pronuncia?) alla sentenza impugnata.

6. La censura è, infine, infondata dato che le norme richiamate non si applicano nella fattispecie: quanto agli articoli 7 e 8, legge n. 241 del 1990 per espressa disposizione dell'articolo 13 della stessa legge che ne esclude l'applicabilità nei procedimenti tributari, e quanto all'articolo 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, poiché tale norma, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, concerne solo i tributi armonizzati (e non certo quindi i tributi locali, come è nel caso di specie) nelle ipotesi di accesso degli ufficiali verbalizzanti presso l'azienda del contribuente (v. Cassazione Sezioni Unite nn. 18184 del 2013 e 24823 del 2015).

7. Con il secondo motivo di ricorso l'ente religioso denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 7, comma 1, legge n. 212 del 2000, 3, legge n. 241 del 1990, nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando la carenza di motivazione dell'atto impositivo.

8. La censura è ancora una volta inammissibile per difetto di autosufficienza non essendo riportato nel ricorso il contenuto dell'atto impositivo in modo che il giudice di legittimità possa valutare la lamentata carenza di motivazione con cognizione diretta e immediata.

9. La censura è, inoltre, inammissibile in quanto diretta a criticare l'atto impositivo e non la sentenza impugnata, risolvendosi tale censura in mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, che non consentono di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, né quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento (v. Cassazione n. 187 del 2014).

10. La censura è, infine, inammissibile in quanto prospetta «una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione» e richiede quindi «un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione» (v. Cassazione n. 21611 del 2013).

11. Peraltro, con riferimento al vizio di motivazione, la censura può dirsi “perplexa”, in quanto indistintamente e inammissibilmente cumula vizi diversi attribuiti alla sentenza impugnata: invero l'omessa motivazione, richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio; l'insufficiente-

za della motivazione, richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi; la contraddittorietà della motivazione, richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro (V. Cassazione n. 19443 del 2011).

12. Con il terzo motivo di ricorso, l'ente religioso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1 e 16, legge n. 222 del 1985, 7, legge n. 121 del 1985 e 62, comma 5, Dlgs n. 507 del 1993, per aver il giudice di merito erroneamente ritenuto che la Tarsu fossa esclusa dalle esenzioni spettanti agli enti ecclesiastici a norma degli Accordi tra Stato e Chiesa.

13. Il motivo non è fondato. Questa Corte, in altra occasione che riguardava una controversia nella quale era in discussione una pretesa esenzione dalla Tarsu fondata sulle regole enunciate dall'articolo 16 del Trattato lateranense, ha avuto modo di rilevare che *“la ‘tassa sui rifiuti’ — nonostante le alterne vicende che l'hanno vista passare da tributo a tariffa e da tariffa a tributo nell'evoluzione normativa che ne ha caratterizzato la disciplina dal Dpr n. 507 del 1993, al Dlgs n. 22 del 1997, al Dlgs n. 152 del 2006 e, infine, al Dl n. 201 del 2011, art. 15 (c.d. decreto ‘Salva-Italia’, convertito dalla legge n. 214 del 2011) — ha avuto sempre, e in particolare a partire dalla disciplina dettata con il c.d. ‘decreto Ronchi’, una valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, articolandosi in una ‘quota fissa’, commisurata alle necessità pubbliche di erogazione del servizio, ed in una ‘quota variabile’, commisurata ai rifiuti prodotti. Sicché è la produzione e il conferimento di rifiuti la ratio dell'imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni”* (Cassazione n. 4027 del 2012).

14. Nel caso di specie non viene allegata alcuna condizione oggettiva di esclusione dell'immobile in questione dal conferimento dei rifiuti che produce, che sono costituiti dai c.d. “rifiuti cimiteriali”, classificati tra i rifiuti urbani o a questi assimilati, a seconda che si tratti (caso dei rifiuti vegetali o da spazzamento) o meno di rifiuti provenienti da “esumazioni” ed “estumulazioni”, dal Dpr n. 254 del 2003 e dal Dlgs n. 152 del 2006.

15. L'unico elemento di giustificazione che viene addotto è costituito dalla supposta destinazione dell'immobile all'esercizio del culto: ma un precedente specifico di questa Corte che riguarda la stessa Arciconfraternita parte ricorrente nel presente giudizio, ha escluso (e il Collegio condivide) che sia possibile pensare ad una equivalenza tra edifici destinati ed aperti al culto ed immobili adibiti nel caso di specie a funzioni cimiteriali (v. Cassazione n. 3711 del 2005): peraltro, come questa Corte ha già avuto modo di osservare, le norme regolamentari (e una di queste è il “Regolamento comunale di Roma n. 24 del 2003 sulla

applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”) che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della Tarsu, lo fanno sempre perché ritenuti *“incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti”*, non in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sé giustificare l'esenzione dalla tassa (v. Cassazione n. 4027 del 2012).

16. Con il quarto motivo di ricorso, l'ente religioso lamenta vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente alla dedotta carenza di legittimazione passiva dell'Arciconfraternita, in quanto *“i loculi ove sono custodite le salme sono oggetto di concessione ai confratelli”*.

17. La censura è inammissibile per le ragioni già spiegate in precedenza sulla natura “perplesso” della censura stessa che cumula vizi diversi tutti unitariamente attribuiti alla sentenza impugnata senza che sia specificato in cosa sia consistita l'omissione, in cosa l'in o in cosa la contraddittorietà, concetti tra loro radicalmente differenti (v. Cassazione n. 19443 del 2011).

18. La censura è, inoltre, inammissibile in quanto pur formulata nelle forme del vizio di motivazione, in realtà con la stessa si deduce l'omesso esame da parte del giudice di merito di un motivo di gravame e l'omessa pronuncia sullo stesso che andava dedotta come violazione dell'articolo 112 Codice di procedura civile.

19. 18.1. In proposito questa Corte ha avuto modo di stabilire che: *“L'omessa pronuncia da parte del Giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo errore in procedendo e della violazione dell'articolo 112 Codice di procedura civile, non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex articolo 360, n. 5, C.p.c., giacché queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa”* (Cassazione n. 329 del 2016).

20. La censura, infine, è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non è riportato nei suoi precisi termini quale fosse e come fosse formulato il motivo di gravame di cui si lamenta l'omesso esame, né sono specificamente indicati i documenti che avrebbero dovuto comprovare quanto dedotto (né dei predetti documenti è riportato nel ricorso il contenuto nei suoi passi significativi), come sarebbe stato necessario perché il giudice di legittimità potesse esprimere la propria valutazione.

21. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del Dpr n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17 della leg-

ge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo.

Così deciso in Roma il 9 maggio 2017.

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2017.

**ALLEGATO 2**

**Cappelle cimiteriali su aree in concessione ad enti – Tassa/tariffa per la raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani. CONSIDERAZIONI**

La vicenda va affrontata capendo se vi sia o meno esenzione soggettiva in capo all'Ente ecclesiastico concessionario di area per sepoltura. Si parte dall'art. 62, comma 5 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m., norma per la quale "sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri."

In tal caso si osserva come, nel caso di concessioni di aree cimiteriali in concessione ad enti, difetti la ritenuta non sussistenza dell'obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani ... per effetto di norme legislative o regolamentari in materia di ... accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

In particolare si consideri che la L. 20 maggio 1985, n. 222 è norma "interna" statutaria di regolazione delle posizioni concernenti gli enti e beni ecclesiastici in Italia, per quanto essa sia attuativa delle modifiche al Concordato, che regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica romana. La Chiesa cattolica romana, a differenza della Città del Vaticano, non ha natura statutaria (né è uno Stato estero). Inoltre detta disposizione non considera gli enti ecclesiastici (ovviamente non potendosi sovrapporre la natura di ente ecclesiastico con quella di edificio di culto).

Semmai un qualche riferimento legislativo potrebbe aversi rispetto all'art. 62, comma 2 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m., per il quale "non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obietti-

vi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione."

Nel caso di cappella cimiteriale non può certamente farsi riferimento a detta possibilità di non assoggettamento alla tassa visto il contenuto dell'art. 184, comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m., che – espressamente – individua alla lett. f), classificandoli come rifiuti soli urbani, "i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)" <sup>(1)</sup>.

A ciò va aggiunto il rinvio alle disposizioni (per quanto formalmente antecedenti al citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. (facendo riferimento alle corrispondenti disposizioni legislative poi "confluite" in questo ultimo), oltreché per la natura di fonte regolamentare) al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in particolare agli artt. 12 e 13 (ed art. 17).

Infine, nel corso del contenzioso l'ente concessionario di area cimiteriale avrebbe sollevato la questione (dichiarata inammissibile) di una propria carenza di legittimazione passiva, assumendo che "... i loculi ove sono custodite le salme sono oggetto di concessione ai confratelli ...": a tale proposito merita di doversi osservare come la concessione cimiteriale attenga ai rapporti tra comune ed ente, che sono del tutto distinti rispetto ai rapporti che possano, sulla base dell'ordinamento specifico, sorgere tra l'ente e le persone che vi appartengano, aderiscano, rapporti questi ultimi rispetto a cui il comune è estraneo, fermo restando che la soggettività ai fini della TARSU, e quindi anche della TARI, attiene ai locali e aree scoperte pertinenti, rispetto alle quali l'occupazione o detenzione consegue dalla concessione di area cimiteriale da parte del comune (e non da rapporti tra ente e propri appartenenti).

<sup>(1)</sup> D.Lgs. 152/2006 – Art. 184, lett. b), c), e)

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

... omissis ...

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

... omissis ...

Approfondimenti

## L'istituto della rinuncia di concessioni cimiteriali (Parte I)

di Sereno Scolaro

### 1. Introduzione

Come largamente noto, il Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è rubricato quale "Sepolcri privati nei cimiteri", si ammette, così, la possibilità, non considerata dal T.U.L.L.S.S., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. (benché presente fin dalla prima normazione post-Unitaria della materia e, in alcune situazioni, anche in quella precedente l'Unità d'Italia), che le aree cimiteriali possano essere oggetto anche di un utilizzo privato, inteso nel senso di un uso da parte di soggetti particolari, e non solo della comunità locale di riferimento (nell'occasione, si richiama all'attenzione l'impiego, intenzionale, dei termini "privato" e "particolare", che evidentemente si riferiscono ad un uso singolare, soprattutto distinto dall'uso da parte della comunità locale).

OGGETTI DI CONCESSIONE possono essere:

- (a) l'area (porzione di area) cimiteriale, finalizzata alla costruzione da parte del soggetto (si ricorre a questo termine, ricordando come possa aversi la concessione a "privati", oppure ad "enti") concessionario di manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione, oppure
- (b) l'area (porzione di area) per l'impianto di campi di sepoltura a sistema di inumazione. Le norme di riferimento non considerano una terza ipotesi, cioè quella
- (c) della concessione del diritto d'uso di manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione costruiti dal comune (o, dal soggetto gestore, o situazioni assimilabili), situazione che nel tempo è divenuta largamente diffusa. In tutti i casi, le concessioni cimi-

teriali sottostanno alla pre-condizione, in termini di legittimità, della loro previsione da parte del P.R.C. (piano regolatore cimiteriale), in difetto del quale non potrebbero avere luogo (anche se, nei fatti, non sono pochi i casi in cui tale essenziale strumento di programmazione è o non sussistente, o divenuto inadeguato). Considerando l'oggetto della concessione, va subito considerato come la prima (a) presenti una finalità che si caratterizza per il fatto di essere uno scopo, per così dire, intermedio, in quanto essa non è tanto quella della costruzione del sepolcro, ma quest'ultima è, a propria volta, finalizzata all'accoglimento nel sepolcro delle persone che, rientrando nella "riserva" considerata dall'art. 93, comma 1 (o, eccezionalmente, nelle ipotesi del comma 2) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne abbiano titolo.

Per quanto qui interessa, i tre oggetti della concessione cimiteriale possono distinguersi separando la prima (a), dalle altre due (b e c), le quali, in qualche modo, possono essere accomunate per il fatto che in queste ultime oggetto della concessione non solo è la porzione di area o il posto feretro a sistema di tumulazione, ma il mero diritto di usare di un tale oggetto, per la durata della concessione. Al contrario, nella prima (a), si ha la concessione di porzione di area cimiteriale, ma con la sopra ricordata finalità della costruzione, da parte del soggetto concessionario, di un manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione, finalità, come visto, intermedia, strumentale alla tumulazione dei feretri delle persone aventi titolo all'accoglimento nel sepolcro. Ciò comporta che venga ad aversi un diritto di superficie, sulla quale erigere un manufatto; questo aspetto ci induce a tenere sempre presente la differenziazione tra il

diritto di superficie e la titolarità delle opere erette in connessione ad un tale diritto di superficie.

*Merita di doversi precisare che, in tutti i casi, non si considera, in quanto pressoché di nulla rilevanza (quanto meno per quanto qui pertinente), il dimensionamento sia della porzione di area cimiteriale, sia il numero dei posti feretro di cui il sepolcro disponga o possa venire a disporre, così come non si prende in considerazione (nel caso di sepolture a sistema di tumulazione) se si tratti di sepolcri ipogei, epigei o di entrambe le tipologie.*

Le concessioni cimiteriali hanno, di norma, durata determinata, per quanto – nel passato – fosse ammissibile l'opzione, in sede di norme regolamentari comunali, di far sorgere sia concessioni cimiteriali a tempo determinato, sia a tempo indeterminato (c.d. perpetuità), opzioni che potevano essere adite anche in modo differenziato, ad esempio, per tipologie di sepolcri o in base ad altri parametri. Avendo presenti queste situazioni, un cenno va fatto sulle concessioni cimiteriali a tempo indeterminato (c.d. perpetue), per le quali, da qualche tempo, si sta vieppiù consolidando una giurisprudenza, in particolare amministrativa, orientata ad escludere una connotazione assoluta della perpetuità, sul presupposto che essa, difettando di un termine finale, contrasterebbe con la natura demaniale propria delle concessioni cimiteriali, demanialità che – per definizione – esclude sia l'alienabilità, sia l'usucapibilità dei beni, per cui l'assenza di un limite temporale porterebbe a occultare un'inammissibile alienazione.

## 2. La rinuncia di concessioni cimiteriali

L'istituto della rinuncia di concessioni cimiteriali costituisce una causa estintiva della concessione (o, meglio, del rapporto giuridico che la permea) che si verifica in momento antecedente alla sua scadenza (ovviamente, se si tratti di concessioni perpetue, ogni momento è antecedente proprio per l'indeterminatezza del termine temporale). La rinuncia ha carattere sostanzialmente di atto unilaterale, nel senso di essere posta in essere da una delle parti del rapporto giuridico di concessione, e, sotto il profilo formale, richiede – fatte salve eventuali differenti disposizioni esplicitamente stabilite od individuate dal Regolamento comunale di polizia mortuaria – un atto pubblico o, almeno, della scrittura privata autenticata da notaio (art. 2703 C.C.) e previa registrazione, per la quale va corrisposta l'imposta di registro in misura fissa (D.M. (Fin.) 15 dicembre 1977, n. 13348), come, del resto, è fisiologico quando la rinuncia abbia a proprio oggetto diritti

reali. Va, comunque, tenuto in debito conto di come la rinuncia di concessione cimiteriale, per quanto atto sostanzialmente unilaterale, non abbia effetti, per così dire, "automatici", ma debba necessariamente essere fatta oggetto di atto ricettivo da parte del titolare dell'area cimiteriale, anche quando questo si limiti ad una mera presa d'atto, dal momento che il titolare della concessione, rinunciante, non dispone di una potestà incondizionata di disposizione circa la concessione cimiteriale, potestà dispositiva comunque assoggettata a principi di diritto amministrativo, propri dei diritti di terzi su beni assoggettati al regime dei beni demaniali (art. 823, comma 1 C.C.). Andrebbe, inoltre, osservato, trattandosi di aspetto spesso ignorato, specie da quanti intendano rinunciare alla concessione cimiteriale, che l'atto di rinuncia dovrebbe avere, tra gli altri, anche il presupposto che sia stato provveduto, a cura, diligenza ed onere del soggetto rinunciante, a trasferire i feretri tumulati in altro sito, nonché alle opere ed interventi che siano caso che per caso necessari a far sì che il sepolcro possa essere nelle condizioni di poter essere assegnato a terzi, fin dal giorno successivo a quello cui abbia effetto la rinuncia, cioè dall'accettazione della stessa (per altro, non solo ciò viene sottovalutato da quanti intendano rinunciare, ma altresì anche da altri soggetti ...).

Poiché la rinuncia interviene successivamente al sorgere della concessione cimiteriale (spesso, a distanza anche di molto tempo), il soggetto (o, i soggetti) che intenda procedere alla rinuncia deve trovarsi nelle condizioni soggettive di potere disporre in tal senso. Se il soggetto rinunciante (o, i soggetti rinuncianti) è quello avente la qualità di concessionario (es.: lo stesso fondatore del sepolcro, per estrema semplicità) non originano difficoltà nel riconoscere la sussistenza di una legittimazione ad agire in tal senso. Quando, al contrario, il fondatore del sepolcro sia, a propria volta, venuto meno, la rinuncia richiede che sia intervenuto il c.d. subentro nella concessione, nei termini regolati dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, cosa che, per inciso, potrebbe comportare che non vi sia un unico soggetto legittimato, ma altresì una pluralità di soggetti (incidentalmente, si evidenzia come anche nel caso del c.d. fondatore del sepolcro a volte possa aversi una pluralità di soggetti titolari), il che comporta che la rinuncia avvenga da parte di tutti i soggetti che ne hanno titolo. Ovviamente, tale qualificazione quale soggetto (o, soggetti) legittimato a disporre in termini di rinuncia della concessione cimiteriale, se non già avvenuta, potrebbe anche essere contemporanea (ricorrendone le condizioni, anche contestuale), così come potrebbe aversi anche l'applicazione

di istituti di rappresentanza, fermo restando come si tratta sempre di fare riferimento alle norme in materia di disposizioni attorno a diritti reali.

*Sotto questi ultimi profili, va evidenziato nettamente come qui non si affronti minimamente la questione di un'eventuale rinuncia a diritti personali, quali potrebbero essere quelli concernenti il diritto (titolo) all'accoglimento nello specifico sepolcro, limitandosi qui alla rinuncia della concessione cimiteriale a suo tempo sorta. I due piani (diritti personali / diritti reali) vanno sempre debitamente tenuti distinti.*

Questi ultimi possono essere sia quelli propri del diritto di superficie (nelle ipotesi che oggetti di concessione siano quelli sopra indicati come (b) e (c), sia del diritto di superficie, integrato dalla titolarità (proprietà) del manufatto sepolcrale eretto sulla porzione di area cimiteriale (a).

### 3. Gli effetti della rinuncia di concessioni cimiteriali

Nelle prime due situazioni (b e c), la rinuncia non produce altro effetto se non quello del venire meno del rapporto giuridico di concessione cimiteriale, mentre nell'altra (a), oltre a ciò vanno considerati gli effetti che ne conseguono per quanto riguarda la proprietà delle opere erette sulla porzione di area cimiteriale in concessione. Attorno a questi ultimi aspetti, occorre fare riferimento alle disposizioni del Libro III, Titolo II, Capo III, Sezione II (artt. 934 e ss.) C.C.: in altre parole, dato atto che vale il principio (art. 934 C.C.) per cui le "opere" (e non solo) esistenti sul suolo appartengono al relativo proprietario, il riferimento, diretto e conseguente, all'ipotesi che venga meno il rapporto di concessione, nella specie il diritto di superficie sulla porzione di area cimiteriale, diventa quello dell'art. 936 C.C., per il quale quando le "opere" (ed altro) siano state fatte da un terzo (dandosi per scontato che sussista la condizione dei c.d. materiali propri, dal momento che la costruzione a suo tempo fatta ne ha fatto acquisire indubitabilmente la proprietà), il titolare (trattandosi di area soggetta al regime dei beni demaniali si evita l'uso del termine "proprietà", in quanto decisamente improprio e fuori luogo) dell'area ... (I) ... *ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.* (II) *Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.* (III) *Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fat-*

*te. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.* (IV) *Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.* (V) *La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.* ... Nella fattispecie, va esclusa ogni ipotesi di rimozione delle opere aventi la funzione di manufatto sepolcrale costruite sulla base della legittimazione derivante dall'originaria, iniziale concessione della porzione di area cimiteriale, dal momento che, avvenendo questo, verrebbe meno la funzione stessa, la finalità di fondo, del manufatto (tralasciando di considerare le fattispecie individuate ai commi 4 e 5, per più ordini di motivi, primo dei quali quello che la costruzione era stata oggetto di approvazione ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). Ciò non esclude che possa, accademicamente, aversi una demolizione del manufatto sepolcrale, almeno in senso fisico, ma una tale demolizione comporterebbe, anch'essa, il venire meno della funzione sepolcrale, essendo le opere – salvo, e forse, l'ipotesi di manufatti pre-fabbricati – ordinariamente non "trasportabili", non "trasferibili" in altra allocazione (si trascura, qui, che l'onere dell'eventuale "levata" è ad integrale carico del soggetto rinunciante, se non per segnalare la coerenza con l'art. 98, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per altra fattispecie di estinzione di una concessione cimiteriale). Diversa la situazione che si potrebbe avere, e spesso si ha, di elementi della costruzione aventi carattere, per così dire, decorativo, come possibili opere d'arte o di arredo che possano essere state realizzate in diretta pertinenza del manufatto sepolcrale. Ad es.: se si tratti di una statua, questa potrebbe essere rimossa ("levata", usando il termine della norma codicistica) e traslata in altro sito, anche extra-cimiteriale.

Poiché opera la ritenzione da parte del titolare dell'area, il primo effetto che si determina è che non solo la porzione di area cimiteriale già oggetto della concessione ritorna nella libera disponibilità al demanio cimiteriale, ma, altresì, anche il manufatto sepolcrale, a sistema di tumulazione, è assunto alla disponibilità del demanio cimiteriale, per cui, successivamente, si avrà la situazione precedentemente indicata, nell'Introduzione, con la lettera (c).

(segue)

Approfondimenti

**Miscellanea di polizia mortuaria****(tante domande e – forse – qualche vaga [e vana?] risposta)**

di Carlo Ballotta

**Regione Lombardia: pur in presenza di Legge Regionale, ma nelle more di una regolamentazione comunale, è ancora legittimo non autorizzare la dispersione delle ceneri?**

Spesso le norme sono emanate con diverse velocità, nel loro succedersi nel tempo, molto dipende dalle scelte e dai ritmi della Politica, ingenerando, a volte, notevoli discrepanze tra l'asettico il mondo del diritto funerario e la cittadinanza, con i suoi comprensibili desiderata; come sempre, su una materia così controversa e spinosa, quale la dispersione delle ceneri, si scontrano ed impongono, in dottrina, opinioni e tesi divergenti, anche in modo aspro.

Secondo un certo filone del dibattito accademico, non sarebbe lecito: i motivi di fondo sono semplici, in quanto il Comune dovrebbe preventivamente stabilire, per la propria area "giurisdizionale", specifici iter burocratici, operativi e le tariffe (o meglio i diritti fissi, istituiti dal Consiglio Comunale, ex art. 149, comma 4, lett. c) D.Lgs. 267/2000, da corrispondere?), che consentano da parte del cittadino di poter dar seguito alla volontà di "dispersione delle ceneri" palesata dal defunto.

In Lombardia, la dispersione delle ceneri in natura è prefigurata dall'art. 13 del Reg. Reg.le 6/2004. Per la dispersione delle ceneri, in Regione, la documentazione amministrativa da presentare agli atti, una volta debitamente compilata, è rinvenibile nel modulo di cui all'Allegato 5 della Delibera n. 20278 del 21 gennaio 2005.

In Lombardia, se eccettuiamo la problematica inumazione dell'urna, a questo punto biodegradabile ex art. 75, comma 1, D.P.R. 285/1990, come velata

forma di dispersione nella nuda terra, seppur *sui generis*, e perciò non permessa dal Legislatore Regionale, esistono tre effettive possibilità di sversamento delle ceneri in:

a) cinerario comune (l'urna è aperta, quindi dissigliata dal personale comunale preposto e il suo contenuto viene disperso o comunque sparso informa indistinta nel "manufatto comunale" previsto dal D.P.R. 285/1990 all'art. 80 comma 6 e cioè nel Cinerario Comune;

b) natura, ovviamente in ambito comunale: quindi è necessario delineare una procedura di come questo sparpagliamento possa avvenire, dove, quando, in quale modo e da parte di chi, sulla base della modulistica prima richiamata;

c) in cimitero, ma all'aperto nel Giardino della Memoria (o Rimembranze) come considerato dalla Legge nazionale 130/2001 e dalla Legislazione Regionale Lombarda anzi citata.

La dispersione delle ceneri determina l'impossibilità di una loro successiva raccolta e conservazione quando esse siano già state sversate in acqua (di mare, lago, fiume), in aria (es. dal cielo), in terra.

Come si vede, per la dispersione delle ceneri in natura sarebbe necessaria la predisposizione di una norma comunale *ad hoc*, quindi cogente, almeno nel distretto amministrativo di quel territorio specifico, in cui sarà richiesto di effettuare la dispersione.

Ai sensi del citato Reg. Reg.le 6/2004, art. 13, la volontà di sversamento delle ceneri in ambiente esterno, rispetto al perimetro cimiteriale, deve risultare inequivocabilmente da disposizione scritta del

*de cuius* stesso, dietro autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile che la accorda secondo le modalità volute dal defunto; l'atto sarà eseguito su precisa responsabilità (anche penale!) di chi abbia titolo a darvi luogo in quanto deputato a compiere questo "estremo gesto di pietas" (e nel silenzio del *de cuius* chi provvede?).

In Regione Lombardia, l'istituto della dispersione è, quindi, compiutamente regolato dall'art. 13 del Reg. Reg.le 9 novembre 2004, n. 6.

Su eventuale *fumus* d'illegittimità *ab origine* si può, *oborto collo*, soprassedere, perché, per adesso almeno, la norma in oggetto e quella sovraordinata da cui essa trae origine (Legge Regionale 22/2003 ora confluita e trasfusa nel T.U. Leggi sanitarie Regionali 33/2009) non sono state impugnate avanti la Corte Costituzionale nei modi e nei tempi stabiliti dalla Legge.

Secondo una certa linea interpretativa, cui aderisce chi – indegnamente – vi scrive, la dispersione delle ceneri sarebbe, invece, già fattiva, a prescindere da una sempre consentanea normazione di dettaglio contenuta nel Regolamento Municipale di Polizia Mortuaria. Questa corrente di pensiero trae fondamento da una storica sentenza del T.A.R. Lazio, con tutti gli ovvi limiti di un pronunciamento giurisprudenziale, il quale, come si sa, fa stato solo tra le parti *ex art.* 2909 Cod. Civile e non è automaticamente estensibile *erga omnes*, almeno nel nostro ordinamento giuridico, dove non vale il principio dello *stare decisis*, tanto caro, invece, al diritto anglosassone.

La prefata sentenza del T.A.R. per la Regione Lazio, sede di Roma, Sez. 2.bis, n. 3407 del 4 aprile 2013, sorge da un atto di rifiuto alla concessione dell'autorizzazione a disperdere le ceneri, opposto da un comune della Regione e motivato sulla base della tesi secondo cui sarebbe difettata, all'epoca della richiesta, norma regolamentare comunale che consentisse di autorizzare la dispersione delle ceneri, in un momento, oltretutto, aggravato dal mancato rispetto, da parte del Comune, dei termini perentori per la conclusione del procedimento amministrativo, situazione attentamente soppesata e tenuta, com'è evidente, in debito conto ed in cale dal giudice amministrativo.

L'assunto della pronuncia considera, anche il principio del *tempus regit actum*, dando ad esso piena attuazione; a rilevare, nella sentenza, è questo sviluppo logico-argomentativo: il sovrapporsi (o lo stratificarsi?) di una successiva regolamentazione comunale sarebbe del tutto INUTILITER DATA, tanto che il T.A.R. neppure si è posto la questione della sua disapplicazione (*a contrariis ex art.* 5 della L. 2248/1865, Allegato "E"?), e, infine, ha annullato

tout court il provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

Il Giudice Amministrativo Territoriale osserva, poi, come, quando sussista normativa, tanto statale quanto regionale, tale da ammettere l'istituto della dispersione delle ceneri, la legittimazione al perfezionamento della relativa autorizzazione discenda logicamente da queste pre-ordinate fonti e possa già produrre tutti i suoi effetti, anche in assenza di apposita ed opportuna riforma del Regolamento Comunale.

Si consiglia, ad ogni modo, nel caso specifico, di agire sul testo del Regolamento Comunale per recepire, in toto, i nuovi istituti previsti dalla Legge Statale 130/2001 nella singolare "variazione sul tema" loro impressa dalla Regione Lombardia (secondo un certo orientamento del Dicastero della Salute – Circ. Min. della Salute prot. 23919 del 22/07/2015 non sarebbe nemmeno più necessaria l'omologazione ministeriale *ex art.* 345 T.U.L.L.SS.) per il principio di cedevolezza, infatti, è quest'ultimo a doversi adeguare, poiché l'inerzia del Comune nella revisione della propria normativa locale non può privare la dispersione della sua efficacia già, per altro, sancita dalla L.R. 22/2003 e dal Reg. Reg.le 6/2004.

**Dispersione delle ceneri e manifestazione di volontà differita nel tempo.** Cari Lettori, avrei due astrusi quesiti da sottoporre alla Vostra attenzione, su di essi mi sto scervellando da settimane, senza aver individuato una anche solo apparente o plausibile soluzione.

Accade, infatti, ch'io mi stia lambiccando attorno a due specifici interrogativi in cui s'intrecciano "perversamente" polizia mortuaria e diritto successorio.

1) Ho notato, ad un'attenta consultazione del locale tessuto normativo, come Lombardia (paragrafo 6 della Circolare n. 7 del 9/2/2004, paragrafo 3 della Circolare n. 21 del 30/5/2005, e soprattutto art. 13, comma 6 del Reg. Reg.le 9/11/2004, n. 6) ed Emilia Romagna (lettera B) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 10 del 10/1/2005 ed art. 11, comma 6 della L.R. 29/7/2004, n. 19) la dispersione *ex post*, ossia dopo un primo periodo di diversa sepoltura, sia consentita esclusivamente per urne precedentemente tumulate o custodite, mentre sembra inibire questa possibilità per le ceneri prodotte dalla cremazione di resti mortali. E non è una casualità questo parallelismo. Forse perché per i resti mortali manca l'elemento centrale della volontà "dispersionista" del *de cuius* non "successibile" da terzi?

In effetti, in Lombardia (art. 13, comma 1 Reg. Reg.le n. 6/2004 con esplicito rinvio all'art. 3



comma 1, lett. b), punti 1 e 2), in carenza di volontà certa, e perciò, scritta del *de cuius*, v'è proprio la non procedibilità.

In Emilia Romagna, però, anche il volere di dispersione può esser manifestato con atto sostitutivo di notorietà *ex* D.G.R. n. 10/2005 e s.m.i, appositamente autenticato, dal coniuge in primis e, poi, da tutti gli altri congiunti di pari grado, per maggiori dettagli si veda anche il nuovo testo della sullodata D.G.R. così come introdotto dalla D.G.R. n. 1622/2008.

Almeno per l'Emilia Romagna, però, non capisco questa difformità, perché, allora, nel silenzio del *de cuius* è ammessa la sola dispersione "a caldo" effettuata subito dopo il funerale e non quella per ceneri di resti mortali? Gli atti di disposizione per il *post mortem* valgono non solo per cadaveri, bensì per tutte le loro trasformazioni di stato intermedie, ed anche oltre il periodo legale di sepoltura, soprattutto quando la volontà possa emergere in modo "postumo", in quanto verrebbe ad esser riferita dagli aventi titolo.

La dispersione delle ceneri presupporrebbe, infatti, una espressa volontà del defunto (art. 411, commi 3 e 4, Cod. Penale, quale novellato dall'art. 2 L. 30/3/2001, n. 130), ma vi è stata una pronuncia della giustizia amministrativa (T.A.R. Sardegna, Sez. II, sent. n. 100 del 10/2/2014) la quale ha ritenuto idoneo allo scopo dell'istruttoria amministrativa questo modus operandi: i soggetti aventi titolo a disporre delle spoglie mortali possono, difatti, "dichiarare" quale fosse il reale volere del *de cuius*.

Il regolamento lombardo, consente invece, con l'art. 14, comma 4 l'affido di ceneri provenienti dalla cremazione di resti mortali, argomento su cui l'Emilia Romagna, non mi pare si sia esplicitamente pronunciata (quindi in Emilia Romagna non dovrebbero sussistere ragioni ostative, o sbaglio?). Molto più semplicemente pare che il Legislatore Regionale, nella redazione dei suoi sacri testi a contenuto prescrittivo, non abbia contemplato tutti questi sottili, e quasi capziosi, casi di specie, magari demandandone l'implementazione capillare alla regolamentazione comunale, a questo punto sempre più decisiva ed imprescindibile. Piccola postilla: La legge statale su cremazione e suoi istituti corollario è del 2001, mentre le prime legislazioni regionali prototipo di attuazione della L. 130/2001 risalgono agli anni 2003 e 2004, questo scarto temporale ha prodotto, quindi, una sorta di interregno (*rectius*: di limbo funerario) in cui lo *jus positum* era sì già stato creato, ma non ancora capace di esplicare appieno tutti i propri effetti, a causa della nota sospensiva sull'efficacia della L. 130/2001, per il c.d. "ingorgo istituzionale" verificatosi con la Legge di revisione

costituzionale n. 3/2001 al Titolo V della Carta, con essa, come tutti ricorderanno, è mutata profondamente la ripartizione di competenze tra Stato Centrale e Regioni nella sfera del diritto sanitario e, dunque, funerario. Ad esempio: all'alba dell'entrata in vigore della L.R. Emilia-Romagna 29/7/2004, n. 19 si pose subito un problema simile, in termini, per altro analoghi: ovvero quale destino per le ceneri provvisoriamente tumulate in attesa dell'avvento e del successivo "sblocco" della L. 130/2001?

Ora, insigne giuristi (mica dei semplici beccamorti come chi Vi scrive!) hanno tormentato le loro raffinate menti a lungo attorno a questa sciarada: la L. 130/2001 interviene anche in tema penale, oltreché gestionale, aggiungendo 3 commi all'art. 411 Cod. Penale: orbene la legge penale non è mai retroattiva, per principio costituzionale e legge ordinaria (rispettivamente art. 25 Cost. e art. 2 Cod. Penale), quindi per le ceneri di persone decedute ante promulgazione della L. 130/2001, le quali, ad ogni modo, avessero espresso volontà di dispersione si sarebbe, a rigor di logica, dovuto accertare l'improcedibilità, opponendo giustificatissimo diniego alla relativa istanza postuma, poiché la dispersione dovrebbe esser contestuale alla cremazione.

Qui, però, ci soccorre, sempre in ambito penalistico la regola del *favor rei* (art. 2, commi 2 e 4 Cod. Penale), cioè nel procedimento penale si applica sempre la norma più favorevole all'imputato, specie se, nel frattempo, sopravvenuta; e poi, in effetti, come e per quale ragione punire penalmente la dispersione se questa non integra più fattispecie di reato, quando, naturalmente, eseguita *secundum legem*.

A tutti questi dubbi cavillosi, offre rimedio il Legislatore Emiliano-Romagnolo con lungimirante norma formulata, nello *jus positum*, con l'art. 11, comma 6 della L.R. 19/2004, integrato dalla D.G.R. 10/2005, a sua volta modificata dalla D.G.R. 1622/2008, in merito alle forme di rivelazione del desiderio dispersionista, risolvendo definitivamente questo dilemma.

2) Avrei un ulteriore problema arduo, di difficile soluzione, sempre in merito ad una volontà cremazionista, o dispersionista "obliqua" cioè riportata da un semplice *nuncius* (= il familiare aventi titolo a dichiarare), questa volta, però, proiettata nel futuro: Esempio: X, unico superstite della famiglia (= non ci sono più altre persone aventi diritto), vorrebbe inserire nella propria scheda testamentaria una sorta di *mandatum post mortem exequendum*, destinando all'uopo anche una certa somma del proprio patrimonio, in cui disporre la cremazione dei resti mortali (*ex* art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 254/2003) del padre, ancora oggi tumulati, al momento della naturale scadenza della concessione, prevista tra

una decina d'anni. La questione è sempre la stessa (come "scolpire" oggi, agli atti del Comune una volontà che materialmente dovrà esser resa domani?), il soggetto, infatti, vuole tutelarsi per il tempo successivo alla propria morte, la quale (egli gode di cattiva salute) potrebbe sopraggiungere anche piuttosto rapidamente.

Vorrei, allora, approfondire l'istituto del *mandatum post mortem exequendum* in tema di cremazione: lo ritenete applicabile alla fattispecie in esame?

Sugli aspetti economici (disposizioni in favore dell'anima ex art. 629 Cod. Civile o comunque non patrimoniali ai termini dell'art. 587 Cod. Civile?) *omissis* ... essi non rappresenterebbero in sé un'insormontabile ostacolo, l'oggetto del contendere invece, gravita attorno a questo punto di diritto: bisogna capire se il testamento sia lo strumento idoneo ad integrare, una manifestazione di volontà, persino surrogandola, che – forse – materialmente non potrà esser resa dalla persona, nel frattempo scomparsa, legittimata *jure sanguinis* o *jure coniugii*, agli uffici comunali. La strategia più sicura sarebbe, in ogni caso, quella di provvedere a cremazione e successiva dispersione, quando l'unica persona titolata sia ancora in vita ed in possesso di tutte le proprie facoltà fisiche e soprattutto mentali. Si ribadisce, se necessario come il supremo giudice della nomofilia abbia precisato (Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 12143 del 23/05/2006) che il mandato *post mortem exequendum* in ordine alla *electio sepulchri* sia strumento idoneo a disporre per le esequie della persona interessata, non è, invece, chiaro se questa volontà possa riguardare anche le spoglie mortali di terzi, su cui il testatore – quando ancora vivo – avrebbe comunque avuto una certa potestà dispositiva.

Qual è la vostra idea a tal proposito? Ho rovistato e scartabellato dappertutto, nella biblioteca di giurisprudenza, presso la facoltà di scienze giuridiche qui nella mia città (Modena!), sulla bibliografia presente sul sito [www.funerali.org](http://www.funerali.org), e sui forum dedicati alla polizia mortuaria variamente presenti sul web, ma niente di niente, il mistero s'infittisce! Siamo dinanzi ad istituti altamente innovativi e casi simili non sono ancora stati sollevati in giudizio, magari con rito contenzioso ... e poi in quale sede???

### **È possibile negare lo *Jus Sepulchri* a causa di perpetrati crimini di guerra?**

Da inguaribile querulo e postulante, quale sono, vorrei sottoporre a tutti i lettori de "ISF" questa domanda molto provocatoria e quasi velenosa, ad ogni modo poco *politically correct*, almeno se è ve-

ro che la morte, ci rende, democraticamente, tutti eguali dinanzi al suo terribile potere distruttivo.

I cimiteri italiani hanno vocazione ed impostazione universalistica, secondo il retaggio culturale della Rivoluzione Francese formalizzato, poi, nell'Editto Napoleonico di Saint. Cloud del 1804 (una sorta di testo unico di polizia mortuaria ante litteram, il primo, forse, dell'evo moderno), tant'è vero che, ad oggi, se non ricordo male, le uniche eccezioni al camposanto comunale ex art. 824, comma 2 Cod. Civile ed artt. 337, 343 e 394 T.U.LL.SS. sono:

1) Cimitero di Guerra (di proprietà statale ex art. 265 comma 2 D.Lgs. 66/2010 recante il T.U. Ordinamento militare, nel quale i criteri di ammissione, molto selettivi sono dettati dal seguente art. 267 D.Lgs. citato).;

2) Cimitero "privato" e particolare, purché preesistente al R.D. 1265/1934 di cui all'art. 104, comma 4 D.P.R. 285/1990.

3) Tumulazione Privilegiata (in chiese, templi, edifici pubblici o privati, ma con primaria destinazione non sepolcrale) ex art. 341 T.U.LL.SS ed art. 105 D.P.R. 285/1990.

4) Sepolcro privato ed inequivocabilmente gentilizio (art. 340, comma 2 T.U.LL.SS) posto fuori del recinto cimiteriale, stante il Capo XXI D.P.R. 285/1990.

In tutti gli altri frangenti, ex art. 340 comma 1 T.U. Leggi sanitarie – R.D. 1265/1934 – è interdetto dar sepoltura all'esterno del cimitero, e trattasi di norma tassativa, categorica ed inderogabile, in quanto di ordine pubblico.

Ma, allora, mi chiedo, dove vanno seppelliti (*melius* ... e più brutalmente: smaltiti!) i "mostri", cioè quanti siano marchiati con lo stigma della Bestia (come direbbe l'Autore dell'Apocalisse, cap. XIII, vv. 16-18!), ossia, fuor di metafora, i supercriminali, non pentiti e deceduti in peccato mortale? Non certo in terra consacrata si sarebbe detto tempo addietro, quando la cultura [vetero?]-cattolica era ancora, almeno nominalmente, predominante, ma si sa: la legislazione civile e quella religiosa spesso divergono, avendo finalità del tutto differenti e che, quasi mai collimano, almeno nella nostra epoca.

Pare, infatti, che il corpo esanime di un ex capitano nazista della S.S., recentemente scomparso a Roma, senza alcun titolo di accoglimento in un cimitero per ... umani, data la sua massima infamia, sia stato inumato addirittura, *extra moenia*, in apposita fossa ricavata all'interno di un penitenziario, nei pressi sempre della Capitale. È giuridicamente possibile? Ho appena controllato la normativa di settore e nel diritto vigente (Legge sull'Ordinamento Penitenziario n. 354/1975 con relativo regolamento di dettaglio approvato con D.P.R. 230/2000) non si men-

zionano mai cimiteri “speciali” per carcerati, detenuti ed internati. Chi mi potrebbe aiutare in questa mia folle ricerca storica? Su tale dubbio mi arrovellò: ma i CA(ro) DA(ta) VER(minibus) di dannati e maledetti, con sentenza della Storia già ... passata in giudicato, vista la loro manifesta indegnità, tale da ingenerare una sorta di *damnatio memoriae*, sono ancora titolari di qualche infimo *jus sepulchri*? Oppure, la loro giusta fine dovrebbe esser quella di “[ ... ] e di cani e d’augelli – orrido pasto – lor salme abbandonò, di Zeus l’alto consiglio così s’adempia!” come recita, nella celebre versione di Vincenzo Monti, il crudo e solenne prologo dell’Iliade (giusto per non tradire reminiscenze da studi classici!)?

Non mi esprimo, in questa circostanza così tecnica, in cui si disserta solo dello scibile funerario, sui giudizi di merito, per quanto condivisibili, riguardo a certi pessimi soggetti così abietti e malotici, che hanno infestato il ‘900, considerando, comunque come un “criterio di accoglimento” (a carattere d’obbligo) possa comunque essere individuato, di default, nell’art. 50, comma 1, lett. a) D.P.R. 285/1990 ... dopo tutto la Legge Italiana, nell’ambito (phylum?) piuttosto dilatato degli esseri senzienti, e delle pratiche del *post mortem* ad essi correlate, distingue solo tra polizia mortuaria e quella veterinaria, ora per ragioni squisitamente igienico-sanitarie, ora per profili più etici, antropologici e di *pietas*, con notevole commistione tra questi molteplici prospettive concettuali, in cui si sostanzia, poi, tutto il fenomeno funerario, nella sua eclettica poliedricità. Confesso che le notizie mediatiche (se fondate, dopo tutto viviamo in un’era dominata dalle *fake news*) sulla sepoltura di un criminale di guerra in un cimitero all’interno di un carcere hanno sollevato i medesimi dubbi anche in colta ed erudita letteratura di settore (Serenio Scolaro su [www.funerali.org](http://www.funerali.org), in replica ad un mio apposito quesito), pure in relazione all’Ordinamento penitenziario. Si può congetturare (accademicamente) che la sola ipotesi ravvisabile e realmente praticabile possa consistere nella fattispecie residuale di un cosiddetto cimitero PARTICOLARE, anteriore all’entrata in vigore del T.U.L.L.SS. (art. 104, comma 4 D.P.R. 285/1990 (e pregresse norme corrispondenti della precedente legislazione ormai abrogata ... *ex plurimis* art. 105 D.P.R. 803/1975), poiché non riesco proprio ad individuare un diverso e legittimo inquadramento dogmatico.

Per altro, gli elementi concernenti il caso in esame appaiono del tutto imprecisi (non potendosi escludere che vi sia stata una “forzatura” d’imperio, forse ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 2 e 18 T.U.L.P.S. (rispettivamente: potere di ordinanza di

questore e prefetto) per ragioni di vario ordine (sicurezza pubblica?). Non dimentico, poi, come alcune indicazioni giornalistiche abbiano parlato di un cippo identificativo della fossa con solo codice numerico, il quale sarebbe noto solo ai familiari, elemento, questo che indurrebbe a pensare ad una sepoltura, relativamente anonima, un cimitero “visitabile”, ed aperto al pubblico, mentre non dovrebbe essere così se si ragionasse effettivamente di una inumazione *sui generis* ed “in deroga” alle normali regole di polizia mortuaria avvenuta in un cimitero particolare le cui costruzione, proprietà e funzione siano antecedenti al R.D. 1265/1934 all’interno di un istituto di pena). La situazione non è tanto fluida, quanto – purtroppo – magmatica, siccome ci muoviamo nella selvaggia terra di mezzo (o ... di nessuno?) dei provvedimenti e soprattutto delle fonti *extra ordinem* e non più in un consueto quadro ordinamentale, laddove prevale la Legge nella sua generale ed impersonale astrattezza.

**Quando lo *jus sepulchri* ... ci fa arrabbiare!** Da giorni mi scervello su questa verbosa domanda, così irrazionale e perniciosa ... almeno per me!

lo *jus sepulchri* come titolo di accoglimento in un sepolcro privato origina da quel regolare atto di concessione (formula aulica, ma molto efficace!) di cui all’art. 98 D.P.R. 285/1990, il quale è *condicio sine qua non* per poter vantare lecitamente diritti su area cimiteriale o porzione di edificio sepolcrale (diritto di superficie o solo diritto d’uso?) Ora, *ex art. 50, comma 1, lettera c) D.P.R. 285/1990* lo *jus sepulchri* deve sussistere prima dello stesso ingresso della salma nel sepolcro, perché come qualunque altro diritto della personalità (o sin anche personalissimo!) si acquisisce con la nascita, quando sorge la capacità giuridica ai sensi dell’art. 1 Cod. Civile. Se aderiamo a questa interpretazione molto lineare lo *jus sepulchri* da vivi è una mera e legittima aspettativa e si concretizza, nel suo reale esercizio, solo nel cono d’ombra dell’oscuro *post mortem*, almeno per tutta la durata della concessione o secondo altri giuristi esso proprio in questo frangente esso esaurisce i propri effetti. Insomma: non è mai il morto, in quanto tale, ad esser titolare dello *jus sepulchri*, perché per esser portatori di un diritto la capacità giuridica non deve essersi estinta. Se è così (e non ne dubito) tutte le concessioni rilasciate non ante, ma *ex post* in occasione di un decesso, e solo al momento del funerale, dovrebbero (qui il condizionale è di rigore in quanto sono certo di asserire un’illogica enormità!) esser bellamente fuori legge, siccome nessun cadavere dovrebbe/potrebbe mai divenire nel proprio *post mortem* titolare di un diritto

to di sepolcro. Questo assunto contraddice la prassi in uso in quasi tutti i comuni italiani, altrimenti la “prenotazione” del loculo quando si è ancora vivi provocherebbe degli immobilizzi mostruosi nel patrimonio cimiteriale. Come si potrebbe risolvere e questa antinomia? Azzardo una possibile soluzione con esiti sanatori. Qualora i defunti si trovino nelle condizioni dell’art. 50, lett. a) o b) D.P.R. 285/1990, l’ipotesi di una concessione che sorga *post mortem* non apparirebbe così irrazionale, né indebita, trattandosi solo di una diversa “localizzazione” del feretro, in un tumulo privato e dedicato e non in campo comune di terra. Più critica la situazione della concessione *post mortem* a persona che non risponda positivamente a questi requisiti minimi d’accettazione d’ufficio, come *extrema ratio*, questa operazione, invero un po’ spericolata, nel suo precario equilibrio, sul crinale della legalità formale, potrebbe essere perfino vietata, fatto sempre salvo il dettato del Regolamento Comunale di polizia mortuaria, che, assicurati gli obblighi derivanti dall’art. 50 citato, potrebbe ampliare, più o meno estesamente i criteri di ricevibilità.

Al di là del mio sempiterno (ed inconcludente!) astrologare funerario il problema comunque è percepibile e radicato, infatti secondo molti e previdenti regolamenti comunali di polizia mortuaria, in modo tale da evitare l’impasse (almeno teorico), una concessione può esser fatta al momento stesso del decesso e non deve necessariamente preesistere rispetto all’effettivo uso della cella sepolcrale, come, invece, richiesto dalla lettera dell’art. 50 D.P.R. 285/1990.

**Art. 341 T.U.LL.SS ed art. 105 D.P.R. 285/1990 e relativa tempistica: vale davvero il principio del silenzio-assenso?**

Tumulazione privilegiata: di questo rarefatto e singolare istituto (ma, invero, molto significativo e forse anche da ... rinverdire) ci siamo già occupati, qui sulle pagine de: “ISF”, tra l’altro articolando, nel tempo, studi, ricerche e saggi su diversi numeri del nostro magazine. Orbene, *in brevis*: nella tumulazione privilegiata la relativa autorizzazione è di tipo costitutivo, se non erro. Dunque a Vostro avviso nel rilascio di questo provvedimento, del tutto eccezionale, si potrebbe applicare l’istituto del silenzio-assenso nel caso l’Autorità Comunale, a ciò preposta, non rispondesse in un modo o nell’altro (con accettazione o reiezione), nei termini di Legge, all’istanza già inoltrata e corredata da tutta la documentazione richiesta? La L. 241/1990 è da sempre – almeno da quasi 27 anni – il “Vangelo” del procedimento amministrativo alla base dell’operato

delle pubbliche amministrazioni. Numerose modifiche intervenute nel corso degli anni hanno novellato o direttamente introdotto determinati istituti, all’epoca della loro emanazione, quasi pionieristici, almeno nella tradizione giuridica italiana.

Solo nell’ultimo decennio la L. 241/1990 è stata sempre un cantiere di lavori legislativi ... una sorta di *work in progress*: dalla grande riforma del 2005 (legge n. 15 e legge n. 80), a quelle del 2009 (legge n. 69/2009), alla legge anticorruzione (190/2012), al primo decreto trasparenza (D.Lgs. 33/2013). Da ultimo la L. 7 agosto 2015, n. 124, c.d. Legge Madia, ha conferito l’input a ben 11 decreti legislativi attuativi, ed ha, nel contempo, integrato e modificato direttamente alcuni importanti figure giuridiche già disciplinate prima dalla L. 241/1990, come la SCIA e l’autotutela. Si ricorda, poi, come, oltre all’importante nuovo decreto attuativo sulla trasparenza (D.Lgs. 25/5/2016, n. 97), il 30 giugno 2016 siano stati pubblicati altri due decreti legislativi attuativi: il D.Lgs. 126 in materia di SCIA, che modifica nuovamente l’art. 19 L. 241/1990 ed il D.Lgs. 127 (che riscrive integralmente la disciplina in materia di conferenza di servizi).

Da ultimo, il 25 novembre 2016 è stato, altresì, approvato il D.Lgs. 222 (c.d. SCIA II) che individua i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

Recentemente, quindi, il Parlamento prima, ed il Governo poi, hanno apportato sostanziosi correttivi sul meccanismo del silenzio-assenso con filosofia sempre più liberalizzatrice, tuttavia non credo che stante l’attuale costruzione del suddetto sistema normativo (artt. 19 e 20 L. 241/1990) si possa far valere l’eventuale inerzia dell’amministrazione (la quale, comunque, deve rispondere, ed è bene rimarcare questo suo dovere dal quale essa non può esimersi!) come accoglimento implicito dell’istanza di tumulazione privilegiata almeno per queste ragioni:

1. il privato per ottenere gli effetti del provvedimento positivo sostituito, invece, dal silenzio-assenso dovrebbe avvalersi di un “facere” dell’amministrazione (esempio: la materiale esumazione/ estumulazione del defunto e successiva tumulazione del *de cuius* in sito extra cimiteriale). Parrebbe, allora, che non vi siano proprio le condizioni di base per l’applicazione dell’art. 19 L. 241/1990, poiché non si tratta di accertare la sussistenza di autonomi requisiti/presupposti; difatti si ha una valutazione del tutto discrezionale da parte della P.A. sulla ricorrenza delle pre-qualità necessarie ex art. 105 D.P.R. 285/1990 e un giudizio di merito, anch’esso am-

piamente discreto, incardinato su una facoltà di libera azione e decisione entro i limiti generali fissati dalla legge, in merito alla ricevibilità degli incartamenti istruttori prodotti agli atti.

2. Tra l'altro *ex art.* 20 comma 4 L. 241/1990 le disposizioni del *silenzio-assenso* non valgono nell'ambito della salute e l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata ha (o ... avrebbe?) pur sempre rilevanza igienico-sanitaria almeno nell'originaria impostazione del T.U.L.L.SS e del D.P.R. 285/1990 (variamente [o malamente?] declinata, poi, nelle diverse esperienze regionali, almeno dopo il D.P.C.M. 26 maggio 2000).

### **Decesso in carcere – quali gli adempimenti di legge?**

La legislazione in materia funeraria è (ancora?) impostata sulla "normalità" del decesso in abitazione, e sull'eccezionalità della morte in nosocomio (o, strutture simili), anche se da tempo le frequenze "quantitative" sono a favore della seconda ipotesi. Ma anche nel caso del ricovero o detenzione, si presume che i famigliari abbiano una qualche conoscenza di questo status, che vistino l'ammalato o il detenuto. Oltretutto, in questi frangenti in sede di permanenza in istituti "totalizzanti", come, appunto, le carceri, si tende preventivamente ad acquisire informazioni sui famigliari o altre persone con cui il soggetto sottoposto a misure restrittive sulla libertà personale, intrattenga relazioni significative, ...

Ad ogni modo, non vi è una precisa norma che individui chi e soprattutto come debba occuparsi di un'informazione sul decesso: c'è, in effetti, una zona grigia di "cortesia istituzionale", con cui anche il Legislatore più accorto, nell'impossibilità di normare capillarmente tutto, si affida alla diligenza, informale, di chi abbia notizia del decesso stesso, fatti salvi gli obblighi minimi contemplati dalla Legge, per improcrastinabili esigenze di ordine pubblico. Data la particolare condizione del defunto, non va dimenticato l'Ordinamento Penitenziario, cioè il D.P.R. 30/6/2000, n. 230 "Regolamento recante

norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" (in S.O. alla G.U. n. 195 del 22/8/2000). L'art. 92 disciplina le procedure del *post mortem* spettanti al sanitario ed alla direzione del carcere nel caso di decesso (in carcere) di un detenuto o di un internato. Il medico dell'istituto deve provvedere alla denuncia della causa di morte (Scheda ISTAT) con le modalità dell'art. 103, comma 1 lett. a) T.U.L.L.SS. e dell'art. 1 D.P.R. 285/1990; nel caso di sospetto di malattia infettiva-diffusiva è tenuto anche a dare le relative e tempestive comunicazioni al Sindaco (autorità sanitaria locale) e all'A.U.S.L. di riferimento, secondo il consueto schema e circuito informativo delineato stabilmente dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria – D.P.R. 285/1990.

La direzione del carcere deve, poi, attivarsi nei termini del vecchio art. 138, comma 2 R.D. 1238/1939 ordinamento dello stato civile (oggi, art. 72 D.P.R. 396/2000), nonché trasmettere notizia del fatto luttuoso all'autorità giudiziaria da cui il defunto dipendeva, al Ministero di Grazia e Giustizia (art. 44 legge 26 luglio 1975, n. 354) ed al il servizio del casellario giudiziale.

La salma è posta immediatamente a disposizione dei congiunti, con, ovviamente, oneri a loro carico, per organizzare le esequie; qualora essi appalesino disinteresse (e non è così raro!) e non decidano autonomamente, o di proprio impulso, sulla destinazione della spoglia mortale, scegliendo luogo, tecnica e modalità della pratica funebre, la sepoltura, in forma semplice, cioè a sistema d'inumazione in campo comune, ha luogo a cura ed a spese dell'amministrazione penitenziaria (quindi è escluso che il costo dell'inumazione e dell'esumazione ordinaria, ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis L. 28/2/2001, n.26, sia a carico del Comune, ma si ricorda come stante l'art. 69 D.P.R. 115/2002, tali incombente sia escluso dalle spese di giustizia in senso stretto; sembra un sofisma ma è importante, in tempi di *spending review*, focalizzarsi, con precisione, sulle competenze dei vari centri di spesa, nella complessa architettura degli apparati e dei plessi statali).

# Il primo portale italiano del settore funerario Indispensabile per la P.A. e per i professionisti Nato dalla fusione di euroact.net e funerali.org



**FUN.NEWS**



**GIURISPRUDENZA  
DI SETTORE**



**NORME STATALI  
E REGIONALI**

**CIRCOLARI E  
RISOLUZIONI**

**RIVISTA  
I SERVIZI FUNERARI**



# www.funerali.org



**QUESITI**

**TG.FUN**



**BLOG DI NOTIZIE**



**STATISTICHE**



**Abbonamento PREMIUM** annuale a tutti i servizi del sito

- ✓ N. 1 quesito da porre alla Redazione
- ✓ N. 4 numeri della rivista trimestrale on-line *I Servizi Funerari*.
- ✓ Visione di tutti i contenuti del sito in materia funebre, cimiteriale e di cremazione:
  - ✓ Norme statali e regionali
  - ✓ Notizie tecniche [Fun.News]
  - ✓ Circolari e Risoluzioni
  - ✓ Quesiti a cui si è già data risposta
  - ✓ Giurisprudenza di settore
  - ✓ Visione TG.fun, Video-Notiziario tecnico
  - ✓ Statistiche (Italia ed Estero)
  - ✓ Visione on-line arretrati *I Servizi Funerari* dal 2002

**Al costo di € 595,00 + Iva** (tariffe in vigore dal 01.01.2016)



**TEL. 0532.1916111**



**euro.act s.r.l. piazza fetonte 58, 44123 ferrara, p.i. 01317570388**

**tel. 0532.1916111 - fax 0532.1911222 - e-mail: abbonamenti@euroact.net**


Distribuzione a terzi vietata, sia su stampa cartacea che in formato elettronico. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl

Recensione

**Teste mozze****Storie di decapitazioni, reliquie, trofei, souvenir e crani illustri**

Frances Larson, Ed. UTET, Marzo 2016, pag. 306

di Andrea Poggiali



La riscossa americana dopo l'attacco giapponese di Pearl Harbour, iniziata con la vittoria nella gigantesca battaglia navale delle Midway, proseguì con lo sbarco a Guadalcanal, nelle Isole Salomone: questa battaglia di terra durò mesi e fu condotta con la ferocia che avrebbe contraddistinto la

guerra nel Pacifico. I soldati americani precipitarono in uno stato di barbarie: molti di loro cominciarono a collezionare crani di soldati nemici. Negli anni a seguire questa diventò una triste abitudine, che venne allo scoperto quando la rivista *Life* pubblicò la foto di una ragazza intenta a scrivere una lettera al fidanzato arruolato in Marina: sullo scrittoio si vedeva il teschio di un giapponese, che l'intrepido guerriero le aveva inviato come souvenir. La foto di *Life* sollevò nell'opinione pubblica qualche debole reazione, presto rientrata: con il procedere della campagna contro il Giappone, le mutilazioni di cadaveri, per ricavarne oggettistica, erano ormai diventate talmente frequenti da risultare normali.

Alla decapitazione del nemico in guerra è dedicato uno dei capitoli di "Teste mozze". L'autrice è un'antropologa che ha lavorato per anni al *Pitt Rivers Museum* di Oxford, famoso per la sua raccolta di teste imbalsamate ed è un'antropologa: niente di strano, quindi, che abbia realizzato un libro sulle teste decollate, spaziando dalla Rivoluzione Fran-

cese al colonialismo del 1800, dall'antropologia all'arte ed altro ancora.

Non si possono riassumere tutti i temi toccati nel libro: fermiamoci all'arte. C'è ad esempio l'immagine del celebre Damien Hirst mentre sorride, ingnocchiato di fianco ad una testa appoggiata su di un tavolo anatomico. Hirst all'epoca era un ragazzo, ma non pensiamo ad una leggerezza dovuta alla gioventù: il successo gli arrise infatti grazie a opere di gusto vagamente necrofilo. Analoga insensibilità si riscontra in Von Hagens, l'inventore di una tecnica detta "plastinazione", in origine ideata per la conservazione dei preparati anatomici mediante polimeri di silicone. Von Hagens ebbe un'intuizione commercialmente brillante: invece di limitarsi alle applicazioni in ambito scientifico decise di proporsi al grande pubblico, allestendo mostre di corpi umani sottoposti al trattamento da lui brevettato. Fu un successo clamoroso: la gente si mise in fila per vedere cadaveri scuoiati e sezionati, con un ritorno economico che fece passare in secondo piano le obiezioni di carattere morale.

Frances Larson concede uno spazio ristretto all'ex anatomopatologo tedesco, sul quale però abbiamo a disposizione un libretto recentemente pubblicato, "*Per un'estetica del cadavere. I korpenwelten di Gunther Von Hagens*", di Erasmo Silvio Storace, Edizioni Albo Versorio 2013.

Secondo l'autore, le esposizioni vanno considerate come una forma d'arte tesa ad orientare verso una nuova umanità. Di che tipo? L'analisi di un testo straboccante di speculazioni filosofiche non è alla mia portata: mi limito ad osservare che dal pensiero di Storace emerge una visione del mondo in cui è del tutto assente la pietà verso i defunti.

Recensione

## Qui sont les anges gardiens?

### Une enquête aux frontières de l'amour

Samuel Socquet, Stéphane Allix, Editions de la Martinière, Settembre 2015, pag. 225

di Elisa Meneghini



Chi sono gli angeli custodi? Le donne e gli uomini di oggi, testimoni ordinari ed “esperti” dell’invisibile, provano a dare risposta a questo interrogativo nel libro/inchiesta scritto da Stéphane Allix (fondatore dell’INREES, Istituto di Ricerca sulle Esperienze straordinarie e della rivista “Inexploré”) e

Samuel Socquet (giornalista e scrittore, laureato alla Sorbona).

Nel volume viene evidenziato come in tutte le culture esistano forze, flussi di energia, entità individuali che agiscono benevolmente nei nostri confronti, proteggendoci, guidandoci e sostenendoci quando ve n’è necessità. Chiamati in modi differenti (angeli custodi, guide, maestri spirituali, alleati

invisibili), secondo gli specialisti del mondo invisibile assolvono tutti alla stessa funzione.

Questa percezione viene ampiamente condivisa dalla gente comune: le numerose testimonianze di uomini e donne che vengono riportate descrivono in maniera dettagliata il rapporto d’amore che li lega ai propri angeli custodi. Oltre alle esperienze vissute e all’analisi di questi fenomeni ‘angelici’, questa indagine prende in considerazione il tema argomentato anche da un punto di vista scientifico, seppur in maniera piuttosto marginale.

Gli Autori sono riusciti a creare una combinazione di equilibrio perfetto tra l’esposizione solida dei fatti ed il pudore e la dolcezza impiegati nell’esaminarli, rendendo quindi la lettura piacevole.

Chiudo con una semplice incognita: e se il rapporto con gli angeli custodi non fosse riservato ai soli sensitivi ed ognuno di noi, indistintamente, avesse il sottile potere di entrare in relazione con loro?



# 4

*Ottobre-Dicembre*

*2017*

*Anno 16*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

# *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Le cremazioni in Italia nel 2016*
- *Celebrazione delle Esequie ecclesiastiche per la Chiesa Cattolica*
- *Nuove norme funerarie per il Friuli Venezia Giulia*
- *Indirizzi della regione Emilia Romagna su cremazione e destinazione delle ceneri*
- *Rinuncia di concessioni cimiteriali (Parte II)*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**  
Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**  
Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**  
Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini

**COLLABORATORI**  
Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj

**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**  
Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388

**ABBONAMENTI**  
E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**  
Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara

**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.  
Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per  
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.  
L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo. La disdetta non è comunque valida se  
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto  
o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costi-  
tuiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.  
Chiuso in redazione il 27/09/2017.

## INDICE

### EDITORIALE

**Le feuilles mortes** ..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

### RUBRICHE

**Brevi dall'Italia e dall'estero** ..... 5  
a cura di Elisa Meneghini

**Quesiti e lettere** ..... 9  
a cura di Daniele Fogli

**Chiedilo a www.funerali.org** ..... 12  
a cura di Carlo Ballotta

### ATTUALITÀ

**Vita ad ogni costo. Morte nascosta ignorata, nascosta e nor-  
malizzata** ..... 16  
di Elena Messina

**Le esequie ecclesiastiche secondo la dottrina della Chiesa  
Cattolica** ..... 18  
di Carmelo Passalacqua

### DOCUMENTAZIONE

**Approvazione del Direttorio Diocesano per la Celebrazione  
delle Esequie** ..... 26  
Chiesa di Milano, Decreto Arcivescovile del 23/06/2017, Prot. Gen.  
n. 01459

**Friuli Venezia Giulia – L.R. 09/06/2017, n. 22 “Modifiche alla  
legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia fu-  
neraria e di polizia mortuaria)”** ..... 32  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 806 del 11/07/2017

**Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia  
nel 2016** ..... 38  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 822 del 20/07/2017

**Cremazione e destinazioni delle ceneri. Manifestazioni di vo-  
lontà. Nota del 7/7/17 della regione Emilia-Romagna** ..... 42  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 833 del 26/07/2017

### APPROFONDIMENTI

**L'istituto della rinuncia di concessioni cimiteriali (Parte II) ....** 48  
di Sereno Scolaro

**Vagando per l'Italia funeraria, qualche strano quesito sui  
trasporti funebri ...** ..... 52  
di Carlo Ballotta, Mauro Ugatti

### CULTURA

**Da terreni agricoli a moderna Necropoli** ..... 59  
di Emanuele Vaj

### RECENSIONI

**“La morte moderna”** ..... 64  
di Andrea Poggiali

**“Manuale di polizia mortuaria. La disciplina nazionale e re-  
gionale”** ..... 65  
di Carlo Ballotta

**“Engañando a la muerte”** ..... 66  
di Elisa Meneghini

**Editoriale** *Le feuilles mortes*

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Quest'anno, in Italia e non solo, il caldo (e l'umidità) hanno veramente picchiato duro! Sui media hanno continuato a martellarci con notizie che sembrerebbero confortare la tesi secondo cui questo livello di calore diventerà permanente nel tempo, anzi incrementerà. Colpa dell'effetto serra, dicono. Colpa del progresso, dicono.*

*Era pertanto da attendersi anche nel 2017 un alto livello di mortalità estivo, conseguente all'ondata di calore. Invece no. Perché?*

*È importante per chi gestisce una impresa funebre, un crematorio o un cimitero, ma anche per chi fabbrica bare, dimensionare il servizio (o la produzione, nel caso dei "cofanari") considerando i picchi attesi di mortalità. Si possono così gestire al meglio le scorte, il calcolo delle attrezzature, le vetture necessarie, ecc..*

*Si potrà programmare al meglio l'apporto dei centri di servizi funebri.*

*Ho così provato a capirne di più, per darci una spiegazione scientifica dell'anomalia, consultando studi statistici in materia.*

*Sono partito dal pregevole articolo "Sull'incremento della mortalità in Italia nel 2015: analisi della mortalità stagionale nelle 32 città del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera", pubblicato su EPIPREV, gennaio-febbraio 2016, pag. 22 e segg..*

*L'articolo studia il caso italiano per interpretare le motivazioni dell'elevata mortalità avuta nel 2015, oltre tutto abbastanza strana perché non coincidente con analoghe alterazioni del dato medio di altri Paesi europei. Secondo gli autori:*

**"Cosa si sapeva già:**

Nei primi 8 mesi del 2015, l'Istat ha segnalato 45.000 decessi in più rispetto al 2014.

Regno Unito e altri Paesi europei hanno notificato una mortalità elevata durante l'inverno 2014-2015 in concomitanza con i picchi dell'epidemia influenzale.

**Cosa si aggiunge di nuovo:**

L'analisi stagionale della mortalità in 32 città evidenzia nella popolazione di 65+ anni un incremento significativo della mortalità nel 2015 sia nel periodo invernale (+13%, prevalentemente nella popolazione +85 anni, per patologie respiratorie) sia in quello estivo (+10%, anche nelle fasce di età più giovani).

Fattori meteorologici (basse ed elevate temperature) e non meteorologici (virus influenzali), oltre all'ampiezza della popolazione a rischio (pool di suscettibili), sono le concause dell'eccesso osservato e spiegano la variabilità stagionale e interannuale della mortalità soprattutto nella popolazione molto anziana."

Aggiungo che alcuni degli stessi studiosi hanno recentemente diffuso un ulteriore studio, di cui riporto alcune frasi:

“Per ogni aumento di 4°C delle temperature, la mortalità sale del 20,3%”. E ancora: “Sono le evidenze scientifiche dell’effetto serra”, presentate sul numero di luglio-agosto di ‘Nuova Ecologia’ dalle epidemiologhe del Servizio sanitario della Regione Lazio Paola Michelozzi e Francesca de’ Donato.


Gli effetti più evidenti si osservano durante gli episodi di maggiore durata delle ondate di calore, oltre i 4-5 giorni, in cui si registrano incrementi della mortalità di 2-5 volte rispetto ai giorni non a rischio. La frequenza e l’intensità di eventi estremi è destinata ad aumentare in futuro.”


Quello che non mi torna è perché nel 2017, a fronte di analoghe condizioni rispetto al 2015, non si sia avuto nel periodo estivo l’aumento di mortalità che ci si attendeva.

L’unica spiegazione plausibile sembra essere quella per la quale l’incremento di mortalità invernale nel 2017 (e fine 2016) sia stato talmente alto da “sacrificare” anzitempo molti di coloro che avrebbero avuto poi probabilità di morire per malattie conseguenti ad ondate di calore. In sostanza sono morti prima e non potevano morire due volte. O anche, con la colorita frase degli addetti ai lavori del settore funerario: una volta che le foglie sono cadute non possono ricadere di nuovo!

Confrontando i dati di mortalità della popolazione anziana del 2015 con quelli del 2017 si noterà che la mortalità invernale 2017 ha avuto picchi elevatissimi nei confronti di quella 2015.

In termini statistici, **per effettuare previsioni attendibili, occorrerà quindi considerare un’ulteriore variabile è cioè il gradiente di tasso di mortalità**, cioè la velocità e il livello raggiunto dall’intensità di mortalità giornaliera, nelle fasce di popolazione anziane.





Si noti che (fonte Ministero salute):

“Il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera (SISMG) è gestito dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio – Asl Roma 1 per conto del Ministero della Salute nel progetto “Piano Operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute” CCM – Ministero della Salute.

Il SISMG, basato sui dati di mortalità dalle anagrafi Comunali, è attivo tutto l’anno e permette di identificare in maniera tempestiva eventuali variazioni della mortalità attribuibili a diversi fattori (epidemie, esposizioni ambientali, socio-demografici) che modificano i valori giornalieri o il trend stagionale.

Nel rapporto vengono riportati i dati di mortalità per settimana, per i soggetti di età maggiore o uguale ai 65 anni di età residenti e deceduti in 19 città (Aosta, Bolzano, Trento, Torino, Milano, Brescia, Verona, Venezia, Bologna, Genova, Perugia, Civitavecchia, Roma, Frosinone, Bari, Potenza, Messina, Palermo).

Il valore atteso (*baseline*) viene definito come media settimanale sui dati di serie storica (5 anni precedenti) della mortalità giornaliera e pesato per la popolazione residente (dati I-STAT) per tener conto dell’incremento della popolazione anziana negli anni più recenti.”

**Rubrica** **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

**Bologna: al Sant'Orsola nuova sala per autopsie e riscontri diagnostici**

Il 5/9/2017 sono stati inaugurati al Padiglione 18 del Policlinico Sant'Orsola di Bologna una nuova sala per le autopsie giudiziarie e i riscontri diagnostici ed il nuovo laboratorio di Anatomia patologica.

La nuova sala settoria – Dotata di tutte le strumentazioni necessarie e di un sistema di comunicazione e protocolli tecnici per garantire l'adeguatezza dei percorsi nel rispetto delle formalità di legge – nasce da un accordo tra Università di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola, Procura della Repubblica di Bologna, Comune di Bologna e dalla Società Bologna Servizi Cimiteriali srl, con la finalità di restituire all'Autorità Giudiziaria elementi utili per la ricerca della verità.

*“Sempre più spesso – si sottolinea nella nota dell'Ateneo – l'attività necroscopica non si limita all'esecuzione della classica autopsia, ma implica una stretta collaborazione con la Medicina del Lavoro nel campo degli infortuni e delle malattie professionali, oltre che con l'Anatomia Patologica, la Genetica e la Cardiologia (nei casi, ad esempio, di morte improvvisa di persone di giovane età). Anche gli esami radiologici e la cosiddetta necroradiologia sono oggi indispensabili per lo studio del ca-*

*davere, specialmente nei casi di omicidio.”.*

**Il famoso cimitero delle Fontanelle di Napoli chiuso temporaneamente**

L'assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli ha reso noto che l'accesso al Cimitero delle Fontanelle è stato temporaneamente interdetto per motivi di sicurezza. La chiusura si è resa necessaria a causa del distacco di 'pezzame di tufo' che si è riverso sul piano di calpestio dell'ingresso.

I tecnici del Comune sono tempestivamente intervenuti ed i lavori di messa in sicurezza sono già in corso. Anche se non è la prima volta che l'ossario del rieme Sanità è costretto a chiudere per motivi di sicurezza: le antiche cave di tufo, riaperte al pubblico dal 2006, sono infatti molto sensibili alle piogge.

**Firenze: approvati lavori al cimitero di Rifredi**

La Giunta Municipale di Firenze ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del cimitero comunale di Rifredi, nel Quartiere 5.

Sono stati stanziati 350.000 euro per la costruzione di un parcheggio, di una nuova struttura cimiteriale ospitante 500 nuovi ossarietti e di un'area adibita al depo-

sito temporaneo dei rifiuti cimiteriali (per una superficie di circa 1.800 metri quadrati).

*“Si tratta di un intervento importante che si inserisce nell'ambito del più ampio progetto di ampliamento e riqualificazione dei cimiteri della periferia cittadina, che sono una delle nostre priorità – ha spiegato l'assessore Funaro – A dimostrazione del nostro impegno nei cimiteri periferici ci sono i lavori, attualmente in corso, per l'installazione di 7 telecamere nel cimitero di Peretola, la cui attivazione è prevista primi settembre”.*

I lavori inizieranno nel primo trimestre del 2018.

**Sindaco di Venezia visita alcuni cimiteri cittadini**

Il sindaco di Venezia, accompagnato dalla vice sindaco e dall'assessore ai Lavori Pubblici, ha effettuato di recente un sopralluogo che ha toccato i cimiteri di Zelarino e Mestre per poi concludersi nel cimitero di San Michele in Isola.

*“Per il restauro e la manutenzione dei cimiteri del Comune di Venezia – ha detto il sindaco – sono stati stanziati due milioni trecentomila euro per la Terraferma e un milione per il Centro storico e le isole. Ogni realtà ha le sue problematiche, che provvederemo a risolvere anche con le risorse derivanti dal Patto per*

Venezia. I cimiteri sono luoghi nei quali vanno garantiti il giusto decoro, la frequentazione in sicurezza, l'accessibilità anche per le persone a ridotta mobilità e un'adeguata e puntuale manutenzione del verde pubblico e degli spazi comuni. L'obiettivo è di consentire la massima fruibilità delle aree già per i primi di novembre”.

Il sopralluogo al cimitero di San Michele in Isola di Venezia ha riguardato l'ampliamento del primo lotto, stralcio II, realizzato sul progetto della David Chipperfield Architects per un costo complessivo di 5.264.944,76, i cui lavori sono stati già ultimati e collaudati.

### **Crematorio di Pavia fermo per guasto**

A fine agosto si è rotto l'unico forno crematorio funzionante a Pavia ed i feretri in attesa di essere cremati, circa una decina, sono stati dirottati verso gli impianti limitrofi di Serravalle Scrivia, Biella, Piacenza, Treccate.

Amara la dichiarazione rilasciata dal presidente di Socrem Pavia: *“È dall'inizio dell'anno che siamo in questa situazione: un forno, vecchio di vent'anni, non può essere acceso perché non a norma, non lo sono i filtri, l'altro, relativamente più giovane, ha soltanto, si fa per dire, dieci anni, è a norma ma continua a rompersi. È così può capitare che la cremazione delle salme provenienti dalla città e dalla provincia debbano essere mandate in altri centri per la cremazione. Con le imprese di onoranze funebri che, conoscendo ormai i problemi che ci sono a San Giovannino, stanno prendendo accordi con altri impianti di cremazione fuori Pavia.*

*E una volta che le intese saranno messe nere su bianco, ci vorran-*

*no anni perché queste imprese tornino a lavorare nella nostra città. Intanto chi è impossibilitato a far cremare il proprio caro a Pavia, causa guasti al forno, deve pagare dai 300 ai 500 euro per il trasporto della salma per farla cremare in altre città.”.*

### **A Montebelluna (TV) verificata la stabilità delle lapidi cimiteriali**

La Giunta comunale di Montebelluna, convocata con urgenza dal, ha approvato l'intervento per la messa in sicurezza dei cimiteri di Montebelluna e di Biadene, dopo che le verifiche compiute da Contarina spa, in accordo col Comune, hanno portato in luce il fatto che nel corso degli anni molte lapidi dei loculi si trovavano in condizione di scarsa tenuta statica per il deterioramento dei perni metallici di sostegno.

Nel frattempo è stata già attuata la immediata messa in sicurezza delle aree critiche per evitare rischi ai visitatori.

### **M5S in Veneto: presenteremo emendamenti al PDL 267/2017 sui crematori**

Manuel Brusco, consigliere regionale Veneto del M5S, in una nota ufficiale ha preso posizione nei confronti del recente PDL che modifica una norma che aveva bloccato temporaneamente la realizzazione di crematori in quella regione.

*“Con il Progetto di legge n. 267, – ha dichiarato Brusco – i consiglieri regionali della maggioranza Gabriele Michieletto, Fabrizio Boron, Roberto Ciambetti, Marino Finozzi e Franco Gidoni intendono apportare modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ‘Collegato alla legge di stabilità 2017 che sospende la costruzio-*

*ne di forni crematori in attesa che la Regione si doti di un piano di ubicazione degli impianti. Il testo di questo Progetto di legge non è chiaro ed è suscettibile di interpretazioni che vanificano completamente l'attuale fermo per la realizzazione di nuovi impianti”.*

*“In particolare – puntualizza il consigliere – non vengono specificate indicazioni riguardanti il caso in cui il provvedimento di approvazione di un consiglio comunale sia anteriore al blocco già stabilito con la norma precedente e cioè fino all'ultimo giorno del dicembre scorso. Il Movimento 5 Stelle ha redatto degli emendamenti che chiariscono tale aspetto e che presenterà alla commissione competente”.*

*“La nostra attenzione – conclude Brusco – che sin dagli inizi è mirata a scongiurare la speculazione finanziaria in atto in Veneto per i forni crematori, resta alta per ottenere una corretta gestione del problema che sia basata su un progetto di servizio e non sia in balia di interessi economici”.*

### **Ospedale di Verona: 4 arresti tra gli operatori di celle mortuarie**

Sono quattro gli arrestati per concussione e associazione a delinquere tra gli operatori in servizio alle celle mortuarie dell'ospedale di Verona. Pretendevano soldi da titolari di imprese funebri per avere la garanzia che le salme venissero sistemate e rese presentabili ai parenti.

L'operazione ha coinvolto personale in servizio al quale è stato notificato il provvedimento. Le forze dell'ordine procederanno nei prossimi giorni all'arresto degli altri operatori attualmente in ferie e in quiescenza.

L'operazione, avviata al seguito di una segnalazione alla Procura da parte dell'azienda, cui sono seguiti ulteriori esposti da parte di altri soggetti, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Verona in stretta collaborazione con la direzione dell'Aou di Verona e ha visto il coinvolgimento della Sezione della Polizia Giudiziaria e della Polizia Municipale di Verona.

### **Chiusi (SI): Ok della maggioranza al crematorio**

Il consiglio comunale di Chiusi, grazie ai voti del gruppo di maggioranza PD/PSI, ha approvato l'inizio del percorso che porterà alla realizzazione di uno studio di fattibilità sulla possibilità di realizzare nell'area cimiteriale del centro storico un tempio crematorio. I consiglieri comunali hanno avuto modo di valutare un'ipotesi di progetto per un tempio di 900 metri quadrati (di cui 450 interrati) con due forni, varie stanze di servizio e visibile (nella parte fuori terra) per soli due metri al di sopra delle mura cimiteriali.

Secondo l'ipotesi di progetto analizzata, un tempio crematorio di questa dimensione potrebbe servire un territorio che dalla città di Chiusi spazia in una distanza approssimata di 60 minuti di auto toccando così diverse province e regioni e, nello specifico per la città, potrebbe contribuire a risolvere le problematiche inerenti alla ricerca di terreno per nuovi spazi dedicati alle inumazioni e ai costi elevati per le esumazioni.

*“Il gruppo consigliere di maggioranza ha espresso il proprio parere favorevole ad iniziare uno studio di fattibilità sulla realizzazione di un tempio crematorio perché riteniamo essere l'inizio di un percorso lungimi-*

*rante e che porterà grandi benefici a Chiusi e a tutto il territorio circostante. Quello che abbiamo voluto esprimere con il nostro voto non è il consenso a un progetto definitivo, ma la volontà di verificare la possibilità di offrire alla nostra città un servizio che negli anni potrebbe crescere sempre più di importanza per arrivare ad essere essenziale.”*

### **Al cimitero di Poggioreale di Napoli sequestrata una tomba abusiva**

Un manufatto edile abusivo è stato sequestrato all'interno del cimitero di Poggioreale a Napoli, a seguito di controlli ed ispezioni per verificare l'esistenza di capelle e loculi abusivi.

Il manufatto posto sotto sequestro è composto da tre loculi, ancora vuoti, sui quali non era stata apposta nessuna incisione; sequestrato anche un ripostiglio in alluminio sistemato nelle vicinanze. Il valore delle opere abusive è di circa 30mila euro.

Le indagini proseguono per individuare sia i committenti sia la ditta che si è occupata dei lavori.

### **Sturno (AV): inaugurato ampliamento cimiteriale**

La nuova ala del cimitero di Sturno (AV) è stata recentemente inaugurata con una cerimonia che si è svolta dinanzi al nuovo ingresso, col taglio del nastro da parte del sindaco, la presenza del Vescovo ed una buona partecipazione della comunità sturnese.

L'ala, composta da 320 loculi e 320 ossari molti dei quali già acquistati, va ad unirsi al vecchio cimitero ristrutturato pochi anni fa e con cui sarà collegato tramite una scalinata che servirà a renderlo una sola struttura.

I lavori di ampliamento del cimitero sono cominciati nel febbraio

2016 ed hanno raggiunto una spesa complessiva di oltre 1 milione di euro.

### **Falsifica documentazione per aprire impresa funebre nel bergamasco**

La Polizia locale del Comune di Romano (in provincia di Bergamo) ha scoperto e sanzionato un uomo di 25 anni, di Palermo, reo di aver fornito una falsa documentazione che attestava i requisiti necessari per aprire una agenzia di pompe funebri in città. L'uomo ha presentato la domanda all'ufficio preposto del Comune che, in un secondo momento, ha passato alla Polizia locale il disbrigo dei controlli approfonditi, tra cui la verifica della qualifica di direttore tecnico dell'esercizio. L'uomo era sì in possesso di diploma attestante la frequentazione di specifico corso di formazione alla "Federcommercio", peccato che tale attestato fosse fasullo.

Il soggetto trasgressore è stato denunciato per falsificazione e uso di falsa documentazione.

### **Rimini ricorda il 73° anniversario della sua Liberazione al cimitero di guerra del Commonwealth**

Il Vicesindaco di Rimini, Gloria Lisi, ha iniziato le celebrazioni per il ricordo del 73° anniversario della Liberazione di Rimini:

*“Una unica grande battaglia che durò giorno e notte per cinque settimane, su un terreno infame e sotto la pioggia, nel fango, nei campi, per le strade. Questa fu l'avanzata sulla linea gotica per la liberazione di Rimini, e questi i giovani che la realizzarono al costo della loro stessa vita. A loro tutti va il nostro riconoscimento commosso e duraturo. Sarebbe bello dal prossimo anno*



*poter vedere in queste occasioni anche i nostri ragazzi, quelli delle scuole, anche perché molti di loro provengono dalle stesse zone di chi venne settanta anni fa a combattere per noi. Insieme ai più piccoli abbiamo avuto un momento toccante a Monte Cieco, ampliarlo anche con i ragazzi delle medie e delle superiori arricchirebbe ulteriormente il significato profondo di questa cerimonia, traghettando la memoria nel presente e nel futuro della nostra società”.*

Un ricordo svolto sui luoghi simbolo di quella battaglia lunga e cruenta; dalla posa delle corone di alloro al monumento ai Caduti nel cimitero di guerra del Commonwealth sulla superstrada di San Marino a quella al monumento ai Caduti in località Monte Cieco (via Santa Cristina).

#### **Brasile: a San Paolo si privatizza la gestione dei cimiteri e del crematorio**

Nell'ambito del "Plano Municipal de Desestatizacão", avviato dal sindaco di San Paolo del Brasile Joao Doria al momento del suo insediamento, la città sta attraversando la più grande fase di privatizzazione della sua storia, realizzata attraverso la messa in vendita del patrimonio immobiliare pubblico e l'affidamento ai privati della gestione di svariati servizi pubblici locali.

Tra i servizi privatizzati anche la concessione per la gestione dei 29 terminal di autobus, dei 16 mercati comunali e infine la concessione riguardante i 22 cimiteri e il crematorio comunale.

#### **Ritrovate 400 sepolture in una fossa comune riconducibile ad un orfanotrofio scozzese**

Secondo i primi dati diffusi dalle autorità sarebbero almeno 400 i corpi dei bambini rinvenuti nel cimitero a Lanarkshire, nei pressi di quello che un tempo era l'orfanotrofio Smyllum Park di Lanark gestito dalle suore cattoliche Daughters of Charity of St Vincent de Paul.

L'istituto scozzese, sorto per offrire una casa a bambini in condizioni disagiate, aprì nel 1864 e chiuse nel 1981 (in quel lasso di tempo furono ospiti della struttura oltre 11.000 bambini).

Gli archivi rivelano che la maggior parte delle morti sarebbe da ricondurre a cause naturali, dovute principalmente a malattie come tubercolosi, polmonite e pleurite e che circa un terzo delle vittime aveva meno di 5 anni.

#### **Easy – Un viaggio facile facile**

"Easy – Un viaggio facile facile" è il film di Andrea Magnani presentato al recente festival di Locarno 2017 ed arrivato nei cinema italiani il 31 agosto scorso.

Il protagonista è Isidoro, detto Easy, un ragazzo 35enne visibilmente sovrappeso e depresso che vive con la madre all'ombra del fratello, finché quest'ultimo non gli chiede un favore: riportare in Ucraina la salma di un operaio morto per un incidente al cantiere. Easy accetterà, rimettendosi alla guida di una macchina (un carro funebre in questo caso) per la prima volta dopo aver abbandonato la sua promettente carriera di pilota di go-cart.

Questa piccola opera ha il coraggio di distaccarsi dai generi più in voga nel panorama cinematografico italiano; un road movie che riesce a sorprendere, grazie ad un sottilissimo umorismo, una forte componente visiva, ma soprattutto un'interpretazione straordinaria di Nicola Nocella.

#### **Giappone: il prete buddista ai funerali è un robot**

Alla convention "Life Ending Industry" tenutasi in Giappone è stato presentato dall'azienda Nissei Eco un prete robot che celebra funerali buddisti

Si tratta di una versione appositamente adattata del robot Pepper di SoftBank, utilizzato anche per altri scopi e mansioni (ricordiamo che in Giappone l'utilizzo dei robot in diversi ambiti della società è molto comune).

#### **Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:**

- **Cimiteri privati per urne cinerarie?**
- **TAR dà ragione ai cittadini contrari a Sala del Commiato in condominio**
- **Previsioni di mortalità ISTAT dal 2016 al 2065**
- **Umbria cambia norme regionali in ambito funebre, cimiteriale e per la cremazione**

**Rubrica** **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
da parte degli abbonati al sito  
[www.funerali.org](http://www.funerali.org)

**Q. Quale è la procedura per il trattamento dei resti mortali di defunti senza nome, a seguito di operazioni ordinarie di esumazione? Se una ordinanza sindacale prevede la cremazione dei resti inconsunti dei defunti non richiesti (quindi anche gli n.n.), si può procedere alla cremazione?**

**R.** Al termine dell'ordinario periodo di inumazione in campo comune l'ordinaria destinazione è l'ossario comune, per ossa rinvenibili nell'operazione di esumazione. In caso di ritrovamento di resti mortali vi può essere la destinazione a nuova inumazione o a cremazione, in relazione alla situazione locale (ad es. presenza o meno di crematorio nei pressi, disponibilità di area o meno, valutazioni economiche, scelte di PRC, ecc.).

Per i senza nome si segue la procedura prevista in via generale dal sindaco con l'ordinanza che regola le esumazioni e le esumazioni. Se cioè è previsto per quel Comune e per quel cimitero che vi sia ordinariamente (con pubblicità preventiva, in genere

con affissione e comunicato stampa) la cremazione dei resti mortali di coloro che non hanno presentato la domanda di loro conservazione, inumazione, ecc. (in sostanza una destinazione diversa da quella stabilita ordinariamente dal Comune), si procede a cremazione d'ufficio per i resti mortali. Previa trasmissione da parte del Responsabile del cimitero all'Ufficiale di stato civile del Comune di esumazione dell'elenco dei cremandi resti mortali, per la esposizione per 30 giorni all'albo pretorio comunale di detto elenco.

Terminata la esposizione senza ulteriori richieste di diversa sepoltura o pratica funebre dei resti mortali, l'ufficiale di stato civile trasmette al competente ufficio cimiteri l'elenco per la organizzazione delle cremazioni e per la predisposizione delle autorizzazioni a cremazione e trasporto al crematorio prescelto.

Si comprende l'appesantimento burocratico, stante il fatto che è presumibile che per un senza nome non vi siano parenti, ma non essendovi una deroga e-

spressa dalla legge, non si vede altra soluzione: in sostanza si segue esattamente la procedura eguale per tutti.

**Q. Ci è pervenuta da parte di un Comune veneto ove noi siamo concessionari per anni 30 con un project financing la seguente richiesta: "Il Sig. X è intestatario di una concessione di celletta contenente le ceneri di un parente. La concessione stipulata a suo tempo scade in data xx-yy-2029. Oggi richiede di poter rinnovare la stessa per ulteriori 20 anni, poiché vista l'età non pensa di arrivare al 2029 ed è convinto che i parenti per risparmiare non la rinnovano. Lui vorrebbe rinnovarlo ora con decorrenza temporale del rinnovo dal 2029."**

**Ciò premesso, è possibile autorizzare il rinnovo a queste condizioni?**

**R.** Considerato che è uso e consuetudine pagare il rinnovo prima della scadenza della concessione, questo è un caso in cui il 'prima' è molto dilatato nel tem-

po, ma motivato dalla volontà dell'interessato di garantirsi la sepoltura. Inoltre è certo che il Sig. X ha titolo a chiedere il rinnovo della concessione essendo lui l'intestatario. È quindi fondamentale acquisire agli atti la volontà del Sig. X che esplicitamente chieda ora per allora il rinnovo della concessione.

Circa l'accettazione occorre la coincidente volontà positiva sia dell'attuale affidatario del project (che scade dopo qualche anno la scadenza originaria della concessione del loculo) sia del Comune che è interessato per la parte eccedente la data di affidamento del project.

Occorre inoltre che il Comune si esprima per una serie di motivi, che a parere dello scrivente devono essere esplicitati in corrispondenza tra voi e il Comune stesso:

a) la tariffa che il Sig. X andrebbe a pagare al momento attuale può essere (per scelte di politica tariffaria) particolarmente bassa in relazione al dovuto (tariffe politiche non adeguate nel tempo), per cui occorre l'esplicita accettazione del Comune della congruità ora per allora della tariffa;

b) una parte della tariffa, quella che eccede il termine dell'affidamento del project, va accantonata e versata al Comune (o al subentrante) trattandosi di competenze oltre il periodo di affidamento del project. Una parte (minima) affluisce, per gli anni di competenza, al bilancio dell'affidatario del project.

Si pone il problema del trattamento contabile di tale incasso (la liquidità permane al gestore attuale fino allo scadere dell'affidamento) e anche ai fini fiscali (cioè a quali anni vanno compu-

tati i ricavi relativi). In sintesi la questione è complicata e forse risolvibile solo con una modifica del regolamento di polizia mortuaria comunale che vada ad esplicitare questi concetti:

1) il rinnovo della concessione è ammesso a far tempo da un Y (ad es. un anno) prima della ordinaria scadenza; in tal modo la risposta è chiaramente negativa per il Sig. X;

2) il destino delle somme percepite (veda sopra) tra affidatario e Comune.

**Q. Il Comune di XY chiede quali sono le norme da applicare per un trasporto funebre dall'Italia ad un Paese fuori dall'Accordo di Berlino, indipendentemente che sia firmatario o meno della convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle salme.**

**R.** Per il trasporto in Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino in Italia si applica l'art. 29 D.P.R. 285/1990 ed i chiarimenti applicativi della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24, paragrafo 8. Si noti che in Italia l'Autorità che ora emette l'autorizzazione al trasporto non è più il Prefetto, ma il Sindaco.

Per quanto concerne questi trasporti, indipendentemente dalle norme del Paese di arrivo, la regolamentazione italiana prevede (art. 29 D.P.R. 285/1990):

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Le documentazioni di cui alla lettera c) sono (per effetto della circolare Min. Sanità n. 24/1993 citata, paragrafo 8.2):

– estratto dell'atto di morte in bollo;

– certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32 D.P.R. 285/1990 e in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25;

– autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.

Ad avviso dello scrivente l'autorizzazione al trasporto internazionale dovrebbe contenere le informazioni circa itinerario e volo, incluso il nome della compagnia aerea, il numero di volo (o i numeri dei voli), la data del viaggio, ora prevista di partenza e arrivo, e aeroporto di arrivo (ovviamente nel caso di utilizzo di aereo).

Il nulla osta per l'introduzione nel Paese, non dovrebbe essere generico ma riportare esplicitamente: *“L'Ambasciata/il Consolato conferma che per l'ingresso delle spoglie mortali provenienti dall'Italia Nulla Osta se le stesse rispondono alle autorizzazioni previste dall'articolo 29 del regolamento di polizia mortuaria approvato dal Governo italiano con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dalle documentazioni di cui al paragrafo 8.2 della circolare Ministero della sanità italiano del 24 giugno 1993, n. 24.”*

Sarebbe utile poi disporre nell'autorizzazione al trasporto, ma non è previsto dalla norma:

a) il luogo di destinazione delle spoglie mortali (cimitero di destinazione, con indirizzo)

o, in caso non sia noto:

b) la persona che sul suolo britannico si prende in carico le spoglie mortali:

– se è una persona: Nome, cognome, indirizzo, copia di documento di identità;

– se è una impresa funebre: dati identificativi della ditta ivi compreso l'indirizzo, nome del referente e numero di telefono.

Sostanzialmente ogni spoglia mortale per ogni tratto del viaggio deve essere accompagnata da un incaricato del trasporto e pre-

sa in carico da questi ad ogni cambiamento di vettore.

Così avviene sul suolo italiano con l'incaricato del trasporto funebre fino all'aeroporto. Qui la spoglia mortale viene presa in carico dal vettore aereo, che la consegna ad altro incaricato del trasporto sul suolo del Paese di arrivo.

**Q. Quali devono essere le caratteristiche che deve possedere la camera mortuaria di un cimitero sito in Lombardia?**

**R.** In Lombardia vale il Reg. Reg.le 6/2004 e s.m.i. che definisce deposito mortuario (all'art. 2, comma 1) quello che a livello

statale è chiamata camera mortuaria di cimitero.

Le caratteristiche che deve possedere tale deposito mortuario sono stabilite invece dall'art. 9 del provvedimento.

Si ritiene, per la completezza della norma regionale, che vi sia stata l'abrogazione implicita delle norme sulla camera mortuaria contenute nel comma 1 dell'art. 64 e nei commi 1 e 2 dell'art. 65 del D.P.R. 285/1990.

È ancora applicabile il comma 3 dell'art. 64, ma non il comma 2 (non essendo più obbligatoria la presenza dell'alloggio del custode, per chiarimento fornito con circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24).



**Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC**  
conformi a quanto previsto dal DPR n.254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con la dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione. Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento.

**DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE**



**PRODOTTI ENZIMATICI**




**THANOS BIOFUN**  
Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno.

**THANOS LIQUOFUN**  
Sostanza biodegradante liquida in grado di attivare i processi di mineralizzazione. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998.

**THANOS FUNGEL**  
Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare da cadavere.

**THANOS NEFUN**  
Prodotto chimico liquido ad azione batteriostatica, in grado di neutralizzare gli odori.



**COFANO IN CELLULOSA BIODEGRADABILE**  
per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10



**argema S.r.l.**

[www.argema.net](http://www.argema.net)

**Rubrica** **Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)**

a cura di Carlo Ballotta

*Daniele* scrive:11 luglio 2017 alle 11:09

Buongiorno, scrivo dalla Regione Lazio per porre il seguente quesito: qualche tempo fa a seguito di un incidente stradale avvenuto nel Comune di ..., una signora è stata ricoverata presso una RSA della stessa città. Passati venti giorni dall'incidente, la signora è deceduta. L'Autorità giudiziaria, per accertare se il decesso fosse avvenuto a seguito dei danni procurati dall'incidente, ha richiesto di trasferire la salma presso l'obitorio di ... per svolgere l'autopsia. Ora la società che ha effettuato il trasporto della salma (una partecipata del Comune) chiede il pagamento dello stesso al nostro Ente comunale, il quale non ritiene invece di dover procedere al pagamento di questo servizio. Vi chiediamo, cortesemente, di poterci dare delle delucidazioni in merito e nello specifico indicarci quale sia il soggetto che deve assumersi gli oneri del trasporto in altro comune richiesto dall'Autorità giudiziaria.

*Carlo* scrive:11 luglio 2017 alle 16:52

Il testo unico spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002 esclude tassativamente che siano a carico dell'Autorità Giudiziaria i costi relativi al cosiddetto servizio necroscopico di raccolta/recupero salme incidentate (decesso per accidente in luogo pubblico) di cui al paragrafo 5.1 della circolare Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24 esplicativa del Regolamento nazionale di polizia mortuaria – D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (si veda, a tal proposito l'art. 16, comma 1, lett. b) del citato D.P.R. il quale pone in capo al Comune l'obbligo di provvedere, seppure in via residuale, al trasporto dei defunti.

Magari il regolamento municipale di polizia mortuaria potrebbe esser più preciso e capillare nell'individuare le fattispecie di trasporto funebre ancora soggette eccezionalmente a regime di gratuità per il richiedente.

L'art. 1, comma 7-bis L. 28 febbraio 2001, n. 26 stabilisce la generale onerosità del trasporto funebre statuendo, implicitamente questa regola: l'onere è sempre a carico di chi dispone il trasporto stesso, fatto salvo, appunto il trasporto necroscopico (trasporto su chiamata della pubblica autorità o per indigenti).

Pertanto trattandosi di trasferimento di cadavere, NON rinvenuto in luogo pubblico o inadatto a fungere da deposito d'osservazione, ordinato dalla Magistratura per interessi di giustizia riteniamo, in buona sostanza che sia quest'ultima ex art. 70 D.P.R. 115/2002 a dover sostenere la spesa, in difetto, dall'inerzia dell'amministrazione municipale per il Comune, il quale senza ricorrere alla *gestio negotii* di cui agli artt. 2028-2032 C.C. (anticipazione della somma e successiva ripetizione del denaro erogato) si accollasse indebitamente l'onere, si verificherebbe il danno erariale di cui all'art. 93 D.Lgs. 267/2000 con necessità di segnalazione immediata alla corte regionale dei conti (l'azione si prescrive in cinque anni).



Loredana scrive:

15 agosto 2017 alle 09:29

Vivo in Sicilia e esattamente una settimana fa ho perso mia madre. Per sua volontà è stata cremata, ma credo di essermi infilata in un ginepraio. Mia madre era residente a Palermo e poiché abito in un altro Comune rispetto a quello di residenza di mia madre, e spesso sono all'estero, inizialmente avevo fatto io richiesta per la dispersione in mare (mia sorella e mio fratello avevano firmato). Il giorno del funerale invece abbiamo dovuto modificare la richiesta perché mia sorella ha chiesto l'affidamento dell'urna.

Oggi, a sei giorni di distanza, è presa dallo sconforto quasi delirante e vuole rinunciare all'affidamento in quanto dice di non poter vivere con questa presenza in casa.

A questo punto Le chiedo: è possibile rinunciare all'affidamento e chiedere la sepoltura nella stessa tomba di mio padre? Mio padre è sepolto in una tomba non di famiglia, di cui mio fratello aveva acquistato 19 anni fa la concessione trentennale per un posto in una sepoltura dove sono collocati altri sconosciuti. Deve essere mio fratello a farne richiesta? Se non fosse possibile devo acquistare una celletta cineraria e in questo caso potrò fare successivamente inserire anche i resti di mio padre al termine dei suoi 20 anni di tumulazione? Sono veramente confusa. Come posso procedere affinché mia madre possa finalmente ottenere il meritato riposo?



Carlo scrive:

16 agosto 2017 alle 11:10

In tutti gli atti di disposizione per il *post mortem*, soprattutto per le destinazioni più atipiche e in qualche modo estreme delle ceneri (come, appunto, affido o dispersione), SOVRANA è la volontà del *de cuius*. Se sua madre aveva optato per la dispersione delle proprie ceneri, attraverso una precisa disposizione, non necessariamente testamentaria, questo suo desiderio ultimo deve esser rispettato, a nulla vale l'opposizione della figlia. Tra l'altro la legge regionale siciliana in materia di cremazione e successiva sistemazione delle ceneri, in sito extra-cimiteriale, prevede tassativamente che l'affidatario delle ceneri sia scelto dal *de cuius* stesso.

Si rileva, pertanto, una prima grave illegittimità procedurale: o sua madre ha deciso per lo sversamento delle proprie ceneri in natura o ha deliberato per la custodia domiciliare delle stesse.

È evidente la contraddizione *in terminis*, attenzione quindi perché l'art. 76 D.P.R. 445/2000, operando necessario rinvio alle leggi speciali di natura penale, punisce severamente le dichiarazioni mendaci rese ad una pubblica autorità. Sua sorella non può, pertanto, avocare a sé (o peggio ancora arrogarsi) il diritto di custodire le ceneri se sua madre non aveva così espressamente disposto. Sua sorella con atto solenne ed unilaterale da inoltrare al Comune sede dell'affido, può sempre rinunciare allo stesso, i motivi psicologici o emozionali non sono elemento di diritto sindacabile più di tanto dall'autorità amministrativa comunale.

L'urna potrà esser senz'altro accolta e tumulata nel loculo ove è stato deposto il feretro di suo padre, il concessionario (suo fratello) potrà presentare apposita istanza all'ufficio di polizia mortuaria, atta a dimostrare il diritto di sepolcro maturato da sua madre, in qualità di coniuge. Non dovrebbero ostare eventuali norme del regolamento comunale di polizia mortuaria, le quali anzi, dovrebbero favorire la riunificazione di più defunti (o loro trasformazioni di stato) entro il medesimo sepolcro privato.

L'unica limitazione potrebbe esser rappresentata dalla mancanza di spazio fisico in cui collocare l'urna, se il loculo è già occupato, ma date le esigue dimensioni dell'urna stessa l'ipotesi è alquanto remota. Le ceneri di sua madre potranno altresì esser collocate in una celletta cineraria, solo dopo aver perfezionato un nuovo rapporto concessorio, con il versamento dei relativi oneri.

Come *extrema ratio*, se non si raggiunge un accordo, l'inerzia degli aventi titolo a provvedere determinerà lo spargimento delle ceneri in cinerario comune, in forma anonima, promiscua ed indistinta.



Rita scrive:

9 settembre 2017 alle 23:38

Mia suocera voleva essere dispersa in mare a Taranto. Non avendo lasciato nessuna disposizione scritta, ma solo verbale, per il momento abbiamo proceduto alla cremazione e ci siano fatti affidare le ceneri. Ci hanno detto che per poter disperdere le ceneri dobbiamo rivolgerci ad un notaio. Le risulta? Noi siamo a Milano.



Carlo scrive:

10 settembre 2017 alle 11:42

Qui entra in giuoco il problema della competenza territoriale, poiché – purtroppo – oramai la polizia mortuaria è disarticolata su base regionale, con normative spesso tra loro eterogenee e confuse che, appunto, scontano il fortissimo limite della giurisdizione geografica.

Milano, pertanto, non ha alcun titolo a sindacare sulle modalità (luogo e forme di manifestazione della volontà) di una dispersione ceneri, la quale materialmente avverrà fuori dei propri confini amministrativi regionali. In effetti la disciplina lombarda sui servizi funerari contempla la procedibilità dell'istituto della dispersione ceneri in natura, solo in caso di una precisa disposizione scritta da parte del *de cuius*, mentre più possibilista è la legge della Regione Puglia, grazie ad una norma con cui si legittima anche una asserzione di volontà resa solo verbalmente dal *de cuius* e fedelmente riportata dai famigliari della persona defunta.

L'autorizzazione a disperdere le ceneri dovrà così esser formata e perfezionata, sulla base dei titoli formali richiesti, direttamente presso il Comune di Taranto; una volta rilasciato questo atto che dovrà esser opportunamente esibito e prodotto agli atti, Milano accorderà la semplice autorizzazione al trasporto dell'urna verso il Comune interessato della Regione Puglia

---



Michele scrive:

10 settembre 2017 alle 12:51

Salve, ho un'urna cineraria che contiene le ceneri di mio padre – è il classico bussolotto in metallo zincato sigillato – che vorrei trasferire in altra urna con materiali di maggior pregio. È possibile fare ciò?



Carlo scrive:

10 settembre 2017 alle 19:24

Il gestore del crematorio ha l'obbligo di consegnare l'urna solo una volta che questa sia stata debitamente sigillata, con l'apposizione dei suggelli di garanzia.

Solo nell'evenienza di dispersione delle ceneri, ovviamente autorizzata, è ordinariamente ammissibile l'apertura dell'urna, altrimenti si configurerebbe la fattispecie di cui all'art. 349 Codice Penale. Pertanto l'urna può esser dissigillata solo dietro l'emanazione di uno specifico provvedimento da parte della Pubblica Autorità (ad esempio la Magistratura può ordinare che l'urna sia dischiusa per indagini a fine di giustizia).

Non è, allora, lecito sversare le ceneri in un nuovo recipiente, tutt'al più si potrà reperire un nuovo contenitore esterno (anche di materiale pregiato) in cui deporre l'originario bussolotto di zinco in cui le ceneri sono state confezionate.

---



Giuseppe scrive:

12 settembre 2017 alle 17:16

Un mio caro è morto in Africa e sarà cremato in Ghana. Qual'è la prassi da seguire per portare a casa le ceneri? Siamo residenti in provincia di MB.



Carlo scrive:

13 settembre 2017 alle 10:52

Il Ghana NON è Paese firmatario della Convenzione Internazionale di Berlino sui trasporti mortuari transfrontalieri, che, cioè, interessino più Stati. Pertanto si applicherà l'art. 28 del Regolamento Statale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il trasporto delle sole ceneri non è soggetto alle usuali misure igienico-sanitarie dettate dalla Legge Italiana per il trasferimento di cadavere, pertanto esso, è libero, pur soggiacendo alle normali autorizzazioni amministrative previste. Si consiglia di prender contatto con la Rappresentanza Diplomatica Italiana, poiché l'introduzione dell'urna entro i confini della Repubblica Italiana richiede pur sempre un nulla osta.

Le autorità territoriali del Ghana formeranno, in base al disposto dell'art. 28 D.P.R.285/1990 e sulla scorta della loro legge nazionale direttamente valevole per il caso in esame, il titolo di viaggio che accompagnerà sempre le ceneri, sino al loro arrivo in Italia; fatto salvo, ovviamente, il principio di sovranità tra Stati indipendenti (le procedure potrebbero variare notevolmente e l'Italia non ha certo titolo per sindacare l'azione degli uffici di polizia mortuaria dell'Ordinamento Ghanese, occorre, quindi, una certa elasticità procedimentale). Il decreto di trasporto, redatto anche in una lingua maggiormente in uso nelle relazioni internazionali (Inglese o Francese), dovrà esser esibito alle competenti autorità di controllo.

Attenzione: la normativa italiana contempla l'obbligo della preventiva verifica sul titolo di accoglimento delle ceneri, si deve, infatti, sapere prima dove l'urna, al suo arrivo in Italia sarà stabilmente collocata (in cimitero? Presso un domicilio privato? Le ceneri saranno forse disperse?).



OF scrive:

13 settembre 2017 alle 16:15

In caso di retrocessione della concessione di una cappella privata, il concessionario ha il diritto di estumulare e traslare in altra sede i resti mortali ivi tumulati da più di 40 anni o sono necessarie autorizzazioni da parte di altri discendenti della famiglia legittimati *jure sanguinis* ad adottare un qualsivoglia atto di disposizione sulle spoglie mortali, ma che non sono concessionari o proprietari del manufatto?



Carlo scrive:

13 settembre 2017 alle 17:14

Che bello! Finalmente un'impresa funebre s'interessa anche di problemi cimiteriali, pure piuttosto intricati di solito, rimessi, per la loro soluzione agli uffici comunali.

L'atto unilaterale di rinuncia non può essere inibito da terzi, ed a nulla vale una loro presunta opposizione; esso presenta pesantissime ricadute "a cascata" sullo stesso *jus sepulchri*, di salme già tumulate o di persone ancora in vita, ma aventi diritto all'uso (potenziale) del sepolcro.

La retrocessione, in effetti, travolge lo stesso *jus sepulchri* anche futuro, inteso come legittima aspettativa, essendo una causa estintiva del rapporto giuridico dal quale lo stesso diritto di sepolcro discende: se non c'è concessione non sussiste nemmeno il diritto, attivo o passivo alla tumulazione (essi insieme sorgono ed insieme spirano).

Dal punto di vista del Comune o del gestore del cimitero (meglio, comunque una norma esplicativa in tal senso contenuta nel regolamento municipale di polizia mortuaria) è il concessionario rinunciante a sostenere gli oneri di riattamento della tomba e di sistemazione dei defunti in essa contenuti, i soggetti legittimati *jure sanguinis* a porre in essere atti di disposizione sulle spoglie mortali da traslare, potranno certamente far valere il loro potere decisionale scegliendo al posto della destinazione d'ufficio (capo di terra per indecomposti, ossario comune o cinerario comune) una nuova sepoltura privata e dedicata, con spese a proprio carico, sollevando l'ex (... a questo punto) concessionario da quest'obbligo.



**Attualità**

## Vita ad ogni costo

### Morte nascosta ignorata, nascosta e normalizzata

di Elena Messina (\*)

Senza dubbio, il mondo occidentale è vissuto, per secoli, nella confortevole convinzione che il progresso materiale e insieme tecnologico non sarebbe mai finito. La creatività e la praticità del mondo moderno avrebbero condotto l'intera umanità ben oltre ogni ragionevole aspettativa. Automobili, telefoni, e impianti di riscaldamento centralizzati dimostrano con forza e chiarezza come la vita possa essere molto più comoda per noi oggi di quanto non lo fosse per i nostri antenati.

Primaria conseguenza di tale affermazione è la certezza che per quanto il progresso possa dimostrarsi lento e talvolta diseguale, la vita dell'uomo tenderà ad essere sempre più semplice di quanto non lo sia adesso.

Come sottolinea Marvin Harris <sup>(1)</sup>, docente della *Columbia University* ed oggi uno degli antropologi statunitensi più discussi e famosi, questa credenza è alimentata da teorie scientifiche formulate in gran parte un secolo fa. Infatti, se consideriamo il punto di vista degli scienziati vittoriani, la cultura era da considerarsi come una scalata alla vetta, al termine della quale era possibile guardare alle varie epoche di schiavitù e di barbarie che le culture "inferiori" dovevano ancora attraversare.

Senza dubbio, però, i vittoriani esageravano la povertà materiale dei cosiddetti selvaggi, e al tempo stesso sopravvalutavano i benefici della "civiltà"

industriale. Essi immaginavano come l'età della pietra altro non fosse se non un'epoca di paura e incertezza, i cui gli uomini erano dediti all'incessante ricerca di cibo e destinati all'inconsapevolezza del mondo, di ciò che attiene alla vita così come di ciò che attiene alla morte, privi di una cultura tale che permettesse loro di affrontare tematiche complesse legate all'inizio e alla fine dell'esistenza.

Di fatto, solo quando venne scoperto il segreto dell'agricoltura i nostri antenati "selvaggi" trovarono il tempo di insediarsi in villaggi e costruire confortevoli dimore. E solo allora riuscirono ad immagazzinare eccedenze alimentari ed ebbero il tempo di concepire e sperimentare nuove idee. Questo insieme di fattori, a sua volta, si pensa, portò all'invenzione della scrittura, delle città, dei governi organizzati e alla fioritura dell'arte e della cultura e della scienza.

Poi venne la macchina a vapore, che inaugurò una nuova e più rapida fase di progresso la rivoluzione industriale con la sua miracolosa cornucopia di macchine prodotte in serie per risparmiare lavoro e la sua tecnologia per migliorare la vita. E la morte. Già, perché la tecnologia (di cui è da considerarsi parte la medicina) ha avuto sì lo scopo di rendere più comoda la nostra esistenza, ma anche e soprattutto quello di rendere più semplice il distacco e meno dolorosa la morte.

<sup>(1)</sup> M. Harris, *Cannibali e Re*, 1984, Milano, Feltrinelli

È indubbio che ci sia un lato positivo, e straordinario, nelle ‘restrizioni all’arbitrio della morte’ <sup>(2)</sup> che l’uomo è stato capace di porre, in particolare attraverso i progressi dell’igiene, della medicina e della scienza <sup>(3)</sup>. La sconfitta delle cause endemiche di decesso, il prolungamento della vita e il miglioramento della qualità della vita stessa sono testimonianze dell’impresa titanica che l’uomo pre-moderno, vittoriano e post-moderno ha cercato di compiere. L’uomo pre-moderno così come quello attuale sono accomunati da un solo sforzo continuo e costante, quale è quello di allontanare quanto possibile la morte, il momento ultimo e ancora la sua idea.

Ciò detto, tale progresso tecnologico e culturale unidirezionale si è concretizzato, sul piano sociale con ciò che Elias ha definito la progressiva ‘solitudine del morente’ con la “silenziosa esclusione degli individui senescenti e morenti dalla comunità umana” e ancora con il raffreddamento e quasi la cessazione (attraverso l’ospedalizzazione) dei rapporti tra viventi e morenti.

Tale aspetto, a sua volta ha provocato un ulteriore distacco dagli affetti e dai luoghi della propria vita, gli unici in grado di offrire sicurezza e forza a coloro i quali sono prossimi alla fine.

Allora, forse è da considerarsi un’inconscia risposta a questa evoluzione culturale, se, tra i momenti topici della vita, nascita e matrimonio tendono ad essere, per una parte importante della popolazione, sempre più separati dalla religione, mentre la morte trova ancora il suo ‘spazio naturale’ nei luoghi detti sacri (il numero di funerali religiosi tende ad essere molto superiore a quello di altri riti di passaggio) <sup>(4)</sup>.

Come ha ricordato Ariès, il culto dei morti è l’unica manifestazione religiosa comune a credenti e miscredenti; e si può, forse, arrivare ad affermare come ci sia più ‘tolleranza’ verso un modo religioso (nel senso più ampio del termine) di intenderla, anche negli stessi ospedali e nel corpo medico.

Si tratti di sopravvivenza culturale, destinata forse a ridimensionarsi oppure a scomparire per sempre, oggi si assiste quasi ad un processo di normalizzazione della morte, nel quale si è ri-acquisita la morte come accadimento normale e insieme ad essa la forza per non ignorarla e riconoscerla e riconoscersi attraverso di essa.

Forse, infatti, di fronte ad essa ed alla sua rimozione, la società è stata in grado di costituire degli anticorpi, sotto forma di individui e gruppi sociali capaci di ricercare una migliore ‘qualità della vita’, e correlativamente anche la consapevolezza dell’importanza di una adeguata ‘qualità della morte’. Del resto vanno di pari passo, e si richiamano l’un l’altra. Sono infatti esse estremi di un *continuum* chiamato esistenza.

*(\*) Ha conseguito la laurea magistrale in Antropologia culturale ed Etnologia con una tesi relativa al rapporto tra donazione degli organi, morte e religione. Oggi lavora presso il Coordinamento Regionale delle donazioni e dei Prelievi di organi e tessuti del Piemonte e della Valle d’Aosta.*

<sup>(2)</sup> S. Allievi, La morte declinata al plurale, <http://www.stefanoallievi.it/2015/12/la-morte-declinata-al-plurale/>

<sup>(3)</sup> *Ibidem*

<sup>(4)</sup> *Ibidem*

Attualità

## Le esequie ecclesiastiche secondo la dottrina della Chiesa Cattolica

di Carmelo Passalacqua (\*)

### Premessa

Qualche settimana fa gli organi di stampa hanno dato ampio risalto all'approvazione da parte della Diocesi di Milano del Direttorio Diocesano per la celebrazione delle esequie. Il decreto di approvazione del Direttorio, firmato dall'Arcivescovo Cardinale Angelo Scola, dopo un confronto con il Consiglio Presbiterale e il consiglio Episcopale milanese, parte da un assunto, contenuto nelle premesse, secondo il quale uno degli ambiti più importanti della vita pastorale è rappresentato per l'appunto dalla celebrazione delle esequie e che le sfide poste dalla trasformazione in atto nel mondo contemporaneo *"esigono ora di maturare nuove scelte che, alla luce della tradizione, sappiano guidare con prudenza l'azione pastorale, recependo le recenti indicazioni date in materia dalla Santa Sede e dalla Chiesa che è in Italia"*.

Il documento è articolato su tre capitoli, *"le condizioni attuali"*, *"la celebrazione liturgica"* e *"le ceneri"* e affronta ben 21 temi diversi che spaziano dalla cremazione, alle sale del commiato ai rapporti con le famiglie dei defunti ed alla collaborazione con le imprese di pompe funebri oltre che ovviamente alle esequie vere e proprie nelle varie tipologie a seconda della casistica. Nel proseguo dell'articolo affronteremo più dettagliatamente qualcuno dei punti trattati nel direttorio che presentano un certo interesse anche per lo spirito innovativo che sottendono; intanto la cosa che ci interessa capire preliminarmente è come si collochi questo "Direttorio" nel contesto del quadro normativo ecclesiastico, posto che in questi ultimi anni abbiamo assistito alla pubblicazione di vari documenti relativi ad ese-

quie e cremazioni, emanati da organi diversi, ultimo dei quali, lo scorso anno, l'istruzione *"Ad resurgendum cum Christo"* su sepoltura e cremazione a cura della Congregazione per la Dottrina della Fede che seguiva di qualche anno la nuova versione del "Rito delle esequie" della Conferenza Episcopale Italiana. Poiché, contrariamente a quanto avviene per le norme che regolano la società civile, tutti, chi più e chi meno, abbiamo contezza di quali siano le gerarchie delle norme: tutti sappiamo la differenza fra una legge e un regolamento e abbiamo cognizione della normativa "minore" (circolari, istruzioni deliberazioni ecc.) e tutti conosciamo gli organi competenti all'emanazione delle norme (Parlamento, governo, consigli regionali e provinciali, consigli comunali, ecc.), non tutti hanno dimestichezza per quanto riguarda le norme di diritto canonico con la terminologia usata che a volte ci crea qualche perplessità e imbarazzo non sapendo se l' "istruzione" è sovraordinata al "direttorio" o viceversa o se la Congregazione della Dottrina della Fede sia un organo più o meno rilevante della Conferenza Episcopale Italiana, cercherò innanzitutto di delineare un sintetico quadro generale su quali siano le norme che regolano il diritto ecclesiastico riferite alla materia oggetto della presente disamina.

### Il Codice di Diritto Canonico e l'istruzione "Piam et constantem"

Affrontando queste tematiche sicuramente il primo strumento da tenere in considerazione è il Codice di Diritto Canonico che individua le linee guida su cui si deve basare la missione pastorale e che assume, per usare raffronto, forse non del tutto appropriato,

una valenza simile a quella che la costituzione assume al cospetto della normativa di rango inferiore. Il Codice rappresenta quindi una sorta di “legge quadro”, applicabile a tutta la chiesa cattolica di rito latino in tutto il mondo e al quale devono attenersi anche le varie direttive di dettaglio emanate da altri organi che siano la Conferenza Episcopale Italiana le cui disposizioni hanno effetto su tutte le diocesi d’Italia o il direttorio di una singola diocesi che spiega i propri effetti sul territorio di quella determinata diocesi (per ritornare al raffronto, forse anche poco riverente, con la normativa civile, se il codice sta alla costituzione il direttorio rappresenta una sorta di regolamento locale).

Il vigente codice di diritto canonico è stato promulgato, in sostituzione del precedente codice Piano Benedettino (così denominato perché elaborato durante i pontificati di San Pio X e Benedetto XV ed entrato in vigore nel 1917) il 25 gennaio 1983 dall’allora Papa (ora santo) Giovanni Paolo II, anche se i lavori di revisione erano cominciati diversi anni prima, in concomitanza con lo svolgimento del Concilio Vaticano Secondo, che come è noto ha avuto luogo dal 1962 al 1965, ed alcune disposizioni contenute nel vecchio codice erano già andate in “desuetudine”, ovvero abrogate o modificate prima ancora dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Il Codice è diviso in 7 libri e consta di 1752 articoli, o più correttamente come definiti, canoni. La parte che interessa i nostri ragionamenti risulta alquanto circoscritta e precisamente 10 canoni (dal 1176 al 1185) che si occupano delle esequie ecclesiastiche e 4 canoni, nella parte in cui si parla dei luoghi sacri, che si occupano dei cimiteri (dal 1240 al 1243).

Relativamente a quest’ultimo aspetto nei canoni 1240 e 1241 si leggono due passaggi importanti e cioè che gli spazi destinati alle sepolture dei fedeli, siano essi in cimiteri propri delle chiese o in cimiteri civili, devono essere benedetti secondo il rito e qualora ciò non sia possibile vanno benedetti di volta in volta i singoli tumuli e che dove è possibile si abbiano cimiteri propri della Chiesa (questa ovviamente è una raccomandazione che non può valere per l’Italia dove, con l’avvento del codice civile del 1942, è stata sancita la demanialità dei cimiteri e pertanto, fatto salvo per quelli cosiddetti “preesistenti”, non è più possibile ipotizzare nuovi cimiteri privati; pertanto questa norma, emanata diversi decenni dopo l’entrata in vigore del codice civile, non può essere rivolta alla Chiesa Italiana, ma a quella di quei Paesi in cui tuttora è consentito disporre di cimiteri privati). Il canone 1242 sancisce, in parallelo con la legislazione italiana, il divieto di seppellire cadaveri nelle chiese ad eccezione del Romano

Pontefice oppure nella propria chiesa, i Cardinali o i vescovi diocesani anche emeriti (le cosiddette tumulazioni privilegiate previste dall’art. 105 del D.P.R. 285/90).

I canoni relativi alle esequie ecclesiastiche danno invece precise indicazioni di massima, con rimando alle leggi liturgiche, su luoghi e modalità di svolgimento delle esequie, prevedendo anche i casi in cui devono essere negate le esequie ecclesiastiche (per quelli che sono notoriamente apostati, eretici e, scismatici, per coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana e per gli altri peccatori manifesti ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli); è demandata invece alla valutazione dell’Ordinario Diocesano del luogo la possibilità di celebrare le esequie ecclesiastiche per i bambini che i genitori avrebbero inteso battezzare, ma che sono morti prima del battesimo (canone 1183, punto 2).

Ma il passaggio che ci interessa di più nell’economia del nostro ragionamento è quello relativo all’apertura verso la pratica della cremazione contenuta nel punto 3 del canone 1176 dove si legge testualmente “*la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana*”.

Quindi la chiesa, pur ritenendo la pratica dell’inumazione come la più appropriata per i fedeli, raccomandando “vivamente” di conservare questa tradizione, ammette, contrariamente al passato, anche la pratica della cremazione a condizione che la medesima non sia stata scelta per motivi contrari alla religione.

Ma non è stato sempre così: nel richiamato vecchio codice del 1917 al canone 1203 la cremazione veniva formalmente condannata e contro coloro che l’avessero disposto per il proprio cadavere veniva prevista al canone 1240 la privazione dei sacramenti e delle esequie ecclesiastiche, che corrispondeva ad una sorta di scomunica.

La Chiesa era contraria alla cremazione perché, fin dai tempi della Rivoluzione Francese, liberi pensatori, materialisti ed atei ne fecero l’espressione del loro anticlericalismo. Nell’antica Roma la pratica della cremazione, considerata un rito pagano, è andata man mano scemando con l’avvento del cristianesimo i cui fedeli preferivano avvalersi della pratica dell’inumazione innanzitutto per contraddistinguersi proprio dai pagani ed, in secondo luogo, perché ritenevano questa pratica più rispettosa del cor-

po e più aderente all'assunto della resurrezione dei corpi, anche se, ad onor del vero, queste ultime motivazioni per gli addetti ai lavori appaiono alquanto deboli in quanto in primo luogo se uno crede alla resurrezione dei corpi non è certo la cremazione che la impedisce, posto che anche il corpo inumato non rimane integro e dopo qualche decennio risulta essere in completa dissoluzione, mentre per quanto riguarda il rispetto del corpo, chi si occupa della gestione dei campi comuni ben sa le peripezie che molto spesso il corpo inumato deve subire allorché al momento dell'esumazione ci si accorga della non completa scheletrizzazione.

Capita, infatti, non di rado che, per effetto di fattori vari, si interrompa il processo di putrefazione e subentrino i fenomeni trasformativi conservativi (saponificazione, corificazione o mummificazione). In questi casi occorre reinumare il corpo per altri anni, magari con l'aggiunta di additivi che consentano e favoriscano la ripresa dei processi, in attesa del raggiungimento dello stadio finale. Con la cremazione, che può essere considerata una sorta di accelerazione dei processi, nel giro di un paio d'ore il corpo inanimato raggiunge il suo stadio finale (polvere sei e polvere tornerai) senza passare dalle peripezie appena accennate: e questo a mio avviso è una forma di grande rispetto per il corpo, ma ovviamente è una visione del tutto personale. L'apertura alla cremazione da parte della Chiesa Cattolica si deve alla comprensione pastorale di Paolo VI che, tramite la Congregazione del S. Ufficio (ora Congregazione della Dottrina della Fede), ha promosso la modifica delle norme del codice canonico attraverso l'istruzione *"De cadaverum crematione: Piam et constantem"* del 5 luglio 1963, durante lo svolgimento, come già ricordato, del Concilio Vaticano Secondo.

Con tale atto la Congregazione del S. Ufficio innovava radicalmente la normativa in materia di cremazione, anche se pur con una certa prudenza, disponendo innanzitutto di usare ogni cura affinché venisse fedelmente mantenuta l'ecclesiale consuetudine di seppellire i cadaveri e ritenendo, quindi, di attenuare le disposizioni contenute nel codice di Diritto Canonico, stabili che la previsione in esso contenuta circa il diniego della sepoltura ecclesiastica per coloro che si avvalgono della cremazione non dovesse applicarsi in tutti i casi ma solamente *"quando consti che la cremazione sia stata scelta come negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario o per odio contro la religione cattolica e la Chiesa"* e che *"conseguentemente a coloro i quali abbiano disposto la cremazione del proprio cadavere non devono essere negati, per questo motivo, i sacramenti e i pubblici suffragi tranne il caso in cui*

*consti che tale scelta sia stata fatta per i motivi indicati contrari alla vita cristiana"*.

Tale modifica, come abbiamo già accennato, è stata recepita nel nuovo Codice di diritto canonico del 1983 con la formulazione già citata del punto 3 del canone 1176 e successivamente anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica del 1997: La pratica della cremazione veniva quindi ammessa dalla Chiesa già a partire della metà degli anni sessanta del secolo scorso, anche se trattata con circospezione e diffidenza, e per chi si avvaleva di questa pratica, molto spesso i familiari per ottenere le esequie religiose dovevano sottoporsi ad una sorta di interrogatorio volto ad appurare le motivazioni di tale scelta.

### **"Il rito delle esequie" della Conferenza Episcopale Italiana**

Con l'avvento del nuovo millennio, il fenomeno della cremazione fa registrare un rinato interesse sia per quanto riguarda gli aspetti della vita civile che dal punto di vista pastorale.

Come è noto nel 2001 è stata varata la L. 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", legge di principi finalizzata alla modifica del D.P.R. 285/90 (regolamento nazionale di polizia mortuaria) che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico due nuovi istituti (la domiciliatura delle ceneri o come più comunemente definita l'affidamento familiare e la dispersione delle ceneri in natura), istituti che prima di allora non facevano parte oltre che del nostro ordinamento anche della nostra cultura, ed infatti non solo non erano ammessi ma perfino vietati dalla legge penale, potendosi ravvisare le ipotesi delittuose di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere previste e punite dall'art 411 del Codice Penale.

Dall'altro canto anche la Chiesa ha ritenuto di adeguarsi ai mutati cambiamenti culturali che vedevano anno dopo anno crescere progressivamente il numero delle persone che si avvalevano della cremazione. Con l'avvento delle legislazioni regionali, per sopperire al mancato adeguamento del regolamento di polizia mortuaria, sono state implementate le nuove metodiche della dispersione e dell'affidamento delle ceneri, L'Autorità Religiosa ha, pertanto, posto mano "al rito delle esequie" (*Ordo Exequiarum*, riformato ai tempi del Concilio Vaticano Secondo ed entrato in vigore a seguito della promulgazione di apposito decreto della Sacra Congregazione per il culto divino, il 21 settembre 1974, che non contenevano però alcun riferimento e alcuna indicazione circa il rituale da seguire in caso

di cremazione, né tantomeno, ma ciò appare abbastanza ovvio, perché ancora non erano in vigore le norme relative alle nuove pratiche della dispersione e affidamento familiare delle ceneri).

Nel 2007, la Commissione Episcopale per la liturgia della Conferenza Episcopale Italiana elabora un *“sussidio pastorale in occasione delle esequie”* dal titolo *“proclamiamo la tua resurrezione”* entrato in vigore, con decreto del presidente della commissione mons. Felice Di Molfetta, vescovo di Cerignola-Ascoli-Satriano, il 15 agosto 2007, giorno della solennità dell'assunzione della B.V. Maria.

Il sussidio che integra il rito delle esequie con un ampio capitolo dal titolo *“funerali in caso di cremazione”* contiene indicazioni complete circa preghiere e canti da utilizzare durante la celebrazione a partire dai riti iniziali, alla liturgia della parola e per finire all'ultima raccomandazione e commiato; viene altresì previsto, alla stregua dell'inumazione, con le ultime preghiere sulla tomba, prima di calare il feretro, anche il momento di preghiera sul luogo della cremazione, ovvero prima dell'ingresso nelle sale tecnologiche dell'impianto di cremazione (nella cosiddetta sala del commiato). L'indicazione pastorale che viene data per quest'ultime preghiere è che può essere fatta anche se sono state già celebrate le esequie e che la brevità del saluto è motivata dal non voler ripetere il rito, raccomandando a tal proposito di omettere quei gesti rituali che, come l'incensazione o l'aspersione, risultano fortemente connotative del rito delle esequie vere e proprie.

Il sussidio contiene infine degli orientamenti pastorali per i rari casi in cui la cremazione precede le esequie (come nel caso di morte all'estero con cremazione e rimpatrio delle ceneri), indicando per queste eventualità la ritualità da seguire quando il funerale è fatto in presenza dell'urna anziché del feretro, e demandando, in ogni caso, alle indicazioni dell'Ordinario del luogo la facoltà di celebrare questo rito esequiale.

Ma al di là dei contenuti che tendono a dare pari dignità e uniformità alle esequie in caso di cremazione l'aspetto interessante - a mio avviso - si rinviene nell'introduzione a questo capitolo in cui si prende atto dei cambiamenti in corso e dell'evoluzione del costume affermando, fra l'altro, che la scelta della cremazione in continuo aumento appariva in passato come opzione polemicamente atea mentre adesso, per vari motivi, va diffondendosi anche fra i credenti e pertanto la Chiesa, si legge testualmente: *“in assenza di motivazioni contrarie alla fede, non si oppone alla cremazione accompagnando tale scelta con apposite indicazioni liturgiche e pastorali fino alla deposizione dell'urna nel cimitero”*.

Questa apertura della Chiesa alle nuove tendenze e ai nuovi orientamenti della società civile dando pari dignità alla cremazione, non più guardata con sospetto, ma accompagnata da appositi riti liturgici ha contribuito, a mio avviso, in modo preponderante a far incrementare in quest'ultimo decennio in maniera esponenziale il fenomeno che in molte zone soprattutto del nord Italia ha superato abbondantemente il 50% calcolato sulla totalità dei defunti.

In questa sede, inoltre, la Chiesa ritiene opportuno prendere posizione su quelli che sono le nuove metodologie dell'affidamento e dispersione delle ceneri introdotte dalla normativa civile e rispetto alle quali fino ad allora non si faceva alcuna menzione nelle norme ecclesiastiche, precisando che la Chiesa ha molti motivi per essere contraria a tali scelte che possono sottendere motivazione o mentalità *“panteistiche o naturalistiche”*. Per quanto riguarda in particolare la dispersione delle ceneri rimane preclusa la possibilità di esprimere con riferimento ad un luogo preciso, *“il dolore personale e comunitario”* e, si afferma inoltre, che *“si rende più difficile il ricordo dei morti estinguendolo anzitempo”* e che così facendo *“si fa strada una crescente assenza di storia”*; la Chiesa ribadisce invece la funzione fondamentale dei cimiteri, che andrebbero ulteriormente valorizzati quale luoghi della memoria.

Che dire? Queste perplessità della Chiesa sulle nuove metodiche non sembrano banali ed anzi anche noi gestori dei cimiteri, tralasciando gli aspetti squisitamente religiosi, e con motivazioni di tipo laicistico guardiamo con una certa diffidenza questi fenomeni che, in effetti, fanno venire meno la centralità dei cimiteri quale luoghi della memoria collettiva, di identificazione di una comunità locale, di storia, arte e cultura locale. E che dire dopo della domiciliatura delle ceneri che, non solo individualizza e privatizza, in nome della familiarità, un defunto, sottraendolo alla comunità di cui faceva parte ma che anche, secondo gli esperti del settore, non aiuta ad affrontare il doloroso e faticoso processo di elaborazione del lutto, impedendo il necessario distacco con la persona cara deceduta, cosa che in alcuni casi comporta anche dei seri problemi di natura psicologica.

In questo primo approccio con tali tematiche la Chiesa assume un atteggiamento piuttosto rigido e drastico: richiamando infatti il canone 1184 al punto 7 delle indicazioni pastorali contenute nell'introduzione sancisce che *“avvalersi della facoltà di spargere le ceneri, di conservare l'urna cineraria in un luogo diverso dal cimitero o prassi simili è comunemente considerata segno di una scelta compiuta per ragioni contrarie alla fede cristiana e*

*pertanto comporta la privazione delle esequie ecclesiastiche”.*

Tale atteggiamento è stato peraltro parzialmente mitigato con la nuova edizione del Rito delle esequie approvata con decreto del 2 novembre 2011 del Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova e presidente della Conferenza Episcopale Italiana e diventata obbligatoria il 2 novembre dell'anno successivo. Questa seconda versione italiana dell'“*Ordo exequiarum*” deve essere considerata, si legge nel decreto, tipica per la lingua italiana e ufficiale per l'uso liturgico e ricalca sostanzialmente, per quanto riguarda le esequie con cremazione, quanto già previsto nel Sussidio con due importanti novità: la prima è che pur mantenendo le perplessità circa la pratica dell'affidamento e della dispersione delle ceneri nei termini già esposti nel sussidio, sparisce nelle indicazioni pastorali il richiamo al canone 1184 circa la privazione delle esequie ecclesiastiche per chi avvale di tali istituti. Sostanzialmente la Chiesa pur essendo contraria a queste metodiche non nega il funerale religioso al defunto (anche perché la scelta del *postmortem*, salvo i casi in cui non sia stato fatto un testamento, spetta ai parenti). Quello che si legge quindi da questa modifica è che la chiesa non nega le esequie religiose al defunto, ma tutt'al più ammonisce i familiari che si stanno avvalendo di una pratica contraria alla dottrina cattolica.

La seconda novità presente in questa nuova edizione è la previsione fra le indicazioni pastorali, anche se in via eccezionale, che i riti previsti presso la cappella del cimitero o presso la tomba si possano svolgere presso la sala del crematorio.

### **L'istruzione “*ad resurgendum cum Cristo*”**

Se con l'entrata in vigore della nuova edizione del “rito delle esequie”, a cura della Conferenza Episcopale Italiana, la disciplina ecclesiale in questa materia in Italia può ritenersi compiuta non altrettanto può dirsi per le altre Chiese nel mondo posto che il codice di diritto canonico non è stato ancora modificato in tal senso.

Ed ecco che allora la Congregazione per la Dottrina della Fede il 15 agosto del 2016 pubblica a firma del card. Gerhard Muller, prefetto della congregazione l'istruzione *ad resurgendum cum Christo*, elaborata nella sessione ordinaria della congregazione del 2 marzo 2016 ed approvata dal Sommo Pontefice nell'udienza concessa al Cardinale Prefetto in data 18 marzo 2016.

Nonostante l'ampia risonanza data dai mass media a questa istruzione per le posizioni della chiesa ri-

spetto alle pratiche della dispersione e della domiciliazione delle ceneri (come se si trattasse di una novità!), per la situazione italiana non aggiunge nulla di nuovo, salvo qualche piccolo dettaglio, rispetto a quanto già stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana nel “rito delle esequie”.

Il documento che richiama l'istruzione *piam et constantem* con la quale la chiesa ha modificato la propria posizione rispetto alla cremazione, orientamento poi recepito nel Codice di diritto canonico del 1983 e nel codice dei Canoni delle chiese orientali del 1990, prende atto di come nell'ultimo periodo la cremazione si sia notevolmente diffusa in non poche Nazioni così come nel contempo si sono propagate nuove idee in contrasto con la fede; raccomanda quindi “insistentemente”, seguendo l'antichissima tradizione cristiana, che i corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro; ribadendo che la Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi, ma che tuttavia la cremazione non è vietata a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana.

Viene al riguardo precisato che “*laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la cremazione, scelta che non deve essere contraria alla volontà esplicita o ragionevolmente presunta del fedele defunto, la Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi poiché la cremazione del cadavere non tocca l'anima e non impedisce all'onnipotenza divina di resuscitare il corpo e quindi non contiene l'oggettiva negazione della dottrina cristiana sull'immortalità dell'anima e la resurrezione dei corpi*”.

Per quanto riguarda poi la destinazione delle ceneri ricorda che le stesse devono essere conservate di regola in un luogo sacro e cioè nel cimitero o “*se è il caso in una chiesa o in una area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica*” (questa seconda possibilità ha destato non poche perplessità posto che in Italia da tempo, stante la demanialità dei cimiteri, non è possibile seppellire al di fuori di essi cadaveri o conservare resti o ceneri, fatto salvo l'affidamento familiare, né tantomeno è possibile istituire nuovi cimiteri privati; evidentemente, stante la portata dell'istruzione che si rivolge a tutto il mondo questa indicazione vale per quei paesi dove è consentito questo tipo di conservazione).

Con questa premessa, e, senza peraltro aggiungere nulla di nuovo rispetto a quanto già esplicitato nel rito delle esequie, viene ribadita la contrarietà della chiesa alla conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica oltre al divieto di dividere le ceneri fra i vari nuclei familiari (questa pratica peraltro at-

tualmente in Italia non è ammessa neanche dalla normativa civile stante il principio dell'unitarietà delle ceneri e quindi vale il ragionamento fatto prima circa i destinatari del precetto); riprendendo poi le argomentazioni sugli atteggiamenti di tipo panteista, naturalista o nichilista viene rimarcato il divieto di dispersione delle ceneri in natura così come il divieto di conversione delle ceneri in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti (è anche questa è una novità non presente nel rito delle esequie proprio perché in Italia questa pratica, in uso in altri paesi, non è ammessa).

Nell'ultimo passaggio dell'istruzione viene riproposta la questione della negazione delle esequie religiose allorché il defunto avesse "notoriamente" disposto la cremazione e la dispersione in natura per ragioni contrarie alla fede cristiana. L'utilizzo di questo avverbio ci fa comprendere come tale ipotesi rimanga del tutto residuale e solo nei casi in cui la circostanza sia di dominio pubblico "notoriamente" vanno negate le esequie (ma penso che in questi casi siano i familiari stessi, per coerenza e rispetto della volontà del defunto, a non chiederle).

### Il "direttorio diocesano per la celebrazione delle esequie"

Dopo questo breve *excursus* sulle varie norme ecclesiastiche in materia di esequie, ritorniamo da dove eravamo partiti e cioè al Direttorio della Diocesi di Milano che alla luce dei ragionamenti svolti in precedenza può essere considerato come un compendio di indicazioni pastorali integrativi al rito delle esequie riferiti alla diocesi di Milano, la cui peculiarità oltre alla dimensione demografica metropolitana, che presenta casi e situazioni non contemplati nel documento principale, sta nel fatto che diverse celebrazioni vengono effettuate con la forma particolare del rito ambrosiano.

Ed infatti lo scopo dichiarato che si legge nella premessa del documento è proprio quello di "meglio orientare l'azione pastorale condivisa, tenendo conto delle mutazioni in corso" in un ambito così importante sia dal punto di vista pastorale che umano, rispetto al quale vengono individuati due momenti particolarmente significativi a cui conferire grande attenzione e cioè la veglia di preghiera (rosario) prima del funerale e le esequie vere e proprie in chiesa.

Come già accennato il documento affronta diversi punti a partire dalla cremazione (punto 2) rispetto alla quale viene ulteriormente esplicitata l'apertura da parte della Chiesa con la presa d'atto che il fenomeno della cremazione è in continua crescita e

che tale pratica appare destinata a diventare quella prevalente e che pertanto occorre affrontare il fenomeno con "quella saggezza pastorale che consente di assumerlo senza compromettere i valori fondamentali in gioco".

Un ampio capitolo (punto 3) contenente indicazioni di vario genere circa i luoghi e la forma è dedicato alle esequie dei non battezzati, che, come abbiamo già visto, risultano, in base al canone 1183 del codice di diritto canonico, precluse fatto salvo per le deroghe disposte dall'Ordinario diocesano del luogo.

Grande importanza viene data poi al rapporto con i soggetti che intervengono in occasione delle Esequie a partire dai familiari e alle imprese di pompe funebri con le quali occorre instaurare un rapporto di collaborazione per accordarsi su tempi e modalità della celebrazione.

Una degli aspetti innovativi del direttorio è rappresentato dalla presa d'atto dell'esistenza delle sale del commiato (punto 4). Si afferma, infatti, che nella Diocesi si stanno moltiplicando queste sale e che si sta diffondendo la prassi di collocare le salme in attesa delle esequie e dopo in attesa dell'inumazione o della cremazione e che pertanto "occorre affrontare questo argomento con sapienza pastorale e senza allarmismi". Ed ecco allora che in questi spazi, ancorché siano senza alcuna connotazione religiosa, dovendo accogliere defunti di tutte le religioni, atei compresi, viene ufficialmente aperta la possibilità per la chiesa di entrare a pieno titolo con la celebrazione delle preghiere comunitarie che precedono le esequie (rosario) senza perdere però di vista il valore delle Esequie nella chiesa parrocchiale e per questo nelle sale del commiato non è consentito celebrare direttamente le esequie.

Prima di affrontare tutti gli aspetti legati alla celebrazione liturgica ivi compresi i sussidi, la predicazione le processioni funebri e gli interventi commemorativi da parte di parenti o amici (sempre più frequenti) con indicazioni precise su tempi, contenuti, modalità e collocazione nell'ambito della cerimonia, il documento tratta anche della celebrazione delle esequie in ospedale o nelle case di riposo nonché della tumulazione dei feti. Viene altresì previsto un sussidio, contenente il nome del defunto e alcune preghiere da consegnare ai congiunti per aiutarli a "interiorizzare e vivere il senso cristiano della morte".

L'ultimo capitolo del direttorio (punti 19-22) è dedicato alle ceneri rimandando per quanto riguarda le esequie in presenza dell'urna a quanto stabilito nel "Rito delle Esequie" e riaffermando inoltre (punto 20) la contrarietà della chiesa alla conservazione in



casa delle ceneri e alla dispersione in natura e auspicando una buona catechesi che illustri i motivi della contrarietà a queste pratiche.

L'ultimo punto (22) "le chiese cimiteriali" a mio avviso presenta qualche criticità: vengono definite con questa tipologia "oratori, chiese non parrocchiali, cripte, atri di chiese o spazi adiacenti ad esse" che "possono diventare per espressa disposizione dell'Arcivescovo, luoghi allestiti per la deposizione delle urne cinerarie". Rispetto a questo passaggio come ho avuto modo di dire in altre circostanze e riferito ad altri contesti, stante l'attuale quadro giuridico che prevede la demanialità dei cimiteri (ancorché di sole urne) e che la conservazione fuori dal cimitero è ammessa solo a livello familiare e non in un luogo collettivo, questa previsione, pur in presenza di una disposizione in tal senso dell'Arcivescovo, in questo momento non è praticabile in quanto contraria alle vigenti norme civili, anche se a onor del vero in quest'ultimo periodo qualcuno sta insistentemente spingendo per introdurre la possibilità di realizzare cimiteri privati di sole urne.

### Conclusioni

Dopo questa ampia carrellata, che mi auguro sia stata abbastanza esaustiva, consentitemi un paio di riflessioni finali del tutto personali in quanto risentono dell'approccio alla questione da credente, e pertanto mi scuso con quanti hanno visioni diverse per i quali ovviamente "lasciano il tempo che trovano".

Ben vengano le indicazioni di dettaglio. Come accade nella vita civile quando una norma è molto generica, e non c'è una disciplina precisa, si assiste a interpretazioni e comportamenti diversi, così anche rispetto alle indicazioni pastorali se queste, contenute nel Codice, risultano, come è ovvio che sia, molto generiche, gran parte delle azioni sarà demandata alla discrezionalità del singolo parroco o pastore in genere. Come è facile intuire anche in questo campo ci sono quelli con una mentalità più aperta, quelli più legati alla tradizione, chi è più elastico rispetto alle novità e chi invece non sposta una virgola dal seminato. Accadeva in passato, a titolo esemplificativo, che per battezzare un bambino, una coppia sposata solo civilmente, da qualche parte

doveva fare il giro della Diocesi per trovare un parroco disponibile.

In una diocesi della dimensione di Milano è inimmaginabile che l'ultimo parroco di provincia vada a scomodare il Vescovo per avere la deroga al canone 1183 e celebrare le esequie ad un bambino non battezzato perché nato morto o perché morto subito dopo la nascita, e allora in assenza di disposizioni e alla presenza di un parroco tradizionalista non si fa nulla (al massimo una benedizione sul campo al momento della sepoltura), dimenticando o sottovalutando il grande dolore di quella coppia che non ha avuto la fortuna di veder nascere o crescere il figlio atteso da diversi mesi e che viene privata anche di quelle esequie le quali, in qualche modo, possono dare qualche sollievo e attenuare l'inevitabile sofferenza e dolore che ne consegue.

Ben vengano, ribadisco, quindi queste indicazioni che cercano di uniformare l'azione pastorale all'insegna dell'apertura verso i cambiamenti secondo lo spirito del pontificato di Papa Francesco che per questi aspetti ha dimostrato e sta dimostrando una grande sensibilità verso la sofferenza, guardando a volte le cose da un punto di vista diverso rispetto a quello tradizionale (a titolo esemplificativo si ricorda la proposta di revisione del canone 1398 circa i "peccati riservati" ed in particolare l'interruzione volontaria della maternità).

L'auspicio è quindi che anche altre Diocesi possano, alla stregua di quella di Milano, dare delle indicazioni che in relazione alla situazione e alla tradizione locale possano indirizzare ed uniformare l'azione pastorale, tenendo conto dei cambiamenti in atto.

(\*) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*



**OrthoMetals.** è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 700 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

### Altre informazioni

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

### Chi contattare in Italia

➔ **Euro.Act srl** ☎ 0532.191611 ✉ [riciclo@euroact.net](mailto:riciclo@euroact.net)

*Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 8/F (Intermediazione senza detenzione di rifiuti), Aut. n. BO22746/2017*

Documentazione

## Approvazione del Direttorio Diocesano per la Celebrazione delle Esequie

Chiesa di Milano – Decreto Arcivescovile del 23/06/2017, Prot. Gen. n. 01459)

Tra i più importanti ambiti della vita pastorale si deve certamente considerare quello della celebrazione delle esequie, rette dalle disposizioni del diritto universale e particolare e della liturgia (per la maggior parte dei fedeli dell’Arcidiocesi di Milano il Rito Ambrosiano).

Le sfide poste dalla trasformazione in atto nel mondo contemporaneo esigono ora di maturare nuove scelte che, alla luce della tradizione, sappiano guidare con prudenza l’azione pastorale, recependo anche le recenti indicazioni date in materia dalla Santa Sede e dalla Chiesa che è in Italia. Per questo motivo, dopo esserci attentamente confrontati con il Consiglio presbiterale nella sessione del 9 febbraio 2016, con l’aiuto del Consiglio Episcopale Milanese abbiamo elaborato un testo che, presentato all’Assemblea dei Decani del 16 maggio 2017, è ora pronto ad essere proposto a tutta la Chiesa ambrosiana e pertanto, con il presente atto,

### APPROVIAMO

il Direttorio Diocesano per la Celebrazione delle Esequie, nel testo allegato al presente Decreto.

Il Direttorio entrerà in vigore a partire dalla Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù (23 giugno 2017) e prevale, laddove vi fossero difformità, con le precedenti disposizioni diocesane in materia, anche quelle proposte dal Sinodo diocesano 47°.

Affidiamo le presenti disposizioni al clero e ai fedeli della Chiesa ambrosiana, chiedendo ai competenti Organismi di Curia di favorirne la conoscenza e l’accoglienza. S. Ambrogio, che ha donato alla Chiesa universale pagine di straordinaria speranza davanti al mistero della morte, aiuti le nostre comunità a essere testimoni attente e credibili della gioia pasquale.

Cardinale Arcivescovo / Cancelliere Arcivescovile

### ALLEGATO DIRETTORIO DIOCESANO PER LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE

“Davvero il Signore è risorto!” (Lc 24,34). È questo il grido di gioia dei primi discepoli di Gesù e dei cristiani di tutti i tempi. Per la potenza del mistero pasquale, la gloria di Dio si è irradiata nel mondo ed è divenuta forza di vita e di redenzione. In questa luce pacificante ritrova il suo vero significato anche l’esperienza del morire umano. Per chi guarda al Cristo glorificato, la morte non è la fine di tutto ma il passaggio all’incontro con lui e quindi alla pie-

rezza della vita. “Ai tuoi fedeli – recita la preghiera liturgica – la vita non è tolta, ma trasformata”.

Nella sua materna sollecitudine, la Chiesa ha sempre tenuto in alta considerazione il momento della morte, cioè del congedo nella fede da questo mondo e del passaggio alla casa del Padre. Lo ha fatto attraverso un’azione pastorale – la “Celebrazione delle Esequie” – che ha sempre visto nel Rito delle Esequie il suo momento culminante, ma ha anche sempre attribuito grande importanza ai gesti che lo precedono e lo seguono. Convinti della rilevanza di una simile azione pastorale anche per il tempo attuale, anzi ancora di più, e insieme consapevoli dei

profondi cambiamenti in atto, è parso opportuno fornire alcune indicazioni, anche pratiche, circa la Celebrazione delle Esequie. Scopo di questo Direttorio è perciò quello di meglio orientare l'azione pastorale condivisa, tenendo conto delle mutazioni in corso e puntando a far cogliere il più possibile la speranza propria del Vangelo.

---

## A. LE CONDIZIONI ATTUALI

---

### 1. Un momento di evangelizzazione

La Celebrazione delle Esequie è un momento di grande rilevanza sotto il profilo umano. Lo è indubbiamente anche dal punto di vista pastorale, cioè nell'ottica dell'evangelizzazione. È infatti l'occasione per testimoniare la visione cristiana della morte nei suoi vari aspetti: annuncio che i nostri morti sono vivi in Cristo e condividono la gioiosa comunione dei santi; ricordo del giudizio di Dio, inteso come invito a riconoscere la serietà del male e la responsabilità della libertà; richiamo al *memento mori*, cioè a un pensiero alla morte non impaurito ma riconciliato e perciò capace di illuminare costantemente la vita; esortazione a comprendere il senso cristiano del suffragio. Su questi contenuti e più in generale sui temi legati ai *Novissimi* sarebbe auspicabile una più intensa attenzione nell'ambito della predicazione e della catechesi, con una precisazione delle occasioni, dei modi e degli strumenti.

Determinante per l'annuncio del Vangelo è l'incontro con le persone e la condivisione della loro esperienza di vita. La circostanza della morte di un congiunto è del tutto singolare, tanto delicata quanto rilevante. Nelle attuali circostanze, essa di fatto si presenta come una delle occasioni più importanti per "uscire" incontro all'umanità che Dio ama. Far sentire la vicinanza della comunità cristiana e la forza di speranza del Vangelo è il vero compito della pastorale delle Esequie.

Tutta la Celebrazione delle Esequie è potenzialmente evangelizzatrice, ma si possono identificare due momenti particolarmente significativi, cui conferire grande attenzione: la veglia di preghiera (o il rosario) prima del funerale e il Rito delle Esequie in chiesa. Guardando a questo secondo dal punto di vista dei congiunti del defunto, sarà importante che essi percepiscano da parte della comunità cristiana una grande cura per la celebrazione nei suoi vari aspetti: accoglienza, raccoglimento, presidenza, canti, proclamazione delle letture, omelia, segni e arredi liturgici.

### 2. La cremazione

La pratica della cremazione si sta sempre più diffondendo e appare destinata a diventare nel corso di breve tempo la prassi prevalente. Occorre affrontare il fenomeno con quella saggezza pastorale che consente di assumerlo senza compromettere i valori fondamentali in gioco. In questo caso essi sono: la preghiera personale e comunitaria per i defunti e l'appartenenza di questi ultimi alla comunità cristiana. Entrambi questi valori appaiono fortemente connessi con il luogo della comune sepoltura (cfr. nn. 19.21), che dunque non dovrà mancare anche qualora si optasse per la cremazione della salma.

Si deve riconoscere, in effetti, che la pratica della cremazione si sta imponendo per ragioni di vario genere e spesso di tipo pratico (igienico, economico o sociale). È forte perciò l'esigenza di una maggiore riflessione teologica e pastorale su questo punto.

### 3. Le Esequie di non battezzati

Accade sempre più spesso che congiunti di non battezzati chiedano alla Chiesa una qualche forma di intervento al momento della morte dei loro cari. Ad esempio: catecumeni, bambini non battezzati che i genitori avrebbero desiderato battezzare; giovani e adulti non battezzati appartenenti all'ambito religioso e culturale cristiano (figli non battezzati di fedeli cattolici, coniuge non battezzato, ecc.); non battezzati appartenenti a tradizioni religiose non cristiane (Islam, Induismo, Buddismo, ecc.); non battezzati appartenenti a sette religiose di cui non è riconosciuto valido il battesimo.

Il Rituale delle Esequie già prevede un rito specifico per un bambino che i genitori volevano battezzare e morto prima di ricevere il battesimo. Altre forme di preghiera in occasione della morte di non battezzati vanno invece esplorate con saggezza pastorale, tenendo conto delle diverse situazioni sopra ricordate, ben sapendo che, a parte il caso citato in precedenza, le Esequie sono riservate esclusivamente ai fedeli, sia battezzati che catecumeni <sup>(1)</sup>. Occorrerà in particolare decidere il *dove* e il *come* di questa celebrazione. Per il *dove*, si dovrà valutare se tenere il momento di preghiera nelle adiacenze della Chiesa parrocchiale (sagrato, saloni parrocchiali o dell'oratorio) oppure in altri ambienti (casa del defunto, ospedale, casa di riposo, sala del commiato, ecc.) o direttamente al cimitero. Quanto al *come*, andrà precisato se e in che modo utilizzare i gesti liturgici previsti dal Rito delle Esequie (es.: abiti liturgici, incensazione del feretro, recita del *Padre*

---

<sup>(1)</sup> Per i fedeli non cattolici vale l'indicazione del can. 1183 § 2.

*nostro* e del *Requiem*, ecc.) e i testi (es.: pagine bibliche, preghiere della tradizione cristiana, brani di autori spirituali, ecc.). In tutti i casi sopra riportati, il parroco si consulti con il *Servizio per la Disciplina dei Sacramenti*, arrivando insieme a concordare la modalità di celebrazione più opportuna.

#### 4. Il contatto con le famiglie

Sarà molto importante favorire il giusto rapporto tra i soggetti che intervengono in occasione delle Esequie di un defunto, e cioè: i familiari, la parrocchia, l'Impresa delle Pompe Funebri e l'Amministrazione comunale. Occorre in special modo salvaguardare il contatto tra i parenti del defunto e la comunità parrocchiale di appartenenza. Soprattutto in città, questo contatto rischia infatti di venire meno. La parrocchia spesso riceve direttamente dall'Impresa tutte le indicazioni per le Esequie, concordate con l'Amministrazione comunale, senza aver avuto il tempo e la possibilità di un dialogo con i parenti.

#### 5. La collaborazione con le Imprese delle Pompe Funebri

Risulta estremamente utile mantenere una collaborazione fattiva con le Imprese delle Pompe Funebri, in modo da accordarsi sulla procedura ma anche, più in generale, sui vari aspetti legati alla celebrazione delle Esequie.

#### 6. Le sale del commiato

Si stanno moltiplicando in Diocesi le cosiddette "sale del commiato" e si sta diffondendo la prassi di collocare qui le salme dei defunti in attesa della celebrazione delle Esequie e poi della inumazione o della cremazione. Occorre affrontare questo argomento con sapienza pastorale e senza allarmismi. La cura dei defunti che queste sale offrono è indeterminata dal punto di vista religioso, poiché rispetta tutte le convinzioni personali e le forme di accompagnamento alla morte delle diverse religioni. Per questo motivo, si apre in realtà uno spazio nel quale è possibile per la Chiesa entrare con piena legittimità e che potrebbe configurarsi anche grazie al contributo della comunità cristiana. Al riguardo, occorre prestare attenzione ad alcuni aspetti di particolare rilievo, da cui derivano le seguenti esigenze: non perdere il valore della celebrazione delle Esequie presso la chiesa parrocchiale, con la partecipazione della comunità cristiana; riservare eventualmente alla sala del commiato quelle espressioni comunitarie di suffragio cristiano che si usavano praticare nella casa del defunto (veglia funebre, rosario) qualora non venissero svolte in chiesa; pro-

muovere la preghiera personale a favore del defunto nel luogo dove giace la sua salma prima delle Esequie, quindi anche nella sala del commiato.

Per questi motivi, presso le sale del commiato: non è consentita la celebrazione delle Esequie, con o senza Eucaristia; è invece consentita la preghiera comunitaria che precede le Esequie (veglia funebre o rosario) se non già prevista in chiesa; è consentito un momento di preghiera come accompagnamento funebre di un defunto per il quale che non è possibile la celebrazione delle Esequie nella forma autorizzata dall'Ordinario diocesano (di cui al n. 3); sono raccomandate la visita alla salma e la preghiera personale a favore del defunto, per favorire la quale la comunità parrocchiale predisporrà opportuni sussidi (la sacra Scrittura, testi liturgici, di preghiera e di riflessione dalla tradizione cristiana), invitando la casa del commiato a metterli a disposizione.

#### 7. Le Esequie presso gli ospedali e le case di riposo

La celebrazione delle Esequie si compia normalmente nella Parrocchia di domicilio del defunto. Nel caso in cui la pubblica autorità o i familiari del defunto richiedessero la celebrazione delle Esequie presso la casa di riposo ove il defunto era degente, il cappellano, in accordo con il parroco territorialmente competente, ne valuterà la fattibilità. Nel caso in cui si avanzasse richiesta per la celebrazione presso un ospedale, il cappellano deciderà in merito. Una volta celebrate le Esequie, il cappellano o il parroco territorialmente competente avranno il compito di curare l'iscrizione sul Registro degli atti di morte.

#### 8. La tumulazione dei feti

Il caso della tumulazione dei feti si presenta come pastoralmente serio. È opportuno conoscere bene le norme civili sulla possibilità della loro sepoltura e definire con chiarezza i criteri di azione pastorale. L'esperienza, la sensibilità e la competenza di sacerdoti, religiosi/e e laici/che operano negli ospedali specializzati in pediatria saranno al riguardo molto preziose.

---

### B. LA CELEBRAZIONE LITURGICA

---

#### 9. Il rapporto con la comunità di appartenenza

È bene valorizzare nella pastorale delle Esequie tutti quegli aspetti che mettono in evidenza e rendono percepibile l'appartenenza del defunto alla sua comunità parrocchiale. In concreto: si mantenga viva la tradizione della veglia funebre o del rosario in

giorni distinti dalle Esequie (preferibilmente in chiesa o presso le sale del commiato); si presti particolare attenzione – come detto – alla celebrazione delle Esequie, anche attivando uno specifico gruppo di fedeli per la cura della proclamazione della Parola, del canto e del servizio liturgico; si attribuisca la giusta rilevanza alle successive celebrazioni eucaristiche a suffragio dei defunti (cfr. n. 17).

### 10. Le Esequie con o senza Eucaristia

Il rito delle Esequie prevede normalmente la celebrazione dell'Eucaristia. In situazioni particolari, che andranno valutate con grande attenzione e sensibilità pastorale, potrà risultare opportuno o addirittura doveroso tralasciarla e celebrare il rito funebre in forma di Liturgia della Parola (cfr. *Rito delle Esequie secondo la Liturgia Ambrosiana*, Ed. 2002, *Orientamenti pastorali*, n. 2) <sup>(2)</sup>. Anche in questo secondo caso – e forse a maggior ragione – la celebrazione liturgica si dovrà svolgere con grande cura e solennità.

### 11. I sussidi

Per aiutare i congiunti a interiorizzare e vivere il senso cristiano della morte ed anche per custodire il grato ricordo delle Esequie celebrate, è bene prevedere un sussidio da destinare ai congiunti (ma non solo) al termine della celebrazione esequiale. Il parroco valuterà a chi consegnarlo. Un aiuto per la sua realizzazione verrà offerto dal Servizio per la Pastorale Liturgica <sup>(3)</sup>. Un secondo sussidio, anch'esso predisposto dal medesimo Servizio e offerto *on line* sul portale della Diocesi, mira a favorire una più intensa partecipazione alle Esequie anche da parte di

<sup>(2)</sup> I casi qui indicati sono i seguenti: sul versante dei congiunti: quando il numero dei partecipanti al rito funebre è ridotto a poche unità; quando la partecipazione al rito è del tutto esteriore e si prevede che nessuno dei familiari intende accostarsi alla Comunione eucaristica; sul versante delle esigenze liturgiche: quando il rito funebre è celebrato in giorni che non prevedono la celebrazione eucaristica e il Giovedì santo; quando il sacerdote non ha la facoltà di celebrare un'altra Messa.

<sup>(3)</sup> Questo primo sussidio verrà fornito in duplice modo: nella forma di un libretto a stampa che preveda la semplice aggiunta del nome del defunto e di una breve didascalia; nella forma di un testo base offerto *on line* sul portale della Diocesi, ampliabile o integrabile dalla parrocchia stessa in vista di una edizione maggiormente personalizza. Il sussidio offre una riflessione su: il senso cristiano del morire e la speranza che scaturisce dalla Pasqua; la vicinanza della comunità cristiana al lutto della famiglia; l'importanza del custodire la memoria dei propri cari defunti e i modi per farlo (il ricordo in famiglia, la visita al luogo della sepoltura, la preghiera per i defunti e la celebrazione delle ss. Messe di suffragio; la valorizzazione del 2 novembre, giorno della Commemorazione dei fedeli defunti). Da ultimo, offre anche alcune preghiere personali e familiari per i propri defunti e delle indicazioni relative alle forme di suffragio.

chi non ha eccessiva familiarità con le celebrazioni liturgiche <sup>(4)</sup>.

### 12. La predicazione

La predicazione durante il Rito delle Esequie assume una grande rilevanza, soprattutto nel contesto attuale. Il predicatore è chiamato a trovare il giusto equilibrio tra l'annuncio della speranza cristiana e l'attenzione al soggetto che viene accompagnato alla sepoltura, nella sua relazione con le persone che lo piangono. I ministri ordinati, cui questo servizio compete, abbiano chiara coscienza del suo valore e lo svolgano con particolare cura. Non manchino mai di riferirsi alla Parola di Dio che nella liturgia funebre viene proclamata. A sostegno di un simile compito, il Servizio per la Pastorale Liturgica metterà a disposizione dei sacerdoti e dei diaconi alcuni schemi di predicazione (anche *on line*).

### 13. Gli interventi commemorativi del defunto

Gli interventi commemorativi del defunto, dentro e fuori la celebrazione liturgica, costituiscono un aspetto non secondario e particolarmente delicato, che va affrontato con serietà e sensibilità. Si comprende bene l'esigenza da parte di congiunti, amici e conoscenti o anche di Istituzioni civili e religiose, di far sentire la propria vicinanza e riconoscenza in una simile occasione. Occorre però anche salvaguardare il carattere singolare della celebrazione liturgica.

Fatta salva la possibilità di interventi in forma di preghiera per i quali vale l'indicazione del Sinodo diocesano 47° Cost. 83 § 6, si procederà secondo il duplice criterio della *discontinuità* (tra gli ambienti) e della *sobrietà* (nelle parole) e, concretamente, nel modo seguente: durante la celebrazione liturgica si preveda la possibilità di un solo intervento, concordato fra il parroco e gli stretti congiunti del defunto; il parroco concordi con chi parlerà anche il contenuto e la breve misura dell'intervento; l'intervento si collochi nella parte finale della celebrazione, dopo la benedizione (cfr. n. 16); nei limiti del possibile non si tenga all'ambone; altri eventuali interventi si svolgano al termine del Rito delle Esequie fuori dalla chiesa (sagrato, piazza, cimitero); l'Omelia, questi ed ulteriori interventi commemorativi potranno essere successivamente pubblicati sul Bollettino Parrocchiale.

<sup>(4)</sup> Tale sussidio riporterà i testi del rito esequiale con o senza la liturgia eucaristica; in concreto: l'*ordo* della celebrazione e i canti. Al celebrante è riservata la scelta dell'euologia e delle letture bibliche.

Le Esequie dei sacerdoti, dei diaconi e dei consacrati e delle consacrate siano esemplari sotto ogni aspetto, specialmente quanto agli interventi commemorativi.

#### 14. Le offerte

Come ribadito dalla *Cost. 83 § 4* del vigente Sinodo, durante la celebrazione delle Esequie “*non si raccolgono offerte per nessun motivo*”. Sarà invece possibile ricevere una libera offerta per le necessità della Chiesa, avendo cura che “*non si faccia preferenza di persone e che i poveri non siano privati delle dovute Esequie*” (can. 1181).

#### 15. Le processioni funebri

Le processioni previste dal Rito delle Esequie, dalla casa del defunto alla chiesa e dalla chiesa al cimitero, sono in forte calo, soprattutto in città. Laddove esse siano ancora praticabili si mantengano, curandone la modalità di svolgimento in modo tale da costituire una reale esperienza di preghiera e meditazione.

Ordinariamente, le processioni siano guidate da un sacerdote o un diacono. In caso di impossibilità intervengono i “Collaboratori delle Esequie” (cfr. n. 17).

Non è da prevedere la presenza di un ministro ordinario o di un collaboratore al momento della cremazione.

#### 16. Il rito di congedo

Il diffondersi sempre maggiore della pratica della cremazione, con la sepoltura procrastinata, e, nel caso della inumazione, la diminuzione delle processioni funebri, inducono a conferire una rilevanza particolare ai momenti conclusivi della celebrazione delle Esequie. Questi andranno a configurarsi come segue: silenzio dopo la Comunione; orazione dopo la Comunione; benedizione dell'assemblea; intervento a ricordo del defunto; monizione finale (posticipata rispetto al Rituale in vigore); cammino processionale fino al sagrato (o alle porte della chiesa), guidato da chi presiede la celebrazione; ultima benedizione della salma. Per tutto questo sarà predisposto un apposito sussidio.

Laddove si svolge la processione al cimitero, si procederà invece nel modo attualmente previsto dal rituale.

#### 17. I “Collaboratori delle Esequie”

L'argomento dei “Collaboratori delle Esequie”, decisamente nuovo, necessita una approfondita rifles-

sione pastorale, a partire da quanto affermato dall'*Istruzione intercongregazionale su Alcune questioni circa la Collaborazione dei Laici al Ministero dei Sacerdoti*, del 15 agosto 1997<sup>5</sup>. Sviluppando l'indicazione di questa stessa Istruzione, si dispone che i ministri possano intervenire nei seguenti momenti: la veglia o il rosario in casa, in chiesa o presso le sale del commiato; l'eventuale processione dal luogo di giacenza della salma alla chiesa; il Rito funebre in forma di Liturgia della Parola, qualora mancasse anche il diacono; l'eventuale processione dalla chiesa al cimitero; il momento della sepoltura al cimitero (inumazione o deposizione delle ceneri).

Il Servizio per la Pastorale Liturgica offrirà indicazioni circa la scelta, la preparazione e la formazione dei candidati a tale ministero ed elaborerà un apposito sussidio per i momenti da loro guidati. Darà inoltre indicazioni circa un loro eventuale abito o segno liturgico.

#### 18. Le Messe a ricordo dei defunti

La celebrazione dell'Eucaristia a suffragio dei defunti è uno dei modi attraverso i quali trova meglio espressione l'ininterrotta appartenenza di questi alla comunità cristiana. È anche un segno di affetto e di gratitudine da parte dei loro congiunti, nella prospettiva della fede cristiana. Si tratta di due aspetti distinti e ugualmente importanti.

Per quanto concerne la modalità e le condizioni della celebrazione delle Messe di suffragio, si rimanda ad una attenta lettura della *Cost. 85* del Sinodo diocesano vigente, da integrarsi con il *Decreto della Congregazione per il Clero sulle Messe plurintenazionali e collettive* del 22 febbraio 1991 (cf. *Appendice* del medesimo Sinodo, p. 549). Qui preme ricordare, in particolare, che “*la comunità cristiana può lodevolmente ricordare i nomi delle persone morte durante la settimana nella preghiera dei fedeli*” delle Messe domenicali. In aggiunta a quanto indicato dal Sinodo, dando seguito ad una prassi già in uso in Diocesi, in tutte le parrocchie si celebri un'Eucaristia a ricordo dei fedeli defunti del mese precedente (facendolo preferibilmente in un giorno fisso). A questa celebrazione si conferisca particolare solennità.

<sup>(5)</sup> Vi si legge in particolare: “I fedeli non ordinati possono guidare le Esequie ecclesiastiche solo nel caso di vera mancanza di un ministro ordinato” (CLMS, art. 12).

---

**C. LE CENERI**


---

**19. La presenza delle ceneri durante la celebrazione**

Occorre ricordare che di norma la celebrazione delle Esequie avviene con la presenza della salma del defunto. Per celebrazioni funebri in presenza delle ceneri è richiesto il permesso dell'Ordinario diocesano (cfr. *Rito delle Esequie secondo la Liturgia Ambrosiana*, Ed. 2002, *Orientamenti Pastoralis*, n. 11 e *Rito delle Esequie secondo la Liturgia Romana*, ed. 2011, *Disposizioni Pastoralis*, n. 180).

**20. La conservazione e dispersione delle ceneri**

La Chiesa ritiene che le ceneri dei defunti vadano deposte nella tomba e non vengano conservate nell'abitazione domestica, disperse o convertite in oggetti. Su questo punto, infatti, l'*Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede*, del 15 agosto 2016, *Ad resurgendum cum Christo*, afferma che: *“La conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica non è consentita, salvo in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale e solo con il permesso dell'Ordinario diocesano, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali”* (cfr. n. 6). Aggiunge inoltre che: *“La dispersione delle ceneri nell'aria, in terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, o in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, non è solo sconsigliata ma vietata”* (cfr. n. 7). Precisa tuttavia che: *“L'intenzione espressa di disperdere le ceneri non comporta la negazione della celebrazione delle Esequie. Queste ultime si devono negare solo nel caso in cui il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione delle ceneri per ragioni contrarie alla fede”* (cfr. n. 8).

Come richiamato al n. 1, urge formulare una buona catechesi che illustri i motivi per cui la dispersione delle ceneri incida negativamente sulla memoria cristiana dei defunti (mancanza di un luogo della preghiera accessibile ai familiari e a tutta la comunità cristiana) e sull'annuncio della speranza cristiana (rischio di una visione di tipo panteista, naturalista o nichilista). Tale catechesi accompagnerà e sosterrà l'invito forte e convinto a deporre le ceneri nei cimiteri o nelle chiese cimiteriali (cf. nn. 20.21).

**21. La deposizione delle ceneri nella tomba**

È importante conferire onore adeguato e piena dignità liturgica al momento della deposizione delle ceneri nella tomba. A questo scopo si raccomanda la presenza di un sacerdote o di un diacono per la benedizione del sepolcro o, qualora non fosse possibile, di un Collaboratore delle Esequie per un'ultima preghiera.

**22. Le chiese cimiteriali**

Per “chiese cimiteriali” si intendono: oratori e chiese non parrocchiali, cripte, atri di chiese parrocchiali o spazi adiacenti ad esse, che possano diventare, per espressa disposizione dell'Arcivescovo (che deroghi al divieto di cui al can. 1242), luoghi allestiti per la deposizione delle urne cinerarie. Essi non sono da intendersi come alternativi ma complementari ai cimiteri, che rimangono i luoghi comuni della sepoltura delle ceneri.

I parroci, col parere del Consiglio Pastorale, valuteranno con prudenza l'identificazione di simili spazi nell'ambito del territorio parrocchiale, in accordo col Vicario Episcopale di Zona e con la collaborazione dei competenti Uffici della Curia (Servizio di Pastorale Liturgica, Ufficio per i Beni Culturali, Ufficio Amministrativo diocesano). Sarà poi l'Arcivescovo, secondo le vigenti disposizioni canoniche, a disporre in merito.



Documentazione

## Friuli Venezia Giulia – L.R. 09/06/2017, n. 22 “Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)”

Circolare SEFIT Utilitalia n. 806 del 11/07/2017

Si informano gli Associati che la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato di recente un provvedimento che modifica le precedenti norme (risalenti al 2011) regolanti la materia funeraria e di polizia mortuaria: si tratta della Legge Regionale 9/6/2017, n. 22 “*Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)*”, pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 14/6/2017, Suppl. Ord. n. 21, reperibile all’indirizzo internet:

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2017&legge=22&ART=000&AG1=00&AG2=00&fx=lex>

Per una migliore comprensione della portata della legge, nell’**Allegato 1** si riproducono il testo coordinato risultante e il regolamento di attuazione.

In **Allegato 2** si riportano invece alcune considerazioni sulle innovazioni contenute nel testo di legge.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

**ALLEGATO 1** (... omissis ...)

**ALLEGATO 2**

**Le nuove norme in materia funeraria e di polizia mortuaria introdotte in Friuli Venezia Giulia dalla legge regionale 9 giugno 2017, n. 22**

**L’iter di approvazione**

La Regione Friuli Venezia Giulia è di recente intervenuta apportando significative modifiche alla normativa di settore la cui disciplina era contenuta nella legge del 2011 e nel regolamento di attuazione del 2015.

A differenza di altri contesti nei quali il percorso di variazione delle norme esistenti registra fasi di approfondimento che si prolungano per anni, se non per decenni, l’iter di approvazione delle nuove

norme – che hanno una significativa portata in ambito necroscopico, funebre e cimiteriale – è stato singolarmente breve <sup>(1)</sup> occupando per poco più di un mese i lavori della competente commissione consiliare.

Nel corso di questo veloce iter di approvazione, il Consiglio delle autonomie locali della Regione ha rapidamente espresso il proprio parere favorevole ad un testo la cui urgenza veniva motivata “*dall’esigenza di adeguamento all’evoluzione legislativa che è avvenuta nel frattempo*” anche se, a quanto risulta, l’unica innovazione legislativa in quale modo richiamabile è quella relativa alle unioni civili di cui alla L. 20 maggio 2016, n. 76 (*Regolamentazio-*

<sup>(1)</sup> <http://www.consiglio.regione.fvg.it/iterleggi/Pagine/Detail.aspx?NUM=1491&LEG=XI&TIP=Proposta%20di%20legge%20regionale&PROPP=&PRM=>

ne delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

Anche l'esame della proposta in Aula di Consiglio <sup>(2)</sup> si è conclusa brevemente e ha fatto registrare una sostanziale tenuta dell'articolato di legge approvato dalla Commissione. L'Aula ha poi associato alla legge un Ordine del giorno che impegna la "Giunta Regionale a predisporre e adottare quanto prima il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori."

In buona sostanza una prima impressione sul provvedimento di cui si discute è che non si tratti di implementazioni tecniche di una disciplina in certo modo specialistica, ma di modificazioni di segno politico, fortemente volute dalle forze della maggioranza, con le quali si intendono variare gli equilibri tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore e i loro ambiti di competenza amministrativa e funzionale.

#### Alcuni dati quantitativi

Il Friuli Venezia Giulia è una regione autonoma a statuto speciale di circa 1.200.000 abitanti e che è amministrativamente suddivisa in quattro province e diciotto unioni territoriali intercomunali. Sono 216 i Comuni esistenti nel territorio regionale.

Complessivamente si è in presenza di uno scenario in cui si registra una forte segmentazione degli enti di governo locale, i quali, salvo i capoluoghi di provincia, mediamente esprimono risultanze demografiche molto contenute e, conseguentemente, la cui azione finisce per dipendere dai trasferimenti di risorse economiche assicurati dalla finanza regionale. Dagli ultimi dati conosciuti il mercato funebre regionale ha visto nel periodo 2001-2015 crescere del 23% il numero delle imprese (da 60 a 74) che *pescano* tuttavia entro un quadro di mortalità sostanzialmente stabile.

Ciò ha significato una corrispondente riduzione del numero medio annuo dei funerali gestiti per impresa e quindi un incremento della competizione tra soggetti nello stesso settore, *pericoloso* in quanto (come è noto) il contesto di destinatari/clienti (le famiglie) dei loro servizi è significativamente indebolito dalla perdita e dal cordoglio.

Una competizione tra imprese acuita dalla (probabile) diminuzione dei fatturati medi per servizio, considerata la crisi economica in atto da diversi anni e

la significativa crescita della domanda di cremazione registrata nello stesso periodo:

Anni	Decessi (*)	Variazione Decessi 2002=1	Cremazioni (**)	Variazione Cremazioni 2002=1	Rapporto Cremazioni/Decessi
2002	14.262	-	1.785	-	12,52%
2003	14.799	1,04	1.917	1,03	12,95%
2004	13.921	0,98	1.934	1,11	13,89%
2005	13.880	0,97	1.958	1,13	14,11%
2006	13.676	0,96	2.021	1,18	14,78%
2007	13.583	0,95	2.300	1,35	16,93%
2008	14.370	1,01	2.447	1,36	17,03%
2009	14.206	1,00	2.807	1,58	19,76%
2010	14.083	0,99	2.933	1,66	20,83%
2011	14.066	0,99	3.166	1,80	22,51%
2012	14.426	1,01	3.357	1,86	23,27%
2013	14.222	1,00	4.137	2,32	29,09%
2014	13.764	0,97	4.363	2,53	31,70%
2015	14.807	1,04	5.100	2,75	34,44%

(\*) Fonte: ISTAT - (\*\*) Fonte: SEFIT

#### Facilitazioni alle attività dell'impresa funebre

In un quadro che appare quindi oggettivamente fragile, tanto avuto riguardo agli organi di governo locale, quanto sul versante dell'imprenditoria funebre, la scelta del legislatore pare essere stata quella di delegare a quest'ultima le attività immediatamente conseguenti al decesso di una persona in uno scenario che si cercherebbe di regolare, anche ai fini concorrenziali, utilizzando però strumentazioni di tipo pubblicitario non sempre congruenti con l'esperta privatizzazione delle attività. E pertanto:

a) Costituire un'impresa funebre in Friuli è divenuto molto più facile: nella nuova formulazione dell'articolo 6 si sono infatti alleggeriti i requisiti minimi delle capacità tecniche e funzionali dell'impresa. I primi sostanzialmente ridotti alla sola *disponibilità continuativa* (art. 10 del Regolamento) di un'auto funebre e di una autorimessa attrezzata, il resto può essere infatti procurato tramite *avvalimento* con altra impresa. I secondi ridotti alla sola *fornitura di cassa e disbrigo pratiche*. Fuori dei casi di *avvalimento* continua a valere il divieto di intermediazione nell'attività funebre.

b) Viene inventata una nuova attività, quella del trasporto provvisorio di cui all'articolo 10, che abiliterebbe l'impresa funebre a prendere autonomamente in carico il defunto immediatamente dopo il decesso per portarlo da un'altra parte, anche in una casa funeraria. Per facilitare questo trasferimento viene previsto all'articolo 7 che, riguardo a quanti

<sup>(2)</sup> [http://www.consiglio.regione.fvg.it/consreg/documenti/verbali/aula/20170601\\_125959\\_351483.pdf](http://www.consiglio.regione.fvg.it/consreg/documenti/verbali/aula/20170601_125959_351483.pdf)

decedono in strutture ospedaliere, il medico necroscopo rediga immediatamente il certificato necroscopico avvalendosi del tanatografo.

c) Il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o aperto al pubblico, può essere svolto – secondo un criterio di turnazione – solo dalle imprese funebri, comune per comune, “*che abbiano aderito ad apposito accordo quadro.*”

d) L'esercizio dell'attività funebre rimane comunque incompatibile “*con la gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali, [e] con la gestione di strutture e servizi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e strutture di ricovero e cura*” anche se raccogliendo una sollecitazione proveniente dal Consiglio delle autonomie locali <sup>(3)</sup>, questa norma viene derogata “*per l'affidamento della gestione dei cimiteri e degli obitori dei comuni il cui territorio è interamente classificato in fascia C [zone di alto svantaggio economico] ai sensi della deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.*”

#### **Luci e molte ombre sulle attività dei Comuni**

Se le misure a sostegno dell'imprenditoria funebre appaiono nitidamente nella legge, più problematiche e per certi versi contraddittorie, sono le variazioni introdotte riguardo alle competenze dei Comuni e alle loro attribuzioni gestionali in tema di siti cimiteriali e di polizia mortuaria.

Venendo ai singoli aspetti:

a) Si prefigura ragionevolmente, vedi articolo 15 comma 4, una integrazione tra il servizio mortuario sanitario che opera su bacini territorialmente più vasti e quelli comunali, anche se un maggiore approfondimento al riguardo avrebbe consentito maggiori risparmi di costi strutturali e *sistemic*.

b) Permangono infatti in capo ad ogni singolo Comune tutte le incombenze di polizia mortuaria relativamente ai controlli sull'imprenditoria privata di settore. Considerata la frammentazione degli enti, oggettivamente, si tratta di un'occasione mancata, sarebbe stato infatti auspicabile, anche in termini di maggiore efficacia e di possibilità di bilanciamento

<sup>(3)</sup> Sentito altresì l'intervento del rappresentante dell'UTI Sile e Meduna, Christian Vaccher, [che] esprime quindi qualche perplessità in merito alle limitazioni introdotte per le aziende che esercitano l'attività funebre, che non potranno più esercitare anche il servizio cimiteriale, in quanto le aziende che al momento esercitano entrambe si sono strutturate di conseguenza, anche assumendo personale.

delle risorse, un maggior coinvolgimento delle Unioni intercomunali.

c) Discorso analogo potrebbe essere svolto per tutti gli altri adempimenti riguardanti: il trasporto funebre nei casi di indigenza ed abbandono; il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o aperto al pubblico; l'individuazione e gestione delle strutture obitoriali; l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, dei cimiteri d'urne, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato; le prescrizioni relative all'affidamento e dispersione delle ceneri, le loro modalità di conservazione, nonché i luoghi pubblici destinati alla dispersione. Tutte materie che avrebbero tratto benefici da una loro armonizzazione entro ambiti territoriali omogenei, anche per evitare sterili contrapposizioni/discrasie tra comuni limitrofi.

d) L'abrogazione della perpetuità delle sepolture, tema di qualche evidenza nel settore per i suoi positivi effetti economici, viene disciplinata all'articolo 4 in maniera forse eccessivamente *ellittica* e potenzialmente in grado di generare contenziosi.

e) Per la prima volta nell'ordinamento cimiteriale del Paese viene rappresentata la possibilità di costituire cimiteri privati, ancorché limitati alla conservazione di urne date in affidamento domiciliare. Si tratta oggettivamente di una rottura nell'impianto secolare della normativa della quale è al momento difficile stimare gli effetti in termini di cambiamento delle consuetudini. Per certo si prefigura una diminuzione dell'afflusso di risorse finanziarie al sistema cimiteriale pubblico a beneficio di imprenditori privati, anche se, va detto, non si individuano misure compensative da parte della finanza regionale.

f) Si ampliano, tra le altre, le incompatibilità societarie tra la gestione dei cimiteri (e degli obitori) e l'esercizio delle attività funebri, marmoree, lapidee e di fioreria sia interne che esterne al cimitero anche se va (ancora una volta) sottolineato che la tutela della concorrenza è materia costituzionalmente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato. Dall'analisi testuale dell'articolato (comma 1 articolo 28) è dubbio se tale incompatibilità valga anche nei casi di gestione comunale di diretta. Anche qui si tratta di una diminuzione di risorse al sistema cimiteriale pubblico.

### Altre modificazioni

La nuova legge regionale interviene in materia sanitaria eliminando alcune incongruenze riguardo all'elenco delle malattie infettive ed all'impiego di formaldeide nei trattamenti antiputrefattivi. Va segnalato che per quanto riguarda la tanatoprassi si sia ancora alle affermazioni di principio non essendo prevista alcuna disciplina statale in proposito. Per altri aspetti della materia della polizia mortuaria e soprattutto della cremazione, l'intervento del legislatore regionale pare a volte essere svolto in modo tecnicamente non ineccepibile. Si segnalano qui le principali incongruenze potenzialmente in grado di generare discrasie sulle quali sarebbe comunque opportuno un intervento di maggiore chiarimento:

- **Art. 2, comma 1, lett. a) e b):** il termine *constatazione del decesso* non è definito nella normativa (legge e regolamenti) antecedente.
- **Art. 2, comma 1, lett. r-quinquies:** dopo le parole "*conviventi di fatto*", mancherebbe la parola: "*qualora*" dal momento che la designazione, in forma scritta ed autografa, è stabilita dall'art. 1, comma 40, lett. b).
- **Art. 10, comma 1:** va chiarita la condizione di *reciprocità* riguardo alla previsione di trasporto da effettuarsi entro le 30 ore dal decesso anche ai comuni in province confinanti che risultano essere nella regione Veneto, ente sovraordinato alle singole province/comuni che compongono il suo territorio. Come noto una regione può legiferare solo riguardo al proprio territorio e in questo caso vi è forse il rischio di un eccesso di potere.
- **Art. 10, comma 2:** la comunicazione dell'impresa appare stabilita *a posteriori* e manca una specifica disciplina riguardo alle condizioni di assenza di pregiudizio per la salute pubblica, aspetto rimesso del tutto – in termini di modalità di esecuzione del confezionamento e del trasporto – al soggetto che materialmente l'effettua. In tal modo si inibisce la funzione di controllo da parte dei soggetti tenuti alla vigilanza, determinando di fatto una sorta di *impunità* per legge. Si rappresenta come non siano neppure prese in considerazioni eventuali *ragioni di giustizia*, rilevanti quando vi sia morte dovuta a reato o a violenza o a sospetto di reato o di violenza; nelle ipotesi si potrebbe avere che venga sottratto all'autorità giudiziaria il corpo, potenzialmente anche trasferendolo in altro circondario giudiziario rispetto a quello di decesso. Infine, si dubita che il destinatario di tale comunicazione possa

essere l'Ufficiale dello stato civile, quando, semmai, dovrebbe farsi riferimento al Sindaco (che assolve tanto a funzioni di Ufficiale di stato civile, che di Autorità sanitaria locale), in particolare considerando come questo trasporto sia estraneo alle funzioni proprie del servizio dello stato civile, che rimangono immutate anche sotto il profilo delle competenze territoriali (rammentandosi, per inciso, altresì l'art. 117, comma 2, lett. i) Cost.).

- **Art. 23, comma 2:** permane immutata nella legislazione regionale la *valenza* impropria, comunque eccedente, alle autorizzazioni di cui all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., dal momento che l'autorizzazione al trasporto rientra tra le funzioni amministrative proprie dei comuni, mentre le autorizzazioni considerate dall'art. 74 cit. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 si collocano nell'ambito del servizio dello stato civile.
- **Art. 33, comma 4-bis:** anche le ossa devono essere contenute in cassetta, ai fini dell'interramento in pozzetto non essendo concepibile un ripristino del loro interrimento alla rinfusa.
- **Art. 40, comma 3:** alcune tumulazioni privilegiate di religiosi potrebbero essere richieste anche prima dei dieci anni e ciò quindi porrebbe ad un inutile conflitto con enti gli religiosi richiedenti.
- **Art. 41, comma 1:** i riferimenti alla L. 30 marzo 2001, n. 130 finiscono per contenere imprecisioni che possono risultare problematiche alla luce delle modificazioni terminologiche e dell'esperienza cremazionista maturata nei quasi due decenni trascorsi. La L. 130/2001, ad esempio, prevedeva un ordine gerarchico tra i soggetti che, in assenza del defunto, erano abilitati ad intervenire <sup>(4)</sup>, mentre nella generica formulazione attuale, "*dai suoi familiari*" questa tassonomia pare essere scomparsa, aumentando così il rischio di incertezza nella loro individuazione ed il *modus operandi* qualora vi fosse disaccordo fra di essi. Va inoltre rilevato che la L. 130/2001 si riferiva alla cremazione di *cadaveri*, mentre quelli che vennero definiti resti mortali dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, erano invece definite *salme* dalla legge. Conseguentemente sarebbe opportuno precisare che il comma non riguarda la cremazione *tout court* ma quella di "*di cadavere*".

<sup>(4)</sup> "*la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.*"

- **Art. 42, comma 2:** se non altrimenti correlate alle previsioni dell'art. 43 non si collegano le finalità connesse alla comunicazione al comune di ultima residenza (in vita) della persona defunta dell'autorizzazione all'affido dell'urna o alla dispersione delle sue ceneri. E di questo registro non ne viene chiarito lo scopo soprattutto nei casi in cui la destinazione dell'urna in un cimitero d'urna sia posteriore all'affidamento domiciliare <sup>(5)</sup>.
- **Art. 42, comma 3:** l'ordine gerarchico dei soggetti in grado di intervenire per promuovere l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri viene ripristinato nei termini previsti dalla citata L. 130/2001, mentre ritorna assume un'altra categorizzazione al comma seguente.
- **Art. 42, comma 4, ultimo periodo:** che parla di concorde/i dichiarazione/i, del coniuge e dei parenti di primo grado. Sempre nello stesso comma il senso della parola "ricostruita" sarebbe quello di "comprovata" e occorrerebbe chiari quale il destinatario dell'espressione il *comune di ultima residenza* (se i familiari o il defunto). La previsione di una dichiarazione congiunta di tutti soggetti, limitatamente al primo grado, non trova fondamento nella giurisprudenza consolidata in materia di diritti di disposizione delle spoglie mortali.

### Considerazioni finali

Come è noto i servizi funebri e cimiteriali costituiscono, assieme alle funzioni demografiche alle quali sono peraltro direttamente allacciate, attività presenti in tutti i Comuni: dal più grande al più piccolo, dal più "ricco" e finanziariamente "virtuoso" a quello dissestato.

Essi hanno al proprio interno una componente di evidente rilevanza economica (sono un "SIEG"!), che necessita di efficace gestione imprenditoriale, e tuttavia la loro gestione quotidiana tocca la sfera più intima delle famiglie e delle comunità in quanto esprimono i contenuti di un servizio sociale alla persona, che deve confrontarsi con nuovi bisogni dettati da un contesto demografico in trasformazione.

<sup>(5)</sup> Tema che era stato sollevato in sede di esame da parte del Consiglio delle autonomie locali "Sentiti l'intervento del rappresentante dell'UTI Agro Aquileiese, Andrea Bellavite, il quale chiede se la nuova normativa sulla dispersione delle ceneri potrà applicarsi anche a chi già conservi presso la propria abitazione le ceneri di un defunto e possa dimostrare retrospettivamente la volontà di questi rispetto alla dispersione, e la replica del Consigliere Agnola, il quale prende atto della segnalazione;".

Quanto poi ai cimiteri comunali una tradizione plurisecolare li definisce come elemento identitario dello spazio fisico e simbolico della comunità, che in quanto tali non possono che rimanere nell'ambito del demanio necessario ed indisponibile dei Comuni.

Va osservato che, nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico nazionale nel quale da decenni si assiste il mutamento dei rapporti tra pubblico e privato, i servizi funebri e cimiteriali non sono stati quasi mai considerati per le loro caratteristiche ma hanno finito per subire *di rimbalzo* i cambiamenti.

Presso le aule parlamentari, più in particolare presso la XII Commissione del Senato, è in questo momento in discussione (AS1611 e altri) la riforma dell'intero settore.

Un provvedimento organico che faticosamente dovrebbe sancire un equilibrio tra funzioni pubbliche di gestione e funzioni di regolazione, tra interesse generale e *bisogni* particolari dei singoli cittadini, delle imprese e delle associazioni che operano nel settore, tra risorse derivanti dalla fiscalità generale e corrispettivi richiesti agli utenti e quindi fornire, in termini più ampi, criteri di armonizzazione tra legislazione statale, legislazioni regionali ed autonoma potestà normativa degli enti locali.

Tra le motivazioni di questa riforma si ritiene opportuno ricordare le due principali:

- i servizi funebri costituiscono con un *simulacro* di mercato, troppo spesso *sporcato* da ampie sacche di illegalità (lavoro nero, evasione fiscale e contributiva, violazione delle regole della concorrenza) e dove, purtroppo non mancano fenomeni di corruzione (richiamati con forza dall'ANAC nel PNA del 2015) e tracciato linee di intervento, mentre i "titolari della funzione" (i comuni) molto difficilmente riescono ad esercitare i dovuti controlli;
- i servizi cimiteriali soffrono oggi di una crisi strutturale di sostenibilità finanziaria (aumentano i costi, si riducono i ricavi), con una forbice che si allarga ogni giorno di più tra le "domande sociali" (complesse, differenziate, per certi versi inedite) e le risorse disponibili.

Siamo consapevoli che, in un generale contesto di indebolimento delle funzioni pubbliche locali, sono sicuramente forti le tentazioni di *lasciar fare* all'iniziativa privata e di sgombrare il campo da *lacci e laccioli* con una regolazione regionale più snella e aderente alle richieste delle categorie.

Al tempo stesso non possiamo che affidarci alla saggezza degli Organi regionali, delle Unioni inter-

comunali e dei singoli Comuni perché non vadano a costituirsi stravolgimenti strutturali dell'ordinamento mortuario o cimiteriale, nel pieno rispetto delle attività necessariamente riservate alle attribuzioni statali, e vengano assicurate a tutti i soggetti economici operanti, così come alle famiglie, condizioni uguali di servizio *“in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza”*.

Restiamo inoltre convinti che il Comune – l'istituzione di prossimità, la forma storicamente consolidata della convivenza civile del nostro paese – debba continuare ad *occuparsi dei morti* e ad accogliere universalmente nel proprio cimitero.

Tra i capisaldi dell'ordinamento di questo Paese vi è l'universalità dei cimiteri e la loro funzione di memoria storica ed identitaria delle comunità, nozione non smentita peraltro dall'esistenza *storica* di luoghi di sepoltura separati per comunità religiose/nazionali, o da istituti *uti singoli* come in passato la tumulazione privilegiata e oggi l'affido domiciliare delle urne.

Per questo le strutture cimiteriali appartengono esplicitamente al demanio comunale dal 1941 e le loro gestioni sono pubbliche per legge, così come quelle degli obitori, dei depositi di osservazione, e di parte significativa dei crematori. Per analoghi motivi è sicuramente pubblico il servizio di illuminazione votiva sulle sepolture reso nel cimitero demaniale.

Se la costituzione dei *'cimiteri d'urne'*, come luoghi extra-cimiteriali (in edifici anche *privati*) non

verrà gestita con attenzione vi è infatti il rischio di una rottura profonda dell'elemento costitutivo e genetico dell'istituzione cimiteriale *uti cives*.

L'attribuzione di dignità per le sepolture dei defunti è infatti un tema che interessa non solo le famiglie, ma riguarda anche le comunità che possono attuare iniziative che favoriscano le gestioni associate dei cimiteri o che assicurino senza traumi il rientro cimiteriale delle ceneri affidate, qualora la loro permanenza domiciliare fosse non più tollerabile per i parenti.

Peraltro alla luce di una recente sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Tirolo:

[https://rdb.manz.at/document/ris.lwvg.LVWGT\\_TI\\_20170117\\_LVwG\\_2016\\_21\\_1288\\_2\\_00](https://rdb.manz.at/document/ris.lwvg.LVWGT_TI_20170117_LVwG_2016_21_1288_2_00)

si registrano, in un'area storicamente e culturalmente vicina alla regione Friuli Venezia Giulia, i primi segnali di avversione alla proliferazione di cimiteri privati.

Tra gli elementi positivi della nuova legge, anche se meritevoli di approfondimento, vi è infine l'eliminazione della perpetuità delle concessioni cimiteriali esistenti che consentirebbe di attivare politiche di recupero del patrimonio cimiteriale già costruito.

Si otterrebbe così una riduzione dello stock di nuovo capitale investito per abitante; è in sostanza la stessa politica di recupero dei centri storici avviata per le città. E, parallelamente, l'avvio di politiche di valorizzazione – dal punto di vista storico-artistico, monumentale e turistico – dell'ingente patrimonio cimiteriale.

## Documentazione Informativa sulle cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel 2016

Circolare SEFIT Utilitalia n. 822 del 20/07/2017

La scrivente Federazione da diversi anni effettua una raccolta sistematica di dati statistici sullo sviluppo della cremazione, fornendo i dati ad Istituzioni nazionali, come l'ISPRA, o internazionali, come ICF ed EFFS.

Con la presente si rendono noti, in **Allegato 1**, i dati consuntivi sulle cremazioni di cadaveri effettuate nell'anno 2016 nei crematori italiani in funzione, predisposti sulla scorta dei modelli a suo tempo inoltrati ai Comuni sede di impianto ed ai gestori degli stessi. Si segnala che alla data di emanazione della presente circolare non sono pervenuti, in quanto non forniti dal gestore dell'impianto, i dati concernenti i crematori di Bagno A Ripoli, Carpanzano, Domicella e Montecorvino Pugliano; di conseguenza il dato delle cremazioni registrate sul territorio nazionale – in particolare in Campania – è da considerare sottostimato.

Da un'analisi dei dati pervenuti si può affermare che le cremazioni effettuate in Italia nel corso del 2016 siano cresciute in maniera contenuta rispetto all'anno precedente, con un aumento percentuale del 3,2%, corrispondente a 4.388 unità, determinato in particolare dal calo della mortalità generale rispetto al 2015, anno anomalo nel trend. Nel 2016 si sono registrate a consuntivo 141.553 cremazioni di feretri, contro 137.165 del 2015.

L'ISTAT ha recentemente diffuso i dati sulla mortalità e popolazione 2016, anno in cui si sono registrati 615.261 decessi. Quindi l'incidenza della cremazione (per difetto, mancando i dati di 4 crematori) sul totale delle sepolture, per l'anno 2016, è del 23,01%, con un notevole incremento in termini percentuali (+1,83%, rispetto al dato 2015, che era del 21,18%).

Analizzando il dato territoriale si può valutare che le regioni dove la cremazione è più sviluppata – in termini di rapporto percentuale delle cremazioni eseguite sul territorio rispetto al dato nazionale – continuano ad essere: Lombardia (25,8%), Emilia Romagna (14,6%) e Piemonte (14,3 %), che dispongono del maggior numero di impianti di cremazione operativi (12 per ognuna delle tre regioni).

La crescita percentuale maggiore nel 2016 rispetto al 2015 si è avuta a livello regionale in Sardegna (+41,8%),

Puglia (+39,5%) e Sicilia (+21,3%), anche se va detto che in queste incidono soprattutto la messa in funzione o il fermo/rallentamento operativo di uno o più impianti e la scarsa numerosità dell'anno precedente.

La crescita numerica regionale più elevata si è registrata invece in Emilia Romagna (+2.777), Lazio (+829) e Veneto (+516).

L'incremento del ricorso alla cremazione continua ad avvenire soprattutto al Nord, che ha una maggiore presenza di impianti, ma anche al Centro. In particolare nei capoluoghi di provincia dotati di impianto.

Anche nel 2016, così come negli anni precedenti le città in cui vengono effettuate il maggior numero di cremazioni sono Roma (12.376), Milano (10.776) e Genova (6.048), anche se è bene chiarire che si tratta di cremazioni svolte per un'area che spesso è almeno provinciale, se non ancor più estesa. A seguire, con oltre 4.000 cremazioni: Mantova (4.973), Livorno (4.719), Treviso (4.302) e Bologna (4.201).

Si evidenziano, come già ribadito l'anno scorso, i seguenti aspetti:

- la diffusione di crematori di cintura urbana nelle aree metropolitane (ad. es. di Milano e Torino);
- l'inizio di una sovra-dotazione di impianti in talune zone, dove le autorizzazioni date per costruzione di nuovi crematori sono superiori alle necessità effettive;
- l'avvio di numerose pratiche per la realizzazione di impianti nel Sud Italia;
- il rifiuto alla realizzazione di nuovi impianti, spesso immotivato, delle popolazioni interessate dalle nuove localizzazioni.

Le regioni in assoluto dove si crema di più sono quelle meglio dotate di impianti di cremazione e con maggiore mortalità, vale a dire la Lombardia con 36.590 cremazioni, il Piemonte con 20.285 cremazioni e l'Emilia-Romagna con 20.600 cremazioni (ognuna delle quali, si ricorda, può contare su 12 impianti presenti sul proprio territorio).

In **Allegato 2** si trasmette inoltre l'elenco – a nostra conoscenza – dei crematori operanti in Italia (con indirizzi, telefoni e fax come presenti nei nostri archivi).

Si chiede gentilmente di comunicarci eventuali errori, modifiche o integrazioni dei dati presenti nella documentazione in allegato, in modo da costituire una base dati aggiornata a disposizione di tutti gli interessati.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

## ALLEGATO 1

### Cremazioni di cadaveri anni 2014-16 (distinte per località di impianto di esecuzione)

[Fonte: Utilitalia Servizi Funerari (SEFIT) – Aggiornamento: 15/07/2017]

REGIONE	COMUNE	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2016/2015		
		N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Crem.	% Crem.	
Valle d'Aosta	Aosta	541	0,5%	674	0,5%	679	0,5%	5	0,7%	
Trentino A.A.	Bolzano	1.940	1,6%	2.122	1,5%	2.217	1,6%	95	4,5%	
	<b>Tot. Trent. A.A.</b>	<b>1.940</b>	<b>1,6%</b>	<b>2.122</b>	<b>1,5%</b>	<b>2.217</b>	<b>1,6%</b>	<b>95</b>	<b>4,5%</b>	
Friuli Venezia Giulia	Cervignano del Friuli	1.420	1,2%	1.816	1,3%	1.937	1,4%	121	6,7%	
	Trieste	1.621	1,4%	2.092	1,5%	1.967	1,4%	- 125	-6,0%	
	Udine	1.322	1,1%	1.192	0,9%	1.262	0,9%	70	5,9%	
	<b>Tot. Friuli V.G.</b>	<b>4.363</b>	<b>3,7%</b>	<b>5.100</b>	<b>3,7%</b>	<b>5.166</b>	<b>3,6%</b>	<b>66</b>	<b>1,3%</b>	
Piemonte	Acqui Terme	1.782	1,5%	1.822	1,3%	1.431	1,0%	- 391	-21,5%	
	Asti	97	0,1%	301	0,2%	397	0,3%	96	31,9%	
	Biella	-	0,0%	-	0,0%	526	0,0%	526	-	
	Bra	690	0,6%	679	0,5%	935	0,7%	256	37,7%	
	Domodossola	1.699	1,4%	1.588	1,2%	1.416	1,0%	- 172	-10,8%	
	Mappano di Cas. T.se	2.113	1,8%	2.676	2,0%	2.333	1,6%	- 343	-12,8%	
	Novara	1.324	1,1%	951	0,7%	787	0,6%	- 164	-17,2%	
	Piscina	1.858	1,6%	1.988	1,4%	1.838	1,3%	- 150	-7,5%	
	Torino	3.710	3,1%	4.107	3,0%	3.948	2,8%	- 159	-3,9%	
	Treccate	4.440	3,8%	4.505	3,3%	4.302	3,0%	- 203	-4,5%	
	Valenza	58	0,0%	1.355	1,0%	1.551	1,1%	196	14,5%	
	Verbania	1.221	1,0%	770	0,6%	821	0,6%	51	6,6%	
	<b>Tot. Piemonte</b>	<b>18.992</b>	<b>16,1%</b>	<b>20.742</b>	<b>15,1%</b>	<b>20.285</b>	<b>14,3%</b>	<b>- 457</b>	<b>-2,2%</b>	
	Lombardia	Albosaggia	2.082	1,8%	2.531	1,8%	2.918	2,1%	387	15,3%
Bergamo		1.314	1,1%	1.946	1,4%	1.483	1,0%	- 463	-23,8%	
Brescia		2.741	2,3%	3.103	2,3%	3.344	2,4%	241	7,8%	
Busto Arsizio		1.248	1,1%	1.147	0,8%	1.168	0,8%	21	1,8%	
Cinisello Balsamo		2.174	1,8%	2.539	1,9%	2.822	2,0%	283	11,1%	
Como		1.308	1,1%	1.630	1,2%	475	0,3%	- 1.155	-70,9%	
Cremona		474	0,4%	1.512	1,1%	1.491	1,1%	- 21	-1,4%	
Lodi		1.642	1,4%	1.879	1,4%	1.551	1,1%	- 328	-17,5%	
Mantova		4.244	3,6%	4.806	3,5%	4.973	3,5%	167	3,5%	
Milano		8.879	7,5%	10.186	7,4%	10.776	7,6%	590	5,8%	
Pavia		2.406	2,0%	2.976	2,2%	2.558	1,8%	- 418	-14,0%	
Varese		774	0,7%	1.851	1,3%	3.031	2,1%	1.180	63,7%	
<b>Tot. Lombardia</b>		<b>29.286</b>	<b>24,8%</b>	<b>36.106</b>	<b>26,3%</b>	<b>36.590</b>	<b>25,8%</b>	<b>484</b>	<b>1,3%</b>	
Veneto		Padova	2.446	2,1%	2.862	2,1%	3.103	2,2%	241	8,4%
		Spinea	3.288	2,8%	3.297	2,4%	3.016	2,1%	- 281	-8,5%
	Treviso	1.788	1,5%	2.406	1,8%	2.712	1,9%	306	12,7%	
	Venezia Isola S. Michele	657	0,6%	722	0,5%	751	0,5%	29	4,0%	
	Venezia Marghera	1.459	1,2%	1.689	1,2%	1.499	1,1%	- 190	-11,2%	
	Verona	2.276	1,9%	2.216	1,6%	1.918	1,4%	- 298	-13,4%	
	Vicenza	1.743	1,5%	1.718	1,3%	2.427	1,7%	709	41,3%	
	<b>Tot. Veneto</b>	<b>13.657</b>	<b>11,6%</b>	<b>14.910</b>	<b>10,9%</b>	<b>15.426</b>	<b>10,9%</b>	<b>516</b>	<b>3,5%</b>	



REGIONE	COMUNE	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2016/2015	
		N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	N° Cremaz.	% Tot. Italia	+/- N° Crem.	+/- % Crem.
Liguria	Genova	5.580	4,7%	6.313	4,6%	6.048	4,3%	- 265	-4,2%
	La Spezia	787	0,7%	847	0,6%	718	0,5%	- 129	-15,2%
	Savona	724	0,6%	789	0,6%	982	0,7%	193	24,5%
	<b>Tot. Liguria</b>	<b>7.091</b>	<b>6,0%</b>	<b>7.949</b>	<b>5,8%</b>	<b>7.748</b>	<b>5,5%</b>	<b>- 201</b>	<b>-2,5%</b>
Emilia Romagna	Bologna	3.759	3,2%	4.579	3,3%	4.201	3,0%	- 378	-8,3%
	Cesena	1.581	1,3%	1.846	1,3%	2.236	1,6%	390	21,1%
	Copparo	76	0,1%	999	0,7%	1.350	1,0%	351	35,1%
	Faenza	1.489	1,3%	1.604	1,2%	994	0,7%	- 610	-38,0%
	Ferrara	2.540	2,2%	1.859	1,4%	2.753	1,9%	894	48,1%
	Modena	1.845	1,6%	2.379	1,7%	2.674	1,9%	295	12,4%
	<b>Tot. Emilia Romagna</b>	<b>15.384</b>	<b>13,0%</b>	<b>17.823</b>	<b>13,0%</b>	<b>20.600</b>	<b>14,6%</b>	<b>2.777</b>	<b>15,6%</b>
	Molinella	-	0,0%	-	0,0%	571	0,0%	571	-
	Parma	1.692	1,4%	2.019	1,5%	2.077	1,5%	58	2,9%
	Piacenza	-	0,0%	77	0,1%	782	0,6%	705	915,6%
	Ravenna	1.492	1,3%	1.544	1,1%	1.736	1,2%	192	12,4%
	Reggio Emilia	910	0,8%	917	0,7%	740	0,5%	- 177	-19,3%
	Rimini	-	0,0%	-	0,0%	486	0,0%	486	-
	<b>Tot. Emilia Romagna</b>	<b>15.384</b>	<b>13,0%</b>	<b>17.823</b>	<b>13,0%</b>	<b>20.600</b>	<b>14,6%</b>	<b>2.777</b>	<b>15,6%</b>
	<b>Tot. Emilia Romagna</b>	<b>15.384</b>	<b>13,0%</b>	<b>17.823</b>	<b>13,0%</b>	<b>20.600</b>	<b>14,6%</b>	<b>2.777</b>	<b>15,6%</b>
Toscana	Arezzo	957	0,8%	673	0,5%	628	0,4%	- 45	-6,7%
	Bagno A Ripoli (1)	179	0,2%	179	0,1%	179	0,1%	-	0,0%
	Firenze	2.251	1,9%	2.300	1,7%	2.127	1,5%	- 173	-7,5%
	Livorno	4.255	3,6%	4.628	3,4%	4.719	3,3%	91	2,0%
	Massa (2)	75	0,1%	-	0,0%	474	0,3%	474	-
	Pisa	-	0,0%	1.118	0,8%	698	0,5%	- 420	-37,6%
	Pistoia	1.450	1,2%	1.287	0,9%	1.246	0,9%	- 41	-3,2%
	Siena	312	0,3%	312	0,2%	305	0,2%	- 7	-2,2%
	<b>Tot. Toscana</b>	<b>9.479</b>	<b>8,0%</b>	<b>10.497</b>	<b>7,7%</b>	<b>10.376</b>	<b>7,3%</b>	<b>- 121</b>	<b>-1,2%</b>
Marche	Ascoli Piceno (3)	-	0,0%	432	0,3%	549	0,4%	117	27,1%
	San Bened. del Tronto	1.005	0,9%	1.023	0,7%	974	0,7%	- 49	-4,8%
	<b>Tot. Marche</b>	<b>1.005</b>	<b>0,9%</b>	<b>1.455</b>	<b>1,1%</b>	<b>1.523</b>	<b>1,1%</b>	<b>68</b>	<b>4,7%</b>
Umbria	Perugia	772	0,7%	1.067	0,8%	87	0,1%	- 980	-91,8%
	<b>Tot. Umbria</b>	<b>772</b>	<b>0,7%</b>	<b>1.067</b>	<b>0,8%</b>	<b>87</b>	<b>0,1%</b>	<b>- 980</b>	<b>-91,8%</b>
Lazio	Roma	10.096	8,6%	11.775	8,6%	12.376	8,7%	601	5,1%
	Viterbo	2.002	1,7%	2.315	1,7%	2.543	1,8%	228	9,8%
	<b>Tot. Lazio</b>	<b>12.098</b>	<b>10,3%</b>	<b>14.090</b>	<b>10,3%</b>	<b>14.919</b>	<b>10,5%</b>	<b>829</b>	<b>5,9%</b>
Calabria	Carpanzano (4)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-
	<b>Tot. Calabria</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Campania	Cava dei Tirreni (5)	472	0,4%	956	0,7%	1.035	0,7%	79	8,3%
	Domicella (6)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-
	Montecorvino Pugl. (6)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-
	<b>Tot. Campania</b>	<b>472</b>	<b>0,4%</b>	<b>956</b>	<b>0,7%</b>	<b>1.035</b>	<b>0,7%</b>	<b>79</b>	<b>8,3%</b>
Puglia	Bari	1.217	1,0%	1.160	0,8%	1.618	1,1%	458	39,5%
	<b>Tot. Puglia</b>	<b>1.217</b>	<b>1,0%</b>	<b>1.160</b>	<b>0,8%</b>	<b>1.618</b>	<b>1,1%</b>	<b>458</b>	<b>39,5%</b>
Sicilia	Messina	364	29,3%	1.027	0,7%	1.222	0,9%	195	19,0%
	Palermo	417	0,4%	346	0,3%	444	0,3%	98	28,3%
	<b>Tot. Sicilia</b>	<b>417</b>	<b>0,4%</b>	<b>1.373</b>	<b>1,0%</b>	<b>1.666</b>	<b>1,2%</b>	<b>293</b>	<b>21,3%</b>
Sardegna	Cagliari	838	0,7%	809	0,6%	731	0,5%	- 78	-9,6%
	La Maddalena (7)	42	0,0%	83	0,1%	1	0,0%	- 82	-98,8%
	Olbia	-	0,0%	-	0,0%	666	0,0%	666	-
	Sassari	362	0,3%	249	0,2%	220	0,2%	- 29	-11,6%
	<b>Tot. Sardegna</b>	<b>1.242</b>	<b>1,1%</b>	<b>1.141</b>	<b>0,8%</b>	<b>1.618</b>	<b>1,1%</b>	<b>477</b>	<b>41,8%</b>
<b>TOTALE ITALIA</b>		<b>117.956</b>	<b>100,0%</b>	<b>137.165</b>	<b>100,0%</b>	<b>141.553</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.388</b>	<b>3,2%</b>

**Note:**

(1) Dati relativi al 2015 e 2016 stimati poiché non forniti dal gestore (si è assunta l'ipotesi teorica della costanza numerica rispetto al 2014).

(2) Chiuso per ristrutturazione nel 2015 (riaperto il 20.01.2016).

(3) Chiuso per manutenzione nel 2014.

(4) Attuale gestore impossibilitato a fornire i dati del 2016 perché relativi alla gestione precedente.

(5) Dati relativi al 2014 stimati poiché non forniti dal gestore dell'impianto (si è assunta l'ipotesi teorica della costanza numerica rispetto al 2013).

(6) Dati non forniti dal gestore.

(7) Chiuso nel 2016 dopo una sola cremazione effettuata poiché in attesa del rinnovo di autorizzazione all'emissione dei fumi in atmosfera da parte della Provincia.



# argema S.r.l.

Azienda leader nella produzione e vendita di prodotti ad uso cimiteriale

**NEW**




**PREZZI COMPETITIVI**  
anche per piccole quantità

## **SACCHI PER RESTI MORTALI** **BIODEGRADABILI**

I sacchi **BIOCAP** di nuova generazione sono conformi alla normativa **EN 13432**.  
Sono utilizzati nel settore funebre e cimiteriale  
per il trasporto dei resti mortali e per il recupero delle salme incidentate.

**DIMENSIONI** cm. 230x90 sp. 75 micron **Colore:** bianco opaco

**DOPPIA CERNIERA**  
**CHIUSURA A U**



Realizzati con polimero a base di amido di mais  
Impermeabile Traspirante e Compostabile al 100%.



**Per un preventivo gratuito**  
**Tel. 0532.1916244**

Documentazione

## Cremazione e destinazioni delle ceneri. Manifestazioni di volontà. Nota del 7/7/17 della regione Emilia-Romagna

Circolare SEFIT Utilitalia n. 833 del 26/07/2017

Si porta a conoscenza che la regione Emilia-Romagna, Direzione Generale per la Cura della persona, Salute e Welfare, ha diffuso, ai Sindaci della regione e, per conoscenza, alle Associazioni di imprese di onoranze funebri, una nota (prot. n. PG/2017/510833 del 7 luglio 2017) – riportata in **Allegato 1** – in cui si affrontano approfondimenti su alcune tematiche, incentrando l'attenzione, in particolare, su quelle relative alle manifestazioni di volontà, e loro forme, in materia di cremazione, ed altresì di destinazione delle ceneri (dispersione, affidamento delle urne cinerarie, ecc.).

Per quanto tale nota di approfondimento faccia comprensibilmente riferimento alla legge regionale vigente localmente, essa affronta le diverse proble-

matiche con considerazioni, unitamente a richiami giurisprudenziali, che possono essere valutate anche in altri ambiti territoriali.

In **Allegato 2** si formulano alcune indicazioni.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

### **ALLEGATO 1**

**Regione Emilia-Romagna – Nota Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 7 luglio 2017, n. 510883**

***“Approfondimento su temi oggetto di quesiti e comunicazioni in materia funeraria in applicazione della LR 19/04 e successivi provvedimenti – Dichiarazione della manifestazione della volontà del defunto”***

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia Romagna

Alle Associazioni di Imprese di Onoranze Funebri  
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna

A seguito dei quesiti pervenuti in materia funeraria relativi all'applicazione della L.R. 19/04 e delle successive disposizioni e per fornire una linea interpretativa che tenda ad aggiornare i contenuti delle direttive regionali rispetto anche all'evoluzione interpretativa giurisprudenziale formatasi negli ultimi anni, si riportano di seguito le considerazioni svolte, anche al fine di rendere omogenea e coerente l'azione amministrativa.

In particolare, si è voluto affrontare, in collaborazione con il Servizio Affari Legislativi della Regione, un tema molto delicato riguardante le modalità con le quali gli aventi diritto possono presentare la dichiarazione relativa alla volontà del defunto in materia di autorizzazione alla cremazione, disper-

sione delle ceneri e affidamento personale delle ceneri.

#### a) Inquadramento normativo

Per affrontare la questione occorre innanzitutto effettuare una ricostruzione circa il quadro normativo di riferimento per la materia in analisi.

Il vecchio regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 803/1975) contemplava un iter molto rigido per la cremazione: l'autorizzazione poteva avvenire solo su presentazione di un documento da cui emergesse chiaramente ed in modo incontrovertibile l'opzione del *de cuius* per questa destinazione del proprio corpo dopo la morte.

Tale regime autorizzatorio è stato profondamente novellato dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (approvazione del regolamento di polizia mortuaria), attualmente in vigore.

Il D.P.R. n. 285, all'articolo 79, commi 1, 2 e 3, stabilisce che:

*“1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.*

*2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

*3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione”.*

Successivamente, la legge n. 130 del 2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), all'art. 3, ha previsto modifiche al regolamento di polizia mortuaria.

Secondo una prima interpretazione, a cui si era attenuta anche la direttiva regionale n. 10 del 2005, le parziali innovazioni al D.P.R. n. 285 del 1990, non venivano considerate operanti per effetto della man-

cata emanazione del regolamento statale previsto al comma 1 dell'art. 3.

Diversa interpretazione è stata fornita dal Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2957/2003 del 29 ottobre 2003, secondo il quale *“non è sostenibile che [...] la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario”.*

Nello specifico, il Consiglio di Stato ha stabilito che *“mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, compiutamente regolata dalla lett. e) del comma 1 del citato art. 3 della legge n. 130/2001, attraverso la previsione dell'obbligo di sigillare l'urna e di consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.”*

A complicare il quadro interpretativo, è intervenuta la circolare del Ministero dell'Interno n. 37/2004 del 1/9/2004, avente ad oggetto *“Art. 79 del D.P.R. 285/90 – Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del D.P.R. 445/2000”.*

La circolare interviene sulla possibilità di autocertificazione di volontà per la cremazione, specificando che, ove vi sia l'espressione da parte dei familiari non di una volontà propria, ma di una volontà espressa in vita dal *de cuius*, è doveroso fare riferimento per le modalità di sottoscrizione al comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, che prevalgono anche su quelle di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo D.P.R. <sup>(1)</sup>.

Per quanto di interesse, di seguito si segnalano le norme *“self executing”* desumibili dall'art. 3 della legge statale n. 130 del 2001:

– la lett. b) del comma 1, stabilisce che *“l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari”* e poi indica le modalità di espressione di tale volontà consentite: disposizione testamentaria del defunto ovvero iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati ovvero ancora, in assenza delle predette condizioni, *“la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza”.*

<sup>(1)</sup> Si ricorda a questo proposito, che la direttiva regionale n. 10 del 2005, nell'applicare l'art. 11 della legge regionale n. 19 del 2004, non ha richiamato l'interpretazione data dal Ministero dell'Interno sull'applicabilità delle norme del D.P.R. n. 445 del 2000 alle manifestazioni di volontà per la cremazione di una salma.

za assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza";

- la lett. e) del comma 1, sull'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, prevede l'obbligo di sigillare l'urna e di consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto;

Le disposizioni riguardanti la dispersione delle ceneri, contenute alle lett. c) e d) del comma 1, invece, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, riportano una disciplina incompleta, stante la necessità della definizione di molteplici aspetti applicativi (mai intervenuta a livello statale).

Nel complesso quadro normativo statale, si inserisce la disciplina regionale contenuta nella legge regionale n. 19 del 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) <sup>(2)</sup>, la quale, all'articolo 11 si occupa di cremazione.

Innanzitutto, il primo comma riguarda l'autorizzazione alla cremazione. La legge regionale fa un rinvio alla disciplina statale "[...] anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari."

La scelta regionale appare corretta, anche alla luce del fatto che questi aspetti attengono precipuamente alla sfera di competenza esclusiva statale relativa all'ordinamento civile.

Per quanto riguarda, invece, la dispersione delle ceneri, di cui al comma 2 dell'art. 11, fatto salvo il richiamo al soggetto individuato dalla normativa statale per rilasciare la relativa autorizzazione, si osserva che la Regione disciplina tale ipotesi discostandosi dal tenore letterale della norma statale, prevedendo che tale pratica possa avvenire solo nel caso in cui "vi sia volontà espressa del defunto" (la norma statale invece parla genericamente di "rispetto della volontà del defunto").

La previsione regionale, che sottende ad un'espressione di volontà "rafforzata" da parte del *de cuius*, non appare lesiva delle prerogative legislative statali, ma sembra al contrario sottolineare la tutela della volontà del defunto, nel rispetto delle norme penali previste per la dispersione delle ceneri contro la manifestazione di volontà del defunto (art. 411 C.P.).

<sup>(2)</sup> La disciplina della cremazione coinvolge una pluralità di aspetti, quali, in particolare: la scelta di tale pratica (e quindi, di conseguenza, le forme di volontà per accedervi), le condizioni di accesso, le competenze al rilascio dell'autorizzazione, le operazioni di cremazione e le specifiche destinazioni delle urne (conservazione o dispersione delle ceneri). È evidente che questa pluralità di aspetti attengono sia a profili igienico-sanitari e alla tutela della salute, materie di competenza legislativa regionale, sia a profili attinenti all'ordinamento civile e al diritto penale, rientranti nella sfera della potestà legislativa esclusiva statale.

Ne è la riprova quanto specificato nella direttiva regionale approvata con DGR n. 10 del 2005, dove alla lettera b) ci si occupa della dispersione delle ceneri.

Il comma 2 del richiamato art. 11 regola anche le modalità di dispersione delle ceneri, che "può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13."

Rispetto a questi specifici aspetti, per i quali la legge statale risulta non completa, la Regione legittimamente interviene utilizzando la propria potestà legislativa in materia.

Per quanto riguarda poi la conservazione dell'urna, la specifica disciplina regionale è conforme ai principi contenuti alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130 del 2001.

#### **b) Natura della manifestazione della volontà**

Entrando nel merito della questione, al fine di individuare le corrette forme con le quali manifestare la volontà della cremazione, il dubbio fondamentale da sciogliere è quello di individuare la natura della dichiarazione in base alla quale viene concessa l'autorizzazione alla cremazione, dispersione delle ceneri e affidamento personale delle ceneri, che in estrema sintesi può essere:

- a) esercizio di un diritto non patrimoniale, di disposizione del cadavere in termini di "pietas" riconosciuto al coniuge e ai parenti di cui agli artt. 74-77 del c.c.;
- b) rappresentazione di una volontà del defunto.

Da questa ricostruzione discende, rispettivamente, che:

- a) ai familiari è riconosciuta la possibilità di esprimere una volontà propria;
- b) i familiari non esprimono una volontà propria ma semplicemente effettuano una dichiarazione di

conoscenza, “riportando” la volontà espressa in vita dal defunto.

Sulla questione la giurisprudenza non fornisce soluzioni univoche.

Secondo parte della giurisprudenza emerge la tesi secondo la quale la scelta della forma di sepoltura attiene all’esercizio di un diritto che riguarda i familiari, potere afferente a fattori di *pietas* e alla sfera degli affetti.

Emblematica appare, sotto questo profilo, la decisione del Trib. Roma Sez. VIII, Sent. 23/02/2012, secondo la quale: “[...] *la dichiarazione di volontà del coniuge non è una semplice dichiarazione di conoscenza di una delle volontà espressa in vita dal defunto, né un atto notorio, giacché esprime un diritto proprio del dichiarante di natura non patrimoniale* <sup>(3)</sup> *produttivo di determinati effetti giuridici, atteggiandosi come manifestazione di volontà direttamente riferibile al dichiarante e come tale non suscettibile di dichiarazione sostitutiva. In tal senso la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa da F.L. il 3/10/09 con sottoscrizione accompagnata da fotocopia del documento d’identità, e quindi nelle forme previste dall’art. 38 comma terzo e art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, facendo esplicito riferimento alla manifestazione di desiderio di essere cremato che avrebbe espresso in vita T.C., è inidonea a fondare il provvedimento amministrativo di autorizzazione alla cremazione [...], perché la volontà del defunto non è uno stato, né una qualità personale, e neppure un fatto, suscettibile di dichiarazione sostitutiva, e perché l’art. 79 del D.P.R. n. 285 del 1990 richiede che, in mancanza di testamento donde desumere la volontà del defunto, la cremazione dipenda dalla decisione degli stretti familiari, a tanto abilitati, che esprimano una volontà propria. Ancora nella successiva dichiarazione [...] F.L. continua a non esprimere una volontà propria, bensì si fa testimone di un desiderio che avrebbe espresso in vita il defunto, nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’art. 21 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, senza coerenza con il Regolamento di Polizia Mortuaria che all’art. 79 richiede, in caso di volontà del defunto non desumibile da disposizioni testamentarie, una manifestazione di volontà diretta-*

*mente riferibile al coniuge dichiarante e come tale non suscettibile di dichiarazione sostitutiva.*”.

Posto che il Tribunale di Roma non richiama espressamente l’art. 3 della L. 130 del 2001, si osserva che anche secondo questa più recente disciplina, la lettera b) del comma 1 del citato articolo stabilisce che *“l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari”*.

La stessa lettera b) al punto 3) prevede che in mancanza di disposizione testamentaria o altra espressione di volontà da parte del defunto, l’autorizzazione alla cremazione venga concessa sulla base della manifestazione di volontà del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74-77 del C.C., e, in caso di concorrenza, di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune del decesso o di residenza.

La valenza di un riconoscimento proprio dell’autonoma dichiarazione dei familiari, sembrerebbe confermata anche con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26. Infatti, questa legge, ha disposto che l’inumazione, l’esumazione ordinaria e la cremazione, siano gratuite unicamente in tre ipotesi; due che vengono a collocarsi all’interno della casistica individuata dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 (indigenza od appartenenza a famiglia bisognosa) e l’ultima concernente una situazione di disinteresse da parte dei familiari. In questa prospettiva, i familiari sembrano assumere una posizione giuridica tale da essere considerati titolari di un “onere di sepoltura” del congiunto defunto.

Secondo altra tesi, il principio fondamentale è l’assoluto rispetto della volontà del defunto.

A tale proposito, si ricorda il T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, Sent. 21/12/2015, n. 1746, secondo il quale : “[...] *centrale, rispetto al procedimento che porta all’autorizzazione alla cremazione, è l’accertamento della volontà del defunto, che non è mai sostituita da quella dei congiunti: questi intervengono nel solo caso in cui non vi sia alcuna disposizione del primo, ma “non esprimono un personale atto di volontà, ma si fanno in ogni caso portatori del desiderio del defunto in merito alla cremazione della propria salma”, per ricostruire la volontà del quale si può fare ricorso anche a “dichiarazioni testimoniali rese da familiari e conoscenti ... dalle quali è possibile trarre univocamente e concordemente” la volontà della persona deceduta (casi TAR Veneto, I, 21 giugno 2013, n. 884).*”.

<sup>(3)</sup> Vedi anche Trib. Temi, 28/02/2011 “[...] *il diritto del familiare di disposizione del cadavere altrui (che costituisce una cosa extra commercium) non integra un diritto personalissimo ma, esclusivamente, un diritto privato non patrimoniale, desumibile dalla consuetudine, che spetta ai congiunti del defunto in ragione del sentimento di pietà che li lega allo stesso (cfr. Trib. Torino, 16 ottobre 1995)[...];”.*

La questione è particolarmente delicata in quanto vi potrebbe essere l'interesse da parte dei familiari a contrastare la volontà del *de cuius*, laddove questa comporti particolari oneri (ad es. se avesse scelto la tumulazione in cimitero) per sostituirla con modalità meno onerose (quali appunto l'affidamento familiare dell'urna o la dispersione).

Pertanto, la dichiarazione da rendere, da parte degli aventi titolo, deve riportare la usuale specificazione per rendere edotti delle conseguenze di dichiarazioni mendaci o forzate.

Secondo infine, una ulteriore tesi, che sembra essere la più condivisibile, sposata anche dal T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent. 04/04/2013, n. 3407, solo in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà del defunto, possa valere *“la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza (art. 3, comma 1, n. 3, L. n. 130 del 2001)”*.

Di questo orientamento, si veda anche il Trib. Reggio Emilia, Ord. 12/09/2013, secondo il quale: *“[...] che lo ius eligendi sepulchrum [...] spetta, innanzitutto, alla stessa persona e, solo in mancanza di una disposizione del defunto, deve essere riconosciuto ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, e particolarmente a quelli che facevano parte dell'organico nucleo familiare strettamente inteso cui apparteneva il defunto al momento della morte.”*.

Il diritto dei congiunti di provvedere alla destinazione della salma autonomamente, opererebbe, quindi, solo in via sussidiaria, quando non risulti la volontà del defunto (e al riguardo prevale lo *ius coniugii* sullo *ius sanguinis*, e quest'ultimo sullo *ius successiois*; cfr. Cass., 1527/1978). Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 1214312006), poi, la volontà del *de cuius* può essere manifestata in qualsiasi forma.

### c) Forme di manifestazione della volontà

Per quanto riguarda le forme di manifestazione di volontà, il problema si pone in particolar modo con riguardo alla dispersione delle ceneri.

In questo ambito può esserci di aiuto la decisione del T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 05/02/2014, n. 100, il quale in merito *“condivide la censura di carattere sostanziale dedotta dai ricorrenti, secondo i quali non esisterebbe alcuna norma vigente che subordini la dispersione delle ceneri del defun-*

*to alla presentazione di una dichiarazione di volontà manifestata per iscritto da parte del defunto.*

*“Pertanto tale disposizione nulla precisa in ordine alle modalità formali di espressione e di dimostrazione della scelta del de cuius in ordine alla dispersione delle proprie ceneri, dal che consegue – se non altro in base ai fondamentali principi civilistici di “libertà di forma negoziale” e di “salvaguardia della volontà del de cuius” – che deve considerarsi valida anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi “attestata” con propria dichiarazione conforme, come nel caso di specie.”*

### d) Conclusioni

Tornando alle ipotesi prospettate in precedenza, si può sostenere in sintesi quanto segue:

- in tutti i casi in cui non sia desumibile in alcun modo la volontà del defunto, il coniuge e i parenti previsti dalla disciplina statale, potranno manifestare la propria volontà autonomamente, come previsto all'art. 79, comma 2 del D.P.R. n. 285 del 1990. Tale manifestazione dovrà risultare da atto scritto, con sottoscrizione autenticata;

- nei casi in cui i parenti rappresentino una volontà del defunto, ci si riferisce alle norme in materia di documentazione amministrativa, e quindi a quanto indicato nella circolare ministeriale n. 37 del 2004. Infatti, la circolare stessa dà un'interpretazione della norma statale secondo la quale *“poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma – debba trovare applicazione il disposto dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000”*.

Occorre quindi, che nella richiesta di autorizzazione presentata dai parenti sia possibile levare gli elementi per poter distinguere tra volontà rivelata dal *de cuius* (e solo riportata dai familiari) e volontà degli aventi titolo che, nel silenzio postumo del defunto, si sostituisce all'intimo volere di quest'ultimo. Questo perché, come si è cercato di argomentare sopra, la forma di dette dichiarazioni non è la medesima.

Infine, si coglie l'occasione per rispondere ad un tema oggetto di numerosi quesiti, relativo alle modalità di rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri. La questione è resa particolarmente complessa a causa dello “scostamento” della norma regionale da quella statale.

La materia, in questa Regione, è regolata dall'art. 11, co. 2, L.R. 19/04, ove è previsto che l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri sia rilasciata a

fronte della espressa volontà del defunto, mentre la norma statale parla genericamente di “rispetto della volontà del defunto”, Pertanto, stante l’attuale assetto normativo regionale, l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, va iscritta nel regime della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio del coniuge o dei familiari, con sottoscrizione accompagnata da fotocopia del documento di identità, in quanto ricade nel caso di cui alla seconda alinea delle “Conclusioni”.

La presente nota si iscrive nell’ambito degli approfondimenti di cui alla comunicazione PG/2016/144118 del 3 marzo 2016 e della determina dirigenziale n. 18104 del 15/11/2016 che completa il tema delle procedure per il trasporto salme, cadaveri e resti mortali.

I documenti citati sono allegati alla presente nota.

Cordiali saluti.

KYRIAKOULA PETROPULACOS

## **ALLEGATO 2**

### **Cremazione e destinazioni delle ceneri – Manifestazioni di volontà – Nota della regione Emilia-Romagna n. 510833 del 7 luglio 2017 – CONSIDERAZIONI**

1) Di seguito si riportano le conclusioni contenute nella citata nota, rimandando alla determina in originale e per esteso, per le motivazioni e gli approfondimenti del caso:

A) In tutti i casi in cui non sia desumibile in alcun modo la volontà del defunto, il coniuge e i parenti previsti dalla disciplina statale, potranno manifestare la propria volontà autonomamente, come previsto all’art. 79, comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Tale manifestazione dovrà risultare da atto scritto, con sottoscrizione autenticata.

B) Nei casi in cui i parenti rappresentino una volontà del defunto, ci si riferisce alle norme in materia di documentazione amministrativa, e quindi a quanto indicato nella circolare Min. Interno 1° settembre 2004, n. 37. Infatti, la circolare stessa dà un’interpretazione della norma statale secondo la quale “*poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma – debba trovare applicazione il disposto de/l’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000*”.

C) Occorre quindi, che nella richiesta di autorizzazione presentata dai parenti sia possibile rilevare gli elementi per poter distinguere tra volontà rivelata dal *de cuius* (e solo riportata dai familiari) e volontà degli aventi titolo che, nel silenzio postumo del defunto, si sostituisce all’intimo volere di quest’ultimo. Questo perché, come si è cercato di argomentare sopra, la forma di dette dichiarazioni non è la medesima.

D) Stante l’attuale assetto normativo regionale, l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, va iscritta nel regime della dichiarazione sostitutiva

dell’atto notorio del coniuge o dei familiari, con sottoscrizione accompagnata da fotocopia del documento di identità, in quanto ricade nel caso di cui al precedente punto B).

2) L’approfondimento della Direzione Generale per la Cura della persona, Salute e Welfare della regione Emilia Romagna, è stato elaborato anche in collaborazione con il Servizio Affari Legislativi regionale, cosa che porta ad ipotizzare come i numerosi richiami giurisprudenziali possano derivare da tale collaborazione.

Non accade spesso che le regioni, sia in termini di esercizio delle potestà legislative o regolamentari, sia come strutture ad esse incardinate, presentino orientamenti volti a mettere in luce le problematiche che, in tutto od in parte, rientrano negli ambiti delle competenze regionali.

3) Come limitata osservazione si annota, come (pag. 6, III periodo), non sia richiamato il fatto che l’art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 397, convertito in L. 26 febbraio 2001, n. 26, sia stato oggetto di sostanziale modificazione (art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale) da parte dell’art. 5, comma 1 della L. 30 marzo 2001, n. 130.

4) Inoltre, va considerato (pag. 7, periodo finale) come l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3 della L. 30 marzo 2001, n. 130 faccia riferimento ad un “processo verbale” quale forma della manifestazione di volontà nei casi considerati da questa stessa norma. Per altro, il richiamo alle disposizioni dell’art. 38, commi 2 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. costituisce – *de facto* – una forma, per quanto del tutto semplificata, di autenticazione della sottoscrizione o, per maggiore precisione, una formalità che “assorbe” l’autenticazione, come effetto, anche, delle disposizioni dell’art. 21, comma 1 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..



## Approfondimenti **L'istituto della rinuncia di concessioni cimiteriali** (Parte II)

di Sereno Scolaro

(continua dal numero precedente)

### 4. Il corrispettivo conseguente alla “ritenzione” delle opere costruite

La disposizione dell'art. 936 C.C. considera che, nel caso di “ritenzione” delle opere (ed altro) esistenti sulla porzione di area cimiteriale (nella fattispecie), il titolare dell'area possa scegliere tra più possibilità, tutte precedenti il pagamento di una somma:

=A= pagamento del valore di materiali e della manodopera,

=B= pagamento dell'aumento di valore arrecato al fondo.

Tenderemmo ad escludere, come prima cosa, questa seconda possibilità, sulla base della considerazione che le aree cimiteriali non sono suscettibili di un qualche incremento di valore, riferito all'area (in sé stessa considerata), avendo questa, per definizione, e previsione del P.R.C. (piano regolatore cimiteriale), la funzione elettiva di area destinata a tale fine, con la conseguenza che non vi è alcun incremento di valore dell'area stessa. Semmai, un certo qual “valore” potrebbe individuarsi per potenziali nuovi concessionari che verrebbero a trovarsi nella condizione di non acquisire una concessione cimiteriale avente ad oggetto una porzione di area cimiteriale e rispetto a cui dover procedere, a proprio onere, alla costruzione di un manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione. Per altro, ciò non determina effetti sulla misura del pagamento, dal momento che va preso in considerazione quanto dovuto dal titolare

dell'area al soggetto (o, soggetti) rinunciante, e non quanto possa aversi in occasione di una – successiva – assegnazione di altra concessione, poiché in quest'ultima evenienza, si tratterà di instaurare una concessione avente le caratteristiche proprie della tipologia (c).

### 5. Il corrispettivo definito secondo valori di “stima”

Per quanto la possibilità *sub* =B= debba essere esclusa, ciò non di meno risulterebbe che, qui o là, siano presenti prassi, a volte anche con supporto regolamentare, secondo le quali la determinazione della misura di un tale corrispettivo sarebbe rimessa ad una stima, talora attribuita unilateralmente a determinati uffici comunali, altre volte, perfino, rimessa a criteri determinabili in contraddittorio tra le parti (Comune/rinunciante). Si tratta di prospettazioni che hanno alla propria radice l'equivocità tra la rinuncia della concessione cimiteriale preesistente e le possibilità di provvedere, successivamente, ad assegnazioni *ex novo* del manufatto sepolcrale, a sistema di tumulazione, obliterando che, a seguito della rinuncia, non vi è continuità (salvo che per la “fisicità” del sepolcro), ma si hanno concessioni del tutto diverse, anche e soprattutto nell'oggetto.

Inoltre, l'ipotesi della “stima”, sia essa formata unilateralmente dal Comune o in contraddittorio, sconta

il fattore della soggettività della valutazione della misura del corrispettivo, sollevando fattori che sono, quanto meno di fatto, esposti ad alterazione degli imprescindibili principi affermati dall'art. 97, comma 1 Cost. (intenzionalmente, si evita di fare cenni ad aspetti a rilevanza penale e/o a fenomeni corruttivi).

## 6. Il corrispettivo definito secondo i valori

Residuando quindi la possibilità  $sub = A =$ , quella che considera il valore dei materiali e della manodopera, viene a doversi prendere in considerazione quale sia un tale valore, che non può che essere se non quello sostenuto al momento della costruzione del manufatto sepolcrale, a sistema di tumulazione, cosa che comporta per il rinunciante di sostenere l'onere della prova (art. 2697 C.C. ) di un tale valore, cosa che, a propria volta, richiede che le "somme" corrispondenti rispondano a criteri che, oggi chiameremmo, di "tracciabilità", non potendosi ammettere che eventuali corrispettivi a suo tempo erogati non abbiano osservato tale principio o, peggio, siano avvenuti in violazione delle norme in proposito all'epoca vigenti. Ciò pone quanto meno due questioni, la prima quella concernente il fatto se il soggetto rinunciante disponga della necessaria documentazione di prova (specie, quando il tempo decorso sia rilevante e/o quando la costruzione sia stata effettuata da altro soggetto, cioè dal fondatore del sepolcro, spesso deceduto da tempo), la seconda quella di definire quali fossero, all'epoca della costruzione del manufatto sepolcrale, le regole di "tracciabilità" nei pagamenti. Nei casi migliori, a questa seconda criticità potrebbe farsi fronte ricorrendo agli atti di approvazione del progetto per la costruzione del singolo sepolcro, fermo restando che questi ultimi dovrebbero essere supportati da certificati di pagamento emessi dal direttore dei lavori e debitamente quietanzati (il ché riporta, ancora una volta, alla prima delle due criticità, quella della disponibilità documentale).

Ammettendo che questi due fattori di criticità possano, in un modo o nell'altro, essere risolti, è possibile che, specie per le costruzioni maggiormente risalenti nel tempo, il "valore" risulti attualmente irrisorio od apparentemente tale, a seguito del mutamento di potere d'acquisto della valuta. In tal caso, accademicamente, potrebbe farsi ricorso alle elaborazioni, di fonte ISTAT, sulle rivalutazioni di somme di danaro nel corso degli anni (ad es.: utiliz-

zando l'URL: <http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/#>), cosa che, per altro, non appare proprio coerente dal momento che, fin tanto che la concessione cimiteriale sia stata in essere, in effetti, il concessionario, e suoi aventi causa, hanno usufruito del manufatto sepolcrale, oltretutto (probabilmente, a seconda del tempo intercorrente tra la costruzione e gli effetti della rinuncia) è stata ampiamente ammortizzata la somma impiegata per la costruzione del sepolcro.

Poiché quella considerata dall'art. 936, comma 2 C.C., altro non è se un'obbligazione pecuniaria, che sorge con l'accettazione della rinuncia di concessione cimiteriale, diventa necessario riferirsi all'art. 1277 C.C. che rinvia al valore nominale, cioè quello documentalmente risultante all'epoca della costruzione o, altrimenti, al "valore storico", e (comma 2) quando la somma sia stata determinata in un valuta che non abbia più corso legale il pagamento debba farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla precedente. Ne consegue che viene a cadere l'ipotesi della rivalutazione (attualizzazione) al potere d'acquisto della valuta, e che la somma, a suo tempo impiegata, possa essere oggetto unicamente di conversione dalla precedente valuta (Lira Italiana) nell'attuale (Euro).

## 7. Il corrispettivo pre-definito ricorrendo ad algoritmi

In molti Regolamenti comunali di polizia mortuaria sono presenti disposizioni in proposito che, considerando le sopraindicate criticità, affrontano la determinazione della misura del pagamento conseguente alla rinuncia di concessioni cimiteriali, con tutt'altra impostazione, cioè prevedendo criteri, in sostanza degli algoritmi, di c.d. "deprezzamento", in ragione di alcuni parametri (es.: la durata complessivamente interessante la specifica concessione cimiteriale), dove il "deprezzamento" viene, a volte, collegato al valore attuale delle tariffe di concessione di manufatti sepolcrali, più o meno, aventi caratteristiche di omogeneità rispetto a quella oggetto di rinuncia. Con molta probabilità queste previsioni regolamentari potrebbero essere considerate non del tutto rigorose sotto il profilo giuridico (specie quando il "deprezzamento" sia riferito a tariffe di concessione attuali), non solo perché si oblitera come la concessione oggetto di rinuncia rientrasse nella tipologia (a) e le tariffe attuali riguardano, generalmente, quelle di tipologia (c), ma anche si oblitera che, per l'intera durata della concessione,

quest'ultima è stata fruita dagli aventi titolo e che, spesso (specie per le concessioni maggiormente risalenti nel tempo) le opere concernenti il manufatto sepolcrale possono essersi ampiamente degradate e divenute pressoché inutilizzabili o almeno non immediatamente utilizzabili per nuove concessioni, ecc., ma soprattutto supera le criticità sulle "prove" documentali sul valore dei materiali e della manodopera, quelle sulla "tracciabilità" dei pagamenti, oltre a produrre effetti di agevole determinazione della misura del corrispettivo, in termini oggettivi e sottratti ad ogni discrezionalità o simili (per non dire che, molto spesso, questi criteri portano ad esiti decisamente superiori rispetto che a quelli che si avrebbero applicando, come si dovrebbe, il *principio nominalistico* affermato dal sopra ricordato art. 1277 C.C., o, anche, superiori a quelli che, se il criterio fosse ammissibile, si avrebbero attraverso un'attualizzazione del valore, sulla base degli indici di rivalutazione).

Questo ultimo effetto, che potremmo definire di "oggettività" e pre-determinazione "meccanica", dato dal ricorso a specifici algoritmi è tale da superare quelle considerazioni di non particolare rigosità giuridica, non dimenticando mai come i Comuni dispongano di una *potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite* (art. 117, comma 6, terzo periodo Cost. (ed in termini abbastanza simili, anche art. 7 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.), considerando, ricordando come l'attribuzione della funzione cimiteriale sussista, e non su basi di norme più o meno recenti, fin dall'art. 824, comma 2 C.C. Per altro, il richiamo al rilievo, ora anche di rango costituzionale, della titolarità di potestà regolamentare in capo ai Comuni (che si dovrebbe estendere anche ad altri tra i livelli di governo richiamati all'art. 114 Cost., cosa che, qui, non ha rilievo) assume una particolare importanza dal momento che, per quanto si abbiano comunque norme di rango secondario (e non primario, rimanendo la potestà legislativa propria di Stato, Regioni e Province Autonome), vengono a collocarsi sul medesimo piano, sotto il profilo della c.d. gerarchia delle fonti del diritto, delle norme regolamentari emanate dagli altri livelli di governo, inclusi quelli titolari, anche, di potestà legislativa; rispetto alla situazione precedente all'entrata in vigore della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, cioè al momento in cui la potestà regolamentare dei Comuni aveva fonte, origine, legittimazione da leggi ordinarie (il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prima la L. 8 giugno 1990,

n. 142 e, prima ancora, nel T.U.L. C.P.), ora la previsione costituzionale porta a considerare come la differenziazione tra norme regolamentari stia ormai solo nell'ambito territoriale in cui esse operino ed esplicino effetti.

### 8. Alcuni casi particolari attorno alle rinunce di concessioni cimiteriali

Fino a qui, è stata affrontata, pressoché unicamente, la questione sotto il profilo della rinuncia di concessioni cimiteriali di tipologia **(a)**, cioè il cui oggetto sia stata la concessione della porzione di area cimiteriale, al fine della costruzione, da parte del concessionario, di un manufatto sepolcrale, a sistema di tumulazione. Rimanendo ancora per un po' su questa tipologia, vi possono essere due casi particolari, quello **(a.1)** della concessione di porzione di area cimiteriale per la costruzione, da parte del concessionario, di manufatto sepolcrale, a sistema di tumulazione, in cui, intervenuta l'approvazione del relativo progetto di costruzione, questa sia stata iniziata e non ancora conclusa (considerandosi conclusa con quanto necessario all'ordinaria utilizzabilità ai fini della tumulazione), e quello **(a.2)** della concessione di porzione di area cimiteriale, agli stessi fini, in cui la costruzione neppure sia stata iniziata (restando, in tal caso, ininfluenza se sia stato presentato il relativo progetto di costruzione, magari anche approvato).

Nel primo caso **(a.1)**, probabilmente non dovrebbero aversi particolari difficoltà, in particolare per quanto attiene alle "prove" circa il valore (leggasi: misura del valore) dei materiali e della manodopera, reputandosi che l'incompletezza della costruzione sia sostanzialmente relativamente recente (infatti, in sede di approvazione del relativo progetto, se non spesso nello stesso atto di concessione, quando non sia esplicitamente previsto dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e/o dal P.R.C. (piano regolatore cimiteriale) sono o dovrebbero essere previsti i termini di completamento della costruzione).

Nel secondo caso **(a.2)**, la non avvenuta costruzione fa sì che non vi siano le condizioni per alcun pagamento, difettando l'impiego di materiali e manodopera per questa (anzi, a valutare correttamente dovrebbe prevedersi che sia il soggetto rinunciante a corrispondere un indennizzo al Comune, per il fatto che, per propria inerzia, ha sottratto alla comunità locale la porzione di area cimiteriale di cui ebbe a richiedere la concessione).

### 9. Ulteriori casistiche delle rinunce di concessioni cimiteriali

Se già in precedenza si era valutato come le tipologie di concessioni cimiteriali **(b)** e **(c)** potessero essere assimilate, per quanto qui d'interesse, ora è possibile affrontarle separatamente. Nel caso di concessioni cimiteriali di tipologia **(b)**, va osservato come le questioni in precedenza affrontate non entrino in gioco, avendosi una concessione di diritto di superficie finalizzata all'impianto di campi ad inumazione (incidentalmente, si può ricordare come in alcune realtà siano presenti, per quanto non diffuse altrove, anche concessioni cimiteriali per a singole fosse ad inumazione, spesso neppure dotate di apposito ossario, sul presupposto che per queste operi comunque il criterio della rotazione, per periodi talora maggiori rispetto a quello del turno ordinario di rotazione; in alcune situazioni, specie quando le durate previste per queste tipologie di concessioni, è osservato l'ordinario turno di rotazione, cosa che consente, nel tempo, l'impiego della medesima fossa da parte di una pluralità di aventi diritto) e, quindi, senza che vi sia alcuna costruzione. Probabilmente, per effetto dell'art. 62 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, potrebbe esservi stata l'installazione di lapidi e/o monumenti, ma questi hanno, generalmente, natura "decorativa" (cfr.: Punto 3), per cui la sola conseguenza della rinuncia altro non può essere se non la loro rimozione (art. 936, comma 3 C.C.).

Nel caso, invece, di concessioni cimiteriali di tipologia **(c)**, altrettanto non si dà luogo ad alcun pagamento concernente il valore dei materiali e della manodopera, poiché la costruzione del manufatto sepolcrale non è stata sostenuta dal concessionario, bensì dal Comune (o, dal soggetto gestore). Anche qui, per altro, potrebbero esservi elementi "decorativi" (es.: iscrizioni, porta-fotografia, porta-fiori, punti di erogazione di energia elettrica votiva e connessi corpi illuminanti, ecc.), per i quali valgono le medesime consequenzialità già viste per le concessioni cimiteriali di tipologia **(b)**.

Per altro, l'affermata assimilabilità tra queste due tipologie di concessioni porta a dover affrontare un'ulteriore aspetto, cioè quello per cui, avendo la concessione cimiteriale durata ordinariamente determinata ed intervenendo sempre la rinuncia in un momento antecedente alla sua scadenza, vi siano le condizioni di legittimità a riconoscere un qualche indennizzo, in relazione ad un utilizzo della concessione cimiteriale per un periodo inferiore a quello della sua durata, tanto più che la durata costituisce, a ben vedere, una componente della tariffa di concessione. Per quest'ipotesi non può non darsi altro se non una risposta pacificamente positiva, richiedendosi che la determinazione del computo di un tale indennizzo sia regolata dal Regolamento comunale di polizia mortuaria; in difetto il solo criterio cui ricorrere non potrebbe che essere quello dell'assunzione della tariffa corrisposta al momento del sorgere della concessione, divisa per il numero degli anni (o semestri, o altra frazione temporale) previsti quali durata della concessione e, quindi, applicando il risultato *pro-rata* che consegue al numero degli anni (o semestri, o altra frazione temporale) che residuano dall'accettazione della rinuncia alla scadenza originariamente prevista. L'indicazione di frazioni di anno (che potrebbe anche essere definita in mesi ...), è in funzione dell'esigenza di un'eventuale approssimazione, che può essere per eccesso o per difetto: è sufficiente che abbia un certo carattere di coerenza. Per altro, e ancora una volta, questo ultimo aspetto (l'approssimazione) richiederebbe esplicita previsione in sede di Regolamento comunale di polizia mortuaria, senza la quale il fattore *pro-rata* non potrebbe che essere computato se non con l'unità di misura temporale della durata della concessione stessa, al più arrotondando all'unità più prossima, tanto in difetto che in eccesso o, meglio ancora, si potrebbe ricorrere, con pertinente analogia, al criterio più volte seguito dal diritto dell'Unione europea secondo cui l'arrotondamento per eccesso all'anno si ha quando un periodo sia pari o superiore a 183 giorni.

## Approfondimenti **Vagando per l'Italia funeraria, qualche strano quesito sui trasporti funebri ...**

di Carlo Ballotta, Mauro Ugatti (\*)

**Domanda:** *Scrivo dalla Regione Puglia. Ho giusto terminato un'animata "discussione" con una locale impresa di onoranze funebri: io sostengo che SOLO dopo il completo decorso del periodo di osservazione (ordinariamente 24 ore, protratte sino a ore 48, ex art. 9 D.P.R. 285/1990, (per fugare anche il solo dubbio di morte apparente), o applicando integralmente l'art. 8 D.P.R. 285/1990, cioè tanatogramma "piatto" per almeno 20 minuti di rilevazione ininterrotta), il cadavere, racchiuso in cofano mortuario, possa essere prelevato e, quindi, trasportato al direttamente in cimitero (previa sempre possibile sosta nel luogo prescelto dalla famiglia per la celebrazione delle esequie, siano esse laiche o religiose) o in camera mortuaria cimiteriale in attesa della sepoltura, se questa sarà ritardata, per motivi tecnici (qui da noi, generalmente, è la mattina dopo). Tale trasporto avviene entro cassa debitamente chiusa (proprio perché è completamente trascorso il periodo di osservazione), e in nessun caso sarebbe più possibile riaprire il feretro, anche perché su quest'ultimo debbono esser apposti gli appositi sigilli di garanzia e la loro violazione implica, naturalmente, la previsione di cui all'art. 349 C.P. Dico "sarebbe", ricorrendo al condizionale d'ordinanza, perché tra i nostri usi distorti ed anormali (sic!) vi è quello (per fortuna, abbastanza contenuto e limitato) di riaprire il feretro durante la sosta in chiesa o, peggio, la mattina seguente, al Cimitero, per "l'ultimo saluto al caro estinto". E ciò è altamente antigienico. L'impresa di pompe funebri, invece, (è deceduta la madre del titolare!!!) pretenderebbe di trasportare il feretro in chiesa e riaprire la bara. Il diverbio, rectius: l'appassionato alterco, prima ancora che con me, si è consumato*

*con il medico necroscopo dell'Ospedale (dove c'è stata la morte) il quale è sì disponibile a ricorrere all'art. 8 D.P.R. 285/1990 ("per ridurre i tempi!) ... e io dico, per i motivi di cui sopra (vedasi anche art. 30 D.P.R. 285/1990), che ne ha tutte le comprensibili ragioni ...*

**Risposta:** Come prima chiosa di diritto funerario va sempre tenuta separata e scissa la circostanza del trasporto di salma, rispetto a quella del trasporto di cadavere, sono, infatti, due istituti, di cui il primo altamente innovativo, governati in modo diverso, e, precisamente, dagli artt. 10 e 10.bis L.R. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34, quale modificata dall'art. 35 L.R. (Puglia) 25 febbraio 2010, n. 4. Siccome, il caso di specie da scrutinare, concerne certamente il trasporto di cadavere, occorre rifarsi all'art. 10.bis, comma 7 della norma legislativa regionale, dove la lett. b) appare del tutto inequivoca, allorquando essa imponga che, prima della partenza del funerale, il feretro sia confezionato in rapporto a tipologia di trasporto (durata di quest'ultimo, mezzi impiegati) e destinazione ultima del *de cuius*. La prassi altamente scorretta ed irregolare di non procedere alla definitiva chiusura e, peggio ancora – se possibile – di espletare il trasporto con il coperchio non saldamente assicurato alla cassa, ma solo appoggiato, in modo da poterlo agevolmente asportare in occasione delle esequie non solo è, come, per altro, è sempre stata (ma dov'erano le autorità di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16, comma 2 D.P.R. 285/1990 fin quando incombevano su di loro non solo la vigilanza sul trasporto funebre, ma anche, la verifica del feretro ex paragrafo 9.7 Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24, cioè fino al 3 gennaio 2009?) illegittima e tale da comportare l'elevazione, secon-

do modalità e schemi procedurali scanditi dalla L. 689/1981 dalla quale promana il regolamento d'attuazione di cui al D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, per ciascun singolo caso effettivamente accertato, attraverso i propri servizi ispettivi, delle sanzioni di cui all'art. 358, comma 2 T.U.L.L.SS, così come aggiornato nell'importo dall'art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196. Esse, per altro, vengono irrogate anche quando situazioni consimili siano appurate attualmente in vigore della sullodata L.R., perché tale comportamento antigiuridico contravviene, appunto, all'art. 30 D.P.R. 285/1990, norma centrale in tutta l'architettura del nostro modello funerario nazionale, quindi ancora pienamente valevole anche in Regione Puglia. Si rimarca, per inciso, come un Vescovo di un'importante diocesi pugliese abbia chiesto al Sindaco del comune sede cattedratica, di spiegare a quale titolo accada che i feretri siano "scoperchiati" nel corso dei funerali in chiesa, ritenendo questa operazione in contrasto, se non le norme o le liturgie, almeno con il "sentire" canonico (si rimanda, per ulteriori delucidazioni, alla recente riforma liturgica dell'*Ordo Exequiarum*, varata dalla Chiesa Cattolica Romana secondo cui i funerali sono officiati a bara rigorosamente chiusa!) Non si hanno, però, news di come si sia poi sviluppata questa richiesta di chiarimenti, volta a superare queste pratiche illegali. Il medico ha certamente alcune titolarità autorizzative, ma solo nel trasporto di salma (re-normato dall'art. 10) e non certamente quando si tratti di trasferimento di cadavere (regolato dall'art. 10.bis). Premettiamo che nel trasporto mortuario siamo *in presenza di un servizio disciplinato delle stesse forme della pubblica funzione, pur senza i poteri più ampi propri di quest'ultima*. Si rappresenta, inoltre, che accanto alla sanzione amministrativa pecuniaria e residuale di cui all'art. 358, comma 2 T.U.L.L.SS – R.D. 1265/1934 – qualora il soggetto (persona fisica) addetto al trasporto, non provveda davvero alla sigillatura del feretro, ma attesti egualmente di aver assolto il proprio dovere d'ufficio si sarebbe in presenza della (aggiuntiva) fattispecie di reato di cui all'art. 479 C.P., commesso da incaricato di pubblico servizio (l'addetto del trasporto è tale ex art. 358 C.P., così come individuato, in via ermeneutica, dal paragrafo 5.4 Circ. Min. Sanità 24/1993, da giurisprudenza costante

in materia e dalla stessa L.R.). e, quindi, di rimando, bisognerebbe rinviare all'art. 482 C.P., con conseguente necessità di immediata denuncia all'A.G., ai sensi dell'art. 331 C.P.P. Quest'ultimo non è alternativo, ma concorre parimenti con la prima trasgressione amministrativa.

Qualora l'incaricato al trasporto di feretro, nell'adempiere le mansioni istituzionali attribuitegli dalla L.R. non sia stato veritiero nell'indicare nella certificazione di conformità la prestazione erogata, e quindi riporti indicazioni non corrispondenti alla realtà, si configurerebbe la fattispecie del reato di falsità ideologica (artt. 479, 480, 481 C.P.), per l'estensione di cui all'art. 493 C.P. (eventualmente, in concomitanza con i reati di falsità materiale di cui agli artt. 476, 477 e 478 C.P.). Si potrebbe eccepire come l'art. 493 C.P., quando dilata agli incaricati di pubblico servizio le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali, faccia riferimento agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio; orbene esso potrebbe essere pure reputato quale non pertinente (nel diritto penale è vietata l'analogia ai sensi dell'art. 25 Cost., art. 1 Cod. Penale e art. 14 delle "preleggi" al Cod. Civile, per il principio di tassatività della norma incriminatrice!), dato che gli addetti al trasporto di cadavere non hanno, tecnicamente, questa qualificazione. Tale obiezione avrebbe potuto nutrire un qualche *fumus boni iuris* fin quando la posizione giuridica di incaricati di pubblico servizio fosse stata individuata solo in via burocratica, con un atto istruttivo (come addotto con la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993), ma tale debolezza argomentativa è certamente bypassata e scongiurata nel momento in cui la norma di legge regionale sopra indicata ha, espressamente, demandato agli addetti al trasporto di cadavere tali compiti con il conseguente e connesso conferimento della titolarità all'attribuzione di pubblica fede all'atto di verbalizzazione dell'esecuzioni di tali incombenze preliminari al trasporto funebre. Tuttavia, proprio un richiamo strettamente testuale all'art. 493 C.P. potrebbe consentire di propendere per l'inapplicabilità delle disposizioni penali in materia di falsità commesse da pubblici ufficiali rispetto a tale specifico inquadramento di incaricati di pubblico servizio, aspetto che,



Figura 1 – Riapertura della bara in cimitero, per l'estremo saluto; si noti la mancanza della controcassa di zinco, in quanto il cadavere è stato sottoposto ad imbalsamazione

per altro, non può essere apprezzato se non sollevato in corso di giudizio, resta in ogni caso una tale valutazione, evidentemente pre-giudiziale, sottratta al pubblico ufficiale che, avendo notizia di tali fatti, sia chiamato ad attendere all'obbligo della denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 331 C.P.P. Per altro, si precisa come il Comune non abbia mai competenze sanitarie sul controllo delle metodologie con cui avvenga il trasporto di cadavere, che, quindi, permangono in capo all'AUSL, quale interfaccia tecnico-strumentale di cui l'Ente Locale può avvalersi sul versante igienico-sanitario, ma, ove si abbia, comunque, certezza di fatti rilevanti, sotto il profilo del diritto punitivo, il Comune ha, senz'altro, l'incombente di procedere all'applicazione della sanzione di cui all'art. 358, comma 2 T.U.L.L.SS. e, se ne ricorrano anche i relativi estremi, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'illecito penale anzidetto. Va ricordato come la misura, cioè la "forchetta" di riferimento, della san-

zione di cui all'art. 358, comma 2 T.U.L.L.SS. oscilla dal minimo di 1.549,00 Euro al massimo di 9.269,00 Euro ed è ammessa l'oblazione in via breve, entro 60 giorni dall'acclaramento, nella misura di 3.089,74 Euro. Per eventuali omissioni da parte dell'autorità comunale deputata ai riscontri sull'azione di polizia mortuaria, si veda l'art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. (c.d. danno erariale), mentre sempre dal punto di vista penale, eventuale, ingiustificato "non fare", ossia l'inazione o colpevole ritardo *esporrebbero il pubblico ufficiale ommittente al reato di cui all'art. 361 C.P.* Commento a latere, e viziato ab origine perché entra nello sgradevole merito (sappiamo di esser [in]volontariamente polemici con questa virulenta intemerata!): ma chi svolge determinate attività, soprattutto se lucrose e ben remunerate, ha un minimo di cognizione e contezza sulle regole basilari per esercitare la professione funeraria di necroforo o addirittura di impresario.

**Domanda:** Sono l'Ufficiale di Stato Civile di una città, di medio-grandi dimensioni, dell'Emilia-Romagna, sede di due importanti ospedali. Mi riferisco all'art. 10 della Legge Regionale Emiliano-Romagnola 29 luglio 2004, n. 19, laddove si prevede che "la salma" (corpo umano esanime durante il periodo d'osservazione e, comunque ANTE visita necroscopica) possa essere trasportata in luogo diverso da quello di decesso ad altro posto idoneo a completare il periodo di osservazione, spesso coincidente con la veglia funebre a cassa aperta. Tra tali spazi chiusi e confinati (art. 10 comma 1) è enumerato, senza dubbio, l'ospedale pubblico con la sua sala mortuaria ex art. 19 lett. m) L. 132/1968, mentre i requisiti programmati per gli ospedali sono stati estesi e rideterminati per le case di cura private (D.M. 5 agosto 1977 e per l'Emilia-Romagna si pensi anche alla D.G.R. 23/02/2004, n. 327, pubblicata sul B.U.R. in esecuzione della L.R. 34/1998), in attuazione dell'art. 51 citata L. 12 febbraio 1969, n. 132, con cui si subordina l'autorizzazione all'apertura delle case di cura private da parte delle Regioni al possesso di particolari servizi e proprietà tecniche, tra cui un servizio mortuario (art. 16, comma 2, lett. i), esso deve rispondere ad alcuni parametri essenziali (art. 25, comma 1 lett. e). Si statuisce, infatti, che consista di locali esclusi alla vista dei degenti e dei visitatori, con separato accesso dall'esterno, destinati all'osservazione, al deposito ed alla esposizione delle salme, nonché ad eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83. Condizione analoga a quella delle case di cura private si

ha per le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), istituite dall'art. 20, comma 1 L. 11 marzo 1988, n. 67, per le quali con il D.P.C.M. 22 dicembre 1989 sono state emanate le prescrizioni sulle tipologie e sui caratteristiche, anche dimensionali, individuate in apposito allegato A, nel quale si precisa (Criterio 9) l'esigenza dell'articolazione delle strutture delle R.S.A. per servizi e, nello specifico, tra i locali ausiliari in quanto in funzione dell'intera R.S.A., è annoverata la sala mortuaria. Le norme sopra richiamate, vigenti, vanno valutate oggi alla luce sia del D.P.R. 14 gennaio 1997, sia del D.P.C.M. 28 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", ora abrogato, poiché interamente novellato dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017. Ergo non dovrebbe essere possibile (per una ratio logica, anche se non c'è, almeno nell'impianto della L.R. un espresso divieto, ma non so nei provvedimenti attuativi posti in essere a cascata) il trasporto della salma dal nosocomio (dove è occorso l'exitus e che è struttura pubblica dotata di apposito locale per l'osservazione ex D.P.R. 14 gennaio 1997 e per l'Emilia-Romagna si veda la più selettiva D.G.R. 327/2004) a casa del defunto. (o no)? Nel caso che vi propongo, sono il presenza di una comunicazione del trasporto della salma di un deceduto nell'ospedale di M. all'abitazione di B.....!!! Ora, sulla base di questa comunicazione (di cui mi piacerebbe mi confermate la legittimità (ovviamente non dell'informazione, ma del trasporto stesso), chi (tra l'Ufficiale dello Stato Civile e la AUSL) deve allertare il medico necroscopo che eseguirà l'accertamento della morte??

*A parere dell'ospedale dovrei essere io, secondo me, al contrario, dovrebbe essere l'ospedale a chiedere alla AUSL di B.... di dar seguito all'esame necroscopico!!!! Dirò di più: secondo lo stesso ospedale da cui proviene la salma sono io (Ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza del defunto dove si vorrebbe allestire la camera ardente e del luogo nel quale viene effettuato l'accertamento della morte) a dover procedere all'autorizzazione all'inumazione o, separatamente, alla tumulazione, ma ciò, ovviamente mi sembra un assurdo giuridico in quanto ritengo che, comunque, sia il Comune di decesso, il quale, peraltro, deve formare l'atto di morte titolato a rilasciare l'autorizzazione all'inumazione o, separatamente, alla tumulazione ex art. 74 D.P.R. 396/2000.*

*L'aspetto ancora più grave del problema consta nel fatto che l'ospedale dove c'è stato il decesso ha "convinto" l'impresa funebre (ed i parenti) "che la nuova legge sia proprio così"!!!!*

*Questo turbinoso vortice di norme spesso incoerenti è un vero e proprio bailamme (scusate il termine!): il tutto viene, sempre più spesso, abbandonato alla libera e selvaggia interpretazione ora di questo ora di quel soggetto.*

**Risposta:** *In primis*, è sempre doveroso rammentare come lo Stato Civile appartenga ai servizi STATALI affidati solo in gestione ai Comuni (il Comune, infatti, è l'Ente Pubblico di maggior prossimità territoriale per la cittadinanza) di cui all'art. 14 D.Lgs. 267/2000, infatti la Regione si è prudentemente astenuta, per non incorrere in qualche vizio, invero nemmeno troppo occulto, di costituzionalità, dal gravare la figura dell'Ufficiale di Stato Civile di nuovi doveri avulsi dal dettato del D.P.R. 396/2000; egli, allora, come tale, seppur profondamente inserito nel flusso informativo ed autorizzativo della polizia mortuaria non è responsabile di ricever notizia dei trasporti a cassa aperta, i quali, semmai riguardano l'ufficio comunale della polizia mortuaria (art. 13 D.Lgs. 267/2000) cui è pur sempre preposto un dirigente di settore, ex art. 107 comma 3 lett. f) T.U. Ordinamento Enti Locali e D.Lgs. 165/2001, e nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali si veda, trattandosi semplicemente del c.d. "apicali" il successivo art. 109, poi, come sempre molto dipende dal regolamento di Giunta Comunale per l'organizzazione di uffici e servizi di cui agli art. 48 comma 3 e 89 D.Lgs. 267/2000. Orbene: l'art. 10, comma 1 L.R. Emilia-Romagna 19/2004, consente il trasferimento di salma dal "luogo in cui giace al momento del decesso" ad altre destinazioni, espressamente indicate, ma non esige alcuna specificazione circa il "dove" si trovi il corpo privo delle fun-

zioni vitali subito dopo il trapasso. Agli effetti concreti, la morte può aversi in un "luogo" qualsiasi (vocabolo vago ed indefinito che usiamo intenzionalmente per rimanere sul generico), (esclusi ovviamente i decessi su pubblica via o in altro luogo pubblico, perché altrimenti si renderebbe operativo il cosiddetto servizio necroscopico di raccolta salma incidentata ex paragrafo 5.1 Circ. Min. Salute 24/1993 senza alcuna ponderazione tecnico-discrezionale se questo "locus" sia predisposto o meno per assolvere le funzioni dell'osservazione dei defunti. *De facto*, questa norma regionale sana una grave rigidità del D.P.R. 285/1990 (Il trasporto del cadavere nell'ambito del Comune da un'abitazione ad un'altra è subordinato ad un provvedimento di autorizzazione del sindaco – nota Min. Grazia e Giustizia 31/3/1989). Tale disposizione consente, quindi, di completare un trasporto di salma "a cassa aperta" con un ventaglio e spettro di casistica ben maggiore rispetto alla portata del combinato disposto tra gli artt. 12 e 17 D.P.R. 285/1990, (in Emilia-Romagna, occorre ormai parlare, in parte, al passato) sostanzialmente rimettendo l'avvio dell'iter ad un'istanza di parte (abbiamo indicato "parzialmente", ritenendo che, nell'evenienza di morte in abitazione inadatta e pericolosa (ai fini del periodo di osservazione) o di morte sulla c.d. pubblica via o altro luogo pubblico, il trasporto di salma dovrebbe esser disposto d'imperio da parte della Pubblica Autorità anche senza una tale richiesta: poniamo, provocatoriamente, la questione sul *modus operandi* (... come fare?) quando tale drammatica evenienza si verifici (per semplicità, supponendo il caso di morte sulla pubblica via), ma con una certa lungimiranza la Regione assorbe questa ulteriore fattispecie nell'ambito e nella sfera del trasporto necroscopico (art. 3 comma 1 lett. c) L.R. 19/2004: sino dinanzi ad un nucleo di servizi concepiti in un *numerus clausus*, ossia non altrimenti ampliabile, data la sua gratuità per l'utenza, in deroga all'art. 1 comma 7-bis L.26/2001. Garbi o meno, l'art. 10 L.R. 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif, implementato poi, a più riprese dalle determinazioni dirigenziali n. 13871/2004, n. 4693/2009, n. 4155/2012, n. 18104/2016 (nemmeno il legislatore regionale pare avere le idee molto chiare, o quanto meno univoche, siccome puntualmente, spesso e volentieri, riesamina o integra la precedente ed articolatissima disciplina) contempla questa concreta possibilità.

Per quanto riguarda l'adempimento inerente all'attivazione del medico necroscopo, tutta questa complessa normativa, testé richiamata, sembra sorvolare e soprassedere su un punto, invece, cruciale e nevralgico per tutto il procedimento autorizzativo di polizia mortuaria, forse anche perché rimette ai di-



partimenti di medicina legale del Servizio Sanitario Regionale la supervisione, la consulenza ed il coordinamento sulla medicina necroscopica e, dunque, sui trasporti a cassa aperta (art. 8); in dottrina (si veda Dr. Sereno Scolaro, su [www.forum.ententi.it](http://www.forum.ententi.it)) si ritiene che sia il Comune nel cui territorio insiste l' "edificio" (e tale è, qui, anche l'abitazione privata) ricevente provvedere a ciò, anche, seguendo un criterio analogico-estensivo giusta la determina Responsabile Servizio Sanità Pubblica 06/10/2004, n. 13871, – Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, nel capitolo dedicato, appunto, al trasporto a cassa aperta, emessa ai sensi dell'art. 10 comma 13 L.R. 19/2004. Una precisazione però, sarebbe davvero opportuna, anche per maggior semplicità gestionale (basterebbe una semplice circolare o un atto d'indirizzo specifico!). Non entriamo nel vivo di alcune "perle", di rara venustà, affacciate in questa domanda, come quella per cui sarebbe tale Comune (in cui la salma è stata trasportata per la veglia funebre a cassa aperta) ad accordare, ricevuto il certificato della avvenuta visita necroscopica, l'autorizzazione alla sepoltura, non tanto perché non si possa più parlare genericamente di seppellimento, ma di inumazione, oppure – distintamente- di tumulazione, (sembra un puro nominalismo, ma anche la terminologia linguistica, nelle scienze giuridiche, riveste la sua importanza!) quanto per il fatto che la Regione non ha titolo alcuno (art. 117, comma 2, lett. i) Cost.) a modificare l'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, tanto più con un mero atto di istruzione amministrativa quale è una circolare, come ad esempio (*casus horribilis!*) è capitato in Regione Puglia con la Circ. 07/08/2009, n. 24. È possibile che l'orientamento della direzione sanitaria dell'ospedale si fondi, acriticamente, su tali erronee indicazioni qua e là ancora sussistenti, anche se la normativa di cui all'oggetto, dopo oltre 10 anni di vigenza dovrebbe già esser pienamente entrata a regime e metabolizzata da tutti gli attori (istituzionali o privati) del sistema funerario. Detto inter nos: teoricamente almeno -, la già richiamata circolare pugliese, dovrebbe essere rivista, per palese illegittimità o impugnata avanti il Giudice Amministrativo Territoriale, ma (temiamo) che la regione (= uffici regionali) sia più propensa ad accogliere "suggestioni interessatissime" dagli operatori funebri, e non dai funzionari comunali. Cose turche che succedono nel nostro ormai sgangherato ordi-

namento di polizia mortuaria declinato e smembrato su base regionale! La risposta offerta sin qui presenta, volutamente, alcuni fattori di insufficienza, d'incompletezza, in quanto nulla dice, e per altro niente era richiesto, in relazione ad eventuali "rimedi" legali, avverso tali infondate pretese, tanto più che non è il quesito formulato la sede per suggerire soluzioni, le quali avrebbero l'ineluttabile pregio di far sorgere un contenzioso avanti il Giudice, se si riflette su come, spesso, gli Ufficiali dello Stato Civile non presentino un'eccessiva propensione, guerriera e pugnace (anzi, tutt'altro!), a far lavorare i normali strumenti dell'Ordinamento Giuridico, se non altro perché, con grande frequenza, essi stessi sono non eccessivamente supportati dalle amministrazioni di appartenenza e, per tale ragione, queste ultime non individuano nelle consentanee sedi giurisdizionali un percorso ragionato per far emergere, in tutta la loro gravità, certe abnormi storture, il giudizio, allora, è visto come un'evenienza litigiosa tendenzialmente da evitare, per non turbare troppo certi equilibri inerziali faticosamente raggiunti, anche se un po' spericolati. Ad esempio, una volta ricevuto il certificato della eseguita visita necroscopica, si potrebbe assumere un provvedimento di rifiuto (art. 7 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) alla concessione della autorizzazione che, nel singolo caso, sia richiesta secondo l'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, inviando copia di tale atto, debitamente corredato dal certificato necroscopico, all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso, ai fini della consegna di tale autorizzazione, per titolarità geografica (atto da inoltrare, per conoscenza, anche agli interessati, al fine di consentire loro di rivolgersi all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso per ottenere tale autorizzazione), eccettuando a) l'incompetenza dell'ufficiale dello Stato Civile del comune in cui la salma è stata trasportata, b) la spettanza esclusiva dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, c) la prevalenza delle norme statali del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, per riserva di legge, di rango addirittura costituzionale. La L.R. Emilia-Romagna 19/2004, non indicando espressamente il "luogo" del decesso dal quale sia possibile o meno spostare la salma (e soprattutto, non proibendo espressamente la rimozione dall'ospedale), de facto, consente che la salma del deceduto in Ospedale venga trasportata alla struttura di osservazione anche se situata in altro Comune.

**Domanda:** Regione Puglia: poiché alla base del decesso nella struttura ospedaliera vi è "l'avviso" di morte che la stessa invia all'Ufficiale dello Stato Civile per la redazione dell'atto di morte in parte II serie B; non richiedendo, la legge regionale, altro se non "apposita certificazione firmata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con la AUSL"; mi domando se sia quest'ultimo certificato ad aver nella sostanza, "sostituito" (almeno in questo caso) l'avviso di decesso (sulla base del quale stendere l'atto di morte) e, soprattutto, chi sia tenuto ad inviarmelo a o presentarmelo: la stessa ASL o la struttura che accoglie la salma. Nella sostanza, io (forse sbagliando?) non ritengo "abolito" l'avviso di morte da parte dell'ospedale, come invece sostenuto dalla Direzione sanitaria del nostro nosocomio, la quale asserisce di non poter approntare lo stesso perché non ha accertato se la "salma" sia diventata davvero "cadavere" (così, nessuno sottoscrive il certificato necroscopico!), si suppone, pertanto, che in questo caso (trasporto di salma dalla struttura sanitaria di B. alla funeral home di C.) il medico del reparto, altro non debba fare (come ha, per altro, fatto!) se non rilasciare un certificato all'incaricato al trasporto "secondo cui, posta diagnosi di morte, x ..... è deceduto il giorno ... e, escludendosi il sospetto di morte dovuta a reato, conferma che la salma può essere trasportata alla casa del commiato di C.". !!!

**Risposta:** Quanto s'intersecano inescandibilmente polizia mortuaria e ordinamento di Stato Civile! È interessante un parallelismo tra le varie Leggi Regionali che hanno introdotto e liberalizzato l'istituto del trasporto a cassa aperta, in regime di D.P.R. 285/1990, invece, fortemente inibito e compresso. Non ancora paghi e mai domi di queste lunghe dissertazioni funerarie ricordiamo, in ultima analisi, questi concetti: il trasporto di salma, anche se "legittimato" da certificazione del medico, il quale assicura come ciò possa realizzarsi senza pregiudizio per la salute pubblica e che non vi è sospetto di morte dovuta a fatto criminoso, è del tutto indipendente dai processi di cui all'art. 72, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396: essi rimangono immutati (né la regione potrebbe incidere su di loro con propria legge regionale, stante l'art. 117, comma 2, lett. i) Cost.). Il trasporto di salma si ha, per la definizione stessa di "salma" (data all'art. 1, comma 3, lett. a) L.R. (Puglia) 34/2008 nella fase temporale intercorrente tra il decesso e l'accertamento della morte. Ne consegue che il trasporto di salma, sulla base dell'anzidetta documentazione medica, può aver seguito anche, e spesso così è, prima dell'avviso cui la struttura sanitaria o ad essa assimilabile è tenuta ai fini della formazione dell'atto di

morte. Il soggetto obbligato, *ope legis*, a tale avviso (ospedale, casa di cura, casa di riposo, ecc.) è, e continua ad essere, vincolato, anche per i termini, a trasmettere gli incartamenti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nella cui circoscrizione amministrativa si è registrato il decesso. L'atto di morte è, comunque, atto proprio del comune di decesso. L'ipotesi di cui all'art. 72, comma 1 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (sul luogo di deposizione del cadavere) è del tutto inapplicabile, avendo a proprio presupposto il caso eccezionale in cui non sia noto il Comune di decesso (ad esempio: quando la morte sopraggiunga in ambulanza durante il trasporto di un ferito al pronto soccorso: è il caso della cosiddetto protocollo sanitario del "giunto cadavere"), in quanto, nella specie, la stessa certificazione medica, funzionale al trasporto di salma, esclude che si ignori il luogo di decesso o, altrimenti, presuppone che questo sia pacificamente noto. La certificazione medica finalizzata trasporto di salma, non sostituisce, né potrebbe essere così, tale avviso, in quanto estranea, anche negli scopi, al procedimento di stesura dell'atto di morte. L'avviso di cui all'art. 72, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 non ha relazioni di sorta con l'accertamento della morte, ma la sua imperatività discende dalla morte stessa. In tutti i casi, comunque, l'accertamento della morte non può non essere se non successivo alla morte, tanto che potrebbe intervenire anche dopo il limite temporale ultimo per trasmettere tale avviso (si pensi, al frangente dell'accertamento della morte tramite visita necroscopica entro il termine massimo di 30 ore dalla morte, dove, nell'arco tra le 24 e le 30 ore, l'avviso di morte dovrebbe (almeno se si rispettassero le norme, ma il D.P.R. 396/2000, stante l'art. 23 Cost, essendo un regolamento è privo di un proprio apparato sanzionatorio!) essere già stato compilato, inviato e ricevuto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso (e, di rigore, dovrebbe essere già stato formato anche il relativo atto di morte).

Non nascondiamo come siano del tutto inquietanti alcune tesi, quale quella esposta, poiché dimostre-rebbero un'assoluta e crassa ignoranza della materia funeraria in sé, delle procedure e, delle funzioni da parte anche e soprattutto dei pubblici poteri. Sia permesso, infine, sollevare qualche dubbio sulla liceità dell'operatività di talune nostrane case funerarie, in particolare in relazione al possesso dei necessari standards strutturali, ma altresì per il fatto che non si è a conoscenza se il Comune in cui siano insediate ne abbia autorizzato, con apposito provvedimento, l'impianto ed esercizio, con preventiva verifica documentale della sussistenza dei titoli formali richiesti.

**Domanda:** Regione Veneto: Tizio muore in un comune X e la moglie vedova ci chiede di poter sostare temporaneamente con la salma nel nostro comune (presso un campo da calcio) per il rito funebre. Poi Tizio verrà trasportato presso il comune X per la definitiva sepoltura.

Il comune di decesso X dovrà autorizzare il trasporto presso il nostro Comune e dovrà comunicarci la sosta intermedia (ed il successivo trasporto per il comune X e poi il seppellimento).

Noi (ufficio stato civile) dobbiamo solo prendere atto della sosta?

Oppure, dobbiamo rilasciare un nulla osta?

Mi chiedo se sia corretto se il mio Comune (Polizia locale, occupazione suolo) debba autorizzare la sosta nel nostro territorio e se siano previsti anche altre prescrizioni di ordine pubblico?

**Risposta:** La fattispecie del trasporto che coinvolga più Comuni, è, parzialmente, regolata ancora dall'art. 24, comma 3 D.P.R. 285/1990, anche se la L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 avrebbe la presunzione, mal celata, (come risulta dalla sua relazione introduttiva) di avere "sopravanzato" tale fonte regolamentare, dato che su questi meccanismi autorizzativi, proprio non si sbilancia con qualche riforma legislativa di rilievo, con la conseguenza che, sulla base del suo art. 54, comma 6, è necessario, per uno strano giuoco di rimandi impliciti e simmetrie, rapportarsi ancora a quest'ultimo, in via residuale, ancillare e complementare. Tale disposizione statale vede il trasporto come ordinariamente autorizzato dal comune di partenza alla volta del Comune di sepoltura, mentre l'eventuale sosta in Comuni terzi, o intermedi, per il tributo di speciali onoranze è oggetto di sola comunicazione (ma manca il feedback, ed è una grave lacuna del regolamento nazionale di polizia mortuaria). Infatti, l'autorizzazione al trasporto è, e resta, un titolo che legittima la movimentazione del feretro solitamente con appositi veicoli (non entriamo, in quanto non attinente al caso, sulla questione della portata dell'art. 23, comma 2 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18, siccome la stessa Regione si è pronunciata su di essa con pareri e linee guida non tra loro omogenei, (si pensi alla Nota Giunta Regionale 28/05/2010, Prot. n. 300978/40.0).

Per ragioni di semplicità ci si limita a considerare il trasporto mortuario come oggetto di uno specifico atto di autorizzazione. Tuttavia, anche se ci si fondasse su di una lettura letterale dell'art. 23, comma 2 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 poco muterebbe nel contesto dello specifico quesito, poiché la querelle verte sulla sosta; al più in tal caso, mancherebbe qualche elemento, tra cui ogni indicazione

sulla fermata del corteo funebre, anche in presenza di un atto di autorizzazione, dato che questo è solo comunicato al comune in cui quest'ultima sia richiesta. Infatti, si sottolinea l'inidoneità del comune di partenza ad autorizzare la sosta in comuni intermedi (e la sua eventuale menzione non è, in sé, un'autorizzazione esplicita). Il comune da cui muove il trasporto di feretro autorizza sì il trasporto (quale che sia la forma rivestita da questo titolo di legittimazione) ma non può autorizzare la sosta, non avendo potestà autorizzativa di sorta al di fuori del proprio territorio, è un principio generale dell'Ordinamento Giuridico Italiano. Nell'ipotesi di richiesta di sosta in un dato comune per il tributo di speciali onoranze, è sempre (ed unicamente) il comune in cui ciò debba avvenire, sulla base dell'istanza di parte inoltrata (si ricorda, altresì, l'art. 3 Tariffa Parte I Allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 per la domanda stessa, soggetta sin da origine ad imposta di bollo, nonché l'immediatamente succ. art. 4 per il provvedimento di autorizzazione), che può autorizzare tale sosta, ovviamente in ottemperanza alla vigente ordinanza sindacale di regolazione dei servizi qui enucleati, adottata in via generale ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 285/1990. Generalmente, tali soste dovrebbero essere soggette a tariffazione, come si presume siano tariffate soste che, statisticamente, possono essere più frequenti, quali quelle in chiesa o altri luoghi di culto per esequie, per le quali immaginiamo (o, almeno, così dovrebbe essere, anche se talora non manchino tendenze di altro ordine, magari volte alla gratuità generalizzata) vi è sempre una richiesta cui consegue direttamente un'autorizzazione.

Se poi vi siano, per queste speciali onoranze, anche altre occasioni di uso "uti singuli" di beni pubblici (es.: impiego di strutture di proprietà del comune, occupazione di suolo pubblico, ecc.), troveranno applicazione le normali disposizioni contenute nei regolamenti comunali specifici, caso per caso, a seconda del luogo in cui sia richiesto di prestare tali speciali onoranze. *In brevis*, spetta unicamente al comune di sosta autorizzare la stessa, ove questa materialmente, avverrà.

(\*) Operatore tecnico-necroforo presso Azienda Sanitaria ULSS 18 di Rovigo, con esperienza ventennale in tanatocosmesi

## Cultura **Da terreni agricoli a moderna Necropoli**

di Emanuele Vaj

*Nel mondo ci sono dei Paesi o delle città che possono essere considerati unici, perché hanno delle caratteristiche molto particolari. Ecco una cittadina conosciuta (da pochi) per una caratteristica davvero molto, ma molto particolare ...*

Quando quasi 40 anni fa – durante un tour professionale – nella tappa a San Francisco chiesi di visitare un cimitero, mi portarono in quello italiano <sup>(1)</sup>, a circa 11 km, nella cittadina di Colma.

Li per li non ci feci caso, ma poi chiesi il perché ai “locali” e ne venne fuori una storia (senz’altro ignorata o poco conosciuta fuori dagli States) che ha veramente dell’incredibile.

Si parte dal 1848, l’anno dell’inizio della famosa “corsa all’oro” californiana, quando con l’arrivo di molti cercatori e avventurieri, la popolazione cresce in maniera considerevole.

E crescono pure i cadaveri (molti morti ammazzati, ma anche di fatica e malattie, tra le quali il colera) che vanno “sistemati”.

Quindi si creano sempre più nuovi luoghi di sepoltura, che – nel 1900 – erano 27 (ora solo 4). Dei 27, quattro erano i più “popolati” ed erano appunto conosciuti come i Big Four (i Quattro Grandi).

Per motivi religiosi la cremazione era sconosciuta e pochi lasciavano i loro corpi alla scienza medica come oggi, e così i corpi si accumulavano.

Va anche detto che all’inizio del 1800 si vietava qualsiasi sepoltura al di fuori di area apposita (pri-

ma si seppelliva ovunque, spesso nella propria fattoria, nei campi o lungo i sentieri di periferia delle città).

Nel 1890 ebbe inizio una campagna di stampa per chiedere la chiusura dei cimiteri – eliminando la *cintura di morte* della città – (“... i morti vadano da un’altra parte ...”).

Le ragioni addotte erano principalmente di carattere sanitario: una parte dei medici sosteneva che con così tanti morti “alloggiati” in città, i venti potessero far circolare miasmi (e possibili germi) pericolosi per la popolazione (in quegli anni la tubercolosi mieteva centinaia di vittime al giorno e la pulizia, così come l’igiene, non era certo una priorità nelle città affollate).

Ovviamente vi era un’altra parte dei medici che sosteneva il contrario ...

Ma sembra che – sotto sotto – le vere ragioni fossero di carattere speculativo: infatti lo spazio edificabile non era moltissimo ma carissimo e quindi c’era chi sosteneva l’inutilità di avere (e costruire di nuovi) cimiteri, il cui terreno poteva invece essere dedicato a costruire immobili (e riempire le tasche di finanzieri e banchieri).

Sia come sia, nel 1911 venne vietata la costruzione di nuovi cimiteri, ma nel 1914 questo provvedimento

<sup>(1)</sup> L’unico totalmente italiano nel mondo.

to non bastava più (tra l'altro, ad aggravare la situazione, vi era stato il disastroso terremoto del 1906) e la città stava espandendosi, quindi – per recuperare terreni – si decretò la definitiva chiusura dei cimiteri e il trasporto dei loro “abitanti” altrove.

Ovviamente questa decisione provocò un coro di proteste da parte dei parenti interessati, ma la delibera passò (... e non c'era il TAR ...). Naturalmente la decisione fu prima discussa con le comunità straniere che avevano propri cimiteri (Cinesi, Giapponesi, Greci, Italiani, Serbi e le relative fedi religiose) e i proprietari degli altri.

L'iniziativa era già veramente “fuori dal comune” con grandi problemi da risolvere sia sul piano organizzativo che operativo, ma – soprattutto – bisognava risolvere l'interrogativo fondamentale: cioè DOVE trasferire questa imponente massa di defunti.

Guardandosi attorno puntarono sulla zona meridionale della penisola, un luogo un po' nebbioso e prevalentemente agricolo (coltivazione di ortaggi, fiori e allevamento di maiali) con piccoli insediamenti – 100 abitanti – e situato (allora) a circa 12 km da San Francisco. La zona faceva parte della cittadina di Lawndale e solo nel 1941 l'agglomerato urbano ha cominciato a prendere forma e diventare Comune, chiamato poi ufficialmente COLMA.

La soluzione di raggrupparli in aree aperte esterne appariva ovvia. E pure, anche se occasionalmente è possibile trovare tanti cimiteri insieme, trovarne ben 17 in un solo posto è molto, molto inconsueto.

Risolto il problema principe, si mise mano agli altri. Inizialmente fu proposto che tutte le operazioni (esumazione, trasporto e sepoltura) fossero finanziate con soldi pubblici e nessun onere avrebbe dovuto gravare sui parenti. I parenti – però – dovevano provvedere in proprio (e a loro spese) al trasferimento dei monumenti funebri, ma la maggior parte di questi non fece ... il viaggio verso Colma e fu utilizzata per costruire canali di scarico e muri di contenimento, per rafforzare una diga, altre lastre tombali furono impiegate ancora per creare frangiflutti, vendute a poco prezzo o – anche – semplicemente scaricate nell'oceano.

Ma, poi, nella delibera definitiva il trattamento dei morti fu diverso in base all'appartenenza ai vari ceti sociali. Se le famiglie avevano disponibilità per pagare una sepoltura singola, le salme venivano spostate nelle nuove tombe, mentre se il morto era solo

o le famiglie non volevano (o potevano) permettersi una sepoltura privata, la salme/i resti erano inumate in fosse comuni. Questa decisione fu influenzata dai proprietari dei cimiteri (che erano privati) e che non volevano imposizioni finanziarie, ma preferivano incassare direttamente dalle famiglie interessate.

Ma la ricerca dei congiunti per i morti prima del 1906 fu difficilissima in quanto quasi tutti i registri ed elenchi erano stati distrutti per il terremoto e l'incendio che ne seguì. Per molti fu necessario partire dal nome inciso sulla lapide.

Il Comune si preoccupò solo delle esumazioni del cosiddetto “*cimitero dei poveri*”.

Le disposizioni per l'esecuzione dei lavori erano molto scrupolose affinché tutto si svolgesse in modo “attento e riverente” nel rispetto dei defunti e dei loro congiunti.

Prima dell'inizio dei lavori bisognava provvedere ad installare delle opportune barriere per impedire la vista e l'intrusione di curiosi spettatori.

Va anche precisato che non tutto, però, si svolse senza “inconvenienti”: malgrado le precauzioni, diversi scheletri furono rubati per essere ... usati ad Halloween, mentre alcuni teschi vennero usati .... per giocare al calcio. E i cimiteri si giustificavano dicendo che non avevano disponibilità per pagare un servizio di sicurezza ed evitare tutto ciò.

L'esumazione ed il trasporto dovevano aver luogo nello stesso giorno (immaginiamo lo spettacolo dei cortei di autofunebri che facevano la spola). Se le bare erano ancora utilizzabili i defunti erano esumati, trasportati e sepolti con la stessa. Ove, invece, la bara fosse deteriorata, ne veniva fornita un'altra di tipo molto semplice; quando – invece – si trovavano solo resti, questi erano posti in piccoli contenitori. Alle esumazioni dai cimiteri cattolici era previsto – come richiesto – che un sacerdote fosse presente. Non solo, un funzionario del Dipartimento di Sanità Pubblica di San Francisco era costantemente presente a sorvegliare i lavori ed a quest'ultimo ogni giorno doveva essere consegnato un apposito elenco con indicazione del numero delle salme esumate/trasferite, le generalità dei defunti, lo stato dei corpi, il nome del cimitero ricevente, ecc..

Per la loro nuova “sistemazione” invece di scavare fosse si decise di svuotare un'area e di costruire una serie di tombe in cemento, poi ricoperte e sistemate a prato con cippi/croci tutte uguali.



I defunti che non potevano essere identificati, o i resti parzialmente trovati, venivano inumati in fosse comuni con un unico monumento (solitamente una specie di obelisco) che ne segnalava l'esistenza.

Sistemare tutti i tasselli del mosaico richiese molto tempo e le prime esumazioni ebbero luogo solo nel 1923 e terminarono nel 1947 dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale! Perché, se fu facile e veloce sgomberare i piccoli cimiteri, quando si mise mano ai Big Four l'amministrazione fu sommersa da azioni legali e, anche, da rivendicazioni salariali degli scavatori (il lavoro era completamente manuale e le prime macchine scavatrici furono impiegate solo agli inizi del 1940) e tutto rimase fermo per molto tempo. Una situazione di stallo tale da far credere possibile un "ripensamento", ma sotto la rinnovata pressione della stampa ("*Il dovere del governo è salvaguardare i vivi più che i morti*") – e forse complici le elezioni del 1937 – i lavori ripresero nel 1940 con una media di circa 2.000 esumazioni al mese.

Per la precisione, mentre la maggioranza dei defunti passò da San Francisco a Colma, oltre 1.000 – per decisione dei parenti – andarono in altri luoghi con una preferenza per Oakland, città distante 20 km.

Anche se una linea ferroviaria adiacente al primo cimitero, era in funzione dal 1887, per agevolare le visite ai cimiteri nel 1940 fu costruita un'apposita linea tramviaria con partenza da San Francisco e fermate a tutti i cimiteri <sup>(2)</sup>.

A lavori finiti il conteggio totale fu di 155.000 defunti trasferiti! <sup>(3)</sup>

#### E i costi?

Abbiamo avuto modo di vedere i record relativi allo "svuotamento" (35.000 defunti) di uno dei 4 grandi cimiteri:

– Esumazioni .....	\$ 121.544
– Acquisto nuovo terreno .....	\$ 85.230
– Costruzione nuove tombe .....	\$ 86.194
– Operazioni di inumazione.....	\$ 37.606
– Costituzione fondo perpetuo.....	\$ 204,552
<b>per complessivi .....</b>	<b>\$ 535.125</b>

pari circa a \$ 15 per defunto.

Ma ... però, a fronte di questo gigantesco ... trasloco, non proprio tutti i defunti furono traslati a Colma: infatti ne giacciono ancora sotto quello che è il

<sup>(2)</sup> Dopo circa 8 anni e, dopo aver già ridotto le frequenze, il tram fu sostituito da un filobus, ma poi nel 1949 il servizio fu annullato.


<sup>(3)</sup> Non è dato sapere quanti fossero esattamente TUTTI i defunti nei cimiteri di San Francisco. I numeri conosciuti si basano sulle esumazioni, ma non tengono conto dei cimiteri clandestini o sconosciuti.

Lincoln Park e l'adiacente golf club (i cui giocatori non sanno cosa c'è sotto ...).

Ma non solo. Molti altri corpi sono stati persi (o, come qualcuno sostiene, dimenticati): nel 1950 fu costruita l'Università di Gleeson sopra quello che era stato un cimitero massonico e furono trovate almeno 200 salme; nel 1966 durante i lavori per un altro edificio emersero così tante ossa e teschi che gli operai si rifiutarono di continuare i lavori fintanto che la zona fosse "bonificata" e i resti trasportati a Colma; poi nell'estate del 1993, durante i lavori al museo della Legione d'onore furono trovati 500 salme che si presume risalgano addirittura all'epoca della famosa "corsa all'oro", ma gli esperti e storici ritengono che sotto il giardino del museo potrebbero trovarsi ancora più di 10.000 corpi e, infine, addirittura nel 2011 scavando per l'Università della Scienza si scoprirono 55 bare e 29 scheletri.

\*\*\*\*\*

Questa è Colma: 17 cimiteri (dei quali 6 sullo stesso viale) e – non poteva mancare – quello per gli animali: la "città dei morti" i cui cimiteri sono quasi al massimo della loro capacità, che si cerca – però – di aumentare (ogni giorno arrivano mediamente 80 salme).



Anni fa il campo da golf di 18 buche di questa piccola cittadina è stato tagliato in due, poi anche quello da nove buche si è accorciato. Poi a doversi restringere è stato il cimitero degli animali domestici,

che ha sacrificato la metà del suo ettaro scarso (10.000 mq).

Una città ben strana, con 1.800 abitanti in superficie e oltre 1 milione 600 mila sottoterra. (i quali occupano il 78% dei sei chilometri quadrati del territorio comunale).

### E gli abitanti?

Pochissimi hanno un lavoro al di fuori del settore, che impiega, quindi, il 99% dei residenti.

Ma, in questa realtà, la vita scorre serena e – in qualche caso – anche con qualche aspetto ... originale.

Infatti, qui i carri funebri superano di molto le vecchie automobili. Il museo di Colma ha naturalmente una sala dedicata ai cimiteri.

Tutti sanno che è vietato attraversare un corteo funebre e anche i matrimoni possono essere celebrati nella piccola cappella del cimitero, vicino al crematorio.

E, invece dei cartelli metallici che di solito segnano il confine di una città, l'amministrazione comunale ne ha messi dei nuovi di granito.

Anche diverse guide turistiche indicano Colma come *qualcosa da vedere*.

Oggi, i cittadini di Colma affrontano la loro situazione con molto umorismo, convivono benissimo con i cimiteri (che chiamano "i loro parchi") dove arrivano i morti di San Francisco.

Crescere con la morte, fa sì che "non ti faccia venire i brividi".

Vivere di fianco ai cimiteri "non conta, è una parte di città come un'altra".

Apprezzano la tranquillità della propria città, con un atteggiamento piuttosto sereno e di accettazione della morte e il loro slogan è "It is great to be alive in Colma" che, tradotto in italiano, significa "è bello essere vivo a Colma".

### NOTA

La popolazione di San Francisco era 343.912 abitanti nel 1910, 634.536 nel 1940 e 871.185 nel 2016.

# Il primo portale italiano del settore funerario Indispensabile per la P.A. e per i professionisti Nato dalla fusione di euroact.net e funerali.org



**FUN.NEWS**



**GIURISPRUDENZA  
DI SETTORE**



**NORME STATALI  
E REGIONALI**

**CIRCOLARI E  
RISOLUZIONI**

**RIVISTA  
I SERVIZI FUNERARI**



# www.funerali.org



**QUESITI**

**STATISTICHE**

**TG.FUN**

**BLOG DI NOTIZIE**



**Abbonamento PREMIUM** annuale a tutti i servizi del sito

- ✓ N. 1 quesito da porre alla Redazione
- ✓ N. 4 numeri della rivista trimestrale on-line *I Servizi Funerari*,
- ✓ Visione di tutti i contenuti del sito in materia funebre, cimiteriale e di cremazione:
  - ✓ Norme statali e regionali
  - ✓ Notizie tecniche [Fun.News]
  - ✓ Circolari e Risoluzioni
  - ✓ Quesiti a cui si è già data risposta
  - ✓ Giurisprudenza di settore
  - ✓ Visione TG.fun, Video-Notiziario tecnico
  - ✓ Statistiche (Italia ed Estero)
  - ✓ Visione on-line arretrati *I Servizi Funerari* dal 2002

**Al costo di € 595,00 + Iva** (tariffe in vigore dal 01.01.2016)



**TEL. 0532.1916111**



**euro.act s.r.l. piazza fetonte 58, 44123 ferrara, p.i. 01317570388**

**tel. 0532.1916111 - fax 0532.1911222 - e-mail: abbonamenti@euroact.net**


Distribuzione a terzi vietata, sia su stampa cartacea che in formato elettronico. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl



Recensione **La morte moderna**

Carl-Henning Wijkmark, Ed. Iperborea, 2008, pag. 128

di Andrea Poggiali



Dodicesimo anno consecutivo di crisi economica in Svezia: il proverbiale modello di assistenza statale è destinato al fallimento.

L'unica soluzione, drastica, è ridurre le spese per le categorie improduttive, in particolare per gli anziani.

Il Ministero degli Affari Sociali riunisce un gruppo

di esperti per discutere in via informale alcune ipotesi: ne fanno parte uno studioso di bioetica, un economista, uno storico delle idee, un teologo.

Il moderatore chiarisce i termini su cui confrontarsi: un'ipotesi c'è già, ed è quella di convincere gli anziani a proporsi spontaneamente per l'eutanasia, facendo leva sul senso di colpa per la loro inutilità. La soglia potrebbe essere di 70 o anche 75 anni, a parte ovviamente alcune eccezioni per politici e figure di elite: dal dibattito deve scaturire il modo migliore per realizzare il progetto. La parola viene data allo studioso di bioetica, che disquisisce sulla differenza tra il valore della vita umana, non quantificabile, e il valore sociale, che invece è oggettivabile e deve orientare le scelte di una democrazia nel superiore interesse della collettività. Anche sul valore della vita umana, in realtà, si potrebbe discutere, avendo in mente certe frasi attribuite a Lutero.

È il turno di Aksel Rønning, storico delle idee, che è stato invitato pur conoscendo le sue opinioni diametralmente opposte: il moderatore spiega che è importante fare emergere anche il dissenso, per elaborare le argomentazioni idonee a controllarlo. Rønning svolge il suo compito con foga: in nome del diritto naturale antico e moderno ritiene inaccettabile un progetto di eutanasia e rifiuta l'autorità di Lutero, che guarda caso venne invocata dai Nazisti.

Il giorno dopo la discussione riprende ed il moderatore nuovamente traccia i binari su cui procedere. Non è opportuno presentare subito al pubblico una soluzione estrema come l'eutanasia dei vecchi: meglio partire con qualcosa di preparatorio, ad esempio la richiesta di donazione dei corpi dei defunti allo Stato per ricavarne materiale di valore commerciale. Prima di ascoltare gli esperti, il moderatore liquida brevemente le obiezioni espresse da Rønning: sono chiacchiere di un intellettuale da tavolino, incapace di comprendere le responsabilità di chi deve pensare all'avvenire di tutti.

Lo studioso di bioetica non delude le aspettative: per lui l'attaccamento dei familiari ai corpi dei loro defunti è privo di ragioni valide, specie di fronte ai vantaggi per lo Stato. L'apporto del teologo è dello stesso segno, ma assume toni grotteschi, al punto da infastidire perfino il moderatore. Solo Rønning interviene per ribattere, ma è isolato. Almeno su un punto, però, è in sintonia con gli altri: concorda sul fatto che solo un'elite deve conoscere la verità. Il moderatore ha ascoltato abbastanza: ringrazia pertanto i presenti e li congeda con l'inquietante frase "Vi faremo sapere".

Wijkmark è un romanziere noto per le sue denunce degli aspetti più cupi della democrazia svedese. Con "LA MORTE MODERNA" ha toccato un tema delicatissimo, al momento di pura fantasia: noi però sappiamo che le antenne degli artisti captano in anticipo determinati segnali. Il personaggio di Aksel Rønning, esponente della tradizione umanista, è tratteggiato con quel tanto di ambiguità che ne evita l'appiattimento su posizioni troppo prevedibili. In fondo anche Rønning fa parte dell'elite ed è convinto che non bisogna dire tutto alla gente: siamo sicuri che, quando sarà il momento, farà sentire la sua voce?


Recensione

## Manuale di polizia mortuaria

### La disciplina nazionale e regionale

Sereno Scolaro, Maggioli Editore, Giugno 2017, pag. 620, €. 79,00

di Carlo Ballotta



A partire almeno dal 2003, o secondo altri giuristi già, implicitamente, dall'entrata in vigore della Legge di Revisione Costituzionale n. 3/2001 (modifiche al Titolo V della Suprema Carta Repubblicana) l'oscura, se non altro per motivi scaramantici, materia della polizia mortuaria ha smarrito la sua storica ed organica uniformità, improntata, ancora al

dettato dell'Editto Napoleonico di Saint Cloud del 1804 (un esempio *ante litteram* di testo unico sulla normazione funeraria), che l'ordinato succedersi, nel tempo, dei diversi regolamenti statali, aveva assicurato, con una notevole, o forse anche immobile (?) stabilità, per tutto il periodo Post-Unitario. La disciplina dei servizi funerari si è, così, farraginosamente disarticolata su base territoriale e localistica, attraverso l'approvazione di norme regionali molto eterogenee anche sotto il profilo delle "fonti" del diritto e delle filosofie legislative seguite.

In effetti, il visibile fenomeno degenerativo di una certa ipertrofia normativa e di un ritrovato interesse del Legislatore per il mondo del *post mortem*, abbandonato per decenni al suo destino nell'inerzia dei pubblici poteri, ha prodotto l'incontrollata proliferazione di leggi e regolamenti regionali, cui sono seguiti "a cascata" provvedimenti d'implementazione adottati con atti amministrativi, quali delibere di giunta, determinazioni dirigenziali e decreti attuativi.

Muovendo dalla ormai rassegnata constatazione di tale contesto legislativo assai caotico e sordo, spesso velleitario o confuso, ed al momento purtroppo IRRIFORMABILE, l'autore ha ideato un manuale del tutto nuovo, una vera rivoluzione nella didattica dedicata alla polizia mortuaria, non un sem-

plice aggiornamento compilativo delle precedenti edizioni, già per sé stesse molto complete ed esaurienti.

Il testo si sviluppa per singoli argomenti, utilizzando, nel dispiegarsi ragionato del flusso espositivo, tra i vari capitoli tematici, un'interessante tecnica di raffronto sinottico, "a rime parallele" tra le norme di rango nazionale, che con andamento "carsico", rappresentano ancora una linea guida ed uno schema di riferimento, se non altro per la loro "vetustas di servizio", ancorché ormai residuale, e quelle di livello regionale, le quali s'innestano con le proprie novelle nel tessuto del ben noto D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, con notevoli cambiamenti.

Il pregevole intento, nemmeno troppo velato, da cui è sotteso questo ultimo lavoro dell'Autore, in una sorta di *reductio ad unum*, di collage funerario tra norme troppo frammentate e frammentarie per costituire un *corpus* unitario, nella babele interpretativa in cui tutti gli attori del sistema funerario ormai lamentano di trovarsi, è quello di addivenire, in qualche modo, alla comparazione e alla enucleazione critica delle continuità, delle omogeneità, ma anche delle differenze, talora lievi e nominalistiche, altre volte più consistenti e molto profonde, tra i vari dettati normativi, quasi da segnare un punto di cesura netto, di non ritorno con il recente passato, in modo da proporre, in un percorso logico, un inquadramento dogmatico omnicomprensivo dei diversi istituti, sempre in una faticosa prospettiva ordinamentale convergente, alcuni dei quali sono anche molto innovativi e controversi, almeno per l'esperienza italiana di questi ultimi 200 anni dell'evo moderno.

Il volume contempla tutte le innumerevoli attività ora istituzionali, ora sempre più affidate ad imprese, incluse nella generica sfera di definizione della polizia mortuaria, da leggersi come l'insieme dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali.

Notevole attenzione è stata dedicata agli aspetti sanzionatori di diritto punitivo.

In modo esteso, particolareggiato e analitico, con un linguaggio icastico, ma sempre molto comprensibile, e con taglio volutamente pratico ed operativo (il libro si rivolge principalmente ad un pubblico di addetti ai lavori), si individuano, rispetto ad ogni singola fattispecie in esame, funzioni, compiti, adempimenti e responsabilità dei vari Enti e soggetti competenti, inseriti a vario titolo nel circuito della polizia mortuaria, con puntuale rimando non solo alla più recente normativa nazionale, ancora in vi-

gore, ma anche alle nuove specifiche legislazioni regionali.

Il carattere futuristico della nuova edizione si evidenzia per l'impiego ibrido di due diversi supporti integrati dell'opera, l'uno, più tradizionale su carta, l'altro in formato digitale e disponibile direttamente on-line.

Ambedue le sezioni, complementari e organizzate secondo un proprio indice, sono correlate mediante richiami e simmetrie che, dal volume cartaceo, indirizzano alla più ampia versione digitale per ulteriori delucidazioni o ricerche documentali.

Recensione

## Engañando a la muerte

Adolfo Rodríguez Gómez, CreateSpace Independent Publishing Platform, Ottobre 2015, pag. 390

di Elisa Meneghini



Abbandoniamo una volta i saggi sugli innumerevoli argomenti riguardanti il nostro settore per abbandonarci alla narrativa, pura e semplice come deve essere se vuole riuscire a trascinare il lettore e farlo diventare spettatore inconsapevole della storia, che in questo caso emoziona e coinvolge.

Rodríguez, di professione infermiere e fisioterapista, ci fa pensare a cosa potrebbe succedere se una

persona scoprisse qualcosa in grado di cambiare il mondo che conosciamo ed il futuro delle persone a noi care.

Con una trama intrigante ed una suspense dei migliori libri *noir*, questo romanzo ci proietta nella vita di Juan Gallego, un prestigioso scienziato che scopre una formula per curare una malattia mortale (il cancro), attirando l'attenzione di individui potenti e influenti, che cercheranno di ottenerla per trarne vantaggio economico.

Inizia così una battaglia tra il bene e il male che porterà i protagonisti, ognuno volto a raggiungere il proprio obiettivo, da Barcellona a Bruges.

# 1

*Gennaio-Marzo*

*2018*

*Anno 17*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *La riforma dei servizi funerari ha perso i pezzi per strada*
- *Prevenzione rischio biologico nel settore funebre*
- *Le tariffe massime per la cremazione nel 2018*
- *Direttive in tema di security e safety per i cimiteri*
- *Chiese cimiteriali o chiese-cimitero?*



*EURO.ACT srl  
EDITORE*

**DIRETTORE EDITORIALE**  
Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**  
Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**  
Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini

**COLLABORATORI**  
Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj

**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**

Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388

**ABBONAMENTI**  
E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**  
Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara

**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**

Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale: 35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.  
Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trimestre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva di inviare il periodico anche per il periodo successivo. La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del periodico non pervenuti possono essere richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 18/12/2017.

## INDICE

### EDITORIALE

**Una riforma che perde pezzi per strada..... 2**  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

### RUBRICHE

**Brevi dall'Italia e dall'estero ..... 5**  
a cura di Elisa Meneghini

**Quesiti e lettere ..... 9**  
a cura di Daniele Fogli

**Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)..... 12**  
a cura di Carlo Ballotta

### ATTUALITÀ

**Pane come cibo. Pane come simbolo – Antropologia del cibo, della morte e della vita ..... 16**  
di Elena Messina

**Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri..... 19**  
di Carmelo Passalacqua

### DOCUMENTAZIONE

**Regione Umbria – D.G.R. 28 luglio 2017, n. 890 in materia di attività funerarie ..... 25**  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 888 del 21/09/2017

**Valori tariffari massimi per la cremazione per l'anno 2018 ..... 40**  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 903 del 04/10/2017

**Impatto in ambito cimiteriale delle recenti direttive in tema di *security* e *safety* delle manifestazioni ..... 42**  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 919 del 16/10/2017

### APPROFONDIMENTI

**Cimiteri, e dintorni: la questione della titolarità ..... 56**  
di Sereno Scolaro

**Chiese Cimiteriali o chiese-cimitero? La recente esperienza tedesca alla luce dell'istruzione della Santa Sede "Ad resurgendum cum Christo" circa la destinazione ultima delle ceneri in ambiente chiesastico ..... 60**  
di Carlo Ballotta

### RECENSIONI

**"Storia del limbo" ..... 66**  
di Andrea Poggiali

**"Burial or Cremation for Christians?" ..... 67**  
di Elisa Meneghini

Editoriale

## Una riforma che perde pezzi per strada

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*A Caserta, nel corso di SEFIT10 2016, l'anno passato, intervenne – tra gli altri – la relatrice al Senato del provvedimento di riforma dei servizi funerari, senatrice Maturani, che spiegò ai presenti i motivi dei cambiamenti fatti in commissione sanità all'AS1611, a prima firma del Sen. Vaccari, tra i quali principalmente l'abbinamento di tre distinti PDL e quindi la necessità di contemperare diverse visioni politiche.*

*Il risultato, già allora, era la perdita di alcune delle principali innovazioni contenute nel cosiddetto DDL Vaccari:*

*1) In primo luogo l'eliminazione del concetto di ATOC, cioè di consorzio obbligatorio di servizi cimiteriali su un bacino ottimale, a favore di una formula legislativa meno diretta. In sostanza si manteneva l'autorità di ambito, non più identificato come prima nel territorio dell'ASL o in una parte di ASL, ma coincidente con l'area vasta (cioè la attuale provincia, secondo quanto si comprende da altre norme legislative in itinere). Restano quasi immutate le funzioni, ma cambia il territorio di riferimento.*

*Il vero cambio di impostazione è però nell'abbandono della gestione consortile obbligatoria per mantenerla al singolo Comune, che potrà o meno associarsi o convenzionarsi con altri Comuni.*

*Il motivo reale del cambio di direzione stava anche nella tiepidezza con la quale l'ANCI aveva colto le proposte di una riforma che toglieva ai singoli Comuni il controllo diretto dei cimiteri, per porlo su scala più alta: l'ATOC, appunto.*

*Con l'ATOC i servizi cimiteriali sarebbero diventati assimilabili, quanto a norme applicabili, ai servizi di rilevanza economica a rete. A fronte della relativa perdita di potere dei Sindaci vi sarebbe stata molta più omogeneità di comportamento nei territori, economie di scala, associate a miglioramenti qualitativi dei servizi offerti.*

*Da 8.000 decisori a meno di 400 (le autorità d'ambito e i relativi enti di gestione).*

*Anche per i cimiteri l'ANCI, con garbo, esprimeva le stesse preoccupazioni che bloccarono per anni la riforma Galli nel settore idrico e ora, per alcune zone d'Italia, le stesse argomentazioni che frenano per il settore rifiuti l'aggregazione su ambiti ottimali.*

*2) In secondo luogo la perdita nel testo di una delle poche vere innovazioni per la gestione dei servizi pubblici locali, ovvero l'idea, accanto alle tre tradizionali forme di gestione, anche della impresa pubblica sociale.*

*Si trattava di una soluzione per favorire la proprietà (anche se minoritaria) di quote della società ai lavoratori e la loro partecipazione a pieno titolo alla gestione d'impresa, assieme a capitali e imprenditori privati.*

*Uno sganciamento a tappe dalla proprietà comunale di diverse imprese funebri e cimiteriali.*

*Un modo nuovo di gestire i servizi pubblici che prendeva a prestito, con elaborazioni originali, esperienze tedesche di presenza del personale e dei sindacati nei consigli di amministrazione di molte imprese teutoniche.*

*La cosa strana è che l'interesse è mancato proprio da coloro che erano stati ipotizzati in entrata nella stanza dei bottoni: lavoratori e sindacati.*

*E hanno avuto gioco facile per affossarla coloro che mal digerivano politicamente questa innovazione.*

*3) In terzo luogo veniva tolto il sistema di sostentamento economico dei cimiteri, ora sempre più vicini al collasso. L'idea iniziale consisteva nella eliminazione della perpetuità per le concessioni cimiteriali di vecchia data (dai primi dell'Ottocento fino al 1975), la identificazione di un criterio di tariffazione e contabilizzazione delle concessioni cimiteriali aderente ai principi contabili internazionali con un accantonamento obbligatorio per le future spese di gestione. Una rivoluzione del modo di fare attuale in cui la stragrande maggioranza dei Comuni cede le concessioni cimiteriali senza accantonare alcunché, trasferendo alle future generazioni oneri considerevoli (che stanno emergendo velocemente al crescere della cremazione).*

*Reggeva ancora, ai tempi del SEFIT10 di Caserta, l'impianto del PDL Vaccari per riformare e dare trasparenza al settore delle imprese funebri e dei marmisti, col passaggio dalla regolamentazione regionale a quella statale dell'imprenditoria funebre.*

*Restavano, nonostante virulenti prese di posizione contrarie di una parte dell'imprenditoria funebre privata, i requisiti minimi strutturali, formativi ecc. richiesti per operare nel settore funebre.*

*Passa qualche mese e si tiene il referendum sulle modifiche costituzionali, perso dall'allora Presidente del Consiglio (in realtà fu un referendum sulla sua persona e non tanto sui cambiamenti della Costituzione), e il percorso parlamentare della riforma dei servizi funerari viene stoppato al Senato.*

*Riprende ad ottobre del 2017, con la presentazione di un emendamento da parte della relatrice Sen.ce Maturani, ma con l'intera commissione sanità che approva, che cancella l'articolo 22 del "Maturani rearranged" e cioè tutte le norme fiscali.*

*Il motivo? La commissione bilancio del Senato non avrebbe dato il proprio parere favorevole al testo allora noto, per la mancata copertura finanziaria della legge.*

*Parallelamente è stato presentato un emendamento (a firma senatori Vaccari, Maturani e Santini del PD) per far esprimere il Parlamento, in anticipo, ma anche il Governo, sul tema cruciale della copertura finanziaria dell'aumento delle detrazioni fiscali. L'emendamento, il cui testo è in calce a questo scritto, affronta solo una parte delle questioni prima contenute nell'articolo 22 del "Maturani rearranged". Si punta cioè ad elevare il tetto di detraibilità fiscale delle spese al momento del funerale (in cifra da 1550 euro a 3500 euro, ma anche allargando il tipo di spese detraibili); nel percorso si perde l'intera manovra di allineamento ad unica aliquota IVA ridotta del comparto, sia funebre che cimiteriale.*

*Peccato, col passaggio di tutte le aliquote IVA – fossero 0 od aliquota ordinaria del 22% – a quella ridotta del 10%, si sarebbero messi tutti i servizi sullo stesso piano, indipendentemente dalla forma di gestione e dalla tipologia.*

*Ma si è persa per strada pure la possibilità di inserire il comparto della ristrutturazione delle tombe tra quelli per i quali è possibile la detrazione (nella misura del 36%).*

*La maggioranza parlamentare fa intendere che, in questo modo, si punta a far passare entro la fine di questa legislatura almeno in un ramo del Parlamento la riforma del settore funerario. In realtà passerebbe praticamente solo quella del settore funebre e monca, se venisse approvato l'emendamento fiscale. Un passo in avanti per il Paese, ma un passo indietro per il settore cimiteriale!*

*Ecco quindi che è necessario che con il nuovo Parlamento si arrivi a due distinti provvedimenti di riforma: uno per l'attività funebre, l'altro per cimiteri e crematori.*

---

*Emendamento di Commissione relativo al DDL n. 2960*

79.0.21

VACCARI, MATURANI, SANTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 79-bis.*

***(Misure fiscali per le spese funebri e cimiteriali)***

*1. Per l'anno 2018, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:*

*a) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, fino a un totale di 3.500 euro;*

*b) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera a);*

*c) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».*

*Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 237,2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 277 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».*

(\*) Al momento in cui andiamo in stampa apprendiamo che l'emendamento n. 79.0.21 è stato ritirato dai relatori e che la legge di bilancio è stata approvata con voto di fiducia al Senato, secondo il testo di cui all'emendamento 1.700 che non comprende questi argomenti.



## Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

### **Firmato a Palermo protocollo tra Policlinico e Comunità islamica per celebrazione di riti funebri per islamici deceduti nell'ospedale**

Presso l'Accademia delle Scienze Mediche di Palermo, in occasione della tavola rotonda su "Salute e identità religiose", è stato siglato tra il Commissario del Policlinico Fabrizio De Nicola e il presidente della Comunità Religiosa Islamica Italiana Yahya Pallavicini un protocollo d'intesa che offre la possibilità ai cittadini di fede musulmana di celebrare il rito funebre islamico, in caso di decesso avvenuto all'interno dell'ospedale universitario.

*"Una pratica già in uso da tempo all'interno della nostra struttura sanitaria – ha detto Mario Affronti, responsabile della Medicina delle migrazioni e promotore dell'iniziativa – che oggi viene ufficializzata come buona prassi da proporre alle altre strutture sanitarie, sia a livello regionale che nazionale, a conferma dell'attenzione all'utenza straniera che storicamente ha sempre dimostrato il Policlinico di Palermo".*

All'incontro, oltre ai vertici dell'Azienda e dell'Università, rappresentanti delle Istituzioni locali e il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato anche don Pietro Magro, direttore dell'Ufficio Pastorale per l'Ecumenismo e per il Dialogo Interreligioso, Francesco Bongiorno dell'Assessorato Regionale della Salute e rappresentanti delle comunità islamiche, della chiesa valdese e della comunità ebraica.

### **All'asta 5 cappelle situate presso il cimitero veneziano di San Michele in isola**

Sono cinque le cappelle monumentali del cimitero di San Michele in Isola che il Comune di Venezia metterà all'asta. La più economica di queste parte da 256 mila euro, ma si può arrivare anche alla cifra di 335 mila euro, rilanci esclusi.

A determinare il valore delle cappelle sono la grandezza, lo stato di conservazione, i restauri già compiuti e la bellezza degli arredi, con mosaici e marmi policromi di grande valore.

Basti solo pensare che nel camposanto sulla laguna riposano le spoglie di personaggi come Ezra

Pound, Igor Stravinskij, Sergej Djagilev, Emilio Vedova, Christian Doppler, Josif Brodskij, Zoran Mušič.

### **A Genova il Comune realizza nuovi ossari per compensare quelli perduti con l'alluvione del 2014**

Il cimitero genovese della Biacca di Bolzaneto riavrà le tombe devastate dall'alluvione del 2014. Subito dopo la Novena dei Defunti partiranno i lavori per realizzare 615 nuovi ossari che verranno dati in permuta ai parenti dei defunti trascinati nel Polcevera dopo il crollo di un muraglione che da tempo minacciava di collassare. L'intervento che costerà all'Amministrazione di Genova circa 300mila euro.

### **Eventi SEFIT svoltisi a Roma il 14-15/12/2017**

Si sono recentemente svolte a Roma due importanti giornate promosse da SEFIT.

Il 14 dicembre u.s. si è svolto presso il MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, il Seminario nazionale "I CIMITERI NELLA CITTÀ – I CIMITERI COME

*CITTÀ. Una svolta culturale per la “città dei morti” pari a quella in atto nelle “città dei vivi”?*

Il seminario, promosso da SEFIT in collaborazione con la Fondazione MAXXI, si è incentrato sulle nuove sfide che investono l'architettura dei cimiteri e più ancora lo stesso spazio che la “città dei morti” (lo spazio delle sepolture e della memoria) è destinato ad avere nei mutamenti del tessuto urbano ed è stata accreditato presso l'Ordine degli Architetti col riconoscimento di n. 4 crediti formativi agli architetti che vi hanno preso parte.

Il 15 dicembre si è invece svolto presso la sede di Utilitalia il forum Sefit10, quest'anno intitolato “Il servizio pubblico nel settore funerario”, dedicato agli associati SEFIT-Utilitalia (alcune delle relazioni verranno pubblicate su prossimo numero della rivista).

#### **“Devotio”, fiera su arte sacra ed arredo liturgico**

Presso il Padiglione 33 del quartiere fieristico di Bologna si è svolta la prima edizione di “Devotio”, esposizione di articoli, accessori votivi, arredi liturgici e servizi avanzati per il mondo religioso.

La rassegna, articolata su quattro intensi giorni di apertura al pubblico, si è chiusa l'11 ottobre 2017 con un bilancio estremamente positivo per questo settore così atipico e di nicchia.

Hanno partecipato all'evento 123 espositori, con 1.600 presenze totalizzate in quattro giorni: questa prima esperienza ha già evidenziato il carattere internazionale dell'iniziativa e l'attenzione verso il *Made in Italy* e il prodotto di qualità da parte principalmente del mondo ecclesiastico (ma anche laico e civile) di tutto il mondo, con la partecipazione

di 36 Paesi visitanti, Italia compresa.

#### **Ussita (MC): primi stanziamenti per urgente messa in sicurezza del cimitero e approvazione del progetto**

La Regione Marche ha approvato il progetto presentato dal Comune di Ussita per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità di accesso al Cimitero di Castelmurato. La somma disponibile è di 100 mila euro a fronte dell'importo complessivo autorizzato di 1,1 milioni di euro.

Ricordiamo che a seguito degli eventi sismici verificatisi nel periodo tra agosto e ottobre 2016, tutto il territorio comunale ha subito gravi danni alle strutture, tra cui appunto il Cimitero monumentale.

#### **Papa Francesco: Messa per i Defunti al cimitero americano di Nettuno**

Dopo i cimiteri romani del Verano e di Prima Porta, Papa Francesco ha voluto rendere omaggio alle lapidi di 7.861 soldati americani – tra di loro anche le donne crocerossine – che hanno perso la vita in diversi contesti: dallo sbarco di Anzio allo sbarco in Sicilia, iniziato il 10 luglio 1943, fino allo sbarco a Salerno.

Si è infatti recato il 2 novembre a celebrare messa al cimitero militare di Nettuno, anticipando tale scelta con queste parole: *“Mi recherò al Cimitero americano di Nettuno e poi alle Fosse Ardeatine: vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera in queste due tappe di memoria e di suffragio per le vittime della guerra e della violenza. Le guerre non producono altro che cimiteri e morte: ecco perché ho voluto dare questo segno in un momento*

*dove la nostra umanità sembra non aver imparato la lezione o di non volerla imparare”.*

#### **Il funerale della società pubblica di onoranze funebri di Rovigo**

La gara della partecipazione sociale di Asm spa in Asm Onoranze funebri srl è stata aggiudicata, provvisoriamente, alla società MKM srl di San Bellino. Ma il socio di minoranza della società mista pubblico privato, Lorandi spa (col 10%), ha esercitato il diritto di prelazione riconosciutagli dallo statuto.

Ad identiche condizioni dell'aggiudicatario provvisorio, ovvero 460.000 euro da corrispondere in 60 mesi a rata costante, la Lorandi Spa comprerà il 90% della società *ex pubblica*.

Si mantengono inalterate le condizioni del contratto di locazione della sede di Asm onoranze funebri nei locali di Asm Spa di via Dante Alighieri 4 per un valore di circa 30mila euro annui.

#### **Ravenna: intervento di consolidamento strutturale al cimitero monumentale**

La Giunta Municipale di Ravenna ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un intervento di consolidamento strutturale nel cimitero monumentale ravennate, per un valore complessivo stanziato di 300mila euro (finanziato nel Piano degli Investimenti per il 2017).

Le zone interessate dal progetto sono tre distinte porzioni di edificio attualmente puntellate che si riferiscono in particolare alla volta ed all'arco dell'ingresso principale (lato Candiano), al portico del secondo cortile delle urne ed al solaio del terrazzo est. Sono pertanto previsti per la volta e l'arco interventi di restauro e

consolidamento, per il solaio del terrazzo est l'esecuzione di opere strutturali, per le volte a cupola ricostruzione della continuità strutturale con inserimento di catena oltre a interventi di finitura nel seminterrato, pulizia generale, intonaci, tinteggiature.

### **Crematorio di Trento: la Provincia finanzia la realizzazione**

La Giunta Provinciale di Trento ha deciso di finanziare il Comune per la realizzazione del tempio crematorio nel cimitero monumentale di Trento.

Il finanziamento corrisponde al 100% della spesa ammessa, pari a 5.281.000 euro, attinti dal Fondo per lo sviluppo locale, mediante il quale la Provincia concorre al finanziamento di opere e interventi che hanno caratteristiche economiche e sociali di rilevanza provinciale. Infatti tra le motivazioni della deliberazione il fatto che crematorio sarà destinato ad avere una rilevanza provinciale ed è stato pensato per offrire a tutti i residenti della Provincia la possibilità di accedere al servizio di cremazione alle migliori condizioni ed alla minor tariffa possibile.

Il Comune di Trento ha approvato il progetto definitivo per complessivi 5.500.000 euro ed ha già provveduto ad affidare i lavori relativi all'intervento, a seguito dell'esperimento della procedura di appalto integrato.

### **Donati 235 loculi al cimitero di Amatrice dalla Caritas e Diocesi di Rieti**

I 235 i loculi donati da Caritas e Diocesi di Rieti al cimitero di Amatrice sono stati benedetti dal vescovo Don Domenico a poche ore dalla nuova scossa di terremoto che ha rigettato nello sconforto la popolazione.

*“La situazione è un po' preoccupante”* ha dichiarato il vescovo, che guardando alla ricostruzione si dice preoccupato per la mancanza di progettualità: *“neppure un dibattito, sul come, dove e quando Amatrice sarà ricostruita”*.

Da parte sua, la Chiesa di Rieti, attraverso la Caritas, continua a non far mancare il proprio aiuto, attraverso una presenza costante e interventi concreti. *“C'è una comunità da ricostruire – insiste Don Domenico – cerchiamo di muoverci su tre fronti. Sociale: con la vicinanza a questa gente che è composta al 65% di anziani e ha necessità di ritrovarsi. Dell'occupazione: cercando di aiutare chi resta sul territorio. Abbiamo fatto un bando e sono già arrivati 13 progetti, dall'agroalimentare a iniziative ricreative. E dei Beni culturali: abbiamo tre depositi pieni delle opere d'arte recuperate, in mostra a Roma e che riospiteremo ad Amatrice. In attesa di costruire il museo diocesano nell'Area don Minozzi”*.

### **EFFS: Rinnovati i vertici europei della professione funeraria**

Nell'assemblea della EFFS (*European Federation of Funeral Services*) di Lisbona del 5-6 ottobre scorsi si è provveduto al rinnovo degli organi federali per il biennio 2018-2019.

Come Presidente, subentra all'italiano Giovanni Primavesi il francese Guillaume Fontaine.

Confermata come Direttrice esecutiva la tedesca Anke Teraa.

Il Board è altresì così composto:  
– Vice Presidenti: Ulf Lernéus (Svezia), Gunnar Hammersmark (Norvegia);

– Membri del Board: Luca Tabossi (Italia), Jordi Viñas (Spagna), Paulo Carreira (Portogal-

lo), Markus Pinter (Austria), Ladislav Striz (Slovacchia), Petr Rambousek, Tesoriere, (Repubblica Ceca)..

Le nomine si sono completate con l'elezione del Collegio dei revisori dei conti (il cipriota Geoge Melas e il finlandese Villa Pecka), nonché del Collegio dei probiviri (il tedesco Stephan Neuser e l'olandese Dirk Van Vuure).

### **Cremazione liquida approvata anche in California**

La California sarà il 15° Stato degli USA ad offrire ai propri cittadini la possibilità di scegliere la “cremazione liquida” dal 2020, grazie ad una legge firmata dal governatore Jerry Brown.

Quella liquida è un'alternativa alla cremazione tradizionale (col fuoco) che utilizza il sistema dell'idrolisi alcalina: il metodo richiede l'utilizzo di acqua e di una soluzione alcalina di idrossido di potassio che una volta riscaldata e in pressione scioglie i tessuti del corpo, con la conseguente riduzione meccanica delle ossa in granuli.

La cremazione liquida viene ritenuta “green” (ecologica) poiché ha un impatto ambientale meno rilevante rispetto a quella tradizionale.

### **India: investimento per la realizzazione di 200 nuovi crematori a gas**

Il governo di Kerala, nel sud dell'India, si appresta a sostituire i fomi crematori elettrici situati nei luoghi pubblici con quelli alimentati a gas, considerati eco-compatibili ed economicamente più sostenibili.

L'agenzia indiana Pti riferisce che l'obiettivo della Suchitwa Mission, Agenzia statale della sanità, è quello di costruire 200

impianti “con parcheggio, sala d’attesa climatizzata, area per riti religiosi e giardino”, per la cui realizzazione sono già stati stanziati 1,1 miliardi di rupie (circa 14,5 milioni di dollari).

### **Sperimentazione in Messico sul riutilizzo di pace maker**

Al recente congresso annuale della *Mexican Society of Cardiology*, a cui hanno preso parte anche esperti della *European Society of Cardiology*, è stato presentato uno studio sul riutilizzo di pacemaker già usati, previa sterilizzazione standard, su pazienti bisognosi che non potevano però permettersi il costo del dispositivo.

“Si tratta di un piccolo studio, – ha spiegato Carlos Gutiérrez, cardiologo del *General Hospital of Mexico* – ma dimostra che con un processo di accurata sterilizzazione, pacemaker espianati, con una batteria di sei anni, possono essere riutilizzati in modo sicuro.”. Aggiungendo che in Messico, secondo dati governativi, il 50% della popolazione non ha accesso ad una assicurazione sociale o privata che copra i costi di un impianto.

Lo studio prende in esame il caso di 33 pazienti ai quali era stato prescritto l’impianto, ma che erano troppo poveri per acquistarlo. Nell’ospedale messicano, do-

ve dal 2011 al 2017 sono stati impiantati pacemaker già usati e donati dai parenti di persone decedute, a sei mesi dagli interventi nessun problema è stato registrato.

### **Dallo scheletro ricostruiscono le sembianze di un defunto 6 secoli fa**

Gli studiosi dell’Università di Cambridge, in collaborazione con l’istituto scozzese di Dundee, sono riusciti a ricostruire il volto di una persona vissuta nel Regno Unito nel Medioevo.

L’elaborazione digitale del volto di “Context 958” – nome dato al soggetto dal team di studiosi – fa parte di un progetto di ricerca denominato “After the Plague” (Dopo la Peste), avente lo scopo di indagare la vita delle persone indigenti dopo l’epidemia di peste bubbonica che colpì l’Europa nel 1348, che sterminò la popolazione guadagnandosi il nome di “Morte Nera”.

I resti di “Context 958” erano stati rinvenuti fra il 2010 e il 2012 durante alcuni scavi avvenuti nel cimitero del St. John’s Hospital che hanno riportato alla luce 400 scheletri seppelliti tra il XII ed il XV secolo.

“Context 958 aveva più di 40 anni quando morì – ha raccontato l’archeologo John Robb, che ha guidato le ricerche – e aveva

uno scheletro abbastanza robusto, con evidenze di usura provocate da una vita di lavoro duro. Non possiamo sapere che lavoro specifico svolgesse, ma era una persona di classe operaia, magari con un commercio specializzato di qualche tipo”.

### **Ritrovato in Egitto antichissimo cimitero di gatti**

A Berenice, in Egitto, è stato rinvenuto uno dei più antichi cimiteri per animali domestici, risalente approssimativamente al primo secolo dopo Cristo. La rarità del ritrovamento consiste non tanto negli oltre cento scheletri completi di gatti riportati alla luce, ma quanto alla presenza di vere e proprie tombe per felini.

Nel cimitero sono stati rinvenuti anche qualche scheletro di cane e di scimmia, precisa la rivista *Antiquity* sulla quale è stata pubblicata la scoperta. Due gatti e un primate sono stati seppelliti con collari di ferro al collo, mentre ad altri due gatti è stata posta una perla di ostrica vicino al collo.

Si ricorda che nell’antica società egizia i felini erano considerati sacri: la dea-gatta Bast (o Bastet) era una figura protettiva e rassicurante, patrona della fertilità, della maternità e della vita domestica.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **L’impatto della legislazione regionale in ambito funebre e cimiteriale**
- **La cremazione e il suo impatto sull’architettura e urbanistica cimiteriale**
- **La riforma delle partecipate pubbliche: cosa comporta**
- **Le nuove norme in ambito funebre per la Campania**

## Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
[www.funerali.org](http://www.funerali.org)

**Q. La Calabria è una fra le pochissime regioni a non avere ancora adottato una propria legislazione in campo funerario (ad es. non esistono, nei vari cimiteri calabresi, né giardini del ricordo né cinerari comuni).**

**Quindi se un cittadino richiedesse per un parente defunto la dispersione delle ceneri o l'affido dell'urna cineraria, cosa succederebbe? La richiesta non verrebbe autorizzata e l'urna verrebbe custodita in cimitero fino all'approvazione della legge regionale?**

**R.** In merito all'affido decide il Comune nel quale l'urna deve essere affidata (in casa dell'affidatario, con le cautele previste per evitare che l'urna sia sottratta, ecc.) e questo è possibile, anche in assenza di legge regionale, se il Comune ha già adottato un regolamento comunale in proposito che lo consente oppure anche su semplice autorizzazione senza nessun regolamento. Si rimanda al D.P.R. 24 febbraio 2004 che prende atto e diffonde un parere del Consiglio di Stato su un ricorso straordinario fatto al Presidente della Repubblica proprio per questo caso.

Invece la dispersione non è ammessa nel territorio della regione Calabria, pertanto l'unica soluzio-

ne è che questa avvenga nel territorio di altra regione che lo consenta. In alternativa l'interessato può chiedere che l'urna:

– venga affidata ad un familiare finché la norma non consenta la dispersione in Calabria, indicando comunque dove vuole siano disperse le sue ceneri;

– venga tumulata in cimitero (soluzione più sicura) finché non sia consentita la dispersione delle ceneri in Calabria.

**Q. Nel cimitero sito nel Comune veneto di ... esiste una tomba a camera, priva di corridoio di ispezione e piena d'acqua, che compromette da tempo un manufatto vicino. Dietro nostra richiesta il concessionario (un signore novantenne rappresentato dai figli) si è attivato prontamente per eseguire gli interventi necessari, incontrando però l'opposizione di due nipoti che non intendono estumulare i genitori ivi sepolti, fratelli del concessionario. Come può il Comune muoversi in questo caso? Difidando il solo concessionario o anche i nipoti aventi titolo a disporre dei genitori defunti, oppure ricorrendo ad una ordi-**

**nanza sindacale contingibile ed urgente?**

**R.** Si risponde alle questioni poste per punti:

1. Dal punto di vista civile – danni tra tombe vicine – dovrebbe essere il concessionario della tomba che ritiene di aver subito danni a diffidare il concessionario novantenne per provvedere alla manutenzione (e con invio per conoscenza al Comune);

2. Il Comune, dal momento in cui viene a conoscenza della situazione, deve interdire la possibilità di nuove sepolture ed intimare al concessionario 90enne di provvedere, entro un certo periodo congruo, ai lavori per la manutenzione della tomba, ma soprattutto per il ripristino delle condizioni di impermeabilità ai liquidi e ai gas della tomba (art. 76 del D.P.R. 285/1990 e norme regionali venete vigenti). Intima inoltre di provvedere immediatamente, all'aggotamento (attraverso specifiche pompe) della tomba, visto che si possono determinare anche problemi di compromissione ambientale. Nel caso in cui non provveda tempestivamente ed entro la data che l'USSL fisserà con proprio provvedimento, interverrà il Comune ripetendo l'onere al concessionario. Il provvedimento è a firma del

dirigente comunale competente ed è fatto in forza dell'art. 51 del D.P.R. 285/1990 (ordinanza), dopo sentito l'USSL territorialmente competente, che per questi episodi è di supporto al Comune. Il provvedimento va indirizzato al concessionario e, poiché è necessario movimentare delle spoglie mortali contenute nella tomba, anche agli aventi titolo su queste spoglie mortali (se sono d'accordo bene, se non provvedono o non lo sono, si interviene d'imperio).

3. Sia per la fase dell'aggottamento (se necessario, ma in genere non lo è) sia per quella di ripristino delle condizioni di impermeabilità, occorre estumulare e traslare le spoglie mortali contenute nella tomba in camera mortuaria per il tempo occorrente.

4. L'estumulazione è d'obbligo (artt. 88, 89 e di conseguenza 83 e segg. per quanto applicabili) in quanto non sussistono più le condizioni di impermeabilità ai liquidi e ai gas del tumulo dove sono sepolti i feretri. Di conseguenza, in quel tumulo non possono più essere mantenuti sepolti dei feretri e devono essere spostati in altro tumulo, o verificate le condizioni una volta raccolte le ossa alla estumulazione, o ancora cremate le spoglie mortali. L'operazione di estumulazione è d'obbligo e ordinata per giorno e ora dall'USSL competente (con la stessa procedura che si segue per uno scoppio di bara). Se non viene svolta dagli interessati entro il termine fissato provvede d'imperio il Comune, presente l'USSL e l'incaricato della custodia cimiteriale, ripetendo l'onere al concessionario (il quale è tenuto a garantire la manutenzione della tomba). I familiari aventi titolo dei defunti non possono opporsi e, laddove lo facciano, devono ricorrere ad un giudice e sarà questi a decidere. È del tutto ovvio che occorre documentare adeguatamente con fotografie e relazioni UT e USSL la situazione della tomba.

5. Esiste però un problema: la tomba a camera unica è utilizzabile solo per un certo numero di anni per nuove tumulazioni, in base al punto "Sepolture per tumulazioni" dell'Allegato A alla D.G.R. 4/4/2014, n. 433 delle norme del Veneto. Perciò quando si provvede a ritumulare i feretri occorre seguire le nuove norme venete in materia. È quindi da decidere da parte del novantenne concessionario se vuole ripristinare la tomba per usarla per un certo numero di anni (venti dalla entrata in vigore della citata D.G.R. 433/2014) in regime di deroga o per sistemarla in funzione delle nuove norme intervenute (spazio libero per accesso al feretro, tumuli di adeguate dimensioni, ecc.). In altri termini la tomba a camera unica deve possedere dei supporti portanti per ciascuna bara che si immette (e poiché occorre spostarle per fare i lavori) per tutti i feretri ritumulati.

6. Per quanto riguarda infine la competenza degli oneri, l'onere di provvedere alla manutenzione (e quindi alle caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas, alla messa a norma della tomba) compete al concessionario della tomba. Poi se intervengono accordi privati tra concessionario e gli aventi titolo a movimentare i feretri, il Comune rimane estraneo al fatto.

L'onere per la movimentazione dei feretri e per l'eventuale riduzione in resti ossei, nonché per la cremazione se voluta dagli aventi titolo, è di competenza dei soggetti che hanno titolo sullo spostamento alla estumulazione del feretro. E quindi la ripetizione degli eventuali oneri sostenuti dal Comune per provvedere d'ufficio è conseguente a tale suddivisione.

**Q. Le tariffe per concessioni e servizi cimiteriali vengono applicate dal Comune di ... in esenzione di IVA, in quanto resi dallo stesso in veste di pubblica autorità (come da circ. Min. Fi-**

**nanze n. 8 del 14/06/1993), mentre il canone di manutenzione viene assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria, sempre secondo le disposizioni della stessa circolare che cita: "rientrano nel campo dell'applicazione dell'IVA i servizi concernenti la manutenzione delle tombe, l'illuminazione elettrica con lampade votive e in genere tutti gli altri servizi disciplinati da disposizioni di natura privatistica".**

**Recentemente il Comune ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente secondo il quale anche il canone di manutenzione di tombe e loculi debba essere escluso dall'applicazione di IVA, alla luce di quanto prevede la direttiva UE 28/11/2006, n. 112 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, che all'art. 13, paragrafo 1, indica quanto segue: "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o contribuzioni".**

**Si chiede quindi se il canone di manutenzione debba essere esentato o meno dall'applicazione dell'IVA, precisando che, in questo caso specifico, le operazioni di manutenzione di tombe, loculi e manufatti in genere, come gli altri servizi cimiteriali, vengono resi direttamente dal Comune.**

**R.** La questione, in effetti potrebbe essere controversa: tutto dipende da come è scritto il provvedimento comunale che stabilisce la tariffa. Cioè se è esplicitamente previsto che il canone annuo manutentivo sia voce di calcolo della tariffa concessoria o meno.

Se nulla viene detto, sembra che si tratti di oneri manutentivi non connessi con la concessione dello spazio cimiteriale e, conseguentemente, si applica l'IVA.

Se invece viene specificato che è una voce di calcolo della tariffa concessoria, segue il regime IVA della concessione cimiteriale.

Molto dipende pertanto se il canone manutentivo è imposto come pubblica Autorità o se è un elemento discrezionale attivabile o meno da parte del concessionario (che può rivolgersi quindi ad altri soggetti privati per ottenere la manutenzione).

Se il canone è discrezionale, si ravvisa una impossibilità di esclusiva comunale: in altri termini il Comune agisce come un operatore economico al pari di altre imprese di manutenzione e quindi la prestazione è sicuramente soggetta ad IVA.

Se il canone è obbligatorio sembrerebbe una voce del canone concessorio (ma dovrebbe essere di conforto quanto scritto nel re-

golamento di polizia mortuaria comunale e nella delibera che istituisce la tariffa). Se però non è esplicitato che è una voce della tariffa concessoria sorge il legittimo dubbio di applicazione dell'IVA.

Tale interpretazione deriva dall'applicazione estensiva dell'art. 4, comma 2 del D.M. Interno, di concerto con la Sanità, del 1° luglio 2002. Poiché in ogni loculo o tomba possono essere conservate urne cinerarie, di conseguenza si pensa che il Comune abbia usato il criterio individuato nel citato comma 2, che di seguito si riporta: "... omissis ... 2. La tariffa, anche differenziata, per la conservazione di urna cineraria in cimitero, è determinata dal comune in base alle seguenti voci di calcolo:


a) canone annuo per l'uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, per-

cepibile anche in un'unica soluzione, che compete a chi cede in uso la sepoltura;

b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferiore alla metà di cui al punto a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero."

La norma prevede che la tariffa sia composta da due voci di calcolo, una per l'uso dello spazio cimiteriale e l'altra per il recupero delle spese gestionali, tra le quali è d'uso prevedere le spese manutentive.


Si consiglia quindi al Comune di valutare la questione sulla base degli atti esistenti e, se dovessero persistere ancora dubbi, di porre la questione all'Agenzia delle Entrate nelle forme consentite.



### Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n.254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con la dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione. Tutti i modelli sono confezionati in poliolefino naturale, con maniglie per il sollevamento.

DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE



### PRODOTTI ENZIMATICI



#### THANOS BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno.

#### THANOS LIQUOFUN

Sostanza biodegradante liquida in grado di attivare i processi di mineralizzazione. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998.

#### THANOS FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare da cadavere.

#### THANOS NEFUN

Prodotto chimico liquido ad azione batteriostatica, in grado di neutralizzare gli odori.



COFANO IN CELLULOSA BIODEGRADABILE per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10



**argema S.r.l.**

[www.argema.net](http://www.argema.net)

**Rubrica** Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta

*Giorgio* scrive:17 ottobre 2017 alle 16:24

Un'impresa funebre ha aperto una casa funeraria in Molise e quando i clienti chiamano per un decesso, che sia in ospedale, a casa o in clinica, questa ditta trasporta a bara aperta il feretro nella sua casa funeraria. Tutto questo é a norma?

*Carlo* scrive:17 ottobre 2017 alle 17:20

Non ci risulta – ad oggi – che il Molise si sia già dotato di una più moderna legislazione funeraria, rispetto al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in cui inserire l'innovativo istituto del trasporto a cassa aperta, possibilità, comunque, già prevista, anche se in forma più limitata, dallo stesso art. 17 D.P.R. 285/1990, seppur con altre finalità (sostanzialmente il trasporto da luogo di morte inidoneo a fungere da deposito d'osservazione ad altra costruzione istituzionalmente preposto alle funzioni di osservazione delle salme).

Qui, come sempre confliggono due visioni contrapposte: ad ogni modo in regime di D.P.R. 285/1990 il trasporto a cassa aperta, con tutte le rigidità del caso, dovrebbe pur sempre esser autorizzato solo dai competenti uffici comunali e non da figure mediche.

Secondo l'opinione più drastica e rigida il trasporto durante l'osservazione in struttura diversa da deposito d'osservazione o obitorio comunale non sarebbe ammesso ed è pertanto da ritenersi pratica illegale, dunque soggetta a sanzione amministrativa comunale. Per un certo filone della dottrina, invece più possibilista, la casa funeraria la cui funzionalità è imperniata ed incentrata sul trasporto a cassa aperta, se non espressamente contemplata non è, però, nemmeno vietata dalla legge statale: più semplicemente il legislatore nazionale non ha considerato il presidio igienico-sanitario ed anche rituale conosciuto come *funeral home*.

Si pensi all'allestimento di camera ardente a feretro scoperto entro chiese o altri edifici pubblici, diversi dal servizio mortuario sanitario di ospedali e nosocomi, da un'abitazione privata ...

Dopo tutto occorre solo preliminarmente un nulla osta dell'AUSL che certifichi l'agibilità igienico-sanitaria poi si procede caso per caso: è un po' macchinoso, ma sembra al momento l'unica soluzione per legittimare una pressa ormai costante e già in atto da tempo ...

*Evandro* scrive:18 ottobre 2017 alle 20:05

Vorrei sapere, in qualità di nipote (ed unico erede vivente) di mio nonno, fondatore di un sepolcro cimiteriale, se ho dei diritti e doveri su quella tomba. Per motivi che non conosco in Comune non risulta l'originaria concessione al nonno (forse distrutta con la guerra ...), né risulta alcun subentro a mio nome.



Ho una qualche responsabilità sulla cappella cimiteriale stessa e sui danni che eventuali crolli potrebbero procurare a cose e/o persone e ovviamente sulla manutenzione?



Carlo scrive:

20 ottobre 2017 alle 13:10

Il subentro riguarda soprattutto, quando e se contemplato, aspetti che attengono alla appartenenza della famiglia. Essi possono influire (a seconda delle previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria) sulla "riserva" di cui all'art. 93, comma 1 D.P.R. 10/9/1990, n. 285, cioè su quelle che potremmo definire quali "componenti personali" del diritto di sepolcro (diritto ad esser sepolti o a dar sepoltura).

Invece per la questione patrimoniale (= oneri manutentivi e diritto sul sepolcro in sé), ove non diversamente stabilito in sede locale, operano le comuni norme civilistiche sulla successione *mortis causa*, con la conseguenza che, in tal caso, gli eredi sono solidariamente tenuti, nei confronti del Comune, a mantenere il sepolcro in solido e decoroso stato, per l'intera durata della concessione.

---



Angelo scrive:

30 ottobre 2017 alle 16:17

Vorrei trasportare personalmente i resti mortali di mia madre, deceduta circa 30 anni fa, dal cimitero dove riposa attualmente al crematorio, distante circa 60 km, per poi trasportare le ceneri nella mia abitazione di Roma. Il trasporto deve avvenire in una cassetta di zinco sigillata o posso utilizzare una cassetta di legno di dimensione 50x25x25 chiusa con viti come richiesto dal crematorio? È necessario inoltre l'intervento di una agenzia di pompe funebri privata che garantisca la sigillatura o basta una mia dichiarazione?



Carlo scrive:

30 ottobre 2017 alle 17:39

Se per "resto mortale" completamente mineralizzato, come mi par di capire, si intendono le sole ossa, prive quindi di parti molli, il trasporto al crematorio, previa autorizzazione amministrativa, nella forma del relativo decreto, è libero e può essere effettuato da chiunque, anche dal privato cittadino, senza l'impiego di mezzi speciali, come appunto le autofunebri. Il materiale trasporto delle ossa ai termini dell'art. 36 del regolamento statale di polizia mortuaria, di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, avviene entro cassetta di zinco debitamente sigillata e recante in modo indelebile le generalità del *de cuius*. Certo, il crematorio contattato per l'operazione prediligerebbe un contenitore facilmente combustibile (legno, cartone, cellulosa), ma il trasbordo delle ossa potrà legittimamente avvenire solo una volta raggiunto l'impianto stesso.

La verifica sulla chiusura della cassetta ossario compete, in funzione della specifica normativa regionale (ma non la conosco, perché non so da quale regione lei mi scriva), o all'ASL o direttamente al responsabile del servizio di custodia cimiteriale, che redige relativo verbale di confezionamento, prodromico al rilascio del decreto di trasporto da parte dell'Autorità Comunale, tramite l'ufficio della polizia mortuaria.

---



Michela scrive:

1 novembre 2017 alle 12:20

In un loculo familiare ove si trovano le spoglie di due defunti (premettendo che i successivi familiari hanno espresso la volontà di essere cremati), quante urne ancora possono esservi inserite?



Carlo scrive:

1 novembre 2017 alle 13:57

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, II periodo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il diritto di sepolcro, in sepoltura privata data in concessione (quali sono le tumulazioni tutte), si esercita sino al raggiungimento della saturazione fisica dello spazio sepolcrale ... insomma fin quando vi sia materialmente posto si può tumulare, oltre questo innegabile limite lo stesso *jus sepulchri* spira *ex se* e non può più esser fatto valere.

Ai termini del paragrafo 13.2, sub. 1 della circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24 in un singolo loculo può esser murato certo un solo feretro, ma anche più cassette ossario o urne cinerarie (sia o meno presente una bara) sino all'esaurimento del volume tombale disponibile.

Il Regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbe, però, contenere anche disposizioni più restrittive alla quali la Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24, essendo un mero atto istruttivo, dovrebbe soccombere pur sempre, ma sarebbe una politica cimiteriale miope e suicida, poiché produrrebbe solo un immobilizzo del patrimonio cimiteriale già esistente che, come noto, non è più di tanto ampliabile all'infinito.

Una buona strategia di governo del fenomeno funerario, in sede locale, dovrebbe, infatti, prevedere il massimo sfruttamento dei loculi ad oggi in essere, consentendo la riunificazione di più defunti (e loro trasformazioni di stato, cioè ossa e ceneri) in un' unica cella mortuaria, così da creare, nel tempo, una piccola tomba di famiglia.



*Rosamunda* scrive:

10 novembre 2017 alle 09:45

Mio fratello è deceduto 40 anni fa in Germania e vorrei riportarlo in Italia. Mi saprebbe dire come fare (documenti e permessi), visto che non parlo tedesco? Grazie.



*Carlo* scrive:

11 novembre 2017 alle 10:37

Essendo già trascorsi 40 anni dalla morte si prospettano due possibilità:

1) Se il defunto è ancora contenuto in un feretro (confezionato in modo da garantire la tenuta stagna a liquidi e miasmi cadaverici) si applica integralmente il dettato della Convenzione Internazionale di Berlino (10 febbraio 1937) sui trasporti mortuari transfrontalieri. Detto accordo, cui aderiscono sia la Germania sia l'Italia, prevede il rilascio del cosiddetto "passaporto mortuario", la cui forma è già prestabilita. Questo titolo di viaggio (art. 1, primo capoverso – principi generali del trattato) sarà formato dall'autorità territoriale tedesca da cui muoverà il trasporto funebre (sostanzialmente dal distretto amministrativo, parificabile al nostro "Comune", per l'esperienza italiana, nella cui giurisdizione insiste il cimitero di prima sepoltura.). Il passaporto mortuario sarà redatto nella corrente lingua locale (il tedesco) ed anche in una lingua (di solito il francese, ma sarebbe ottima anche la traduzione in inglese) sovente in uso nelle relazioni diplomatiche tra Stati sovrani. L'accordo di Berlino elenca precise disposizioni di ordine igienico-sanitario sulle caratteristiche del cofano mortuario.

2) La convenzione di Berlino, però, non vale per il trasporto di ceneri o resti ossei completamente scheletrizzati, quindi per il trasferimento in Italia di quest'ultimi basterà un semplice decreto di trasporto internazionale accordato dalle Autorità Tedesche. In nessun caso sarà richiesto un nulla osta all'introduzione da parte del Consolato Italiano; dovrà, però, preventivamente esser dimostrato il titolo di accoglimento, ovvero – materialmente – il defunto, una volta giunto in Italia, dove verrà sepolto?

È materia molto complessa e burocratica, Le conviene rivolgersi ad un'impresa funebre di fiducia, purché quest'ultima sia davvero qualificata e competente: con il diritto internazionale non si scherza.



*Peter* scrive:

25 novembre 2017 alle 15:25

Vorrei portare le ceneri di mio padre (morto quest'anno in Svizzera) in Italia, nella tomba di famiglia nel Vicentino, dove io risiedo. Potrei effettuare il trasporto dalla Svizzera in Italia con la mia auto privata? Quali documenti servono?



*Carlo* scrive:

26 novembre 2017 alle 18:52

Svizzera ed Italia aderiscono ambedue alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 sui trasporti mortuari transfrontalieri, non è così richiesto il nulla osta consolare all'entrata delle ceneri

di Suo padre nel territorio della Repubblica. Sarà, invece, necessario esibire preventivamente il titolo di accoglimento in cimitero (= le ceneri hanno effettivamente diritto ad esser tumulate nella tomba di famiglia? Ovvero il defunto aveva davvero maturato lo *jus sepulchri* in quel dato sacello privato e gentilizio?).

La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 ha precisato al par. 8: *“La convenzione internazionale di Berlino ... non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti. Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà la competente autorità territoriale a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese.*

*L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, e-stumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.”.*

Pertanto, il trasporto di ceneri provenienti da completa cremazione di un cadavere fra stati aderenti alla convenzione di Berlino è libero. Dovrà però essere accompagnato dall’autorizzazione amministrativa in lingua ufficiale dello stato ed in lingua francese, recante le generalità, la data di morte e di cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria, recante all’esterno il nome e il cognome del defunto. Il trasporto dell’urna è non soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite solo per il trasporto delle salme.

Il trasporto, allora, potrà esser effettuato, con mezzi propri, anche dal privato cittadino, l’importante è che il passaporto mortuario (cioè tutta la documentazione rilasciata) accompagni sempre le ceneri, sino al loro arrivo in cimitero.



Lorenzo scrive:

26 novembre 2017 alle 17:26

Salve, a gennaio 2015 mia madre è mancata – è stata disposta la Cremazione presso la Socrem di ... e ora l’urna risiede in una celletta tumulata al camposanto. Essendo io figlio unico e i miei genitori pure, non ho nessun altro. Mio padre è caduto e si è rotto la schiena – con busto e invalidità non può più andare al cimitero e anche io per il rapporto forte con mamma vorrei poter portare le ceneri a casa per averla sempre con noi . È possibile tale spostamento previa autorizzazione della Socrem immagino?



Carlo scrive:

26 novembre 2017 alle 19:38

Attenzione: l’affido familiare delle ceneri è autorizzato dal Comune, nella persona dell’Ufficiale dello stato Civile, non dalla locale So.Crem., la quale è solo concessionaria delle cellette cinerarie, e – forse – del servizio di cremazione, poiché, in ultima analisi, titolare della funzione cimiteriale è sempre e solo il Comune.

L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla L.R. Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’Ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo, di conseguenza resta, pur sempre, un piccolo margine di discrezionalità.

Attualità

**Pane come cibo. Pane come simbolo****Antropologia del cibo, della morte e della vita**

di Elena Messina (\*)

Che il cibo, oltre ad essere nutrimento sia anche e soprattutto cultura sono lì a documentarcelo secoli di fonti scritte e interi repertori di testimonianze e trattazioni di tipo etnografico. Il cibo è un elemento culturale e, in quanto tale, è parte dell'amalgama di simboli che costruiscono ogni sistema culturale. I significati veicolati dal cibo contribuiscono a rappresentare e istituzionalizzare i valori e le credenze di una determinata cultura <sup>(1)</sup>. In antropologia, il cibo può essere suddiviso in categorie differenti, per esempio con riferimento all'igiene e al disordine, alla purezza e al pericolo. L'igiene ha a che fare con l'ordine, il pericolo e la sporcizia con il disordine. In questo senso, alcune pratiche, come scartare il cibo, non sono necessariamente negative: costituiscono uno sforzo positivo volto ad organizzare l'ambiente. Così, non esistono cose sporche in sé: la sporcizia esiste nell'occhio dell'osservatore. In forza di ciò, i cibi, a loro volta, possono rappresentare modalità di purificazione, e sono costituiti di complesse simbologie che legano l'edibile alla vita ed alla morte.

Si può perciò dire come per l'uomo di ogni epoca storica e contesto geografico gli alimenti non siano mai stati semplice materia prima atta a soddisfare la necessità fisiologica della sopravvivenza, bensì

prodotti fortemente investiti di significato sociale, religioso, comunicativo, identitario e, non ultimo gustativo-sensoriale <sup>(2)</sup>. Le stesse attività di caccia e raccolta, che qualcuno potrebbe citare a giudizio come la dimostrazione palese di una fruizione puramente nutrizionale del cibo, costituiscono in realtà delle pratiche già fortemente investite di specifiche e distinte valenze culturali <sup>(3)</sup>. Se non altro perché nessun cacciatore è stato mai lì ad attendere che l'animale morisse di vecchiaia o di malattia per consumarne a morsi le sue carni edibili, ma ha adottato via via più complesse tecniche di selezione, trasformazione e consumo delle carni.

L'antropologia ha dunque notato da tempo che ciò che è primariamente biologico – la nascita, la riproduzione, la morte – è anche ciò che è maggiormente imbevuto di cultura. E così pure le più elementari attività biologiche, come mangiare, bere, defecare, fare sesso, vivere e morire sono strettamente legate a norme, divieti, valori, simboli, cioè a tutto ciò che vi è di più specificamente culturale. In quest'ottica lo scopo dello studio etnografico del cibo, è proprio quello di cercare di “spiegare perché si ammette il

<sup>(1)</sup> Cfr. M. Douglas, *Purity and Danger. An analysis of conceptions of pollution and taboo*, Routledge, London 1966.

<sup>(2)</sup> Cfr. P. Palmeri, La tradizione e l'uso del pane nel Mediterraneo. Spunti per un'indagine antropologica, in *Narrare i gruppi. Prospettive cliniche e sociali*. Anno II, Vol. II, Settembre 2007.

<sup>(3)</sup> Ibidem.

consumo di cibi in un determinato contesto e in un particolare momento e non in un altro, perché alcuni di essi sono segno di prestigio sociale e ricchezza e altri sono ritenuti indegni ed impuri ed infine, perché alcuni sono riferiti all'ambito del superfluo ed altri sentiti come indispensabili per l'esistenza e necessari alla ritualizzazione di momenti culturalmente e socialmente fondamentali per la vita (e la morte) dell'individuo.

Tra gli alimenti che sono maggiormente investiti di profonde simbologie culturali c'è certamente il pane, la cui diffusione ha permesso a tale alimento di acquisire a seconda del contesto culturale e geografico altrettanto specifiche quanto profonde valenze culturali e simboliche.

Si suggerisce perciò che l'identità culturale è innanzi tutto una *identità culinaria*, che implica la possibilità di riconoscersi in un codice alimentare che attribuisce specifici significati al cibo in momenti socialmente degni di nota, ed in particolar modo, momenti legati alla vita e alla morte.

Il dizionario Zingarelli definisce il pane come un "alimento che si ottiene cuocendo al forno un impasto di farina, solitamente di frumento e acqua, condito con sale e fatto (a volte) lievitare". Il pane è sicuramente qualcosa di più che farina impastata con l'acqua (e spesso, un po' di sale), fatta lievitare e cotta. Esso è piuttosto una sostanza intrisa di profumi e di sapori, nei quali si sono stratificati memorie ancestrali, valori simbolici, usanze regionali e locali. Ancora, l'utilizzo del pane implica un complesso intreccio di fattori geografici, economici, sociali e culturali; con esso l'uomo costruisce non solo un rapporto con la natura attraverso le sue abitudini alimentari, ma anche un rapporto con il gruppo sociale cui appartiene e la cui cultura si sostanzia proprio attraverso il cibo.

Il pane costituisce spesso uno degli elementi più frequentemente presenti in numerosi rituali del ciclo della vita (nascita, matrimonio, morte) e dell'anno (inseminazione, coltivazione, raccolta, feste associate ad essi ed ad altre occasione religiose).

La storia di questo alimento ci narra di tecniche di panificazione già presenti nel Neolitico, dove i cereali più usati, l'orzo e il miglio, davano vita ai pani

più antichi, quelli azzimi, non lievitati. Solo durante l'età del Bronzo compaiono altri due cereali: la segale e l'avena. Dovremo aspettare gli egiziani (che Ecateo di Mileto chiama "mangiatori di pane") per veder nascere il pane secondo l'usanza mediterranea che lo vuole lievitato, e a diffondere l'invenzione del lievito in tutto il *Mare Nostrum*.

In questo suo viaggio, nella storia e nella geografia, il pane cambierà ingredienti, forme e usi, attraverserà rivolgimenti sociali e di costume, rimanendo sempre centrale nella simbologia e nell'alimentazione delle culture mediterranee. Contribuendo, di fatto, a creare quell'identità culinaria mediterranea, che ci permette di riconoscerci in un codice alimentare con tutte le sue regole e i suoi tabù.

Il pane ha da sempre rappresentato per l'uomo il riscatto dalla fame ma anche la capacità di dominare la natura. Nella civiltà contadina il pane è il simbolo per eccellenza dei cicli stagionali e si inserisce in tutta quella serie di ritualità che servono a riscattare da quel senso di insicurezza e precarietà su cui si basava il vivere quotidiano. Esso è infatti associato al senso di finitezza e al timore della morte e della fine che accompagnano i cicli stagionali e in realtà l'intera esistenza dell'uomo. Al tempo stesso non si può non ricordare l'importanza che questo rivestiva nel consumo comunitario del pasto, nella necessità di dividerlo e di offrirlo agli altri, di scambiarlo, di ostentarlo per affermare posizioni di prestigio sociale. La presenza di questo alimento all'interno degli eventi festivi e cerimoniali – in particolare funebri – ne attesta le valenze magiche e simboliche, tanto da divenire offerta votiva, dono talismano.

Nelle società arcaiche, la vita era concepita in termini di cicli, ed il grano e quindi la produzione del pane era sentito come metafora di questa concezione. È possibile dedurre come se da un lato la produzione del pane e la coltivazione del grano rappresentassero la morte, dall'altra parte fossero in grado di rappresentare la vita e dunque il grano aveva un valore ambivalente ed era percepito come uno degli elementi della realtà in grado di sconfiggere l'opposizione primaria della vita/morte.

È proprio da questa considerazione che esso deriva il suo valore "mitico" e la sua connessione ai rituali. Infatti, a mostrare proprio il suo valore sacro è il

fatto che in quasi tutti i paesi del mediterraneo, la produzione, la preparazione ed il consumo di pane sono accompagnati da gesti, preghiere, formule e riti di propiziazione e ringraziamento che hanno a che fare in particolar modo con i rituali legati alla morte e alla commemorazione di essa.

Fra i cristiani ortodossi, un cibo in particolare è associato alla morte: la *Koliva*, ovvero grano bollito condito con miele, zucchero ed altri ingredienti a seconda della ricetta. Oltre che in speciali giorni del calendario (quale il giorno di San Teodoro), questo cibo viene preparato in occasione della commemorazione dei defunti. Stando alla interpretazione più frequente, la scelta di utilizzare il grano simboleggia la morte e la resurrezione del defunto, come dal versetto: *“In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto (Giovanni:12:24)”*. Sant’Agostino invece parla *“del costume dei Cristiani di portar presso sepolcri delle focacce con cui si allestivano pranzi di devozione”* giustificando, ma non assecondando, questa tradizione pagana facendola basare sul libro di Tobia *“mettete il vostro pane e il vostro vino sulla sepoltura del giusto e guardatevi di mangiarne e di bere in compagnia de peccatori”*.

In ogni parte della Grecia, sia rurale che urbana, il pane è alla base dell’alimentazione quotidiana della maggior parte delle persone. È considerato sacro, non viene mai sprecato e inoltre è parte integrale di molte festività. Infatti, l’uso del pane nelle festività è molto comune in Grecia. Per esempio, durante Natale si mangia un pane chiamato “Pane di Cristo” portatore di significati profondamente religiosi e agricoli. Sempre a Natale, è comune l’usanza per la quale le vedove non possano preparare i pani di Natale per tre anni dopo la morte del loro marito. Saranno i parenti e i vicini a portarlo in dono finché il periodo di lutto non finisce. Infine, ancora oggi, in *Calabria*, per alcuni giorni dopo il funerale, sul comodino del morto vengono collocati un bicchiere di acqua e una fetta di pane, perché possa nutrirsi. Nella zona di *San Giovanni in Fiore*, il morto ha bisogno del pane non solo per saziare i cani che gli impediscono l’entrata agli Inferi, ma anche perché

possa sfamare se stesso ed eventualmente, le altre anime dei defunti che con lui percorrono quel tragitto. È questa la ragione per cui, davanti alla porta di casa, spesso i parenti lasciano dei pani per una settimana.

È dunque questa la peculiarità del pane: quella di **essere al tempo stesso cibo e segno**. Conoscere il pane implica imparare quali sono le **sostanze** di cui è fatto, le **tecniche** e i **saperi** necessari alla sua produzione e al suo consumo e, infine, le **reti di relazioni sociali** e i **significati culturali** che caratterizzano le tante forme che assume. Esso si configura dunque come tipico alimento del defunto, eppure insieme veicola una visione rigenerativa di morte e rinascita, in una stretta simbiosi con la morte e la rigenerazione del frumento o in generale dei cereali di cui è costituito.

(\*) *Ha conseguito la laurea magistrale in Antropologia culturale ed Etnologia con una tesi relativa al rapporto tra donazione degli organi, morte e religione. Oggi lavora presso il Coordinamento Regionale delle donazioni e dei Prelievi di organi e tessuti del Piemonte e della Valle d’Aosta.*

## **Attualità** Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri

di Carmelo Passalacqua (\*)

### **Premessa**

La primavera scorsa il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ha predisposto un apposito documento dal titolo “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” con il quale vengono date indicazioni operative, in certi casi anche di dettaglio, finalizzate, per l'appunto, a prevenire il rischio biologico a cui è soggetto chi, a vario titolo, si occupa della manipolazione dei cadaveri, a partire dal medico che constata il decesso, sino agli operatori di pompe funebri e a quelli obitoriali, nonché, nel caso di autopsia ai medici patologi incaricati dell'operazione.

Nel suddetto documento vengono stabilite altresì le procedure e i comportamenti a cui ciascuna categoria di operatori deve attenersi per una efficace prevenzione del rischio biologico e vengono individuati i dispositivi di protezione individuale ritenuti più idonei, da utilizzare per ogni tipologia di operazioni; le linee guida, partendo dall'assunto che la disinfezione costituisca una misura di protezione collettiva ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, danno, infine, un ampio risalto alle operazioni di disinfezione e sanificazione di locali e attrezzature, individuando prodotti e agenti germicidi specifici in relazione alla diversa resistenza dei vari microrganismi.

Agli inizi di maggio il suddetto documento è stato trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di

Trento e Bolzano per l'approvazione ai sensi dell'art 2, comma 1, lett. z) del D.Lgs. 81/2008; l'articolo è stato quindi esaminato dalle singole Regioni e Province autonome che, tramite il Coordinamento interregionale in sanità, hanno provveduto ad evidenziare qualche osservazione e proposta di modifica. Nel corso di una riunione tecnica tra il Ministero della salute e i rappresentanti delle Regioni svoltasi l'11 ottobre sono state concordate alcune modifiche al testo, peraltro piuttosto esigue e di dettaglio, che sono state poi recepite nel nuovo articolato ritrasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano che lo ha definitivamente approvato nella seduta del 9 novembre.

Il documento si articola in nove punti che spaziano dal rischio biologico in caso di morte naturale in abitazione o struttura ospedaliera al riscontro autoptico, ai decessi da causa violenta alla sorveglianza sanitaria e alle attività di formazione e prevenzione; le linee guida contengono inoltre delle brevi premesse generali, un quadro normativo e dei cenni epidemiologici e sono altresì corredate da tre appendici di cui la prima riservata alle pratiche adottate per lavorare in sicurezza nelle sale settorie di preparazione e di esposizione, mentre la seconda si occupa dei principali disinfettanti, e la terza, tabella di Siroh, contiene dei dati statistici riferiti agli ultimi 15 anni relativi agli incidenti percutanei e mucocutanei accorsi alle varie figure mediche e paramediche operanti in anatomia patologica o nelle camere mortuarie.

### **Il rischio biologico in caso di morte naturale in abitazione o in struttura ospedaliera**

I primi tre punti del documento contengono rispettivamente le premesse generali (punto 1), le disposizioni normative (punto 2) e alcuni cenni epidemiologici (punto 3), mentre con il punto 4 si entra nel vivo della questione affrontando tutti gli aspetti connessi alle misure di prevenzione per la corretta gestione del rischio biologico in caso di morte naturale in abitazione o in struttura ospedaliera o sanitaria residenziale o di degenza.

Prima di esaminare nel dettaglio quanto contenuto in questo articolo appare interessante riportare qualche osservazione in merito ai primi tre punti sopracitati; in particolare si legge nelle premesse che il rischio di contrarre una malattia infettiva da parte degli addetti ai servizi autoptici, necroscopici e di pompe funebri, a causa di incidenti che si possono verificare durante lo svolgimento delle diverse attività è noto e ben documentato dalla letteratura medica già da molto tempo, e che pertanto in ottemperanza ai principi di precauzione, **“tutti i soggetti deceduti devono essere considerati potenzialmente infetti per chiunque ne venga a contatto diretto a qualsiasi titolo”**; l’obiettivo dichiarato e perseguito dalle linee guida è quindi quello di evidenziare nello svolgimento delle varie attività i punti critici a maggior rischio di trasmissione di malattie infettive per i quali risulta necessario garantire standard ambientali minimi e misure organizzative adeguate a minimizzare il rischio.

Nei “cenni epidemiologici “ si legge invece che “sussiste un rischio concreto “ di contrarre una malattia infettiva in tutte le attività lavorative con le quali esista la possibilità di venire a contatto con sangue o altri liquidi biologici e che il contatto con gli agenti patogeni può avvenire per esposizione diretta come nel caso di punture accidentali con aghi, bisturi o altri strumenti taglienti contaminati o per esposizione indiretta come nel caso di inalazione di aerosol nel corso dello svolgimento di autopsie.

Ritornando al punto 4 delle linee guida dal titolo **“Procedure attuate, punti critici e misure di prevenzione per la corretta gestione del rischio biologico in caso di morte naturale in abitazione o in struttura ospedaliera o sanitaria residenziale o di degenza”** vengono individuati, quali soggetti esposti al rischio, medici, infermieri, operatori di pompe funebri, operatori dell’obitorio e in qualche caso anche i vigili del fuoco, e per ciascun soggetto vengono elencate le attività che ciascuno è chiamato a svolgere, i punti critici della procedura e le misure

di prevenzione e le procedure da utilizzare ivi compresi i dispositivi di protezione individuale da indossare.

Per quanto riguarda in particolare le singole procedure al punto 4.1 **“Constatazione di decesso”** vengono elencate le varie attività cariche del medico chiamato a constatare il decesso e viene individuato quale punto critico della procedura l’ispezione manuale della salma per il possibile contatto con liquidi organici ed eventuale contaminazione esterna dei dpi e della modulistica utilizzata. Viene quindi individuata quale idonea misura di prevenzione il corretto utilizzo dei d.p.i., di cui viene riportata una completa e puntuale elencazione, a protezione delle varie parti del corpo soggette ad esposizione (occhi e mucose, vie respiratorie, mani e arti inferiori). Rispetto alle attività del medico va osservato come sia previsto sempre quale prima operazione l’effettuazione di un EGC di durata non inferiore a 20 minuti continuativi per accertamento della morte, cosa che desta qualche perplessità perché *nulla questio* se il decesso è avvenuto in una struttura ospedaliera ma nel caso di decesso in abitazione privata o sulla pubblica via appare alquanto problematico procedere in tal senso, specie quando si interviene in orari notturni dove opera la continuità medica (guardia medica o 118).

Il punto 4.2 disciplina la procedura di preparazione della salma (da una prima lettura sembrerebbe che si riferisca solo ai decessi in ospedale prima del trasferimento dal reparto alla morgue, ma leggendo più attentamente specie i passaggi in cui si parla di decessi in ospedali si comprende che la procedura interessa tutti i casi); le attività contemplate riguardano la rimozione di aghi, cannule, deflussori e cateteri, qualora presenti, la raccolta degli effetti personali e la sistemazione della salma in un lenzuolo o in body bag per evitare la dispersione di materiali biologici. In questo contesto preme osservare come non sia prevista l’eventuale rimozione dalla salma del pace maker operazione pressoché obbligatoria se la destinazione è la cremazione posto che quasi tutti i gestori di impianti prima di procedere con la cremazione, per evitare danni alla struttura derivanti da possibili microesplosioni delle pile, richiedono una dichiarazione dalla quale si evince che il defunto non era portatore di tale apparecchio ovvero che il medesimo è stato rimosso prima del trasferimento all’impianto,

Anche in questo caso analogamente alla procedura precedente i punti critici sono rappresentati dal possibile contatto con liquidi organici provenienti da



percolazioni o da lesioni che si possono verificare nella rimozione di dispositivi medici o per la presenza di oggetti taglienti o pungenti fra gli indumenti del defunto e di conseguenza il corretto utilizzo dei dpi rappresenta una idonea misura di prevenzione.

Le altre procedure previste dal punto 4 riguardano rispettivamente il trasferimento della salma dal reparto alla morgue (4.3), la sanificazione (4.4) e la gestione della salma nella morgue (4.5). Per quanto riguarda il trasferimento e la gestione della salma nella morgue valgono le stesse regole appena illustrate e segnatamente il corretto utilizzo dei d.p.i. per evitare l'eventuale contatto con i liquidi biologici; la procedura di sanificazione stabilisce invece che dopo il trasferimento della salma si provveda alla sanificazione di tutte le superfici interessate e di tutto il materiale riutilizzabile nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il personale della morgue provvede qualora non sia stato effettuato l'ECG a collocare la salma nel deposito di osservazione con le consuete modalità tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Al termine del periodo di osservazione trasferisce la salma presso la camera ardente o la affida ai familiari per la predisposizione del funerale raccomandando in entrambi i casi ai familiari di evitare il contatto fisico con la salma e informandoli dei possibili rischi derivanti dal contatto (queste precauzioni potrebbero sembrare eccessive specie nel caso di decesso non problematico se raffrontate con quanto accade in caso di decesso in abitazione dove i familiari possono procedere alla vestizione e manipolazione del cadavere senza alcuna limitazione).

Nel caso di richiesta di riscontro autoptico il personale provvede al trasferimento della salma nelle celle frigo della sala settoria seguendo i percorsi stabiliti.

### **Riscontro autoptico**

Il punto 5 delle linee guida dal titolo "**Riscontro autoptico e sezione della salma in sala settoria**" affronta quindi la procedura e i rischi correlati per l'effettuazione di autopsie e riscontri diagnostici, trattasi di un passaggio piuttosto complesso e articolato che riguarda peraltro il personale medico o paramedico incaricato dell'intervento e quanti sono successivamente chiamati per le operazioni di ricomposizione e trasferimento della salma nonché di sanificazione dei locali.

L'attività è considerata ad alto rischio in quanto oltre all'esposizione a rischio infettivo durante l'ispezione esterna dovuta all'eventuale contatto con liquidi biologici, l'apertura della cavità cranica, della cavità toracica e di quella addominale risultano particolarmente rischiose sia per gli strumenti utilizzati ma anche per la liberazione di polveri osee a rischio di inalazione o di schizzi.

Proprio in considerazione dell'alto rischio insito nello svolgimento della suddetta attività le misure di prevenzioni risultano essere piuttosto puntuali e stringenti: prima di entrare nel cosiddetto "locale filtro" gli operatori devono rimuovere anelli, bracciali, orologi, monili e pendenti e verificare l'assenza di lesioni cutanee agli arti superiori e, in caso positivo, astenersi dall'effettuare l'operazione e indossare quindi tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per tale attività che vanno dagli occhiali protettivi al filtrante respiratorio oltre alle tute, calzature dedicate, cuffia, grembiule impermeabile e doppi guanti di cui uno antitaglio, se necessario.

Particolare attenzione viene poi riservata alle condizioni di pulizia e disinfezione che devono essere assicurate al termine dell'autopsia: trattasi di descrizioni molto dettagliate e puntuali che spaziano dalla pulizia dei locali a quella delle attrezzature distinte in sterilizzabili, non sterilizzabili e monouso nonché dei d.p.i. riutilizzabili quali per esempio stivali e visiere che dopo ogni utilizzo devono essere decontaminati, puliti e disinfettati, mentre quelli monouso devono essere gestiti come rifiuti sanitari pericolosi. L'articolato fornisce poi alcune raccomandazioni procedurali in caso di tagli o punture accidentali con oggetti contaminati, si sofferma sulle caratteristiche che devono possedere i dispositivi di protezione individuale e da precise indicazioni sui prodotti e le metodologie da adottare per la pulizia e la disinfezione.

### **Rischio biologico in caso di morte violenta e livelli minimi di sicurezza ambientale**

Il punto 6 delle linee guida "**Attività a rischio per decessi da causa violenta in ambienti esterni, punti critici nell'esecuzione delle attività e misure di prevenzione**" affronta la questione dei decessi per morte violenta o ancorché per morte naturale allorché l'evento si sia verificato in ambiente extra-sanitario. In questi casi i soggetti esposti al rischio risultano essere quelli che a vario titolo sono chiamati ad intervenire sul luogo del decesso a partire dalle forze dell'ordine al medico legale, agli infer-

mieri, vigili del fuoco e operatori di pompe funebri prima e dell'obitorio dopo.

Nella fattispecie oggetto di esame il rischio di esposizione, per la mancanza di informazioni atte ad escludere la presenza di malattie diffusive contagiose, deve indurre ad usare, in via precauzionale, maggiori cautele rispetto ai casi ordinari, e a maggior ragione allorché si sia in presenza di un cadavere in avanzato stato di decomposizione cosa che potrebbe comportare anche la presenza di larve o insetti ovvero il corpo potrebbe recare segni lasciati da animali (ratti, topi, cani randagi) che potrebbero aver veicolato degli agenti infettanti.

Come negli altri casi esaminati prima punto critico della procedura e la possibilità di venire a contatto con sangue ed altri liquidi organici sia da parte di chi interviene per il primo esame, ma anche per gli addetti alla successiva movimentazione; come è ovvio la misura di prevenzione è costituita da un corretto utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, da una successiva ed accurata igiene delle mani e da un corretto smaltimento dei rifiuti.

Al punto 7 del documento "***Livelli minimi di sicurezza ambientale ed organizzativa compatibili con lo svolgimento sicuro dell'attività per le strutture necroscopiche e funerarie***" viene per l'appunto affrontato il tema dei livelli di rischio insiti nelle attività necroscopiche e funerarie, secondo la classificazione contenuta negli allegati al D.Lgs. 81/2008.

L'aspetto più rilevante e per certi versi innovativo è il passaggio laddove si afferma che in generale tutte le strutture, che siano esse di nuova costruzione o preesistenti, dovrebbero essere suddivise in aree sporche, aree pulite e zone di passaggio. Questa suddivisione costituisce il fulcro centrale dell'articolo: per ogni tipologia di area vengono individuati i locali e le sale che appartengono ai singoli gruppi e per ogni sala i requisiti minimi e le procedure da adottare per il loro corretto utilizzo.

Nelle aree sporche rientrano la sala settoria, il locale tecnico sporco ovvero la sala di preparazione delle salme e le celle frigorifiche per la conservazione dei corpi mentre vengono considerate aree pulite la sala di aspetto e di ricevimento, la stanza di osservazione per il riconoscimento della salma, gli uffici, e la sala di esposizione della salma. Le zone di passaggio dovrebbero essere collocate tra le aree pulite e quelle sporche per permettere allo staff e ai visitatori di indossare gli abiti appropriati alle attività che devono svolgere prima di entrare nelle aree o di spostarsi dall'una all'altra. Al punto 7 risulta allegata l'appendice n.1 riportante degli esempi di prati-

che adottate per lavorare in sicurezza nelle sale settorie e in quelle di preparazione e esposizione delle salme. In particolare in questo documento vengono analizzate piuttosto minuziosamente diverse operazioni quali gli esami necroscopici e la sezione del cadavere oltre al lavaggio della salma e alla vestizione con indicazioni precise agli operatori su procedure e comportamenti da osservare.

Gli ultimi due punti del documento si occupano della sorveglianza sanitaria degli operatori (punto 8) e della formazione ed attività di prevenzione (punto 9). Esse non aggiungono nulla di nuovo rispetto al previgente quadro normativo circa la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente a parte una forte raccomandazione nei casi di assenza di condizioni di immunità, della vaccinazione anti-epatite b e della trivalente dtp. Come già anticipato precedentemente le linee guida contengono anche tre appendici: la prima relativa agli esempi di pratiche adottate per lavorare in sicurezza abbiamo già esaminata nel contesto del punto 7 mentre l'ultima tabella di Siroh contiene l'andamento statistico degli incidenti cutanei capitati agli operatori di anatomia patologica e camere mortuarie dal 2003 al 2014. L'appendice n 2 dal titolo "Principali disinfettanti" può essere considerata alla stregua di una scheda tecnica dei prodotti necessari per la disinfezione enunciando per ciascun gruppo i principi attivi, le modalità d'uso e le precauzioni da osservare per il loro utilizzo. I gruppi di disinfettanti esaminati nella scheda sono i composti del cloro, i fenoli, gli alcoli, i disinfettanti a base di perossido di idrogeno e la glutaraldeide.

### Conclusioni

Indubbiamente queste linee guida si muovono nell'ottica di rafforzare ulteriormente la sensibilità e l'attenzione verso la prevenzione degli infortuni sul lavoro con riferimento all'esposizione al rischio biologico. Preme peraltro rilevare che, per quanto riguarda gli operatori del settore funebre e cimiteriale, relativamente alle attività cui sono preposti (prelievo, trasporto al deposito di osservazione, vestizione e preparazione della salma, incassamento, funerale e avvio alla sepoltura o cremazione) non sembra che le medesime aggiungano particolari novità rispetto alle normali precauzioni già in atto sulla scorta del documento di valutazione dei rischi che ogni azienda dovrebbe già aver adottato in ottemperanza alla normativa previgente. Mi sembra invece di poter cogliere, da profano, un appesantimento, con procedure più pregnanti e di dettaglio,

relativamente all'aspetto medico specie per quanto attiene a camere mortuarie e autopsie.

Come ho avuto modo di accennare precedentemente alcuni passaggi presentano qualche criticità o perplessità: dubito per esempio, in merito agli oneri a carico del medico che constata il decesso, che con l'attuale organizzazione, in cui molto spesso la funzione di constatazione di morte è affidata alla continuità medica, chi interviene possa adempiere correttamente tutti gli 8 punti in esso previsti ivi compreso un ECG non inferiore a 20 minuti; laddove poi si parla poi di rimozione di aghi, cannule, diffusori e cateteri non si fa alcun cenno alla rimozione del pacemaker, operazione pressoché obbligatoria in caso di cremazione : non è dato quindi sapere chi deve fare detta operazione e come.

Non esiste poi nessun protocollo specifico in caso di defunti appartenenti a religioni che prevedono un particolare trattamento del corpo (come nel caso, a titolo esemplificativo, del rito islamico, sempre più frequente al giorno d'oggi, che prevede il lavaggio del corpo).

Manca poi qualsiasi indicazione circa la procedura per il prelievo e la conservazione di liquidi biologici e annessi cutanei secondo quanto previsto dall'art 3, lett. h) della legge 130/2001, obbligo ribadito da una recente circolare ministeriale. Per quanto riguarda l'aspetto obitoriale non è poi evidenziata alcuna procedura in merito all'attività di tanatoprassi o tanatocosmesi ammissibile così come non è presente alcuna indicazione circa le modalità di gestione dei vestiti dei defunti che a volte vengono richiesti dai parenti.

Particolarmente complessa appare la gestione delle autopsie e delle relative sale, specie per le strutture già esistenti, in cui diventa problematica la netta separazione tra le aree sporche e quelle pulite come identificate al punto 7.

Da operatori del settore a contatto quotidianamente con il dolore dei parenti ci sembra invece dall'altro canto piuttosto eccessivo, anche se se ne comprendono le ragioni, avere tutta questa paura per i morti "normali" cioè senza un reale rischio di trasmissione di malattia infettiva. Raccomandare addirittura ai parenti di non toccarli appare veramente disumano oltre che eccessivo specie se si considera che una famiglia può gestire il defunto come gli pare se lo tiene in abitazione mentre viene trattato come un potenziale ordigno esplosivo se collocato in altre strutture che siano essi depositi di osservazione, camere ardenti e obitori.

Forse sarebbe opportuno mantenere il massimo della rigidità nei casi di defunti infettivi o la cui causa di morte non sia stata accertata e ridurre le incombenze per i defunti qualificati come "normali" evitando di indossare mascherine, tute e protezioni varie che risultano piuttosto impattanti agli occhi dei familiari dei defunti: è chiaro che in questo caso occorrerebbe attivare e obbligare una efficace comunicazione di rischio fra strutture sanitarie e obitoriali in modo da poter avere tutti gli elementi per attivare un protocollo oppure l'altro.

Sono convinto peraltro che queste criticità, strada facendo, possano essere superate e risolte con estrema facilità, e pertanto non possiamo che auspicare una pronta attuazione di quanto contenuto nelle linee guida che pur non introducendo, come ho avuto modo di dire, grosse novità nel quadro normativo in merito alla prevenzione e alla sicurezza sui posti di lavoro, hanno il grande pregio di uniformare e omogeneizzare su tutto il territorio i criteri per la valutazione del rischio biologico con l'individuazione per ogni operazione dei dpi idonei evitando così che per una analoga operazione da una parte l'operatore indossi la mascherina di tessuto e dall'altra il facciale filtrante.

*(\*) Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*



**OrthoMetals.** è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 700 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

### Altre informazioni

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

### Chi contattare in Italia

➔ **Euro.Act srl** ☎ 0532.191611 ✉ [riciclo@euroact.net](mailto:riciclo@euroact.net)

*Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 8/F (Intermediazione senza detenzione di rifiuti), Aut. n. BO22746/2017*

Documentazione

## Regione Umbria – D.G.R. 28 luglio 2017, n. 890 in materia di attività funerarie

Circolare SEFIT Utilitalia n. 888 del 21/09/2017

La Regione Umbria ha recentemente emanato la Deliberazione di Giunta Regionale 28/7/2017, n. 890 inerente le “Linee regionali di indirizzo in materia di attività funerarie, con particolare riferimento a: trasferimento di salma e cadavere, tumulazione dei feretri aerati, impianti crematori e cremazione, strutture per il commiato”, pubblicata sul S.O. n. 5 al B.U.R. Umbria n. 33 del 9/8/2017.

Il provvedimento, che indica le prescrizioni da rispettare da parte dei soggetti che a vario titolo operano all’interno del territorio regionale, è così strutturato:

- Parte 1 (Trasferimento della salma durante il periodo di osservazione)
- Parte 2 (Trasferimento a cassa aperta di cadavere ai fini della veglia funebre entro le 24 ore dal decesso)
- Parte 3 (Tumulazione dei feretri in loculi aerati)
- Parte 4 (Impianti crematori, cremazione, destinazione, trasporto delle urne, dispersione delle ceneri)
- Parte 5 (Strutture dedicate al commiato)
- All. A (Modulo per il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione)
- All. B (Modulo per il trasferimento a cassa aperta di cadavere entro le 24 h dal decesso)

– All. C (Modulo per l’affidamento delle ceneri)

Anche l’Umbria si accoda quindi alle Regioni italiane che ad oggi hanno disciplinato la tumulazione aerata attraverso propria regolamentazione regionale (Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche). Inoltre gran parte delle norme del provvedimento sono dedicate alla cremazione e al trasferimento di salme e cadaveri, nonché alle strutture per il commiato.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo della D.G.R. riportata in **Allegato 1**.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari). Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Giordano Colarullo)

### **ALLEGATO 1**

**Deliberazione G.R. Umbria 28/07/2017, n. 890**

**“Linee regionali di indirizzo in materia di attività funerarie, con particolare riferimento a: trasferimento di salma e cadavere, tumulazione dei feretri in loculi aerati, impianti crematori e cremazione, strutture per il commiato”** [Pubblicato sul B.U.R. n. 5 del 9/8/2007]

(... omissis ...)

---

#### **ALLEGATO**

#### **LINEE REGIONALI DI INDIRIZZO IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNERARIE**

---

con particolare riferimento a:

TRASFERIMENTO DI SALMA E CADAVERE, TUMULAZIONE  
DEI FERETRI IN LOCULI AERATI, IMPIANTI CREMATORI E  
CREMAZIONE, STRUTTURE PER IL COMMIA TO.

GIUGNO, 2017

**Tavolo regionale in materia di “ATTIVITÀ FUNERARIE” – DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE – Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare – Sezione Sanità pubblica**

#### INDICE

PARTE 1 – Trasferimento della salma durante il periodo di osservazione

PARTE 2 – Trasferimento a cassa aperta di cadavere ai fini della veglia funebre entro le 24 ore dal decesso

PARTE 3 – Tumulazione dei feretri in loculi aerati

PARTE 4 – Impianti crematori, cremazione, destinazione, trasporto delle urne, dispersione delle ceneri

PARTE 5 – Strutture dedicate al commiato

ALLEGATO A – Modulo per il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione

ALLEGATO B – Modulo per il trasferimento a cassa aperta di cadavere entro le 24 h dal decesso

ALLEGATO C – Modulo per l’affidamento delle ceneri

**Oggetto: Linee regionali di indirizzo in materia di attività funerarie, con particolare riferimento a: trasferimento di salma e cadavere, tumulazione dei feretri in loculi aerati, impianti crematori e cremazione, strutture per il commiato**

Fermo restando quanto prescritto nel Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" nonché le circolari del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 e del 31 luglio 1998, n. 10 recanti: "Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90: circolare esplicativa", nella legge 30 marzo 2001, n. 130: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e nella legge regionale del 09.04.2015, n. 11: "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" con particolare riferimento al Titolo XVI, Capo II recante "Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali", i Soggetti che a vario titolo operano, nel territorio regionale, in ambito di attività funeraria sono tenuti all'applicazione e al rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti "Linee regionali di indirizzo", con particolare riferimento alle parti che seguono.

#### **PARTE 1 – TRASFERIMENTO DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

1. Ai fini della presente deliberazione per «salma» è da intendersi il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dal decesso (o "periodo di osservazione" ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 285/1990<sup>(4)</sup>) o prima dell'accertamento della morte.

2. Fermo restando che durante tutto il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, il trasferimento della salma per lo svolgimento delle onoranze funebri, se richiesto da uno o più avente/i titolo<sup>(5)</sup>, è consentito dal luogo di decesso all'abitazione di residenza o altro domicilio indicato, alle strutture obitoriali, ai depositi di osservazione, alle strutture adibite al commiato in possesso di debita autorizzazione e delle caratteristiche di cui al D.P.R. n. 37 del 14 gennaio 1997.

3. Detto trasferimento, di cui al punto precedente, è consentito nel territorio del medesimo comune ove è avvenuto il decesso o in altro comune di destinazione purché situato all'interno dei confini regionali.

<sup>(4)</sup> A proposito di Periodo di osservazione dei cadaveri si legge quanto segue: "Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni".

<sup>(5)</sup> Tra gli aventi titolo, oltre a quanto stabilito agli articoli da 74 a 78 del Codice Civile, va considerato quanto prescritto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

4. Qualora il decesso sia avvenuto presso una struttura sanitaria pubblica o privata o in istituti pubblici o privati di accoglienza o assistenza socio sanitaria, lo spostamento della salma all'interno della stessa struttura non rientra nella definizione di trasporto funebre e deve essere effettuato da personale incaricato dalla competente direzione con le modalità disciplinate dalla struttura medesima. In ogni caso, lo spostamento della salma è svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

5. Ai fini del trasferimento di cui al punto 2, escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato o che sia avvenuta in seguito a malattia infettiva diffusiva<sup>(6)</sup> o che alla persona, ancora in vita, siano stati somministrati nuclidi radioattivi<sup>(7)</sup>, il medico che constata il decesso o altro medico delegato dalla struttura sanitaria, fermo restando quanto prescritto relativamente alla denuncia della causa di morte al Capo I, art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 così come integrato dalla Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993 e all'art.72 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396<sup>(8)</sup>, dopo aver certificato che la morte è avvenuta per cause naturali su apposito modello (Allegato A), dichiara che nulla osta alla

<sup>(6)</sup> Sulla base di quanto prescritto all'art. 11 del D.P.R. 285/1990 "nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il competente servizio dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie".

<sup>(7)</sup> In questi casi vale quanto prescritto sia all'art. 15.1. del D.P.R. 285/1990 che recita: "Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n. 185" e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale".

<sup>(8)</sup> Il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 al Capo I, Art. 1, comma 1, recita testualmente: "Fermo restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'Art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa".

Ulteriori specificazioni vengono normate con il D.P.R. 396/2000 ("Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127"); in particolare all'art. 72 vengono esplicitate le procedure da ottemperare in ordine alla "Dichiarazione di morte" (Comma 1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato depresso. Comma 2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Comma 3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.

eventualità di trasferimento della salma<sup>(9)</sup>, per la continuazione del periodo di osservazione a condizione che esso avvenga senza pregiudizio per la salute pubblica.

6. L'attestazione di nulla osta, di cui al comma 5, è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione purché il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dal decesso.

7. Il trasferimento della salma, su mandato scritto degli aventi diritto, può essere effettuato esclusivamente da soggetti titolati alla sua esecuzione – impresa funebre – che operano in qualità di incaricato di pubblico servizio<sup>(10)</sup> ed è attuato secondo le prescrizioni del successivo punto 8 avendo preventivamente acquisita l'attestazione medica di cui al punto 5.

8. Durante il trasferimento la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non vengano ostacolate eventuali manifestazioni di vita<sup>(11)</sup> e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

9. Il trasferimento della salma, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori, deve essere effettuato con personale numericamente sufficiente e mediante l'utilizzo di un mezzo funebre idoneo che presenti condizioni manutentive e di decoro adeguate.

10. L'incaricato di pubblico servizio che effettua il trasferimento della salma, in possesso del nulla osta di cui al precedente punto 5, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:

a) l'identità della persona di cui è stato constatato il decesso;

b) che la salma sia stata confezionata seguendo le prescrizioni di cui ai precedenti punti 7, 8 e 9;

c) i dati del mezzo funebre che viene utilizzato per il trasferimento.

11. Il verbale di cui al punto precedente e il nulla osta di cui al punto 5 devono sempre accompagnare la salma fino a destinazione e sono conservati dall'incaricato del trasferimento.

12. Qualora il trasferimento della salma avvenga presso le strutture di cui al punto 2 (deposito di osservazione, struttura adibita al commiato autorizzata ed avente le caratteristiche di cui al D.P.R. n. 37/1997), il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione dell'orario e del luogo di arrivo.

13. Dell'avvenuto trasferimento nonché del giorno e dell'ora di arrivo della salma presso la sede prescelta dagli aventi diritto, è data tempestiva comunicazione da parte del soggetto esercente l'attività funebre incaricato, anche per via telematica, utilizzando l'apposito modello (Allegato A) al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune (se diverso dal precedente) ove è destinata la salma nonché alla ASL territorialmente competente per il luogo di destinazione della stessa al fine dell'accertamento di morte e della relativa certificazione necroscopica.

14. Nella sede prescelta per il trasferimento, la salma, per tutto il periodo di esposizione, fatte salve le operazioni per la sua vestizione e gli interventi di tanatocosmesi, deve essere posta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e da non rappresentare pregiudizio per la salute pubblica. Nelle sedi di cui al punto 2 sono vietate attività di imbalsamazione e/o di tanatoprassi.

15. In corso di visita necroscopica il medico incaricato, sulla base degli elementi osservati, può disporre, in ottemperanza alla legislazione vigente, che la salma sia sottoposta a riscontro diagnostico ovvero, in caso di sospetto di reato, messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

16. La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente deliberazione, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono ai Comuni, che si avvalgono delle competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali per gli aspetti igienico-sanitari.

17. Tenendo conto delle prescrizioni suesposte, le Amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, modificano i propri regolamenti in materia di attività funerarie e polizia mortuaria in tema di "trasferimento della salma durante il periodo di osservazione".

18. Entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, le Aziende Sanitarie regionali provvedono a mettere in atto la serie di interventi di natura amministrativa, regola-

<sup>(9)</sup> Fermo restando che il trasferimento della salma, oltre che per volontà degli aventi diritto (di cui al punto 2), può avvenire per disposizione di un medico qualora il decesso avvenga in abitazioni ritenute inadatte allo svolgimento delle onoranze funebri e in difetto di scelta da parte di familiari o conviventi. In questi casi la salma è trasportata per il completamento del periodo di osservazione presso il più vicino deposito di osservazione o servizio mortuario delle strutture all'uopo accreditate da soggetti svolgenti il servizio di trasporto funebre istituzionale.

<sup>(10)</sup> Si veda, a questo proposito quanto prescritto dal Codice Penale con particolare riferimento:

- all'art. 358: "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale";

- all'art. 336: "Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa."

- all'art. 337: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni."

<sup>(11)</sup> Secondo quanto prescritto all'art. 17.1. del D.P.R. 285 del 1990.

mentare, organizzativa, formativa e gestionale, propeudici all'applicazione delle prescrizioni suesposte.

19. La Regione Umbria, in accordo con le Aziende Sanitarie regionali, l'ANCI regionale, i Rappresentanti delle Imprese funebri e l'ANUSCA, al fine di garantire un elevato livello di qualità dell'attività di trasferimento della salma e di assicurare comportamenti e procedure omogenee ed uniformi sull'intero territorio regionale, provvede a promuovere eventi formativi finalizzati all'orientamento e all'aggiornamento degli operatori sanitari, dei funzionari delle Amministrazioni comunali e degli addetti ai lavori in tema di "trasferimento della salma durante il periodo di osservazione".

## **PARTE 2 – TRASFERIMENTO A CASSA APERTA DI CADAVERE AI FINI DELLA VEGLIA FUNEBRE ENTRO LE 24 ORE DAL DECESSO**

1. Ai fini della presente deliberazione per «*cadavere*» è da intendersi il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo che sia stato eseguito l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente.

2. Nei casi in cui è stato effettuato l'accertamento di morte, il medico delegato dalla struttura sanitaria (medico necroscopo o altro medico individuato sulla base dell'organizzazione della singola struttura sanitaria), su richiesta scritta dell'/degli avente/i titolo <sup>(12)</sup>, constatato che nulla osta allo spostamento, acconsente, all'interno del territorio regionale, al trasferimento del cadavere anche a cassa aperta ai fini della veglia funebre verso il luogo prescelto per le onoranze funebri – abitazione di residenza o altro domicilio indicato, obitorio comunale, strutture adibite al commiato debitamente autorizzate ed in possesso delle caratteristiche di cui al D.P.R. n. 37/1997 – per essere ivi esposto purché tale spostamento avvenga senza pregiudizio per la salute pubblica.

3. L'attestazione di nulla osta (Allegato B), di cui al punto precedente, rilasciata dal medico delegato dalla struttura sanitaria in tempi tali da non limitare i diritti dei dolenti di trasferire il defunto in altro luogo prescelto, è titolo valido e sufficiente per il trasferimento del cadavere a condizione che il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dalla constatazione del decesso.

4. Per il trasferimento di cadavere da comune a comune, nell'ambito del territorio regionale, non è necessaria l'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990.

5. Il trasferimento del cadavere ai fini della veglia funebre, su mandato scritto dell'/degli avente/i titolo, può essere effettuato esclusivamente da soggetti titolati alla sua esecuzione – impresa funebre – che operano in qualità di incaricato di pubblico servizio e può essere attuato anche a cassa aperta.

6. Detto trasferimento può avvenire a cassa aperta impiegando idonea cassa di legno, o casse di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo 30 del D.P.R. 285/1990, purché autorizzati dal competente Ministero, ed assolvendo l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del D.P.R. 285/1990 mediante l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.

7. Il soggetto, di cui al punto 5, prima di iniziare il trasferimento rilascia al medico necroscopo una dichiarazione, debitamente firmata, dalla quale risultino:

- i dati identificativi dell'impresa funebre incaricata al trasferimento;
- l'identità della persona di cui è stato constatato il decesso;
- il luogo di destinazione del cadavere;
- la conformità alla normativa vigente della composizione del feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere;
- i dati del mezzo funebre che viene utilizzato per il trasferimento.

Alla suddetta dichiarazione è allegata copia del mandato all'impresa funebre redatta dall'/dagli avente/i titolo di cui al punto 2.

La suddetta dichiarazione e il nulla osta di cui al punto 3 devono sempre accompagnare il feretro fino a destinazione e sono conservati dall'incaricato del trasferimento.

8. Qualora il trasferimento del cadavere avvenga presso una struttura adibita al commiato o una struttura obitoriale, il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione del defunto con l'indicazione dell'orario e del luogo di arrivo.

9. Dell'avvenuto trasferimento è data comunicazione da parte del soggetto esercente l'attività funebre incaricato, anche per via telematica, utilizzando lo specifico modulo (Allegato B) al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune ove è destinato il cadavere (se diverso dal precedente) e alla struttura sanitaria che ha emesso il certificato necroscopico.

10. Il trasporto funebre dal luogo in cui il cadavere è stato trasferito per la veglia funebre a quello di sepoltura o cremazione, ai sensi del D.P.R. 285/1990, è autorizzato dai competenti uffici del Comune ove è avvenuto il decesso.

11. La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente deliberazione, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono ai Comuni, che si avvalgono delle competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali per gli aspetti igienico-sanitari.

12. Tenendo conto delle prescrizioni suesposte, le Amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, modificano i propri regolamenti in materia di attività funerarie e polizia mortuaria in tema di "trasferimento a cassa aperta di cadavere ai fini della veglia funebre entro le 24 ore dal decesso".

<sup>(12)</sup>Tra gli aventi titolo, oltre a quanto stabilito agli articoli da 74 a 78 del Codice Civile, va considerato quanto prescritto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".



13. Entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, le Aziende Sanitarie regionali provvedono a mettere in atto la serie di interventi di natura amministrativa, regolamentare, organizzativa, formativa e gestionale, propeudici all'applicazione delle prescrizioni suesposte.

14. La Regione Umbria, in accordo con le Aziende Sanitarie regionali, l'ANCI regionale, i Rappresentanti delle Imprese funebri e l'ANUSCA, al fine di garantire un elevato livello di qualità dell'attività di trasferimento del cadavere e di assicurare comportamenti e procedure omogenee ed uniformi sull'intero territorio regionale, provvede a promuovere eventi formativi finalizzati all'orientamento e all'aggiornamento degli operatori sanitari, dei funzionari delle Amministrazioni comunali e degli addetti ai lavori in tema di "trasferimento a cassa aperta di cadavere ai fini della veglia funebre entro le 24 ore dal decesso".

### PARTE 3 – TUMULAZIONE DEI FERETRI IN LOCULI AERATI

1. Visti gli artt. da 54 a 59 del D.P.R. 285/90 nonché le modifiche e le integrazioni successivamente intervenute e sulla base di quanto previsto all'art. 186, commi 1 e 2, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 recante il "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" <sup>(13)</sup> con particolare riferimento alla finalità, per i Comuni <sup>(14)</sup>, di "favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente", le Amministrazioni comunali, singole o associate, possono prevedere, all'interno dei Piani regolatori cimiteriali e al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe, la realizzazione di loculi aerati a condizione che la loro costruzione sia eseguita in maniera da non rappresentare un rischio per la salute pubblica.

2. La realizzazione di loculi aerati, singoli o a batteria, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 285/90, è ammessa sia per manufatti di nuova costruzione sia in caso di ristrutturazione di quelli esistenti adottando soluzioni tecniche e costruttive conformi alle norme vigenti in materia ambientale. Le caratteristiche costruttive sono quelle previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, ad eccezione di

<sup>(13)</sup> Con il D.P.R. n. 8/72 si è disposto, tra l'altro, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di opere igieniche di interesse locale (tra cui i cimiteri).

<sup>(14)</sup> LEGGE REGIONALE 9 aprile 2015, n. 11 – Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali – Art. 186 (Cimiteri) Comma 1. Il Comune è tenuto a garantire sepoltura ai cadaveri dei propri residenti e delle persone decedute nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza, ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso e alle ossa, resti mortali e ceneri derivanti da cadaveri. Le attività cimiteriali sono disciplinate dai Comuni sulla base di un regolamento tipo, previa richiesta di parere all'ANCI. Comma 2. Ogni Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei trenta anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente.

quanto disposto al relativo comma 6 in funzione delle soluzioni tecniche per la raccolta dei liquidi e per la fuoriuscita dei gas di tali tipologia di loculi.

3. La conformità dei progetti di costruzione di loculi aerati (singoli o a batteria) ai requisiti sotto indicati e alle relative norme igienico-sanitarie, deve essere specificamente certificata <sup>(15)</sup> dal progettista, ai sensi dell'art. 114 della legge regionale n. 1 del 21.01.2015.

4. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche <sup>(16)</sup>, anche costruttive atte a favorire i processi di mineralizzazione e tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

5. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

6. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

7. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

8. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti (loculi aerati a batteria) con specifici sistemi di depurazione.

9. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di un filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

<sup>(15)</sup> I progetti di costruzione di loculi aerati, singoli o a batteria, devono accompagnarsi ad una relazione del soggetto realizzatore nella quale siano forniti gli estremi e le caratteristiche dei materiali impiegati e relativa conformità tecnica allo scopo ed al preventivo parere da parte del Consiglio Superiore di Sanità afferente alle prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, correlate allo specifico utilizzo.

<sup>(16)</sup> Il kit con cui si trasforma un loculo normale in un loculo aerato si compone di:

- Una vasca destinata ad accogliere i liquidi di putrefazione (capienza circa 50 – 60 litri)
- Un prodotto da spargere nella vasca per l'assorbimento del liquido
- Un filtro fissato sulla lastra per l'assorbimento degli odori prima di rilasciare all'esterno del loculo il gas in sovrappressione generato dalla putrefazione.
- Uno o due fori per permettere all'aria di circolare, che presuppongono che la lastra venga sicuramente forata e, a seconda delle modalità di posa, la lapide venga o meno forata.

10. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fini di controllo. Il fabbricante del filtro deve essere in possesso di specifica certificazione ed è tenuto ad assicurare il buon funzionamento dello stesso.

11. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per evacuazione dei gas.

12. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

13. Nel confezionamento dei feretri destinati a tumulazione aerata, nei quali sono state adottate soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici, deve essere prevista la sola cassa di legno, ovvero, è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impediscano l'areazione del cadavere.

14. Nella tumulazione areata il fondo interno della cassa di legno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a venti centimetri, di spessore minimo non inferiore a quaranta micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere le funzioni di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.

15. In caso di tumulazione aerata, vista l'accertata diminuzione del tempo di mineralizzazione del cadavere, la ordinaria estumulazione può essere effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro.

16. Sulla base di quanto previsto al punto precedente, per le tumulazioni in loculo aerato, le Amministrazioni comunali possono, conseguentemente, prevedere la riduzione del periodo di concessione fino ad un minimo di 10 (dieci) anni, rinnovabili su richiesta dell'/degli avente/i titolo.

17. La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente deliberazione, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono ai Comuni, che si avvalgono delle competenti strutture delle Aziende Sanitarie Locali per gli aspetti igienicosanitari.

18. Tenendo conto delle prescrizioni suesposte, le Amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, possono modificare i propri regolamenti in materia di attività funerarie e polizia mortuaria prevedendo, accanto alla soluzione tradizionale (loculo stagno), la possibilità di "tumulazione dei feretri in loculi aerati".

19. La Regione Umbria, in accordo con le Aziende Sanitarie regionali, l'ANCI regionale, l'ANUSCA, i Rappresentanti delle Imprese funebri, provvede a promuovere eventi formativi finalizzati all'orientamento e all'aggiornamento degli operatori sanitari, dei funzionari delle Amministrazioni comunali e degli addetti ai lavori in tema di "tumulazione dei feretri in loculi aerati".

---

#### PARTE 4 – IMPIANTI CREMATORI, CREMAZIONE, DESTINAZIONE, TRASPORTO DELLE URNE, DISPERSIONE DELLE CENERI

---

##### PREMESSA

La cremazione è da considerare servizio pubblico in virtù del combinato disposto dall'Art. 12, comma 4, del decreto legge del 31/8/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge del 29/10/1987, n. 440 e dall'Art. 26 bis del decreto legge del 28/12/1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge del 28/2/1990, n. 38.

##### A) IMPIANTI CREMATORI

1. Ai fini della presente deliberazione per "impianto crematorio" è da intendersi quella struttura di servizio posta all'interno del cimitero destinata alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa, feti e prodotti del concepimento.

2. Ferme restando le situazioni storiche consolidate, dal 27/10/1990 la titolarità ad impiantare nuovi crematori è in capo esclusivamente alle Amministrazioni comunali, singole o associate, che manifestano interesse alla loro realizzazione. Dalle norme poste in premessa, nonché dall'Art. 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27/7/1934, n. 1265 e dal D.P.R. 285/90 si trae che, pur avendone la facoltà, non è fatto obbligo ai Comuni di provvedere a dotare ogni cimitero dell'impianto di cremazione.

3. La costruzione di nuovi crematori è eseguita in conformità a quanto previsto all'art. 78<sup>(17)</sup> del D.P.R. 285 del 1990 così come integrato dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993 e la loro realizzazione è consentita nell'ambito dell'area cimiteriale.

4. I nuovi impianti di cremazione, al fine di assicurare prestazioni di qualità, sono costruiti secondo criteri di sicurezza, efficienza, efficacia, continuità del servizio, uguaglianza e imparzialità del trattamento, accessibilità, ecosostenibilità e tracciabilità delle diverse fasi della cremazione ed operano, nel rispetto della normativa vigente in tema di salvaguardia della salute, di tutela am-

---

<sup>(17)</sup> L'Art. 78 del D.P.R. 285/1990 recita testualmente:

Comma 1. *I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.*

Comma 2. *Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.* Comma 3. *I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.*

bientale<sup>(18)</sup>, di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione e protezione antincendi nonché di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche secondo i principi etici stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dal Codice etico dell'International Cremation Federation (ICF).

5. Gli impianti di cremazione, ai sensi dell'art. 216<sup>(19)</sup> del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto del 27.07.1934, n° 1265 e smi, sono classificati "industria insalubre di prima classe" come da elenco del Decreto del Ministero della Sanità del 05.09.1994 – Parte I, lettera C) Attività Industriali, n. 14. "Inceneritori" – e, pertanto, sono soggetti al procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 così modificato dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 128 del 2010<sup>(20)</sup> – da svolgersi in procedura ordinaria, ossia tramite indizione di una Conferenza di Servizi di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.<sup>(21)</sup>, i cui lavori prevedano il coinvolgimento di tutti gli Enti che abbiano competenza in materia ambientale. Ai lavori della Conferenza di Servizi, indetta dalla Autorità Competente, partecipano, tra gli altri, i Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale per la competenza in merito agli aspetti di gestione e trattamento di cadaveri, alla salute e sicurezza dei lavoratori e alle eventuali ricadute sulla salute pubblica.

6. Con l'autorizzazione di cui sopra vengono precisati i limiti di rispetto delle emissioni, le prescrizioni e le condizioni di esercizio del caso, i termini dei controlli e le

<sup>(18)</sup> Si veda a questo proposito quanto normato con il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento a: Parte quinta. "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera".

Per gli impianti di cremazione è raccomandato il conseguimento della certificazione ambientale in accordo alle norme contenute nella UNI EN ISO 14001.

<sup>(19)</sup> L'Art. 216 del regio decreto del 27.07.1934, n. 1265 e smi recita testualmente: *Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.*

*La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.*

<sup>(20)</sup> Il comma 1, Art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti) così modificato dall'articolo 3, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2010 recita testualmente: *"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni"*.

<sup>(21)</sup> La legge 241 del 1990 reca per oggetto: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* così come coordinata ed aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 recante: *"Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

Autorità competenti sia per i controlli che per gli eventuali conseguenti provvedimenti.

7. Le Amministrazioni comunali, singole o associate, provvedono direttamente alla gestione del crematorio ovvero, se previsto nei propri Regolamenti per le attività funerarie e la polizia mortuaria, possono affidarne la gestione, nel rispetto della normativa vigente e nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, a soggetti privati<sup>(22)</sup>.

8. Ogni impianto crematorio è dotato di una Carta dei Servizi, quale strumento di conoscenza e partecipazione, tesa a fornire informazioni sul Soggetto gestore, sulle caratteristiche della struttura crematoria, sull'espletamento dei servizi<sup>(23)</sup>, sulle modalità di contatto con il Soggetto gestore e sulla qualità del servizio. La suddetta Carta è posta a disposizione dei cittadini ed è facilmente consultabile, in formato cartaceo e/o digitale, anche attraverso la sua collocazione sul sito internet dell'Amministrazione comunale e, qualora il servizio di cremazione è affidato a terzi, dell'Ente gestore.

9. Nel cimitero dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie.

10. Il soggetto titolare ovvero l'Ente gestore dell'impianto crematorio è tenuto a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti nei confronti del servizio reso.

11. Al fine di assicurare la salvaguardia della salute pubblica, dell'incolumità e la sicurezza di operatori e visitatori nonché la tutela dell'ambiente da fonti di inquinamento, il funzionamento e le emissioni degli impianti crematori sono soggetti al controllo e alla vigilanza del Sindaco che si può avvalere, per le rispettive competenze, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e/o dell'Azienda Sanitaria Locale.

12. Qualora i competenti Servizi ambientali e sanitari, nel corso dell'attività di vigilanza e controllo, rilevino condizioni lavorative e/o valori di emissione dei fumi non compatibili con la salvaguardia della salute e/o della sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, comunicano al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale<sup>(24)</sup>, indi-

<sup>(22)</sup> Si veda a questo proposito quanto normato, da una parte, all'art. 6, comma 2, della legge n. 130/2001 che recita testualmente: *"La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"* e, dall'altra, all'art. 186, comma 3, della legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015: *"La cremazione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti privati mediante convenzione"*.

<sup>(23)</sup> La Carta dei servizi fornisce informazioni dettagliate in relazione a: ubicazione dell'impianto e modalità di accesso, giorni ed orario di apertura del servizio, modalità di prenotazione, percorsi per l'accessibilità di soggetti portatori di handicap fisici, avvertenze per le imprese funebri in merito all'allestimento delle bare, procedure e modalità di ricevimento del feretro, disponibilità della Sala del commiato, possibilità di assistenza alla cremazione, tariffe e modalità per il loro pagamento, procedure per la tracciabilità delle fasi di cremazione, utilizzo di urne scelte dai dolenti, procedure e modalità di consegna dell'urna, modalità per l'espressione di reclami e segnalazioni e modalità per la richiesta di rimborsi.

<sup>(24)</sup> Il Sindaco, in questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, nonché dell'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000, può emanare ordinanze contingibili ed ur-

cazioni e prescrizioni atte all'emissione di atti conseguenti finalizzati al ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento dell'impianto crematorio.

## B) CREMAZIONE

1. Ai fini del presente atto per "cremazione" (o incenerazione) è da intendersi il procedimento di sepoltura consistente nella riduzione in cenere di un cadavere eseguito mediante appositi forni crematori; per "ceneri" si intendono i resti provenienti dalla cremazione dei cadaveri; per "urna cineraria" si intende il contenitore dove sono raccolte le ceneri.

2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge n. 130/2001<sup>(25)</sup>, è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del comune di decesso, su istanza di chi ne ha titolo<sup>(26)</sup>, corredata dalla documentazione occorrente<sup>(27)</sup> e sulla base di specifica volontà del defunto<sup>(28)</sup> o, in sua mancanza, della volontà espressa<sup>(29)</sup> dall'/dagli avente/i titolo, attraverso una delle modalità<sup>(30)</sup> indicate all'art. 3, comma 1, punto b) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

3. La manifestazione di volontà alla cremazione, in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, dovrà essere manifestata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) della legge n. 130/2001, mediante processo verbale rilasciato dal coniuge, dalla parte dell'unione civile, dal

genti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica.

<sup>(25)</sup> Si veda a questo proposito quanto normato dalla Regione Umbria con la Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, con particolare riferimento all'art. 184, comma 2.

<sup>(26)</sup> Tra gli aventi titolo, oltre a quanto stabilito agli articoli da 74 a 77 del Codice Civile, va considerato quanto prescritto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". A questo proposito si veda anche quanto riportato al punto 14.2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993 che integra il Regolamento Di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990) con specifico riferimento a "modalità di comportamento a fronte di particolari casi ...."

<sup>(27)</sup> All'art. 3, comma 1, punto a) della legge 30 marzo 2001, n. 130 è individuata la documentazione da accludere all'istanza degli aventi titolo consistente in "certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato".

<sup>(28)</sup> La disposizione testamentaria è documento sufficiente per l'espressione della volontà del defunto tranne nei casi in cui l'/gli avente/i titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.

<sup>(29)</sup> La disposizione testamentaria è documento sufficiente per l'espressione della volontà del defunto tranne nei casi in cui l'/gli avente/i titolo presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.

<sup>(30)</sup> Fermo restando quanto indicato ai punti 1), 2) e 4) dell'art. 3, comma 1, punto b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, per quanto attiene all'individuazione dell'avente titolo (di cui al punto 3) questa deve essere fatta tenendo conto anche di quanto prescritto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

convivente di fatto in base al combinato disposto dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della legge 76/2016, o in difetto dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza dell'avente titolo<sup>(31)</sup>.

Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, per via telematica o, nell'impossibilità tecnica di utilizzo di quest'ultima, anche telefax o per via postale.

4. La volontà di essere cremato espressa in vita del defunto, in mancanza di disposizione testamentaria o di iscrizione ad associazione cremazionista, potrà essere dichiarata dagli aventi titolo, così come individuati al precedente punto, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5. Qualora non corrispondenti, il Sindaco del Comune di decesso informa il Sindaco del Comune di ultima residenza del defunto dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

6. Nel caso di richiesta di cremazione di cadavere di persona deceduta successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e per il quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, il rilascio dell'autorizzazione, dietro presentazione da parte degli aventi titolo della documentazione di cui al seguente punto 20, è competenza dell'Ufficiale di stato civile del comune ove è sepolto il defunto.

7. La cremazione di cadaveri di cittadini stranieri è autorizzata se ed in quanto essa sia ammessa dalla legge nazionale del defunto e sulla base delle condizioni e presupposti stabiliti, regolati dalla legge nazionale applicabile, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 24 della legge 31 maggio 1995, n. 218 e nelle forme dell'art. 2, commi 2 e 2.bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e ssmmii.

8. La cremazione è, di norma, a titolo oneroso, secondo le tariffe massime fissate dal Comune titolare dell'impianto, nel rispetto delle tariffe massime definite annualmente a livello ministeriale, fatta eccezione per i cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, così come indicato al successivo punto 21.

9. La cremazione<sup>(32)</sup> deve essere eseguita in crematori costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza

<sup>(31)</sup> Ai sensi dell'art. n. 3, comma 3, della legge 130/2001.

<sup>(32)</sup> Le operazioni da effettuare riguardano:

a) ricezione del feretro, con controllo dell'autorizzazione al trasporto, alla cremazione e alla sepoltura. L'eventuale sosta in attesa della cremazione dovrà avvenire mediante deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero;

b) immissione dell'intero feretro nel forno, in genere di seguito al rito religioso o civile;

del Sindaco, da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio un singolo ed intero feretro<sup>(33)</sup> e le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun singolo cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente<sup>(34)</sup> e, tranne nel caso della successiva dispersione, tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna, sigillata da parte del personale dell'impianto crematorio per evitare eventuali profanazioni, reca all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. La sigillatura dell'urna potrà avvenire, se espressamente richiesto, in presenza del soggetto affidatario.

10. In ogni urna possono essere collocate le ceneri di un solo cadavere o resti mortali. È vietato conservare le ceneri di più cadaveri in una unica urna, fatto salvo il caso di madre e neonato morti in concomitanza con il parto.

11. Presso l'impianto crematorio deve essere tenuto apposito registro contenente, le generalità dei cadaveri o dei resti cremati, la data, la causa e il luogo di morte e la data di cremazione, la destinazione dell'urna e delle ceneri, gli eventuali assegnatari e gli estremi dell'autorizzazione.

12. Nel caso di concessione a terzi del servizio, così come previsto al comma 3 dell'articolo 186 della legge regionale n. 11 del 2015, il gestore è responsabile della compilazione di tale registro e dell'esattezza dei dati riportati.

13. L'urna sigillata contenente le ceneri va conservata nel rispetto delle modalità fissate nell'articolo 184, comma 4 della legge regionale n. 11/2015, e più precisamente:

- per tumulazione;
- per inumazione;
- per conservazione all'interno del cimitero nei luoghi di cui all'articolo n. 80 del D.P.R. n. 285/1990;
- per consegna al soggetto affidatario per la sua conservazione in luogo privato o per la dispersione delle ceneri.

---

procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato; raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente e infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l'urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni; consegna dell'urna cineraria da parte del personale addetto alla cremazione, al responsabile del servizio cimiteriale; redazione del verbale di consegna dell'urna all'incaricato del trasporto. La redazione di tale verbale deve essere effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale in triplice copia, di cui una resta al responsabile stesso per la conservazione, una rilasciata a colui che prende in consegna l'urna e la terza da trasmettere all'Ufficio di stato civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso. Entro 30 giorni dovrà essere trasmessa al servizio cimiteriale del Comune di decesso fotocopia del verbale, per la raccolta dei dati da inoltrare periodicamente a fini statistici e finanziari.

<sup>(33)</sup> Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri la cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta. A cremazione avvenuta l'intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell'urna cineraria che viene sigillata.

<sup>(34)</sup> Le urne possono essere metalliche o di materiale diverso, in marmo, in terracotta, in cristallo opaco o in altro materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri.

14. Non può essere autorizzata la cremazione di cadavere, portatore di stimolatore o defibrillatore cardiaco che possono arrecare danno all'impianto di cremazione, se non previo espianto del medesimo da effettuarsi da parte del medico necroscopo o altro medico, iscritto al Servizio Sanitario nazionale, ad hoc incaricato ed autorizzato, nelle modalità indicate nei protocolli operativi delle Aziende Sanitarie regionali. Alle strutture del Servizio Sanitario regionale spetta altresì lo smaltimento del relativo rifiuto.

15. Nel caso di cremazione postuma di cadavere, preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove si trova sepolto il cadavere stesso.

16. È consentita la cremazione di parti anatomiche riconoscibili<sup>(35)</sup>, di feti e prodotti abortivi<sup>(36)</sup>, dietro autorizzazione dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale<sup>(37)</sup>, così come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003, n. 254 e dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 285/1990.

17. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga cremata assumendone contestualmente i relativi oneri economici. In tale caso la richiesta deve avvenire non oltre le 48 ore dall'amputazione e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero ove è avvenuta.

18. I genitori possono chiedere, espressamente, la cremazione di feti o prodotti abortivi, assumendone contestualmente i relativi oneri economici. In tale caso la richiesta di cremazione deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, entro 48 ore dall'espulsione od estrazione del feto, accompagnata da un certificato medico in cui vengono riportati la presunta età di gestazione ed il peso del feto. Su espressa richiesta dei genitori, la cremazione può essere autorizzata dalle ASL anche per prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

19. È altresì consentita la cremazione di resti mortali<sup>(38)</sup> e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune ove sono sepolti previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e

---

<sup>(35)</sup> Si definiscono parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati.

<sup>(36)</sup> Al comma 2, Art. 7 del D.P.R. 285/90, si dispone che: "Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale".

<sup>(37)</sup> Per la sepoltura in cimitero, sono oggetto di autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, oltre alla cremazione, anche le attività di trasporto, inumazione o tumulazione.

<sup>(38)</sup> Si definiscono resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, dell’assenso dell’/degli avente/i titolo. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto all’art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001.

20. L’Ufficiale dello stato civile in caso di comprovata necessità, previo assenso dei soggetti aventi titolo o, in caso di loro irreperibilità dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

21. Nel caso di cadavere di persona indigente<sup>(39)</sup>, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari<sup>(40)</sup>, che in vita aveva espresso la volontà di essere cremata, la cremazione (e gli adempimenti cimiteriali ad essa connessi), ai sensi dell’Art. 1, comma 7-bis, della legge 28 febbraio 2001, n. 26, deve essere assicurata in forma gratuita<sup>(41)</sup> e i relativi oneri e spese sono a carico del Comune di ultima residenza del defunto<sup>(42)</sup>. L’accesso al predetto servizio nonché il relativo procedimento amministrativo sono effettuati nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria di ogni singola amministrazione comunale.

22. La Regione, al fine di tutelare i diritti delle persone e, più in particolare, di salvaguardarne l’uguaglianza<sup>(43)</sup>,

<sup>(39)</sup> La condizione d’indigenza, all’interno delle competenze loro attribuite dalla legge del 8 novembre 2000, n. 328, attraverso gli strumenti dettati dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal D.lgs. del 3 maggio 2000, n. 130, è valutata dall’Ufficio Servizi sociali del comune ove è avvenuto il decesso.

<sup>(40)</sup> La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l’assenza, univoca e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere

<sup>(41)</sup> L’Art.1, comma 7- bis, della legge 28 febbraio 2001, n. 26: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali” recita testualmente:

*Il comma 4 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L’effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l’articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.*

<sup>(42)</sup> Si veda anche l’art. 5, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, il quale dispone che “Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione”.

<sup>(43)</sup> Si veda, a questo proposito, quanto normato con la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, concernente «Nuovo Statuto della Regione Umbria» così come coordinato con le successive modifiche e le integrazioni. In particolare, all’Art. 5 – (Uguaglianza) si legge:

può concorrere ad assicurare, anche attraverso la messa in atto di misure economiche nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, l’uniformità di trattamento dei cittadini residenti e/o presenti nel territorio regionale che, nelle modalità contemplate dalla vigente normativa, esprimono la volontà di essere cremati.

### C) DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Ai fini del presente atto:

– per “sepolitura” si intende il deposito dell’urna cineraria in apposito spazio all’interno di un cimitero; questo può avvenire mediante tumulazione o inumazione;

– per “tumulazione” si intende il collocamento dell’urna in tombe di famiglia o in loculi all’interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo contenente anche altro feretro oppure in celle individuali costruite a tal fine; alla sepoltura, entro quattro giorni dal decesso. Per familiari si intendono il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, con estensione agli affini, fino al 6° grado nonché l’unito/a civilmente o il membro in vita della coppia di fatto ai sensi di quanto prescritto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

– per “inumazione” si intende il seppellimento dell’urna in apposito spazio a terra, all’interno del cimitero in un’area a ciò destinata in via esclusiva;

– per “affidamento” si intende la conservazione dell’urna presso persona a tal fine designata dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.

2. La destinazione delle ceneri, su richiesta degli aventi titolo, è alternativamente la tumulazione, l’inumazione, l’affidamento, la dispersione o lo sversamento indistinto in cinerario comune.

3. Nel cimitero comunale dove è situato l’impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne (colombario comunale) le cui caratteristiche edilizie sono stabilite dai regolamenti comunali<sup>(44)</sup>.

4. Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati che possono richiedere la corresponsione di una tariffa. In ogni caso, le tariffe applicate dagli enti morali o privati per la conservazione delle urne non devono, in nessun modo essere

Comma 1. La Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle e l’origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili.

Comma 2. La Regione agisce per la tutela delle fasce più deboli della popolazione al fine del superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza ed opera in favore delle persone che si trovano in situazioni, anche temporanee, di svantaggio.

omissis

<sup>(44)</sup> Il colombario comunale è costituito da cellette, in ognuna delle quali viene depositata una sola urna contenente le ceneri di un cadavere, di misura atte ad accogliere urne cinerarie di dimensioni max di m. 0,30x0,30x0,50.

oggetto di speculazione e di lucro, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.P.R. 285/1990.

5. L'affidamento delle ceneri, ai sensi della legge n. 130/2001 <sup>(45)</sup> e dell'art. 184 della Legge Regionale n. 11/2015, è realizzata nel rispetto della volontà del defunto ovvero comprovata mediante disposizione testamentaria, iscrizione ad associazione cremazionista o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, dal coniuge, dalla parte dell'unione civile, dal convivente di fatto in base al combinato disposto dei commi

40 e 41 dell'art. 1 della legge 76/2016 o in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi fermo restando che non può essere consentito l'affidamento di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

6. L'affidamento può essere concesso al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto o ad altro familiare avente diritto, di cui al punto precedente, nonché all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri.

7. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento, predisposto dai gestori dell'impianto di cremazione, nel quale i soggetti di cui al punto 5 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, legittima la detenzione dell'urna da parte dell'affidatario <sup>(46)</sup> e costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari <sup>(47)</sup>, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato (Allegato C).

8. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza/domicilio dell'affidatario così come indicato nel modulo per l'affidamento delle ceneri (Allegato C).

9. L'affidamento di cui sopra ha luogo alle seguenti prescrizioni:

- l'urna è debitamente sigillata e deve contenere i dati identificativi del defunto;
- l'urna è conservata all'interno dell'abitazione indicata; è, altresì, consentita la conservazione in luoghi quali le

<sup>(45)</sup> All'art. 184, comma 4, della legge regionale n. 11/2015 si dispone che: "Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari di primo grado".

<sup>(46)</sup> All'art. 184 della legge regionale 11/2015 non è contemplata alcuna procedura autorizzatoria.

<sup>(47)</sup> Si veda a questo proposito quanto disposto dall'Art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

aree cortilive, i giardini di proprietà o condominiali, nonché manufatti esterni all'abitazione o di pertinenza della stessa tali da garantire che l'urna non venga in alcun modo manomessa né profanata e possa essere facilmente ispezionata;

- l'affidatario assicura la custodia dell'urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata;
- l'urna non può essere affidata, anche temporaneamente, a terze persone;

– il luogo di conservazione dell'urna può essere cambiato comunicando tale variazione all'impianto di cremazione, al comune di precedente conservazione e quello di nuova conservazione entro 20 giorni dalla variazione. In questi casi, il modulo per l'affidamento delle ceneri (Allegato C) accompagnerà l'urna insieme al verbale di consegna e il comune di partenza rilascerà autorizzazione al solo trasporto delle ceneri.

10. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o esumulazioni.

11. Considerato che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna, il Comune, mediante la Polizia Municipale, può disporre ed effettuare ispezioni per verificare se le ceneri siano conservate secondo quanto riportato al precedente punto 7. Qualora dai controlli effettuati emerga il venire meno delle condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere riconsegnata all'autorità comunale che la conserverà all'interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa.

12. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento, l'urna contenente le ceneri dovrà essere conferita al Cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel cinerario comune. Nel caso di morte di un affidatario, un suo erede può chiedere l'affidamento dell'urna cineraria altrimenti la stessa dovrà essere conferita al Cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel cinerario comune.

#### **D) TRASPORTO DELLE URNE CONTENENTI LE CENERI**

1. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri di un defunto, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

2. Per l'effettuazione del trasporto l'affidatario può servirsi di autovettura privata a condizione che l'urna sia accompagnata obbligatoriamente dalla copia del documento di cui al precedente punto C-6 e sul quale risulti: le generalità del defunto, quelle dell'affidatario, nonché il luogo di conservazione delle ceneri.

#### **E) DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. Al fine del presente atto per "dispersione delle ceneri" si intende lo spargimento delle ceneri in spazi aperti a

seguito di espressa volontà del defunto oppure in luogo appositamente designato all'interno del cimitero.

2. La dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla legge n. 130/2001 nonché all'art. 184 della legge regionale n. 11/2015, nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto rilasciata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista o dichiarata dagli aventi titolo mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 <sup>(48)</sup>.

3. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso concede all'/agli avente/i titolo, che ne faccia/no richiesta, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei modi e nei luoghi consentiti dalla normativa vigente. Copia dell'autorizzazione alla dispersione dovrà essere trasmessa al Comune di ultima residenza del defunto se non coincidente con il Comune di morte.

4. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dai punti precedenti, in questo caso la competenza a rilasciare l'autorizzazione è dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di tumulazione o di affidamento.

5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione è corredata dagli atti comprovanti la volontà espressa del defunto di essere disperso, nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata dalla stessa. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri, senza indicare il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dall'/dagli avente/i titolo. Allo stesso modo è individuata la persona incaricata della dispersione qualora non fosse stata citata.

6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata da: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, figli, altri famigliari aventi diritto, esecutore testamentario, legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto, personale appositamente autorizzato dal Comune, soggetto gestore, imprese che esercitano l'attività funebre.

7. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:

- in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
- in natura, tenendo presente che la dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti;
- in aree private, al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

8. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) <sup>(49)</sup>, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e ssmmii.

9. Ogni cimitero deve essere dotato di un "cinerario comune" per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. L'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione all'interno del manufatto (cinerario comune) delle ceneri che rimarranno conservate in forma indistinta.

## F) ISCRIZIONE NEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Tenendo conto delle prescrizioni suesposte, le Amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, integrano e/o modificano i propri regolamenti in materia di attività funerarie e polizia mortuaria in tema di "Impianti crematori", "Cremazione", "Destinazione delle ceneri", "Trasporto delle urne contenenti le ceneri" e "Dispersione delle ceneri".

## PARTE 5 – STRUTTURE DEDICATE AL COMMIO

1. Ai fini della presente deliberazione per "strutture destinate al commiato" sono da intendersi la "casa funeraria", la "sala del commiato" e la "camera ardente".

2. Per "casa funeraria" si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre, in possesso diretto di specifici requisiti, ove, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo del defunto, in apposite sale attrezzate è consentito lo svolgimento di:

- accoglimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione;
- composizione e vestizione del defunto ed esecuzione dei trattamenti di tanatocosmesi consentiti dalla normativa vigente per la preparazione del cadavere;
- esposizione, eventualmente anche durante il periodo di osservazione, della salma e custodia del cadavere prima della chiusura della cassa;
- celebrazione delle attività di commemorazione e di commiato del defunto.

3. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria in attesa del trasporto e in vista dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione.

4. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria, sono autorizzati dal comune territorialmente competente con le modalità di utilizzo previste nel proprio Regolamento di Polizia mortuaria, fermo restando il rispetto della distanza minima di metri 150 (centocinquanta) dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

5. L'edificio in cui è ospitata la casa funeraria ha destinazione d'uso esclusivo e risponde, anche in conformità con quanto previsto dal D.P.R. n. 37 del 14 gennaio 1997 per il servizio mortuario, ai seguenti requisiti minimi generali:

<sup>(48)</sup> Si vedano a questo proposito le considerazioni contenute nella Sentenza del TAR del Lazio n. 3407 del 04/04/2013.

<sup>(49)</sup> Nel nuovo codice della strada all'Art 3, comma 1, numero 8) si legge testualmente "Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada".



- a) locali, ubicati, di norma, al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:
- accogliimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione,
  - esecuzione dei trattamenti consentiti, preparazione del cadavere,
  - esposizione, eventualmente anche durante il periodo di osservazione, della salma e custodia del cadavere prima della chiusura della cassa,
  - celebrazione del commiato;
- b) ulteriori locali richiesti:
- locali ed uffici destinati all'attività amministrativa,
  - servizi igienici per il personale,
  - spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto,
  - servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per le persone con disabilità;
- c) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
- d) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita ovvero adeguato impianto di condizionamento con ventilazione artificiale in grado di assicurare la conformità alle norme Uni 10339/95 e comunque almeno 6 ricambi/ora con aria esterna nei locali ove è prevista la permanenza delle salme o dei cadaveri;
- e) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
- f) impianto di illuminazione di emergenza;
- g) locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;
- h) locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.
6. Nelle case funerarie il locale destinato all'accogliimento e osservazione delle salme ovvero destinato a custodia del singolo cadavere prima della chiusura della cassa deve avere accesso autonomo, con una superficie minima in pianta tale da consentire una agevole movimentazione del feretro e deve essere dotato di idonea apparecchiatura di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del corpo del defunto anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. Nel caso in cui nella casa funeraria siano presenti due o più locali destinati all'accogliimento e all'osservazione di due o più salme, ognuno di essi deve essere accessibile in maniera autonoma al fine di garantire la necessaria riservatezza per ogni singola salma.
7. Altresì, i locali destinati e alla preparazione della salma o del cadavere sono tenuti a rispettare i seguenti requisiti minimi:
- superficie minima in pianta tale da consentire un'agevole movimentazione del feretro,
  - pavimenti, pareti fino all'altezza di almeno m 2 dal pavimento e superfici di lavoro, lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;
  - condizionamento ambientale idoneo a garantire:
- a) temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C;

- b) umidità relativa 60% ( $\pm$  5%);
- c) ricambio d'aria pari a 6 ricambi/ora con aria esterna;
- lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico.
8. Il Soggetto titolare e/o gestore di una casa funeraria predispone formalmente e regola le procedure di corretta gestione delle attività svolte dal personale all'interno della stessa e redige la carta dei servizi che è a disposizione degli utenti.
9. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socioassistenziali e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.
10. Ai fini della presente deliberazione per "sala *del commiato*" si intende la sala, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma comunque al di fuori di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché ad esporre, ai soli fini cerimoniali del defunto, un feretro chiuso e destinato alla sepoltura o alla cremazione.
11. La gestione di una sala del commiato può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente per territorio nelle forme previste dal Regolamento comunale.
12. Le strutture e/o i locali destinati occasionalmente alla sosta temporanea di un feretro chiuso (altresì denominate "camere *ardenti*") ai fini del tributo di speciali onoranze non sono tenute al rispetto di quanto previsto per le sale del commiato.
13. La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente deliberazione, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono al Comune nel cui territorio sono collocate le strutture destinate al commiato, che si avvale, per la valutazione degli aspetti igienico-sanitari, delle competenti strutture dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
14. Tenendo conto delle prescrizioni suesposte, le Amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, integrano e/o modificano i propri regolamenti in materia di attività funerarie e polizia mortuaria in tema di "strutture destinate al commiato".

ALLEGATO A – Modulo per il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione

ALLEGATO B – Modulo per il trasferimento a cassa aperta di cadavere entro le 24 h dal decesso

ALLEGATO C – Modulo per l'affidamento delle ceneri

***I documenti di cui sopra, qui non riportati, possono essere consultati integralmente anche sul sito [www.funerali.org](http://www.funerali.org)***



# MODULO DI ISCRIZIONE

da inviare a Euro.Act srl via fax allo 0532.1911222  
entro il **VENERDÌ** della settimana precedente alla data del corso

**COMPILARE TUTTI I CAMPI  
ED INVIARE UN MODULO DISTINTO  
PER OGNI PARTECIPANTE**

## DATI per la fatturazione:

RAGIONE SOCIALE _____			
VIA _____			N° _____
CAP _____	LOCALITÀ _____	PROV. _____	
TEL. _____	FAX _____	E-MAIL _____	
CODICE FISCALE _____		PARTITA IVA _____	

## DATI del partecipante:

COGNOME E NOME _____	UFFICIO _____
TEL. DIRETTO _____	E-MAIL _____

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## SI CHIEDE l'iscrizione al corso:

**Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza.  
Sciogliere i dubbi su come operare in cimitero**

**21 febbraio 2018 (mercoledì) – Castiglione della Pescaia GR**

- Come abbonato PREMIUM al sito [www.funerali.org](http://www.funerali.org) o Socio di SEFIT Utilitalia al costo di € 250,00 + IVA (\*) CADAUNO
- Come NON Abbonato NÉ Socio di cui a lato al costo di € 300,00 + IVA (\*) CADAUNO

OPPURE

## ACQUISTO un pacchetto formativo (\*\*): (dei corsi organizzati da Euro.Act srl)

Come abbonato PREMIUM al sito [www.funerali.org](http://www.funerali.org) o associato a SEFIT Utilitalia:

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> n. 3 partecipazioni – sconto 5%<br>€ 712,50 (anziché € 750) + IVA | <input type="checkbox"/> n. 5 partecipazioni – sconto 10%<br>€ 1.125 (anziché € 1.250) + IVA | <input type="checkbox"/> n. 10 partecipazioni – sconto 15%<br>€ 2.125 (anziché € 2.500) + IVA |
|--|--|---|

Come NON abbonato NÉ associato di cui sopra:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> n. 3 partecipazioni – sconto 5%<br>€ 855 (anziché € 900) + IVA | <input type="checkbox"/> n. 5 partecipazioni – sconto 10%<br>€ 1.350 (anziché € 1.500) + IVA | <input type="checkbox"/> n. 10 partecipazioni – sconto 15%<br>€ 2.550 (anziché € 3.000) + IVA |
|---|--|---|

◆ **CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE:** se la comunicazione – da effettuare per mail o fax – avviene più di 3 (tre) giorni prima della data del corso, dovrà essere corrisposta ad Euro.Act srl la somma di € 50,00 + IVA (\*) quale rimborso per le spese organizzative già sostenute. L'importo sale a € 100,00 + IVA (\*) in caso di cancellazione avvenuta negli ultimi 3 (tre) giorni antecedenti al corso. La mancata partecipazione, senza comunicazione, comporta la fatturazione integrale. È sempre possibile cambiare il nominativo del corsista. ◆ Per ogni corso verrà data conferma dell'effettuazione una settimana prima della data di svolgimento prevista ◆ Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza

EFFETTUERÒ il pagamento totale di: € \_\_\_\_\_

IVA (\*) inclusa  IVA esente tramite:

- bollettino su c.c.p. 54496716
- bonifico cu c.c.p. IBAN: IT 59 T 07601 13000 000054496716  
tutti intestati a: EURO.ACT SRL Piazza Fetonte 58, 44123 Ferrara
- N.B.** Ai soggetti diversi dagli enti locali viene richiesto il pagamento anticipato

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act srl, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarla sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

(\*) IVA attualmente al 22% (le quote fatturate ad Ente pubblico sono IVA esenti)

(\*\*) Attivabile solo con pagamento anticipato al momento dell'ordine (le partecipazioni sono da fruire entro un anno solare dall'acquisto).



## **Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Sciogliere i dubbi su come operare in cimitero**

21 febbraio 2018 (mercoledì)

### **Relatore**

MICHELE GAETA (Direttore operativo Bologna Servizi Cimiteriali srl, Gruppo Coordinamento Utilitalia SEFIT, Coordinatore Tavolo Tecnico sulla Valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri Utilitalia SEFIT).

### **Finalità**

Fornire ai partecipanti le conoscenze pratiche su come operare in un cimitero e in particolare su come svolgere le operazioni cimiteriali, con una particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.

### **Destinatari**

Operatori del settore funebre e cimiteriale, Operai e capi operai, Impiegati dell'ufficio cimiteri o della polizia mortuaria, custodi cimiteriali, Responsabili e funzionari degli Uffici tecnici comunali, Quadri e impiegati di gestori cimiteriali o di confraternite, marmisti, impresari funebri e necrofori.

### **Programma dettagliato**

Il corso formativo si svolgerà con presentazione in PowerPoint commentata e con discussione di gruppo in aula.

#### ◆ **Conoscenza dei partecipanti e illustrazione loro problematiche**

#### ◆ **Presentazione del docente:**

- ✓ Inquadramento normativo: le norme cimiteriali
- ✓ Inquadramento normativo: le norme sulla sicurezza sul lavoro
- ✓ Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quotidiane svolte in ambito cimiteriale
- ✓ Trasporto e custodia salme: operatività e sicurezza
- ✓ Inumazioni: fasi operative ed appunti sulla sicurezza
- ✓ Esumazioni ordinarie e straordinarie, rimozione dei ricordi marmorei: fasi operative ed appunti sulla sicurezza
- ✓ Tumulazioni: fasi operative ed appunti sulla sicurezza
- ✓ Estumulazioni: fasi operative ed appunti sulla sicurezza
- ✓ Traslazioni
- ✓ Pulizia e sistemazione campi: operatività e sicurezza
- ✓ Operatività in ambienti confinati
- ✓ Cremazioni: cenni sulla sicurezza
- ✓ Dispersione ed affidamento ceneri: accenni

#### ◆ **Discussione e risposta a quesiti sul contenuto del corso**



### **Sede**

Castiglione della Pescaia (GR), presso la Saletta "La Cambusa" dell'Hotel Approdo (Via Ponte Giorgini, 29).

### **Orari**

Gli orari di svolgimento indicativi saranno i seguenti: 9.30-13.00 e 14.00-16.30 (previa registrazione dei partecipanti alle ore 09.00).

Documentazione

## Valori tariffari massimi per la cremazione per l'anno 2018

Circolare SEFIT Utilitalia n. 903 del 04/10/2017

Si fa seguito alla circolare di p.n. 537 del 27/10/2016 concernente "Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2018", per comunicare i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale **dal 1° gennaio 2018**, a seguito delle previsioni di tasso di inflazione programmato contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2017 approvata dal Consiglio dei Ministri in data 23/9/2017. **Detti limiti tariffari per la cremazione, per effetto dei cambiamenti intervenuti nella dinamica inflattiva, vengono aumentati del 2%.**

Difatti il TIP per l'anno 2017, inizialmente fissato dal Governo nel 0,9%, venne poi rideterminato in corso d'anno 2017 nel 1,2%. Si rimanda alla Tabella in **Allegato 1** per i riferimenti esatti di cambiamento della dinamica del TIP.

Il TIP (tasso di inflazione programmato) per l'anno 2018, è stato previsto nel 1,7% nel DEF sopra richiamato. **Pertanto il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 diviene conseguentemente 1,1978691.**

Si rinvia all'**Allegato 2** per l'esatta dinamica degli incrementi di TIP considerati, come per i moltiplicatori

rideterminati, con i criteri indicati nella circolare di p.n. 185 del 13/11/2015.

Quindi **le tariffe massime a far data dal 1° gennaio 2018** (con aliquota IVA al 22% laddove applicabile) sono le seguenti: *(N.d.R. vedasi tabella a fondo pagina)*

Si rammenta inoltre che si è ancora in attesa di definizione, da parte del Ministero dell'Interno, del riallineamento periodico tra inflazione reale e inflazione programmata (riallineamento da anni rimandato per effetto di provvedimenti specifici o per ritardo). Quando tale D.M. verrà emanato si procederà a comunicare le conseguenti variazioni.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Giordano Colarullo)

Anno 2018		Imponibile	Iva (22%) *	Totale
Cremazione	di cadavere	509,03	111,99	621,02
	di resti mortali	407,23	89,59	496,82
	di parti anatomiche riconoscibili	381,78	83,99	465,77
	di feti e prodotti del concepimento	169,68	37,33	207,01
Dispersione di ceneri in cimitero		205,67	45,25	250,92

\* IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

**ALLEGATO 1**  
**Tasso di inflazione programmata**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA</b>	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	0,3%	0,2%	0,9%	1,7%
	<a href="#">DPEF 2010-2013</a> (deliberato dal Cons. dei Ministri il 15.07.2009)	<a href="#">DFP 2011-2013</a> (deliberato dal Cons. dei Ministri il 29.09.2010) <a href="#">DEF 2011</a> (deliberato dal Cons. dei Ministri il 13.04.2011)	<a href="#">DEF 2012</a> (deliberato dal Cons. dei Ministri il 18.04.2012)	<a href="#">DEF 2013</a> (deliberato dal Cons. dei Ministri il 10.04.2013)	<a href="#">DEF 2014</a> (deliberato dal Cons. dei Ministri il 08.04.2014)	<a href="#">DEF 2015</a> (deliberato dal Cons. dei Ministri il 10.04.2015)	<a href="#">DEF 2016</a> (deliberato dal Cons. dei Ministri il 08.04.2016)	<a href="#">DEF 2017</a> (deliberato dal Cons. dei Ministri il 27.9.2017)	<a href="#">DEF 2017</a> (deliberato dal Cons. dei Ministri l'11.04.2017 e confermato il 23.9.2017)
<b>TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA "RIVISTO"</b>	-	2,0%	-	-	0,2%	0,2%	-	1,2%	-
	-	<a href="#">Nota di Aggiornamento del DEF 2011</a> (deliberata dal Cons. dei Ministri il 22.09.2011)	-	-	<a href="#">Nota di Aggiornamento del DEF 2014</a> (deliberata dal Cons. dei Ministri il 30.09.2014)	<a href="#">DEF 2016</a> (deliberato dal Cons. dei Ministri l'08.04.2016)	-	<a href="#">DEF 2017</a> (deliberato dal Cons. dei Ministri l'11.04.2017 e confermato il 23.9.2017)	-

[DPEF](#) > Documento di Programmazione Economica e Finanziaria

[DFP](#) > Decisione di Finanza Pubblica

[DEF](#) > Documento di Economia e Finanza

**ALLEGATO 2**

**Progressione ricalcolata dei moltiplicatori di aggiornamento dei valori tariffari massimi per la cremazione**

	dpef	coeff
tariffa base D.M. 1/7/2002		1,0000000
tariffa dal 01/01/2003	1,4	1,0140000
tariffa dal 01/01/2004	1,7	1,0312380
tariffa dal 01/01/2005	1,6	1,0477378
tariffa dal 01/01/2006	1,7	1,0655494
tariffa base D.M. 16/5/2006		1,0000000
tariffa dal 01/05 al 31/12/2006	1,7	1,0170000
tariffa dal 01/01/2007	2,0	1,0373400
tariffa dal 01/01/2008	1,7	1,0549748
tariffa dal 01/01/2009	1,5	1,0707994
tariffa dal 01/01/2010	1,5	1,0868614
tariffa dal 01/01/2011	2,0	1,1085986
tariffa dal 01/01/2012	1,5	1,1252276
tariffa dal 01/01/2013	1,5	1,1421060
tariffa dal 01/01/2014	1,5	1,1592376
tariffa dal 01/01/2015	0,2	1,1615561
tariffa dal 01/01/2016	0,2	1,1638792
tariffa dal 01/01/2017	1,2	1,1778457
tariffa dal 01/01/2018	1,7	1,1978691

N.B. Riallineamenti del 2009 e del 2014 non conteggiati, per i motivi di cui in Circolare SEFIT Utilitalia n. 185 del 13/11/2015

**Documentazione** **Impatto in ambito cimiteriale delle recenti direttive in tema di *security* e *safety* delle manifestazioni**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 919 del 16/10/2017

I provvedimenti di cui si dà notizia e commento, in vista della organizzazione degli eventi previsti nei cimiteri in occasione della Commemorazione dei Defunti, sono stati emanati in un periodo storico nel quale si assiste, in particolare a livello internazionale, al crescere di atti di terrorismo o attentati che aumentano la 'insicurezza 'percepita'. Conseguentemente risentono di questo clima per aumentare le misure preventive a tutela di visitatori e operatori.

I nuovi orientamenti ministeriali originano da due provvedimenti: la circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 (**Allegato 1**), cui è seguita la circolare del capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 19 giugno 2017 (**Allegato 2**).

Entrambe le circolari portano ad un aggiornamento stringente dei criteri di *safety* (intesa come l'insieme delle misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) e *security* (intesa come insieme di strutture e servizi di ordine e sicurezza pubblica) che devono essere rispettati per tutti gli eventi che comportino una presenza più o meno numerosa di persone.

Dal punto di vista degli apparati di sicurezza, le disposizioni impartite dalle circolari sono necessarie perché riguardano i ruoli, le procedure e le competenze delle strutture chiamate a presidio dello svolgimento di manifestazioni e richiamano ai criteri di *safety* e *security* sopra evidenziati.

**Tra queste si richiamano, in particolare in occasione della Commemorazione dei Defunti, le manifestazioni che si svolgono nei cimiteri.**

Si richiama, inoltre, l'aumento dei poteri ai Sindaci riguardo alle materie della sicurezza e del decoro urbano, contenuto nelle norme del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*»<sup>(a)</sup>.

Il contemperamento delle norme contenute nella L. 48/2017 con le successive circolari citate, ha reso necessario un ulteriore provvedimento interpretativo del Ministero, con specifica direttiva (cosiddetta Morcone) sui «*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*» dove si diffonde «*il documento predisposto dalla Prefettura di Roma con il quale, "in via sperimentale", è stata operata una classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a tre diversi livelli di rischio rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza indicate dalle soprarichiamate circolari.*» (**Allegato 3**).

Quest'ultimo provvedimento, per organicità e per definizione delle casistiche dei vari tipi di eventi fa chiarezza riguardo ad alcune rigidità che erano contenute nei primi due e, in particolare distingue tra «*manifestazioni in luogo pubblico, che richiedono agli organizzatori solo l'onere di avvisare il questore, e manifestazioni di pubblico spettacolo, sottoposte ad autorizzazione, e individuando tre diversi livelli di rischio per calibrare le misure di sicurezza*»

<sup>(a)</sup> [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-21&atto.codiceRedazionale=17A02811&tipoSerie=serie\\_generale&tipoVigenza=originario](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-21&atto.codiceRedazionale=17A02811&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario)

Nella direttiva Morcone, assieme ad una chiara declinazione dei criteri di *security* e *safety*, a seconda della portata dell'evento:

- si richiamano i contenuti di un precedente accordo del 2014 (**Allegato 4**) stipulato tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per *l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate*, elemento che fa entrare anche le Regioni nel novero degli enti in qualche modo chiamati alla collaborazione "inter-istituzionale";
- viene a prendere corpo una strutturazione simile all'**Algoritmo di Maurer** <sup>(b)</sup>, che da qualche tempo è il metodo validato per la valutazione dei rischi in relazione agli eventi per quanto riguarda il presidio sanitario <sup>(c)</sup>, potendo quindi produrre diverse valutazioni di rischio per la stessa iniziativa.

Si rimanda ai provvedimenti allegati per l'analisi di dettaglio, auspicando una attenta valutazione da parte degli associati per tradurre le direttive al con-

testo effettivo delle manifestazioni da svolgersi situazione per situazione nell'ambito cimiteriale.

In **Allegato 5**, pur nella consapevolezza che la materia è ancora *in fieri*, si forniscono alcuni suggerimenti metodologici per le principali casistiche di eventi che normalmente avvengono all'aperto entro i cimiteri, avvertendo che, qualora vi fossero iniziative/spettacoli da svolgersi in contesti chiusi, il livello di complessità degli adempimenti incrementa in maniera significativa.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Giordano Colarullo)

## **ALLEGATO 1**

### **Circolare Gabrielli del 07.06.2017**

#### **MINISTERO DELL'INTERNO**

#### **Dipartimento della pubblica sicurezza – Segreteria del dipartimento – Ufficio ordine pubblico**

NR. 555/OP/0001991 /2017/I

Roma, 7 giugno 2017

Prefetti repubblica  
Commissari governo, Trento – Bolzano  
Presidente regione Valle d' Aosta  
Questori Repubblica  
E p.c.  
Comando generale arma dei carabinieri  
Comando generale guardia di finanza  
Ufficio per l'amministrazione generale del dipartimento della pubblica sicurezza  
Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia  
Direzione centrale della polizia criminale  
Direzione centrale della polizia di prevenzione  
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato  
Direzione centrale anticrimine della polizia di stato

<sup>(b)</sup> <http://www.emergency-live.com/it/equipaggiamenti/organizzazioni-sanitaria-negli-eventi-e-nelle-manifestazioni-programmate-come-applicare-lalgoritmo-di-maurer/>

<sup>(c)</sup> [http://www.118liguria.it/documenti/eventi-e-manifestazioni/doc\\_download/66-file-excel-per-il-calcolo-del-livello-di-rischio-e-delle-risorse-sanitarie-necessarie.html](http://www.118liguria.it/documenti/eventi-e-manifestazioni/doc_download/66-file-excel-per-il-calcolo-del-livello-di-rischio-e-delle-risorse-sanitarie-necessarie.html)

I recenti fatti di Torino hanno posto in evidenza la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di *safety*, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di *security*, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative.

In tale ambito, per quanto riguarda le misure attinenti la *safety* facendo salve le competenze degli organismi previsti dalla normativa di settore, quali le commissioni provinciali comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli, nonché le competenze del CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, del CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.), del CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.) e del CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.) – dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:

➤ **capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile.**

In particolare, per quanto concerne le iniziative programmate in aree pubbliche di libero accesso, al fine di evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza, gli organizzatori dovranno essere invitati a regolare e monitorare gli accessi, ove possibile anche mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva al varchi di ingresso fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata, che sarà interdetta già nella zona di rispetto anche con l'ausilio delle forze di polizia;

➤ **percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico,** con indicazione dei varchi;

➤ **piani di emergenza e di evacuazione,** anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, predisposti

dall'organizzatore dell'evento, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento [sic] in forma ordinata;

- **suddivisione in settori dell'area di affollamento**, in relazione all'estensione della stessa, con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno, per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso;
- **piano di impiego**, a cura dell'organizzatore, **di un adeguato numero di operatori**, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico;
- **spazi di soccorso**, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
- **spazi e servizi di supporto accessori**, funzionali allo svolgimento dell'evento o alla presenza del pubblico;
- **previsione a cura della componente dell'emergenza e urgenza sanitaria di un'adeguata assistenza sanitaria**, con individuazione di aree e punti di primo intervento, fissi o mobili, nonché' indicazione dei nosocomi di riferimento e loro potenzialità di accoglienza e specialistica;
- **presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva**, per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità, concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità,
- valutazione di **provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici** e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

In tal senso, dovranno essere effettuati preventivi e mirati sopralluoghi nelle località di svolgimento delle iniziative programmate, per una scrupolosa verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di **safety** e l'individuazione delle c.d. **vulnerabilità**, ai fini di un'attenta valutazione sull'adozione o implementazione di apposite misure aggiuntive strutturali, da parte delle amministrazioni, società o enti pubblici o privati competenti.

A tali condizioni di **safety** dovrà corrispondere la pianificazione di adeguati servizi – **security** – a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, secondo i seguenti criteri:

- **sviluppo di una mirata attività informativa**, finalizzata all'attuale valutazione della minaccia, per la predisposizione di un efficace dispositivo di o.p.;
- **realizzazione di puntuali sopralluoghi e verifiche congiunte**, allo scopo di disciplinare tutte le attività connesse allo svolgimento dell'evento, nonché' effettuare la ricognizione e la mappatura di sistemi di video sorveglianza presenti nelle zone interessate, anche ai fini di procedere ad un eventuale collegamento con la sala operativa delle questure;
- **adeguata sensibilizzazione delle attività di prevenzione** a carattere generale e di controllo del territorio;

- **previsione di attenti servizi di vigilanza ed osservazione**, anche a largo raggio, presso le aree e gli itinerari di interesse, al fine di cogliere e circoscrivere per tempo ogni possibile segnale di pericolo o minaccia, per l'adozione di misure di contrasto. A tal proposito, si raccomanda la massima attenzione non solo nella fase di afflusso ma anche in quella di deflusso del pubblico dall'area interessata e lungo gli itinerari, mediante opportuna rimodulazione dei servizi di controllo e dei nuclei di pronto impiego, sensibilizzando adeguatamente tutto il personale operante;

- **previsione di un'adeguata protezione delle aree interessate dall'evento**, mediante attenti controlli con frequenti ed accurate ispezioni e bonifiche, soprattutto dei luoghi in cui più facilmente possono essere celate insidie, mediante l'ausilio di personale specializzato e di adeguate attrezzature tecnologiche;

- **individuazione di idonee aree di rispetto e/o prefiltraggio** al fine di realizzare mirati controlli sulle persone, per impedire l'introduzione di oggetti pericolosi ed atti ad offendere, valutando altresì l'adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli nelle aree interessate al concentramento ed all'accesso degli spettatori;

- **opportuna sensibilizzazione degli operatori impiegati nei vari servizi**, affinché mantengano un elevato e costante livello di attenzione, con appropriate ed adeguate misure di autotutela, specie a salvaguardia della propria ed altrui incolumità.

Nel quadro descritto assume un ruolo fondamentale il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per l'analisi e la valutazione delle distinte pianificazioni di intervento.

In tale consesso sarà realizzata, in una cornice di sicurezza integrata, la sintesi delle iniziative da adottare anche con il concorso degli operatori di polizia locale, secondo modelli di 'prevenzione collaborativa' per la vigilanza attiva delle aree urbane.

Il modello organizzativo delineato presuppone lo scrupoloso riscontro delle garanzie di **safety** e di **security** necessariamente integrate, in quanto requisiti imprescindibili di sicurezza senza i quali, pertanto, le manifestazioni non potranno aver luogo, significando che **MAI** ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di **safety**.

Si rassegna quanto sopra alla particolare attenzione delle SS.LL. nel comune obiettivo di realizzare omogenee procedure e modelli unitari di intervento, per innalzare ulteriormente le condizioni di sicurezza generale

IL CAPO DELLA POLIZIA

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
GABRIELLI



**ALLEGATO 2****Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 11464 del 19.06.2017****MINISTERO DELL'INTERNO****Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**

Ai Signori Prefetti della Repubblica

Ai Signori Commissari di Governo di Trento e Bolzano

Al Signor Presidente della Regione Valle d'Aosta

Ai Signori Comandanti Provinciali dei Vigili del fuoco

E p.c.

Al Gabinetto del Ministro

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Al Signor Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Ai Signori Direttori Centrali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Ai Signori Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**OGGETTO: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *safety*.**

1. In una necessaria ottica di sicurezza integrata ricomprendente profili attinenti sia alla *security* che alla *safety*, il Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ha recentemente emanato un'apposita direttiva (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno u.s.) nella quale sono state fornite indicazioni in merito ai dispositivi e alle misure da porre in essere in occasione di manifestazioni pubbliche. Per quel che concerne i soli aspetti riferibili alla *safety*, si forniscono, qui di seguito, chiarimenti di carattere tecnico, alcuni di natura generale, altri di dettaglio operativo.

2. Va preliminarmente evidenziato che gli eventi cui fa riferimento la citata direttiva del 7 giugno u.s., possono corrispondere a manifestazioni di *qualunque natura o finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che involgono l'attivazione di competenze delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli*. Proprio per tale motivo è evidente che le manifestazioni pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di *safety* devono presentare, o far prefigurare con ragionevolezza, particolari profili critici che richiedano *un surplus di attenzione e cautela, indipendentemente dalla loro tipologia* e, anche per quanto si dirà in seguito, *dall'affollamento*.

3. Va ancora premesso che le condizioni da verificare previamente e i conseguenti dispositivi da attuare in occasione dei predetti eventi pubblici di particolare rilievo, non costituiscono un *corpus unico* di misure, da applicare *tutte insieme e indifferentemente* per ogni tipo di manifestazione, bensì focalizzano i punti nevralgici per la *safety*, che debbono essere oggetto di

vaglio critico allo scopo di enucleare le misure che indefettibilmente vengono richieste dalla tipologia di evento (*analisi selettiva*) e di definire le relative modalità applicative (*analisi adattativa*). Da ciò discende l'esigenza di ricorrere, pur nella necessaria uniformità di alcuni processi valutativi e alla conseguente applicazione di misure standard, ad un *approccio flessibile* che fa sì che ad ogni singola manifestazione corrisponda una valutazione *ad hoc* del quadro complessivo dei rischi. In tal senso, l'individuazione delle manifestazioni pubbliche per le quali sia richiesta l'adozione e la verifica di particolari misure di *safety non può essere esclusivamente connessa al numero delle persone presenti*. Del resto, come ben noto alle SS.LL., la criticità di un determinato evento discende da un insieme di fattori oggettivi di contesto, su cui incidono, al di là del mero dato numerico dei partecipanti, anche concomitanti fattori contestuali, come, ad esempio, la particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della manifestazione.

4. È, altresì, evidente che l'individuazione delle situazioni che richiedono particolari dispositivi, deve necessariamente tenere conto della specifica natura del singolo evento e delle relative modalità di svolgimento. A tal riguardo, una categorizzazione di massima può farsi tra manifestazioni di tipo statico e quelle di tipo dinamico, le prime destinate a svolgersi in uno spazio confinato o agevolmente delimitabile, le seconde, invece, a carattere itinerante, nel senso che lo svolgimento della manifestazione non ha un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti o degli spettatori; sicché in tale ultimo caso, il processo valutativo delle condizioni di sicurezza sopra citate dovrà tenere conto di *ulteriori elementi* che connotano quel dato evento e che richiedono un *ulteriore sforzo previsionale* ai fini dell'individuazione dei fattori di vulnerabilità e dell'adeguata modulazione dei dispositivi da attuare.

5. Va, inoltre, precisato che, ai fini dell'individuazione delle misure di *safety* da applicate ai singoli eventi e per la valutazione della sussistenza o meno delle necessarie condizioni di sicurezza, si dovrà in prima istanza, far riferimento al quadro normativo che regola l'attività delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; tale complesso e collaudato sistema di disposizioni, potrà, infatti, costituire un utile parametro valutativo anche per le manifestazioni per le quali non prevista l'attivazione delle predette Commissioni. È evidente, comunque, che il ricorrere di condizioni straordinarie, da valutare caso per caso, può richiedere, a prescindere dalla tipologia dell'evento, un *quid pluris* in termini di misure precauzionali e, pertanto, implicare la necessaria applicazione, secondo quell'approccio flessibile di cui si è detto, di particolari e ulteriori misure di *safety*. In tali situazioni, potrà essere valutata l'esigenza, in sede

di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di integrare il quadro prescrittivo, indicando alle Commissioni di vigilanza le eventuali ulteriori misure di *safety* da prescrivere nel caso specifico. Nel caso in cui si tratti di eventi che non implicino, invece, l'attivazione delle Commissioni, le misure di *safety* ritenute necessarie saranno, evidentemente, declinate nell'ambito dello stesso Comitato provinciale.

6. Le considerazioni innanzi svolte in merito al ruolo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riguardo al quadro definitorio delle misure di *safety* evidenziano come sia necessario garantire nelle riunioni di tale Organismo il *sistematico coinvolgimento dei Comandanti provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*, per la valutazione sia degli aspetti afferenti alla pubblica incolumità sia per quelli inerenti al soccorso pubblico.

L'esigenza di tale coinvolgimento appare ancor più necessaria laddove l'analisi preventiva di scenari complessi, effettuata in previsione dello svolgimento di manifestazioni di straordinario rilievo, riguardi ipotesi di rischio *correlate a minacce di tipo non convenzionale*. In tali evenienze, la richiamata partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco si collega non soltanto, come è ovvio, al dispiegamento del dispositivo di soccorso pubblico, ma attiene, altresì, all'attivazione dei Nuclei NBCR in forma ordinaria o, eventualmente, rafforzata.

7. Nel venire ora agli aspetti tecnico-operativi, si ribadisce come il primario quadro di riferimento a cui richiamarsi per l'individuazione delle misure di *safety*, da adottare a cura dell'organizzatore, non possa che essere costituito dalla vigente normativa riguardante l'attività delle più volte citate Commissioni di vigilanza. Da tale normativa di settore – costituita principalmente dai decreti ministeriali del 18 marzo e 19 agosto 1996 – sarà possibile, ad esempio, desumere:

- a. i parametri numerici in base ai quali definire il massimo affollamento consentito nei luoghi di concentrazione del pubblico;
- b. le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree ad esso riservate, principalmente per le manifestazioni di carattere statico;
- c. il corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno essere facilmente individuabili e comunicate preventivamente al pubblico, anche con mezzi di diffusione audiovisiva, come, peraltro raccomandato dalla direttiva del 7 giugno u.s..

Nella prospettiva di una rafforzata tutela della *safety* assume particolare rilievo la definizione, da parte del

soggetto organizzatore, del piano di emergenza.

In tale documento, come pure in quello progettuale predisposto ai fini dell'evento, appare necessario che il soggetto organizzatore precisi, ad esempio, anche a quali sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di sovraffollamento, particolarmente rischiose per la *safety*.

Qualora siano indisponibili apparecchiature "*contapersone*", ai fini della mitigazione del rischio in questione potrà essere prescritto l'allestimento di un adeguato numero di varchi di accesso *presidiati* e, conseguentemente, potrà essere richiesto un più intenso ricorso al servizio di *stewarding*, (peraltro suscettibile di applicazione anche a manifestazioni diverse da quelle sportive, come precisato dalla circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. 555/O.P./1856/2017/2 del 23 maggio 2017). Tale raccomandazione potrà essere applicata sia alle manifestazioni a pagamento, sia a quelle a libero e gratuito accesso, in relazione alle quali la verifica del numero dei partecipanti potrà essere anche effettuata mediante il rilascio di appositi "*pass*".

Infine, gli eventi di straordinario afflusso pubblico possono presentare un ulteriore profilo di rischio determinato dalla propagazione di *effetti di panico* collegati o connessi al verificarsi di eventi imprevedibili di carattere antropico o naturale. Si tratta, all'evidenza, di condizioni di rischio non preventivabili e non fronteggiabili, quindi, soltanto con misure tecniche di prevenzione.

Al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità, dovrà essere valutata l'opportunità di potenziare, laddove già previsto, il servizio di vigilanza antincendio, anche integrato all'occorrenza da professionalità specifiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ovvero di raccomandare al soggetto organizzatore di richiederne la presenza, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

8. Si informano, infine, i Sigg. Comandanti che eventuali quesiti su aspetti tecnico-operativi potranno essere rivolti direttamente alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica di questo Dipartimento che provvederà a fornire riscontro anche attraverso il sito istituzionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ([www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)).

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia dell'attenzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

### ALLEGATO 3

**(ALLEGATO A) Ministero dell'interno – Circolare del capo di gabinetto del ministro n. 11001/110(10)**

*Il documento di cui sopra, qui non riportato, può essere consultato integralmente anche sul sito [www.funerali.org](http://www.funerali.org)*

**ALLEGATO 4****Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/9/Cr8c/C7****Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate.****La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.**

(... omissis ...)

## SANCISCE ACCORDO

tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento allegato (Allegato A) recante “*Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate*”, comprensivo degli allegati A1 e A2, parti integranti del documento stesso.

Alle disposizioni di cui al presente Accordo, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5 agosto 2014

**A – “Linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate”.****Premessa**

L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata.

La normativa vigente prevede l'obbligo di informare e/o di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli eventi/manifestazioni alle competenti Autorità, espressamente individuate nel Questore, quale Autorità di Pubblica sicurezza, e nel Sindaco o nel Prefetto, a cui fanno capo le Commissioni di Vigilanza dei luoghi di pubblico spettacolo, rispettivamente, comunali e provinciali. In attuazione di quanto previsto dal DPR 27 marzo 1992 e dall'Atto di Intesa Stato Regioni dell'11/4/1996, il Servizio di Emergenza Territoriale 118 ha assunto la competenza esclusiva in materia di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso sanitario territoriale, nonché di trasporto dei pazienti alle strutture della rete ospedaliera.

Le Regioni e le PPAA, a loro volta, hanno predisposto e compiutamente attivato l'organizzazione territoriale dell'emergenza e urgenza sanitaria. Anche in occasione di eventi/manifestazioni programmate deve essere preventivamente pianificata e messa a disposizione un'organizzazione totalmente sinergica con l'ordinaria organizzazione del Servizio di Emergenza Territoriale 118,

finalizzata a garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie.

Riguardo agli oneri di detta pianificazione, risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN):

- gli interventi di soccorso primario,
- il coordinamento e la gestione degli interventi stessi,
- le risorse necessarie alla gestione di eventi intercorrenti (maxiemergenza o evento NBCR).

Non risultano a carico del SSN le risorse aggiuntive che vengono previste dall'Ente organizzatore autonomamente per interventi di soccorso correlati allo specifico ed estemporaneo contesto nel quale l'evento/ manifestazione si svolge.

Gli oneri di tale organizzazione preventiva devono essere a carico dell'organizzatore stesso, in analogia a quanto già da tempo previsto per i Servizi di prevenzione incendi. Fanno eccezione a questa regola le manifestazioni di cui al successivo punto 1, lettera b): in tali eventi la predisposizione del soccorso sanitario di emergenza e urgenza compete ed è a carico del Servizio di Emergenza Territoriale 118, anche attraverso l'integrazione con le Istituzioni preposte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nonché con il sistema di Protezione Civile regionale.

Affinché in occasione degli eventi/manifestazioni organizzati possano essere garantiti a tutti i soggetti presenti, partecipanti o spettatori, livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie, vengono di seguito definite le modalità che devono guidare le Regioni nel disciplinare l'attività di pianificazione dell'organizzazione dei soccorsi sanitari dedicati all'evento e/o manifestazione.

**Classificazione degli eventi e/o manifestazioni**

Gli eventi e/o manifestazioni si distinguono, rispetto alla pianificazione, in:

- a) programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, Organizzazioni/Associazioni, Istituzioni pubbliche;
- b) non programmati e non organizzati, che richiamano spontaneamente e in un breve lasso di tempo un rilevante afflusso di persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico (es. raduni spontanei e improvvisi nelle piazze o nelle pubbliche vie, funerali di personalità, sommosse).

Gli eventi/manifestazioni di cui sopra, in relazione al livello di rischio, ovvero alla probabilità di avere necessità di soccorso sanitario, possono essere classificati in base alle seguenti variabili:

- tipologia dell'evento
- caratteristiche del luogo
- affluenza di pubblico

Nel caso degli eventi di cui al precedente punto a) l'identificazione del livello di rischio può, in fase ini-

ziale, essere calcolata dallo stesso organizzatore dell'evento applicando i punteggi riportati nella "Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione" (allegato A1).

Nel caso invece degli eventi di cui al precedente punto b), che per loro caratteristica sono non organizzati e, talvolta, imprevedibili e improvvisi, il livello di rischio non può essere preventivamente calcolato: se ritenuto utile e ci fosse un tempo minimo di preavviso/informazione del rispetto all'evento, è facoltà delle Istituzioni deputate all'ordine e alla sicurezza pubblica valutare la possibilità di utilizzare la classificazione allegata per dimensionare l'eventuale supporto da mettere a disposizione.

In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio:

Livello di rischio	Punteggio
Rischio molto basso / basso	<18
Rischio moderato / elevato	18-36
Rischio molto elevato	37-55

I livelli di rischio moderato/elevato e molto elevato devono essere ulteriormente esaminati a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118 attraverso valutazioni e parametri specifici, che consentono di quantificare il rischio totale degli eventi/manifestazioni e predisporre le risorse adeguate per il soccorso, come indicato nelle tabelle relative all'"*Algoritmo di Maurer*", indicazioni da seguire per la predisposizione e la valutazione della pianificazione a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118" (allegato A2).

Tali parametri sono da intendersi indicativi per la pianificazione dell'assistenza sanitaria e possono essere modificati dal Servizio di Emergenza Territoriale 118, sulla base della specificità dell'evento.

#### Criteri da seguire per la pianificazione degli eventi e/o manifestazioni

Il processo di elaborazione del Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione deve essere articolato attraverso:

- Analisi dei fattori di rischio propri dell'evento;
- Analisi delle variabili legate all'evento (numero dei partecipanti, spazio, durata nel tempo);
- Quantificazione delle risorse necessarie per mitigare il rischio;
- Individuazione delle problematiche logistico/organizzative emergenti che caratterizzano l'ambiente dove si svolge l'evento.

I modelli organizzativi ritenuti rappresentativi delle principali tipologie di eventi sono:

- eventi all'interno di impianti sportivi, in occasione di competizioni con grande richiamo di pubblico;
- eventi in occasione di manifestazioni ricreative di massa (concerti, mostre, fiere, manifestazioni aeronautiche, parchi di divertimento);
- eventi in occasione di visite di personalità;
- eventi in occasione di celebrazioni religiose;

- eventi in occasione di manifestazioni politiche/sociali;
- eventi all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico (quali ad esempio: supermercati, centri commerciali, cinema e teatri).

Per quanto riguarda le manifestazioni politiche e sportive o le visite di personalità, occorre sottolineare che vengono considerati soltanto gli aspetti relativi agli spettatori. Abitualmente, le squadre in campo, gli atleti in generale e le personalità dispongono di apparati di sicurezza sanitaria dedicati.

Pertanto, i criteri da utilizzare per una corretta elaborazione del Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione devono fare riferimento alla normativa vigente in tema di soccorso sanitario ordinario nonché in tema di gestione delle maxiemergenze.

#### Responsabilità e modalità organizzative

Relativamente agli eventi di cui al punto 1, lettera a), gli organizzatori degli stessi, devono rispettare tutti gli obblighi espressamente previsti dalla normativa vigente in ordine all'assistenza sanitaria in favore dei soggetti che partecipano attivamente all'evento/manifestazione (es. atleti nelle competizioni sportive).

Oltre agli obblighi di cui al precedente punto, gli organizzatori devono garantire un'adeguata pianificazione dei soccorsi sanitari anche per coloro che assistono all'evento/manifestazione (es. spettatori).

Al fine di garantire un adeguato livello di soccorso è necessario che gli organizzatori osservino le seguenti indicazioni:

#### **per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso:**

- comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 15 giorni prima dell'inizio;

#### **per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato:**

- comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 30 giorni prima dell'inizio;
- trasmissione del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (Piano di soccorso sanitario relativo all'evento / manifestazione);
- rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118.

#### **per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto elevato:**

- comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 45 giorni prima dell'inizio;
- acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118, del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario mes-

so in campo dall'organizzatore (Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione);

- rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118;

**per tutte le tipologie di evento con qualsiasi livello di rischio:**

- presentazione, anche alle competenti Commissioni di vigilanza se di competenza, della documentazione comprovante il rispetto delle sopra riportate indicazioni.

*per tutte le tipologie di evento, con qualsiasi livello di rischio, di cui alle precedenti lettere, in cui l'organizzatore è una Amministrazione Comunale, fermo restando i criteri, le modalità e i tempi previsti dal presente documento, il Comune stesso ha la facoltà di limitarsi a trasmettere al Servizio di Emergenza Territoriale 118 la comunicazione dello svolgimento dell'evento e, ove previsto, il Piano di soccorso sanitario, senza chiederne la validazione.*

È competenza del medico presente nelle Commissioni di vigilanza, verificare tale documentazione e richiedere un confronto con il Servizio di Emergenza Territoriale 118, se ritenuto opportuno. I Piani di soccorso sanitario relativi agli eventi/manifestazioni devono esplicitare anche le modalità di comunicazione tra i presidi presenti sul posto e la Centrale Operativa 118 competente per territorio, da garantirsi anche in caso di carente copertura della rete telefonica mobile.

Qualora il Servizio di Emergenza Territoriale 118 riceva informazioni (anche solo per via mediatica) che facciano ipotizzare un livello di rischio diverso da quello dichiarato, il Servizio stesso ha facoltà di richiedere informazioni aggiuntive all'organizzatore e, dopo opportuna valutazione delle stesse, di richiedere alle Autorità competenti la prescrizione di eventuali ulteriori risorse a supporto dell'evento.

Nel caso in cui l'organizzatore dell'evento avesse già preso accordi con un Ente/Associazione in grado di fornire il servizio di soccorso sanitario, il Servizio di Emergenza Territoriale 118 provvede a:

- valutarne il rispetto dei criteri di accreditamento/autorizzazione regionale, quali standard formativi, certificazione del personale dipendente e non, requisiti dei mezzi di soccorso che si intende utilizzare, conformità dei dispositivi elettromedicali e possibilità degli stessi di interfacciarsi con quelli gestiti dal Servizio di Emergenza Territoriale 118;
- acquisire il nominativo del responsabile dell'organizzazione del soccorso sanitario interno all'evento, individuato dall'organizzatore;
- conoscere le modalità di comunicazione con la Centrale Operativa 118.

Oneri a carico dell'organizzatore

Gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa,

a supporto di eventi/manifestazioni programmati di cui al punto 1, lettera a), sia in favore dei partecipanti sia degli spettatori, sono a carico degli Organizzatori dell'evento/manifestazione. Anche quando l'organizzatore, durante l'evento/manifestazione, richiede estemporaneamente al Servizio di Emergenza Territoriale 118 un supporto straordinario di risorse, dovrà sostenerne l'onere economico, sempre nei limiti e nelle modalità definiti da ciascuna Regione/Provincia Autonoma. Nel caso in cui la disponibilità delle risorse sanitarie previste dalla pianificazione venga richiesta al Servizio di Emergenza Territoriale 118 e qualora lo stesso sia in grado di metterla a disposizione senza ridurre l'ordinaria attività istituzionale, l'organizzatore dell'evento/manifestazione riconosce all'Azienda Sanitaria titolare del Servizio di Emergenza Territoriale 118, competente per territorio, il corrispettivo previsto per tale servizio, nei limiti e nelle modalità definiti da ciascuna Regione/Provincia Autonoma.

Definizioni e Abbreviazioni

Si intende per:

**a) Eventi/manifestazioni:** le iniziative di tipo sportivo, ricreativo, ludico, sociale, politico e religioso che, svolgendosi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, possono richiamare un rilevante numero di persone.

**b) Luoghi pubblici:** gli spazi e gli ambienti caratterizzati da un uso sociale collettivo ai quali può accedere chiunque senza alcuna particolare formalità (es. strade, piazze, giardini pubblici).

**c) Luoghi aperti al pubblico:** gli spazi e gli ambienti a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte dal soggetto che dispone del luogo stesso (es. pagamento di un biglietto per l'accesso, orario di apertura) o da altre norme.

**d) Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione:** il documento, predisposto dall'organizzatore dell'evento/manifestazione, in cui sono analizzate le caratteristiche dell'evento/manifestazione ai fini dell'individuazione del livello di rischio associato e il dettaglio, vengono definite le risorse e le modalità di organizzazione dell'assistenza sanitaria idonea a garantire il soccorso ai soggetti che, a diverso titolo, prendono parte all'evento/manifestazione.

Si intende per:

**a) Servizio di Emergenza Territoriale 118:** Struttura istituzionalmente deputata all'organizzazione del soccorso sanitario territoriale, così come definita e identificata dalla Regione/Provincia Autonoma ai fini della applicazione del presente documento.

**b) LEA:** Livelli Essenziali di Assistenza.

**c) TULPS:** Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Roma, 4 agosto 2014

**Allegato A1 – Tabella: Calcolo del livello di rischio.**

Da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione

<b>VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO</b>		
<b>Periodicità dell'evento</b>	Annualmente	1
	Mensilmente	2
	Tutti i giorni	3
	Occasionalmente/all'improvviso	4
<b>Tipologia di evento</b>	Religioso	1
	Sportivo	1
	Intrattenimento	2
	Politico,sociale	3
	Concerto pop/rock	4
<b>Altre variabili (più scelte)</b>	Prevista vendita/consumo di alcool	1
	Possibile consumo di droghe	1
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1
	Presenza di figure politiche-religiose	1
	Possibili difficoltà nella viabilità	1
	Presenza di tensioni socio-politiche	1
<b>Durata</b>	<12 ore	1
	da 12 h a 3 giorni	2
	> 3 giorni	3
<b>Luogo (più scelte)</b>	In città	0
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	1
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	1
	Altro (montano,impervio,ambiente rurale)	1
<b>Caratteristiche del luogo (più scelte)</b>	Al coperto	1
	All'aperto	2
	Localizzato e ben definito	1
	Esteso> 1 campo di calcio	2
	Non delimitato da recinzioni	1
	Delimitato da recinzioni	2
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2
	Recinzioni temporanee	3
Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
<b>Logistica dell'area (più scelte)</b>	Servizi igienici disponibili	-1
	Disponibilità d'acqua	-1
	Punto di ristoro	-1
<b>VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO</b>		
<b>Stima dei partecipanti</b>	5.000-25.000	1
	25.000- 100.000	2
	100.000-500.000	3
	>500.000	4
<b>Età prevalente dei partecipanti</b>	25-65	1
	<25 – >65	2
<b>Densità di partecipanti/mq</b>	Bassa 1-2 persone/m <sup>2</sup>	1
	Media 3-4 persone/m <sup>2</sup>	2
	Alta 5-8 persone/m <sup>2</sup>	3
	Estrema > 8 persone/m <sup>2</sup>	4
<b>Condizione dei partecipanti</b>	Rilassato	1
	Eccitato	2
	Aggressivo	3
<b>Posizione dei partecipanti</b>	Seduti	1
	In parte seduti	2
	In piedi	3
<b>Score totale</b>		

**Allegato A2 Tabella: Algoritmo di Maurer**

Indicazioni per la predisposizione e la valutazione della pianificazione a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118.

<b>ALGORITMO DI MAURER</b>																																																			
<b>1. NUMERO DI VISITATORI MASSIMO CONSENTITO</b> (capienza del luogo della manifestazione)	<b>2. NUMERO DI VISITATORI EFFETTIVAMENTE PREVISTO</b>																																																		
500 visitatori 1 punto 1000 visitatori 2 punti 1500 visitatori 3 punti 3000 visitatori 4 punti 6000 visitatori 5 punti 10.000 visitatori 6 punti 20.000 visitatori 7 punti 1 punto per ulteriori 10000 Nel caso in cui la manifestazione si svolga al chiuso il punteggio va raddoppiato.	In base al numero dei biglietti venduti, alle precedenti esperienze di manifestazioni analoghe, o in base alla superficie libera disponibile (valore di riferimento 2 visitatori/mq è possibile risalire al numero effettivo di presenze previste.  Ogni 500 visitatori viene dato un punto.																																																		
<b>3. TIPO DI MANIFESTAZIONE</b> Ogni manifestazione ha un rischio intrinseco legato alle attività in essa previste:	<b>4. PRESENZA DI PERSONALITÀ</b> Nel caso in cui la manifestazione preveda la partecipazione di personalità si considerano 10 punti ogni 5 personalità presenti o previste.																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tipo di manifestazione</th> <th style="text-align: center;">Fattore di moltiplicazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Manifestazione sportiva generica</td><td style="text-align: center;">0,3</td></tr> <tr><td>Esposizione</td><td style="text-align: center;">0,3</td></tr> <tr><td>Bazar</td><td style="text-align: center;">0,3</td></tr> <tr><td>Dimostrazione o Corteo</td><td style="text-align: center;">0,8</td></tr> <tr><td>Fuochi d'artificio</td><td style="text-align: center;">0,4</td></tr> <tr><td>Mercatino delle pulci o di Natale</td><td style="text-align: center;">0,3</td></tr> <tr><td>Airshow</td><td style="text-align: center;">0,9</td></tr> <tr><td>Carnvale</td><td style="text-align: center;">0,7</td></tr> <tr><td>Mista (Sport+Musica+Show)</td><td style="text-align: center;">0,35</td></tr> <tr><td>Concerto</td><td style="text-align: center;">0,2</td></tr> <tr><td>Comizio</td><td style="text-align: center;">0,5</td></tr> <tr><td>Gara Auto/Motociclistica</td><td style="text-align: center;">0,8</td></tr> <tr><td>Manifestazione Musicale</td><td style="text-align: center;">0,5</td></tr> <tr><td>Opera</td><td style="text-align: center;">0,2</td></tr> <tr><td>Gara Ciclistica</td><td style="text-align: center;">0,3</td></tr> <tr><td>Equitazione</td><td style="text-align: center;">0,1</td></tr> <tr><td>Concerto Rock</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Rappresentazione Teatrale</td><td style="text-align: center;">0,2</td></tr> <tr><td>Show – parata</td><td style="text-align: center;">0,2</td></tr> <tr><td>Festa di quartiere o di strada</td><td style="text-align: center;">0,4</td></tr> <tr><td>Spettacolo di Danza</td><td style="text-align: center;">0,3</td></tr> <tr><td>Festa Folkloristica</td><td style="text-align: center;">0,4</td></tr> <tr><td>Fiera</td><td style="text-align: center;">0,3</td></tr> <tr><td>Gara di Fondo</td><td style="text-align: center;">0,3</td></tr> </tbody> </table>	Tipo di manifestazione	Fattore di moltiplicazione	Manifestazione sportiva generica	0,3	Esposizione	0,3	Bazar	0,3	Dimostrazione o Corteo	0,8	Fuochi d'artificio	0,4	Mercatino delle pulci o di Natale	0,3	Airshow	0,9	Carnvale	0,7	Mista (Sport+Musica+Show)	0,35	Concerto	0,2	Comizio	0,5	Gara Auto/Motociclistica	0,8	Manifestazione Musicale	0,5	Opera	0,2	Gara Ciclistica	0,3	Equitazione	0,1	Concerto Rock	1	Rappresentazione Teatrale	0,2	Show – parata	0,2	Festa di quartiere o di strada	0,4	Spettacolo di Danza	0,3	Festa Folkloristica	0,4	Fiera	0,3	Gara di Fondo	0,3	<b>5. POSSIBILI PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO</b> Se in base ad informative delle forze dell'Ordine relative a partecipanti alla manifestazione è da prevedere un rischio legato a fenomeni di violenza o di disordine saranno inoltre da conteggiare altri 10 punti.
Tipo di manifestazione	Fattore di moltiplicazione																																																		
Manifestazione sportiva generica	0,3																																																		
Esposizione	0,3																																																		
Bazar	0,3																																																		
Dimostrazione o Corteo	0,8																																																		
Fuochi d'artificio	0,4																																																		
Mercatino delle pulci o di Natale	0,3																																																		
Airshow	0,9																																																		
Carnvale	0,7																																																		
Mista (Sport+Musica+Show)	0,35																																																		
Concerto	0,2																																																		
Comizio	0,5																																																		
Gara Auto/Motociclistica	0,8																																																		
Manifestazione Musicale	0,5																																																		
Opera	0,2																																																		
Gara Ciclistica	0,3																																																		
Equitazione	0,1																																																		
Concerto Rock	1																																																		
Rappresentazione Teatrale	0,2																																																		
Show – parata	0,2																																																		
Festa di quartiere o di strada	0,4																																																		
Spettacolo di Danza	0,3																																																		
Festa Folkloristica	0,4																																																		
Fiera	0,3																																																		
Gara di Fondo	0,3																																																		
	<b>6.</b> 1. I punti relativi al numero di visitatori consentito ed effettivo vanno sommati tra loro; 2. Il risultato va moltiplicato per il fattore moltiplicativo relativo al tipo di Manifestazione. I punteggi relativi alla presenza di personalità o problematiche di ordine pubblico vanno sommati al risultato ottenuto. Il punteggio risultante identifica il rischio totale della manifestazione.																																																		

Definizione delle risorse necessarie in base al punteggio ottenuto							
Ambulanze da soccorso		Ambulanze da trasporto		Team di Soccorritori a piedi		Mezzi o unità medicalizzate	
Punteggio	Amb. Socc	Punteggio	Amb. Trasp	Punteggio	Soccorritori	Punteggio	Medici
0,1 – 6,0	0	0,1 – 4,0	0	0,1 – 2,0	0	0,1 – 13,0	0
6,1 – 25,5	1	4,1 – 13,0	1	2,1 – 4,0	3	13,1 – 30,0	1
25,6 – 45,5	2	13,1 – 25,0	2	4,1 – 13,5	5	30,1 – 60,0	2
45,6 – 60,5	3	25,1 – 40,0	3	13,6 – 22,0	10	60,1 – 90,0	3
60,6 – 75,5	4	40,1 – 60,0	4	22,1 – 40,0	20	> 90,1	4
75,6 – 100,0	5	60,1 – 80,0	5	40,1 – 60,0	30		
> 100,1	6	80,1 – 100,0	6	60,1 – 80,0	40		
		100,1 – 120,0	8	80,1 – 100,0	80		
				100,1 – 120,0	120		

### ALLEGATO 5

#### Principali casistiche di eventi che avvengono all'aperto entro i cimiteri e suggerimenti metodologici per security e safety

Si premette che nelle comunicazioni obbligatorie e nell'ottenimento delle autorizzazioni previa verifica delle infrastrutture e attrezzature apprestate (a seconda del grado di rischio rilevabile) il soggetto titolare responsabile è quello promotore dell'iniziativa.

In ambito cimiteriale possiamo distinguere, in scala crescente di complessità, le seguenti tipologie di eventi:

- cortei finalizzati al seppellimento come momento conclusivo di servizi funebri;
- di studio/turismo 'intelligente', come ad esempio visite guidate, oppure commemorazioni private da parte di Associazioni che prevedano o meno posti a sedere;
- di commemorazioni/rappresentazioni artistiche all'aperto che prevedano lo stazionamento seduto del pubblico;
- di commemorazioni/celebrazioni con presenza di Autorità militari, civili e religiose con cortei, stazionamenti ecc..

Va subito rilevato che salvo espressa previsione statutaria e/o del contratto di servizio, il gestore affidatario del servizio pubblico cimiteriale non è titolare né delle commemorazioni/celebrazioni istituzionali, né dell'esecuzione di eventi religiosi, né tanto meno di quelli di promozione turistica o di spettacolo, normalmente affidate nell'ambito delle amministrazioni comunali ad articolazioni o enti diversi dal gestore cimiteriale, ovvero promosse da privati, né infine dei cortei cimiteriali in occasione di seppellimenti.

Le complessità emergenti dalla normativa e dalle direttive mettono giustamente in rilievo criteri di competenza e professionalità (oltre che di adeguata dotazione strutturale) in capo ai responsabili degli eventi ed al loro personale. Appare evidente che in ogni modo le direttive in questione vogliono scongiurare l'eventualità che l'organizzazione di iniziative/ manifestazioni venga condotta da addetti improvvisati. Oggettivamente invece, le competenze e le professionalità dei gestori cimiteriali hanno delle finalità diverse da quella dell'organizzazione di eventi, così come è differente l'orizzonte di sicurezza di un luogo di lavoro apprestato per addetti 'formati', da quello connesso ad una manifestazione per sua natura pubblica e in quanto tale *popolata* indistintamente.

Sia pure nell'esercizio di una delega inter-organica (per le imprese affidatarie in house) o essendo comunque un pezzo della macchina comunale, per le gestioni dirette, da parte dei Servizi cimiteriali sono quindi da evitare accettazioni 'avventurose' di investiture a provvedere alla realizzazione di iniziative, perché questo è un ambito nel quale occorre muoversi con la massima prudenza, sia per i potenziali rischi per i visitatori/partecipanti, sia per gli amministratori/dirigenti alle ovvie azioni di responsabilità da parte delle autorità competente.

Tornando alla classificazione degli eventi quelli categoria a), sono soggetti ad autorizzazione dal Sindaco, sempre che nulla osti per valutazione di ordine pubblico. A tal proposito, si consideri quanto disposto dall'art. 27 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" <sup>(50)</sup> e

<sup>(50)</sup> Art. 27 t.u.l.p.s. *Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salvo le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale. Il Questore può vietare che il trasporto funebre av-*



dagli artt. 21 e 32 del Regolamento statale attuativo (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza) <sup>(51)</sup>.

La loro effettuazione richiede gli adeguati apprestamenti di sicurezza di un luogo pubblico, contenuti di norma nelle direttive comunali di disciplina delle attività cimiteriali e recepiti nel documento di valutazione dei rischi del gestore cimiteriale.

Occorre comunque far riferimento alle norme contenute nei Regolamenti di Polizia Mortuaria in vigore nel singolo comune e/o alle ordinanze sindacali che regolano il trasporto funebre.

Vi è da ritenere che per gli eventi di tipo *b)* e *c)*, poiché si tratta di riunioni in luogo pubblico e/o aperto al pubblico, essi siano soggette a preventiva comunicazione da parte del soggetto promotore al Questore, qualora necessario, e comunque sempre al Comune e all'eventuale soggetto gestore cimiteriale.

A corredo della comunicazione l'organizzatore responsabile deve individuare il profilo di rischio secondo gli algoritmi contenuti nelle direttive citate ed attestare l'apprestamento delle risorse umane, dei presidi e delle attrezzature necessarie secondo le indicazioni ivi contenute.

Salve le valutazioni degli organi di pubblica sicurezza <sup>(52)</sup>, spetta alle competenti strutture comunali di volta in volta interessate (prima fra tutte le Polizie Municipali e le Commissioni comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli) valutare – sulla scorta della regolamentazione locale – l'adeguatezza delle risorse che l'organizzatore intende impiegare a tutela della sicurezza e salute dei partecipanti (oltre che alla salvaguardia dei luoghi) e al gestore cimiteriale *in loco* valutare che gli apprestamenti corrispondano a quanto dichiarato. Ovviamente qualora vi fossero da installare palchi, impianti luci/sonori essi dovranno ottenere le opportune certificazioni.

---

venga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

<sup>(51)</sup> Regolamento statale attuativo (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza), art. 32: *Per l'esercizio della facoltà attribuita al Questore dal secondo comma dell'art. 27 della Legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell'art. 21 del presente regolamento. Art. 21: Quando il Questore vieti la riunione per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica ovvero imponga speciali prescrizioni, a termini del quarto comma dell'art. 18 della Legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza. L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.*

<sup>(52)</sup> T.u.l.p.s. Art. 18. (art. 17 T.U. 1926). *I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.*

Più articolato è il ragionamento da svolgere in occasione di eventi del tipo *d)* soprattutto quando, come nel caso dell'imminente periodo di Commemorazione dei defunti, i siti cimiteriali sono tradizionalmente oggetto di un'ampissima affluenza di visitatori. Ci si trova di fronte ad un luogo che per almeno due settimane presenta una condizione pari a quella di altre infrastrutture urbane '*sensibili*' come ad esempio gli aeroporti e le stazioni ferroviarie nei periodi di massima affluenza.

Soccorrono qui le raccomandazioni contenute nelle direttive del capo di gabinetto del ministro:

*“L'adozione di misure di sicurezza adeguate allo svolgimento di un evento, pur in un quadro di riferimenti normativi e tecnici puntuali, richiede, come sottolineato dalle richiamate circolari, l'individuazione delle c.d. “vulnerabilità” – che possono essere le più diverse, tali cioè da sottrarsi ad ogni possibile catalogazione e da imporre l'adozione di cautele e precauzioni differenti – e dunque un “approccio flessibile” alla gestione della sicurezza dell'evento.*

*Tale circostanza pone quindi in evidenza la necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità che non deve essere ispirata a logiche astratte e all'acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento, bensì ricondotta a un'analisi di contesto del rischio che tenga conto, in concreto, dell'effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza rispetto a quelle ordinariamente messe in campo.*

*È evidente da quanto sopra come l'efficacia del quadro di prevenzione sulla sicurezza delle pubbliche manifestazioni sarà tanto più elevata quanto più saranno strette le maglie della cooperazione inter-istituzionale e quanto più incisiva e puntuale sarà l'azione di coordinamento svolta dalle SS.LL. A tal riguardo, non sembra possa prescindersi dall'esigenza di assicurare la più ampia e diffusa informazione sulle nuove disposizioni operative ai soggetti pubblici e privati interessati, promuovendo allo scopo anche sedute dedicate delle Conferenze provinciali permanenti.”*

È ovvio che in questa ultima casistica il gestore cimiteriale sarà chiamato a mettere a disposizione le conoscenze e le risorse disponibili nell'ambito di un piano elaborato ai livelli inter-istituzionali richiamati dalle direttive ministeriali.

Più in generale l'esperienza e le competenze del servizio cimiteriale potrebbero essere chiamate, in accordo con le strutture comunali e di pubblica sicurezza a quelle modificazioni alla segnaletica interna (indicazione delle uscite, delle vie di fuga, ecc.) di presidio remotizzato dei varchi, di modificazione dei percorsi cimiteriali e/o alla realizzazione di luoghi sicuri per le emergenze o lo stazionamento (*meeting point*).

Si tratta di incombenze che presentano un duplice versante criticità:

- il primo, più immediato, è relativo al reperimento dei fondi per le realizzazioni che dovrebbero trovare allocazione nell'ambito di quelli destinati alla sicurezza urbana;
- il secondo, non meno importante, è la realizzazione di una progettualità che dovrà non snaturare il cimitero come 'luogo antropologico', dove seguendo Marc Augé "possono essere lette le iscrizioni del legame sociale [...] e della storia collettiva." e farlo precipitare in un burocratico anonimato securitario.

Un altro pericolo è che l'adozione delle direttive di sicurezza deprima buona parte delle iniziative che, da qualche tempo, molte aziende e servizi stanno conducendo nell'ambito di progetti di valorizzazione cimiteriale d'intesa con il MIBACT<sup>(53)</sup>, nell'ambito di un Protocollo a suo tempo diffuso, e che avevano dato origine a specifiche linee di indirizzo (cfr. circolare Sefit 702/2017).

Pur nella prospettiva di un ulteriore approfondimento condotto dallo specifico Gruppo di lavoro costituito in Sefit si ritiene utile fornire alcune primissime indicazioni:

A) Il servizio cimiteriale nell'esercizio delle funzioni assegnate è tenuto ad accogliere, responsabilmente e d'intesa con le strutture comunale e delle forze dell'ordine, eventi ed iniziative promossi da enti ed associazioni (non agire tuttavia come organizzatore, ma come struttura ospitante);

B) A questo proposito, non potrà esimersi dal fornire all'ente organizzatore le informazioni (e l'eventuale collaborazione) affinché possano essere effettivamente messe in campo le misure di *safety* e *security* in capo agli organizzatori dell'evento. Si segnala, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la necessità/opportunità di:

- richiedere al Comune di riferimento l'emanazione di specifiche direttive di disciplina di iniziative/eventi in ambito cimiteriale;
- collaborare con gli organizzatori, già in fase di pianificazione dell'evento, per l'analisi dei rischi correlati all'ambiente cimiteriale, evidenziando le zone utilizzabili per gli eventi e le zone sconsigliate o addirittura pericolose, con riferimento anche ai percorsi di raggiungimento delle aree individuate, al fine di permettere l'ottemperanza delle misure di sicurezza previste. A tal scopo, occorre non sottovalutare l'analisi della 'capacità di carico' delle zone individuate (in presenza di sotterranei) che, in relazione all'evento, potrebbero essere interessate dal montaggio di palchi,

dal passaggio di mezzi e – ovviamente – dall'anomalo affollamento di pubblico in fase di esecuzione dell'evento;

- informare gli organizzatori – ai sensi delle più generali norme sulla sicurezza – dei rischi specifici dell'ambiente cimiteriale;
- collaborare con l'organizzatore nella pianificazione e gestione delle misure di sicurezza finalizzate a regolare le interferenze tra personale ed attività dell'ente organizzatore, dei fornitori di beni e servizi attivati, della struttura cimiteriale;
- rendere disponibile proprio personale per l'effettuazione di sopralluoghi con gli organizzatori ai fini di verificare eventuali criticità e comunque di consentire loro una corretta pianificazione ed esecuzione delle misure di sicurezza;
- mettere a disposizione degli organizzatori di planimetrie cartacee dettagliate del cimitero indicanti le uscite e il luogo del ritrovo e dell'evento con indicazione dei numeri telefonici da comporre in caso di emergenza/uscita anticipata;
- rendere disponibile il piano di emergenza sviluppato per il cimitero, con relativa mappatura ad es. dei presidi antincendio già presenti e di altri eventuali presidi di sicurezza richiesti;
- informare il personale degli enti/associazioni o eventuali personale di *stewarding* riguardo alle regole di fruizione dei luoghi ottenendo da questi una dichiarazione di essere stati formati in tal senso;
- permettere all'organizzatore di implementare tutte le misure di sicurezza che – a seguito dell'analisi effettuata – siano necessarie per l'effettuazione dell'evento;
- presenziare agli eventi particolarmente rilevanti con almeno un operatore responsabile, con funzioni di supporto all'organizzazione nella gestione delle emergenze. Tale gestione potrebbe infatti richiedere, per la connaturata imprevedibilità, la conoscenza di informazioni non disponibili immediatamente agli organizzatori stessi, in relazione all'ambito cimiteriale.

<sup>(53)</sup> Protocollo tra Utilitalia SEFIT e MIBACT, firmato l'8/10/2016 a Caserta nella Reggia da Sottosegretario e Vice presidente Utilitalia.



# argema S.r.l.

Azienda leader nella produzione e vendita di prodotti ad uso cimiteriale




**PREZZI COMPETITIVI**  
anche per piccole quantità

## **SACCHI PER RESTI MORTALI** **BIODEGRADABILI**

I sacchi **BIOCAP** di nuova generazione sono conformi alla normativa **EN 13432**.  
Sono utilizzati nel settore funebre e cimiteriale  
per il trasporto dei resti mortali e per il recupero delle salme incidentate.

**DIMENSIONI cm. 230x90 sp. 75 micron Colore: bianco opaco**

**DOPPIA CERNIERA**  
**CHIUSURA A U**



Realizzati con polimero a base di amido di mais  
Impermeabile Traspirante e Compostabile al 100%.



**Per un preventivo gratuito**  
**Tel. 0532.1916244**

**Approfondimenti**

## Cimiteri, e dintorni: la questione della titolarità

di Sereno Scolaro

### 1. Introduzione

Forse, in alcuni casi, può essere utile partire da esperienze anche personali. Una persona, professionalmente imprenditore, con più società, nei settori delle costruzioni edilizie, del movimento terra, della costruzione di strade e simili, disponeva (non rileva se a titolo personale o con una delle società di riferimento) di un'area avente destinazione d'uso di P.R.G. quale zona per servizi, per altro collocata pressoché totalmente nella fascia di rispetto cimiteriale, per cui l'area era praticamente inutilizzabile per edificazioni o simili. Per questo, aveva elaborato l'ipotesi di realizzare su tal area un "proprio" cimitero, pensando a ricavarne un qualche utile dalle "cessioni" dei sepolcri. Nel corso di alcuni colloqui per una qualche preliminare verifica di fattibilità era emerso che l'interessato riteneva che un tale cimitero richiedesse la disponibilità di 1 (una) persona, ma, altresì, non aveva neppure considerato come la realizzazione di un cimitero comportasse la ridefinizione dell'area di rispetto, cosa che, probabilmente, avrebbe esteso un tale vincolo a fondi altrui. Il fatto di ritenere che l'impiego di personale si riducesse a 1 (sola) persona era la spia che non venivano considerate neppure le operazioni da eseguire all'interno del cimitero (inumazioni, tumulazioni e, di seguito, esumazioni e, alla scadenza della "cessione" (si evita, qui, il termine di "concessione", ipotizzandosi la prospettiva di un cimitero di proprietà privata), estumulazioni. L'ipotesi potrebbe sussistere solo se operasse la condizione che queste operazioni siano svolte – in via esclusiva – da soggetti terzi rispetto a quello che ha realizzato l'edificazione dei manufatti (ma il cimitero comporta (oltretutto in ambito territoriale in cui norme di rango primario regionale lo prevedono in termini di "requisiti minimi" ...) la presenza di "punti" di accoglimento dei feretri che non comportano edifica-

zione, come è il caso delle sepolture ad inumazione (e non potendosi ignorare che anche l'area, la superficie ha un valore economico proprio). Inoltre, a differenza della costruzione di edifici abitativi, non si considerava che le "cessioni" non avrebbero potuto ipotizzarsi come tutte immediatamente successive al rilascio di certificato di agibilità (cosa influente sotto il profilo delle prevedibili tempistiche di rientro dagli investimenti anticipati), ma sarebbero, presumibilmente, avvenute a mano a mano che fossero state richieste, a seguito del decesso delle persone (cosa che comporta non solo differimenti di ricavi e conseguenti allungamenti dei tempi di rientro degli investimenti, ma anche una loro non stimabilità circa i tempi). Altro fattore di differenziazione rispetto alla costruzione di edifici abitativi consiste nel fatto che questi ultimi possono essere venduti, spesso unitamente a parti comuni (es.: strade, parcheggi, verde, altre opere, ecc.), di modo che i soggetti acquirenti vengano, in quanto tali, a sostenere gli oneri di manutenzione, ordinaria e straordinaria non solo relativamente all'abitazione acquistata, ma altresì delle parti comuni aventi carattere pertinenziale. Ovviamente, nessun imprenditore in campo edile si sentirebbe di impostare un investimento, conservando, avvenuta la vendita delle abitazioni, a proprio carico la manutenzione, ordinaria e straordinaria delle pertinenze comuni e, meno ancora, la manutenzione, fosse pure solo quella straordinaria, delle abitazioni vendute. Ulteriore elemento da considerare consiste nel fatto che la vendita (delle abitazioni, per rimanere in tema) ha natura di un contratto che si auto-esaurisce, con il passaggio della proprietà da un soggetto ad altro, per cui esclude ogni prestazione c.d. di durata. Prestazione di durata che, al contrario, non può che essere presente nelle "cessioni", con la conseguenza che il soggetto gestore rimane tenuto ad assicurare

determinate prestazioni e/o servizi, che hanno un costo.

## 2. Il cimitero come “impianto” in funzione del tempo

Dal momento che, spesso, parlando di cimiteri, si considerano, almeno principalmente, quelli esistenti, cosa che porta a non considerare la realizzazione *ex novo* (ormai abbastanza rarefatta), dovremmo porre la questione del rapporto tra la funzione cimiteriale e il tempo.

Se da un lato vi può essere la percezione che i cimiteri durino all'infinito (perpetuamente?), in realtà così non è. Oltretutto, basterebbe considerare che i cimiteri, quali oggi esistenti, sono il prodotto di fenomeni storici originatisi, grosso modo, nell'ultimo quarto di millennio, per quanto vi siano alcune (non molte) eccezioni maggiormente risalenti, segno delle trasformazioni avvenute nell'approccio ai problemi della sepoltura dei cadaveri, generando un “modello” ormai al collasso, cui succederà altro, le cui caratteristiche essenziali non sono ancora chiaramente leggibili, potendosi evolvere in più, e differenti, direzioni. Infatti, andrebbe osservato che non vi siano fenomeni o prassi che possano qualificarsi come immutabili (perpetui?) nel tempo.

Se si può dire che il cimitero, quale “impianto” destinato alla sepoltura dei cadaveri (a prescindere da “come” questa avvenga, dal momento che anche le pratiche funerarie risentono dei mutamenti sociali), sia – di fatto – un “impianto” a tempo indeterminato, nel senso che non ne è determinata, al suo inizio, una qualche durata (non si confonda il concetto di “tempo indeterminato” con il concetto di “perpetuità”). Per inciso, si potrebbe ricordare come (almeno) un Comune, nell'affidare a propria azienda *in house* il servizio cimiteriale abbia fatto ricorso proprio ad un affidamento a tempo indeterminato, esattamente nel senso di non determinare, *a priori*, una durata, sull'ipotesi di poter far cessare questo affidamento del servizio nel momento in cui il Comune stesso lo ritenesse opportuno, utile, ecc..

Il fatto che il cimitero assolva la propria funzione “a tempo indeterminato”, nel senso appena considerato, risulta (*e.g.*) anche da alcune norme, come quelle che regolano, attualmente ed in Italia, la soppressione dei cimiteri<sup>(54)</sup>, che partono da una sorta di subordinazione della prospettiva di soppressione di un cimitero a condizioni di “necessità”, esse regolano, ma se sussista regolare titolo, i diritti dei concessionari, in parte anche riconoscendone una “tra-

slazione” nel nuovo cimitero, “traslazione” che, comunque, viene ad avere una durata ben predefinita (facendo cessare, se ricorrente la fattispecie, eventuali maggiori durate e/o perpetuità). Ma, soprattutto, dispongono che il cimitero “soppresso” continui nella propria funzione (*rectius*: destinazione ad altro uso) per un periodo temporale (definito in ragione di ben ... 1,5 volte la durata funzionale dell'utilizzo *standard*, o – normativamente – esclusivo e principale). Si sottolineano qui due aspetti: (a) la soppressione è correlata alla realizzazione di un nuovo cimitero; (b) la soppressione determina un periodo di persistenza “operativa” anche dopo che non possa più provvedersi all'uso elettivo (sepoltura).

## 3. Origine della c.d. demanialità dei cimiteri

In Italia, come noto, il Codice Civile assoggetta i cimiteri al regime dei beni demaniali, questione che non è dovuta ad una qualche formulazione non meditata del legislatore, dato che risulta, *per tabulas* (cioè dalla stessa Relazione del Guardasigilli in sede di approvazione di tale fonte normativa), essere stata una scelta intenzionale, riferendosi alla giurisprudenza ormai maggioritaria e alla dottrina. Andrebbe osservato come si tratti di un processo che era stato, per così dire, già anticipato dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, oppure, risalendo ancora nel tempo, dall'art. 59 R.D. 6 settembre 1874, n. 2120. Per altro, non si vuole qui fondare alcuna argomentazione di diritto positivo, scritto, quanto piuttosto fare uno sforzo per cogliere, capire quale ne sia, o sia stata, la *ratio*.

Se si vada a vedere la legge del Regno delle Due Sicilie 11 marzo 1817, n. 655 (e il successivo regolamento dato con R.D. 12 dicembre 1828, n. 2159), emerge come, accanto all'attribuzione ai Comuni, vi fosse anche la previsione per cui, qualora l'area individuata ai fini dell'impianto di un cimitero, fosse in proprietà ... *allo Stato, o a corporazioni e stabilimenti pubblici indistintamente, il comune l'occuperà, senza accordare verun compenso* (citazione testuale), oltretutto con la previsione che: ... *La spesa di quest'opera è a carico de' comuni rispettivi. Gli Intendenti potranno eccitare i ricchi proprietari, i prelati, il clero e le congregazioni a concorrere con oblazioni volontarie ad accelerare il compimento di un'opera tanto interessante la salute pubblica.* (ancora citazione testuale). Il riferimento a queste fonti, datate, viene fatto al solo fine di evidenziare una continuità.

Emerge una traccia di fondo per cui è il Comune titolare della funzione cimiteriale. Per altro, il rife-

<sup>(54)</sup> Cfr.: Capo XIX D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

rimento al (solo) Comune costituisce una certa qual limitazione, solo se si consideri (e.g.) quanto prevedesse il C.J.C. del 15 settembre 1917 (ora abrogato e sostituito dal C.J.C. del 25 gennaio 1983) con il *can. 1208* che attribuiva alle parrocchie l'obbligo di disporre di un cimitero per i propri parrocchiani, ... *nisi unum pluriuso commune ab Ordinario loci sit legitime contitutum*.

Si tratta di situazioni che trovano il proprio fondamento nel fatto che il cimitero, cosa che spesso si dimentica, ha, in sé stesso, una natura di "impianto" rivolto ad una data collettività della popolazione locale, come si può argomentare, altresì, dall'art. 49, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, considerante le *frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione*, dove il raccordo tra cimitero e popolazione della frazione è esplicito. Anzi, dato che negli ultimi decenni del XIX sec. (a volte, anche nei primi del secolo successivo), vi era un largo (almeno rispetto all'epoca attuale) ricorso a quanto oggi chiamiamo principio di sussidiarietà, in molte realtà gli abitanti di frazioni, spesso raccolti in comitati (variamente denominati o denominabili e, frequentemente, retti od attivati dai parroci locali), hanno provveduto a proprie spese, alla realizzazione di cimiteri di frazione, fermo restando come l'allora necessaria approvazione prefettizia ad una tale opera prevedesse normalmente che, costruito il cimitero, questo dovesse essere "comunale", e, spesso, prevedendo che i "comitati" dovessero mantenere nel tempo alcune obbligazioni, come la realizzazione di strade d'accesso, le manutenzioni del cimitero, ecc..

Per altro, l'assoggettamento al regime dei beni demaniali sembra introdurre una distinzione rispetto ai beni demaniali appartenenti ai comuni, stante le diverse formulazioni presenti tra il comma 1 e il comma 2 dell'art. 824 C.C.: in pratica, ed operativamente, poco cambia, se non che al comma 1 si considerano i beni appartenenti al comune (*ratio materiae* non si considerano altre appartenenze richiamate nella disposizione sopra citata), mentre al comma 2 non si considera l'appartenenza, quanto la funzione. Quello che emerge è il fatto che la qualità, intrinseca, dei beni demaniali porta ad alcune considerazioni sul significato ontologico di demanialità, come un *tertium genus* rispetto alla proprietà in quanto tale, che tipicamente caratterizza il patrimonio, laddove l'inalienabilità (e, come diretta conseguenza di questa, l'iusucapibilità) costituisce una conseguenza. Se, considerandosi il patrimonio (del Comune, nella fattispecie), devono considerarsi operanti i principi qualificatori della proprietà, an-

che nel significato presente all'art. 832 C.C., cioè quale *diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo*, per cui si può constatare come il modo estremo per concretizzare una tale pienezza ed esclusività sia ravvisabile nel privarsi del bene (come, tipicamente, si ha con la sua alienazione), il carattere dell'inalienabilità viene a porsi come una sorta di limitazione, di insuperabile barriera ostativa ad un tale diritto di proprietà. Il che ha un proprio fondamento nel fatto che i beni demaniali non sono oggetto di proprietà o, almeno, non di proprietà in capo ad un unico soggetto che ne sia titolare. A questo punto, distinguendo tra titolarità e proprietà, è possibile fare ricorso al concetto di "beni comuni" (nei contesti anglosassoni, specie delle correnti di pensiero giuridico ascrivibili al c. d. neo-istituzionalismo, si parla di *commons*), cioè di beni a proprietà, per così dire, diffusa, come riferiti ad una data comunità di persone, spesso collegata anche ad un determinato territorio, e rispetto a cui non potrebbero aversi "recinzioni" (in inglese: *enclosures*) a pro di singoli soggetti. Richiamando, per un momento, la l. 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e succ. modif., emerge come essa consideri gli *usi civici e qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti* di un Comune, o di una frazione di Comune, nonché la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione di tali diritti promiscui e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, associazioni di utenti, ecc. In altre parole, si è in presenza di una forma di condominio (sia permesso il termine, in quanto improprio) da parte di quanti abbiano titolo ad esserne utenti, considerandosi, per altro, come i terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle frazioni, sia che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione, terreni che in quanto di originaria appartenenza delle frazioni saranno amministrati dalle medesime, separatamente da altri, a pro dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi. O, meglio, poiché il termine condominio porta ad un qualche riferimento al concetto di proprietà, nel senso datone dal C.C., ad una situazione di "non proprietà" (o, meglio, un diritto che si colloca su un piano del tutto diverso da quello del tutto riduttivo della proprietà in senso proprio, essendo un *genus* rispetto al quale il termine stesso di proprietà neppure potrebbe applicarsi) dato che i diversi appartenenti alla comunità che ne ha la titolarità ne hanno, ciascuno, diritto, senza che questo diritto sia pieno ed esclusivo, in quanto sia pieno, ma non esclusivo essendo, per definizione,

promiscuo, cioè esercitato, ed esercitabile da ciascuno in posizione di pari ordinazione con gli altri, tanto che l'eventuale sorgere di uno speciale diritto in capo a singoli, costituirebbe una limitazione alla pienezza del godimento degli altri (di tutti gli altri, promiscuamente) soggetti parimenti titolari. L'art. 84 T.U.L.C.P., R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (per altro parzialmente abrogato dapprima con la L. 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionati" e, quindi, integralmente abrogato dall'art. 274 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.), considerava come l'amministrazione di tali beni fosse (anzi, lo sia per effetto della già citata L. 17 aprile 1957, n. 278, tuttora del tutto vigente) attribuita a specifici organi di amministrazione separata dei beni di uso civico, ipotesi che oggi presenta non lievi criticità sotto il profilo dell'elezione di tali organi di amministrazione separata. Il quadro che ne esce è quello per cui i beni demaniali non sono di "proprietà" dei Comuni, quanto dei loro cittadini (o, in molti casi, perfino dei cittadini di una ben determinata frazione del Comune, con ciò contrapponendosi, in tali fattispecie, alla posizione dei cittadini dell'intero Comune), situazione rispetto alla quale i Comuni, quali enti esponenziali del territorio e della popolazione propri, assolvono una funzione riconducibile, pur se con qualche improprietà terminologica, a quella dell'amministratore di beni "condominiali", con la precisazione che non si tratta di un condominio tra proprietà, quanto tra utenti. Il fatto stesso che si parli di un "diritto di promiscuo godimento" pone l'accento sull'uso, più che sul titolo (Cfr.: Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., sent. n. 3665 del 14 febbraio 2011 e n. 3813 del 16 febbraio 2011). È da ciò che discende l'inalienabilità, che è un effetto del fatto che non possa parlarsi di proprietà, ma anche l'ulteriore limitazione attorno alla possibilità di divenire oggetto di diritti a favore di terzi (rispetto agli utenti) se non nei modi e con i limiti stabiliti da eventuali leggi speciali che ammettano e regolino il sorgere di diritti in favore di terzi su tali beni. Trattandosi di diritti di promiscuo godimento questa limitazione opera anche quando il "terzo" che intenda acquisire speciali diritti, sia già esso stesso un utente, solo che si consideri come questi speciali diritti limiterebbero il promiscuo godimento da parte della comunità degli utenti.

Da quanto precede, può argomentarsi come il cimitero sia, nella sostanza "dei cittadini", o, meglio, della popolazione di riferimento (a volte, come detto, solo dei frazionisti), e per questo "gestito" da chi ne ha la rappresentanza.

Poco cambia, se questa gestione sia individuabile, come accade in prevalenza, nel Comune, oppure nella parrocchia (per i cimiteri parrocchiali ...), oppure se questa sia affidata, secondo logiche di sussidiarietà a "comitati", dato che il nodo di fondo sta proprio della titolarità del cimitero, come funzione, in capo alla collettività locale.

#### 4. Alcune situazioni emergenti

Dopo quanto precede, possono affrontarsi alcune situazioni che stanno emergendo, quali (e.g.) l'introduzione di istituti impropri di cimiteri, anche privati, talora limitati a funzioni "specializzate", quali quello, abnorme, dei "cimiteri di urne", oppure "pulsioni" miranti alla introduzione di cimiteri privati, a volte ad imitazione di quanto sussiste in ordinamenti di altri Stati, "pulsioni" che, pressoché sempre, se non proprio sempre, rifuggono da ogni approfondimento delle norme che li legittimano in altri ordinamenti (come, ad esempio, le cautele per i casi di possibili insolvenze che possano aversi nel tempo). In un caso, interessante altro Stato, oltretutto membro dell'Unione europea, è stata argomentata, da parte interessata, una limitazione nella libertà d'impresa, alla luce delle Direttive in materia di servizi e libertà di stabilimento. Si tratta di un'argomentazione insostenibile, poiché non in proposito non si può parlare (salvo non voler essere miopi o in malafede) di questo, stanti le peculiarità della funzione cimiteriale.

La questione non dovrebbe porsi in termini di libertà d'impresa, quanto piuttosto in termini di sostenibilità economica di un'iniziativa che, per sua propria essenza, ha una proiezione temporale ... indeterminata (nel senso enunciato al n. 2), il che fa porre la questione se, e quanto, sia ammissibile ipotizzare che un'attività economica possa essere svolta a tempo ... indeterminato, in particolare prescindendo dal fatto che, nel tempo, si riducano o vengano meno le condizioni perché si abbiano ricavi idonei a consentirne la continuità. Il tutto potrebbe tradursi nella domanda se possa ipotizzarsi un'impresa che sia tenuta ad operare, senza soluzioni di continuità, anche se non trovi riscontro in ricavi sufficienti all'operatività e remuneratività dell'investimento.

Se così fosse, non esisterebbe la c.d. archeologia industriale, risultato delle trasformazioni sociali, ed economiche, per cui imprese, un tempo rilevanti, oggi non sono altro che "stabilimenti" di difficile recupero e, comunque, che non producono più quanto producevano quando vi erano imprese rilevanti (all'epoca). L'esemplificazione fatta al paragr. 1. *Introduzione*, appare quanto mai pertinente.

Approfondimenti

## Chiese Cimiteriali o chiese-cimitero?

La recente esperienza tedesca alla luce dell'istruzione della Santa Sede "*Ad resurgendum cum Christo*" circa la destinazione ultima delle ceneri in ambiente chiesastico

di Carlo Ballotta

Per una volta almeno, (i lettori e gli inossidabili "*aficionados*" de "*I Servizi Funerari*" sono ormai mitridatizzati ed avvezzi, da anni, al mio vano e vacuo astrologare in astrusi termini "burocratesi" propri di un impenitente causidico e leguleio ... fallito, per giunta!) non mi occuperò di aride e scialbe, o impersonali sciarade sul filo del diritto funerario e sul crinale della raffinata (ed inconcludente?) astrazione metagiuridica. Si è, infatti, tenuto a Bologna, l'11 ottobre 2017 presso il padiglione n. 33 dell'omonimo quartiere fieristico "DEVOTIO", una manifestazione interamente dedicata all'arte sacra ed all'arredo liturgico. Diversi i convegni organizzati, nel corso dell'evento espositivo. Un seminario, in particolare, intitolato "CHIESE CIMITERIALI E OFFICIO DELLE ESEQUIE NELLA PRATICA DELLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI", ha consentito di analizzare alcuni esempi di trasformazione di chiese tedesche abbandonate, o scarsamente utilizzate per la celebrazione dei sacri riti, in luoghi di tumulazione di urne cinerarie e, in taluni casi, di esposizione del feretro, si tratta, dunque, di vere e proprie case del commiato religiose, le quali permettono, così di recuperare storiche tradizioni, come, appunto la veglia funebre in chiesa. Su quest'ultimo aspetto ci soffermeremo in un diverso saggio, forse già nel prossimo numero di questo magazine. Nella fattispecie, la pratica funebre sempre più diffusa della cremazione (soprattutto nell'Europa Settentrionale) pone la questione di reperire, nel tessuto urbano già consolidato e quasi saturo, specie nel suburbio, dove si affastellano sempre nuovi insediamenti e quartieri residenziali, posti consoni alla conservazione delle ceneri ed alla condivisione sociale

del lutto. Ecco, allora, come alcune Diocesi cattoliche della Germania (esemplare terreno d'incontro, ed in passato anche di frizione e scontro, tra due diverse culture religiose e correnti filosofiche: quelle della Chiesa di Roma e quelle del più maturo protestantesimo) hanno allestito spazi liturgici dismessi al culto o poco impiegati per le celebrazioni eucaristiche come chiese cimiteriali, rivisitando, attraverso gesti simbolici, con speciale riferimento al sacramento del battesimo, in cui, poi, si compendia tutta la circolarità della vita nella visione cristiana, quel senso della morte e della speranza della resurrezione ultima che caratterizzano la fede in Gesù di Nazareth. Il recupero edilizio di questi fabbricati quasi dismessi, è interessante perché "ripropone" l'uso delle chiese pure per il seppellimento, '*apud ecclesiam*' (presso la chiesa) ed anche come si diceva '*ad sanctos*' (vicino al Santo, ovvero presso le reliquie del Santo che venivano gelosamente racchiuse nell'altare ed ostense nei giorni di festa grande)", quindi si realizza, o meglio: si ripropone una condizione della tumulazione ante "editto di Saint Cloud", ma in chiave [post]moderna: in effetti la custodia delle urne cinerarie all'interno delle chiese è perfetta sia per il loro modesto ingombro sia per l'assoluta asetticità delle ceneri stesse.

Nella cultura contemporanea si assiste ad una sistematica rimozione (negazione patologica?) dell'evento estremo della morte, il quale, considerato come il fallimento della scienza, viene privato di una seria riflessione sulla trascendenza e sul senso stesso dell'esistenza terrena. Riportare l'attenzione sui luoghi della



memoria significa, inevitabilmente, conferire di nuovo importanza ad un momento che nell'ottica cristiana è considerato solo un passaggio, seppur duro ed obbligato, verso la vita eterna. Con la crisi delle vocazioni sacerdotali e l'aumento della laicità nella maggior parte d'Europa, sono sempre di più le chiese che vengono chiuse, quand'anche, addirittura, non sconsacrate. Questo articolo indaga, allora, come le chiese sottoutilizzate nella Rhein-Westfalia, regione settentrionale della Germania, si siano proficuamente trasformate in Grabeskirche (= chiese sepolcrali), donando agli spazi una nuova vita e un ritorno economico alle loro parrocchie, attraverso la concessione, a titolo oneroso, delle cellette cinerarie. Osservando da vicino la conversione delle cinque chiese in Grabeskirche: St. Joseph ad Aquisgrana (su cui ci soffermeremo più diffusamente di seguito), St. Bartholomäus a Colonia, Namen-Jesu-Kirche a Bonn, St. Elizabeth nella periferia di Mönchegadblach e St. Joseph vicino a Monchengladbach, i casi concreti oggetto di questo breve studio rivelano come la frattura temporale e fisica, tra funzioni propriamente cimiteriali, celebrazione della Santa Messa e rituali commemorativi possa riunirsi nuovamente e ricomporsi nello spazio liturgico unitario della chiesa, vista come vero e proprio presidio di salvezza. La "Grabeskirche" è un nuovo modello economico e culturale che permette ad una chiesa di essere autosufficiente e di rendere possibile il suo mantenimento in un'epoca di post-laicizzazione.

*Un salto a ritroso in un passato buio ... da dove veniamo e dove, forse, andremo di nuovo (... l'eterno ritorno del sempre uguale!)* Nell'Europa cristiana, intorno all'anno mille, i cadaveri venivano malamente ammassati, in modo indistinto ed anonimo, in gran numero entro approssimate fosse carnaie, a causa soprattutto della scarsità di campi di terra adibiti ad inumazione rispetto al consistente numero di decessi.

L'enorme, dilagante quantità di materiale organico guasto, anche negli strati più superficiali del terreno provocava un'insufficiente capacità depurativa del suolo. Così, dalle zolle smosse e dai cumuli di terra, si



**Figura 1 – Chiesa di St. Joseph: strane ed ardite geometrie nei manufatti sepolcrali tradiscono l'instabilità del reale nello spazio funerario**

sprigionavano facilmente fetide esalazioni maleodoranti e pungenti miasmi, che ammorbavano l'aria, anche a grandi distanze dal sacro recinto. Questi disgustosi composti aeriformi, prodotti dalla putrefazione, erano costituiti da gas fortemente accensibili, che al contatto con l'atmosfera, per autocombustione, creavano il sinistro effetto dei fuochi fatui, visibili soprattutto di notte. A simili, inquietanti fenomeni la fantasia popolare ha sempre attribuito significati magici ed occulti. L'alto medioevo dovette, allora, affrontare la spinosa questione dell'imbarazzante presenza dei morti nelle terre dei vivi, siccome gli afflitti emotivi e più mistici della religione non erano certo indifferenti al morboso fascino decadente che la morte, in tutta la sua efferatezza, esprime. Il cristianesimo celava in sé un intimo paradosso difficilmente spiegabile: l'elaborazione dottrinale della fede in un Dio che si era fatto carne e storia nella persona del Cristo-Gesù approdava a precetti tanto ferrei, quanto contraddittori.

Si celebrava, infatti, l'incarnazione del Verbo, ma allo stesso tempo la Chiesa, in quanto istituzione dominante, rifuggiva ogni raffigurazione fisica e materiale dell'uomo, in quanto esso era gravato dal peccato e dall'abietta corruzione degli istinti. Il cadavere era allora il più drammatico segno di questo dilacerante dualismo tra l'anima e la carne. La salma era sì "*caro data verminibus*", ovvero, carne morta, una carcassa gettata ai vermi, ma, come tempio dello Spirito Santo, un giorno sarebbe resuscitata, ed era quindi degna di grande attenzione. I defunti, dunque, terminato il rito delle esequie, erano, de facto, affidati al ventre materno di pietra della cappella cimiteriale, intesa come vera arca di protezione. Avvolti solo in un lenzuolo cucito, venivano deposti, tralasciando di indicare con un cippo oppure una lapide la sepoltura, *ad sanctos*, vale a dire presso gli avelli dei Santi e dei Martiri, perché potessero partecipare, quasi per trascinamento inerziale, della loro gloria nel radioso Giorno della Resurrezione. Questa pratica tradiva una teoria escatologica stranamente ottimistica ed ingenua per un periodo così travagliato da frequenti carestie e disordini politici. Nel corso dei secoli, infatti, tale punto di vista subì profondi mutamenti, siccome il clero si orientò sempre più verso il registro del terrore (secondo una icastica formula di Chiara Frugoni a proposito del dilagare delle cosiddette "danze macabre") per ammonire con immagini violente, come la ricorrente minaccia delle forche e delle gore infernali, i fedeli distratti dalle gioie terrene. Prima di questa torsione macabra della Chiesa si riteneva, infatti, che la "*parusia*", ossia la seconda venuta del Signore sulle nubi del cielo non avrebbe comportato il raccapricciante *Dies irae*, ossia il giorno del terribile giudizio divino, quando il mondo, come recita la straordinaria *Sequentia* della Messa da requiem di rito tridentino, si sarebbe dissolto tra scintille e strida nell'eterna rovina. Nessun giudice, dunque, né la dannazione tra le fauci dei demoni. I

morti che riposavano tra le sacre mura inviolabili di una chiesa, silente custode dei loro corpi, si sarebbero svegliati dal sonno della pace per entrare nelle celeste Gerusalemme. I peccatori ed i reietti, invece, che non si erano addormentati nell'abbraccio del sacro edificio, non sarebbero sopravvissuti, si sarebbero smarriti in un luogo di oblio e buio senza fine, un'angosciante zona di non essere. La chiesa assumeva così la funzione di fortezza e riparo per preservare i cristiani ed i propri morti dalle lusinghe del male. La legislazione civile, mutuata dall'antico diritto romano, dove si vietava la costruzione di cimiteri all'interno delle mura cittadine, ben presto decadde perché la presenza di sacelli benedetti, dove giacevano le spoglie dei Beati, inevitabilmente avrebbe attirato nuove sepolture. La differenza tra la pieve cimiteriale e la basilica era sostanzialmente annullata, la stessa cattedrale si prestava ad accettare benevolmente i morti che prima avevano invaso solo i sobborghi ed i quartieri più periferici. Ormai chiesa e sepolcreto si sovrapponevano, realizzando nello spazio effettivo dell'urbanistica il dogma della comunione dei Santi: il piano terreno ed il regno oltremondano si intersecavano in una mirabile armonia, influenzandosi reciprocamente con un alfabeto misterioso, grazie alle sacre reliquie ed alle tombe dei martiri, capaci di prodigi e fonti di miracolosi eventi. La tipologia costruttiva "ad atrium" del cimitero prevedeva alte mura di cinta, di cui un lato (solitamente quello a Nord) addossato alla chiesa, dove ampie arcate perimetrali avrebbero accolto le umili fosse comuni. Organizzare uno spazio secondo precise linee, misurandone sapientemente i volumi e le ritmiche ripartizioni dei moduli costruttivi, in modo che le architetture traducano realtà sublimi ed ineffabili dimensioni dello spirito, non è mai un atto casuale o politicamente neutro. Al contrario è sempre un'operazione massimamente sottesa da una precisa ideologia, in grado di permeare con i suoi valori tutto il progetto. L'epoca medioevale, infatti, è pervaso da una ben preciso concetto algebrico dell'ordine universale. L'arte e quindi l'architettura debbono sempre trasmettere un messaggio didascalico sulle verità rivelate nei sacri testi. Ogni opera è sempre improntata a questa esigenza: raffigurare con i miseri mezzi umani la grandiosità e lo splendore adamantino del paradiso. Guglie e pinnacoli, allora, testimoniano una potente volontà di elevazione, l'imponenza della navata centrale che, con i suoi scarni paramenti murari, si slancia verso l'alto, mostrando la fitta trama di pilastri e nervature deve trasmettere la vertigine e l'estasi. Nell'immaginario collettivo dell'epoca, invece, il cimitero ricopriva una posizione più ambigua, la sua "funerea campagna" (così il Foscolo, nel carne "I Sepolcri") con la disordinata distesa di anonimi tumuli e lastre ormai corrose dall'insultar dei nemi, non esprime nessuna speranza di redenzione, è solo lo specchio della sventurata condizione cui l'uomo è condannato per la sua stessa na-

tura. La città dei morti sorgeva sì su terra consacrata, ma si riservava un aspetto nefasto, quasi che il maligno vi esercitasse il proprio potere dispotico, trasformandola in un perverso santuario di putredine e distruzione. Nella sua infinita battaglia contro le potenze infernali la Chiesa cercherà sempre con precisi e benedizioni di sottrarre a Satana il controllo del cimitero, dove, secondo la tradizione popolare, si riunivano le streghe e gli adepti dell'angelo nero per invocare con orridi riti il Principe delle tenebre. Il camposanto allora serbava questa infida doppiezza, conteso da Lucifero, era un passaggio dimensionale verso l'Aldilà, luogo, quindi, favorevole per compiere sortilegi ed evocare le anime maledette. Entro il suo recinto le barriere del mondo vissuto perdevano significato, si diceva, infatti, che nel cimitero avvenissero episodi oscuri capaci di infrangere la struttura essenzialmente logica ed ordinata che regge da sempre l'universo ed a Dio lo rende somigliante nella completezza del suo essere "l'uno-tutto".

#### ***Verso un gothic revival sepolcrale: l'emozione di uno slancio assoluto verso il cielo***

Nel monumento compiutamente gotico viene risolto, con una sintassi unitaria, il problema dell'integrazione - in unità - delle pareti e delle volte. Il paradigma architettonico della chiesa gotica è individuabile abbastanza semplicemente e consiste nell'accentuazione espressiva degli ordini verticali e delle costolonature (distinte sempre più, con l'evoluzione del gusto goticizzante, dalle semplici ed amorfe masse murarie ulteriormente alleggerite dal triforio), che diventano gli elementi energetici della composizione, e nel progressivo svuotamento delle pareti, esse così, sottoposte ad una continua rastremazione, perderanno la funzione squisitamente portante per divenire semplici e diafane chiusure verso lo l'esterno. In questi termini si può parlare di un vero "sistema" del codice architettonico gotico, che viene di fatto canonizzato e reso istituzionale dai monumenti del gotico, nella fase della sua pienezza rappresentativa della realtà, sino alla sua decadenza nell'estenuazione manieristica, segnata dal virtuosismo cesellatorio dei lapicidi, dal gusto decorativo fine a sé stesso, dalla perdita del senso dei valori spaziali e costruttivi. Fine supremo dell'arte gotica è illuminare: nell'accezione materiale e sotto il profilo spirituale. La principale preoccupazione dell'architetto è "catturare" il massimo della luce possibile. Trattati principali, salienti e distintivi dell'architettura gotica sono: la volta ogivale e l'arco a sesto acuto, adottati non solo in ragione della statica, così da ottenere volumi più spaziosi e dilatati. In sostanza si ha una predominanza delle linee verticali, quasi ad indicare la tensione inquieta dell'uomo medioevale verso l'alto, al cielo, si valorizzano, pertanto le traiettorie ripide ed ascensionali. Mentre nella pesante architettura roma-

nica, quasi oppressiva, nella sua penombra mistica, l'uomo, gravato dal peccato e dall'antica colpa, esprimeva la sua sottomissione ad un Dio da temere, nell'arte gotica l'umanità manifesta una nuova fiducia nelle proprie capacità conoscitive e creative, offerte ad un Dio da glorificare attraverso l'esperienza universale della bellezza radiosa, in un'atmosfera da paradiso dantesco.

Persino dopo la Rivelazione del Verbo, infatti, la necessità di rendere, con un linguaggio comprensibile anche per il mondo terreno, le ineffabili bellezze celesti rimase un enigma di difficile soluzione. Anzi, sotto determinati aspetti, le difficoltà si acuirono. Teologi, eruditi ed esegeti dell'Evangelo, spesso, dovettero affrontare la spinosa questione delle "strade interrotte" già studiata da Platone. Da sempre, in effetti, i filosofi cristiani erano alla ricerca di quell'intuizione remota

che permettesse alla logica aristotelica di non cadere nell'assurdo, spiegando, magari, il paradosso di un Dio che si storicizza e della Santissima Trinità: una sola sostanza immortale in cui convivono tre distinte Persone. Le arti visive si caricarono così di una straordinaria tensione narrativa, il quadro o la statua o la stessa architettura non sarebbero più stati semplici e superficiali imitazioni del reale. Al contrario, avrebbero rivestito la funzione di simbolo, quindi di un oggetto fisico o di una figura capace di partecipare dell'intima natura del sacro e del trascendente. La stessa pianificazione dello spazio sacro, all'interno delle basiliche, è fondamentale per il culto. Arte e architettura, infatti, si fondono mirabilmente con la preghiera, in un'esperienza mistica

che si sviluppa su diversi livelli sensoriali, coinvolgendo l'intelletto e le emozioni. La chiesa, con i suoi superbi arredi e gli slanciati paramenti lapidei, è un riverbero della gloria celeste e diviene un passaggio sovranaturale verso i beni ultimi: quelli sempiterni, imperituri; è una porta che si schiude su un altro cielo, come recita una celebre formula di età patristica. Anche la croce, spesso richiamata dalla stessa architettura attraverso la proposizione del transetto, ben visibile nella sezione in pianta, è investita di un particolare significato metafisico. Secondo antichissime ipotesi ermeneutiche la linea orizzontale indicherebbe l'elemento passivo, la materia inerte, l'uomo esanime disteso al suolo. Il braccio verticale incarnerebbe, invece, lo spirito, l'idea del dinamismo che imprime movimento e vita all'universo ("In principio era il Verbo, Gv. Cap. 1"). I due assi intersecandosi sintetizzano il perpetuo processo di morte e resurrezione

del creato. Il centro della croce diviene allora il varco verso l'infinito, il pertugio ("sforzatevi di entrare dalla porta stretta", recita l'Evangelo di Luca, Cap. 13, vv. 22-30) favorevole a tutti i passaggi tra le diverse dimensioni dell'essere, in quel punto terra e cielo, tempo ed eternità si congiungono. Alla luce di queste teorie alchemiche, molto diffuse all'epoca e poi riprese nel contesto del *gothic revival* romantico venivano pure lette le parole di Gesù, dal forte contenuto escatologico, riferite nel Vangelo di Giovanni: "Io sono la via, la Verità e la Vita, nessuno viene al Padre, se non per mezzo di Me". La chiesa di St. Joseph, di fattura e di gusto prettamente neo-gotico, molto diffuso in Germania, risale all'ulti-mo decennio del XIX secolo ad opera di Franz Langenberg e si distingue, da altre realizzazioni invece a pianta centrale, per una caratterizzazione longitudinale a tutta altezza del grande ambiente, la sua campitura ripartita in navate con pilastri nervati e coperture ad ogiva, la preminente illuminazione diretta diffusa dal telaio fenestrato (cleristorio) delle pareti esterne hanno comportato una notevole dissimiglianza nell'approccio adeguativo e modificativo qui centrato su una sorta di programma topografico per la disposizione dei colombari-cinerario e sull'enfatizzazione metaforica di un percorso figurale. La caratteristica fondamentale del suo originario impianto, ancora ben presente, è il linearismo, che consiste nell'esaltazione, fors'anche esasperata, delle linee, soprattutto ascensionali. Ciò si evidenzia particolarmente nell'architettura da cui questo tipo di arte prese l'avvio. Le cattedrali gotiche, infatti, si differenziano da quelle di epoche precedenti per la notevole ampiezza degli spazi, per lo slancio

vertiginoso verso l'alto e per la maggiore luminosità. Questo tipo di costruzione, in cui ogni elemento concorre ad accentuare il senso della fantastica scalata verso l'assoluto, (con evidenti richiami neoplatonici), il verticalismo e la luminosità, si sviluppò di pari passo con la spiritualità dell'epoca caratterizzata da un diverso rapporto con la Divinità. insita sia nella natura, secondo il messaggio di S. Francesco, quanto nelle opere umane. La nuova "autocomprensione" del topos chiesastico attraverso la ricerca di una forma appropriata entro cui ricavare le cellette per urne" (così, Tino Grisi, ne "Evoluzione contemporanea nell'architettura funeraria, volume curato da Luigi Bartolomei, C.S.O. edizioni, Bologna 22 marzo 2012) si fonda sul tracciamento di un solco, alveo artificiale di un rivolo d'acqua sorgiva che corre per tutta la lunghezza della navata posta in pendenza verso l'origi-



**Figura 2 – Chiesa di St. Joseph  
improvvisi fasci di una luce tagliente e  
vivida illuminano le profonde celle,  
nascoste da discrete e silenti lapidi**

vertiginoso verso l'alto e per la maggiore luminosità. Questo tipo di costruzione, in cui ogni elemento concorre ad accentuare il senso della fantastica scalata verso l'assoluto, (con evidenti richiami neoplatonici), il verticalismo e la luminosità, si sviluppò di pari passo con la spiritualità dell'epoca caratterizzata da un diverso rapporto con la Divinità. insita sia nella natura, secondo il messaggio di S. Francesco, quanto nelle opere umane. La nuova "autocomprensione" del topos chiesastico attraverso la ricerca di una forma appropriata entro cui ricavare le cellette per urne" (così, Tino Grisi, ne "Evoluzione contemporanea nell'architettura funeraria, volume curato da Luigi Bartolomei, C.S.O. edizioni, Bologna 22 marzo 2012) si fonda sul tracciamento di un solco, alveo artificiale di un rivolo d'acqua sorgiva che corre per tutta la lunghezza della navata posta in pendenza verso l'origi-

nario fonte battesimale riposizionato, in seguito, di fronte al presbiterio. L'acqua corrente è parte di uno schema allegorico riferito al fluire della vita (durante il rito delle esequie le ceneri del cremato sono appunto poste davanti al punto evocativo del fonte battesimale ed a un tentativo di ri-naturalizzare lo spazio, per cui sul piccolo fiume interno si affacciano rive ghiaiose a modellare e plasmare l'ideale collocazione dei campi di sepoltura. Questa struttura spigolosa, ma ben ritmata, in cui i diedri con i loro passaggi chiaro-scuro di piano creano un movimento squadrato, quasi scolpito e dirozzato nella sua rigida articolazione formale, è di forte impatto scenico, e si dipana a mo' di labirinto (dalle grandi fascinazioni classiche), così nel suo grembo profondo s'insediano man mano piccole parti e sezioni della nuova conformazione funebre di St. Joseph. Una selva (... oscura e di dantesca memoria, laddove per poco il cor non si spaura, giusto per non citare il Leopardi?) di steli in cemento polito assume un assetto a meandri nelle navate, perpendicolarmente all'asse, mentre ognuno di questi blocchi murari mostra un medesimo disegno scomposto ad insenature dove in posizione sempre angolare si possono deporre le urne, per la loro definitiva tumulazione.

La prima fase di ristrutturazione ha prodotto oltre 900 avelli per le ceneri nelle navate minori, tuttavia si è già trascorsi alla crescita esponenziale, ma ordinata, dei monoliti su due lati della navata centrale, mentre l'ultimo settore di espansione è previsto nella zona del portale maggiore al di sotto della cantoria sopraelevata e sorretta da tre arcate. Appare evidente come il *logos*, il principio progettuale ed informativo dei valenti architetti che hanno atteso al restauro abbia mirato in St. Joseph ad una soluzione tutta interna al pensiero di un originale luogo di riposo per i defunti. Punto di partenza della concezione dello spazio della chiesa sepolcrale è stata innanzi tutto la ricerca ragionata di un alto profilo rituale idoneo sia alla funzione più propriamente sepolcrale, sia alla foggia dell'urna.

L'enorme volume delineato dal ripetersi possente, quasi ossessivo dei moduli costruttivi, e dal loro convergere verso un immaginario ed immaginifico punto di fuga, ravvisabile nel presbiterio non è più leggibile come chiesa parrocchiale, ma dinnanzi alla mancanza di un regolare impiego liturgico ha bisogno di un energico impulso spirituale che vi localizzi consentaneamente la nuova destinazione del fabbricato. La ricerca figurativa si spinge all'introduzione di un elemento scultoreo appeso alle volte, un lamellare scafo o scheletro gigante traslucido inteso a infondere



*Figura 3 – Chiesa di St. Joseph: la compostezza e l'umiltà verso l'alto di figure solide, volutamente stilizzate*

materialità corporea alla luce naturale che, filtrando libera, attraversa uno spazio totalizzante, inverando quella ricomposizione polare tra vita e morte perdurante nella spiritualità "intemporale" ed eterna della chiesa, con il suo messaggio salvifico. Questo sottile drappo di ossa stilizzate che, con i suoi panneggi voluttuosi, s'impone ed incombe sinuosamente, con moto curvilineo, anche sulla più ardite architetture, nella sua vertiginosa ascensione verso pinnacoli e chiavi di volta trasforma l'intera chiesa in un esile involucro di malinconica e prorompente energia, trattenuta, a fatica, dalla sola, intangibile sacralità del tempio.

Se il verticalismo di quasi trasparenti ed impercettibili diaframmi murari abbinati a gracili sostegni a polistilo deve suscitare una sensazione di estatico rapimento *anagogico* verso il cielo immateriale e la beatitudine celeste, le spigolose geometrie dei cinerari, in cui sono murate le urne, ci richiamano, ossessivamente, a quell'orizzonte di tragica fisicità in cui si esauriscono i nostri affanni terreni. St. Joseph è una chiesa-cimitero dove la sofferenza di chi si è perso, il silenzio del ricordo e la passione per la vita si inverano ma in una dimensione privata, nascosta dal resto del mondo, in cui ognuno di noi cerca consolazione, e dove chi è fuori non può entrare nelle sue segrete stanze. Un grandioso edificio accoglie discretamente i cinerari lasciando spazio solo al sole di entrare grazie alle sue maestose finestre. L'addensarsi, ben scandito, dei cinerari lungo le navate indica una immagine prettamente [neo]-medioevale del "paesaggio" funerario, perché lo spazio benedetto che accoglie nelle sue segrete celle le sepolture riveste maggior importanza semantica del singolo monumento o edicola "personalizzata", così diffusi, invece, nel microcosmo borghese degli ultimi due secoli, in cui, sostanzialmente il cimitero era riproduzione, in scala, dell'habitat dei vivi e del suo ascensore sociale, anche nel *post mortem*.



# argema S.r.l.

Azienda leader nella produzione e vendita di prodotti ad uso cimiteriale

**NEW**




**PREZZI COMPETITIVI**  
anche per piccole quantità

## SACCHI PER RESTI MORTALI BIODEGRADABILI

I sacchi BIOCAP di nuova generazione sono conformi alla normativa EN 13432.  
Sono utilizzati nel settore funebre e cimiteriale  
per il trasporto dei resti mortali e per il recupero delle salme incidentate.

**DIMENSIONI cm. 230x90 sp. 75 micron Colore: bianco opaco**

**DOPPIA CERNIERA  
CHIUSURA A U**



Realizzati con polimero a base di amido di mais  
Impermeabile Traspirante e Compostabile al 100%.



**Per un preventivo gratuito  
Tel. 0532.1916244**

Recensione

## Storia del limbo

Chiara Franceschini, Feltrinelli, Marzo 2017, pag. 560

di Andrea Poggiali



Le dispute teologiche sul destino dei bambini morti prima di ricevere il sacramento del battesimo giunsero, nel corso dei secoli, ad una cavillosità spaventosa: il problema, però, prima che dagli studiosi, era stato sentito dalla gente comune.

La Chiesa cattolica prevedeva l'inferno per i non battezzati, ma in pe-

riodi in cui la mortalità neonatale ed infantile era altissima questo era inaccettabile. Impossibile che il Cristo misericordioso rifiutasse degli innocenti solo perché il battesimo non era arrivato in tempo: d'altro canto, senza questo sacramento si rimaneva nel peccato originale. Il merito di Chiara Franceschini è di avere evidenziato la spinta dal basso che condusse ad immaginare un "limbus inferni": un luogo posto ai margini dell'Inferno vero e proprio, dove le anime dei bambini, nati da cristiani ma morti prima di essere battezzati, erano almeno escluse dalle sofferenze. Se l'esigenza di rassicurazione partiva dal popolo, toccava comunque ai teologi cercare un qualche appiglio per giustificare la possibile esistenza del Limbo: l'unico riferimento era un passo del vangelo apocrifo (quindi non riconosciuto dalla Chiesa) di Nicodemo, che descriveva la discesa di Cristo agli inferi per salvare le anime dei Patriarchi, i giusti dell'Antico Testamento. Non si menzionavano i bambini. Infatti, quando Dante descrisse il Limbo nel canto IV della prima cantica

della Commedia, lo popolò unicamente delle anime dei pagani virtuosi e dei filosofi.

Come detto, il destino dei bambini morti senza battesimo stava invece terribilmente a cuore alla gente. Visto che il limbo era stato ipotizzato, questa apparve la destinazione perfetta. Purtroppo, le posizioni dei teologi in merito variarono dalla misericordia all'intransigenza dottrinale, con risvolti pratici agghiaccianti: ci fu chi pretese una sepoltura fuori del cimitero. In altre chiese cristiane, come ad esempio l'armena, la benevolenza divina venne al contrario data per scontata.

Le concezioni radicali di un certo cattolicesimo non riuscirono a soffocare l'idea di un limbo che assicurava serenità agli innocenti: un'idea che emerse in trattati di vari autori (costretti anche a difendersi dall'accusa di eresia) e che venne ripresa da diversi pittori. Quest'ultimo aspetto è esposto in maniera affascinante dall'autrice, la cui ricerca ha spaziato in Italia ed anche in altri paesi europei. L'analisi delle opere individuate è talmente vasta da non potere essere riassunta: è sufficiente sottolineare il fatto che, indipendentemente l'uno dall'altro, alcuni artisti diedero le stesse forme alle anime degli innocenti, raffigurandoli in uno stato di beatitudine. Nei loro dipinti i bambini del limbo giocano felici. In epoche che vedevano il ferreo controllo delle immagini da parte della Chiesa ci furono quindi artisti che si affrancarono da un'istituzione preoccupata soprattutto di proteggere l'ortodossia.


A proposito, cosa pensa adesso la Chiesa del Limbo? Semplice: non esiste. Fa testo il documento approvato da papa Benedetto XVI (papa Ratzinger) nel 2007. Sulla soluzione per i bambini innocenti, si tace.

Recensione

## Burial or Cremation for Christians?

Adrian V. W. Freer, Evangelical Press, Maggio 2015, pag. 108

di Elisa Meneghini



Un buon Cristiano dovrebbe farsi seppellire o cremare?

Questo è il quesito a cui cerca di dare risposta l'Autore, Adrian Freer, dirigente della *Gaulby Reformed Evangelical Anglican Fellowship* del Regno Unito (una delle restanti parrocchie del Leicestershire sostenitrici delle dottrine dei riformatori inglesi), dove è coinvolto come predicatore, conduttore di studi biblici ed organizzatore di eventi.

Secondo Freer anche se i credenti sono confortati dal fatto che, una volta morti, la loro anima venga immediatamente ricevuta nella gloria di Dio dove vi dimorerà per sempre, hanno bisogno di decidere di come disporre del proprio corpo terreno *post-mortem*. Quindi la domanda fondamentale che si pone diventa: È davvero così importante scegliere tra sepoltura o cremazione?

La Bibbia non fornisce disposizioni o proibizioni esplicite in merito, anche se la testimonianza scrit-

turale suggerisce una presunzione a favore della sepoltura, con molti riferimenti di approvazione di tale pratica, per contro l'incendio dei corpi viene solitamente indicato in termini negativi. Attraverso esempi, illustrazioni ed insegnamenti ripresi sia dal Vecchio che dal Nuovo Testamento, questo volume cerca quindi di dimostrare che la sepoltura è sempre stata il modo prediletto di offrire riposo ai resti mortali dei cristiani.

Ricorda infatti che nelle società cristiane soltanto nel diciannovesimo secolo ha avuto origine la cremazione, da lui considerata un processo industriale di incinerazione, dove vi è una sorta di "linea di produzione" derivante dall'orario fornito dal crematorio che richiede servizi funebri affrettati (in genere di 20-30 minuti al massimo) che lasciano poche opportunità di riflessione sulla vita del defunto.

Secondo l'Autore questa scelta non è puramente una questione di preferenze personali, ma deve essere effettuata in maniera consapevole, raccomandando poi ai cristiani di lasciare precise istruzioni su come vorrebbero che i loro corpi venissero trattati dopo il decesso.

# 2

*Aprile-Giugno*

*2018*

*Anno 17*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *L'Atlante dei cimiteri*
- *Il funerale a carico del Comune*
- *Rischio biologico nel settore funerario*
- *Trasporti funebri nel Regno Unito*
- *Disinteresse degli aventi titolo*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**



**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P. I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara**Publicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €. Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il primo anno.

La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la continuità del servizio, in mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi in forma scritta entro il trimestre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si riserva di inviare il periodico anche per il periodo successivo. La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto. I numeri del periodico non pervenuti possono essere richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ricezione del numero successivo.

Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati, non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 13/03/2018.

**INDICE****EDITORIALE****L'attività funebre può essere un SIEG..... 2**  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero..... 5**  
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere ..... 9**  
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org.....12**  
a cura di Carlo Ballotta**ATTUALITÀ****Tra etica, diritto e storia. Breve storia dell'atto eutanasi.....16**  
di Elena Messina**Il funerale a "carico": norme, presupposti ed obblighi a carico dei Comuni.....18**  
di Carmelo Passalacqua**L'Atlante dei cimiteri: un mondo da scoprire .....24**  
di Michele Gaeta, Renata Santoro**DOCUMENTAZIONE****Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri.....29**  
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 198/CSR del 09/11/2017**Regolamento reg.le di attuazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. 22 dicembre 2015 n. 25 'Norme in materia di cimiteri per animali'.....42**  
Regolamento Regionale Liguria 27/10/2017, n. 3**Trasporti funebri nel Regno Unito: chiarimenti e modulistica. Cremazione di cittadini britannici in Italia.....46**  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 995 del 16/01/2018**Rilevamento statistico su sepolture effettuate nell'anno 2017...51**  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1018 del 01/02/2018**APPROFONDIMENTI****Tumulazioni, scadenze e c.d. "disinteresse" da parte degli obbligati.....54**  
di Sereno Scolaro**Possibili edificazioni extra moenia coemiterialia di cappelle precedenti al T.U.LL.SS. Effetti, natura e titolarità, nonché rimedi esperibili.....56**  
di Carlo Ballotta**CULTURA****Novità spaziali ... nuovi servizi .....64**  
di Emanuele Vaj**RECENSIONI****"Il Trionfo della morte di Palermo. Un'allegoria della modernità" .....66**  
di Andrea Poggiali**"Guide des curiosités funéraires à Paris".....67**  
di Emanuele Vaj**"Le djihad et la mort" .....67**  
di Elisa Meneghini

**Editoriale**

## L'attività funebre può essere un SIEG

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*A Sefit10, svoltosi a Roma il 15 dicembre 2017, uno degli argomenti che hanno destato maggiore interesse, tra i presenti, è stato quello della possibilità o meno di gestione pubblica di una impresa funebre.*

*Venivano evidenziate due distinte linee:*

- 1. L'attività funebre è attività libera, composta da una pluralità di forniture di beni e servizi, da rendere in regime di libero mercato;*
- 2. L'attività funebre può essere svolta anche dal settore pubblico a certe condizioni. Poi, come svolgerla, cioè la forma di gestione, è questione da sviluppare.*

*La discussione ha visto coinvolti una dirigente del MEF, intervenuta ai lavori, il responsabile dei servizi pubblici locali dell'ANCI, la responsabile dell'ufficio giuridico di Utilitalia e alcuni noti esperti del settore funerario pubblico: il coordinatore del tavolo tecnico sulle norme della SEFIT e l'altro coordinatore del tavolo amministrativo, nonché il sottoscritto.*

*La prima conclusione su cui tutti hanno subito concordato è che il recente provvedimento sulle partecipate pubbliche non si applica alle gestioni in economia diretta di attività funebre e quindi quelle esistenti non hanno alcun problema nel continuare ad operare.*

*Poi si è entrati nel merito della questione più rilevante, cioè a quali condizioni un ente locale può continuare o iniziare a detenere partecipazioni pubbliche in una società che svolge attività funebre. Come noto il D.Lgs. partecipate, ma anche la legislazione antecedente, ha specificato che una pubblica amministrazione non può detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi se queste non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. Su tale argomento sussistono considerazioni e pronunciamenti generali che si ritengono favorevoli alla possibilità della partecipazione, che vengono qui solo richiamati:*

- a) sentenza della Corte dei Conti Piemonte del 26/1/2016, n. 5;*
- b) parere dell'ANAC del 7/7/2011:*

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=4774>

c) in dottrina Francesco Albo, *Magistrato corte dei Conti* in:

[http://www.lexitalia.it/articoli/albo\\_partecipazioni.htm](http://www.lexitalia.it/articoli/albo_partecipazioni.htm)

*Nel caso sia stato verificato che un'attività è tra quelle proprie delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Pubblica, come ulteriore limitazione per acquisire, costituire o solo mantenere una partecipazione pubblica è il rispetto del comma 2 dell'Art. 4 D.Lgs. partecipate. E, per i nostri fini, qui si richiama solo che l'attività costituisca "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi."*

*Diventa così possibile gestire l'attività funebre in un determinato territorio, laddove l'Ente locale ne riconosca le caratteristiche (o lo abbia fatto in passato, mentre non si debbono essere modificate, sostanzialmente, le condizioni) di SIEG.*

*Una volta che il Comune abbia identificato il servizio quale pubblico locale (cioè di interesse generale), per il quale imporre obblighi di servizio pubblico a uno o più soggetti gestori, ne sceglie - nei limiti di legge - la forma di gestione. E non essendo l'attività funebre SIEG a rete, il comune può scegliere, motivandola, una tra le seguenti forme possibili tra quelle ammesse dalla legge:*

- *gestore scelto con procedure ad evidenza pubblica;*
- *società mista con gara a doppio oggetto (e ora con minimo di partecipazione privata di almeno il 30%);*
- *società in house;*
- *azienda speciale;*
- *gestione in economia diretta.*

*L'attività funebre si è profondamente evoluta in Italia in un secolo. Da attività garantita ed obbligatoria per lo svolgimento del trasporto funebre e dell'osservazione della effettività della morte, con delega alla Chiesa per la maggior parte della ritualità dell'addio, soprattutto negli ultimi 25 anni ha visto la creazione di un mercato proprio e una espansione della quantità e qualità del servizio.*

*Da servizio igienicamente indispensabile e svolto in privativa per una quota importante, si è trasformato in un servizio principalmente di mercato.*

*Può sussistere un mercato locale nel quale non sia garantita la concorrenza (per effetto di distorsione di mercato connessa a pratiche di procacciamento di funerali o per accordi di cartello, più o meno occulti, per garantire alti livelli di prezzo o ancora oligopoli di fatto) e al tempo stesso altri mercati locali dove la concorrenza è garantita.*

*Spesso l'asimmetria informativa tra cliente e venditore è tale che, pur in presenza di mercato, si determinano condizioni di sudditanza del cliente, incapace in particolari momenti legati ad un lutto fresco di esplicitare a pieno le proprie capacità di scelta.*

*Sono queste le principali motivazioni che possono determinare la decisione di una Amministrazione Pubblica di considerare questa attività “necessaria al perseguimento della propria attività istituzionale” intesa come tutela della propria popolazione (residente o defunta in un determinato ambito territoriale).*

*In tal caso l’Amministrazione Pubblica dichiara l’attività funebre come SIEG.*

*Rammento che sulla legittimità di considerare l’attività funebre come di interesse generale, si può rimandare anche alla sentenza riguardante la Municipalità di Vienna, Corte di giustizia europea, Sez. VI, 27 febbraio 2003, n. 373, di cui si riporta la sola massima:*

*“I servizi mortuari e di pompe funebri possono rispondere a un bisogno di interesse generale. Il fatto che un ente locale abbia l’obbligo legale di provvedere ai funerali e, in determinati casi, di sostenerne i costi, rappresenta un indizio dell’esistenza di tale bisogno di interesse generale.”.*

*La conclusione che se ne può trarre è che laddove l’Amministrazione comunale riconosca l’attività funebre nel proprio territorio come SIEG, può svolgerla con le forme consentite dalla legge per i SIEG.*

*I limiti sono che la fornitura del servizio avvenga entro i confini del territorio, o a persone che in vita avessero residenza nel Comune e con funerale che si svolge nel Comune, o per persone anche morte fuori del Comune ma con funerale con destinazione nel Comune.*

*Più opinabile, ma possibile, anche la interpretazione che sia possibile svolgere il servizio per persone decedute nel Comune, non aventi invisa la residenza nel Comune. Si opta per considerare ciò possibile nel caso che il funerale abbia come destinazione finale una sepoltura nel Comune.*

## Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

### **Tre persone dedicate alla valorizzazione dei monumenti funerari al cimitero Monumentale dei Milano**

Si è conclusa la selezione pubblica per la figura professionale che affiancherà la direzione del Cimitero nella progettazione e nello sviluppo di iniziative per la conservazione, la promozione e la diffusione della conoscenza del patrimonio artistico del Monumentale di Milano.

Il curatore, che entrerà in carica nelle prossime settimane, è Sergio Reborà – storico dell'arte, una laurea a pieni voti in lettere moderne e numerose pubblicazioni all'attivo – al quale saranno affidate le attività di promozione, mappatura delle sepolture e le opere di maggiore rilevanza nel patrimonio architettonico-paesaggistico e storico-artistico del Monumentale; la selezione e la definizione del primo lotto di sepolture e opere da sottoporre a censimento (almeno mille posizioni). Reborà, che assumerà anche la direzione scientifica del censimento delle sepolture e delle opere e della catalogazione delle opere censite e supporterà

la direzione amministrativa per gli eventi culturali da realizzare, sarà affiancato dai due catalogatori-schedatori che hanno superato la selezione pubblica.

### **Napoli: convenzione per obitorio tra ASL e Comune**

È stata approvata dalla G.M. di Napoli la delibera di autorizzazione alla stipula del contratto di concessione in uso dei locali adibiti ad Obitorio Comunale siti presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, cosiddetto "Stabilimento della Morgue".

La concessione in uso è a titolo gratuito ed avrà la durata di nove anni. L'attuale struttura verrà ampliata attraverso la ristrutturazione di alcuni locali adiacenti all'obitorio, che sarà dotato di una TaC già acquistata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria. Aumentata inoltre di 12 unità la dotazione delle celle frigorifero.

*“Sono soddisfatta del risultato raggiunto, il testo di contratto concordato è molto equilibrato, a testimonianza dell'ottimo rapporto di collaborazione che si è instaurato tra la Direzione Cimi-*

*teri del Comune di Napoli e l'A.O.U. Federico II. L'attuale struttura cimiteriale sarà non soltanto ristrutturata, ma anche ampliata, e la dotazione di celle frigorifero sarà considerevolmente aumentata”.*

### **Vaticano: proposte di cappelle ambientate nel verde**

La Città del Vaticano parteciperà alla prossima Biennale di architettura di Venezia proponendo un padiglione diffuso, che si svilupperà nel Bosco dell'Isola di San Giorgio Maggiore.

Modello del progetto – promosso dal cardinale Gianfranco Ravasi, coordinato dal Pontificio consiglio della Cultura e curato da Francesco Dal Co – è la “cappella nel bosco” costruita nel 1920 da Gunnar Asplund nel cimitero di Stoccolma: *“Dieci architetti di comprovata esperienza e diversa formazione, sono stati invitati a proporre e realizzare ciascuno una cappella – spiega una nota –, indagando le possibilità offerte dai differenti materiali. Particolare attenzione sarà data anche alla possibilità di riutiliz-*

zare le cappelle dopo l'esposizione, nella tutela e nel rispetto dello spazio naturale circostante.”. “Nella nostra cultura – continua la nota del Pontificio consiglio della Cultura – è usuale identificare la cappella come ambiente parte di spazi di culto più ampi; nel padiglione della Santa Sede, invece, le cappelle saranno isolate, collocate in un ambiente naturale e astratto, metafora del peregrinare della vita: il bosco, appunto”.

Nell'ambito della partecipazione della Santa Sede alla Biennale, anche un appuntamento del Cortile dei gentili, dove il prossimo 21 settembre si confronteranno quattro architetti di fama internazionale: “Un'ulteriore occasione per mostrare quanto possa essere fecondo il dialogo tra architettura e spiritualità e indagare come viene interpretato il messaggio contenuto nella *Laudato si'* di papa Francesco”. Il Progetto ed i partecipanti saranno presentati ad aprile.

#### **Fondo d'investimento Proserpina specializzato in edilizia cimiteriale**

Sorgente Sgr ha istituito il fondo d'investimento Proserpina specializzato in edilizia cimiteriale. Con un piano di investimenti di 100 milioni di euro nei primi tre anni, il fondo Proserpina, fondo comune di investimento immobiliare riservato di tipo chiuso, ha la finalità sociale di sviluppare partnership pubblico-private con i Comuni italiani sia *brownfield* che *greenfield*.

Il fondo si caratterizza per un rendimento cedolare tra il 7 e l'8% annuo, a fronte di un rischio connesso all'edilizia cimiteriale molto contenuto. La par-

tecipazione al fondo è riservata a investitori professionali.

Il *fund raising* è partito nello scorso mese di dicembre, potrà iniziare ad operare una volta ottenute sottoscrizioni per 15 milioni di euro.

#### **Augusta: consolidamento e restauro dell'ingresso monumentale del cimitero completati**

Lo scorso 31 gennaio 2018 sono stati completati i lavori di consolidamento e restauro dell'ingresso monumentale del cimitero di Augusta, mentre quelli relativi alla chiesa all'interno del camposanto, gravemente danneggiata dal terremoto del '90, secondo quanto reso noto dagli amministratori, dovrebbero essere terminati a breve.

L'assessore ai lavori pubblici di Augusta commenta con soddisfazione: “A oltre 27 anni dal terremoto e dopo una lunghissima vicenda burocratica, finalmente verrà restituita alla comunità cittadina un'importante parte del nostro patrimonio storico-culturale”, a cui fa eco il sindaco, affermando che “finalmente iniziano ad essere concretamente restituiti, alla fruizione dei cittadini, importanti beni facenti parte del nostro patrimonio storico e culturale”.

#### **Lecce: numerose salme in camera mortuaria ospedaliera in attesa di Nulla Osta dell'A.G.**

Non ci sono salme “dimenticate” nella camera mortuaria dell'Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, semmai, come tiene a precisare la Direzione Medica del nosocomio, vi si trovano soggetti deceduti in circostanze diverse e custoditi presso l'obitorio del

Presidio Ospedaliero. Per la gran parte si tratta quindi di salme pervenute alla camera mortuaria in quanto oggetto di indagini dell'Autorità Giudiziaria ed il cui seppellimento è subordinato, anzitutto, al nulla osta della medesima autorità inquirente.

La stessa direzione sanitaria fa inoltre presente che per tutte le salme già identificate, la Direzione Medica ha provveduto da tempo alla denuncia di morte agli Uffici dell'Anagrafe del Comune di Lecce.

Per la successiva fase del seppellimento, tuttavia, è indispensabile, dapprima, contattare i prossimi congiunti del defunto, anche attraverso le Ambasciate delle Nazioni di provenienza: ricerca non agevole, come si può facilmente intuire, poiché spesso si tratta di soggetti privi di riferimenti familiari nel nostro Paese.

#### **L'Aquila: verranno abbattuti duemila loculi non utilizzabili in base alle norme cimiteriali**

L'assessore alle Opere pubbliche e vice sindaco de L'Aquila, Guido Quintino Liris, ha reso noto che verrà abbattuto il complesso dei loculi all'interno del cimitero monumentale dell'Aquila, da 30 anni incompleto, utilizzando per l'operazione uno stanziamento di 250mila euro.

“Sparirà un vero e proprio eco-mostro – ha commentato Liris – che deturpava il cimitero del capoluogo da tre decenni. Una struttura mai ultimata: la sua eliminazione restituirà una nuova dignità al Monumentale della città. Da 30 anni questo scempio è sotto lo sguardo di tutti – ha proseguito il vice sindaco – in particolare di coloro che si recano a fare visita ai propri de-

funti. Si tratta del loculario da 2000 salme i cui lavori, per varie vicissitudini, non sono mai giunti a compimento, generando così un mostro di cemento incompatibile con un luogo che dovrebbe invitare al raccoglimento ed alla memoria”.

Liris ha inoltre precisato che questa si è rivelata l'unica strada percorribile, visto che nel corso degli anni il loculario è stato classificato da apposite perizie tecniche come non collaudabile né tantomeno modificabile, perizie che hanno confermato la impossibilità al recupero secondo le vigenti normative di progettazione cimiteriale.

#### **Cagliari: crescono le cremazioni e si va verso il raddoppio dell'impianto di cremazione**

*“Per la fine dell'estate avremo un nuovo forno funzionante che si affiancherà a quello già esistente”*, annuncia l'assessore comunale di Cagliari Danilo Fadda. L'aumento delle richieste di cremazione ha portato alla luce la necessità di fornire il cimitero di San Michele di un nuovo forno. Il bando sarà pronto per i primi giorni di febbraio, mentre per l'aggiudicazione sarà necessario attendere fino a maggio.

Importanti novità anche per quanto riguarda il cimitero di Bonaria, dove entro il mese di febbraio 2018 dovrebbero essere ultimati i lavori della nuova area di dispersione delle ceneri.

#### **Orvieto: entro l'anno l'ampliamento del cimitero**

Il sindaco di Orvieto ha annunciato l'ampliamento entro il 2018 del cimitero civico, rispondendo alla *question time* della capo-

gruppo del M5S in consiglio comunale che chiedeva se il regolamento cimiteriale fosse stato adeguato alle esigenze di alcuni utenti, lamentatisi delle situazioni di degrado di tombe gentilizie e/o posti distinti a terra.

*“Non è possibile fare interventi per nuove cappelle – ha risposto il sindaco – altra cosa è il mantenimento del decoro di quelle esistenti su cui il Comune potrà intervenire d'ufficio fatto salvo il rimborso del costo dei lavori da parte dei privati interessati”*.

In merito all'incremento dei posti a terra, il sindaco ha ricordato gli attuali problemi di spazio e che nel 2018 si andrà a completare il progetto Fucksas relativo all'ampliamento del Cimitero Civico, informando nel contempo che aumentando il ricorso alla cremazione delle salme.

#### **Lascia 50.000 euro al Comune per la manutenzione della cappella cimiteriale**

Quanto capitato al Comune di Gassino Torinese (TO) è sicuramente un caso insolito; non accade infatti spesso che un Comune riceva una donazione testamentaria da parte di un cittadino deceduto. E ancora meno che la donazione di 50.000 euro sia vincolata a provvedere alla pulizia della cappella del cimitero. È stata questa infatti la volontà di una signora defunta, che ha voluto mettere a disposizione del suo paese questa somma consistente.

*“Un atto – commenta il sindaco Paolo Cugini – che ci ha commosso, perché sta a dimostrare l'affetto che questa signora aveva nei confronti del suo paese. Si tratta, come detto, di una cifra molto consistente, che ci consen-*

*tirà, comunque, di fare dei lavori importanti all'interno del cimitero. Come espresso dalla stessa signora, infatti, questo lascito verrà utilizzato per la pulizia della cappella all'interno del campo santo. Con gli uffici porteremo avanti tutte le procedure necessarie per poter spendere come previsto questi soldi. Si tratta di un bell'aiuto per la nostra Amministrazione, soprattutto in questo periodo, che per i Comuni, dal punto di vista finanziario, è davvero molto problematico.”*

#### **In Belgio si studia per consentire legalmente la sepoltura delle ceneri di Fido assieme al padrone**

Lo propone il parlamentare Rob Beenders del partito socialista, sp.a. (Socialistische Partij Anders) belga, che presenterà un disegno di legge al parlamento fiammingo affinché gli animali possano condividere una concessione funeraria congiunta al cimitero (l'unica condizione è che venga scelta la cremazione).

Beenders vuole avviare un progetto pilota ad Hasselt, capoluogo della provincia fiamminga del Limburgo belga, dove è consigliere municipale. Rispondendo alla stampa locale, il deputato ha spiegato che gli animali da compagnia fanno parte *“integrante delle famiglie”*, ed è un *“peccato”* doverne separare.

#### **India: progetto di ONG per far studiare i figli dei becchini**

In India, dove molte famiglie di becchini vivono all'interno dei cimiteri e i loro figli non possono frequentare nemmeno gli studi elementari, la scuola arriva tra le

lapidi. Nel 2016 la città di Bangalore ha visto nascere il progetto “Rupantara”, che in lingua hindi significa “cambiamento”.

“La città di Bangalore ha oltre 30 comunità di grave diggers e il 90% delle persone che vivono in queste comunità non ha mai frequentato la scuola”, informa Valentina Calcaterra, ricercatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha reso nota la situazione e un piano per cambiarla.

L’obbligo scolastico ci sarebbe, ma non viene rispettato. I genitori hanno bisogno del contributo dei figli nel lavoro di famiglia e, sebbene la suddivisione in caste sia stata ufficialmente abolita, nutrono ben poche speranze in un cambiamento sociale.

La ONG “Hand in Hand” ha quindi dato vita ad una vera e propria scuola per i bambini che vivono nei cimiteri. Tra le attività, lezioni di italiano, francese e spagnolo, gite nei musei e laboratori creativi.

A un anno dall’inizio del progetto si avvertono i primi cambiamenti attraverso le parole di una delle madri dei bimbi scolarizzati: “Non abbiamo mai mandato i nostri figli a scuola, ma dopo l’esperienza fatta con questi volontari abbiamo capito che anche loro possono studiare. Facciamo questo lavoro da cinque

generazioni e non voglio che i miei figli finiscano come noi”.

#### **Rinvenuta preziosa armatura samurai in un cantiere giapponese**

Nella città di Shibushi, sull’isola giapponese di Kyushu, è stata rinvenuta, in condizioni sorprendentemente buone, una tomba di 1.500 anni fa contenente resti umani, armature e corredo funebre. La tomba custodiva oltre venti oggetti preziosi che componevano tale corredo, oltre ad armi (punte di frecce, una lancia e un’ascia in ferro) e ad un rarissimo *tanko*, una antica armatura giapponese da samurai in ferro, in condizioni perfette. Un tesoro di inestimabile valore storico-culturale avvenuto casualmente, nel corso dei lavori di un cantiere stradale.

La scoperta, anche se avvenuta a dicembre, è stata annunciata solo ora, dopo che la *Shibushi City Education Board* ha stabilito la datazione del sito e l’appartenenza dei resti al periodo Kofun. I ricercatori hanno anche determinato che i resti appartenevano ad un maschio adulto e che questa è una delle più grandi tombe mai portate alla luce in quella zona: la pratica di seppellire dei tesori insieme ai morti è iniziata nel terzo secolo dopo Cristo, ma

divenne molto popolare solo nel quarto e quinto secolo.

L’archeologo Tatsuya Hashimoto del *Kagoshima University Museum* spiega che “Probabilmente la tomba è stata costruita da un potente leader della regione locale, che era direttamente collegato con la corte imperiale di Yamato”.

#### **Russia: parenti seppelliscono il nonno senza pompe funebri e questi lo dissotterrano**

Nella città di Kaluga una famiglia ha deciso di seppellire da sola il nonno deceduto, rifiutando così i servizi dell’impresa di onoranze funebri. Il giorno successivo, quando i familiari hanno trovato al cimitero la bara del nonno dissotterrata, l’hanno seppellita nuovamente. Ma non è servito perché il mattino dopo non solo la bara era stata dissotterrata per la seconda volta, ma la tomba era stata distrutta e la croce e le corone floreali buttate. Solo a quel punto i familiari del defunto hanno accusato il titolare dell’agenzia di pompe funebri, che a parer loro che avrebbe agito per vendetta; la polizia russa ha quindi aperto un’inchiesta penale a carico dell’agenzia per vilipendio di cadavere ed esumazione illegale della salma.

#### ***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- Prove di norme tecniche per i crematori
- Cremazione liquida e fredda
- Nuove norme venete per i prodotti abortivi
- Tanexpo 2018



## Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
[www.funerali.org](http://www.funerali.org)

**Q. In Lombardia come devono essere conservati e per quanti giorni al massimo possono sostare i cadaveri o resti mortali, estumulati o esumati, in attesa di essere ritirati per il trasporto al forno crematorio?**

**R.** Sia il regolamento statale, che quello regionale nulla impongono su termini massimi di sosta (tranne il fatto che la sosta deve avere un carattere di temporaneità). Si potrebbe utilizzare legittimamente lo strumento del regolamento di polizia mortuaria comunale per imporre dei limiti. In sua assenza potrebbe essere sufficiente una determina dirigenziale comunale.

Rispetto alla norma statale quella regionale fa un richiamo esplicito alla onerosità dell'uso del deposito mortuario:

difatti l'art. 9, comma 5 del Reg. Regione Lombardia 6/2004 e s.m.i. ha esplicitamente previsto che l'uso del deposito mortuario sia generalmente a titolo oneroso fatti salvi alcuni casi che si possono così esemplificare:

– gratuità solo per indigenti, famiglie bisognose e defunti a vita

sola, come stabilito in via generale per le sepolture dall'art. 1, comma 7-bis della L. 26/2001;

– gratuità se l'uso è dovuto a necessità imposte dal Comune o dal gestore del cimitero (si cita ad es. l'arrivo del feretro in orario tale da non consentire la immediata inumazione o tumulazione, concomitanza di più operazioni nello stesso orario o altre cause similari).

Ciò premesso, e cioè quel che la norma lombarda specifica al riguardo, sussistono necessità operative ed organizzative che consigliano di regolamentare la permanenza in deposito di osservazione in caso di esumazione od estumulazione di feretri.

Nel caso di esumazione, per la possibilità di rinvenimento di resti mortali con parti molli.

Nel caso di estumulazione se il feretro sia da riparare/sostituire per garantire la tenuta esterna meccanica o l'impermeabilità ai liquidi e ai gas.

Altro caso è il deposito di feretro (o contenitore di resti mortali) destinato a successiva cremazione. In questi casi il confeziona-

mento, ma anche il decesso recente, dovrebbero essere tali da avere garanzie circa una permanenza di più lunga durata.

In conclusione, non vi è un limite temporale specifico fissato da norma di legge o regolamento sia statale che regionale per la permanenza in deposito mortuario cimiteriale.

È la pratica e l'eventuale normazione comunale che può individuare detto limite, da differenziare a seconda dei casi e in funzione della capienza della struttura, oltre che dei tempi ordinari di sosta.

**Q. Il nostro impianto deve effettuare la cremazione di un cadavere le cui ceneri avranno come destinazione l'Ucraina.**

**La ditta di onoranze funebri contattatoci in merito ci ha chiesto di predisporre una dichiarazione timbrata, firmata ma soprattutto autenticata da noi. Si chiede quale sia la procedura corretta da adottare.**

**R.** Il provvedimento di autorizzazione al trasporto dell'urna ci-

neraria (vedasi punto 8.2 della circ. Min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993), il cui rilascio richiederebbe il nulla-osta di cui all'art. 29, lett. a) del D.P.R. 285/1990, richiede l'*apostille* (formalità, sostanzialmente surrogatoria della legalizzazione) prevista dalla Convenzione firmata a L'Aja il 5 ottobre 1961, cui l'Ucraina aderisce.

L'impresa funebre ne può richiedere l'apposizione presentando l'atto alla Prefettura-U.t.G. territorialmente competente (occorre contrassegno dell'imposta di bollo da 16,00 euro): presso la Prefettura-U.t.G. dovrebbero essere depositate le firme dei vari funzionari comunali legittimati a sottoscrivere tali atti (se, eccezionalmente, non vi fosse stato un tale deposito, può essere fatto all'occasione).

Probabilmente (non sempre) le autorità ucraine potrebbero richiedere una traduzione, caso per il quale va osservata la legge dello Stato di destinazione in materia (forme, soggetti legittimati alla traduzione, ecc.).

**Q. Premettendo che la Regione Calabria, dalla quale scrivo, è in assenza di legge funeraria regionale e non ha ancora adottato la L. 130/2001, si chiede se il Comune possa deliberare, all'interno del perimetro cimiteriale (o nella parte ampliata o in ampliamento), la realizzazione di un cinerario comune per la conservazione generica delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri e/o dei resti mortali.**

**Inoltre se la legge non lo consentisse, potrebbe altro Ente diverso dal Comune richiedere la concessione di un'area dove**

**realizzare un cinerario comune per i propri soci?**

**R.** Si risponde al primo quesito specificando che il cinerario comune è di competenza comunale. Non solo il Comune può farlo, ma deve farlo (anche coincidente con l'ossario comune): lo stabilisce l'art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/1990 (Regolamento statale di polizia mortuaria), che si riporta:

*"6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione."*

Le caratteristiche del cinerario comune sono indicate nel paragrafo 14.3 della circ. Min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993,.

In merito al secondo quesito, il cinerario comune non può essere realizzato da terzi. I terzi possono, come ad es. le Socrem, assumere a proprio carico le spese per la realizzazione di un cinerario comune, come opera di pubblica utilità comunale (trattasi di donazione al Comune della somma corrispondente o l'accollo delle spese).

Anche una associazione senza scopo di lucro con fini di promozione della cremazione può avere dal Comune un'area in concessione per massimo 99 anni e costruirvi sopra delle nicchie destinate alla conservazione di urne cinerarie di propri associati. Il riferimento normativo che lo consente è l'art. 80, comma 3 del D.P.R. 285/1990.

**Q. Il Comune di ... , sito nelle Marche, deve modificare l'attuale regolamento comunale per i servizi cimiteriali e per tale motivo chiede di sapere quanto segue:**

**1) L. 130/2001 è stata attuata e quindi modificato il D.P.R. 285/1990 nei punti da essa contemplati? Per l'autorizzazione alla cremazione è ancora necessario il consenso di tutti i parenti del *de cuius* oppure basta la maggioranza di essi?**

**2) Considerato che la salma dopo 20 anni viene classificata resto mortale, è possibile limitare la concessione dei loculi a 20 anni, non prorogabile, così che decorso tale periodo di tempo il defunto (resto mortale) possa trovare altra destinazione?**

**R.** 1) Nelle Marche la legge regionale 3/2005 ha disciplinato la materia con l'art. 6 (Cremazione) che segue:

*"1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).*

*2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001, ed eseguita dai familiari o dall'esecutore testamentario."*

Una corretta interpretazione della norma regionale direbbe che nulla è innovato nelle Marche, visto che l'art. 3 della L. 130/2001 contiene dei principi applicabili con le modalità derivanti dall'attuazione legislativa con specifico D.P.R.. Però diversi Comuni hanno ritenuto che con una norma così scritta la Regione (non solo Marche) abbia inteso dare attuazione alla L. 130

/2001 e quindi spostare in capo allo Stato Civile la competenza autorizzatoria della cremazione di cadaveri.

Conforta in questa interpretazione estensiva l'art. 3, comma 2 della legge regionale succitata. È questione interpretativa per la quale si è del parere che occorra specificare nella norma regionale in maniera inequivoca l'attuazione della norma.

Comunque, giunti a questo punto, visto che diverse Regioni dicono di aver attuato la L. 130/2001 con quella dizione, le strade sono due:

a) si ritiene che basti quanto già legiferato regionalmente e allora il regolamento di polizia mortuaria comunale va a specificare in dettaglio e toglie le ambiguità;

b) si pone quesito formale alla Regione chiedendo di esprimersi se con quella norma abbiano inteso ampliare le competenze dell'ufficiale di stato civile all'autorizzazione alla cremazione e attuare la L. 130/2001.

Nel caso della lettera a), però, vale tutto quanto specificato nell'art. 3 della L. 130/2001 (e quindi anche che basta la maggioranza dei parenti aventi titolo e non l'unanimità, per la sola autorizzazione alla cremazione), nel caso della lettera b) si vede quel che risponde la Regione.

2) Si chiede se si è certi sia di portare a 20 anni la durata della concessione di un loculo per feretro, che di non consentire proroghe alla durata della concessione, anche limitate. Questo perché, per una sana politica ci-

miteriale, se esiste lo spazio all'interno del cimitero, considerato che nel tempo rientreranno all'amministrazione comunale molti loculi provenienti da vecchie concessioni, si dovrebbe optare esattamente per scelte opposte e cioè favorendo le assegnazioni di loculi, e soprattutto facilitando i rinnovi.

Altrimenti il rischio è che, con lo sviluppo della cremazione (e questo già avviene in molte città del Nord), calino enormemente le entrate da concessione cimiteriale e non sia abbia più l'equilibrio economico della gestione cimiteriale. Ad ogni modo la competenza circa la durata della concessione dei loculi è del Comune e quindi è lui che può decidere in tal senso.



### Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC

conformi a quanto previsto dal DPR n.254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con la dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione. Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento.

DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE



### PRODOTTI ENZIMATICI



#### THANOS BIOFUN

Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno.

#### THANOS LIQUOFUN

Sostanza biodegradante liquida in grado di attivare i processi di mineralizzazione. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998.

#### THANOS FUNGEL

Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare da cadavere.

#### THANOS NEFUN

Prodotto chimico liquido ad azione batteriostatica, in grado di neutralizzare gli odori.



COFANO IN CELLULOSA BIODEGRADABILE per la inumazione di resti mortali o per l'invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10



**argema S.r.l.**

[www.argema.net](http://www.argema.net)

## Rubrica **Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)**

a cura di Carlo Ballotta



**Emiliano scrive il 20/02/2018 alle 18:05**

Salve, mia madre è deceduta a novembre 2017 e l'affidatario delle ceneri è mio padre. Io vorrei custodire per un po' di tempo le ceneri di mia madre, così come anche i miei fratelli: c'è un modo per farlo in termini di legge e ovviamente con il consenso di mio padre?

**Carlo risponde il 21/02/2018 alle 12:20**

Quasi nessuna Regione ammette l'istituto dell'affido delle ceneri plurimo o a rotazione. L'affidatario è uno solo ed il titolo autorizzativo è strettamente personale, non cedibile, neppure temporaneamente. Rimane intangibile il suo diritto secondario di sepolcro: cioè il potere/facoltà di rendere visita alle ceneri, anche se deposte in un domicilio privato, per la pratica di atti votivi e di venerazione verso i defunti.



**Mauro scrive il 20/02/2018 alle 14:48**

Ho chiesto l'estumulazione di mia madre per trasferire ciò che ne resta dal cimitero dove ora si trova al cimitero del suo paese, vicino ai nonni (è mancata nel 1980). Mi hanno dato due possibilità: i resti non sono mummificati e quindi si possono mettere in una cassetta apposita che posso immediatamente trasportare al suo paese, oppure sono mummificati e devo quindi pagare cremazione, onoranze funebri, cassa per la cremazione e vari annessi e connessi che non sono affatto pochi, in termini di centinaia di euro. Mi hanno dato sin da subito l'idea che dovrò per forza passare dalla cremazione e quindi dal trasporto delle onoranze funebri (16km = 300,00€) e così via. Ho la sensazione che vogliono favorire le onoranze funebri, dato il rapporto che ho notato più

che cordiale con il cimitero e il relativo personale. La mia domanda è: chi decide se il corpo non è mummificato o se deve obbligatoriamente passare dalla cremazione? Vi ringrazio in anticipo.

**Carlo risponde il 21/02/2018 alle 14:41**

All'atto dell'estumulazione (quando cioè v'è la ricognizione / verifica sullo stato di scheletrizzazione del cadavere, con l'apertura della cassa) finalizzata alla riduzione dei resti ossei in cassetta ossario per una successiva destinazione, si possono presentare queste due fattispecie medico-legali:

- 1) il corpo si è mineralizzato, lasciando le sole ossa completamente sciolte e disseccate;
- 2) il cadavere per effetto di corificazione o saponificazione è, ancorché parzialmente, incorrotto dalla putredine e tecnicamente viene definito quale resto mortale = esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo.

Alle operazioni di dischiusura del feretro e verifica dovrebbe provvedere il personale in servizio presso il cimitero con la supervisione dell'autorità sanitaria locale, almeno per i casi dubbi (in realtà si tende sempre più a "demedicalizzare" la polizia mortuaria con norme che sollevano l'A.U.S.L. da questa responsabilità, sarà allora un protocollo generale concordato con l'A.U.S.L. stessa a guidare l'azione degli operatori cimiteriali in questo delicato compito). L'esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo secondo la Legge (Circ. Min. Sanità 31 luglio 1998, n. 10 e soprattutto, quale fonte sovraordinata art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) può essere sottoposto direttamente a questi tre trattamenti:

- 1) inumazione in campo indecomposti;
- 2) ritumulazione;

3) cremazione, con successivo avvio delle ceneri ad una nuova forma di sepoltura.

Sono tassativamente esclusi, in quanto puniti penalmente altri interventi innaturali e violenti volti a mutilare o smembrare i corpi ancora intatti, così da costringerli in contenitori dalle più ridotte dimensioni, rispetto all'originaria bara.



**Mariagrazia scrive il 18/02/2018 alle 10:03**

Buongiorno, da poco è mancato mio padre e per rispettare la sua volontà abbiamo richiesto la cremazione. Il suo desiderio era quello di essere deposto insieme a mia madre, che è stata inumata in un campo cimiteriale con concessione comunale ventennale dell'area. Il Comune non accoglie la nostra richiesta e ci obbliga a procedere all'assegnazione di un ossarinetto.

Come possiamo procedere nei confronti del Comune per smuovere questa situazione, visto che siamo disponibili comunque a versare quanto dovuto per una nuova concessione, purché l'urna sia tumulata nella fossa di nostra madre?

**Carlo risponde il 19/02/2018 alle 16:44**

Una soluzione ragionevole ci sarebbe: vale a dire ricavare nel copritomba (la lapide) un pozzetto, magari ipogeo o anche epigeo, purché opportunamente chiuso e sigillato, dove deporre l'urna. Per poter essere applicato, tale sistema, necessiterebbe di una esplicita previsione nel regolamento di polizia mortuaria comunale o meglio ancora nella legislazione regionale, come declinazione di principio.

Anche se a parere di questa Redazione sembra non contrastare con la Legge, in generale esiste comunque una problema procedurale: difatti la inumazione in campo privato presuppone concessione di area, e non semplicemente l'uso della fossa, la quale deve esser singola.

Inoltre vi è un diritto fisso di polizia mortuaria da esigere per apporre la lapide (per il defunto inumato) e in molti Comuni, è richiesto un diritto per la sistemazione definitiva del copritomba.

Ragion per cui dovrebbe essere contemplata la introduzione di un ulteriore diritto per tumulazione di urna in manufatto ricavato nel copritomba, per la durata pari alla ordinaria inumazione in quadra data in concessione (20 anni, o per il tempo residuo).

Il manufatto è però costruito a cura del familiare.

Al termine dell'ordinario periodo di inumazione, in questo caso di durata ventennale deve essere prestabilito che le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, saranno versate nel cinerario Comune.

In alternativa gli aventi titolo reperiranno un ossarinetto dove collocare la cassetta con i resti dell'esumato assieme alla urna cineraria.

Deve quindi essere chiaro che non sussiste il diritto di rinnovo di nessuna concessione, se non diversamente pattuito nell'atto concessorio.

Dal punto di vista economico la specificità dell'istanza deve essere valutata per introdurre specifici diritti, perché in questa maniera il Comune perderebbe entrate (per mancate concessioni di nicchie). È sempre ovvio che, in ogni momento, l'avente titolo può trovare altra allocazione, tra quelle consentite, per l'urna cineraria.



**Guglielmo scrive il 14/02/2018 alle 14:21**

Mio padre nel 1948, e nel 1949 ha comprato con scrittura privata una tomba di famiglia più un loculo per le ossa nel cimitero del Comune di ..... Preciso che in queste due scritture, oltre le firme dei testimoni, è visibile anche la cifra dei soldi pagati in lire per le due, diciamo, proprietà. Ora ho portato le scritture al Comune, che non sa come regolarsi in merito. Vorrei quindi sapere quelle scritture sono valide, visto che in quella tomba e ossario ci sono stati tutti i miei parenti ed ancora ci sono le ossa.

**Carlo risponde il 16/02/2018 alle 12:34**

Alla fine degli anni '40 vigeva il R.D. 1880/1942 (Regolamento speciale di polizia mortuaria), il cui art. 71, commi 2 e segg., avrebbe permesso il trasferimento e la cessione del diritto di sepolcro *per acta inter vivos* o per atto di ultime volontà.

Bisogna pertanto capire come lei sia giunto in possesso di tale cappella gentilizia, se legittimamente o meno. I beni demaniali, quali sono i sepolcri tutti, *ex art. 823 Cod. Civile*, non sono alienabili né usucapibili.

Di norma, senza il regolare atto di concessione (titolo cartaceo) la concessione non sussiste ed è da ritenersi, tecnicamente, abusiva. Tuttavia non sempre la mancata stipula dell'atto concessorio è da imputarsi al privato cittadino, ragion per cui il Comune potrebbe proporle di sanare la situazione pendente, regolarizzando, in modo formale, il rapporto concessorio, *de facto*, già in essere.

Vedrei bene, a tal proposito, un atto ricognitivo, nella formula della determina dirigenziale, adottato dall'ufficio di polizia mortuaria, dopo un'attenta istruttoria sugli *jura sepulchri* che lei dice di vantare su quella determinata tomba di famiglia.

Le consiglio, pertanto, di produrre al Comune tutta la documentazione disponibile.

Ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civile il fondamento della sua pretesa sul sepolcro con onere a carico suo, potrà esser, senz'altro, dimostrato in Giudizio. IL giudice potrà accogliere ogni mezzo di prova, compresa quella testimoniale.



**Alessandro scrive il 14/02/2018 alle 11:14**

Mia moglie, giapponese, deceduta di recente, è stata cremata in Italia. Le ceneri sono poi state regolarmente trasportate in Giappone per il funerale. Con la famiglia abbiamo deciso di dividere le ceneri. Vorrei sapere se è possibile trasportare "la mia parte" in Italia, per poterle custodire a casa mia, e quali documenti sono necessari, ecc.. La burocrazia necessaria per queste cose sembra disumana.

**Carlo risponde il 15/02/2018 alle 17:34**

Per la legge italiana (art. 343, comma 2 Testo Unico Leggi Sanitarie ed art. 80, comma 2 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) le ceneri sono un *unicum* inscindibile e non possono essere frazionate o divise, anche se per nobilissimo scopo devozionale. Primo problema: la normativa nipponica evidentemente dispone in modo diverso.

Fatto salvo il principio di sovranità tra gli Stati (l'Italia non ha certo titolo di contestare la legittimità della legislazione funeraria giapponese) per introdurre l'urna entro territorio italiano occorre il nulla osta consolare; in questa sede, avanti l'Autorità Diplomatica del nostro Paese, potrà esporre la questione con maggiori dettagli. Potrebbero, infatti, rendersi necessari passaggi amministrativi intermedi per la formazione ed il conseguente rilascio del titolo di viaggio internazionale.

L'importante è che l'urna con le ceneri (o la componente reliquante e residua di queste ultime, dopo la loro ripartizione in due o più contenitori) giunga in Italia opportunamente chiusa e sigillata. In effetti solo l'autorità sanitaria o la Magistratura possono disporre l'apertura dell'urna e la rimozione dei sigilli di garanzia (non si sottovaluti mai la portata dell'art. 349 Cod. Penale).



**Ornella scrive il 13/02/2018 alle 13:10**

Buongiorno, vorrei porle un quesito: nel mio paese negli anni '50 vi fu un terribile incidente stradale nel quale morirono 15 operai che, mentre andavano a lavoro, vennero sepolti dalla sabbia di un camion. Queste 15 persone vennero tumulate nel nostro cimitero, in una cappella che venne chiamata disastro ERLAS. Ora la cappella è in condizioni a dir poco

vergognose – sta crollando, non è mai restaurata, le bare sono aperte, ecc.. – ed è una vergogna che il Comune non intervenga. Come cittadini e come forza di opposizione che azioni si possono intraprendere? Vi è un organo preposto ad obbligare l'amministrazione perché provveda al restauro e a dare dignità a quei morti? Grazie.

**Carlo risponde il 13/02/2018 alle 17:16**

Il proprietario (o semplice titolare di un bene appartenente alla collettività tutta?) del demanio cimiteriale, ex art. 824, comma 2 Cod. Civile, è il Comune. Ai sensi dell'art. 51 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – recante l'approvazione del Regolamento statale di polizia mortuaria – vigilanza, manutenzione ed ordine, nonché buon governo sul cimitero spettano al Sindaco, quale autorità sanitaria locale (ex L. 833/1978, D.Lgs. 112/1998 e D.Lgs. 267/2000) che si avvale dell'AUSL come interfaccia tecnico-strumentale per gli aspetti di rilevanza igienico-sanitaria. La Legge (art. 63 D.P.R. 285/1990) per una volta almeno è chiara: spetta al proprietario dell'immobile funerario mantenere detto edificio in solido e decoroso stato.

Ora, di solito, in questi casi di abbandono della sepoltura per incuria l'ufficio della polizia mortuaria, nella persona del dirigente ex art. 103, comma 3 D.Lgs. 267/2000, DEVE obbligatoriamente adottare il provvedimento della decadenza sanzionatoria, con atto eminentemente dichiarativo e non costitutivo, riacquisendo lo stabile nel pieno possesso e nella disponibilità del Comune, per le necessarie opere o di ristrutturazione o di abbattimento nel frangenti più gravi. Ma in questo caso il Comune dovrebbe punire sé stesso, anche (auto-applicandosi eventuali sanzioni amministrative per l'omessa manutenzione dell'edicola funeraria). Viva la legittimità ed i sogni proibiti...

Richiamati gli artt. 2053 Cod. Civile e 677 Cod. Penale non resta che adire la Magistratura per accertare eventuali responsabilità; la via amministrativa data la coincidenza del controllato con il controllore mi pare – a dir poco – impraticabile.



**Manuela scrive il 13/02/2018 alle 10:03**

Salve sono di Torino e quando morirò vorrei donare il corpo alla scienza. Qui si può, ma mi hanno detto che sarebbe a mio carico il costo del trasferimento al centro destinato a ricevere i corpi. Chi può fare questo trasferimento e con quali costi? Il funerale non mi interessa, sarebbe solo il trasferimento della salma da un punto all'altro della città.

Carlo risponde il 13/02/2018 alle 16:56

Le norme di categorico riferimento sono:

- 1) capo VI D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- 2) art. 32 T.U. Leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
- 3) art. 1, comma 7-bis L. 28 febbraio 2001, n. 26;
- 4) art. 3, commi 3 e 4 L. 1° aprile 1999, n. 91.

Oggi tutti i trasporti funebri sono ordinariamente a titolo oneroso per l'utenza del servizio, fatti salvi i casi di:

- indigenza/vita sola;
- famiglia in stato di bisogno;
- disinteresse del famigliari (si configura il c.d. disinteresse quando manchino i soggetti giuridicamente obbligati, cioè i congiunti sino al sesto grado di parentela oppure se questi, seppur presenti, manifestino l'inconfutabile *animus* di non provvedere spontaneamente);
- trasporto necroscopico *ex art. 16, comma 1, lett. b) D.P.R. 285/1990* disposto dalla pubblica autorità e d'ufficio per imprescindibili ed improcrastinabili ragioni igienico-sanitarie (es. decesso su pubblica via o in luogo pubblico).

L'onere del semplice trasferimento presso l'istituto di medicina legale o comunque la struttura atta a ricever il cadavere, pertanto, è a carico del defunto o dei suoi congiunti.



**Frank scrive il 04/02/2018 alle 16:14**

Vorrei sapere come avviene il processo di autorizzazione da parte del concessionario del loculo (in questo caso un mio parente), in particolare se e quando il concessionario dovrà recarsi al Comune per dare il suo consenso alla tumulazione nel proprio loculo (con il certificato di avvenuta cremazione, in caso di urna cineraria?)

Carlo risponde il 04/02/2018 alle 18:33

Non è tanto il concessionario ad autorizzare quanto l'ufficio di polizia mortuaria nella persona del dirigente, *ex art. 103, comma 3, lett. f) D.Lgs. 267/2000*, su istanza di parte, memento l'art. 102 D.P.R. 285/1990. L'autorizzazione è un provvedimento di rimozione di un limite generale, tipicamente pro-manante da una pubblica autorità.

Il concessionario non vanta potere alcuno di disposizione (salvo la retrocessione della concessione

stessa o il suo rinnovo) men che *meno per acta inter vivos* (vietatissimi, per altro).

Egli si limiterà a dichiararsi intestatario della concessione (provando documentalmente tale *status* con l'esibizione dell'atto concessorio) e persona legittimata ad agire in quanto congiunto del defunto, producendo al Comune la domanda di sepoltura. Occorre, infatti, una fase propulsiva, ossia una richiesta di parte, poiché l'autorità comunale non può attivarsi d'ufficio, stiamo pur sempre ragionando di SEPOLCRI PRIVATI nei cimiteri regolati dal Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Comune sulla base di quanto segue:

- 1) vigente regolamento comunale di polizia mortuaria (se ha riflessi sui rapporti giuridici pregressi, sennò bisognerà consultare la fonte regolamentare vigente all'atto di stipula del contratto concessorio;
- 2) clausole dell'atto di concessione (o della convenzione che sovente l'accompagna) sul diritto d'uso (lo *jus sepulchri* è riservato solo ed esclusivamente ad un particolare defunto, come spesso accade nelle tombe monoposto, è estensibile anche a terzi, purché sempre famigliari?);
- 3) appartenenza del *de cuius* alla famiglia del concessionario (potrà esser agevolmente dimostrata con autocertificazione o tramite semplice ricerca anagrafica, qualora sussistessero ancora dubbi a tal proposito, ma si veda a tal proposito l'art. 3 D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, senza dimenticare sia l'art. 18 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., sia l'art. 43, comma 1 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.);

pondera attentamente i titoli formali prodotti (la persona defunta deve esser portatrice dello *jus sepulchri*) acquisisce nel fascicolo d'istruttoria eventuali manifestazioni di opposizione notificategli /comunicategli da altri eventuali aventi diritto a disporre dell'urna, magari per una diversa sistemazione *ex art. 18-bis L. 241/1990*) ed autorizza, infine, la tumulazione delle ceneri o nell'evenienza malaugurata di controversie endo-famigliari rimane ad esse estraneo e si limita a garantire il mantenimento della situazione di fatto, sino ad una ragionevole ricomposizione della lite, in via bonaria, o con risvolti giudiziari, in sede civile (sentenza passata in giudicato).

Il verbale di avvenuta cremazione *ex art. 81 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285* sarà consegnato in cimitero e litrattenuto agli atti, in archivio.

## Attualità **Tra etica, diritto e storia. Breve storia dell'atto eutanasico**

di Elena Messina (\*)

*E apertamente dedicai il cuore alla  
terra grave sofferente, e spesso, nella notte sacra,  
promisi di amarla fedelmente fino alla morte,  
senza paura, col suo grave carico di fatalità,  
e di non spregiare alcuno dei suoi enigmi.  
Così mi avvinsi ad essa in un vincolo mortale  
Morte di Empedocle, Hölderlin*

Il Dizionario di Medicina Treccani, definisce l'eutanasia la morte non dolorosa di un paziente, procurata deliberatamente con la somministrazione di un farmaco letale (*e. attiva*), oppure con l'assunzione da parte della persona malata di un farmaco letale preparato da un medico (suicidio medicalmente assistito) <sup>(1)</sup>. Si tratta senza dubbio di un argomento molto dibattuto fin dall'antichità per ragioni legate alla complessità etica e morale che contraddistinguono l'atto eutanasico. Col termine greco "Euthanasia" l'imperatore romano Augusto definisce il suo ideale di morte, che lo raggiunse all'età di 76 anni. "Livia, ricorda la nostra felice unione e vivi in pace!" dovrebbero essere state le ultime parole che l'imperatore rivolse alla sua amata. In quest'ottica l'eutanasia rappresenta l'atto di morire felici, con onore e consapevolezza ("felici vel honesta morte mori"), nella coscienza di aver condotto una vita retta. In quest'accezione, in nessun modo l'eutanasia rimanderebbe al "porre fine attivamente alla vita" <sup>(2)</sup>.

Nel *Giuramento di Ippocrate* del V e IV secolo a. C., l'eutanasia attiva e l'assistenza al suicidio rivestono un significato fondamentale: "Giammai, mosso dalle premurose insistenze di alcuno, propinerò medicinali letali né commetterò mai cose di questo genere". Al medico è ascrivita facoltà di preservare e proteggere una vita; egli non potrà mai metterla in pericolo o addirittura porle termine. Anche la *Dichiarazione di Ginevra* del 1948 si dimostra vincolata a questa tradizione: "Manterrò il massimo rispetto per la vita umana dal momento del suo concepimento".

<sup>(1)</sup> Eutanasia in Demetrio Neri, Dizionario di Medicina, [http://www.treccani.it/enciclopedia/eutanasia\\_\(Dizionario-di-Medicina\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/eutanasia_(Dizionario-di-Medicina))

<sup>(2)</sup> Sueton, *Caesarenleben [Vita di Cesare]*, 120 d.C. ca.

Sebbene il Giuramento di Ippocrate abbia lo scopo primario di rappresentare una volontà, quella del medico, a preservare la vita in ogni sua forma, esso non è mai stato considerato vincolante *in toto*.

Già in quell'epoca sono infatti riscontrabili anche altre posizioni.

Nella *Repubblica* di Platone (375 a.C. ca.) viene fatto un richiamo inequivocabile all'eutanasia passiva e attiva pur senza utilizzare questo specifico concetto: "Pertanto stabilirai per legge nella città una medicina e un'arte giudiziaria nelle forme che abbiamo descritto, in maniera che curino soltanto i cittadini validi nel corpo e nell'anima e, quanto agli altri, i medici lascino morire coloro che presentano difetti fisici, i giudici sopprimano coloro che sono guasti e incurabili nell'anima". Anche la corrente filosofica della *stoa*, permette al medico di praticare l'eutanasia attiva se la malattia fisica o psichica compromettono o annullano la ragione e il comportamento. In particolar modo, nel contesto greco e romano antico, pre-cristiano, non si parla affatto di eutanasia, ma di suicidio come atto eticamente accettabile, degno di rispetto e, anche, di ammirazione così come avvenuto per Seneca e Catone.

Il Medioevo cristiano induce cambiamenti di grande complessità nel rapporto con il morire e con la morte. Subentrano i concetti di compassione profonda e di amore per il prossimo – "misericordia" e "caritas" – e il principio della trascendenza sconosciuti nell'antichità. Anche la visione salvifica del dolore considerato come mezzo e strumento di avvicinamento a Dio mettono in crisi la liceità dell'atto eutanasico.

Il dolore diviene il mezzo usato dall'umanità per raggiungere e completare, all'interno del viaggio che è la



vita, le sofferenze del Cristo, per riscattarsi dal mondo del peccato e raggiungere a pieno titolo la salvezza eterna. In questo senso l'eutanasia, in ogni sua forma non può essere né condivisa né sostenuta, poiché solleva l'uomo dalle sue sofferenze.

Infatti, in un simile contesto, di fatto, eutanasia, suicidio ed aborto costituiscono un peccato poiché l'uomo non può in nessun modo disporre liberamente della vita che non gli appartiene, bensì è Dio ad avergliene fatto dono. Così, l'uomo può servirsi della medicina per alleviare menomazioni, sofferenze e malattie, ma non gli è concesso di sfuggirvi con il suicidio o la morte indotta dal medico. Vivendo disperazione e insieme fiducia nell'affrontare la morte, Cristo diventa una figura che dà forza e consolazione; anche Lui non è sfuggito al dolore e alla morte ponendo fine alla sua vita.

La secolarizzazione, la naturalizzazione e l'individualizzazione dell'epoca moderna rendono il morire e la morte un evento privato e terreno; una situazione caratterizzata dalla solitudine e dal silenzio; non di rado risulta essere un fatto puramente biologico ed oggettivo. Basti guardare i necrologi del presente (*“per desiderio del defunto, la sepoltura ha avuto luogo in forma strettamente privata”*, *“si prega di astenersi dalle visite di cordoglio”*) e gli stili funerari sempre più diffusi (funerale anonimo, drive-in-service).

Saranno Thomas More e Francis Bacon, utopisti del Rinascimento, a restituire giustificazione morale ed etica all'interruzione attiva della vita collegandola al concetto storico di eutanasia. Nella sua opera del 1623 *De dignitate et augmentis scientiarum*, Bacon riprende per la prima volta nella storia la denominazione di eutanasia dell'antichità, che non troviamo nel Medioevo, differenziandone due tipologie: l'*“eutanasia esteriore”* (*euthanasia exterior*) intesa come interruzione diretta della vita (*excessus e vita lenis e placidus*) ed eutanasia interiore (*euthanasia interior*) intesa come preparazione psicologica al morire (*animae praeparatio*). Secondo More (1516), chi non vuole lasciare la vita deve continuare ad essere curato senza riserve. Infatti, chi è stato convinto, porrà termine alla propria vita volontariamente astenendosi dall'alimentarsi o verrà addormentato trovando la redenzione senza aver notato nulla della morte.

In maniera inequivocabile e con lungimiranza, intorno al 1800, il medico Christoph Wilhelm Hufeland<sup>(3)</sup> stabilisce che *“il medico deve e non può far altro se non mantenere la vita, sia che tratti di una vita in fortuna o in sfortuna, sia che abbia o meno valore. Questa è cosa che non lo riguarda. Dovesse mai operare sulla base di tali considerazioni, le conseguenze sa-*

<sup>(3)</sup> Cfr. C. W. Hufeland, *Hufeland's Art of Prolonging Life*, Lindsay & Blakiston, 1867.

*rebbero imprevedibili e il medico diventerebbe la persona più pericolosa all'interno di quello stato.*

*Infatti una volta superato questo limite, una volta che il medico è autorizzato a decidere sulla necessità di una vita, il passo sarà breve dal considerare senza valore e inutile la vita umana”*. Come scrive nella sua *Déontologie médicale* nel 1845, per il medico francese Maximilien Isidore Simon deve essere consentito e necessario facilitare il malato nel raggiungere la morte con mezzi fisici e psicologici, ma non sopprimere attivamente la sua vita; in ultima istanza infatti, la medicina è un ramo della carità (*branche de la charité*).

Particolare attenzione meritano le descrizioni e interpretazioni nelle arti, in filosofia e in teologia. Nel famoso *Dizionario Universale dell'illuminismo* di Zedler del 1734, l'eutanasia viene definita come *“morte molto lieve che sopraggiunge senza convulsioni dolorose”*. È indubbio in questo senso il legame con le cure palliative e le forme di accompagnamento alla morte oggi molto discusse.

Per concludere, quella appena delineata si costituisce quale complessa materia di discussione, non solo per il fatto che vanta origini antiche quanto per il fatto che oggi le biotecnoscienze hanno reso e rendono molto più complessi i problemi relativi al trattamento di fine vita.

Non occorre soffermarsi sulle accelerazioni dovute a tali progressi divenuti inarrestabili, irreversibili ed inimmaginabili. Prometeicamente l'uomo ha raggiunto risultati importanti che, contestualmente, rendono più complessi gli interventi delle filosofie etiche e del diritto (giurisdizione e politiche legislative) per quanto concerne la *dignità umana*, nel suo senso polivalente, alla base dell'inizio della vita e della sua fine<sup>(4)</sup>.

*(\*) Ha conseguito la laurea magistrale in Antropologia culturale ed Etnologia con una tesi relativa al rapporto tra donazione degli organi, morte e religione. Oggi lavora presso il Coordinamento Regionale delle donazioni e dei Prelievi di organi e tessuti del Piemonte e della Valle d'Aosta.*

<sup>(4)</sup> A. Argiroffi, *La filosofia stoico-pragmatica di Lucio Anneo Seneca e il suicidio: contemporaneità dell'antico?*, in *I diversi volti dell'eutanasia*, Aracne Editrice, 2009, pag.11.

## Attualità **Il funerale a “carico”:** norme, presupposti ed obblighi a carico dei Comuni

di Carmelo Passalacqua (\*)

### Premessa

In un film di qualche anno fa (*“Still Life”* di Uberto Pasolini, Gran Bretagna-Italia, 2013), un solerte impiegato comunale, di una cittadina inglese, si adoperava con meticolosità, tenacia e passione nella ricerca di eventuali familiari di defunti presenti nell’obitorio in attesa del funerale, e solo quando avesse completato le ricerche con il ritrovamento di qualche parente, anche lontano, disponibile a presenziare al funerale, ovvero dopo aver definitivamente accertato l’inesistenza di amici o parenti, avrebbe disposto per le esequie, alle quali assisteva, quale unico partecipante, dopo aver predisposto per il celebrante una sorta di omelia, contente il profilo del defunto. In molti casi, qualora dall’esito delle indagini svolte fosse arrivato alla convinzione che al defunto non fosse particolarmente gradita la pratica della cremazione, privilegiava il sistema dell’inumazione, sicuramente più costoso, con una particolare attenzione nella scelta della tomba, specie per quanto riguardava la posizione e la vista di cui godeva la sepoltura: il tutto con oneri a carico della comunità.

La necessità di ridurre le spese di gestione indusse, successivamente, gli amministratori a sopprimere quell’ufficio, ritenuto inutile, con il licenziamento dell’impiegato, ed a procedere velocemente, decorso il periodo canonico, senza ulteriori indugi o accertamenti, al funerale e alla successiva e sbrigativa cremazione dei cadaveri per i quali nessuno si fosse presentato per dare esecuzione alle ultime volontà.

Il film, che presenta molti spunti di ilarità e umorismo, sottende, nella sostanza, il grande tema della morte in solitudine che è l’altra faccia della medaglia del: “vivere in solitudine”, fenomeno piuttosto frequente ai giorni nostri, dove la famiglia ha perso il ruolo di aggregazione che storicamente ha sempre svolto e dove anche i rapporti interpersonali sempre più frequentemente esulano dal contatto fisico per

privilegiare contatti di tipo virtuale tramite social, mail o chat.

“Sconosciuto”, al giorno d’oggi, va inteso nell’accezione più ampia e non solamente riferito alla fattispecie di “chi non è identificato”, quest’ultima rappresenta una categoria specifica, per la quale esiste una rilevazione periodica, e rispetto alla quale l’Alto Commissariato per le Persone Scomparse, incrociando i dati fra le persone scomparse e cadaveri non identificati, cerca di dare un nome ai numerosi defunti senza nome presenti negli obitori italiani. In questi casi, di norma, i cadaveri rimangono a disposizione della Magistratura per gli accertamenti di rito, molto spesso anche per diversi mesi, prima del rilascio del nulla osta alla sepoltura.

Quando si parla di sconosciuto ci si riferisce, quindi, in generale, ad una persona sola, senza una cerchia parentale o amicale che la conosca, che vive in casa da sola o, senza fissa dimora, sulla strada o collocata dai servizi sociali in qualche struttura socio-assistenziale; quanto si vede nella pellicola circa i funerali senza partecipanti potrebbe sembrare un paradosso, invece è un fenomeno molto frequente e in crescita: sempre più spesso anche nelle nostre chiese cimiteriali si assiste a questa tipologia di funerale in cui, oltre al sacerdote che celebra il rito del commiato, sono presenti solamente gli operatori cimiteriali incaricati della movimentazione del feretro.

Questa breve premessa serve per introdurre il concetto di “funerale a carico” posto che, anche nell’ipotesi in cui non si presenti nessuno per dare disposizioni in merito a funerale e sepoltura, il defunto va in ogni caso seppellito. Nelle pagine che seguono affronteremo, quindi, tutti gli aspetti connessi a questo particolare istituto a partire dal quadro giuridico di riferimento e agli obblighi a carico dell’autorità pubblica, cercando di individuare quale sia il soggetto tenuto a sostenere i costi di questo intervento a carico della collettività: atteso che, ultima-

mente, nuove dinamiche, nuovi *modus operandi* e nuove normative hanno, in qualche modo, scardinato il vecchio e radicato concetto di funerale a carico, in cui il soggetto obbligato risultava sempre e senza alcuna contestazione di nessun genere il Comune di decesso, ingenerando non di rado discussioni e conflitti di vario genere fra amministrazioni locali per evitare di accollarsi tali oneri, specie in quei casi, abbastanza frequenti, in cui una amministrazione colloca un proprio assistito, rientrando nella categoria dei cosiddetti "indigenti", in una struttura socio assistenziale ubicata nel territorio di un altro Comune.

### Il quadro normativo di riferimento

Va preliminarmente precisato che nel nostro ordinamento giuridico, per quanto riguarda il sistema cimiteriale italiano esiste una forte e convinta tutela del cadavere a tutti i livelli, prevedendo anche nel codice penale fattispecie delittuose, atte a proteggere il senso di pietà e il ricordo dei defunti, che vanno dalla sottrazione e occultamento di cadavere, ma che contemplano anche le ipotesi minori di vilipendio o oltraggio, reati sempre perseguibili d'ufficio e non su querela di parte, come spesso avviene per determinati reati nei confronti di persone viventi: ciò sta a testimoniare come oggetto della tutela giuridica, in questo caso, sia l'interesse pubblico a che il cadavere venga trattato con il dovuto rispetto. Il nostro quadro giuridico prevede, infatti, che il cadavere venga sottratto alla disponibilità dei familiari, per assegnare la gestione all'autorità pubblica, che provvede in merito, assecondando di norma le volontà dei parenti.

Nel momento in cui il familiare denuncia il decesso, con la richiesta di intervento di un medico (obbligatorio), sia esso il medico di famiglia, o l'operatore della guardia medica, o il medico necroscopo che ne accerti la morte, la questione viene presa in carico dall'autorità pubblica. In prima battuta è il medico stesso che autorizza la veglia presso il domicilio del defunto, ovvero dispone il trasferimento del cadavere presso il deposito di osservazione (obitorio o camere mortuarie), trasferimento che deve essere effettuato da personale autorizzato con mezzi adeguati e nel rispetto delle prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria tendenti a non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Salvo che non sia intervenuta la Magistratura, qualora il caso prospetti situazioni particolari che necessitano di ulteriori indagini e, pertanto, in questi casi il cadavere rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino all'emissione del nulla osta alla se-

poltura (o alla cremazione qualora ne ricorrano i presupposti), di norma, su indicazione dei familiari, l'Ufficiale di stato civile autorizza, a seconda dei casi, la sepoltura o la cremazione, dopo lo svolgimento del funerale, nel luogo e con le modalità indicate dai congiunti (che si assumono tutte le spese).

Tutte le movimentazioni del feretro e le successive operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione o cremazione) vengono effettuate, anche in questo caso, da personale autorizzato e previa emissione di apposita autorizzazione al trasporto.

Di fronte ad un quadro come testé delineato, appare piuttosto ovvio come l'eventuale inerzia da parte dei familiari, ovvero l'inesistenza o l'irreperibilità o l'irrintracciabilità di eventuali congiunti, non possa in alcun modo costituire pregiudizio per l'espletamento delle successive operazioni. Nei casi, infatti, in cui una volta accertato il decesso, nessun familiare si presenti per dare disposizioni in ordine al funerale (come nel caso di persone sole) i regolamenti comunali prevedono che decorso un determinato lasso di tempo (3 o 4 giorni o al massimo una settimana) si proceda d'ufficio alla sepoltura con oneri a carico del Comune dove si è verificato il decesso e nel cui obitorio si trova il cadavere in attesa di sepoltura: questo è quello che nel gergo viene definito "funerale a carico".

La fonte normativa primaria che disciplina questo istituto si rinviene nell'art. 50 del D.P.R. 285/1990 (Regolamento nazionale di polizia mortuaria) che stabilisce le categorie di defunti che il Comune ha l'obbligo di accogliere nei propri cimiteri prevedendo in particolare alla lettera a) l'obbligo di ricevere "*i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza*". Il precedente art. 49, che richiama una vecchia disposizione contenuta nell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ribadisce l'altro obbligo fondamentale dei Comuni in materia cimiteriale e, segnatamente, quello di disporre di un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. Dalla lettura combinata dei due articoli si ricava agevolmente che le persone decedute nel territorio comunale devono essere seppellite, a prescindere dalla residenza, e fatto salvo che gli eventuali aventi titolo non dispongano diversamente, assumendosi le relative spese, nel campo comune del cimitero con il sistema dell'inumazione. Questa impostazione risente del principio allora dominante, non essendosi ancora sviluppata la pratica della cremazione, secondo cui la pratica di sepoltura considerata normale era appunto quella della inumazione, mentre la tumula-

zione appariva come una pratica residuale e facoltativa, rispetto alla quale il Comune non avrebbe avuto alcun obbligo di dotare i cimiteri di strutture idonee per tale sistema, ma ne avrebbe avuto solamente la facoltà.

Le suddette disposizioni rispondono anche alle esigenze di un altro principio storico e cioè quello per cui, normalmente, i defunti devono essere seppelliti nel luogo del decesso (si pensi che per il trasporto di un cadavere da un Comune ad un altro inizialmente (fine '800) era necessaria una autorizzazione ministeriale, attribuita successivamente alla competenza prefettizia prima, e sindacale dopo, mentre adesso rientra nelle attribuzioni dei dirigenti, che possono assegnarla ai singoli responsabili di procedimento. Per completare il quadro va ricordato che fino al 2001 gli oneri per la sepoltura erano a carico della collettività mentre il trasporto, giusta il disposto di cui all'art. 19 del citato D.P.R. 285/1990, era gratuito all'interno del Comune, dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero sempre che non fosse richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali, mentre sarebbe stato oneroso il trasporto da un Comune ad un altro.

La sepoltura in campo comune era quindi gratuita per tutti e non solo per le salme appartenenti alle tre categorie (1. persona indigente, 2. appartenente a famiglia bisognosa, 3. salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari) così come individuate dall'art. 7bis dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392 recante disposizioni urgenti in materia di enti locali" e pertanto risultava piuttosto pacifico per il Comune provvedere ai funerali a carico delle persone decedute nel territorio comunale per le quali nessun congiunto o familiare si fosse presentato per disporre in merito. Peraltro, in questi casi, visto che l'operazione era gratuita anche nei casi di funerale di persona benestante, che magari effettuava un funerale sfarzoso, con cofano pregiato e ostentazione di addobbi floreali, l'unico onere vero a carico del Comune risultava essere la fornitura di un cofano funebre regolamentare, di basso costo, per poter procedere all'inumazione del feretro. Non risulta che fino ad allora ci siano stati contestazioni di alcun genere circa il soggetto obbligato ad accollarsi il suddetto onere: era il Comune di decesso che, senza alcun indugio, e senza farsi eccessivi problemi sulla residenza in vita del defunto, in ottemperanza a quanto disposto dalle norme richiamate, provvedeva al riguardo.

### **Servizi gratuiti e servizi a pagamento a seguito della L. 26/2001**

Le disposizioni contenute nella norma appena citata (L. 26/2001, meglio identificata come Legge finanziaria 2001) hanno di fatto scardinato il sistema sociale cimiteriale, trasformando le operazioni cimiteriali da operazioni considerate da sempre a carico della collettività, e finanziate dalla fiscalità generale, in operazioni a domanda individuale con oneri a carico dei richiedenti, ovvero dei familiari dei defunti, obbligati a pagare le tariffe stabilite dal Comune per le singole operazioni, tariffe che, peraltro, non dovrebbero essere di tipo "politico" ma che, trattandosi, per l'appunto, di servizio "a domanda individuale" devono, in qualche modo, tendere alla copertura dei costi. Le uniche ipotesi nelle quali viene salvaguardata la gratuità delle suddette operazioni, alle quali con la suddetta norma viene esplicitamente equiparata anche la cremazione, riguardano le tre categorie elencate prima relative alle persone indigenti, agli appartenenti a famiglie bisognose, o a quelli per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Nella norma non si fa alcun cenno agli "sconosciuti", ma, in questo caso, sembra piuttosto agevole farli rientrare nella casistica del "disinteresse" da parte dei familiari.

Per quanto riguarda "indigenti" e "appartenenti a famiglie bisognose" non sembra sussistano particolari problemi interpretativi. Nel primo caso ci si riferisce alla condizione del defunto, escludendo qualsiasi riferimento a eventuali familiari e congiunti e, pertanto, la fattispecie va ricondotta all'ipotesi di una persona sola, senza famiglia, che non dispone di alcun bene o risorsa. Ovviamente i parametri per stabilire le condizioni di povertà ed accertare quindi lo stato di indigenza sono quelli stabiliti dai servizi sociali del Comune. Per quanto riguarda questa categoria, e sempre che il defunto sia residente nel Comune di decesso, appare abbastanza pacifico che il Comune sia obbligato a provvedere per la sepoltura a proprie spese; qualche problema interpretativo invece si è incominciato a manifestare in questi ultimi tempi, laddove la residenza anagrafica del defunto non coincida con il luogo di decesso, ma di questo aspetto ce ne occuperemo più avanti. In questa sede preme, peraltro, precisare come lo stato di solitudine non sempre sia sinonimo di indigenza; molto spesso persone che vivono da sole, in casa o in strutture di accoglienze, e che non hanno parenti stretti, versano invece in condizioni molto agiate potendo disporre di un cospicuo patrimonio e di entrate ricorrenti come i ratei di pensione. In questi casi ovviamente non può trovare applicazione il regime della gratuità della se-

poltura. Anzi, il Comune ha il dovere, una volta che si è fatto carico del funerale, posto che, come è ovvio, trattandosi di persona sola, e sempre che non abbia conferito mandato in tal senso a persona di fiducia, nessuno si è presentato per disporre delle esequie, di rivalersi delle spese sostenute sui beni del defunto, chiedendo all'esecutore testamentario la liquidazione delle spese per il funerale e la sepoltura disposta dal Comune a proprie spese (si ricorda che, in questi casi, trattasi di crediti privilegiati che vanno liquidati prima di procedere alla successione, attingendo dalla massa ereditaria).

Nella seconda categoria, presa in esame ai fini della gratuità delle operazioni cimiteriali, il defunto ha alle spalle una famiglia che, di norma, vuol dare un doveroso e dignitoso commiato al proprio caro, però non dispone di mezzi ed anzi trattasi, come definita, di "famiglia bisognosa". Anche in questo caso l'accertamento dello stato di bisogno della famiglia viene effettuato dai servizi sociali del Comune, secondo i parametri in uso che possono essere gli indicatori legati all'ISEE o altro (non sembra infatti sufficiente che uno si presenti dichiarando tout court lo stato di bisogno per essere esonerato dal pagamento delle spese funerarie). Verificato l'effettivo stato di bisogno della famiglia il Comune provvede, quindi, o direttamente, o tramite il gestore del cimitero, al funerale e alla sepoltura, con oneri a proprio carico. È superfluo ricordare che trattandosi di un funerale "a carico", al familiare viene preclusa ogni possibilità di scelta circa il cofano, gli accessori ed eventuali addobbi, ma che il tutto viene fornito dal Comune rispettando gli standard stabiliti per tali circostanze. Anche questa categoria potrebbe presentare le criticità a cui accennavamo prima e che esamineremo più avanti in maniera più circostanziata, nell'ipotesi in cui il defunto avesse la residenza anagrafica in un Comune diverso da quello di decesso.

Più complessa appare infine l'ultima categoria individuata dalla legge e cioè quando vi sia un disinteresse da parte dei familiari. Trattasi infatti di una ampia categoria residuale che ricorre tutte le volte in cui nessuno si presenti per disporre del funerale (anche paradossalmente nel caso esaminato prima della persona indigente: fino a quando non si è appurato che la persona effettivamente non ha parenti, non si può escludere il disinteresse).

Il disinteresse, oltre a quello esplicito, palesemente manifestato dai familiari, per motivi di tipo personale, ricorre anche in quei casi in cui, pur esistendo dei familiari, i medesimi risultano ignari del decesso, o per la rarefazione dei rapporti, o perché abitano lontano, o perché il decesso è avvenuto in altro

luogo: in questi casi, così come nell'ipotesi di persone sconosciute o non identificate, pur potendoci essere un interesse da parte dei familiari, di fatto il cadavere non viene reclamato da nessuno, non essendo nota ai familiari la circostanza della morte.

Ancorché la norma in esame subordini al disinteresse la gratuità delle operazioni, non sempre la medesima può trovare applicazione: le spese funerarie sono infatti equiparate, ai fini della responsabilità parentale, agli alimenti e per alcune categorie di familiari (i cosiddetti soggetti giuridicamente obbligati) così come individuati dettagliatamente e secondo un ordine prestabilito dall'art. 433 del codice civile (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri e fratelli); il disinteresse non esime dalla partecipazione alle spese; pertanto in caso di disinteresse, manifestato palesemente o ritenuto in via induttiva, il Comune di decesso ha l'obbligo di procedere, nei tempi previsti dal regolamento, alla celebrazione delle esequie e alla sepoltura del cadavere. Ha altresì l'obbligo di accertare se esistano e se siano rintracciabili familiari giuridicamente obbligati, sui quali rivalersi delle spese del funerale a carico.

Come precedentemente accennato, fin tanto che sussisteva il regime della gratuità generalizzata delle operazioni cimiteriali, non era mai sorto alcun problema circa il soggetto tenuto ad assumersi gli oneri del funerale a carico, ed anzi era pacifico che tale compito, giusta gli obblighi posti a carico del Comune di decesso di ricevere nei propri cimiteri tutti i defunti, a prescindere dalla residenza in vita, ricadesse sul Comune dove era avvenuto il decesso. Né alcuna norma positiva prevedeva e prevede attualmente in maniera diversa: al momento nel nostro ordinamento non esiste alcuna disposizione che preveda che in questi casi il Comune di decesso possa rivalersi delle spese sostenute sul Comune dove il defunto aveva la residenza anagrafica.

Il passaggio dal regime gratuito a quello oneroso delle operazioni cimiteriali, in base al quale il funerale a carico costituisce, per l'amministrazione che deve accollarselo, un costo o un mancato introito, unitamente alle situazioni spesso non floride delle gestioni cimiteriali, che devono quotidianamente fare il conto con le risorse sempre insufficiente a garantire una decorosa gestione dei cimiteri, ha fatto sì che ultimamente si assista sempre più spesso, nei casi in cui il decesso sia avvenuto in un Comune diverso da quello di residenza, a diatribe e, qualche volta, anche a situazioni conflittuali fra i Comuni interessati, per evitare di accollarsi tali spese.

A complicare ulteriormente la questione è la prassi, in campo socio assistenziale, piuttosto diffusa in questi ultimi tempi, da parte dei Comuni, di collo-

care propri assistiti in strutture ubicate fuori dal territorio comunale, con assunzione delle spese di degenza nella struttura, ma senza disciplinare in alcun modo la questione delle spese funerarie che, gioco forza, ricadono poi sulle spalle del Comune dove si verifica l'evento.

### **Il decesso fuori dal Comune di residenza**

Al giorno d'oggi ci si muove molto di più rispetto al passato, posto che gli spostamenti risultino più agevoli per le capillari reti di comunicazioni, sia aeree sia ferroviarie, ma anche stradali: ci si sposta per lavoro, per studio o semplicemente per turismo. È più facile, quindi, e molto più frequente, rispetto a quando gli spostamenti erano piuttosto circoscritti e limitati alle necessità, che si possa verificare il decesso di una persona fuori dal Comune di residenza. In queste evenienze nella stragrande maggioranza dei casi, i parenti del defunto provvedono, assumendosi le relative spese, per il rientro della salma al luogo di residenza, dove verranno celebrate le esequie ed effettuata la sepoltura. Se il decesso è avvenuto durante un soggiorno, o una vacanza di piacere, di norma, l'assicurazione medica, prevista nel pacchetto fornito dalle agenzie di viaggio copre, in caso di decesso dell'assicurato, anche i costi per il rientro della salma dal luogo di decesso sia esso all'Estero o nel territorio nazionale fino al luogo di residenza. Morire, quindi, fuori dal Comune di residenza non è un fenomeno di natura eccezionale, ma è una cosa che fa parte della normalità, essendo piuttosto frequente e, quando dietro il defunto c'è una famiglia che provvede per il rientro, non sussiste alcun problema.

Qualche criticità, come abbiamo accennato prima, potrebbe presentarsi allorché il defunto, deceduto in un Comune, diverso da quello di residenza, rientri in una delle categorie esaminate prima, o semplificando, nei casi in cui non si presenti alcun familiare per dare disposizioni in merito alla destinazione del defunto ed assumersi le spese conseguenti: in questo caso sempre più frequentemente, per le ragioni a cui abbiamo accennato, ed essendo state da tempo abolite le storiche categorie delle spese obbligatorie e di quelle facoltative, molti Comuni si chiedono, sempre più spesso, se quella spesa sono tenuti ad accollarsi o se sia possibile scaricarla su qualcun altro Comune, instaurando, a volte, sterili contenziosi fra amministrazioni, dimenticando come nella sostanza rimanga sempre un intervento a carico della collettività, posto che in ogni caso trattasi sempre di enti pubblici.

Cerchiamo adesso di esaminare analiticamente le varie fattispecie che potrebbero presentarsi, ipotizzando in primo luogo il caso dello "sconosciuto" nel senso più stretto del termine, ovvero il cadavere non identificato: qui la questione è piuttosto semplice e, una volta emesso il nulla osta alla sepoltura da parte della Magistratura, il Comune di decesso ha l'obbligo di procedere, senza indugio, accollandosi le relative spese; e non può tirare in causa nessun altro, per il motivo che trattasi per l'appunto di uno sconosciuto. Alla stessa conclusione si perviene nel caso di cittadino straniero, posto che nel caso di disinteresse, appare alquanto inverosimile la possibilità di rintracciare e rivalersi su eventuali familiari del defunto residenti in un altro Stato, così come appare poco praticabile l'ipotesi di addebitare le spese sulla comunità di appartenenza, ovvero sul Comune di residenza all'estero. Nei casi invece di "disinteresse" in generale, come abbiamo già detto, il Comune di decesso che è tenuto a provvedere alla sepoltura ha anche l'obbligo di accertare l'esistenza di eventuali familiari giuridicamente obbligati sui quali operare la rivalsa, né sembra ipotizzabile, in base al quadro normativo di riferimento, qualora detto accertamento non abbia dato gli esiti desiderati, o perché non ci sono familiari o perché, se ci sono, versano in stato di bisogno, che il Comune di decesso possa attivare il Comune di residenza.

Ma, sicuramente, il caso che crea più problemi è quello riferito alla categoria delle "persone indigenti" decedute fuori dal Comune di residenza anagrafica, o di quelli che sono stati collocati d'ufficio dai servizi sociali del Comune in una struttura socio assistenziale ubicata in un altro Comune, con contestuale cambio della residenza anagrafica. Nel primo caso si è in presenza di una mobilità volontaria di un soggetto nullatenente (classificato per l'appunto indigente), di solito senza fissa dimora, che ha un legame di tipo esclusivamente burocratico con il Comune dove formalmente ha la residenza anagrafica, ma dove di fatto non abita; in caso di decesso, magari in un Comune ubicato a notevole distanza da quello di residenza, apparirebbe irragionevole e fuori da ogni logica andare a scomodare il Comune di residenza per provvedere al riguardo. A quale fine ci si chiede? E chi paga le spese per il rientro della salma? Il Comune ovvero la collettività? Eppure ultimamente pretese di tale genere non sono poi così rare anche se, come abbiamo già detto, nessuna norma al momento prevede la possibilità di rivalsa sul Comune di residenza da parte del Comune che ha l'obbligo di provvedere alla sepoltura.

Nel secondo caso invece, e qui si è in presenza di una questione piuttosto controversa e dibattuta e ri-

spetto alla quale e si è pronunciata di recente con proprio parere anche la Corte dei Conti, sezione di controllo di Trento, riguarda quei casi in cui i servizi sociali di un Comune collocano un proprio assistito in una struttura socio assistenziale situata in altro Comune assumendosi ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 328/2000 gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica. All'atto dell'inserimento viene anche variata la residenza dell'assistito, che pur non essendo più residente nel precedente Comune, continua ad essere assistito da quest'ultimo per quanto riguarda il mantenimento.

Buon senso vorrebbe che, per non gravare il Comune, sede della struttura, delle spese funerarie di ex residenti di altri Comuni e da questi assistiti che, collocati in quella struttura, gioco forza lì moriranno, le spese dei funerali a carico, trattandosi di persone indigenti assistite dal Comune di precedente residenza, fossero anch'esse a carico di quest'ultimo. Ma non sta scritto da nessuna parte. Per la verità, potrebbe essere scritto nella convenzione, con la quale il Comune si assume gli oneri di mantenimento, ma nessuno lo fa, anche se si sa a priori che prima o poi l'evento si verificherà.

Come si diceva sull'argomento si è pronunciata la Corte dei Conti che ha escluso che le spese funerarie possano essere fatte rientrare nelle spese di degenza *ex art. 6* legge citata "*quale naturale conclusione del percorso di assistenza*" e, quindi, non possono essere poste a carico del Comune di residenza precedente, ma vanno necessariamente assunte dal Comune di decesso, che coincide con quello di ultima residenza (cosa che conferma l'impostazione dettata dagli obblighi di cui all'art. 50 del D.P.R. 285/1990). In buona sostanza, dal parere si ricava che se in convenzione è previsto esplicitamente che le spese funerarie siano a carico del precedente Comune di residenza, bene, altrimenti sono necessariamente a carico del Comune dove ha sede la struttura e dove, di conseguenza, il degente ha l'ultima residenza in vita e, cioè, dove si è verificato il decesso.

### Conclusioni

Che dire? Sicuramente su questo argomento affrontato in passato con estrema tranquillità e senza problemi di sorta si sono ingenerate parecchie criticità e le nuove metodologie in campo socio assistenziale hanno in qualche modo scardinato il vecchio concetto di "funerale a carico", aprendo il campo a nuove visioni e a nuove interpretazioni. Le ristrettezze economiche da un lato, e la paura di incorrere nel "danno erariale", per aver assunto delle spese

che, invece, sarebbero spettate ad un altro inducono parecchie amministrazioni ad un atteggiamento prudente (e si badi bene che l'altro è sempre un ente pubblico. per cui che paghi uno o l'altro la spesa è sempre a carico della collettività; viene da chiedersi, al riguardo, se il vero danno erariale non sia costituito dal distrarre tempo e energie dalle attività istituzionali, per dedicarli a coltivare questa sorta di scarica barile, scomodando enti e istituzioni, con la richiesta di pareri ed instaurando dei contenziosi che sicuramente faranno lievitare il costo dell'operazione).

Non aiuta certamente la poca chiarezza delle norme e l'incompletezza delle convenzioni: posto che quando un Comune colloca un proprio indigente in una struttura per lungodegenti, ubicata in altro Comune, accollandosi gli oneri di mantenimento, sa che non si tratterà di un soggiorno temporaneo, ma di un periodo che si concluderà con il decesso della persona. Pertanto potrebbe in sede di convenzione, superando magari degli atteggiamenti scaramantici, disciplinare anche questi aspetti, prevedendo il rientro della salma, a proprie spese, nel Comune di precedente residenza per la sepoltura nel cimitero, ovvero di rimborsare al Comune di decesso le spese sostenute, qualora quest'ultimo si faccia carico del funerale e della sepoltura. Ma anche il Comune dove ha sede la struttura ricettiva, anziché questionare e litigare a posteriori, dovrebbe chiedere adeguate ed esplicite garanzie su questo aspetto prima di concedere la residenza ad un assistito nullatenente di altro Comune, visto che la degenza si concluderà con l'ineludibile decesso della persona. (ma forse in quel momento per vari motivi legati anche ai trasferimenti di fondi risulta importante avere un residente in più, senza porsi tante domande, ma, come abbiamo visto, alla fine tutti i nodi vengono al pettine). Sicuramente un intervento a livello legislativo, che precisi meglio i termini della questione e faccia un po' di chiarezza anche su questo istituto, individuando con precisione gli obblighi a carico dei vari soggetti, non guasterebbe.

Posto che l'ultimo disegno di legge di revisione del sistema cimiteriale, che auspichiamo da qualche decennio, non è sopravvissuto a questa Legislatura e che quasi sicuramente verrà ripresentato quando si insedierà il nuovo Parlamento, quella sede potrebbe essere quella giusta per disciplinare meglio anche questi aspetti ed eliminare le criticità evidenziate.

(\* ) *Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*

## Attualità **L'Atlante dei cimiteri: un mondo da scoprire**

di Michele Gaeta (\*) e Renata Santoro (\*\*)

Dopo decenni nei quali si è assistito alla svalutazione del cimitero a vantaggio della privatizzazione del lutto e del cordoglio si assiste, fortunatamente, ad un risveglio di interesse: molti Comuni prestano attenzione ai propri cimiteri riscoprendo in quei luoghi le stesse storie e le stesse sensibilità che per secoli si sono intrecciate nelle loro comunità.

Nuove associazioni si organizzano, anche spontaneamente e tantissimi sono i gruppi di cittadini e di turisti. La visita ai cimiteri diviene un'osservazione consapevole di rappresentazioni d'autore che ripercorre anche la storia dell'arte italiana di questi due secoli. Moltissime esperienze di questo tipo si registrano nei cimiteri di città grandi e medie. Si tratta, forse, di una sorta di positiva reazione agli aspetti più eccessivi di spettacolarizzazione della perdita e alle ritualità più commerciali, diffuse dai media, che avevano fatto smarrire il valore della partecipazione comunitaria ed il senso più vero della vicinanza verso i defunti.

Già nel 2016, a Caserta, tra Utilitalia SEFIT <sup>(1)</sup> e Ministero Italiano dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo era stato firmato un Protocollo d'Intesa per l'individuazione di azioni condivise di promozione turistica e valorizzazione culturale dei

cimiteri monumentali e dei luoghi della memoria (vedasi pagina seguente).



Per seguire questi temi SEFIT ha costituito un Tavolo Tecnico nazionale di Valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri italiani (TTV), un organismo composto dai rappresentanti dei cimiteri di alcune delle principali città italiane (Bologna, Bolzano, Ferrara, Genova, Milano, Parma, Roma, Torino e Trento) che ha individuato linee guida comuni di azione.

Al TTV SEFIT partecipa la Vice-Presidenza dell'ASCE, *Association of Significant Cemeteries in Europe*, con la quale nell'ottobre del 2017 è stata raggiunta un'intesa per il rafforzamento delle collaborazioni reciproche.



<sup>(1)</sup> Servizi Funerari di Utilitalia (Piazza Cola di Rienzo 80/A, 00192 Roma, Tel 06.90283171, Fax 06.62298447, Email: segreteria@sefit.eu, Sito: www.sefit.eu)



 <p>Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo</p>  <p>UTILITALIA Federazione delle aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, attraverso l'attività di SE.F.IT. (Servizi Funerari Italiani) opera per la valorizzazione dei servizi cimiteriali dei Comuni attraverso una rete capillare che si estende su tutto il territorio nazionale.</p> <p><b>PROTOCOLLO D'INTESA</b> per la valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri monumentali</p> <p>TFA</p> <p>Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186, Roma, rappresentato dal Sottosegretario di Stato on. prof. Antimo Cesaro</p> <p>e</p> <p>UTILITALIA - SE.F.IT, con sede in piazza Cola di Rienzo 80/A, Roma, rappresentato dal vice presidente, dott. Mauro D'Ascenzi</p> <p><b>PREMESSO CHE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si registra una crescente attenzione, in Europa e in Italia, per il turismo cimiteriale o turismo della memoria che valorizza i cimiteri monumentali quali musei a cielo aperto, luoghi di meditazione e memoria, oasi di pace e tranquillità, in cui la ricchezza e il pregio delle sculture - risalenti soprattutto ai secoli XIX-XX - sono testimonianza del costume di un'epoca e simbolo tangibile della memoria condivisa della comunità nazionale e delle comunità locali, in particolare quando le tombe conservano le spoglie di personaggi illustri;</li> <li>- si conferma un interesse sempre più diffuso per questo segmento turistico laddove, fin dal 2001, la promozione del riconoscimento dei cimiteri europei come parte fondamentale del patrimonio dell'umanità è tra le principali finalità dell'Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE) che, con circa 180 membri distribuiti in 22 Paesi d'Europa, ha ottenuto dal Consiglio d'Europa il riconoscimento del lavoro svolto con la creazione della European Cemeteries Route, vetrina di 67 cimiteri monumentali di cui 6 di questi si trovano in Italia;</li> <li>- il potenziale dell'offerta italiana è tuttavia molto più ampio in quanto il Paese possiede il 55,2% del ricco patrimonio monumentale artistico cimiteriale europeo, ricoprendo una posizione di primaria importanza, con 192 cimiteri distribuiti su tutto il territorio che rappresentano risorse di valenza culturale e turistica ancora non ampiamente conosciute e rese fruibili a un più vasto pubblico.</li> <li>- la valorizzazione del patrimonio culturale connessa alla promozione territoriale è una delle sfide prioritarie per il sistema Paese ai fini di implementare la competitività dell'offerta turistica italiana, basata sul rinnovamento dell'offerta delle destinazioni strategiche e sulla valorizzazione di nuove mete e nuovi prodotti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- è MiBACT, in sinergia con le Regioni e le autonomie territoriali, promuove il turismo su tutto il territorio nazionale attraverso le linee di intervento del Piano strategico del turismo e dei conseguenti piani attuativi annuali, con un'attenzione particolare per le destinazioni definite "minori" e meno conosciute al turismo di massa che rappresentano invece luoghi caratterizzanti del valore Italia.</li> <li>- UTILITALIA, Federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, attraverso l'attività di SE.F.IT. (Servizi Funerari Italiani) opera per la valorizzazione dei servizi cimiteriali dei Comuni attraverso una rete capillare che si estende su tutto il territorio nazionale.</li> <li>- in vista di una riforma organica del "sistema cimiteriale" (ddi AS 1611) che preveda una regolamentazione di ordine statale dei servizi cimiteriali e funebri ne contribuisca a migliorare anche l'impianto economico e gestionale, sono indispensabili strumenti e strategie al fine di prevenire e ostacolare un degrado progressivo del patrimonio culturale in essi custodito.</li> </ul> <p><b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b></p> <p><b>ART. 1</b></p> <p><b>ATTIVITÀ E OBIETTIVI</b></p> <p>I soggetti sottoscrittori del presente protocollo d'intesa si impegnano ad individuare azioni condivise di promozione turistica e valorizzazione culturale dei cimiteri monumentali e dei luoghi della memoria.</p> <p>A tal fine è promossa la realizzazione di un Atlante dei cimiteri monumentali e del turismo della memoria in formato digitale che, nell'ambito del Piano strategico del turismo, costituisca un nuovo segmento di sviluppo dell'offerta turistica italiana da valorizzare anche attraverso il coinvolgimento di ENIT. Tale Atlante dovrà essere realizzato in collaborazione con le Regioni e i FIANCI con l'obiettivo di favorire la diffusione delle informazioni per il pubblico italiano e straniero, circa i "valori" monumentali, paesistici, storico-culturali presenti nei cimiteri italiani e circa la loro effettiva fruibilità turistica, con chiare indicazioni riguardo gli orari di apertura, i trasporti pubblici, servizi vari, manifestazioni speciali, ecc.</p> <p><b>ART. 2</b></p> <p>Il MiBACT in piena sintonia con quanto indicato dal Piano strategico del turismo, in particolare nell'ambito dell'obiettivo A, ossia innovare, specializzare, integrare l'offerta nazionale, si impegna a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- generare le condizioni per una implementazione della promozione e valorizzazione dei Cimiteri storici presenti in Italia, anche in collaborazione con ENIT attraverso l'elaborazione di uno schema raccolto dati standardizzato.</li> </ul>
---	---

Nell'ultima settimana di maggio, da anni, le città rappresentate nel TTV SEFIT aderiscono all'iniziativa dell'ASCE, WDEC – *Week of Discovering European Cemeteries* (Settimana per la scoperta dei cimiteri europei), elaborando insieme un sempre più ampio programma di appuntamenti e, adesso, difondono un unico programma nazionale per rappresentare tutte le iniziative.

La realizzazione e la promozione dell'Atlante dei Cimiteri italiani, è stata una delle prime attuazioni concrete del Protocollo col MiBACT. Il documento in una prima stesura è stato pubblicato a gennaio 2018 sul portale del Ministero, inaugurando l'Anno europeo del Patrimonio Culturale.

L'iniziativa dell'Atlante si affianca allo sviluppo di ARtour, una applicazione smartphone (ma funziona anche offline) elaborata da ASCE per i maggiori cimiteri europei.

TTV SEFIT e ASCE stanno lavorando per arricchire l'applicazione di mappe dinamiche e percorsi di visita nei cimiteri italiani. Presto all'interfaccia in lingua inglese si aggiungerà anche quella in italiano per una esperienza di visita che approfitta di sup-

porti di realtà aumentata e di notifiche direttamente sul proprio smartphone.

ARtour è scaricabile per l'uso gratuito dal sito: <https://ar-tour.com/download.aspx>

Per rimanere in ambito digitale, le iniziative speciali di valorizzazione di ogni cimitero associato, vengono promosse sui social @ItalyCemeteries e sul portale europeo dell'ASCE <sup>(2)</sup>.

Quest'anno dal 21 al 23 marzo il TTV SEFIT è stato ospite nello stand di Ferrara TUA al XXV edizione del Salone del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali di Ferrara recentemente certificato "internazionale" dall'ISF Cert.

I vari progetti di recupero di monumenti funebri che le varie città hanno contribuito ad attuare, sono stati illustrati attraverso video e collage di fotografie multimediali proiettate su un monitor dello stand e con la distribuzione di materiale promozionale da parte dei volontari dell'Associazione Amici della Certosa di Bologna appositamente formati per il ruolo di front-office in queste fiere.

<sup>(2)</sup> <http://www.significantcemeteries.org/>

Per l'occasione si è anche riusciti nella cooperazione di un interessante seminario in cui l'Accademia di Belle Arti di Bologna e l'Accademia di Brera di Milano hanno presentato i restauri eseguiti di recente nei due cimiteri.

Dal 5 al 7 di aprile 2018 la SEFIT Servizi Funerari Italiani di Utilitalia è presente al TANEXPO di Bologna (Padiglione 22, Stand C38) per l'Esposizione Internazionale di Arte Funeraria e Cimiteriale.

Da non perdere l'occasione offerta dal TTV SEFIT che ha organizzato per venerdì 6 aprile alle ore 16, in collaborazione con il Museo del Risorgimento di Bologna, una visita guidata con Roberto Martorelli alla Certosa dal titolo: *“La Certosa di Bologna – Un cimitero che si può definire Museo”*.



Certosa di Bologna, Galleria degli Angeli



Cimitero Monumentale di Torino

Per tutto l'Ottocento il complesso monumentale della Certosa fu meta del turismo internazionale: Byron, Dickens e Turgenev hanno lasciato traccia scritta delle loro impressioni. Si tratta di una passeggiata alla scoperta dei capolavori della Certosa attraverso memorie illustri. L'ingresso è libero e non è richiesta la prenotazione. Il ritrovo è presso il Cortile Chiesa dell'ingresso principale in via della Certosa 18. Per informazioni sulla visita telefonare al numero 051.225.583.

(\*) *Direttore Bologna Servizi Cimiteriali srl e delegato SEFIT per i rapporti con ASCE*

(\*\*) *Responsabile Ufficio Eventi Cimitero Monumentale AFC Torino spa*



**Il ruolo e le responsabilità dell'operatore cimiteriale nella valutazione dello stato di mineralizzazione dei cadaveri**

◆ **15 maggio 2018 (mar),  
Bologna**

**RELATORE:** **Anna Berti** (Responsabile Area Cimiteriale Azimut spa Ravenna, Componente Gruppo Coordinamento SEFIT Utilitalia con esperienza di caposquadra necroforo nel Comune di Lugo)

**PROGRAMMA:** **Conoscenza dei partecipanti e illustrazione loro problematiche – Presentazione del docente:** • Brevi cenni normativi (D.P.R. 10/9/1990, n. 285 – D.P.R. 15/7/2003, n. 254 – Circolari Min. Sanità 24/6/1993, n. 24 e 31/7/1998, n. 10) • Processi tra-

sformativi dei cadaveri • Le operazioni di esumazione ed estumulazione: la raccolta dei resti ossei, la mancata mineralizzazione • Come affrontare la presenza dei familiari durante le operazioni di esumazione ed estumulazione • Comportamenti etici e responsabili dell'operatore cimiteriale

**Mattinata riservata alla esposizione del docente, mentre il pomeriggio agli interventi dei partecipanti ed ai loro quesiti specifici**

◆ **16 maggio 2018 (mer),  
Bologna**

**Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Sciogliere i dubbi su come operare in cimitero**

**RELATORI:** **Michele Gaeta** (Direttore Operativo Bologna Servizi Cimiteriali srl, Componente Gruppo Coordinamento SEFIT Utilitalia), **Chiara Masetti** (Responsabile Amministrazione Bologna Servizi Cimiteriali Srl, garantisce il rispetto, all'interno dei luoghi aziendali, della normativa in tema di misure per salute e sicurezza dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, verifica dei processi)

**PROGRAMMA:** **Conoscenza dei partecipanti e illustrazione loro problematiche – Presentazione dei docenti** • Inquadramento normativo: le norme cimiteriali / le norme sulla sicurezza sul lavoro • Precauzioni igienico-sanitarie durante le diverse operazioni quoti-

diane svolte in ambito cimiteriale • Trasporto e custodia salme: operatività e sicurezza • Inumazioni. fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Esumazioni ordinarie e straordinarie: rimozione dei ricordi marmorei, fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Tumulazioni: fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Estumulazioni: fasi operative ed appunti sulla sicurezza • Traslazioni; pulizia e sistemazione campi: operatività e sicurezza • Operatività in ambienti confinati • Cremazioni: cenni sulla sicurezza • Dispersione ed affidamento ceneri: accenni

**Discussione tra i partecipanti e risposte ai quesiti emersi in aula**

**Valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri: organizzare, accogliere e promuovere iniziative culturali, cerimonie ed eventi**

◆ **17 maggio 2018 (gio),  
Bologna**

**RELATORE:** **Renata Santoro** (Responsabile Ufficio Eventi Cimitero Monumentale AFC Torino spa, Componente Tavolo tecnico Valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri Utilitalia SEFIT)

**PROGRAMMA:** **Conoscenza dei partecipanti – Presentazione del docente** • Introduzione / Interesse sui cimiteri significativi in Europa ed in Italia / Turismo cimiteriale: prospettive • Nuovo interesse sui cimiteri:

Elementi di regolazione / Accredito operatori • I beneficiari delle attività di valorizzazione cimiteriale • La gestione della *safety* e *security* negli eventi cimiteriali • Le buone pratiche • Rispetto del Codice dei beni culturali nel rapporto con le istituzioni competenti (Comune e Sovrintendenze) • Presentazione piattaforma *ArTour*

**Discussione tra i partecipanti e risposte ai quesiti emersi in aula**

**Richiedi la brochure completa dei corsi alla mail: [ufficio@euroact.net](mailto:ufficio@euroact.net)**

# MODULO DI ISCRIZIONE

da inoltrare via mail a **ufficio@euroact.net** o via fax allo **0532.1911222**

(compilare tutti i campi ed inviare un modulo distinto per ogni partecipante)

## DATI per la fatturazione:

RAGIONE SOCIALE _____	
VIA _____	N° _____
CAP _____ LOCALITÀ _____	PROV. _____
TEL. _____ FAX _____	E-MAIL _____
CODICE FISCALE _____	PARTITA IVA _____

## DATI del partecipante:

COGNOME E NOME _____	UFFICIO _____
TEL. DIRETTO _____	E-MAIL _____

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## SI CHIEDE l'iscrizione al corso:

### BOLOGNA, MAGGIO 2018

**15/05/2018 (mar)** Il ruolo e le responsabilità dell'operatore cimiteriale nella valutazione dello stato di mineralizzazione dei cadaveri

**16/05/2018 (mer)** Operazioni cimiteriali: pratica e sicurezza. Sciogliere i dubbi su come operare in cimitero

**17/05/2018 (gio)** Valorizzazione culturale e turistica dei cimiteri: organizzare, accogliere e promuovere iniziative culturali, cerimonie ed eventi anche nel rispetto delle recenti direttive in tema di *security* e *safety* delle manifestazioni

Come abbonato PREMIUM al sito [www.funerali.org](http://www.funerali.org) o Socio di SEFIT Utilitalia al costo di € 250,00 + IVA (\*) CADAUNO

Come NON Abbonato NÉ Socio di cui a lato al costo di € 300,00 + IVA (\*) CADAUNO

OPPURE

## ACQUISTO un pacchetto formativo (\*\*):

(dei corsi organizzati da Euro.Act srl)

Come abbonato PREMIUM al sito [www.funerali.org](http://www.funerali.org) o associato a SEFIT Utilitalia:

n. 3 partecipazioni – sconto 5%  
€ 712,50 (anziché € 750) + IVA

n. 5 partecipazioni – sconto 10%  
€ 1.125 (anziché € 1.250) + IVA

n. 10 partecipazioni – sconto 15%  
€ 2.125 (anziché € 2.500) + IVA

Come NON abbonato NÉ associato di cui sopra:

n. 3 partecipazioni – sconto 5%  
€ 855 (anziché € 900) + IVA

n. 5 partecipazioni – sconto 10%  
€ 1.350 (anziché € 1.500) + IVA

n. 10 partecipazioni – sconto 15%  
€ 2.550 (anziché € 3.000) + IVA

## EFFETTUERÒ il pagamento totale di:

€ \_\_\_\_\_  IVA (\*) inclusa  IVA esente tramite:

bollettino su c.c.p. 54496716

bonifico cu c.c.p. IBAN: IT 59 T 07601 13000 000054496716  
tutti intestati a: EURO.ACT SRL, Piazza Fontane 58, 44123 Ferrara

**N.B.** Ai soggetti diversi dagli enti locali viene richiesto il pagamento anticipato

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act srl, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarla sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione e a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

(\*) IVA attualmente al 22% (le quote fatturate ad Ente pubblico sono IVA esenti)

(\*\*) Attivabile solo con pagamento anticipato al momento dell'ordine (le partecipazioni sono da fruire entro un anno solare dall'acquisto).

◆ **CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE:** se la comunicazione – da effettuare per mail o fax – avviene più di 3 (tre) giorni prima della data del corso, dovrà essere corrisposta ad Euro.Act srl la somma di € 50,00 + IVA (\*) quale rimborso per le spese organizzative già sostenute. L'importo sale a € 100,00 + IVA (\*) in caso di cancellazione avvenuta negli ultimi 3 (tre) giorni antecedenti al corso. La mancata partecipazione, senza comunicazione, comporta la fatturazione integrale. È sempre possibile cambiare il nominativo del corsista. ◆ Per ogni corso verrà data conferma dell'effettuazione una settimana prima della data di svolgimento prevista ◆ Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza

**Documentazione** **Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri**

Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 198/CSR del 09/11/2017

**INDICE**

1. Premesse generali	7. Livelli minimi di sicurezza ambientale ed organizzativa compatibili con lo svolgimento sicuro dell'attività per le strutture necroscopiche e funerarie
2. Disposizioni normative	<i>Appendice 1: esempi di pratiche adottate per lavorare in sicurezza NELLE SS, SES, SPS</i>
3. Cenni epidemiologici	8. Sorveglianza sanitaria
4. Procedure attuate, punti critici e misure di prevenzione per la corretta gestione del rischio biologico in caso di morte naturale in abitazione o in struttura ospedaliera o sanitaria residenziale o di degenza	9. Formazione ed attività di prevenzione
5. Riscontro autoptico e sezione della salma in sala settoria	<i>Appendice 2: Principali disinfettanti</i>
6. Attività a rischio per decessi da causa violenta in ambienti esterni, punti critici nell'esecuzione dell'attività e misure di prevenzione	<i>Appendice 3: Tabella SIROH</i>
	<i>Bibliografia</i>

**1. PREMESSE GENERALI**

Il rischio di contrarre una malattia infettiva da parte degli addetti ai servizi autoptici, necroscopici e di pompe funebri a causa della frequenza di incidenti (punture, tagli, etc.) che si possono verificare durante le diverse attività, è noto e ben documentato in letteratura già da molto tempo. In Italia, dal 2003 al 2014, i dati SIROH, riportati in Appendice 3, confermano che tra il personale di anatomia patologica addetto alle sale autoptiche si sono verificati diversi incidenti con lesioni percutanee e muco-cutanee. Premesso che, in ottemperanza ai Principi di Precauzione, tutti i soggetti deceduti devono essere considerati potenzialmente infetti per chiunque ne venga a contatto diretto a qualsiasi titolo (familiare o operatore del settore), l'obiettivo perseguito dalle presenti linee guida è quello di evidenziare, nello svolgimento delle diverse attività degli addetti ai servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri, i punti critici a maggior rischio di trasmissione di malattia infettiva nell'ambito delle procedure operative adottate, per i quali risulta necessario garantire standard ambientali minimi e misure organizzative, informative e formative adeguate a minimizzare il rischio di contrarre una malattia infettiva.

**2. DISPOSIZIONI NORMATIVE**

Gli ambienti destinati al servizio mortuario devono corrispondere a quanto indicato nel DPR 285/90 e s.m. ed int. che, all'art. 66, definisce in particolare le caratteristiche minime delle sale per autopsie, nonché rispettare le indicazioni della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 ed inoltre quali luoghi in cui sono prestate attività lavorative devono risultare conformi alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 sui luoghi di lavoro. Nei confronti del rischio di esposizione ad agenti biologici per le "attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem", richiamate nel campo di applicazione del Titolo X e Titolo X Bis del D.Lgs. 81/08, trovano applicazione sia le misure tecniche, organizzative e procedurali genericamente previste nell'art. 272 sia le specifiche misure previste dagli articoli 273 e 274 dello stesso decreto. Le linee guida, pubblicate in G.U. n. 19 del 23-1-2002, per la Malattia di Creutzfeldt-Jakob (sindrome appartenente al gruppo delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili - EST) sottolineano l'importanza di informare e formare il personale sanitario sui rischi specifici. Va inoltre evidenziato che nel caso di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni l'eventuale riscontro autoptico richiesto dovrà essere effettuato solo nei centri au-

torizzati o comunque presso centri dotati di anatomia patologica di livello di biosicurezza 3 (BSL 3), attivando la procedura di trasferimento del cadavere (Linee guida per la sicurezza da agenti biologici nelle sale autoptiche: la malattia da prioni (C.J.D.) a cura di Sossai). In caso di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 4 l'esame autoptico non deve essere disposto.

### 3. CENNI EPIDEMIOLOGICI

In tutte le attività lavorative, comportanti la possibilità di venire a contatto con sangue o altri liquidi biologici, sussiste un concreto rischio per i lavoratori di contrarre una malattia infettiva, non sufficientemente documentato dai dati disponibili relativi alle denunce di malattie professionali presentate annualmente in quanto, ai fini assicurativi, nel nostro Paese, ad esclusione della anchilostomiasi, le malattie infettive non risultano incluse nelle tabelle delle malattie professionali, afferendo la denuncia delle stesse all'ambito degli infortuni lavorativi.

Il contatto con agenti patogeni da parte degli addetti ai servizi autoptici può realizzarsi sia per esposizione diretta che indiretta. Nell'esposizione diretta l'inoculazione può avvenire per punture accidentali con aghi o per ferite, causate da bisturi o da altri strumenti taglienti contaminati da sangue o altri fluidi biologici o anche per via mucocutanea, a seguito di contatto con superfici contaminate da spruzzi o schizzi di materiali biologici.

In corso di autopsie si può verificare una esposizione all'inalazione di aerosol, con particelle di diametro inferiore a 5 prodottesi con l'apertura della gabbia toracica, della cavità addominale, del taglio di ossa con sega elettrica o a seguito di sezioni di organi.

Tali particelle possono, in determinate condizioni, diffondere rapidamente nell'ambiente circostante e rimanere più o meno a lungo sospese nell'aria, contaminando persone, superfici e attrezzature. Diversi studi hanno documentato per addetti alle autopsie, tecnici, studenti universitari e per addetti ai servizi di pompe funebri i rischi di esposizione in particolare a *Mycobacterium tuberculosis* oltre che ai virus dell'epatite (HBV, HCV), al virus dell'immunodeficienza umana (HIV) ed anche ad agenti responsabili di febbri emorragiche e a prioni del morbo di Creutzfeldt-Jakob.

### 4. PROCEDURE ATTUATE, PUNTI CRITICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LA CORRETTA GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO IN CASO DI MORTE NATURALE IN ABITAZIONE O IN STRUTTURA OSPEDALIERA O SANITARIA RESIDENZIALE O DI DEGENZA. SOGGETTI ESPOSTI: MEDICI, INFERMIERI, OPERATORI DI POMPE FUNEBRI, OPERATORI DELL'OBITORIO, VIGILI DEL FUOCO (IN CASI PARTICOLARI)

#### 4.1 Costatazione del decesso

Il medico nel constatare il decesso provvede a:

1. Disporre/eseguire l'effettuazione di un ECG di durata non inferiore a 20 minuti continuativi per accertamento della morte;

2. Annotare nella documentazione prevista l'ora dell'avvenuto decesso;

3. Controllare i dati anagrafici e aggiornare tutti i dati necessari;

4. Valutare se sussista o meno ipotesi di reato da segnalare all'autorità giudiziaria;

5. Valutare la presenza di malattia infettiva-diffusa per l'eventuale notifica, nei modi e tempi stabiliti, (segnalazione in Direzione Sanitaria o presso la ASL, per l'adozione delle procedure più idonee, art.37 DPR 285/90);

6. Valutare se il paziente è un candidato alla donazione di tessuti e nel caso attivare le procedure specifiche per la donazione di cornea;

7. Completare gli adempimenti amministrativi (scheda ISTAT; compilazione dell'avviso di morte – mod. 4 ed. 1990 cod. 5771 – riportandovi le cause di morte ed apponendo la propria firma e il proprio timbro nello spazio dedicato);

8. Compilare ove previsto cartellini identificativi che permettano l'identificazione della salma.

#### Punti critici della procedura:

Ispezione manuale della salma con possibile contatto con liquidi organici e feci, da percolazione da lesioni cutanee o provenienti da orifici naturali, contaminazione superficie esterna dei DPI, contaminazione accidentale della modulistica utilizzata.

#### Misure di prevenzione e procedure da utilizzare:

Utilizzazione dei DPI e attuazione di procedure corrette nel togliere gli stessi, evitando di toccare la superficie esterna e procedere ad immediata igiene delle mani con adeguato lavaggio prima di procedere agli adempimenti amministrativi.

Premesso che la mera messa a disposizione dei DPI non può, da sola, essere garanzia di efficacia e che deve essere accompagnata da una valutazione del rischio, sulla base della quale individuare le misure di protezione necessarie, e dalla realizzazione di azioni di sensibilizzazione, informazione, formazione ed addestramento, si fornisce di seguito la tabella che reca accanto al singolo DPI la norma tecnica di riferimento.

*Dispositivi di protezione individuale da rischio biologico in ambito sanitario* (N.d.R. vedasi tabella a pagina seguente)

**N.B.** Le salme che sono poste a disposizione dell'Autorità Giudiziaria non devono ricevere alcun trattamento, a partire dal momento del decesso e fino alla consegna al servizio di Polizia Mortuaria incaricato dalla magistratura, al fine di non eseguire atti tali da poter costituire inquinamento delle prove.

#### 4.2. Procedura di preparazione della salma

L'operatore che interviene provvede (salvo i casi di salme a disposizione dell'autorità giudiziaria, in cui non vanno rimossi né i presidi né gli indumenti) a:

- Eliminare aghi, aghi cannula, deflussori, cateteri, se presenti;

**Dispositivi di protezione individuale da rischio biologico in ambito sanitario**

Protezione degli occhi	Occhiali (DPI di II categoria)	UNIEN 166
	Occhiali a maschera (DPI di III categoria)	UNIEN 166
Protezione degli occhi e delle mucose	Visiera (DPI di III categoria)	UNIEN 166
Protezione delle vie respiratorie	Facciali filtranti con e senza valvola (DPI di III categoria)	EN 149:2001 + A1: 2009
	Semimaschera riutilizzabile con filtri (DPI di III categoria)	EN 140:1998 (semimaschera) EN 143:2000 (filtri per maschere)
	Mascherina chirurgica (dispositivo medico)	EN 14683:2005
Protezione del corpo	Camice (DPI di III categoria)	EN 340 – EN 14126:2006
	Tuta completa (DPI di III categoria)	EN 340 – EN 14126:2006
Protezione delle mani	Guanti monouso (DPI di III categoria)	EN 420 – EN 374 – EN 455
Protezione degli arti inferiori	Copriscampe (DPI di I categoria) e calzari (DPI I, II, III categ.)	EN 340

- In ambito ospedaliero, apporre alla salma braccialetti o cartellini di identificazione su polso e caviglia;
- Raccogliere gli effetti personali;
- Avvolgere la salma in un lenzuolo o in body bag per evitare la dispersione di materiali biologici;
- Avvisare il servizio deputato al trasferimento della salma dal reparto alla morgue.

Punti critici:

Possibile contatto con feci o sangue o liquidi organici provenienti da percolazione o da orifici naturali, da lesioni cutanee preesistenti (come pustole, fittene, etc.), o da lesioni che si possono verificare nella rimozione di dispositivi medici o per la presenza di oggetti taglienti o pungenti fra gli indumenti (frammenti di vetro, lamette, chiodi, etc.).

Misure di prevenzione e procedure da utilizzare:

Utilizzazione di DPI:

- per la protezione mani;
- per protezione degli occhi;
- per protezione delle mucose orofaringee;
- per la protezione corpo.

I contenitori per aghi e taglienti e per i percolanti, adeguati all'uso nel rispetto della procedura gestione rifiuti, devono risultare disponibili nell'immediata prossimità della salma. Al termine dell'intervento adottare procedure corrette nel togliere i DPI evitando di toccare la superficie esterna, provvedere all'igiene delle mani.

Situazioni particolari

In caso di decesso in struttura ospedaliera di soggetto affetto da infezioni con possibilità di trasmissione per via aerea (per es. tubercolosi polmonare) deve essere valutata la necessità di indossare un filtrante respiratorio FFP2/3 in relazione al tempo intercorso e ai ricambi d'aria effettuati nell'ambiente.

**4.3. Procedura di trasferimento della salma**

Gli operatori addetti alla movimentazione della salma dal reparto alla morgue, avuta conferma dell'esclusione di malattie infettive, provvedono, mediante ausili adeguati e nel rispetto delle procedure di movimentazione manuale dei carichi, al trasferimento della salma dal letto alla lettiga dedicata al trasporto alla morgue (moretta) utilizzando percorsi e procedure prestabilite.

Punti critici:

Possibile contatto con sangue, feci o liquidi organici nella movimentazione della salma.

Misure di prevenzione e procedure da utilizzare:

Utilizzazione di DPI:

- per la protezione mani;
- per la protezione corpo.

Se la salma non è contenuta nel body bag deve essere assicurata la protezione per:

- occhi: occhiali;
- mucose orofaringee: mascherina chirurgica impermeabile.

Al termine dell'intervento adottare procedure corrette nel togliere i DPI, evitando di toccare la superficie esterna, provvedere all'igiene delle mani.

**4.4. Procedura di sanificazione**

Il personale del reparto PS/UO deve:

1. provvedere alla sanificazione di tutte le superfici interessate nel rispetto delle procedure aziendali;
2. provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti.

Al ritorno del mezzo di trasporto alla postazione di partenza, tutto il materiale riutilizzabile dovrà essere pulito e sanificato secondo procedure predeterminate, la disinfezione e sanificazione del mezzo e della tavola ad alto scorrimento devono avvenire nel rispetto delle procedure stabilite nel documento di valutazione dei rischi.

Punti critici:

Rimozione dei DPI dopo l'utilizzo.

Misure di prevenzione e procedure da utilizzare:

Al termine dell'intervento adottare procedure corrette nel togliere i DPI, evitando di toccare la superficie esterna, provvedere all'igiene delle mani.

**4.5. Procedura di gestione della salma nella morgue**

Il personale della camera mortuaria provvede a:

- Disporre la salma nell'apposita sala d'osservazione in modo tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e l'eventuale rilevazione con avvisatori acustici (non necessari se è stato effettuato un ECG di durata superiore ai 20 minuti).

Al termine del periodo di osservazione provvede a:

- Trasferire la salma in camera ardente (raccomandando di evitare il contatto fisico dei familiari con la salma);
- All'affidamento ai familiari per la predisposizione per il funerale (informando i familiari dei rischi da possibile contatto fisico con la salma).

In caso di richiesta di riscontro autoptico:

- Provvede a trasferire la salma nelle celle frigo della sala settoria (SS) seguendo i percorsi prestabiliti;
- Provvede inoltre alla sanificazione dei locali di osservazione e all'allontanamento dei rifiuti.

#### Punti critici:

Possibili contatti con liquidi biologici all'apertura dei body bag o dei teli o nelle fasi di movimentazione della salma, o nel corso di procedura di pulizia e sanificazione del locale di osservazione e di raccolta di rifiuti per lo smaltimento.

#### Misure di prevenzione e procedure da utilizzare:

Per la protezione del corpo: camice DPI in TNT

- Se la salma non è in body bag o avvolta da teli utilizzare protezione per occhi e mascherina chirurgica impermeabile.
- Rimuovere i DPI al termine dell'intervento adottando procedure corrette, evitando di toccare la superficie esterna degli stessi e provvedere all'igiene delle mani.

---

### 5. RISCONTRO AUTOPTICO E SEZIONE DELLA SALMA IN SALA SETTORIA

---

#### Attività e procedure a maggior rischio

Durante l'ispezione esterna del cadavere, gli operatori sono esposti a rischio infettivo a seguito del possibile contatto con materiale organico (feci, vomito, etc.) o fluidi biologici (sangue, secrezioni, etc.) infetti, fuoriusciti da orifizi naturali o da ulcerazioni o lesioni.

La sezione del cadavere, per l'uso di strumenti taglienti e da punta espone al rischio di lesioni cutanee, pone il medico settore (e chi lo coadiuva) a contatto con i visceri e con i liquidi biologici eventualmente sede di processi infettivi; tale attività può inoltre determinare la formazione di aerosol e di schizzi, in grado di veicolare agenti infettivi, per cui è indispensabile che il sistema di aspirazione del tavolo settorio sia sempre attivo.

#### Punti critici:

Di seguito sono elencati i punti considerati particolarmente a rischio nell'esecuzione delle tecniche autoptiche e che espongono l'operatore maggiormente al rischio di trasmissione di agenti biologici:

1) Apertura della cavità cranica ed estrazione dell'encefalo: risulta particolarmente rischiosa per l'utilizzo di sega oscillante ed anche per la liberazione di polveri ossee a rischio di inalazione. Le manovre di estrazione dell'encefalo dalla cavità cranica possono comportare la possibilità di ferimento da parte di frammenti ossei (in caso di lesioni delle ossa craniche) ovvero per contatto con le superfici di sezione del tavolato che generalmente presentano margini taglienti.

2) Apertura della cavità toracica: la manovra può risultare maggiormente a rischio per il possibile verificarsi di schizzi e per la presenza di punti metallici esiti di pregresse sternotomie chirurgiche, ovvero di monconi costali quando gli stessi siano sede di lesioni fratturative che in alcuni casi possono essere visualizzate con difficoltà per la I posizione anatomica o per la presenza di rilevanti versamenti pleurici.

3) Apertura della cavità addominale ed estrazione organi: la manovra può comportare rischi per il possibile verificarsi di schizzi o per la presenza di corpi estranei ritenuti sia di natura medica che di altra origine (frammenti metallici, schegge, proiettili ritenuti, ecc.) oltre che per la possibile presenza di monconi ossei da eventuali lesioni fratturative, soprattutto a livello delle ossa del bacino.

#### Misure di prevenzione e procedure da utilizzare:

Prima dell'accesso al locale filtro gli operatori interessati devono:

- Rimuovere anelli, bracciali, monili, orologi, pendenti;
- Verificare l'assenza di lesioni cutanee aperte agli arti superiori o con infezioni della cute, in caso positivo astenersi dall'effettuare il riscontro diagnostico;
- Indossare i seguenti indumenti di protezione e DPI:
  - occhiali protettivi a maschera (o visiera antischizzo) o pieno facciale o schermo mantellina;
  - tute intere con maniche lunghe resistenti ai fluidi. Possono essere utilizzati anche camici chirurgici monouso a doppia protezione;
  - filtrante respiratorio FFP2; in presenza di salme con diagnosi documentata di infezione a trasmissione aerea o droplet (FFP3);
  - calzature dedicate.

Per gli Operatori addetti all'autopsia occorre indossare inoltre:

- cuffia;
- gambiule impermeabile
- doppio paio di guanti, di cui uno anti-taglio se necessario.

#### **5.1. Regole generali di comportamento, condizioni di pulizia e disinfezione che devono essere assicurate al termine dell'autopsia**

- Il personale sanitario, autorizzato all'ingresso nella sala settoria, nella sala di preparazione e nella sala di esposizione deve indossare abbigliamento idoneo anche nei locali dove non vi sia rischio di esposizione diretta ad agenti biologici o chimici;
- I locali devono essere mantenuti puliti ed ordinati;
- Le uscite devono essere mantenute libere;
- Chi accede alla sala settoria deve osservare le regole generali dell'igiene; in particolare lavarsi sempre le mani all'uscita utilizzando gli appositi dispensatori per il lavaggio alcolico delle mani ove non effettuato il lavaggio antiseptico;
- Devono essere utilizzati gli appositi contenitori in dotazione per lo smaltimento dei rifiuti rispettando la procedura aziendale sui rifiuti;
- Il personale della sala settoria, il medico che esegue l'esame, gli specializzandi, o altro personale autorizzato,



deve indossare i DPI e la rimozione degli stessi deve avvenire utilizzando procedure corrette provvedendo all'igiene delle mani;

- L'operatore che durante il riscontro autoptico si taglia o si punge deve interrompere immediatamente l'autopsia ed osservare la procedura aziendale prevista per gli infortuni;
- Aghi e taglienti monouso devono, dopo l'utilizzo, essere smaltiti negli appositi contenitori imperforabili in dotazione di cui va sempre garantita la presenza. Il contenitore deve essere utilizzato fino a un livello di riempimento max. di 2/3 del suo volume;
- Nella sala settoria e nella morgue, come in qualsiasi locale, è fatto divieto di fumare;
- È altresì vietato introdurre, conservare o consumare alimenti e bevande;
- È vietato introdurre animali;

Non toccare con i guanti indossati per la protezione individuale, per necessità estemporanee, oggetti o superfici (quali ad esempio maniglie, telefoni, macchine fotografiche, etc.) con le quali altri soggetti possano venire a contatto; prevedere l'intervento di altro personale che vi possa provvedere senza rischi di contaminazione di tali oggetti o superfici.

#### **Il personale addetto alla SS, i medici, i tecnici e gli infermieri, per quanto di loro competenza, devono:**

- Verificare le condizioni igieniche della sala settoria (segnalare al coordinatore o in sua assenza al responsabile eventuali anomalie) prima dell'inizio di ogni attività e registrare sull'apposito modulo l'avvenuto controllo;
- Porre dei teli protettivi sui carrelli di servizio su cui si trovano ferri e altre attrezzature da lavoro che verranno impiegate nel corso dell'esame autoptico;
- Predisporre i contenitori per la decontaminazione degli strumenti con le soluzioni decontaminanti;
- Verificare il funzionamento degli interruttori laterali al tavolo settorio (interruttore aspirazione, interruttore triturazione, interruttore accensione regolazione tavolo, pulsante e manopole acqua);
- Verificare la presenza e le condizioni igieniche del seguente materiale:
  - strumenti autoptici: devono essere predisposti su apposito carrello/piano in prossimità del tavolo settorio;
  - bilancia pesa organi (su piano d'appoggio stabile dedicato);
  - sega craniotomica.
- Segnalare ogni eventuale anomalia al coordinatore o al responsabile della struttura;
- Trasferire la salma dalla barella al tavolo settorio;
- Indicare agli eventuali osservatori autorizzati la postazione da occupare (aree a ridotta possibilità di contaminazione).

Al termine dell'autopsia, il corpo e le parti sottoposte a dissezione devono essere lavati con una soluzione detergente seguita da una soluzione di ipoclorito di sodio contenente 5.000 ppm di cloro libero. Il cadavere deve essere lavato con acqua fredda a bassa pressione per evitare formazione di aerosol e spruzzi.

#### Raccomandazioni Procedurali

L'operatore che durante il riscontro si taglia o si punge con strumenti contaminati deve interrompere immediatamente il riscontro diagnostico, rimuovere tutti i DPI, smaltirli negli appositi contenitori per rifiuti ospedalieri (ex ROT) ed uscire dalla sala settoria. La ferita deve essere fatta sanguinare per alcuni minuti, dopodiché deve essere lavata abbondantemente con acqua e sapone e successivamente disinfettata e medicata. L'operatore infortunato deve o attenersi alle procedure previste -inclusa la profilassi post esposizione- dal "*Protocollo aziendale in caso di infortunio con esposizione a sangue o altri liquidi biologici*" (che deve restare sempre affisso in sala per l'immediata consultazione) redatto in attuazione dell'articolo 286 sexies, lettera h, del D.Lgs. 81/08 e segnalare le informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento dell'infortunio.

#### Pulizia e Disinfezione delle Attrezzature di Lavoro <sup>(1)</sup>

La scelta dell'agente disinfettante da utilizzare sulle superfici delle sale autoptiche deve tener conto di vari fattori tra cui la tipologia della superficie da trattare, la natura e la quantità di fluidi e/o materiale biologico. Prima di procedere con la disinfezione <sup>(2)</sup>, il materiale organico ed inorganico presente sulla superficie deve essere rimosso per poter garantire la massima efficacia del prodotto disinfettante utilizzato. Utilizzare materiale (carta o panni) assorbente monouso per coprire la superficie, dopo aver cosparso sulla stessa un disinfettante di livello intermedio o, in alternativa, una soluzione di ipoclorito di sodio con un contenuto di cloro libero pari a 5000 ppm. In presenza di grandi quantità di materiale biologico, ai panni assorbenti è da preferire l'uso di agenti solidificanti in granuli che assorbono ed intrappolano il materiale biologico permettendo una più rapida rimozione dello stesso. Panni, carta, agenti solidificanti devono essere smaltiti secondo le indicazioni della vigente normativa in materia di rifiuti sanitari (D.P.R. n. 254/2003). Tra un esame autoptico e l'altro, le superfici (tavolo settorio, carrelli, etc.) devono essere pulite <sup>(3)</sup> e disinfettate. I canali di raccolta e scarico a terra devono essere decontaminati e, a fine giornata, puliti e disinfettati.

#### Attrezzature sterilizzabili

Le attrezzature di lavoro sterilizzabili, dopo l'uso, devono essere decontaminate <sup>(4)</sup> mediante immersione in soluzioni disinfettanti per evitare l'essiccamento di sangue o altro materiale biologico la cui presenza renderebbe

<sup>(1)</sup> Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro (Titolo III D.Lgs. 81/08).

<sup>(2)</sup> Disinfezione: procedura che ha lo scopo di distruggere o ridurre al minimo il numero di microrganismi sulle superfici inanimate; generalmente non ha effetto sulle spore batteriche.

<sup>(3)</sup> Pulizia: procedura con cui il materiale organico e inorganico è rimosso da superfici inanimate mediante acqua e detersivi.

<sup>(4)</sup> Decontaminazione: procedura basata sull'utilizzo di mezzi chimici o chimico fisici per inattivare o rimuovere la maggior parte dei microrganismi dalle superfici prima della pulizia.

difficoltosa la successiva fase di pulizia. Indicazioni relative alla scelta del disinfettante (sulla base della tipologia e del materiale con cui è stata realizzata l'attrezzatura), diluizione di utilizzo, tempo di contatto e modalità d'uso devono essere dettagliate nelle procedure aziendali. Dopo la decontaminazione, il personale incaricato, munito di idonei DPI, procederà alla rimozione del materiale organico e al lavaggio con una soluzione detergente prima della fase di sterilizzazione<sup>(1)</sup>. Le attrezzature di lavoro devono poi essere riposte in contenitori di sicurezza (Articolo 274 – Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie, Allegato XLVII – Titolo X del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e portate alla centrale di sterilizzazione dell'ospedale con carrelli chiusi adibiti al trasporto di materiali a rischio infettivo, ovvero sterilizzate in loco.

#### Attrezzature non sterilizzabili

Le attrezzature di lavoro non sterilizzabili, subito dopo il loro utilizzo, devono essere immerse nella soluzione disinfettante prescelta sulla base della tipologia e del materiale con cui l'attrezzatura è stata realizzata, secondo le modalità riportate nelle procedure aziendali. Se compatibile con il materiale da trattare, può essere usata una soluzione diluita di ipoclorito di sodio – Rimuovere eventuali residui di materiale organico e lavare con acqua e detergente, prima di procedere alla disinfezione (vedi appendice 9.2).

Nel caso in cui non sia possibile mettere in atto le procedure sopra descritte, le attrezzature di lavoro dovranno essere decontaminate con un panno monouso imbevuto di idoneo disinfettante.

#### Attrezzature Monouso

Aghi, taglienti o altri oggetti similari (bisturi monouso) devono essere messi in contenitori per i taglienti (UNI EN ISO 23907) subito dopo il loro utilizzo, per evitare qualsiasi tipo di esposizione del personale ad agenti patogeni. Le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti delle sale autoptiche devono essere descritte all'interno delle procedure relative alla gestione e smaltimento dei rifiuti ospedalieri in accordo con quanto indicato nell'articolo 274, comma 2, "Misure Specifiche per le Strutture Sanitarie e Veterinarie" del D.Lgs. 81/08.

#### DPI

I dispositivi di protezione individuale riutilizzabili come gli stivali, le visiere, etc. devono essere decontaminati, puliti e disinfettati dopo ogni utilizzo, verificati per l'integrità, provvedendo altresì alla loro manutenzione prima dell'utilizzazione successiva (articolo 273 – Misure igieniche – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

I dispositivi di protezione individuale monouso, subito dopo la loro rimozione, e comunque prima di lasciare la sala autoptica, devono essere gestiti come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in conformità con la vigente normativa in materia di rifiuti ospedalieri (D.P.R. n. 254/2003).

<sup>(1)</sup> Sterilizzazione: insieme delle operazioni necessarie a conseguire la sterilità, cioè la condizione di assenza di microrganismi in fase vegetativa o di spora.

#### CARATTERISTICHE DEI DPI

##### *Camici:*

- Se permeabili all'aria (traspiranti) possono essere indossati anche per molte ore, impediscono o ritardano il passaggio del prodotto contaminante.
- Se impermeabili all'aria hanno un tempo limitato di utilizzo, non permettono né la penetrazione né la permeazione dei prodotti chimici pericolosi.

*Guanti:* devono risultare di categoria adeguata per la protezione dai rischi, in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

##### *Indumenti idrorepellenti risultano necessari:*

- All'ingresso di una stanza dove è situato un malato contagioso/salma;
- Durante l'esecuzione di procedure che possono generare schizzi (sale operatorie chirurgiche, sale Endoscopiche, sale autoptiche).

##### *DPI oculari*

Dal punto di vista morfologico strutturale i DPI oculari includono:

- Occhiali che proteggono gli occhi e limitatamente le cavità orbitali;
- Le maschere che proteggono sia gli occhi che le cavità orbitali;
- Ripari facciali o visiera che proteggono sia gli occhi, che le cavità orbitali, che il viso.

##### *Maschera filtrante oltre il 90% del particolato:*

- FFP2 (efficienza filtrante 92%);
- FFP3 per le situazioni di rischio più elevato (potere filtrante batterica 98% e resistente ai fluidi). Tali condizioni sono conformi a quanto indicato dalla Commissione Nazionale per la lotta all'AIDS, riguardo alla prevenzione del contagio tubercolare.

---

#### 6. ATTIVITÀ A RISCHIO PER DECESSI DA CAUSA VIOLENTA IN AMBIENTI ESTERNI, PUNTI CRITICI NELL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ E MISURE DI PREVENZIONE

---

##### Soggetti esposti: forze dell'ordine, medico legale, infermieri, vigili del fuoco operatori di pompe funebri, operatori dell'obitorio

Nei casi di decesso per causa violenta ovvero in tutti quei casi in cui vengano rinvenuti cadaveri anche se deceduti per morte naturale in ambienti extra-sanitari, il rischio di esposizione, per la mancanza di informazioni che possano far escludere malattie di diffuse contagiose, deve indurre in via precauzionale a maggiori cautele, anche in relazione a tutte le attività svolte in sede di sopralluogo giudiziario, di ispezione di luoghi di rinvenimento di cadavere oltre che a tutte le operazioni inerenti la rimozione ed il trasferimento del cadavere.

In caso di sopralluogo giudiziario risultano esposti a rischio non solo gli operatori che compiono attività sul ca-

davere ma anche altro personale che, solitamente, è presente in tali luoghi e che potrebbe venire a contatto con materiale contaminato da sangue o da liquidi biologici provenienti dal cadavere, a seguito di lesioni (tagli o punture) causate da oggetti o strumenti presenti tra gli abiti del cadavere o nelle immediate vicinanze dello stesso, ma non visibili per condizioni logistiche o di illuminazione non ottimali.

In caso di cadavere in avanzato stato di decomposizione, nell'ambiente in cui avviene il ritrovamento dello stesso, potrebbero essere presenti larve ed altri insetti, ovvero il corpo potrebbe recare i segni lasciati da animali (ad es. ratti, topi, cani randagi, ecc.) che, veicolando agenti infettanti, potrebbero entrare in contatto con gli operatori.

#### Punti critici:

Possibile contatto con sangue, feci o liquidi organici, sia per gli operatori che intervengono al primo esame del cadavere che per quelli che provvederanno successivamente alla sua movimentazione.

#### Operatori interessati:

Oltre al personale sanitario, di polizia giudiziaria e ai vigili del fuoco (se necessario il loro intervento) devono essere dotati di DPI per la protezione delle vie aeree e per i rischi da lesioni cutanee e contatto con agenti biologici, anche:

- Gli addetti alla movimentazione e trasferimento del cadavere;
- Personale che successivamente alla rimozione del cadavere dovrà procedere alla pulizia e alla disinfezione dell'ambiente in cui ha soggiornato il cadavere.

#### Misure di prevenzione e procedure da utilizzare:

Corretta utilizzazione dei DPI e rimozione dei DPI dopo l'utilizzo, igiene delle mani, corretto smaltimento dei rifiuti.

---

### 7. LIVELLI MINIMI DI SICUREZZA AMBIENTALE ED ORGANIZZATIVA COMPATIBILI CON LO SVOLGIMENTO SICURO DELL'ATTIVITÀ PER LE STRUTTURE NECROSCOPICHE E FUNERARIE

---

In base alle normative vigenti, il livello di contenimento minimo del rischio biologico che deve essere assicurato è quello previsto per il livello di rischio 2, di cui allegato XLVII del D.Lgs. 81/08. Nel caso si preveda di eseguire Esami Post Mortem (EPM) di corpi contaminati da agenti biologici con livello di rischio 3 è importante che ciò avvenga in un'area separata, dotata di adeguato contenimento (BSL3). Lo staff deve essere appositamente formato ed informato. Nel caso non sia possibile avere a disposizione tale struttura bisognerà trasferire il corpo in una struttura adeguata.

Nota: In caso di sospetta o accertata contaminazione da agenti biologici di classe 4, di norma, l'autopsia non verrà disposta.

In generale tutte le strutture (di nuova costruzione o preesistenti) dovrebbero essere suddivise in aree sporche, aree pulite e zone di passaggio.

Le aree sporche comprendono:

- 1) la sala settoria ed eventuali laboratori annessi;
- 2) il locale tecnico sporco;
- 3) il locale dove vengono scartati gli indumenti protettivi contaminati;
- 4) celle frigorifere di conservazione dei corpi.

Nelle cosiddette aree sporche verranno eseguite (e gestite tramite apposite procedure) tutte le attività con i corpi, con gli organi ed eventuali campionamenti. Lo spostamento di materiale biologico dovrà aver luogo in appositi contenitori puliti e sanitizzati. Eventuali contenitori secondari (carrelli appositi) utilizzati per gli spostamenti, dovranno essere chiusi, etichettati e sanitizzabili.

Le aree considerate pulite comprendono:

- 1) ricevimento e sala d'aspetto;
- 2) stanza di osservazione e parenti per il riconoscimento della salma;
- 3) magazzino e conservazione della biancheria pulita;
- 4) uffici;
- 5) area di osservazione degli EPM;
- 6) Sala di esposizione della salma (SES).

Le aree di osservazione dovrebbero avere una localizzazione che permetta di osservare l'EPM dall'esterno e l'accesso dovrebbe avvenire o direttamente dall'esterno o attraverso una zona pulita.

Le aree destinate alla visita da parte dei parenti devono avere accesso diretto dall'esterno o comunque senza alcun passaggio dalle aree sporche.

Le zone di passaggio sono localizzate tra le zone pulite e quelle sporche per permettere allo staff e ai visitatori di indossare gli abiti appropriati alle attività che devono svolgere prima di entrare nelle aree o di spostarsi dall'una all'altra. Queste zone devono assicurare il corretto stazionamento dei lavoratori e dei visitatori e assicurare che non ci sia possibilità di crosscontamination.

Queste aree devono contenere zone di lavaggio, docce e spogliatoi per il personale dove possono essere conservati anche gli abiti protettivi separati dagli abiti da indossare all'esterno. Esse devono essere sicure, pulite, confortevoli, asciutte e ben ventilate. I bagni per il personale non devono essere collegati con le zone sporche.

Le procedure aziendali previste per passare da una zona all'altra devono essere rigorosamente osservate e devono essere redatte basandosi su:

- 1) layout della struttura e movimentazione delle persone e delle attività lavorative;
- 2) localizzazione degli ingressi e delle uscite;
- 3) variazione dei livelli di contaminazione microbiologica presente al variare delle condizioni di utilizzo (alti quando è in corso l'EPM, bassi quando la sala settoria è stata pulita e sanitizzata).

#### **7.1. La Sala Settoria (SS) deve essere dotata almeno di:**

- Presenza del segnale di rischio biologico sulla porta di accesso;
- L'accesso alle zone sporche deve essere limitato agli addetti ed i percorsi suddivisi tra pulito/sporco;

- Demarcazione tra aree pulite/sporche nello stesso locale/corridoio;
- Presenza di porte di accesso tra aree sporche e pulite;
- Finestre protette da zanzariere;
- Superfici, pavimenti e pareti resistenti agli agenti chimici, facilmente pulibili e sanitizzabili;
- Servizi igienici compresi di docce, facilmente raggiungibili;
- Spogliatoi ed armadietti (suddivisi per abiti puliti e sporchi);
- Presenza di impianto di trattamento dell'aria che garantisca un numero adeguato di ricambi d'aria (almeno 15 ricambi aria/ora), impedisca un'inversione del flusso dell'aria e permetta il controllo ed il mantenimento dell'Umidità Relativa dell'aria al 60% (+/- 5%);
- I controsoffitti, se presenti, devono essere sigillati per evitare contaminazione dall'esterno all'interno dell'area;
- I tavoli settori, in quanto attrezzature di lavoro, devono risultare conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 del D.Lgs. 81/08, devono essere dotati di sistemi per il contenimento dell'aerosol, di raccolta e deflusso dei liquidi corporei; devono essere facilmente pulibili e realizzati con superfici impermeabili e resistenti agli agenti chimici utilizzati per la sanificazione;
- Le tubature ed i chiusini degli scarichi devono impedire il reflusso dei reflui ed essere dotati di griglie e sanitizzabili.

### 7.2. La Sala di Preparazione delle Salme (SPS) deve essere dotata almeno di:

- Presenza di segnale di rischio biologico sulla porta di accesso;
- Accesso alle zone sporche limitato agli addetti ed i percorsi suddivisi tra pulito e sporco;
- Demarcazione tra aree pulite e sporche all'interno dello stesso locale/corridoio;
- Presenza di porte di accesso che delimitino le aree pulite da quelle sporche;
- Finestre protette da zanzariere;
- Superfici, pavimenti e pareti resistenti agli agenti chimici, facilmente pulibili e sanitizzabili;
- Disponibilità di servizi igienici nelle immediate vicinanze dotati di docce e facilmente raggiungibili;
- Spogliatoi con armadietti (suddivisi tra abiti puliti e sporchi).

È richiesto un sistema di regolazione termica che consenta il mantenimento, all'interno dell'area dove è esposta la salma, di una temperatura massima non superiore a 18°C.

### 7.3. Sala di Esposizione della salma (SES, c.d. morgue) deve essere distinta e separata dalla Sala di preparazione (SPS) e deve presentare almeno le seguenti caratteristiche strutturali:

- finestre protette da zanzariere;
- superfici, pavimenti e pareti resistenti agli agenti chimici, facilmente pulibili e sanitizzabili.

È richiesto un sistema di regolazione termica che consenta il mantenimento, all'interno dell'area dove è esposta la

salma, di una temperatura massima non superiore a 18°/20°C.

Le strutture di nuova costruzione devono disporre di impianti di climatizzazione in grado di garantire condizioni microclimatiche ottimali.

---

## APPENDICE 1: ESEMPI DI PRATICHE ADOTTATE PER LAVORARE IN SICUREZZA NELLE SS, SES, SPS.

---

### Esami necroscopici

1. Svestizione del cadavere (ove indossi indumenti) e nel caso vi siano effetti personali segnalarlo sul verbale autoptico e consegnarli ai parenti o alla vigilanza. La svestizione del cadavere deve essere eseguita con particolare cautela: le tasche degli indumenti devono essere rovesciate con pinze per esaminare il contenuto, in modo da evitare possibili lesioni da parte di oggetti appuntiti o affilati in esse eventualmente contenuti.

2. Lavaggio della salma.

3. Durante l'ispezione esterna del cadavere il rischio di contaminazione deriva principalmente dalla fuoriuscita di feci, di vomito o di secreti respiratori dagli orifici naturali, dalla percolazione di sangue da lesioni o da orifici naturali, da secrezioni di lesioni cutanee (come pustole, fittene, etc.) da parassitosi (pediculosi, scabbia, etc.) nonché dalla perdita di liquami putrefattivi nelle fasi avanzate di trasformazione cadaverica etc.)

### Vestizione

1. Il personale della sala settoria, medico o tecnico settore che eseguono l'esame, gli specializzandi, dottorandi e studenti universitari autorizzati a presenziare devono indossare i DPI.

2. Nella fase di ispezione esterna il personale della sala settoria e il medico legale che la esegue devono indossare:

- divisa verde (casacca e pantalone)
- camice chirurgico monouso di tessuto a doppia protezione
- cuffiette copricapo
- occhiali protettivi
- maschera chirurgica
- guanti in gomma
- calzature in gomma (autoclavabili)
- copriscarpe

Le persone autorizzate a presenziare, ma che non prendono parte all'esame, devono tenersi a distanza dal cadavere e devono indossare camice da visitatore, guanti in nitrile e, se ritenuto opportuno in relazione alla peculiarità del caso, ulteriori dispositivi di protezione individuale.

### Lavaggio della salma

Il lavaggio del cadavere deve essere eseguito con scorrimento di acqua fredda a bassa pressione in modo da evitare vapori e spruzzi, rimuovendo con spugne monouso i liquidi organici.

L'ispezione esterna comporta la rotazione del cadavere sui fianchi, deve essere attuata mediante trazione degli arti, senza manovre di sollevamento, e con la necessaria cautela per limitare la fuoriuscita di liquidi biologici: a tal fine potrà essere adottata la precauzione di avvolgere il capo in un panno.

### Sezione

La sezione del cadavere comporta maggiori rischi, perché richiede l'uso di strumenti taglienti e da punta, pone il settore (e chi lo coadiuva) a contatto con i liquidi biologici eventualmente sede di processi infettivi e può determinare la formazione di aerosol in grado (soprattutto durante la craniotomia) di veicolare agenti infettivi.

1. Nella fase della sezione del cadavere il personale della sala settoria che la esegue deve indossare:

- divisa verde (casacca e pantalone)
- camice chirurgico monouso di tessuto a doppia protezione
- cuffiette copricapo
- occhiali protettivi
- maschera chirurgica FFPP3
- guanti monouso antitaglio o doppio paio di guanti chirurgici

Le persone autorizzate a presenziare, ma che non prendono parte all'esame, devono indossare:

- camice chirurgico monouso di tessuto a doppia protezione
- cuffiette copricapo
- occhiali protettivi
- maschera chirurgica FFPP3
- copriscarpe

2. Durante le operazioni di sezione deve essere attivato il sistema di aspirazione del tavolo settorio.

3. Le operazioni di eviscerazione devono essere attuate da un solo settore: nel caso si rendesse necessaria la collaborazione di un collaboratore, il settore dovrà esercitare la massima attenzione nell'utilizzo degli strumenti.

4. Durante le varie fasi della necrosezione il settore, per la protezione delle mani dal filo e dalla punta degli strumenti e da eventuali spicole ossee, deve far uso conveniente di panni.

5. Il campo di sezione deve essere ben illuminato, se occorre, anche mediante lampada scialitica.

6. I fluidi biologici prelevati nel corso dell'autopsia devono essere raccolti negli contenitori con tappo a tenuta ed etichettati.

7. I prelievi di frammenti di tessuti per gli esami istologici devono, di regola, essere ridotti dal settore alle dimensioni idonee per l'inclusione ed essere racchiusi nelle apposite biocassette prima di essere posti nel recipiente a tenuta contenente formalina al 4%.

8. I prelievi di visceri, parti di visceri e pezzi anatomici devono essere posti negli idonei recipienti a tenuta, contenenti soluzione formalina al 4%.

9. Non si deve procedere alla craniotomia e all'apertura dell'intestino tenute e del crasso se non vi è precisa indicazione, al fine di ridurre i rischi di contaminazione.

### Rinnovo della soluzione di formalina dei contenitori di pezzi anatomici e di prelievi di tessuti

La soluzione di formalina nei contenitori dei pezzi anatomici, prelevati per ulteriore esame morfologico dopo la fissazione, e dei frammenti di tessuti per l'esecuzione di indagini istologiche, deve essere rinnovata, di regola, una volta dopo circa una settimana dall'autopsia, adottando le seguenti procedure:

1. Il personale della sala settoria che provvede al rinnovo dovrà indossare dispositivi di protezione individuale, come per l'ispezione esterna del cadavere.

2. L'operazione di rinnovo deve essere eseguita sotto cappa chimica o sul banco aspirato per la preparazione dei pezzi anatomici, posto in sala settoria, con il sistema di aspirazione funzionante.

3. La formalina sostituita è smaltita, secondo le indicazioni normative vigenti, così come previsto dal D.Lgs. 152/2006, attraverso lo scarico del banco per la preparazione dei pezzi.

4. Dopo la sostituzione della soluzione, i contenitori con i prelievi sono destinati all'esame istologico (per i successivi passaggi di allestimento delle sezioni istologiche).

5. I contenitori con i pezzi anatomici destinati ad ulteriori esami morfologici devono essere riposti nell'armadio aspirante dei reperti anatomici.

---

## 8. SORVEGLIANZA SANITARIA

---

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, finalizzata più in generale alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica degli operatori attraverso un protocollo sanitario (accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio e loro periodicità) redatto in base agli esiti della valutazione del rischio (per il quale si rimanda ad altri documenti tecnici specifici di settore), il Medico Competente (MC) fornisce al lavoratore adeguate informazioni sui controlli sanitari da effettuare, anche correlati al rischio di esposizione ad agenti chimici e ad agenti cancerogeni e mutageni tra i quali la formaldeide, nonché, in merito al rischio biologico, sui vantaggi ed inconvenienti delle vaccinazioni raccomandate e della non vaccinazione. La vaccinazione deve rappresentare per il lavoratore una misura se integrativa delle misure generali di prevenzione, da adottare in seguito alla valutazione dei rischi e non sostitutiva delle stesse. Come da Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale vigente, per i lavoratori delle sale mortuarie, nel caso in cui esami ematochimici abbiano evidenziato assenza di condizioni di immunità, sono fortemente raccomandate, tra le altre, le vaccinazioni anti-epatite B, e la trivalente dTp, per la quale è previsto un richiamo decennale.

### 8.1 Protocolli post-esposizione:

#### Paziente fonte positivo per HIV-Ab/Operatore esposto suscettibile per HIV

- Inizio di un trattamento di profilassi post-esposizione (PPE) con antiretrovirali nel più breve tempo possibile dopo l'esposizione (possibilmente entro una-quattro ore), non oltre le 48 ore dall'incidente, della durata di 28 giorni, sulla base della modalità di esposizione;
- Test per HIV-Ab/Ag a tempo zero e a 3 mesi dall'esposizione, o 3 mesi dalla fine del trattamento di PPE.

Se il paziente fonte è coinfecto HIV-HCV il follow-up va proseguito fino a 6 mesi per entrambi i virus.

#### Paziente fonte positivo per HCV-Ab/Operatore esposto suscettibile per HCV

- Test per HCV-Ab a tempo zero e a 3 mesi dall'esposizione;
- Determinazione delle ALT a tempo zero e mensilmente;
- Determinazione dell'HCV RNA in caso di alterazione delle ALT, per una diagnosi precoce di un'epatite acuta ed un eventuale trattamento.

Se il paziente fonte è coinfecto HIV-HCV il follow-up va proseguito fino a 6 mesi per entrambi i virus.

#### Paziente fonte positivo per HBsAg/Operatore esposto suscettibile per HBV non vaccinato, non immune naturalmente)

- Invio a vaccinazione +/- somministrazione di Immunoglobuline specifiche (0.06 mL/Kg i.m.) nel più breve tempo possibile dopo l'esposizione (possibilmente entro 24-48 ore); la somministrazione di Ig dopo 7 gg non è consigliata;
- Test per HBsAb, HBcAb IgG, HBsAg a tempo zero; in caso di esito negativo confermato, completamento del ciclo vaccinale con protocollo accelerato (0, 1, 2 e 6-12 mesi) e HBsAb a 1-2 mesi dalla fine del protocollo vaccinale.

---

## 9. FORMAZIONE ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

---

Il lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza e in merito al rischio specifico; tale formazione deve essere rinnovata per trasferimento o cambiamento di mansioni, per introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, in seguito al verificarsi di esposizioni ad agenti biologici.

Nelle strutture o servizi sanitari dove si fa uso di dispositivi medici taglienti, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla vita professionale secondo quanto prescritto dagli articoli 286-ter e -quater del D.Lgs. 81/08.

---

## APPENDICE 2: PRINCIPALI DISINFETTANTI

---

Ai fini della tutela della salute degli operatori, nelle sale autoptiche la presenza di agenti biologici potenzialmente patogeni deve essere eliminata o ridotta al più basso livello possibile attraverso l'adozione di misure di protezione collettiva ed individuale la cui efficacia è strettamente correlata all'informazione e formazione sulle stesse (Titolo X – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Il personale addetto alle sale autoptiche deve adottare le precauzioni universali per prevenire l'esposizione a sangue e altri fluidi biologici potenzialmente infetti. In questi ambienti lavorativi devono essere presenti procedure scritte relative alla pulizia e disinfezione e delle superfici degli ambienti e delle attrezzature di lavoro, con indicazioni in merito alla finalità della procedura, ai disinfettanti in uso, alle superfici su cui possono essere usati, alla diluizione di utilizzo e al tempo di contatto. Al personale della sala autoptica è necessario assicurare quotidianamente un adeguato approvvigionamento di disinfettanti di cui una parte alla diluizione di utilizzo, in modo che siano sempre a disposizione anche in caso di emergenza. La maggior parte dei disinfettanti possono costituire un pericolo per la salute degli operatori, pertanto devono essere utilizzati secondo le indicazioni del produttore e delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza del prodotto (Articolo 223, Titolo IX "Sostanze pericolose" del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

La disinfezione è una misura di protezione collettiva ai sensi del D.Lgs. 81/08. Le superfici delle attrezzature e degli ambienti delle sale autoptiche rappresentano una vera e propria sfida per i disinfettanti la cui scelta deve essere orientata verso formulazioni con attività biocida ad ampio spettro. La scelta del principio attivo e della concentrazione di utilizzo del composto devono tener conto dell'obiettivo primario, rappresentato dall'efficacia nei confronti degli agenti patogeni identificati come principale fonte di rischio infettivo. Devono essere poi valutati anche altri fattori, tra cui la compatibilità con la tipologia della superficie o dell'attrezzatura da trattare, l'eventuale interferenza con agenti inattivanti o fattori interferenti (materiale organico, saponi o detergenti incompatibili o altre sostanze chimiche) presenti sulle superfici, i rischi per gli operatori correlati alla manipolazione e preparazione del disinfettante, il tempo di contatto e la modalità di conservazione.

Sulla base della diversa resistenza dei microrganismi agli agenti germicidi, sono distinguibili tre diversi livelli di disinfezione: "alto", "intermedio" e "basso".

I disinfettanti di "alto livello" sono composti chimici altamente tossici (ad esempio glutaraldeide, acido peracetico e perossido di idrogeno) in grado di inattivare i batteri vegetativi, micobatteri, virus, funghi e alcune spore batteriche. Vengono utilizzati per attrezzature semi-critiche sensibili al calore (ad esempio, flessibili, endoscopi a fibre ottiche), ma non sono appropriati per la disinfezione di superfici di lavoro:

Gli alcoli, i composti contenenti cloro (come l'ipoclorito di sodio), alcuni composti fenolici, alcoli e alcuni iodofori sono disinfettanti di "livello intermedio" perché, pur non uccidendo le spore batteriche, sono in grado di inattivare i micobatteri che hanno il più alto livello intrinseco di resistenza tra i batteri vegetativi, virus e funghi. Questi disinfettanti sono efficaci nei confronti di molti agenti biologici tra cui i virus a trasmissione ematica e muco cutanea.

I disinfettanti di "basso livello" (composti dell'ammonio quaternario, alcuni composti fenolici, e alcuni iodofori) sono in grado di inattivare batteri vegetativi, funghi, virus con involucro e senza, ma non i bacilli tubercolari e le spore batteriche. Sono impiegati per ridurre il numero di microrganismi sulle attrezzature (fenoli) o come antisettici per la pelle (ammonio quaternario, iodofori).

I disinfettanti più comunemente utilizzati nelle sale autoptiche sono i composti del cloro, del fenolo e gli alcoli. Per la classificazione delle sostanze che seguono occorre fare riferimento al regolamento (CE) n. 1272/2008, c.d. CLP (*Classification, Labelling and Packaging*), entrato in vigore il 20 gennaio 2009, che dispone altresì ad etichettatura ed imballaggio (<http://echa.europa.eu>). La classificazione si basa sulle proprietà pericolose della sostanza e non sulla probabilità di esposizione e sulle considerazioni in materia di rischio.

### Composti del cloro

Sono molto efficaci contro i batteri vegetativi, i virus trasmissibili per via ematica e i funghi, ma hanno attività limitata contro le spore batteriche e sono facilmente inattivati in presenza di materia organica; ad alta concentrazione sono efficaci nei confronti di *Mycobacterium spp.* Gli ipocloriti sono i composti a base di cloro più comunemente utilizzati perché ad ampio spettro, efficaci ed economici. Sono compatibili con detergenti anionici e non ionici, ma sono molto corrosivi e pertanto non possono essere utilizzati per disinfettare gli strumenti su superfici metalliche. Sono disponibili come soluzioni di ipoclorito di sodio in polvere o sotto forma di compresse di dicloroisocianurato di sodio (NaDCC). Prodotti commerciali con un contenuto medio di ipoclorito di sodio pari al 5,25% (circa 50.000 ppm cloro libero) vengono comunemente utilizzati come disinfettanti di livello intermedio per la decontaminazione delle superfici da sangue e altri fluidi o materiali biologici – Soluzioni di ipoclorito di sodio con un contenuto di cloro libero variabile da 500 a 5000 ppm (corrispondenti rispettivamente a diluizioni 1:100 e 1:10 a partire dal prodotto commerciale) sono ritenute – idonee per la protezione degli operatori da agenti patogeni a trasmissione ematica (CDC 2008). Il sodio di cloro isocianurato (NaDCC) è un derivato organico solubile del cloro, che si idrolizza lentamente liberando acido ipocloroso (cloro disponibile pari al 60%). L'NaDCC si trova in commercio sotto forma di granuli o compresse ed è molto stabile se conservato in luogo asciutto. Granuli di NaDCC sono consigliati in caso di fuoriuscita di liquidi o materiali biologici nel corso di esami autoptici.

### Fenoli

Le soluzioni fenoliche sono disinfettanti molto usati nelle sale autoptiche. Sono relativamente poco costose e la maggior parte dei prodotti commerciali contengono un sapone compatibile o un detergente cosicché la disinfezione può essere attuata insieme alla pulizia. Sono potenti germicidi di natura organica con tossicità elevata e scarsa stabilità. Le soluzioni fenoliche sono efficaci nei confronti di batteri non sporigeni, compresi *Mycobacterium spp* e funghi, ma agiscono solo contro una limitata gamma di virus. Sono compatibili con i metalli e sono ideali per la pulizia e la disinfezione degli strumenti e delle superfici di lavoro; possono essere inattivati da materiale organico se nelle preparazioni non vengono aggiunte sostanze detergenti. Le condizioni di utilizzo sono importanti; devono essere evitate diluizioni troppo potrebbero ridurre drasticamente l'efficacia antimicrobica o all'opposto, quelle più basse che potrebbero danneggiare i materiali.

### Alcoli

Gli alcoli non sono particolarmente raccomandati per la disinfezione delle superfici delle sale autoptiche; sono efficaci nei confronti di molti batteri, tra cui *Mycobacterium spp* ed hanno attività variabile nei confronti dei virus. Hanno un'azione rapida e stabile, ma penetrano poco nel materiale organico, particolarmente in quello di natura proteica. Soluzioni con 70-80% (v/v) di isopropanolo o etanolo in acqua sono molto efficaci e sono raccomandate per la disinfezione di attrezzature che non possono essere immerse in acqua o trattate con disinfettanti corrosivi.

### Disinfettanti a base di perossido di idrogeno

Sono efficaci contro batteri, funghi e virus. Agiscono anche nei confronti delle spore batteriche, mentre presentano attività variabile nei confronti di *Mycobacterium spp.* Devono essere attivati o disciolti prima dell'uso ed hanno un periodo conservazione limitato.

### Glutaraldeide

Nonostante la Glutaraldeide sia un disinfettante efficace, non è raccomandabile il suo uso a causa dell'alta tossicità.

### Precauzioni d'uso

Relativamente all'uso dei disinfettanti chimici sono necessari le seguenti precauzioni:

- Durante il loro utilizzo, il personale dovrebbe sempre indossare guanti specifici per il rischio chimico;
- Quando si manipolano soluzioni concentrate di disinfettanti, è necessario farlo in presenza di un'adeguata ventilazione (cappa chimica), con idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, occhiali o visiera integrale e un grembiule di plastica per eventuali spruzzi o fuoriuscite del composto.

## BIBLIOGRAFIA

- Ehdaivand S, Chapin KC, Andrea S, Gnepp DR. Are biosafety practices in anatomical laboratories sufficient? A survey of practices and review of current guidelines. *Human Pathology* 2013; 44: 951-958.
- Nolte KB, Taylor DG, Richmond JY. Biosafety Considerations for Autopsy. *Am J Forensic Med Pathol* 2002; 23(2): 107-122.
- Collins CH, Grange JM. Tuberculosis acquired in laboratories and necropsy rooms. *Commun Dis Public Health* 1999; 2(3): 161-7.
- Templeton GL, Illing LA, Young L, Cave D, Stead WW, Bates JH. The risk for transmission of Mycobacterium tuberculosis at the bedside and during autopsy. *Ann Intern Med* 1995; 122:922-5.
- Green FHY, Yoshida K. Characteristics of aerosols generated during autopsy procedures and their potential role as carriers of infectious agents. *Appl Occup Environ Hyg* 1990; 5:853-8.
- Sonmez E, Ozdemir HM, Cem ME, Sonmez Y, Salacin S, Ismail OC, Sen F. Microbiological detection of bacteria and fungi in the autopsy room. *Rom J Leg Med* 2011; 19: 33-44.
- Sharma BR, Reader MD. Autopsy room: A potential source of infection at work place in developing countries. *American Journal of Infection Diseases*. 2005; 1(1):25-33
- Ironside JW, Bell JE. The "high-risk" neuropathological autopsy in AIDS and Creutzfeldt-Jakob disease: principles and practice. *Neuropathol Appl Neurobiol* 1996; 22:388-93.
- Ridley RM, Baker HF. Occupational risk of Creutzfeldt-Jakob disease. *Lancet* 1993; 341: 641-2.
- Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-Care Settings MMWR 2005; 54 (No. RR-17)
- Anderson JA, Meissner JS, Ahuja SD, Shashkina E, O'Flaherty T, Proops DC. Confirming Mycobacterium tuberculosis transmission from a cadaver to an embalmer using molecular epidemiology. *Am J Infect Control* 2015; 43(5):543-5.
- Cattaneo C, Nuttall PA, Molendini LO, et al. Prevalence of HIV and hepatitis C markers among a cadaver population in Milan. *J Clin Pathol* 1999; 52:267-70.
- Bankowski MJ, Landay AL, Staes B, et al. Postmortem recovery of human immunodeficiency virus type 1 from plasma and mononuclear cells: implications for occupational exposure. *Arch Pathol Lab Med* 1992; 116: 1124-7.
- CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008. William A. Rutala WA, Weber DJ, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). [http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/Disinfection\\_Nov2008.pdf](http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/Disinfection_Nov2008.pdf)
- CLSI. Clinical and Laboratory Standards Institute. Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline-Third Edition. CLSI document M29-A3 (ISBN 1-56238-567-4). Clinical and Laboratory Standards Institute, Pennsylvania USA, 2005 <http://clsi.org/standards/>
- CDC. Guidelines for Safe Work Practices in Human and Animal Medical Diagnostic Laboratories. MMWR Supplement / Vol. 61 January 6, 2012.

## APPENDICE 3 – TABELLA SIROH

SIROH Incidenti percutanei									
Professione	2003-2005		2006-2008		2009-2011		2012-2014		Totale
	Anatomia patologica	Camera mortuaria	Anatomia patologica	Camera mortuaria	Anatomia patologica	Camera mortuaria	Anatomia patologica	Camera mortuaria	
Chirurgo	10	1	8	1	4	0	1	3	28
Medico	51	6	49	5	29	2	23	12	177
Laboratorista	14	0	24	1	22	0	9	1	71
Infermiere	3	5	4	1	2	1	1	4	21
Infermiere di laboratorio	65	1	39	0	55	2	32	6	200
Professioni sanitarie tecniche	10	5	21	2	8	5	2	5	58
Ausiliario	19	7	8	3	7	7	1	5	57
Altro	2	2	4	1	3	1	0	0	13
<b>Totale</b>	<b>174</b>	<b>27</b>	<b>157</b>	<b>14</b>	<b>130</b>	<b>18</b>	<b>69</b>	<b>36</b>	<b>625</b>

SIROH Incidenti mucocutanei									
Professione	2003-2005		2006-2008		2009-2011		2012-2014		Totale
	Anatomia patologica	Camera mortuaria	Anatomia patologica	Camera mortuaria	Anatomia patologica	Camera mortuaria	Anatomia patologica	Camera mortuaria	
Chirurgo	3	0	0	3	1	0	0	0	7
Medico	4	1	9	2	3	1	2	4	26
Laboratorista	1	0	3	0	1	0	0	0	5
Infermiere	0	1	1	1	0	0	1	0	4
Infermiere di laboratorio	9	1	3	1	1	0	0	0	15
Ausiliario	1	0	3	2	0	0	0	0	6
Altro	1	0	0	3	3	1	0	0	8
<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>71</b>





**OrthoMetals.** è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 700 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

### Altre informazioni

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

### Chi contattare in Italia

➔ **Euro.Act srl** ☎ 0532.191611 ✉ [riciclo@euroact.net](mailto:riciclo@euroact.net)

*Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 8/F (Intermediazione senza detenzione di rifiuti), Aut. n. BO22746/2017*

Documentazione

## Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. 22 dicembre 2015 n. 25 “Norme in materia di cimiteri per animali”

Regolamento Regionale Liguria 27/10/2017, n. 3

[Pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 15/11/2017, Parte I]

### Articolo 1

#### (Disposizioni generali)

1. Il presente regolamento detta disposizioni di attuazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 25 (Norme in materia di cimiteri per animali) nel rispetto della vigente normativa a tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.
2. I cimiteri per animali possono essere realizzati sia da soggetti privati sia da soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto, in quanto applicabili, dal regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e dal regolamento (UE) 142/2001 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizione di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009, degli articoli 338 e seguenti del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) nonché dalle altre norme vigenti in materia.
3. I cimiteri per animali d'affezione devono essere localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico vigente.
4. Nei cimiteri per animali d'affezione è consentito esclusivamente l'interro o la tumulazione in loculi di spoglie delle specie animali di cui articolo 2 della l.r. 25/2015 come definite dall'art.2, comma 1, lettera a) del seguente regolamento.
5. Le spoglie animali conferite nei cimiteri per animali di affezione devono necessariamente essere accompagnate da apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea e che escluda che l'animale sia stato sottoposto a trattamenti chemioterapici e/o terapia radiante.

### Articolo 2

#### (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) Animale d'affezione (o da compagnia): animale che convive con l'uomo, stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia, ovvero cani, gatti, furetti, animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, sauri; volatili di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti; roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare; maialino nano vietnamita;
  - b) Parti anatomiche riconoscibili: arti o parti di essi o parti dell'animale amputate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2000, n. 179 e ss. mm. ii.);
  - c) Resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, provenienti da disseppellimento o consegnati al cimitero come tali ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 254/2003;
  - d) Resti mineralizzati: esiti della completa scheletrizzazione provenienti da disseppellimento o da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario o consegnati al cimitero come tali ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 254/2003.

### Articolo 3

#### (Procedure autorizzative)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 25/2015, l'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio sorge il cimitero nel rispetto della normativa vigente, con le procedure stabilite al comma 2.

2. I soggetti interessati alla realizzazione e alla gestione dei cimiteri per animali devono richiedere al Comune di competenza il rilascio, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, dei necessari titoli edilizi tramite presentazione di domanda ai sensi dell'articolo 4 nonché il rilascio di autorizzazione alla gestione, subordinata al parere dell'ASL competente per territorio che accerta l'idoneità igienico sanitaria degli impianti, delle attrezzature e dei lavoratori.

#### **Articolo 4**

##### **(Procedura e diligenza)**

1. La domanda per il rilascio dei titoli edilizi necessari deve essere corredata, oltre che dagli elaborati progettuali e dalla documentazione e gli interventi edilizi secondo la normativa vigente, dalla documentazione tecnico amministrativa di seguito elencata:

- a) relazione idrogeologica della località, incluso il documento attestante la composizione chimico-fisica del terreno, la profondità e direzione della falda. La descrizione della località deve tassativamente fare riferimento all'ubicazione, orografia ed estensione dell'area;
- b) relazione tecnico-sanitaria contenente la valutazione della compatibilità del sito in relazione all'aspetto igienico-sanitario, con particolare riferimento all'ubicazione ed estensione dell'area;
- c) descrizione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati agli urbani, dell'ubicazione e del numero dei servizi igienici, degli interventi in merito all'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e ss.mm.ii. (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n.5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili);
- d) indicazione delle norme di attuazione del PUC vigente che presentino la zona oggetto di costruzione e le zone circostanti indicando qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico ai fini della tutela della zona di rispetto di cui agli articoli 92 e da 100 a 108 del capo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale).

#### **Articolo 5**

##### **(Zona di rispetto)**

1. Ai sensi dell'articolo 338 del r.d. 1265/1934 i cimiteri per animali devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.
2. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici nel raggio di almeno 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

3. La distanza di almeno 200 metri si calcola a partire dalla recinzione esterna del cimitero.

#### **Articolo 6**

##### **(Caratteristiche tecniche)**

1. I cimiteri per animali devono avere una recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di colore verde e con esclusione di semplice rete metallica, realizzata in modo tale da impedire l'ingresso di animali predatori.
2. I cimiteri per animali d'affezione devono prevedere apposite aree destinate a fosse per il seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali, in modo da evitare le azioni degli animali predatori.
3. Le fosse devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) il fondo di ogni fossa deve essere distante non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda;
  - b) la profondità delle fosse è stabilita in m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, e in m. 2,00 per animali di media e grande taglia;
  - c) la fossa per intero deve essere scavata ad una profondità dal piano di superficie del cimitero tale da consentire una copertura del terreno almeno di cm. 70 per piccoli animali e almeno di cm. 150 per animali di grossa taglia dopo che sia stato depositato il contenitore delle spoglie dell'animale;
  - d) le dimensioni delle fosse sono stabilite in m. 1,10 x 0,80 per gli animali di piccola e media taglia, e in m. 2,20 x 0,80 per gli animali di grande taglia; sono previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali;
  - e) ogni fossa è contraddistinta da un cippo avente dimensione di cm 50 X 50 con numero progressivo e targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte) ed eventualmente fotografia;
  - f) la distanza tra le fosse è di norma di m. 0,50, riducibile a m. 0,30;
  - g) i vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle spoglie dell'animale.

#### **Articolo 7**

##### **(Caratteristiche funzionali)**

1. I cimiteri per animali devono essere dotati di allacciamenti all'impianto idrico, fognario e alla rete elettrica.
2. I cimiteri in particolare:
  - a) devono essere dotati di acqua potabile e di servizio igienico accessibile, completo, visibile e utilizzabile anche dal pubblico;

- b) un locale ad uso ufficio adeguatamente corredato da spogliatoio, ripostiglio e riscaldamento;
  - c) devono essere realizzati su un terreno idoneo a contenere le acque meteoriche e di drenaggio senza tuttavia ostacolare il regolare andamento del processo di demineralizzazione delle spoglie;
  - d) devono prevedere all'esterno dell'area cimiteriale un'area di parcheggio pubblico e di servizio;
  - e) devono essere dotati di:
    1. aree per il seppellimento;
    2. aree per i servizi collaterali;
    3. aree con presenza di ossari;
    4. aree per i resti cinerari.
3. Presso il servizio di custodia dei competenti uffici comunali è depositata una planimetria in scala 1:100, aggiornata ogni cinque anni, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:
- a) La fascia di rispetto;
  - b) Le aree di parcheggio;
  - c) Gli accessi;
  - d) La viabilità interna;
  - e) La distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali;
  - f) Gli edifici dei servizi collaterali.

### Articolo 8

#### (Accettazione delle spoglie)

1. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono di norma non oltre Kg 90 di peso, salvo autorizzazione del Comune, previo parere consultivo dell'ASL competente per territorio.
2. Possono essere accettati animali il cui certificato sanitario di accompagnamento, rilasciato dal medico veterinario curante, attesti che non siano deceduti per malattie infettive, infestive, trasmissibili all'uomo e che non abbiano fatto trattamenti chemioterapici e/o terapia radiante.
3. Il trasporto degli animali che afferiscono alla struttura cimiteriale può essere effettuato con mezzo privato, purché le spoglie siano adeguatamente riposte nel contenitore monouso con chiusura e a tenuta stagna atto ad impedire la dispersione dei liquidi e dei materiali biologici, nonché le esalazioni moleste ed idoneo, inoltre, a favorire la demineralizzazione delle spoglie stesse.
4. Le spoglie di animali non accompagnate da certificazione veterinaria devono sempre essere considerate e gestite come previsto dall'articolo 8 del regolamento (CE) 1069/2009.

### Articolo 9

#### (Compiti del gestore dei cimiteri)

1. Il gestore del cimitero deve gestire correttamente la struttura, attenendosi a tutte le disposizioni previ-

ste nel presente regolamento e nella normativa vigente.

2. Il gestore, in particolare, deve:

- a) controllare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'ASL;
- b) mantenere pulizia e ordine negli spazi aperti e confinati;
- c) smaltire i rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di legge;
- d) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e impianti; delle relative reti, compresa la loro eventuale gestione; delle aree di pertinenza, aree verdi e alberature; delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e mezzi che gli sono stati affidati. Inoltre il gestore dovrà informare preventivamente il Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni degli enti competenti;
- e) provvedere al servizio di custodia attivo per 12 ore giornaliere;
- f) detenere presso il cimitero copia delle autorizzazioni e della documentazione di cui agli articoli 3 e 4.

3. Gli addetti all'impianto cimiteriale devono essere regolarmente vaccinati contro il tetano e dotati di tutti i sistemi di protezione previsti dalla normativa vigente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), utili a prevenire i rischi di natura biologica, chimica e fisica.

4. Nel caso in cui l'impresa che gestisce il sito cimiteriale effettui attività di recupero e trasporto delle spoglie animali, questa deve essere autorizzata dal servizio veterinario dell'ASL competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) 1069/2009 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) 142/2011.

### Articolo 10

#### (Registro delle presenze)

1. Il gestore deve registrare su registro cartaceo o informatico le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri ricevuti.
2. Nel registro devono essere indicati:
  - a) gli estremi identificativi del proprietario;
  - b) la specie animale e gli estremi identificativi;
  - c) l'ora e la data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;

- d) gli estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;
- e) l'ora e la data di incenerimento (se presente inceneritore) con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali o di resti mineralizzati;
- f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento e traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.
3. Il registro deve essere conservato dal gestore per almeno cinque anni nella struttura cimiteriale e deve poter essere consultabile in qualsiasi momento dagli organi di controllo.

#### Articolo 11

##### (Sistema di seppellimento)

1. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
2. Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).
3. Il tumo di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, 10 anni per quelli di grossa taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali; i disseppellimenti ordinari degli animali presenti nella struttura, devono prevedere l'estumulazione in periodi non estivi.
4. I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono posti in cellette ossario, previo inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure sono individualmente inceneriti (ove presenti), a seconda delle richieste dei proprietari.
5. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli provenienti da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono inceneriti non individualmente.
6. I resti mortali da disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali, sono seppelliti o inceneriti.
7. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità giudiziaria o dall'autorità sanitaria locale.
8. Le fosse, liberate dalle spoglie, previa disinfezione, possono essere utilizzate per nuovi interri.

#### Articolo 12

##### (Impianti e funzioni collaterali)

1. Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:
- ufficio con attesa per il pubblico;
  - sala onoranze, con spazio per confezionamento feretri;
  - ripostigli e deposito attrezzi;
  - spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
  - servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;
  - sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del d.p.r. 254/2003;
  - aree per il seppellimento;
  - area dispersione delle ceneri nel terreno;
  - cella frigorifera a contenuto plurimo.

#### Articolo 13

##### (Smaltimento dei rifiuti cimiteriali)

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 (Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).
2. Le ossa provenienti dal seppellimento devono essere avviate ad operazioni di smaltimento ai sensi del regolamento CE 1069/2009.

#### Articolo 14

##### (Vigilanza)

1. La vigilanza sanitaria sull'esercizio dei cimiteri per animali d'affezione è affidata alla ASL competente per territorio.

#### Articolo 15

##### (Sanzioni)

1. Ferme restando le sanzioni previste dalla normativa in materia di urbanistica, igiene e sicurezza del lavoro, ambiente e polizia veterinaria, l'inosservanza alle disposizioni del presente regolamento è sanzionata ai sensi dell'art. 344 del r. d. 1265/1934 e ss.mm.ii.

*Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.*

*Dato a Genova, addì 27 ottobre 2017*

*Il Presidente*

*GIOVANNI TOTI*

Documentazione

## Trasporti funebri nel Regno Unito: chiarimenti e modulistica. Cremazione di cittadini britannici in Italia

Circolare SEFIT Utilitalia n. 995 del 16/01/2018

Il Regno Unito non è paese firmatario della Convenzione di Berlino del 1937 e pertanto per i trasporti funebri colà diretti si applica l'articolo 29 del D.P.R. 285/1990, che prevede anche l'emissione del certificato consolare.

Detto certificato è solo previsto dalla norma italiana citata:

### **D.P.R. 285/1990 – Art. 29**

*1. Per l'estradizione del Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:*

*a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;*  
*b) certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;*

*c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.*

*2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.*

*3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.*

con i chiarimenti introdotti dal paragrafo 8.2 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993:

### **Circ. Min. Sanità 24/1993 – Paragrafo 8.2.**

*La documentazione da presentare alla prefettura (NdR: ora Sindaco del Comune di partenza) in caso di estradizione di salma di cui all'art. 29 del decre-*

*to del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è, oltre a quanto stabilito alle lettere a) e b) del primo comma, la seguente:*

- *estratto dell'atto di morte in bollo;*
- *certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e in caso di morti di malattie infettive diffuse anche quanto previsto dagli articoli 18 e 25;*
- *autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.*

A partire dal 1° gennaio 2018 la sezione consolare dell'Ambasciata britannica a Roma ha attivato una nuova procedura per il rilascio del certificato di rimpatrio consolare ("Certificato Nulla Osta al rimpatrio di salme, resti mortali o ceneri") richiesto dalle autorità italiane per il trasferimento verso il Regno Unito delle ceneri o salma di una persona deceduta in Italia.

L'impresa funebre, formalmente nominata dal parente più prossimo o dalla compagnia assicurativa del defunto, dovrà ora scaricare il certificato di rimpatrio direttamente dal sito web inglese al link:

[https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/670709/Nota\\_informativa.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/670709/Nota_informativa.pdf) (in **Allegato 1** alla presente circolare, nota informativa in lingua inglese, i cui contenuti sono sotto specificati)

[https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/670710/Nulla\\_Osta\\_template\\_14122017.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/670710/Nulla_Osta_template_14122017.pdf) (in **Allegato 2** alla presente circolare, in lingua italiana, con il modulo da compilare e sottoscrivere).

Il certificato online, che reca la firma e il sigillo del Consolo britannico, dovrà essere completato dall'impresa funebre con i dettagli del defunto e della impresa funebre stessa.

Una volta compilato, il certificato dovrà essere incluso nella documentazione che accompagna le spoglie mortali in ingresso nel Regno Unito e una copia inviata alla Sezione Consolare dell'Ambasciata Britannica di Roma, via fax allo 06 4220 2334, come richiesto dalle autorità italiane.

Non è più richiesto di inviare qualsiasi documentazione relativa (certificato di morte, copia del passaporto, ecc.) all'ambasciata britannica.

Detta procedura è stata notificata sia al Ministero dell'Interno italiano che al Ministero della Salute italiano, per darne notizia agli interessati, nonché segnalata alle Federazioni del settore funebre italia-

no maggiormente rappresentative.

Si coglie l'occasione per diffondere, in **Allegato 3**, pure il testo di una nota informativa del Regno Unito del 21/6/2016, concernente la cremazione di cittadini britannici in Italia, reperibile anche on line al link:

[https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/539392/Information\\_Note\\_-\\_Cremation.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/539392/Information_Note_-_Cremation.pdf)

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Giordano Colarullo)

## ALLEGATO 1



Foreign &  
Commonwealth  
Office

### **Informative Note: Transfer of remains/ashes Certificate**

### **Nota Informativa: Nulla Osta al trasferimento ceneri/salma/resti/ossa nel Regno Unito**

Prepared by British Embassy Rome  
[www.gov.uk/world/italy](http://www.gov.uk/world/italy)

### **Informative Note: Transfer of remains/ashes Certificate**

Last updated: December 2017

### TO WHOM IT MAY CONCERN

Starting from 1 January 2018 the Consular section of the British Embassy in Rome will implement a new procedure for the issuing of the Consular repatriation certificate ('Certificate of No Impediment for the Repatriation of Remains or Ashes') required by local authorities for the transfer to the UK of the ashes or remains of a person deceased in Italy.

Funeral Agencies, formally appointed by the next of kin or by the insurance company of the deceased, will now be required to download the repatriation certifi-

cate directly from our website. The online certificate, which bears the signature and seal of the British Consul, will need to be completed by the Funeral Agency with the details of the deceased and of the funeral company.

Once completed, the certificate will need to be included in the mortuary pack by the funeral agent and a copy sent to the Consular Section, British Embassy Rome, by fax – 06 4220 2334 as required by the local authorities. There is no longer a requirement to send any related documentation (death certificate, copy of passport etc) to the British Embassy.

The new procedure, meets UK and Italian legislation requirements and has been formally notified to the Italian Ministry of Interior and Ministry of Health for onward submission to sector organisations and other related authorities.

Consular Section  
British Embassy, Rome



[www.gov.uk/world/italy](http://www.gov.uk/world/italy)

### **Disclaimer**

*This information is provided as a general guide and is based upon information provided to the embassy and consulates by the relevant local authorities and may be subject to change at any time with little or no notice. Accordingly the FCO and the British Embassy will not be liable for any inaccuracies in this information. British nationals wishing to obtain further information must contact the relevant local authority.*

**Nota Informativa:****Nulla Osta al trasferimento di ceneri/salma/resti/ossa nel Regno Unito**

Last updated: December 2017

TO WHOM IT MAY CONCERN

A partire dal 1 gennaio 2018 la Sezione Consolare dell'Ambasciata britannica implementerà una nuova procedura per l'emissione del Nulla Osta consolare richiesto dalle autorità italiane al trasferimento nel Regno Unito di ceneri/salma/resti/ossa di una persona deceduta in Italia.

Le Agenzie Funebri, nominate formalmente dai familiari del defunto o dalla compagnia assicurativa dello stesso, potranno ora scaricare il nulla osta direttamente dal nostro sito. Il nulla osta, che presenta la firma ed il timbro del Console britannico, dovrà essere compilato dall'Agenzia funebre con i dati del defunto ed i propri estremi.

Una volta completato, il nulla osta potrà essere incluso nel passaporto mortuario da parte dell'agente funebre,

ed una copia mandata alla sezione Consolare dell'Ambasciata britannica di Roma via fax - 06 4220 2334 come richiesto dalle autorità locali. Cessa in questo modo la necessità di inviare preventivamente all'Ambasciata britannica alcuna documentazione di supporto (atto di morte, copia del passaporto etc).

La nuova procedura risponde ai requisiti legali italiani e britannici, ed è stata notificata formalmente al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute per successivo inoltro alle organizzazioni di settore ed agli uffici interessati.

Ufficio Consolare  
Ambasciata britannica, Roma



[www.gov.uk/world/italy](http://www.gov.uk/world/italy)

**Disclaimer**

*This information is provided as a general guide and is based upon information provided to the embassy and consulates by the relevant local authorities and may be subject to change at any time with little or no notice. Accordingly the FCO and the British Embassy will not be liable for any inaccuracies in this information. British nationals wishing to obtain further information must contact the relevant local authority.*

**ALLEGATO 2****A CHI DI COMPETENZA**

La Sezione consolare dell'Ambasciata Britannica di Roma conferma che non ha ragione di obiettare al trasferimento aereo/via terra/via mare nel Regno Unito delle ceneri/ delle ossa/ dei resti mortali/ della salma, se sussistono le autorizzazioni previste dall'articolo 29 del regolamento di polizia mortuaria approvato dal Governo italiano con decreto del Presidente della Re-

pubblica 10 settembre 1990, n. 285 e le documentazioni di cui al paragrafo 8.2 della circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24.

Sintesi Art. 29 del D.P.R. 285/1990 e paragrafo. 8.2 della Circolare Min. Sanità 24/1993, propedeutici al rilascio di autorizzazione al trasporto internazionale da parte del Sindaco.

Documentazione richiesta	
FERETRO contenente SALMA/RESTI MORTALI	URNA contenente le CENERI/CASSETTA di OSSA
1. Estratto dell'atto di morte in bollo. 2. Autorizzazione alla inumazione/ tumulazione rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso, ai sensi Art. 74 D.P.R. 3/11/2000 n. 396. 3. Certificato dell'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente attestante che sono state osservate le disposizioni degli artt. 30 e 32 e in caso di morte per malattia in fessivo-di fessiva gli artt. 18 e 25 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. 4. Il presente Nulla Osta compilato da impresa funebre/agenzia d'affari incaricata.	1. Estratto dell'atto di morte in bollo. 2. Autorizzazione e alla cremazione/esumazione/estumulazione rilasciata dal competente Organo comunale 3. Copia del verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'art. 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. L'urna deve essere di materiale infrangibile, chiusa e sigillata, riportante all'esterno gli estremi del deceduto. 4. Copia di verbale di consegna della cassetta di ossa del responsabile del servizio di custodia del cimitero di partenza di consegna. La cassetta deve essere di materiale e con caratteristiche di confezionamento previste dall'articolo 36 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, riportante all'esterno gli estremi del deceduto. 5. Il presente Nulla Osta compilato da impresa funebre/agenzia d'affari incaricata.

Joyce McDougall  
Console britannico





[retro]

Da compilare e sottoscrivere da parte dell'impresa funebre/agenzia d'affari incaricata.

- Una con ceneri di: \_\_\_\_\_ (Cognome) \_\_\_\_\_ (Nome)  
 Cassetta con ossa di: \_\_\_\_\_  
 Feretri con salma di: \_\_\_\_\_  
 Contenitore con resti mortali di: \_\_\_\_\_

Cittadinanza: \_\_\_\_\_ (Nazionalità)  
 Nato/a a: \_\_\_\_\_ (Località di nascita) \_\_\_\_\_ (Paese)  
 In data: \_\_\_\_\_ (Data di nascita)  
 Deceduto/a a: \_\_\_\_\_ (Località di decesso) \_\_\_\_\_ (Paese)  
 In data: \_\_\_\_\_ (Data di decesso)

Compilato da: \_\_\_\_\_ (Cognome) \_\_\_\_\_ (Nome) \_\_\_\_\_ (Estremi docum.to identità)  
 Estremi impresa funebre/  
 agenzia d'affari: \_\_\_\_\_ (Ditta) Con sede in: \_\_\_\_\_ (Località)  
 Indirizzo: \_\_\_\_\_ (Via/Piazza, n.) Telefono: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (firma leggibile)

**ALLEGATO 3**

British Embassy  
 Rome  
 Via XX Settembre, 80a  
 00187 Rome

**Information note: Cremation**

Last updated: 21 June 2016

**TO WHOM IT MAY CONCERN**

This note is to confirm that it is common practice in the United Kingdom to cremate the bodies of the deceased, following authorisation from the appropriate medical and legal authorities. With reference to the cremation of British nationals in Italy, as for Italian nationals, this takes place according to Law n. 130, dated 30th March 2001, and article 79 section 2 of the Mortuary Authorities Regulations (Polizia Mortuaria) with Decree of the President of the Republic (D.P.R) on 10th September 1990 n. 285 (the wish expressed by the spouse or next-of-kin through a written act certified by a notary or public official). No consular permit is required, as it is the Mayor's absolute prerogative to grant authorisation for cremation, fol-

lowing inspection of the spouse's or next-of-kin's written act.

The information contained in this Note is general and should not be taken as a definitive statement of law'.

Con la presente si conferma che nel Regno Unito è pratica comune cremare le salme dei defunti, previo consenso delle competenti autorità medico-legali. Per quanto riguarda la cremazione in Italia di cittadini britannici, esattamente come per cittadini italiani vige la Legge n.130 del 30 marzo 2001 e l'articolo 79 comma 2 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (volontà manifestata dal coniuge o prossimo parente con atto scritto autenticato da notaio o dai pubblici ufficiali). Non è previsto il rilascio di un Nulla Osta consolare in quanto è esclusiva e assoluta prerogativa del Sindaco, a visione dell'atto scritto dal coniuge o parente prossimo, di procedere all'autorizzazione.

Le informazioni contenute in questa nota sono di carattere generale e non vanno prese come dichiarazioni definitive di legge'.

Consular Section  
 British Embassy, Rome





# argema S.r.l.

Azienda leader nella produzione e vendita di prodotti ad uso cimiteriale

**NEW**




**PREZZI COMPETITIVI**  
anche per piccole quantità

## SACCHI PER RESTI MORTALI BIODEGRADABILI

I sacchi BIOCAP di nuova generazione sono conformi alla normativa EN 13432.  
Sono utilizzati nel settore funebre e cimiteriale  
per il trasporto dei resti mortali e per il recupero delle salme incidentate.

**DIMENSIONI cm. 230x90 sp. 75 micron Colore: bianco opaco**

**DOPPIA CERNIERA  
CHIUSURA A U**



Realizzati con polimero a base di amido di mais  
Impermeabile Traspirante e Compostabile al 100%.



**Per un preventivo gratuito  
Tel. 0532.1916244**

Documentazione

## Rilevamento statistico su sepolture effettuate nell'anno 2017

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1018 del 01/02/2018

La presente è destinata ai Comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a 60.000 abitanti, il cui elenco è riportato in **Allegato 2**.

La scrivente Federazione effettua da diversi anni una raccolta sistematica annua di dati statistici sullo sviluppo della cremazione.

Quest'anno, come già avvenuto in passato, si è deciso di abbinare al tradizionale rilevamento statistico sulla cremazione, anche un rilevamento statistico specifico sull'andamento delle varie forme di sepoltura, con l'intento di valutare in diverse città la variazione di inumazione e tumulazione al crescere della cremazione.

Si chiede pertanto di compilare e restituire, sempre **ENTRO IL 15 MARZO 2018**, anche il modello di rilevamento statistico sulle sepolture effettuate nell'anno 2017 riportato in **Allegato 1**.

L'Allegato, debitamente compilato, potrà essere inviato a Vs. scelta:

- all'indirizzo e-mail: **segreteria@sefit.eu**
- al numero di fax: **06-62298447**

(si ringrazia anticipatamente per la collaborazione).

Per eventuali chiarimenti si utilizzi la mail sopra indicata o si telefoni allo 06-90283171.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Giordano Colarullo)

**ALLEGATO 1****Modello di rilevamento delle sepolture**(da spedire a Utilitalia SEFIT via e-mail a [segreteria@sefit.eu](mailto:segreteria@sefit.eu) o via fax allo 06-62298447)

COMUNE DI \_\_\_\_\_

ANNO DI RILEVAMENTO: 2017

**1. Sepolture (in occasione del funerale)**

	Cadaveri	Ceneri
Inumazioni in campo comune		NO
Inumazioni in area in concessione		NO
Tumulazioni in loculo/colombaro feretro		
Tumulazioni in tomba privata		
Tumulazioni ceneri in nicchie cinerarie o in ossarietti	NO	
Collocazione ceneri in cinerario comune	NO	
Dispersione ceneri nel cimitero	NO	
Dispersione ceneri fuori del cimitero	NO	
Affidamenti ceneri per conservazione fuori del cimitero	NO	
Rientro in cimitero di ceneri precedentemente affidate	NO	
Altro		

*Il quadro 1. consente di valutare come si distribuiscono le sepolture a seguito di decesso, anche con ricorso a cremazione in altro Comune.*

**2. Sepolture conseguenti ad esumazioni ed estumulazioni di feretri (non in occasione del funerale).  
Ove necessario con raccolta resti ossei o con cremazione e successiva collocazione delle ceneri**

	Cadaveri	Resti mortal inconsunti	Ossa	Ceneri
Inumazioni in campo comune			NO	NO
Inumazioni in area in concessione			NO	NO
Tumulazioni in loculo/colombaro per feretro				
Tumulazioni in tomba privata				
Tumulazione in nicchie cinerarie o in ossarietti	NO	NO		
Collocazione in cinerario comune o in ossario comune	NO	NO		
Dispersione ceneri nel cimitero/fuori cimitero	NO	NO	NO	
Affidamenti ceneri per conservazione fuori del cimitero	NO	NO	NO	
Altro				

*Il quadro 2. consente di valutare come si distribuiscono le sepolture che originano da operazioni cimiteriali conseguenti la prima sepoltura. Cadavere è classificato il feretro fino a 10 anni di inumazione, 20 anni di tumulazione stagna o 10 anni di tumulazione areata. Dopo questo periodo si tratta di resti mortali (salme inconsunte). Resti mortali inconsunti possono essere inumati, tumulati, cremati. In quest'ultimo caso vanno indicate le destinazioni delle ceneri.*

**DATI FORNITI DA:**

\_\_\_\_\_

(Cognome, Nome)

**ALLEGATO 2 – Città italiane con più di 60.000 abitanti** (N.d.R. Estratto)  
In MAIUSCOLO le città capoluogo di provincia (dati IST AT aggiornati al 01/01/2017)

**Elencate per ORDINE ALFABETICO**

	Città	Prov	Reg	Popolazione residenti	Densità abitanti/km <sup>2</sup>
1	Aragola	NA	CAM	64.558	3604
2	ALESSANDRIA	AL	PIE	93.839	461
3	Altamura	BA	PUG	70.595	164
4	ANCONA	AN	MAR	100.696	807
5	ANDRIA	BT	PUG	100.331	249
6	Aprilia	LT	LAZ	73.934	415
7	AREZZO	AR	TOS	99.469	259
8	ASTI	AT	PIE	76.164	503
9	BARI	BA	PUG	324.198	2.762
10	BARLETTA	BT	PUG	94.673	634
11	BERGAMO	BG	LOM	120.287	2.995
12	BOLZOGNA	BO	EMR	388.367	2.757
13	BOLZANO	BZ	TAA	106.951	2.045
14	BRESCIA	BS	LOM	196.670	2.177
15	BRINDISI	BR	PUG	87.820	264
16	Busb Arsizio	VA	LOM	83.340	2.718
17	CAGLIARI	CA	SAR	154.083	1.812
18	CALTANISSETTA	CL	SC	63.153	150
19	Carpi	MO	EMR	71.060	540
20	Carrara	MS	TOS	62.737	883
21	CASERTA	CE	CAM	76.126	1.408
22	Casoria	NA	CAM	77.319	6.374
23	Castellammare di Stabia	NA	CAM	66.164	3.714
24	CATANIA	CT	SC	313.396	1.713
25	CATANZARO	CZ	CAL	90.240	801
26	CESENA	FC	EMR	96.589	387
27	Cinisello Balsamo	MI	LOM	75.659	5.946
28	COMO	CO	LOM	84.326	2.272
29	COSENZA	CS	CAL	67.563	1.784
30	CREMONA	CR	LOM	71.924	1.020
31	CROTONE	KR	CAL	63.455	349
32	Fano	PU	MAR	60.852	499
33	FERRARA	FE	EMR	132.009	326
34	FIRENZE	FI	TOS	382.258	3.736
35	Fiumano	RM	LAZ	78.887	369
36	FOGGIA	FG	PUG	151.726	298
37	FORLI	FC	EMR	117.946	517
38	Gela	CL	SC	75.458	270
39	GENOVA	GE	LIG	583.601	2.429
40	Giugliano in Campania	NA	CAM	123.839	1.309
41	GROSSETO	GR	TOS	82.143	173
42	Guidonia Montecelio	RM	LAZ	89.141	1.122
43	Imola	BO	EMR	69.951	341
44	LASPEZIA	SP	LIG	93.678	1.823
45	Lamezia Terme	CZ	CAL	70.891	436
46	L'AQUILA	AQ	ABR	69.605	147
47	LATINA	LT	LAZ	126.151	454
48	LECCE	LE	PUG	94.989	394
49	Legnano	MI	LOM	60.259	3.409
50	LIVORNO	LI	TOS	158.916	1.521
51	LUCCA	LU	TOS	88.397	476
52	Marsala	TP	SC	83.232	342

	Città	Prov	Reg	Popolazione residenti	Densità abitanti/km <sup>2</sup>
53	MASSA	MS	TOS	69.226	738
54	MATERA	MT	BAS	60.351	154
55	MESSINA	ME	SC	236.962	1.109
56	MILANO	MI	LOM	1.351.562	7.440
57	MODENA	MO	EMR	184.727	1.008
58	MONZA	MB	LOM	122.955	3.716
59	NAPOLI	NA	CAM	970.185	8.151
60	NOVARA	NO	PIE	104.284	1.012
61	PADOVA	PD	VEN	209.829	2.256
62	PALERMO	PA	SC	673.735	4.195
63	PARMA	PR	EMR	194.417	746
64	PAVIA	PV	LOM	72.612	1.148
65	PERUGIA	PG	UMB	166.676	371
66	PESARO	PU	MAR	94.813	748
67	PESCARA	PE	ABR	120.420	3.504
68	PIACENZA	PC	EMR	102.355	866
69	PISA	PI	TOS	90.488	489
70	PISTOIA	PT	TOS	90.205	382
71	Pomezia	RM	LAZ	63.268	731
72	POTENZA	PZ	BAS	67.168	383
73	Pozzuoli	NA	CAM	81.528	1.877
74	PRATO	PO	TOS	192.469	1.977
75	Quarti Sant'Elena	CA	SAR	70.914	736
76	RAGUSA	RG	SC	73.500	165
77	RAVENNA	RA	EMR	159.057	243
78	REGGIO CALABRIA	RC	CAL	182.551	764
79	REGGIO EMILIA	RE	EMR	171.491	743
80	RIMINI	RN	EMR	148.908	1.097
81	ROMA	RM	LAZ	2.873.494	2.232
82	SALERNO	SA	CAM	134.850	2.253
83	SASSARI	SS	SAR	127.533	233
84	SAVONA	SV	LIG	61.057	935
85	Sesto San Giovanni	MI	LOM	81.822	6.994
86	SIRACUSA	SR	SC	122.031	587
87	TARANTO	TA	PUG	199.561	799
88	TERNI	TR	UMB	111.455	525
89	TORINO	TO	PIE	886.837	6.821
90	Torre del Greco	NA	CAM	85.762	2.800
91	TRAPANI	TP	SC	68.528	251
92	TRENTO	TN	TAA	117.417	744
93	TREVISO	TV	VEN	83.950	1.510
94	TRIESTE	TS	FVG	204.234	2.400
95	UDINE	UD	FVG	99.341	1.738
96	VARESE	VA	LOM	80.694	1.471
97	VENEZIA	VE	VEN	261.905	630
98	VERONA	VR	VEN	257.353	1.294
99	Vareggio	LU	TOS	62.343	1.923
100	VICENZA	VI	VEN	112.198	1.393
101	Vigevano	PV	LOM	63.505	780
102	VITERBO	VT	LAZ	67.488	166
103	Vittria	RG	SC	63.906	350

## Approfondimenti **Tumulazioni, scadenze e c.d. “disinteresse” da parte degli obbligati**

di Sereno Scolaro

### Introduzione

Allorquando è entrato in vigore (2 marzo 2001) l'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2001, n. 26<sup>(1)</sup>, disposizione introdotta per specificare un aspetto (onerosità del trasporto del cadavere (feretro) nei casi in cui l'impianto di cremazione non fosse sito nel comune di decesso o, comunque, del trasporto dal luogo di decesso all'impianto di cremazione), ma il cui contenuto sostanziale è andato al di là della specificazione, non

sempre è stata colta la sua portata, nel senso di un adeguamento normativo ad una situazione già determinatasi, nei fatti, consistente in un riaffidamento del lutto alle famiglie, le quali operativamente già si muovevano in tale direzione. Si pensi all'art. 16, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285<sup>(2)</sup>, per cui il trasporto del cadavere era a carico del comune in tutti i casi non fossero richiesti servizi e trattamenti speciali.

Altro aspetto che non sempre è stato considerato è stato quello per cui la norma riguardava la fase dell'immediato *post mortem* da un lato, dall'altro quello della sua applicazione unicamente alla pratica funeraria giuridicamente qualificata (in precedenza, allora e anche di seguito, come è tuttora) quale normale, cioè la pratica funeraria dell'inumazione, oltretutto conservandosi quell'equiparazione, in termini di “servizio pubblico” (allora, “gratuito al pari dell'inumazione in campo comune”), ad essa della cremazione, in precedenza introdotta dall'art. 12, comma 4 D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1987, n. 440<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Se ne riporta il testo, per quanto noto: “7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.”

Va, altresì rammentato come la disposizione sia stata modificata, dal 3 maggio 2001, dall'art. 5, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130, nella parte concernente la cremazione (dei cadaveri), limitatamente alla cremazione. Anche qui se ne riporta il testo: “1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa commessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.”

<sup>(2)</sup> Norma implicitamente (art. 15 Disposizioni sulla legge in generale, c.d. *Preleggi*) abrogata proprio dalla disposizione qui in considerazione.

<sup>(3)</sup> Se ne riporta, per memoria, il testo: “4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all'articolo 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabili-

È cosa nota come tale disposizione non sempre sia stata coerentemente attuata, tanto che ancor oggi, qui o là, si registrano situazioni di disapplicazione, che, passando il tempo (e dal 2 marzo 2001 ne è trascorso anche in misura rilevante), determina sempre maggiori difficoltà ad intervenire. Ma va detto, anche, come una criticità immediata che si era venuta a porre non fosse quella dell'ordinaria (fatte salve le situazioni soggettive in cui era residualmente ammissibile la gratuità) onerosità dell'inumazione, quanto quella della presa in considerazione dell'onerosità anche per l'esumazione ordinaria, anche in conseguenza delle prassi precedentemente consolidate.

Infatti, nel sistema previgente l'inumazione, pratica funeraria ordinaria, era gratuita (o, meglio, a carico del bilancio comunale) e conseguentemente lo era anche l'esumazione ordinaria (quella eseguita alla scadenza dell'ordinario turno di rotazione decennale), operazione regolata d'ufficio<sup>(4)</sup>.

Appare importante tenere sempre presente come (a parte la cremazione che, come visto, è stata interessata da propria normativa ormai differenziale o, meglio, speciale) l'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2001, n. 26 si applichi unicamente e quando concorrenti: (a) alla pratica funeraria dell'inumazione e (b) che avvenga nell'immediato *post mortem* (così come, per la cremazione, quando sia richiesta come pratica funeraria alternativa, nell'immediato *post mortem*).

### L'ipotesi del ricorso alla tumulazione

Va considerato come, nelle trasformazioni negli usi funerari, la tumulazione sia divenuta ampiamente frequente, tanto da rivestirla di una "percezione sociale" quale pratica normale, spesso, ma ciò dipende anche da fattori di altra natura e con diversa diffusione geografica, considerandosi l'inumazione come una pratica funeraria meno apprezzata, a volte considerata "povera" (o, per i poveri, anche se raramente possa esserlo realmente). Ciò ha fatto venire meno, specie nella "percezione sociale", il fatto che la tumulazione costituisca una pratica funeraria "particolare", collocabile nell'ambito di quelli che, tecnicamente, sono "sepolcri privati nei cimiteri" (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285). Non guasterebbe richiamare l'attenzione sui termi-

ni: "particolare" e "privato", dato che a volte non sempre si considera il loro valore semantico.

Ora, la tumulazione può aversi in sepolcri di varia capienza<sup>(5)</sup>, anche mono-posto (c.d. loculi, colombari, avelli, o altre denominazioni localmente utilizzate), anche con durate di concessione differenziate variabili localmente. Oltretutto, fino al 10 febbraio 1976 (data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803) erano anche possibili sia concessioni a tempo determinato<sup>(6)</sup>, sia concessioni in perpetuo; attualmente, come noto, il limite temporale di durata delle concessioni cimiteriali, a prescindere dalla pratica funeraria, è quello dei 99 anni, per quanto, specie per le tumulazioni mono-posto (o, anche, biposto o, in genere, di limitata capienza), vi sia stata, nelle sedi locali, una tendenza a fissare durate minori, a titolo esemplificativo: 20, 25, 30, 35, 40, 50 anni<sup>(7)</sup>.

Nel caso di tumulazione, va ricordato come l'art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 disponga che le estumulazioni avvengano alla scadenza della concessione (ipotesi esclusa per le concessioni perpetue), caso nel quale il feretro (e quanto residui del corpo contenutovi) ha differenti destinazioni a seconda che sia stato, o meno, completato il processo di scheletrizzazione.

In proposito va ricordato che la famiglia (normalmente il concessionario o, se questi sia deceduto, i suoi aventi causa) ha titolo a fruire del sepolcro fino al giorno di scadenza della concessione, decorso il quale viene meno il titolo per fruirla<sup>(8)</sup>. Ne consegue che il concessionario (o suoi aventi causa) è tenuto, a propria cura, diligenza ed onere, a provvedere a dare diversa sistemazione al feretro, ad eseguire le opere di sanificazione del sito, alla rimozione di eventuali lapidi e ad ogni altro intervento od opera caso per caso necessario affinché il comune fosse

<sup>(5)</sup> Art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(6)</sup> Se ne ritrova ancora traccia nell'art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>(7)</sup> Incidentalmente, si potrebbe ricordare come risulti che in alcune realtà siano attive concessioni cimiteriali, fatte ad "enti", in cui gli enti attribuiscono a quanti vi appartengono il diritto d'uso del loculo per durate anche di 10 anni, cosa che determina una pressoché assoluta improbabilità a che sia siano completati, alla scadenza, i normali processi di scheletrizzazione, con la conseguenza della generalizzata applicazione di quanto previsto dall'art. 86, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e senza la possibilità della riduzione temporale di cui al comma 3, cioè avendosi il necessario ricorso, sempre alla scadenza, all'inumazione (cioè paradossalmente a quella pratica funeraria che forse si voleva evitare con l'adesione all'"ente").

<sup>(8)</sup> Non si considera qui l'ipotesi del rinnovo (restando non rilevante se per pari durata di quella iniziale o per durata diversa, preferibilmente minore) della concessione, la quale, se e quando accolta dall'amministrazione, non farebbe altro che diffondere i termini della questione.

ta entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL."

<sup>(4)</sup> Al punto che l'art. 83, comma 4 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, fino a che sia stato vigente, attribuiva tale regolazione al custode.

nelle condizioni di procedere ad assegnazione del sito a terzi, fin a partire dal giorno successivo alla scadenza. Si potrebbe formulare l'esempio della locazione degli immobili, laddove il conduttore deve rimuovere gli arredi, procedere alle riparazioni, alle ri-tinteggiature e a quanto altro necessario affinché il proprietario rientri, con la scadenza del rapporto di locazione, nella piena disponibilità di quanto locato (art. 1590 C.C.).

### La questione del c.d. disinteresse

Se la disposizione dell'art. 1, comma 7-*bis* D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2001, n. 26 considera, tra le condizioni oggettive per la gratuità (dell'inumazione e al momento della sua fruizione nell'immediato *post mortem*) le tre fattispecie della persona: (a) indigente, o (b) appartenente a famiglia bisognosa o (c) per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, si evidenzia – fermo il limite dell'applicabilità alla sola inumazione (nel caso di accesso alla cremazione, la formula è, ora, quella della “accertata indigenza del defunto”), si rileva come la prima riguardi la persona defunta, la seconda si estenda alla famiglia di questa, mentre la terza importa una situazione, nel tutto comportamentale, per cui i familiari non provvedano, facendo emergere una sorta di obbligo giuridico (e tale oggettivamente è) in capo ai familiari di provvedere all'inumazione (questione che non può aversi per la tumulazione, per l'ovvia constatazione che quest'ultima pratica funeraria è sempre concessa su istanza o, quanto meno, sulla pregressa disponibilità di “sepolcro privato nei cimiteri”, in cui la persona defunta abbia titolo all'accoglimento).

Ne consegue che, per logica conseguenza, alla scadenza della concessione i soggetti aventi titolo sulla concessione non possono sottrarsi agli obblighi conseguenti alla titolarità della concessione, per cui non possono accampare un quale “disinteresse” né sulle successive destinazioni del feretro, né sugli interventi che siano, caso per caso, da porre in essere affinché, intervenuta la scadenza della concessione, il sito possa essere immediatamente fruibile da terzi.

Semmai, in presenza di tumulazione prossima alla scadenza vi potrebbe essere una situazione di “abbandono” del sepolcro<sup>(9)</sup>, cosa che può anche avere oggettività se si tratti di concessioni di “lunga” durata, ma appare ben meno probabile, o sostenibile,

quando la durata della concessione cimiteriale sia più “breve”. Lo stato di “abbandono” è pur tuttavia una situazione fattuale, non esposta, né esponibile, a dichiarazione di parte, specie se tale parte sia allocabile nella persona, o suoi aventi causa, soggetti alle obbligazioni, assunte fin dall'istanza di concessione cimiteriale o, quanto meno, dalla stipula del relativo atto concessorio, conseguenti la titolarità della concessione cimiteriale. Non si può evitare di considerare come una remissione all'obligato di una “scelta” sull'adempimento, o meno, dell'obbligazione, giuridicamente sussistente, costituisca un'ipotesi insostenibile, non senza considerare anche come la propensione all'assunzione di un onere sia diversa quando allocata nella fase dell'immediato *post mortem* rispetto a quando sia collocata decenni, più o meno numerosi, successivi.

Nell'ipotesi più pessimistica, qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non provveda a riconsegnare, alla scadenza, al Comune il sito in condizioni di immediata (avvenuta la scadenza) assegnabilità a terzi, il Comune stesso dovrebbe provvedere all'esecuzione in via diretta di quanto necessario, agendo in termini di gestione d'affari (artt. 2028 – 2032 C.C.), ripetendone le somme occorse, inclusi gli interessi, eventualmente anche in via forzata. Oltretutto, tenendosi conto che ogni eventuale utilizzo del sito in concessione, intervenuta la scadenza, costituisce titolo per ripetere altresì le somme per un tale maggiore utilizzo, rispetto alla scadenza (art. 1591 C.C.), da determinare, in difetto di altri criteri, stabiliti dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, in misura non inferiore a quella che risulta *pro-rata*, rispetto all'ordinaria tariffa di concessione (e, conseguentemente, di uso) di sepolcri di pari natura.

<sup>(9)</sup> Art. 63, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.



Approfondimenti

## Possibili edificazioni *extra moenia coemiterialia* di cappelle precedenti al T.U.LL.SS.

Effetti, natura e titolarità, nonché rimedi esperibili

di Carlo Ballotta

**Quesito:** *Presso il civico cimitero del Comune di XY vi sono dei sepolcri di famiglia (edicole). Per alcuni di questi immobili ad uso funerario le attente ricerche negli schedari ed i successivi confronti con i familiari presumibilmente aventi diritto non hanno portato alla luce nessun contratto di concessione o atti che facessero chiarezza sullo status presente o passato di questi sacelli. Sembra che le basi di queste cappelle siano state gettate nei primissimi anni del 1900 in area la quale probabilmente era nelle vicinanze del cimitero, ma su suolo privato (per un singolo caso ho visto un contratto stipulato tra privati sulla cessione dell'area per la costruzione della cappella di famiglia).*

*Con gli ampliamenti del cimitero, intervenuti nel corso degli anni, le cappelle sono state incorporate nell'area cimiteriale propriamente detta, costituiscono fascia di perimetro del cimitero stesso e l'accesso al sepolcro avviene esclusivamente transitando dall'ingresso del camposanto, attraverso i viali che convogliano ai rispettivi reparti. Come ci si deve comportare in questi casi senza avere nessuna traccia né del fondatore/concessionario, né della sua volontà sul sepolcro, avendo a disposizione come unico dato di riferimento un cognome apposto all'esterno della cappella? E in particolare vi è la presenza di diritto di terzi? Chi ha titolo ad essere tumulato? Vi è scadenza? Possono i presunti familiari intervenire anche strutturalmente con ingrandimenti o ristrutturazioni nell'ambito delle superfici circoscritte al singolo edificio? Che diritti ha l'Ente pubblico sulla cappella? Se vi fossero le condizioni per ravvisare l'usucapione come consolidarla? alcune puntualizzazioni:*

*– nella cappella sono tumulati feretri di defunti appartenenti ad una famiglia non ben definita ma circoscritta;*  
*– alcuni cadaveri con molta probabilità non hanno raggiunto lo stato di scheletrizzazione;*  
*– il Comune, soprattutto nel tempo preterito ha acconsentito alle tumulazioni ora presenti nelle cappelle.*

\*\*\*\*\*

**Risposta:** Nel n. 2/2012, aprile-giugno, de "I Servizi Funerari" vi è un interessantissimo articolo proprio sull'accatastamento dei cimiteri e sepolcri, si veda anche, per maggiori delucidazioni la Circ. dell'Agenzia del Territorio p. n. 26279 del 24/5/2012 cui si rinvia, per ovvie ragioni di *brevitas expositiva*.

Senza voler esser troppo cattedratici e, dunque, pedanti, oggi la norma speciale di settore impone tassativamente che:

- a) tutti i cimiteri siano delimitati (art. 61 D.P.R. 285/1990) con un muro o altra idonea recinzione alta non meno di 2,5 metri dal piano esterno di campagna;
- b) ogni cappella sia costruita sul suolo in concessione (art. 90, comma 1 D.P.R. 285/1990);
- c) ogni sepoltura non possa avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero (art. 94, comma 3 D.P.R. 285/1990);
- d) di ogni cappella debba essere approvato preventivamente il progetto (art. 94, comma 1 D.P.R. 285/1990);
- e) il concessionario debba mantenere a sue spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di

conservazione manufatti di sua proprietà (art. 63, comma 1 D.P.R. 285/1990);

f) il cimitero sia area demaniale: per tale intrinseca caratteristica esso è inalienabile, non può formare oggetto di diritti di terzi se non nei modi che la legge consente, cioè tramite concessione amministrativa (artt. 823 e 824 C.C. e Capo XVIII D.P.R. 285/1990).

g) L'iter di approvazione dei progetti cimiteriali sia delineato ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.P.R. 285/1990 in combinato disposto con l'art. 228 del T.U.LL.SS e dalla eventuale legislazione regionale concorrente in materia di polizia cimiteriale. Il D.P.R. 8/1972 ha disposto il trasferimento, tra l'altro, alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di opere igieniche di interesse locale (tra cui si annoverano le moderne necropoli).


h) a partire dall'evo immediatamente post-unitario, a far data dalla L. 2248/1865 (allegato c), sino ai nostri giorni: (attualmente in forza del D.L. 28/12/1989 n. 415, art. 26-bis in vigore dall'1/3/1990 e convertito nella L. 28 febbraio 199 n. 39): gli impianti cimiteriali siano servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 4 della L. 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865. Secondo la legislazione vigente sotto il profilo urbanistico i cimiteri sono opere pubbliche essenziali di urbanizzazione e quindi esenti ai sensi dell'art. 9 lett. f) della L. 28.01.77, n. 10 dal contributo di urbanizzazione che, non è pertanto dovuto per la costruzione di cappelle da parte dei privati.

Dopo questo lungo *exkursus* storico-normativo addentriamoci pure in *medias res*, scrutinando il caso in esame, infatti, soprattutto nel pregresso ed in un'epoca molto risalente nel tempo ... La vicenda si sviluppa, presumibilmente all'inizio del '900 ebbene nella prima parte del secolo appena trascorso, stante l'allora vigente Codice Civile del 1865, le aree cimiteriali non parevano ancora direttamente riconducibili *ope legis e per tabulas* al demanio pubblico (*res publico usui destinata*). Un primo problema su cui indagare attiene alla natura giuridica delle stesse. Una lettura della ricca, erudita e culta letteratura giuridica dell'epoca ci permette davvero di rilevare l'esistenza di un intenso dibattito in merito alla qualificazione demaniale delle aree in questione. In proposito appare prevalente l'opinione favorevole alla demanialità dei cimiteri, nonostante emergano talune autorevoli voci discordanti, in dottrina, secondo le quali la circostanza che l'allora vigente Regolamento speciale 25 luglio 1892, n. 448, di polizia mortuaria, agli art. 107 e segg., e segnatamente all'art. 109, contemplasse l'esistenza di "sepolti particolari eretti da privati in terreni di loro proprietà per deporvi cadaveri o ceneri di persone appartenenti alla loro famiglia", sembrava sufficiente a negare l'esclusività per lo Stato della funzione svolta a mezzo dei cimiteri (quest'ultima consisteva "nel provvedere alla inumazione dei cadaveri secondo i

dettami dell'igiene, della sanità pubblica e della morale" e da cui derivava la possibilità di "accantonare l'idea che, nel caso dei cimiteri privati, o "particolari", lo Stato delegasse al singolo l'esercizio della sua funzione": E. GUICCIARDI, *Il Demanio*, Padova, 1934, 153; "la caratteristica comune a tutte le cose comprese nell'art. 427 è questa: vi è un godimento comune. (...) Non basta che un determinato bene sia destinato ad un servizio pubblico per caratterizzarlo demaniale: occorre che si tratti di *res publico usui destinata*": C. FADDA, *Nota ad Appello Brescia 4 ottobre 1887*, in *Foro. It.*, 1888, I, 429; cfr., inoltre, G. INGROSSO, *Demanio comunale*, in *N.D.I.*, IV, 1938, 695). A sostegno del carattere demaniale delle aree cimiteriali si sottolinea come non "si debba confondere la funzione esclusiva dell'ente pubblico con il mezzo che può essere necessario, ma non esclusivo per compierla [...] e tantomeno si può confonderla con quel complesso di attività che l'ente esercita sul bene in relazione allo scopo di salvaguardare la sicurezza del servizio e l'integrità della funzione" (P. DEL PRETE, *Natura giuridica dei cimiteri e diritti del concessionario*, in *Giur. it.*, 1939, III, 5 e s.; S. ROMANO, *Principi di diritto amministrativo italiano*, Milano, 1912, 534; "finché il cimitero serve ad un uso pubblico è proprietà demaniale del Comune e segue la sorte delle proprietà di codesta natura; cessato l'uso [...] diviene bene patrimoniale": S. GIANZANA, *Le leggi sulla sanità pubblica*, Torino, 1883, 85; si vedano, altresì, in merito: A. VIGORITA, *Di alcuni aspetti della concessione di aree cimiteriali*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1953, I, 143; F. CAMMEO, *Corso di dir. amm.*, Padova, 1911-1914, II, 1027; L. MEUCCI, *Istituzioni di dir. amm.*, Torino, 1909, 372, nota 3; G. ZANOBINI, *Il concetto di proprietà pubblica e i requisiti giuridici della demanialità*, Torino, 1923, 37 s.; E. PRESUTTI, *Istituzioni di dir. amm.*, Messina, 1931, I, 232; In altri termini si ribadisce pertanto che la funzione esclusiva del Comune in ordine ai cimiteri rimane "quella della sanità pubblica e dell'ordine" (P. DEL PRETE, *Natura giuridica dei cimiteri e diritti dei concessionari*, cit., 4) e non coincide, quindi, con l'utilizzazione dei sepolcri, "i quali detto ente ben può concedere ai privati senza che perciò si abbia un'alterazione dell'esclusività della funzione" (G. C. DI SAN LUCA, *Voce Cimitero*, in *Enc. giur.*, Vol. VI, 1).

Andrebbero, allora, del tutto distinte le fasi temporali, cioè le posizioni delle cappelle funerarie antecedenti all'entrata in vigore del T.U.LL.SS. – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. – rispetto a quelle successive. Per le prime, potrebbe effettivamente trattarsi di sepolcreti privati fuori dai cimiteri, se accediamo a questa tesi i titoli di proprietà potrebbero rinvenirsi (forse) presso la (ex) Conservatorie dei RR. II. (oggi, Agenzia del Territorio, istituita con D.Lgs. 300/1999 ed ora confluita nell'Agenzia delle Entrate giusta il D.L. 95/2012 così come convertito nella L. 135/2012)

salvo che non si tratti di atti che, in relazione a quegli anni ormai lontani, siano stati oggetto di riversamento all'Archivio di Stato (*ex* D.P.R. 1409/1963?). In tale frangente, oltretutto, dopo l'acquisto delle aree è presumibile che vi siano stati anche mutamenti nella proprietà delle stesse, specie per successione *mortis causa*, passaggio pressoché obbligato (... prima o poi si muore!) di cui dovrebbe trovarsi traccia in modo analogo. *Ictu oculi e strictu sensu* sembrerebbe proprio essersi trattato di sepolcri privati e gentilizi (ossia, rigorosamente familiari) fuori dai cimiteri, attualmente disciplinati dall'art. 104 D.P.R. 285/1990. Per altro, il fatto che l'accesso avvenga dall'interno del cimitero può far sorgere quale perplessità sulla loro reale entità, resa ulteriormente incerta dalla classificazione catastale, nonché dai successivi atti di disposizione (evidentemente a carattere patrimoniale), secondo le collaudate regole che governano il trapasso delle sostanze tra il *de cuius* ed i suoi aventi causa, senza, però, mai dimenticare gli artt. 71 commi 2 e ss. R.D. 1880/1942 sugli atti di disposizione sui sepolcri per *acta inter vivos* o di ultime volontà. Il caso segnalato, pur nella sua singolare, intrigante specificità, non è, tuttavia, isolato e, invero, si ravvisa qui o là, in modo pressoché uniforme su tutto il territorio nazionale, in parte più e meno altrove (come direbbe l'Alighieri nel prologo della III Cantica, quella del Paradiso). Nel passato (remoto?), infatti, specie ante (o, *rectius*, molto prima de:) il T.U.L.L.S.S., cioè quando non era ancora nettamente definita la posizione giuridica dei cimiteri quali impianti a rilevanza igienico-sanitaria, soggetti al regime dei beni demaniali (Artt. 337, 343 comma 1 e 394 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, con funzione esclusiva in carico al Comune) non sono mancati momenti storici in cui, applicando una sorta di principio di sussidiarietà ante litteram, alcuni Comuni abbiano consentito l'edificazione di sepolcri privati (o, particolari) al di fuori dei cimiteri, in genere sulle aree confinanti (per altro nel sec. XIX e fino ai primi del sec. XX, non difettavano certo situazioni contingenti in cui quei lavori che, oggi, chiameremmo "opere pubbliche" (ad es.: strade, ponti, ed altre infrastrutture) fossero sostenuti da privati, in genere frontisti, i quali si auto-tassavano, poiché i Comuni non disponevano ancora delle necessarie risorse finanziarie per porle in essere autonomamente.). Ogni diritto d'uso in tema cimiteriale dovrebbe, a rigore, essere supportato da regolare atto di concessione (memento art. 98 D.P.R. 285/1990 come condicio *sine qua non* perché un privato possa vantare diritti, ancorché affievoliti, su suolo cimiteriale o edificio sepolcrale o sua porzione: cfr. Corte di cassazione civile, Sez. unite, 27 luglio 1988 n. 4760 ). Anche se non sia sempre semplice, vi dovrebbe essere, in archivio, una qualche testimonianza o registrazione sia della concessione dell'area, sia dell'autorizzazione all'edificazione del manufatto e, forse, dello stesso progetto, con relativa determinazio-



**Figura 1 – Elaborazione grafica di piano regolatore cimiteriale: possibili edificazioni extra moenia contemplate nel progetto in esame.**


ne del numero di posti a tumulazione di cui il sepolcro sia composto. Anche se, in verità, non si può escludere in modo assoluto che vi sia stata mancanza di atti, in qualche modo formali. In ambito cimiteriale, questa figura oggi profondamente sintomatica, sorgeva, da un lato, dalla "memoria", seppur nominalmente abrogata, dell'art. 59 R.D. 6 settembre 1874, n. 2120, per il quale: "Nello spazio destinato a cimitero non è compresa quella estensione che il municipio può destinare per le sepolture private, o riserbare a titolo di onoranza per la sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti del paese.", norma successivamente superata, prima, dal R.D. 11 gennaio 1891, n. 42 e, poi, dal R.D. 25 luglio 1892, n. 448, emanato ai sensi della L. 22/12/1888, n. 5849 (sostanzialmente simili), del quale, ultimo in ordine cronologico, ma non nell'impostazione di base, si riportano alcune norme (corrispondenti, anche nella numerazione, al Regolamento di un anno e mezzo precedente):

*"Art. 97 – Allorché l'estensione dell'area del cimitero lo permetta, il Comune può concedere posti a chi ne faccia domanda per sepolcri individuali o di famiglia.*  
*Art. 98. – Tali sepolcri particolari, comunque siano costruiti, non potranno mai avere comunicazione diretta col di fuori."*

Gli artt. 110, 111, e 112 R.D. 448/1892 ampliavano, anche in deroga, la portata generale dell'art. 58, comma 2 L. 22/12/1888, n. 5849 che limitava la previsione (oltre che ad illustri personaggi cui il Parlamento avesse decretato onoranze nazionali) alle "cappelle private o gentilizie non aperte al pubblico e collocate ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita per i cimiteri". Se queste ultime disposizioni (che sono state vigenti fino all'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, cioè fino al 1° luglio 1943, in piena decadenza del regime fascista), influenzavano ancora la realizzazione dei sepolcri privati all'interno del recinto cimiteriale, la persistenza di una "retaggio stratificato" della norma antecedente (del 1874), fece sì che, in alcune realtà locali, i Comu-

ni continuassero a permettere l'elevazione di sepolcri privati sui lotti di terreno posti al confine (adiacenti? liminari?) con l'area cimiteriale (ma le amministrazioni municipali dell'epoca, forse con qualche miopia, continuavano ad intendere per tale solo la superficie destinata alle comuni inumazioni in campo di terra), con il solo incumbente dell'entrata dall'interno del cimitero (e ciò, per altro, spiega, come frequentemente le cappelle gentilizie siano erette nella fascia perimetrale del camposanto, stante il divieto, di ordine generale ed ancora persistente, del diretto accesso all'esterno del cimitero *ex art.* 94 comma 3 D.P.R. 285/1990, o, almeno, di quello spazio che all'epoca era il cimitero, nella sua massima estensione percepita, ossia delle quadre ad inumazione in campo comune opportunamente isolate dal paesaggio circostante). Non essendo ancora vigente il T.U.L.L.S.S. (e, a maggiore ragione, neppure ancora il Libro III dell'attuale Cod. Civile di qualche anno successivo – 28 ottobre 1941), questi sepolcri andavano (e, a certe condizioni, andrebbero tutt'oggi (ma su questo aspetto si veda *infra*) considerati come edifici privati, sia per quanto riguarda l'area, sia per quanto riguarda la struttura muraria elevata sopra di essa. A partire dal 1/07/1943, l'art. 82, comma 3 R.D. 21/12/1942, n. 1880 aveva stabilito che la fascia di rispetto richiedesse il vincolo di inedificabilità (auto assunto e debitamente trascritto *ex art.* 2643 e ss. Cod. Civile, senza dimenticare l'art. 2645 a cura del proprietario/concessionario) mentre qualora fossero venuti meno la dimensione minima della fascia di rispetto o il vincolo d'inedificabilità, sarebbe decaduto persino il diritto d'uso sulle cappelle. Potrebbe, per altro, osservarsi, come queste ultime disposizioni (in parte tuttora sussistenti, salvo che per l'aggiunta dello ulteriore vincolo dell'inalienabilità (art. 105, comma 2 D.P.R. 21/10/1975, n. 803, poi ripreso *tout court* dal D.P.R. 285/1990) e sempre con i medesimi esiti di decadenza in caso di violazione delle stringenti condizioni poste dal Legislatore a tutela dell'esclusivo uso sepolcrale) possano valere per le nuove realizzazioni,


mentre le pre-esistenti resterebbero governate come in precedenza, dalla vecchia normativa, con una sorta di sua ultrattività sul diritto attualmente applicabile. Nel caso, si deve riscontrare – per inciso – come la costruzione, deliberata fuori dal cimitero, in quanto in aderenza ad esso potrebbe avere costituito una violazione del divieto di edificare sulla fascia di rispetto del cimitero, anche se non può eccettuarsi (se solo si disponesse del decreto prefettizio di autorizzazione e, forse, della documentazione relativa alla sua istruttoria sarebbe tutto più facile!) che sia stata considerata la contiguità e, conseguentemente, rideterminata la fascia di rispetto dell'intero complesso (cimitero + cappella esterna), fermo restando che questa avrebbe dovuto essere circondata da fondi, nelle dimensioni dell'art. 110 R.D. 25/7/1892, n. 448, di proprietà e su cui il proprietario/concessionario avrebbe dovuto assumere, e trascrivere, il vincolo d'inedificabilità. Quanto all'area, però, trovandosi questa al di fuori del cimitero, essa era in tutti i sensi privata, al più gravata dal vincolo proprio delle fasce di rispetto cimiteriali, istituito, per altro, introdotto solo con il T.U.L.L.S.S. (art. 338 come, a più riprese, riformulato e novellato). Attenzione, però, siamo dinanzi a due istituti, oggi, diversamente regolati: la cintura sanitaria a ridosso dei cimiteri è stata, per certi versi, modificata e rivista dall'art. 28 L. 166/2002 (in sintesi estrema: riduzione sino 50 metri seppur legata al soddisfacimento di diversi parametri piuttosto selettivi ed intrusivi dettati dagli ordinari strumenti urbanistici previo parere dell'AUSL; al contrario per le cappelle private extra cimiteriali di cui al Capo XXI D.P.R. 285/1990 permane, pur sempre il raggio minimo dei 200 metri, non comprimibili e gravati dall'ulteriore onere di inedificabilità ed inalienabilità che limita non poco il pieno godimento della proprietà. Se, all'inizio, la proprietà dell'area (in quanto, probabilmente, esterna al cimitero) era privata, così come il manufatto erettovi, dovrebbe essere sempre possibile effettuare un'accurata ricerca di tipo catastale e alla (*ex*) Conservatoria dei RR. II, questa operazione consentirebbe di individuare la proprietà della stessa, i suoi eventuali mutamenti di titolarità e, a rigore, tali aree dovrebbero essere accatastate forse in cat. E08 oppure E09. In tale evenienza, oltretutto, detti edifici dovrebbero essere stati oggetto di regolari trasferimenti per subentri *mortis causa* e, per questo (cioè in quanto beni di proprietà privata), inseriti nelle dichiarazioni di successione. Per queste motivazioni, va preliminarmente fornita l'indicazione di eseguire diligenti visure catastali negli atti della alla (*ex*) Conservatoria dei RR. II: (ora Agenzia delle Entrate). Le prefate ricerche potrebbero pure riuscire infruttuose, ma si ritiene debbano esser svolte, anche se comportino tempi piuttosto dilatati ed un notevole dispendio di energie per conseguire, agli atti, i maggiori elementi di certezza possibili. Sia l'uso del condizionale d'ordinanza, per dovere di cautela giomalistica,



**Figura 2 – Sviluppo della fascia di rispetto in relazione ad edificio funerario fuori del perimetro cimiteriale**

sia la prospettazione su una probabile improduttività di tali indagini, seppur capillari ed intrusive (esse potrebbero pure esser del tutto indamo!) hanno una *ratio* (prima rinviata ed ora finalmente sviscerata), in quanto potrebbe essersi verificata una trasformazione particolare, in primis, vale a dire un mutamento conseguente alle operazioni relative alle modifiche normative che hanno interessato tanto il Catasto terreni quanto il N.C.E.U. Come noto, nella tassonomia del nostro ormai tentacolare Ordinamento, anche se le prime norme catastali, dell'evo post-unitario, risalgono già al 1886, il relativo testo unico fu approvato solo con R.D. 8 ottobre 1931 n. 1572 (in cui, per inciso, era previsto (artt. 37 e 38) un termine di 60 giorni per eventuali ricorsi avverso i classamenti, mentre per il N.C.E.U. va operato riferimento al R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, il quale ammetteva per eventuali impugnative il termine di 30 giorni (art. 15), ma anche (art. 6, comma 3) che la dichiarazione di accatastamento al N.C.E.U. non fosse richiesta (leggasi: prescritta) per alcune categorie di fabbricati, tra i quali, alla lett. d), erano – esplicitamente – annoverati i cimiteri con le loro dipendenze. Queste disposizioni, in quanto successive alla realizzazione delle edicole/cappelle funerarie *de quibus*, possono avere ottenuto un risultato “anomalo”, ossia vi può esser stato una sorta di assorbimento, de facto, di esse rispetto al plesso cimiteriale, oltretutto non contestato (i precedenti cenni sui termini per gli eventuali reclami contro le attività di aggiornamento catastali e di N.C.E.U. sono stati riportati proprio a questo fine esplicativo). È ben vero che questi procedimenti effettuali, ma non *de jure*, non sono modi di acquisto della proprietà, quali codificati nella normazione civilistica così come è altrettanto indubbio come le registrazioni catastali, in senso ampio (indifferentemente per terreni e fabbricati) non abbiano natura costitutiva (a differenza del sistema dei libri fondiari, nei territori in cui viga questo modello organizzativo), ma non dobbiamo precluderci la plausibile eventualità che la mancanza di opposizione (ricorso) abbia reperito fondamento, forse pure inconsciamente, ed in maniera quasi inopinata, nel fatto che gli stessi titolari dei diritti reali ritenessero, anch'essi, si trattasse di cimitero comunale ad ogni effetto. Di qui la possibilità, nemmeno così remota o recondita che, nel tempo, tali sepolcri, ancorché pur sempre privati, siano divenuti, senza atti e titoli formali, cimiteri di fatto. Tutte queste nostre ardite e sublimi congetture argomentative prescindono, però, dall'ipotesi, anche questa frequente, che il cimitero, nel tempo, si sia ampliato, magari a dismisura, fino ad inglobare e fagocitare quelle aree che, in origine, erano site fuori del camposanto, alimentando, così con ulteriori presupposti logici o semplicemente legati alla sola osservazione della realtà fenomenica percepita, il convincimento, generalizzato, spontaneo e condiviso,

altresi dagli stessi originari titolari, per cui queste tombe fossero sepolcri comunali sotto ogni profilo giuridico ... dopo tutto *error communis facit jus*. Evidentemente, gli aventi diritto potrebbero, accademicamente, anche rivolgersi al Tribunale, ai sensi dell'art. 2907 Cod. Civile, in sede civile, per ottenere un accertamento della propria qualità di proprietari pleno jure (art. 2697 Cod. Civile?) oppure il Comune stesso potrebbe procedere altrettanto in questo senso per ottenere un acclamamento giudiziale dell'intervenuta usucapione ventennale delle aree (azione che il Comune non intraprenderà di certo, probabilmente, perché, almeno dalla registrazioni catastali, appare già esser titolare dell'intera area cimiteriale, oltre che per altre ragioni ... e poi *adversus fiscum usucapio non procedit* (art. 823 Cod. Civile?) Per altro, l'usucapione (dell'area) richiederebbe sempre e comunque un giudizio di cognizione sulla fattispecie concreta in esame, astrattamente considerata dagli artt. 1158 e ss. Cod. Civile. Con buona probabilità, per cogliere appieno la portata anche didascalica del caso prospettato, con le sue implicazioni giuridiche (diritti dominicali e jus sepulchri) bisogna concentrarsi su questo verosimile fenomeno: si è avuta un'apparente acquisizione al cimitero senza titolo (e in questo consiste l'“anomalia”, ma – può essere – non patologica), ma in termini inerziali e, oltretutto, senza resistenza, eccezione né contestazione da parte di terzi (originariamente) titolari dei diritti reali sulle aree e manufatti sepolcrali. Assumendo che questa sia il quadro dogmatico delineato, ed il problema s'incardini davvero in questi pochi elementi di diritto a disposizione, almeno la questione della titolarità dovrebbe, in via teorica individuarsi nei soggetti che, all'epoca, risultassero proprietari delle aree, qualificando questi quali concessionari fondatori del sepolcro. Il punto critico è che non è così facile, oggi, appurare chi fossero davvero i proprietari dell'area al momento dell'innalzamento dei singoli sepolcri, probabilmente essendo anche incerta la data di questo intervento edilizio così sui generis (mentre potrebbe



**Figura 3 – Particolare, in prospettiva, di manufatto sepolcrale ora incorporato nell'area cimiteriale e, quindi, demaniale: come accatastarlo?**

giungersi a individuare anno, mese e giorno della prima tumulazione (rispetto a questa, forse, qualche “notizia” potrebbe esser ricavata anche dai registri cimiteriali sulla progressione cronologica delle sepolture che, salvo danneggiamenti agli archivi, dovrebbero essere abbastanza agevolmente reperibili in Comune. Identificata (solamente quando e se possibile) la persona da considerare, *ab origine*, quale concessionario/fondatore del sepolcro, si potrebbe pensare che abbiano titolo alla sepoltura gli appartenenti alla di lui famiglia, magari facendo riferimento anche al Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente all’atto della fondazione del singolo sepolcro (o, qualora non sia noto il momento genetico dello *jus sepulchri*, ricorrendo, in via presuntiva, al criterio residuale del periodo della prima tumulazione). *Sic stantibus rebus*, si dovrebbe pervenire a questa conclusione: tali sepolcri non possono che essere a tempo indeterminato (o, perpetui), siccome la piena proprietà (inizialmente sussistente) non ha, ovviamente ... scadenza. Una volta definito il concessionario fondatore del sepolcro, i suoi eredi (essendo stata l’area, in origine, una proprietà privata occorre operare rinvio agli istituti successori e non alla appartenenza alla famiglia secondo *lex sepulchri* oggi cristallizzata nell’art. 93 comma 1 I Periodo D.P.R. 285/1990), che provino documentalmente tale rapporto dante causa/avente causa, potrebbero chiedere di eseguire ristrutturazioni o riattamenti (anche ai sensi dell’art. 106 D.P.R. 285/1990 da implementarsi attraverso il paragrafo 16 della Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24) ma – ormai – secondo le norme (Regolamento comunale e piano regolatore cimiteriale) statuite per i sepolcri eretti su aree (comunali) nel cimitero, cioè al pari di ogni altra concessione sorta in applicazione degli artt. 90 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Per altro, qui vanno formulate due specifiche riflessioni:

a) lo *Jus Sepulchri* è, e rimane sempre “riservato” alle persone facenti parte della famiglia del concessionario fondatore del sepolcro, indipendentemente dalla qualità di eredi o meno;

b) sugli eredi, anche se non appartenenti alla famiglia, gravano gli oneri manutentivi di cui all’art. 63 D.P.R. 285/1990, cui non possono sottrarsi (avrebbero potuto liberarsene, in precedenza, cioè al momento in cui siano stati chiamati all’eredità, rinunciando a quest’ultima e la Legge prevede la nullità della rinuncia parziale, a termine o condizionata *ex art.* 520 Cod. Civile).

Rispetto all’ultima postilla (il Comune ha, comunque, acconsentito alle successive tumulazioni), si deve rammentare – sempre – come ogni tumulazione in un sepolcro privato nei cimiteri (sono tali tutte le collocazioni *[uti singuli]* nei cimiteri diverse dall’inumazione nei campi di terra di cui all’art. 58 D.P.R. 285/1990) dovrebbe essere oggetto di specifica autorizzazione comunale, che va (*melius*) andrebbe rilasciata una volta controllato se il defunto avesse davvero diritto ad esservi accolto, in quanto appartenente alla famiglia del concessionario. A maggiore ragione, questa attestazione si rende necessaria quando si tratti di sepolcri “privati” (nel senso anche civilistico del termine), in relazione all’art. 102 D.P.R. 285/1990. In ogni caso, la preliminare dimostrazione dello *jus sepulchri* primario, che è presupposto perché sia accordata l’autorizzazione alla tumulazione in un dato sepolcro, ha portata generale, attenendo alla vigilanza propria del Comune sui cimiteri e sui sepolcri in essi insistenti o, a fortiori, pure *extra moenia*. È ben vero che non mancano contesti ambientali di cattiva gestione cimiteriale in cui i Comuni abdichino dalle proprie funzioni di garanzia e supervisione sull’attività di polizia mortuaria, da questa colpevole omissione discende una ricaduta negativa (stigmatizzata dal Consiglio di Stato, Sez. V<sup>^</sup>, sent. n. 4081 del 25 giugno 2010) la quale, poi, inibisce loro la possibilità di esercitare altri propri poteri di riesame, (ad esempio: atti di ritiro) negando, così, la legittimità ad adottare, dove ricorrano gravi violazioni unilaterali alle obbligazioni sinallagmatiche contratte dal privato cittadino con la stipula dell’atto concessorio nei confronti della municipalità, provvedimenti di decadenza sanzionatoria.

# Il primo portale italiano del settore funerario Indispensabile per la P.A. e per i professionisti Nato dalla fusione di euroact.net e funerali.org



**FUN.NEWS**



**GIURISPRUDENZA  
DI SETTORE**



**NORME STATALI  
E REGIONALI**

**CIRCOLARI E  
RISOLUZIONI**

**RIVISTA  
I SERVIZI FUNERARI**



# www.funerali.org

**QUESITI**



**TG.FUN**



**BLOG DI NOTIZIE**



**STATISTICHE**



**Abbonamento PREMIUM** annuale a tutti i servizi del sito

- ✓ N. 1 quesito da porre alla Redazione
- ✓ N. 4 numeri della rivista trimestrale on-line *I Servizi Funerari*,
- ✓ Visione di tutti i contenuti del sito in materia funebre, cimiteriale e di cremazione:
  - ✓ Norme statali e regionali
  - ✓ Notizie tecniche [Fun.News]
  - ✓ Circolari e Risoluzioni
  - ✓ Quesiti a cui si è già data risposta
  - ✓ Giurisprudenza di settore
  - ✓ Visione TG.fun, Video-Notiziario tecnico
  - ✓ Statistiche (Italia ed Estero)
  - ✓ Visione on-line arretrati *I Servizi Funerari* dal 2002

**Al costo di € 595,00 + Iva** (tariffe in vigore dal 01.01.2016)



**TEL. 0532.1916111**



**euro.act s.r.l. piazza fetonte 58, 44123 ferrara, p.i. 01317570388**

**tel. 0532.1916111 - fax 0532.1911222 - e-mail: abbonamenti@euroact.net**

Distribuzione a terzi vietata, sia su stampa cartacea che in formato elettronico. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl

## Cultura **Novità spaziali ... nuovi servizi**

di Emanuele Vaj

*Le statistiche ci riferiscono che ormai ci sono più di 100 miliardi di corpi sepolti in giro per il mondo e lo spazio sta per esaurirsi; per questo i cimiteri verticali stanno aumentando di anno in anno. Ed ecco che qualcuno ha avuto idee creative sull'argomento.*

Quello che poteva sembrare un “buco nell'acqua” è invece diventato un vero e proprio *business* con la creazione dei “cimiteri spaziali” (che possono essere temporanei o perpetui).

E, anche in questo campo, il progresso avanza: infatti la società *Celestis* – una pioniera ed oggi *leader* del settore – ha annunciato che oltre all'invio di capsule contenenti “un pizzico” di ceneri, ora aggiungerà due nuovi “servizi”. Servizi pensati ... non solo per i defunti!

Infatti *Celestis* dopo il primo lancio sperimentale del 21 aprile 1997 (con un solo “passeggero” sullo *Space Shuttle Columbia* della NASA e sull'orbita terrestre), ha effettuato altri 14 lanci con cadenza quasi annuale – l'ultimo (in ordine di tempo) il 6 novembre 2015 – trasportando complessivamente ben 935 defunti! <sup>(1)</sup>. I maggiori “carichi” sono stati nel 2007 e nel 2008 con 200 capsule a viaggio e il top nel 2012 con ben 320 capsule di defunti da USA, Canada, Germania, the Inghilterra, Cina, In-

<sup>(1)</sup> Il lancio più “enfaticamente” pubblicizzato è stato quello denominato *MILLENIAL* in quanto effettuato il 20 dicembre 1999 (dunque quasi all'inizio dei famosi anni 2000) che ha trasportato 34 capsule di defunti (26 maschi e 8 femmine) dei quali il più giovane era un ragazzo di 15 anni e il più anziano una donna di 72.

dia, Taiwan, Giappone, Australia, Olanda, Francia, Sud Africa e Russia <sup>(2)</sup>.

Ricordiamo che una piccola parte delle ceneri viene introdotta in una speciale capsula che è a sua volta inserita in un contenitore assieme ad altre.



I vettori sono sempre privati e noleggiati da *Celestis*, tranne 3 che erano vettori della NASA, con le ceneri come carico secondario.

<sup>(2)</sup> Chi non fosse stato presente *in loco* al lancio, lo avrebbe potuto seguire con uno speciale collegamento via internet, ma non solo: sono ammessi anche “spettatori” – senza nessun collegamento con i defunti (a condizione che siano preventivamente autorizzati).



E il contenitore Celestis è considerato un “*carico UTILE secondario*”...

Il prossimo lancio per la superficie lunare è previsto nel quarto trimestre 2018.

Il “listino” dei servizi con relativi prezzi si divide in 4 categorie relative al tragitto e alla destinazione finale:

### 1. Suborbitale

Dopo aver raggiunto la gravità zero, le capsule e il modulo ritornano sulla terra (Prezzo a partire da \$ 1.295).

### 2. Orbita terrestre <sup>(3)</sup>

Inserimento nell’orbita dove rimane sino al rientro nell’atmosfera dove si scioglierà (Prezzo a partire da \$ 4.995).

### Luna (superficie o nell’orbita)

Trasporto sul nostro satellite più vicino, nella sua orbita (Prezzo a partire da \$ 12.500).

### Spazio profondo (Voyager)

Viaggio di sola andata. E il progetto più ambizioso con un lancio oltre il sistema Terra-Luna per un “viaggio” perpetuo nel cosmo. *Per andare dove nessuno è mai andato e viaggiare sempre nello spazio profondo*, come recita la pubblicità (Prezzo a partire da \$ 12.500).

**Sono** previsti anche pagamenti “personalizzati”, cioè rateali.

\*\*\*\*\*

Questi i dati e la “storia” dei viaggi verso i cimiteri spaziali, che continuano e, ora, con due “optional”.

Come abbiamo visto, sino ad ora il servizio poteva essere utilizzato solo in caso che la salma fosse stata cremata e questo si è poi rivelato un ostacolo che escludeva una gran parte di potenziali utenti. Infatti, è evidente che non si può (e non è consentito) prelevare una piccola porzione dal cadavere per questa finalità.

Ecco, allora, che *Celestis* ha studiato un nuovo servizio chiamato CELESTIS DNATM che offre la possibilità di utilizzare un volo spaziale indipendentemente dalla disposizione finale della salma.

Si può lanciare il DNA del defunto, ma anche di un vivente.

Il servizio DNA di *Celestis* comprende – senza alcun costo aggiuntivo – un kit di soluzione per la raccolta del DNA e, su richiesta (opzione nella opzione), fornirà un secondo campione di DNA a persona indicata dai famigliari e potrà essere conservato a lungo termine a casa o dove si vorrà.

Il DNA viene ‘impacchettato’ in capsule simili ad una batteria da orologio. I campioni lanciati peseranno circa un grammo.



Le tipologie dei servizi sono le stesse di quelle per le ceneri così come pure i prezzi.

Ad oggi, solo alcune celebrità sono già state autorizzate dalla NASA (l’Agenzia Spaziale USA) e dai suoi partner internazionali ad inviare la propria *firma biologica* – il loro DNA – sulla Stazione Spaziale (ma l’equipaggio ne sarà informato?).

Ma non finisce qui ....

Il team di *Celestis* sta studiando un progetto per raggiungere dirittura le Stelle, un viaggio interstellare che, promettono, sarà a “prezzi accessibili” (ma per chi?).

L’idea potrebbe sembrare strana, ma si sa, l’uomo darebbe di tutto pur di raggiungere luoghi sempre più lontani. È proprio il caso di dire: chi vivrà, vedrà ...

Naturalmente ... le prenotazioni sono già aperte!

Così va il mondo ...

Dallo scorso mese di ottobre è poi attivo anche un altro “optional”: il “*Celestis Pets*” per i padroni che voglio disperdere nello spazio gli amati animali. (non sappiamo ancora se agli stessi prezzi degli “*umani*”).

<sup>(3)</sup> Parametri orbitali del satellite:

Apogeo: 578,7 km – Perigeo: 551,0 km – Periodo orbitale: 96,0 minuti – Rivoluzioni al giorno: 15.

## Recensione **Il Trionfo della morte di Palermo**

### Un'allegoria della modernità

Michele Cometa, Quodlibet, 2017, pag. 170

di Andrea Poggiali



Nella Galleria regionale della Sicilia è custodito un affresco imponente, originariamente collocato nell'Ospedale Grande e Nuovo di Palermo. Al centro della scena domina la Morte, uno scheletro in groppa ad un cavallo spaventoso: le due figure infernali imperver-

sano in un giardino affollato da uomini e donne di ogni condizione sociale. È la classica raffigurazione che si riscontra nei Trionfi della morte, tema caratteristico del 1400.

Michele Cometa, docente universitario di Storia comparata delle culture, non trascura l'analisi dei pregi artistici, ma preferisce esporre la particolare visione del mondo che emerge dall'affresco, svelandola gradualmente con lo scorrere delle pagine.

Partiamo dai volti e dai sentimenti che rivelano.

I personaggi mostrano paura, implorano di essere risparmiati o, al contrario, pregano che venga messa fine alla loro esistenza di dolore. Siamo nell'ambito di forme espressive tradizionali, ma a Palermo c'è altro. Nella periferia del Regno di Napoli, sotto Alfonso il Magnanimo, il controllo ecclesiastico sulle immagini è meno stretto: alcuni volti esprimono ri-

sentimento, rabbia. Non era mai apparso un simile rifiuto della condizione terrena.

Anche la direzione di certi sguardi è inconsueta. Ci sono personaggi che guardano verso di noi, quasi volessero sfidare la nostra passività di semplici spettatori. Una figura, invece, volta le spalle a noi e alla Morte. Possiamo solo intuire i suoi sentimenti: sembra esprimere una profonda malinconia, ma per cosa? Per la vita che fugge o perché disilluso dalla vita?


Infine, l'immagine che sconvolge per il valore eterno: le dame che assistono una morente. La rappresentazione del bisogno più profondo in tutte le epoche: non essere abbandonati nel momento del trapasso. È significativo che il conforto venga prestato da laici: in un mondo abbandonato da Dio sopravvive la solidarietà umana.

Chi ha ispirato questo messaggio disperato? C'è un indizio. Sotto una catasta di corpi si riconosce un cardinale: probabilmente si tratta del palemitano Niccolò Tudeschi (su Wikipedia "Tedeschi"), che partecipò al tentativo fallito di riconciliare le chiese di Oriente e Occidente. Tudeschi fu costretto all'inganno e al compromesso, in nome di un ideale di riforma religiosa che venne tradito da chi doveva realizzarlo. Il disgusto avvelenò gli ultimi anni della sua vita. L'ipotesi che lo identifica come il committente dell'affresco è suggestiva.

## Recensione **Guide des curiosités funéraires à Paris**

Anne-Marie Minvielle, Ed. Parigramme, Ottobre 2008, pag. 189, € 19,00

di Emanuele Vaj



La risoluzione per restaurare Parigi fu presa sotto Luigi XVI.

Il 7 aprile 1786, le “catacombe” furono inaugurate in una *ex cava* sotterranea vicino a Montrouge, destinate a ricevere i resti di oltre 6 milioni di parigini.

Poi, nel 1804, Napoleone decise di creare nuovi cimiteri a Parigi. Situati al-

lora fuori dai limiti della città, sono diventati i cimiteri di Père-Lachaise, Montmartre e Montparnasse.

Oggi, la capitale francese ha 14 cimiteri.

Attraverso 300 esempi di sepolture o memoriali, disposti in ordine alfabetico all'interno di ciascun distretto, questa guida ben illustrata (l'Autrice, oltre che giornalista, è anche fotografa) presenta le opere funerarie più insolite, dal punto di vista della loro storia e delle loro qualità formali e artistiche.


Il libro si concentra su luoghi di memoria, chiese e cimiteri a Parigi.

I primi rendono omaggio a un ricordo funerario storico che si trova ancora nei giardini, negli ospedali o nei musei di Parigi. Le chiese contengono mausolei, cenotafi e tombe. Per quanto riguarda i cimiteri, questi sono ora spazi verdi.

## Recensione **Le djihad et la mort**

Olivier Roy, Ed. Interforum, 15 febbraio 2017, pag. 175

di Elisa Meneghini



Gli attacchi terroristici di matrice islamica che hanno interessato la Francia nel 2015 ed il Belgio all'inizio del 2016, hanno innescato una intensa ‘guerra di interpretazioni’.

Olivier Roy, orientalista e politologo francese, esprime la sua opinione con questo volume, dal quale si percepiscono chiaramente l'intelligenza critica e la grande competenza dell'Autore in materia.

Secondo Roy alla base di tutto vi è il dissenso sociale che i giovani di seconda generazione di immigrati vogliono esprimere, sposando una causa sanguinaria che rischia di trasformarsi molto velocemente in follia e violenza.

Si tratta di una generazione in contrasto con i genitori, che frequenta la moschea raramente e non è quindi influenzata dalla predicazione degli imam radicali. Per fortuna il fenomeno colpisce solo una parte dei giovani di origine musulmana o convertiti all'islamismo, poche migliaia su milioni, molti dei quali hanno condotto una vita da giovani annoiati prima di convertirsi all'Islam più radicale e spesso mentre erano in prigione.

Per assurdo la radicalità di questi soggetti è fondata su una conoscenza praticamente nulla dell'Islam e del Corano, che sfocia nel nichilismo e si traduce in un desiderio di vendetta che afferma il suo pieno potere con le armi del terrore ed i metodi militari.

Ed è qui che entra in gioco il “Califfato” di Daech, il quale, promettendo il Paradiso, offre una via di scampo a suo dire “nobile”: diventare eroi e martiri. Una lettura consigliata a chi desidera approfondire aspetti e motivazioni del cosiddetto fenomeno del “terrorismo islamico”.

# 3

*Luglio-Settembre*

*2018*

*Anno 17*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

## *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *La cremazione sta cambiando i cimiteri*
- *Vita e morte digitale. Il dilemma del corpo elettronico*
- *Per l'attività funebre anche in Lombardia basta la SCIA*
- *Manutenzione dei sepolcri cimiteriali*
- *Fattore rischio nei servizi necroscopici*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per  
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo. La disdetta non è comunque valida se  
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto  
o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costi-  
tuiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 21/06/2018.

**INDICE****EDITORIALE****La cremazione ha cambiato e cambierà ancor più i cimiteri** ..... 2  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero**..... 5  
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere** ..... 9  
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org** ..... 12  
a cura di Carlo Ballotta**ATTUALITÀ****Vita digitale. Morte digitale. Il dilemma del corpo elettronico** ..... 16  
di Elena Messina**DOCUMENTAZIONE****Regione Veneto – Art. 40 L. R. 29 dicembre 2017, n. 45, modifi-  
cante l'art. 25 L. R. 4 marzo 2010, n. 18 e s.m.**..... 19  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1007 del 26/01/2018**Autorizzazione all'impiego di materiali alternativi alla cassa di  
zinco – Rinnovo dell'autorizzazione all'uso del manufatto in po-  
lipropilene "PP"** ..... 29  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1090 del 27/04/2018**Regione Veneto – D.G.R. 10 aprile 2018, n. 422 in materia di  
smaltimento tramite sotterramento delle carcasse di animali da  
compagnia sul territorio regionale** ..... 32  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1093 del 07/05/2018**Regione Lombardia – Art. 9 L.R. 12 dicembre 2017, n. 36. Sosti-  
tuzione regime autorizzatorio con SCIA per esercizio attività fu-  
nebre** ..... 34  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1101 del 16/05/2018**Regione Marche – R.R. 18/4/2018, n. 3 e L.R. 18/4/2018, n. 11  
sull'ubicazione delle sale del commiato**..... 39  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1112 del 30/05/2018**Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004. Vestizione del defunto  
deceduto presso una struttura sanitaria** ..... 44  
Regione Emilia Romagna, Nota Direttore Generale Cura della Persona,  
Salute e Welfare 13/03/2018, n. 175158**APPROFONDIMENTI****Manutenzione dei sepolcri nei cimiteri: un'esperienza locale**..... 46  
di Sereno Scolaro**Il fattore 'rischio' nei servizi necroscopici alla luce delle recenti  
linee guida ministeriali** ..... 51  
di Carlo Ballotta, Mauro Ugatti**CULTURA****Riposo eterno in alta quota** ..... 59  
di Emanuele Vaj**RECENSIONI****"Intoccabili. Un medico italiano nella più grande epidemia di  
Ebola della storia"** ..... 62  
di Andrea Poggiali**"Il dolore negato. Affrontare il lutto per la morte di un animale  
domestico"** ..... 63  
A cura della Redazione**"I funerali di Napoleone"**..... 63  
di Emanuele Vaj

Editoriale

## La cremazione ha cambiato e cambierà ancor più i cimiteri

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*Il ruolo del cimitero, nella maggior parte dei Paesi europei, è stato, per l'intero Ottocento e Novecento, di **opera pubblica sanitaria**. Di luogo in cui confinare e controllare i processi di decomposizione cadaverica. E, al tempo stesso, **luogo di memoria collettiva di una popolazione, confronto continuo e visibile, pur se a debita distanza dai centri abitati, perché alla fine della vita c'è pur sempre la morte**. E, in quanto luogo di memoria collettiva, anche luogo di interesse sociale, storico, artistico e culturale.*

*Le tecniche maggiormente usate in Europa per la soppressione dell'immagine della decomposizione e al tempo stesso per dare garanzie di igiene sono, oggi:*

- a) *La **inumazione**, cioè la sepoltura in terra, è stata il sistema più usato per ottenere quel risultato, attraverso una relativamente veloce trasformazione del corpo in ossa (di norma 10 anni, variabile a seconda dei Paesi).*
- b) *La **tumulazione (stagna)**, caratterizzata dal perseguimento del fine della CONSERVAZIONE attraverso il sistema usato e la **durata della sepoltura** (perpetua o per lunghi anni).*
- c) *La **cremazione**, che permette di saltare i tempi decennali della inumazione o pluridecennali della tumulazione stagna e di generare ceneri che possono essere raccolte in urne di dimensione estremamente ridotta rispetto a quella di una bara. **La velocità trasformativa imposta dalla cremazione si sposa perfettamente con la velocità di questi nostri tempi moderni.***

d) *La imbalsamazione o il moderno succedaneo: la tanatoprassi. Un sistema che contemporaneamente e per un limitato periodo di tempo garantisce l'igiene e, soprattutto, mantiene le sembianze che aveva in vita il defunto, appunto eliminando le problematiche proprie della decomposizione. È una tecnica che, abbinata con la cremazione, ha una notevole efficacia.*

*Negli ultimi anni, in Italia vi è stato una crescita significativa della incidenza della cremazione, che è arrivata nel Nord, in poco meno di 20 anni al 40%, valori medi di molti grandi Paesi europei.*

*Tra le principali conseguenze dell'incremento della cremazione, val la pena ricordare le seguenti:*

1. ***perde sempre più importanza la funzione del cimitero*** quale sistema di garanzie igienico-sanitarie per la collettività;
2. *la sostituzione di sepolture alternative (inumazione e tumulazione) con la cremazione, in breve tempo **cambia l'aspetto dei cimiteri**, dove i campi comuni ora sono sempre più vuoti e senza funzione;*
3. ***occorrono nuove soluzioni di contenimento delle urne cinerarie***, diverse da quelle tradizionali;
4. ***cala enormemente il bisogno di nuovi posti costruiti nei cimiteri***, potendosi utilizzare le tombe esistenti per contenere quantità rilevanti di urne cinerarie. *La caratteristica dominante, che dovremo governare, sarà quella dei **vuoti cimiteriali**: vuoti – come accennato – nei campi comuni d'inumazione, lapidi di loculi vuote, cioè senza nome, all'interno di grandi estensioni di costruito;*
5. ***col calo della domanda di nuove sepolture, si ha un effetto a cascata sull'edilizia funeraria nel suo complesso e, addirittura, perdita di interesse per tombe esistenti e concesse in epoche passate che rischiano di essere abbandonate;***
6. *la cremazione può inoltre incentivare spinte che muovono alla realizzazione, fuori dai cimiteri, di **spazi privati** più o meno grandi destinati alla conservazione delle urne, con ulteriore perdita di senso del cimitero inteso come spazio di commemorazione.*

*La cremazione può avere però un effetto estremamente interessante, anche se non ancora percepito dai progettisti di diversi Paesi europei, sulla pianificazione cimiteriale e in particolare nell'architettura cimiteriale.*

*Infatti, una bara determina una maglia progettuale molto rigida e dimensionalmente importante (basata sulla dimensione di un corpo standard), che si può sostituire, nel caso di sepoltura di urne cinerarie, con una maglia molto meno rigida, di dimensioni contenute (basata sulla dimensione del contenitore delle ceneri di un corpo). Gli esempi più interessanti, architettonicamente parlando, sono rinvenibili nei mausolei negli Usa e in alcuni Paesi latini, ma pure in Canada*

*In Europa spesso la sepoltura di urne cinerarie, essendosi sviluppata prima la cremazione in Paesi del Nord Europa dove i cimiteri hanno caratteristiche di parco o giardino, ha **pregevoli soluzioni architettoniche proprio in contesti verdi**.*

*Se la rigidità normativa e spaziale del sistema cimiteriale di derivazione da un lato napoleonico e dall'altro austro-ungarico aveva un senso nell'Ottocento e per buona parte del Novecento, ora questa rigidità cede di fronte alla possibilità di nuove espressioni urbanistiche ed architettoniche cimiteriali, dettate dalla **minore rigidità della maglia spaziale connessa alla dimensione dell'urna cineraria e dalla possibilità di recuperare spazi interni ai cimiteri** prima occupati da campi di inumazione o, anche, da vetuste costruzioni di loculi, spesso di scarso pregio estetico.*

*Ancora, non dimentichiamo che le ceneri, essendo prive di problemi igienico-sanitari, possono azzerare i timori conseguenti e facilitare l'avvicinamento della città dei vivi a quella dei morti. Sia con **soluzioni di azzeramento o forte contenimento delle zone di rispetto cimiteriale, sia col cambio di destinazione d'uso di contenitori architettonici interni alle città**, facilitando la visita ai defunti da un lato e la conservazione di importanti patrimoni culturali, diversamente tendenti all'oblio se non al degrado.*

*In questo contesto, assumono ancora maggiore rilievo le iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dei cimiteri.*



**Rubrica** **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

**Milano: da maggio ad ottobre prossimi la rassegna "Monumentale: musei a cielo aperto"**

Il Comune di Milano, per valorizzare e promuovere il Cimitero Monumentale, organizza anche quest'anno, insieme alla Fondazione Milano Scuole Civiche, la rassegna "Monumentale: Musei a Cielo Aperto" che si svolgerà ogni ultima domenica del mese, da maggio a ottobre.

La rassegna ha avuto inizio domenica 27 maggio, in occasione della XV Giornata Europea Musei a Cielo Aperto, con iniziative organizzate dalle 10.00 alle 19.00. Lo scopo è quello di coinvolgere i visitatori – attraverso teatro, musica, letture, video, passeggiate tematiche e visite guidate – all'interno di questo capolavoro d'arte e d'architettura a cielo aperto.

**Crematorio di Como: ancora alcuni mesi di stop**

Il crematorio di Como, situato al cimitero Monumentale e fermo ormai da due anni, verrà riattiva-

to, nella migliore delle ipotesi, nei mesi estivi del 2018.

La gara per affidarne la gestione non è infatti ancora stata pubblicata ed inoltre servono alcune settimane per effettuare le procedure di collaudo, appena avviate. Secondo le stime del Comune questi passaggi si concluderanno alla fine di maggio, dopodiché verrà richiesta alla Provincia la autorizzazione all'emissione dei fumi in atmosfera.

L'Amministrazione comunale sembra però orientata alla realizzazione di un nuovo impianto nel cimitero di Camerlata, visto che quello situato al Monumentale è ormai obsoleto.

**Rieti: l'integrazione dei migranti anche attraverso sistemazione e pulizia dei cimiteri**

Il Sindaco del Comune di Cittaducale e la Coop. S.L. hanno recentemente siglato presso la Prefettura di Rieti un protocollo d'intesa per l'impiego in attività di volontariato dei richiedenti

protezione internazionale accolti dall'ente gestore S.L..

In particolare, l'accordo ha come oggetto lo svolgimento di attività di cura e allestimento delle aree verdi, sistemazione e pulizia di parchi, giardini e cimiteri ed altre iniziative pratiche di pubblica utilità.

Le attività descritte, che saranno svolte dai richiedenti protezione internazionale esclusivamente su base volontaria e gratuita, permetteranno l'individuazione di percorsi di integrazione mirati e finalizzati a superare le criticità dovute all'impatto sul territorio.

**Lettera aperta dell'UAAR ai Presidenti dei Municipi di Roma per avere più sale non confessionali**

A Roma esistono solo tre sale adatte allo svolgimento di funerali laici e cerimonie funebri.

Questo il motivo che ha spinto il l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti della Capitale, a scrivere una lettera aperta ai presidenti dei Municipi affin-

ché predispongano nei territori da loro amministrati locali idonei *“allo svolgimento di cerimonie funebri non confessionali, ossia estranee a qualsiasi tipo di culto religioso”*.

Secondo l'UARR mettere a disposizione dei cittadini sale di questo tipo *“è da considerarsi un diritto costituzionale ed un indicatore di civiltà, a prescindere dalla numerosità dei potenziali fruitori; ma considerando che, come del resto è avvenuto per i matrimoni civili, una percentuale consistente e crescente della popolazione di questa città desidera e intende avvalersi di prassi e strutture non religiose, l'individuazione e l'allestimento di questo tipo di locali è ormai improcrastinabile”*.

Una situazione difficile, prosegue l'UAAR Roma, *che “costringe molte famiglie a reprimere le loro convinzioni profonde e le stesse volontà dei loro congiunti defunti e ad organizzare cerimonie di addio nei luoghi di culto più tradizionali, poiché i soli ad essere presenti e funzionali ovunque. La possibilità di avere, sui tanti territori municipali in cui la Capitale si articola, adeguate sale del Commiato laico, attenuerebbe l'attuale discriminazione che direttamente e indirettamente si esercita sulla minoranza non confessionale e renderebbe tutti davvero “più uguali” di fronte alle leggi e alle istituzioni dello Stato di cui fa comunque parte”*.

#### **Carrara: 20 studenti premiati per un bando sulle tombe innovative**

L'artista Maurizio Cattelan è stato premiato all'Accademia delle belle arti di Carrara che gli ha

conferito il titolo di professore onorario in scultura.

Per tale occasione, Cattelan ha ideato, per l'istituzione carrarina, una installazione intitolata “Eternity”: una sorta di grande cimitero con le tombe di artisti vivi e morti – compresa la sua – realizzato grazie alla partecipazione di studenti di tutte le discipline.

Presentandola, ha voluto ringraziare gli artisti di tutti i tempi, spiegando che *“Ognuno di loro mi ha insegnato che i confini non esistono”*.

Al termine della cerimonia, sono stati inoltre premiati 20 studenti che hanno partecipato a un bando legato al progetto, e che prevedeva l'elargizione di altrettante borse di studio, donate dallo stesso Cattelan e sponsorizzate dall'azienda di cellulari Huawei, per un valore di 30 mila euro.

#### **Napoli: decentrato il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e al trasporto funebre**

L'ufficio stampa del Comune di Napoli ha comunicato con nota ufficiale la soppressione, a far data dal 20 maggio, dell'ufficio decreti di cremazione e di autorizzazione al trasporto di salma presso il servizio cimiteri cittadini. Le funzioni inerenti al rilascio dei decreti di cremazione e di autorizzazione al trasporto di salma, dentro e fuori dal comune, saranno quindi trasferite presso le singole municipalità.

#### **Cremona: falchi al cimitero per scacciare i piccioni**

L'Amministrazione comunale di Cremona ha dato il via ad un programma di allontanamento dei piccioni dal locale cimitero

monumentale, utilizzando per lo scopo dei falchi.

Dopo la chiusura del cimitero, sono entrati in azione i falconieri dell'associazione ‘Il mondo nelle ali’ di Gassino Torinese (TO), con i loro rapaci: otto falchi di razza Harris, originari del Nord America e del Cile.

I falconieri ripeteranno la bonifica tra un paio di settimane.

*“Sono falchi gregari – spiegano i falconieri – e possono cacciare in gruppo. Sono ideali per questo tipo di interventi perché sono duttili e hanno un tipo di volo, lento ma agile, adatto ad ambienti ristretti come può essere un androne. Il loro intervento è prevalentemente non cruento: i piccioni vengono messi in fuga e tendenzialmente non ritornano”*.

#### **Agrigento: via libera alla costruzione all'interno dell'area cimiteriale**

Il Comune di Agrigento ha provveduto alla pubblicazione del Decreto Regionale che, nel modificare il Piano paesaggistico della provincia di Agrigento, relativamente all'area cimiteriale di Bonamorone, risolve una questione posta all'attenzione degli uffici regionali proprio dal sindaco di Agrigento, che ha dichiarato: *“Grazie alla collaborazione tra amministrazioni viene superato un corto circuito che aveva generato non pochi problemi sul regime di edificabilità nell'area del cimitero Bonamorone con richieste di intervento da parte dei cittadini. Si è pertanto reso necessario chiedere l'intervento attraverso un decreto regionale che modificasse il piano paesaggistico della provincia di Agrigento relativa all'area cimiteriale che è intervenuto nei giorni*

*scorsi e che diverrà operativo decorsi i termini di pubblicazione previsti per legge”.*

**Città di Castello: Comune annuncia investimenti nei cimiteri per oltre 1 milione di euro**

*“L’attenzione verso i cimiteri comunali è un segnale di rispetto per le aspettative dei cittadini di dare una dignitosa tumulazione ai propri cari, che l’amministrazione comunale rivolge a tutte le realtà del territorio con una filosofia di intervento ad ampio raggio, dimostrata dall’investimento di 1 milione e 100 mila euro nel triennio 2018-2020”.*

L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Città di Castello annuncia così l’inizio degli interventi di potenziamento dei cimiteri di Promano, Lerchi e San Leo Bastia, con la realizzazione complessiva di 172 nuovi loculi, per un ammontare di 200 mila euro.

L’investimento fa parte della programmazione pluriennale finalizzata all’incremento dei posti per le sepolture nei 47 cimiteri presenti nel territorio comunale. Nell’ambito di questo piano di intervento, verranno avviati a breve i lavori per la realizzazione di nuovi loculi nei cimiteri di San Secondo, Santa Lucia, Badia Petroia e Lugnano (per 200 mila euro), oltre alla realizzazione di nuovi blocchi al cimitero di Città di Castello (per 500 mila euro).

Analogo potenziamento dei posti per le tumulazioni è già programmato a San Martin di Castelvecchio (con la riparazione anche di alcune costruzioni più datate), Canoscio, Fiume e Valdipetrina (dove sarà anche rinforzato il muro di cinta).

Interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione sono infine previsti nei cimiteri di Marchigliano, Coldipozzo, Promano, Ripole, Celle, Riosecco e Scalocchio.

**Monza: sì dalla giunta alla nascita del primo cimitero degli animali**

L’amministrazione comunale di Monza apre le porte all’ipotesi di creare in città il primo cimitero degli animali. L’assessore ai Lavori pubblici con delega ai Servizi cimiteriali Simone Villa annuncia: *“La proposta è suggestiva e potrebbe finalmente rispondere all’esigenza, molto sentita, di avere un luogo dove seppellire, una volta cremati, gli animali da compagnia”.*

Mentre prende invece tempo sul progetto che propone la creazione in città di uno spazio dedicato alle sepolture alternative, dove i resti dei defunti, cremati e conservati in un’urna biodegradabile, possano venire impiantati nel terreno assieme a nuovi alberi: *“Ci sono precise normative da rispettare in questo ambito e il progetto, appena ricevuto dai nostri uffici, va ancora approfondito”.*

**Cimitero di Alghero, fondi dalla Regione**

La Giunta regionale, riunita nella sala Emilio Lussu di Villa Devoto con il presidente Francesco Pigliaru, ha approvato, su proposta della Presidenza, la pianificazione operativa della Centrale regionale di Committenza per gli anni 2018-2019, che consiste nella previsione delle procedure di gara da espletare nelle singole annualità.

La positiva funzione della Centrale di Committenza, istituita nel maggio 2017, è stata riconfermata dal primo documento di pianificazione in materia di appalti esteso al Sistema regione.

Un milione di euro è stato poi stanziato per interventi di ampliamento, riqualificazione e messa in sicurezza dei cimiteri in nove comuni sardi.

La somma consente lo scorrimento della graduatoria degli enti che hanno partecipato all’avviso 2017 ed è destinata ai Comuni di Alghero, Laconi, Mogoro, Putifigari, Girasole, Bonorva, Samassi, Bessude e Ozieri.

**Vicenza: profilassi ai cimiteri per combattere le zanzare**

Pubblichiamo il comunicato diffuso recentemente dalla società che gestisce i servizi cimiteriali di Vicenza:

*“AIM Amcps ultimerà in questi giorni il posizionamento nei cimiteri cittadini di Vicenza di una ventina di cisterne contenenti acqua trattata con sostanze per la disinfestazione delle zanzare comuni e delle zanzare tigre.*

*Saranno pertanto chiusi tutti i rubinetti e le fontanelle presenti, e chi vorrà rifornirsi di acqua per vasi e fiori, dovrà farlo accedendo esclusivamente ad una delle cisterne che erogherà, ovviamente, acqua non potabile.*

*Le cisterne resteranno in funzione fino alla fine di ottobre e saranno così distribuite: tredici nel cimitero Maggiore, una nel cimitero di Bertesina, una nel cimitero di Settecà, una nel cimitero di Casale, una nel cimitero di Polette, due contenitori nel cimitero di Longara e due nel cimitero di Maddalene.”*

### **Cerimonia funebre dell'artista iraniano Nasser Malek Motiei**

Lo scorso 27 maggio si è svolta in Iran la cerimonia funebre della stella del cinema iraniano Nasser Malek Motiei, che ha raccolto una folla di cittadini e fan dell'artista, scomparso all'età di 88 anni. L'attore, uno dei più famosi del cinema iraniano, fu privato della sua carriera artistica per quattro decenni e venne isolato dal regime a causa della sua mancata adesione alle politiche antipopolari dello stesso.

Questo il motivo per cui la celebrazione si è trasformata in una manifestazione antigovernativa, nella quale i partecipanti, arrabbiati per l'attitudine anti-iraniana ed avversa all'arte del regime nei confronti di Nasser Malek Motiei, hanno intonato gli slogan: *"Morte al dittatore, lode a Nasser"* e *"La nostra disgrazia sono la radio e la TV (statali)"*.

Per reprimere le proteste e disperdere i partecipanti sono intervenute le unità antisommossa, lanciando gas lacrimogeni e sparando in aria, ma il popolo è comunque riuscito a portare avanti la cerimonia.

### **Il Death Awareness Café**

A Bangkok ha aperto il *Kid Mai Death Awareness Café*, un bar che incoraggia gli avventori a

sdraiarsi all'interno di una bara per ottenere degli sconti. Nel locale c'è persino uno scheletro sui divanetti, così da non sentirsi soli se ci si vuole accomodare ...

Il *Kid Mai* è un esperimento sociale creato dal professor Veeranut Rojanaprapa per insegnare ai thailandesi, il cui 90% è buddista, la consapevolezza della morte. *"Avere maggiore cognizione sulla fine della vita diminuisce l'avidità e la rabbia.* – ha spiegato Rojanaprapa – *Quindi se uno è consapevole della propria morte, farà del bene"*.

Per avere lo sconto il cliente deve sdraiarsi dentro una bara, chiusa successivamente con il coperchio così da lasciare la persona al buio e con poca aria per qualche minuto.

Questo esercizio, sconsigliato ai claustrofobici, è per il professor Rojanaprapa un vero e proprio toccasana per l'anima: *"Chiusi lì dentro si pensa a quello che abbiamo fatto e a quello che ancora dobbiamo fare"*, diventando persone migliori.

### **Polemiche a Parigi per tour gastronomici e concerti organizzati al cimitero**

Si è svolta a Parigi la prima edizione della 'Primavera dei cimiteri', evento nel quale il Comune di Parigi ha organizzato concerti

e passeggiate gastronomiche tra le tombe con l'obiettivo di dare visibilità a questi spazi culturali siti nel cuore della capitale.

Penelope Komitès, responsabile comunale per gli spazi verdi, comunicava così l'iniziativa:

*"I cimiteri parigini coprono oltre 420 ettari e sono notevoli spazi di biodiversità. Ci saranno mostre, passeggiate, rappresentazioni teatrali e altre animazioni artistiche per evidenziare il carattere singolare di questi luoghi. Veglieremo affinché la scoperta dei cimiteri sia compatibile con la loro funzione primaria: il raccoglimento"*.

Rassicurazioni che non hanno però placato le critiche dei Repubblicani (opposizione), aventi come portavoce il consigliere Jean-Baptiste Menguy.

Sul caso è intervenuta anche la diocesi di Parigi, ricordando che i cimiteri sono *"un luogo in cui i defunti risposano in attesa della resurrezione. Ogni programma di memoria o di visita di carattere culturale di questi luoghi deve avvenire nel rispetto dei defunti e delle persone che rendono loro visita"* e non dovrebbero *"urtare le persone con un carattere eccessivamente festaiolo (...). In questo senso, la 'passeggiata ghiotta' al Père-Lachaise può lasciare perplessi"*.

***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Che succede ai cimiteri italiani**
- **Nuovo Parlamento: nuovi disegni di legge funeraria?**
- **Professionalità nell'attività funebre**
- **La difficoltà di spendere bene i soldi pubblici**

## Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
[www.funerali.org](http://www.funerali.org)

**Q.** Si chiede se la firma del necroforo che attesta il regolare svolgimento dell'operazione, da apporre sul verbale a seguito di operazioni cimiteriali (estumulazioni/esumazioni), debba essere fatta da addetti con una formazione specifica. Lo si chiede in quanto i nostri operatori, di società operante in Lombardia e Veneto, che firmano i verbali hanno seguito un corso di formazione per necrofori generico.

**Si chiede inoltre di conoscere le prescrizioni normative delle regioni Lombardia e Veneto in merito.**

**R.** Nelle normative di entrambe le regioni non esiste alcun obbligo di formazione per il personale del gestore cimiteriale.

**Q.** All'ufficio di stato civile di un Comune calabrese è pervenuta la richiesta di conservare le ceneri presso la casa della sorella della defunta.

**La cremazione è avvenuta in un altro Comune, che ha autorizzato anche il trasporto ed ha istituito il registro presso l'ufficio dello stato civile con l'an-**

**notazione: "le ceneri attualmente sono locate al domicilio del richiedente".**

**Poiché la Regione Calabria non dispone di legge specifica sulla destinazione delle ceneri, si chiede se queste possano essere legalmente custodite presso il domicilio della richiedente anziché al cimitero e, nel caso questo dubbio sia fondato, se è necessario revocare la comunicazione e disporre che le ceneri siano portate al cimitero.**

**R.** In assenza di legislazione statale o regionale attuativa della L. 130/2001 (caso della Calabria) non è consentito autorizzare da parte dell'Ufficiale di stato civile la dispersione in natura delle ceneri, ma è facoltà di ogni Amministrazione comunale autorizzare l'affido familiare di urna cineraria, con le cautele previste dall'art. 343 del T.U. Leggi Sanitarie. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo: si può agire con una autorizzazione in presenza del caso singolo o con adozione di specifico regolamento.

Questo emerge dalla lettura del D.P.R. 24/2/2004 – per ricorso straordinario al Capo dello Stato, valevole al caso singolo – con-

forme al parere n. 2957/03 reso dal Consiglio di Stato, Sez. I, il 29 ottobre 1993, che per la prima volta si è espresso in materia, giungendo alla conclusione che "nel caso in esame, mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l'affidamento ai familiari dell'urna delle ceneri, compiutamente regolata dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01".

Lo stesso Consiglio di Stato, dopo aver chiarito che la L. 130/01 non è una legge delega, ma bensì legge ordinaria, specifica che "non è sostenibile che decorso il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario" e che: "le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per completezza di

*disciplina devono ritenersi senz'altro applicabili”.*

Conclude il Consiglio di Stato con l'avviso che *“dall'insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione:*

- modalità di espressione delle volontà del defunto;*
- obbligo di sigillare l'urna;*
- apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;*
- modalità di verbalizzazione della consegna;*
- garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.*

*Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all'affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria.”.*

**Q. L'art. 30, comma 1, lett. a) della L.R. Veneto 18/2010 stabilisce che “1. In ogni cimitero sono presenti almeno: a) un campo di inumazione; ...”.** Considerato che il nostro Comune possiede quattro cimiteri (uno centrale e tre frazionali), significa che ciascuno di essi deve disporre di un campo di inumazione oppure è sufficiente la sua presenza in almeno uno di questi?

**R.** Si premette che in Veneto vige non solo la L.R. 18/2010, ma anche la D.G.R. 433/2014 attua-

tiva per i cimiteri, che creano notevoli problemi di pianificazione degli spazi cimiteriali. Per grande sintesi occorre un numero di fosse ben superiore a quello previsto dalla legge statale (e si introduce anche uno standard per i tumuli) e tre turni di rotazione per le inumazioni.

È d'obbligo sia il campo comune (cosiddetto decennale) che quello indecomposti (chiamato speciale) in ogni cimitero (lo si deduce da come è scritto l'art. 30, comma 1 della L.R. 18/2010), ma il numero minimo di fosse è per il totale del Comune. In pratica si possono prevedere campi di inumazione lillipuziani, ma devono esistere e ambedue le tipologie in ogni cimitero (campo comune decennale e speciale).

A livello di norma statale (T.U. Leggi Sanitarie e D.P.R. 285/1990), invece, basterebbe almeno un cimitero del Comune dotato di campo di inumazione (e in uno stesso campo presenti sia sepolture fresche che di resti mortali inconsunti). Si annota però che esiste giurisprudenza del TAR Trentino, confermata in Consiglio di Stato, che prevede che qualunque cimitero debba avere almeno un campo comune (senza specificarne le dimensioni).

**Q. Si chiede se i resti rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione (effettuata nelle regioni Veneto e Lombardia) possano essere raccolti in una cassetta di legno da inumare sopra un altro feretro occupante il medesimo spazio a terra. Se inoltre si provvede ad esumare feretro e cassetta, è possibile distinguerne le rispettive ossa utilizzando un involu-**

**cro o un contenitore di altro materiale?**

**R.** Trattandosi di sole ossa la norma statale è chiara in proposito: devono essere raccolte solo in cassetta avente le caratteristiche di cui all'art. 36, comma 2 D.P.R. 285/1990, confezionate come previsto in detto articolo:

*36.2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.*

Possono rinvenirsi in caso di estumulazione cassette di legno che venivano usate oltre sessanta anni fa.

La destinazione obbligata delle cassette di ossa è la tumulazione determinata dall'art. 85, comma 1 D.P.R. 285/1990:

*85. 1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'articolo 36.*

Si rammenta che per ogni concessione d'area (sia ad inumazione che a tumulazione) vi è l'obbligo di previsione di adeguato ossario (art. 90, comma 2 D.P.R. 285/1990).

In conclusione la normativa statale vieta la sepoltura a sistema di inumazione di cassette di ossa. Alle stesse conclusioni si perviene anche indirettamente dalla lettura degli artt. 74 e 75, comma 1 del D.P.R. 285/1990, riguardanti l'inumazione.

L'unica soluzione, a parere dello scrivente, per avvicinare un cadavere sepolto in terra in campo comune con le ossa di un familiare potrebbe essere (se il Comune lo consente per via regolamentare o con norma attuativa di piano regolatore cimiteriale) è la collocazione di cassetta di ossa (o anche di urna cineraria) all'interno di un vano adeguatamente sigillato e garantito dalla profanazione, situato sopra il copritomba della fossa. Ovviamente soluzione soggetta a tariffa e con oneri a carico dei familiari aventi titolo. Ma occorre pure chiarire che allo scadere della inumazione decennale e quindi alla esumazione ordinaria occorre trovare altra soluzione di tumulazione.

Per quanto riguarda invece le norme regionali, queste preval-

gono su quelle statali solo se di pari grado (o grado superiore) e se chiaramente modificative.

In Lombardia le caratteristiche delle fosse sono contenute nell'art. 15 Reg. Reg.le 6/2004.

Non sono previste modalità specifiche che esplicitamente consentono l'inumazione di ossa. Anzi è specificato che nell'inumazione si possono solo utilizzare materiali biodegradabili. Sono invece stabilite sia le caratteristiche degli ossarietti individuali, sia la possibilità di tumulare cassette di ossa in tumulo, sia o meno presente un feretro. Conseguentemente vale quanto previsto dalla norma statale.

In Veneto le norme in materia sono stabilite dalla D.G.R. 433/2014 e dalla L.R. 18/2010. È esplicitamente indicato che per quanto non normato in Veneto

vale il D.P.R. 285/1990. Al primo capoverso è previsto che le cassette di ossa siano destinate a cellette ossario (salvo diversa tumulazione in loculo o tomba). Nel paragrafo sulle caratteristiche della inumazione non è mai citata la possibilità di inumare cassette di ossa e invece è esplicitamente fatto divieto di sepoltura di materiali non biodegradabili. Invece nel paragrafo delle tumulazioni è previsto esplicitamente "*manufatti ... per nicchie ossarie*". Anche in Veneto, pertanto, si applica la norma statale per la destinazione d'uso di cassette d'ossa.

Alla seconda parte del quesito, conseguentemente, non può essere data risposta per i motivi anzidetti.

## Rubrica Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)

a cura di Carlo Ballotta



**L. da Liguria scrive il 24/05/2018 alle 08:57**

Sono addetto ai servizi cimiteriali di un comune ligure e mi sono chiesto come dovrei procedere nel caso in cui un coniuge (moglie in questo caso) affidatario delle ceneri dell'altro, decede. Viene cremata a sua volta e la figlia ne chiede e ottiene l'affidamento.

Devo verbalizzare o autorizzare in qualche modo il subentro del primo affido o, visto che la figlia risiede nella stessa abitazione, come erede è automaticamente affidataria anche della urna affidata alla madre?

**Carlo risponde il 24/05/2018 alle 14:13**

La Regione Liguria a più riprese è intervenuta sull'istituto dell'affido ceneri (con la Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24, successivamente riformata ed integrata, ma qui queste novelle introdotte *ratione materiae*, non rilevano più di tanto) e soprattutto con il Regolamento attuativo 11 marzo 2008, n. 1.

Nel caso di recesso dell'affidamento (con l'avvertenza che è considerato il caso in cui ad agire possano essere gli eredi dell'affidatario unico) l'affidatario, od i suoi eredi, hanno facoltà di richiedere la collocazione dell'urna in loculo cinerario od in ininteramento oppure provvedere alla dispersione. Tale previsione pone alcuni problemi che meritano di essere affrontati: nel caso in cui si sia in presenza di eredi dell'affidatario questi potrebbero essere persone diverse da quelle che hanno titolo a disporre delle spoglie del defunto (nel caso, dell'urna cineraria), alla luce dell'art. 3, comma 2 legge regionale oppure, anche, che gli eredi non si trovino nella condizione di essere parenti nel grado più prossimo (a differenza del proprio dante causa), per la pre-

senza di altri familiari nel grado più prossimo in relazione al defunto.

L'affidamento dell'urna cineraria, sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione, può essere autorizzato nei confronti del familiare o dei familiari che hanno titolo a disporre delle spoglie (coniuge o, in difetto, il parente più prossimo), e richiede l'annotazione in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico che deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.

Poche Regioni si sono poste la reale questione assai critica del decesso dell'affidatario unico, in questo frangente si ritiene si debba provvedere ad un nuovo atto d'affido (quello relativo all'affidatario ormai deceduto ha esaurito la sua funzione essendo, per sua intima natura, nominativo e personalissimo e quindi non trasferibile automaticamente a soggetti terzi) con relativa modifica delle registrazioni agli atti del Comune.

In via generale, il potere di disporre delle "spoglie mortali" (tra cui rientra inequivocabilmente anche l'urna cineraria) spetta ai soggetti individuati all'art. 79 D.P.R. 10/9/1990, n. 285 (che non si cita a caso, dato che il criterio, abbastanza "prossimo", dell'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3) L. 30/3/2001, n. 130 trova applicazione solo per la cremazione di cadavere, cioè nell'immediato *post mortem*; veniva di dire: "a caldo", aspetto che potrebbe essere considerato poco elegante parlandosi di cremazione ...). Si tratta di un principio del tutto generale, frutto della "sintesi" (anche qui si rischiava di parlare di "scheletrizzazione" ...) di costante, consolidata ed uniforme giurisprudenza.





**Natale scrive il 22/05/2018 alle 18:02**

Mio padre è deceduto nel 2006 ed è stato tumulato in un loculo di muratura; mia madre è venuta a mancare circa 10 giorni fa e su sua volontà abbiamo effettuato la cremazione. Mia madre ha esercitato per iscritto la volontà di cremazione anche per le spoglie di mio padre. Su indicazione dell'agenzia abbiamo subito iniziato l'iter per mio padre, per richiedere la estumulazione e successiva cremazione al Comune di competenza. Purtroppo ci è stato risposto che l'estumulazione non sarebbe fattibile perché non è passato il termine temporale dei 20 anni. Chiedo cortesemente di conoscere i riferimenti normativi che regolano la permanenza temporale delle salme e un parere in merito.

*Carlo risponde il 23/05/2018 alle 14:51*

20 anni di permanenza minima in loculo stagno (= periodo legale di sepoltura per tutte le tumulazioni, quale ne siano tipologia o durata nel rapporto concessorio instauratosi) sono il *discrimen* temporale per distinguere la fattispecie medico-legale di cadavere da quella di semplice resto mortale (= esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo ex art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

Il cosiddetto resto mortale (art. 3, commi 5 e 6 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) è sempre cremabile, su istanza degli aventi diritto a pronunciarsi con la procedura semplificata: basta quindi un semplice assenso, anche se opportunamente formalizzato all'ufficio della polizia mortuaria competente per territorio, senza dover produrre o recuperare agli atti nessuna certificazione medica di esclusione di morte violenta o dovuta a reato.

Anche il cadavere, se non sussistono volontà contraria del *de cuius in primis* o dei congiunti più stretti può esser cremato con autorizzazione postuma, ossia rilasciata "ora per allora", vale a dire dopo un primo periodo di diversa sistemazione in cimitero, ma dietro presentazione nel fascicolo istruttorio di idonea documentazione in cui si assicuri, fugando ogni dubbio residuo, la morte per cause naturali, quindi non violenta o peggio ancora dovuta a fatto criminoso.

Se il cadavere, nonostante la sepoltura già avvenuta fosse ancora "sotto procura" occorrerebbe, un ulteriore provvedimento liberatorio ex art. 116, comma 1, D.Lgs. 271/1989 da parte dell'autorità giudiziaria, con espresso nulla osta alla cremazione.

Ai termini dell'art. 88 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ogni feretro sulla base dei titoli formali accertati (= volontà in tal senso degli aventi titolo a disporre della spoglia mortale)

può esser estumulato per il trasporto in altra sede o per una nuova, differente destinazione (= cremazione). L'elemento che deve emergere con chiarezza è l'atto volitivo da parte dei parenti più prossimi, con titolo privilegiato per il coniuge eventualmente superstite.

Se nell'atto di concessione del loculo, al momento della sua acquisizione in regime di concessione non sono state stabilite clausole massimamente restrittive, come appunto il divieto di estumulazione, almeno per un certo numero di anni, l'amministrazione comunale valutati i dovuti incartamenti resi all'ufficio di polizia mortuaria attraverso apposita istanza di parte, soggetta sin dall'origine ad imposta di bollo, deve accordare l'autorizzazione all'estumulazione, in quanto il suo margine di discrezionalità, seppur presente, è alquanto ridotto e limitato alla verifica preventiva dei requisiti di cui sopra.

In realtà prima dei 20 anni quando il cadavere almeno legalmente, cioè in via amministrativa degrada a resto mortale non si può dischiudere la doppia cassa di legno e metallo opportunamente sigillata con appositi suggelli di garanzia senza incorrere nel reato di violazione di sigilli di cui all'art. 349 Cod. Penale.

Diventa allora fondamentale, per procedere alla cremazione individuare un impianto di incinerazione abilitato a bruciare i feretri confezionati con la controcassa di zinco.

Solo allora il comune nel cui cimitero è tumulato il feretro potrà rilasciare le relative autorizzazioni a estumulazione, trasporto e cremazione finale.



**Elisa M. scrive il 19/05/2018 alle 6:37**

La figlia di un deceduto può mettere una lapide in cimitero senza il consenso dell'altro figlio o ci sono leggi che lo impediscono?

*Carlo risponde il 21/05/2018 alle 14:43*

L'apposizione di eventuali lapidi, arredi votivi o copritomba è soggetta ad autorizzazione comunale, origina da un'istanza di parte, passibile sin dall'origine ad imposta di bollo, come ogni altra domanda tesa all'ottenimento di un provvedimento autorizzativo e deve rispondere positivamente per ingombri, materiali, foggia e colorazione agli strumenti attuativi del piano regolatore cimiteriale. È previsto il pagamento di un diritto fisso.

Abbiamo, quindi un primo controllo di legittimità sull'operato dei marmisti all'interno del cimitero.

Il Comune, però, nella sua attività amministrativa la quale non può, certo, sconfinare in quella più approfondita ed intrusiva tipica della Magistratura, nel perfezionamento dell'autorizzazione si basa unica-

mente sui titoli formali prodotti nella fase istruttoria, vale adire che se un parente avente titolo, ossia legittimato, richiede di applicare un certo tipo di lapide e questa supera il vaglio di cui sopra si procede d'ufficio e si autorizza, senza più di tanto indagare sulle reali intenzioni e gusti di estetica funeraria di eventuali altri congiunti del *de cuius*, altrimenti per ogni procedimento ex artt. 7 e 8 L. 241/1990, con un estenuante appesantimento burocratico, bisognerebbe comunicare l'avvio dell'iter ed acquisire agli atti preventivamente il consenso informato di tutti gli interessati, arguendo il probabile disaccordo, ma è un'ipotesi remota ed impraticabile, per la sua intrinseca diseconomicità ed inefficienza: essi, solo in questo caso potrebbero esprimere la loro opposizione provocando lo stallo del processo autorizzatorio sino a quando la potenziale controversia sia risolta avanti il giudice di ultima istanza, cioè con sentenza passata in giudicato.

Il Comune, pertanto, rimane estraneo alla lite e si limita a garantire il mantenimento dello *status quo* sino alla ricomposizione del dissidio.



**Cristina scrive il 07/05/2018 alle 14:18**

Vorrei sapere se è possibile autorizzare il trasporto di un'urna contenente resti mortali ad un corriere previa richiesta di un parente che indichi autista e mezzo di trasporto. Il nostro regolamento di polizia mortuaria non dice nulla al proposito e dubito che la fattispecie sia stata presa in considerazione dal legislatore nazionale o regionale (Piemonte).

*Carlo risponde il 07/05/2018 alle 18:33*

Ma sono "resti umani" completamente scheletrizzati = semplici ossa? Se sì, nulla osta! In effetti ... e perché no? L'ipotesi è del tutto legittima e, quindi, percorribile.

Si tratta solo di applicare, con un po' di fantasia giuridica e in via estensiva, l'art. 34, comma 2 del Regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, laddove il corriere di spedizione (poco importa se sia pubblico o privato) agisce in qualità di "VETTORE", ad esso verrà affidato, in consegna, il titolo di viaggio, benché egli non ne sia necessariamente titolare ultimo.

È una possibilità molto comoda già prevista dalla Legge, senza addentrarci in ulteriori astruserie normative, invero, la disciplina sui trasferimenti mortuari, per fortuna, pare ancora abbastanza omogenea e riconducibile all'alveo della normazione statale di polizia mortuaria (la polizia mortuaria – PURTROPPO –, almeno per i puristi del diritto funerario, è divenuta materia oggetto di legislazione regionale,

ancorché concorrente, con enormi problemi interpretativi e di ricostruzione del tessuto legislativo di riferimento).

Tra l'altro, ancorché sempre dietro previo rilascio di autorizzazione amministrativa, il trasporto delle ossa (purché si tratti sempre di sole "ossa", ossia resti umani completamente scheletrizzati e raccogliibili in cassetta ossario di zinco) è libero e non soggetto alle misure precauzionali di ordine igienico-sanitario dettate per il trasferimento dei feretri, secondo il dettato dell'art. 36 D.P.R. 285/1990.

Per il trasporto, infatti, è necessario solo che la cassetta sia debitamente sigillata, rechi in modo indelebile gli estremi anagrafici identificativi del *de cuius* e sia accompagnata dal cosiddetto decreto di trasporto, ossia dalla documentazione approntata dalle autorità amministrative locali del luogo da cui il trasporto stesso muoverà.



**Don Mario scrive il 25/04/2018 alle 22:31**

Giorni fa a Roma mi sono trovato in qualità di sacerdote davanti ad un salma che era stata portata da Ginevra. La bara era regolarmente sigillata con lo zinco saldato e sulla bara c'era il sigillo di ceralacca. Una volta giunta a Roma però la bara è stata aperta dissaldando la zincatura e sottoposta a lavaggio rituale. La salma era deceduta 5 giorni prima e non refrigerata, dunque in pessime condizioni con perdite di liquidi e pessimo odore.

Dopo il lavaggio è stata nuovamente saldata e inserita dentro una tomba di famiglia.

È stata una procedura normale? Sono state infrante delle leggi? Posso io essere considerato un pubblico ufficiale che svolgeva le sue funzioni e dunque essere responsabile dell'eventuale illecito in qualche maniera?

*Carlo risponde il 27/04/2018 alle 16:36*

Il sacerdote, in quanto ministro di culto di Santa Romana Chiesa, gode di protezione in ambito penale ai sensi dell'art. 61, n. 10 del codice penale che, a tal fine, lo paragona a un pubblico ufficiale.

Inoltre, nel caso di celebrazione del matrimonio concordatario, ovvero il matrimonio religioso avente effetti civili, solo in quella circostanza il sacerdote riveste la qualifica di pubblico ufficiale e in tale veste esercita il potere autoritativo e certificativo proprio del pubblico ufficiale, redigendo il certificato di matrimonio. Sulla circostanza della denuncia all'Autorità Giudiziaria si vedano gli artt. 331 e segg. Cod. Proc. Penale.

Rimuovere dal feretro i sigilli di garanzia applicati all'atto della saldatura della cassa metallica, con relativa apposizione del coperchio ligneo del cofano

funebre integra la fattispecie di reato di cui all'art. 349 Cod. Penale.

Solo l'Autorità Sanitaria o, in subordine quella Giudiziaria, possono ordinare o disporre l'apertura del feretro; quando esso sia stato confezionato in base a tipologia del trasporto e sua destinazione ultima, non sono più ammesse operazione volte a manometterne il delicato assetto, anche per ovvie ragioni squisitamente igienico-sanitarie.



**Linda scrive il 23/04/2018 alle 23:28**

Ho bisogno di sapere cosa bisogna fare per trasportare l'urna con le ceneri di mia nonna (cittadina USA) deceduta in Italia, verso il suo Paese (USA). Viaggiamo questa estate in aereo (linea Condor). Oltre ai documenti di nulla Osta americano, certificato di morte e di cremazione serve altro? nel sito della compagnia aerea non trovo niente. Dobbiamo tenerla nel bagaglio a mano?

*Carlo risponde il 25/04/2018 alle 13:30*

Le urne cinerarie – adeguatamente sigillate – possono essere trasportate liberamente a mezzo auto, treno, aereo (anche come bagaglio a mano).

L'urna – di qualsiasi materiale sia fatta – deve contenere un'urna metallica che verrà sigillata prima della consegna al "trasportatore". Stante la particolare attenzione verso possibili atti di terrorismo, il trasporto in aereo come bagaglio a mano (definito *cabin baggage*) deve sottostare ai controlli di sicurezza come tutti gli altri bagagli. Queste misure variano da nazione a nazione (e anche da aeroporto a aeroporto) e possono arrivare anche all'apertura (come può accadere negli Stati Uniti: infatti, in caso di arrivo dall'estero e proseguimento con un volo nazionale, il controllo è conforme alle norme USA – TSA, *Transport Security Administration* – che prevedono anche l'ispezione all'interno dell'urna. Recentemente (26/07/2013) sono entrate in vigore le nuove normative emanate dalla CATSA (*Canadian Air Transport Security Administration*) che prevedono l'obbligo del controllo radiografico dell'urna, ma – al contrario di quelle Statunitensi – in

caso di scarsa visibilità al monitor, questa non potrà essere aperta se non con l'autorizzazione del viaggiatore che dovrà aprirla personalmente dopo aver dichiarato che è vuota. Va evidenziato che sia i canadesi come gli americani suggeriscono l'uso di *temporary containers* (solitamente in plastica leggera) per i viaggi aerei e di trasferirne il contenuto in un'urna definitiva una volta giunti a destinazione. Evidentemente il controllo radiografico è ormai prassi consolidata anche per le partenze dagli aeroporti italiani. Oltre al trasporto come bagaglio a mano, le urne possono essere spedite per via aerea come merci, nel qual caso esse dovranno essere rivestite esternamente con una copertura resistente e imbottita: legno (ormai non più usato) oppure con tela di juta, un telone o speciali contenitori in cartone.



**Adriana scrive il 17/04/2018 alle 22:53**

Mio padre morto 38 anni fa è stato sepolto in una tomba di famiglia di una nostra cara amica che ci ha aveva dato spontaneamente la disponibilità del posto. La tumulazione doveva essere provvisoria ma per invito della proprietaria della tomba mio padre è rimasto in quella tomba di famiglia (non mia). Sono passati 38 anni, anche la nostra amica è deceduta ed è subentrata una erede, la domanda è posso far valere il diritto di usucapione sul posto occupato da mio padre?

*Carlo risponde il 18/04/2018 alle 12:57*

I sepolcri privati tutti, stante l'art. 823 Cod. Civile, non sono usucapibili né cedibili con atto interprivatistico, in quanto attratti nella sfera del DEMANIO SPECIFICO e NECESSARIO del Comune ex art. 824, comma 2 Cod. Civile.

Il diritto di sepolcro sorge, infatti, da una concessione amministrativa, di natura traslativa, i beni cimiteriali, pertanto, non possono formare oggetto di diritti verso i privati cittadini, se non nei modi e nelle forme previsti dalle leggi speciali in materia.

## Attualità Vita digitale. Morte digitale. Il dilemma del corpo elettronico.

di Elena Messina (\*)

*Anche se è eccessivo, e persino pericoloso, dire che “noi siamo i nostri dati”, è tuttavia vero che la nostra rappresentazione sociale è sempre più affidata a informazioni sparse in una molteplicità di banche dati, e ai “profili” che su questa base vengono costruiti, alle simulazioni che permettono. Siamo sempre più conosciuti da soggetti pubblici e privati attraverso i dati che ci riguardano, in forme che possono incidere sull’eguaglianza, sulla libertà di comunicazione, di espressione o di circolazione, sul diritto alla salute, sulla condizione di lavoratore, sull’accesso al credito e alle assicurazioni, e via elencando. Divenute entità disincarnate, le persone hanno sempre di più bisogno di una tutela del loro “corpo elettronico”*

(<sup>1</sup>)

Il 13 marzo 2016, l'emittente radiotelevisiva britannica BBC riportava sulla propria pagina *web* una curiosa constatazione: “A breve, su Facebook, ci saranno più morti che vivi. Il social network per eccellenza ha già preso le sembianze di un cimitero digitale, in costante e inarrestabile crescita” (<sup>2</sup>). Facebook, in principio *Facemash*, ovvero, il social network creato nel corso di una notte di ottobre del 2003, da uno studente di Harvard, reduce da un appuntamento andato a male, la piattaforma informatica, che si regge su una popolazione di almeno 1,65 miliardi di utenti, sembrerebbe oggi essersi trasformato in un luogo di morte (<sup>3</sup>). Non è un caso che, oggi, l'espressione *digital death* sembri riferirsi ad uno stato di cose reali e non solo digitali e, in un certo qual modo, sembrerebbe costituire il completamento di quanto ordinariamente definito come morte fisica.

Poiché ogni individuo vive una vita reale ed una vita digitale, bisogna confrontarsi con l'idea che oggi esistono nuovi fenomeni connessi con e, insieme costituenti, la società dell'informazione: la morte fisica ha direttamente a che fare con la morte digitale, ovvero con ciò che riguarda la presenza di un essere umano all'interno di un applicativo informatico di qualsiasi genere e gli effetti di questa morte sui suoi dati.

In proposito Davide Sisto (<sup>4</sup>) scrive come non sia accettabile l'idea secondo cui si possa passare dall'essere vivi *in toto* all'essere *in toto* morti. Si dovrebbe invece ammettere come questo stato di cose sia piuttosto il risultato di un processo e che la nostra esistenza sia stratificata ed in alcuni momenti possiamo essere *più vivi che in altri* (<sup>5</sup>). Inoltre, da un punto di vista normativo, il fenomeno della morte digitale pone non poche complessità, legate proprio all'esistenza di una eredità digitale, composta di foto, di profili e di *account* che solo superficialmente competono unicamente al referente umano, e che a ben guardare, costituiscono dei beni digitali la cui gestione ed eredità debba necessariamente essere regolamentata.

Nel suo saggio intitolato *Limite*, il filosofo Remo Bodei, si chiede quali siano le conseguenze del concetto di morte se posto all'interno di un ambiente ibrido, quello dei *social network*, che unisce in maniera nuova narcisismo e socialità, all'interno di una (spesso) estrema compresenza di profili e di esperienze (<sup>6</sup>). Si disegnano così nuove opportunità di riflessione relative alle possibilità di intervento della tecnologia non tanto sulla morte in sé o sulla qualità o allungamento della vita (temi già molto frequentati dagli esperti) quanto piuttosto, su come le tecnologie possano cambiare le reazioni, i timori, le speranze, le interrogazioni, i modi di comportarsi e, in ultima istanza, le convenzioni sociali e le categorie giuridiche cui siamo abituati da millenni.

(<sup>1</sup>) S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012, pp. 395-397.

(<sup>2</sup>) L'articolo della BBC cui ci si riferisce è ancora consultabile al seguente collegamento: <http://www.bbc.com/future/story/20160313-the-unstoppable-rise-of-the-facebook-dead>, 26-04-2018.

(<sup>3</sup>) G. Ziccardi, *La “morte digitale”, le nuove forme di commemorazione del lutto on line e il ripensamento delle idee di morte e d'immortalità*, in *Statochiese* n. 19/2017, pp. 5-34.

(<sup>4</sup>) D. Sisto è studioso di Ermeneutica del Morire presso l'Università degli Studi di Torino ed è autore di numerosi contributi relativi al concetto di digital death. Si veda in proposito D. Sisto, *Narrare la morte. Dal romanticismo al post-umano*, ETS, Pisa, 2013.

(<sup>5</sup>) Ibidem.

(<sup>6</sup>) Cfr. R. Bodei, *Limite*, il Mulino, Bologna, 2016, pp. 25 e 26.

Questa particolare forma di *morte postmoderna* occupa un posto di primo piano all'interno degli studi internazionali sulla cosiddetta *Digital Death*, un campo di ricerca interdisciplinare, ancora poco sviluppato in Italia, che coinvolge, *in primis*, coloro i quali si occupano di studi relativi al tema della morte da punti di vista sia scientifici sia umanistici.

Più propriamente, con il termine “morte digitale” si intende fare riferimento all'insieme delle questioni che riguardano – innanzitutto – i modi in cui è cambiato il rapporto tra il singolo individuo e il fine vita a causa dello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e mediatiche, a partire soprattutto dalla diffusione popolare del *web* <sup>(7)</sup>. Infatti, all'interno della società interconnessa, gli effetti della morte si trasferiscono all'interno degli ambienti digitali che l'individuo ha frequentato per tutto il corso della sua vita – *ergo*, si è in presenza di effetti reali che riguardano informazioni e valori già esistenti e che non si costituiscono quali unicamente virtuali.

Il primo elemento di analisi, in un'ottica informatico-giuridica, dovrebbe riguardare la comprensione – che sia la più lucida possibile – di che cosa ne sarà dei nostri dati digitali dopo la morte. Tale riflessione comporta però anche un'attenzione a quale sarà il destino di tutte le nostre persone/identità digitali/*alter ego* virtuali/corpi elettronici che hanno preso forma nel corso di anni di attività *online* e, soprattutto, a quali saranno le persone che potranno disporne e che, in ultima istanza, potranno prendere delle decisioni sul modo in cui trattare i nostri beni.

Come è noto, molti dei nostri gesti quotidiani lasciano tracce di noi e del nostro modo di vivere. Siamo sempre più *networked persons*: la memorizzazione di massicce quantità di dati personali in banche dati, sempre più numerose, che possono essere non solo facilmente consultate ma anche messe in relazione fra loro, ha fatto sì che ogni individuo veda oggi affiancarsi al corpo fisico un effettivo corpo nuovo, un «corpo elettronico», formato dall'insieme di tutti i dati personali che lo riguardano. Alcuni interrogativi sorgono spontanei.

I multiformi contenuti dei profili sui *social network*, dei *blog* e delle caselle di posta elettronica, ad esempio, resteranno per sempre visibili a tutti e, quindi, supereranno anche la morte fisica dell'utente, rimanendo eterni? E rimarranno eterni fissi o eterni in movimento? In altre parole: saranno congelati e cristallizzati al momento esatto del decesso dell'utente, come incisioni su pietra, o potranno essere aggiornati costantemente da parenti o amici e rimanere, in un certo senso, vivi? Chi potrà accedere o gestire i dati contenuti nelle pagine *social* e ancora chi gestirà o bloccherà gli *account* elettronici, le carte di credito temporanee, chi


avrà l'onere della gestione dei nostri *bit coin*? E ancora, chi invece non volesse in nessun rimanere eterno e piuttosto procedere ad una cancellazione dei propri dati, in maniera immediata e magari automatica, allo scopo di portare con sé ogni informazione e di eliminare tutto ciò che di pubblico possa eventualmente perdurare riuscirà nell'intento di trovare asilo per una simile necessità? Si tratta di questioni nuove rispetto alle quali non esistono ancora soluzioni informatiche oppure giuridiche. Di fatto, forse, è necessario accettare che ci troviamo a vivere in un'epoca di dati eterni in grado di sopravvivere alla morte di un individuo e rispetto ai quali non è attualmente prevista una qualsiasi forma di tutela della *privacy* delle nostre vite – e della nostra morte – digitali e non.

In conclusione, fino a poco più di un decennio fa, quando gli archivi erano per lo più cartacei, chi avesse voluto reperire informazioni relative a terzi avrebbe dovuto affrontare le difficoltà connesse alla dislocazione fisica degli archivi, all'accesso agli stessi, al reperimento ed estrazione delle informazioni. Avrebbe dovuto, insomma, investire, già nell'atto della raccolta dei dati, risorse anche considerevoli, giustificate solo da un interesse altrettanto rilevante alla conoscenza degli stessi. L'informatica ha quasi annullato queste difficoltà: spesso è sufficiente interrogare un motore di ricerca. Oggi, Internet ci restituisce molteplici informazioni idonee a rivelare presente e passato delle persone, le loro abitudini (in alcuni casi anche socialmente pregiudizievoli), professione, *status*, *hobbies* e interessi. Da un punto di vista legale, il problema si determina nella misura in cui il “passato non passa mai”: oggi i dati in rete – che spesso sono *online* da decenni, e si sono pian piano accumulati nel corso del tempo – sono in grado di creare un *alter ego* che ha sempre di più assunto la forma di un corpo elettronico e che cresce e si sviluppa di pari passo con le attività “fisiche”.

In conclusione, se è vero che dalla *Magna Charta Libertatum* del 1215 l'inviolabilità del corpo fisico è uno dei principi fondamentali delle democrazie, altrettanto non può dirsi per il corpo elettronico, della cui esistenza tuttora non vi è reale consapevolezza e che non viene percepito come altrettanto inviolabile ed importante, nonostante le conseguenze di una violazione del corpo elettronico possano tradursi in discriminazioni e stigmatizzazioni anche molto pesanti, con eventuali ripercussioni sulla memoria e sul ricordo dell'individuo.

(\*) Ha conseguito la laurea magistrale in Antropologia culturale ed Etnologia con una tesi relativa al rapporto tra donazione degli organi, morte e religione. Oggi lavora presso il Coordinamento Regionale delle donazioni e dei Prelievi di organi e tessuti del Piemonte e della Valle d'Aosta.

(7) *Ibidem*.

 è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 700 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

### Altre informazioni

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

### Chi contattare in Italia

➔ **Euro.Act srl** ☎ 0532.191611 ✉ [riciclo@euroact.net](mailto:riciclo@euroact.net)

*Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 8/F (Intermediazione senza detenzione di rifiuti), Aut. n. BO22746/2017*

**Documentazione** **Regione Veneto – Art. 40 L. R. 29 dicembre 2017, n. 45, modificante l’art. 25 L. R. 4 marzo 2010, n. 18 e s.m.**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1007 del 26/01/2018

La regione Veneto, con l’art. 40 L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 “*Collegato alla legge di stabilità regionale 2018*” (pubblicata sul B.U.R. n. 128 del 29 dicembre 2017 ed in vigore il giorno stesso della pubblicazione) ha disposto modificazioni alla L.R. 4 marzo 2010, n. 18 e s.m. “*Norme in materia funeraria*” (**Allegato 1**).

Nell’**Allegato 2** si formulano alcune considerazioni, iniziando col riportare la disposizione interessata alla

modifica nel testo previgente, e nel testo quale risulta ora così modificato.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

**ALLEGATO 1**

**Art. 40 della L.R. Veneto 29/12/2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, modificante l’art. 25 della L.R. Veneto 4/3/2010, n. 18 e s.m.**  
[Pubblicato sul B.U.R. Veneto n. 128 del 29/12/2017]

**Art. 40**

**(Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”)**

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 le parole: “*al seppellimento*” sono sostituite dalle parole: “*alla inumazione, alla tumulazione*” e le parole: “*i genitori*” sono sostituite dalle parole: “*il genitore, i genitori o i parenti fino al secondo grado*”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Le aziende ULSS ad ogni prenotazione di una procedura di revisione strumentale / farmacologica della cavità uterina sono tenute a rendere note, mediante appositi opuscoli informativi o altro materiale appositamente redatto, le facoltà di cui ai commi 1 e 2, indicando i termini entro cui effettuare la richiesta.

2 ter. Ad ogni aborto, verificatosi in una struttura sanitaria accreditata, anche quando l’età presunta del concepito sia inferiore alle ventotto settimane, nel caso in cui

*il genitore o i genitori non provvedano o non lo richiedano, l’inumazione, la tumulazione o la cremazione è disposta, a spese dell’azienda ULSS, in una specifica area cimiteriale dedicata o nel campo di sepoltura dei bambini del territorio comunale in cui è ubicata la struttura sanitaria. A tali fini i prodotti abortivi o del concepimento sono riposti in una cassetta, che può contenere uno o più concepiti, secondo il criterio della data in cui è avvenuta la procedura di revisione strumentale / farmacologica della cavità uterina. Tale data è indicata sulla cassetta.”.*

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’attuazione del presente articolo, ed in particolare del comma 2 ter dell’articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, così come introdotto dal presente articolo, individuando, altresì, le caratteristiche delle aree cimiteriali, in cui possono essere inumati i concepiti di età presunta inferiore alle ventotto settimane. [NUOVO]

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse della Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020. [NUOVO]

**ALLEGATO 1**

**Art. 40 della L.R. Veneto 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, modificante l’art. 25 della L.R. Veneto 4/3/2010, n. 18 e s.m. – CONSIDERAZIONI**

Di seguito si riportano i testi delle norme previgenti e, a fianco, quelli che ne sono modificati, precisando che le parti modificate, e quelle innovate, sono evidenziate mediante sottolineatura:

TESTO ORIGINARIO	TESTO ORA MODIFICATO
<b>Art. 25 (Prodotti del concepimento)</b>	<b>Art. 25 (Prodotti del concepimento)</b>
1. L’azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall’ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.	1. L’azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, <u>all’inumazione, alla tumulazione</u> o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall’ufficiale dello stato civile, per i quali <u>il genitore, i genitori o i parenti fino al secondo grado</u> chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.	2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.
	<u>2 bis. Le aziende ULSS ad ogni prenotazione di una procedura di revisione strumentale/ farmacologica della cavità uterina sono tenute a rendere note, mediante appositi opuscoli informativi o altro materiale appositamente redatto, le facoltà di cui ai commi 1 e 2, indicando i termini entro cui effettuare la richiesta.</u>
	<u>2 ter. Ad ogni aborto, verificatosi in una struttura sanitaria accreditata, anche quando l’età presunta del concepito sia inferiore alle ventotto settimane, nel caso in cui il genitore o i genitori non provvedano o non lo richiedano, l’inumazione, la tumulazione o la cremazione è disposta, a spese dell’azienda ULSS, in una specifica area cimiteriale dedicata o nel campo di sepoltura dei bambini del territorio comunale in cui è ubicata la struttura sanitaria. A tali fini i prodotti abortivi o del concepimento sono riposti in una cassetta, che può contenere uno o più concepiti, secondo il criterio della data in cui è avvenuta la procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina. Tale data è indicata sulla cassetta.”.</u>
	<u>3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’ entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’attuazione del presente articolo, ed in particolare del comma 2 ter dell’articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, così come introdotto dal presente articolo, individuando, altresì, le caratteristiche delle aree cimiteriali, in cui possono essere inumati i concepiti di età presunta inferiore alle ventotto settimane.</u>
	<u>4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse della Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.</u>



### Osservazioni e considerazioni

L'intervento della regione Veneto costituisce un ampliamento della regolazione originaria contenuta nella legge regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18 (BUR n. 21/2010) ed interviene positivamente su alcune questioni che il preesistente disposto dell'articolo 25 ometteva.

La tutela del diritto del/dei genitore/i ad una completa informazione sulla normativa, l'esplicita assunzione degli oneri di sepoltura in capo al sistema sanitario (tema che in altre regioni origina non pochi contenziosi), la volontà di promuovere per i prodotti abortivi/del concepimento destinazioni cimiteriali riconoscibili ed infine anche una (limitata) assunzione dei costi con un uno stanziamento apposito in una missione del bilancio regionale rubricata significativamente "DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA" sono tutti elementi qualificanti della recente iniziativa legislativa. Apprezzabile anche la scelta di una significativa concisione nell'articolato (pochi commi di principio) con il rinvio per una espansione di parti ordinamentali ad un ulteriore provvedimento di attuazione che dovrà essere emanato a cura della Giunta Regionale.

Si tratta quindi di una regolazione ancora *in fieri* e quindi le osservazioni e considerazioni che seguiranno sono redatte con lo spirito di fornire alcune prime indicazioni comportamentali a vantaggio dei comuni e delle aziende associate, nonché costituire spunti di interlocuzione con la struttura regionale.

Per necessità espositive si è scelto di procedere per argomenti piuttosto che tramite una piana *consecutio* del contenuto dei commi dell'articolo.

#### 1. Sulla facoltà di scelta dei genitori e le possibilità del suo esercizio

L'articolo 7 del D.P.R. 285/90 permette ai genitori di esprimere la richiesta individualizzata di seppellimento in cimitero dei prodotti abortivi e dei feti, purché ciò avvenga entro 24 ore dalla loro *'espulsione o estrazione'*. Il dispositivo regionale invece non preconstituisce alcun termine per l'espressione della volontà e contiene un generico rinvio a norma attuativa.

È l'occasione quindi di valutare se sia proprio così necessario mantenere questo termine previsto dalla normativa statale, oggettivamente troppo vicino all'evento doloroso.

Certo gli ospedali non sono in linea di principio luoghi attrezzati a custodire i defunti per lunghi periodi, tuttavia le ripercussioni disumanizzanti connesse all'imposizione di un vincolo così angusto finisce per mortificare gli sforzi delle strutture sanitarie e del personale, impegnati nel migliorare costantemente, oltre al-

l'eccellenza delle prestazioni sanitarie, anche la qualità delle relazioni di prossimità con i pazienti.

Sotto questo profilo, quindi, anche una dilatazione dei termini di scelta (in Lombardia il termine è stato portato a 48 ore dall'evento, ma potrebbe essere ancora superiore, legandolo non al momento della espulsione, ma a quello di dimissione della madre, ad es.: 48 ore da quest'ultimo) potrebbe essere un modo che consente alla struttura ed ai genitori di operare senza urgenze eccessive.

In ogni caso parrebbe essenziale che vengano diramate infine apposite istruzioni alle strutture sanitarie affinché la scelta definitiva del/dei genitore/i possa manifestarsi – a seconda delle casistiche – in un luogo appropriato e non, nella frettolosa costrizione della corsia/ambulatorio.

D'altra parte, l'inesco di comportamenti 'partecipati' da parte delle strutture sanitarie riverbera anche sul sistema delle accoglienze cimiteriali, mettendo quindi quest'ultimo servizio nelle migliori condizioni possibili per quanto riguarda le relazioni che dovrà instaurare con il/i genitore/i in tema di sistemazione di sepoltura.

\*\*\*

Ovviamente in termini procedurali sarà possibile prevedere di operare, soprattutto per le attività programmate, per l'acquisizione preventiva di una scelta di interesse o non interesse del/dei genitore/i, da confermare successivamente all'evento.

Sempre ai fini della tutela del dolore dei genitori, di sicuro interesse è la previsione del comma 2-bis che, appropriatamente, prevede che *"Le aziende ULSS ad ogni prenotazione di una procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina sono tenute a rendere note, mediante appositi opuscoli informativi o altro materiale appositamente redatto, le facoltà di cui ai commi 1 e 2, indicando i termini entro cui effettuare la richiesta."*

I prodotti abortivi e di concepimento rappresentano tuttavia gli esiti infausti, anche drammatici, di gravidanze non giunte al termine, tanto perché desiderate, quanto perché non volute. Sappiamo che il dolore della perdita innesca quasi sempre processi che hanno bisogno di tempo per sedimentarsi e che prevedono l'attivarsi di contraddittorie pulsioni di negazione dell'evento, così come di eccessivo attaccamento a quanto perduto. Vengono così in evidenza fenomeni contrastanti, tuttavia umanissimi e, perciò, in quanto tali non inattesi.

Tuttavia va detto – anche sulla scorta dell'esperienza degli operatori dei reparti di ostetricia e dei consultori – l'efficacia informativa difficilmente si ottiene con la semplice somministrazione di opuscoli o di materiale a stampa, pare opportuno prevedere che il contenuto di questo materiale a stampa (auspicabilmente unico

nel territorio regionale) siano diffuse tramite un accompagnamento personalizzato nel quale possa maturare nei destinatari la piena consapevolezza del loro effettivo contenuto.

\*\*\*

Altra norma di sicuro interesse è quella che prevede che la richiesta (si badi, non l'espressione di volontà) di rilascio di nulla-osta per la "sepoltura nel cimitero o la cremazione" "dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile" possa essere avanzata anche da 'i parenti fino al secondo grado'.

Per le considerazioni che seguiranno non può che trattarsi di una opportuna (e umanissima) 'agevolazione' che consente alla procedura di rilascio del nulla osta di avere luogo senza imporre, a differenza della previsione dell'art. 7 del D.P.R. 285/90, trafale burocratiche a soggetti (i genitori) più direttamente coinvolti nell'infuato esito di una gravidanza che non ha avuto compimento.

Secondo un principio di conservazione degli elementi di legalità in ambito di legislazione concorrente, che non può travolgere l'impianto normativo statale di riferimento, la preposizione 'o' non può che essere letta in funzione meramente esplicativa di soggetti aventi titolo alla rappresentanza della volontà del/dei genitore/i temporaneamente impossibilitati/i ad esprimerla e non come elemento disgiuntivo che contrapponga il genitore/i ad altri parenti.

L'esercizio delle responsabilità genitoriali, tra cui risulta proprio la titolarità esclusiva a scegliere per i propri figli, non pare essere traslabile a terzi, salvo che non intervenga un provvedimento del giudice.

Il carattere esplicativo e non disgiuntivo della preposizione – e che quindi non esiste alcun trasferimento di titolarità a decidere, ma solo quello di poter avanzare istanza in nome e per conto – può essere desunto anche dall'uso del termine 'parenti', solo apparentemente generico.

Esso, viceversa, esprime una nozione il cui ambito relazionale, quello appunto della *parentela*, non può che essere riferito ai genitori medesimi e non già al prodotto abortivo/del concepimento essendo la parentela un legame che viene a costituirsi con la nascita e non con il concepimento.

*Ad adjuvandum* va considerato che i parenti di secondo grado non vengono nemmeno considerati nel comma 2-ter che recita "nel caso in cui il genitore o i genitori non provvedano o non lo richiedano" dove anche qui la congiunzione 'o' non ha valore disgiuntivo, semmai retoricamente rafforzativo, e dove, sintomaticamente, non viene assegnato ai parenti alcun ruolo come soggetto autonomamente promotore di *disinteresse*.

\*\*\*

Non banali infine appaiono le necessità che in sede di disposizioni attuative vengano chiariti gli aspetti relativi a chi competa l'individuazione onomastica del prodotto abortivo/del concepimento ed eventualmente precisare se (e con quali motivazioni) sul nulla osta rilasciato dall'azienda sanitaria debba esservi l'indicazione esplicita dei dati anagrafici di uno o entrambi i genitori, indipendentemente dalla volontà di questi ultimi, o se invece, a loro richiesta, questi dati possano essere omessi utilizzando un altro sistema di individuazione univoca meno 'trasparente' nei confronti di terzi.

## 2. Sulla possibilità da parte dei genitori di eseguire il trasporto con propri mezzi

È sicuramente apprezzabile – in periodi di vaste liberalizzazioni in ambito funebre che, in varie legislazioni regionali, hanno anche prodotto, a volte, fantasiose costituzioni di riserve di legge a favore delle imprese funebri – il mantenimento della norma regionale che prevede che il trasporto del prodotto abortivo/del concepimento possa essere effettuato dai genitori con mezzi propri.

Diversamente, il trasporto di prodotti abortivi/del concepimento da parte di soggetti diversi dai genitori è da svolgere con l'uso di mezzi funebri e nell'ambito dell'attività di trasporto funebre.

\*\*\*

In una considerazione estensiva della nozione di 'trasporto' si ritiene che in essa vada ricompresa anche la fornitura del contenitore apprestato dai genitori medesimi o, auspicabilmente, fornito dalle stesse strutture sanitarie.

Si osservi che nella disciplina riguardo ai materiali ammessi per la realizzazione e l'impiego di detto contenitore destinato ad una gestione individuale di prodotti abortivi/del concepimento:

- In via generale potrebbe essere di legno, analogamente a quanto previsto per le bare, di spessore tale da garantire il sostentamento del peso trasportato<sup>(1)</sup>, il peso del prodotto abortivo/del concepimento che è tuttavia imparagonabile a quello del cadavere.
- In caso di cremazione è necessario sia combustibile ogni materiale utilizzato, ad esclusione dei sistemi di sollevamento, le connessioni e l'elemento identificativo termoresistente.

<sup>(1)</sup> Utile rammentare che per i cadaveri destinati ad inumazione e cremazione il feretro deve avere uno spessore minimo di 20 mm., mentre per la tumulazione lo spessore minimo del feretro diventa 25 mm. Si tratta di dimensioni valide laddove il peso del trasportato possa essere comparabile con un cadavere di persona adulta. Diversamente potrebbero legittimamente essere indicati dalle emanate misure regionali spessori inferiori.

- In caso di inumazione ogni materiale utilizzato, ad esclusione dei sistemi di sollevamento e le connessioni, deve essere di materiale biodegradabile.
- In caso di tumulazione occorre valutare la sussistenza di ragioni igieniche che impongano la realizzazione di un contenitore impermeabile ai liquidi e ai gas.
- Particolare attenzione dovrebbe poi essere posta nell'individuazione di sistemi di contenimento riguardo alla eventualità di diffusione accidentale di agenti patogeni presenti in quanto trasportato anche perché il sistema immunitario, qualora presente, ha caratteristiche diverse da quello che assume nel corpo umano dopo la nascita e via via in età adulta.

Tanto i genitori, quanto le imprese dovranno comunque essere compiutamente resi edotti delle caratteristiche costruttive del contenitore, sia ai fini di evitamento di rischi sanitari connessi al trasporto, sia in termini di sua adeguatezza rispetto alla destinazione di sepoltura cimiteriale (inumazione / tumulazione) o di cremazione, individuata nel nulla-osta.

Su questi aspetti parrebbe necessaria ed opportuna un'indicazione regionale riguardo alla documentazione accompagnatoria del nulla osta, nella quale venga certificata la conformità del contenitore tanto riguardo al trasporto che alla destinazione di sepoltura o cremazione.

Documentazione che potrebbe essere sottoscritta dall'addetto dipendente di impresa funebre, in qualità di incaricato di pubblico servizio, ma che – qualora il trasporto fosse effettuato dai familiari – dovrebbe essere redatta e sottoscritta da parte di un addetto della struttura sanitaria interessata, non essendo i genitori, anche nella remota ipotesi che essi fossero muniti delle competenze professionali necessarie, capaci di assicurare la necessaria terzietà nell'assolvimento della funzione certificativa.

\*\*\*

Superfluo appare sottolineare che su detti contenitori debbano essere riportati elementi identificativi coincidenti coi dati di denominazione contenuti nel nulla osta e che alla struttura sanitaria mittente venga data conferma dell'arrivo da parte del servizio cimiteriale (o crematorio) ricevente (avvertito, prima della partenza, dalla struttura sanitaria stessa).

### 3. L'accoglienza al cimitero. Sulla memoria degli affetti e sul diritto di dimenticare

Applicando una estensione analogica con le previsioni dell'articolo 52 del D.P.R. 285/90, i prodotti abortivi e del concepimento a richiesta dei genitori sono accolti nel cimitero, previa verifica del nulla osta rilasciato

dall'Azienda sanitaria, che va conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

Nella considerazione che il carattere generico della disposizione "*l'inumazione, la tumulazione o la cremazione [degli aborti e dei prodotti del concepimento non richiesti dai genitori] è disposta, a spese dell'azienda ULSS, in una specifica area cimiteriale dedicata o nel campo di sepoltura dei bambini del territorio comunale in cui è ubicata la struttura sanitaria.*" contenuta nel comma 2-ter della legge regionale novellata risulta, come si discuterà in seguito, per molti versi è meritevole di approfondimento e di puntualizzazioni terminologiche.

Come abbiamo visto il successivo comma 3 della stessa legge regionale rimanda ad un provvedimento attuativo della Giunta Regionale, da emanarsi entro novanta giorni, con il quale sono individuate, in via generale e quindi anche per i prodotti abortivi/del concepimento richiesti dai familiari, "*le caratteristiche delle aree cimiteriali, in cui possono essere inumati i concepiti di età presunta inferiore alle ventotto settimane.*"

Pare tuttavia opportuno significare che non solo è necessario che vengano individuate le caratteristiche di tali aree, con indicazioni che dovranno essere trasfuse nei piani regolatori cimiteriali, ma che l'emananda disposizione attuativa si faccia carico di fornire alle amministrazioni comunali indicazioni riguardo alle tipologie tecniche dell'inumazione (dimensioni superficiali, profondità, ecc.), alla loro durata ordinaria, nonché alle possibili sistemazioni esterne delle fosse.

\*\*\*

L'elaborazione della perdita non comporta poi esiti univoci, ed è frequente che i genitori che pur avevano chiesto una sepoltura cambino idea e vogliano allontanarsi definitivamente dalla sciagura che li aveva colpiti *dimenticando* l'ubicazione cimiteriale del loro 'bambino'.

Due strategie ci sembrano possibili:

- la prima è quella di prevedere termini abbreviati al minimo possibile (ad es.: due anni) per il primo periodo di inumazione, dando tuttavia facoltà ai genitori di richiedere un ulteriore prolungamento della permanenza in terra per un ulteriore periodo, ad esempio per altri tre anni;
- la seconda di assicurare ai genitori la riservatezza riconoscendo loro in ogni momento il diritto di provvedere/modificare successivamente l'iscrizione anagrafica sulla sepoltura anche rendendola meno riconoscibile da terzi.

Le soluzioni prospettate potrebbero costituire un equo bilanciamento di interessi anche secondo una nozione evolutiva delle potestà istituzionali che via via sono state ridefinite secondo un principio che vede la sfera

privata, come entità presidiata dai diritti fondamentali e distinta dalla sfera pubblica.

Allo stesso modo, nell'ambito della tutela del diritto *'alla riservatezza'* sarebbe opportuno prevedere espressamente che le sepolture dei prodotti abortivi/del concepimento non diventino oggetto di pratiche devozionali da parte di terze parti non riconducibili ai genitori o loro familiari con potenziale lesione delle loro scelte e delle loro sensibilità etiche o religiose.

\*\*\*

La temporaneità delle sepolture ad inumazione rimanda poi alle attività connesse alla loro scadenza. Nel caso di inumazione l'impiego di contenitori facilmente biodegradabili espone, anche con termini di durata ben più contenuti rispetto al campo decennale ordinario, al rischio che all'atto dell'esumazione non vi siano spoglie mortali da raccogliere e consegnare ai familiari richiedenti o che sia arduo individuarle nel terreno di scavo.

Per questi motivi, nei casi di sepolture richieste dai familiari, parrebbe opportuno privilegiare quelle più conservative rispetto all'inumazione, come la tumulazione, anche con feretro, in assenza di evidenze sanitarie particolari, in cui lo zinco sia sostituito da materiali impermeabili ai liquidi e ai gas, opportunamente resi stagni.

E, inoltre, sarebbero da incentivare soluzioni in alveoli (nicchie o similari) realizzati in esterno oppure coperti di terra.

#### 4. La gestione di prodotti abortivi/del concepimento non richiesti

Di sicuro interesse è il chiarimento operato dalla norma regionale sul soggetto onerato a provvedere alle spese inerenti la gestione cimiteriale dei prodotti abortivi e del concepimento. Infatti, la previsione del comma 2-ter è inequivoca *"nel caso in cui il genitore o i genitori non provvedano o non lo richiedano, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione è disposta, a spese dell'azienda ULSS"*.

Analogamente, sia pure nel silenzio della norma, deve intendersi riguardo al sostenimento dei costi di trasporto dalla struttura sanitaria al cimitero.

Stante poi la portata generale, ancorché *atecnica*, della locuzione contenuta nel comma 1 **"prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile"** <sup>(2)</sup> che informa poi tutto l'articolo, non può che intendersi che le disposizioni dell'articolo riguardino anche i feti in quanto esiti di concepimento *"non dichiarati nati morti"*.

<sup>(2)</sup> Si tratta evidentemente di un refuso in quanto la condizione di nato-morto va dichiarata all'ufficiale dello stato civile, e non è dichiarata da questi.

#### 5. Approfondimenti necessari

Tuttavia, alcuni temi paiono meritevoli di un ulteriore approfondimento:

a) Una prima conseguenza delle modifiche legislative è infatti che per la gestione dei prodotti abortivi/del concepimento – i quali, sulla base a stime sommarie assommerebbero ad oltre 10.000 casi annui per il Veneto <sup>(3)</sup> – non si applicano più in questa regione né le norme del D.P.R. 285/90, né quelle di cui all'articolo 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, provvedimento quest'ultimo che – stante le caratteristiche di pericolosità di ordine sanitario associate alle parti anatomiche non riconoscibili – ne aveva prescritto un particolare ciclo di gestione totalmente internalizzato a carico delle strutture sanitarie. È di tutta evidenza che, già solo per un elementare rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in fase di stesura del più volte invocato provvedimento giuntale di attuazione si ponga attenzione a quali cautele sanitarie debbano essere tenute presenti tanto nella fase del trasporto, quanto in quella di accoglienza al cimitero/crematorio.

b) Un secondo aspetto riguarda la sostenibilità delle norme per l'accoglimento di quanto non richiesto dai genitori riferita non già all'intero sistema cimiteriale veneto, quanto ai cimiteri dei comuni presso i quali hanno sede le strutture sanitarie abilitate ad operare in campo ostetrico. Nella fase di stesura del provvedimento attuativo il dato complessivo di 10.000 casi andrebbe quindi disaggregato, struttura per struttura, per valutare l'effettivo impatto sul cimitero di riferimento. Nell'Allegato 2.1 sono elencate le sedi che svolgono prestazioni ostetriche nel territorio della regione Veneto e che maggiormente saranno interessate.

c) Una terza questione riguarda l'immediata perdita di individualità *'cimiteriale'* di quanto non richiesto e quindi di irrevocabilità della sua destinazione.

Tale evenienza che è, oggettivamente, la risultante di quanto previsto dalle modalità di trasporto prescritte dal secondo periodo del comma 2-ter nella parte in cui recita *"A tali fini i prodotti abortivi o del concepimento sono riposti in una cassetta, che può contenere uno o più concepiti, secondo il criterio della data in cui è avvenuta la procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina. Tale data è indicata sulla cassetta."* va sicuramente precisata ai genitori già al momento della diffusione delle prime informazioni di cui si è discusso al punto 1.

<sup>(3)</sup> Fonte ISTAT riferita al 2015: in Annuario statistico italiano 2017, pag. 140,141,145: aborti spontanei 5.242 e IVG 5.035 cfr. <http://www.istat.it/it/files/2017/12/C04.pdf>

Al proposito va riconosciuto che uno degli elementi di sicuro interesse della norma regionale è l'attenzione che viene prestata a garanzia della riservatezza del genitore/i che hanno inteso non operare una soluzione di sepoltura di un esito di gravidanza non giunto al termine.

L'atto dispositivo della struttura sanitaria (non quindi un nulla-osta individuale) è per sua natura privo di riferimenti anagrafici, indicando solamente una data di evento, e come tale verrà recepito dal servizio di custodia cimiteriale o dal gestore dell'impianto di cremazione.

d) Sulla scorta del punto che precede viene a prefigurarsi quindi una sorta di irrevocabile collocazione collettiva e anonima per questi prodotti abortivi e del concepimento (ivi compresi tutti gli esiti delle procedure "di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina").

Attualmente in ambito cimiteriale sono previsti solo due luoghi simili di sepoltura anonima, collettiva (e, forzatamente, perpetua):

l'Ossario comune ex art. 67 del D.P.R. 285/90 (e Art. 32 della L.R. Veneto 18/2010) ed il Cinerario comune ex art. 80, comma 6, del D.P.R. citato (e Art. 33 della L.R. Veneto 18/2010).

Elettivamente quindi la "specifica area cimiteriale dedicata" – come destinazione degli aborti (e, degli altri prodotti del concepimento) non richiesti dal genitore/i – invocata dal primo periodo del comma 2-ter dovrebbe rinvenirsi in una di queste due strutture, per la natura delle stesse. Se non che nell'ossario comune sono raccolte e conservate in perpetuo ossa di defunti. Nel cinerario comune, anche coincidente con l'ossario comune, sono raccolte e conservate in perpetuo ceneri di defunti.

Si tratta quindi delle destinazioni naturali dopo un periodo limitato di sepoltura individuale o di inumazione collettiva, dei resti mortali rinvenibili ad esumazione o estumulazione, oppure dopo la cremazione.

Questo se ogni Comune interessato ritenesse di individuare nel piano cimiteriale un'area destinata ad inumazione per il tempo ordinariamente stabilito dalla Regione dei prodotti abortivi e del concepimento. E così le ossa, ove rinvenute, dei prodotti abortivi e del concepimento sepolti hanno come destinazione il cinerario comune.

Mentre le ceneri, ove rinvenute, dei prodotti abortivi e del concepimento cremati hanno come destinazione il cinerario comune.

e) Sulle risultanze dell'analisi quantitativa di impatto cimiteriale prefigurata al punto b) pare opportuno che le amministrazioni comunali riceventi stabiliscano le tariffe corrispondenti alle tipologie di sepoltura di nuova istituzione, ove già non esistano in tariffario.

Ma soprattutto, alla luce delle valutazioni circa la sostenibilità numerica degli accoglimenti operata nel piano regolatore cimiteriale, optino:

e.1. per la individuazione di un'adeguata area di inumazione dei prodotti abortivi e del concepimento sepolti singolarmente;

e.2. per la individuazione di un'adeguata area di inumazione dei prodotti abortivi e del concepimento sepolti collettivamente in uno stesso feretro;

e.3. o per un avvio generalizzato da parte della struttura sanitaria ad impianto di cremazione.

f) A proposito della cremazione dei prodotti abortivi e del concepimento:

f.1. per le cremazioni singole, sussiste poi il problema che, tecnicamente, le temperature di esercizio dei crematori sono tali da rendere molto limitate (o proprio inesistenti) le ceneri rinvenibili (che come noto derivano dalla calcinazione delle ossa, quasi sempre assenti in tali situazioni). Per cui il gestore del crematorio, operando con particolare diligenza, potrà inserire nell'urna cineraria solo l'elemento identificativo termoresistente (ove utilizzato) e poco più altro. O proprio non si consegna l'urna, laddove nulla sia rinvenuto: in tal caso è opportuno che, con modi con non suscitino sconcerto nel genitore/i e non ne accrescano il dolore, sia data opportuna evidenza di ciò nel verbale di cremazione (o che questa annotazione sia contenuta nella copia del verbale da trasmettere al servizio cimiteriale). La circostanza va altresì annotata nel registro di cremazione assieme ai dati standard (con ora di inizio e termine) e la circostanza. L'urna riporterà all'esterno i dati secondo le indicazioni dei genitori;

f.2. l'evenienza di cui al punto che precede è meno frequente per le cremazioni plurime di prodotti / abortivi e del concepimento, anche se possibile. La verbalizzazione delle operazioni, oltre alle consuete indicazioni orarie, riporterà gli estremi dell'atto dispositivo della struttura sanitaria e la relativa documentazione verrà consegnata al servizio di custodia del cimitero di destinazione. Le ceneri risultanti, raccolte in un contenitore per il loro trasporto, verranno conferite nel cinerario comune.

g) Si rammenta che non sono accoglibili in cimitero per la sepoltura o in crematorio feretri o cassette, individuali o collettive, in cui i prodotti abortivi e del concepimento siano conservati all'interno di contenitori in cui sia presente formolo o altri prodotti chimici conservanti, che inibiscano se del caso l'inumazione o determinino effetti nocivi per l'ambiente, in caso di cremazione.

h) Oggettivamente problematica appare la collocazione di prodotti abortivi/del concepimento "nel campo di sepoltura dei bambini".

In primo luogo, perché si tratta di un'area di sepolture individuali e decennali prevista dall'art.73 del D.P.R. 285/90.


In secondo luogo, perché la dimensione delle sepolture prevista dall'articolo (*“Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.”*) sono oggettivamente spropositate riguardo alle

dimensioni di un contenitore di soli prodotti abortivi/del concepimento risultanti dall'attività giornaliera della singola struttura sanitaria.

i) Ragioni di efficienza (e di costi a carico del sistema sanitario) indurrebbero all'impiego in caso di inumazione collettiva di un solo feretro alla volta, da seppellire in una fossa, e nel quale conferire, fino a capienza, tutti i prodotti risultanti dall'attività di più giorni (ed in questo caso l'etichetta esterna riporterebbe più date). Alla scadenza dell'ordinario periodo di inumazione vi sarebbero poi le attività (ed i relativi costi) di esumazione e di conferimento definitivo in ossario comune di quanto rinvenuto.

Analogamente nel caso di cremazioni di feretro nel quale conferire, fino a capienza, tutti i prodotti risultanti dall'attività di più giorni (ed in questo caso l'etichetta esterna riporterebbe più date).

**Allegato 2.1**  
**Strutture sanitarie competenti all'esercizio di attività / prestazioni ostetriche**

 REGIONE DEL VENETO  
giunta regionale - 10ª legislatura

ALLEGATO B alla Dgr n. 2238 del 23 dicembre 2016 pag. 1/1

**Afferenze della rete**

PROVINCIA	CLASSE				
	*****	****	***	**	
BELLUNO	AO PADOVA	O.C. TREVISO	O.C. BELLUNO O.C. FELTRE	O.C. PIEVE DI CADORE	
TREVISO			O.C. CASTELFRANCO O.C. CONEGLIANO O.C. VITTORIO VENETO O.C. MONTEBELLUNA O.C. ODERZO		
VENEZIA			O.C. MESTRE	O.C. DOLO O.C. MIRANO O.C. CHIOGGIA O.C. S. DONA' O.C. PORTOGRUARO	O.C. VENEZIA
PADOVA			O.C. ABANO TERME O.C. SCHIAVONIA O.C. CITTADELLA O.C. CAMPOSANPIERO	O.C. PIOVE DI SACCO	
VERONA	AOUI VR	O.C. VICENZA	O.C. SAN BONIFACIO O.C. BUSSOLENGO O.C. PEDERZOLI O.C. SACRO CUORE		
ROVIGO			O.C. LEGNAGO O.C. ROVIGO	O.C. ADRIA O.C. TRECENTA	
VICENZA			O.C. SANTORSO O.C. BASSANO O.C. ARZIGNANO	O.C. ASIAGO O.C. VALDAGNO	

### Conclusioni

Nel complesso la novellazione regionale contiene alcuni elementi positivi e di sicuro interesse ed altri meritevoli di chiarimento e/o sviluppo.

Molte infatti, appaiono le problematiche organizzative e procedurali che dovranno essere chiarite in sede di emanazione del provvedimento attuativo da parte della Giunta Regionale.

Confidando che il termine di novanta giorni previsto dal comma 3 vada inteso come ordinatorio e non perentorio, non si può che auspicare la costituzione di un tavolo di condivisione/approfondimento tra uffici regionali, strutture sanitarie e i comuni interessati.

In quella sede, se richiesta, questa associazione è ovviamente disponibile a fornire ogni possibile sostegno.

## Gestione operativa di crematorio con visita tecnica

Ferrara, 27 settembre 2018 (giovedì)

**RELATORI:** ING. GIOVANNI CASADIO (Già Dirigente Servizi cimiteriali e Cremazione di AMSEFC spa Ferrara).

**FINALITÀ CORSO:** Il corso affronta la gestione operativa di un crematorio, analizzandone le componenti tecnologiche e approfondendo le procedure gestionali per garantirne il funzionamento. Il corso prevede anche una parte pratica, con visita ad ambienti tecnici e del commiato di un moderno impianto di cremazione.

**DESTINATARI:** Responsabili ed operatori di impianti di cremazione, Operatori Uffici Tecnici, Rappresentanti di Socrem, Imprese funebri.

### Programma dettagliato del corso:

Il corso si svolgerà con presentazione in PowerPoint commentata e con discussione di gruppo in aula:

◆ **Conoscenza dei partecipanti**

◆ **Presentazione dei docenti:**

- ✓ I limiti dati dalla autorizzazione, in presenza o meno di piano di coordinamento regionale dei crematori
- ✓ Controllo emissioni e analisi ambientali
- ✓ Analisi delle documentazioni di corredo e autorizzative per l'accettazione in crematorio. Sistemi di tracciabilità
- ✓ Cofani: tipologie ammesse per la cremazione dalla norma statale
- ✓ Luoghi di deposito temporaneo in attesa di cremazione, sia di feretri che di contenitori di resti mortali
- ✓ Urna: confezionamento e sigillatura. Conservazione in attesa del ritiro
- ✓ Recupero energetico
- ✓ Smaltimento rifiuti
- ✓ DPI, competenze e compiti di un operatore
- ✓ Manutenzione e gestione
- ✓ Pacemakers

◆ **Discussione e risposta a quesiti sul contenuto del corso**

**SEDE:** Saletta Riunioni sita presso la Certosa di Ferrara, Via Borso 1, 44123 Ferrara.

**ORARI:** Gli orari di svolgimento indicativi saranno i seguenti: 9.30-13.00 e 14.00-16.30 (previa registrazione dei partecipanti alle ore 09.00).

# MODULO DI ISCRIZIONE



da inoltrare via mail a [ufficio@euroact.net](mailto:ufficio@euroact.net) o via fax allo **0532.1911222**

(compilare tutti i campi ed inviare un modulo distinto per ogni partecipante)

## DATI per la fatturazione:

RAGIONE SOCIALE _____	
VIA _____	N° _____
CAP _____ LOCALITÀ _____	PROV. _____
TEL. _____ FAX _____	E-MAIL _____
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____	

## DATI del partecipante:

COGNOME E NOME _____	UFFICIO _____
TEL. DIRETTO _____	E-MAIL _____

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## SI CHIEDE l'iscrizione al corso:

**Gestione operativa di crematorio con visita tecnica**

Ferrara, 27 settembre 2018 (giovedì)

- Come abbonato PREMIUM al sito [www.funerali.org](http://www.funerali.org) o Socio di SEFIT Utilitalia al costo di € 250,00 + IVA (\*) CADAUNO
- Come NON Abbonato NÉ Socio di cui a lato al costo di € 300,00 + IVA (\*) CADAUNO

OPPURE

## ACQUISTO un pacchetto formativo (\*\*):

(dei corsi organizzati da Euro.Act srl)

Come abbonato PREMIUM al sito [www.funerali.org](http://www.funerali.org) o associato a SEFIT Utilitalia:

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> n. 3 partecipazioni – sconto 5%<br>€ 712,50 (anziché € 750) + IVA | <input type="checkbox"/> n. 5 partecipazioni – sconto 10%<br>€ 1.125 (anziché € 1.250) + IVA | <input type="checkbox"/> n. 10 partecipazioni – sconto 15%<br>€ 2.125 (anziché € 2.500) + IVA |
|--|--|---|

Come NON abbonato NÉ associato di cui sopra:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> n. 3 partecipazioni – sconto 5%<br>€ 855 (anziché € 900) + IVA | <input type="checkbox"/> n. 5 partecipazioni – sconto 10%<br>€ 1.350 (anziché € 1.500) + IVA | <input type="checkbox"/> n. 10 partecipazioni – sconto 15%<br>€ 2.550 (anziché € 3.000) + IVA |
|---|--|---|

## EFFETTUERÒ il pagamento totale di: € \_\_\_\_\_

IVA (\*) inclusa  IVA esente tramite:

- bollettino su c.c.p. 54496716
- bonifico cu c.c.p. IBAN: IT 59 T 07601 13000 000054496716  
tutti intestati a: EURO.ACT SRL, Piazza Fetonte 58, 44123 Ferrara
- N.B.** Ai soggetti diversi dagli Enti Locali viene richiesto il pagamento anticipato

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act srl, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarla sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

(\*) IVA attualmente al 22% (le quote fatturate ad Ente pubblico sono IVA esenti)

(\*\*) Attivabile solo con pagamento anticipato al momento dell'ordine (le partecipazioni sono da fruire entro un anno solare dall'acquisto).

◆ **CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE:** se la comunicazione – da effettuare per mail o fax – avviene più di 3 (tre) giorni prima della data del corso, dovrà essere corrisposta ad Euro.Act srl la somma di € 50,00 + IVA (\*) quale rimborso per le spese organizzative già sostenute. L'importo sale a € 100,00 + IVA (\*) in caso di cancellazione avvenuta negli ultimi 3 (tre) giorni antecedenti al corso. La mancata partecipazione, senza comunicazione, comporta la fatturazione integrale. È sempre possibile cambiare il nominativo del corsista. ◆ Per ogni corso verrà data conferma dell'effettuazione una settimana prima della data di svolgimento prevista ◆ Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza

Distribuzione a terzi vietata, sia su stampa cartacea che in formato elettronico. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl



**Documentazione** **Autorizzazione all'impiego di materiali alternativi alla cassa di zinco – Rinnovo dell'autorizzazione all'uso del manufatto in polipropilene "PP"**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1090 del 27/04/2018

Il Ministero della salute ha conferito parziali competenze alle regioni per le autorizzazioni di cui all'art. 31 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (vds. Circolare Ministero della salute – DGPRE n. 36158 -P dell'11/12/2015).

A seguito di tale conferimento la regione Friuli Venezia Giulia ha rinnovato per anni 5, a partire dall'11/7/2017, l'autorizzazione (integralmente riportata in **Allegato 1**) all'uso di cassa in materiale polipropilene (PP), sostitutiva dello zinco, nei soli casi di tumulazione stagna e per trasporti al di sotto dei 100 chilometri, fatte salve le situazioni inibite (in caso di decesso per malattie infettivo-diffusive, uso di valvole riduttrici di sovrappressione già autorizzate).

Detta autorizzazione è valida per l'intero territorio nazionale.

Si ricorda che la prima autorizzazione statale per detto manufatto è stata diffusa con circolare SEFIT n. 3127 del 24/01/2012. "Autorizzazioni all'impiego di cofani in materiali alternativi allo zinco".

Con la stessa autorizzazione la regione Friuli Venezia Giulia ha permesso, in via sperimentale, l'uso di detto manufatto anche per trasporti di defunti oltre i 100 chilometri di distanza, pur sempre destinati solo a tumulazione stagna.

Allo stato delle attuali conoscenze non è dato conoscere il comportamento di tale manufatto sia per il

processo di decomposizione cadaverica sia per la stessa degradazione dei materiali che lo compongono nel breve, nel medio come nel lungo termine.

Situazione che necessita di ulteriori valutazioni in sede di rinnovo autorizzatorio, alla luce delle relazioni che verranno presentate.

**L'uso di detto manufatto in polipropilene (PP) è inibito in caso di inumazione e cremazione.**

Pertanto, laddove si sia nella condizione di procedere ad estumulazione per successiva collocazione del defunto in terra, a sistema di inumazione, è d'obbligo la eliminazione totale (non bastando il taglio o lo squarcio della stessa) della cassa di polipropilene (PP), che non può essere inumata.

Eliminazione che si consiglia venga svolta in camera mortuaria del cimitero, per le situazioni che si determinano nel travaso da un contenitore all'altro e seguendo i protocolli previsti in materia di sicurezza del personale.

Laddove in corso di tumulazione si debba procedere a estumulazione straordinaria per avvio a cremazione del defunto, o ad estumulazione ordinaria per cremazione di resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo procedere alla sostituzione della bara o del contenitore (per il resto mortale) con uno facilmente combustibile, o più semplicemente al travaso dalla cassa di polipropilene (PP) a quella lignea, con le modalità sopra richiamate nel caso di inumazione.

In relazione alle prove presentate dalla ditta produttrice per l'ottenimento della suddetta autorizzazione (e rinnovo di essa) si evince che il peso della controcassa in plastica con coperchio è dell'ordine di 10,20 Kg.

La cassa in polipropilene (PP), nei confronti di quella di zinco, è maggiormente resistente agli urti e anche alle sovrappressioni interne, nonché maggiormente performante per quanto concerne eventuali rotture con fuoriuscite di liquami.

Diversamente, al momento, risulta problematica la fase di raccolta e smaltimento come rifiuto da estumulazione, per la dimensione e la rigidità dell'oggetto, contrariamente alla maggiore semplicità di trattamento della controcassa di zinco, più facil-

mente riducibile come dimensioni e all'avvio a recupero.

È plausibile infine, nel caso di utilizzo di simili controcasse, per le problematiche sopra evidenziate, una specifica valutazione tariffaria delle operazioni connesse, che tengano in debito conto gli oneri economici corrispondenti.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

#### **ALLEGATO 1**

***Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, Politiche sociali e Famiglia – Area promozione salute e prevenzione – Decreto Direttore di Area 11/07/2017, n. 906/SPS “Rilascio autorizzazione ai sensi dell’art. 31 del decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1990, n. 285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”***

Il Direttore di Area

PREMESSO che ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” il Ministero della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare per i trasporti di salma da comune a comune l'uso di casse e controcasse costruite con materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

RICHIAMATA la circolare DGPRE 0036158-P-11/12/2015 del Ministero della Salute che indica le amministrazioni regionali quali enti titolari del rilascio e rinnovo delle autorizzazioni previste dall'art. 31 del DPR 285/1990;

RICEVUTA l'istanza (Prot. SPS-GEN-2017-000 7966-A) di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata alla ditta K-Holding s.p.a., con sede legale a Sacile (PN), mediante decreto ministeriale 05/07/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.165 del 18/07/2011 ed

attestante la possibilità di procedere alla sperimentazione dell'uso di una controcassa in polipropilene copolimero eterofasico;

RICEVUTA altresì l'istanza integrativa (Prot. SPS-GEN-2017- 0009897-A) di estensione dell'autorizzazione alla tumulazione nel caso di trasporto di cadaveri anche a distanza uguale o superiore a 100 chilometri ( $\geq 100$  km);

APPURATO che detta autorizzazione limitava l'uso in ambito nazionale del manufatto in polipropilene (PP) unicamente per la tumulazione nel caso di trasporto di salme a distanza inferiore a 100 km e a condizione di rispettare i requisiti indicati ai punti da a) a f) del decreto autorizzativo 05/07/2011:

- a) il manufatto in polipropilene (PP) sia realizzato con il materiale dichiarato di composizione [polipropilene copolimero eterofasico ad alta resistenza all'impatto (contenuto del 70-77%), carica minerale: carbonato di calcio puro micronizzato con il 99% delle particelle al di sotto dei 40 micron (22-30%), additivi di processo: antiossidanti, stabilizzanti termici primari e secondari in rapporto 1:1 (0,2-0,4%), MasterBatch colorante (max. 2%)];
- b) siano rispettate le tolleranze dichiarate per le dimensioni e gli spessori;
- c) sia applicato il criterio di accettabilità del “compound” verificando che le determinate caratteristiche fisiche e meccaniche rientrino negli intervalli di riferimento riportati nella tabella “Proprietà per l'accettazione del “compound” a pag. 7 della relazione tecnica A;
- d) sia verificato il criterio di accettabilità del manufatto intero prima dell'immissione in commercio;

e) sia escluso l'uso di tale manufatto per la tumulazione di deceduti per malattia infettiva diffusa;  
 f) sia esclusa l'applicazione su tale manufatto di dispositivi di sfiato (valvole) autorizzati ed esistenti in commercio.

ACQUISITA la relazione e la documentazione, prodotta dalla ditta K-Holding, in merito alla concreta e reale operatività del manufatto con riferimento alle seguenti caratteristiche:

1. permeabilità e deformabilità del feretro durante il trasporto o durante eventuali soste prima della tumulazione;
2. stato di decomposizione di salme estumulate;
3. stato di decomposizione del manufatto al momento dell'estumulazione;

APPURATO che dalla documentazione (relazione biennale) non risultano ancora provate, a causa dell'assenza o mancata rilevazione di eventi estumulativi, le caratteristiche di cui ai punti 2 e 3 e precisamente lo "stato di decomposizione di salme estumulate e lo "stato di decomposizione del manufatto al momento dell'estumulazione";

ACCERTATA la completa rispondenza del manufatto alla caratteristica del punto 1, come rileva dalle attestazioni dei Comuni di Pordenone, Budoia, Aviano, Cordenons e Porcia, nonché delle ditte di onoranze funebri Alessandro Prosdocimo srl, Gusso Walter srl, Piazza Ubaldo snc, Facca Giorgio, Zannette srl ed Esseffe srl;

RITENUTO quindi ammissibile avviare una fase di sperimentazione del manufatto anche per i trasporti anche a distanza uguale o superiore a 100 chilometri ( $\geq 100$  km);

RITENUTA la non rilevanza, in termini strutturali, della modifica in altezza del manufatto (riduzione di 15 mm), in quanto rientrante nella tolleranza massima accettabile nonché comportante una maggiore resistenza dello stesso;

PRESO ATTO della corrispondenza dei requisiti del manufatto, per la fase di confezionamento, tra-

sporto e tumulazione del feretro, ai requisiti del decreto ministeriale autorizzativo dd. 05/07/2011;

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Direttore dell'Area promozione salute e prevenzione della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, con sede a Trieste, riva N. Sauro n.8.

#### DECRETA

È rinnovata per cinque anni l'autorizzazione, di cui al decreto ministeriale 05/07/2011, all'uso e commercializzazione in ambito nazionale del manufatto in polipropilene copolimero eterofasico prodotto dalla ditta K-Holding s.p.a., con sede legale a Sacile (PN), con estensione alla tumulazione nel caso di trasporto di cadaveri anche a distanza uguale o superiore a 100 chilometri ( $\geq 100$  km) e a condizione che:

1. vengano mantenuti i criteri costruttivi stabiliti con il decreto ministeriale 05/07/2011, eccezion fatta per la modifica in altezza del manufatto (riduzione di 15 mm) in quanto rientrante nella tolleranza massima accettabile nonché comportante una maggiore resistenza dello stesso;
2. venga redatta, prima di ulteriore richiesta di rinnovo, una relazione tecnica, corredata da apposite attestazioni di strutture pubbliche cimiteriali e ditte di onoranze o trasporti funebri che ne attestino la veridicità, sulla persistenza della concreta e reale operatività del manufatto con riferimento alle seguenti caratteristiche:
  - a. permeabilità e deformabilità del feretro durante il trasporto a distanza uguale o superiore a 100 chilometri ( $\geq 100$  km) o durante eventuali soste prima della tumulazione, con evidenza del numero totale di trasporti eseguiti;
  - b. stato di decomposizione di salme estumulate;
  - c. stato di decomposizione del manufatto al momento dell'estumulazione.

Il Direttore di Area  
 DOTT. PAOLO PISCHIUTTI

**Documentazione** **Regione Veneto – D.G.R. 10 aprile 2018, n. 422  
in materia di smaltimento tramite sotterramento  
delle carcasse di animali da compagnia sul  
territorio regionale**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1093 del 07/05/2018

La regione Veneto, con D.G.R. n. 422 del 10/04/2018, pubblicata in B.U.R. n. 39 del 24/04/2018, riportata in **Allegato 1**, ha adottato il provvedimento al fine di regolare lo smaltimento delle carcasse di animali da compagnia sul territorio regionale.

Sul tema dello smaltimento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano la normativa europea, ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) 1069/2009, prevede una deroga per gli animali di affezione e consente il loro smaltimento tramite sotterramento nel rispetto della previsione di cui all'Allegato VI, Capo III, sez. 1, par. 3, lett. a) del Reg. 142/2011, ossia in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi.

In ambito nazionale, per garantire l'uniformità operativa della disciplina europea, sono state adottate delle Linee guida, recepite dal Veneto con la D.G.R. n. 1530 del 28/08/2013, con cui si permette il sotterramento degli animali da compagnia come modalità di smaltimento, secondo i criteri da fissare con provvedimento regionale.

Con l'atto deliberativo in esame, la giunta regionale veneta adotta tale provvedimento e, nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate, stabilisce che sul proprio territorio le carcasse di detti animali possono essere sotterrate nei cimiteri per animali e in terreni privati facendo in modo però che gli animali carnivori o onnivori non possano avere accesso. Sono infine esclusi dall'ambito della delibera i circuiti commerciali, i canili e i rifugi per cani.

Il Veneto, così come già da tempo avevano fatto la Toscana, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Lazio, recepisce la mutata sensibilità sociale verso gli animali da compagnia, considerati spesso un componente della famiglia.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato è presente, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

### **ALLEGATO 1**

**Deliberazione Giunta Regionale Veneto 10/04/2018, n. 422 “Smaltimento tramite sotterramento delle carcasse di animali da compagnia sul territorio regionale”** [Pubblicato sul B.U.R. n. 39 del 24/04/2018]

*Note per la trasparenza:*

*Il provvedimento ha lo scopo di disciplinare lo smaltimento delle carcasse di animali da compagnia sul territorio regionale. Il presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale.*

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, entrato in vigore il 4 marzo 2011, ha dettato nuove disposizioni in materia di normativa sanitaria applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo

umano, abrogando contestualmente il Reg (CE) n. 1774/2002.

Il predetto Regolamento classifica come materiali di categoria 1 le carcasse degli animali d'affezione, degli animali dei giardini zoologici e degli animali dei circhi e da esperimento, anche in relazione al fatto che possono contenere alti livelli di medicinali veterinari. Per questo tipo di materiali si prevede l'invio a stabilimenti autorizzati per il trattamento delle spoglie e successivo seppellimento dei materiali risultanti in una discarica autorizzata. Lo smaltimento di tali materiali è disciplinato dall'art. 12 del Regolamento comunitario in parola.

In deroga a tale trattamento, ai sensi dell'articolo 19, Paragrafo 1, lettera a) del suddetto Regolamento, gli animali da compagnia possono essere seppelliti, pre-

via autorizzazione dell'Autorità competente, nel rispetto delle indicazioni date dall'Allegato VI, Capo III, Sezione 1 del Regolamento (CE) 142/2011, che stabilisce norme particolari per lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e definisce ulteriori criteri e limiti per il seppellimento.

Alla data del 4 marzo 2011 va altresì menzionato che è entrato in vigore anche il Reg. (CE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 della Commissione europea, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della Direttiva n. 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Ciò premesso, va inoltre ricordato che, al fine di garantire uniformità operativa sull'intero territorio nazionale di quanto previsto dalle recenti summenzionate norme in materia di sottoprodotti di origine animale, è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro interregionale di esperti in materia, il quale, di concerto con il Ministero della Salute, ha provveduto all'elaborazione di Linee guida applicative del Reg. (CE) n. 1069/2009.

Dette Linee Guida, dopo essere state approvate dal Gruppo di Lavoro Tecnico Interregionale di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Commissione Salute nella seduta del 27 luglio 2011, sono state inviate con nota prot. DGSAN-UFF.II 26058/P del 3/08/2011 dal Ministero della Salute al competente Ufficio Legislativo ai fini dell'acquisizione del parere di competenza, di seguito ritualmente acquisito.

Ciò posto, va ulteriormente ricordato che con D.G.R. n. 1530 del 28/08/2013 la Regione del Veneto ha recepito l'Accordo Stato-Regioni inerente "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/10/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002".

Tale Delibera, all'Allegato A, art. 15, Paragrafo 1, disciplina la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli animali da compagnia, e specificatamente riporta che, in attuazione dell'art. 19, Paragrafo 1, lettera a), del Reg. (CE) 1069/09, è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti, degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali), secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

Quanto precisato e riportato nel precedente capoverso era stato, peraltro, formalmente comunicato dal Ministero della Salute con nota DGISAN n. 0012958 del 03/04/2013, con cui erano state trasmesse alcune precisazioni in merito al seppellimento delle carcasse di

animali d'affezione da parte di privati, prevedendo la possibilità dello smaltimento tramite sotterramento degli stessi in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri di animali) secondo criteri fissati con provvedimenti da ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

Ricordato tutto quanto sopra brevemente riportato, va conseguentemente evidenziato che, nel territorio regionale veneto, è possibile lo smaltimento tramite sotterramento delle carcasse degli animali da compagnia, con esclusione dei circuiti commerciali nonché dei canili e dei rifugi per cani, in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) nel rispetto di quanto previsto all'Allegato VI, capo III, Sezione 1, paragrafo 3 del Reg. (UE) 142/2011, lett. a), in cui si prevede che il sotterramento deve essere effettuato in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

#### DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, nello specifico, che nel territorio regionale veneto va consentito lo smaltimento tramite sotterramento delle carcasse degli animali da compagnia, con esclusione dei circuiti commerciali nonché dei canili e dei rifugi per cani, anche in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) nel rispetto di quanto previsto all'Allegato VI, capo III, Sezione 1, paragrafo 3 del Reg. (UE) 142/2011, lett. a), in cui si prevede che il sotterramento deve essere effettuato in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Documentazione**

## **Regione Lombardia – Art. 9 L.R. 12/12/2017, n. 36. Sostituzione regime autorizzatorio con SCIA per esercizio attività funebre**

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1101 del 16/05/2018

Con l'articolo 9 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 36, pubblicata in B.U.R. n. 50, supplemento del 15 dicembre 2017, riportata in **Allegato 1**, la regione Lombardia ha modificato gli artt. 74, 76 e 77 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, sostituendo il previgente regime autorizzatorio per l'esercizio dell'attività funebre con la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).

La disciplina della S.C.I.A, in origine D.I.A, è contenuta nell'art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, e recentemente, dalla c.d. legge Madia 7 agosto 2015, n. 124, in particolare il decreto attuativo D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Secondo il disposto normativo, ogni atto di autorizzazione o di licenza può essere sostituito dalla S.C.I.A quando il rilascio dipende dal semplice accertamento della sussistenza dei requisiti che la legge prevede per lo svolgimento dell'attività; con il limite di alcune esclusioni dal campo di applicazione per espressa previsione del legislatore.

Presupposto giuridico della S.C.I.A è, quindi, che la pubblica amministrazione non goda di discrezionalità amministrativa, dovendosi limitare ad una semplice verifica di rispondenza tra quanto dichiarato dal privato e quanto legislativamente prescritto.

Il privato può iniziare immediatamente l'attività segnalata, senza dover attendere il consenso preventivo dell'amministrazione competente, perché è la legge stessa che lo legittima (sulla natura giuridica della S.C.I.A, quale atto privato, e non come provvedimento tacito della pubblica amministrazione si veda la pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 15 del 29 luglio 2011).

Al soggetto pubblico spetta il compito di avviare i controlli in ordine alla conformità alla legge, attivando i poteri di intervento ex post dal contenuto repressivo, inibitorio o conformativo.

Pertanto, come pure evidenzia una nota di indirizzi A.N.C.I in relazione specificatamente all'attività funebre (**Allegato 2**), laddove l'amministrazione si limiti ad un accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, senza possibilità di esercizio di discrezionalità, è legittimo applicare la disciplina della S.C.I.A.

Richiamati quindi i presupposti circa la legittimità dell'applicazione della S.C.I.A per lo svolgimento dell'attività funebre, per la quale la regione Lombardia prima richiedeva l'autorizzazione, altra questione che viene in rilievo, trattandosi questo istituto di un modulo semplificato che trova applicazione in vari settori, è quella dei rapporti tra legislazione

statale e regionale, risolta dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 164 del 20 giugno 2012.

Ad avviso dei giudici, la S.C.I.A. va ricondotta nell'alveo dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, ossia alla competenza esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: solo in questo modo è possibile garantire uniformità di trattamento sul piano di tali diritti e realizzare il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

La disciplina di cui all'art. 19 L. 241/1990 costituisce livello essenziale delle predette prestazioni e consente il godimento uniforme sul territorio nazionale di diritti civili e sociali e, dunque, ben può limitare l'autonomia legislativa regionale.

Stante questo inquadramento sistematico, la regione non può disporre in modo difforme e, nella ricorrenza di tutti i presupposti giuridici, è legittimo prevedere la sostituzione del regime autorizzatorio con l'applicazione dell'istituto della S.C.I.A. ex art. 19.

Inoltre, la regione deve tenere conto e adeguarsi anche a quanto previsto a livello europeo.

Essendo la SCIA un istituto rispondente ai principi di semplificazione e finalizzato ad agevolare l'esercizio di attività economiche, vengono in rilievo la direttiva 2006/123/CE e, in particolare, l'art. 14 e 17 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento nel nostro ordinamento. Il primo articolo riconosce la possibilità di mantenere regimi autorizzatori qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale che giustificerebbero una disciplina più restrittiva, ma pur sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Diversamente, ai sensi del secondo articolo, deve trovare applicazione l'art. 19 L. 241/1990.

Infine, l'art. 84 stabilisce che le disposizioni di detto decreto si applicano fino a quando il legislatore regionale non disponga diversamente nelle materie di sua competenza, ma ovviamente in modo che non vi sia conflitto con i principi della direttiva europea.

Con riferimento in particolare all'attività funebre, il D.Lgs. n. 59/2010, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lettera d), si applica, per esclusione dall'esclusione, alle imprese che forniscono i trasporti connessi alle pompe funebri. E il trasporto funebre è una delle tre componenti che caratterizzano l'attività funebre, come definita dall'art. 74 della L.R. 33/2009, se svolte in forma congiunta. <sup>(1)</sup>

**Pertanto, sulla base della ricostruzione del quadro normativo vigente, nell'esercizio dell'attività funebre la SCIA legittimamente sostituisce il procedimento autorizzatorio in presenza dei presupposti legislativi di cui all'art. 19 L. 241/1990 e, secondo la previsione europea, qualora non ricorrano motivi di interesse generale, quali il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, per la cui tutela sarebbe giustificato l'esercizio del potere autorizzatorio della pubblica amministrazione.**

In tal senso si è adeguata la normativa regionale della Lombardia e, tra gli esempi precedenti si riporta quello dell'Emilia Romagna, di cui si è dato nota nella nostra circolare SEFIT FederUtility n. 2292 del 02/03/2010, Regione Emilia-Romagna – L.R. (Emilia-Romagna) 12 febbraio 2010, n. 4 “Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario – Legge comunitaria regionale per il 2010” – artt. 43 e 44.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Giordano Colarullo)

<sup>(1)</sup> Art. 74, comma 1, L.R. Lombardia 33/2009

1. Per attività funebre s'intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;  
b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;  
c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.

**ALLEGATO 1**

**Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 36 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della concorrenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”**

(B.U.R. n. 50, supplemento del 15 dicembre 2017)

**Art. 9 (Modifiche agli articoli 74, 76 e 77 della l.r. 33/2009)**

1. Al Capo III del Titolo VI della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell’articolo 74 è sostituito dal seguente:

*‘2. L’attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 76 e previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove hanno sede.’;*

b) il comma 3 dell’articolo 74 è abrogato;

c) al comma 4 dell’articolo 74, le parole ‘nella sede autorizzata’ sono sostituite dalle seguenti: *‘nella sede o nelle sedi indicate nella SCIA’;*

d) al comma 5 dell’articolo 74, le parole ‘L’autorizzazione allo svolgimento’ sono sostituite dalle seguenti: *‘Lo svolgimento’;*

e) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 76, le parole ‘per l’autorizzazione allo svolgimento’ sono sostituite dalle seguenti: *‘per lo svolgimento’;*

f) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 77 è sostituita dalla seguente:

*‘e) da € 3.000 a € 9.000 per lo svolgimento dell’attività funebre in mancanza dei requisiti richiesti o per la mancata presentazione della SCIA;’;*

g) dopo il comma 1 dell’articolo 77 è inserito il seguente:

*‘1 bis. Contestualmente all’irrogazione della sanzione di cui al comma 1, lettera e), è disposto il divieto di prosecuzione dell’attività.’.*

2. Le procedure di autorizzazione allo svolgimento di attività funebre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.

**ALLEGATO 2****Nota di indirizzi ANCI****“Autorizzazione all’attività funebre e utilizzo della SCIA”**

Alcune amministrazioni comunali hanno chiesto parere in merito all’applicabilità della disciplina della SCIA in merito all’esercizio dell’attività funebre, per la quale la legislazione regionale richiede l’autorizzazione del comune ove la ditta abbia la propria sede.

Secondo quanto previsto dall’articolo 19 della Legge n° 241/1990 come modificata dalla legge n° 122/2010, la SCIA sostituisce ogni atto di autorizzazione o licenza, comunque denominata, nel momento in cui il rilascio dipenda da un semplice accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge e non sia previsto un contingente numerico delle autorizzazioni (inteso come numero massimo di autorizzazioni rilasciabili) e non esista uno specifico strumento di programmazione settoriale (come nel caso delle medie e grandi strutture di vendita commerciale).

Le disposizioni della Legge n° 241/1990 sono state approvate dal legislatore nazionale nel contesto dell’art. 117 della Costituzione e specificatamente nella materia legislativa esclusiva dello stato denominata “determinazione dei livelli minimi essenziali”; come

tale la legge n° 241/1990 stabilisce principi inderogabili ed è attuabile in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, ponendosi come fonte di livello sovraordinato rispetto alle leggi regionali di settore.

In aggiunta a ciò si evidenzia che l’utilizzo dell’istituto giuridico dell’articolo 19 (SCIA) è stato disciplinato per le attività economiche anche dal D.Lgs. n° 59/2010 attuativo nello stato italiano della Direttiva 123/CE/2006 (c.d. Bolkestein), che all’articolo 14 così sancisce:

*1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo.*

Il successivo articolo 17 comma 1 dello stesso D.Lgs. n° 59/2010 aggiunge poi in modo inequivocabile che: *In tutti i casi diversi da quelli di cui all’articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività, si applica l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni.*



Come infine sancito dall'articolo 84 le disposizioni del D.Lgs. n° 59/2010 prevalgono in virtù della clausola di cedevolezza su tutte le disposizioni regionali e sono applicate in modo diretto fintanto che il legislatore regionale non provvederà ad adeguare le proprie disposizioni nelle materie ad esso attribuite, ai dettati ed ai principi del decreto stesso, non avendo il legislatore regionale alcuna potestà di stabilire diversamente o in contrasto con i principi del decreto di recepimento della Direttiva comunitaria.

Relativamente al caso specifico della attività funebre, si evidenzia come non sussista alcuna discrezionalità dell'amministrazione nel rilasciare l'autorizzazione prevista dalla Legge regionale, trattandosi di un mero accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.

La potestà di sostituire l'autorizzazione con al SCIA è stata più volte anche ribadita dal Ministero dello Sviluppo Economico, addirittura in tema di pubblici esercizi, sottolineando come il presupposto giuridico per l'utilizzo della SCIA dell'articolo 19 sia appunto costituito dalla mancanza di una discrezionalità dell'atto autorizzativo essendo il rilascio basato su semplice accertamento dei requisiti di legge esclusa ogni altra valutazione di ordine tecnico discrezionale autonomo (si veda per tutte la risoluzione 172200 del 2 agosto 2012).

I profili costituzionali inerenti il rapporto tra legislazione statale in materia di SCIA e legislazione regionale sono stati chiariti dalla CORTE COSTITUZIONALE nella Sentenza n. 164 del 20.06.2012 che così sancisce:

*In base all'art. 49, comma 4-ter, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122/2010, la disciplina della SCIA costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.; ... omissis ...*

*l'affidamento in via esclusiva alla competenza legislativa statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è prevista in relazione ai «diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Esso, dunque, si collega al fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. ... omissis ...*

*L'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui alla citata disposizione costituzionale si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto» (sentenze n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008; n. 387 del 2007). ... omissis .... è stato attribuito «al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto» (sentenze n. 10 del 2010 e n. 134 del 2006).*

*Si tratta, quindi, come questa Corte ha precisato, non tanto di una "materia" in senso stretto, quanto di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, in relazione alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle (sentenze n. 322 del 2009 e n.282 del 2002).*

Le conclusioni della sentenza della Corte Costituzionale n° 164/2012 non lasciano spazio ad interpretazioni diverse così affermando:

*la disciplina della SCIA ben si presta ad essere ricondotta al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Tale parametro permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione.*

In virtù di quanto sopra esposto, si afferma l'assoluta legittimità e correttezza giuridica nel considerare l'autorizzazione di attività funebre sostituibile dalla SCIA secondo il disposto dell'articolo 19 della legge n° 241/1990 ed accettarne dunque la presentazione da parte dell'utente, attivando contestualmente i controlli conseguenti per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale.

Roma, 27 gennaio 2014

A cura del Dipartimento attività produttive



# argema S.r.l.

Azienda leader nella produzione e vendita di prodotti ad uso cimiteriale




**PREZZI COMPETITIVI**  
anche per piccole quantità

## SACCHI PER RESTI MORTALI BIODEGRADABILI

I sacchi BIOCAP di nuova generazione sono conformi alla normativa EN 13432.  
Sono utilizzati nel settore funebre e cimiteriale  
per il trasporto dei resti mortali e per il recupero delle salme incidentate.

**DIMENSIONI cm. 230x90 sp. 75 micron Colore: bianco opaco**

**DOPPIA CERNIERA  
CHIUSURA A U**



**Realizzati con polimero a base di amido di mais  
Impermeabile Traspirante e Compostabile al 100%.**



**Per un preventivo gratuito  
Tel. 0532.1916244**

Documentazione

## Regione Marche – R.R. 18/4/2018, n. 3 e L.R. 18/4/2018, n. 11 sull'ubicazione delle sale del commiato

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1112 del 30/05/2018

Sul B.U.R. Marche n. 44 del 24/5/2018 sono stati pubblicati il R.R. 18 aprile 2018, n. 3 e la L.R. 18 aprile 2018, n. 11, le cui disposizioni sono riportate negli **Allegati 1 e 2**, che introducono delle modifiche, rispettivamente, al R.R. 9 febbraio 2009, n. 3 e alla L.R. 1° febbraio 2005, n. 3.

Il primo intervento legislativo si è reso necessario a seguito della pronuncia del T.A.R. Marche, sentenza n. 866 del 18 novembre 2017, di annullamento della delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 49 del 28 febbraio 2017 (**Allegato 3**).

Tale delibera approvava una modifica al R.R. 9 febbraio 2009, n. 3 con la quale si prevedeva che, per l'esercizio delle sale del commiato, fosse necessario rispettare il limite di cento metri dalle civili abitazioni; e il successivo regolamento emanato dalla Giunta, R.R. 3 marzo 2017, n. 3, la recepiva al nuovo comma 3 ter, dell'art. 20, R.R. 3/2009.

La *ratio* del suddetto limite veniva individuata espressamente dal legislatore regionale in due requisiti. Innanzitutto, nella tutela della salute dei singoli e nella salubrità dell'ambiente, posto che, ai sensi dell'art. 20, comma 6, R.R. 3/2009 all'interno delle sale del commiato è possibile svolgere trattamenti conservativi dei cadaveri. In secondo luogo, nell'opportunità di mantenere una simmetria rispetto a

quanto disposto, in merito all'ubicazione delle sale del commiato, dall'art. 20, comma 3 bis, ai sensi del quale queste non possono essere realizzate entro cento metri dalle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale.

Preso atto del provvedimento demolitorio del giudice amministrativo, con deliberazione n. 71 dell'8 maggio 2018 (**Allegato 4**), l'Assemblea legislativa regionale ha approvato l'ulteriore modificazione del R.R. n. 3/2009, consistente appunto nell'abrogazione della disposizione censurata, avvenuta con R.R. 18 aprile 2018, n. 3.

Nella stessa seduta deliberativa (**Allegato 5**), è stata approvata anche la modifica della L.R. n. 3/2005, comportante l'introduzione dell'art. 9 bis, ad opera della L.R. 18 aprile 2018, n. 11, che è il secondo intervento normativo di cui si dà nota con la presente circolare.

Ravvisando una lacuna legislativa circa la disciplina della realizzazione delle case del commiato, sempre più frequenti sul territorio, il legislatore ne ha regolamentato i criteri di localizzazione, attraverso la pianificazione urbanistica, che a sua volta si prescrive debba attenersi ai principi specifici della presenza di idonei spazi di sosta, dell'accessi-

bilità adeguata alla struttura e della corretta interazione del servizio in essa svolto con le altre attività dell'area circostante.

Infine, per non lasciare vuoti normativi, si stabilisce che, in attesa dell'adozione dei predetti atti, le case del commiato possano essere ubicate solo nelle zone omogenee D e F, come individuate dagli strumenti urbanistici generali.

Nel silenzio della normativa regionale attuale e a seguito dell'abrogazione del comma 3 ter dell'art. 20, R.R. 3/2009, con le nuove modifiche il legislatore intende, quindi, garantire una precisa regolamentazione per una corretta ubicazione delle case del commiato, intese come luoghi idonei dove svol-

gere le funzioni che seguono il decesso, che, per effetto del mutato atteggiamento culturale per cui l'omaggio e l'ultimo saluto alla persona defunta tende a non avvenire nell'abitazione privata, sono sorte in numero sempre maggiore sul territorio.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

#### **ALLEGATO 1**

##### **Regolamento Regionale Marche 14/05/2018, n. 3 "Ulteriore modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3"**

[Pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 24/05/2018]

Il Presidente della Giunta regionale,

SU CONFORME deliberazione del Consiglio – Assemblea legislativa regionale n. 71 della seduta n. 98 dell'8 maggio 2018;

VISTO il comma 2 dell'articolo 35 dello Statuto della Regione;

emana il seguente regolamento:

##### **Ulteriore modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3**

#### **Art. 1 (Abrogazioni)**

1. Sono abrogati:

a) il comma 3 ter dell'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009 n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3);

b) l'articolo 1 del regolamento regionale 3 marzo 2017, n. 3 (Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Regolamentazione delle sale del commiato)).

Il presente regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 14 maggio 2018

Il Presidente della Giunta  
LUCA CERISCIOLI

#### **ALLEGATO 2**

##### **Legge Regionale Marche 14/05/2018, n. 11 "Modifica alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali"**

[Pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 24/05/2018]

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale promulga, la seguente legge regionale:

#### **Art. 1 (Inserimento dell'articolo 9 bis nella Lr. 3/2005)**

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali) è inserito il seguente:

*"Art. 9 bis (Sale del commiato)*

*1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato secondo le modalità stabilite dal regolamento indicato all'articolo 11 e dalle disposizioni del presente articolo.*

2. I Comuni stabiliscono l'ubicazione nel proprio territorio delle sale del commiato in specifiche aree individuate dagli strumenti urbanistici, in maniera da garantire la compatibilità del servizio che in esse è svolto con le altre attività dell'area nonché un'adeguata accessibilità alle strutture e la disponibilità di idonei spazi di sosta.

3. Sino all'adozione degli atti indicati al comma 2, le sale del commiato possono essere collocate esclusivamente nelle zone omogenee D e F, anche se diversamente denominate, individuate dagli strumenti urbanistici generali, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai

fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

#### **Art. 2 (Invarianza finanziaria)**

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 14 maggio 2018

Il Presidente della Giunta  
LUCA CERISCIOLI

#### **ALLEGATO 3**

**Sentenza T.A.R. Marche 18 novembre 2017, n. 866**

N. 00866/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00248/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 248 del 2017, proposto da:

Eccellenza Funeraria Italiana – EFI e Onoranze Funebri Cardinetti Gianni e Figli S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Bragagni e Marco Esposito, domiciliate ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia 24;

#### **contro**

Regione Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Simoncini, con domicilio eletto presso il Servizio legale della Regione in Ancona, piazza Cavour, 23; Regione Marche – Assemblea Legislativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Onoranze Funebri Breccia di Breccia Angela, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;  
per l'annullamento

- della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 49 del 28 febbraio 2017, nella parte in cui modifica il Regolamento Regionale n. 3 del 2009 introducendo il limite di 100 metri dalle civili abitazioni per l'esercizio dell'attività delle sale di commiato (comma 3 *ter* dell'art. 20 riformato), pubblicata sul BUR Marche n. 28 del 9 marzo 2017, unitamente alla nota di emanazione del regolamento altresì pubblicata;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio e consequenziale e comunque connesso con quelli impugnati, anche se sconosciuto ai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### **FATTO e DIRITTO**

Le ricorrenti impugnano la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 49 del 28 febbraio 2017, pubblicata sul BUR Marche del 9 marzo 2017. Con tale delibera si modifica il Regolamento regionale n. 3 del 2009 (*Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'art. 11 L.R. n. 3/2005*) introducendo il limite di 100 metri dalle civili abita-

zioni per l'esercizio dell'attività delle sale di commiato (comma 3 *ter* dell'art. 20 nel nuovo testo).

Parte ricorrente deduce violazione degli artt. 31 e 34 del d.l. n. 201 del 2011 convertito con legge n. 214 del 2011, dell'art. 11 della l.r. n. 3 del 2005, eccesso di potere per falsi o erronei presupposti in diritto e difetto di motivazione.

Si sostiene che la disposizione regolamentare impugnata sia in contrasto con il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali, sancito dalla legge n. 214 del 2011, oltre che illogica e totalmente priva di motivazione nel porre dei limiti estremamente restrittivi all'insediamento delle case di commiato.

Si è costituita la Regione Marche, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 526 del 16 giugno 2017, il Tribunale ha disposto adempimenti istruttori a carico della Regione Marche, richiedendo il deposito di una relazione contenente un'indagine sulla normativa regolamentare (sia a livello regionale sia, eventualmente, comunale) al di fuori della Regione Marche, relativa alla questione oggetto del ricorso. In tale documento si richiedeva, in particolare, di individuare le disposizioni che dettino eventuali requisiti relativi alla distanza tra sale di commiato e abitazioni private.

L'istruttoria è stata eseguita dalla regione in data 1 agosto 2017.

Alla camera di consiglio del 13 settembre 2017 il ricorso, sussistendone i presupposti, è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm..

1 È indubbia l'immediata lesività del regolamento impugnato. Come è noto, i regolamenti devono essere autonomamente e immediatamente impugnati quando contengano disposizioni suscettibili di arrecare, in via diretta ed immediata, un'effettiva e attuale lesione dell'interesse di un determinato soggetto, mentre, se il pregiudizio è conseguenza dell'atto di applicazione concreta, il regolamento deve essere impugnato congiuntamente ad esso (Cons. Stato III, 28 gennaio 2014, n. 418). Nel caso in esame le ricorrenti sono un'associazione di imprese funerarie e una singola impresa, quest'ultima interessata a realizzare una casa di commiato del comune di Fossombrone, in un'area asseritamente resa inidonea per effetto dell'impugnata modifica regolamentare. Vi è quindi indubbio interesse all'annullamento dell'atto.

1.1 Nel merito, il ricorso è fondato. Le case di commiato sono disciplinate dalla legge Regione Marche n. 3 del 2005, la quale, all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 dispone quanto segue:

*“2. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture denominate sale del commiato.*

*3. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie, previste per la camera mortuaria, ed autorizzate ai sensi della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).*

*4. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale”.*

1.2 Il regolamento n. 3 del 2009, previsto dall'articolo 11 della legge sopracitata, disciplina le case di commiato all'art. 20. La disposizione, al comma 3 *bis*, prevedeva requisiti di distanza minima solo dalle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e residenziale a ciclo continuativo e diurno di cui alla l. r. n. 20 del 2002; nonché da quelle sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla stessa l. r. n. 20 del 2002. L'impugnata modifica regolamentare introduce quindi un nuovo limite estremamente restrittivo, che prevede una distanza minima di 100 metri da tutte le abitazioni private. Tale norma sembra sostanzialmente impedire la realizzazione di case di commiato all'interno di centri abitati.

1.3. L'indagine disposta dal Tribunale con l'ordinanza n. 526 del 2017, ha permesso di verificare l'assenza, nelle regioni oggetto della relazione depositata dalla Regione Marche, di qualsiasi disposizione simile. Difatti, così come per altre attività simili, nelle regioni oggetto dell'indagine le distanze minime sono stabilite solo per le strutture di rilevanza pubblica e non per le case private.

1.4 Com'è noto, di norma con riguardo agli atti regolamentari – in quanto atti normativi – non è richiesta la motivazione, alla luce della specifica esclusione prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Va però ricordato che l'impugnato regolamento deve essere conforme alla legge n. 214 del 2001, che ha stabilito il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali. Con riguardo ai poteri della regione, l'articolo 31 di tale legge stabilisce che possono essere previsti contingenti, limiti territoriali o altri vincoli solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso, l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Ciò comporta la necessità che, nel regolamento che introduce tali limiti, siano individuabili le ragioni della scelta della Regione.

1.5 Pur riconosciute le particolarità dell'attività di cui trattasi, non sembra rinvenibile alcuna giustificazione relativamente al limite previsto dalla delibera impugnata, che introduce un limite particolarmente severo, non previsto in alcuna regione italiana (secondo l'indagine fatta dalla stessa Regione Marche) per un'attività che si svolge, presumibilmente, al chiuso, in regime di discrezione e raccoglimento. È pur vero che nelle sale di commiato possono essere svolte attività di imbalsamazione e tanatoprassi, ma non è dato di intuire alcun motivo per cui tali attività – certamente soggette al previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie – dovrebbero essere situate a più di 100 metri dalle abitazioni private.

1.6 Ad avviso del Collegio, pur considerata la discrezionalità che connota il potere esercitato con l'adozione del regolamento in esame, la deliberazione impugnata – nella parte in cui modifica in senso fortemente restrittivo le limitazioni precedentemente previste dal citato articolo 20 del regolamento n. 3 del 2009 (sostanzialmente analoghe a quelle previste per case di commiato e attività similari anche nelle altre regioni) – non risulta rispondere ad una specifica finalità, di salute pubblica o altro, riconducibile ad una criticità specifica dell'attività in esame, che consenta di superare il richiamato principio di libertà di apertura degli esercizi commerciali, sancito dalla legge n. 214 del 2001. Non sono infatti sufficienti – a giustificare le limitazioni introdotte – i riferimenti alla tutela della salute dei

singoli e della salubrità dell'ambiente contenuti negli atti preparatori della delibera impugnata.

2 La fondatezza delle censure di violazione dell'art. 31 della legge n. 204 del 2011, e di eccesso di potere conduce all'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, all'annullamento della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 49 del 28 febbraio 2017 nella parte in cui introduce l'anzidetto limite di 100 metri dalle civili abitazioni per l'esercizio dell'attività delle sale di commiato.

2.1 Le spese possono essere compensate alla luce della novità della questione.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la deliberazione n. 49 del 28 febbraio 2017 limitatamente alla parte impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 18/11/2017

#### **ALLEGATO 4**

**Deliberazione n. 71 dell'8 maggio 2018 approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 maggio 2018, n. 98 "Ulteriore modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)"**

(... omissis ...)

#### **ALLEGATO 5**

**Deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 maggio 2018, n. 98 "Modifica alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali)"**

(... omissis ...)

**Documentazione**

## **Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004. Vestizione del defunto deceduto presso una struttura sanitaria.**

Regione Emilia Romagna, Nota Direttore Generale Cura della Persona,  
Salute e Welfare 13/03/2018, n. 175158

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna

Questa Direzione Generale è intervenuta più volte al fine di garantire la piena applicazione della L.R. 19/04, recante “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, ed assicurarne un’organica applicazione. In particolare, sono pervenute osservazioni in materia di vestizione dei deceduti in ambiente ospedaliero.

A tale riguardo la situazione oggi esistente nelle strutture sanitarie della regione è caratterizzata da difformità sia a livello regionale, sia nell’ambito delle stesse Aziende sanitarie. In alcune strutture tale compito è assegnato al personale dipendente, in altre è riservato agli addetti delle imprese di onoranze funebri, formalmente delegati dagli aventi causa.

La questione trattata attiene inoltre al profilo della prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Gli elementi sono rinvenibili nella Determina n. 12 del 28/10/2015, con la quale ANAC ha aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione, fornendo indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA approvato con delibera n. 72. La Determina n. 12 fornisce, in particolare, approfondimenti per alcune aree ritenute ad alto ri-

schio, quali, al punto 2.2.4, quelle conseguenti al decesso in ambito ospedaliero. Per quanto concerne gli eventi rischiosi che possono verificarsi, sono indicate la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti. Come esempio di evento rischioso è esplicitamente citato il caso della vestizione della salma da parte di un operatore sanitario.

L’Autorità prosegue evidenziando che nelle more di un auspicabile approfondimento, anche in sede legislativa, delle problematiche correlate a questa delicata fase collegata al decesso intraospedaliero e/o comunque alla gestione/utilizzo delle camere mortuarie, occorre nel frattempo assicurare, dal punto di vista organizzativo e delle risorse a disposizione, la più appropriata modalità di gestione della quale deve essere assicurata l’uniformità interaziendale e regionale.

Occorre pertanto considerare la necessità che siano regolati i rapporti con le imprese di onoranze funebri separando le procedure che attengono al Servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche rispetto alle incombenze delle imprese di onoranze funebri, tra le quali rientrano, con alcune eccezioni, la vestizione del defunto e la composizione dello stesso nel cofano funebre.



Tale demarcazione deve altresì essere attuata al fine di separare le responsabilità che afferiscono alla struttura sanitaria da quelle proprie della ditta di onoranze funebri.

La recente “Linea guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri”, approvata in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. z) del D.Lgs. n. 81/2008, pone in evidenza le misure di prevenzione che debbono essere attuate e la responsabilità del datore di lavoro e di dirigenti rispetto agli adempimenti di cui al Titolo X e X-BIS del decreto legislativo 81/08, cui si aggiungono quelle dettate dal Titolo VI in materia di “*movimentazione manuale dei carichi*”, quanto alla movimentazione del defunto.

Ne discende che occorre assicurare, dal punto di vista organizzativo, la più appropriata modalità di gestione, evitando sovrapposizioni di responsabilità.

Pertanto, allo scopo di superare le difformità esistenti e assicurare una gestione adeguata e rispettosa dei defunti e delle volontà della famiglia, nonché della correttezza e trasparenza reciproca nei rapporti tra operatori sanitari, familiari e operatori delle im-

prese di onoranze funebri, si forniscono le seguenti indicazioni.

Il personale della struttura sanitaria si limiterà a svolgere le funzioni di competenza, nel cui ambito non sono previste la vestizione e la tanatocosmesi della salma (attività non incluse nei L.E.A. di cui al D.P.C.M. 12/01/2017, né in altri provvedimenti amministrativi), mentre il compito della vestizione del deceduto e del confezionamento del feretro spetta all’impresa di onoranze funebri, preventivamente incaricata dagli aventi causa.

La struttura sanitaria dovrà conservare la responsabilità della manipolazione e della vestizione di cadaveri deceduti a causa di malattie infettive/diffuse. Infatti, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 19/04, nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusa, dovranno essere adottate le indicazioni del medico necroscopo dell’Azienda sanitaria competente, a tutela della salute pubblica.

Confidando nella più ampia collaborazione invio cordiali saluti.

Kyriakoula Petropulacos

Approfondimenti

## Manutenzione dei sepolcri nei cimiteri: un'esperienza locale

di Sereno Scolaro

### Premessa

In una data realtà vi era un cimitero storicamente allocato ben fuori dal centro abitato, che oltretutto aveva il vantaggio di trovarsi in prossimità di una, piccola, stazione di una linea ferroviaria abbastanza secondaria (da tempo non solo soppressa, ma altresì interessata ad una totale rimozione della sede ferroviaria, al punto che oramai pochi ne conservano memoria). Il cimitero era divenuto ormai insufficiente alle esigenze della popolazione, specie considerandosi come, localmente, si fossero avuti fenomeni di una sua crescita in conseguenza della presenza di un, allora, rilevante insediamento industriale, che assorbiva sempre crescente manodopera, con la conseguenza che si è reso necessario procedere alla realizzazione, in altro sito, di un nuovo cimitero (attualmente esistente), che disponeva di adeguata superficie per le sepolture a sistema d'inumazione, tanto più che l'area scelta sarebbe stata nelle condizioni di consentire, per il futuro, eventuali ampliamenti. Accanto alla dovuta area per le sepolture a sistema d'inumazione, il "nuovo" cimitero aveva previsto anche la realizzazione di manufatti sepolcrali destinati alle tumulazioni, questi ultimi realizzati con un impianto "a chiostro", partendo dai due lati della chiesa a servizio del cimitero, di seguito, completati questi due lati, sviluppandosi su lati loro ortogonali in modo da realizzare,

per stralci, il classico impianto rettangolare. La scelta della struttura a chiostro, attorno all'area destinata alle inumazioni, non solo ricordava le previsioni per cui i sepolcri privati nei cimiteri non erano considerati quali propriamente area cimiteriale (cfr.: art. 59 R.D. 6 settembre 1874, n. 2120 "Regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica e della legge 22 giugno 1874, numero 1964"), tenendo conto, altresì, dell'art. 58 dello stesso Regolamento, per cui "*Il terreno destinato a cimitero deve essere dieci volte più esteso dello spazio necessario pel numero presunto dei morti, che debbono esservi sepolti in ciascun anno, e dev'essere chiuso all'intorno da un muro.*". Oltretutto, una struttura simile era presente anche nel precedente cimitero, cosa che favoriva quegli elementi di percezione di una continuità tra "vecchio" e "nuovo" cimitero. Per inciso, il "vecchio" cimitero, di seguito soppresso, non era stato destinato ad altro uso, dovendosi attendere il necessario periodo di conservazione della funzione (oggi, art. 97 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, allora: art. 64 del già citato Regolamento, senza richiamare, per ragioni di brevità, i Regolamenti del 1891 e del 1892, presentando questi norme sostanzialmente analoghe): tale "vecchio" cimitero, anche per ragioni temporali, è stato, successivamente alla guerra 1915-1918, destinato a sacrario militare, quale è tuttora, traslandovi i corpi dei caduti in precedenza e già

“sparsi” in cimiteri improvvisati sulle alture interessate al conflitto (e dei quali si può tuttora cogliere traccia per la presenza di boschetti di conifere di forma rettangolare (il ché esclude che si tratti di vegetazione spontanea), realizzati, a titolo di memoria, dopo il trasferimento dei caduti).

Nel “nuovo” cimitero, la realizzazione dei sepolcri privati a sistema di tumulazione, essendosi adottato l’impianto “a chiostro”, è stata realizzata attraverso l’approntamento, al di sotto del piano di calpestio dei chiostri, piano leggermente sopraelevato rispetto al piano campagna da tre gradini, di cripte sotterranee, sostanzialmente di locali promiscui da cui accedere, per la collocazione dei feretri, attraverso botole in pietra poste sulla volta di queste cripte. Tali locali promiscui avevano una capienza formale di 16 posti, cioè di 4 per ogni lato della cripta, laddove i feretri venivano allocati in verticale, utilizzando, come separatori (in funzione di prevenire che i feretri sovrastanti, generalmente più recenti rispetto a quelli già tumulati, premessero col proprio peso, cosa che avrebbe danneggiato, per schiacciamento, quelli sottostanti), supporti metallici in ferro. In alcuni, e pochi, casi (es.: situazioni d’angolo), non sempre la capienza unitaria di ciascuna cripta sotterranea rispettava l’accogliibilità di 16 feretri, ottenuta con questa modalità realizzativa. Va osservato come questa strutturazione nei sepolcri a tumulazione porti a richiamare, oggi, l’art. 106 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e che, in pratica, fosse stata aggirata la disposizione dell’art. 76 del già citato Regolamento, che vietava la deposizione dei cadaveri nelle così dette fosse *carnarie*, sul presupposto che non vi fosse deposizione dei cadaveri, bensì si realizzasse una collocazione di feretri (...) e con le accennate metodologie. A stretto rigore, poteva argomentarsi che queste cripte sotterranee non fossero “fosse carnarie”, dato che questo termine si riferirebbe, propriamente, alla deposizione dei cadaveri senza l’impiego di cofani, come, del resto, era stata pratica cui si ricorreva in alcune realtà e, soprattutto, per la conservazione, a volte inerziale e per “tradizioni” preservatesi, di pratiche antecedenti, specie quando molto, ma proprio molto, risalenti nel tempo. Oltretutto, maggiore esplicitazione su questo aspetto, si è avuta solo con l’art. 63 del successivo R.D. 11 gennaio 1891, n. 42 (ripresa, poi, nella sostanza (dato che alcune specificazioni non incidono sulla sostanza della questione qui affrontata), dall’art. 63 R.D. 25 luglio 1892, n. 448, poi dall’art. 55 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, poi dall’art. 76 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e, infine,

dall’art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) che ha previsto come: “I. *Nei cimiteri, oltre alla inumazione, è autorizzata altresì la tumulazione in nicchie destinate per un solo cadavere, purché scavate in roccia compatta o costrutte con buona opera muraria, intonacate internamente con cemento e chiuse ermeticamente. II. Lo spessore delle pareti murarie delle nicchie non potrà mai essere inferiore a centimetri quaranta.*”. Quest’ultima maggiore specificazione non era stata tenuta in considerazione per l’ovvia motivazione che, al momento della progettazione e della realizzazione dei manufatti (cripte sotterranee), essa non era neppure stata emanata, solo se si considera come i primi sepolcri così realizzati siano stati utilizzati dal 1887-1888, cioè in epoca antecedente. Inoltre, la disposizione citata è stata, presuntivamente, ritenuta applicabile per le future costruzioni, o, più probabilmente, per le future progettazioni, se si considera come questa metodologia costruttiva sia stata mantenuta fino alla piena realizzazione dell’intera cerchia chiostrale, venendosi a porre solo quando (anni ‘60 del XX sec.) l’intera area cimiteriale è stata, di fatto, duplicata, definitivamente (ma già verso gli anni ‘30 si era avviato il processo di individuazione di una tale localizzazione dell’ingresso), ri-allocando l’ingresso del cimitero dalla parte opposta, fronteggiante l’iniziale chiesa cimiteriale.

In questo contesto, merita di richiamare come le prime realizzazioni dei chiostri, e, connessevi, delle relative cripte sotterranee, sia avvenuta con una modalità che sembrerebbe avere anticipato, con tutte le differenziazioni del caso, l’attuale istituto del *project financing*, cioè “attribuendo”, per così dire, ad una determinata impresa edile la realizzazione delle costruzioni, nei vari stralci, completati i quali il comune, con propri atti, “autorizzava” i richiedenti dei sepolcri privati ad acquistare dall’impresa costruttrice, corrispondendo, direttamente ad essa, la somma prevista, in relazione alla dimensione (capienza) del sepolcro (4, 8, 16 posti). Per un certo numero di anni, i soli titoli di concessione (per usare una terminologia attuale) sono stati costituiti da queste lettere di autorizzazione all’acquisto e solo a partire dagli anni ‘90 del XIX sec. si sono avuti atti propriamente comunali, sotto il profilo amministrativo, con cui il comune “alienava in perpetuo” agli aspiranti concessionari un dato ed individuato sepolcro (va osservato come la formula utilizzata – alienazione in perpetuo – costituisca una sorta di “spia” del fatto che non fosse del tutto chiaro il rapporto che si veniva a porre in essere, dato che l’ele-

mento di temporaneità – in perpetuo – contrasta con quello dell’alienazione, che è in sé stessa un rapporto che si esaurisce istantaneamente, cioè con il passaggio dalla proprietà di un soggetto a quella di altro). Solo successivamente è stato fatto ricorso al termine, proprio, di concessioni cimiteriali.

### La questione della manutenzione

Date le modalità costruttive dei sepolcri privati così realizzati e, stante che i singoli concessionari (che, per inciso, comportavano come gli spazi per le iscrizioni e monumenti di ricorso siano stati allocati sulla parete cieca dei chiostrii, che assolveva altresì la funzione di muro di recinzione) erano comunque soggetti agli obblighi di manutenzione dei propri sepolcri, nel tempo si è venuta a porre la questione della ripartizione di questi oneri, in particolare per tutte le componenti promiscue, come il tetto, i piani di calpestio, i pilastri presenti nella parte “interna” (cioè, rivolti verso le aree cimiteriali a sistema d’inumazione), le pareti cieche sulla parte “esterna”, i sistemi di gronda delle acque piovane, intonaci, tinteggiature, ecc.: di fatto, con una simile modalità costruttiva, si aveva una sorta di condominio negli edifici, almeno relativamente alle numerose “parti comuni”, che, spesso, si estendeva anche all’interno delle cripte sotterranee quando oggetto di assegnazioni a più concessionari (quasi ad avere dei sub-condomini all’interno di uno più esteso, riguardante il complesso delle costruzioni realizzate con tale metodologia costruttiva).

Approssimativamente all’incirca nel 1917, il Comune ha inteso dare una soluzione alle problematiche che, ormai, stavano avendosi in conseguenza delle primigenie esigenze manutentive, individuandola, con deliberazione del consiglio comunale, nell’assunzione diretta di una tale manutenzione, ma, trattandosi di onere proprio dei singoli concessionari, prevedendo un “canone” annuale, determinato sulla base dei “posti feretro” delle singole concessioni, ritenendo questo un criterio adeguato, corrispondendo agli “interessi” dei diversi singoli concessionari, in particolare divenendo difficile individuare altri criteri che misurassero equamente le posizioni dei concessionari. Un’alternativa, avrebbe potuto essere quella di una ripartizione, parimenti proporzionale, da effettuare *ex post*, sulla base dei costi registrati di questo o quell’intervento manutentivo, ipotesi che esponeva non solo ad un improponibile esigenza di anticipazione di risorse di bi-

lancio, ma anche ad alcune aleatorietà della riscossione delle somme dovute dai singoli concessionari, oltretutto alla laboriosità di una tale riscossione a posteriori (si pensi a situazioni di concessionari, o loro famiglie, trasferitisi altrove, a concessionari defunti i cui eredi tendessero a sottrarsi ad oneri non preventivamente (in quanto originariamente propri del concessionario loro dante causa) considerati, ecc.). Un tale canone, per altro destinato a periodici aggiornamenti, non era destinato a finanziare direttamente gli interventi manutentivi da porre in essere nel singolo anno, ma a costituire, per quanto fermo il principio dell’unicità del bilancio, una sorta di “fondo”, considerando come alcuni interventi di manutenzione possano aversi con logiche di pluriannualità e, in genere, presentare costi rilevanti, ma anche durate ultra-annuali degli interventi.

Questa modalità si è perpetuata nel tempo, anche se il suo ultimo aggiornamento si è avuto nel 1958. In questa fase, la riscossione di questa entrata, di natura patrimoniale, era affidata all’ufficio di ragioneria (quanto oggi chiamiamo: servizio finanziario), che operava distintamente sia dagli uffici comunali di polizia mortuaria e, soprattutto, dall’ufficio tecnico, che aveva titolo a valutare la progettazione e realizzazione degli interventi manutentivi. Stante il fatto che l’ultimo aggiornamento del valore del canone di manutenzione risaliva all’indicato 1958, essendo la sua misura di una tale canone era divenuta del tutto irrisoria, quasi a perdere anche una qualificazione di mero canone ricognitorio e non certo di canone adeguatamente appropriato a produrre risorse coerenti con ogni intervento manutentivo, anche se minimo, dapprima è stata introdotta una periodicità nella riscossione non annuale, ma quinquennale, e quindi adottata (1978) la scelta di consentire ai concessionari obbligativi la facoltà di richiedere una sua affrancazione, secondo i criteri dell’art. 971 C.C. (ricordando come, all’epoca, il saggio d’interesse legale fosse al 5% (art. 1284 C.C. e non come è oggi oggetto di aggiornamento sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno), per cui la misura dell’affrancazione altro non comportava se non il versamento di una somma pari a 20 volte il canone annuale, somma risultante in ogni caso abbastanza esigua, dal momento che il canone annuale non era stato ulteriormente aggiornato (da circa 20 anni). Con questa operazione non è stato tenuto conto del fatto che, in realtà, si assumevano, abbastanza alla cieca, e senza valutazioni di sorta della

natura, ma, soprattutto, della funzione propria del canone di manutenzione *de quo*, a carico del Comune oneri che sarebbero spettati (e spettano) ai singoli concessionari, né che sarebbe venuto meno un cespite destinato, finalizzato ad assicurare, quando coerentemente gestito, le risorse per gli interventi manutentivi. Tra l'altro, una tale opzione facoltativa non è stata esercitata da tutti i concessionari, ma solo da una parte (grossomodo dai 2/3) dei concessionari.

All'incirca nei primi anni '80 del XX sec., emergendo sempre più esigenze di interventi di manutenzione, anche di una certa consistenza, il comune riprende, con indirizzo opposto a quello che sottostava dapprima alla quinquennializzazione della riscossione e, poi, alla proposta del fare ricorso all'istituto dell'affrancazione, avendo presente come alcuni interventi di manutenzione non fossero oggettivamente ulteriormente rinviabili e, contestualmente, delle difficoltà di reperimento delle risorse necessarie. In un tale contesto, gli uffici tecnici hanno avuto modo di individuare una misura, in termini di aggiornamento, che risultava non solo coerente con il periodo di mancato aggiornamento e con il dimensionamento dei costi degli interventi manutentivi di maggiore indifferibilità, ma anche del fatto che, proprio per il tempo interessato al mancato aggiornamento periodico, ogni aggiornamento avrebbe potuto sollevare contestazioni, in particolare da parte della platea di concessionari che non avevano ritenuto di avvalersi della facoltà di richiedere l'affrancazione. In buona sostanza, la misura del canone di manutenzione poteva ritenersi equilibrata, tendendo conto di più fattori, anche non strettamente tecnici od economici/finanziari. L'ipotesi è stata valutata nel corso di più riunioni sia tra personale dei diversi uffici e assessori, sia in sede di giunta comunale, sia in sede di commissioni consiliari e, infine, di consiglio comunale, trovando un'ampia, per non dire unanime (solo una parte della c.d. opposizione ha espresso voto di astensione, argomentato sul solo fatto di essere all'opposizione, e, quindi, con il dovere di non sostenere la maggioranza), condivisione per quanto le strutture comunali segnalassero, non per contrastare l'ipotesi, ma per supportarla e per fornire agli organi di rappresentanza tutti gli elementi per una decisione, inclusi quelli che potevano essere componenti negative (che poi si sono effettivamente avute, per quanto in misura eccedente le aspettative, per altre motivazioni strumentali).

Nel momento in cui, divenuta esecutiva, la deliberazione consiliare, i diversi uffici hanno provveduto a quanto di rispettiva competenza, inclusa la predisposizione di un progetto di intervento manutentivo, da realizzare per stralci nel corso di alcuni anni, dando la priorità a quanto ritenuto di maggiore urgenza, la comunicazione ai concessionari (rimasti) obbligati del nuovo importo dovuto, in alcuni casi non vi sono state particolari reazioni, in altri aprendosi una contestazione che ha ampiamente utilizzato i *mass media* locali, a volte molto locali (strumenti da cui ogni amministrazione pubblica non può difendersi, prescindendo dalle argomentazioni per privilegiare gli assunti di una qualche parte), anche con illazioni personali (anche nei riguardi del *front office*), fino alla costituzione di un vero proprio comitato, che ha posto in essere un'intensa attività mediatica, ricorrendo anche a formule spesso mutate da altri contesti (parlandosi, es., di "tassa sul morto" ed altre amenità che non meritano cenni di sorta), fino a proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, essendo perenti i termini per attivare l'azione avanti all'ordinario T.A.R. Il ricorso, con i tempi che, nel passato, si registravano nella giustizia amministrativa, specie in sede di Consiglio di Stato (nel caso chiamato all'espressione del parere per la pronuncia presidenziale), è stato deciso ben oltre un decennio dopo, al punto che, dopo un paio d'anni dalla proposizione del ricorso il comitato ha provveduto a convocare i propri aderenti, ritenendo concluso – inutilmente – il contenzioso tanto da ripartire pro quota somme residuanti dalle anticipazioni fatte per le spese giudiziarie. La decisione è stata quella di un netto rigetto delle argomentazioni dei ricorrenti, affermando la inequivoca legittimità dell'operato dell'amministrazione pubblica. Ovviamente, la vicenda ha avuto anche altri risvolti, con quelle che potremmo definire quali turbolenze organizzative, essendo fisiologico che chi rivesta cariche elettive ricorra ad espedienti per una "messa a terra" quando le scelte fatte portino ad una qualche riduzione del consenso atteso. Peraltro, decorso all'incirca un secolo dall'avvio di quest'esperienza, non è mancata l'occasione per un sostanziale superamento dell'istituto (non senza trascurare come fosse stato, in precedenza, alterata la portata dell'affrancazione, quale da computare in termini di capitalizzazione, ai sensi dell'art. 971, ultimo comma, C.C. (avendosi presente come con D.M. 13 dicembre 2017, il saggio degli interessi legali sia stato fissato, a partire dal 1° gennaio 2018, allo 0,3% in ragione d'anno).

Non è il caso di entrare nel merito delle motivazioni di questa scelta, né degli effetti che essa comporta, limitandosi a considerare come essa sia in controtendenza, favorendo istanze individuali, od individualistiche, rispetto a quelle riferibili ad una comunità.

### Conclusioni

È noto come in alcune realtà (es.: provincia autonoma di Trento, Regione Emilia-Romagna, per citare solo quelli forse più noti) si stia “ragionando” su ipotesi di individuazione di canoni manutentivi, in particolare per i sepolcri in concessione perpetua (o, meglio, a tempo indeterminato), ma anche per le costruzioni sepolcrali che presentino elementi di “condominialità” con la presenza di “parti comuni” dei sepolcri.

A prescindere da come possano svilupparsi questi orientamenti, anche in realtà in cui non siano stati ancora presi in considerazione, appare pertinente ricordare come l’art. 4, comma 2 D.M. (Interno) 1° luglio 2002 e succ. modif., preveda due tipologie di “canoni”, la prima afferente all’uso dello spazio cimiteriale assegnato, la seconda “.... per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferiore alla metà di cui al punto a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero”. Per quanto la disposizione appaia, formalmente, riferita alla conservazione delle Ceneri (leggi: urne cinerarie, contenenti ceneri), essa costituisce un principio contabile di applicazione generale applicabile alle diverse tipologie di sepolcri privati nei cimiteri (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), come risulta da “I principi contabili degli enti locali”, elaborati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità per gli enti locali, del Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Finanza Locale:

[http://osservatorio.interno.it/principi/I\\_principi\\_contabili\\_EELL.pdf](http://osservatorio.interno.it/principi/I_principi_contabili_EELL.pdf), ad esempio pagg. 149-151, sui ra-

tei e risconti, ma anche pag. 186, nonché, sempre del medesimo Osservatorio, le “Finalità e postulati del principi contabili degli enti locali”:

[http://osservatorio.interno.it/principi/20080312fin\\_e\\_post.pdf](http://osservatorio.interno.it/principi/20080312fin_e_post.pdf), in particolare le indicazioni rispetto al Principio contabile 3, Punto 78 (pag. 30 di queste indicazioni).

Ma tale norma si spinge oltre, considerando coerentemente quanto essa stessa definisce come “recupero delle spese gestionali cimiteriali”, che porta a dover considerare anche l’insieme delle spese di gestione dei cimiteri (es.: custodia, verde, viali, acqua anche potabile, servizi igienici per il personale e per i visitatori, rifiuti urbani così come ogni altra spesa per servizi e prestazioni proprie della gestione), che, per quanto ancora scarsamente considerata, risponde alla logica per cui le spese di gestione dei cimiteri siano destinate ad essere “recuperate”, *in primis* gravando su quanti continuo, su parte del cimitero, di una posizione particolare (il termine non è casuale, né immeditato), cioè quella di titolari di sepolcri privati nei cimiteri, dato che tale posizione comporta *de facto* una sottrazione di parte del cimitero e di risorse alla comunità locale a *pro* di una posizione privata, particolare.

Si potrebbe anche ricordare il principio affermato nel Titolo III (artt. 10–14) del Decreto imperiale (“*Décret Impérial sur les Sépultures*”), dato al palazzo di Saint-Cloud il 23 pratile XIII (16 giugno 1804), principio che non è stato, per altro, accolto nella normazione italiana post-Unitaria (ma ancora presente in alcune precedenti legislazioni di Stati pre-Unitari) in quanto nel frattempo erano mutate le condizioni di struttura, e di egemonia nella società, al punto da non ammettere condizionamenti derivanti da responsabilità sociali, che importava che le concessioni cimiteriali aventi natura di sepolcri privati nei cimiteri fossero subordinate ad un – previo – assolvimento di obbligazioni nei confronti delle componenti deboli della società.

Approfondimenti

## Il fattore ‘rischio’ nei servizi necroscopici alla luce delle recenti linee guida ministeriali

di Carlo Ballotta, Mauro Ugatti (\*)

*“Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος”, ossia, come recita il celebre prologo del Santo Evangelo, secondo Giovanni, redatto nell’antica lingua ed alfabeto greco, dunque: “In principio era il Verbo”... Più prosaicamente, nel nostro tanto vilipeso comparto funerario: in origine vi fu documento per la semplificazione e revisione delle procedure sanitarie divenute – ed è vox populi – da tempo inveterato obsolete, di cui al provvedimento 9 febbraio 2006, assunto dai Presidenti delle Regioni ex art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 28, cui le Regioni stesse, in ordine sparso, attingono abbondantemente e “motu proprio” per riformare “dal basso” e senza un criterio ordinatore ed univoco la polizia mortuaria, con le enormi storture ed i potenziali conflitti d’attribuzione dovuti ad una dissennata deregulation, di cui tutti noi, umilissimi lavoratori del post mortem, siamo ancora vittime illustri (?). Finalmente, dopo questa ridda e congerie di leggi regionali, regolamenti e semplici delibere di giunta o, ancora, atti dirigenziali, lo Stato Centrale riprende davvero a trattare la nostra (“Odi et amo”, secondo il celebre verso di Catullo) vituperata ed angariata materia con alcune precise istruzioni tecniche di taglio prettamente operativo.*


La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto n. 198/CSR del 9 novembre 2017, ha approvato le “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri”.

Il testo, di contenuto prescrittivo, è attuativo delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i “Implementazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Esso affronta in dettaglio, anche per quanto attiene all’uso di D.P.I. ed all’impiego di disinfettanti e prodotti consimili, numerosi aspetti (pure dal lato delle cautele da porre in essere nelle operazioni che comportino rapporti, anche occasionali, o strumentali ad altri interventi più invasivi e cruenti, con il cadavere, inteso come corpo umano, irreversibilmente privo delle funzioni vitali, nelle fasi dell’immediato *post mortem*).

Si ritiene che alle prefate precauzioni, a volte, forse persino un po’ ultronee, in certi frangenti almeno, si debba ottemperare fino al debito confezionamento del

feretro (quando, cioè dovrebbe cessare la potenziale criticità igienico-sanitaria; ogni defunto, infatti, è potenziale latore di agenti patogeni!), in relazione alla tipologia del trasporto funebre ed alla sua destinazione ultima. In questa breve analisi muoviamo da lontano; traiamo, quindi, spunto, per tale sintetico saggio tematico, da un rapporto, invero, un po’ vetusto, ma sempre attuale, stilato dall’A.S.L. Città di Milano ex U.S.S.L. 38 (referente Signora Susanna Cantoni) risalente all’ormai lontano 1996 e liberamente reperibile online; ecco, allora, alcune considerazioni sul profilo di rischio insito nella normale azione di polizia mortuaria. Con questo lavoro ci concentreremo particolarmente sui pericoli che corre quotidianamente chi lavora nei servizi necroscopici (ed anche funebri, anni addietro, difatti, comune era la tendenza a sovrapporre, anche semanticamente, questi due ambiti oggi, più correttamente distinti, dal punto di vista funzionale).

Premessa: il termine generico di “polizia mortuaria” ha ormai diverse accezioni: alcuni commentatori, preferendo articolare la materia funeraria su tre autonomi livelli (1. necroscopico, 2. Funebre, 3. cimiteriale), lo



**Figura 1 – Anche nelle operazioni di tanatocosmesi, dopo la preventiva igienizzazione della salma, i guanti in lattice sono uno strumento indispensabile di protezione**

interpretano, ormai, quale servizio complesso, comandato dalla direzione dei singoli obitori che ha come “mission” postrema ed ontologica la gestione del dislocamento delle salme e del loro luogo di stazionamento, da quelle che devono essere sottoposte ad autopsia a quelle, invece, pronte per la sepoltura (da intendersi in senso ampio, cioè cremazione compresa). Altre normative più evolute, (si veda, ad esempio, l’art. 1 comma 3 lett. f) L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004 n. 19) rispetto al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, vedono nella c.d. e semplice polizia mortuaria, osservata in un modello “esplosivo” ed a tre dimensioni, le sole funzioni amministrative, strettamente pubbliche, e quindi, anche sanzionatorie, di supervisione, vigilanza e controllo sul fenomeno funerario, svolto sempre più da soggetti privati, ancorché autorizzati all’esercizio dal Comune che resta, pur sempre il titolare ultimo di questa composita fattispecie giuridica. In Italia – oggi – detto servizio indispensabile ed indifferibile è non delegato un apposito corpo di diritto pubblico (come, erroneamente, il vocabolo “polizia” di derivazione settecentesca, potrebbe far capire o intendere ... almeno oggi, una volta decaduta, *ex lege*, la privativa comunale sui trasporti funebri dall’1/1/2002 (art. 35, comma 12, lett. g) L. 28/12/2001, n. 448), ma *ex D.M.* 28 maggio 1993, e giusta le fonti sovraordinate, nonché temporalmente successive, di cui all’D.P.R. 31/1/1996, n. 194 (per il versante contabile, poi a sua volta anch’esso parzialmente abrogato da ulteriori atti aventi valore legislativo), nonché all’art. 3, comma 1, lett. a), n. 6 D.Lgs. 26/11/2010, n. 216, l’art. 21, comma 3 L. 5/5/2009, n. 42, senza poi considerare, l’ultimo, in ordine cronologico, D.P.C.M. 22/12/2017 è dovere istituzionale del Comune il quale deve garantire tali prestazioni in economia diretta, cioè con propri uomini e mezzi, o tramite le forme di gerenza enumerate dall’art. 113 D.Lgs. 267/2000.

Entrando, in fine, in *medias res*, la struttura obitoriale comporta l’impiego delle seguenti attrezzature:

- carrello magazziniere automatico per il prelievo/deposito delle salme nelle celle;
- banda magnetica e stazione di carica per i carrelli automatici di traslazione orizzontale;

- carrello automatico di traslazione orizzontale con incluso l’uso automatico del montasalme;
- terminali di comando in sala anatomica ed in sala osservazione salme;
- stazione di pesatura salme (si veda, a tal proposito l’illuminante circolare Fani del 30 giugno 1910 n. 1665, ancora attualissima);
- impianto di ricevimento dei ripiani porta-salme (padelle);
- sistema di lavaggio, disinfezione, asciugatura, stoccaggio e distribuzione dei ripiani puliti (lava-padelle automatico);
- elaboratore di gestione, checkup ed archiviazione dati.

La conduzione del deposito d’osservazione oppure, anche, obitoriale, è costituita da diversi procedimenti, alcuni dei quali, di stretta prerogativa medico-legale (come l’accertamento necroscopico *ex art.* 4 D.P.R. 285/1990), vengono esplicati da personale dipendente dell’Autorità Sanitaria (medici incaricati) e dal Comune (infermieri); altri momenti (meno nobili?) quali la movimentazione della salma e dei vari materiali (anche rifiuti a rischio infettivo) vengono completati dagli operatori obitoriali dipendenti esclusivamente dal Comune, o di imprese funebri se il servizio è stato esternalizzato (con gravi problemi per la concorrenza – vedasi il racket “legalizzato” del caro estinto, come a più riprese segnalato indarno ed invano dall’Antitrust). Qui, per brevitas espositiva si richiama la recentissima **nota di p.g. 175158 del 13 marzo 2018 della Regione Emilia-Romagna, secondo la quale il personale della struttura sanitaria si limiterà ad eseguire le funzioni di propria competenza, nel cui numero NON sono previste la vestizione e la tanatocosmesi della salma (atti non inclusi nei L.E.A. di cui al D.P.C.M. 12/01/2017, né in altri provvedimenti amministrativi emanati dai diversi livelli di governo, centrale o periferico), mentre l’incarico della vestizione del deceduto e del confezionamento del feretro spetta all’impresa di onoranze funebri, preventivamente a ciò demandata dagli aventi causa del de cuius attraverso rapporto giuridico instauratosi ex art. 1703 Cod. Civile. La struttura sanitaria dovrà conservare in capo a sé solo la responsabilità della manipolazione della vestizione di cadaveri deceduti a causa di malattie infettivo-diffusive (elencate ex D.M. 15/12/1990?). Infatti, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 19/2014, nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, dovranno essere adottate le indicazioni, a discrezione del medico necroscopo, dell’Azienda sanitaria preposta, a tutela della salute pubblica. Contra, però, si richiama un’altra disposizione regionale, ossia, l’art. 8, comma 10 Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7/R dell’8 agosto 2012 (Regione**



Piemonte), cioè l'unica ad ora ad aver, seppur a sproposito, legiferato sulla materia, seppur con norma di rango regolamentare). Il predetto art. 8, comma 10 ammette, infatti, limitatamente ai casi di decessi in strutture sanitarie o di ricovero, che i nosocomi possano provvedere (con il consenso dei familiari) alla vestizione e composizione del defunto, tra l'altro a titolo oneroso, affidando all'A.S.L. la deliberazione della misura del corrispettivo di un tale servizio. A parte il fatto che se si tratta di istituti pubblici o accreditati, una tale declaratoria tariffaria competerebbe, di norma, alla Giunta regionale, con i criteri, di contabilità generale, di cui all'art. 117 D.Lgs. 267/2000, dietro approvazione del Consiglio Comunale ai termini dell'art. 42, comma 2, lett. f) T.U. Ordinamento Enti Locali, non si vede come un soggetto terzo possa stabilire la misura di un tale prezzo quando si tratti di strutture private. Occorre anche considerare come, sempre dal Legislatore Piemontese, siano state bellamente obliterate le disposizioni del R.D. 30/9/1938, n. 1631, i cui requisiti sono stati successivamente integrati, in epoca repubblicana, dalla L. 12/2/1968, n. 132, che, all'art. 19, lett. m), ragiona esplicitamente sulla necessità di apparecchiare una sala mortuaria, all'uopo attrezzata, con idoneo personale sanitario ad essa applicato. Le caratteristiche tecniche, quanto alla cosiddetta "SALA MORTUARIA" contemplate per gli ospedali sono state, poi, estese e ridefinite per le case di cura private (D.M. 5/8/1977), in attuazione dell'art. 51 citata L. 12/2/1969, n. 132, con cui si subordina l'autorizzazione all'apertura delle case di cura private, che operino in regime di ricovero, da parte delle Regioni al possesso di specifici servizi e qualità, tra cui un servizio mortuario (art. 16, comma 2, lett. i). Esso deve rispondere ad alcune condizioni di esercizio (art. 25, comma 1, lett. e), poiché si statuisce che consti di locali esclusi alla vista dei degenti e dei visitatori, con separato accesso dall'esterno, deputati all'osservazione, al deposito ed alla esposizione delle salme, nonché predisposti, a loro volta, ad eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici, ai sensi della L. 15/2/1961, n. 83. Situazione analoga, a quella delle case di cura private, si ha per le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), istituite dall'art. 20, comma 1 L. 11/3/1988, n. 67, per le quali con il D.P.C.M. 22/12/1989 sono state dettate le prescrizioni sulle tipologie e sulle dotazioni minime, anche dimensionali, individuate in apposito Allegato A, nel quale si precisa (Criterio 9) l'esigenza dell'articolazione nelle strutture delle R.S.A. di determinati servizi e, nello specifico, tra gli ambienti ausiliari, in quanto in funzione dell'intera R.S.A., figura la camera mortuaria. Le norme sopra richiamate, tutt'oggi vigenti, vanno valutate, attualmente, alla luce sia del D.P.R. 14/1/1997,

sia del sullodato D.P.C.M. 12/1/2017 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"; evidentemente Emilia-Romagna e Piemonte divergono, pure pesantemente, sull'interpretazione fondamentale, a questo punto, di tale corpus giuridico di riferimento, quanto meno, nazionale. Da detto quadro normativo discende che nel caso di decesso in queste luoghi di cura, le funzioni di osservazione e, successivamente, di custodia temporanea della salma, nonché i trattamenti necessari sulla stessa (eventuale ricomposizione, imbellettamento del cadavere, vestizione, collocamento nel feretro ...) costituiscono servizi propri della struttura al pari dell'allestimento e funzionamento della camera ardente dove prestare le estreme onoranze al feretro, nelle quali rientrano, tra l'altro, a pieno titolo, la celebrazione di eventuali riti religiosi o laici di commiato richiesti dalla famiglia. La conseguenza è facilmente immaginabile: diventa, dunque, arduo annoverare la vestizione e la ricomposizione del defunto o il suo incassamento nella bara tra le prestazioni eventuali e da erogare a titolo oneroso, siccome esse sono proprie, e per così dire "istituzionali" e, quindi, dovute, da parte delle strutture sanitarie e di ricovero, mentre l'obbligo per gli operatori del servizio mortuario sanitario di procedere d'ufficio può, semmai, cedere solo di fronte alla volontà sovrana, manifestata dei familiari, di pensarci direttamente, laddove questa facoltà, invero scarsamente praticata (ma si pensi al precetto del lavacro mortuario nelle religioni non cattoliche), per ragioni organizzative e di ordine pubblico, sia consentita dalla direzione del nosocomio. Come noto, *"i depositi di osservazione e gli obitori" possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero comunale (se dotato di apposito spazio, debitamente attrezzato, da non confondersi con la camera mortuaria di cui all'art. 64 D.P.R. 285/1990, la quale ha ben altra finalità) o presso ospedali od altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio, rispondente allo scopo, per ubicazione e requisiti igienici"* ai sensi dell'art. 14, comma 1 D.P.R. 285/1990. Deposito d'osservazione ed obitorio rappresentano servizio pubblico e, dunque, obbligatorio. Viene richiesto il rispetto di standard minimi, di legge, per la dotazione di posti salma refrigerati (art. 15 D.P.R. 285/1990). Nella maggior parte dei casi, per ragioni di razionalizzazione delle risorse, in tempi di *spending review*, il Comune si avvale, in convenzione *ex* Capo V D.Lgs. 267/2000, con la struttura sanitaria competente, della "camera mortuaria" (*rectius*: servizio mortuario ospedaliero *ex* D.P.R. 14/1/1997, dell'ospedale di riferimento o dei locali e servizi dell'Istituto di Medicina Legale. Dal punto di vista dell'onere economico il servizio, essendo "necroscopico", è da valutarsi a carico del Comune, come servizio d'istituto, nei soli casi previsti dagli articoli

12 e 13 del D.P.R. 285/1990 (è, esclusa, pertanto da questa distinta la casa funeraria che è di iniziativa privata, su istanza di parte e, perciò, espressione tipicamente imprenditoriale). Per utilizzi diversi da quelli minimi stabiliti per Legge il servizio è da considerarsi pubblico a domanda individuale e sottoposto alle tariffe decise dal Comune. L'art.4 D.P.R. 285/1990 dispone, in primo luogo, che le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 74 D.P.R. 396/2000 – regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento di Stato Civile – siano assolte da un medico nominato dalla A.S.L. In seconda battuta impone che il medico necroscopo dipenda, per tale sua funzione di medicina pubblica (**giova ricordare che, come ha recentemente osservato la Suprema Corte di Cassazione Penale, Sez. V, 7/11/2006, n. 36778, Il certificato necroscopico, rilasciato dal medico necroscopo, il quale agisce come “delegato” dell'Ufficiale dello Stato Civile, costituisca atto pubblico, mentre altrettanto non può dirsi del certificato accordato dal medico curante, che, a sua volta, attende semplicemente ad un servizio di pubblica necessità ex art. 359 Cod. Penale**) dal coordinatore sanitario dell'A.S.L. (figura, questa, superata, ma si veda, per maggiori dettagli, infra) il quale ha provveduto alla sua nomina e che a lui riferisca sull'espletamento del servizio. Va, però, tenuto conto del fatto che tale ruolo sia stata espunto (alias: soppresso!) dalle enunciazioni dell'art. dall'art. 3 comma 7, ultimo periodo, D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, in cui era originariamente presente, per effetto delle modifiche a questo apportate dall'art. 4 D.Lgs. 7/12/1993, n. 517, ed ulteriormente novellato dall'art. 2 D.Lgs. 18/11/1996, n. 583 ed infine dall'art. 3 D.Lgs. 19/6/1999, n. 229. *Mutatis, mutandis*, in altri termini, la figura del “coordinatore sanitario” non è più presente dal lontano anno 1993 ... sono le solite e viete questioni di post-maturità del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria rispetto a fonti del diritto di rango superiore, anche succedutesi nel tempo. Per essere appropriati ed irreprensibili, nel linguaggio amministrativo, si dovrebbe usare una formulazione, che diviene più estesa, incorporando in sé un variegato spettro di mansioni, ma anche richiederebbe rinvio alle norme regionali di organizzazione del sistema sanitario regionale, ad esempio “dal personale a ciò individuato dall'A.S.L.” o, in alcune Regioni “*dal responsabile del servizio d'igiene pubblica dell'A.S.L.*” o, ancora “*dal responsabile del servizio d'igiene pubblica dell'A.S.L. o altro personale medico da questi delegato/incaricato*”. Tra l'altro non sussiste, più, un rapporto gerarchico proprio tra AA.SS.LL. e Regioni (art. 3 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, ricordando come le AA.SS.LL. non si configurino più quali “*enti strutturali della Regione*” dopo le modifiche del D.Lgs.

7/12/1993, n. 517. Pertanto, ai sensi del D.P.R. 285/1990, tale servizio risulta di pertinenza esclusiva dell'azienda sanitaria locale; ciò comporta che, laddove il medico necroscopo necessiti dell'assistenza di personale sussidiario, sarà quest'ultima a doverla procurare. Qualora l'A.S.L. non predisponga materialmente tale servizio di ausilio mediante l'impiego di proprio organico, dovrà comunque sopportare l'onere economico di queste prestazioni. Vale a dire che, se sarà il Comune a fornire tale servizio, ciò dovrà avvenire in assenza di spese per quest'ultimo. In ogni caso, il personale che collabora con il medico necroscopo dovrà ricevere una formazione specifica, volta, da una parte, alla salvaguardia della propria sicurezza ed integrità fisica, anche attraverso il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale, dall'altra, al corretto svolgimento della prestazione, soprattutto in relazione ad uno degli scopi della visita necroscopica, vale a dire, l'individuazione di elementi di reato (*ex art. 4, comma 3 D.P.R. 285/1990, artt. 361 e 365 Cod. Penale e art. 74 D.P.R. 396/2000*). Occorre, cioè, scongiurare un eventuale inquinamento o cancellazione accidentale delle presumibili prove all'eventuale vaglio dell'Autorità Giudiziaria. La descrizione del processo seguente si riferisce alle operazioni proprie dei dipendenti del Comune definiti genericamente “obitoriali” indipendentemente dalle qualifiche funzionali rivestite. Solo marginalmente vengono fornite indicazioni sulle lavorazioni realizzate in sala settoria da altro personale (medici settori e infermieri). La funzione del deposito d'osservazione/obitorio (artt. 12, 13, 14 D.P.R. 285/1990) è meramente comunale, *ope legis*, ma può essere assicurata in convenzione con l'A.S.L., addirittura in Lombardia, in forza dell'art. 4 L.R. 18/11/2003, n. 22, ora completamente trasfusa nel T.U. Leggi sanitarie Regionali n. 33/2009 (ad oggi, per giunta, in via di modifica nei suoi artt. 74, 76 e 77, sul processo autorizzativo per l'apertura di nuove imprese funebri), viene mutata la spettanza comunale, fissata da norme dello Stato (artt. 12-15 D.P.R. 285/1990), relativa alle dotazioni obbligatorie di obitori e depositi di osservazione, ma a tal proposito si veda anche il punto 9. Circ. 21/San del 30/5/2005 sempre della Regione Lombardia, con cui si rettifica, parzialmente, l'orientamento espresso addirittura con norma di legge regionale. Tali titolarità vengono ora poste in capo alle strutture sanitarie, salvo rimandare a futuri meccanismi di ripartizione degli oneri corrispondenti, senza chiarire espressamente su quali soggetti ricadranno (art. 10, comma 1, lett. b). La descrizione della fase corrisponde ai lavori effettuati, all'epoca di una prima indagine (1990), in un plesso che si mostrava in condizioni igieniche estremamente precarie soprattutto per inadeguatezze strutturali. Ci si

riferisce, in particolare, a vani spesso piccoli ed angusti, con inadeguati ricambi d'aria, alla mancanza di adeguata divisione fra le varie zone operative, alla presenza di celle frigorifere non sempre efficienti, di attrezzature arcaiche, di lavelli ed erogatori d'acqua mal posizionati rispetto alle zone di lavoro, di pavimenti e pareti non facilmente lavabili con fessurazioni e possibile annidamento di materiale biologico guasto.

Gli adempimenti meramente necroscopici (manuali, di concetto, o semplicemente funzionali) sono, quale *numerus clausus* "scolpito" nella legge e non altrimenti ampliabile, formati da:

- Recupero/raccolta salme incidentate, per morte dovuta a sinistro, o comunque, in luogo, soprattutto se pubblico, inidoneo all'osservazione (paragrafo 5.2 Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24).
- Custodia delle salme di cui ai casi enumerati dagli artt. 12 e 13 D.P.R. 285/1990.
- Vigilanza su eventuali manifestazioni di vita durante il periodo d'osservazione (o anche per evitare manomissioni delittuose sul corpo del *de cuius*).
- Spogliazione, tamponatura degli orifizi, vestizione e trasferimenti vari della salma all'esterno ed all'interno dell'obitorio/deposito d'osservazione (attenzione: gli infetti ex 18 D.P.R. 285/1990 e paragrafo 7 Circ. Min. Sanità n. 24/1993 non possono essere svestiti degli indumenti indossati al momento della morte, ma solo rivestiti, fatte sempre salve norme regionali più permissive ed aperturiste).
- Confezionamento del feretro per infetti ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 18 e 25 D.P.R. 285/1990, con relativa certificazione di garanzia stilata dall'Autorità Sanitaria. Ciò avviene anche per i trasporti internazionali in cui si deve attestare da parte dell'Autorità sanitaria (artt. 27, 28 e 29 D.P.R. 285/1990) il rispetto o della Convenzione Internazionale di Berlino (10 febbraio 1937) per i Paesi che vi aderiscono o comunque la conformità del feretro all'art. 30 D.P.R. 285/1990, quale condizione minima per l'espatrio.
- Eliminazione e neutralizzazione di eventuali liquidi cadaverici che ristagnino nella salma durante l'esposizione estetica ai dolenti.
- Riduzione del periodo d'osservazione, con immediata chiusura della cassa, se la salma presenti pesanti fenomeni percolativi dovuti ad un avanzato stato di putrefazione ai sensi degli artt. 8 e 10 D.P.R. 285/1990.
- Prolungamento a 48 ore dell'osservazione nel sospetto di morte apparente (art. 9 D.P.R. 285/1990)
- Segnalazione alla Procura della Repubblica di eventuale morte connessa a reato ex art. 74, comma 2 D.P.R. 396/2000 senza dimenticare l'art. 365 Cod. Penale.
- Siringazione cavitaria ex art. 32 D.P.R. 285/1990 (solamente se e quando necessaria, anche in base alla legislazione nazionale concorrente, che ne disapplica l'obbligatorietà, spesso a discrezione, ormai, del medico necroscopo, fatti salvi i trasporti internazionali per i quali prevalgono gli artt. 27, 28 e 29 D.P.R. 285/1990, quali norme di diritto internazionale). Dal punto di vista sostanziale poi, trattandosi di un ufficio di non particolare complessità, peraltro da eseguirsi su indicazioni precise, e dopo che sia integralmente trascorso il periodo di osservazione, di regola dopo la visita necroscopica, ed opportunamente in presenza dello stesso medico necroscopo, nulla vieterebbe che la persona delegata non possedesse speciali requisiti o elevati livelli di professionalità. Altresì niente impone – *nulla questio*, quindi – che tali addetti siano dipendenti della A.S.L. potendosi anche ipotizzare che si tratti di personale comunale, eventualmente identificato, in accordo con l'amministrazione di appartenenza, in figure professionali operanti nel servizio cimiteriale comunale, quali custodi e/o necrofori appositamente individuati ed all'uopo specificatamente destinati su delega della stessa A.S.L. (in alcune Regioni la puntura conservativa, in quanto assorbita nel più generale "corretto confezionamento della bara" è eseguita direttamente dall'incaricato del trasporto ex paragrafo 5.4 Circ. Min. n.24/1993).
- Detersione e pulizia delle attrezzature e degli ambienti.
- Raccolta ed eliminazione della biancheria e dei rifiuti ex D.P.R. 254/2003.
- Assistenza all'accertamento necroscopico ex art. 74 D.P.R. 396/2000 ed art. 4 D.P.R. 285/1990, con rilascio di relativo certificato di cui all'art. 4, comma 4 D.P.R. 285/1990).
- Imbalsamazione (ipotesi, invero, del tutto residuale ex art. 46 D.P.R. 285/1990).
- Riscontri diagnostici ed autopsie giudiziarie ai sensi dell'art. 45 D.P.R. 285/1990.
- Verifica ex Paragrafo 9.7 Circ. Min. Sanità n. 24/1993 sull'esatto confezionamento del feretro (molte Regioni ormai, con apposita modulistica, affidano questa certificazione sanitaria, e, quindi, almeno nominalmente non surrogabile da soggetti terzi, specie se privati, all'impresa di estreme onoranze, incaricata di pubblico servizio ex art. 358 Cod. Penale, che materialmente trasporterà il feretro, sollevando da tale incumbente la vigilanza sanitaria, siccome tale accertamento sarebbe più attratto nella sfera del trasporto funebre regolamentato almeno a livello comunale, anche contro l'intima *ratio* dell'art. 49 D.P.R. 445/2000).
- Trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria (art. 1, comma 7-bis L. 28/2/2001 n. 26 e art. 23, comma 1 D.P.R. 24/7/1977,

n. 616), cremazione (ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 130/2001) di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico (esempio: salma di ignoto cui conferire sistemazione definitiva e stabile in cimitero).

- Camera mortuaria (la Lombardia inizia però a considerare il c.d. deposito mortuario come servizio a titolo oneroso ex art. 9, comma 5 Reg. Reg. 9/11/2006, n. 6) e ossario o cinerario comune in cimitero, quali destinazioni anonime, promiscue, indistinte e massive di ossa e ceneri non richieste per una sepoltura privata e dedicata.
- Comunicazione all'Autorità Comunale per eventuale correzione alla Scheda ISTAT di cui all'art. 103 sub) a T.U.L.L.SS – R.D. 1265/1934 (art. 45, comma 2 D.P.R. 285/1990)

La raccolta della salma, non necessariamente incidentata, viene attuata dai necrofori e può avvenire sia presso un domicilio (abitazione inadatta e pericolosa (art. 12 D.P.R. 285/1990) sia su strada o altro luogo pubblico non suscettivo di fungere da deposito d'osservazione. Questo tipo di trasporto mortuario è definito "necroscopico" e non funebre perché viene disposto d'ufficio dalla Pubblica Autorità (A.S.L. inclusa) per imprescindibili ragioni di igiene e sicurezza. La salma viene inserita in un telo a sacco (il cosiddetto "body bag") munito di cerniera o, se dichiaratamente infetta, in sacche plastificate monouso (si richiama la procedura di cui agli artt. 18 e 25 D.P.R. 285/1990, laddove essi non siano disapplicati grazie a nuove norme regionali (esempio Emilia Romagna art. 9 L.R. 29/7/2004, n. 19 oppure Lombardia art. 4, comma 3 L.R. 18/11/2003, n. 22), quindi, a rigore, nello spirito del D.P.R. 285/1990, l'infetto andrebbe trasportato solo una volta racchiuso nella doppia cassa di legno e metallo di cui all'art. 30 D.P.R. 285/1990. Alla movimentazione della salma partecipano di volta in volta 2, 3 o 4 operatori, in rapporto alle circostanze ambientali e della disponibilità del personale; di norma, nello specifico, per la discesa lungo le scale, il trasporto è eseguito da tre operatori di cui uno posto davanti e due dietro, per meglio bilanciare il carico dinamico. La salma viene trasportata a braccia fino ad un carrello dotato di contenitore in acciaio con mani-

glie (padella). Successivamente quest'ultimo viene spinto e inserito in un furgone per il trasporto all'obitorio/deposito d'osservazione. Il veicolo utilizzato per questa recupero non è sempre dotato di livello e di contenitori per la raccolta dei rifiuti speciali (ad esempio guanti monouso, tute, etc.), deve comunque rispettare i requisiti di cui all'art. 20 D.P.R. 285/1990. Giunta all'obitorio/deposito d'osservazione la salma viene trasferita sempre sul carrello fino alla sala di osservazione, dove staziona per circa 24 ore, perché si manifestino inequivocabilmente i *signa mortis*, o inserita in modo diretto nelle celle frigorifere in attesa del riscontro autoptico. L'uso di refrigeratori, però, prima del completo decorso del periodo d'osservazione implica una violazione dell'art. 8 del D.P.R. 285/1990.



**Figura 2 – Chiusura di feretro contenente cadavere infetto: forse il ricorso a certi dispositivi di profilassi potrebbe, a volte, riuscire anche un po' ultroneo, se non addirittura eccessivo**

Si veda anche a chiarimento il paragrafo 3 della Circ. n.24/1993 del Ministero della Sanità. È da premettere che gli apparecchi di raffreddamento servono a portare la temperatura ad un livello tale da determinare il ritardo nell'insorgere dei processi degenerativi. Allo stesso tempo, l'abbassamento dei gradi centigradi che si causa per contatto (con serpentine o altro) o in ambiente (ibernatore e/o cella) è tale da poter aver pesanti conseguenze, sin anche mortali, per una persona che sia in stato di morte apparente (caso assai rarefatto ma non sempre escludibile aprioristicamente). Le celle frigorifere dell'obitorio, spesso, comportano difficoltà nel loro uso, in quanto alcune sono troppo corte per poter contenere le salme, soprattutto se di elevata statura, mentre altre, essendo localizzate in alto, sono di difficile raggiungimento dagli operatori che possono accedervi solo con l'aiuto di una scala, non avendo a disposizione altri attrezzi di sollevamento meccanizzati.

L'assenza di adeguati mezzi di conservazione delle salme, le quali per i problemi sopracitati non possono essere mantenute in celle frigorifere, a volte induce la presenza, all'interno dell'obitorio, di corpi in avanzato stato di decomposizione, depositi nelle sale adiacenti le celle. Inoltre, l'impianto di refrigerazione delle celle frigorifere se è concettualmente vecchio, subisce spesso malfunzionamenti che, a causa dell'assenza di un manutentore stabile, vengono spesso riparati con gravi ritardi. Di solito, poi, diverse celle non risultano quindi più adeguatamente refrigerate con conseguente accelerazione dei processi di decomposizione delle salme. Alla puli-

zia delle celle frigorifere si dà luogo raramente, ed è una grave imprudenza, a discrezione degli operatori, mediante acqua mista ad antisettico erogata con una canna, ma la disinfezione delle stesse dovrebbe esser molto più costante ed abituale. Per il deflusso regolato dei liquami accumulatisi si richiama l'art. 6 D.P.R. 15/7/2003, n. 254. L'insieme di tutti questi presupposti negativi ingenera la diffusione di molesti miasmi in tutto l'edificio nonché lo sviluppo di numerose larve ed esemplari adulti di mosca *Sarcophaga carnaria* presenti in tutti i locali di conservazione delle salme, senza eccettuare le stesse celle frigorifere.

Per gli accertamenti necroscopici, gli "obitoriali" prelevano la padella, con la salma, dalla cella frigorifera e la posizionano su un carrello. Successivamente, procedono al trasporto fino alla sala autoptica (dove spesso manca un vestibolo di disimpegno dove sostare anche per cambiarsi gli indumenti) ed al trasferimento manuale della salma sul tavolo settorio. Durante la seduta autoptica gli stessi operatori assistono il personale medico e infermieristico nelle operazioni di movimentazione della salma. Al termine dell'accertamento necroscopico gli operatori riposizionano la salma lavata sulla padella e la trasportano (sempre su carrello) alla sala vestizione dove si adoperano per abbigliarla, con il successivo incassamento. Gli "obitoriali", inoltre, si occupano della nettatura dei materiali utilizzati. La pulizia del furgone, delle celle frigorifere, della sala di osservazione e vestizione viene fatta a discrezione degli operatori senza alcuna procedura specifica in merito alla frequenza e alle modalità di abbattimento del rischio biologico. Il lavaggio delle padelle viene ottenuto, all'aperto, con acqua (mediante una canna) e disinfettante. L'acqua di lavaggio si disperde sul pavimento del cortile per mancanza di uno scolo proprio, ma questo importante momento dovrebbe avvenire al chiuso, in zona neutra, protetta e con uno scarico per lo meno autorizzato. Per l'esecuzione di questa incombenza gli operatori sono dotati sì di camice impermeabile e guanti corti in gomma, ma non hanno in dotazione scarpe o stivali né hanno la possibilità di coprire adeguatamente le braccia dagli spruzzi e dai contatti con il liquame e già qui si potrebbero sollevare ragionevoli obiezioni sull'efficacia di tale metodologia, invero alquanto approssimativa. I D.P.I. monouso (guanti, tute) utilizzati nelle fasi di trasporto salma (furgoni) spesso vengono eliminati come rifiuti urbani per l'assenza dei contenitori per rifiuti speciali. I D.P.I. monouso e i rifiuti speciali prodotti in sala autoptica vengono raccolti in cestoni di plastica e successivamente smaltiti come rifiuti speciali.

La sala autoptica è piastrellata alle pareti per un'altezza di circa 2 metri. Il necessario ricambio dell'aria è conseguito semplicemente con ampie finestre, non

esistono scambiatori a ricircolo forzato per i composti gassosi sprigionati durante la dissezione del cadavere. L'arredamento è costruito da due tavoli settori in acciaio con annesso lavabo, tavoli di metallo utilizzati come basi d'appoggio, pedane in legno (da sostituirsi il prima possibile con quelle in plastica, perché impermeabili e, quindi, meglio disinfettabili) poste alla base dei tavoli settori e cestoni in plastica contenenti rifiuti speciali. Per il lavaggio delle mani gli operatori hanno a disposizione due lavandini con erogatore dell'acqua a manopola (ma sarebbe preferibile il pedale, per maggior praticità ed igiene); utilizzano come detergente sapone solido poggiato sul bordo del lavandino e per l'asciugatura delle mani ci sono asciugamani in stoffa non monouso. Qui si rileva un errore di fondo e strategico: il detergente dovrebbe esser liquido e monodose, mentre sarebbe preferibile seccarsi le mani con salviette "a strappo" riunite in un rotolo monoblocco. Gli infermieri generici che collaborano con i medici all'esecuzione dell'autopsia/riscontro diagnostico, alla fine della seduta procedono alla conservazione dei tessuti da esaminare in formalina (o a scopo di trapianto giusta l'art. 24 D.P.R. n.128 del 27 marzo 1969 -Ordinamento interno dei servizi ospedalieri: prelevamento e conservazione di parti di cadavere), alla depurazione del locale e delle attrezzature. La pulizia dei pavimenti viene eseguita con ipoclorito di sodio diluito, mentre la disinfezione completa dell'ambiente (pareti ed arredi vari) non viene mai posta in essere, se non saltuariamente, ed è un altro grave limite alla salubrità totale del luogo. Il lavaggio della strumentazione chirurgica viene attuato nel lavello del tavolo autoptico con l'utilizzo di sola acqua; ma oggi si preferiscono bisturi monouso, proprio per ridurre accidentali movimenti maldestri, come se, ad esempio, per l'asciugatura venisse adoperato il camice stesso che l'infermiere indossa. Gli utensili elettrici (es. seghe portatili) non vengono sottoposti a idoneo lavaggio e sterilizzazione per l'insufficiente garanzia di tenuta degli isolamenti dalle parti in tensione. Nel caso di autopsie dichiaratamente su corpi portatori di morbo infettivo-diffusivo, la strumentazione chirurgica, dopo il lavaggio con acqua, viene immersa in soluzione di ipoclorito di sodio, con concentrazione e tempo di immersione imprecisati, e quindi lasciata a bagno in formalina al 10% sino al giorno seguente. Si rammenta, però, come la formalina sia sostanza altamente tossica e cancerogena, da maneggiare con estrema prudenza ed in più è soprattutto un fissante dei tessuti organici (= antiputrefattivo!), converrebbe rimpiazzarla o vicariarla con una soluzione decontaminante di più sicura igienizzazione. La sterilizzazione della strumentazione non viene mai compiuta per l'assenza dei cestelli porta-ferri, pur essendo presente nella struttura

una autoclave che sarebbe un ottimo rimedio. La divisa da lavoro degli obitoriali viene lavata a cura e nel domicilio del lavoratore, si ravvisa, però, l'ennesimo allarme igienico-sanitario, poiché il vestiario potrebbe esser occultamente contaminato, e, dunque, vettore di infezioni per persone estranee al circuito obitoriale e dunque non adeguatamente vaccinate per doverosa prevenzione.

Chi lavora nei servizi necroscopici rischia davvero:

- cadute rovinose nel caso di irregolarità dei terreni esterni o per la presenza di scale fisse a gradini;
- perdita dell'equilibrio il trasporto in ambienti chiusi particolarmente angusti (corridoi, pianerottoli, ballatoi ...);
- scivolamenti, nel caso di lavoro notturno, per la raccolta di salme in zone non o poco illuminate (ad. esempio parchi, boschi, ecc.);
- urti o schiacciamenti, specie a carico del rachide, conseguenti a eventuale caduta del carico trasportato;
- ferite per la manipolazione di materiale tagliente (seghe, bisturi, pinze chirurgiche, ecc);
- scosse elettriche connesse all'utilizzo delle attrezzature portatili alimentate a corrente;
- generico di infortunio collegato all'uso delle attrezzature e degli utensili manuali;
- contatto con agenti chimici dovuti alla al trattamento con disinfettanti e detergenti utilizzati per la pulizia delle attrezzature, delle superfici e dei D.P.I.;
- inalazione di vapori di formaldeide (utilizzata per la disinfezione della strumentazione chirurgica e soprattutto per la conservazione dei reperti autoptici) per l'assenza sia di adeguate procedure per l'utilizzo e la diluizione, sia di sistemi di aspirazione localizzata e di consentanei D.P.I.;
- esposizione alle intemperie e/o alle condizioni climatiche estreme per tutte le attività svolte all'aperto;
- contatto e manipolazione di oggetti e superfici imbrattate con terriccio e/o con liquame biologico potenzialmente infetto proveniente dalle salme (tetano-HBV-HCV-HIV), associato alla presenza di possibili ferite da taglio e da punta;
- contatto con agenti biologici dovuti all'inquinamento ambientale provocato dalle autopsie eseguite su cadaveri con lesioni da Micobatterio tubercolare.

Il rischio da agenti biologici per l'evenienza di vicinanza promiscua con materiale potenzialmente infetto è da ritenersi elevato per quanto riguarda l'HBV e l'HCV, a causa del lungo periodo di sopravvivenza dei virus anche in ambiente esterno, nonché del loro elevato potere infettante. Questa minaccia è arrecata, soprattutto, dal mancato ricorso sistematico ai D.P.I. idonei, ed è particolarmente presente nelle operazioni di raccolta e trasporto salma per possibili imbratta-

menti e nelle attività della sala settoria per eventuali contatti da tagli, ferite e schizzi o spruzzi.

Per quanto attiene l'insidia della patologia HIV non si può teoricamente escludere l'occorrenza di contagio per il contatto diretto con liquidi cadaverici: da ritenersi più elevata nelle prime ore successive al decesso, mentre tende a ridursi progressivamente sia per lo scarso potenziale infettante sia per la ridotta sopravvivenza in ambiente esterno del virus. La contaminazione da HIV, con esclusione delle prime ore dopo il decesso, è pertanto bassa in termini di reali probabilità anche se, ovviamente, mantiene un elevato indice di gravità. Il rischio è, pertanto, più significativo durante le manovre di raccolta o recupero "a caldo" delle salme. Il pericolo di infezione tetanica è sensibilmente contenuto in conseguenza dell'estensione dell'obbligo alla profilassi specifica anche per questi operatori assai esposti. Un ottimo protocollo ragionato da eleggere a modus operandi e seguire, quasi pedissequamente (anche se a questo punto "superato" dalla normativa statale, o, comunque, in regime di "coabitazione" con essa, potrebbe esser quello dettato dall'allegato 9 alla delibera della Giunta Regionale lombarda 21 gennaio 2005, n. 20278. Non si fa, volutamente, cenno al caso dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, ovvero radiazioni ionizzanti, per le numerose variazioni che l'argomento, anche nel diritto comunitario, ha subito (prima, nell'Ordinamento Italiano, a recepimento delle direttive europee, D.Lgs. 17/3/1995, n. 230 e, da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, limitandoci ad osservare che, anche in tale frangente, l'A.S.L., unica autorità titolata ad esprimersi in merito, sarà tenuta ad impartire precise disposizioni cui i necrofori dovranno attenersi scrupolosamente. *(nota conclusiva a cura di Sereno Scolaro).*

*(\*) Operatore tecnico-necroforo presso Azienda Sanitaria ULSS 18 di Rovigo, con esperienza ventennale in tanatocosmesi*

## Cultura Riposo eterno in alta quota

di Emanuele Vaj

*Salire sempre più in alto è il desiderio di tutti gli scalatori: c'è chi si "accontenta" di raggiungere le vette delle Alpi (che sfiorano i 4.800 metri), altri – di solito ben supportati da validi sponsor – tentano le vette asiatiche sugli 8.000 metri (Everest, K2, ecc.).*

I cimiteri sono stati inseriti in vari tipi di classifiche: i più grandi, i più belli, i più visitati, ecc..

Ma vi è un 'cimitero' che nessuna classifica riporta. Volendo proprio classificarlo è senz'altro quello situato alla 'massima elevazione'. Anche se, in verità, non ha proprio l'aspetto del cimitero come lo conosciamo noi.

Infatti, l'argomento di questo articolo è quello che certamente è il punto più alto sul nostro pianeta e la cima più famosa, conosciuta da tutti i bambini del mondo. Parliamo del Tetto del Mondo: l'Everest, che con i suoi 8.848 metri (o 29.035 piedi) si alza sul massiccio dell'Himalaya. L'Everest, la cui forma è simile a una piramide, si erige proprio sul confine che divide due stati asiatici: la Cina e il Nepal.

Dall'inizio del 1900 molti scalatori sono venuti qui da tutto il mondo per scalarlo (specie lungo la Parete Nord, la più difficile) ed avere la soddisfazione di giungere sulla sua cima. I primi furono gli inglesi nel 1953 e anche gli italiani – Monzino – vi arrivarono nel 1973.

### I numeri:

- L'Everest è **alto** 29.035 piedi, o 8.848 metri di altezza: il vertice è il confine del Nepal a sud e della Cina o Tibet a nord.
- Ci sono 18 diverse **vie di arrampicata** sull'Everest: è necessario avere almeno 16 anni per salire dal lato Nepal e 18 da quello cinese.
- La persona più **giovane** che ha raggiunto la cima è il tredicenne statunitense Jordan Romero che il 23 maggio 2010 ha guadagnato la vetta passando dal lato nord.
- La persona più **anziana** che ha scalato l'Everest è il giapponese Miura Yūichiro. Infatti, il 23 maggio 2013 ha raggiunto la vetta all'età di 80 anni.
- La prima **donna** che ha raggiunto la cima dell'Everest è stata la scalatrice giapponese Junko Tabei nel 1975.

Scalate che sono via via diventate sempre più frequenti, con maggior numero di alpinisti e con i materiali e attrezzature che il progresso ha reso disponibili.

Ma queste imprese oltre a comportare preparazione atletica, sopportazione fisica e – ovviamente – ottima salute, possono terminare bruscamente. L'incidente è sempre in agguato: stanchezza (di solito per gli sherpa), fratture, asfissia, congelamento, senza contare la caduta nei crepacci o delle valanghe.


Quando questo accade, i compagni di cordata fanno il possibile per recuperare il corpo, ma molte volte (tante) a causa della situazione ambientale (terreno ripido e scivoloso), la instabilità atmosferica (oltre a quella della pericolosità) e la mancanza di ossigeno con la difficoltà di muovere e imbragare 100 chili in più, rendono impossibile rimuovere un corpo dalla montagna, che rimane quasi perfettamente conservato a causa del freddo <sup>(1)</sup>.

I resti di coloro che periscono nel tentativo di raggiungere la vetta, infatti, raramente sono rimossi e seppelliti, a causa dell'altezza e delle estreme condizioni atmosferiche, perché andarli a prendere implicherebbe costi altissimi ed esporre altre vite umane a un rischio, senza considerare che gli elicotteri non possono raggiungere ed operare a simili quote.

Il risultato è che l'Everest è pieno di cadaveri, alcuni dei quali ben conservati, sempre a causa delle basse temperature.

Terreno ripido, tempo instabile; molte persone rimangono nella stessa posizione nella quale muoiono. Per gli scalatori in rotta verso la cima, i cadaveri sono diventati parte del paesaggio.

<sup>(1)</sup> Un cadavere congelato può pesare 150 chili, troppo difficile e pericoloso il suo trasporto. per trasportare una salma occorrono almeno otto persone, oltre a ore e ore di cammino con le gambe che affondano nella neve sino alle ginocchia.



vista degli scalatori, facendoli cadere sul fondo di dirupi inaccessibili.

Le foto che abbiamo selezionato sono le meno lugubri ed impressionanti tra quelle che si possono trovare su internet (video compresi).

A completamento dei dati su questa montagna, segnaliamo che – purtroppo – le centinaia di spedizioni che ogni anno si recano sull'Everest hanno abbandonato tonnellate di rifiuti (corde fisse, bombole d'ossigeno e tende). Una situazione per la quale il governo Nepalese ha preso seri provvedimenti.

L'area sopra 26.000 piedi (7.900 metri) è chiamata "la zona della morte", dove respirare ossigeno fresco dalle bombole è necessario per tutti.

Dalla prima scalata (1921) ad oggi le statistiche ci dicono che di circa 5.500 persone salite, più di 300 persone sono morte salendo e la maggioranza dei corpi è ancora sepolta tra le nevi della montagna, benché la Cina affermi di averne rimossi molti <sup>(2)</sup>.

Molti corpi rimangono nella stessa posizione nella quale muoiono.

Tutte queste salme sono diventate segnali fissi delle varie scalate e ne hanno anche definito il nome.

Così *Green Boots* (scarponi verdi) è il nome dato al cadavere non identificato di uno scalatore che è diventato un punto di riferimento sul principale percorso del crinale nord-ovest del Monte Everest.

Oggi tutti gli scalatori diretti in vetta passano di fianco al suo corpo e lo usano per calcolare quanto manca alla cima.

Un'area lungo la rotta Nord-Est fino alla vetta ha guadagnato il soprannome di *Rainbow Valley*, semplicemente per le giacche multicolore dei numerosi cadaveri sparsi sulla salita.

Questi lugubri "marcatori di distanza", fissati in pose scomposte e conservati indefinitamente dal gelo, sono talvolta fin troppo impressionanti e le guide sherpa li spingono giù dai cigli delle rocce per nasconderli alla

Ora, ciascuna spedizione deve pagare una commissione di deposito di 5.000 dollari. Le spedizioni sono obbligate a riportare al campo base dai campi altri otto chili di rifiuti per scalatore.

Per ogni chilo in meno verranno addebitati 20 dollari, per ogni chilo in più 10 dollari a credito. Alla fine della spedizione, si procederà ai conteggi e alle trattenute sull'importo precedentemente depositato.

Le autorità cinesi stanno anche considerando, tra le altre cose, la riduzione del numero di spedizioni sulle montagne del Tibet nei prossimi anni.

Completiamo con una indicazione "economica": quanto costa scalare l'Everest?

I costi "fissi" riguardano tasse/diritti da versare al governo nepalese e che comprendono l'autorizzazione a salire, il deposito per la spazzatura (che in teoria dovrebbero restituire), l'ufficiale di collegamento, assistenza sociale degli sherpa.

Poi, tutto il resto (tende, cibo, attrezzatura e il loro trasporto, assicurazione personale, kit medici, abbigliamento) <sup>(3)</sup>.

Alla fine, quanto bisogna sborsare per scalare la montagna più alta del mondo? Beh, **un selfie sulla cima dell'Everest costa almeno 30.000 dollari**, ma può arrivare a costare anche 100.000 bigliettoni verdi (a seconda del "trattamento" e comfort scelto).

<sup>(2)</sup> I corpi rimasti sarebbero circa 200 anche se questo numero esatto resta sconosciuto.

<sup>(3)</sup> Una bombola di ossigeno costa 500 dollari, e normalmente ne servono almeno sei: fanno 3.000 dollari.






Recensione

**Intoccabili****Un medico italiano nella più grande epidemia di Ebola della storia**

Valerio La Martire, Ed. Marsilio , 2017, pag. 144

di Andrea Poggiali



Nel 2014 un'epidemia di virus Ebola devastò alcuni paesi africani, provocando migliaia di decessi.

Il bilancio sarebbe stato ancora più grave senza il tempestivo intervento di associazioni non governative, tra le quali Medici Senza Frontiere.

Valerio La Martire è il curatore di un testo che rac-

conta l'esperienza di Roberto, medico volontario a Monrovia, capitale della Liberia. Niente cognomi, solo nomi. Roberto, il protagonista, ma anche Alessia, Luca, e poi Umberto, che non è un operatore sanitario ma un antropologo. Sono proprio le pagine del diario sul campo di Umberto ad attirare il nostro interesse.

Una delle cause del dilagare della malattia era stata immediatamente individuata: si trattava dei riti funerari tradizionali, che in quella cultura prevedono il contatto fisico dei partecipanti con il corpo del defunto. Era parso ovvio vietare un simile comportamento: i cadaveri dovevano essere sottratti alle famiglie e bruciati. Tali misure draconiane vennero costantemente sabotate. Il governo ricorse a metodi

coercitivi: le squadre di necrofori cominciarono a presentarsi accompagnate da militari. I familiari reagirono nascondendo i loro morti: quando non ci riuscivano, provavano a rubare i corpi già sequestrati.

L'intervento armato era proprio l'unica soluzione praticabile?

Umberto ebbe conferma dei suoi dubbi visitando alcuni sobborghi di Monrovia, dove l'esercito non metteva piede. Si trattava di aree considerate pericolose, in cui veniva praticata una sorta di autogestione. Qui Ebola aveva un'incidenza minore: come era possibile?

Glielo spiegò il leader di uno di questi ghetti: loro non lasciavano da sole le famiglie dei contagiati, le aiutavano materialmente e moralmente, anche dopo la morte del congiunto. Condividavano un dolore che non era possibile esprimere nei modi tradizionali, si stringevano attorno a loro.

Quando in Italia si cerca di spiegare l'importanza di conservare una ritualità funeraria ci si scontra con un muro di incomprensione: non riusciamo più a capire il suo valore per una comunità, o forse non comprendiamo neanche l'importanza di appartenere ad una comunità.


Abbiamo bisogno anche noi della figura dell'antropologo?

## Recensione **Il dolore negato**

### **Affrontare il lutto per la morte di un animale domestico**

Pier Luigi Gallucci, Ed. Graphe.it, Coll. Parva, Maggio 2015, pag. 42

A cura della Redazione



Il dolore per la morte di un animale domestico è un tema delicato, spesso preso con troppa leggerezza: la sofferenza per la morte di un animale amato non è tanto diversa da quella che ci colpisce quando muore una persona cara. È un dolore profondo, eppure poco riconosciuto socialmente: i nostri sentimenti ed emozioni possono essere sminuiti o addirittura ridicolizzati dagli altri, tanto da indurci a vergognarci a esprimerli e affrontarli.

L'assenza di una ritualità codificata per celebrare il distacco dall'animale può, poi, acuire il disagio.

Pier Luigi Gallucci, psicologo e psicoterapeuta torinese, esperto nell'elaborazione del lutto e delle emozioni, prende sul serio questo tema, fino a farne un libro.

Scrivendo l'Autore nella prima pagina del libro: *“Alesia, seduta di fronte a me in studio, iniziò quasi subito a commuoversi, dicendomi che si sentiva una stupida, che si vergognava: non l'aveva nemmeno detto a nessuno che veniva da me, da uno psicologo, ‘solamente perché è morto il mio gatto’”*.


Ispirato da quell'incontro, Gallucci ne fa un post sul suo blog 'Lo studio dello psicologo a Torino' che a distanza di anni, è diventato un long-seller, commentato costantemente dai lettori: lì si incrociano frammenti di storie di vita di persone e animali, si fanno domande, si cercano consigli e sostegno, si confrontano esperienze di chi affronta o ha affrontato la morte del proprio animale domestico. Un piccolo gruppo di auto-mutuo aiuto virtuale, che ormai vive di vita propria.

Da questa esperienza nasce l'idea di scrivere *Il dolore negato*, un piccolo libro che è un contributo per affrontare un tema molto diffuso, ma poco trattato: il lutto per gli animali domestici che vivono con noi, che accompagnano interi tratti delle nostre vite.

## Recensione **I funerali di Napoleone**

Victor Hugo, Ed. Mimesis, Collana Meledoro, 2013, pag. 61

di Emanuele Vaj



Un fatto storico immortalato da un grande scrittore e il cui testo è ora ristampato in una edizione “leggera” ed economica.

Al suo ritorno in patria nel 1840, le spoglie di Napoleone ricevono tutti gli onori.

Un sontuoso corteo funebre lo accompagna in un bagno di folla.

Tra gli spettatori ce n'è uno illustre, Victor Hugo, che ne fa materia di cronaca e motivo di riflessione. In queste pagine dense di un confronto ancora vivo tra due figure di grande statura, il romanziere de *I miserabili* offre le sue considerazioni più profonde sul senso della storia.

Animato dall'ideale della democrazia, Hugo vede passare, insieme alle spoglie dell'imperatore, l'antica speranza, il suo tradimento e ancora le possibilità future di costruire il governo della conoscenza e della giustizia universale.

# 4

*Ottobre-Dicembre*

*2018*

*Anno 17*

*Pubblicità inferiore al 45%  
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

*35 €*

# *I Servizi Funerari*

*Rivista trimestrale  
tecnico-giuridica  
per gli operatori  
del settore funebre  
e cimiteriale*

- *Cimiteri Islamici in Italia?*
- *Statistiche di cremazione e sepolture per il Trentino*
- *Crematori in cerca di regole*
- *Riserva dello jus sepulchri per familiari del concessionario*
- *Autorizzazioni per la cremazione nel caos*

 **EURO.ACT srl**  
**EDITORE**

**DIRETTORE EDITORIALE**

Daniele Fogli

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Carlo Ballotta

**SEGRETARIA DI REDAZIONE**

Elisa Meneghini

**COMITATO DI REDAZIONE**Carlo Ballotta, Marco Ferrari,  
Daniele Fogli, Elisa Meneghini**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Daniele Cafini,  
Antonio Dieni, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,  
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/  
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Piazza Fetonte, 58 – 44124 Ferrara  
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222  
E-mail: redazione@euroact.net  
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

**STAMPA DIGITALE**Eliotecnica s.n.c.  
Via Saraceno, 110/112  
44121 Ferrara**Publicazione registrata al Tribunale di  
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:  
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.  
Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per  
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per  
l'estero.

I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.

L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al  
ricevimento dei numeri arretrati ed avrà validità per  
il primo anno.La Casa Editrice comunque, al fine di garantire la  
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-  
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-  
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si  
riserva di inviare il periodico anche per il periodo  
successivo. La disdetta non è comunque valida se  
l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto  
o la restituzione dei fascicoli della Rivista non costi-  
tuiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.  
I numeri del periodico non pervenuti possono essere  
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la  
ricezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo  
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta  
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se  
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 03/10/2018.

**INDICE****EDITORIALE****Ha senso consentire cimiteri islamici in Italia?..... 2**  
di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)**RUBRICHE****Brevi dall'Italia e dall'estero ..... 5**  
a cura di Elisa Meneghini**Quesiti e lettere ..... 9**  
a cura di Daniele Fogli**Chiedilo a www.funerali.org..... 12**  
a cura di Carlo Ballotta**ATTUALITÀ****Antropologia e tanatologia. Significati della vita e della  
morte..... 16**  
di Elena Messina**Statistica su cremazioni e sepolture effettuate nei Comuni  
della Provincia Autonoma di Trento nell'anno 2016 ..... 18**  
di Carmelo Passalacqua**Crematori in cerca di regole..... 24**  
di Giovanni Casadio**Ripensare le aree interne ai cimiteri..... 28**  
di Antonio Dieni**DOCUMENTAZIONE****Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti li-  
velli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche  
– Direttiva..... 32**  
Circolare Ministero dell'Interno n. 11001 del 18/07/2018**Regione Piemonte, piano regionale di coordinamento per  
la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori – Sentenza  
del TAR Piemonte, Sez. II, n. 613 del 16 maggio 2018..... 37**  
Circolare SEFIT Utilitalia n. 1136 del 02/07/2018**APPROFONDIMENTI****Alcune questioni emergenti sulla riserva dello jus sepul-  
chri alle persone appartenenti alla famiglia del concessio-  
nario..... 48**  
di Serenio Scolaro**Autorizzazione alla cremazione: siamo ancora in alto ma-  
re? (Il caos sembra, sempre più, imperare sovrano!)..... 52**  
di Carlo Ballotta**CULTURA****Workshop SEFIT sull'utilizzo dell'applicativo ARtour –  
Bologna, 12 luglio 2018 ..... 60**  
di Renata Santoro**Breve storia delle Case Funerarie..... 62**  
di Emanuele Vaj**RECENSIONI****“I fratelli funerale” ..... 65**  
di Emanuele Vaj**“The final cut” ..... 66**  
di Elisa Meneghini

Editoriale

## Ha senso consentire cimiteri islamici in Italia?

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

*È all'inizio di agosto 2018 che appare su una nota testata giornalistica italiana la notizia che Bachcu Bachcu, presidente dell'Associazione Dhuumcatu, che riunisce la comunità bengalese di Roma, ha inviato una richiesta al Campidoglio per poter realizzare un nuovo cimitero romano, con una capienza di 50 mila posti, riservato alla sepoltura di persone di fede islamica.*

*Nella Capitale gli islamici sono 100mila: nel 99% dei casi, finora, alla morte tornano nel Paese d'origine.*

*Bachcu smentisce categoricamente che, dietro la scelta di creare un cimitero islamico vicino a Roma, si nasconda in realtà un altro obiettivo: quello di non doversi ritrovare spalla a spalla con chi piange il proprio caro ed è cattolico. Bachcu, però, conferma come la raccolta di fondi stia per cominciare a settembre, con il pagamento anticipato del proprio funerale.*

*Il ragionamento è questo: il cimitero, secondo il progetto affidato già a un architetto e a un geometra, dovrebbe costare intorno ai 6-7 milioni di euro, acquisto del terreno compreso. “Basterebbe che 3.500 persone donassero i soldi per la propria sepoltura prima del tempo. Abbiamo fatto i calcoli: un funerale si aggira intorno 3.500 euro, sia se si finisce a Prima Porta, dove c'è già uno spazio per gli islamici, sia se la salma viene spedita nel Paese d'origine”.*

*Non lapidi, non alberi. Il luogo della sepoltura seguirà le regole dell'Islam: la salma deposta nella semplice terra, con gli occhi alla Mecca.*

*“Ci piacerebbe ci fosse anche un piccolo spazio di preghiera – conclude Bachcu – come accade in qualsiasi cimitero, in qualsiasi Paese, per qualsiasi religione”.*

*Ma tutto ciò è possibile?*

*In base alle attuali norme di polizia mortuaria e per la installazione di cimiteri (articolo 337 e seguenti del T.U. Leggi Sanitarie 1265/1934), non è possibile realizzare un nuovo cimitero particolare, cioè riservato unicamente a persone straniere o di altre religioni, dopo l'entrata in vigore del T.U. citato. Oggi, è possibile solo la realizzazione da parte del Comune del cimitero, appartenente al demanio comunale (art. 824 del C.C.), e, poi, è il Comune che concede, a titolo oneroso, l'area per reparti speciali (art. 104 D.P.R. 285/1990), ad es. di bengalesi professanti la religione islamica. Quel cimitero dovrebbe, per essere tale, disporre di tutte le opere minime previste dalla legge italiana (camera mortuaria, idonea perimetrazione di una certa altezza, ossario comune, almeno un campo comune per recente giurisprudenza di TAR, confermata da Consiglio di Stato), ecc..*

*Possiamo però nascondere la testa sotto la sabbia e non affrontare oggi quello che, tra qualche decennio, diventerà un problema rilevante, cioè la sepoltura di quelle persone che hanno religione e credenze diverse da quelle attuali e proprie della maggioranza del popolo che abita questo Paese?*

*Ebbi modo di affrontare questo argomento in un dibattito pubblico, unitamente all'allora rabbino di Roma Toaff e all'allora Presidente dell'UCOII, Dott. Dachan, circa venti anni fa. La mia posizione era favorevole alla integrazione nella società italiana di persone di credo o tradizioni diverse, ma queste dovevano acquisire le regole principali del Paese in cui venivano a vivere, tra le quali quelle per la sepoltura.*

*E quindi se si reclamava l'integrazione nella società allo stesso modo non si sarebbe potuto reclamare la separazione nella sepoltura, che poteva essere in una qualunque delle forme consentite, anche in reparti speciali dentro cimiteri esistenti.*

*Ebbi poi modo di confrontarmi concretamente con questo problema nella redazione del piano regolatore cimiteriale di Treviso (e nella sua revisione). L'input politico iniziale era di non dare nessun privilegio ai defunti di fede islamica.*

*Leggendo l'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria statale D.P.R. 285/1990 è chiaro che chiunque muoia in un determinato luogo (che abbia o meno il permesso di soggiorno) ha diritto di essere sepolto in un cimitero del Comune di decesso o in un cimitero del Comune di ultima residenza.*

*Non è stato quindi molto complicato far comprendere al livello politico di quella città che in ogni caso i morti di persone di fede islamica DOVEVANO essere sepolti in quel Comune, se richiesto, e la principale concessione che fu fatta nel piano cimiteriale fu l'orientamento dell'asse delle fosse di inumazione, cioè tale per cui il corpo sepolto sul fianco potesse con gli occhi essere rivolto alla Mecca.*

*Altra concessione, poco capita ma rilevante, fu quella di identificare il campo di inumazione in una specifica zona del cimitero, con proprio ossario. E, per uniformità con i restanti cittadini trevigiani che sceglievano l'inumazione, con permanenza ordinaria nella fossa per 10 anni e con il solo pagamento delle spese di sepoltura e di esumazione a fine decennio. Chi avesse voluto una sepoltura che durasse più di 10 anni, avrebbe dovuto acquisire un'area in concessione ventennale, rinnovabile, a pagamento. Come ogni altro cittadino di quel Comune.*

*Quindi dei tre cardini delle richieste islamiche per la sepoltura (divieto di esumazione e permanenza delle ossa nella fossa, uso del solo lenzuolo per la sepoltura, orientamento alla Mecca), solo una fu accolta: la principale. In ogni caso, per il trasporto al cimitero essendo d'obbligo l'uso di una cassa, non ci si pose nemmeno il problema di aprire la cassa per togliere la salma e seppellire il solo corpo avvolto nel lenzuolo.*

*Quindi una soluzione di compromesso, che ha coniugato attenzione alle tradizioni islamiche fondamentali, con analoga attenzione con i criteri sanitari del nostro Paese e con la tradizione della forma di sepoltura a sistema di inumazione rotatorio, fondamentale in un Paese con scarse disponibilità di territorio, come l'Italia.*

*Beh, direte voi, e cosa c'entra tutto questo con la richiesta di un cimitero solo islamico a Roma?*

*C'entra, perché forse a pochi è ancora chiaro che il paesaggio dei cimiteri italiani si sta rapidamente trasformando, come conseguenza del velocissimo cambio di usi e costumi in atto, conseguente alla dirompente scelta cremazionista. E così i campi di inumazione diventeranno sempre più lande desolate, taluni modificati per ospitare nuove modalità di sepoltura di urne cinerarie, ma nell'insieme con ampie zone interne ai cimiteri esistenti che rimarranno libere o disponibili per chi per fede o per scelta opti solo per l'inumazione.*

*Torna quindi l'interrogativo: utilizzare gli attuali cimiteri, creando semmai reparti speciali per credenti di fede diversa dalla cattolica, o permettere la realizzazione (con apposita legge sui cimiteri e dopo aver avuto il riconoscimento della religione islamica da parte dello Stato) di cimiteri separati?*

*La risposta l'ho già data nell'articolo che avete letto fino ad ora: integrazione significa anche uso dei medesimi cimiteri, cum granu salis!*



## Rubrica **Brevi dall'Italia e dall'estero**

a cura di Elisa Meneghini

### **Forlì: vestizione salme e tanatocosmesi va svolta a pagamento da chi è incaricato dalla famiglia, perché non rientra tra i compiti AUSL**

Con una nota ufficiale l'Ausl Romagna ha comunicato che le funzioni di tanatocosmesi e vestizione della salma nelle camere mortuarie non sono incluse nei nuovi L.E.A. e per questo non possono essere più essere svolte da personale della struttura sanitaria, ma devono essere in capo alle imprese di onoranze funebri: *“Nel territorio regionale e anche nel territorio dell'Ausl Romagna persistevano, a seguito di scelte organizzative storicamente diverse, situazioni molto differenziate rispetto alla vestizione delle salme e relativa tanatocosmesi. È proprio a seguito di questa disomogeneità e conseguente diverso trattamento tra cittadini, che la Regione ha definito questo ambito di competenza. La scelta sulla modalità di sepoltura ed i relativi oneri, sono un diritto-dovere della famiglia del defunto, che già si esplicita, ad esempio, rispetto al cofano, alla cerimonia, e financo agli abiti da utilizzare per la composizione della salma. Pare difficile pensare, inoltre, che in un'unica a-*

*zienda come l'Ausl Romagna non si proceda verso l'omogeneizzazione di trattamento tra utenti in tutti i settori”.*

### **Sanremo: assegnato il *project financing* del crematorio**

Il bando di assegnazione, progettazione, costruzione e gestione del forno crematorio di Sanremo di Valle Armea è stato assegnato all'impresa locale Giò Costruzioni srl, aggiudicataria in via provvisoria e subordinata a tutte le verifiche del caso. La formula prevista per il forno crematorio è quella dei 30 anni di gestione per chi lo costruisce e, poi, il passaggio alla proprietà e gestione pubblica. Sulla tempistica di costruzione, tutto dipende dalla presentazione del progetto esecutivo, momento dal quale la ditta aggiudicataria avrà un anno di tempo per la realizzazione.

Questo *project financing*, del valore complessivo di 2.743.723,05 euro, è il primo a Sanremo, ma il Comune intende puntare molto sul partenariato pubblico-privato anche per altri progetti.

Il nuovo crematorio servirà un grosso bacino d'utenza, oggi obbligata a spostarsi nel capoluogo della vicina provincia oppure in

Costa Azzurra, e permetterà anche di riqualificare l'area esterna al cimitero, che ora versa in stato di degrado e abbandono.

### **Il piano degli ampliamenti cimiteriali a Lucca**

L'assessore Celestino Marchini ha presentato alla Commissione lavori pubblici ed ambiente del Comune di Lucca, una relazione sulla situazione cimiteriale della città, dei quartieri e delle frazioni, propedeutica alla redazione di un piano di ampliamenti e ristrutturazioni, che è in corso di elaborazione.

*“A settembre partirà l'ampliamento del cimitero di Nave, per un investimento di oltre 70mila euro – spiega il presidente della commissione lavori pubblici ed ambiente, Daniele Bianucci – Contemporaneamente, sarà progettato il riadeguamento della struttura di Sant'Alessio. Nel piano triennale, inoltre, sono stati inseriti lavori a Pontetetto, Picciorana, Sant'Angelo e Vicopegolo. Nel 2019, importanti risorse sono inoltre previste per il proseguimento delle opere nel cimitero urbano: dopo i recenti cantieri per l'avvio del rifacimento delle arcate, è infatti ur-*

gente il proseguimento dell'impegno, per ripristinare il prima possibile l'accesso in tutte le aree della struttura cimiteriale. Il lavoro di studio compiuto dall'assessore Marchini è importante, perché nella programmazione dei prossimi interventi logica sarà quella di procedere progressivamente agli ampliamenti, coprendo tutte le zone e tenendo conto della mortalità per ogni area”.

### **Trieste: nuovi tumuli presso il cimitero di S. Anna**

È stato completato presso il cimitero di Sant'Anna di Trieste il nuovo complesso cimiteriale, costato 7.253.614,60 euro. La struttura accoglie 2.412 loculi, di cui la metà destinata a tumuli singoli mentre l'altra a tumuli di tombe a quattro posti, in concessione trentennale.

“Si tratta di un intervento importante e doveroso – ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici – realizzato tenendo conto delle complesse normative e disposizioni previste in materia, ma soprattutto svolto nel rispetto e con la dovuta sensibilità, per dare il giusto decoro e la necessaria pietas ai nostri defunti”.

Il gestore dei servizi funerari di Trieste, AcegasApsAmga, fa sapere che il numero delle tumulazioni effettuate è in calo, per effetto della sempre più diffusa scelta della cremazione, che nel 2017 ha superato il 50% delle sepolture effettuate nel Comune ed è destinata ad incrementare ulteriormente.

### **Il Consiglio dei Ministri impugna la Legge Regionale Calabria n. 22/2018**

Il C.d.M. ha impugnato davanti la Corte costituzionale la L.R. Calabria 18/6/2018, n. 22 in ma-

teria funeraria e di polizia mortuaria, per violazione della competenza esclusiva statale e violazione del principio della libera concorrenza.

Il testo è stato contestato, tra le altre cose, poiché contiene norme – come quelle riguardanti i cimiteri, la qualifica del personale addetto allo svolgimento dell'attività funebre, la cremazione – che invadono la materia, di competenza esclusiva statale, dell'ordinamento civile, in violazione dell'articolo 117 della Costituzione.

La L.R. Calabria n. 22/2018 è tra le prime leggi regionali impugnate dal governo nazionale a guida Lega-Movimento 5 Stelle.

### **Perugia: un gioco on-line per ripensare l'ex cimitero**

I cittadini di Perugia sono stati chiamati a partecipare attivamente al progetto di riqualificazione dell'ex cimitero San Sebastiano, da trasformare in verde pubblico, attraverso un gioco on-line ideato con la collaborazione del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali della Università di Perugia.

L'Amministrazione ha così deciso di lanciare sul portale del Comune il 'gioco delle carte' attraverso il quale il cittadino – una volta registratosi inserendo il proprio codice fiscale – ha la facoltà di valutare singolarmente le 40 proposte (ognuna delle quali corrispondente ad una carta). Al termine della prima fase le idee saranno classificate in tre gruppi: proposte bocciate, proposte accolte e quelle sulle quali il dibattito è ancora aperto.

La finestra “Votazione finale” presente sul sito comunale, sarà invece attiva nei mesi di settembre e ottobre e servirà ad ospitare alcuni video di presentazione

delle alternative progettuali risultanti dal 'gioco delle carte'.

Gli abitanti potranno alla fine scegliere l'alternativa preferita e quella più votata rappresenterà il progetto partecipato, raffigurante la visione degli abitanti di Lumezzane per dare nuova vita all'ex cimitero cittadino.

### **A Gorizia crematorio in project financing**

La giunta comunale di Gorizia ha approvato una delibera che prevede la realizzazione in project financing di un crematorio, che avrà come bacino di utenza non solo la provincia, ma anche le zone oltre confine.

Tale progetto, dal costo ipotizzato di almeno un paio di milioni di euro, necessiterà dell'approvazione del Consiglio comunale.

Soddisfatto il sindaco di Gorizia: “È un problema che mi sono posto fin dal mio insediamento in quanto sono sempre più numerose le persone che scelgono la cremazione. ... Oggi i goriziani devono attendere un sacco di tempo per portare i congiunti a Trieste con disagi e costi aggiuntivi. Vogliamo costruire un impianto crematorio a Gorizia fruendo del project financing grazie al quale si potrà superare il blocco del patto di stabilità. Vi sarà, perciò, una gara e trasparenza. Il bacino di utenza è ampio in quanto riguarda il confine italo-sloveno. Stiamo cercando di avviare procedure che rendano più agevole portare oltreconfine una salma perché attualmente l'impianto più vicino è a Lubiana, distante e costoso.”.

A collaborare con il Comune sarà la costituenda associazione temporanea di imprese formata dalle società Altair srl (capogruppo) di Bologna e da Edilver srl di Villadossola (VB)

### **Eternity, il cimitero di artisti di Maurizio Cattelan a San Quirico d'Orcia (SI)**

Nell'ambito della 48esima edizione della rassegna di arte contemporanea del Comune senese di San Quirico d'Orcia denominata "Forme nel verde", è possibile ammirare, negli Horti Leonini, il cimitero realizzato dai giovani artisti dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, chiamati da Cattelan a cimentarsi, attraverso una borsa di studio, nella realizzazione di oltre 100 lapidi funerarie dedicate ad artisti del passato o del presente.

Esposizione non solo di lapidi – tra queste quelle ad es. dedicate a Caravaggio, Klimt, Manzoni, Magritte e quella dello stesso Cattelan – ma anche di articoli funerari, accessori cimiteriali, targhe da loculo, pietre tombali, necrologi, e così via. Su ogni oggetto, realizzato nei più svariati materiali, figura il nome dell'artista prescelto e le date di nascita o di morte (quella presunta per gli artisti viventi ...).

L'opera collettiva *Eternity*, visibile dal 28 luglio 2018 al 28 settembre 2018, esibisce le opere di oltre 200 giovani artisti under 35.

### **A Ventimiglia musulmani in preghiera per la "festa del sacrificio"**

A fine agosto, nel parcheggio antistante il cimitero urbano di Roverino si è radunato il Centro Culturale Fratellanza di Ventimiglia per dare inizio alla "festa del sacrificio", in arabo *Eid Al Adha*, la festa della fede e della totale e indiscussa sottomissione a Dio, che celebra quella che fu, per il monoteismo, la più importante prova superata da Abramo. Ricorda infatti il sacrificio sostitutivo effettuato con un montone da Abramo, del tutto obbediente

al disposto divino di sacrificare il figlio a Dio prima di venire fermato dall'angelo.

Durante la preghiera corale sono state ricordate anche le vittime della tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova.

### **Comune di Como contestato da associazione svizzera per la cremazione**

L'Associazione Ticinese di Cremazione ha denunciato un crescente ostruzionismo da parte del Comune di Como nel rilascio della documentazione inerente alla cremazione in Svizzera.

Molti cittadini comaschi infatti, a causa della non-operatività del forno crematorio locale, si rivolgono alla nuova struttura di Chiasso dove, a un anno della sua apertura, sulle 800 cremazioni effettuate 150 sono state di defunti di nazionalità italiana.

Come riportato da una emittente TV ticinese, negli ultimi mesi il Comune di Como rende difficile se non impossibile questa soluzione, chiedendo il passaporto mortuario, un documento che non è necessario in base agli accordi bilaterali e che allunga i tempi per poter procedere alla cremazione, creando gravi disagi alle famiglie.

L'Associazione, che si occupa dell'intera procedura al costo di 800 franchi indipendentemente dalla nazione di origine del defunto, si è fatta portavoce di diverse pompe funebri e ha chiesto spiegazioni alle autorità competenti elvetiche. Rassicurazioni sul fatto che verrà fatta luce sulla questione sono arrivate anche da Como.

### **La distruzione delle bare nella provincia cinese del Jiangxi**

Le forze dell'ordine della provincia cinese del Jiangxi, nel Sud est del Paese, sono state riprese

mentre sequestravano o distruggevano centinaia di bare in legno, prelevate agli abitanti per applicare una nuova legge che da settembre vieterà le sepolture e consentirà solo la cremazione quale unico rito funerario.

Tale provvedimento è stato introdotto da pochi mesi per risolvere il problema della carenza di spazio. In molte aree rurali della Cina però, come in Jiangxi, la sepoltura è un rito molto sentito e molte persone investono i risparmi di una vita per avere le bare più belle, che vengono spesso acquistate anzitempo e conservate in casa, in quanto si crede portino prosperità e longevità. Ma poiché possedere una bara è ora vietato, centinaia sono state quelle sequestrate dalla polizia con la forza.

I video e le immagini delle operazioni hanno generato polemiche anche nella stessa Cina, portando il Dipartimento degli Affari civili della provincia di Jiangxi ad invitare le forze dell'ordine ad applicare la direttiva in modo più morbido. Il Dipartimento ha inoltre chiesto ai cittadini di consegnare spontaneamente le proprie bare in cambio di 2.000 yuan (circa 250 euro) e nello scorso luglio 5.800 sono state le bare ricevute da 24 diversi paesi. La sepoltura in terra è un rito importantissimo nella cultura cinese, legato al culto degli antenati, tant'è che, quando nel 2014 la provincia di Anhui fissò una data dopo la quale tutti i morti avrebbero dovuto essere cremati, sei anziani si uccisero pur di essere sepolti in maniera tradizionale.

### **Svizzera: la prima area di sepoltura riservata a buddisti**

Berna è la prima città svizzera ad offrire un'area di sepoltura ai buddisti, inaugurata recentemente presso il cimitero di Bremgar-

ten. L'area per le urne è stata allestita nella parte occidentale del cimitero, finora non utilizzata, dove si trova un grande acero che ricorda l'albero sotto il quale Buddha, dopo giorni di meditazione, raggiunse il massimo grado dell'illuminazione.

Bremgarten già ospita un'area per i musulmani e a breve è prevista, nell'area nord, anche una zona dedicata agli indù, ideata in collaborazione con l'associazione svizzera delle religioni induiste, anche se in linea di massima gli indù non hanno bisogno di tombe poiché i credenti sono soliti portare le ceneri in India per spargerle nel Gange.

L'intenzione della Municipalità di Berna è quella di mettere a disposizione dei fedeli delle cinque principali religioni del mondo, un'area di sepoltura esclusiva: oltre alle aree sopra menzionate, nel Comune esiste anche un cimitero ebraico ad uso esclusivo (nei pressi dello svincolo autostradale del Wankdorf), mentre le persone senza fede religiosa possono essere sepolte in tutti e tre i cimiteri della città.

#### **Da Londra il no a pubblicità sulla cremazione perché ritenuta offensiva**

La società dei trasporti di Londra si è rifiutata di esporre le pubblicità di un portale di comparazione di agenzie di pompe funebri

temendo che i quattro manifesti proposti dal portale fossero così irriverenti da poter *"offendere in maniera grave e diffusa"* i propri utenti. In uno dei cartelloni – esposti comunque in altri luoghi della capitale britannica – si vede una coppia in costume da bagno che corre in riva al mare con sottobraccio quelle che potrebbero sembrare delle tavole da surf, ma, in realtà, sono i coperci di due bare, recitando, riferendosi alla cremazione: *"1.195 sterline, sola andata, tutto compreso, temperature torride, partenza da qualsiasi luogo"*. In un altro si vede una donna che parla con una commessa in quello che appare come un negozio di abiti da sposa ma, al centro del locale, si vede distintamente una bara rosa e la scritta: *"Per ottenere il look perfetto nel tuo grande giorno"*.

*"La nostra reticenza a parlare della morte è il motivo per cui i costi dei funerali continuano a crescere"*, spiega al New York Times il co-fondatore del portale di comparazione, Ian Strang, il cui obiettivo continua ad essere quello di *"superare il tabù della morte"*.

#### **Galles: la siccità rivela ville romane e cimiteri medievali nascosti**

In Galles la siccità è un evento piuttosto raro e, quando si manifesta, svela un mondo sconosciu-

to. Grazie ad alcune foto aeree, il contrasto tra i toni di verde più o meno intenso dell'erba ha restituito le forme di ciò che si trovava nel sottosuolo: cerchi, rettangoli e reticolati quali tracce di antichi cimiteri, ville romane, mura e fossati sepolti da secoli.

Toby Driver della *Royal Commission of the Ancient and Historical Monuments of Wales*, ha sorvolato i prati gallesi in lungo e in largo scattando centinaia di fotografie che hanno portato alla luce diversi siti, tra i quali una fattoria romana a Langstone, un forte romano vicino a Magor e un cimitero dell'Alto medioevo a tumuli rettangolari.

Tracciare le coordinate di questi ritrovamenti è fondamentale perché, almeno per ora, non sono previsti scavi per riportare alla luce ciò che l'erba sta lasciando immaginare e quando ricomincerà a piovere tutto ciò che è stato fotografato sparirà sotto a una coltre di colore verde intenso.

*"Dove una volta c'erano delle mura la terra è più bassa, – spiega la Royal Commission sul proprio sito – mentre un canale interrato si traduce in una profonda riserva di suolo fertile"*. In sostanza: l'erba che cresce su antiche mura ingiallisce di più, mentre quella che nasce su antichi canali e fossati resiste meglio alla siccità e rimane più verde.

#### ***Nel prossimo numero de I SERVIZI FUNERARI troverete:***

- **Le statistiche di cremazione del 2017**
- **Le regole per l'autorizzazione di materiali alternativi a quelli stabiliti dal D.P.R. 285/1990**
- **Si aggiornano gli Standard EN15017**
- **Le nuove norme funerarie per la Calabria**

## Rubrica **Quesiti e lettere**

a cura di Daniele Fogli

I quesiti vanno indirizzati a:  
**redazione@euroact.net**  
 da parte degli abbonati al sito  
[www.funerali.org](http://www.funerali.org)

**Q. Poiché capita sempre più spesso che ci venga richiesta l'estumulazione straordinaria di un cadavere per portarlo a cremazione (prima quindi dei 20 anni dalla tumulazione prescritti dal Reg. reg.le lombardo 6/2004 e smi), chiediamo:**

**a) se sia possibile APRIRE IL COFANO, riponendo poi i resti/cadavere in contenitore idoneo al trasporto ed alla cremazione, visto che il regolamento regionale all'art. 20, comma 6, nulla dice in merito alle modalità (ad es. se con o senza zinco);**

**b) oppure se risulti indispensabile procedere alla cremazione del feretro integro, SENZA APRIRLO, obbligando quindi i parenti a rivolgersi ad un forno crematorio in grado di cremare anche lo zinco contenuto nel cofano.**

**R.** In primo luogo bisogna esaminare la situazione in base alla legislazione statale.

L'art. 88 del D.P.R. 285/1990, contempla il caso del trasferimento in altra sede di feretro tumulato.

Inoltre l'art. 86, comma 1 dello stesso regolamento statale pre-

vede che il sindaco regoli le estumulazioni e le estumulazioni con specifica ordinanza.

Poiché il trasferimento al crematorio per la cremazione è da considerarsi "trasferimento in altra sede" appunto ai fini di cremazione, se nulla è previsto nel caso specifico nel regolamento comunale in materia del luogo di partenza o di arrivo, o in alternativa nella ordinanza sindacale del luogo di partenza, gli unici riferimenti di legge sono quelli contenuti nel citato art. 88 del D.P.R. 285/1990 e in quelli previsti dalla stessa norma statale circa le caratteristiche che devono possedere i feretri destinati a cremazione (Circolari Min. Sanità 24/1993 e 10/1998). Se, invece, vi fosse una esplicita previsione di confezionamento del luogo di arrivo (Comune del crematorio), vale la più restrittiva tra la previsione di partenza e quella di arrivo.

Di norma vi è l'obbligo di cassa di zinco unicamente nei casi previsti (malattia infettivo-diffusiva, trasporto funebre oltre un certo chilometraggio). Cassa di zinco che può essere sostituita (per trasporti funebri di lunga

distanza destinati a inumazione o cremazione) da materiali e tecniche di confezionamento autorizzate (per semplicità: uso di involucro di plastica biodegradabile). Sempre di norma, per procedere a cremazione, nella gran parte dei crematori italiani (65 su 75) non è consentita la introduzione di parti metalliche del feretro.

Nei casi da voi richiamati e oggetto di quesito, a parere dello scrivente, non vi è un obbligo di destinazione di un feretro ad un crematorio che possa cremare anche feretri con zinco, ma questa è una opzione possibile.

È altrettanto possibile destinarlo ad altro crematorio che non accetti la controcassa di zinco, previa "idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento" e cioè portando il feretro in camera mortuaria del cimitero, aprendolo, togliendo lo zinco e se occorre garantire l'impermeabilità del fondo della bara come previsto, con successiva collocazione del cadavere dentro il cofano e infine chiusura dello stesso.

Si consiglia che la procedura venga esplicitamente indicata nella ordinanza sindacale che re-

gola le esumazioni ed estumulazioni, tanto più che in Lombardia non vi è più l'obbligo (invece presente secondo la legislazione statale) di presenza del coordinatore sanitario (o figura sanitaria da questi delegata).

In altri termini occorre che sia individuato, sempre a parere di chi scrive, chi ha il compito di verificare la "idonea sistemazione del feretro" che, in assenza di diversa indicazione, è chi ha il compito di "custodia cimiteriale" ai sensi di legge (si veda cosa intende il legislatore nella circolare 24/1993 del Ministero della sanità e cioè anche personale dell'ufficio di polizia mortuaria o chi nella organizzazione sia preposto a tale compito, come spesso accade è il capo squadra degli operatori cimiteriali).

Il motivo del riferirsi alla legislazione statale è dato dal fatto che ove una norma regionale non abbia specificatamente modificato la norma statale vigente, vale ancora quest'ultima, con opportuna integrazione con la norma regionale, attraverso un coordinamento sistematico.

Ora, sul fatto specifico, la regione Lombardia prevede (nel regolamento regionale,) all'art. 20, comma 7 del reg. reg.le 6/2004 e smi che possa essere chiesto il personale dell'ASL quando sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali.:

*"7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria."*

E, inoltre, prevede che sia il Comune a regolare le esumazio-

ni e le estumulazioni, specificando pure la procedura da seguire al comma 13:

*"13. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal Comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole."*

Concludendo, si consiglia di seguire la procedura di cui al comma 13 del citato regolamento regionale, dotandosi di apposita ordinanza sindacale per regolare la materia. Se vi fosse urgenza di provvedere, nel frattempo, potete adottare la soluzione prospettata (eliminazione dello zinco in camera mortuaria di cimitero), e se ravvisate sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali, richiedete che il Comune interessi l'ASL affinché presenzi con proprio personale alle operazioni che si svolgono in camera mortuaria cimiteriale (in Lombardia detto deposito mortuario).

Ovviamente il feretro deve essere conforme a quanto stabilito dalla regione Lombardia per la cremazione entro i suoi confini. Se la cremazione avvenisse fuori dei suoi confini allora subentra il rispetto della normativa statale (che funge un po' da esperanto tra regioni, ai fini di polizia mortuaria).

**Q. Il Comune veneto di ... chiede se sul documento di autorizzazione al trasporto di salma in territorio nazionale è necessario o quantomeno opportuno indicare il nominativo dell'impresa di onoranze che effettua il trasporto e l'identificazione del mezzo nonché dell'autista?**

**R.** In Veneto per trasporto funebre si intende il trasferimento di cadavere dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione. Viene inoltre definito il trasporto funebre (artt. 18 e 21 L.R. 18/2010) come servizio di interesse pubblico, svolto ciascuno previa specifica autorizzazione del Comune (art. 23 L.R. 18/2010).

Il trasporto, in Veneto, deve essere svolto esclusivamente:

a) con mezzi a ciò destinati ai sensi dell'art. 24 L.R. 18/2010;  
b) da soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa/soggetto autorizzato al trasporto funebre a pagamento;

c) con l'impiego di un incaricato di pubblico servizio, adeguatamente formato, che è responsabile di talune operazioni che a lui sono demandate dalla norma e che sottoscrive un modello di confezionamento feretro stabilito dalla regione (deve essere in regola con le norme sui rapporti di lavoro permessi);

d) con l'impiego di altri necrofori, adeguatamente formati, in regola con le norme sui rapporti di lavoro permessi;

e) se trasporto di cadavere con preventiva autorizzazione al singolo trasporto;

f) se trasporto preliminare – cioè di salma, ovvero di cadavere prima dell'accertamento di morte – il certificato medico fa fede ai fini del trasporto (e quindi non è prevista l'autorizzazione comunale, ma la comunicazione degli elementi essenziali per poter procedere a registrazioni e controlli, agli Organi a ciò deputati).

Ciò premesso, mentre l'autorizzazione alla inumazione o tumulazione, o alla cremazione, è un documento che sostanzialmente

dice “la persona XY è effettivamente morta e conseguentemente si può procedere a seppellirla o a cremarla”, l’autorizzazione al trasporto è un documento che individua le modalità di esecuzione del trasporto, eventualmente i percorsi, il luogo di partenza e di arrivo (e, se ci sono, pure le soste intermedie).

Pertanto, non basta la sola autorizzazione alla sepoltura / cremazione, in quanto il trasporto può essere solo eseguito da soggetto riconosciuto abile a tale servizio. Cosicché l’ufficio giuridico della Regione Veneto ebbe a specificare che in realtà si tratta di due distinti provvedimenti, pur materialmente presen-

ti sullo stesso foglio.

Detto questo, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella autorizzazione al trasporto sono:

- 1) il soggetto che è autorizzato a svolgerlo (che deve essere in possesso in Veneto delle autorizzazioni previste da tale Regione e se in arrivo da altre regioni di documento che attesti sia di essere dotato di licenza di agenzia d’affari sia di autorizzazione al commercio in sede fissa non alimentare);
- 2) i dati identificativi del defunto trasportato;
- 3) luogo e ora di partenza, luogo e ora presunta di arrivo ed eventuali soste intermedie;

4) eventuali prescrizioni specifiche (modalità, percorso, ecc.).

Talune amministrazioni comunali (anche di altre regioni), sulla base di norma contenuta nel regolamento di polizia mortuaria comunale, integrano questi dati minimali con l’indicazione della targa del carro funebre nonché dell’incaricato del trasporto, inteso come persona fisica incaricata di pubblico servizio, quindi del soggetto che compila il Modello di verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere (per il Veneto) ed effettua verifiche previste dalla norma regionale.

Alcune Amministrazioni comunali riportano anche i dati dei necrofori.



**Sacchi per rifiuti cimiteriali CEMSAC**  
conformi a quanto previsto dal DPR n.254 del 15/07/2003, idonei al deposito e al trasporto dei rifiuti cimiteriali con la dicitura di legge: rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione.  
Tutti i modelli sono confezionati in poliolefinico naturale, con maniglie per il sollevamento.

**DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE**




**PRODOTTI ENZIMATICI**




**THANOS BIOFUN**  
Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno.

**THANOS LIQUOFUN**  
Sostanza biodegradante liquida in grado di attivare i processi di mineralizzazione. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998.

**THANOS FUNGEL**  
Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare da cadavere.

**THANOS NEFUN**  
Prodotto chimico liquido ad azione batteriostatica, in grado di neutralizzare gli odori.

THANOS BIOFUN  
Complesso batterico-enzimatico in polvere capace di migliorare le caratteristiche mineralizzanti del terreno.

THANOS LIQUOFUN  
Sostanza biodegradante liquida in grado di attivare i processi di mineralizzazione. Svolge la funzione indicata dai paragrafi 2 e 3 della Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998.

THANOS FUNGEL  
Prodotto in polvere, a base batterico-enzimatica, in grado di neutralizzare, assorbire, e deodorizzare i liquidi cadaverici che possono percolare da cadavere.

THANOS NEFUN  
Prodotto chimico liquido ad azione batteriostatica, in grado di neutralizzare gli odori.



**COFANO IN CELLULOSA BIODEGRADABILE**  
per la inumazione di resti mortali o per l’invio degli stessi al forno crematorio come da Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10



**argema S.r.l.**

[www.argema.net](http://www.argema.net)

## Rubrica **Chiedilo a [www.funerali.org](http://www.funerali.org)**

a cura di Carlo Ballotta



**Alfio scrive il 21/08/2018 alle 10:05**

Se una sepoltura a terra su un suolo concesso il 1951 non viene più curata, dopo quanto tempo scade la concessione?

**Carlo risponde il 21/08/2018 alle 14:36**

Laddove vi siano degli aventi titolo sulla sepoltura versante in stato di profonda fatiscenza, il primo atto dell'iter procedimentale è rappresentato da una formale diffida e, solo nel caso in cui gli interessati non attendano alla prescritta manutenzione, è possibile procedere con la pronuncia di decadenza, per grave violazione delle obbligazioni sinallagmatiche contratte, a suo tempo, dal concessionario primo.

Alcune delle caratteristiche che può presentare una tomba in stato di cattiva conservazione sono, per esempio, la non leggibilità delle iscrizioni (obbligatorie la data di nascita, morte, nome e cognome), la mancanza di decoro causata da sporcizia, erbacce, l'affaticamento delle strutture murarie o lapidee, il pericolo di caduta di pezzi di tomba con possibili danni ai frequentatori.

I Tribunali Italiani (*ex multis*: T.A.R. Piemonte, 3 aprile 1987, n. 130) hanno altresì osservato, in modo uniforme e con orientamento pressoché costante, come lo stato di incuria di un'area cimiteriale ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza della corrispondente concessione debba essere ancorato a precisi requisiti tecnici tra cui annoveriamo:

- il criterio temporale: (deve potersi agevolmente dimostrare che da lungo e certo tempo il titolare della sepoltura o chi per lui non si è recato *in loco*);
- l'*animus* di omettere volontariamente (= disinteresse manifesto) ogni forma di necessaria manutenzione. (è, forse, l'aspetto più critico e problematico da provare in via amministrativa o addirittura in giudizio;
- il parametro oggettivo: (l'area deve risultare davvero impraticabile o, comunque, il manufatto deve essere gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono).

Si ravvisa, in ogni caso, un certo margine di discrezionalità dell'amministrazione municipale nell'assumere provvedimenti.



**Patrizia scrive il 13/08/2018 alle 21:53**

Vivo a Como e vorrei portare i resti di mio padre, che sono sepolti a Lecce, qui. Mia madre, sua vedova, vive con me.

Quest'inverno devo recarmi giù per l'estumulazione ed ho già chiesto al mio Comune di residenza la possibilità di traslare le sue ossa, ovviamente nella cassetta di zinco. Mi è stato detto che siccome non è mai stato residente, non posso traslarlo.

È mai possibile una cosa del genere? Come si può dire NO ad un RESIDENTE che vuole tenere vicino un proprio genitore, marito o moglie e togliergli la



possibilità poterlo andare a trovare tutte le volte che si vuole? Un Comune può dare il suo diniego? Vorrei avere la vostra opinione e spero un riscontro positivo in merito.

*Carlo risponde il 14/08/2018 alle 20:23*

Ogni tumulazione deve esser considerata come una SEPOLTURA PRIVATA (all'interno del cimitero), la quale presuppone sempre l'instaurarsi di un rapporto concessorio, attraverso la stipula di un regolare atto di concessione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 285/1990 il Comune PUÒ e non DEVE, quindi ha solo facoltà e mai obbligo, di concedere sepolcri privati a sistema di tumulazione.

Spesso il Comune cittadino non coglie né apprezza questo aspetto di latente discrezionalità; tra l'altro pre-condizione a che si faccia concessione di tombe ai privati è la previsione di questi sepolcri nel piano regolatore cimiteriale.

La materia delle concessioni cimiteriali è regolata dalla norma quadro del Capo XVIII del D.P.R. 285/1990 e nel dettaglio dal regolamento municipale di polizia mortuaria, vero strumento principe e centralissimo per ben governare il fenomeno funerario in sede locale. Evidentemente Como, nelle concessioni, da rogare *ex novo*, privilegia la popolazione residente (forse per la carenza di spazi cimiteriali da adibire a sepolture private?).

È una scelta massimamente "strategica" e, dunque, POLITICA, criticabile, forse, ma non più di tanto sindacabile sul piano della pura legittimità sostanziale.



*Un cittadino scrive il 26/07/2018 alle 16:09*

Sono stato informato da una mia zia che la concessione del loculo in cui è seppellito mio nonno è in scadenza a fine anno. Mio nonno aveva una moglie, mancata poco tempo fa, e 4 figli, tra cui mia madre, anche lei mancata. Gli altri 3 figli, tra cui la mia zia che mi ha avvisato, sono in vita. Mi è stato chiesto di partecipare alle spese di rinnovo della concessione insieme ai miei 3 zii in quanto erede di mia madre: è corretto? Il rinnovo non spetterebbe ai 3 figli in vita di mio nonno? Qualora io preferissi che i resti vengano cremati avrei potere decisionale?

*Carlo risponde il 26/07/2018 alle 16:33*

Tutto gravita attorno all'istituto del subentro (= avvicendamento unicamente *mortis causa* nella titolarità della concessione), quando e se previsto dal Regolamento municipale di polizia mortuaria (e, soprattutto in quali forme?).

Perché un sepolcro, pur con tutti i limiti di sua indisponibilità *per acta inter vivos*) rientri nell'asse successorio dovrebbe esser sorto *sibi haeredibus suis*, ossia per il concessionario primo e per i suoi eredi (in senso patrimoniale) e qui potrebbe veramente applicarsi l'istituto civilistico della rappresentazione ai sensi dell'art. 467 Cod. Civile.

Se questa specifica natura della tomba non è espressamente indicata nell'atto concessorio, o nella convenzione-contratto che sovente l'accompagna, il sepolcro, secondo l'autorevole orientamento dalla Cassazione, è da ritenersi di tipo familiare. Pertanto alla morte del concessionario primo subentrano nell'ordine il coniuge superstite ed, a scalare, i discendenti più diretti.

Il rinnovo non è un diritto automatico *self executing*, bensì una facoltà accordata dal regolamento municipale di polizia mortuaria, allo scadere naturale del precedente rapporto concessorio; non è un semplice prolungamento del rapporto già in essere, ma consente di costituire un rapporto giuridico del tutto nuovo avente come oggetto fisico lo stesso sepolcro, mentre potrebbero mutare sia i titolari (esempio: un avente diritto rinuncia e provoca così un accrescimento ex art. 674 Cod. Civile delle quote di *jus sepulchri* tra i restanti aventi titolo, ma si deve sempre restare nell'ambito della famiglia, non, quindi a soggetti estranei!), sia le regole d'uso del manufatto sepolcrale, magari ampliando o restringendo (ma solo all'atto della nuova stipula) la riserva delle persone portatrici del diritto alla tumulazione in quel dato avello.

Nel caso da Lei delineato il rinnovo spetta prima agli attuali concessionari subentrati (ritengo, con buona approssimazione, siano i 3 figli viventi).

Quanto, poi, al potere di disposizione sulla spoglia mortale a doversi pronunciare per la cremazione sono sempre i 3 figli, siccome sono i congiunti più stretti del defunto, per grado ed ordine di parentela una volta estinti tutti costoro, spetterà decidere ai nipoti, tra i quali ci sarà sicuramente Lei.



**M.M. scrive il 26/07/2018 alle 16:03**

Buongiorno, è possibile sapere il riferimento normativo per cui in presenza di eredi individuati o prossimi individuati entro il 6° grado questi sono obbligati ad accollarsi le spese di estumulazione ecc. in quanto manifestano la non volontà di rinnovare la concessione del loculo cimiteriale?

Il costo di tali spese è a carico del Comune solo quando eredi o prossimi non individuabili o anche quando appunto rinunciano al loculo stesso?

*Carlo risponde il 26/07/2018 alle 16:55*

Ragionamento *a fortiori*: se con l'art. 1, comma 7 bis L. 28 febbraio 2001, n. 26 anche la pratica funebre gratuita in quanto istituzionale e garantita *erga omnes* dalla L. 440/1987, dell'inumazione in campo di terra (intesa come processo sino alla naturale esumazione ordinaria) è divenuta servizio a titolo oneroso per i famigliari del *de cuius*, a maggior ragione le spese per l'estumulazione da un sepolcro PRIVATO (quali sono le tumulazioni tutte) non possono comportare oneri per il Comune, proprio per la loro intima natura, in difetto sorgerebbe la responsabilità patrimoniale di cui all'art. 93 T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000.

L'amministrazione o il gestore (dipende dall'eventuale contratto di servizio in essere) sono tenuti a recuperare questi costi, secondo la declaratoria tariffaria stabilita, anche in modo forzoso, con l'iscrizione a ruolo, se necessaria, per vincere la ritrosia dei concessionari in scadenza, momento in cui forse non si ha particolare intenzione di accollarsi spese. Altra fonte da consultare (qui infatti potrebbe esser contemplata l'obbligazione al ripristino della tomba ed all'assunzione delle relative spese di riattamento) è l'atto concessorio da leggersi a rime parallele con il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.

La rinuncia all'eventuale rinnovo non è titolo per evitare di pagare il dovuto, tutt'al più solo in caso di abbandono amministrativo (con pronuncia solenne dell'esaurimento del rapporto concessorio per reale estinzione della famiglia) senza dimenticare mai l'art. 191 D.Lgs. 267/2000, le spese saranno a carico dell'erario pubblico, ma è una *extrema ratio* da ponderare attentamente, per non entrare nel circolo vizioso di una gestione patologica della complessa macchina cimiteriale.



**Giulia scrive il 21/07/2018 alle 21:30**

La mia famiglia è contraria alla cremazione ed il mio fidanzato ora è l'unico disposto a rispettare le mie volontà.

Abito in Veneto e vorrei preparare la documentazione necessaria per evitare una faida tra parenti e fidanzato qualora venissi a mancare, il necessario per la cremazione e se possibile nella mia regione, la dispersione delle ceneri in natura.

*Carlo risponde il 22/07/2018 alle 16:49*

Per esercitare la capacità giuridica di agire bisogna aver raggiunto la maggior età.

Nella *electio sepulchri* (= potere di scegliere liberamente luogo e modalità della propria sepoltura, cremazione compresa) sovrana e centrale è sempre la volontà del *de cuius* (quando non in contrasto con la Legge), e va rispettata, solo in subordine possono intervenire i più intimi congiunti, ovviamente nel silenzio del *de cuius* stesso, surrogandone il volere, proprio perché non formulato.

In Regione Veneto si applica integralmente la Legge Statale 30 marzo 2001 n. 130 in tema di cremazione e successiva destinazione delle ceneri.

il fidanzato (se non vi sposerete in futuro) non è né coniuge né tanto meno parente, e non può manifestare alcuna volontà in merito alla cremazione di Lei, tutt'al più potrebbe esserne silente depositario, (la Legge statale 30 marzo 2001, n. 130 all'art. 3 comma 1, lett. b), punto 3 parla di "*qualsiasi altra espressione di volontà, senza apparente rigore di forma*") ma occorrerebbe, magari sfruttando l'art. 700 Cod. Proc. Penale, per la sua celerità, suscitare un giudizio in sede civile in cui, anche a mezzo di prove testimoniali, emerga chiaramente la Sua volontà cremazionista, il conflitto con i famigliari sarebbe pressoché inevitabile. Ed affidarsi all'alea che un processo pur sempre implica è comunque un rischio.

Lei può liberamente iscriversi ad una società di cremazione (le cosiddette So.Crem.), incaricandola di far rispettare il suo desiderio anche contro l'opinione dei famigliari più stretti, contrari, invece, alla pratica cremazionista.

Può altresì confezionare un testamento (nelle tre tipologie ammesse dalla Legge) in cui *ex art. 587 comma 2* inserire disposizioni a carattere non patrimoniale in ordine alla cremazione della sua futura spoglia mortale.

C'è poi la soluzione meno collaudata, proprio perché più innovativa (e controversa), la Legge Regionale Veneta 4 marzo 2010 n. 18 all'art. 48 ha istituito il "Registro per la Cremazione", strumento con cui il cittadino potrebbe anticipatamente depositare le proprie volontà cremazioniste, bypassando, addirittura la via testamentaria, la quale, però, rimane la più certa e sicura, assieme all'adesione ad una So.Crem. Le consiglio di informarsi presso il Suo Comune con un'avvertenza: data la relativa novità la procedura è ancora in rodaggio ed è logico aspettarsi comportamenti anche molto difformi tra loro. Naturalmente tutti questi atti di volontà, qualora Lei dovesse cambiare orientamento funerario, sono sempre ed in qualunque momento revocabili.



*Domenico scrive il 02/07/2018 alle 09:38*

Salve, sono un impresario funebre e volevo sapere se è vero che è uscita una legge in cui si dice che le urne non possono essere di acciaio ma bensì di alluminio. Grazie

*Carlo risponde il 02/07/2018 alle 13:12*

Per curiosità: da quale Regione Lei scrive?

Non disponendo di questo essenziale elemento geografico (le regole cambiano a seconda dei contesti territoriali) mi atterro', al solo tessuto normativo nazionale. No, non ne abbiamo notizia. Ormai nell'universo cremazionista regna il caos disinformativo.

Di solito l'urna cineraria si compone di due elementi:  
1) uno interno: è il cosiddetto sistema di raccolta ceneri, cioè il classico e semplice bussolotto (ma potrebbe anche esser un contenitore flessibile, cioè un sacchetto) previsto dal D.M. 1° luglio 2002 all'art. 2 comma 1, lett. e). Il prefato D.M. è stato emanato ai sensi dell'art. 5, comma 2 L. 30 marzo 2001, n. 130;

2) l'altro esterno, di solito costruito con materiali di pregio a solo fine principalmente estetico.

A questo punto ci soccorre, sul versante tecnico, anche il paragrafo 14.1, lett. d) della Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24 esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria ed tal proposito non possiamo dimenticare, appunto, l'art. 80 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'urna, pertanto deve esser infrangibile e sigillata (art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130 (non importa con quale tecnica di chiusura) e riportare su supporto indelebile gli estremi anagrafici del *de cuius*.

Spesso le varie Leggi Regionali sono intervenute sull'argomento, ma senza introdurre novità di rilievo, rispetto alla vigente normativa statale.

Riteniamo, quindi, che l'industria funeraria italiana possa sbizzarrirsi nelle ricerca delle soluzioni migliori.

Si rammenta che lo sversamento delle ceneri, ancorché accidentale, non autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile integra ancora la fattispecie di reato di cui all'art. 411 Cod. Penale.

## Attualità **Antropologia e tanatologia** Significati della vita e della morte

di Elena Messina (\*)

Perché il corpo dei defunti ha mantenuto, nella maggior parte delle culture un'importanza così grande? Perché, da millenni, la pratica della sepoltura e quella della cremazione continuano a contrapporsi, spesso afferendo a ceti sociali o a gruppi religiosi diversi, anche all'interno dello stesso Paese? E perché, infine, non esiste praticamente civiltà, neppure oggi, che lasci completamente intatto il cadavere, rinunciando ad atti, anche simbolici, di conservazione o di trasformazione?

In generale, le specifiche modalità con le quali si risponde a questa esigenza dipendono da una grande varietà di simboli e immagini che riguardano la memoria, il commiato, la speranza dei sopravvissuti, le credenze sul destino della persona scomparsa.

La necessità fisica di trasportare il cadavere dal luogo del decesso a quello della cremazione o della sepoltura rivela come un elemento centrale dei riti funebri sia sempre stato rappresentato dal viaggio, che assume evidenti e profonde valenze metaforiche legate sia alla vita che alla morte – nei primi riti cristiani, ad esempio, la processione del funerale trovava un'eco nell'Esodo biblico della liberazione e della salvezza.

A questo proposito, si pensi al caso dell'esercito di terracotta a guardia della tomba dell'imperatore cinese Qin Shi Huang (260-210 a.C.), un sovrano ossessionato dal tentativo di raggiungere l'immortalità fino ad essere avvelenato e poi ucciso da una bevanda che aveva assunto per tale scopo. Non volendo essere lasciato solo nell'aldilà, l'imperatore si era fatto edificare un enorme mausoleo con migliaia di soldati di terracotta, cavalli e suppellettili di vario

genere e fattura, i quali vegliassero sulla propria *persona* anche dopo la fine dell'esistenza terrena. Egli aveva dunque inteso estendere il proprio delirio di potere anche sui morti, in ragione del fatto che non gli era stato sufficiente regnare sui vivi. Così, tumuli sepolcrali, piramidi, mausolei, monumenti funebri più o meno fastosi, rimangono a testimoniare la volontà di pochi di essere comunque ricordati dalle generazioni successive. Già, ma perché?

Gli studi che intervengono nella risoluzione di questo dilemma sono molteplici e tutti in qualche misura costituiscono parte della disciplina tanatologica.

Il termine "tanatologia" significa, dal punto di vista etimologico, discorso sulla morte, dal greco *θανατος* *thanatos* (morte) e *λογος* *logos* (discorso). Dunque studio della morte, scienza della morte. Il termine compare per la prima volta nel titolo dell'opera di un medico tedesco, Salomon Anselm, che scrisse nel 1795 una *Thanatologia sive mortis naturam, causas, genera ac specie set diagnosis disquisitiones*, nella quale si riproponeva di indagare le cause delle malattie mortali. Tale opera si collocava, dunque, tra la medicina e la medicina legale.

In tempi recenti, l'ambito disciplinare a cui si fa riferimento col termine tanatologia è molto cambiato, oltre ad essersi ampliato notevolmente. Se intendiamo la tanatologia nel suo senso etimologico, come discorso sulla morte, è evidente che essa non sia una scoperta del mondo contemporaneo. Vi sono sempre state riflessioni sulla morte, fin dai più remoti documenti scritti che possediamo.

Tuttavia, le caratteristiche della tanatologia contemporanea consistono nel comprendere la realtà e la vita umane *sub specie mortis*, cioè dal punto di vista del limite principale dell'umano, la mortalità.

Negli ultimi venticinque anni circa, il termine tanatologia raggruppa, in una prospettiva pluridisciplinare, gli studi sulla morte. Sono numerose le discipline che producono oggi discorsi sulla morte, dall'antropologia al diritto, dalla filosofia alla storia, dalla psicologia alla medicina.

L'antropologo Louis Vincent Thomas sosteneva, nel suo libro *La mort en question. Traces des morts, mort des traces*, che “*La tanatologia e la riflessione privilegiata sulla vita e sulla morte, al servizio della vita e per la memoria di coloro che ci hanno lasciati*”. Da questo punto di vista, lo studio tanatologico assumerebbe primaria importanza. Lo studio della morte non si può affrontare da un punto di vista unilaterale. Infatti, di fatto, la tanatologia non è una disciplina con uno statuto scientifico ben definito. È invece un ambito complesso, che richiede l'approccio solidale di molti saperi distinti che concorrono a definire, concettualizzare, comprendere i molteplici fenomeni che si connettono alla morte e al morire. Se la morte è un processo universale dal punto di vista dell'umana biologia, ogni società non può sottrarsi all'imperativo di operare delle scelte relative ai modi di interpretarla come fenomeno, di intervenire al suo approssimarsi, di compiere gesti, atti, riti sul corpo morto, di trovare soluzioni per il suo trascendimento.

In antropologia, Francesco Remotti ha parlato a questo proposito di “tanato-meta-morfosi”<sup>(1)</sup>, ossia di interventi culturali sul corpo dopo la morte. Poiché la morte comporta la *tanato-morfosi*<sup>(2)</sup>, ossia la decomposizione e la putrefazione, i gruppi sociali, reagendo di fronte a tale evento biologico, producono risposte di tipo culturale, costruendo rappresentazioni, riti di passaggio e modelli di sepoltura dei resti mortali. Storicamente l'occidente moderno ha prodotto differenti concezioni e strategie di azione intorno alla morte tutte volte a dotare di senso questo evento, da un punto di vista sociale e culturale. In particolar modo, si possono elencare metodologie di intervento sulla salma, tra le quali la conservazione, attraverso processi come la mummificazione o l'imbalsamatura oppure la frammentazione del corpo, l'asportazione più o meno simbolica di parti del corpo (molto presente, ad esempio, nei Paesi Africani, ma anche nell'antica civiltà Inca), la

sostituzione, attraverso i differenti processi culturali che collocano, dopo la morte, l'anima, o lo ‘spirito’ al centro del ricordo del defunto.

Jan Assman<sup>(3)</sup>, in un agile volumetto intitolato *La morte come tema culturale*, ritiene non solo che la tanatologia sia lo studio interdisciplinare degli atteggiamenti culturali di ogni società di fronte alla morte, ma sottolinea come – essendo la coscienza della morte l'elemento che differenzia l'uomo dagli animali – la cultura nel suo complesso non sia altro che la risposta umana alla consapevolezza del limite per eccellenza, la morte.

Scrive, Jan Assman:

*“La cultura scaturisce dalla consapevolezza della morte e dell'essere mortali, e costituisce il tentativo di creare uno spazio e un tempo al quale l'uomo possa pensare al di là del suo limitato orizzonte di vita, prolungando le linee del suo operare, esperire e progettare verso quei più estesi orizzonti e quelle più ampie dimensioni d'appagamento in cui soltanto trova soddisfazione il suo bisogno di dare significato alla vita e si placa la dolorosa, anzi intollerabile consapevolezza della propria pochezza e limitatezza esistenziale”.*

A suo parere, infatti, poiché la mortalità è l'orizzonte dell'umano, la tanatologia dovrebbe in ultima analisi fornire indicazioni a tutte le discipline, costituirsi come sapere fondante tutti gli altri, senza il quale è impossibile analizzare una cultura o qualche aspetto di essa.

*(\*) Ha conseguito la laurea magistrale in Antropologia culturale ed Etnologia con una tesi relativa al rapporto tra donazione degli organi, morte e religione. Oggi lavora presso il Coordinamento Regionale delle donazioni e dei Prelievi di organi e tessuti del Piemonte e della Valle d'Aosta.*

<sup>(1)</sup> F. Remotti, *Morte e trasformazione dei corpi*, Milano, Mondadori, 2006.

<sup>(2)</sup> *Ibidem*.

<sup>(3)</sup> J. Assman, *La morte come tema culturale*, Torino, Einaudi 2002.

## **Attualità** Statistica su cremazioni e sepolture effettuate nei Comuni della Provincia Autonoma di Trento nell'anno 2016

di Carmelo Passalacqua (\*)

### **Premessa**

Da qualche anno, nella provincia autonoma di Trento viene effettuata una rilevazione periodica, su scala biennale, sull'andamento delle cremazioni in relazione alle altre forme di sepoltura e sulla destinazione delle ceneri da cremazione, indagando, in particolare, sulle nuove pratiche dell'affidamento familiare e della dispersione delle ceneri in natura, metodologie che vedono sempre più soggetti che non si avvalgono delle strutture cimiteriali per la custodia delle ceneri da cremazioni e che a lungo andare, ed in presenza di percentuali significative vanno ad incidere sul sistema cimiteriale sia in termini di compatibilità economica gestionale, ma anche di memoria collettiva, posto che per i defunti per i quali i familiari hanno deciso diversamente nel cimitero non si rinviene alcuna traccia.

Della questione si è occupata in questi ultimi tempi a più riprese anche la nostra rivista: in occasione della prima rilevazione riferita all'anno 2012 in uno dei numeri del 2013 era stato ospitato un mio articolo contenente i risultati dell'indagine corredati da un ampio e articolato commento che prendeva in esame non solo i dati relativi alle cremazioni in relazione al numero dei decessi e alle conseguenti scelte in ordine alla destinazione delle ceneri da cremazione, ma anche la consistenza delle operazioni cimiteriali (esumazioni ed estumulazioni) effettuate nel territorio provinciale con particolare riguardo agli esiti e alla destinazione dei resti.

La prima indagine era stata avviata in via sperimentale dal consorzio dei Comuni Trentini (realtà associativa presente nel territorio della provincia autonoma di Trento a cui aderiscono tutti i Comuni ubicati nel territorio provinciale), su sollecitazione dell'associazione tridentina per la cremazione – So-crem.

All'epoca si trattava della prima rilevazione su scala territoriale che indagava in modo puntuale il fenomeno della cremazione con lo scopo di quantificare e calcolare il fabbisogno futuro delle varie tipologie di sepolture, evitando così da un lato ingiustificati ampliamenti cimiteriali e consentendo dall'altro una stima alquanto precisa circa l'operatività del costruendo impianto di cremazione di Trento. Va anche detto per inciso che si trattava della prima rilevazione a livello nazionale, posto che l'unica rilevazione in atto attualmente è quella effettuata da SEFIT sugli impianti di cremazione che però prende in esame le cremazioni eseguite da ogni singolo impianto senza tener conto dei luoghi di residenza dei defunti e, quindi, pur dando un quadro complessivo sulle quantità sia in termini assoluti sia in percentuale sul raffronto con i dati della mortalità, non riesce a dare indicazioni sulla provenienza delle salme (a titolo esemplificativo i trentini che optano per la cremazione figurano al momento fra i cremati della Lombardia in quanto viene utilizzato l'impianto di Mantova: se venisse utilizzato quello di

Verona verrebbero conteggiati fra le cremazioni del Veneto).

L'importanza di disporre dei dati dinamici e non statici attraverso i quali poter valutare e governare i fenomeni indagando sulle tendenze e anticipando quindi i fabbisogni è stata avvertita anche dal Legislatore della Provincia Autonoma di Trento che all'interno della Legge Provinciale 16 aprile 2013, n. 6 contenente modifiche alla L.P. 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione ed altre disposizioni in materia cimiteriale) ha inserito un articolato (art. 7) relativo all'informazione sull'attuazione della legge prevedendo al primo comma che *“dopo tre anni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, la Giunta Provinciale con il coinvolgimento del Consiglio delle Autonomie Locali presenta alla competente commissione permanente del Consiglio Provinciale una relazione per valutare il fenomeno della cremazione, in particolare rilevando la percentuale di cremazioni effettuate sul totale dei defunti e le tipologie di sepolture prescelte”* e ancora nel secondo comma *“al fine di raccogliere elementi utili ai Comuni per una corretta programmazione e gestione cimiteriale la provincia mediante la struttura competente in materia di statistica promuove una rilevazione periodica volta a monitorare il fenomeno della cremazione sentito il Consiglio delle Autonomie Locali sono definiti gli oggetti della rilevazione statistica”*.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge la Giunta Provinciale attraverso la sua struttura funzionale ISPAT (Istituto di statistica della Provincia di Trento) già nel 2015 ha avviato la prima rilevazione presso tutti i Comuni della Provincia di Trento con riferimento alle operazioni cimiteriali effettuate nell'anno 2014.

L'indagine era stata progettata da un gruppo di lavoro che oltre ad ISPAT, ha interessato alcune strutture della Provincia quale il Servizio Politiche sanitarie e il Servizio Autonomie Locali, il Consorzio dei Comuni Trentini, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e il servizio funerario del Comune di Trento.

La rilevazione si era svolta tramite la compilazione on-line del questionario da parte di funzionari o responsabili dei servizi cimiteriali dei Comuni.

A distanza di due anni, nell'autunno scorso è stata avviata una nuova rilevazione con riferimento alle operazioni cimiteriali effettuate da tutti i Comuni della provincia nell'anno 2016; anche in questo ca-

so questionario e metodologia ricalcano quelle precedenti e l'indagine non si limita ad indagare solo sulla scelta fra cremazione e sepoltura tradizionale ma approfondisce anche la questione della destinazione dei resti sia nell'uno che nell'altro caso evidenziando in particolare per quanto riguarda la destinazione dei feretri la scelta fra tumulazione ed inumazione e, in quest'ultimo caso, fra campo comune e posto in terra in concessione, mentre nel caso di cremazione l'indagine fornisce una fotografia completa rispetto alla destinazione delle ceneri, dalla più comune tumulazione in celletta o tomba di famiglia, all'interramento in posto in concessione al conferimento nel cinerario comune ed anche all'utilizzo delle nuove metodiche dell'affidamento familiare o della dispersione che sia essa in natura che in apposita area cimiteriale.

Anche questa volta, essendo stato utilizzato lo stesso questionario, è presente una seconda parte riguardante le operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione (siano esse ordinarie o straordinarie) per comprendere innanzitutto l'entità dei fenomeni e per capire conseguentemente l'esito dei processi e cioè come incidono i processi trasformativi-conservativi (mummificazione, saponificazione e corificazione) e nel caso di presenza di cosiddetto “inconsumo” le conseguenti scelte fra la reinumazione o la cremazione, così come la destinazione dei resti ossei o delle ceneri derivanti da cremazione di resti.

Nelle scorse settimane l'istituto di statistica, una volta raccolti, controllati e validati i dati, ha trasmesso agli enti interessati i report per fornire il quadro informativo per una corretta programmazione e gestione cimiteriale; d'altronde, come si legge nella presentazione, *“la rilevazione nasce dall'esigenza conoscitiva di confrontarsi con una pratica a cui si fa ricorso sempre più frequente, in alternativa alla tradizionale inumazione o tumulazione. Tale crescita riveste interesse per la programmazione della gestione cimiteriale a livello comunale e provinciale”*.

Nelle pagine seguenti cercherò di illustrare in maniera analitica le risultanze dell'odierna rilevazione facendo i dovuti raffronti con le precedenti indagini e trattandosi per l'appunto della terza rilevazione che copre un arco temporale abbastanza significativo (dal 2012 al 2016) è possibile anche cogliere i trend dei fenomeni con margini di approssimazione alquanto contenuti.

### Le precedenti indagini del 2012 e del 2014

Prima del 2012 non si disponeva in Provincia di Trento di dati ufficiali sulla cremazione e pertanto il fenomeno avrebbe potuto essere valutato solamente attraverso stime più o meno attendibili che partivano dai dati certi del Comune di Trento che annualmente metteva a disposizione in rete e che facevano registrare per i residenti del Comune oltre il 40% di cremazioni e per i non residenti deceduti nel Comune (peraltro in quantità piuttosto significativa legati alla presenza nel territorio delle strutture ospedaliere a valenza provinciale) circa il 25%. Applicando tale percentuale sugli altri decessi nel territorio provinciale il fenomeno avrebbe potuto essere stimato attorno a 1.200-1.300 cremazioni all'anno a fronte di circa 4.700 decessi con una percentuale stimata quindi attorno al 27% su scala provinciale.

I risultati della rilevazione dell'indagine del 2012 avevano confermato *ad abundantiam* questa percentuale che per il 2012 si attestava oltre il 30% con 1.431 cremazioni a fronte di 4.744 decessi e che rappresentava per certi versi una sorpresa anche per gli addetti ai lavori, risultando per l'appunto di gran lunga superiore alle stime.

L'indagine aveva dopo fornito tutti i dati in ordine alle sepolture scelte e alla destinazione delle ceneri da cremazione, fornendo ai gestori dei cimiteri utili indicazioni in ordine anche alle nuove pratiche esterne ai cimiteri quali l'affidamento familiare o la dispersione delle ceneri, facendo attestare a circa il 10% dei cremati il fenomeno della domiciliazione delle ceneri e ad una percentuale del tutto marginale (circa 2%) la pratica della dispersione in natura.

Con l'indagine del 2014, in presenza di dati precedenti è stato fatto un raffronto con la rilevazione precedente per rilevare gli scostamenti intervenuti tra le due rilevazioni, con degli esiti piuttosto sorprendenti in quanto è stato registrato un marcato incremento della percentuale di coloro che si sono avvalsi della pratica della cremazione, facendo passare nel giro di due anni la percentuale su scala provinciale dal 30% al 38% e per quanto riguarda il

Comune capoluogo dal 40% al oltre il 50%, diventando, di fatto, la pratica maggioritaria.

Del raffronto fra le due rilevazioni e degli scostamenti registrati mi sono occupato dettagliatamente in un apposito articolo della rivista all'inizio del 2016: in quella sede fra l'altro sottolineavo come un dato su cui riflettere e da tenere sotto controllo è quello relativo alle nuove metodologie, peraltro già emerso nella prima indagine: nel 2014 il 14% del totale dei cremati non si è avvalso della custodia delle ceneri in cimitero utilizzando la pratica dell'affidamento familiare nel 10,2% dei casi e della dispersione nel 3,8%. Tale dato che come vedremo di seguito presenta un trend in continuo aumento che oltre a far riflettere, inizia a destare qualche preoccupazione sulla tenuta del sistema cimiteriale posto che il già massiccio ricorso alla cremazione ha dei riflessi anche sugli aspetti economici comportando una notevole riduzione delle entrate per operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni ed esumazioni) e riducendo anche i proventi da concessioni cimiteriali in quanto la concessione di una celletta ossario cineraria comporta una entrata di gran lunga inferiore rispetto al tradizionale loculo o posto in terra in concessione. È facile, quindi, intuire come a fronte di una già delicata situazione sul fronte della compatibilità economica finanziaria delle gestioni cimiteriali, se ci si trova in presenza di una non trascurabile e sempre in aumento percentuale di soggetti che non si avvalgono neanche della concessione di una celletta, optando per le nuove metodiche fuori dai cimiteri potrebbero presentarsi dei seri problemi per il decoroso mantenimento dei cimiteri.

### La rilevazione del 2016

Il primo dato significativo che emerge da quest'ultima rilevazione è sicuramente il trend sempre in forte aumento del ricorso alla cremazione che porta ad attestarsi su scala provinciale al 43,8% sul totale dei decessi con un incremento di oltre 5 punti percentuali rispetto alla precedente indagine e di

Percentuali di cremazioni nel Comune di Trento e sull'intero territorio provinciale

Territorio di riferimento	Popolazione residente			N. decessi			N. cremazioni			Percentuale		
	2012	2014	2016	2012	2014	2016	2012	2014	2016	2012	2014	2016
Provincia di Trento	536.584	537.416	538.223	4.744	4.753	4.959	1.431	1.821	2.172	30,00%	38,30%	43,80%
Comune di Trento	117.151	117.294	117.317	947	978	994	378	510	587	40,00%	52,00%	59,05%



ben 13 punti rispetto a quella del 2012, mentre per quanto riguarda il Comune capoluogo si è passati dal 40% del 2012 a quasi il 60% del 2016 (soglia poi superata nel 2017 allorché si è registrata nel Comune di Trento una percentuale del 62,29%; si riporta di seguito una esemplificativa tabella di raffronto fra le tre indagini effettuate che prende in esame il dato complessivo riferito a tutto il territorio provinciale e quello parziale relativo al solo Comune di Trento.

È vero che negli ultimi 15/20 anni, praticamente dall'inizio del nuovo millennio, abbiamo assistito sempre ad un progressivo incremento dell'utilizzo di questa pratica anche a livello nazionale ma in questi ultimi 5 anni, per quanto riguarda la Provincia di Trento l'incremento è stato piuttosto consistente. Se si considera poi che, al momento, nella Provincia di Trento non è presente l'impianto di cremazione e pertanto chi opta per tale pratica è giocoforza costretto ad un trasferimento presso gli impianti delle regioni o province limitrofe (la maggior parte a Mantova, ma anche a Verona, Brescia o Bolzano) con gli inevitabili disagi connessi alla distanza ed ai tempi per la restituzione delle ceneri si può facilmente intuire come allorché sarà operativo il costruendo impianto di Trento, dotato di due linee di cremazione, e nel quale è stato ipotizzato un

cerimoniale adeguato e rispettoso dei tempi e della sacralità che la circostanza richiede, prevedendo la cremazione come una operazione che segue direttamente al funerale senza gli attuali tempi di attesa che interrompono forzatamente il cerimoniale, la scelta della cremazione potrà subire una ulteriore impennata in percentuali piuttosto considerevoli.

Un altro aspetto interessante che si ricava dalle letture dei report dell'indagine è la conferma di quanto già evidenziato nelle precedenti rilevazioni in merito ad uno sviluppo quasi omogeneo del fenomeno su tutto il territorio provinciale: contrariamente a quello che si potrebbe immaginare circa un ipotetico sviluppo a macchia di leopardo con percentuali elevate nei centri più grossi e più basse nelle valli periferiche, si deve osservare invece, come si evince anche dalla prossima tabella, che non esiste un grosso scostamento dalla media (a parte un paio di comunità di valle che sono al di sotto del 30% le altre risultano in media mentre alcune addirittura superano anche la Valle dell'Adige dove è compreso il Comune capoluogo, e cioè Val di Fiemme e Alto Garda e Ledro facendo registrare percentuali superiori al 60%. Va per inciso fatto presente che le basse percentuali registrate in alcune zone non vanno ascritte al fatto che trattasi di zone periferiche o decentrate ma più realisticamente alla mancanza

delle infrastrutture collegate, posto che ancora in alcuni cimiteri di piccole realtà non sono stati realizzati le cellette o le tombe per interrimento delle urne cosa che di fatto rende problematica tale scelta, non potendo poi disporre della custodia nel cimitero.

#### **Destinazione dei cadaveri e delle ceneri da cremazione**

Per quanti non si siano avvalsi della pratica della cremazione e siano ricorsi alle tradizionali forme di sepoltura la nuova rilevazione conferma sostanzialmente quanto emerso nelle precedenti indagini e cioè che nei

#### **Percentuali di cremazioni registrate nelle singole comunità di valle**

<b>Comunità di valle di riferimento</b>	<b>N. decessi</b>	<b>N. cremaz.</b>	<b>Percentuale</b>
C.V. n. 1: Fiemme	195	118	60,50%
C.V. n. 2: Primiero	113	24	21,20%
C.V. n. 3: Valsugana e Tesino	280	69	24,60%
C.V. n. 4: Alta Valsugana e Bersntol	454	181	39,90%
C.V. n. 5: Cembra	109	28	25,70%
C.V. n. 6: Non	407	144	35,40%
C.V. n. 7: Sole	182	50	27,50%
C.V. n. 8: Giudicarie	398	128	32,20%
C.V. n. 9: Alto Garda e Ledro	437	270	61,80%
C.V. n. 10: Vallagarina	782	333	42,60%
C.V. n. 11: C.G. Fascia	85	44	51,80%
C.V. n. 12: Altipiani Cimbri	54	18	33,30%
C.V. n. 13: Rotaliana-Konigsberg	255	108	42,40%
C.V. n. 14: Paganella	36	7	19,40%
C.V. n. 15: Territorio Val d'Adige	1.069	608	56,90%
C.V. n. 16: Valle dei Laghi	103	42	40,80%
<b>Totali</b>	<b>4.959</b>	<b>2.172</b>	<b>43,80%</b>

Comuni della provincia Autonoma di Trento il sistema a cui si fa maggiormente ricorso è l'inumazione sia essa in campo comune o in posti in terra in concessione, mentre la tumulazione riveste un ruolo quasi marginale. Come si evince infatti dalla seguente tabella delle 2.700 salme non avviate alla cremazione ben 1.974 pari a circa il 72% sono state inumate e solo il 13% si sono avvalse della tumulazione (al momento solo stagna e non anche aerata).

**Destinazione dei cadaveri**

Inumati	Tumulati	Trasportati fuori Comune	Totale
1.974 (72,74%)	369 (13,66%)	367 (13,59%)	2.700

Relativamente invece alla destinazione delle ceneri si osserva che a fronte di n. 2.172 cremazioni in 503 casi pari al 23% si è scelto l'interramento mentre in 1.104 casi, pari ad oltre il 50% si è preferita la tumulazione in tomba di famiglia o celletta ossario-cineraria; inoltre 220 urne pari a circa il 10% sono state trasportate fuori Comune e in 345 casi pari a circa il 16% di tutte le cremazioni i familiari si sono avvalsi delle nuove pratiche esterne ai cimiteri (affidamento familiare 12,2% e dispersione 3,8%).

Come si diceva prima questo è un dato che desta qualche preoccupazione e che in qualche modo deve essere governato, ma su questo ritorneremo dopo.

### **Le operazioni cimiteriali: esumazioni ed estumulazioni**

Per completare l'analisi della rilevazione esaminiamo velocemente i dati contenuti nella seconda parte dell'indagine e cioè quelli relativi ad esumazioni ed estumulazione e destinazione dei relativi resti. Per la verità questa sezione non presenta particolari novità rispetto alle precedenti indagini fatto salvo l'evidenziazione di una tendenza, sempre più marcata ad una regolare gestione dei campi comuni con l'effettuazione da parte di un numero sempre maggiore di cimiteri delle operazioni di esumazione. Come è noto i cimiteri della nostra provincia risentono ancora delle vecchie tradizioni di gestione particolare dei campi comuni che privilegiavano all'esumazione lo sfasamento del campo al momento della rotazione (dove prima c'erano i vialetti venivano collocate le tombe e viceversa, ritornando

dopo, alla rotazione successiva, alla situazione precedente). Da qualche anno la situazione sta cambiando e parecchi cimiteri, anche per evitare il fenomeno della saturazione che poi va ad incidere negativamente sul processo di scheletrizzazione con la presenza di una alta percentuale di inconsunti, effettuano le operazioni in maniera regolare, qualcun altro più sporadicamente e alcuni solo in via eccezionale in occasione di riordino del cimitero. Allorquando sarà operativo l'impianto di cremazione di Trento si può plausibilmente ipotizzare che anche questo aspetto verrà completamente regolarizzato. Al momento l'indagine ci dice che nel 2016 sono state effettuate 1.236 esumazioni a fronte di una stima di circa il doppio di salme collocate nei campi comuni nel periodo corrispondente. Sono state effettuate inoltre 258 estumulazioni (correlate per la maggior parte a concessioni in scadenza). Circa il 30% degli esiti (433 su 1494) sono risultati inconsunti e di questi 301 pari al 69,5% avviati alla cremazione, 91 (21%) collocati in sepolture private e i rimanenti inumati in apposito campo di mineralizzazione (25 = 5,7%) o trasportati fuori Comune (16 = 3,7%).

Per quanto riguarda invece i resti ossei (1.061), 519 pari al 48, 9% sono stati conferiti negli ossari comuni, 387 (36,5%) collocati in sepolture private, 130 (12,2%) cremati e 25 (2,3%) trasportati fuori Comune.

### **Conclusioni**

Dopo questa lunga carrellata di dati statistici consentitemi un paio di considerazioni finali: una di metodo ed una di merito.

Per quanto riguarda il primo aspetto vorrei sottolineare, ancora una volta, la grande importanza che rivestono le indagini statistiche, che rappresentano sicuramente uno strumento indispensabile per una corretta gestione cimiteriale. Esse offrono indubbiamente un grande aiuto nella programmazione, posto che la conoscenza dei dati che fotografano le varie realtà ed anticipano gli sviluppi dei fenomeni consentono al gestore del cimitero di valutare e calibrare al meglio gli interventi.

Le indagini periodiche consentono di avere un quadro dinamico sull'evoluzione delle tendenze e quindi di prevedere ed anticipare i bisogni latenti e le problematiche ad essi collegati.

L'auspicio è che detta indagine possa superare i ristretti confini territoriali di una provincia o regione ed essere estesa a tutto il territorio nazionale gestita magari dagli organismi centrali alla stregua delle altre statistiche demografiche. Penso che per i gestori di cimiteri sarebbe di grande aiuto.

Il secondo aspetto riguarda invece le risultanze dell'indagine che nel caso specifico dettagliano in maniera analitica le singole sfaccettature di ogni fenomeno, ma che risultano in linea con le tendenze registrate, magari più sommariamente, in altre Regioni ed in generale su tutto il territorio nazionale (fatto salvo forse qualche eccezione in alcune zone del Sud): da più di un decennio assistiamo ad un trend della cremazione sempre in continua crescita che ha superato di gran lunga le cosiddette soglie di equilibrio per la regolare tenuta dei cimiteri, ovvero quelle percentuali che consentivano di alleggerire la situazione nei campi comuni dove in taluni casi non si riusciva a garantire il decennio di rotazione con conseguente necessità di procedere ad ampliamenti o a realizzazione di nuovi cimiteri; con le percentuali registrate adesso e con il trend sempre in aumento non è difficile ipotizzare come, fra qualche anno, la cremazione diventerà ovunque la pratica maggioritaria con conseguente esubero di aree di inumazione.

Risulta, pertanto quasi indispensabile ripensare alle architetture cimiteriali nell'ottica di un recupero e un diverso riutilizzo delle aree di inumazione in esubero in modo da poter proporre una offerta cimiteriale per quanto riguarda la custodia e la conservazione delle urne più variegata e forse più attrattiva rispetto alle cellette standard che non sempre risultano gradite. Poter offrire soluzioni innovative che ottengano l'apprezzamento degli utenti potrebbe rappresentare un tentativo per arginare in qualche modo il fenomeno della "fuga dai cimiteri" posto che in molti casi la domiciliatura delle ceneri viene scelta non per convinzione personale ma perché l'offerta cimiteriale è ritenuta per l'appunto non adeguata o non gradita. Proporre, quindi, nuovi modelli di strutture e manufatti capaci di intercettare una domanda latente consentirebbe di recuperare qualche risorsa aggiuntiva indispensabile per un de-

coroso mantenimento dei cimiteri, considerato anche che l'alta incidenza della cremazione si riflette negativamente sulle entrate dei cimiteri sia per quanto riguarda i proventi da operazioni cimiteriali, sia per il rilascio di concessioni.

Forse sarebbe anche il caso di una attenta valutazione a livello legislativo sugli effetti che le nuove metodologie esterne ai cimiteri stanno producendo sulle gestioni cimiteriali: da un lato si conferma la demanialità dei cimiteri quali luoghi anche di memoria collettiva e dall'altro si favorisce la sempre più massiccia fuga dai cimiteri con tentativi anche di realizzazione di cimiteri privati di sole urne, spacciati per affidamenti familiari dati in custodia ad un terzo. Se si vuole salvaguardare la demanialità e la gestione pubblica dei cimiteri non ci sarebbe nulla di strano nell'andare a rivedere delle scelte, magari affrettate prese soprattutto per questioni ideologiche ed emotive e rispetto alle quali a suo tempo non erano stati valutati gli effetti.

In assenza di interventi strutturali atti a riequilibrare la situazione le statistiche ci fanno presagire che le gestioni cimiteriali andranno sempre più in sofferenza e nel giro di pochi anni potrebbero collassare.

*(\*) Responsabile dei Servizi Funerari del Comune di Trento*

## Attualità **Crematori in cerca di regole**

di Giovanni Casadio (\*)

Che in Italia esistano troppe leggi è sicuramente vero, ma è altrettanto vero che non esiste alcuna legge o decreto che definisca come costruire o gestire un crematorio o, per meglio dire, è tuttora disattesa la L. 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”. La stessa, infatti, all’art. 8 (Norme tecniche), comma 1 recita:

*“Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione”.*

Mentre all’art. 6 (Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori), comma 1 viene inoltre definito:

*“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.”.*

A dire il vero il primo è stato completamente disatteso, mentre il secondo no, ma non è semplice sostenere cosa sia stato peggio, in quanto il comma 1 dell’art 6 è stato, sì, applicato dalle Regioni, ma in maniera discorde e con metodi, in molti casi, a dir poco imperfetti.

Tornando all’art 8, pur non essendo una normativa, l’unico documento a cui appoggiarsi, per comprendere quali sono i punti essenziali per la costruzione e la gestione di un crematorio, sono le “Linee guida per la installazione di crematori in Italia” redatte da Sefit Italia nell’ottobre del 2007.

In esse si fa presente come: *“... La scarsa conoscenza della cremazione e degli impianti di cremazione ha orientato le Autorità di controllo a considerare gli impianti di cremazione, ai fini della normativa a cui assimilarli, ad impianti per incenerimento di rifiuti organici.*

*L’esame dell’impiantistica specifica e delle modalità di cremazione, invece, portano a definirla come un processo specifico che si caratterizza per un utilizzo discontinuo con funzionamento dell’impianto a ciclo.*

*L’impianto di cremazione, in quanto tale, non può essere paragonato in alcun modo ad un sistema di incenerimento rifiuti non tanto e non solo per ragioni tecniche, soprattutto etiche.*

*Le spoglie umane non devono essere trattate e considerate come rifiuti.*

*La cremazione di resti umani (assolutamente non deve essere combinata con la cremazione di animali da compagnia) deve essere condotta in modo da minimizzare l'impatto ambientale, avendo riguardo agli ultimi sviluppi tecnici volti alla ottimizzazione della protezione ambientale applicata nell'ambito dei processi di combustione ...".*

Con ogni probabilità tutto questo non è mai stato tenuto in considerazione in quanto, le Autorità Amministrative e Tecniche preposte all'autorizzazione degli impianti di cremazione, in questi ultimi anni, hanno fatto a gara per rendere la costruzione degli stessi sempre più combaciante a quella dei termovalorizzatori con un conseguente aumento dei costi di installazione e gestione che, a conti fatti ha portato ad un minimo miglioramento della massa inquinante, ma, se si fanno i conti totali, non sono così incidenti come ci si auspicava.

A ciò va aggiunto che, essendo locali, le Autorità hanno stabilito autorizzazioni diverse da Provincia a Provincia o da Regione a Regione che hanno purtroppo determinato anche notevoli disparità nelle richieste, facendo sì che crematori, anche vicini, siti però in Province o Regioni diverse, abbiano ottenuto Autorizzazioni (AUA) completamente disparate e dissimili.

Esse non sempre hanno considerato che, aldilà delle portate dei fumi, insignificanti rispetto ad un inceneritore, il crematorio, non potendo caricare in continuità (come il termovalorizzatore), ma dovendo continuamente aprire e chiudere la bocca del forno, necessariamente deve variare le pressioni e le temperature interne squilibrando i dati di uscita dal camino, con l'obbligo di eccedere, seppur in tempi brevissimi, dai valori minimi richiesti.

In definitiva, date le quantità di produzione, è comprensibile richiedere per gli inceneritori un valore massimo di NOx di 200, ma lo è meno chiederlo per i crematori. Tanto vale, per assurdo, non far transitare nelle vicinanze dell'impianto due autotreni o alcune automobili al giorno e si conseguirebbe così lo stesso risultato.

In ogni caso, se i crematori si vogliono considerare a tutti gli effetti impianti industriali al pari degli inceneritori, occorre farlo fino in fondo e quindi ap-

plicare anche ad essi l'accisa del gas ridotta e non ad uso civile come avviene tuttora.

Non è da trascurare inoltre l'ultima parte dell'art 8 che giustamente afferma di definire con chiarezza i materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

Tale punto, poco considerato, in realtà è basilare per l'abbattimento degli inquinanti durante la cremazione; infatti il momento più critico per la fuoriuscita dei fumi è provato sia l'immediato periodo successivo alla chiusura della bocca del forno. Questo per due fattori:

Il primo, come sopraccitato, dovuto alle variazioni di pressione e di temperatura derivate dalla esigenza di scaricare le ceneri originate dall'ultima cremazione e dalla necessità di caricare nella camera di combustione un nuovo feretro.

Il secondo dal fatto che dopo la chiusura della bocca la cassa inizia immediatamente a bruciare e la composizione della stessa è determinante nella composizione dei primi fumi in uscita dal camino.

Come detto non esiste una uniformità nazionale nelle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) da parte delle singole Province, occorre infatti andare localmente in Conferenza di Servizi prima di comprendere come realizzare un nuovo crematorio, una contraddizione in quanto questa si promuove solo in presenza di un progetto.

Anche tutto questo ha favorito la rincorsa in basso ai valori di emissione ed in particolare per il parametro relativo agli NOx. Parametro che si rivela notevolmente restrittivo per i crematori in quanto impianti discontinui che sono soggetti all'innalzamenti e all'abbassamenti ricorrente della temperatura dovuti al ciclo della cremazione.

In particolare: abbassamento della temperatura necessario per lo scarico delle ceneri con successivo inserimento di aria nella camera di combustione, susseguente riscaldamento prima dell'inserimento di un nuovo feretro fino al raggiungimento della temperatura massima e così sempre per ogni cremazione fino a fine giornata con ulteriore raffreddamento serale per lo spegnimento e con ripresa del riscaldamento nella giornata successiva con il nuovo avviamento.

Tutto questo e l'obbligo, per i costruttori, di mantenere con agio il valore di 200 mg/h sta costringendo gli stessi a montare dispositivi per un adeguato dosaggio di urea (al 33%) in punti particolari dell'impianto, possibilmente in presenza di una temperatura né troppo alta né troppo bassa con la esigenza di dover tener monitorato l'eventuale uscita di ammoniaca dal camino.

Questo dipende dal fatto che non tutte le cremazioni sono uguali e non dipendono solo dalla grandezza o dal peso del feretro, ma anche dalla sua composizione, dal vestiario usato, dall'arredo o l'imbottitura; da qui la necessità di avere un protocollo per la composizione dello stesso feretro e non solo, in quanto, un protocollo sancito definitivamente e legalmente, sarebbe opportuno, se non necessario, anche per l'uso delle bare adibite alla cremazione; di fatto la combustione del legno e delle vernici fa innalzare, nei primi 15 minuti, il valore di CO nelle emissioni. Un protocollo così concepito consentirebbe di uniformare i cicli di cremazione permettendo di costruire crematori non più superdimensionati, cioè capaci in ogni momento di abbattere valori imprevedibili, anche se istantanei, di inquinanti, ma impianti giustamente dimensionati su parametri facilmente deducibili dalla standardizzazione di quanto incenerito, finalizzando l'abbattimento sia dei costi di costruzione che di gestione.

Occorre tenere anche conto che la ricerca di mantenere valori eccessivamente bassi comporta l'allungamento dei tempi di cremazione e questo, in proporzione, aumenta i tempi di emissione e, date le piccole quantità di inquinante in gioco, questo può annullare, in parte o in toto, il divario che si cerca di abbattere.

È infatti da tenere conto che una linea di un impianto di cremazione produce una portata, al camino, di circa 1.600 Nmc/h che messa in confronto ad un inceneritore, ad esempio il Frullo di Bologna che ha una porta di circa 170.000 Nmc/h, non ha paragone. La ricerca quindi di una equa relazione tra l'impatto ambientale e quello gestionale è il metodo per poter trascrivere le metodologie necessarie per la costruzione di un impianto crematorio di giuste dimensioni e qualità.

Una discussione in ambito tecnico, anche con il contributo delle Autorità Pubbliche preposte ad emettere le autorizzazioni alla costruzione, può permettere di far comprendere che si possono trovare punti di equilibrio, sia dal punto di vista sanitario ed anche di quello ambientale e che non è l'abbassamento spasmodico dei limiti, ma il giusto equilibrio fra questi, le capacità tecniche attualmente disponibili e i materiali costituenti il feretro che potranno permettere la costruzione di impianti sempre più performanti e mantenere accessibili i costi di costruzione e di gestione dei crematori.

*(\*) Libero professionista (già Direttore Tecnico di Ferrara Tua s.r.l. e componente Commissione Funeraria SEFIT Utilitalia).*



**OrthoMetals.** è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 1.250 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

## Noi Ricicliamo

### Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
  - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
  - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
  - altro a sua scelta.

### Altre informazioni

➔ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

### Chi contattare in Italia

➔ **Euro.Act srl** ☎ 0532.191611 ✉ [riciclo@euroact.net](mailto:riciclo@euroact.net)

*Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 8/F (Intermediazione senza detenzione di rifiuti), Aut. n. BO22746/2017*

## Attualità **Ripensare le aree interne ai cimiteri**

di Antonio Dieni (\*)

*SEFIT non manca di registrare ogni anno il costante aumento delle cremazioni in Italia: dalle circa 15mila cremazioni dell'anno 1995 si è passati alle oltre 150mila del 2017.*

*Come è noto, si tratta di un fenomeno che, per quasi i due terzi del totale, riguarda le regioni del Nord del Paese, l'altro è diviso tra il Centro (con la preponderanza del dato di Roma) ed il Sud e le Isole, dove – anche per la scarsità degli impianti – la scelta della cremazione supera di poco il 4%.*

*Lasciando ad un altro contributo l'analisi degli andamenti, si può tuttavia accennare che i dati dell'anno scorso palesano l'inizio di alcuni squilibri nella distribuzione territoriale dell'offerta di strutture (si tratta di situazioni locali che, i pur volonterosi piani di coordinamento emanati da talune Regioni, stentano ad armonizzare).*

Queste note non hanno per oggetto la scelta della cremazione, sono (breve) riflessioni sugli effetti indotti dal fenomeno sulla tenuta del sistema cimiteriale.

Riti funebri e cura dei defunti, nella molteplicità delle loro forme, sono stati in ogni comunità la conseguenza della dialettica tra tradizioni religiose, sensibilità civili, diversità di censo e di *status* via via presenti.

In un Paese relativamente fermo o terra di emigrazione all'estero – come era l'Italia fino al primo Novecento – i sistemi di sepoltura dell'inumazione e della tumulazione vedevano un bilanciamento che, a seconda delle aree geografiche, faceva registrare predominante la prima nel Nord e l'altra nel Centro-Sud.

Tuttavia, le estese migrazioni interne di popolazioni avvenute dall'ultimo dopoguerra hanno prodotto, soprattutto al Nord, un rimescolamento delle sensibilità tale che ogni comunità locale ha finito per registrare una peculiare evoluzione delle proprie rappresentazioni funebri e cimiteriali.

A ciò è seguita l'attuale strutturazione urbanistica dei vari insediamenti di sepolture, a volte progettati

con appositi piani regolatori, altre inseguendo, con civici tormenti, le urgenze di fabbisogni insopprimibili di spazi e di fabbricati di sepolture.

Tutto questo sta cambiando: le gestioni cimiteriali delle regioni del Nord, dove maggiormente si abbatte la richiesta di cremazioni, sono entrate in affanno e, complessivamente, si mostrano impreparate di fronte a questo mutamento delle scelte delle famiglie verso i loro defunti.

Le criticità non riguardano solamente un dato quantitativo: soprattutto nelle grandi città del Nord (Milano, Genova, Torino, Bologna, ecc., ma anche Roma), stanno cambiando, in modo sensibile, anche l'assetto dei cimiteri e le modalità della loro fruizione.

Fino ad adesso non si hanno notizie di riflessioni condivise per la costituzione di linee-guida riguardo a interventi di riprogettazione urbanistica dei cimiteri in grado di cogliere il nuovo di questi ultimi anni.

Certo non mancano singole realizzazioni anche pregevoli – di fabbricati destinati alla conservazione delle urne o di apprestamenti di aree cimiteriali dedicate al conferimento delle ceneri – messe in atto



negli anni scorsi in gran parte su iniziativa di Società per la cremazione o di singoli Comuni.

Tuttavia pare che si sia ancora riflettuto poco. L'impressione è che pensare a '*riurbanizzare*' i cimiteri non sia materia semplicemente delegabile ai '*tecnici*' e/o a qualche volonterosa impresa di costruzioni promotore di *project*.

Per rilevanza sociale e per spessore multidisciplinare, pensare un cimitero *rinnovato* (e non un suo nuovo ampliamento) richiederebbe una maturazione concettuale – non solo in ambito accademico – che dovrebbe vedere il concorso di molti e diversi attori – apparati politici, enti intermedi, soggetti sociali e imprenditoriali presenti nel settore o che si stanno affacciando, esperti di chiara fama, ecc. – in grado di costituire una aggregazione di intendimenti sostenibili, che (reinterpretando l'esistente) sia in grado di esprimere senso comunitario a progetti rivolti al futuro.

Oggi la situazione di molti dei nostri cimiteri è simile a quella delle aree industriali urbane residue ai processi di delocalizzazione; numerosi in questi anni sono stati i progetti di *rigenerazione* di interi quartieri/aree industriali delle città sui quali, forse, si potrebbe (non inutilmente) riflettere.

La riduzione quantitativa dei consuetudinari sistemi di sepoltura dei defunti – favorevole solo in apparenza per i gestori cimiteriali – finisce per mettere in crisi la missione e l'impianto del servizio cimiteriale, nonché l'entità delle risorse chiamate a farvi fronte.

Estese parti dei cimiteri tendono a diventare più degradate (e conseguentemente ad essere percepite come più *brutte* anche da semplici visitatori) perché con la riduzione delle concessioni di loculo diminuiscono complessivamente i proventi comunali. Viene così sempre meno la possibilità di avviare programmi di mantenimento e di riqualificazione dello sterminato patrimonio di edifici di sepulture stratificatosi in oltre due secoli.

Da qui una affannosa spinta da parte dei Comuni ad appaltare al ribasso attività fino a quel momento proprie (con conseguente ulteriore degrado del servizio e dei siti), oppure a ricorrere alla finanza di progetto – ampliando inutilmente il cimitero e lasciando al proprio destino le parti vecchie – quando poi non ci si propone di *liberalizzare*, a vantaggio di privati, *in primis* dell'impresa funebre, molti processi del ciclo dei seppellimenti lasciando in capo

agli uffici comunali solamente funzioni di presidio amministrativo.

Tali comportamenti non risolvono alcunché, ma aggiungono criticità ad un sistema pubblico cimiteriale che inizia a vedere compromessa l'erogazione di servizi essenziali e il mantenimento dei cimiteri ovvero, in una parola, il proprio ruolo di '*garante*' della cittadinanza.

Nelle incertezze del sistema pubblico si rafforzano via via iniziative che muovono alla realizzazione, fuori dai cimiteri comunali, di spazi privati destinati alla conservazione delle urne.

Si tratta di proposte che vengono avanzate proprio in contesti locali in cui questi luoghi, sempre più deprivati di sepolture tradizionali, palesano visibilmente la rovina di quelli che furono affollati campi di tombe in terra o dove, in fabbricati in stato di degrado, giacciono moltissimi defunti '*abbandonati*' da decenni.

Ma quello che più colpisce è che si tratta di iniziative di segno affatto diverso dalla nostra sensibilità e lontane dalla nozione di '*diritto sociale*' associata al cordoglio ed al lutto – che sempre prevede l'esistenza dell'istituzione che vi presieda – e al cimitero come '*bene comune*'.

Viene programmaticamente invocato da questi promotori l'abbandono di sedi storicamente e socialmente votate alla conservazione della memoria e all'espressione degli affetti, in un disegno di trasfigurazione in clienti di coloro che visitano i defunti ('*mesti pellegrini*' invece, ancora nel primo Novecento) che ora devono essere allettati come fossero dei '*turisti*'.

Come se il rapporto moderno tra i vivi e le sepolture potesse essere agito solo all'insegna di un *comfort* desacralizzato: dove la ripetizione di pochi stereotipi prenderebbe il posto delle innumerevoli allegorie del ricordo e della trascendenza; dove sarebbero da valorizzare pratiche, senza storia, né memoria, da rendere in spazi artificiali simili ad altri non-luoghi: villaggi turistici, *outlet*, ecc.; dove infine pare evidente che la convenienza delle esequie e degli atti di pietà e di memoria viene confusa con la velocità di esecuzione, l'apprestamento di apparati scintillanti, di schemi tecnologici e di cromature.

Certo, i dispositivi cerimoniali sono importanti, ma lo sono in quanto mezzi che rendono manifesto il dolore della singola famiglia; essi da soli non assi-

curano, per converso, l'efficacia simbolica degli eventi rituali e la loro trasformazione in Memoria.

Le rappresentazioni del cordoglio, così come i riti funebri, non sono contingenze finalizzabili alla soddisfazione di una ridotta 'clientela', ma hanno bisogno per inverarsi di una collettività autentica, al punto che, in mancanza di questa, cessano di esistere come idonei catalizzatori dell'elaborazione del lutto.

Gli eventi funebri e cimiteriali, le sepolture in uno spazio pubblico e la stessa cremazione assumono infatti significato in quanto condensano elementi riconoscibili – in un contesto valoriale nella comunità di coloro che assistono – indipendentemente se essi prendano forma da un portato di convinzioni religiose o laicamente civili.

Il loro carattere è quindi necessariamente partecipativo e pratiche che, invece, ne interrompano la possibilità di una condivisione allargata – riducendo tutto in ambiti ultra-privati e separati – ne determinano l'indebolimento o, addirittura, la perdita della loro funzione.

Non va nascosto d'altro canto che, per il progressivo ritrarsi delle possibilità operative dei Comuni, molti bisogni di cittadini e famiglie in lutto hanno trovato nelle imprese funebri private gli unici soggetti in grado di fornire delle, anche parziali, risposte.

Si tratta di un settore economico che, in taluni casi, ha messo in campo risorse umane e materiali considerevoli e che, negli ultimi anni, si è fatto carico del problema passando da una condizione sussidiaria ed ancillare dell'apparato burocratico pubblico a quella di interlocutore a tutto campo, pronto per quelle necessità di assistenza e di ritualità che altrimenti sarebbero rimaste inevase.

Certo, a giudizio di molti operatori privati, tutto apparirebbe più semplice se al posto di anonime sale mortuarie in ospedale, code snervanti davanti ai cancelli dei cimiteri e dei crematori, le famiglie fossero messe in condizione di assistere alla cremazione del proprio caro nella *funeral home* dove lo hanno amorevolmente (e onerosamente) vegliato.

E poi, non più sepolture seriali in decrepiti mastodonti cimiteriali, ma collocazioni per le urne in ambiti più curati, all'insegna di una relazione di prosimità con i propri cari che possa prolungarsi oltre il momento del funerale.

Nei diversi attori del sistema funebre e cimiteriale, l'accelerazione di percorsi e di aspettative indotta da dalla crisi del sistema pubblico tradizionale e dall'impetuoso aumento della scelta cremazionista – oltre che dei fabbisogni di nuovi tipi di sepoltura ad essa connessi – potrebbe indurre il sistema delle imprese a ritenere se stesse l'interlocutore non solamente delle famiglie, ma dell'intera della cittadinanza; il solo che possa risolvere i problemi, spingendo perciò dalla propria parte il legislatore regionale o l'amministratore comunale.

Nascono nuove legislazioni regionali per una crescente pressione delle imprese funebri alla chiusura del mercato a nuovi soggetti e/o all'emanazione di tenaci riserve di legge a tutela dell'esistente. In ambito locale, esse invocano con maggiore intensità di ieri il ribasso delle tariffe comunali e delle concessioni.

In tal modo si attingerebbe a quote maggiori della spesa delle famiglie in lutto e, con aumentati profitti, sostenere così (a loro dire) nuove e scintillanti iniziative.

Quando ciò non è possibile, per mantenere i loro margini, moltissime imprese hanno gioco facile per orientare verso quelle destinazioni più finanziariamente *vantaggiose* (ad esempio, l'affido e la dispersione delle ceneri) ponendo l'attenzione sulle differenze di costo presenti in tariffari comunali – pubblici e pubblicizzati – in un contesto immutato di relazione 'privata' con le famiglie in lutto che presenta una perdurante opacità *ex-ante* dei prezzi praticati per i funerali.

Sbaglierebbero, infine, le istituzioni pubbliche nel ritenere che l'aumentata scelta di cremazione sia frutto dell'indebolimento dei sentimenti di famiglie – rappresentate come sempre più indifferenti nell'occasione della perdita del loro caro – e quindi nel considerare proprio compito solamente quello di assicurare al territorio le opportune dotazioni tecnologiche lasciando fare all'iniziativa di altri.

Oggi, nuovi legami tra le persone, unioni civili, comunità 'deboli', *social media* e reti della solidarietà, palesano un processo di costruzione di identità diverse – lontane da quelle della visione della società ad un tempo desolata e furiosa che ogni volta ci viene offerta dai media tradizionali – che richiederebbe proprio l'intervento armonizzatore dell'istituzione pubblica.

Da tempo vecchio e nuovo vanno confrontandosi e queste nuove forme gradualmente prevalgono sullo sconforto causato dall'impoverimento della nostra demografia, segnata fino a poco fa dal fenomeno di 'vecchi' nuclei anagrafici ridotti ad una sola persona.

Un'attenzione particolare andrebbe posta anche ad altre forme di socialità che stiamo importando, per l'insediamento nel territorio nazionale di comunità straniere – intenzionalmente perseveranti nel conservare tratti culturali distintivi e proprie sensibilità religiose – e che già iniziano ad esprimere propri soggetti imprenditoriali in campo funebre e cimiteriale.

Si tratta di processi che, di qui a poco, porteranno l'intero settore a doversi confrontare entro più ampi scenari – con nuove aspettative e con realtà economiche inattese – e non più solamente limitarsi a gestire (male) quello domestico.

SEFIT da qualche anno è impegnata in un complesso di iniziative di valorizzazione che mobilitano proprio la ricerca, cimitero per cimitero, delle caratteristiche peculiari delle rappresentazioni cimiteriali e della loro diffusione a più livelli.

Ciò nella considerazione che ogni gestione locale, tanto più è in grado di avviare percorsi di riappropriazione della storia del proprio cimitero e di far nascere momenti di condivisione e propagazione delle specificità della propria comunità di riferimento, quanto meglio può mettere quest'ultima in grado di confrontarsi con altre esperienze e far dialogare le proprie con queste, in un processo di maturazione di consapevolezza, che è una delle strade per la restituzione di un senso generale al sistema cimiteriale di questo Paese.

In questo scenario, l'aumento della scelta della cremazione finisce per evidenziare sempre di più la complessità del sistema funerario ed il suo smarrimento.

Una condizione che rende necessario che lo Stato e le Regioni pervengano ad una legislazione coordinata del settore, nonché a regole certe per la pianificazione delle strutture cimiteriali e di cremazione.

Nella legislatura appena trascorsa molti passi erano stati fatti in questa direzione e, per impulso di alcune associazioni e di SEFIT, erano stati portati in Parlamento ed esaminati disegni di legge che andavano in quella direzione.

Occorrerà ripartire tenendo in considerazione quanto di buono era stato prodotto – ricercando nuovamente un terreno valoriale e di prospettive condiviso tra le molteplici istanze presenti in ambito funebre e cimiteriale – per poi procedere ad una nuova interlocuzione con Governo e Parlamento.

*(\*) Direttore Operatività cimiteriale e Comparti di AFC Torino spa, in SEFIT Utilitalia Membro del Gruppo di coordinamento e Responsabile del Tavolo Tecnico di Lavoro sulle Norme*

Documentazione

## Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva

Circolare Ministero dell'Interno n. 11001 del 18/07/2018

Ai Sigg.ri Prefetti della Repubblica

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, Servizi di Prefettura

Ai Sigg.ri Commissari del Governo per le Province di Trento e Bolzano

e, p.c.:

Al sig. Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali

Al sig. Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza

Al sig. Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

A distanza di quasi un anno dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di *safety* da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una *reductio ad unum* delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico – culturali e del patrimonio economico – sociale delle collettività locali.

A tal fine, sono stati sviluppati appositi approfondimenti, anche di natura tecnica, in collaborazione con le competenti articolazioni dipartimentali, che hanno indotto a ritenere di dover superare talune rigidità rilevate nell'applicazione pratica e nei contenuti del

modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale.

All'esito di tali approfondimenti, si reputa, pertanto, opportuno impartire le seguenti indicazioni – **che tengono luogo delle precedenti** – intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell'ottica di un "*approccio flessibile*" alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle "*vulnerabilità*" in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

Con riferimento alle **pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio**, l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.

Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di *security* o di *safety* di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente del-

la Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.

Sarà cura delle SS.LL., acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e qualora ne constatino l'effettiva esigenza, sottoporre l'argomento all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

In tal caso, nell'ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di *security*, nonché valutati quelli di *safety*, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore, ove ciò risulti necessario in un'ottica di ottimizzazione dell'efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

A questo fine, il Comitato potrà fare riferimento all'unito documento, recante "*Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità*" – che sostituisce le "Linee guida" allegate alla circolare del 28 luglio 2017 – quale utile supporto per l'individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza. Valuteranno le SS.LL. l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale ivi contenute maggiormente conformi alle

peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale.

Infine, con riferimento alle **manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25** del regio decreto n. 773 del 1931, il Questore, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.

Nell'ambito di tale Consesso, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, potranno valutarsi, unitamente ai profili di *security*, le eventuali misure di *safety* ritenute necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

\*\*\*\*\*

In relazione all'esigenza di promuovere un'immediata opera di informazione e di sensibilizzazione sui contenuti della presente direttiva, le SS.LL. vorranno garantirne la massima diffusione anche attraverso la convocazione di eventuali riunioni delle Conferenze provinciali permanenti.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini della puntuale applicazione delle indicazioni impartite.

F.to IL CAPO DI GABINETTO  
(Prefetto Matteo Piantedosi)

### **Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità**

LUGLIO 2018

Nel presente documento sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all'aperto assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.

### **1. Normativa presa a riferimento**

Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

- **D.M. 19.08.1996** – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
- **D.M. 18.03.1996** – Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

### **2. Requisiti di accesso all'area**

- Accessibilità mezzi di soccorso:
  - larghezza: 3.50 m.
  - altezza libera: 4.00 m.
  - raggio di volta: 13 m.
  - pendenza: non superiore al 10%
  - resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

- Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze.

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all'area sopra citati dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.

### 3. Percorsi di accesso all'area e di deflusso del pubblico

Qualora esigenze diverse da quelle di *safety* richiedano percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché:

a) i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell'esodo, in caso d'emergenza;

oppure

b) il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.

### 4. Capienza dell'area della manifestazione

Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m<sup>2</sup>. L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m.

Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.

### 5. Suddivisione della zona in settori

Per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di *safety*, la suddivisione in settori.

Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori.

Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.

I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:

- i settori dovranno essere separati tra loro mediante l'interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

- lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.

- le separazioni di tipo "mobile" devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento.

- lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m




Fig. 1 Schema esemplificativo di suddivisione in settori

Lo schema esemplificativo riportato in Fig. 1 costituisce un'ipotesi di suddivisione dell'area in settori.

Tale soluzione può ritenersi applicabile ove i lati non delimitati da transenne antipanico consentano l'allontanamento del pubblico verso le vie di esodo.

L'esigenza di dover delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di *safety*, ma anche di *security*, potrebbe essere soddisfatta anche interponendo opportuni spazi liberi di idonea superficie,

da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente.

### 6. Protezione antincendio

Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore.

In manifestazioni ove sia prevista l'affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.

### 7. Gestione dell'emergenza – Piano di emergenza ed evacuazione

Si dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.

In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;
- le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;
- le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento.

Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite pre-

ventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere:

- alimentazione elettrica con linea dedicata;
- livello sonoro tale da essere udibile in tutta l'area della manifestazione;
- presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle
- caratteristiche dell'area della manifestazione.

Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione.

Nell'installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D.Lgs. 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

### 8. Operatori di sicurezza

Nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo;
- instradamento e monitoraggio dell'evento;
- lotta all'incendio.

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;

2. Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2. Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione.

A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.

Per le manifestazioni caratterizzate da un'alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall'art. 19 del D.Lgs. 139/2006 s.m.i. il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

### 9. Manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati

Per le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.

- Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL
- Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte; tale

conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.

- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m<sup>2</sup> di area coperta ed utilizzata.

### 10. Casi particolari

Per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza.

A tal proposito, adottando l'approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.

In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l'individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito ai risultati dell'elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.



Documentazione

## Regione Piemonte, piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori – Sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, n. 613 del 16 maggio 2018

Circolare SEFIT Utilitalia n. 1136 del 02/07/2018

Il T.A.R. per la regione Piemonte, con la sentenza indicata in oggetto e riportata in **Allegato 1**, è stato chiamato a pronunciarsi in merito ad una situazione relativa ad un *project financing* per la realizzazione di un impianto di cremazione, in cui, tra l'altro, vi è stato l'intervento processuale di parti terze, nonché della stessa Regione Piemonte, avendo questa adottato, in applicazione dell'art. 6, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130, il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori.

In **Allegato 2** si formulano alcune considerazioni.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu) (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)

### **ALLEGATO 1** **TAR Piemonte, Sez. II, sentenza n. 613 del 16/5/2018**

N. 00613/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00728/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 728 del 2017, proposto da:

Cerruti Fratelli s.r.l., Altair s.r.l. E Eclipsy s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Cinzia Picco e Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Scaparone in Torino, via San Francesco D'Assisi 14;

#### **contro**

Comune di Castellar Guidobono, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'av-

vocato Alessandro Mazza, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Grassi n. 9;

#### **nei confronti**

CA Costruzioni Antonioli s.r.l. e Betonvaltellina s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Rosario Scalise e Maria Paola Roullet, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Donatella Finiguerra in Torino, corso Vinzaglio 23;

#### **e con l'intervento di**

##### **ad adiuvandum:**

Hysteron s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scaparone e Cinzia Picco, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Scaparone in Torino, via San Francesco D'Assisi 14;

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Carlo Maina, con domicilio eletto in Torino, c.so Regina Margherita, 174;

#### **per l'annullamento**

- della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 8.6.2017 n. 7 di aggiudicazione definitiva della concessione per la progettazione, l'esecuzione e la gestione di un impianto per la cremazione salme nell'area Cimiteriale del Comune di Castellar Guidobono, pubblicata all'albo pretorio del Comune a far data dal 12.6. 2017;
- di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi dei relativi procedimenti anche non noti e, in particolare;
- della determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico 19.9.2016 n. 18;
- della determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico 11.8.2015 n. 4;
- del bando di gara della procedura ristretta per l'aggiudicazione definitiva della concessione per la progettazione, l'esecuzione e la gestione di un impianto per la cremazione salme nell'area Cimiteriale del Comune di Castellar Guidobono;
- della deliberazione del Consiglio comunale 20.4. 2015 n. 8 recante "Approvazione del progetto preliminare mediante operazione di finanza di progetto";
- della deliberazione della Giunta comunale 30.3.2015 n. 12.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellar Guidobono e delle società C.A. Costruzioni Antonioli s.r.l. e Betonvaltellina s.r.l.;

Visti gli atti di intervento *ad adiuvandum* di Hysteron s.r.l. e della Regione Piemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con istanza del 20 marzo 2015, le società C.A. Costruzioni Antonioli s.r.l. e Betonvaltellina s.r.l. formulavano al Comune di Castellar Guidobono (AL) una proposta di *project financing*, ai sensi dell'art. 153 comma 19 del D.Lgs. n. 163 del 2006, avente ad oggetto la progettazione e la costruzione di un impianto crematorio presso il cimitero comunale di Castellar Guidobono. Con delibera n. 12 del 30 marzo 2015, la giunta comunale approvava il progetto preliminare. Con successiva delibera n. 8 del 20 aprile 2015, il consiglio comunale dichiarava l'interesse pubblico dell'opera e dava atto che con successiva determinazione a contrarre si sarebbe proceduto a bandire la gara per l'affidamento della concessione.

2. Il 18 maggio 2015 la società Altair s.r.l., nella sua qualità di concessionaria degli impianti di cremazione di Domodossola (VB), Trecate (NO) e Acqui Terme (AL), presentava un esposto all'Assessore alla Sanità

e alla Direzione Sanità della Regione Piemonte segnalando la contrarietà dell'iniziativa di *project financing* avviata dal Comune di Castellar Guidobono con i criteri introdotti dal Piano Regionale di Coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori, approvato con DCR 61-10542 del 17 marzo 2015 e pubblicata sul BUR il 2 aprile 2015, in particolare evidenziando che il nuovo impianto di Castellar Guidobono sarebbe stato realizzato in violazione del criterio della distanza minima di 50 chilometri da altri impianti già esistenti e operativi (Acqui Terme e Valenza) e da un terzo impianto in fase di imminente attivazione (Serravalle Scrivia).

3. Dando seguito a tale esposto, la Direzione Sanità della Regione Piemonte indirizzava al Sindaco di Castellar Guidobono la nota prot. 11180 dell'8 giugno 2015 con la quale segnalava la necessità che i nuovi impianti di cremazione rispondessero a tutti i requisiti introdotti dal Piano regionale di coordinamento, invitando quindi l'amministrazione comunale "*a valutare attentamente la rispondenza delle iniziative da assumere a quanto previsto dalla Deliberazione regionale sopra indicata, al fine di evitare l'avvio di attività che, se in contrasto con le disposizioni regionali, non potranno essere portate a termine*".

4. Il Sindaco di Castellar Guidobono rispondeva con nota del 6 luglio 2015, assicurando che il Comune "*ha valutato e valuterà attentamente la rispondenza delle iniziative da assumere rispetto a quanto previsto dal Piano di Coordinamento, sia per quanto attiene alla nuova disciplina che per quanto riguarda quella transitoria*".

5. L'11 agosto 2015 il Comune adottava la determinazione a contrarre n. 4/2015 ai fini dell'indizione della gara per l'affidamento della concessione, e il successivo 14 agosto 2015 era pubblicato il bando di gara.

6. La gara giungeva a conclusione con la determinazione n. 7 dell'8 giugno 2017 con cui era dichiarata l'aggiudicazione definitiva della concessione alla società di progetto costituita da C.A. Costruzioni Antonioli s.r.l. e Betonvaltellina s.r.l.

7. Con ricorso spedito per la notifica l'11 luglio 2017 e depositato il 26 luglio successivo, le società Cerruti Fratelli s.r.l., Altair s.r.l. e Eclipsy s.r.l. hanno impugnato il predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva, unitamente agli atti presupposti della procedura di *project financing*, e ne hanno chiesto l'annullamento previa sospensione cautelare.

Le ricorrenti hanno premesso di essere operatori del settore della cremazione e di gestire attualmente, nella Regione Piemonte, gli impianti di Valenza (AL), Acqui Terme (AL), Domodossola (VCO), Trecate (NO), Serravalle Scrivia (AL) e Magliano Alpi (CN), operanti nello stesso bacino di riferimento dell'impianto che verrebbe realizzato a Castellar Guidobono, in un mercato già saturo secondo i parametri della pianificazione regionale.

Hanno dedotto le seguenti censure, in sintesi:

7.1) con il primo motivo, le ricorrenti hanno dedotto la violazione dei criteri previsti dal Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione, in particolare sotto i profili della “*distanza minima*” da altri impianti di cremazione preesistenti e del “*bacino di riferimento*”;

7.2) con il secondo motivo, le ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dei provvedimenti comunali che hanno approvato il progetto preliminare di *project financing*, non avendo il Comune indetto la conferenza dei servizi di cui all’art. 14 comma 2-bis della L. 241/90, sede nella quale le ricorrenti avrebbero potuto prospettare le proprie ragioni ed evidenziare la saturazione del mercato nel bacino di riferimento;

7.3) con il terzo motivo, infine, le ricorrenti hanno dedotto la nullità del provvedimento di aggiudicazione in quanto disposta in favore di un soggetto (la società di progetto) non ancora costituito, e quindi inesistente.

8. Con atto depositato il 9 agosto 2017, ha spiegato intervento *ad adiuvandum* la società Histeron s.r.l., esponendo di gestire l’impianto crematorio di Piscina (TO) e, tramite la società controllata Eclipsy s.r.l., l’impianto di Magliano Alpi (CN), associandosi alle difese e alle censure dedotte in ricorso e chiedendone l’accoglimento.

9. Si è costituito in giudizio il Comune di Castellar Guidobono, depositando documentazione e resistendo al ricorso con memoria difensiva, svolgendo eccezioni in rito e in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, in particolare richiamando, quanto al primo motivo, la norma transitoria di cui al capitolo 5 del Piano regionale di coordinamento, secondo la quale la nuova disciplina introdotta dal Piano regionale non si applica alle procedure autorizzatorie avviate prima dell’entrata in vigore del Piano dalle quali siano derivati “*obblighi vincolanti*” in capo all’amministrazione comunale; nel caso di specie, già dall’istanza di *project financing* formulata dalle proponenti in data 20 marzo 2015 sarebbe sorto l’“*obbligo vincolante*” dell’amministrazione di riscontrare l’istanza entro tre mesi, secondo quanto previsto dall’art. 153 comma 19 del D.Lgs. 163/2006.

10. Si sono costituite in giudizio le società C.A. Costruzioni Antonioli s.r.l. e Betonvaltellina s.r.l., aggiudicatarie della gara, formulando plurime eccezioni preliminari e, in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, in particolare rilevando l’inapplicabilità alla fattispecie in esame del Piano regionale di coordinamento alla luce della norma transitoria di cui al capitolo 5, dal momento che alla data di entrata in vigore del Piano (2 aprile 2015) la procedura di *project financing* era stata già avviata e il Comune aveva già dichiarato l’interesse pubblico della proposta.

11. In giudizio è intervenuta anche la Regione Piemonte, deducendo l’illegittimità degli atti impugnati

per violazione dei criteri della “*distanza minima*”, del “*bacino di riferimento*” e della “*efficienza*” di cui all’art. 6 del Piano regionale di coordinamento e chiedendo l’accoglimento del ricorso.

12. Con ordinanza n. 502 del 22 gennaio 2017, la Sezione ha accolto la domanda cautelare con motivazione limitata al *periculum*, rilevando l’opportunità di impedire l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto nelle more della decisione del merito, fissando nel contempo a breve l’udienza di discussione del merito.

13. All’udienza pubblica del 19 aprile 2018, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie conclusive, la causa è stata trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

1. Vanno esaminate in primo luogo le eccezioni processuali formulate dalla difesa del Comune e della parte controinteressata.

1.1. Con una prima eccezione, la difesa del Comune ha eccepito l’irricevibilità/inammissibilità del ricorso, in quanto diretto contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, in mancanza però di tempestiva impugnazione del bando di gara, impugnazione che sarebbe stata necessaria dal momento che le ricorrenti contestano a monte la decisione del Comune di avviare le procedure di realizzazione dell’impianto crematorio. L’eccezione, osserva il collegio, è sostanzialmente analoga a quella formulata dalla parte controinteressata, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile a causa della mancata impugnazione degli atti iniziali della procedura di *project financing*, vale a dire della delibera di giunta comunale n. 12 del 30 marzo 2015 e della delibera di consiglio comunale n. 8 del 20 aprile 2015 con le quali è stato dichiarato il pubblico interesse dell’opera, provvedimenti ben noti alle ricorrenti, tant’è vero che proprio la società Altair s.r.l. aveva presentato in data 18 maggio 2015 un esposto alla Regione al fine di contestare la legittimità dell’iniziativa.

Le eccezioni sopra esposte non possono essere condizionate.

La complessa procedura del *project financing* delineata dagli artt. 153 e ss. del D.Lgs. n.163/2006 si configura come una fattispecie a formazione progressiva, in cui lo scopo finale (cioè l’aggiudicazione della concessione al soggetto che propone di realizzare l’opera col sistema economicamente più vantaggioso) si realizza attraverso due fasi, l’una di selezione del progetto di pubblico interesse, l’altra di gara ad evidenza pubblica sulla base proprio del progetto dichiarato di pubblica utilità.

In relazione alla prima di tali fasi, che si conclude con il provvedimento di individuazione della proposta di pubblico interesse la legittimazione all’impugnazione è circoscritta al promotore o all’aspirante tale, e cioè ai soggetti che abbiano preso parte, in concorrenza tra

loro, a questa prima fase procedimentale e che in quanto tali subiscono una lesione immediata dal provvedimento che individui come vittoriosa la proposta presentata da altro concorrente (Consiglio di Stato A.P. 15 aprile 2010 n. 1; Cons. Stato, V, 6 ottobre 2010 n. 7334; TAR Genova, II, 12 novembre 2010 n. 10360).

Viceversa, per i soggetti che siano rimasti estranei a tale fase procedimentale, ed in particolare per i proprietari di immobili confinanti o vicini all'area interessata dall'intervento oggetto del *project financing*, ovvero, come nel caso di specie, per i titolari di attività imprenditoriali concorrenti operanti nel medesimo bacino di utenza, l'interesse all'impugnazione del progetto diviene attuale e concreto soltanto al momento dell'approvazione del progetto (preliminare e/o definitivo) dell'opera pubblica; ciò sul rilievo che solo con l'approvazione del progetto l'opera pubblica assume una stabile connotazione che consente di valutare appieno i profili di interferenza, e quindi di lesività, con le posizioni giuridiche dei confinanti, o dei vicini o, come nel caso di specie, delle imprese concorrenti.

Ne consegue che le ricorrenti non erano onerate dall'impugnare il bando di gara. E se pure è vero che, nel caso di specie, il progetto preliminare e quello definitivo dell'opera non sono stati ancora approvati dall'amministrazione comunale, ciò, tuttavia, non configura un profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse attuale ad agire, tenuto conto che l'impugnazione dell'atto di aggiudicazione della gara finalizzata all'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'impianto crematorio costituisce il frutto di una specifica scelta processuale della parte ricorrente che denota l'interesse ad una anticipazione del giudizio sulla legittimità dell'opera pubblica rispetto alla fisiologica conclusione del procedimento di approvazione, rappresentata dall'approvazione del progetto definitivo: interesse meritevole di tutela, secondo il collegio, per ragioni di economia processuale, tenuto conto che le ricorrenti contestano principalmente la localizzazione dell'impianto, la quale è resa sufficientemente certa già con l'atto di aggiudicazione definitiva della gara e che difficilmente potrebbe subire modifiche in sede di approvazione della progettazione preliminare e definitiva; di qui la facoltà - anche se non l'obbligo - delle ricorrenti impugnare già l'atto di aggiudicazione definitiva della gara.

1.2. Un'ulteriore eccezione preliminare formulata dalla parte controinteressata attiene all'asserita inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, sul rilievo che la mera *vicinitas* non sarebbe sufficiente a radicare tale legittimazione, in mancanza della prova del pregiudizio concreto in termini di sviamento della clientela.

Anche tale eccezione non può essere condivisa.

È pacifico che le società ricorrenti gestiscono gli impianti di cremazione nei Comuni di Valenza (AL),

Acqui Terme (AL), Domodossola (VCO), Trecate (NO), Serravalle Scrivia (AL) e Magliano Alpi (CN). Su tale presupposto, esse hanno sostenuto che la realizzazione del nuovo impianto nel Comune di Castellar Guidobono (AL) verrebbe ad inserirsi nel medesimo ambito territoriale e demografico nel quale operano esse ricorrenti, determinando una sovrapposizione dei bacini di utenza con conseguente apprezzabile calo e distrazione del volume d'affari. La legittimazione a ricorrere si fonderebbe, pertanto, sia sul rapporto di *vicinitas* sia sul danno concreto derivante dalla futura realizzazione dell'impianto. Hanno quindi richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "il soggetto che esercita la propria attività commerciale in un determinato bacino di utenza vanta un interesse tutelato a che nessun altro operatore vi si insedi ed è quindi legittimato a gravare gli atti abilitativi a questi rilasciati".

Il collegio condivide la tesi di parte ricorrente.

Secondo condivisibili principi giurisprudenziali, per l'impugnativa degli atti di assenso aventi ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriali, la *vicinitas* in senso spaziale deve essere trasferita nell'ambito della nozione di "*bacino commerciale*", intesa come "*area in cui si dispiega l'influenza economica del concorrente*" tale per cui l'insediamento della nuova attività autorizzata è quindi idonea ad incidere sulle posizioni di mercato del controinteressato; in questo settore, la rilevanza della posizione del ricorrente si rapporta all'interesse ad un regolare svolgimento della concorrenza, tale da non ledere illegittimamente la posizione di un altro operatore nel proprio settore di mercato (T.A.R. Lazio-Roma, sez. II 08 luglio 2016 n. 7837; Consiglio di Stato sez. V 23 febbraio 2017 n. 853; Consiglio di Stato sez. IV 07 maggio 2015 n. 2324).

Nel caso di specie il requisito della *vicinitas*, intesa come identità del bacino di riferimento delle attività imprenditoriali concorrenti, indubbiamente sussiste, sia per la relativa prossimità dell'impianto di nuova attivazione agli impianti già esistenti gestiti dalle ricorrenti, sia in considerazione del fatto che il nuovo impianto di Castellar Guidobono verrebbe ad inserirsi in un ambito regionale già sostanzialmente saturo, come riferito dalla stessa Regione nel Piano regionale di coordinamento, nella parte in cui si afferma che i 12 impianti attualmente esistenti sono già idonei a soddisfare il fabbisogno regionale, per cui andrebbero ristrutturati quelli esistenti piuttosto che costruiti nuovi impianti (in tal senso, cfr. Piano regionale di coordinamento, pagg. 20 ultimo capoverso e ss.).

Il danno derivante dal paventato calo del volume di affari può essere ragionevolmente presunto, anche se non in misura attualmente quantificabile, e comunque la giurisprudenza ha affermato che la *vicinitas*, nel senso sopra detto, può essere di per sé sufficiente a qualificare l'interesse ad opporsi all'apertura di una attività imprenditoriale concorrente che per le sue ca-

ratteristiche abbia la capacità di attrarre clientela anche da zone molto distanti da quella in cui si prevede l'ubicazione (Consiglio di Stato sez. V 23 febbraio 2017 n. 853).

L'eccezione va quindi disattesa.

1.3. Infine, un'ultima eccezione preliminare formulata dalla parte controinteressata attiene all'asserita inammissibilità del ricorso "collettivo" proposto dalle ricorrenti, perché proposto da soggetti in conflitto di interessi tra loro.

Anche tale eccezione, osserva il collegio, non può essere condivisa, dal momento che le ricorrenti, benché concorrenti tra loro nello specifico mercato di riferimento, fondano il presente ricorso sull'interesse comune ad impedire l'insediamento di un nuovo impianto di cremazione gestito da un diverso operatore economico all'interno dello stesso bacino di utenza in cui esse operano, con conseguente erosione dei rispettivi volumi d'affari.

La sussistenza di un interesse comune tra i soggetti ricorrenti fa sì che il ricorso vada considerato come proposto da una sola parte, anche se soggettivamente complessa, e non da più parti.

Il ricorso è pertanto ammissibile.

1.4. Si può, a questo punto, passare ad esaminare il merito delle censure proposte dalla parte ricorrente.

2. Con il primo motivo, le ricorrenti hanno dedotto la violazione dei criteri previsti dal Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione, in particolare sotto i profili della distanza minima da altri impianti e del bacino di riferimento; precisamente:

- l'impianto contestato disterebbe circa 30 chilometri sia dall'impianto di Serravalle Scrivia che da quello di Valenza, in violazione del Piano regionale di coordinamento che prescrive una distanza minima di 50 chilometri;

- l'impianto contestato verrebbe ad essere ubicato nella provincia di Alessandria, la cui popolazione è stimata in circa 440.000 abitanti, inferiore a quella minima di 500.000 abitanti prescritta dal Piano regionale di coordinamento; inoltre, in tale provincia sono già esistenti e operativi altri tre impianti (Serravalle Scrivia, Valenza e Acqui Terme), di modo che il nuovo impianto avrebbe un bacino di riferimento inferiore a quello prescritto.

Il collegio ritiene che l'esame delle censure appena esposte renda opportuno un breve inquadramento normativo.

2.1. La L. 30/03/2001, n. 130 ("Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri") all'art. 6 prevede che "1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta

*crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione. 2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...)*".

2.2. Nella Regione Piemonte la predetta disposizione statale ha trovato una prima attuazione con la L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 ("Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"), che è stata successivamente modificata e in parte abrogata dalla L.R. 3 agosto 2011, n. 15 ("Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"). In particolare, l'art. 14 della L.R. 3 agosto 2011 n. 15 ("Piano regionale di coordinamento") ha previsto che: "1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta per l'approvazione al Consiglio regionale, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici della scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d'intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori da parte dei comuni, anche in forma associata.

2. Il Piano regionale di coordinamento definisce:

a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri e crematori, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;

b), c), d), e), f), g) [omissis].

3. [omissis].

4. Spetta ai comuni e loro forme associative la realizzazione dei crematori, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento.

5. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili"

L'art. 15 della stessa L.R. n. 15/2011 ha poi previsto che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge il consiglio regionale avrebbe dovuto adottare il regolamento di attuazione della legge regionale stessa. Tale regolamento è stato effettivamente adottato, previa delibera del consiglio regionale n. 183-30761 del 27 luglio 2012, con decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2012 n. 7/R. In particolare, all'art. 29 ("impianti di cremazione"), esso prevede che "1. La Giunta regionale, nell'ambito della pianificazione prevista dall'articolo 6 della legge 30 marzo 2011 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), individua i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento. 2. La realizzazione dei nuovi crematori, prevista all'art. 14 della l.r. 15/2011, è autorizzabile sulla base della popolazione residente in ciascun Comune o

*nella eventuale popolazione associata, purché sufficiente a giustificare l'investimento e a consentire l'equilibrio di gestione, dell'indice di mortalità e dei dati statistici della scelta crematoria da parte dei cittadini interessati".*

2.3. Le previsioni della legge regionale e del regolamento di attuazione hanno trovato definitiva attuazione con l'approvazione del *"Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori"*, disposta con delibera del consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 61 – 10542, pubblicata sul BURP del 2 aprile 2015.

Nel primo capitolo, dedicato ai *"Principi ispiratori e contesto piemontese"*, si precisa, tra l'altro:

- che la cremazione è un servizio pubblico a domanda individuale, di carattere oneroso (a far data dall'anno 2001), che può essere gestito direttamente dal Comune oppure affidato in concessione a terzi nelle forme di cui all'art. 113 del TUEL;

- che in Piemonte sono attualmente esistenti (dati aggiornati al 2013) dodici impianti di cremazione, ad Acqui Terme, Asti, Biella, Bra, Caselle Torinese, Domodossola, Novara, Piscina, Torino, Trecate, Valenza e Verbania;

- che tali impianti soddisfano il numero minimo di impianti richiesto per regione dalla legge 130/2001 e alcuni di essi, in particolare quello di Torino, risultano essere parecchio sottoutilizzati;

- che la programmazione dei crematori in ambito regionale, la quale comprende sia la creazione di nuovi impianti sia la ristrutturazione di quelli esistenti, deve essere predisposta tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di *"efficienza"*, di *"sostenibilità economica"* e di *"sostenibilità ambientale"* del servizio;

- che per poter soddisfare le predette esigenze di *"efficienza"* e di *"sostenibilità economica"* dell'impianto, è necessario che esso possa contare su almeno 1200-1300 cremazioni l'anno, e perché ciò accada, è necessario che l'impianto possa contare su un *"bacino di riferimento"* di circa 500.000 abitanti, dal momento che ciò significa, statisticamente, circa 5.000 decessi l'anno e quindi 1.200-1300 cremazioni l'anno, considerato il rapporto percentuale statistico tra cremazioni e sepolture ordinarie;

- che il predetto bacino di riferimento di 500.000 abitanti *"può essere raggiunto anche attraverso associazioni tra comuni, convenzioni, unioni di comuni, ecc."*;

- che ogni impianto deve essere localizzato ad una distanza minima di 50 chilometri da altro impianto;

- che allo stato, in Piemonte, *"può essere importante prendere in considerazione non tanto la realizzazione di nuovi impianti, quanto la ristrutturazione di quelli esistenti"* e che attualmente la gestione degli impianti esistenti è del tutto autonoma, priva di ogni coordinamento, *"per cui si vengono a determinare diverse criticità quali bacini di utenza sovrapposti ..."*.

2.4. I principi appena esposti vengono poi ribaditi nel capitolo 3 del Piano, e in particolare nell'art. 6 che definisce i criteri per la realizzazione di nuovi impianti crematori.

2.5. Infine, il capitolo 5 del Piano detta una disciplina transitoria destinata a trovare attuazione nelle more dell'adeguamento da parte dei Comuni dei propri regolamenti alle disposizioni del Piano, adeguamento per il quale è fissato il termine di due anni dalla pubblicazione del Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione (avvenuta il 2 aprile 2015); nel contesto di tale disciplina transitoria, assume rilievo ai fini del presente giudizio la disposizione di cui al comma 6, secondo cui *"Possono essere autorizzati gli impianti di cremazione per la cui realizzazione, prima dell'entrata in vigore del presente piano siano stati avviati dai comuni procedimenti da cui derivino obblighi vincolanti per i medesimi"*.

2.6. Dal complesso di tutte le disposizioni appena citate è possibile desumere alcune considerazioni di carattere generale:

- innanzitutto, i criteri per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione previsti dal Piano regionale di coordinamento non costituiscono semplici linee-guida derogabili dalle amministrazioni comunali, bensì, al contrario, requisiti minimi inderogabili da recepire integralmente nella strumentazione urbanistica e nei regolamenti comunali di settore, come induce chiaramente a ritenere la lettera delle disposizioni in questione, in cui si fa riferimento, di volta in volta, ad *"almeno"* 1200-1300 cremazioni l'anno, *"almeno"* 5.000 decessi l'anno, *"almeno"* 50 chilometri da altro impianto preesistente;

- i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti cimiteriali e la propria strumentazione urbanistica a tali requisiti minimi entro due anni dalla pubblicazione sul BUR (2 aprile 2015);

- fino a tale adeguamento, gli impianti di cremazione il cui procedimento di autorizzazione sia stato avviato prima della data di entrata in vigore del piano stesso, possono essere autorizzati solo nel caso in cui dal procedimento siano già nati *"obblighi vincolanti"* per il comune.

2.7. Ciò posto, la prima indagine che si impone ai fini della soluzione delle questioni giuridiche dibattute dalle parti nel presente giudizio è quella di accertare se il Piano regionale di coordinamento fosse o meno applicabile al procedimento di *project financing* di cui si discute, procedimento avviato per effetto dell'istanza presentata dalle proponenti in data 20 marzo 2015 - e cioè tre giorni *dopo* l'approvazione del Piano regionale di coordinamento (avvenuta con DCR 61-10542 del 17 marzo 2015), anche se tredici giorni *prima* della sua entrata in vigore (avvenuta con la pubblicazione sul BUR del 2 aprile 2015) - e, ovviamente, non ancora concluso alla data di entrata in vigore del Piano.

Ai fini di tale indagine, in applicazione della norma transitoria di cui al capitolo 5 comma 6 del Piano, è necessario stabilire se, alla data di entrata in vigore del Piano regionale di coordinamento (2 aprile 2015), il procedimento di *project financing* fosse già pervenuto ad una fase talmente avanzata da vincolare l'amministrazione comunale a portarlo a compimento, esponendosi altrimenti, in caso di revoca della procedura, a richieste risarcitorie o indennitarie da parte del soggetto proponente.

2.8. Quest'ultima è la tesi che è stata sostenuta dalle difese del Comune e della parte controinteressata, la prima rilevando come la semplice presentazione dell'istanza di *project financing* avrebbe "vincolato" il Comune a rispondere entro i tre mesi successivi, secondo quanto previsto dall'art. 153 comma 19 del D.Lgs. n. 163/2006; la seconda ricollegando, invece, l'insorgere in capo al Comune dell'obbligo vincolante a concludere il procedimento alla dichiarazione di interesse pubblico dell'opera resa dalla giunta comunale e dal consiglio comunale con le delibere rispettivamente del 30 marzo e del 20 aprile 2015.

2.9. Il collegio non ritiene di poter condividere tali affermazioni, atteso che:

- la proposta di *project financing* è stata sottoposta all'attenzione dell'amministrazione comunale il 20 marzo 2015, e quindi in data addirittura successiva a quella di approvazione del Piano regionale di coordinamento, avvenuta il 17 marzo 2015;

- alla data di entrata in vigore del Piano (2 aprile 2015), era intervenuta – peraltro con una rapidità inusuale, soprattutto in relazione alla complessità del procedimento in questione - soltanto la delibera di giunta n. 12 del 30 marzo 2015 con cui era stato proposto al consiglio comunale di dichiarare l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera;

- tutti gli atti successivi del procedimento, ad iniziare dalla delibera di consiglio comunale n. 8 del 20 aprile 2015 dichiarativa dell'interesse pubblico dell'opera, sono intervenuti in data successiva all'entrata in vigore del Piano regionale;

- ovviamente, la gara per l'affidamento della concessione non era stata ancora bandita;

- in sostanza, il procedimento si trovava in una fase del tutto iniziale e preliminare, assolutamente inidonea a far sorgere in capo all'amministrazione comunale l'obbligo vincolante di portarlo a compimento, tenuto conto che, secondo consolidati principi giurisprudenziali, neppure l'aggiudicazione provvisoria di una gara è idonea a determinare l'insorgere in capo al concorrente di un'aspettativa qualificata alla conclusione della procedura, tant'è che l'amministrazione può revocare l'aggiudicazione provvisoria e persino l'intera procedura di gara senza incorrere in obblighi indennitari o risarcitori (da ultimo, TAR Torino, sez. II, 7 dicembre 2017, n. 1322 e 17 luglio 2017, n. 861);

- e proprio con specifico riferimento alla procedura di *project financing* è stato affermato di recente (cfr. Consiglio di Stato sez. V 18 gennaio 2017 n. 207) che "In tema di *project financing*, anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato, quindi, il promotore privato, la p.a. non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione posto che: a) tale scelta costituisce una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all'effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, tali da non potere essere rese coercibili nell'ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa; b) la posizione di vantaggio acquisita per effetto della dichiarazione di pubblico interesse si esplica solo all'interno della gara, una volta che la decisione di affidare la concessione sia stata assunta; quanto alla reclamata responsabilità civile, ne consegue che anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse dell'opera non si è costituito un distinto, speciale ed autonomo rapporto precontrattuale, interessato dalla responsabilità precontrattuale, a che l'amministrazione dia poi comunque corso alla procedura di finanza di progetto; la valutazione amministrativa della perdurante attualità dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera continua a essere immanente";

- da tali considerazioni discende che nel caso di specie il Comune di Castellar Guidobono non avrebbe potuto e dovuto ritenersi vincolato a concludere il procedimento di *project financing* pur a seguito dell'entrata in vigore del Piano regionale di coordinamento, ma, in applicazione della norma transitoria di cui al capitolo 5 del Piano stesso, avrebbe potuto e dovuto arrestare il procedimento in questione, peraltro appena avviato, revocarlo, quindi adeguare la propria strumentazione urbanistica e regolamentare ai nuovi criteri previsti dal Piano, e soltanto dopo tali adempimenti avrebbe potuto valutare eventuali nuove proposte dei soggetti interessati.

- tanto più che già in data 8 maggio 2015, e quindi prima dell'indizione della gara, il Comune aveva ricevuto la nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte con cui era stato diffidato dal rilasciare autorizzazioni per nuovi impianti crematori che non rispondessero a tutti i requisiti previsti dal Piano regionale di coordinamento.

3. Data quindi per accertata l'applicabilità al procedimento in questione delle norme del Piano regionale di coordinamento, resta da verificare se l'impianto assentito dall'amministrazione comunale con i provvedimenti impugnati soddisfa comunque, nella sostanza, i criteri previsti dal Piano regionale di coordinamento; se così fosse, infatti, ragioni di legittimità sostanziale non consentirebbero di pronunciare l'annullamento degli atti impugnati, benché adottati all'esito di un

procedimento che, a rigore, avrebbe dovuto essere ar-  
restato e revocato a seguito dell'entrata in vigore del  
Piano stesso.

Le ricorrenti hanno lamentato, in particolare, la viola-  
zione dei nuovi criteri introdotti dal Piano regionale di  
coordinamento con speciale riferimento a quelli del  
“*bacino di riferimento*” e della “*distanza minima*” da  
altri impianti di cremazione.

Le censure, osserva il collegio, sono fondate.

3.1. Quanto al criterio della “*distanza minima*” da al-  
tri impianti:

- il Piano regionale di coordinamento prevede che il  
nuovo impianto di cremazione debba distare almeno  
50 chilometri da altro impianto preesistente, fatta ec-  
cezione per l'ambito territoriale della Città metropoli-  
tana di Torino, nel quale il criterio non trova applica-  
zione (quest'ultima eccezione non rileva nel presente  
giudizio, dal momento che l'impianto di Castellar  
Guidobono verrebbe ad essere ubicato nel contesto  
territoriale della Provincia di Alessandria);

- in relazione al criterio in questione, la parte ricorren-  
te ha dedotto che l'impianto di Castellar Guidobono  
verrebbe ad essere realizzato a circa 30 km da quello  
di Serravalle Scrivia e a circa 30 km da quello di Va-  
lenza;

- altrettanto ha sostenuto la Regione Piemonte;

- il Comune di Castellar Guidobono non ha replicato  
nulla sul punto;

- la parte controinteressata ha invece affermato che  
l'impianto di Castellar Guidobono disterebbe circa 40  
Km da quello di Valenza, e circa 35 Km da quello di  
Serravalle Scrivia;

- in definitiva, può ritenersi pacifico tra le parti che  
l'impianto contestato verrebbe ad essere realizzato a  
distanza inferiore a quella minima di 50 km da im-  
pianti preesistenti prevista dal Piano;

- tale rilievo sarebbe di per sé sufficiente a determina-  
re l'accoglimento del ricorso.

3.2. Quanto al criterio del “*bacino di riferimento*”:

- il Piano regionale di coordinamento richiede che il  
nuovo impianto di cremazione debba fare riferimento  
ad un bacino di popolazione di circa 500.000 abitanti,  
capace di esprimere statisticamente almeno 5.000 de-  
cessi l'anno e, correlativamente, almeno 1.200-1.300  
cremazioni l'anno; lo stesso Piano aggiunge che il ba-  
cino di riferimento di 500.000 abitanti “*può essere  
raggiunto anche attraverso associazioni tra comuni,  
convenzioni, unioni di comuni, ecc.*”;

- nel caso di specie, la ricorrenti hanno dedotto che  
l'impianto contestato verrebbe ad essere ubicato nella  
provincia di Alessandria, la cui popolazione è stimata  
in circa 440.000 abitanti, inferiore a quella minima di  
500.000 abitanti prescritta dal Piano regionale di co-  
ordinamento; inoltre, in tale provincia sono già esi-  
stenti e operativi altri tre impianti (Serravalle Scrivia,  
Valenza e Acqui Terme), con la conseguenza che il  
nuovo impianto di Castellar Guidobono avrebbe un

bacino di riferimento inferiore a quello prescritto dal  
Piano;

- deduzione analoga è stata svolta dalla Regione Pie-  
monte, la quale ha osservato che anche considerando  
l'intera popolazione residente nelle province di Cuneo  
Asti e Alessandria, il bacino di riferimento sarebbe  
ormai saturo, essendo già operanti un numero di im-  
pianti crematori sufficienti ad esaurire il fabbisogno di  
cremazioni;

- la difesa del Comune non ha replicato nulla sul pun-  
to;

- la parte controinteressata ha replicato in termini e-  
stremamente generici, assumendo che l'impianto con-  
testato “*potrebbe attirare clientela da ogni parte del  
Piemonte, della Valle d'Aosta, della Lombardia e del-  
la Liguria, senza limitazione di sorta*”; un'afferma-  
zione, tuttavia, che appare in radicale contrasto con i  
criteri stabiliti dal Piano regionale di coordinamento,  
il quale prevede che il dato relativo ai decessi/anno e  
quello della popolazione di riferimento possano ri-  
guardare cumulativamente più enti locali, ma solo nel  
caso in cui gli enti interessati dalla realizzazione del  
nuovo impianto abbiano stipulato tra loro una delle  
forme associative previste dalla legge (“*associazioni  
tra comuni, convenzioni, unioni di comuni, ecc.*”), che  
consenta di cumulare le rispettive popolazioni nel  
computo del bacino di riferimento del nuovo impian-  
to: ciò che nel caso di specie non è avvenuto.

3.3. In definitiva, alla luce di tali considerazioni, ritie-  
ne il collegio che il Comune di Castellar Guidobono  
abbia autorizzato la realizzazione del nuovo impianto  
crematorio in palese violazione di criteri essenziali  
fissati dal Piano regionale di coordinamento applicabi-  
le al procedimento in esame; il che assume un rilievo  
assorbente ai fini che qui interessano, trattandosi di  
requisiti minimi essenziali previsti in via cumulativa  
dal Piano regionale di coordinamento ai fini dell'as-  
sentibilità di nuovi impianti di cremazione.

3.4. Si tratta di criteri che mirano ad evitare un'offerta  
sovraabbondante di impianti di cremazione in un conte-  
sto regionale nel quale gli attuali dodici impianti esi-  
stenti sono ritenuti già sufficienti a soddisfare il fabbi-  
sogno regionale di tempi crematori, e nel quale, per-  
tanto, la realizzazione di nuovi impianti è vista come  
ipotesi eccezionale e residuale, da perseguire in via  
subordinata rispetto alla ristrutturazione degli impianti  
esistenti (in tal senso, cfr. Piano regionale di coordi-  
namento, pagg. 20 ultimo capoverso e ss.), nel rispetto  
dei principi di sostenibilità economica ed ambientale  
previsti dal Piano.

4. Infine, un'ultima annotazione “*di contesto*”: sia  
nella vicenda qui in esame, sia nell'analoga vicenda  
trattata nella stessa udienza in relazione al ricorso r.g.  
1100/2016 relativo al nuovo impianto di cremazione  
autorizzato dal Comune di Piobesi Torinese (TO), i  
procedimenti di *project financing* sono stati avviati nel  
periodo immediatamente antecedente all'approvazione



e all'entrata in vigore del Piano regionale di coordinamento (circa cinque mesi prima nel caso del Comune di Piobesi, addirittura "a cavallo" tra l'approvazione e l'entrata in vigore nel caso del Comune di Castellar Guidobono), allorché è del tutto verosimile che gli operatori di settore e le amministrazioni comunali fossero perfettamente a conoscenza sia dei vincoli che sarebbero stati introdotti con l'approvazione del Piano, sia della disciplina transitoria che avrebbe salvaguardato i procedimenti già avviati e già forieri, a quella data, di "obblighi vincolanti" per le amministrazioni comunali: sicché non appare azzardato il sospetto che, in entrambi i casi, si sia voluto prevenire l'entrata in vigore del Piano preconstituendo le condizioni per poter beneficiare della disciplina transitoria del Piano stesso, sottraendosi, per l'effetto, alle maglie più stringenti nella nuova, incombente, regolamentazione regionale.

5. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, è fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, che va quindi accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e assorbimento delle censure residue.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente, l'amministrazione resistente e la parte controinteressata, mentre possono essere compensate nei confronti delle parti intervenienti, tenuto conto del diverso ruolo processuale e della più limitata attività difensiva svolta da costoro in giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Castellar Guidobono e le società C.A. Costruzioni Antonioli s.r.l. e Betonvaltelli s.r.l. a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri accessori a carico del Comune di Castellar Guidobono, ed € 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri accessori a carico solidale delle due società controinteressate.

Pone a carico solidale delle medesime parti soccombenti l'onere del rimborso alla parte ricorrente dell'importo del contributo unificato.

Compensa le spese nei confronti della Regione Piemonte e della società Hysteron s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

Paolo Nasini, Referendario

L'ESTENSORE, Ariberto Sabino Limongelli

IL PRESIDENTE, Carlo Testori

IL SEGRETARIO

#### **ALLEGATO 2**

#### **Regione Piemonte, piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori – Sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, n. 613 del 16 maggio 2018 – CONSIDERAZIONI**

Come noto, l'art. 6, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130 dispone che le regioni provvedano ad adottare piani regionali di coordinamento per la realizzazione di crematori, fissandone il termine in 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (termine che sarebbe stato di conseguenza individuabile nel 3 novembre 2001).

La *ratio* di questa disposizione andava nella direzione di cercare di riequilibrare la presenza sul territorio degli impianti di cremazione, allora (2001) decisamente distribuita in modo poco uniforme, in particolare avendosi presente come nelle realtà meridionali la presenza di impianti di cremazione fosse del tutto rarefatta se non assente.

Le regioni non hanno provveduto, almeno nei termini (per altro, meramente ordinatori), ma in molti casi alcune hanno proceduto con propri atti a "auto-ridefinirsi" il termine oppure (la maggior parte) a non prendere iniziative in questo senso. Il primo piano regionale di coordinamento per la realizzazione di impianti di cremazione si è avuto in Lombardia, con la

D.G.R. n. 8/4642 del 4 maggio 2007, successivamente oggetto di modificazioni (cfr.: circolare SEFIT n. 1921 del 30/03/2009).

Di seguito è intervenuta in materia la regione Piemonte (con il provvedimento considerato nella sentenza qui annotata), con un piano di coordinamento "esteso" anche alla realizzazione dei cimiteri, forse anche eccedendo, quanto meno rispetto all'attribuzione delle competenze pianificatorie di cui all'art. 6, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130.

Non sono mancate regioni (es.: Emilia-Romagna) che hanno esercitato quest'attribuzione di competenze pianificatorie con logiche di ulteriore decentramento, cioè traslando la competenza alle province, che in taluni casi hanno inteso prevedere un ampio numero di impianti di cremazione all'interno di un medesimo territorio provinciale (oggi si dovrebbe dire "di area vasta").

Altre regioni hanno in corso l'elaborazione di un proprio piano regionale di coordinamento, come nel caso della regione Veneto, procedimento elaborativo che ha comportato modifiche legislative di "sospensione temporanea" al rilascio di nuove autorizzazioni alla operatività di impianti di cremazione, in attesa del pi-

ano di coordinamento. Altrove, non si registrano particolari iniziative.

L'inerzia o la lentezza da parte delle regioni potrebbe essere imputabile al fatto che l'attribuzione di una tale competenza veniva a porsi in ambiti di materia ancora non praticati dalle regioni (all'entrata in vigore della L. 30 marzo 2001, n. 130 non erano ancora vigenti le modifiche apportate dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), con la conseguenza che le regioni erano chiamate ad "esplorare una *terra incognita*" (se sia permessa l'espressione), per loro, richiedendo l'acquisizione di elementi loro non immediatamente disponibili e, soprattutto, ad attivare processi di approfondimento, in larga parte per loro nuovi.

Nella sentenza in commento, dove, oltretutto, lo stesso T.A.R. non ignora come possano aversi avuti tentativi locali di "prevenire" la possibilità di "subire" gli effetti del Piano regionale di coordinamento, avviando iniziative, in genere di *project financing*, prima (e abbastanza a ridosso) dell'adozione (e vigenza) del Piano regionale medesimo, si affrontano anche questioni che attengono ai "requisiti" per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione, come quelli sulle "distanze minime", sulla popolazione di riferimento, sul potenziale "bacino" di utenza; va segnato, a questo ultimo proposito, come le parti in causa avessero argomentato una possibile "attrazione" anche extra-regionale (Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia ... "senza limiti di sorta" ...), che il T.A.R. adito qualifica come *affermazione, tuttavia, che appare in radicale contrasto con i criteri stabiliti dal Piano regionale di coordinamento*.

Semmai di maggiore interesse, anche se solo sotto il profilo processuale, sono le questioni sollevate su un'asserita inammissibilità del ricorso "collettivo" proposto dalle ricorrenti, perché proposto da soggetti in conflitto di interessi tra loro, eccezione che il T.A.R. ritiene non poter essere condivisa, dal momento che le ricorrenti, benché concorrenti tra loro nello specifico mercato di riferimento, fondano il presente ricorso sull'interesse comune ad impedire l'insediamento di un nuovo impianto di cremazione gestito da un diverso operatore economico all'interno dello stesso bacino di utenza in cui esse operano, con conseguente erosione dei rispettivi volumi d'affari. La sussistenza di un interesse comune tra i soggetti ricorrenti fa sì che il ricorso vada considerato come proposto da una sola parte, anche se soggettivamente complessa, e non da più parti.

Nel complesso, dalla pronuncia discende la presa in considerazione del fatto che il Piano regionale di coordinamento, trovando la propria fonte in norma di legge statale, attributiva di una competenza pianifica-

toria, assuma un ruolo rilevante nel senso che i criteri per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione previsti dai Piani regionali di coordinamento, previsti dall'art. 6, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130, non costituiscano semplici "linee-guida" derogabili dalle amministrazioni comunali, bensì, al contrario, requisiti minimi inderogabili da recepire integralmente nella strumentazione urbanistica e nei regolamenti comunali di settore. Se una tale cogenza potrebbe esporre a conseguenze foriere di qualche criticità, quello che merita di doversi segnalare è il riconoscimento, ancora una volta (ad es. si veda anche: T.A.R. Umbria, Sez. I, 21 maggio 2018, n. 359), del ruolo insopprimibile delle norme regolamentari dei comuni (art. 117, comma 6, 3° periodo, Cost.).

In ogni caso la vicenda affrontata dal T.A.R. segnala quanto si stiano diffondendo gli appetiti per la realizzazione di impianti di cremazione, utilizzando con larga frequenza lo strumento del *project financing*, da parte di soggetti economici, spesso operanti in altri contesti di mercato, sfruttando anche le difficoltà che gli Enti Locali al presente hanno (tanto più che si tratterebbe, per gli Enti Locali, di programmare investimenti che raramente sarebbero a servizio esclusivo del proprio territorio e della propria popolazione, avendo generalmente un "bacino di riferimento" sovra comunale). Del resto, anche in altri ambiti del settore, sono presenti "istituti" (impianti, strutture, ecc.) per i quali la logica del singolo comune meriterebbe di essere affrontata in termini di "bacino", specie considerando come lontane condizioni (viene da richiamare le condizioni considerate dall'art. 49, comma 2 D.P.R. 285/1990) abbiano o possano avere, attualmente, una ben differente valutazione.

Tornando alla portata dell'art. 6, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130, e – principalmente – alla sua *ratio* (sopra enunciata), non può evitarsi di osservare come l'attribuzione di una competenza pianificatoria alle regioni non risolva, almeno non da sola, la disomogenea distribuzione degli impianti di cremazione sul territorio nazionale, tanto più che non è pre-definibile se l'ineguale accesso alla pratica funeraria della cremazione nelle diverse zone d'Italia sia causata dalla carenza di impianti di cremazione "vicini" o se la scarsità di questi in talune aree sia dovuta ad una scarsità nella "domanda". Il fatto di non poter individuare *a priori* rapporti di causa-effetto può derivare dalle reciproche interazioni, ma, soprattutto, anche dalla presenza di altri fattori, non ultimi quelli culturali e di tradizione, che operano in materia di destinazioni dei cadaveri delle persone defunte.



# argema S.r.l.

Azienda leader nella produzione e vendita di prodotti ad uso cimiteriale




**PREZZI COMPETITIVI**  
anche per piccole quantità

## SACCHI PER RESTI MORTALI BIODEGRADABILI

I sacchi BIOCAP di nuova generazione sono conformi alla normativa EN 13432.  
Sono utilizzati nel settore funebre e cimiteriale  
per il trasporto dei resti mortali e per il recupero delle salme incidentate.

**DIMENSIONI cm. 230x90 sp. 75 micron Colore: bianco opaco**

**DOPPIA CERNIERA  
CHIUSURA A U**



Realizzati con polimero a base di amido di mais  
Impermeabile Traspirante e Compostabile al 100%.



**Per un preventivo gratuito  
Tel. 0532.1916244**

Approfondimenti

## Alcune questioni emergenti sulla riserva dello *jus sepulchri* alle persone appartenenti alla famiglia del concessionario

di Sereno Scolaro

### 1. Introduzione

Volendo avere mire provocatorie, si potrebbe iniziare affermando come sia assente dall'ordinamento giuridico ogni definizione di "famiglia".

Ogni interlocutore potrebbe, ed a buon diritto, contrastare quest'affermazione, volutamente provocatoria, ricordando che è già nella stessa Costituzione che si parla di "famiglia" (così come norme di diritto internazionale attorno (*e.g.*) al diritto di formare una famiglia e alle protezioni che questa merita) e che vi sono numerose norme di legge ordinaria che vi fanno riferimento. La provocazione, ed il modo con cui è stata formulata, ha la finalità di evidenziare come ogni definizione di famiglia abbia un carattere di specializzazione, cioè sia finalizzata a questo od a quella funzione, mentre quanto difetta è una definizione che valga in via generale e trovi applicazione per tutte le finalità di regolazione (cosa che non escluderebbe che possano anche aversi alcune definizioni "specializzate"). Questo altro non è se non l'effetto che la famiglia assolve una funzione sociale, di primaria importanza, in numerosi e plurimi contesti, ciascuno dei quali si colloca entro la società con una propria specificità. Non va neppure trascurato come lo stesso istituto familiare sia fisiologicamente esposto a visioni frequentemente condizionate da fattori culturali, che si coniugano con una pluralità di sistemi valoriali. Ne può essere esempio l'art. 29 Cost. <sup>(1)</sup>, che ha portato alcuni a

sostenere che la Costituzione dia una definizione di famiglia, quando semmai essa si limita a "riconoscere" l'esistenza o, volendo, la pre-esistenza (e dai lavori della Costituente si possono ricavare gli orientamenti portati allora a fondamento di un tale "riconoscimento"), individuandola quale "società naturale" (per cui l'aggettivo "naturale" è riferito alla società, non alla famiglia), quest'ultima "fondata sul matrimonio", neppure questo oggetto di definizione, ma unicamente prevedendo i principi per il suo ordinamento.

La questione della definizione della famiglia (o, altrimenti, dell'individuazione delle persone che appartengano ad una famiglia) ha peculiare rilievo sotto il profilo dello *jus sepulchri*, in quanto è ben nota la previsione dell'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per cui il diritto d'uso dei sepolcri privati nei cimiteri è "riservato" alle persone dei concessionari e dei loro familiari (del tutto intenzionalmente, qui si trascura il caso dei sepolcri privati nei cimiteri in concessione ad "enti", per la profonda differenza dei criteri di appartenenza). Al comma 1, che individua quella che potremmo dire essere una "regola generale", segue il comma 2, che introduce due eccezioni, anzi deroghe, in termini di ampliamento dello *jus sepulchri*, oltretutto soggetto a *richiesta*, e *consenso* (da parte del Comune, quale pubblica amministrazione tenuta ad accertare la sussistenza del titolo di accoglimento nel sepolcro privato nei cimiteri, ai sensi dell'art. 102 D.P.R. 10

<sup>(1)</sup> Art. 29 Cost.

(I) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

(II) Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.)

settembre 1990, n. 285), deroghe relative a persone che risultino essere state conviventi con i concessionari ed a persone che abbiano acquisito particolari benemerite nei confronti dei concessionari (deroga, quest'ultima, che è esperibile se ed in quanto i regolamenti comunali abbiano fissato i criteri per considerare sussistente questa qualificazione; in difetto, non può reclamarsene l'applicazione). Rispetto alla convivenza potrebbe discutersi se essa sia da riferirsi solamente alle persone concessionarie, oppure anche alle persone appartenenti alla famiglia dei concessionari, questione che non si pone per la seconda deroga in quanto chiaramente riferibile solo nei confronti dei concessionari, nonché se la condizione di convivenza vada riferita nettamente al fatto che sia sussistente al momento del decesso, oppure se possa considerarsi anche l'ipotesi che essa sia stata antecedente e, eventualmente, cessata in vita (si pensi (e.g.) al caso possibile della persona convivente la cui condizione, di convivenza, sia venuta meno anche solo per l'accoglimento in struttura residenziale, situazione nella quale potrebbe ipotizzarsi che non siano venute meno quelle relazioni, anche di ordine affettivo, che possano essere state inizialmente a fondamento della convivenza di fatto). Si evidenzia solo che la condizione di convivenza richiede fattori di prova (... *risultino essere stati conviventi* ...).

Altro punto che va debitamente sottolineato è la portata della "riserva" risultante dall'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, aspetto apparentemente semplice quanto, spesso e nella pratica, fatta oggetto di abbastanza diffusa sottovalutazione: infatti, ogni "riserva" comporta una situazione di positività per alcuni, ma anche e contemporaneamente di esclusione per altri. Ne consegue che unicamente le persone appartenenti alla famiglia del concessionario (oltretutto, ovviamente, il concessionario medesimo) hanno titolo all'uso del sepolcro, titolo oggetto – sempre – di accertamento (sopra citato art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e che – contemporaneamente – non sussiste diritto d'uso per le persone che non siano concessionarie od appartenenti alla famiglia del concessionario (fatte salve le deroghe, attivabili su richiesta e successivo consenso dell'amministrazione comunale, considerate all'art. 93, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, limitatamente ai casi in cui sussistano le altre condizioni ivi previste perché possa farsi applicazione di siffatte deroghe, eccezionali).

Di qui la rilevanza sostanziale di una precisa e puntuale definizione della famiglia o, meglio, dell'individuazione delle persone che abbiano la qualificazione di appartenenti alla famiglia del concessionario (dando come scontato che il concessionario sia

individuabile dall'atto stesso di concessione). Una tale definibilità, spesso anche pre-definibilità, trova, o dovrebbe trovare, fonte pressoché esclusiva nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se, specie riguardo ai testi più risalenti nel tempo, a volte una tale precisione e puntualità qualificatoria potrebbe risultare meno netta di quanto sarebbe necessario. Si pensi alle tradizionali formule dove si faccia riferimento a "*Xxxxx e famiglia*", oppure alla "*famiglia di Xxxxx*", oppure a "*Xxxxx ed i suoi*" o simili, che avevano, nel passato, fondamento sul presupposto, non più attuale (tra l'altro, non lo sarebbe stato neppure all'origine), che la "famiglia" (e/o l'appartenenza ad una data famiglia) fosse un'indicazione esente da equivocità. Se sia permesso ricorrere, con toni scherzosi, ad una domanda, potremmo porre la domanda se la suocera (o, la cognata zitella e pettegola) faccia o meno parte della famiglia del concessionario: ora, se il Regolamento comunale di polizia mortuaria faccia riferimento, a tal fine, ai coniugi e parenti del concessionario, la risposta risulta negativa, mentre se si considerino i coniugi, i parenti e gli affini la risposta si muta in positiva (trascurando di prendere in considerazione come, talora, anche tra i parenti siano prese in considerazione differenziazioni tra i parenti in linea retta ed i parenti in linea collaterale).

## 2. Cenni sugli effetti della L. 20 maggio 2016, n. 76

La, a torto, ritenuta inequivocità del termine "famiglia", ai fini dell'applicazione della "riserva" considerata all'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è divenuta sempre più evidente con le trasformazioni, in seno alla società, delle concezioni attorno alla famiglia, creando le condizioni per introdurre il riconoscimento di una certa quale rilevanza, sempre solo sotto questo profilo, di altre situazioni, spesso richiamandosi al concetto di convivenze (più correttamente: coabitazioni) *more uxorio*, al punto che alcune norme legislative regionali, spesso sotto la rubricazione di "diritto di sepoltura", hanno assunto la coabitazione *more uxorio* come uno dei parametri di applicabilità della riserva posta dall'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (per altro, in proposito dovrebbe anche sollevarsi la questione se la competenza legislativa delle regioni, sia essa concorrente quanto esclusiva, si estenda agli istituti propri dell'ordinamento civile, come sono quelli che esplicano i propri effetti nell'ambito del c.d. diritto di famiglia ... (aggiungendo che, sempre in proposito, l'art. 81 (ex art. 65 T.C.E.) T.F.U.E., alla linea 3 prevede: "*In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabili-*

te dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.", nonché l'art. 2, alinea 2, lett. b) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (dall'Italia attuata con il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 e s.m.), prevede, considerandolo come "familiare":

*"il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;*

(formula che potrebbe far sollevare la questione se, a quali condizioni, con quali modalità possa, eventualmente, riconoscersi in Italia un'unione registrata sorta in altri ordinamenti e, soprattutto, se, magari tra le righe della L. 20 maggio 2016, n. 76, vi sia o meno un'equiparazione al matrimonio; per altro si tratta di questioni che risultano eccedenti rispetto a quelle che qui si intendono affrontare).

Un'ulteriore evoluzione, normativa, si è avuta con la L. 20 maggio 2016, n. 76, per la quale appare opportuno un rinvio alla circolare SEFIT p.n. 386 del 31/5/2016 (reperibile all'URL [www.sefit.eu](http://www.sefit.eu), ed anche in questa *Rivista*, n. 4 – settembre-dicembre 2016), che già aveva formulato considerazioni sugli effetti, anche sotto il profilo dello *jus sepulchri*, relativamente sia alle persone parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, sia alle persone interessate a quelle che la medesima legge denomina come convivenze di fatto.

Se, per molti versi, la posizione delle persone parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso è abbastanza agevolmente riconducibile a quella di appartenente alla famiglia del concessionario, oltretutto estendendone gli effetti anche ai rapporti di affinità (art. 78 C.C.) che possano sorgere, per le motivazioni argomentate nella testé citata circolare SEFIT n. 386 del 31 maggio 2016, più articolata è la situazione che riguarda le, ora, qualificate convivenze di fatto.

### 3. L'istituto della convivenza di fatto

Nella citata L. 20 maggio 2016, n. 76 l'istituto della convivenza di fatto è regolato dall'art. 1, commi 36 e ss. (si ricorda che la legge è formata da un unico articolo, articolato su più commi, dove i commi da 1 a 35 considerano l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso ed i commi da 36 a 69 l'istituto delle convivenze di fatto; per ragioni di

brevità espositiva, nel prosieguo, quando sia necessario, si farà richiamo al solo comma).

Il comma 36 introduce una definizione di convivenza di fatto per la quale "... si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.", precisando successivamente, al comma 37, che per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma 1, lett. b) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e s.m. Queste due disposizioni quindi costituiscono, la prima, la qualificazione dell'istituto, la seconda fornisce la strumentazione probatoria.

Ne emerge la conseguenza per cui la convivenza di fatto non faccia sorgere alcuna "famiglia" (non si confondano o sovrappongano i concetti di "famiglia" con quelli di "nucleo familiare", anche questo ultimo caratterizzato da pluralità di qualificazione, in relazione a possibili diverse finalità), in ciò differenziandosi dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, con la conseguenza che non può provare applicazione la "riserva" prevista dall'art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anche se, "uscita dalla porta" l'appartenenza alla famiglia del concessionario, "entra dalla finestra" l'applicabilità della deroga di cui al successivo comma 2, ora corredata da un ben preciso strumento di prova. La differenza è che, in tale secondo caso, non sussiste un diritto d'uso del sepolcro, ma questo può essere "consentito", dal Comune, sulla base di "richiesta", da parte del concessionario, ma, altresì, che la condizione di convivente di fatto non può trovare estensione nei confronti di parenti del convivente di fatto.

Questa situazione, oltretutto, si scontra con il sistema proprio della strumentazione di prova della condizione di convivenza di fatto (comma 37) in conseguenza delle previsioni del comma 52, dove appare patente come il legislatore sia incorso in un del tutto macroscopico quanto grossolano equivoco tra "convivenza di fatto" e "convivenza anagrafica", dato che la prima rientra nella definizione di "famiglia anagrafica", come risulta dalle forme probatorie richiamate al comma 37. Deve, sempre, essere ricordato come la differenza tra "famiglia anagrafica" e "convivenza anagrafica" stia, sulla base di queste due definizioni, nel fatto di avere due componenti tra loro comuni – (i) *in primis*, la loro finalizzazione (... *agli effetti anagrafici* ..., e non altri; si potrebbe dire "... ai (soli) fini/effetti anagrafici ..."); (ii) dimora abituale nel Comune e coabitazione tra le persone – ed una componente (questa sì di

differenziazione) per cui nella prima rilevano le “relazioni” (siano essere giuridiche, od affettive) tra le persone coabitanti e nella seconda i “motivi” (scopi, fini) per cui si ha la coabitazione. Una tale equivocità potrebbe, in prospettiva, portare ad inconvenienti sotto il profilo probatorio, proprio ai fini dell’opponibilità ai terzi, cosicché, a tale proposito, deve essere osservato come, prima dell’entrata in vigore della L. 20 maggio 2016, n. 76, ben potesse sostenersi (anche qualora si registrassero comportamenti e prassi non sempre coerenti con quest’impostazione) che la definizione, operante agli effetti anagrafici, di famiglia anagrafica (cfr.: art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e s.m.) portasse ad avere un’unica scheda di famiglia (mod. ISTA/AP.6) rispetto a ciascun singolo alloggio (i possibili casi che ne comportavano eccezione erano talmente limitati da potersi valutare quali statisticamente del tutto irrilevanti), ora (e tralasciando la del tutto impropria sovrapposizione tra “convivenza di fatto” e “convivenza anagrafica” (mod. ISTAT/AP.6a)), con la scelta avvenuta nel comma 37 L. 20 maggio 2016, n. 76 si determina l’effetto per cui le famiglie – agli effetti anagrafici – sono o quelle in cui la dimora abituale nel Comune e la coabitazione sussistono in presenza di vincoli giuridici o quelle in cui sussistono in presenza di una convivenza di fatto, con la conseguenza che altre situazioni di coabitazione non vengono a costituire una famiglia, agli effetti anagrafici, potendosi conseguentemente avere, con riguardo ad un singolo alloggio, anche una pluralità di schede di famiglia, pluralità che espone a un ampio spettro di fattori di criticità, ad es. non consentendo valutazioni su possibili sovraffollamenti, su possibili carenze probatorie di requisiti previsti dai procedimenti in materia di E.R.P., oppure (se si tratti di stranieri) rendendo pressoché inefficace quanto disposto dall’art. 29 D.Lgs. 25 lu-

glio 1998, n. 286 e s.m., o altre che, per sole ragioni di brevità, si omettono, criticità di cui, presuntivamente, il legislatore non si è reso minimamente conto.

Per quanto queste, ultime, considerazioni possano essere non esattamente pertinenti alla possibilità di fruizione dell’uso del sepolcro privato nei cimiteri, le disposizioni della L. 20 maggio 2016, n. 76 fanno sollevare una questione forse di maggiore pregnanza, cioè quella se possa ancora parlarsi delle coabitazioni *more uxorio*, rendendo così sterili e non più applicabili le norme regionali che vi abbiano (indebitamente) fatto riferimento. Analogamente, potrebbe considerarsi nel caso di Regolamenti comunali di polizia mortuaria che, nel prendere in considerazione, definendole, le persone appartenenti alla famiglia del concessionario, abbiano considerato le situazioni che, prima della L. 20 maggio 2016, n. 76, potevano essere denominate quali coabitazioni *more uxorio*, dal momento che vi è – ora – una specifica definizione di convivenze di fatto, oltretutto corredata da specifica strumentazione probatoria, e avente natura di norma di rango primario.

Per altro, in tale ultimo caso, le norme regolamentari comunali che eventualmente fornissero un apprezzamento delle coabitazioni *more uxorio*, potrebbero senza grandi dubbi continuare ad essere oggetto di applicazione, per quanto non nei termini dell’art. 93, comma 1, bensì in quelli dello stesso art. 93, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, derogatorio ed eccezionale, per cui – limitatamente a ciò – si deduce che l’introduzione dell’istituto della convivenza di fatto costituisca, almeno operativamente, una certa quale *reformatio in pejus* rispetto alla situazione *quo ante* (ma, almeno, è ora presente una chiara individuazione dei mezzi di prova dello stato di convivenza.

Approfondimenti

## Autorizzazione alla cremazione: siamo ancora in alto mare?

(Il caos sembra, sempre più, imperare sovrano!)

di Carlo Ballotta

*Il D.P.R. 285/1990, con il suo centralissimo art. 79, rappresenta ancora il paradigma (almeno statale) ortodosso per autorizzare la cremazione (nessuno, infatti, ha ancora abrogato il regolamento nazionale di polizia mortuaria, il quale mantiene tutt'oggi una sua vigenza "carsica", ossia "a scomparsa" rispetto ai nuovi ordinamenti locali, comunque ormai prevalenti, non si sa se per criterio cronologico, territoriale, gerarchico o di specialità, se non per le parti non normate ex novo), ma per esigenze contingenti o sperimentali, in nome di un mal congegnato federalismo funerario, il Legislatore Regionale ha, nel campo della cremazione soprattutto, costruito modelli procedurali eccentrici, con il rischio di notevoli antinomie, ispirandosi alla L. 30 marzo 2001, n. 130, ancora bloccata, a livello nazionale, nella completa sua esecutività (almeno per i puristi del diritto funerario!). Ad oggi, comunque, tutte le Regioni si sono dotate di un proprio corpus normativo almeno sull'istituto dell'incinerazione con relativa sistemazione delle ceneri, anche extra-cimiteriale. Queste variabili eterodosse ed "impazzite" (dettate da spinte localistiche, single-issues lobbystiche di gruppi organizzati ad hoc, o forti e trasversali pressioni da parte dell'opinione pubblica più sensibile ai diritti del post mortem, nell'inerzia del Parlamento colpevole, per troppo tempo, di non aver agito, cogliendo i segni dei tempi) da cui sono gemmate le "varianti procedurali" sono dipendenti da fenomeni giuridici e sociali che, per ragioni di brevità, qui non possiamo riassumere: al contrario, in questa sede evidenzieremo le principali (senza alcuna pretesa di esaustività) deviazioni dallo schema procedimentale tipico, procedendo in ordine diacronico.*

La prima vera Legge di settore (fonte quindi di rango superiore rispetto ad un regolamento, seppur speciale, di polizia mortuaria) che ha concepito importanti modificazioni nel procedimento autorizzativo della cremazione è proprio la L. 130/2001, purtroppo, però, nelle sue diverse, ormai, ed indecifrabili (spesso pure fuorvianti) declinazioni regionali. Per enucleare bene l'oggetto di questa breve disamina occorre innanzitutto effettuare un'accurata ricostruzione storica circa l'instabile quadro normativo di riferimento (in continua evoluzione) per la materia in analisi.

### Tanto tempo fa...

Nell'anno 1888 fu promulgata la "Legge sull'Igiene e Sanità pubblica del Regno" (cosiddetta Legge Crispi-Pagliani n. 5849 del 22 dicembre) la quale all'art. 59 prescriveva: "La cremazione dei cadaveri umani deve

*essere fatta in crematori approvati dal medico provinciale. I Comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione crematori. Le urne cinerarie, contenenti i residui della completa cremazione, possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o in templi appartenenti ad Enti morali riconosciuti dallo Stato od in colombari privati aventi destinazione stabile ed in modo da essere assicurate da ogni profanazione":* L'art. 59 citato divenne poi l'art. 198 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (1° agosto 1907, n. 636), quasi, poi, trasposto integralmente nell'art. 343 dell'odierno T.U.LL. SS. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265). In questa Legge, in cui per la prima volta si legittimava, di principio, la cremazione dei cadaveri, in alternativa al più tradizionale seppellimento (solitamente per inumazione, in campo comune di terra) il legislatore non pareva con-



siderare il *modus* per accedere a tale trattamento delle spoglie mortali umane, forse demandando ai futuri ed emanandi regolamenti speciali di polizia mortuaria la normazione di dettaglio e gli strumenti attuativi sul “come fare?” dall’immenso valore strategico, per una seria politica funeraria. Sia il R.D. 42/1891 con il suo art. 67 punto 1 lettere a) e b) sia il R.D. 448/1892 con il suo art. 67, comma 1, punto 1 si dimostrarono piuttosto aperturisti verso la preferenza cremazionista, assai minoritaria allora, lasciando ampi margini di forma per l’espressione della volontà, surrogabile pure da soggetti terzi (persino non famigliari!) rispetto al *de cuius* stesso; la grande restrizione avviene, invece, con l’art. 59 R.D. 1880/1942, in piena epoca della decadenza del governo fascista, così come, successivamente novellato, poi, dal comma 1 dal D.P.R. 794/1968, ed infine abrogato, ma con una linea di continuità disarmante, con l’avvento del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803: senza una precisa volontà scritta del *de cuius* non si sarebbe potuto procedere alla cremazione. Il vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria – primo dell’epoca repubblicana (D.P.R. 803/1975) mutuando l’impostazione molto rigida dell’art. 59 R.D. 1880/1942, delineava, allora, un iter molto “rigoroso” per la cremazione: l’autorizzazione avrebbe potuto essere accordata solo su presentazione di un documento da cui emergesse chiaramente, ed in modo incontrovertibile, l’opzione del *de cuius* per questa destinazione del proprio corpo dopo la morte. Tale regime autorizzatorio “a senso unico” è stato profondamente scardinato dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (approvazione del regolamento di polizia mortuaria), attualmente in vigore, in cui comincia ad intravedersi una certa attenzione per l’articolato e complesso universo cremazionista, ancora forse latente, almeno nella cultura popolare italiana di fine XX Secolo (ma si sa, ed è notorio: spesso sono proprio le élites più illuminate ad anticipare i grandi fenomeni di massa e nelle minoranze s’annidano le intelligenze più fervide!) il diritto alla cremazione, sovvertendo la ferrea logica precedente, diventa trasmissibile, seppur ad una ben definita categoria di persone legate al *de cuius* solamente *jure coniugii e jure sanguinis*. Il Governo, forse, inconsciamente, con l’art. 79, comma 1, II Periodo D.P.R. 285/1990 istituisce il c.d. criterio di pozzività, in realtà dapprima principio pretorio, portato di un fortunatamente omogeneo e costante, nel tempo, orientamento della giurisprudenza, in tema di contrasti e liti sugli atti di disposizione per il *post mortem*, e poi, dall’anno 1990 finalmente cristallizzato in norma positiva. Successivamente, la rivoluzionaria (almeno per la tradizione italiana) L. 130/2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), all’art. 3, avrebbe previsto una riforma, complessiva e quanto mai opportuna, del regolamento di polizia

mortuaria, (nato probabilmente, in una fase di post-maturità nei confronti di altre fonti del diritto ad esso sovraordinate, già vetusto ed inadeguato per governare un moderno settore funerario) inattuabile a causa dell’“ingorgo costituzionale” dovuto alla nuova formulazione del Titolo V Cost. Secondo una certa filosofia, a cui, per esempio, si è attenuta la Regione Emilia-Romagna con l’art. 11 L.R. 29 luglio 2004, n. 19, esplicitato meglio anche dalla direttiva regionale n. 10/2005, le parziali innovazioni al D.P.R. 285/1990 non sarebbero state considerate operanti per effetto della mancata emanazione del regolamento statale richiesto al comma 1 dell’art. 3 L. 130/2001. Così, prudentemente, il legislatore emiliano-romagnolo ha rinviato alla normativa nazionale immediatamente applicabile, soluzione molto salomonica, ma di indubbia, anche se momentanea efficacia, anche per non incorrere in qualche vizio di palese incostituzionalità (i rapporti, con relative sfere di titolarità, tra Stato e Regioni, a motivo della esiziale potestà normativa concorrente, non sono affatto definiti in modo limpido, come dimostrano i continui conflitti che la Consulta deve, di volta in volta, risolvere e ricomporre, tra Enti Locali e Stato Centrale della stessa Repubblica Italiana). Diversa lettura dello *jus positum* è stata, però, fornita dal Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2957/2003 del 29 ottobre 2003, secondo il quale “*non è sostenibile che [...], la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa pre-esistente di rango secondario*”.

Nello specifico, il Consiglio di Stato ha statuito che “*mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l’affidamento ai familiari dell’urna cineraria, compiutamente regolata dalla lett. e) del comma 1 del citato art.3 della legge n. 130/2001, attraverso la previsione dell’obbligo di sigillare l’urna e di consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto.*”

A complicare il delicato assetto interpretativo, molto precario ed oscillante, quanto meno nel dibattito giuridico, è intervenuta la circolare del Ministero dell’Interno n. 37 del 1/9/2004, avente ad oggetto “Art. 79 del D.P.R. 285/1990 – Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del D.P.R. 445/2000”. La circolare prefata interviene sulla possibilità di autocertificazione di volontà per la cremazione, specificando che, ove vi sia l’attestazione da parte dei familiari non di una volontà propria, ma di un desiderio rivelato solo verbalmente in vita dal *de cuius*, è doveroso fare riferimento per le modalità di sottoscrizione all’art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000, che hanno precedenza anche su quelle di

cui all'art. 21, comma 2 del medesimo D.P.R. Questo atto istruttivo che tanto scalpore ha suscitato, in realtà trae la propria logica giustificazione (ancorché parziale) da una risoluzione ministeriale (Min. Interni, Prot. 09901325-15100/292 del 26 marzo 1999) in cui il Dicastero, interpellato direttamente dal nostro direttore editoriale, l'Ing. Daniele Fogli, in merito all'applicabilità dell'art. 2, comma 2 del regolamento di attuazione della normativa approvata in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi (D.P.R. 403/1998) così argomenta:

*"[...] alla luce delle modifiche apportate all'art. 4 L. 15/1968, dagli ARTT. 3 L.127/1997, 2 L. 191/1998 e 2 DPR 403/1998, si ritiene che la dichiarazione la quale accompagna l'istanza del coniuge e, in difetto, del parente più prossimo, per il conseguimento dell'autorizzazione alla cremazione della salma appartenga agli atti notori suscettibili di dichiarazione sostitutiva (leggi: dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), in quanto contenente una dichiarazione relativa a stati, fatti e qualità di altri soggetti, di cui però il dichiarante ha diretta conoscenza"* In altre parole, secondo la lettura del Ministero, quando i congiunti avessero dichiarato di essere a conoscenza della volontà, espressa in vita dal defunto, di venir cremato, si sarebbe stati dinanzi ad una DICHIARAZIONE DI SCIENZA, O VERITÀ, vale a dire di un atto che ha la funzione di affermare quanto è o si sa. Ne sarebbe conseguito che tale dichiarazione "semplificata", presentata all'Autorità competente, contestualmente all'istanza di autorizzazione alla cremazione, o comunque, collegata funzionalmente alla stessa, avrebbe potuto essere sottoscritta dall'interessato avanti il dipendente addetto, previa esibizione di un documento d'identità, senza che fosse necessaria l'autenticazione della sottoscrizione (art. 3, comma 1 D.P.R. 403/1998); oppure nel caso in cui fosse stata inoltrata da terzi, o inviata (anche per via telematica) essa sarebbe stata accompagnata da fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (art. 3, comma 1 L. 127/1997 come modificato dalla L. 191/1998).

Tutto ciò, in pieno regime di norme, almeno regolamentari, poi abrogate dal T.U. D.P.R. 445/2000.

Nel caso di volontà, espressa in vita, nella forma di cui al comma 1 dell'art. 79, cioè con testamento, sempre che, in ogni caso, esso fosse stato eseguibile (art. 620 Cod. Civile), sarebbe bastato produrre agli atti tale scheda. Nel caso non si fosse voluto seguire la procedura di cui al comma 1, in quanto troppo onerosa o comportante tempi troppo dilatati, per il ristretto *timing* del funerale, si sarebbe potuto, pur sempre ricorrere alla procedura "semplificata". A parere di SEFIT, la quale, a tal proposito, pubblicò apposita circolare informativa (di p.n. 4073 del 05/05/1999), "[...]

*nel caso in cui la volontà di procedere alla cremazione appartenga al congiunto, che quindi non si limita ad una funzione di nuncius di quanto voluto dal de cuius, bisognerà ottemperare alla procedura "non semplificata" dettata dall'art. 79 2° comma, che dispone la forma scritta e la sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale ex art. 20 della legge 4/1/1968 n.15. In questo caso, infatti, viene posto in essere un NEGOZIO GIURIDICO, vale a dire una manifestazione di volontà diretta ad ottenere determinati effetti giuridici. Non rientra pertanto fra gli atti suscettibili di dichiarazione sostitutiva (cioè le NORMALI CERTIFICAZIONI e gli ATTI NOTORI), di conseguenza trova piena applicazione quanto disposto dall'art. 79 2° comma (atto redatto in carta bollata, con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati). Deve essere sempre osservata la procedura "non semplificata" di cui all'art. 79, 2° comma, nell'eventualità di cremazione di salma di minorenne. Infatti, in tale caso, i parenti non possono essere portavoce di una volontà che il minore, in quanto tale, in vita, non avrebbe avuto la capacità di esprimere".* Su questo argomento, così controverso, la più erudita dottrina si è sbizzarrita, discettando lungamente; riporto, pertanto qui di seguito un passo, tratto da un intervento del Dr. Sereno Scolaro sul forum on-line [www.enti.it](http://www.enti.it):

*"... omissis ... Nel merito, credo che tutto si incentri sulla natura della dichiarazione che può essere:*

a) esercizio di un diritto, PERSONALISSIMO, di disposizione del cadavere in termini di "pietas" (*ma si veda Trib. Terni, 28/02/2011 "[...] il diritto del familiare di disposizione del cadavere altrui (che costituisce una cosa extra commercium) non integra un diritto personalissimo ma, esclusivamente, un DIRITTO PRIVATO NON PATRIMONIALE, desumibile dalla consuetudine, che spetta ai congiunti del defunto in ragione del sentimento di pietà che li lega allo stesso (cfr. Trib. Torino, 16 ottobre 1995) [...];"*

b) rappresentazione di una volontà del defunto.

Da ciò discende, rispettivamente, che:

- 1) i famigliari esprimono una volontà propria,
- 2) gli stessi "riportano" semplicemente la volontà del defunto.

Nel primo caso, l'autenticazione (e non si dimentichi l'art. 1 D.M. 20/8/1992 e s.m.i. sull'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972) si fonda sull'art. 79, comma 2 D.P.R. 285/1990. Nel secondo frangente, invece, ci si potrebbe davvero appellare alle norme in materia di documentazione amministrativa. La volontà del defunto in termini di "qualsiasi altra espressione" è annoverata nell'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3 L. 30/3/

2001, n. 130, se e quando potrà essere effettivamente operativo”.

Sempre il Dr. Sereno Scolaro ribadisce la propria convinta posizione, in replica ad un mio personale e querulo quesito: *“La L. 15/1968 richiamata dall’art. 79 comma 2 D.P.R. 285/1990, è stata abrogata, chiedo, allora, se, nella fattispecie, si possa far valere l’art. 38 del D.P.R. 445/2000? In particolare, considerata la delicatezza della materia (la cremazione è un processo irreversibile!), domando se l’enunciazione di volontà dei parenti del defunto possa essere considerata alla stregua di un’istanza o dichiarazione da presentare a pubblica amministrazione, potendo essere trasmessa anche tramite fax, o presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 38, senza, dunque, firma autenticata.*

La risposta, perentoria, è decisamente negativa per le ragioni di cui sopra, con una arguta postilla: *“A volte si sente parlare di istanza di autorizzazione alla cremazione, quando vi dovrebbe essere forse solo la dichiarazione di volontà alla cremazione, giusto per evitare quelle pesanti ridondanze burocratiche stigmatizzate e, addirittura, vietate dall’art. 1 comma 2 L. 241/1990, oppure, non è scontato se vi debba essere domanda (separata dalla manifestazione di volontà, nelle diverse modalità con cui possa essere prodotta agli atti). Si dovrebbe dedurre, dunque, che debba sussistere anche un procedimento analogo per il rilascio dell’autorizzazione all’inumazione o a quella, distinta, alla tumulazione, ex art. 74 D.P.R. 396/2000, il quale, invece, avviene d’ufficio, ebbene, se così fosse, esso seguirebbe, pur sempre, il regime proprio di tutte le istanze dirette ad una P.A. e volte ad ottenere un provvedimento amministrativo, nella specie un’autorizzazione. In altre parole, ho come la strana sensazione che situazioni simili, sostanzialmente, vengano gestite in modo differenziato ... per pura prassi.”*

Tutto ciò in piena vigenza dell’art. 79 D.P.R. 285/1990, poi irrompe sulla scena del nostro sgangherato panorama funerario italiano, la L. 130/2001, e tutto diviene più intricato e confuso.

Per quanto di interesse, di seguito, si segnala come vi siano norme già “self executing”, valide senza, quindi, bisogno di attuazione regionale desumibili dall’art. 3 L. 130/2001, come, per altro confermato dal D.P.R. 24 febbraio 2004.

Ma il vero nodo da sciogliere pare gravitare attorno alla competenza funzionale dell’Ufficiale di Stato Civile, per la L. 130/2001 vero *dominus*, oggi sempre più in ambascia (troppe leggi = nessuna legge!), di tutto il procedimento autorizzativo. Egli svolge un ruolo da protagonista, nella materia funeraria di cui ragio-

niamo, costituendo quel terminale, punto ideale di snodo, della pubblica amministrazione, chiamato a tradurre in atti autorizzativi la volontà cremazionista del defunto; certo, pur sempre muovendosi all’interno di un sistema regole, auspicabilmente, definite e precise.

Il suo compito dovrebbe però essere, una mansione quasi notarile, di semplice applicazione della norma, una funzione che non lasci spazio o adito a discrezionalità subiettive, le quali, poi, inevitabilmente si tramuteranno in disparità di trattamento verso i cittadini utenti, mentre i diritti sociali e civili dovrebbero esser parimenti garantiti ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost. *erga omnes* e su tutto il territorio della Repubblica, senza discriminazione alcuna. Ma, come vedremo, purtroppo non è così ... anzi! Non va dimenticato come l’Ufficiale dello Stato Civile sia ufficiale di governo, ovvero è soggetto istituzionale di tipica derivazione statale. Il contesto normativo in cui egli si deve ormai destreggiare è oggi alquanto caotico ed è formato da norme di fonte sia statale sia regionale d’implementazione, che comunque mantengono vivo un principio cardine: nella *electio sepulchri*, soprattutto riguardo alla cremazione, sovrana è la volontà del *de cuius*. A corroborare questo assunto è lo stesso Trib. Reggio Emilia, Ord. 12/09/2013, secondo il quale: *“[...] lo ius eligendi sepulchrum[...] spetta, innanzi tutto, alla stessa persona e, solo in mancanza di una disposizione del defunto, deve essere riconosciuto ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, e particolarmente a quelli che facevano parte dell’organico nucleo familiare strettamente inteso cui apparteneva il defunto al momento della morte.”* Il diritto dei congiunti di provvedere alla destinazione della salma autonomamente, si attiverebbe, quindi, solo in via sussidiaria, quando non risultasse la volontà del defunto (ed al riguardo prevarrebbe lo *Jus coniugii* sullo *Jus sanguinis*, e quest’ultimo sullo *Jus successionis*; cfr. Cass., n. 1527/1978). Secondo il Giudice della nomofilachia (Cass. n. 12143/2006), poi, la volontà intima del *de cuius* può essere resa pubblica senza particolari rigori di forma. A tale proposito, si ricorda pure il T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, Sentenza 21/12/2015, n. 1746, secondo il quale: *“[...] essenziale, rispetto al procedimento che conduce all’autorizzazione alla cremazione, è l’accertamento della volontà del defunto, che non è mai sostituita da quella dei congiunti: questi intervengono nel solo caso in cui non vi sia alcuna disposizione del primo, ma “non esprimono un personale atto di volontà, ma si fanno in ogni caso latori del desiderio del defunto in merito alla cremazione della propria salma”, per ricostruire la volontà del quale si può fare ricorso anche a “dichiarazioni testimoniali rese da familiari e conoscenti ...*

dalle quali è possibile trarre univocamente e concordemente” la volontà della persona deceduta (così T.A.R. Veneto, I, 21 giugno 2013, n.884).”

Contra, però, si rifletta su un pronunciamento emblematico: cioè la decisione del Trib. Roma Sez. VIII, Sent. 23/02/2012, secondo la quale: “[...] *la dichiarazione di volontà del coniuge non è una semplice dichiarazione di conoscenza testimoniale di una delle volontà espresse in vita dal defunto, né un atto notorio, giacché esprime un diritto proprio del dichiarante di natura non patrimoniale produttivo di determinati effetti giuridici, atteggiandosi come manifestazione di volontà direttamente riferibile al dichiarante e come tale non suscettibile di dichiarazione sostitutiva*”.

La valenza di un riconoscimento proprio dell'autonomia dichiarazione dei familiari, sembrerebbe uscire rafforzata anche dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26. Infatti, questa Legge, ha disposto che l'inumazione, l'esumazione ordinaria e pure la cremazione (ma con le ulteriori limitazioni di cui all'art. 5, comma 1 L. 130/2001 di poco temporalmente posteriore), siano gratuite unicamente in tre ipotesi; due di esse vengono a collocarsi all'interno della casistica individuata dalla L. 8 novembre 2000, n. 328 (indigenza od appartenenza a famiglia bisognosa) e l'ultima concerne un animus di disinteresse da parte dei familiari. In questa prospettiva, ai familiari sembra esser attribuita una qualificazione giuridica tale da farli considerare titolari di un “diritto/dovere di sepoltura” del congiunto defunto. Su questa eterna incertezza, quasi “*esistenziale*”, per i commentatori del diritto funerario, anche la giurisprudenza non fornisce soluzioni inequivocabili e monosemiche, come prima ampiamente comprovato ... anzi siamo proprio alla schizofrenia “*togata*”. Il nucleo, appena delibato, di tutto questo nostro discutere, e forbito disquisire, è particolarmente delicato in quanto vi potrebbe essere l'interesse diabolico da parte dei familiari a contrastare la volontà del *de cuius*, laddove questa dovesse comportare particolari oneri (ad es. la persona scomparsa avrebbe potuto scegliere la sontuosa tumulazione in cimitero) per sostituirla con modalità di smaltimento del cadavere meno dispendiose (quali appunto l'affidamento familiare dell'urna o la dispersione), il dichiarante sarà, pertanto edotto sulle conseguenze penali comminate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni forzate o mendaci ... sulla reale efficacia deterrente di queste sanzioni ... omissis, salvo ricorrere alla negromanzia o a sedute spiritiche, con scopo divinatorio, la vera volontà del defunto, in assenza di sue disposizioni scritte, è destinata a rimanere un mistero per tutti, *sub specie aeternitatis*. Le novelle al Titolo V Cost. della Legge

di Revisione Costituzionale n. 3/2001, hanno mantenuto in capo allo Stato Centrale lo Stato Civile, assegnando, invece, alle Regioni la potestà di approvare norme d'attuazione in tema di tutela della salute, umana e veterinaria, quale ambito di legislazione o regolamentazione concorrente. Si pone allora già un primo dubbio: la formalizzazione della volontà cremazionista rientra nella sfera dello Stato Civile o nella protezione della salute? A noi pare assolutamente esser assorbita nel milieu nello Stato Civile, mentre constatiamo amaramente come alcune Regioni abbiano prodotto norme che in qualche modo ne condizionano l'azione, gravando l'Ufficiale di Stato Civile di responsabilità (affido delle ceneri, decreti di trasporto ...) non indicate dal D.P.R. 396/2000 e recando, così, ulteriore incertezza in chi deve conferir loro concreta e diretta applicazione. Alla data odierna abbiamo in essere due diverse scuole di pensiero in tema di cremazione; la maggioranza delle Regioni, sulla scorta dell'esperienza lombarda (la L.R. Lombardia 22/2003, ora interamente trasfusa nella L.R. 33/2009, è stata la prima ad affrontare compiutamente il problema del difficile rapporto tra D.P.R. 285/1990 e L. 130/2001) ha preferito dare immediato corso all'art. 3 L. 130/2001, mentre le (poche) rimanenti continuano ad avvalersi dell'art. 79 D.P.R. 285/1990. L'Emilia-Romagna, come precedentemente notato, è, invero, una fattispecie del tutto singolare, e vive, con un certo equilibrio “dinamico”, una sorta di inter-regno tra due legislazioni poco compatibili tra loro, a causa di una scelta di fondo ambigua che, nonostante la pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale, di diverse DD.GG.RR. esplicative o correttive, continua a permanere, ingenerando notevoli asimmetrie ermeneutiche. Le novità introdotte dalla L. 130/2001, rispetto alla disciplina previgente, la quale aveva, almeno, il pregio di una collaudata univocità, quasi ultra decennale, incidono esplicitamente sulle modalità di esternazione della volontà cremazionista, senza peraltro chiarire i dilemmi preesistenti, anzi, caso mai, creandone pure altri, sino ad oggi ignoti ed inesplorati. Le forme in cui rendere la volontà cremazionista sono sempre le stesse: il testamento, nelle sue tre tipologie, poiché tale scheda può, *ex art. 587, comma 2 Cod. Civile*, contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale, l'iscrizione ad associazione cremazionista, la dichiarazione postuma dei congiunti aventi titolo a pronunciarsi. In ordine agli atti di ultima volontà, una delle questioni irrisolte, che poi generano diversità di comportamento da parte degli operatori negli uffici comunali, è la necessità di sottoporre o meno il testamento olografo alla pubblicazione prevista dall'art. 620 Cod. Civile.

Questa sciarada (magari, almeno per un osservatore esterno, non addetto ai lavori, del tutto oziosa e, stucchevolmente, accademica) assume notevole importanza soprattutto in Veneto (ma anche in diverse altre Regioni o Province Autonome), ad esempio, laddove la L.R. 18/ 2010 consente il deposito del testamento olografo presso il Comune. Se la pubblicazione presso un notaio è necessaria (e ad oggi nessuno ha osato porre per iscritto che non sia un passaggio fondamentale affinché il testamento acquisti efficacia), al momento del decesso, chi provvede alla pubblicazione del testamento olografo? Il Comune? Una qualsivoglia parte (moralmente interessata?) E chi paga le relative spese notarili? Non certo la P.A., giusto per non incorrere nell'art. 93 D.Lgs. 267/2000 rubricato come "danno erariale", o forse sarebbe valutabile la possibilità di una temporanea *gestio negotii ex artt. 2028-2032 Cod. Civile*. Siamo nella pura fantascienza giuridica! Si è tentato di asserire che la dichiarazione anticipata, custodita in un Comune del Veneto, ad esempio, non sarebbe propriamente un testamento olografo, ma ne avrebbe solo la struttura ... e il contenuto? Ma se non è un testamento, a quale altra astratta ed oscura categoria di negozi giuridici "sui generis" può esser riconducibile? Saremmo dinanzi ad un atto volitivo comunque scritto, che non rientrerebbe nell'elencazione categorica enumerata sia dalla L. 130/2001 sia, ormai residualmente, dal D.P.R. 285/1990. O forse potrebbe esser assimilabile a "qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto" enunciata dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3 L. 130/ 2001? Ovvero: l'elencazione delle forme in cui palesare la volontà alla cremazione contemplate dalla L. 130/2001 deve ritenersi tassativa e tipizzata (una sorta di *numerus clausus*?) o è solo esemplificativa ed a "clausole aperte", e di conseguenza sono ammesse altri strumenti di espressione, più "obliqui" come, peraltro, "inoculati" nell'organizzazione della polizia mortuaria in Veneto, seppur impropriamente, da una legge Regionale, quando *ex art. 117, comma 2, lett. l)* l'ordinamento civile è (*rectius*: dovrebbe essere!) prerogativa della legislazione statale. Qui si rileva subito un *fumus boni juris* di patente incostituzionalità, come può una Regione porsi in contrasto con il Cod. Civile? Serve molta fantasia giuridica per legittimare questa scelta scellerata, sfacciatamente *contra legem* ... eppure così è! Ma le più consistenti novità procedurali inserite nella L. 130/2001 sono inerenti alla dichiarazione dei congiunti aventi titolo *jure coniugii* o, in subordine *jure sanguinis* che sopperiscono alla mancata espressione di volontà scritta del defunto (forse anche vicariandola, in certi casi, ma è pur sempre opinabile!). Sin dal 1° settembre 2004 con la Circ. Telegrafica n. 37 il Ministero dell'Interno aveva precisato che i parenti, in realtà, non comunicano una loro autonoma volontà,

bensì riferiscono, quali *simplici nuncius* un fatto: il *de cuius* formulò, a voce, il desiderio, di esser cremato ... naturalmente una volta deceduto. Mentre con l'art. 79, comma 1, II periodo D.P.R. 285/1990, in difetto del coniuge, la dichiarazione avrebbe dovuto essere sottoscritta all'unanimità da tutti gli eventuali parenti di pari grado, con l'ovvia prevalenza del coniuge superstite, secondo il principio di pozziorità (dove concorrono potere di scelta e la preminenza nella decisione, in maniera coordinata), secondo una certa corrente dottrina, molto aderente all'orientamento ministeriale, quest'ultimi si sarebbero potuti avvalere delle norme di semplificazione di cui all'art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) le quali predominerebbero sulle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2 del medesimo D.P.R., ovvero regole di estremo favore per il cittadino dichiarante, anche economicamente (si evita l'imposta di bollo). Con l'avvento della L. 130/2001 è stata varata una nuova disciplina che assegna la competenza non più anche se solo nominalmente al Sindaco, secondo il dettato del D.P.R. 285/1990 (ad oggi leggasi: al dirigente di settore *ex art. 107, comma, 3 lett. f) D.Lgs. 267/2000*) ma all'Ufficiale di Stato Civile del luogo di decesso o di residenza; egli diverrebbe, così un polo in cui concentrare ed incardinare tutto il momento autorizzativo per le tre pratiche funebre consentite dall'Ordinamento Italiano, ovvero inumazione, tumulazione ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 396/2000 ed appunto cremazione, per la quale con l'art. 74, comma 3 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento di stato civile (di approvazione di poco precedente rispetto alla stessa L. 130/2001) continua ad operare testuale rimando all'art. 79 D.P.R. 285/1990. In più, esplicito è il riferimento alla procedura del processo verbale, usuale per l'ufficiale dello Stato Civile, ma atto ben diverso dalla dichiarazione autoprodotta, ormai invalsa ed in uso in precedenza. Il processo verbale richiede la compresenza fisica del dichiarante e del verbalizzante. Quindi viene imposto al cittadino di recarsi materialmente presso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, e ciò non appare certo una agevolazione a vantaggio del comune utente dei servizi funerari, spesso all'oscuro di questi enigmatici, ma fondamentali, meccanismi burocratici. Qualcuno ha tentato, indarno, di ipotizzare un ibrido tra il processo verbale vero e proprio e l'atto sostitutivo in atto di notorietà, ma con scarso successo, data la profonda divaricazione concettuale tra i due istituti. Immediatamente, poi, si sono affacciati problemi che ancora non hanno avuto una risposta ufficiale e quindi causano discrasie di comportamento e di servizio erogato al cittadino utente. Se uno dei dichiaranti risiede in una Regione che non attua la L.130/2001, come raccogliere la sua dichiarazione? Certo se sussistono

rapporti di extra territorialità dovrebbe valere solo il D.P.R. 285/1990 ... almeno in pura teoria!

E se il dichiarante è impedito e non può presentarsi in Comune, potrà l'Ufficiale di Stato Civile recarsi, ad esempio, presso la di lui abitazione a acquisire la dichiarazione? Per l'imperatività dell'art. 110 Cod. Civile (matrimonio fuori della casa comunale) parrebbe proprio di no. Ed a questo punto dovrebbe intervenire il notaio come pubblico ufficiale abilitato ad agire fuori sede ex L. 89/1913, seppur entro i confini del proprio distretto. E ancora: se il dichiarante è incapace di intendere e volere, senza essere stato ufficialmente interdetto, come fargli sottoscrivere il processo verbale? L'art. 4 D.P.R. 445/2000 non è, certo, soluzione funzionale allo scopo anche perché il rischio concreto è integrare la figura di reato di cui all'art. 643 Cod. Penale (circonvenzione d'incapace).

E il caso del coniuge irreperibile come si risolve? Forse richiamando gli artt. 58 e segg. Cod. Civile, ma sarebbe, pur sempre, necessaria una sentenza del Giudice. Poniamo un *exemplum*, squisitamente *docendi causa*: qual è il senso proprio della locuzione generica "in difetto del coniuge"? Se il marito, o la moglie superstiti si danno alla ... latitanza, nel senso che sono proprio non rintracciabili, sono spariti nel nulla (saranno perso per i fatti loro in un altro pianeta! ... perdonateci l'ironia facile e greve!) ed ovviamente questo atteggiamento comportamentale, che sconfinava nel disinteresse e rifiuto manifesto, provoca l'impasse di tutto il processo autorizzativo, si potrebbe, avviare la procedura di irreperibilità ex art. 11 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 per bypassare l'ostacolo, o è meglio instaurare un giudizio in sede civile, magari sfruttando la celerità dell'art. 700 Cod. Proc. Civile, per l'accertamento di detta volontà? Orbene, la suddetta procedura amministrativa di irreperibilità ha eventualmente valore anche per i diritti della personalità quali, appunto, la l'estrinsecazione di volontà cremazionista? Ad illustre avviso del Dr. Sereno Scolaro no: "[...] *il coniuge, infatti, non vi è per i defunti di stato libero o nel caso di intervenuto scioglimento del matrimonio (art. 149 Cod. Civile (che, oggettivamente fa riacquistare la libertà di stato), una volta eseguito quanto previsto dall'art. 10 comma 2 L. 1/12/1970, n. 898,*

*nell'ipotesi che la cessazione degli effetti civili (e figure assimilate) del matrimonio sia così intervenuta). La sola non rintracciabilità" non fa, certo, venire meno il rapporto di coniugio".* Sono solo alcuni esempi, fors'anche estremi ed iperboliche per dare l'idea della congerie di condizioni e circostanze aberranti, dal punto di vista legale, che quotidianamente l'Ufficiale di Stato Civile è chiamato a dirimere, per contemperare le legittime istanze del cittadino con il dovuto rispetto delle norme formali. Quindi: art. 79 D.P.R. 285/1990 o l'art. 3 L. 130/2001, o ancora una sorta di pernicioso "coabitazione" tra i due? C'è però un qualche spiraglio di (fioca) chiarezza: per la Circolare del Ministero della Salute n. 14991 del 30/05/2016, difatti, visti i principi statali contenuti nell'art. 3, comma 1 L. 30 marzo 2001 n. 130 attesa la particolare puntualità con la quale vengono minuziosamente descritti, essi sarebbero da considerarsi suscettibili di diretta applicazione percettiva e cogente, anche in assenza di una legge regionale sui servizi funebri, necroscopici e cimenteriali. Resta da capire quali e quante Regioni "ribelli" ferme, ancora, al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, recepiranno quest'istruzione, ad oggi non ne abbiamo notizia. Già con il D.P.R. 285/1990 il legislatore ha voluto ammettere anche la espressione di volontà esposta dai parenti *post-mortem*. Vogliamo vedere quanto siano state genuine, nel frattempo, queste dichiarazioni? Anche con una certa parresia diciamo ben la verità: ormai, in questa (in)felice anarchia, i parenti spacciano e gabellano spudoratamente per volontà del defunto, senza resipiscenza alcuna, un volere che invece è una scelta determinata da ben altri propositi ed obiettivi, spesso monetari o di pura convenienza. Proponiamo, allora, di uscire da questa ipocrisia di fondo e riconoscere la cremazione come una sepoltura che abbia la stessa dignità della inumazione e della tumulazione, quindi senza troppi, speciosi filtri di legittimazione illusoria, fatti salvi – è quasi pleonastico ribadire questo intrinseco limite – quelli per fini di giustizia, onde scongiurare, anzitempo, la distruzione del cadavere, laddove si sia consumato un reato, con possibili elementi probatori ancora al vaglio della Magistratura Requirente (art. 116, comma 1 D.Lgs. 271/1989?).

# Il primo portale italiano del settore funerario Indispensabile per la P.A. e per i professionisti Nato dalla fusione di euroact.net e funerali.org



**FUN.NEWS**



**GIURISPRUDENZA  
DI SETTORE**



**NORME STATALI  
E REGIONALI**

**CIRCOLARI E  
RISOLUZIONI**

**RIVISTA  
I SERVIZI FUNERARI**



# www.funerali.org

**QUESITI**



**TG.FUN**



**BLOG DI NOTIZIE**



**STATISTICHE**



**Abbonamento PREMIUM** annuale a tutti i servizi del sito

- ✓ N. 1 quesito da porre alla Redazione
- ✓ N. 4 numeri della rivista trimestrale on-line *I Servizi Funerari*,
- ✓ Visione di tutti i contenuti del sito in materia funebre, cimiteriale e di cremazione:
  - ✓ Norme statali e regionali
  - ✓ Notizie tecniche [Fun.News]
  - ✓ Circolari e Risoluzioni
  - ✓ Quesiti a cui si è già data risposta
  - ✓ Giurisprudenza di settore
  - ✓ Visione TG.fun, Video-Notiziario tecnico
  - ✓ Statistiche (Italia ed Estero)
  - ✓ Visione on-line arretrati *I Servizi Funerari* dal 2002

**Al costo di € 595,00 + Iva** (tariffe in vigore dal 01.01.2016)



**TEL. 0532.1916111**



**euro.act s.r.l. piazza fetonte 58, 44123 ferrara, p.i. 01317570388**

**tel. 0532.1916111 - fax 0532.1911222 - e-mail: abbonamenti@euroact.net**

Distribuzione a terzi vietata, sia su stampa cartacea che in formato elettronico. Tutti i diritti riservati a Euro.Act srl

## Cultura **Workshop SEFIT sull'utilizzo dell'applicativo ARtour – Bologna, 12 luglio 2018**

**La piattaforma ARtour come strumento di promozione nazionale ed internazionale del patrimonio artistico, culturale e storico dei cimiteri italiani**

di Renata Santoro (\*)

*In accordo con il Protocollo d'Intesa firmato ad ottobre 2017 con ASCE, Association of Significant Cemeteries in Europe, la SEFIT Utilitalia, con la circolare n. 1130 del 22/06/2018, invitava tutti gli associati al workshop gratuito sull'utilizzo dell'Applicativo ARtour, tenutosi lo scorso 12 luglio a Bologna presso la Salletta Riunioni della Società Bologna Servizi Cimiteriali Srl. Una giornata tecnica di studio frutto della collaborazione di alcuni membri del Tavolo Tecnico di Valorizzazione SEFIT e dell'ASCE per illustrare il funzionamento e l'utilizzo dell'applicativo ARtour ai gestori cimiteriali italiani. Questo consentirà di ottenere la massima visibilità dei cimiteri significativi italiani sia in Italia che all'estero sul sito delle rotte cimiteriali europee European cemeteries route.*

I membri del Tavolo Tecnico di Lavoro SEFIT per la Valorizzazione turistica e culturale dei cimiteri italiani, fin dalla loro nomina, e costituzione del gruppo di lavoro, hanno cercato, identificato, testato e poi scelto tra le molte soluzioni proposte, una piattaforma per la condivisione di alcuni itinerari possibili all'interno dei vari cimiteri. Piattaforma tecnologica utile, per la visibilità con i turisti e per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul fatto che i cimiteri possedano un patrimonio enorme da conoscere e salvaguardare, in quanto rappresentano la memoria storica, culturale e architettonica delle nostre città.



Si cercava un metodo che fosse economico, già ampiamente diffuso, sostenibile, pratico, di facile utilizzo e personalizzabile. ASCE aveva già adottato un prodotto con queste caratteristiche, che ha, per SEFIT, potenziato e migliorato, con traduzioni anche in lingua italiana quasi in via di completamento.

L'applicazione ARtour (per Android e iPhone) è disponibile e scaricabile gratuitamente nella forma base di consultazione e di utilizzo con GooglePlay o su AppStore. È uno strumento promosso ed elaborato dalla *European Cemeteries Route*, che è amministrato dall'ASCE con l'approvazione dell'Istituto europeo delle rotte culturali.

In pratica i membri dell'associazione dei cimiteri significativi europei (ASCE) contribuiscono, con l'adesione del loro cimitero, a formare l'itinerario dei cimiteri europei, *European cemeteries route*, che nel 2010 è stato certificato quale "Itinerario culturale del Consiglio Europeo" esattamente al pari della Via Francigena o del Cammino di Santiago de Compostela, che ha lanciato ufficialmente nel 1987 il Programma degli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa.



ARtour consente di creare guide mobili o utilizzare anche guide già create da altri utenti. È impostato anche un servizio di sintesi vocale automatica dei testi, utilizzabile eventualmente nei cimiteri con l'uso di cuffie, per le difficili letture testuali attraverso i piccoli schermi degli smartphone, magari in occasione di giornate soleggiate.

“AR” nel nome di ARtour rappresenta la Realtà Aumentata, in quanto ha anche alcune funzioni avanzate che permettono al dispositivo, se in linea, di avvisare quando si è in prossimità di un luogo citato negli itinerari caricati (punto di interesse). Il proprio cellulare può essere utilizzato anche offline, scaricando dal proprio PC le mappe complete e condividendo i dati raccolti.

Come da condizioni economiche proposte nel Protocollo d'Intesa sottoscritto con ASCE lo scorso anno e ampiamente diffuso tra gli associati SEFIT, la fruizione completa dell'applicativo ARtour per i soli membri SEFIT Utilitalia, ha un costo mensile di favore per un'adesione minima di 24 mesi, anche se il soggetto gestore o il Comune non avessero intenzione immediata d'iscrizione all'ASCE, per la quale ci sarebbe da valutare una quota a parte, calcolata sulla base del numero degli abitanti.

Il workshop a Bologna dello scorso 12 luglio 2018 è stato organizzato da SEFIT, in collaborazione con ASCE, per illustrare il funzionamento e l'utilizzo dell'applicativo ARtour. Uno degli obiettivi del TTL di Valorizzazione per il 2018 illustrato e condiviso anche con Lidija Pliberšek, Presidente di ASCE, durante una riunione di coordinamento tenutasi nella città di Milano ad inizio anno.

La presentazione dell'applicazione e di tutte le sue funzioni è stata effettuata in lingua inglese da Dušan Vrban, responsabile della comunicazione di ASCE, mentre Melissa Lamaida del Comune di Bologna e Vice Presidente di ASCE ha provveduto alla traduzione simultanea ai presenti.



Dušan ha illustrato anche come utilizzare la piattaforma per la didattica con giovani studenti sicuramente capaci e creativi nell'utilizzo di applicativi che siano anche social. Ha dimostrato come, caricando il proprio itinerario, questo sia immediatamente disponibile sul sito web [cemeteriesroute.eu](http://cemeteriesroute.eu) (European cemeteries route).

È stato predisposto un collegamento internet con la segreteria SEFIT per la registrazione multimediale del workshop, così da renderlo disponibile online agli associati SEFIT che non avessero potuto presenziare.

Il numero di partecipanti ha superato ogni aspettativa e si sono percepiti un interessante coinvolgimento e attenzione da parte di tutti.

Per le prove pratiche i membri presenti del TTL hanno formato dei gruppi ed utilizzato separatamente alcune postazioni pc messe a disposizione da Bologna Servizi Cimiteriali srl. Infine si sono fatte delle prove di caricamento di punti di interesse catturati all'interno della Certosa di Bologna, ognuno con il proprio smartphone utilizzando una password temporanea.

I presenti hanno sicuramente compreso l'importanza del caricamento dei propri itinerari di interesse culturale con una “app” che in definitiva è semplice da usare e che, in più, può diventare un nuovo strumento utile in azienda per alcune difficili mappe e geo-localizzazioni nel proprio cimitero.

Lo sforzo e l'impegno di SEFIT nell'organizzazione e gestione della giornata di studio ha portato ad un ottimo risultato sicuramente apprezzato e riconosciuto.

(\* *Responsabile di AFC Torino spa, in SEFIT Utilitalia con incarico di promozione e Membro del Tavolo Tecnico di Lavoro per la Valorizzazione dei cimiteri*

## Cultura **Breve storia delle Case Funerarie**

di Emanuele Vaj

*Il termine “Casa funeraria” era – sino a poco tempo fa – quasi sconosciuto ai più. Il ‘grande pubblico’ aveva visto qualcosa nei film americani dove, a seguito di un decesso, si vedeva la salma deposta in una speciale collocazione. Ma nulla di più. Considerata la diffusione sempre maggiore di queste strutture, è utile e interessante conoscere come, dove, quando e perché esse siano sorte.*

La casa funeraria (nella cultura funeraria occidentale) nasce negli Stati Uniti d’America all’inizio del ‘900: le cronache collocano il periodo tra la metà e la fine del 1800.

La storia di questo sistema è strettamente collegata (anzi, ne è dipendente) a quella della moderna imbalsamazione, senza la quale tali strutture sarebbero quasi inutili.

Infatti, il “pilone” su cui si reggeva (e si regge) l’esistenza di queste strutture era la possibilità di esporre il defunto anche per più giorni e ciò si poteva fare solo perché la salma aveva avuto un trattamento conservativo (negli USA è una vera e propria imbalsamazione) che evitava problemi sia di “deterioramento” sia di ordine igienico.


La nascita della moderna imbalsamazione viene collocata nel 1836 quando un farmacista francese – tale Jean-Nicolas Gannal, che era stato anche coinvolto nella disastrosa ritirata da Mosca delle armate napoleoniche – dopo molti esperimenti sugli animali, preservò un corpo, con risultati soddisfacenti.

All’epoca, Gannal riteneva che la sua formula servisse a conservare le salme per studi di medicina. Ma il suo “History of Embalming” è considerato il primo libro di testo sull’argomento e il suo metodo fu adottato dal Comune di Parigi per conservare le salme dei poveri e

degli sconosciuti che giacevano nei lugubri obitori della città.

L’idea attirò l’attenzione sia degli inglesi sia degli americani e fu così che la formula varcò l’Atlantico per esser utilizzata nella conservazione dei corpi che erano portati nelle Funeral Homes, dove generalmente si usava il ghiaccio. Inizialmente furono timidi tentativi, con pochi corpi da trattare. È in questa fase che il Dr. Thomas Holmes – assistente coroner a New York – cominciò ad interessarsi alla formula, apportando anche qualche modifica. Pertanto egli è considerato il vero “padre” dell’imbalsamazione moderna.

L’imbalsamazione ebbe una decisa diffusione durante la guerra di secessione americana (1861/65) quando – per venire incontro alle sempre crescenti richieste dei famigliari dei militari deceduti di celebrare i funerali nei luoghi di origine (cosa ovviamente quasi impossibile da realizzarsi) – la Sanità dell’esercito incaricò il Capitano Dr. Holmes di provvedere ai trattamenti conservativi. Il numero dei corpi era così elevato (si contarono 4.000 salme) che fu permesso anche ad imbalsamatori “civili” di operare nelle zone sotto controllo militare. I desideri delle famiglie furono così esauditi e il Dr. Holmes fece una ... bella pratica. Tanto da ricevere – nell’aprile del 1865 – l’incarico di imbalsamare la salma del Presidente Abramo Lincoln. Avendo compreso il potenziale commerciale dell’im-



“American way” – IERI

balsamazione, egli si mise in proprio, offrendo i propri servizi al pubblico e fatturando 100 dollari a prestazione ...

Terminata la Guerra Civile, l'imbalsamazione fu in qualche modo dimenticata. Le ragioni erano, da una parte, l'indifferenza degli impresari funebri a proporre il sistema ai dolenti e, dall'altra, che vi erano ancora troppo pochi imbalsamatori abilitati.

Poi, evidentemente, le cose cambiarono sino agli attuali risultati.

Per meglio comprendere come e perché queste strutture siano nate, bisogna rifarsi alla cultura ma – soprattutto – alla situazione (burocratico-operativa) del settore funebre in quel Paese.

Infatti, da sempre, il cittadino dei vari Stati (anche prima della guerra di secessione, 1861-1865), al verificarsi del decesso di un familiare, si rivolgeva ad un operatore specifico (il c.d. *undertaker* = quello che metteva sottoterra). Nessuno si ‘arrangiava’ da solo e non esistevano (come ancor oggi non esistono) organizzazioni pubbliche.

Quindi era già filosofia accettata il “delegare” ad altri tutto quanto riguardasse il servizio funebre.

Va detto che – specie nei villaggi, ma anche nelle cittadine di piccole medie dimensioni – era uso comune che quasi tutti gli abitanti rendessero visita al defunto e alla sua famiglia. Oltre a partecipare vere e proprie veglie funebri.

È evidente, pertanto, che in alcune circostanze quest'usanza ponesse qualche problema: di spazio (non erano in molti a poter disporre di case con più locali agibili), di tempo (non vi era un limite entro il quale effettuare il funerale, di gestione (assistere tutta la gente) e di costi (ai visitatori solitamente si offrivano bevande e cibi).

Problemi che si aggiungevano a quello che la richiesta di imbalsamare la salma diventava sempre più frequente e dunque effettuare le operazioni presso la sede dell'impresa avrebbe comportato anche un problema logistico, considerato che la salma doveva essere presa e riportata alla propria casa.

Ecco allora – alla fine del 1800 – farsi largo l'idea di una struttura che oltre avere tutte le funzionalità dell'operatore funebre, potesse offrire spazio sufficiente ed attrezzato per esporre la salma ed accogliere i visitatori.

Questa idea incontrò ben presto il favore del pubblico, specie nelle grandi città.

Con l'andar del tempo la struttura della casa funeraria si è via via modificata, adeguandosi alle necessità del progresso e al

nuovo modo di vivere delle persone.

Infatti, una delle prime “aggiunte” fu la sala delle cerimonie (c.d. *chapel*, solitamente omniculato) dove svolgere il funerale, sostituendo la chiesa ed evitando il tragitto (magari nel grande traffico) seguita, anche se molto più tardi (dopo l'ultima guerra mondiale), dal crematorio.

Così il “ciclo” operativo si chiudeva.

La casa funeraria è ormai una consuetudine negli USA per tutte le salme e gli ospedali non devono disporre delle “camere mortuarie”, se non di piccole “facility” di transito. Oggi le Funeral Homes o Funeral Parlours sono ben 19.177, destinate ovviamente ad aumentare.

Per inciso, vale la pena evidenziare come moltissime Funeral Homes USA (e un buon numero di quelle inglesi, francesi e australiane) sono “abilitate” come obitori per la conservazione di salme sottoposte a *iter* giudiziario. In questi casi il gestore è penalmente responsabile.

\*\*\*\*\*

Parlavamo all'inizio della cultura occidentale, cioè l'Europa continentale <sup>(1)</sup>.

Sino agli anni '60 l'imbalsamazione era utilizzata solo per i regnanti e le personalità famose. Il trattamento (in generale quello ideato dell'italiano Severi) era molto lungo e molto costoso.

Aggiungiamo poi che – ovviamente – non si vedeva la necessità di imbalsamare un corpo per tenerlo in casa solo per 24/48 ore.

<sup>(1)</sup> L'Inghilterra (Regno Unito), infatti, aveva da tempo seguito l'esempio statunitense, sia pure con dimensioni più ridotte (nel 1927 fu fondato il B.I.E. – *British Institute of Embalmers*). E dopo il Regno Unito anche tutte le Colonie e poi il *Commonwealth*, oltre all'Australia, si adeguarono.

Le cose cambiano, quando nel 1960, in Francia, si studia un metodo di conservazione che non sia troppo invasivo, sia temporaneo e consenta la decomposizione della salma una volta inumata. Infatti, con il sistema ‘americano’ le salme inumate (in terra) non si sarebbero mai ‘consumate’ mettendo in grave difficoltà le autorità competenti che non avrebbero potuto più far conto sulla ‘rotazione’ derivante dalle esumazioni o dalla decomposizione, ma bisognava trovare altri spazi cimiteriali, con insormontabili problemi ambientali e finanziari.

Gli studi dei francesi (che furono quelli che s’impegnarono – solitari – nella ricerca) portarono alla determinazione di un procedimento di conservazione ‘leggera’ o ‘temporanea’ denominato tanatoprassi – che non impediva la decomposizione della salma una

volta inumata, pur consentendo (sul modello americano) una migliore e più lunga visibilità del defunto.

Procedimento che, ovviamente, aveva ottenuto la preventiva approvazione delle competenti autorità sanitarie nazionali.

Quindi le primissime strutture furono realizzate in Francia nel 1966/67 per poi gradatamente aumentare sino ad essere presenti in tutte le località <sup>(2)</sup>.

Dopo la Francia – ma a distanza di diversi anni – anche la Germania e poi la Spagna (1975 Pamplona) – si avviarono su questa strada, e ora possiamo dire che in quasi tutta l’Europa, anche se con concezioni strutturali ed ambientali diverse, la case funerarie sono una moderna realtà del settore funerario, realtà che è ormai stata accettata dall’opinione pubblica.

Negli altri Continenti bisogna considerare l’importanza delle diverse religioni. Nei Paesi mussulmani (per esempio) sono strutture pressoché inesistenti, anche se – invece – vi sono Funeral Homes per mussulmani negli Stati Uniti.

Là dove si professa la religione buddista, non esistono delle vere e proprie Case Funerarie, ma – siccome tutta la cerimonia funebre (cremazione compresa) ha luogo all’interno del tempio – qui esistono delle sale (alcune climatizzate) dove la bara viene esposta e familiari/amici/conoscenti possono riunirsi e pregare. Ad eccezione del Giappone, il quale avendo un mix di ‘derivazioni’ religiose (quali lo Shintoismo e il Taoismo), ha delle vere e proprie moderne case funerarie, alcune – recentissime – contigue al crematorio.

<sup>(2)</sup> Essendo delle vere e proprie ‘novità’, la prima (a Parigi) fu autorizzata e costruita nella periferia. In seguito – riscontrata l’utilità e il ‘gradimento’ dell’opinione pubblica – si diffusero anche in rioni più centrali, ma (almeno per Parigi) preferendo localizzazioni all’interno dei cimiteri.



“American way” – OGGI

Va rilevato che la Cina ha sempre avuto le case funerarie (la prima di Shanghai è del 1908) che ora – ovviamente – sono state modernizzate ed equipaggiate con avanzati e sofisticati sistemi tecnologici. Ricordiamo che l’attuale popolazione cinese è di circa 1 miliardo e 330 milioni di abitanti e il tasso di mortalità è del 7,09 x 1000 (ufficialmente ...).

Non possiamo evidentemente terminare questa ‘storia’ senza un breve cenno alla situazione italiana. Il nostro Paese (come già in altri campi) si trova a ‘rincorrere’ per rimanere ‘al passo’ con l’evoluzione professionale. Da noi, sino a vent’anni fa l’idea di avere il proprio defunto lontano da casa era (ed in certe Regioni, ancora è) inconcepibile, quasi ‘blasfema’. Poi il maggior numero di decessi avviene in strutture ospedaliere e di assistenza e le salme vengono ospitate in camere mortuarie che certo non sono l’ambiente ideale dove si vorrebbe dare l’ultimo saluto al proprio congiunto. Ma i tempi cambiano ... e ora siamo a più di 300 ‘Case del commiato’!

Numeri europei attuali					
Austria	Francia	Germania	Portogallo	Spagna	Scandinavia (*)
7	ca 3.200	ca 4.000	7	2.321	20

(\*) Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia

## Recensione **I fratelli funerale**

Simon Mayle, Ed. Zelig, 1997, pag. 201

di Emanuele Vaj



*”Quando il gioco si fa duro, i duri vanno in vacanza”.*

E quando New York è sepolta sotto la neve, la moglie ti pianta e perdi il lavoro solo perché una mattina ti sei svegliato tardi, che cosa c'è di meglio che mollare tutto e andare a spassarsela sotto il sole del *carneval di Rio de Janeiro*? Ma prendere l'aereo è troppo facile

per chi, a trent'anni suonati, non ha rinunciato al gusto dell'avventura e del cazzeggio.

Salire su una macchina equipaggiata di bombolette Mace, attraversare tredici frontiere, due zone di guerra e una cordigliera delle Ande è quello che si

addice agli impavidi eroi di questa storia, pronti ad affrontare narcotrafficienti, poliziotti corrotti, battonne affamate, imbrogliatori da quattro soldi, vendette di Montezuma e quant'altro ha da offrire l'America latina a tre *gringos* come loro.

Decerebrati sì, ma non imprevedenti: visto che un viaggio simile non lo affrontano su un'automobile qualunque, ma su un autentico carro funebre Cadillac datato 1973. Perché non solo fa fico, ma è anche un lasciapassare a prova di bomba in Paesi in cui la morte è ancora circondata da un alone di sacro.

*I fratelli funerale* è l'odissea più sgangherata e tragicomica che vi sia capitato di leggere: non è un viaggio zen o un *flashback* generazionale con annesso tormentone sull'amicizia tra maschi. È solo un divertimento irresponsabile, adrenalinico, disimpegnato, e rigorosamente vero (dato che Mayle l'ha fatto davvero questo viaggetto, nel gennaio del 1993).

Dedicato a tutti quelli che fuggono ...

## Recensione **The final cut**

Thriller-fantascientifico, Prod. Canada, Germania, 2004, Regia Omar Naim, Attori principali: Robin Williams (Alan Hakman), Mira Sorvino (Delila), James Caviezel (Fletcher)

di Elisa Meneghini



La storia si volge in un futuro imprecisato, nel quale solo le famiglie più facoltose possono permettersi di far installare un dispositivo denominato *Zoe* nel cervello dei figli appena nati, una sorta di unità di memoria che ne salverà i ricordi, istante per istante, fino al momento della morte.

Ricordi che poi, selezionati da abili montatori, verranno mostrati ai dolenti come omaggio commemorativo al defunto il giorno del funerale.

Il protagonista è Alan Hackman, il più esperto professionista in questo campo e, quando muore Charles Bannister, fondatore della ditta che ha creato *Zoe* e per cui Alan lavora, è a lui che viene conferito l'incarico di produrre il cosiddetto *rememory*, un video-ricordo che riassume i momenti salienti della vita del defunto con il consenso dei familiari, ovviamente eliminando le scene più oscure ...

Esiste però un gruppo di fanatici oppositori – capeggiato da Fletcher, ex montatore e amico di Alan – che si oppone in maniera agguerrita alla diffusio-

ne di questa nuova tecnologia, accusata di inquinare i comportamenti degli individui limitandone in vari modi la libertà.

Alan, che si autodefinisce un 'divoratore di peccati', abituato professionalmente ad osservare le vite altrui è diventato un uomo distante, incapace di coinvolgimenti personali e di vivere in prima persona. Fino al giorno in cui, lavorando alla 'ghigliottina' – il suo supercomputer che elabora le immagini – per il *rememory* di Bannisters, scopre casualmente un'immagine della propria infanzia che lo perseguita da sempre ...

Inizierà da questo momento la sua frenetica indagine alla ricerca di verità e redenzione, in un susseguirsi di colpi di scena su segreti del passato che sarebbe meglio rimanessero tali. Lati oscuri dei quali sono però a caccia anche gli oppositori di *Zoe*, intenzionati ad impossessarsi dell'impianto di Bannister da cui estrapolare prove schiaccianti dei reati commessi dal magnate che infliggerebbero così un colpo mortale all'azienda da loro osteggiata.

Non è sicuramente uno dei migliori film di Robin Williams, ma si guarda con piacere e solleva alcune questioni etiche che ci fanno riflettere: se è vero che dopo la morte non si parla mai male di nessuno, questo lungometraggio ne è l'ennesimo e cinico esempio.